MANUALE DIZIONARIO

DI AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE, PROVINCIALE

E DELLE OPERE PIE

MANUALE DIZIONARIO

DI AMMINISTRAZIONE

MUNICIPALE, PROVINCIALE

E DELLE OPERE PIE

GUIDA TEORICO-PRATICA

DEI SINDACI

CONSIGLIERI, SEGRETARI ED AGENTI COMUNALI, AMMINISTRATORI PROVINCIALI E DE' PII ISTITUTI, UFFIZIALI DELLA GUARDIA NAZIONALE, FUNZIONARI DI SICUREZZA PUBBLICA, MAESTRI DELLE SCUOLE SECONDARIE, PRIMARIE, ECC., ECC.,

nell'esercizio delle singole loro attribuzioni, e nei loro rapporti
COL GOVERNO, COLL'AMMINISTRAZIONE, E COI CITTADINI

seguita da un

FORMOLARIO

d'Atti, Registri, Manifesti, Ordinati, Deliberazioni, Processi verbali, Certificati, ecc.
relativi alle materie ivi trattate

COMPILAZIONE

DI CARLO BORDA

Avvocato alla R. Corte d'Appello di Torino

VOLUME II.

TORINO
SEBASTIANO FRANCO E FIGLI, EDITORI
1863

MANUALE DIZIONARIO

DI AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE, PROVINCIALE

E DELLE OPERE PIE

IDROFOBIA. — L'allontanare le cagioni della diffusione di questo terribile malore sta in potere sino ad un certo punto delle Autorità politiche locali, quand' esse vogliano e sappiano agire con fermezza, e porre in opera i mezzi prescritti dall'Autorità superiore e dalla scienza *(V. Cani)*: ma l'ovviare ai funesti effetti dell'idrofobia quando il *virus rabido* ha già colla morsicatura penetrato nel sangue d'un individuo, è cosa cui l'arte medicale non ha potuto per anco raggiungere, e per cui inutili riescono tutti i tentati rimedi, quando nei primi istanti del morbo non si è provveduto con una pronta cauterizzazione e coll'isolamento assoluto delle parti lese. Quest'è, a detta unanime delle persone dell'arte, l'*unico efficace* preservativo contro la rabbia (1).

Non mai per conseguenza abbastanza diffuse ed inculcate debbono essere le *Istruzioni* che insegnano ai cittadini e specialmente agli

---

(1) Furono proposti e vantati varii rimedi, quali il morso d'una vipera, il galvanismo, l'uso interno di diverse piante, ad esempio la *scutellaria lateriflora*, proposta dal dottore Vanderveer a Nuova Jersey, i varii specifici, ad esempio i semi della pianta detta *cedrone* (*sunaba cedron*) dal dottore Camisola, la piantaggine acquatica, e recentemente il rimedio di un medico spagnuolo che sarebbe somministrato dal *quercus cerris* o meslo. I monaci dell'isola di Salamina impiegano la polvere del *cynanchum erectum* mescolata colla polvere della *mylabris variabilis*. In Russia si fa uso internamente della polvere della *Cetonia aurata*, insetto della famiglia dei coleotteri. Nell' Abissinia si adopera una radice che non è ancora da noi conosciuta. Ma, lo ripetiamo, unico efficace preservativo della rabbia conosciuto finora è la immediata e profonda cauterizzazione di tutte le ferite.

Amministratori locali le norme opportune per porgere i primi soccorsi ai morsicati da cani rabbiosi, e per distruggere gli sciocchi pregiudizi che regnano tuttora nelle campagne riguardo al modo di curare questi infelici. Quindi è che, sebbene siansi in diversi tempi e luoghi pubblicate e divulgate parecchie di cotali Istruzioni, non si crede inutile di riferirle in quest'opera, che è destinata appunto a ricordare all'evenienza de' casi istantanei le norme a seguirsi da coloro cui è affidata l'amministrazione e la vigilanza sulle società locali. Faremo precedere alcuni brevi e chiari precetti pòrti da un distinto nostro scrittore di discipline igieniche sul modo di governarsi in simili frangenti, quando manca o ritarda ad accorrere il medico: e daremo quindi un'altra Istruzione suggeritaci, fra le molte, siccome la più completa e più soddisfacente.

§ 1. Istruzione popolare sui primi soccorsi a prestarsi agli individui morsicati da animale affetto o sospetto di rabbia.

Venendo taluno per mala ventura morsicato da un animale anche soltanto sospetto di rabbia, comprima subito la ferita onde far uscire quanto più può del sangue e con esso la bava contenente il *virus rabido*; avendo poi vicino dell'acqua si metta subito a lavar bene la ferita; in mancanza d'acqua si lavi anche con vino: se il fatto occorse vicino ad un villaggio, mentre si manderà a chiamare il medico, si prenda del sale e del sapone e dell'ammoniaca, si sciolgano nell'acqua, e con esso si lavi subito la ferita.

Se non si può avere subito il medico, uno di quanti circondano l'infelice stato morsicato faccia subito arroventare un ferro qualunque, e con esso si abbrucino profondamente tutte le ferite; e in questo modo si giungerà a distruggere il virus rabbioso. Furono proposti altri caustici (detti potenziali), come la potassa caustica, il nitrato d'argento o pietra infernale, ed altri caustici: questi potranno servire mentre si sta arroventando il ferro, ma questo (detto caustico attuale) è l'unico efficace preservativo della rabbia.

Il morsicato soffra con pazienza questa tormentosa operazione; pensi che omettendo questa precauzione la sua vita è posta in repentaglio; non si lasci illudere da chi, ignaro delle cose mediche, andrà susurrandogli all'orecchio che la rabbia è una cosa da nulla, che vi sono altri rimedi preservativi più efficaci e meno dolorosi: così il goffo pregiudizio di attendere a medicar le ferite finchè non sia stato ammazzato il cane o altro animale che ha morsicato, del quale si prendono poi alcuni peli e si applicano alla ferita medesima! (2).

(2) RIZZETTI, *Igiene pubblica e privata*, tom. 1, pag. 139. — Questo autore soggiunge che « non meno folle, non meno condannevole è il pregiudizio che regna nel volgo, che nulla giovi meglio nei casi di morsicature

§ 2. **Istruzione pubblicata con Notificanza del cessato Vicariato di Torino 17 luglio 1838. — Cura di ferite per morsicatura di cane idrofobo.**

Trattandosi di ferite per morsicatura di un cane rabbioso, la prima cura di chi è chiamato ad assistervi consiste nel pronto e diligente lavacro delle ferite con acqua, ed in difetto di essa, anche colla propria urina, poscia con leggiero liscivio, e finalmente con lo stesso cloro diluito, procurando di dare prima uscita al sangue bruttante la ferita, non che alla più piccola particella di bava intrusa.

Ove non si avesse in pronto alcun liquido per lavare la ferita, si farà frattanto al dissopra della parte morsicata una compressione col mezzo di fascie, fazzoletti e simili, per impedire l'assorbimento del contagio rabbioso. Se sgorga sangue dalla ferita non si dovrà esser troppo solleciti ad arrestarlo, a meno che non vi sia copiosa emorragia, perciocchè il sangue in questo caso serve egli pure in certo qual modo di lavacro.

Si può eziandio per estrarre il sangue applicare sulla ferita una coppetta, o ventosa accesa, ove la natura della parte affetta il permetta.

Miglior partito poi quello sarà di tosto cauterizzare od abbruciare la ferita con un ferro rovente e penetrante a sufficiente profondità; epperò la forma ed il volume del ferro da adoperarsi dovranno essere proporzionati alla forma, larghezza e profondità della ferita.

A difetto di ferro rovente si potrà anche cauterizzare con qualche caustico, come sarebbe il butirro d'antimonio, l'acido nitrico od acquaforte, l'acido solforico (olio di vitriolo), la potassa o pietra caustica, la pietra infernale o nitrato d'argento fuso, la calce in polvere, l'ammoniaca e simili, facendone penetrare nella ferita sufficiente quantità perchè possa giungere in ogni ripostiglio di questa. Si applicherà quindi sulla parte abbruciata unguento refrigerante, e tosto che l'escara ne sarà separata, si procurerà di far suppurare per qualche tempo la piaga.

L'applicazione di teriaca o d'altre sostanze che il volgo suol fare sulla parte morsicata, è assolutamente nociva non tanto per sè, quanto per la troppa fidanza che in lei si pone, trascurando così altri mezzi più efficaci; epperò si dovrà abbandonare tale pratica.

Qualora l'importanza o la delicatezza della parte morsicata non ammettesse il suaccennato mezzo violento, premesso il solito ripetuto lavacro, si potrà sostituire alla cauterizzazione l'introduzione di polveri assorbenti ed irritanti per incassare il veleno, e promuovere un' abbondante suppurazione.

In casi d'urgenza, all'effetto indicato potrà servire la stessa polvere della terra unita ad un poco di sale comune, cenere o tabacco.

---

di cani arrabbiati che il far passare sulla ferita le chiavi di una chiesa, particolarmente se dedicata a san Pietro od a sant'Uberto. Intralascio di parlare d' altre sciocche pratiche: quanto però non posso passare sotto silenzio e che mi fa strabiliare, si è che ai tempi in cui viviamo si trovino ministri dell'altare, i quali a vece di popolarizzare nel volgo le più utili e più ragionevoli dottrine, siano caldi mantenitori di falsi e funesti pregiudizi che infestano la classe meno colta della società.»

Raccomandasi del resto dai pratici di persuadere il morsicato alla tranquillità di spirito e a non abbandonarsi ad un panico terrore, perchè questo fu molte volte l'unica e principale cagione dello sviluppo della rabbia, quando pure il cane che aveva morsicato non era idrofobo.

IGIENE PUBBLICA. — *V. Sanità pubblica.*

ILLITTERATO. — *V. Analfabeto.*

ILLUMINAZIONE NOTTURNA. — § 1. Quasi ogni Città o Comune di qualche importanza ha presentemente provveduto all'illuminazione notturna permanente dell'abitato ; essendo oramai generalmente riconosciuto, quali vantaggi ai cittadini ed alla sicurezza pubblica arrechi tale provvedimento. L'illuminazione urbana ha luogo o ad economia o per mezzo di appalto: quest'ultimo sistema, preferibile per molti rispetti, divenne tanto più attuabile e proficuo, dopo che in molte città si adottò il metodo d'illuminazione a gaz od a petrolio, dove società private s'incaricano della medesima.

La spesa relativa nell'un caso e nell'altro s'iscrive in bilancio tra le spese ordinarie d'amministrazione. — *V. Bilancio comunale.*

§ 2. L'illuminazione per appalto, dice il sig. Napoleone di Champagny, è un oggetto di pura amministrazione e che non ha tratto alla polizia municipale: in altri termini, le infrazioni commesse dagli appaltatori al loro capitolato non inducono contr'essi che un'azione civile, e non l'applicazione delle pene di polizia relative all'illuminazione pubblica : egli appoggia tale massima ad una decisione della Corte di Cassazione francese 20 luglio 1827 sul ricorso *Petit* impresario dell'illuminazione della città d'Evreux (1).

(1) Quella Corte, stabilito in principio che un contratto di deliberamento non è un atto fatto d'officio dall'Autorità municipale, considerata come depositaria del potere pubblico, ma una convenzione passata tra un privato e la Città presa come persona civile e rappresentata da' suoi magistrati, ne inferì che l'infrazione commessa dal prevenuto alle disposizioni di questa convenzione non poteva dar luogo che ad un'azione di competenza dei tribunali civili, risolvendosi nell'applicazione delle clausole penali stipulate nell'atto, e che pertanto il tribunale di polizia non aveva potuto, senza immischiarsi indebitamente nella cognizione d'un atto amministrativo, e senza commettere un eccesso di potere ed una falsa applicazione della legge penale, dichiararsi competente e pronunciare una pena contro il prevenuto (CHAMPAGNY, *Traité de la police municipale*, tom. II, pag. 303 e seg).

§ 3. Del resto tutto che riguarda l'illuminamento della via pubblica, dice il lodato scrittore, appartiene necessariamente alla polizia municipale: gli è generalmente ammesso che, a difetto d'illuminazione per impresa, come ha luogo nelle grandi città (ciò che forma, come si è detto, un oggetto di pura amministrazione e non di polizia), l'Autorità municipale ha il diritto d'astringere i cittadini a rischiarare tale o tal parte della *via pubblica*. Non troviamo, soggiunge, in niun luogo questo principio posto in contestazione, ma solamente alcune difficoltà circa la sua applicazione. Così una decisione della Corte di Cassazione francese 2 giugno 1837 ritenne che un *vicolo* o *chiasso* dovesse considerarsi far parte della *via pubblica* pel solo fatto di servir esso di passaggio agli inquilini di parecchie case per recarsi ai loro alloggi, sebbene di proprietà privata e chiuso durante la notte; e potesse quindi l'Autorità municipale ordinarne ai proprietari adiacenti l'illuminazione (2).

Questa massima, che a primo tratto pare doversi ravvisare opposta al principio d'inviolabilità della proprietà privata, trova il suo legittimo fondamento nell'urgenza di tutelare l'incolumità dei cittadini, non solo mentre si trovano sul suolo propriamente *pubblico*, ma ancora in quei siti privati, dove per volontà o sofferenza dei proprietari il pubblico è indistintamente ammesso, quali in molti luoghi i cortili, i giardini ecc., e che noi altrove abbiamo qualificati siccome gravati d'una specie di servitù pubblica *(V. Case)*. — Non è però a dissimularsi che l'applicazione di tali principii è cosa assai ardua e dilicata.

§ 4. Indipendentemente delle disposizioni di polizia municipale, la legge prescrive in alcuni casi l'apposizione di lumi e fanali per parte dei privati. — *V.* quanto ne è detto in *Alberghi ecc.* — *Fanali.* — *Vetture pubbliche.* — *Stato d'assedio.*

V. pure, riguardo alla polizia dell'illuminazione, *Gaz-luce.*

IMMONDIZIE. — Non si saprebbe abbastanza raccomandare alle Autorità locali l'urgenza di tenere sgombro dalle immondizie l'abitato del loro Comune. Molti epidemici malori non ripetono altrimenti la loro causa che dalla sucidezza delle vie e delle case.

Indipendentemente dalle norme che debbonsi al proposito inserire

---

(2) CHAMPAGNY, loc. cit. pag. 302, n° XXIII.

nei regolamenti di polizia urbana, il Sindaco può con appositi manifesti prendere gli opportuni provvedimenti per tutelare l'igiene pubblica, vietare cioè che si depositino o si facciano immondezze nei siti pubblici, e far rimuovere le medesime ed altre sostanze depositate in siti privati quando mandino esalazioni fetide a danno o incomodo del vicino (Art. 101 L.C.; — art. 30 L. (3793) 20 novembre 1859).

Questi articoli concedono perciò al Sindaco stesso la facoltà di prescrivere le norme opportune per la fissazione dei pisciatoi, agiamenti ed altri siti destinati a ricevere le immondizie sulle vie pubbliche, quelle relative allo spazzamento delle immondizie, quelle infine risguardanti la polizia dei cortili e delle scale, e per la rimozione di letamai o pozzi neri esistenti anche in siti privati, quando ciò possa essere richiesto dall'igiene pubblica.

Tali misure, che a brevi intervalli sono adoperate col massimo rigore e sovente al di là delle vere esigenze igieniche, sono però più spesso trasandate e malamente eseguite dagli agenti inferiori dell'amministrazione. Se desse fossero in ogni tempo adeguatamente poste in esecuzione, e se i contravventori fossero inesorabilmente evocati avanti al Tribunale di polizia, si otterrebbe un doppio vantaggio: quello cioè essenzialissimo di vedere tutelate la polizia e la sanità pubblica, e quello, secondario certamente, ma pur proficuo, di far lucrare la cassa municipale delle ammende che s' infliggessero ai violatori dei regolamenti.

V. Spazzatura. — Spazzini.

IMMUNITA' ECCLESIASTICA. — *V. Foro ecclesiastico (Privilegio del).*

IMPIEGATI MUNICIPALI. — *V. Agenti ed Impiegati comunali.*

IMPIEGHI DI DANARO. — § 1. Quelli deliberati dai Consigli comunali o dalle Amministrazioni de' pii Istituti, a qualunque titolo essi siano, sono indistintamente autorizzati dalla Deputazione provinciale (Art. 133 L.C.; — art. 15 L. 3 agosto 1862).

Per ottenere quest'approvazione, le rispettive Amministrazioni seguono la pratica tracciata dai regolamenti ed istruzioni. — *V. Contratti.*

§ 2. Una Circolare del Ministero dell'Interno in data del 28 aprile 1862, nell'intento di facilitare alle Amministrazioni delle Opere pie e

degli Istituti di beneficenza l'impiego dei loro fondi disponibili in rendite del Debito pubblico dello Stato, disponeva quanto segue:

È a notizia del Ministero scrivente che molte Amministrazioni di Opere pie ed Istituti di beneficenza sono in desiderio e talora obbligate ad impiegare i loro fondi disponibili in rendite del Debito pubblico nazionale, ma in fatto rimangono incerte e sospese a fronte delle difficoltà che loro si presentano per farne l'acquisto, essendo costrette a rivolgersi a lontane piazze commerciali.

Per corrispondere alle sollecitudini di queste Amministrazioni che già ne promossero domanda e per rendere facile a tutte questo mezzo d'impiego, il quale presenta i caratteri della maggior utilità e sicurezza per le Opere pie, il sottoscritto, previo accordo seguito col Ministero delle Finanze, crede opportuno di prescrivere le seguenti norme.

Le Amministrazioni degli Istituti di carità e beneficenza, qualunque sia la loro denominazione, le quali intendano impiegare un capitale in rendita dello Stato, dovranno presentare per mezzo della Prefettura circostanziata richiesta al Ministero dell'Interno, nella quale sia con precisione indicata la somma che desiderano investire, e la intitolazione a darsi all'effetto acquistato. Il Ministero dello Interno, ove nulla si opponga, comunicherà la richiesta a quello delle Finanze, il quale si assume di provvedere all'acquisto del titolo, curando che il costo si tenga nel limite della somma indicata. Dopo di che col mezzo della Prefettura o della Sotto-prefettura, nella cui giurisdizione esiste l'Opera pia, verrà spedito alla medesima il titolo acquistato, con invito contemporaneo a versare nella Tesoreria del Circondario il costo dell'effetto e le spese relative che saranno dettagliate in analoga polizza, il cui importo andrà convertito in vaglia del Tesoro sulla Tesoreria centrale. Queste norme vogliônsi sostituite a qualunque altra precedente pratica o direzione data in argomento, e si pregano i signori Prefetti del Regno di volerle portare a cognizione delle Amministrazioni cui riguardano, e procurare che abbiano la loro esecuzione all'eventualità.

IMPIEGHI PUBBLICI. — § 1. Non può concedersi titolo o grado d'un impiego a chi non ne è effettivamente investito, salvo a titolo onorario in caso di giubilazione (L. 14 aprile 1853).

§ 2. Gl'impieghi retribuiti a carico dello Stato non possono cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra Amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato.

Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere conceduto ad un impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui trovasi provveduto per uno di questi titoli (L. 19 luglio 1862).

La stessa legge ha tuttavia stabiliti casi ed eccezioni, in cui si permette la cumulazione d'impieghi, nonchè dei relativi assegnamenti.

V. anche *Pensione di riposo.* — *Stipendi.*

IMPOSTE LOCALI. — § 1. Per sopperire alle proprie spese si obbligatorie che facoltative la legge accorda alle Provincie ed ai Comuni il diritto di far contribuire i cittadini che si trovano nei rispettivi territori, per mezzo di tasse speciali. Gli articoli 113 e 166 della Legge 23 ottobre 1859 determinano quali imposte si possano stabilire a vantaggio delle Provincie e dei Comuni: le Provincie suppliscono alle proprie spese unicamente colla sovraimposta alle contribuzioni dirette; i Comuni invece, oltre che coi propri redditi, vi provvedono per mezzo d'una doppia categoria di entrate, vale a dire: 1° le tasse speciali enumerate nel citato art. 113; 2° per mezzo delle sovraimposte alle contribuzioni dirette.

Le tasse speciali suddette sono: 1° i dazi comunali di consumo sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzioni, foraggi, strame e simili (*V. Dazi comunali*); 2° il diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati (*V. Bancheria.* — *Peso pubblico*); 3° le tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche (*V. Piazza* (*Diritti di*); 4° quelle sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani non destinati esclusivamente alla custodia degli edifizi rurali e delle greggie (*V. Cani*) (1).

A queste tasse conviene aggiungere quelle di cui l'art. 230 della succitata Legge autorizzò a continuare l'esazione a favore dei Comuni; cioè le tasse per licenze e spedizioni d'ufficio, quelle dette

---

(1) Queste ultime tasse peraltro, siccome avverte il prof. Accame, sono di pochissimo profitto, perchè se cadono sulle bestie che si adoperano nell'esercizio di qualche industria, debbono esser tenute bassissime se non si vuol nuocere all'industria; se cadono sugli animali di lusso, le tasse elevate li fanno scomparire, le basse rendono quasi nulla.

Aggiungasi che, giusta la costante interpretazione datasi dal Ministero di Finanze a questo disposto, non si potrebbero comprendere nella tassa le bestie *bovine*, siccome destinate principalmente al servizio dell'agricoltura già gravata di altri carichi ed al macellamento, ma bensì le sole bestie di razza cavallina ed asinina, impiegate essenzialmente nei trasporti; e che dovrebbesi del pari far eccezione pei cavalli della posta e dei concessionari di vetture pubbliche, essendo tali servizi obbligatorii e dipendenti da speciali contratti (Lettera del Ministero di Finanze 14 marzo 1853). Il che tutto riduce tali tasse a tenuissima entità.

focolari e personali, e le spese per le prestazioni stradali conosciute sotto il nome di *Comandate*, in quei luoghi dove queste tasse ed imposizioni furono fin qui tollerate. — *V. Comandate.* — *Cotizzi.* — *Focolare (Tassa).*

§ 2. Le sovraimposte alle contribuzioni dirette possono essere stabilite sia in concorso delle suddette tasse, sia in vece delle medesime nel caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte. Esse, a termini dell'art. 35 della Legge 28 aprile 1853, debbono venir ripartite proporzionalmente sull'imposta regia prediale, su quella dei fabbricati, sulla tassa di patenti e sull'imposta personale-mobiliare, ritenuto, quanto alle due ultime, il limite massimo fissato dalla Legge 27 febbraio 1856 (2). *V. Centesimi addizionali.* — *Contribuzioni.* — *Sovraimposte.*

§ 3. La facoltà di stabilire e riscuotere tasse e sovraimposte, attribuita ai Comuni ed alle Provincie, è sottomessa alla condizione che essi non possano far fronte alle rispettive spese colle altre rendite ed entrate che affluiscono nella cassa comunale (Cit. art. 113 e 166). Quindi i Comuni, prima d'imporre sul generale registro in caso di spese richieste dalle pubbliche esigenze, debbono esaurire i mezzi propri per farvi fronte (Corte di Torino, 25 maggio 1850) (3). Da ciò ne consegue che le imposte debbono essere ristrette nel limite necessario per supplire all'insufficienza delle rendite, e che le imposte già stabilite si debbono togliere o diminuire ogniqualvolta viene a cessare la loro necessità (4).

§ 4. I regolamenti e le tariffe delle imposte locali deliberati dai Consigli comunali sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 132 della Legge comunale (5).

---

(2) La legge non concede ai Comuni di mettere queste imposte separatamente, ma vuole che lo facciano per mezzo di sovraimposte alle contribuzioni dirette dello Stato, per assoggettarle alle stesse fasi e alle stesse regole. La legge con tal mezzo mira: 1° a mantenere nella debita proporzione le imposte stabilite dai Comuni con quelle stabilite dallo Stato; 2° a semplificare l'operazione della riscossione; 3° a non permettere ai Comuni ciò che si trovasse conveniente di negare allo Stato (ACCAME, *Del diritto comunale* n° 73, nota 2ª).

(3) Ciò peraltro non va inteso nel senso che non si possano stabilire imposte finchè rimangano ai Comuni beni da vendere, nè induce la necessità di distrarre il patrimonio comunale prima di ricorrere allo stabilimento d'una tassa, col cui prodotto soddisfare ai pesi comunali, siccome ebbe a dichiarare il Consiglio di Stato nel suo parere 25 giugno 1853. La legge parla di rendite, non già di beni.

(4) ACCAME, loc. cit.

(5) In forza di R. Decreto 9 dicembre 1861 per le Provincie napoletane, e di altro Decreto 23 marzo 1862 per

La pratica a seguirsi dai Comuni per ottenere tale autorizzazione è sostanzialmente identica a quella prescritta pei regolamenti daziari, e da noi altrove accennata (*V. Dazi comunali* §§ 3 e 9). — Qui pertanto altro non occorre che di fare l'esposizione d'alcune norme direttive diramate dal Ministero di Finanze con sua Circolare 1 novembre 1862 relativamente ad alcune formalità da osservarsi nell'invio delle pratiche per approvazione di regolamenti daziari e d'altre imposte comunali. Sono le seguenti:

1° Le deliberazioni dei Consigli comunali portanti istituzione o variazione di dazi, ovvero adozione dei relativi regolamenti e tariffe, debbono essere separate dagli stessi regolamenti e stese in foglio a parte, a motivo che questi soli sono riservati alla Sovrana sanzione giusta il prescritto dall'art. 132 della Legge comunale 23 ottobre 1859;

2° I regolamenti debbono pure per la stessa ragione essere separati dai capitolati d'appalto delle imposte di cui si tratta;

3° Del pari non si debbono inserire nei regolamenti quelle altre norme o disposizioni che non richiedessero la sanzione Reale, come sarebbe, a modo d'esempio, lo stabilire il numero degli uffici daziari, l'orario pei medesimi, le condizioni per la nomina degli impiegati che vi sono addetti, ed altre consimili, che sono in parte perfino estranee alle attribuzioni dei Consigli comunali, ed entrano nella competenza delle sole Giunte municipali a senso della suddetta Legge comunale, e che pur tuttavia si veggono ben sovente introdotte negli stessi regolamenti in discorso;

4° Non debbono parimenti venirvi comprese disposizioni di polizia urbana o rurale, le quali a senso della predetta Legge devono far parte d'apposito regolamento sotto tal titolo, e che pure ben frequentemente vi si ritrovano, massime nei regolamenti delle tasse di macello, sui cani, sulle bestie, e sui diritti di piazza;

5° Quando si accenna a monete o misure locali è necessario indicare il loro ragguaglio colle metriche decimali;

6° Non si deve imporre alcun diritto differenziale alle derrate

---

quelle di Sicilia, i Prefetti di quelle Provincie furono delegati ad approvare i dazi ed altre tasse comunali per l'anno 1862. Questa delegazione fu prorogata a tutto l'anno 1863 con successivo R. Decreto 31 dicembre 1862. Resta quindi senza effetto la Circolare del Ministero di Finanze 27 ottobre precedente.

non prodotte nel territorio del Comune: perocchè se il maggior diritto cade sulle derrate estere, è contrario ai trattati commerciali; se poi cade soltanto su quelle provenienti da altri Comuni dello Stato, offende i principii del libero commercio da lunga pezza trasfusi nelle vigenti leggi;

7° I dazi debbono colpire soltanto la consumazione locale, e non le merci che si esportano dal Comune, giusta il prescritto dall'art. 113 n° 1 della Legge comunale;

8° A termini dello stesso articolo di legge, nessun diritto si può stabilire sul transito immediato delle merci;

9° Quanto alle pene per contravvenzione si rammenta la Circolare di questo Ministero del 1 ottobre 1862, N.° 53780-4653;

10° Le pratiche relative alla soggetta materia devono essere corredate dai seguenti documenti: *a*) Deliberazione del Consiglio comunale; *b*) Certificato di pubblicazione della stessa deliberazione e delle successive opposizioni, se ve ne sono; *c*) Prospetto finanziario del Comune; *d*) Parere del Consiglio di Prefettura;

11° Le Prefetture a cui si trasmettono i regolamenti e le tariffe approvate pel loro eseguimento, sono invitate a restituirli poi in originale a questo Ministero, assieme ad un numero di copie a stampa non minore di sei, giusta le prescrizioni a tal uopo già emanate.

§ 5. L'esazione delle imposte delle tasse locali è affidata al Percettore delle rendite comunali, il quale lo opera coi privilegi fiscali determinati dalle leggi (Art. 115-118 L. C.). La riscossione delle sovraimposte votate a favore delle Provincie e dei Comuni è affidata all'Esattore delle contribuzioni dirette dello Stato. — *V. Contribuzioni. — Esattori. — Redditi comunali.*

IMPRESARI. — *V. Appalti, Appaltatori. — Lavori pubblici.*

INAMOVIBILITA'. — I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio (Art. 69 Stat. fond.). Questa guarentigia parve necessaria in tutti i paesi costituzionali dove i membri della Magistratura sono nominati dall'Autorità Sovrana, onde serbare al Potere giudiziario un'assoluta indipendenza nell'amministrazione della giustizia, e sottrarlo da qualsiasi influenza o pressione che su di esso potessero esercitare gli altri grandi Poteri dello Stato.

La Legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario (tit. III

cap. 1) stabilisce le norme da cui si regola codesta prerogativa, ed i suoi effetti.

INCANTI. — Chiamasi incanto la pubblica esposizione d'un oggetto per essere venduto o deliberato a chiunque offra un maggior prezzo di quello allo stesso oggetto stabilito o da altri concorrenti aumentato (1). Questo vocabolo applicasi ordinariamente alla vendita in siffatto modo operata delle cose mobili; mentre quello di *appalto* od *asta pubblica* viene più specialmente applicato agli altri contratti tutti che dalle pubbliche Amministrazioni si stipulano a seguito di deliberamento: ma le norme ne sono a tutti comuni e conformi. — *V. Appalti*, ed anche *Boschi e foreste*. — *Lavori pubblici*. — *Marchio dei lavori d'oro e d'argento*. — *Insinuazione*.

§ 1. Il Codice penale stabilisce le seguenti disposizioni e penalità tendenti a garantire la libertà degl' incanti:

Art. 402. Coloro i quali, sia prima, sia nell'atto degli incanti delle proprietà, dell'usufrutto o della locazione di cose mobili od immobili, di una impresa, di un appalto, di una coltivazione o di un'opera qualunque, avranno impedita o turbata la libertà degli incanti o delle oblazioni, con vie di fatto, violenze o minaccie, saranno puniti col carcere da quindici giorni a sei mesi, oltre ad una multa da lire cento a duemila.

Art. 403. Incorreranno nella stessa pena coloro che avranno allontanati gli oblatori con offerta di danaro, o con promessa qualunque, o con altri mezzi di frode. — Le convenzioni che si facessero a questo effetto, sono nulle di pien diritto. — Il deliberamento che fosse seguito a favore di alcuno il quale abbia avuta parte in tali convenzioni, potrà essere annullato ad istanza di chi vi ha interesse.

Art. 404. Se i reati preveduti nei precedenti articoli 402 e 403 saranno commessi dagli uffiziali preposti agli incanti, la pena del carcere non potrà essere minore di mesi sei, nè la multa potrà essere minore di lire duecentocinquanta, oltre alla sospensione dai pubblici uffizi.

Art. 405. Le pene del carcere e della multa stabilite nei tre precedenti articoli potranno essere imposte separatamente, a seconda dei casi.

INCANTI (Sale pubbliche d').— Ecco le RR. PP. del 20 aprile 1830, relative a quest'oggetto:

Art. 1. È proibito di tenere sale pubbliche per incanti di effetti mobili e merci sotto pena della confiscazione di tutti gli oggetti che vi verranno sequestrati, ed in caso di recidiva, del carcere estensivo a tre mesi oltre alla confiscazione predetta.

---

(1) *Manuale del Sindaco* vol. II, v° Incanti.

Art. 2. Chiunque voglia ottenere la permissione di vendere merci od altri effetti mobili di qualsiasi natura per mezzo d'incanti, dovrà, se si tratta di negoziante o mercante, ricorrere . . . . . . al Tribunale di commercio nelle provincie ove si trova stabilito; ed al Tribunale di prefettura (*di circondario*) in tutte le altre provincie. Se poi si tratta di persona non negoziante o mercante, dovrà ricorrere al Tribunale di prefettura se la vendita debba aver luogo nel mandamento ove risiede un tal Tribunale, ed al Giudice del mandamento in tutti gli altri.

Art. 3. Per ottenere questa permissione, il ricorrente dovrà descrivere nel ricorso, o in uno stato al medesimo annesso, li mobili, effetti o mercanzie che si propone di esporre in vendita; giustificare sommariamente coll'attestazione giurata di due persone degne di fede d'esserne il proprietario; ed indicare il sito preciso della città, Comunità od altro luogo ove intende abbiano a seguire gli incanti. In mancanza di tale indicazione, spetterà al Consolato, Tribunale o Giudice, che concederà la permissione, di determinare il luogo degl'incanti.

Art. 4. Il Consolato, Tribunale o Giudice a cui sarà sporto il ricorso, nominerà un perito per la ricognizione e stima degli effetti descritti nel ricorso, o nello stato annessovi, ed avutane la giurata relazione, delegherà nella città, e terre capi-luogo di mandamento il Segretario della Giudicatura di mandamento per procedere agl'incanti, e nelle altre città e terre un notaio. Il delegato sarà tenuto di procedervi personalmente. Potrà per altro il Segretario della Giudicatura di mandamento, nel caso di legittimo impedimento, farsi rappresentare dal suo sostituito, o da un notaio assunto, de' quali rimarrà risponsale così per l'osservanza del disposto delle presenti, come per l'insinuazione del deliberamento nei casi in cui è prescritta.

Art. 5. È vietato di esporre o lasciare esporre in vendita agli incanti così autorizzati altri effetti, oltre quelli descritti nel ricorso o nello stato annessovi, come pure di riesporre in vendita allo stesso incanto oggetti, che già sieno stati una volta deliberati. La contravvenzione a quest'articolo sarà punita, quanto al Segretario o notaio delegati per gl'incanti, con una multa di lire cinquanta a lire duecento per la prima volta, e della sospensione a tempo dall'uffizio in caso di recidiva; e quanto alli proprietari degli effetti, rinvenuti sul luogo dell'incanto, non descritti nell'inventario, o riesposti agl' incanti dopo essere stati deliberati, colla confiscazione dei medesimi, ed in caso che fossero già stati trasportati dal compratore o dal nuovo deliberatario, con una multa eguale al prezzo del deliberamento.

Art. 6. Chiunque sarà riconosciuto colpevole di connivenza o di collusione, o d'aver praticato altri maneggi sia per impedire le offerte, che per far aumentare il prezzo degli oggetti incantati, incorrerà per la prima volta in una multa di lire cinquanta a lire cinquecento, e sussidiariamente nella pena del carcere estensibile da giorni tre sino ad un mese; ed in caso di recidiva, la multa non potrà essere minore di lire cento, oltre la pena principale del carcere per un tempo non minore di un mese, e non maggiore di sei (*Vedansi inoltre gli articoli* 402 *al* 405 *del Codice penale*).

Art. 7. La cognizione di queste contravvenzioni spetterà ai Tribunali di prefettura (*di circondario*), in conformità del disposto dal nostro Editto delli

27 settembre 1822: in caso che vi sia un denunciatore, per di cui mezzo si venga ad accertare la contravvenzione, il quale volendo sarà tenuto segreto, la metà delle multe e confische cederà a suo favore.

INCENDI. — § 1. L'autorità che la Legge comunale 7 ottobre 1848 attribuiva ai Sindaci in caso d'incendio, era, si può dire, illimitata; ad essi spettava *di dare le disposizioni occorrenti per l'estinzione degl'incendi e pel taglio nel caso di urgente pericolo degli oggetti valevoli a propagarli* (Art. 166 n° 4); nè tale attribuzione può dirsi loro sottratta dalla odierna Legge comunale, la quale anzi nelle generiche disposizioni dell'art. 101 sembra aver voluto riepilogare tutte quelle che formavano oggetto del citato art. 166 della Legge 1848. I Sindaci pertanto, in concorso cogli altri funzionari politici locali, possono dare ordini agli agenti pubblici, ai pompieri, agli operai; richiedere l'intervento della forza pubblica pel mantenimento dell'ordine, per la custodia degli oggetti salvati, per arrestare ladri che non mancano mai d'accorrere e d'approfittare di simili circostanze; essi possono del pari richiedere, ove d'uopo, l'opera ed il servizio dei privati cittadini; essi possono infine violare anche il diritto di proprietà, facendo abbattere o tagliar case, boschi o campi di biade per impedire lo sviluppo dell'incendio. Ma non occorre aggiungere che di tali sue estese competenze un Sindaco, un funzionario politico debbe fare un uso prudentissimo e nei soli casi d'urgenza.

Del resto un buon regolamento disciplinare e tecnico sull'organizzazione e servizio del Corpo dei pompieri o guarda-fuoco municipali, compilato ed approvato in conformità del R. E. 27 aprile 1824 e della Legge comunale, rende assai agevole il disimpegno di tali funzioni, dovendo gli operai guarda-fuoco trovarsi ammaestrati a provvedere in tutte le contingenze dei casi (1). — *V. Pompieri*.

---

(1) V. lo schema di Regolamento per il servizio degli incendi e del relativo personale, da noi esibito nel FORMOLARIO, Parte I, Sez. II.

Su questo argomento possono con profitto consultarsi le molte opere pubblicate dal sig. cav. DEL GIUDICE, direttore dei pompieri in Napoli, tutte notevoli per precisione e chiarezza. Accenneremo le seguenti: *Manuale pratico per gl'incendi*, pubblicato in Napoli nel 1854; — *Della Istruzione dei pompieri*, edita in Bologna nel 1852: in questo volume sono compendiati i regolamenti delle compagnie dei pompieri di varii Stati, col loro confronto; — *L'universalità dei mezzi di previdenza e salvezza per le ca-*

§ 2. Ad evitare poi il pericolo di esplosione d'incendi, debbono le Autorità municipali, in conformità della L. C. e di quella di Sicurezza pubblica, compilare appositi regolamenti atti a prevenire tali infortunii. Questi regolamenti debbono proibire di accender fuoco nell'abitato se non in appositi focolari da cui esso possa avere esalazione in camini colle gole internate nei muri e protese fino al tetto — prescrivere ai proprietari di case ed agli inquilini di far nettare di quando in quando i loro camini o fornelli secondo il bisogno — proibire ai panatticri, fornai, ferrai, tintori, pasticcieri, ed altri operai, i quali per uso delle loro arti e professioni hanno d'uopo di legna, carbone ed altro combustibile, di tenerne alcuna quantità nelle stanze ove sono i fornelli o le fucine e dove discorrono le rispettive canne — prescrivere agli albergatori, osti e tenenti stallaggio di riporre i loro foraggi in luoghi al tutto separati e lontani dalle canne di fornelli, ed anche dal posto dove si tiene il lume nelle stalle o dove si passa e ripassa col medesimo nottetempo — proibire di fumare o accendere zolfanelli nelle stalle e nelle scuderie — vietare ai tipografi di fabbricar l'inchiostro di stampa in città, con obbligo di ritenerlo in luoghi freschi e lontani dal fuoco dei camini e dal calore — prescrivere le norme opportune per lo smercio e la fabbricazione dei zolfanelli e dei fosforelli — vietare il deposito e la ritenzione di polveri fulminanti, di zolfo, di acidi ed altri prodotti chimici, fuorchè alle persone debitamente autorizzate e colle debite cautele — imporre agli impresari di teatri, spettacoli, ecc. l'obbligo di dare libero ingresso sul palco scenico e siti adiacenti ad un picchetto di pompieri per tutta la durata dello spettacolo — proibire nel concentrico dell'abitato l'esercizio dell'arte pirotecnica — ed in generale vietare l'ammucchiamento di materie accendibili, ecc. ecc. Finalmente vuolsi dare nei regolamenti edilizi le opportune disposizioni per impedire che nelle costruzioni delle case s'immettano travi od altri legnami nelle canne dei camini, cagione così frequente per cui l'incendio di questi ultimi viene comunicato alle abitazioni latistanti.

---

lamità degl'incendi, stampata anche in Bologna e premiata da quell'Accademia delle scienze; — *Degli ammaestramenti dell'arte di spegnere gli incendi ed usare i partiti di salvezza per uomini e cose*, pubblicata in Napoli nel 1851. — Può consultarsi ancora su questo soggetto un opuscolo, intitolato *Degli incendi*, del sig. Podestà-Damiani, Torino, 1861.

§ 3. Il Sindaco deve altresì vegliare alla conservazione delle trombe, degli utensili ed effetti che le medesime esigono, promovendo le opportune deliberazioni del Consiglio onde provvedere ad un simile oggetto, come altresì per assicurarne in ogni tempo il pronto e regolare servizio — *V. Pompieri.*

§ 4. Il Codice penale contiene le seguenti disposizioni riguardo agli incendi fortuiti, cagionati per colpa od imprudenza:

Art. 662. L'incendio delle altrui proprietà, mobili od immobili, cagionato dalla vetustà o dalla mancanza di riparazioni o di pulimento dei camini, dei forni, delle fucine e simili; — o cagionato da fornaci o da fuochi accesi nei campi ad una distanza minore di quella che fosse stabilita dai regolamenti, e, in difetto di regolamenti, ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dalle foreste, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi, o da qualsiasi altro deposito di materie combustibili; — o cagionato da fuoco o da lumi portati o lasciati senza la necessaria cautela; — o cagionato da fuochi d'artifizio accesi o lanciati con imprudenza o negligenza; — sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento, salva sempre la indennità verso le Parti lese. — Potranno inoltre i Giudici, secondo la gravezza della colpa, applicare pei reati suddetti la pena del carcere estensibile a sei mesi.

Art. 665. Chiunque avrà costrutto fornaci od acceso il fuoco a distanza minore di quella enunciata nel primo alinea dell'art. 662, sicchè potesse facilmente avvenirne incendio a case, a magazzini, a capanne, ad edifizi di qualunque sorta, a mucchi di biade, di paglia, di fieno o di altre materie combustibili, sebbene non siane risultato alcun sinistro accidente, sarà punito con multa non minore di lire cento.

§ 5. Egli è ugualmente importante che i Sindaci, quali uffiziali di polizia giudiziaria, conoscano le pene comminate agli incendiari dal Codice stesso, del quale passiamo perciò a trascrivere gli articoli che vi si riferiscono:

Art. 650. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco ad edifizi, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato, ovvero a pubblici tempii, sarà punito coi lavori forzati per anni venti.

Art. 651. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, fabbriche, bastimenti o navi, porti, molini natanti, barche di trasporto sui laghi e lungo i fiumi, magazzini, cantieri, o a qualunque altro edifizio, - semprechè tali edifizi o manufatti siano destinati in tutto od in parte ad abitazione, ovvero siano attualmente in tutto o in parte abitati, e tanto nel caso che i medesimi siano propri dell'autore dell'incendio, o d'altrui, - sarà punito coi lavori forzati estensibili ad anni quindici.

Art. 652. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, a fabbriche, magazzini, bastimenti o navi, porti o ponti sui fiumi o torrenti, molini natanti, od altri edifizi, quali non siano nè abitati nè destinati ad

abitazione; — e chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco ad edifizi o manufatti che servono a pubbliche riunioni di persone, ma fuori del tempo di esse; — sarà punito coi lavori forzati per anni dieci, se tali edifizi o manufatti sono d'altrui spettanza, - e colla reclusione estensibile ad anni sette, se appartengono all'autore dell'incendio, semprechè questi abbia volontariamente cagionato danno ad altri.

Art. 653. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a battelli o ad altre piccole navi sul mare, od a barchette sui laghi, fiumi o torrenti, a vigne, oliveti, o ad altra piantagione di alberi fruttiferi, o ad altri prodotti, a selve, a boschi cedui o d'alto fusto, a biade pendenti o raccolte esistenti in aperta campagna, ad ammassi o cataste di legna, ed altre materie combustibili, o pagliai o fenili; — sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette, se tali oggetti sono d'altrui spettanza; - e colla reclusione estensibile ad anni cinque, se appartengono all'autore dell'incendio, semprechè questi abbia volontariamente cagionato danno ad altri.

Art. 654. Nei casi previsti dai due precedenti articoli, se il danno non eccede il valore di lire cinquecento, la pena potrà essere diminuita d'uno o di due gradi.

Art. 655. Chiunque avrà volontariamente comunicato l'incendio ad uno degli edifizi manufatti od oggetti mentovati negli articoli precedenti, coll'appiccare il fuoco ad oggetti qualunque sieno, di sua o di altrui spettanza, i quali fossero posti in modo da comunicare l'incendio; — sarà punito colla medesima pena che a termini degli stessi articoli gli sarebbe applicata nel caso in cui avesse egli appiccato direttamente il fuoco ad uno degli edifizi, manufatti od oggetti in essi articoli mentovati.

Art. 656. Le pene stabilite dagli articoli precedenti, colle distinzioni ivi contenute, saranno pure applicabili a coloro che, per mezzo di una mina od altra esplosione qualunque, avranno volontariamente distrutto alcuno degli edifizi, manufatti od oggetti in essi indicati.

§ 6. Finalmente esso Codice penale punisce con pene di polizia coloro che nei casi d'incendi avranno ricusato o trascurato di fare quei lavori o servizi, o prestare quei soccorsi di cui saranno da legittima Autorità richiesti (Art. 685 n° 8).

§ 7. Gli articoli 141, 142, 143 e 145 del Regolamento forestale 1 dicembre 1833 prescrivono le cautele opportune per allontanare il pericolo d'incendio dai boschi, e proibiscono a quest'effetto di accendere fuoco, formare debbii, e stabilire fornaci di calce, gesso, mattoni, tegole o stoviglie ad una minor distanza dai boschi di quella ivi prescritta o permessa. L'articolo 144 dello stesso Regolamento determina che, nel caso d'incendio dei boschi, tutti gli abitanti tanto del Comune nel cui territorio è situato il bosco, quanto quelli dei Comuni circonvicini, sono obbligati, sull'invito dei Sindaci od altri amministratori, a prestarsi sollecitamente per l'estinzione dell'incendio.

Una Circolare dell'Azienda generale dell'Interno 18 settembre 1824 raccomanda ai Sotto-prefetti, agli Ispettori dei boschi, ed ai Sindaci comunali, di vegliare attentamente all'oggetto di scoprire quei tristi ed imprudenti, pel fatto dei quali venisse a suscitarsi alcun incendio, ed a denunziarli alle rispettive Autorità giudiziarie onde si proceda contro di essi con tutto il rigor delle leggi. Spetta poi (dice la Circolare) particolarmente ai Sindaci l'accorrere con tutti i mezzi che sono in loro potere per ispegnere gli incendi ed impedirne il progresso: essi debbono andar cauti nello emettere il loro favorevole parere, quando ne fossero richiesti, per la costruzione di carbonaie, fornaci e simili in quei siti che possono per la loro vicinanza ai boschi lasciar temere il pericolo d' incendio, e vegliare attentamente a che non si accenda e non si rechi fuoco nelle boscaglie sotto qualsiasi pretesto, imperocchè da questo abuso ne derivano soventi volte danni incalcolabili.

§ 8. All'intento di prevenire gli incendi che potrebbero scoppiare lungo le ferrovie, è proibito di costrurre a distanza minore di venti metri dalla più vicina rotaia d'una strada ferrata, il cui servizio si fa con macchine a fuoco, case e capanne fatte o coperte di paglia o di legname, o di farvi cumuli di qualsivoglia materia combustibile, eccettuati i depositi dei prodotti del suolo fatti soltanto pel tempo del raccolto (Art. 196, L. 20 novembre 1859). Un Regolamento pel servizio contro gli incendi, da organizzarsi nelle principali stazioni delle ferrovie dello Stato, fu approvato con R. Decreto 4 aprile 1855.

§ 9. Quanto agli effetti civili, l'incendio può essere una causa di gravissima responsalità; egli è perciò utile di far conoscere a questo rispetto lo spirito e le disposizioni del Codice civile. L'art. 1742 reca che il conduttore (*locatario*) è risponsabile dell'incendio, quando non provi che sia avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o per vizio di costruzione, o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia, o che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina. Quando vi siano più inquilini in una stessa casa, il seguente art. 1743 li dichiara tutti risponsabili per l'incendio in concorso col locatore se anch'egli vi abiti, e ciascuno in proporzione del valore de' membri da esso occupati; eccetto che provino che l'incendio sia incominciato nell'abitazione d'uno di essi, nel qual caso questi soltanto ne deve rispondere; oppure che alcuno di loro provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è risponsabile.

Siffatte disposizioni, dice il presidente Boyard, sono provvide e conservatrici della proprietà alla quale il locatore non ha alcun mezzo di sopravegliare; esse sono il segno più sicuro dell' esattezza del conduttore, della cura ch' egli deve apportare nell' uso del suo diritto, della sorveglianza ch' egli debbe esercitare sulla famiglia e sui servi. Del resto la legge non istabilisce se non una presunzione, che può essere distrutta da una prova contraria. Questa responsabilità del locatario deve renderlo docile agli avvisi dell'Autorità municipale, la quale prescrive l'obbligo di far nettare di quando in quando i camini.

§ 10. — **Sussidii per incendio**. — I danneggiati per incendio hanno diritto ad un sussidio, da prendersi sul fondo stesso che serve ai risarcimenti per gli altri danni straordinarii (*V. Grandine*); e per ottenerlo presentano il loro ricorso al Sotto-prefetto del Circondario, il quale commette un perito per procedere alla valutazione del danno cagionato alle loro case, fabbriche od edifizi (Art. 230 Istruz. gen. di Finanze 1° aprile 1826).

Il sussidio in questo caso è regolato in ragione del decimo del danno sofferto, escluso però quello dei bestiami, vettovaglie, suppellettili, mobili ed altri simili oggetti consumati dal fuoco; ma non può peraltro essere accordato che a quei particolari i quali fossero da tali accidenti ridotti alla miseria, e ne ottenessero un certificato dall'Amministrazione comunale (Art. 231 ivi).

Qualora il Sotto-prefetto creda urgente, attesa la gravezza del danno cagionato da un incendio e le circostanze particolari del danneggiato, di far corrispondere al medesimo il risarcimento a cui potrà aver diritto senza aspettar l'epoca della proposizione del riparto generale dei fondi di sussidio dell'annata, ne farà all' evenienza de' casi la proposta al Ministero delle Finanze, dal quale gli verranno compartite analoghe direzioni (Art. 232 ivi).

Il pagamento del risarcimento per danni cagionati da incendio si fa egualmente con recapito dei rispettivi uffizi di Sotto-prefettura sul fondo a ciò destinato, e si allegheranno ai medesimi il ricorso del danneggiato, la relazione di perizia, in cui sia chiaramente spiegato il valore del danno causato agli stabili, esclusi i mobili, ed il certificato dell' Amministrazione comunale comprovante lo stato di povertà del ricorrente, in calce di cui vi sarà l'ordinanza del Sotto-prefetto che fissa il montare del risarcimento assegnato (Art. 233 ivi).

Succedendo in alcune Comunità o borgate un qualche straordi-

nario incendio od altro tale clamoroso infortunio, i Sotto-prefetti debbono farsi premura d' indirizzare al Ministero delle Finanze una circostanziata relazione indicativa del montare dei danni cagionati, del numero e nome delle persone che ne furono vittima, delle loro circostanze particolari, col loro parere, per il caso si dovesse implorare dalla munificenza Sovrana una straordinaria sovvenzione a favore dei danneggiati (Art. 234 ivi).

§ 11. — **Assicurazioni contro gl'incendi.** — L' assicurare le case ed i beni rustici contro i danni che provengono dagl' incendi è oggidì massima capitale di buona amministrazione, e che è seguita da tutti i providi padri di famiglia; ma vuol essere tanto più osservata dai gerenti ed amministratori di Corpi morali e de' Pubblici, i quali non possono così facilmente invigilare e far sorvegliare gli stabili affidati alla loro amministrazione, come farebbe un privato. Egli è perciò che il Ministero ebbe già a raccomandare alle Amministrazioni comunali e caritative questa lodevole pratica, e specialmente con Circolare 20 agosto 1847, colla quale si riconobbe in tali assicurazioni *un atto di ben diretta e provvida amministrazione*, e si raccomandò di favorirle ed aumentarle, avvertendosi inoltre che nei nuovi contratti d' affittamento dei beni rustici il pagamento delle annualità occorrenti per le assicurazioni venga posto a carico degli affittavoli.

INCHIESTE *DE COMMODO ET INCOMMODO.* — È un atto amministrativo con cui si procede dall'Autorità superiore incaricata di dare un' approvazione per riconoscere i vantaggi e gli inconvenienti d' uno stabilimento da crearsi o di un'opera da farsi o modificarsi, e la convenienza di concedere la chiesta autorizzazione. Generalmente a tali inchieste si procede col comunicare o pubblicare le dimande dei ricorrenti, affinchè gli interessati presentino le loro opposizioni od osservazioni in un tempo che viene determinato: alcuna volta invece le inchieste si fanno per mezzi di delegati spediti sul luogo dall'Amministrazione, coll'incarico di sentire gli interessati e gli opponenti e di redigere processo verbale del seguito contraddittorio. In ogni caso l'Amministrazione municipale, in persona del Sindaco o di altri Consiglieri intervenuti, è eccitata ad emettere le sue osservazioni ed il suo parere nell'interesse del proprio Comune e de' suoi amministrati.

Di osservazioni siffatte si forma oggetto d'apposita deliberazione,

la quale unitamente alle comunicate carte viene trasmessa all'uffizio di Sotto-prefettura, donde è diretta al generale Uffizio o Dicastero da cui l'inchiesta fu ordinata.

INCHIESTE PARLAMENTARI. — Secondo la giurisprudenza del nostro Parlamento, le inchieste cui esso ha autorità di decretare, hanno luogo o *direttamente* o *per delegazione*. Le inchieste dirette si fanno dal Parlamento stesso per mezzo d'una Giunta o Commissione eletta nel suo seno, la quale si reca sulla faccia dei luoghi per addivenire alle informazioni deliberate dalla Camera (1).

Le inchieste per delegazione hanno luogo mediante mandato attribuito alle Autorità locali, specialmente giudiziarie, per procedere in nome del Parlamento alla epurazione di fatti relativi alle elezioni o ad altri avvenimenti.

§ 1. Le Commissioni parlamentari d'inchiesta rappresentano nella sua pienezza la maestà del Parlamento nazionale, e loro sono dovuti gli onori che si competono ad uno dei grandi Poteri dello Stato.

Epperò occorrendo il caso che una di siffatte Giunte debba recarsi in qualche Comune, le Autorità locali hanno obbligo di procacciare affinchè essa sia accolta e ricevuta colle onorificenze dovute al Parlamento nazionale; esse debbono, fra le ventiquattr'ore dall'arrivo della Giunta, recarsi in corpo ed in gran gala a farle visita. La forza della Guardia nazionale debb'essere domandata a fornire drappelli e scorte d'onore alla medesima, e dee inalberarsi la bandiera nazionale sulla casa dove piglia stanza. Le Autorità locali debbono prestarsi a somministrarle tutti quegli schiarimenti ed informazioni, di cui bisognasse.

§ 2. Riguardo alle inchieste giudiziarie in materia di elezioni, fu deciso che le spese relative non possono vestire il carattere di spese di giustizia, poichè i giudici nell'adempiere a siffatte incombenze compiono ad una speciale commissione dell'Autorità politica ed amministrativa, non già ad un'attribuzione loro ordinaria: l'azione delle Autorità giudiziarie nell'ordine delle loro proprie attribuzioni

(1) Due esempi di solenni inchieste dirette ci presenta il nostro Parlamento nazionale, quella cioè ordinata ed eseguita nella sessione del 1858 per conoscere dei brogli elettorali e della pressione clericale e governativa esercitata sulle elezioni di quella legislatura; e quella sullo scorcio del caduto anno, decretata relativamente ai fatti del brigantaggio nelle Provincie napoletane, la quale si è testè compiuta.

debbe solo cominciare quando le denuncie dei fatti riprovati dalle leggi vengono pòrte onde si proceda criminalmente contro gli autori dei reati e delle contravvenzioni per l'applicazione delle pene, al che non basterebbero nemmeno per fornire una prova legale le semplici inchieste. Quindi ne segue che le spese d'inchiesta ordinate dal Parlamento o dalle Autorità politiche d'ogni maniera, non potendo considerarsi quali spese di giustizia, debbano venire portate indistintamente sul bilancio dell'Interno. Ciò si applica tanto alle elezioni politiche, quanto a quelle amministrative (Decis. minist. 16 marzo 1849, 7 dicembre 1851) (2).

INCOMPATIBILITÀ. — È l'ostacolo posto dalla legge a che funzioni, ch'essa ha demandate a diversi funzionari, siano esercitate dall'individuo medesimo, o a che funzioni sia collettive, sia analoghe, sia dipendenti le une dalle altre, possano essere nello stesso tempo adempite da parenti od affini in determinati gradi (1).

§ 1. A tenore della legge elettorale vi ha incompatibità dell'ufficio di Deputato al Parlamento colle funzioni accennate agli art. 97 e 98 della legge stessa (*V. Elezioni politiche*): il Deputato che riceve un impiego regio stipendiato od un aumento di stipendio, cessa sull'istante dal poter esercitare il suo mandato, salvo ad essere rieletto (Art. 103 cit. L.).

Vi è incompatibilità delle funzioni di membro del Consiglio comunale, del Consiglio provinciale o della Deputazione provinciale cogli impieghi, funzioni, attribuzioni ed altre qualità indicate negli art. 22, 155 e 174 della Legge 23 ottobre 1859. — *V. Comuni.* — *Consigli e Consiglieri comunali.* — *Consigli provinciali.* — *Deputazione provinciale.* — *Elezioni amministrative.*

Non possono essere amministratori delle Opere pie coloro i quali non abbiano reso il conto d'una precedente amministrazione, e coloro che abbiano liti vertenti colle medesime.

La legge sulla Guardia nazionale dichiara che il servizio della Milizia stessa non può andar congiunto coll'uffizio di funzionari che hanno diritto di richiedere la forza pubblica (Art. 11 R. E. 4 marzo 1848). — *V. Guardia nazionale.* — *Giunta municipale.*

---

(2) *Rivista ammin.* 1850, pag. 134; 1852, pag. 149.

(1) Le Rat de Magnitot et Huard-de La-marre *Dictionn. de droit public et administratif*, tom. II, v° Incompatibilité.

§ 2. Per cagion di parentela la legge dichiara incompatibile l'uffizio di consigliere comunale o d'amministratore di un'Opera pia, nel senso che non possono restare contemporaneamente in funzione i congiunti in grado troppo prossimo, cioè gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, lo suocero ed il genero (Art. 24 L. C.; —art. 6 L. 3 agosto 1862). Avverandosi incompatibilità, viene escluso il membro anziano, o a pari anzianità il più giovine; il nuovo eletto, da quello che già siede in ufficio; e nei casi di elezioni contemporanee, quello che ottenne meno voti da chi n'ebbe un numero maggiore, ed è pari di suffragi il giovane dal provetto (Art. 69 L. C.; — art. 6 Reg. 27 novembre 1862). — *V. Consigli e Consiglieri comunali.* — *Parentela.*

§ 3. Altre incompatibilità per ragioni di funzioni o di parentela stabilisce la legge, delle quali però non è qui caso d'occuparsi.

INDENNITÀ. — § 1. Le indennità che la legge accorda ai privati, sono o a titolo di bonificazione di perdite ch'essi hanno provato per caso fortuito o per forza maggiore o per espropriazione in causa d'utilità pubblica; oppure a titolo di compenso o di gratificazione per trasferte o vacazioni fatte a servizio pubblico legittimamente richiesto. Tra le prime si annoverano quelle che la legge attribuisce ai danneggiati dalla grandine, da gelo, innondazioni, incendi ed altri simili infortunii sui centesimi di sussidio provinciali ed erariali, a termini del R. Editto 14 dicembre 1818 e dell'Istruzione ministeriale 1° aprile 1826 (*V. Gelo.* — *Grandine.* — *Incendi.* — *Inondazioni*); quelle dovute per somministranze ed alloggi in occasione di passaggio di truppe (*V. Alloggi e somministranze militari*); quelle devolute agli espropriati dei loro fondi per causa di pubblica utilità, od altrimenti danneggiati dagli intraprenditori di lavori pubblici (*V. Espropriazione per causa di utilità pubblica*); quelle infine dovute per abolizione di dazi, gabelle, bannalità ecc. (*V. Bannalità.* — *Dazi comunali* ecc.).

Alla seconda specie d'indennità si riferiscono i corrispettivi che si concedono agli uffiziali di giustizia, agli agenti dell'Amministrazione, ai Sindaci e Segretari comunali, ai periti ed ai testimoni in occasione che essi debbono trasferirsi fuori del loro domicilio per esercitarvi operazioni amministrative o giudiziarie che la legge loro demanda; per le quali indennità *V. Trasferte e vacazioni.*— *Periti.*— *Testimoni.*

§ 2. Quando una pubblica Amministrazione, una Provincia, un

Comune intraprende un lavoro di utilità generale, il quale può recare un qualche danno ad una privata proprietà in un modo indiretto, l'Amministrazione è dessa tenuta a risarcire il danno cagionato? Bisogna distinguere se il danno è dai lavori causato in un *modo permanente*, oppure se è occasionato da fatti transitorii o da avvenimenti di forza maggiore.

Riguardo al primo caso è massima costante di giurisprudenza amministrativa, sanzionata da varie decisioni dei nostri Tribunali e da vari giudicati del Consiglio di Stato e delle Corti di Francia, che i lavori pubblici, i quali senza cagionare una vera ed effettiva espropriazione di uno stabile, recano un'*alterazione permanente e perpetua* del godimento di esso, e ne diminuiscono il valore, attribuiscono un diritto d'indennità al proprietario, il quale ha pure diritto di conseguire un'indennizzazione per le spese che l'esecuzione di qualche pubblico lavoro lo ponesse in necessità di fare sui proprii fondi affinchè continuino servire alla loro destinazione (1).

Osservava in proposito l'uffizio del Procuratore generale di S. M., in sue conclusioni precedenti sentenza della cessata R. Camera dei Conti 5 aprile 1852, siccome tale giurisprudenza poggiasse sui seguenti due principii: 1° non essere da confondersi il danno recato ad un privato dall'Amministrazione nell'esecuzione di lavori pubblici con quello che arreca un privato nell'esercizio d'un suo diritto di proprietà ad un altro privato, e che quindi il risarcimento non vuole essere misurato colle stesse norme; 2° che in cambio di ammettere le disposizioni dell'art. 1500 del Codice civile, conviene far capo alle prescrizioni della legge che reggono l'*espropriazione per causa di utilità pubblica*, dovendosi considerare como una *specie di espro-*

(1) Sono parecchie le decisioni della cessata R. Camera dei Conti, che sanzionarono le predette massime: si veggano le sentenze del 20 maggio 1841 in causa del R. Patrimonio C. il Marchese d'Andorno; del 9 settembre 1842 in causa Celotti C. Cartagena; e finalmente l'altra del 19 giugno 1844 in causa Pisani C. la Provincia di Novara e Fara.

Secondo la giurisprudenza camerale ogniqualvolta l'eseguimento di lavori pubblici è causa di un danno permanente all'altrui proprietà, si fa luogo all'indennizzazione: anzi questo danno permanente che induce una diminuzione nel valore del fondo danneggiato, è riguardato come una specie d'*espropriazione*. Troviamo stabilita tale massima nella sentenza camerale 3 dicembre 1849, e in due altre del 5 aprile 1852 e 30 giugno 1853 pronunziate nella causa Ferraggio ed altri C. l'Azienda delle strade ferrate in un caso sostanzialmente identico.

priazione anche una causa diretta e permanente di danno che induce diminuzione perpetua nel valore del fondo danneggiato (2).

Che cosa s'intendesse poi per questa causa *diretta e permanente*, egli la spiegava nei seguenti termini: *Perchè siavi danno permanente è necessario che i lavori pubblici eseguiti abbiano permanentemente deteriorato una proprietà privata, quantunque questa proprietà non sia stata materialmente occupata*, come sarebbe (a cagion d'esempio) nei casi di perpetua sottrazione della forza motrice di un'usina, nelle continue infiltrazioni delle acque di un canale in una proprietà fronteggiante, e nella inondazione costante d'una proprietà in seguito ai lavori fatti dallo Stato nel corso di un fiume ecc. ecc.

Concludeva l'Uffizio che in tutti i detti casi di *danno permanente*, sebbene questo inducesse come una specie di espropriazione, tuttavia tale parola fosse unicamente usata per mancanza di vocabolo proprio giuridico alto ad esprimere questo danno permanente, ma che a rigor di termine vera spropriazione non vi fosse che allorquando v'intervenisse una reale occupazione dell'immobile; e però, appoggiandosi sulla legislazione allora vigente, opinava doversi demandare la cognizione di siffatte indennità ai Tribunali amministrativi.

Avvertasi per altro che, dopo l'emanazione della Legge 30 ottobre 1859 sul contenzioso amministrativo, tale competenza sarebbe attualmente attribuita ai Tribunali ordinari, trovandosi tale materia precisamente esclusa, in quest'ultima legge, dalla giurisdizione dei Tribunali del contenzioso amministrativo, siccome risulta da parecchie recenti decisioni. —*V. Contenzioso amministrativo*, nota 16, n° 4 (3).

---

(2) In un senso affatto contrario sembrano essere formolate una sentenza della Corte di Genova 2 maggio 1856 nella causa Canonero C. Talacchini ed altri, ed altra sentenza della Corte di Torino 30 maggio 1856 nella causa Rosso C. Comunità di Pianezza. Siccome però tali sentenze ad altro non miravano che a fermare la competenza in questa materia dei Giudici del contenzioso amministrativo in base alla legge allora vigente, e del resto lo stesso Uffizio del Procuratore generale in fine delle sovra analizzate conclusioni ammetteva che in questi casi vera e positiva espropriazione, a rigor di termine, non vi fosse, così in definitiva può dirsi che unanime su tal punto sia la giurisprudenza dei nostri Magistrati.

(3) A complemento delle nozioni sovra esposte circa il danno permanente, crediamo opportuno qui riferire la nota apposta dal BETTINI (*Giurisprudenza degli Stati sardi*, vol. I, parte II, pag. 317) alla sentenza della R. Camera dei Conti 3 dicembre 1849 nella causa Ferraggio, Lebba ed altri C. Azienda delle strade ferrate:

« Il *danno permanente* costituisce espropriazione per causa di pubblica utilità? — ma quale è il carattere del danno permanente? — quale è quello di tale espropriazione? — Su tali in-

§ 3. Rispetto al secondo caso, a quello cioè di danni di loro natura transitorii o prodotti da forza maggiore, quali l'uragano, l'inondazione, o altri accidenti di questa natura, gli è facile il dedurre dai principii esposti nel paragrafo precedente (i quali somministrano altro criterio a giudicare del risarcimento dei danni prodotti dall'intrapresa di lavori pubblici, che non quello sancito agli articoli 1500 e seguenti del Codice civile), che l'indennità non sarebbe dovuta nemmeno quando si potesse provare che, senza l'effettuazione dei lavori, il danno non sarebbe accaduto. Tale è del resto il senso di un'ordinanza del Consiglio di Stato di Francia 30 dicembre 1842, la quale pone in principio, che quand' anche si fosse provato che lavori pubblici hanno avuto per conseguenza di nuocere altrui, ciò non da-

---

chieste principali giova notare la giurisprudenza francese in epilogo.

1° La varietà dei casi decisi presenta delle contrarietà nella prima inchiesta, che sembrano derivare da che molte decisioni considerarono piuttosto l'effetto del danno permanente, ossia la sostanza della questione, ed altre considerarono piuttosto la forma, ossia si attennero più alle letterali disposizioni della legge. Secondo le prime si tenne che una depreziazione perpetua della cosa sia un toglierc al proprietario una parte della cosa stessa in senso lato, lo che fatto per causa pubblica, costituirebbe espropriazione. A questa opinione si accostò la R. Camera. Secondo le altre si opinò che la consistenza materiale della cosa non essendo diminuita, che non potendosi far luogo nel caso nè ad una *previa determinazione sovrana*, nè ad una *previa indennità*, nè potendosi seguire perciò *le norme prescritte da leggi particolari* (Cod. civ. art. 441), non possa dirsi in senso legale e stretto espropriazione per causa d'utilità pubblica. A quest' opinione si accostava il Procurator generale di S. M. Senza dobbio la prima è più conforme a ragione. Decisioni. — Il danno costituisce espropriazione se i lavori fatti dallo Stato tolgono ad una proprietà una parte del suo valore; Rennes, 1° febbraio 1834 — se la proprietà privata subisce un cangiamento essenziale permanente; Bourges, 28 febbraio 1832; Rennes, 23 agosto 1833; Angers, 28 gennaio 1835; Rion, 28 maggio 1838. Ma fu deciso che non costituisce espropriazione, in senso che la proprietà privata non è materialmente sottratta, se fu abbassato il suolo d'una via pubblica che mette ad una casa di privato; Cons. di Stato, 6 novembre 1839 — oppure se rialzato; Consiglio di Stato, 14 aprile 1839 — quantunque l'alzamento otturi completamente la porta di un magazzino; idem, 5 dicembre 1840 — se fu diminuita la forza motrice di una fabbrica; Colmar, 14 agosto 1836. Havvi però sempre luogo a reintegrazione del danno, purchè derivi *effettivamente* dalle opere fatte e sia permanente; Cassazione, 30 aprile 1838; Rouen, 17 luglio 1843. V. molte applicazioni del principio notato in Ledru-Rollin, mot *Dommage permanent*, § 1.

2° Il carattere del danno permanente sta in ciò che i lavori eseguiti abbiano occasionato un depreziamento della privata proprietà. Molte decisioni applicarono il principio al caso di diminuzione della forza motrice di una fabbrica; notiamo solo due decisioni del Consiglio di Stato 10 luglio 1833, e 17 agosto 1825. Così le inondazioni, le infiltrazioni causate nella proprietà privata, il deviamento di un'acqua, una servitù imposta, l'alzamento o l'abbassamento del suolo fatto per le strade ferrate e cagionante

rebbe diritto ad una indennità, nessuna legge imponendo all'Amministrazione l'obbligo di risarcire il danno *indirettamente* cagionato dai lavori che essa intraprende per servizio pubblico (4).

E tale è pure la costante giurisprudenza seguita dai nostri Magistrati. Così una sentenza della cessata R. Camera dei Conti 30 dicembre 1853 nella causa Pikering e comp. C. Grosso ed altri dichiarava che tutti sono tenuti a soffrire i disagi temporanei che possa loro cagionare la impraticabilità d'una strada, attese le opere intraprese, quando non vi abbia colpa evidente dell'intraprenditore; e che un passaggio men comodo verificatosi in una strada dopo opere fattevi per pubblica utilità dall'intraprenditore, non può dar luogo ad inden-

---

danno alle case o proprietà contigue, l'ostruzione della porta di un magazzino, il crollamento cagionato ad un muro, esigenti perciò riparazioni nelle fondamenta, ed altre maniere furono considerate portare il carattere del danno permanente. Veggansi le relative decisioni del Consiglio di Stato e dei Magistrati francesi *loco citato*.

3° Il carattere dell' espropriazione in genere sta nella trasmissione della proprietà o di un diritto sulla stessa dalle mani dell'individuo in quelle dello Stato: non ogni danno può equivalere a tale trasmissione, benchè ogni danno debba essere indennizzato; bensì è solo quel danno che priva l'individuo a vantaggio del comune, e lo priva in perpetuo. Diciamo in perpetuo; perchè un danno fatto che non avesse causa perpetua, per esempio le opere fatte o disfatte per motivo di operazioni militari transitorie, non potrebbero dar luogo ad invocare la legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità. Vedansi le decisioni del Consiglio di Stato e dei Magistrati nel citato Ledru-Rollin, mot *Expropriation pour utilité publique*, cap. 1, art. 2.

Notate queste cose sulle tre inchieste proposteci a principio, bisognerebbe portar l'esame su due punti di molta importanza. E sarebbero questi: Dato un danno cui possano convenire i caratteri dell'espropriazione, ma che risulti soltanto da opere *fatte e compite*, e quindi non possa farsi luogo alli *previi* e necessarii incombenti indicati dalla legge, quale sarebbe l'autorità competente a conoscerne, quali le regole a seguirsi per l'esercizio della relativa azione? — Ci è impossibile qui di discendere a questi esami, che richiederebbero un'analisi delle nostre leggi sull' espropriazione per causa di pubblica utilità, ed un confronto delle stesse colle leggi e decisioni francesi; materia assai vasta.

Notiamo solo due massime stabilitevi in genere dalla giurisprudenza francese: 1° in assenza di precisa disposizione legislativa che stabilisca per la soggetta materia una competenza speciale, in diritto comune i Magistrati ordinari sono soli chiamati a conoscere di questi danni; 2° l'esercizio dell'azione in indennità non dà luogo a seguire le norme tracciate dalle leggi speciali sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, ma quelle solo che rientrano nel diritto comune, salve le modificazioni che fossero volute dalla qualità del contradditore, contro il quale agisce l'individuo privato. V. il Ledru-Rollin alle due parole citate del suo repertorio, e gli autori che trattarono la materia, fra i quali Delalleau, *Traité de l'expropriation* ecc.».

(4) Boyard *Manuel des Maires*, tom. II pag. 21.

nizzazione; salvo ben inteso, che questi possa essere accagionato di negligenza nel compimento della propria intrapresa.

E la Corte di Genova in sua sentenza 29 luglio 1853 nella causa Gatti C. Mascardi C. Municipio di Genova, applicando il suesposto principio, dichiarava nella fattispecie che le Amministrazioni comunali non debbono alcuna indennità ai bottegai aventi accesso alle strade per gl'incomodi e danni *temporanei* che possono aver sofferto nei loro negozi per causa dei lavori di sistemazione e conservazione delle strade ai quali esse procedono legittimamente, e che non dovessero a questi casi applicarsi i principii relativi alle indennità dovute in tema di espropriazione per utilità pubblica, nè la disposizione dell'articolo 1500 del Codice civile.

Diamo qui un estratto di questa importante decisione:

. . . .

Attesochè è cosa di fatto e non più contrastata in questo giudizio d'appello che la civica Amministrazione faceva eseguire i lavori di cui si tratta dopo essere stata regolarmente autorizzata a provvedervi; come è cosa di fatto e non contrastata che nell'eseguimento di detti lavori nessuna colpa o negligenza può essere imputata all'Amministrazione o ai di lei agenti, per cui abbia il farmacista Gatti dovuto sottostare a maggiori danni di quelli che dalla natura dei lavori stessi erano dipendenti;

« Attesochè, ciò posto, e ritenuto che la civica Amministrazione provvedendo alla sistemazione della strada e piazzetta in discorso, usava di un suo diritto e ne usava nelle forme dalla legge prescritte, ovvio è l'inferirne che, qualunque siano gli incomodi e i danni temporari che durante il corso dei lavori e per l'ingombro della strada e pel più difficile accesso alla sua farmacia e per altra causa, abbia il farmacista Gatti incontrate nell'esercizio del suo commercio, non possono formare a suo favore un titolo d'indennità e di credito contro la civica Amministrazione, conciossiacchè non possa di regola andar soggetto a risarcimento di danni chi usa legittimamente d'un suo diritto, e nulla di concludente siasi dal Gatti allegato per cui tale regola aver non debba anche nei casi di cui trattasi la sua applicazione;

« Che diffatti, se un diritto d'indennità essendo dalla legge accordato a chi trovasi, per ragione di utilità pubblica, espropriato d' un suo fondo, e se equiparendo ad una vera espropriazione il danno permanente e perpetuo che modifica ed altera essenzialmente la proprietà, fu dalla giurisprudenza stabilito doversi anche in questi casi tenere indenne chiunque in dipendenza di pubblici lavori abbia sostenuto un tale danno, nè la legge nè la giurisprudenza ammettono un eguale diritto a favore di chi, domandando un'indennità, non si dolga che di danni passeggieri e temporari; che anzi cosiffatte domande furono quasi sempre dai Tribunali respinte, sia per l'accennata ragione del diritto non solo, ma del dovere che hanno i Municipii di provvedere alla conservazione ed al miglioramento delle pubbliche

strade, sia per l'obbligo cui è soggetto ogni cittadino di sopportare quei carichi che non sono se non la conseguenza di provvedimenti presi dal Corpo municipale nell'interesse di tutti, e che vengono poi dai vantaggi delle nuove opere largamente compensati.

« Nè vale che a legittimar la proposta domanda d'indennità s'invochino dal Gatti i principii ammessi in tema d'espropriazione per pubblica utilità, della quale non si hanno nella fattispecie gli estremi. Nè meglio valgono i generali principii da lui egualmente invocati e scritti negli articoli 1500 e seguenti del Codice civile, non applicabili laddove chi arreca il danno agisce legittimamente ne' limiti dei suoi diritti. Nè con miglior fondamento vennesi infine dal Gatti allegando che, essendo le strade gravate di servitù a favore dei fondi circostanti, un'indennità sia dovuta tuttavolta che il godimento ne sia variato o diminuito; mentre, intralasciate altre osservazioni, mal si può sostenere che le strade siano sottoposte a favore dei privati al peso di vera servitù, cui la stessa loro natura di pubblici beni apertamente resiste, altro diritto non competendo ai privati sulle pubbliche vie che quello di usarne a seconda della loro destinazione, diritto che comunque esser voglia nella sua sostanza rispettato, non può per altra parte ragionevolmente disgiungersi dall'obbligo di sopportare quei disturbi, quegli incomodi temporari, che la conservazione e il miglioramento delle strade stesse, sulle quali si esercita, rendono necessarii (5).

« Attesochè dalle premesse considerazioni chiaro apparendo come la domanda proposta in questo giudicio dal farmacista Gatti contro la civica Amministrazione per lo risarcimento dei pretesi danni di che si tratta, sia destituita di legali fondamenti, ne consegue che non potrà non essere, come lo fu, respinta dal Tribunale, la di cui sentenza vuol essere in questa parte dal Magistrato confermata . . . . . .

§ 4. I condoni delle indennità, alle quali possa aver diritto un Comune verso il debitore della medesima, essendo una liberazione gratuita del debito, costituiscono un vero dono, una vera elargizione per parte del Comune stesso, e come tale, le relative deliberazioni vogliono essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità tutoria dei Comuni (Decis. minist. 3 luglio 1851). — *V.* anche a questo riguardo *Crediti dei Comuni.* — *Crediti dei pii Istituti.*

---

(5) In precedente sua sentenza del 22 giugno, nella causa della città di Genova C. il Conservatorio delle figlie di S. Giuseppe di detta città, la stessa Corte di Genova erasi dichiarata in senso opposto: ma notisi che qui si trattava appunto di un danno permanente, quale era quello che la mutazione di livello delle pubbliche vie recava alle botteghe, alle porte d'ingresso, ed alle altre varie aperture delle case fronteggianti le vie stesse; nel qual caso era evidente avere i proprietari contigui diritto ad una conveniente e giusta indennità.

INDENNITÀ DI VIA. — § 1. È noto ai Comuni che il Governo corrisponde un'indennità a titolo di soccorso alle persone indigenti che viaggiano con apposito foglio di via; e siccome il pagamento di simili indennità non può effettuarsi che lungo la strada sulla quale percorrono i detti indigenti, così fu necessario stabilire che il pagamento medesimo venga anticipato dai Comuni, cui viene poi rimborsato dal R. Erario. Varie sono pertanto le discipline che si dovettero prescrivere a questo riguardo, sia per cautelare il Governo contro gli abusi che si possono commettere da coloro a cui benefizio emana questo caritatevole provvedimento, sia per abilitare i Comuni al giusto conseguimento dei rimborsi ad essi dovuti (Art. 395, 396 e 397, Istruz. 1° aprile 1838).

§ 2. Queste varie discipline trovansi ora riepilogate e trasfuse nel Regolamento approvato con R. Decreto 24 giugno 1860, che con successivi Decreti dell'11 agosto 1861 (N. 176), 9 febbraio 1862 (N. 463), e 13 luglio 1862 (N. 705) venne esteso alle provincie della Toscana, del Napoletano e della Sicilia, ed a quelle delle Marche e dell'Umbria. Passiamo a riferirne il tenore:

REGOLAMENTO (N° 4152) 24 GIUGNO 1860 PER LA CONCESSIONE AGLI INDIGENTI DEI MEZZI PER VIAGGIARE.

CAPO I. — *Casi in cui possono essere concessi i mezzi di viaggiare, e loro specie.*

Art. 1. Gli Uffizi di pubblica sicurezza di Provincia e di Circondario, come altresì le Autorità di sicurezza pubblica mandamentali e comunali, che ne siano specialmente autorizzate dal Governatore della Provincia (1), potranno concedere i mezzi di viaggiare agli individui che ne siano affatto sprovvisti, e che trovinsi in alcuno dei casi seguenti: — 1° ai regnicoli che debbono essere diretti al luogo in cui nacquero, od a quello in cui tengono il domicilio per misura di sicurezza pubblica, oppure perchè rilasciati dalle carceri o da altri luoghi di pena; 2° ai regnicoli che dall'estero sono diretti con indennità di via alla frontiera dello Stato per ri-

(1) In esecuzione di questa disposizione i Prefetti debbono determinare quali fra gli Uffizi di pubblica sicurezza mandamentali e comunali nella provincia debbano essere autorizzati a concedere gli accennati mezzi di viaggio, e farli quindi conoscere per mezzo di apposita tabella indicativa al Ministero dell'Interno. Debbono a ciò soltanto essere destinati gli Uffizi esistenti in luoghi nei quali trovansi stazioni di ferrovie o di piroscafi, quelli in cui sonovi carceri od altre case di pena, e quegli altri ancora pei quali, per essere situati presso la frontiera oppure a capo di stradali molto importanti, continuo è il transito delle persone d'ogni classe (Circol. Min. Interni, 30 luglio 1860).

patriare; 3° agli stranieri che dallo Stato siano diretti alla frontiera per restituirsi al loro paese, purchè ne sia accertata la nazionalità; 4° agli stranieri provenienti dall'estero con indennità di via che debbono necessariamente transitare sul territorio dello Stato per recarsi in patria.

Art. 2. Fuori di questi casi non potranno essere accordati i mezzi di viaggio gratuito senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno; ed in caso di concessione irregolare l'ammontare potrà essere posto a carico del funzionario che li accordò.

Art. 3. I mezzi per viaggiare consistono: — 1° in un'indennità pecuniaria in ragione di 05 centesimi per chilometro, cui si potrà aggiungere, qualora l'indigente risulti incapace di fare o di proseguire il viaggio a piedi, il mezzo di trasporto con carro, od altro simile veicolo; 2° in un posto gratuito di terza classe sulle ferrovie, oppure sui piroscafi che percorrono i laghi e fiumi, coll'aggiunta di un sussidio in danaro a titolo d'indennità pel vitto in ragione di 20 centesimi ogni 25 chilometri qualora la distanza da percorrersi oltrepassi 80 chilometri, o siavi interruzione nella corsa per cui la durata del viaggio debba eccedere sei ore; 3° fra l'isola di Sardegna ed i porti nel Continente in un posto gratuito di terza classe in un piroscafo od altro legno, aggiungendovi il corrispondente vitto durante la navigazione.

Capo II. — *Disposizioni relative alla indennità di via ed al mezzo ordinario di trasporto.*

Art. 4. L'indennità di via, di cui al n° 2 dell'art. 3, sarà accordata mediante apposita annotazione su foglio di via conforme al modulo n° 11 annesso al Regolamento per l'esecuzione della Legge di pubblica sicurezza approvato con R. Decreto 8 gennaio 1860 (2). — Risultando da dichiarazione medica essere il titolare di foglio di via nella impossibilità d'intraprendere o di proseguire il viaggio a piedi, se ne farà pur cenno sullo stesso foglio, unendovi inoltre la dichiarazione summentovata. — Si dovrà inoltre segnare sul foglio di via l'itinerario, ossia i Comuni pei quali dovrà il titolare passare, avvertendo sempre di scegliere la via più breve e diretta.

Art. 5. L'indennità di via, e così pure il mezzo di trasporto sarà somministrato dai Comuni posti lungo la strada che si deve percorrere in proporzione della distanza che corre sino al Comune più vicino. — L'ammontare della indennità pagata e del mezzo di trasporto somministrato da ogni Comune dovrà essere notato sul foglio di via, indicando inoltre il Comune sino al quale fu pagata la indennità e somministrato il mezzo di trasporto, e la data del pagamento: il Sindaco o chi per esso v'apporrà la sua firma.

Art. 6. Semprechè sia possibile di inviare a destinazione l'indigente col

(2) V. questo Modulo, non che gli altri accennati dal presente Regolamento, nel nostro Formolario Parte II, Sez. II.

mezzo di diligenze od altre vetture pubbliche con una spesa che non ecceda l'ammontare dell'indennità di via e del mezzo ordinario di trasporto per l'intiero viaggio, dovranno le Autorità di sicurezza pubblica procacciare di preferenza un tal mezzo, facendone però cenno sul foglio di via. — In questo caso la somma occorrente per pagare il prezzo del posto dell'indigente nella vettura sarà anticipato per intiero dalla Amministrazione del Comune di partenza su presentazione di richiesta, conforme al modulo A annesso al presente, che dovrà poi essere unito a corredo dell'estratto di registro, di cui all'alinea dell'articolo seguente.

Art. 7. Le Amministrazioni comunali noteranno per ordine progressivo in apposito registro, conforme al modulo B annesso al presente, le somme da loro anticipate in conformità del disposto degli articoli precedenti. — Un estratto di tale registro dichiarato autentico dal Sindaco sarà trasmesso per mezzo delle Autorità politiche del Circondario e della Provincia di trimestre in trimestre, e nei primi quindici giorni del trimestre successivo al Ministero dell'Interno per il rimborso.

Art. 8. Le Autorità politiche incaricate del rilascio dei fogli di via con indennità dovranno trasmettere nei primi cinque giorni d'ogni trimestre una tabella indicativa, conforme al modulo C, dei fogli di via da loro accordati nel corso del trimestre precedente al Governatore od Intendente generale della Provincia, che entro i cinque giorni successivi la farà pervenire a questo Ministero, unendovi quella dei fogli di via rilasciati dal suo ufficio.

Capo III. — *Disposizioni relative al trasporto degli indigenti sulle ferrovie o sui piroscafi che percorrono laghi o fiumi.*

Art. 9. Se nel Comune da cui parte l'indigente havvi stazione di strada ferrata o di piroscafo, di cui possa lo stesso valersi per recarsi a destinazione, dovrà egli essere provvisto d'un posto gratuito di terza classe. — Parimenti se un consimile mezzo esista ad un determinato punto dell'itinerario che deve l'indigente percorrere, egli dovrà essere solo provvisto dell'indennità di via, ed essendone il caso, anche del mezzo di trasporto ordinario sino a tal punto, e dovrà quindi essere fatto proseguire sino a destinazione sulla ferrovia o piroscafo, rilasciandogli in tal caso oltre il foglio di via anche la richiesta di cui nell'articolo seguente. — In questo caso sul foglio di via si aggiungeranno le parole *con indennità*, ed occorrendo *con mezzo di trasporto sino alla stazione della strada ferrata di . . . per proseguire quindi sino a . . . .* luogo di destinazione, dove giunto dovrà presentarsi all'Autorità politica per consegnarle il foglio di via (3).

(3) A termini dell'art. 9 del R. Decreto approvativo del presente Regolamento, il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi dello Stato nei casi ivi contemplati è effettuato colla stessa riduzione stabilita sui prezzi dei biglietti di 3ª classe pei militari del R. Esercito dall'art. 2 del R. Decreto 27 dicembre 1855. Il prezzo del posto di 3ª classe pei militari muniti di fogli di via, a norma di quest'ultimo articolo, è stabilito a 2 centesimi per chilometro, sia nei convogli ordinarii come in quelli misti. — La suddetta

Art. 10. Gli indigenti ai quali sia provvisto il trasporto gratuito sovra una ferrovia o piroscafo, dovranno essere muniti dall'Autorità indicata all'art. 1 di una richiesta, conforme al modulo D, previa annotazione sul registro modulo E. — Se però il trasporto abbia ad effettuarsi fra punti percorsi da ferrovie o piroscafi esercitati da Amministrazioni separate, le richieste dovranno essere altrettante quante sono le Amministrazioni medesime. — Questa richiesta sarà dal titolare presentata un quarto d'ora almeno prima della partenza del convoglio al Capo-stazione del luogo di partenza, il quale, riconosciutala regolare, la ritira consegnando in cambio al titolare medesimo senza pagamento un biglietto di terza classe per la destinazione indicata.

Art. 11. Qualora l'indigente che è provvisto di trasporto gratuito su ferrovia o piroscafo debba in seguito percorrere ancora un tratto di strada ordinaria per giungere a destinazione, se gli dovrà oltre, la richiesta sovra mentovata, rilasciare un foglio di via sul quale sia segnato l'itinerario che deve percorrere, e sia indicato che dall'ultima stazione della ferrovia sino a destinazione dovrà essergli corrisposta l'indennità e somministrato, se ne sarà il caso, il mezzo di trasporto.

Art. 12. Nei casi in cui si dovrà corrispondere agli indigenti provvisti di trasporto gratuito sopra ferrovia o piroscafo l'indennità pel vitto in conformità del n° 2 dell'art. 3, l'ammontare di tale indennità per l'intiero viaggio sarà anticipato dall'Amministrazione del Comune di partenza a norma dell'alinea dell'art. 6.

Art. 13. Le Autorità di pubblica sicurezza di Circondario, non che quelle di Mandamento e comunali, cui spetti, faranno entro i dieci primi giorni d'ogni trimestre tenere al Governatore della Provincia una tabella, conforme al modulo F, delle richieste da loro fatte nel corso del trimestre precedente. — Il Governatore farà compilare uguale tabella delle richieste rilasciate dal suo ufficio, e le trasmetterà quindi tutte nei cinque giorni successivi in un coll'elenco generale riassuntivo, conforme al modulo G, al Ministero degli Affari dell'Interno.

Art. 14. Le Amministrazioni delle ferrovie e dei piroscafi trasmetteranno dal canto loro allo stesso Ministero di trimestre in trimestre le richieste di cui all'art. 10, cui sia stato dato corso nel precedente trimestre.

Art. 15. Gli indigenti, che per essere affetti da infermità schifose o per altro motivo possano destare ribrezzo od arrecare disturbo alle persone che viaggiano sulle ferrovie o piroscafi, dovranno essere diretti a destinazione nel modo stabilito negli art. 4 e 5.

CAPO IV. — *Disposizioni concernenti il trasporto gratuito degli indigenti fra l'isola di Sardegna ed il Continente.*

Art. 16. Si osserveranno le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

---

riduzione dee pure accordarsi dalle Amministrazioni delle ferrovie concedute all'industria privata in base ai relativi atti di concessione, si e come prescrive l'art. 238 della Legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche.

§ 3. Coll'art. 13 § 1 del R. Decreto 9 ottobre 1861 (N. 251) venne attribuita ai Prefetti la facoltà di far liquidare e rimborsare le spese che i Municipii, a tenore del surriferito Regolamento, sono in obbligo di anticipare pelle somministrazioni che ogni anno occorrono delle indennità di via e dei mezzi di trasporto agli indigenti. Per l'applicazione di questo disposto vennero dal Ministero dell'Interno impartite alcune norme con Circolare 12 marzo 1862, di cui riferiremo i seguenti passaggi:

Il sottoscritto, in base alle norme vigenti, ha determinato sia aperto ai signori Prefetti di tutte le provincie del Regno un credito corrispondente ad un dipresso ai bisogni di siffatto servizio pel corrente anno, escluso ben inteso quanto possono ascendere le spese di consimili trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi, la cui liquidazione rimane esclusivamente riservata a questo Ministero, il quale provvederà come in passato al pagamento del loro montare.

I signori Prefetti vorranno pertanto far le disposizioni necessarie onde, allo scadere del corrente primo trimestre, la liquidazione delle spese in discorso sia operata nei singoli loro uffizi, e provvisto ad un tempo al rimborso del montare di esse mediante mandati sul fondo che sarà posto a loro disposizione.

I signori Sotto-prefetti poi avranno eziandio cura, a misura che riceveranno dai Municipii i relativi conti, di tosto inoltrarli dopo verificati e vidimati agli uffizi di Prefettura da cui dipendono pel definitivo loro corso. Chi scrive crede superfluo di rinnovare ai signori Amministratori provinciali la raccomandazione già più volte loro fatta, acciò abbiano a tener mano alla più rigorosa osservanza delle istruzioni prima d'ora loro diramate da questo Ministero sulla materia, e più specialmente di quelle riepilogate testè nella Nota circolare stampata del 4 febbraio prossimo passato n° 756-496, divis. 1a, sez. 2a della Direzione generale di polizia, sullo accertamento e sull'ammessione al rimborso di consimili spese, evitando per tal modo qualunque motivo di censura in tutto ciò che riflettere possa questo ramo di contabilità.

§ 4. La Circolare del 4 febbraio 1862 di cui è cenno in quella testè riferita, merita per parte delle Autorità politiche locali la maggior attenzione, epperò ne esponiamo qui il tenore:

La esperienza dell'anno testè trascorso ha fatto conoscere a questo Ministero come dagli Uffizi di pubblica sicurezza, ed in ispecie dai Delegati mandamentali, chiamati dal R. Decreto ed annesso Regolamento 24 giugno 1860 all'importante incarico del rilascio dei fogli di via, con indennità e mezzi di trasporto, alle persone indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dall'art. 1 dello stesso Regolamento, non sempre si osservino le norme in esso tracciate, e si accordino talora trasporti ed indennità ad individui che in nessuna guisa possono annoverarsi fra coloro, a cui la legge intende di prov-

vedere, quali sarebbero i regii impiegati, i benestanti. i possidenti, gli studenti, i medici, gli ufficiali del R. Esercito, i militari in marcia, e i soldati in congedo limitato o per cambio di stanza, ai quali ultimi abbastanza provvedono le R. Patenti del 9 agosto 1836.

Invalse eziandio presso alcuni Delegati mandamentali in servizio straordinario l'abuso di valersi del mezzo della richiesta per avere il trasporto gratuito, non ostante che i medesimi siano altrimenti provvisti colla indennità loro attribuita; come pure occorre non di rado di riscontrare richieste per mezzi di trasporto gratuiti fatti ai Comuni da Delegati mandamentali a pro delle loro famiglie, in caso di traslocamento.

Si è parimenti verificato che nella tassazione delle somme per indennità di via bene spesso viene accordata una somma maggiore assai di quella stabilita dal n° 1 dell'art. 3 del Regolamento sopracitato, e vengono pure concesse indennità di vitto a persone alle quali furono accordati posti gratuiti sulle ferrovie che percorrono distanze non eccedenti gli 80 chilometri; e ciò contro il preciso disposto del successivo n° 2 dello stesso art. 3.

A mettere un riparo a questi inconvenienti, i quali si rinnovano con troppa frequenza e con grave danno delle finanze dello Stato, il sottoscritto si rivolge ai signori Prefetti, a cui è adesso direttamente affidata la cura del pubblico danaro in questa materia, perchè vogliano in proposito impartire le opportune disposizioni alle dipendenti Autorità di pubblica sicurezza di Circondario, ed anche a quelle mandamentali e comunali, specialmente autorizzate a concedere i mezzi di viaggio agli indigenti, raccomandando loro la esatta osservanza del Regolamento 24 giugno 1860, tanto nel rilascio dei fogli di via con indennità, quanto nel richiedere il trasporto sulle ferrovie, con diffidamento che, in caso di nuove concessioni irregolarmente fatte, sarà applicata agli uffiziali da cui saranno rilasciati i fogli di via o le richieste, la disposizione dell'art. 2 del succitato Regolamento.

Vorranno poscia i signori Prefetti curare che delle irregolarità che risultano commesse dall'esame delle tabelle e delle richieste loro trasmesse, a senso degli art. 13 e 14 del Regolamento, sia fatto rapporto a questo Ministero, indicando il nome e la qualità dei funzionari da cui furono le irregolarità commesse, affinchè si possa provvedere pell'applicazione della misura sovra enunciata.

§ 5. Le Guardie di sicurezza pubblica ed i RR. Carabinieri comandati per ragion di servizio godono pure dell'indennità di via e dei mezzi di trasporto a termini dei regolamenti. È relativo a questo oggetto il R. Decreto (4147) 24 giugno 1860. Coll'articolo 1° di esso si dichiara estesa alle Guardie di sicurezza pubblica, le quali debbono per ragion di servizio comandato viaggiare sui piroscafi dello Stato sul Lago Maggiore, la disposizione dell'art. 3° del Decreto 9 aprile 1856: all'art. 2 si dispone, che alle Guardie stesse comandate in servizio sia pure accordato a carico del bilancio del Ministero dell'Interno il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi colla

riduzione medesima che sulle ferrovie dello Stato è stabilita pei militari del R. Esercito dall'art. 2 del Decreto 27 dicembre 1855; e che sia pure a carico dello stesso bilancio il rimborso del trasporto sulle ferrovie e piroscafi dei Carabinieri RR. comandati in servizio di pubblica sicurezza: dichiarandosi infine nell'art. 3, che nei casi specificati dal precedente articolo si osserveranno le norme segnate negli articoli 10, 13 e 14 del Regolamento riferito al § 2 per la concessione dei mezzi di viaggio gratuito agli indigenti.

V. anche su questo argomento *Fogli di via.*

INDIGENTI. — Nel nostro paese avventuratamente non esiste la *carità legale*, vero stimolo al pauperismo ed alla mendicità, e la beneficenza è tutta opera, si può dire, della religione e del filantropismo privato. Tuttavia l'Autorità governativa non si ritrae dallo inculcare sia ai privati, sia alle pubbliche Amministrazioni l'assistenza e la protezione alle classi necessitose, ed anzi coopera per quanto è d'uopo allo alleviamento della sofferenza degli indigenti, giusta i precetti che una religione d'amore ed una sana economia politica suggeriscono. In distinti luoghi di questo nostro lavoro è trattato di tutti quei mezzi che le Amministrazioni pubbliche debbono attuare o promuovere ad un tal fine. — *V. Acque e fanghi minerali e termali.* — *Asili d'infanzia.* — *Benefizio dei poveri.* — *Condotte mediche.* — *Congregazioni di carità.* — *Fogli di via.* — *Indennità di via.* — *Infermi.* — *Maniaci poveri.* — *Mendicanti.* — *Mendicità (Ricoveri di).* — *Mentecatti.* — *Ospedali.* — *Ospizi.* — *Passaporti.* — *Trasporti* ecc.

V. inoltre la bella Circolare del Ministero dell'Interno 28 agosto 1833 sul soccorso e l'assistenza dei poveri.

INDIZI. — Le leggi di procedura prescrivono che gli uffiziali di polizia giudiziaria facciano conoscere all'Autorità giudiziaria tutti gli indizi e le prove dei reati commessi nel loro territorio, sia che questi indizi siano stati da essi raccolti prima della rimessione dell'inquisito al Giudice, sia posteriormente (Art. 62 e 69 Cod. proc. pen.).

Molti Sindaci, informati della esistenza di reati, trascurano di redigere processo verbale, sotto pretesto che non esistono prove. Quest'è (dice uno scrittore francese) un disconoscere la natura dei loro doveri; poichè al solo Giudice incaricato di applicare la pena spetta dichiarare il difetto di prove. Il Giudice istruttore, la Camera di Consiglio o la Sezione d'accusa possono determinarsi a mettere in

istato d'accusa sotto semplici indizi e prevenzioni persone prevenute dei più gravi delitti; d'onde ne segue che i Sindaci e gli Agenti di polizia debbono dare notizia e rediger verbale anche quando non possedono che semplici indizi.

Ma che cosa debbesi intendere con questa parola? si dimanda il prelodato scrittore. Egli è difficile, soggiunge, il rispondere a tale questione; tutto dipende dai fatti e dalla persona. Un onest' uomo è egli indiziato? voglionsi indizi gravi, congetture fondate sovra circostanze che rendono l'imputazione verisimile. Trattasi invece di un vagabondo, d'un sospetto, d'un recidivo? se la sua presenza nel luogo del delitto non è naturalmente giustificata, è questa un indizio sufficiente per assicurarsi della sua persona. Si dee in una parola attentamente guardare a tutte le circostanze nell' intento di rispettare l'onore e la libertà individuale, ma di nulla ommettere frattanto per giungere alla scoperta della verità.

INDOVINI. — *V. Zingari.*

INFAMIA. — Le condanne alla pena di morte, dei lavori forzati a vita, ed a quelle pene cui andava aggiunta la *berlina*(1), cioè dei lavori forzati a tempo, trattandosi di condanne per crimini di grassazioni, di estorsioni, di rapine, di furti, di falsificazione di monete, cedole, obbligazioni dello Stato, carte di pubblico credito equivalenti a moneta, bolli, sigilli, scritture, di falsa testimonianza e di calunnia, sono le sole che la legge riguarda come infamanti.

L'infamia che ne deriva, non si estende oltre la persona del condannato (Art. 24 Cod. pen.).

I condannati, oltre all'incorrere nella pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, non possono essere assunti come periti nè fare testimonianza in giudizio fuorchè per somministrare semplici indicazioni, e sono esclusi dalla facoltà del porto d'arme (Art. 25 ivi).

I condannati alle pene di morte e dei lavori forzati a vita sono inoltre privati dall'esercizio dei diritti politici e di quelli specificati nell'art. 44 del Codice civile delle antiche provincie del Regno (Art. 20 ivi).

INFERMI. — § 1. L'assoluto rifiuto che talora opponevano le Amministrazioni degli spedali a ricevere, anche soltanto interinalmente,

(1) Abolita per Legge 5 luglio 1854.

ammalati non spettanti al Comune, od altrimenti non ammessibili in circostanze ordinarie nei detti spedali, produceva spesse volte disgustose conseguenze; poveri ammalati abbandonati, od infelici colpiti o feriti improvvisamente, erano costretti a lasciar la vita od angosciare sopra una pubblica strada, se la carità privata non veniva in loro soccorso, e ciò solo perchè le tavole di fondazione od i regolamenti interni ostavano alla loro ammessione e ricovero nello spedale.

Un Decreto Reale del 19 agosto 1851 intervenne provvidamente a far cessare questo stato di cose. Ora, mediante le facoltà ivi fatte alle Autorità politiche, questi inconvenienti sono eliminati. Esso Decreto stabilisce quanto segue:

Art. 1. I pubblici Stabilimenti, destinati alla cura dei poveri ammalati, saranno d'or innanzi tenuti a ricevere le persone ammalate che loro verranno consegnate sulla richiesta delle Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 2. Questa richiesta emanerà sempre in iscritto, meno nei casi di assoluta urgenza nei quali la richiesta in iscritto sarà presentata entro ventiquattr' ore.

Art. 3. L'Autorità di sicurezza pubblica dovrà, sulla sua risponsabilità, restringersi a chiedere questi ricoveri nei soli casi in cui, mancando ogni altro mezzo, l' umanità richiede di provvedere all' immediato ricovero, e si tratti di ammalati trovati giacenti sulle pubbliche vie, di persone gravemente ferite, o di ammalati abbandonati e senza parenti.

Art. 4. In mancanza di sito nello stabilimento l'Amministrazione sarà tenuta di provvedere all'assistenza dell'infermo nel luogo dove per cura dell'Autorità locale sarà stato ricoverato.

Art. 5. In caso di rifiuto, le Autorità di pubblica sicurezza provvederanno d'uffizio pel ricovero e per la cura dell'ammalato.

Art. 6. La spesa della cura, allorchè non è a carico dello stabilimento, a norma dei suoi statuti, rimane a carico dell'ammalato o della sua famiglia, o se indigente, a carico della Congregazione di carità o delle altre Opere pie del suo domicilio che sarebbero state tenute di recargli soccorso od in difetto a carico del bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 7. L'Autorità di pubblica sicurezza è tenuta di procurare all' Amministrazione del pio istituto le necessarie informazioni perchè possa avere il rimborso delle spese nel modo come sovra stabilito.

§ 2. Una successiva Circolare della Regia Segreteria di Stato dell'Interno, in data 20 settembre 1851, ha dato le seguenti direzioni pel retto e conforme eseguimento delle disposizioni del riferito Decreto, cioè:

1. Le Autorità di pubblica sicurezza non dovranno passare alcuna richiesta alle Amministrazioni dei pubblici stabilimenti per l' effetto di cui

all'art. 1. del Reale Decreto 19 agosto ultimo scorso, salvo che loro consti che l'individuo, al cui ricovero trattasi provvedere, si trovi nei casi contemplati dal successivo art. 3, e che la malattia da cui il medesimo è affetto sia nel novero di quelle alla cui cura sono destinati i pii istituti, ai quali viene diretta la richiesta.

Le stesse Autorità dovranno pure fare le possibili indagini per conoscere le generalità degli individui pei quali fecero la richiesta, e comunicarle tosto all' Amministrazione del pio Istituto in cui ebbe luogo il ricovero.

2. L'Amministrazione del pio stabilimento, sempre quando si tratti del caso contemplato dall' art. 6 di detto R. Decreto, farà pervenire all' Autorità richiedente il conto della spesa reale occorsa per la cura dell' individuo stato ricoverato, e colla scorta di questo conto l'Autorità di sicurezza pubblica del domicilio del ricoverato o della sua famiglia, ove risultino in istato di soddisfare a tale spesa, farà invitare i medesimi a soddisfare il loro debito: nel caso che questi aderiscano all'invito, ritirerà l'ammontare di detta spesa, e ne spedirà l' opportuna quitanza in calce del conto che sarà loro rimesso, quale somma si farà quindi versare dall' Autorità richiedente all'Amministrazione richiesta, ritirandone quitanza; in caso contrario, l'Autorità suddetta farà consapevole l'Amministrazione del pio stabilimento del rifiuto, perchè possa rivolgersi ai Tribunali onde conseguire il suo avere.

3. Nel caso che il ricoverato e la sua famiglia non siano in istato di far fronte alle spese, l' Autorità di sicurezza pubblica, alla cui richiesta ebbe luogo il ricovero, farà pervenire il conto all'Intendente della Provincia (*Sotto-prefetto del Circondario*) del domicilio di detto ricoverato, il quale, ove riconosca essere il caso in cui tale spesa possa essere sopportata dalle Opere pie indicate nell' art. 6 di detto R. Decreto, inviterà le rispettive Amministrazioni a sborsarne l'ammontare sui fondi che avessero disponibili; e rifiutandosi le medesime senza fondamento all'invito, l'Intendente promuoverà l'applicazione per tale spesa degli art. 169 e 238 del Regolamento annesso al R. Decreto 21 dicembre 1850.

4. Il mandato, che nei casi previsti nel numero antecedente si spedisce dall'Amministrazione e dall'Intendente generale, sarà sempre in capo dell' Autorità che richiese il ricovero, la quale dovrà poi procurare il pagamento del conto all'Autorità stata richiesta, e ritirarne dalla medesima l' opportuna quitanza.

5. Nel caso poi in cui debba la spesa del ricovero essere a carico del bilancio di questo Ministero, si farà pervenire il conto al medesimo per mezzo dell'Intendente generale della Divisione (*Prefetto della Provincia*) da cui dipende il domicilio del ricoverato, unitamente ad un cenno dei motivi per cui debbe tale spesa essere sopportata dal bilancio di questo Ministero, a termini di detto R. Decreto.

§ 3. Essendosi più volte segnalato l'abuso che si pratica in alcune città o Comunità d'inviare o far trasferire in Torino gli ammalati indigenti che loro sono di peso, i quali non potendo esser accettati

in nessuno spedale, vengono poi da coloro che gli hanno condotti, lasciati in abbandono sulle pubbliche vie, il Governo credette opportuno di richiamare in proposito l'attenzione dei Sindaci e degli Amministratori comunali colla seguente Circolare del Ministero dell' Interno 6 aprile 1836:

Egli è dovere del Governo, ed è specialmente incumbenza delle Autorità locali, il reprimere un così ributtante abuso, che invano si tenterebbe inorpellare contro lo specioso pretesto di procurare a quei miseri un asilo di soccorso e di cura, che non possono avere nel proprio paese; giacchè le case di ricovero aperte in Torino agl' infermi indigenti non avendo nè obbligo nè possibilità d'accogliere nel loro seno gli estranei, peggiorasi per tal guisa d' assai lo stato già compassionevole di questi arrischiandoli ad un lungo cammino, ed esponendoli in ultima analisi all' abbandono: che se a questo si aggiunge ancora la considerazione del dovere in cui sono gli Agenti di polizia di procedere al fermo d'ogni mendicante sconosciuto che si rechi in Torino, crescerà la misura del grave mancamento nel quale incorrono coloro che hanno l' inumano coraggio di avventurarli a tanti disagi.

Perchè dunque le Autorità facciano in questo la parte di dovere che loro incumbe, e che il Ministero intende s' adempia a tutto rigore, io commetto espressamente a V. S. Ill.ma l'incarico di portare indilatamente a notizia dei Sindaci e Consiglieri delle città e dei Comuni le seguenti avvertenze:

1. Essere ferma ed assoluta intenzione del Governo che le Amministrazioni civiche e comunali si assicurino settimanalmente del numero dei malati indigenti esistenti nel proprio paese, a cui gli spedali, i pii stabilimenti, e le Congregazioni locali di carità devono provvedere, e ciò facciano in modo da poter soddisfare indilatamente a qualunque ricerca di notizie che l'Autorità dovesse rivolgere a tale riguardo; ritenendo per altro a tale proposito, che se nel novero dei suddetti infermi ve ne fosse alcuno, il quale non potesse avere ricovero negli spedali del proprio paese attesa la natura della propria malattia, come sarebbe l'epilepsia, la scabbia, la mentecaggine, l' idiotismo ecc., non sarà questo un motivo per cui meno vigile esser debba a loro riguardo l'attenzione dell' Autorità comunale onde impedirne la venuta in Torino, poichè di questo genere appunto sono per lo più i malati che si traducono in questa città, dovendo i Sindaci rispetto ai medesimi praticare tutte le opportune diligenze acciò rimangano essi presso i loro parenti, coll' aiuto eziandio (quando ne sia il caso) di quei soccorsi a domicilio che gli stabilimenti di pia istituzione e le Congregazioni locali di carità possono e debbono loro somministrare.

Che se venisse a verificarsi il caso che i mezzi come sovra indicati si rendessero meno efficaci ed opportuni, converrà in allora che ne sia fatto partecipe il rispettivo Intendente della Provincia, il quale ne riferirà a questo supremo Dicastero per le determinazioni che saranno adeguate allo scopo.

2. Essere del pari volontà del Governo che i Sindaci nel loro particolare debbano premunirsi verso i carrettieri e conducenti, perchè da costoro non possa farsi l'estrazione d'alcun infermo povero senza una loro speciale permissione in iscritto.

3. Che raddoppiandosi in oggi la vigilanza in Torino per la scoperta degli arrivi e delle introduzioni d'ammalati della surriferita condizione che si facessero in frode di queste avvertenze, le Amministrazioni civiche e comunali soggiaceranno a tutta la responsabilità della commessa infrazione, ove questa succeda ancora, salvo a dichiarare passivi in proprio delle conseguenze che ne avverranno quelli fra i loro membri, a cui se ne possa attribuire il carico personale.

4. Che tra le conseguenze di siffatte infrazioni verrà necessariamente a collocarsi quella di mettere a tutto peso del contravventore la spesa cui darebbe luogo il mantenimento ed il ritorno in patria dell'ammalato.

Queste disposizioni venivano volta a volta richiamate in osservanza colla Istruzione 1 aprile 1838, art. 49, e colle Circolari del Ministero dell'Interno 22 maggio 1846 e 4 settembre 1849.

§ 4. Gli indigenti infermi, i quali pel genere di malattia da cui vanno affetti possono necessitare delle cure balnearie, vengono ammessi gratuitamente, previo l'esaurimento de' richiesti incumbenti, negli stabilimenti termali dello Stato, e massime in quello d'Acqui (Piemonte). — *V. Acque e fanghi minerali e termali.*

INFORTUNII. — *V. Disastri.* — *Grandine.* — *Incendi.* — *Inondazioni.* — *Miniere.* — *Naufragi.*

INGEGNERI PROVINCIALI. — *V. Genio civile (Corpo Reale del).*

INGIUNZIONE. — Comando di pagare decretato contro un debitore di danaro pubblico o di diritti dovuti al Fisco.

L'impiego delle ingiunzioni è stato regolato dal tit. III della generale Istruzione di Finanze 1° aprile 1826 sui tributi, e dal Regolamento 28 gennaio 1859. — *V. Compulsione.*

L'opposizione alle ingiunzioni spiccate in via amministrativa è di cognizione dei Consigli di Prefettura, salvo che si contesti il titolo stesso del credito o si eccitino questioni di proprietà od alla proprietà relative, ovvero si tratti di subastazione di stabili, nei quali casi la controversia è recata avanti ai Tribunali ordinarii. — *V. Contenzioso amministrativo.* — *Crediti dei Comuni.*

In materia civile l'ingiunzione (atto di comando) è fatta nei modi e termini prescritti dagli articoli 703 e 785 del Codice di procedura civile.

INGIURIA. — § 1. Nei casi di offesa contro i depositari e gli agenti dell'Autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1° del R. Editto 26 marzo 1848, l'autore della stampa incriminata è ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati.

Questa prova libera l'accusato di offesa da ogni pena, salvo da quella per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi (Art. 29 R. E. 26 marzo 1848).

Questa disposizione, a senso dell'articolo 585 del Codice penale, è pure applicabile nel caso che le imputazioni od ingiurie contro i depositari o gli agenti dell'Autorità pubblica fossero commesse con mezzi diversi da quelli sovraindicati, quando per altro non concorrano i caratteri dell'oltraggio preveduto negli articoli 258 e seguenti dello stesso Codice. — *V. Oltraggio.*

§ 2. I reati d'ingiuria, di diffamazione e di libello famoso, commessi con altri mezzi che non quelli contemplati nella Legge sulla stampa, sono puniti in conformità degli articoli 570 a 584 del Codice penale. Riguardo alle ingiurie e diffamazioni commesse per mezzo della stampa, *V.* il capo 6° del citato R. Editto 26 marzo 1848.

§ 3. Le ingiurie pronunziate da un Consigliere comunale in una adunanza del Consiglio sono esse soggette a penale rimprovero? Questa questione venne sollevata avanti la R. Corte di Nizza, la quale in sua sentenza 11 dicembre 1858, ritenuto che il principio di libertà e d'irresponsabilità piena ed assoluta, competente come ai membri del Parlamento, così anche ai Consiglieri comunali, chiamati per ragione del proprio ufficio ad emettere e motivare il loro voto in seno al Consiglio di cui sono membri, come quello che è d'ordine meramente politico, dev' essere posto in armonia e deve coesistere con altri principii d'ordine morale e giuridico, affinchè una libertà, creata nello scopo di meglio promuovere gli interessi materiali della società, non volga a suo danno, ed apra la via ad impunemente offendere altri più nobili interessi della società stessa; ebbe a dichiarare che, ove un Consigliere comunale, allorquando l'interesse della pubblica amministrazione non lo esige e quello della giustizia e dell'onestà lo vieta, allorquando le sue parole sono comandate dalla necessità del suo ufficio e non sono contenute nei limiti di questa necessità, non sono in una parola frutto di zelo per la causa pubblica, ma l'atto libero e immoderato di un malevolo sentimento verso altrui, non possa egli esser coperto

dalla inviolabilità del suo carattere, ma soggiaccia alle penali disposizioni della legge (1).

§ 4. Più grave è la questione quando l'ingiuria non sia derivata da un privato individuo faciente parte di un Consiglio, ma parta collettivamente dal Consiglio stesso, considerato qual ente di ragione, e nell'esercizio delle funzioni sue.

In tesi generale non v'ha dubbio che un Corpo morale, un'Autorità dalla legge costituita, nel provvedere alla cosa pubblica entro l'ambito delle proprie attribuzioni, può pigliare quelle deliberazioni e motivarle in quel senso che più le sembri opportuno, senza che altri possa dirsi offeso da discorsi od espressioni che possano parergli ingiuriose: questo Corpo collegiale giudica colla coscienza di un giurato su quanto viene sottoposto alle sue deliberazioni, nè è tenuto a render conto a qualsiasi privato delle decisioni da lui emanate in forza di quella parte di sovranità che gli fa la legge. Nè, d'altra parte, in molti casi sarebbe possibile, senza offesa dell'equità e della giustizia, sottoporre a penale procedimento un intiero Consiglio comunale, perchè ove si trattasse di deliberazione presa a maggioranza di voti ed a suffragi segreti (come sarebbe appunto quelle relative a questioni di persone), e per cui non potesse conoscersi il nome dei membri che votarono pro e contro la proposta ingiuriosa, sarebbe ingiusto coinvolgere nel processo una minoranza dissidente che non si può ben determinare. Ma vi hanno per altro dei casi nei quali questo generale principio può soffrire alcuna eccezione, e nei quali per conseguenza una deliberazione collettiva del Consiglio può essere intaccata come ingiuriosa: così se tale deliberazione risultò presa da determinate persone, se consti del loro voto o della loro sottoscrizione al verbale, non v'ha dubbio che, comunque tali persone compongano un collegio, non possono sottrarsi a quella responsabilità che come cittadini hanno incontrata verso la società ed in cospetto della legge, perchè ciascuna di esse col voto dato o colla sottoscrizione apposta allo scritto incriminato ha fatto sue le enunciazioni che formano oggetto dell'imputazione, e dimostrato di voler assumere su di sè la responsabilità che fosse per derivarne.

In questa conformità giudicava la R. Corte di Torino con sentenza 5 dicembre 1856 in conferma di altra pronunciata dal Tribunale del circondario di Saluzzo nella causa del fisco di Revello C. Rolando e coimputati (2).

(1) *Rivista ammin.* 1859, pag. 144. (2) Ivi 1856, pag. 889.

§ 5. Le espressioni genericamente ingiuriose fuor di proposito usate in un ricorso all'Autorità contro un pubblico funzionario, e con deliberato intendimento di offenderne la dignità e il carattere, costituiscono il reato d'ingiuria *scritta* previsto dall'art. 630 del Codice penale (*Art.* 583 *N. Cod. pen.*) (Cass. 28 aprile 1853).

Se tuttavia tali ricorsi non abbiano altro scopo che quello d'illuminare l'Autorità amministrativa su alcuni veri o presunti torti degli impiegati o delle Corporazioni che ne dipendono, e non contengano elementi di vera diffamazione o calunnia a termini del Codice penale, non possono dar luogo ad azione penale; epperò l'Autorità cui venvero presentati, non è tenuta a darne comunicazione all'Autorità giudiziaria per l'istruttoria del procedimento criminale: ciò che del resto sarebbe in molti casi inconveniente, perchè il fare oggetto di penale procedimento siffatti ricorsi, sarebbe un dar loro una pubblicità ed importanza maggiore di quanto ne abbiano veramente, o se ne meritino. Così una Decisione ministeriale del 30 agosto 1852 (3).

INGRESSO DEGLI ABITATI. — Una Circolare della cessata Azienda generale dell'Interno 28 febbraio 1846 ha prescritto che in tutte le città, borghi e Comuni attraversati da una strada nazionale o provinciale, per cure e spese delle rispettive locali Amministrazioni, e sotto la speciale direzione degli Ingegneri provinciali, si dovesse far apporre in luogo apparente e sulle prime case d'ogni abitato un'iscrizione indicante il nome del Comune, del Mandamento, della Provincia, e della strada che lo attraversa.

Quest'iscrizione consiste in un quadrilatero delle dimensioni di metri 1 circa di larghezza per metri 0,80 di altezza, colorito in bigio, e contornato da una semplice linea colla leggenda in maiuscole:

PROVINCIA DI . . . .

MANDAMENTO DI . . . .

COMUNE DI . . . . . . (*oppure*)
BORGO DI . . . . . FRAZIONE DEL COMUNE DI . . . . . .

STRADA NAZIONALE (O PROVINCIALE) DA . . . . . A . . . . .

(3) *Rivista ammin.* 1854, pag. 944.

INONDAZIONI. — § 1. Nei casi d'inondazione spetta ai Sindaci ed alle Autorità politiche e locali di dare gli opportuni provvedimenti per circoscrivere l'azione dell'acqua devastatrice, e recare a salvamento le persone e le proprietà. Essi possono in tali circostanze, anche senza esserne richiesti dai proprietari, penetrare nelle case e nei recinti minacciati, e disporre di tutti i mezzi possibili per mettere riparo al disastro. Le stesse Autorità, in caso di rottura di argini per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore, possono far eseguire le occupazioni temporanee dei terreni le più indispensabili per le riparazioni occorrenti, dandone però immediata partecipazione all'Autorità superiore. — *V. Acque pubbliche*, nota 9ª. — *Espropriazione per causa d'utilità pubblica.*

In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte, di disalveamento o di altri simili disastri, qualunque privato, all'invito della legittima Autorità, è tenuto ad accorrere alla difesa degli argini, ripari e sponde dei fiumi e torrenti con uomini, bestie, carri ed istrumenti necessari, salvo il diritto ad una giusta retribuzione a carico di coloro cui spetta la conservazione di essi argini e ripari, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa delle sponde. In qualunque caso d'urgenza i Comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o della superiore Autorità amministrativa, sono tenuti a somministrare, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di giornalieri, operai, carri e bestie che venga loro richiesto (Art. 93 L. (3754) 20 novembre 1859).

Qualunque persona che si rifiutasse o trascurasse di fare quei lavori o servizi, o prestare quei soccorsi che ad essa venissero legittimamente richiesti, incorrerebbe nelle penalità comminate dall'art. 685 n° 8 del Codice penale. Questo rifiuto dev'essere constatato con processo verbale.

§ 2. Una Circolare del Ministero dell'Interno del 4 novembre 1846 determina le incumbenze, che in occasione di gravi disastri cagionati dalle piene dei fiumi e torrenti, debbono adempiersi dai funzionari politici e locali. Essa è del seguente tenore:

Importando sommamente nell'interesse della cosa pubblica che all'evenienza di gravi disastri cagionati dalle piogge e dalle piene dei fiumi e torrenti si avvisi al modo di dare quei pronti suggerimenti che l'urgenza reclama, e che i diversi Uffici dell'Amministrazione provinciale procedano con quella celerità ed unità di azione che si richiedono, e colla dovuta dipendenza dall'Amministrazione centrale superiore, credo opportuno di segnare alcune norme che debbono a tal uopo essere osservate uniforme-

mente. Non sì tosto pervengono ai rispettivi Uffizi del Genio civile e di Intendenza le notizie d'escrescenze delle acque e di minaccie di guasti riguardevoli, devono i signori Ingegneri prendere coi signori Intendenti gli opportuni concerti per dare quelle disposizioni che le circostanze consigliano onde impedirne i progressi o minorarne almeno gli effetti, e segnatamente per salvare le persone, difendere le case, e mantenere sempre aperte le comunicazioni.

Lo zelo, la prudenza degli Amministratori locali illuminati dalla scienza ed operosità degli Uffizii del Genio civile sapranno sotto la loro responsabilità regolare tali opere e spese secondo i bisogni del momento, senza dimenticare le discipline ordinarie che sono fissate per le une e per le altre. E dovranno contemporaneamente colla maggiore possibile sollecitudine porgere d'ogni cosa esatta partecipazione a questo Ministero (*dei Lavori pubblici*), proponendo, ove d'uopo, gli straordinarii provvedimenti che, sentito il parere degli ufficiali del Genio, ravvisassero necessari ed opportuni, col renderne nel tempo stesso informati gli Intendenti generali sotto la cui dipendenza si trovasse la loro Provincia; mentre dal canto loro i signori Ingegneri ne riferiranno direttamente all'Azienda generale dell'Interno (*Ministero suddetto*), ed anche ai rispettivi Ingegneri Capi cui fossero sottoposti. Combinata per tal guisa la cooperazione dei funzionari locali, e determinato il modo di tenere prontamente ragguagliate le Autorità superiori, si eviteranno inutili moltiplicazioni di pratiche e di rapporti.

Cessata poi l'urgenza di misure istantanee, e cessate con essa le facoltà che sono attribuite in via di eccezione agli Uffici provinciali, converrà che si esauriscano prontamente gl'incumbenti prescritti, acciò siano regolarizzate le spese, occorse e si provveda alle opere regolari e definitive che devono eseguirsi.

E ove si tratti di rovine e di guasti di grande entità, nel mentre sarà cura dei signori Amministratori provinciali di promuovere dal Dicastero di Finanze secondo le regole stabilite quei sussidii che a favore dei privati sono previsti dal titolo VII del R Editto 14 dicembre 1818, vedranno del pari se sia il caso di proporre a questo Ministero pel canale dell'Azienda dell'Interno l'erogazione di soccorsi straordinarii che si rendessero indispensabili per ristauro d'opere pubbliche nei Comuni devastati, corredando tali proposte di stati indicativi dei lavori rovinati, dell'ammontare almeno approssimativo dei danni sofferti, delle spese necessarie per ripararvi, e dei mezzi di cui puonno a tal uopo disporre le Comunità.

§ 3. La citata Legge 20 novembre 1859 si occupa delle varie prescrizioni imposte ai Comuni ed ai proprietari o possessori di beni laterali ai fiumi e torrenti, tendenti ad impedire il disalveamento, le irruzioni, le corrosioni e le inondazioni degli stessi fiumi e torrenti, ed a conservare il buono stato degli argini e dei ripari ivi prescritti. — *V. Acque pubbliche* (1).

(1) V. ancora, per le antiche Provincie, gli articoli 26 a 66 del Regolamento 2° approvato con RR. PP. del 29 maggio 1817.

§ 4. Il Codice penale punisce con pene criminali chiunque, volontariamente distruggendo, rovesciando, rompendo o perforando argini, dighe e simili ripari di fiumi e torrenti, abbia cagionato un'inondazione di terreni (Art. 659).

§ 5. Ai possessori stati danneggiati da inondazioni compete il diritto alla bonificazione attribuita dal R. Editto 14 dicembre 1818 sui centesimi di sussidio provinciali ed erariali, nei modi e termini prefissi dall'Istruzione ministeriale 1 aprile 1826.— *V. Grandine (Indennità per).*

INQUISITI. — § 1. L'interesse della giustizia e della sicurezza pubblica richiede che agli individui imputati d'azioni delittuose non sia lasciato campo di sottrarsi all'azione della legge.

A questo scopo per parte del Ministero dell'Interno venne ordinata la compilazione di dieci in dieci giorni d'apposita circolare da diramarsi a mezzo delle Autorità provinciali alle Autorità politiche di tutto lo Stato, ed a mezzo del rispettivo Comando alle singole stazioni dell'Arma dei Carabinieri Reali. Su questa circolare dovendo essere segnalati anche i disertori militari ed i renitenti alla leva, fa di mestieri, per evitare che riuscendone soverchia la mole torni essa pressochè inutile al fine cui è diretta, che comprenda solo quegli imputati che trovansi ricercati dalla giustizia per reati di qualche importanza, e quegli individui dei quali occorra d'avere contezza per gravi motivi, e che furono già infruttuosamente ricercati nel luogo dell'abituale loro dimora. Possono inoltre sulle stesse descriversi oggetti derubati, ma solo quando, per la rilevanza del furto o per la importanza degli oggetti ricercati, abbiasi fondato motivo a credere che siano stati trasportati lungi dal luogo dove il furto fu perpetrato, e possa tornare veramente utile d'ottenerne la scoperta ed il sequestro.

Debbono quindi i Prefetti, Sotto-prefetti e funzionari politici tenersi alle accennate norme nel segnalare al Ministero gli individui e gli oggetti dei quali riconoscono necessario che siano prescritte le ricerche; e se trattasi d'imputati, di indicare il motivo delle ricerche; avvertendo in ogni circostanza d'unire la descrizione ben esatta dei contrassegni personali degli individui, ed indicare anche la data del mandato di cattura, e l'Autorità giudiziaria dalla quale fu rilasciato.

Deve poi essere particolar cura delle Autorità politiche di fare

tenere prontamente al Ministero gli avvisi per le revoche delle ricerche, massime quando si tratti d'individui stati segnalati per lo arresto (Circol. Min. Interni 1 maggio 1861).

§ 2. Le Giunte municipali sono in obbligo di rilasciare le attestazioni sulla moralità degli inquisiti, tutta volta che queste vengano loro dimandate dalle Autorità giudiziarie inquirenti. — *V. Certificati diversi*, § 11.

INSEGNE. — § 1. Sono le iscrizioni che si espongono al pubblico su quadri, pannine, tele, lastre di metallo e simili, lateralmente o sopra le botteghe od in altre parti delle facciate delle case per indicare il genere di commercio o d'industria od il nome del negoziante ivi esercente.

La polizia delle insegne appartiene all'Autorità municipale: ad essa spetta il determinare le norme opportune per le loro dimensioni e collocamento, onde non riescano d'incomodo o di pericolo ai viandanti, di danno ai proprietari delle case, di sfregio al pubblico ornato.

Giusta i regolamenti municipali, ogni persona che vuol collocare o cangiare la sua insegna, deve dichiararsi tenuta a dar copia letterale e fedele degli emblemi, iscrizioni, disegni ed indicazioni ch'essa intende esporre, e ad osservare le correzioni suggerite dall'Amministrazione. Queste correzioni non debbono riflettere soltanto l'ortografia e la grammatica sì spesso maltrattate, ma ancora esser dirette a tutelare il buon senso e la moralità pubblica.

§ 2. La Legge 2 gennaio 1853 prescrive che la vendita del caffè o cioccolatte in bevanda, non che di tutte le altre bevande fermentate composte od altrimenti preparate, gelate o no, sulle quali non è imposto il diritto di vendita al minuto, come pure la vendita di oggetti preparati collo zucchero, i quali fanno parte sostanziale del commercio e dell'arte dei confettieri e dei pasticcieri, debba essere indicata al pubblico per mezzo di un cartello o d'altra insegna (Art. 56).

Riguardo agli alberghi, caffè, trattorie, osterie, ai venditori di vino al minuto ecc., siccome simili stabilimenti sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità politica locale, così spetta alla medesima l'imporre agli stessi esercenti nelle relative carte di permesso l'obbligazione di tenere apposita insegna, e lo stabilire le norme relative.

Una decisione della Corte di Cassazione francese del 25 gennaio 1808 pronunziò che un venditore di vino al minuto non può dispensarsi d'indicare la sua qualità con un'insegna od una frasca, ancorchè essa fosse conosciuta dai preposti delle Gabelle (1).

INSETTI — *V. Bruchi.* —*Agricoltura.*

INSINUAZIONE. — L'insinuazione è la formalità stabilita per assicurare l'esistenza e la data degli atti pubblici e delle scritture private, mediante rimessione e deposito nell'archivio a tale oggetto stabilito in ciascun distretto, ossia *tappa* d'insinuazione, di copia autentica dei primi e degli originali delle seconde. — *V.* gli art. 1422 e 1425 del Cod. civ.

Alla formalità dell'insinuazione, la quale è prescritta in tutte le provincie in cui fu promulgato il Codice civile albertino per gli atti in esso contemplati, non si è inteso di derogare colla nuova Legge 21 aprile 1862 sulle tasse di registro. Questa Legge anzi nell'art. 97 dichiara che nulla è innovato alla formalità dell'insinuazione od archiviazione degli atti e contratti in quelle provincie dello Stato nelle quali, a norma delle relative leggi civili, essa si trova in vigore, funzionando in dette provincie gli uffizi di Registro anche come uffizio d'Insinuazione colle norme relative vigenti in ciascuna provincia.

Riservandoci perciò di esporre in acconcio luogo le novelle disposizioni sulle tasse di registro portate dall'anzidetta Legge 21 aprile 1862 per quanto riguardano il nostro assunto (*V. Registro* (*Tasse di*), dobbiamo qui occuparci delle norme che regolano l'insinuazione in base al suddetto Codice, e nei soli rapporti col diritto civile, e delle varie questioni che vi si attengono.

§ 1. Gli atti e contratti, che a termini delle veglianti leggi debbono venire insinuati, sono accennati negli articoli 1420, 1412 e 1423 del Cod. civ., i quali è utile aver sott'occhio, specialmente per l'applicazione che ne è fatta nei susseguenti §§. Eccone il tenore:

Art. 1420. Gli atti pubblici ricevuti da' notai e contenenti sia contratti, sia disposizioni di ultima volontà, non sono producibili in giudizio, e non può farsene verun altro uso, se non sono stati insinuati nella forma prescritta dai vigenti regolamenti.

---

(1) Boyard, *Manuel des maires*, vol. 1, pag. 406.

Art. 1412. Debbono farsi per atto pubblico:

1° Le convenzioni portanti alienazione di proprietà od usufrutto di beni immobili o riputati tali, le società o divisioni di essi, o l'imposizione sopra dei medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, come pure le locazioni d'immobili per un tempo eccedente i nove anni;

2° Le donazioni, i contratti di matrimonio, di costituzione od accrescimento di dote, anche per l'ingresso in religione, le rendite ed altre obbligazioni vitalizie o perpetue. — Le rendite sullo Stato sono regolate da leggi particolari;

3° Le convenzioni portanti cessione o rinuncia ai diritti ereditari, le vendite agli incanti anche di beni mobili qualora questi eccedano il valore di lire trecento, le procure *ad lites*, le generali *ad negotia*, ed anche le speciali quando queste abbiano per oggetto l'alienazione od obbligazione d'un immobile od altro contratto od atto fatto o da farsi per atto pubblico;

4° Le cessioni di diritti od azioni costituite o che si debbano costituire per atto pubblico, e generalmente tutti i contratti accessori o dipendenti da quelli fatti o da farsi per atto pubblico, e tutte le spiegazioni, variazioni o rivocazioni dei medesimi, e transazioni su di essi, come pure le quietanze delle obbligazioni in esse contenute, ad eccezione però di quelle per gli interessi, fitti, rendite ed altre annualità (1).

Art. 1423. Oltre gli atti menzionati nell'art. 1412, sono pure soggetti all'insinuazione le aggiudicazioni ed i deliberamenti dei beni immobili, o riputati tali, anche fatte nei registri dei Tribunali; i testamenti presentati ai Senati (*Corti d'appello*) ed ai Tribunali di Prefettura *(di Circondario)*, dopo che saranno stati aperti; gli atti di tutela o confermazione di essa, di adozione, emancipazione od abilitazione, non che quelli di cauzione giudiziale; ed infine gli atti delle Comunità od altri corpi, contenenti deputazioni ad assumere in nome loro qualche obbligazione, o per istipulare contratti o spedire quietanze o fare altri atti soggetti all'insinuazione.

(1) Sono esenti dall'insinuazione, sebbene facciansi per atto pubblico: 1° le procure *ad lites*, e quelle speciali per un contratto od altro atto, ancorchè soggetto all'insinuazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni dei consigli di Comunità o di altri corpi, od a quelle dei consigli di famiglia; gli atti di consenso d'autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, del marito a favore della moglie, per quegli atti nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto; le cauzioni di star in giudizio nelle materie penali; — 2° le testimoniali di attestazione e gli atti di cauzione degli economi deputati nei giudizi di graduazione.— Le procure speciali, e gli atti di consenso e d'autorizzazione esenti dall'insinuazione in forza del presente articolo, dovranno venir annessi all'originale minuta dell'atto pubblico che in dipendenza dei medesimi verrà stipulato (Art. 1424 Cod. civ.). Quanto alle procure per intervenire alle deliberazioni dei Consigli comunali, deesi ritenere che la Legge comunale attuale non permette ai consiglieri comunali di farsi rappresentare in consiglio, tanto meno da persone estranee al medesimo, ciò che talora si concedeva ai consiglieri *aggiunti* sotto il regime del Regolamento 6 giugno 1775, ancora in vigore all'epoca della promulgazione del Codice civile. Riguardo a tali delegazioni, V. l'Istruzione 1 aprile 1838, art. 13, 14 e 15.

§ 2. Riguardo agli atti contenenti deputazioni o procure speciali di cui parla in ultimo l'or riferito articolo, si domandò se la formalità dell'insinuazione fosse pure applicabile a tutte le deliberazioni d'egual natura fatte dalle Congregazioni di carità ed altri Consigli cui è affidata l'amministrazione degl'Istituti di beneficenza e degli altri pubblici stabilimenti. L'Azienda generale di Finanze, esplorato il voto del Procuratore generale di S. M., in sua Circolare 19 dicembre 1838 non esitava a pronunziarsi per l'affermativa: e la ragione ne era la convenienza di conservare, anche fuori dei minutari notarili, la traccia dei mandati che le Comunità, gl'Istituti pii ed altri pubblici stabilimenti fossero nel caso di dare per la stipulazione di qualche loro contratto.

Sulla considerazione peraltro che si poteva agevolmente provvedere alla conservazione dei mandati dati dai Corpi morali, senza privarli del favore che la legge volle concedere indistintamente a qualunque persona, e che vi era tanto maggior motivo di chiamarli alla partecipazione dello stesso favore, in quanto che la necessità di spedir procura è assai più frequente tanto pei Comuni, quanto per gl'Istituti di carità, attese le pratiche tutrici cui vanno subordinati i loro contratti in virtù delle vigenti leggi, il Ministero dell'Interno, in rettificazione della Circolare summentovata, ed a seguito del voto esternato dal Consiglio di Stato, adottò il seguente sistema, il quale concilia lo spirito (se non la lettera) dell'art. 1423 del Cod. civ. colle agevolezze di che sono poi meritevoli i Corpi morali: 1° che cioè occorrendo ad un Corpo morale di deputare un mandatario per stipulare a nome suo un atto qualunque, anche soggetto all'insinuazione, purchè trattisi della stipulazione di un atto solo, non sia necessario un istromento di procura da insinuarsi, nè un ordinato soggetto all'insinuazione; 2° che bensì in simili casi il Consiglio d'amministrazione del Corpo morale debbe fare un semplice ordinato esente dall'insinuazione, per la cui autentica non è necessario il ministero d'un notaio o segretario autorizzato per l'autentica d'atti pubblici dipendenti dal suo ufficio, ancorchè non soggetti all'insinuazione, col quale si elegga il mandatario, e si deliberi che al medesimo verrà spedita una procura *in brevetto*, spiegando esattamente i termini in cui dovrà essere spedita la procura; 3° che l'ordinato rimanga ne' registri del Consiglio; che quindi lo stesso Consiglio faccia, a rogito di un notaio o segretario abilitato all'autentica di atti pubblici, la procura *in brevetto*, la quale

sia consegnata originalmente al mandatario per essere annessa allo istrumento ch'egli stipulerà nell'interesse del Corpo morale, e si avverta sempre di citare nella procura l'ordinato col quale ne fu deliberata la spedizione.

Queste determinazioni furono comunicate con Circolare della Regia Segreteria di Stato per l'Interno in data del 12 maggio 1840, e con altra dello stesso giorno dell'Azienda generale di Finanze. Esse furono riprodotte nel Regolamento caritativo 21 dicembre 1850 agli articoli 574 e 575.

§ 3. Dall'enumerazione degli atti soggetti all'insinuazione fatta al § 1° risulta:

Che sono esenti dall'insinuazione i contratti ai quali procedono le Comunità per semplici atti consolari, come si pratica per tutti quegli oggetti che riguardano la pura amministrazione dei pubblici affari, tra cui si possono annoverare i deliberamenti di opere, appalti di redditi, rendite di tagli di boschi ecc. (*V.* però infra § 7); a meno però che siffatti contratti contengano stipulazioni d'ipoteca a favore del Comune, poichè l'art. 1423 del Codice civile assoggetta alla insinuazione tutti gli atti menzionati nell'art. 1412, fra i quali sono espressamente comprese le convenzioni portanti ipoteca.

Che sono pure soggetti all'insinuazione i contratti a cui addivengono le Autorità per istrumento pubblico, come si deve praticare ogniqualvolta si tratta d'alienazione o d'acquisto di proprietà comunali, o quando altrimenti la formalità dell'istrumento è dalla legge prescritta, essendo superfluo il notare che gli atti soggetti all'insinuazione debbono esser rogati da segretarii notai, o da coloro che, provveduti della qualità notarile, possono essere a ciò chiamati in loro vece (Istruzione 1 aprile 1838, art. 351 n° 2, ed art. 352). — *V. Contratti.*

§ 4. Le RR. CC. del 1770 dichiaravano esenti dall'insinuazione gli ordinati in cui si procede al deliberamento d'annui redditi comunitativi, come sarebbero forni, torchi, od altri beni spettanti alla Comunità, le deputazioni di avvocato e procuratore ad *lites*, di maestri di scuola, Sindaci, Segretarii e simili, riguardanti la pura amministrazione degli affari pubblici, e le relazioni dei servienti che si registrano dai Segretari concernenti le gride verbali che occorrono farsi secondo le esigenze dalle Comunità (§ 7, cap. 4, tit. 22, lib. 5 RR. CC.)

Si era dubitato se dopo la promulgazione del Codice civile le

disposizioni suddette delle RR. CC. riguardo agli affittamenti di beni comunitativi dovessero considerarsi come ancora vigenti; se cioè facendosi tali per semplice ordinato comunale, fossero soggette all'insinuazione, massime nel caso che per garanzia del contratto fosse imposta un'ipoteca di beni stabili, la quale in forza dei combinati articoli 1412 e 1423 non può altrimenti venir convenuta che per atto pubblico soggetto all'insinuazione.

La soluzione che ne venne portata dall'Autorità superiore con Circolare dell'Azienda di Finanze 17 maggio 1838, è in sostanza conforme a quella indicata nel precedente §; essa stabilisce i seguenti principii:

. . . .

Che bensì un atto consolare veste il carattere d'un atto pubblico nel senso dell'art. 1411 del Codice civile.

Che bensì gli atti notarili tutti, salve le eccezioni portate dall'art. 1424, debbono assoggettarsi all'insinuazione a mente dell'art. 1420, ma che in ordine agli altri atti pubblici vi ha l'obbligo unicamente d'insinuare quelli specificamente dalla legge indicati, cioè quelli contemplati nell'art. 1423 od in altre leggi speciali non derogate.

Che gli affittamenti di cose comunitative, altre che le locazioni contemplate nell'art. 1412 (*le locazioni d'immobili per un tempo eccedente i nove anni*), sono dispensati dall'obbligo dell'insinuazione ogniqualvolta si stipulano per mezzo di semplici ordinati.

Che nel caso però in cui a garanzia dell'affittamento sia stata convenuta un'ipoteca coll'ordinato medesimo, cessar debbe l'applicazione dei principii finora osservati, secondo cui si esentava l'ordinato dall'obbligo dell'insinuazione.

Sebbene a prima giunta si possa difatti dire che l'art. 2187, il quale prescrive che un'ipoteca convenzionale non si possa consentire altrimenti che con un atto pubblico, non è che la riproduzione letterale dell'art. 33 del R. Editto ipotecario, sotto l'impero del quale si ritennero peraltro esenti dall'insinuazione gli ordinati comunitativi d'affittamento di rendite comunali, quantunque contenessero la prestazione di una cauzione.

Vuolsi osservare che l'art. 1423 annovera in primo luogo fra gli atti soggetti all'insinuazione gli atti tutti contemplati nell'art. 1412. Ora fra gli atti in quest'articolo menzionati vi sono in modo esplicito compresi quelli che importano l'imposizione sovra beni stabili di un'ipoteca; di modo che, a fronte di questa precisa disposizione, d'ora in poi, sia che la sottomissione con ipoteca venga prestata nell'ordinato medesimo, ovvero con atto a parte, in ambi li casi l'atto che la conterrà sarà soggetto all'obbligo dell'insinuazione.

§ 5. L'Azienda economica dell'Interno, dietro la questione fattale se i contratti stipulati dalle Comunità per opere pubbliche siano

soggette all'insinuazione, avendone interpellato la R. Segreteria di Stato degli Affari Interni, n'ebbe il seguente riscontro:

« Che conviene distinguere i contratti a cui si procede dai Comuni per semplici ordinati per tutti quegli oggetti che riguardano la pura amministrazione degli affari pubblici (fra i quali annoverare si possono i deliberamenti di opere comunali), da quelli che seguono per istromento pubblico, come praticar si deve ognivolta che trattasi di alienazione o d'acquisto di proprietà comunali, o quando altrimenti la formalità dell'istromento è dalla legge prescritta. Nel primo caso i contratti sono esenti dall'insinuazione, perchè l'esenzione è pronunciata dall'art. 7, cap. 4, tit. 22, lib. 5 delle RR. CC. (*V.* § preced.). Nel secondo vi restano soggetti come ogni altra convenzione che segue nell'interesse dei privati o di corpi amministrati (2)».

§ 6. Nè diversamente vuol essere considerato questo punto dopo l'emanazione della Legge 23 ottobre 1859: perchè sebbene l'art. 123 della medesima prescriva che tutti i contratti da stipularsi nell'interesse dei Comuni debbano esser fatti colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, non porta perciò la conseguenza che tutti i contratti medesimi abbiano ad essere sottoposti alla formalità dell'insinuazione; mentrechè invece nella fattispecie debbe ritenersi la distinzione fatta nei precedenti §§.

Ciò risulta dalla seguente Decisione ministeriale 16 febbraio 1860:

Tuttochè l'art. 123 della Legge 23 scorso ottobre prescriva che i contratti ivi enunciati debbano essere fatti colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, non crede tuttavia lo scrivente che tutti i contratti medesimi abbiano d'ora in poi ad essere sottoposti alla formalità dell'insinuazione. In fatti, per poter ammettere la supposizione fatta, bisognerebbe che vi fosse qualche disposizione di legge che prescrivesse la formalità dell'insinuazione pei singoli appalti delle opere, a cui si procede dallo Stato; ma così non è, come chiaramente si evince dalle disposizioni contenute nella Legge 23 marzo 1853, nel Regolamento stato approvato col R. Decreto 30 ottobre stesso anno, e nella recente Legge del 13 novembre 1859, N° 3747, nelle quali trovansi appunto designate le singole formalità prescritte per la regolarità di tali atti.

Giova quindi ritenere che, in materia d'insinuazione dei contratti comunali, nulla fu innovato dalle nuove leggi, e che in conseguenza ogniqualvolta trattasi di contratti della natura di quelli, per cui a senso del tit. 6, capo 6 del Codice civile, è prescritta l'insinuazione, non possono i medesimi es-

---

(2) Questa provvidenza trovasi riferita nel *Manuale del Sindaco*, senza indicazione di data.

sere ricevuti dai Segretari comunali non rivestiti della qualità notarile, ma debbano invece essere rogati da Notai esercenti, e che tutti gli altri contratti comunali continuano come per l'addietro ad andare esenti dalla formalità d'insinuazione.

§ 7. La vendita di tagli *ordinari* di boschi cedui e di quelli degli alberi d' alto fusto che sogliono farsi *regolarmente*, sono per norma generale considerati quali affittamenti di stabili, come si evince dal testo combinato dagli articoli 402 e 1718 del Cod. civ., e come risulta da un parere del Procuratore generale di S. M. 14 dicembre 1844 (3): tali atti di vendita sono quindi sottoposti all'insinuazione, se la concessione dei tagli ha luogo per un termine eccedente il novennio, a termini del n. 1 dell'art. 1412 del Codice civile; se invece non eccede tal termine, il contratto può aver luogo per semplice atto amministrativo.

Ma trattandosi di deliberamenti di tagli di boschi comunali non ad epoche regolari e non progessivi d'anno in anno, ma da eseguirsi entro breve termine, la cessata R. Camera dei Conti riteneva (*V.* Manif. Cam. 24 gennaio 1832) che vendite siffatte non potessero riguardarsi quai deliberamenti d'affittamento, ma che vestissero il vero carattere di cose mobili. Tale giurisprudenza fu seguita prima e dopo la promulgazione del Codice civile, siccome risulta dalla Circolare dell'Azienda dell'Interno 2 gennaio 1838, dalle Circolari dell'Azienda di Finanze 14 gennaio 1833 e 17 marzo 1838 N° 14, e da quella della R. Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno 18 luglio 1844.

Quest'ultima Circolare fa notare che, sebbene l'Istruzione 1 aprile 1838 all'art. 351 n° 2, sovra riferita al § 3, annoveri la vendita dei tagli dei boschi fra contratti esenti dall'insinuazione, ai quali procedono i Comuni per semplici ordinati, tuttavia trattandosi di atti

---

(3) « Sembra che dopo l'attuazione del Codice civile non debbasi più incontrare veruna seria difficoltà per determinare se le stipulazioni importanti cessioni di tagli di boschi debbano classificarsi fra i contratti di vendita o fra quelli di locazione, poichè all'articolo 1718 si dichiarò doversi considerare come locazione qualunque concessione temporaria di stabili mediante il corrispettivo di un'*annua prestazione*, a qualunque titolo sia fatta; disposizione questa che elimina tutte le difficoltà che si potevano sollevare non solo sotto le antiche patrie leggi, ma eziandio sotto le disposizioni del Codice civile francese, come di leggieri si ricava da quanto in proposito fu scritto da Troplong nella sua opera sul contratto *Du louage*, ai Ni 21, 22, 23 » (Cit. parere).

assimilati alla vendita di cose mobili, occorreva accuratamente distinguere il caso in cui si trattasse di valori eccedenti le lire 300 da quello in cui si trattasse di minor somma, avvertendo che riguardo al primo, in forza dell'art. 1412 nº 3 del Codice civile non si potesse prescindere dalla formalità dell'insinuazione dei relativi atti, mentre nel secondo continuassero i deliberamenti a potersi fare per semplici ordinati esenti da qualsiasi diritto d'insinuazione.

Siccome poi si è già osservato, la vendita di tagli di boschi eccedenti in valore lire 300 dovendosi insinuare, non possono i relativi atti essere ricevuti che da ufficiali aventi qualità notarile, e non potrebbero perciò rogarsi da segretari non notai. Ciò venne ripetutamente ricordato in Circolare 4 dicembre 1852 da noi riportata in *Appalti*, § 10, ed in altra 31 maggio 1859.

§ 8. Per determinare se pel deliberamento di taglio di bosco sia o non necessaria la formalità dell'insinuazione, devesi aver riguardo al valore di ciaschedun lotto in particolare e non al valore complessivo dei diversi lotti, ancorchè pel deliberamento siasi esteso un solo atto (Decis. minist. conf. a parere del Procuratore gen. di S. M. 14 dicembre 1844).

Diffatti in ciaschedun lotto corrispondendosi un prezzo distinto, e potendo ognuno di essi formare l'oggetto di condizioni speciali e separate, ne segue che l'atto racchiude altrettanti contratti quanti sono i lotti.

Ciò è talmente vero, che ove l'atto vada soggetto all'insinuazione, si riscuotono altrettanti diritti fissi, tabellionali e proporzionali, quanti sarebbero i diversi lotti; il che non succederebbe se il deliberamento dovesse considerarsi sotto l'aspetto di un solo contratto.

Ma comunque per la formalità dell'insinuazione non debba aversi riguardo al valore complessivo dei diversi lotti deliberati collo stesso atto, tuttavia di leggieri si scorge che l'interesse dei Comuni richiede che non si proceda collo stesso atto al deliberamento di diversi lotti, quando fra questi ve ne sia taluno, il cui valore possa eccedere le lire 300, mentre siccome l'atto non si potrebbe insinuare *in parte qua*, così darebbe luogo alle riscossioni della tassa sul valore totale dei deliberamenti, siccome quelli che troverebbonsi pure rivestiti della materiale formalità dell'insinuazione.

§ 9. In secondo luogo ritiensi che, per determinare se l'anzidetta formalità abbia o non ad aver luogo, debbesi aver riguardo non al prezzo in cui si apre l'asta, ma bensì a quello del deliberamento, poichè questo e non quello costituisce il prezzo della vendita: conseguentemente tuttavolta che avvi probabilità che il prezzo del deliberamento possa eccedere le lire 300, l'interesse del Co-

mune richiede che l'atto sia ricevuto da chi trovasi abilitato a ricevere atti sottoposti all'insinuazione (Cit. Decis.).

Le spese però accessorie ai deliberamenti non formando parte del corrispettivo dovuto al venditore, non debbono cumularsi al detto corrispettivo, nè calcolarsi riguardo alla riscossione dei diritti d'insinuazione (Circol. Az. Int. 6 marzo 1833).

§ 10. Le piazze o banchi in chiesa, le loggie (palchetti) in teatro, ed i posti in un collegio, sono dalla legge civile dichiarati immobili o per la loro destinazione o per l'oggetto a cui si riferiscono; e per conseguenza sono soggetti alla tassa stabilita dalla legge pei contratti d'immobili (Circol. 17 marzo 1838, soluz. di quesiti n. 15). A simile tassa debbono venire assoggettati i contratti di concessioni temporarie (eccedenti gli anni nove) di *sepolcreti* o *sepolture private* che si facessero dai Comuni (4).

§ 11. Trattandosi d'addivenire alla vendita debitamente autorizzata del suolo di strade comunali abbandonate, l'art. 31 delle Istruzioni 26 ottobre 1839 prescrive che il relativo contratto per maggiore facilità e speditezza, non che per risparmio di spesa, si faccia mediante un semplice verbale, che equivarrà ad istrumento pubblico insinuato, e nel quale si potranno comprendere più contratti. Questi verbali saranno sottoscritti dal Sotto-prefetto e dal Segretario del suo uffizio, giusta l'art. 33 successivo, in un registro particolare da conservarsi nell'uffizio di Sotto-prefettura, e da rimettersi in fine dell'anno a quello d'Insinuazione della tappa di residenza dello stesso Sotto-prefetto per esservi conservato dall'Insinuatore, mediante di lui ricevuta, e senza esazione di alcun diritto.

Una Circolare della Segreteria di Stato per l'Interno 20 aprile 1840 determinò in seguito che si debba invece presentare d'allora in poi volta per volta, e nel termine di giorni trenta dalla data della loro redazione, una copia di essi verbali, per essere insinuata, ben inteso senza pagamento di alcun diritto.

INSINUAZIONE (Uffizi ed Archivi di).— § 1. La legge fiscale sulle tasse di registro 21 aprile 1862 nulla avendo innovato alle leggi civili, e continuando per ciò nelle antiche Provincie, nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria il sistema dell'insinuazione

(4) *Dizionario di diritto ammin.*, vol. IV, pag. 342.

stabilito dal Codice civile albertino ivi pubblicato, deve in conseguenza intendersi mantenuta tuttora in vigore la formalità dell'archiviazione degli atti in esso Codice contemplati, e fermo l'obbligo imposto dalle RR. CC. del 1770 ai Comuni delle antiche Provincie di somministrare a proprie spese i locali necessarii per l'uffizio e per l'archivio d'insinuazione della rispettiva tappa.

Il relativo dispósto delle dette RR. CC. (lib. v, tit. 22, cap. 5) è così concepito:

§ 9. Vogliamo che le città e luoghi dove sono stabilite lo insinuazioni, diano provvisionalmente al segretario Insinuatore una stanza fatta in vôlta, che sia propria e sufficiente per un archivio, in cui si conserveranno i libri e le scritture che si troveranno tempo per tempo insinuate, ed un'altra che servirà per la sua residenza, e tutto senza pagamento d'alcun fitto.

§ 10. Ove non si trovasse al presente detto archivio, vogliamo che si faccia il medesimo a spese di tutte le Comunità, sottoposte a caduna tappa, secondo il ripartimento che sarà fatto dai rispettivi Intendenti.

§ 2. Queste spese essendo poste a carico dei Comuni cui riguardano dalla suddetta speciale disposizione legislativa, sono per essi obbligatorie, a termine dell'ultimo alinea dell'art. 111 della L. C.

§ 3. A mente dell'Istruzione 1 aprile 1838, le spese mandamentali che occorrono pagarsi annualmente per la pigione degli uffizi d'Insinuazione e per quelle che di quando in quando possono accadere per la legatura dei volumi, degli atti e registri degli uffizi d'insinuazione, e per la provvista di mobili degli stessi uffizi ecc., debbono essere effettuate dietro gli ordini dell'Intendente (Sotto-prefetto), e per cura dell'Amministrazione comunale del capoluogo di mandamento, o del luogo dov'è stabilita l'insinuazione della rispettiva tappa, secondo le forme prescritte per le altre spese comunali, e ripartirsi, cioè la prima per un terzo a carico del capoluogo, e per gli altri due terzi sovra tutti i Comuni del mandamento; e le seconde fra tutti i Comuni della tappa, in proporzione del rispettivo registro senza distinzione alcuna (Art. 273).

A questo proposito avvertiva l'Istruzione come fosse risultato al Ministero che in quanto riflette alla spesa della legatura dei suddetti libri d'insinuazione siasi largheggiato assai, e siano occorsi riprovevoli abusi. Perciò si prevenivano le Amministrazioni comunali che, all'evenienza di siffatte spese, essi dovessero per tempo rivolgersi all'uffizio della rispettiva Intendenza (Sotto-prefettura), il quale, mediante contratto e previa licitazione, potrebbe procurare al Co-

mune dei patti vantaggiosi, ben inteso però che la legatura dei suddetti libri dovesse sempre esser fatta sul luogo (Art. 274).

Il fitto degli uffizi d'insinuazione non possono essere pagati coi fondi espressamente stanziati nei causati, se non precedono apposite convenzioni coi proprietari, stipulate dal Consiglio comunale del capoluogo, sotto l'approvazione dell'Intendente (Art. 275).

§ 4. Riguardo alla contabilità di dette spese debbonsi seguire le norme tracciate nell'Istruzione ministeriale 21 novembre 1848, e ripetute nella più recente Istruzione 15 marzo 1860: dee cioè il Comune capoluogo di mandamento o di tappa iscrivere nell'attivo (categoria 3ª) del suo bilancio le quote di concorso degli altri Comuni in tali spese, e far figurare egualmente nella corrispondente categoria, tit. 1° del passivo la stessa somma oltre alla propria quota. Gli altri Comuni fanno semplicemente figurare le rispettive quote.

Ciò deesi intendere delle spese ordinarie; perchè riguardo a quelle straordinarie o di primo impianto, le somme relative debbono figurare nella categoria 3ª del tit. 2° del passivo. — *V. Bilancio comunale.*

§ 5. Dal tenore delle disposizioni legislative sovra riportate risulta chiaramente: — 1° come tutti i Comuni di una tappa sieno indistintamente tenuti a provvedere il locale d'insinuazione, e non si possa imporre al capoluogo alcun onere particolare; — 2° che trattandosi di spesa obbligatoria, deesi provvedere in modo onde torni il meno possibile onerosa, e devonsi quindi praticare tutte le indagini opportune per rinvenire un locale adatto, a minor dispendio, e col mezzo di locazione, anzichè astringere gl'interessati allo sborso di un capitale per la costruzione di esso; — 3° che però quando la possibilità di una locazione sia esclusa, non si può contestare l'obbligo dei Comuni d'ampliare i locali esistenti e di costruirne dei nuovi servibili allo scopo.

Questo è il senso di un parere del Consiglio di Stato 7 febbraio 1855, adottato dal Ministero (1).

INSULTI CONTRO LA FORZA PUBBLICA. — *V. Forza pubblica (Agenti della).* — *Oltraggio.*

INTENDENTI. — L'antica denominazione d'Intendenti generali ed Intendenti attribuita ai Capi delle provincie e dei circondari nei ces-

(1) *Rivista ammin.* 1855, pag. 433.

sati Reami di Sardegna e delle Due Sicilie, e conservata in parte dalla Legge 23 ottobre 1859, trovasi ora, in forza della Legge (249) e del R. Decreto (250) 9 ottobre 1861 cangiata (con quanta felicità non sapremmo) in quella di Prefetto e Sotto-prefetto, ora comune a tutti i capi di provincia e di circondario del Regno.— *V. Governatori.*

Questa mutazione di titoli nulla varia tuttavia all'essenza delle attribuzioni affidate dalle precedenti leggi ai detti funzionari, per quanto queste sono tuttora conciliabili col più recenti provvedimenti; epperò noi ci faremo carico di esporne un sunto in *Prefetti* e *Sotto-prefetti.*

INTERDETTI. — Interdetto è colui che fu per sentenza dell'Autorità giudiziaria privato del diritto di amministrare le cose proprie, ed a cui fu nominato un curatore a termini di legge.

L' interdizione civile viene pronunziata nei casi d'imbecillità, di demenza, di furore e di prodigalità, a termini degli art. 368 e seguenti del Codice civile albertino.

A termini poi dell'art. 23 della L. C. e dell'art. 104 della Legge elettorale politica, l'interdetto non può essere nè elettore nè eleggibile sia nelle elezioni amministrative, sia nelle politiche, nè esercitarne i diritti relativi.

INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFIZI. — Questa pena consiste nella esclusione perpetua dal diritto elettorale e da quello di eligibilità in qualsiasi comizio elettorale, ed in generale da ogni altro diritto politico; nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego od ufficio pubblico; nella decadenza dal beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto; nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, gradi e dignità accademiche; nell'incapacità di essere tutore e curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli, nei casi dalla legge contemplati (Art. 19 Cod. pen.).

V. anche l'art. 23 della L. 23 ottobre 1859 e l'art. 104 della L. E. 17 dicembre 1860.

INTERESSI. — *V. Prestiti.* — *Usura.*

INTERNO (Ministero dell'). — *V. Ministeri.*

INUMAZIONE. — Non vuolsi confondere l'inumazione colla sepoltura: l'inumazione è l'interramento di qualsiasi cadavere umano, e la pietà verso gli estinti come l'igiene pubblica vogliono che sia fatta indistintamente di tutti i defunti, a qualunque casta o religione appartengano; gli onori invece della sepoltura civile o religiosa possono essere diniegati alle salme di certe persone. — *V. Sepolture.*

§ 1. Non si può inumare alcun cadavere se non dopo scorse almeno ventiquattr'ore dalla morte, e dopo quarantotto, se la medesima sia accaduta improvvisamente per causa interna, avuto riguardo in ogni caso ai regolamenti particolari (1), e specialmente alle leggi che vietano di seppellire coloro i quali si sospetta esser periti di morte violenta, se non dopochè il giudice avrà eseguito gli atti che gli incumbono (Art. 21 Regol. ann. alle RR. PP. 20 giugno 1837; — art. 74 L. (3720) 13 novembre 1859). — *V. Cadaveri.*

Questa disposizione della Legge di pubblica sicurezza che determina l' intervallo che trascorrer debbe dal decesso alla sepoltura, combinata coll'altra del successivo articolo 75, colla quale vien dichiarato obbligatorio lo stabilimento in tutti i Comuni di camere mortuarie, mira provvidamente ad impedire i terribili casi non sì rari di morte apparente. A queste prescrizioni sarebbe pur opportuno s'aggiungesse quella di rendere obbligatorio il servizio delle visite necroscopiche, siccome notava appunto una Circolare del Ministero dell' Interno 19 giugno 1860. — *V. Morte apparente.*

§ 2. Il Codice penale contiene le seguenti penalità riguardo a coloro che contravvengano alle leggi ed ai regolamenti relativi all' inumazione e seppellimento dei cadaveri:

Art. 517. Coloro che, senza precedente autorizzazione dell' uffiziale a ciò destinato, nei casi in cui essa è prescritta, avranno fatto seppellire il cadavere di un neonato o di altra persona qualunque, - e coloro che avranno contravvenuto in altro modo alle leggi od ai regolamenti relativi alle inumazioni, - saranno puniti col carcere estensibile a due mesi, o con multa estensibile a lire duecentocinquanta; salve le pene maggiori per gli altri reati, dei quali si fossero resi colpevoli.

(1) Così in Torino si permette, massime nella stagione estiva, l'abbreviazione dei sovrafissati termini quando ne risulta l'estrema necessità, e dopo però di avere per maggior precauzione fatto procedere ad una seconda visita chirurgica del cadavere (OPERTI, *Leggi e Regolamenti di polizia per la città di Torino*, n° 36 in nota). Parimenti quando serpeggiava il cholera-morbo fu prescritta l'immediata inumazione dei cadaveri dei cholerosi onde impedire l' infezione.

Art. 518. Chiunque, prima che siasi proceduto alla visita giudiziale, avrà rimosso, trasportato, seppellito, o avrà permesso che si seppellisse il cadavere di un neonato o di altra persona estinta di morte violenta, sarà punito con multa estensibile a lire centocinquanta: se lo avrà nascosto, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni.

Art. 519. Sarà punito colla relegazione estensibile ad anni cinque, o col carcere, o con multa sino a lire cinquecento, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi, chiunque si sarà reso colpevole d'insulti ai cadaveri, o di violazione di tombe o di sepolcri.

§ 3. La Corte di Cassazione, applicando quest'ultimo articolo, con sua sentenza 19 luglio 1851 e con altra 11 febbraio 1852 pronunziate sul ricorso di certo arciprete Bois, dichiarava che le escavazioni di terra mista di resti umani da un cimitero, la cessione della stessa, il trasporto nei campi per servirvi d'ingrasso, è un fatto costituente da per sè il reato di violazione di sepolcri previsto dal ripetuto articolo, indipendentemente da ogni intenzione di fare oltraggio alle tombe; e che lo scopo innocente, la pubblicità del fatto, i riguardi raccomandati possono soltanto diminuire la gravità del reato, e ridurlo anche alla proporzione di delitto punibile con ammenda correzionale.

Il fatto che dava luogo al suddetto giudicato era questo: il parroco della chiesa di Chamoux in Savoia nel febbraio 1851, e colla sola intenzione di rendere più sana l'aria della chiesa e dintorni, fece scavare la terra del cimitero che circondavala sopra una superficie di 327 metri, a profondità media di 20 centimetri; trasportò parte di tal terra nel proprio giardino, e ne cedette a diversi con promessa di pagamento per servire d'ingrasso ai loro campi. Questa terra era mista di frantumi di bare e di ossame umano in modo che se ne raccolse poi, sparsa pei campi, la quantità di quattordici chilogrammi circa. Fu accusato di sepolcro violato a termini del suddetto articolo del Codice penale: ma la Sezione d'accusa della Corte di Chambéry, con sentenza 10 giugno 1851, dichiarò non farsi luogo a procedere. L'Avvocato fiscale generale presso la detta Corte denunziò in cassazione quel giudicato, e la Corte suprema lo cassò con sentenza 19 luglio 1851. Ma la Sezione d'accusa, persistendo nel suo modo di vedere, riconfermò la prima sentenza, la quale fu nuovamente cassata dalla Cassazione a classi riunite coll'ultima decisione sovracitata (2).

(2) Bettini, vol. iv, p. 1ª, pag. 121.

§ 4. Spetta alle Autorità municipali il formare regolamenti di polizia interna dei cimiteri, e di dare perciò le relative prescrizioni di sicurezza e d'igiene pubblica riguardo all'inumazione dei cadaveri in essi cimiteri, attenendosi alle norme prescritte colla Circolare ministeriale 31 marzo 1861. — *V. Sepolture.*

§ 5. Al Prefetto della provincia s'appartiene l'autorizzare le tumulazioni fuori dei cimiteri comuni, come e dove la legge lo permette, e di autorizzare pure il trasporto dei cadaveri anche fuori della sua giurisdizione (Art. 14 R. D. (251) 9 ottobre 1861).

Su questo argomento *V.* eziandio quanto si è detto in *Cadaveri.* — *Cimiteri.* — *Esumazione.* — *Sepolture* ecc.

INVENTARI. — § 1. In ogni Comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili. Debbesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione. Tali inventari sono riveduti in ogni cambiamento di Sindaco; e quando succede qualche variazione nel patrimonio comunale, vi sono fatte le modificazioni occorrenti. Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmesse per copia al Sotto-prefetto (Art. 106 L. C.). Questa è una provvida disposizione, la quale mentre dà il mezzo ai Comuni di conoscere ad ogni istante la vera situazione del loro asse patrimoniale, e d'avere presenti i titoli dei loro diritti, tende ad esonerare gli amministratori e gli uffizi comunali da una grave responsabilità cui, in difetto di regolari inventari, andrebbero incontro, giacchè essendo essi reciprocamente contabili delle carte loro affidate (Art. 221 L. C.), e dovendo rendere il conto della gestione delle proprietà comunali (Art. 93 ivi), potrebbero in processo di tempo venirne contabilizzati ove non risultasse precisamente di quali cose o documenti fosse in possesso il Comune all'epoca della loro amministrazione.

Questa incumbenza è tanto più facile a disimpegnarsi ove i Segretari comunali adempiano esattamente all'obbligo loro imposto dagli articoli 112 e 113 dell'Istruzione 1° aprile 1838 riguardo alla regolare tenuta dei registri ivi enumerati, i cui indici se saranno completi e sempre continuati, formano già di per sè un ben ordinato e comodo inventario di tutte le carte del Comune di *pratica corrente.* — *V. Archivi comunali.* — *Registri.*

§ 2. Anche le Amministrazioni delle Opere pie debbono avere un

esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad essi spettanti.

Quest' inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazioni. Due copie autentiche in carta libera dell' inventario e delle aggiunte e modificazioni successive di cui sopra, sono trasmesse al Prefetto della provincia.

Il Prefetto ne ritiene una copia, e spedisce l'altra al Ministero dell'Interno (Art. 8 e 9 L. 3 agosto 1862) (1).

A termini del Regolamento esecutivo 27 novembre 1862, il suddetto inventario deve contenere una descrizione sommaria e ordinata dei titoli, degli atti, dei registri e di ogni altro documento, dai quali risulti del patrimonio dell'Opera pia. Quando una stessa Amministrazione ha la direzione di diverse pie Opere, l'inventario è formato separatamente per ciascuna di esse. L' inventario e le copie del medesimo, come pure le note di variazione da trasmettersi al Prefetto secondo l'art. 9 della Legge, sono sottoscritti dal capo o presidente dell'Amministrazione dell'Opera pia, e autenticati dal Segretario o Contabile della stessa Opera, rimanendo quest'ultimo corrisponsale della esattezza dell' inventario (Art. 7, 8 e 9 Regol. 27 novembre 1862).

INVENTARIO (Benefizio d'). — § 1. L'effetto del benefizio d'inventario consiste nel dare all'erede il vantaggio: 1° che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni ad esso pervenuti, ed inoltre che possa liberarsi dal pagamento dei debiti col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari; 2° che non siano confusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato il diritto di pretendere il pagamento dei suoi crediti (Art. 1023 Cod. civ.).

§ 2. Le eredità deferite ai Corpi morali, di cui nell'art. 25 del Codice civile (la Chiesa, i Comuni, i pubblici Stabilimenti ecc.),

---

(1) L'art. 30 della suddetta Legge dispone che le Opere pie, le quali non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Prefetto l'inventario di cui sovra, debbano entro un anno uniformarsi alla disposizione suddetta, trasmettendo ad un tempo un'esatta relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed all' amministrazione sua, come pure sull'attuale sua condizione.

debbono essere accettate con benefizio d' inventario dagli amministratori autorizzati secondo le forme dei rispettivi regolamenti, e mediante l'osservanza del disposto dall'art. 717 nei casi ivi contemplati (Art. 986 Cod. civ.). — *V. Accettazione di legati e donazioni.*

§ 3. L'erede dee compiere l'inventario dell'eredità fra il termine di tre mesi o quello più lungo che fosse conceduto dal Tribunale, e, compiuto l' inventario, ha tre altri mesi per deliberare sull' accettazione o ripudiazione dell' eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato, si avrà per erede col benefizio d'inventario (Art. 1014 e 1016 cit. Cod.). — L' inventario dev' essere fatto e compilato giusta il modo prescritto dal capo 2°, tit. 13° libro 7° (art. 1060 a 1069) del vigente Codice di procedura civile.

L'erede beneficiato ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari, e dee render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari: però non è tenuto che per le colpe gravi commesse nella sua gestione, e per le spese di lite quando abbia litigato senza giusto fondamento (Art. 1024, 1033 Cod. civ.).

Egli non può vendere nè distrarre alcun mobile od immobile della sua successione se non nei casi e termini fissati dagli articoli 1020, 1027, 1028 dello stesso Codice, e senza l'autorizzazione giudiziaria. Questa, a mente dell'art. 1070 del Codice di procedura civile, dee essere chiesta al Tribunale del circondario in cui fu aperta la successione; e se l'erede beneficiato è un minore od altra persona o corpo cui è vietato di accettare l'eredità, salvo col beneficio d'inventario, la vendita può autorizzarsi ed eseguirsi colle forme prescritte per l' alienazione dei beni di simili persone (*V. Alienazione di beni*), a meno che il Tribunale, sull'istanza di qualunque interessato od anche d' ufficio, non istimasse conveniente di prescrivere che la vendita sia fatta secondo le norme stabilite dal capo 3°, tit. 13°, lib. 7° dello stesso Codice di procedura civile (Art. 1075 cit. Cod. proc. civ.).

Riguardo a questa materia *V.* del resto il capo 2°, sez. 3ª del tit. 4°, lib. 3° Cod. civ., di cui sono qui date le più essenziali disposizioni — ed il Cod. di proc. civ., loc. cit.

INVENZIONI. — L'autore d'una nuova invenzione o scoperta industriale ha il diritto di attuarla e di trarne frutto esclusivamente pel tempo, nei limiti e sotto le condizioni dalla legge prescritti. Questo diritto esclusivo costituisce una privativa industriale.

Le privative industriali sono regolate dalla L. (3731) 30 ottobre 1859, e dal Regolamento esecutivo approvato con R. D. (3806) 13 successivo novembre. — *V. Privative industriali.*

Quanto alle nuove produzioni scientifiche ed artistiche, il Codice civile dichiara che sono proprietà dei loro autori sotto l' osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi. Si attende tuttora una legge generale che regoli in tutto il Regno i diritti d'autore, a cui nei rapporti coll'estero provvedono le varie Convenzioni internazionali. — *V. Proprietà letteraria e artistica.*

IPOTECHE. — § 1. Le Comunità, Corporazioni e Stabilimenti pubblici hanno sui beni dei loro tesorieri, percettori ed altri amministratori tenuti a render conto per maneggio di danaro o per qualunque altra contabilità materiale, un' ipoteca legale, la quale data dal giorno della nomina di essi o dall' approvazione di questa, qualora la nomina vi sia soggetta (Art. 2169 Cod. civ.).

Tali tesorieri e contabili debbono fare iscrivere questa ipoteca sopra i loro beni prima del loro ingresso in esercizio dell'impiego, sotto pena d' esserne rimossi.

Gli amministratori delle Comunità, Corporazioni e Stabilimenti pubblici debbono vegliare affinchè da nessuno dei contabili sopra indicati si assumano le proprie funzioni prima che l'iscrizione sia presa, ed in difetto dovrà essere richiesta dagli stessi amministratori (Art. 2220 cit. Cod.).

Il Segretario di una Comunità o di una Corporazione o d' altro Stabilimento pubblico, che avrà steso il verbale di nomina d' un tesoriere o d'un altro contabile di cui sovra, debbe pure far seguire la relativa iscrizione nei due mesi successivi alla nomina. Egli non rilascierà copia del verbale se non previa dichiarazione per parte del contabile della situazione con generica designazione degli immobili a lui spettanti, a meno che l'ipoteca sia stata ristretta a certi determinati beni (V. infra § 3); e tale dichiarazione verrà annessa al verbale di nomina.

Il Segretario che contravvenisse a tale disposto incorrerebbe in una multa estensibile a lire mille, e potrebbe inoltre essere sospeso ed anche destituito secondo le circostanze, restando in ogni caso risponsabile dei danni verso le parti interessate (Art. 2228 e seg. cit. Cod.).

In eguali pene, oltre l'obbligo di risarcimento dei danni, incor-

rono tutte le altre persone incaricate rispettivamente dell'iscrizione delle ipoteche legali, quando non abbiano adempiuto a simile obbligazione.

Cessano bensì tali pene verso queste persone e il Segretario, semprechè per cura d'una delle medesime o di altri qualunque l'ipoteca legale sia stata conservata mediante l'iscrizione presa in tempo utile (Art. 2230 cit. Cod.).

Nel caso di omissione delle iscrizioni prescritte per parte di dette persone, spetta ai Prefetti e Sotto-prefetti di richiederle d'ufficio, tosto che tale omissione venga in qualunque modo a loro notizia (Art. 2231 ivi).

§ 2. Il Notaio o Segretario che abbia ricevuto alcuno degli atti di nomina sovraindicati, dee, nel termine ivi detto e sotto le pene ivi prescritte, presentare al Conservatore del circondario di sua residenza altrettante note in duplice originale da lui sottoscritte e certificate, coll'indicazione della seguita insinuazione (registrazione) dell'atto, quanti sono i circondari della Conservazione d'ipoteche in cui sono situati i beni, oltre quello della dimora della persona obbligata.

Il Conservatore gli spedisce ricevuta delle note presentate, ed è tenuto d'iscrivere il privilegio ed ipoteca legale, qualora i beni dichiarati od alcuni di essi sieno situati nel di lui circondario o la persona obbligata vi dimori, e di trasmettere immediatamente, ove ne sia il caso, ai Conservatori degli altri circondari le duplici note per l'opportuna ed immediata iscrizione nel loro rispettivo uffizio; salvo che il contabile dichiarasse di non possedere alcuno stabile, nel qual caso il Conservatore dovrà far seguire l'iscrizione soltanto all'uffizio del circondario ove dimora la persona obbligata.

Le note, appiè delle quali saranno certificate le iscrizioni, saranno dagli ultimi Conservatori rinviate al primo che le ha trasmesse, e da queste restituite al Notaio o Segretario (Art. 2256 cit. Cod.).

Il Notaio o Segretario non è tenuto di anticipare i diritti dell'iscrizione suddetta: questi diritti sono riscossi insieme colle spese occorrenti per l'iscrizione, secondo le leggi e regolamenti veglianti (Art. 2257 ivi).

§ 3. L'ipoteca legale contemplata nell'articolo 2169 può venire ristretta ad una somma certa e determinata, ovvero ai beni che saranno indicati come sufficienti con deliberazione presa dagli Amministratori delle Comunità, Corporazioni e Stabilimenti pubblici,

mediante quell' approvazione cui tale deliberazione fosse soggetta (Art. 2261 ivi).

Le approvazioni qui accennate sono date dalle rispettive Deputazioni provinciali, a termini dell'art. 133 della L. C., e dell'art. 15 della L. 3 agosto 1862 (1).

§ 4. L'ipoteca legale competente ai Comuni ed altri pubblici Stabilimenti sui beni dei loro contabili, a termini del summentovato articolo 2169 del Codice civile, è indipendente dalla malleveria da essi prestata al Governo pel maneggio di pubblico danaro, a termini delle veglianti leggi (Art. 21 Istruz. 1 aprile 1826); e continua perciò ad essere dovuta anche dopo l'emanazione della Legge 16 febbraio 1854, la quale ha soltanto abolita la malleveria dei contabili mediante il vincolamento dei beni stabili. — *V. Malleverie e cauzioni.*

§ 5. L'art. 2174 del Codice civile concede al minore un'ipoteca legale sui beni del suo tutore per la responsabilità della sua amministrazione: ma il susseguente art. 2175 dispone che da quest'ipoteca possono esserne per giusta causa dal Tribunale di circondario, ad istanza del Consiglio di tutela, dispensati i tutori di fanciulli ammessi in un ospizio, nominati a termini dell'art. 277. — *V. Ospizi.*

§ 6. Le Amministrazioni de' pii Istituti debbono prendere sotto la loro responsabilità e rinnovare in tempo utile l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti alla rispettiva Opera pia; in difetto, un mese prima della scadenza del suo rango d'iscrizione, la Deputazione provinciale provvede direttamente per la rinnovazione della medesima, a spese degli amministratori (Art. 39 Regol. 27 novembre 1862).

---

(1) Coll'attuazione e promulgazione nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria della Legge 20 novembre 1859 e della successiva 3 agosto 1862 sulle Opere pie, restano implicitamente abrogati il ducale Decreto 19 luglio 1821 per le provincie parmensi, ed il R. Decreto 9 maggio 1861, coi quali veniva determinata l'autorità cui spettasse l'omologazione degli atti di consenso alla riduzione o cancellazione d'iscrizioni ipotecarie accese per crediti di pii Istituti: epperò anche in quelle provincie spetta ora alle Deputazioni provinciali il pronunciare la suddetta omologazione (Circol. Min. Interni 1° novembre 1861).

Sembra peraltro che debba tuttora considerarsi in vigore l'art. 4 dell'anzidetto R. Decreto 9 maggio 1861, in forza del quale nelle provincie già pontificie il consenso per la riduzione o pel cancellamento delle iscrizioni ipotecarie pei crediti provinciali e comunali debb'essere omologato con deliberazione delle Prefetture, sentita la Deputazione provinciale.

Analoghi obblighi incumbono alla Giunta municipale ed alla Deputazione provinciale riguardo alle iscrizioni ipotecarie esistenti a favore del Comune (Arg. art. 90 n° 15, ed art. 136 L. C.).

§ 7. Con Legge (593) 6 maggio 1862 fu stabilita una tassa sopra le iscrizioni e prenotazioni ipotecarie e sopra le trascrizioni, come pure sopra tutti gli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.

Un Regolamento per l'esecuzione di essa Legge fu approvato con R. Decreto (594) dello stesso giorno.

L'ordinamento degli uffizi ipotecari del Regno in base alla suddetta Legge venne fissato con R. Decreto (801) 24 agosto 1862.

IRRIGAZIONE. — Colui, il fondo del quale costeggia un'acqua corrente naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata di ragione del R. Demanio dall'art. 420 del Codice civile (i fiumi ed i torrenti), può, mentre trascorre, valersene per l'irrigazione de' suoi fondi.

Quegli il cui fondo è attraversato da quest'acqua, può anche usarne nell'intervallo in cui essa vi scorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell'uscire da' suoi terreni (Art. 558 Cod. civ).

Insorgendo qualche controversia fra i proprietarii cui tali acque possono esser utili, i Tribunali decidendo debbono conciliare lo interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque (Art. 559 Cod. civ.) — *V. Acque comunali.* — *Polizia municipale.* — *V.* anche *Acque pubbliche.*

ISCRIZIONI CIVICHE. — Sono le scritte collocate sulle cantonate delle città ad indicare il nome di ciascun sestiere, isolato, piazza o via delle medesime; come anche i numeri d'ordine sovrapposti alle porte di caduna via.

È quest' apposizione una misura d'ordine e di polizia, tanto vantaggiosa alla sicurezza pubblica quanto indispensabile, massime nelle grandi città, a tutti i cittadini ed ai forestieri specialmente.

Finora nessun provvedimento governativo ha fatto generale questo precetto: ma in ogni città e Comune bene amministrati si è già provveduto a quest'esigenza (la quale d'altra parte non richiede

grave spesa), sancendo gli ordini opportuni nei regolamenti d'ornato municipale (1).

Di massima, quando occorre un primo stabilimento od una generale riforma delle iscrizioni civiche, l'operazione ne è fatta a spese e cura del Municipio: ma questa una volta effettuata, la conservazione del numero civico è a carico del proprietario o possessore della casa cui dà adito la porta numerata: egli è eziandio obbligato a rinnovare le iscrizioni delle cantonate quando, per fatte fabbricazioni o riparazioni alle sue case, le iscrizioni stesse furono alterate o cancellate. In ogni altro caso non dipendente dal fatto del proprietario, le iscrizioni si rinnovano a spese e cura dell'Amministrazione comunale.

I regolamenti relativi debbono indicare le dimensioni, il colore dei numeri, e la loro distanza da terra; lasciando piena libertà ai proprietari quanto alle altre accidentalità di lusso ed eleganza.

Nella segreteria civica o presso la Commissione d'ornato dee rimanere un piano regolare di tutto l'abitato, rubricato giusta le precise iscrizioni e i numeri civici, non che un registro analogo indicante le diverse e successive concessioni di numero, onde evitare le duplicazioni o le ripetizioni, le quali non vogliońsi tollerare se non nelle vie di costruzione antica.

Vuolsi infine osservare siccome implichi troppa confusione lo sminuzzare di troppo le denominazioni delle vie, e come sia più regolare il darne una sola a quelle vie che si trovano sullo stesso asse, e continuare così una non interrotta numerazione delle porte da capo a fondo.

Il battesimo municipale di una strada è sovente un monumento elevato alla memoria d'un illustre concittadino, od un fasto di storia patria. Lodiamo lo zelo di quegli amministratori che decretano l'oblio di certe denominazioni sciocche, scurrili o troppo barbare, e vi

(1) Questi provvedimenti debbono essere sottoposti alla stessa approvazione richiesta per le disposizioni di polizia municipale, ossia alla sanzione Reale a. termini dell'art. 132 della L.C. Sebbene infatti il Municipio non intenda accollare la conseguente spesa ai proprietarii delle case, egli è però certo che tali provvedimenti conservano sempre il carattere di regolamento di polizia locale, in quanto impongono ai proprietarii ed agli abitanti del Comune una servitù per causa d'utilità pubblica, il cui riconoscimento vuol essere sanzionato dalla autorità Sovrana. — V. *Rivista ammin.* 1857, pag. 515.

sostituiscono nomi cari e gloriosi; ma non vorremmo che l'ardore di cose nuove li spingesse a cancellare alcune iscrizioni, che sono l'ultimo segno di passate municipali grandezze, tutt'ora venerate nelle tradizioni popolari.

ISCRIZIONI DI RENDITA. — *V. Cedole. — Debito pubblico.*

ISCRIZIONI LAPIDARIE. — § 1. I proprietarii di sepolture private, tanto di quelle che si dovranno surrogare alle antiche, come di quelle che verranno assegnate di nuovo, possono insignire de' loro stemmi e nomi il nicchione corrispondente al sito di loro sepoltura; possono eziandio collocare nell'interno del muro d' esso nicchione iscrizioni, busti, bassi-rilievi ed altri distintivi simili, od ergere monumenti sul sito medesimo, purchè le opere praticate non oltrepassino lo sporto dell'arco, nè l'altezza di essi quella del nicchione, ed il tutto si eseguisca previa l'approvazione in iscritto del disegno da darsi dalla civica Amministrazione. Quando si sarà innalzato un monumento alla memoria di un defunto, quello non si potrà distruggere per surrogarne un altro in memoria d'altro defunto (RR. PP. 25 novembre 1777. — Manif. del Senato Piemont. 4 aprile 1829) (1).

§ 2. Dal riferito provvedimento risulta che la facoltà di collocare lapidi, iscrizioni, epitafi ecc. nei cimiteri è subordinata alla condizione d'averne ottenuto il permesso dall'Autorità municipale.

Quantunque poi nelle varie provincie de'Regii Stati non si esiga che i disegni, monumenti ed iscrizioni siano preventivamente *visati* dal Parroco, non è però a dire che in questa materia non abbia alcuna influenza l'Autorità ecclesiastica; chè anzi l'Istruzione per l'amministrazione dei Comuni del 1 aprile 1838 prescrive che le forme dei sepolcri ed altri disegni che si volessero collocare nei cimiteri, debbano prima essere approvati dal Vescovo (Art. 183).

Si osserva di fatto che il diritto che potrebbe elevarsi da una qualche civica Amministrazione di approvare senza alcuna dipendenza dell'Autorità ecclesiastica le iscrizioni da apporsi nel cimitero, pugnerebbe non solo con quanto si pratica per tutte le città, ma sarebbe eziandio contrario a quelle considerazioni per cui si conviene da tutti che se la Podestà civile per rispetto agli interessi economici ed alle

---

(1) Eguali prescrizioni furono emanate riguardo alle altre provincie dello Stato non sottoposte alla giurisdizione del cessato Senato di Piemonte.

esigenze sanitarie ha doppio motivo d'ispezione sui campisanti, l'Autorità ecclesiastica ha pur anco il dovere d'esercitare sui medesimi la propria vigilanza acciò il tenore delle iscrizioni suddette sia sempre consentaneo ai concetti che soli si possono ammettere in quel sacro asilo dei trapassati. Bisogna tenere dunque per espressa avvertenza che il progetto di qualunque iscrizione da apporsi nei cimiteri vuol essere preventivamente visto ed acconsentito dal Vescovo, o da chi per ordine suo può rappresentarlo in questa bisogna. Tale è il senso d' una Decisione 6 maggio 1836 (2).

§ 3. L'apposizione di stemmi gentilizi, d'iscrizioni o d'epitafii nelle chiese o cappelle non può esser fatta che coll'autorizzazione dell'Autorità ecclesiastica, essendo a questa esclusivamente riserbata la polizia dei luoghi dedicati al culto (3).

§ 4. La concessione deliberata da un Consiglio comunale del diritto di apporre una lapide sopra una tomba in una chiesa parrocchiale a persona che concorse col suo danaro alla riedificazione di questa, debba essere considerata come una di quelle donazioni con cui un Municipio può muoversi talvolta a riconoscere servigi straordinari o benefizi recati alla cosa pubblica; e la relativa deliberazione vuole perciò essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità superiore (Cons. di Stato, parere 22 settembre 1858; — Decis. minist. conf. 27 stesso mese) (4).

§ 5. Una Circolare del Presidente-capo dei Regii Archivi di Corte in data 30 luglio 1831 si faceva ad eccitare i signori Parroci dello Stato ad inviare ai predetti Archivi copia di tutte le iscrizioni esistenti nelle diverse chiese, cappelle, santuari, monasteri, cimiteri ed in qualunque altro edifizio o sito del distretto della loro parrocchia, onde completare per quanto fosse possibile la raccolta delle copie di patrie iscrizioni già in allora esistente. È da supporsi che i predetti Parroci avranno in quell' epoca premurosamente

---

(2) Riferite nel *Dizionario di diritto amministrativo*, vº Cimiteri.

(3) V. cit. *Dizion. di diritto ammin.* vº Chiese, nº 39; — CANESTRI, *Giurisprudenza dei Parroci*, tit. 10 cap. 4; le *Decisioni* del TESAURO SENIORE (270 nº 15); - e le *Quistioni forensi* del TESAURO GIUNIORE (lib. 1, quest. 15).

Nelle provincie in cui è tuttora in vigore il Decreto imperiale 30 dicembre 1809, la facoltà di autorizzare il collocamento di cenotafi, iscrizioni e monumenti nelle chiese e nei cimiteri, attribuita dall'art. 72 del suddetto Decreto al Ministero per gli Affari ecclesiastici, fu coll'art. 13 del R. D. (273) 16 ottobre 1861 delegata alle Giunte municipali locali.

(4) *Rivista ammin.* 1858, pag. 713.

aderito alla richiesta di quel funzionario; ma sarebbe a desiderarsi che tale invio fosse rinnovato e continuato per le epigrafi collocate dopo quel tempo.

ISCRIZIONI SULLE LISTE ELETTORALI. — *V. Elezioni amministrative. — Elezioni politiche. — Liste elettorali.*

ISPETTORATO GENERALE DELLA GUARDIA NAZIONALE. — *V. Guardia nazionale.*

ISPETTORI DI PUBBLICA SICUREZZA. — § 1. A coadiuvare i Questori di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro attribuzioni, la Legge 13 novembre 1859 instituì Ispettori di questura e di sezione, addetti quelli specialmente all'uffizio della Questura, incaricati questi di reggere gli uffizi secondarii di sicurezza stabiliti nei varii rioni, sestieri e borghi in cui sono ripartite le grandi città.

Essi sono nominati dal Re, e scelti preferibilmente fra i laureati in legge; disimpegnano le attribuzioni genericamente assegnate dalla Legge suddetta agli Uffiziali di sicurezza pubblica, e quelle altre speciali che loro vengono delegate dal Questore da cui dipendono. I loro stipendi sono determinati dalla Tabella n° 1 annessa alla Legge medesima, oltre l'assegnamento per ispese d'ufficio loro attribuito dai RR. DD. 4 marzo 1860 e 3 marzo 1861.

§ 2. Essendosi ommesso nella ripetuta Legge di comprendere fra le competenze, cui hanno diritto gli Ispettori, l'indennità di fitto occorrente tanto ad uso d'alloggio, quanto del rispettivo uffizio, la quale a termini della precedente Legge 11 luglio 1852 competeva ai Questori ed agli Ispettori di questura e di sezione, sebbene questa allora in parte gravitasse sui Comuni; nè d'altronde sembrando che questo silenzio della legge dovesse interpretarsi nel senso d'aver inteso il Legislatore pregiudicare siffatti impiegati nelle prerogative prima di quel tempo loro concesse, le quali attualmente dovrebbero essere a carico del Governo a seguito del disposto dell'art. 241 della L. 23 ottobre 1859; con successivo R. Decreto 30 giugno 1860 fu dichiarato doversi continuare ai detti impiegati la mentovata indennità di fitto pel loro alloggio ed ufficio, ritenuto che dovesse questa essere a carico del bilancio dello Stato a cominciare del 1 gennaio 1860, e corrispondersi loro nella misura ivi specificata a trimestri maturati.

V. del resto *Delegati di pubblica sicurezza.* — *Ufficiali ed Agenti di sicurezza pubblica.*

ISPETTORI FORESTALI. — Gli Ispettori forestali sono nominati per Decreto Reale sulla proposta del Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio (RR. DD. 31 agosto 1862, nn. 876, 877, 1015, 1016, 1097 e 1098), e godono degli stipendi ed assegnamenti ivi fissati. — *V. Guardie forestali.*

Gli Ispettori forestali, prima d'intraprendere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento avanti il Tribunale del circondario di loro residenza.

Essi hanno la superiore vigilanza dei boschi situati nel loro circondario, risiedono nel luogo determinato dal Ministero, e corrispondono coi Prefetti e Sotto-prefetti dai quali dipendono, con le Autorità giudiziarie, e con i capi-guardie posti sotto i loro ordini; corrispondono eziandio direttamente col Ministero nei casi previsti dai Regolamenti e dalle Istruzioni.

I verbali di contravvenzioni da essi accertati nel loro circondario fanno piena fede in giudizio pei fatti materiali relativi, fino a prova contraria, quando sieno stati asseverati a termine di legge.

Le attribuzioni degli Ispettori forestali delle antiche Provincie sono enumerate dai capi 2 e 4 del tit. 2° del Regolamento forestale 1 dicembre 1833.

ISPETTORI MUNICIPALI. — Nelle grandi e popolose città, dove pel soverchio numero degli affari che affluiscono all'Ufficio comunale e pell'estensione dell'abitato riesce impossibile ai Sindaci ed agli Assessori municipali di tutto vedere e provvedere a tutto, l'Amministrazione comunale suole deferire ad agenti stipendiati alcune attribuzioni di polizia municipale che essi esercitano e disimpegnano sotto la responsabilità del Sindaco e della Giunta: così havvi Ispettori di polizia urbana, — Ispettori edilizi — Ispettori sanitari — del dazio, delle gabelle ecc.

Ma noi non consiglieremmo ai Municipii di minor considerazione di adottare tale sistema. Gli Assessori municipali sono appunto istituiti per coadiuvare ed alleviare l'opera del Sindaco; e quando questi ufficiali hannò accettato l' incarico, debbono compirlo solertemente e conscienziosamente. onde non aggravare l'erario comunale di una inutile spesa, quale sarebbe in molti luoghi quella degli Ispettori di polizia urbana e simili.

ISPETTORI PER LE SCUOLE PRIMARIE. — § 1. Per dirigere l'amministrazione locale, e per sorvegliare l'andamento dell'istruzione primaria venne costituito in ogni capoluogo di provincia un Regio Ispettore per gli studi primarii, coadiuvato da altri Ispettori stabiliti nei circondari dipendenti.

I R. Ispettori sono nominati dal Re, e godono dello stipendio fissato dalla Legge 13 novembre 1859 (tab. *A*). Gli Ispettori di circondario sono nominati dal Ministro, il quale può anche, a norma del bisogno, affidare due o più circondari ad un solo Ispettore: oltre allo stipendio portato dalla tabella, è loro accordata un'annua indennità per ispezione e di uffizio, da fissarsi dai Consigli provinciali amministrativi (Art. 30, 33 e 45 L. (3725) 13 novembre 1859) (1).

§ 2. Le attribuzioni degli Ispettori sono designate nell'accennata Legge: essi rappresentano il Ministro nella rispettiva provincia, ne fanno eseguire gli ordini, e vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti gli Istituti sottoposti alla loro autorità; — pronunciano, salvo ricorso alle Autorità superiori, sui richiami che loro s'inoltrassero contro le decisioni dei capi di tali Istituti; — promuovono presso il Ministero le ricompense per gli insegnanti ed ufficiali scolastici, gli ammoniscono in caso di negligenza, ed in casi di mancanze o colpe gravi ne riferiscono al Ministero; — corrispondono colle altre Autorità scolastiche e colle provinciali e comunali per tutto ciò che si attiene alle loro competenze; — visitano personalmente le scuole e gli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza (Art. 34 a 38 ivi). — Il R. Ispettore di provincia è membro e vice-presidente del Consiglio provinciale per le scuole (Art. 39 ivi).

---

(1) Anche nelle provincie dove non vige in tutto od in parte la Legge 13 novembre 1859, sono pure stabiliti Ispettori di provincia e di circondario, a norma delle disposizioni colà promulgate dai vari Governi interinali; ma in sostanza le loro funzioni ed attribuzioni sono pressochè identiche a quelle degli Ispettori istituiti sulle basi della suddetta Legge. — V. per le provincie dell'Emilia il Decreto di quel Governatore generale 22 gennaio 1860, e le Istruzioni 21 gennaio 1861; per le Marche ed Umbria il Decreto commissariale 5 dicembre 1860, ed il R. D. (4603) 20 gennaio 1861; per la Toscana il Decreto del Governo toscano 10 marzo 1860 (tit. 3°, cap. 4), ed il relativo Regolamento dello stesso giorno; per le provincie napoletane il Decreto del Luogotenente generale del Re 1° gennaio 1861 (art. 28 e seg.), il Decreto dello stesso Luogotenente 16 febbraio 1861 (art. 30 e seg.), ed il R. D. (905) 26 ottobre 1862; per la Sicilia infine il Decreto dittatoriale 17 ottobre 1860 (art. 5). — Tutti questi provvedimenti sono riferiti nel *Codice della Istruzione secondaria e primaria* da noi compilato, e nelle sue *Appendici*.

Gli Ispettori di circondario rappresentano, ciascuno nel proprio distretto, il R. Provveditore agli studi e l'Ispettore Regio, e li coadiuvano nell'esercizio delle loro incumbenze e nella compilazione della statistica delle scuole e degli istituti (Art. 46 ivi).

Oltre a queste attribuzioni loro proprie, i R. Ispettori provinciali adempiono quelle loro delegate dal Ministero in forza del R. Decreto 4 agosto 1861 e del Decreto ministeriale 13 stesso mese, fra le quali si comprende quella di formare ogni anno il calendario per le scuole elementari contemplato nell'art. 11 del Regolamento 15 settembre 1860, e di distribuirlo alle scuole di tutti i Comuni della rispettiva provincia.

§ 3. Le norme per l'esercizio delle funzioni di R. Ispettore provinciale e di Ispettore di circondario furono determinate dal Regolamento approvato con R. D. 23 dicembre 1859. Ecco un estratto di quelle che più specialmente possono interessare le Autorità locali:

§ 4. *Del Regio Ispettore.*

Art. 78. Il Regio Ispettore rappresenta nella rispettiva provincia il Governo del Re in tutto ciò che riguarda l'istruzione normale, magistrale ed elementare sì pubblica come privata. — Prima d'entrare in uffizio, debbe prestare giuramento nelle mani del Governatore della provincia o di quell'altra Autorità che verrà all'atto di nomina indicata.

Art. 79. Egli pertanto esercita la sua vigilanza sulle scuole normali e magistrali, sulle scuole primarie, sugli asili d'infanzia, sulle scuole serali o domenicali per gli adulti, visitandole o direttamente egli stesso, o nei circondari, dove non risiede, provvedendo alla loro visita per mezzo degli Ispettori di circondario.

Art. 80. Ha obbligo particolare di vegliare perchè i Comuni adempiano le obbligazioni loro imposte dall'art. 111 della Legge 23 ottobre 1859 e dal titolo 5° della Legge 13 novembre dello stesso anno, relativamente all'istruzione elementare, promovendo in caso d'inosservanza i necessari provvedimenti presso il Consiglio provinciale per le scuole, o presso la competente Autorità amministrativa. — Invigilerà pure per l'osservanza degli obblighi imposti ai padri di famiglia od a chi ne fa le veci, e di tutti i doveri che incombono ai maestri ed alle maestre.

Art. 81. Direttamente, o per mezzo degli Ispettori di circondario, ecciterà i Municipii a nominare appositi sorveglianti o Commissioni d'ispezione per le loro scuole elementari, giusta il disposto dall'art. 318 della Legge 13 novembre 1859; e si terrà in relazione con queste o quelli.

Art. 82. Nel circondario dov'esso risiede, subordinatamente all'approvazione del Consiglio provinciale per le scuole, rilascierà, e negli altri Circondari farà rilasciare dai rispettivi Ispettori a lui subordinati l'autorizzazione per l'esercizio locale ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche. — Tale autorizzazione sarà data gratuitamente.

Art. 85. L'Ispettore Regio, sulle informazioni assunte per mezzo degli Ispettori di circondario o delle Amministrazioni locali, introduce dinnanzi al Consiglio provinciale per le scuole le accuse contro i maestri e le maestre elementari che possono importare una delle pene statuite dall'art. 334 della Legge 13 novembre 1859.

Art. 90. Nei circondari dov'esso non risiede, l'Ispettore Regio è rappresentato dai rispettivi Ispettori. — Nei casi in cui per ragione d'uffizio o per altra causa egli sia assente dal capoluogo di provincia, salva disposizione contraria data da lui o dal Ministro, avrà la firma per la spedizione ordinaria degli affari il suo Segretario, il quale adempirà presso lui le stesse funzioni che incombono al Segretario del Provveditore presso di questo.

§ 5. *Degli Ispettori di Circondario.*

Art. 91. Gl'Ispettori di circondario rappresentano, ciascuno nel rispettivo distretto, il Regio Provveditore per quelle incumbenze che loro fossero date relativamente alle scuole secondarie classiche e tecniche, ed il R. Ispettore per tutto ciò che concerne le scuole elementari, gli asili d'infanzia, e le scuole serali o domenicali per gli adulti.

Art. 92. Essi hanno per obbligo principale di vigilare perchè si osservino nel rispettivo distretto tutte le discipline, e di visitare frequentemente le scuole elementari tanto pubbliche quanto private, a norma delle istruzioni che loro verranno date dall'Autorità centrale, dal Consiglio provinciale per le scuole, e dal R. Ispettore.

§ 4. L'art. 88 del Regolamento accenna che un'Istruzione particolare provvederà al modo con cui l'Ispettore R. e gli Ispettori di Circondario debbono compiere le loro visite. Questa Istruzione emanò sotto la data del 28 febbraio 1862, e ne riferiremo quei soli tratti che si attengono al nostro assunto:

§ 7. Fondare scuole, eccitare i genitori a mandarvi i fanciulli sarebbe cosa vana ove le scuole non fossero rette da buoni e zelanti maestri, i quali sappiano istruire ed educare nello stesso tempo. Perciò è specialmente raccomandato all'Ispettore di vegliare affinchè le Amministrazioni comunali procedano nella scelta degli insegnanti colla massima prudenza e con ponderato discernimento, assicurandosi non solo dell'idoneità, ma altresì de' buoni costumi dei medesimi. A questo fine sarà bene che nella vacanza di qualche posto di maestro o di maestra gl'Ispettori inducano i Comuni a darne avviso al pubblico, acciò gli aspiranti possano essere informati dei vantaggi e dei carichi annessi a quel posto, e cessi così il lamento sulla mancanza dei concorrenti, principale scusa finora alla tolleranza di maestri inetti e non approvati.

§ 12. *Eccitamenti ai Comuni.* — Nel visitare le scuole del proprio circondario l'Ispettore porrà attenzione se v'abbia ancora mancante di scuola o maschile o femminile qualche Comune; s' informerà delle difficoltà che si

frappongano allo stabilimento di esse; si adoprerà presso gli Amministratori per risolvere tali difficoltà, e persuaderli della necessità di provvedere, avvertendoli che, oltre all'obbligo legale che loro corre a termini delle vigenti leggi, una grave responsabilità morale peserebbe a loro carico ove continuassero a lasciare senza la conveniente istruzione i proprii amministrati. Qualora poi i suoi uffici rimanessero senza effetto, ne riferirà al Consiglio provinciale per le scuole pei necessari provvedimenti. Lo stesso eseguirà rispetto alle borgate che debbono avere scuole classificate, o almeno per una parte dell'anno.

§ 13. Allorchè l'Ispettore riconoscerà che il locale di qualche scuola abbisogni di riparazioni, oppure manchino i necessari arredi, ne farà avvertita l'Amministrazione comunale, aggiungendo quelle esortazioni che stimerà valevoli a stimolare lo zelo della medesima. Che se molti e varii fossero i bisogni, e troppo tenui i redditi del Comune per soddisfare a tutto in una sola volta, egli, dopo aver enumerato tutto ciò che manca, si restringerà a domandare le cose più necessarie, prorogando il compimento delle altre agli anni successivi. Ove nulla ottenesse, ne farà cenno nel verbale di visita, e poi relazione al Consiglio provinciale per le scuole.

§ 14. Acconsentendo le Amministrazioni a fare spese intorno al materiale delle scuole, l'Ispettore, qualora gliene sia fatta richiesta, darà loro gli opportuni consigli circa la qualità, ampiezza e distribuzione del locale, e circa la qualità e quantità degli arredi di cui devono essere provviste le scuole.

§ 17. Appena giunto in un Comune per la visita, l'Ispettore procura di conferire col Sindaco o col Sopraintendente per le scuole, e notificando loro l'oggetto della sua venuta, chiede informazioni intorno all' andamento delle scuole e alla condotta dei maestri e delle maestre, e gli invita poscia a volerlo accompagnare nella visita.

§ 18. Nella visita d'ogni scuola, sia essa pubblica o privata, l' Ispettore si occuperà del suo stato materiale, dell'opera dei maestri e della loro personale condizione, degli allievi, della istruzione ed educazione loro, non che del loro stato fisico.

ISRAELITI. — *V. Ebrei.*

ISTITUTI COMUNALI D' ISTRUZIONE SECONDARIA. — *V. Convitti nazionali e comunali. — Ginnasi. — Licei.*

ISTITUTI D'EDUCAZIONE E D' ISTRUZIONE. — *V. Stabilimenti d'educazione e d'istruzione.*

ISTITUTI DI CARITÀ E BENEFICENZA. — *V. Opere pie.*

ISTITUTI TECNICI. — § 1. L'istruzione tecnica del secondo grado è data in istabilimenti particolari, che sotto il nome d'*Isti-*

tuti tecnici possono essere aperti, a misura che il bisogno se ne fa sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale (1). Ognuno di questi Istituti è diviso in Sezioni, in ciascuna delle quali si danno insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professione. Il numero di queste Sezioni in ogni Istituto e gli insegnamenti propri di ciascuna di esse sono determinati secondo le condizioni economiche delle provincie, a vantaggio delle quali è eretto un simile stabilimento (Art. 283 L. (3725) 13 novembre 1859) (2).

§ 2. Le spese di questi stabilimenti sono a carico delle provincie, a profitto delle quali vengono istituiti, e dello Stato, il quale può essere chiamato a sottostarvi fino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella che è necessaria per gli stipendi da assegnarsi ai professori. I locali ed il materiale non scientifico sono somministrati dai Comuni, nei quali questi Istituti hanno sede (Art. 284 cit. L.)

§ 3. Gli Istituti tecnici mantenuti col concorso del Governo come sovra, sono considerati governativi; e spetta al Consiglio provinciale sopra le scuole di promuovere presso le Rappresentanze comunali e provinciali. le deliberazioni occorrenti alla fondazione di tali Istituti (Art. 11 e 12 Regol. 19 settembre 1860).

Negli Istituti tecnici governativi l'insegnamento è ripartito in quattro Sezioni, denominate: 1ª ammininistrativo-commerciale; — 2ª agronomica; — 3ª chimica; — 4ª fisico-matematica.

Nelle Sezioni agronomica e chimica il corso è biennale; in quelle

---

(1) Istituti tecnici sono oggidì stabiliti od ordinati nelle seguenti città: Alessandria, Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanisetta, Carrara, Catania, Cremona, Fabriano, Foligno, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Pavia, Pesaro, Piacenza, Porto-Maurizio, Reggio (Emilia), Terni, Torino, Tortona, Vercelli e Vigevano.

(2) La Legislazione sardo-lombarda sugli Istituti tecnici fu con poche variazioni estesa ed applicata alle altre provincie italiane. — V. per le provincie dell'Emilia i decreti di quel Governatore 21 gennaio, 11 e 14 febbraio 1860; per le Marche ed Umbria, i Decreti dei Commissarii straordinarii 27 e 29 ottobre, 6, 10 e 30 novembre, 8 e 27 dicembre 1860; per la Toscana, il Decreto del Governo toscano 10 marzo 1860 (tit. 3° cap. 1) ed il relativo Regolamento della stessa data; per le provincie napoletane, dove non fu pubblicata alcuna legge sull'istruzione tecnica, la Circolare del Ministero della pubblica Istruzione 23 gennaio 1862, la quale dichiara ivi applicabili le norme portate dalla Legge 13 novembre 1859 e dal relativo Regolamento 19 settembre 1860; per l'isola di Sicilia finalmente, il Decreto dittatoriale 17 ottobre 1860 (art. 22).

amministrativo-commerciale e fisico-matematica, di tre anni. È per altro in facoltà delle Provincie e dei Comuni di aggiungere a ciascuna Sezione quelle scuole pratiche o di perfezionamento che stimassero meglio confacenti alle condizioni locali: tali scuole sono per ora considerate come libere, e poste a intiero carico dei Comuni, delle Provincie o degli alunni; sono tuttavia soggette all'autorità della presidenza dell'Istituto, e gli alunni sottomessi alle stesse regole disciplinari degli allievi degli altri corsi (Art. 13 e 14 cit. Regol.).

A seconda dei bisogni locali l'Istituto tecnico può essere completo o restringersi ad una o più Sezioni. Nell'Istituto completo l'insegnamento è dato da 10 Professori, 3 Istitutori od Incaricati, e di più vi sono addetti 4 Assistenti. Dove difetta alcuna delle quattro Sezioni, il numero dei Professori incaricati od Istitutori e degli Assistenti sarà proporzionato al numero delle Sezioni e alla qualità degli insegnamenti occorrenti (Art. 15 cit. Regol.) (3).

Le nomine dei Professori degli Istituti tecnici si fanno dal Governo, previo concorso, secondo le norme stabilite per i Licei, e tenuto conto delle proposte fattegli dalle rispettive Rappresentanze provinciali. — *V.* a questo riguardo il capo 4°, tit. 2° del citato Regolamento.

§ 4. Alla immediata direzione degli studi e della disciplina negli Istituti tecnici è costituito un Preside nominato dal Re, colle attribuzioni determinate dal capo 3° tit. 2° del ripetuto Regolamento. Veglia inoltre al buon andamento d'ogni Istituto un Consiglio, denominato dall'Istituto stesso. Le funzioni di Preside non sono incompatibili con quelle dell'insegnamento negli stabilimenti cui sono preposti, purchè essi vi abbiano la qualità di Professori titolari, o concorrano in loro i requisiti voluti per poter essere chiamati in qualità di Professori reggenti (Art. 303 cit. L.).

§ 5. Negli Istituti tecnici si pagano le tasse d'iscrizione e di esami stabilite dalla Tabella (H) annessa alla citata Legge 13 novembre 1859. Il modo di pagamento di queste tasse venne determinato col R. Decreto 5 giugno 1861.

(3) Con Circolare del Ministero della pubblica Istruzione 2 settembre 1860 venne determinato il numero e la qualità degli insegnanti richiesti per ciascuna delle combinazioni possibili delle varie materie che possono formare oggetto dell'insegnamento negli Istituti tecnici a seconda delle diverse esigenze locali. — Vedila nel nostro *Codice dell'Istruzione secondaria* ecc. pag. 253.

§ 6. Il più volte mentovato Regolamento 19 settembre 1860 dispone che la distribuzione dei premii agli alunni degli Istituti tecnici si faccia in modo solenne alla fine od al principio dell'anno scolastico. A tale effetto le Autorità scolastiche debbono compiere i necessari uffizi presso i Comuni, acciò provveggano alle spese ed a quanto occorre per questa solennità, alla quale, oltre il Municipio che interviene di diritto, saranno invitate le primarie Autorità e Dignità del luogo (Art. 86, 87 e 88).

§ 7. Oltre agli Istituti tecnici governativi, i Comuni, le Provincie ed ogni altro Corpo morale hanno facoltà di aprire, colla approvazione del Governo, speciali Istituti tecnici, i quali possono essere liberi o pareggiati ai governativi: gli studi fatti in questi ultimi e gli attestati quivi ottenuti hanno lo stesso effetto legale di quelli riportati negli stabilimenti governativi (Art. 128, 129 e 130 cit. Regol.).

Le spese del loro mantenimento sono a carico dei Corpi morali che gli hanno aperti; ma possono ottenere un sussidio dal Governo alle condizioni stabilite della Legge 16 maggio 1858 (Art. 131 ivi). — *V. Scuole tecniche.*

§ 8. Le nomine degli Insegnanti e degli altri Uffiziali sono fatte dalle Amministrazioni che mantengono gli stabilimenti, a norma degli articoli 205 e 213 della Legge 13 novembre 1859 (Art. 133 ivi).

Il numero degli insegnanti negli Istituti pareggiati dev'essere eguale a quello ordinato per gli stabilimenti governativi, e tenuto conto del numero delle lezioni: tuttavia dove sono corsi universitari, licei, ginnasi o scuole tecniche a carico del Governo o di Corpi morali, possono i rispettivi insegnanti essere incaricati di alcune parti d'insegnamento in essi Istituti (Art. 134 ivi).

Le Amministrazioni che intendono valersi delle suespresse facoltà, debbono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 135 del Regolamento. — *V. Scuole tecniche.*

I Direttori e gli Insegnanti degli Istituti pareggiati ai governativi soggiacciono, come questi, agli stessi obblighi ed alle stesse discipline (Art. 138 ivi).

Sono Istituti liberi quelli fondati dai Comuni o da altri Corpi morali, i quali comprendano appena alcuni insegnamenti parziali, e non già tutti i designati e prescritti per gli Istituti governativi od i pareggiati ad essi. È però sempre in facoltà loro di aggiun-

gere quegli insegnamenti completivi che gli interessi locali fossero per richiedere. Ma non possono essi valersi di tale facoltà per istituire insegnamenti parziali, se oltre ad avere soddisfatto al disposto degli articoli 281 e 321 della Legge organica, non abbiano stabilito scuole tecniche almeno per ciò che risponde agli insegnamenti parziali (Art. 139 e 140 ivi).

Siffatti stabilimenti sono egualmente soggetti all'ispezione ed alla vigilanza governativa (Art. 141 ivi).

Gli attestati degli esami in essi sostenuti non hanno altro effetto legale, salvo quello di dichiarare gli studi fatti (Art. 142 ivi).

Le spese di questi stabilimenti liberi ed incompleti sono a intiero carico delle Amministrazioni che li mantengono (Art. 143 ivi).

§ 9. **Istituti tecnici superiori**. — Oltre gli Istituti tecnici suddetti, la Legge 13 novembre 1859 accenna ad Istituti tecnici superiori, che possono essere aperti quali scuole superiori d'applicazione degli studi matematici. Così il R. Istituto tecnico di Torino, già prima d'allora esistente, fu convertito in Scuola d'applicazione per gli Ingegneri ed in Scuola speciale per i Misuratori, e riordinato poscia col Regolamento 17 ottobre 1860. Ed in Milano a spese dello Stato venne, giusta il disposto dell'art. 310 di essa Legge, istituito con R. Decreto 13 novembre 1862 un Istituto tecnico superiore con Scuola d'applicazione per gli Ingegneri meccanici ed Ingegneri agronomici, unitamente ad una Scuola per i Misuratori analoga a quella di Torino. I Professori degli Istituti tecnici superiori anzidetti hanno titolo, grado e stipendio di Professori universitari (Art. 311 cit. Legge).

§ 10. A termini del R. D. (347) 28 novembre 1861 gli Istituti tecnici di cui all'art. 275 della citata Legge 13 novembre 1859, le Scuole dei Misuratori, le Scuole speciali d'agricoltura, le industriali e le commerciali sono passate sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale per tutti questi Istituti ha creato presso di sè un Consiglio direttivo; mentre rimangono sotto la dipendenza del Ministero della pubblica Istruzione gli Istituti tecnici superiori, ossia le Scuole d'applicazione degli Ingegneri di ogni specialità.

Riguardo alle norme portate dalle vigenti leggi e regolamenti relativi allo studio, l'insegnamento e la disciplina scolastica negli Istituti tecnici — *V. Scuole tecniche.*

ISTRUZIONE PUBBLICA. — Pochi problemi sociali presentano sì ardue e gravi difficoltà d'una pratica soluzione, come quello che ha tratto ad un conveniente ordinamento della istruzione pubblica: i più competenti ed illuminati uomini non riuscirono finora a mettersi d'accordo sulle norme cardinali che debbono presedere alla compilazione d'un codice scolastico, ed a formolare un sistema d'insegnamento cui assentisse unanime la pubblica opinione.

In Italia più che altrove si rivela questo incessante conflitto, di cui è difficile assegnare un termine in epoca relativamente prossima: qui dove l'opera unificatrice debbe ancora tanto lottare contro l'attrito delle consuetudini locali, qui dove il bisogno prepotente di un potere assimilatore forte e gagliardo mal regge contro gli stimoli di popoli chiamati di fresco a libertà, qui dove (diciamolo francamente) manca tuttora quell'impronta nazionale caratteristica, sulla quale sola si modella una legislazione stabile, uniforme e coerente, qui per lungo tempo ancora resteranno in discussione le questioni più vitali relative all'insegnamento, senza che l'opera zelante e coscienziosa di un Ministro o Dittatore qualunque possa ripromettersi d'imporre un ordinamento cui il suo successore trovi nulla a ridire.

La Legge (3725) 13 novembre 1859, da cui tanto bene si aspettava, non appena emanata fu scopo alle più acerbe sebben non sempre giuste critiche, sicchè volta a volta i voti del Parlamento e della stampa ne stimolarono la revisione. I Regolamenti universitari pubblicati il 14 settembre e 5 ottobre 1862 per cura del ministro Matteucci ed in esecuzione della Legge del 31 luglio precedente, non incontrarono miglior fortuna, essi vennero stimmatizzati come esorbitanti ed incostituzionali, e soffrirono già parecchi emendamenti in forza del R. Decreto 22 marzo 1863. Che dire poi delle svariate provvidenze, emanate su tutti i rami dell'insegnamento nelle provincie dove non vige in tutto od in parte la Legge 13 novembre 1859? provvidenze che ora modellandosi su quest'ultima Legge, ora scostandosene per dare sfogo a tenerezze municipali o ad arbitrii di dittatori, qua ispirate dall'idea rivoluzionaria, là gelose di rancide istituzioni del medio-evo, aggiunsero, se era possibile, confusione maggiore in questo caos di legislazione.

In sifatta condizion di cose sarebbe opera assai ardua e forse meno opportuna lo accingersi ad una esposizione alquanto precisa e compiuta delle norme vigenti sul pubblico insegnamento nelle

varie provincie italiane; ciò che d'altra parte trascenderebbe i limiti del nostro assunto. Parendoci tuttavia opportuno, per quanto lo comportano l'indole dell'opera e le forze nostre, di porgere alle Autorità locali un cenno rapidissimo e complessivo del modo con cui funziona oggidì l'organamento della pubblica istruzione presso di noi, ne faremo oggetto dei seguenti §§, riservando agli articoli speciali di questo Manuale-dizionario quei punti che hanno duopo di maggiore sviluppo.

§ 1. **Dell'Istruzione pubblica in generale, e dei funzionari che vi sovraintendono.** — La pubblica istruzione si divide in tre rami: al primo appartiene l'*istruzione superiore* (*universitaria* o *professionale*), al secondo l'*istruzione secondaria* (*classica* o *tecnica*), al terzo la *primaria* ossia *elementare*.

Le Autorità che sono proposte all'amministrazione centrale della pubblica istruzione sono: il Ministro della pubblica Istruzione; — il Consiglio superiore di pubblica Istruzione; — l'Ispettore generale degli studi superiori, quello degli studi secondari classici, quello degli studi tecnici e primari e delle scuole normali.

Il Consiglio superiore, presieduto dal Ministro e composto di ventun membri, tutti nominati dal Re, ha funzioni consultive; esso prepara ed esamina le proposte di leggi e regolamenti relativi alla pubblica istruzione — dà il suo avviso sovra le materie concernenti l'insegnamento e l'amministrazione — esamina e propone i libri e i trattati scolastici e i programmi d'insegnamento — dà parere sui titoli degli aspiranti a cattedre vacanti nelle Università del Regno, sui conflitti di competenza fra le varie Autorità scolastiche, sui mancamenti e colpe imputate ai professori delle scuole secondarie e delle normali e magistrali. Giudica dei mancamenti e delle colpe imputate ai professori delle Università nei casi preveduti dalla legge, ed udite sempre le difese degli imputati; — e conosce in via d'appello dell'esclusione o della interdizione temporanea dal corso degli studi pronunciata contro gli studenti della Università. Esercita infine tutte quelle altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

Gli Ispettori generali vegliano, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica istruzione, mantengono fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del Ministro gli schiarimenti e le istruzioni occorrenti alle Podestà scolastiche subordinate, a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Coadiuvano i rispettivi Ispettori generali nell'esercizio delle loro attribuzioni, e sovratutto nella visita delle scuole e degli stabilimenti, due Ispettori delle scuole secondarie classiche, ed un Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche, stabiliti presso il Ministero.

Gli Ispettori generali delle scuole secondarie e primarie, gli Ispettori delle scuole secondarie classiche, l'Ispettore delle scuole normali e tecniche, quello degli studi fisici, matematici e tecnici della Toscana, e i due Ispettori delle scuole secondarie e primarie delle provincie napoletane, costituiscono l'ufficio dell'Ispettorato stabilito presso il Ministero della pubblica istruzione con Decreto ministeriale 29 aprile 1862, esercitandovi le attribuzioni ivi determinate.

Al Ministero della pubblica istruzione è pure applicato un Consultore legale, eletto dal Re, con incarico di dar parere su tutti i dubbi, sull'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti, come pure sulle questioni giuridiche relative agli istituti e alle fondazioni di pubblica istruzione, e di riferire, per delegazione del Ministro, al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe dei professori e dottori delle Università e delle scuole.

Subordinatamente alle Autorità centrali sovraintendono all'amministrazione locale della pubblica istruzione: — per ogni Università un Rettore nominato dal Re fra i professori ordinari della rispettiva Università; — in ogni capoluogo di provincia un Regio Provveditore per le scuole secondarie classiche e tecniche (1), un Regio Ispettore per gli studi primari, ed un Consiglio per le scuole. Nei capiluoghi di circondario vi sono Ispettori nominati dal Ministro, i quali vi rappresentano il Regio Provveditore e l'Ispettore Regio, e li coadiuvano nell'esercizio delle loro incumbenze. Riguardo alle funzioni ed attribuzioni dei R. Provveditori, degli Ispettori delle scuole primarie e dei Consigli provinciali sopra le scuole, *V.* gli articoli *Consiglio provinciale per le scuole. — Ispettori delle scuole primarie. — Provveditori agli studi.*

§ 2. **Dell'Istruzione superiore.** — L'istruzione superiore ha per fine d'indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie

---

(1) In Toscana le funzioni di R. Provveditore sono disimpegnate dagli Ispettori e Sotto-Ispettori di compartimento: nelle provincie napoletane neppure vi sono R. Provveditori, ma ne tengono luogo i Presidi de' licei e i Direttori de' ginnasi: in Sicilia l'Ispettore provinciale esercita eziandio le funzioni di R. Provveditore.

cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la coltura scientifica e letteraria. Essa è data a norma della legge nelle varie Università governative ed in quelle libere (2), e nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano. L'istruzione superiore politecnica, ossia degli studi superiori applicativi, vien data in ispeciali Istituti superiori, quali sono le Scuole d'applicazione degli Ingegneri in Torino ed in Milano, e l'Istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento in Firenze.

L'insegnamento universitario comprende cinque Facoltà, cioè: 1° la Teologia; 2° la Giurisprudenza; 3° la Medicina e Chirurgia; 4° le Scienze fisiche, matematiche e naturali; 5° la Filosofia e le Lettere.

Nell'Accademia di Milano sono dati i soli insegnamenti della Facoltà di filosofia e lettere, oltre quelli contemplati nell'art. 172 della Legge 13 novembre 1859.

Le spese degli stabilimenti governativi e degli Istituti che ne fanno parte o vi sono annessi, sono a carico dello Stato: le proprietà però, le ragioni ed i beni d'ogni maniera di cui tali stabilimenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso, sono loro mantenuti a titolo di dotazione, nè possono essere distratti dallo scopo cui furono destinati.

Gli insegnamenti che debbono esser dati in un determinato stadio di tempo nelle diverse Facoltà, sono determinati dai Regolamenti speciali annessi al R. Decreto 14 settembre 1862 (3).

(2) Sono stabilite Università governative in Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, le quali diconsi di 1ª classe; ed in Cagliari, Catania, Genova, Macerata, Messina, Modena, Parma, Sassari e Siena: sono Università libere quelle di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino. — Il numero delle Università è in Italia, come si vede, affatto eccedente le esigenze dell'insegnamento superiore, e non proporzionato al grado di cultura generale; ed è per conseguenza a desiderarsi che, sì per riguardo alle condizioni delle nostre finanze, come per rispetto ai veri interessi della scienza, questo numero venga grandemente falcidiato.

(3) Nella Facoltà di giurisprudenza si danno due lauree, una nelle scienze giuridiche, l'altra nelle scienze politico-amministrative. Ciascuno dei due corsi si compie in quattro anni.

L'intiero corso della Facoltà medico-chirurgica si compie in sei anni.

Gli studi compiuti e gli esami superati nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali conducono a quattro lauree distinte, cioè: 1° alla laurea nelle scienze matematiche pure; 2° alla laurea nelle scienze fisico-matematiche; 3° alla laurea nelle scienze fisico-chimiche; 4° alla laurea in storia naturale. Gli studi occorrenti per ottenere una di quelle lauree si compiono in quattro anni.

Il Corpo accademico di ciascuna Università è formato dei professori ordinari, onorari ed emeriti, ed anche dei dottori aggregati e dei dottori di collegio in quelle Università dove la legge gli ammette ; ed è presieduto dal Rettore, o da chi ne fa le veci.

L'autorità universitaria cui è affidata la direzione amministrativa e disciplinare, risiede nel Consiglio accademico. Questo è composto del Rettore che lo presiede e dei Presidi delle Facoltà, eccetto che leggi veglianti presso alcune Università non lo compongano diversamente.

Il Rettore è preposto al governo immediato dell'Università, e da lui dipende tutto il personale dell'insegnamento e dell'amministrazione; esso dà i diplomi di laurea e i certificati degli studi e degli esami fatti nelle diverse Facoltà; vigila sopra la scolaresca e sull'andamento degli studi; pronunzia a norma delle leggi e dei regolamenti nei giudizi disciplinari.

I Presidi delle Facoltà, giusta la Legge 13 novembre 1859, sono nominati dal Re fra i professori ordinari o fra i professori emeriti delle rispettive Facoltà; stanno in uffizio tre anni, e sono rieleggibili; esercitano, subordinatamente al Rettore nelle rispettive Facoltà e sovra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi esercita nell'Università intiera; convocano le Facoltà, ne presiedono le adunanze, e le precedono nelle solennità pubbliche.

I professori ordinari sono nominati dal Re fra le persone che, previo concorso a norma della legge, sono state dichiarate idonee a tale ufficio, ovvero che per opere, per iscoperte o per insegnamenti dati, siano venute in fama di singolare perizia nelle singole materie dell'insegnamento.

Il numero dei professori ordinari che possono essere nominati in caduna Università, è fissato per ogni Facoltà dagli organici delle Uni-

Nella Facoltà di lettere e filosofia si conferiscono due lauree distinte, cioè una di *dottore in lettere*, l'altra di *dottore in filosofia*: non si dà laurea complessiva conseguibile con una sola serie di corsi e di esami, ma quegli che già sia insignito d'una delle due lauree, può conseguire anche l'altra sostenendo gli esami speciali su quelle materie che non sono comuni ai due corsi. Gli studi necessarii per l'una e l'altra laurea si compiono in quattro anni.

Il corso di farmacia è di tre anni, e dà luogo ad ottenere il *diploma di farmacista*.

Nulla è innovato fin qui circa quanto riguarda gli studi, la durata dei corsi e la laurea nella Facoltà teologica: al cui riguardo restano in vigore gli speciali statuti delle singole Università.

versità stesse. Tutti gli altri insegnamenti sono dati da professori straordinari o da incaricati speciali. I professori straordinari sono nominati dal Ministro, e scelti indistintamente fra i dottori aggregati o fra i privati insegnanti: il loro numero in ciascuna Facoltà non può oltrepassare quello dei professori ordinari.

I professori delle Università possono esser chiamati a dare, ciascuno nell'ordine de' suoi studi, corsi regolari negli stabilimenti superiori d'istruzione secondaria classica e tecnica: essi hanno in tal caso diritto ad un'indennità annuale, ma non assumono mai la qualità di professori addetti a questi stabilimenti.

I dottori aggregati sono mantenuti nelle Università sì e come esistono attualmente. La qualità di dottore aggregato si ottiene o per mezzo dei concorsi a questo fine annualmente intimati nelle diverse Facoltà, o per nomina diretta del Re, od anche mediante elezione fatta dalle diverse Facoltà a maggioranza di tre quarti dei votanti e colla presenza de' due terzi almeno dei membri delle Facoltà rispettive. I dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate convenienti indennità per l'ufficio prestato nel supplire i professori, e per le altre funzioni accademiche cui potessero essere chiamati ad esercitare.

A lato dell'insegnamento ufficiale la legge ammette l'insegnamento libero; ed i corsi fatti sotto privati insegnanti legittimamente patentati, sono pareggiati a quegli ufficiali colle condizioni stabilite dalla legge stessa.

Sono ammessi all'esercizio del libero insegnamento: 1° senza prova di esami i professori ordinari e straordinari, i dottori aggregati, e tutte le persone che per opere, per iscoperte o per insegnamenti dati sono venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che intendono professare; 2° con esame tutti quegli altri che aspirano ad avere la predetta abilitazione.

La sorveglianza sul privato insegnamento è esercitata dal Rettore dell'Università e dai Presidi delle Facoltà. Il Ministro non può sospendere o chiudere definitivamente nessun corso d'insegnamento privato senza il parere del Consiglio superiore, e sentiti gl'insegnanti nelle loro difese; salvo che si trattasse di corsi che potessero provocare disordine, nel qual caso il Ministro può far chiudere temporariamente i corsi stessi, come può farlo il Rettore in caso d'urgenza, riferendone al Ministro.

I corsi dei liberi insegnanti figurano negli orari universitarii, sono

dati in pubblico in ore diverse da quelle destinate agli insegnamenti ufficiali, e possibilmente nelle sale dell'Università, o almeno in luoghi attinenti all'Università stessa e indicati nell'orario.

I corsi dei privati insegnanti pareggiati a quegli ufficiali debbono durare lo stesso tempo dei corsi obbligatorii corrispondenti delle Università. A norma dell'art. 1 della Legge 31 luglio 1862, questi corsi trattano le materie su cui versano gli esami speciali e di laurea che conducono ai gradi accademici.

Vi sono nelle Università due ordini di studenti: gli studenti propriamente detti, e gli uditori. Per essere ricevuti come studenti in una Università, oltre al produrre il certificato di licenza liceale, conviene superar un esame complessivo d'ammessione sopra le diverse materie determinate dai Regolamenti per le singole Facoltà: e per essere ascritti ai corsi annuali è necessario pagare l'annua tassa stabilita dalla Legge. Possono però venir dispensati dal pagamento di questa tassa i giovani di ristrettissima fortuna e segnalati per istudio e buoni portamenti: un'attestazione del Municipio confermata dal giusdicente locale, previe le informazioni, serve a comprovare la ristrettezza della fortuna: tali dispense sono accordate anno per anno dal Rettore.

Oltre gli studenti, sono ammessi a frequentare tutte le scuole universitarie quanti intendono profittare degli insegnamenti di esse in qualità di uditori. Però quelli fra gli uditori i quali vogliono ottenere un certificato d'assistenza, debbono prendere le regolari inscrizioni ai corsi, e procurarsi dalla Segreteria della Università una carta d'iscrizione, pagando una tassa annua, la quale superi d'una metà quella prescritta in ciascuna Facoltà per gli studenti.

Le tasse in tutte le Università governative sono regolate a norma della Tabella annessa alla citata Legge 31 luglio 1862; e la relativa somma viene ripartita in annue rate d'iscrizione, a tenore del Regolamento. Il prodotto delle tasse suddette è versato direttamente nelle casse dello Stato.

Quelli fra gli studenti che nell'atto dell'inscrizione dichiarino di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti invece dei corsi ordinari delle Università, hanno diritto in fin d'anno, sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso di una quota della tassa d'inscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che abbiano seguiti.

L'anno scolastico delle Università è di dieci mesi: comincia di regola il 1° novembre, e termina il 30 agosto.

Vi sono nell'anno scolastico due periodi per gli esami: l'uno dal 1° a tutto il 20 novembre per gli esami d'ammessione, e dal 1° a tutto il novembre per quegli speciali; l'altro dal 1° al 31 luglio per gli esami speciali, e dal 1° luglio a tutto il 30 agosto per gli esami di laurea. Sono vietati gli esami in ogni altra epoca dell'anno.

Il 15 novembre è giorno dell'apertura solenne delle Università: al dimani cominciano le lezioni.

Le vacanze sono, durante l'anno accademico, le domeniche e tutte le altre feste di precetto, la vigilia e il giorno dopo del Natale, i tre ultimi giorni di carnevale ed il primo di quaresima, i tre giorni che precedono la Pasqua e il giorno dopo, e l'anniversario della nascita di S. M. il Re.

Gli studi fatti nelle Università, e gli esami superati a norma dei Regolamenti, aprono l'adito alla laurea dottorale. Sonovi gli esami speciali e l'esame generale di laurea: gli esami speciali versano sopra una sola materia e l'abbracciano intieramente, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e non possono esser dati che dopo la fine di quell'insegnamento. Vi sono per conseguenza tanti esami speciali in ciascuna Facoltà, quante sono le materie degli insegnamenti obbligatorii della Facoltà stessa, salve quelle disposizioni particolari che sono stabilite nei Regolamenti delle Facoltà, dai quali è pure stabilito l'ordine ed il tempo in cui questi esami debbono esser dati.

Gli studenti che abbiano superato un determinato numero di esami speciali, possono ottenere un diploma di Baccelliere nella Facoltà rispettiva: quegli che abbiano superato dopo tre anni di corso un numero di essi esami sopra materie stabilite nei Regolamenti delle Facoltà, possono ottenere un diploma di Licenza. Questi diplomi di baccelliere e di licenza sono titoli valutabili per i concorsi alle cattedre delle scuole magistrali e dei ginnasi.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta, che si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta per ciascun alunno o scelto dal candidato nei modi determinati dal Regolamento; ed in un esame orale, che succede con intervallo di due giorni almeno dopo quello in cui fu scritta la dissertazione; ed inoltre in esercizi pratici corrispondenti per alcuni corsi delle Facoltà di medicina e chirurgia, e di scienze fisiche e naturali.

Gli esami di laurea, giusta il Regolamento 14 settembre 1862, dovevansi dare per tutte le Università governative e libere avanti sei Commissioni speciali esaminatrici da nominarsi per Decreto R., nelle sedi da stabilirsi dal Ministro. Attualmente a tale disposizione si è derogato col R. Decreto (1180) 22 marzo 1863, il quale ha dichiarato che fino a nuovi ordini gli esami di laurea continueranno a darsi in tutte le Università governative o libere dalle stesse persone che erano dai precedenti Regolamenti chiamate a dare gli esami generali o di laurea, delegando ai Rettori delle Università la nomina di quelle fra le persone medesime, la cui nomina sarebbe di competenza del Ministero.

Il mentovato Regolamento universitario, allo scopo di eccitare la gioventù studiosa con opportuni premii ed incoraggiamenti, ha istituito una medaglia d'argento portante inciso il nome del premiato da conferirsi agli studenti delle Università del Regno, i quali abbiano ottenuta la laurea con distinzione singolare, ossia a pieni voti assoluti. Ha pure istituiti concorsi annuali presso ognuna delle Università di Bologna, Napoli, Pavia, Palermo, Pisa e Torino, per quattro sussidii di lire annue 1000 a 2000 da accordarsi agli studenti che abbiano ottenuto da non più di quattro anni la laurea nelle Facoltà giuridiche, medico-chirurgiche, fisico-matematiche e di filosofia e belle lettere in qualunque Università del Regno, a fine di metterli in grado di perfezionare i loro studi. Per ottenere questi sussidii devesi soddisfare ad una delle seguenti condizioni: o un esame sostenuto davanti ad una Commissione speciale, o la pubblicazione di una memoria originale o di un trattato, ovvero un corso dato con distinzione sopra una speciale disciplina.

§ 3. **Dell' Istruzione secondaria classica.** — L'istruzione secondaria classica ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi, mediante i quali si acquista una coltura letteraria e filosofica, che apre l'adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato.

Essa è di due gradi, e vien data in stabilimenti separati pel primo grado nello spazio di cinque anni, pel secondo in quello di tre anni.

Gli insegnamenti del primo grado sono: 1° la Lingua italiana; 2° la Lingua latina; 3° la Lingua greca; 4° Istituzioni letterarie; 5° l'Aritmetica; 6° la Geografia; 7° la Storia; 8° Nozioni di antichità latine e greche.

Gli insegnamenti del secondo grado sono: 1° la Filosofia; 2° Elementi di matematiche; 3° la Fisica e gli elementi di Chimica; 4° la Letteratura italiana; 5° la Letteratura latina; 6° la Letteratura greca; 7° la Storia; 8° la Storia naturale (4).

L'ordine, la misura e l'indirizzo con cui questi diversi insegnamenti debbono essere dati, sono determinati per ciascun grado in appositi Regolamenti (*V.* il Regolamento 22 settembre 1860 per le provincie del Piemonte, Lombardia, Umbria e Marche; quello 10 marzo 1860 per la Toscana; quello 10 aprile 1861 per le provincie napoletane). L'istruzione religiosa vi è data da un Direttore spirituale, nominato dal Ministro della pubblica Istruzione per ciascuno stabilimento.

L'istruzione del primo grado è data in stabilimenti particolari, sotto il nome di *Ginnasi*, in tutte le città capoluoghi di provincia, ed anche ne' capoluoghi di circondario. I ginnasi sono di tre classi. Essi sono a carico de' Comuni in cui vengono istituiti, salvo che, per ispeciali disposizioni, siano a carico dello Stato, nel qual caso assumono il nome di Ginnasi Regii — *V. Ginnasi.*

L'istruzione del secondo grado è data in Stabilimenti distinti dai Ginnasi, denominati *Licei*, dei quali vi debbe essere almeno uno per caduna provincia: essi si distinguono pure in tre classi. Le spese di questi Istituti, per tutto ciò che concerne gli stipendi e le indennità da assegnarsi alle persone che vi sono addette, non che pel materiale scientifico, sono a carico dello Stato: per tutto ciò che concerne il locale ed il materiale non scientifico, sono a carico dei Comuni dove sono stabiliti. L'anno scolastico, tanto pei ginnasi, quanto pei licei è di dieci mesi, compreso il tempo destinato per gli esami: comincia cioè il 15 ottobre, e termina il 15 agosto.

Oltre agli Istituti d'istruzione secondaria eretti o da erigersi a tenor di legge, i Municipii, i Corpi morali, le Corporazioni religiose e i privati cittadini possono fondare e mantenere scuole in cui si dia in tutto od in parte l'insegnamento ginnasiale, conformandosi però alle condizioni stabilite dalla legge: gli studi fatti in questi Istituti non sono pareggiati a quelli fatti ne' licei e ne' ginnasi governativi, se non in quanto nei predetti stabilimenti si

(4) Nelle Provincie toscane l'ordinamento degli studi nelle scuole secondarie è alquanto diverso: ivi il corso liceale si compie in due soli anni. V. la Legge-Decreto del Governo toscano 10 marzo 1860.

osservino le norme prescritte per gli Istituti regii corrispondenti, e l'istruzione vi sia impartita sulle materie e nei modi prefissi nei programmi governativi.

Connessi agli Istituti d' istruzione secondaria sono i Convitti nazionali, destinati ad accogliere ed educare giovani i quali frequentino le scuole secondarie. I Convitti nazionali sono stabiliti in quei luoghi, dove o per disposizione di legge o per anteriori fondazioni esistono Istituti d'educazione a carico dello Stato; e nelle provincie napoletane ne è aperto uno in ciascuna di esse. Con norme analoghe a quelle che regolano i Convitti nazionali, i Municipii in cui è cretto un ginnasio possono istituire e mantenere Convitti comunali — *V. Convitti nazionali e comunali.*

Le norme del resto che presiedono al corso di studi ed agli esami nelle scuole secondarie, ed alla loro disciplina, formando oggetto di speciale trattazione di questo nostro lavoro, ne rimettiamo la esposizione a più acconcio luogo. — *V. Scuole secondarie.*

§ 4. **Dell'Istruzione tecnica.**— L'Istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale.

Essa è di due gradi, e viene data tanto pel primo, quanto pel secondo nello stadio di tre anni.

Gli insegnamenti del primo grado sono: 1° la Lingua italiana; 2° la Lingua francese; 3° l'Aritmetica e Contabilità; 4° gli elementi di Algebra e di Geometria; 5° il Disegno e la Calligrafia; 6° la Geografia e la Storia; 7° gli elementi di Storia naturale e di Fisico-chimica; 8° nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

Gli insegnamenti del secondo grado sono: 1° la Letteratura italiana; 2° la Storia e Geografia; 3° le Lingue inglese e tedesca; 4° istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale; 5° l'Economia pubblica; 6° la Materia commerciale; 7° Aritmetica sociale; 8° la Chimica; 9° la Fisica e la Meccanica elementare; 10° Algebra, Geometria piana e solida, e Trigonometria rettilinea; 11° Disegno ed elementi di Geometria descrittiva; 12° Agronomia e Storia naturale.

Questi insegnamenti sono dati, tanto nel primo, quanto nel secondo grado, sotto l'aspetto dei loro risultamenti pratici, e particolarmente sotto quelli delle amplificazioni, di cui possono essere

suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato.

L'ordine e le proporzioni con cui questi diversi insegnamenti devono essere ripartiti nello stadio assegnato al grado d'istruzione cui appartengono, sono determinati dai Regolamenti.

L'istruzione tecnica del primo grado vien data in stabilimenti speciali, che sotto il nome di *Scuole tecniche* debbono aprirsi nel capoluogo di ciascuna provincia. Le spese di queste Scuole sono a carico dei Comuni, in cui vengono istituite; lo Stato però concorre a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese per gli stipendi e le indennità agli insegnanti rispettivi. — *V. Scuole tecniche.*

L'istruzione del secondo grado si dà in stabilimenti particolari, che sotto il nome d'*Istituti tecnici* possono essere aperti a misura che il bisogno se ne fa sentire nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale. Ognuno di questi Istituti è diviso in sezioni, in ciascuna delle quali si danno gli insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

Le spese di questi stabilimenti stanno a carico delle Provincie, a profitto delle quali vengono istituiti, e dello Stato, il quale può essere chiamato a sottostarvi fino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella necessaria per istipendi da assegnarsi ai professori. I locali ed il materiale non scientifico sono somministrati dai Comuni, nei quali questi Istituti hanno sede. — *V. Istituti tecnici.*

Le Scuole e gli Istituti tecnici sono classificati come gli stabilimenti d'istruzione secondaria classica (*V.* § precedente). Essi debbono mantenersi separati dai Ginnasi e dai Licei.

L'istruzione tecnica inferiore è gratuita. Negli Istituti tecnici si pagano le tasse d'iscrizione e di esame stabilite dalla legge.

Le Scuole e gli Istituti tecnici possono essere aperti a proprie spese dai Comuni non compresi nelle categorie di quelli in cui è prescritta l'istituzione di tali stabilimenti a termine di legge, uniformandosi per altro agli obblighi che la legge loro impone relativamente all'apertura delle scuole inferiori.

§ 5. **Dell'Istruzione elementare.** — L'istruzione elementare è di due gradi: inferiore e superiore. L'istruzione del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, le nozioni elementari sul sistema metrico. — La istruzione superiore abbraccia, oltre allo svolgimento

delle materie del grado inferiore, le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali, applicabili principalmente agli usi ordinari della vita. Alle materie sovraccennate sono aggiunti nelle scuole maschili superiori i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili, i lavori donneschi.

Il corso inferiore ed il corso superiore si compiono ciascuno in due anni: ognuno di essi si divide in due classi distinte.

L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni: questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti.

Le scuole comunali, in cui vien data siffatta istruzione, sono dirette a norma delle leggi e dei regolamenti dai rispettivi Municipii, i quali possono istituire all'uopo appositi sorveglianti o Commissioni d'ispezione.

In ogni Comune vi dev'essere almeno una scuola in cui sia data l'istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un' altra per le fanciulle.

Una simile scuola deve pure essere aperta almeno per una porzione dell'anno nelle borgate o frazioni di Comuni, che, non potendo a cagione delle distanze od altro impedimento profittare della scuola comunale, abbiano oltre a cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla.

È però lecito ai Comuni che, a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non siano in istato di adempiere l'obbligo suddetto, di fondare scuole consortili coi Comuni limitrofi.

Le scuole elementari del grado superiore sì maschili che femminili debbono stabilirsi in tutte le città e terre, dove esistono Istituti di istruzione pubblica, per essere ammessi ai quali si richiede o tutta o parte della coltura che si riceve nelle scuole medesime; in tutti i Comuni che hanno oltre a quattromila abitanti di popolazione agglomerata non calcolate le frazioni o borgate; salvo a valersi, mediante speciale autorizzazione, per l'insegnamento nelle scuole superiori dei maestri delle scuole inferiori.

Nessuna scuola può conservare simultaneamente più di settanta allievi: quando ecceda tal numero, dev'essere divisa in classi distinte.

I padri e coloro che ne fanno le veci hanno obbligo di procacciare,

nel modo che credono più conveniente ai loro figli d'ambo i sessi in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che vien data nelle medesime: coloro che avendo comodo di adempiere quest'obbligo per mezzo delle scuole comunali, si astengano dal mandarvi i figli senza provvedere effettivamente in altra guisa all'istruzione loro, debbono essere esortati dal rispettivo Sindaco ad inviarli a queste scuole, e quando senza legittimo motivo persistano nella loro negligenza, sono puniti a norma delle leggi penali dello Stato.

I maestri delle scuole comunali elementari sono eletti dai Municipii fra le persone che abbiano i voluti requisiti d'idoneità, e sotto il controllo dei Consigli provinciali per le scuole.

Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed alle maestre, le scuole elementari dividonsi in urbane e rurali: le urbane sono suddivise in tre classi. Secondo l'agiatezza e la popolazione delle città in cui sono stabilite, le rurali si suddividono parimenti in tre classi giusta lo stesso criterio. Gli stipendi da assegnarsi ai maestri delle scuole classificate nelle categorie e nelle classi anzidette, non debbono essere inferiori al minimo stabilito della legge, il quale verrà però ridotto di un terzo per gli stipendi delle maestre.

I Comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre, ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole, colle rendite destinate all'istruzione elementare, colle entrate proprie, coll'imposta comunale ordinaria. Tuttavia lo Stato viene con annuali stanziamenti in sussidio dei Comuni, che per l'angustia delle loro entrate o per la poca agiatezza dei loro abitanti non siano in grado di sottostare alle spese che la legge pone a loro carico per l'istruzione elementare.

Oltre alle scuole elementari comunali, ogni cittadino, il quale riunisca i requisiti voluti dalla legge per poter reggere una scuola pubblica elementare, può tenere in proprio nome un istituto dello stesso ordine.

Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, sono dispensate dal far constare la loro idoneità.

Riguardo alla istruzione elementare, cui tanto sono interessati i Comuni, *V.* meglio *Scuole elementari.* — *Maestri e Maestre comunali.*

§ 6. **Delle Scuole normali e magistrali.** — Qual mezzo di

promuovere e migliorare efficacemente le condizioni della istruzione elementare, furono istituite le scuole normali e magistrali, destinate appunto a formare buoni maestri e maestre per le scuole primarie.

Le materie d'insegnamento nelle scuole normali sono: 1° la Religione e la Morale; 2° la Pedagogia; 3° la Lingua italiana e le regole del comporre; 4° la Geografia e la Storia nazionale; 5° l'Aritmetica e le nozioni elementari di Geometria; 6° i principii di scienze fisiche e naturali, e le norme elementari di Igiene; 7° la Calligrafia; 8° il Disegno lineare; 9° il Canto corale. Nelle scuole normali per le allieve-maestre è aggiunto l'insegnamento de' lavori proprii al sesso femminile; in quelle per gli allievi-maestri si aggiungono gli esercizi ginnastici e militari; nelle une e nelle altre poi hanno frequenti esercitazioni pratiche in classi elementari.

Il corso delle scuole normali è triennale, e l'insegnamento è compartito in guisa che nei due primi anni prepari gli allievi e le allieve alle patenti di maestro del grado inferiore, e in tutti i tre anni a quello di maestro del grado superiore.

Ad ogni scuola normale soprintende, per tutto ciò che concerne l'andamento economico, disciplinare e morale di essa, un Consiglio direttivo, composto dell'Ispettore delle scuole primarie, del Sindaco del Comune, del Direttore della scuola, e di due persone elette ad ogni triennio dal Consiglio provinciale per le scuole.

Agli stipendi dei professori provvede lo Stato; ai locali ed agli arredi provvedono i Comuni, nei quali l'Istituto è posto. Lo Stato accorda pure annui sussidii ad alunni ed alunne delle scuole normali governative in somme non minori di L. 250 caduno, da conferirsi per via di concorso agli allievi più meritevoli dal Consiglio provinciale per le scuole.

Le Provincie ed i Comuni, in cui stanno scuole normali, debbono procurare di annettervi un convitto, in cui raccogliere a vita comune gli allievi di esse: all'amministrazione economica del Convitto provvede il Comune o la Provincia che lo ha istituito, mentre la Direzione morale e disciplinare spetta al Consiglio direttivo della scuola.

I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali dello Stato sono, a parità di merito, preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche.

È in facoltà delle Provincie, dei Comuni e di altri Corpi morali di fondare con mezzi proprii scuole normali, o del solo grado in-

feriore, o di ambo i gradi: ove tali scuole sieno ordinate colle stesse norme di quelle governative, possono, a giudizio del Consiglio provinciale delle scuole, esser dichiarate pareggiate.

È pure in facoltà dei predetti Corpi morali d' istituire scuole magistrali, dirette a formare maestri e maestre elementari, in cui s'insegnino appena le materie che sono obbligatorie per gli esami di patente.

Su quest'argomento *V.* meglio *Scuole normali.*

ISTRUZIONI MINISTERIALI — Sono le norme che il Governo impartisce a' suoi agenti per l'esecuzione o la dilucidazione d'importanti leggi o provvedimenti prima emanati: esse, come le Circolari, non obbligano che i funzionari cui vengano dirette, mentre i Regolamenti approvati con R. Decreto obbligano tutti i cittadini. Molte Istruzioni governative tuttavia, specialmente ne' tempi andati, furono sanzionate colla Real firma; esse hanno in tal caso la stessa forza e vigore di R. Regolamento, e vogliono osservarsi da tutti i cittadini. — *V. Circolari.* — *Decreti.*

LADRI DI CAMPAGNA. — *V. Furti di campagna.*

LAGHI. — § 1. I laghi, quando non siano suscettivi di privata proprietà, sono pertinenza del pubblico Demanio (Art. 420 Cod. civ.): in ogni altro caso possono cadere nel dominio privato. Così i Comuni possono essere proprietari di laghi, ed esercitare sòvra di essi ogni diritto di proprietà e di possesso.

Le rendite che dalla pesca, dagli altri proventi, o dagli affittamenti di laghi si ricavano, formano parte delle rendite ordinarie comunali, siccome gli altri redditi patrimoniali (1).

La proprietà di un lago e il diritto di pescarvi possono acquistarsi per prescrizione, quand' esso non sia demaniale; ed i Comuni possono essere ammessi a provare i loro antichi diritti, anche acquistati per prescrizione. La circostanza che la prova testimoniale dell'essersi acquistato il diritto per prescrizione in conseguenza di fatti avvenuti in tempi remoti sia difficile, non ne esclude la pos-

(1) V. in proposito il *Dizionario di diritto amministrativo*, vº Acque.

sibilità, ed è quindi ammessibile (Corte di Ciamberì 3 marzo 1852, Comune di Aiguebelette e Lépin C. R. Demanio) (2).

Il Codice civile non ammette il diritto d'alluvione riguardo ai laghi ed agli stagni, il proprietario dei quali conserva il terreno che l'acqua copre quand'essa è all'altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell'acqua venisse a scemare: parimenti il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che la sua acqua va a ricoprire nei casi di straordinaria escrescenza (Art. 467).

La proibizione di cacciare nei fondi altrui contro il divieto dei rispettivi possessori, di cui all'art. 2 delle RR. PP. del 29 dicembre 1836, debbe intendersi anche dei laghi e stagni appartenenti al Demanio, ai Comuni ed ai particolari (RR. PP. 10 luglio 1844, art. 5).

LASCITI AD OPERE PIE. — *V. Accettazione di legati e donazioni. — Donazioni e lasciti.*

LASTRICATI. — Il pavimento delle vie e piazze pubbliche è selciato o lastricato. Il lastricato, siccome quello che necessita l'impiego di pietre da taglio, è assai più dispendioso del semplice selciato o ciottolato, nè d'altra parte potrebbe convenientemente adattarsi ovunque. È ben vero che presentemente ai lastrichi in pietra si sostituisce in alcuni luoghi quello fatto con asfalto bituminoso naturale od artificiale, assai meno costoso; ma è forza convenire che nei siti di frequente attrito e passaggio la durata ne è breve e precaria, e richiedonsi frequenti riforme, le quali consumano la poca economia. Il lastricato in pietra suolsi ora generalmente adottare per le ruotaie, per li marciapiedi delle vie, e pel pavimento dei porticati e loggie pubbliche.

Quando un Municipio si decide all'adattamento delle ruotaie e dei marciapiedi, dee fissare le rispettive competenze riguardo alla analoga spesa sia del Comune, come dei proprietari delle case; dee contemporaneamente stabilire la formazione dei canali di spurgo in sostituzione dei rigagnoli, e quella dei fossi smaltitori delle

(2) Bettini, vol. iv, p. 2ª pag. 417. Il citato compilatore, sull'autorità del Gervasoni (1834 p. 497, e 1837, p. 235), osserva che questa massima era già assentita dalla patria giurisprudenza.

latrine; determinando il modo ed il riparto delle spese, onde provvedere allo stabilimento ed alla manutenzione di tutti questi oggetti.

Non occorre ricordare che tutte queste norme debbono contenersi in regolamenti approvati per Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 132 della Legge 23 ottobre 1859. — *V. Selciati.*

LATRINE — CESSI. — La sorveglianza su questi siti vuol sempre essere, per parte dell'Autorità municipale, assidua e rigorosa; perocchè non è d' uopo dimostrare i perniciosi effetti che possono derivare alla sanità pubblica dai gaz deleterii che ne esalano.

Questa sorveglianza è rivolta ad un doppio intento: ad imporre cioè ai proprietari e costruttori di case le condizioni necessarie, a che la costruzione dei cessi e delle latrine (*pozzi-neri, bottini, cloache*, *fogne*, ecc.) non rechi danno od incomodo ai cittadini, o sfregio all'ornato pubblico; a determinare le norme opportune per lo spurgo e la curatura di questi luoghi, quando non siano ancora sistemati nel Comune i canali smaltitori, che per rapporto d'economia e di igiene dovrebbero essere costrutti in tutte le località che lo permettono.

Le disposizioni relative a questa materia trovano luogo nei regolamenti di polizia municipale e di pubblico ornato: in difetto di regolamenti spetta al Sindaco di provvedervi, giusta l'art. 101 della Legge comunale. — *V. Pozzi-neri.* — *Vuotacessi*, dove si danno alcune avvertenze per provvedere allo spurgo delle latrine senza nocumento della salute pubblica e senza incomodo degli operai che vi procedono.

LAVORI PUBBLICI. — Sotto tale denominazione si comprendono generalmente i lavori e le opere di pubblica utilità, intraprese dal Governo, dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi e benanco dai privati, quando riguardo ai lavori di questi ultimi sia stato impresso il carattere di utilità pubblica per sanzione dell'Autorità competente.

§ 1. I lavori pubblici che s'intraprendono pel vantaggio generale dello Stato, ed a sue spese, sono attuati per cura dell'Amministrazione centrale, o dell'Autorità locale da essa delegata, giusta le norme sanzionate dalla Legge (3754) 20 novembre 1859, dal R. Decreto (302) 3 novembre 1861, e dagli speciali Regolamenti in

vigore nelle varie Provincie del Regno circa il servizio delle opere pubbliche (1), de' quali non è qui caso d'occuparci.

§ 2. Per quanto spetta alle opere pubbliche progettate e deliberate dalle Provincie, dai Comuni o dai consorzi, esse vengono approvate e mandate ad effetto giusta le norme che regolano l'amministrazione provinciale e comunale.

Se si tratta di lavori da eseguirsi sul suolo proprio, ed a totale spesa del Corpo che li decreta, in tal caso altro non occorre che di rassegnare i relativi progetti all'Uffizio di Prefettura per ottenerne l'approvazione in linea tecnica a termini di legge. Il Prefetto, qualora si tratti di cosa di sua competenza, prima di concedere la sua approvazione può esplorare il preavviso dell'Ufficio tecnico provinciale, e nel caso d'insorti dubbi o contestazioni, ed ove si tratti d'opera di grande importanza, può illuminarsi eziandio col parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; e quando l'approvazione dei lavori a tenor di legge debba essere riservata all'Autorità ministeriale, trasmette la pratica col suo ragionato parere al Ministero cui riguarda, dal quale emesse le opportune decretazioni, vengono le carte relative rinviate dallo stesso Ufficio di Prefettura agli interessati pel loro ulterior corso (2).

§ 3. Se poi si tratti di lavori da eseguirsi sopra terreno altrui, o pei quali è richiesto il concorso di altri interessati, in tal caso,

---

(1) Riguardo al servizio delle opere pubbliche nelle Provincie napoletane e siciliane veggasi il Regolamento approvato con R. D. (564) 30 marzo 1862.

(2) Ritengasi, che a termini dell'art. 1 della citata Legge 20 novembre 1859 entrano nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici: ... *d*) le strade comunali e le private soggette a pubblica servitù, e le altre opere che si eseguiscono a carico dei Comuni e delle Provincie nella qualità di corpi morali, le une e le altre nei limiti e nei casi determinati dalla legge;... *f*) il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artifiziale; i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali contro le corruzioni, le inondazioni ed i disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, alla bonificazione delle paludi e stagni; finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi suddetti; *g*) le opere e i lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiaggie marittime, e la polizia relativa; *h*) i piani di ampliazione e di abbellimento degli abitati; *i*) la conservazione dei pubblici monumenti d'arte. . .

Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprietà privata o sociali o di altri corpi morali qualunque, destinati ad un uso pubblico, la ingerenza del Ministero dei Lavori pubblici per gli oggetti che interessano la sicurezza e la igiene pubblica può essere richiesta dal Ministero, alle attribuzioni del quale le dette sicurezza ed igiene sono affidate (Art. 6 cit. L.).

oltre all'approvazione in linea d'arte dell'Autorità governativa, si richiedono benanco le autorizzazioni prescritte dalla legge per gli atti di acquisto, di locazione, di permuta, di costituzione di servitù, e per quelli di espropriazione forzata, nonchè per la costituzione di regolari consorzi, come altrove si è accennato. — *V. Approvazione, Autorizzazione. — Consorzi. — Espropriazione per causa d'utilità pubblica.*

§ 4. Il Prefetto essendo il rappresentante dell'Autorità governativa nella propria provincia, e ad un tempo il Presidente della Deputazione provinciale (incaricata nella più parte dei casi d' impartire le approvazioni delle deliberazioni dei Comuni), debbono al medesimo far capo tutte le istanze che per un rispetto o per l' altro hanno tratto a pubblici lavori, spettando esclusivamente al medesimo di provocare da chi di ragione le opportune provvidenze.

A questo funzionario pertanto debbono indistintamente essere rivolte tutte le pratiche riflettenti lavori pubblici dei Comuni e delle Provincie, sia che vogliasi impetrare l' approvazione che ne' vari casi dee concedersi dall'Autorità provinciale, sia che occorra di eccitare il parere degli Uffizi tecnici del Genio civile e del Consiglio superiore de' lavori pubblici in linea d'arte. Una recente Circolare del Ministero de' Lavori pubblici in data 28 marzo 1863 inculca l'osservanza di questa massima, ricordando il danno e il perditempo che può derivare all' esecuzione dell' opere pubbliche dalla pratica invalsa di trasmettere direttamente all'Autorità centrale le carte riguardanti tali pratiche:

Questo Ministero riceve assai di frequente dalle rappresentanze provinciali e comunali, e non di rado anche da privati, delle istanze relative ad opere pubbliche tanto in corso di eseguimento, quanto in progetto od ancora da iniziarsi.

Per quanto lo scrivente desideri di rendere, nella sfera dei mezzi di cui dispone, soddisfatta ogni giusta domanda, non può farlo però senza avere gli elementi indispensabili di apprezzamento, che solo le Autorità locali sono in grado di fornirgli.

Da ciò deriva la necessità di comunicare anzitutto le istanze ai signori Prefetti: quindi ritardi e complicazioni di lavoro, che potrebbero evitarsi se i ricorrenti volgessero le loro domande alle rispettive Autorità locali. In tale intento deve lo scrivente pregare i signori Prefetti di volere porre particolarmente in avvertenza le Giunte provinciali e comunali di dare all'avviso tutta la possibile pubblicità, affinchè d'ora innanzi i ricorsi al Ministero passino per gli Uffizi delle rispettive provincie.

Ognivolta poi che i signori Prefetti riceveranno alcuna delle dette do-

mande, vorranno sollecitamente occuparsi delle occorrenti relative ricognizioni, chiedendo ove d'uopo il parere degli Uffizi del Genio civile, onde rassegnarle poscia a questo Ministero col corredo di tutti quei dati che valgano a porlo in grado di provvedere colla dovuta cognizione della causa.

Mediante un tale procedimento verrà pur meno il pericolo che alcuna di quelle domande possa rimanere senza esito, o ne sia soverchiamente ritardato l'esaurimento con danno pubblico o privato.

§ 5. Esaurite tutte le formalità relative all'approvazione dei progetti d'opere e dei contratti relativi, i lavori si mandano ad esecuzione in base alle istituite perizie e disegni per mezzo de' pubblici appalti, sì e come prescrivono gli articoli 123 e 185 della Legge 29 ottobre 1859, salvo che si tratti di lavori, il cui valore complessivo non oltrepassi le lire 500, o che il Prefetto abbia autorizzata la licitazione o trattativa privata. — *V. Appalti.*

Ma sia che i lavori si eseguiscano ad economia, oppure per appalto, il Sindaco e la Giunta municipale debbono dirigere ed invigilare i lavori sia personalmente, sia per mezzo dell'Ufficio d'arte, del perito civico e degli assistenti, affinchè siano eseguiti a norma del capitolato e della perizia dell'ingegnere autore del progetto, ritenuto che riguardo ai lavori stradali e d'acque e ponti debbesi strettamente osservare nella loro esecuzione quanto è disposto dalle leggi e regolamenti che specialmente riguardano questa materia. — *V. Acque pubbliche. — Strade. — Comandate.*

Compiuti i lavori, è dovere dell'Amministrazione di far procedere a regolare collaudazione dei medesimi in contraddittorio degli appaltatori, e nelle forme previste dai capitolati. — *V.* il § seguente.

§ 6. Nella spedizione dei mandati pel pagamento de' lavori ed opere che sono a carico delle Comunità, l'Istruzione pei Comuni 1° aprile 1838 prescrive le seguenti norme:

Art. 283. Allorchè le opere sono in corso, e debbonsi far pagamenti in acconto agli impresari, dovrà sempre unirsi al mandato un certificato del perito od assistente, comprovante che le dette opere sono giunte al punto fissato dai relativi capitoli dell'impresa, e che esse procedettero regolarmente: questo certificato sarà approvato da una deliberazione del Consiglio ordinario, debitamente pubblicata, da unirsi pure per copia al mandato.

Art. 284. Allorchè poi le opere sono terminate, deve l'impresario presentare al Sindaco la sua domanda tendente ad ottenerne la collaudazione.

Art. 285. Trasmessa questa domanda all'Intendente (*Sotto-prefetto*), egli procede alla nomina d'un perito collaudatore, il quale eseguisce l'avuta incumbenza in contraddittorio dell'impresario, del Sindaco, o di altro deputato del Comune, non che dell'assistente che già si fosse precedentemente eletto

per sopravvegliare l'eseguimento delle opere. L'assistente non potrà in ogni caso venire eletto collaudatore.

Art. 286. La collaudazione verrà presentata al Consiglio comunale per le sue deliberazioni, allorchè sarà definitiva, e si sarà riconosciuto che saranno state compiute le opere che si fossero trovate o mancanti o difettose nell'atto d'essa collaudazione.

Art. 287. Giunte le cose a questo termine, e risultando che l'impresario non ha eccezioni da fare sia per aver firmato la collaudazione, sia per dichiarazione, ch'ei dovrà dare in iscritto, ch'egli aderisce alla collaudazione stessa, il Consiglio delibererà pel finale pagamento di quanto può essergli dovuto.

Art. 288. L'atto consolare contenente questa deliberazione sarà pubblicato, ed in esso verrà inserto un avviso ai creditori che avessero motivo di ripetere dall'impresario qualche somma per opere o somministranze prestategli, o per indennità loro dovute, di dover proporre le loro ragioni all'Intendente della provincia in un termine che lo stesso ordinato dovrà stabilire, non potendo l'Intendente approvare la deliberazione pel pagamento da farsi all'impresario senza che gli risulti dello eseguimento di questa formalità cotanto necessaria nell'interesse dei terzi.

Art. 289. L'esecuzione di tutti i surriferiti incumbenti è rigorosamente prescritta; e qualora dall'ommissione di taluno di essi venisse ad insorgere un qualche fondato richiamo contro l'impresario, si dichiara che gli amministratori, i quali avranno preso parte agli atti irregolari che lo riguardano, soggiaceranno in proprio a tutte le conseguenze che ne potessero derivare.

§ 7. A termini dell'art. 165 della Legge 23 ottobre 1859, hanno i Consigli provinciali a deliberare i sussidi da accordarsi ai consorzi ed ai Comuni per opere utili o necessarie. Ma oltre a questi sussidi stanziati nei bilanci provinciali, è annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici una somma destinata a sussidiare i Comuni ed i consorzi per l'esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico: la ripartizione di questa somma, da approvarsi per Decreto Reale, è fatta dal Ministero dei Lavori pubblici. — *V. Sussidio provinciale.*

LEGALIZZAZIONE. — È l'attestazione d'un ufficiale pubblico, constatante che la segnatura apposta al disotto di un atto è quella di altro funzionario o di altra persona, e che può tenersi per genuina e vera. La legalizzazione ha per effetto di estendere l'autenticità dell'atto da una giurisdizione ad un'altra; e per unico scopo di autenticare la *firma*, non mai di autenticare in veruna maniera il *contenuto* nell'atto legalizzato.

La formola della legalizzazione (la quale vuol essere apposta

subito dopo l' autenticazione) è semplicissima: — *V° per la legalizzazione della firma del signor . . . . .* (nome, cognome e qualità di chi ha sottoscritto l'atto).

Torino il 23 maggio 1863.

Il Sindaco (*o il* Prefetto) . . . . .

e si appone al luogo del sigillo il bollo dell'Uffizio che legalizza.

Prima di legalizzare una firma, l'ufficiale pubblico dee accertarsi se questa sia conforme a quella fatta di proprio pugno dall'autenticante sul registro del suo Uffizio. In caso che egli ignori o non gli consti dell' identità della firma suddetta per non essere inscritta nei registri, esso inviterà, se è possibile ed ovvio, la persona sottoscritta all'atto a volersi recare al suo Uffizio, e stendere su detto registro la propria firma, per poterla confrontare in questa ed in altre circostanze: non potendo o non volendo aderire, il funzionario dee rifiutarsi di legalizzare l'atto, salvochè la persona che vi ha interesse, presenti due persone probe e conosciute, le quali possano affermare sul loro onore, che quella è veramente la firma del funzionario od individuo sottoscritto all'atto, per essere loro ben nota per le cause di scienza che spiegheranno.

Questa pratica che è generalmente seguita dai funzionari prudenti, evita molti inconvenienti e molte frodi.

§ 2. La legalizzazione da qualunque Autorità sia apposta, è sempre gratuita ed esente da qualsiasi diritto.

§ 3. La firma dei Sindaci apposta ai certificati di vita e di domicilio fisso, o di altri certificati dai medesimi rilasciati per farne uso in Circondario diverso, debb'essere legalizzata dal Sottoprefetto del Circondario da cui essi Sindaci dipendono. — *V. Certificati diversi.*

§ 4. I Sindaci possono legalizzare, per pratica invalsa, la segnatura degli atti estesi da periti, dai medici e chirurgi, dai custodi delle carceri, da persone od impiegati dipendenti dal Comune, come pure quella dei semplici cittadini che credono rivolgersi al Governo od al Parlamento con petizioni od altrimenti.

§ 5. Gli atti emanati dall'Autorità ecclesiastica pel servizio della leva militare, o riguardanti lo stato civile, od altrimenti destinati a far fede giudicialmente od estragiudicialmente, vogliono essere legalizzati dalla rispettiva Curia vescovile.

LEGATI E DONAZIONI. — *V. Accettazione di legati e donazioni,* — *Donazioni e lasciti.*

LEGGI. — § 1. La legge è una regola generale, che obbliga tutti i cittadini a fare ciò che essa prescrive, ed a non fare ciò che proibisce.

La legge è generale per tutto lo Stato, o speciale ad alcune località: e sonovi inoltre leggi nell'interesse pubblico, le quali riguardano la politica o l'amministrazione; e leggi stabilite nell'interesse delle private relazioni: il complesso di queste ultime costituisce la legislazione civile.

La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo (Art. 11 Cod. civ.).

Le leggi di polizia e di sicurezza pubblica obbligano tutti quelli che dimorano nello Stato: i beni immobili, tuttochè posseduti da stranieri, sono retti dalle leggi dello Stato.

Le leggi concernenti allo stato ed alla capacità delle persone reggono i sudditi, ancorchè residenti in paesi stranieri (Art. 12 ivi).

Lo stesso Codice dichiara che non si può derogare alle leggi che riguardano l'ordine pubblico ed i buoni costumi (Art. 13), e che nell'applicare la legge non è lecito d'attribuirle altro senso fuori quello che si manifesta dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore (Art. 14).

§ 2. La legge emana dal Potere legislativo, che è collettivamente esercitato dal Re, dal Senato e dalla Camera dei Deputati (Art. 3. Statuto fond.).

Il Re solo sanziona le leggi e le promulga (Art. 7 ivi).

La proposizione delle leggi appartiene al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione, di tributi, o di approvazione dei bilanci, dei conti dello Stato, è presentata prima alla Camera dei Deputati (Art. 10 ivi).

Ogni proposizione di legge è dapprima esaminata dalla Giunta da ciascuna Camera nominata pei lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta è trasmessa all'altra per la sua discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re (Art. 55 ivi).

Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre Poteri legislativi, non può più essere riprodotto nella stessa sessione parlamentare (Art. 56 ivi).

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro (Art. 67 ivi).

§ 3. Il Codice civile Albertino agli articoli 5 e seguenti prescriveva il modo di promulgazione e pubblicazione delle leggi: ora tali disposizioni sono surrogate da quella che stabilisce l'infra riportata Legge 23 giugno 1854, non che il R. Decreto in esecuzione della medesima emanato il 30 stesso mese, dei quali provvedimenti già si è dato un'analisi in altro luogo di questa nostra compilazione. — *V. Affissi.* — *Atti del Governo.*

Ecco ora il testo di tal Legge (1):

Art. 1. La promulgazione della Legge è espressa nella seguente formola: *(Il nome del Re ecc.) — Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato — Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: — (Testo della Legge) — Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.*

Art. 2. La Legge porterà la firma del Re, sarà controssegnata dal Ministro proponente, e munita del visto del Guardasigilli, che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Art. 3. Le Leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella Legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

Art. 4. Le Leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella Raccolta degli Atti del Governo. Esse saranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle Isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa Legge promulgata sia altrimenti disposto. — La Raccolta degli Atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni Legge all'uso dei Comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal Ministro proponente col visto del Guardasigilli. — La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo (2). — Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i capiluoghi di Comune un esemplare della Legge. Nei Comuni ove parlasi la lingua francese, sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione.

Art. 5. La Stamperia Reale consegnerà un esemplare d'ogni foglio della Raccolta degli Atti del Governo contenente la inserzione d'una Legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro. — La detta inserzione per l'effetto contemplato dall'articolo precedente prenderà data dal giorno in cui il Giornale ufficiale

(1) Questa Legge ed il relativo R. Decreto furono con successivi provvedimenti estesi ed applicati a tutte le provincie del nuovo Regno d'Italia.

(2) V. il R. D. (3475) 24 giugno 1859 in *Atti del Governo*, nota 1ª.

del Regno, per cura del Guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, coll'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la Legge promulgata sarà stata inserta.

Art. 6. Le disposizioni degli articoli secondo, quarto e quinto della presente Legge sono anche applicabili ai Decreti e Regolamenti emanati dal Re, necessari per l'esecuzione delle Leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

Art. 7. I Decreti Reali che non interessano la generalità dello Stato, saranno inserti per estratto nella Raccolta degli Atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

Art. 8. Gli originali delle Leggi, non che dei Decreti Reali contemplati dall'articolo sesto della presente Legge, saranno a diligenza del Guardasigilli consegnati agli Archivi generali del Regno unitamente alla traduzione francese.

Art. 9. Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del Codice civile sono abrogati.

§ 4. Il R. Decreto sovraccennato 30 giugno 1854 reca le seguenti disposizioni:

Art. 1. Le leggi sanzionate dal Re, non che i decreti e regolamenti che dovranno inserirsi nella Raccolta degli Atti del Governo, saranno dal Ministro proponente trasmessi al Guardasigilli colla traduzione in lingua francese prescritta dal 1° alinea dell'art. 4 della detta Legge 23 corrente giugno. — Dovrà anche essere unita al testo ed alla traduzione della legge una copia dell'uno e dell'altra per uso di stampa.

Art. 2. I decreti reali che, a tenore dell'art. 7 della detta Legge, dovranno inserirsi nella Raccolta solamente per estratto, saranno anche trasmessi dal Ministro proponente al Guardasigilli, per originale, unitamente all'estratto sì in lingua italiana che in lingua francese che dovrà servire per tale inserzione.

Art. 3. Il Guardasigilli apporrà alle leggi, decreti e regolamenti il suo *visto* ed il Gran Sigillo dello Stato. — Se però incontrerà qualche difficoltà, o rispetto alla forma esteriore delle leggi, o quanto al tenore dei decreti e dei regolamenti, sospenderà il *visto* e l'apposizione del Sigillo, e ne farà relazione in Consiglio dei Ministri.

Art. 4. La stampa degli atti del Governo da inserirsi nella Raccolta ufficiale, a cominciare dal 1° luglio del corrente anno 1854, si farà esclusivamente dalla Tipografia Reale sia pel testo italiano che per la traduzione francese, sotto alla direzione del Nostro Guardasigilli, il quale eserciterà rispetto alla detta Raccolta ufficiale le attribuzioni che a tenore dei vigenti regolamenti spettavano al Ministro delle Finanze.

Art. 5. La Tipografia Reale dovrà consegnare al Dicastero del Guardasigilli il primo esemplare d'ogni atto del Governo sì in italiano, che in francese, e non potrà farne la distribuzione finchè non sia stato pubblicato

nel Giornale ufficiale del Regno l'avviso della inserzione a termini dell'art. 5 della detta Legge 23 corrente giugno, salvochè abbia ricevuto un ordine diverso dal Guardasigilli.

Art. 6. Il Guardasigilli, se l'esemplare ricevuto dalla Tipografia Reale sarà esattamente conforme all'originale, darà immediatamente ordine perchè nel Giornale ufficiale del Regno sia dato avviso dell'inserzione nella Raccolta in questi termini: — *Il Numero . . . . . della Raccolta uffiziale degli Atti del Governo contiene la seguente Legge, Decreto o Regolamento.* — Se però nel Giornale non verrà testualmente inserta la legge, il decreto o regolamento, si farà l'enunciazione del numero della Raccolta, della data della legge, del decreto o del regolamento insertovi, e del suo oggetto.

Art. 7. Gli originali delle leggi e dei Reali decreti inserti che saranno nella Raccolta, verranno dal Guardasigilli trasmessi insieme alle rispettive traduzioni negli Archivi generali del Regno. — Gli altri decreti che vi saranno stati solamente inserti per estratto, saranno dal Guardasigilli restituiti ai rispettivi Ministri dai quali furono proposti.

Art. 8. Le affissioni delle leggi, decreti e regolamenti prescritte dall'ultimo alinea dell'art. 4 della suddetta Legge 23 corrente giugno dovranno farsi a diligenza degli Intendenti della provincia (*Sotto-prefetti*). — I Sindaci delle Comunità alla fine d'ogni mese trasmetteranno agli Intendenti. uno stato indicativo degli Atti del Governo stati affissi, coll'indicazione del giorno in cui le affissioni ebbero luogo. — Gli Intendenti, alla fine di ogni trimestre, faranno al Guardasigilli un rapporto sulle seguite affissioni.

Art. 9. Nei Comuni delle provincie di Savoia ed in quelli della provincia d'Aosta, nei Comuni componenti il mandamento di Cesana e d'Oulx della provincia di Susa, ed in quelli componenti i mandamenti di Guillaumes e Poggetto-Théniers della provincia di Nizza, oltre all'affissione di un esemplare delle leggi o decreti in italiano, si farà contemporaneamente l'affissione di un esemplare di essi in lingua francese.

Art. 10. La distribuzione gratuita degli Atti del Governo continuerà a farsi, finchè non sia altrimenti ordinato, a tenore dei vigenti regolamenti. — La Tipografia Reale non solo resterà incaricata, come per lo passato, di eseguire tale distribuzione nella città di Torino, ma dovrà anche trasmettere secondo le istruzioni che riceverà dal Guardasigilli agli Intendenti delle provincie, sia al di qua che al di là dei monti, non che agli Intendenti delle provincie di Sardegna, gli esemplari degli Atti del Governo destinati alle prescritte affissioni ed alla distribuzione suddetta. — Gli Intendenti, occorrendo qualche mancanza, irregolarità o ritardo nel detto invio, dovranno darne prontamente avviso al Guardasigilli.

Art. 11. A cominciare dal giorno primo del prossimo mese di luglio gli Atti del Governo inserti nella Raccolta uffiziale avranno un numero progressivo corrispondente tra il testo italiano e il testo francese. — Nell'indice cronologico di ciascuno dei nuovi volumi, da collocarsi in fronte ai medesimi, dovrà farsi anche menzione del giorno dell'avviso pubblicato nel Giornale uffiziale del Regno della seguita inserzione di ciascun Atto della Raccolta.

Art. 12. Occorrendo la pubblicazione di un Codice diviso in libri, la legge di approvazione del medesimo porterà il numero progressivo della Raccolta, e si formerà di esso Codice un volume distinto.

Art. 13. Gli Atti del Governo inserti nella Raccolta nel primo semestre del corrente anno formeranno un distinto volume, il quale avrà i suoi indici particolari. — Quanto ai volumi da formarsi in seguito, si osserverà l'ordine numerico di quelli già pubblicati.

Art. 14. Dovranno osservarsi in tutto il rimanente le disposizioni dei regolamenti in vigore sulla formazione e pubblicazione della Raccolta uffiziale degli Atti del Governo, in quanto non sieno contrarie alle presenti.

§ 5. Spetta ai Sindaci, quali uffiziali del Governo, di far pubblicare ed affiggere le leggi nei modi praticati, e di farne estendere per mezzo del Segretario e degli agenti municipali le relazioni di pubblicazione, e di vegliare all'esatta osservanza ed esecuzione delle leggi e regolamento, mediante ove d'uopo nuove pubblicazioni dei medesimi (Art. 100, n° 1 L. C. — Istruzione 23 aprile 1816, cap. 1 e 4; — Istruzione 1° aprile 1838, art. 28 e 110). — *V. Affissi.*

§ 6. Colla costituzione del Regno d'Italia si rese necessaria una nuova formola d'intestazione degli Atti governativi, e fu creduto spediente che s'iniziasse una novella raccolta degli Atti stessi: epperò con Legge (N° 1) del 21 aprile 1861 venne determinato che tutti gli Atti predetti, i quali debbono essere intitolati in nome del Re, lo siano colla formola seguente: (*Il nome del Re*) PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. E con R. D. (N° 2) dello stesso giorno si stabilì che contemporaneamente alla promulgazione della suddetta Legge cominciasse una nuova numerazione progressiva degli Atti del Governo, e che la collezione di tali Atti fosse intitolata *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.* La Raccolta ora detta è formata nel modo prescritto dal Regolamento ivi annesso, del quale sarà opportuno riferire qui il testuale tenore, trovandosi per esso abrogate alcune disposizioni da noi riferite sotto *Atti del Governo*:

Art. 1. La Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia continuerà ad essere stampata nel sesto e coi caratteri indicati nell'articolo 1, capo 1° del Regolamento 22 dicembre 1832 per la Raccolta degli Atti del Governo: sarà divisa per anno in uno o più volumi, con frontispizio, per modo che ciascun volume non ecceda ordinariamente, compresi gli indici, pagine milleduecento. — La paginazione sarà progressiva per ciascun anno, il numero di serie delle leggi e dei decreti progressivi per l'intiera

Raccolta, ed ogni volume avrà nel frontispizio l'indicazione del primo e dell'ultimo Atto in esso contenuto.

Art. 2. I volumi contenenti le leggi ed i decreti d' ogni anno saranno corredati di due indici, uno cronologico e l'altro alfabetico per ragion di materia. — Ogni dieci anni si farà un indice generale per materie delle leggi e dei decreti che nel decennio furono inserti nella Raccolta.

Art. 3. In capo ad ogni legge e decreto si indicherà la data, e si apporrà l'argomento, ossia una sommaria indicazione della materia a cui si riferisce; ed in calce sarà trascritta, quanto ai decreti Reali, la dichiarazione di trascrizione alla Corte dei conti.

Art. 4. Gli Atti saranno stampati di seguito, e distribuiti a fascicoli di uno o più fogli.

Art. 5. Gli esemplari destinati all'affissione (a termini dell'articolo 4 ultimo alinea della Legge 23 giugno 1854, N° 1731) saranno stampati isolatamente; non avranno numerazione progressiva delle pagine, ma solo quella di serie; e potranno anche stamparsi in carattere diverso da quello della Raccolta. — I soli esemplari però della Raccolta saranno considerati ufficiali per l'effetto del disposto della prima parte dell' articolo suddetto.

Art. 6. Si formeranno annualmente uno o più volumi di supplemento alla Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, nei quali si inseriranno per disteso od anche solamente per estratto i decreti ed i regolamenti che non concernono la generalità dello Stato o l'universalità dei cittadini, o quegli altri simili Atti di cui non occorra l' affissione. — La paginazione continuativa per tutto l'anno, ed il numero progressivo generale di serie degli Atti compresi nei volumi di supplemento, saranno indipendenti da quelli della parte principale della Raccolta. — Tali volumi avranno pure ciascuno il proprio frontispizio, ed al fine di ogni anno gli indici cronologico ed alfabetico delle materie. — Nell'indice decennale, di cui all'art. 2, saranno pure compresi i decreti ed i regolamenti inserti nella Parte supplementare della Raccolta.

LEGUMI. — *V. Alterazione di sostanze alimentari. — Commestibili. — Dazi comunali. — Derrate.*

LETTERE. — § 1. La privativa della Posta-lettere essendo riservata al Governo, l'Amministrazione delle Poste è esclusivamente incaricata del trasporto per terra e per mare, fra i diversi paesi del Regno e fra questo e l'estero, e della distribuzione delle corrispondenze epistolari e delle stampe periodiche nazionali ed estere, non eccedenti il peso di 100 grammi (Art. 1 L. 5 maggio 1862). Qualunque persona perciò che s' incaricasse privatamente del trasporto di lettere o pieghi, salvo le eccezioni portate dall'art. 2 della Legge succitata, incorrerebbe nelle penalità sancite dagli articoli 36 e seg. della medesima.

§ 2. L'aprimento d'una lettera o d'un piego sigillato, o la soppressione di lettere o di pieghi, fattasi deliberatamente da chi non vi abbia alcun diritto, sono puniti colla multa estensibile a lire 500, ed eziandio col carcere estensibile ad un anno, salve le pene maggiori quando il fatto segua per parte d'un impiegato delle RR. Poste (Art. 237 e 276 Cod. pen.). — *V. Poste (RR.).*

§ 3. Riguardo alle lettere d'uffizio ed alla corrispondenza dei Sindaci ed altri funzionari colle Autorità superiori, *V. Corrispondenza. — Franchigia postale e telegrafica.*

LEVA MARITTIMA. — § 1. L'armata di mare si recluta con uomini chiamati a far parte della leva marittima, o che si arruolano volontariamente giusta le norme prescritte dalla Legge (305) 28 luglio 1861.

§ 2. Alla leva marittima provvedono e sopraintendono per parte del Ministero della Marina i Consolati locali marittimi. Le Autorità e i Funzionari, cui è destinato il presente nostro lavoro, essendo per conseguenza estranei alle operazioni relative a questa leva (salvo la parte d'ingerenza che vi hanno quali membri del Consiglio di leva), ci limiteremo qui ad esporre quelle sole disposizioni dell'accennata Legge, le quali possono interessarli, od hanno relazione colla leva militare.

§ 3. Sono soggetti alla leva marittima, e debbono esser cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato, i quali per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per 12 mesi dopo l'età di quindici anni compiti abbiano esercitato la navigazione, la pesca sia in costiera che in alto mare ed all'estero, il mestiere di barcaiuolo dei porti e spiaggie, o le arti di maestro ed operaio d'ascia e di calafato, ovvero sieno stati addetti alle costruzioni navali in ferro.

Sono parimenti soggetti alla leva marittima colle stesse condizioni di esercizio i macchinisti, i fuochisti, ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia denominazione al servizio delle macchine a vapore dei bastimenti addetti alla navigazione marittima.

Tutti questi individui fanno parte della gente di mare, e sono iscritti sulle matricole della marineria (Art. 4 cit. L.).

§ 4. Coloro che, al tempo della chiamata per leva di terra della classe a cui appartengono, risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, quando esista la presunzione che siasi compiuto

il periodo d'esercizio della navigazione o delle arti marittime, prescritto dagli articoli 4 e 6 (Art. 12 ivi).

Si avrà questa presunzione quando, dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente, sarà trascorso un tempo sufficiente perchè possano avere compiuto l'esercizio prescritto della navigazione o delle altre arti marittime (Art. 13).

§ 5. Le questioni che non sono di competenza dei Tribunali ordinarii, sono attribuite ad un Consiglio di leva in ciascun circondario marittimo (Art. 17).

Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal Console di marina o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento; ed è composto del Sindaco o di un Assessore in sua vece da esso designato, e di un altro membro del Consiglio comunale del luogo dove il Consiglio di leva tiene le sue sedute, da designarsi dal Consiglio comunale stesso, di un ufficiale di porto del circondario, e di un capitano della marina mercantile annualmente designati dal Ministero.

Il Consiglio è assistito da un Medico-chirurgo che sarà chiamato come perito, e da un segretario assunto fra gl' impiegati del Consolato (Art. 18).

Il Consiglio decide a maggioranza di voti. L'intervento di tre votanti basta per rendere legali le decisioni. Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il Presidente, il più giovane dei membri si astiene dal votare (Art. 19). Le sedute del Consiglio sono pubbliche (Art. 20).

§ 6. Gli individui soggetti alla leva di mare sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno, in cui compiono il ventesimoprimo di loro età (Art. 23).

§ 7. La ferma di servizio è di due specie: ordinaria, cioè, e speciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'arrolamento.

La ferma ordinaria è duratura dal giorno dell'arrolamento fino a quello in cui l'individuo compie il suo quarantesimo anno di età; e si compie, in tempo di pace, con quattro anni di servizio sotto le armi, ed il rimanente in congedo illimitato.

La ferma speciale è di otto anni, e si compie per intiero sotto le armi.

Contraggono la prima tutti gli inscritti marittimi arrolati per effetto della leva ordinaria, ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di mare, o che siano già inscritti per farne parte.

Contraggono la seconda i surrogati ordinari ed i volontari che si arrolassero prima di essere inscritti sulle liste per la leva di mare (Art. 101).

§ 8. Le leve straordinarie sono autorizzate per legge (Art. 115). Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gl' inscritti sulle matricole della gente di mare, appartenenti alle classi dai 18 ai 20 anni inclusivamente, ancorchè non abbiano i requisiti di cui all'art. 4 e 12 (Art. 116). Sono applicate alle leve straordinarie, nel modo che determina il Regolamento, le disposizioni per la leva ordinaria, in quanto concernono le esenzioni, le riforme, le surrogazioni e le liberazioni (Art. 117).

Gl' individui arruolati per leva straordinaria restano definitivamente assegnati alla leva di mare, e dovranno essere esenti da quella di terra (Art. 118). Essi non contraggono ferma di servizio, e sono trattenuti sotto le armi finchè dura il bisogno (Art. 119).

§ 9. Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato a che un giovane, il quale dovesse far parte della leva di mare, venga abbandonato a quella di terra, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con una multa estensibile a L. 500, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo. Questo giovane, se sia riconosciuto autore o complice di tali frodi e raggiri, è condannato alla stessa pena (Art. 122).

La disposizione dell'articolo precedente non infirma quelle portate dalle leggi sul reclutamento dell' Esercito nel caso d' ommissione eziandio delle liste della leva di terra (Art. 123).

Gli autori o complici dell' ommissione o indebita cancellazione dalla lista per leva di mare di un giovane esentato quale inscritto marittimo dalla leva di terra, sono puniti col carcere e con multa estensibile a L. 2000, oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo. L' inscritto, se sia autore o complice, è condannato alla stessa pena (Art. 124).

§ 10. Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito col carcere estensibile a sei mesi. Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente, è punito col carcere da un mese ad un anno. La pena stessa si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arrolamento di un inscritto. Se

il delinquente è uffiziale pubblico, agente od impiegato del Governo. la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile a L. 2000 (Art. 135).

§ 11. Ogni ufficiale pubblico, ogni agente od impiegato del Governo, che sotto qualunque pretesto abbia autorizzato o ammesso esenzioni, riforme, surrogazioni, assoldamento di anziani e di volontari oppostamente al disposto della Legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime e degli arrolamenti volontari, è punito come reo di abuso d'autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa (Art. 138).

§ 12. Colla Legge che analizziamo furono abrogati gli articoli 5 e 100 della Legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito (Art. 150); ed i numeri 1 e 2 della seconda parte dell'art. 34 della suddetta Legge furono modificati in senso degli articoli 4, 12 e 118 della presente (Art. 151).

LEVA MILITARE. — Fra le molteplici e complicate incumbenze, che l'attuale nostro organamento amministrativo affida all'opera ed al senno dei signori Sindaci ed Ufficiali municipali, tengono senza dubbio un distintissimo luogo quelle che s'attengono al servizio della leva militare.

Essi sono dalla Legge chiamati a parteciparvi sia come magistrati municipali nell'interesse delle persone dei loro amministrati, sia come delegati dell'Autorità superiore nell'interesse e vantaggio della Armata nazionale, la quale non può essere florida nè poderosa se non è costituita col reclutamento d'uomini aitanti, intelligenti ed energici (1).

Sì dunque sotto un riguardo, come sotto l'altro è urgente che i funzionari chiamati comecchessia a cooperare alle levate, conoscano anzitutto perfettamente la legge che debbono applicare, e la facciano poi eseguire scrupolosamente.

(1) A termini della Legge comunale spetta alla Giunta municipale di controllare le operazioni della leva, e di assistervi per mezzo d' uno de' suoi membri nell'interesse dei propri amministrati (Art. 90, n° 14). Essa è pure chiamata a procurare la regolare formazione dei ruoli riguardanti la leva, ed a fare gli atti di notorietà e di stato di famiglia e gli altri di tal natura delegati ai Comuni (Ivi, n° 73).

A questo scopo si è da noi creduto di dover trattare alquanto ampiamente siffatto argomento, riferendo in disteso i disposti legislativi e regolamenti che vi presiedono, coll'avvertenza d'evitare i transunti e le analisi che non possono sempre mantenere intatto e preciso il testo della legge, per porgerlo invece intiero e genuino in quelle parti, di cui importa non solo conoscere il disposto, ma ben anco l'originale espressione.

Prima però di procedere all'esposizione della Legge organica e di quelle altre disposizioni che regolano il servizio di leva, occorre rammentare alcune avvertenze, che l'Autorità governativa credette a proposito di render note ai Sindaci ed alle Amministrazioni comunali, riguardo ai doveri che loro in proposito incumbono.

§ 1. L'Istruzione pei Comuni 1° aprile 1838 reca le seguenti norme:

Art. 69. . . Noteranno in modo speciale che i Regolamenti per la leva militare commettono ad essi (*Sindaci*), ai Consiglieri ed ai Segretari dei Comuni diverse obbligazioni sommamente importanti e delicate. Gli è quindi necessarissimo che essi conoscano le disposizioni tutte di quei Regolamenti in ciò che li riguardano più particolarmente, dovendo eglino sopratutto assicurarsi che le liste degli inscritti siano complete; che non si facciano sostituzioni fraudolenti; che li stati di famiglia sieno perfettamente esatti, mentre, senza parlare delle pene comminate, lo stesso interesse degli amministrati esige dal canto loro la massima precisione, acciocchè la renitenza degli uni non rimanga inosservata ed impunita e non ricada a danno degli altri inscritti.

È inoltre ufficio degli amministratori d'illuminare gli abitanti sulle disposizioni della leggo, perchè non restino esposti per ignoranza a soffrir danno, mettendoli pure in avvertenza che tutte indistintamente le fedi occorrenti per motivo di leva, come per esempio quelle di nascita, matrimonio, morte, ecc., debbono rilasciarsi gratuitamente.

Il Sindaco e chi ne fa le veci può valersi del Segretario comunale per le operazioni di materiale scritturazione che gli sono ordinate; ma dovrà assicurarsi dell'esattezza loro, poichè non è perciò liberato dalla risponsabilità impostagli dai Regolamenti.

Quando il Sindaco od il Vice-sindaco non possono per un assoluto impedimento intervenire all'estrazione od al Consiglio di leva, il Consigliere comunale da deputarsi dovrà essere prescelto fra i più idonei, e per quanto sarà possibile fra coloro che non hanno un interesse diretto cogli inscritti.

Infine è dovere dei Sindaci e dei Segretari comunali di curare che i lavori periodici e gli altri che loro sono affidati rispetto alla leva, siano sempre compiuti alle epoche fissate dai Regolamenti, giovando qui porre i Segretari in ispeciale avvertenza, che qualora per loro trascuratezza l'Autorità si trovasse nella necessità di affidare in via straordinaria l'eseguimento di quei lavori ad un commissario speciale, verrà in tal caso e senz'al-

tro dedotta dal loro stipendio l'indennità da retribuirsi a quest'ultimo, senza pregiudizio delle maggiori punizioni che a seconda della gravità del caso saranno da infliggersi.

§ 2. Lamentandosi generalmente la poca cura con che i suddetti funzionari non che i Consiglieri provinciali, membri dei Consigli di leva, adempiono ai doveri che loro sono per legge imposti, una Circolare del Ministro dell' Interno in data 31 luglio 1857 credette di richiamare l'attenzione dei medesimi su tale importante oggetto. Eccone, quasi nella sua integrità, il tenore:

Trattandosi dell'applicazione di una legge che sovra qualunque altra mette in causa i più vitali interessi delle famiglie, il Ministro sottoscritto all'approssimarsi della leva dell'anno 1857 sentì il dovere di nuovamente inculcare ai signori Intendenti e per loro mezzo ai Consiglieri provinciali membri dei Consigli di leva ed ai Sindaci, la necessità di trattare colla massima cura e studio tutte le più minute cose che alla leva medesima si riferiscono.

È primieramente indispensabile che gl'Intendenti procurino con impegno di presiedere personalmente i Consigli, non lasciando un tale incarico ad altri, salvo per improvvise ragioni di salute e di affari della più alta e straordinaria importanza.

Quanto ai Consiglieri provinciali è da osservarsi che quando colla legge sul reclutamento si volle dare nella composizione dei Consigli di leva all'elemento civile la preponderanza sull'elemento militare, ebbesi appunto in vista di assicurare la più ampia tutela ai diritti ed alle ragioni di chi è chiamato al gravoso onere della milizia, e che resta quindi frustrato questo scopo quando i Consiglieri provinciali mettono in non cale il loro mandato, assentandosi dalle sedute le quali non sono d'altronde in sì gran numero da essere d'insopportabile aggravio a chi vi deve intervenire.

Duole al sottoscritto di dover aggiungere che non tutti gli Intendenti e Consiglieri provinciali si penetrarono dell'importanza della loro personale presenza a questi Consigli. . . . .

Relativamente poi ai Sindaci è lamentata generalmente la poca attenzione che prestano alla leva . . . .

Il Ministro sottoscritto è persuaso che basterà aver richiamata l'attenzione dei signori Intendenti sovra gl' importanti rami di servizio alle loro cure in ispecial modo affidato, ed aver ad essi segnalati i principali inconvenienti che si verificarono nelle operazioni di leva gli scorsi anni, perchè eglino facciano tutto quanto sta in loro, onde impedire che tali inconvenienti si rinnovino, e procurino che ogni cosa si compia con quella esattezza e regolarità che il Governo desidera, e che è nei voti di tutti.

§ 3. Il sistema attualmente vigente di reclutamento dell'Esercito nazionale per mezzo sia delle levate, sia degli arruolamenti volontari, fu stabilito colle Leggi 20 marzo 1854 e 13 luglio 1857, a forma

delle quali il contingente di leva viene distinto in due categorie, e tutti indistintamente i cittadini dello Stato, che non hanno ragione a riforma, esenzione, dispensa o liberazione, sono chiamati a prestar servizio militare in una od in altra di esse categorie, giusta il numero di estrazione loro toccato in sorte.

La Legge del 1854, ora estesa a tutte le Provincie del Regno (2), ha sofferto varie modificazioni da leggi successive, e specialmente da quella ora detta del 13 luglio 1857, e da altre del 12 giugno 1857 e 24 agosto 1862.

Un Regolamento approvato con R. Decreto 31 marzo 1855, cui fanno seguito tre Appendici approvate con distinti RR. Decreti 14 luglio 1856, 24 agosto 1857 e 5 ottobre 1862, reca le disposizioni particolari di esecuzione della Legge, ed esibisce i Modelli dei diversi atti che occorrono per questo servizio.

La suaccennata Legge colle introdottevi modificazioni viene qui in seguito da noi riportata integralmente, attesa la sua importanza; del Regolamento e delle Appendici non si trascrivono che quei §§ che più direttamente riguardano i funzionari, cui è diretto questo Manuale.

§ 4. LEGGE (1676) SUL RECLUTAMENTO DELL' ESERCITO 20 MARZO 1854

TITOLO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. L'Esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della leva militare, o che si arruolano volontariamente. — Alla leva ed agli arruolamenti volontari si procede secondo le disposizioni di questa Legge. — Un Regolamento approvato con Decreto Reale stabilirà le norme da seguirsi nell'esecuzione. — Qualunque legge o regolamento anteriore sul reclutamento dell'Esercito è abrogato.

Art. 2. Sono esclusi dal servizio militare, e non possono per alcun titolo far parte dell'Esercito: — I condannati ai lavori forzati. — I condannati alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli di reati definiti nel libro secondo del Codice penale al titolo 2°; al titolo 3°, capo 1°, sezione 8ª, e capo 2°, sezione 1ª; al titolo 4°; al titolo 7°, art. 435, 438 e 439; al titolo 8°, art. 441, 442, 443 e 444; al titolo 9°, art. 530 e 531; al titolo 10°, capo 2°. — I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati ponno egualmente essere esclusi da far parte dell'Esercito per decisione del Ministro di Guerra. — I condannati in contumaciá non sono compresi nell'esclusione.

---

(2) V. La Legge (4140) 30 giugno 1860; — il R. D. (4325) 26 settembre 1860; — il R. D. (4599) 10 gennaio 1861; — la Legge (695) 13 luglio 1862.

Art. 3. Non sono ammessi a far parte dell'Esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

TITOLO II. — Della Leva.

Capo I. — Delle persone soggette alla Leva, e delle operazioni per cui è mandata ad effetto.

Sezione I. — *Dell'obbligo di concorrere alla leva, e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente di ciascuna classe.*

Art. 4. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. — Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, epperciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno. — Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo primo dell'età loro. — Possono esservi chiamati anche prima, quando ne lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 5. I cittadini dell'isola di Capraia sono soggetti soltanto alla leva di mare (*Abrogato dall'art.* 150 *della Legge* 28 *luglio* 1861, № 305).

Art. 6. Nessuno degli individui contemplati nel precedente art. 4 può essere ammesso a pubblico uffizio, se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Art. 7. Il cittadino soggetto alla leva non può conseguire passaporto per l'estero, se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal Regolamento mentovato nell'art. 1°.

Passaporto per l'estero agli iscritti. — § 147. *App.* 2ª *al Regol.* In sostituzione del § 1115 del Regolamento è stabilito che niun giovine entrato nell'anno in cui compie il 16° di età, e fino a che faccia constare di aver adempito all'obbligo della leva, possa conseguire passaporto per l'estero senza il consenso del Ministro della Guerra, il quale è giudice di autorizzarne il rilascio o di rifiutarlo.

Per delegazione dello stesso Ministro, è affidata agli Intendenti di provincia (*Prefetti e Sotto-prefetti*) la predetta facoltà.

§ 148. *App.* 2ª. S'intenderà aver soddisfatto all'obbligo della leva quegli soltanto che, dopo il discarico finale della leva ordinaria a cui concorse, risulti riformato, esentato definitivamente, aver scambiato di numero, o surrogato, od essersi liberato.

Per questa restrizione è modificato il disposto nel § 1116 del Regolamento in ordine agli inscritti appartenenti a leve posteriori a quelle dell'anno 1856.

§ 1117. *Regol.* Sul certificato di buona condotta, onde conseguire passaporto per l'estero, dovrà essere espresso se il richiedente già fosse o debba tuttavia, a tenore dell'art. 19 della Legge, venire inscritto sulla lista di leva.

Quando già avesse concorso alla leva, si esprimerà a quale anno di leva appartenga, il numero toccatogli in sorte, e la decisione del Consiglio.

§ 1118. *Regol.* Gli ommessi sulle liste di leva non potranno migrare fuori Stato infino a che sia definitivamente statuito sulla loro condizione per rispetto alla leva.

§ 1119. *Regol.* Sul passaporto del giovane, che, a tenore dell'art. 19 della

Legge, già debba essere inscritto sulle liste di leva, verrà espresso con apposita annotazione che, qualora designato non si presenti all'assento, incorrerà negli effetti e nelle pene comminate ai renitenti.

Prima del rilascio del passaporto questa ammonizione gli sarà ripetuta a viva voce.

§ 1120. *Regol.* Insorgendo presunzioni ed urgenti indizi che il giovane chiedente di recarsi fuori Stato sia per sottrarsi all'obbligo della leva, gli sarà ricisamente diniegato il passaporto, a meno che si assoggetti a presentare la malleveria stabilita dal § 1122, e assumere le obbligazioni di cui nel successivo § 1124.

§ 1121. *Regol.* Non sarà dai Regii uffiziali diplomatici o consolari all'estero rinnovato agli inscritti il conseguito passaporto, allorquando appartengano per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva, a meno che esibiscano loro il certificato, modello n. 58 (3), cerziorato dall'Intendente della provincia, da cui risulti che non furono colti da designazione o vennero riformati, esentati, dispensati, ovvero scambiarono di numero, conseguirono la liberazione, o surrogarono.

§ 1122. *Regol.* I giovani entrati nell'anno in cui compiono il 19° di loro età, e che perciò devono essere inscritti sulle liste, come pure quelli che già inscritti non hanno per anco soddisfatto definitivamente all'obbligo della leva, sono esclusi dal poter ottenere passaporto per l'America e per le Indie, ancorchè sia colà migrata l'intiera loro famiglia.

Per modo eccezionale è in facoltà tuttavia del Governo, e per mezzo degli Intendenti, dei Regii Agenti diplomatici e consolari all'estero, di rilasciare ai giovani predetti passaporti per l'America e per le Indie, mediante che a guarentigia dei loro doveri facciano depositare nella cassa della tesoreria di loro provincia (*circondario*) una o più cedole (*cartelle*) del debito pubblico dello Stato della rendita complessiva di L. 200.

L'Intendente della provincia darà per questo riguardo le analoghe disposizioni.

V. del resto i paragrafi 1123 e seguenti del Regolamento, il § 149 dell'Appendice 2ª al Regolamento, la Circolare 12 luglio 1855 del Ministero di Guerra, e quella del Ministero di Finanze 14 agosto 1855, con cui si danno le norme indicate dal § 1126 del Regolamento. — *V.* pure *Passaporti.*

Art. 8. Il contingente d'uomini che ciascuna leva debbe somministrare per mantenere a numero l'Esercito ed il Corpo Real Navi, è per ciascun anno determinato con legge.

Art. 9. Il ripartimento fra le provincie (*circondari*) del contingente determinato dalla Legge è fatto per Decreto Reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste d'estrazione della classe chiamata.

Art. 10 (*Modificato dalla Legge 24 agosto 1862*). Il contingente assegnato a ciascun circondario è dal Prefetto o Sotto-prefetto ripartito fra i manda-

(3) Tutti i Moduli annessi al Regolamento 31 marzo od alle relative Appendici, e concernenti servizi demandati alle Autorità municipali in fatto di leva, sono riprodotti nel nostro FORMOLARIO (Parte II, Sez. III).

menti di cui esso si compone in proporzione del numero degli inscritti nelle liste d'estrazione d'ogni mandamento. Salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio, sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

§ 158. *Regol.* Lo stato numerico del ripartimento del contingente conforme al modello n. 16 sarà dagli Intendenti subito trasmesso a tutti i Sindaci della provincia, con incarico di farlo immantinenti pubblicare per lo spazio di otto giorni.

Un esemplare di questo stato sarà pure spedito al Ministro della Guerra, affinchè sia all'occorrenza in grado di verificare se il medesimo risulti nella giusta proporzione dianzi avvertita.

§ 159. *Regol.* Il Sindaco che nel ripartimento del contingente riputasse gravato il mandamento del quale fa parte il suo Comune, trasmetterà all'Intendente della provincia un ragionato richiamo.

Riconoscendosi gli esposti motivi fondati in dritto, l'Intendente provvederà a che sia rettificato l'errore, sempre quando il richiamo sia sporto in tempo utile, vale a dire prima del discarico finale della leva in corso.

Dove l'Intendente creda che la provincia fosse gravata nel ripartimento del contingente, parteciperà al Ministro della Guerra le sue rappresentanze.

Art. 11. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare.

SEZIONE II. — *Delle persone incaricate delle operazioni della leva.*

Art. 12. Il Ministro della Guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare. — La direzione di queste operazioni è, nelle provincie, affidata agli Intendenti (*Prefetti e Sotto-prefetti).*

Art. 13. Le operazioni di leva e le decisioni che non siano di competenza dei Tribunali civili in conformità del seguente art. 14, sono attribuite in ciascuna provincia ad un Consiglio di leva.

§ 59 alin. *Regol.* Esso Consiglio terrà le sue sedute nella città capo-luogo della provincia (*circondario*).

Art. 14. Spetta ai Tribunali civili: — 1° conoscere delle contravvenzioni alla presente Legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena; — 2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età; — 3° pronunziare su contesi dritti civili o di figliazione.

Art. 15. In ogni provincia un Commissario di leva sarà incaricato di eseguire, sotto la direzione dell'Intendente, le varie incumbenze relative alla leva. — Il Commissario di leva è nominato dal Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno, previo concerto col Ministro della Guerra.

V. riguardo ai Commissari di leva la sezione 3ª del capo 1°, libro 2° del Regolamento, il § 4 dell'Appendice 1ª, il § 164 dell'Appendice 3ª, e la Legge (137) 4 agosto 1861.

Art. 16. Il Consiglio di leva è presieduto dall'Intendente della provincia o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed

è composto di due Consiglieri provinciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due uffiziali dell'Esercito, superiori o capitani delegati dal Ministro della Guerra (4) — Il Consiglio provinciale dovrà, nell'atto di nomina dei detti due Consiglieri, designare due supplenti. — Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva il Commissario di leva ed un uffiziale dei Carabinieri Reali. — Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e se occorre anche da un medico.

§ 62. *Regol.* Ogni Consiglio provinciale nominerà annualmente e preventivamente i due Consiglieri provinciali che debbono essere membri del Consiglio di leva. Ne designerà nella stessa occasione altri due, i quali possono supplire ai primi quando siano assenti od impediti.
Il servizio cui sono chiamati questi Consiglieri, non dà luogo a retribuzione od indennità.

§ 63. *Regol.* I due uffiziali militari, membri dello stesso Consiglio, sono delegati dal Ministro della Guerra.
Essi avranno diritto, occorrendo, ai vantaggi stabiliti dal R. Decreto 27 giugno 1851. A meno d'ordine in contrario, il primo dei medesimi sarà sempre il Comandante della provincia.

Art. 17. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. — L'intervento di tre votanti basta a render legali le decisioni. — Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il Presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei Consiglieri, od il meno anziano degli uffiziali presenti.

Art. 18 (*Modificato dalla Legge 24 agosto 1862*). I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della Guerra nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del Regolamento di cui all'art. 1°. — Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un uffiziale generale, di due uffiziali superiori, e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni. — I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

§ 953. *Regol.* Gli inscritti e le loro famiglie che si reputassero gravati dalle decisioni dei Consigli di leva, esclusi i giudicati di riforma, potranno ricorrere al Ministro della Guerra.
È parimenti in facoltà d'ogni membro del Consiglio di leva e dell'uffiziale dei Carabinieri Reali di rappresentare direttamente al Ministro della Guerra i supposti gravami nell'interesse della legge.

§ 954. *Regol.* Nel ricorso e nella rappresentanza si dovranno indicare gli articoli di legge ed i paragrafi del presente Regolamento, de' quali è richiesta l'applicazione.

§ 955. *Regol.* Il ricorso dovrà essere sottoscritto dai ricorrenti; e quando fossero illetterati od assenti, sarà sottoscritto a loro nome da un notaio, procuratore, segretario di comunità, o da altri aventi carattere pubblico.
Il ricorso sarà *visto* dal Sindaco, e munito del bollo comunale.

§ 956. *Regol.* Non altrimenti il ricorso potrà essere trasmesso al Ministro,

(4) V. *Consiglio di leva.*

della Guerra, se non per l'intermedio dell'Intendente della provincia, il quale, prima di spedirlo al suo indirizzo, farà in nota a parte od a tergo dello stesso ricorso conoscere la situazione nella leva del ricorrente, non che quanto gli risultasse contrario alle esposte circostanze e considerazioni.

Non potranno i Sindaci o gli Intendenti per qualsivoglia motivo rifiutare gli uni il *visto*, di cui al § 955, ed opporsi gli altri di dirigere i ricorsi a destinazione.

§ 957. *Regol.* I ricorrenti potranno rivolgersi direttamente al Ministro della Guerra nei soli casi in cui credono porgere richiami contro qualche funzionario incaricato del servizio di leva: i loro ricorsi però dovranno essere sottoscritti da un notaio o da un procuratore.

§ 199. *App.* 3ª. Ogni ricorso per gravame dovrà porgersi nel termine dei trenta giorni posteriori a quello in cui fu pronunziata la decisione del Consiglio, ciò essendo acconsentito dalla modificazione portata dalla Legge 24 agosto 1862 all'art. 18 della Legge organica sul reclutamento.

§ 963. *Regol.* Le decisioni colle quali il Ministro della Guerra ripara quelle gravatorie dei Consigli di leva, saranno notificate agli Intendenti, e, se fia d'uopo, ai Comandanti di provincia ed ai Comandanti dei corpi, onde sulla lista d'estrazione, sugli elenchi, modello n. 22, sui registri matricolari ed ai ruoli seguano le analoghe annotazioni o cancellazioni.

Per cura degli Intendenti le stesse decisioni saranno comunicate ai rispettivi Sindaci, onde abbiano a registrarle per sunto sulle liste di leva.

Sezione III. — *Della formazione delle liste di leva.*

Art. 19. Il primo di gennaio di ciascun anno i Sindaci sono in obbligo di fare conoscere con espressa notificazione ai giovani, che nell'anno incominciando compiono il diciannovesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del Comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'iscrizione.

Art. 20. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune: — 1° i giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel Comune, non ostante ch'essi giovani dimorino altrove, siano assentati in un Corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, ditenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in attività di servizio o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel Comune; — 2° i giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel Comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro Comune; — 3° i giovani ammogliati domiciliati nel Comune, sebbene il loro padre o la loro madre abbia altrove domicilio; — 4° i giovani nati o domiciliati nel Comune, che siano privi di padre, madre o tutore; — 5° i giovani residenti nel Comune, che non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino di loro inscrizione in altro Comune; — 6° i giovani nati in un Comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato; — 7° i giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel Comune; — 8° gli esposti dimoranti nel Comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti. — Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva, il Comune ov'esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 21. I giovani domiciliati nel Comune, l'epoca della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati per opinione pubblica di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste: così pure vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

Art. 22. La lista di leva è compilata per cura del Sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'art. 19, e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni. — Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del Sindaco pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 23. Nel corso dello stesso mese di febbraio il Sindaco dee registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni od i richiami che gli vengano fatti per ommissioni, per false indicazioni, o per errori quali che siano.

Norme per la formazione delle liste di leva. — § 1. *Regol.* Al primo giorno di gennaio d'ogni anno i Sindaci, seguendo il disposto della Legge 20 marzo 1854, pubblicheranno un manifesto, modello n. 1, col quale i giovani, che nell'anno compiono il 19° di loro età, sono ammoniti del dovere che loro incumbe di farsi inscrivere sulle liste di leva entro lo stesso mese, o personalmente o per mezzo dei loro parenti o tutori, onde non incorrere per causa d'ommissione nel disposto di rigore comminato dagli articoli 168, 169 della Legge, ed essere in caso di frode puniti col carcere o con multa estensibile a lire duemila, senza potersi valere del benefizio della estrazione, nè conseguire lo scambio di numero, la liberazione o la surrogazione.

§ 2. *Regol.* Nel giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto, i Sindaci, assistiti dai Segretari comunali, apriranno un registro (*giornale*) modello n. 2, onde inscrivervi i giovani nel momento in cui vengono a consegnarsi aventi domicilio legale nel Comune.

Nell'isola di Sardegna le popolazioni, le quali non sono tuttora erette in Comunità, continueranno per ragione di leva a considerarsi aggregate al Comune viciniore, che al paro di esse sia dipendente dallo stesso mandamento.

§ 3. *Regol.* I Sindaci attenderanno quindi a procurarsi esatte notizie sui giovani che devono essere inscritti sulle liste di leva: 1° consultando i registri dello stato civile di cui devono loro dare visione i parroci, i ministri dei culti tollerati, o chiunque sia per legge preposto a compilarli; — 2° ricorrendo ai registri dei passaporti, ai ruoli della Guardia nazionale, ed a quegli altri documenti che stimeranno acconci allo scopo; — 3° chiamando a sè i giovani, che giudicassero avere ad inscriversi sulle liste di leva del Comune, onde ottenere le indicazioni che loro abbisognassero: a tale chiamata i giovani suddetti od i loro parenti e tutori dovranno ottemperare; — 4° praticando finalmente tutte quelle altre investigazioni che risulteranno opportune alla compilazione di quelle liste.

§ 4. *Regol.* I Sindaci, colla scorta delle nozioni che avranno ottenute coi mezzi preaccennati o con quegli altri che sono indicati in questa sezione, inscriveranno d'ufficio sul mentovato giornale i giovani cittadini dello Stato, o reputati tali a tenore del Codice civile, entranti nel 19° anno di età e che siano: 1° nati nel Comune e non risultino altrove domiciliati; — 2° nati altrove, ma domiciliati nel Comune; — 3° dimoranti all'estero, ma che ebbero l'ultimo

domicilio nel Comune; — 4º nati e dimoranti all'estero, il cui padre o gli antenati ebbero domicilio nel Comune.

Per queste inscrizioni i Sindaci avvertiranno all'epoca in cui i giovani sono nati, e non a quella in cui furono descritti sul registro dello stato civile.

§ 5. *Regol.* Verrà dai Sindaci consultata la notorietà pubblica a riguardo dei giovani che per età presunta devono inscriversi sulle liste di leva, sempre quando non fossero descritti sui registri dello stato civile.

Si procederà per questo riguardo ad un' inchiesta amministrativa, provocando apposite dichiarazioni per parte dei notabili del Comune, e principalmente per parte dei giovani della stessa classe e dei loro parenti.

§ 6. *Regol.* Non avrà luogo l'inchiesta prementovata quando i giovani, in mancanza d'estratto di nascita, producano l'atto d'un giudicio regolare comprovante la loro età, quale atto fosse reso in contraddittorio del Pubblico Ministero.

Verranno parimenti inscritti per età presunta i giovani che richiedono la loro iscrizione sia personalmente, sia col mezzo dei parenti o tutori, sempre quando non si abbiano notizie positive intorno all'anno di loro nascita.

§ 7. *Regol.* In ogni caso, dove il domicilio del giovane non fosse sufficientemente determinato dall'art. 20 della Legge e dal presente Regolamento, si avrà ricorso al titolo 3º, libro 1º del Codice civile.

§ 8. *Regol.* La consegna fatta dal padre per l'inscrizione del figlio sulle liste del Comune in cui risiede, equivale alla prova di cambiamento di domicilio nel senso di cui all'art. 69 del Codice civile, per quanto concerne la leva.

§ 9. *Regol.* La sola contribuzione personale imposta in un dato luogo al cittadino non determina di per sè il domicilio, nè deroga ad un principio di legge, nel modo istesso che questa imposta non cangia la condizione dello straniero a segno di farlo considerare cittadino dello Stato.

§ 10. *Regol.* Il giovane orfano del padre e non provveduto di tutore dovrà inscriversi sulle liste del Comune in cui è domiciliata la madre.

§ 11. *Regol.* Il domicilio del figlio, il cui padre fosse privato dei dritti civili o risultasse civilmente interdetto, è quello del tutore, ed in mancanza di questo è quello della madre.

§ 12. *Regol.* Il giovane orfano del padre e della madre senza tutore, il quale non ha domicilio legale, sarà inscritto sulle liste del Comune in cui faccia abituale dimora. Sarà considerato nella stessa condizione il figlio naturale, la cui madre sia morta o sconosciuta, e che non ha nè tutore nè domicilio legale.

§ 13. *Regol.* I figli di parenti incerti che furono esposti, saranno inscritti sulle liste di leva del Comune in cui abbiano la loro dimora all'epoca stabilita per la formazione della lista.

§ 14. *Regol.* I giovani ricoverati nei conservatorii od ospizii di carità devono essere inscritti sulle liste di leva del Comune in cui trovasi il conservatorio o l'ospizio al quale appartengono.

La Direzione di questi pii stabilimenti, prima dello scadere del mese di dicembre, darà in nota al Sindaco i ricoverati che nell'anno incominciante compiono il 19º di loro età.

La stessa Direzione trasmetterà al Sindaco gli atti di decesso dei ricoverati già dati in nota, e morti prima che abbiano dovuto concorrere alla leva, onde a loro riguardo segua la cancellazione dalle liste.

§ 15. *Regol.* I direttori delle carceri, dei penitenziari e dei luoghi di pena redigeranno nel mese di dicembre un elenco, modello n. 3, dei ditenuti che per ragione di età devono nell'anno prossimo venturo essere inscritti sulle liste di leva.

Spediranno gli estratti dell'elenco predetto ai Sindaci dei Comuni, cui gli stessi ditenuti appartengono per ragione di domicilio o di abituale dimora, avvertendo d'indicare i reati di cui sono inquisiti, o per i quali furono condannati, non che il genere di pena inflitta e l'epoca in cui termineranno di scontarla.

Corre loro obbligo altresì di far pervenire ai rispettivi Sindaci l'atto di decesso dei ditenuti descritti nel predetto elenco, e morti prima che abbiano dovuto concorrere alla leva.

§ 16. *Regol.* Trattandosi dell'inscrizione dei figli di militari che, a tenor della legge, non abbiano domicilio proprio, si osserveranno le seguenti disposizioni: — I Consigli d'amministrazione dei Corpi, all'epoca della formazione delle liste di leva, s'informeranno accuratamente di tutti i figli di militari in servizio *effettivo*, i quali debbano essere inscritti, e ne parteciperanno ai Sindaci dei Comuni in cui era l'ultimo domicilio del padre prima d'essere ammesso al servizio, con trasmettere loro l'elenco modello n. 4. — Le stesse indagini e formalità verranno anche praticate in ordine ai giovani, che prima dell'età soggetta all'inscrizione impresero l'arruolamento volontario. — I Sindaci ragguaglieranno a loro volta i Comandanti dei Corpi o degli Istituti militari della seguita inscrizione, e faranno a suo tempo, per mezzo degli stessi Comandanti, conoscere ai giovani che furono inscritti l'epoca dell'estrazione, mediante l'avviso di cui al § 98.

§ 17. *Regol.* Per i giovani dimoranti fuori del Comune ove nacquero, e dei quali sarà nota la residenza, il Sindaco del Comune di nascita volgerà al Sindaco del Comune di loro domicilio le indicazioni che avrà potuto raccogliere, affinchè possano quivi essere inscritti.

§ 18. *Regol.* Allorquando il giovane nato in altro Comune si presenti per l'inscrizione al Sindaco del Comune in cui è domiciliato, od in cui fosse stato inscritto d'ufficio, dovrà questi parteciparne il Sindaco del Comune in cui nacque, onde così evitare le doppie inscrizioni.

§ 19. *Regol.* A meno di accertata estera cittadinanza, i Sindaci inscriveranno pur anche sulle liste di leva i giovani domiciliati nel Comune che pretendessero non essere cittadini dello Stato.

Volgeranno le sporte domande ed i documenti relativi alla loro sudditanza estera all'Intendente della provincia, onde li faccia pervenire al Ministro della Guerra.

§ 20. *Regol.* Nei casi dubbi il Ministro predetto promuoverà la risoluzione della controversa cittadinanza per le vie diplomatiche, e ne farà conoscere il risultato all'Intendente della provincia, con incarico di provvedere pel suo eseguimento, e di rendere avvertito della presa deliberazione l'inscritto cui concerne.

Sempre quando non voglia questi tacitarsi della presa deliberazione, potrà rivolgersi ai Tribunali civili, onde la controversia sia legalmente definita.

Il proferto giudicio, per essere esecutorio (nel caso sorta favorevole all'inscritto), dovrà da questo venire comunicato all'Intendente della provincia, al quale spetta parteciparlo al Ministro della Guerra ed al Sindaco, perchè tale giovane sia considerato straniero, e cancellato dall'iscrizione.

§ 21. *Regol.* I figli nati nello Stato da uno straniero, i quali siano compresi nel caso di cui all'art. 24 del Codice civile, sono considerati quai cittadini, e devono essere inscritti o farsi inscrivere sulla lista di leva del Comune in cui hanno domicilio.

§ 22. Gli stranieri od i loro figli ammessi a godere dei diritti civili, ed i presunti cittadini a tenore del Codice civile, sono in obbligo di farsi inscrivere sulle liste di leva del Comune in cui sono domiciliati, a meno che la classe cui appartengono per ragione di età abbia fornito il suo contingente di leva.

§ 1. *App.* 1ª. Nella compilazione delle liste di leva i Sindaci avvertiranno che la naturalità concessa al padre non può estendersi ai figli già nati al tempo in cui quegli la conseguiva, conservando i figli la cittadinanza d'origine sino a che, giunti all'età maggiore, possano avvisare a quale partito intendono appigliarsi.

§ 23. *Regol.* Quelli fra gli stranieri che, a tenore delle disposizioni inserte nel Codice civile, sono considerati cittadini, ovvero ottennero la cittadinanza dello Stato, devono essere inscritti sulle liste del Comune in cui hanno domicilio, e soddisfare agli obblighi della leva, non ostante siano requisiti pel servizio militare e mantenuti sudditi dello Stato del quale sono originari.

§ 24. *Regol.* Qualora un cittadino dello Stato abbia per Decreto Reale ottenuto d'acquistare estera cittadinanza, i suoi figli, che in quest'epoca già fossero nati, devono essere inscritti sulla lista dell'ultimo domicilio nello Stato.

§ 25. *Regol.* La naturalizzazione all'estero, senza il previo consenso del Governo del Re, non esime il cittadino dall'obbligo verso la leva, la cui inscrizione dovrà seguire sulla lista del Comune dell'ultimo domicilio dello Stato.

§ 26. *Regol.* Gli agenti diplomatici e consolari all'estero faranno nel mese di gennaio d'ogni anno pervenire al Ministro della Guerra, e per via del Dicastero Esteri, l'elenco dei cittadini dimoranti nel circolo di loro giurisdizione, i quali a tenor della legge e per ragione di età devono essere inscritti sulla lista di leva.

Saranno ammoniti quei giovani dei doveri che loro spetta di compiere nella patria d'origine, a scanso d'incorrere negli effetti della renitenza.

L'elenco predetto, modello n. 5, conterrà tutte le principali indicazioni inserte nelle colonne delle liste di leva.

Il Ministro della Guerra, in dipendenza della partecipazione di quegli agenti, prescriverà agli Intendenti di far seguire l'inscrizione di essi giovani sulle liste di leva del Comune dello Stato, in cui il loro padre, madre o maggiori ebbero l'ultimo domicilio.

§ 27. *Regol.* Nell'inscrivere i giovani residenti fuori Stato, e distanti oltre seicento chilometri dal capoluogo di loro provincia, i Sindaci ammoniranno i parenti di quei giovani che, dove intendano siano visitati all'estero per ivi addurre i motivi alla riforma, dovranno farne espressa domanda all'Intendente della provincia all'epoca fissata dal § 403.

§ 28. *Regol.* Spetta ai Sindaci procurarsi dagli uffizi degli Avvocati fiscali generali (*Procuratori G. del Re*) i documenti e gli estratti delle sentenze pronunciate contro i giovani da inscriversi sulle liste di leva, i quali siano compresi nei casi di esclusione di cui all'art. 2 della Legge (5).

---

(5) I casi d'esclusione di cui in questo art. 2 della Legge, comprendono le seguenti categorie d'inscritti, condannati con sentenze divenute irrevocabili: 1° alla pena dei lavori forzati per qualsiasi reato; 2° alla pena della reclusione o relegazione per i reati previsti dal libro 2° del Codice penale nel titolo 2° (*titolo 1° N. Codice penale*); nel titolo 3° capo 1°, 3°, sezione 8ª, capo 2°, sezione 1ª (*titolo 3° capo 3, sezione 7ª, N. C.*); nel titolo 8°, art. 441, 442, 443, 444 (*titolo 8°, art. 426, 427, 428, 429 N. C.*); nel titolo 9°, art. 530 e 532 (*art. 489, 491 N. C.*); nel titolo 10°, capo 2°.

Tutti questi articoli si riassumono: *a*) negli attentati contro la sicurezza esterna dello Stato; *b*) negli attentati di cospirazione contro la sacra persona del Re e la Real Famiglia; *c*) nella tendenza a turbare lo Stato colle guerre civili, colla devastazione o col pubblico saccheggio; *d*) negli

Semprechè siano informati che tali giovani furono oggetto di condanna all'estero, si rivolgeranno all'Intendente della provincia onde conseguire l'estratto delle relative sentenze per l'intermedio del Ministro della Guerra.

§ 29. *Regol.* I giovani che risultino nei casi avvertiti dal paragrafo precedente, saranno ciò nullameno inscritti sulla lista di leva, con indicare il motivo della esclusione.

§ 30. *Regol.* A comprovare che taluni giovani, da inscriversi per ragione d'età sulle liste di leva, sono esecutori di giustizia o loro aiutanti, o figli di esecutori di giustizia o di loro aiutanti, i Sindaci si rivolgeranno parimenti agli Avvocati fiscali generali onde conseguire apposita attestazione.

§ 31. *Regol.* I parroci, i ministri degli altri culti tollerati nello Stato, i rabbini della religione ebraica, o i funzionari a ciò delegati, nel descrivere sul registro di stato civile il decesso dei cittadini maschi, sono in obbligo di assicurarsi in quel modo che credono più opportuno: 1° se siano cittadini dello Stato, e per età soggetti all'inscrizione; — 2° se nacquero in altro Comune od all'estero.

Avverandosi le predette circostanze, quei funzionari ne informeranno con sollecitudine i Sindaci dei Comuni in cui nacquero i maschi deceduti, e, se nati all'estero, ne informeranno i Sindaci dei Comuni in cui furono o avrebbero dovuto essere inscritti, col trasmettere loro i relativi atti di morte.

§ 32. *Regol.* I Sindaci, cui siano fatte le partecipazioni summentovate, conserveranno suddivisi classe per classe gli atti di morte, per quindi proporre la cancellazione di quei deceduti al Commissario di leva in occasione della verificazione definitiva delle liste.

§ 33. *Regol.* Dopo che abbiano praticate le avvertenze fin qui suggerite, i Sindaci, entro il mese di gennaio e coll'opera dei segretari comunali, procederanno a redigere la lista di leva, che sarà conforme al modello n. 6.

Serberanno con precisione l'ordine alfabetico nell'inscrivere i giovani sulla predetta lista, apponendo ad ognuno le peculiari indicazioni o fornite dagli stessi giovani o dai loro parenti, ovvero raccolte a seguito di informative.

Accenneranno, occorrendo, nell'apposita colonna i motivi che gli inscritti intendono far valere per conseguire la riforma, l'esenzione o la dispensa.

§ 34. *Regol.* I Sindaci instruiranno gl'inscritti ovvero chi li rappresenti,

---

scritti, discorsi o fatti ingiuriosi contro il Re, la sua Real Famiglia ed il Governo; *e*) nella rottura dei sigilli, nella sottrazione nei luoghi di pubblico deposito, nelle sottrazioni, trafugamenti o distruzione di documenti; *f*) nella sottrazione commessa da ufficiali o depositari pubblici; *g*) nella falsificazione di monete, di sigilli, di atti sovrani, di cedole od obbligazioni dello Stato, di punzoni, di bolli e d'impronti; *h*) nella falsità in atti pubblici, e nelle scritture di commercio o private; *i*) nella falsità in passaporti o fogli di via; *j*) nella falsa testimonianza o calunnia; *l*) nella prostituzione, corruzione o libidine contro natura; *m*) nell'associazione coi malfattori, e nell'aiuto e ricettazione di bande; *n*) nello stupro violento; o) nella grassazione, estorsione violenta, rapina, furto e truffa; *p*) nell'incendio, saccheggio, sommersione volontaria di bastimenti, navi, porti, molini e battelli; *q*) nella distruzione o devastamento di argini, dighe e simili ripari di fiumi o di torrenti; *r*) nell'abbruciamento o dispersione volontaria di registri, minute od altri originali dell'Autorità pubblica, di documenti, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca contenenti e producenti obbligazione, disposizione o liberazione.

quali sono i documenti atti a giustificare i loro diritti, invitandoli a procurarseli prima dell'esame definitivo della leva a cui devono concorrere.

§ 35. *Regol.* I certificati di qualsivoglia natura, che occorrono ai giovani tanto per l'inscrizione sulla lista di leva, come per far valere i loro diritti, devono spedirsi gratuitamente su carta libera, debitamente autenticata dalle Autorità ecclesiastiche, dai ministri degli altri culti tollerati, dai funzionari civili e dagli uffiziali militari.

Le Autorità, i funzionari e gli uffiziali predetti, che spediscono, vidimano od autenticano quei documenti, indicheranno sui medesimi l'uso cui sono destinati.

I documenti che, a seconda dei casi, risultino necessari, sono stabiliti da appositi modelli.

§ 36. *Regol.* Agli Agenti diplomatici e consolari all'estero spetta di compiere l'ufficio dei Sindaci, trattandosi delle formalità richieste nel rilascio dei predetti documenti od attestazioni.

In questo caso i deponenti saranno, per quanto è possibile, cittadini dello Stato.

§ 37. *Regol.* Dal 1° del mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, sarà pubblicato nel Comune l'elenco dei giovani, che nei modi preavvertiti furono inscritti sulle liste di leva: quest'elenco dovrà essere conforme al modello n. 7.

§ 38. *Regol.* In dipendenza della fatta pubblicazione, chiunque potrà denunciare al Sindaco gli ommessi appartenenti alla stessa classe od a classi anteriori, fare tutte le osservazioni intorno alle inesatte indicazioni degli inscritti, e porgere richiamo sulla meno regolare compilazione dell'elenco e delle liste di leva.

§ 39. *Regol.* Siffatte domande, denuncie, osservazioni e richiami saranno per cura del Sindaco inserti sulla lista e nella colonna a ciò destinata.

§ 40. *Regol.* Nell'epoca indicata al § 37 sarà pure pubblicato l'elenco modello n. 8, in cui saranno descritti i giovani nati nel Comune, che per ragione di età dovrebbero essere compresi sulle liste di leva, e sono ignoti all'Autorità amministrativa.

Saranno invitati i cittadini del Comune a porgere le occorrenti indicazioni intorno all'esistenza, al domicilio ed alle altre circostanze relative ai giovani predetti, non senza avvertire come sia nell'interesse universale di accrescere il numero dei giovani da inscriversi, per così diminuire la probabilità delle individuali designazioni.

§ 41. *Regol.* Conosciuta l'esistenza in vita e il domicilio di taluno dei suddetti giovani, la loro inscrizione avrà luogo colle norme ed avvertenze particolareggiate in questa sezione.

§ 42. *Regol.* Tutti i manifesti e notificazioni, che occorra di pubblicare per causa di reclutamento o di chiamate, avranno luogo nei modi e colle formalità stabilite per la pubblicazione degli Atti del Governo.

Art. 24. Il Consiglio delegato (*Giunta municipale*) esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o inscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente articolo 23. fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni, che siano necessarie.

Art. 25. Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal Sindaco e dai Consiglieri che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica all'

Intendente della provincia nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 26. Gl'inscritti menzionati nell'art. 21 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta.

Art. 27. Il Sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei, o vengano scoperti o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all'Intendente sino a quello della verificazione definitiva.

Verificazione delle liste di leva per parte dei Consigli delegati. — § 43. *Regol.* Il Sindaco, sullo scorcio del mese di febbraio, presenterà la lista di leva all'esame e verificazione del Consiglio delegato.

Lo stesso Consiglio, esaminando la situazione degli inscritti, farà le osservazioni che reputerà convenienti in ordine alle loro domande e richiami, farà seguire la cancellazione dei giovani indebitamente inscritti o di quegli altri che risultassero ancora assolutamente sconosciuti, prescriverà l'inscrizione degli ommessi, assumerà, ove d'uopo, le occorrenti informazioni sugli spurti richiami, e delibererà a tenore del risultato delle medesime e del disposto della legge e del presente Regolamento.

§ 44. *Regol.* Gli sconosciuti in paese potranno soltanto essere cancellati dalle liste di leva dopo accurate indagini ed assunte informazioni, onde non avvenga il caso che incorrano nella ommissione sulla fiducia d'esser stati inscritti d'ufficio.

§ 45. *Regol.* La lista verificata, approvata e sottoscritta dal Consiglio delegato, sarà dal Sindaco spedita per copia autentica all'Intendente della provincia nei dieci giorni successivi, usando nella trasmissione le dovute cautele perchè non soffra ritardo nel giungere a destinazione, o non vada smarrita.

§ 46. *Regol.* A seguito della sottoscrizione del Sindaco, dovrà lasciarsi sulla lista un conveniente numero di articoli per le aggiunte che occoresse di praticare sia a riguardo di giovani appartenenti alla stessa classe od a leve precedenti, da inscriversi giusta il disposto nell'art. 43 della Legge, sia d'ommessi che, a tenor della stessa Legge, abbiano a partecipare del beneficio dell'estrazione, e sia finalmente di ommessi da inscriversi in capo lista.

§ 47. *Regol.* I Sindaci terranno conto sul giornale prescritto dal § 2 delle mutazioni che occorressero intorno alla situazione degli inscritti, non che delle variazioni cui potesse andar soggetta la lista posteriormente alla sua trasmissione all'Intendente, e ciò fin all'epoca della verificazione definitiva per parte del Commissario di leva.

§ 48. *Regol.* I giovani che dal Consiglio delegato siano mantenuti inscritti per età presunta o loro attribuita dalla notorietà pubblica, non possono essere cancellati dall'inscrizione a meno che, prima della verificazione definitiva della lista, producano al Sindaco atto autentico di loro nascita, od apposita decisione riportata dai Tribunali civili, dalla quale consti un'età minore di quella presunta o loro attribuita.

I Sindaci in epoca della verificazione definitiva della lista, colla esibizione dei documenti predetti, promuoveranno dal Commissario di leva la cancellazione dei giovani inscritti prematuramente.

§ 49. *Regol.* Gli ommessi, in qualunque condizione si trovino, saranno inscritti sulle liste della prima ventura leva del Comune in cui siano domiciliati

all'epoca che seguir deve questa loro inscrizione. Quando non abbiano domicilio nello Stato, s'inscriveranno nel Comune d'origine del loro padre o dei loro antenati.

§ 50. *Regol.* I giovani inscritti su d'una sola lista di leva devono sottostare agli effetti del numero che loro sia per toccare in sorte, quand'anche l'inscrizione fosse seguita sulle liste di un Comune in cui non ebbero o non avessero legale domicilio.

Art. 28. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere: — 1° gli ommessi inquisiti d'essersi sottratti all'iscrizione, ed assolti dai Tribunali ordinarii; — 2° gli ommessi in leve anteriori, di cui all'art. 35, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommessione; — 3° gl'inscritti della leva precedente, di cui all'art. 43.

Art. 29. Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gli inscritti di leve anteriori, che a ragione di età o del loro numero d'estrazione avrebbero dovuto far parte del contingente, e si trovano in una delle condizioni infra specificate: 1° dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell'art. 94; — 2° cancellati, dispensati o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'art. 62; — 3° sospesi alla partenza per infermità od altri motivi; — 4° dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva od in visita all'estero; — 5° inscritti di leve anteriori, che risultino in una delle condizioni previste dagli articoli 60, 63, 79, 100; — 6° ommessi di leve anteriori, che a tenore dell'art. 168 sono considerati rei d'essersi sottratti alla leva, non che gli ommessi colpevoli del reato definito all'art. 169.

Giovani da aggiungersi sulle liste di leva, o da inscriversi in capo-lista. — § 51. *Regol.* Saranno aggiunti sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi per prendere parte all'estrazione: 1° i giovani, che inquisiti di ommissione, furono assolti dai Tribunali civili; — 2° gli ommessi, che personalmente o per mezzo d'interposta persona si presentano per essere inscritti prima o dopo scoperta la loro ommissione; — 3° i cancellati come incogniti o per qualunque altro motivo, di cui si riconobbe indebita la cancellazione, purchè si presentino all'inscrizione o personalmente o per interposta persona; — 4° i rimandati alla prima ventura leva a tenore del disposto nell'alinea dell'art. 35 della Legge; — 5° gl'inscritti sulle liste della leva precedente che, per le prescrizioni di cui all'art. 43 della Legge, non poterono prender parte all'estrazione.

§ 52. *Regol.* I giovani, di cui al § precedente, saranno inscritti sulla lista di leva al seguito dei giovani che per ragione di età appartengono alla prima classe a chiamarsi, e verranno controdistinti da apposita annotazione indicante la rispettiva data di nascita ed i motivi di loro ritardata inscrizione, giusta le categorie stabilite nel § precedente.

§ 53. *Regol.* Dovranno parimenti essere aggiunti ed inscritti in capo-lista della prima ventura leva: 1° i giovani che ottennero l'esenzione temporaria per l'art. 94 della Legge, e al cui riguardo, prima d'aver compiuto il 30° anno di loro età, cessarono i motivi per cui furono esenti; — 2° gli inscritti che mediante corruzione, o con falsi od infedeli documenti conseguirono la riforma, l'esenzione o la dispensa nei casi espressi dell'art. 62 della Legge, e che posteriormente al discarico finale della leva a cui presero parte rientrarono nelle condi-

zioni d' essere di nuovo designati; — 3° i sospesi alla partenza per infermità, per forza maggiore o per altri motivi; — 4° i designati che non poterono imprendere l'assento, perchè ditenuti, e risultano quindi graziati, ovvero scontarono la pena loro inflitta; — 5° gli inscritti che in visita regolare all'estero furono dichiarati incapaci al servizio militare, e rimandati perciò alla prima ventura leva per l'art. 83 della Legge; — 6° gl' inscritti di cui tratta l'art. 63 della Legge e § 198, a riguardo dei quali il giudizio promosso nanti i Tribunali ordinarii fu proferto dopo il discarico finale della leva cui appartengono; — 7° gli inscritti designati di debole costituzione, affetti da infermità presunte sanabili col tempo, ovvero deficienti di statura nei casi previsti dagli art. 79, 81 della Legge; — 8° gl'inscritti marittimi provvisorii, mentovati nell'art. 100 della Legge; — 9° i giovani rimandati alla futura leva, che per dimenticanza non furono inscritti in capo-lista della medesima; — 10° gli ommessi di classi anteriori contemplati nell'art. 168 della Legge, i quali non si presentarono spontaneamente per essere inscritti, e gli ommessi che scontarono la pena comminata dal susseguente art. 169; — 11° gl'inscritti che, dopo essersi colpevolmente procacciate infermità temporarie o permanenti, ridivennero quindi idonei al servizio militare dopo il discarico finale della classe alla quale hanno concorso, e dei quali tratta l'art. 173 della Legge; — 12° i renitenti assolti dai Tribunali civili.

Delle doppie inscrizioni. — § 54. *Regol.* I giovani inscritti sulle liste di più Comuni sono mantenuti su quella del Comune in cui erano legalmente domiciliati in epoca della formazione della lista di leva, tale essendo appunto lo spirito dell'art. 20 della Legge.

§ 55. *Regol.* Qualora i giovani doppiamente inscritti permutassero il domicilio nel decorso del tempo stabilito per la formazione della lista, dovranno mantenersi sulla lista del Comune del nuovo domicilio.

§ 56. *Regol.* Colla scorta delle spiegazioni fornite nei due paragrafi precedenti, l'Intendente deciderà su quale lista il giovane doppiamente inscritto debbasi mantenere.

§ 57. *Regol.* Qualora la doppia inscrizione abbia avuto luogo sopra liste di Comuni appartenenti a diverse provincie, gli Intendenti, presi tra loro gli opportuni concerti, statuiranno d'accordo giusta le norme sovra divisate.

In caso di discrepanza esporranno individualmente al Ministro della Guerra i ragionati motivi di loro dissenso: il Ministro, ponderate le ragioni addotte e dall'uno e dall'altro Intendente, pronuncierà la sua decisione.

§ 58. *Regol.* I giovani che non volessero conformarsi alla decisione del Ministro in ordine alla loro inscrizione, potranno aver ricorso ai Tribunali ordinarii onde sia statuito sul merito di loro legale domicilio, avuta per base l'epoca in cui venne compilata la lista di leva.

In dipendenza del proferto giudizio per parte dei Tribunali predetti, gl'Intendenti faranno cancellare o mantenere l'inscrizione, purchè una copia autentica della riportata sentenza venga prodotta prima dell'epoca stabilita per l'estrazione.

Dove poi il giudizio fosse seguito posteriormente, la copia suddetta sarà dall'Intendente trasmessa al Ministro della Guerra per le occorrenti direzioni.

Sezione IV. — *Della chiamata alla leva, e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria.*

Art. 30. L'Intendente provvede affinchè il Consiglio di leva si riunisca in seduta preparatoria: — per determinare i giorni in cui debbano aver

luogo sia le operazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo degli inscritti, e sia la riunione del contingente per l'assento; — e per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.

§ 85. alin. *Regol.* La fissazione dei giorni per l'estrazione deve essere concertata col Commissario di leva.

§ 86. *Regol.* L'estrazione potrà aver luogo nello stesso giorno in due mandamenti, qualora si possa regolarmente attuare, o sempre quando non riesca di notevole disagio agli inscritti, ai Sindaci e segretari comunali.

§ 87. *Regol.* I Consigli assegneranno per l'esame definitivo uno o più mandamenti in ciascuna seduta, a seconda del numero d'inscritti sulle liste di leva, e delle circostanze locali.

Avvertiranno di lasciare un sufficiente intervallo fra il giorno dell' esame definitivo d'un mandamento, e il giorno assegnato per la riunione del suo contingente ed assento, onde così dar campo ai designati di porre in sesto i loro affari, ed abilitarsi alla liberazione od a surrogare.

§ 88. *Regol.* Nello stabilire i giorni dell'assento per ogni mandamento, si porrà mente di assegnare per le ultime riunioni i mandamenti, i cui inscritti dovranno essere sottoposti gli ultimi all'esame definitivo.

Art. 31. Per cura del Sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degli inscritti chiamati alla leva.

Art. 32. L' Intendente fa pubblicare in tutti i Comuni della provincia l'ordine della leva, ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva.

§ 96. *Regol.* Il manifesto di cui tratta il § 90 e l'art. 32 della Legge, sarà diramato dagli Intendenti ai Sindaci delle Comunità di ciascun mandamento almeno dieci giorni prima che abbia luogo l'estrazione.

§ 97. *Regol.* Per cura dei Sindaci sarà immediatamente pubblicato per cinque giorni consecutivi: — 1° il manifesto predetto, che dovrà quindi rimanere nella sala della Comunità fino alla pubblicazione del discarico finale; — 2° l'elenco nominativo di tutti i giovani mantenuti inscritti sulle liste e chiamati alla leva, il quale sarà pari nella forma a quello mentovato nel § 37.

§ 98. *Regol.* Tosto seguita la pubblicazione prescritta dal § precedente, i Sindaci porgeranno sollecito avviso per iscritto ai giovani compresi sulle liste di leva, del luogo, del giorno, dell'ora dell'estrazione, ammonendoli d'intervenirvi essi stessi, o di farvisi rappresentare.

Questa formalità, quando fosse ommessa o non abbia potuto aver luogo, non porge all'inscritto valido motivo a riclamazione, ma soggiacer debbe agli effetti derivanti dal numero che in sua assenza gli fosse toccato in sorte.

Sezione V. — *Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione, e del primo esame degli inscritti.*

Art. 33. Il Commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto di cui all'art. 32, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di leva ed all'estrazione. — Un uffiziale, od in mancanza un maresciallo d'alloggio dei Carabinieri reali assiste il Commissario di leva in queste operazioni, alle

quali debbono pure convenire i Sindaci del mandamento coi rispettivi segretari di Comunità, gl'inscritti od i loro rappresentanti.

Art. 34. Il Commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni Comune le iscrizioni che i Sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti. — Cancella inoltre gl'inscritti marittimi che all'epoca della chiamata della leva risultano: — 1° addetti alla navigazione, e dall'età di 16 anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale; — 2° addetti alle arti di carpentiere e di calafato, e dall'età pure di 19 anni aver lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti o cantieri dello Stato, sì militari che mercantili (6).

Art. 35. Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna ommissione; e sulle osservazioni dei Sindaci e degli inscritti od aventi causa statuisce a tenor della presente Legge. — Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal Commissario di leva e dai Sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi.

§ 101. *Regol.* Il luogo dell'estrazione per ciascun mandamento è in massima il capoluogo del medesimo.

Qualora per motivo di località il capoluogo non presentasse i comodi necessari a quelle operazioni, od al convegno degli inscritti, l'Intendente della provincia potrà scegliere altra Comunità più centrale o meglio appropriata.

§ 167. *App. 3ª* Nella città di Napoli l'estrazione si eseguirà separatamente per ciascuna delle sezioni, di cui si compone, considerate come altrettanti mandamenti, conformemente all'eccezione contenuta nell'art. 2 della Legge 24 agosto 1862.

§ 103. *Regol.* Sempre quando il Commissario nel suo itinerario venisse sorpreso da malattia, sarà supplito in ogni mandamento da quel Sindaco che a pluralità di suffragi sia dagli altri Sindaci prescelto a procedere all'estrazione, coll'assistenza però del segretario d'esso Commissario di leva.

Se la malattia lo colpisse prima della partenza dal capoluogo di provincia, l'Intendente destinerà altro funzionario capace di compiere all'estrazione.

§ 104. *Regol.* Accadendo che, per la cresciuta di fiumi, torrenti o per altre impreviste accidentalità il Commissario fosse assolutamente impedito a recarsi nel giorno prefisso al luogo dell'estrazione, dovrà far risultare con apposito verbale dell'insorto ostacolo, rimandando questa estrazione ad altro giorno, senza però variare l'epoca fissata per gli altri mandamenti.

Tale rimando sarà, al più presto possibile, annunziato all'Intendente ed ai Sindaci del Comune del mandamento dove l'estrazione è protratta, onde ne siano avvertiti gli inscritti ed i loro rappresentanti mediante espressa notificanza per parte di essi Sindaci.

(6) I nⁱ 1 e 2 della seconda parte di quest'articolo sono modificati in senso degli art. 4, 12 e 118 della Legge 28 luglio 1861, a tenore del prescritto dell'art. 151 di essa Legge. — V. *Leva marittima*, ed i §§ 196 e 197 dell'Appendice 3ª al Regolamento di leva, approvata con R. D. 5 ottobre 1862.

§ 108. *Regol.* L'estrazione avrà luogo in una sala del palazzo comunale del capoluogo di mandamento. Qualora questo locale sia angusto o meno appropriato, il Sindaco dello stesso capoluogo ne procurerà un altro.

§ 109. *Regol.* Un picchetto tratto dalla Guardia nazionale della Comunità capoluogo di mandamento, presterà servizio alla porta d'ingresso del locale in cui deve seguire l'estrazione.

Questo picchetto, destinato in concorrenza coi Carabinieri Reali a mantenere il buon ordine, dipenderà dal Commissario di leva.

§ 110. *Regol.* I Sindaci di ciascuna Comunità del mandamento rivestiti di loro insegne, coll'assistenza dei segretari comunali, presenteranno al Commissario di leva i giovani inscritti.

Qualora essi Sindaci siano legittimamente impediti, dovranno esser suppliti da un Vice-sindaco, ovvero da quell'altra persona chiamata a supplirlo, a tenore della Legge comunale.

Ognuno di loro addurrà seco la lista di leva del rispettivo Comune, non che il giornale che servì alla compilazione della medesima.

§ 111. *Regol.* Il Commissario, nel procedere alla verificazione definitiva delle liste di leva, riconoscerà dal giornale dei Sindaci le aggiunte e le varianti occorse dopo che gli furono spedite, e farà seguire sulle liste le inscrizioni che i Sindaci avessero ulteriormente effettuate.

§ 112. *Regol.* Lo stesso Commissario cancellerà quindi dalle liste di leva: — 1° gli inscritti marittimi che dagli elenchi di cui al § 99 risultino addetti alla navigazione, i quali dall'età di 16 anni contino 18 mesi di navigazione effettiva sui bastimenti di bandiera nazionale, ovvero se carpentieri o calafati abbiano pure dall'età di 16 anni lavorato per mesi 18 negli arsenali, nei porti, nei cantieri sì militari che mercantili; — 2° gli inscritti deceduti o di età minore a quella loro attribuita, purchè con atti autentici siano comprovate queste circostanze.

§ 113. *Regol.* Il Commissario, di leva farà leggere a chiara ed intelligibile voce la lista di leva d'ogni Comune del mandamento nell'ordine in cui gl'inscritti furono registrati, e chiederà quindi agli astanti: 1° se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere a quella leva, si trovi ommesso sulle liste; — 2° se all'opposto vi siano giovani indebitamente inscritti.

§ 114. *Regol.* Il Commissario sui reclami ed osservazioni determinate dalle domande di cui al § precedente, e sentito il parere dei Sindaci, inscriverà i giovani riconosciuti ommessi e che incontrastabilmente debbano far parte di quella leva.

Si asterrà però dal descrivere, sulla semplice osservanza degli astanti, i giovani che gli fossero indicati dover concorrere alla stessa leva, limitandosi ad invitare i Sindaci di meglio accertare il supposto, onde all'evenienza quei giovani siano inscritti sulle liste della prima ventura leva.

§ 115. *Regol.* Saranno dal Commissario di leva cancellati i giovani, che o per interposta persona od essi medesimi comprovassero d'esser indebitamente inscritti nei modi appunto determinati dai §§ 48 e 112, n. 2.

Non addiverrà alla cancellazione di quelli che doppiamente inscritti, avessero già in altro mandamento concorso all'estrazione.

Nei casi dubbi lo stesso Commissario si asterrà dal cancellare i riclamanti, mandandoli ad addurre le loro ragioni nanti il Consiglio di leva.

§ 116. *Regol.* Le aggiunte o correzioni che, siano seguite sulla proposta dei Sindaci od in dipendenza delle fatte interpellanze, saranno espresse nella colonna della lista a ciò destinata, e quindi lette in modo chiaro ed intelligibile.

§ 117. *Regol.* Il Commissario apporrà il numero d'ordine prescritto alla colonna 13.a delle liste di leva definitivamente verificate e rettificate, e chiuderà ciascuna di queste colla seguente formola: *La lista di leva della Comunità di . . . . , chiusa e verificata definitivamente, è stabilita in numero di . . . . inscritti.*

Il numero totale degli inscritti su ciascuna lista sarà scritto letteralmente.

Seguiranno la data, la firma del Commissario e del Sindaco.

§ 118. *Regol.* Seguita la verificazione definitiva delle liste di leva, e la loro sottoscrizione per parte del Commissario e dei Sindaci, esse non potranno più essere modificate.

§ 119. *Regol.* I giovani che nel seguito fossero riconosciuti ommessi, saranno, a seconda dei casi, inscritti sulle liste della prima ventura leva a tenore dei §§ 51 e 53 del disposto negli articoli 28 e 29 della Legge.

Art. 36. Il Commissario di leva compila quindi la lista d'estrazione del mandamento, e vi appone una numerazione progressiva.

Art. 37. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai casi di lista di cui all'art. 29, nell'ordine stabilito dall'art. 44, e sono perciò esclusi dall'estrazione.

Art. 38. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti inscritti sulle liste di leva, e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un' urna dal Commissario di leva in vista dell'adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.

Art. 39. Nei mandamenti composti di più Comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione. — Gl'inscritti di ciascun Comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza, l'estrazione è fatta dal padre o dal Sindaco.

Art. 40. Il numero estratto è pronunciato a chiara voce, e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'inscritto estraente. — Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 41. Durante l'estrazione, il Commissario di leva si accerta della identità degli estraenti. — Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse.

Art. 42. L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti, in cui per un considerevole numero d'inscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegar altre consecutive, purchè al termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 43. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura leva. — E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle. — Terminata l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 44. Coloro che si trovano in capo di lista, come designati in leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe.

Art. 45. Il Commissario di leva legge per intiero a chiara voce la lista d'estrazione.

Estrazione. — § 120. *Regol.* Chiuse le liste di leva, il Commissario procederà immediatamente all'estrazione a sorte in presenza degli inscritti, dei Sindaci e dei segretari comunali di tutti i Municipii componenti il mandamento.

Il pubblico sarà ammesso ad assistere all'estrazione, per quanto il comporti l'ampiezza del locale destinato alla medesima.

§ 121. *Regol.* La lista d'estrazione compilata dal Commissario di leva è il registro in cui ogni giovane compreso sulle liste di leva definitivamente verificate, viene descritto secondo l'ordine assegnatogli in capo-lista, o secondo l'ordine del numero che gli sia toccato in sorte.

Questa lista, conforme al modello n. 12 che serve a controllare quella di leva, dovrà nella parte che riguarda la serie dei numeri essere preventivamente stabilita dal Commissario di leva.

Il totale dei giovani da registrarsi sulla stessa lista sarà conseguentemente eguale alla quantità degli inscritti sulle liste di leva dei Comuni del mandamento.

§ 122. *Regol.* Saranno posti in capo della lista d'estrazione, siccome esclusi dal beneficio della sorte: 1° gli ommessi sottrattisi alla leva, nell'ordine della classe a cui per ragione di età appartengono; — 2° tutti gli altri capi-lista, nell'ordine pure dell'anzianità della leva alla quale concorsero.

§ 123. *Regol.* Si dedurranno dal numero totale degli inscritti del mandamento i giovani posti in capo-lista d'estrazione.

Il Commissario disporrà quindi un numero di biglietti uguale alla quantità degli inscritti rimasti dopo la fatta deduzione (*).

§ 124. *Regol.* L'estrazione a sorte si compirà col mezzo dei biglietti stampati, ognuno dei quali sia contraddistinto da un numero differente, cominciando da quello che dovrà essere il primo nella serie dell'estrazione, giusta appunto l'avvertenza di cui al § precedente.

Ogni biglietto, oltre alla cifra numerica, conterrà il suo valore espresso in caratteri alfabetici, e sarà sottoscritto manualmente dal Commissario.

§ 125. *Regol.* Lo stesso Commissario verificherà se la quantità dei biglietti corrisponda esattamente al numero degli inscritti che devono prender parte all'estrazione: quindi piegati in modo uniforme e rimestati, li riporrà, numeran-

---

(*) Siano per esempio stabilite e verificate definitivamente le liste di leva:

Della Comunità A in iscritti	. . . .	N° 47
Della Comunità B in iscritti	. . . .	» 26
Della Comunità C in iscritti	. . . .	» 34
Della Comunità D in iscritti	. . . .	» 19
Totale iscritti	. . .	N° 126

Questo totale dovrà figurare progressivamente nella prima colonna della lista d'estrazione, a cominciare dal 1 fino e compreso il numero 126.

Suppongasi che gl'inscritti delle quattro Comunità predette da porsi in capo-lista siano in numero di 17, i quali dedotti dal totale 126 danno il residuo di 109; tale residuo appunto determina la quantità dei biglietti da essere riposti nell'urna, i quali saranno per conseguenza pari al numero degl' inscritti *ammessi all'estrazione*.

I biglietti saranno dunque disposti in modo che, partendo dal numero 18 e progredendo successivamente nella serie aritmetica, si giunga sino al numero 126 inclusivamente.

doli uno per volta, in un'urna di vetro trasparente collocata isolatamente in vista degli astanti.

§ 126. *Regol.* Per i mandamenti composti di più Comunità, il Commissario di leva farà inscrivere su altrettante schede uniformi il nome di ognuna di esse Comunità. Piegate quindi e rimestate, verranno una ad una estratte dal Sindaco o Vice-sindaco più giovane di età.

L'ordine in cui i nomi delle stesse Comunità saranno estratti, deciderà della precedenza e della successione, secondo la quale i giovani di ciascun Comune verranno ammessi all'estrazione.

§ 127. *Regol.* I giovani saranno chiamati ad estrarre il numero secondo l'ordine di inscrizione nella lista di leva di loro Comunità.

§ 128. *Regol.* Ciascun inscritto deve per regola generale estrarre il proprio numero.

Nel mentre che il giovane si presenta all'estrazione, il Commissario di leva richiederà il Sindaco a dichiarare se sia quegli realmente l'inscritto chiamato, e nel dubbio verrà egli stesso interpellato sul suo cognome e nomi, e su quelli de' suoi genitori.

§ 129. *Regol.* Trovandosi assente l'inscritto, o non presentandosi alla chiamata, sarà in sua vece ammesso ad estrarre il padre, il tutore, od in difetto il Sindaco.

§ 130. *Regol.* Immediatamente dopo l'estrazione di ciascun biglietto, il numero sarà profferto ad alta voce da un serviente di Comunità, e dal Commissario scritto in tutte lettere sulla lista di leva nella colonna a ciò destinata: poscia il cognome e nomi del giovane cui sia toccato quel numero, verrà scritto sulla lista d'estrazione nella colonna che sta di fronte dello stesso numero.

La scheda estratta sarà dal Commissario lacerata d'alto in basso fino alla metà.

§ 131. *Regol.* I Sindaci faranno essi pure annotare sulla lista di leva il numero toccato in sorte a ciascun inscritto di loro Comunità.

§ 132. *Regol.* Sempre quando un inscritto si presentasse ad estrarre il numero dall'urna alla chiamata d'altro giovane col quale avesse comuni il cognome e nomi, o per qualsivoglia altro motivo, s'intenderà questo numero appartenere non al giovane che lo avrà estratto, ma bensì a quegli che fu chiamato, e a cui risulta essere stato apposto sulla lista di leva.

§ 133. *Regol.* Mano a mano che ciascun numero sia estratto e proclamato, il Commissario di leva richiederà l'inscritto od il suo rappresentante a dichiarare i diritti che potesse avere alla riforma, all'esenzione, alla dispensa.

Queste dichiarazioni si faranno risultare nella colonna della lista d'estrazione a ciò espressamente destinata.

Nella colonna n. 1 si avvertirà pur anche d'indicare: 1° gli inscritti rappresentati dai loro parenti o da altra persona; — 2° gl'inscritti assenti non rappresentati.

§ 134. *Regol.* L'operazione dell'estrazione deve compiersi di giorno in una sola seduta e senza interruzione.

Nei mandamenti però in cui pel considerevole numero di inscritti fosse impossibile ultimare in una seduta sola l'operazione, potranno impiegarsene altre successive.

In questo caso si chiuderà l'urna, suggellandola in presenza dell'adunanza.

Il Commissario estenderà apposito verbale, da sottoscriversi dai Sindaci presenti all'operazione, e dall'uffiziale dei Carabinieri Reali.

§ 135. *Regol.* Qualora i numeri deposti nell'urna risultassero inferiori alla

totalità degli inscritti concorrenti all'estraziono, quelli fra costoro che non avessero potuto prendervi parte saranno inscritti sulle liste della prima ventura leva.

Se invece i numeri riposti nell'urna eccedessero la totalità degli inscritti ammessi all'estrazione, i numeri rimasti nell'urna si terranno siccome nulli.

§ 136. *Regol.* Compiuta che sia l'estrazione, dovrà considerarsi come irrevocabile e definitiva, nè potrà in qualunque caso o per qualunque circostanza o motivo essere ripetuta nè modificata.

Gli inscritti che personalmente o per mezzo dei loro delegati o Sindaci abbiano preso parte all'estrazione, correranno il destino del numero loro assegnato dalla sorte, a nulla montando che per equivoco od errore fossero ammessi ad estrarre sia prima che dopo il turno, secondo il quale avrebbero dovuto essere chiamati, salvo però il caso previsto dal § 132.

§ 137. *Regol.* Tutti i giovani inscritti sulla stessa lista d'estrazione, e che nello stesso anno compiono definitivamente al dovere della leva, appartengono alla medesima leva, la quale sarà sempre controdistinta dall'anno in cui fu eseguita.

A cagione d'esempio, la leva successa nell'anno 1855 si chiamerà *leva dell'anno 1855.*

Art. 46. Terminata l'estrazione, il Commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gl'inscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione. — Gl'inscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credono di avere a riforma, esenzione o dispensa. — Questi diritti, e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei Sindaci, degli inscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati nella lista d'estrazione (7).

Art. 47. Il Commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità, che possano, senzachè occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili. — Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare, da compilarsi per l'esecuzione della presente Legge. — Nei casi dubbi,

---

(7) Precipua cura del Governo nel servizio di leva è di tutelare ogni invocato diritto, accogliere ed esaminare i reclami, e far sì che ad ognuno si renda ragione secondo la legge. Importa quindi che questa formalità fondamentale sia bene inculcata agli inscritti ed ai loro parenti dal Commissario di leva fin dal primo esame, giacchè pur troppo avviene che faccendieri e truffatori s'inframmettano alcuna volta fra la gente rozza, e vantando protezioni ed influenze riescano ad estorquere danaro agl'incauti. Le operazioni di leva sono regolate in modo che, per colui il quale non può pretendere all'esenzione o riforma, ogni raggiro o frode torna non solo infruttuoso, ma può ben anco promuovere l'applicazione di disposizioni penali; e per quegli invece che v'ha diritto, ogni estranea influenza od intromissione riesce inutile, giacchè gli sarà fatta giustizia, solo che ricorra al Commissario od al Consiglio di leva (Circol. Min. Guerra 18 agosto 1857).

e qualunque volta occorra sospetto di frode, gl'inscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio.

Art. 48. I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente art. 47, sono rimandati all'esame del Consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma.

Art. 49. Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o maliziosamente procurate, il Commissario di leva ne fa risultare sulla lista di estrazione, affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della Legge.

Art. 50. Il Commissario di leva dichiara inabili al servizio gl'inscritti di statura inferiore a quella prevista dall'art. 78, e rimanda gl'inscritti della statura accennata nell'art. 81 al Consiglio di leva, il quale pronunzierà il rinvio dei medesimi alla prima ventura leva, qualora in ragione del loro numero dovessero far parte del contingente (8).

Art. 51. Le decisioni del Commissario di leva alle quali ricusasse d'aderire l'uffiziale dei Carabinieri Reali assistente all'operazione, od il Sindaco del Comune a cui appartiene l'inscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva.

Art. 52. Immediatamente dopo l'esame degli inscritti di un mandamento, il Commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun inscritto, e la sottoscrive unitamente ai Sindaci dello stesso mandamento.

Art. 53. Gl'inscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio qualora abbiano reclami a proporre intorno alle seguite operazioni di leva, e dell'obbligo di presentarsi che incumbe sia a coloro che furono rimandati alla decisione del Consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, dispensa o riforma.

Primo esame. — § 140. *Regol.* Ogni decisione pronunciata dal Commissario, come pure i richiami e le eccezioni per parte dei Sindaci, degli inscritti e dei loro rappresentanti, verranno annotate tanto sulla lista d'estrazione quanto su quelle di leva.

Per mezzo dei segretari comunali i Sindaci faranno registrare sulle liste di leva le singole decisioni relative agli inscritti di loro Comunità.

§ 145. *Regol.* Verrà rimandato al Consiglio di leva l'inscritto oggetto di una decisione del Commissario di leva, da cui dissenta l'uffiziale dei Carabinieri Reali od il Sindaco del Comune cui appartiene lo stesso inscritto.

§ 168. *App.* 3ª. La Legge 24 agosto 1862, avendo soppresso ed abrogato l'ultimo alinea dell'art. 93, basta quindi che l'atto di notorietà, con cui si invoca l'applicazione del n. 3 di detto articolo, sia presentato al Consiglio di leva cogli altri documenti in occasione dell'esame definitivo ed assento.

---

(8) I Comuni capiluogo di mandamento debbono essere provveduti della misura metrica per l'effetto di cui in quest'articolo, a senso della Circolare del Ministero dell'Interno 13 giugno 1854, e delle Circolari del Ministero di Finanze 18 settembre 1854 e 18 agosto 1855. — V. *Misura metrica per la Leva militare.*

L'atto di notorietà suddetto sarà conforme al nuovo modello n. 13, annesso alla presente Appendice.

§ 147. *Regol.* Il Commissario di leva leggerà a chiara voce l'intiera lista d'estrazione, la quale sarà quindi chiusa colla formola seguente: « La presente « lista d'estrazione del mandamento di . . . . in numero di . . . . « inscritti, è stabilita da noi N.N. Commissario di leva per la provincia di . . . . « in presenza del sig. N. N. uffiziale dei Carabinieri Reali, che ha assistito « all'estrazione ed al primo esame degli inscritti, non che in presenza dei Sin- « daci delle Comunità del mandamento, i quali hanno tutti con noi sottoscritto. »

Il totale degli inscritti sarà fatto risultare in tutte lettere.

§ 148. Compilerà quindi lo stesso Commissario analogo verbale, in cui si riassumano: 1° la data e la natura delle operazioni da lui eseguite; — 2° la loro durata; — 3° i nomi dei Sindaci intervenuti all'estrazione; 4° la quantità degli inscritti annoverati definitivamente sulla lista di leva d'ogni Comunità; — 5° il totale degli inscritti sulla lista d'estrazione; — 6° l'ordine in cui gl'inscritti di ciascuna Comunità furono chiamati ad estrarre; — 7° tutti gli incidenti infine che per la loro natura o gravità debbono essere conosciuti dal Consiglio di leva.

Questo verbale sarà egualmente sottoscritto dal Commissario, dall'uffiziale dei Carabinieri Reali e dai Sindaci del mandamento.

§ 149. *Regol.* Il Commissario di leva porrà in avvertenza gl'insrritti che dovranno produrre in occasione dell'esame definitivo i documenti atti ad avvalorare la loro dimanda dell'esenzione o della dispensa.

Ricorderà loro il giorno stabilito per l'esame definitivo cui sono in obbligo di intervenire tutti coloro che avessero qualche diritto a far valere, o fossero stati rimandati alla decisione del Consiglio.

Dichiarerà altresì che ogni altro inscritto può presentarsi al Consiglio qualora intenda porgere richiami in ordine alle seguite operazioni della leva.

§ 169. *App.* 3ª Il Commissario di leva nel giorno dell'estrazione avvertirà gl'inscritti che, a termine dell'art. 1 della Legge 24 agosto 1862, sono tutti in obbligo (meno i riformati nel primo esame) d'intervenire alla seduta fissata per l'esame definitivo ed assento avanti al Consiglio di leva, o che mancandovi senza avér comprovato legittimo impedimento, saranno da quel giorno considerati e puniti come renitenti, giusta il disposto dell'art. 174 della Legge.

Dichiarerà loro altresì che coloro i quali siano in grado di valersi della facoltà di scambiar numero o di surrogare, dovranno presentare in quel giorno stesso al Consiglio di leva gl'inscritti coi quali si dispongono di fare quello scambio, od i surrogati che intendono proporre, invitando in pari tempo i Sindaci a far conoscere agli inscritti loro amministrati le disposizioni relative allo scambio ed alla surrogazione.

Rammenterà finalmente ai Sindaci l'obbligo che hanno di intervenire coi segretari alla seduta per l'esame definitivo ed assento degl'inscritti del loro Comune, onde somministrare tutti gli schiarimenti che fossero necessari.

§ 150. *Regol.* Per cura dello stesso Commissario gli inscritti che intendano valersi della liberazione, ed a tenor della Legge ne abbiano facoltà, saranno invitati a farne l'immediata domanda.

Tali inscritti verranno registrati in un elenco nominativo giusta il modello n. 14, il quale sarà sottoscritto dal Commissario e dai Sindaci del mandamento.

Saranno però posti in avvertenza i prementovati inscritti, che loro non verrà concessa la chiesta liberazione se non nei limiti espressi nell'art. 114 della Legge.

§ 151. *Regol.* Prima di sciogliere l'adunanza, il Commissario rammenterà ai Sindaci e segretari comunali l'obbligo che loro incumbe d'intervenire alle sedute per l'esame definitivo del mandamento, muniti delle liste di leva.

SEZIONE VI. — *Dell'esame definitivo e della designazione.*

Art. 54. Le Amministrazioni delle città capiluogo di provincia provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessori relativi per la riunione dei Consigli di leva.

§ 66. *Regol.* Assiste alle sedute del Consiglio di leva per l'esame definitivo nella qualità di perito un chirurgo, e quando sia necessario, anche un medico, per opinare sull'attitudine degli inscritti o sulla loro invalidità al servizio militare.

Art. 55. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i Sindaci assistiti dai segretari comunali, nell'interesse dei loro amministrati, come pure tutti gl'inscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al Consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di riclamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa.

Soltanto per le domande di esenzione o di dispensa è in facoltà degli inscritti di farsi rappresentare.

Il Consiglio di leva considera come presenti coloro che non intervengono o non si fanno rappresentare.

Esame definitivo. — § 168. *Regol.* Dovranno i Sindaci, fregiati essi pure delle loro divise, intervenire all'esame del Consiglio assistiti dai segretari comunali. Sì gli uni che gli altri hanno diritto ad un posto distinto.

Le disposizioni relative alle circostanze in cui i Sindaci possano a tenor del § 110 essere suppliti dai Vice-sindaci, sono pure applicabili in occasione dell'esame definitivo.

§ 169. *Regol.* Le sedute del Consiglio sono pubbliche, e seguiranno colla massima solennità.

§ 170. In queste adunanze sederanno alla destra del Presidente il Comandante della provincia o l'Uffiziale superiore delegato, ed il secondo Consigliere provinciale; alla sinistra dello stesso Presidente il primo Consigliere provinciale ed il secondo Uffiziale delegato.

Il Commissario di leva e l'Uffiziale dei Carabinieri R. sederanno essi pure al tavolo del Consiglio.

§ 171. Al Presidente del Consiglio spetta di dirigere le operazioni e le discussioni, e vegliare a che esse seguano regolarmente.

Gl'Intendenti devono perciò vedere modo di presiedere personalmente i Consigli di leva, onde coi loro lumi ed esperienza, e facendo uso dell'autorità loro conferta, assicurare il corso regolare delle operazioni.

§ 172. Più speciale incarico dei Consiglieri provinciali quello si è di tutelare i diritti dei giovani di leva e delle loro famiglie.

§ 175. I Sindaci porgeranno gli schiarimenti che loro siano richiesti dal Consiglio di leva, onde agevolare la pronuncia delle decisioni.

Saranno parimenti sentiti tuttavolta si tratti di difendere i diritti dei loro amministrati, siccome naturali patrocinatori dei medesimi.

§ 176. Gli inscritti, i loro parenti e rappresentanti devono esprimersi con calma e moderazione, e per converso hanno diritto ad essere trattati con urbanità e cortesia di modi.

§ 179. *Regol.* Gli inscritti che in occasione del primo esame furono dal Commissario rimandati al Consiglio di leva (ove non aspirino alla riforma), potranno essere rappresentati dai loro parenti, dal Sindaco od altra persona delegata.

Quelli che dopo d'avere eccepito nel primo esame un qualche malore o difetto fisico od intellettuale, non si presentassero al Consiglio di leva nel tempo stabilito, saranno per intanto reputati idonei.

Art. 56. All'aprirsi della prima seduta del Consiglio, il Commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento, corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti. — Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del Commissario di leva.

§ 182. *Regol.* Le decisioni del Consiglio saranno trascritte sulle liste originali di estrazione, mentre i Sindaci per cura dei segretari comunali le faranno pure trascrivere sulle liste di leva.

Il Commissario formolerà il sunto d'ogni decisione, onde così la redazione segua dovunque uniforme.

V. del resto circa l'esame definitivo degli inscritti il capitolo 2° sez. 1ª del libro 3° del Regolamento.

Art. 57. Il Consiglio poscia procede all'esame individuale definitivo di tutti gl'inscritti che ebbero l'ordine di presentarsi, o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami.

Art. 58. Il Consiglio procede dapprima all'esame degli inscritti che domandano riforma, dispensa od esenzione. — Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 2° e 3°. — Nei casi di riforma procede all'esame personale degli inscritti in presenza del Sindaco per mezzo dei medici e chirurghi chiamati alla seduta. — I casi di dispensa e di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal Sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso Comune, e padre di figli che siano soggetti alla leva nel Comune medesimo. — Nel caso che un inscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione o dispensa, il Consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alle operazioni completive.

Art. 59. Tutti gli altri inscritti sono designabili, e la loro designazione è fatta dal Consiglio secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione.

Art. 60. Gl'inscritti designati che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima del chiudimento della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve sussegnenti, sino a che negli anni successivi il Consiglio di leva abbia deciso essersi da essi soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero essere trascorso il termine stabilito pel rinvio d'anno in anno alle venture leve.

Designazione. — § 196. *Regol.* Il disposto dell'art. 60 della Legge vuol essere inteso per modo che debbano rimandarsi in capo-lista delle leve susse-

guenti gl'inscritti designati che per qualsiasi legale motivo non poterono imprendere l'assento prima del chiudimento della sessiooe completiva.

Cesserà il rimaodo d'anno in anoo alla ventura leva a riguardo degli inscritti che, dopo trascorso il termine prescritto dalla Legge, s'inteodooo avere soddisfatto alla leva, e sono esooerati defioitivamente dal servizio militare.

Per la giusta applicazione di queste norme il Coosiglio ricorrerà specialmente al disposto negli art. 79, 81, 98, 100 della Legge.

Art 61. Sono senza più designati i giovani sottrattisi all'iscrizione, scontata nei casi preveduti dall'art. 169 la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli art. 172, 173.

Art. 62. Gl'inscritti che siano cancellati dalle liste di leva, riformati o esentati definitivamente o dispensati, non vanno più soggetti a designazione, se non è che venga posteriormente a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, esenzioni o dispense ottenute con falsi documenti o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'art. 173

Art. 63. Alloraquando inscritti designati per far parte del contingente nei dieci giorni posteriori alla designazione, porgono richiami ai magistrati ordinari sulla legalità di loro designazione per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di figliazione, si sospenderà ogni decisione a loro riguardo sino all'emanazione del giudizio. — Qualora la sentenza venga protratta oltre il termine assegnato per le operazioni completive della leva in corso, i richiami sono suppliti con ulteriori desigoazioni, ed occorrendo, mandati iscrivere in capo-lista della prima ventura leva in dipendenza del proferto giudizio.

Art 64. Le questioni di cui nell'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal Tribunale della provincia (*circondario*) in cui siede il Consiglio di leva, in contraddittorio dell'Intendente della provincia, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello. L'Intendente è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato.

Art. 65. I renitenti assentati dopo il discarico finale dell'ultima leva precedente computano sul contingente della leva in corso.

Art 66. Il Consiglio di leva, compito l'esame degli inscritti, compila per ogni mandamento la lista dei designati a formare il contingente.

§ 201. *Regol.* Le singole designazioni fatte risultare sulla lista d'estrazione soddisfano al disposto nell'art. 66 della Legge.

Il Consiglio per cura del Commissario di leva formerà una lista parziale dei designati, da coosegnarsi oella stessa seduta ai rispettivi Sindaci di Comunità. Questa lista sarà cooforme al modello n. 18.

§ 170. *App. 3ª* I Sindaci pubblicheranno, subito dopo l'estrazione, nei rispettivi loro Comuni la lista generale di tutti gl'inscritti, i quali sono teouti a presentarsi al Consiglio di leva per l'esame definitivo ed assento; e faranno nel tempo stesso iotimar loro il precetto conforme al modello n. 19 del Regolamento.

§ 204. *Regol.* Per qualsivoglia motivo non riesca di poter fare nel termioe sovra stabilito l'intimazione del precetto in persona del designato, nè in per-

sona del padre, della madre o del tutore, basterà che il precetto sia pubblicato ed affisso sulla porta della casa dell'ultima abitazione del designato, od in difetto, all'albo pretorio.

§ 205. *Regol.* La pubblicazione della lista dei designati terrà luogo non pertanto d'individuale precetto in tutti i casi in cui si fosse pretermesso di compiere alle formalità stabilite tanto in questo, quanto nel § precedente.

Le famiglie dei designati useranno la maggior diligenza, acciocchè gl'inscritti assenti si presentino alla riunione del contingente, per non incorrere nelle pene comminate ai renitenti.

Art. 67. La lista di designazione, compilata a termini del precedente articolo 66, è dal Consiglio presa ad esame in altra seduta, nella quale egli statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel contingente, non che in ordine a quelli da cui vengano allegate infermità ostanti al loro immediato assento. — Egli rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti e gli inscritti che furono rimandati come rivedibili per le operazioni complettive, od alla prima ventura leva. — Ammette gli scambi di numero e le surrogazioni, e pronuncia la liberazione in conformità della Legge.

Art. 68 Gl'inscritti designati riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero ed i surrogati sono sottoposti all'assento dopo questa seduta.

§ 217. *Regol.* Nel giorno successivo a questa seduta il Commissario di leva spedirà ai Sindaci rispettivi lo stato degli inscritti sospesi alla partenza, con obbligo d'invigilare sopra i medesimi, e riferirne all'Intendente della provincia così tosto sia trascorso il tempo o cessato il motivo della conseguita sospensione alla partenza.

L'Intendente, tostochè riceva tale partecipazione, farà conoscere alli stessi Sindaci l'epoca in cui, previo precetto, dovranno quegli inscritti presentarsi al Consiglio, perchè in modo assoluto sia deciso in ordine alla loro condizione per rispetto alla leva.

§ 52. *App. 2ª* In occasione dell'assento, il primo Uffiziale delegato ingiungerà agli inscritti designati, che dichiarassero di essere ammogliati, o risultassero tali dall'annotazione apposta sulle liste di leva, a produrre per mezzo dei Sindaci, e nel periodo di giorni venti, l'atto autentico del contratto matrimonio a scanso d'essere puniti in via disciplinare dal Comandante di provincia colla prigione da cinque a quindici giorni.

Art. 69. Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli uffiziali membri del Consiglio, forma l'elenco del contingente della provincia diviso in due categorie *nelle proporzioni stabilite da apposito Decreto Reale*. — La prima comprende gl'inscritti destinati a raggiungere le bandiere; e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo.

Giusta il sistema prescritto dalla Legge 13 luglio 1857, esposto infra all'art. 71, il contingente di 2ª categoria restando indeterminato, il R. Decreto mentovato nel suespresso articolo non ha altro oggetto che di ripartire fra i vari circondari il contingente di 1ª categoria stabilito dalle annuali leggi di leva.

Art. 70. Gl'inscritti di cui agli articoli 172, 173, gli assoldati anziani e gli assoldati, i surrogati ordinari ed i designati per scambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale. — Gli inscritti ed i *surrogati di fratello* compiono la medesima categoria nell'ordine, secondo il quale si trovano posti sulla lista d'estrazione.

Riguardo ai surroganti di fratello, *V.* quanto dispone l'art. 2 della citata Legge 13 luglio 1857, riferito dopo il susseguente articolo.

Art. 71. Tutti i rimanenti inscritti designati pel contingente sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione. — I capi-lista però, di cui all'art. 29, numeri 1, 3, 4, 5, sono descritti nella prima o nella seconda categoria secondo il numero loro toccato in sorte nell'estrazione cui presero parte.

Al riferito articolo vennero fatte dalla Legge 13 luglio 1857 queste modificazioni:

Art. 2. Gli inscritti non assegnati alla prima categoria, nè rimandati ad altra leva, riformati, esentati, dispensati, liberati, o che non hanno surrogato con surrogazione ordinaria, formano il contingente di 2ª categoria (9) — I

(9) Colla Legge suddetta si recarono al vigente sistema di reclutamento essenziali modificazioni, che il sentito bisogno d'organizzare su più larghe proporzioni la *Riserva* consigliò di introdurre, in guisa che tutti gli inscritti non assegnati alla prima categoria per completare il contingente stabilito dalla detta Legge, concorreranno a formare la seconda categoria, eccetto coloro che inabili al militare servizio saranno riformati, o che per circostanza di famiglia verranno esentati, o che per altri motivi dovranno andare immuni dall'assento.

Una Circolare del Ministro della Guerra 21 luglio 1857 osserva in proposito che i Consigli di leva, secondo il nuovo sistema, dovendo esaurire l'esame di tutti gl'inscritti sulle liste di estrazione, sarà perciò necessario impiegare maggior tempo nelle loro operazioni; laonde, se per lo addietro in una sola seduta procedevano all'esame di più mandamenti, converrà ora restringere il numero nei limiti puramente necessari, per modo che le sedute non si protraggano ad ore talmente avanzate che gl'inscritti non possano più nello stesso giorno fare ritorno alle loro case.

Non occorre poi di lasciare, come pel passato, un sì lungo intervallo tra le operazioni dell'estrazione e quelle dell'esame definitivo, imperciocchè se prima ciò era necessario per dare campo di far conoscere ai Consigli di leva la cifra del riparto del contingente che loro servir doveva di norma nelle designazioni, non lo è più presentemente per la circostanza che possono gli stessi Consigli, anche senza il detto riparto, procedere all'esame, ed occorrendo all'assento di tutti gli inscritti disponibili, salvo ad assegnare in seguito alla prima categoria i giovani che per ragione di numero dovranno concorrervi i primi.

I predetti elenchi saranno subito consegnati al Commissario di leva, affinchè sia in grado di prescrivere prima dell'estrazione a sorte le occorrenti cancellazioni degli inscritti marittimi di cui al modello n.º 10, e fare per contro inscrivere in aggiunta alle liste di leva gli alunni di cui al modello n.º 1.

Nel manifesto dell'ordine della leva

surrogati di fratello sono assegnati a quella categoria cui a ragione del numero di estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 3. I militari della 2ª categoria possono soltanto per legge essere astretti a passare alla 1ª. — È però in facoltà del Governo di supplire ad ogni leva e per mandamento gli uomini della 1ª categoria riformati sotto le armi per infermità o difetti preesistenti all'incorporazione con far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della 2ª, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte. — Questa facoltà non ha più luogo dopo la dichiarazione di discarico finale della leva.

Art. 72. Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere alle incumbenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questa Sezione.

Art. 73. Tutti i giovani componenti la 1ª categoria saranno chiamati al capoluogo della provincia nel giorno che verrà indicato dal Ministro della Guerra per essere diretti a destinazione. — Quelli che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente, sono dichiarati disertori.

Il primo capoverso di quest'articolo fu modificato dall'art. 1 della Legge 24 agosto 1862 nella seguente conformità:

Gli inscritti che a tenore della Legge sul reclutamento del 20 marzo 1854 devono far parte del contingente di prima e di seconda categoria, saranno assentati immediatamente dopo l'esame definitivo. — I giovani componenti la prima categoria subito dopo l'assento saranno diretti a destinazione (10).

---

gl'Intendenti inculcheranno bene ai Sindaci di procurarsi per tempo le fedi autentiche degli inscritti deceduti, onde presentarle al Commissario di leva nel giorno dell'estrazione, essendo nell'interesse di tutti i mandamenti il promuovere la cancellazione di quei deceduti prima che segua la estrazione, perchè, sebbene in appresso cancellati, non potrebbero a termine della Legge più dedursi dal totale che deve servir di base al riparto del contingente, ed in tal modo i mandamenti che hanno fatto concorrere all'estrazione inscritti deceduti si troverebbero gravati d'un contingente maggiore del dovuto.

Sarà anche a questo proposito opportuno ricordare nello stesso manifesto l'interesse, che pur debbono avere i parenti degli inscritti defunti, di procurarsi e presentare le fedi di decesso, onde non esporsi alle molestie a cui soggiacerebbero quando, per non averne comprovata la morte, fossero dichiarati renitenti.

I Commissari di leva, nelle dichiarazioni d'inabilità che possono pronunciare nel primo esame, avvertiranno di restringerle a quei soli casi di evidente e manifesta deformità, che colla semplice ispezione oculare può essere giudicata assolutamente insanabile.

(10) In esecuzione del riferito articolo della Legge 24 agosto 1862 furono con R. D. (983) 23 novembre 1862 istituiti trentadue Depositi di leva nelle città ivi indicate, a cui debbono essere diretti gl'inscritti di prima categoria subito dopo il loro assento per essere assegnati ai vari corpi dell'Esercito. Questi Depositi servono anche per le assegnazioni degli inscritti di seconda categoria, ove dessi siano chiamati sotto le armi.

§ 56. *App.* 2ª. Il passaggio degli uomini di 2ª categoria alla 1ª seguirà d'ora in poi mediante apposita legge speciale, che verrà pubblicata per cinque giorni consecutivi, unitamente ad un manifesto dei Comandanti di provincia.

§ 57. *Ivi.* Quantunque la predetta pubblicazione sia di per sè sufficiente ad obbligare gli stessi militari alla partenza, ciò nullameno i loro parenti ed i Sindaci continueranno ad uniformarsi alle avvertenze contenute nel § 1103 del Regolamento (V. *infra nell'Appendice*).

§ 59. *Ivi.* Gli uomini di 2ª categoria che, giusta l'alinea dell'art 69 della Legge, sono a disposizione del Governo, oltre alle esercitazioni militari, possono per sovrana determinazione essere chiamati a provvisorio servizio, senza che con ciò vengano ascritti alla 1ª categoria.

La loro inobbedienza a raggiungere il luogo di convegno senza essere trattenuti da comprovato legittimo impedimento, sarà punito con un servizio più o meno prolungato, potendo d'altronde, giusta la gravità della trasgressione, essere dichiarati disertori dal Ministero della Guerra.

Il libro 4° del Regolamento si occupa della distribuzione del contingente fra i diversi corpi dell'Esercito, della partenza, della marcia, e dell'arrivo al Corpo degli uomini assentati: operazioni a cui sono estranee le Autorità municipali, salvo per quanto ha tratto agli oggetti indicati nei §§ che seguono:

§ 253. *Regol.* I Comandanti di provincia comunicheranno ai Commissari di leva le fatte assegnazioni onde le trascrivano sulla lista d'estrazione.

§ 254. *Regol.* I Commissari di leva formeranno a loro volta un estratto delle predette assegnazioni, che trasmetteranno con tutta premura ai Sindaci di ciascuna Comunità, invitandoli a trascriverle sulle liste di leva.

§ 258. *Regol.* Gl'inscritti che per malattie sovragiunte fossero impediti di trovarsi nel giorno stabilito per la partenza, devono far produrre al Comandante della provincia nel giorno stesso una medica attestazione cerziorata dal Sindaco, la quale comprovi la loro impossibilità di trovarsi all'epoca predetta al luogo del convegno, ed accenni in qual tempo presumibilmente siano in istato di porsi in cammino.

Il Sindaco li dirigerà, tosto ristabiliti, al Comando militare della provincia per essere avviati a destinazione.

Sopravvenendo il caso che la malattia fosse protratta oltre il termine presunto, i Sindaci predetti spediranno ulteriori attestazioni al Comandante di provincia, praticando le avvertenze sovra divisate.

§ 290. *Regol.* L'uomo del drappello che non potesse continuare la marcia per causa di sopragiunta infermità, dovrà essere accolto e curato nel primo spedale militare, od in difetto in uno spedale civile.

Verrà perciò l'infermo consegnato dal comandante del drappello al Commissario di guerra, ed in mancanza di questo, al Sindaco della Comunità più vicina, rimettendogli ad un tempo i contrassegni dell'uomo consegnato.

§ 291. *Regol.* Quello dei funzionari predetti, cui fosse stato diretto l'infermo, lo farà visitare da persona dell'arte onde accertare la malattia per mezzo di dichiarazione in iscritto, ed appiè della medesima farà una richiesta allo spedale di accoglierlo e curarlo.

Qualora nel paese non vi fossero spedali, dovrà quel funzionario far accompagnare l'infermo allo spedale più vicino, procurandogli all'evenienza i mezzi di trasporto, a seconda del parere del medico o chirurgo che lo avrà visitato.

I mezzi di trasporto verranno rimborsati a diligenza del Ministro della Guerra secondo il prescritto dai regolamenti.

§ 292. *Regol.* Lo stesso funzionario che avrà provvisto pel ricovero dell'infermo, ne porgerà avviso al Comandante della provincia, nel cui capoluogo trovavasi l'ospedale; ed ove questo sia in altro Comune, ne informerà pur anche il Comandante della prossima stazione dei Carabinieri Reali.

Dovranno l'uno e l'altro dei predetti Comandanti invigilare a che l'ammalato sia curato a dovere, e venga avviato a destinazione tostochè risulti in condizione di porsi in cammino,

§ 293. *Regol.* Le Amministrazioni degli ospedali che ricevono l'infermo, prenderanno in consegna il denaro ed i capi di vestiario al medesimo spettanti, tenendoli in custodia sino alla sua uscita.

§ 294. Si uniformeranno le Amministrazioni predette alle norme stabilite dai regolamenti circa il ricovero e trattamento dei militari infermi; ed a tenore delle medesime, o giusta le basi particolarmente convenute, verrà loro fatto pagare dal Ministro della Guerra il corrispettivo per ciascun giorno di permanenza nello stabilimento, e per ciascun uomo da esso ricoverato.

§ 295. *Regol.* Così tosto l'infermo abbia ricuperata la salute, il Commissario di Guerra, e in difetto il Sindaco lo muniranno di foglio di via, in cui sia espressa la dichiarazione delle giornate passate allo spedale, e degli effetti restituiti.

Parteciperanno l'uscita dello spedale al Comandante della provincia, onde questi faccia conoscere al Comandante del corpo, cui l'individuo è diretto, il giorno della partenza e quello che a tenor del foglio di via dovrà capitare sotto le armi.

§ 296. *Regol.* L'uomo escito dallo spedale riceverà dal Commissario di guerra le competenze, di cui al § 269, per la via che ancora gli rimanga a percorrere.

In mancanza del Commissario predetto, le stesse competenze gli saranno fornite dall'Amministrazione dello spedale civile, la quale ne sarà risarcita dal Ministro di Guerra.

Dal foglio di via arguirà l'Amministrazione dello spedale quale sia il totale ammontare del soldo e l'indennità per razione di pane spettanti all'uomo suddetto fino e compreso il giorno di suo arrivo al corpo.

§ 297. *Regol.* Succedendo il caso di morte dell'infermo ricovrato, dovrà l'Amministrazione dello spedale trasmettere al Comandante della provincia od al Comandante della stazione dei Carabinieri Reali l'atto di morte debitamente autenticato.

I Comandanti predetti spediranno sollecitamente l'atto di decesso al Comandante del corpo a cui il defunto era assegnato, ed invigileranno a che gli oggetti e danaro di proprietà dell'estinto siano trasmessi al corpo perchè vengano quindi restituiti agli eredi, giusta il disposto nei regolamenti di amministrazione militare.

§ 298. *Regol.* Qualora un uomo del drappello morisse in marcia, il Comandante del medesimo inviterà il Sindaco del Comune in cui seguì il decesso a spedire il relativo atto al Comandante del corpo in cui il defunto doveva prestar servizio.

§ 299. *Regol.* Le disposizioni contenute nella presente sezione saranno applicabili altresì agli uomini che marciano isolati.

§ 307. *Regol.* I Comandanti di provincia sull'elenco modello nº 22 faranno seguire l'annotazione in ordine ai deceduti e disertori. Prescriveranno ai Sindaci di far le stesse annotazioni sulle liste di leva, e trasmetteranno loro gli atti di decesso onde essere consegnati ai parenti.

Del supplemento di 2a categoria per riforma al Corpo degli inscritti di 1a. — § 65. *App.* 2a. A tenore della facoltà conferta al Governo dall'art. 3 della Legge del 13 luglio 1857, gli inscritti di leva riformati al corpo in rassegna speciale saranno rimpiazzati per ciascun mandamento secondo l'ordine del rispettivo numero d'estrazione, da altrettanti inscritti della stessa leva assegnati alla 2a categoria.

§ 66. *Ivi.* Il Ministro della Guerra giusta i risultati di rassegna commetterà ai Comandanti di provincia di addivenire agli opportuni rimpiazzamenti nel modo divisato dal § precedente.

§ 67. *Ivi.* Mentre i Comandanti dei corpi si uniformeranno al disposto nel § 322 del Regolamento, i Comandanti di provincia faranno, per cura dei Sindaci, intimare agli inscritti che dalla 2a devono essere trasferti alla 1a categoria, l'ordine di prepararsi alla partenza quando loro venga così prescritto.

Quest'intimazione, da pubblicarsi per tre giorni consecutivi, sarà conforme al modello E, e della fatta pubblicazione i Sindaci ragguaglieranno sollecitamente i Comandanti di provincia.

§ 69. *Ivi.* Con pari diligenza i Comandanti di provincia faranno, per mezzo dei Sindaci, notificare agli inscritti di 2a categoria il precetto di partenza, quale precetto sarà conforme al qui unito modello F.

§ 70. *Ivi.* Ove l'intimazione del precetto mentovato nel § precedente non possa farsi agli inscritti, basterà sia fatta in persona domestica; e quando non possa neanco in siffatto modo aver luogo l'intimazione, verrà affisso alla porta del domicilio degli inscritti od all'albo pretorio.

§ 71. *Ivi.* Nel giorno stabilito dal precetto gl'inscritti si presenteranno al Comandante della provincia, il quale li avvierà ai corpi cui furono assegnati, praticando le norme prescritte nel § 270 del Regolamento, e corrispondendo il soldo loro dovuto.

§ 72. *Ivi.* Quelli fra gl'inscritti precettati, che senza legittimo impedimento non obbedirono, se si presentano nel periodo di cinque giorni successivi, saranno puniti al corpo in via disciplinare. Trovandosi tuttavia assenti, decorso tale lasso di tempo, saranno dai Comandanti di provincia dichiarati disertori sul ruolo di marcia, che devono in qualunque caso far pervenire ai Comandanti dei corpi.

§ 76. *Ivi.* Il rimpiazzamento degli inscritti di 1.a categoria riformati in rassegna speciale cessa, a tenore dell'art. 3 della Legge 13 luglio, d'avere luogo allora quando sia pubblicata la dichiarazione del discarico finale.

§ 77. *Ivi.* Compiuto il contingente della 1.a categoria nei modi sovra stabiliti, i Comandanti di provincia parteciperanno agli Intendenti sia le seguite riforme in rassegna speciale, sia gli occorsi rimpiazzamenti, trasmettendo loro l'elenco modello G annesso alla presente. — Pari modello verrà contemporaneamente spedito al Ministro della Guerra.

§ 78. *Ivi.* A loro volta gli Intendenti faranno sulle liste d'estrazione seguire le opportune variazioni o dichiarazioni di diserzione, tali che risultano sugli elenchi di cui al § precedente, e prescriveranno di procedere nella stessa conformità ai Sindaci, cui spetta non solo di trascrivere sulle liste di leva le variazioni e dichiarazioni dianzi nominate, ma ben anco di farle risultare sui loro registri matricolari.

SEZIONE VII. — *Delle operazioni completive.*

Art. 74. Il Consiglio di leva compie a tutte le operazioni che fossero state protratte, e, fornito che abbia l'intiero contingente, chiude la lista dei desi-

gnati e compila l'elenco degli inscritti rimandati alla prima ventura leva.

Art. 75. Sulla proposta dei Presidenti dei Consigli, il Ministro della Guerra provvede per la cancellazione dai ruoli e l'annullazione dall'assento di coloro che risultino in eccedenza dello stabilito contingente, siano essi inscritti, o siano designati per iscambio di un numero o come surrogati.

§ 79. *App.* 2ª. In virtù della Legge del 13 luglio 1857, tutti gl'inscritti designabili dovendo appartenere all' Esercito, non potranno quindi innanzi nè essi nè i loro surrogati o scambi di numero risultare in eccesso del contingente, nè essere perciò cancellati dall'assento, come era prescritto dall'art. 75 della Legge sul reclutamento, e § 346 del Regolamento.

Gli inscritti ed i surrogati di fratello, ove siano eccedenti nella 1ª categoria, saranno trasferti alla 2ª.

I surrogati ordinari e scambi di numero, continueranno a rimanere ascritti alla 1ª categoria pel disposto nell'art. 70 della stessa Legge sul reclutamento.

Art. 76. Qualora in qualche provincia non siasi potuto compiere nel tempo prefisso a tutte le operazioni della leva, l' Intendente ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga.

Art. 77. Terminate tutte le operazioni di leva, ed avuta l'autorizzazione del Ministro della Guerra, gl' Intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo la quale i rimanenti designabili sulle liste d'estrazione rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione, ancorchè la provincia non abbia potuto somministrare l'intiero contingente che le fu assegnato secondo l'art. 9, a meno che per legge speciale sia prescritta una leva straordinaria.

Capo II. — Dei motivi per cui si fa luogo a riforma, esenzione o dispensa.

Sezione I. — *Delle riforme.*

Art. 78. Sono riformati gl'inscritti che per infermità, o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.

§ 360. *Regol.* Gli inscritti che in epoca dell'esame aspirino alla riforma, saranno visitati da un medico o chirurgo in un sito appartato, alla presenza del Consiglio e dell'uffiziale dei Carabinieri Reali (11).

Dovrà tuttavolta il Presidente del Consiglio concedere l'ingresso nel luogo della visita ai Sindaci del Comune, ai padri o tutori degli inscritti, e ad ogni altro che contrastasse la sussistenza delle allegate infermità.

§ 382. *Regol.* Le infermità di facile simulazione, come sarebbero la balbuzie, la privazione della voce, la mutolezza, la paralisi della lingua, la sordità, la miopia, la rigidezza d'un membro, l'epilessia e simili, dovranno comprovarsi

(11) Ai medici e chirurghi borghesi, chiamati come periti innanzi ai Consigli di leva, competono le indennità fissate col R. D. 27 gennaio 1856, il quale venne esteso a tutte le Provincie dello Stato con altro Decreto 27 ottobre 1861.

non solo colle avvertenze prescritte dall'elenco delle infermità, ma ben anco col pretendere atto di notorietà a rilasciarsi dai Consigli delegati (*Giunte municipali*) (12).

In questi casi giova sovra ogni cosa ricorrere alla testimonianza degli astanti.

Art. 79. Gl'inscritti designati che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati all'ultima seduta del Consiglio; e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva; alla quale epoca risultando tuttavia inabili, sono definitivamente riformati.

Art. 80. Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare.

Art. 81. Gl'inscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non siasi raggiunta quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quell'epoca raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

Art. 82. Gli inscritti residenti all'estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal capoluogo della provincia a cui appartengono, facendone domanda all'Intendente tra l'epoca della chiamata alla leva e quella fissata per la prima seduta ordinaria del Consiglio, puonno essere autorizzati dal Ministro della Guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla Regia Legazione od ai Regii Consolati più vicini.

§ 410. *Regol.* Il Ministro della Guerra può parimente concedere ad un inscritto la facoltà di esporre la sua domanda di riforma dinanzi al Consiglio di leva della provincia nella quale risiede, qualora il luogo di sua residenza trovisi a molta distanza dal capoluogo di provincia cui appartiene il mandamento dove concorse all'estrazione.

§ 414. *Regol.* Gl'inscritti ammessi a visita nanti il Consiglio di leva della provincia, in cui risedono, dovranno esibire allo stesso Consiglio il certificato di buona condotta a rilasciarsi dal Sindaco del Comune in cui fanno dimora, od il libretto prescritto per gli operai e per le persone di servizio, o finalmente qualunque documento autentico atto a stabilire la loro identità personale, non che a giustificare che sono regolarmente residenti nel Comune in cui fanno dimora.

§ 422. *Regol.* Sul registro sommario del Consiglio delegato a procedere alla visita dei tali inscritti si farà cenno delle deliberazioni prese a loro riguardo.

Sulla lista d'estrazione della provincia in cui concorse alla leva si annoterà la decisione definitiva in ordine agli inscritti prementovati.

Le tali decisioni saranno da' Commissari di leva fatte conoscere ai Sindaci, onde siano del pari registrate sulla lista di leva.

Art. 83. Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei

---

(12) *V.* ancora, riguardo alla miopia, le cautele ed avvertenze fatte dal § 178 dell' Appendice 3ª al Regolamento, nello scopo d' ovviare a frequenti abusi e frodi invalse in proposito.

e designati, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda al chiudimento delle sue operazioni. — Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio.

Art. 84. Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 85. Il Consiglio di leva rilascia ad ogni inscritto riformato la dichiarazione di riforma.

V. del resto riguardo a questa sezione gli altri disposti del Regolamento, libro 6°, capo unico, sez. 1ª.

Sezione II. — *Delle esenzioni* (13).

Art. 86. (*Modificato dalla Legge* 24 *agosto* 1862). Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'inscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni: — 1° unico figlio maschio; — 2° unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età; — 3° primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 93; — 4° inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo. — Le esenzioni, di cui ai numeri 1, 2, 3, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali è accordata la esenzione.

Art. 87 (*Modificato dalla Legge* 24 *agosto* 1862). È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al militare servizio, purchè quest'ultimo: — 1° non risulti nelle condizioni definite nell'art. 112, e non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario, o di designato per iscambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'art. 156; — 2° non sia arruolato nel Corpo Reale Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace; — 3° non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre

---

(13) Non riportiamo sotto questo titolo che le disposizioni contenute nella Legge, sebbene la frequenza con cui i Sindaci sono interrogati dai loro amministrati sui diversi casi di esenzioni e sulle varie e molteplici ipotesi in cui tale diritto può o non può loro spettare, consiglierebbe di recare per disteso quanto ne è detto nel Regolamento: ma la trattazione essendo lunghissima, ce ne dispensiamo, rimandando allo stesso Regolamento (lib. 6°, cap. unico, sezione 2ª) ed alle relative Appendici per tutto ciò che riguarda le questioni di esenzione, ed inserendo a questo luogo quelle sole disposizioni che riguardano direttamente i Sindaci e le Amministrazioni municipali.

la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare.

Art. 88 (*Modificato dalla Legge* 24 *agosto* 1862). È pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo: — 1° in ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio; — 2° morto mentre era sotto le armi; — 3° morto mentre era in congedo illimitato nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio; — 4° morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio. — L'esenzione nei casi ora espressi non avrà luogo qualora il fratello servisse in qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di assentato per iscambio di numero.

§ 453. *Regol.* Occorrendo la morte del militare in congedo illimitato, qualora per questo fatto il suo fratello inscritto pretenda all'esenzione, dovrà egli, oltre all'estratto autentico dell'atto di morte, addurre il congedo illimitato, nonchè una medica attestazione vidimata dal Sindaco ed accompagnata da un atto del Consiglio delegato, in cui si dichiari essere notorio che l'avvenuto decesso di quel militare devesi appunto ripetere dalle ferite od infermità riportate o contratte per cause di servizio. Trattandosi di militare morto mentre era in ritiro per ferite od infermità provenienti dal servizio, il fratello inscritto dovrà produrre la fede di decesso e l'atto di collocamento a ritiro.

§ 457. *Regol.* I militi della Guardia nazionale mobile posti sotto la dipendenza del Ministro della Guerra e perciò assimilati ai militari dell'Esercito, tramandano ai loro fratelli il diritto all'esenzione pel disposto ai numeri 2, 4, art. 88 della Legge, quando durante l'effettivo loro servizio siano deceduti od abbiano riportate ferite o contratte infermità che li rendano inabili a continuare nel servizio.

Art. 89. Le esenzioni, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, puonno essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi. — Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da inscritti aventi diritto a profittarne, quand' anche riformati o dispensati, purchè siano tuttora vivi.

La disposizione contenuta in quest'alinea non è applicabile quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 (ora 2 e 3) della Legge (Art. 6 L 13 luglio 1857).

Art. 90. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione: — 1° i capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei motivi espressi negli art. 79 e 81; — 2° gli ommessi e gli aggiunti, di cui all'art. 28, purchè il diritto d'esenzione loro competesse all'epoca della chiamata della loro classe.

Art. 91. Non possono conseguire l'esenzione: — 1° gli spurii, e coloro a cui si applichi l'art. 172 del Codice civile; — 2° i figli naturali quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 92. I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione solamente nella loro famiglia d'origine.

V. inoltre la Legge 9 febbraio 1856, recata tra le *Disposizioni transitorie* della presente Legge.

Art. 93 (*Modificato dalla Legge* 24 *agosto* 1862). Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia: — 1° i membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordomuti o cretini; — 2° quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possano reggersi in piedi senza il soccorso d'altra persona o di meccanismo; 3° quelli che sono affetti di tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo; — 4° quelli che, condannati a pene criminali, sieno ditenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendo dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.

Art. 94. Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci, e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice civile: cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione (14).

Art. 95 (*Modificato dalla Legge* 24 *agosto* 1862). Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria; ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo, o nel modo stabilito dal Regolamento.

Art. 96 (*Modificato dalla Legge* 24 *agosto* 1862). Il sotto-uffiziale, caporale o soldato ascritto all'Esercito od al corpo di fanteria di marina ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando, per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, risulti: — 1° figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro, maggiore di 16 anni; — 2° unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età; — 3° unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 93; — 4° unico figlio maschio, od in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova; — 5° primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi. — Pell'applicazione di quest'articolo non saranno con-

(14) Per l'effetto di quest'articolo, nelle Provincie lombarde sono da considerarsi temporariamente come non esistenti in famiglia gli assenti, di cui non si abbiano nè siansi ricevute notizie dell'esistenza in vita da dieci anni compiti. L'assenza predetta dee essere comprovata con certificato della Giunta municipale dell'ultimo domicilio o residenza dello assente, nel qual certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro probe persone (R. D. (129) 21 luglio 1861).

nimento, ne avviene pure che gli stessi individui debbono mancare della cura e del miglior provvedimento dei loro congiunti e perfino della tutela dalla legge accordata.

Ad oggetto di prevenire siffatti disordini ed impedire nel miglior modo lo allontanamento di codesti sventurati dalle case loro, il Ministero dell' Interno credette di adottare le determinazioni seguenti, che sono compendiate in una Circolare del R. Governo divisionario di Torino 11 giugno 1838.

Sarà obbligo dei signori Sindaci quello d'avere particolare cura ed invigilare premurosamente detti individui, tanto più se fossero in pari tempo sordi e muti; e dovranno altresì le stesse Autorità locali denunziare senza indugio all'Autorità politica del circondario, dalla quale dipendono, la fuga o l'allontanamento di un di costoro ogniqualvolta che tal caso si verifichi, con unire tutti i contrassegni necessari onde facilitarne la ricognizione ed il ritrovamento.

I funzionari politici circondariali sono tenuti, mediante diramazione della descrizione personale dell'individuo loro trasmessa, od in altro conveniente modo, a procurarne il ritorno od il rinvenimento, con far verbalizzare, secondo le circostanze ed a tenore delle leggi, tutti quelli che della fuga o dell'allontanamento avessero avuto colpa per aver mancato ai loro doveri (1).

In pari tempo i funzionari medesimi debbono mettersi in corrispondenza coi rispettivi Procuratori del Re, affinchè anche in questo modo venga più efficacemente osservato e fatto osservare quanto il Codice civile ed i veglianti provvedimenti prescrivono intorno alla cura ed alla tutela di simili persone, rendendo infine conto d'ogni cosa all'Autorità superiore.

MERCANTI. — *V. Commercio.*

MERCATI. — *V. Fiere e mercati. — Mercuriali.*

MERCI. — *V. Depositi di merci. — Dogane.*

MERCIAIUOLI. — *V. Ambulanti (Negozi e Professioni).*

---

(1) Cadono in contravvenzione coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia (Cod. pen., art. 685 n° 5).

MERCURIALI. — Chiamasi *mercuriale* lo stato sommario delle varie qualità e quantità dei grani, foraggi, legumi e vini venduti, ed il risultante prezzo medio di esse derrate sui diversi mercati normali.

I Sindaci dei Comuni capi-mercato sono incaricati di tenere registro delle mercuriali, ed inviarne settimanalmente un estratto all'Ufficio di circondario, per essere poi spedito al Governo in conformità delle provvidenze date con Circolari ministeriali 24 febbraio 1846, 28 febbraio e 10 ottobre 1848, e 20 dicembre 1860. Quest'ultima Circolare (che riferiamo più sotto), facendo risultare i vantaggi grandissimi che dalla formazione di regolari ed esatte mercuriali ne derivano al commercio ed alla cosa pubblica, estese a tutte le provincie del Regno una lodevole pratica, che già da molti anni era in osservanza negli antichi Stati sardi.

Ivi due RR. Brevetti 13 aprile 1841 e 18 febbraio 1843 avevano determinate le varie incumbenze demandate in proposito alle Autorità municipali. Il primo di essi era relativo alle città o capiluoghi di mandamento delle provincie (ora circondari) di Torino, Biella, Ivrea, Pinerolo e Susa: col secondo si estendevano con alcune modificazioni i provvedimenti da quello stabiliti alle città e capiluoghi di mandamento delle provincie di Novara, Lomellina, Pallanza, Vercelli, Cuneo, Mondovì, Saluzzo ed Alba.

In questi due atti governativi si comprendono varie particolareggiate norme per raccogliere i diversi prezzi delle derrate sui mercati, per dedurne il prezzo medio, e per compilarne le relative tavole: quindi in difetto di altre disposizioni tornerà utile anche alle Autorità municipali delle nuove provincie il trovare qui unite, nel seguente sunto, le principali avvertenze ivi contenute, tenendo presente che quanto vi è detto riguardo alle mercuriali del frumento può anche sottosopra applicarsi agli altri generi alimentari che si smerciano sui mercati.

§ 1. Estratto dai Regolamenti annessi ai RR. Brevetti 13 aprile 1841 e 18 febbraio 1843.

I. In ogni ebdomadario mercato normale, e se più d'uno havvene nella settimana, in quello che vuol essere il più florido, il Sindaco od un Assessore od un Consigliere comunale per turno mensile ed il Segretario comunale si recheranno sul mercato, alquanto prima che termini; ed ivi raccoglieranno dai venditori o compratori di frumento le dichiarazioni dei prezzi cui ne furono vendute le diverse qualità.

Si trasferiranno quindi nella casa comunale, ove in ispecial registro in-

titolato delle *Mercuriali* annoteranno li prezzi raccolti, e se ne compilerà su di esso apposito verbale da loro firmato.

In quei luoghi però dove il prezzo del frumento già si raccoglie, o si crederà più conveniente che si raccolga sul mercato da un impiegato civico a ciò deputato, ed anche dal solo Segretario comunale, potrà continuarsi o praticarsi questo metodo.

Questo impiegato annoterà in apposito registro i prezzi notificati e raccolti sul mercato, ne formerà l'adequato ossia mercuriale, tenendo conto nel calcolo delle rispettive quantità, comprese quelle che si vendono su semplici mostre, e delle condizioni o more annesse ai contratti; e poscia moltiplicando tutte le singole partite vendute a diversi prezzi pel rispettivo loro prezzo, mediante l'addizione di ciascun risultato, se ne formerà il dividendo, il quale operato dal divisore formato coll'aggiunta del numero dei sacchi (*ettolitri*) di ciascuna partita, costituirà il prezzo medio di ciascun sacco.

Il registro delle mercuriali dovrà essere depositato nella sala comunale, e sarà lecito a chiunque di averne visione alle ore d'ufficio, e di farsene dare degli estratti.

II. Il calcolo per istabilire il prezzo medio dovrà farsi per emina o per sacchi (1), ragguagliando in ogni caso i pesi e le misure al sistema decimale. Per esempio:

1° prezzo per emina	. . . .	L.	5	25
2° » »	. . . .	»	5	20
3° » »	. . . .	»	5	10
4° » »	. . . .	»	5	00
5° » »	. . . .	»	4	90
		L.	25	45

Questa total somma divisa per 5 darà il prezzo medio di L. 5 09 per emina.

III. Se il numero dei prezzi diversi cui fu venduto il frumento sarà maggiore di cinque, se ne dovranno annotare almeno cinque per formare la media; se minore, si riterrà questo di necessità; in tal caso, di rara evenienza, faranno i Sindaci le più accurate indagini onde riconoscere se non siavi collusione intesa ad aver più elevata la media della mercuriale, ed informarne all'uopo l'Autorità superiore per gli opportuni provvedimenti.

IV. Il prezzo del frumento detto da semente non potrà mai essere compreso nel calcolo, e nemmeno potrà esservi compreso il prezzo del frumento che sarà riconosciuto non atto ad essere ridotto in buon pane, e nemmeno potrà entrare in calcolo il prezzo delle quantità vendute inferiori ai due sacchi.

---

(1) Attualmente il computo suddetto vuol essere fatto esclusivamente in ragione delle misure decimali, cioè in ettolitri pe' cereali e pel vino e liquidi spiritosi, ed in miriagrammi o chilogrammi per gli altri generi.

V. Debbono i Sindaci dei luoghi capi-mercato **trasmettere settimanalmente** all'ufficio di Sotto-prefettura lo stato, ossia mercuriale del prezzo medio non solo del frumento, ma ben anco della meliga, segala, riso, avena, ecc. per emina o sacco (*per ettolitro*), nôn che del fieno e della paglia per rubbo (*per miriagramma*).

Epperciò nel raccogliere sul mercato il prezzo del frumento raccoglieranno pur quelli delle derrate surriferite, ne formeranno la media per caduno articolo, e l'annoteranno come per il frumento nel verbale delle mercuriali.

§ 2. Ecco ora i termini della summentovata Circolare del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, 20 dicembre 1860:

Fra le attribuzioni affidate a questo Ministero col R. Decreto 5 luglio p. p. non è certamente la meno importante quella di raccogliere e pubblicare periodicamente i prezzi delle varie derrate che si vendono sui pubblici mercati, perchè in tal guisa non solo si giova agli interessi dei consumatori, ma si radunano elementi di calcolo preziosi per diversi oggetti di pubblico servizio.

Convinto di tale importanza, lo scrivente intende di dar opera a tutte le disposizioni necessarie onde quella operazione venga eseguita colla massima accuratezza e regolarità possibile in tutti quei Comuni dello Stato in cui si tengono mercati di qualunque considerazione per tali prodotti agrarii; e perciò si trasmettono alcuni moduli delle mercuriali dei prezzi accennati, con preghiera di spedirne un competente numero a ciascuno Sindaco dei Comuni di sua giurisdizione, dove si tengono i mercati sovra indicati, invitandoli ad uniformarsi alle indicazioni iscritte nei moduli medesimi pel mercato più importante di ciascuna settimana.

Non è già intenzione di questo Ministero chè, per raggiungere il propostosi fine, si debba nella indagine dei prezzi dei generi venduti ricorrere a mezzi che menomamente restringano o perturbino l'andamento naturale del commercio.

Ma lo scrivente è invece persuaso che, senza punto nuocere in checchessia alla libertà delle transazioni, ciascun Comune può in vista dell'interesse generale adottare quei provvedimenti che gli spettano per il buon ordine e la sorveglianza dei proprii mercati pubblici, in guisa che gli tornerà agevole l'ottenere le cifre richieste per compilare la voluta mercuriale. A ciò eseguire possono pure i Comuni valersi dei mediatori o sensali di tali derrate, i quali non debbono avere difficoltà di enunciare la quantità ed i prezzi dei generi venduti.

Conviene poi considerare che le cifre delle quantità vendute non si richiedono nei moduli per servire alla statistica di dette quantità, ma soltanto per avere uno dei fattori del vero prezzo medio, il quale torna di molta utilità in alcune operazioni della pubblica amministrazione dello Stato.

MERETRICI. — *V. Prostitute, Prostituzione.*

MESSI E SERVIENTI DI COMUNITÀ. — *V. Agenti ed Impiegati comunali. — Guardie municipali. — Guardie campestri.*

MESSI MANDAMENTALI. — § 1. Coll'art. 2 della Legge 9 aprile 1855 essendosi stabilito che le Giudicature di mandamento avranno uno o più uscieri da determinarsi con Decreto Reale, si prescrisse pure che sarebbe in facoltà dei Comuni componenti il mandamento di corrispondere ai detti uscieri una retribuzione annua in quella proporzione che secondo i casi verrebbe determinata dal Consiglio provinciale.

Conseguentemente la retribuzione annua che prima di tal Legge, giusta il prescritto dai RR. Editti 27 ottobre 1815 e 1 marzo 1816, non che dall'Istruzione pei Comuni 1 aprile 1838, i Comuni corrispondevanno agli uscieri o messi di Giudicatura, cessò dall'essere una spesa ordinaria obbligatoria; e rivestendo la natura delle spese facoltative, egli è d'uopo che, sempre quando un Municipio voglia stanziare tale spesa nel suo bilancio, debba ciò effettuarsi per mezzo di analoga deliberazione del Consiglio comunale, da sottoporsi poi al Consiglio provinciale.

Si avverta del resto che tale retribuzione da assegnarsi agli uscieri non è che il corrispettivo del servizio interno dell'ufficio di Giudicatura; quindi egli è conveniente che l'assegnamento di tali corresponsioni sia alligato all'obbligo per parte dell'usciere di prestare tali servizi.

§ 2. A mente degli articoli 9 e seguenti della citata Legge 9 aprile 1855, e 212 e seguenti di quella 13 novembre 1859 sullo ordinamento giudiziario, i Giudici di mandamento possono nei casi d'urgenza, e nell'impossibilità di aver un altro usciere, giovarsi per ogni atto occorrente dell'opera d'un serviente comunale. Possono pure, coll'annuenza del Procuratore del Re, autorizzare i servienti delle Comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili fuori del capoluogo le citazioni verbali contemplate dal Codice di procedura civile. I servienti così autorizzati, prima di assumere tali funzioni, prestano il giuramento prescritto per gli uscieri.

MESTIERI. — *V. Arti e mestieri.*

METE ANNONARIE. — *V. Tasse annonarie.*

MILITARI. — § 1. Una Circolare del Ministero dell'Interno in data del 12 marzo 1850, notando i gravi inconvenienti risultanti dall'ignorarsi la seguita morte di militari assentatisi dai Corpi, invitava i Sindaci a volere in ogni caso di decesso in patria di tali militari informarne i Comandanti militari dei rispettivi circondari, col mandar loro le volute fedi mortuarie, acciò questi possano trasmetterle ai Corpi.

I Sindaci sono inoltre obbligati, in caso di decesso di militari non presenti al Corpo, d' indicare il genere di malattia che ne fu la causa.

Tuttavia alcuni Sindaci (osserva un'altra Circolare dello stesso Ministero 16 maggio 1857) hanno intralasciata ripetutamente tale indicazione, allegando di non avere in proposito le norme e le informazioni necessarie. Questa asserzione non giustifica siffatta ommissione, perchè, posto che incumba ai Sindaci il suddetto obbligo, è naturale che per isdebitarsene abbiano essi a rivolgersi direttamente e senza bisogno d'istruzioni speciali al medico o chirurgo della cura, o in difetto di questi ai parenti od ospiti del defunto, alle Amministrazioni degli spedali ove fosse stato ricoverato, e simili.

In calce agli atti di decesso di militari morti in congedo illimitato i Sindaci debbono fare la dichiarazione prescritta del § 1059 del Regolamento approvato con R. D. 31 marzo 1855. Questi atti, non che quelli di decesso di militari in marcia debbono essere spediti i primi al Comandante del circondario, i secondi al Comandante del Corpo in cui il defunto doveva prestar servizio. — *V. Decesso. — Leva militare.*

§ 2. Per agevolare agli eredi dei militari deceduti la riscossione dei crediti che questi possano aver lasciato verso i Corpi a cui appartenevano, il Ministero della Guerra sotto la data del 14 luglio 1853 ebbe a porgere alcune istruzioni, nelle quali vedonsi succintamente tenorizzate alcune condizioni da osservarsi in tale circostanza nel doppio scopo di tutelare l'Amministrazione militare contro indebiti pagamenti, e di risparmiare agli aventi diritto il peso di lunghi viaggi e della produzione di costosi documenti.

Tali istruzioni disponevano in sostanza che i parenti d' un militare deceduto, appena ricevuto, per mezzo del Sindaco, dall'Amministrazione militare l'avviso del credito lasciato dal defunto, possono ottenerne il pagamento quando facciano pervenire alla medesima per mani del Sindaco stesso un certificato della Giunta municipale o del solo Sindaco, debitamente legalizzato dal Sotto-prefetto del

circondario, e comprovante la loro qualità di soli e legittimi eredi del defunto, con dichiarazione del luogo in cui intendano essere soddisfatti, se cioè in Torino dal Quartiermastro dell'armata, o nel Comune di loro residenza col mezzo di un vaglia postale. Che anzi lo stesso Ministero, per assicurarsi dell'adempimento per parte dei Sindaci di un tale semplice mezzo, faceva scrivere un estratto di quelle istruzioni sullo stampato che ai medesimi si trasmette all'occasione in cui si avvisano di simili crediti (Circol. Min. Interni 22 dicembre 1854).

In quest'ultima Circolare, lamentandosi che taluno dei Sindaci abbia tralasciato di render edotti di quelle istruzioni gli interessati e di spiegarne il senso, massimamente quando occorre il caso di parteciparc quell'avviso a persone idiote, poichè non mancarono di quelle che intrapresero lunghi viaggi per recarsi alla stanza dei Corpi onde riscuotere siffatti crediti, ed incontrarono in tal modo una spesa di molto superiore all'ammontare del credito medesimo; si credette opportuno di richiamare sull'emergente l'attenzione dei Sindaci, perchè tuttavolta si presenti il caso sovra indicato, non ommettano di accennare agli eredi la via che loro è aperta, affine di ottenere col minor costo di spesa il pagamento di quanto loro è dovuto dalla cassa militare.

§ 3. Le fedi di malattia che talora pervengono ai diversi Corpi di R. Truppa per uffiziali, sotto-uffiziali e soldati caduti ammalati mentre si trovano in licenza alle case loro, non sono sempre redatte ed autenticate secondo le norme prescritte; e riuscendo perciò inammessibili, pongono i Comandanti dei Corpi nella necessità di doverle rinviare al mittente per essere rettificate. Quindi il Ministero dell'Interno, inerentemente a quanto già veniva inculcato colle Circolari 17 agosto, 20 e 29 novembre 1848, e 24 febbraio 1849, rinnovava alle Autorità municipali le seguenti avvertenze: 1° che le fedi in discorso debbano essere rilasciate dal medico in carta libera ed autenticate dal Sindaco locale, non solo per legalizzare la firma di quello, ma per accertare che gli consta da informazioni assunte che il militare trovasi realmente nell' impossibilità d' essere ricoverato nell'ospedale, e quindi di raggiungere il proprio Corpo (1); 2° che le stesse fedi vogliono essere rinnovate

(1) Per successiva determinazione del Ministro della Guerra, inserta nella *Gazzetta militare* (1858), si prescrisse che le dette fedi debbano essere esclu-

ogni quindici giorni, e trasmesse ai Comandanti militari di circondario per cura dei Sindaci medesimi (Circol. 5 gennaio 1857).

§ 4. I militari alle case loro in congedo illimitato non sono esenti dal servizio della Guardia nazionale. Ma ciò debbe intendersi della Guardia nazionale sedentaria, perchè, riguardo alla Guardia mobile, essi non possono essere compresi nei relativi ruoli, dovendosi considerare come tuttora aggregati all'Esercito. — *V. Guardia nazionale* (nota 13). — *Guardia nazionale mobile* (nota 3).

§ 5. In forza di determinazioni di concerto prese fra il Ministero di Guerra e quello di Finanze, e comunicate con Circolare di quest'ultimo Ministero 23 gennaio 1855, i militari soggetti all'imposta personale-mobiliaria ne operano il pagamento a mani dell'Esattore da cui dipende il luogo in cui furono tassati; e a tal effetto gli avvisi di pagamento sono rimessi ai capi dei rispettivi Corpi per essere a loro cura distribuiti ai loro dipendenti cui riguardano. Rendendosi taluni dei militari ritardatarii al pagamento dell'imposta, gli Esattori prima di passare contro dei medesimi agli atti coattivi trasmettono la nota dei morosi ai Comandanti dei rispettivi Corpi, onde possano eccitarli all'adempimento del loro dovere, e renderli avvertiti delle misure coattive cui in caso d'ulteriore ritardo soggiacerebbero.

MILIZIA COMUNALE. — *V. Guardia nazionale.*

MINERALI. — *V. Miniere.* — *Opifizi ed usine.*

MINERVALE. — Dicesi *minervale* la tassa d'iscrizione annua nei Ginnasi, nei Licei e negli Istituti tecnici. Questa è di L. 15 pei primi e per gli ultimi, e di L. 30 pei secondi (1). Essa si paga in due rate: la prima sino al 15 novembre, la seconda a tutto giugno (Art. 86 Regol. 22 settembre 1860).

Per i Ginnasi governativi delle antiche Provincie, mantenuti col concorso speciale dei Municipii, il minervale ai corsi delle due prime

---

sivamente rilasciate dagli ufficiali sanitarii militari nei luoghi dove questi sono stabiliti.

(1) Nelle provincie napoletane gli alunni pagano lire 5 mensuali pe' corsi de' ginnasii, e lire 7 per quelli de' licei. Da questo pagamento possono essere dispensati quei giovani che, appartenendo ad oneste e civili famiglie, documenteranno la loro povertà (Art. 33 Decreto 10 febbraio 1861).

classi ginnasiali (1.a e 2.a grammatica) è devoluto al Comune e versato nella cassa municipale: lo stesso minervale ai corsi delle tre ultime classi ginnasiali è invece pagato a mani dei contabili demaniali (2).

In quanto ai Ginnasi delle altre Provincie ed ai Licei ed Istituti tecnici di tutte, essendo essi intieramente o a solo carico del Governo, od a solo carico dei Comuni o d'altri Corpi morali, la percezione delle relative tasse si opera per intiero, senz'alcuna distinzione di classe, od a favore del primo, od a favore dei secondi (Istruz. Min. Finanze 12 settembre 1861).

Possono essere dispensati dal pagamento del minervale gli alunni disagiati della fortuna: questo favore può concedersi agli alunni delle scuole pubbliche, singolari per ingegno, diligenza e costumi, d'anno in anno dal solo Ministro della pubblica Istruzione, e proponente il Consiglio provinciale per le scuole (Art. 87 cit. Regol.).

Nelle scuole comunali la dispensa si concede dal Municipio sulla proposizione del Consiglio dei professori (Art. 110 Regol. 12 dicembre 1851).

Non si esenta dal pagamento del minervale lo studente che fu condannato a ripetere l'anno di corso (Art. 113 ivi).

Debbono le dispense suddette chiedersi un mese prima del termine del pagamento. Le domande si dirigonó al Provveditore agli studi, corredate di un certificato del Sindaco provante il ristretto avere della famiglia, e di un attestato del Preside o Direttore dell'Istituto, donde risulti avere il giovane ottenuto qualche premio od almeno una menzione (Art. 88 cit. Regol. 22 settembre 1860).

Pagano il minervale per intiero gli studenti di filosofia (corsi liceali) anche nel caso che frequentino una sola parte del corso: pagano pure intiero il minervale gli scolari ammessi alle scuole prima del mese di marzo. Quelli che abbandonano le scuole prima che cominci il quarto bimestre dell'anno scolastico, pagano soltanto la prima rata (Art. 114 cit. Regol. 12 dicembre 1851).

MINIERE. — Fra le industrie i cui prodotti concorrono ad accrescere la pubblica ricchezza, la coltivazione delle miniere e dei

(2) Nei due ginnasii regii di Torino, detti di San Francesco da Paola e di Monviso, in seguito a convenzione 6 luglio 1860 passata tra il Governo e questa Città, sono devoluti al Municipio e pagati a mani del Tesoriere comunale i minervali ai corsi di quei due ginnasi per tutte le cinque classi.

combustibili fossili si raccomanda specialmente, come quella che provvede ad una infinità di bisogni, ed alimenta parecchi rami importantissimi di commercio. Non è quindi a meravigliare se fin da remoti tempi l'Autorità Sovrana abbia creduto d'intervenire con opportune provvidenze a favorirne l'incremento e ad assicurarne l'esercizio nell'interesse pubblico e privato (1).

L'ultima legge emanata sulle miniere negli antichi Stati sardi era consegnata nel R. Editto 30 giugno 1840, il quale per le sue saggie e liberali disposizioni era apprezzato come una delle migliori leggi minerarie.

Se non che l'esperienza ed il progresso rapidissimo del paese e dell'industria, il mutamento sopravvenuto negli ordini politici, e la annessione di nuove provincie italiane alla Monarchia, dimostrarono la necessità d'introdurre in quella legge alcune riforme. Al quale intento il Ministero de' pieni-poteri, non credendo di soprassedere più oltre, sottopose alla sanzione Sovrana la nuova Legge del 20 novembre 1859 che ora è in vigore. Sostanzialmente questa trovasi basata sugli stessi principii già ammessi in proposito presso di noi: — riconosciuta nella miniera concessa una vera proprietà, indipendente da quella della superficie del suolo; — favoriti gli studi e la condizione dell'esploratore, e tutelati ad un tempo gli interessi del proprietario del terreno; — i diritti e i doveri del concessionario chiaramente definiti; — aggiunto a favore dell'Erario nazionale un discreto canone fisso, ma ridotta la tassa proporzionale in ragione del mero prodotto netto della miniera; — determinati i diritti spettanti all'Autorità governativa per la sorveglianza della sicurezza

(1) L'importanza dell'industria mineraria non isfuggì alla saviezza degli augusti nostri Regnanti, i quali, stabilito e mantenuto inconcusso il principio della demanialità delle miniere, promulgarono da tempo antichissimo disposizioni sulla materia. Si conoscono appodiazioni ed investiture di miniere che risalgono al 1289. Il duca Carlo III è stato il primo che colle così dette *Ordinanze metalliche* del 1531 pubblicò una legge generale sulle miniere. Due secoli dopo, nel 1752, il re Carlo Emanuele III affidava ad uffiziali speciali la coltivazione delle principali miniere dello Stato per conto delle R. Finanze. Codesto sistema venne più tardi abbandonato, ma tuttavia il Governo continuò a tenere un Ispettore generale delle miniere. Durante l'occupazione francese le miniere sono state governate dalle Leggi 28 luglio 1791 e 21 aprile 1810, e venne instituita in Moûtiers quella scuola delle miniere che, trasportata poscia in Parigi, è ora salita a tanta rinomanza. Dopo la Ristorazione del 1815 il re Carlo Felice riordinava il regime delle miniere colle Lettere Patenti del 1822, le quali restarono in vigore sino alla promulgazione del R. Editto 30 giugno 1840.

delle persone e della conservazione delle miniere, come pure per l'esatto adempimento delle condizioni imposte ai concessionari; — limitata l'ingerenza governativa a provvedimenti di semplice polizia per quanto spetta alla coltivazione delle torbiere e cave, ed all'esercizio degli stabilimenti metallurgici ; — ristretta la giurisdizione del contezioso-amministrativo alle sole questioni concernenti i rapporti tra l'Amministrazione e i concessionari; — conservato infine e migliorato il servizio speciale degli ingegneri ed ufficiali delle miniere ; — tali sono le principali basi cui volle appoggiarsi il Legislatore del 1859 (2).

§ 1. Il titolo I della suddetta Legge (3755) 20 novembre 1859 riordina il servizio tecnico relativo alle miniere , cave e usine, il quale vi è posto sotto la dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici.

Il titolo II classifica le coltivazioni delle sostanze minerali, le quali si distinguono in due classi: alla prima appartengono le *miniere* contenenti filoni , banchi o masse minerali , da cui si estraggono oro, argento, platino, ferro, rame, piombo, zinco, stagno, antimonio, arsenico, bismuto, cobalto, nichelio, mercurio, manganese ed altri metalli; solfo, solfato di ferro, di rame, di zinco, di magnesia, d' allumina ed allume ; bitumi, asfalti, grafite, antracite, litantrace e lignite. Alla seconda spettano le *coltivazioni* di torba , le *cave* di sabbie e terre metallifere , di pietre da costruzione e da ornamento, di pietre da calce e da gesso; di lavagne, pietre ollari da macina e da arrotare; di argille e marne diverse, di pozzolane, sabbie e ghiaie; di quarzo, baritina, fluorite, corindone, ed in generale di roccie e minerali, da cui non si estraggono nè metalli nè prodotti metallici o combustibili, e non compresi nella prima classe. Il sale comune ed il salnitro non sono soggetti alla disposizione di questa Legge.

Il titolo III tratta della ricerca e della scoperta delle miniere; — delle concessioni; — dei diritti e delle obbligazioni risultanti dalle concessioni; — delle disposizioni applicabili nei casi di pericolo, e dei provvedimenti a darsi nei casi d'infortunii seguiti nelle miniere, ed altri di polizia; — dell'abbandono delle miniere sia per dichiarazione espressa, sia per cessazione di lavori.

---

(2) V. la Relazione a S. M. fatta in udienza del 20 novembre 1859, ed inerente alla suaccennata Legge.

Il titolo IV si occupa delle coltivazioni della seconda classe, ossia delle torbiere, delle cave, delle sabbie o terre metallifere.

Il titolo V è relativo agli opifizi ed usine destinati alla elaborazione delle sostanze minerali, distinguendo quelli che sono soggetti alla permissione da quelli che vanno sottoposti alla semplice dichiarazione.

Il titolo VI determina le norme di giurisdizione e di giudiziale procedimento in materia di miniere.

§ 2. Molte sono le incumbenze che le Autorità locali vengono chiamate ad esercitare a termini di questa legge, sia per delegazione del Governo, sia quali rappresentanti l'Autorità municipale.

Tutte le domande per ricerca o scoperta di miniere, come altresì i relativi decreti di permissione o di revoca, debbono venire pubblicati nei Comuni, sul territorio dei quali debbono operarsi le ricerche, affinchè gli interessati possano entro il termine di giorni dieci presentare le loro opposizioni (Art. 22 e 26). Le domande di concessione debbono pubblicarsi per tre domeniche consecutive nel capoluogo della provincia, alla porta dell'uffizio di Sotto-prefettura del circondario, ed in tutti i Comuni a cui si estendono i limiti della concessione, ed inserirsi sommariamente nel Giornale della provincia e nel Giornale ufficiale del Regno, il tutto a spese del richiedente, facendosi di queste varie pubblicazioni constare per mezzo di certificati da restare uniti alla domanda (Art. 43): — il Decreto Reale di concessione verrà pure pubblicato a spese del concessionario in tutti i Comuni nel cui territorio si estende la concessione, e sarà trascritto nei registri censuari di ciascuno di essi (Art. 54). Nel modo ora detto voglionsi egualmente pubblicare gli estratti dei ricorsi per abbandono di miniere, e de' decreti di revoca, quando questo abbia luogo per cessazione dei lavori (Art. 101 e 112). Finalmente debbono pure pubblicarsi le domande e le relative permissioni per lo stabilimento di opifizi ed usine metallurgiche soggette a permissione, e ciò per due domeniche consecutive alla porta dell'ufficio di Sotto-prefettura, e nel Comune dove debbono erigersi tali opifizi ed usine (Art. 149 e 153).

§ 3. Gli articoli 84 e seguenti dispongono che, allorquando la sicurezza delle persone o la coltivazione della miniera possa essere compromessa, il Prefetto della provincia, dopo adempiute le formalità ivi prescritte, debba dare le disposizioni occorrenti per mezzo di suo decreto che sarà esecutorio, salvo ricorso all'Auto-

rità superiore. Questi atti amministrativi (a termini dell'art. 87) debbono venire notificati ai coltivatori, affinchè abbiano a conformarvisi fra quel termine che verrà loro fissato: in difetto, le disposizioni prescritte vengono a diligenza del Sotto-prefetto fatte eseguire d'ufficio sotto la vigilanza dell'Ingegnere delle miniere ed a spese del coltivatore.

Il successivo art. 88 proibisce, sotto pena d'ammenda da L. 5 a 50, di lasciar discendere e lavorare nelle miniere i ragazzi in età minore di anni sedici.

Importanti sono le prescrizioni riguardanti le misure ad ordinarsi nei casi d'infortunii seguiti nelle miniere. Esse riguardano in modo speciale i Sindaci; quindi sarà opportuno riportarle testualmente:

Art. 89. In caso di accidente occorso nella miniera o negli opifizii che ne dipendono, il quale abbia cagionato morte o gravi ferite a qualche persona, i coltivatori, direttori, capi-minatori od altri preposti sono in dovere d'informarne tosto il Sindaco del Comune e l'Ingegnere delle miniere.

Art. 90. La stessa obbligazione è loro imposta allorquando l'accaduto infortunio comprometta la sicurezza dei lavori e delle miniere, o quella delle proprietà esistenti alla superficie. — Le contravvenzioni al disposto dall'art. 89 e dal presente saranno punite con ammenda da ll. 5 a ll. 50.

Art. 91. In ogni caso l'Ingegnere delle miniere si trasferirà sul luogo, e stenderà separatamente, o col concorso del Sindaco od altri uffiziali di polizia, un processo verbale dell'accaduto, indicando in esso le cause che occasionarono la disgrazia. — In assenza dell'Ingegnere, i Sindaci ed altri uffiziali di polizia nomineranno persone esperte nella materia per visitare la coltivazione, e riferire in un processo verbale tutto quanto sarà loro occorso di rilevare. — Il processo verbale sarà indilatamente trasmesso al Governatore della provincia.

Art. 92. Tosto che il Sindaco ed altri uffiziali di polizia saranno stati avvertiti sia dai coltivatori, che dalla pubblica voce, di un sinistro accaduto in una miniera, ne daranno avviso alle Autorità superiori, ordinando frattanto, d'accordo coll'Ingegnere delle miniere, ove egli sia presente, tutte le disposizioni atte a far cessare il pericolo, od a prevenirne le conseguenze. A questo fine essi avranno eziandio facoltà di far richiesta di utensili, di cavalli e di uomini, e daranno all'uopo gli ordini necessarii. — L'esecuzione dei lavori avrà luogo sotto la direzione dell'Ingegnere delle miniere, e quando egli sia assente, sotto quella dei periti a ciò delegati dall'Intendente.

Art. 93. I coltivatori delle miniere vicine a quella in cui sarà accaduta una disgrazia, somministreranno tutti i mezzi di soccorso di cui potranno disporre, tanto in uomini, quanto in ogni altra maniera, e ciò sotto pena di una multa da ll. 51 a 300, salvo ogni ragione di indennità.

Art. 94. Le spese pei soccorsi ai feriti, agli annegati o colpiti da asfissia,

e pella riparazione dei lavori, saranno a carico dei coltivatori, senza pregiudizio delle indennità e delle pene in cui fossero incorsi.

Art. 95. I coltivatori saranno obbligati di conservare nei loro stabilimenti, in proporzione del numero degli operai, della estensione della coltivazione, e della sua situazione, i medicamenti ed i mezzi di soccorso necessarii, ed anche di tenere a loro spese un chirurgo; il tutto in conformità degli ordini che, secondo i casi, loro venissero dati dall'Amministrazione. — Un solo chirurgo potrà essere contemporaneamente addetto al servizio di più stabilimenti quando siano ad una conveniente vicinanza. — Lo stipendio del chirurgo sarà in questo caso a carico dei proprietarii o coltivatori in proporzione del rispettivo loro interesse. — Le contravvenzioni agli ordini dati dall'Amministrazione in virtù del disposto dal presente articolo saranno punite con una multa da ll. 51 a ll. 200.

§ 4. La coltivazione delle torbiere va sottoposta a quelle condizioni che il Sotto-prefetto, sentito l'Ingegnere delle miniere, crederà di prescrivere nell'interesse della sicurezza e della salubrità pubblica: queste condizioni sono notificate al coltivatore per mezzo del Sindaco del Comune, il quale ha incarico di curarne l'osservanza (Art. 133). A termini dell'art. successivo, i proprietari o loro aventi diritto, i quali non si conformassero alle condizioni imposte dal Sotto-prefetto, possono essere ingiunti a desistere dalla coltivazione della torbiera.

§ 5. Anche la coltivazione delle cave è assoggettata alle cautele di sicurezza che vengano prescritte dall'Autorità amministrativa; ed occorrendo il caso, il Sotto-prefetto, sulla relazione dell'Ingegnere delle miniere e sul parere del Sindaco locale, e sentito il coltivatore della cava, può dare quelle disposizioni che reputi necessarie, ed anche inibire i lavori riconosciuti pericolosi, salvo ricorso al Prefetto.

Nei casi di pericoli imminenti, il Sindaco dee dare tutte le disposizioni che giudichi atte a farle cessare, e renderne conto immediatamente al Sotto-prefetto; ed il pagamento dei lavori che il Sotto-prefetto od il Sindaco avessero fatto eseguire d'uffizio resta a carico del coltivatore, e vien riscosso nelle forme stabilite per le entrate comunali.

Nei casi d'infortunii seguiti nelle cave, si osservano le disposizioni riferite nel § 4.

§ 6. Lo stabilimento di usine od opifizi destinati all'elaborazione delle sostanze minerali non può effettuarsi salvo che coll'autorizzazione del Prefetto della provincia, previo il voto della Giunta mu-

nicipale del luogo, se si tratta di stabilimenti enunciati nella Tabella *B* annessa alla Legge; o senza una preventiva dichiarazione fatta al Sindaco del Comune, se si tratta di altri opifizi. — *V. Opifizi ed usine.*

§ 7. Le contravvenzioni alla Legge sulle miniere sono accertate e denunziate dagli Uffiziali di polizia giudiziaria e dagli Agenti della forza pubblica, sì e come prescrivono le leggi generali di procedura penale. — *V. Contravvenzioni.*

§ 8. Si era sollevata la questione se potessero i Comuni rendersi concessionari della coltivazione di miniere, e se, in ogni caso, convenisse loro accordare simili concessioni. Su tal punto il Ministro dell'Interno con nota 14 maggio 1857 riscontrò nei seguenti termini:

Il Ministero riconosce che ai Comuni, siccome a tutti i Corpi morali amministrati da chi non vi sia direttamente interessato, riesce più disagevole lo attendere con profitto alla coltivazione di una miniera e ad una speculazione qualunque, motivo questo per cui la Legge del 7 ottobre 1848 (art. 151 e 264) ridusse a minimi termini i casi in cui possono i Municipii far valere le loro imprese ad economia, ed ordinò di regola generale l'affittamento dei beni comunali. Dal che sorge bensì che debbano i Comuni essere indirizzati ad uno piuttostochè ad un altro sistema nella coltivazione del loro patrimonio, e non già che abbiano ad esser impediti di posseder una determinata cosa perchè riescano meno atti ad usufruttarla nel modo con cui ne profittano i privati.

Così se la coltivazione di una miniera, attese le speciali cognizioni da cui deve essere governata, non può essere con vantaggio amministrata da un Comune, ben sembra al sottoscritto che possa da chi ha diritto, e con quei mezzi che la legge somministra, essere obbligato a cederla a mani più esperte, senza che però il Comune nel quale concorrono tutti i requisiti voluti per far luogo alla concessione abbia ad esserne respinto di proposito.

Dichiarandosi i Comuni inabili ad ottenere simili concessioni, oltrecchè si verrebbe forse a limitare le ricerche di una preziosa fonte di nazionale ricchezza, si correrebbe il pericolo in certe circostanze di privarli di questa unica risorsa con cui possano occorrere straordinarii bisogni, e si lederebbero quegli stessi principii che la Legge del 30 giugno 1840 ha sancito come norma di preferenza per gli aspiranti alla concessione.

Del resto non pare al sottoscritto che gl'inconvenienti rappresentati si avverino per i Comuni, ove si consideri che, se si tratta della costante uniformità nella coltivazione di una miniera, si ottiene presso i Comuni egualmente che presso le private società, perchè gli uni e le altre agiscono per mezzo di direttori o gerenti responsabili sopra norme fisse ed accordate coll'Autorità superiore. Che se poi è parola dell'osservanza delle discipline sulle miniere e delle condizioni della concessione, egli è palese come si

abbiano rispetto ai Comuni, oltre i mezzi esperibili verso i privati, quelli ancora che la legge riserva all'autorità tutoria.

Considerata pertanto la questione sopradetta in quanto all'interesse comunale, non ha difficoltà lo scrivente di risolverla nel senso che si continui la concessione di miniere ai Comuni tuttavolta non si affacciano ragioni speciali per escluderli; ma poichè nel riguardo v'ha pure il suo interesse la nazionale industria, oggetto demandato particolarmente alla sorveglianza del Ministero di Finanze, credette opportuno di sentirne l'avviso. Detto Dicastero, a senso dei riscontri ricevuti, si associò alle sovra enunziate considerazioni; e premesso come nissuna disposizione trovisi sancita dal R. Editto del 1840 o da altra legge, per cui sia vietata ai Comuni la concessione di miniere, ritenne di più come non si possa in massima escludere la convenienza di accordarne (3).

MINISTERI. — § 1. I Ministri del Re sono responsabili: — la Camera dei deputati ha diritto di accusarli e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di giustizia. Questi due principii di diritto costituzionale, consecrati dagli articoli 47 e 67 dello Statuto fondamentale del Regno, attendono ancora una legge che gli esplichi e gli informi : ma la difficoltà di stabilirne le basi e sovratutto di rendarla efficace farà sì che, ad esempio di altri Stati costituzionali, passerà ancor lungo tempo prima che si giunga a decretarla.

I Ministri sono nominati e rivocati dal Re, in nome del quale esercitano il potere esecutivo ne' vari Dicasteri a cui sono preposti.

I Ministeri attualmente esistenti sono in numero di nove, cioè: 1° degli Affari Esteri; 2° degli Affari Interni ; 3° delle Finanze ; 4° della Guerra ; 5° della Marina ; 6° di Grazia e Giustizia e dei Culti ; 7° dei Lavori pubblici ; 8° della Istruzione pubblica ; 9° dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

§ 2. I Ministri provvedono all' amministrazione centrale dello Stato per mezzo di Uffizi posti sotto l'immediata loro direzione. L'ordinamento dei Ministeri e degli Uffizi suddetti ha luogo in modo uniforme quanto ai titoli, gradi e stipendi del personale (Art. 1 e 2 L. (3746) 13 novembre 1859).

Tali titoli e gradi , come pure le altre basi d' organizzazione delle Direzioni generali e degli altri Uffizi interni dei Ministeri, sono determinati dal Regolamento approvato con R. Decreto 23 ottobre 1853 , salve le contrarie disposizioni contenute in succes-

(3) *Rivista amministrativa* 1857, pag. 708.

sivi R. Decreti riflettenti la disciplina e il personale dei singoli Dicasteri.

§ 3. Le varie attribuzioni assegnate a ciascun Ministero vennero determinate col Regolamento approvato con R D. 21 dicembre 1850. Le Autorità locali e tutti i funzionari pubblici avendo continui rapporti coi varii Ministeri, è utile che tengano presente la ripartizione delle varie incumbenze che reclamano la sollecitudine del Governo: epperò crediamo opportuno presentar loro il testo di quel Regolamento, colle modificazioni portate dalla successiva scorporazione e dall'aumento di numero d'alcuni Ministeri.

Art. 1. Le attribuzioni dei Ministeri attualmente esistenti rimangono determinate come infra.

Art. 2. Sono comuni a tutti i Ministeri, per essere da ciascuno di essi esercitate nel proprio dipartimento, le attribuzioni concernenti: — 1° Le disposizioni tutte relative al personale del Ministero e delle Amministrazioni ed Uffizi che ne dipendono, e così le proposte di nomina agli impieghi, quelle riguardanti le demissioni degl'Impiegati e le concessioni ai medesimi di pensioni o gratificazioni, non che le proposte per concessioni di decorazioni, salvo il disposto dall'art. 11 numeri 8, 9 e 11; — 2° L'amministrazione degli Stabilimenti dipendenti dal proprio Dicastero; — 3° Le prescrizioni disciplinari pel servizio interno del Ministero e degli Uffizi che ne dipendono; — 4° La presentazione delle leggi e la proposizione dei regolamenti attinenti al proprio ramo di amministrazione, osservando però quanto è prescritto dall'art. 11 numeri 2 e 4; — 5° La compilazione del proprio bilancio sulle nozioni e sopra i materiali forniti all'uopo dagli Uffizi dipendenti, lo stanziamento nel bilancio stesso di tutte le spese concernenti il proprio ramo d'amministrazione, comprese quelle relative alla manutenzione o miglioramento ed alla nuova costruzione dei fabbricati, edifizi e stabilimenti amministrati dal proprio Dicastero o destinati agli Uffizi che ne dipendono, salve a questo riguardo le occorrenti relazioni col Ministero dei Lavori pubblici per l'esecuzione dei lavori e l'esaurimento degl'incumbenti menzionati all'art. 10, numeri 9 e 10, quando non si tratti delle costruzioni militari e dei fabbricati demaniali a cui accennano le disposizioni dell'art. 5 n° 1, e dell'art. 7 n° 3; — 6° L'eseguimento delle piccole riparazioni per l'uso dei locali dei proprii Uffizi e per le fabbriche e stabilimenti dipendenti; — 7° La raccolta e l'ordinamento degli elementi statistici della propria amministrazione, e la trasmissione dei medesimi al Ministero incaricato della statistica generale, a termini dell'art. 9 n° 5; — 8° L'iniziamento e la direzione degl'incumbenti relativi alle dichiarazioni di utilità pubblica delle opere appartenenti alla propria amministrazione, e degli atti concernenti le espropriazioni che ne fossero la conseguenza; — 9° La corrispondenza col Ministero a cui spetta il provvedere definitivamente in un affare, quando questo per la sua natura mista interessa eziandio il proprio Dicastero; — 10° La manifestazione

del proprio parere in tutti i casi contemplati nella disposizione del numero precedente, compreso quello di questioni di diritto internazionale e d'interpretazione di trattati coll'Estero, semprechè le questioni stesse si riferiscano a materie di competenza del proprio Dicastero; — 11° La diretta corrispondenza cogli Agenti consolari dello Stato presso le Nazioni straniere per le informazioni, i pareri e le trasmissioni di documenti che accadesse di dover loro richiedere in ordine alle proprie attribuzioni, serbato sempre il disposto dell'art. 3 numeri 4 e 5, in ciò che riguarda gl'incumbenti all'Estero e le direzioni ai Consoli; — 12° La trasmissione alle Amministrazioni dipendenti dal proprio Ministero di tutte le occorrenti direzioni, ed ove d'uopo di documenti o riscontri per l'istituzione e la prosecuzione dei giudizi interessanti le Amministrazioni stesse, non che l'attivazione delle necessarie corrispondenze coll'Avvocato patrimoniale Regio od altri patrocinanti di dette Amministrazioni.

Art. 3. Il Ministero degli Affari Esteri è incaricato: — 1° Di rappresentare il Governo presso le Potenze estere; — 2° Di tutelare l'interesse dello Stato verso le Potenze medesime, di stipulare con esse trattati e convenzioni, e di stabilire e conservare con tale mezzo le relazioni internazionali, uniformandosi a quanto è stabilito dagli articoli 9 n° 6. e 11 n° 3; — 3° Di mantenere le opportune relazioni colla Corte di Roma quale Autorità spirituale, e di iniziare e condurre le trattative concernenti ai concordati, alle proposizioni alle sedi vescovili ed ai benefizi ecclesiastici; — 4° Di risolvere le questioni di diritto internazionale, d'interpretare i trattati, e di far eseguire all'Estero gl'incumbenti che occorrano nello interesse dei diversi rami di pubblico servizio, salva agli altri Dicasteri la facoltà di corrispondere coi Consoli all'Estero nei casi enunciati all'art. 2 n° 11; — 5° Di dirigere le Legazioni e le Amministrazioni consolari all'Estero; — 6° Di proteggere all'Estero i cittadini appartenenti allo Stato, e di trattare le pratiche relative alle successioni che vi si aprono a favore dei regnicoli; — 7° Di rilasciare i passaporti all'Estero, salve le attribuzioni spettanti al Dicastero dell'Interno, giusta il disposto dell'art. 4 n° 5; e salva pure, quanto alla percezione dei relativi diritti, l'ispezione devoluta al Dicastero di Finanze a termini dell'art. 7 n° 4; — 8° Di proporre e promuovere la Sovrana autorizzazione relativamente alla facoltà di fregiarsi di estere decorazioni, previa la osservanza dell'art. 11 n° 9; — 9° Di vegliare sul mantenimento dei confini territoriali dello Stato, e di risolvere le questioni relative; — 10° Di rogare gli atti relativi ai Principi della Reale Famiglia interessanti le relazioni estere, cioè gli atti di nascita, matrimonio e morte; — 11° Di esercitare le attribuzioni di Segretario dell'Ordine supremo della SS. Annunziata; — 12° Di amministrare e di dirigere le Poste, salvo quanto ai prodotti e quanto alla dipendenza dei contabili le attribuzioni riservate al Dicastero di Finanze dall'art. 7 numeri 4 e 6 (1).

---

(1) Quest'ultima attribuzione fu tolta al Ministero degli Esteri e devoluta a quello dei Lavori pubblici col R. Decreto 14 dicembre 1856 (n° 1953).

Art. 4. Le attribuzioni del Ministero dell'Interno hanno per oggetto: — 1° L'alta sorveglianza politica dello Stato, e la sicurezza pubblica; — 2° Le vetture pubbliche; — 3° La stampa, i giornali, le feste nazionali, i teatri ed i pubblici spettacoli; — 4° La polizia della navigazione fluviale, salve quanto alla parte tecnica e materiale le disposizioni dell'art. 10 n° 6; — 5° Il rilascio del porto d'armi, la spedizione dei passaporti all'interno, ed il rilascio dei certificati necessari per la spedizione dei passaporti all'estero; — 6° I culti tollerati, senza pregiudizio delle relazioni dei medesimi cogli altri Ministeri nelle materie speciali di loro competenza (2); — 7° Le elezioni politiche ed il Parlamento nazionale; — 8° Le pubbliche amministrazioni locali, le relative elezioni, le proposizioni per le nomine dei Sindaci, e le Intendenze generali ed Intendenze (*Prefetture e Sottoprefetture*); — 9° Il Consiglio di Stato; — 10° La Guardia nazionale, salvo il disposto dall'art. 5 n° 3; — 11° La sanità pubblica (3); — 12° Le Opere pie e gli stabilimenti di pubblica beneficenza (4); le carceri giudiziarie, esclusa la polizia delle medesime, a norma di quanto è stabilito dall'art. 6 n° 6 (5); le carceri dei condannati, e gli asili infantili nella parte non attribuita al Dicastero della Istruzione pubblica dall'art. 8 n° 3 (6); — 13° La direzione e l'esercizio dei telegrafi, salve, in ordine alla esecuzione dei lavori relativi, ed ai telegrafi elettro-magnetici, le prescrizioni dell'art. 10 n° 12 (7); — 14° La naturalizzazione degli stranieri; — 15° L'Ordine del Merito civile, e le proposizioni per le concessioni di titoli di nobiltà, serbato il disposto dell'art. 11 n° 10 (8); — 16° L'incoraggiamento delle belle arti (9); — 17° I cerimo-

(2) Con R. Decreto del 16 ottobre 1861, art. 1, vennero posti sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia e degli Affari ecclesiastici *anche quegli affari di culto che attualmente sono sotto le competenze del Ministero dell'Interno.*

(3) Il R. Decreto 17 aprile 1848 riservò eziandio al Ministero dell'Interno la competenza per tutto ciò che concerne lo stabilimento, la destinazione e il trasporto dei cimiteri, come anche per ciò che si riferisce alle sepolture.

(4) Le Casse di risparmio mantenute da Opere pie, od esercite a precipuo scopo di beneficenza, come pure i Monti di pietà o pignorazione non congiunti a Monti frumentari, od intesi principalmente a sovvenire piamente all'indigenza, dipendono dal Ministero dell'Interno, mentre le altre Casse di risparmio e i Monti d'indole diversa sono posti sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. — V. i R. Decreti 26 gennaio 1862 (n° 449) e 21 aprile 1862 (n° 592).

(5) In ordine alle carceri giudiziarie, le attribuzioni del Ministero dell'Interno sono partitamente indicate nel Regolamento generale annesso al R. Decreto 27 gennaio 1861. — Sui penitenziarii e sulle carceri centrali V. il Regol. approvato con R. Decreto 13 gennaio 1862.

(6) Dal Ministero dell'Interno si dee promuovere il R. Decreto di erezione d'un Asilo infantile e di approvazione de' suoi statuti.

(7) Questa disposizione trovasi ora modificata per effetto del Regolamento annesso al R. Decreto 12 dicembre 1848, il quale all'art. 1° stabilisce che *l'esercizio dei telegrafi dello Stato si eseguirà sotto la immediata dipendenza della Direzione generale dei Lavori pubblici.*

(8) Aggiungansi le proposizioni per concessione di medaglie e premii al valore civile (RR. Decreti 30 aprile 1851 e 10 maggio 1858), e la concessione di premii per uccisione di fiere.

(9) Quest'attribuzione è ora passata al Ministero della pubblica Istruzio-

niali; — 18° Gli Archivii del Regno; — 19° La R. Accademia delle Scienze (10).

Art. 5. Appartengono al Ministero della Guerra: — 1° Tutti i rami di servizio e di amministrazione militare, che comprendono: - l'arruolamento (11) e l'ordinamento dell'Esercito; - il servizio, la disciplina e l'istruzione delle truppe; - il corredo, la divisa e la montura; - i presidii ed i distaccamenti; - i movimenti di truppe, e la formazione di campi e di corpi d'esercito; - il servizio ed i provvedimenti di sicurezza e di difesa delle piazze forti, degli accampamenti, dei porti militari e delle rade; - le sussistenze militari, ed il vettovagliamento delle fortezze; - il materiale di guerra; - la fabbricazione ed incetta d'armi e munizioni di guerra; - la costruzione e riparazione delle fortezze, degli arsenali di terra, dei fabbricati militari o destinati al servizio militare, dei porti quanto alle opere militari, ed in genere tutte le opere di difesa; - il servizio delle caserme e del casermaggio; - gli alloggi e trasporti militari; - le paghe militari, le indennità di via e gli abbuonconti; - la contabilità dei corpi; - gli stabilimenti di educazione e le scuole pei militari; — la rimonta dei cavalli, ed il deposito dei cavalli stalloni; - le operazioni geodetiche pel servizio militare; - la giustizia militare, e le proposizioni pel condono o la diminuzione delle pene relative; - il servizio religioso per l'esercito, ed il servizio sanitario militare; — 2° Il ritiro delle figlie dei militari; — 3° La Guardia nazionale mobilizzata; — 4° Lo Stato civile dei militari in tempo di guerra, e la corrispondenza per la naturalizzazione dei militari stranieri; — 5° Le proposizioni per le concessioni della medaglia al valor militare; — 6° L'Ordine militare di Savoia.

Art. 6. Il Ministero per gli Affari ecclesiastici, di Grazia e Giustizia (12) ha le attribuzioni concernenti: — 1° La materia beneficiaria e giurisdizionale ecclesiastica, l'*exequatur* delle provvisioni pontificie, e le proposte per le autorizzazioni contemplate nella Legge del 5 giugno 1850 e nel Decreto Reale del 12 luglio successivo quanto agli stabilimenti e Corpi morali ecclesiastici; - l'Economato generale e l'Azienda del monte di riscatto in Sardegna; - le nomine a vescovadi, serbato prima il disposto dell'art. 11 n° 7, ed alle abazie e benefizi di Regio Patronato, e le Regie commendatizie per gli aspiranti a benefizi di collazione pontificia; - le nomine dei Consiglieri canonisti, del Giudice di appellazioni e gravami in Sardegna, e dei Regii Economi per le cause vescovili ed altre prebende vacanti in quel Regno; - l'alta

---

ne in forza del R. Decreto 5 dicembre 1860 (n° 4474).

(10) L'Accademia Reale delle Scienze di Torino con l'annesso Osservatorio astronomico, la Reale Deputazione sovra gli studi di Storia patria, e la Reale Accademia medico-chirurgica furono con Reale Decreto del 31 gennaio 1861 posti sotto la dipendenza del Ministero della pubblica Istruzione, a somiglianza delle Accademie e degli Istituti di scienze, lettere ed arti delle altre provincie del Regno.

(11) È però da notare che quanto si attiene alla nomina dei Commissari di leva spetta al Ministero dell'Interno — V. del resto la Legge 4 agosto 1861.

(12) Ora *Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti* (R. Decreto 16 ottobre 1861, art. 2).

sorveglianza sull'amministrazione dei fondi destinati alla Accademia di Soperga; — 2° La legislazione civile, penale, commerciale, previi, ove d'uopo, in ordine a quest'ultima, i debiti concerti col Dicastero del Commercio; — 3° I procuratori ed attuari; — 4° La circoscrizione delle giurisdizioni ed i conflitti relativi, non riservati ai Magistrati e Tribunali; — 5° Le rogatorie e intimazioni all'Estero, non che le successioni ivi apertesi a favore di cittadini dello Stato, e le estradizioni, salvo sempre al Ministero degli Affari esteri il provvedere all'esecuzione dei relativi incumbenti fuori del Regno, a termini dell'art. 3 n° 4; — 6° La polizia delle carceri giudiziarie (13); — 7° Il notariato; — 8° Lo stato civile, eccettuati i casi menzionati all'art. 5 n° 4, ed all'art. 9 n° 1; — 9° La legittimazione per rescritto del Principe; — 10° Le lettere d'immunità per duodecima prole nel caso contemplato dall'art. 1 delle Regie Patenti del 17 luglio 1845; — 11° Le aggiunte e variazioni ai cognomi; — 12° Le proposizioni per condono, commutazione o diminuzione di pena, escluse quelle riservate ai Ministeri di Guerra e Marina dall'art. 5 n° 1, e dall'art. 9 n° 1 (14).

Art. 7. È attribuito al Ministero di Finanze tutto quanto riguarda: — 1° I bilanci e spogli attivi dello Stato, e così la formazione e presentazione del bilancio e spoglio generale, non che la presentazione dei bilanci e spogli parziali formati dai rispettivi Dicasteri; - le domande di autorizzazione di nuove e maggiori spese in aumento ai bilanci, e lo stabilimento nel corso dell'anno di nuove categorie; — 2° L'erario dello Stato; - L'assegnamento e la distribuzione di fondi alle casse e tesorerie dello Stato; - il movimento e deposito dei fondi, e le relative operazioni; - le autorizzazioni di pagamenti in via provvisoria; — 3° L'amministrazione del patrimonio e dei varii rami d'entrata dello Stato; - le alienazioni ed acquisti dei beni, e l'alienazione delle miniere dello Stato; - i canali demaniali e la direzione e contabilità relative, serbato in ordine alla parte tecnica ed ai lavori materiali il disposto dell'art. 10 n° 5; - le contribuzioni dirette ed indirette; - la esecuzione dei lavori occorrenti attorno ai fabbricati demaniali che non sono a carico di altri bilanci; - la fabbricazione, incetta e vendita di generi di privativa dello Stato; - le zecche, il lotto e le lotterie; — 4° La riscossione delle entrate dello Stato aventi una relazione diretta coll'Amministrazione finanziera; - l'esame delle tariffe e dei provvedimenti riguardanti le riscossioni espressamente affidate ad altri Dicasteri, non che il diritto d'ispezione e sorveglianza sui contabili preposti a tali esazioni, e l'incarico di vegliare a che i prodotti delle medesime siano versati nelle casse del proprio Ministero; — 5° La liquidazione dei debiti e dei crediti dello Stato; - il debito pubblico e la contrattazione di prestiti; — 6° L'approvazione e lo svincolamento delle malleverie di tutti indistintamente i contabili dello Stato, e così anche di quelli dipendenti

(13) Veggasi indietro la nota 6ª.

(14) In ordine a queste varie attribuzioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti veggasi anche il R. Decreto del 16 ottobre 1861 (n° 273), col quale l'esercizio di talone venne delegato alle Autorità giudiziarie ed ai Prefetti.

da altro Ministero, ed i condoni e le dilazioni pel pagamento dei debiti degli stessi contabili o di altri debitori delle Finanze; — 7° Gli Uffizi d'insinuazione, conservazione delle ipoteche, cadastro e marchio; — 8° Lo stabilimento, la sorveglianza e la direzione delle banche di sconto; — 9° La presentazione delle proposizioni del Controllore generale per gl'impiegati dipendenti dal suo Uffizio (15); — 10° Le pensioni a carico dello Stato.

Art. 8. Il Ministero dell'Istruzione pubblica esercita le seguenti attribuzioni (16): — 1° Cura la diffusione ed il perfezionamento della istruzione scientifica e letteraria, la educazione della gioventù, e lo incremento delle belle arti; — 2° Ha sotto la sua dipendenza le Università del Regno e gli stabilimenti annessivi; - il collegio CARLO ALBERTO per le Provincie; - i collegi convitti nazionali, i collegi reali e pubblici, ed i convitti; - le scuole d'istruzione elementare secondaria e speciale, sì pubbliche che private, tanto per gli adolescenti che per gli adulti; - i convitti e le scuole femminili d'istruzione elementare sì pubbliche che private; - gl'istituti dei sordo-muti; - le accademie e scuole di belle arti (17); — 3° Provvede alla riscossione degli emolumenti e depositi degli esami, ed alla loro distribuzione e restituzione; - all'ammessione ai corsi ed agli esami, come altresì alle relative dispense; - all'approvazione dei libri e trattati destinati al pubblico insegnamento; - alla approvazione delle nomine fatte dai Comuni od altre Amministrazioni nelle scuole secondarie ed elementari a loro carico; - alla direzione delle scuole degli Asili infantili, salva nel resto la dipendenza di tali istituti dal Ministero dell'Interno, giusta le disposizioni dell'art. 4 n° 12; - alla distribuzione dei posti gratuiti nel Collegio delle Provincie e nei Collegi-convitti nazionali, ed all'approvazione di quelle nomine che sono riservate ai Comuni, ad altre Amministrazioni ed ai privati; - alla conferma dei gradi accademici ottenuti all'estero; — 4° Sorveglia l'amministrazione dei lasciti destinati alla istruzione pubblica.

Il Ministero di Marina, Agricoltura e Commercio, costituito coi due RR. DD. 22 agosto 1848 e 11 ottobre 1850, quindi soppresso col R. Decreto 28 febbraio 1852, trovasi ora diviso in due: nel Ministero cioè detto propriamente di Marina (unito già a quello di Finanze, poi a quello della Guerra, e successivamente alla Presidenza del Consiglio), e nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Il primo serba le attribuzioni di cui ai numeri 1° e 9° dell' art. 9

(15) Sopra di ciò veggansi la Legge 30 ottobre 1859 (n° 3705) di soppressione della Camera dei Conti e del Controllo generale, l'altra Legge di pari data (n° 3706) che provvede alla composizione della nuova Corte dei conti, ed in fine la Legge 14 agosto 1862 (n° 800) per l'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia.

(16) V. anche circa le attribuzioni del Ministero dell'Istruzione pubblica gli art. 3, 4 e 5 della Legge 13 novembre 1859 (n° 3725), e il R. D. 24 giugno 1863 (n° 1365).

(17) Intorno alle Accademie ed agli Istituti scientifici ed artistici in genere veggasi la nota posta al n° 19 dell'art. 4.

del Regolamento surriferito, ed i quali sono riprodotti qui appresso (V. R. Decreti 26 febbraio 1852 e 4 agosto 1861). Le attribuzioni del secondo vennero nuovamente definite nel Decreto stesso della sua ricostituzione in data 5 luglio 1860, che è pure riportato qui a seguito del Regolamento 21 dicembre 1850.

Art. 9. Spetta al Ministero di Marina . . . . : — 1° La direzione di tutti i rami di servizio e di amministrazione che si riferiscono alla Marina militare dello Stato od agli stabilimenti che ne dipendono, cioè l'arruolamento marittimo; - l'ordinamento dell'armata navale e degli equipaggi di marina, e tutto quanto concerne la loro disciplina, il servizio, l'istruzione, il corredo e la divisa; - la formazione e spedizione di squadre, divisioni e legni di guerra; - i lavori dei porti non compresi fra le opere militari accennate all'art. 5 n° 1, salve le attribuzioni competenti al Ministero dei lavori pubblici a termini dell'art. 10 n° 7; - le sussistenze delle truppe ed equipaggi, ed il vettovagliamento dei legni e delle flotte; - il materiale marittimo, e l'incetta delle armi e delle munizioni di guerra; - la costruzione e riparazione degli arsenali marittimi, e quella dei fabbricati appartenenti alla Marina militare o destinati al servizio di essa; - la costruzione ed il raddobbo dei legni di guerra, ed il martellamento delle piante per la costruzione navale militare; - il servizio delle caserme e del casermaggio per la Marina; - le paghe e gli abbuonconti delle truppe e degli equipaggi; la contabilità dei Corpi; - gli stabilimenti di educazione, e le scuole di nautica; - la giustizia militare marittima, e le proposizioni per condono o diminuzione delle pene pronunziate da' suoi tribunali; - il servizio religioso per le flotte, ed il servizio sanitario marittimo; - i lazzaretti; - lo stato civile delle truppe e degli equipaggi in tempo di guerra, e la corrispondenza per la naturalizzazione di militari appartenenti alle marine estere; - le proposizioni per le concessioni della medaglia di marina; - gli invalidi di marina; - i bagni marittimi; — . . . . 9° La marina mercantile; — la sorveglianza sulla esecuzione delle leggi concernenti l'iscrizione marittima, la costruzione dei bastimenti, ed ogni altra cosa che abbia tratto alla navigazione; - il Consiglio di ammiragliato per la marina mercantile; - il Consiglio amministrativo di marina; - i Consolati di mare; - i diritti di ancoraggio, ostellaggio e simili.

Art. 10. Le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici concernono: — 1° le strade reali e provinciali per direzione di progetti e di opere, e, per la sola direzione dei progetti, le strade comunali, consortili e private con gravezza di servitù pubblica, previo concerto col Ministero della Guerra per quanto può riflettere la difesa e la sicurezza dello Stato inerentemente al prescritto dall'art. 5 n° 1; — 2° Le strade ferrate, studi relativi, costruzione, manutenzione, esercizio, salve le relative attribuzioni d'ispezione e vigilanza che dall'art. 7 n° 4 sono affidate al Ministero di Finanze in ordine alla tariffa, agli introiti ed ai loro versamenti nelle casse dello Stato ed alla gestione dei cassieri, e previo il concerto di cui al n° precedente

col Ministero della Guerra; — 3° L'esame di domande per la costituzione di società di strade ferrate e concessione dei relativi privilegi, previi gli opportuni concerti col Ministero di Finanze sulle condizioni del capitolato di oneri che possono avere influenza sull'erario e sulle dogane; — 4° I bilanci divisionali di acque e strade per l'esame e le disposizioni relative alla parte riguardante i lavori pubblici; — 5° Il regime dei canali di irrigazione demaniali per ciò che concerne le opere di difesa stabile, miglioramento ed ampliazione, e la parte tecnica della distribuzione dell'acqua; — 6° Il regime dei fiumi, torrenti e canali, i progetti ed opere relative alla navigazione fluviale, al trasporto dei legnami a galla, alle derivazioni d'acqua dai fiumi e torrenti, agli arginamenti ed al prosciugamento delle paludi e stagni; — 7° Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti e delle spiagge marittime, previi sempre i concerti col Ministero di Commercio e Marina, come pure con quello della Guerra per le relazioni ed influenze che le opere stesse potessero avere colla difesa militare; — 8° I piani regolatori di ampliazione e di abbellimento delle città e borgate (18); — 9° La costruzione ed il miglioramento e la manutenzione degli edifizi pubblici, esclusi i fabbricati demaniali e gli edifizi militari di qualunque specie, a termini dell'art. 5 n° 1 e dell'art. 7 n° 3, ed escluse pure le piccole riparazioni di cui è cenno all'art. 2 n° 6; — 10° L'esaurimento degli incumbenti relativi alle opere indicate al numero precedente ed all'art. 2 n° 5, cioè le commissioni per la redazione delle occorrenti perizie e dei capitolati e per la stipulazione dei contratti d'appalto; — 11° La conservazione dei pubblici monumenti d'arte; — 12° L'esecuzione dei lavori nelle stazioni dei telegrafi ordinarii, e l'istituzione, direzione ed esercizio dei telegrafi elettro-magnetici lungo le linee delle strade ferrate ed in continuazione e diramazione delle linee medesime, riservato al Ministero dell'Interno un mezzo indipendente ed esclusivo di comunicazione secondo i concerti a prendersi tra i due Ministeri (19); — 13° La Cassa dei depositi e delle anticipazioni (20).

Art. 11. Il Consiglio dei Ministri dovrà sempre deliberare intorno agli oggetti infraspecificati: 1° Questioni d'ordine pubblico e di alta amministrazione; — 2° Progetti di legge da presentarsi alle Camere; — 3° Progetti di trattati; — 4° Progetti di decreti organici; — 5° Petizioni rimandate dal Parlamento al Consiglio dei Ministri; — 6° Conflitti di attribuzioni tra i diversi Dicasteri e gli Uffizi da essi dipendenti; — 7° Proposizioni alle sedi arcivescovili e vescovili; — 8° Nomine alle alte cariche dello Stato, e così dei Senatori del Regno, dei Ministri presso le Potenze estere,

---

(18) Questa competenza del Ministero dei Lavori pubblici venne poi confermata colla Legge 7 luglio 1851 (n° 1221).

(19) Veggasi per ciò che riguarda i telegrafi la nota apposta all'art. 4 n° 13 — Aggiungasi al novero di queste attribuzioni quella relativa alle Poste, di cui nella nota all'art. 3 n° 12.

(20) Le Casse dei depositi e prestiti sono ora comprese nelle attribuzioni del Ministero di Finanze, e la loro amministrazione è affidata alle Direzioni locali del Debito pubblico (Art. 2 e 4 L. 17 maggio 1863). — V. nel SUPPLEMENTO v° *Casse dei depositi e prestiti*.

dei primi Presidenti, Presidenti capi e Presidenti, degli Avvocati generali e del Procuratore generale di S. M., del Controllore generale, dei Membri del Consiglio di Stato, degli Intendenti generali, dei Comandanti generali delle Divisioni militari, e dei Primi Ufliziali (21); — 9° Concessione di decorazioni quando non sono concedute di moto proprio del Re; - autorizzazione di portare decorazioni estere; - distribuzione di quelle trasmesse dall'estero ai regnicoli; — 10° Collazione di titoli di nobiltà; — 11° Dimissioni volontarie e giubilazioni dei funzionarii, di cui al n° 8.

§ 4. Ecco ora il testo del R. Decreto 5 luglio 1860 relativo alla ricostituzione ed alle attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:

Art. 1. È istituito un Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, le cui attribuzioni si estendono alle seguenti materie:

Rispetto all'Agricoltura

1° La preparazione delle leggi dirette a tutelare la proprietà agraria - a promuovere il miglioramento del territorio nazionale, ossia la bonificazione degli stagni e dei terreni paludosi - la coltivazione, il piantamento nelle dune - il dissodamento delle terre incolte - la riduzione a coltura dei pascoli, e la irrigazione (22); — 2° Le proposizioni delle opere nuove o da modificarsi relative ai canali d'irrigazione - alla difesa delle sponde di questi - alla bonificazione delle paludi e stagni, di cui all'alinea F dell'art. 1 della Legge 20 novembre 1859 (sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche), di concerto, occorrendo, col Dicastero dei Lavori pubblici; — 3° Il regime dei boschi e delle foreste, ed il personale di tale amministrazione (23); — 4° L'ordinamento della *polizia rurale* ed il personale di essa; — 5° La legislazione relativa alle strade vicinali, rurali e private nelle sue attinenze coll'agricoltura; — 6° Le istituzioni intese all'incremento dell'agricoltura, e quindi

(21) Gli Avvocati generali sono ora i *Procuratori generali*, i Primi Ufficiali i *Segretarii generali* e *Direttori generali*. L'ufficio di Procuratore generale di S. M., soppresso colla Legge del 30 ottobre 1859 contemporaneamente a quello del Controllore generale, è ora rappresentato in parte dal Procuratore generale presso la Corte dei Conti, e in parte dai Referendarii presso il Consiglio di Stato. Però anche la proposta delle nomine di questi Funzionarii vuol essere deliberata in Consiglio dei Ministri. — V. Leggi 30 ottobre 1859 (ni 3706 e 3707).

(22) È inoltre attribuita a questo Ministero la suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei Demanii comunali, ex-feudali, ecclesiastici od altri soggetti a diritto d'uso verso le popolazioni delle Provincie meridionali — V. il R. Decreto 16 marzo 1862 (n° 503).—Gli sono pure affidate le attribuzioni sull'affrancamento delle servitù di pascolo e di legnatico sui terreni del già Principato di Piombino — V. il R. Decreto 16 marzo 1862 (n° 504).

(23) In conseguenza, il servizio ed il personale forestale nell'isola di Sardegna e nelle Provincie modenesi già dipendenti dal Ministero di Finanze sono eziandio passati sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. — V. il R. Decreto 6 aprile 1862 (n° 555).

- le scuole tecniche di agricoltura e l'esercizio pratico della veterinaria, meno l'insegnamento della medesima, che rimane al Ministero dell' Istruzione pubblica - i comizi agrari - le accademie e le società di agricoltura - le colonie agrarie - gl' incoraggiamenti per il perfezionamento di metodi agrari, delle razze nostrali, e per l'acclimatazione di piante ed animali esotici - le esposizioni agrarie - le società d'assicurazioni agrarie, e le istituzioni di credito agrario e fondiario; — 7° La vigilanza amministrativa generale per impedire o correggere i cattivi provvedimenti annonarii - la formazione delle mercuriali dei prezzi dei cereali sì nello Stato che all' estero; — 8° La caccia, e tutto ciò che si riferisce all'esercizio di essa ed alla conservazione del selvaggiume - la pesca fluviale.

Per l'Industria.

Le scuole tecniche industriali (24) - le privative industriali - la proprietà letteraria artistica (25) - le esposizioni industriali - i musei industriali permanenti - gli stabilimenti pel condizionamento e l'asciugamento delle sete - gli stabilimenti industriali insalubri ed incomodi (26) - i giurì industriali - i marchi o segni distintivi di fabbricazione - i disegni o modelli di fabbrica - la legislazione sulle miniere, cave ed usine, ed il personale tecnico per il relativo servizio, di cui nella Legge 20 novembre 1859 sulle miniere, e nell'alinea M dell'articolo 1° della Legge 20 novembre 1859 sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche.

Per il Commercio

Lo studio della legislazione commerciale per procurarne i miglioramenti o le riforme di accordo col Dicastero di Grazia e Giustizia - le scuole tecniche di commercio - le scuole nautiche per la marina mercantile - le società commerciali anonime ed in accomandita - gl'istituti di credito, meno le relazioni della Banca colle Finanze (27) - i magazzini di deposito ed i pegni commerciali - le Camere di commercio - le Borse di commercio - gli agenti di

(24) Con R. Decreto 28 novembre 1861 (n° 347), mantenute sotto la dipendenza del Ministero della pubblica Istruzione le scuole d'applicazione degli ingegneri d'ogni specialità, furono attribuite al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio le scuole d'operai, eccetto quelle addette ad arsenali, a laboratorii di strade ferrate dello Stato, od a consimili officine dipendenti da altro Ministero, le scuole speciali di agricoltura, industria e commercio, gli Istituti tecnici di cui all'art. 275 della Legge sull'istruzione pubblica 13 novembre 1859, le scuole de' misuratori, il R. Istituto tecnico di Firenze, l'Istituto di agraria e veterinaria della R. Università di Pisa, l'Istituto d'agraria della R. Università di Parma.

(25) Onde anche la dichiarazione e il deposito che, a senso dell'art. 18 delle RR. PP. 28 febbraio 1826, dovevano eseguirsi al Ministero dell'Interno da coloro che intendessero valersi del diritto d'autore, sono attualmente ricevuti presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. — V. R. Decreto 3 febbraio 1861 (n° 4624).

(26) La dichiarazione però d'insalubrità o d'incomodo emana per R. Decreto sulla proposta del Ministro dell'Interno, a tenore della Legge 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza.

(27) V. la nota 4a.

cambio - i sensali e liquidatori - le fiere ed i mercati - le mercuriali dei prezzi delle merci - l'esame dei progetti di legge relativi alle vie di comunicazione - alle tariffe delle strade ferrate e dei telegrafi elettrici nei loro rapporti colla circolazione commerciale, di concerto col Dicastero dei Lavori pubblici e delle Finanze - lo studio e la discussione dei mezzi di estendere e fortificare il commercio del Regno coll'Estero - la compilazione dei progetti di trattati di commercio e di navigazione colle estere Potenze, e l'esame dei progetti di legge e delle tariffe doganali, di concerto col Dicastero delle Finanze - lo studio degli interessi nazionali riguardanti il commercio e l'industria dei porti marittimi del Regno - il movimento comparato della grande navigazione, del grande e piccolo cabotaggio, e del transito nei principali porti dello Stato - la formazione dei progetti di legge e dei relativi regolamenti riguardanti la pesca marittima, in quanto concernono lo sviluppo e l'economia di questo ramo d'industria e commercio - i pesi e le misure, ed il personale per la loro verificazione - le zecche, ed il marchio degli oggetti d'oro e d'argento.

Art. 2. Sono pure attribuite al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio le direzioni relative al censimento della popolazione - la statistica generale del Regno, di concerto con gli altri Ministeri nelle parti spettanti a ciascuno di essi, ed in ispecie la statistica agraria, industriale e commerciale, e l'ordinamento dei relativi mezzi di esecuzione (28).

Art. 3. Il personale dell'amministrazione centrale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, ed i relativi titoli, gradi e classi sono stabiliti in conformità della Legge 20 novembre 1859, e della pianta numerica che farà oggetto di altro Decreto.

§ 5. La corrispondenza dei funzionari governativi locali coi Ministeri dee di regola generale essere fatta per mezzo dei capi gerarchici immediati: diciamo di *regola generale*, perchè alcuna volta essi sono autorizzati a corrispondere direttamente col Ministro. — *V. Corrispondenza.* — *V.* pure *Franchigia postale e telegrafica.*

MINISTERO PUBBLICO. — Presso tutti i Magistrati, Tribunali e funzionari che esercitano attribuzioni giudiziarie, è costituito un Pubblico Ministero quale rappresentante del Potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, ed incaricato di vegliare alla pronta ed imparziale amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei Corpi morali e delle persone amministrate, di promuovere la repressione dei reati e l'esecuzione dei giudicati, di fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e di esercitare l'azione pubblica.

(28) Un R. Decreto del 9 ottobre 1861 (nº 294) provvide all'ordinamento generale di questo ramo di servizio.

§ 1. Le funzioni di Pubblico Ministero presso i Tribunali ordinarii si esercitano presso la Corte di cassazione e presso le Corti d'appello da Procuratori generali e loro sostituiti ; presso i Tribunali di circondario, da Procuratori del Re e loro sostituiti. Presso i Giudici di mandamento le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate dai Delegati mandamentali nei luoghi dove sono stabiliti ; in loro mancanza , impedimento od assenza , dal Sindaco del Comune , il quale può surrogarvi o il vice-Sindaco o un membro del Consiglio municipale od il segretario del Comune. Presso i Giudici di polizia le funzioni stesse vengono esercitate da Procuratori fiscali e da Sostituiti procuratori fiscali, scelti i primi fra gli Uditori, e gli altri fra i laureati in legge e i candidati notai o procuratori non esercenti. — *V.* il tit. IV della Legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859.

§ 2. Presso gli altri Tribunali eccezionali , eccettuati i Tribunali di commercio, trovasi pure organizzato il Pubblico Ministero. Presso la R. Corte dei Conti esso vi è rappresentato da un Procuratore generale ; presso la sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato ne esercitano le funzioni quelli tra i Referendari che vengono a questo fine designati annualmente dal Re.

Nei giudizii in prima istanza del contenzioso amministrativo le funzioni di Pubblico Ministero presso i Consigli di prefettura sono esercitate da quello dei membri che è delegato dal Prefetto.

Presso il Tribunale Supremo di Guerra e presso i Tribunali militari il Pubblico Ministero vi è rispettivamente rappresentato dall'Avvocato generale militare e dagli Avvocati fiscali militari.

Presso i Tribunali penali marittimi adempiono le suddette funzioni gli Uditorati di Marina.

Presso i Consigli di disciplina della Guardia nazionale il Relatore è incaricato di esercitare l'azione penale, e di sorvegliare all'osservanza della legge.

§ 3. Le attribuzioni proprie dei Procuratori generali presso le Corti d'appello , dei Procuratori del Re presso i Tribunali, e dei Delegati mandamentali sono rispettivamente determinate dai capi 1°, 2°, 3° del tit. I , lib. 1° del Codice di procedura penale, e dal capo 2° tit. IV della citata Legge 13 novembre 1859. — *V. Procuratori generali. — Procuratori del Re. — Procuratori fiscali. — Delegati di sicurezza pubblica. — Tribunali di polizia.*

I Delegati mandamentali, i Sindaci o loro supplenti, per adem-

piere con esattezza le funzioni di Pubblico Ministero presso i Giudici di mandamento, debbono attentamente studiare ed aver presenti le disposizioni del tit. 1 lib. 2° del ripetuto Codice di procedura penale, le quali trattano dei giudizi avanti i Giudici di mandamento, come giudici di polizia: essi debbono sovratutto ricordare le disposizioni dell'art. 257, per cui la presenza del Pubblico Ministero all'udienza è rigorosamente prescritta; e che le sue conclusioni, delle quali dee risultare dal verbale steso in conformità dell'art. 303, debbono sempre essere formulate nella stessa udienza pubblica. Giusta poi l'art. 341, il Pubblico Ministero presso un Giudice di mandamento, quando abbia richiesta l'applicazione della pena degli arresti, od una pena pecuniaria eccedente le lire venti, e l'imputato sia stato assolto, oppure siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, potrà sempre appellare dalle sentenze del Giudice stesso. — *V.* del resto il capo 3° dell'indicato titolo.

Nella più parte dei casi le funzioni di Pubblico Ministero presso il Giudice di mandamento non sono difficili a disimpegnarsi, se il processo verbale di contravvenzione è stato ben redatto; se questo è difettoso, lo si rettifica e si completa: se v'hanno dei testimonii, il Pubblico Ministero riassume ciò che v'ha di essenziale nelle loro deposizioni, e conchiude per l'applicazione della pena o pel rinvio, secondo che il fatto pare delittuoso o no, provato o dubbioso. Le sue conclusioni non sono vincolate ad alcuna forma speciale; gli basta dimandare l'applicazione di tal legge, se egli lo crede bene; ma può però ancora fissare la quotità dell'ammenda o la durata degli arresti; può anzi motivare l'indulgenza e la severità delle sue requisitorie, se ha ragione per farlo, come avviene alcuna volta.

§ 4. A termine dell'art. 184 del Codice di procedura civile, il Pubblico Ministero deve sempre essere sentito nei casi espressamente contemplati dalla legge, ed in tutte le cause civili che riguardano l'ordine pubblico, lo Stato ed il Demanio, i pubblici stabilimenti, le Opere pie, le donazioni ed i legati fatti a beneficio dei poveri, ecc.

§ 5. Gli Uffiziali del Pubblico Ministero hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica (Art. 170 L. (3781) 13 novembre 1859).

Essi non possono perciò fare il servizio della Guardia nazionale, a termini dell'art. 11 del R. E. 4 marzo 1848. — *V. Guardia nazionale.*

MINISTRI DEL CULTO. — *V. Abuso in materia ecclesiastica. — Ebrei. — Ecclesiastici. — Elezioni amministrative. — Elezioni politiche. — Congrue. — Decime. — Leva militare. — Pastori protestanti. — Valdesi.*

MINUTE D'ATTI. — Il Procuratore generale di S. M. sul quesito propostogli se le minute originali degli atti, che un notaio è chiamato talvolta a stipulare in qualità di Segretario comunale assunto, debbano rimanere presso i Comuni cui tali atti riguardano, ovvero se debbano essere inseriti nei minutari del notaio rogato, ebbe a riscontrare che nella pratica sogliono, è vero, i notai prescindere di rimettere alle Comunità le minute degli atti che estesero per esse nella qualità di segretari assunti, ma che questa pratica venne riprovata dal Magistrato della cessata R. Camera dei Conti, il quale per interpretazione del § 11 titolo VII del Regolamento notarile del 1770 ritenne doversi gli atti comunitativi conservare presso le Comunità in appositi registri, anzichè rimanere inseriti nei minutari del notaio rogato. Soggiungeva poscia lo stesso Procuratore generale che da ciò non può derivare inconveniente, poichè intendesi che il Segretario di Comunità è sempre competente a spedire alle parti interessate le copie degli atti che si trovano negli archivi comunali, ancorchè esso segretario non fosse notaio, nè abilitato a ricevere gli atti soggetti all' insinuazione, la spedizione delle copie essendo piuttosto uffizio d' archivista che di notaio, ed essa non rientrando propriamente nell' attribuzione di fare ed autenticare atti soggetti all' insinuazione (Circol. Min. Interni 22 marzo 1839).

Un' eguale questione essendosi sollevata riguardo alle minute originali di contratti stipulati a favore di Opere pie da un notaio assunto, venne dal Ministero risolta in senso identico a seguito di parere del Procuratore generale presso la Corte d' appello di Genova in data 8 giugno 1860: che cioè tali originali debbano conservarsi non già nei minutari del notaio rogato, ma sì veramente negli archivi della rispettiva Opera pia.

MISURA METRICA PER LA LEVA MILITARE. — § 1. L'art. 50 della Legge sul reclutamento dell' Esercito del 20 marzo 1854 prescrivendo ai Commissari di leva di dichiarare inabili al servizio gl'inscritti di statura inferiore a metri 1,54, e di rimandare

al Consiglio di leva quelli la cui statura abbia raggiunto o superi bensì l'altezza predetta, ma sia al dissotto di metri 1,56, ha reso necessario in ogni capoluogo di mandamento una misura metrica perfettamente esatta. A richiesta quindi del Ministero della Guerra, il Ministero dell' Interno diede le occorrenti disposizioni affinchè in ciascun mandamento abbia luogo la provvista di così fatto istrumento, o quanto meno siano ridotti al sistema decimale quelli esistenti. Questa tenue spesa dev' essere ben di buon grado sopportata dai Comuni, siccome quella che torna a comodo e vantaggio dei loro cittadini, esonerando dall' obbligo di recarsi al capoluogo di circondario quelli fra gli inscritti che difettano della statura richiesta dalla legge, i quali possono così ottenere immediatamente di essere riformati (Circol. Min. Interni 13 giugno 1854).

§ 2. Il servigio militare potendosi a buon diritto qualificare come uno dei più onerosi tributi cui vanno soggette le famiglie, le quali perciò vogliono in proposito essere nel miglior modo guarentite, non v'ha dubbio che sia della massima importanza lo assicurarsi dell' esattezza e della precisione delle misure per la leva militare, bastando infatti la differenza di un centimetro per determinare se un cittadino debba partire arruolato o rimanersi a casa sua.

Per la qual cosa il Ministero delle Finanze, d'accordo con quello della Guerra, riconosciuta l'importanza di tale verificazione, ha determinato che le misure anzidette, tenute tanto dai Consigli di leva quanto dai Comuni capiluoghi di mandamento, siano annualmente verificate sul posto, e punzonate dal verificatore del circondario.

Le Giunte dei Municipii cui la presente determinazione concerne, debbono perciò prima della fine di novembre d'ogni anno aggiungere agli Stati degli utenti pesi e misure, non solo i Consigli di leva, quanto anche i Comuni capiluoghi di mandamento, avvertendo che tanto gli uni quanto gli altri debbono essere assimilati agli uffici pubblici, e per conseguenza far parte della categoria relativa.

Riguardo alla spesa cui simile operazione dà luogo, essa viene sopportata dai circondari per ciò che riguarda i Consigli di leva, e dai Comuni aggregati per quanto concerne i mandamenti, ben inteso però che relativamente a questi ultimi il Governo non ripete la tassa di verificazione fuorchè dai Comuni capiluoghi, lasciando così ai medesimi il diritto di ripartirla sugli altri Comuni aggregati (Circol. Min. Finanze 18 settembre 1854).

§ 3. Dovendo le misure in discorso, di cui siano forniti i Comuni capiluoghi di mandamento, essere quinci innanzi onninamente conformi a quelle esistenti presso i Consigli di leva, a senso di quanto rilevasi dal § 144 del Regolamento 31 marzo 1855, e riunire unitamente all' esattezza un sufficiente grado d'inalterabilità indispensabile per l'ufficio assai delicato cui le misure predette sono destinate, il Ministero di Finanze con sua Circolare 18 agosto 1855 credette opportuno determinare la forma e le dimensioni di tali misure, e dar le opportune norme per l'annuale loro verificazione. Eccone un sunto:

Questa misura consta d'un regolo in legno forte, sovra una delle cui faccie trovasi inserita una lastra metallica divisa in centimetri e mezzi centimetri, posta verticalmente sovra un sostegno bipede in ghisa, solidamente fermato con due robuste viti e chiocciole in ferro ad una predella in legno forte debitamente verniciata, di un analogo indicatore in ottone scorrente sovra del regolo, con molla interna e vite di pressione. Fra i due piedi del precitato sostegno, e fermata alla predella summenzionata, trovasi una traversa di legno inserviente ad appoggiare i talloni degli individui.

Le misure destinate ad accertare la statura dei giovani inscritti nella leva militare non potranno d'ora innanzi essere ammesse al marchio primitivo se non hanno la forma e le dimensioni di quelle sovra descritte, esistenti presso i Consigli di leva, e che non adempiano alle seguenti condizioni, cioè:

1° Tutte le parti componenti la misura anzidetta dovranno essere connesse in modo d'assicurare alle medesime una adeguata solidità;

2° La faccia superiore della predella formerà un piano perfetto;

3° Posto il detto piano orizzontalmente mediante il livello a bolla d'aria, gli spigoli del regolo devono coincidere col filo a piombo, ed il centro del regolo predetto cadere sulla metà della distanza esistente tra i due piedi del sostegno;

4° Il piano dell' indicatore dovrà formare un angolo perfettamente retto col regolo, e conservarlo su tutti i punti del medesimo senza tentennare. Il cursore dovrà scorrere sensibilmente.

5° La lastra sarà posta parallelamente agli spigoli del regolo; le divisioni in decimetri, centimetri e mezzi centimetri (*quest'ultime non è di rigore*) dovranno essere giuste; i tratti che le formano saranno ben visibili, nitidi, sottili e perpendicolari allo spigolo della lastra; questi tratti saranno di lunghezze diverse, cosicchè si distinguano facilmente i centimetri dai mezzi centimetri, e porteranno numeri progressivi eguali, e nel modo indicato dall'annesso disegno.

6° Ogni divisione della lastra corrisponderà a quella del campione: sarà tollerata una differenza soltanto in più, e non eccedente i millimetri 1,5 nella lunghezza totale, cioè dal piano superiore della predella all'ultima divisione della lastra segnata centimetri 190, compreso il vano che ricorre fra la prima divisione indicata centimetri 128 della lastra medesima ed il punto in cui deggionsi appoggiare i talloni dell' inscritto.

7º Le dette misure porteranno impressa sulla lastra la marca del fabbricante e l'iscrizione: *Misura per la leva militare.*

Seguita la verificazione, i Verificatori dei pesi e delle misure imprimeranno il punzone primitivo ad una delle viti esistenti alle due estremità della lastra sovra una piccola goccia di stagno, ad una delle viti che tengono il regolo, e ad una di quelle del sostegno, parimenti sovra una goccia di stagno collocata parte sulla vite e parte sopra la rispettiva chiocciola.

Le misure sovra descritte dovendo, a termine della Circolare 18 settembre 1854, essere annualmente verificate sul posto e punzonate, i Verificatori prima d'imprimervi il punzone annuo sovra il regolo più volte menzionato, si accerteranno che dopo la verificazione prima non abbiano subita alcuna alterazione; e siccome il piano della predella sottostante all'individuo assoggettato al misuramento va incontro ad una diminuzione progressiva, così i veficatori dei pesi e misure avranno presente questa circostanza nelle loro visite periodiche per le occorrenti riparazioni.

Puossi rimediare ad un tal inconveniente quando la diminuzione è prodotta soltanto dalla mancanza dello strato di vernice di cui deve sempre essere coperta la predella, col farla rinnovare.

Le misure per gl' inscritti di leva già munite del punzone di *verificazione prima*, e costrutte posteriormente all'emanazione del Regolamento sul reclutamento dell'Esercito approvato con R. Decreto del 31 marzo 1855, potranno essere ammesse al punzone annuo benchè non conformi in ogni lor parte a quelle sovra descritte. Dovranno però presentare la necessaria solidità ed inalterabilità, essere esatte, e non avere una tolleranza maggiore di quella avanti stabilita.

MISURA PUBBLICA. — *V. Peso pubblico.*

MISURATORI. — § 1. La Legge del 3 marzo 1857 ha prescritta la liquidazione delle piazze ancora esistenti nelle antiche provincie di Procuratore, di Liquidatore, di Misuratore ecc., dichiarando libero l'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di dette piazze, e così senza limitazione di numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Le basi e le norme sulle quali dev' essere proceduto alla liquidazione delle piazze, sono determinate dalla stessa Legge e dal R. Decreto per la sua esecuzione in data dello stesso giorno. Colla ripetuta Legge (art. 15) si è esteso a tutti gli esercenti già muniti di piazza l'obbligo di pagare la tassa sulle professioni ed arti liberali, la quale a termine dell' art. 63 della Legge 7 luglio 1853 era sospesa riguardo a tali esercenti, sino a che non ne fosse seguito il riscatto.

§ 2. Nell' intendimento di viemmeglio assicurare l' esecuzione

di quanto prescrivono i vigenti regolamenti riguardo alla pratica cui sono tenuti i giovani che aspirano all'esame di misuratore, il Consiglio universitario di Torino stabiliva che i certificati d'accettazione in pratica e quelli di pratica che nei successivi semestri si rilasciano dagli ingegneri, architetti e misuratori, debbano d'ora innanzi essere *vidimati* dal Sindaco del luogo in cui si fa la pratica, il quale dichiari essere notorio che l'accettante è ingegnere od architetto o misuratore approvato (Circol. della R. Università di Torino 17 giugno 1856).

§ 3. Un Regolamento del Ministero della pubblica Istruzione del 22 ottobre 1857, emanato in esecuzione del R. Decreto 8 stesso mese, prescrive che, per essere ricevuto agli esami d'ammessione alla pratica di aspiranti misuratori nelle provincie componenti il distretto universitario di Torino, gli aspiranti debbano presentare entro i primi dieci giorni d'aprile o di settembre al R. Provveditore della rispettiva provincia: 1° la fede di nascita, da cui risulti aver essi compiuti i quindici anni; 2° un attestato di buoni costumi, rilasciato dal Sindaco o dai Sindaci dei Comuni in cui ebbero domicilio nell'ultimo triennio.

MOBILI. — § 1. Sono mobili per loro natura i corpi che si possono trasportare da un luogo ad un altro, sia che si muovano da se stessi, come gli animali, o sia che non possano cangiar di posto se non per l'effetto d'una forza estrinseca, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formino collezione, o servano ad oggetto di commercio (Art. 409 Cod. civ.).

Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni, le azioni anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme esigibili od effetti mobili, le azioni od interessi nelle compagnie di finanza, di commercio o d'industria, quand'anche appartengano a queste compagnie beni immobili dipendenti dalle stesse imprese: tali azioni od interessi sono riputati mobili riguardo a ciascun socio e pel solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente mobili per destinazione della legge le rendite vitalizie o perpetue, tanto sullo Stato, quanto verso i particolari, salvo quanto alle rendite sullo Stato le disposizioni portate dalle leggi relative al Debito pubblico (Art. 410 cit. Cod.).

§ 2. Le parole *beni mobili*, *effetti mobili* o *mobiliare*, usate nella disposizione della legge o dell'uomo senz'altra aggiunta o designa-

zione che ne restringa il significato, comprendono generalmente tutto ciò che viene riputato mobile secondo le regole superiormente stabilite (Art. 413 ivi).

La parola *mobili* usata sola nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o designazione che ne estenda il significato, o senza contrapposto agli *immobili*, non comprende il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gli istrumenti delle scienze, delle arti e dei mestieri, le biancherie ad uso della persona, i cavalli, le carrozze e gli equipaggi relativi, le armi, i grani, vini, fieni ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l'oggetto d'un commercio o di altra negoziazione (Art. 414 ivi).

La parola *mobiglia* non comprende che i mobili destinati all'uso ed all'ornato degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue che fanno parte dei mobili d'un appartamento vi sono anche compresi; ma non vi si comprendono le collezioni di quadri, di statue, di porcellane, od altre che possono essere nelle gallerie o camere particolari (Art. 415 ivi).

§ 3. I tagli ordinari dei boschi cedui, e quelli degli alberi di alto fusto che soglionsi fare regolarmente, non divengono mobili se non in proporzione ed a misura che le piante sono abbattute (Art. 402 ivi).

Quindi segue per logica illazione che le vendite d'alberi di alto fusto ancora infissi nel suolo debbano considerarsi come alienazioni di beni immobili; epperò le deliberazioni dei Consigli comunali relative a tali rendite debbono andar soggette all'approvazione della Deputazione provinciale, a senso dell'art. 133 della L. C. (Cons. di Stato, parere 11 dicembre 1862) (1).

Questa giurisprudenza pare in opposizione a quella che già era stata accolta dai nostri Magistrati amministrativi, e che considerò sempre come vendita di cose mobili il deliberamento di tagli di boschi comunali che non sogliono farsi regolarmente (*V. Insinuazione* § 7): ma notisi che le decisioni ivi citate avevano per unico oggetto di determinare la natura di tale contratto nei rapporti col compratore dei tagli, allo scopo di stabilire la formalità dell'insinuazione cui tali atti sono soggetti, sotto il qual riguardo non vi può esser dubbio

(1) *Rivista ammin.* 1863, pag. 47.

che, a termini degli art. 401 e seg. del Codice civile, le piante una volta abbattute e consegnate al compratore sono cose mobili; mentre invece il Consiglio di Stato considerò la questione nei soli rapporti col proprietario o possessore del fondo per determinare la sua facoltà giuridica di alienare piante che sono tuttora in piedi, e sotto tale rispetto avvertendo che i Comuni non sono corpi affatto autonomi, ne inferì che essi non possono addivenire alla vendita di beni considerati siccome immobili senza l'autorizzazione della Deputazione provinciale. Questa distinzione del resto emerge chiaramente dai termini del citato parere.

§ 4. Per tutto ciò che riguarda l'amministrazione , gli acquisti e le alienazioni di beni mobili spettanti ai Comuni ed ai pii Istituti *V.* quanto ne è detto in *Acquisti di stabili, di crediti, di mobili.— Alienazione di beni. — Beni comunali. — Beni dei pii Istituti. — Insinuazione — V.* pure *Incanti* (*Sale pubbliche d'*) per quanto s'attiene all'autorizzazione necessaria per porre in vendita ai pubblici incanti mercanzie, effetti mobili ecc.

MOBILIARE (Imposta). — *V. Personale-mobiliare (Imposta).*

MOLINI. — § 1. In ogni città o Comunità dove i molini appartengono al pubblico, ne spetta agli amministratori l'immediata direzione e regolamento.

I molini di appartenenza pubblica debbono darsi in affitto al miglior offerente, il quale verrà obbligato ad osservare i rispettivi regolamenti municipali e gli altri capitoli d'appalto: in questi dovrà spiegarsi specialmente il quantitativo dei diritti di macinatura ossia *moltura* permessi esigersi, e quegli altri patti e condizioni che le circostanze dei rispettivi luoghi richiedono, siccome di dover osservare le provvidenze emanate o che potessero emanare su tale materia dall'Autorità superiore o inserite nei regolamenti municipali debitamente approvati (Regol. 6 giugno 1775, tit. 5, cap. 2 §§ 1, 11 e 12; — art. 107 L. C.)

§ 2. Riguardo ai molini ed altri edifizi feudali, coll'art. 5 del R. Editto 29 luglio 1797 ne fu soppressa la bannalità coattiva, cioè quella che obbligava i proprietari a non potersi prevalere di altri molini ed edifizi fuor di quelli del feudo. Colla Legge poi del 24 febbraio 1851 si dichiararono abolite indistintamente tutte le bannalità mantenute dalle leggi anteriori sul privativo esercizio di

molini ed altri edifizi di qualunque genere, posseduti dal Demanio, dai Comuni, dai privati o da Corpi morali. — *V. Bannalità.*

§ 3. I molini ed ogni altra fabbrica natante, qualora per l'esercizio loro sieno o debbano essere fissamente assicurati alla riva col mezzo di catene o cordaggi, e trovisi sulla riva un edifizio espressamente destinato pel loro servizio, sono dalla legge riputati immobili; i detti molini e fabbriche natanti sono considerati formare un solo tutto coll'edifizio pe'medesimi destinato e col diritto che abbia il proprietario di tenerli, quantunque esistano su acque non sue proprie (Art. 400 Cod. civ.). Gli altri molini e bagni su battelli, e generalmente ogni edifizio natante che non riunisca le condizioni suespresse, è considerato dall'art. 411 del Codice civile come cosa mobile: tuttavia questi vengono considerati come fabbricati riguardo al censimento catastale, e non possono in conseguenza sottrarsi al tributo prediale (Art. 13 L. 4 giugno 1855); ma non sono soggetti all'imposta sui fabbricati stabilita colla Legge 31 maggio 1851, essendovi dall' art. 1 della stessa assoggettati i soli molini contemplati nell'art. 400 del Codice civile (Circol. Az. Fin. 12 agosto 1851). — *V. Fabbricati (Imposta sui).*

§ 4. Lo stabilimento di molini natanti sui fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici dee sempre essere subordinato alle norme di polizia stabilite per la conservazione delli alvei e delle sponde di dette correnti, e per assicurare l' esercizio della navigazione sugli stessi fiumi, giacchè non occorre osservare come la costruzione e l'apposizione di edifizi ed altre opere sul corso delle acque può recare gravi pregiudizi qualora non venga convenientemente regolata.

Egli è perciò prescritto dalla Legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche che non si possono stabilire sulle acque pubbliche molini o simili opifizi senza una speciale autorizzazione del Ministero dei Lavori pubblici e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte (Art. 100 e 138); e che occorrendo per causa di variazione nel corso delle acque o per altra causa il bisogno di variarne la posizione o le forme, o di farvi aggiunte e lavori accessorii negli alvei o sulle sponde, debba sempre precedere l'approvazione del Governo, ed in caso d'urgenza quella dell'Autorità amministrativa provinciale (Art. 104).

La permissione suddetta non si può ottenere, salvo nel caso che le opere che voglionsi eseguire per lo stabilimento ed esercizio di molini siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, e

che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele da prescriversi nell'atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili servienti alle derivazioni od al movimento degli opifizi deve lasciarsi aperta una bocca o callone pel passaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi sono determinate dal Ministero; il quale può in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione, che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie e convenienti nell'interesse della navigazione (Art. 114).

Chiunque munito dell'opportuna autorizzazione intenda di collocare nuovi molini natanti con chiuse o senza chiuse sopra un fiume navigabile, è obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l'Autorità amministrativa provinciale credesse conveniente di prescrivergli, acciocchè non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione (Art. 115).

Quando, per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili o per altra cagione qualunque, la navigazione venisse impedita o resa incomoda o pericolosa dai molini natanti, debbono farsi ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere che si trovassero opportune, ed occorrendo, debbono essi molini venir traslocati per ordine dell'Autorità provinciale amministrativa, ed anche soppressi per disposizione ministeriale (Art. 116).

V. anche *Acque pubbliche. — Navigazione.*

MONDIGLIE. — *V. Immondizie. — Spazzatura.*

MONETE. — L'unificazione monetaria tra le diverse provincie costituenti il Regno d'Italia era uno tra i massimi e più urgenti bisogni cui occorreva provvedere onde cementare l'unione e la conoscenza fra le varie parti della penisola, facilitare gli scambi, e togliere di mezzo una serie di sistemi monetari che, tra loro diversi, erano poi quasi tutti arbitrari e poco conformi al sistema metrico decimale di pesi e misure che intendevasi estendere a tutto il Regno.

Epperò il Governo fin dal 1859 si preoccupò sollecitamente di apparecchiare la riforma monetaria; e prima colla Legge 20 novembre di quell'anno, poi con successivi provvedimenti, ed infine colla Legge 24 agosto 1862 si promosse e compì questa importante operazione.

Le leggi che regolano l'emissione ed il corso delle monete, inte-

ressano sì dappresso le Amministrazioni pubbliche e tutti i cittadini, che crederemmo mancare al nostro cómpito qualora, per la considerazione che tale materia non forma oggetto speciale dell'amministrazione municipale, tralasciassimo di dare un sunto de' principali provvedimenti relativi: quindi ne discorriamo nei paragrafi seguenti.

§ 1. Il nostro sistema monetario è basato sul sistema-metrico decimale, giacchè la *lira italiana* pari al *franco*, la quale è l'unità monetaria, corrisponde in peso a *cinque grammi* d'argento, mentre che essa e i suoi multipli e submultipli, tanto in argento che in oro e bronzo, sono esattamente divisibili per *dieci*.

La lira italiana e i suoi multipli e submultipli hanno corso legale in tutte le provincie del Regno (Art. 1. R. D. (123) 17 luglio 1861); le monete decimali in oro hanno pure corso legale in tutto il Regno secondo il loro valore nominale (R. D. (506) 24 marzo 1862). Il Governo può inoltre con Decreto Reale ammettere in corso legale nello Stato monete estere d'oro ed il pezzo d'argento di lire 5, purchè coniati secondo il sistema stabilito dalla Legge organica (Art. 9 L. 24 agosto 1862) (1).

§ 2. Le Zecche dello Stato coniano le seguenti monete:

		PESO	TOLLERANZA PER PEZZO IN PIÙ O IN MENO	DIAMETRO
		Grammi	Milligrammi	Millimetri
ORO	Pezzo di lire 100	32,258.00	32.26	35
	» » 50	16,129.00	16.13	28
	» » 20	6,451 61	12 90	21
	» » 10	3,225,80	6.45	19
	» » 5	1.612.90	4.84	17
ARGENTO	» » 5	25,000.00	75.00	37
	» » 2	10,000.00	50 00	27
	» » 1	5,000 00	25.00	23
	Pezzo di cent. 50	2,500 00	17.50	18
	» » 20	1,000.00	10.00	16
BRONZO	» » 10	10,000.00	1 per cento	30
	» » 5	5.000 00		25
	» » 2	2,000 00	1 ½ per cento	20
	» » 1	1,000.00		15

(*Art. 1 L. 24 agosto 1862; — art. 1 R. D. 5 ottobre 1862*).

(1) Con R. D. (419) 10 gennaio 1862 fu stabilito che le monete francesi e belgie decimali in oro ed in argento abbiano nelle provincie napoletane e siciliane lo stesso corso delle monete decimali in oro ed in argento coniate nel Regno.

Le monete d'oro ed il pezzo d'argento di lire 5 sono a titolo di millesimi 900, colla tolleranza di $^{2}/_{1000}$ in più o in meno (2): i pezzi di 1 e 2 lire, di 20 e 40 centesimi sono al titolo di $^{835}/_{1000}$, colla tolleranza di $^{3}/_{1000}$: la lega delle monete di bronzo è fissata nella proporzione di $^{960}/_{1000}$ di rame e $^{40}/_{1000}$ di stagno, colla tolleranza di $^{5}/_{1000}$ in più od in meno per ciascuno dei due metalli (Art. 2, 3, 4, cit. L.).

§ 3. Le monete portano nell'impronta l'effigie del Re e la leggenda: *Regno d'Italia* o *Re d'Italia*, e sono coniate giusta i disegni e diametri stabiliti coi RR. DD. 2 maggio 1861 ni 16 e 17, 8 dicembre 1861 n° 368, 5 ottobre 1862 n° 871, 16 novembre 1862 n° 986, e 2 agosto 1863 n° 1392.

§ 4. La fabbricazione delle monete d'oro e d'argento è eseguita in tutte le Zecche dello Stato col sistema dell'appalto a seguito di pubblico concorso (R. D. 20 ottobre 1861). Coniano per altro esclusivamente tali monete le Zecche di Torino, Napoli e Milano (Art. 4 R. D. 9 novembre 1861 n° 326). Quest'ultimo Decreto fissa le norme d'amministrazione delle Zecche dello Stato, ed è seguito da un Regolamento per la sua esecuzione in data dello stesso giorno.

§ 5. Ninno è obbligato a ricevere nei pagamenti una somma maggiore di lire cinquanta in monete divisionarie d'argento, le quali sono invece senza alcun limite ricevute nelle pubbliche casse. La moneta di bronzo può esser impiegata nei pagamenti soltanto a compimento delle frazioni di lira (Art. 7 cit. L. 24 agosto 1862).

§ 6. Le monete calanti oltre la tolleranza determinata dalla Legge, e tutte quelle tosate, bucate, sfigurate e logore per modo che non ne sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i lati o da un solo, sono escluse dal corso, e ricevute solamente come pasta negl'uffizi di cambio delle Zecche (Art. 10 cit. L.).

§ 7. Ne'contratti e negli atti pubblici, ne'registri di contabilità delle pubbliche Amministrazioni, e in ogni altro libro o documento che riguardi gl'interessi del pubblico, i valori debbono essere calcolati ed espressi in lire e centesimi della moneta italiana; ed ogni contravvenzione commessa da un pubblico ufficiale a questo disposto è punito colla multa di L. 50. Una medesima obbligazione di espri-

(2) I pezzi da lire 5 d'argento al titolo di $^{900}/_{1000}$ non si coniano se non per conto e sopra domanda dei privati, ed hanno corso legale a pari dette monete d'oro (Art. 6 cit. L.).

mere i valori in lire e centesimi della moneta italiana è estesa a tutte le scritture private a datare dal 1° gennaio 1863: i contravventori sono soggetti ad una multa da lire 5 a lire 56 (Art. 11 cit. L.).

§ 8. La stessa Legge dà la facoltà al Governo di provvedere con Decreto Reale al ritiro e cambio (al loro valore legale) di tutte le monete d'oro, d'argento, di bilione e di rame di conio italiano a sistema diverso da quello come sovra stabilito, e di fare cessare il corso legale di tutte le monete estere egualmente a sistema diverso dal nazionale, che trovansi attualmente in circolazione nelle varie provincie del Regno (Art. 12 cit. L.).

Siccome per altro tale operazione non potrà eseguirsi se non a misura che la moneta di nuovo conio potrà trovarsi fabbricata, e che le condizioni economiche del paese potranno permetterlo, così fino a nuovi provvedimenti le monete battute dai cessati Governi italiani continuano temporariamente ad aver corso legale nelle rispettive provincie in conformità del R. Decreto (123) 17 luglio 1861. Credesi pertanto opportuno di riprodurre in questo luogo la Tariffa del corso legale delle suddette monete ed il loro ragguaglio alla lira italiana, annessa al succitato R. Decreto, come quella cui occorre spesso di consultare.

Tariffa *di ragguaglio in valuta decimale italiana delle varie monete in corso.*

	TITOLO	PESO		VALORE		
		grammi	milligr.	lire	cent.	
Provincie di Sicilia e Napoli (a).						
Ducato	833 $^1/_3$	19	119	4	25	
Piastra o pezzo da 12 carlini napoletani, o 12 tari siciliani				5	10	
Mezza piastra				2	55	
Pezzo da 20 grana ossia 2 carlini napoletani o 2 tari siciliani				»	85	
Carlino napoletano o taro siciliano				»	42	5
Oncia di conto per la Sicilia				12	75	

(a) A partire dal 1° novembre 1862 cessarono di aver corso nelle provincie meridionali e marchigiane le monete di rame di conio napoletano, come pure le erose pontificie nei distretti di Benevento e Pontecorvo (RR. DD. 6 luglio e 21 settembre 1862).

	TITOLO	PESO grammi	PESO milligr.i	VALORE lire	VALORE cent.	
Provincie della Romagna, dell'Umbria e delle Marche (b).						
Oro.						
Pezzo da cinque scudi (metà e doppio in proporzione)	900	8	668	26	60	
Doppia	917	5	469	17	07	
Scudo	900	1	733	5	32	
Argento.						
Scudo	900	26	898	5	32	
Mezzo scudo o pezzo da 50 baiocchi . .				2	66	
Testone o pezzo da tre paoli o 30 baiocchi	917	7	450	1	59	6
Papetto o pezzo da 2 paoli o 20 baiocchi[1]		4	710	1	06	4
Paolo o pezzo da 10 baiocchi		2	095	»	53	2
Mezzo paolo o pezzo da 5 baiocchi . . .			945	»	26	6
Provincie di Toscana.						
Francescone o pezzo da paoli 10	916	26	972	5	60	
Franceschino o pezzo da paoli 5				2	80	
Fiorino o pezzo da paoli 2 e $^1/_2$				1	40	
Provincie di Modena.						
Argento.						
Scudo d'Ercole III co' suoi spezzati in proporzione	910	27	693	5	60	
Scudo di Francesco III	861	28	968	5	54	
Eroso-misto.						
Ducato				2	80	
Scudo dell'aquila				1	42	
Quarantana				»	65	
Lira di Modena				»	30	5
Provincie di Parma.						
Oro.						
Doppia (multipli e summultipli in proporzione)	891	7	141	21	92	
Argento.						
Ducato (metà in proporzione)	902	25	704	5	15	
Pezzo da lire 6 (spezzati in proporzione) . .	833	7	344	1	36	
Eroso-misto.						
Pezzo da 20 soldi di Parma				»	20	
Pezzo da 10 soldi di Parma				»	10	

(b) Le monete erose già in circolazione nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria dal 31 gennaio 1862 non sono più ricevute nelle pubbliche casse, e possono quindi essere respinte dal corso commerciale e dai particolari. Continuano però ad aver corso là dove già erano ricevuti gli antichi soldi di Piemonte (*maurizi*), i pezzi di uno, tre e cinque centesimi creati col R. Editto 26 ottobre 1826, quelli di uno, due e cinque centesimi coniati dal Governo toscano nel 1859, e quelli francesi di uno, cinque e dieci centesimi ammessi provvisoriamente in corso nelle provincie continentali dello Stato con Legge 7 maggio 1859 (RR. DD. 22 dicembre 1861 e 19 gennaio 1862).

	TITOLO	PESO grammi	PESO milligr.	VALORE lire	VALORE cent.	
Provincie di Lombardia.						
Argento.						
Fiorino di nuova valuta austriaca	900	12	345 $^{58}/_{81}$	2	46	$^{74}/_{81}$
Multipli (cioè doppio fiorino, tallero e doppio tallero della Lega) in proporzione						
Eroso-misto *(c)*.						
Quarto di fiorino suddetto					61	$^{59}/_{81}$
Centesimi dieci di fiorino					24	
Centesimi cinque di fiorino					12	
Lira austriaca o svanziga di nuovo conio					86	$^{34}/_{81}$
Mezza id. id.					41	$^{79}/_{81}$
Quarto id. id.					20	$^{80}/_{81}$
Svanzica austriaca di vecchio conio					83	$^{77}/_{81}$
Mezza id. id. *(d)* . . .					41	$^{79}/_{81}$
Quarto id. id. *(d)* . . .					20	$^{80}/_{81}$
Carantani tre id.					12	$^{28}/_{81}$
Pezza da otto soldi di Piemonte					40	
Pezza da quattro soldi id.					20	
Provincie Sarde.						
Oro.						
Doppia di Savoia (multipli e spezzati in proporzione)	905	9	116	28	45	
Quadruplo di Genova (spezzati in proporzione)	909 $^{1}/_{2}$	25	214	79	»	
Carlino	891	16	053	50	»	
Mezzo carlino	891	8	026	25	»	
Doppietta	891	3	210	10	»	
Argento.						
Scudo vecchio di Piemonte (spezzati in proporzione)	904	35	164	7	10	
Scudo di Sardegna	895	23	587	4	80	
Mezzo scudo	895	11	793	2	40	
Quarto di scudo	895	5	897	1	20	
Eroso-misto.						
Pezzo da otto soldi di Piemonte					40	
Id. da quattro id.					20	
Reale					48	
Mezzo reale					24	

(c) A termini dei RR. Decreti 17 luglio e 11 agosto 1861 cessarono d'aver corso legale i pezzi da uno, tre e cinque centesimi di lira austriaca (Patente 10 novembre 1823; i pezzi da uno, tre e cinque centesimi (Decreto ministeriale 28 luglio 1852); i soldi di fiorino o centesimi, e i mezzi soldi o centesimi 05 (Patente imperiale 19 settembre 1857).

(d) A partire dall' 11 giugno 1862 il valore legale del pezzo di metà o d'un quarto di lira austriaca o svanzica di vecchio conio è fissato rispettivamente il primo a cent. 40, ed il secondo a cent. 20 di lira italiana, tanto nell'ex-Ducato di Modena, quanto nelle provincie lombarde (R. D. 21 aprile 1862).

§ 9. Il Codice penale nella sezione 1ª del capº 1º, tit. 4º, lib. 2 determina le diverse pene con cui vien punito il reato di falsificazione di moneta, il quale si commette non solo allorchè si fabbrica moneta senza legittima autorità, contraffacendo quella di regio conio o di conio straniero avente corso legale nello Stato, ma eziandio quando si altera la vera moneta col tosarla, col raderla o col far uso di qualsiasi altro spediente per sottrarne il valore o per darle apparenza di un valore superiore (Art. 316 e segg.). Lo stesso Codice punisce del pari coloro che introducano nello Stato o pongano dolosamente in circolazione monete false od alterate, e quelli eziandio che avendo ricevuto tali monete per vere, e poi avendole riconosciute false od alterate ne avranno fatto spendita dolosa (Art. 325 e segg.). Ed in proposito prescrivesi che colui il quale avrà ricevuta qualche moneta che riconoscerà falsa, debba consegnarla agli Amministratori delle Regie Zecche od alle Autorità locali, dando loro le indicazioni sulla provenienza della medesima, sotto pena di pagare il doppio del valore nominale della moneta, senza che però la somma da pagarsi possa mai esser minore di lire 20 (Art. 327).

Finalmente è pure vietata la fabbricazione o la ritenzione in casa od altrove di conii, forme, crogiuoli, macchine od altri istrumenti atti a fabbricare monete false, salvo riguardo a quegli artefici od altre persone alle quali, per uso della loro arte, scienza o professione, detti strumenti fossero necessarii (Art. 328).

Un'altra disposizione dello stesso Codice relativa a questa materia è quella per cui dichiarasi cadere in contravvenzione coloro che ricusano di ricevere, secondo il loro valore, le monete aventi corso legale nello Stato (Art. 685 nº 11): i contravventori sono passibili delle pene di polizia di cui all'art. 688 del Codice medesimo.

MONTE DELLE PENSIONI PEI MAESTRI ELEMENTARI. — § 1. A fine di provvedere al riposo degl'insegnanti delle scuole elementari classificate, la Legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859 ha istituita, sotto il nome di *Monte delle pensioni pei maestri elementari*, una Cassa particolare, i cui statuti dovevano stabilirsi con R. Decreto (finora però non emanato) sopra le basi infra determinate.

§ 2. I Comuni, le Corporazioni, le Amministrazioni e tutti gli enti morali senza distinzione, cui appartengono le scuole preaccennate, debbono versare in quella Cassa il $2\,^1/_2$ per 100 sopra il mi-

nimo degli stipendii fissati per le scuole rispettive (Art. 348 cit. L.).

Le somme che vi saranno versate durante il primo decennio dalla sua istituzione, come altresì i legati o le largizioni che la detta Cassa potrà ricevere in questo tempo, ne formeranno la dotazione, la quale sarà investita in cedole del Debito pubblico (Art. 349).

Alla fine del decennio l'Erario pubblico vi verserà, per una sola volta a compimento della dotazione, una somma non inferiore all'ammontare del terzo d'essa dotazione (Art. 350).

Passato questo termine, agl'insegnanti che, avendo trent'anni di effettivo servizio e cinquantacinque di età, non siano più in grado di continuare utilmente, a giudizio del Consiglio provinciale per le scuole e del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, nelle loro funzioni, viene accordata dal Ministro sopra detta Cassa una pensione di riposo eguale al minimo assegnato alla classe cui appartiene la scuola che avranno retta durante l'ultimo quinquennio (Art. 351).

Un sussidio vitalizio non inferiore al terzo del relativo minimo può essere accordato a coloro che, dopo quindici anni di servizio, non possono più continuare nelle proprie funzioni (Art. 352).

§ 3. Alla vedova del maestro, se maritata durante l'esercizio da oltre tre anni, ed in ogni evento se con prole, finchè rimane nello stato vedovile; ai figli ed alle figlie non maritate, finchè non abbiano raggiunto la maggior età, è devoluta a ciascuno per egual porzione, ed in ogni caso con diritto di accrescimento reciproco, la metà della pensione di riposo cui il maestro abbia goduto o che gli sarebbe spettata al momento del decesso. Un pari favore è fatto, alle stesse condizioni, ai figli ed alle figlie delle maestre, se orfani anche del padre (Art. 353).

§ 4. I membri delle Corporazioni religiose che insegnano nelle scuole pubbliche elementari, come pure gli ecclesiastici che v'insegnano per obblighi inerenti al loro benefizio, non partecipano ai vantaggi di questa istituzione (Art. 354).

MONTI DI PIETÀ. — Sono stabilimenti autorizzati a dare ad imprestito somme di danaro, mediante pegno o gratuitamente o con corrispondenza d'un congruo interesse stabilito dai regolamenti. Lo scopo di questi Monti, che ebbero origine in Italia verso la metà del secolo XV, fu quello di soccorrere alla miseria delle classi indigenti, e di sottrarre il povero dall'usura opprimente ed iniqua.

Le operazioni d'un monte di pietà consistono generalmente:

1° nel deposito degli oggetti mobiliari in pegno; 2° nella stima per fissarne il prezzo; 3° nel prestito; 4° nel rinnovamento alla scadenza; 5° nel riscatto; 6° nella vendita degli oggetti impegnati, se non ha luogo alla scadenza il riscatto od il rinnovellamento. Tutte queste operazioni formano oggetto di regolamenti, da deliberarsi dai rispettivi Consigli d'amministrazione di ciascun istituto.

§ 1. I monti di pietà o pignorazione, non congiunti a monti frumentari, od intesi principalmente allo scopo di sovvenire piamente all'indigenza, sono compresi fra le Opere pie nel senso ed agli effetti della Legge 3 agosto 1862, e dipendono perciò dal Ministero dell'Interno: tutti gli altri monti d'indole diversa stanno sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Art. 2 Regol. 27 novembre 1862; — R. D. 26 gennaio 1862; — R. D. 21 aprile 1862).

In conseguenza i monti pii che rivestono il carattere d'istituti di beneficenza sono sottoposti alle norme generali e speciali di contabilità e d'amministrazione stabilite dal succitato Regolamento 27 novembre 1862, e da quello accennato nell'art. 67 del medesimo. Siccome per altro quest'ultimo Regolamento non è peranco emanato, così continuano ad osservarsi le regole particolari vigenti nelle singole provincie.

Negli antichi Stati il Regolamento 21 dicembre 1850 porge alcune norme speciali per la contabilità de' monti di pietà, delle quali diamo qui un sunto, potendo esse servire di guida anche per le altre provincie italiane:

I Monti di pietà hanno due specie distinte di contabilità: l'una relativa alle loro entrate e spese tanto ordinarie che straordinarie derivanti dal proprio patrimonio e dall'adempimento degli oneri ed obblighi accessori che sonovi annessi; l'altra dipendente essenzialmente dalla natura dell'istituto, ossia della beneficenza che è principalmente chiamato ad esercitare, e versa esclusivamente sul fondo e capitale girante (Art. 466).

La prima va onninamente soggetta alle regole generali di contabilità per tutte le Opere pie. Per la seconda, benchè ognuno dei suddetti stabilimenti abbia regolamenti speciali, vengono fissate alcune norme generali che valgano a far conoscere l'entità delle loro operazioni ed il movimento del loro fondo girante (Art. 467 e seg.)

Per il bilancio annuo dei monti di pietà si fa uso del modulo (n. 6°), annesso al Regolamento, aggiungendovi solo nel frontispizio l'indicazione del fondo girante, senza comprenderlo fra le entrate, giacchè esso non costituisce una rendita, ma bensì una parte del patrimonio rappresentato, o dal denaro o dalle masserizie ricevute in deposito (Art. 469).

Fra le entrate ordinarie del bilancio, oltre alle rendite patrimoniali, debbonsi descrivere a calcolo (per riportarli a suo tempo nel conto in somma realizzata) i seguenti prodotti, i quali hanno essenzialmente origine dal movimento del fondo, cioè ; al capo 6° gli interessi dei pegni riscattati, rinnovati o venduti; ed al capo 10°: 1° il prodotto delle bollette di pegno; 2° il rimborso delle spese d' incanto per la vendita di pegni; 3° il maggior prezzo ricavato dalla vendita di pegni a fronte dei prestiti fatti sopra di essi e spese accessorio (Art. 470).

S' inscrivono medesimamente fra le spese ordinarie del bilancio, oltre a quelle patrimoniali e di amministrazione : al capo 3° gli interessi dei capitali temporariamente od a more fisso mutuate al monte in aumento del suo fondo girante; ed al capo 16°: 1° la tangente dovuta agli impiegati del monte od altri per spese d' incanto per la vendita dei pegni; 2° il rimborso spettante ai pignoranti del maggior prodotto ottenuto nella vendita dei loro pegni a fronte dei mutui loro fatti e degli interessi e spese dovute (Art. 471).

Nelle spese straordinarie poi si possono anche comprendere i fondi che, dedotte tutte le altre spese bilanciate dalle entrate presunte, e lasciato ancora un fondo di riserva pei bisogni impreveduti, risultassero disponibili per l'aumento del fondo girante (Art. 472).

L'entrata e l'uscita dei capitali giranti, per la specialità e per la frequenza dei loro movimenti, non debbono punto far parte nè del bilancio nè del conto, e basterà che, oltre al registro apposito a tenersi da ogni Amministrazione, se ne compendiino poi i risultati sommarii nel prospetto generale, di cui all'art. seguente (Art. 473).

Lo stesso deve praticarsi per il conto; e come corredo e complemento del medesimo verrà aggiunto un prospetto generale delle operazioni fatte dall' istituto, e del movimento del suo fondo girante, e dei pegni ricevuti a cautela dei mutui, e delle altre entrate e spese patrimoniali inerenti al suo scopo secondo il modulo n. 32° (Art. 474).

Nella prima facciata si fa la dimostrazione tanto del movimento dei pegni in numero e valore, quanto dei capitali affetti al monte durante un anno naturale, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre inclusivo.

Nella facciata seconda e terza si fa la descrizione generale per sommi capi dei vari rami di attivo e passivo derivante all' Opera pia per l'esercizio della propria istituzione, comprensivamente ai movimenti dei capitali tutti, ed alle entrate e spese patrimoniali o dipendenti dal suddetto esercizio; e se ne opera quindi la ricapitolazione nella foggia tracciata dal modulo, in guisa che venga a risultare il montare del capitale girante, e gli elementi da cui trovasi rappresentato al momento della resa del conto (Art. 476 e seg.).

I dati della dimostrazione che si fa nella prima facciata di questo prospetto, e che si ripetono egualmente nella seconda e terza facciata di esso, si desumono dai registri di amministrazione tenuti a norma del regolamento speciale dell' istituto (Art. 478).

Nulla però resta innovato riguardo al chiudimento dell'esercizio finanziario al 31 marzo dell'anno successivo, per cui si rende il conto, per ciò

che spetta all'appuramento delle riscossioni e dei pagamenti delle entrate e delle spese che costituiscono l'asse patrimoniale, che vengono pure sommariamente comprese sulla seconda e terza facciata del suddetto prospetto (Art. 479).

La dimostrazione dev'essere sottoscritta tanto dal tesoriere e dal montista, quanto dai magazzinieri, estimatori od altri agenti risponsali dell'istituto, e certificata dall'Amministrazione. Ogni esemplare del conto, sia originale che per copia, dev'essere accompagnato da questa dimostrazione (Art. 480).

Non solo al termine di ogni anno si deve procedere ad un'esatta ricognizione ed all'inventario di tutti i pegni rimasti nel magazzino, ma nella sera d'ogni giorno di esercizio si farà constare del risultato totale delle operazioni si d'impegno che di disimpegno, e così delle variazioni che hanno subito nel corso della giornata i pegni e la cassa, tanto in quantità che in valore (Art. 481).

Ogni riassunto giornaliero (modulo n. 33°) è sottoscritto dal membro dell'Amministrazione che ha assistito alle operazioni della giornata, dal tesoriere e dal montista che vi ha preso parte, e dal segretario, per cura del quale sarà custodito apposito registro (Art. 482).

Occorrendo verificazioni di cassa del tesoriere, si ha ricorso a questi periodici verbali, per mezzo dei quali unicamente, senza rinnovare ad ogni volta la ricognizione generale dei pegni, si può accertare che il valore di questi unito al fondo materiale di cassa corrisponda al capitale girante (Art. 483).

I tesorieri debbono darsi caricamento delle entrate, e ricevere scaricamento delle spese di cui ai surriferiti articoli 470, 471 e 472, nel modo prescritto pei redditi e le passività degli altri istituti (Art. 485).

§ 2. Gli Amministratori dei monti di pietà debbono ricordare le disposizioni portate dalle vigenti leggi, e ripetute nella Circolare del Ministero dell'Interno 4 novembre 1845, riguardo alla vendita ai pubblici incanti degli oggetti antichi d'oro e d'argento non muniti del bollo di guarentigia. — *V. Dorini.* — *Marchio dei lavori d'oro e d'argento.*

MONTI DI SOCCORSO — DI ELEMOSINE — DI MARITAGGI — DI MONACAZIONE — GRANATICI — NUMMARI ecc. ecc. — Sotto queste denominazioni esistono nell'isola di Sardegna e nelle Provincie meridionali parecchie pie fondazioni rette da leggi o statuti particolari, di cui si darà un cenno nelle Appendici al presente Manuale-Dizionario.

MONTI LEGNA. — Questi monti furono ideati allo scopo di provvedere alla classe necessitosa della popolazione il combustibile necessario all'economia domestica, al prezzo di costo od anche inferiore.

Di tale istituzione dovrebbero esser dotati tutti i Comuni rurali dove si scarseggia di combustibile, perchè per essa non solo si fa opera di beneficenza al povero, ma si vantaggiano gl'interessi dei proprietari, togliendosi indirettamente al proletario l'incentivo di abbandonarsi ai furti di campagna e al devastamento delle foreste (1).

Siccome peraltro i monti-legna sono veri istituti di beneficenza, così i principii ammessi presso di noi in fatto d'assistenza pubblica non consentono che le Amministrazioni comunali assumano di erigere e mantenere a loro carico siffatti stabilimenti, i quali, come qualsiasi altra pia opera, vogliono essere eretti e sovvenuti dalla carità privata; senza che tuttavia debba ai Comuni intendersi assolutamente diniegata la facoltà di prestare il loro appoggio morale e pecuniario a quei cittadini che volessero farsi iniziatori di sì filantropica intrapresa, quando gl'interessi di tutta la popolazione fossero per consigliarlo.

Queste sono le massime sanzionate dal R. Governo nella soggetta materia e consegnate nella seguente Nota del Ministero dell'Interno 20 marzo 1858, a seguito di conforme parere del Consiglio di Stato del 20 febbraio precedente (2):

. . . .

I monti-legna sono un ingegnoso trovato della carità moderna, che con molteplici maniere cerca di venire in soccorso al non abbiente; e il provvedere legna al povero nei paesi ove si ha penuria, è un segnalato benefizio, giacchè non si può far senza del combustibile per preparare il quotidiano companatico: oltre questo vantaggio materiale havvene altro morale, avvegnachè con questo mezzo si studia di ovviare ai furti di legna, che sono una delle piaghe delle popolazioni agricole.

Questa istituzione riveste il carattere di una vera beneficenza, e sarebbe a desiderarsi che potesse venire attuata dove si ha difetto di combustibile, arrecando al povero il doppio vantaggio di aver legna al giusto costo, e di risparmiargli un tempo che sciuperebbe per procurarsi il combustibile altrimenti, sapendo in modo certo ove provvedersene.

La convenienza quindi in genere di stabilire questi monti diretti a ren-

---

(1) Il primo monte-legna del Piemonte venne istituito nel Comune di Valle in Lomellina, provincia di Novara. Alcuni cenni statistici e critici su codesta istituzione vennero inseriti nell'*Economia rurale*, giornale della Associazione agraria italiana, vol. 2° pag. 219, 240, 269 e 301.

(2) Questo parere del Consiglio di Stato è riferito nella *Rivista ammin.* 1858, pag. 191.

dere alle classi povere meno difficile l'acquisto del combustibile, ed a prevenire ad un tempo i furti di legna, non potrebbe essere contestata.

Ma appunto perchè i medesimi sono veri stabilimenti di beneficenza, i generali principii di amministrazione non consentono che i Comuni assumano di per sè di erigere e mantenersi simili instituti, perocchè alla spesa relativa dovendosi procedere con appositi stanziamenti in bilancio, si verrebbero ad astringere i contribuenti in tali beneficenze, e ad ordinare la carità legale.

Le opere di beneficenza che abbiano un carattere permanente, sono estranee alle attribuzioni dei Municipii, i quali debbono aver di mira l'interesse della generalità degli abitanti: non potrebbe quindi approvarsi lo stanziamento di somma che faccia il vantaggio di una sola parte dei comunisti; avvegnachè, per ciò eseguire, farebbe mestieri forzare le borse dei contribuenti, cioè togliere agli uni per dare agli altri.

Ma se i Comuni per le snaccennate ragioni non debbono per sè stabilire e mantenere questi depositi di legna, la proibizione non vuol essere intesa in modo assoluto, nè spinta al punto di escludere il loro concorso, quando i privati o una società avvisasse di rendersi benemerita di una popolazione col dotarla di siffatto mezzo di concorso.

Questo concorso può con profitto esercitarsi, massime quando le finanze del Municipio sono floride, e in quei paesi, in cui la scarsità del combustibile, l'elevatezza dei prezzi e la necessità di prevenire i furti di legna, e tutelare le proprietà comunali e private, dimostrassero opportuno lo stabilimento di apposito monte.

Queste furono le considerazioni che l'esame della questione ha svolte, e il sottoscritto ha creduto di comunicarle al Consiglio di Stato, che le ha confermate coll'autorevole suo voto a classi riunite (3).

MONTONI. — Quando si verifichi il sospetto di malattie contagiose nel bestiame, debbono le Autorità municipali prescrivere che non s'introducano in città o sui mercati agnelli, capretti e montoni senza essere preventivamente visitati dal veterinario municipale e bollati col marchio di sanità, e dare tutte quelle altre misure d'igiene che saranno ravvisate necessarie onde impedire la diffusione di qualunque epizoozia, e guarentire i loro amministrati dal pericolo di cibarsi di carni malsane.

I montoni debbono essere macellati in appositi ammazzatoi; ed i regolamenti non debbono mai permettere che la vendita delle loro carni si operi negli stessi locali cumulativamente colle carni di bovine.

V. Epizoozia. — Macelli. — Pecore.

---

(3) Dall'*Economia rurale,* loc. cit. pag. 307.

MONUMENTI. — O si considerino come oggetti di utilità pubblica, o si riguardino come oggetti d'arte e d'ornamento, la polizia municipale debbe vegliare a che nessuno deteriori i monumenti situati in luogo pubblico o ne alteri le forme.

§ 1. Il Codice penale punisce colla pena del carcere o del confino non minore di un mese ed estensibile a due anni, e con multa non minore di lire 250, chiunque avrà volontariamente distrutto, abbattuto, mutilato od in qualunque modo deteriorato monumenti, statue od altri oggetti destinati all'utilità ed all'ornamento pubblico, ed innalzati dalla pubblica Autorità o per sua autorizzazione (Art. 304).

Lo stesso Codice punisce con pene di polizia coloro che lanciano pietre od altri corpi od immondizie contro pubblici edifizi o muri delle altrui case, o vi fanno appositamente sfregi tali da guastarne e sformarne l'ornamento e la nettezza (Art. 687 n° 1).

§ 2. La sollecitudine delle Autorità locali vuol essere anche in modo speciale rivolta a proteggere dalle ingiurie del tempo e dalla barbarie degli uomini i monumenti antichi che esistono nel loro Comune. In questi muti testimonî de'secoli passati l'erudito ritrova spesso elementi storici che invano forse dimanderebbe ai libri ed alle tradizioni, e il cittadino trova oggetto di nobil vanto per la sua terra nativa illustrata dalla virtù degli avi: eppure quanto scempio non fa tuttodì l'ignoranza e la trascuratezza de'loro possessori di questi preziosi resti, che sfuggirono al ferro dei barbari ed alla forza struggitrice del tempo! Esistono in varie parti d'Italia leggi e Commissioni di antichità per vegliare alla conservazione delle lapidi e dei monumenti antichi; ma l'opera loro sarà inefficace, se l'occhio sempre vigile delle Autorità che stanno sopra luogo non raffrena in tempo opportuno un danno irreparabile, opponendosi energicamente a che si dia principio a lavori di demolizione, di ristauro o di traslocazione di monumenti siffatti sino a che ne sia stata informata l'Autorità superiore per le opportune provvedenze.

MORSICATURA. — *V. Cani.* — *Idrofobia.* — *Veleni.*

MORTALETTI. — L'uso di sparar mortaletti in occasione di solennità e feste religiose, sì comune nei nostri villaggi e specialmente nelle pievanìe campestri, non va scevro dai più gravi pericoli, ed è sempre cosa molesta alla celebrazione dei divini uffizi:

vuol essere quindi proscritto, od almeno tollerato con quelle cautele che valgono ad eliminare ogni pericolo ed incomodo.

L'Autorità locale di pubblica sicurezza dee in ogni caso riservarsi la sua preventiva autorizzazione, voluta dall'art. 67 della Legge 13 novembre 1859.

I contravventori agli ordini che in proposito emanassero, sarebbero passibili delle pene di polizia a termini dell'art. 688 del Codice penale e dell'art. 140 della citata Legge sulla sicurezza pubblica. — *V. Fuochi d'artifizio.*

MORTE. — *V. Decesso.*

MORTE APPARENTE. — I pericoli inerenti alle inumazioni precipitate fanno sentire la necessità per gli uffiziali dello stato civile e per le Autorità municipali d'eseguire puntualmente la legge e di prender cura di assicurarsi della realtà del decesso prima di permettere la sepoltura d'un cadavere, senza di che altri potrebbe esser tratto in inganno da morti apparenti o da false indicazioni (1).

Fra le cautele prefisse a questo scopo debbonsi annoverare l'istituzione delle *visite necroscopiche* e lo stabilimento delle *camere mortuarie* in tutti i Comuni.

In molte località con provvido consiglio s'introdusse già da molto tempo il lodevole uso di non autorizzare la tumulazione, se prima la morte non sia accuratamente constatata mediante un'ultima ispezione del cadavere per opera d'un sanitario specialmente a ciò delegato dal Municipio. E vediamo con piacere essersi tale pratica raccomandata dal Ministero con sua Circolare 19 giugno 1860 a tutti i Comuni dello Stato, siccome quella che esclude ogni pericolo di funestissimi casi, non di rado ripetuti, di persone sepolte vive.

---

(1) Non sono tanto rari, come si crede generalmente i casi di morte apparente, nè si certi e precisi i sintomi per poter la a tutta prima distinguere dalla morte reale. L'apoplessia, l'epilessia, la catalessia, l'ubbriachezza, la maggior parte delle affezioni convulsive, l'isterismo, l'asma, la verminaozine, l'emorragia, i veleni narcotici, le febbri tifoidee, la peste orientale, e quasi tutte le specie di asfissia possono in date circostanze produrre nel corpo umano uno stato assai simile ad un'effettiva morte, e presentarne tutti i sintomi anche per parecchi giorni. Egli è quindi urgente che, dove non si è ancor provveduto, ci si pensi seriamente, perchè « a qual pro' tanto studiare (diremo col sig. Rizzetti) e tanto affaticarsi per conservare all'uomo la sanità e prolungargli la vita, quando si tiene si poco conto del pericolo che può correre un individuo d'essere sepolto prima che morto !»

Riguardo alle camere mortuarie, il loro stabilimento è dichiarato obbligatorio dall'art. 75 della Legge 13 novembre 1859, nè quindi i Comuni possono esimersi dall'addivenirvi, impostando in bilancio la relativa spesa. Essi possono a questo riguardo deliberare apposito regolamento per questo servizio, essendo ciò una conseguenza dell'obbligo loro fatto dalla legge, siccome ebbe a decidere l'Uffizio di prefettura di Porto Maurizio (2): ma riteniamo che tale regolamento debba venir approvato dal Re, previo parere del Consiglio di Stato a termini dell'art. 132 L. C., per trattarsi di oggetto che tocca ad igiene e polizia municipale.

Le camere mortuarie debbono essere collocate in luogo ventilato e sano, riscaldate nel verno a conveniente temperatura, provvedute degli opportuni farmachi, di letti, di ordigni d'avviso e di altre masserizie necessarie, ed essere custodite da un inserviente tuttavolta che sono occupate da cadaveri.

Non occorre del resto avvertire che i feretri debbono collocarvisi scoperchiati o quanto meno schiodati, per non rendere altrimenti inutile questa misura di precauzione.

MORVA. — Malattia contagiosa del bestiame. Le cause più ordinarie di questa malattia nei cavalli sono l'alterazione dei foraggi e l'eccesso della fatica: i suoi più ordinari e notabili sintomi sono lo scolo dalle narici di materie sierose, mucose, albuminose o purulenti, la tumefazione e l'indurimento delle ghiandole linfatiche del canale delle ganasce.

§ 1. Chiunque abbia cavalli od altri animali affetti o sospetti di morva, dee darne immediato avviso al funzionario di pubblica sicurezza, ed in suo difetto al Sindaco locale (Art. 1. Regol. annesso a RR. PP. 11 giugno 1833). Questo Regolamento prescrive alle Autorità politiche e municipali varie norme ed incumbenze da praticarsi in simili casi, e che furono da noi riferite in *Epizoozia*.

§ 2. Essendosi verificati in qualche Comune dello Stato alcuni casi di *moccio o cimurro* (1), comunicato all'uomo per fatto di trasgressione delle cautele sanitarie da parte delle persone che ne furono

(2) V *Rivista amministrativa* 1862, pag. 720 e 895.

(1) È un'infermità del cavallo o di altri animali, la quale avviene quando questi sono stati assai infreddati nel capo, per cui cola dalla nari continuamente un flusso a modo d'acqua.

sgraziatamente vittima, il Ministero dell'Interno emanò la seguente Circolare in data 12 agosto 1861:

. . . . Sebbene l'esistenza di regolamenti sanitarii e di disposizioni generali relative alle epizoozie, in vigore tanto nelle antiche come nelle nuove provincie del Regno, facciano ritenere come bastantemente nota ad ogni classe di persone non solo la qualità contagiosa del *moccio* o *cimurro* tra individui della stessa specie, ma eziandio la sua comunicabilità all'uomo, tuttavia ad evitare, per quanto è possibile, che si rinnovellino casi analoghi a quelli di Massafiscaglia, s'invitano colla presente Circolare tanto le Autorità politiche e amministrative, che gli esercenti la professione di medico-veterinario, a voler adempiere esattamente nei casi di *moccio*, ciascuno in ciò che lo riguarda e nella sfera delle sue attribuzioni, tutte quelle prescrizioni che l'igiene e la medicina-veterinaria suggeriscono in ogni epizoozia, onde arrestare o limitare almeno il progresso di un morbo contagioso, e renderlo meno fatale che sia possibile, adoperandovi il miglior metodo curativo.

Tali prescrizioni, prese per sommi capi, possono riassumersi nelle seguenti: — 1° l'isolamento delle bestie affette da *moccio* e anche semplicemente sospette, e la proibizione di metterle in circolazione; — 2° l'adempimento di ogni cautela atta ad impedire il contatto e l'assorbimento della materia *moccio-farcinosa* del cavallo infetto nelle persone che non ne possono evitare la comunicazione; — 3° la proibizione di mettere in vendita gli animali infetti, o anche semplicemente sospetti di *moccio* sia vivi, sia macellati o morti naturalmente; — 4° l'assotterramento con tutte quelle precauzioni particolari che i regolamenti sanitarii prescrivono nei casi di bestie infette di malattia contagiosa, morte naturalmente od uccise; — 5° la disinfezione delle stalle o dei locali, in cui sieno stati ricoverati gli animali mocciosi.

Quanto al metodo curativo del *moccio* o *cimurro* nella specie equina, le numerose esperienze ed osservazioni fatte dal ch. prof. Ercolani, direttore della R. Scuola di Medicina veterinaria in Torino sull'uso dell'arsenito di stricnina, suggerito già dal ch. professore Germiniano Grimelli di Modena, essendo state seguite da tali successi da incoraggiare ulteriori esperienze, il Ministero le vedrà volentieri ripetute dai veterinari, i quali e nella scelta del sale stricnico e nel modo di apprestarlo potranno con vantaggio valersi delle varie pubblicazioni fatte intorno il nuovo metodo di cura del *moccio*, e pubblicare essi stessi a profitto della scienza e della società le loro proprie esperienze ed osservazioni . . . .

MULI E CAVALLI DEL R. TRENO (Allogamento agli agricoltori di). — Seguendo l'esempio del Governo francese, il nostro Ministero di Guerra prese la lodevole determinazione di concedere al servizio dall'agricoltura una quantità di muli e cavalli non indi-

spensabili agli ordinarii bisogni del Treno d'armata, salvo ad essere richiamati all'occorrenza ai militari servizi. In tal modo l' Erario resta alleviato dal mantenimento di tali quadrupedi, che tenuti inerti andrebbero soggetti a particolari malattie della specie equina, senza sfornire ad un tempo l'Esercito di quei mezzi che in caso d'eventi eccezionali possono farglisi un supremo bisogno; mentre che da altra parte gli agricoltori colla sola spesa di mantenimento possono approfittare di questi animali, impiegandoli a sussidio de' lavori agricoli.

Con questo intendimento per R. Decreto 24 aprile 1863, N° 1258, vennero approvate particolari Istruzioni per regolare il modo col quale i cavalli e muli del R. Treno possono passare provvisoriamente a servizio dell'agricoltura, e le condizioni, sotto l'osservanza delle quali può aver luogo cotal favore. Dubitiamo per altro fortemente che molti siano per essere gli agricoltori, i quali vogliano avvantaggiarsene, stante le condizioni assai gravi e le infinite noie e formalità cui si è creduto sottomettere codesto allogamento, come può rilevarsi dalle disposizioni che più sotto riferiamo.

Giusta le citate Istruzioni, ai Comandanti generali delle Divisioni militari, nel cui territorio gli animali si trovano, e rispettivamente agli Uffizi d'Intendenza militare spetta, per delegazione del Ministero di Guerra e sotto l'autorità dei Comandanti generali di Dipartimento, di addivenire al riparto ed alle susseguenti consegne d'essi animali. A questo effetto dee ciascun Comandante di Divisione così delegato, rivolgersi al Prefetto della provincia affinchè questi, interpellati i Sindaci, designi e proponga gl'individui che siano per ogni rispetto meritevoli d'essere ammessi alla locazione (§§ 2 e 3). Tali proposte debbono essere compendiate in uno specchio (mod. n° 1) d'onde emerga: — il casato, nome e domicilio dell'individuo proposto; — il Comune in cui esiste il fondo agricolo, importanza di questo e nome del proprietario; — il nome, qualità e domicilio del fideiussore accettante, e dichiarazione del modo di prestare la cauzione prescritta dal § 11; — la proposta del Prefetto, portante il numero di cavalli o muli da assegnare (§ 27).

A queste incumbenze si limita l'ingerenza delle Autorità civili nella soggetta materia. Crediamo per altro utile di mettere sott'occhio alle Autorità municipali l'Elenco dei doveri ed obblighi de'conduttori degli anzidetti cavalli e muli, onde sappiano all'occorrenza im-

partire le opportune direzioni ed istruzioni agli agricoltori del loro distretto.

Elenco *dei doveri ed obblighi dei conduttori di cavalli o muli del Treno d'Armata provvisoriamente allogati in servizio dell'agricoltura.*

1° Colui che a termini delle Istruzioni sancite con R. Decreto del 24 aprile 1863 (n 1258 degli Atti del Governo) riceve in allogamento della Amministrazione militare uno o più cavalli o muli, è obbligato: — *a*) di alimentare convenientemente gli animali, usando le diligenze di un buon padre di famiglia per loro conservazione; — *b*) di adoprarli esclusivamente nei lavori agricoli (eccetto lo scalpitamento del riso e del frumento), e non mai nei servizi di posta, di vetture pubbliche, di carrettieri, o comunque estranei all'agricoltura; — *c*) di non sottoporre alla monta le giumente; — *d*) di presentare gli animali a chiunque, per delegazione dell'Autorità militare, domandasse visitarli, ed agli Uffiziali del reggimento cui essi attengono; — *e*) di presentarli, a tutte sue spese, alle rassegne annuali; — *f*) di renderli e consegnarli a tutte sue spese (muniti di buona cavezza) all'Autorità militare, ad ogni qualunque sua richiesta, entro il termine da questa stabilito, ma che però non dovrà mai essere di otto giorni dalla data della notificazione dell'avviso di restituzione (§ 10 *delle Istruzioni*).

2° Il conduttore dovrà guarentire la osservanza dei patti e la proprietà che il Governo gli affida, o mediante un fideiussore di conosciuta solvibilità, o mediante una cauzione in contanti od in cartelle del Debito pubblico equivalente al doppio prezzo degli animali (§ 11 *delle Istruzioni*).

3° Il conduttore, o chi legalmente lo rappresenta, può domandare il passaggio del cavallo o mulo affidatogli, ad un altro conduttore, dirigendo la domanda al Comandante generale della Divisione militare. E se il trasferimento venga acconsentito, dovrà il cessionario sottoporsi a tutti gli obblighi inerenti al primitivo conduttore, ove ne sia il caso, previa l'adesione del cauzionante (§ 12 *delle Istruzioni*).

4° Il conduttore ha facoltà di restituire, entro trenta giorni dalla consegna, quel cavallo o mulo nel quale si fossero scoperti dei difetti che lo rendessero come che sia inatto al servizio campestre (§ 13 *delle Istruzioni*).

5° Se l'animale decada dalle condizioni di salute in che venne consegnato, o si ammali, deve il conduttore darne immediatamente avviso all'Ufficio d'Intendenza militare viciniore per le consecutive provvidenze. — Mancando il conduttore di notificare immediatamente la cosa all'Intendenza militare, rimarrà egli stesso non pure responsabile d'ogni dannosa conseguenza, ma benanco passibile delle multe prescritte (§ 14 *delle Istruzioni*).

6° Laddove, nei casi ora citati, venga contestato che il deperimento o la malattia dell'animale non derivò da cause naturali nè fortuite, ma da mancanza di cura e diligenza per parte del conduttore, quest'ultimo dovrà soggiacere a tutte le penalità comminate secondo i varii casi negli articoli seguenti.

7° Non può il conduttore vendere nè cedere altrui l'animale affidatogli

sotto pena di rimborsare all'Amministrazione militare due volte il prezzo notato nel verbale di locazione (§ 15 *delle Istruzioni*).

8° Il conduttore che non presenti l'animale alle ispezioni ordinarie o straordinarie, e non giustifichi il difetto, incorrerà senz'altro nella penalità ora detta (§ 16 *delle Istruzioni*).

9° Nella stessa penalità incorrerà il conduttore, che chiamato a presentare l'animale per restituirlo all'Amministrazione militare, mancasse all'invito, e non deducesse entro otto giorni motivi appaganti (§ 17 *delle Istruzioni*).

10° In caso di morte, abbattimento, o comunque perdita del cavallo o mulo, ancorchè per veri e reali motivi di forza maggiore, dovrà il conduttore rimborsare il prezzo stato assegnato nel verbale al quadrupede medesimo, andando però egli esente da ogni altra multa. — Ma se la perdita si comprovasse provenuta da difetto di cure, il conduttore, oltre al pagamento del prezzo, dovrà soggiacere ad una multa non minore delle 50, nè maggiore delle 150 lire (§ 18 *delle Istruzioni*).

11° Laddove in occasione delle ispezioni annuali o delle visite straordinarie, o nel caso di definitivo ritiramento degli animali, i Delegati del Ministero rinvenissero i cavalli o muli deperiti straordinariamente per mancanza di cure, o per soverchia fatica, o per altre cause dipendenti dal conduttore, questi non pure verrà astretto al pagamento dell'animale al prezzo risultante dal processo verbale di locazione, ma incorrerà eziandio nella multa contemplata dal paragrafo precedente. In tal caso l'animale diviene assoluta proprietà del conduttore (§ 19 *delle Istruzioni*).

12° Venendo constatato che il cavallo o mulo è impiegato in lavori estranei all'agricoltura, o nello scalpitamento del riso o del frumento, il conduttore sarà passibile della multa onde al § 10 e dell'immediato ritiro del quadrupede per parte dell'Amministrazione militare (§ 20 *delle Istruzioni*).

13° Se il conduttore abbia da muovere contestazioni verso l'Amministrazione militare pel pagamento delle penali o comechessia per l'osservanza degli obblighi imposti, potrà presentare le sue ragioni al Comandante generale del rispettivo Dipartimento, dal quale viene decisa definitivamente la questione, senza che le parti sieno facoltate a procedere ad appelli ulteriori.

14° L'atto legale che vincola il conduttore all'Amministrazione militare e viceversa, è il processo verbale di locazione redatto da un funzionario d'Intendenza militare (§ 22 *delle Istruzioni*).

15° Le spese di bollo e di registro, e qualunque altra inerente o derivante dall'attivazione del contratto, sono a carico del conduttore (§ 24 *delle Istruzioni*).

16° Previa riserva per parte dell'Amministrazione militare di ritirare, quando il creda utile, tutti o parte dei cavalli o muli (nel qual caso il contratto di locazione viene risolto in tronco), s'intende che la locazione medesima sia durativa per tre anni, con obbligo pel conduttore di continuarla di anno in anno, laddove tre mesi prima della scadenza non intervengano disdette (§ 25 *delle Istruzioni*).

MULTE E PENE PECUNIARIE. — § 1. Nel linguaggio giuridico la multa è una pena pecuniaria correzionale non minore di lire 51 e non maggiore di lire 5000 (Art. 54 e 61 Cod. pen.): essa si distingue dall'ammenda, la quale è una pena di polizia consistente nel pagamento di una somma non minore di lire 2, nè maggiore di lire 50 (Art. 37 e 63 ivi). Ma nel linguaggio fiscale la parola *multa* viene intesa ad esprimere genericamente tutte le pene pecuniarie.

La multa nel caso di non effettuato pagamento è commutata nel carcere col ragguaglio di lire 3 per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni: l'ammenda parimenti, nel caso di non effettuato pagamento, è commutata negli arresti col ragguaglio di lire 2 per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quindici (Art. 67 ivi). — *V. Ammenda.*

§ 2. Le condanne a multe, ammende e spese sono eseguite nel modo prescritto dai regolamenti e dalle leggi in vigore (Art. 577 Cod. proc. pen.). Ecco quanto dispone lo stesso Codice di procedura penale riguardo all'applicazione della pena sussidiaria del carcere o degli arresti, in caso d'insolvibilità dei debitori di multe od ammende:

Art. 578. Se il condannato a multa o ad ammenda è in istato di pagarla, non sarà ammesso a scontare la pena corporale sussidiaria.

Art. 579. Non effettuandosi dal condannato il pagamento della multa, se egli è insolvibile, si farà luogo all'applicazione della pena sussidiaria del carcere o degli arresti. — A tal effetto il Pubblico Ministero presso la Corte o Tribunale che avrà profferita la sentenza, o lo stesso Giudice che avrà pronunciato l'ammenda, indirizzerà al Comandante de' Carabinieri Reali una richiesta per l'arresto del condannato, tosto che avrà ricevuto dall'Amministrazione incaricata delle riscossioni delle multe od ammende i documenti comprovanti l'insolvibilità del condannato.

Art. 580. L'insolvibilità dovrà essere comprovata cogli atti d'infruttuosa esecuzione sui mobili, e con attestazioni giudiziali di due almeno degli Amministratori del Comune: essa sarà inoltre certificata dal Giudice del Mandamento a seguito di prese informazioni.

Art. 581. La richiesta prescritta dall'art. 579 dovrà enunciare il nome, cognome, l'età, la professione, il domicilio o la dimora del condannato, non che il nome del di lui padre; la sentenza di condanna; il montare della multa od ammenda; il nome, cognome e la residenza dell'agente demaniale incaricato di farne la riscossione; l'insolvibilità del condannato; la durata della pena sussidiaria; e le carceri, la casa di deposito od altro luogo destinato per iscontarla.

Art. 582. I Carabinieri Reali, nel procedere all'arresto del condannato,

gli daranno lettura della richiesta sovra menzionata, e lo tradurranno avanti l'Uffiziale del Pubblico Ministero, od il Giudice richiedente; il quale, dopo avere verificata la sua identità, lo farà col mezzo degli stessi Carabinieri Reali consegnare nelle carceri, nella casa di deposito od in altro luogo destinato per iscontare la pena sussidiaria.

Art. 583. Se il condannato carcerato o messo agli arresti per non aver pagato la multa od ammenda vuole liberarsi pagandola, s'imputerà nel suo debito la somma che, calcolo fatto, può corrispondere ai giorni di carcere od arresto già sofferto.

§ 3. Le molteplici e svariate norme che le leggi ed i regolamenti prescrivevano per la partecipazione ed il riparto delle pene pecuniarie per contravvenzioni, le dubbiezze che talora si eccitavano per l'applicazione loro, persuasero a riorganizzare radicalmente il sistema di riparto e di attribuzione delle dette pene pecuniarie: il che fu fatto colla Legge 12 giugno 1863. Essa è concepita nel seguente tenore:

Art. 1. Il provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giudiziarie, si divide come segue: — Un quarto al Municipio del luogo dove fu commessa la trasgressione per la quale è pronunciata la pena pecuniaria. — Gli altri tre quarti all'Erario nazionale.

Art. 2. Il quarto assegnato al Municipio sarà dal Consiglio comunale erogato in opere di pubblica beneficenza.

Art. 3. Le pene pecuniarie pronunciate dal Magistrato (*Corte*) di Cassazione per l'Editto e Regolamento 30 ottobre 1847, sono riserbate all'Erario nazionale. — Quelle pronunciate dai Consigli di disciplina per la Legge 4 marzo 1848, spettano al rispettivo Municipio, il quale debbe pagare le spese di cui possa occorrere l'anticipazione per l'istruttoria dei relativi procedimenti. — Quelle pronunciate per violazioni de' regolamenti di polizia urbana e rurale, stanziati dai Comuni, spettano al rispettivo Municipio.

Art. 4. Le pene pecuniarie pronunciate dai Consigli di disciplina della Milizia nazionale sono pareggiate alle contribuzioni dirette, per quanto concerne ai ruoli, ai riclami in via amministrativa e di contenzioso amministrativo, ai modi ed alle spese di riscossione.

Art. 5. Nulla è innovato circa il riparto delle pene pecuniarie stabilite dalle Leggi e Regolamenti sopra le Gabelle, i Dazi, le Poste, ed il Marchio dell'oro e dell'argento.

Art. 6. Sono abrogate le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti contrarii alla presente.

§ 4. Con R. Decreto dello stesso giorno venivano impartite le norme d'esecuzione della surriferita Legge, e s'incaricavano gli Esattori delle contribuzioni dirette di riscuotere per conto dell'Erario dello Stato le multe e pene pecuniarie e spese di giustizia devolu-

tegli in principale a termini della Legge stessa. Attualmente però dal 1° luglio 1862 la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, di cui al n° 1° art. 1 di quel Decreto, essendo stata di nuovo accollata agli Agenti demaniali per forza di R. Decreto 6 maggio 1862, le norme ora vigenti nelle antiche provincie sono le seguenti:

Spetta agli Agenti demaniali il riscuotere il provento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia criminale, correzionale e di polizia, le quali siano dovute in forza di sentenze od ordinanze pronunciate dalle Autorità giudiciarie, od in forza di obblazioni debitamente accettate ed approvate posteriormente alla pubblicazione della Legge 12 giugno 1853; e continuano ad esigersi dagli Esattori delle contribuzioni dirette i proventi delle pene pecuniarie stabilite colla Legge d'imposta sui fabbricati in data del 31 marzo 1851, e quelli delle sopratasse portate dalla Legge d'imposta sulle professioni, arti liberali, sull'industria e sul commercio in data 7 luglio 1853 (Art. 1 R. D. 12 giugno 1853; — art. 1 R. D. 6 maggio 1862).

Le riscossioni di cui sopra, sono effettuate dall'Esattore od Agente demaniale nel cui distretto trovansi domiciliati i debitori (Art. 2 cit. R. D. 1853).

Il provento delle pene pecuniarie portate da sentenze proferte dai Consigli di disciplina della Milizia nazionale, e di quelle pronunziate per violazioni ai Regolamenti di polizia urbana e rurale stanziati dai Comuni, è riscosso dai Tesorieri particolari delle Comunità, o da chi trovasi incaricato di riscuotere i redditi di ciascun Municipio (Art. 3 ivi).

Gli ordini di pagamento delle quote spettanti a terzi sul provento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia riscosse, si rilasciano dai Direttori demaniali sulla cassa dell'Agente contabile, nel cui distretto hanno domicilio le persone o corpi aventi diritto a tali quote (Art. 9 ivi; — art. 2 cit. R. D. 1862).

La riscossione del provento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dipendenti da sentenze proferte dai Magistrati, Tribunali e Giudici, si promuove dagli Agenti demaniali col mezzo d'ingiunzione resa esecutoria dal Presidente del Tribunale del circondario da cui dipende il rispettivo distretto; e le opposizioni si risolvono dallo stesso Tribunale.

La riscossione del provento delle pene pecuniarie e delle spese processuali derivanti da sentenze proferite dai Giudici del conten-

zioso amministrativo, è attivata dall'Agente demaniale mediante ingiunzione resa esecutoria dal Prefetto della provincia; seguendosi nel resto le norme prescritte dalle vigenti leggi.

L'ingiunzione però deve sempre essere preceduta da un avviso al debitore di pagare entro il termine di giorni dieci, o dentro quell'altro maggior termine indicato nel decreto d'esecuzione della nota di spese, la quale, insieme con tal avviso, debbe, a tenore dell'art. 126 del Regolamento 26 aprile 1848, essere notificata al debitore stesso (Art. 11 cit. R. D. 1853).

Quando per nullatenenza dei debitori di multe od ammende sia il caso di promuovere contro i medesimi l'applicazione della pena sussidiaria del carcere o degli arresti, di cui all'art. 579 del Codice di procedura penale, si deve giustificare l'insolvibilità dei debitori nella conformità prescritta dall'art. 580 di detto Codice. *V.* indietro, § 2.

§ 5. Per maggior norma dei Municipii e dei loro contabili circa la riscossione delle pene pecuniarie a quelli devolute, e per la tenuta della relativa contabilità, il Ministero dell'Interno credette opportuno di diramare una apposita Istruzione in data del 25 settembre 1854, ad uso tanto dei Comuni e dei loro Tesorieri od Esattori delle loro rendite, quanto delle Autorità giudiziarie ed amministrative che possono avere qualche ingerenza in tal materia.

Eguale provvedimento fu pure emanato per quanto riflette le rispettive attribuzioni dei due Dicasteri delle Finanze e di Grazia e Giustizia, dal primo coll'Istruzione del 25 novembre 1853 e 16 agosto 1854 agli Agenti delle contribuzioni dirette, e dal secondo colla Circolare 3 aprile 1854 ai Giudici di mandamento; talchè tutti i funzionarii chiamati a cooperare in questo ramo di servizio trovansi muniti di sufficienti direzioni per l'esatto disimpegno del medesimo.

Noi tuttavia ci limitiamo a riferire qui la sola citata Istruzione del Ministero dell'Interno, siccome quella che racchiude tutte le norme importanti a conoscersi dalle Autorità municipali circa questo servizio.

ISTRUZIONE 25 SETTEMBRE 1854

per la riscossione delle pene pecuniarie attribuite ai Comuni, e pel pagamento delle relative spese.

CAPO I. — *Pene pecuniarie attribuite ai Comuni.*

Art. 1. Le pene pecuniarie che la Legge attribuisce ai Comuni, sono di diversa specie e provenienza: — 1° quelle pronunziate dall'Autorità giu-

diziaria, le quali a senso dell'art. 1° della Legge 12 giugno 1853 loro spettano per un quarto soltanto dell'intera somma; — 2° quelle per violazione della Legge 4 marzo 1848 e R. Decreto 14 ottobre stesso anno sulla Guardia nazionale e relativi regolamenti di servizio; — 3° quelle derivanti da contravvenzioni ai regolamenti locali legalmente stabiliti dai rispettivi Municipii, ed al tit. 1° della Legge 2 gennaio 1853 sulle gabelle.

Art. 2. Le pene pecuniarie indicate ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente spettano per intiero ai Comuni, sotto deduzione però delle quote che a mente dei relativi regolamenti fossero devolute ad agenti municipali od a terze persone cointeressate.

Art. 3. La riscossione delle pene pecuniarie pronunziate dall'Autorità giudiziaria si opera dagli agenti delle contribuzioni dirette (*V. il* § *preced.*), i quali versano la quota spettante ai Comuni a mani dei loro Esattori o Tesorieri speciali nelle conformità stabilite dai regolamenti generali. — Quella delle altre due, non che delle relative spese di giustizia, si eseguisce direttamente dai Municipii per mezzo dei proprii contabili.

Capo II. — *Del quarto delle pene pecuniarie pronunciate dall'Autorità giudiziaria, e dell'impiego da farsene.*

Art. 4. Ricevuti gli elenchi delle quote di pene pecuniarie attribuite ai Comuni di cui fanno cenno gli art. 95, 96 e 97 dell'Istruzione 25 novembre 1853 del Ministero Finanze, gl'Intendenti (*Sotto-prefetti*) li spediscono ai Sindaci dei Comuni creditori, i quali, presane copia ad uso di controllo, li consegnano contro ricevuta in calce della copia stessa all'Esattore o Tesoriere dei redditi comunali onde ne curi la riscossione. A questo fine esso si rivolgerà agli Esattori delle imposte dirette (*Agenti demaniali*) negli stessi elenchi designati per fargliene il pagamento; e questo ottenuto, si darà caricamento delle somme riscosse giusta l'art. 27 della presente.

Art. 5. . . . .

Art. 6. Egual sistema sarà praticato nei casi di ricupero d'indennità dovute ai Comuni per contravvenzioni avvenute nei boschi di loro proprietà.

Art. 7. Per l'esecuzione di quanto sovra è necessario che nell'attivo dei bilanci comunali (categoria 4) si apra un apposito articolo di entrata pel prodotto a calcolo delle quote parziali di pene pecuniarie che possano essere annualmente attribuite al rispettivo Municipio a norma dell'articolo precedente, e che un consimile articolo venga pure ripetuto nel ruolo dei redditi comunali da rimettersi all'Esattore dei medesimi.

Art. 8. Le somme che si riscuotessero in più od in meno di quella bilanciata a calcolo, figureranno nel conto dell'esercizio in cui ebbero origine come maggiori o minori entrate.

Art. 9. L'art. 2 della Legge 12 giugno 1853 prescrivendo che il quarto delle pene pecuniarie attribuite ai Municipii dall'art. 1° della medesima venga dai Consigli comunali impiegato in opere di pubblica beneficenza, riesce necessario che nel passivo dei loro bilanci (cat. 9, tit. 1°) sia pure stanziata per tal uso una somma uguale a quella bilanciata in attivo, salvo al Consiglio comunale a determinare nel corso dell'anno l'opera di pubblica beneficenza in cui stimerà di erogarla.

Art. 10. Qualora a senso dell'art. 8 si verificasse un'eccedenza d'entrata a fronte della somma calcolata in attivo, il maggior prodotto verrà compreso all'epoca della sistemazione del conto comunale fra i residui passivi del medesimo, onde possa essere convertito nell'uso prescritto durante l'esercizio successivo.

Capo III. — *Delle pene pecuniarie provenienti da violazione delle leggi o regolamenti sulla Guardia nazionale.*

Art. 11. Giusta l'art. 2 del R. Decreto 11 luglio 1853, i segretari dei Consigli di disciplina della Guardia nazionale sono in obbligo di trasmettere ai Sindaci una copia autentica di ogni sentenza proferta dai rispettivi Consigli e portanti una pena pecuniaria.

Art. 12. Tale trasmissione dovrà compiersi entro dieci giorni da che le sentenze avranno fatto transito in cosa giudicata, ed essere rivolta al Sindaco del Comune cui appartiene il milite o graduato condannato. — Ove la sentenza inchiudesse anche la condanna nelle spese processuali, se ne unirà la parcella munita del visto del Presidente del Consiglio stesso.

Art. 13. Tosto ricevuti questi documenti, il Sindaco fa compilare per doppio un elenco collettivo ed analitico (mod. n.° 1) (1), in cui sia indicato il nome, prenome, figliazione e domicilio dell'individuo condannato, e del suo cauzionario se esiste, il montare della pena pecuniaria inflittagli, quello delle spese processuali che risultassero dalla sentenza e dalla specifica dovute in rimborso al Comune, il Consiglio di disciplina che emanò la sentenza, e la data di questa.

Art. 14. Un doppio di tale elenco, unitamente ai titoli che vi hanno servito di base, viene consegnato dal Sindaco all'Esattore delle rendite comunali, il quale ne spedisce ricevuta sull'altro esemplare che rimane presso il Comune.

Art. 15. La riscossione delle somme portate in questo elenco si eseguisce nel modo prescritto per le altre entrate comunali, coll'annotazione però in detto elenco a lato d'ogni articolo delle esazioni che andranno di mano in mano facendosi a saldo e non mai in conto dei medesimi. — Pei Comuni però in cui coteste condanne succedono in maggior numero, l'Esattore dovrà tenerne un sommario a parte, in cui trascriverà volta per volta i singoli articoli degli elenchi sopraddetti, e farà pure sul medesimo le annotazioni di cui sovra.

Capo IV. — *Delle pene pecuniarie provenienti da contravvenzioni ai regolamenti locali stabiliti dai Comuni, ed al tit. 1° della Legge 2 gennaio 1853 sulle gabelle.*

Art. 16. Sono comprese in questo capo le pene pecuniarie provenienti da infrazione dei regolamenti, manifesti ed ordini accennati all'art. 177 della Legge 7 ottobre 1848 (*art. 139 Legge 23 ottobre 1859*), non che quelle del tit. 1° della Legge 2 gennaio 1853 riguardante il canone gabellario.

---

(1) V. Formolario, Parte I, Sez. I, Modulo n. 141.

Art. 17. Riguardo alle prime è da notarsi che, giusta il prescritto dal citato art. 177 (*cit. art. 139*), le pene per le contravvenzioni ai regolamenti comunali ivi indicate essendo quelle di polizia stabilite dal lib. III, capo 4° del Codice penale, la cognizione delle medesime spetta ai Giudici di mandamento. — In materia gabellaria però facendosi luogo in alcuni casi a delle pene maggiori, le relative contravvenzioni sono di competenza dei Consigli d'Intendenza (Art. 36 del R. Editto 29 ottobre 1847, e 134 del Regolamento approvato con R. Decreto 5 aprile 1853), salvo appello sia nell'uno che nell'altro caso, a norma di legge.

Art. 18. Tostochè le sentenze ed ordinanze dei Magistrati, Tribunali e Giudici, non che dei Giudici amministrativi, portanti pene pecuniarie devolute ai Comuni, saranno rese esecutorie, i rispettivi Segretari ne trasmettono una copia autentica al Sindaco del Comune cui è dovuta la somma (Circolare 3 aprile 1854 della Grande Cancelleria ai Giudici di mandamento).

Art. 19. Se la sentenza od ordinanza contenesse anche la condanna al rimborso delle spese processuali, ne uniscono pure la parcella debitamente liquidata e decretata dal Magistrato, Tribunale o Giudice da cui emanò la decisione.

Art. 20. Medesimamente se le contravvenzioni fossero state risolte mediante oblazione soggetta all'approvazione dell'Autorità competente, i funzionari di cui all'art. 6 della citata Istruzione 25 novembre spediscono a chi sovra una copia autentica dei relativi verbali e decreti d'approvazione colla nota delle spese.

Art. 21. Le trasmessioni di cui ai tre articoli precedenti, terranno luogo di quelle da prima prescritte dall'art. 126 del Regolamento approvato col Decreto Reale 26 aprile 1848, e dall'art. 98 del R. Editto 29 ottobre 1847.

Art 22. All'appoggio dei documenti enunciati agli articoli 18, 19 e 20, il Sindaco fa compilare per doppio un elenco conforme a quello prescritto dall'art. 13, e ne rimette un esemplare assieme ai documenti medesimi all'Esattore dei redditi comunali, acciocchè ne curi la riscossione. — L'Esattore ne spedisce ricevuta come è stabilito all'art. 14.

Art. 23. Per la riscossione di cui all'articolo precedente, l'Esattore si uniforma, in quanto possano esservi applicabili, al prescritto dagli articoli 11, 13 e 14 del Decreto Reale 12 giugno 1853, non che agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 33 dell'Istruzione 25 novembre stesso anno del Ministero di Finanze relativa al servizio delle pene pecuniarie dovute allo Stato.

Art. 24. Nei casi in cui, a norma delle disposizioni citate all'articolo precedente, l'Esattore dovrebbe corrispondere colle Direzioni delle imposte dirette, si rivolgerà nell'interesse dei Comuni ai Sindaci rispettivi, i quali suppliranno alle incombenze di quelle a norma delle Leggi speciali. — Gli stampati che occorressero agli Esattori dei redditi comunali per l'esecuzione dell'articolo suddetto, sono a carico dei rispettivi Municipii.

Art. 25. Qualora il debitore facesse opposizione all'ingiunzione di cui al succitato articolo 11 del Decreto Reale 12 giugno 1853, e ne seguisse l'intimazione all'Esattore, questi ne farà sollecita rimessione al Sindaco coi titoli del debito, e con quei ragguagli che credesse opportuni per agevolare il mezzo di sostenere la causa avanti al Tribunale competente.

Art. 26. Per le contravvenzioni che venissero transatte in via di oblazioni accettate dai Sindaci, si promuoverà anzitutto l'approvazione superiore, ove così sia prescritto dai relativi regolamenti, e si compilerà in seguito un elenco collettivo a forma di quelli voluti dagli articoli 13 e 22, per l'effetto di cui nei medesimi.

Art. 27. Tutte le somme riscosse o pagate dagli Esattori delle rendite comunali, a termine della presente Istruzione, formano oggetto di caricamento o scaricamento nei loro conti annuali: quelle rimaste da esigersi o da pagarsi vi figureranno fra i residui attivi o passivi rispettivamente.

Capo V. — *Dell'anticipazione delle spese di giustizia e del pagamento delle quote di pene pecuniarie dovute a terzi.*

Art. 28. . . . .

Art. 29. . . . .

Art. 30. Se dalle sentenze di condanna o dalle parcelle di cui agli articoli 12 e 19, risultasse che sia ancor dovuto agli uffiziali di giustizia il pagamento di spese processuali, ovvero che ne spettasse il rimborso parziale a qualche cointeressato nel procedimento, il Sindaco ne ordinerà il pagamento a norma delle vigenti Leggi sulla contabilità comunale, unendovi un estratto autentico delle parcelle medesime. — *V. Mandati di pagamento.*

Art. 31. La stessa massima verrà osservata riguardo alle quote parziali di pene pecuniarie che, a mente delle rispettive sentenze, spettassero agli agenti comunali che hanno accertate le contravvenzioni o ad altre persone aventi diritto, a norma dei relativi regolamenti o di speciali contratti; se non che riguardo ai primi massimamente si potrà attendere a farne il pagamento alla fine di ogni trimestre per mezzo di riparto collettivo e di elenco nominativo decretato dal Sindaco, e da unirsi al mandato.

Art. 32. Se non in tutti i Comuni, in quelli almeno di maggior importanza, nei quali più frequenti sono i casi di pene pecuniarie loro attribuite e di procedimenti contravvenzionali, riesce necessario che venga annualmente stanziata nei loro bilanci attivi (categ. 4) una somma a calcolo come prodotto delle pene pecuniarie, di cui ai capi III e IV della presente; ed ove si prevedesse che col fondo delle spese casuali non si potesse supplire al pagamento di cui agli art. 28, 30 e 31, farà pure d'uopo bilanciare una somma apposita in passivo (categ. 9, tit. 1°), avvertendo però di distinguere questi due stanziamenti da quelli prescritti agli art. 8 e 10 della presente, i quali avendo una provenienza ed una destinazione fissa e speciale, non devono essere confusi colle entrate e spese comunali.

Capo VI. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 33. Le disposizioni della presente Istruzione si estendono a tutte le pene pecuniarie e spese accessorie devolute ai Comuni in forza di sentenze od ordinanze pronunciate dalle Autorità competenti dopo la pubblicazione della Legge 12 giugno 1853, e non peranco eseguite.

. . . .

(*I successivi articoli si ommettono, non avendo più attualmente alcuna importanza pratica*).

MUNICIPIO. — Con questa parola indicavano gli antichi Romani quelle città che, da essi soggiogate, continuarono a reggersi anche dopo la conquista colle proprie leggi e con magistrati proprii, e le quali, sebbene ammesse a godere del diritto romano od italico, mantennero la loro libertà: — *libertà* si chiamava *suis legibus uti*, ancorchè s'obbedisse a Roma (1).

A lato de'Municipii crescevano e fiorivano le *Colonie*, che il genio politico di Roma creava e disseminava quali vedette avanzate su tutti i punti dell'Impero: imagini della metropoli, tutta ne ritraevano l'impronta: religione, riti, senato, consoli, tribuni, giudici, reggimento comunale, consuetudini, spettacoli, tutto era romano (2).

Tuttavia queste differenze primitive tra Colonie e Municipii non tardarono a scomparire sotto l'unità delle leggi e del governo che regolavano le sorti delle città dell'Impero, e ben tosto i Municipii parteciparono ai benefizii ch'erano retaggio delle Colonie, ed infine i due regimi si confusero in modo, che il nome stesso di *Municipio* venne ambito e adottato dalle più cospicue città del mondo romano, come quello che arieggiava remote e libere origini.

Tramandato a noi dall'evo medio insieme colle molte tradizioni della municipalità latina, che sempre si tennero vive in Italia anche sotto i Barbari (3), questo vocabolo altro non è oramai che un sinonimo di *Comune* o *Città*, inteso nel senso di significare il Corpo o l'Amministrazione comunale.

MUNIZIONI DA GUERRA PER LA GUARDIA NAZIONALE. — La somministranza delle munizioni da guerra alla Guardia nazionale in servizio ordinario debbe farsi dai rispettivi Municipii. Quelli pertanto di essi che vogliano o credano dover distribuire tali munizioni alle milizie, possono provvederle a loro posta secondochè reputano di loro maggior convenienza, osservate però le regole generali dalla legge prescritte per le spese dei Comuni.

Il Governo tuttavia, onde somministrar loro il mezzo a provvedersi di cotali munizioni con facilità e sicurezza, loro concesse la facoltà di farne richiesta ai R. magazzini d'Artiglieria sotto l'os-

---

(1) Cibrario, *Economia politica del medio evo*, lib. 1 cap. 3°.

(2) Raynouard, *Histoire du droit municipal*, lib. 1 cap. 2.

(3) Sclopis, *Storia della Legislazione italiana*, tom. 1, cap. iv. — Cibrario, op. cit. cap. 3 e 4. — V. pure la *Storia di Torino* dello stesso autore.

servanza delle pratiche prescritte dalle disposizioni governative emanate in diversi tempi. Queste pratiche sono le seguenti:

§ 1. I Comuni che intendono di provvedersi di munizioni da guerra necessarie alla Guardia nazionale presso i magazzini d'Artiglieria, debbono rivolgere al Sotto-prefetto del loro circondario le specifiche richieste indicanti la quantità e qualità delle munizioni che loro occorrono, facendo uso in esse esclusivamente delle precise nomenclature segnate nella tariffa.

Il Sotto-prefetto trasmette le richieste al suo Prefetto, il quale avendo nulla ad osservare le fa a sua volta pervenire al prossimiore Comando della Divisione o Sotto-divisione militare territoriale. Il Comando della Divisione o Sotto-divisione militare che riceve siffatte richieste *non altrimenti che dal Prefetto*, le rivolge con ordine di darvi evasione alla Direzione territoriale d'artiglieria più vicina al Corpo, a cui si ha da fare la somministranza; e questa dà immediatamente le disposizioni necessarie perchè le chieste munizioni possano essere consegnate da quello fra i magazzini o depositi da essa dipendenti che per la sua sede sia più vicina al Corpo stesso.

Allestite così le domandate munizioni, ne riferisce essa al predetto Comando, e questi ne porge l'opportuno riscontro al Prefetto, il quale per la stessa via gerarchica per cui ricevette la richiesta fa pervenire al Corpo richiedente l'avviso esser in pronto le domandate munizioni, e poterle desso far ritirare dalla località, dal magazzino o dal deposito indicato.

Il Corpo richiedente deve allora esser munito dal prelodato Prefetto di apposito scritto per comprovare appo i magazzini d'Artiglieria l'identità del chiedente medesimo. La persona che presentandosi al magazzino d'Artiglieria o deposito designato per la consegna, rimetterà tale scritto, riceverà le munizioni di cui fu ordinata la somministranza, rilasciandone, ben inteso, ricevuta nel modo che dal Contabile rimettente sarà indicato.

§ 2. Le richieste saranno bensì fatte volta per volta in ragione delle prevedibili consumazioni ed esigenze; ma debbono i Prefetti, sotto la responsabilità loro, avvertire che non s'inoltrino domande per quantità esorbitanti o per bisogni non ben comprovati. Per norma si stabilisce che in massima non si debbono distribuire cartuccie in una proporzione maggiore di dieci colpi per ogni uomo armato, e debbono anzi le somministranze tenersi piuttosto in proporzione in-

feriore che superiore a tal cifra. Le altre munizioni si distribuiscono in proporzione analoga alle cartuccie.

§ 3. Le somministranze tanto delle munizioni, quanto de'recipienti, ove pure se ne chiedano, s'intendono fatte a titolo di pagamento dei prezzi stabiliti per le diverse loro qualità a tenore di tariffa: tale pagamento però non ha luogo nè all'atto stesso della richiesta, nè della consegna delle munizioni, ma sibbene alla scadenza d'ogni semestre nella rispettiva Tesoreria di circondario, dopo che dal Ministero dell'Interno, per mezzo dei Prefetti o Sotto-prefetti, sarà notificato il preciso ammontare del debito de'singoli Comuni, e sarà dato avviso di eseguirne il pagamento (Circ. Min. Interni 11 luglio 1849, 12 febbraio 1856, 13 luglio 1857 e 14 febbraio 1862; — Circ. Min. Guerra 15 agosto 1862).

§ 4. Coll'ultima or citata Circolare del Ministero di Guerra venne approvata la seguente nuova Tariffa dei prezzi delle munizioni da guerra suddette, la quale sola dee ora considerarsi restare in vigore.

Tariffa *dei prezzi delle munizioni da guerra, che dai Magazzini d'Artiglieria si somministrano mediante pagamento alle Guardie nazionali ed altri Corpi armati non dipendenti dal Ministero di Guerra.*

Cartocci a polvere di filaticcio da cannoni da 16, con chil. 1,500 polvere da cannone, ciascuno	L. 3 500
Id. a polvere di filaticcio da cannoni da 8, con chil. 0,750 polvere da cannone, ciascuno	» 1 850
Cartuccie (*a*) a pallottola da pistole da Carabinieri R. da millimetri 14,3, con grammi 3,200 polvere, con cassule	» 0 030
Id. a pallottola cilindro-emisferica da fucile da mill. 16,6, con grammi 6 di polvere, con cassule	» 0 055
Id. a pallottola cilindro-ogivale cava da mill. 17,2 da fucili di fanteria, Modello 1860, con grammi 4,500 polvere, con cassule	» 0 070
Id. da revolvers	» 0 060
Id. a polvere da carabine, fucili, moschetti, con grammi 6 polvere, con cassule	» 0 025
Cannelli d'innescamento fulminante, di rame, ogni 10	» 0 550
Cassule (*b*) fulminanti d'armi portatili, ogni 10	» 0 065
Miccia, ogni chilogramma	» 3 000
Stoppini per cannoni da 16, ogni 10	» 0 090
Id. per cannoni da 8, ogoi 10	» 0 070

(*a*) Benchè le cartuccie in massima si distribuiscano a pacchi di dieci caduno, tuttavia se ne è indicato il prezzo in ragione di caduna cartuccia, perchè così sono contabilizzate. Ogni dieci cartuccie si somministrano dodici cassule, e queste sono già comprese nel prezzo delle cartuccie.

(*b*) Quando si somministrano sciolte, cioè senza cartuccie.

MURATORI. — Questa classe di persone vuol essere attentamente sorvegliata, sia perchè è generalmente composta d'individui estranei al Comune o che vi dimorano una parte soltanto dell'anno, sia perchè a causa del loro mestiere hanno mezzo d'introdursi nelle case de' privati e conoscerne la distribuzione dei membri.

La Legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859 prescrive in proposito che i capi di fabbrica, gl'impresari e capi-mastri da muro debbono consegnare all'Autorità locale di sicurezza pubblica la nota di tutti gl'operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente, nei primi cinque giorni d'ogni mese, di quelli entrati nell'intervallo al loro servizio e di quelli usciti. Queste note sono formate nei modi prescritti dai regolamenti. I contravventori sono puniti con pene di polizia, ed in caso di recidiva con quella del carcere (Art. 41 e 140).

Per agevolare l'azione di sorveglianza delle Autorità politiche è d'uopo che si stabilisca un registro generale, dove si annotino le primitive consegne: in tale registro saranno consegnate le generalità dell'operaio, il mestiere cui è addetto, il luogo d'abitazione, l'epoca in cui cominciò a lavorare presso una data persona. A tale registro deve andare unita una rubrica che agevoli le ricerche: le consegne successive e indicanti le variazioni occorse ogni mese devono risultare da altri appositi registri: sicchè, facendo poi il confronto delle varie consegne, si vedrà se, per esempio, un operaio abbandonò un capo-fabbrica, e siasi recato a lavorare presso un altro, o se non si occupò; allora, conoscendosi l'abitazione, si potranno fare le opportune indagini per constatarne la condotta, e vedere quali disposizioni siano a prendersi (Istruz. minist. 29 luglio 1854).

I muratori ed altri operai addetti a costruzioni di fabbriche debbono esser muniti del libretto prescritto dalla suddetta Legge 13 novembre 1859. — *V. Libretti.*

MURI. — § 1. I regolamenti di pubblico ornato debbono prescrivere le norme da osservarsi per cautelare la solidità dei muri degli edifizi che si costruiscono nell'abitato, e determinarne in conseguenza la profondità e le dimensioni.

I regolamenti di polizia municipale debbono proibire di guastare od insudiciar i muri esterni delle case, comminando ai contravven-

tori le pene sancite dall'articolo 688 del Codice penale. — *V.* anche il disposto dal precedente articolo, n° 1.

§ 2. Nelle città e nelle campagne ogni muro che serve di divisione tra edifizi sino alla sua sommità, ed in caso di altezze ineguali, sino al punto in cui uno degli edifizi comincia ad essere più elevato dell'altro, come pure il muro che serve di divisione tra cortili, giardini ed anche tra recinti ne'campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

È segno che il muro non è comune quando la sommità di esso da una parte è diritta ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall'altra presenta un piano inclinato; come pure quando non vi sono che da una parte sola o lo sporto del tetto, od i cornicioni e le mensole di pietra o di altra materia appostivi al tempo della costruzione del muro, ovvero de' vani lasciati alla stessa epoca da una sola parte del muro, e innoltrantisi oltre la metà del medesimo.

In questi casi si considera che il muro appartenga esclusivamente al proprietario, dalla cui parte sono lo stillicidio od il cornicione e le mensole od i vani. I segni d'addentellato non sono prova che il muro sia comune (Art. 568 e seg. Cod. civ.)

§ 3. Detto Codice nei susseguenti articoli determina a carico di chi e come debbano effettuarsi le riparazioni e le ricostruzioni al muro comune, le opere e le costruzioni che il coproprietario può fare al muro stesso, e le indennità relative. — *V.* gli art. 570 a 579.

§ 4. Non si può adunare contro un muro comune nè letame nè legnami nè terra od altre cose simili, senza prendere tutte le precauzioni necessarie acciò tali mucchi non possano nuocergli nè per la loro umidità nè per la loro spinta, o per la loro troppo grande elevazione, od in qualunque altro modo (Art. 580).

§ 5. Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese di costruzione o di riparazione dei muri di cinta che separano le loro case, cortili e giardini situati nelle città e nei sobborghi, salvo che questi voglia esimersene nel modo previsto dall'art. 583. L'altezza di essi muri è quella determinata dai regolamenti particolari, ed in mancanza di questi e di convenzione, ogni muro di cinta o divisorio dev'essere dell'altezza di metri tre (Art. 581).

§ 6. Le distanze dai fondi vicini alle quali debbono trovarsi e stabilirsi le nuove costruzioni e i muri dipendenti, sono determinate dagli art. 591 e seguenti del Codice stesso — *V. Distanze.*

MUTAZIONI DI PROPRIETÀ (1) — I benefizi d'una buona catastazione delle proprietà stabili sarebbero assai limitati e di breve durata, se le risultanze dei libri catastali non venissero man mano modificate a misura che le stesse proprietà fanno trapasso dall'uno all'altro possessore, in modo che, per via di regolari dichiarazioni e di apposite annotazioni sui libri di trasporto, abbiasi in ogni tempo una chiara e continuata notizia della precisa consistenza e ripartizione della ricchezza immobiliare.

L'importanza pertanto di accertare tali mutazioni e di stabilire i libri di trasporto ha dettate speciali disposizioni legislative, del cui eseguimento sono in peculiar modo incaricate le Autorità municipali, e delle quali passiamo ad occuparci.

§ 1. Già le RR. CC. del 1770 (lib. 6 tit. 4 § 6 e seguenti), il Regolamento sul Catasto generale 5 dicembre 1775, ed il Regolamento pei Pubblici 6 giugno 1775, nonchè il R. Editto 14 dicembre 1818, racchiudevano parecchie prescrizioni relative al modo di operare sui libri di trasporto le mutazioni di proprietà. Non essendosi però ravvisate tali norme sufficienti, nuove disposizioni vennero impartite colle RR. PP. 8 gennaio 1839, nelle quali, serbati i principii dalle leggi anteriori stabiliti, vennero introdotte molte pregevoli modificazioni.

Ecco il disposto delle citate RR. Patenti, le quali sole vogliono presentemente essere osservate, salvo quelle disposizioni delle leggi anteriori che esse hanno esplicitamente mantenute in vigore, e che sono qui di seguito riferite: .

Art. 1. Ogniqualvolta ha luogo una mutazione della proprietà o del dominio utile di beni stabili, il nuovo proprietario deve consegnare tale mutazione al Consiglio comunale od al Catastraro della Comunità (2), nel cui territorio sono situati i beni, rimettendo il titolo, in virtù del quale è

---

(1) La presente trattazione è basata esclusivamente sulla legislazione delle antiche provincie del Regno.

(2) Giusta l'attuale L. C., le attribuzioni colle presenti RR. PP. fatte al Consiglio ordinario comunale spettano ora alla Giunta municipale (Art. 90 n. 12). Essa fa eseguire sui libri censuarii i trasporti di proprietà dietro presentazione del titolo, proponendo le rettificazioni opportune; fa pure operare, sovra concorde ricorso delle parti interessate, le semplici rettificazioni delle tangenti d'estimo (Art. 98 n. 8 L. 7 ottobre 1848).

Spetta poi ai catastari di eseguire, a seconda degli ordini ricevuti dalla Giunta, i trasporti sui libri di mutazione di proprietà ecc. (Art. 103 cit. L.). Essi tuttavia continuano a ricevere le consegne di mutazioni che loro venisser fatte direttamente.

seguita la stessa mutazione, e ciò nella forma prescritta e nei termini stabiliti in appresso (3).

Art. 2. Se la consegna è fatta al Catastraro, questi deve rilasciarne ricevuta gratuita al consegnante, e riferire quindi, sotto pena della multa di lire 10 estensibili fino a lire 50, la stessa consegna al Consiglio comunale, entro il termine di trenta giorni, acciò sia, per ordinato del Consiglio medesimo, prescritto il trasporto dei beni alla colonna del consegnante (4). — La detta forma di consegna sarà anche osservata nel caso in cui il Catastraro sia notaio esercente, ed abbia in questa qualità ricevuto l'atto portante la mutazione.

Art. 3. Coloro che preferiranno di fare direttamente la consegna al Consiglio di Comunità, dovranno effettuarla e presentare i loro titoli al Consiglio in una delle quattro congreghe, che saranno a tal fine tenute in cadun anno, al principio di ogni trimestre, coll'intervento del Catastraro (5): quali congreghe verranno volta per volta annunziate al pubblico coll'indicazione del giorno ed ora, in cui avranno luogo, e ciò col mezzo d'avviso da affiggersi nei luoghi soliti delle pubblicazioni, coll'avvertenza che dal giorno della pubblicazione a quella della consegna siavi un intervallo non minore di giorni quindici, nè maggiore di venticinque (6). — In detti casi di consegna fatta al Consiglio, lo stesso ordinato di congrega conterrà la relazione della consegna medesima, l'ordine di trasporto

(3) Riguardo però alle mutazioni di proprietà che dovessero farsi sul catasto in seguito a spropriazioni forzate per causa d'utilità pubblica, vengono queste eseguite d'uffizio senza costo di spesa, qualora si tratti di opere eseguite per conto del Governo, delle provincie e dei Comuni. I verbali degli atti di dismissione della proprietà sono validi titoli per far seguire i relativi trasporti di proprietà (Art. 61 RR. PP. 6 aprile 1839). — V. *Espropriazione per causa d'utilità pubblica.*

(4) Sebbene nel successivo art. 3 della presente Legge sia prescritto alla Giunta municipale di tenere annualmente quattro apposite congreghe in principio d'ogni trimestre per ricevere direttamente le consegne di mutazione di proprietà; con ciò tuttavia la Giunta non può dispensarsi dal prender cognizione e deliberare sulle consegne fatte dal catastaro sulla relazione che da questo di volta in volta gliene venga fatta, e dall'ordinare senza ritardo il trasporto dei beni a colonna dei consegnanti; quindi la stessa Giunta è tenuta a dar passo nella sua prima prossima tornata a tali pratiche, e qualora per un caso straordinario non dovesse per lungo tempo riunirsi pel disimpegno delle ordinarie sue attribuzioni, dovrebbe essere appositamente convocata per sentire la relazione del catastaro sulle fatte consegne (Consiglio di Stato, parere 7 febbraio 1857; — Decis. minist. 14 stesso mese).

(5) Il Regolamento del Pubblici prescriveva che «ogniqualvolta si radunerà il Consiglio per divenire agli atti consulari per li trasporti, se l'ufficio di catastaro non sarà unito a quello di segretaro, il Sindaco o chi per esso farà monire il catastaro a dovervi intervenire, e questi non potrà ricusare il suo intervento od assistenza sintanto che vi si tratterà di trasporti, salvo il caso di legittimo impedimento» (tit. 7 § 22).

(6) I moduli relativi alle consegne e deliberazioni per mutazioni di proprietà, ed alla formazione dei libri di trasporto sono proposti nella Sezione X, Parte II del nostro FORMOLARIO.

in catastro, e l'indicazione della colonna dalla quale debbe operarsi il trasporto; ed in caso di ommessi precedenti trasporti, provvederà alle rettificazioni occorrenti al registro di essi. — Se nella congrega non sarà stata fatta alcuna consegna, si apporrà analoga dichiarazione negativa nell'ordinato di congrega.

Art. 4. Dopo emanato l'ordinato del Consiglio prescrivente il trasporto in catastro, il Catastraro è tenuto di ritirare i titoli corredanti la consegna, e di effettuare il trasporto nei trenta giorni successivi nella forma prescritta dai §§ 18, 19, e 20 titolo 7 del Regolamento dei Pubblici del 6 giugno 1775, e del Regolamento annesso al R. E. 7 ottobre 1783 per il Ducato d'Aosta, poscia restituire li detti titoli al Consegnante quando ne venga richiesto (*V. il* § *seg.*). — Il Catastraro che non effettuerà il trasporto nel detto termine, ovvero l'effettuerà senza che sia stato come sovra ordinato, o senza avere all'appoggio i titoli di cui è richiesta la presentazione, incorrerà la multa di lire cinquanta. — Per i diritti di trasporto si osserverà la Tariffa vigente (7).

Art. 5. Le mutazioni portate da contratti fra vivi saranno consegnate entro i sei mesi successivi alla data del contratto. — Se il contratto sarà seguito fuori d'Europa, il termine sarà protratto a mesi diciotto dalla sua data; salve in ambi i casi le eccezioni di cui all'art. 7.

Art. 6. L'acquisitore con patto di riscatto è tenuto alla consegna, come se il patto non esistesse, ed ancorchè siasi dichiarato che il pagamento dei tributi rimanga intanto a carico del venditore. — Avvenendo il riscatto, il riscattante sarà tenuto ad altra consegna pel ritorno della proprietà a sue mani.

Art. 7. Quando la mutazione è vincolata da dichiarazione ch' essa non avrà effetto se non ad un'epoca determinata, od alla evenienza di una condizione, li termini come sovra stabiliti per la consegna decorreranno dal giorno in cui sarà avvenuta dett' epoca, o verificata la condizione.

Art. 8. Le mutazioni, cui daranno luogo li giudicati delle Autorità giudiziarie dello Stato, saranno consegnate entro sei mesi successivi alla data del giudicato. — Quelle portate da giudicati dei Tribunali esteri lo saranno entro i sei mesi dal giorno in cui il giudicato sarà stato reso esecutorio nello Stato.

Art. 9. Le mutazioni operatesi in forza di testamento saranno consegnate entro i sei mesi successivi all'apertura della successione. Il termine sarà protratto a mesi diciotto se la successione si sarà aperta fuori d'Europa. — Il tutto, salve le disposizioni di cui agli art.i 10 e 14.

Art. 10. Se l' instituzione non deve aver effetto che ad un'epoca determinata, ed all'avvenienza di una condizione, ovvero se è fatta a favore di nascituri, il termine per la consegna non decorre che dal giorno, in cui

---

(7) La tariffa in vigore è quella stabilita dal R. Brevetto 29 dicembre 1829. — V. *Tariffa dei Segretari e Catastari comunali.*

l'instituzione medesima avrà avuto effetto sia col giungere dell'epoca stabilita, sia col verificarsi della condizione o colla nascita dei chiamati.

Art. 11. Il termine per la consegna delle successioni *ab intestato* decorre a chi ne assume il possesso come erede, ed è di mesi sei dal giorno dell'assunto possesso, ancorchè la qualità d'erede sia intanto oggetto di litigio. — Questa consegna potrà aver luogo mercè la presentazione di un atto di *ab intestato* del precedente proprietario, ed il possesso assunto dal consegnante quale erede. — Potrà anche effettuarsi la stessa consegna mercè la presentazione di due testimoni cogniti e degni di fede, i quali affermino detta morte e possesso. — In questo caso li nomi e le qualità dei testimoni saranno riferite nel verbale o relazione di consegna, che sarà pure da essi firmato.

Art. 12. La dichiarazione di non assumere la qualità di erede che col benefizio dell'inventaro, non osta al decorso dei termini come sovra stabiliti per la consegna.

Art. 13. In ogni caso la consegna non pregiudica il diritto di deliberare. Le spese della medesima e del trasporto in catastro sono a carico della eredità consegnata.

Art. 14. L'erede sia legittimo, sia testamentario, il quale rinuncia alla successione entro i sei mesi successivi alla sua apertura se questa seguì in Europa, ed entro diciotto mesi se fuori d'Europa, cessa di essere tenuto alla consegna. — Li beni dell'eredità così rinunciata, od altrimenti giacente, non saranno consegnati se non quando verranno alienati per la mutazione che avrà luogo a favore dell'acquisitore.

Art. 15. Negli stati delle mutazioni di proprietà che gl' Insinuatori sono tenuti di trasmettere agli Intendenti a termine dell'art. 5°, tit. 2° dell'Editto 14 dicembre 1818, si specificheranno li termini e le condizioni sospensive di dette mutazioni che apparissero dai titoli insinuati, acciò tali condizioni possano servire di guida ai Consigli comunali per promuovere le opportune consegne, quando abbia luogo la mutazione definitiva (8).

Art. 16. Il consegnante è tenuto al pagamento dei tributi prediali, salvo il regresso che di ragione verso chi ebbe il godimento dei beni consegnati. — Finchè non abbia avuto luogo la consegna ed il trasporto al catastro, le RR. Finanze possono ben anche agire contro i precedenti possessori per la riscossione dei tributi, salvo però a questi il loro regresso verso chi di ragione.

Art. 17. Chi ommetterà di effettuare le consegne prescritte dalle presenti entro il termine dalle medesime stabilito, incorrerà una multa estensibile dalle lire 10 alle lire 100 (9). — La cognizione tanto di queste,

(8) Le disposizioni del citato R. E. 14 dicembre 1818 relative a questo punto, sono da noi riferite nel testo al § 4.

(9) I nuovi possessori a qualsiasi titolo sono tenuti tutti a far seguire il trasporto, e in difetto incorrono solidariamente nella multa sovra stabilita; e quando abbiano acquistato in qualunquesiasi modo stabili situati nei territorii di più Comuni, incorrono in altrettante multe quanti sono i luoghi in cui non abbiano fatto eseguire i trasporti nel termine prescritto (Art. 9 e 10, tit. II R. E. 14 dicembre 1818).

quanto delle altre contravvenzioni alle presenti, è riserbata ai Tribunali di Prefettura (10).

Art. 18. Coloro che hanno ommesso prima d'ora di consegnare in tempo utile le mutazioni seguite a loro favore, non potranno essere ricercati per le incorse multe, purchè addivengano alla consegna entro i sei mesi successivi alla pubblicazione delle presenti.

Art. 19. Abroghiamo li §§ 6 e 7 titolo 4°, lib. 6° delle Regie Costituzioni, e li §§ 14, 15, 16 e 17 titolo 7° del Regolamento dei Pubblici del 6 giugno 1775; e deroghiamo al Regolamento annesso al Regio Editto del 7 ottobre 1783 per il Ducato d'Aosta, e ad ogni altra Legge e Regolamento in quanto può essere contrario alle presenti.

§ 2. Le descrizioni de'trasporti si fanno alla colonna non meno dei primi possessori per loro scaricamento di registro o estimo, che de'secondi a cui ne passa la proprietà e il carico: vi si esprime la data del giorno ed anno del fatto trasporto, quella dell'atto consolare e dell'atto e contratto medesimo col suo rogito, indi la pezza o pezze da trasportarsi, riferendosi alla descrizione risultante del catasto quando s'agirà di fondo non stato per anco sottoposto a mutazione di colonna, altrimenti allo stesso libro di trasporto e alla colonna o facciata in cui fu o furono in ultimo tempo descritte, affinchè mediante tali correlazioni si possa con facilità riconoscere tempo a tempo le precedute mutazioni, e quindi rimontare nelle occorrenze alla originale colonna del catasto: e vi si descrive sempre distintamente la misura in tutte le minute parti, e il registro od estimo coi loro spezzati, replicando poscia il tutto nelle rispettive caselle per poter devenirsi alle occorrenti deduzioni e aumenti.

Nei casi de'trasporti, di cui sopra, debbono anche accennarsi nella descrizione di essi le provvidenze emanate, sì e come risulteranno dagli ordinati, con espressione di loro data.

Per li trasporti originati da successioni intestate o testamentarie basterà che sotto la stessa colonna del defunto si accenni l'ordinato e sua data: si esprimerà il nome del nuovo possessore e titolo, con la sua data o rogito. Se però l'erede o successore porta un cognome diverso, si fa il trasporto alla colonna sua propria, annul-

(10) La cognizione delle suddette contravvenzioni è ora affidata ai Tribunali del contenzioso amministrativo, a termini dell'art. 27 n° 1 del R. E. 29 ottobre 1847, e dell'art. 3 n° 1 ed art. 4 n° 9 della Legge 30 ottobre 1859 n° 3708.

lando quella del defunto con un'annotazione relativa all'ordinato e titoli enunziati come sovra: ben inteso che, siccome il termine per la presentazione del titolo non decorre se non dal giorno del possesso, così, vertendo lite per la successione o eredità, non comincierà a decorrere se non dopo la sentenza definitiva o transazione (§§ 18, 19 e 20 tit. VII Reg. dei Pubblici 6 giugno 1775).

§ 3. A termini del Regolamento generale pel catasto vecchio 5 dicembre 1775, § 57, il libro de' trasporti per le mutazioni di registro dev'essere esattamente affogliato, scritto in carattere intelligibile, in carta reale e senza cancellature, e se pure alcuna fosse inevitabile, si farà per modo che possa ancora leggersi il cancellato.

Dovranno in esso descriversi, secondo l'ordine alfabetico del catasto, tutti i possessori di beni in questo descritti, esprimendo rispetto a caduno non solo il numero del foglio o della facciata del catasto, ma altresì il quantitativo della misura e del registro o estimo in iscrittura corrente, con replicare essa misura, allibramento o estimo in cifra in due distinte colonne, e lasciare intanto per caduno di essi possessori, a proporzione delle pezze da caduno possedute, alcuni fogli interamente in bianco, affine di potervi descrivere tempo per tempo le mutazioni che succederanno per qualunque titolo o causa.

I libri di trasporto sono approvati dalle Amministrazioni municipali con un atto consolare da estendersi sul primo foglio di esse: si fa in quest'atto constare d'essersi quello esaminato, e trovato a dovere e correlativo in tutte le sue parti al catasto; vi si spiega la causa e la necessità della surrogazione al precedente libro; e s'identificano entrambi coll'indicazione della data del tempo in cui furono principiati, della quantità de'fogli compresivi, e della prima ed ultima partita, esprimendosi inoltre la persona a cui venne commessa la formazione del nuovo. L'atto è quindi sottoscritto dagli Amministratori e dal Catastaro, ed autenticato dal Segretario (Regol. dei Pubblici 1775 titolo 7, § 12).

§ 4. Per assicurare vieppiù l'eseguimento delle disposizioni riferite nei precedenti §§, il R. E. 14 dicembre 1818, tit. II, prescrive in proposito che gl'Insinuatori (Ricevitori del registro) debbono nei mesi di gennaio e luglio di cadun anno trasmettere ai Sottoprefetti uno stato indicativo di tutte le mutazioni di proprietà concernenti i beni situati nei rispettivi loro circondarii, che avranno avuto luogo pendente il semestre precedente, e che risulteranno dai

contratti od atti di ultima volontà stati registrati nel loro uffizio.

Questo stato sarà redatto distintamente e per Comune ove sono situati i beni passati ai nuovi possessori, e dovrà indicare il nome, cognome e domicilio dei precedenti proprietari e dei nuovi acquisitori, la data ed il rogito dell'atto di traslazione, la misura, qualità e situazione dei beni trasferti colle loro coerenze e numeri di mappa designati nell'atto (Art. 5) (11).

I Sotto-prefetti faranno passare questi stati nei primi dieci giorni del mese successivo alle comunali Amministrazioni, esigendone contemporaneamente la ricevuta (Art. 6).

Le Amministrazioni fra tutto febbraio ed agosto si riuniscono in legittima congrega, e sulla scorta dei divisati stati, delle notizie che si saranno procurate relativamente alle eredità deferte *ab intestato* agli eredi legittimi, e dei libri di trasporto, verificano se siano state portate alla colonna dei nuovi possessori le mutazioni seguite, e riconoscendo che alcuni di essi non abbiano adempiuto nel termine stabilito all'obbligazione che loro corre a tal riguardo, ne fanno constare per mezzo di un atto consolare, in cui siano descritti tutti i contravventori, colle indicazioni risultanti dagli accennati stati ed informazioni (Art. 7).

I Segretari delle suddette Amministrazioni, nel termine di dieci giorni dalla data dell'atto consolare sovraccennato, ne debbono trasmettere, sotto la loro responsabilità, una copia autentica all'Uffizio di Sotto-prefettura ed al Giudice di mandamento (12), affinchè questi possa procedere contro i trasgressori, condannarli alla multa in cui sono incorsi, ed astringerli all'effettuazione degli ommessi trasporti (Art. 8).

Lo stesso R. Editto incarica i Sotto-prefetti d'invigilare all'esatto adempimento di tutte queste disposizioni per quanto spetta alle operazioni affidate alle Amministrazioni pubbliche; e qualora venga loro a risultare che i contravventori, non ostante la sofferta condanna,

---

(11) Gli stati sovraindicati sono ora dagli Insinuatori (Ricevitori del Registro) trasmessi ai Direttori delle contribuzioni dirette, e da questi ai rispettivi Sotto-prefetti per gli effetti contemplati nell'art. 17 del R. Decreto 15 febbraio 1852, e negli articoli 76 e 77 delle successive Istruzioni 29 marzo (Art. 146 Istruz. Min. Fin. 1° settembre 1852).

(12) La suddetta copia autentica dee ora trasmettersi al Verificatore delle contribuzioni dirette del rispettivo Circolo, cui spetta promuovere gli analoghi giudizi di contravvenzione.

non abbiano eseguito i succennati trasporti, debbono incaricare i rispettivi Sindaci e Catastari di farle operare a maggiori spese dei medesimi, procurandosi a tale effetto i titoli necessarii (Art. 13).

§ 5. La poca cura con che, non ostante le multe, prescrizioni e cautele emanate sulla materia, si disimpegnava dalle comunali Amministrazioni questo servizio, e la necessità d'altra parte di vederlo esattamente adempiuto, perchè da esso sostanzialmente dipende la retta ripartizione e riscossione del tributo prediale, consigliarono d'incaricare i Verificatori delle contribuzioni dirette d'esercitar sui catasti e sulle mutazioni di proprietà un'attiva sorveglianza.

A questo fine fu col R. Decreto 15 febbraio 1852 determinato che nei mesi di marzo e settembre d'ogni anno i Verificatori debbano recarsi in tutti i Comuni del loro distretto onde riconoscere lo stato dei registri del censo territoriale ed accertare segnatamente se le leggi concernenti la registrazione delle mutazioni di proprietà sugli appositi libri siano regolarmente adempiute (Art. 16).

Debbono essi perciò riconoscere se i Sindaci abbiano nei trimestri trascorsi fatti pubblicare i manifesti prescritti dall'art. 3 delle RR. PP. 8 gennaio 1839, e se le Giunte municipali abbiano adempiuto al disposto dall'articolo medesimo; esaminare colla scorta dei titoli presentati dagli acquisitori di stabili e degli stati compilati dagli Insinuatori, come al § precedente, se tutte le mutazioni di proprietà sieno state regolarmente operate nei registri censuari; promuovere la registrazione di quelle mutazioni che fossero state dai Segretari e Catastari trascurate; fare la nota dei contravventori alle leggi suddette , e consegnarla al Sindaco perchè provveda alle prescritte denuncie; redigere il verbale delle contravvenzioni commesse dai Segretari e Catastari al prescritto delle precitate Patenti, e trasmetterlo indilatamente al rispettivo Direttore onde faccia istanza per gli opportuni procedimenti; compilare infine i verbali delle infrazioni accertate in ordine al disposto dall'art. 3 delle RR. PP. medesime, e trasmetterli ai Sotto-prefetti per gli ulteriori provvedimenti a termine di legge (Art. 17).

All'oggetto poi di stabilire le matricole dei ruoli relativi all'imposta prediale per l'anno seguente, i Verificatori stessi non più tardi del mese di dicembre d'ogni anno si recano nuovamente in tutti i Comuni del loro distretto per accertare le mutazioni succedute nelle colonne dei contribuenti, e per formare lo stato dei cambiamenti da introdursi nelle matricole stesse. Tale stato è esaminato e vidimato

dalla Giunta municipale, alle cui sedute può assistere il Verificatore (Art. 18).

Finalmente l'art. 19 dello stesso R. Decreto prescrive agl'Ispettori delle contribuzioni di accertare, per mezzo di apposite visite annuali nei Distretti e Comuni del loro circolo, se i Verificatori abbiano adempito alle incumbenze come sovra loro affidate.

§ 7. Termineremo questa trattazione col riferire le avvertenze che porge ai Sindaci l'Istruzione 1° aprile 1838 circa la vigilanza che essi debbono esercitare intorno alla registrazione delle mutazioni di proprietà, le quali sostanzialmente sono una ripetizione di quelle che già s'impartivano colla Circolare 20 maggio 1829:

Art 44. Dovranno i Sindaci invigilare attentamente affinchè siano sempre eseguite dal Catastraro o dal Segretario comunale, quando riunisce i due impieghi, le mutazioni di proprietà secondo il prescritto dal R. Editto del 14 dicembre 1818, essendo fermo proposito del Ministero di non più tollerare la trascuratezza dei suddetti impiegati nell'adempiere a questo dovere, giacchè da tale incuria deriva in più Comuni l'impossibilità di potersi oggimai servire dei pubblici catastri e libri di trasporto.

Art. 45. Per riparare in qualche maniera a così grave danno pubblico, le Amministrazioni che si trovano nell'indicato caso potranno ricorrere all'Intendente, onde aver facoltà d'intavolare nuovi libri di trasporto, mediante consegnamenti ed esibizione contemporanea dei titoli che valgono ad avvalorare i trasferimenti di proprietà, e mercè pure quelle altre operazioni che saranno del caso, con proporre le basi da osservarsi per una così importante operazione, non meno che la spesa inerente.

Art. 46. Perchè poi sappiano i Sindaci da che talvolta deriva la noncuranza dei Segretari nell'eseguire le mutazioni di proprietà, giovi qui lo avvertirli che essa non di rado proviene dalla ripugnanza che hanno questi ultimi di valersi d'un atto che essi non hanno ricevuto come notai, profittando eziandio di questo mezzo per obbligare i privati a servirsi preferibilmente del loro ministerio notarile.

NASCITE. — § 1. Gli atti di nascita debbono esser redatti nella forma stabilita dal Regolamento annesso alle RR. PP. 20 giugno 1837 — *V.* gli art. 12 e seguenti.

§ 2. Nelle ventiquattro ore dalla nascita di un individuo, questa sarà dichiarata dal padre, se esiste nel luogo; ed ove questi non sia presente o non voglia far la dichiarazione, sarà cura del capo di casa o del direttore dello stabilimento in cui seguì la nascita, di far seguire la voluta dichiarazione (Art. 42 cit. Regol.).

§ 3. Chiunque abbia trovato un fanciullo recentemente nato, è

tenuto a farne la consegna al Sindaco del Comune o chi ne fa le veci, colle vesti ed altri effetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui sarà stato ritrovato, e ciò sotto le pene comminate dal Codice penale, art. 507 e 686 n° 4. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, ne estende un circostanziato verbale, nel quale è pure enunciata l'età apparente ed il sesso del fanciullo, con quelle altre indicazioni che avrà potuto scoprire; e fa presentare il fanciullo al Parroco pel battesimo e per l'atto di nascita, trasmettendogli due copie del verbale per la formazione di tale atto (Art. 43 cit. Regol.).

Il Parroco, cui venga presentato un neonato esposto, quando non gli consti essere già stato battezzato nelle forme prescritte dalla Chiesa, dee far risultare negli atti del battesimo il nome che gli sarà stato posto, con relazione al processo verbale fatto dal Sindaco, la cui copia dovrà unirsi ai registri. L'esecuzione però di questi ed altri simili atti non dee mai impedire la sollecita amministrazione del battesimo nel caso in cui il neonato si trovasse in pericolo di morte (Art. 16 cit. Regol.). — *V. Stato civile.*

NATURALIZZAZIONE. — È l'atto sovrano, in forza del quale lo straniero acquista la cittadinanza in uno Stato, e resta ammesso al godimento dei diritti civili e politici. Essa viene concessa o per Legge o per Decreto Reale, previo giuramento di fedeltà al Sovrano.

Per l'esercizio dei diritti elettorali politici gli stranieri debbono ottenere la naturalità per legge: ma agli Italiani delle Provincie non aggregate al Regno d'Italia basta la naturalizzazione per Decreto Reale (Art. 1 L. 17 dicembre 1860).

Per godere del diritto elettorale amministrativo lo straniero debbe ugualmente aver ottenuto lettere di naturalità; ma questa non è necessaria pei cittadini delle altre Provincie d'Italia, essendo essi per l'esercizio del suddetto diritto equiparati ai cittadini del Regno (Art. 14 L. C.) — *V. Diritti civili e civico-politici.* — *Forestieri.*

Nessuna formalità riscontrasi precisata nelle nostre leggi circa la pratica a seguirsi per ottenere la naturalizzazione; onde conviene dire essersi lasciata al R. Governo la facoltà di prescrivere volta a volta ai petenti le opportune norme.

NAUFRAGI. — § 1. Nei casi di naufragio o d'arenamento di qualche bastimento sul littorale marittimo dello Stato, qualunque

Autorità pubblica marittima od amministrativa deve accorrere e prestarsi con tutti i mezzi possibili a sollievo dei naufraganti; e nei luoghi ove non risieda un Ammininistratore di marina, debbe il Sindaco, nel cui distretto segue il sinistro, immediatamente informarne il viciniore ufficiale consolare della marina mercantile. Il Capitano o patrono del bastimento naufragato od armato è tenuto a fare la dichiarazione dell'accaduto, spiegando inoltre le cause per cui sia stato obbligato a far getto, a tagliar alberi, o ad abbandonar àncore.

Tali dichiarazioni sono ricevute nel rispettivo uffizio, e si deve aver cura di far assumere con la maggiore regolarità e diligenza possibile le deposizioni degli uomini dell'equipaggio e dei passeggieri, se ve ne siano, onde conoscere la verità dell'occorso (Art. 107 e 207 Regol. 13 gennaio 1827).

§ 2. Le merci, gli effetti, gli attrezzi e le altre cose provenienti da getti o da naufragi che lungo il litorale dello Stato sono ritrovati in mare a galla o sulle spiaggie o sott'acqua, debbono, conformemente alle disposizioni delle leggi marittime, essere denunciate fra le ventiquattr'ore all'Amministrazione locale di marina, od in mancanza al Sindaco, che ne avverte senza ritardo il Console che vi ha giurisdizione per farle colle debite cautele sanitarie ritirare e custodire; ed i ricuperatori che nel detto termine ne hanno fatta la denuncia, ottengono in premio il terzo del prodotto netto degli oggetti denunciati, i quali, ove non siano reclamati entro lo spazio d'un anno e un giorno, vanno a profitto dell'erario nazionale (Art. 120, 121 e 122 cit. Regol. 1827; — Circ. Min. Marina 14 luglio 1855).

§ 3. Un'altra Circolare del Ministero di Marina del 14 settembre 1858 prescrive doversi procedere all'atto di decesso dei marinai ed altri individui morti in naufragio nel modo stabilito dall'art. 46 del Regolamento approvato con RR. PP. 20 giugno 1837 pei casi di morte violenta. Epperò gli ufficiali consolari di marina, cui incumbe di accertare l'infortunio del naufragio a termini dell'art. 118 del succitato Regolamento 13 gennaio 1827, debbono spedire la dichiarazione di morte degl'individui così periti, colle indicazioni necessarie alla compilazione del relativo atto nel registro dello stato civile, desunte dal verbale del naufragio. Queste dichiarazioni, munite del *visto* del rispettivo Console di marina e delle indicazioni generali ricavate dalla matricola del defunto, qualora appartenga alla gente

di mare, sono trasmesse al Governo, a cura del quale sono fatte pervenire al Parroco del domicilio di ciascuna delle persone morte nel naufragio pel regolare compimento dell'atto predetto.

NAVIGAZIONE SUI FIUMI, LAGHI E CANALI. — § 1. La navigazione è l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili: a questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi (Art. 108 L. (3743) 20 novembre 1859).

Si riguardano come navigabili per l'applicazione della succitata Legge quei fiumi o quei tronchi di fiumi sui quali la navigazione è attualmente in costante esercizio (1): quando convenga estendere detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume, la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l'oggetto preaccennato dovrà farsi per legge (Art. 110 cit. L.).

§ 2. La navigazione sui laghi, fiumi e canali naturali è libera. Sui canali manufatti è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi speciali (Art. 109 cit. L.).

I lavori necessari per la navigazione sui fiumi, laghi e canali sono a carico dello Stato (Art. 72 cit. L.).

§ 3. Lo stabilimento ed esercizio di molini od opifizi, nonchè le derivazioni d'acque nei fiumi e canali navigabili, non possono permettersi, salvo nel caso che tali edifizi e le relative opere siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, nel qual caso spetta all'Autorità governativa di prescrivere le opportune norme e cautele, alle quali i concessionari sono strettamente obbligati di attenersi (Art. 111, 115 e 116 cit. L.). — *V. Molini*, ed anche *Acque pubbliche*.

Così del pari l'esercizio dei porti o ponti natanti, o chiatte o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non debbe recar incaglio o pregiudizio alla navigazione, e debbono perciò gli esercenti uniformarsi alle consuetudini e regolamenti vigenti, nonchè alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dall'Autorità amministrativa provinciale (Art. 114 cit. L.). — *V. Porti natanti.*

---

(1) La Legge dichiara che un prospetto di questi fiumi e canali sarà pubblicato con Decreto Regio.

§ 4. I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della strada alzaia. Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti o consuetudini in vigore, s'intende stabilita a metri cinque. Essa, insieme colla sponda fino al fiume, deve dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomo e di bestie da tiro.

Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato; però i guasti provenienti dal fatto de' proprietari del terreno debbono venir riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale è fatto a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi (Art. 112 cit. L.).

§ 5. Le darsene ed opere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico, sono posti sotto l'ispezione dell'Autorità provinciale per tutto quanto concerne alla sicurezza delle barche che hanno ad arrestarvisi, alla facilità del carico e discarico di viaggiatori e merci, ed alla conservazione loro in buono stato di servizio (Art. 117 cit. L.).

§ 6. Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti nelle diverse provincie, e la Legge dichiara che dovranno essi osservarsi finchè non si riconosca la necessità di recarvi variazioni per Reale Decreto (Art. 118 cit. L.) (2).

§ 7. Nei fiumi, laghi e canali, non può esercitarsi la navigazione coi piroscafi, senz'averne ottenuta la concessione dal Governo (Art. 119 cit. L.).

§ 8. Il trasporto di legnami a galla sulle acque di fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi è sottoposto a speciali cautele e prescrizioni, altrove da noi esposte. — *V. Flottazione di legnami.*

NEGOZIANTI. — *V. Ambulanti (Negozi e Professioni). — Commercio. — Elezioni. — Patenti (Tassa di). — Pesi e misure.*

---

(2) Restano quindi in vigore nelle antiche provincie, per quanto possano conciliarsi colle disposizioni surriferite, quelle portate dagli articoli 103 e segg. del Regolamento 2° per le acque, approvato con RR. PP. 29 maggio 1817, dalle RR. PP. 24 giugno 1774, dalla Grida camerale 22 agosto 1781, e dalle RR. PP. 18 aprile 1823, il tenore dei quali provvedimenti può rilevarsi dal *Dizionario di diritto amministrativo*, vol. 1, v° Acque.

NEONATI. — *V. Cognomi.* — *Fanciulli esposti.* — *Nascite.* — *Trovatelli.*

NEVE. — § 1. I regolamenti di polizia municipale stabiliscono le norme per lo sgombro e trasporto della neve dalle vie e piazze pubbliche. Generalmente quest'operazione ha luogo a spese del Municipio, e mediante appalto continuativo per più anni: tuttavia, quantunque l'impresaro della neve trovisi obbligato a farla asportare dall'abitato, debbono i cennati regolamenti obbligare i proprietari delle case e i tenenti botteghe verso le vie e piazze a far spalare la neve nei tratti di strada confrontanti le loro abitazioni, appena cessi di cadere, e prima che venga dall'impresaro generale fatta eseguire l'asportazione predetta.

Occorrendo di dover scaricare la neve dai tetti, i proprietari dovranno avvertirne l'Autorità municipale, e porre i soliti segnali alla facciata od ai piedi delle case, lasciandoveli per tutto il tempo che dura l'operazione affine d'evitare sinistri accidenti.

§ 2. Il Consiglio di Stato in suo parere 7 marzo 1856, adottato dal Ministero, ha dichiarato non essere contrario alla legge e potersi approvare un regolamento di polizia, che in base all'art. 160 nº 5 della Legge 7 ottobre 1848 ordini lo sgombro delle nevi non soltanto dalle vie interne dell'abitato, ma eziandio da quelle che danno accesso alle diverse abitazioni donde il Comune viene ad essere composto, e per conseguenza da quelle che servono di comunicazione fra una borgata e l'altra (1).

NITRI. — *V. Salnitri.*

NOMI. — *V. Cognomi.*

NORMALI (Scuole). — *V. Scuole normali.*

NOTAI. — § 1. I segretari comunali delle antiche provincie del Regno debbono essere provveduti della qualità di notaio esercente, a termini del § 2 tit. III del Regolamento de' Pubblici 6 giugno 1775 (1*).

(1) *Rivista amministrativa* 1856, pag. 277.

(1*) La qualità di notaio non è necessaria ai Segretari comunali nel Genovesato, a tenore del R. Brevetto 14 agosto 1818.

I Consigli comunali non debbono perciò nominare a tali funzioni persona la quale non abbia questo requisito d'idoneità, a meno che si trovino in grado di giustificare presso il Prefetto che non siavi possibilità d'osservare in questa parte il prescritto del citato Regolamento, ovvero che l'individuo nominato, benchè non notaio esercente, procuri colla sua nomina alcuni reali vantaggi al Comune, i quali in tal caso dovranno dichiararsi e comprovarsi (Art. 18 Istruz. 1 aprile 1838).

§ 2. I notai che coprono le funzioni di segretario di Amministrazioni civiche dei luoghi eccedenti la popolazione di diecimila abitanti, non fanno parte del numero dei notai stabilito in ciascuna tappa; ma non possono esercitare altre funzioni notarili che quelle dipendenti dalle loro funzioni di segretario, sotto pena della destituzione dal loro impiego. Cessando però da queste funzioni, possono essere riammessi all'esercizio del notariato in caso di vacanza d'un posto. (2) I notai esercenti le segreterie suddette sono soggetti alla malleveria in rendite sino alla concorrenza di due terzi della somma fissata per li notai della loro rispettiva residenza, e non soggiacciono ad altra finanza che quella dovuta per la segreteria stessa (Art. 1 e 13 R. E. 23 luglio 1822). — *V. Malleverie e cauzioni* § 11.

L'art. 4 di detto R. E. dichiara le funzioni di notaio incompatibili con ogni impiego giudiciario (meno quello di luogotenente Giudice), economico, militare, di nomina Regia, cui sia annesso un annuo stipendio a carico dello Stato, come pure di causidico o sostituito o di segretario dei supremi Magistrati, Tribunali ed uffiziali di polizia, impiegato nelle RR. Segreterie e Direzioni generali, nell'Insinuazione, Bollo, Lotto, Poste, Dogane e Gabelle, e di Ricevitore di qualsiasi contribuzione diretta o indiretta. Un notaio venendo nominato ad uno dei suddetti impieghi dovrà fare la sua opzione nei quindici giorni dalla notificazione della nomina, trascorso il qual termine sarà senz'altro decaduto dal notariato e surrogato.

§ 3. Essendo stato rappresentato il dubbio sorto in ordine ai

---

(2) Con Decisione ministeriale fu dichiarato che la successiva promulgazione delle varie leggi comunali non ha potuto aver per effetto di derogare alla disposizione ora accennata del R. Editto 23 luglio 1822, e che perciò sussiste tuttavia l'incompatibilità di funzioni ivi pronunciata (*Rivista ammin.* 1851, pag. 440).

notai i quali sono provvisti di segreterie di Comunità poste fuori della tappa di loro residenza, se possano ricevere gli atti notarili dipendenti dalle loro funzioni di segretario di dette Comunità, atteso che l'art. 3 del R. E. 23 luglio 1822 limita pei notai non dimoranti nel capoluogo giudiziario l'esercizio delle loro funzioni alla sola tappa d'insinuazione nella quale risiedono, con R. Viglietto 11 dicembre 1822 si è dichiarato che i notai, i quali sono segretari di Comunità poste fuori della tappa di loro residenza, possano cionullameno rogare gli atti notarili dipendenti dalle loro funzioni di segretario delle medesime, con che debbano pure immatricolarsi alle tappe nelle quali sono le dette Comunità situate (Man. Camerale 14 dicembre 1822). I notai ed i segretari comunali, i quali hanno la facoltà sovra spiegata di rogare atti fuori della loro tappa, debbono insinuarli in quella della loro residenza (Lettera della Podestà superiore 12 febbraio 1840).

§ 4. I segretari comunali investiti della qualità di notaio, quando ricevono atti relativi a tale qualità, ed a meno che vi esista fra essi ed il Comune una capitolazione per cui si fosse altrimenti disposto, possono pretendere i diritti dovuti ai notai in forza della Tariffa notarile 23 luglio 1822, non essendo applicabile a questi atti la Tariffa portata dal R. Brevetto 29 dicembre 1829, ove non trattisi d'incanti e deliberamenti di opere e d'affittamenti di beni o di altre rendite comunali, a cui unicamente allude questo Sovrano provvedimento (Decis. minist. 1856 e 31 dicembre 1857) (3).

§ 5. Gli atti soggetti all'insinuazione debbono essere rogati da segretari-notai o da coloro che provveduti della qualità notarile possano a ciò essere chiamati in loro vece (Istruz. 1 aprile 1838, art. 352) (4). I segretari così assunti debbono rimettere le minute

---

(3) *Rivista ammin.* 1856, pag. 912; 1857, pag. 895.

(4) « Parecchi segretarii comunali che avevano regolarmente subito gli esami da notaio senza però aver ancora ottenuto l'esercizio, ricorrevano onde fosse loro concessa l'autorizzazione di ricevere tutti gli atti interessanti le Amministrazioni presso cui erano stabiliti, non esclusi gli atti soggetti all'insinuazione, senza necessità di richiedere il sussidio d' un notaio esercente.

« Il Dicastero della Grande Cancelleria rispondeva che tanto l'Ufficio del Procuratore generale di S. M., quanto il Consiglio di Stato, e questo ad unanimità di voci, avvisarono doversi depellire le domande di tale natura, ed aversi ad adottare la massima di non più concedere siffatta facoltà ai segretarii comunali (la nomina e la licenza dei quali dipendono in tutto dalle Amministrazioni) a danno dei notai che si trovano regolarmente provveduti di un posto; oltre di che tali speciali concessioni potrebbero essere di pregiudizio alle riforme che s'introdurranno nella già intrapresa revisione delle leggi sul Notariato » (Nota minist. riferita nella *Rivista amministrativa* 1852, pag. 377).

dei relativi atti alle Comunità cui riguardano. — *V. Minute d'atti.*

§ 6. Al notaio assunto per ricevere atti soggetti all'insinuazione compete il diritto alla percezione dell'emolumento stabilito dalla Tariffa notarile 23 luglio 1822, non semplicemente quello accordato al segretario comunale, non potendosi egli considerare qual delegato e rappresentante del segretario stesso. Tuttavia quando si tratta d'un segretario assunto per giovarsi della sua qualità di notaio, può esser lecito al Municipio, onde non sopportare permanentemente la maggiore spesa di un segretario rinvestito della qualità di notaio, di stabilire, per modo quasi di stipendio temporario, una retribuzione che stia tramezzo al disposto delle due Tariffe concernenti rispettivamente i notai e i segretari comunali (R. Camera dei Conti, sent. 9 luglio 1855) (5).

§ 7. Il Codice penale punisce con gravi pene il reato di falso commesso dai segretari, notai ed altri pubblici uffiziali. — *V.* gli art. 341, 351 e seguenti, e *Alterazione di atti pubblici.*

Lo stesso Codice dispone che i notai ed altri pubblici uffiziali non potranno ricevere nè stipulare alcun atto senza conoscere le parti, o senza che queste siano loro fatte conoscere da due persone sottoscritte o segnate all'atto, non aventi interesse nel medesimo, ed inoltre cognite al notaio o pubblico uffiziale, e che abbiano le qualità richieste per essere testimoni istrumentarii sotto pena del carcere e della sospensione dai pubblici uffizi (Art. 348).

Il seguente articolo punisce coloro che attestassero falsamente al notaio od altro pubblico uffiziale l'identità delle parti contraenti a questo incognite.

V. anche *Registro (Tassa di).*

NOTIZIE PATRIE. — Una Circolare del Ministero dell'Interno del 21 marzo 1850 incaricò i Prefetti e Sotto-prefetti di somministrare giornalmente al Governo le notizie più interessanti, concernenti le rispettive provincie, per essere inserte nella *Gazzetta ufficiale del Regno.* Questi funzionari non possono però adempiere tale compito, se i Sindaci comunali non vi cooperano per loro parte, informandoli a loro volta puntualmente dei fatti più notevoli che accadono nei loro Comuni. La corrispondenza relativa a

---

(5) Bettini, *Giurisprudenza degli Stati sardi,* vol. VII p. 3ª pag. 98; — *Rivista ammin.* 1856, pag. 898; 1857 pag. 694.

simile oggetto vuol essere indirizzata all'Uffizio di Sotto-prefettura del circondario.

Ecco del resto le ragioni, per cui credette il Ministero di fare questa sollecitazione:

Allorquando questo Ministero richiamava alle proprie attribuzioni l'intiera ed assoluta direzione della *Gazzetta piemontese*, non aveva soltanto in vista d'imprimerle un andamento più conveniente alla sua qualità di giornale uffiziale del Regno, e di far cessare le generali lagnanze che il pubblico muoveva in proposito della non ben ordinata sua amministrazione, ma proponevasi essenzialmente un più alto scopo, d'introdurre cioè nella redazione di essa quei miglioramenti che fossero consentanei all'indole sua propria.

E diffatti l'andamento attuale di quel periodico essendo generalmente, non senza ragione, tenuto per imperfetto, come anco non sempre è interessante il contenuto delle sue colonne, io mi diedi a pensare quali novelle basi sarebbe più conveniente lo adottare, per informarlo di uno spirito più conforme ai tempi, alla civiltà accresciuta, al maggior interesse che ciascuno prende alle cose patrie, al bisogno infine ognor più vivamente sentito di procacciarsi utili ed estese cognizioni, e renderlo in tutto l'organo degno d'un Governo che si regge costituzionalmente, e che non isfugge, ma anzi ricerca la pubblicità.

I giornali ufficiali dovendo naturalmente astenersi da ogni polemica, privi così di un'attrattiva di cui godono i giornali minori, ben possono in altra guisa rendersi pregevoli inserendo nelle loro pagine alcuni articoli d'attualità scientifiche relative al commercio, all'industria, all'agricoltura, alla navigazione, ecc., accompagnati da quei ragguagli statistici che il solo Governo trovasi nel grado di fornire colla doppia qualità dell'abbondanza e dell'esattezza.

Ma la parte in che io ravviso essenzialmente imperfetta o, per meglio dire, mancante affatto la *Gazzetta piemontese*, si è in quanto concerne le notizie patrie, le notizie cioè di quei fatti che accadono nell'interno dello Stato. Un bell'esempio da imitare ci porgono in ciò i giornali ufficiali di varii altri Governi rappresentativi, i quali sono sempre copiosamente forniti di tali notizie, scendendo ben anco fino alle più minute particolarità. E veramente esse a me sembrano dover tornare di gran lunga più interessanti per ogni buon cittadino cui stiano a cuore le cose del suo paese, e che ami di seguirne con occhio sollecito i progressi morali e materiali, che non l'indigesta farraggine delle notizie estere, poco in generale istruttive, e raramente d'un'importanza tale da meritarsi nelle colonne della Gazzetta un luogo che potrebbe venir meglio occupato altrimenti. E se quest'ottima curiosità delle cose interne non esiste ancora in tutti, conviene destarla, come quella che può in progresso condurre ad utili risultamenti, quando non fosse altro, a quello almeno di far cessare l'indifferenza. Egli è pur bene che il cittadino conosca quanto accade nel suo paese, e ne ritragga la conoscenza da fonte sicura, evitandosi così lo sconcio che tali

notizie divengano l'esclusiva proprietà dei giornali minori, i quali, o per mancanza di accurati ragguagli, o per private ragioni, le recano incompiute e talvolta intieramente snaturate.

Insomma il Giornale ufficiale dovrebbe, secondo l'opinione che io porto, divenire il libro della storia pratica contemporanea, in cui vengano a registrarsi, giorno per giorno e colla massima esattezza ed autenticità, tutti indistintamente gli avvenimenti interni di qualche importanza, siano essi felici ovvero disastrosi, cosicchè ogni foglio di esso sia una pagina di quella storia.

Per l'attuazione di queste viste, utilissima mi riescirebbe l'opera dei signori Intendenti; ed io intendo giovarmene nella speranza che essi mi vorranno secondare in ciò con quello zelo e quella premura che la cosa mi sembra meritare. Ella pertanto mi farà cosa grata trasmettendomi giornalmente, in un colla corrispondenza regolare, un ragguaglio delle notizie riguardanti la provincia da lei amministrata, ragguaglio compilato sul modello del quadro esemplificativo posto in calce della presente (1). Talvolta forse avverrà che codesti ragguagli non possano, a cagione dell'abbondanza delle materie, venir inserti per intiero sotto la rubrica delle cose interne: non per questo avranno i signori Intendenti a riguardarne siccome inutile l'invio, e porlo in trascuranza; ogn'interruzione in siffatta opera tornerebbe dannosa al fine propostoci, e solo dalla continuazione possono ottenersi quegli ottimi risultamenti che speriamo.

Io mi lusingo che i lettori nazionali del Foglio ufficiale, che sono i più, sapranno buon grado al Governo della sua sollecitudine a renderli quotidianamente informati di quanto possa in modo diretto o indiretto eccitare il loro interesse; e di questa gratitudine il Governo avrà a riportarne non poca parte su quegl'Intendenti che avranno zelantemente contribuito a somministrargli i materiali dell'opera.

Un'altra Circolare dello stesso Ministero 3 novembre 1856 invita le Autorità provinciali a dargli immediata notizia di tutti i fatti che in qualsivoglia modo possono influire sull'opinione pubblica e riferirsi all'ordine e sicurezza, non trascurati gli arrivi, soggiorni e partenze de' personaggi illustri, dichiarando che, ove qualche Sindaco o Segretario de' Municipii non corrispondesse, per quanto loro spetta, al desiderio del Ministero, debba esser messo in avvertenza circa le spiacevoli conseguenze alle quali si troverebbe esposto.

NULLATENENTI. — § 1. I nullatenenti, i quali vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi ad altro lavoro, sono dalla legge considerati quali oziosi e vagabondi, e debbono

(1) V. FORMOLARIO, Parte II, Sez. I.

perciò esser oggetto di attiva sorveglianza per parte dell'Autorità politica e locale. — *V. Oziosi e vagabondi.*

§ 2. Quando per nullatenenza dei debitori di multe od ammende debbasi contro i medesimi promuovere l'applicazione della pena sussidiaria del carcere o degli arresti, vuolsi giustificare l'insolvibilità dei debitori cogli atti d'infruttuosa esecuzione sui mobili, e con attestazione di due almeno dei membri della Giunta municipale del loro Comune; e deve inoltre esser certificata dal Giudice del mandamento a seguito d'informazioni prese a parte. La richiesta per l'arresto è fatta dal Pubblico Ministero presso la Corte o Tribunale che ha pronunciata l'ammenda. — *V.* gli art. 578 e seg. del Codice di procedura penale, e *Multe e pene pecuniarie.*

§ 3. Lo stato delle quote inesigibili di contribuzioni dirette per nullatenenza dei debitori, compilato dall'Esattore in conformità degli art. 170 e seguenti della generale Istruzione 1 aprile 1826, è trasmesso dal Sotto-prefetto alle rispettive Amministrazioni comunali, che procedono al loro esame partita per partita, ed esprimono in caduna di esse il loro parere ragionato, di cui fanno pur anche in complesso risultare in apposito atto consolare nel modo stabilito dai regolamenti, che si trasmette poi al Sotto-prefetto. — ***V. Contribuzioni* § 19.**

NUMERAZIONE DELLE PORTE. — *V. Iscrizioni civiche.*

NUOTO. — Le Autorità municipali debbono prendere le opportune misure acciò la sicurezza dei nuotatori non possa essere compromessa. Se la porzione del fiume destinata alla natazione non è circondata da tavolati, da corde o da reti, bisogna per lo meno indicare con pali i siti pericolosi.

In ogni caso l'Autorità politica debbe vegliare a che nulla vi si faccia di contrario alla decenza in luoghi dove concorrono persone d'ogni età e sesso. — *V. Bagni.*

NUTRICI. — § 1. Ove le Comunità siano in uso di provvedere di nutrice gli esposti, possono continuare a praticarlo; ma debbono darne immediatamente avviso all'Amministrazione dell'Ospizio, al quale avrebbero dovuti esser diretti, inviandogli copia dell'atto predetto, segnando il nome del fanciullo nonchè quello della nutrice e domicilio di questa, acciò, previa annotazione nel registro, venga

corrisposta alla nutrice stessa la mercede solita accordarsi, la quale però non potrà esser pagata se non alla presentazione di un certificato del Sindaco o di chi ne fa le veci (1), comprovante l'esistenza del fanciullo (Art. 11 RR. PP. 15 ottobre 1822).

§ 2. La mercede solita a corrispondersi dagli Ospizi alle nutrici per il mantenimento de' fanciulli esposti, cessa di pieno diritto quando questi sono giunti al duodecimo anno della loro età; alla qual epoca si accordano a favore di costoro, ove occorra, lire cinquanta pel definitivo collocamento.

Oltre i pannolini co' loro accessorii ed il vestiario, che saranno somministrati dagli Ospizii delle provincie, il *maximum* della mercede mensuale alle nutrici è fissato come segue:

Dall'età di nascita del fanciullo sino al 1° anno compito L. 6.
Dal 2° al 5° anno compito . . . . L. 5.
Dal 6° al 7° anno id. . . . . L. 4.
Dal 8° al 12° anno id. . . . . L. 2,50

Ricevono inoltre le nutrici a titolo di gratificazione alla fine del 2° anno . . . . L. 15.
Del 7° anno . . . . L. 10.
Del 12° anno . . . . L. 25.

Colla riduzione però alla metà, qualora le nutrici non abbiano preso l'infante in età minore d'un anno.

Le gratificazioni vengono pagate mediante una dichiarazione del Sindaco, o Vice-sindaco, o del Parroco dove trovasi la nutrice, comprovante che il fanciullo fu tenuto e conservato a dovere (Art. 17 cit. RR. PP.).

§ 3. Essendo uso e debito delle Amministrazioni degli Ospizii di raccomandare al Sindaco di sopravvegliare le nutrici a cui si affidano fanciulli esposti nel proprio Comune, vuolsi da loro avvertire che questa raccomandazione non è cosa di semplice formalità, ma che richiede dai Sindaci ogni maggior attenzione nel visitare o far visitare gl'infanti, nel farseli presentare personalmente dalle nutrici quando vengano a chiedere il certificato trimestrale d'esistenza in vita e di lodevole manutenzione, necessario per riscuotere il

---

(1) Sul libretto di cui la nutrice sarà munita, il Sindaco spedisce tale certificato nei seguenti termini:
L'infante NN. di cui nel presente libretto, è vivente ed è tenuto a dovere.
A.... li.... 18...
Il Sindaco NN.

baliatico. Dovranno pertanto i Sindaci negare il detto certificato semprechè vi sia prova di trascuranza, indizio di cattiva salute e di qualche altro ostacolo per parte delle nutrici al successivo allattamento e simili, o fare quanto meno il detto certificato colle riserve ed avvertenze atte a chiarire l'Amministrazione dell'Ospizio, e ad eccitarla a prendere le determinazioni occorrenti pel miglior governo dell'infante.

Siccome poi venendo a morire il fanciullo esposto, potrebbe darsi che la nutrice di lui tentasse di sostituirvi altro legittimo onde continuar a godere del baliatico già per quello assegnatole, importa perciò che il Sindaco stia vigilante sull'evenienza del caso per discoprire la fraudolenta sostituzione.

Egli avvertirà pure d'essere ben guardingo nello spedire i necessarii certificati di moralità alle donne che aspirano ad esser nutrici di fanciulli esposti (Art. 59, 60 e 51 Istruz. 1 aprile 1838). —*V. Trovatelli.*

OBLATORI AGLI INCANTI. — *V. Appalti.* — *Appaltatori.*

OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI. — Chiamasi oblazione l'atto col quale un imputato di contravvenzione, per cui è comminata la pena dell'ammenda o della multa in principale, si libera dagli effetti del relativo procedimento mediante l'offerta d'una somma da sborsarsi in compenso della multa che si dovrebbe pagare in caso di condanna: questa offerta viene accettata dall'Autorità competente nell'interesse pubblico.

Le varie leggi speciali determinano i casi, in cui il contravventore è ammesso a transigere mediante oblazione.

§ 1. Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia locale ed altri provvedimenti accennati nell'art. 139 della L. C. possono essere transatte con questo mezzo. L'art. 141 d'essa Legge prescrive che sì prima che dopo la giurata deposizione degli Agenti del Comune il Sindaco debba chiamare avanti di sè i contravventori colla parte lesa, onde tentare la conciliazione; e quando non vi esista parte lesa, il contravventore sia ammesso a far oblazione per l'interesse pubblico L'oblazione è accettata dal Sindaco per processo verbale, che ha effetto di escludere ogni procedimento (1).

(1) V. un Modulo di questo verbale nel FORMOLARIO, Parte I, Sez. I, N° 158.

La legge non dice quale debba essere il minimo ammontare dell'offerta onde possa essere accettata: pare tuttavia che possa applicarsi anche in questo caso la massima generale che l'oblazione non deve mai essere minore della metà della somma cui ammonterebbe la pena pecuniaria in caso di condanna.

Non essendo accettata l'oblazione, od essendosi il contravventore rifiutato di fare alcuna offerta, il Sindaco, giusta l'art. 142 della suddetta Legge, trasmette immediatamente i verbali di contravvenzione al Giudice per l'opportuno procedimento.

Il Sindaco, in caso di composizione per via d'oblazione nel modo suddivisato, promuove anzitutto l'approvazione superiore ove così sia prescritto dai relativi regolamenti, e compila in seguito un elenco collettivo a forma di quelli voluti dagli art. 13 e 22 dell'Istruzione ministeriale 25 settembre 1854, e lo trasmette all'Esattore dei redditi comunali affinchè ne curi la riscossione, sì e come è prescritto dallo stesso art. 22 e seguenti di quell'Istruzione. — *V. Multe e pene pecuniarie.*

§ 2. Riguardo alle oblazioni che l'art. 144 del Regolamento 5 aprile 1853 permette d'accettare in via di transazione alle contravvenzioni alla Legge 2 gennaio 1853 per le gabelle sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite, spiriti e liquori, e sulla fabbricazione della birra, *V.* le relative disposizioni contenute nel tit. 1° parte IV dello stesso Regolamento, e da noi riferite nel § 3 di *Gabellario (Canone).*

A termini dell'art. 147 di esso Regolamento, il prodotto netto delle transazioni appartiene per metà all'erario comunale, e per l'altra metà agli Agenti scopritori delle contravvenzioni relative, od ai sequestranti; e qualora vi sia un denunciatore, il quale abbia anche somministrato validi indizi della contravvenzione, ha una metà della porzione accordata ai sequestranti. Al disposto di quest'ultimo articolo non si è derogato colla Legge 12 giugno 1853 sul riparto delle pene pecuniarie, poichè, siccome avverte la già citata Istruzione 25 settembre 1854, sebbene le pene pecuniarie di cui è caso o le transazioni sulle medesime spettino per intiero al Comune, ciò è però sotto deduzione delle quote che a mente de'relativi Regolamenti fossero devolute ad Agenti municipali od a terze persone cointeressate.

La riscossione del prodotto delle oblazioni suddette si opera del pari dall'Esattore, all'appoggio dell'elenco prescritto dall'art. 13 della

citata Istruzione, e compilato per cura del Sindaco sulle risultanze dei processi verbali di composizione speditigli dai segretari dei Tribunali o Giudici che hanno conosciuto della contravvenzione.

§ 3. Accettata definitivamente ed approvata l'oblazione, non puossi più in verun caso ritornare con effetto all'esercizio dell'azione penale per le multe così transatte, ancorchè per sovraggiunta insolvibilità del debitore non potesse la multa transatta essere riscossa; giacchè per effetto della transazione l'azione fiscale dovendosi ritenere siccome perenta, si trasforma essa in un'azione civile, soggetta alla prescrizione regolata dalle relative leggi, mentre, una volta accettata l'oblazione inducente novazione d'obbligazione, si può agire in forza della transazione, ed ogni cosa debbe essere regolata secondo il disposto delle leggi civili. Ciò risulta da una Circolare dell'Azienda generale di Finanze 12 luglio 1844.

OCCUPAZIONI DI TERRENI. — *V. Espropriazione forzata per causa di utilità pubblica. — Indennità.*

OCULISTI. — *V. Flebotomi. — Empirici.*

OFFICINE. — *V. Arti e mestieri. — Manifatture. — Operai. — Opifizi ed usine.*

OGGETTI PERDUTI. — *V. Abbandono d' oggetti.*

OLTRAGGIO. — § 1. Allorquando un pubblico uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo abbia personalmente ricevuto nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa del medesimo, qualche oltraggio con parole tendenti ad intaccare il suo onore o la sua rettitudine, il colpevole di tale oltraggio è passibile della pena del carcere da un mese a due anni; e se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza di una Corte o di un Tribunale o di un Giudice, tale pena non è minore di mesi tre (Art. 258 Cod. pen.).

Quando l'oltraggio sia fatto soltanto con gesti o con minaccie, il colpevole nel primo caso sovra enunciato è punito col carcere estensibile a sei mesi, e nel secondo caso col carcere non minore di un mese (Art. 259 ivi).

§ 2. A costituire il reato d'oltraggio di cui nel riferito art. 258, è necessario che l'ingiuria sia fatta in cospetto del funzionario, e ri-

volta direttamente contro la sua persona, e ch'egli la riceva sull'atto o a causa dell'esercizio delle sue funzioni: non è però tal *presenza* richiesta materialmente, purchè vero difetto non se ne abbia, e l'offesa sia fatta in tali circostanze e modi che debba necessariamente riguardarsi come a lui personalmente diretta. L'elemento della pubblicità è estraneo ad un tale reato (Cass. 11 febbraio 1856) (1).

Quindi la stessa Corte di cassazione ha deciso costituire tale oltraggio le espressioni ingiuriose intese ad intaccare l'onore di un Sindaco, usate bensì fuori della presenza di lui, ma al cospetto dei Carabinieri R. che ne eseguivano il mandato, e nell'atto che lo eseguivano, ed in ragione appunto del mandato (Cass. 31 marzo 1852) (2).

§ 3. Il Sindaco che manda un semplice divieto di proseguire un'opera pregiudizievole al Comune, non eccede i limiti de'suoi poteri: fosse anche meno legale quest'atto (per essere proprio dell'Autorità giudiziaria il rilasciare un'inibizione), l'oltraggio ch'egli soffre per lo stesso, è rettamente punito a termini del ripetuto articolo 258 del Codice penale (Cass. 19 aprile 1854) (3).

§ 4. Le espressioni ingiuriose pronunciate contro un Consiglio di disciplina della Guardia nazionale nell'esercizio delle sue funzioni costituiscono un oltraggio previsto nella prima parte dell'art. 258 del Codice penale, giacchè i graduati della Guardia nazionale chiamati a comporre il Consiglio di disciplina debbono ritenersi ufficiali dell'ordine amministrativo, nel quale entra la Guardia medesima (Corte di Brescia 24 aprile 1863) (4).

§ 5. L'oltraggio fatto con parole, con gesti, o con minaccie a qualunque agente o depositario della pubblica forza o ad altra persona legittimamente incaricata d'un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse, è punito col carcere estensibile ad un mese, o con multa estensibile a lire 200 (Art. 260 Cod. pen.). — *V. Forza pubblica* (*Agenti della*).

La legge punisce con pene più gravi l'oltraggio recato ai funzionari o persone suddette, quando esso è accompagnato da percosse o violenze. — *V.* gli art. 262 a 266 dello stesso Codice.

§ 6. L'azione penale per offesa fatta colla stampa ad un Corpo che delibera collegialmente, non può essere esercitata che dopo deliberazione del Corpo medesimo: se l'offesa è diretta contro un mem-

(1) Bettini, vol. VIII, p. 1ª, pag. 173.
(2) Ivi, vol. IV, p. 1ª, pag. 319.
(3) Ivi vol. VII, p. 1ª, pag. 315.
(4) *Rivista ammin.* 1863, pag. 529.

bro per riguardo alle particolari sue funzioni, dev'essere da lui stesso denunziata (Cass. 29 ottobre 1852) (5). — *V. Azioni giudiziarie.* — *Ingiuria.*

OMICIDIO. — § 1. L'omicidio è *volontario od involontario*: è involontario quando è commesso per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza, o per imperizia dell'arte o della professione che si esercita, o per inosservanza de' regolamenti.

L'omicidio volontario dei genitori o di altri ascendenti legittimi, naturali od adottivi è qualificato *parricidio*; quello commesso per mezzo di sostanze venefiche è qualificato *venefizio*; l'omicidio volontario d'un infante di recente nato è qualificato *infanticidio*; quello commesso con prodizione o con premeditazione o con agguato è qualificato *Assassinio (V.)* — *V.* gli art. 522 e seg. del Codice penale.

L'omicidio, sia esso volontario od involontario, importando sempre pena del carcere o maggiore, i Sindaci e gli altri uffiziali di polizia giudiziaria debbono, nei casi di flagranza o quasi, far arrestare gl'imputati, e procedere agli altri incumbenti prescritti dagli art. 64 e segg. del Codice di procedura penale. — *V. Flagrante reato.*

§ 2. Gli unici casi in cui l'omicidio non è dalla legge considerato reato, sono: 1° quando esso è ordinato dalla legge o comandato dall'Autorità legittima; 2° quando è imposto dalla necessità attuale di legittima difesa di sè stesso o d'altrui, od anche del pudore in atto di attentato violento (Art. 558 e seg. Cod. penale).

Sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti: 1° se l'omicidio abbia avuto luogo nell'atto di respingere di nottetempo la scalata, la rottura di recinti, di muri o di porte d'entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle loro dipendenze; 2° se ha avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furto o di saccheggio eseguiti con violenza verso le persone (Art. 560 cit. Cod.).

OMNIBUS (Vetture). — *V. Vetture pubbliche.*

OMOLOGAZIONE. — § 1. Tutte le donazioni tra vivi, oltre all'esser fatte per pubblico istrumento, debbono essere omologate dal Pre-

(5) Bettini, vol. iv, p. 1ª, pag. 734.

sidente del Tribunale del circondario del domicilio del donante: quelle però che non eccedono la somma od il valore di lire mille, possono omologarsi dal Giudice di mandamento. Le donazioni non omologate sono nulle (Art. 1123 Cod. civ.).

§ 2. L'omologazione può aver luogo nell'atto stesso della donazione, o per un atto posteriore alla medesima.

Il donante deve a quest'effetto comparire personalmente avanti al Presidente del Tribunale od a chi ne fa le veci, o al Giudice rispettivamente: trattandosi di sudditi abitanti fuori dello Stato, essi possono comparire per mezzo di procuratore deputato per mandato speciale. Il Presidente ed il Giudice rispettivamente debbono, prima di interporre il decreto di omologazione non solamente esplorare la volontà del donante, ma altresì accertarsi che egli non muovasi a donare per qualche artifizio, seduzione od inganno; e se la donazione è fatta da una donna, debbono inoltre sentirsi prima dell'omologazione due parenti della donante, e in difetto due amici della famiglia della medesima (Art. 1124 cit. Cod.).

§ 3. La formalità dell'omologazione non è necessaria per le donazioni fatte ad Opere pie da persona incognita (Cons. di Stato, parere 23 maggio 1851). — *V. Donazioni e lasciti.*

ONORIFICENZE. — § 1. Allorquando i supremi Magistrati e i Tribunali di circondario, ovvero i Prefetti e Sotto-prefetti si recano ad una solennità o funzione colle divise loro proprie ed in forma pubblica, le truppe schierate, al loro apparire ed in segno di onorificenza, portano le armi in parata. Le stesse onorificenze si rendono dai posti di guardia, innanzi a cui debbono passare le dette Autorità.

Eguali onori sono dovuti dalla Guardia nazionale al Sindaco ed ai Consiglieri comunali allorchè si recano in corpo ad una funzione.

Al passaggio delle Autorità militari la Guardia nazionale rende gli onori dovuti all'Uffiziale superiore in grado che interviene alla funzione (Circ. Min. Guerra 2 maggio 1856, e 26 aprile 1858; — Circ. Min. Interni 3 maggio 1860).

Essendo ordinato lo sfilamento della Guardia nazionale e delle Truppe in occasione di solennità pubbliche avanti le suddette Autorità, questo dovrà seguire nel modo indicato nella ora citata Circolare 3 maggio 1860, da noi riferita in *Festa nazionale* § 3.

§ 2. Per R. Decreto 8 ottobre 1857, partecipato alle Autorità

locali con Circolare del Ministero dell'Interno del 16 stesso mese, venne prescritto che d'allora innanzi le guardie sì della Milizia nazionale come dell'Esercito fuori dei quartieri non debbono prendere le armi pei Colonnelli, pei Comandanti di circondario, di corpo o distaccamento, quando non abbiano grado di Uffiziale generale, e non vestano la divisa del proprio grado.

§ 3. Nell'occasione della presa di possesso della loro carica nelle provincie cui sono destinati, e nell'esercizio delle loro funzioni, sono dovute ai Prefetti le seguenti onorificenze per parte delle Autorità e Corpi militari:

1.° Allorquando un Prefetto entrerà per la prima volta nel capoluogo della provincia, la guarnigione fornirà un battaglione di truppa di linea senza bandiera e con musica (se vi è) per rendergli gli onori su quella piazza o località che sarà giudicata più conveniente. Un drappello di Carabinieri R. del luogo, comandato da un Uffiziale, andrà ad incontrarlo.

I Maggiori-generali, i Capi di corpo, e i Capi dei vari rami dell'amministrazione militare si recheranno nel giorno stesso a fargli visita. Il Prefetto farà, nelle ventiquattro ore, visita al Luogotenente generale comandante la Divisione territoriale, che gli restituirà la visita nelle ventiquattro ore successive.

2.° Nelle feste e cerimonie pubbliche, il Prefetto precederà tutte le Autorità civili e militari della provincia. Egli vi sarà non pertanto preceduto dal primo Presidente della Corte di cassazione, dai primi Presidenti delle Corti d'appello, e dai Luogotenenti generali comandanti le Divisioni territoriali. In queste feste e cerimonie una guardia d'onore composta di trenta uomini di truppa di linea comandata da un Uffiziale si troverà al luogo della festa per rendere gli onori al Prefetto. In mancanza di truppe di linea vi si troverà un drappello di Carabinieri comandati da un Uffiziale.

3.° Le guardie o posti in tutta la provincia (eccettuate le guardie Reali) prenderanno le armi quando i Prefetti passeranno loro dinnanzi rivestiti del loro uniforme.

4.° Nel rendere gli onori ai Prefetti, le truppe sovra indicate si atterranno a quanto stabiliscono i regolamenti militari per i Luogotenenti-generali.

5.° I Maggiori generali e tutti gli Uffiziali superiori ed inferiori devono il saluto in ogni occorrenza ai Prefetti della rispettiva provincia (Circ. Min. Guerra 2 gennaio 1860).

§ 4. Con R. Decreto (732) 27 luglio 1862 venne approvata una nuova Istruzione sul modo d'eseguire nelle piazze forti del Regno i saluti colle artiglierie. Giusta la detta Istruzione la ricorrenza della festa nazionale è salutata nella Capitale del Regno e nelle città sedi di un Gran Comando di dipartimento, con cento colpi di cannone, nelle piazze forti munite di bocche da fuoco con colpi cinquanta, venticinque e tredici, secondo il numero di queste. A termini del n° 3 i Generali comandanti di Dipartimento sono autorizzati a concedere un saluto di quindici spari in occasione della festa nazionale nelle località ove trovansi di presidio batterie d'artiglieria ; come pure un saluto di quindici spari nella ricorrenza delle grandi solennità speciali a taluna delle località poste nel loro dipartimento, ogniqualvolta ne vengano richiesti dalle Autorità locali.

V. anche *Cerimoniali e precedenze.*

OPERAI — PERSONE DI SERVIZIO. — § 1. È proibito di dare lavoro agli operai ed alle persone di servizio che non sono muniti del *libretto* prescritto dalla Legge 13 novembre 1859, o di accettarli altrimenti al proprio servizio. — *V. Libretti.*

I capi di fabbrica o d'officina e gl'impresari sono tenuti alle periodiche consegne de'loro operai nel modo previsto dall'art. 41 della succitata Legge. — *V. Arti e mestieri.*

§ 2. Gli operai che vogliono intraprendere l'arte di fabbricare toppe e chiavi o il mestiere del magnano, debbono adempiere a tutte le condizioni prescritte dalle RR. PP. 26 maggio 1846. — *V. Magnani.*

§ 3. A termini del R. Decreto 13 novembre 1857, i passaporti che si rilasciano agli operai, braccianti, giornalieri, merciai ambulanti e ad ogni altra persona che per dichiarazione della competente Autorità locale provi di non essere in grado di sottostare alla tassa di lire 10, sono unicamente soggetti alla tassa d'una lira. Con questo Decreto s'introdusse pure un'agevolezza che torna specialmente giovevole ai contadini ed operai, ampliando la facoltà data ai Sindaci di chiedere essi medesimi agli Uffizi politici e di rimettere il passaporto agli individui cui, per la spesa di viaggio o per altre circostanze, riuscisse gravoso il recarsi per tale effetto al capoluogo del rispettivo circondario.

§ 4. Gli operai sono di frequente troppo esigenti, i padroni alcuna

volta ingiusti ed indiscreti: i Sindaci locali ed i funzionari di sicurezza debbono adoperarsi a conciliare i rispettivi interessi, e procurare di prevenire ogni concerto o coalizione degli uni contro gli altri. Le coalizioni di operai tendenti a sospendere, impedire, o rincarire i lavori, e quelle tra i capi-fabbrica all'oggetto di costringere ingiustamente gli operai ad una diminuzione di salario, costituiscono un reato punibile a norma degli art. 385 e seg. del Codice penale. — *V. Coalizione.*

OPERE PIE. — Questa denominazione trovasi applicata a tre diverse categorie d'istituzioni, due delle quali più specialmente mirano ad oggetti di culto o di servizio religioso, mentre la terza riconosce per principale ed unico suo fine il soccorrere ai poverelli.

Nelle due prime categorie sono comprese da una parte le Confraternite, il cui oggetto è noto ad ognuno, e dall'altra particolari fondazioni conosciute sotto il nome di Cappellanie laicali e di Legati o Luoghi pii. Le Cappellanie laicali sono opere fondate per la celebrazione di messe in perpetuo ad una determinata chiesa od altare, pel mantenimento delle quali ebbe luogo l'assegnamento di beni stabili proprii del fondatore. I Legati pii sono disposizioni fatte a spirituale benefizio proprio o di altri, di cui si possono lasciare gravate le sostanze ereditarie, o quelle largite ai legatarii particolari. Queste istituzioni si chiamano più propriamente *Opere pie ecclesiastiche.*

Nella terza categoria cadono le fondazioni esclusivamente o principalmente indiritte all'esercizio della beneficenza, cioè a soccorrere i poveri sì sani che infermi, ad istruirli, a dotare povere zitelle, ad avviare in qualche arte poveri giovani. A cotali fondazioni resta applicato lo speciale titolo d'*Istituti di carità* o *di beneficenza*, ovvero di *Opere pie laicali.*

La comune appellazione di Opere pie, data ad istituzioni per sè diverse, è stata originata senza dubbio dall' analogo fine per cui erano fondate, imperciocchè tanto il beneficare ai poveri, quanto l'ordinare preghiere a proprio od altrui vantaggio meritano egualmente il nome di disposizioni pie. Aggiungasi che nelle disposizioni legislative e negli atti Sovrani usavasi per lo addietro siffatta generica denominazione: chè sì gli uni come gli altri Istituti

erano sottoposti alla stessa tutela, e retti anche in parte dalle stesse massime amministrative (1).

Ma le Opere pie di cui specialmente si preoccupa la legge civile e che essa mira a regolare, sono quelle che hanno in tutto od in parte per oggetto la beneficenza pubblica.

Questi Istituti, sorti dalla carità privata e sì mirabilmente moltiplicatisi in Italia, vennero bentosto richiamati sotto la sorveglianza e la suprema direzione governativa; ed i cessati Stati della Penisola ebbero qual più qual meno una serie d'ordinamenti diretti a tale scopo.

Il Piemonte, il quale ebbe la ventura di essere retto da una stirpe di magnanimi e pietosi Principi, trovossi di buon'ora dotato di una savia legislazione caritativa, che nelle sue basi cardinali poco lasciava a desiderare; giacchè, per tacere dei provvedimenti anteriori, la Legge del 24 dicembre 1836 completata da quella del 1° marzo 1850, ed il Regolamento esecutivo 21 dicembre stesso anno costituivano un compiuto Codice caritativo, in cui s' encomiava per una parte la purezza de' principii su cui erano basate le norme dell'assistenza pubblica, e dall'altra si lodava l'accuratezza e la solerzia del legislatore nel porgere le regole pratiche per l'esecuzione della Legge. — Il rispetto alle fondazioni private, — la specialità e varietà de' pii Istituti, — la gratuità degli uffizi caritativi, — l' esclusione della preponderanza delle Autorità ecclesiastiche nelle Amministrazioni pie, ed infine l' istituzione delle Congregazioni di carità: tali erano fin d'allora i pregi caratteristici di codesta legislazione.

Non è quindi a meravigliare, se, corretta in alcune parti ed in tutte coordinata al sistema elettivo e di autonomia già prevalente nell'amministrazione comunale e provinciale colla rifusione che se ne fece colla Legge 20 novembre 1859, questa legislazione per la sua preminenza sulle altre analoghe de' vari Stati italiani (2) venne

(1) V. *Raccolta delle leggi, istruzioni, lettere circolari ed altri provvedimenti in vigore concernenti l'amministrazione degli Istituti di carità.* — Torino 1840, Introduzione.

(2) Gli unici paesi, che all'infuori del Piemonte, fossero dotati di un corpo ordinato di leggi sulla pubblica beneficenza da prestarsi agli studi di riforma, erano la Lombardia e l'ex-regno di Napoli.

Il sistema vigente in Lombardia prima del 1859 vi fu introdotto dal Governo austriaco nel 1819, e sviluppato con successivi provvedimenti: il suo carattere essenziale era di porre l' amministrazione delle Opere pie quasi direttamente nelle mani del Go-

presa per base e per punto di partenza allorchè si trattò di addivenire alla formazione di una legge comune a tutte le provincie del Regno.

§ 1. La detta Legge del 1859, estesa dapprima alle provincie dell'Emilia e delle Marche con altra Legge del 9 ottobre 1861, ed all'Umbria con Decreto commissariale 26 dicembre 1860, fu poscia con alcune modificazioni ed aggiunte estesa anche alle altre provincie con Legge del 3 agosto 1862, nella quale venne trasfusa. Quest' ultima Legge pertanto unitamente al suo Regolamento esecutivo del 27 novembre 1862, sono le sole norme ora attendibili per quanto spetta all' amministrazione generale delle Opere pie, sebbene continuino ad osservarsi le discipline precedenti nelle parti in cui per essi non è provveduto e che sono con essi conciliabili (V. l'art. 37 della Legge, e l'art. 68 del Regolamento).

---

verno stesso, che esercitava questa sua facoltà col mezzo di funzionari risponsali da lui nominati, in qualche caso gratuiti, per la maggior parte stipendiati a carico delle Opere pie, e con separazione totale della gestione degli affari patrimoniali e della direzione dei servigi interni, assumendo gli agenti preposti alla prima il nome di Amministratori, alla seconda quello di Direttori.

Ma è facile lo scorgere che in un regno ampio e sotto un regime libero non s'addica al Governo di tener concentrata nelle sue mani in quel modo l'amministrazione delle diverse Opere pie, mentre è più consono al vero spirito della legge ed al carattere delle istituzioni di beneficenza di lasciare loro tutta la possibile libertà ed indipendenza nella gestione dei propri interessi.

Questo sistema non poteva perciò essere adottato.

Nell' ex-regno napoletano i Sovrani Decreti del 1° e del 14 febbraio colle relative Istruzioni del 20 maggio 1820 contemplavano i più minuti particolari dell' amministrazione caritativa, e nei Consigli degli Ospizi, come nelle Commissioni amministrative o comunali colà stabilite, ricorreva lo stesso organismo di poteri nella Legge del 20 novembre 1859 raffigurato dalle Congregazioni di carità e dalle Deputazioni provinciali. Ma sotto queste apparenze di regolarità e di guarentigia di leggeri scorgonsi i vizi e la possibilità d'ogni abuso. La nomina infatti dei membri delle Commissioni comunali era devoluta ai Consigli degli Ospizi, e i Consiglieri di Ospizio, mentre dipendevano esclusivamente dal Potere governativo, costituivano nel tempo stesso una corporazione speciale ed autonoma, sciolta da ogni dipendenza verso le altre Amministrazioni provinciali. Per ciò poi che riguarda l' amministrazione propriamente detta, non v'era deliberazione od atto di qualche rilievo, sia delle Commissioni locali, sia dei Consigli degli Ospizi, alla cui validità non si richiedesse l'intervento più o meno diretto del Potere sovrano. E quando a tutto ciò aggiungasi ancora la partecipazione legale data in quelle od in questi all'Autorità ecclesiastica, ben si comprende che un tal sistema di governo e d'amministrazione ripugnasse a quei principii di libertà e di sindacato popolare che soli danno vita agli interessi locali, e che ora debbono prevalere nel sistema della nostra legislazione (V. Relazione ministeriale al Re sul Regolamento 18 agosto 1860; — e Relazione ministeriale al Senato del Regno 30 giugno 1862).

Quantunque perciò de' singoli pii Istituti venga particolarmente trattato in varie parti del presente lavoro, crediamo opportuno porgere qui il testo sì della Legge che del Regolamento anzidetti, con alcune brevi note di commento (3), facendoli precedere dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 1862, nella quale è dimostrata l'importanza e l'indole caratteristica dell'uno e dell'altra.

§ 2. — CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL' INTERNO 23 DICEMBRE 1862.

Col 1° gennaio del 1863 la unificazione delle nostre leggi avrà progredito di un altro passo coll'attivarsi della Legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie.

Sull'importanza di essa io mi reputo in dovere di richiamare l'attenzione dei signori Prefetti, di quelli principalmente che sovraintendono alle provincie, dove sarà nuova l'applicazione dei principii cardinali, cui la Legge si appoggia, affinchè a loro non isfugga che per la stessa verranno a profondamente modificarsi i rapporti che fin qui rannodavano il Governo colle numerosissime fondazioni che costituiscono un vanto ben meritato del nostro paese.

Io so bene che per vetustà e per ricchezza le nostre Opere pie nulla hanno ad invidiare alle più civili nazioni, se pure non istanno loro al dissopra; so che parecchie tra le più celebrate forme di beneficenza ebbero culla fra noi, e da noi le appresero gli stranieri; so che, per la sapienza degli avi e pel concorso pietoso di cittadini egregi, moltissime istituzioni in diverse parti d'Italia sono saviamente ordinate, e poco o nessun bisogno risentono di modificazioni.

Ma non ignoro altresì che per la lunga pressione esercitatavi da cattivi Governi, in alcuni luoghi si videro gli Istituti a cadere negletti, oppure distratti dello scopo originario di beneficenza a vantaggio delle caste che servivano di puntello al Governo; altrove i mezzi della beneficenza, affidati pressochè esclusivamente a Corporazioni interessate a frenare il progresso, si fecero il veicolo dell'ipocrisia e dell'ignoranza; altrove infine, per assenza d'illuminato impulso, i redditi delle Opere pie furono rivolti a fomentare l'accidia, la rilassatezza nei doveri di famiglia, e peggio.

Credo poi di poter asserire che dovunque ed in queste stesse provincie,

(3) Il sig. cav. avv. Eusebio Scaglia capo-sezione al Ministero dell'Interno avendo pubblicato nel corrente anno 1863 un suo *Manuale per le Amministrazioni di beneficenza* in base alla Legge 3 agosto 1862, nel quale è raccolto con raro discernimento un numero considerevole di decisioni dell'Autorità superiore e di pratici suggerimenti, il nostro cômpito resta in queste note circoscritto a riassumerne con brevità e parsimonia quei punti che ci parvero assolutamente necessari alla retta intelligenza della nuova legislazione caritativa, rimettendo del resto il lettore a quanto più ampiamente ne scrisse il sullodato Autore nel suo trattato.

Può anche consultarsi il *Commentario alla Legge 20 novembre 1859*, pubblicato in Torino nel 1862 dai sigg. Bolla e Astengo.

nelle quali da lunga pezza era cessato il predominio clericale, e gli Istituti procedevano con lodevole regolarità, i singoli Governi prima dello sviluppo del regime costituzionale avevano portato man mano sulle Opere pie una tanta larga influenza, da considerarle pressapoco da loro dipendenti al pari quasi d'ogni altro pubblico ufficio.

Male si apporrebbe chi credesse nella nuova legge di trovare tracciato l'ordinamento da imporsi ad ogni singolo ramo della beneficenza, ovvero i modi diretti per farli prosperare, o per isradicare gli abusi che vi si fossero introdotti.

Tale non potova essere una legge fondamentale organica della beneficenza, la quale mira ad uno stato più elevato e conforme ai dettati della libertà ; a quello cioè di sottrarre le Opere dall'intemperante influenza governativa, e dal vassallaggio verso altri Poteri ed Ordini sociali, cui non erano state originariamente soggette, per condurle tosto al regime dei legittimi loro amministratori, ed alla tutela di quelle Autorità provinciali e comunali che, associate bensì al Governo, ma in molti rapporti compiutamente autonome , emanano per elezione periodica dal grembo della popolazione, ne studiano i bisogni, e debbono sapere come provvedervi.

La Legge 3 agosto 1862, largamente informata ai principii discentralizzatori, è severamente parca d'ogni dettaglio che possa urtare colle diverse abitudini delle Provincie italiane, o dissentire dall'indole di alcuno speciale Istituto.

È prima cura della Legge quella di ben determinare su quali Istituti competa alla Società il diritto di estendere la propria azione e sorveglianza nelle visite della carità pubblica, senza invadere il campo delle private e delle temporanee istituzioni, o di altri poteri dello Stato.

Consacra indi religiosamente il principio che le Amministrazioni regolarmente esistenti debbano essere conservate ; provvede pel caso che vengano a mancare ; dà alcune norme perchè non cadano in mani interessate, o si mantengano infeudate a parziali consorterie.

Detta alcuni principii generali intorno al regime economico ed alla contabilità, sfuggendo ogni minuta prescrizione , che a seconda dei bisogni locali potrà in seguito venir suggerita alle Amministrazioni.

Più avanti determina i limiti e le forme della tutela demandata alla Deputazione provinciale, e rimove il pericolo d'ogni possibile arbitrio, aprendo l'adito del ricorso al trono per le Amministrazioni che se ne credessero aggravate.

Poche quantunque importanti facoltà sono dipoi riservate al Potere centrale ed all'Autorità Regia : fra esse lo scioglimento delle Amministrazioni che non adempiono al loro mandato, quale grave ed ultima forma con cui si volle esprimere la tutela agli interessi del povero, ed al rispetto per la volontà dei testatori. Sebbene circondato da scrupolose cautele , si volle introdotto il principio senza dubbio fecondo di utilissimi risultati, pel quale sia lecito di dare un diverso indirizzo alla beneficenza, quando sia venuto a cessare il fine suo originario.

Perchè poi ogni centro di popolazione abbia un Corpo elettivo, al quale naturalmente si devolva l'esercizio delle beneficenze non aventi uno scopo

speciale nè un' apposita amministrazione, è istituita in ogni Comune una Congregazione di carità.

Raccoglie la Legge nella settima ed ultima parte alcune disposizioni che sono necessarie a collegare in alcune Provincie la transizione dal vecchio al nuovo sistema.

Quale un corollario della Legge venne testè pubblicato, e sta ora diramandosi nn Regolamento esecutivo sancito col Regio Decreto 27 novembre p. p., nel quale parimenti si è osservata rigorosamente la massima parsimonia di disposizioni, essendosi preferito di andare incontro alla possibilità che taluna Amministrazione senta il bisogno d' invocare speciali istruzioni, anzichè turbare l'ordine di parecchie altre, alle quali potesse ripugnare l'applicazione di norme inusitate od incompatibili coi loro statuti.

Tale in breve è la Legge, che sta per essere attuata in tutto il Regno.

Per essa è a credersi che in queste provincie — e sono le più — nelle quali la beneficenza è già incamminata sovra orme liberali, troverà argomento di uo maggiore sviluppo nel ritemprarsi in un'atmosfera più indipendente, per guisa che, sottratto all'usurpazione governativa, possa il prezioso deposito essere affidato alle mani ed al senno illuminato dei più onorati cittadini, come avveniva ai nostri tempi migliori.

Per le altre Proviocie, che ebbero Governi più interessati ad usufruttare a loro taleoto la sostanza dei poveri, assai più laboriosa opera ne iocumbe, poichè ivi sarà mestieri, per così dire, di ricomporre lo istituzioni, ritraendole alla sorgente, eliminandone le ingerenze intruse, secolarizzandole il più possibile; per guisa che, ricondotte alla originaria destinazione di scopi e di luoghi, ed aiutate dagli elementi bnoni, non di rado ottimi, di cui vanno fornite, possano le Opere pie ritornare al più presto ad essere stromento di civilizzazione e gloria del paese.

È tanto importante e nobile ad un tempo il cômpito di questa Legge, che io mi lusingo vedermi assistito a gara dalle diverse Autorità che saranno chiamate a darvi mano.

I signori Prefetti avranno in questa bell'opera il merito precipuo, se si adopreranno con zelo efficace, siccome confido, innanzi tutto a fare sì che la Legge sia conosciuta ed intesa anche nei più remoti centri e da tutte le Amministrazioni, confortandole a prendere quel giusto indirizzo nell'applicazione di questa Legge riformatrice che per avventura sarebbe per molti difficile lo assumere senza l'impulso dell'Autorità; e necessiterà inoltre che facciano ben conoscere tutti gl'intendimenti e gli scopi utilissimi di questa Legge, i quali sfuggir potrebbero a taluni, al che gioverà assaissimo il chiamare gli onesti e liberali cittadini a prestare a tal uopo il loro concorso.

Sarà cura dei signori Prefetti l'invigilare perchè, a seconda del Regolamento, siano denunciate alle Autorità comunali tutte le istituzioni che possono aver il carattere di Opere pie; perchè le elezioni delle Congregazioni di carità abbiano luogo effettivamente e presto, avvertendo bene a che per ispeciali pretesti o dissimulate renitenze non se ne protragga la costituzione. E sarà infine da adoperare una speciale attività nello intendimento di poter offrire materia alle Deputazioni provinciali;

ove per legge esistano, di entrar presto nell' esercizio delle loro attribuzioni.

Non esito a riconoscere quanto sia arduo l'incarico delle Deputazioni provinciali, e di talune di esse in ispecial modo; nè io mi dilungherò ad enumerare le diverse incumbenze che la Legge ed il Regolamento hanno loro deferito, bastandomi l'ammettere che da esse pressochè esclusivamente dipende che la Legge sia praticata ed osservata con quell'ampiezza di effetto che il Legislatore si è proposto. Però nutro fiducia che non vorranno arrestarsi troppo facilmente innanzi alla mole del lavoro, ritenendo che, quando sia presto e gagliardamente dirozzato e bene avviato, potrà fra non molto procedere senza soverchia loro fatica: confortate in questo dall' esempio di quelle Deputazioni provinciali che, sebbene soltanto di due o tre anni le abbiano precedute nell' applicazione di principii consimili, già a quest' ora, superate in gran parte le scabrosità, veggono sorte pressochè tranquille intorno ad esse molte ben ordinate Amministrazioni.

Io faccio assegnamento altresì sulla cooperazione dei signori Sotto-prefetti, i quali come intermediarii fra la popolazione e l'Autorità provinciale sono benissimo in grado e sono tenuti di dare quegli schiarimenti che non venissero forniti dalle Giunte municipali; di secondare i signori Prefetti nell'impulso che spesso farà d'uopo imprimere ai lavori; d'invigilare perchè alle determinazioni ben concepite sussegua prontamente e sempre un effetto corrispondente.

E confido infine che i signori Sindaci e le Giunte municipali, non che i Consigli comunali, non vorranno rimanere al di sotto delle suaccennate Autorità nell' esercizio delle importanti incumbenze che li risguardano. Usciti di recente dalle elezioni popolari od onorati dalla fiducia del Re, essi si adopereranno efficacemente, ne son certo, a favorire colla loro assistenza morale e materiale l'applicazione di una Legge tutta intenta al ben essere delle popolazioni che rappresentano.

Nè saprei meglio conchiudere questa Circolare che rivolgendomi alle Amministrazioni delle Opere pie, invitandole ad essere altamente comprese del concetto della Legge ed a prestarvi perfetta osservanza, per modo che rarissimo esser possa il caso doloroso d'invocare dalla Maestà del Re l'esercizio di una dura facoltà che la Legge medesima gli conferisce. So che spesso queste Amministrazioni avranno d'uopo di abnegazioni e di sacrifizi; ma ogni timore vien meno nel pensare che chi si è dedicato alla causa dei poveri, mostrò già tale una generosità di sentimento da non dovergli parer grave il piegarsi a quanto la Legge prescrive pel benessere della causa medesima.

Per parte mia prenderò volonteroso parte attiva all'esecuzione di questa Legge col darvi tutto il mio appoggio quando venga interpellato; e mi riputerò ben fortunato se mi sarà concesso di vedere che le poche idee fin qui svolte siano state ben intese ed applicate, e che anche la pubblica carità sia fecondata da quella libertà, all' ombra della quale sorsero nell' Italia i più reputati Istituti di beneficenza.

§ 3. — LEGGE (758) 3 AGOSTO 1862 SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE.

Delle Opere pie.

Art. 1. Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente Legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere (4).

Art. 2. Sono pure soggetti alle disposizioni della presente Legge gli Istituti di carità e beneficenza, quand'anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico, o siano retti nella parte economica da persone o Corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato (5). — Negli Istituti di natura mista, le persone o Corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenerne un'amministrazione distinta, ed operarne la separazione dei redditi, ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno (6).

Art. 3. Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee oblazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazione meramente privata amministrate da privati o per titolo di famiglia,

---

(4) V. l'art. 2 del Regolamento, nel quale in correlazione al presente articolo s'indicano nominativamente i principali Istituti di carità e beneficenza soggetti alla Legge. Questa enumerazione però è soltanto dichiarativa, non già tassativa.—SCAGLIA, op. cit. pag. 17.

(5) Dalle discussioni seguite in Parlamento e dalle decisioni emesse dal Ministero risulta come le Opere aventi uno scopo ecclesiastico, quali le Confraternite, i Santuari, i Legati pii, i Convitti ecclesiastici ecc., siano soltanto soggette alla presente Legge quando, oltro allo scopo spirituale, si prefiggono anche quello di carità e beneficenza.— V. meglio a questo riguardo le note all'art. 2 del Regolamento.

L'istituzione avente per iscopo di dar sussidi od elemosine ai poveri che intervengono all'istruzione religiosa, non può considerarsi quale Opera pia, così non potendo essere caratterizzate che quelle istituzioni dove si appalesino in modo predominante i fini della beneficenza, e non soltanto in via accessoria, e quale un mezzo voluto dal fondatore per conseguire un fine affatto diverso (Cons. di Stato, parere 4 maggio 1861; — Nota minist. 29 marzo 1863).

(6) Allorchè l'amministratore d'un istituto della natura suddetta ricusi tanto la resa dei conti, quanto la separazione dei redditi e del patrimonio, il Prefetto della provincia debbe eccitarlo ad osservare il disposto di questo alinea entro quel termine che verrà con apposito decreto prefisso, diffidandolo espressamente che, qualora non ottemperi, si provvederà a termini dell'art. 21 della Legge. Non obbedendo a tale ingiunzione, l'amministratore debbe venire privato della gestione dell'Opera pia, provvedendosi alla temporanea amministrazione di essa a termini del suddetto articolo. L'Amministrazione interinale chiamata in questo caso dal Governo a gerire gli interessi dell'Opera, quando non riesca ad intendere col primitivo amministratore la separazione del patrimonio, deve appigliarsi per tale effetto alla via giuridica (Cons. di Stato, par. 28 febbraio 1857. — Decis. minist. conf. 7 marzo successivo).

e destinate a pro' di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore (7).

Dell'amministrazione delle Opere pie.

Art. 4. L'amministrazione delle Opere pie è affidata ai Corpi morali, Consigli, Direzioni collegiali o singolari, instituiti dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore o da antiche loro consuetudini. — Quando venga a mancare l'Amministrazione di un'Opera pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto Reale, seutita la Deputazione provinciale (8).

Art. 5. Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle Amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni, sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti.

Art. 6. Non potranno assumere l'ufficio di amministratore di un'Opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll' Opera medesima (9).— Gli ascendenti e discendenti,

---

(7) L'istituzione fatta in favore dei discendenti in infinito della propria famiglia, ed estinguendosi questa, dei giovani d'un Comune, avente lo scopo di mantenere un membro della famiglia agli studi o di tenere una giovino in educazione, deve considerarsi come privata, e quindi non compresa fra quelle contemplate dalla Legge (Consiglio di Stato, par. 23 febbraio 1861).

Lo stesso Consiglio considerò egualmente come istituzione meramente privata un lascito per la fondazione di un collegio in una città, al quale fossero ammessi in proporzione delle forze dell'eredità giovani provenienti da famiglie bisognose come decadute con preferenza a certi discendenti legati in parentela col testatore, onde abilitarli ad intraprendere la carriera degli studi universitarii (Par. 23 marzo 1861).

Non occorre quasi del resto avvertire come l'essere sottratte dall'ingerenza governativa le istituzioni accennate in quest'articolo, non le esima della necessaria vigilanza che su di essi debbe esercitare il Governo a termini dell'alinea dell'art. 20.

(8) Le Amministrazinni che non abbiano particolari statuti ed ordinamenti, da doversi ritenere comprese nel novero delle speciali Amministrazioni conservate in vigore del presente articolo, debbonsi riguardare assimilate alle attuali Congregazioni di carità, ed essere per conseguenza governate colle norme stabilite agli art. 27 e 28 della Legge (Decis. minist. 3 aprile 1861). — Non possono poi dirsi tali ed appartenere ai Regolamenti speciali di cui nel presente articolo, quelle disposizioni da cui è retto un istituto e che hanno sempre mutato col mutare delle leggi, dei governi e dei tempi (Decis. minist. 14 agosto 1860).

(9) Si è elevato il dubbio se possa essere amministratore di un'Opera pia chi ne tiene in affitto i beni; e fu risolto in senso affermativo con Decisione ministeriale 6 febbraio 1863. Si osservava dal Ministero due essere le disposizioni che in materia di capacità contengonsi nella Legge, quella cioè stabilita nell'art. 6, per la quale si dichiarano assolutamente incapaci ad assumere l'ufficio d'amministratore coloro che si trovino in alcuno dei casi da detto articolo previsti. Vi è poi l'art. 7, ove dicesi che non possono *prender parte* a certe determinate deliberazioni gli Amministratori

i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa Amministrazione.

Art. 7. Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza (10). — Non potranno pure prender parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle Opere pie da essi amministrate o sorvegliate (11).

Del regime economico e della contabilità delle Opere pie.

Art. 8. Le Amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad essi spettanti (12). — Quest' inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni,

---

che v' abbiano interessi per le cause ivi enunziate.

Non si stabilisce dunque in questo ultimo articolo una incapacità propriamente detta, anzi si toglie luogo a credere che esista nelle accennate emergenze; ma si prescrive soltanto che nel concorso di esse debba l'Amministratore astenersi dal partecipare alla deliberazione del Corpo cui appartiene. Ora non può dirsi che l'affittavolo di beni d'una pia Opera si trovi compreso fra quelli cui accenna il detto art. 6, ed è anzi ciò escluso dall'art. 7, nel quale essendo indicato fra i casi in cui un Amministratore debbe astenersi dal prender parte alle deliberazioni quello in cui si tratti di interessi proprii dell'Amministratore stesso, ha evidentemente dimostrato il Legislatore che questi interessi non sono punto una causa di ineleggibilità. L'affittavolo si trova appunto in tal condizione.

Può verificarsi la necessità di deliberare su quanto si attiene al suo contratto; e ciò avverandosi gli si applicherà il divieto di prender parte alle deliberazioni. Questa unicamente sarà la conseguenza dei rapporti di interesse che lo legano alla pia Opera.

(10) In qual senso debba intendersi la proibizione qui fatta di *prendere parte alle deliberazioni* — V. in *Adunanze comunali* § 14, e in *Deliberazioni* § 11.

Come poi si determinino i gradi di parentela qui accennati — V. in *Deliberazioni* § 14, e in *Parentela*.

(11) Accade di frequente che quando una sola Congregazione o Commissione amministrativa concentra in sè il governo di più istituti di beneficenza, due di essi, che abbiano autonomia e patrimonii separati, si trovino nella circostanza di dover contrattare fra di loro nel rispettivo interesse. Nasce legittimo il dubbio se possa lo stesso collegio deliberare per ambedue le Opere pie, e se una sola rappresentanza possa intervenire nella stipulazione per due distinte parti contraenti.

Il Ministero vedendo il bisogno di far prevalere un sistema uniforme, e togliere l'incertezza che potrebbe far divergere le opinioni col rischio d'incorrere in qualche nullità, con Circolare dell'8 febbraio 1862 ne diede la seguente soluzione, che è stata anche approvata dal Consiglio di Stato: « Una stessa Commissione o Congregazione può deliberare intorno ad un contratto da stipulare fra diverse Opere pie da essa amministrate, bastando a guarentirne l'interesse l'intervento successivo della Deputazione provinciale come autorità tutoria; ma questa, nell'emettere la sua approvazione, deve destinare ad una delle due Opere un rappresentante speciale che fermi la convenzione in concorso dell'Amministrazione ordinaria. »

(12) Il Ministero, nella discussione della presente Legge in Parlamento,

sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione (13).

Art. 9. Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui all'articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della provincia. — Il Prefetto ne riterrà una copia, e spedirà l'altra al Ministero dell'Interno.

Art. 10. Le Amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo del proprio Istituto. — Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni (14).

Art. 11. Le Opere pie che possedono rendite fisse, avranno un Tesoriere (15). — Uno stesso Tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo. — Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere Tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro Distretto (16). — I Tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive Amministrazioni (17).

---

avvertiva doversi la disposizione suddetta intendere nel senso che non si voglia già un vero inventario quale si pratica per le successioni, ma sibbene una semplice nota sommaria degli oggetti che compongono il patrimonio delle Opere pie; e che quanto agli atti e documenti, s'intendono quelli che propriamente parlando debbono far parte degli archivi per la loro importanza, e non quelli destituiti di significazione.

(13) Colle parole *in contraddittorio* vuolsi significare con soddisfazione di chi vi ha interesse, e non già in un contraddittorio giudiziale.

(14) Il conto è morale e materiale: nelle Amministrazioni ove vi hanno tesorieri od agenti contabili, il conto materiale è a carico esclusivo di costoro, rimanendo solo a debito degli Amministratori il conto morale. — V. gli art. 22 e 27 del Regolamento, e *Conti delle Opere pie*.

(15) La nomina dei tesorieri e di tutti i contabili in genere delle Opere pie essendo subordinata all'obbligazione da parte di essi di prestare una idonea cauzione, non può aver effetto senza che vi segua l'approvazione della Deputazione provinciale (Decis. minist. 23 febbraio 1863). Avvertasi però che, sotto l'impero della precedente Legge 20 novembre 1859, questo punto era stato deciso in senso contrario dietro parere del Consiglio di Stato 3 giugno 1862. — V. *Tesorieri delle Opere pie*.

La qualità di tesoriere è incompatibile con quella di amministratore (Cons. di Stato, par. 16 gennaio 1863). — V. *ivi*.

(16) La nomina dell'Esattore mandamentale a tesoriere deve essere personale: quindi, ov' essa fosse fatta in di lui capo anche senza designazione individuale, la qualità di tesoriere non passa nel successore, esigendosi per questo una nuova nomina. — V. *Raccolta delle leggi ecc. degli Istituti di carità* pag. 103, ed il nostro articolo *Tesorieri delle Opere pie*.

(17) La facoltà accordata ai tesorieri delle Opere pie di prestare la cauzione in rendite dello Stato o sopra beni stabili, debbe intendersi estesa altresì ai tesorieri ed altri contabili di pii Istituti mantenuti o sussidiati dall'Erario nazionale, purchè la cauzione presenti sufficiente garanzia, e come tale sia riconosciuta ed accettata dall'Amministrazione della pia Opera cui riguarda (Decis. minist. 14 gennaio 1863).

Può dispensarsi dalla cauzione quan-

Art. 12. Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie (18).

Art. 13. Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato (19). — La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata (20).

Della tutela delle Opere pie.

Art. 14. Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale (21).

Art. 15. Sono approvati dalla Deputazione provinciale: — 1° i regolamenti d'amministrazione (22); — 2° i conti consuntivi, salvo il disposto dell'articolo 19; quando una parte delle spese ordinarie del pio Istituto è a carico della provincia, debbono essere approvati anche i bilanci; — 3° i contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili (23), l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni (24), salve, per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni

---

do un Amministratore si dispone a coprire la gestione del tesoriere colla responsabilità propria, od in altri termini con una sua cauzione personale: questa poi, indipendentemente e senza bisogno della formalità di un'apposita stipulazione, può essere ritenuta come sufficiente quando la condizione dell'Amministratore sia tale da meritare simile fiducia (Cons. di Stato, par. 16 gennaio 1863).

(18) Questa disposizione non è obbligatoria in via assoluta per le Opere pie: tuttavia le Amministrazioni che non facciano uso del privilegio fiscale con essa accordato, rimarrebbero contabilizzate ove venisse a rendersi inesigibile alcuna partita di reddito, o la pia Opera a soffrirne altrimenti un danno materiale (Cons. di Stato, par. 16 gennaio 1863).

(19) Le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato sono quelle prescritte dal Regolamento 7 novembre 1860 (art. 114 e segg.), se si tratta delle antiche provincie, Lombardia, Emilia, Marche ed Umbria; e dalle Istruzioni annesse al Regolamento 3 novembre 1861 (art. 74 e segg.) per le provincie toscane, napoletane e siciliane. Queste disposizioni saranno riferite nel nostro SUPPLEMENTO, in modificazione a quanto fu da noi esposto sotto *Appalti, Appaltatori*.

(20) La concorrenza ai contratti induce di regola generale le migliori condizioni a vantaggio dei Corpi amministrati, ed elimina quelle parzialità cui si va incontro nei partiti privati. La Deputazione provinciale per la posizione che occupa debbe credersi meno accessibile a queste parzialità; ma ad ogni modo risponderà meglio al suo debito se andrà con tutta cautela nel consentire che i contratti seguano a trattativa, e se non vi annuirà fuori dei casi speciali, prendendo norma da quelli che sono ammessi nelle succitate discipline sulla contabilità generale dello Stato. — SCAGLIA, op. cit. pag. 56.

(21) L'applicazione del principio della tutela non vuolsi intendere tanto rigorosamente da supporre che l'Autorità tutoria debba prendere ingerenza in ogni cosa, e sostituirsi all'azione delle singole Amministrazioni; ma si riferisce soltanto ad alcuni atti speciali nel senso esplicato dal successivo art. 15 e seguenti.

(22) V. l'art. 52 del Regolamento.

(23) V. l'art. 40 ivi, e le relative note.

(24) Non altrimenti debbesi concedere l'autorizzazione agli Istituti pii d'accettare lasciti qualsiansi, se non

della Legge 5 giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei Corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territorii (25); — 4° le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio (26), o che impegnano

---

quando risulti che i pesi inerenti ai beni nei lasciti stessi compresi, ed alla cui soddisfazione sarebbero tenuti in senso dell'art. 859 del Codice civile, aggiunti alle altre spese derivanti dall'accettazione medesima, non lascino un margine a competente profitto. Per altro in siffatte indagini non è necessario di procedere con soverchia esigenza, bastando la morale convinzione del vantaggio dell'Opera nell'accettare le liberalità deferitele (Cons. di Stato, par. 14 aprile 1856).

(25) Dai termini della presente disposizione e dalle dichiarazioni in proposito emesse nelle due Camere del Parlamento risulta che la Legge del 5 giugno 1850 non ha più effetto riguardo alle Opere pie, se non relativamente all'acquisto od ai lasciti di *stabili*. Epperò o si tratta di contratti, di acquisti, di accettazione di legati di *valori mobili*, e allora l'approvazione di questi atti spetta alla Deputazione provinciale; o si tratta di *beni stabili*, ed in tal caso sono sottoposti alla approvazione prescritta dalla Legge del 1850. È questa una modificazione che la medesima Legge subisce fin d'ora per tutto il Regno, giacchè essa, come è noto, non faceva distinzione tra mobili e stabili.

Abbiamo altrove indicato quale sia lo scopo della Legge del 1850 (V. *Accettazione di legati* ecc.); quindi il cômpito del Governo nell'autorizzare gli acquisti di cui in essa, è limitato ad apprezzare i motivi d'ordine pubblico in un interesse generale politico ed economico.

Le ragioni desunte dall'interesse economico dell'Istituto non ponno dirsi appartenere al novero o carattere di quelle sovra accennate: ed il loro apprezzamento è riservato esclusivamente alla Deputazione provinciale, cui spetta il diritto di tutela sulle Opere pie (Cons. di Stato, par. 17 gennaio 1862).

Dallo stesso fine della Legge d'impedire largizioni inconsiderate od immodiche a favore di Corpi morali, ne deriva la facoltà al Governo non solo di autorizzarle o vietarle integralmente, ma di poterle ridurre a più equa misura; e ciò pel principio che chi può il più può il meno. Tale è l'interpretazione data dal Parlamento e dal Governo.

Una volta tuttavia concessa l'autorizzazione, non potrebbe più il Governo rivocare o modificare i relativi decreti, perchè verrebbe a ledere i diritti acquistati dal Corpo morale per effetto del decreto primitivo (Cons. di Stato, par. 7 luglio 1859).

Occorre infine di avvertire come la mancanza dell'autorizzazione prescritta dalla Legge del 1850 induce una nullità assoluta, che può essere opposta da tutti gli aventi diritto contro il Corpo morale (Decis. minist. 1851).

La ripetuta Legge 5 giugno 1850 è applicabile eziandio ai legati fatti anteriormente alla sua promulgazione, sempre che non abbiano avuto il loro compimento prima di essa (Cons. di Stato, par. 4 novembre 1859).

(26) Si è adoperata la locuzione generale *trasformazione o diminuzione di patrimonio* per colpire genericamente tutte le contrattazioni, colle quali si venisse in qualsiasi modo direttamente o indirettamente a menomare le sostanze delle Opere pie: si parla non solo di diminuzione, ma anche di trasformazione, con che restano indicati quegli atti pei quali si viene a tramutare la sostanza patrimoniale da mobile a stabile e viceversa, od a sostituire uno ad altro ente patrimoniale, comunque di egual natura.

Epperò fu deciso dover assoggettarsi alla approvazione della Deputazione provinciale in senso di questo N°: le contrattazioni di debiti — gl'impieghi di capitali ogni volta che essi assumano diverse forme, come per esempio di mutui attivi o censi o livelli o rendite fondiarie od altre, e per conseguenza gli atti annessi e dipendenti; — gli acquisti di rendite sul Gran libro del Debito pubblico; — l'esazione di ca-

le Opere pie ad iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite (27); — 5° i regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti, che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone però distinto il rispettivo patrimonio.

Art. 16. L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal visto del presidente della Deputazione (28). — Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato (29).

Art. 17. La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 18. Contro le decisioni della Deputazione provinciale l'Amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato. — Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni predette (30).

---

pitali non iscaduti o che non fosse obbligatoria per legge; — la divisione di beni; — le restrizioni d'ipoteche per garanzia di patti livellari; — gli affrancamenti sì attivi che passivi d'enfiteusi ecc. (Decis. minist. 20 gennaio 1863; — Cons. di Stato, par. 14 febbraio 1863; — Decis. minist. 28 febbraio 1863; — Cons. di Stato, par. 12 settembre 1857).

(27) La parola *iniziare* devesi qui intendere non già nel senso assoluto da alludersi al solo caso in cui le Opere pie si facciano attrici, ma che piuttosto le stesse Opere pie si abbiano come inizianti una lite tanto allorchè si fanno attrici, quanto allorchè sono evocate in giudizio, e così nell'uno e nell'altro caso abbisognino dell'autorizzazione della Deputazione provinciale. È interesse generale che non si facciano liti intorno alla proprietà, salvo che abbiano fondamento di ragione sia *agendo* sia *excipiendo*. — V. l'articolo 48 del Regolamento. — V. pure *Azioni giudiziarie*.

(28) Essendosi eccitato il dubbio se le deliberazioni per cui non è richiesta l'approvazione a termini dell'art. 15, debbano tuttavia trasmettersi alla Prefettura o Sotto-prefettura pel *visto*, ad esempio di quanto dispone la Legge 23 ottobre 1859 per le deliberazioni dei Comuni, e se tutte le deliberazioni de' pii Istituti debbano venir pubblicate, il Ministero, previo avviso del Consiglio di Stato del 14 febbraio 1863, dichiarò non doversi assoggettare le deliberazioni di cui si tratta al visto del Prefetto o del Sotto-prefetto, nè a pubblicazione di sorta, non essendo al proposito applicabile la Legge comunale.

(29) L'art. 17 della Legge, dando facoltà alle Deputazioni provinciali di ordinare indagini affine d'appurare la convenienza de' contratti delle Opere pie, non potrebbero quelle rifiutarne l'approvazione per motivi che non siano giustificati, epperò debbono procurarsi i dati necessari per corroborare il loro voto con argomenti positivi, anzichè con semplici dichiarazioni od allegazioni (Cons. di Stato par. 14 febbraio 1863).

(30) Trattandosi di ricorso contro decisioni delle Deputazioni provinciali, fa d'uopo che sia indirizzato al Re perchè è presso il Sovrano che il presente articolo apre la via dell'appello da quelle decisioni: non si potrebbe quindi ammettere che esista regolare reclamo quando il ricorso sia diretto al Ministro (Cons. di Stato, par. 14 febbraio 1863).

Trattandosi però di ricorsi di privati contro gli atti della Deputazione provinciale, che in tesi generale sono anche ammessi, sebbene di questi non si faccia menzione nella Legge (Decis. minist. 4 maggio 1861), i quali atti non offendano precisamente diritti positivi

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione delle Opere pie.

Art. 19. Sono approvati dal Ministro dell'Interno i bilanci e conti degli Istituti, quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato (31).

Art. 20. Il Ministro dell'Interno invigila al regolare andamento delle Amministrazioni delle Opere pie, ed, ove occorra, anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono. — Invigila pure gli Istituti indicati all'articolo 3 per l'adempimento degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica.

Art. 21. Quando un'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'Opera affidatale, o non compia alle obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti gene-

---

dei ricorrenti, fu dichiarato non occorrere l'intervento dell'Autorità Sovrana, ma potersi provvedere per semplice decisione ministeriale (Cons. di Stato, par. 9 maggio 1862). — V. *Ricorsi al Re.*

È ammessa del pari la facoltà ai privati ed alle Amministrazioni pie di ricorrere al Re contro provvedimenti ministeriali di carattere amministrativo (Cons. di Stato, par. 9 aprile 1861); ed anzi contro gli stessi provvedimenti Sovrani, ove questi si credano effetto d'un errore di diritto o di fatto (Cons. di Stato, par. 4 dicembre 1861).

Il presidente di un'Amministrazione pia non ha titolo per sè solo per ricorrere al Re in senso del presente articolo, ma il ricorso vuol essere deliberato dall'intiera Amministrazione, o quanto meno essa debbe autorizzare il presidente medesimo a presentare tal ricorso (Cons. di Stato, par. 31 marzo 1863).

(31) Questa disposizione è riferibile soltanto a quegli Istituti di beneficenza alle cui spese lo Stato è chiamato a sopperire o per una quota parte o per ogni deficenza che si verifichi sulle rendite dei medesimi nel soddisfare agli oneri che ne sono propri, stantechè essendo in questi Istituti impegnato in somma variabile il bilancio dello Stato, non potrebbesi il più od il meno di questo impegno sommettere all'apprezzamento di Autorità inferiori. Ma mancherebbe evidentemente di ragione plausibile l'applicazione che se ne volesse fare a quegli Istituti ai quali lo Stato paga una somma fissa e prestabilita ovvero la retta degli individui ricoverati, non essendovi in questi casi pericolo che per un'amministrazione meno accurata e regolare possa il bilancio dello Stato eccedere le previsioni del Governo (Circol. Min. Interni 21 aprile 1862).

La Legge accenna ai bilanci e conti, ma non dice se i contratti e le deliberazioni che riflettono il patrimonio e l'economia degli Istituti accennati nel presente articolo debbano riportare l'approvazione del Ministero.

A questo riguardo con Circolare del Ministero dell'Interno 30 agosto 1861 si dichiarò che la tutela di tutte indistintamente le Opere pie, essendo affidata alle Deputazioni provinciali, non è il caso che per le Opere sussidiate dallo Stato si faccia un'eccezione contraria allo spirito della legge; mentre a garantire l'interesse dello Stato contro i danni che gli potrebbero derivare da inconsulte deliberazioni, soccorrono e le disposizioni degli articoli 18 e 20 della Legge e la vigilanza che in proposito debbono esercitare i capi di provincia, i quali a tal uopo, nello esprimere l'approvazione che prestano alle deliberazioni di cotali Opere, dovranno aggiungere al *visto* di cui parla l'articolo 16 della Legge, le parole *anche per l'interesse dello Stato*, od altra formola equivalente.

rali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato. — Col Decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso, alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 4 (32).

Art. 22. I Prefetti e Sottoprefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie.

Art. 23. Quando venisse a mancare il fine di un'Opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'Opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli statuti, le amministrazioni e le direzioni riformate, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori, e colle norme determinate dal seguente articolo (33).

Art. 24. La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che l'istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della provincia. — Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. — Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati. — La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi e al voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato. — Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell'Interno potrà sottoporre a Decreto Reale le opportune modificazioni.

Art. 25. La costituzione di nuovi Istituti di carità e beneficenza aventi una speciale amministrazione sarà fatta per Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie (34). — Nel relativo Decreto Reale

---

(32) Quest'articolo è anche applicabile al caso in cui tutti i membri di una Congregazione di carità abbiano dato la loro demissione (Decis. ministeriale 3 settembre 1862). — V. *Demissione*.

(33) Sebbene sia ridotto quasi a nulla il patrimonio di un'Opera pia per le subite vicende, quando però può ancora sussistere ed adempiere al fine voluto dal testatore, non è applicabile il presente articolo, e non basta questa circostanza per appoggiare la soppressione dell'attuale Amministrazione (Cons. di Stato, par. 10 aprile 1863).

E non ostante siano cambiate le circostanze che determinarono in origine alcune disposizioni regolamentarie, non possono tuttavia essere queste arbitrariamente neglette da parte degli Amministratori, ma vuolsene ottenere l'abrogazione o la modificazione secondo le norme stabilite dalla Legge come se si trattasse di un caso nuovo (Decis. minist. 3 luglio 1862).

(34) Non si usa di far luogo all'erezione d'Istituti in corpi morali se non presentano elementi di vita da lasciare fiducia di permanenza, se cioè non abbiano consolidato un asse patrimoniale in guisa da costituire un ente fornito di mezzi valevoli ad assicurare la futura loro esistenza, o quanto meno sia sufficiente base attorno a cui possano raggrupparsi le elargizioni temporarie dei privati, le quali pel solito non mancano allorquando si tratti di stabilimenti di somma utilità pratica, come sarebbe per quelli destinati all'educazione dell'infanzia (Cons. di Stato, par. 6 marzo 1863).

Si può per altro far luogo all'istanza presentata da un Istituto nel solo intento di acquistare la personalità giu-

possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente Legge i fondatori degli Istituti medesimi che ne ritengano personalmente l'amministrazione (35).

Delle Congregazioni di carità.

Art. 26. In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità (36).

---

ridica onde poter tosto impiegare a frutto i capitali che ritenga disponibili, ed erigerlo in corpo morale, assegnandogli un termine a presentare alla approvazione Sovrana il proprio Regolamento organico (Cons. di Stato, par. 10 aprile 1863).

(35) Il Ministro dichiarò in Parlamento che la presente disposizione riguarda i nuovi Istituti, e che perciò quelli che furono già eretti, ed i privilegi che poterono essere concessi ai fondatori loro, rimangono perfettamente salvi: questi non hanno bisogno di ricorrere a nuovi Decreti reali, e per nulla possono essere pregiudicati.

Nell'applicazione del presente disposto, il Ministero osserva le seguenti pratiche che noi riassumiamo dal più volte citato *Manuale* dello Scaglia:

I. Trattandosi d'Istituti che ai mezzi di sostentamento somministrati dal fondatore riuniscano mezzi proprii, non si pratica d'accordare la dispensa assoluta dall'osservare le formalità e le cautele prescritte dalla Legge per la gestione dell'Opera pia, ma si adotta il temperamento di accordare al fondatore alcune agevolezze, per le quali non sia a temersi pregiudicata l'esistenza dell'Istituto;

II. Al fondatore di un Istituto può concedersi un coadiutore, il quale goda degli stessi privilegi concessi al primo: però l'esenzione accordata al coadiutore non potrebbe da esso invocarsi per aggiungere a sè un altro cooperatore senza dare un carattere d'eccessiva continuità al privilegio, e sottrarre alla legge comune il pio Istituto da esso amministrato.

III. Nell'accordare simili concessioni ai fondatori suolsi adoperare la seguente locuzione: « Si dispensa il fondatore dall'osservanza delle norme di contabilità e di amministrazione vigenti sugli Istituti di beneficenza, salvo l'obbligo di presentare annualmente un prospetto delle entrate e delle spese dello stabilimento ». Questi termini generali valgono ad esimere il fondatore o confondatore dalla tutela di cui sono investite le Deputazioni provinciali sopra le Opere pie (Decis. minist. 24 dicembre 1862).

IV. Il Governo può assecondare le domande degli Amministratori che promossero una data fondazione e lodevolmente la sostennero per qualche tempo, confermandoli in tale ufficio, ed esentandoli da certe prescrizioni, p. e. quella dell'art. 13 della Legge (Cons. di Stato, par. 16 febbraio 1863).

(36) Le Congregazioni di carità, a termini del presente articolo, debbono venire costituite in tutti indistintamente i Comuni dello Stato; e così anche in quelli ne' quali non abbiano presentemente fondi o pie istituzioni da amministrare (Decis. minist. 7 gennaio 1863).— V. *Congregazioni di carità* § 18.

Ma se scopo della Legge fu quello che in ogni Comune vi sia almeno *una* Congregazione di carità, ciò non vuol dire che ve ne possa esistere che *una sola*. Anzi nei grandi Comuni divisi in sezioni può riuscire utilissimo lo stabilimento di parecchie Congregazioni di carità: e ciò non è vietato dalla legge, siccome già ebbe a pronunciare il Consiglio di Stato in parere 14 giugno 1861.

Con Decisione ministeriale 10 dicembre 1862 fu dichiarato che dopo l'emanazione della nuova Legge la composizione delle Congregazioni di carità doveva essere rinnovata integralmente anche nei Comuni ove tale istituzione già era attivata, poichè essa Legge ha mutato la competenza riguardo alla nomina dei presidenti delle Congregazioni, ed ha naturalmente ampliato le attribuzioni di queste ultime.

Art. 27. Le Congregazioni di carità saranno composte di un presidente e di quattro membri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 10,000 abitanti; e di otto membri, oltre il presidente, negli altri (37). — Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

Art. 28. Il presidente è nominato dal Consiglio comunale, e sta in ufficio quattro anni (38). — Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'articolo 6 (39); assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili. — Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte; in appresso è determinata dall'anzianità (40).

---

(37) La cifra della popolazione è data dall'ultimo censimento ufficiale (Circol. Min. Interni 11 settembre 1860).

(38) La presente Legge ha introdotto una importante modificazione a quella del 1859, deferendo al Consiglio comunale la nomina del presidente della Congregazione di carità, che secondo questa era riservata al Re.

Al presidente della Congregazione spettano in massima tutte le attribuzioni esecutive; quindi a lui incumbe d'intervenire nelle contrattazioni e negli altri atti interessanti la Congregazione stessa, come altresì di comparire in giudizio per difenderne gl'interessi (Decis. minist. 9 marzo 1863).

In caso di vacanza o di legittimo impedimento del presidente, la Congregazione è presieduta e rappresentata dal membro elettivo più anziano (Cit. Decis.).

(39) Nel citato articolo 6 non essendone espressamente pronunciata l'incompatibilità, chiaro è che possono essere nominati membri della Congregazione di carità il Parroco locale, i Consiglieri comunali od il Sindaco (Decis minist. 1 dicembre 1862, e Circol. minist. 11 settembre 1860); anzi nulla osta che questo ultimo possa essere anche nominato presidente della Congregazione stessa (Decis. minist. 11 marzo 1863).

Riguardo alla questione eccitatasi sotto l'impero della Legge 20 novembre 1859, se i presidenti delle Congregazioni escludano i membri elettivi coi quali si trovano congiunti nei gradi di parentela indicati all'articolo 6, o viceversa, non ci pare che allo stato attuale della legislazione possa formare oggetto di alcun dubbio, giacchè tutti i membri della Congregazione, compreso il presidente, essendo elettivi, si fa luogo indistintamente all'applicazione dell'articolo 6 del Regolamento, ed il Consiglio comunale che gli elegge, deve nelle elezioni annuali curarne la osservanza. Crediamo perciò che non sia più attendibile la soluzione data colla Circolare ministeriale 21 giugno 1861.

(40) Non essendosi qui accennato in qual epoca e da chi debba procedersi nei primi tre anni alla estrazione a sorte pella rinnovazione annuale del quarto dei membri di prima nomina, il Ministero con Circolare 1° giugno 1861 credette opportuno di dichiarare che, giusta lo spirito di quest'articolo, l'estrazione a sorte del quarto dei membri della Congregazione di carità debba farsi dagli stessi Consigli comunali cui è demandata l'elezione dei nuovi membri in surrogazione di quelli estratti a sorte o scaduti. E sebbene tale estrazione non sia fissata da alcun articolo di legge ad un'epoca espressamente determinata, pure è ragionevole che avvenga nei primordi della tornata d'autunno, affinchè nel proseguimento della sessione i Consigli comunali che hanno conosciuto quali sono le persone designate dalla sorte a cessare dalle funzioni di membro della Congregazione di carità, abbiano tempo ed agio di provvedere con maturo consiglio alla loro surrogazione.

Art. 29 Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro' dei poveri in forza di legge, o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'Amministrazione, Opera pia o pubblico stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico. — Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'Amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 28 (41).

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 30. Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Prefetto l'inventario di cui all'articolo 9 della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo una esatta relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento e alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione (42).

---

(41) Per le istituzioni affidate alla Congregazione di carità, essa non debbe limitarsi alla loro sorveglianza, ma deve assumerne l'amministrazione propriamente detta, nè può questa abbandonare ad Amministrazioni o Deputazioni speciali: ciò non è conforme alla legge (Decis. minist. 15 marzo 1863).

Non è peraltro rigorosamente prescritto che l'amministrazione dei beni accennati in quest'articolo passi sempre alle Congregazioni di carità o alle Amministrazioni speciali ivi in ultimo accennate, potendo tali fondazioni, colla autorizzazione superiore, essere applicate ad altri usi egualmente pii. Così fu autorizzato un Comune ad erogare, d'accordo colla Congregazione di carità, ed applicare allo stabilimento di un asilo infantile i redditi di un'Opera pia di cui s'ignorava l'origine e lo scopo, tanto più che in tal modo non si contraddiceva alla natura dell'opera, utilizzandone i proventi a benefizio della classe bisognosa (Cons. di Stato, par. 30 agosto 1861).

Così parimenti quando vi siano lasciti fatti in genere a profitto della classe meno agiata senza una speciale e precisa destinazione, non si andrà contro lo spirito della Legge utilizzandosi a favorire l'istruzione del popolo, poichè è questo uno dei più dorevoli soccorsi che si possano somministrare alle classi povere, manchevoli ben sovente di mezzi per procurarselo (Circol. minist. 27 giugno 1862).

Quando un testatore abbia fatto un lascito per usi pii da determinarsi dall'esecutore testamentario, e questo abbia stabilito che i frutti del lascito vadano a profitto dei poveri, il suo còmpito è terminato, e non essendovi Amministrazione speciale, si verifica il caso del disposto del presente articolo e dell'808 del Codice civile albertino, secondo cui deve essere chiamata la Congregazione di carità alla gestione del lascito stesso (Cons. di Stato, par. 23 dicembre 1861).

Chi per contro fu destinato dal testatore a riscuotere non solo la somma dall'erede, ma benanco a distribuirla, è considerato come amministratore, nè la Congregazione di carità può avervi ingerenza fuorchè in mancanza di lui (Cons. di Stato, par. 18 settembre 1861).—V. anche le Decisioni riferite in *Congregazioni di carità*.

(42) Alle *leggi anteriori* si riferisce altresì la Legge del 1859 (nel conforme art. 34), perchè già prima di essa le discipline vigenti sulla materia nelle antiche provincie del Regno contenevano disposizioni a ciò relative. — Sebbene siasi a credere che essendo ormai trascorso l'anno fissato dal presente articolo, tutte le Amministrazioni cui riguarda abbiano adempiuto

Art. 31. Nelle antiche provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'articolo 35 della Legge 20 novembre 1859 per quanto non fosse

---

al disposto del medesimo, pure sarà opportuno qui riferire le anzidette disposizioni, potendo esse valere qual istruzione sul modo da tenersi per dare esaurimento a tali pratiche per quelle Opere pie che ancora non vi avessero provveduto.

Tali norme sono contenute negli articoli 11 e segg. del Regolamento 31 dicembre 1850, e sono le seguenti:

« Art. 11. Gli Istituti che trovansi per la prima volta sottoposti alle regole fissate per la contabilità ed il governo economico delle Opere di carità e beneficenza, dovranno compilare senza ritardo un inventario delle carte, titoli, registri e documenti riposti nei loro archivi, accompagnato da una circostanziata relazione sulle origini e sull'oggetto della loro istituzione, sul modo col quale vi si provvede, non che sull'attuale loro condizione.

« Art. 12. Questo inventario sarà formato in doppio originale, e diviso in due parti conforme al mod. nº 1º.

« Art. 13. Nella prima parte si descriveranno tutti i titoli e documenti che si riferiscono alle proprietà di cui sono presentemente in possesso gli Istituti, e dagli oneri di cui sono gravati; e nell'altra tutti quelli che riguardano le antiche possessioni da essi alienate o perdute, gli oneri di cui si sono liberati, la loro contabilità passata ecc., insomma tutti quei documenti che hanno pressochè esclusivamente tratto alla loro istoria.

« Art. 14. Tali atti e titoli saranno con precisione descritti sì nell'una che nell'altra parte dell'inventario, e saranno divisi in tante categorie quante può richiedere la diversa loro natura.

« Art. 16. Alle relazioni accennate nell'art. 11 sarà pure unita una tabella contenente la distinta indicazione di tutte le spese ed erogazioni occorrenti a servizio del pio Istituto.

« Art. 17. Tanto gli inventari quanto le relazioni e le tabelle delle spese debbono essere autenticate dai presidenti delle Amministrazioni e dai loro segretarii, o da coloro che ne fanno le veci.

« Art. 18. Nel caso di negligenza delle Amministrazioni nello eseguimento delle disposizioni precedenti, l'Intendente generale (*Prefetto*) potrà farla eseguire d'ufficio ed a spese del segretario od anche degli Amministratori, quando il ritardo e l'omessione sia ad essi imputabili.

« Art. 19 . . . . . le Amministrazioni dovranno avere compilato un registro generale di consistenza del patrimonio dell'Istituto proprio, ed un altro delle passività fisse (mod. nº 2 e 3); ed ove vi fossero sotto la loro direzione pii Istituti aventi fondi particolari, dovrà detto registro essere formato separatamente per ognuno di essi.

« Art. 20. I detti registri conterranno la descrizione precisa di tutte le proprietà del pio Istituto, come pure delle sue passività patrimoniali, e saranno divisi in altrettante categorie, secondo le diverse specialità attive e passive di cui si compongono.

« Art. 21. E siccome questi registri gioveranno specialmente per l'esatta compilazione della parte attiva e passiva del bilancio annuo, così sarà conveniente che le categorie in cui si suddividono, corrispondano il meglio possibile ai capi di cui consta il bilancio.

« Art. 22. Si registreranno successivamente in questi libri le variazioni che andranno via via occorrendo sui varii articoli attivi e passivi che vi sono descritti, per nuovi affittamenti, impieghi di capitali, acquisti, rendite od altri contratti, o per lasciti, successioni e simili, in guisa che essi presentino lo stato patrimoniale del pio Istituto, e possano servire allo scopo di cui all'articolo precedente.

« Art. 23. Ove lo giudicassero opportuno, potranno le Amministrazioni degli Istituti aventi cospicue rendite tenere gli anzidetti registri in altrettanti volumi quante saranno le categorie del loro redditi, onde evitare così ogni confusione.

« Art. 24. Gli Istituti, i quali per essere già stati in addietro parzialmente

ancora compiuto nella sua esecuzione (43). — Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del Decreto dittatoriale 27 novembre 1859 circa gli Ospizi civili di Parma e Piacenza (44).

Art. 32. Nelle provincie già pontificie, là dove le Opere pie furono per Decreti dei Governatori e Commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola Amministrazione, questa sarà surrogata da Amministrazioni speciali e dalle Congregazioni comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 28. — Le nuove Amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale, a norma dell'articolo 4. Fino a che non siasi a ciò provveduto, le Amministrazioni di cui sovra continueranno nelle loro funzioni. — Potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali o a loro istanza, proporre ed ottenere mediante Decreto Reale che le Opere pie già riunite rimangano o per analogia di scopo o per ragioni economiche in tutto od in parte sotto una sola Amministrazione (45).

---

soggetti alle vigenti discipline di contabilità, vi hanno prima d'ora adempito in tutto od in parte, avranno soltanto a compiervi nella parte che loro ne rimane da soddisfare. »

(43) L'art. 35 della L. 29 novembre 1859 è così concepito: « I Consigli di carità, Istituti ed Uffizi di beneficenza, qualunque ne sia la denominazione, ove non siano nel novero delle Amministrazioni particolari di cui all'articolo 3 (*art. 4 della presente*), ed abbiano uno scopo conforme a quello di cui all'art. 33 (*art. 29 della presente*), assumeranno il nome di Congregazioni di carità, e saranno regolati rispetto alla loro nuova formazione e successiva rinnovazione nel modo per queste anzi determinato. »

(44) Si è esplicitamente accennato che il Decreto dittatoriale 27 novembre 1859 sugli Ospizi civili di Parma e Piacenza resterebbe in vigore, poichè con esso essendosi ordinata la concentrazione d'amministrazione delle Opere pie di quelle città, poteva dubitarsi sulla conservazione di siffatto sistema contrario allo spirito della Legge generale, che è per la specialità delle Amministrazioni. — V. il tenore di questo Decreto nel *Manuale* dello Scaglia.

(45) A schiarimento del presente articolo il Ministero con Circolare 28 dicembre 1862 dichiarò:

« Che in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento 27 novembre 1862 si debba anche nelle provincie già pontificie costituire le Congregazioni di carità in ogni Comune nelle forme stabilite dagli articoli 27 e 28 della Legge 3 agosto dello stesso anno;

« Che questa entri tosto nell'esercizio delle funzioni che le sono demandate dall'articolo 29 della Legge per quanto riguarda i beni che saranno devoluti ai poveri nei casi contemplati dall'articolo medesimo, dal 1° gennaio 1853 in avanti; ma non così per quelli che già si trovano in possesso ed amministrazione delle Congregazioni esistenti in forza delle leggi precedenti; le quali proseguiranno a tenere ed amministrare tutti indistintamente i beni che di presente hanno, fino a tanto che non sia diversamente provveduto;

« Che prima d'ogni altra cosa debbano separarsi almeno i beni che evidentemente cadono sotto il disposto dell'art. 29, per esserne fatta consegna alle nuove Congregazioni il più presto possibile, indi si pensi alla costituzione delle speciali Amministrazioni. Solamente quando anche le speciali Amministrazioni siano costituite, le Congregazioni attualmente esistenti cesseranno di funzionare;

« Che le proposte tanto per la cessione alle nuove Congregazioni dei beni che ad esse devono o possono con vantaggio della beneficenza appartenere, quanto a suo tempo per la

Art. 33. Nelle provincie toscane le Amministrazioni esistenti saranno conservate a norma dell'articolo 4; e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle Congregazioni di carità secondo gli articoli 27 e 28. Sino a che non siano create le Deputazioni provinciali permanenti, la tutela delle Opere pie rimarrà alla Prefettura (46).

---

erezione di Amministrazioni speciali, debbano essere inoltrate al Ministero coll'organo della Prefettura dai Corpi ai quali ne fu fatta facoltà, occorrendo sempre per tutte l'approvazione governativa;

« Che per evitare ogni equivoco debbano le Congregazioni attuali, finchè proseguiranno ad esistere, intitolarsi *Congregazioni di carità coi poteri commessariali*, e di questa guisa distinguersi dalle *comunali* create dalla Legge del 3 agosto. »

Queste Congregazioni *commissariali* dovendo continuare in funzione fino a che siano esauriti gli incumbenti prescritti dal presente articolo, debbono avere il numero di membri necessari per deliberare, e venendo meno questi per morte o per altre cause, debbono i Consigli comunali procedere a nuove nomine in senso della L. 20 novembre 1859 (Decis. minist. 18 febbraio e 15 marzo 1863).

Alcune Amministrazioni soppresse per decreti dei Governatori e Commissari straordinarii di quelle provincie, appoggiandosi alle disposizioni del presente articolo, pretesero essere ricostituite giusta le tavole di loro fondazione a termini dell'art. 4 della Legge. Ma tale pretesa non regge contro la chiara e precisa disposizione dell'articolo 36, nè quindi a tali Opere può applicarsi l'articolo 4, chè se il presente articolo si riferisce alle tavole di fondazione, dicendo che le Amministrazioni speciali saranno costituite a norma dell'articolo 4, ciò va inteso nel senso che le Amministrazioni speciali preesistenti al concentramento possano bensì essere ricostituite, ma questa ricostituzione non abbia effetto retroattivo, o per dir meglio non si intenda essere l'effetto della disposizione del detto art. 4. Possono i Consigli comunali e le Deputazioni provinciali formolare le loro proposte per la ricostituzione delle Amministrazioni speciali, modellandole alle tavole di fondazione se ne riconoscono l'utilità; ma le Amministrazioni così costituite dovranno sempre considerarsi di nuova creazione, essendo appunto dall'articolo 36 tolto ogni equivoco sulla retroattività dell'articolo 4. (Decisioni minist. 1° dicembre 1862 e 1° febbraio 1863).

Sia poi che si tratti di costitnire queste Amministrazioni speciali, ovvero di conservare riunite sotto una sola Amministrazione quelle fra le già riunite che abbiano analogia di scopo o la cui riunione venga consigliata da ragioni economiche, l'iniziativa per l'istruzione della relativa pratica spetta indistintamente al Consiglio comunale o alle Deputazioni provinciali, coll'obbligo a queste di sentire i Consigli comunali nei casi della legge previsti. (Cit. Decis. minist. 1 dicembre 1862).

Notiamo da ultimo che, sebbene il concentramento di tutte le Opere pie d'un Comune sotto una sola Amministrazione sia ammesso soltanto in via d'eccezione (giacchè in tutta la Legge prevale la regola della specialità delle Amministrazioni); pure nulla osta che un Municipio si attenga per le sue particolari circostanze alla eccezione, affidando l'amministrazione di tutte le Opere pie del Comune alla Congregazione di carità eretta a senso della presente Legge. Ma siffatte eccezionali determinazioni debbono essere appoggiato da plausibili motivi, e non hanno effetto senza l'esaurimento di quegli incumbenti che la Legge ha prescritto onde possano essere sanzionate per R. Decreto (Decis. minist. 18 febbraio 1863).

(46) Per l'esatta applicazione del presente articolo con Circolare del Ministero dell'Interno 29 dicembre 1862 si davano le seguenti norme:

« Le Congregazioni di carità che, o saranno state di già nominate dai Consigli comunali a termini del-

Art. 34. Nelle provincie meridionali i Consigli degli Ospizi saranno disciolti, e subentreranno ad essi le Deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente Legge. — Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 28. — Queste, oltre l'amministrazione loro propria a norma dell'articolo 29, amministrano le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza sino a che, a proposta delle Deputazioni provinciali, sentiti anche i Consigli comunali o ad istanza loro, siasi con Decreto Reale provveduto alla costituzione delle Amministrazioni speciali delle Opere pie. — Sino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti (47): — 1° Pagamento degli Impiegati addetti ai Consigli degli Ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestare l'opera loro alla Deputazione provinciale (48); — 2° Pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite inscritte in testa dei Consigli degli Ospizi, le quali passano alle Deputazioni provinciali; — 3° Sussidi fissi agli stabilimenti d'interesse

---

l'articolo 63 del Regolamento delle Opere pie, o che verranno indilatamente nominate, dovranno intanto amministrare tutti i beni compresi nella disposizione dell'art. 29 della Legge, i quali possano pervenire ai poveri dal 1° gennaio 1863 in avanti, continuando per tutti gli altri che sono della stessa indole, o possono con vantaggio della beneficenza affidarsi alle Congregazioni di carità, a funzionare le Amministrazioni attuali, fino a che sia diversamente provveduto. Pel passaggio poi alle nuove Congregazioni di carità di questi ultimi beni, dovrà prima di tutto osservarsi il disposto dell'articolo 56 del Regolamento, cioè provocarsi la deliberazione ivi contemplata dal Consiglio comunale, da inoltrarsi col voto del Consiglio di Prefettura e del Prefetto al Ministero, il quale provvederà definitivamente, risultando abbastanza chiaro dal complesso delle disposizioni della Legge che anche in simili casi occorre l'approvazione governativa ».

(47) La Legge avendo enumerato tassativamente gli oggetti ai quali si può far fronte coi ratizzi, ne viene di conseguenza che non si possa estendere la erogazione di questi ad usi da essa non consentiti, come sarebbe quello di distribuire elemosine. Il provvedere agli svariati scopi della beneficenza dev'essere lasciato alle istituzioni che per propria natura ne hanno il compito, limitandosi la Deputazione provinciale a sopperire a quei sussidii fissi che, secondo la discrezionale facoltà accordatale dalla legge, vedesse di poter mantenere (Decis. minist. 28 febbraio 1863).

Lo stesso dicasi della provvista gratuita di medicinali ai poveri, e della distribuzione di doti a povere zitelle.

A questo riguardo però fu deciso posteriormente che, se giusta gli usi anteriori si praticò di far fronte a questa distribuzione coi ratizzi, e le Deputazioni provinciali per circostanze eccezionali credono di proseguire in questa pratica, erogandovi i fondi delle impreveduto stanziati nel loro bilancio, lo possano fare mediante l'autorizzazione del Ministero dell'Interno (Decis. minist. 18 aprile 1863).

(48) Gli impiegati addetti alle cessate Commissioni comunali di beneficenza, dei quali non parla qui la Legge, passano sotto la dipendenza delle subentrate Congregazioni di carità, cui spetta prendere rispetto ai medesimi quelle disposizioni che siano conciliabili con gli interessi della beneficenza e con la condizione degli impiegati stessi, secondo le vigenti discipline (Decis. minist. 10 novembre 1862). — V. l'articolo 68 del Regolamento.

circondariale, provinciale e consortile; — 4° Sussidi fissi ad individui, con facoltà alla Deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco. — I Consigli provinciali nella sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati. — Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa. — Il ratizzo generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del Morotrofio di Aversa e dell'Istituto di San Nicola alla strada passerà al 1° gennaio 1863 a carico del bilancio dello Stato sino a che sia diversamente disposto (49). — Sono approvati dal Ministro dell'Interno i conti consuntivi delle Opere pie consortili di due o più Provincie. — Le Amministrazioni o Governi delle Opere pie, che attualmente dipendono direttamente dal Ministro dell' Interno, dipenderanno dal Prefetto della provincia dove l'Opera pia ha sede, sentita la Deputazione provinciale; e ciò sino a che sia provveduto con legge speciale alla costituzione definitiva delle Opere pie medesime (50).

Art. 35. Nelle provincie napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei Decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861 limitative dell'ingerenza del clero nell'amministrazione delle Opere pie laicali (51).

---

(49) Fu questo (scrive lo Scaglia) un segnalato favore ai Luoghi pii napoletani; ed ove la stessa misura si fosse generalizzata a tutte le Opere pie del Regno in quanto al concorso che prestano ad alimentare certi stabilimenti (quelli p. e. degli esposti, a cui contribuiscono le Opere pie di parecchie provincie), avrebbe occasionato un non lieve carico allo Stato. E sarebbe desiderabile (soggiungiamo noi) che cessasse presto siffatto sistema, il quale come ci avvia alla carità legale, induce un privilegio a favore di stabilimenti speciali ad alcune provincie, il quale si fa scontare da tutti i contribuenti dello Stato.

(50) Le Opere pie qui accennate sono quelle sole che per eccezionali considerazioni si è creduto di richiamare sotto la dipendenza del Governo, non già quelle che prima dell'emanazione dei RR. DD. 9 ottobre 1861 e 5 gennaio 1862 godevano del privilegio dell'esenzione della dipendenza dei Consigli degli Ospizii. Diffatti la letterale disposizione della Legge e le spiegazioni date in Parlamento dimostrano chiaramente che non fu punto nelle intenzioni del legislatore di distruggere gli effetti di essi Decreti, coi quali si è stabilito che gli Istituti di beneficenza, già soggetti all'immediata direzione del Dicastero dell'Interno, passassero al pari degli altri nella dipendenza dei rispettivi Consigli degli Ospizi (ora Deputazioni provinciali): la parola *attualmente* usata nell'ultimo capoverso del presente articolo dimostra di riferirsi allo stato di cose vigente all'epoca in cui emanava la legge, e quindi a quegli stabilimenti soltanto che dopo i cennati RR. Decreti furono richiamati alla dipendenza governativa, e lo erano ancora all'epoca sovraddetta (Decis. minist. 30 dicembre 1852 e 22 febbraio 1863)

Da ciò segue che le dette Opere pie essendo entrate mercè que'Decreti nella regola comune, rimangono virtualmente obbligate a concorrere al pagamento de'ratizzi per gli oggetti enumerati nella Legge (Avviso della Commissione dei Presidenti di Sicilia 9 febbraio 1863; — Decis. minist. 23 marzo 1863).

(51) Il testo dei succitati Decreti è riferito nel *Manuale* dello Scaglia (pag. 146 e segg.), e sarà dai noi riprodotto nelle APPENDICI alla presente opera.

Questi Decreti essendo stati pubblicati soltanto nelle provincie napoletane, è evidente che non sono applicabili all'isola di Sicilia, comunque vi possano essere ragioni per invocare

Art. 36. Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le Amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse provincie sotto i cessati Governi (52).

Art. 37. Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò che concerne l'esecuzione della presente Legge, ferme intanto le discipline vigenti (53).

Art. 38. La presente Legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1° gennaio 1863, e cesseranno contemporaneamente di avere vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie provincie dello Stato sulle Opere pie.

§ 4. — REGOLAMENTO APPROVATO CON R. DECRETO (1007) 27 NOVEMBRE 1862 (54).

Delle Opere pie in generale.

Art. 1. La sorveglianza delle Opere pie del Regno spetta all'Autorità governativa, alle Deputazioni provinciali, ed ai Consigli comunali (55). — L'amministrazione di esse compete alle Congregazioni di carità, od ai Corpi ed individui indicati nell'articolo 4 della Legge.

---

un eguale provvedimento. Non resta dunque altro spediente se vuolsi giungere a questa applicabilità tranne quello di provocare una disposizione abrogatoria del R. Rescritto 6 agosto 1856 esteso alla Sicilia con quello del 16 dicembre 1857 (Decis. minist. 24 febbraio 1863).

(52) Con simile disposizione si volle togliere ogni dubbio che per effetto della presente Legge potessero rivivere le istituzioni prima di esse già abolite per decreti dei Governi provvisorii locali, o concentrate in una sola amministrazione (Decis. minist. 10 dicembre 1862). Questa dichiarazione era necessaria, poichè tale questione erasi sollevata sotto l'impero della precedente Legge 20 novembre 1859.

(53) Rimane abbastanza spiegato in questo articolo, come fu poi anche dichiarato nell'art. 68 del Regolamento, che, per le parti cui questo non provvede, durano in vigore le precedenti discipline, in quanto non siano contrarie all'attuale ordine di cose ed alle vigenti leggi — SCAGLIA, op. cit., pag. 152.

V. la nota al citato articolo 68 del Regolamento.

(54) Con questo R. Decreto si rese esecutoria dal 1° gennaio 1863 nelle provincie toscane e meridionali la Legge sarda del 5 giugno 1850 (n° 1037) relativa alla capacità d'acquistare dei Corpi morali, e la si mandò a pubblicare contemporaneamente ad esso Decreto.

(55) All'Autorità governativa compete nel vero suo senso il diritto di *sorveglianza*, per effetto non solo del prescritto dall'articolo 30 della Legge, ma ancora in conseguenza di quel supremo potere che debbe esercitare sopra ogni ramo di pubblica amministrazione per guarentire l'osservanza delle leggi dello Stato.

Del pari compete alle Deputazioni provinciali il diritto di sorveglianza sulle Opere pie della provincia, ed anzi il diritto di *tutela* che è di ben maggior rilievo (Art. 14 della Legge).

Hanno poi i Comuni un diritto di sorveglianza sulle Opere pie in forza dell'art. 79 della Legge 23 ottobre 1859, in cui è attribuito ai Consigli comunali il diritto d'esaminare l'andamento degli stabilimenti locali di carità e beneficenza, e di vederne i conti: e ciò per la considerazione che ad essi Consigli spetta un'ingerenza più o meno diretta in tutto ciò che interessa la generalità degli abitanti del Comune. — V. SCAGLIA, op. cit. pag. 159 e seg.

Art. 2. Sono compresi fra le Opere pie, nel senso ed agli effetti della Legge 3 agosto 1862: — gli ospizi di carità, gli alberghi dei poveri, ed i ricoveri di mendicità; — gli ospedali degli infermi, i pubblici manicomii, gli ospizi degli esposti o dei figli abbandonati, quelli dei giovanetti discoli od usciti dalle carceri, gli orfanotrofi, i ricoveri per l'allattamento in comune degli infanti, e le istituzioni destinate ad agevolare l'allevamento della prole a domicilio; — gli istituti di educazione e d'istruzione pei sordo-muti e per i ciechi, i conservatorii, i conviti ed altri stabilimenti congeneri di beneficenza; — i monti di maritaggi, ed altre fondazioni per distribuzione di doti in occasione di matrimonio o di monacazione (56); — gli asili d'infanzia, le scuole gratuite, e le fondazioni per concessione di sussidii onde agevolare ai poveri l'acquisto di un'arte o di una professione; — le casse di risparmio, quando siano mantenute da Opere pie ed a scopo di beneficenza, i monti di pietà o di pignorazione non congiunti a monti frumentari od aventi principalmente per fine di sovvenire all'indigenza (57); — le istituzioni volte a procurare alle classi povere i mezzi di sostentarsi in caso d'interruzione di lavoro o in quello d'infermità (58); — le istituzioni per distribuzione continuativa di soccorsi in danaro, in generi o in medicinali; — le confraternite, le congregazioni, gli eremi e le cappelle laicali non erette in titolo (59); — e finalmente tutte

---

(56) Un legato per distribuzione di doti debbe considerarsi quale Opera pia, e perciò soggetto alle leggi che regolano l'amministrazione degli Istituti di beneficenza (Cons. di Stato, par. 3 gennaio 1863).

(57) Giusta i RR. Decreti 26 gennaio e 21 aprile 1862, i Monti di pietà o di pignorazione, se congiunti a Monti frumentari, o se, benchè isolati, non hanno principalmente per iscopo di sovvenire all'indigenza; le Casse di risparmio quando non sono mantenute da Opere pie ed a scopo di beneficenza; ed infine i Monti frumentari non si annoverano tra le Opere pie (Decis. minist. 6 febbraio 1863). Queste istituzioni dipendono dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — V. *Monti di pietà*.

I Monti frumentari stabiliti nelle provincie meridionali e nella Sardegna continuano a reggersi a norma dei proprii regolamenti, e ad essere amministrati dalle speciali Commissioni create dalle leggi anteriori. Tuttavia nelle provincie napoletane i detti Monti sono posti nella dipendenza della Deputazione provinciale, e debbono prestare i ratizzi gravitanti su tutte le Opere pie a norma delle leggi colà vigenti (Decis. minist. 27 dicembre 1862).

(58) Le società di mutuo soccorso fra operai essendo dirette a scopo di beneficenza per la classe meno agiata, costituiscono vere Opere pie a termini di legge, e la trattazione degli affari che le riguardano spetta al Ministero dell'Interno, salvo però ad esse l'applicazione dell'art. 3 della Legge finchè sussistono per mezzo di temporanee oblazioni di privati, e non ottennero l'erezione in corpo morale (Cons. di Stato, par. 7 novembre 1862).

(59) Questi Istituti furono compresi fra le Opere pie in considerazione particolarmente delle provincie meridionali, dove esistono molte di siffatte instituzioni, le quali insieme collo scopo religioso hanno pur quello della carità e della beneficenza, e dove giusta le leggi colà vigenti furono ognora considerati di competenza laicale: per l'identica ragione s'intendono compresi certi *Santuari*, le *Associazioni* per prestare soccorso in caso di morte, ed i legati detti *di carità*.

Conviene per altro ritenere, giusta le dichiarazioni emesse dal Ministro in Parlamento, che rispetto alle altre

quelle istituzioni, opere o fondazioni che sotto qualunque denominazione e titolo si trovino o siano per essere applicate a scopo di beneficenza (60).

Delle Amministrazioni.

Art. 3. Le Amministrazioni di Opere pie, che legalmente esistono in conformità dell'art. 4 della Legge, continuano a sussistere quali sono costituite (61).

Art. 4. Pei luoghi pii, i cui statuti o regolamenti non contemplano le deliberazioni di nomina degli amministratori, dovranno essere determinati i modi di convocazione e di votazione relativi a queste nomine (62).—Quando non sia altrimenti stabilito, dovranno i verbali di deliberazioni delle Amministrazioni essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza ed autenticati dal segretario, a diligenza del quale saranno inseriti in apposito registro con rubrica, e depositati nell'archivio dell' Opera pia (63).

---

provincie del Regno non tutte le Confraternite sono da considerarsi quali Opere pie nel senso della Legge, ma quelle soltanto le quali, oltre allo scopo spirituale, si prefiggono anche quello di carità e di beneficenza.

Così pure la intese il Consiglio di Stato, il quale ritenne in proposito che le Confraternite costituiscono bensì delle fondazioni laicali, ma non hanno menomamente per iscopo di sollevare, istruire ed educare i poverelli, epperciò non possono ravvisarsi comprese nella Legge sulle Opere pie, ristretta a contemplare gli Istituti che hanno uno di quei benefici fini; e che quindi sebbene il presente Regolamento abbia noverato le Confraternite ed altri corpi diversi come soggetti alla detta Legge, ciò non può intendersi se non in quanto tali Confraternite o Corpi morali abbiano almeno in parte uno scopo di beneficenza, dovendo essi in tal caso sottostare al regime delle Opere pie per l'adempimento dei doveri che hanno relativi alla beneficenza, ed essendone nel resto esenti (Par. 31 marzo 1863).

(60) Con questa generica locuzione resta spiegato che la classificazione delle Opere pie fatta nel presente articolo è soltanto dichiarativa e non tassativa, e che debbono per massima annoverarsi fra le Opere pie tutti quegli Istituti che hanno per oggetto di diffondere gli effetti della carità pubblica e privata, costituita sotto forme regolari e permanenti, a pro delle classi meno agiate, rimanendone esclus quelli soltanto che hanno per fine uffizi religiosi e di culto, ai quali è estranea l'ingerenza amministrativa.— V. Scaglia, op. cit. pag. 161.

(61) Mercè la presente disposizione fu lasciata ogni latitudine alle singole rappresentanze di proporre le Amministrazioni singolari o collegiali, gratuite o stipendiate come più loro torni in conto, salvo poi al Governo di sanzionare o non la proposta, quando fosse il caso di esercitare la facoltà di cui all'articolo 24 della Legge (Decis. minist. 4 febbraio 1863).

(62) Le occorrenti dichiarazioni ed aggiunte di cui sopra, debbono farsi per regolamento da approvarsi per Decreto Reale a senso dell'articolo 4 della Legge, per trattarsi d'oggetto organico.

(63) Nulla essendosi determinato nel presente Regolamento relativamente alle condizioni necessarie pella validità delle deliberazioni dei Corpi caritativi fino a che ciò non venga regolato dagli speciali statuti o regolamenti di cui parla l'art. 5 della Legge, e quando una regola speciale non vi osti, debbonsi seguire le norme generali già prima vigenti, in base all'articolo 37 della Legge: quindi occorrerà· 1° che la convocazione delle Amministrazioni abbia luogo nell'avviso spiccato dal presidente, con indicazione degli oggetti principali da trattarsi; 2° che le adunanze non siano valide senza l'intervento della metà dei componenti

Art. 5. Dove per disposizione di legge o degli statuti e regolamenti particolari dell'Opera pia vi siano amministratori nominati a tempo, i medesimi rimarranno in ufficio sino alla installazione dei loro successori, ancorchè sia trascorso il termine prefisso. — Chi surroga amministratori scaduti anzitempo, rimane in ufficio solo quanto vi sarebbe ancora rimasto il precessore (64).

Art. 6. Avverandosi l'incompatibilità, di cui all'alinea dell'art. 6 della Legge, andrà escluso l'amministratore meno anziano; a pari anzianità, il più giovane; il nuovo eletto, da quello che già siede in ufficio; nei casi di elezione contemporanea, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe un numero maggiore, ed a parità di suffragi il giovane dal provetto.

Degli inventari.

Art. 7. L'inventario, di cui è parola negli articoli 8 e 30 della Legge, conterrà una descrizione sommaria e ordinata dei titoli, degli atti, dei registri e di ogni altro documento, dai quali risulta del patrimonio dell'Opera pia (65).

Art. 8. Quando una stessa Amministrazione abbia la direzione di diverse Opere pie, l'inventario sarà formato separatamente per ciascuna di esse.

Art. 9. L'inventario e le copie del medesimo, come pure le note di variazione da trasmettersi al Prefetto secondo l'art. 9 della Legge, saranno sottoscritti dal capo o presidente dell'Amministrazione dell'Opera pia, e autenticati dal segretario o contabile della stessa Opera, rimanendo questo ultimo corrisponsale della esattezza dell'inventario.

Dei bilanci.

Art. 10. Il bilancio presuntivo prescritto nell'art. 10 della Legge sarà da ciascuna Amministrazione deliberato annualmente prima della scadenza di settembre; e verrà successivamente depositato per giorni otto nella segreteria del pio Istituto o in quella del Comune, con facoltà a chicchessia di prenderne visione. — Di questo deposito si darà notizia al pubblico con avviso da affiggersi nei soliti luoghi delle pubblicazioni ufficiali (66).

---

l'amministrazione; 3° che le deliberazioni siano prese a maggioranza assoluta dei votanti; 4° che ove, malgrado la convocazione delle Amministrazioni, non potesse aver luogo alcuna deliberazione, appartenga alla Deputazione provinciale di provvedere (Decis. minist. 9 marzo 1863).

(64) Quando la nomina degli Amministratori appartiene all'Autorità superiore sulla proposta dell'Amministrazione caritativa, è regola che simili proposte si facciano in via di terne, onde si abbia il vantaggio della scelta (Cons. di Stato, par. 16 gennaio 1863).

(65) V. la nota all'art. 30 della Legge, dove si sono riportate le Istruzioni per la formazione dell'inventario di cui nel presente e nei successivi articoli.

(66) Siccome colla nuova Legge i bilanci de' pii Istituti, salvo casi speciali, non abbisognano più della superiore approvazione, così fu creduto necessario di fissare alcune condizioni per ovviare ad abusi nelle spese; epperciò, secondando le istanze fatte in Parlamento, si aggiunse la formalità della pubblicazione e del deposito del bilancio,

Art. 11. Trascorsi gli otto giorni del deposito, i bilanci indicati negli articoli 15 n° 2, e 19 della Legge saranno trasmessi per copia al Prefetto, unitamente ai ricorsi cui abbiano dato luogo, per le occorrenti risoluzioni dell'Autorità superiore o della Deputazione provinciale.

Art. 12. Anche quando il bilancio non debba essere approvato a norma degli indicati articoli della Legge, non potrà essere messo in esercizio senza la preventiva formalità del deposito e la risoluzione delle opposizioni insorte, a pena della risponsabilità personale dell'operato per gli Amministratori.

Art. 13. Nella formazione pel bilancio si osserveranno le regole seguenti (67).

Art. 14 Le entrate e le spese si ripartiranno in due titoli, delle ordinarie e delle straordinarie. — Ciascun titolo sarà diviso in capitoli secondo la natura delle impostazioni, ed ogni capitolo in articoli.

Art. 15. Nel titolo dell'*attivo* del bilancio si imposteranno le rendite accertate provenienti da titoli del debito pubblico, dalla locazione di terreni, dall'appigionamento di edifizi, da censi, dall'impiego dei capitali, dai legati, dal prodotto delle pensioni, delle manifatture e delle farmacie, ed ogni altro provento fisso tanto in denaro, che in generi. — Nel titolo secondo dello stesso attivo si riporteranno gli avanzi di cassa degli anni precedenti, gli arretrati di qualunque specie, il prodotto di tagli straordinari di boschi, le oblazioni e limosine, ed ogni altro cespite eventuale di entrata.

Art. 16. Nel titolo primo del *passivo* del bilancio saranno impostati i pesi intrinseci d'ogni Opera pia, ossia le spese di amministrazione ordinaria, gli stipendi degli impiegati, le contribuzioni, i canoni passivi, le manutenzioni dei fondi, le spese di culto e quelle che vi abbiano analogia o dipendenza, le spese di beneficenza ed ogni altra spesa ordinaria destinata all'andamento regolare dei servizi dell'Opera pia o stabilita in modo continuativo da leggi o regolamenti particolari, e che si riproduce annualmente per uno stesso o per analogo oggetto. — Nel titolo secondo dello stesso passivo si riferiranno le spese relative a nuove costruzioni od a riparazioni

---

e il divieto di eseguirlo prima della risoluzione delle eccezioni che venissero ad elevarsi. — V. SCAGLIA, op. cit. pag. 178.

(67) Col presente Regolamento si fissarono bensì le norme generali per la formazione del bilancio, ma è evidente che circa l'applicazione pratica di tali norme vogliensi osservare le diverse discipline vigenti nelle singole provincie, secondo venne stabilito nel successivo art. 67, finchè non vi abbia il Regolamento generale ed uniforme ivi accennato. In conformità di questa massima generale fu risposto a qualche Prefettura delle antiche provincie del Regno, dovere le Amministrazioni caritative valersi interinalmente dei moduli portati dal Regolamento 21 dicembre 1850 (Decis. minist. 7 dicembre 1862); e per la stessa ragione potrà esser tenuta nelle altre provincie la pratica conforme alle anteriori istruzioni sulla materia, in quanto non contraddicano al vigente ordinamento, uniformandosi al modulo di bilancio che verrà determinato dalla rispettiva Deputazione provinciale. — V. SCAGLIA, op. cit. pag. 180.

di grossa manutenzione, allo acquisto di stabili, all'impiego od alla restituzione di capitali, ed altre spese simili che ordinariamente non si riproducono.

Art. 17. In aggiunta al bilancio vi sarà un capitolo di casuali, il quale conterrà tutti gli aumenti d'introito, e servirà a supplire le minorazioni di esso, gli aumenti di esito, e le spese casuali propriamente dette.

Art. 18 Le Amministrazioni dovranno esprimere i motivi degli aumenti e delle diminuzioni di qualche rilievo che si presentino nell'entrata o nella spesa comparativamente al bilancio dell'esercizio precedente, e daranno pure ragione dei capitoli che s'impostino per la prima volta.

Art. 19. Quando una stessa Amministrazione abbia il governo di più Istituti, ciascuno dei quali con patrimonio o reddito distinto, dovrà formare un bilancio per ognuno di essi. — Però i diversi lasciti affidati semplicemente alla stessa Amministrazione con applicazione determinata, faranno bensì parte del bilancio, ma vi saranno riferiti sommariamente e in cifre complessive, la cui dimostrazione particolareggiata sarà il soggetto di appositi allegati allo stesso bilancio.

Art. 20. Deliberato il bilancio presuntivo, ed avutane l'approvazione superiore nei casi contemplati dagli articoli 15 e 19 della legge, le Amministrazioni provvederanno alla formazione delle liste di carico o dei ruoli corrispondenti, e ne faranno la consegna al tesoriero dell'Opera unitamente ad una copia del bilancio (68).

Dei conti consuntivi.

Art. 21. L'esercizio finanziario comprende i proventi accertati, le spese occorse, e i diritti acquistati dall'Opera pia o dai suoi creditori dal 1 di gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. — Per la riscossione di tali proventi, e per la liquidazione e il pagamento di quelle spese, l'esercizio si protrae fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo, e s'intende chiuso definitivamente alla stessa epoca.

Art. 22. Il tesoriere presenta il suo conto all'Amministrazione nel mese di maggio. In caso contrario, e così anche se il conto presentato appare inesatto o irregolare, l'Amministrazione può ordinargli di compilarlo o correggerlo dentro un breve termine, passato il quale ne ordinerà la compilazione o riforma per opera di un commissario sotto la risponsabilità, ed a spese dello stesso tesoriere.

Art. 23. Nel caso contemplato dall'art. 19 del presente Regolamento, il conto sarà redatto colle stesse norme e nella stessa forma del relativo bilancio.

Art. 24. Il conto del tesoriere sarà diviso in due parti, attiva e passiva. Ciascuna parte sarà suddivisa in titoli e capitoli, corrispondenti a quelli del bilancio. — Le entrate non state prevedute nel bilancio, ma soltanto

(68) Per quanto riguarda alla forma dei ruoli ed alla contabilità dei tesorieri, si osservano provvisoriamente le norme vigenti nelle singole provincie, a senso dell'art. 67 di questo Regolamento.

nei ruoli suppletivi od ordini di riscossione, saranno annotate nella parte attiva sotto il capitolo de' casuali.

Art. 25. I mandati giustificativi del passivo saranno uniti al conto, e citati ai debiti luoghi. I mandati od ordini speciali di pagamento soddisfatti con inversione di fondi, saranno descritti nel capitolo cui appartiene la spesa, e non in quelli da cui l'inversione fu operata.

Art. 26. Il conto del tesoriere coi documenti relativi sarà dall'Amministratore trasmesso alla Prefettura dentro il mese di giugno per l'approvazione prescritta dall'art. 15 della Legge (69).

Art. 27. Contemporaneamente al conto del tesoriere verrà trasmesso il conto morale dell'Amministrazione.

Art. 28. Nel conto morale l'Amministrazione dovrà: — 1° far constare che tanto nelle riscossioni, come nell'eseguimento delle spese si sono osservate le leggi ed i regolamenti; — 2° descrivere la condizione finanziaria e morale dell'Opera pia, ed i miglioramenti che si ravvisino opportuni per meglio raggiungere lo scopo della medesima. Al quale effetto saranno dall'Amministrazione passati in esame la qualità delle rendite dello stabilimento, i mezzi di accrescerle, e la possibilità e convenienza di mantenere o ridurre od abolire talune spese.

Art. 29. Le Amministrazioni faranno redigere una copia del conto approvato dal tesoriere per essere depositata nell'archivio dell'Opera pia coi relativi documenti e coi ruoli dell'esercizio chiuso. — L'originale del conto sarà rimesso contro ricevuta al tesoriere. — Di quanto sopra si farà constare con apposito verbale dell'Amministrazione.

Dei Tesorieri.

Art. 30. La deliberazione di nomina del tesoriere conterrà l'indicazione dell'ammontare e della qualità della sua cauzione, a termini dell'art. 11 della Legge (70).

---

(69) A termini della vigente Legge, non è più richiesta l'approvazione dei conti de' pii Istituti per parte dei Consigli di Prefettura, come lo era a senso delle leggi anteriori: ciò fu esplicitamente dichiarato dal relatore della Commissione della Camera, il quale nel suo rapporto faceva osservare che fu soppressa tale disposizione perchè parve troppo grande ingerenza governativa quella della revisione dei conti dei tesorieri delle Opere pie, e non necessaria.

Cotale approvazione, a senso d'avviso del Consiglio di Stato, non è neanco necessaria pei conti degli esercizi anteriori al 1863, i quali non erano ancora approvati al 1° gennaio di quest'anno, dovendosi a tutti indistintamente applicare la disposizione dell'art. 15 della nuova Legge (Cons. di Stato, par. 25 marzo 1863).

(70) Quando un esattore delle contribuzioni dello Stato è chiamato ad assumere l'ufficio di tesoriere d'Opere pie, può essere dispensato dall'obbligo di fornire una malleveria speciale per garanzia delle medesime in aumento di quella prestata a garanzia dello Stato, quando poca sia l'entità delle rendite di beneficenza. Il Ministero a questo proposito dichiarò che, sebbene il Regolamento non faccia alcun cenno di questa agevolezza, tuttavia ov'essa fosse deliberata dall'Amministrazione interessata ed approvata dalla Deputazione provinciale, non vi fosse difficoltà ad ammetterla in qualche caso eccezionale (Decis. minist. 30 marzo 1863).

Art. 31. Il tesoriere che offre una malleveria in beni stabili, dee presentare all'Amministrazione: — 1° i documenti che comprovano la proprietà di tali beni in esso od in chi ne consente il vincolo in suo favore; — 2° una stima autentica del valore dei medesimi; — 3° i documenti che ne comprovano la libertà, o dai quali risulta che hanno ancora un valore libero superiore alla somma di cauzione.

Art. 32. Il tesoriere che nel termine di tre mesi dalla partecipazione della sua nomina, non abbia fornito la cauzione impostagli, dovrà essere surrogato.

Art. 33. Il tesoriere, che cessando dalle sue funzioni, voglia ottenere lo svincolo della sua cauzione, presenterà all'Amministrazione dell'Opera pia apposita istanza corredata dei documenti che giustifichino l'approvazione dell'ultimo suo conto finanziario, e il versamento fatto a saldo di ogni suo debito nelle mani del successore.

Art. 34. Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione ed allo svincolo della cauzione sono a carico del tesoriere.

Art. 35. Le norme riguardanti le malleverie dei tesorieri saranno anche osservate per le malleverie cui siano tenuti altri contabili od impiegati di Opere pie.

Art. 36. I tesorieri dovranno nel caso contemplato dall'art. 22 della Legge rappresentare al delegato, sulla semplice visione delle credenziali di cui il medesimo sia munito, il fondo di cassa, e comunicargli tutti i registri e le carte di contabilità. — Venendone richiesta, l'Amministrazione dovrà assistere nella persona di un delegato alle verificazioni ordinate dall'Autorità governativa. — Il delegato sottoscriverà il verbale di verificazione.

Della gestione economica.

Art. 37. Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili le Amministrazioni di Opere pie faranno risultare: — 1° della proprietà nel venditore colla produzione dei titoli relativi; — 2° del possesso nel medesimo colla scorta dei registri catastali o censuari, e, in difetto, con documenti equipollenti; — 3° della sicurezza dell'acquisto, mercè dei certificati d'iscrizione ipotecaria o di altri vincoli a carico del venditore e dei possessori che lo abbiano preceduto pel corso degli ultimi trent'anni; — 4° del valore dell'acquisto, mediante relazione autentica di periti; — 5° ed infine della convenienza dell'acquisto medesimo.

Art. 38. Trattandosi di fare acquisto di stabili ad un pubblico incanto, l'Amministrazione dovrà osservare le condizioni e cautele che dalla Deputazione provinciale vengano stabilite, a pena in difetto che il contratto rimanga a rischio e pericolo personale degli amministratori (71). — La Deputazione provinciale determinerà il massimo dell'offerta che si potrà fare a nome del pio Istituto.

---

(71) Un'Opera pia può far acquisto, con atto regolare, d'un fondo di cui siasi resa aggiudicataria all'asta pubblica senza la previa autorizzazione, quando vi sia addivenuta per tutelare il proprio credito guarentito ipotecariamente sul fondo stesso, e si tratti perciò di acquisto imposto da assoluta necessità (Cons. di Stato, 6 marzo 1863).

Art. 39. La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto, sarà promossa dall'Amministrazione nei modi e termini dalla Legge prescritti. — L'Amministrazione dovrà eziandio prendere sotto la sua risponsabilità e rinnovare in tempo utile l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti all'Opera pia. — Un mese prima della scadenza dal suo rango di una iscrizione, la Deputazione provinciale provvederà direttamente per la rinnovazione della medesima a spese degli Amministratori (72).

Art 40. Per le alienazioni di immobili l'Amministrazione farà constare alla Deputazione provinciale della necessità o convenienza del relativo contratto nell'interesse dell'Opera pia, e designerà l'impiego a farsi del prezzo di

---

(72) Le spese d'iscrizione o di rinnovamento d'ipoteche sono di regola generale a carico del debitore se i titoli del contratto non mettono a carico del creditore siffatte spese (Art. 582 Regol. 21 dicembre 1850; — Decis. minist. 31 luglio 1858); epperò le Amministrazioni debbono curarne il rimborso, facendone a suo tempo stanziamento nell'attivo dei rispettivi bilanci.

Riguardo ai diritti dovuti per le iscrizioni ipotecarie e loro rinnovamento, come pure per le transazioni d'atti e contratti, V. la Legge sulle tasse ipotecarie 6 maggio 1862, ed il relativo Regolamento della stessa data.

(73) Circa l'impiego dei capitali delle Opere pie, da qualunque fonte questi provengano, emanò Circolare del Ministero dell'Interno in data 28 novembre 1862, con cui si propugna la convenienza di investirli in acquisti di rendite sul Gran libro del Debito pubblico dello Stato. L'importanza di questo documento ne consiglia a riferirlo qui testualmente:

« Dopochè dal Ministero delle Finanze, di concerto con lo scrivente, furono segnate più facili norme per abilitare i pii Istituti a convertire i loro capitali in rendita sul Gran libro, fu lieto il sottoscritto di constatare una maggiore frequenza d'impieghi siffatti da parte delle pie Amministrazioni.

« Ed invero, oltre al maggiore profitto che se ne ricava al confronto di ogni altro impiego ordinario, egli è ovvio che il più essenziale vantaggio per le pie Istituzioni consiste nella sicurezza dell'investimento, nella puntualità dei pagamenti alle scadenze, e nella semplicità della gestione che diminuisce gli atti amministrativi con risparmio notevole di spese, e rende, ciò che importa sopratutto, più solerto perchè meno distratta da altre occupazioni, l'opera degli Amministratori nell'esercizio degli atti di beneficenza, che sono lo scopo vero delle mire umanitarie dei fondatori.

« Non era dunque a meravigliare che molte delle Amministrazioni di beneficenza, penetrandosi del vero interesse degli Istituti alle loro cure affidati, e facendo ad un tempo omaggio ai principii della scienza economica, preferissero gli acquisti di rendite sul Gran libro alle proprietà stabili, ai mutui, ai censi ed altri simili impieghi sempre incerti nella solidità e nel profitto, e le tante volte fonti di litigi dispendiosissimi.

« Ma questo lodevole sistema non si è generalizzato abbastanza. Occorre al sottoscritto pur troppo di frequente, con suo grave rammarico, di osservare che molti Amministratori di Opere pie sono ancora ritrosi ad abbracciare questo saggio e comodo metodo di rendere fruttifero il danaro. E intanto si riproducono frequentemente gl'inconvenienti le tante volte lamentati nelle pubbliche amministrazioni, e non è raro il caso che i rendiconti delle Opere pie presentino uno sciupo enorme di spese non ad altro che a raccogliere le rendite, queste ancora scemate da emergenze fortuite, deteriorato il patrimonio per insolvibilità dei debitori, aumentato il danno dalle contestazioni giudiziali, e la minor parte attribuita all'attuazione dei beneficii dovuti alle umane miserie.

vendita (73). — Nelle provincie siciliane è mantenuto in vigore l'obbligo

« A richiamare pertanto le cose ad un sistema meno pericoloso e più consono al vero interesse della beneficenza, e togliere ogni ragione ai lagni del povero che lamenta facilmente lo sperpero del suo patrimonio, sarà utile cosa che le Autorità cui spetta la tutela e la sorveglianza delle Opere pie s'impegnino, nei modi che troveranno più efficaci, a far prevalere i principii di una sana economia illuminando le Amministrazioni sui vantaggi certi ed immediati dell'impiego in rendita sul Gran libro, e persuadendole a convertire in simili acquisti non solamente i fondi che di quando in quando possono avere disponibili, ma gradatamente ancora e in determinate circostanze lo stesso asse patrimoniale. Quando p. e. il patrimonio sia composto di proprietà stabili, che per natura, per ubicazione, per costo e difficoltà di lavorazione, o per altre accidentalità non assicurino all'Istituto un profitto adeguato ad una rendita corrispondente al loro valore, quando si trovi peggiorata la condizione di antichi debitori, e alla difficoltà di riscuotere gl'interessi si aggiunga la poca sicurezza del capitale, o la quantità dei piccoli crediti renda per se sola intricata, laboriosa ed incerta la gestione, non vi sarà Amministratore che non possa facilmente persuadersi della necessità di venire a radicali trasformazioni ed all'abbandono di sistemi che non sono più in armonia coi progressi della scienza, e sono tanto più ripugnanti all'indole di aziende affidate alla filantropia dei cittadini, la miglior energia dei quali deve applicarsi a scoprire ed a sollevare i bisogni della classe povera, e non logorarsi pel conseguimento dei mezzi che riescono perciò il più delle volte insufficienti allo scopo.

« Dal complesso di questi suggerimenti i signori Prefetti avranno già rilevato che il sottoscritto non intende punto si eserciti una pressione lesiva della libertà dei Corpi incaricati di amministrare le sostanze delle Opere pie. Questo principio rigeneratore non deve mai essere offeso se si vuole fecondo dei miglioramenti che non si possono più sperare da una tutela paterna. Ma quella suprema vigilanza che la Legge ha riservata al Ministero, gl'impone l'obbligo di richiamare l'attenzione di chiunque ha parte nel governo delle pie Amministrazioni su tutto ciò che stima veramente utile alla loro prosperità ed incremento. Ed ogni sua mira è qui appunto solamente diretta a convincerle che l'impiego in rendita sul Gran libro deve semplificare il maneggio della sostanza ad esse affidata, diminuirne lo spendio, garantirne ed accrescerne le risorse.

« I signori Prefetti e Sotto-prefetti, le Deputazioni provinciali, i Consigli generali degli Ospizi per le provincie meridionali, e le stesse pie Amministrazioni, ciascuno per la parte che lo riguarda, rivolgano adunque ogni loro studio a quest'importante bisogna.

« Ed il sottoscritto ha piena fiducia che questi consigli troveranno spontaneo eco nel senno e nel cuore delle pie persone che con tanta disinteresse dedicano l'opera loro al bene dell'umanità; e ben presto si farà generale un sistema economico che è per riuscire utilissimo alle Istituzioni di beneficenza, le quali per loro natura non hanno a temere delle oscillazioni del corso commerciale dei fondi. E per parte propria non mancherà il sottoscritto di riconoscere in modo speciale benemeriti della cosa pubblica coloro che se ne faranno iniziatori, giacchè per opera loro specialmente il patrimonio del povero sarà prosperato, accresciuto e preservato dal pericolo di malversazioni future... »

Con precedente Circolare 18 maggio 1862 eransi impartite le norme per facilitare ai Corpi morali l'impiego di capitali in rendite del Debito pubblico, e per inoltrare le relative domande. Siccome tali norme modificano alquanto quelle date con Circolare 28 aprile precedente, da noi riferita in *Impieghi di danaro*, così crediamo debito nostro porgerne qui il tenore per sommi capi:

« Le Amministrazioni degli Istituti

delle alienazioni portato dal Sovrano Decreto del 16 febbraio 1852 (74).

Art. 41. Le locazioni di beni stabili si faranno parzialmente per ogni podere. — Nei contratti di locazione si faranno espressamente rinunziare i conduttori a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti preveduti, a norma delle leggi civili vigenti.

Art. 42. L'esercizio delle farmacie proprie dei pii Istituti sarà di regola dato in affitto (75).

Art. 43. Per le deliberazioni di opere o di somministranze d'oggetti o di derrate, dovranno essere preventivamente accertati il montare della spesa e la natura o il modo di esecuzione della medesima per mezzo di regolari stime, di piani e di capitolati.

Art. 44. Dove l'Amministrazione ricorra alla Deputazione provinciale per eseguire a licitazione o trattativa privata i contratti pei quali è prescritta la formalità dell'incanto dall'art. 13 della Legge, dovrà dimostrare in modo particolareggiato la necessità o convenienza della sua domanda.

Art. 45. Le deliberazioni di accettazione o di rifiuto di donazioni tra vivi o di disposizioni testamentarie, e così pure quelle di accettazione o rifiuto delle eredità intestate di persone ricoverate, a cui il pio Istituto sia chiamato per disposizione di legge, dovranno contenere la dimostrazione della loro convenienza (76). — A tale effetto saranno corredate di una copia

---

di carità e di beneficenza, qualunque sia la loro denominazione, le quali intendano impiegare un capitale in rendita dello Stato, dovranno versare direttamente le somme relative nelle rispettive Tesorerie provinciali, le quali hanno apposite istruzioni di rilasciare ai versanti corrispondenti vaglia del Tesoro sulla Tesoreria centrale.

« Prodotto il detto vaglia al Prefetto della rispettiva provincia, questi dovrà incaricarsi di trasmetterlo con apposita nota al Ministero delle Finanze in unione ad una scheda di richiesta, da cui emerga: 1° la denominazione del Corpo morale in cui testa vuolsi acquistare la rendita; 2° la precisa ubicazione del medesimo; 3° se vogliasi un certificato di rendita consolidata 5 per % oppure 3 per %; 4° la somma all'uopo disposta e rappresentata dal vaglia unito, con riferimento di data e numero del medesimo.

« Se avverrà che detta somma non possa convertirsi per intero in rendita, la frazione sovrabbondante, dedotte le spese, sarà retrodata all'Istituto mediante vaglia sulla rispettiva Tesoreria provinciale, all'atto stesso della trasmissione del certificato di rendita. »

Riguardo all'impiego dei capitali delle Opere pie possono ancora consultarsi la Circolare del Ministero dell'Interno 25 luglio 1862 diretta a guarentire nelle provincie napoletane il passaggio ai Luoghi pii laicali delle rendite indebitamente giacenti in altre mani, ed altra Circolare del Ministero di Finanze 18 gennaio 1863 circa l'investimento dei capitali dei Corpi morali delle provincie toscane.

(74) Il citato Sovrano Decreto dichiara alienabili i beni del Demanio pubblico, dei Luoghi pii laicali, degli Stabilimenti e delle Corporazioni tutte, esclusi quelli di natura ecclesiastica od appartenenti al patrimonio regolare, nonchè quelli dei Comuni. — V. questo Decreto nel *Manuale* dello Scaglia, pag. 307.

(75) Sulla questione se le parcelle dei farmacisti delle Opere pie siano soggette ai diritti di tassazione portati dalla Legge 20 novembre 1859, V. la Circolare ministeriale 6 settembre 1860, da noi riferita in *Parcelle*.

(76) Giusta le RR. PP. 16 aprile 1839 vigenti nelle antiche provincie, morendo abintestato senza eredi legit-

o di un estratto della disposizione, dello stato attivo e passivo e della stima dei beni compresi nella donazione, nella eredità o nel lascito.

Art. 46. L'Amministrazione dovrà eziandio assumere le opportune informazioni, e deliberare nel merito dei richiami che vengano fatti contro le liberalità a favore dell' Opera pia.

Art. 47. L'accettazione delle eredità sarà sempre fatta con beneficio di inventario. — Durante la pratica per l'autorizzazione occorrente, l'Amministrazione dovrà fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti del pio Istituto (77).

Art. 48. L'Amministrazione che senza l'autorizzazione preventiva della Deputazione provinciale si renda attrice o convenuta in una lite estranea all'esazione delle rendite dell'Opera pia, sarà responsale nella persona degli amministratori delle spese e dei danni dalla lite cagionati. — Per altro nei casi d'urgenza l'Amministrazione potrà fare qualunque atto conservatorio, sott'obbligo di riportare l'approvazione per la continuazione, ove d'uopo, degli atti di lite.

Della ingerenza governativa, provinciale e municipale nelle Opere pie.

Art. 49. I Consigli comunali possono esaminare l'andamento e vedere i conti delle Opere pie locali, senza per altro dare ordini o disposizioni per loro servizio, o intervenire alle adunanze delle rispettive Amministrazioni (78). — Il Sindaco od altro delegato del Consiglio comunale può anche prendere visione sul luogo degli atti e contratti, non che dei registri delle Amministrazioni, con riferirne, occorrendo, al Prefetto (79).

Art. 50. L'Autorità comunale indagherà se nel Comune siano lasciti o beni destinati a sollievo dei poveri, e stornati dalla loro destinazione. — Ricono-

---

timi alcuno che, qual figlio di parenti sconosciuti, sia stato ricoverato in un pubblico Stabilimento destinato a soccorrere ed allevare i trovatelli, e siavi stato mantenuto per più d'un anno, la eredità di lui resta devoluta allo stesso Stabilimento. Questo non può accettarla senza la formalità dalla legge prescritta per l'accettazione delle successioni testamentarie (Art. 525 Regol. 21 dicembre 1850).

(77) Riguardo a quest' articolo V. quanto per noi si è detto in *Inventario* (*Benefizio di*). — *Accettazione di legati e donazioni.*

(78) Sulla disposizione contenuta in questo articolo una Circolare del Ministero dell'Interno 1° agosto 1849 così si esprimeva:

« La sorveglianza finisce dove principia l'azione; quindi la prima e la più essenziale cosa da aversi presente sta in ciò che le Amministrazioni comunali si astengano dal dare ogni qualsiasi disposizione od ordine, ed in ciò che possano tutto vedere, tutto conoscere quel che si fa nell'amministrazione delle Opere pie. — Quindi, essendo nell'interesse di tutti che si agevoli sempre l'osservanza delle leggi, non solo il Sindaco od altro delegato del Consiglio comunale debbono avere accesso libero negli Istituti di beneficenza, ma hanno diritto di aver visione degli atti tutti dell'amministrazione senza potere trasportarli fuori dell'ufficio del Luogo pio ».

(79) Nulla osta che la delegazione speciale suacceunata venga fatta in capo a persona estranea al Consiglio comunale (Cons. di Stato, par. 30 dicembre 1862).

scendone l'esistenza, ne informerà il Prefetto trasmettendogli nello stesso tempo le più esatte notizie sulla entità e destinazione della fondazione pia.

Art. 51. I notai ed altri pubblici uffiziali che riconoscano l'esistenza di qualche pia liberalità tra vivi o testamentaria, ne trasmetteranno la notizia alle Autorità da cui dipendono, od al Sindaco del Comune cui la fondazione riguarda (80).

Art. 52. Nella facoltà spettante alla Deputazione provinciale di approvare i regolamenti indicati sotto i numeri 1 e 5 dell'articolo 15 della Legge, è compresa l'approvazione dei soli regolamenti di amministrazione e servizio interno, esclusi per conseguenza gli statuti o regolamenti organici che determinano lo scopo e le basi costitutive di un'Opera pia, la sanzione dei quali è riservata al Governo.

Art. 53. Nell'esercizio della facoltà accordata alla Deputazione provinciale dall'articolo 17 della Legge, dovrà la medesima farsi carico di astenersi da quelle indagini e pratiche che possano cagionare una spesa notevole all'Opera pia, e non siano rigorosamente richieste dalla entità dell'interesse dello stabilimento.

Art. 54. La Deputazione provinciale provvederà, occorrendo, per l'osservanza delle leggi sul patrocinio gratuito delle Opere pie, e suggerirà gli altri mezzi opportuni alla conservazione o difesa dei loro diritti (81).

Art. 55. I bilanci ed i conti da approvarsi dal *Ministero dell'Interno* (82) in conformità dell'art. 19 della Legge, saranno corredati della deliberazione della Deputazione provinciale. — I bilanci saranno trasmessi al Ministero dell'Interno dentro il mese di novembre, ed i conti dentro il mese di luglio con apposita relazione del Prefetto (83).

---

(80) Questa disposizione, che già era contenuta nel Regolamento 21 dicembre 1850, ha il suo fondamento nell'art. 888 del nostro Codice civile, il quale prescrive che il notaio che abbia ricevuto un testamento, tosto che gli giunga notizia della morte del testatore, deve nel più breve termine possibile darne partecipazione ai Direttori di Opere pie cui si fosse fatto qualche lascito, come pure agli esecutori testamentari nominati dal testatore, trasmettendo loro in ristretto la parte che può riguardarli. Analoghe disposizioni contenevano le antiche leggi del Piemonte, come può rilevarsi dalle RR. CC. del 7 aprile 1770.

(81) Riguardo al benefizio della gratuita clientela V. il § 5 della presente rubrica.

(82) Per errore, che fu corretto con R. Decreto 29 gennaio 1863, il testo ufficiale dice *dal Re*.

(83) Di fronte alla letterale e precisa disposizione di questo articolo debbono tuttora sottoporsi alla deliberazione della Deputazione provinciale i bilanci degli Ospizi degli esposti delle antiche provincie; ed hanno in sostanza a farsi precedere dall'esaurimento degli incombenti portati dall'art. 10 e segg. fino ed inclusivamente al 20 di questo Regolamento, prima di essere presentati all'approvazione del Ministro dell'Interno. Dovranno poi, per la giustificazione dei bilanci stessi, servir di guida le Istruzioni ministeriali degli scorsi anni, tranne che toccherebbe ai Prefetti procurarsi d'ufficio i documenti occorrenti quando la Deputazione provinciale, per la maggior libertà lasciata alle Amministrazioni nelle forme dei bilanci, si astenesse, non ostante la deliberazione richiesta dal presente articolo, dal sorvegliare la materiale esecuzione di formalità che si mantengono più nell'interesse dello Stato che delle Opere tutelate (Circ. minist. 18 febbraio 1863).

Delle Congregazioni di carità.

Art. 56. La designazione delle Opere pie che debbono essere amministrate dalla Congregazione di carità spetta principalmente, in via di proposta, al Consiglio comunale, il quale ne farà la consegna con apposita deliberazione (84).

Art 57. Il disposto dall'art. 50 del presente Regolamento è esteso alle Congregazioni di carità, le quali dovranno renderne informato il Consiglio comunale. — Le Congregazioni di carità daranno anche avviso al Consiglio comunale del rifiuto o della impossibilità degli amministratori od esecutori testamentari a promuovere la costituzione in corpo morale di una pia fondazione locale.

Art. 58. La nomina generale o parziale del presidente e degli altri membri della Congregazione di carità sarà pubblicata negli otto giorni successivi, e dentro lo stesso termine il Sindaco ne darà notizia al Prefetto (85).

Disposizioni generali.

Art. 59. Quando per atto tra vivi o con disposizione testamentaria sia stabilita un'Opera di carità o beneficenza con designazione del personale incaricato di amministrarla, gli stessi amministratori od esecutori testamentari ne promuoveranno la costituzione in corpo morale a termini dell'art. 25 della Legge. — Se gli amministratori od esecutori testamentari non possono o non vogliono compiere le relative pratiche, il Consiglio comunale o la

(84) In massima è opportuno e vantaggioso sotto molti rispetti, anche di economia nelle spese, il riunire sotto poche Amministrazioni collegiali e gratuite diversi pil Istituti, e seguire in ciò la natura delle fondazioni che hanno uno scopo identico od analogo, onde coordinare utilmente la loro azione benefica. Però bisogna aver presente come le pie Amministrazioni siano affidate a persone, alle quali, per quanto dotate di buona volontà nel soddisfare al loro mandato, non devesi imporre un onere troppo gravoso; mentre in tal caso la conseguenza probabile anzi certa sarebbe quella di veder ricadere sopra agenti stipendiati, ai quali esse dovrebbero necessariamente ricorrere, quei lavori è quella direzione che la Legge si studiò di riservare e confidare allo zelo disinteressato e coscienzioso di persone scelte fra le più capaci e caritatevoli delle diverse località. Siffatte conseguenze, contrarie allo scopo della legge ed al vantaggio della pubblica beneficenza facilmente si verificherebbero qualora si facessero soverchie accentrazioni di pie istituzioni sotto una medesima Amministrazione, i cui componenti non potrebbero sobbarcarsi personalmente a sorvegliare ad un tempo la gestione di vistosi patrimoni, massime se composti di beni immobili, e tanto più se dovesse tenersi separata per caduna di essi, e curare l'adempimento degli oneri e delle destinazioni imposte agli Istituti medesimi. Vuolsi quindi, prima di ammettere simili accentrazioni, riconoscere se per l'entità dei rispettivi patrimonii delle diverse Opere pie non si dia luogo agli accennati inconvenienti (Cons. di Stato, par. 7 marzo 1863).

(85) La deliberazione di nomina dei membri della Congregazione di carità debbe sottoporsi alle formalità di cui agli articoli 87 e 128 della L. C., siccome venne avvertito in Circolare ministeriale 26 dicembre 1862.

Congregazione locale di carità da esso delegata promuoverà l'occorrente provvedimento (86).

Art. 60. Nelle domande di costituzione in corpo morale di nuove Opere pie, si dirà quale è la sede e la destinazione dell'Istituto, quali i mezzi che porge la fondazione per sostenere le spese di amministrazione, e quali le circostanze di tempo e di luogo che rendono vantaggiosa la chiesta istituzione.

Art. 61. Le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali indicate nell'art. 24 della Legge, non saranno valide se la domanda ottenne bensì la maggioranza dei voti degli intervenuti, ma non ha raggiunto la maggioranza numerica dei membri onde il Consiglio è costituito.

Art. 62. I richiami delle Amministrazioni nel senso dell'art. 18 della Legge, saranno dati in forma di ricorso ragionato al Re, e potranno essere dalle medesime trasmessi direttamente al Ministro dell'Interno.

Disposizioni transitorie.

Art. 63. Nella seconda quindicina del prossimo dicembre 1862 i Consigli comunali saranno convocati straordinariamente dal Prefetto per la costituzione delle nuove Congregazioni di carità a tenore dell'art. 28 della Legge.

Art. 64. Nella seconda quindicina del prossimo gennaio 1863 le Amministrazioni pie informeranno l'Autorità comunale degli Istituti di carità e beneficenza esistenti nel Comune, mediante la presentazione di un memoriale in carta libera, nel quale siano indicati per ciascun Istituto il titolo e la denominazione, la destinazione, il sistema di amministrazione e la situazione economica (87).

Art. 65. Le Opere pie che al primo gennaio 1863 non abbiano ancora

---

(86) Non può il Ministero promuovere un Sovrano Decreto per la concessione o il diniego della autorizzazione necessaria per l'effetto di una disposizione testamentaria, e quindi tener conto dei richiami che contro di essa vengono sollevati dagli eredi legittimi e naturali del testatore, se l'autorizzazione stessa non sia domandata da chi ha interesse; nè a fare tal domanda potrebbe il Governo eccitare od obbligare gli esecutori testamentari. I riclamanti hanno un mezzo di spingerli a quell'atto col chiedere giudiciatmente, quali eredi legittimi del defunto testatore, la immissione in possesso dei beni ereditari che sarebbero illegalmente detenuti dagli esecutori stessi, se non consti della ottenuta Sovrana autorizzazioue per lo effetto della estrema volontà del testatore (Nota 29 marzo 1863, del Min. Grazia e Giustizia al Min. Interni).

(87) Essendo desiderio del Governo che la denuncia prescritta dal presente articolo avesse luogo con ordine, e che con la possibile uniformità contenesse tutte le nozioni che valer possono a dare una giusta idea della istituzione cui si riferisce, con Circolare del 24 gennaio 1863, emanarono apposite istruzioni in cui sono specificamente determinati i dati e le informazioni di cui debbonsi corredare i memoriali delle denuncie. Non riferiamo il tenore di questa Circolare, giacchè essendo da lunga pezza scaduto il termine per fare le consegne anzidette, è a credersi che abbia oramai raggiunto il suo effetto. Lo Scaglia la riprodusse nel suo *Manuale*, pag. 236 e segg.

un regolamento interno, dovranno compilarlo e riportarne dentro l'anno l'approvazione della Deputazione provinciale (88).

Art. 66. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli ospedali sì regii, che comunitativi, e di altri pii Istituti delle provincie toscane, i quali ricevono un sussidio dalla Cassa dei fondi generali, continueranno ad essere sottoposti all' esame ed all'approvazione del Ministro dell'Interno. — Saranno egualmente soggette all'approvazione del Ministro le deliberazioni degli ospedali e pii Istituti delle stesse provincie, le quali interessano il loro patrimonio o si riferiscono a spese non contemplate nel loro bilancio (89).

Art. 67. Sino all'emanazione di un Regolamento generale ed uniforme sulla contabilità delle Opere pie, continueranno ad osservarsi nella materia le discipline vigenti, a termini dell'art. 37 della Legge (90).

Art. 68. Gli attuali impiegati sì amministrativi, che contabili delle Opere pie conserveranno i loro posti sino a che le rispettive Amministrazioni abbiano altrimenti provveduto, salvi in ogni caso i diritti competenti ai medesimi per disposizione di contratto o di speciale regolamento (91).

§ 5. In contemplazione dello scopo che hanno le Opere pie di soccorrere ai poveri e di alleviarne le sofferenze, le nostre leggi accordano loro parecchi favori ed agevolezze riguardo ai diritti e corrispettivi cui è vincolato l'esercizio dei varii atti della vita civile. Tali sono i vantaggi loro concessi circa la gratuita clientela

---

(88) Si dicono regolamenti interni quelli che stabiliscono le particolari discipline dei diversi servizi e contengono disposizioni d' un ordine inferiore e di minore importanza, rispetto agli organici, soggetti a variazioni inevitabili per effetto dei tempi, luoghi ed altre circostanze speciali.— SCAGLIA, op. cit. pag. 249.

(89) Si credette necessario di dover mantenere al Governo questo diritto di revisione sui bilanci, conti e deliberazioni delle Opere pie della Toscana per effetto delle disposizioni che regolano colà l'istituzione della cosidetta *Cassa dei fondi generali*, dalla quale si suppliscono alle deficienze delle rendite di quelle Opere caritative; disposizioni le quali vigono tuttora, e non potrebbero essere trasandate senza annichilare l'istituzione stessa, inquantochè non potrebbe produrre i suoi effetti se ne fosse tolta quella centralizzazione ed unità di procedimento. — Un cenno sulla detta istituzione ne è pòrto dal citato Autore in calce al presente articolo nel suo *Manuale*, pag. 251 e segg.

(90) Continuano perciò ad osservarsi nelle antiche provincie e nell' Emilia i Regolamenti 21 dicembre 1850 e 18 agosto 1860, nelle provincie napoletane l'Istruzione 20 maggio 1820; e nelle altre provincie debbonsi seguire le norme fin qui vigenti sulla contabilità delle Opere pie.

(91) Qualunque sia il cambiamento che succeda in una pia Amministrazione, se cioè questa sia surrogata o soppressa, egli è evidente che l' Amministrazione la quale è chiamata a subentrarvi, debbe rispettare la posizione legittimamente acquistata dagli impiegati dell' Amministrazione cessante. Può licenziarli se più non li crede necessari od adatti, ma salve quelle indennità o pensione che di diritto. A questo, che d'altronde emanava dalle regole generali di equità e di giustizia, venne esplicitamente provveduto col presente articolo (Decis. minist. 18 aprile 1863).

e circa il pagamento delle tasse di bollo, di registro, di successione, e di quelle sulle manimorte e sulle società industriali ed assicurazioni.

Principalissimo fra questi è il vantaggio che godono le Opere pie, per cui, come già da noi altrove venne detto, dovendo esse intentare o sostenere liti, o fare atti di giurisdizione volontaria, possono essere ammesse al benefizio della gratuita clientela. — *V. Benefizio dei poveri.*

In aggiunta a quanto abbiamo ivi esposto circa l'ammessione al gratuito patrocinio, crediamo opportuno qui riprodurre le disposizioni che regolano il procedimento a seguirsi per essere ammessi a tale benefizio, e le quali si contengono nel Regolamento per esecuzione del Codice di procedura civile approvato con R. Decreto (4067) 15 aprile 1860. Eccone il testo:

Art. 163. L'ammessione al benefizio dei poveri per le cause che debbono vertire avanti i Giudici di mandamento od i Tribunali di circondario, verrà fatta dal presidente dello stesso Tribunale, nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti di cui sarà per agitarsi la causa. — L'ammessione al beneficio dei poveri per le cause che debbono vertire innanzi le Corti d'appello, verrà fatta dal primo presidente della Corte medesima. — Per l'ammessione al benefizio dei poveri nei giudizi di Cassazione provvederà il Regolamento speciale, di cui nel successivo articolo 192 (92). — Il benefizio dei poveri per le cause che debbano vertire avanti altri Tribunali, Consigli od altre Autorità giudiziarie, verrà concesso dal primo presidente della Corte d'appello, nel cui distretto trovansi le Autorità giudiziarie suddette.

Art. 164. La parte che vorrà ottenere l'ammessione al benefizio dei poveri dovrà farne domanda con ricorso diretto al presidente della Corte o del Tribunale, di cui nell'articolo precedente. — Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua domanda e la sua difesa. — Al ricorso andranno uniti i documenti giusti-

(92) A termini dell'art. 41 del Regolamento per la suprema Corte di cassazione approvato con R. Decreto 15 aprile 1860, l'ammessione al benefìcio de' poveri pei giudizi che debbono vertire avanti la Corte di cassazione si fa con decreto del Primo Presidente della stessa Corte, previe conclusioni dell'Avvocato de'poveri del distretto, nel quale ha sede l'Autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza denunciata in cassazione. Però nei casi urgenti l'ammessione può intanto, e salve le ulteriori determinazioni del Primo Presidente della Corte di cassazione, farsi con decreto del Primo Presidente della Corte d'appello nel cui distretto emanò la sentenza che dà luogo al giudizio di cassazione.

ficativi della povertà. — Il ricorso sarà per ordine del presidente comunicato all'Avvocato dei poveri, il quale scriverà in calce di esso ricorso il suo ragionato parere. Il presidente darà in seguito il suo decreto.

Art. 165. In tutte le cause, nelle quali non è richiesto il ministero dei procuratori esercenti o di avvocati, potrà il presidente o nello stesso decreto d'ammessione, o con decreto posteriore, nei luoghi, ove non esiste l'Ufficio della gratuita clientela, deputare un avvocato, un procuratore, un sostituito procuratore od un notaio per redigere gli scritti o le cedole che si avessero a presentare in giudizio, o fare gli atti che fossero necessari.

Art. 166. Nei casi, in cui vi sarà citazione in via sommaria ad udienza fissa od a breve termine, il presidente potrà concedere, in modo provvisorio, alla parte citata l'ammessione al beneficio dei poveri. — Ad ottenerla basterà che la parte citata presenti i documenti giustificativi di sua povertà, ed insieme una dichiarazione dell'avvocato dei poveri, per cui la provvisoria ammessione non venga dissentita. Essa dichiarazione potrà essere scritta in calce od in margine all' atto di citazione. — Il presidente prefiggerà alla parte instante il termine, entro cui, non essendo la causa definitivamente decisa all' udienza determinata nell'atto di citazione, dovrà essa parte esibire il ragionato parere dell'Avvocato dei poveri. — Sulla presentazione di tale parere il presidente provvederà, in seguito, con nuovo decreto per la continuazione o cessazione del beneficio.

Art. 167. La parte ammessa al benefizio dei poveri non potrà giovarsene per rendersi appellante dalla sentenza del Tribunale, senza aver prima ottenuto dal presidente della Corte d' appello una nuova ammessione al benefizio, previo il parere dell'Avvocato dei poveri.

Art. 168. Se, nel corso della causa, l'intenzione della parte ammessa al beneficio dei poveri non apparirà più fondata in ragione, essa, o sulla istanza della parte contraria od anche d'ufficio, sulla proposta dell'Avvocato dei poveri, sarà privata del beneficio. — La reiezione dal beneficio dei poveri sarà chiesta dalla parte interessata mediante ricorso al presidente, il quale ne ordinerà la comunicazione all'Avvocato de' poveri pel suo parere, da scriversi di seguito al decreto di comunicazione. — Se il parere dell' Avvocato de' poveri sarà per la reiezione dal benefizio, il presidente darà analogo decreto. — La parte instante farà intimare personalmente con atto d' usciere a quella che godeva del beneficio de' poveri una copia del detto ricorso, del parere dell'Avvocato de' poveri e del relativo decreto. — Tale intimazione servirà di diffidamento alla parte stessa a costituirsi un nuovo procuratore nel termine ordinario delle citazioni, se si tratterà di cause istrutte in via ordinaria od in via sommaria semplice. — Per le cause sommarie ad udienza fissa, l'atto d'usciere conterrà la citazione nella forma prescritta dall'articolo 497 del Codice di procedura civile. — Se la parte retta dal beneficio de' poveri non costituirà un nuovo procuratore, la causa sarà proseguita in di lei contumacia.

Art. 169. Quando l' Avvocato de' poveri stimerà che la parte ammessa al beneficio de' poveri non sia più meritevole di continuare a goderne, esprimerà il suo voto sugli atti della medesima. — Il Procuratore de' po-

veri, o quell'altro dei procuratori che rappresenterà la parte già ammessa al detto beneficio, rassegnerà gli atti col voto dell'Avvocato de' poveri al presidente, da cui si darà, di seguito, al medesimo analogo decreto. — Esso decreto sarà dal Procuratore stesso notificato con cedola al procuratore della parte contraria, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dall'articolo 438 del Codice di procedura civile.

Art. 170. Il Ministero Pubblico dovrà specialmente invigilare sull'andamento delle cause de' poveri, e pronuncierà i provvedimenti necessari per la repressione d'ogni abuso che fosse per introdursi.

§ 6. Riguardo alle tasse di bollo, la Legge (586) 21 aprile 1862 permette l'uso della carta libera per tutti gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia nelle cause d'interesse delle Opere pie ammesse al benefizio dei poveri (art. 28 n. 2°), salva soltanto la ripetizione delle relative tasse di bollo nei casi ivi specificati, cioè quando la parte avversaria venga condannata nelle spese, o la causa pia venga a conseguire per sentenza o per transazione una somma eccedente il sestuplo dei diritti di bollo e delle tasse di registro (art. 29).

Nell'intendimento poi di rendere più facile alle Amministrazioni degli Istituti di carità e beneficenza l'applicazione della succitata Legge, in quanto essi vi sono sottoposti, e di risolvere i dubbi che nelle varie contingenze si possono presentare, il Ministero ha creduto opportuno con apposita Circolare del 19 agosto 1862 analizzarne le disposizioni, e, sceverata la parte che riguarda la beneficenza da quelle che si riferiscono ad altri rami di pubblico servizio, dare in proposito alcune norme e direzioni. L'utilità pratica e quotidiana di questo documento ci persuade a darne il testuale tenore:

..... Giova anzitutto richiamare la distinzione che fa la Legge degli atti in tre distinte categorie, cioè:

1° Atti che debbono necessariamente distendersi in carta da bollo;

2° Atti che debbono soltanto essere bollati quando occorra di produrli in giudizio o davanti un'Autorità giudiziaria, o ad arbitri; di presentarli all'Ufficio del Registro per essere registrati, ovvero d'inserirli in un atto pubblico;

3° Atti infine che si possono distendere in carta libera.

Ciascuna di queste categorie contiene una serie particolare di atti e provvedimenti, che si possono, per quanto riguarda la beneficenza, riassumere nei termini seguenti:

Alla prima categoria appartengono:

a) Gli avvisi d'asta o licitazione che sia aperta per vendita, affitti od appalti di qualunque genere (art. 23 n° 7);

b) Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi delle pie Amministrazioni (art. 23 n° 17);

c) Le petizioni, istanze o ricorsi che si presentano ai Ministeri, alle Autorità governative dipendenti e ai pubblici Uffizi, e quelli pure che si presentino alle Amministrazioni comunali, provinciali o di altri Corpi amministrativi, salve le eccezioni infra riferite (art. 24 n[i] 6 e 9).

E qui gli è necessario che tanto le Autorità governative e le pubbliche Amministrazioni, come i privati si penetrino dell'importanza di quella disposizione; le prime per non dar corso e provvedere sopra istanze che non siano distese sopra carta da bollo; ed i secondi perchè non abbiano a presentare domande, le quali per difetto di forma non possono venire esaurite.

d) Le bollette per quietanze, staccate da registro a madre e figlia; i mandati di pagamento spediti dalle Amministrazioni dei pii Istituti per somme eccedenti le lire 20 (art. 24 n° 11).

La carta poi che è determinata dalla Legge per gli atti riferiti in questa prima categoria è di 50 centesimi, eccettuati solo i ricorsi che debbono presentarsi ai Ministeri, per cui è specialmente prescritta la tassa di lire 1 (art. 24 n° 6), ed eccettuate le copie d'atti, titoli e documenti compresi sotto la lettera *c* egualmente soggetti al bollo di lire 1 (art. 23 n° 17).

Alla seconda categoria appartengono:

a) I conti della gestione degli agenti delle Opere pie, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive Amministrazioni (art. 25 n° 5).

Sotto il nome di *Agenti* vengono in generale tutti coloro che hanno una contabilità in numerario od in natura, e così i tesorieri e gli altri incaricati di simili funzioni.

b) Gli atti, documenti e scritti che dovranno servire di corredo o di giustificazione dei conti predetti degli amministratori ed agenti delle Opere pie (art. 25 n° 6).

In questo novero sono da ritenersi i bilanci preventivi ed i conti morali delle pie Amministrazioni, i ruoli d'esazione, ed in generale tutti i documenti che giustificano la contabilità sostenuta.

Opportunamente però la Legge ha prescritto, onde non aggravare la condizione delle persone od enti morali cui il disposto si riferisce, che non abbia a considerarsi come una presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai Consigli di Prefettura, alla Corte dei Conti ed al Consiglio di Stato.

c) Le denunzie dirette a preservare da un danno le case dei pubblici stabilimenti, e così anche delle Opere pie poste sotto la tutela del Governo (art. 25 n° 11).

d) I ricorsi o gravami nell'interesse della legge e della pubblica morale contro il personale contegno dei pubblici funzionari quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio, quelli sulla condotta illegale degli agenti pubblici o sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private (art. 25 n° 12).

e) Le ricevute dei compensi per prestazioni alle Opere pie che non sono fondate sopra un rapporto di diritto civile, ma stabilite con speciali ordinamenti per interesse pubblico (come trasporti, acquartieramenti militari) (art. 25 n° 13);

f) Le quietanze sopra collette ed elemosine fatte a favore dei poveri (art. 25 n° 15);

g) Gli atti e scritti che si presentano pel conseguimento di un sussidio ai poveri o per l'ammissione gratuita presso un Istituto qualunque di beneficenza, come pure gli attestati sulla moralità e sulle circostanze economiche delle persone che si offrono di ricevere in cura i figli esposti, e sullo stato di salute delle nutrici (art. 25 n° 16);

h) Le deliberazioni ed i registri delle Amministrazioni delle Opere pie e loro copie ed estratti da rilasciarsi ai privati, le quali sono soggette al bollo ordinario, come fu indicato nella esposizione sulla prima categoria (art. 25 n° 21);

Qualora poi le dichiarazioni delle pie Amministrazioni si esplichino in forma di ricorsi od istanze da trasmettersi al Capo supremo dello Stato od alle Autorità governative, esse andranno soggette al bollo di centesimi 50 o di lire 1, secondo i casi, siccome avviene per le petizioni od istanze che si rassegnano ai Ministeri od agli uffizi ed Autorità inferiori dai privati.

i) I mandati di pagamento, anche collettivi, rilasciati dalle Amministrazioni per somme non eccedenti le lire 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore (art. 25 n° 22).

Quando il mandato, comunque non ecceda le lire 20 per il creditore inscritto, contenga tuttavia un semplice acconto di somma maggiore, andrà soggetto alla tassa di bollo di centesimi 50, come fu detto per i mandati di lire 20.

k) Le obbligazioni e le quietanze chirografarie per somme e valori non eccedenti le lire 20, purchè non formino parte di maggiori somme o valori (art 25 n° 23).

l) I certificati che devono produrre i pensionati degl'Istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni, purchè queste non eccedano l'annua somma di lire 500, chè, in difetto, anche tali certificati dovranno essere redatti sopra carta da centesimi 50 (art. 25 n° 26).

m) I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai Monti di pietà, dai Monti di soccorsi, dalle Casse di risparmio, ed i registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti (art. 25 n° 29).

Tali sono, in generale, gli atti e scritti che vanno soggetti a bollo quando occorra farne alcuno degli usi specialmente indicati dalla Legge; nel qual caso vanno soggetti a tassa in ragione della dimensione della carta, come è detto all'articolo 10.

Alla terza categoria infine si riferiscono tutti gli atti, sentenze e provvedimenti sia per originale, che per copia nelle cause d'interesse delle Opere pie ammesse al beneficio dei poveri (art. 28 n° 2), salva soltanto la ripetizione delle tasse di bollo nei casi specificamente indicati dalla Legge, che sono quando le parti avversarie vengono condannate nelle spese, o la causa

pia viene a conseguire per sentenza o per transazione una somma eccedente il sestuplo dei diritti di bollo e delle tasse di registro (art. 29).

Esaurita l'esposizione di quelle tre categorie di atti, il sottoscritto crede ancora necessario di avvertire come, trattandosi di atti soggetti al bollo, non debbasi impiegare per altri atti e scritti un foglio che già ha servito per un atto o scritto, comunque questo sia rimasto incompiuto, e sia inoltre proibito di fare sì per originale che per copia due o più atti distinti sul medesimo foglio.

Solo la Legge ha stabilito alcune eccezioni in riguardo a quest'ultima proibizione, le quali si possono, in quanto concerne la beneficenza, ridurre alle seguenti: che, cioè, sia permesso di distendere sopra un medesimo foglio e di seguito i pareri, le conclusioni, i decreti sopra ricorsi in materia amministrativa, le quietanze di somme in a conto od a saldo di un solo e medesimo credito, le quietanze sui mandati collettivi spediti a carico di Corpi morali, e le dichiarazioni di legalizzazione (art. 20, 21, 32 ni 2, 3. 4, 6 e 11).

Pregiasi ora il sottoscritto di portare a cognizione dei signori Prefetti questa esposizione analitica colle relative osservazioni che ha fatto della Legge sul bollo nei rapporti che essa tiene nella pubblica beneficenza.

Non è d'uopo che si faccia a dimostrare quanto importi che questa Legge sia fedelmente eseguita tanto per il fine cui tende di somministrare alle finanze dello Stato i mezzi di sopperire agli urgentissimi suoi impegni, quanto per evitare rinvii di affari che pregiudicano alla regolarità e speditezza richiesta nell'andamento del servizio amministrativo.

Fa quindi lo scrivente largo assegnamento sulla oculatezza e vigilanza dei signori Prefetti, i quali, dopo avere portato a notizia delle pie Amministrazioni le norme stabilite nella presente Circolare, non mancheranno di provvedere, in quanto loro spetta, perchè abbiano la loro esecuzione.

Alcuni dubbi già si sono appianati; ma, ove ne sorgessero dei nuovi, sarà cura del Ministero di darne pronta ed adeguata soluzione sulla richiesta che ne sarà fatta dai predetti funzionari nello svolgersi dell'applicazione della Legge.....

§ 7. Altre facilitazioni si accordano ai pii Istituti pel pagamento della tassa di registro portata dalla Legge (585) 21 agosto 1862. A mente della medesima, i pii Istituti e gli altri Corpi amministrati, cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità e dei legati, non sono tenuti al pagamento delle relative tasse se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione (Art. 48).

Ed a senso dell'art. 95 n° 33, le donazioni tra vivi e le trasmissioni a causa di morte, quando hanno luogo in favore degli Istituti che hanno per iscopo di soccorrere alcune classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle, istruirle od avviarle a qualche profes-

sione, arte o mestiere, soggiacciono alla sola tassa proporzionale del cinque per ogni cento lire; mentrechè la stessa tassa per gli altri Istituti è del doppio, giusta il n° 36 del detto articolo.

Finalmente la Legge permette di registrare a debito le sentenze definitive e le convenzioni divenute irrevocabili nelle cause interessanti pii Istituti ammessi al benefizio dei poveri; e questi non sono tenuti a pagare la rispettiva porzione di tassa, se non allorquando colla sentenza od altrimenti vengano a conseguire un valore eccedente il quadruplo delle tasse di bollo e di registro dovute per gli atti fatti nel loro interesse (Art. 96, § 1 cit. L.). — *V. Registro (Tassa di).*

§ 8. Giusta la Legge (587) 21 aprile 1862, portante tassa sugli Stabilimenti di mano-morta, gli Istituti di carità e beneficenza, la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza delle Autorità dello Stato, soggiacciono alla sola tassa di centesimi 50 per ogni cento lire della loro rendita imponibile (Art. 3), mentre gli altri sono soggetti a quella di lire 4, e sono esenti dalla tassa per le case che servono all'uso immediato del pio Stabilimento (Art. 16). Trattandosi poi d'Asili infantili, questi sono dichiarati esenti dalla tassa stabilita con detta Legge (Art. 1).

§ 9. Nell'art. 57 della Legge (588) 21 aprile 1862 per la tassa sulle società commerciali e sulle assicurazioni viene stabilito che non sono applicabili queste tasse alle società di mera beneficenza ed a quelle di mutuo soccorso fra gli esercenti professione.

OPERE PUBBLICHE. — *V. Lavori pubblici.*

OPIFIZI ED USINE. — Degli stabilimenti destinati ad elaborare sostanze minerali, alcuni sono soggetti alla permissione dell'Autorità provinciale, per l'esercizio degli altri non vuolsi che una preventiva dichiarazione fatta al Sindaco locale.

§ 1. Non possono stabilirsi senza permissione del Prefetto della provincia gli opifizi di preparazione meccanica dei minerali, in cui questi vengono triturati, lavati od altrimenti concentrati; le usine in cui per via del fuoco o di altro agente si trattano i minerali di prima classe (*V. Miniere*) per estrarne metalli od altri prodotti; infine le altre usine per l'elaborazione dei minerali di prima classe, dei metalli, ed in generale per la fabbricazione di prodotti inorganici, le quali possono riuscire nocive, incomode o pericolose. La contrav-

venzione alla presente disposizione è punita con multa da lire 51 a 500 (Art. 147 L. (3755) 20 novembre 1859).

§ 2. Gli stabilimenti sovraccennati sono enumerati nella tabella *B* annessa alla suddetta Legge, la quale dichiara che si potranno fare ad essa tabella con Decreto Regio le modificazioni ed aggiunte che in progresso di tempo fossero riconosciute necessarie. E sono i seguenti:

1° Peste, lavatoi, ed in generale gli opifizi in cui i minerali tratti dalle miniere vengono triturati, e quindi sottoposti ad operazioni meccaniche per sceverarne col mezzo dell'acqua o di altro agente le parti inutili;

2° Mulini di amalgamazione per i minerali auriferi ed argentiferi;

3° Forni, caselle ed opifizi per la calcinazione e torrefazione di minerali della prima classe;

4° Usine pel trattamento per via ignea dei minerali di prima classe;

5° Usine pel trattamento per via umida degli stessi minerali;

6° Usine per la trasformazione della ghisa in ferro od acciaio;

7° Usine per la coppellazione del piombo, fabbricazione di ossidi di piombo e zinco, affinamento del rame, e raffinamento col mezzo dell'acido solforico di sostanze aurifere od argentifere;

8° Usine per la fabbricazione dell'acido solforico, acido nitrico, acido cloridrico e cloruro di calce, dei solfati di ferro, rame e zinco, del carbonato e solfato di soda, del sale ammoniaco, dei cianuri, non che quelli pel raffinamento del solfo, delle sostanze arsenicali, mercuriali, e degli acidi e sali sopraddetti;

9° Usine per l'incarbonimento ed elaborazione dei combustibili fossili, per la fabbricazione di gassi combustibili, di bitumi ed olii minerali;

10° Vetraie, fabbriche di porcellana e maiolica, fornaci permanenti per stoviglie, laterizi, calce, gesso ed altri cementi.

§ 3. La domanda di permissione deve presentarsi al Sotto-prefetto del circondario, ed enunciare: 1° il nome del richiedente e il suo domicilio, da eleggersi nel circondario; 2° la natura dell'opifizio od usina da erigersi, quella delle sostanze da adoperarsi, il metodo di lavoro da adottarsi, il numero dei forni ed altri apparecchi da stabilirsi, e le epoche dell'anno in cui rimarranno in attività; 3° il luogo in cui si vuole erigere l'opifizio od usina, colle sue coerenze, ed il corso d'acqua di cui s'intendesse far uso. Alla domanda si uniscono i disegni dei forni ed altri apparecchi, degli edifizi, e del luogo in cui dovranno essere stabiliti (Art. 148 cit. L.).

Il Sotto-prefetto fa inscrivere la domanda nel registro a ciò prescritto, ed ordina che sia pubblicata ed affissa per due domeniche consecutive alla porta dell'ufficio di Sotto-prefettura e nel Comune in cui deve innalzarsi l'opifizio. Contro di essa si ricevono dallo stesso

ufficio le opposizioni degli interessati entro i trenta giorni successivi. Queste sono notificate al ricorrente con prefissione di termine per rispondervi (Art. 149 e seg. ivi).

Spirato il termine per presentare le opposizioni, il Sotto-prefetto consulta la Giunta municipale, ed ove d'uopo l'Ingegnere del Genio civile e l'Ispettore forestale, indi comunica tutte le carte all'Ingegnere delle miniere. Questi si reca, occorrendo, sul luogo per le opportune verificazioni, e dà il proprio parere tanto sulle domande e sulle opposizioni fatte, quanto sulle condizioni da imporsi nelle permissioni (Art. 151 ivi).

Il Sotto-prefetto trasmette la pratica col suo parere al Prefetto della provincia, il quale statuisce in proposito con decreto. Il permissionario è tenuto alla osservanza di tutte le condizioni imposte nel decreto stesso, e la permissione è pubblicata ed affissa a spese del medesimo nei luoghi e nelle forme sovraindicate (Art. 152 e seg. ivi).

Nel caso in cui, dietro istanza degl'interessati, o sulla relazione degl'Ingegneri delle miniere, l'Amministrazione giudicasse necessario lo stabilimento di vasche di spurgo od argini di scolo per chiarificare le acque emesse dalle laverie, di camere di condensamento od altri apparecchi per purificare le emanazioni nocive delle usine, il permissionario è tenuto di conformarsi agli ordini che gli venissero dati in proposito dal Prefetto, sotto pena di una multa da lire 51 a 500 (Art. 154 ivi).

§ 5. Il permissionario che intendesse introdurre variazioni nel suo opifizio od usina, deve farne prima la dichiarazione al Sotto-prefetto del circondario, unendo il disegno dei nuovi apparecchi: in difetto è passibile di un'ammenda da lire 5 a 50 (Art. 155 e 165 ivi).

§ 6. Qualora il permissionario non abbia incominciata la costruzione dell'opifizio od usina nel termine di due anni dalla data della permissione, oppure la lasci inattiva per anni tre, il Prefetto gli prefigge un termine per costrurla o riattivarla, trascorso il quale, la permissione può venir rivocata (Art. 156). Contro le disposizioni del Prefetto vi è ricorso al Ministro dei Lavori pubblici (1).

(1) Attualmente l'ingerenza governativa in fatto di miniere, cave ed usine è esercitata dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. — V. il R. Decreto 5 luglio 1860 in *Ministeri*.

§ 7. Non possono stabilirsi senza una preventiva dichiarazione fatta al Sindaco del Comune le fornaci temporarie per la cottura della calce, gessi ed altri cementi, e dei laterizi, e gli opifizi destinati alla elaborazione dei metalli o fabbricazione di prodotti inorganici non compresi nell'art. 147, riferito sovra al § 1. — I contravventori sono passibili di un'ammenda da lire 5 a 50 (Art. 158 e 165 ivi).

Nella dichiarazione debbono pure indicarsi il nome, cognome e domicilio del dichiarante, la località in cui intende erigere la sua usina, e la natura della medesima (Art. 159 ivi).

I proprietari delle usine stesse sono tenuti di conformarsi a quelle prescrizioni che nell' interesse della pubblica salubrità venissero date dalle Autorità competenti, e ciò sotto pena di una multa da lire 51 a 500 (Art. 160 ivi) (2).

§ 8. I proprietari e direttori degli stabilimenti soggetti sia a permissione sia a semplice dichiarazione, o chi per essi, debbono porgere agl'Ingegneri delle miniere i mezzi necessari per la loro ispezione, sotto pena di un'ammenda da lire 5 a 50 (Art. 161 ivi).

§ 9. Finalmente la stessa Legge imponeva l'obbligo ai proprietari di opifizi ed usine esistenti all'epoca della sua emanazione, e non muniti di regolare permissione o non dichiarati, di farne entro mesi sei la dichiarazione rispettivamente al Sotto-prefetto del circondario od al Sindaco del Comune, giusta la natura dei singoli opifizi, sotto pena di un'ammenda da lire 5 a 50, dichiarando sì gli uni che gli altri di tali stabilimenti soggetti alle disposizioni di polizia prescritte dalla Legge stessa e sovra riportate (Art. 162, 163, 164 e 165 ivi).

ORDINATI. — Nell' antico nostro linguaggio amministrativo si chiamavano *Ordinati* sia le deliberazioni prese dai Consigli comunali, sia gli stessi processi verbali in cui tali deliberazioni erano consegnate. Di alcune cautele ed avvertenze prescritte per la regolare redazione degli Ordinati si fa cenno in *Processi verbali*.

ORDINE GIUDIZIARIO. — Sebbene la giustizia emani dal Re e sia amministrata in suo nome da Giudici ch'egli istituisce (Art. 68

(2) Quindi possono anche essere tali stabilimenti allontanati dal Comune quando siansi adempiute le forme prescritte dall'art. 77 della Legge 13 novembre 1859 sulla sicurezza pubblica, senza che per parte dei rispettivi proprietari possa eccepirsi col fatto dell' operata dichiarazione.

Stat. fond.), tuttavia i pubblicisti sono d' accordo nel riconoscere che il potere giudiziario nel regime costituzionale deve, nella sua sfera d'azione, restar indipendente ed irresponsale in faccia agli altri poteri sociali, ed avere un ordinamento gerarchico siffatto che trovi in se stesso le forze opportune per operare e disciplinarsi all'infuori d'ogni influenza del potere esecutivo.

La legge pertanto sull'organizzazione giudiziaria è una delle più essenziali in uno Stato retto a libere forme. Esso crea ed istituisce un Ordine giudiziario chiamato ad amministrare la giustizia in ogni grado di giurisdizione, e lo sottrae da qualsiasi dipendenza che non emani direttamente dalla legge stessa, facendone di tal guisa il più saldo sostegno della libertà individuale.

Il Regno italiano non possiede ancora una legge generale ed uniforme sull'organico giudiziario. La Legge del 20 novembre 1859, che venne pubblicata nelle provincie sardo-lombarde ed estesa poscia ad alcune altre, non ha vigore nella Toscana e nelle provincie meridionali, dove si osservano ordini speciali emanati dai cessati Governi (1). Considerato peraltro che l'organamento stabilito in queste provincie nelle sue basi cardinali sostanzialmente non si scosta dall'ordinamento creato colla citata Legge del 1859, così ci restringeremo a dare un' idea di quest' ultima, quale può bastare al nostro assunto.

§ 1. L'Ordine giudiziario si compone: 1° dei Giudici di mandamento e di polizia; 2° dei Tribunali di circondario; 3° delle Corti d'appello; 4° delle Corti d' assisie; 5° delle Corti di cassazione. I giudici d' ogni grado di queste diverse Magistrature sono ufficiali dell'Ordine giudiziario. Lo sono pure gli uffiziali del Pubblico Ministero stabiliti presso ogni Tribunale e Corte: gli Avvocati dei poveri e i loro sostituiti, i Procuratori dei poveri posti presso ogni Corte d' appello per le cause civili dei poveri e per le cause penali; ed infine i Segretari e sostituiti Segretari presso tutte le

---

(1) In Toscana è tuttora in vigore l'ordinamento portato dal Motuproprio del 2 agosto 1838, colle lievi modificazioni sancite dai Regolamenti posteriori.

Nelle Provincie napoletane si osserva il Decreto organico di quella cessata R. Luogotenenza 17 febbraio 1861, il quale ebbe effetto dal 1° maggio 1862 in forza di R. Decreto (530) 6 aprile 1862.

Nell'isola di Sicilia ha vigore il Decreto organico luogotenenziale in data pure del 17 febbraio 1861, il quale ebbe esecuzione dal 1° giugno 1862 per virtù di R. D. (577) 21 aprile 1862.

Autorità giudiziarie anzidette. Sono uffiziali addetti all'Ordine giudiziario gli Uscieri delle Corti, Tribunali e Giudicature (Art. 1 e 3).

Il numero, le residenze, le circoscrizioni territoriali delle Autorità giudiziarie suaccennate, come pure il numero dei funzionari addetti a ciascuna di esse, sono determinati o indicati dalla legge (Art. 2). — *V. Circoscrizione giudiziaria.*

I funzionari dell'Ordine giudiziario sono nominati dal Re sulla proposizione del Ministro della Giustizia: gli ufficiali addetti sono nominati dallo stesso Ministro. Sì gli uni che gli altri prestano giuramento nel rito prescritto prima d' entrare in funzioni (Art. 4).

§ 2. La nomina dei funzionari dell'Ordine giudiziario spettando esclusivamente al Governo del Re, egli è chiaro che le Autorità municipali non possono per nulla ingerirvisi, neppure per via di semplice proposta o raccomandazione. Ciò veniva ricordato con Circolare del Ministero dell'Interno del 25 marzo 1863, di cui trascriviamo il seguente passaggio:

..... Il sottoscritto deve ancora richiamare l' attenzione dei signori Prefetti sopra una lagnanza fatta al Ministero di Grazia e Giustizia, che cioè, principalmente nelle provincie meridionali, è invalso l'uso tra i Sindaci di trasmettere al Ministero deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, colle quali si fanno raccomandazioni e proposte a favore dei funzionari dell'Ordine giudiziario, e segnatamente delle segreterie mandamentali. — Se è dovere dei Sindaci e delle Amministrazioni comunali di fornire al Governo nozioni intorno ai pubblici funzionari ogniqualvolta ne sono richiesti officialmente, non è però men vero che qualunque loro iniziativa in tale materia esce dalla cerchia delle loro attribuzioni, e però non sarà tenuta dal Governo in nessun conto.

§ 3. Per poter essere ammesso alle cariche ed agli uffizi giudiziarii è necessario: 1° essere cittadino dello Stato; 2° avere l'esercizio dei diritti civili; 3° riunire le altre condizioni d'idoneità richieste dalla Legge per le varie cariche ed uffizi (Art. 5).

§ 4. Ogni funzionario dell' Ordine giudiziario ed ogni ufficiale addetto al medesimo deve dimorare nel Comune ove ha sede la Giudicatura, il Tribunale o la Corte presso cui esercita le sue funzioni, nè può assentarsene senza regolare licenza, sotto pena di privazione dello stipendio durante l' assenza e di procedimento disciplinare (Art. 8).

§ 5. I funzionari dell'Ordine giudiziario e gli ufficiali addetti al medesimo non possono essere nominati Sindaci, Vice-sindaci o Segretari comunali, nè esercitare la mercatura od altra professione qualsiasi,

salvo i Vice-giudici il patrocinio, e tanto essi, quanto i Segretari delle Giudicature, il notariato (Art. 9).

I funzionari ed uffiziali predetti sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni (Art. 10) — *V. Guardia nazionale*, nota 24.

§ 6. *Giudici di mandamento e di polizia.* — In ogni mandamento vi è un Giudice con un Vice-giudice, e nelle città designate dalla legge vi è pure un Giudice di polizia. Riguardo alle attribuzioni di questi Giudici ed all'organamento delle Giudicature di mandamento e di polizia *V. Giudici e Giudicature di mandamento. — Giudice di polizia. — Tribunali di polizia.*

§ 7. *Tribunali di circondario.* — I Tribunali di circondario, ossia di prima istanza, sono istituiti nelle città designate dalla legge (*V. Circoscrizione giudiziaria*), ed esercitano sia in materia civile che in materia penale la giurisdizione loro attribuita dal Codice di procedura civile e di procedura penale. Questi Tribunali sono collegiali e constano di un presidente e di un numero adeguato di giudici: essi non possono deliberare che col numero di tre giudici: possono esser divisi in sezioni, occorrendone il bisogno.

In ogni Tribunale di circondario vi è uno o più giudici incaricati dell'istruzione delle cause penali; e le loro funzioni, quando anche esercitate da giudici inamovibili, sono temporarie e rivocabili.

§ 8. *Corti d'appello.* — Le Corti di appello sono istituite nelle città designate dalle leggi organiche (*V. Circoscrizione giudiziaria*); i giudici delle Corti d'appello hanno titolo di Consiglieri. Queste Corti sono divise in sezioni: alla prima sezione presiede un Primo Presidente, le altre sono presiedute da Presidenti di sezione o dai Consiglieri anziani.

Per le votazioni si richiede il numero di cinque Consiglieri nelle materie civili, e quello di sei negli appelli per le materie correzionali.

La sezione d'accusa è in ciascuna Corte composta di cinque membri, i quali possono anche far parte delle sezioni giudicanti; basta peraltro l'intervento di tre membri per la validità delle sue deliberazioni. — Riguardo alla competenza di queste Corti *V. Corti d'appello.*

§ 9. *Corti d'assisie.* — In ogni distretto di Corte d'appello v'ha

una o più Corti d'assisie, le quali giudicano coll'intervento dei Giurati delle cause penali loro attribuite dalla Legge. — Circa le medesime *V. Corti d'assisie. — Giurati.*

§ 10. *Corti di cassazione.* — Attesa la varietà di leggi civili e penali e sull'ordinamento giudiziario, che tuttora vige nelle varie parti d'Italia, questa suprema magistratura non ha potuto finora venire raunata in un solo corpo: epperò, oltre alla suprema Corte di cassazione sedente in Milano, la quale ha giurisdizione sulle antiche provincie e su quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell' Umbria, esistono tuttora le Corti di cassazione di Firenze, di Napoli e di Palermo, con giurisdizione nelle rispettive provincie toscane, napoletane e siciliane. Sull' organizzazione e competenza della Corte di cassazione di Milano si è da noi dato un cenno in *Corte di cassazione.*

§ 11. *Ministero Pubblico.* — Il Pubblico Ministero è il rappresentante del Potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del Ministero della Giustizia. Quali siano le funzioni di questa magistratura e quali i suoi ufficiali presso le Corti e i Tribunali, è da noi esposto in *Ministero Pubblico.*

§ 12. *Avvocati e Procuratori dei poveri.* — Presso ciascuna Corte d'appello è stabilito un Uffizio dell'Avvocato e del Procuratore dei poveri con quel numero di Sostituiti che è determinato dalla legge: nelle città ove non ha sede una Corte d' appello, sono mantenuti quegli Uffizi che per prestare ai poveri la gratuita clientela furono istituiti in origine con private fondazioni.

Gli Avvocati e Procuratori dei poveri devono patrocinare gratuitamente le cause sì civili che penali delle persone e dei Corpi morali ammessi al benefizio dei poveri giusta le regole e condizioni stabilite dalla legge. — *V. Benefizio dei poveri.*

Essi non possono in materia civile ricevere i loro onorari che in ripetizione dalla parte condannata nelle spese. Dal prodotto complessivo degli onorari nelle cause civili e penali si detraggono prima le spese d'uffizio, ed il rimanente si riparte fra gli aventi diritto a norma dei regolamenti.

L'Avvocato dei poveri esercita pure personalmente o col mezzo de' suoi Sostituiti le funzioni sue presso la Corte di cassazione.

Gli Avvocati ed i Procuratori dei poveri ed i loro Sostituiti sono sottoposti alla sorveglianza dei Presidenti e dei Procuratori generali, ed alle regole di disciplina stabilite pel Pubblico Ministero.

§ 13. *Segretari giudiziari.* — Presso ogni Corte, Tribunale e Giudicatura, presso ciascun uffizio del Ministero Pubblico e dell'Avvocato dei poveri vi ha un Segretario con un numero competente di Sostituiti. In ogni Segreteria v'ha pure un numero di Scrivani proporzionati ai bisogni del servizio.

Le nomine per l'ammessione e sorveglianza di questi funzionari sono determinate dalla legge organica.

§ 14. *Uscieri* — Ciascuna Corte, Tribunale e Giudicatura ha un numero d'Uscieri proporzionati alle esigenze del servizio. Gli Uscieri debbono prestare idonea malleveria in fondi pubblici, riunire le condizioni di capacità stabilite dalla legge, ed avere domicilio fisso nel luogo ove ha sede il magistrato cui sono addetti, nè allontanarsene senza speciale permesso. Essi sono sotto la sorveglianza dei capi dei Tribunali da cui rispettivamente dipendono. — *V. Uscieri*, ed anche *Messi mandamentali.*

ORDINE PUBBLICO. — Ordine pubblico, dicono i signori Le Rat-de-Magnitot, e Huard-Delamarre è l'interesse generale della società. Le leggi dunque d'ordine pubblico sono quelle che hanno per oggetto queste esigenze; esse concernono eziandio gli interessi particolari dei cittadini, ma soltanto in modo secondario (1).

« Non si può derogare con private convenzioni alle leggi che ragguardano l'ordine pubblico ed i buoni costumi ». Tale è il testo dell'art. 13 del Codice civile.

Così le disposizioni dello stesso Codice sullo stato delle persone sono leggi d'ordine pubblico; così ancora l'ordine della giurisdizione non può essere invertito nè per volontà delle parti, nè per acquiescenza del giudice, perchè è d'ordine pubblico; egualmente e per la stessa ragione non si può rinunciare nè espressamente nè tacitamente al diritto d'appellare o di provvedersi in cassazione nelle materie d'ordine pubblico (2).

Le leggi sulla capacità elettorale dei cittadini sono pure d'ordine

(1) Vuolsi distinguere tra le leggi di *ragione pubblica* da quelle di *ordine pubblico*: le prime statuiscono sopra oggetti di natura affatto pubblica, mentre le altre statuiscono sopra oggetti d'indole privata, regolati secondo la necessità della convivenza sociale. — Vedi intorno a questa essenziale differenza G. DOMENICO ROMAGNOSI, *Istituzioni di civile filosofia*, lib. 5, cap. 1, § 6.

(2) LE RAT DE MAGNITOT et HUARD DELAMARRE, *Dictionnaire de droit public et administratif.*

pubblico, perchè tali capacità fanno parte della condizione giuridica.

Sono egualmente d'ordine pubblico le leggi dirette a promuovere e garantire l'osservanza dei precetti della religione dello Stato (Cass. 18 ottobre 1850).

ORDINI CAVALLERESCHI. — L'art. 78 dello Statuto fondamentale dichiara che gli Ordini cavallereschi esistenti all'epoca della sua promulgazione sono mantenuti colle loro dotazioni, le quali non possono venire impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione; e che il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

§ 1. Gli Ordini cavallereschi nazionali attualmente vigenti sono quattro:

1° *L'Ordine della Ss. Annunziata*, creato nel 1362 da Amedeo VI (il Conte Verde) col titolo di *Ordine della Collana*, ricostituito dal duca Carlo III nel 1510 colla denominazione che ha presentemente; i suoi Statuti furono ritoccati dal duca Emanuele Filiberto con Lettere Patenti 18 ottobre 1577. Quest'Ordine è destinato ad onorare gli alti personaggi dello Stato ed i Principi stranieri: il numero dei cavalieri nazionali non può essere maggiore di venti, non compresi i Grandi Ufficiali; illimitato quello degli stranieri.

2° L'*Ordine militare e religioso dei Ss. Maurizio e Lazzaro*, riordinato da Emanuel Filiberto nel 1572 colla riunione dei due distinti Ordini di S. Lazzaro e di S. Maurizio, e modificato successivamente con RR. Magistrali Patenti 27 dicembre 1816, 9 dicembre 1831, e 16 marzo 1851.

Giusta Reali Decreti 28 novembre, 14 dicembre 1855 e 11 febbraio 1857, l'Ordine è composto di cinque classi: 1° Cavalieri di Gran Croce; 2° Grandi Uffiziali; 3° Commendatori, 4° Uffiziali; 5° Cavalieri.

Quest'Ordine possiede un cospicuo patrimonio e vari stabilimenti di carità e beneficenza, i quali tutti sono amministrati da apposita Azienda, detta *Segreteria del Gran Magistero*, diretta da un Primo Segretario, dipendente direttamente da S. M., Generale Gran Maestro (1). La corrispondenza, che avvenga ai signori Sindaci

(1) All'Ordine mauriziano con R. Decreto 1° settembre 1860 venne aggregato il patrimonio dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma con tutti i diritti e pesi al medesimo inerenti.

di dover tenere colla Religione mauriziana, dev'essere esclusivamente diretta al detto *Primo Segretario del Gran Magistero*.

3° *Ordine militare di Savoia*, istituito dal re Vittorio Emanuele I con RR. PP. 14 agosto 1815, e ricostituito su nuove basi da S. M. felicemente regnante con Decreto 28 settembre 1855.

Esso è particolarmente destinato a ricompensare i servigi distinti resi in guerra dai militari di terra e di mare.

A termini del R. D. 28 marzo 1857 quest'Ordine è diviso in cinque classi, perfettamente corrispondenti a quelle dell'Ordine mauriziano. I decorati di quest'Ordine godono d'una pensione vitalizia a termini della Legge 15 dicembre 1861.

4° *Ordine del merito civile di Savoia*, istituito dal re Carlo Alberto con Patenti 29 ottobre 1831 all'intento di rimunerare in modo speciale quei cittadini che colle loro opere, coi loro studi, colle loro scientifiche ed artistiche elucubrazioni, o colle loro scoperte hanno procacciato lustro ed onoranza al paese, vantaggio alla cosa pubblica, incremento alle scienze, alle lettere ed alle arti.

È composto di soli sessanta Cavalieri, i quali debbono essere nazionali o naturalizzati sudditi italiani. Godono essi di tutti gli onori civili e militari attribuiti agli Ordini equestri, e di una pensione che è stabilita in lire 600, 800 e 1000.

Questi essendo i soli Ordini nazionali attualmente stabiliti, occorre appena osservare come il Governo non possa riconoscere gli Ordini equestri già creati nei varii Stati italiani che hanno cessato di esistere, e che perciò le decorazioni impartite dai Principi decaduti non abbiano legale valore, se non in quanto piaccia a S. M. di confermarle agli insigniti.

§ 2. L'art. 80 dello Statuto fondamentale ha ripetuto la disposizione già stabilita col R. Editto 14 agosto 1815, per la quale nessun cittadino od altra persona al R. servizio può fregiarsi di decorazioni od insegne di potenza straniera o ricevere da essa titoli o pensioni, senza l'autorizzazione del Re.

§ 3. Chiunque si fregi di decorazioni o distintivi di cui non sia legittimamente insignito, incorre nelle penali disposizioni dell'art. 290 del Codice penale. — *V. Decorazioni*.

ORDINI RELIGIOSI. — *V. Corporazioni religiose*. — *Cassa ecclesiastica*. — *Manomorta (Stabilimenti di)*.

OREFICI. — La preziosità delle materie da essi manipolate o smerciate, e la facilità con cui possono venir alterate, falsificate o sottratte, hanno imposto nell'interesse pubblico la necessità di stabilire alcune cautele e condizioni per l'esercizio della professione sia di fabbricante, sia di semplice commerciante d'oggetti d'oro e d'argento e di gioielli.

Fra queste norme alcune riguardano direttamente i Sindaci e le Autorità municipali, altre sono importanti a conoscersi per sapere all' uopo cautelarsi contro le loro penali sanzioni. Esse formano argomento dei seguenti paragrafi.

§ 1. Il Regolamento approvato con RR. PP. 12 luglio 1824 dispone che chiunque vuol intraprendere la fabbricazione di lavori d'oro e d'argento, dee farne la preventiva dichiarazione al Sotto-prefetto del circondario, e presentargli il disegno del proprio punzone, che, approvato dall'Amministrazione delle RR. Zecche, viene scolpito su lamina di rame, e ritenuto nella Segreteria dell'uffizio per avervi ricorso all'occorrenza (Art. 48).

Riguardo a coloro che si limitano alla sola mercatura di lavori d'oro e d'argento, non sono tenuti ad avere il punzone, ma basta ad essi di presentarsi al Sindaco del Comune per dichiararvi il commercio che vogliono intraprendere (Art. 49).

Sebbene col Regolamento presente od altro provvedimento posteriore non siasi data alcuna disposizione pell'esecuzione delle riferite prescrizioni, non v'ha dubbio tuttavia che, secondo i principii di ben ordinata amministrazione, i Sindaci debbano rilasciare ai dichiaranti un analogo certificato di dichiarazione, e tenere un apposito registro per iscrivervi successivamente le fatte dichiarazioni.

§ 2. I fabbricanti o mercatanti d'oro e d'argento, lavorato o non, debbono essere muniti di un registro in carta bollata secondo il modello prescritto, e vidimato in ogni foglio dal Presidente o da un Giudice del Tribunale di commercio ove esista, e negli altri luoghi dal Presidente o da un Giudice del Tribunale di circondario od, in difetto, dal Giudice di mandamento; nel quale registro inscrivono giorno per giorno la qualità, il numero, il titolo, il peso delle materie e dei lavori d'oro e d'argento che comprano o vendono, coll' indicazione del nome e del domicilio delle persone dalle quali abbiano comperato, e di quelle che, non conoscendo essi medesimi il venditore, lo abbiano fatto conoscere: nello stesso registro faranno pure menzione dei lavori che vengono loro rimessi

per essere aggiustati o rappezzati, con indicazione delle persone da cui gli hanno avuti, e della restituzione che ne abbiano fatta (Art. 59).

§ 3. I fabbricanti e mercatanti suddetti sono inoltre in dovere di osservare le seguenti prescrizioni: non possono comperare che da persona conosciuta da loro, o per cui rispondano persone conosciute (Art. 52); debbono portare all'Ufficio del marchio i lavori non ancora terminati per esservi assaggiati, graduati nel titolo, e marcati a tenor di Regolamento, e pagarne il dritto; debbono tenere in uno dei luoghi più apparenti dei loro magazzini o della loro bottega un cartello, su cui sarà affisso un estratto del presente Regolamento; debbono dare ai compratori una nota, nella quale sia indicato la qualità del lavoro, cioè se d'oro o d'argento o di dorato, il peso, il titolo ed il prezzo, distinguendo il valore della materia da quello della fattura: queste note vogliono essere sottoscritte dal venditore, ed avere la data (Art. 55). L'art. 4 del Manifesto camerale 4 marzo 1825 dispensa dall'obbligo di dar le note per tutte le vendite al minuto degli oggetti in cui il valore del metallo, esclusa la fattura, non ecceda lire 10 per l'oro e lire 5 per l'argento.

Le note da darsi ai compratori sono somministrate al fabbricante o mercante dall'Amministrazione centrale delle zecche per mezzo degli Uffizi di marchio: esse vanno esenti dal bollo, e sono stampate a spese dei fabbricanti e mercanti, sopra un formolario eguale per tutte le provincie: il venditore ne riempie i vacui colle indicazioni ordinate dall'articolo precedente (Art. 56).

Le contravvenzioni agli articoli sovrariferiti sono punite per la prima volta con una multa di lire 150, per la seconda volta di lire 300, e per la terza volta con una multa di lire 600 e coll'interdizione d'ogni commercio e fabbricazione d'orificeria e d'argenteria (Art. 57).

Il successivo articolo 58 dichiara comuni ai fabbricanti o venditori di galloni, tessuti, trine, ricami ed altri lavori in filo d'oro od argento ed agli orologiai gli articoli 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 sovra riportati.

I fabbricanti e negozianti che ritenessero in luogo apparente o clandestino oggetti d'oro o di argento già terminati e non rivestiti del marchio, incorrono nella confisca dei medesimi; e quelli di essi che vendessero i lavori anzidetti non muniti del marchio, sono

puniti con una multa eguale al valore degli oggetti in frode venduti, oltre la refezione del danno al compratore se i lavori fossero di titolo scadente (Art. 59).

I gioiellieri e gli altri mercanti non sono obbligati di far marchiare quei lavori in pietre fine o false, dei quali l'incastonatura d'oro o d'argento è leggerissima, che sono tutti coperti di smalto, o che insomma non potrebbero sopportare l'applicazione del marchio senza venir deteriorati: tutti gli altri lavori di gioielliere o di orefice, ancorchè vi fossero applicate in qualsivoglia quantità pietre o perle fine o false o cristalli , o che fossero smaltati , sono soggetti all'assaggio e al diritto di marchio (Art. 60).

Riguardo al marchio dei cosidetti dorini, *V.* le RR. PP. 3 maggio 1845, e *Dorini*.

§ 4. I gioiellieri in qualunque caso sono obbligati di tenere il registro delle compre e vendite giornaliere, e di dare egualmente al compratore una nota, pur anche in carta non bollata, nella quale descrivono la natura e la forma di ciascun oggetto , come pure la qualità delle pietre o perle di cui sia ornato, e il prezzo della vendita (Art. 61).

L'obbligo di tenere gli anzidetti registri e di dare le note degli oggetti venduti ai compratori è comune a coloro che fanno professione di stendere (*doubler*) l'oro o l'argento sovra altri metalli, ossia coprirli o incrostarli con lamina d' oro o d' argento : questi debbono apporre ai loro lavori un marchio particolare approvato dall'Amministrazione, e scolpirvi in cifre numeriche i millesimi di metallo fino che ogni lavoro contiene (Art. 66 e 68), eccettuati però i bottoni, fibbie ed altri minuti oggetti di tal genere (Manif. camerale 4 marzo 1825).

A più strette cautele sono sottoposti i mercanti in ambulanza di materie d'oro o d'argento, giacchè oltre di essere soggetti alle disposizioni degli art. 49, 50, 51, 52, 55, 56 e 57 sovra recitate, debbono sempre portar seco le note degli orefici e d' ogni altra persona da cui abbiano comperata la mercanzia, e presentarle ad ogni richiesta dell'Autorità e degl' Impiegati tanto del marchio che delle dogane , da cui si sequestrano quei lavori dei quali il venditore non presentasse la nota, o che si sospettassero con fondamento segnati con falso punzone (Art. 65).

Oltre tali obblighi, sono gli stessi mercanti tenuti al loro arrivo, e prima d'intraprendere la vendita delle loro mercanzie , di pre-

sentarsi al Verificatore del marchio, e non esistendo, al Sindaco od a chi ne fa le veci, e di produrre al medesimo le note di cui debbono essere portatori a tenore dell'articolo surriferito. Tanto il Verificatore che il Sindaco fanno constare del giorno ed ora in cui i mercanti predetti si saranno presentati, mediante apposizione del loro visto al registro di cui sono provveduti. Le contravvenzioni al disposto surriferito sono punite colle pene portate dall' art. 52 del Regolamento (Manif. cam. 15 ottobre 1825, art. 5 e 6).

Le contravvenzioni al Regolamento che analizziamo sono accertate dagl'Impiegati dell'Uffizio del marchio e dagl'Impiegati e Preposti delle RR. Gabelle, i quali perciò sono autorizzati a procedere coll'assistenza del Giudice del mandamento, ed in caso di assenza o d'impedimento del medesimo, del Delegato di pubblica sicurezza, ed ove questi non v' è, del Sindaco o suo faciente funzione od altro Consigliere comunale, alla visita delle officine, magazzini, botteghe o case dei negozianti d'orificeria, sempre quando abbiano fondato sospetto di fraudolenta fabbricazione e dell'esistenza presso dei medesimi di oggetti d'oro o di argento non segnati col marchio (Art. 73 Regol.; — art. 1 Istruz. 23 marzo 1826 — Manifesto cam. 2 agosto 1828, art. 10). — *V. Marchio dei lavori d'oro e d'argento.*

L'assistenza dell'Autorità locale è pure necessaria quando i Verificatori del marchio, accompagnati da un Saggiatore, credono di eseguire visite nelle case di qualche negoziante, ed anche nelle loro botteghe, officine e magazzini nelle ore che non sono aperte al pubblico (Art. 9 cit. Istruz.).

Gl'Impiegati suddetti, allorchè richiedono l'intervento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati d'indicare o dichiarare loro, venendone richiesti, i motivi ed indizi che gl'inducono a procedere alle visite che si propongono di fare: un tale obbligo però non sussiste riguardo ai Sindaci ed agli altri Amministratori comunali e neppure ai Funzionari di sicurezza, i quali debbono immantinente aderire alle loro richieste sotto la forma portata dall'art. 20 delle RR. PP. 17 febbraio 1819 (Art. 13 cit. Istruz. — Cit. Manif. camerale 2 agosto 1828).

§ 5. Oltre le prescrizioni che fanno oggetto dei precedenti paragrafi, il Codice penale altre ne arreca che debbono essere seguite dagli orefici e gioiellieri.

A tenore di esso i gioiellieri, orefici, oriuolai e qualsivoglia persona che attenda alla compra e vendita di gioie, ori od argenti,

gli ottonai, stagnaiuoli, calderai, argentieri e ferravecchi debbono fare all'Ufficio o Funzionario locale di pubblica sicurezza, e in difetto di questo, al Sindaco del Comune, o altra Autorità a ciò destinata, una distinta e circostanziata dichiarazione di tutte le cose che compreranno o riceveranno in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati, ed il prezzo per cui abbiano quelle avute, indicando altresì nome, cognome, patria e condizione delle persone che gliele avranno vendute o rimesse. Tale dichiarazione debbe essere fatta entro ventiquattr'ore dopo che abbia avuto luogo la vendita o rimessione. In caso di trasgressione, le persone suddette sono punite con multa estensibile a lire 100; e se sono recidive, col carcere per mesi tre e colla sospensione dall'esercizio della loro professione. Sono però eccettuate dall'obbligo della dichiarazione le robe che siano comprate nei fondachi o negozi aperti (Art. 641 cit. Cod.; — R. D. 25 agosto 1860).

Le persone stesse non possono nè prima della dichiarazione, nè per giorni otto dopo la medesima, variare od alterare lo stato e le forme delle cose come sopra rimesse, sotto le pene suddette (Art. 643 cit. Cod.).

Quando non siasi adempiuto all'obbligo della dichiarazione, e si riconosca che le cose non dichiarate erano state rubate, se vi concorra qualche altro indizio aggravante, colui che non le dichiarò si ha per ritentore doloso, ed è punito col carcere non minore di mesi tre (Art. 644 ivi).

ORFANI. — *V. Leva militare.*

ORFANOTROFI. — Sono pii Istituti destinati ad accogliere i giovani orfani privi di mezzi di fortuna per educarli e mantenerli giusta le norme e condizioni stabilite dalle tavole di fondazione e dai regolamenti speciali di ciascun Istituto.

Sotto la denominazione d'Orfanelli alcune volte si comprendono anche i fanciulli che, sebbene privi d'un solo genitore, non possono tuttavia sperare alcun soccorso dall'altro superstite, per essere il medesimo nell'impossibilità di procacciare il vitto a sè ed alla famiglia, o per averli abbandonati.

Gli Orfanotrofi sono soggetti alle disposizioni della Legge e del Regolamento sulle Opere pie per quanto riguarda la loro ammini-

strazione economica; ma riguardo ai loro Corpi d'amministrazione, alla nomina ed al numero dei membri di questi, nonchè alla durata delle loro funzioni, debbonsi osservare le rispettive tavole di fondazione e gli speciali regolamenti o consuetudini in vigore (Art. 4 e 5, L. 3 agosto 1862; — art. 2 Regol. 27 novembre 1862). — *V. Opere pie.* — I Sindaci e Consigli comunali esercitano su tali Istituti la sorveglianza loro attribuita dall'art. 79 della L. C., uniformandosi al disposto dell'art. 49 del citato Regolamento 27 novembre 1862.

La succitata Legge, art. 25, ed il detto Regolamento, art. 59 e seg., stabiliscono le norme da osservarsi per ottenere l'autorizzazione di fondare nuovi Orfanotrofi. — *V. ivi.*

ORNATO PUBBLICO. — *V. Edilizia.* — *Piano regolatore.*

ORSI. — *V. Animali.*

OSPEDALI. — Sono stabilimenti caritativi destinati ad accogliere i poveri in istato di malattia, ed a curarli gratuitamente.

I vari ospedali si differenziano giusta lo scopo della loro istituzione e le specie di malattie che si curano in ciascuno di essi; ma di regola generale però gli ospedali generali di carità non ammettono i malati cronici e gli affetti da morbi contagiosi, salvo sianvi per essi fondati letti particolari.

§ 1. L'amministrazione degli ospedali è retta ed organizzata giusta le tavole di fondazione e gli speciali statuti, regolamenti e consuetudini in vigore, a senso degli articoli 4 e 5 della Legge 3 agosto 1862; ma è sottoposta alle disposizioni della stessa Legge per quanto riflette la parte economica e di contabilità. — *V. Opere pie.*

§ 2. L'erezione di un nuovo spedale deve essere approvata con Decreto Reale, a senso dell'art. 25 della citata Legge, serbate le norme inscritte dagli articoli 59 e 60 del Regolamento 27 novembre 1862. — *V. ivi.*

§ 3. Le Autorità municipali, nell'esercitare la sorveglianza loro demandata dall'art. 79 della L. C., e dagli articoli 1 e 49 del Regolamento caritativo, debbono vegliare a che i poveri ammessibili negli ospedali a termine dei loro statuti, vi siano accettati, e vengano trattati e curati con umanità ed amorevolezza; che questi a loro

volta serbino un contegno lodevole, e la dovuta subordinazione agli Amministratori ed altri ufficiali dello stabilimento; e che da tutti si osservino le norme prescritte dai regolamenti generali e speciali, riferendone all'Autorità tutoria in caso di constatati disordini nell'andamento del pio istituto. — *V. ivi*.

Questa sorveglianza dell'Autorità comunale non implica però il diritto per essa d'ingerirsi nella nomina e revoca degli ufficiali sanitari di uno spedale, ciò che invece vuol essere di spettanza della rispettiva Amministrazione, la quale deve sotto la sua responsabilità vegliare sul servizio sanitario dello stabilimento; epperò il Consiglio di Stato dichiarò non aversi ad approvare una convenzione, colla quale un'Amministrazione d'uno spedale rinunciasse a favore del Consiglio comunale alla nomina de' suoi uffiziali sanitari (Parere 4 maggio 1861) (1).

§ 4. A tenore del R. Decreto 19 agosto 1851, i pubblici stabilimenti destinati alla cura dei poveri infermi debbono ricevere le persone ammalate o ferite che loro vengano consegnate, sulla richiesta in iscritto delle Autorità di pubblica sicurezza. — Veggasi questo Decreto in *Infermi*.

§ 5. Il Regolamento 31 marzo 1855 sulla leva militare indica gli incumbenti a praticarsi per l'ammessione negli spedali civili degli inscritti assentati, caduti malati in marcia, e segna i relativi doveri dei Sindaci di Comunità. — *V.* i §§ 290 e segg. di esso Regolamento, da noi riferiti in *Leva militare* (pag. 152 e segg. di questo volume).

§ 6. Gl' individui addetti al Corpo delle Guardie doganali caduti infermi sono, a termini dei regolamenti, ricoverati negli spedali militari: ma questi non esistendo sul luogo, possono i suddetti essere ammessi negli spedali civili prossimiori. Ecco le norme che dava in proposito una Circolare del Ministero dell'Interno 8 giugno 1863:

Potendosi però assai di frequente verificare il caso che talune Guardie doganali s'ammalino in luogo ove non esistano spedali esclusivamente militari, nemmeno nelle vicinanze, e che perciò siano fatte ricovrare nel più prossimo spedale civile, mi riprometto dalle Amministrazioni preposte ai singoli Istituti che non vi si opporrà verun ostacolo, e che anzi verranno usati tutti i possibili riguardi ai ricoverati di questa categoria.

---

(1) *Rivista amministrativa* 1861, pag. 440.

Quanto poi al compenso che le R. Finanze intendono di corrispondere per quelle Guardie doganali che non avessero diritto a termini delle fondiarie degli Istituti alla cura gratuita, penso che in quegli spedali civili che avessero già una convenzione per la cura dei militari, sarà domandata una retta giornaliera non superiore a quella convenuta per la cura delle Regie Truppe; ove all'incontro non esiste veruna convenzione, ritengo che si porrà a base del conto una retta moderatissima, ed in ogni caso pari a quella solita a richiedersi per gli estranei non aventi diritto alla cura gratuita.

E in un caso e nell'altro il rimborso verrà domandato mediante conto regolare, dal quale risulti il nome e cognome dell'ammalato, il grado che occupa e la squadra a cui appartiene nel Corpo delle Guardie doganali, e sia comprovata la data dell'entrata e dell'uscita nello stabilimento. Tali conti saranno presentati dalle Amministrazioni col mezzo dei signori Sotto-prefetti alle rispettive Direzioni compartimentali delle Gabelle di volta in volta, oppure trimestralmente nei luoghi ove occorresse di frequente la cura delle Guardie.

OSPIZI DEI TROVATELLI. — *V. Trovatelli.*

OSPIZI DI CARITA'. — Questo vocabolo serve ad indicare genericamente tutti quei pii Istituti che sono destinati a ricoverare (*hospitari*) gli indigenti sì infermi che sani.

Tuttavia nel linguaggio amministrativo gli stabilimenti destinati ad accogliere poveri in istato di malattia diconsi *Ospedali* (*V.*), mentre la denominazione d'Ospizi s'appropria più specialmente a quegli Istituti, il cui scopo è di soccorrere e mantenere poveri cronici, orfanelli, invalidi, vecchi o trovatelli, ecc., porgendo loro gratuito e spontaneo ricovero in appositi locali.

§ 1. Le norme generali d'amministrazione di tali pii Istituti sono quelle prescritte per tutte le altre Opere pie; e quanto alle discipline speciali alla loro costituzione ed all'organizzazione del personale dirigente, ciò è regolato dai particolari regolamenti e fondazioni di ciascuno di essi. — *V. Opere pie.*

§ 2. I fanciulli ammessi negli ospizi a qualsivoglia titolo e sotto qualunque denominazione, quando non hanno parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono sotto la tutela dell'Amministrazione di tali stabilimenti, la quale, ove le circostanze lo esigano, designa uno degli Amministratori per esercitare le funzioni di tutore, gli altri membri dell'Amministrazione formano il Consiglio di tutela, senza che nelle loro deliberazioni sia necessario l'intervento del Giudice (Art. 277 Cod. civ.). Questo tutore può venire di-

spensato dall' ipoteca legale per la sua gestione (Art. 2175 cit. Cod.). — *V. Ipoteche.*

§ 3. All' oggetto di sradicare la mendicità dai suoi Stati il Re Vittorio Amedeo II con Editto del 19 maggio 1717, contemporaneamente allo stabilimento delle Congregazioni di carità, ordinava la creazione di un Ospizio od Ospedale generale di carità *in tutte le città, terre e luoghi di questi R. Stati,* dove già non fosse eretto, per accogliervi tutti gli accattoni inabili al lavoro. Ma l' effetto non corrispose alle lodevoli intenzioni di quel Sovrano, giacchè, ad eccezione di poche principali città, questi Ospizi generali non essendosi fondati, e provandosi difficoltà al costringere i mendicanti a ricoverarvisi dove pure ospizi esistevano, l'accattonaggio continuò a trascinare i suoi luridi cenci per le vie, ed è ora destinato ai Ricoveri di mendicità il fare le loro prove, che il cielo voglia più avventurate.

OSTERIE. — *V. Alberghi, ecc.*

OSTETRICI. — *V. Levatrici.*

OZIOSI E VAGABONDI. — § 1. La legge dichiara oziosi coloro, i quali sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi ad altro lavoro (Art. 435 Cod. pen.).

Si hanno per vagabondi coloro, i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione; coloro che vagano da un luogo all'altro, affettando l'esercizio d' una professione o d' un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza; coloro che fanno il mestiere d' indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità (Art. 436 cit. Cod.).

§ 2. Gli oziosi e vagabondi a cui accenna la legge, sono meritamente considerati quali persone sospette (Art. 447 cit. Cod.), e pericolose per le loro viziose abitudini all'intiera società: la legge quindi considera e punisce quale distinto reato il solo fatto d'oziosità o di vagabondaggio legalmente constatato, circonda la condotta di tali individui d'una stretta continua sorveglianza per parte delle Autorità politiche, ed aggrava su essi la mano punitrice della giustizia trovandoli rei d' altri delitti.

Malgrado però il rigore delle leggi, malgrado i più vivi eccitamenti dell'Autorità superiore per la loro osservanza, questa piaga sociale è sciaguratamente ancora aperta, sia per la biasimevole incuria de' funzionari amministrativi e giudiziarii chiamati dalla legge a denunziare e reprimere codesti reati, sia per le difficoltà di poter comprendere nelle denunzie e nel castigo tutti gli oziosi e vagabondi, che per mascherare le loro viziose abitudini sanno trovare mille ingegnosi spedienti che li sottraggano dal rigor della legge. « Nelle città e specialmente nei Comuni rurali (scriveva un illuminato nostro Ministro) è doloroso contrasto il vedere onesti artieri e contadini campare una vita di stenti e sacrifizi, malgrado una indefessa, penosa ed onorata fatica; laddove giovinastri, cui la natura non fu avara di robustezza, sebbene privi di beni di fortuna soddisfano ad ogni loro stravizio senza pur darsi pensiero di lavoro. La vita di tali individui sarebbe un mistero se fondato non fosse il sospetto esser la medesima alimentata da occulti e continui delitti. L'esperienza ne ammaestra che le grassazioni ed i furti, i quali hannosi sì frequenti e sì audaci a lamentare, sono non di rado commessi da coloro che già furono ammoniti o condannati per oziosità, o sono tenuti quali persone sospette. Costoro che di giorno non sogliònsi allontanare dai Comuni di loro residenza, si associano poi clandestinamente col favore della notte, e ripigliano, commesso il reato, le apparenti e quotidiane loro abitudini ». (Circol. Min. Grazia e Giustizia 11 dicembre 1855). Queste saggie considerazioni non dovrebbero sfuggir di mente a chi è chiamato ad eseguire la legge, le cui disposizioni riferiamo nei §§ che seguono.

§ 3. Il vigente Codice penale reca le seguenti misure di repressione contro il reato di oziosità e vagabondaggio:

Art. 437. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno, per questo solo fatto, puniti col carcere da tre a sei mesi. — Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione, fatta loro in conformità della Legge di pubblica sicurezza. — A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. — *V. Sorveglianza speciale della polizia.*

Art. 438. In caso di seconda od ulteriore recidiva, la pena del carcere potrà pel maggiore d'età estendersi fino ad anni cinque.

Art. 439. Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai Regii Stati; ed in caso che vi rientrassero, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno.

Art. 440. I vagabondi nati nello Stato sono tenuti dopo scontata la pena ad eleggere un domicilio, nè possono più variarlo senza previa partecipa-

zione all'Autorità amministrativa del Comune, ove l'avranno eletto. — A tal scopo presteranno sottomissione avanti la detta Autorità amministrativa; e questa ne darà avviso all'Autorità giudiziaria.

Art. 441. I minori di anni sedici, oziosi o vagabondi, saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, che presteranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale. — In caso di contravvenzione alla prestata sottomissione, i genitori o tutori potranno essere condannati ad una multa estensibile a lire 150, od al carcere da uno a tre mesi; e i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro sinchè abbiano appreso un mestiere od una professione. — Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni sedici che siano privi di genitori o tutori, o che, non ostante la cura di essi, non vogliono darsi a stabile lavoro. — La durata del ricovero non potrà prolungarsi oltre la maggiore età.

§ 4. Oltre alle disposizioni surriferite, gli oziosi e vagabondi sono altresì soggetti alle norme comuni a tutte le persone sospette, contenute negli articoli 448 e seguenti del Codice penale; riguardo alle quali *V. Persone sospette.*

Lo stesso Codice, art. 452, dichiara ancora che tali persone restano sottoposte alle prescrizioni della Legge di pubblica sicurezza nelle parti ad esse relative.

Le prescrizioni ivi accennate sono quelle che si riscontrano nel capo XII della Legge 13 novembre 1859, e che furono sottosopra riprodotte dalle analoghe prima d'allora sanzionate colle Leggi sarde 26 febbraio 1852 ed 8 luglio 1854. Nel riferire pertanto qui le disposizioni della vigente Legge di sicurezza pubblica, ci faremo carico di soggiungere quelle norme ed avvertenze di pratica esecuzione che furono di tempo in tempo impartite dall'Autorità governativa, e che sono tuttora applicabili.

§ 5. Gli oziosi e vagabondi si denunziano al Giudice del mandamento, il quale, tuttavolta che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiama dinanzi a sè il denunciato nel termine di cinque giorni, e colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità od il vagabondaggio, lo ammonisce immediatamente di darsi a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefiggerà, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all'Autorità di pubblica sicurezza. Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità, ed il Giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori infor-

mazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per questo non debba rivolgersi a località lontane (Art. 82 L. (3720) 13 novembre 1859).

Riguardo all'applicazione del riferito articolo l'Istruzione ministeriale 18 marzo 1852 impartiva le seguenti avvertenze, riepilogate poi nelle Istruzioni del 20 febbraio 1860:

Giova che tutte le Autorità tengano ben fisso essere scopo della presente Legge il colpire coloro i quali, come dice l'art. 450 del Codice penale (*Art. 435 N. C.*), *sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi ad altro lavoro* . . . . .

Riflettendo attentamente il senso della definizione dell'ozioso, come sovra espresso dal Codice, le Autorità comprenderanno di leggieri come la loro vigilanza non debba restringersi a quei tali che, nati in umile stato, non dati a professione o mestiere, stanno oziando per le piazze, nelle osterie o simili ritrovi di gente sfaccendata, ma bensì estendersi a coloro i quali, sebbene privi di mezzi, vedonsi specialmente nelle città vestire signorilmente, aggirarsi nei teatri e nei caffè, la cui esistenza è un mistero, e non puossi altrimenti concepire come provvedano ai loro bisogni se non con mezzi immorali e delittuosi, come giuochi, truffe e simili coperte baratterie: questi che non giustificano onesto lavoro, debbono senz'altro essere denunciati, perchè pericolosi e funesti a tutti quelli che avvicinano, e specialmente ai giovani. Devesi anche prestare seria attenzione alle donne che si danno al meretricio, giacchè, sempre quando non si uniformino ai relativi regolamenti, se non potranno essere accusate e tradotte in giudicio per pubblico scandalo, difficilmente potranno sfuggire la taccia d'oziose o vagabonde, massime quando si portano a capriccio da un Comune all'altro.

Gli uffiziali ed agenti di sicurezza pubblica dovranno indilatamente assumere tutte le informazioni concernenti gli individui dimoranti nel territorio di loro giurisdizione, sui quali possa esservi sospetto della qualità d'ozioso; e compileranno le relative note corredate di tutti gli amminicoli che tendono a stabilire la giustizia dell'accusa, e trasmetterle con processo verbale al Giudice di mandamento.

In tali note, ossia verbali, dovranno specificarsi i nomi, cognomi, domicilio, abitazione ed età dei denunziati, la loro condizione in famiglia, se figli di famiglia o conviventi col padre, da qual tempo siensi dati all'ozio, quale fosse la precedente loro occupazione o mestiere, se abbiano sofferte condanne e per quali cause, non che gli altri amminicoli che tendono a stabilire l'oziosità.

Non isfuggirà poi alle Autorità denunzianti che gli elementi costitutivi dell'oziosità sono quelli descritti nell'art. 450 (435) del Codice penale sovra riportato; e così converrà accertare che i denunziandi: 1° siano sani e robusti; 2° non siano provveduti di mezzi di sussistenza corrispondenti al tenore di vita che tengono; 3° vivano senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi ad altri lavori: mancando uno di questi caratteristici

elementi dell'oziosità, mancherebbe l'applicazione dell'art. 450 suddetto...

Ed in ordine al terzo elemento, l'espressione stessa del Codice indica che si richiede una certa successività di tempo menato senza professione o senza lavoro, non bastando il periodo di pochi giorni, pendente i quali qualunque onesto artigiano o contadino può trovarsi sprovvisto di lavoro.

Il Giudice di mandamento, per mezzo del Segretario, spedirà ricevuta ai denunzianti del rimesso processo verbale o rapporto.

Le Autorità politiche locali trasmetteranno di quindici in quindici giorni all'Autorità politica provinciale una relazione del loro operato a questo riguardo, ed un doppio delle note trasmesse al Giudice di mandamento.

. . . .

I Giudici di mandamento hanno un'importante e delicata missione: ad essi specialmente è demandato il primo atto che dee purgare la società dagli oziosi, quindi devono usare tutte le cautele perchè i denunziati non possano sottrarvisi, mentendo professioni, mestieri e lavori con testimonianze studiosamente accaparrate; la qualità dei testimoni indicati, e la maggiore o minor precisione delle circostanze, delle quali sarà offerta la prova, e fra queste specialmente il luogo, tempo, la qualità dell'allegato lavoro, potranno manodurre i Giudici a formarsi un giusto criterio sul valore delle offerte prove, in confronto massime sia di quelle informazioni che stimassero di assumere, giusta il disposto dall'alinea dell'art. 1, sia delle opposizioni e contraddizioni che fossero presentate dai procuratori fiscali, i quali potranno fare le opportune indagini, e rivolgersi all'uopo ai denunzianti pei convenienti riscontri circa la verità dei fatti che fossero allegati.

Mentre il Governo intende che i suoi funzionari in questo servizio usino la necessaria severità, condanna però sin d'ora qualunque atto che possa vestire carattere di persecuzione personale od arbitrio.

È da notare che coloro, i quali per effetto di precedente sentenza già subirono condanne per ozio, o furono sottoposti ad atti di sottomissione (*all'ammonizione*) a tale titolo, non è più necessario siano oggetto di nuova denunzia...

L'Istruzione ministeriale 29 agosto 1854 soggiunge:

Sostituita l'ammonizione alla sottomissione, si introdussero due cautele, che renderanno più facile la sorveglianza e le ulteriori denunzie che occorressero per gli oziosi: — 1° che non si possa dall'ammonito cambiare abitazione senza preventiva partecipazione all'Autorità; — 2° prefissione del termine, entro cui deve far constare d'essersi dato a stabile lavoro. — A queste due condizioni è necessario che le Autorità politiche tengano l'occhio: a quest'oggetto converrà che, dietro le comunicazioni che riceveranno dall'Autorità giudiziaria, siano annotate in apposito registro le persone ammonite coll'indicazione dell'abitazione ed il termine prefisso per darsi a lavoro. — Che sempre quando voglia la persona cambiare domicilio, si facciano le occorrenti indicazioni, e venga informata l'Autorità del luogo in cui si porta. — Tali partecipazioni saranno egualmente fatte

all'arma dei Carabinieri. — Gli Intendenti e Questori veglieranno per l'esatto adempimento di tali circostanze, la cui importanza è di tutta evidenza, considerandone anche solo gli effetti specificati nell'art. 5 (*art. 85*) della Legge.

Riguardo all'obbligo imposto all'ammonito di preventiva partecipazione all'Autorità per cambiare dimora, l'Istruzione ministeriale 20 febbraio 1860 reca la seguente capitale avvertenza:

Giova poi anche notare come l'art. 82 della Legge, così pure l'art. 89 accennino unicamente all'obbligo delle persone, cui questi stessi articoli si riferiscono, di preventiva partecipazione all'Autorità per cambiare dimora: egli è però evidente, e l'art. 110 ne porge l'argomento, come lo spirito degli articoli 82 e 89 sia quello di fare che la persona non possa variare il luogo di dimora, se l'Autorità cui deve darne preventiva partecipazione non vi acconsente; avvegnachè, diversamente intesi, i due articoli riuscirebbero senza efficacia alcuna, rimanendo in pieno arbitrio della persona di trasferirsi altrove. — Le Autorità però cui spetta provvedere al riguardo, non dovranno essere soverchiamente rigorose nel denegare la facoltà che loro viene richiesta, se il richiedente in qualche modo plausibile comprova che, non per sottrarsi alla vigilanza, ma sì per ragionevoli motivi è in bisogno di traslocarsi. — Intanto a fare che l'individuo rimanga osservato ne' suoi comportamenti, sarà sollecita l'Autorità del luogo da cui esso si allontana, di prevenire quella del luogo ove esso si trasferisce.

§ 6. La denunzia fatta in iscritto dagli Uffiziali di pubblica sicurezza e dai Carabinieri Reali tiene luogo di sufficienti informazioni, salvo all'imputato il mezzo della prova contraria, sulla efficacia della quale, assunte ove d'uopo nuove informazioni, il Giudice pronunzia definitivamente nel termine di cinque giorni (Art. 83 cit. L.).

§ 7. Anche senza denunzia il Giudice deve spiccare mandato di comparizione, e pronunziare l'ammonizione come all'art. 82 contro l'individuo accusato d'oziosità e di vagabondaggio dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato (Art. 84 cit. L.).

Gli oziosi (osserva la citata Istruzione del 1854) debbono considerarsi come in permanente reato, ed è perciò che vuolsi procedere anche d'uffizio senza necessità di denuncia; ed in tal modo l'opera dei Giudici essendo aggiunta a quella delle Autorità politiche, è sperabile che più difficilmente potranno gli oziosi andar impuniti.

§ 8. La persona ammonita nel modo detto nei §§ precedenti, la quale non abbia fatto constare nel termine prefissogli d'essersi data a stabile lavoro, od abbia traslocato la sua abitazione senza farne la partecipazione preventiva all'Autorità politica locale, è arrestata e

tradotta avanti il Tribunale per essere punita a norma del Codice penale (Art. 85 cit. L.) (1).

Riguardo alla surriferita disposizione l'Istruzione 20 febbraio 1860 dichiara:

L'articolo 85 della Legge conferisce, per i generici termini in cui è concepito, anche alle Autorità di sicurezza pubblica la facoltà di far procedere all'arresto dell'ozioso e vagabondo ammonito, il quale o non siasi dato a stabile lavoro, o cambiasse abitazione senza preventiva partecipazione alla Autorità locale. — Prima per altro di ordinare l'arresto, esse Autorità considereranno attentamente se alle volte l'individuo abbia cambiato abitazione fortuitamente e per ignoranza, e non per malizia, e non ne abbia fatta la dichiarazione riportandone l'assenso; o se, quantunque trascorso l'assegnatogli termine per darsi a stabile lavoro, non possa far constare d'essərvisi dato per cause di lui indipendenti, come malattie od altri infortunii, o difficoltà di trovarne; avvegnachè in questi casi l'arresto non corrisponderebbe allo scopo della Legge, che è quello di colpire chi è propriamente ozioso e vagabondo.

§ 9. Gli oziosi e vagabondi minori di anni sedici sono, secondo le circostanze previste dal Codice penale (vedine l'art. 441 riferito al § 3), consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro. Per tale effetto la Legge dispone che a cura e spese del Governo debbano essere in sufficiente numero istituite case di lavoro (Art. 86 cit. L.).

Fino a questi ultimi tempi non erasi dal Governo provveduto ad organare in tutto il Regno codeste case ed era universale il lagno che esso non pensasse a darvi opera , mentre il vagabondaggio e l'ozio dei minorenni, massime nei centri più popolati, pigliava proporzioni veramente spaventose. Ad ovviare al male da tutti lamentato, e vista l'insufficienza degli stabilimenti istituiti a Torino ed a Napoli, l'attuale signor Ministro dell'Interno si decise a prendere le opportune misure per la reclusione dei minorenni oziosi e vagabondi, dandone avviso ai signori Prefetti e Comandanti dei Reali Carabinieri con Circolare 23 settembre 1863, che qui trascriviamo;

Questo Ministero, avvisando ai mezzi di attuare al possibile il precetto dell'articolo 86 della Legge 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza, e dell'art. 441 del Codice penale, e vista l'insufficienza degli stabilimenti di Napoli e Torino istituiti pel ricovero dei giovani oziosi e vagabondi minori degli

(1) La cognizione del reato di vagabondaggio è di competenza del Tribunale nel cui circondario fu arrestato l'inquisito, anzichè di quello del domicilio (Cass. 7 novembre 1850 ric. Cigliano, Grosso e Pellegrino).

anni sedici, è addivenuto a varii contratti con diversi ospizi del Regno che possono bene tener luogo delle case di lavoro, come vengono richieste dal predetto art. 86 della Legge di pubblica sicurezza.

Laonde codesta Prefettura d'ora innanzi procurerà che per mezzo dei dipendenti Uffici e dei Reali Carabinieri siano denunciati tutti quei minori che si ritrovano nei casi contemplati dalla legge penale. E quante volte essi sieno condannati con sentenza del Magistrato al ricovero forzato in uno stabilimento di lavoro, la S. V. si compiacerà di darne tosto avviso allo scrivente, da cui sarà designato il pio ricovero, al quale avviarli.

L'ozio, principio d'ogni vizio, di corruzione del cuore e del corpo, e, se accompagnato alla mendicità, via al delitto e alla prostituzione, dev'essere sbandito da uno Stato ben ordinato e civile; ond'è che niuna cura sarà meglio spesa dagli Uffici di pubblica sicurezza, quanto nel sottrarre quei giovanetti miserabili ed oziosi, aborrenti da ogni onesta fatica, la cui esistenza si consuma nelle bettole, nelle vie e nelle piazze, dalle tristi conseguenze di tal vita, innamorandoli del lavoro, ed impedendo che crescano dannosi a sè e pericolosi per la società.

§ 10. Le disposizioni contenute nei riferiti articoli 86 della Legge e 441 del Codice penale, sia che vogliansi considerare come pene, sia come mezzo educativo, hanno però un solo scopo, quale sarebbe di mettere il Governo in istato di provvedere all'avvenire dei giovani minorenni, sicchè possano col tempo riuscire onesti e laboriosi cittadini. Per l'esecuzione importante di tali prescrizioni la già citata Istruzione 18 marzo 1852 ricorda le seguenti norme:

L'Autorità politica rimetterà i giovani ai loro genitori, ed intanto ne farà apposito rapporto al Giudice di mandamento, innanzi al quale dovranno prestare la prescritta sottomissione. Quando poi si tratta di giovani privi di genitori o di chi li rappresenti legalmente, oppure di coloro i quali, non ostante le cure di essi, non vogliono darsi a stabile lavoro, sarà cura delle Autorità politiche di farli ritirare temporariamente, facendo subito rapporto al Procuratore del Re dei motivi che indussero a tale misura. Questi provocherà per canto suo dal Tribunale le relative provvidenze che determinino o il definitivo ritiro dei giovani suddetti, o il loro rilascio.

§ 11. Le spese pel mantenimento dei minori nelle case di lavoro sono a carico dei minori stessi; e qualora questi non abbiano mezzi propri, ricadono a carico delle persone, le quali, a termini del Codice civile, sono obbligate a provvedervi. Ove non abbiano parenti responsabili, ovvero questi non siano in istato di poter provvedere al mantenimento di essi minori, in tal caso le spese sono a carico per una metà del Governo, e per l'altra metà del Comune del luogo di loro

nascita, ovvero del luogo in cui essi minorenni abbiano avuta stabile dimora almeno per due anni consecutivi (Art. 87 cit. L.).

§ 12. Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il Ministero pubblico deve darne avviso all'Autorità politica del circondario. Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'Autorità politica lo fa tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato; e qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità e il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa Autorità politica lo farà trattenere in carcere fino a che si possa procedere alla sua espulsione. Lo stesso deve praticarsi per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà (Art. 88 cit. L.).

Trattandosi di cittadino, l'Autorità politica lo fa comparire scortato dalla forza pubblica dinanzi a sè, e con foglio di via, a seconda del modulo stabilito . lo indirizza all'Autorità locale del Comune in cui l'imputato abbia dichiarato di voler fissare la sua dimora, passando sottomissione di non traslocarlo senza preventiva partecipazione alla stessa Autorità locale (Art. 89 cit. L.) — *V.* il § 5 in fine.

§ 13. Se l'ozioso o vagabondo si scosta dallo stradale statogli designato, ovvero non si presenta nel termine che gli fu fissato avanti l'Autorità a cui fu diretto, ovvero si allontana senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, è arrestato e riconsegnato all'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento. La pena è in questi casi del carcere da tre mesi a tre anni. Scontata la medesima, l'Autorità politica del circondario, a norma del surriferito art. 89, lo fa tradurre colla forza avanti l'Autorità locale per la voluta sottomissione (Art. 90 e 142 cit. L.).

§ 14. Il Prefetto della provincia può negare all' ozioso o vagabondo l' autorizzazione di stabilire domicilio nelle città od altri luoghi da lui scelti , ogniqualvolta creda questo rifiuto suggerito dall'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza.

§ 15. Per schifare la taccia d'oziosi o vagabondi, per sottrarsi alle penali sanzioni della legge, e per coprire ancora l' accattonaggio, molti individui fingono dedicarsi all'esercizio di alcuno dei mestieri o commerci contemplati nell'art. 43 della Legge 13 novembre 1859 , quali quello di merciaio ambulante , di venditore di fosforelli, di immagini, di dolci o galanterie, di carta da scrivere ecc., di suonatore e simili. Ma la legge provvede anche su tale proposito: e se le Autorità e gli agenti locali veglieranno solertemente, l' ozioso , il vagabondo, il mendicante non avranno

ormai più altra alternativa che di darsi a stabili ed oneste occupazioni, o di essere rinserrati in un carcere, in un ricovero di mendicità, ovvero in una casa di lavoro. — *V. Ambulanti (Negozi e professioni).* — *Mendicanti.* — *Mendicità (Ricoveri di).*

§ 16. Ricorderemo qui da ultimo quanto si prescriveva con Circolare del Ministero dell'Interno 31 luglio 1844, e che trovasi in perfetta armonia colla vigente legislazione, che cioè tutte le regole relative agli oziosi e vagabondi essendo di competenza della polizia generale dello Stato, non può inserirsi nei regolamenti di polizia municipale alcuna disposizione che si riferisca a tale materia, dovendosi considerare come inattendibili quante si contenessero negli antichi ordinamenti dei Comuni, tanto più se le sanzioni penali ivi stabilite fossero in opposizione alle leggi generali surrecate.

PAGAMENTI. — Nessun esattore o tesoriere municipale e delle Opere pie può eseguire alcun pagamento sui fondi delle rispettive Amministrazioni senza un ordine ossia mandato di pagamento spedito dal Sindaco o Presidente dell'amministrazione, giusta le norme di contabilità stabilite dai regolamenti. Ogni pagamento fatto da essi oltre al limite di ciascun articolo del fondo stanziato in bilancio o senza l'ordine anzidetto, rimane a loro carico. — *V. Mandati di pagamento.*

PAGLIA. — § 1. Spetta all'Uffizio di polizia municipale l'autorizzare lo spandimento di paglia od altre materie nelle vie e piazze all'oggetto di attenuare il disturbo prodotto dal passaggio delle vetture e dei carri a qualche infermo: questa non vi può essere lasciata che il tempo conceduto dall'Autorità, e tolta immediatamente dopo a cura dei richiedenti, e in difetto, a loro spese, dagli spazzini civici.

§ 2. A termini del Regolamento approvato con RR. PP. 9 agosto 1836 n. 154, le Amministrazioni comunali sono in alcuni casi tenute a provvedere alle R. Truppe in marcia la paglia occorrente a giacersi o che altrimenti venga loro richiesta dall' Amministrazione militare. Veggansi a tal riguardo gli articoli 54, 55, 57, 58, 82, 83, 84 e 85 dello stesso Regolamento, riferito in *Alloggi e somministranze militari.* Di queste somministranze vengono poi i Comuni bonificati nel modo ivi detto.

§ 3. La paglia è anche uno degli oggetti sui quali, a termini delle vigenti leggi, i Comuni possono imporre un dazio di consumo. — *V. Dazi comunali.*

PALCHI. — La formazione di steccati, ponti, palchi ed altre simili opere costrutte in siti pubblici o per uso pubblico, dev'essere soggetta a quelle cautele che il Sindaco ravviserà opportune di prescrivere nell'interesse della sicurezza pubblica.

Trattandosi di teatri, palchi, ponti e loggiati per spettacoli e feste, non possono essi destinarsi ad uso del pubblico senza che siano stati previamente dall'Autorità municipale, per mezzo di persone esperte, riconosciuti sicuri e solidamente costrutti.

I siti dove possono costruirsi palchi, ecc. per giuochi e spettacoli pubblici, vengono fissati egualmente dall'Autorità municipale, la quale può allegarne la concessione al pagamento di una tassa a termini dell'art. 113 n. 3 della L. C., quando questa sia autorizzata in conformità dell'art. 132 della stessa Legge.

PALAZZO DI CITTA'. — *V. Casa comunale.*

PALLACORDA (Giuoco di). — § 1. In tutti quasi i Comuni d'Italia fu ed è tuttavia in favore il giuoco così detto della pallacorda o del pallone a bracciale. Questo sollazzo, che certamente concorre non poco ad accrescere la gagliardia e la destrezza della nostra gioventù, è degno di un popolo maschio ed aitante, che preferisce esercitare le proprie forze in lotta leale ed aperta, anzichè consumarle in affannose veglie attorno ad un tavoliere; ma non va scevro di pericoli per la sicurezza pubblica, e d'incomodi per la libera circolazione e per l'esercizio della privata proprietà. L'Autorità municipale perciò, cui spetta tutelare la polizia dell'abitato, deve prendere le opportune misure, affinchè il giuoco del pallone pei luoghi e pei tempi in cui si esercita non possa offendere le persone o recar nocumento alle altrui proprietà, cagionare disturbo ai passeggieri, od impedire il libero concorso nelle vie e piazze adiacenti. Dee sopratutto vegliare a non lasciar imporre a danno del pubblico alcuna servitù di passaggio o di prospetto, come sovente in altri tempi è avvenuto.

Per evitare questi inconvenienti sarebbe opportuno che, laddove ciò non si è ancor fatto, si destinasse a questo giuoco un'area

capace fuori della linea di circonvallazione, e cinta intorno intorno da alto muro.

§ 2. È giurisprudenza da lungo tempo assentita dai nostri magistrati che, quando un proprietario di casa confrontante il giuoco di pallacorda muova lite pei danni avvenuti o temuti dal getto del pallone su tetti o sulle pareti della casa od altrimenti, i tenenti giuoco e i giuocatori siano obbligati a risarcirli, col prestarsi per lo avanti una cauzione in ogni anno all' apertura del giuoco dai soci del giuoco stesso. Si ebbe a tal uopo in considerazione il danno quando eccedesse l'annua spesa di due scudi d'oro (1). A scanso di future liti, in alcuni luoghi si suole dai giuocatori convenire coi proprietari confrontanti un annuo canone a titolo di indennizzazione pei guasti e pel disturbo del raccogliere i palloni caduti nel recinto delle case.

Al qual proposito viene acconcio il rammentare come è consuetudine ricevuta che, quando il padrone di casa od alcuno de'suoi famigliari od agenti vi risiede, possano i giuocatori per sè o per altra persona raccogliere i palloni che cadono nella medesima, salvo preferisca di farli restituire egli stesso; e che quando il padrone è assente, non sia lecito ad alcuno dei giuocatori d'introdursi nella sua casa, restando questi unicamente obbligato a restituire intatti i palloni caduti durante la sua assenza quando egli si restituisca in paese (2).

§ 3. Se un pubblico piazzale, serviente in conseguenza a tutti gli usi pubblici, e così al passaggio dei carri e delle vetture, sia soggetto alla servitù del giuoco del pallone, cui fu da tempo antico destinato, potrebbe per avventura il Comune limitare il sito del passaggio per minor danno del giuoco; ma non può pretendere di escluderlo in modo assoluto in alcun tempo, e così neppure durante il giuoco stesso. Però se alcuno praticasse il passaggio a manifesta intenzione di sturbarlo, i Tribunali che non debbono appoggiare atti emulativi, vi potrebbero riparare. Così decise testualmente la Corte di Casale nella causa del Comune d'Ovada C. Spinola (3).

---

(1) V. sentenza del già R. Senato di Piemonte 23 giugno 1711 nella c. Baronessa di S. Marcello C. Particolari di quel luogo; e 28 maggio 1732 nella c. Conte Della Chiesa di Benevello e Cervignasco C. Diversi cittadini di Saluzzo; — ambedue riferite nella *Pratica legale*, parte 2ª tom. 2° tit. 33 § 15, ediz. 1ª.

(2) V. ivi.

(3) BETTINI, *Giurisprudenza ecc.*, vol. VIII p. 1ª pag. 756.

PALLONE (Giuoco del). — *V. Pallacorda.*

PANATTERIE — PANE — PANIFICAZIONE. — § 1. Se vi ha oggetto che debba interessare al massimo grado le sollecitudini delle Autorità comunali, quello è senza dubbio dell' industria e del commercio del più essenziale e necessario alimento dell' uomo qual è il pane. L' uso generale di questa derrata fra tutte le classi della popolazione, le varie manipolazioni che deve subire la sua materia prima d' essere trasformata in pane e consegnata al consumatore, la cupidigia infine de' fornai e rivenditori di fare vistosi profitti su di una merce che di sua natura ne è poco suscettibile, danno adito ad una serie infinita di frodi e di sofisticazioni, cui è difficile ovviare senza la più solerte e rigorosa sorveglianza per parte dell'Autorità pubblica.

Frodi si commettono nella scelta dei grani; frodi nella loro macinatura; frodi ed adulterazioni, sovente fatali alla salute pubblica, nell'industria e nel commercio delle farine ; frodi nella manipolazione e cottura del pane; frodi infine nel suo spaccio al pubblico. Non si saprebbe per conseguenza mai abbastanza insistere nel persuadere le Amministrazioni comunali della urgente necessità di attuare in questa materia tale un sistema di sorveglianza , che tenendo d' occhio questa importante vettovaglia in tutte le sue trasformazioni e fasi, possa ovunque e sempre svelare e colpire la frode. Le loro attribuzioni in proposito sono tracciate dall' Istruzione ministeriale del 1° aprile 1838: « Attente sempre (vi è detto) e svegliatissime sono le cure che il pubblico ha d'uopo di vedere impiegate dal Sindaco e dai proprii amministratori in ordine a tutto quello che tende ad assicurare la buona qualità del pane posto in vendita, e la giustezza del peso del quale si servono i panattieri (Art. 200). — Nè i Sindaci debbono tampoco trascurare di far procedere a frequenti visite per verificare la qualità intrinseca del pane , la giustezza dei pesi , e per riconoscere se viene retribuita a ciascuno la quantità corrispondente al prezzo sborsato, prendendo le misure d'urgenza che saranno opportune per accertare la mala fede , e facendo quindi presso i Giusdicenti le parti volute, onde siano condannati i delinquenti (Art. 205) ».

§ 2. Affinchè le Autorità comunali possano attuare un efficace sistema di vigilanza sulla panificazione, è necessario ch'esse conoscano le varie frodi e sofisticazioni che si possono commettere sia

nella preparazione delle farine, sia nella preparazione del pane, e i diversi metodi che la scienza e l'esperienza suggeriscono per poterle scoprire. A questo intento, giusta l'istituto eminentemente pratico che ci siamo proposto nella presente compilazione, crediamo opportuno presentare qui una breve Istruzione relativa, desunta dalla recente opera d'un autorevolissimo professore di scienze chimiche (1).

I. — *Delle frodi nella macinazione del frumento.*

1. Sono varie le frodi che si possono commettere nella macinazione del frumento, e queste sono le seguenti:

La 1ª è di bagnare alquanto il frumento, il quale può assorbire una certa quantità di acqua e ridursi tuttavia in farina.

La 2ª è di sostituire frumento di cattiva qualità o contenente semi estranei e materia terrosa, a quello di buona qualità al momento che si versa nella tramoggia.

La 3ª è di versare nella tramoggia col frumento crusca, cruschello, residui di semola, tritello bigio (*semolino*) e simili materie in sostituzione di buona qualità di frumento.

La 4ª di frammischiare col frumento della meliga bianca, segale, fagiuoli, ceci, fave, lenticchie, riso in frantumi o avanzi di riso, ed altre sostanze analoghe.

2. Qualora per qualunque circostanza una delle accennate frodi sia stata commessa, le farine provenienti da fraudolenta macinazione si possono facilmente conoscere dai caratteri fisici, non essendone l'aspetto, il tatto, il colore, l'odore ed il sapore quelli di buona e scelta qualità di farina, e non uniformi in tutta la loro massa. Se il frumento è stato bagnato, la farina perde considerevolmente del suo peso coll'essiccazione. Se poi è stata introdotta crusca, altri cereali o legumi, si conosce al somministrare maggior quantità di crusca ineguale, di forma diversa; frodi d'altronde che si possono constatare poi colla chimica analisi, come si vedrà in seguito.

II. — *Delle adulterazioni della farina di frumento.*

3. La farina di frumento va soggetta a molte fraudolenti manipolazioni: o si mescola con farina di frumento germogliato o fermentato, quindi essiccato in un forno e macinato; o con quella di frumento immaturo o vecchio e tar-

---

(1) S'intitola quest'opera *Nozioni teorico-pratiche intorno all'arte di fabbricare il pane da munizioni e la galetta o biscotto negli Stati di S. M. il Re d'Italia, del commend. prof.* ANGELO ABBENE (Torino 1863, tip. Cotta e Capellino). Il chiarissimo Professore, nel permetterci cortesemente di stralciare dalla suddetta sua monografia i presenti cenni, ci fa sperare d'accingersi fra breve ad una ristampa della medesima introducendovi quelle modificazioni ed aggiunte che valgano a renderla di utilità generale ed a farne un compiuto trattato sulla panificazione, quale tuttora si desidera in Italia, e che sarà (non ne dubitiamo) bene accolto da tutti i Comuni italiani come quello che si raggira sovra un argomento della massima importanza per l'igiene e l'economia pubblica e privata.

lato; o vi si unisce farina di residui di semola, di cruschello rimacinati, spazzature ed avanzi di magazzeni; o vi si associa farina di segole, di melica bianca, di frantumi di riso, di ceci, di fagiuoli, di fave, di lenticchie, d'orzo, di avena, di miglio, di gran saraceno, di sorgo, di veccia e di molti altri semi superiormente indicati, che trovansi nelle mondiglie del frumento, e sovente con fecola di pomo di terra, non escluse le castagne vecchie essiccate, dette castagne bianche, oltre ad altre frodi che verranno successivamente indicate.

4. Queste frodi si conoscono facilmente anche allorquando la quantità di materie private della miglior farina, alterate o eterogenee non è ragguardevole. Ed invero se le farine sono ancora unite alla crusca, collo stacciamento si potrà di già osservare se la crusca ed il cruschello sono omogenei coi caratteri di quelli del frumento, spogliati affatto della parte farinacea, e se trovansi nella quantità normale, che secondo la qualità del frumento può essere dal 19 al 24 p. 0|0 in peso, poco più poco meno; indi dai caratteri fisici della farina setacciata si avrà di già qualche indizio della frode commessa.

Bagnata la farina colla metà del suo peso d'acqua e ridotta in pasta, questa sarà poco tenace, ed il glutine col mezzo dell'acqua si separa con difficoltà ed in minor proporzione di quello che si prepara da una buona qualità di farina di frumento. L'acqua impiegata per separare il glutine, e che col riposo lascia precipitare l'amido, talvolta è colorata, altre volte ha caratteri di acidità, ed ha odore e sapore particolare estranei a quelli che acquista l'acqua impiegata per separare l'amido ed il glutine da buona qualità di farina, oltre all'essere quest'ultima senza colore e neutra.

5. Se vi è farina di segale, forma coll'acqua e nell'indicata proporzione una pasta viscida al tatto, di odore assai grato tutto affatto particolare del segale, odore che si fa tanto più sensibile se si frega la pasta fra le mani. Il glutine, oltre al separarsi con molta difficoltà, trovasi in piccola quantità, non è tenace e viscido al tatto, e si divide facilmente. L'acqua che sovrasta all'amido separato dalla farina medesima, colla ebollizione dimostra di contenere molta albumina formando grossi e copiosi fiocchi bianchi. L'amido inoltre è imbrattato da particelle di glutine, che è impossibile trattenere fra le mani come si trattiene quello della pura farina di frumento.

6. Se è farina con residui di semola, cruschello, avanzi di magazzino rimacinati, frumento tarlato e simili, la farina è sempre più o meno colorata in biondo o biondo bigio; osservata colla lente, risulta formata di varie materie estranee differenti mescolate insieme. Coll'acqua forma una pasta poco coerente; sovente ha odore spiacevole. Il glutine che si prepara è in minor proporzione e frammisto a particelle sottili di cruschello.

7. Se la farina è mista con quella di meliga bianca, è ruvida al tatto, da essa si separa minor quantità di glutine in proporzione della quantità di farina di meliga che vi si trova unita. Bagnata con soluzione debole di potassa, si colora più o meno in giallo.

8. Quando la farina è mescolata con quella di leguminose, come di ceci, fave, fagiuoli, veccia, lenticchie e simili, la farina è anche più ruvida, meno bianca, sovente il bianco volge al verdiccio e non al latteo. Ridotta in pasta per separarne il glutine, la pasta che ne risulta è ruvida al tatto, poco tenace, e spande l'odore proprio delle leguminose. Il glutine che poi si separa è in minor quantità dell'ordinario, ed è sempre ingemmato di particelle dure coriacee, proprie delle leguminose: il liquido torbido ottenuto colla separazione del glutine dalla farina medesima, feltrato, si fa bollire, si concentra, indi si feltra di nuovo per separare i fiocchi di albumina coagulata. Versando poi qualche goccia di acido acetico o pirolignico nel liquido feltrato, per piccola che sia la quantità

di legumina esistente nel liquido, dà luogo ad un precipitato bianco fioccoso, solubile nella potassa e nell'ammoniaca; precipitato che non avrebbe luogo quando la farina impiegata fosse di solo frumento.

9. La farina che contiene fecola di pomo di terra, o farina di riso, si scopre per essere sommamente bianca, e di un bianco diverso da quello della pura farina di frumento; è piuttosto pesante, un po'ruvida al tatto; compressa col dorso della mano, riceve difficilmente l'impronta; produce un lieve scroscio comprimendola fra le mani; assorbe poc'acqua per ridursi in pasta, che rimane poco tenace, e da essa si ottiene poco glutine.

L'amido che si separa, si precipita facilmente ed in quantità più o men maggiore dell'ordinaria in ragione della quantità di farina di riso o di fecola che vi si trova unita. Esaminato con buona lente, quello di riso presenta delle particelle a angoli; quello di pomo di terra o fecola si osserverà a grani più grossi, più lucenti e ruvidi al tatto, di quello dell'amido separato dalla farina di frumento, massime se si esamina col microscopio.

10. Il signor Donny ha immaginato un metodo per scoprire la fecola di pomo di terra mescolata colla farina; che consiste nello stendere la farina sopra una lastra di vetro, e bagnarla con una debole soluzione di potassa preparata con 1,75 di potassa, e 100 di acqua pura, e di osservarla con una potente lente oppure col microscopio. L'amido di frumento non prova che un lievissimo aumento di volume, nel mentre che la fecola di pomo di terra aumenta di circa dieci volte il proprio, e si stende in larghe e sottili lamine trasparenti.

11. In tutte le operazioni colle quali si separa il glutine dalle farine è necessario impiegare la minor quantità possibile d'acqua, e di raccogliere il liquido coll'amido entro apposito recipiente per esaminare:

1° Se il liquido col riposo diviene quasi limpido e scolorito, ovvero si conserva torbido ed è colorato;

2° Se il liquido non ha caratteri di acidità, locchè si conosce con carta azzurra di tornasole, e se colla ebollizione non produce una quantità eccessiva di fiocchi bianchi d'albumina coagulata;

3° Se glutine non è sfuggito e caduto coll'amido;

4° Se nell'amido non vi sono farine di legumi o altre, nel quale caso l'amido non è in polvere bianca omogenea, ma trovasi unito a materie estranee più o meno bianche, più o meno ruvide al tatto, di forma esagonale o altra diversa da quella che presenta l'amido di frumento, le quali formano due o più strati diversi secondo la loro natura, peso e quantità; quali materie si possono separare coll'agitazione, breve riposo, e colla decantazione. Le più grosse e le più pesanti rimangono in fondo del recipiente, che si possono con facilità riconoscere essere di materie estranee alla farina di frumento.

Non devesi però confondere fra le materie estranee qualche particella di cruscbello o di glutine, che nella separazione del glutine si precipita coll'amido. Che se poi l'amido è unito a molti punti neri o di color castagno, ciò indica che nella farina trovansi di quei semi estranei avanti accennati.

12. Si rinvenne della farina di frumento mescolata con farina di seme di melampiro o segale di prato. Questa farina si conosce facilmente agitandola entro un bicchiere con dentro dell'acido acetico o pirolignico, o anche dell'aceto; tosto prende un color rosso-violaceo, che si fa in progresso di tempo più carico; locchè non succede se è farina di puro frumento.

È stata pure annunciata la falsificazione della farina con quella di pannello di seme di lino; frode questa che sarebbe subito riconosciuta bagnandola con acqua calda, che si fa viscida, mucilaginosa, non si separa che poco glutine

e difficilmente, oltre al manifestarsi molti punti lucenti, vischiosi, di color castagno, ecc.

13. Facile è poi conoscere la farina di grano saraceno, volgarmente detto *formentin* o *formenton* (*polygonum fago-pyrum*), unita alla farina di frumento, dai soli caratteri fisici; cioè la farina per tal modo adulterata non ha quel bianco proprio della farina di buona qualità di frumento, ma è di un bianco sporco, e vi si osservano delle particelle nere; è meno soffice, meno aderente alle dita, ed è di sapore acre meno grato di quello del frumento.

Il glutine vi si trova in minor quantità, e l'amido presenta colore e forma alquanto diversi.

14. La farina di frumento contiene talvolta una quantità notevole di loglio (*ivraie*), sostanza molto dannosa alla salute. Questa sostanza non si scopre facilmente dai soli caratteri fisici, ma è necessario per conoscerla farla macerare nell'alcool a gradi 35 dell' areometro di Beaumè (gradi 34 areometro centesimale), che si colora in giallastro verdognolo più o meno intenso secondo la quantità di loglio che la farina contiene.

Si filtra il liquido alcoolico, si concentra, il colore si fa più intenso, ed ha un sapore astringente spiacevole, nauseante: svaporato fino a secco, dà un prodotto solido giallo verdastro, di sapore spiacevole.

La farina di puro frumento, trattata in simile modo, forma coll'alcool un liquido quasi senza colore o appena colorato in giallognolo, di sapore non spiacevole; e colla evaporazione lascia poca materia solida di color giallo, di sapore un po' acre, con indizi di materia grassa.

15. Se la farina contiene del segale cornuto in quantità, che è molto pernicioso alla salute, ed è stato perfino causa di venefizio, si scuopre assai facilmente. Essa presenta dei punti neri, non ha la bianchezza propria della farina di frumento; bagnata con acqua e ridotta in pasta, spande un odore suo proprio particolare caratteristico, che sembra di frumento corrotto; acquista un colore violaceo più o meno intenso secondo la quantità di segale cornuto che contiene, ed ha sapore acre spiacevole, se ne contiene almeno l'un per 0|0.

Bagnata la farina con soluzione di potassa caustica preparata con mezzo grammo di potassa ed un ettogrammo d'acqua distillata, il colore si fa più intenso, che poi passa al giallastro, spande un odore spiacevole che rassomiglia a quello di aringa, ed è tanto più sensibile se si riscalda alquanto, odore che non spande la farina priva di segale cornuto; oppure bagnandola con soluzione di potassa diviene violacea, indi con acido nitrico a 16 gradi del pesa-acidi diviene rossa, e riprende il colore violaceo aggiungendovi soluzione di potassa.

La farina che contiene del segale cornuto colla combustione lascia maggior quantità di cenere di quanto ne lasci la farina di solo frumento.

16. Il commercio talvolta presenta delle farine private della crusca assai bianche provenienti dall'estero, che sono debolmente acide. Queste si distinguono dal sapore che hanno leggermente agro; diluite nell'acqua cangiano in rosso la carta azzurra di tornasole: caratteri che non hanno le farine di buona qualità di frumento.

17. Le farine di qualunque specie di frumento possono contenere soverchia umidità, proveniente da frumento di recente raccolto non abbastanza essiccato o stato bagnato, oppure per essere le farine piuttosto igroscopiche averla assorbita dall'atmosfera, massime se per frode sono state collocate per qualche tempo in luogo umido. Questa si conosce colla essiccazione, collocando un peso determinato di farina sopra d'una stufa la cui temperatura non ecceda i 40 gradi centigradi. Dopo cinque o sei ore non deve perdere che dall'otto al dieci per 0|0 del suo peso; scaldata sino a + 110, può perdere in peso anche il 12 per 0|0

o un po' più. Se la perdita in peso sarà maggiore, si dovrà attribuire a eccedenza di umidità, che può essere causa d'inconvenienti; come di fatto le farine molto umide fermentano facilmente, si scaldano, e possono all' aria libera ed in circostanze proprie scaldarsi al segno da essere causa d'incendio.

18. Varie altre frodi si son pur commesse mescolando colla farina sostanze minerali; e queste sono il gesso (*solfato di calce*), l'alabastro, la creta, il marmo in polvere (*carbonato di calce*), l'allume, il carbonato di soda, il carbonato di magnesia o la magnesia bianca, le ossa calcinate e polverizzate; e si può anche trovare del solfato o dell'ossido di rame in piccola quantità, sostanza velenosa (*a*).

Queste frodi si conoscono tosto abbruciando un peso determinato di farina entro un recipiente di terra o di ferro fuso, sinchè tutta la materia carbonosa sia abbruciata.

La cenere che rimane per residuo, se è di puro frumento, non deve essere nè bianca nè rossiccia, ma bensì un po' bigia o bigio bruna, ed in quantità dall'uno al due per 0|0.

L'eccedente sarà materia estranea stata aggiunta alla farina, oppure che trovavasi unita al frumento allorchè venne macinato.

Prima però di stabilire una frode di tal natura quando la quantità di cenere non ecceda di molto quella normale, conviene esaminare se la materia terrosa ottenuta, riducendo in cenere la farina, non proviene dalle macine per essere alle volte di pietra non abbastanza solida, cioè facile a ridursi in polvere per l'attrito, oppure dalle pietre di recente martellate.

19. In alcune farine si rinvennero delle particelle di ottone, che si riconobbe provenienti dai pernii delle macine e da oggetti in ottone, che da qualche sprabrosità venivano staccate nell'atto della macinazione.

Oltre alla combustione delle farine, le materie terrose o anche metalliche si possono separare coll' agitazione delle medesime nell' acqua e colla decantazione. La parte terrosa, essendo la più pesante, rimane in fondo del recipiente.

20. Con opportuna chimica analisi si può conoscere poi quali sono i materiali costituenti la cenere. Intanto da chiunque si potrà di già conoscere se la cenere contiene del carbonato di soda, dal sapor liscivioso che avrà, e trattata con acqua dal cangiar in rosso la carta-curcuma, in verde i petali delle viole, e dal non essere deliquescente all'aria; che contiene un carbonato sia di soda che di calce (creta o polvere di marmo) o di magnesia, versandovi sopra un acido; anche l'aceto forte produrrà viva effervescenza.

La cenere che contiene gesso, fatta bollire nell'acqua, feltrato il liquido e lasciato in riposo, indi trattato con soluzione di carbonato di potassa o di ossalato d'ammoniaca e con quella di nitrato di barite, produce coi singoli reagenti copioso precipitato bianco; un po' di sapone stemperato in quel liquido si scioglie con difficoltà, e produce una quantità di fiocchi bianchi molto superiore a quella che produce la sola acqua di pozzo.

La sabbia e le ossa calcinate si conoscono per esser la cenere ruvida al tatto;

(*a*) Il solfato di rame o vitriolo bleu può trovarsi nella farina proveniente dalla macinazione di frumento residuo dalla seminagione, stato preparato col detto solfato per difenderlo dalla golpe. Si pretende altresì che siasi impiegato il solfato di rame per migliorare in apparenza farine che avevano sofferto.

Le farine che contengono del solfato o dell'ossido di rame, si possono facilmente conoscere: bagnandole con ammoniaca pura, si fanno più o meno azzurre secondo la quantità di composto di rame che contengono; oppure bagnandole con prussiato di potassa ferruginoso giallo, che le colora in rosso, o con acqua sulfurea, che le imbrunisce.

colla semplice agitazione nell'acqua, lieve riposo e decantazione si separano, poichè, essendo più pesanti, rimangono al fondo del recipiente.

21. La cenere di farina di puro frumento è soffice al tatto, e solo in essa trovasi qualche particella di sabbia accidentale insignificante; e trattata nel modo avanti accennato, non presenta coi citati reagenti eguali risultati.

III. — *Delle adulterazioni e delle frodi nella fabbricazione del pane.*

22. Il pane può andar soggetto a gravi difetti, sia per incuria o per imperizia, sia per frodi commesse impiegando farina di cattiva qualità, di sostanze estranee al frumento, o associandovi materie saline o terrose.

23. Per incuria o per imperizia può accadere:

1° Che la pasta sia troppo fermentata, o come dicesi dai panattieri *passata*. Il pane che si ottiene con simile pasta presenta una superficie disuguale con varie screpolature, in parte bianchiccie screziate, in parte di color cannella, ed in parte scabra e bigia. Ha odore e sapore agro; diluito con acqua, ha caratteri di acidità molto potenti; e distillato collo stesso liquido, somministra dell'acido acetico.

2° Che la pasta non sia stata bastantemente lievitata o fermentata, ed il pane che ne risulta riesca pesante, poco poroso, compatto, massiccio, e compresso colle dita non riprenda il suo volume. Questo pane è di difficilissima digestione.

3° Che il forno può essere eccessivamente caldo, e quindi la crosta essere molto colorata in bruno o anche carbonizzata, e la mollica essere ancor pastosa e umida.

4° Che il forno non sia bastantemente caldo, oppure nell'infornare si lasci raffreddare troppo; e allora il pane non si eleva, non *spompa*, e rimane mal cotto e compatto.

5° Che il pane non sia sufficientemente cotto, locchè si conosca per essere a pori piccoli, poco dilatati; compressa la mollica non riprende il suo posto, ed al tatto è molto umida. La crosta è più sottile dell'ordinario, d'un biondo chiaro, è un po' coriacea, e coll'essiccazione perde considerevolmente del suo peso.

Le dette qualità di pane sono insalubri.

24. Per frode venne sovente da speculatori preparato del pane:

1° Con avanzi di semola, cruschello e crusca rimacinati, farina di frumento immaturo o alterato, e simili. Questo pane si distingue per essere la mollica di un bianco biondo più o meno carico; dall'essere il pane poco poroso; e se la mollica si spappola nell'acqua, indi si esamina con buona lente, si vede la parte bianca ingemmata di particelle di crusca. Il pane è sempre alquanto agro, di odore e sapore non troppo grati.

2° Con aggiunta di farina di segala, di riso, di fecola di pomo di terra. Il pane che se ne ottiene è compatto, pesante, poco poroso, massiccio, la crosta piuttosto dura, diviene facilmente agro; bagnato e lasciato all'aria, tosto si produce la muffa o crittogama di color bigio-verdiccio o giallo arancio; durante la cottura dicesi dai panattieri che *non si leva, non spompa*.

Bagnata la mollica con acqua e fregata fra le mani, se contiene farina di segala spande un odore particolare suo proprio.

Se contiene fecola di pomo di terra, si divide un po' di mollica sopra una lastra di vetro, si bagna con debole soluzione di potassa, come si è detto trattando della farina, ed osservata con buona lente o col microscopio, le particelle di fecola aumentano circa dieci volte il loro volume, nel mentre che quelle di amido provano un lieve aumento di volume.

3° Con aggiunta di farina di fagiuoli, di ceci, di veccia e di altri legumi, il

pane prodotto, oltre all'essere poco poroso e compatto, è più o meno colorato. Esaminata la mollica comparativamente con quella di pane normale, si osserva di colore, di odore, di sapore e di forma differenti. Diluita nell'acqua distillata, feltrato il liquido, e concentrato in capsula di porcellana sino a consistenza di sciroppo, indi versato nel liquido acido acetico un po'concentrato o acido pirolignico, si forma un precipitato di legumina, quale non ha luogo col pane di puro frumento; metodo questo che praticasi per svelare farina di legumi nella farina di frumento.

4º Il pane fabbricato con farina di frumento unita a farina di meliga bianca è altresì compatto, pesante, a piccoli pori, non è ben lievitato. La mollica non ha tenacità, è ruvida al tatto, si divide facilmente nell'acqua, e per essere pesante tosto precipita, lasciando cadere al fondo una polvere ruvida al tatto. Bagnata la mollica con debole soluzione di potassa sopra uno scodellino di porcellana o sopra una lastra di vetro, tosto prende un color giallo di paglia, che sarà più o meno sensibile secondo la quantità che ne contiene: questo reagente non è però sensibile quando la farina di meliga impiegata è in piccola quantità e ben spogliata della crusca.

25. Se il pane è fabbricato con farina che contiene segale di prato o seme di melampiro, bagnata la mollica con un po' d'acido acetico, tosto prende un color rosso più o meno carico, secondo la quantità che ne contiene. E se nella lievitatura della pasta si produce dell'acetico a rimanerne ancora nel pane, dopo qualche tempo prende da sè il color rosso.

26. Il pane fabbricato con farina che contiene ancora delle mondiglie, del frumentone, o altri semi estranei, si conosce dall'essere assai compatto e pesante; la mollica non è uniforme, è più colorata di quella normale; bagnata con acqua ed osservata con una lente, si rilevano molti punti di color bruno o altro diverso da quello di particelle di crusca se è pane da munizione; punti e particelle che non si osservano nel pane bianco quando la farina è spogliata intieramente della crusca e del cruschello. Bagnata con debole soluzione di potassa, si colora in modo diverso da quella di sola farina di frumento, secondo la natura e quantità di semi estranei che contiene.

27. Il pane fabbricato con farina che contiene una certa quantità di loglio o di segale cornuto, è molto pernicioso, come già si è avvertito di sopra. (*a*).

Per scoprire il loglio nel pane, si fa essiccare la mollica, si riduce in polvere, si tratta con dell'alcool a 85 centesimali come è stato detto per la farina, e si feltra: se contiene loglio, l'alcool feltrato acquista un color giallo-verdognolo, ha un sapore astringente spiacevole, colla evaporazione quasi sino a secco a mite calore lascia per residuo una materia di color giallo verdastro, di sapore acre spiacevole, nauseoso, da eccitare il vomito, quale non lascia la mollica del pane

---

(*a*) Il loglio mescolato in certa quantità colla farina eppercið col pane che con essa si fabbrica, dà luogo a sconcerti assai gravi, cioè a vomito, vertigini, tremolo generale, convulsioni, sonnolenza, ecc.

Il segale cornuto produce sconcerti ancor più gravi. Del pane fabbricato con farina che contiene segale cornuto, tosto cagiona dolori acuti alle estremità, al capo, vertigini, cardialgia, alterazione della vista, delle facoltà intellettuali, una specie di mania, malinconia, convolsioni, secrezione abbondante di scialiva, ecc.

Individui che sono stati alimentati con pane che conteneva molto segale cornuto, ne rimasero vittima.

Quindi se è necessario mondare il frumento da ogni sostanza estranea, merita poi speciale cura per privarlo intieramente dal loglio e dal segale cornuto o speronato

formato con sola farina di frumento trattata in egual modo con alcool, il quale solo assume un color giallognolo, e coll'evaporazione lascia per residuo traccie d'una resina gialla di sapore non spiacevole.

28. Il segale cornuto si conosce perchè il pane offre delle macchie e dei punti di color violaceo, avendo sovente anche tutta la mollica lo stesso colore più o meno sensibile secondo la quantità che ne contiene. Ha sapore spiacevole di frumento corrotto, che lascia in gola una sensazione acre persistente. Bagnata la mollica con soluzione di potassa, nel modo istesso come si è detto trattando della farina, il colore violaceo si fa più distinto, poi passa al giallo spandendo odore particolare, massime se si scalda.

29. Si rinvenne nelle varie specie di pane della materia terrosa, proveniente dal frumento non pulito o dalle macine, come pure impiegando farine bigie d'inferiore qualità o alterate: si è associato alle medesime nella formazione della pasta del gesso (solfato di calce), dell'allume, del carbonato di calce o creta, del carbonato di magnesia, di soda, di ammoniaca, del bicarbonato di soda o di potassa, del solfato di rame, delle ossa calcinate e polverizzate, e della terra di pipa allo scopo di ottenere il pane più bianco, di migliore apparenza, e di aumentarne la quantità; quali sostanze eterogenee alterano la vera natura del pane, fra le quali varie possono arrecare gravi danni alla salute, ed il solfato di rame essere causa di venefizio o di gravissimi sconcerti nell'animale economia.

La quantità di tali sostanze, se si eccettua il carbonato d'ammoniaca, si determina colla calcinazione. La cenere ottenuta sarà in proporzione maggiore di quella che lascia il pane normale, ben inteso tenendo conto del sale che vi si trova nella proporzione di grammi 3, 5 per ogni razione di grammi 735.

30. Colla calcinazione del pane si conosce altresì se contiene la quantità di sale richiesta, cioè se non eccede di soverchio, o se non ne difetta. Questa poi si determina trattando con acqua distillata la cenere che scioglie il sale, si feltra, si svapora a secco, e si pesa. Si esamina poi il sale per riconoscere se ha i caratteri che lo distinguono.

31. Se contiene carbonato di soda o di potassa, trattata la cenere con acqua forma una soluzione molto alcalina, cioè che ha sapore liscivioso, cangia in rosso vivamente il color della curcuma, ed in verde i petali dei fiori delle viole, di malva ed anche di rose; con acqua di calce forma un copioso precipitato bianco.

32. La mollica del pane che contiene solfato di rame, bagnata con soluzione di prussiato di potassa ferruginoso (ciano-ferruro-potassico) si colora leggermente in rossiccio, s'imbrunisce nell'acqua idrosolforata, e volge all'azzurrognolo bagnandola con ammoniaca. Lo sperimento vuol essere fatto comparativamente bagnando della stessa mollica con acqua, ed osservando la differenza che vi è fra la mollica bagnata coi citati reagenti e quella bagnata con sola acqua.

33. In generale si può dire che i metodi indicati per scoprire le frodi della farina si possono praticare per svelare quelle del pane.

Nei casi dubbi però delle indicate falsificazioni, in ispecie per quella del solfato di rame, è uopo allora ricorrere ad un chimico esperto onde proceda ad accurata analisi.

34. Il pane va poi soggetto a contenere soverchia quantità di acqua: questa si determina colla essiccazione entro una stufa o bagno-maria a olio a gradi + 120 centigradi; essa non deve risultare che dal 36 al 38 per 0|0.

35. Conservato il pane da munizione in luogo caldo ed umido, presenta talvolta dopo qualche tempo alla sua superficie delle macchie bigie-verdognole ed altre rosse; e queste ultime sono prodotte da sporule sottilissime di un fungo microscopico dell'*Oidium aurantiacum*, che vegeta con una rapidità prodigiosa sotto l'influenza di un calore da gradi + 30 a 40, dell'umidità ed a luce diffusa;

quali sporule si trovano in ispecie nel cruschello aderente alla crosta inferiore del pane. Queste sporule, abbenchè durante la cottura del pane soffrano una temperatura da oltre 100 a 120 gradi, tuttavia da sperimenti di Payen risulta ch'esse conservano la facoltà vegetativa, massime quelle che trovansi nella mollica, come di fatto è sempre in essa che si osserva il maggiore sviluppo delle crittogame, facoltà che secondo lo stesso autore cesserebbe a gradi + 140.

36. Da osservazioni fatte risulta altresì, che le citate sporule riproduttrici, come pure gli ovuli o semi d'insetti, si trovano sopra la superficie del frumento, e in conseguenza aderenti alla crusca ed al cruschello, e quindi vien raccomandato, prima di sottoporre il frumento allla macinazione, di ripalarlo, smuoverlo e pulirlo più volte per privarlo il più che è possibile da così daunose riproduzioni; come pure venne proposto di non impiegare, nell'infornamento della pasta, il cruschello rimacinato, al quale si attribuisce in parte l'apparizione dell'*Oidium aurantiacum* e di altre crittogame.

37. Il pane è sovente assalito da insetti, e particolarmente dalla già indicata *blatta orientalis*, detta volgarmente in piemontese *boia panatera*, e da varii altri di quelli che assalgono la galetta.

38. Si è proposto di fabbricare del pane migliore e più nutritivo, unendo alla farina del sangue di bovine coagulato, essiccato e polverizzato. Ma il pane che con tale mescolanza ne risulta, è di color bruno, cioè ha un cattivo aspetto; è compatto, pesante, di non facile digestione, ed ha un sapore nauseante, per cui non riesce grato nè all'aspetto nè al sapore, oltre al pericolo che vi è d'impiegare sangue alterato e corrotto, massime nell'estate.

39. Altro pane con miglior esito si è fabbricato coll'aggiunta del glutine, che attualmente si può avere in quantità dalle recenti fabbriche di amido.

L'amido si ottiene in due modi: il primo, che è il più antico, consiste nel diluire nell'acqua la farina di fromento ben priva di crusca e di cruschello, e di abbandonarla alla fermentazione; il glutine si altera, costituisce il fermento e si scompone, il glucoso e la destrina si sciolgono, ed anch'essi alla loro volta in contatto col fermento si scompongono; l'amido della farina si precipita, si lava, si raccoglie sopra tela fitta, e si fa seccare da gradi + 20 a 25 centigradi.

Il secondo metodo praticasi riducendo la farina bianca in solida pasta, che si pone sopra una tela metallica, e dimenandola continuamente colle mani vi si fa cadere sopra un filo d'acqua che separa l'amido, scioglie lo zuccaro o glucoso, la destrina e l'albumina, che passano con essa attraverso alla tela metallica, e rimane fra le mani il glutine tenace, che all'aria facilmente si altera, perde la tenacità e si fa viscido (*a*).

40. Per impedire l'alterazione del glutine fresco, si unisce tosto a peso eguale di farina bianca, e se ne forma una pasta solida, che col mezzo di una meccanica triturazione si riduce in granelli oblunghi, che si fanno seccare da gradi + 40 a 50 centigradi, poi con crivelli si separano i più grossi dai mezzani e dai piccoli. Questi granelli contengono circa il 27 per 0/0 di glutine, e si possono conservare assai lungo tempo inalterati. Essi s'impiegano per fabbricare pane migliore facendoli macerare nell'acqua necessaria per formare la pasta, nella quale siasi preventivamente sciolto il sal comune nella quantità richiesta; tosto che quei granelli si sono rammolliti sufficientemente, vi si unisce peso eguale di farina bianca di grano duro o semiduro, e se è di grano tenero se ne impiega minor quantità a formarne una pasta omogenea, che si lascia lievitare

(*a*) L'acqua che si separa dall'amido in ambi i casi, contenendo del glucoso, della destrina e dell'albumina, può colla fermentazione e successiva distillazione somministrare dell'alcool.

sufficientemente, avvertendo che simile lievitazione richiede cure particolari; e quindi nel modo consueto si riduce in pane.

41. Il pane che per tal modo si ottiene è leggero, molto poroso, nutritivo e salubre, per essere più ricco di materia azotata cioè di glutine: e questo pane è stato impiegato con vantaggio per alimentare individui affetti da varie morbose affezioni, ed in ispecie quelli affetti da diabete; però per quest'ultima infermità si preferisce il pane di solo glutine.

Per la difficoltà poi che il glutine fresco presenta per essere ridotto in pane, si pratica di essiccarlo a gradi 100 + centigradi, polverizzarlo, indi ridurlo in pasta con 70 parti d'acqua per cento di polvere, aggiungendovi mezza centesima parte di lievito di birra; si fa lievitare come si lievita la pasta di sola farina di frumento; e quindi, divisa la pasta, si fa cuocere nel forno per essere ridotta in pane.

42. I granelli formati con glutine fresco e farina sovraccennati sono stati altresì impiegati per preparare buona e salubre minestra.

§ 3. La polizia sulla panificazione è esclusivamente attribuita all'Autorità municipale: ad essa perciò spetta di dare nei regolamenti di polizia urbana tutte le regole e cautele per lo stabilimento e l'esercizio delle arti di panattiere, fornaio ecc., e pei pubblici spacci di pane.

Sarebbe malagevole enumerare tutte le disposizioni che debbono fare oggetto di tali regolamenti, mentre esse vogliono essere subordinate alle esigenze delle singole località, al sistema più o meno largo cui è sottoposta in ciascun luogo codesta industria, e, diremmo anche, ai pregiudizi economici ed alle opinioni preconcette delle popolazioni, che in questo proposito è prudenza fino ad un certo punto di rispettare.

Non v' ha dubbio tuttavia che tali regole e cautele debbono essere informate al principio di libertà economica, su cui è improntata la nostra legislazione; e che perciò non dev' essere da queste limitato il numero degli esercenti, nè stabilirsi condizioni che tendano a simile limitazione od a vincolarne l'esercizio, siccome già dichiarava la Legge del 7 ottobre 1848.

Fra i vincoli limitativi dell' industria della panificazione, due essenzialmente erano quelli che in quasi tutti i Comuni nei tempi andati s' imponevano a coloro che intendessero esercitare l' arte del panattiere: l'obbligo cioè di tenere in serbo un certo fondo di grani e farine, ossia degli *Approvvigionamenti* (*V.*), e quello di prestare idonea *cauzione* a guarentigia del pubblico. Queste restrizioni evidentemente tendevano a limitare il numero degli esercenti e ad eliminare la concorrenza fra di essi, giacchè pochi erano quelli che avessero capitali sufficienti per far canova e pre-

stare la prescritta cauzione, la quale talora non era tenue, mentrechè d' altra parte l' esercizio della panificazione richiedeva l' impiego d' un fondo girante di qualche considerazione. Epperò non mancò il Governo di far presente ai Consigli municipali l' urgente necessità di bandire dai loro regolamenti cotali restrizioni, e di porli in corrispondenza coi savi principii di sociale economia sì felicemente inaugurati nel nostro paese. Ricorderemo, tra le altre, una stupenda Circolare del 19 ottobre 1850, dettata dal conte di Cavour, allora Ministro d'Agricoltura e Commercio, nella quale con quella forza sintetica e precisione di vedute che tanto distinguevano quell'illustre statista, vengono discussi i vari sistemi usati nella industria e nel commercio del pane qui ed altrove, sono confutati i vieti pregiudizi sulle mete annonarie, sugli approvvigionamenti, sulle cauzioni, e si additano le riforme più consone alle attuali esigenze dell' economia pubblica. Le sapienti considerazioni svolte dal signor Ministro in quella Circolare, che qui di seguito riproduciamo, ci dispensano dallo entrare in più minuti particolari su questo argomento, tanto più che in tale documento governativo troveranno i nostri lettori un cenno storico dei sistemi fin allora in vigore nei vari Comuni d' Italia, ed un riassunto altresì di quelli seguiti dalle altre principali città d'Europa. Ricorderemo soltanto come, a seguito dei suggerimenti dati con quella Circolare, molti cospicui Municipii, fra i quali il torinese (2), si affrettarono a rendere all' industria ed al commercio del pane tutta la desiderata libertà coll' abrogare quei loro regolamenti che la inceppavano.

Ecco il testo della mentovata Circolare:

I principii di libertà commerciali che incontrano tuttora gravi ostacoli nella loro applicazione alle relazioni internazionali, sono oramai pienamente rispettati in tutti i paesi alquanto innoltrati nella via della civiltà per ciò che riflette le transazioni nell' interno dello Stato del commercio e dell' industria.

Havvi però a questa regola generale una notevole eccezione nel commercio di alcune derrate alimentarie di prima necessità, e più specialmente in quello del pane, ove il prezzo di smercio viene fissato a brevi intervalli di tempo dalla pubblica autorità.

L'uso della tassa del pane è antichissimo, come antiche pur sono le

---

(2) V. Manifesto di quel Sindaco in data 22 marzo 1851.

restrizioni, gli obblighi speciali e le cautele a cui fu quasi dovunque assoggettata l'industria della fabbricazione del pane.

Se si vuole indagare la ragione di tal fatto economico eccezionale, facile è il rinvenirla nella natura pur anche eccezionale della merce di cui si tratta, la quale è in realtà distinta da tutte le altre, nè può con esse confondersi senza inconvenienti.

Il pane è una merce necessaria in tutta la forza del vocabolo, si prova della medesima uno stringente bisogno quotidiano, ed essa forma il principale, talvolta l'unico alimento delle classi povere, si può dir anzi delle masse.

Mentre uno straordinario incarimento del prezzo p. es. delle stoffe di panno o di cotone, od anche una improvvisa deficienza delle medesime, non produrrebbe per l'universale che una diminuzione nei comodi della vita; qualora simili evenienze si avverassero per rispetto al pane, gravissimi mali ne seguirebbero, e potrebbero averne origine funeste perturbazioni sociali.

Egli è perciò che in ogni tempo i varii Governi credettero prudente di mantenere una tassa che fissasse il *maximum* per il prezzo del pane, anche dopo d'avere sciolto da ogni vincolo le altre industrie, e di imporre ai panattieri l'obbligo di un approvvigionamento allo scopo di guarentire le popolazioni da un'improvvisa mancanza del più indispensabile fra i cibi.

Così accadde pure nel nostro paese. Il diritto di stabilire la tassa del pane era conferito ai Municipii che avevano ottenuto l'approvazione dei loro bandi politici, ed in Torino all'Autorità di polizia municipale. Era limitato il numero degli stabilimenti in cui si fabbricava e si vendeva il pane.

I panattieri erano tenuti ad avere sempre presso di sè una provvista di grano o di farine, e dovevano prestare una cauzione.

L'entità tanto della provvista che della cauzione dipendeva dal maggiore o minore numero della popolazione, e dall'importanza dello smercio dei diversi stabilimenti.

Tale sistema durò in vigore sino all'anno 1833, epoca in cui i dettami della scienza economica, avvalorati dall'esempio della Toscana, dove la piena libertà nel commercio del pane e di altre derrate di prima necessità non aveva prodotto che vantaggi, persuasero il Governo ad abolire le tasse annonarie.

Si cominciò a guisa di esperimento ad attuare il nuovo sistema di libertà nella provincia d'Alba, ed indi in breve si volle estendere alle altre provincie dello Stato.

Sventuratamente tale riforma, ossia perchè le popolazioni non vi erano preparate, ossia perchè fu praticata in forma di esperimento, il quale lascia travedere il dubbio e l'esitanza nel legislatore, non ebbe un esito guari soddisfacente, in guisa che dopo non molto il sistema restrittivo fu ristaurato, e trovasi in vigore al dì d'oggi in quasi tutte le provincie dello Stato, tranne alcune delle divisioni di Nizza, Savona e di Genova, nelle quali le tasse, dopo la narrata loro abolizione, più non furono ripristinate.

Quivi infatti la introdotta libertà dell'industria in discorso non solo non produsse inconvenienti, ma fruttò anzi un notevole miglioramento nella qualità ed un ribasso nel prezzo del pane.

L'attuale organizzazione del commercio della panatteria nello Stato, e quanto meno il sistema prevalente (ad eccezione della Liguria), e tranne alcune differenze che esistono al riguardo tra provincia e provincia, ed anzi tra Comune e Comune, consta delle seguenti principali prescrizioni, che sono:

1° La tassa, ossia la limitazione del prezzo del pane, che viene stabilita in ciascun Comune dalla Autorità municipale.

2° L'obbligo a chi vuole aprire bottega da panattiere di prestare una cauzione più o meno elevata.

3° L'obbligo parimenti imposto al panattiere di tenere in serbo continuamente una data quantità di grano o di farina.

Per la città di Torino in particolare col R. Brevetto 24 dicembre 1846 si è bensì dichiarato lecito ad ognuno di aprirvi panatteria, ma si mantennero soggetti i panattieri alla doppia obbligazione, della cauzione cioè e dell'approvvigionamento.

Or tale sistema è ben lungi dall'essere atto a raggiungere lo scopo a cui è diretto. Gravi anzi sono gli inconvenienti che ne derivano, dei quali è urgente che si vada al riparo con una appropriata riforma.

La tassa non solo non è il miglior mezzo per mantenere il pane al prezzo più basso possibile, ma essa produce anzi l'effetto opposto collo impedire la concorrenza.

Non è più mestieri spendere molte parole per chiarire la verità di questa asserzione. Parecchi scrittori patrii, e segnatamente il cav. Giovanetti ed il senatore Giulio, hanno posti in chiara luce i *cattivi effetti* della tassa del pane.

Quest' egregio statista, in un aureo libro non abbastanza conosciuto e studiato, ha dimostrato con un lusso di prove veramente mirabile non esistervi *formula* che possa stabilire in modo costante il rapporto del prezzo del grano colle spese di fabbricazione del pane, epperciò essere matematicamente impossibile lo adottare un sistema di tasse che non sia più o meno lesivo degli interessi del produttore, o di quelli del consumatore. E siccome è pur forza concedere al panattiere un lucro qualunque, ne consegue che le inesattezze inevitabili della tassa sempre ricadono a carico del pubblico, a danno del quale restano pure tutte le frodi colle quali si elevano ad arte i prezzi medii, tutti gli errori che possono commettere gli amministratori nei calcoli, tutte le negligenze delle persone a ciò preposte, ed ogni malversazione degli agenti subalterni. Deve quindi reputarsi erronea l'opinione da molti professata, che la tassa produca il buon mercato nel commercio del pane.

In secondo luogo la tassa accompagnata come è dalle altre suaccennate prescrizioni, stabilisce un vero monopolio a favore dei panattieri, i quali sicuri di vendere sempre il pane ad un prezzo che accorda loro un considerevole guadagno, non trovansi stimolati a gareggiare fra loro vendendo l'uno a miglior mercato dell'altro per guadagnare coll'aumento dello smercio, nè

a perfezionare l'arte loro fabbricando pane di miglior qualità. In una parola la tassa permanente impedisce i vantaggiosi effetti della concorrenza, che sono il buon prezzo e la buona qualità dei prodotti, e produce per conseguenza risultati opposti a quelli che si volevano conseguire nello stabilirla.

Venendo ora all' obbligo imposto ai panattieri nella massima parte dei Comuni del Regno, di tenere in serbo continuamente una quantità di grano o di farina, onde ovviare al pericolo di un' improvvisa mancanza di queste derrate, giova riflettere che nei tempi addietro, quando le scarsezze e la cattiva condizione delle strade rendevano lunghe, penose e difficili le communicazioni tra un punto e l' altro anche non remoto dello Stato, quando minori in numero ed assai meno celeri erano i mezzi di trasporto, quando la navigazione mercantile non aveva ancora raggiunto lo sviluppo di cui può vantarsi al presente, e meno estese ed ardite erano le speculazioni, quest' obbligo poteva forse considerarsi come un saggio provvedimento.

Ma ora, grazie alle mutate condizioni economiche del paese, il pericolo al quale si voleva andare al riparo, può dirsi affatto imaginario.

Ed invero, oltrecchè lo Stato è paese assai fertile e produttivo di frumento, di cui rado avviene che vi sia penuria, deve ritenersi che di questa derrata v' ha continuamente un deposito in Genova rade volte minore di 200m. ettolitri.

Tale deposito è più che sufficiente per supplire ad urgenti e momentanei bisogni che si manifestassero in seguito di un cattivo raccolto. Ma v'ha di più: un altro non meno ingente deposito di frumento trovasi pure in Livorno. Ora la vicinanza fra queste città, il comodo della navigazione, e la continua frequenza dei bastimenti che fanno quel tragitto, dimostrano che anche una deficienza nel deposito di Genova sarebbe in ogni caso insignificante.

D'altronde questo deposito sta piuttosto per aumentarsi considerevolmente, che per decrescere.

Ciò non può a meno di aver luogo grazie all' abolizione testè seguita dei diritti differenziali che gravitavano sulle estere bandiere, alle riforme che si stanno maturando intorno alle tasse di navigazione, ed alla non dubbiosa diminuzione in un prossimo avvenire delle spese di sbarco e di deposito.

Mercè queste misure è sperabile che il porto di Genova, collocato in sì vantaggiosa posizione geografica, sia per diventare uno dei principali emporii del commercio dei grani, non solo per ciò che riflette le interne consumazioni, ma più ancora i bisogni delle estere nazioni. Ciò che cagionerebbe nel deposito sovraccennato un aumento, di cui è difficile esagerare l'importanza.

E per verità se al dì d' oggi un' abbondante provvista di tale derrata si trova nei depositi di Genova, ben si può dire che è per ciò solo guarentita la sussistenza di ogni punto dello Stato; poichè la strada ferrata tra breve congiungerà i principali mercati del Regno, e porgerà i mezzi di trasportare in brevissimo tempo quella quantità che si voglia di frumento dal mare al centro del paese, il quale d'altronde già trovasi solcato in ogni senso da

numerose strade che assicurano la facilità e la prestezza delle comunicazioni e dei trasporti.

Non merita pure di venire confutata l'obbiezione, che taluno potrebbe muovere, che cioè l'interno in caso di carestia andrebbe soverchiamente soggetto alle eventualità delle spedizioni dall'estero.

Ed invero ognuno sa che il commerciante veglia attento ad inviare la sua merce là dove sperar possa di esitarla con maggior lucro. Ora questo lucro maggiore si verifica appunto in quei mercati dove la merce scarseggia. Se pertanto una deficienza succedesse nell'interno, si può ben essere sicuri che tosto gli speculatori gareggierebbero nel fare spedizioni di frumento, che sarebbero certi di vendere con profitto.

Finalmente, come già si è notato, l'interesse del panattiere medesimo esige che egli sia provvisto della derrata di cui esercita il commercio; ed è un fatto oramai reso certo dall'esperienza che, ove può trovare alimento la speculazione, l'interesse individuale è garanzia più solida e sicura di qualunque misura preventiva.

Dal sin qui detto potrebbe quindi dedursi, senza tema di errare, che al dì d'oggi la disposizione che obbliga i panattieri a tener in serbo un approvigionamento di grano o di farina, è affatto *superflua*.

Resta a dimostrare ch'essa nuoce al buon mercato del pane; ed a tal uopo basta il riflettere primieramente, che il prezzo del pane deve necessariamente aumentarsi degli interessi del capitale in frumento o farina, che il panattiere è costretto a tenere in serbo e che non gli frutta; in secondo luogo che l'obbligazione suaccennata ha per effetto di limitare d'assai la classe delle persone che possono aprire panatteria, e di porre così un ostacolo alla concorrenza, val quanto dire al buon mercato.

Appena occorre l'avvertire da ultimo che quest'obbligo viene facilmente e nel più dei casi eluso, cosicchè il medesimo più non serve ordinariamente che di pretesto al panattiere per chiedere una tassa più elevata.

Fra le condizioni richieste per aprire uno stabilimento di panattiere, evvi quella eziandio di prestare una cauzione o malleveria.

Questo carico venne imposto ai panattieri coll'intento di tenerli per tal modo vincolati all'osservanza della tassa, non che degli altri ordinamenti municipali che si riferiscono allo smercio del pane, tanto in ordine al prezzo, che alla buona condizione e qualità del medesimo.

Essendo il pane uno dei più comuni e ad un tempo essenziali alimenti, importa sicuramente che l'Autorità, nell'interesse sopratutto dell'igiene pubblica, e per tutelare la sussistenza del povero, vegli attentamente alla buona confezione, alla salubrità di quella derrata, ed allontani al possibile le frodi che commetter si possono da chi si applica a tale commercio.

L'obbligo però, di cui è discorso, non solo si può considerare anch'esso come una precauzione soverchia, alla quale si potrebbe con egual frutto supplire con altre discipline, ma presenta eziandio il grave inconveniente di contribuire all'incarimento del pane, e ciò per le stesse ragioni ad-

dotte al riguardo dell'obbligo d'approvvigionamento; in prima cioè perchè incaglia la concorrenza, in secondo luogo perchè aggiunge un elemento di più ai tanti che compongono il prezzo del pane.

Incaglia la concorrenza, perchè ha per effetto di restringere di assai la classe dei cittadini che abbracciar possono tale ramo di industria, non essendo certo in gran numero quelli che possano prestare una cauzione, che sovente è di 2000, talvolta fin di 3000 lire, per aprire una bottega da panattiere: accresce di un nuovo elemento il prezzo del pane, perchè il panattiere che deve corrispondere una mercede al suo fideiussore, bisogna che ricavi dallo smercio della sua derrata anche il rimborso di questa spesa, e di esso perciò convien tener conto nel fissare la tassa.

Svincolando i panattieri dall'obbligo della cauzione non è poi a credere che si vada incontro a pericoli di frodi ed abusi: per convincersi del contrario basta il rammentare che in Toscana, da poco meno d'un secolo, regna nel commercio della panatteria una libertà illimitata, per cui ciascuno può vendere pane dove, come e quando gli piaccia, senza sottostare a veruna condizione; e non solo non s'ebbero a lamentare inconvenienti, ma se ne provarono anzi notevoli vantaggi. — E senza uscire dallo Stato (a tacere della Liguria, dove, come già s'è detto, prevale il sistema della libertà), in parecchie città del Piemonte, quali sono Fossano, Ceva ed altre, che contano una popolazione discretamente numerosa, i panattieri non sono sottoposti alla condizione di cui si tratta, nè a quella pure dell'approvvigionamento, ed in esse il commercio della panatteria non procedette per questo con minore regolarità che altrove, nè diede mai luogo a lagnanze.

Nè si creda che la libertà assoluta nella fabbricazione e smercio del pane presenti vantaggi di poca considerazione per il paese; che anzi se vorremo un istante addentrarci nell'esame dei medesimi, ci dovremo convincere essere questi assai maggiori di quanto non appaiano a prima vista.

Sarebbe infatti un errore il credere che la perdita cagionata al pubblico dagli sbagli inevitabili dell'attuale sistema di tassa permanente, siano tenui o di poco momento. Tre o quattro milioni di mezzi centesimi, che i consumatori paghino ogni giorno indebitamente e per vizio irrimediabile della tassa, già formano una notevole somma, che vien sottratta al capitale particolare, e che in luogo di impinguare la borsa di pochi individui, potrebbe applicarsi a destinazioni produttive, e concorrere ad aumentare la pubblica ricchezza.

Rilevante adunque è la riforma di cui si tratta, e merita di formare oggetto di studio diligente e di seria meditazione: ed è perciò che questo Ministero, prima di richiamare l'attenzione dei Municipii sopra i miglioramenti che potrebbero introdursi nei loro progetti di regolamenti di polizia urbana per ciò che riguarda la tassa del pane, ha creduto necessario l'informarsi accuratamente di quanto sia stato sperimentato e si pratichi all'estero, specialmente presso le nazioni più colte, onde riesca possibile trarre profitto dall'altrui esperienza, ed appropriarsi all'uopo i trovati che si giudichino migliori.

Varii sono i sistemi praticati in Italia: nello Stato Pontificio il commercio del pane non è regolato dovunque dalle stesse norme; vi si trova anzi, se così lice esprimersi, la stessa screziatura che presso di noi. In alcune città di quello Stato la professione di panattiere è affatto libera; in altre invece è in vigore la tassa con o senza l'accompagnamento di altre condizioni restrittive, quali sono quelle del fondo di riserva e della cauzione.

Quest' ultimo sistema s' incontra stabilito per es. in Pesaro e Ferrara: in Sinigaglia e Porto di Fermo vien tassato il prezzo dall'Autorità municipale, ma i panattieri non sono tenuti ad avere un approvvigionamento nè a prestar cauzione, ed il loro numero non è limitato.

Una libertà pressochè illimitata di fabbricare e vender pane esiste in Ancona. Ivi non altro si esige dai panattieri, se non che con apposito cartello se ne indichi da loro il peso, la qualità ed il prezzo.

In Roma fu peraltro di recente ristabilita la tassa che il Senato con notificazione del 17 agosto 1848 aveva abolita, rendendo affatto libero il commercio del pane.

Quanto al regno delle Due Sicilie, sebbene scarse sieno le notizie pervenute al Governo, si può tuttavia asserire che in Napoli, quanto ai dominii al di qua dal Faro, ed in Sicilia, nella città di Messina ricca pur essa di abitanti, non è limitato nè il prezzo del pane nè il numero dei panattieri, ed ivi questa industria è libera. — Ma la provincia italiana che presenta il più luminoso esempio della libertà applicata al traffico dei cereali e del pane, è la Toscana.

Ivi un illustre principe riformatore, il granduca Pietro-Leopoldo, nell'anno 1766 riparò ai mali d' una sopravvenuta carestia togliendo i vincoli alla libera circolazione dei grani nell' interno, ed accordando a tutti la facoltà di fare e vendere il pane, con divieto agli *abbondanzieri* di ingerirsi nel fissare i prezzi sui pubblici mercati od in qualunque altra maniera. I risultamenti di questa misura furono ottimi. In breve si ebbe grano in abbondanza ed a buon mercato, il numero de' fornai aumentò, e si trovò dovunque pane da comprare di qualità buona e salubre.

Niun obbligo pertanto, niuna special condizione è imposta in Toscana al panattiere, il quale nell'esercizio della sua professione non è soggetto che alle leggi di polizia municipale.

Veglia questa sulla scelta della località, sulla posizione e salubrità della medesima, e si limita a reprimere quegli inconvenienti che raramente ed in circostanze straordinarie potrebbero derivare dalle coalizioni dei panattieri.

Da questo sistema mai non risultarono cattive conseguenze (neppure nei Comuni situati in mezzo alle montagne, lontani dal mare ed i meno fertili), anzi l'esperienza di quasi un secolo lo ha sempre chiarito confaciente ai bisogni delle popolazioni.

Ciò tanto è vero, che nel 1811 un decreto dell' imperatore Napoleone avendo anche colà soppresso il regime della libera vendita, ne nacquero sì gravi disordini, che fu forza eliminare prontamente tutte le restrizioni prescritte da quel decreto.

Dall' Italia facendo passo ad una nazione a noi vicina ed altamente incivilita, la Francia, d' uopo è premettere che presso la medesima vano sarebbe il cercare splendidi esempi di libertà commerciale.

I molti ed insigni scrittori d'economia politica che può vantare quella contrada, non valsero ancora coi loro insegnamenti a fare prevalere nel sistema amministrativo il principio di questa libertà.

In Francia quindi noi troviamo stabilita la tassa sul pane; il numero dei panattieri è limitato a Parigi, ed anche in altre città come Nantes e Lione, dove il Municipio non permette che si accresca il numero dei forni.

Quanto alle condizioni che si richiedono per aprir panatteria, ed agli obblighi imposti ai panattieri, è da notarsi una discrepanza tra la legislazione generale e gli ordinamenti de' varii Municipii sulla materia.

Atti dal Governo pubblicati dal 1802 al 1827 esigevano, in 165 città della Francia, da chi volesse abbracciar la professione di panattiere, un permesso del *Maire* e certificati di capacità e moralità. Ma queste disposizioni, d' una utilità molto dubbia, cessarono generalmente di essere applicate. — I panattieri di dette città non erano tenuti a prestar cauzione, ma dovevano bensì avere un approvvigionamento maggiore o minore in ragione del loro smercio; e sebbene quest' ultima obbligazione non siasi in ogni luogo mantenuta, essa dura tuttora in vigore a Parigi, a Lione, a Nantes, a Marsiglia ed in altre città, nelle quali si esige pure che il panattiere fornisca una cauzione, benchè non richiesta dalle leggi.

Ma i vantaggi della libertà nell' industria della fabbricazione e smercio del pane sono vivamente sentiti anche in Francia, ove per lungo tempo poterono sperimentarsi gli inconvenienti del sistema restrittivo. I giornali di questa nazione ci fanno fede che nello scorso anno il Municipio di Dunkerque prese ad esaminare la convenienza di abolire la tassa del pane, e dopo molte considerazioni deliberò di sopprimerla assolutamente, lasciando ai panattieri la facoltà di vendere i loro prodotti al prezzo che avrebbero giudicato conveniente.

Questo primo esempio non sarà certamente senza effetti, poichè non mancano in Francia uomini illuminati, i quali già domandarono e tuttavia insistono perchè una maggiore libertà sia accordata al commercio del pane.

Un regime opposto a quello generalmente osservato in Francia trovasi in vigore a Ginevra: ivi questo commercio è affatto esente da restrizioni; il numero dei panattieri è illimitato, ed apre stabilimento chiunque voglia, senz' altra condizione che quella di pagare per diritto di iscrizione una tassa annua di 2 franchi e 50 centesimi.

Ma ciò che v' ha di più rimarchevole si è che, quantunque il suolo poco fertile della Svizzera non produca una quantità sufficiente alla consumazione interna, e Ginevra sia una città mediterranea lontana dai grandi depositi degli scali marittimi, i panattieri non sono ivi tenuti ad avere un approvvigionamento di riserva, ed il pane non viene tassato.

Allo scopo però di impedire che il prezzo di questa merce si elevi oltre il giusto per effetto di coalizioni fra i panattieri, fu fondata a Ginevra

un' ottima instituzione, della quale non sembrerà fuor di proposito il dare un breve cenno.

È dessa una società anonima approvata dal Governo e denominata *Boulangerie mutuelle*, che ha per oggetto di fabbricare il pane coi mezzi i più economici, e di venderlo per quanto è possibile al prezzo di costo. — Diede origine a questa associazione un fatto assai grave che si era verificato in questa città.

I grandi ed i piccoli stabilimenti di panatteria, per assicurarsi continui e vistosi lucri, procedettero ad una intelligenza fra loro, mediante la quale il prezzo del pane veniva fissato di comune accordo ad un medesimo livello per tutta la città. La qual cosa produsse un grande incarimento nel commercio del medesimo, che avrebbe potuto coll' andar del tempo essere cagione di funesti risultati.

Per ovviare a così fatto inconveniente, uomini illuminati proposero nel municipio l' istituzione della *Boulangerie mutuelle*, col pensiero ch'essa servisse di *moderatore*; e si ebbe in realtà per effetto un notevole ribasso nel prezzo del pane.

Questa società consta di 700 azionisti, e le azioni sono di 20 franchi caduna. Lo stabilimento sociale smercia approssimativamente la 17ª parte del pane che si consuma nella città. Tanto basta perchè desso serva di regolatore, senza fare una concorrenza rovinosa agli altri panattieri, di cui solo i più meschini dovettero chiudere bottega dopo istituita la panatteria mutua: per altra parte le spese di fabbricazione sono alquanto più gravi per la società che non pei panattieri, ai quali rimane così un margine pel loro guadagno.

La società non ha per iscopo il lucro, essa non fa speculazioni di sorta, e vende il pane allo stesso prezzo a tutti, siano o non siano azionisti.

Questi ultimi non ne risentono un vantaggio che come consumatori, essendo sicuri di comprare il pane al prezzo di costo in qualsiasi crisi del commercio frumentario.

Si è voluto dare qui un cenno di questa istituzione, perchè il miglior mezzo con cui si possano in ogni tempo paralizzare le coalizioni dei panattieri, e se occorresse il bisogno di porre un freno a questi ultimi, si potrebbe senza gran difficoltà e con vantaggio attuare anche nel nostro paese, a preferenza di altri mezzi già posti in opera, come sarebbero le panatterie normali esercitate per conto dei Comuni.

L' esempio di Ginevra fu anzi di già imitato in una città della Savoia, a Thonon, dove esisteva non ha guari un' associazione identica sotto il nome di *Boulangerie normale*.

In Inghilterra la città di Londra conta circa due milioni di popolazione, ed ivi da 40 anni a questa parte fu abolita la tassa del pane, nè i panattieri hanno obbligo di prestar cauzione o di tenere verun fondo di riserva, e l'unica cautela, l' unica garanzia contro le coalizioni dei panattieri sta nella concorrenza che ferve tra loro.

Questa industria non è affatto libera nell'Olanda e nel Belgio; ivi è però molto meno inceppata che presso di noi od anche in Francia.

In fatti nelle città di Amsterdam, Bruxelles ed Anversa il numero dei panattieri è illimitato; chiunque può aprire panatteria senz' obbligo di prestare una cauzione, e di tenere un determinato fondo di approvvigionamento. — Il prezzo del pane è però tassato periodicamente dall'Autorità.

Venendo finalmente alla Spagna, troviamo che anche in questa penisola variano i sistemi da città a città.

Così a Barcellona l' industria del pane è affatto libera, senza privilegio nè restrizione qualsiasi, e ciascuno è padrone di stabilire panatterie quante e dove gli piaccia, e di venderne il prodotto al prezzo che gli conviene, senza che l' Autorità pubblica gli imponga la menoma condizione per la garanzia di questo commercio, tranne l' obbligo di presentare una dichiarazione del suo stabilimento all' Intendente del tesoro pubblico della provincia per venire compreso nella lista dei contribuenti.

A Malaga la professione è bensì esente da ogni vincolo o restrizione, ma il prezzo del pane viene tassato dall'Autorità pubblica; e per lo contrario a Gibilterra non vi è tassa sul pane, ma i panattieri debbono sotto pena di multa tenere in serbo presso di sè una data quantità di frumento.

Il sunto che si volle qui presentare dei principali sistemi adottati in diverse parti d'Europa in ordine al commercio del pane, basta a chiarire incontrastabilmente un fatto rilevantissimo; ed è, che in più d' una città, in più d' uno Stato, il commercio suddetto è da lunga pezza sciolto da tutte quelle restrizioni che nella maggior parte del nostro Stato lo inceppano, senza che siansi verificate in nessun luogo ed in nessun tempo alcune delle funeste profezie dei fautori dei monopolii e dei vincoli. Anzi puossi vittoriosamente dimostrare essere il sistema di libertà riuscito ovunque di notevole vantaggio ai consumatori. Per ciò basta lo accennare ad un fatto solo che si verifica in tutti i sopra accennati paesi; ed è che in tutte le città in cui il pane si smercia liberamente, l'arte del panattiere è solo sorgente di tenui, per non dire meschinissimi guadagni, e rilevasi dallo statista M. Culloch che in Londra stessa, impareggiabile campo industriale, ove ogni uomo operoso. dotato di spirito intraprendente e svegliato è quasi certo d'arricchire a qualsiasi ramo di commercio egli dedichi i suoi sforzi, i panattieri costituiscono una classe poco agiata, e l' arte loro è reputata fra le meno prospere.

Ora per qual motivo, ciò che venne sperimentato e provato buono per lunghi anni in altri paesi, non si potrebbe utilmente praticare anche nel Regno?

Perchè aspettare più a lungo nell' applicare nel campo economico quei principii di libertà, che sono oramai in pieno vigore nella sfera della politica?

Non intende tuttavia con queste riflessioni lo scrivente tracciare alcuna norma positiva ai Consigli delegati incaricati di preparare a termini degli articoli 159 e 160 del Regio Editto 7 ottobre 1848 i regolamenti di polizia urbana; ma solo d' illuminare le Autorità municipali su d'un argomento di primaria importanza, eccitandole a prendere l' iniziativa d' una riforma, dalla quale il paese può ripromettersi non lievi benefizi.

E ciò con tanta maggior insistenza, in quanto che ei reputa la epoca attuale siccome sommamente favorevole al compimento della proposta riforma.

In fatti, mercè l'abbondanza del raccolto degli ultimi due anni, il prezzo dei cereali corre mitissimo su tutti i mercati del paese, senza che si abbia a prevedere, per qualche mese almeno, verun notevole aumento. Il pane è a buon mercato, e continuerà ad esserlo per lungo tempo. Puossi quindi passare dal sistema di monopolio e di vincoli a quello di libertà, senza che s'abbiano ad incontrare serii ostacoli nei pregiudizi popolari, i quali non sono a temere per ciò che riflette il commercio annonario se non nei tempi di carestia.

Egli è inoltre assai da desiderarsi che l'idea di libertà non rimanga associata nelle menti delle classi meno illuminate a quella di caro prezzo, come potrebbe accadere se si aspettasse per abolire la tassa un'epoca in cui il grano fosse risalito oltre il suo prezzo medio.

Io non dubito che da tutti i Consigli delegati non sia a quest'ora stato riconosciuto all'evidenza il bisogno di ridurre in un sol corpo le varie provvidenze che regolano il servizio della polizia urbana; e quindi ho fidanza che questi regolamenti discussi dai Consigli comunali verranno fra breve per cura dei signori Sindaci presentati a termini del succitato articolo 159 alla sanzione del Re; ed è appunto questa fiducia che mi determinava a rivolgere ai signori Sindaci le presenti riflessioni onde non venisse da alcun Municipio dimenticato in essi l'importante argomento della panatteria, e per quanto sarà possibile sistemato in modo uniforme in tutte le parti dello Stato.

Che se le opinioni sovra esposte intorno alla convenienza di rendere libero il commercio del pane venissero sin d'ora favorevolmente accolte dai Consigli delegati, e prestato quel concorso alle medesime che hassi luogo a sperare dall'illuminato senno dei membri che li compongono, agevole in allora riuscirà ai Municipii, anche in via di esperimento, durante il termine che dovrà decorrere prima che siano in grado di presentare alla sanzione del Re i loro regolamenti, di svincolare il commercio suddetto dalle tasse ed altri vincoli che attualmente lo inceppano.

Nè devesi mettere in dubbio che possa mancare ai Municipii la potestà di entrare sin d'ora in questa via, poichè l'articolo 164 del Regio Editto sovracitato incaricando i Consigli delegati della formazione delle tasse sui commestibili, ha virtualmente conferito ai Consigli medesimi la facoltà di astenersene quando lo credano opportuno.

Io porto fiducia che, mediante l'introduzione del sistema libero sulla fabbricazione e smercio del pane, una viva gara, una vera concorrenza si aprirà fra i panattieri, quando, resa accessibile questa professione anche ai più meschinamente provvisti di capitali, anche agli abitanti delle campagne, l'unico mezzo per attirare molti accorrenti sarà riposto nel fabbricar buon pane e nel venderlo a buon prezzo.

Nè si tema che svincolando i panattieri dall'obbligo di prestar una cauzione, essi abusino a danno del pubblico della novella libertà. La po-

lizia locale veglierà su di loro, in ogni peggior evento la tassa può venire per a tempo ripristinata, e d'altronde non basta forse a rassicurare pienamente da quella tema l'esempio tante volte citato di Genova e della Toscana?

Si cessi pure dal paventare che, liberati i panattieri dall'onere di tenersi continuamente approvvigionati per più mesi, possa questa o quella città, questo o quel Comune soggiacere da un istante all'altro ai mali di un incarimento soverchio.

Il paese è fertile e produttore di frumento; il commercio ne somministrerà abbondantemente ove ne occorra il bisogno; i depositi del littorale, mediante l'abolizione dei diritti differenziali che gravitavano a carico delle bandiere estere, aumenteranno senza fallo; facili e continue sono le comunicazioni colla Sardegna; e finalmente una rete di comode e ben mantenute strade annoda fra loro le varie parti dello Stato, e ne favorisce il reciproco commercio.

È dunque immaginario il pericolo d'una considerevole deficienza, per ciò solo che i panattieri cessino di essere obbligati a tenere ciascuno un fondo di riserva.

Nella speranza che la S. V. Ill.ma vorrà aderire alla preghiera che le fo di comunicare queste mie considerazioni a codesto onorevole Consiglio comunale nella prossima sua tornata, ho l'onore di protestarmi ecc.

§ 4. Come si scorge dalla riferita Circolare, fra i provvedimenti annonari che la scienza meritamente condanna siccome inutili o dannosi vuolsi annoverare quello di assoggettare il commercio del pane ad una tariffa di *maximum*, detta comunemente tassa o meta. Ciononostante, sebbene la tassazione del pane si ravvisasse come ostacolo alla libertà ed alla concorrenza in tale commercio, e già fin dal 1833 il Governo pensasse di abolirla gradatamente dov'era in vigore (3); tuttavia non si credette conveniente di procedere ad una subitanea e totale soppressione di tal sistema, limitandosi in ciò il Governo più a *consigliare* che ad *ordinare*. Quindi è che sia l'Istruzione 1° aprile 1838, sia poscia la Legge comunale del 1848 (art. 160 n° 2) dichiararono potersi tuttavia applicare la tassa nei luoghi *ove ne sia ancora riconosciuta la necessità*. Questa condotta del Governo ripete la sua ragione dal principio che « il legislatore (come si esprime una Circolare del 25 marzo 1849) nello innovare deve tener conto non solo delle condizioni speciali del suo paese, dei particolari interessi cui l'innovazione ferisce,

(3) V. Circolare della R. Segreteria di Stato per gli Affari Interni 15 febbraio 1833. — V. pure l'Istruzione pei Comuni 1° aprile 1838, art. 201 e seg.

ma ben anche dei popolari pregiudizi , delle tôrte ma generali e radicate opinioni, onde evitare i pericoli e gl'inconvenienti d'una brusca rottura col passato, d'un urto violento colle universali credenze. — Il minuto popolo (proseguiva la stessa Circolare) nel nostro paese non è forse maturo per l'introduzione di una piena libertà nel commercio del suo principale e più necessario alimento; esso se ne allarmerebbe : perciò il Governo ravvisa preferibile di lasciar sussistere ancora la tassa come un mezzo straordinario che abbiano in mano i Municipii di provvedere anche con sacrifizi al ben pubblico nel caso di gravi crisi commerciali , e di adottare una misura mercè cui , se fia possibile , si ottengano da un lato tutti o quasi tutti i vantaggi della libertà , e si evitino dall' altra gli inconvenienti accennati d' una compiuta ed immediata soppressione d'ogni tassa ».

§ 5. Occorre del resto avvertire che i Municipii, nelle deliberazioni a cui addivengono per lo stabilimento di siffatte tasse , non debbono decretare assolutamente ed in via permanente la tassa ; imperciocchè sarebbe questo un provvedimento che poco risponderebbe allo spirito della Legge , la quale volle dar facoltà di stabilire le tasse soltanto nei casi in cui ne fosse l'opportunità ; e questa dipendendo dalle varie circostanze che sono mutabili frequentemente , dev' essere nella competenza della Giunta municipale di giudicarle e di pigliarne le occorrenti misure, decretare cioè la tassa attenendosi alle norme segnatele dal Consiglio comunale per la fissazione della medesima. In brevi termini, le norme debbono essere segnate in un regolamento, perchè come questo , così quelle sono permanenti; non egual cosa hassi a dire dello stabilimento in se stesso della tassa, la quale perchè non riesca nociva ai consumatori, deve mantenersi o togliersi a misura che le eventualità lo richiedono , e senza uopo di quei preventivi incumbenti voluti perchè abbia effetto una disposizione di polizia urbana (Decis. minist. conf. a parere del Cons. di Stato 13 gennaio 1854) (1).

§ 6. La tassa del pane, nei luoghi dove è ancora in vigore, è decretata dalla Giunta municipale secondo le basi stabilite dalle leggi e dai regolamenti (Art. 164 L. 7 ottobre 1848; — art. 90 L. 23 ottobre 1859).

(1) *Rivista ammin.* 1854 pag. 290.

Due RR. Brevetti 13 aprile 1841 e 18 maggio 1843 recavano prescrizioni ed istruzioni per la formazione della tassa del pane nelle provincie del Piemonte, in cui questo sistema era seguito. Attualmente questi provvedimenti hanno perduto assai della loro importanza: tuttavia sono documenti da consultarsi con vantaggio da que'pochi Comuni cui occorre ancora d'appigliarsi a tal mezzo di frenare le esorbitanze de' panattieri.

Giusta il Regolamento annesso ai detti RR. BB., la prima base per stabilire il prezzo del pane è il valor medio del frumento accertato col prezzo delle ebdomadarie mercuriali dei cereali. — *V. Mercuriali.*

La mercuriale e la tassa del pane stabilita nel Comune costituente *mercato normale*, debbono essere l'unica base per fissare la tassa negli altri Comuni compresi nel distretto dello stesso mercato: epperò il Sindaco del Municipio *capo-mercato* dee notificare a ciascuno de'Sindaci dei Comuni compresi nel suo circolo ed entro le ventiquattro ore il prezzo medio del frumento, non che la fissata tassa del pane, onde possano servir loro di base e norma del prezzo del pane che quel Municipio avrà da determinare. In quei Municipii tuttavia ove i panattieri comprano il frumento direttamente dai possidenti, epperciò a prezzo minore di quello risultante dalla mercuriale del mercato normale, il Consiglio municipale deve anche aver riguardo a questo minor prezzo nel fissar la tassa del pane.

I Consigli municipali debbono vegliare all'osservanza della tassa, dando tutte le disposizioni che credono più efficaci per questo effetto, e procurando che le contravvenzioni alla medesima vengano accertate e represse a norma delle vigenti leggi.

Il capo 3° del citato Regolamento fornisce il calcolo per fissare il prezzo del pane comune di pura farina, detto *casalengo* od altrimenti *lavato*, dedotto dal risultamento di pratici esperimenti colle corrispondenti proporzioni circa il prezzo del pane fino, grissino e bruno.

Non ci faremo a riprodurre questo complicato calcolo, perchè, formulato sulle antiche misure piemontesi e sulle condizioni economiche di altri tempi e di un solo paese, non potrebbe giovare in alcun modo ai Comuni d'altre provincie italiane, mentrechè in queste subalpine è troppo ben conosciuto.

PARATE DELLA GUARDIA NAZIONALE. — § 1. Riguardo alle medesime è a ritenersi che, se trattasi di esercizi e delle riviste ordinarie, basta l'avviso all'Autorità municipale senz'obbligo di partecipazione al Sotto-prefetto, perchè esse costituiscono parte del servizio ordinario prescritto dal Regolamento, di cui il Sotto-prefetto ha cognizione per averlo approvato a senso dell'art. 63 della Legge organica 4 marzo 1848. Non così debb'essere trattandosi di parate per feste religiose, perchè non costituendo esse un servizio obbligatorio, e potendo d'altra parte influire sull'ordine pubblico per le gare locali che agevolmente si destano in simili emergenze, corre obbligo al Sindaco di darne cognizione al Sotto-prefetto, cui spetta di permettere o tollerare le parate stesse secondo la diversità dei casi, all'oggetto d'ovviare a disordini che potrebbero avverarsi(Decis. minist. 24 giugno 1856) (1).

§ 2. La Corte suprema di cassazione ha dichiarato che il semplice servizio di parata per una funzione religiosa, quale una processione, ecc., non può dirsi obbligatorio (Decis. 25 ottobre 1850); se però l'intervento delle milizie abbia per iscopo di tutelare l'ordine pubblico, e ciò sia dichiarato nell'analogo ordine del giorno emanato dall'Autorità competente, il servizio resta obbligatorio, ed il milite che vi manca si rende passibile delle pene comminate dalla legge (Cass. 14 dicembre 1853).

V. del resto le note all'art. 63 della Legge 4 marzo 1848 in *Guardia nazionale.*

PARCELLE FARMACEUTICHE. — L'art. 24 della Legge (3793) 20 novembre 1859 sull'ordinamento dell'amministrazione sanitaria (1) prescrive che appartiene ai Consigli sanitari di circondario di tassare, sulla richiesta degli interessati, le note di provviste farmaceutiche o di onorarii per servizi medici, chirurgici, ostetrici o veterinari, attenendosi per questa estimazione, quanto alle note farmaceutiche, alle tariffe vigenti, e quanto alle altre, alle consuetudini locali ed alle norme direttive loro impartite dall'Autorità superiore; e che i Segretari dei Consigli possono riscuotere per conto proprio sul montare delle somme parcellate un dritto di lire due per cento.

---

(1) *Rivista ammin.* 1856, pag. 595.

(1) Conforme all'art. 25 del Decreto luogotenenziale 16 febbraio 1861 per le provincie napoletane.

Stante questa disposizione, si elevò il dubbio se gli Istituti di beneficenza fossero esenti da quest' obbligo verso i Segretari dei Consigli sanitarii, e se la tassa fosse dovuta anche per un semplice parere tecnico. A ciò si riscontrò colla seguente Circolare del Ministero dell'Interno in data 6 settembre 1860:

Il Ministero non ravvisa nel testo della legge la distinzione che si vorrebbe introdurre fra gli Istituti di beneficenza e chiunque altro per interesse proprio richiegga l'opera del Consiglio sanitario. La generalità della locuzione esclude affatto l' idea del privilegio.

Così pure con molta precisione e chiarezza è indicato l'atto del Consiglio soggetto a pagamento. Perchè il segretario possa riscuotere il premio assegnatogli, uopo è che il Consiglio tassi le note delle provviste e degli onorari, vale a dire che a ciascun articolo farmaceutico apponga il prezzo, e determini l'onorario d' ogni servizio medico, chirurgico, ostetrico o veterinario. Ma quando il Consiglio è chiamato unicamente ad esprimere un voto sui prezzi ed onorari che l'esercente ha apposti e determinati egli stesso, il suo atto non è una vera tassazione, e non può estendersi al medesimo una gravezza che nel primo caso trova la sua ragione nel minuto esame che richiede, e nella maggior opera che il segretario deve necessariamente prestare.

Il Ministero invita i signori Governatori ed Intendenti della Lombardia e delle antiche Provincie, ove la Legge 20 novembre 1859 è in vigore (2), a far conoscere ai Consigli sanitari la massima qui spiegata, ed a curare che venga costantemente osservata.

Se fu nel concetto del legislatore la protezione dell' arte salutare e il freno alle intemperanze, che, anche senza passati riscontri, è prudenza governativa l' antivenire, uopo è che questa garanzia non sia menomata nella sua applicazione per interpretazioni estensive che ne falsino lo spirito, creando abusi ed ostacoli che ridonderebbero a danno dei cittadini e delle più sociali e filantropiche istituzioni.

PARENTELA. — § 1. Le leggi ecclesiastiche e quelle civili, politiche ed amministrative stabiliscono sovente tra coloro che sono in certi gradi legati coi vincoli del sangue, impedimenti od incompatibilità ad esercitare alcuni atti; ovvero per contro loro attribuiscono speciali diritti che hanno per base la famiglia.

Gli impedimenti canonici in materia matrimoniale; quasi tutte le disposizioni del Codice civile riflettenti il diritto delle persone,

---

(2) Detta Legge venne successivamente estesa all'Umbria ed alle Marche con Decreti commissariali, ed all'Emilia colla Legge (249) 9 ottobre 1861.

e quelle che si riferiscono alle successioni testamentarie ed intestate; molte benefiche esenzioni e prescrizioni delle leggi sul reclutamento militare , ecc., fanno dipendere la loro efficacia dal grado di parentela. Infine sia la Legge comunale (art. 24 e 69) , sia quella sulle Opere pie (art. 6) dichiarano non poter essere contemporaneamente membri della stessa Amministrazione municipale o caritativa gli ascendenti e discendenti, il suocero ed il genero, ed i fratelli. — *V. Consigli e Consiglieri comunali. — Opere pie. — Deliberazioni.*

L'art. 209 della stessa L. C., e l'art. 7 della citata Legge caritativa prescrivono che i Consiglieri comunali e provinciali, come pure gli Amministratori de'pii Istituti, non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile. — *V. Deliberazioni.*

§ 2. Essendo importante di conoscere il metodo di calcolare esattamente i gradi di parentela e di non confondere la computazione civile colla canonica, come sovente accade, crediamo non inutile soggiungere alcune norme relative.

Avvertasi anzitutto che i giureconsulti distinguono la *cognazione* ossia *consanguinità* dalla *affinità*. Consanguinei sono coloro che derivano dallo stesso stipite, e sono congiunti col vincolo del sangue (1): *affinità* per contro è un vincolo che si contrae col matrimonio tra il marito e la moglie, non che tra i congiunti del marito colla moglie, ed i congiunti della moglie col marito ; i congiunti dell'uno e i congiunti dell'altra non sono affini tra di loro (2). La linea degli affini è pure , come quella de' consanguinei , *diretta* o *trasversale* : coloro che si trovano nella prima si chiamano suocero, suocera, genero, nuora, matrigna, padrigno, figliastro, figliastra: tutti questi si hanno rispettivamente in luogo di genitori e di figli.

Propriamente parlando, non si hanno gradi di affinità, non essendovi in essa persone generate: tuttavia sogliono pure computarsi i gradi d'affinità dai gradi di consanguinità ; quindi due cognati sono congiunti tra loro in secondo grado, il figliastro colla matrigna, la nuora col suocero in primo grado, ecc. (3).

L' affinità , giusta la legge civile, siccome si contrae col ma-

(1) L. 4 § 1, L. 10 § 1. D. *De grad. et adfin.*

(2) Ibid. L. 4 §§ 3 e 7.

(3) Ibid. L. 4 e 10.

trimonio, così finisce colla dissoluzione di esso (4). Secondo le leggi ecclesiastiche invece, l'affinità è indelebile (5).

Trattandosi dell' applicazione del succitato art. 24 della L. C. deve seguirsi la norma della legge civile: epperò il genero e lo suocero, sciolto il matrimonio, possono contemporaneamente far parte dell'Amministrazione comunale, siccome fu da noi altrove accennato. — *V. Consigli e Consiglieri comunali*, § 20.

§ 3. Quanto al metodo di computare i gradi di parentela, sia secondo la legge civile, sia secondo la legge canonica, debbonsi avere sottocchio le seguenti norme (6):

Per conoscere i gradi di parentela conviene sapere cosa siano lo stipite, la linea, i gradi, e quali i modi di computarli.

Lo stipite è la persona da cui discendono coloro della cui parentela si tratti; così lo stipite di due fratelli è il padre, del zio e nipote è l'avo.

La linea è una serie di persone congiunte per parentela, e di cui la linea si compone come d'altrettanti punti: si distingue la linea in retta e collaterale.

La retta comprende gli ascendenti ed i discendenti, e si sottodivide in ascendentale che comprende gli ascendenti, e discendentale che comprende i discendenti.

La linea collaterale o trasversale è quella che comprende quelle persone che discendono bensì da uno stesso stipite, ma delle quali una non genera l'altra, come due fratelli, o come il zio ed i nipoti.

Il grado è la distanza di una persona dall'altra.

I modi di computare i gradi, cioè la computazione è di due sorta, civile e canonica. Secondo la computazione civile, ciascuna generazione forma un grado, onde quante sono le persone generate, non compreso lo stipite, altrettanti sono i gradi, e ciò tanto sulla linea retta, quanto nella trasversale: perciò il figlio col padre è congiunto in primo grado, il nipote coll'avo in secondo grado, un fratello coll'altro in secondo grado eziandio, il zio col nipote in terzo grado (7).

---

(4) L. 84 D. *De iure dot.*; — L. 22 D. *De re iudic.*; — L. 3 § 1 D. *De postul.*; —§ 9 Instit. *De nupt.*; — Cod. civ. sardo, art. 119.

(5) Arg. cap. 8 *De cons. et affin.* — V. Nuytz, *In ius ecclesiasticum universum tractationes. — De matrimonio*, sect. 4, tit. 3.

(6) Esse sono desunte dalle *Istituzioni di diritto civile*, dettate dal dotto e compianto avv. Felice Merlo, già professore di diritto nella Università di Torino e vice-presidente della Camera dei Deputati (pag. 301 e seg. 2ª ediz. torinese del 1844).

(7) Giusta i Codici civili tuttora vigenti nelle varie provincie italiane, il modo di computare i gradi è uniforme per quanto riguarda la linea collaterale: ma rispetto alla linea retta vi è una differenza fra il Codice parmense e quelli delle altre provincie, giacchè in quest'ultime si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite; nell'ex-ducato di Parma anche

Secondo la computazione canonica osservasi la stessa regola nella linea retta; ma nella trasversale si contano tanti gradi quante sono le persone generate in una delle due linee, cominciando però dalla persona più remota quando le linee sono ineguali, e non compreso mai lo stipite. Così, per esempio, due fratelli sono congiunti in primo grado, perchè in ciascuna loro linea una sola persona trovasi generata; il zio è congiunto col nipote in secondo grado, perchè nella linea del più remoto, cioè del nipote, due sono, non compreso lo stipite, le persone generate.

PARLAMENTO NAZIONALE. — *V. Elezioni politiche.* — *Petizioni.* — *Statuto fondamentale.*

PAROLA D'ORDINE. — Essendosi verificati alcuni inconvenienti nel sistema della consegna della *parola d' ordine* alle Guardie nazionali del Regno, il Ministero di Guerra diramò alcune norme, che formano oggetto della seguente Circolare del Ministero dell'Interno in data 27 giugno 1863:

Al fine d'ovviare ad alcuni inconvenienti cui diede luogo il sistema sin qui tenuto nella consegna della *parola d'ordine*, il Ministero della Guerra ha testè diramato le seguenti disposizioni:

1° La parola d' ordine sarà dal Ministero della Guerra distribuita ai Gran Comandi militari, al Comando generale della Divisione di Sardegna ed ai Comandanti in capo dei Dipartimenti marittimi, e verrà distribuita *esclusivamente* alla Truppa.

2° Sarà però in facoltà dei Comandanti dei Dipartimenti e delle Divisioni militari di farla comunicare *giorno per giorno*, ove lo credano conveniente, alla Guardia nazionale, quando questa concorra colla Truppa nel servizio di piazza o di pubblica sicurezza.

3° In nessun caso la parola d'ordine potrà essere chiesta da chicchessia ai Carabinieri Reali, i quali, giusta il principio sanzionato dall'art. 76 del R. Decreto 24 gennaio 1861 pel riordinamento dell' Arma, non sono tenuti nel loro servizio abituale a far uso della parola d'ordine, o di altra parola o segno di riconoscimento, essendo ciò incompatibile colla natura e colle attribuzioni di tale servizio, a meno che non si trovino in luoghi fortificati o posti in istato d' assedio, nei campi d' istruzione o sul teatro della guerra, nelle quali circostanze sono soggetti alle norme d'ordine, di

---

lo stipite forma un grado, quindi il figlio rispetto al padre sarebbe nel secondo grado, e così di seguito.

V. gli articoli 919, 920 e 921 Codice civile piemontese; art. 897, 898, 899 Codice civile estense; art. 824, 825, 826, 827, 828 Codice civile parmense; art. 656, 657, 658 Codice civile napoletano.

disciplina e di sicurezza vigenti, ed hanno quindi l'obbligo di essere muniti della parola d'ordine, e di darla a tempo e luogo.

Come si rileva dal riferito articolo 2, la parola d'ordine alla Guardia nazionale non può essere comunicata altrimenti che nel caso in cui essa sia comandata per prestar servizio di piazza o di sicurezza pubblica insieme colla Truppa, ed è riservata all'Autorità militare la facoltà di consegnarla quando ne venga loro fatta regolare richiesta.

In seguito perciò ad appositi concerti presi fra questo Ministero e quello della Guerra, il sottoscritto significa alla S. V. Ill.ma che ogniqualvolta la Guardia nazionale venga chiamata a prestare i detti servizi di piazza o di pubblica sicurezza colla Truppa, e si ravvisi opportuno che sia alla medesima notificata la parola d'ordine, le preindicate Autorità militari, venendone richieste dai Prefetti o Sotto-prefetti, ed in loro mancanza dai Sindaci, non saranno per ricusarla.

PARROCI — PARROCCHIE. — « Il Parroco è pel Comune il rappresentante immediato del principio religioso, come il Sindaco lo è del principio politico. Nel Parroco si personifica la Chiesa, come nel Sindaco lo Stato: e siccome la Chiesa e lo Stato sono due società supreme, indipendenti per propria natura, così appare come le due persone che nel Comune le rappresentano, dacchè si trovano in presenza, acquistino una importanza uguale a quella che reciprocamente hanno l'una verso l'altra le due società medesime » (1).

Le mutue relazioni pertanto che debbono intercedere fra queste due Autorità, debbono inspirarsi a quei sentimenti di dignità e di benevolenza, senza cui non è possibile serbare ai Poteri costituiti quella riverenza che loro spetta, e tra i cittadini quella concordia che sopra ogni altro bene è a desiderarsi.

Se a ciò ottenere vuolsi che il magistrato municipale non devii giammai dalle norme che nella sua azione gli sono assegnate dalla legge e dalla potestà superiore, e sempre si tenga negli stretti limiti della legalità; è poi d'altro canto indispensabile che i signori Parroci, per quanto loro spetta, si tengano nei confini della loro spirituale missione, evitando ogni atto anche per sè indifferente, il quale in definitiva possa dar luogo a conflitti coll'Autorità locale (2).

---

(1) *Rivista ammin.* 1855, pag. 3.

(2) Il sig. di Lamartine tracciava in proposito queste belle parole:

« Avec son maire le curé doit être dans des rapports de noble indépendance en ce qui concerne les choses de Dieu, de douceur et de conciliation dans tout le reste; il ne doit ni briguer l'influence, ni lutter d'autorité dans la Commune. Il ne doit ou-

I rapporti dell' Amministrazione comunale col Parroco concernono specialmente tutto ciò che ha tratto all'esercizio del culto ed al suo decoro, ovvero ancora all'amministrazione delle Opere di carità e di beneficenza.

Il concorso nelle spese relative alla costruzione o riparazione delle chiese e case parrocchiali, al mantenimento del culto, alla provvista delle campane, della cera, degli arredi sacri, alle congrue e supplementi di congrua retribuiti in alcuni luoghi ai Parroci, agli stipendi de' Vice-curati, alle decime, ecc.; la vigilanza ed il controllo del Comune sulle fabbricerie, la polizia che questo deve esercitare sui luoghi consacrati al culto, sui cimiteri e sulle inumazioni dei cadaveri, sulle processioni, ecc.; infine le onorificenze che ai Corpi municipali sono dovute dall' Autorità ecclesiastica, sono altrettanti oggetti riguardo ai quali i funzionari locali si trovano necessariamente in contatto coi rispettivi Parroci, e che formano argomenti di parecchi articoli di quest'opera, ai quali si rimanda. — *V. Campane. — Chiese e case parrocchiali. — Cimiteri. — Culto. — Congrua. — Cerimoniali — Decime. — Fabbricerie. — Inumazioni. — Processioni — Sepolture*, ecc.

§ 1. La L. C. sottopone all'amministrazione municipale gl' interessi dei parrocchiani ove questi sostengono alcuna spesa a pro della Parrocchia a termine di legge (Art. 79). Da ciò consegue che la stessa Amministrazione comunale ha diritto di farsi render conto dal Parroco dell' impiego da lui fatto in qualità di esecutore testamentario della somma di legati fatti a beneficio dei parrocchiani, e destinati a sostenere dispendi ai quali dovrebbero questi naturalmente o convenzionalmente sottostare: e ciò anche nel caso che le tavole testamentarie avessero incaricato l' Ordinario diocesano d' esercitare la sorveglianza su detti pii lasciti, perchè nulla vieta che cotale sorveglianza possa cumulativamente esercitarsi da due diverse potestà.

---

blier jamais que son autorité commence et finit au seuil de son église, au pied de son autel, dans la chaire de vérité, sur la porte de l'indigent et du malade, au chevet du mourant; là il est l'homme de Dieu; partout ailleurs le plus humble, le plus inaperçu des hommes » (*Des devoirs civils du Curé*).

Sui diritti e doveri sì civili che religiosi dei Parroci si può consultare l' opera del prevosto CANESTRI, *Della giurisprudenza canonica e civile dei Parrochi del Piemonte* (Alessandria 1825 e 1838), la quale, tuttochè già un po' antiquata in alcune parti, può nondimeno in molti punti servire di norma utilissima.

Questo principio venne posto in chiara luce da una sentenza della R. Corte di Torino 22 aprile 1857, della quale sono notevoli i seguenti punti di motivazione:

... Considerato che i legati fatti dalla anzidetta contessa Pascal col suo testamento presentato con atto 30 gennaio 1838 ricevuto Cassinis, oltre il lascito delle lire 150 e 500 annue al Parroco per celebrazione di messe, e per i suoi incomodi ed attenzioni, contengono l'instituzione di un' opera pia per gli esercizi spirituali e per una pubblica missione triennale, e l'assegno di stabili e di mobili in dote, la cui amministrazione venne affidata al predetto Parroco mercè il prelievo di ll. annue 500 sotto la direzione dell'Ordinario, ed infine di un legato di un giardino ai poveri;

Che inoltre il ripetuto Parroco fu incaricato d'impiegare i redditi per i tre primi anni immediatamente successivi al decesso della testatrice unicamente nel compiere e terminare la chiesa parrocchiale e la canonica, con facoltà eziandio di esigere dal notaio Giordano quella somma cho potesse ritenere di spettanza della Pascal, e ciò fatto, potessero l'Ordinario ed il Parroco fissare quel fondo necessario pel riordinamento della chiesa degli esercizi, ed anche per ampliarla a spirituale vantaggio delle anime;

Considerato che le istituzioni ed i legati fatti dalla contessa Pascal riflettono il vantaggio, e specialmente lo spirituale, della generalità degli abitanti, e senza dubbio e più positivamente gl' interessi dei parrocchiani della chiesa di che si agisce, la quale non essendo patronata sebbene dotata con l'atto d'erezione del 5 ottobre 1819, devono quelli giusta l'art. 2 delle RR. PP. del 6 gennaio 1824 sostenere le spese della manutenzione e riparazione della chiesa stessa, che per la maggior parte col detto atto furono eziandio addossate a' parrocchiani medesimi, il Municipio, cui dall'art. 2 della Legge del 7 ottobre 1848 sono quelle instituzioni sottoposte, è in diritto di esaminarne l'andamento e di vederne i conti;

Considerato che la contessa Pascal, coll'avere instituito amministratore, ed in fatto nelle parti della sua eredità di che si agisce esecutore testamentario eziandio il Parroco appellante, questi, come ogni altro cittadino, deve riconoscere l'impero della legge civile nella materia della quale si tratta;

Che coll'avere al ridetto Parroco la contessa Pascal affidata quell'amministrazione sotto la direzione dell'Ordinario diocesano, non lo ha liberato nè potuto liberare, quando anche l'avesse voluto, dal rendere il conto all'Autorità legittima, perchè giusta l'art. 821 del Codice civ. non si possono apporre negli atti di ultima volontà condizioni contrarie alle leggi, ed a termini del successivo art. 894 le dispense della resa del conto sono inefficaci;

Considerato che coll'ottemperare alla legge civile l'appellante non posterga nè il Concilio tridentino nè le altre norme relative, giacchè egli, prestato l'ossequio alla legge regia, giusta eziandio il precetto divino, può uniformarsi alle prescrizioni canoniche cui la legge civile non frappone ostacolo;

Che però dall'avere il Parroco soddisfatto alle regole canoniche, non ne esce liberato dal sottostare al debito che impone la legge civile, ed erano perciò inammessibili, e dovevano, come il furono, venire rigettati i capitoli relativi;

Che potendosi ubbidire all' una ed all' altra legge, deve tanto più l'obbedienza porsi all' atto nel rispetto d' entrambi, che l' ingerirsi in amministrazioni di beni e di rendite è negozio secolare e laicale;

Che eziandio prima della Legge del 7 ottobre 1848 lo stesso Codice civile stendeva l' impero sulle istituzioni dell' indole di quelle di che si tratta, come è testimoniato dagli art. 808 e 897;

Che al tutto l' esercizio cumulativo delle due podestà in alcune materie fu già riconosciuto dal Pontefice Benedetto XIV e da altri provvedimenti anche posteriori, e non fu che maggiormente dichiarato nella Legge del 7 ottobre 1848 (3) . . .

§ 2. La stessa Corte di Torino, in altra sua sentenza del 21 maggio 1852 nella causa del Comune di Portula C. Barbisio ed altri, partendo dagli stessi criteri, decideva che un Comune ha diritto d' agire per conoscere e rivendicare dal detentore gli effetti caduti in un'eredità lasciata al benefizio parrocchiale del luogo, non ostante che vi esista un'Amministrazione parrocchiale.

Ecco come ragionava il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, che vennero adottate dal Magistrato:

A questo proposito già l' Uffizio nelle sue precedenti conclusioni, emanate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, avrebbe osservato che la Comunità attrice troverebbesi direttamente interessata nella controversia attuale avente per oggetto la manutenzione e la conservazione di quanto costituisce la dote di quel beneficio parrocchiale: ed è questa una verità che non potrebbe venire rivocata in dubbio se si riflette che, quanto è maggiore la dote del detto benefizio, più considerevoli sono i vantaggi d'ogni genere che possono derivarne a favore di quella popolazione, sia in riguardo della scelta del pastore, che rapporto ai soccorsi che possono sperarne i parrocchiani bisognosi, e sia infine perchè, venendosi ad aumentare la dote del benefizio, potrebbe quella popolazione venire esonerata dal corrispondere quelle maggiori prestazioni, che vengono da essa sopportate, oltre alla congrua stabilita .... all' oggetto di far fronte alle occorrenti spese.

Posto impertanto che la Comunità attrice abbia interesse, ne conseguita che avrebbe pure veste per agire, essendo appunto l'interesse la generale misura delle azioni; nè varrebbe del resto l' opporre che ogni di lei ingerenza abbia dovuto cessare dal momento in cui venne sostituita in detto

(3) *Rivista amministrativa* 1857, pag. 698.

luogo un' Amministrazione parrocchiale; poichè vuolsi distinguere la chiesa dal benefizio parrocchiale; e se quella, ossia la fabbrica, o la sagrestia, può avere un' apposita separata amministrazione, egli è d' altro canto indubitato che i naturali difensori del benefizio parrocchiale sono il Parroco stesso, l' Ordinario, non che il Comune, sempre quando, come nel concreto, esista col primo un' incompatibilità d' interesse, oppure questi sia negligente nel promuovere e difendere i diritti del benefizio (4).

§ 3. Per lo stesso principio, derivato dagli art. 79, 80 e 216 della L. C., i parrocchiani possono opporsi a che il Parroco nulla innovi nell'abitazione canonica in danno della stessa (Corte di Torino 22 ottobre 1852) (5).

§ 4. Ma fuori dei casi contemplati nei precedenti §§, quando ai Comuni non competa il diritto di patronato sul benefizio parrocchiale e quando non trovinsi gravati della congrua al parroco, od i parrocchiani non concorrano altrimenti a sostenere qualche spesa a pro della parrocchia, non possono assolutamente essi Comuni ingerirsi nella proprietà ed amministrazione dei beni ecclesiastici formanti il temporale della parrocchia, nè agire in giudizio per la conservazione del benefizio stesso, essendo tale sorveglianza ed ingerenza affidata dalle vigenti leggi e consuetudini all'Uffizio dell'Economato generale R. apostolico, giusta quanto venne parecchie volte deciso dai nostri Tribunali, e specialmente dalla Corte di Ciamberì con sentenza 7 gennaio 1856 nella causa del Comune di Cergues C. Berthet, e dalla Corte di Casale in sentenza 5 dicembre 1854 nella causa Robiano C. Comune di Montacuto (6).

§ 5. Dalla or detta regola consegue che i Comuni non hanno nemmeno il diritto di far procedere all'inventario dei beni mobili ed immobili del benefizio parrocchiale. L'Uffizio dell'Avvocato generale presso la Corte d'appello di Torino, in suo parere che venne avvalorato con Decisione ministeriale 19 gennaio 1851, così al riguardo si esprimeva:

Sulla proposta questione fa d'uopo ritenere che, a mente dell'art. 436 del Codice civile, i beni della Chiesa e delle Opere pie non possono essere amministrati *se non nella forma e colle regole che loro sono proprie;* nelle quali regole debbono certamente ravvisarsi comprese quelle che si riferiscono alla formazione dell' inventario, dappoichè questo, generalmente parlando, deve essere il primo atto d' ogni amministrazione, a cui serve

(4) Bettini, vol. iv, p. 2ª, pag. 616.
(5) Ivi, pag. 827.
(6) Bettini, vol. viii, p. 2ª, pag. 131; — *Rivista ammin.* 1855, pag. 334.

di base, e costituisce una delle principali regole ed obbligazioni dell'amministratore.

Ora, i beni della parrocchia, come appartenenti a benefizio ecclesiastico, sono senza dubbio beni della Chiesa. Essi, a termini delle regole loro proprie, furono mai sempre e sono tuttora amministrati dal provvisto del benefizio stesso, ossia dal parroco *pro tempore*, il quale nel prenderne possesso deve formare e consegnare all'Autorità ecclesiastica a lui superiore il compiuto inventario dei beni medesimi. I Comuni, nell'interesse generale dei parrocchiani, possono bensì anzi debbono invigilare affinchè non si faccia distratto del patrimonio parrocchiale, promuovendo eziandio all'occorrenza presso le competenti Autorità quelle istanze che si presentassero opportune onde impedire che si rechi pregiudizio ai beni e diritti che lo compongono; ma non esiste finora alcuna legge, disposizione o consuetudine qualunque, la quale conferisca ai Municipii la facoltà di obbligare il parroco a fare in loro contraddittorio una nuova consegna e descrizione dei beni sì mobili che stabili della parrocchia, od a prestare la sua opera ed assistenza ad un nuovo inventario che loro piaccia di fare in ordine ai medesimi.

E dato anche che il parroco non possa impedire al Comune di devenire di per sè a quelle ricognizioni dello stato dei beni parrocchiali che stimasse opportune per propria norma, non ne verrebbe per conseguenza che il parroco stesso possa essere costretto ad assistervi, cooperarvi, o riconoscerle come obbligatorie per sua parte, o quale fondamento di sua contabilità.

Nè ad appoggiare una tale pretesa varrebbe, a mio avviso, l'art. 2 della Legge comunale (*art. 79 N. L. C.*), siccome quello che contenendo solo una disposizione generale, diretta a spiegare le cose che per loro natura possono formare oggetto della ingerenza della comunale Amministrazione, non immuta punto la forma e le regole *speciali*, con cui si amministrano e si reggono i beni ecclesiastici (7).

§ 6. Siccome l'ingerenza attribuita ai Comuni dal ridetto art. 79 della L. C. sul temporale delle parrocchie è da essi esercitata nella qualità di rappresentanti de' rispettivi parrocchiani; così le spese relative alla conservazione degli edifizi parrocchiali sono dalla Legge del 6 gennaio 1824 poste a carico dei singoli parrocchiani interessati: epperò qualora intervenga al Consiglio comunale di muover lite rispetto a questi interessi, le relative spese debbono accollarsi e ripartirsi esclusivamente fra i contribuenti della parrocchia. Così deciso superiormente, a seguito di parere del Consiglio di Stato 13 marzo 1862 (8).

(7) *Rivista amministrativa* 1851, pag. 104.
(8) Ivi 1862, pag. 584.

§ 7. Giusta antiche convenzioni o consuetudini, in alcuni luoghi la nomina del Parroco, ossia il diritto di presentazione spettava al convocato dei capi di casa. Sorvenuto il nuovo ordinamento comunale, si dubitò se a fronte della novella legge potesse ancora tal diritto loro attribuirsi, o se piuttosto non dovesse intendersi esso deferito al Consiglio comunale. Il Consiglio di Stato ebbe parecchie volte a pronunciarsi nell'ultimo detto senso, siccome risulta da pareri 2 agosto 1849 sulle elezioni dei parroci di Verrua e di Diano Aventino, 15 giugno 1860 sull'elezione del parroco di Ronco, e 7 maggio 1861 su quella del parroco di Lamporo. In quest' ultimo parere il Consiglio considerò:

. . . . che le nuove leggi sull'ordinamento dell'amministrazione e della rappresentanza comunale fossero evidentemente informate allo scopo di introdurre unità ed uniformità nella gestione degli interessi comunali, e di far sì che ogni Comunità fosse retta in tutto e rappresentata dal Consiglio comunale, il quale, divenuto elettivo sovra larghissime basi e composto di un numero considerevole di consiglieri, potè giustamente essere incaricato di tale ampiezza di attribuzioni;

Che questa considerazione trovasi grandemente avvalorata dal disposto degli articoli 1 e 2 delle Leggi comunali del 1847 e 1848, ov' era dichiarato che l'Amministrazione comunale *regge e rappresenta gli interessi del Comune e tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti*; e più esplicitamente ancora dal prescritto dell' art. 68 n° 8 della Legge del 1847, e dall' art. 116 n° 9 di quella del 1848, ov'era detto senza eccezione che il *Consiglio comunale fa gli atti devoluti alla popolazione in massa;*

Che quindi pareva fuor di dubbio, che a termini della Legge, se una Comunità è investita del diritto di eleggere il parroco, questo diritto dovesse essere esercitato dal Consiglio comunale, senzachè potesse ostare la consuetudine contraria invalsa in alcuni luoghi, per cui la Comunità e la massa della popolazione venisse rappresentata dai capi di casa, avvegnachè la legge nel creare un nuovo sistema di rappresentanza comunale mirasse evidentemente ad abolire ogni disposizione contraria sì di legge che di consuetudine;

Che sebbene nella nuova Legge comunale del 1859 più non siasi riprodotta l'ultima disposizione dianzi accennata delle leggi precedenti, tuttavia essendo le altre state letteralmente rinnovate nell'art. 79 di quest'ultima Legge . . . . , non si potesse ragionevolmente dubitare, che tutte quelle leggi fossero in questa parte informate allo stesso spirito, e si dovesse quindi persistere nelle massime state adottate, come già si disse, dal Consiglio di Stato (9).

---

(9) *Rivista amministrativa* 1861, pag. 356.

§ 8. Sebbene, a termini della vigente Legge sulle Opere pie, i Parroci non siano più membri nati delle Congregazioni locali di carità, come lo erano a senso dell'art. 57 del R. E. 24 dicembre 1836; tuttavia nulla osta a che essi possano venire eletti membri delle stesse Congregazioni dal Consiglio comunale nelle annuali elezioni. La Legge infatti ha enunciato nell'art. 6, richiamato appositamente nel successivo art. 28, quali siano le persone che non possono far parte d'una pia Amministrazione: e poichè non è fra di esse contemplato l' ecclesiastico avente cura d' anime, non vi sarebbe motivo d' escluderlo per la sola ragione che tal qualità sia d'impedimento alla eleggibilità nelle elezioni comunali a senso della Legge 23 ottobre 1859. Le esclusioni del resto debbono sempre essere nominativamente espresse, e non è lecito d' ampliarle per mezzo d'una lata interpretazione della legge (Decis. minist. 1° dicembre 1862).

§ 9. Il Parroco, membro nato di una pia Amministrazione, in caso di assenza o d'impedimento può farsi legittimamente surrogare da uno de'suoi Vice-curati (Decis. minist. 2 dicembre 1854) (10).

§ 10. Giusta i vigenti Concordati colla Sede pontificia, i Parroci sono dalla legge rivestiti della qualità di uffiziali dello stato civile, ed incaricati in conseguenza di tenere i registri relativi degli atti di nascita, morte e matrimonio, ed autorizzati a spedirne estratti e certificati. In questa loro importante incumbenza debbono essi strettamente attenersi al prescritto del Regolamento annesso alle RR. PP. 20 giugno 1837, ed alle leggi civili e canoniche tuttora in vigore sulla materia. — *V. Stato civile.*

In tale loro qualità essi sono tenuti a dar visione ai Sindaci dei registri da loro tenuti, affinchè questi possano compilare le liste di leva militare, siccome viene prescritto dal § 3 del Regolamento 31 marzo 1855.

Giova osservare a questo proposito che l'obbligo di dare visione dei registri parrocchiali al Sindaco non involve quello di rimetterli a di lui mani per essere esportati dal presbiterio; e quindi allorchè un Parroco offre nella sua casa la visione dei registri medesimi, ammettendo il Sindaco a prendere le opportune memorie, egli ha soddisfatto in tutto al prescritto della legge. Così già veniva definito con

(10) *Rivista amministrativa* 1854, pag. 861.

Decisione ministeriale del 6 febbraio 1851, emanata sotto l'impero del Regolamento per la leva del 1837 (11).

A termini dell'articolo 31 del cennato Regolamento del 1855, i Parroci, i ministri degli altri culti tollerati nello Stato, i Rabbini della religione ebraica, o i funzionari a ciò delegati, nel descrivere sul registro di stato civile il decesso dei cittadini maschi, sono in obbligo d'assicurarsi in quel modo che credono più opportuno: 1° se sono cittadini dello Stato, e per età soggetti all'inscrizione; 2° se nacquero in altro Comune od all'estero. Avverandosi le predette circostanze, quei funzionari ne informano con sollecitudine i Sindaci dei Comuni in cui nacquero i maschi deceduti, e se nati all'estero, ne informano i Sindaci dei Comuni in cui furono o avrebbero dovuto essere inscritti, col trasmetter loro i relativi atti di morte. — *V. Leva militare.*

§ 11. La Legge del 9 aprile 1850 avendo abolito l'immunità ecclesiastica locale, qualunque inquisito che si rifugiasse nelle chiese, dee venire immediatamente arrestato per esser rimesso all'Autorità giudiziaria: ma, a termini dell'art. 6 della stessa Legge, se ne deve dare contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al Parroco od al rettore della chiesa in cui l'arresto fu eseguito: le stesse disposizioni si applicano altresì al caso di perquisizioni e sequestro d'oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi.— *V. Foro ecclesiastico (Privilegio del).*

§ 12. Il R. E. 14 dicembre 1818 sui tributi esentava i Parroci dalla tassa personale e mobiliare: presentemente, a senso dell'art. 11 e 12 della Legge 28 aprile 1853, essi non godono più di tale favore, neppure quando la loro casa d'abitazione è annessa alle chiese o ad altri edifizi esenti dalla tassa mobiliare. Le case parrocchiali però ed i giardini che vi sono annessi, come eziandio le chiese ed i cimiteri, vanno esenti dal tributo prediale stabilito col citato R. Editto, con quest'avvertenza peraltro che tutti gli edifizi, case e locali suddetti debbono essere descritti nei rispettivi catasti coll'indicazione del proporzionato loro registro od estimo, e che per l'ammontare del medesimo debbono concorrere a tutte le imposizioni provinciali e comunitative, ad eccezione delle chiese e dei cimiteri che ne sono egualmente esenti: il rilevare dell'imposta

(11) *Rivista amministrativa* 1851, pag. 106.

prediale corrispondente al registro od estimo dei suddetti beni, case e fabbricati è detratto dal totale contingente assegnato per la medesima a ciascun Comune (Art. 3, 4, tit. 4° cit. R. E.).— *V. Tributo prediale.*

Gli edifizi destinati al culto e i cimiteri sono del pari esenti dall'imposta sui fabbricati, stabilita colla Legge 31 marzo 1851. — *V. Fabbricati (Imposta sui).*

Tutti gli altri beni allibrati od altrimenti suscettivi di un reddito, affetti al beneficio parrocchiale o di spettanza delle parrocchie, sono soggetti alle imposte stabilite dalle leggi generali dello Stato.

Essi sono inoltre sottoposti:

1° Alla tassa di *mano-morta*, stabilita colla Legge 21 aprile 1862, e corrispondente al 4 p. 0/0 sul reddito loro, restandone però esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei Parroci, Vice-parroci o coadiutori. — *V. Mano-morta (Stabilimenti di)*, e specialmente la nota 14ª.

2° Alla quota d'annuo concorso a favore della Cassa ecclesiastica, determinata colla Legge 29 maggio 1855, sopra il reddito netto di qualunque specie e provenienza in ragione del 5 p. 0/0 dalle lire 2/m. alle 5/m., del 12 p. 0/0 dalle lire 5/m. alle 10/m., e finalmente in ragione del 20 p. 0/0 sopra ogni reddito netto maggiore. — *V. Cassa ecclesiastica.*

PARRICIDIO. — *V. Omicidio.*

PASCOLAMENTO — PASCOLI. — § 1. Lo sviluppo notevole che per molteplici ragioni va prendendo nel nostro paese la industria dell'allevamento del bestiame, fa desiderare che eguale progresso si faccia notare nella praticoltura, e che i pascoli sia per la loro qualità sia per la loro estensione vengano a produrre elementi proporzionati alle esigenze del crescente numero dei capi di bestiame.

Se tuttavia da un canto è conveniente che si promuova e si estenda la coltura delle praterie, quando queste sono di spettanza dei privati, ed è attuata secondo i migliori metodi; nulla v'ha d'altro canto più pernicioso all'agricoltura della vaga pastura, dei pascoli comuni e reciproci, e del pascolamento abusivo. Molti Comuni posseggono immensi terreni, che non hanno mai dato alcun prodotto appunto perchè gli abitanti, ed anche talora gli estranei sono ammessi

ad esercitarvi un disordinato pascolo, o perchè sono gravati della servitù dannosa del pascolo reciproco, o infine perchè non si pensa a frenare la cupidigia di coloro che tengono un numero di bestiame eccedente i loro mezzi, ed esercitano perciò nelle proprietà dei Comuni e dei privati il più sfacciato ladroneccio. Tutti questi terreni, mentre vengono per tal modo distolti dall'agricoltura, non danno poi nemmeno come pascoli un vantaggio di qualche entità.

L'Istruzione pei Comuni del 1° aprile 1838, mentre deplorava questo abusivo e dannoso sistema, inculcava alle Amministrazioni locali di provvedere coi regolamenti di polizia municipale *all'uso regolare dei pascoli* secondo che lo comporta la condizione locale; al cui riguardo esprimeva il voto che, a tenore eziandio dei provvedimenti contenuti nell'art. 563 del Codice civile, si cercasse modo di far cessare la comunione dei pascoli là dove tal diritto è in vigore, siccome quello che nuoce non poco all'agricoltura. Una lunga e particolarizzata Circolare del Ministero dell' Interno delli 8 aprile 1839 porgeva ai Comuni norme opportunissime per regolare il pascolo nei beni che non sono suscettivi d' altra coltura. — *V. Beni comunali*, § 10 e segg.

Infine la Legge comunale del 7 ottobre 1848 attribuiva ai Comuni le più ampie facoltà di stabilire nei loro regolamenti tutte le norme relative alle comunioni generali esistenti per l'uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi, prevenire i furti di campagna, e proibire i pascoli non conciliabili coll'interesse generale del Comune (Art. 161, n. 1° e 5°). La quale disposizione (non contraddetta dalla vigente L. C.), siccome ebbe ad esprimersi il Consiglio di Stato, chiarita dallo stato anteriore della legislazione e dallo spirito della legge stessa, inchiude implicitamente una delegazione legislativa, per cui in materia di pascolo i Comuni possono colla superiore autorizzazione dare tutte le disposizioni richieste dall' interesse generale dei loro abitanti; e così non solo proibire certi modi di pascolo o l'esercizio di questo in determinate epoche, od imporre condizioni al medesimo, ma ben anco abolire i pascoli reciproci, quando non ostino all'abolizione ragioni speciali e gravissime, quale è talvolta la complicazione degli interessi, e soprattutto il timore di offendere troppo repentinamente le inveterate abitudini della popolazione. — *V. Comunione dei pascoli.*

Questo principio trova la sua conferma in una sentenza della R. Corte di Genova del 22 marzo 1851, Comunità di Stellanello C.

Diversi, dove fu dichiarato che, tanto a tenore degli antichi regolamenti, quanto della attual Legge sui Comuni, era ed è nelle attribuzioni delle Amministrazioni comunali di fare quei provvedimenti che credessero opportuni per l' esercizio dei pascoli nei beni appartenenti al Comune, e d'imporre non solo in genere, ma anche in ispecie, a riguardo cioè dell'esercizio del pascolo, quelle tasse che fossero più convenienti agl' interessi o alle esigenze del Comune medesimo, mediante l'approvazione dell'Autorità amministrativa superiore, e l'adempimento di quelle altre formalità che possono essere prescritte dalle leggi; — che in conseguenza i Tribunali ordinarii sono incompetenti a conoscere della giustizia d' un provvedimento emanato in proposito dall' Autorità amministrativa; — e che i richiami i quali potessero insorgere intorno alla giustizia o no del provvedimento emanato, e le relative questioni appartengono alla cognizione dei Giudici del contenzioso amministrativo (1).

Le attribuzioni dell'Autorità municipale sono in questa materia talmente estese che, se un Comune per fare scomparire il pascolo errante, nocivo agl'interessi dell'agricoltura, crede necessario l'acquisto d' un terreno già destinato a quest'uso, egli può devenire a tale acquisto, previe però le approvazioni prescritte dall'art. 133 della L. C. e dalla Legge 5 giugno 1850 (Cons. di Stato, parere 18 dicembre 1862) (2).

§ 2. Quando la condizione speciale dei luoghi lo richiegga, ed il Consiglio comunale creda opportuno di ammettere la generalità degli abitanti a partecipare in comune al benefizio del pascolo nei beni comunitativi, esso debbe, a senso dell'art. 107 della L. C., formare un apposito regolamento per determinare le condizioni del pascolo, ed alligarlo al pagamento d' un corrispettivo. Cotali regolamenti sono approvati dalla Deputazione provinciale, a termini dell'art. 133 n.° 3 della stessa Legge.

Avvertasi al proposito che l' Autorità municipale può soltanto

(1) Bettini, vol. III p. 2ª pag. 337. Ritengasi però che, se la controversia riguardi non tanto l'opportunità o la giustizia di un regolamento municipale, quanto piuttosto il diritto d' un privato al pascolo comune, come cosa a lui spettante per titolo di privata proprietà, in tal caso la causa non può essere che di competenza del tribunale ordinario, a senso dell'art. 9 della L. 30 ottobre 1859, siccome venne deciso con R. Decreto a seguito d'avviso del Consiglio di Stato 14 giugno 1861 (*Rivista amm.* 1861, p. 812).

(2) *Rivista amministrativa* 1863, pag. 57.

imporre la tassa suddetta agli *abitanti* del Comune, e che quindi non potrebbero essere quotizzati gli estranei al Comune, i quali vi venissero a pascolare: contro questi il Comune non avrebbe azione, che per ottenerli condannati all'indennizzazione dei danni arrecati (Cons. Intend. Gen. di Nizza, sent. 27 ottobre 1848); ben inteso però che il fatto di costoro non sia fondato su legittima consuetudine, su particolari convenzioni o regolamenti formulati di concerto con altri Comuni.

§ 3. Le contravvenzioni ai regolamenti municipali sui pascoli vengono punite ed accertate nel modo definito dall'art. 139 e seg. della L. C., senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dagli art. 672 e 674 del Codice penale riguardo al reato di devastazione dei fondi altrui, e dai Regolamenti boschivi circa il pascolo abusivo esercitato nei boschi. — *V. Furti di campagna. — Guardie campestri. — — Guardie forestali. — Contravvenzioni.*

§ 4. Sotto l'impero della L. 7 ottobre 1848 e per effetto dell'art. 150 (3) si era dichiarato che il Governo poteva obbligare un Comune a rinunziare, mediante un equo compenso, ad un diritto comunale di pascolo, ove la ritenzione di questo diritto non gli fosse necessaria, ma invece tornasse a pregiudizio dell'interesse generale. Sebbene il corrispondente art. 108 della attuale L. C. sia espresso in termini alquanto differenti, siccome peraltro lo spirito della disposizione è identico, quello cioè di procacciare il distratto dei beni comunali non produttivi, sui quali specialmente si esercita il pascolo comune, così è da argomentarne che non altrimenti dovrebbe decidersi qualora tale questione si presentasse attualmente; ritenuto però che la facoltà suddetta spetterebbe ora alla Deputazione provinciale.

Ecco pertanto le considerazioni emesse dal Consiglio di Stato in suo avviso 18 maggio 1857, in base al quale emanò la Decisione ministeriale prementovata:

Ritenuto . . . . che le servitù prediali essendo annoverate fra i *beni* immobili dall'art. 406 del Codice civile, quelle di simil natura, che appartengono

---

(3) Era così concepito: «L'alienazione dei beni comunali può essere fatta obbligatoria quando la ritenzione nel dominio del Comune sia d'ostacolo al loro miglioramento o coltura, o di pregiudizio all'interesse generale. — In questi casi il progetto di alienazione sarà comunicato al Consiglio comunale per le sue deliberazioni, e sovr'esse sarà statuito con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.»

ai Comuni, debbono, secondo il senso legale della parola, ravvisarsi comprese fra i *beni* contemplati dal precitato art. 150 della Legge comunale; — Che infatti la servitù di pascolo costituita a favore di un intiero Comune vuolsi intendere stabilita a benefizio del suo territorio, cosicchè i possessori dei tenimenti nel territorio stesso possono inviare al pascolo il bestiame applicato ai medesimi, per la qual cosa simili servitù o diritti d'uso spettanti ai Comuni sogliono considerarsi come d'indole mista, ossia aventi alcunchè di prediale; — Che d'altronde lo spirito dell'articolo addita un senso anche più largo di quello risultante dal valore prettamente legale delle espressioni, perchè il legislatore in quel capo della Legge volle comprendere tutte le regole relative all'amministrazione delle cose spettanti a Comuni, ed avvisare acciò il potere tutorio del Governo potesse costringere gli amministratori negligenti od ignoranti a fare tutti quegli atti che l'interesse dei Comuni amministrati richiegga, e di cui essi disconoscono l'utilità; — Che il legislatore avendo spinto l'attuazione di questo persino al punto di autorizzare il Governo ad imporre ai Comuni l'alienazione delle loro proprietà patrimoniali, a più forte ragione dee credersi che non abbia voluto ricusargli la stessa ampiezza d'ingerenza tutoria rispetto all'alienazione di cose di minore importanza, quali sono le servitù o diritti d'uso; — Che *alienazione* è pure la rinuncia al diritto d'uso a favore dei proprietari del suolo mediante un adeguato compenso; — Che simili rinuncie a diritti d'uso, quando i diritti stessi inceppano l'agricoltura nel territorio d'un Comune, possono indubitabilmente considerarsi come atti di ottima amministrazione nell'*interesse generale* dei terrazzani; — Che perciò, a rigore di diritto, il Governo (*la Deputazione provinciale*) può, a termini del citato art. 150, obbligare un Comune a rinunciare mediante un equo compenso ad un diritto comunale di pascolo, quando la ritenzione di questo diritto non gli sia necessaria, ma invece torni a pregiudizio dell'interesse generale; — Che tuttavia il Governo deve usare di questa facoltà suprema in modo sommamente parco e circospetto, sia perchè, come in tutti i casi di applicazione dell'art 150, egli dispone delle cose di un Comune contro il voto de' suoi rappresentanti, ed opera verso lui una espropriazione arbitrandone irreparabilmente l'indennità, sia ancora perchè trattandosi dell'abbandono di una servitù la quale più non ha il suo vero valore che rispetto al proprietario del fondo serviente, mancherebbero al Comune spropriato per l'accertamento del valore stesso quelle garanzie che somministrano nelle altre alienazioni i confronti con vendite de' fondi vicini, e sopratutto la concorrenza e la solennità degli incanti...

PASSAGGIO. — § 1. Spetta al Sindaco di prendere tutte le misure atte ad assicurare il passaggio nei siti ove siavi pericolo di rovina, e di far rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione nei luoghi pubblici (Art. 165 n.° 1°, 166 n.° 2° L. 7 ottobre 1848 comb. con art. 101 L. C.; — RR. PP. 21 luglio 1846, art. 32; — Regol. ann., art. 36). Quindi il Decreto

di un Sindaco che per misura di sicurezza pubblica proibisce di passare per un determinato luogo è obbligatorio, e per conseguenza la contravvenzione al medesimo debba essere punita colle pene di polizia sancite dal Codice penale (Art. 139 L. C.), perchè questo decreto entra nell'esercizio legale del potere attribuito all'Autorità municipale (Cass. franc. arr. 16 ottobre 1835).

§ 2. Cadono in contravvenzione coloro che senza permissione entrano per qualsivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa, o da altro consimile riparo, o vi fanno passar bestie. Cessa la contravvenzione nel caso di passaggio, se la pubblica via è resa assolutamente impraticabile per colpa di tutt'altri che di colui che passa nell'altrui fondo (Art. 687, n° 2 Cod. pen.).

La Corte di cassazione francese ha deciso che il fatto del passaggio di una carretta sovra una pezza di terra seminata costituisce una contravvenzione preveduta dal riferito articolo del Codice penale (Arresto 3 giugno 1826).

§ 3. Chiunque passa nei boschi altrui, fuori delle strade solite praticarsi, con carri o con bestie tanto da soma che da tiro od altro, incorre nella multa di lire 5 per ogni carro, ed in quella di cent. 50 a lire 2 per ogni bestia, se il bosco è di anni dieci dall'ultimo taglio, ovvero dal tempo in cui è stato piantato o seminato; ed in quella del doppio, se il bosco è di un'età minore (Art. 661 Regol. 1° dicembre 1833).

§ 4. Il proprietario, i cui fondi sono circondati da ogni parte da fondi altrui, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica, può addomandare un passaggio sui fondi de' suoi vicini per la coltivazione del suo fondo, mediante una indennizzazione proporzionata al danno che tale passaggio può cagionare (Art. 616 Cod. civ.). — *V.* pure i seguenti art. 617, 618, 619 e 620.

§ 5. Ogni Comune, università o individuo è tenuto a dare il passaggio per i suoi fondi alle acque che vogliono condursi da chi abbia ragione di estrarne dai fiumi, fontane o da altre acque per irrigare i beni, o per uso di edifizi, eccettuate però da detti fondi le case coi cortili, aie o giardini alle medesime attinenti (Art. 622 cit. Cod.). — *V.* anche gli articoli seguenti.

PASSAPORTI — Di questi, alcuni servono per transitare liberamente da un circondario all'altro dello Stato, e sono rilasciati dai Sindaci locali o dalle Autorità di pubblica sicurezza (*V. Certificati*

di buona condotta. — Fogli - di via); altri sono necessari per poter passare all'estero, e per ammettere l'entrata degli stranieri nello Stato. De' quali ultimi soltanto importa qui discorrere.

§ 1. Varie disposizioni legislative e regolamentarie emanarono in diversi tempi presso di noi su questa materia (1), e le Istruzioni annesse al R. Decreto 17 novembre 1853 erano il più recente generale provvedimento, quando in esecuzione della Legge 19 luglio 1857 si promulgò il R. Decreto 13 novembre 1857 portante nuovo relativo Regolamento, il quale costituisce ora l'unica norma attendibile. Lo scopo di queste novelle disposizioni si rileva dalla Relazione ministeriale che precede il mentovato R. Decreto (2).

Le diverse essenziali modificazioni fattevi alle precedenti discipline, per ciò specialmente che spetta alle attribuzioni dei Sindaci locali, sono pure sommariamente accennate in detta Relazione. Eccone i più notevoli passaggi:

Secondo il Regolamento del 1853 richiedevasi per ottenere il passaporto un certificato di buona condotta dato dalle Autorità municipali, ed il *nulla-osta* ovvero il consenso dell'Autorità di pubblica sicurezza. Quindi erano costretti i privati a presentarsi ad Uffizii diversi, e praticare diversi

---

(1) V. specialmente le Istruzioni ministeriali 14 novembre 1823, 15 luglio 1850 e 17 novembre 1853, nonchè le Circolari ministeriali 24 agosto 1850, 16 maggio 1853, ... giugno 1854, 11 aprile 1855, 12 luglio 1855, 27 dicembre 1856 e 17 aprile 1857. Quelli di essi provvedimenti che non vennero abrogati, furono rifusi e riepilogati nel Regolamento e nelle Istruzioni 13 novembre 1857 riferiti nel testo.

(2) « L'incremento (esponeva il Ministro) che da varii anni si va costantemente operando nel movimento delle persone, come nelle relazioni commerciali fra gli Stati di V. M. ed i paesi stranieri, ha posto in chiaro la necessità di rendere più spedite e meno dispendiose le formalità che riflettono i passaporti, acciò l'adempimento di esse non venga a scemare in qualche parte i benefizi dell'odierna celerità e facilità dei trasporti.

« A questo pensiero già s'informavano i miglioramenti recati alle antiche discipline dal R. D. 17 novembre 1853. Ma bastevole ai bisogni d'allora, quella riforma più non si dimostra sufficiente oggidì, sia perchè attuatesi dappoi nuove ed importanti linee di strade ferrate, resosi già generale l'uso di regolate navigazioni a vapore, e confermatisi dall'esperienza i vantaggi dei liberali principii introdotti nell'ordinamento delle dogane, crebbe in vaste proporzioni l'attività dei traffici e dei viaggi; sia perchè varii Stati esteri avendo adottato in materia di passaporti larghezze maggiori, gli abitanti ed il commercio degli Stati di V. M. si troverebbero in condizione deteriore rispetto ad altri paesi qualora si volessero mantenere in osservanza presso di noi le vigenti disposizioni.

« Parve quindi al Governo di V. M. non solo opportuno, ma indispensabile il promuovere tali provvedimenti che, senza togliere all'Autorità i mezzi di sorveglianza e d'azione dei quali ha d'uopo a tutela della pubblica sicurezza, procaccino ai privati notevole risparmio di tempo e di spesa. »

incumbenti; dal che nascevano disturbi e indugi, pregiudicievoli talvolta ai loro interessi.

Il Decreto proposto dispensa dal presentare un certificato dei Sindaci, e riduce la giustificazione da suppeditarsi dalle persone non conosciute particolarmente dalle R. Autorità al solo *nulla-osta* dell'Uffizio di pubblica sicurezza.

Quando i nazionali volevano dall'estero rientrare nei R. Stati, dovevano sottoporre il loro passaporto al visto degli Agenti diplomatici o consolari di V. M., il che pure li costringeva a ritardo ed a spesa.

Gli stranieri poi non solo erano tenuti a conseguire prima di loro partenza dagli Stati rispettivi la vidimazione dei Rappresentanti o dei Consoli di V. M. all'estero, e pagare perciò una tassa di L. 4 o di L. 2 giusta la condizione delle persone, ma dovevano eziandio presentare più volte durante il viaggio il loro passaporto al visto delle R. Autorità, ai confini e nell'interno dello Stato, e rinnovare nell'interno il pagamento della enunziata tassa.

Queste vidimazioni poi valevano per un solo viaggio, così che, ripetendosi nell'anno due o più viaggi, si esigevano nuove vidimazioni e nuovo pagamento della tassa.

L'ordinamento che si propone dispensa assolutamente i nazionali dalla vidimazione del loro passaporto; e quanto agli stranieri dispone che il passaporto sia vidimato una sola volta all'anno, mediante il pagamento di una tassa uniforme di L. 3 od agli Agenti di V. M. all'estero od alle R. Autorità alla frontiera, per modo che i viaggiatori non andranno più soggetti nè a frequente disturbo nè a carichi sensibili.

A favorire poi la coltivazione di varie provincie dello Stato cui vengono in sussidio braccia straniere, il Decreto esime dal pagamento d'ogni tassa di vidimazione i contadini che si recano nei R. Stati per attendervi ai lavori di agricoltura,

Un' altra agevolezza esso pure introduce, che tornerà specialmente giovevole ai nostri contadini ed operai, ampliando la facoltà data ai Sindaci di chieder essi medesimi alle Intendenze, e di rimettere il passaporto agli individui cui per la spesa di viaggio o per altre circostanze riescisse gravoso il portarsi al capo-luogo della provincia rispettiva.

Perchè sia finalmente più celere la spedizione e la vidimazione dei passaporti, più semplice e più facile a sorvegliare la contabilità relativa alle tasse, il Decreto, eseguendo la Legge citata, sostituisce all'annotazione scritta, che richiedeva maggior tempo, l'apposizione d'un franco-bollo.

§ 2. La conoscenza delle norme che determinano le formalità necessarie per la spedizione e la vidimazione dei passaporti per l'estero interessa non soltanto le Autorità politiche chiamate ad avervi ingerenza, ma ben anco ogni classe si può dire di persone. I Sindaci locali cui s'appartiene, come si è detto, di sollecitare sovente la spedizione di passaporti pei loro amministrati, sono da questi molte volte consultati sul disposto del Regolamento: ed importando

per conseguenza di facilitare loro anche in tal parte l'opera di cui sono incaricati, si riferiscono quivi testualmente le disposizioni del Regolamento stesso, ed in seguito le avvertenze che dal Ministero furono impartite nella prima parte delle Istruzioni emanate contemporaneamente al ripetuto R. Decreto.

§ 3. REGOLAMENTO PEL RILASCIO E LA VIDIMAZIONE DEI PASSAPORTI approvato con R. D. (2539) 13 novembre 1857.

Art. 1. I passaporti sono dati in nome del Re; — nell'interno, dal Ministero per gli Affari esteri e per sua delegazione dagli Uffizii d'Intendenza (*di Sotto-prefettura*) in ogni capoluogo di provincia (*di circondario*) o dai Delegati di pubblica sicurezza che ne abbiano speciale incarico, in altre città; — all'estero, dagli Agenti diplomatici capi di missione, dai Consoli generali e dai Consoli.

Art. 2. Il passaporto deve contenere l'indicazione del luogo di nascita, del nome, cognome, domicilio, qualità o professione della persona cui è concesso, i contrassegni e la firma di essa, o l'indicazione d'illetterato per le persone che non sanno scrivere; infine il luogo di destinazione. — Il passaporto è valido per un anno.

Art. 3. I membri del Corpo diplomatico sì nazionale che straniero, i Consoli generali e Consoli, le persone incaricate di una missione governativa ed i Grandi Uffiziali dello Stato possono ottenere un passaporto speciale colla semplice indicazione del nome e cognome, dignità o grado, e luogo di destinazione. Questi passaporti sono dati dal solo Ministro per gli Affari esteri. — Venendo a cessare nelle persone contemplate dal presente articolo la qualità o la missione per cui fu loro conceduto uno speciale passaporto, tale passaporto cesserà di essere valido ancorchè non fosse trascorso un anno dalla sua data.

Art. 4. Il passaporto di cui all'articolo 2 viene concesso sulla personale conoscenza o sulla presentazione di un *nulla-osta* per parte dell'Autorità di pubblica sicurezza. — I Sindaci, qualora vi esista legittima causa, potranno fare direttamente domanda di passaporti a favore d'individui abitanti o di passaggio nel loro Comune rispettivo, e da loro personalmente conosciuti. — Questa domanda dovrà specificare i motivi che la consigliano, e contenere tutte le altre indicazioni prescritte nell'articolo secondo. — Il passaporto verrà trasmesso al Sindaco per essere da lui consegnato al richiedente, dopochè questi vi avrà apposta la sua firma.

Art. 5. Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio od in aspettativa, i Tesorieri od Impiegati contabili delle Comunità, delle Opere pie o di altri Corpi morali, posti sotto la dipendenza governativa, gli interdetti, i minori non abilitati, le persone soggette alla patria podestà che non abbiano compito il 25° anno d'età, e la moglie non legalmente separata, per ottenere il passaporto dovranno anche far fede, in modo che ne provi la verità, del consenso dato dal rispettivo Capo d'amministrazione, dal tutore, padre o marito.

Art. 6. I giovani dacchè saranno entrati nel 16° anno di età, e sintantochè non abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, non possono ottenere passaporto per l'estero senza il consenso dell'Intendente della provincia (3).

Art. 7 Quando trattisi di passaporto per le Americhe o per le Indie, i predetti giovani non potranno ottenerlo se prima non siasi prestata per loro conto una cauzione in cedole dello Stato del reddito di L. 200.

Art. 8. Le disposizioni dei due articoli precedenti non sono applicabili agli inscritti marittimi, ai quali provvede una legge speciale.

Art. 9. I militari di qualunque grado in effettivo servizio non possono ottenere il passaporto senza il permesso del Ministero di Guerra, ed i sotto-uffiziali e soldati in congedo illimitato senza il permesso del Comandante di loro provincia.

Art. 10. Sulla richiesta dell'Autorità giudiziaria sarà ricusato il passaporto agli inquisiti di crimini o delitti punibili colla pena del carcere o maggiore. — Si potrà egualmente, ad istanza degli interessati, sospendere la concessione del passaporto alle persone contro cui esista mandato d'arresto personale per debiti o per ragioni di commercio. — In tale caso però gli interessati dovranno presentare copia autentica della relativa ordinanza d'arresto. — Le Autorità di pubblica sicurezza potranno esigere dalle persone aventi titolo ad un passaporto da operaio ovvero ad un passaporto gratuito per causa di indigenza, ch'esse provino d'aver mezzi sufficienti per fare il viaggio sino a destinazione (4).

Art 11 Sullo stesso passaporto si possono inscrivere la moglie, i figli minorenni, le figlie non maritate, e le persone di servizio del richiedente, purchè nazionali. Possono pure avere un passaporto unico un tutore coi suoi amministrati, un fratello ed una sorella colle sorelle non maritate e coi fratelli minorenni, e le sorelle conviventi insieme.

Art. 12. Non si potrà concedere passaporto agli stranieri i quali abbiano Ministri od altri Agenti del loro Governo accreditati o riconosciuti nei Regii Stati. — Agli stranieri che non abbiano rappresentante del loro Governo potrà concedersi passaporto dal Ministero degli Affari esteri e dai Delegati nelle provincie in seguito a speciale autorizzazione per ogni singolo caso. — La concessione di passaporto agli emigrati politici, riconosciuti come tali dalla Autorità competente, potrà farsi dal solo Ministro degli Affari esteri a richiesta del Ministero dell'Interno. — Rimane espressamente vietato agli Agenti diplomatici e consolari del Re all'estero di dare passaporti ad individui non sudditi, senza prima averne ottenuta per ciascun caso speciale l'autorizzazione del Ministero per gli Affari esteri.

Art. 13. Salve le speciali eccezioni autorizzate dal presente Decreto, i passaporti sono soggetti al pagamento di una tassa unica, la quale è di

---

(3) V. in proposito di questo e del successivo articolo le disposizioni del Regolamento sulla leva militare, da noi riferite a pag. 123 e seg. del presente volume.

(4) V. infra le avvertenze date nell'Istruzione ministeriale che fa seguito, e la nota ivi apposta.

due sorta: — di lire dieci; e di lire una. — Sono soggetti alla tassa di lire *dieci* i passaporti che si concedono — ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una professione liberale, agli impiegati civili e militari, ed in genere ad ogni altra persona di civile ed agiata condizione. — Sono soggetti alla tassa di lire *una*: — i passaporti che si danno agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai merciai ambulanti e ad ogni altra persona che, per dichiarazione della competente Autorità locale, provi di non essere in grado di sottostare alla tassa maggiore.

Art. 14. Sono esenti dalla tassa: — 1° i passaporti speciali conceduti alle persone contemplate nell' art. 3 del presente Decreto; — 2° i passaporti conceduti alle persone che viaggiano per regio servizio; — ai sottufficiali e soldati che rientrano nel Regno per ragione di servizio; — ai religiosi e religiose degli Ordini mendicanti, non che ai religiosi e religiose che prestano servizio negli ospedali; — alle persone munite di certificati di povertà. — Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato od autenticato da un'Autorità amministrativa.

Art. 15. I passaporti conceduti da Governi esteri o da Agenti esteri nel Regno, per aver valore nei Regii Stati saranno, salvo il disposto dell'art. 19, soggetti ad una sola vidimazione di un'Autorità competente, ed al pagamento di una tassa di lire 3.

Art. 16. Questa tassa verrà percepita per ogni passaporto una sola volta all'anno o dagli Agenti diplomatici e consolari all'estero, o dalle Autorità di dogana ai confini dei Regii Stati, nell'atto stesso in cui avrà luogo la vidimazione prescritta dall'articolo precedente.

Art. 17. Vanno esenti dalla tassa stabilita coll'art. 15: — le persone della classe indicata all'ultimo alinea dell'art. 13 che si recano ad uno stabilimento di bagni nei Regii Stati per provati motivi di salute; — coloro che per via di mare approdano ad un porto dei Regii Stati, e non vi soggiornano più di ventiquattro ore ripartendo per via di mare; — i contadini che per lavori rurali vengono nei Regii Stati. — Le speciali convenzioni che già esistessero o che venissero stipulate con Governi esteri e gli usi internazionali regoleranno le esenzioni o le riduzioni di tassa per vidimazione, che a titolo di reciprocità potranno aver luogo a favore di stranieri.

Art. 18. Di regola generale, e salvi i casi speciali di cui all'art. 19, i passaporti nazionali non vanno soggetti ad alcuna vidimazione. — All'entrata nei Regii Stati i viaggiatori nazionali o stranieri debbono presentare i loro passaporti alla Autorità di frontiera, che ne accerta la regolarità. — Lo straniero è anche tenuto, in conformità delle leggi in vigore (art. 13 R. Patenti 30 ottobre 1821), di presentare il passaporto all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo ove prende dimora. — *V. Forestieri.*

Art. 19. Allorchè per circostanze speciali o per mutazione di destinazione di un passaporto venisse richiesta una vidimazione di una R. Autorità all'interno od all'estero, tale vidimazione sarà rilasciata gratuitamente, purchè siasi, quanto ai passaporti esteri, adempiuto al disposto dell'art. 16.

Art. 20. La percezione delle tasse di cui agli articoli 13 e 15 verrà indicata sui passaporti all'estero, per mano degli Agenti diplomatici e consolari; all'interno, per mezzo di un franco-bollo.

Art. 21. I franco-bolli sono di tre differenti colori: rosso, verde e turchino; portano lo stemma Reale, l'indicazione della tassa, e la leggenda Passaporto - Stati sardi (*italiani*), conforme al seguente modello (*Segue il modello*). — Il franco-bollo di color rosso serve per la tassa di lire 10, quello di color verde per la tassa di lire 1, e quello di color turchino per la tassa di lire 3.

Art. 22. Il franco-bollo viene applicato sul passaporto nell'atto del rilascio o della vidimazione: accanto al franco-bollo, ed in modo che il medesimo resti parzialmente coperto, sarà apposto il sigillo ad inchiostro o la vidimazione a mano dell'Uffizio che rilascia o vidima il passaporto. — Le esenzioni di tassa di cui agli articoli 14 e 17 saranno indicate sul passaporto colla parola *gratis*, scritta nello spazio in cui dovrebb'essere apposto il franco-bollo.

Art. 23. La fabbricazione dei franco-bolli e la loro distribuzione agli Uffizi incaricati della percezione delle tasse dei passaporti sono esclusivamente riservate al Ministero delle Finanze.

Art. 24. I Ministri dell'Estero, dell'Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina, ciascuno per quanto lo riguarda, provvederanno con ispeciali istruzioni alla esecuzione di questo Decreto, il quale avrà effetto dal 1° gennaio 1858, abrogando ogni altra disposizione contraria.

§ 4. — ISTRUZIONI MINISTERIALI 13 NOVEMBRE 1857.

PARTE PRIMA. — Istruzioni generali pel servizio dei passaporti.

Art. 1. — Quest'articolo vuol essere inteso nel senso che il passaporto nazionale dev'essere conceduto ai soli regnicoli; e le Autorità incaricate di rilasciare passaporti terranno ben presente la disposizione dell'art. 8, astenendosi assolutamente dal concedere passaporti a stranieri, se non ne sieno specialmente autorizzate in ogni singolo caso dal Ministero dell'Estero. — Ogni cittadino deve, per ottenere il passaporto, indirizzarsi di regola generale all'Intendente della provincia od al Delegato che ne abbia speciale incarico nel circondario in cui ha la sua fissa dimora ossia il domicilio. — Però non osta che l'Autorità di altra provincia in cui il richiedente abiti o si trovi, gli rilasci il passaporto se personalmente lo conosca, ovvero le si faccia constare in modo convincente che in lui concorrano le condizioni di identità di persona, di nazionalità e di moralità volute dalla Legge. — Nei casi di dubbio e quando se ne faccia domanda dal richiedente, l'Autorità medesima potrà, se lo giudichi, richiedere i necessari schiarimenti all'Autorità della provincia cui il richiedente propriamente appartiene, od a quelle altre Autorità che si riputasse conveniente di consultare. — Queste informazioni si potranno anche, qualora vi esista una reale premura, domandare pel telegrafo, purchè il richiedente sopperisca alla spesa dei relativi dispacci.

Art. 2 e 3. — Nulla occorre da avvertire.

Art. 4. — Le Autorità incaricate di dar passaporti noteranno come sia fatta cessare l'obbligazione di presentare apposito certificato, e come basti un *nulla-osta* per parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, oppure la personale conoscenza del richiedente. — Questa agevolezza persuaderà, ove l'individuo non sia personalmente conosciuto dall'Ufficio delegato, di andare a rilento nel concedergli passaporto, ancora che il richiedente presentasse passaporti scaduti o private attestazioni, o persone che deponessero sulla di lui identità personale, sull'essere regnicolo o sulla moralità, non che sul non trovarsi nella categoria delle persone cui accennano gli articoli 5, 6, 7, 9 e 10. — In tale caso gli Uffizi delegati esigeranno la produzione del *nulla-osta*, il quale documento debb'essere rilasciato nei Comuni dove la pubblica sicurezza è affidata al Sindaco, dal Sindaco; in quelli dove havvi un Delegato di pubblica sicurezza, dal Delegato; nelle città capoluoghi di provincia, parimenti dal Delegato di pubblica sicurezza; e finalmente nelle città di Torino e Genova, dall'Assessore (*Ispettore*) della sezione in cui il richiedente dimora. — Questo *nulla-osta*, in conformità dell'art. 30 n° 10 della Legge 9 settembre 1854, dovrà essere esteso in carta da bollo a cent. 50 (5). — La seconda parte dell'art. 4 introduce una grande facilità coll'esonerare le persone abbisognanti di passaporto dall'obbligo di recarsi a ritirarlo personalmente: le Autorità, incaricate di rilasciarli, avranno cura di non inviare il passaporto al Sindaco, se questi non ha trasmesso tutte le indicazioni volute dall'art. 2, e che dovranno essere inserite nel passaporto dall'Uffizio medesimo che lo concede, e se non ha pure trasmesso volta per volta l'importo della tassa. — Dal loro canto i Sindaci veglieranno attentamente perchè, dalla facoltà loro accordata di fare direttamente dimanda di passaporti, non vengano a nascerne inconvenienti per la pubblica sicurezza od irregolari concessioni. — Si rammenteranno specialmente che la domanda del passaporto presuppone due condizioni, cioè: che il richiedente sia da loro conosciuto, e che vi esista un plausibile motivo per non recarsi al capo-luogo, come sarebbe per esempio una distanza notevole, od una spesa gravosa proporzionatamente alla condizione ed ai mezzi pecuniari della persona cui occorre il passaporto: sarà poi regolare cura del Sindaco di fare che il passaporto sia firmato in sua presenza dal richiedente, o di dichiarare sul medesimo passaporto, che lo stesso richiedente non sa scrivere.

Art. 5. — Quest'articolo richiede per gl'individui che contempla il consenso delle persone da cui essi dipendono per ragione d'impiego o per condizione sociale. Non è stabilita la forma del relativo atto, bastando che

---

(5) Giusta la nuova Legge 21 aprile 1862 i suddetti certificati vanno del pari soggetti alla tassa di bollo a centesimi 50 (art. 24 n° 8); eccettuati i passaporti spediti agli indigenti ed ai giornalieri, e le relative dichiarazioni di *nulla-osta*, che sono spediti in carta libera (art. 25 n° 25), come già si praticava anteriormente, a seguito di quanto veniva dichiarato con Circolare ministeriale 15 gennaio 1858.

risulti della verità del dato consenso. Quindi si avrà eziandio a considerare qual sufficiente prova di verità se l'autenticità della firma sia attestata dal Sindaco o da un'Autorità di pubblica sicurezza, o se la persona che deve prestare il consenso lo presti personalmente avanti l'Autorità che rilascia il passaporto. — In quest'ultimo caso però l'Autorità dovrà curare, a scarico di sua risponsabilità, che il consenso sia ridotto in iscritto e firmato.

Art 6, 7 e 9. — Gli art. 6, 7 e 9 compendiano, riguardo a coloro che ancora non soddisfecero alla leva, od ai militari in servizio effettivo od in congedo illimitato, le disposizioni delle sezioni 1.a e 2.a del capitolo IV del Regolamento sul reclutamento, approvato con R. Decreto 31 marzo 1855, dei §§ 147 e 148 del Regolamento suppletivo, approvato con R. Decreto 29 agosto 1857. — Ad ogni evenienza di domanda di passaporto di persone che si presuma essere comprese nelle categorie specificate dal Decreto e più ampiamente nei Regolamenti cui il Decreto si riferisce, le Autorità avranno presenti le disposizioni relative, ed esigeranno le opportune giustificazioni.

Art. 10. — Le introdotte agevolezze esigevano la cautela stabilita col principio di questo articolo. —La disposizione però dell'art. 4, per cui si prescrive in massima che non possa darsi passaporto senza la personale conoscenza, o senza che si produca il *nulla osta* delle Autorità di pubblica sicurezza, chiaramente dimostra che, anche quando non vi sia una richiesta dall'Autorità giudiziaria, il passaporto dev'essere denegato se risulti che il richiedente è colpevole di crimini o delitti, o se egli si trovi condannato alla sorveglianza della polizia. Nei rari casi in cui speciali circostanze consigliano di permettere a questi condannati alla sorveglianza di sortire dai R. Stati, prima di rilasciare loro passaporto, dovrà informarsene il Ministero dell'Interno per le occorrenti direzioni. — Era affatto conforme all'equità il sancire una disposizione per impedire che i debitori, i falliti si sottraggano facilmente ai provvedimenti che i creditori fossero in diritto di prendere per tutelare i loro interessi. Onde però non aggravare soverchiamente la condizione di questi debitori, si autorizzò solo la sospensione del rilascio del passaporto. Le Autorità si regoleranno quindi, riguardo alla durata della sospensione, secondo che sarà per suggerire prudenza, sentiti ove occorra tutti gli interessati. — L'ultimo alinea dell'art. 10 riproduce in sostanza le disposizioni del Regolamunto del 1853 riguardo ai poveri. — La facoltà però lasciata ai Delegati di pubblica sicurezza vuol essere interpretata e praticata in modo che non ne avvenga incaglio o molestia alle persone povere bensì, ma esercenti una professione e capaci di guadagnarsi con essa onestamente il vitto. — Quindi trattandosi di contadini ed operai, le Autorità useranno facilità maggiore, e li riterranno per muniti di mezzi sufficienti semprechè si abbia fondato motivo di credere che potranno provvedere onestamente a se stessi. — Lo scopo della disposizione del Decreto è d'impedire che oziosi, vagabondi od esercenti equivoche professioni, come di suonatori d'organetti, venditori di zolfanelli, ciarlatani e simili altre che il più delle volte sono un pretesto a

mendicare ed anche a delinquire, si rechino all' estero ad accattare od a procurarsi illeciti mezzi di sussistenza, e siano quindi respinti con danno del Regio Erario su cui ricadono le spese del rimpatrio. — Da tali individui le Autorità di pubblica sicurezza esigeranno con maggior rigore che provino di essere provvisti di somma sufficiente non solo per lo viaggio, ma per vivere qualche tempo all'estero; ed anche in tal caso niegheranno loro il *nulla-osta* qualora la loro condotta in paese desse luogo a sospetti. — Questo alinea dell' art. 10, combinato colle disposizioni dell' art. 5 e dell'art. 11, potrà porgere alle Autorità un mezzo legale ed efficace d'impedire od almeno di rendere meno frequente un abuso che porta con sè gravi inconvenienti. — Avviene talvolta che suonatori di organetti, saltimbanchi, ed anche individui che sono o si dichiarano proprietari, conducano con sè all'estero fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, estranei alla loro famiglia, dei quali si servono per suonare o mendicare nelle vie delle città, e che poi lasciano nell'abbandono, cosicchè i R. Agenti all' estero sono obbligati di provvedere al loro rimpatrio a spese delle Finanze. — Le Autorità di pubblica sicurezza rifiuteranno pertanto il *nulla-osta* per il passaporto di fanciulli, ancorchè si adempisse per loro a tutte le altre condizioni prescritte dal Decreto, quando la persona che intende condurli seco esercitasse una delle professioni suddette, e non sia in grado di rispondere del loro mantenimento all'estero, a meno che si tratti di figli della persona suddetta. — Per loro parte gli Uffizi delegati ed i Sindaci dovranno astenersi dal concedere passaporto per fanciulli o minorenni senza l'espresso consenso dei loro genitori o tutori, e non daranno mai passaporti complessivi in cui siano compresi individui in età minore, a meno che siano col latore del passaporto medesimo nei gradi di parentela o nelle condizioni di tutela volute dall' art. 5. — Qualora malgrado queste precauzioni si presentassero, per uscire dai confini, delle persone aventi seco fanciulli non muniti di passaporto individuale, o non compresi nel passaporto dell' individuo che li conduce, le Autorità della frontiera impediranno l'uscita di tali fanciulli, e li dirigeranno alla Intendenza prossimiore che provvederà a loro riguardo (6).

(6) L'osservanza delle surriferite prescrizioni veniva nuovamente inculcata con Circolari ministeriali 4 settembre 1860 e 24 giugno 1862, nelle quali lamentandosi le gravi spese cui incontra quotidianamente lo Stato pel rimpatrio di sudditi indigenti in causa appunto della troppa facilità con cui si accordano loro dalle R. Autorità il passaporto per l'estero ed il *nulla-osta*, si mettono queste ultime in avvertenza d'essere più guardinghe nell'accordare passaporti ai nullatenenti ed ai minorenni che vanno alla ventura in cerca di occupazione, non che alle persone che esercitano professioni ambulanti ed industrie, da cui non possono ritrarre mezzi sufficienti per la loro sussistenza, dovendosi esigere da loro qualche garanzia più che morale d' avere non solo i mezzi necessarii per andare all'estero, ma la certezza pur anco di trovare colà stabile occupazione per dimorarvi onestamente e per potervisi formare un tenue peculio, con cui abbiano all'occorrenza il mezzo di ripatriare senza cagionar un dispendio all'Erario dello Stato.

Queste precauzioni (vi si soggiunge) debbono pure essere osservate dalle Autorità che rilasciano i *nulla-osta*

Art. 11. — L'art. 11 è abbastanza chiaro per sè perchè occorrano spiegazioni. Le Autorità però avranno presenti le osservazioni fatte sull'art. 10, e che in parte si riferiscono al presente articolo.

Art. 12. — Le disposizioni di questo articolo sono parimente così precise che non vi sarebbe cosa da aggiungere a quanto fu detto all'art. 1.

Art. 13. — Nelle tasse stabilite col presente articolo, in conformità della Legge 19 luglio 1857, s'intenderà pure compreso il diritto speciale di bollo. — Le classi di persone che devono pagare la maggiore o la minore delle tasse stabilite, sono specificate in modo che sarà facile evitare errori o richiami. D'altronde la pratica seguita sinora in tal materia servirà di guida agli Uffizi incaricati della concessione di passaporti. — Si osserverà tuttavia che in taluna delle professioni liberali, come per esempio in quella di pittore, vi possono essere semplici aiutanti od apprendizzi al servizio di un capo. In tale caso, e qualora la condizione dell'individuo dimostri la ragionevolezza di una facilitazione, si potrà applicare la tassa minore, cioè quella di operaio.

Art. 14. — Non occorrono spiegazioni.

Art. 15 e 16. — Questi articoli contengono una essenziale mutazione ai Regolamenti che erano sinora in vigore. La vidimazione e la tassa relativa che si esigeva per i passaporti stranieri ad ogni viaggio, d'ora innanzi si esigeranno una sola volta all'anno. — Le Autorità della frontiera osserveranno a tale riguardo, per i passaporti stranieri che loro si presentassero senza che vi constasse della vidimazione e percezione della tassa per parte di un Agente di S. M. all'estero, le norme contenute nelle spiegazioni all'articolo 18.

Art. 17. — L'ultimo alinea di questo articolo pone semplicemente le basi di quelle altre esenzioni o riduzioni che si potessero fare, oltre a quelle esplicitamente dichiarate dall'articolo stesso, giusta gli usi internazionali od in virtù di speciali intelligenze coi rispettivi Governi. — Le Autorità della frontiera si atterranno però, sinchè non vengano loro date le istruzioni, alle regole seguenti: — 1° Giusta gli usi internazionali sono esenti da ogni vidimazione e dal pagamento di ogni tassa — i passaporti esteri dati: — ad Agenti diplomatici o consolari; — alle persone incaricate di una missione; — ai Corrieri di gabinetto od Impiegati sì civili che militari spediti in corriere dal loro Governo. — 2° A senso di convenzioni esistenti, non si esigerà vidimazione nè pagamento di tassa per i passaporti inglesi così detti ministeriali, cioè dati e firmati dal Ministero degli Affari esteri della Gran Brettagna. — Qualora il latore di un passaporto ministeriale inglese chieda esso stesso la vidimazione, questa dovrà essere gratuita, e si

---

per passaporti, essendo esse più delle Autorità politiche della provincia e di circondario in grado di discernere quando sia il caso di applicarle, atteso la conoscenza personale che debbono avere dei richiedenti, o la garanzia che, in difetto di ciò, debbono esigere a norma del R. Decreto e delle Istruzioni vigenti sui passaporti.

farà per annotazione scritta senza apposizione di franco-bollo. — Saranno vidimati gratuitamente i passaporti degli artigiani ed operai abitanti dei tre Cantoni del Ticino, Grigioni e S. Gallo che arrivano direttamente dai Cantoni stessi negli Stati di S. M. Per gli abitanti dei Cantoni suddetti il diritto di vidimazione sarà mantenuto in lire 2, cioè alla metà dell'antico diritto. — Questo diritto però continuerà ad esigersi per ogni viaggio come si praticava pel passato, e non una sola volta all'anno, come per gli stranieri che non godono riduzione di tassa. — Non essendovi franco-bollo per notare la riscossione di questa tassa eccezionale di lire 2, l'Autorità di frontiera che la esigerà ne farà constare sul passaporto scrivendovi di suo pugno *Ricevuto lire 2*. — Terrà poi conto speciale delle tasse riscosse per queste vidimazioni, e ne farà il versamento nel modo stabilito nella 2ª e 3ª parte delle presenti Istruzioni. — Per gli abitanti della estrema frontiera, cioè di un mandamento confinante cogli Stati di S. M., che, secondo quanto si pratica attualmente, si presentino muniti del solo certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità competente o di altro equivalente documento, non si esigerà il pagamento della tassa di vidimazione che colpisce i passaporti. — Si dovrà però verificare che questi documenti siano regolari ed estesi secondo gli usi in vigore. — Potrannosi pure vidimare gratuitamente i passaporti dei poveri stranieri, semprechè vi sia una prova evidente della loro indigenza.

Art. 18. — Questo articolo dichiara tolto l'obbligo di ogni vidimazione per i passaporti nazionali, e siccome a termini dell'art. 15 la vidimazione dei passaporti stranieri è necessaria una sola volta all'anno e può farsi od all'estero od ai confini, restano così confermati sostanzialmente i provvedimenti pei quali si fece già cessare ogni vidimazione per oggetto di pubblica sicurezza ai passaporti di chi entra od esce. — Però resta mantenuto l'obbligo di presentare alla frontiera il passaporto nazionale o straniero a chiunque entri nello Stato — Continuano ad essere incaricati di accertare la regolarità di tali passaporti gli Impiegati di dogana all'Ufficio di frontiera. — Queste Autorità riterranno per regolari i passaporti stranieri rilasciati al nome del Governo rispettivo, muniti della firma di un pubblico funzionario e del bollo. — Il latore di passaporto nazionale, quantunque scaduto, dovrà essere ammesso ad entrare, se i contrassegni e la firma comprovano esserne egli il titolare. — Se poi un viaggiatore, che si dica R. suddito, si presentasse per ripatriare senza passaporto od altro documento atto a constatare tale sua qualità e la identicità di sua persona, sarà bensì ammesso, ma dovrà con passo provvisorio essere indirizzato all'Ufficio dell'Intendenza più vicina per dare le dovute appaganti spiegazioni. — Ogni forestiero che non avrà come sovra passaporto regolare, sarà respinto. — Se il passaporto straniero, quantunque regolare, non ha il *visto* di tassa di un Agente diplomatico o consolare di S. M., l'Autorità di dogana esigerà la tassa ed apporrà la vidimazione in conformità dell'art. 15 del R. Decreto, salve le eccezioni fatte col successivo art. 17 o colle Istruzioni date relativamente all'ultimo alinea dell'articolo medesimo. — L'Ufficio di dogana dovrà desumere dai passaporti regolari delle persone che entrano il loro cognome, nome e patria, e ne compilerà set-

timanalmente una tabella che trasmetterà all'Intendente della provincia. — L'Intendente ne formerà registro, e trasmetterà ogni settimana copia della tabella al Ministero dell'Interno. — Gli Impiegati di dogana dovranno però procurare che la ricognizione dei passaporti e le occorrenti trascrizioni sieno fatte nel minor tempo e col minor disturbo possibile dei viaggiatori, e temperar sempre coll' urbanità dei modi l'adempimento dei doveri loro prescritti. — L'ultimo alinea dell'articolo indica come rimangano ferme le disposizioni di legge relativamente alla presentazione dei passaporti nei luoghi dove lo straniero prende dimora.

Art. 20, 21 e 22. — Questi articoli accennano chiaramente le norme a seguirsi per l'applicazione dei vari franco-bolli, secondo i casi e per la riscossione delle rispettive tasse. — Gli Uffizi od Impiegati incaricati di concedere o vidimare passaporti osserveranno, nell'apporre il sigillo ad inchiostro del loro Uffizio, od in mancanza di sigillo la vidimazione a mano sul franco-bollo, che questa operazione tende ad impedire che il franco-bollo impiegato per un passaporto non possa con frode della finanza servire per un altro, e che quindi il sigillo ad inchiostro o la vidimazione a mano deve essere apposto in modo ben apparente e tale che non si possa facilmente cancellare. — Osserveranno in pari tempo che resti coperta la sola parte superiore del franco-bollo, e non la inferiore, acciò sempre si possa discernere la tassa indicata sul franco-bollo medesimo. — Sia poi che si apponga il sigillo ad inchiostro, sia la vidimazione a mano, si dovrà indicare la data del giorno, mese ed anno in cui ha luogo la vidimazione.

§ 5. Comunque la formalità del passaporto sia di regola generale necessaria per passare all'estero, tuttavia vuolsi notare come presso le nazioni più civili d'Europa, come ad esempio la Francia e l'Inghilterra, siasi introdotto l'uso di non richiedere la presentazione di tale documento all'entrata ed all'uscita nei rispetti territorii, se non in casi eccezionali; e che il nostro Governo, seguendo tale lodevole esempio, prese del pari simile risoluzione, siccome risulta dalla seguente Circolare del Ministero dell'Interno in data 12 settembre 1860:

Avendo il Governo determinato che non si abbia più in generale a chiedere ai viaggiatori, sia all'ingresso come all'uscita dai Regii Stati, l'esibizione del passaporto, e che debba quindi soltanto tale recapito richiedersi in via eccezionale quando si avessero fondati sospetti su qualche persona, o quando per circostanze politiche o d'ordine pubblico si riputassero necessarie straordinarie precauzioni, il sottoscritto si fa premura di renderne consapevoli i signori Governatori, Intendenti generali, Intendenti e Questori per loro norma e per le relative direzioni ai funzionari da loro dipendenti, soggiungendo che gli Impiegati di Dogana, incaricati del servizio dei passaporti alle frontiere, riceveranno le opportune istruzioni in proposito dal Ministero delle Finanze.

§ 6. Il Codice penale contiene le seguenti disposizioni contro coloro che formano od adoperano un passaporto falso o falsificato, e contro gli ufficiali pubblici che rilasciano passaporti a persone loro incognite:

Art. 353. Chiunque formi un passaporto falso, o falsifichi un passaporto vero, sarà punito col carcere non minore di un anno. — Colui che farà uso di detti passaporti sapendo che sono falsi o falsificati, incorrerà nella stessa pena del carcere estensibile ad un anno (7).

Art. 354. Chiunque si dà falso cognome o false qualità in un passaporto, oppure concorre come testimonio a fare rilasciare un passaporto di questo genere, sarà punito col carcere non minore di un mese.

Art. 355. Sarà punito colla stessa pena chiunque cederà altrui a qualsiasi titolo il proprio passaporto; e chiunque farà dolosamente uso del passaporto altrui, benchè regolarmente spedito e non alterato in alcuna delle sue parti o forme.

Art. 356. L'Uffiziale pubblico il quale rilascia un passaporto a persona a lui incognita, senza che due testimonii da esso conosciuti ne attestino il nome, il cognome e le qualità, sarà punito col carcere o con multa a seconda dei casi. — Qualora il passaporto sia stato rilasciato sotto denominazione o qualità false, conosciute per tali dall'Uffiziale pubblico, sarà questi punito colla relegazione estensibile ad anni dieci.

PASSEGGIATE PUBBLICHE. — § 1. I progetti pello stabilimento di nuove passeggiate debbono far parte o complemento dei piani regolatori totali o parziali, ed essere approvati ed attuati giusta le norme prescritte dalle Leggi 7 luglio 1851 e 6 aprile 1839. — *V. Edilizia.* — *Espropriazione forzata.* — *Piano regolatore.*

§ 2. La polizia dei pubblici passeggi appartiene naturalmente all'Autorità municipale, la quale dee in conseguenza decretare gli opportuni regolamenti, alle infrazioni dei quali si applicano le pene di polizia di cui nell'art. 139 della L. C., salvo le pene maggiori pei fatti enunciati negli art. 675 e 304 del Codice penale. — *V. Alberi.* — *Giardini.* — *Monumenti.*

In questi regolamenti vuolsi proibire d'introdursi nei siti destinati alla gente a piede con vetture, carri, carrette, cavalli ed al-

(7) Queste pene, a termini dell'articolo 451 dello stesso Codice, sono aumentate di uno o di due gradi quando siano applicate agli oziosi, ai vagabondi, ai mendicanti ed alle altre persone sospette indicate ivi nel capo 3°, titolo 8°, lib. 2°.

tre bestie da tiro, da sella o da soma; di transitare con voluminosi carichi, o con oggetti che per la loro lunghezza, forma o qualità possono recare incaglio o ribrezzo ai passeggianti, ed urti e guasti alle piante; di sparare armi da fuoco, razzi ed altri pezzi d'artifizio, o di accendere altrimenti del fuoco; di tagliare o scortieare gli alberi ed arbusti, o di coglier fiori, o schiantare altre piante ornamentali; di salire sugli alberi, scuoterli, gettarvi pietre, bastoni e simili, e di appendervi cartelli, insegne od altri oggetti; di tagliare l'erba dalle ripe, banchine, ed altri siti adiacenti, o di esportarvi terra; di formare chiuse, od in altro modo divertire od impedire il corso dell'acqua dei fossi, di lavarvi chicchessia, o d'immettervi acque corrotte, o provenienti da tintorie, manifatture e simili, ovvero animali morti, ed altre cose immonde, od esalanti odori cattivi; di far pascolare qualunque siasi bestiame; di collocare sedie, baracche, banchi, tende od altre costruzioni fisse o mobili, o fare anche solo provvisoriamente depositi di qualunque siasi oggetto senza una speciale permissione dell'Autorità comunale; di tendere corde, lingerie, strati, stoffe od altre cose; di passare, far sentieri sulle ripe ed altre parti erbose, o di stabilire ponti ed altri passatoi sopra i fossi, o fare riempimenti nei medesimi per poterli attraversare, senza speciale permesso; di distruggere o danneggiare i sedili, termini, barriere od altre costruzioni d'arte stabilite per utilità ed abbellimento dei pubblici passeggi, ecc.

PASTE. — *V. Vermicellai.*

PASTORI PROTESTANTI. — § 1. In forza di due RR. PP. 27 febbraio 1816 e 17 marzo 1828 i Pastori della Chiesa valdese godono di un annuo assegnamento prelevato sui centesimi addizionali alla contribuzione prediale regia che si paga da quei religionari possidenti beni nelle valli di Pinerolo. Ad un tale scopo si condonano agli stessi contribuenti sui 25 centesimi per ogni lira di principale centesimi 21 destinati agli assegni predetti, con facoltà di valersi d'ogni eccedenza che fosse per risultarne nelle altre spese locali di loro maggior convenienza. Degli altri quattro centesimi ne spetta uno e mezzo alla Cassa provinciale per fondi di sussidio, e due e mezzo si versano nelle casse erariali sia per con-

correre al fondo comune di sussidio regio, sia per altre spese generali dello Stato (1). — *V. Valdesi.*

§ 2. Nei Comuni ove è tollerato un culto dissidente, il ministro di tal culto è incaricato della tenuta dei registri dello Stato civile dei fedeli della propria comunione. Nella compilazione de' relativi atti di nascita, morte e matrimonio egli dee attenersi alle norme segnate agli art. 12, 13, 14, 22, 23 e 39 del Regolamento approvato colle RR. PP. 20 giugno 1837. — *V. Stato civile.*

§ 3. I ministri suddetti, quali ufficiali dello stato civile, debbono dar visione ai Sindaci locali dei registri da loro tenuti onde questi possano procurarsi le necessarie notizie sui giovani da inscriversi nelle liste di leva: essi debbono inoltre, nel descrivere sul registro dello stato civile il decesso dei cittadini maschi, uniformarsi al disposto dal § 31 del Regolamento di leva 31 marzo 1855. — *V. Parroci.*

§ 4. I pastori o ministri dei culti tollerati, e coloro che aspirano al detto ministero sono dispensati dal far parte della leva militare, purchè richiamati in tempo utile dal loro superiore, e se concorrono a loro riguardo le circostanze accennate agli articoli 98 e 99 della L. 20 marzo 1854, ed ai §§ 505 e segg. del Regolamento. — *V. Leva militare.— Ecclesiastici.*

PATENTI (REGIE LETTERE). — *V. Editti (RR.).*

PATENTI (Tassa di). — Di questa imposta, che è riscossa nelle sole antiche Provincie del Regno, già venne data una sommaria idea nel nostro articolo *Contribuzioni*; e tale cenno crediamo soddisfi abbastanza all' economia della presente compilazione, ora che sta per promulgarsi la nuova legge per una tassa

---

(1) Venendo il caso di giubilare qualche pastore, la giubilazione si compone dalle contribuzioni dei Comuni, dei pastori, del Comitato Wallon, e dai fondi prelevati sul sussidio regio. I Comuni e i pastori pagano annualmente agli emeriti la metà di ciò che loro è accordato dal Comitato Wallon, allorquando il numero non eccede quello di tre: se gli emeriti sono più di tre, si dividono fra di loro a porzioni eguali le contribuzioni dei Comuni e dei pastori.

Le contribuzioni dei Comuni sono diverse dietro le basi della ripartizione delle spese sinodali.

Quando il Sinodo e la Tavola hanno accordata la giubilazione, i Comuni ed i pastori non possono rifiutarsi di pagare la loro quota parte (*Dizionario di diritto amministrativo*, v° Valdesi ni 20-23).

sulla ricchezza mobile, per effetto della quale la tassa di patenti verrà abolita. A non crescere perciò la mole di questo nostro lavoro con documenti che apparterranno bentosto alla storia della legislazione, tralascieremo l'esposizione delle leggi e dei regolamenti relativi, limitandoci a dire che le disposizioni regolatrici di questa materia si contengono nelle Leggi del 7 luglio 1853 e 19 aprile 1856, e nel Regolamento 22 settembre 1853, e che possono anche in proposito consultarsi parecchie Circolari ed Istruzioni emanate in diversi tempi, e segnatamente la Circolare del Ministero di Finanze 24 marzo 1854 che dà la soluzione di varii quesiti proposti per l'applicazione della tassa, e l'Istruzione dello stesso Ministero del 23 aprile 1856 per l'esecuzione della succitata Legge del 19 stesso mese.

PATERNITÀ. — Quando non sia conosciuto il padre in dipendenza di legittimo matrimonio, se non v'intervenga espressa dichiarazione del medesimo, non si può mai inserire in un atto di nascita d'un fanciullo, riguardo alla paternità, la dichiarazione altrui, nemmeno quella della madre (Art. 14 Regol. 20 giugno 1837). Tale disposto è una conseguenza dell'articolo 185 del Codice civile, che vieta le indagini sulla paternità.

Il detto articolo 14 soggiunge che in ciò per altro che riguarda i matrimonii segreti detti di *coscienza*, e la nascita della prole da essi proveniente, non s'intendono punto innovate le regole vigenti. Queste si trovano nella Costituzione di Benedetto XIV *Satis vobis* del 17 novembre 1741 (1). — *V. Stato civile.*

PATROCINANTI. — *V. Agenti ed impiegati comunali* § 9. — *Contenzioso amministrativo.*

---

(1) Ne ortus et baptismatis probatio deficiat, cavit Benedictus ut Episcopus alium librum secrete quoque custodiendum habeat, in quo prolis ortus et baptisma, nec non nomina tum eius tum parentum referrentur. Coniugibus autem obbligatio imposita ut prolem baptizari curent, quin tamen nomen proprium Parocho manifestare teneantur; atque deinde nomina prolis et sua et omnia alia, quae libro secreto inscribenda sunt, ad Episcopi notitiam perducant. Haec obligatio manet patrem primum, et, eo deficiente, matrem: uterque obligatione sua tam per se quam per epistolam et per delegatam personam defungi potest (NUYTZ, *De matrimonio*, nº 1402 in cit. Constit. § 11).

PATROCINIO GRATUITO. — *V. Benefizio dei poveri.*

PATRONATO. — *V. Chiese e case parrocchiali. — Congrua ai Parroci.*

PAZZI. — *V. Furiosi. — Maniaci poveri.*

PECORE. Questi animali, così utili all'industria nazionale e proficui agli abitanti dei poveri Comuni, sono soggetti talvolta ad una micidialissima malattia contagiosa conosciuta sotto il nome di *vaiuolo pecorino* (volgarmente *varola, bousia, magagna* o *malanno*), la quale fa strage spietata d'intieri ovili, e porta la desolazione e la miseria nelle famiglie che gli allevano.

Le Autorità sanitarie ebbero perciò cura di porgere tutte quelle norme che valessero a prevenire o circoscrivere il contagio; e due Manifesti del Magistrato generale di sanità del Piemonte delli 3 marzo 1816 e 24 settembre 1817 furono emanati a tal effetto. Il primo di essi reca una particolarizzata ed accurata Istruzione, che, sebbene assai importante a conoscersi, si è fatta assai rara: perciò la riferiamo qui appresso.

Quanto alle disposizioni d'igiene generale contenute in detto Manifesto, è da avvertire che le medesime sono sottosopra ripetute nel Manifesto dello stesso Magistrato 7 luglio 1824 e nel Regolamento annesso alle RR. PP. 11 giugno 1833, relativi a tutte le malattie epizootiche, e da noi altrove riferiti (*V. Epizoozia*) : non è quindi il caso di richiamarle a questo luogo. Bensì occorre peraltro di ricordare l' avvertenza fatta all' art. 4 del citato Manifesto 24 settembre 1817, per la quale, premesso che i proprietari e pecorai debbono separare dalle pecore ammalate quelle che ancora non sono, e di praticare su queste ultime il metodo dell'inoculazione, si determina che la persona commessa per la visita dei greggi debba pure venir incaricata d' insegnare ai pecorai il modo con cui si fa l'inoculazione; e nel caso che questa persona ne sia ignara, i Giudici o Sindaci glielo facciano insegnare praticamente dal chirurgo del luogo, giusta la citata Istruzione.

Istruzione per prevenire e circoscrivere il vaiuolo pecorino
(3 marzo 1816)

Il vaiuolo conosciuto da' pecorai anche sotto la denominazione di *varola, bousia, magagna* o *malanno*, scopertosi nelle pecore in diversi luoghi, sic-

come non è malattia indigena ai nostri climi, non vi si può sviluppare spontaneamente, e nemmeno essere può l'effetto di un principio morboso analogo comunicato allo pecore da' volatili domestici, o della ruggine delle piante, o dell'abbondanza degli umori, o del succidume degli ovili, o della cattiva qualità dei cibi, o della fatica de' viaggi, o di alcuna delle cause ordinarie di malattia, che possono solamente influire sul suo andamento, o renderlo più o meno grave e periglioso.

Risiede la cagione immediata del vaiuolo pecorino unicamente nel contagio: si è questo un *virus* particolare sottile, penetrante ed insinuantesi coll'intermezzo dell'aere, delle suppellettili, delle vesti, degli animali e simili.

I marescalchi e periti, i mercanti, i macellai cho trascorrono le campagne e visitano gli armenti infetti, contribuiscono assai a disseminarlo.

Si è sopratutto sulle strade che conducono alle fiere, oppure negli alberghi ove si ricoverano sovente le pecore, che si contrae più frequentemente il vaiuolo.

Il passaggio di un armento vaiuoloso sovra una strada durante la disseccazione delle pustole basta per apportare il morbo agli armenti che seguiranno lo medesime tracce anche alcuni giorni dopo, se il tempo è secco, poichè una pioggia un po' forte e la rugiada fanno diminuire il pericolo del contagio.

Il trasporto delle pelli, lana e del letame provegnenti da pecore infetto è una delle vie ordinarie della comunicazione del vaiuolo, e vi può contribuire la disumazione degli animali morti sì dagli uomini che dagli animali in qualunque modo operata.

Il vento stesso può ad una certa distanza trasportare le molecole vaiuolose nel periodo della disquamazione, epoca in cui si staccano e separano dalla cute moltissime scaglie minutissime; motivo per cui si è sopra osservato che l'aria stessa dee essere annoverata fra i mezzi di comunicazione.

Il vaiuolo pecorino consiste in una particolaro infiammazione della pelle, preceduta da un maggiore o minor grado di febbre, ed essenzialmente caratterizzata dall'eruziono di pustole rotonde od ovali, e più o meno elevate, che ordinariamente sviluppansi sulle parti prive o poco guernite di lana.

Si palesa in tutte le stagioni ed in tutti i climi; comincia per lo più a faro strage nella primavera, continua nel corso dell'estate e dell'autunno, o sparisce nell'inverno: ma siccome trattasi di malattia che propagasi per contagio, occorre talvolta che si sviluppa anche nella stagione fredda, ed in questo caso riesce più grave e pericolosa.

Tale morbo è quasi sempre epizootico; esso è contagioso, o si comunica per contatto sì immediato che mediato.

Il *virus* particolare, da cui dipende il carattere contagioso del vaiuolo, si sviluppa principalmente al periodo della suppurazione.

Esso risiede essenzialmente nella materia prodotta da caduna pustola; e simile materia prende la proprietà contagiosa dal momento in cui principia ad avere la forma di un limpido liquore sino alla totale sua disseccazione: a questa epoca le croste, le scaglie ed i residui tutti della disquamazione possono divenire mezzi valevoli alla propagazione; siffatti residui possono, ridotti in polvere, serbare la qualità loro perniciosa per una serie d'anni; e se per accidente vengono disseminati per l'aria, possono, come si è detto, spandere la contagione.

Il vaiuolo colpisce per l'ordinario tutti gl'individui nelle greggie in cui si manifesta, sieno giovani o vecchi, bene o mal nodriti, e percorre nell'andamento suo ordinario più o meno regolarmente quattro periodi: l'invasione cioè, l'eruzione, la suppurazione e il disseccamento.

Negli animali giovani, sani e ben nutriti, questi quattro periodi succedonsi per

lo più in un modo regolare e senza la comparsa di sintomi straordinarii: al contrario negli animali vecchi, deboli e malaticci, e sopratutto in quelli che sono attaccati da quella specie d'idropisia verminosa che si conosce sotto il nome di *cachessia acquosa*, *marciaia* o *marciume*, il vainolo presenta nel suo corso più o meno d'irregolarità, ed ha spesso un cattivo esito.

Questa diversità di andamento che offre il vaiuolo dipendente dallo stato di buona o cattiva predisposizione degli animali che ne vengono affetti, ha dato luogo alla distinzione di questa malattia in benigna o maligna, discreta o confluente, regolare od irregolare.

Sintomi del vaiuolo benigno o regolare.

La malinconia, l'inappetenza, la cessazione del ruminare ed i muovimenti febbrili sono le generali alterazioni, dalle quali viene annunziata l'invasione della malattia: queste alterazioni si aggravano successivamente per tre o quattro giorni in guisa, che la maggior celerità dei muovimenti dei fianchi, l'aumentata vibrazione delle pulsazioni del cuore e delle arterie, ed il sommo abbattimento degli ammorbati sono i precursori del secondo periodo, ossia dell'eruzione, la quale viene ordinariamente accompagnata dalla diminuzione d'intensità dei surriferiti sintomi primordiali.

L'eruzione che rendesi più manifesta nelle parti sprovvisto o meno guernite di lana si riconosce dall'apparizione di piccole macchie od efflorescenze separate, rosse, più o meno numerose ed estese, le quali, sollevandosi a poco a poco si intumidiscono, e costituiscono, dopo quattro o cinque giorni dalla loro comparsa, altrettanti bottoni rosseggianti ed infiammati, nei quali, mediante il rinnovamento dei sintomi febbrili, si stabilisce la suppurazione, e con essa il terzo periodo della malattia.

Si riconosce la buona suppurazione dal cangiamento di colore delle pustole, le quali di rosse si fanno bianchiccie e più tumide.

Finalmente colla screpolatura e la depressione di esse pustole, le quali arquistano un color bruno più o meno cupo, e si fanno successivamente crostose, si costituisce il quarto ed ultimo periodo del vaiuolo, il quale è di maggiore o minor durata, secondo che l'eruzione si fece più o meno prontamente.

Quantunque questo sia il termine della malattia e l'epoca della guarigione delle pecore vainolose per la totale scomparsa dei sintomi morbosi, sarebbe nientemeno imprudente il rimettere questi animali in comunione coi sani prima della perfetta caduta delle croste e del compiuto ripristinamento della pelle, che è la sola epoca in cui possano essere considerati come veramente ristabiliti.

Sintomi del vaiuolo malignò od irregolare.

In questa forma di vainolo i sintomi generali sono sempre più intensi; l'invasione ora è più breve, od ora si prolunga sino al settimo ed all'ottavo giorno.

L'eruzione; che è sempre più fatirosa, non è accompagnata dalla diminuzione de' muovimenti febbrili, i quali all'opposto divengono talora più intensi.

I bottoni vainolosi insorgono ora più minuti, più moltiplicati e più ammonticchiati, ed ora più rari, ma più larghi e più depressi; e non di rado, invece di passare alla suppurazione, si anneriscono, si disseccano e mostrano i segni della cancrena. Tutte le parti della testa, la quale acquista un volume straordinario, divengono dolorosissime; le palpebre, oltremodo tumefatte, chiudono il globo dell'occhio, che rimane bene spesso distrutto dalla suppurazione.

Talvolta parecchi ascessi cancrenosi compaiono nelle orecchie, nelle nari, sulla lingua, nelle fauci, e vi producono sommi guasti, d'onde si stabilisce per la

bocca e per le cavità nasali lo scolo di un umore ora denso, ora sciolto, ed icoroso e fetentissimo, e rendesi quindi difficilissima la respirazione.

Finalmente si danno non pochi casi, in cui nell'atto dell'instantanea depressione delle pustole e dell'interrompimento della suppurazione, si stabilisce una diarrea con deiezioni di materie imputridite e puzzolenti, che viene quasi sempre accompagnata dalla morte.

Non sempre però il vaiuolo irregolare presenta un complesso di sintomi morbosi cotanto funesto, cosicchè, quantunque d'indole assai micidiale, si osserva tuttavia che in molti individui vaiuolosi, tranne la maggior violenza dei sintomi, non è accompagnato da nessuna sinistra conseguenza.

L'intensità dei sintomi che accompagnano il vaiuolo e certe modificazioni, onde sono suscettibili i suoi diversi periodi, dipendono anche in gran parte dallo stato dell'atmosfera: così una temperatura troppo calda o un intenso freddo sono egualmente nocivi; lo stesso dicasi del subitaneo passaggio dal caldo al freddo, che può anche dar luogo ai più gravi accidenti.

Un effetto ordinario del vaiuolo, per poco che sia intenso nel suo andamento, si è di determinare l'aborto nelle pecore pregnanti.

Il vaiuolo, qualora si manifesta in un gregge, non lo assale mai tutto intiero nel medesimo tempo, ma lo attacca ordinariamente in tre diverse epoche che si succedono, per lo più, quasi immediatamente l'una dopo l'altra, dimodochè, calcolando che il corso del vaiuolo regolare sia di venti giorni e quello del vaiuolo irregolare di venticinque o trenta giorni, aggiungendovi il tempo necessario per la disquamazione, ossia intiera caduta delle croste e perfetto ripristinamento della pelle, si può stabilire che in un gregge composto di un certo numero d'individui il vaiuolo, dal cominciare della sua invasione sino alla perfetta caduta delle croste, dura da tre mesi e mezzo a quattro mesi.

Nella prima epoca in cui si sviluppa il vaiuolo, non assale ordinariamente che un picciol numero d'individui; nella seconda attacca pressochè l'intiero gregge; e nella terza finalmente quei pochi animali che, a motivo del loro stato di predisposizione, erano stati fino allora renitenti all'azione del contagio.

Siccome il vaiuolo nel percorrere i suoi diversi periodi impiega, come abbiamo detto, da venti a trenta giorni, è stato creduto che l'andamento e la durata di questa malattia dipendono dall'influenza della luna; per cui si distingue comunemente col nome di *vaiuolo di prima luna, di seconda luna, di terza luna.*

Ma, per convincersi che il giro della luna non esercita alcuna influenza sulle diverse epoche, in cui il vaiuolo si può manifestare in un armento di pecore, basta riflettere che, se il gregge, in cui si manifesta il vaiuolo, è composto di pecore della medesima razza, presso poco della medesima età ed allevate nel medesimo paese, la malattia cessa, per lo più, dopo il terzo assalto; ma se, all'opposto, il gregge attaccato dal vaiuolo è formato da pecore di diversa razza e di diversi paesi, e che per questo motivo si trovino in uno stato molto diverso di predisposizione, la cosa succede tutt'al contrario, ed il vaiuolo può durarvi anche più di sei mesi; circostanza che merita di essere presa in considerazione, quando si tratta di stabilire il sequestro per un gregge affetto dal vaiuolo.

Apertura degli animali morti di vaiuolo.

L'apertura degli animali che soccombono alla violenza del vaiuolo presenta ora degli ingorgamenti sanguigni ai visceri e le traccie visibili di una preceduta violente infiammazione, ed ora lascia vedere delle macchie cancrenose e tutti i segni della disorganizzazione.

Nella maggior parte, a meno che non soccombano pria che sia compiuto il periodo dell'eruzione, lungo la mucosa del canale alimentare e sulla polmonare osservansi in maggiore o minor numero delle efflorescenze, delle pustole e degli ulceri analoghi a quelli che si sono manifestati alla pelle.

Mezzi curativi.

Non havvi mezzo capace di troncare il corso del vaiuolo; quando si è sviluppato per infezione, fa d'uopo che percorra i suoi periodi, non essendo dato all'arte che di regolarne l'andamento e di renderlo, quanto è possibile, più moderato: appare quanto rettamente abbiano i medici chiamate le malattie contagiose *malattie di periodo necessario*.

Il vaiuolo regolare non deve essere disturbato nel corso suo dall'amministrazione di alcuna sorta di medicamenti, e, perchè arrivi felicemente al suo termine, basta di tenere gli animali in una temperatura eguale e moderata; che si abbia l'attenzione di rinnovare sovente l'aria dell'ovile in cui stanno ricoverate; che non vi siano racchiusi in troppo gran numero; e che non vengano esposti nè alla pioggia, nè alle subitanee mutazioni dell'atmosfera.

Saranno nutriti con fieno della miglior qualità, ed abbeverati con acqua tiepida, fatta bianca colla farina d'orzo, di segala, oppure semplicemente colla crusca.

Nella cura del vaiuolo irregolare possono qualche volta essere utilmente applicati i soccorsi dell'arte.

Così, se la malattia si manifesta con dei sintomi veramente infiammatorii, se l'animale è giovane e vigoroso, la febbre ardita e massima l'agitazione, niente riesce più adattato per calmare questo stato di sopra-eccitazione, quanto la cacciata di sangue corrispondente all'età, alla forza degli animali, alla violenza della malattia e simili.

Quando, all'opposto, la gravità ed il pericolo della malattia dipendono dalla mancanza di un sufficiente grado di forza di reazione, e si scorgono visibili i segni della debolezza, l'indicazione la più manifesta è di facilitarne l'eruzione, ed i mezzi più adattati sono le bevande diaforetiche, e particolarmente l'infusione di fiori di sambuco; e, nel caso che la detta debolezza fosse più grande, potrebbersi amministrare delle infusioni aromatiche o delle decozioni amare, aggiungendovi del vino od anche dello spirito di vino.

Un mezzo che riesce vantaggiosissimo nel vaiuolo irregolare è il setone. Applicato a principio di malattia, concorre a scemare la violenza dei sintomi, e sopratutto a prevenire i depositi che ne sono l'ordinaria terminazione.

Le escare cancrenose e le putride suppurazioni che accompagnano così sovente il vaiuolo irregolare, si laveranno con delle infusioni aromatiche e delle decozioni astringenti, animate collo spirito di vino.

Mezzi preservativi.

I mezzi atti a preservare le pecore dal vaiuolo si riducono: 1° Ad allontanare dalle greggie sane gli uomini, gli animali e medesimamente le sostanze inanimate che direttamente od indirettamente fossero impregnate di materia contagiosa. — Tali sono i negozianti in bestiame, i macellai, i pastori, i marescalchi, i boari, i cani, i porci, i volatili domestici, le pelli degli animali che sono stati attaccati dalla malattia, ecc. — 2° A non condur mai il gregge ai pascoli o sulle strade frequentate da greggie infette, e, nel caso di necessità, farlo passare soltanto il mattino, quando, in virtù della rugiada, la materia contagiosa ha perduto molto della sua forza. — 3° A non far passare le greggie sane nella cor-

rente d'un vento d'un gregge infetto, se questo si trova a poca distanza. — 4° Ad allevare gli agnelli del proprio gregge onde aumentarlo, od almeno prenderli da greggie ben conosciute, piuttosto che sulle fiere; — 5° A sacrificare le prime pecore infette. — 6° Ad ucciderle senza effusione di sangue e sotterrarle in fosse profonde quattro piedi, affinchè non possano essere dissotterrate dai cani. — 7° Ad abbruciare esattamente il letame estratto dai luoghi, ove soggiornarono le pecore vaiuolose. — 8° A mettere sempre tra il cantonamento, ossia il luogo stato destinato al gregge infetto, ed i pascoli percorsi dalle greggie sane un intervallo non minore di dodici o quindici tese. — 9° A prolungare sempre il sequestro o cantonamento delle bestie malate almeno per quattro mesi, per la ragione già addotta che, quantunque le pecore possano considerarsi come guarite quando sono giunte al periodo di disseccamento, vi vuole ancora un tempo più o meno lungo prima che succeda la disquamazione, ossia l'intiera caduta delle croste. — 10° I cani che appartengono alle greggie infette, per tutto il tempo del sequestro, debbono tenersi legati. — 11° Le persone incaricate di penetrare negli ovili per visitare o medicare le bestie malate prenderanno le più grandi precauzioni per non trasportare al di fuori la materia contagiosa; si laveranno le mani ed il viso con acqua ed aceto, e cambieranno di vestimenta.

Ma se, nonostante tutte le accennate precauzioni, succedesse che il vaiuolo si manifestasse in una greggia, dalla quale non si avesse avuta l'attenzione di separare le prime bestie affette avanti il periodo della suppurazione, di modo che vi fosse a temere che alcuni tra gli animali non ancora attaccati avessero già ricevuta l'influenza del contagio, in questo caso sarebbe necessario, prima di tutto, di tosto separare gli animali sani dagli ammalati, a fine di allontanarli dal fomite contagioso, e procurare in tal guisa che il malore non si sviluppi per infezione: quindi, all'oggetto di moderarne gli effetti e di renderne l'andamento benigno e regolare, convien di farlo sviluppare artificialmente col mezzo dell'inoculazione del medesimo vaiuolo; essendo comprovato da molti sperimenti diligentemente istituiti in Italia, in Inghilterra, in Francia ed in Germania che una tale operazione riesce, siccome si sa dell'inoculazione del vaiuolo umano, egualmente nelle pecore vantaggiosa.

Col mezzo dell'inoculazione la malattia si annunzia per lo più con un carattere molto discreto, e con poche eruzioni limitate, che terminano sempre per suppurazione.

Per inoculare il vaiuolo alle pecore sane, si prende col mezzo di una lancetta, di un bistorino, di un ago a inoculazione, o medesimamente di un temperino, del *virus* ossia della materia vaiuolosa da una pustula bene sviluppata, quindi se ne immerge leggermente la punta al dissotto della cuticola di quella parte su cui si vuol fare l'inoculazione.

La scelta delle parti su cui si deve operare merita la più grande attenzione, perchè molte volte cotesta operazione è stata seguita da cattivi accidenti, solamente per essere stata eseguita in un luogo piuttosto che in un altro.

Le replicate sperienze hanno dimostrato che le parti laterali del petto corrispondenti alla faccia interna delle avambraccia, le posteriori del cubito, e le superiori delle grasselle sembrano i luoghi più favorevoli per l'inoculazione del vaiuolo.

Nelle parti, sulle quali si pratica l'inoculazione, bisogna guardarsi dal fare diverse incisioni in vicinanza l'una dell'altra, perchè le infiammazioni particolari, onde ciascheduna va accompagnata, riunendosi danno luogo qualche volta ad un intensissimo flemmone, che passa alla degenerazione cancrenosa, oppure determina degli ascessi profondi, estesi, e di difficilissima cura.

Il modo più sicuro di evitare tutti gl'inconvenienti, e di ottenere l'effetto che si desidera, consiste nell'inoculare tutte le parti sulle quali una tale operazione può venir eseguita, e di non farvi che un sol innesto per parte.

Si desidera che la pecora, o le pecore, da cui si prende la materia vaiuolosa, sia attaccata da vaiuolo benigno, non già perchè il *virus* del vaiuolo confluente dia luogo ad un'affezione maligna, ma soltanto per timore di avere un vaiuolo spurio non preservatore.

Si noti che la materia risultante dalle pustole dell'inoculazione può servire per gl'innesti consecutivi, e che riesce medesimamente più benigna.

Quantunque la materia vaiuolosa possa riescire proficua per l'inoculazione in tutte le epoche della suppurazione, e persino in quella del disseccamento, nullameno l'osservazione ha dimostrato che il momento più favorevole al raccoglimento del contagio è quella della suppurazione incipiente, che si riconosce dal cambiamento delle pustole, le quali di rosse si fanno bianchiccie e più tumide.

Ma affinchè l'inoculazione del vaiuolo pecorino fatto colle prescritte attenzioni riesca veramente profittevole, nè sia attraversata da sinistri accidenti, conviene che gli animali su cui viene eseguita non siano stati lungo tempo esposti ad una grande quantità di materia contagiosa, e che si trovino in uno stato di sanità e di buona predisposizione.

Non si conosce finora alcun mezzo capace di imprimere all'organizzazione degli animali lanuti pecorini una modificazione abbastanza profonda per distruggere la disposizione che li rende suscettibili di essere attaccati dal *virus* vaiuoloso; e quantunque non si possa dubitare dell'analogia che esiste tra il vaiuolo umano ed il pecorino, niente meno il *virus* vaccino che preserva costantemente l'uomo dalla prima malattia, non determina sulle pecore un'azione sufficiente per renderle insensibili all'influenza del *virus* vaiuoloso loro particolare.

Spurgo degli ovili.

Quando nelle greggie state attaccate dal vaiuolo sarà terminato il periodo della disseccazione, ossia dopo l'intiera caduta delle croste, prima di togliere il sequestro, ad oggetto di svellere il germe della malattia fino dalle sue radici, farà d'uopo procedere allo spurgo degli ovili infetti, egualmente che di tutti gli oggetti a cui la materia contagiosa può essersi attaccata.

Si principierà a ben mondare l'ovile spazzandone fortemente il pavimento e le mura, e non lasciandovi nè letame nè foraggio.

Se ne lascieranno aperte le porte e le finestre, onde facilitare la libera circolazione dell'aria.

Le mura all'altezza di tre piedi verranno lavate e fortemente fregate con una scopa, che s'immergerà sovente nell'acqua bollente: lo stesso si farà agli oggetti dell'ovile che si volessero conservare. Tanto alle mura, quanto agli utensili di legno, dopo di averli ben bene lavati e fregati coll'acqua bollente, vi si può passare l'acqua di calce.

La terra che forma il suolo dell'ovile si leverà alla profondità di due o tre pollici, e verrà rimpiazzata con terra nuova.

La terra che sarà stata levata, dovrà essere profondamente sotterrata.

Il letame su cui hanno soggiornato le pecore infette, sarà abbruciato esattamente, egualmente che il foraggio, qual può esservi rimasto.

Eseguite tutte queste cose, si farà nell'ovile il seguente suffumigio:

Si porterà nell'ovile uno scaldino pieno di carboni accesi, sul quale porrassi una terrina semipiena di ceneri.

Sopra questa terrina se ne collocherà un'altra, in cui si metteranno quat-

tr'oncie circa di sale comune un po' umido, quindi si verseranno circa tre oncie d'olio di vetriolo (acido solforico); si chiuderanno le porte e le finestre a fine di non lasciar escire l'abbondantissimo vapore che si sviluppa e riempie subito il locale. Non si aprirà l'ovile prima che il vapore non sia intieramente dissipato, ed allora si potranno far rientrare le pecore.

Nel tempo stesso in cui si travaglia alla disinfezione degli ovili e degli altri oggetti che possono essere impregnati di materia contagiosa, a fine di ben mondare e nettare la pelle e la lana delle pecore guarite dalle scaglie che possono ancora esservi aderenti, e da ogni residuo d'infezione, converrà lavarle ben bene per più giorni consecutivi, e se la stagione e le circostanze lo permettono, immergerle anche nell'acqua corrente.

La medesima precauzione dovrà aversi pei cani che appartengono ai greggi che sono stati infetti.

Riguardo al pascolamento delle pecore nei boschi, *V. Boschi e foreste. — Pascolamento.*

PECULATO. — La sottrazione o la diversione di danaro pubblico fatto da chi ne ha il maneggio o la contabilità, costituisce il reato di peculato.

§ 1. Il Codice penale contiene in proposito le seguenti disposizioni:

Art. 210. Ogni tesoriere, esattore, ricevitore od altro contabile od amministratore di danaro o di altra cosa dell'Erario dello Stato; come pure di danaro o di altri fondi provinciali o comunali; e qualunque depositario o contabile pubblico, che abbiano trafugato o sottratto somme di danaro, o carte di credito che le rappresentino, o documenti o titoli od atti od effetti mobili che erano ad essi affidati per ragione delle loro funzioni, saranno puniti: — 1° colla pena dei lavori forzati a tempo, se le cose trafugate o sottratte siano di un valore che giunga alle lire cinquemila; — 2° colla pena della reclusione non minore di cinque anni, se il valore delle cose trafugate o sottratte sarà minore di lire cinquemila, ma giunga alle lire mille o le ecceda; — 3° colla pena della reclusione estensibile a cinque anni, se il valore delle cose trafugate o sottratte sia inferiore a lire mille, ma giunga alle lire cinquecento o le ecceda; — 4° col carcere non minore di un anno, se tale valore sarà inferiore a lire cinquecento (1).

Art. 211. Se nelle sottrazioni suddette concorreranno altre circostanze che la legge considera come aggravanti, le pene stabilite saranno aumentate di uno o due gradi.

Art. 212. Qualunque giudice, amministratore od uffiziale pubblico che

---

(1) La sottrazione di alcuna delle cose enunciate in quest'articolo costituisce crimine di peculato quando le stesse erano affidate al colpevole per ragione delle sue funzioni; — se manca l'affidamento in ragion d'uffizio, vi sarà furto qualificato o altro reato, peculato non mai. Il bollatore della carta bollata è mero inserviente od operaio; la sottrazione di carta da lui commessa non è peculato (Cass. 14 luglio 1856).

avrà dolosamente distrutti, soppressi, sottratti o trafugati atti o documenti dei quali era depositario in tale qualità, o che gli erano stati rimessi o comunicati per ragione delle sue funzioni, sarà punito coi lavori forzati a tempo o colla relegazione, secondo le circostanze.

Art. 213. I segretari e gli uscieri, e tutti gli agenti o commessi sì del Governo che dei tesorieri, esattori, ricevitori, amministratori, contabili o depositari pubblici, colpevoli delle sottrazioni indicate in questa sezione, sono soggetti secondo i casi alle pene in essa stabilite.

Art. 214. A coloro che ricetteranno, compreranno o s'intrometteranno per far vendere le cose sottratte dagli uffiziali o depositari pubblici contemplati in questa sezione, sono applicabili le disposizioni degli articoli 638, 639 e 640.

Gli articoli surriferiti sono applicabili agli amministratori, tesorieri ed altri contabili od impiegati degli ospizi ed altri stabilimenti pubblici (Art. 246 cit. Cod.).

§ 2. L'Istruzione del Ministero di Finanze 1° aprile 1826 rammenta il disposto dell'art. 4, titolo 3° del R. Editto 14 dicembre 1818, in virtù del quale gli Esattori delle contribuzioni, i quali convertissero in uso proprio, o divertissero altrimenti il danaro delle riscossioni, incorrerebbero nella pena stabilita dalle regie leggi pel delitto di peculato: tali pene sono oggidì quelle sovra riferite.

PEDAGGI. — Il diritto di pedaggio può considerarsi o come una bannalità privativa o come il corrispettivo delle spese occorrenti per lo stabilimento o per la manutenzione dell'opera su cui è imposto.

§ 1. Quai diritti bannali, i pedaggi stabiliti a favore di privati, dei Comuni o d'altre pubbliche Amministrazioni continuarono a sussistere anche dopo che furono ridotti al semplice allodio coi R. Editti 7 marzo e 19 luglio 1797, giacchè con questi provvedimenti non si abolì che la bannalità coattiva feudale: tali diritti furono bensì un momento aboliti in forza della Legge 12 ventoso anno VII (2 marzo 1799) del Governo provvisorio piemontese, e poscia concentrati in mano del Governo sotto la dominazione francese per virtù della Legge 6 frimaio anno VII (27 novembre 1798) pubblicata in seguito in questi Stati subalpini, ma rivissero col sorvenire della Ristorazione del 1814. Diffatti, mentre un Manifesto della cessata R. Camera dei Conti 22 luglio di quell'anno proibiva a qualsiansi città, terre, luoghi e particolari di nulla innovare di quanto si fosse in proposito praticato sotto il cessato Governo, e di non frapporre ostacolo od impedimento all'esercizio dei

contratti ed appalti allora in corso, con altro successivo Manifesto 9 ottobre 1815 si dichiarava essere intenzione di S. M. che venissero reintegrati nei loro diritti di pedaggio coloro che ne erano per l'addietro legittimi possessori, e che facessero fede in tempo utile avanti la stessa R. Camera in contraddittorio del Procuratore generale, de' titoli giustificativi dei diritti suddetti. Agli antichi proprietarii poi di ponti e barche esistenti nel concentrico dello Stato, ed a cui vennero sostituiti ponti di barche o ponti stabili allora posseduti dalle RR. Finanze, fu colle RR. PP. 21 agosto 1825 accordata un' indennità da concertarsi e stabilirsi nei modi ivi segnati agli art. 2 e seguenti.

Del resto riguardo a tali diritti di porto e di pedaggio ancora esistenti all'epoca dell' emanazione della Legge 24 febbraio 1851 abolitiva della bannalità, non pare che questa possa concernerli, e che quindi in caso di loro risoluzione debba la relativa indennità essere ragguagliata sulle basi ivi stabilite; giacchè, prescindendo anche dall'oggetto della legge anzidetta, espressamente dichiarato nell'art. 1°, il diritto di pedaggio privativo che generalmente si fa consistere nella facoltà di tenere esclusivamente porti o ponti natanti e barche sui fiumi e torrenti, debbe considerarsi più che una vera e propria *bannalità* (nel senso strettamente legale della parola), quale servitù imposta sull' altrui proprietà, e costituente esso stesso una proprietà vera, della quale non possano i rispettivi titolari venire espropriati se non colle formalità prescritte dalle leggi per l'espropriazione in causa d' utilità pubblica, e che in conseguenza l'indennizzazione debba determinarsi conformemente al disposto degli art. 441 e seg. del Cod. civile e delle RR. PP. 6 aprile 1839 (1).

Riscontriamo una chiara applicazione di questo principio in una sentenza pronunziata dalla Corte di Torino addì 21 dicembre 1856 nella causa della città di Valenza contro l'Amministrazione centrale dello Stato a proposito del ponte costrutto dal R. Governo sul fiume Po per l' esercizio della ferrovia da Alessandria ad Arona presso la città predetta, godente dell'esclusivo diritto di transito su detto fiume nel di lui territorio. Ecco i termini della sentenza:

La Corte d'appello, ecc.

Considera, che dato nella città di Valenza l'asserto diritto di bannalità

(1) *Dizionario di diritto amministrativo*, v° Acque, n° 300.

privativa dell'esercizio del pedaggio di transito sul fiume Po nel di lei territorio, rimane evidente che il Governo, nel costrurre nello stesso territorio un ponte sul detto fiume per la ferrovia da Alessandria al Lago Maggiore, fece un atto di espropriazione a danno della detta privativa bannalità territoriale, la quale non poteva non avere la conseguenza e l'effetto di proibir chiunque di stabilire ponti o porti sul detto tratto di fiume pel pubblico servizio, anche non riscuotendo diritti di pedaggio;

Che l'altra eccezione fatta pei convenuti Ministeri dello Stato, riposta in che il danno materiale che ne possa essere provenuto al pedaggio esercitato dalla città sia soltanto indiretto, perchè pressochè eguale potesse il detto danno riescire se, a vece di operarlo sul territorio di Valenza, avesse avuto luogo in altro territorio contiguo, non sia pur di gran peso; ed invero, se siffatto riflesso può e deve essere preso a calcolo qual elemento di fatto, secondo la maggiore o minore estensione di confini del territorio bannale, nell'apprezzamento dell'indennità da corrispondersi alla città per la succeduta diminuzione di reddito nell'esercizio di detto suo pedaggio, in diritto però non è tale che possa escludere la costei domanda, per la circostanza che la costruzione di detto ponte ebbe effettivamente luogo nel territorio di Valenza, e così in un sito e sovra un tratto di fiume colpito dalla detta bannalità, cui non può non inferire un danno diretto, permanente e perpetuo;

Che però non ha nel merito alcuna legale portata il riflesso dai primi giudici premesso alla sentenza del cui appello si tratta, che la detta costruzione siasi operata in un sito, ossia sovra un fiume e sovra sponde di proprietà del R. Demanio, come si avverte che codesta proprietà trovavasi affetta da una specie di servitù appartenente alla città di Valenza, la quale avrebbe avuto ragione di proibire ogni altro transito che ridondasse in pregiudizio del suo diritto di pedaggio;

Che se il motivo d'espropriazione per causa di utilità pubblica faceva sì che nessuna opposizione potesse trattenere l'Amministrazione dello Stato dalla stabilita costruzione di un nuovo ponte sul detto territorio, non era però tale che potesse esimerla dalla previa prestazione di una congrua indennità, mentre per un tanto effetto sarebbe stata indispensabile una legge che avesse derogato agli articoli 441 e 442 del Codice civile, ed alla Legge 6 aprile 1839. . . . .

Dichiara: in riforma ecc. . . . .

Tenute le Amministrazioni dello Stato per gli affari di Finanze e dei Lavori pubblici verso la città di Valenza a corrisponderle una congrua indennità per la sofferta diminuzione di reddito del suo ponte in barche sul fiume Po, e del quale si tratta, a causa della costruzione nel suo territorio dell'indicato nuovo ponte, sì e come verrà accertata.— Spese compensate (2).

§ 2. Di tutt'altra natura sono i diritti di pedaggio che dall'Autorità superiore talvolta si concedono qual corrispettivo e com-

(2) *Rivista amministrativa* 1857, pag. 35.

penso di gravissime spese incontrate nell'imprendimento di opere d'interesse pubblico. Questi diritti sono vere tasse, che s'impongono a carico di coloro che se ne avvantaggiano: sono imposte indirette destinate a sopperire ad una parte de' dispendi cui non potrebbero sovente senza troppo pregiudizio supplire le imposizioni dirette. Pedaggi siffatti debbono cessare, cessata la causa per cui furono stabiliti, esaurite cioè le spese che si dovettero sostenere per le opere su cui essi sono imposti; quindi sono sempre rivocabili, nè investono i concessionari di alcun diritto bannale o reale.

Di tale indole sono i pedaggi di cui è cenno all'art. 31 della Legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche.

Premesso ivi che le spese per le opere di costruzione, adattamento e manutenzione delle strade comunali debbono essere sostenute colle rendite dei Comuni, cui le opere riguardano, o colle imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge; vi si soggiunge che, quando peraltro trattasi d'apertura di nuove strade o d'opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei Comuni, è fatta facoltà al Governo di concedere la istituzione di pedaggi che mettano i Comuni medesimi in grado di sostenerla; che però tali pedaggi non possono essere che temporarii e duraturi soltanto per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i Comuni delle spese fatte per l'opera, a pro della quale essi pedaggi sono applicati. Compensata la spesa di costruzione, il passaggio dev'essere libero, ed i Comuni mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.

Le tariffe degli anzidetti pedaggi e la loro durata sono stabilite dal Governo (Ministero di Finanze) sulla proposizione delle Autorità comunali e provinciali.

Giusta la pratica invalsa, l'autorizzazione suddetta emana per R. Decreto portante regolamento e tariffa, nei quali sono determinate le condizioni relative, e le esenzioni dai diritti di pedaggio di alcune categorie di persone o di trasporti per causa di pubblico servizio o per altri titoli.

§ 3. Ciò che stabilisce il riferito articolo relativamente ai pedaggi per opere comunali, debbesi per analogia intendere esteso alle identiche opere provinciali nelle provincie in cui non ha vigore l'articolo 241 della Legge 23 ottobre 1859.

Ma per quanto riflette i lavori delle strade nazionali e relativi

edifizi, i quali sono a carico dello Stato, l'articolo 24 della mentovata Legge dispone che non devesi in modo alcuno, sia direttamente, sia indirettamente, recare speciale aggravio nè alle località traversate, nè a chi transita sulle strade.

Esso dichiara quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stato o delle provincie lungo le strade nazionali, ad eccezione di quelli per il varco di fiumi e torrenti sopra chiatte o ponti natanti. — Riguardo a questi ultimi *V. Porti natanti.*

§ 4. La competenza in materia di pedaggi è determinata dalla Legge (3708) 30 ottobre 1859. Ivi l'art. 2 n° 1° dispone che qualunque controversia relativa al pagamento di pedaggi dovuti allo Stato e il giudizio sulle contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti relativi appartengono alla cognizione dei Consigli di prefettura. — *V. Contenzioso amministrativo.*

PEDONI POSTALI. — § 1. Coll'art. 5 del Regolamento approvato colle RR. PP. 19 settembre 1772, e richiamato in verde osservanza col manifesto del Conservatore generale delle R. Poste 4 marzo 1816, si fece facoltà alle Comunità dove non è stabilito un ufficio di posta di proporre la nomina d'un pedone incaricato del trasporto delle lettere e dei pieghi riflettenti tali Comuni.

Tale facoltà trovasi implicitamente confermata dal Regolamento 21 settembre 1862 esecutivo della nuova Legge 5 maggio 1862 sul servizio postale, il cui articolo 4 dispone che, nei luoghi ove l'Amministrazione delle poste non abbia provveduto per alcun servizio postale, il trasporto delle lettere potrà farsi liberamente a cura dei privati o dei Comuni, i quali saranno autorizzati a riscuotere una tassa nel limite da approvarsi dal Ministero dei Lavori pubblici.

§ 2. I suddetti pedoni sono salariati dal Comune rispettivo, e nominati dalla Giunta municipale (art. 90 L. C.; — Decreto Govern. di Cuneo 27 dicembre 1860).

§ 3. Il salario loro assegnato è pagato mensilmente, se essi ne fanno richiesta, per mezzo di mandati rilasciati dal Sindaco (Art. 267 Istruz. 1° aprile 1838). Essendosi tuttavia lamentata sovente la negligenza dei pedoni comunali nell'eseguire il servizio postale, colla Circolare del Ministero dell'Interno 14 dicembre 1839 si stabilì che i Sindaci non rilascino loro nelle epoche determinate i mandati di pagamento del salario, senza esigere prima da essi un certificato

della distribuzione od uffizio postale del mandamento, il quale giustifichi che si sono puntualmente presentati per la consegna e pel ricevimento delle lettere nei giorni ed ore stabiliti.

Essendosi del pari avvertito che i pedoni salariati dai Comuni non solevano levare dagli uffizi postali del mandamento che le lettere spettanti alle Autorità locali, lasciando ai particolari la cura di ritirare essi stessi quelle che sono loro indirizzate (cosa questa sfavorevole al regolare andamento del servizio postale, perchè i particolari dei Comuni essendo per lo più contadini od artigiani, non possono per mancanza di tempo o per altri impedimenti recarsi a ritirare dai detti uffizi le loro lettere, le quali poi vi restano per la maggior parte indefinitivamente e cadono in rifiuto), il Ministero dell'Interno con altra Circolare 12 gennaio 1842 stabiliva quanto segue:

1° Che i pedoni comunali dovranno ritirare dagli uffizi postali eziandio le lettere dei privati per essere da loro distribuite a chi spettano coll'obbligo, di restituirle intatte nella successiva corsa ove fossero state rifiutate, o di pagare il diritto riscosso per quelle che fossero state accettate.

2° Che per compenso d'una simile distribuzione potranno essi percevere a proprio benefizio cinque centesimi da colui al quale rimetteranno la lettera o piego, oltre la tassa dovuta all'uffizio di posta per quelle tassate.

3° Che i Sindaci non dovranno rilasciare ai pedoni nell'epoche determinate i mandati di pagamento del salario, se prima non presentano loro una dichiarazione dell'ufficiale di posta di essere stato soddisfatto del montare delle lettere tassate che hanno ritirato dal suo uffizio.

V. del resto *Poste* (*RR.*).

PEGNI. — *V. Monti di pietà.*

PELLAGRA (1). — Questa fastidiosa malattia regna specialmente fra i contadini, ed attacca più specialmente le donne. An-

(1) Malattia della pelle dell'ordine delle *impetigini*: attacca particolarmente il dorso delle mani e dei piedi con senso molesto di stiramento, di prurito e di ardore, a cui succede lo screpolamento della cuticola, per cui cadendo questa sotto la forma di squame furfuracee, rimane la dermide

che nelle nostre provincie hannovi località dove questo malanno è endemico.

I medici ed i dotti hanno molto discusso e disputato sulle origini, sull'indole e sui preservativi della pellagra; ma, come al solito, non hanno potuto intendersi. Tuttavia, genericamente parlando, può dirsi ch'essa è effetto d'aria e d'acqua insalubri, di cibi malsani, di lunga esposizione al sole in estate ecc.

Un valente professore d'igiene pubblica suggerisce le seguenti generali misure che si potrebbero adottare allo scopo di diminuire possibilmente nelle campagne questa malattia tremenda (2):

1° Rendere minore più che sia possibile l'uso del pane di meliga e della polenta, che formano, si può dire, anche attualmente il solo alimento dei contadini, col sostituire o mescolare in debite proporzioni alla farina di meliga altri cereali più azotati, contenenti cioè il glutine che manca nel grano turco: tali sono il frumento e la segala.

2° Fare in modo che dagli agricoltori venga per quotidiano alimento usato il così detto *pane di mistura,* fatto cioè colla mescolanza di una metà o di un terzo di farina di frumento o di segala di ottima qualità, e di un'altra metà o due terzi di farina di meliga ben secca e stagionata, vegliando le panatterie pubbliche, nelle quali questo pane fosse messo in vendita, per guarentire la buona qualità.

3° Facilitare alla gente agricola i mezzi onde poter di quando in quando, e più spesso che sia possibile, variare la giornaliera loro alimentazione con l'uso di carni o prodotti animali, e sopratutto del latte e delle ova; ciò che si può ottenere non difficilmente quando prevalga nell'agricoltura il sistema delle piccole affittanze o mezzadrie, per tal modo inteso ed applicato che il colono abbia interesse a mantenere del proprio qualche vacca o altro bestiame domestico, il cui allevamento e prodotto possa assicurargli una porzione di alimenti animali.

4° Attivare in fine negli ospedali di capiluogo di circondario un servizio apposito di bagni da somministrare gratuitamente ai poveri pellagrosi nella calda stagione, ed anche a coloro che dai medici condotti o locali fossero giudicati anche soltanto predisposti alla malattia suddetta, avendo l'esperienza finora dimostrato quanto giovi il bagno a prevenire, mitigare ed anche a curare la malattia stessa.

Giova per ultimo avvertire, che quantunque non sia stata per anco determinata tale malattia di natura contagiosa, pure sarà bene l'evitare quanto è possibile il contatto e la convivenza colle persone affette da tale morbo, massime per parte di chi vi abbia qualche disposizione; e più che altro sarà poi dovere dei medici sconsigliare le unioni in matrimonio tra persone infette, essendo chiaramente comprovata la vera influenza ereditaria che i genitori

---

denudata, presentando delle macchie irregolari, rossiccie e lucenti. È una delle varietà della *ictiosi.* Generalmente si crede che essa non è contagiosa, sebbene possa essere ereditaria e sia sovente incurabile.

(2) Freschi, *Dizionario d'igiene pubblica e privata.*, v° Pellagra.

pellagrosi esercitano sui loro figli, ed essendo non di rado ancora accaduto il caso che il coniuge sano, convivendo coll'altro infetto, siasi reso ammalato egli stesso, quantunque, come già si disse, il morbo non sia trasmessibile col contatto.

PELLEGRINI. — Quest'industria ha fatto oramai il suo tempo: i sedicenti pellegrini o romei de' nostri giorni altro non sono che oziosi, vagabondi o mendicanti, i quali sotto maschera di devote pratiche smungono le credule popolazioni. Su di essi debbe vigilare l'Autorità politica uniformandosi alle prescrizioni seguenti.

Contro tutti gli individui di estero dominio anche in abito o con altra esteriorità di pellegrini sorpresi questuando, sono applicabili le stesse pene repressive portate dal Codice penale contro i mendicanti sia nazionali che esteri.

Del resto coloro che intraprendono pellegrinaggi per vero spirito di religione, quando siano muniti dei dovuti recapiti, debbono essere provvisti di ricovero dagli appositi ospizii.

Ad ogni modo, trattandosi di stranieri, non si dee loro permettere la fermata in alcuna parte dei Regii dominii oltre il tempo meramente necessario per transitarvi, avvertendo però di non lasciarli penetrare se risultassero sprovvisti dei richiesti recapiti e passaporti (Circol. Min. Interni 21 settembre 1829) (1). — *V. Mendicanti. — Questua.*

PENE DI POLIZIA. — Le pene di polizia sono: gli arresti e la ammenda, e la pena accessoria dell'ammonizione, la quale però può aver luogo anche sola, avuto riguardo alla qualità del reato (Art. 35 e 50 Cod. pen.). — *V. Ammenda. — Ammonizione. — Arresti.*

Le pene di polizia si applicano alle contravvenzioni menzionate nei capi 1, 2 e 3 del libro 3° del Codice penale. — *V. Contravvenzioni.*

Alle infrazioni dei regolamenti formati dai Consigli comunali in esecuzione della L. C. 23 ottobre 1859, ed a quelle degli ordini e provvedimenti relativi dati dai Prefetti, Sotto-prefetti e dai Sindaci, sono del pari applicabili le pene summenzionate (Art. 139 L. C).

I Consigli comunali, nel determinare la penalità di cui nel succitato art. 139 L. C. per la sanzione degli anzidetti regolamenti,

(1) V. *Dizionario di diritto amministrativo*, tom. 1° pag. 69, v° Accattoni; — *Manuale del Sindaco*, vol. 2°, pag. 194.

debbono ricordare le avvertenze direttive emanate dal Ministero dell'Interno con Circolare 31 dicembre 1850 altrove da noi riferita. — *V. Polizia municipale.*

PENE INFAMANTI. — *V. Infamia.*

PENE PECUNIARIE. — *V. Multe e pene pecuniarie.*

PENITENZIARI (Carceri). — § 1. Con R. Decreto (413) 13 gennaio 1862 venne approvato un nuovo generale Regolamento per le case di pena del Regno.

Le case di pena cui riguarda tale Regolamento, comprendono: le case di forza destinate alla detenzione dei condannati alla reclusione; i castelli od altri luoghi forti pei condannati alla relegazione; le case di correzione pei condannati al carcere; quelle pei condannati alla custodia; e, salve le modificazioni in detto Regolamento indicate, gli stabilimenti penali esistenti nelle provincie toscane e non compresi nelle suindicate categorie di case.

§ 2. Con altro Regolamento approvato con R. Decreto (1018) 27 novembre successivo vennero stabilite le norme pel governo delle case penali di custodia, menzionate nell'art. 28 del vigente Codice penale.

A mente dell'art. 1 di esso Regolamento, tali case sono destinate a ricevere gl'individui delle seguenti categorie, cioè: 1° i condannati alla pena della custodia per applicazione degli articoli 89, 92 e 93 di detto Codice, e gl'individui indicati negli articoli 36, 37, 38 e 41 del Codice penale toscano; 2° coloro il cui ricovero è ordinato dalle Corti e dai Tribunali, giusta gli articoli 88, 441 e 446 del Codice penale italiano; 3° gli arrestati per correzione paterna a termini delle leggi civili. Possono pure esservi ammessi in sezione separata gli adulti condannati alla custodia, accennati all'articolo 93 di quest'ultimo Codice.

Per disposizione del Ministro dell'Interno la custodia degl'individui compresi nelle tre prime categorie può essere affidata a pubblici Istituti, che abbiano per iscopo l'educazione correzionale e professionale dei giovani discoli od abbandonati (Art. 2 cit. Regol.). — *V. Ergastolo.* — *Oziosi e vagabondi,* § 9.

PENSIONATI. — *V. Stabilimenti d'educazione e d'istruzione.*

PENSIONI DI RIPOSO. — Sebbene tutta l'ingerenza delle Autorità municipali in ciò che riguarda le pensioni di riposo devolute a' funzionari civili e militari dello Stato si limiti essenzialmente alla spedizione de'relativi certificati d'esistenza in vita, di domicilio e di stato vedovile o nubile, dei quali atti del resto ci siamo occupati altrove (*V. Certificati diversi* § 3); tuttavia sarà opportuno dar qui una sommaria idea delle disposizioni ond'è regolato questo servizio, stante la frequente necessità in che i Sindaci si trovano di dare in proposito precisi schiarimenti ai loro amministrati.

§ 1. **Pensioni degli impiegati civili.** — Le norme che testè regolavano nelle varie parti del Regno italiano e nelle stesse antiche provincie il diritto degli impiegati civili alla pensione di riposo, erano sì varie e molteplici, che oramai universalmente si reclamava una riforma in questa materia. A quest'opera si accinse sollecito il Parlamento, e ne' mesi testè decorsi fece oggetto delle sue deliberazioni un progetto di legge generale ed uniforme per tutto lo Stato sulle pensioni degli impiegati civili, che ottenne la R. sanzione in data del 14 aprile 1864.

Eccone le disposizioni principali:

Art. 1. Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione: — *a*) gl'impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio; — *b*) quelli che dopo 25 anni di servizio sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo; — *c*) quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi.

Art. 2. L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servigi.

Art. 3. Ha diritto ad essere collocato a riposo coll' indennità di cui all'articolo 22: — *a*) l'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente; — *b*) l'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffizi.

Art. 6. Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che, nominati dal Governo, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi, e ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare. — Gl'impiegati, gli uscieri e i commessi del Parlamento, i ricevitori del registro e bollo, e i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente Legge.

Art. 7. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno

in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od ai suoi uffizi, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti.

Art. 11. Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudicio seguito da condanna ad una pena correzionale, e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia non sono computati. — Nei casi di disponibilità il tempo è valutato per intiero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Art. 14. La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo, sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio *effettivo*. — Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni. — Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi o gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione, sarà di quattro quinti quando la media non ecceda la somma di L. 3,000, e di due terzi per la somma eccedente. — Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili.

Art. 16. Quando la media degli stipendii non superi L. 4,000, sarà sciata di un quinto, se l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l' abbia ricevuto tale che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media. — In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

Art. 17. Quando la media non supera L. 2,000, la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio. — Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le prime 2,000, e a un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

Art. 18. Le pensioni non potranno essere inferiori a L. 150, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

Art. 19. Il *maximum* delle pensioni civili è fissato a L. 8,000.

Art. 20. L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione uguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire 8000.

Art. 21. Nel caso espresso nell'articolo 2°, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio se la durata dei servizi è minore di 20 anni, e della metà se supera i 20 anni. — Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai 4/5 della media degli stipendi, non eccedendo però mai il *maximum* stabilito dall'articolo 19.

Art. 22. L'indennità, di cui è parola nell'articolo 3, consiste in una somma fissa per una sola volta. — Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio sulle prime L. 2,000, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.

Art. 23. La vedova dell'impiegato, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per di lei colpa, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorchè postuma di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza

immediata del servizio. — La vedova nelle condizioni sopradette avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto dopo 25 anni di servizio, ed alla indennità come all'articolo 21 quando abbia servito meno di 25 anni e più di 10. — Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili. — È pareggiata alla prole orfana la prole di madre, contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Art. 24. La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne, in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media degli stipendi del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui. — La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato dall'articolo 18.

Art. 25. La pensione si perde: — dalla vedova che passi ad altre nozze; — dalla prole quando sia giunta all'età maggiore; — dalle figlie anche di minore età quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 26. Il Governo stabilirà, con apposito Decreto Reale, la misura e le norme, secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione non abitassero con lei. — Le quote degli individui che muoiano o perdano il diritto alla pensione, accresceranno agli altri.

Art. 28. Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato. — Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova.

Art. 29. Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Art. 32. Il diritto al conseguimento della pensione si perde: — per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione; — per destituzione dall'impiego, quando il Ministro dal quale dipende l'impiegato destituito abbia precedentemente consultato una Commissione nominata al principio di ogni anno con Decreto Reale, sulla proposta del Consiglio dei Ministri, e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il ministro a proporre la destituzione sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione: in questo caso nel decreto di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione. — Non è derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.

Art. 34. La pensione già conseguita si perde per condanna a pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale per reato di corruzione, prevaricazione o malversazione, o per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 36. Le pensioni di riposo sono vitalizie; esse sono considerate come debito dello Stato. — Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse possono cedersi o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge. — Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Art. 45. Le disposizioni contenute nel 2° e nel 3° alinea dell'articolo 36 saranno applicate anche agli stipendi degli impiegati civili.

§ 2. **Pensioni militari.** — La Legge 27 giugno 1850 ha riordinato sovra basi conformi le pensioni di riposo a favore de' militari dell'armata di terra e delle loro vedove e famiglie. Un R. Decreto 13 agosto 1852, emanato in esecuzione dell'art. 41 della citata Legge, regola il modo di accertare i diritti dei militari alla giubilazione, e delle loro vedove, orfani o congiunti a pensioni o sussidii.

L'art. 13 prescrive che le vedove de' militari, le quali abbiano diritto a pensione a termini della ripetuta Legge, debbono presentare la domanda al Comandante militare del circondario di loro residenza, ed unirvi: 1° la fede di nascita legalizzata; 2° la fede di matrimonio pure legalizzata; 3° la copia autentica della licenza accordata pel matrimonio a termini dei regolamenti, salvo che sia stato contratto in un tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiedere l'autorizzazione; 4° l'atto di notorietà formato innanzi al Sindaco con intervento di tre testimoni, da cui consti che la ricorrente gode dei diritti civili, che non fu contro di lei pronunciata sentenza di separazione di corpo, o che sebbene pronunciata, non rimase definitiva; 5° lo stato dei servizi del marito.

A seconda poi che si tratti di vedove di militari giubilati o riformati, o di militari morti mentre erano in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, si richiedono ancora i documenti di cui è cenno alla sez. 2ª e 3ª tit. 3° dello stesso R. Decreto.

Se la vedova di un militare provvista di pensione muore o decade dal benefizio di questa, i figliuoli e le figlie nubili minorenni, onde conseguire il sussidio loro accordato dalla legge, debbono presentare al Comandante del circondario i seguenti documenti: 1° la fede di nascita; 2° l'atto autentico da cui risulti della morte o del passaggio ad altre nozze o di altre cause per cui la madre resti esclusa dalla pensione; 3° lo stato di famiglia; 4° una copia autentica della determinazione che accordava la pensione alla madre (Art. 28).

Trattandosi poi delle persone indicate nell'art. 32 della L. 27 giugno 1850, le quali intendessero far valere i diritti ivi loro attribuiti, debbono presentare a seconda dei casi i documenti stessi e colle stesse norme prescritte per le vedove; se non che, invece dei documenti indicati all'art. 13, presentano: 1° lo stato di servizio del militare defunto, 2° lo stato di famiglia, 3° una dichiarazione della Giunta del rispettivo Municipio da cui risulti che il

militare defunto era l'unico sostegno del ricorrente, e quando ne sia il caso, la dichiarazione della cecità o vedovanza di questo (Art. 30).

§ 3. **Pensioni di marina.**—Le pensioni attribuite al personale della R. Marina militare sono regolate dalla Legge 20 giugno 1851, le cui basi sono identiche a quelle della Legge 27 giugno 1850 per le pensioni de' militari dell'armata di terra, e conformi quasi in tutto ne sono le disposizioni.

§ 4. **Norme pel pagamento delle pensioni a carico dello Stato.** — Le pensioni vitalizie iscritte nel bilancio generale del Regno sono pagate a mese maturato (R. D. 27 marzo 1861).

Gli Agenti del Tesoro, prima della fine di ciascun mese, apparecchiano mandati parziali o collettivi per il soddisfacimento degli assegni dovuti ai creditori del debito vitalizio inscritti nei propri registri, trasmettendo quelli pei creditori che dimorano fuori del capoluogo di provincia ai Contabili incaricati del pagamento (Art. 355 Regol. 13 dicembre 1863).

I certificati che i creditori del debito vitalizio debbono produrre per la riscossione dei loro assegni, sono rilasciati dai Sindaci o dai Notai certificatori nella cui giurisdizione hanno domicilio legale; debbono avere il suggello della relativa Comunità o del Notaio, e il bollo da centesimi 50 ove la somma di ognuno degli assegni vitalizi superi lire 500 all'anno. Ove nel certificato d'iscrizione sia accennata qualche condizioue, il Sindaco o il Notaio debbe tenerne conto nel certificato d'esistenza (1) (Art. 356 cit. Regol.).

I certificati di esistenza per quei pensionari che hanno domicilio nel capoluogo di provincia, sono presentati all'Agente del Tesoro, che gli esamina, si fa mostrare il certificato d'iscrizione, e, ove i primi abbiano qualche difetto, li restituisce per la loro regolazione. Quando essi siano in regola e si riferiscano a mandati parziali, l'Agente gli unisce ai mandati stessi, v'imprime il suggello a secco dell'uffizio, e quindi li consegna alla parte. Se a vece riguardino mandati collettivi, l'Agente annota sui certificati d'esistenza il numero del mandato e quello del conto individuale che li concernono, li convalida colla propria sottoscrizione, e li consegna alla

(1) Così, riguardo alle vedove ed alle figlie d'impiegati ed altre persone provviste di pensioni continuative durante lo stato vedovile o nubile, debbono inoltre i certificati contenere la dichiarazione della permanenza nello stato vedovile o nubile rispettivamente.

parte per essere presentati al Tesoriere, presso il quale trovasi già il mandato relativo. Ove trattisi di un certificato d'esistenza o di altri documenti che servano a giustificazione di più mandati spediti per uno stesso pensionario, l'Agente gli unisce ad uno d'essi mandati, e negli altri cita il numero di quello al quale furono uniti (Art. 358 cit. Regol.).

Pei pagamenti da eseguirsi fuor del capoluogo di provincia, i pensionari si presentano ai Contabili col certificato d'esistenza e con quello d'iscrizione. I Contabili ne riscontrano l'esattezza, uniscono il certificato d'esistenza al mandato ad essi trasmesso dall'Agente del Tesoro, eseguiscono il pagamento, e dopo averne notata la esecuzione a tergo del certificato d'iscrizione, lo restituiscono alla parte (Art. 359 cit. Regol.).

Il pagamento di quote d'assegni del debito vitalizio si eseguisce agli eredi od aventi diritto, mediante loro domanda corredata dei documenti necessari alla competente Agenzia del Tesoro, unendovi benanco il certificato d'iscrizione posseduto dal creditore defunto (Art. 362 cit. Regol.).

Il trasporto d'una partita di pensione da una ad altra provincia non è acconsentito che per mutamento di domicilio legale del pensionario. Il mutamento di domicilio è notificato dal pensionario all'Agenzia del Tesoro, presso cui è inscritta la propria partita, colla produzione del certificato rilasciato dal Sindaco del Comune in cui ha trasferito il nuovo domicilio legale (Art. 347 cit. Regol.).

I Sindaci o le Autorità incaricate della tenuta dei registri dello stato civile hanno obbligo di far conoscere il giorno dell'avvenuta morte d'un pensionario alle Agenzie del Tesoro e al Ministero delle Finanze (Segretariato generale) (Art. 350 cit. Regol.).

I pensionari ai quali avvenga lo smarrimento o la distruzione del certificato d'iscrizione, debbono renderne subito consapevole l'Agente del Tesoro presso cui è accesa la partita della pensione o dell'assegno equivalente; gli presentano quindi una domanda per ottenere un nuovo certificato d'iscrizione, corredandola d'una dichiarazione fatta dinanzi al Giudice, con cui si obbligano di consegnare all'Agenzia stessa il certificato ove lo avessero a rinvenire, e di tener indenne lo Stato da qualunque danno che dallo smarrimento potesse derivargli (Art. 363 cit. Regol.).

Praticati poscia gli incumbenti prescritti dai successivi articoli, il Ministero di Finanze ordina il rilascio d'un nuovo certificato in

sostituzione di quello smarrito o distrutto, e lo fa pervenire al titolare per mezzo della locale Direzione del Tesoro.

§ 5. Pensioni degli impiegati delle Opere pie. — Il provvedere di pensione di riposo gli impiegati degli Istituti di beneficenza ridonderebbe a grave danno di molti d'essi pii Istituti non sempre provvisti di rendite cospicue ed eccedenti i bisogni dell'opera; quindi, in massima generale, tale sistema non è da ammettersi, sebbene in alcuni specialissimi casi possa, mediante la superiore autorizzazione, farsi luogo a qualche assegno di quiescenza a favore di quelle persone che ne paressero meritevoli e bisognose.

In questo senso è dettata la seguente Circolare del Ministro dell'Interno 8 gennaio 1853:

Questo Ministero ha dovuto fermare più volte la sua attenzione sulle frequenti proposte che vengono fatte per le giubilazioni e pensioni di riposo ad impiegati e salariati d'ogni classe addetti al servizio di ospedali civili ed altri istituti di beneficenza, ed ha creduto opportuno di esaminare accuratamente sino a qual punto potessero li medesimi venir ammessi, e se non sarebbe stato il caso, ad esempio di quanto è stabilito per gli impiegati a carico del Governo, di promuovere una disposizione generale che servisse di norma fissa per provvedere a simili domande.

Stante la gravità della questione, ed in vista anche delle conseguenze che ne deriverebbero a carico dei pii istituti dall'adozione della proposta misura, volle il Ministero sentire in merito il parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite; ed il medesimo fu d'avviso che il principio su cui si appoggia la convenienza di assicurare alli impiegati addetti al servizio dello Stato adeguati compensi, allorchè dopo lunga carriera sono divenuti inabili a continuarla, mal potrebbe applicarsi agli impiegati addetti alle Opere pie in generale, i quali non aspettano dal loro uffizio una posizione sociale tale da bastare alla propria sussistenza, nè dedicano l'intiera loro vita e tutto il loro tempo a tale servizio (2).

Per tali considerazioni, nelle quali concorre il Ministero, venne ravvisato nè conveniente nè opportuno di stabilire *a priori* norme generali per le pensioni di riposo agli impiegati addetti ai pii stabilimenti, acciò non si ingeneri, con gravissimo pregiudizio dello scopo a cui quelli sono diretti, troppa facilità nel concederle.

Questo però non toglie alle pie Amministrazioni la facoltà di proporre speciali ricompense, sussidii ed anche pensioni in casi di servizi straordinari resi all'Opera pia, in ragione sia delle posizioni diverse, che della speciale natura delle incumbenze degli impiegati, come sarebbero appunto

(2) Il parere del Consiglio di Stato qui accennato è in data 19 giugno 1852, e trovasi riferito nella *Rivista ammin.* 1852, pag. 560.

gli infermieri e quegli altri che impiegano tutto il loro tempo nel servizio di dette Opere pie, e che da tale servizio ricavano unicamente la loro sussistenza.

§ 6. **Pensioni degli impiegati municipali.** — Potè dubitarsi se, a fronte dell'attual Legge comunale e specialmente dell'art. 133 n° 6°, i Comuni fossero in facoltà di assegnare pensioni di riposo o sussidii equivalenti ai loro impiegati o salariati, i quali per età, per malattia o per altra causa non potessero continuare a prestare il loro servizio. Questo dubbio venne parecchie volte risolto in senso negativo dall'Autorità superiore, e citiamo una decisione della Deputazione provinciale d'Alessandria del 7 gennaio 1861, con cui venne respinta una deliberazione del Consiglio provinciale di Castelnuovo d'Asti che stabiliva una pensione vitalizia a quel medico condotto, in quanto tale deliberazione avesse per effetto di vincolare i futuri bilanci (3).

Attualmente peraltro la giurisprudenza del Consiglio di Stato sembra aver riconosciuto che la vigente Legge comunale non ponga alcun ostacolo a che i Comuni, in circostanze speciali, possano gratificare i loro impiegati e salariati di pensioni di riposo. Diffatti in un parere emesso in data 16 marzo 1861 sull'approvazione di un Regolamento pel servizio dei pompieri, leggiamo quanto segue:

Che non pare alla Sezione d'incontrare perciò un assoluto ostacolo nelle disposizioni della Legge sull'ordinamento provinciale-comunale le quali vietano le capitolazioni cogli impiegati comunali oltre il quinquennio, e riguardo ai salariati non consentono ai membri della Giunta di vincolare la loro azione a quella dei successori, e per ultimo in ordine ai bilanci limitano l'effetto delle deliberazioni del Consiglio ad un periodo non minore di tre anni;

Che infatti la promessa di pensione o di sussidio ai pompieri dopo un determinato numero d'anni di servizio od in caso di disgrazia, non costringe i Municipii a conservare in servizio oltre quanto sia nel loro volere alcuno degli individui addetti al Corpo dei pompieri, ma avrà solo per effetto di assicurare la pensione od il sussidio ove alcuno giunga a toccare il detto determinato numero d'anni o ad incorrere in qualche disgrazia;

Che per rendere legale il vincolamento indeterminato dei bilanci pel pagamento della pensione o sovvenzione, debba bastare che la parte relativa del Regolamento riceva la sanzione prescritta pel caso di cui al n° 6 dell'art. 133 della citata Legge 23 ottobre 1859.....

---

(3) *Rivista amministrativa* 1861, pag. 165.

Per questi motivi: — È di parere che la citata Legge sull'ordinamento provinciale comunale non sia di assoluto ostacolo alla promessa ed alla concessione di pensioni e sussidii ai pompieri di un Comune (4).

In senso analogo è altra sentenza dello stesso Consiglio di Stato 28 novembre 1862, che riguarda la pensione accordata da un Comune al suo chirurgo condotto (5).

Una Decisione ministeriale del 28 gennaio 1863 dichiara ancora che i Comuni sono liberi di continuare il sistema delle ritenute sullo stipendio dei loro impiegati a titolo di pensione, o di abbandonarle, sia che si tratti d'antichi come di nuovi impiegati, senza che in ciò possa avervi ingerenza il Governo; e ciò perchè la vigente L. C., nel dichiarare la piena libertà dei Municipii in tutto ciò che riguarda i propri impiegati, ha sottratto questi da ogni dipendenza dell'Autorità governativa, ed ha sancita l'assoluta incompetenza della stessa nelle questioni o vertenze che possano sorgere tra loro e i Comuni da cui dipendono (6).

PERENZIONE D'ISTANZA.— La perenzione d'istanza è l'annullamento di un'istanza giudiziale per la discontinuazione ossia l'abbandono della procedura per lo spazio di tempo stabilito dalla legge (1). Sebbene il diritto romano (L. 13 Cod. *De iudiciis*) ammettesse la perenzione d'istanza, fissandone il termine perentorio ad un triennio, tuttavia la patria giurisprudenza, prima dell'attual Codice di procedura civile, non aveva accolto universalmente tale canone di diritto. Nella giurisdizione, ad esempio, del già Senato di Piemonte la perenzione veniva ammessa avanti ai Tribunali di Prefettura (di Circondario), ma non avanti lo stesso supremo Magistrato, mentre la giurisprudenza dei Magistrati di Genova e di Nizza la respingeva in modo assoluto.

Il vigente Codice di procedura civile ne ha fatto una norma ge-

(4) *Rivista ammin.* 1861, pag. 276.

(5) *Ibid.* 1863, pag. 153.

(6) *Ibid.*, pag. 551. Nel nostro Formolario abbiamo esibito due schemi di Regolamento pel pensionamento degli impiegati municipali, il secondo de' quali è appunto basato sul sistema delle ritenute sugli stipendi (V. Parte I, Sez. I, moduli nº 50 e 51).

(1) Non bisogna confondere la perenzione d'istanza colla prescrizione dell'azione giuridica. La perenzione non estingue l'azione, ma solo rende di niun effetto la procedura anteriormente intrapresa, senza che alcuno possa in verun caso prevalersi degli atti della medesima.

nerale, e l'ha sancita coll'art. 462, stabilendo che dovesse radicarsi dopo tre anni dall'abbandono dell'istanza.

I Sindaci, i capi di pubblici stabilimenti, i presidenti e direttori di pii Istituti, incaricati d'intentare e proseguire una lite nell'interesse del Corpo che rappresentano, debbono vegliare a che tale perenzione non possa aver luogo, giacchè l'art 463 del Codice di procedura civile determinando che la perenzione proceda anche contro il Demanio, gli stabilimenti pubblici, i minori e qualunque altro privilegiato, riserva a questi Corpi e persone il loro regresso contro gli amministratori, per cui negligenza la perenzione fu acquisita (2).

Tuttavia ne'giudizii del contenzioso amministrativo, regolati colle norme di processura stabilite dal R. E. 29 ottobre 1847 e dalla Legge 30 ottobre 1859, la perenzione d'istanza non è ammessa assolutamente. Tale è l'uniforme e costante giurisprudenza accolta dal supremo magistrato della cessata R. Camera dei Conti. — *V.* le sentenze 15 febbraio 1851 nella causa del R. Demanio C. Girone; 25 maggio 1855, R. Patrimonio C. Scalabrino; 30 maggio 1855, Comune di Cireggio C. Comune di Nonnio; 16 dicembre 1856, Comune di Bastida Pancarana C. Comune di Zinasco; 29 dicembre 1856, Comune di Voltaggio C. R. Finanze; 8 novembre 1858, Gagna C. R. Finanze.— Nè dissimile è la giurisprudenza adottata in seguito dalla sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, come si rileva da sue sentenze 8 luglio 1861, Pala C. Cao, e 14 successivo dicembre, Fontana C. Comune di S. Giorgio canavese.

PERITI. — § 1. Quasi tutti i Municipii di qualche importanza hanno ai loro stipendi un *perito civico*, insignito della qualità di ingegnere o architetto o geometra, incaricato di sorvegliare tutte le costruzioni, gli edifizi e le strade comunali, e di disimpegnare le altre tecniche incumbenze che quotidianamente occorrono pel servizio comunitativo.

Il sistema di stipendiare con assegnamento fisso una persona dell'arte pare preferibile sia dal lato dell'economia, sia da quello della

(2) Ma essa non potrebbe decorrere contro un Comune od un pubblico stabilimento intantochè non fossero stati autorizzati a muover lite. Così la Corte R. di Tolosa (Francia) in sua sentenza 26 febbraio 1829.

regolarità del servizio, al sistema di assumere volta a volta privati periti, pagando loro le vacazioni alla tariffa per le diverse emergenze in cui si rende necessaria la loro opera: infatti non s'ignorano gli abusi e le soperchierie che molti di essi non esitano a praticare quando le loro parcelle vengono pagate coi denari del pubblico; mentre per l'opposto il perito civico senza aggravio alcuno di spesa può essere incaricato di tutti gli studi, calcoli, perizie, disegni, assistenze e direzioni che occorrono per le opere comunali. — *V. Agenti ed impiegati comunali.*

Dove però e quando non sia il caso di giovarsi del perito ordinario (come, ad esempio, allorchè trattasi di collaudazione d'opere eseguite sui disegni e perizie di quest'ultimo), la nomina dei periti da assumersi spetta al Consiglio comunale, e allorchè questo non v'abbia provveduto, alla Giunta municipale.

Debbono in proposito avvertire i Consigli di giovarsi equabilmente dell'opera dei periti residenti nel Comune, onde procacciare ad essi tutti qualche lucro, non facendo cadere sempre ed esclusivamente la scelta su alcuno più favorito, come sovente accade.

§ 2. La formazione dello stato dei periti provinciali che possono essere chiamati a fissare l'ammontare dell'indennità dovuta nei casi d'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità a senso degli articoli 23 e 54 delle RR. PP. 6 aprile 1839, spetta ai Congressi (ora Consigli) provinciali.

Le Istruzioni ministeriali 12 giugno 1839 porgono le norme ai Consigli provinciali per la formazione della tabella dei periti anzidetti. Queste istruzioni sono da noi riportate per esteso in *Espropriazione forzata (V.* ivi gli art. 91 e seguenti).

§ 3. **Onorarii dei periti.** — Gli onorari e le indennità di trasferta competenti a' periti in materia penale sono determinati dal Regolamento approvato con R. Decreto 26 aprile 1848, colle modificazioni apportatevi dalla Legge 17 dicembre 1854, la quale li ridusse d'un terzo. Eccone le disposizioni:

Art. 24. Gli onorari dei periti saranno regolati come infra: *Per ciascuna vacazione di sei ore*, compresavi sempre la relazione,

1° Agli architetti, ingegneri, professori di chimica o di altre scienze, ai notai, attuari e liquidatori, nei luoghi di

1.a categoria	ll. 9 00
2.a id.	ll. 8 00
3.a id.	ll. 7 00

2° Ai misuratori, semplici agrimensori od estimatori, calligrafi, assaggiatori d'oro e d'argento, farmacisti e droghieri, nei luoghi di

1.a categoria	ll. 5 00
2.a id.	ll. 4 00
3.a id.	ll. 3 00

3° Agli altri periti, nei luoghi di

1.a categoria	ll. 3 00
2.a id.	ll. 2 50
3.a id.	ll. 2 00

Se viene impiegato un tempo maggiore o minore di ore sei, il diritto rispettivo si dovrà pagare in proporzione; purchè questo non sia mai minore di due quinti delle somme sovra rispettivamente fissate (1).

Art. 25. La durata ed il numero delle vacazioni dei periti saranno comprovati per mezzo di certificati dei Giudici ed Uffiziali di polizia giudiziaria che hanno presieduto all'operazione (2): questi certificati serviranno di base alla tassa, e saranno scritti appiè della relazione del perito. — Non sarà però necessaria l'indicazione del tempo impiegato, allorchè non si assegna al perito se non il *minimum* del diritto sovra fissato.

Art. 26. I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che hanno fatte; e se dovettero valersi dell'aiuto di facchini o mercenarii, il salario di questi sarà soddisfatto secondo gli usi locali, dopochè il Giudice si sarà accertato della necessità e della durata di tale aiuto.

Le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dagli art. 31, 32 e 33 del Regolamento anzidetto, sono presentemente in forza dell'art. 10 della succitata Legge ragguagliate a quelle accordate ai testimonii dalla medesima. — *V. Trasferte.* — *Testimonii.*

In materia civile l'onorario dei periti è stabilito dal tit. 4°, sez. 2ª della Tariffa giudiziaria approvata con Legge 19 marzo 1855.

§ 4. Il Codice penale punisce colle pene portate dagli art. 365 e seguente i periti che attestassero scientemente fatti falsi in giudizio, ovvero dolosamente portassero falsi giudizi; e punisce egualmente i subornatori, gli istigatori od altri cooperatori alle false testimonianze e perizie, e tanto più quando abbiano dato o pro-

(1) Sono luoghi di 1ª categoria le città dove ha sede una Corte d'appello; di 2ª i capiluogo di circondario; di 3ª tutte le altre città o Comuni (Art. 19 cit. R. D. 26 aprile 1848).

(2) Perciò quand' è il Sindaco che procede agli atti di polizia giudiziaria, spetta a lui lo spedire i certificati summentovati; ma non crediamo poi che egli possa tassare le parcelle dei privati, essendo questa attribuzione del Giudice incaricato dell'istruzione; nel che concordiamo pienamente coll'opinione emessa dalla Direzione della *Rivista amministrativa*, vol. 8°, pag. 613.

messo danaro od altro corrispettivo, ovvero sia stato usato inganno o fatta violenza (Art. 367 e 368).

Ai periti che, legittimamente chiamati, ricusano senza giusta causa di presentarsi e di dare il loro giudizio o prestare l'opera loro, è applicabile il disposto dall'art. 307 dello stesso Codice.

A tenore infine degli art. 25 e 374 non possono essere assunti come periti coloro che furono condannati a pene infamanti, o che hanno giurato il falso in materia civile.

§ 5. **Periti-misuratori ed agronomi.** — Con R. Decreto (1501) 11 ottobre 1863, in esecuzione dell'art. 310 della Legge 13 novembre 1859 n° 3725, venne determinato che l'insegnamento per i Periti-misuratori e per i Periti-agronomi si darà d'or innanzi negli Istituti tecnici o in scuole speciali d'agronomia e agrimensura da istituirsi sulle basi di esso Decreto. A termini dell'art. 8 le Provincie, i Comuni ed altri Corpi morali possono istituire scuole di agronomia e agrimensura; e queste, ove siano stabilite in conformità del suddetto Decreto, possono per Decreto Reale venire pareggiate alle governative per tutti gli effetti legali. Potrà a dette scuole accordarsi un sussidio sul bilancio dello Stato, il quale non ecceda però la metà della spesa occorrente per gli stipendii del corpo insegnante e degli assistenti alle cattedre o ai gabinetti; ma non sarà dato che con approvazione del Parlamento.

PERMESSI D'ESERCIZIO. — *V. Alberghi, ecc.*

PERMESSI DI CACCIA. — *V. Caccia.*

PERMESSI DI PORTO D'ARMI. — *V. Arme (Porto d').*

PERMISSIONE (Diritto di). — *V. Gabellario (Canone).*

PERMUTA. — La permuta, giusta il Codice civile, è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per averne un'altra (Art. 1708). Se quindi dessa per un lato può assimilarsi al contratto di vendita, dall'altro veste il carattere di contratto d'acquisto.

I Comuni ed i pii Istituti, del pari che i privati, sono sovente in circostanza di permutare porzione di loro beni contro altri beni che sono di maggiore loro convenienza: ma l'Autorità tutoria dee

vegliare a che questi scambi, consigliati per avventura da privati interessi, non siano pregiudicievoli agli interessi degli stabilimenti cui riguardano.

Quindi nessun contratto di permuta di beni stabili, appartenenti sia ai Comuni sia ai pii Istituti, può aver luogo se non è approvato dalla Deputazione provinciale (Arg. dall'art. 133 L. C. e dall'art. 15 n° 3° e 4° L. 3 agosto 1862). Per impetrare questa approvazione le comunali e caritative Amministrazioni, nel dichiarare in apposita deliberazione la convenienza di effettuare un simile contratto per modo che quanto si cede per la permuta sia sufficientemente compensato dai vantaggi che essa procura, debbono unire alla deliberazione i documenti indispensabili e necessarii per istabilirne la convenienza, come sono le perizie estimative degli stabili cadenti nel contratto, e tutti quegli altri che vengono indicati dall'art. 359 dell'Istruzione 1° aprile 1839 e dall'art. 37 del Regolamento 27 novembre 1862; conformandosi del resto a tutte quelle altre formalità che vengono prescritte quando si tratta di contratti massime d'acquisto e d'alienazione di beni immobili dei Comuni e de'pii Istituti. — *V. Acquisti — Alienazione di beni. — Contratti. — Appalti.*

PERQUISIZIONI. — Le perquisizioni o visite domiciliari, dirette a trovare le traccie dei reati e delle contravvenzioni ed a scoprirne gli autori, non possono esser operate che dagli ufficiali ed agenti cui la legge accorda tale facoltà, e nelle forme dalla medesima prescritte. Ciò risulta dal principio sancito nell'art. 27 dello Statuto fondamentale del Regno.

§ 1. Trattandosi della ricerca di delitti comuni, la facoltà di perquisire il domicilio spetta al Giudice incaricato dell'istruzione, ed agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Questi ultimi però, cioè i funzionari di sicurezza pubblica, gli uffiziali e bass'uffiziali dei Carabinieri R., i Sindaci o coloro che ne fanno le veci, non debbono procedere a perquisizioni nel domicilio degl'imputati o di altre persone sospette di connivenza, se non nel caso d'urgenza, o quando vi sia pericolo che coll'indugio le prove del reato si disperdano (Art. 64 Cod. proc. pen.); giacchè, siccome osserva l'Istruzione 31 dicembre 1817, l'istruttoria delle cause appartenendo all'ufficio del Giudice, debbono i Sindaci in tutti i casi ordinarii limitare i loro incumbenti ai soli atti necessarii per con-

statare il fatto, per istabilire e conservare l'identità delle persone arrestate e dei corpi di delitto, e per indicare alla giustizia quelle prime traccie che servirebbero ad illuminarla e manudurla nella compilazione del processo.

In queste operazioni gli ufficiali suddetti debbono osservare le formalità prescritte dall'art. 67 del detto Codice di procedura penale. — *V. Polizia giudiziaria.*

V. del resto il capo v, tit. 2, lib. 1 del Codice medesimo alla sezione 4ª intitolata *Delle visite domiciliari e delle perquisizioni.* Questa sezione riguarda specialmente i Giudici istruttori, ma può anche servir di norma agli altri ufficiali di polizia giudiziaria.

L'art. 142 di esso Codice proibisce ai Giudici istruttori di procedere a perquisizioni di nottetempo se non vi è pericolo imminente nel ritardo, del che dee farsi risultare negli atti del processo. Questa prescrizione dee tanto più osservarsi dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria, i quali procedendo soltanto sussidiariamente ai Giudici, debbono limitarsi agli atti strettamente necessari ed urgenti; operando altramente, rischierebbero d'incorrere nella penalità recata dall'art. 205 del Codice penale: epperò quando lo scopo della perquisizione altro non fosse che d'assicurarsi di persona inquisita di cui si tema la fuga, o d'impedire la sottrazione d'oggetti di reato durante la notte, sarebbe sempre miglior consiglio, in caso di dubbio sulla legalità del procedimento, di attenersi allo spediente suggerito dall'art. 194 del citato Codice di procedura riguardo all'esecuzione dei mandati di cattura di nottetempo, col far cioè circondare dalla forza pubblica l'abitazione da perquisirsi, e col prendere altre cautele opportune ad impedire qualunque fuga o sottrazione sino all'arrivo del Giudice procedente.

§ 2. Gli agenti di pubblica sicurezza è le guardie campestri non possono operare perquisizioni nelle case, officine, fabbricati, corti adiacenti o recinti senza essere accompagnati da uno de' funzionari di sicurezza pubblica o degli uffiziali o bass'uffiziali dei Carabinieri R., o dal Sindaco o da chi ne fa le veci (Art. 59 Cod. proc. pen.).

Il Sindaco o chi ne fa le veci, essendo legittimamente richiesto per assistere ad una perquisizione, non può rifiutarsi d'intervenirvi sotto una pena economica estensibile anche alla destituzione, secondo i casi (1) Dee però il Sindaco o Vice-sindaco che è in-

(1) V. anche l'art. 235 del Codice penale riguardante il rifiuto di funzioni

tervenuto alla perquisizione, informarne subito il Giudice (Art. 19, RR. PP. 30 ottobre 1821).

§ 3. Riguardo alle perquisizioni da operarsi in conformità delle varie leggi e regolamenti sovra materie speciali, e per cui è prescritto il concorso delle Autorità municipali o politiche, giova ritenere quanto segue:

In materia di R. Gabelle di privativa, il Regolamento approvato con Reale Decreto 9 novembre 1862 prescrive che la richiesta per l'assistenza delle autorità giudiziarie o politiche alle perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi si deve fare per iscritto, coll'indicarvisi lo scopo della visita, il domicilio o il luogo dove s'intenda di eseguirla; nei casi d'urgenza però basta la richiesta verbale, tranne se la perquisizione dovesse farsi dalle guardie doganali travestite (Art. 121).

Le perquisizioni e le visite nei locali delle rivendite, possono farsi senza il concorso d'altre Autorità, dagli Agenti della finanza; perciò i locali dai rivenditori tenuti per deposito si considerano come parte dei locali delle rivendite (Art. 122). — *V.* del resto *Gabelle di R. privativa*.

§ 4. L'assistenza del Sindaco o di uno degli amministratori del Comune in mancanza del Giudice ordinario o suo luogotenente, è pure richiesta trattandosi di perquisizioni nei siti dove cade sospetto di contravvenzione o di frode alle leggi di gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra da operarsi dagli Agenti del Comune incaricati di questo servizio, dagli Agenti di sicurezza pubblica, dai preposti delle Gabelle, e dai Carabinieri R. (Art. 76 L. 2 gennaio 1853; — art. 123 Regol. 5 aprile 1853). — *V. Gabellario* (*Canone*).

§ 5. In materia forestale le perquisizioni si operano dagli Agenti dell'Amministrazione dei boschi; ma è loro vietato d'introdursi nelle case, fabbriche ed officine, nei cortili interni e recinti, senza essere accompagnati dal Giudice o dal Delegato od Applicato di pubblica sicurezza, ovvero dal Sindaco o da uno degli Amministratori del Comune. Codesti ufficiali non possono ricusarsi alla richiesta loro fatta dagli Agenti anzidetti, ed in caso di rifiuto se ne fa risultare con apposito verbale. Il verbale di perquisizione dev'essere sottoscritto dal funzionario che vi ha assistito (Art. 176 Regol. 1 dicembre 1833). — *V. Boschi e foreste*.

§ 6. Relativamente alle perquisizioni da operarsi per la repres-

sione dei furti di campagna, la Legge 13 novembre 1859 ne incarica il Giudice di mandamento, e nei Comuni non capiluogo di mandamento, l'uffiziale di pubblica sicurezza. — *V.* in proposito l'art. 94 di essa Legge in *Furti di campagna.*

§ 7. Le perquisizioni che si fanno dai Verificatori dei pesi e delle misure nei negozi, officine e magazzini degli utenti essi pesi e misure nelle ore in cui questi sono chiusi al pubblico, per accertare l'esecuzione e la fedele osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi, hanno luogo giusta la forma prescritta dal Codice di procedura penale (Art. 21 L. 28 luglio 1861). — *V. Pesi e misure.* — *Polizia giudiziaria.*

§ 8. Non dissimile dalle norme avanti esposte è la procedura da seguirsi nell'operare qualsiasi altra perquisizione legittimamente comandata o richiesta, all'oggetto di procacciare le prove d'un reato. Gli amministratori comunali non debbono dimenticare che il loro concorso, quand' è richiesto, è nonsolo un servizio reso alla causa pubblica, ma eziandio una guarentigia de'diritti sanciti ai cittadini dalla legge costituzionale; la violazione del domicilio trae con sè quasi sempre per conseguenza la violazione della libertà individuale, ed è reato tanto più grave in quanto si commette in nome della legge; nè sono perciò mai troppe le cautele affinchè le guarentigie pubbliche restino incolumi qualora si tratta di far eseguire le leggi. I Sindaci debbono andar assai cauti nello aderire alle richieste degli agenti inferiori; essi stessi esser guardinghi nel forzare la soglia del focolare domestico. — *V. Polizia giudiziaria.*

PERSONALE-MOBILIARE (Imposta). — Qui occorrerebbe occuparci delle disposizioni riflettenti l'imposta personale-mobiliare stabilita nelle antiche provincie del Regno colla Legge 28 aprile 1853.

Siccome peraltro tale imposta va a cessare tosto che venga attuata la nuova tassa sulla ricchezza mobile, la cui relativa legge è di prossima promulgazione, così crediamo inutile procedere alla esposizione di provvedimenti legislativi e regolamentari che bentosto non avranno più alcun vigore, bastando a dare una sufficiente cognizione del modo col quale è stabilita ed opera codesta imposta personale-mobiliare nel già Regno sardo il breve cenno che ne abbiam fatto nell'articolo *Contribuzioni* (§ 9), a cui rimandiamo il lettore, e limitandoci qui a citare la data delle varie disposizioni emanate in proposito.

In esecuzione della precitata Legge 28 aprile 1853, emanò un Regolamento approvato con R. Decreto 22 settembre stesso anno: una Circolare dell'Azienda gen. di Finanze 23 settembre 1853 regola il modo della distribuzione delle dichiarazioni dei contribuenti: altre Circolari e Dispacci del Ministero di Finanze 4 gennaio, 13 marzo, 22 luglio e 2 agosto 1854, e 29 novembre 1855 risolvono varii quesiti e spiegano dubbiezze insorte nell'applicazione della Legge: un' altra Circolare dello stesso Ministero 14 agosto 1854 porge avvertenze per la confezione delle matricole suppletive: ed infine una Circolare del Ministero di Guerra 24 dicembre 1854, e due altre Circolari del Ministero di Finanze 23 gennaio e 17 marzo 1855 danno norme per l' applicazione della suddetta tassa ai militari del R. Esercito.

Parecchie decisioni emanarono pure dalle Autorità giudiziarie riguardo alla esecuzione della Legge sulla mentovata imposta, che non è il caso di qui registrare.

PERSONE DI SERVIZIO. — *V. Famigli e domestici. — Libretti. — Operai e persone di servizio.*

PERSONE SOSPETTE. — § 1. Oltre gli oziosi, vagabondi e mendicanti validi, menzionati nella sezione 1ª e 2ª del capo 3° titolo 8° lib. 2° del Codice penale, vengono considerati come persone sospette: 1° coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe; 2° coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (Art. 447 Cod. pen.).

§ 2. Alle disposizioni legislative e regolamentarie che riguardano singolarmente gli oziosi, vagabondi e mendicanti, e che sono da noi a loro luogo riferite (*V. Mendicanti. — Oziosi e vagabondi*), il Codice penale aggiunge le seguenti, le quali sono comuni a tutte le persone sospette:

Art. 448. I mendicanti, gli oziosi, i vagabondi od altre persone sospette le quali saranno trovate in qualunque maniera travestite, o saranno côlte con scalpelli, lime, grimaldelli, succhielli, od altri ferri od ordigni atti a forzare porte, finestre, steccati o recinti, o a dar modo di penetrare nelle case, botteghe o stalle o magazzini, qualora non giustifichino una legittima attuale destinazione di tali oggetti, saranno per questo solo atto puniti con carcere da sei mesi a tre anni. — Se tali individui sono stati sor-

presi di nottetempo con alcuno degli oggetti sopra indicati, la pena sarà del carcere non minore di due anni. — Se furono côlti in qualsiasi tempo con alcuno di quegli oggetti e con armi proprie, la pena sarà della reclusione.

Art. 449. Le persone suddette saranno punite col carcere da tre mesi a due anni se si troveranno presso delle medesime generi od altri effetti o somme di danaro non confacenti al loro stato e condizione, quando non ne giustifichino la legittima provenienza.

Art. 450. Ogni mendicante o vagabondo che questuando avrà esercitato atti di violenza, sarà punito col carcere da uno a tre anni, quando per la natura delle violenze non abbia luogo una pena maggiore.

Art 451. Le pene stabilite dal presente Codice contro le persone che portano falsi certificati, falsi passaporti o fogli di via, saranno aumentate di uno o di due gradi quando siano applicate alle persone indicate nelle tre sezioni di questo Capo.

Art. 452. Oltre le disposizioni di questo Capo, i mendicanti, gli oziosi, i vagabondi e le altre persone sospette sono sottoposti alle prescrizioni della Legge di pubblica sicurezza nelle parti ad essi relative.

La pena per illecito porto e per la ritenzione d'armi, di cui nel capo 4°, titolo 8°, libro 2° del Codice penale, è sempre quella del carcere non minore di due anni, quando il colpevole è nel novero delle persone sospette; e se le armi sono della specie indicata nell'art. 462 dello stesso Codice, il colpevole è punito col carcere da sei mesi a due anni (Art. 164 Cod. pen.). — *V. Arme (Porto d')*.

§ 3. Se le persone sospette appartengono alla categoria degli oziosi, vagabondi e ladri di campagna, esse debbono venir denunziate dagli Agenti della forza pubblica al Giudice di mandamento o di polizia per l'opportuna ammonizione, in conformità delle disposizioni contenute nei capi XII e seg. della Legge 13 novembre 1859. — *V. Oziosi e vagabondi. — Furti di campagna. — Mendicanti.*

La stessa Legge prescrive che debbono pure a cura dell'Autorità di pubblica sicurezza essere denunziati gl'individui sospetti come *grassatori*, *ladri*, *truffatori*, *borsaiuoli* e *ricettatori* (Art. 105).

A quest'uopo il Giudice del mandamento, assunte prima le opportune informazioni, chiama dinnanzi a sè i denunciati, e gli ammonisce severamente a non dar motivi ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che ha luogo senza spesa (Art. 106).

Se le denunzie si riferiscono a persone minori d'anni diciotto, le quali abbiano il padre, l'avo, la madre o il tutore, ovvero altre

persone risponsabili della condotta del minore che seco loro conviva, il Giudice, provvedendo pel minorenne a norma dell'art. 86 della Legge, chiamerà dinnanzi a sè queste persone risponsabili per ammonirle a vegliare attentamente sulla condotta del minore, sotto le pene sancite dalla Legge stessa (Art. 107).

In ogni caso di grave sospetto l'Autorità di pubblica sicurezza può procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti. Se in tali perquisizioni si troveranno effetti, somme di danaro, od oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti debbono essere sequestrati, e le persone arrestate e rimesse entro le ventiquattr'ore all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal Codice penale (Art. 108 e segg.).

§ 4. Il Codice di procedura penale impone agli uffiziali superiori di polizia giudiziaria l'obbligo d'ordinare e far eseguire l'arresto di qualsiasi persona sospetta menzionata nel capo 3°, titolo 8°, libro 2° del Codice penale, tuttavolta che sovr'essa cada qualche indizio che abbia commesso il reato, che essi ufficiali hanno incarico di constatare (Art. 66) (1).

§ 5. La continua e solerte vigilanza che su tutte le persone sospette debbono esercitare le Autorità politiche locali, non potrebbe esser attuata in modo soddisfacente agli interessi della pubblica sicurezza, se le dette Autorità non avessero cura di tener nota di codesti individui, consegnandone le risultanze in appositi registri. La formazione pertanto di simili notamenti in tutti gli uffizi locali di sicurezza veniva caldamente raccomandata dal Ministero dell'Interno colla seguente sua Circolare 13 novembre 1861, nella quale si porgono pure altre utili norme per la sorveglianza delle persone di cui si tratta:

Se si ponga mente che gli autori dei reati più gravi contro le persone e contro le proprietà sogliono d'ordinario rinvenirsi fra coloro che vivono in preda all'ozio ed al vagabondaggio, o che già ebbero a subire prece-

(1) La Corte di cassazione di Torino ha deciso che, sebbene un individuo non sia iscritto nella nota delle persone sospette, nè côlto in flagrante delitto, è valido il di lui arresto a termini del sovra citato articolo, quando consti della sua riprovevole condotta, dedito al vagabondaggio, senza stabile professione, capace di commettere ogni sorta di furti, massime di campagna, e sospetto anche di tener mano ai malfattori (Decis. 5 maggio 1855, ric. Castini).

denti processi e condanne per altri reati, sarà facile il persuadersi come di grandissimo giovamento alla sicurezza pubblica debba riuscire l'esercizio di accurata ed incessante vigilanza su tali individui.

Non potrebbero però le premure che siano per darsi a questo riguardo i funzionari di sicurezza pubblica, produrre abbastanza soddisfacenti risultati, senza che si adotti da essi tutti la massima di tenere nota esatta di cotesti individui, i quali, benchè privi di beni di fortuna, vivono oziosi, frequentando le bettole ed altri simili luoghi pubblici, consumano buona parte del loro tempo al giuoco ed altri passatempi, o fanno spese eccedenti i loro mezzi, oppure sogliono senza plausibile motivo girovagare da un luogo all'altro, frequentando in ispecie le feste, le fiere ed i mercati: e così ancora di quelli, che dopo aver già incontrato contabilità colla giustizia, non abbiano colla posteriore loro condotta date convincenti prove di ravvedimento.

Queste note, ove siano compilate e tenute colla voluta esattezza, porranno certamente i funzionari di sicurezza pubblica in grado di meglio vegliare sulle persone summentovate, e somministreranno loro, quando sia accaduto un qualche reato, utili indicazioni per riuscire a scoprirne gli autori, potendo essi, allorchè conosceranno le persone sospette, agevolmente accertarsi se qualcheduna di esse fosse assente dalla dimora, oppure si trovasse in prossimità del luogo in cui fu un reato commesso nel tempo della perpetrazione di questo, e procedere quindi senza indugio, in casi di fondato sospetto, a perquisizioni ed a quegli altri atti che siano richiesti per scoprire le tracce del reato medesimo.

Persuaso del vantaggio grandissimo che puossi dalle accennate note ricavare, anche per denunzie prescritte dai capi XII, XIII, XIV e XV della Legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859, dove è questa in vigore, il sottoscritto prega i signori Prefetti di voler disporre affinchè i funzionari di sicurezza pubblica della provincia o compartimento abbiano a formare con tutta la maggior cura e sollecitudine un registro esatto delle persone appartenenti al rispettivo distretto, che risultino date all'ozio od al vagabondaggio, o che per essere diffamate per crimini o per delitti, oppure per trovarsi sottoposte alla sorveglianza speciale della polizia, debbano considerarsi come persone sospette. Su questo registro dovranno essere indicate le generalità tutte ed i personali contrassegni d'ogni individuo che siavi inscritto, e vi si dovranno notare i rilievi fatti sulla condotta precedente del medesimo, le condanne da lui già sofferte, ed in seguito quanto di sfavorevole fosse per risultare a di lui carico.

Dovranno i funzionari anzidetti dar nota degli individui inscritti sul registro di cui si tratta all'Uffizio di pubblica sicurezza del circondario da cui dipendono, ed alle Autorità dei Comuni in cui sono tali individui domiciliati, onde non sia loro rilasciato, tranne per gravi motivi giustificati, e senza speciale autorizzazione dell'Autorità provinciale o di compartimento, verun recapito di viaggio nè per l'estero nè per l'interno.

Dovranno inoltre gli individui ora detti essere dai funzionari di sicurezza pubblica segnalati alle stazioni dei Carabinieri Reali del distretto in cui

dimorano e degli altri confinanti, affinchè possano tenerli d'occhio, ed informarsi nelle loro girate e perlustrazioni del contegno che tengono.

PESCA FLUVIALE. — Qui non è caso d'occuparsi della pesca marittima, la quale è retta da regolamenti affatto estranei alla polizia municipale (1); ma di quella che si esercita sui laghi, fiumi, torrenti, stagni e simili acque.

Il Codice civile dichiara che la facoltà della pesca è regolata da leggi particolari (Art. 683). Ma il poco conto che si tenne per lo addietro di simile industria presso di noi, fa sì che in Italia si manchi d'una legge generale e completa sulla polizia della pesca, e ci spiega il perchè i diversi cessati Governi della Penisola poco siansi occupati di sì importante argomento. Ora peraltro che la piscicoltura ha fatto sì rimarchevoli progressi, e tende a divenire un'industria ordinata e proficua, è ben desiderabile che anche la pesca fluviale venga regolata in modo uniforme in tutto il Regno (2).

Nelle antiche provincie di Terraferma la legislazione sulla pesca fluviale riducesi ai pochi punti, che fanno oggetto dei §§ seguenti (3).

(1) V. le RR. PP. 13 gennajo 1825.

(2) Un progetto di legge sulla pesca fluviale veniva presentato al Senato del Regno in tornata 18 novembre 1862 dal marchese G. Pepoli allora Ministro d'agricoltura, industria e commercio; ma non venne posto in discussione.

(3) Nell'isola di Sardegna la pesca fluviale è regolata dalle RR. PP. 9 aprile 1845.

In Lombardia questa materia è retta dalla Grida 20 agosto 1784, rifusa nella Notificazione governativa 3 maggio 1830, dall'Editto 8 febbraio 1786, dalla Legge generale di Finanza 17 luglio 1805 (tit. VII), dall'art. 8 del Regolamento 20 maggio 1806, dalle Circolari 18 agosto 1834 e 17 marzo 1837, dal Regolamento 1 maggio 1838, e dalla Notificazione 14 agosto 1840.

Nelle provincie parmensi trattano della pesca fluviale gli art. 160 a 168 del Regolamento 25 aprile 1821, e la Risoluzione sovrana 13 marzo 1822.

Nelle provincie modenesi vigono in proposito le Notificazioni governative 21 maggio 1816, 6 novembre 1819 e 2 giugno 1857.

Nella Toscana si osservano le Disposizioni sovrane 5 marzo 1767 e 14 aprile 1823.

Negli Stati già pontificii la legislazione sulla pesca è contenuta negli Editti sulla gabella d'importazione del pesce 3 agosto 1722, 7 marzo 1750, 2 dicembre 1767 e 20 dicembre 1794; nella Costituzione di papa Pio VI 21 gennaio 1795, nel Motuproprio di Pio VII 3 agosto 1822, nelle Notificazioni 8 agosto 1839 e 9 febbraio 1836, nell'Editto del cardinale Spada 3 luglio 1840, nella Circolare 11 luglio 1840, e nella Notificazione ministeriale 27 maggio 1850.

Nelle provincie napoletane havvi un Decreto 20 novembre 1834 sulla pesca, una Legge del 3 ottobre 1836 sulle riserve di caccia e di pesca; e nelle provincie siciliane, un Rescritto sovrano 17 aprile 1827 che vieta la pesca cogli ordigni detti *alalungare*, ed una Legge generale sulla pesca del 10 maggio 1835.

§ 1. Le RR. CC. del 1770 (lib. 6, tit. 7) recanò quanto segue:

§ 11. Proibiamo ad ognuno di gettare nelle acque veleno, calcina od altra pasta pregiudiziale a' pesci, sotto pena di scudi venticinque; nella quale incorreranno anche tutti quelli che ne saranno complici; e basterà per la prova il detto giurato d'un testimonio degno di fede col concorso di qualche legittimo indizio.

§ 12. Sarà proibito a tutti, quantunque abbiano titoli per la pesca, o aventi ragioni da questi, di pescare ne' fiumi e torrenti, salvo unicamente col getto od apposizione delle reti e degli stromenti semplicemente nelle acque loro, sì e come naturalmente discorrono, senza alcuna benchè menoma variazione e senza veruna opera manofatta di *storte*, *chiuse*, *ficche*, *pietrere* ed altre qualunque con le quali si ascingasse o si restringesse o si dilatasse o si divertisse il corso naturale delle acque suddette, sotto pena, in caso contrario, di scudi cinquanta; e non essendo il reo solvendo, subirà la pena di mesi sei di carcere.

§ 13. Ogni Università, Collegio, Corpo, vassallo, ed ogni altro particolare di qualunque stato, grado e condizione, a cui spetti la ragione della pesca, dovrà vegliare che da' suoi affittavoli od altri esercenti in loro nome la pesca, non si contravvenga a quanto sopra, volendo che nel caso restino accertate tre contravvenzioni distinte, commesse da alcuno di detti affittavoli od altri suddetti, e si scoprisse la partecipazione o tolleranza o scienza de' proprietari possessori della pesca, s'intendano questi decaduti dalla ragione d'essa perpetuamente, se libera, o durante la loro vita, se vincolata.

Il disposto del surriferito § 12 fu riprodotto nell'art. 28 del Regolamento 2° sulle acque del 29 maggio 1817, il quale dichiara inoltre applicabile agli aventi ragione di pesca la disposizione del precedente art. 27, con cui si vieta di chiudere od in qualsivoglia modo variare i rami o canali de' fiumi e torrenti che formano parte degli alvei, ancorchè in alcuni tempi dell'anno essi rimangano asciutti. Queste disposizioni riscontransi confermate nell'art. 136 della Legge 20 settembre 1859 sulle opere pubbliche, il quale però soggiunge che sono eccettuate da queste proibizioni le pratiche in vigore per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'Autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere.

§ 2. L'esercizio della pesca sui fiumi, torrenti, laghi e canali demaniali o di proprietà delle R. Finanze spetta esclusivamente al R. Demanio, al quale solo compete di accordarla ad altri o per mezzo di affittamento, o mediante un canone, od in altro modo; salvi però sempre i diritti di proprietà o d'uso di coloro che per

legittimo titolo di concessione, di convenzione od altrimenti ne fossero investiti (Istruz. deman. 39 settembre 1838, art. 375).

Constando che in qualche tratto di fiume o torrente la pesca possa essere utilmente praticata, e che nessuno vi abbia diritto, il Direttore demaniale ne propone l'affittamento nell'interesse del medesimo; e per l'appalto del suo esercizio dee esprimersi chiaramente in fronte dei capitoli la precisa consistenza del tratto di fiume o torrente, non che i limiti entro i quali la pesca può venire esercitata, imponendosi all'appaltatore la rigorosa osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore (Art. 376 e 377 cit. Istruz.).

§ 3. I diritti di pesca che posseggono diversi Comuni sulle acque del loro territorio, fanno parte dei loro beni patrimoniali, e possono esser fonte di cospicua rendita. Essi sogliono di regola generale darsi in affitto, giusta il disposto dell'art. 107 della L. C.; ma qualora si credesse più conveniente lasciarne il godimento in natura agli abitanti del Comune, questo dovrebbe esser retto da apposito regolamento, ed alligato al pagamento della tassa di cui in detto articolo.

Le condizioni e norme per l'uso della pesca da inserirsi in siffatto regolamento debbono essere determinate giusta le esigenze e le consuetudini locali; nè potrebbe in conseguenza porgersi alcuna regola in proposito. Basti l'accennare che dee proibirsi qualunque opera o fatto, per cui venga impedito il natural corso delle acque, si cagionino rigurgiti, guasti o deviazioni, oppure possano deteriorarsi gli edifizi posti presso od in mezzo alle acque; come del pari dee vietarsi la pesca nelle epoche della fregola, della procreazione e dello schiudimento delle uova, o con mezzi, ordigni e reti che accalappiando i troppo giovani pesciolini, impoveriscono o distruggono le specie ittiologiche.

§ 4. Una Circolare ministeriale 17 febbraio 1857 lamentando gli abusi gravissimi che in alcune provincie si erano introdotti nell'esercizio della pesca, specialmente dei fiumi, torrenti e laghi in cui il diritto di esercitarla è riservato al Demanio od ai privati, tanto rapporto al diritto predetto che ne è violato, quanto rapporto ai modi dalla legge vietati e riprovevoli coi quali è la pesca esercitata anche da coloro che ne hanno facoltà, eccitava le Autorità provinciali a rivolgere a quest'oggetto la loro sollecitudine coll'inculcare agli Agenti dell'Amministrazione di pubblica sicurezza una più

solerte vigilanza, e col far rinnovare ove d'uopo con apposito manifesto la pubblicazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, con contemporaneo diffidamento che sarà proceduto sia contro coloro che senza titolo legittimo esercitassero la pesca nei fiumi, torrenti e laghi in cui il diritto di pesca è riservato al Demanio od ai privati, sia contro coloro che, avendone il diritto, lo esercitassero in modo diverso da quello che sia lecito di fare, a senso delle anzi riferite disposizioni delle RR. CC. del 1817, per farli condannare nel primo caso alle pene previste dal Codice penale, e nel secondo a quelle comminate dalle suddette disposizioni contro quelli che nell'esercizio della pesca usassero modi in esse proibiti o che altrimenti tendano alla distruzione del pesce.

La stessa Circolare accenna eziandio come competenti a conoscere delle relative contravvenzioni allo stato attuale della legislazione debbano riguardarsi i Tribunali correzionali, poichè le multe ed anche il carcere sussidiario comminati dalle precitate disposizioni legislative attribuiscono al fatto il carattere di delitto.

PESCI. — Spetta al Consiglio comunale, ed in via d'urgenza al Sindaco, il fissare i siti dove debbe aver luogo il mercato dei pesci.

Egli è della massima importanza che lo smercio di questo commestibile si faccia in sito distinto, perchè essendo facile a corrompersi, è necessario che gli Agenti municipali possano di continuo sorvegliarne la provenienza e la condizione, e denunziare al Sindaco la pescheria di cui sia opportuno procedere al sequestro.

La vigilanza degli Agenti municipali dee parimenti estendersi ai pesci salati od affumicati che si tengono pigiati in fusti, e che si trovano ordinariamente in vendita presso i pizzicagnoli ed altri venditori di commestibili. Molte sono le sofisticazioni che soffre questa pescheria a danno del basso popolo che ne fa uso precipuo.

PESI E MISURE. — L'uniformità dei pesi e delle misure è un bisogno sociale universalmente sentito. Trascorsero però molti anni prima che gli sforzi dei Governi potessero raggiungere il desiderato intento di far accettare dalle popolazioni un sistema unico e generale. La prepotenza degli inveterati usi locali, la varietà di politico ed amministrativo reggimento delle varie parti d'Italia, la stessa difficoltà d'introdurre un sistema che non sentisse dell'arbitrario,

furono i precipui ostacoli che si opposero qui fra noi all'unificazione dei pesi e delle misure.

Il Piemonte fu il primo tra gli Stati italiani che attuò codesta riforma, adottando il sistema metrico-decimale decretato in Francia dalla Convenzione nel 1793; sistema consono al processo di numerazione, desunto dalla natura, facile, semplice, unico nella sua base, adatto ad ogni transazione sociale.

Calmati i brevi dispetti della Ristorazione del Quattordici, il Governo piemontese dopo averlo abolito, ripristinò gradatamente il nuovo sistema prima nella monetazione e nei vari Uffizi pubblici, poi lo adattò all'isola di Sardegna nel 1844, sinchè infine ne fece oggetto di legge generale col R. Editto 11 settembre 1845 per aver forza coll'anno 1850.

Rivendicate a libertà negli anni 1859-60 le altre Provincie italiane, i locali Governi provvisorii sentirono l'urgenza di estendere alle medesime il sistema già vigente negli antichi Stati, e bentosto per ispeciali provvedimenti esso venne attuato nelle provincie della Lombardia, della Toscana, dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche (1).

Restava peraltro ancora da attuarsi nelle provincie meridionali; e siccome d'altra parte la Legge piemontese del 1845 reclamava parecchie migliorle, così il Governo preferì d'assoggettare alla discussione del Parlamento una generale e radical legge organica sui pesi e sulle misure, la quale ottenne poi la Reale sanzione in data del 28 luglio 1861.

Rimane di tal modo compiuta una parte essenzialissima della unificazione amministrativa del novello Regno italiano. Ma non conviene illudersi: molto tempo e molti sforzi occorreranno tuttavia per far dimenticare le vecchie denominazioni usate dal popolo, e per far entrare nella sua mente nomi e computi ch'esso non capisce. Grande influenza in proposito possono esercitare le Autorità locali, che per trovarsi più a contatto colle popolazioni, sono meglio che

(1) Il sistema metrico-decimale venne introdotto in Lombardia col R. D. (3610) 15 settembre 1859; nella Toscana con Decreto di quel R. Governo provvisorio 11 gennaio 1860, e andò in vigore col 1° luglio 1861; nelle Provincie parmensi fu introdotto col R. D. (1317) 15 settembre 1860; nelle modenesi con altro R. D. (1318) della stessa data; nelle Romagne venne stabilito col Decreto di quel Governatore generale 8 ottobre 1859; nelle provincie delle Marche e dell'Umbria fu esteso con Decreti di quei Regii Commissari generali straordinarii 24 ottobre e 10 novembre 1860.

altri in grado di rompere a poco a poco le abitudini inveterate, e di trasfondere nelle masse la conoscenza del nuovo sistema, sia col proprio esempio, sia con adatte istruzioni ed esortazioni, sia infine coi mezzi repressivi che la legge mette a loro disposizione. Sarà questa una missione benefica che le renderà benemerite della civiltà e del paese.

§ 1. Molteplici ed importanti sono le incumbenze che in fatto di pesi e misure sono chiamate ad esercitare le Autorità municipali; ad esse spetta di formare lo stato degli utenti, di controllare e discutere i ruoli d'esazione dei relativi diritti di verificazione, di sorvegliare nel loro Comune il retto uso dei pesi e delle misure, e di coadiuvare i Verificatori nella ricerca e constatazione delle contravvenzioni. Per facilitare il disimpegno di tutte queste operazioni, noi presentiamo loro nei seguenti §§ il tenore della Legge organica e di quegli altri provvedimenti che più dappresso le interessano, avvertendo sin d'ora che loro riescirà utile l'attenta lettura della Circolare ministeriale 25 aprile 1851, nella quale si compendiano tutte, sj può dire, le attribuzioni ch' esse hanno ad esercitare in questa materia.

§ 2. Ecco dapprima la

LEGGE ORGANICA (N° 132) 28 LUGLIO 1861 SUI PESI E SULLE MISURE.

CAPO I. Disposizioni generali.

Art. 1 I pesi e le misure legali del Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

Per le misure lineari: Il metro, unità fondamentale dell'intiero sistema, ed eguale alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre;

Per le misure di superficie: Il metro quadrato;

Per le misure di solidità: Il metro cubo;

Per le misure di capacità: Il litro, eguale al cubo della decima parte del metro;

E per li pesi: Il gramma, peso nel vuoto d'un cubo, avente il lato eguale alla centesima parte del metro, d'acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.

Art. 2. Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni:

Per le misure agrarie: L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato;

Per la misura di legno: Lo stero, equivalente al metro cubo.

Art. 3. I multipli e summultipli di detti pesi e misure seguono la progressione decimale con le denominazioni della Tabella unita alla presente Legge.

Art. 4. I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli in-

dicati nella Tabella. Possono anche rappresentare i doppi e la metà di essi.

Art. 5. Il metro ed il chilogramma in platino depositati negli Archivi generali del Regno sono i campioni prototipi dei pesi e delle misure.

Art. 6. Vi saranno uffizi di verificazione da ordinarsi con Decreto Reale, incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi.

Art. 7. Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni capoluogo di circondario nell'uffizio d'Intendenza (*Sotto-Prefettura*), ed in ogni uffizio di Verificazione. — Lo avranno pure tutti gli altri Comuni che ne fanno richiesta, e ne corrispondono il prezzo.

Art. 8. Negli atti pubblici, ne' libri e registri di commercio, negli annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso secondo la Tabella unita alla presente Legge.

Art. 9. Nelle menzioni di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti che siano compilati in pesi o misure antiche o diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale.

Art. 10. Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi e misure legali.

Art. 11. Coloro che sono tenuti alla verificazione periodica, di cui all'art. 14, dovranno tenere affisso ed esposto nel luogo del loro esercizio il ragguaglio dei nuovi pesi e misure da essi adoperati con gli antichi già in uso nel Comune e nelle altre provincie del Regno, secondo la tavole che saranno pubblicate per cura del Governo. — Lo stesso ragguaglio dovrà tenersi affisso ed esposto per cura dell'Amministrazione comunale nei luoghi di fiere e mercati per tutti gli antichi pesi e misure dei Comuni del circondario. — Le disposizioni del presente articolo cesseranno nel 31 dicembre 1870.

Capo II. Della verificazione dei pesi e misure.

Art. 12. I pesi e le misure sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il Verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.

Art. 13. Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio. La prima verificazione è gratuita.

Art. 14. Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma; e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai (2). — La verificazione periodica non è obbligatoria per coloro

(2) Sebbene l'esercizio di talune industrie e di alcuni commerci non esiga l'uso materiale dei pesi e delle misure in modo continuo, tuttavia non è men vero per questo che simili industrie e commerci, per la loro stessa natura ed

che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento.

Art. 15. La verificazione si fa in ogni tempo nell'uffizio del Verificatore del circondario, e periodicamente ogni anno nei capoluoghi di mandamento, e in altri Comuni che potranno essere indicati dalle Deputazioni provinciali. — La verificazione è annunziata almeno otto giorni prima per notificazione da affiggersi all'albo pretorio di tutti i Comuni che vi si devono assoggettare. — La verificazione dei pesi e misure fissi si fa nell'officina, o negozio, o magazzino dell'utente — I Comuni capoluogo di mandamento, e quelli prescelti dalla Deputazione provinciale, daranno al Verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche (3).

Art. 16. La Giunta municipale formerà lo stato degli utenti di ogni Comune per categoria in ordine alfabetico colla indicazione del nome, cognome, professione e luogo dell'esercizio.

Art. 17. Ogni utente pagherà un dritto annuo, fisso, secondo le seguenti categorie: — 1° Uffizi pubblici ll. 6 (4); — 2° negozianti in grosso ll. 5; — 3° negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riunita da 18000 abitanti in su ll. 3 50 (5); — 4° negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riu-

---

in molti casi, possono richiedere necessariamente l'impiego di detti strumenti, e che in questi casi importa nell'interesse generale che i medesimi siano legali, e che la loro esattezza sia regolarmente accertata. È in questo senso che devono intendersi le disposizioni del presente articolo, e le parole: *coloro che fanno uso di pesi e misure* ecc., vale a dire coloro che per l'esercizio della loro industria o commercio non possono a meno di far uso di pesi e misure ogniqualvolta ciò venga richiesto nel loro interesse dagli avventori.

Considerando tuttavia che, dove in alcune località risultasse accertato che, stante circostanze eccezionali o consuetudini locali, alcune delle industrie e dei commerci non avessero mai bisogno di valersi di pesi e misure, e ne andassero per conseguenza perfino sprovvisti, l'essere annoverati nelle tabelle non basterebbe per assoggettarli in modo obbligatorio alla verificazione periodica di strumenti dei quali è escluso che debbano servirsi e che non possedono.

Ed è perciò da conchiudersi che debbano eccettuarsi soltanto quei commercianti od industriali che, secondo le consuetudini e circostanze locali bene accertate e definite, risultino non trovarsi mai nel bisogno per l'esercizio delle loro professioni od industrie di far uso di pesi e misure (Cons. di Stato, parere 6 settembre 1862).

(3) V. infra gli art. 26 e seg. del Regolamento 28 luglio 1861.

(4) Gli Uffizi pubblici qui accennati sono quelli soli che non possono dispensarsi, per ragione delle loro attribuzioni, dal far uso di pesi o di misure nell'interesse del pubblico, dappoichè risulta chiaramente dalle combinate disposizioni del presente e del precedente art. 14, e dal complesso dell'intiera legge, che la medesima riguarda tutti coloro che sono utenti necessarii di pesi e di misure, e che non possono fare a meno di esser tali, escludendo coloro che ne usano casualmente ed in modo privato (Circolare Min. Agr., Indust. e Comm. 12 marzo 1863).

(5) Riguardo al significato delle parole *popolazione riunita*, il Ministero, già sotto l'imperio della Legge 26 marzo 1850, con Dispaccio 21 marzo 1851 aveva fatto conoscere doversi considerare come facenti parte dell'intiera popolazione d'un Comune le abita-

nita da 3000 a 18000 abitanti ll. 2 50; — 5° negozianti negli altri luoghi ll. 1 25; — 6° negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita dai 18000 abitanti in su ll. 1 50 — 7° negozianti nei luoghi di popolazione riunita dai 3000 ai 18000 abitanti ll. 0 0— 8° negozianti negli altri luoghi ll. 0 40; — 9° merciai ambulanti ed esercenti in luoghi aperti ll. 0 40; — 10° coloro che, non esercitando alcun commercio, sono per l'art. 14 tenuti alla verificazione, e quelli che richieggono la verificazione volontaria ll. 0 40. — I diritti di verificazione sono riscossi per conto dello Stato.

Art. 18. Gli utenti, che per le industrie da loro esercitate in unico stabilimento appartengono a due o più delle categorie, di cui all'art. 17, pagano un solo diritto che è il più alto tra quelli delle dette categorie

Art. 19. I diritti di verificazione sono dovuti secondo i ruoli compilati dal Verificatore, pubblicati e discussi dalla Giunta municipale, e resi esecutivi con decreti dell'Autorità provinciale.

CAPO III. **Delle contravvenzioni e delle pene.**

Art. 20. I Verificatori dei pesi e misure, alla presenza del Sindaco o di chi ne fa le veci, procedono ad accertare le infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di pesi e misure, ed al sequestro dei pesi e misure falsi o di cui l'uso è vietato. — I loro verbali saranno sottoscritti da due testimoni, e faranno fede in giudizio sino a prova contraria (6).

Art. 21. In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i Verificatori avranno libero ac-

---

zioni che non ne fossero distanti oltre un chilometro (Istruz. minist. 11 giugno 1851).

Questa interpretazione venne adottata dal Consiglio di Stato anche dopo la promulgazione della presente Legge, come risulta dal suo parere 24 settembre 1862.

(6) Si chiese se gli Agenti di sicurezza pubblica od i Carabinieri R. che accompagnano il Verificatore nelle visite straordinarie, e che all'uopo debbono cooperare eziandio al sequestro dei pesi e misure illegali, siano validi testimoni tanto per la presenza al sequestro, quanto per la loro sottoscrizione al verbale redatto dal Verificatore. Si è a ciò riscontrato che, se in qualche speciale circostanza può parere forse men conveniente di servirsi degli Agenti di sicurezza pubblica o dei Carabinieri Reali per testimoni degli atti in cui sono chiamati ad agire come forza pubblica, ed a prestare assistenza al Verificatore, ciò però non toglie che, in mancanza d'altri testimoni, possano sottoscrivere i verbali di sequestro dal medesimo compilati, non dovendo la loro validità rimpetto alla legge essere impugnata, poichè sostanzialmente l'agente che opera il sequestro sarebbe il solo Verificatore (Dispac. Min. Fin. 26 marzo 1856).

Del resto la necessità di dover richiedere l'assistenza degli Agenti o Carabinieri procedenti, quali testimoni legali al verbale di sequestro e di contravvenzione, può occorrere ben di rado, giacchè il Regolamento 28 luglio 1861 ha già provveduto a questa mancanza, determinando l'art. 97 che il Verificatore nelle sue visite debba essere assistito dal Sindaco o da chi ne fa le veci, ed accompagnato da una guardia o serviente comunale; cosicchè si ha sempre il mezzo d'ottenere i due testimoni richiesti dalla legge.

cesso in essi, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro da questa Legge e dai relativi regolamenti. — Quando i luoghi siano chiusi, si procederà per accertare le contravvenzioni con le forme ordinate dalle leggi per le visite domiciliari (7).

Art. 22. I pesi e le misure sequestrate dovranno dopo la sentenza restituirsi ai contravventori, quando risulti che il sequestro abbia avuto luogo pel solito difetto del bollo di verificazione. — Però il contravventore, per ottenerne la restituzione, dovrà prima farli bollare.

Art. 23. Le contravvenzioni agli articoli 8, 9 e 10 della presente Legge saranno verificate negli atti dei Notai e degli altri Uffiziali pubblici, dagli Ispettori ed Agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, di bollo, insinuazione, ipoteche, tabellione e simili, e daranno luogo agli stessi procedimenti.

Art. 24 La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui nell'articolo precedente, non comincerà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunziate.

Art. 25. Saranno puniti: — 1° con ammenda o multa da lire 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio pesi o misure mancanti del bollo di prima verificazione; — 2°. con ammenda di lire 2 a 50 coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dall'art. 14 precedente, e generalmente tutte le contravvenzioni a questa Legge e relativi regolamenti, per le quali non è inflitta una pena speciale; — 3° con l'ammenda di lire 20 i Notai ed altri Ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, e con l'ammenda di lire 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione. — L'ammenda sarà dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione. — Rispetto ai libri o registri di commercio sarà inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio. — 4°. Con l'ammenda da lire 5 a 20 i contravventori all'art. 11. — L'ammenda a cui fossero condannate le Amministrazioni, sarà dovuta ad esse in rimborso dall'Uffiziale a cui la contravvenzione è imputabile (8).

Art. 26. Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo

---

(7) V. *Perquisizioni.* — *Polizia giudiziaria.*

(8) Queste pene sono applicate indipendentemente da quelle portate dagli art. 340 e 685 del Codice penale, del tenore seguente:

« Art. 340. I falsificatori del marchio dei fabbricanti di pesi e misure sono puniti colla pena del carcere non minore di mesi sei, estensibile a un anno. I falsificatori del marchio di verificazione sono puniti colla pena del carcere da un anno a due anni. — Tali disposizioni hanno luogo senza pregiudizio delle pene maggiori in cui fossero incorsi i colpevoli per reato di truffa.

« Art. 685. Cadono in contravvenzione . . . . n° 12°, coloro che usano pesi e misure differenti da quelle stabilite dalla legge; e coloro che ritengono falsi pesi o false misure, anche senza farne uso, nei magazzini, nelle botteghe, fabbriche, case di commercio, piazze, o sulle fiere o sui mercati ».

uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti, non sarà inflitta pena alcuna, ma sarà ordinato che sieno aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verificazione. — Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure, la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione. — Sono considerati come falsi i pesi e le misure, le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontariamente procurate per causa di lucro.

Art. 27. Gli imputati per trasgressioni punibili soltanto con pena pecuniaria potranno far cessare il procedimento pagando volontariamente l'intiera somma della pena quando è determinata, e il massimo di essa quando è estensibile entro certi limiti, unitamente alle spese.

Capo IV. — Disposizioni speciali.

Art. 28. Sarà stabilita con Decreto Reale l'epoca in cui entrerà in vigore il sistema decimale metrico nelle provincie napoletane e siciliane, la quale in niun caso non potrà essere protratta oltre il 1° gennaio 1863 (9).

Art. 29. Nelle provincie in cui non sono ancora istituite le Autorità provinciali e comunali, di cui nella presente Legge, s'intenderanno indicate quelle altre Autorità che ne esercitano attualmente le funzioni.

Art. 30. Le disposizioni contrarie a quelle della presente Legge in materia di pesi e misure sono abrogate.

Tabella *dei pesi e delle misure metriche decimali, loro multipli e summultipli.*

MISURE

Misura lineare.

Unità — Metro, unità fondamentale del sistema metrico-decimale, eguale alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre o della distanza dal polo all'equatore.

Multipli — Decametro, eguale a dieci metri.
— Ettometro, eguale a cento metri.
— Chilometro, eguale a mille metri.
— Miriametro, eguale a diecimila metri.

Summultipli — Decimetro, eguale alla decima parte del metro.
— Centimetro, eguale alla centesima parte del metro.
— Millimetro, eguale alla millesima parte del metro.

(9) Il Regio Decreto qui accennato emanò in data 27 luglio 1862. Con esso veniva dichiarato doversi attuare il sistema metrico-decimale nelle provincie napoletane e siciliane a cominciare dal 1° gennaio 1863; ma gravi circostanze avendo impedito di poter disporre quanto occorreva per l'attuazione della Legge all'epoca prefissa, con altro Decreto 31 dicembre 1862 ne veniva prorogata l'attuazione al 1° luglio 1863, entrando però in vigore dal 1° stesso gennaio il Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con R. Decreto 13 ottobre 1861.

Misura superficiale.

Unità	— Metro quadrato.
Multipli	— Decametro quadrato.
—	Ettometro quadrato.
—	Chilometro quadrato.
—	Miriametro quadrato.
Summultipli	— Decimetro quadrato.
—	Centimetro quadrato.
—	Millimetro quadrato.

Misura speciale agraria.

Unità	— Ara, decametro quadrato o cento metri quadrati.
Multipli	— Ettara, ettometro quadrato o diecimila metri quadrati.
Summultipli	— Centiara, metro quadrato.

Misura di solidità o volume.

Unità	— Metro cubo (*i multipli e summultipli non si usano con denominazioni speciali*).

Misura speciale di solidità per il legno.

Unità	— Stero, metro cubo.
Multipli	— Decastero, dieci metri cubi.
Summultipli	— Decistero, decimo di un metro cubo.

Misura di capacità.

Unità	— Litro, decimetro cubo.
Multipli	— Decalitro, dieci litri.
—	Ettolitro, cento litri.
—	Chilolitro, mille litri o metro cubo.
Summultipli	— Decilitro, decimo del litro.
—	Centilitro, centesimo del litro.
—	Millilitro, millesimo del litro o centimetro cubo.

PESO

Unità	— Gramma, peso nel vuoto di un centimetro cubo di acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.
Multipli	— Decagramma, dieci grammi.
—	Ettogramma, cento grammi o dieci decagrammi.
—	Chilogramma, mille grammi o dieci ettogrammi.
—	Miriagramma, diecimila grammi o dieci chilogrammi.
—	Quiotale metrico, dieci miriagrammi o cento chilogrammi.
—	Tonnellata di mare, dieci quintali o mille chilogrammi.
Summultipli	— Decigramma, decimo di un gramma.
—	Centigramma, centesimo di un gramma.
—	Milligramma, millesimo di un gramma.

§ 3. In esecuzione della suesposta Legge emanò un Regolamento approvato con R. Decreto (n° 163) dello stesso giorno. Questo Decreto stabilì presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione consultiva dei pesi e delle misure, e Giunte locali per agevolare i lavori di detta Commissione. L'organizzazione e le attribuzioni della Commissione e delle Giunte formano oggetto delle

disposizioni del titolo I del Regolamento medesimo. Il titolo II tratta dell'Amministrazione incaricata di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure.

A termini dell'art. 5 l'incarico di mantenere tale uniformità si eseguisce sotto la sorveglianza dei Prefetti e dei Sotto-prefetti col mezzo d'impiegati distinti col nome d'Ispettori, Verificatori e Allievi-verificatori. Vi è un Uffizio di verificazione in ogni circondario amministrativo, salvo che si credesse di riunire due o più circondari in un medesimo distretto di verificazione. Tale Uffizio è stabilito, salve circostanze eccezionali, nel capoluogo di circondario, e dove più circondari siano riuniti in unico distretto, nel luogo di maggior importanza commerciale (Art. 6 ivi).

I Verificatori, prima d'assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento dinanzi il Tribunale di circondario di loro residenza Questa è obbligatoria nel luogo del loro uffizio, nè possono assentarsene senza permesso (Art. 17 e 18).

L'impiego di Verificatore è incompatibile con ogni altro impiego pubblico stipendiato, e con ogni professione soggetta alla verificazione; ed ogni Impiegato di pesi e misure che abbia autorizzato la propria moglie all'esercizio d'una professione soggetta alla verificazione nel distretto di servizio del marito, o che potendo non l'abbia impedita, è considerato come dimissionario (Art. 21 e seg.).

È proibito agli Impiegati medesimi di fabbricare pesi e misure per essere vendute al pubblico, come pure di aggiustarli, a meno che si tratti di piccoli lavori eseguiti gratuitamente nell'intento di renderli esatti (Art. 23).

I Verificatori corrispondono sotto fascia in franchigia col Prefetto della provincia, col Sotto-prefetto, il Procuratore del Re, i Giudici di mandamento e di polizia, gli Ispettori dei pesi e misure, ed i Sindaci dei Comuni del loro circondario, uniformandosi alle istruzioni riguardanti le franchigie postali (Art. 24).

Il titolo III del Regolamento tratta degli uffizi e del materiale di verificazione. Il locale destinato per l'Uffizio di verificazione dev'essere decente, di facile accesso al pubblico, ben illuminato, e tale infine che i campioni e gli strumenti non possano soffrire alterazione (Art. 26).

Il locale per l'Uffizio permanente di verificazione è somministrato dallo Stato: i capiluogo di mandamento e i Comuni designati dalle Deputazioni provinciali in conformità dell'art. 15 della Legge som-

ministrano al Verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche: i mobili dell'Uffizio permanente sono a carico del Verificatore (Art. 28).

I campioni, i punzoni e gli strumenti necessari alla verificazione, nonchè gli stampati pei ruoli d'esazione, sono provveduti dallo Stato (Art. 29).

I punzoni destinati alla verificazione prima di pesi e misure portano lo stemma Regio ed il numero dell'Uffizio di verificazione: quelli destinati per la verificazione periodica portano soltanto la lettera dell'alfabeto che è variata in ciascun anno (Art. 30).

§ 4. I successivi titoli del Regolamento riguardando più direttamente l'ingerenza che hanno in questa materia le Autorità municipali, vengono qui appresso riferiti nel loro testuale tenore, tralasciate per altro quelle disposizioni che non fanno all'uopo:

TITOLO IV. — **Dell'obbligo di possedere e di impiegare i pesi e le misure legali.**

Art. 35. Tutti coloro che sono tenuti alla verificazione periodica a tenore dell'articolo 14 della Legge 28 luglio 1861, dovranno essere provveduti dei pesi e misure legali necessarii alla professione che esercitano. — I Governatori (*Prefetti*) compileranno per caduna provincia la tabella di coloro che sono tenuti alla verificazione periodica, divisi per categorie, coll'indicazione della qualità e quantità dei pesi e misure che li concerne. — Ogni due anni, nel mese di luglio, i Governatori procederanno alla revisione della tabella.

Art. 36. Queste tabelle saranno sottoposte all'approvazione del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, e pubblicate nel giornale ufficiale della provincia ed all'albo pretorio del Comune.

Art. 37. Gli utenti dovranno sempre tenere esposti alla vista ed ispezione degli accorrenti i pesi e le misure legali di cui devono essere provveduti.

Art. 38. È proibito di apporre ai pesi e alle misure segni qualunque o fare impressioni che possano aver rapporto alle misure e pesi antichi. — È parimente proibito di indicare le misure di lunghezza antiche con segni apposti in una parte qualunque dei luoghi di cui all'art. 11 della Legge 28 luglio 1861.

Art. 39. I recipienti ad uso dei consumatori nei luoghi in cui si vendono le bevande, non sono considerati come misure. — Ogni volta che il compratore ne faccia la domanda, il venditore è obbligato di riscontrare le quantità vendute col mezzo delle misure legali, che deve possedere.

Art. 40. Il compratore potrà sempre chiedere che il venditore verifichi alla sua presenza l'esattezza del peso o della misura delle mercanzie che

si vendono a pacco o a pezzi, e dei recipienti chiusi, come bottiglie, mezzine ed altri vasi suggellati, contenenti liquidi in quantità che dicasi corrispondente ad un peso o ad una misura determinata.

Titolo V. — Della conservazione dei campioni, e della verificazione dei pesi e delle misure.

Capo I. — *Della conservazione dei campioni.*

Art. 44 La verificazione dei campioni degli uffici di Verificazione dei pesi e delle misure avrà luogo ogni cinque anni, per mezzo d'una Commissione nominata dal Ministro. — Per quest'operazione si adopreranno i campioni depositati nel Ministero. e i risultamenti saranno attestati con un processo verbale firmato dai Membri della Commissione, che si trasmetterà al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 45 I campioni dei pesi e misure esistenti presso gli uffici di Governo provinciale e d'Intendenza saranno, occorrendo, verificati e confrontati nella stessa maniera e contemporaneamente a quelli degli uffici di Verificazione: i campioni comunali saranno verificati e confrontati con quelli degli uffici di Governo o d'Intendenza.

Art. 46. I campioni dei pesi e misure depositati negli uffici di Governo e d'Intendenza, e negli Archivi comunali dovranno essere gelosamente conservati in apposito armadio chiuso con due chiavi. — Le chiavi dei campioni depositati presso gli uffici di Governo resteranno una presso il Governatore e l'altra presso l'Autorità giudiziaria del luogo più elevata in grado. — Quelle dei campioni degli uffici d'Intendenza saranno tenute una dall'Intendente e l'altra dall'Autorità giudiziaria come sopra; e quelle dei campioni comunali, una dal Sindaco e l'altra dal Consigliere comunale più anziano. — Essi non potranno essere estratti che alla presenza dei funzionari a cui ne è come sovra affidata la custodia.

Art. 47. I Verificatori dei pesi e misure nel giro per la verificazione periodica si assicureranno dello stato in cui si trovano i campioni depositati negli Archivi comunali, e lo faranno risultare con apposita relazione.

Art. 48. Ciascuna verificazione di cui agli articoli 43, 44, 45 precedenti, sarà segnata sull'oggetto verificato coll'applicazione di un bollo particolare.

Capo II. — *Della verificazione dei pesi e delle misure.*

Art. 49. La verificazione dei pesi e misure a mano si farà nell'ufficio del Verificatore tanto nel capoluogo del circondario quanto nei capoluoghi di mandamento e negli altri Comuni indicati dalle Deputazioni provinciali; quella dei pesi e misure fissi, nel negozio, officina o magazzino dell'utente.

Capo III. — *Della verificazione prima.*

Art. 50. I pesi e le misure tanto nuovi che raggiustati dovranno per cura del fabbricante essere presentati all'ufficio di Verificazione per essere

verificati e bollati prima di venir messi in commercio o restituiti al proprietario.

Art. 51. I Verificatori non ammetteranno alla verificazione i pesi e le misure che non portano impresso il marchio del fabbricante, ed il nome ad essi attribuito dal sistema metrico decimale. — Sono eccettuati i pesi minori del centigramma, purchè portino l'indicazione del numero dei milligrammi che essi rappresentano.

Art 52. I pesi e le misure dovranno essere presentati alla verificazione in tale stato di perfezione che il bollo dell'Uffizio possa essere apposto senz'altro lavoro preparatorio, oltre a quello della verificazione.

Art. 53. I pesi e le misure provenienti dall'estero, prima di essere messi in vendita o introdotti in commercio, dovranno essere sottoposti alla verificazione e alle altre condizioni prescritte per quelli fabbricati nello Stato.

Art. 54. Il Verificatore che avrà bollato pesi o misure che non riuniscano le condizioni stabilite dal regolamento sulla fabbricazione, dovrà provvederne altri esatti a sue spese senza pregiudizio delle pene disciplinari.

Art. 55. Tutti gli oggetti ammessi al bollo della prima verificazione dovranno essere inscritti sovra un registro a ciò destinato.

Capo IV. — *Della verificazione periodica.*

Art. 56. La verificazione periodica annuale sarà accertata col mezzo di un punzone che porterà l'impronta di una delle lettere dell'alfabeto.

Art. 57. I pesi e le misure di cui fanno uso i merciai ambulanti e gli esercenti in luoghi aperti, saranno presentati alla verificazione periodica nei primi tre mesi di ogni anno, o dell'esercizio della loro industria — Essi però non saranno bollati se non dopo che gli utenti stessi abbiano fatto risultare d'aver pagato nelle mani dell'Esattore il diritto di verificazione, indicato in un bollettino che a tal uopo l'Ispettore o Verificatore avrà loro preventivamente rilasciato.

Art 58. I fabbricanti e negozianti di pesi e misure non sono soggetti alla verificazione periodica che per quei pesi e misure che formano la serie dei campioni di cui devono essere provveduti secondo il regolamento per la fabbricazione, e per quelli di cui fanno uso nel loro commercio. — Quanto ai pesi e misure nuovi o aggiustati che si mettono in vendita, basterà che siano bollati col punzone di prima verificazione.

Art. 59. Sono esenti dal bollo della verificazione periodica le misure di capacità in vetro e in terra cotta. — Esse dovranno però ogni anno essere presentate alla verificazione periodica per accertare che il bollo primitivo non sia staccato o alterato.

Art. 60. L'utente che ha nello stesso Comune diversi magazzini, botteghe od opifici distinti, collocati in case diverse e non contigue, è obbligato alla verificazione periodica per ogni magazzino, bottega od opifizio, come se questi appartenessero ad utenti diversi (10).

---

(10) Dal principio sancito in questo articolo, per cui sono dovuti altrettanti diritti quanti sono i negozi separati e i distinti modi d'esercizio, segue

Art. 61. Colla scorta della tabella di cui all'articolo 35 del presente Regolamento, la Giunta municipale d'ogni Comune formerà lo stato degli utenti pesi e misure coll'indicazione del nome, cognome, domicilio e professione che esercitano, distribuiti in ogni categoria per ordine alfabetico.

Art. 62. Il detto stato sarà depositato per otto giorni consecutivi nella sala comunale, e questo deposito sarà dal Sindaco notificato al pubblico con l'avvertenza che gli interessati potranno produrre entro tre giorni successivi le eccezioni che credessero loro competere.

Art. 63. Coloro che vorranno produrre le dette eccezioni od opposizioni, uniranno al ricorso i documenti di appoggio, che saranno dal Sindaco comunicati per gli opportuni provvedimenti alla Giunta municipale.

Art. 64. Lo stato originale degli utenti pesi e misure rimarrà negli Archivi comunali, e copia autentica sarà per cura del Sindaco e per mezzo dell' uffizio d'Intendenza trasmessa al Verificatore del circondario non più tardi del mese di novembre d'ogni anno.

Art. 65. Al principio del mese di dicembre d'ogni anno il Verificatore trasmetterà al Governatore o Intendente del Circondario la nota dei Comuni in ritardo. — I Governatori o Intendenti provvederanno d'uffìcio per la compilazione degli stati mancanti.

Art. 66. La Giunta municipale procederà ogni anno alla revisione dello stato degli utenti pesi e misure, e ne trasmetterà copia autentica al Verificatore nel termine sovra stabilito.

Art. 67. In sul principio d'ogni anno i Governatori pubblicheranno un manifesto per rammentare agli utenti l'obbligo della verificazione periodica, e per fissare l'ordine col quale sarà eseguita nei circondari e mandamenti. — Un altro manifesto sarà quindi pubblicato dall'Intendente almeno otto giorni prima della verificazione: in esso sarà fissata l'epoca precisa del principio e del compimento della verificazione in ogni mandamento (11).

Art. 68 Il Verificatore dei pesi e delle misure, salvo circostanze ecce-

---

che i merciai e venditori, i quali, per incarico d'altri venditori principali che occupano un posto fisso sulle pubbliche piazze, vanno in giro per le città a fare smercio di sostanze che formano oggetto degli stessi negozi principali, debbono pagare il diritto di verificazione oltre quell'altro imposto al loro principale (Consiglio di Stato, parere 6 settembre 1862).

Un Municipio che per l'esercizio del dazio comunale abbia diversi pesi stabiliti in separate e distinte parti dell'abitato è egli soggetto alla verificazione periodica per ciascun uffizio in conformità di quest'articolo, e dovrà in conseguenza pagare tanti diritti quanti sono i pesi? — Tale questione si presentò riguardo alla città d'Asti, e l'Autorità provinciale d'Alessandria la decise affermativamente. — Questa decisione è riportata nella *Rivista ammin.*, anno 3º, pag. 772.

(11) Indipendentemente da siffatto Manifesto, il Verificatore dee dare avviso dell'epoca del suo arrivo ai Sindaci d'ogni mandamento, invitandoli a far prevenire gli utenti di presentarsi alla verificazione. Allorchè poi una fortuita circostanza mettesse il Verificatore nella impossibilità di portarsi nel giorno prefisso al capoluogo di mandamento, egli dee prevenire immediatamente ed a sue spese il Sindaco ed il Sotto-prefetto (Istruz. gen. 31 luglio 1850, art. 54).

zionali, è obbligato di compiere il giro di verificazione nel termine che gli è assegnato.

Art. 69. Per la verificazione periodica i Verificatori debbono servirsi di un registro, di cui sarà distribuito il modulo. — Essi lo riempiono di mano in mano che gli utenti si presentano alla verificazione.

Art. 70. Il Verificatore esamina i pesi, e le misure che gli sono presentati, tanto quelli che compongono il fornimento obbligatorio dell'utente, quanto quelli che l'utente presenta in sovrappiù, e bolla quelli che troverà esatti e legali. — Se l'oggetto peesentato sarà riconosciuto difettoso, il Verificatore prescriverà all'utente di farlo riparare, e a tal fine gli rilascierà una scheda in cui sarà notato il nome e cognome dell'utente, la qualità dell'oggetto presentato, la natura del difetto, e il termine entro cui dovrà essere nuovamente sottoposto alla verificazione. — La ripresentazione alla verifica dell'oggetto riparato dovrà farsi per cura del fabbricante che l'utente avrà scelto per aggiustarlo. — Se l'oggetto da ripararsi non può essere trasportato, il fabbricante dovrà ripararlo sul luogo, e renderne quindi avvertito il Verificatore per l'apposizione del bollo.

Art. 71. Se l'utente ricusa di far eseguire le riparazioni prescritte nell'articolo precedente, il Verificatore procederà al sequestro dei pesi e delle misure difettosi con le forme prescritte dall' art. 20 della Legge 28 luglio 1861.

Art. 72. I pesi e le misure che si alterassero dopo la verificazione periodica, o dai quali venisse a staccarsi l'impronta, dovranno farsi aggiustare per cura del proprietario. — Il fabbricante dovrà sottoporli al bollo di verificazione prima di restituirli.

Art. 73. Gli Ispettori o Verificatori porteranno immediatamente alla conoscenza del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, per mezzo dell'uffizio di Governo o d'Intendenza, le irregolarità che scopriranno nell'occasione della verificazione periodica nei pesi e nelle misure appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 74. Trascorso il termine fissato per la verificazione periodica, non potranno gli utenti usare, nè ritenere presso di loro pesi o misure che non siano sottoposti alla verificazione e bollati col punzone dell'anno. — Il Verificatore stende il verbale di contravvenzione per quegli utenti che non presentarono alla verificazione tutti i pesi e le misure di cui devono essere provveduti.

Art. 75. Se il Verificatore riconosce nello stato comunale degli utenti qualche omissione o altra irregolarità, dovrà significarla alla Giunta municipale per l'opportuna correzione. — In caso di disparere tra la Giunta e il Verificatore, lo stato sarà definito dall'Autorità provinciale.

Titolo VI. — Dei dritti di verificazione.

Art. 76. I ruoli degli utenti e dei dritti di verificazione saranno formati dal Verificatore colla scorta del registro di cui all'art. 69 del presente Regolamento, tostochè la verificazione periodica è ultimata nel mandamento.

Art. 77. A misura che i ruoli sono ultimati, il Verificatore li trasmette

alle Giunte municipali, che li pubblicano e discutono nel modo stabilito agli art. 62, 63 del presente Regolamento per lo stato degli utenti. — I ruoli pubblicati e discussi sono quindi trasmessi per mezzo dell'Intendente al Governatore della provincia, che li approva e li rende esecutorii coi mezzi medesimi che sono stabiliti per le contribuzioni dirette. — In caso di disparere tra la Giunta e il Verificatore si procederà come all'art. 75 del presente Regolamento.

Art. 78 Il Governatore provvederà acciocchè, nel termine di giorni otto dall'approvazione, i ruoli siano pubblicati e consegnati agli Uffiziali preposti alla riscossione.

Art 79 Per le operazioni di verifica posteriore alla formazione dei ruoli saranno formati in ogni anno ruoli supplementarii con le forme e nei modi stabiliti pei ruoli principali negli articoli precedenti.

Art. 80. La popolazione per l'applicazione dei dritti di verificazione dei pesi e misure sarà desunta dalle tavole autentiche del censimento uffiziale.

Titolo VII. — **Della sorveglianza per lo smercio delle mercanzie che si vendono a peso o a misura.**

Art. 81 I Sindaci e gli altri uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza, ai quali è affidata per legge la polizia delle fiere e mercati, e delle vendite di merci e prodotti, visiteranno i magazzini, botteghe ed altri luoghi di vendita, al fine di assicurarsi dell'esattezza e dell'uso regolare dei pesi e delle misure. — Essi esamineranno se i pesi e le misure portino l'impronta dei punzoni di verificazione, e se dopo la verificazione accertata dai punzoni non abbiano sofferta variazione accidentale o fraudolenta. — Sorveglieranno gli uffici pubblici dei pesi e delle misure stabiliti nei loro Comuni. — Praticheranno frequenti visite alle stadere, bilance e sovra ogni altro strumento destinato per pesare. — Si assicureranno della giustezza e della libertà dei movimenti di essi pesi (12).

Art 82 Essi veglieranno perchè non si abusi sullo smercio dei prodotti fabbricati o gittati a forma, che si vendono a pezzi o a pacchi come corrispondenti ad un determinato peso; e nella vendita dei liquidi in bottiglie, mezzine ed altri vasi chiusi, che si fanno come corrispondenti ad una misura determinata.

---

(12) Allorchè i Sindaci e gli altri uffiziali di cui sovra fanno procedere alle visite straordinarie prescritte da questo o dal successivo articolo, essi debbono uniformarsi pei sequestri alle condizioni all'uopo imposte dalla Legge ai Verificatori (Istruz. 11 giugno 1851).

Ma fu domandato se i sequestri operati dai Sindaci siano valevoli, malgrado il non intervento dei due testimoni per la soscrizione del verbale. Sembra che al riguardo non vi possa essere alcuna dubbiezza sulla validità dei verbali suindicati, giacchè a termini dell'art. 67 del Codice di procedura penale la presenza di due testimoni non è assolutamente richiesta per gli atti cui addivengono gli Uffiziali superiori di polizia giudiziaria, quando l'intervento di quelli non si possa immediatamente ottenere. Tale almeno era la risoluzione data dal Ministero di Finanze con Circolare 9 febbraio 1856 a spiegazione della Legge anteriore.

Titolo VIII. — **Delle contravvenzioni, e del modo di accertarle.**

Art. 83. Nei Comuni non capoluoghi di mandamento gli oggetti sequestrati saranno, se trasportabili, depositati senza ritardo nell'Uffizio comunale (13).

Art. 84. I Verificatori dovranno ricercare e riferire le circostanze speciali che hanno accompagnato il possesso e l'esercizio dei pesi e delle misure di cui l'uso è vietato.

Art. 85. In caso di rifiuto de'Sindaci di accompagnare immediatamente i Verificatori sul luogo delle contravvenzioni, o di sottoscrivere i verbali quando ne siano richiesti, i Verificatori dovranno farne essi stessi menzione nei verbali stessi, e rapporto all'Intendente del circondario ed all'Ufficiale del Pubblico Ministero presso il Tribunale correzionale del luogo.

Art. 86. I Verificatori, se trovano pesi o misure che per il loro stato di ossidazione possano nuocere alla salute pubblica, dovranno renderne informati i Sindaci e gli Uffiziali di pubblica sicurezza.

Art. 87. Gl'impiegati dell'Insinuazione o Demanio e i Verificatori del bollo e del registro sono specialmente incaricati di scoprire e far constare le contravvenzioni commesse negli atti pubblici per l'uso di denominazioni illegali di pesi e misure. — Le contravvenzioni della stessa specie negli affissi ed annunzi sono verificate da tutti gli Uffiziali ed agenti della polizia giudiziaria, non meno che dai Verificatori di pesi e misure.

Art. 88. I Giudici dovranno trasmettere al Verificatore un sunto delle sentenze pronunciate, entro tre giorni dalla data delle medesime.

Art. 89. Nel mese di dicembre di ciascun anno i Governatori indirizzeranno al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio un rapporto sul modo col quale si eseguisce nella provincia la sorveglianza in materia di pesi e misure. — I Sindaci e gli Uffiziali di pubblica sicurezza somministreranno a tale effetto i necessari ragguagli sulle visite che sono state fatte nell'anno.

Titolo IX. — **Delle composizioni.**

Art. 90. Nei casi di composizione preveduti dall'art. 27 della Legge 28 luglio 1861, l'oblazione potrà essere fatta alla segreteria del Comune in cui seguì il reato. — In tale caso il Sindaco la trasmetterà all'Uffiziale preposto a riceverla, il quale ne rilascierà la ricevuta che sarà per mezzo del Sindaco stesso rimessa all'oblatore.

Art. 91. Le spese del procedimento specificate dall'Autorità giudiziaria competente dovranno pagarsi contemporaneamente alla oblazione.

Art. 92. Il pagamento delle pene pecuniarie dovrà essere giustificato

(13) Gli oggetti sequestrati e depositati nell'Uffizio comunale debbono a cura del Sindaco essere spediti senza ritardo alla segreteria del Giudice di mandamento o di polizia. — V. la Circolare del Ministero dell'Interno 3 luglio 1858 in *Corpi di delitto*.

presso il Giudice competente, mediante la quitanza relativa unitamente a quella delle spese.

Disposizioni diverse.

Art. 93. I Comuni non capiluogo di mandamento, nei quali per la designazione fatta dalle Deputazioni provinciali deve stabilirsi temporaneamente l'Ufficio per la verificazione periodica, giusta il prescritto dell'art. 15 della Legge 28 luglio 1861, saranno tenuti a corrispondere al Verificatore un'indennità di lire 8 al giorno compreso il trasporto del materiale di verificazione.

Art. 94. Uguale indennità potrà il Verificatore farsi corrispondere dagli utenti, qualora prescelgano che la verificazione dei loro strumenti abbia luogo a domicilio; ben inteso però che non si tratti di strumenti che per la loro struttura e disposizione possano considerarsi fissi a termini dell'art. 15 della Legge.

Art. 95. Tuttavia le bilance e stadere non fisse possedute dalle Amministrazioni dello Stato potranno essere verificate sul posto, semprechè le Amministrazioni provveggano esse stesse al trasporto del materiale e al viaggio del Verificatore, se l'operazione debba eseguirsi fuori del territorio del Comune in cui si trova stabilito l'uffizio di Verificazione.

Art. 96. Per le visite straordinarie, a cui il Verificatore potrà essere delegato dall'Autorità sia amministrativa sia giudiziaria, avrà anche diritto ad un'indennità di lire 8 al giorno, compresavi la spesa del trasporto del materiale.

Art. 97. I Sindaci dovranno prestare al Verificatore la necessaria assistenza, ed in occasione della verificazione periodica o di visite straordinarie, porre a sua disposizione una guardia o l'inserviente comunale, e somministrargli tutte quelle nozioni di fatto che giovino ad agevolargli l'adempimento delle sue attribuzioni. — L'Intendente, occorrendo, lo farà assistere dalla forza pubblica.

Art. 98. Nelle provincie, in cui particolari circostanze rendessero necessario di variare il compenso stabilito nell'art. 11 di questo Regolamento, il Ministro potrà accordare ai Verificatori un'indennità fissa per ogni mandamento (14).

---

(14) L'art. 11 reca che a titolo di risarcimento delle spese di trasporto dei campioni, in occasione della verificazione periodica, gli Impiegati dei pesi e delle misure ricevono dallo Stato un compenso di 12 centesimi per ogni utente sottoposto alla verificazione durante l'anno e regolarmente inscritta nel ruolo dei diritti.

Questa disposizione è identica a quella già portata dal R. Decreto 2 novembre 1853 e dal Regolamento 18 novembre 1859, la quale derogava all'art. 12 del Regolamento 8 aprile 1850 per cui si dava diritto ai Verificatori ad un'indennità di lire 40 per ogni mandamento verificato. Riguardo però all'isola di Sardegna, nulla restava immutato, continuandosi ivi a corrispondere ai Verificatori l'indennità ora detta di lire 40 (V. art. 19 R. D. 2 novembre 1853, ed art. 76 Regol. 18 novembre 1859).

Il presente articolo mira appunto a dare al Governo la facoltà di lasciar sussistere in Sardegna e di estendere ad altre provincie questa pratica, ove ciò sia per ravvisarsi necessario.

§ 5. Le norme relative alla fabbricazione dei pesi, misure, e degli strumenti per pesare e per misurare furono determinate da altro Regolamento approvato con R. Decreto (320) 13 ottobre 1861, il quale ha abrogato il Regolamento precedente del 3 agosto 1857 e tutte le altre disposizioni contrarie. Non occorre riferir qui tutto questo Regolamento, che non interessa specialmente i Comuni, ma solo le disposizioni generali riflettenti le formalità necessarie per intraprendere la fabbricazione dei pesi e delle misure, e l'enumerazione di quelli che sono autorizzati per gli usi del commercio:

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Nessuno potrà fabbricare pesi o misure senza aver prima fatta una dichiarazione del luogo dove egli intende esercitare la sua arte, e delle specie di pesi e misure che si propone di fabbricare. A questa dichiarazione dovranno essere annessi i seguenti documenti: — 1° una fede di buona condotta rilasciata al dichiarante dall'Autorità municipale del luogo della sua residenza; — 2° una impronta del marchio che, per l'art. 5 di questo Regolamento, dovrà apporre agli oggetti da lui fabbricati, e che deve contenere le lettere iniziali del nome e cognome del dichiarante, ed un segno particolare di sua scelta; — 3° un certificato, dal quale risulti che una eguale impronta è stata da lui deposta negli archivi del Comune nel quale egli intende esercitare la fabbricazione, e nell'uffizio del Verificatore del circondario.

Art. 2. Nessun fabbricante di pesi e misure potrà variare il suo marchio senza averne prima fatta dichiarazione, la quale dovrà essere accompagnata da una impronta del marchio che egli intende sostituire al primo.

Art. 3. Coloro che vorranno fabbricare barili, botti od altri vasi chiusi di misura determinata ad uso del commercio, dovranno adempiere le prescrizioni dell'art. 1 precedente per i fabbricanti di pesi e misure.

Art. 4. Le dichiarazioni ed i documenti di cui agli articoli 1, 2 e 3, dovranno essere presentati all'Intendente (*Sotto-prefetto*) del circondario, il quale ne rilascierà ricevuta, e ne farà trasmissione al Governatore (*Prefetto*) della provincia.

Art. 5. I pesi e le misure, sia che provengano dall'estero, ossiano costrutti nello Stato, dovranno portare il marchio di un fabbricante esercente nello Stato. Quindi i fabbricanti esteri, che vorranno esporre in vendita o introdurre in commercio pesi e misure, dovranno eleggere domicilio nello Stato, ed uniformarsi al disposto dell'art. 1 precedente. — La fede di buona condotta dovrà essere autenticata dal Console nazionale stabilito nel luogo più vicino alla loro residenza.

Art. 6. I fabbricanti di pesi e misure dovranno essere provveduti di una collezione completa de' campioni riguardanti l'esercizio della loro arte, muniti del bollo di prima verificazione. La collezione suddetta sarà annualmente sottoposta alla verificazione.

Art. 7. I fabbricanti ed i negozianti di pesi e misure non potranno tenere nei loro magazzini, botteghe od opificii, pesi e misure non munite del bollo di prima verificazione, quand'anche non ne facessero uso, o li possedessero soltanto come mercanzia per vendere. . . . .

Capo II. — *Delle misure lineari.*

Art. 16. Sono autorizzate per gli usi del commercio le seguenti misure lineari, cioè: — il doppio decametro, — il decametro, — il mezzo decametro, — il doppio metro, — il metro, — il mezzo metro, — il doppio decimetro, — il decimetro. — Ogni altra misura è proibita.

Art. 17. Queste misure dovranno essere solidamente costrutte di legno, di metallo, di avorio o di altra materia resistente, e potranno avere qualunque forma confacente agli usi cui sono destinate, salva l'osservanza delle disposizioni seguenti. . . . .

Capo III. — *Delle misure di superficie e di volume.*

Art. 27. Non esistono misure effettive per le superficie e per le solidità: queste si deducono dalle dimensioni lineari co' noti metodi di quadratura e di cubatura.

Capo IV. — *Delle misure di capacità.*

Art. 28. Le misure di capacità, il cui uso è autorizzato in commercio, sono le seguenti: doppio ettolitro, — ettolitro, — mezzo ettolitro, — doppio decalitro, — decalitro, — mezzo decalitro, — doppio litro, — litro, — mezzo litro, — doppio decilitro, — decilitro, — mezzo decilitro, — doppio centilitro, — centilitro. — Queste misure hanno forme e dimensioni diverse secondo l'uso cui sono destinate e la materia di cui sono formate: è permesso di adattar loro manichi, piedi, anse e coperchi che ne rendano più comodo il maneggio: tutte poi indistintamente debbono portare inscritto esternamente in caratteri romani il nome esprimente la loro capacità . . . .

Capo V. — *Dei pesi in generale.*

Art. 61. I pesi di cui è permesso l'uso in commercio sono:

50 chilogrammi, ossia 5 miriagrammi	5 grammi
20 » » 2	2 »
10 » » 1	1 gramma
5 »	5 decigrammi
2 »	2 »
1 chilogramma	1 decigramma
5 ettogrammi	5 centigrammi
2 »	2 »
1 »	1 centigramma
50 grammi, ossia 5 decagrammi	2 milligrammi
20 » » 2 »	2 »
10 » » 1 »	1 milligramma

Tutti questi pesi possono farsi di ottone o d'altra lega egualmente resistente: tutti quelli che superano il doppio decagramma possono farsi egualmente di ferro fuso (ghisa o ferraccio).

. . . .

Capo VI. — *Degli strumenti per pesare.*

Art. 79. Gli strumenti per pesare, il cui uso è permesso in commercio, sono: — la bilancia a braccia eguali (*a*); — la stadera semplice; — la bilancia a bilico, e la stadera a bilico o a ponte bilico. — Ogni altro strumento da pesare, prima di essere introdotto nel commercio, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Governo.

(*a*) Sono comprese fra le bilancie di questa specie quelle dette *a pendolo.*

. . . .

Capo VII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 108. Potranno continuare ad essere ammessi alla verificazione periodica i pesi, le misure e gli strumenti per pesare costrutti secondo le norme del Regolamento 3 agosto 1857, che avranno ricevuto il bollo di prima verificazione avanti la promulgazione del presente Regolamento.

PESO PUBBLICO. — § 1. L'articolo 113 della Legge comunale dispone che potranno i Comuni nel caso d'insufficienza delle loro rendite dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico e della misura pubblica dei cereali e del vino, purchè questi diritti non vestano carattere coattivo.

Questa disposizione, la quale riconferma una facoltà già fatta colle RR. PP. 27 novembre 1823 e colla L. 7 ottobre 1848, e di cui molti Comuni già erano in possesso, ha d'uopo di qualche dilucidazione.

E dapprima la Legge dice che i Comuni potranno *dare in appalto* tali diritti di privativa. Forsecchè con questo parole si è voluto escludere la facoltà di poterli esercire ad economia e direttamente per mezzo di pesatori o misuratori comunali? Non ci pare, e ciò per la nota regola di diritto che nessuno può in altri trasferire maggiori diritti di quelli che ha egli stesso, ed in forza pure di quell'altra per cui chi fa per mezzo altrui si reputa fare di per se stesso: ora sarebbe assurdo che i Comuni, i quali in materia di dazi e d'altri balzelli consimili possono amministrarli ad economia, potessero investire un appaltatore di diritti ch'essi stessi non possono esercitare. Siccome peraltro il sistema degli appalti è quello che di regola generale dee seguirsi nella esazione di siffatti redditi, così sembra che il più proprio significato di questa disposizione

sia quello d'indicare che tale norma d'amministrazione voglia essere pure generalmente applicata nell'esercizio di simili diritti, senza precludere però la via ai Comuni d'impetrare la facoltà di esercirli ad economia, quando ciò possa essere consigliato da speciali circostanze locali.

In secondo luogo, nella soggetta materia, quale è il criterio per distinguere il limite di separazione tra la mera privativa e il carattere coattivo di cui parla l'articolo succitato? L'analoga distinzione che si fa riguardo alle bannalità non regge al proposito, poichè venne dichiarato e deciso che la privativa dei diritti di peso e di misura non veste carattere di vera bannalità, nè possono alla medesima applicarsi le disposizioni della L. 24 febbraio 1851. Se si ammette d'altra parte che il diritto di privativa di peso pubblico implichi la facoltà di proibire a *tutti* di tenere *qualunque* peso grosso entro la cerchia del Comune, egli è manifesto che questa proibizione equivale perfettamente all'obbligo imposto a tutti i cittadini di doversi prevalere del peso privilegiato, perchè nella maggior parte dei casi riuscirebbe loro troppo gravoso od affatto impossibile il recarsi a stazzare o pesare fuori del territorio del Comune. Ora ciascuno vede che tal prescrizione, se non in diritto, certamente in fatto riveste carattere di vera coazione. Come stabilire adunque il diritto di privativa che non abbia carattere coattivo? Pare a noi che la privativa di cui vuol intendere la Legge, sia quella che si esercita rispetto e contro tutti coloro da cui può temersi una concorrenza, epperò una diminuzione nel reddito della privativa stessa; e siccome tal concorrenza non può seriamente esercitarsi se non col mezzo di pesi e misure, all'uso de' quali il pubblico venga ammesso, sembra in conseguenza che l'uso di questi ultimi solamente possa un Comune privilegiato impedire, mentre non debba essere vietato ai privati di costrurre e possedere pesi anche grossi *per uso proprio e particolare*, purchè tuttavia questa circostanza sia debitamente giustificata. Tale è del resto il senso d'una decisione della suprema Corte di cassazione di Torino 26 febbraio 1856, dove è detto che « il pretendere alla conservazione di un peso pubblico esclusivo e coattivo, mentre vincola senza ragione e con grave danno la libertà del commercio e dei cittadini, è per ciò stesso in aperta contraddizione con le summentovate disposizioni delle vigenti Leggi ».

L'unico caso in cui un Comune privilegiato potrebbe impedire l'apposizione d'un peso grosso privato, sarebbe quando questo per

la sua forma, dimensione e posizione fosse nelle condizioni di fare una dannosa concorrenza a quello del Comune; potrebbe quindi il Comune stesso impedirne l'esercizio, quand'anche non si fosse avverata alcuna contravvenzione alla sua privativa. Così ebbe a pronunciare la cessata R. Camera dei Conti in sentenza 3 febbraio 1857 nella causa della città di Moncalieri contro i fratelli Grosso. Ma, come si rileva dalla stessa sentenza, il giudicare quando e come il peso stabilito da un privato debba considerarsi lesivo dei diritti di privativa spettante ad un Comune, e se ne possa in conseguenza ottenere la soppressione, dipende dalle circostanze speciali dei casi, la cui valutazione spetta all'Autorità giudiziaria (1).

§ 2. La pratica da seguirsi dalle comunali Amministrazioni per impetrare la privativa del peso pubblico e della misura dei cereali e del vino, è indicata dall'art. 132 della L. C., e dagli art. 6, 9 e 10 delle citate RR. PP. 27 novembre 1823, e non differisce in sostanza da quella prescritta per ottenere lo stabilimento d'altri dazi comunali. — *V.* perciò *Dazi comunali*. — *Imposte locali.*

La scelta dei pesi e delle misure, come anche delle stadere e bilancie, dei meccanismi dei ponti a bilico, e di altri strumenti da pesare vuol esser fatta dagli Amministratori municipali con ogni circospezione ed economia, rivolgendosi per questo ai migliori fabbricanti, e vegliando che tutti questi oggetti riuniscano le condizioni volute dal Regolamento 13 ottobre 1861 sulla fabbricazione dei pesi e delle misure. I pesi pubblici e le altre misure sono del pari soggetti alle verificazioni periodiche. — *V.* *Pesi e misure.*

§ 3. All'appaltatore d'un diritto di privativa di peso pubblico non può competere alcuna ragione d'indennità o di diminuzione di fitto, e tanto meno di risolvere l'appalto, pel fatto di un Comune che affidò successivamente il pesamento delle derrate soggette a dazio di consumo all'appaltatore di questo diritto; perchè il pesamento affidato a quest'ultimo non ha propriamente per iscopo di far conoscere al pubblico il peso delle merci o derrate introdotte in città, ma ben altrimenti ha luogo nell'interesse del Comune e per esso del detto appaltatore per la riscossione del relativo dazio di consumo; e quindi per la sua destinazione tal pesamento non puossi considerare lesivo della privativa accordata all'appaltatore del distinto diritto di peso (R. Cam. Conti, sent. 7 maggio 1850) (2).

(1) *Rivista ammin.* 1857, pag. 260. (2) Bettini, vol. II, p. 3ª, pag. 55.

§ 4. Se un Comune accordò ad un privato a titolo gratuito il diritto d'esercire il peso pubblico, ciò non è d'ostacolo ch'egli possa posteriormente dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto stesso, onde sopperire all'insufficienza delle proprie rendite; e rivocando la primitiva concessione, egli non è tenuto al pagamento di alcuna indennità (Cons. Gov. di Torino, par. 23 marzo 1861) (3).

PESTE E LAVATOI. — *V. Opifizi ed usine.*

PETIZIONI. — Il diritto di petizione è sanzionato dallo Statuto fondamentale del Regno.

§ 1. L'articolo 57 reca che ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandar petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano esser prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

A termini del seguente articolo 58, nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le Autorità costituite hanno solo il diritto d'indirizzare petizioni in nome collettivo.

Ma affinchè i petenti possano ripromettersi un esito favorevole alle loro dimande, conviene che queste siano ammessibili tanto per la loro *forma*, quanto per la *materia*. Le Camere del Parlamento non sogliono occuparsi delle petizioni *anonime*, o *sconvenienti* ed *ingiuriose*, o *relative ad oggetti estranei alla competenza del Parlamento*. È inoltre prescritto dai Regolamenti interni delle due Camere che, all'oggetto d'accertare la maggior età dei petenti richiesta dallo Statuto, si adempia ad una almeno delle seguenti condizioni:

1° che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita dei petenti, e dall'indicazione dell'abituale domicilio;

2° che la firma dei petenti sia legalizzata dal Sindaco del Comune ove essi sono domiciliati, il quale dichiari insieme esser essi giunti alla maggior età;

3° che la petizione sia presentata da un membro della rispettiva Camera con espressa dichiarazione d'aver egli conoscenza dell'essere del petente.

---

(3) *Rivista ammin.* 1861, pag. 412.

Potrà però sempre il petente, ove lo creda, valersi d'altre prove legali.

§ 2. Riguardo alle petizioni che dai Comuni vogliansi indirizzare all'Autorità governativa, deesi osservare che le medesime vanno trasmesse al competente Ministero esclusivamente per la via gerarchica dei Sotto-prefetti e Prefetti, perchè altrimenti correrebbero rischio di non aver evasione. Questa norma veniva ricordata con Circolare del Ministero dell'Interno 5 maggio 1862, del seguente tenore:

Giungono assai frequenti a questo Ministero istanze indirizzategli dai Comuni in fuori dei casi previsti dagli art. 137 e 218 della Legge 23 ottobre 1859. Queste dirette trasmissioni, fatte forse collo scopo di procurare un più sicuro e pronto corso alle sporte domande, oltrecchè non raggiungono per nulla un tale scopo, costituiscono un'irregolarità nel procedimento amministrativo che importa di far cessare.

O trattasi infatti di domande formulate in apposite deliberazioni dei Consigli e delle Giunte; ed è palese che colla trasmissione diretta viensi a sottrarle all'esame del Sotto-prefetto e del Prefetto con infrazione del disposto dall'art. 125 della predetta Legge. Oppure trattasi di petizioni presentate dai Sindaci; ed allora occorre appena di notare che, mentre costoro non hanno veste per fare di per sè soli rappresentanze in oggetti riservati alle deliberazioni del Consiglio o della Giunta, debbono poi nelle altre materie indirizzare al Prefetto, per mezzo del Sotto-prefetto, le proprie domande, relazioni od osservazioni, salvi solo quei casi che siano eccezionali per urgenza o per altri motivi facilmente scernibili col semplice buon senso.

Vuolsi adunque ritenere fermamente per norma, che l'organo delle comunicazioni officiali dei Comuni col Governo centrale è il Prefetto, e che a questo, siccome al vero rappresentante locale del Governo ed al naturale difensore dei loro interessi, debbono in ogni loro bisogno far capo le Amministrazioni comunali. E questa osservanza della via gerarchica vorrà essere tanto più raccomandata alle ora dette Amministrazioni, in quanto che per essa riescirà assai abbreviata la durata della trattazione degli affari, perchè il Governo centrale avendo per uso di non provvedere sulle singole domande, anche le meglio fondate, se non avute al riguardo le informazioni od il parere delle rispettive Prefetture, si ottiene un evidente risparmio di tempo e di carteggio allorquando le istanze pervengono in questo Ministero già debitamente corredate dalle Prefetture medesime.

§ 3. Le petizioni che s'indirizzano al Parlamento, non sono soggette al bollo, e possono perciò redigersi in carta libera (Art. 25 n° 1 L. 21 aprile 1862): le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presentano ai Ministeri, alla Corte dei Conti, alla Corte di Cassazione od al Consiglio di Stato, debbono esser fatti su carta bollata d'una

lira: quelle che si porgono ad altre Autorità governative o pubblici Uffizi, od alle Amministrazioni comunali, provinciali o d'altri Corpi amministrativi, sono soggette al bollo da centesimi 50 (Art. 24 n° 6° e 9° cit. L.).

Le istanze e i ricorsi che si presentano a Sua Maestà non essendo annoverati negli art. 23 e 24 della succitata Legge, se ne debbono ritenere esenti perchè compresi nel n° 30 del successivo art. 25. Tali ricorsi però non possono essere che quelli riguardanti l'esercizio del diritto di grazia riservato al Capo dello Stato, e quelli tendenti a conseguire un sussidio od altro atto di liberalità direttamente dalla persona del Sovrano, quelli insomma sui quali decide esclusivamente la volontà del Re sia per effetto delle leggi organiche dello Stato, sia perchè concernenti affari estranei alle attribuzioni del Governo. Tutti gli altri memoriali e ricorsi che, comunque presentati al Re, vengono però dal Gabinetto Reale rimessi per ragione di competenza all'Amministrazione governativa, non possono negli uffici dei Ministeri essere presi in esame, ove non sia stata soddisfatta pei medesimi la tassa di bollo prescritta dalla legge; ed in questo caso si considerano come non avvenuti, e si respingono con analoga dichiarazione (Circol. Direzione gen. del Demanio 22 agosto 1862).

PIANO REGOLATORE. — I piani regolatori costituiscono il necessario complemento de' regolamenti edilizi: essi vogliono essere redatti colla massima accuratezza e precisione ed in iscala piuttosto grande, onde poter servire di guida sicura all'Autorità superiore che dee approvarli, ed ai cittadini che debbono uniformarvisi. I piani regolatori sono *generali* o *parziali*, giusta che s' intende procedere ad un graduale totale abbellimento ed allineamento dell'abitato, o si vuol provvedere alle esigenze edilizie d'una parte soltanto del medesimo, sia per nuove costruzioni che vi si disegnano, sia per ristorare vecchi rioni.

I piani parziali sono quelli la cui formazione occorre più frequente, ma che è ad un tempo più difficile a combinarsi per la necessità d'adattarsi alla euritmia già preesistente ed a mille altre esigenze di vario genere, e di coordinare i progetti parziali in modo che rendano possibili e facili ulteriori ingrandimenti. Al che, sia detto con buona pace de' nostri architetti, non sempre si è pensato nè si pensa tuttora, anche nelle più cospicue città del Regno.

Una legge speciale ha determinato, in analogia di quanto già prescrivevano gli articoli 1 e 70 delle RR. PP. 6 aprile 1839, che l'approvazione dei piani d'ampliazione e d'allineamento delle città e dei Comuni adottati dai loro Consigli, e la contemporanea dichiarazione d'utilità pubblica delle opere nei piani stessi indicate dovessero emanare per R. Decreto da inserirsi nella Gazzetta ufficiale. Questa legge è da noi riportata in *Edilizia*.

PIANTE. — *V. Alberi.*

PIAZZA (Diritti di). — § 1. In conformità dell'art. 113 n. 2° e 3° della L. C, i Comuni possono dare in appalto la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere o mercati, ed imporre una tassa per la occupazione di spazii ed aree pubbliche, conchè questa venga unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione.

A tale proposito occorrono opportunissime le osservazioni fatte da un patrio scrittore circa l'interpretazione della suddetta disposizione, che cioè l'articolo 113 « non consentendo altro che una tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ragguagliata *unicamente* al sito occupato o alla posizione più o meno favorevole pello smercio, esclude per conseguenza ogni altra tariffa la quale non si limiti a colpire di tale tassa gli espositori per una determinata estensione di terreno in questa più presto che in quella località; e faccia invece categorie di oggetti, i quali sono bensì suscettivi di dazi come generi di consumazione, ma non di un diritto di piazza che rappresenta soltanto la facoltà dell'uso del suolo pubblico. — La stessa cosa deve dirsi intorno alle persone; non essendo lecito di variare la tassa distinguendo, a cagion d'esempio, fra gl'individui del Comune ed i forestieri. — Finalmente mal a proposito si estenderebbe la ripetuta tassa a quelle merci che vengono ordinariamente portate sul mercato in canestri alla mano, e che non occupano in realtà veruna porzione del suolo pubblico, avvegnachè si è soltanto la occupazione che può essere passibile di tassa, e non già le merci che vengono esposte in vendita » (1).

(1) *Rivista ammin.* 1855, pag. 669.

§ 2. Per lo stesso principio che la tassa dev' essere unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione, fu deciso che un Municipio non potrebbe sostituire a tale tassa un affittamento per appalto dei siti del suolo stesso che si destinano all' occupazione, perchè in tal modo si abbandonerebbe all'arbitrio dell'appaltatore di stabilire la tariffa dei prezzi dell'occupazione del suolo pubblico (Cons. di Stato, par. 10 giugno 1863) (2).

§ 3. Riguardo ai venditori ambulanti, si è sovente in Francia agitata la questione se l'Autorità municipale abbia il diritto d'impedire il loro commercio e di fissare loro un luogo dove essi debbano vendere. Parecchi giudicati, dice il sig. Boyard, hanno dato ragione ora ai Sindaci, ora ai mercanti ambulanti, e malgrado numerosi richiami de' mercanti stazionari e degli ufficiali municipali è stato deciso con sentenza della Corte di cassazione del 22 dicembre 1838 che il regolamento proibitivo ai mercanti ambulanti d' esporre le loro mercanzie fuori dei tempi di fiera è illegale. È questo un punto ormai costante (3).

Tuttavia quando esista un regolamento sui diritti di piazza con sanzioni penali contro coloro che vi contravvengono, gli agenti municipali hanno, a nostro avviso, l'incontestabile diritto di verbalizzare i venditori ambulanti che abbiano deposto anche momentaneamente i loro canestri, casse, involti o mercanzie sul suolo tassato, e di sequestrarne gli oggetti; perchè altrimenti troppo frequente sarebbe l'occasione di far frode al regolamento e ai diritti municipali.

§ 4. Il diritto di piazza con privativa essendo una vera tassa imposta a favore del Comune, essa dee venire approvata e stabilita colle stesse formalità richieste per l'imposizione delle altre tasse e dazi di cui è cenno nel ripetuto art. 113 della L. C.; ed i regolamenti relativi debbono venir compilati, deliberati, approvati e pubblicati ne' modi esposti altrove. — *V. Dazi comunali.* — *Imposte locali.*

(2) *Rivista ammin.* 1863, pag. 617. — V. ivi, a pag. 683, il ragionato parere emesso sulla stessa pratica dal Consiglio di Prefettura di Torino il 12 giugno 1863. Le considerazioni ivi svolte costituiscono un dotto e luminoso commento della disposizione di legge di cui qui ci occupiamo, e se ne consiglia perciò un'attenta lettura agli Amministratori dei Comuni.

(3) *Manuel des maires*, vol. 2°, v° Étalage.

PIAZZE CAMERALI. — Esse furono tutte indistintamente abolite colla Legge 3 maggio 1857, il cui art. 1° è così concepito: « Le piazze ancora esistenti di Procuratore, di Liquidatore, di Misuratore, di Droghiere, di Fondachiere e venditore di robe vive saranno liquidate sulle basi e colle norme infra stabilite. — L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti. — Per l'esercizio della professione di Procuratore verranno stabilite con legge particolare apposite garanzie. — Saranno pure liquidate le piazze di Speziale e di Farmacista; così per le norme della liquidazione come per l'esercizio della farmacia sarà provveduto con legge speciale ».

PIAZZE DI GUERRA. — La condizione delle città piazze di guerra è non solo trista per le terribili immediate conseguenze di guerra guerreggiata sul luogo, ma è altresì svantaggiosa per tutte quelle soggezioni che anche in tempo di pace naturalmente sono in tali luoghi imposte ai cittadini, quali le servitù militari, le spropriazioni forzate e le occupazioni di terreno pel servizio delle fortificazioni e fabbriche militari (operazioni a cui si procede con forme eccezionali), la presenza ed il passaggio di numerose truppe ecc.; inconvenienti questi non abbastanza compensati dal movimento economico e commerciale che ne deriva.

Le Autorità civili e municipali delle città fortificate sono chiamate a dare in tempo di guerra o d'assedio prove difficili di patriotismo e d'abnegazione, a dividere colle Autorità militari o ad abdicare intieramente a queste i poteri che naturalmente loro competono, a cooperare all'approvvigionamento della piazza, a fornire l'occorrente per la difesa, ed a tutelare alcuna volta gli interessi de' cittadini quando il vincitore detta i patti della resa.

Il Regolamento pel servizio militare nelle Divisioni e Piazze approvato con R. Biglietto 21 giugno 1823, riguardo ai rapporti che debbono passare fra le Autorità civili ed i Comandanti delle piazze forti del Regno dichiarate in istato di guerra o d'assedio (1), determina quanto segue:

Art. 130. In istato di guerra la milizia ordinata, e qualunque altra forza

(1) In Francia la Legge dell'8 luglio 1791, modificata dal Decreto imperiale 24 dicembre 1811, determina le relazioni delle Autorità civili e militari

armata esistente nella piazza, o che potrebbesi creare o stabilire al bisogno, passa sotto gli ordini immediati del Comandante supremo della piazza.

L'Autorità civile deve sentire il di lui parere su tutti gli ordini che fossero per pubblicarsi relativamente alla sicurezza della piazza ed al mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica, e deve prestarsi a pubblicare quelli altri, ch'egli fosse per suggerire riguardo agli stessi oggetti.

Deve inoltre l'Autorità civile concertare col Comandante supremo della piazza il modo di riunire nella medesima, per il caso d'assedio, quanto è necessario alla sussistenza delle milizie urbane e degli abitanti, e quanto il paese può somministrare pei lavori militari e pei bisogni della guarnigione.

Parimenti l'Autorità civile ed il Comandante del Genio devono concertare col Comandante supremo della piazza: — 1° la scelta del luogo meno esposto per collocarvi l'ospedale; — 2° il modo più adattato per stabilire il servizio d'incendio in caso di bombardamento; — 3° la particolare destinazione dei *pompisti* provveduti degli utensili necessari a tal servizio; — 4° il modo di distribuire in compagnie, squadre ed altre suddivisioni gli artisti falegnami, ed altri conosciuti sotto il nome di maestranza, per averli pronti alla mano nel servizio d'incendi.

Art. 131. In istato d'assedio poi tutta l'autorità si concentra nelle mani del Comandante supremo della piazza, ai di cui ordini devono tutti indistintamente la più pronta obbedienza, come persona sul di cui capo gravita intieramente la personale responsabilità della fortezza.

Lo stato d'assedio è determinato: — 1° dall'ordine positivo ed in iscritto del Ministero della Guerra; — 2° da un ordine simile del Generale in capo comandante l'armata che occupa la Divisione o Provincia in cui la piazza è situata, e nelle altre Divisioni del rispettivo Governatore (*Comandante della Divisione*), qualora egli creda le circostanze abbastanza gravi per così ordinare; — 3° anche senza i detti ordini, allorchè il nemico non è che a tre forti giornate di marcia ordinaria di truppa dalla fortezza.

Dichiarato lo stato d'assedio in qualunque di questi casi, il Comandante supremo della piazza, senza aspettarne la realizzazione colla investitura del nemico, ha per la natura del proprio impiego facoltà: — 1° di far uscire dalla piazza le bocche inutili, i forestieri e le persone sospette; — 2° di far entrare nella piazza operai, materiali utili ai lavori d'assedio, bestiame e vettovaglie d'ogni qualità, ed impedirne l'uscita; — 3° di far distruggere dalla guarnigione e milizia urbana ciò che assolutamente impedisce nell'interno la libera circolazione delle truppe ed artiglierie, e nell'esteriore della piazza tutto ciò che potrebbe coprire il nemico e facilitargli i lavori d'avvicinamento.

Spetta al Comandante di piazza di determinare il servizio delle truppe ed altra gente armata qualunque, non che quello d'ogni Autorità civile e

---

delle piazze di guerra considerate nei tre stati *di pace, di guerra e d'assedio*. Un sunto ne è dato nel *Dictionnaire de droit public et administratif* di MAGNITOT e DELAMARRE, v° Places de guerre, § 9.

militare, in quanto può riguardare la difesa, la sicurezza e la tranquillità interna della piazza, prendendo regola dalle ricevute istruzioni segrete, dai movimenti generali del nemico, e dai lavori dell'assediante.

Nelle città fortificate la Guardia nazionale non può prendere le armi, nè uscire dalle barriere se non dopo che il Sindaco ne abbia informato per iscritto il Comandante della piazza (Art. 63 L. 4 marzo 1848).

V. ancora su quest'argomento *Espropriazione forzata. — Guardia nazionale. — Onorificenze. — Servitù militari.*

PIAZZE PUBBLICHE. — Esse formano parte del dominio pubblico municipale posto fuori di commercio (1); quindi la loro manutenzione è a carico dei rispettivi Comuni, salve le speciali consuetudini o convenzioni per cui tutta o parte della spesa debba sopportarsi dai proprietari od inquilini delle case confrontanti.

Spetta all'Autorità municipale il determinare nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori debitamente approvati i siti che debbonsi considerare quali pubbliche piazze, e stabilire gli obblighi e carichi da osservarsi nelle costruzioni e riparazioni delle case prospicienti le medesime. — *V. Edilizia. — Piano regolatore.* — Tuttavia la Corte di cassazione di Francia ha deciso che, onde un sito pubblico debba considerarsi come piazza, non è duopo che desso sia stato qualificato come tale dall'Autorità (Decis. 4 febbraio 1823): la sua destinazione risulta dall'uso.

Molte sono le attribuzioni dell'Autorità municipale quanto alla polizia delle piazze.

Queste dapprima essendo generalmente il luogo dove si fanno le fiere e i mercati, importa che vi siano assegnati distinti siti per

---

(1) Le piazze e strade pubbliche sono perciò imprescrittibili fino a che sono destinate all'uso dei singoli individui come membri dello Stato o del Comune, sia perchè siffatta destinazione le toglie dal novero delle cose che sono in commercio, sia perchè il godimento d'alcuni individui conserva e mantiene il comune possesso per tutti gli altri. Epperò l'occupazione di un tratto di strada o piazza pubblica per parte d'un privato non è efficace per stabilire un atto di possesso a di lui favore in modo da escludere il pubblico uso in favor del Comune (Corte di Genova 6 settembre 1850).

Ma se è vero che le piazze pubbliche debbano riguardarsi fuori di commercio, e quindi imprescrittibili, egli è vero altresì che l'applicazione di questo principio non ha luogo che fino a tanto che le piazze conservano la loro destinazione, e che cessa dal momento che rientrano nel dominio privato (Corte di Genova 16 luglio 1852). — V. *Beni comunali.*

ciascuna industria e commercio, all'oggetto di evitare qualsiasi disordine, confusione o frodi; che vi sia mantenuta libera la circolazione; che vi sieno sorvegliati i mercanti ambulanti, i saltimbanchi, i cantastorie, i mendicanti, ed in generale tutte le persone sospette o forastiere; che vi siano impedite le riunioni tumultuose; che in una parola vi sia mantenuto l'ordine, la quiete ed il rispetto dovuto alla proprietà ed all'industria di ciascuno, l'obbedienza alle leggi ed ai regolamenti. — *V. Commercio. — Fiere e mercati.*

La polizia municipale debbe egualmente vegliare a che ne' debiti tempi i cittadini abitanti in vicinanza alle piazze eseguiscano gli obblighi loro spettanti, a termini dei regolamenti municipali, riguardo alla nettezza del suolo confrontante le proprie abitazioni, allo sgombro delle immondizie, delle nevi e dei ghiacci, e di tutti quegli altri oggetti che impediscono la libera circolazione.

Essa debbe invigilare che non si deteriorino gli edifizi ed i monumenti collocati sulle piazze a pubblico decoro o vantaggio.

Essa deve proibire che le vetture si soffermino sulle piazze, principalmente ne' luoghi di frequente passaggio, dando le opportune provvidenze riguardo a quelle che vi stanno stazionarie pel servizio dei cittadini. — *V. Cittadine (Vetture). — Vetture pubbliche.*

Essa infine deve impedire che vi s'impiantino spettacoli e giuochi per cui non siasi chiesta l'opportuna autorizzazione e non siasi pagata la relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico quando questa sia stabilita. — *V. Vie pubbliche. — Luoghi pubblici.*

PICCIONI. — Il Codice civile li dichiara immobili per destinazione quando essi occupano una colombaia (Art. 404).

Finchè questi volatili stanno nel luogo che loro è destinato, essi appartengono al proprietario di questo luogo; ma se lo abbandonano e passano in un'altra colombaia, la legge presume che il primitivo proprietario abbia rinunziato al loro godimento, e si acquistano per diritto d'accessione dal proprietario della nuova colombaia purchè non vi siano stati attratti con arte e con frode (Art. 474). Quindi non è applicabile a questi animali il disposto dell'art. 684 dello stesso Codice.

I regolamenti di polizia rurale devono prescrivere le opportune misure affinchè i piccioni non rechino danno ai seminati, determinando all'uopo le epoche in cui i piccioni debbono star rinchiusi nelle colombaie, sotto pena, in caso di contravvenzione, d'essere

considerati come selvaggiume e di poter quindi accalappiarsi od uccidersi quali animali selvatici.

PIOMBI. — *V. Polvere e piombi.* — *Gabelle di R. Privativa.*

PISCIATOI. — Si è in questi ultimi anni assai esagerata la necessità di popolar le vie, le piazze, i cortili e gli anditi delle case di cotesti recipienti destinati a ricevere le orine. Certamente importa assaissimo di togliere ogni cagione di sucidume dai luoghi pubblici, e la polizia municipale non saprebbe essere abbastanza solerte per impedire e reprimere qualunque atto contrario alla nettezza ed alla pubblica decenza: ma non sappiamo poi intendere come questo scopo si giunga moltiplicando ad ogni piè sospinto queste colonnette, che perciò non sempre possono esser collocate in luoghi appartati e decenti, che per la loro moltiplicità è impossibile di tenere sempre affatto monde ed inodore, e che infine non giovano ad accogliere e smaltire altre più schifose lordure che quotidianamente insozzano la pubblica via.

Perchè invece non si pensa a stabilire in ogni quartiere frequentato agiamenti pubblici e gratuiti, mantenuti per cura dei Municipii colle debite cautele di nettezza e di decenza, limitando i pilastrini dell' acque immonde a quei luoghi dove il concorso di molte persone può per avventura renderli indispensabili?

Ogni regolamento o decreto municipale relativo a quest'oggetto, ove già non facesse parte degli approvati statuti di polizia urbana, dee venire autorizzato nelle forme determinate dagli articoli 101 e 132 della L. C., massime quando contenesse penalità contro i contravventori. — *V. Polizia municipale.*

PIZZICAGNOLI. — Il commercio del pizzicagnolo abbraccia quasi ogni genere di derrate destinate al vitto ed alle prime necessità della vita; e nello smercio di questi oggetti potendo facilmente introdursi la frode e compromettersi la salute e l'esistenza dei consumatori, è indispensabile che l'Autorità locale vi eserciti la più solerte ed investigatrice sorveglianza.

Il determinare quali regole e cautele debbano stabilirsi in proposito dipende dalle varie esigenze dei luoghi, delle quali non v'ha miglior giudice dell'Autorità municipale: essa è libera (sotto il controllo della superiore potestà) di fare in proposito gli opportuni

regolamenti, purchè colle sue disposizioni non venga a limitarsi il numero degli esercenti, o si stabiliscano condizioni che tendano a simili limitazioni o ne vincolino l'esercizio. Tale, a nostro credere, non sarebbe l'obbligo imposto ai pizzicagnoli d'ottenere un permesso d'esercizio e di presentare all'effetto un certificato di moralità e buona condotta, o quello d'esercire in un determinato sito del Comune, o quello ancora di non vendere che gli oggetti determinati nella carta di permesso; giacchè tutte queste obbligazioni non mirano che a guarentire i consumatori contro le frodi e la mala fede, o ad assicurare e facilitare la sorveglianza. Limitativa per contro della libertà del commercio e del numero degli esercenti sarebbe la condizione per cui s'imponesse l'obbligo a costoro di dar cauzione in danaro, o di tener sempre approvvigionato il fondaco di certa quantità di derrate. — *V. Approvvigionamenti.* — *Panattieri.*

Il Sindaco, per esercitare debitamente la propria sorveglianza, deve far procedere a visite impensate ed improvvise nelle botteghe di commestibili e nelle canove annesse, onde accertarsi della salubrità degli oggetti esposti in vendita, nonchè della giustezza dei pesi e delle misure tenute dai venditori, siccome prescrivono l'art. 72 dell'Istruzione 1° aprile 1838 e gli art. 81 e seg. del Regolamento 28 luglio 1861. — *V. Commestibili.* — *Pesi e misure.*

Un abuso solito praticarsi dai pizzicagnoli, e sul quale giova richiamare l'attenzione dell'Autorità municipale affinchè all'uopo vi provveda a termini del titolo VII del citato Regolamento 28 luglio 1861 sui pesi e misure, si è quello di pesare ed involgere gli oggetti che si smerciano in carta straccia, il cui peso supera di molto la tolleranza sui pesi e misure permessa dalla legge, facendola in conseguenza pagare dai compratori in ragione del prezzo delle grasce, con vero pregiudizio di questi e specialmente della povera gente che è costretta a comprare a spicciolo (1). Quest'abuso,

---

(1) Una frode che si pratica per rendere più pesante questa carta, si è quella di mescervi nella pasta solfato di barite o solfato di piombo, terra da pipe, gesso crudo, sabbia, arenaria, argilla, ocre, ecc. Per iscoprire la frode se ne pigli una data lista e si bruci; dal residuo cinereo che si può pesare, vedrassi quanto di sostanza terrea vi si contenga. La buona carta lascia, bruciando, qualche centesimo appena di cenere. Si trovò che certe carte da incartocciare pesavano per foglio da 36 a 46 e fino a 55 grammi! (Dal *Tecnico*, giornale dell'Associazione agraria, vol. 2°, pag. 100).

sebbene non specificamente contemplato dalla legge, non costituisce perciò meno una frode sul peso, la quale vuol essere repressa: i Municipii farebbero quindi bene a stabilire il *maximum* del peso che dee avere ciascun foglio intiero di carta grossa da involti, accertandosi in seguito se quest'ordine venga fedelmente eseguito (2).

PLACITO (Regio). — In forza della regalia spettante al Sovrano a termini dell'art. 18 dello Statuto fondamentale della Monarchia sui frutti dei benefizi ecclesiastici vacanti, il rilascio dei beni di questi ai nuovi investiti deve sempre essere preceduto dal Regio Placito (R. D. 26 settembre 1860).

Con successivo R. Decreto (1374) e Regolamento 26 luglio 1863 furono stabilite norme uniformi per l'esercizio di detto R. Placito in tutte le provincie del Regno, escluse le siciliane.

A senso dell'art. 1 di esso Decreto la facoltà di concedere o negare il R. Placito ai Rescritti degli Ordinari diocesani portanti nomina a benefizi vacanti od altre disposizioni che secondo le norme stabilite nelle diverse provincie vi siano soggette, venne delegata ai R. Procuratori generali presso le Corti d'appello nel modo ivi detto.

Ogni concessione di R. Placito è dal Procuratore generale notificata al Prefetto ed all'Economo generale dei benefizi vacanti della provincia, al Giudice del mandamento ed al Sindaco del Comune in cui il beneficio è situato (Art. 8 Regol.).

Gli investiti d'un beneficio non possono esser ammessi a goderne le temporalità prima che emani il R. Placito, od il Regio *Exequatur* che ne tiene luogo ove si tratti d'una provvisione ecclesiastica provegnente da Autorità non residenti nel Regno (Art. 7 e 8 cit. R. D.).

Dalla data di concessione del R. Placito o di quell'atto che ne tenga luogo, possono i nominati ad un beneficio, che siano canonicamente idonei, venir ammessi al godimento della temporalità del beneficio stesso (Art. 9 ivi).

I Giudici di mandamento, i Sindaci, ed in generale tutti i pub-

---

(2) Un provvedimento del Municipio di Torino, in data 10 settembre 1818, stabiliva che i pizzicagnoli e rivenditori di commestibili potessero servirsi della carta grigia reale del peso di oncie 1 1/2 (grammi 45), e di fogli di minor dimensione, il peso dei quali dovesse colla stessa proporzione corrispondere alla loro maggiore o minor grandezza.

blici funzionari che per ragione de' loro ufficii possono avere notizia dell'assunzione di possesso d'un beneficio per parte di chi non abbia riportato il R. Placito, sono in obbligo di denunciare il fatto al Procuratore generale (Art. 10 ivi).

POLIZIA. — Largamente intesa la polizia può dirsi il complesso di quelle norme e di quegli organamenti che il potere sociale ha istituiti allo scopo di provvedere alla prosperità ed alla sicurezza dei cittadini.

Giusta questo doppio intento vi ha la polizia *di prosperità* ossia *economica*, la quale abbraccia tutti quei mezzi che un Governo pone in opera per ottenere il maggior possibile incremento della prosperità e ricchezza pubblica; e la polizia *di sicurezza*, la quale è diretta a tutelare i cittadini sia contro gli infortunii prodotti da cause naturali, sia contro i misfatti perpetrati dall'uomo. Ed è in questo stretto senso che la parola *polizia* viene comunemente adoperata.

La tutela sociale potendo poi attuarsi in due guise, col prevenire cioè o circoscrivere il danno avanti che sia accaduto o consumato, ovvero col reprimere il fatto delittuoso compiuto acciò non si rinnovelli, la polizia di sicurezza dividesi ancora in *preventiva* e *repressiva*; la prima affidata al potere amministrativo dicesi perciò anche *amministrativa*, ed è attualmente conosciuta presso di noi col nome di *Amministrazione di pubblica sicurezza* (*V. Sicurezza pubblica*); l'altra diretta alla investigazione e repressione dei reati è attribuita all'Autorità giudiziaria, e vien quindi anche chiamata *polizia giudiziaria*. — *V. Polizia giudiziaria.*

La polizia non si distingue soltanto riguardo allo scopo cui mira, ma eziandio rispetto alla cerchia entro la quale dispiega la sua azione. Sotto questo riguardo la polizia è *generale* o *municipale*, giusta che concerne gli interessi di tutti i cittadini dello Stato, ovvero si riferisce al benessere ed incolumità degli abitanti d'ogni singolo Comune. Quali siano gli oggetti riserbati all'una e quali abbandonati all'altra, dipende dalle istituzioni politiche ed amministrative che reggono ciascuno Stato, e sarebbe difficile stabilire razionalmente la parte che spetta a ciascuna di esse. Basti il dire che se negli inizi o nel rinnovamento delle società politiche la polizia municipale gode di vaste attribuzioni, col progredire dei tempi e della civiltà la sua ingerenza va perdendo d'importanza e restringendosi a tutelare gli interessi meramente municipali.

La polizia municipale soffre ancora un'altra partizione in *urbana* e *rurale*. Colla prima si provvede alla polizia dell'abitato; colla seconda si assicura la polizia del territorio e gli interessi agricoli. — *V. Polizia municipale.*

Le Autorità municipali e specialmente i Sindaci sono chiamati ad esercitare importanti funzioni in materia di polizia: essi sono ufficiali di polizia giudiziaria, e ne esercitano quasi esclusivamente le più urgenti incombenze in tutti i Comuni dove non esiste Giudice di mandamento o Delegati di sicurezza; essi sono inoltre, e sussidiariamente a questi ultimi, funzionari di polizia amministrativa; essi infine stanno a capo della polizia municipale, il cui retto servizio in tutto dipende dal loro zelo ed energia. Quantunque perciò collocati all'ultimo gradino della gerarchia amministrativa, essi cumulano nelle loro persone le attribuzioni le più estese ed importanti, l'adempimento delle quali è impossibile di ottenere senza la più solerte applicazione, senza l'abnegazione più disinteressata, senza un assiduo studio delle leggi e delle pratiche amministrative e giuridiche.

POLIZIA GIUDIZIARIA. — Questa ha per oggetto di ricercare i reati d'ogni genere, di raccoglierne le prove e gli indizi, di constatarne le circostanze, e di rimetterne gli autori e complici ai tribunali incaricati di giudicarli (Art. 56 Cod. proc. pen.). Essa richiede dunque negli agenti ai quali è affidata, una grande attività, una probità a tutta prova, imparzialità, prudenza ed energia, giacchè la repressione dei reati perchè sia efficace, vuol essere pronta e sicura.

§ 1. La polizia giudiziaria viene esercitata, sotto l'autorità dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e dei Procuratori del Re presso i Tribunali di circondario, dagli ufficiali ed agenti che il Codice di procedura penale annovera nel successivo art. 57, cioè: 1° dalle Guardie campestri e dagli Agenti di pubblica sicurezza; 2° dagli Uffiziali e dai Bassi-uffiziali dei Carabinieri Reali, dai Delegati ed Applicati di pubblica sicurezza, dai Sindaci e da chi ne fa le veci, osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta a' suoi superiori, il tutto a norma degli speciali regolamenti; 3° dai Giudici di mandamento; 4° dai Giudici istruttori.

Gli Uffiziali di polizia giudiziaria menzionati nei n' 2, 3 e 4 hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

§ 2. Le attribuzioni delle Guardie campestri e degli Agenti di sicurezza pubblica quali uffiziali di polizia giudiziaria essendo da noi altrove accennate (*V. Carabinieri Reali. — Guardie campestri. — Uffiziali ed Agenti di sicurezza pubblica*), indicheremo qui soltanto le disposizioni che determinano le funzioni proprie degli altri funzionari superiori di polizia giudiziaria, di cui si occupa il capo 2° del lib. 1°, tit. 2° del citato Codice di procedura penale, così concepito:

Dei Delegati ed Applicati di pubblica sicurezza, degli Uffiziali e Bassi uffiziali de' Carabinieri Reali, dei Sindaci e di quelli che ne fanno le veci.

Art. 62. I Delegati ed Applicati di pubblica sicurezza, gli Uffiziali e Bassi-uffiziali de' Carabinieri Reali, i Sindaci o chi ne fa le veci, sono tenuti di prendere notizia di qualunque crimine, delitto o contravvenzione commessi nei luoghi ove esercitano le loro funzioni, quando si tratti di reati di azione pubblica. Essi riceveranno anche le querele e denuncie ai detti reati relative, ed altresì le querele per reati di azione privata. — Dovranno porgere indilatamente al Giudice di mandamento le notizie acquistate, non che le denuncie e querele ricevute, e, se si tratterà di crimine o delitto, darne avviso al Procuratore del Re.

Art. 63. Allorchè un crimine o delitto avrà lasciate traccie apparenti e vi sia pericolo che si disperdano, gli Uffiziali suddetti dovranno senza ritardo accertarle, anche per mezzo di periti se vi ha luogo. Essi provvederanno alla conservazione delle medesime e de' corpi del reato fino all'arrivo del Giudice istruttore, o del Procuratore del Re, o del Giudice di mandamento. — Se non vi sarà pericolo nel ritardo, si limiteranno a prendere le cautele opportune acciò le traccie del reato non si disperdano e lo stato delle cose non sia punto variato.

Art. 64. Nel caso di flagrante reato, che importi pena del carcere o maggiore, i suddetti Uffiziali ordineranno l'arresto degli imputati, ed a tal effetto si faranno rispettivamente dar mano forte. — Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti, e, qualora vi sia pericolo nell'indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati o di ogni altra persona sospetta di connivenza.

Art. 65. Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare, anche senza ordine, qualunque individuo colto in flagrante reato. Ogni altra persona è autorizzata a fare tale arresto.

Art. 66. I predetti Uffiziali dovranno parimenti ordinare e far eseguire l'arresto degli *oziosi, vagabondi, mendicanti* ed *altre persone sospette* menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, semprechè sovr'esse cada qualche indizio che abbiano commesso il reato.

Art. 67. In tutte le loro operazioni gli Uffiziali suddetti faranno intervenire due testimoni, uniformandosi inoltre a ciò che è prescritto dai regolamenti particolari che li riguarda; qualora non possano procurarsi immedia-

tamente testimoni, procederanno senza la loro assistenza. — I Sindaci saranno inoltre assistiti dal Segretario del Comune, o da qualsiasi altra persona capace di stendere un verbale, sempre quando l'intervento dell'uno o dell'altra potrà conciliarsi colla celerità che esigono le operazioni. — Il verbale sarà sottoscritto da detti Uffiziali appiè di ciascuna pagina, e sarà pure in fine sottoscritto da essi e da tutti gli intervenuti nell'atto. — Sarà cura di detti Uffiziali di descrivere distintamente gli oggetti da essi sequestrati, di sigillarli, ed indicare il numero dei sigilli e il loro impronto. — Non potranno far prestare giuramento ai testimoni, ai periti, o ad altre persone intervenute negli atti a cui procederanno.

Art. 68. La persona arrestata sarà immediatamente condotta avanti l'Uffiziale che ne avrà ordinato l'arresto, al quale si consegneranno nel tempo stesso il verbale e gli oggetti sequestrati. — Questo Uffiziale lo farà tradurre indilatamente avanti il Giudice di mandamento, od avanti al Procuratore del Re o il Giudice istruttore se l'arresto è stato fatto nel luogo di residenza di questi ultimi. — Nel caso preveduto nell'art. 65, la traduzione della persona arrestata senza ordine si farà nella stessa conformità.

Art. 69. Se, dopo essersi adempiuto ciò che è prescritto dall'articolo precedente, venissero a notizia di detti Uffiziali prove ed indizi riguardanti le circostanze del reato o gli autori o i complici, essi ne daranno immediatamente avviso alle Autorità giudiziarie sopraindicate, senza soprassedere però agli atti necessari per la conservazione della prova.

Art. 70. Nei Comuni nei quali vi sono più Delegati od Applicati di pubblica sicurezza, se qualcheduno di essi si trova assente od impedito, gli altri sono tenuti di farne le veci; nè possono ricusarsi di compiere le funzioni del loro ministero, o ritardare gli atti richiesti, sotto pretesto che essi non sono i più vicini al Delegato od Applicato impedito, ovvero che l'impedimento non è legittimo o non è provato.

Oltre alle disposizioni surriferite, riguardano ancora gli uffiziali di polizia giudiziaria quelle portate dagli art. 98 e segg. e 104 e segg. dello stesso Codice, relative alle denunzie e querele; circa le quali *V. Denunzia*. — *Querela*.

È altresì da notarsi la disposizione dell'ultimo alinea dell'art. 498, dove è detto che le Autorità e gli Uffiziali pubblici non possono essere molestati per le notizie od informazioni che avesser date intorno a reati che essi credettero di avere scoperti nell'esercizio delle loro funzioni, salva contro di essi l'accusa di dolo o di collusione, se vi ha luogo.

§ 3. Gli uffiziali di polizia giudiziaria, nel disimpegno degli atti di procedimento ad essi affidati, debbono compierli secondo le forme che la legge loro impone per gli atti ai quali procedono di propria autorità, essendo principio costante che ogni Autorità giudiziaria, nell'eseguire gli atti per competenza sia propria sia delegata, non può

approprlarsi le forme stabilite per un'altra Autorità giudiziaria (Istruz. minist. 16 agosto 1852); ed il riferito art. 67 del Codice di procedura penale dispone che in tutte le loro operazioni essi debbono uniformarsi inoltre a ciò che è prescritto dai regolamenti particolari che li riguardano.

I Sindaci perciò, oltre alle formalità prescritte a loro riguardo nel succitato articolo, possono tenere per norma nella redazione dei loro verbali le disposizioni contenute nella parte 2. dell'Istruzione ministeriale pel servizio di polizia in data 31 dicembre 1817. Noi riferiamo qui quelle di esse che si sono serbate in armonia colle posteriori discipline portate dal ripetuto Codice di procedura penale:

Art. 28. § 1. Li processi verbali di arresti, perquisizioni, interrogatorii ed altri simili saranno estesi in carta libera dal Sindaco, che avrà eseguita l'operazione in qualità di uffiziale di polizia. — § 2. Essi preciseranno in brevi ma chiari termini le circostanze tutte di luogo e tempo, dei fatti e delle persone interessate od assistenti, dei motivi che avranno dato luogo all'operazione, e dei risultati della medesima.

Art. 29. § 1. Il processo verbale altro non deve essere che una sommaria e fedele relazione di tutto quanto l'uffiziale verbalizzante e le persone intervenienti avranno rispettivamente osservato, udito, risposto ed eseguito, cosicchè un sol verbale deve bastare per descrivere tutta l'operazione. — § 2. Ove poi la materia ed il tempo non permettessero di compier seguitamente l'operazione, nel sospenderla si chiuderà il verbale colle regole sovra indicate, ed il medesimo si ripiglierà nel proseguiro l'operazione. — § 3. Devesi però compiere l'esame dei rei nelle ventiquattr'ore dopo seguito l'arresto, non dovendosi ritardare la traduzione delle persone arrestate avanti il Giudice.

Art. 30. Siccome l'istruttoria delle cause appartiene all'ufficio del Giudice, dovranno perciò li Sindaci in tutti li casi ordinari limitare i loro incumbenti ai soli atti necessari per constatare il fatto, per stabilire e conservare la identità delle persone arrestate e dei corpi di delitto, e per indicare alla giustizia quelle prime traccie che servirebbero ad illuminarla e manudurla nella compilazione del processo.

(Riguardo ancora alla compilazione de' verbali *V.* infra l'Istruzione 16 agosto 1852, e la Circolare del Ministero dell' Interno 22 agosto 1855).

Art. 34. Li processi verbali degli uffiziali di polizia dovendo far fede in giudizio sino a prova contraria....., saranno estesi colla possibile regolarità e chiarezza; vi si dovrà specificare prima delle sottoscrizioni il numero delle cancellazioni e postille, e saranno trasmessi in originale all'Autorità competente.

Art. 35. Alla consegna dei verbali delle persone arrestate e dei corpi

di delitto si dovrà sempre unire il relativo inventario, e se ne ritirerà una copia sottoscritta dal Segretario dell'ufficio, dove sarà seguita la consegna. Tale copia verrà poi inserta nei registri di cui al seguente articolo.

Art. 36. Il Sindaco che avrà formato il verbale, ne riterrà una copia nei suoi registri per poterne poi desumere gli elementi dell'ordinario o straordinario rapporto che ne dovrà fare all'Ispettore secondo l'esigenza dei casi.

Art. 38 Li verbali formati dal Sindaco in dipendenza d'una legale richiesta dovranno direttamente trasmettersi all'Autorità richiedente.

Art. 39. Spedito il verbale al Giudice in un cogli arrestati, se ve ne sono, l'uffiziale di polizia, l'azione del quale finisce dove comincia quella della giustizia, non può più prendere alcuna ingerenza nella causa.

§ 4. A complemento pratico delle norme tutte surriferite crediamo opportuno riprodurre la elaboratissima e particolarizzata Istruzione pegli Ufficiali di polizia giudiziaria del Ministero di Grazia e Giustizia in data 16 agosto 1852, la quale, sebbene emanata in esecuzione del precedente Codice sardo di procedura criminale e della Legge del 14 dicembre 1851, può ancora tornare utilissima ai funzionari cui riguarda, massime delle nuove provincie, stantechè nel vigente Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 trovansi ripetute pressochè letteralmente tutte le disposizioni ivi accennate sia del precedente Codice sia della citata Legge del 1851.

L'attenta lettura di questo documento basta di per se stessa a dare ai funzionari cui è diretto una giusta idea e convinzione dell'importanza e dell'estensione delle loro incumbenze. Eccone il tenore:

Istruzione ministeriale 16 agosto 1852.

...... Base della polizia giudiziaria si è un reato o già commesso o che si sta commettendo; dal che si scorge come essa diversifichi dalla polizia amministrativa, la quale ha per iscopo il prevenire i reati, ed il vegliare, acciò non si commettano.

Che se alcuni funzionari sono incaricati di entrambe, ciascheduna però deve esercitarsi nei limiti delle proprie competenze, e colle direzioni e rapporti che a caduna sono appropriati......

Poco occorre dire dei funzionari di cui al n° 1° (Guardie campestri ed Agenti di polizia). Le attribuzioni loro sono limitate ai delitti ed alle contravvenzioni che recano danno alle proprietà rurali, ed alle contravvenzioni di polizia, e tutti i loro poteri stanno scritti negli art. 46 e 48 del Codice suddetto (*art. 59 e 61 N. Cod.*), senza che occorra speciale avvertenza, salvo quella che i medesimi, mentre possono porre sotto sequestro gli oggetti del reato, o che hanno servito a commetterlo, se si tratta di perquisizione domiciliare devono essere accompagnati da un Commissario di polizia

(*Delegato od Applicato di pubblico sicurezza*) . . . , o da un Uffiziale o Bass'Uffiziale dei Carabinieri reali, o dal Sindaco o da chi ne fa le veci, il quale deve con essi sottoscrivere il verbale

L'art. 47 del Codice di procedura criminale (*art. 60*) dà però anche a queste Guardie ed Agenti il diritto di arrestare e tradurre avanti il Giudice di mandamento l'individuo colto in flagrante reato, o denunziato per clamore pubblico, quando il reato importa pena del carcere o più grave. Fuori di questo caso non compete ai medesimi facoltà di arrestare.

Tanto l'art. 44 (*art. 57*) poi, quanto l'art. 47 sovraccennati non accordano loro il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica, dovendo essi pel caso dell'art. 47 richiederla al Sindaco od al Vice-sindaco, che non può ricusarla . . .

Rimangono pertanto i funzionari di cui all'art. 44 n° 2 (*art. 57 n° 2*), i quali vengono dalla legge qualificati *uffiziali di polizia giudiziaria*, e questi sono i Commissarii di polizia (*Delegati ed Applicati di sicurezza pubblica*), . . . gli Uffiziali e Bass'Uffiziali de' Carabinieri reali, ed i Sindaci dei Comuni o chi ne fa le veci.

La ricerca e lo scoprimento dei reati e dei loro autori risiede in massima parte presso i suddetti uffiziali. La legge loro affida la formazione dei primi atti, dai quali per lo più dipende l'esito dei procedimenti criminali. Sparsi tali uffiziali in varie località sempre più prossime ai luoghi dei reati di quello il sia l'Avvocato fiscale (*Procuratore del Re*), essi sono a buon diritto gli ausiliari e i rappresentanti di questo, ed in tale qualità, come in esso la legge concentra l'esercizio dell'azione pubblica, così ad esso debbono far capo in ciò che riguarda la polizia giudiziaria e le direzioni di cui abbisognano, senza che per altro trascurino di procedere tosto a quegli atti che la legge loro impone di fare.

Reati commessi.

L'art. 49 (*art. 62*) del Codice li dichiara tenuti a prendere notizia di qualunque reato di azione pubblica commesso nel luogo ove esercitano le loro funzioni, a ricevere le querele o le denunzie relative ai suddetti reati, e le querele ancora dei reati di azione privata.

Relazioni ai Giudici mandamentali.

L'alinea dello stesso articolo impone loro di porgere indilatamente al Giudice di mandamento le notizie acquistate, non che le querele e denunzie ricevute, e se si tratti di crimine o di delitto, di darne avviso all'Avvocato fiscale (*Procuratore del Re*).

Relazioni agli Avvocati fiscali (Procuratori del Re).

La Legge del 14 dicembre scorso rinnova al 1° alinea dell'art. 1° agli uffiziali stessi il dovere d'informare l'Avvocato fiscale dei reati di azione pubblica commessi nel loro distretto, e vi aggiunge il dovere d'informarlo delle persone sospette che in esso risiedano o vi si mostrino, e generalmente di ogni circostanza che possa condurre allo scoprimento dei reati e dei loro autori.

Si scorge evidentemente da queste disposizioni, che mentre da un canto debbono i detti ufficiali raccogliere tutte le notizie intorno ai reati commessi, debbono ad un tempo informare l'Avvocato fiscale e del reato commesso e delle circostanze che riguardano e reato e autori di esso.

Prontezza di dette relazioni.

Per compiere questo dovere è necessario che gli uffiziali di polizia giudiziaria, tosto che succedette un reato avente carattere di crimine o di delitto, trasmettano col mezzo più celere possibile di comunicazione, e nei casi gravi anche con apposito espresso, all'Avvocato fiscale una informativa da essi firmata, e datata anche coll'ora, in cui si enunzi la natura del crimine o delitto commesso, il giorno e il luogo in cui fu commesso, i nomi, professioni e dimore della parte lesa e dell'imputato o indiziato autore, se si conosce, la menzione dell'arresto se ne seguì alcuno, come il reato sia pervenuto a notizia dell'uffiziale informante ed a qual ora, ed infine quelle circostanze speciali che possano in ogni reato verificarsi, non ommettendo di accennare se siansi trasportati sul luogo ed abbiano proceduto ad atti preparatorii e quali.

Persone sospette. — Elenchi dei sospetti.

Riguardo al dovere d'informare l'Avvocato fiscale delle persone sospette che risiedono nel distretto, è da ritenersi che, siccome lo scopo di questa disposizione si è di porre in grado l'Avvocato fiscale di instare acciò si assumano informazioni sul contegno di tali persone, ed ove d'uopo sulla loro presenza o nel luogo del seguìto reato od in luoghi vicini, sull'impiego da essi fatto del tempo in cui seguì il reato, sulla spendita che abbiano fatto di denari, e sui mezzi coi quali se li siano procurati, non che sulla loro frequenza od associazione colle persone indiziate autori del reato, e ciò all'oggetto di nulla lasciare d'intentato nello scoprimento dei reati, loro autori o complici; così questa parte della legge vuolsi eseguire col trasmettere all'Avvocato fiscale nei primi cinque giorni di ogni mese un elenco di dette persone sospette.

Sospetti residenti nel distretto. — Sospetti estranei al distretto.

Ciò quanto alle persone sospette che risiedono nel distretto ove essi esercitano le loro funzioni. Quanto a quelle poi che vi si mostrino, converrà che anche nell'intervallo che passa dalla spedizione di un elenco all'altro ne facciano gli uffiziali suddetti oggetto di particolare informativa, poichè, in occasione massime di gravi reati commessi o nel loro distretto o nei distretti vicini, la comparizione improvvisa di tali individui può collegarsi col reato stesso, può somministrare indizi di associazione con altri anche sospetti, può aiutare a scoprire o il concorso al reato, o la preparazione al medesimo, od il tentativo di farne scomparire le traccie. D'ordinario i più famosi grassatori hanno in pronto una prova d'*alibi* per istabilire la loro presenza in altro luogo che quello della grassazione nel tempo in cui quella si commette, profittando con singolare astuzia di

quella mancanza di precisione che è connaturale nel detto o dei testimonii o dei grassati intorno all'ora in cui seguì il reato, cosicchè una mezz'ora di sbaglio conduce talvolta ad un'assolutoria.

Queste considerazioni sono talmente gravi, che non si saprebbe troppo raccomandare agli uffiziali di polizia giudiziaria la celerità nell'informare l'Avvocato fiscale di queste subite apparizioni di cotali individui, massime quando non abbiano apparenza di causa legittima; e saviamente adopreranno gli uffiziali stessi se accenneranno in quell'informativa e l'ora in cui gl'individui suddetti comparvero, ed i luoghi nei quali si trattennero, e le persone colle quali si trovarono, ed il contegno o misterioso o ansioso od altrimenti rimarchevole che avranno tenuto, e gli oggetti di cui faranno mostra, e le armi di cui per avventura fossero provvisti, colle altre indicazioni che potessero rintracciare.

. . . .

Incumbenze di processura devolute agli Uffiziali di polizia giudiziaria.

Quest'articolo (*art. 52 N Cod*) indica ben chiaramente che gli uffiziali stessi hanno autorità, anzi debbono tosto iniziare gli atti di procedimento senza attendere o l'arrivo o le direzioni dell'Avvocato fiscale: disposizione questa che conferma pienamente le attribuzioni che stanno scritte nel Codice di procedura criminale dall'art. 49 all'art. 58 inclusivo (*art. 62-70*).

Quando i detti ufficiali procedono ihdilatamente agli atti previsti dai detti articoli, la loro autorità nasce dalla legge, ed è perciò che sono ausiliari del Ministero Pubblico, che rappresentano di pien diritto.

Caso di flagrante reato.

Quando poi procede l'Avvocato fiscale: siccome in questo si concentra l'autorità, così devono dal medesimo, per gli atti che occorrano, essere commessi, ed allora assumono la qualità di delegati del Ministero pubblico. Sarebbe un errore il supporre che debbano gli uffiziali di polizia giudiziaria attendere direzioni dall'Avvocato fiscale; i casi di flagrante reato e molti altri anche di non flagrante reato sarebbero impossibili per tale ritardo ad accertarsi, massime quando le traccie sono fuggitive, facili a distruggersi, e la violenza esige un immediato provvedimento, che sarebbe troppo tardivo, epperciò vano nel più delle località anche poco distanti dal capo-luogo di provincia ove risiede l'Avvocato fiscale. La legge pose in mano agli uffiziali di polizia giudiziaria tutti i mezzi per accertare prontamente i reati senza attendere nè i Giudici di mandamento o d'istruzione, nò l'Avvocato fiscale; quindi essi debbono usarli, salvo a rimettere ogni cosa nelle mani delle dette Autorità quando queste compaiono sul luogo.

Sarebbe del pari un errore il pensare che non possano continuare gli atti cominciati, od intraprenderli quando non siano cominciati, perchè l'Avvocato fiscale abbia direttamente assunto il procedimento.

La legge stessa, autorizzando l'Avvocato fiscale a commettere ai detti ufficiali la continuazione degli intrapresi atti, o ad intraprenderli quando

non fossero cominciati, risolve ogni difficoltà mantenendo le attribuzioni di ciascuna Autorità nei limiti i più razionali ed i più confacenti ad un tempo allo scopo principale della repressione dei reati.

Forme di processura.

Vuolsi qui avvertire che quando l'Avvocato fiscale commette atti di procedimento ad alcuno degli uffiziali di polizia giudiziaria, questi debbono compirli secondo le forme che la legge loro impone per gli atti ai quali procedono di propria autorità, essendo principio costante che ogni Autorità giudiziaria, nell'eseguire gli atti per competenza sia propria sia delegata, non può appropriarsi le forme stabilite per un'altra Autorità giudiziaria. Ciò è tanto vero, che tuttavolta che il Codice di procedura criminale vuole che un atto od una formalità si eseguisca da un magistrato o giudice nel modo stabilito per un altro magistrato o giudice, ne fa sempre un espresso comando.

La forma quindi degli atti degli ufficiali di polizia giudiziaria si è quella tracciata all'art. 55 (*art. 67*) del Codice di procedura criminale con tutte le avvertenze segnate nell'articolo stesso.

Vuolsi pure dagli ufficiali stessi aver presente che, oltre le attribuzioni o proprie o delegate, di cui sopra si parlò, l'art. 57 del Codice anzidetto (*art. 69*) loro ne conferisce ancora un'altra consistente in ciò che, venendo a loro notizia prove od indizi riguardanti il reato, o gli autori o complici, per cui già il procedimento si trovi o presso il Giudice di mandamento o presso il Giudice istruttore, o presso l'Avvocato fiscale, essi debbono da un canto darne immediato avviso alle suddette Autorità, e dall'altro canto essi debbono indilatamente procedere agli atti necessari per la conservazione delle prove.

Questa disposizione di legge è di estrema importanza, ed anzi spiega sempre più il concetto del legislatore di far concorrere in qualunque stadio del procedimento gli uffiziali anzidetti all'accertamento dei reati e dei loro autori.

La regola di condotta dei medesimi nei casi accennati da quell'articolo sta appunto nelle ultime parole, colle quali si vuole che gli uffiziali suddetti, mentre informano delle notizie, non soprassedano dal fare gli atti necessari.

Una gran parte di procedimenti criminali rimane lungo tempo senza traccie, e se ne ignorano gli autori malgrado le indagini e diligenze di tutte le Autorità. Altri procedimenti sono talvolta sviati dalle varie traccie, e si corre dietro ad indizi o fallaci o conducenti a nissun risultato. In altri infine mancano prove od elementi stringenti di convinzione.

La legge volle che gli uffiziali di polizia giudiziaria avessero qualità e missione per tutti i casi nei quali una notizia ad essi pervenuta fosse per rischiarire la verità in qualunque tempo loro pervenga, e loro conferì il potere di procedere agli atti necessari per conservare le prove, informandone l'Autorità giudiziaria.

Egli è perciò che anche questa speciale attribuzione, figlia delle indagini che debbono praticare, e della conoscenza che hanno nei rispettivi distretti

sì delle persone che delle cose, deve essere in ispecial modo raccomandata al loro zelo.

Opportuno è pure il fissare l'attenzione dei detti uffiziali sulle prime ricerche così interessanti per la società in caso di reato o già commesso o flagrante.

Essi devono convincersi, che dal momento in cui un reato si commette, comincia l'azione della giustizia, e che le loro funzioni per effetto della legge stessa diventano funzioni giudiziarie; che il più lieve ritardo può produrre le più funeste conseguenze, e che la traccia scomparsa, sovente è scomparsa per sempre; che la constatazione del fatto, la fissazione dello stato dei luoghi, l'indicazione degli oggetti che si rinvengono, le dichiarazioni delle persone e degli offesi e dei testimoni presenti, ed in caso di sufficienti indizi le pronte perquisizioni sono altrettanti atti che non possono ritardarsi senza compromettere il servizio della giustizia.

Modo di ricevere le querele o denunzie.

Nè vuolsi tralasciare di rammentare loro che quando, a termini dell'art. 49 (*Art 62*) del Codice di procedura criminale, ricevono querela o denunzie, debbono in essa usare la massima precisione, sia perchè possano verificarsi le circostanze querelate, sia per la semplificazione del procedimento correzionale col mezzo della citazione diretta, sia infine per la citazione ai dibattimenti criminali, o ad instanza del Pubblico Ministero, o anche del potere discrezionale del Presidente, di quelle persone che si credesse conveniente di chiamarvi, quand'anche non siano state sentite nel processo scritto.

Le principali nozioni che debbono immediatamente sorgere dalla querela, come anche dalle denunzie, sono le date ben precise, l'indicazione delle ore, la descrizione delle località, le generalità specificate anche per età e dimora delle persone, siano esse parte lesa, imputati o testimoni; l'esposizione nitida del fatto, la presentazione degli oggetti ove abbia luogo, la specificazione del reato querelato, le testimoniali sulla persona del querelato o del querelante; ed inoltre le formalità stabilite dagli art. 87, 88 e 96 del Codice di procedura criminale (*art. 99, 100 e 108*), che sono applicabili a tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria, a mente degli art. 86 e 92 (*art. 98 e 104*).

Arresti e perquisizioni.

Queste osservazioni si applicano sia ai casi ordinari, che a quelli di flagrante reato in quanto è possibile: quanto a questi ultimi però è necessario l'avvertire che assai maggiore è la missione che la legge affida agli uffiziali di polizia giudiziaria, facendo loro facoltà di ordinare e fare eseguire tosto l'arresto degli imputati, e di praticare perquisizioni non solo nel loro domicilio, ma altresì in quello d'ogni altra persona sospetta di connivenza.

Deposizioni di periti o testimoni. — Isolamento degli arrestati.

La prontezza con cui si addivenga a questi atti, unita all'intelligenza nell'interrogare gli arrestati, nel sequestrare ciò che a reato possa influire,

nel sentire le dichiarazioni sì dei periti che dei testimoni, nel dare le disposizioni acciò siano ben guardate le località onde nulla venga o distrutto o trafugato, nell'impedire ogni comunicazione degli arrestati con altre persone, nel constatare bene le località, nel concedere testimoniali o sulle persone o sulle cose secondo che occorre, sono atti troppo essenziali perchè si possano trasandare; ed il solo cenno che se ne fa, indica come dai medesimi dipenda l'esito del procedimento, massime che una gran parte di essi non potrebbe più assolutamente aver luogo poco tempo dopo, come sarebbero l'accertamento delle traccie di sangue in terra, i segni delle pedate, le dichiarazioni del ferito a morte, e tutto ciò insomma chè in qualche ora o scompare o può essere anche naturalmente soggetto ad alterazione, ed una gran parte può benissimo ancora praticarsi, ma non con quella efficacia, come sono le perquisizioni, ed i sequestri di armi o di abiti o di altri oggetti, e simili.

La troppa varietà dei reati, e le svariatissime circostanze nelle quali si commettono, non consentono che la presente Istruzione si estenda a maggiori specialità. Basti l'aver accennato ciò che generalmente è più indispensabile e di facile e pronta applicazione; alle circostanze speciali suppliranno e l'intelligenza ed il criterio degli uffiziali stessi, ed il loro ardente zelo della cosa pubblica, e le direzioni che il Ministero Pubblico sarà loro per dare all'evenienza dei casi.

Sorveglianza sugli Uffiziali di pubblica sicurezza. — Avvertimenti in caso di mancanze.

È d'uopo in ultimo rammentare agli Uffiziali di polizia giudiziaria, che l'art. 34 del Codice di procedura criminale (*art. 37*) li pone sotto la sorveglianza dell'Avvocato fiscale generale (*Procuratore generale*). Quando questi riconosca in essi qualche mancanza o negligenza, egli ha il dovere di avvertirnerli, e di far annotare l'avvertimento in apposito registro: in caso di recidiva poi al Magistrato d'appello in Camera di consiglio possono i medesimi essere chiamati nella forma e per l'intimazione stabilita dall'art. 35 (1).

Queste disposizioni sono senza eccezione o limitazioni applicabili a tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria del distretto di ogni magistrato, e formano il necessario complemento dell'autorità ai medesimi attribuita sulla polizia giudiziaria.

Ad evitare simili provvedimenti di rigore gioverà assaissimo che gli uffiziali anzidetti siano ben penetrati dell'importanza delle loro attribuzioni, e che, compiendole con intelligenza, con zelo e con la massima attività, pongano i Magistrati nella circostanza di attestare la loro operosità, la loro abnegazione

(1) Giusta l'art. 38 del vigente Codice di procedura penale, in caso di recidiva del funzionario, il Procuratore generale provvede quanto ai Giudici nel modo determinato dalla Legge sull'ordinamento giudiziario; e quanto agli altri ufficiali di polizia giudiziaria ne fa relazione al Ministro di Grazia e Giustizia, affinchè dia gli opportuni provvedimenti.

in circostanze talvolta difficili, e sovente piene di pericoli, nelle quali la offesa società abbia tosto rinvenuto in essi degni e possenti ausiliari della giustizia.

§ 5. **Citazione diretta.** — Fra le vantaggiose riforme introdotte dal Codice sardo di procedura criminale, ed accolte eziandio nel vigente Codice italiano, non ultima è quella di permettere maggior celerità nelle istruzioni e nei giudizi, specialmente pei reati di minor gravità, mediante la processura per *citazione diretta* a norma dell'art. 363 dell'attual Codice di procedura penale (2).

Ad ottenere che tale scopo fosse appieno raggiunto, e che i funzionari dell'Ordine giudiziario si rendessero capaci dell' importanza e dell'utilità di cotesto spedito procedimento, il Ministero di Grazia e Giustizia fin dal 1855 con Circolare 21 giugno porgeva loro le necessarie istruzioni. Avvisando però come l'opera di questi dovesse essere coadiuvata da tutti gli Uffiziali di polizia giudiziaria, e specialmente dall'Amministrazione di pubblica sicurezza, rivolgevasi al Ministero dell' Interno perchè a sua volta diramasse analoghe norme, e quindi concorresse a promuovere un modo di procedere semplice, spedito, poco costoso, utile agli imputati ed alla più efficace punizione dei reati; e quest'ultimo Dicastero, penetrato dell' importanza dell'oggetto, recava a cognizione di tutti gli Ufficiali di polizia giudiziaria ed Impiegati di pubblica sicurezza le seguenti avvertenze contenute in sua Circolare 22 agosto 1855:

1° Procedere cioè sempre secondo l'Istruzione 16 agosto 1852 relativa alla Legge 14 dicembre 1851, e così compilare sia per le denuncie e querele, come per qualunque atto d'istruttoria un *processo-verbale*.

2° Far segnare ai processi verbali redatti le persone che nei medesimi figurano inscritte.

3° Interrogare *nella stessa forma* gl' individui che si consegnano all'Avvocato fiscale in istato d'arresto, estendendo l'atto delle loro risposte.

4° Verificare se tali risposte siano esatte, ed unire, quando gli arrestati sono minori, per quanto è possibile, le fedi di nascita.

5° Rivolgere ne' ferimenti più gravi, ed in quelli in cui la durata influisce

(2) La procedura *per citazione diretta* consiste nella facoltà concessa al Pubblico Ministero in materia correzionale di far citare immediatamente l'inquisito al Tribunale competente, senz'uopo di alcuna preventiva istruzione *formale*, ma basando unicamente la sua denunzia alle sommarie informazioni raccolte dall'Ufficio fiscale o dai funzionari subalterni di polizia giudiziaria. Questo sistema, bisogna convenirne, ha molto dell'arrischiato, giacchè talvolta avverrà di dover assolvere l'imputato per l'incuria o la troppo fretta con cui furono raccolte le prove a suo carico; ma ha d'altra parte l'incalcolabile vantaggio di tagliar corto in molti processi per delitti di minor entità, e di far seguire il castigo molto dappresso al reato.

sulla pena, i periti ai Giudici, onde avanti il tribunale si abbia questo elemento di prova non solo asseverato avanti un'Autorità, *ma giurato.*

6° Prendere, circa le querele e le denuncie e le perizie ed altre dichiarazioni gli opportuni concerti coi Giudici onde assistersi a vicenda, dividere l'opera, ed evitare la duplicazione, eccitando, quando non si può ricevere la *querela regolare*, le persone offese a recarsi per tale effetto dal Giudice di mandamento, e dandone di ciò un cenno nel verbale, onde l'Avvocato fiscale lo sappia.

7° Nei crimini e furti qualificati, i quali richiedono concessioni di testimoniali e perizie, sarà opportuno che, mentre se ne dà avviso all'Avvocato fiscale, e si praticano le indagini relative, avvertasi ad un tempo il Giudice di mandamento perchè si porti a rilevare con perizia ed altri incumbenti *giurati* lo stato dei luoghi e dei fatti.

8° Si raccomanda sovratutto la firma della parte agli atti, avendo cura d'indicare il luogo, via, casa, piano e numero ove abitano le persone che sono accennate nel verbale.

9° Agire celeremente (giacchè in difetto la *citazione diretta* tornerebbe inutile), e porre l'Avvocato fiscale, non appena ricevuti i verbali, in grado di avere tutti gli elementi necessari per richiedere la fissazione dell'udienza avanti il tribunale.

10° Insomma è dovere degli uffiziali di polizia giudiziaria di ricever le querele e denunzie, e di procedere sempre quando un fatto costituisce una infrazione alla legge, fare di tutto constare per atto di verbale, e procurare che vi sia la massima chiarezza e precisione nell'indicare le generalità degli imputati, dei querelanti, dei testi, la loro dimora, i fatti di cui sono informati, i termini in cui lo sono, e gli aggiunti tutti che possono influire alla qualificazione del reato.

Sugli atti speciali di polizia giudiziaria *V.* le relative rubriche in questo nostro MANUALE-DIZIONARIO.

POLIZIA MUNICIPALE. — Mentre l'interesse generale dello Stato è tutelato mediante leggi e regolamenti di polizia generale, gli interessi speciali ai singoli Comuni sono affidati alla direzione dei rispettivi Corpi locali, cui spetta perciò fare in proposito particolari regolamenti di *polizia municipale.* Questa facoltà di fare, nella cerchia di ciascun Comune, i regolamenti necessari pel mantenimento della polizia locale dimana dalla natura stessa del mandato che hanno gli uffiziali municipali, o per dir meglio da quella regola di diritto naturale che autorizza ogni individuo e per conseguenza tutte le corporazioni d'abitanti (le quali relativamente alla grande famiglia nazionale non sono elleno stesse che individui) a vegliare alla propria conservazione (1).

(1) HENRION DE PANSEY, *Du pouvoir municipal, et de la police intérieure des communes*, lib. 2° cap. 1° — « L'obligation de faire jouir les habitants

Ma siccome il diritto di far regolamenti sarebbe illusorio se questi non fossero confortati da sanzioni penali contro i contravventori, e siccome d'altra parte i Comuni, perduta la loro autonomia politica, non potrebbero di per sè stessi imprimere tale efficacia ai loro regolamenti, così bisogna rimontare alla sorgente d'ogni potere pubblico, ossia all'Autorità legislativa, per trovare la vera base su cui si fonda l'efficacia legale delle disposizioni sanzionate ne'regolamenti municipali.

Il legislatore per altro non poteva in questa materia agire in modo immediato: era materialmente impossibile che potesse esercitare esso stesso tutta la polizia locale mediante regole generali ed uniformi per tutte le parti dello Stato: giacchè non possono mettersi ad egual livello i bisogni di molti luoghi, e rendersi uniformi i gusti, le abitudini, i costumi ed il carattere dei diversi Comuni. Il legislatore è dunque costretto a delegare una parte della sua autorità ai funzionari dell'Amministrazione od alle Autorità locali, come quelli che vivendo fra i loro amministrati possono avere la miglior cognizione dei bisogni e delle abitudini loro (2).

Da questo principio che la facoltà nei Corpi municipali di far regolamenti di polizia muniti di sanzione penale non può considerarsi che come delegata dal potere legislativo, deriva che le loro attribuzioni in questa materia sono ristrette a provvedere su quegli oggetti che non sono regolati dalle leggi generali dello Stato: quando una materia è regolata da una legge generale, i regolamenti municipali non possono estenderne nè riformarne le disposizioni (3). Ne segue altresì ch'essi debbono rispettare i principii costituzionali, su cui si fonda la legislazione e l'autorità amministrativa; nè possono provvedere a riguardo degli individui, essendo come le leggi *commune præceptum* (4).

---

des avantages d'une bonne police entre donc comme condition nécessaire dans tous les mandats que les habitants donnent à ceux auxquels ils confient le soin d'administrer la cité ». *Ibid.* — V. pure D'EMARESE, *Nuovo Manuale del Sindaco*, pag. 170.

(2) HENRION DE PANSEY loc. cit. — DE CHAMPAGNY, *Traité de la police municipale*, introd. pag. 5. — ACCAME, *Del diritto comunale*, nº 74 in nota. — GARBARINI, *Della polizia municipale* nella *Rivista ammin.* 1862, pag. 461.

(3) Ciò per altro non osta che in detti regolamenti si possano inserire norme tendenti a dirigere l'esecuzione delle leggi generali, purchè l'essenza e l'economia di queste non soffra variazione di sorta; come del pari niente osta che in essi si richiami l'esatta osservanza delle stesse. — GARBARINI, loc. cit.

(4) Così se un regolamento di polizia

Infine, da che i regolamenti di polizia municipale debbonsi considerare come un'emanazione della potestà legislativa delegata ai Comuni, consegue ch'essi non possono aver forza obbligatoria se non sono sanzionati dall'Autorità sovrana, il cui intervento in ciò è tanto più necessario in quanto trattasi di coordinare cogli interessi generali e coi diritti dei privati disposizioni d'ordine locale.

§ 1. Le attribuzioni di polizia municipale si esercitano dall'Autorità locale o mediante regolamenti di polizia, o mediante manifesti, o mediante provvedimenti speciali.

La vigente Legge comunale attribuisce ai Consigli comunali di deliberare i regolamenti d'ornato e di polizia locale sui progetti che loro sono sottoposti dalle rispettive Giunte municipali (Art. 84 nº 10, art. 90 nº 9 L. C.) (5).

Tali regolamenti non hanno però forza imperativa, se non sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato (Art. 132 L. C.).

La facoltà di far manifesti riguardanti la polizia locale appartiene alla Giunta municipale, e per essa al Sindaco che ne è capo. Questa facoltà nasce dalle attribuzioni di sorveglianza che alla stessa Giunta appartiene sull'ornato e sulla polizia locale (Art. 90 nº 11 L. C.).

I manifesti di regola generale mirano all'esecuzione od all'applicazione pratica di regolamenti già approvati: poichè se potessero contenere nuove norme da questi non previste, sarebbe troppo facile l'occasione d'eccedere i limiti che in materia di polizia la legge prefigge ai Comuni.

Altrimenti dee dirsi dei provvedimenti speciali che occorre talvolta di prendere su materie attinenti alla polizia municipale, e riguardanti persone o fatti speciali. In questi casi, sia che i regolamenti di polizia locale già si occupino di tali fattispecie, sia che essi non esistano o non le contemplino, il Sindaco può sempre sotto la sua propria responsabilità prendere gli opportuni provvedimenti e farli benanco eseguire, senz'uopo di alcuna preventiva

---

ordinasse ai privati d'iscrivere sopra un registro il nome di coloro che alloggiano in casa propria, come è prescritto agli albergatori, violerebbe il segreto del focolare domestico. (Cass. franc. 17 maggio 1838); se ingiungesse agli abitanti di aprire le loro abitazioni agli ufficiali municipali, commetterebbe un attentato alla inviolabilità del domicilio. — ACCAME, loc. cit.

(5) La formazione di regolamenti di polizia locale non è obbligatoria: è peraltro cosa conveniente che ogni Comune abbia siffatti regolamenti per escludere ogni idea d'arbitrio nelle disposizioni, cui l'Autorità locale fosse in caso di dare.

autorizzazione o partecipazione (Art. 101 L. C.). Il Sindaco in tali casi agisce nella doppia sua qualità di funzionario municipale e politico; e nei limiti della sua competenza ha i poteri più estesi (6).

§ 2. Le contravvenzioni ai regolamenti e manifesti di polizia municipale, come pure agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai Sindaci, sono punite colle pene di polizia stabilite dal Codice penale (lib. 3, cap. 4); e nulla possono a questo riguardo disporre essi regolamenti che sia contrario a quanto lo stesso Codice prescrive (7) (Art. 139 L. C.). — V. infra l'Istruzione ministeriale 31 dicembre 1850.

Per la riscossione delle pene pecuniarie e pel pagamento delle relative spese di giustizia, *V. Multe e pene pecuniarie. — Spese di giustizia.*

L'accertamento delle contravvenzioni, la loro conciliazione avanti il Sindaco, e il relativo procedimento giudiziale ha luogo nei modi e termini prescritti dagli art. 140, 141 e 142 della L. C. — *V. Contravvenzioni. — Asseverazione. — Conciliazione.*

§ 3. Provvedere alla sicurezza, alla salubrità e alla comodità pubblica nell'interno dell'abitato; provvedere alla conservazione dei prodotti e dei ricolti campestri: tale è la duplice missione della polizia municipale; indi la distinzione dei provvedimenti relativi in regolamenti di *polizia urbana* e di *polizia rurale.*

Ma quali sono le speciali materie che possono far oggetto di essi regolamenti? La vigente Legge comunale si limita a stabilire che apposito Decreto Reale avrebbe poi fissate le norme e le materie da contemplarsi in essi, ed a questo stesso Decreto si riferisce pure l'art. 101 per quanto spetta i provvedimenti di sicurezza e d'igiene pubblica da prendersi dal Sindaco. La difficoltà d'enumerare tutte le materie che possono formare oggetto dei regolamenti di polizia locale, e la loro variabilità inerente alla diversa natura delle esigenze

(6) Che il Sindaco sul proposito agisca non solo come magistrato municipale, ma ben anco come funzionario politico, si rileva da che l'art. 166 della Legge 7 ottobre 1848, il quale designava i casi in cui potesse il Sindaco dare di per sè i provvedimenti di cui è parola, racchiude materie che fanno parte delle leggi di polizia generale, come sarebbero quelle contemplate nel capo I del lib. 3 del Codice penale, alcune previste dalla L. 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza, ed infine alcune altre della Legge 20 novembre 1859 sulla polizia sanitaria.

(7) Accame, op. cit. n° 74.

del vari Comuni italiani persuasero il Legislatore dell'impossibilità di ridurle a principii certi ed immutabili, ed a delegarne la dichiarazione al potere esecutivo. L'enumerazione stessa fatta dalla Legge 7 ottobre 1848 delle materie che potevano formar oggetto dei regolamenti di polizia locale, non fu mai considerata come tassativa, come si evince dal testo stesso della legge, e come sempre venne interpretata.

Finora il menzionato R. Decreto non venne emanato: ma ciò non influisce sul diritto che hanno i Comuni di formare infrattanto i loro regolamenti; l'approvazione Sovrana degli stessi, previo parere del Consiglio di Stato, è garanzia sufficiente perchè essi non trasmodino nelle loro attribuzioni ledendo o le prerogative dello Stato o i diritti dei terzi (8).

Tuttavia, siccome in mancanza d'altra norma è utile fornire ai Comuni qualche direzione per la compilazione dei loro regolamenti, così riserbandoci a riprodurre più sotto l'Istruzione ministeriale del 31 dicembre 1850, riferiamo nei seguenti §§ gli articoli 160 e seg. della detta Legge del 1848, i quali potranno servire tuttora di criterio su questa materia, facendoli seguire da quelle provvidenze governative che in fatto di polizia municipale sì urbana che rurale vennero di tempo in tempo emanate (9).

---

(8) Garbarini, op. e loc. cit. pag. 165.

(9) Ecco ancora l'elenco delle materie che, giusta il Regolamento comunale toscano 31 dicembre 1859, formano oggetto della polizia municipale. L'art. 136 è così formolato: La polizia municipale urbana e rurale è rivolta a garantire il godimento delle cose comuni, la salute, il comodo e la sicurezza dell' intiera popolazione, in quanto possa essere offesa dagli oggetti materiali e loro uso.

1° Provvede perciò al comodo transito e alla sicurezza delle strade tanto comunali quanto vicinali, procurando l'osservanza dei regolamenti che concernono: *a*) gli scoli delle acque; *b*) le piantazioni d'alberi e le edificazioni lungo le strade; *c*) gl'ingombri di esse; *d*) la loro nettezza; *e*) la spalatura delle nevi; *f*) i danni alla superficie delle strade o delle opere di arte esistenti su quelle; *g*) i provvedimenti necessari in caso di rovina accaduta o minacciata dalle fabbriche pubbliche o private; *h*) il buon regolamento delle fogne e cloache pubbliche; *i*) l'illuminazione notturna;

2° Invigila alla conservazione negli edifizi delle armi gentilizie, delle iscrizioni ed altre memorie monumentali, alla nomenclatura delle strade, e alla numerazione delle case e fabbriche;

3° Procura l'osservanza del regolamento del 10 aprile 1782, e di ogni altro regolamento generale concernenti i corsi d'acqua, a fine *a*) che non vi siano fatte arbitrarie innovazioni; *b*) che non sia fatto danno agli argini e loro appartenenze; *c*) che non siano danneggiate le opere manufatte lungo o traverso i loro alvei; *d*) che siano ben regolate le piantazioni e costruzioni lungo essi; *e*) che siano

§ 4. **Polizia urbana.** — Le materie che, giusta la Legge comunale 7 ottobre 1848, potevano formar oggetto dei regolamenti di polizia urbana, sono enumerate nel seguente:

Art. 160. I regolamenti di polizia urbana stabiliscono: — 1° le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto, e quelle da adempiersi per lo stabilimento e per l'esercizio delle arti di panattiere, fornaio, vermicellaio, mugnaio e macellaio, senza però limitare il numero degli esercenti, o stabilire condizioni che tendano a simile limitazione, od a vincolarne l'esercizio.(10); — 2° le norme da seguire nello stabilimento delle tasse di commestibili, ed anche dei combustibili, ove ne sia ancora riconosciuta la necessità. Lo stesso avrà luogo riguardo alla tassa della macina, ove siano in uso regole particolari (11); — 3° La fissazione dei siti per le fiere, pei mercati e pei giuochi pubblici d'ogni sorta, che ingombrino il

---

ben regolate le deviazioni, spartizioni ed immissioni delle acque; *f*) che sia provveduto alla custodia degli acquedotti;

4° Tutela da qualunque danno, che non venga dal tempo e dall'uso, le fabbriche di pertinenza comunale, e qualunque opera destinata al comodo pubblico;

5° Provvede all'osservanza dei regolamenti che tutelano l'igiene pubblica, e quindi cadono sotto la sua ispezione: *a*) i mercati delle vettovaglie; *b*) le sostanze alimentarie esposte in qualunque tempo e luogo alla pubblica vendita; *c*) gli ammazzatoi, i macelli e le pescherie; *d*) i depositi di acque putride e di materie immonde ovunque si trovino; *e*) le fosse pei cadaveri degli animali; *f*) le fabbriche e manifatture da cui emanano esalazioni incomode e insalubri; *g*) i cimiteri;

6° E finalmente provvede alle disposizioni occorrenti per la estinzione degl'incendi e per la sicurezza pubblica, allorquando si costruiscono steccati, ponti da fabbriche, palchi e qualunque opera che possa indurre pericolo di pubblico danno, ed in generale a tutti i casi nei quali si tratta della pubblica sicurezza, comodità ed igiene.

(10) Le regole e cautele che i regolamenti possono sancire riguardo a questo capoverso, tendono ad ovviare alle frodi sia dei produttori sia dei rivenditori delle cose destinate al vitto che possono compromettere la sanità pubblica, e che i consumatori non sanno per lo più conoscere nè scoprire. Vero è che ogni vincolo portato alla libertà dell'industria e del commercio è sempre pregiudizievole; ma i diritti del Comune essendo limitati a sottomettere l'esercizio di certe arti a certe discipline che ridondano a vantaggio di tutti, non vi è in ciò spogliazione di diritti, ma una semplice modificazione del loro esercizio suggerita dall'interesse generale. Sonovi nel concreto due diritti in conflitto: quello dei venditori, e quello dei consumatori. Per non sacrificarne uno e per conciliarli è necessario un equo temperamento, il quale consiste appunto nelle regole e cautele che i Comuni possono stabilire per antivenire le frodi, senza limitare nè direttamente nè indirettamente il numero degli esercenti. — ACCAME, op. cit., n° 75, nota 2a.

(11) La tassa non è che un mezzo a cui il Comune può ricorrere quando abbia motivo di temere il monopolio dei generi di prima necessità. Il regolamento di polizia urbana ne determina la base: la Giunta municipale, quando crederà di decretare la tassa, seguirà le norme e le massime sancite nel regolamento. — V. in proposito il parere del Consiglio di Stato 13 gennaio 1854, da noi riferito in *Panatterie*, § 5.

passaggio, senza che si possa imporre per essi alcuna servitù alle case che non vi sono soggette (*V. Fiere e mercati*); — 4° le avvertenze da osservarsi per gli spurghi ed altre operazioni insalubri; — 5° provvedono alla polizia dell'abitato (12), allo sgombramento delle immondezze, delle nevi dalle vie e dalle piazze (13), all'innaffiamento delle medesime, ed alla sistemazione dei canali di spurgo, determinando in quali casi ed in qual misura queste operazioni, o le spese a ciò occorrenti debbono essere a carico dei possessori, o degli inquilini di case o botteghe; — 6° provvedono a mantenere la mondezza delle fontane e delle altre acque destinate agli usi domestici, all'abbeveraggio e simili; — 7° definiscono gli obblighi dei privati in ordine alla ricostruzione e riparazione delle case minaccianti rovina, non che sulla costruzione e conservazione dei selciati, fossi, canali di scolo, stillicidi sulle vie e piazze pubbliche, fissando la competenza per queste ultime spese; — 8° sanciscono i divieti permanenti della circolazione di carichi eccessivi nelle vie interne degli abitati, ove può produrre inconvenienti, e le cautele da osservarsi nell'ammucchiamento e nella custodia delle materie accendibili, e per la circolazione delle bestie nocive (14); — 9° provvedono in generale ad altri oggetti consimili non previsti dalla legge (15).

Le materie che potevano essere oggetto di manifesti del Sindaco (attualmente della Giunta municipale), erano comprese nel seguente

Art. 165. Inoltre il Sindaco può con manifesti, rendendone conto all'In-

(12) Non si può ne' regolamenti di polizia urbana proibire di abitar case insalubri, nè prescrivere un termine prima del quale un edifizio nuovo non possa essere abitato. — V. *Case.*

(13) V. *Immondizie. — Neve.*

(14) V. *Incendi. — Idrofobia. — Cani. — Animali.*

(15) Il riferito articolo dimostra i casi principali che possono contemplarsi in un regolamento di polizia urbana, ma non intende di determinare un limite al potere municipale. Questo limite d'altra parte non si potrebbe esattamente fissare. Considerando il fine della polizia urbana in generale, si può dire che tutto ciò che interessa la sicurezza pubblica, l'igiene pubblica, ed il buon governo delle strade, può essere materia di questi regolamenti; ma che peraltro non si possono estendere oltre i casi o della necessità o d'una evidente utilità pubblica, e non possono mai arrivare sino al punto di offendere i naturali diritti di libertà e di proprietà che competono ai privati. *Modificare l'esercizio di questi diritti giusta le esigenze indotte dall'ordine sociale, ed in modo che l'utile che ne risulta a quello stesso, ai diritti del quale si reca una restrizione, sia maggiore od almeno uguale al danno*, ecco quanto si può fare per mezzo di tali regolamenti.— ACCAME, op. cit. n° 76.

Dal principio che i regolamenti di polizia urbana non possono se non modificare l'esercizio della proprietà privata, non giammai intaccarla nella sua intrinseca essenza, conseguita che essi non possono contenere norme relative al pubblico ornato, le quali le più volte hanno per effetto di obbligare il privato ad alienare o a distruggere in tutto od in parte il proprio fondo. — ACCAME, loc. cit. — Tali norme debbono perciò venire comprese in un regolamento distinto e separato, ed essere approvate nelle forme che loro sono proprie. — V. *Edilizia.*

Sull'estensione del presente capoverso V. pure *Campane. — Stabilimenti insalubri ecc. — Alberghi ecc. — Mendicanti. — Oziosi e vagabondi.*

tendente: — 1° assoggettare a cautele provvisorie il passaggio nei siti ove siavi pericolo di rovina, l'ammucchiamento di materie accendibili, la circolazione delle bestie nocive, prescrivendone ove d'uopo la distruzione; — 2° vietare che si depositino, o si facciano immondizie nei siti pubblici; — 3° fissare il tempo per lo sgombro dei cessi, fossi e canali immondi; — 4° assegnare provvisoriamente nuovi siti per le fiere e mercati, quando quelli stabiliti divenissero inservibili; — 5° stabilire i prezzi delle vetture di piazza, delle barche, e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno; — 6° far nuove pubblicazioni dei regolamenti, o delle singole loro disposizioni, per meglio accertarne l'osservanza.

I provvedimenti che il Sindaco poteva dare nei casi emergenti di sicurezza ed igiene pubblica, e che vennero genericamente accennati nell'art. 101 della vigente L. C., erano i seguenti:

Art. 166. Appartiene pure al Sindaco: — 1° di prescrivere le cautele opportune quando occorre la formazione di steccati, ponti, palchi, ed altre simili opere costrutte in siti pubblici o per uso pubblico; — 2° di ordinare la rimozione immediata degli oggetti collocati sui balconi o finestre, che minacciano di cader nelle vie o sulle piazze pubbliche; l'apposizione dei lumi o ripari nei siti pubblici, in cui siansi lasciati materiali o fatti degli scavi; l'apposizione di sostegni necessari ad impedire imminenti rovine nei siti aperti al pubblico; lo sgombro delle case ed edifizi abitati, quando vi sia pericolo imminente; la rimozione delle immondizie ed ogni altro oggetto depositato in sito pubblico, od impediente il passaggio in siti pubblici; la rimozione delle immondizie ed altre sostanze depositate in siti privati, quando mandino esalazioni fetide a danno o incomodo del vicinato; — 3° di far procedere al sequestro delle bevande e dei commestibili alterati o corrotti, esposti in pubblica vendita; — 4° di dare le disposizioni occorrenti per l'estinzione degl'incendi, e pel taglio nel caso di urgente pericolo degli oggetti valevoli a propagarli; — 5° e generalmente di dare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica.

Art. 167. Il Sindaco può far eseguire gli ordini, di cui all'articolo precedente, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi. — La nota di queste spese è resa esecutoria dall'Intendente sentito l'interessato, ed è rimessa all'Esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e col privilegio dei regii tributi.

§ 5. **Polizia rurale.** — I regolamenti di polizia rurale devono principalmente assicurare e proteggere le ricolte e la custodia di prodotti rurali, nonchè il buon governo delle acque d'irrigazione; far per tempo rimuovere i danni derivanti dai bruchi od altri nocivi insetti; provvedere all'uso regolare de' pascoli secondo che lo comporta la condizione locale, al cui riguardo sarebbe desiderabile che, a tenore eziandio dei provvedimenti contenuti nell'articolo 563 del Codice civile, si cercasse modo di far cessare la comunione

dei pascoli là dove tale diritto è in vigore, siccome quello che nuoce non poco all'agricoltura; provvedere finalmente, per quanto è possibile, ai casi di epizoozia, ed impedirne la propagazione mercè la pronta segregazione delle bestie infette e lo interramento delle morte a sufficiente profondità (Art. 158, Istruz. 1° aprile 1838) (16). Tali regolamenti, in una parola, hanno per iscopo di viemmeglio assicurare l'esercizio della proprietà rurale, con impedire quei minuti danni che per la loro possibile frequenza sarebbero di grave nocumento all'agricoltura (17).

La succitata Istruzione del 1838 ricorda che, se non tutte le località comportano il bisogno d'avere regolamenti di polizia urbana, in quanto che questi suppongono una popolazione di qualche riguardo ed un movimento di commercio e di traffico, non si può dire la stessa cosa in quanto ai regolamenti di polizia rurale, essendo nelle popolazioni universale il bisogno d'assicurare la conservazione de' frutti di campagna, e l'uso discreto dei pascoli (Art. 157, cit. Istruz.).

La Legge 7 ottobre 1848 recava le seguenti disposizioni sulle materie che possono far oggetto dei regolamenti di polizia rurale:

Art. 161. I regolamenti di polizia rurale sanciscono le norme: — 1° delle comunioni generali esistenti per l'uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi (18), e prevenire i furti di campagna (19); — 2° dei consorzi per l'uso delle acque, quando interessano la maggior parte degli abitanti, o delle terre di un Comune o di una frazione (20); — 3° dello spigolamento e delle altre operazioni, quando la popolazione abbia qualche

---

(16) V. pure Astengo, *Guida amministrativa*, pag. 111.

(17) D'Emarese, *Nuovo Manuale del Sindaco*, pag. 178; — Mantelli, *Giurisprudenza degli Stati sardi*, vol. 10, p. 352 e seg.

(18) Non essendovi legge da cui sia proibito il passaggio puro e semplice nei fondi rurali non chiusi quando il proprietario non v'abbia posto divieto, una consimile proibizione nei regolamenti di polizia rurale sarebbe inammessibile, poichè non solo si andrebbe più in là che non vada la legge, ma si contrarierebbe alle leggi sulla caccia, le quali permettono di entrare nei fondi non chiusi quando non vi è l'espresso divieto dei proprietari, e si colloccherebbero i forestieri al paese nella circostanza di contravvenire inscientemente a quei regolamenti. I proprietari che vogliono liberare le loro proprietà da tale servitù, ne hanno il mezzo chiudendole, senza che possano pretendere altrimenti dall'Autorità locale che le mantenga inviolate (Dispaccio minist. 25 marzo 1853, riferito nel *Manuale* del D'Emarese).

(19) Nei regolamenti di polizia rurale non occorre comprendere disposizioni circa ai ladri di campagna ed al pascolo abusivo nei fondi altrui, essendo tali reati già contemplati negli art. 92 e segg. della Legge 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza.

(20) V. *Acque comunali*. — *Consorzi*.

diritto sui beni privati; — 4° prescrivono le cautele da usarsi per la distruzione degli insetti, ed altri animali nocivi all'agricoltura (21); — 5° proibiscono i pascoli (22) non conciliabili coll'interesse generale del Comune (23).

Art. 162. Indipendentemente dalle disposizioni dei regolamenti compete al Consiglio delegato la facoltà di fissare, dove fosse ancor necessario, l'epoca delle vendemmie nei terreni, che non siano chiusi ed appartenenti ad un sol proprietario, ed anche a più, quando sono d'accordo: le sue determinazioni sono notificate al pubblico con manifesto del Sindaco.

Art. 163. Il Sindaco potrà concedere licenze di vendemmie anticipate, quando circostanze speciali lo esigano.

Nella compilazione dei regolamenti di polizia rurale debbonsi aver presenti le seguenti massime adottate dal Consiglio di Stato: che cioè: 1° i regolamenti particolari non possono contenere principii diversi, nè regole e prescrizioni contrarie a quelle già sancite dalle leggi generali dello Stato; 2° nei casi già previsti dalla legge generale, e per cui la medesima ha sancito disposizioni e pene speciali estensibili a tutto lo Stato, non occorre più alle Amministrazioni comunali di occuparsene nei loro regolamenti locali, a scanso anche d'inutili ripetizioni, le quali non possono aver forza maggiore della legge generale; 3° non è in facoltà dei Comuni di accrescere o diminuire le pene stabilite dalla legge generale, nè di crearne delle nuove (Dispacc. minist. 20 agosto 1850).

(21) V. *Animali.— Bruchi.*

(22) V. *Comunione dei pascoli. — Pascolamento, pascoli.*

(23) I regolamenti di polizia rurale possono eziandio contemplare altri oggetti oltre quelli espressamente indicati in questi articoli; però sempre nei limiti della conservazione e difesa dei prodotti agricoli, ed osservando le norme generali di diritto segnate per tutti i regolamenti di polizia municipale. — Accame, op. cit., n° 79; — D'Emarese, op. cit., pag. 180.

Si è chiesto se in questi regolamenti si possano inserire disposizioni relative: 1° alla determinazione del tempo pel taglio del fieno; 2° al pascolo separato pel bestiame grosso da quello pel minuto; 3° all'esclusione del minuto bestiame da certe località private, ed alla fissazione dell'epoca in cui queste località sarebbero accessibili al pascolo del grosso bestiame. — Il Consiglio di Stato ha deciso in senso negativo le proposte questioni pei seguenti motivi, cioè: perchè simili disposizioni sarebbero limitative del diritto di proprietà, senza trovare appoggio nella legge; perchè, se l'articolo 162 attribuisce al Consiglio delegato (Giunta municipale) la facoltà di fissar l'epoca delle vendemmie, siffatta dichiarazione tassativa esclude che possa estendersi ad altri prodotti; perchè i principii generali stabiliti nel presente articolo non possono dare il diritto di proibire ai privati il pascolo promiscuo nei proprî fondi del grosso e piccolo bestiame, nè di astringerli all'esercizio del pascolo piuttosto in una che in altra località, e ad una anzi che ad un'altra epoca; perchè infine i proprietari danneggiati pel fatto altrui nel proprio fondo possono provvedere al loro interesse col mezzo delle leggi comuni, senza che siavi bisogno delle misure preventive che si vorrebbero inserire in regolamenti di polizia rurale (Parere 21 luglio 1851).

Ove s' introducessero in tali regolamenti disposizioni in ordine alle visite domiciliari, è bene avvertire che le medesime devono eseguirsi nei modi prescritti dal Codice di procedura penale, onde non ledano l'inviolabilità del domicilio (Dispac. minist. 15 luglio 1850).

§ 6. **Regolamenti.** — Una Circolare del Ministero dell' Interno 31 dicembre 1850 diramava Istruzioni direttive per la compilazione dei regolamenti di polizia municipale, sia riguardo alla forma estrinseca, che alla forma intrinseca di essi. Potendo la cognizione di questa Circolare riuscire tuttora di molto vantaggio alle Amministrazioni comunali cui occorre formare tali regolamenti, noi la ripetiamo qui integralmente, facendovi quelle annotazioni che le leggi e provvidenze posteriormente emanate rendono necessarie per la retta sua intelligenza.

Istruzioni direttive per la compilazione dei regolamenti di polizia urbana e rurale

(*31 dicembre 1850*).

Un regolamento di polizia urbana o di polizia rurale non può essere l'improvvisato accozzamento di varie disposizioni sopra l'una e l'altra materia, ma deve sorgere da un maturato e diuturno esame delle condizioni del paese cui si vuole applicare: il genere di popolazione che vi abita, il grado d'educazione e d'istruzione della medesima, la natura delle occupazioni in cui la generalità di essa si trattiene, la posizione dell'abitato, la qualità del terreno che domina nelle campagne, e le ordinarie ricolte che ne vengono prodotte, sono tutte circostanze da essere apprezzate nel concertare siffatti regolamenti; e come queste circostanze non sono generali all' intiera nazione, nemmeno a tutti i Comuni di una stessa provincia, ma talora proprie di un Comune esclusivamente ad un altro, così non potevasi adottare una legge che valesse a dirigere la materia per tutto lo Stato.

Quindi è che quei regolamenti possono comprendere soltanto disposizioni che si raggirino sopra le materie contemplatesi nella legge, e che, senza ostare alle leggi vigenti, soddisfino ai bisogni speciali delle località ed agli usi di cui la esperienza ha convalidata l'utilità.

È necessario che a siffatti principii si attengano i Comuni per conservare nei rispettivi loro regolamenti, tanto per la forma estrinseca quanto per la intrinseca, quella maggior uniformità che sia conciliabile colla svariata natura dell'oggetto cui si provvede: ma è poi tanto più indispensabile l'osservanza di quei principii sulla considerazione che, scostandosene i Comuni, si erigerebbero essi medesimi in potere legislativo, il quale è un solo per tutto lo Stato, e non può scindersi in tante particelle senza sfasciare lo Stato stesso ed aprire il campo all'anarchia.

Dei regolamenti che fin qui presentaronsi al Ministero perchè fossero

rassegnati alla Sovrana sanzione, pochi furono esattamente modellati a quelle norme determinate dalla Legge comunale, in alcuni essendosi trascurato la forma, in altri ecceduti i limiti della giurisdizione in tal parte accordata al potere municipale, in altri infine comminate penalità difformi da quelle prestabilite dalla Legge suddetta.

E come non altrimenti possono tali regolamenti venire autorizzati salvo che siano coordinati alle norme succitate, quindi è per facilitare l'operazione a quei Comuni che non ancora ebbero rivolto la loro cura a sì importante oggetto, e per dirigere il lavoro di quei Comuni cui non rimane che di modificare l'operazione già compinta, vidasi opportuno di loro indirizzare alcune istruzioni che valgano a quell'uopo, e che servano a suo tempo di guida per l'attuazione dei regolamenti stessi.

DELLA FORMA ESTRINSECA.

Preparazione del progetto di regolamento.

I. Ragionando dapprima sulla forma estrinseca, v'ha l'articolo 159 della Legge comunale, che determina doversi quei regolamenti preparare per cura del Consiglio delegato. Importa che ciò sia osservato, perchè non è senza motivo che s'affidò ai detti Consigli la cura di quella compilazione: questa infatti dovendo essere l'applicazione dei principii generali della legge alle speciali esigenze del paese, il Consiglio delegato, che di continuo in sussidio all'opera del Sindaco sta nell'esercizio delle sue funzioni municipali, agevolmente ed in modo affatto pratico può studiare le condizioni ed i bisogni del paese e l'indole degli amministrati, non che tutte quelle altre particolari circostanze apprezzabili all'utile compimento del succitato lavoro.

Deliberazione del progetto di regolamento.

II. Ma se tal opera sarebbe stata disagevole al Consiglio comunale, che nel poco tempo destinato alle sue sedute meno compiutamente avrebbe potuto avvisare ai singoli bisogni del paese, non così difficile gli riesce esaminare il regolamento finito, discuterlo nei motivi che determinarono ciascuna prescrizione e nello scopo che se ne verrà ottenendo. Così a lui che propriamente rappresenta il Comune, si lasciò nel precitato articolo 159 il deliberare se nell'interesse di questo sia accettabile o da respingersi il progetto suggerito dal Consiglio delegato.

Pubblicazione del progetto deliberato dal Consiglio comunale.

III. Poichè il regolamento proposto dal Consiglio delegato è accettato dal Consiglio comunale, lo si può dire legalmente accettato dalla popolazione che in esso è rappresentata; però nello scopo di meglio guarentire l'inviolabilità degli interessi dei cittadini, e di assicurare gli atti degli amministratori del potente appoggio della pubblica opinione, è conveniente che il regolamento così deliberato sia esposto all'attenzione degli abitanti del Comune mediante la pubblicazione durante quel termine giudicato

bastante a che essi possano informarsene e porgere le osservazioni od opposizioni che avvisassero opportune (24).

Osservazioni od opposizioni al regolamento per parte dei particolari interessati.

IV. Presentandosi delle osservazioni od opposizioni, vedrà il Consiglio delegato di deliberare esso medesimo nel loro merito, e rassegnerà al Consiglio d'Intendenza ogni cosa perchè assieme sia esaminato ed il progetto e le opposizioni ed osservazioni che fossero insorte.

Parere del Consiglio d'Intendenza e del Consiglio di Stato.

V. Dissesi che, pubblicatosi il progetto, verrà colle opposizioni che per avventura fossersi elevate e successiva deliberazione del Consiglio delegato trasmesso al Consiglio d'Intendenza perchè emetta il suo avviso. Questo avviso è specialmente utile per i rilievi d'interesse locale che non sempre potrebbero essere apprezzati dal Consiglio di Stato, che pur esso è chiamato ad esprimere il suo parere nelle viste del vantaggio generale e nello scopo di mantenere intatto nelle disposizioni locali il sistema di leggi sancito per tutto lo Stato (25).

Approvazione del regolamento per Regio Decreto.

VI Il Ministero poi, sentito quello dell'Agricoltura sui regolamenti di polizia rurale, e praticate quelle comunicazioni ulteriori che ravviserà opportune, ne promuoverà la Sovrana sanzione mediante apposito Decreto che approvi pei rispettivi Comuni il regolamento da contrassegnarsi dal Ministro dell'Interno.

Pubblicazione del regolamento approvato, e deposito dell'originale negli archivi comunali.

VII. Il regolamento così contrassegnato ed il relativo Decreto Reale saranno custoditi negli archivi comunali. Copia autentica dei medesimi, la quale sarà fatta a mano pei Comuni che non potessero fare la spesa della stampa, sarà pubblicata. Si dovrà fare risultare di questa pubblicazione per relazione autentica, giacchè il regolamento non potrebbe essere obbligatorio per i cittadini se non dalla data della pubblicazione. Si osserverà

(24) La Legge 23 ottobre 1859 rese ora non solo conveniente ma necessaria tale pubblicazione, in forza del principio generale sancito dall'art. 87, per cui tutte le deliberazioni dei Consigli comunali debbono venir pubblicate all'albo pretorio.

(25) Il parere del Consiglio di Prefettura prima dell'approvazione Sovrana non è dichiarato obbligatorio dalla vigente L. C., come lo era dall'art. 159 della Legge del 1848. Tuttavia il Ministero dell'Interno, giustamente riconoscendo l'utilità di tal parere, ordinava ai Prefetti di procurarselo ed unirlo sempre nella trasmessione dei regolamenti anzidetti (Circol. 9 ottobre 1860).

Il Prefetto non potrebbe tuttavia sospendere o rimandare la deliberazione del Comune relativa al progetto di regolamento di polizia locale, ma deve unicamente trasmetterlo colle sue osservazioni al Ministero. — GARBARINI, op. cit. pag. 470.

poi che del regolamento superiormente approvato è necessario che almeno un esemplare sia continuamente appeso nella sala comunale perchè il pubblico possa all'uopo prenderne visione, ed un altro sia posto a disposizione della Giudicatura mandamentale affinchè il Giudice ne prenda cognizione per essere in grado di giudicare delle contravvenzioni che gli sono deferite a senso della Legge comunale, ogniqualvolta non sia riescito il componimento davanti il Sindaco.

Compilazione distinta dei regolamenti di polizia urbana e di quelli di polizia rurale.

VIII. A chiusa delle avvertenze in ordine alla forma estrinseca, gioverà ancora di aggiungere come sarebbe utile, specialmente pei Comuni di maggior importanza, che nei regolamenti premenzionati fossero estese separatamente, e non riunite in un sol corpo, le disposizioni di polizia urbana e quelle di polizia rurale.

Nel mentre questa separazione rende la composizione più regolare, facilita ai cittadini la conoscenza della materia che maggiormente li riguarda, ed agevola a chi spetta la pronta applicazione del regolamento stesso ai casi occorrenti (26).

DELLA FORMA INTRINSECA.

Scopo della polizia municipale.

IX. Venendo alla forma intrinseca dei citati regolamenti, devesi dai Consigli ritenere che piuttosto a prevenire il male anzichè a reprimere quello già fatto sono destinate le disposizioni di polizia municipale.

Generalmente, quando è necessaria la repressione perchè non è più in tempo la prevenzione, il fatto entra nel dominio della legislazione penale comune, contenuta nei Codici e nelle leggi generali, ed a queste devono i Giudici riferirsi nel procedere contro gli inquisiti.

Che poi la cosa stia in questi termini, basta percorrere i varii articoli della Legge comunale che determinano gli oggetti di quei regolamenti,

(26) Se sotto il regime della Legge del 1848 veniva raccomandata la distinta compilazione dei regolamenti di polizia urbana e rurale per la più regolare distribuzione della materia e per la facilitazione agli interessati di conoscere le relative disposizioni, è ora divenuta necessaria a fronte della distinta competenza amministrativa per l'approvazione dei detti regolamenti. Infatti con R. Decreto 5 luglio 1860 venne stabilito competere al Ministero di Agricoltura e Commercio l'ordinamento della polizia rurale, e con Circolare 10 settembre 1860 il Ministero dell'Interno prescriveva che i regolamenti di polizia rurale dovessero quind'innanzi venire esclusivamente rassegnati a quel Dicastero, procurando che fossero compilati con una numerazione non più progressiva ma distinta, ed inoltre corredati d'una copia autentica della deliberazione comunale con cui furono approvati. — Op. cit. p. 471.

per convincersi che il loro scopo si è quello precipuamente di antivenire a quegli accidenti che possono pregiudicare alla tranquillità, alla sicurezza degli abitanti d'un paese, alla salubrità dei siti e delle materie di cui essi si valgono: accidenti questi che, ove si avverino, sono od implicitamente od esplicitamente contemplati e puniti dal Codice penale.

Così, se all'articolo 160, n° 1, della Legge comunale dicesi che i regolamenti di polizia urbana stabiliscono le regole per lo smercio delle cose destinate al vitto, e per lo stabilimento delle arti di panattiere, fornaio ecc., è appunto nello scopo di prevenire i fatti di cui alli numeri 8 ed 11 dell'art. 732 del Codice penale (*Art 685 N. C.*), a che cioè non vendansi commestibili o bevande alterate, guaste e corrotte, non usinsi pesi misure differenti da quelle stabilite dalla legge.

Parimente se al n° 6 dello stesso articolo 160 provvedesi alla polizia dell'abitato, allo sgombramento delle immondizie, ed al n° 8 definisconsi gli obblighi dei privati in ordine alla ricostruzione e riparazione delle case minaccianti rovina, con tali prescrizioni non mirasi che ad allontanare gli accidenti che darebbero luogo all'applicazione dei ni 1, 2 e 4 dell'articolo 732 sovracitato del Codice penale.

Egual cosa deve dirsi delle disposizioni dell'articolo 161 della Legge comunale, relativo alla polizia rurale, poste a confronto di quelle contemplate nell'articolo 734 del Codice penale (*Art. 687 N. C.*).

Oggetti da comprendersi nei regolamenti.

X. Informati di questo spirito, i compilatori dei regolamenti potranno estendere i loro progetti inserendovi tutte quelle disposizioni che si adattino al Comune.

Ma queste non possono essere troppo vaghe ed indeterminate da creare una contravvenzione in ogni atto negativo o positivo, fosse anche il più indifferente. Tutelare, difendere, non vessare e molestare senza ragione i cittadini, deve essere lo scopo dei regolamenti in discorso.

Perciò una limitazione vi è designata dalla Legge comunale, determinando in modo generico e per sommi capi agli articoli 160 e 161 gli oggetti su cui devonsi rivolgere le cure dei Consigli.

E poichè certe disposizioni non sono affidate alla competenza del Sindaco che in considerazione dell'attribuzione datagli dalla legge all'articolo 60 di vigilare e dirigere la polizia municipale, e riguardano in effetto delle materie di pretta polizia urbana e rurale, niente osta che i regolamenti provvedano altresì a questi oggetti.

Ciò gioverà a meglio illuminare il Sindaco nel disimpegno delle sue incumbenze, indurrà quell'uniformità desiderabile in ogni serie di disposizioni analoghe, e toglierà quel concetto d'arbitrio e di despotismo che agevolmente travedesi in ogni atto dell'Autorità che non sia fondato sopra una disposizione scritta.

Per tal fine non vedrebbesi inopportuno che nei regolamenti s'introducessero delle norme fisse per la più facile attuazione degli articoli 165 e 166 della più volte citata Legge.

Oggetti estranei ai regolamenti.

XI. I Consigli, attenendosi nella compilazione dei detti regolamenti alle materie specificamente designate dalla Legge comunale, eviteranno d'inserirvi delle prescrizioni già previste dal Codice penale o da altre leggi generali, come p. e. quelle di cui nelle leggi sui pesi e misure, sul regime dei boschi, sulle acque, ponti e strade.

Tale è lo spirito della Legge comunale quando al n° 9 dell'articolo 160, al proposito dei regolamenti di polizia urbana, determina che essi provvederanno in generale ad altri oggetti consimili (a quelli specificati nei precedenti numeri) *non previsti dalla legge*. E non si può dubitare che tale sia pure lo spirito della Legge stessa riguardo ai regolamenti di polizia rurale.

Ciò per altro non toglie che si inseriscano delle norme tendenti a dirigere l'esecuzione, l'esatta osservanza delle leggi stesse, purchè l'essenza e l'economia di queste non soffra variazione di sorta.

Imposta alle arti e mestieri.

XII. Le cautele per lo smercio delle derrate destinate al vitto non devono estendersi oltre ciò che si riferisce alla ricognizione della loro buona qualità, all'accertare che queste derrate esposte in vendita sui mercati e nelle botteghe non siano insalubri e nocevoli.

Quando si trattasse di colpire con imposte a favore del Comune le persone che esercitano qualche commercio od arte, i Consigli dovranno avvertire che siffatte imposte non si permettono che in certe contingenze della situazione finanziaria del Comune, sotto l'osservanza di speciali condizioni e l'esaurimento di incumbenti diversi da quelli osservati pei regolamenti di polizia, come il dimostrano gli articoli 127, 128, 129, 130, 131 e 132 della Leggo comunale, posti a confronto di quelli riguardanti la formazione dei citati regolamenti.

Tassa dei commestibili e combustibili.

XIII. I Consigli ricorderanno essere oggimai riconosciuto che il miglior mezzo di tutelare gli interessi dei loro amministrati, per rispetto agli approvigionamenti di derrate e di grano, si è quello di mantenere la massima libertà di produzione e di smercio, onde far sorgere il buon mercato dalla concorrenza dei produttori.

Quindi è che, trattandosi di deviare da questo principio generale di pubblica economia collo stabilimento di speciali norme per la formazione delle tasse, dovranno a termini del 2° alinea dell'articolo 160 della Legge far risultare, prima di ogni cosa, dell'assoluta necessità in cui si trovano di mantenerlo.

Essi dovranno por mente, rispetto alle tasse sui combustibili, che sarebbe impossibile il determinare le basi con qualche esattezza, e che, nella difficoltà anche di comprovare l'assoluta necessità, sarà più conveniente che si astengano dal proporle; che, rispetto ai commestibili, i soli che

possano ancora andar soggetti alla tassa, sarebbero la carne ed il pane; che le basi della tassa della carne, per quanto siano studiate, saranno sempre fallaci, giacchè il prezzo della carne deve necessariamente variare non solo secondo l'età e la grossezza dell'animale macellato, ma ancora secondo le diverse parti del medesimo che si espongono in vendita; che quindi per la vendita di questo commestibile una libertà assoluta deve essere preferita a qualunque più studiata tassa; che finalmente, rispetto alla tassa del pane, nei luoghi in cui si vorrà mantenerla per intanto in vigore, si dovrà, stabilendone le basi, seguire le norme segnate nel Regio Brevetto 13 febbraio 1843.

Penalità agli infrattori dei regolamenti.

XIV. Per quanto provvido però si fosse un regolamento nelle sue disposizioni, ove stesse nel piacimento dei cittadini di violarle senza tema di pena, nessuno o pochissimo utile se ne verrebbe ad ottenere perchè, se vi ha chi scrupolosamente adempia alle sue obbligazioni, ancorchè semplicemente morali, altri pure vi sono cui la pena piuttosto che l'idea del dovere giunge a rimovere degli atti vietati. Poichè dunque un regolamento comanda o proibisce qualche atto, deve ad un tempo soggiacere a penalità chi se ne mostri restio. Ed alfinchè le pene non fossero talora indeterminate, eccessive e sproporzionate al danno sì morale che materiale di cui è causa la contravvenzione, e per mantenere inoltre una certa consonanza con le pene comminate alle infrazioni delle leggi penali comuni, la Legge comunale ha dichiarato all'articolo 177 che fossero nei citati regolamenti unicamente applicabili le pene stabilite nel libro III, cap. 4 del Codice penale.

Designazione delle pene.

XV. Le pene di cui è caso in detta parte del Codice penale, sono quelle determinate agli articoli 35 e 36, cioè l'ammenda, gli arresti e la ammonizione: ed ove nei regolamenti, anzichè comminarsi in modo generico le dette pene, vogliasi per certe infrazioni determinare l'ammontare della somma che devesi pagare, la durata degli arresti che avrannosi a scontare dal contravventore, allora anche in ciò, per non cangiare l'economia della legge penale, deggiono i Consigli seguire le norme di cui gli articoli 68 e 69 dello stesso Codice, e, per quanto riflette i recidivi presi nel vero senso ricevuto dalla legge, accrescere le stesse pene del doppio, come è prescritto al successivo articolo 735 (27).

[1] (27) Venne peraltro in seguito riconosciuto, dietro l'autorevole avviso del Consiglio di Stato, che si potesse dal Consiglio deliberante graduar le pene anche ad arbitrio, purchè l'entità delle stesse non trascendesse in verun caso quei limiti estremi assegnati dai detti articoli alle pene di polizia. Niente osta quindi che si apponga nei regolamenti di polizia una distinta comminatoria penale ad ogni speciale contravvenzione, osservando però sempre di serbare una giusta proporzione fra la pena e il reato commesso. — Op. cit. pag. 467.

Confisca.

XVI. Talvolta terrà anche dietro alle pene succitate la confisca, avvertendo che secondo l'articolo 79 del Codice penale essa non può essere pronunciata salvo nei casi indicati dalla Legge. L'articolo 736 definisce quali siano questi casi; nè perchè ivi al n° 3 stabiliscasi che la confisca colpirà tutte quelle cose che formano il soggetto della contravvenzione e quegli oggetti che abbiano servito a commetterla, conviene di generalizzarla a qualunque infrazione ai regolamenti di polizia municipale. Devesi piuttosto riservare alla prudenza e sagacità del Giudice o del Sindaco, quando non ha luogo regolare procedimento, di ordinarla in quelle sole contingenze nelle quali sia essa comportabile senza troppo danno dei contravventori, e ristrettivamente a quei soli oggetti che per ragione del loro stato o natura, o per l'uso a cui sono destinati, non convenga di altrimenti lasciarli in potere del contravventore.

Surrogazione della pena corporale alla pecuniaria. — Risponsabilità civile.

XVII. Parve ad alcuni Consigli di rendere più spiegativi ed attuabili i loro regolamenti introducendovi altresì delle disposizioni sulla risponsabilità civile e sulla surrogazione della pena corporale nei casi in cui il condannato non soddisfacesse alla pecuniaria; e come questa materia già provvedesi nelle leggi comuni, da un tale sistema ne consegue od una inutile ripetizione, od una variazione alla legge.

Di nessun inconveniente è senza dubbio la ripetizione in un regolamento di ciò che prescrive la legge; ma questa non può essere variata se non dallo stesso potere da cui emanò.

Ove dunque pur si creda d'inserire nei regolamenti qualche disposizione a tal riguardo, è indispensabile di riferirsi, circa la surrogazione della pena, all'articolo 72 del Codice penale, per cui l'ammenda, nel caso di non effettuato pagamento, è commutata negli arresti col ragguaglio di lire 2 per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quindici. Per rispetto poi alla risponsabilità civile, a senso dell'articolo 84 del Codice penale e degli articoli 3, 4 e 7 di quello di procedura criminale sono da ritenersi le disposizioni del Codice civile, di cui il capo II, titolo VII, lib. III; e così non potrà estendersi al pagamento dell'ammenda, ma soltanto al rifacimento dei danni ed al pagamento delle spese di procedimento, quando si tratti di sentenza di condanna proferta in contraddittorio od in contumacia.

Tali sono le direzioni che giudicasi potersi dare per la compilazione dei regolamenti di cui si tratta. Giusta le basi segnate dalla Legge comunale, questa determina ancora agli articoli 178, 179 e 180 alcune norme che riguardano la pratica esecuzione dei regolamenti stessi: ma la chiarezza con cui sono espressi toglie l'opportunità a qualsiasi spiegazione.

Esposte le norme generali che ci parvero più importanti in tema di polizia municipale, rimettiamo il lettore per tutto ciò che si ri-

ferisce più specialmente alle singole materie che ne formano oggetto, ai distinti articoli trattati in quest'opera, e particolarmente ai seguenti:

Abbeveratoi — Acque comunali — Agricoltura — Alberghi — Alberi — Alveari, api — Ammenda — Ammonizione — Animali — Arresti — Asseverazione — Bagni — Balconi — Bandi politici e campestri — Bestiame — Bigliardi — Birrarie — Brentatori — Bruchi — Camini e fornelli — Campane — Canapa (Macerazione della) — Cani — Cantine — Carni — Case — Cavalli — Cimiteri — Circolazione — Cittadine (Vetture) — Combustibili — Commestibili — Comunione dei pascoli — Confisca — Consorzi — Contravvenzione — Derrate — Devastazione — Dissodamenti — Divertimenti pubblici — Edilizia — Epidemia — Epizoozia — Esumazione — Facchini — Fango — Farine — Feretri — Fiere e mercati — Filature di bozzoli — Finestre — Forestieri — Fornaci — Fossi — Fuochi d'artifizio — Gaz-luce — Ghiaccio — Ghiande — Giardini — Granaglie — Gronde — Guardie campestri — Guardie municipali — Idrofobia — Immondizie — Incendi — Inondazioni — Insegne — Inumazione — Iscrizioni civiche — Lastricati — Latrine, cessi — Macelli — Maiali — Manifatture — Manifesti — Marciapiedi — Marcite — Materiali — Mercuriali — Mondiglie — Monumenti — Morva — Neve — Nuoto — Paglia — Palchi — Panatterie — Pascolamento — Passaggio — Passeggiate pubbliche — Pesci — Piazze pubbliche — Piccioni — Pisciatoi — Pizzicagnoli — Porte — Portici — Pozzi — Pozzi neri — Raspollamento — Rigagnoli — Rotaie — Sanità pubblica — Scuderie — Selciati — Sepolture — Siepi — Sommersi — Spazzacamini — Spazzatura — Sporti — Stabilimenti incòmodi, insalubri, pericolosi — Strade comunali — Suolo pubblico — Tasse annonarie — Tende — Tettoie — Vasi da fiori — Vendemmie — Vermicellai — Vetture pubbliche — Veicoli — Vie pubbliche — Vota-cessi.

POLVERI DA FUOCO. — Le polveri da fuoco d'ogni ragione sono generi di privativa demaniale, ossia riservati a disposizione esclusiva del Governo (1).

§ 1. La privativa delle polveri da fuoco nelle provincie in cui

(1) Sono soltanto eccettuate le polveri da fuoco nelle provincie della Toscana e delle Romagne, nonchè in Pontremoli, per le quali nulla è innovato riguardo ai regolamenti ivi preesistenti.

essa è in vigore, è tuttora regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con R. D. (4310) 12 settembre 1860, giacchè la Legge 13 luglio 1862 ed il relativo Regolamento 9 novembre 1862 non riguardano che la privativa dei sali e tabacchi.

L'accennato Regolamento proibisce di fabbricare, introdurre, comperare, vendere od altrimenti commerciare alcuna sorta di polvere eziandio in minima quantità; come pure di ritenere altra polvere fuori di quella provvista od autorizzata dalle Finanze dello Stato, sotto le pene ivi stabilite (Art. 216). È però permessa l'introduzione di polvere dall'estero in quantità non maggiore di 10 chilogrammi, mediante superiore autorizzazione, e soltanto per uso particolare, osservati del resto i regolamenti doganali (Art. 218).

La vendita delle polveri da fuoco al pubblico si fa esclusivamente dagli esercenti delle gabelle (*rivendite*) per ciò istituiti, fatta eccezione per le polveri da mina, di cui il pubblico può altresì provvedersi direttamente dai R. magazzini, purchè in quantità non minore di chilogrammi 25 (Art. 223 e 225).

A riserva dei suddetti gabellieri non è permesso ad alcuno di vendere polveri da fuoco, sebbene provenienti dalle gabelle dello Stato; ed è pure proibito a chiunque di comprarne, od in qualsiasi modo contrattarne, salvo dai detti gabellieri, sotto pena di lire 25 oltre la perdita della polvere (Art. 234).

È pure vietato, sotto pena di contrabbando, d'introdurre polvere da fuoco nei luoghi dove ne esista la privativa da quelli che non vi sono soggetti, o in cui il suddetto genere è venduto a prezzo inferiore (Art. 240).

I successivi articoli 241 a 245 stabiliscono i casi in cui la polvere da fuoco dev'essere considerata di contrabbando, determinandosi che i contravventori o frodatori, oltre alla confisca della polvere, debbano soggiacere alla pena fissa di lire 50, non che a quella proporzionale del quintuplo sulla base della tariffa per la prima qualità.

Le contravvenzioni sono accertate e giudicate nel modo stabilito dai regolamenti gabellari. — *V. Gabelle di R. privativa.* — *Tabacchi e sali.*

§ 2. I prezzi per la vendita delle polveri da fuoco nelle provincie in cui è in vigore la privativa sono attualmente determinati dalla Tariffa annessa al R. Decreto 3 settembre 1863.

Le discipline per la vendita di esse polveri furono stabilite con

Decreto del Ministro di Finanze 26 stesso mese. A senso dell'art. 8 di quest'ultimo Decreto, è dovere dei magazzinieri delle privative di porgere immediato avviso alle Autorità locali ogniqualvolta loro occorre di fare importanti o straordinarie vendite di polveri da cannone o da mina, onde quelle possano provvedere all'interesse della sicurezza pubblica, sia facendole scortare durante il trasporto, sia col farne sorvegliare i depositi privati.

Quanto alla vendita delle polveri e dei piombi in cartuccie per munizioni da guerra ad uso della Guardia nazionale, si osservano i prezzi stabiliti con Circolare del Ministero della Guerra 15 agosto 1862. — *V. Munizioni da guerra per la Guardia nazionale.*

§ 3. Un' Istruzione del Direttore generale del materiale d'artiglieria in data 29 agosto 1821 stabilisce le cautele da osservarsi pel trasporto dei convogli di polvere che dai magazzini sono diretti sulle diverse piazze del Regno. Questa Istruzione dispone quanto segue:

1° Li trasporti di polvere si faranno sempre sotto una sufficiente scorta comandata da un sott'ufficiale; — 2° detto sott'ufficiale farà attenzione che li barili vengano collocati sui carri in modo, che nelle marcie un barile non possa mai fregare contro dell'altro; ad un tal fine vi si farà frapporre della paglia attortigliata, e si farà coprire cadun carro con tele cerate ben tese; — 3° egli destinerà un soldato per ogni vettura, ed invigilerà personalmente su tutti gli individui che scortano il convoglio, per accertarsi se si usino tutte le precauzioni necessarie per impedire li sinistri accidenti, e sarà specialmente sua cura di far marciare il convoglio costantemente al passo, e sovra una sola fila di vetture; — 4° invigilerà pur anche, e non permetterà a chicchessia, o della scorta o persona estranea, di fumare in vicinanza del convoglio; — 5° il medesimo è risponsabile sulla sua persona di tutti gli accidenti sinistri che potrebbero occorrere per sua negligenza; — 6° non permetterà giammai qualunque altro oggetto estraneo sui carri che trasportano la polvere, e non vi lascierà salire sopra alcuno, che nel solo caso di dovervi fare qualche riparazione, cosa questa da eseguirsi con tutte le precauzioni possibili; — 7° tuttavolta che sarà effettuabile, non si farà mai passare un convoglio di polvere nei villaggi e nei luoghi abitati, ma bensì al di fuori; in caso contrario il sott'ufficiale comandante della scorta farà tosto chiudere le botteghe dei ferrai, maniscalchi ed altre simili officine in cui si fa fuoco, e farà altresì istanza presso gli Amministratori della Comune affinchè vengano bagnati li sternuti delle contrade per cui dovrà traghettare il convoglio; — 8° non si fermerà giammai il convoglio entro li villaggi, ma bensì al di fuori in sito isolato, lontano dall'abitato, sicuro, conveniente ed anticipatamente riconosciuto.

POMPE (Trombe) IDRAULICHE. — La surrogazione di trombe idrauliche ai pozzi a catena che già va introducendosi in quasi tutte le grandi città, è un'innovazione che presenta il doppio vantaggio di tutelare la sicurezza delle persone evitando i sinistri non infrequenti di cadute e sommersioni, specialmente di ragazzi, nei pozzi d'acqua viva, e di conservare la nettezza delle acque nei serbatoi sotterranei coll'impedire, mediante il chiudimento degli orifizi, l'iniezione di materie sucide o nocive.

Le Autorità comunali debbono prendere in proposito le opportune disposizioni nei loro regolamenti di polizia ed ornato pubblico.

Si dee principalmente prescrivere che i pozzi d'acqua viva, la cui posizione può ravvisarsi pericolosa per essere in anditi o scale oscure od in angusti cortili vicini a stallaggi, debbano chiudersi all'orifizio e premunirsi di tromba idraulica (*pompa*) per attingerne l'acqua.

Devesi tuttavia osservare che i tubi d'ascesa delle trombe idrauliche essendo quasi sempre formati di piombo, zinco o rame, metalli facili ad ossidarsi, è opportuno prendere le necessarie cautele onde l'acqua che vi passa, non sia nociva alla salute: a questo scopo gioverebbe forse di rivestire internamente i tubi di caoutchouc o di altra materia resinosa.

POMPIERI — TROMBE DA INCENDI. — § 1. Allo scopo di rendere più efficace e regolare il servizio per l'estinzione degl'incendi, S. M. con Patenti del 27 aprile 1824 autorizzava le municipali Amministrazioni a provvedersi di trombe da incendi e ad organizzare corpi di Guardia-fuoco (*pompieri*), dove le esigenze lo consigliassero (1).

Ecco il tenore di tali disposizioni:

Art. 1. Nelle città e Comuni che possono comportare o richiedere la permanente tenuta di trombe pel caso di incendi, verranno queste provviste a diligenza delle Amministrazioni locali, ed a spese del pubblico.

---

(1) Sul modo con cui è organizzato nelle altre parti d'Italia il servizio dei pompieri e delle trombe da incendi, V. l'opera del cavaliere Francesco Del Giudice, *Della instituzione dei pompieri per grandi città e terre minori di qualunque Stato*, libri tre (Bologna 1852).

Occorre notare come in Lombardia, per decreto della cessata Luogotenenza 27 marzo 1853, fu dichiarato obbligatorio pei Comuni l'acquisto delle macchine idrauliche da incendi; e che in conseguenza tale spesa è per essi obbligatoria, a senso dell'art. 111 nº 17, della L. C. — V. Parere del Consiglio di Stato 28 agosto 1860, nella *Rivista ammin.* 1861, pag. 33.

Art. 2. La conservazione delle trombe, degli utensili ed effetti che le medesime esigono, è posta sotto la cura e la vigilanza speciale del Sindaco. — Dovrà egli per conseguenza promuovere le opportune deliberazioni del Consiglio, onde provvedere ad un simile oggetto, come altresì per assicurarne in ogni tempo il pronto e regolare servizio (2).

Art. 3. Gli artieri ed operai, che per la specie dell'arte che esercitano sono più atti al maneggio delle trombe, non potranno ricusarne il servizio, al quale dovranno di tempo in tempo applicarsi onde acquistare la necessaria esperienza.

Art. 4. Qualora le circostanze particolari d'alcuna delle dette città e Comuni persuadessero della convenienza di ridurre in corpo ordinato gli operai e gli artisti addetti al servizio delle trombe, potrà aver luogo tale ordinamento mediante l'espressa nostra permissione.

Art. 5. Quanto spetta alla forma ed alla disciplina de' Corpi delle Guardie del fuoco in tutto ciò che non tocca propriamente al servizio delle trombe, sarà di esclusiva ispezione della nostra Segreteria di Guerra e Marina: ogni altro relativo al servizio medesimo dipenderà dalla Segreteria nostra di Stato per gli affari interni, la quale dopo di aver presi coll'altra gli opportuni concerti, dovrà all'occorrenza promuovere la permissione di cui fa cenno l'articolo precedente (3).

Art. 6. Li Corpi delle suddette Guardie che sono già fin d'ora su piedi, potranno continuare a sussistere, purchè nel termine di mesi due dalla data della promulgazione delle presenti siasi per essi adempiuto al prescritto degli articoli 4 e 5.

Art. 7. Le comunali Amministrazioni stabiliranno negli annuali bilanci le somme necessarie alla conservazione delle trombe e loro utensili ed effetti, e quelle da retribuirsi a coloro fra gli applicati al servizio delle medesime, che ne'casi d'incendio si saranno in singolar modo distinti.

§ 2. In quei Comuni in cui si ravvisasse opportuna la formazione di un Corpo speciale di pompieri, deve il Consiglio comunale con apposita deliberazione discutere ed approvare il progetto di regolamento per questo servizio, e trasmetterlo quindi pel solito mezzo dell'ufficio di Prefettura al Ministero dell'Interno per l'impetrazione del Sovrano Decreto d'autorizzazione da emanarsi a norma degli art. 4 e 5 surriferiti, serbate però le forme prescritte dall'art. 132 della Legge 23 ottobre 1859.

---

(2) Nella sullodata opera del sig. Del Giudice trovasi un progetto di Regolamento ordinativo di compagnie di pompieri, dove al capo 12° sono enumerate tutte le macchine, apparati, ordigni ed arnesi diversi di cui ogni Comune dev'essere necessariamente fornito pei bisogni degli incendi. Ne diamo un sunto nel modulo di Regolamento per gl'incendi esibito nel nostro *Formolario* (Parte I, sez. II).

(3) Ora dipende esclusivamente dal Ministero dell'Interno tutto ciò che spetta all'organizzazione dei corpi de' pompieri.

§ 3. La scelta dei giovani aspiranti al servizio di guardia fuoco spetta alla Giunta municipale, la quale dee ammettervi di preferenza gl'individui che esercitano la professione di muratore, conciatetti, falegname, carpentiere, ferraio, lattaio, fonditore, paradore od arti affini, purchè di fresca età, di robusta e svelta complessione, di statura conveniente, e che diano prove della precedente loro buona condotta.

I pompieri, in compenso del gravoso servizio cui si sottomettono, sono dispensati dal servizio della Guardia nazionale (Art 12 n° 4 R. E. 4 marzo 1848) (1). Questa loro esenzione non può essere tolta dai regolamenti speciali che su tale servizio si facessero dai Comuni (Decis. minist. 30 agosto 1854 e 4 settembre 1856).

Essi hanno diritto a quelle gratificazioni e ricompense che i Consigli comunali, in dipendenza dell'art. 7 delle riferite RR. PP., stabiliranno negli annuali loro bilanci; come del pari può essere loro corrisposto un assegno di quiescenza, siccome ebbe a decidere il Consiglio di Stato. — *V. Pensioni di riposo.*

Su questa materia *V.* pure *Incendi.*

PONTI. — V. *Acque pubbliche.* — *Comandate.* — *Palchi.* — *Pedaggi.* — *Strade* ecc.

POPOLAZIONE. — Senza arrestarci ad esaminare (chè non appartiene a noi) il fenomeno economico della popolazione, obietto di tanto vivi contrasti fra i pubblicisti, ci teniamo paghi di constatare il fatto che ovunque ed in ogni tempo l'aumento o la diminuzione della specie umana è un effetto indipendente dai favori o dagli ostacoli artificiali creati dal legislatore, e che per una mirabile e provvidenziale armonia economica la popolazione segue inalterabilmente le vie di progresso o di regresso che presso una nazione si apre la produzione.

In una parola, la popolazione è sempre sottosopra proporzionata ai mezzi di sussistenza della medesima; e non si può impunemente aumentarla, se non col favorire ad un tempo l'incremento della massa dei prodotti destinati a mantenerla. La difficoltà (lasciò

(1) Durante la guerra d'indipendenza del 1859 questa esenzione rimase sospesa per effetto del R. Decreto 10 maggio 1859.

scritto Giambattista Say) non consiste nel procreare figliuolanza, ma nel mantenerla (1).

Questo dimostra quanto lontana dal vero fosse la teoria di quei Governi che con improvvide leggi sussidiavano i padri di numerosa prole, che favorivano le inconsiderate e precoci nozze, che colpivano di penalità o d'obbrobrio il celibato, e di quelli che erigono in principio la carità legale e gli ospizi pubblici de' trovatelli.

Sotto il riguardo amministrativo la popolazione serve di base a molte operazioni importanti, ed è il criterio del legislatore in varie sue disposizioni. La classificazione dei Comuni, la circoscrizione amministrativa e giudiziaria, il numero dei deputati al Parlamento, la distribuzione dei collegi elettorali, le liste degli elettori municipali e politici, i quadri del contingente militare chiamato a difendere la patria, quelli della Guardia nazionale stazionaria o mobile, le operazioni di leva, l'assetto e il riparto dei tributi, dei dazi, delle gabelle ecc., si fondano essenzialmente sui quadri statistici e sui risultati del censimento della popolazione dello Stato.

Gli elementi per fornire codeste statistiche sono raccolti di prima mano dalle Autorità locali: dal cui lavoro dipende perciò in gran parte la bontà e l'equità dei provvedimenti legislativi o governativi che hanno per base i risultati statistici (2). — *V. Censimento della popolazione. — Statistica.*

PORTE. — La Legge di sicurezza pubblica 13 novembre 1859 dispone che le Giunte municipali dovranno prescrivere che nelle ore di notte non si possa in alcuna casa lasciar aperto più di un accesso verso la pubblica via (Art. 124).

---

(1) Accanto ad ogni pane (diceva Buffon) nasce un uomo; è d'uopo dunque non far nascere più uomini che pani. BOCCARDO, *Dizionario della economia politica*, v° Popolazione. — V. ivi la bella analisi che dà l'egregio economista genovese del sistema malthusiano.

(2) Dopochè già era pubblicato il nostro articolo sul *Censimento della popolazione*, dove furono esposte le norme pel censimento eseguitosi nel 1858 in forza della Legge 4 luglio 1857, per R. Decreto 8 settembre 1861 venne ordinato un nuovo censimento generale e contemporaneo di tutta la popolazione del Regno d'Italia sulle basi del precedente e secondo la popolazione di fatto nella notte del 31 dicembre 1861 al 1° gennaio 1862. Dalla Relazione ministeriale fatta in udienza del 1° marzo 1863 si rileva che al 1° gennaio 1862 la popolazione di fatto delle 59 provincie del Regno raggiungeva la cifra di 21,776,953 abitanti, con un accrescimento, dagli ultimi censimenti fatti nel 1857 o prima, di 175,827 abitanti, ossia di 0,81 per 100.

Indipendentemente da tali disposizioni i regolamenti di polizia municipale debbono determinare le ore di notte in cui le porte delle case dei privati debbono rimanere chiuse, e stabilire che nelle ore di sera o di notte, nelle quali possono restare aperte, l'ingresso ne venga illuminato in modo sufficiente a far distinguere i sottoposti e circostanti oggetti, e rischiarare, ove possibile, il principio delle scale. Queste disposizioni sono urgentemente reclamate dalla necessità di mantenere la sicurezza e la quiete pubblica e l'incolumità dei cittadini durante le ore notturne.

Ma in caso di trasgressione a simili regolamenti, l'azione penale contro chi dee intentarsi? Evidentemente contro il proprietario o possessore della casa, il quale solo è risponsabile verso l'Autorità municipale dei fatti avvenuti nel recinto della sua proprietà, salva però a lui la prova d'avere fatto chiudere all'ora debita la porta di casa, e salvo a lui il diritto di chiamar in causa l'inquilino che constasse esservi posteriormente penetrato mediante la propria chiave e di aver lasciata aperta la porta. Questa giurisprudenza, fondata sui retti principii della risponsabilità personale, parci non ammetta dubbio. Ma del resto non crediamo che potrebbe scusare il proprietario l'asserzione di non abitar egli nella casa dove fu commessa l'infrazione; perchè ciascuno dee aversi presente nel luogo dove esercita le sue capacità giuridiche e per conseguenza il diritto di proprietà, e perchè essendo esso in faccia all'Autorità risponsale del fatto de' proprii inquilini, può e dee curare per sè o per commessa persona, affinchè nei limiti della sua proprietà e per fatti da essa dipendenti non si contravvenga alle leggi ed ai regolamenti di sicurezza e di polizia.

PORTICI. — La costruzione di case con portici sulla via pubblica vuol essere subordinata alle norme architettoniche stabilite dalle Autorità municipali nei loro piani regolatori e regolamenti edilizi; i quali debbono in questa materia conciliare per quanto è possibile le esigenze della euritmia e della salubrità dell'abitato cogl'interessi dei costruttori, promovendo in tal guisa uno dei più vantaggiosi e graditi abbellimenti di cui possano adornarsi le città moderne (1).

(1) La nostra Torino, la quale con molta ragione si vanta d'essere la prima città del mondo in fatto d'ampiezza e lunghezza di porticati pub-

I regolamenti di polizia municipale debbono prescrivere le opportune norme a che sotto i portici si mantenga costantemente libera la circolazione, impedendovi gli eccessivi sporti, ed il passaggio di veicoli, di cavalli e di carichi eccessivi, e si conservi la debita nettezza per parte dei proprietari o tenenti botteghe, proscrivendovi all'uopo lo stabilimento di arti e commerci che per loro natura rechino disturbo, pericolo od incomodo ai passeggieri.

I portici delle case sulle vie e sulle piazze sono considerati come luoghi pubblici, e sottoposti alle prescrizioni dell'Autorità locale pel comodo e vantaggio del pubblico (R. Camera dei Conti, sentenza 13 luglio 1851, Comune d'Orta, C. Ronchetti ed altri) (2). Il suolo però dei portici stessi appartenendo ai proprietari delle case dove sono costrutti, non potrebbe ammettersi la giurisprudenza sancita con quella sentenza, per cui si dichiarò che il Comune può assoggettare i venditori di merci e derrate sotto i portici suddetti a quei diritti di piazza che sia autorizzato a percepire sulle altre strade (3).

PORTI E SPIAGGIE. — § 1. Il comando, la direzione e la polizia dei porti e delle spiaggie sono attribuiti ad una categoria di uffiziali della R. Marina, denominati Capitani dei porti, i quali esercitano le attribuzioni loro in conformità delle disposizioni sancite col R. Decreto 30 giugno 1861. Le Autorità municipali sono perciò affatto estranee a quanto ha relazione a tale oggetto.

§ 2. Le opere relative ai porti, spiaggie e fari sono a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni secondo la varia loro natura ed importanza. Ma la quota e le norme di concorso di questi diversi enti morali non sono uniformi per tutto lo Stato; giacchè

blici, deve alla munificenza del duca Carlo Emanuele I i primi suoi grandiosi portici, che furono quelli della Piazza Castello, costrutti sui disegni del Viltozzi nel 1584. Lo sviluppo totale dei portici attuali segna una linea di circa 5700 metri, oltre ad altri metri 2000, che già si stanno fabbricando. Tutti questi portici si elevano invariabilmente all'altezza di due piani, comprendendo nella loro luce il piano terreno e gli ammezzati.

(2) Bettini, vol. III, p. 3, pag. 128.

(3) Notisi per altro che questa sentenza emanò in applicazione e spiegazione delle tariffe e dei regolamenti sui diritti di piazza a favore di quel Comune, emanati con Manifesto camerale 14 marzo 1838: non potrebbe quindi, a nostro credere, invocarsi qual giuridica autorità sotto l'imperio dell'attual Legge comunale, che all'art. 113 n° 3 reca facoltà ai Comuni d'imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ora la superficie dei portici non appartiene al pubblico, sibbene ai privati.

non essendo ancora intervenuta una legge generale (tanto reclamata) per regolare questa materia nelle varie provincie italiane, continuando ad osservarsi le leggi e i regolamenti anteriormente emanati in proposito nei singoli ex-Stati d'Italia (1).

Nelle antiche provincie le vigenti disposizioni circa l'amministrazione dei lavori di porti, spiaggie e fari sono contenute nel capo I del titolo IV della Legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche, che, attesa la loro pratica importanza, riferiamo qui sotto nel loro tenor testuale:

CAPO I. — *Amministrazione dei lavori.*

Art. 141. I lavori di conservazione e miglioramento, e le nuove opere dei porti, spiaggie e fari sono a carico dello Stato e dei Comuni, secondo la natura loro e la importanza e grado di utilità dei porti e spiaggie in cui vengono eseguiti.

Art. 142. Sono lavori d'un porto, spiaggia o faro: — *a*) le escavazioni della bocca, bacino e canali del porto; — *b*) gli argini e moli di circondario per difenderlo dalle alluvioni e dagli interrimenti; — *c*) i canali di deviazione e gli smaltitoi per liberarlo dai depositi e dalle infezioni; — *d*) i moli e le dighe per regolarne la foce e proteggerne i bacini; — *e*) i moli di ridosso, ed i frangi-onde per renderne più coperto e sicuro l'ancoraggio; — *f*) le ripe artificiali, darsene mercantili, approdi, imbarcatoi, macchine fisse da alberare e scaricare le navi; — *g*) gli scali e bacini da costruzione e di riparazioni; — *h*) le gettate o scogliere destinate a guarentire le sponde della foce, i bacini ed i canali; — *i*) i fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio amministrativo e di polizia dei porti; — *k*) i gavitelli ed altri segnali fissi e mobili, destinati a servire di guida o di presa ai bastimenti; — *l*) ogni altra opera cui scopo sia mantenere profondo e spurgato il bacino d'un porto, facilitarne l'accesso, l'approdo e l'uscita, ed aumentare la sicurezza dei bastimenti che vi praticano.

Art. 143. I porti e le spiaggie, i cui lavori sono posti sotto la immediata direzione, o sotto la superiore sorveglianza e tutela del Governo, si dividono in tre categorie: — la prima comprende i porti che sono riconosciuti di utilità generale dello Stato, ed interessano la sicurezza della

(1) Sebbene la Legge 23 agosto 1863 abbia esteso a tutte le provincie del Regno la Legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche, tuttavia con posteriore Decreto 21 ottobre 1863 fu determinato che non fosse applicabile alle provincie dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, di Toscana, ed alle provincie napoletane e siciliane il capo 1° del titolo IV sull'amministrazione dei porti e spiaggie della suddetta Legge, e che le disposizioni di tale capo dovrebbero poi fare oggetto di legge speciale da presentarsi al Parlamento.

Restano dunque in vigore in tali provincie i precedenti ordinamenti, ritenute per altro le disposizioni emanate per servizio dei porti, spiaggie e fari nelle provincie napoletane e siciliane coi RR. Decreti 19 maggio 1862 e 19 marzo 1863, nⁱ 645 e 1200.

navigazione generale; — questa categoria si divide in due classi: — appartengono alla prima classe i porti principali, che offrono ogni agio ed opportunità di scalo al commercio ed alla navigazione nazionale ed estera; — alla seconda classe appartengono i porti unicamente di rilascio; — la seconda categoria comprende i porti nei quali si esercita un rilevante traffico, e che giovano notevolmente alla navigazione di lungo corso, od a quella di un esteso cabotaggio; — alla terza finalmente appartengono i porti e spiaggie, la cui utilità non si estende che ad uno o più Comuni.

Art. 144. Sono assegnati alla prima categoria i seguenti porti:

Classe prima. — Genova colla spiaggia adiacente di San Pier d'Arena - Savona - Nizza con Villafranca - Cagliari - Portotorres.

Classe seconda. — S. Ospizio - Diano Marina - Vado - Portofino - Porto Venere - Capraia - Cala Gavetta nell'isola della Maddalena - Golfo Palmas - Porto Conte - Lungo Sardo - Aranci - Terranova - Tortolì.

Art. 145. Sono assegnati alla seconda categoria i seguenti porti: San Remo - Porto Maurizio - Oneglia - Camogli - Santa Margherita - Spezia colle stazioni di Marola, Fezzano e Cadamare - Lerici - Alghero - Bosa - Carloforte.

Art. 146. Sono compresi nella terza categoria tutti gli altri porti, seni, golfi e spiaggie tanto di terraferma che dell'isola di Sardegna non assegnati alle due prime categorie.

Art. 147. Il passaggio d'un porto dalla categoria in cui è classificato ad un'altra, quando per le mutate condizioni del porto stesso ne sia riconosciuta la convenienza, sarà fatto per legge.

Art. 148. I lavori nei porti di prima categoria, prima classe, ed in quelli di seconda categoria sono a carico dello Stato col concorso dei Municipi nel cui territorio sono situati, od a cui servono direttamente in ragione degli speciali vantaggi che essi ne traggono. — Sono però a carico esclusivo dello Stato le opere nuove, od il ristauro di opere esistenti, le quali sono date in affitto, o per l'uso delle quali è pagato un canone a vantaggio delle Finanze dello Stato. — Sono a carico esclusivo dei Municipi quei ristauri od opere nuove che hanno per unico scopo il comodo o l'abbellimento dell'abitato.

Art. 149. Nei porti di prima categoria, prima classe, il concorso dei Municipi è obbligatorio nelle spese per i lavori di manutenzione, ristauri, miglioramenti ed opere nuove. — Nei porti di seconda categoria sono soltanto obbligatorie, sia per lo Stato, sia per i Municipi, le spese per i lavori di manutenzione e ristauro delle opere esistenti. — Le spese per opere nuove sono facoltative tanto pel Governo quanto per i Municipi.

Art. 150. La quotità del concorso stabilito negli articoli precedenti è determinata come segue:

Porti di prima categoria - prima classe

I. Porto di Genova colla spiaggia adiacente di San Pier d'Arena: a carico dello Stato il 90 p. %; — a carico dei Municipi di Genova o di San Pier d'Arena, in proporzione della rispettiva popolazione, il 10 p. %;

II. Porto di Savona: a carico dello Stato il 94 p. °/₀; — a carico del Comune di Savona il 6 p. °/₀;

III. Porti di Nizza e Villafranca: a carico dello Stato il 95 p. °/₀; — a carico dei Municipi di Nizza e Villafranca, in proporzione della rispettiva popolazione, il 5 p. °/₀;

IV. Porto di Cagliari: a carico dello Stato il 95 p. °/₀; — a carico del Comune di Cagliari il 5 p. °/₀;

V. Porto di Torres: a carico dello Stato il 96 p. °/₀; — a carico dei Municipi di Sassari e Porto Torres, in proporzione della rispettiva popolazione, il 4 p. °/₀;

Porti di seconda categoria; — a carico dello Stato il 50 p. °/₀; — a carico dei Municipi il 50 p. °/₀.

Art. 151. Nei porti di prima categoria, seconda classe, le spese relative sono intieramente a carico dello Stato.

Art. 152. Occorrendo di dover eseguire d'urgenza lavori che non ammettano dilazione, e pei quali i Municipi interessati non abbiano mezzi disponibili per pagare la quota di concorso che sta a loro carico, il Governo anticiperà tali quote, che saranno reintegrate dai Municipi nei successivi esercizi.

Art. 153. I lavori ai porti di terza categoria sono a carico dei singoli Comuni, o delle associazioni dei Comuni che ne risentono benefizio. — Nel caso in cui la spesa occorrente soverchiasse le forze del Comune o Comuni principalmente interessati, potrà essere invocato un sussidio dalla Provincia, ed all'uopo anche dallo Stato.

Art. 154. I lavori di manutenzione delle opere artificiali nei porti di terza categoria sono i soli obbligatorii, e per essi è pure obbligatorio il consorzio dei Comuni interessati. — Per l'istituzione di questi consorzi si osserveranno le norme stabilite agli art. 34, 35, 36, 37 e 38 di questa Legge. — *V. Consorzi.*

Art. 155. Nei lavori dei porti di terza categoria eseguiti a carico di singole Comunità o di consorzi, l'esame e l'approvazione dei progetti è devoluta al Governatore della provincia, sentito il parere dell'Ispettorato dei porti e spiaggie. — In caso che il detto parere sia contrario, la decisione spetta al Ministero dei Lavori pubblici. — Quando poi lo Stato o le Provincie abbiano accordato un sussidio a termini dell'art. 153, il Ministero suddetto esercita una superiore sorveglianza sull'esecuzione dei lavori.

Art. 156. Le spese occorrenti per l'erezione, continua illuminazione e manutenzione dei fari di qualunque ordine, che sono stabiliti presso i porti di prima categoria, prima classe, o di seconda categoria per farne riconoscere la posizione e l'entrata, sono a carico dello Stato e dei Comuni, come le altre spese del relativo porto e nella medesima proporzione.

Art. 157. Simili spese occorrenti a tutti gli altri fari, non che quelle necessarie all'erezione di segnalamenti di secche o punti pericolosi lungo le coste o di guida alla navigazione, siano stabili o galleggianti, sono intieramente a carico dello Stato.

Art. 158. Le spese anzidette relative ai fari e fanali dei porti di terza categoria sono a carico dei Comuni interessati, che potranno però ottenere il sussidio delle Provincie e dello Stato, secondo i principii e le norme sovra stabilite per le altre opere attinenti ai porti stessi.

§ 3. Le norme sulla polizia dei porti e spiaggie sono riferite nel capo 2° del titolo IV dell'anzidetta Legge, e le medesime trovansi ora estese a tutte le provincie italiane in forza della già citata Legge 23 agosto 1863. Esse sono le seguenti:

Capo II. — *Polizia dei porti e spiaggie.*

Art. 159. È proibito di escavare e di estrarre arena, ghiaia e pietre, o di depositare materie qualunque nei siti riservati lungo il litorale, e su tutto il terreno alluvionato, senza il permesso delle Autorità marittime o di chi ne fa le veci. — L'Ispettorato dei porti e spiaggie indicherà alle Autorità marittime suddette le spiaggie in corrosione, nelle quali resta assolutamente vietato di estrarre ghiaie, arene o pietre.

Art. 160. È altresì proibito di occupare superficie delle stesse spiaggie in modo permanente, e di praticarvi opere, come fabbricati, muri, palificate ed ogni altra di qualunque genere, non che di ristabilire edifizi caduti in rovina, senza l'autorizzazione del Ministero di Marina di concerto con quello dei Lavori pubblici.

Art. 161. A distanza di 65 metri dal lido per tutta la estensione delle spiaggie che possono essere utilizzate per approdi o per costruzioni od arti marittime, è assolutamente vietata ogni occupazione permanente ed ogni opera di qualunqne genere, a meno che non si tratti di costruzioni utili alla navigazione od all'esercizio delle arti suddette.

Art. 162. Non potranno essere gettate dai bastimenti nel fondo dei porti, o depositate sui moli o sbarcatoi zavorre od altre materie qualsiensi, che possano in qualche modo essere tratte ad interrire i porti stessi.

Art. 163. I bastimenti dovranno ormeggiarsi in modo da non recar danno ai moli, sbarcatoi od opere accessorie, nè potranno indebitamente ingombrare le dette opere, od impedire l'uso a cui sono destinate a tenore del regolamento speciale.

Art. 164. Un regolamento sancito per Decreto Reale determinerà le attribuzioni proprie degli Uffiziali del Genio civile, e quelle dei Capitani dei porti e dei Consoli di Marina, per ciò che concerne la sorveglianza e conservazione delle opere dei porti medesimi, e fisserà le reciproche loro relazioni. — Fino a tanto che tale regolamento non sia emanato, restano in vigore le disposizioni di quello sancito col Reale Decreto delli 16 febbraio 1855.

§ 4. Le spiaggie del mare facendo parte del pubblico dominio, un Comune non potrebbe all'appoggio della disposizione contenuta nell'art. 113 n° 3° della L. C. imporre una tassa per l'occupazione anche temporaria del lido del mare, perchè con tale disposizione si porterebbe una vera lesione al diritto pubblico; alle ragioni

del Demanio, ed all'interesse delle industrie marittime e della navigazione, al cui uso esclusivo sono riservate le spiagge del mare (Dispaccio Min. Finanze 16 giugno 1862) (2).

PORTI NATANTI. — La Legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche, nell'abolire i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stato o delle Provincie lungo le strade nazionali, ne eccettuò espressamente quelli necessari per il varco di fiumi o torrenti sopra chiatte o ponti natanti (Art. 24).

Il diritto esclusivo di tener porti o ponti natanti sui fiumi e torrenti navigabili appartiene di sua natura al Demanio dello Stato, trattandosi d'opere costrutte sovra correnti che spettano al pubblico dominio. Nulla osta però che di tale diritto vengano investiti (come effettivamente intervenne molte volte nei passati tempi) altri Corpi ed individui mediante regolare concessione: e coloro che si trovano in legittimo possesso di tali diritti, hanno ragione d'esservi mantenuti, uniformandosi però alle tariffe ed ai regolamenti loro imposti.

La sovracitata Legge prescrive che l'esercizio dei porti o ponti natanti, o chiatte o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non deve recar incaglio o pregiudizio qualsiasi alla navigazione; al qual effetto gli esercenti dovranno uniformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, non che alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dall'Autorità amministrativa provinciale (art. 144).

Le consuetudini ed i regolamenti relativi alla polizia delle chiatte e dei porti natanti variano da provincia a provincia, e non potrebbero perciò essere qui enumerati. Ci limiteremo ad osservare che nelle antiche provincie tale materia era regolata dalla Grida pubblicata con Manifesto Camerale 22 agosto 1781, colle modificazioni apportatevi da vari altri successivi manifesti.

Ivi si disponeva:

Art. 7. Per maggior comodo tanto de' passeggieri che de' commercianti sarà lecito alli portolani di portizzare e traghettare un'ora avanti la levata del sole sino ad un'ora dopo che sarà tramontato, ma dovranno sollecitamente passare tutte le persone, robe, bestie e vetture, mediante il pagamento portato dalla tariffa: qual pagamento non potrà essere replicatamente esatto per l'andata e ritorno, sempre che siegua nello stesso

(2) *Rivista ammin.* 1862, pag. 705.

giorno; ma nel restante tempo di notte non potranno passare che corrieri, cavallari, persone probe e cognite, sotto pena di lire cinquanta; neppure potranno passare di giorno persone che fuggissero con bestiami, robe o attrezzi massarizi; anzi se tali persone transitassero colli porti per non ritrovarsi sovra di essi alcuna guardia, se sarà di giorno, li portolani incorreranno nella pena di scudi venticinque, e se di notte, in quella di scudi trenta, oltre la rifazione di ogni danno.

Art. 9. Saranno pure tenuti li portolani d'avere sempre i loro posti ben acconci, disposti e comodi per ascendere e discendere, in maniera che ninna persona, bestia o roba possa pericolare nel passaggio, ed anche tenere una barchetta attaccata od incatenata al porto per poter all'occasione soccorrere alli transitanti, a pena di lire cento, oltre la rifazione de'danni; e dovranno parimenti sempre tenere esposta sopra il porto la tariffa, acciò qualunque passeggiero possa vedere quanto dee pagare transitando, a pena di lire 50.

Veniva pure prescritto che i portolani non potessero tener il porto fuori corda, salvo quando non si potesse passare se non che con remi. Generalmente parlando, i diritti di pedaggio quando il porto fosse fuori corda si potevano portare fino al doppio di quelli stabiliti pel traghetto in corda ordinaria. — V. Manif. camerale 7 ottobre 1835.

PORTO D'ARME. — *V. Arme (Porto d')*.

POSTE (REGIE). — § 1. L'Istruzione 1° aprile 1838 prescrive ai Sindaci di vegliare al buon andamento del servizio postale, e di recare a cognizione dell'Autorità superiore le lagnanze che fossero per insorgere a tale riguardo (Art. 79).

Per potere efficacemente esercitare cotale sorveglianza è indispensabile che essi abbiano presenti le precipue disposizioni che si riferiscono al detto servizio. Abbiamo quindi creduto bene trascrivere qui sotto la Legge sulla riforma postale del Regno italiano, adottata dal Parlamento, e le disposizioni regolamentarie per la sua applicazione.

LEGGE (N° 604) 5 MAGGIO 1862 SULLA RIFORMA POSTALE.

Privativa postale.

Art. 1. Appartiene all'Amministrazione delle poste la privativa del trasporto per terra e per mare fra i diversi paesi del Regno, e fra questo e l'estero, e della distribuzione delle corrispondenze epistolari e delle stampe periodiche nazionali ed estere non eccedenti il peso di 100 grammi.

Art. 2. Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati i quali, senza fine di lucro, sieno latori di qualche lettera. — Sono parimente eccettuati: — 1° le lettere e le stampe periodiche che portino un bollo, il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale; — 2° le lettere aperte quando sieno trasportate da individui che non ne facciano professione; — 3° le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di espresso; — 4° le lettere e pieghi che un individuo, il quale abita un Comune dove non havvi Uffizio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro Comune limitrofo, in cui esiste un Uffizio postale. — Questa eccezione si intende estesa ai Comuni, dove il servizio postale non è giornaliero per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni, in cui non vi ha partenza della posta. — 5° le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate risguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle linee medesime. — Nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui per spedirli in alcuno dei modi sopraddetti.

Art. 3. Il servizio postale sarà esteso entro l'anno 1863 a tutti i Comuni del Regno. Saranno preferiti quelli che concorreranno alle spese necessarie a detto servizio.

Art. 4. Pei luoghi ai quali l'Amministrazione postale non abbia ancora provveduto, il trasporto delle lettere continuerà ad esser libero sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali.

Tassa delle lettere.

Art. 5. La tassa pel trasporto delle lettere è regolata sul peso della lettera semplice. — È considerata come semplice la lettera che non oltrepassa il peso di 10 grammi.

Art. 6. La tassa sulle lettere che si spediscono francate da un luogo all'altro del Regno, sarà la seguente: per una lettera semplice, grammi 10, centesimi 15. — Da 10 a 20 gr., cent. 30; da 20 a 30, cent. 45; da 30 a 40, cent. 60; da 40 a 50, cent. 75. — Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiungerà la tassa di una lettera semplice, cioè centesimi 15 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Art. 7. La tassa delle lettere semplici francate dirette a sott'ufficiali e soldati in servizio effettivo sarà di cent. 10. — La tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto postale dell'ufficio d'impostazione sarà il terzo di quella fissata nello articolo precedente.

Art. 8. Per le lettere non francate, chi le riceve pagherà il doppio della tassa fissata dagli articoli 6 e 7.

Lettere raccomandate.

Art. 9. Le lettere ed i pieghi possono essere spediti con raccomandazione mediante la tassa fissa di centesimi 30, oltre quella progressiva di cui negli articoli precedenti. — La francatura di queste lettere e pieghi è obbligatoria

Art. 10. In caso di perdita di una lettera o piego raccomandato non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione delle poste corrisponde un

compenso di L. 50, nè può essere obbligata ad altro risarcimento. — Questo compenso è dovuto al destinatario: se per altro egli non ne abbia fatto reclamo dentro due mesi dalla spedizione, può essere reclamato dal mittente.

Lettere assicurate contenenti valori dichiarati.

Art. 11. Le lettere contenenti biglietti di Banca, cartelle del Debito pubblico, o azioni di Società industriali, od altri valori simili, possono venire assicurate in certi determinati Uffizi per altri determinati Uffizi fino alla concorrenza di lire 3,000. — Per tale assicurazione, oltre alle tasse stabilite dagli articoli 6 e 9, si pagheranno dal mittente centesimi 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore assicurato, il quale dovrà essere scritto in tutte lettere sulla sopracarta. — L'Amministrazione delle poste è mallevadrice del valore assicurato, salvi i casi di perdita per forza maggiore.

Art. 12. Col pagamento del valore assicurato l'Amministrazione subentra nel diritto di proprietà pel relativo rimborso. — Il mittente e il destinatario saranno obbligati a cederle le ragioni ed a somministrarle le notizie necessarie all'esercizio di tale diritto.

Art. 13. Il mittente di una lettera raccomandata o assicurata potrà esigere, mediante l'aggiunta di centesimi 20, la contemporanea richiesta al destinatario e la trasmissione di ufficio della ricevuta detta di ritorno.

Art. 14. I reclami per mancanza di lettere raccomandate od assicurate non sono più ammessi trascorsi due anni dalla loro impostazione.

Pieghi di carte manoscritte e campioni.

Art. 15. Le mostre o campioni di merci, e le carte manoscritte poste sotto fascia, da potersi facilmente verificare, potranno francarsi colla tassa fissa di 20 centesimi fino al peso di grammi 50. Per quelle che superano il peso di 50 grammi si riscuoterà una tassa fissa di 40 centesimi di 500 in 500 grammi o frazione di 500 grammi. Non essendo francate, saranno sottoposte al pagamento del doppio della tassa.

Giornali e stampe.

Art. 16. Ciascuno esemplare di un giornale od opera periodica di qualunque genere è sottoposto alla tassa di un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi. — I supplementi che occorrono per la pubblicazione degli atti del Governo sono esenti da tassa, purchè sieno di formato uguale al giornale e spediti unitamente ad esso.

Art. 17. I fogli di stampa non periodici, le prove di stampa corrette, le circolari, gl'inviti, manifesti, listini di cambio, e simili; le incisioni, litografie, fotografie, carte di musica impressa o manoscritta; gli opuscoli e libri anche rilegati pagheranno una tassa doppia di quella fissata dall'articolo precedente.

Art. 18. Tutti gli oggetti contemplati nei due articoli precedenti debbono essere francati e messi sotto fascia, altrimenti non vi sarà dato corso, ma se ne farà possibilmente la restituzione ai mittenti. — Quando i giornali

e le stampe contenessero o in foglio a parte, o sul margine qualche scritto a mano, oltre l'indirizzo, la data, l'indicazione di qualche cifra numerica e la sottoscrizione, e ciò limitatamente alle sole specie di stampe che per la loro qualità possono richiederlo, saranno sottoposte al doppio della tassa fissata per le lettere non francate Rifiutandosi il destinatario, si avrà ricorso contro il mittente.

Raccomandazione dei pieghi sotto fascia.

Art. 19. Possono essere spediti raccomandati anche i pieghi sotto fascia di carte manoscritte o di stampe di qualunque genere e i campioni, pagando la medesima tassa di centesimi 30 fissata per la raccomandazione delle lettere, oltre le tasse rispettivamente stabilite dagli articoli 15, 16 e 17.

Trasporto obblightorio dei dispacci postali.

Art. 20. Gl'intraprenditori di vetture periodiche, pei luoghi di loro destinazione, hanno l'obbligo di trasportare gratuitamente i dispacci postali per un peso non eccedente i 20 chilogrammi, senza pregiudizio delle convenzioni stipulate fra l'Amministrazione postale e gli intraprenditori suddetti.

Art. 21. I capitani o padroni di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato, ed i loro raccomandatari, sono obbligati di ricevere i dispacci che loro saranno consegnati da un incaricato dell'Amministrazione delle poste o dai Consoli italiani all'estero.

Art. 22. I capitani o padroni di bastimenti, di cui trattasi nell'articolo precedente, riceveranno pel trasporto diretto delle corrispondenze dagli Stati, o per gli Stati esteri la retribuzione di centesimi 10 per ogni lettera, e di centesimi 5 per ogni piego di stampe non eccedente il peso di 40 grammi. — Per le lettere e stampe dallo Stato o per lo Stato la retribuzione sarà di centesimi 5 per le lettere, e di centesimi 1 per le stampe.

Art. 23. La tassa delle lettere e stampe cambiate pel mezzo dei piroscafi mercantili nell'interno del Regno, e cogli Stati coi quali non vige convenzione postale, sarà quella stessa rispettivamente fissata dagli articoli 6, 8, 15, 16 e 17, aggiuntavi la retribuzione da pagarsi al capitano o padrone del bastimento. — Con questo mezzo non si spediscono lettere raccomandate od assicurate.

Francobolli.

Art. 24. Le tasse per la francatura parziale o totale delle corrispondenze di qualunque specie, come pure quelle per raccomandarle, devono essere pagate dai mittenti, sempre mediante l'applicazione sulla sopracarta di francobolli di valore equivalente.

Art. 25. Quando il valore dei francobolli applicati ad una lettera non corrisponda a quello della tassa dovuta per la francatura, sarà pagato il doppio della differenza. — Alle stampe insufficientemente francate non si dà corso, ma si restituiscono possibilmente ai mittenti.

Art. 26. La fabbricazione della carta pei francobolli e dei francobolli medesimi è riservata allo Stato. — La loro forma e valore saranno determinati con Regio Decreto.

Inviolabilità del segreto epistolare.

Art. 27. Il segreto delle lettere è inviolabile. Il Governo e i Funzionari da lui dipendenti ne sono risponsabili, e vigilano rigorosamente perchè non siano aperte da alcuno, nè venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto.

Lettere che possono aprirsi.

Art. 28. Potranno per altro colle norme indicate nel Regolamento essere aperte dal Capo dell'Amministrazione o da un Impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un Uffiziale giudiziario designato dal Presidente della Corte d'appello viciniore al capoluogo del compartimento postale, nel quale si procederà all'apertura: — *a*) le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile; — *b*) le lettere non francate, dirette a luoghi pei quali è obbligatoria la francatura; — *c*) le lettere dell'interno dello Stato rifiutate dal destinatario.

Art. 29. Le lettere indicate nel precedente articolo saranno aperte unicamente per riconoscere la firma dei mittenti, e rinviarle loro Quando per altro, rispetto alle prime indicate sotto la lettera *a*, si riconosca il nome del destinatario, verranno spedite a lui di preferenza.

Art. 30. Le lettere non richieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate, dopo essere state due mesi in distribuzione, cadranno fra i rifiuti per essere aperte e distrutte colle formalità e cautele indicate dai precedenti articoli 28 e 29. — Saranno da eccettuarsi quelle raccomandate od assicurate, e quelle in cui fossero stati trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell'Uffizio dei rifiuti finchè non siano compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione, trascorso il quale termine verranno esse pure distrutte, ed i relativi oggetti e carte di valore saranno devoluti al Tesoro dello Stato.

Lettere soggette a sequestro.

Art. 31. Le lettere affidate alla posta non sono soggette a sequestro che nei casi seguenti: — *a*) quando il destinatario sia morto, e ne sia fatta istanza da uno degli eredi o altri interessati; — *b*) quando il destinatario sia fallito, e ne sia fatta istanza da uno degli aventi diritto; — *c*) quando ne sia fatta richiesta dall'Autorità giudiziaria in seguito di un'azione penale. — In tutti i suddetti casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi che alle persone indicate dall'Autorità giudiziaria competente.

Franchigia.

Art. 32. La franchigia postale sarà limitata al carteggio della Famiglia Reale, a quello dei Senatori e Deputati durante l'intera legislatura, ed a

quello relativo al pubblico servizio. — Le condizioni della franchigia verranno determinate con Decreto Reale.

Depositi di danaro.

Art. 33. Ognuno può depositare presso qualunque Uffizio di posta una somma di danaro nei modi e limiti che saranno fissati dal Regolamento, e ritirarne un *vaglia* pagabile da un altro Uffizio postale del Regno.

Art. 34. Verrà riscossa su ciascun deposito la tassa anticipata di centesimi 10 per ogni 10 lire o frazioni di 10 lire sino a 50. Oltre a questa somma si aggiungeranno centesimi 10 di 50 in 50 lire. — Sulle somme depositate per pagarsi ai bassi uffiziali o soldati presenti al Corpo sarà pagata una tassa fissa di centesimi 5, purchè esse non eccedano le lire 20. — Sui depositi eccedenti la detta somma verrà pagata la tassa fissata dal paragrafo primo del presente articolo.

Art. 35. L'Amministrazione delle poste è mallevadrice senza alcuna eccezione delle somme come sopra depositate. — Il valore dei vaglia non riscossi nel periodo di cinque anni dalla data del loro deposito è devoluto all'Erario.

Divieti e penalità.

Art. 36. Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento della doppia tassa, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo, e che non sarà mai minore di lire cinque. — Il diritto postale, da cui è misurata la pena, è quello stabilito per le corrispondenze non francate. — In caso di recidiva, all'ammenda si potrà aggiungere la pena del carcere estensibile a tre mesi.

Art. 37. L'ammenda è aumentata di un terzo quando la frode è commessa da chi è addetto al servizio dell'Amministrazione postale, oltre la pena del carcere da 15 giorni a 6 mesi.

Art. 38. Agli Impiegati delle dogane ed agli Uffiziali di polizia è vietato nella visita delle vetture ed oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette di aprire le valigie ed i sacchi di servizio postale, ed i dispacci delle lettere descritti nel *parte* o *volanda* dell'Uffizio di posta. — Trovando corrispondenze trasportate in frode della privativa, le dovranno sequestrare e consegnare immediatamente all'Uffizio postale.

Art. 39. È proibito, sotto pena dell'ammenda indicata all'articolo 36, di mettere nelle lettere oggetti che possano guastare o recare in qualche modo nocumento ai dispacci, senza pregiudizio delle pene alle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune.

Art. 40. Per le lettere e pieghi, sui quali fossero stati applicati francobolli legittimi, ma che avessero servito per pagare la francatura di altre corrispondenze, si pagherà dal destinatario, oltre la doppia tassa, anche la pena pecuniaria di cui nell'articolo 36. — In caso di rifiuto del destinatario si procederà contro il mittente.

Art. 41. Agli Impiegati delle poste è vietato rispondere alle domande sull'impostazione o esistenza di lettere dirette a terze persone, fuorchè per

quelle richieste dal mittente, o soggette a sequestro; nè possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere, fuorchè per quelle assicurate.

Art. 42. Le persone obbligate al trasporto dei dispacci postali in virtù degli articoli 20 e 21, rifiutando di trasportarli, o mancando di consegnarli, incorreranno nella multa estensibile a lire 300, salvo il disposto dell'articolo 296 del Codice penale.

Art. 43. È punito colla pena del carcere non minore di sei mesi chi falsifica la carta pei francobolli. — È punito colla pena del carcere chi scientemente tiene in casa od altrove francobolli falsificati, le macchine o la carta destinata alla loro fabbricazione.

Art. 44. Saranno pubblicati in Toscana gli articoli 237, 296, 335 e 336 del Codice penale vigente nelle altre provincie del Regno. — Il Governo del Re col mezzo di Reale Decreto darà le opportune disposizioni per la loro applicazione.

Corrispondenze dei paesi esteri.

Art. 45. Le condizioni riguardanti le corrispondenze con i paesi esteri sono regolate dalle relative convenzioni internazionali.

Disposizioni diverse.

Art. 46. Sarà distribuita ogni anno al Parlamento una relazione corredata di tutti gli elementi statistici riguardanti il servizio postale.

Art. 47. Gli Uffizi postali sono autorizzati a ricevere associazioni ai giornali colle tariffe e prescrizioni che saranno determinate con Decreto Reale, salvo il disposto delle convenzioni vigenti colle Amministrazioni estere.

Art. 48. Un regolamento generale, approvato con Decreto Reale, provvederà all'esecuzione della presente Legge.

Art. 49. La presente Legge andrà in vigore col primo gennaio 1863.

§ 2. In esecuzione della medesima Legge emanò un Regolamento approvato con R. D. (591) 21 settembre 1862, del quale, stante la sua lunghezza, non riferiremo che quelle disposizioni che interessano più direttamente le Amministrazioni locali:

Privativa delle poste.

Art. 1. La privativa postale consiste nel diritto esclusivo riservato all'Amministrazione delle poste di trasportare lettere o plichi suggellati o aperti, i giornali e le opere periodiche non eccedenti il peso di 100 grammi per ogni esemplare.

Art. 2. Nessuno, tranne i delegati dell'Amministrazione delle poste, può tenere uffizio o stabilimento per la spedizione, il ricevimento e la distribuzione di corrispondenze.

Art. 3. Non costituisce una infrazione alla privativa postale: — 1° la vendita o la distribuzione dei giornali e delle opere periodiche nella città

stessa dove vengono stampate e pubblicate; — 2° la distribuzione di lettere, avvisi o circolari che vien fatta da corpi morali e da case di commercio nel luogo stesso dove sono stabilite, con che questi oggetti concernano esclusivamente gl'interessi dei corpi morali, e delle case di commercio suddette; — 3° il trasporto e la distribuzione di carte processuali, di registri, piani, documenti di contabilità e simili oggetti purchè sieno posti sotto fascia, e non sieno accompagnati da lettera o da scritto che abbia il carattere di corrispondenza epistolare; — 4° le lettere di vettura o le polizze in accompagnamento di merci, non che le note di commissioni di cui i capitani o patroni di bastimenti, vetturali, mulattieri e simili sono latori, e che si riferiscono unicamente alle merci da essi trasportate, e che debbano ricevere per trasportare; — 5° le lettere, anche suggellate, che un privato porta seco, come pure i giornali quando il numero delle une e degli altri e la condizione di chi le trasporta esclude il dubbio che lo faccia per fine di lucro; — 6° le lettere spedite per espresso, e quelle che si spediscono da un Comune dove non havvi Uffizio di posta per essere impostate in un altro Comune finitimo provvisto di Uffizio postale; — 7° le lettere e pieghi trasportati coi propri mezzi e a cura dei propri Impiegati dalle Amministrazioni delle strade ferrate, purchè sieno dirette lungo le linee ferrate, e riguardino esclusivamente il servizio di esse.

Art. 4. Nei luoghi nei quali l'Amministrazione delle poste non abbia provveduto per alcun servizio postale, il trasporto delle lettere potrà farsi liberamente a cura dei privati o dei Comuni, i quali saranno autorizzati a riscuotere una tassa nel limite che verrà approvato dal Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 5. Nei casi non contemplati negli articoli precedenti, le lettere e le stampe che si volessero spedire con mezzi estranei alla posta dovranno essere presentate agli Uffizi postali per l'applicazione del bollo, il quale provi che sia stata soddisfatta la tassa postale.

Art. 7. Gli Uffiziali delle poste debbono invigilare a che le Società delle strade ferrate e di navigazione od i loro agenti, i concessionari di vetture pubbliche, i vetturali, mulattieri, pedoni e simili non s'ingeriscano nel trasporto delle lettere e dei giornali. Questa vigilanza incombe più specialmente ai Carabinieri Reali ed Agenti di pubblica sicurezza e delle dogane, i quali dovranno deferire agli inviti che loro venissero fatti dagli Impiegati delle poste onde accertare le infrazioni alla legge.

Art. 8. Gli Agenti della forza pubblica sono autorizzati a fare delle perquisizioni sopra i vagoni delle strade ferrate, sulle vetture pubbliche, sui piroscafi, non che sopra i vetturali, mulattieri, barcaiuoli e pedoni, ed a staggire tutti gli oggetti in frode della privativa postale. — Sono però vietate le perquisizioni sulla persona dei viaggiatori.

Art. 9. È pure vietato agli Agenti doganali ed agli Uffiziali di polizia nella visita delle vetture e degli oggetti trasportati da corrieri o procacci di visitare le valigie, i sacchi od i pieghi postali contenenti la pubblica corrispondenza. Potranno però, in caso di grave sospetto di violazione delle leggi e regolamenti doganali, accompagnarli fino all'Uffizio di posta

per quivi assistere all'apertura delle valigie, sacchi e dispacci suddetti, che dovrà sempre essere eseguita dagli Impiegati delle poste.

Tassa delle lettere.

Art. 10. Le lettere si distinguono nel modo seguente: — lettere ordinarie francate; — lettere ordinarie non francate; — lettere raccomandate; — lettere assicurate.

Art. 11. La francatura delle lettere ordinarie per l'interno dello Stato è libera: quella delle lettere raccomandate od assicurate è obbligatoria.

Art. 12. Le lettere ed i pieghi d'ogni specie da spedirsi per la posta, meno quelli voluminosi, debbono essere gettate nelle buche o nelle cassette postali. Le lettere assicurate e raccomandate, e quelle controssegnate da pubblici Funzionari, dovranno consegnarsi a mano.

Lettere raccomandate.

Art. 17. Le lettere raccomandate sono di due sorta: — lettere raccomandate a richiesta dei mittenti; — lettere raccomandate d'uffizio.

Art. 18. Le lettere di cui vien richiesta la raccomandazione, debbono essere rinchiuse entro una busta con almeno due suggelli in cera di uguale impronta recanti un segno particolare al mittente. I suggelli debbono essere posti in modo, che tutte le pieghe della busta sieno perfettamente chiuse.

Art. 22. Gli Uffiziali di posta debbono raccomandare d'ufficio: 1° le lettere indirizzate al Re od ai membri della della Famiglia Reale; 2° quelle di servizio consegnate all'Uffizio postale, per le quali ne venisse fatta speciale domanda in iscritto dall'Autorità mittente; 3° quelle che contengono o che si suppongono contenere denaro od oggetti preziosi.

Art. 23. Le lettere, di cui al n° 2 dell'articolo precedente, possono essere presentate chiuse o sotto fascia, secondo le condizioni di franchigia accordate all'Autorità mittente. In quelle sotto fascia non si possono però inchiudere carte nè oggetti di valore.

Art. 25. La perdita di una lettera o di un piego raccomandato d'uffizio non dà luogo al pagamento di alcuna indennità per parte dell'Amministrazione delle poste.

Lettere assicurate contenenti valori dichiarati.

Art. 26. Sono designate col nome di lettere assicurate quelle che contengono carta monetata o titoli di credito, che i mittenti desiderano assicurare per il valore che rappresentano. — L'Amministrazione delle poste è mallevadrice del valore assicurato, salvo i casi di forza maggiore.

Francobolli.

Art. 67. Il francobollo postale è un rettangolo alto 23 millimetri e largo 20, rappresentante nella base la indicazione del prezzo, e negli altri tre lati la leggenda *Francobollo — Italia — Poste*, e nel centro lo stemma reale.

Art. 68. I francobolli sono di otto prezzi, cioè: da cent. uno, di color

giallo; da cent. cinque, di color verde oliva; da cent. dieci, di color bruno; da cent. quindici, di color verde chiaro; da cent. trenta, di color azzurro; da cent. quaranta, di color arancio; da cent. ottanta, di color roseo; da tre lire, di color violetto (1).

Art. 69. I francobolli si vendono da tutti gli Uffizi di posta e dai privati ai quali sia stata concessa la *patente* per tale rivendita dall'Amministrazione delle poste (2). — I rivenditori devono darli alla pari, cioè pel loro valore nominale.

Art. 70. Ai rivenditori privati viene accordato uno sconto del 2 p. °/₀ dall'Amministrazione postale. Essi non possono provvedersi di francobolli altrove che dall'Uffizio postale del capo-luogo della provincia dov'è situata la rivendita.

Art. 71. Potrà essere ritirata la patente a quei rivenditori che non si trovassero più nelle condizioni in cui erano allorchè fu loro concessa, o in qualunque modo avessero mancato ai loro obblighi, verso il pubblico o verso l'Amministrazione.

Art. 72. L'applicazione dei francobolli sulle corrispondenze si fa dallo stesso mittente prima di gettarle nella buca o nelle cassette postali. Solamente sulle corrispondenze raccomandate od assicurate dev'essere fatta dall'Uffiziale di posta.

Distribuzione.

Art. 84. La distribuzione delle corrispondenze ha luogo: 1° al domicilio dei destinatari per mezzo di portalettere (3); — 2° allo sportello degli Uffizi

---

(1) Con successivo R. Decreto 29 ottobre 1863 il valore, il colore e la forma dei francobolli postali furono stabiliti in conformità della tabella ivi annessa. Giusta la medesima, i francobolli sono esclusivamente i seguenti: — da cent. 1, verde chiaro; – da cent. 5, verde oliva; — da cent. 10, arancio; — da cent. 15, azzurro; da cent. 30, bruno; — da cent. 40, roseo; — da cent. 60, violetto; — da lire 2, vermiglio.

(2) V. il R. Decreto (1492) 30 settembre 1863.

(3) Presso ciascuna Direzione compartimentale delle poste sono destinati porta-lettere per la distribuzione a domicilio delle lettere, giornali e stampe consegnate agli Uffizi postali. Il loro numero, la loro divisa, i loro doveri sono determinati dal Regolamento approvato con R. Decreto 3 dicembre 1854. L'art. 3 porta che le nomine e promozioni dei porta-lettere spetta al Direttore generale delle R. Poste; e l'art. 4 esige per esservi ammessi le seguenti condizioni: 1° esser regnicolo; 2° esser giunto alla maggior età, e non oltrepassare gli anni trentadue; 3° saper scrivere discretamente, e conoscere bastevolmente le lingue italiana e francese da leggere nell'una e nell'altra gli indirizzi delle lettere; 4° esser dotato di sufficiente intelligenza, aver modi urbani e bastevole conoscenza dei quartieri e delle case della città ove si trova l'Uffizio a cui aspira di venir applicato; 5° non essere affetto da malattia attaccaticcia, nè avere alcun difetto corporale che impedisca di eseguire colla debita celerità il servizio. L'art. 5 vuole che la domanda per ottenere un posto di porta-lettere sia corredata dalla fede di nascita del postulante, da un certificato della Giunta municipale del luogo di sua residenza comprovante la di lui moralità, e da un'attestazione di persona dell'arte, dalla quale consti la di lui attitudine fisica alla natura del servizio cui intende dedicarsi.

di posta. — Le lettere sulle quali è indicata l'abitazione del destinatario, o che semplicemente è conosciuta dall' Uffizio di posta, sono recapitate a domicilio dai portalettere negli Uffizi che ne sono provvisti. — Quelle dirette a persone sconosciute o che portano l'indicazione *ferme in posta*, sono distribuite in Uffizio.

Art. 85. Nei luoghi dove non si hanno portalettere stipendiati dall'Amministrazione, le corrispondenze potranno essere recapitate a domicilio col mezzo di un agente, la cui scelta dovrà esser fatta dalla Giunta municipale: il detto agente potrà riscuotere una mancia, nel limite che verrà approvato dall'Amministrazione. — In verun caso però il recapito a domicilio delle corrispondenze per mezzo di portalettere non retribuiti dall'Amministrazione potrà essere obbligatorio.

Art. 86. È vietato ai portalettere dell' Amministrazione di riscuotere altra tassa oltre quella di cui è gravata la lettera da distribuirsi.

Art. 87. Le lettere *ferme in posta* non sono consegnate se non dietro la produzione di documenti che attestino l'identità del richiedente. — È quindi vietato di farsi indirizzare lettere *ferme in posta* con nome supposto, non potendosi per questo accertare l'identità del richiedente. — Però il destinatario di una lettera *ferma in posta* potrà essere semplicemente indicato da iniziali.

Inviolabilità del segreto epistolare.

Art. 89. Qualunque oggetto di corrispondenza affidato alla posta è inviolabile; e gli Uffiziali di posta hanno specialmente l' obbligo, sotto la personale loro responsabilità, di tutelarlo.

Art. 90. Vi è violazione del segreto delle lettere quando si prende conoscenza del loro contenuto in qualsiasi modo.

Art. 91. È vietato agli Ufficiali postali di far sapere ad altri il nome di chi riceve le lettere.

Art. 92. È pure formalmente vietato agli Uffiziali delle poste di aderire agl'inviti che loro venissero fatti, non esclusa qualunquesiasi Autorità, di consegnare lettere ad altri che alle persone cui sono dirette od ai loro incaricati.

Art. 93. Si fa eccezione: 1° per le corrispondenze ai minorenni, le quali potranno essere consegnate ai loro genitori o tutori, purchè si facciano riconoscere come tali; 2° per le corrispondenze sequestrate dietro ordinanza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 94. Il sequestro deve essere intimato per iscritto agli Uffizi di posta, e gli oggetti caduti in sequestro saranno consegnati all' Autorità che lo ha eseguito, od alle persone dalla medesima delegate.

Depositi di denaro.

Art. 114. Tutti gli Uffizi di posta sono autorizzati a ricevere depositi di denaro, e a rilasciare vaglia pagabili da altro Uffizio postale del Regno. — L'Amministrazione delle poste è mallevadrice delle somme consegnate ai propri Uffizi senza eccezione di casi.

Art. 115. Su ciascun deposito verrà riscossa la tassa anticipata di 10 centesimi per ogni dieci lire o frazione di dieci lire sino a lire cinquanta. — Oltre questa somma si aggiungeranno centesimi dieci di cinquanta in cinquanta lire.

Associazioni ai giornali.

Art. 119. Tutti indistintamente gli Uffizi postali accettano le associazioni ai giornali, gazzette ed opere periodiche dell'interno e dell'estero, ai prezzi che verranno indicati nell' elenco a stampa di cui ogni Uffizio verrà provvisto.

§ 3. Le disposizioni al Codice penale di cui è cenno nell'art. 44 della surriferita Legge organica, sono le seguenti:

Art. 237. L'impiegato delle Regie poste, il quale, senza speciale autorizzazione della legge, apre o lascia aprire qualche lettera o piego consegnati alla posta, o lascia in qualunque modo prendere cognizione del loro contenuto, sarà punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, estensibile ad anni due; ed in caso di soppressione della lettera o piego, colla pena del carcere per due anni. — Alla pena del carcere verrà sempre aggiunta la sospensione dall'impiego. — In nessun caso potrà servire di scusa un ordine superiore.

Art. 296. L'aprimento di una lettera o di un piego sigillato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente da chi non vi abbia alcun diritto, saranno puniti colla multa estensibile a lire cinquecento, od eziandio col carcere estensibile ad un anno, salvo il disposto dell'art. 237.

Art. 335. Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette chiunque falsifica i francobolti postali, ovvero fabbrica punzoni o strumenti atti a tali falsificazioni, e fa scientemente uso di detti francobolli falsificati.

Art. 336. Sarà punito colla stessa pena chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri bolli o punzoni, di cui negli articoli antecedenti, ne ha fatto un'applicazione od un uso pregiudicievole ai diritti ed agli interessi dello Stato.

§ 4. **Posta rurale.** — Il servizio della posta è uno dei primi bisogni sociali, un efficace veicolo di civiltà. Pure la maggior parte dei Comuni d'Italia manca tuttora di un regolare ed ordinato postale servizio; giacchè là dove non vi provvede il Governo, tale bisogna trovasi abbandonata alle sollecitudini dei Comuni od anche all' industria privata, e come vi si supplisca lo dicono i continui lagni che ne fanno giustamente gl' interessati. Ora peraltro la disposizione sancita coll'art. 3 della Legge 5 maggio 1863 ne affida che entro l'anno 1873 il servizio postale sarà esteso a tutti i Comuni dello Stato; e quantunque non debba parere troppo breve questo termine per organare un servizio sì complicato, tuttavia noi portiamo

fiducia che prima ancora della scadenza di questo tempo la posta governativa potrebbe ovunque esser ordinata, ove ai paesi che per anco ne sono privi, si estendesse una eccellente istituzione che diede ottimi risultati in altre provincie italiane. Vogliam parlare della *Posta rurale*, che introdotta dal Governo piemontese ed attuata fin dal 1856 in via d'esperimento nel circondario di Torino, fu poi estesa e funziona ora regolarmente in tutte le antiche provincie di terraferma ed in alcune delle nuove. Questo servizio consiste nel far distribuire a domicilio e raccogliere le corrispondenze nei Comuni privi di stabilimento postale, e nel provvedere al trasporto dei dispacci scambiati tra gli Uffizi di posta e le Distribuzioni rurali per mezzo di speciali agenti detti *fattorini* e *pedoni rurali*, che il Ministero sceglie fra gli agenti comunali già incaricati del servizio di posta per conto dei rispettivi Comuni o fra coloro cui si riconosca possibile lo affidare siffatto incarico.

Per norma dei Comuni ove tale sistema spiccio ed economico è già attuato o può venire introdotto, crediamo opportuno dar qui un estratto delle più importanti disposizioni contenute nell'Istruzione regolamentare 31 dicembre 1858, che regola tuttora questa materia.

TITOLO II. — Servizio di Posta rurale.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Il servizio di posta rurale consiste nel far distribuire a domicilio e raccogliere le corrispondenze nei Comuni privi di stabilimenti postali, e nel provvedere al trasporto dei dispacci scambiati tra gli Uffici di posta e le Distribuzioni rurali.

Art. 2. Per l'eseguimento di tale servizio, che viene attivato in proporzione dei fondi per esso annualmente stanziati dal Parlamento, il Ministero si servirà dell'opera di quegli agenti comunali dei luoghi rispettivi, i quali siano di già incaricati del servizio di posta per conto dei Comuni, e di quegli altri cui si riconosca possibile di affidare un siffatto incarico.

Art. 3. Gli agenti incaricati di raccogliere e distribuire le lettere nei Comuni, prendono la denominazione di *Fattorini rurali*; e quelli che eseguiscono il trasporto dei dispacci da e per le Distribuzioni rurali, vengono denominati *Pedoni rurali.*

Art. 4. I suddetti agenti debbono essere di buona condotta e saper leggere e scrivere.

Art. 5. Essi sono posti sotto l'immediata dipendenza del titolare dell'Uffizio o della Distribuzione postale a cui vengono addetti.

Art. 6. Ai fattorini e pedoni rurali è assegnata una distribuzione annua da determinarsi dal Ministero. — Questa retribuzione sarà loro corrisposta dalla rispettiva Direzione divisionale delle poste alla scadenza di trimestri regolari.

Art. 11. In ciascun Comune viene stabilita dal Ministero una buca per l'impostazione delle lettere, la quale sarà collocata nella casa comunale, ed in caso d'impedimento, in quell'altro sito che il Municipio giudicherà più appropriato. La buca sarà incassata nello spessore di un muro, e per quanto possibile collocata in situazione che sia guarentita dall'ardore del sole e dalle intemperie. — Essa ha per iscrizione le parole *Buca delle lettere*, ed è chiusa da una piccola porta di cui il fattorino rurale o la persona che sarà delegata dal Sindaco avrà la chiave.

Art. 12. Il Ministero somministra gratuitamente le buche; i Comuni provvedono al mantenimento di esse.

Art. 13. Nelle borgate situate a distanza maggiore di mezz'ora dal Comune potrà essere collocata una buca a spese delle persone che ne fanno domanda, purchè la borgata trovisi sulla linea di percorrenza del Fattorino nella corsa destinata alla levata delle lettere.

Art. 14. Le buche delle lettere sono confidate alla vigilanza delle Autorità locali.

CAPO II. — *Dei Fattorini rurali.*

Art. 15. I fattorini rurali sono tenuti ad estrarre dalla buca le lettere che vi vengono immesse, e trasportarle all'Ufficio od alla Distribuzione a cui il Comune sarà aggregato. Essi sono pure in obbligo di ritirare dallo stesso Uffizio o Distribuzione le corrispondenze in franchigia, le lettere, i giornali, le gazzette e gli stampati diretti ai particolari, e trasportarli nel Comune rispettivo per farne la distribuzione ai destinatarii.

Art. 16. Le corse settimanali ed i giorni in cui avrà luogo il trasporto e la distribuzione delle corrispondenze, saranno determinati dall'Amministrazione.

Art. 17. Ai fattorini rurali non sarà fatta la consegna delle lettere assicurate. Verranno però ad essi consegnati gli avvisi da darsi ai destinatari delle medesime, perchè si presentino a ritirarle dall'Uffizio o dalla Distribuzione a cui vengono tali lettere spedite.

Art. 18. I fattorini rurali debbono soddisfare anticipatamente all'Ufficio od alla Distribuzione postale l'ammontare della tassa delle corrispondenze loro rimesse, del quale ammontare vengono rimborsati dai destinatarii.

Art. 19. Debbono attenersi all'itinerario che sarà loro assegnato, e non possono incaricarsi di commissioni particolari, il cui eseguimento cagioni ritardo al servizio.

Art. 20. Le lettere rifiutate dai destinatarii saranno dai fattorini rurali restituite all'Uffizio od alla Distribuzione nell'ordinario successivo a quello in cui vennero ad essi rimesse. Quelle che per altri motivi non possono essere distribuite, saranno restituite, entro otto giorni dalla data della loro consegna.

Art. 22. Le corrispondenze confidate ai fattorini rurali saranno rinchiuse in apposito sacco di cuoio, somministrato dall'Amministrazione, collo scopo che le medesime non si smarriscano nè soggiacciano alla menoma alterazione.

Art. 26. È proibito ai fattorini rurali: 1° di fare il servizio non muniti del sacco, di cui all'art. 22; — 2° di assumere l'incarico della distribuzione di lettere, pieghi, giornali e stampati qualunque, che non siano loro consegnati dal titolare dell'Uffizio o Distribuzione da cui dipendono; 3° di leggere o lasciar leggere da altri i giornali, le gazzette e gli stampati che hanno da distribuire; — 4° di soffermarsi in attualità di servizio nei caffè, nelle osterie od in altri pubblici stabilimenti; — 5° di chiedere e ricevere alcun supplemento di tassa sulle lettere che distribuiscono; — 6° di riprendere una lettera stata aperta dal destinatario, quantunque risuggellata.

Art. 27. Avvenendo che un fattorino rurale non potesse per causa di forza maggiore recarsi all'Uffizio da cui dipende, a ritirare le corrispondenze nel giorno stabilito, dovrà procurarsi dal Sindaco del luogo un certificato, da cui consti dei motivi che si frapposero all'eseguimento del servizio, e presentarlo al titolare di esso Uffizio nella corsa susseguente. — Il fattorino rurale, che nel caso sopra indicato non producesse il prescritto certificato, sarà punito con una multa di lire 3, estensibile a lire 5, da ritenersi sulla retribuzione che gli è assegnata.

Art. 28. Il fattorino rurale colpevole di ritardo nella consegna delle lettere ai depositarii, non giustificato da plausibili motivi, o dello smarrimento d'una lettera, sarà punito di una multa di lire 3, estensibile sino a lire 5, da ritenersi nel modo indicato all'articolo precedente: sarà inoltre responsabile di ogni conseguenza dipendente dal ritardo o smarrimento stesso, il quale, ove risultasse provenire da colpevole fine, trarrà seco l'immediata licenza del fattorino.

Art. 29. Incorre nell'immediata rimozione il fattorino rurale convinto: 1° di aver soppresso o distrutto una lettera statagli confidata; 2° di avere sopratassato qualche lettera, esatto una tassa eccedente quella segnata sulla lettera, o riscosso la lettera affrancata: il tutto senza pregiudizio delle pene stabilite dalle leggi.

Art. 30. Le pene avanti indicate saranno pronunciate dal Direttore generale delle poste.

Art. 31. Il fattorino rurale, che per infermità od altra causa accidentale non può eseguire il suo servizio, deve farsi surrogare provvisoriamente ed a proprie spese da una persona accetta al Sindaco del luogo, il quale rende consapevole il titolare dell'Uffizio o della Distribuzione dell'avvenuta surrogazione.

Art. 32. Nei Comuni situati sulle linee percorse dai fattorini cui è affidato il servizio di altri Comuni, potrà essere stabilito un fattorino rurale incaricato semplicemente della distribuzione delle lettere. — Il trasporto delle corrispondenze da e per questi Comuni sarà eseguito dal fattorino rurale del Comune superiore, il quale riceverà dal fattorino intermedio le

lettere immesse nella buca per trasportarle all'Uffizio di posta, da cui ritirerà le corrispondenze dirette nel Comune intermedio per consegnarle al suo passaggio quivi a quel fattorino rurale.

Art. 33. I fattorini rurali del Comune superiore pagheranno all'Uffizio o alla Distribuzione da cui dipendono, il montare della tassa delle lettere dirette agli abitanti del Comune intermedio, per esserne rimborsati da quel fattorino, il quale ne sarà a sua volta rimborsato dai destinatarii.

Art. 34. Ai fattorini dei Comuni intermedii incumbono le stesse obbligazioni prescritte agli altri fattorini rurali, tranne quelle che si riferiscono al trasporto delle corrispondenze tra i Comuni e gli Uffizi o Distribuzioni da cui dipendono.

CAPO III. — *Dei Pedoni rurali.*

Art. 36. I pedoni rurali debbono eseguire il trasporto dei dispacci di cui vengono incaricati nei giorni ed alle ore che saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 37. Sia nella partenza, sia nell'arrivo debbono recarsi presso i rispettivi Uffizi di posta per ricevere e rimettere i dispacci.

Art. 41. In attualità di servizio dovranno sempre portare appeso al lato sinistro del petto uno stemma colle armi regie, del quale saranno provvisti dal Ministero.

Art. 42. Andranno soggetti alla penalità di lire 5 per ogni corsa non eseguita nel tempo stabilito, sempre quando il ritardo non sia cagionato da forza maggiore debitamente comprovata.

Art. 43. I ritardi dovranno essere giustificati volta per volta colla produzione di analoghe dichiarazioni rilasciate dalle Autorità locali o dagli Agenti addetti al servizio delle strade.

Art. 44. I pedoni rurali sono risponsabili di tutti i pieghi postali che da qualunque Uffizio verranno loro rimessi.

Art. 46. I pedoni rurali vengono anche incaricati del trasporto di corrispondenze sciolte pei Comuni situati sulla linea della loro percorrenza. — In tal caso essi debbono ritirare dall'Ufficio o dalla Distribuzione postale da cui dipendono, le corrispondenze dirette nei Comuni suddetti per consegnarle al loro passaggio ai rispettivi fattorini rurali, dai quali riceveranno le lettere originarie dei Comuni per trasportarle all'Uffizio di posta.

Art. 47. Essi sono tenuti a soddisfare anticipatamente i diritti di tassa delle lettere che vengono loro rimesse, dei quali diritti saranno rimborsati dai fattorini rurali ai quali consegnano le lettere.

Art. 53. Le discipline stabilite pei fattorini rurali al titolo 2° capo 2° della presente Istruzione, sono anche applicabili ai pedoni rurali incaricati del trasporto di corrispondenze sciolte.

POVERI. — *V. Indigenti.*

POZZI.—§ 1. I Regolamenti municipali debbono provvedere a che in ogni casa, a diligenza del proprietario, esista almeno un pozzo d'acqua viva debitamente costrutto e sempre provvisto di coperchio, di carrucola, corda e catenaccio, e venga questo ai debiti tempi espurgato, ed inoltre ogniqualvolta risulti essersi l'acqua resa impura per la caduta nel pozzo di cose immonde, animali o altre materie atte a corromper l'acqua.

Debbono del pari prescrivere che i pozzi d'acqua viva, la cui posizione può ravvisarsi pericolosa per essere in anditi o scale oscure od in angusti cortili, siano chiusi all'orifizio e premuniti di tromba idraulica (pompa) per attinger acqua. — *Pompe idrauliche.*

§ 2. L'Autorità municipale non deve permettere la costruzione di pozzi nel suolo pubblico, salvo nei casi di assoluta necessità, previa sempre la sua autorizzazione.

§ 3. Il Codice civile, all'art. 597, dispone che chi vorrà costruire un pozzo d'acqua viva, una cisterna, un pozzo nero od una fossa di latrina, ecc., presso un muro altrui od anche comune, dovrà, *quando non sia altrimenti disposto dai regolamenti locali*, osservare la distanza di metri 1 71 fra il preciso confine colla vicina proprietà ed il punto più vicino del perimetro del nudo interno del pozzo d'acqua viva, della cisterna, ecc.; e qualora, serbata tale distanza, ne risultasse tuttavia danno al vicino, sarà essa a giudizio di periti aumentata, e saranno eseguite le opere occorrenti per riparare e mantener riparata la proprietà del vicino.

§ 4. L'escavazione e lo spurgo dei pozzi possono dar luogo a sinistri accidenti, cagionati principalmente dalla presenza del gas acido carbonico nelle fosse profonde. Ma tutti i trattati d'igiene e di medicina suggeriscono spedienti facili ed ovvii per andarvi al riparo; e ad essi rimandiamo, limitandoci ad osservare che è facile il riconoscere la presenza dell'acido carbonico nei pozzi: il gran peso specifico di questo gas permette di attingerlo a guisa dell'acqua con una secchia vuota che si fa ascendere dopo qualche istante, procurando di non agitarla: vi si versa acqua chiara di calce, ovvero vi si immette un lume; se questo si spegne, è prova che si è ricavato acido carbonico invece d'aria pura. Si può eziandio calare a fondo del pozzo un animale vivo, come un cane, un gatto, o corpi combustibili accesi: se gli uni non ne rimangono asfissiati, se gli altri continuano a bruciare, puossi

entrare nel pozzo senza pericolo; altrimenti conviene procedere alla purificazione dell'aria per mezzo della calce o di alcali caustici, o mediante ventilatori e tubi aspiranti. — *V. Aria*; e pei soccorsi agli asfissiati *V. Asfissia*.

POZZI NERI. — I pozzi neri, ossia le fogne delle latrine, debbono essere di sufficiente capacità, ben costrutti e chiusi, acciò non esalino fetori. Non debbonsi costrurre tali pozzi in prossimità a quelli dell'acqua potabile, essendosi giustamente attribuita alle infiltrazioni di materie ammoniacali e deleterie l'insalubrità che spessissimo si lamenta delle acque dei pozzi nelle grandi città; e nel caso di riconosciuta impossibilità da stabilirli ad una distanza sufficiente, debbonsi costrurre con muro a doppia canna, o mattonato rivestito a cemento impermeabile e con quelle altre cautele richieste dalla località.

I pozzi neri, quando non abbiano sfogo in pubblici canali smaltitori, debbono essere accuratamente vuotati e spurgati nei modi e nei tempi e colle cautele che vengono determinati dai municipali ordinamenti.

V. Latrine. — Votacessi.

PRATI ARTIFIZIALI. — *V. Marcite.*

PRECEDENZE. — *V. Cerimoniali. — Guardia nazionale. — Onorificenze.*

PREDICATORI. — § 1. La spesa del predicatore quaresimale nei luoghi in cui per antica consuetudine è a carico dei Municipii, debbe annoverarsi fra le spese di culto obbligatorie, di cui è cenno all'art. 111 n° 9 della L. C. (1): il relativo articolo s'inscrive nel bilancio preventivo. — *V. Culti.*

§ 2. I Ministri del culto, che nell'esercizio della predicazione si facessero lecito di censurare le nostre istituzioni e le leggi dello Stato, o di provocare alla disobbedienza delle medesime o di altri atti della pubblica Autorità, sarebbero passibili delle gravi penalità sancite dagli articoli 268 e 269 del Codice penale; epperò i

(1) V. [illegible], *Del diritto comunale*, pag. 56.

Sindaci e gli Ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di flagrante reato, non potrebbero dispensarsi dall'ordinarne l'immediato arresto, a termini dell'art. 64 del Codice di procedura penale. — *V. Abuso in materia ecclesiastica.*

§ 3. La vigilanza delle Autorità locali dee in particolar modo esercitarsi riguardo ai *missionari ambulanti*, preti o frati di misteriosa provenienza e sovente sudditi d'estero Stato, i quali sotto pretesto di dare ciò che si dice una *missione* nei villaggi da loro percorsi, vi fanatizzano le popolazioni, e fanno una guerra sorda alle istituzioni nazionali. Tanto meno possono tollerarsi le predicazioni ad aria aperta sulle pubbliche piazze, come si usa in molti luoghi, perchè queste radunanze facilmente degenerano in tumultuose dimostrazioni, e cagionano inconvenienti che non sempre si possono impedire.

Ciò tutto dee con tanto maggior ragione applicarsi alle predicazioni fatte dai ministri e settarii di culti dissidenti esistenti nello Stato ed ai così detti *Evangelici*, ai quali non solo alcuna legge permette la libera e pubblica propaganda delle loro dottrine, ma per contro gli usi e regolamenti di cui parla l'art. 1° dello Statuto vietano assolutamente di professare in palese il loro culto fuori dei territorii e delle case in cui il medesimo è tollerato.

PREFETTI — PREFETTURE. — § 1. Per effetto della Legge (249) 9 ottobre 1861, con R. Decreto (250) della stessa data ai capi di provincia in tutto il Regno venne data la denominazione di Prefetti, ed ai loro Uffizi e Consigli quella di Uffizi e Consigli di Prefettura, mentre ad un tempo i capi di circondario assunsero il titolo di Sotto-prefetti. — *V. Governatori e Vice-governatori.*

Con esso Decreto vennero del pari parificati in tutto il Regno, sulle basi delle piante ordinate colle Leggi 6 e 16 novembre 1859, gli stipendi, i vantaggi, gli assegni di rappresentanza ed altre indennità competenti ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Consiglieri di Prefettura.

Le disposizioni di esso R. Decreto sono così espresse:

Art. 1. In tutte le provincie del Regno i Governatori e gli Intendenti generali assumeranno il titolo di Prefetti, gli Intendenti di circondario quello di Sotto-prefetti, i Consiglieri di Governo e d'Intendenza quello di Consiglieri di Prefettura.

Art. 2. L'ufficio di Vice-governatore e quello di Segretario generale che nelle provincie napolitane ne disimpegna le funzioni, a termini dell'arti-

colo 3 del Decreto 2 gennaio 1860, sono aboliti. — Le attribuzioni che loro spettano come capi di circondario, sono concentrate nel Prefetto.

Art. 3. Se il Prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il Consigliere di Prefettura che sarà a ciò espressamente destinato per Regio Decreto. — Nei casi di prolungato impedimento od assenza, e in quelli di vacanza, potrà essere con Reale Decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 4. Lo stipedio dei Prefetti è stabilito come segue: — per venti di essi in L. 10,000; — per venti di essi in L. 9,000; — pei restanti in L. 8,000.

Art. 5. I Prefetti avranno a titolo di rappresentanza gli assegni stabiliti dalla Tabella annessa al presente Decreto, d'ordine Nostro sottoscritta dal Nostro Ministro dell'Interno. — Ai Prefetti saranno pure forniti l'alloggio e la mobilia.

Art. 6. Al funzionario, che fosse chiamato a reggere temporariamente una provincia in caso di assenza o di mancanza del titolare, potranno, oltre al suo stipendio, essere accordati in tutto o in parte l'assegno di rappresentanza e gli altri vantaggi attribuiti al Prefetto.

Art. 7. Lo stipendio dei Sotto-prefetti è stabilito: — per sessanta di essi in L. 5,000; — per gli altri in L. 4,000. — Nei luoghi dove non è loro fornito l'alloggio, sarà assegnata una indennità da L. 600 a 1000, pagabili di trimestre in trimestre maturato.

Art. 8. Lo stipendio dei Consiglieri di Prefettura è stabilito: — per quaranta di essi in L. 5,000; — per quaranta in L. 4,000; — per gli altri in L. 3,000. — Ai Consiglieri aggiunti potrà essere attribuita una indennità non maggiore di L. 1,200.

Art. 9. Al Consigliere di Prefettura, al quale sarà per Decreto Reale, a termini dell'articolo 3, attribuito l'incarico di rappresentare il Prefetto assente od impedito, potrà essere assegnato un soprassoldo, pari a quello di cui all'articolo 7, sul fondo che a tal uopo verrà stanziato nel bilancio.

Art. 10. È stanziata nella parte straordinaria del bilancio 1861 in apposita categoria la somma di lire centocinquantamila per provvedere alle spese risultanti dalle modificazioni di cui sopra, col titolo: *Supplemento alle spese di stipendi, d'indennità e rappresentanza per l'amministrazione provinciale, ed ove occorra, di spese di traslocamento ai funzionari dell'ordine amministrativo.*

Art. 11. Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto dal giorno 1° novembre prossimo venturo.

TABELLA

degli assegni di rappresentanza per le Prefetture.

N.				L.
1.	Alla Prefettura		di Alessandria	12,000
2.	»		di Ancona	15,000
3.	»		di Aquila (Abruzzo ultra II)	8,000
4	»		di Arezzo	5,000
5	»		di Ascoli	7,000
6.	»		di Avellino (Principato ultra)	7,000
7.	»		di Bari (Terra di Bari)	7,000
8.	»		di Benevento	7,000
9.	»		di Bergamo	12,000

10.	Alla Prefettura	di Bologna	L. 30,000
11.	»	di Brescia	» 12,000
12.	»	di Cagliari	» 20,000
13.	»	di Caltanisetta	» 6,000
14.	»	di Campobasso (Molise)	» 6,000
15.	»	di Catania	» 20,000
16.	»	di Caserta (Terra di Lavoro)	» 8,000
17.	»	di Catanzaro (Calabria ultra II)	» 7,000
18.	»	di Chieti (Abruzzo citra)	» 6,000
19.	»	di Como	» 12,000
20.	»	di Cosenza (Calabria citra)	» 7,000
21.	»	di Cremona	» 8,000
22.	»	di Cuneo	» 8,000
23.	»	di Ferrara	» 9,000
24.	»	di Firenze	» 60,000
25.		di Foggia (Capitanata)	» 7,000
26.	»	di Forlì	» 9,000
27.	»	di Genova	» 40,000
28.	»	di Girgenti	» 6,000
29.	»	di Grosseto	» 3,000
30.	»	di Lecce (Terra d'Otranto)	» 7,000
31.	»	di Livorno	» 30,000
32.	»	di Lucca	» 10,000
33.	»	di Macerata	» 7,000
34.	»	di Massa	» 3,000
35.	»	di Messina	» 30,000
36.	»	di Milano	» 50,000
37.	»	di Modena	» 16,000
38.	»	di Napoli	» 120,000
39.	»	di Noto	» 6,000
40.	»	di Novara	» 12,000
41.	»	di Palermo	» 60,000
42.	»	di Parma	» 18,000
43.	»	di Pavia	» 12,000
44.		di Perugia (Umbria)	» 15,000
45.	»	di Pesaro	» 7,000
46.	»	di Piacenza	» 10,000
47.	»	di Pisa	» 10,000
48.	»	di Porto Maurizio	» 8,000
49.		di Potenza (Basilicata)	» 7,000
50.		di Ravenna	» 9,000
51.	»	di Reggio (Calabria ultra I)	» 7,000
52.		di Reggio (d'Emilia)	» 6,000
53.	»	di Salerno (Principato citra)	» 8,000
54.	»	di Sassari	» 8,000
55.	»	di Siena	» 8,000
56.	»	di Sondrio	» 5,000
57.	»	di Teramo (Abruzzo ultra I)	» 6,000
58.	»	di Torino	» 8,000
59.	»	di Trapani	» 8,000

§ 2. Gli assegni per le spese d'ufficio nelle Prefetture e Sottoprefetture furono stabiliti colla Tabella annessa al R. D. (1330) 6 giugno 1863, la quale entrò in vigore dal 1° luglio successivo.

A termini dell'art. 2 di questo Decreto, come pure dell'art. 15 della Legge 16 novembre 1859, per le spese suddette sono fatte

anticipazioni ai Prefetti ed ai Sotto-prefetti sul fondo allogato nel bilancio del Ministero dell'Interno e nei limiti stabiliti dalla mentovata Tabella. Ciascun Uffizio deve poi dar conto delle spese fatte secondo le norme generali della contabilità dello Stato. Veggasi in proposito quanto prescrive la Circolare del Ministero dell'Interno 12 novembre 1861.

§ 3. I Prefetti che per disposizione o col consenso del Ministro dell'Interno si recano in ispezione amministrativa pe' Comuni delle rispettive provincie, hanno diritto ad un'indennità giornaliera di L. 25 a peso dello Stato, per tutto quel tempo che per affari di servizio dovranno trattenersi fuori delle rispettive residenze; esclusa così ogni altra indennità di viaggio per andata o ritorno. Il pagamento di tale indennità è ordinato dopo la seguita ispezione sulla tabella dimostrativa dei Comuni visitati con le rispettive date, la quale, sottoscritta dal Prefetto, dev'essere spedita al Ministero (Art. 1 e 3 R. D. (1475) 13 settembre 1863).

Non è dovuta veruna indennità a quell' impiegato dell'Amministrazione provinciale che il Prefetto possa menar seco nella qualità di suo segretario (Art. 2 cit. R. D.).

§ 4. Ai Prefetti che si recano a prendere possesso della loro carica o che sono in giro d'ispezione, competono le onorificenze civili e militari che si addicono al primo rappresentante del Governo nella rispettiva provincia. — *V. Cerimoniali.* — *Onorificenze.*

§ 5. L'ordinamento degli Uffizi di Prefettura venne stabilito dalla Legge comunale-provinciale 23 ottobre 1859 e dall' altra Legge del 16 novembre successivo.

A senso delle citate Leggi e del surriferito R. D. 9 ottobre 1861, ogni Uffizio di Prefettura è composto del Prefetto, d'un Consiglio di Prefettura con un numero di membri non maggiore di cinque oltre i Consiglieri aggiunti, e d'un personale di Segreteria per disimpegnare gli affari della Prefettura e quelli del Consiglio provinciale e della Deputazione provinciale.

Le tabelle del personale degli Uffizi di Prefettura e quelle dei gradi, classi e stipendii del personale di Segreteria degli stessi Uffizi vennero approvati colla sancita Legge 16 novembre 1859 e con altri successivi provvedimenti. Quelle del personale degli uscieri, commessi ed inservienti addetti alle Prefetture e dei corrispondenti loro assegni furono stabilite coi RR. Decreti (3804) 23 dicembre 1859 e (1082) 28 dicembre 1862.

§ 6. Il Prefetto, a termine della succitata Legge 23 ottobre 1859, rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia; — mantiene le attribuzioni dell'Autorità amministrativa, e promuove i conflitti; — provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi; — veglia sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio; — sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata; — nell'Amministrazione provinciale e comunale esercita le attribuzioni determinate dalla legge (V. infra § 9); — dipende dal Ministero dell'Interno, e ne eseguisce le istruzioni (Art. 3).

Il Prefetto gode della garanzia stabilita dall'art. 8 di essa Legge, per cui non può esser chiamato a render conto delle funzioni sue fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposto a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza l'autorizzazione Sovrana. — *V. Procedimenti contro pubblici funzionarii.*

§ 7. I Prefetti nel disimpegno delle suddette loro attribuzioni e nei loro rapporti col Ministero, e gli altri funzionari ed impiegati di Prefettura per quanto concerne l'eseguimento del loro uffizio, debbono osservare le norme che in proposito loro furono impartite colle Istruzioni comunicate con Circolare del Ministro dell'Interno 15 ottobre 1861, le quali, attesa la loro importanza, qui riferiamo testualmente:

ISTRUZIONI AI PREFETTI 15 OTTOBRE 1861.

1. I Prefetti corrisponderanno col Ministero dell'Interno non solo per gli affari che eccedono le loro competenze, ma inviando ogni quindici giorni particolari relazioni sopra tutti i fatti accaduti nella loro provincia che possano meritare l'attenzione dell'Autorità politica. Ove in detto periodo di tempo nulla fosse accaduto di notabile, dovrà inviarsi la relazione tuttochè negativa.

2. Oltre le relazioni della quindicina, si invieranno relazioni straordinarie tutte le volte che nella provincia, di cui sono a capo, si verifichi qualche fatto grave che meriti speciali provvedimenti. Nei casi d'urgenza s'avviserà per telegrafo.

3. Le relazioni della quindicina dovranno riassumere sommariamente tutte le relazioni parziali che il Prefetto riceve dalle Autorità politiche della sua provincia.

4. Le relazioni distingueranno i fatti che ne sono il subbietto in tre distinte categorie: — 1) fatti che interessano la sicurezza dello Stato; — 2) delitti deferibili ai Tribunali ordinarii con la notizia dei provvedimenti presi dall'Autorità competente; — 3) spirito pubblico, sia riguardo alle

questioni politiche che più commuovono l'opinione pubblica, sia riguardo allo stato generale dei sentimenti e dei bisogni delle popolazioni.

5. Le relazioni avranno notato in margine, ai luoghi convenienti, queste tre categorie.

6. Tranne queste relazioni generali, ogni affare dovrà essere accompagnato da una informazione speciale, nè si potranno unire più affari in una stessa lettera d'invio.

7. Ogni informazione o lettera d'invio porterà notato in margine l'argomento dell'affare cui si riferisce.

8. Nella sopracarta sarà pure notata la Direzione del Ministero alla cui competenza appartiene l'affare.

9. Le relazioni della quindicina saranno inviate alla Direzione generale della pubblica sicurezza; ma ogni volta che in questa o in altre occasioni il Prefetto creda utile di far comunicazioni dirette al Ministro, è abilitato a farlo, scrivendo *riservato* sulla sopracarta della lettera.

10. Ogni trimestre il Prefetto farà una relazione generale al Ministro sulle condizioni morali, economiche e politiche, e sull'andamento delle pubbliche Amministrazioni della sua provincia.

11. Ogni semestre il Prefetto farà relazione al Ministro sulla condotta e sulla attitudine degli impiegati della sua provincia secondo le module stampate che gli verranno rimesse. Questa relazione sarà inviata alla Direzione generale centrale del Ministero dell'Interno.

12. Il Prefetto dovrà render conto dell'avvenuta esecuzione di tutte le risoluzioni emesse dal Ministro o dai Direttori generali.

13. Dovrà ugualmente render conto di tutti i provvedimenti che eccedono la sua competenza presi in caso d'urgenza.

14. Qualunque reclamo scritto sia presentato al Prefetto contro pubblici funzionari, dovrà essere rimesso direttamente al Ministro con la conveniente informazione.

15. Ogni volta che il Prefetto dubiti della propria competenza o della vera intelligenza di leggi e regolamenti da applicarsi in materie non contenziose, dovrà renderne conto al Ministro, unendovi il parere del Consiglio di Prefettura.

16. I Prefetti dovranno chiedere al Ministro la risoluzione di quegli affari che sono pendenti al Ministero da più di un mese.

17. Ciascuno dei Consiglieri di Prefettura avrà la direzione di uno dei rami dell'Amministrazione, secondo la ripartizione che ne farà il Prefetto.

18. I Consiglieri daranno al Prefetto pareri collegiali o singolari sopra gli affari correnti, ogni volta che ne siano richiesti.

19. Il Segretario o Segretario-capo starà agli ordini immediati del Prefetto, sorveglierà il registro di tutti gli affari che si iniziano alla Prefettura, ordinerà l'archivio degli affari risoluti, terrà il protocollo del Consiglio, certificherà le copie degli atti emanati dal Prefetto, e prenderà nella trattativa degli affari quella parte che gli verrà assegnata dal Prefetto e dai Consiglieri di Prefettura.

§ 8. Fra le attribuzioni dei Prefetti alcune sono loro proprie, altre sono loro delegate dal Potere centrale.

Le attribuzioni proprie sono quelle che loro sono fatte per legge: ed in proposito può dirsi che non havvi materia amministrativa in cui i Prefetti non abbiano qualche ingerenza; e l'esecuzione di tutte quasi le leggi dello Stato trovasi appoggiata direttamente od indirettamente alle sollecitudini di questi funzionari. A volerle quindi tutte enumerare codeste attribuzioni converrebbe percorrere l'intiera legislazione dello Stato; e nella condizione eccezionale che riguardo a certe materie amministrative ancora si ritrovano alcune provincie dello Stato, sarebbe codesta un'impresa impossibile a combinarsi colla brevità che ci è imposta nel presente MANUALE.

Rinviando perciò agli articoli speciali del medesimo, dove sulle singole materie trovansi accennate le competenze dell'Autorità governativa provinciale, ci limiteremo qui a passare in sommaria rivista quelle di esse che ai Prefetti spettano circa l'Amministrazione provinciale, comunale e delle Opere pie.

§ 9. A termini della Legge 23 ottobre 1859 il Prefetto: *a*) riceve i reclami presentati circa l'iscrizione o la cancellazione di cittadini dalle liste elettorali amministrative, e li trasmette alla Deputazione provinciale (Art. 31); — *b*) autorizza le adunanze straordinarie dei Consigli comunali (Art. 75); — *c*) può intervenire ai Consigli stessi in persona o per mezzo di altri ufficiali amministrativi (Art. 78); — *d*) riceve il giuramento dei Sindaci entranti in carica (Art. 97); — *e*) può sospendere gli stessi Sindaci riferendone al Governo (Art. 104); — *f*) autorizza la licitazione a trattativa privata pei contratti comunali eccedenti le L. 500 (Art. 123); — *g*) decreta in Consiglio di Prefettura sulla legalità delle deliberazioni comunali, delle quali il Sottoprefetto abbia sospesa l'esecuzione (Art. 131); — *h*) riceve i verbali delle elezioni de' Consiglieri provinciali, e pubblica il manifesto di cui all'art. 153; — *i*) apre e chiude in nome del Re le sessioni del Consiglio provinciale, interviene alle sedute di questo, e vi esercita le funzioni di Commissario del Re, ed in tal qualità può sospendere e sciogliere l'adunanza riferendone al Ministero (Art. 157); — *k*) le convocazioni di quel Consiglio sono da lui fatte per avviso scritto (Art. 158); — *l*) permette l'abbreviazione o la proroga dei termini legali delle sessioni dello stesso Consiglio (Art. 159); — *m*) egli è presidente della Deputazione provinciale; la convoca perciò e ne presiede le radunanze, e rappresenta in tale qualità la provincia in giudizio, concorrendo del resto a tutti gli atti che la stessa Deputazione compie in forza di legge, e pei quali V. *Deputazione provinciale* (Art. 171

e 175); — *n*) in caso di scioglimento del Consiglio provinciale, il Prefetto col Consiglio di Prefettura esercita le attribuzioni della Deputazione provinciale circa l'amministrazione della provincia e per la tutela dei Comuni (Art. 188); — *o*) a lui spetta di provvedere a tutti i rami di servizio, e dar corso alle spese obbligatorie quando malgrado la convocazione dei Consigli comunali e provinciali non possa aver luogo alcuna deliberazione (Art. 219); — *p*) finalmente esso veglia alla conservazione delle carte comunali, e ne provoca dall'Autorità giudiziaria l'immediato sequestro presso i detentori (Art. 221).

§ 10. Riguardo all'amministrazione delle Opere pie il Prefetto compie cumulativamente colla Deputazione provinciale quelle funzioni di tutela e sorveglianza che a questa competono, e come Presidente di essa appone il visto alle deliberazioni soggette alla approvazione della Deputazione (Art. 16 L. 3 agosto 1862).

Alcune altre incumbenze poi egli esercita per propria autorità: come quella di far procedere alla verificazione di cassa dei tesorieri e contabili delle Opere pie (Art. 22); di ricevere i ricorsi per le domande di riforma degli Statuti di Opere pie (Art. 24); di decretare la ammissione a membri sovrannumerari delle Congregazioni di carità, di benefattori o loro delegati (Art. 27). Nella Toscana poi il Prefetto ha la tutela delle Opere pie fino a che non siano ivi create le Deputazioni provinciali (Art. 33); e nelle Provincie meridionali ha sotto la sua dipendenza le Amministrazioni o Governi delle Opere pie che prima della Legge organica dipendevano direttamente dal Ministro dell'Interno (Art. 34).

§ 11. Oltre alle suddette ed altre attribuzioni loro proprie, i Prefetti molte ne esercitano per delegazione del Governo centrale, ed in forza di speciali provvedimenti, di cui riferiremo qui sotto le principali disposizioni. Scopo di siffatta delegazione d'attribuzioni quello fu di localizzare per quanto possibile l'amministrazione e l'azione governativa, onde in tanta varietà di leggi onde si reggono le provincie italiane, l'esercizio di tale azione potesse essere demandato a chi nelle singole località meglio è in grado di conoscere gli speciali bisogni delle popolazioni e le leggi che le riguardano, come appunto sono i Prefetti, procacciando ad un tempo maggior celerità nel disbrigo delle pratiche amministrative.

§ 12. Fra le attribuzioni proprie del Ministero dell'Interno e che

vennero delegate ai Prefetti, il R. Decreto (251) 9 ottobre 1861 annovera le seguenti:

Art. 1. Sono delegate ai Prefetti le seguenti attribuzioni, da esercitarsi in conformità delle Leggi, dei Regolamenti generali o speciali vigenti in ciascuna provincia, e delle Istruzioni che siano per darsi dal Ministro.

Art. 2. Il Prefetto ha facoltà di nominare: — 1. i Vice-Presidenti e i Membri dei Consigli sanitari di circondario, e sul parere del Consiglio provinciale di sanità il Vice-conservatore del vaccino; — 2. i Visitatori delle farmacie e di altre officine soggette a visite sanitarie; — 3. la bassa forza delle Guardie di pubblica sicurezza, regolandone gli avanzamenti e le espulsioni.

Art. 3. Sul personale addetto all'uffizio di Prefettura, il Prefetto — 1. risolve gli affari relativi alla disciplina, rendendo conto al Ministro delle sospensioni inflitte agli impiegati, e provocando pene più severe; — 2. concede le gratificazioni e le sovvenzioni consuete, approva le indennità ed il rimborso di spese di gita, nei limiti delle somme portate per ciascun titolo in bilancio e del riparto fattone dal Ministro; — 3. concede i permessi di assenza per un tempo non maggiore d'un mese.

Art. 4. In quelle provincie ove non sono pubblicate le Leggi comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, che per le leggi vigenti debbono essere approvate dal Ministro dell'Interno, saranno esecutorie sulla semplice approvazione del Prefetto, salvo sempre il diritto di ricorso della parte interessata al Re, il quale provvederà, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 12. Il Prefetto ha facoltà di stipulare, senza bisogno di superiore ratifica, i contratti relativi ai locali degli uffici di Prefettura e Sotto-prefettura, al casermaggio dei Carabinieri e delle Guardie di pubblica sicurezza, entro i limiti delle competenze stabilite per i detti uffizi e locali e delle somme rispettivamente assegnate. — Autorizza le spese d'uffizio e di manutenzione dei locali medesimi e della mobilia, dentro i limiti della somma stanziata in bilancio e della assegnazione fattane dal Ministero. — Queste disposizioni non sono applicabili nei luoghi ove tali spese sono a carico della provincia e quando superano le lire tremila.

Art. 13. Spetta al Prefetto: — 1. di ordinare e di liquidare le spese occorrenti per il mantenimento e trasporto d'infermi, di esposti, di maniaci e di indigenti, quando la spesa debba essere a carico dello Stato; — 2. di ordinare e liquidare le indennità dovute agli Uffiziali ed Agenti di pubblica sicurezza, entro i limiti della somma stanziata in bilancio e del riparto fattone dal Ministero; — 3. di ordinare e liquidare le spese relative alle visite sanitarie ed al servigio del vaccino, dentro i limiti della somma stanziata in bilancio e dell'applicazione fattane; — 4. e in generale di liquidare e ordinare il pagamento d'ogni spesa che occorra per altri pubblici servigi posti nella sua dipendenza, purchè vi siano assegni stanziati in bilancio e accreditati al Prefetto.

Art. 14. Il Prefetto autorizza le tumulazioni fuori dei cimiteri comuni, come e dove la legge lo permette, ed autorizza pure il trasporto dei cadaveri anche fuori della sua giurisdizione.

Art. 15. Assegna le ricompense promesse dalla legge agli uccisori di animali rapaci.

Con altro R. Decreto (1630) 14 gennaio 1864 fu pure delegata ai Prefetti la facoltà di permettere la rappresentazione di qualsivoglia produzione teatrale nei limiti delle rispettive provincie. — *V. Teatri.*

§ 13. Anche il Ministero di Grazia e Giustizia delegò alcune sue attribuzioni ai Prefetti. Il R. Decreto (273) 16 ottobre 1861 prescrive quanto segue:

Art. 12. Le attribuzioni circa le materie qui sotto indicate, in quelle provincie del Regno in cui giusta il diritto e gli usi in esse vigenti spettano al Ministro per gli Affari ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, sono delegate ai Prefetti, cioè: — 1. le nomine dei Fabbriceri delle cattedrali, delle parrocchie, dei santuari non retti da statuti speciali e delle altre chiese, come pure le nomine dei membri dei Consigli delle Opere parrocchiali, degli operai, de' monasteri e dei conservatorii e di altrettali amministratori; — 2. l'esame e l'approvazione dei conti e dei bilanci presentati nell'interesse delle chiese e degli stabilimenti ecclesiastici non soggetti all'amministrazione degli Economati generali; — 3. L'approvazione delle costituzioni di patrimonii ecclesiastici; — 4. lo autorizzare funzioni e predicazioni in ore notturne, o in luoghi diversi dalle chiese, e quelle altre per le quali sia richiesto uno speciale permesso, non che le questue fuori delle chiese; — 5. il permettere le ammessioni, vestizioni e professioni nelle case religiose, le visite dei capi degli Ordini religiosi nelle rispettive case, le convocazioni dei loro capitoli, e l'approvazione delle nomine agli uffizi e gradi nei conventi, monasteri e conservatorii, e dei loro impiegati; — 6. il concedere ai religiosi forestieri di dimorare nelle case religiose dello Stato, e le licenze ai religiosi per recarsi all'estero; — 7. le collazioni dei sussidii delle parrocchie e delle speciali fondazioni per doti e gli altri provvedimenti relativi ai detti sussidii.

Art. 13. Nelle provincie in cui è tuttora in vigore il Decreto Imperiale 30 dicembre 1809, la facoltà di autorizzare il collocamento di cenotafi, iscrizioni e monumenti nelle chiese e nei cimiteri, attribuita dall'art. 72 del suddetto Decreto al Ministro per gli Affari ecclesiastici, è delegata alle Giunte municipali.

Art. 14. Nelle provincie in cui è necessaria l'autorizzazione governativa, affinchè gli stabilimenti e Corpi morali ecclesiastici possano stare in giudizio o transigere, il concedere tale autorizzazione viene demandato al Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura.

Art. 15. È delegata ai Prefetti la facoltà di concedere, sentito il Consiglio di Prefettura, il *R. Exequatur* alle provvisioni dell'Autorità ecclesiastica estera per dispense a contrarre matrimonio fra persone legate da vincoli di parentela in linea collaterale in grado non più prossimo del quarto

di computazione civile, ed altresì, nelle provincie in cui ciò è richiesto, concedere per gli effetti civili la dispensa dal detto impedimento.

§ 14. Poi con R. Decreto (1208) 22 marzo 1863 furono delegate ai Prefetti alcune attribuzioni concernenti il servizio dei lavori pubblici. Ecco il testo di tale Decreto, le cui disposizioni vanno ora peraltro subordinate al nuovo Regolamento sulla contabilità di Stato, approvato con Decreto R. 13 dicembre 1863:

Art. 1. Nei limiti dei fondi assegnati nei bilanci del Ministero dei Lavori pubblici, e de' crediti da aprirsi secondo i Regolamenti generali di Contabilità 7 novembre 1860 e 3 novembre 1861, sono delegate ai Prefetti delle varie Provincie dello Stato a partire dal 1° prossimo luglio le seguenti speciali attribuzioni per quanto ha tratto ai servizi dei ponti e strade, acque, fabbriche civili, porti, spiaggie e fari. — *a*) La spedizione dei mandati di pagamento, quanto alle provincie toscane, napolitane e siciliane, per le competenze mensili agli impiegati della rispettiva provincia in attività di servizio od in aspettativa, non che per indennità fisse assegnate agli uffizi del Genio civile per spese di cancelleria, fitti di locali e simili, in base ai ruoli prescritti dal Regolamento, e dal Ministero approvati, fermo, riguardo alle antiche provincie, alla Lombardia, all'Emilia, alle Marche ed all'Umbria, il sinquì praticato secondo il Regolamento 7 novembre 1860, ed a norma del Decreto Nostro sull'ordinamento delle Direzioni del Tesoro del 9 novembre 1862. — *b*) La spedizione dei mandati di pagamento per le retribuzioni e pei salari dovuti al personale subalterno all'appoggio di appositi stati di servizio mensili vidimati dagli Ingegneri capi di servizio della provincia. — c) La liquidazione e l'approvazione delle spese semestrali di manutenzione per provviste di materiali, per riparazioni ordinarie e per mercedi ai lavoranti sussidiarii, col rilascio dei relativi mandati nei limiti dei contratti approvati dal Ministero, e secondo le forme stabilite dal Regolamento generale di Contabilità. — *d*) La liquidazione e la spedizione dei mandati di pagamento delle spese di lavori o provviste dipendenti da opere di riparazione o di miglioramento, a seconda pure dei contratti approvati, come al § precedente. — *e*) L'autorizzazione di spese, l'approvazione dei contratti, la liquidazione relativa, e la spedizione dei mandati a saldo per qualsiasi lavoro di riparazione o di miglioramento, proposto dagli Ingegneri-capi di servizio, il cui importare non ecceda le lire due mila, da eseguirsi in via di pubblico appalto o di licitazione privata, ed occorrendo anche, nei casi di urgenza, ad economia. — *f*) La spedizione de' mandati di abbuonconto in base e nei rigorosi limiti dei contratti dal Ministero approvati, o di speciali autorizzazioni avutene pei pagamenti relativi alle imprese di lavori o provviste sì ordinarie che straordinarie di qualunque entità, e la spedizione altresì dei mandati di pagamento in saldo delle imprese stesse, previa, quanto a questi ultimi, l'approvazione del conto finale per parte del Ministero, cui sono riservati i provvedimenti per la collaudazione, fermo il disposto de' §§ *c*, *d*, *e*, per quanto concerne alle opere di manutenzione, riparazione o miglio-

ramento ivi specificate. — *g*) L'approvazione in genere dei prezzi suppletivi per quelle parti di lavoro non previste da' contratti, che riconosciute indispensabili fossero proposte dagli Ingegneri-capi di servizio, sempre quando tali variazioni non portino aumento nella spesa approvata, e non alterino le condizioni del progetto.

Art. 2. Le facoltà, di cui all'articolo precedente, sono limitate alle spese dei bilanci 1863 e successivi, nulla essendo innovato riguardo alle spese tuttora da liquidarsi, riferibili ai bilanci 1862 e retro.

Art. 3. Nel disimpegno delle incombenze loro delegate col presente Decreto dovranno i Prefetti scrupolosamente attenersi alle norme tutte segnate nel Regolamento generale di Contabilità, non che alle speciali istruzioni che fossero ad essi dal Ministero dei Lavori pubblici diramate; e dovranno fare in tempo utile la domanda dei crediti occorrenti pei pagamenti che loro spetta di ordinare.

Art. 4. Niun pagamento potrà essere ordinato dai Prefetti di abbuonconto o saldo d'imprese qualsiansi, se non entro i limiti stabiliti dai Regolamenti, ed in ragione dello importare dei lavori e delle provviste eseguite, risultante da certificati dell'Ingegnere direttore delle opere, debitamente vidimati dall'Ingegnere-capo di servizio, ove questi non ne abbia la direzione immediata.

Art. 5. Nei primi otto giorni di ciascun mese i Prefetti faranno pervenire al Ministero il resoconto della precisa situazione al 1° del mese stesso dei crediti loro aperti come all'art. 3.

Art. 6. Il Ministero dei Lavori pubblici provvederà sul proprio bilancio, direttamente o mediante apertura di crediti, gli stampati occorrenti ai Prefetti per l'esercizio delle attribuzioni come sovra loro conferite, e determinerà con apposite Istruzioni le forme e le norme pel servizio relativo.

§ 15. Altre attribuzioni furono demandate ai Prefetti dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio col seguente R. Decreto (1423) 22 agosto 1863:

Art. 1. Appartengono ai Prefetti le seguenti attribuzioni in quanto spettavano al Ministero d'Agricoltura e Commercio, e richiedevasi l'emanazione di Decreto Reale o Ministeriale: — 1° l'istituzione di nuove fiere e mercati, ed il trasferimento di fiere e mercati esistenti; — 2° l'approvazione dei Regolamenti speciali di dette fiere e mercati; — 3° la nomina de' componenti gli Istituti d'incoraggiamento e le Società economiche, degli Amministratori ed Impiegati delle Casse di risparmio e dei Monti di pignorazione, numerarii e frumentarii, non che l'approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti di tutte le anzidette istituzioni; — 4° la nomina de' componenti le Commissioni per la verifica delle macchine a vapore, e l'emanazione dei Decreti di licenza; — 5° la nomina od ammissione all'esercizio degli Agenti di cambio, Agenti spedizionieri e Mediatori di commercio, dei Misuratori o Agrimensori, dei Ragionieri, Stimatori pubblici, Periti o Tecnici.

Art. 2. Contro le decisioni dei Prefetti è sempre aperta agli interessati la via del ricorso al Re, il quale provvederà, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti sulle materie contemplate nel presente Decreto, in quanto non sono contrarie al disposto del medesimo. — Le tasse a cui sono sottoposti alcuni degli atti che per disposizione di questo Decreto passano alla competenza dei Prefetti, continuano ad essere dovute e riscosse.

Art. 4. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Varie altre attribuzioni spettanti al Governo centrale giusta le leggi speciali tuttora vigenti nei singoli ex-Stati italiani vennero demandate ai Prefetti delle provincie comprese in quei territorii. Così in virtù di RR. Decreti 9 dicembre 1861, 23 marzo 1862 e 8 novembre 1863 fu delegata ai Prefetti delle provincie meridionali la facoltà di approvare le deliberazioni dei Municipii riguardanti i dazi, le privative e le imposte da stabilirsi a loro favore; con R. Decreto 30 gennaio 1862 furono delegate alcune attribuzioni relative all'agricoltura, all'industria e commercio ai Prefetti delle provincie siciliane; con R. Decreto 16 marzo stesso anno delegaronsi ai Prefetti delle Provincie meridionali le ulteriori operazioni relative alle divisioni dei Demanii comunali, ex-feudali, ecclesiastici od altri soggetti a diritti d'uso verso le popolazioni di quei paesi, e loro si conferirono le attribuzioni già spettanti ai Commissarii speciali; ed infine con altro R. Decreto 6 aprile successivo si demandò pure ai Prefetti dell'isola di Sardegna e delle provincie modenesi il regolare, sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il servizio e il personale forestale in esse provincie.

PRESBITERII. — *V. Chiese e case parrocchiali.* — *Fabbricati (Imposta sui).* — *Tributo prediale.*

PRESCRIZIONE. — § 1. La prescrizione, giusta l'art. 2354 del Codice civile, è un mezzo per acquistare un diritto o per essere liberato da un'obbligazione, mediante il decorso del tempo determinato e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

Siccome poi le obbligazioni nascono non solo dai contratti e quasi-contratti, ma benanche dai delitti e quasi-delitti, così ne deriva che l'azione penale pei reati contemplati dalla legge è pure essa soggetta a prescrizione.

La prescrizione dei reati e delle relative pene, come eziandio del-

l'azione penale, è determinata dall'art. 3° lib. i del Codice penale e dalle Leggi speciali relative a certi determinati reati (1).

Contro le condanne a pene di polizia ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiti dal giorno della sentenza: l'azione penale pei reati punibili con dette pene si prescrive in un anno dal giorno del commesso reato, ancorchè vi siano stati atti di procedura. Per le ingiurie verbali però l'azione penale si prescrive in sei mesi se esse sono punibili in via correzionale, ed in un mese se punibili colle pene di polizia, a computare dal giorno del commesso reato, e se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo (Art. 140 e seg. Cod. pen.).

Le condanne civili pronunciate per reati di pena criminale, correzionale e di polizia si prescrivono secondo le regole stabilite dalle leggi civili. Colla prescrizione dell'azione penale è prescritta anche l'azione civile pel risarcimento dei danni dovuto alla parte danneggiata od offesa. Ma l'azione in restituzione o in rivendicazione del corpo del reato o delle cose derivate da esso non si prescrive che in conformità delle leggi civili (Art. 149 cit. Cod.).

§ 2. Il Codice civile dispone che quegli che non può alienare, non può rinunciare alla prescrizione acquistata (Art. 2357). Ne segue che i Comuni, le Opere pie e gli altri Corpi morali, i quali non possono alienare senza speciali formalità ed autorizzazioni, non possono rinunciare alla acquistata prescrizione senza assoggettarsi alle stesse autorizzazioni e formalità.

§ 3. Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio (Art. 2371 Cod. civ.): quindi i siti dei cimiteri non possono prescriversi (Corte di Torino 13 febb. 1857) (2). Sono egualmente imprescrittibili, finchè conservano tale loro destinazione le piazze e strade pubbliche. — *V. Piazze pubbliche.* — *Beni comunali.*

---

(1) Riguardo alle prescrizioni delle pene per reati previsti da leggi speciali, accenneremo che quelle per le contravvenzioni forestali nelle antiche provincie sono dirette a senso degli art. 257 a 261 del Regolamento 1 dicembre 1833; per quelle sulla tassa di bollo, dall'art. 44 delle Legge 21 aprile 1862 n° 586; per quelle sulle tasse di registro, dagli art. 79 a 85 della Legge 21 aprile 1862 n° 585: per quelle sulle tasse ipotecarie, dall'art. 17 della Legge 6 maggio 1862 n° 593; per quelle sulla tassa di manomorta, dall'art. 14 della Legge 21 aprile 1862 n° 587; per quelle sulle tasse sulle società commerciali e di assicurazione, dagli art. 30 e 31 della Legge 21 aprile 1862 n° 588; per quelle infine sui pesi e misure, dall'art. 24 della Legge 28 luglio 1861, n° 132.

(2) *Rivista ammin.* 1857, pag. 267.

§ 4. I Comuni, gli Stabilimenti pubblici, i Corpi e le persone morali qualunque, la Chiesa, come pure lo Stato, per quei beni e diritti che a termini delle vigenti leggi non sono inalienabili, o la cui alienazione può seguire con rinuncia alla facoltà del riscatto, sono soggetti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle (Art. 2362 Cod. civ.) — *V. Laghi*.

§ 5. Si è dubitato se la disposizione dell'ora citato articolo sia del pari applicabile alle prescrizioni *brevi tempore*, se cioè queste siano opponibili anche dai Comuni. L'affermativa pare l'opinione più ragionevole: di fatto, giusta il disposto del suddetto articolo, i Comuni essendo soggetti alle stesse prescrizioni che i privati, e potendo egualmente opporsi, ne segue che i Comuni stessi nel loro proprio interesse possono prevalersi dell'eccezione che loro fornisce l'articolo 2401 dello stesso Codice, perchè nel caso contrario bisognerebbe ammettere che le disposizioni generali dell'articolo 2362 siano illusorie riguardo ai Comuni, quando si trattasse di prescrizioni contemplate negli articoli 2401 e 2402 del ripetuto Codice; il che sarebbe assurdo (Corte di Ciamberì 8 gennaio 1851) (3).

§ 6. La Legge richiede, per indurre la prescrizione, un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco ed a titolo di proprietà; e dichiara che gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non le possono servire di fondamento (Art. 2364 e 2367 Cod. civ.): quindi il possesso che si fosse radicato contro il disposto di leggi di diritto pubblico e di interesse generale non formerebbe valido titolo a prescrivere. Così fu giudicato che il possesso, che alcuni particolari eccepissero di cogliere i prodotti d'un bosco sottoposto al regime forestale senza conformarsi alle prescritte discipline, non può dar luogo a prescrizione, trattandosi appunto di regole imprescrittibili di diritto pubblico e di disposizioni d'una legge d'interesse generale (Cass. 10 luglio 1854 ric. Gervason) (4).

§ 7. Il Codice civile nei capi 3 e 4, tit. 24, lib. III, enumera le diverse cause che impediscono, interrompono o sospendono il corso della prescrizione. Non sta a noi l'occuparci di tal materia, e rimettiamo i lettori ai numerosi trattatisti che esaminano e commentano questa importante e difficile parte del diritto civile. Rife-

(3) Bettini, vol. III, p. 1ª, pag. 359. (4) Ivi, vol. IV, p. 1ª, pag. 602.

riamo per altro qui di seguito alcune principali massime adottate dai nostri Magistrati per quanto s'attiene al nostro assunto.

§ 8. Un ordinato comunale non basta ad interrompere la prescrizione decorrente a danno del Comune, in ispecie se non consta notificato al debitore. — Il Comune non può pretendere non decorsa la prescrizione in suo danno per ciò che fra i Consiglieri comunali vi fossero parenti del debitore (R. Cam. dei Conti 13 aprile 1850) (5).

§ 9. La ricognizione del debito fatta mediante parziali pagamenti da chi amministra il Comune, e fatta quando la prescrizione non era incorsa, ne impedisce la decorrenza; specialmente trattandosi d'atto di amministrazione, e se i pagamenti furono autorizzati dall'Autorità (Corte di Nizza 24 novembre 1851) (6).

§ 10. Quando una legge speciale attribui all'Autorità amministrativa il procedere esclusivamente e per certi debiti d'un Comune, sul modo e sul tempo di pagarli; fino a che pendono siffatti provvedimenti non decorre prescrizione nè pel capitale nè pegli interessi a danno di quel creditore che nulla omise di fare quanto la legge prescrivevagli; — la prescrizione resta sospesa pel solo fatto dell'impedimento derivante dalla legge speciale; il creditore non abbisogna d'atti giudiziali al solo effetto d'interromperla (Corte di Torino 10 dicembre 1855) (7).

Questa massima, basata sul disposto del Codice civile e delle RR. PP. 12 luglio 1827, riceveva pochi giorni appresso in una identica specie novella conferma in una sentenza della Corte di Genova, colla quale si dichiarava che « i crediti dei privati verso i Comuni per somministranze militari non sono passibili di prescrizione nè per la capitale somma nè per gli interessi, bastando in ogni caso ad interromperla il ricorso presentato alla Commissione di liquidazione onde perpetuare l'azione (Corte di Genova, 18 dicembre 1855) (8).

§ 11. Due sorta di prescrizioni annovera il Codice patrio: quella a *lungo termine*, ossia trentennaria; e quella a *breve termine*, cioè minore degli anni trenta: delle une e delle altre si occupa il capo 5, tit. 24, lib. III dello stesso Codice (9).

(5) Bettini, vol. II, p. 3ª, pag. 46.
(6) Ivi, vol. III, p. 2ª, pag. 802.
(7) Ivi, vol. VII, p. 2ª, pag. 946.
(8) *Rivista ammin.* 1856, pag. 272.

(9) V. ivi gli art. 2397, 2399, 2400 a 2413.
Fra le prescrizioni rette da leggi e regolamenti speciali, alle quali ac-

Riguardo a queste ultime, per motivi di equità il Legislatore ha voluto che coloro cui fossero opposte possano deferire il giuramento a coloro che le oppongono sul punto di accertare se la cosa siasi realmente pagata. Il giuramento (dice l'articolo 2404) potrà essere deferito alla vedova se questa vi ha interesse, ed agli eredi, ovvero ai *tutori di questi ultimi se sono minori*, affinchè dichiarino se sappiano o non che la cosa sia dovuta. A tale riguardo si fece questione se i Sindaci comunali potessero esser ammessi, nello interesse dei loro amministrati, al giuramento di cui parla il detto articolo: dicevasi che non essendosi in esso enumerate tali persone, non potessero essi venirvi compresi; che l'enumerazione della legge fosse tassativa. Ma contro tale opinione fu deciso che le disposizioni di questo articolo erano indicative e non limitative; i Comuni essendo d'altra parte assimilati agli occhi della legge ai minori propriamente detti, i Sindaci potevano perciò esser ammessi come i tutori al giuramento di scienza nei casi contemplati in detto articolo (Corte di Ciamberì 8 gennaio 1851) (10).

PRESIDENTI DELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ. — *V. Congregazioni di carità. — Opere pie.*

PRESTAZIONI. — *V. Comandate. — Culti. — Decime. — Parroci, parrocchie.*

PRESTITI. — Il prestito, ossia mutuo, è un contratto, per cui uno dei contraenti consegna all'altro una data quantità di cose le quali coll'uso si consumano, coll'obbligo a quest'ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità (Art. 1914 Cod. civ.)

Il prestito in danaro può essere gratuito, o con interessi. — *V. Usura.*

---

cenna l'ultimo citato art. 2413, voglionsi annoverare le prescrizioni delle rendite sul Debito pubblico dello Stato, riguardo alle quali è stabilito che le rate semestrali non reclamate pel corso di cinque anni continui dalla scadenza dei pagamenti sono prescritte; e che è pure prescritta ed annullata la iscrizione di rendita, della quale non siasi reclamato il pagamento nel corso di trent' anni continui (Art. 36 e 37 L. 10 luglio 1861). — V. *Debito pubblico.*

I buoni del tesoro tanto *all'ordine* quanto *al portatore* sono prescritti dopo il termine di venticinque anni, se entro tal lasso di tempo, computando dal giorno della loro scadenza, non siasene reclamato il pagamento (Art. 1 L. 4 aprile 1856; — art. 487 Regol. 13 dicembre 1863).

(10) Bettini, vol. III, p. 2ª, pag. 359.

Il prestito si dice *attivo* o *passivo*, secondo che si vuol significare l'operazione del prestare altrui, o quella di ricevere a mutuo una somma di danaro od altra cosa fungibile.

§ 1. La contrattazione di prestiti passivi è sempre un oggetto di grave importanza pei Comuni e per le Opere pie, perchè essi hanno per conseguenza di vincolare le generazioni future, su cui pesa in definitiva l'onere di ammortizzarli. La troppa facilità che avessero tali Corpi di contrarre imprestiti, sarebbe per essi tosto o tardi una causa di rovina. Ad impedire per conseguenza che tanto i Comuni come le Amministrazioni di beneficenza non addivengano a tali operazioni se non nei limiti della più stretta necessità, alle condizioni meno gravose ed in proporzione delle risorse che possono ragionevolmente sperare di avere per far fronte al servizio degli interessi ed alla restituzione del capitale alle epoche convenute, mira la legge col prescrivere che le deliberazioni relative non possano avere eseguimento se non ottengano la previa approvazione della rispettiva Deputazione provinciale (Art. 133 nº 3 L. C.; — art. 15 nº 4 L. 3 agosto 1862) — *V. Approvazione.* Nell'emettere tali deliberazioni debbesi far risultare delle circostanze precisate nell'art 338 dell'Istruzione 1° aprile 1838. — *V. Contratti.*

§ 2. Anche riguardo alle stipulazioni di mutui attivi è necessaria l'autorizzazione della Deputazione, a senso dei sovracitati articoli di legge; e debbonsi in proposito osservare le avvertenze altrove riferite riguardo agli impieghi di danaro. — *V. Contratti.* — *Impieghi di danaro.*

Non ci estenderemo del resto a sviluppare i vari sistemi che possono seguirsi per la contrattazione di prestiti passivi: giacchè sono tante le combinazioni colle quali può effettuarsi, che sarebbe tempo perduto il farci ad indicarne soltanto alcune, le quali del resto non potrebbero esser convenienti per tutti i Comuni ed in ogni circostanza. Ci basti il dire come i Municipii e gli altri Corpi pubblici hanno ún ovvio mezzo di procurarsi i prestiti opportuni per far fronte alle loro debiture ed al compimento d'opere di pubblica utilità, ricorrendo alle Casse di depositi e prestiti, istituite appunto a questo scopo, e riordinate colla Legge (1270) 17 maggio 1863, di cui già ci siamo occupati in relativo articolo di questo Dizionario, e di cui esporremo le ulteriori vigenti disposizioni nel Supplemento al medesimo.

§ 3. Rispetto alla necessità dell'approvazione della Deputazione provinciale per le deliberazioni delle Amministrazioni delle Opere pie riflettenti la contrattazione dei debiti e mutui attivi, erasi mosso qualche dubbio sul riflesso che tali deliberazioni non erano espressamente comprese nell'art. 15 della Legge organica. Deferita la questione al Consiglio di Stato, questo in suo parere 14 febbraio 1863 opinò per l'affermativa pei seguenti riflessi:

.....Al num. 4 (*dell'art. 15*) si esige l'approvazione medesima per le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che impegnano le Opere pie ad iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite;

D'onde è chiaro come non solo gli aumenti e diminuzioni di patrimonio, ma ben anche le trasformazioni che possano occorrere nelle sostanze e ragioni di natura sia stabile che mobile, debbano essere approvate dalla Deputazione provinciale, siccome quelle da cui può derivare una diminuzione del patrimonio medesimo;

Che quindi sonovi compresi gl'impieghi di capitali ogni volta ch'essi assumano diverse forme, come per esempio di mutui attivi o censi o livelli o rendite fondiarie od altre, e per conseguenza gli atti annessi e dipendenti;

Che passando, ciò stante, alla soluzione del proposto quesito, e senza fermarsi alle contrattazioni di debiti sulle quali non è possibile alcun dubbio, non esita il Consiglio ad opinare essere necessaria l'approvazione della Deputazione provinciale pei mutui attivi ed anche per l'esazione dei capitali non scaduti, e che non fosse obbligatoria per legge. .... (1).

Simile massima veniva già accolta con Decisione ministeriale del 20 precedente gennaio.

§ 4. Dopo la promulgazione della Legge 5 giugno 1857 che stabilì per principio la libertà dell'interesse convenzionale, non può darsi una regola invariabile per fissare il tasso de' mutui attivi delle Opere pie: ma una norma dovendosi pur seguire, si stabilì che sempre quando le Opere pie hanno danaro da imprestare, debbano cercare che l'interesse corrisponda almeno al reddito che percevererebbero qualora investissero il danaro in rendite sullo Stato. Nè con ciò si fa violenza a quella libertà che la legge ebbe in animo di stabilire nel non fissar il tasso che può produrre il danaro; giacchè se un'Opera pia si mostri disposta ad accontentarsi d'un tasso minore, l'Autorità tutoria cui incumbe il

(1) Scaglia, *Manuale per le Amministrazioni di beneficenza*, pag. 63, nota 9.

dovere di curare in ogni modo che siano migliorate le finanze dei Corpi morali nel limite dell' utile e dell'onesto, deve negare all'Opera la sua adesione per deliberazione siffatta, giacchè il principio della libertà non deesi estendere fino ad aver conseguenze dannose all'interesse dell'Opera, la quale debbe aver di mira il temperare il principio assoluto di libertà col proprio interesse. (Decis. minist. 3 febbraio 1858) (2).

PREVARICAZIONE. — Ogni crimine commesso da un uffiziale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni è una prevaricazione: il semplice delitto non costituisce l' uffiziale pubblico reo di prevaricazione (Art. 207, 209 Cod. pen.).

Ogni prevaricazione, contro la quale non è stabilita dalla legge una pena maggiore, è punita coll' interdizione dei pubblici uffizi (Art. 208 ivi).

Lo stesso Codice considera come prevaricazione le sottrazioni ed i trafugamenti commessi da uffiziali o depositari pubblici, e così da tesorieri, esattori, ricevitori, contabili od amministratori di danaro od altra cosa dell'erario dello Stato, delle provincie o dei Comuni, di somme di danaro o di carte di credito che le rappresentino, o di documenti, titoli, atti od effetti mobili ad essi affidati per ragione delle loro funzioni; — l'ingerenza di pubblici funzionari in negozi o traffichi incompatibili colla loro qualità; — le concussioni e la corruzione dei medesimi; — l'esercizio abusivo d'autorità contro l'interesse pubblico e privato; — le ommissioni e gli abusi di potere rispetto ai ditenuti. — *V. Abuso d'autorità. — Concussione. — Corruzione. — Detenzione illegale ed arbitraria. — Peculato.*

PRIGIONI. — *V. Carceri. — Arresto. — Case mandamentali di deposito. — Detenuti. — Detenzione illegale ed arbitraria. — Ergastolo. — Penitenziari (Carceri).*

PRINCIPALE (Tributo). — Chiamasi *principale* la quota d'imposta riscossa ad immediato vantaggio dello Stato. Ciò che si percepisce in più a titolo di spese di riscossione e per altri pubblici servizi, vien conosciuto sotto il nome di *Centesimi addizionali* (*V*). — *V.* pure *Contribuzioni.*

---

(2) *Rivista ammin. del Regno* 1858, pag. 190.

PRIVATIVA (Gabelle e generi di R.). — *V. Gabelle di R. privativa. — Polveri. — Tabacchi e sali.*

PRIVATIVA POSTALE. — *V. Poste (RR.). — Lettere.*

PRIVATIVE INDUSTRIALI. — Già fin dal 1855 erasi pensato in Piemonte a riordinare la legislazione sulle privative per invenzioni o scoperte industriali, e con Legge 12 marzo e successivo Regolamento 17 aprile di quell'anno si riassettò tale servizio su basi più consone ai dettami delle scienze economiche, alle accresciute esigenze dei commerci e delle industrie; e se non si ripudiò in tutto il sistema dei *brevetti*, da molti economisti riprovato, lo si ridusse per altro entro tali confini, che assai bene concilia gli interessi degl'inventori con quelli del pubblico e (diremo ancora) con quelli delle finanze dello Stato.

La suddetta Legge venne poscia quasi letteralmente ripubblicata ed estesa nelle provincie lombarde, tosto che queste entrarono a far parte dello Stato, colle poche modificazioni richieste dalle nuove condizioni di cose, per mezzo del R. Decreto (3731) 30 ottobre 1859; e questo venne a sua volta esteso a tutto il Regno italiano con altra Legge 31 gennaio 1864, che si trova al N° 1657 della Raccolta ufficiale delle leggi del Regno d'Italia, ed a cui fa seguito il Regolamento esecutivo approvato con R. D. (1674) del giorno stesso.

Le disposizioni contenute in questi provvedimenti essendo estranee all'assunto del presente lavoro, crediamo poter prescindere dal farne l'esposizione.

PRIVILEGI DEL FISCO. — *V. Fisco (Privilegi del).*

PROCEDIMENTI CONTRO PUBBLICI FUNZIONARII. — Se non può contestarsi la necessità d'assicurare la repressione degli abusi commessi dagli agenti del potere, e di garantire i cittadini da quelle tirannie locali che la sorveglianza generale del Governo non giunge sempre a reprimere; d'altra parte non può consentirsi ad abbandonare i funzionarii all'arbitrio di tutte le passioni, di tutte le gelosie, e non può loro rifiutarsi una protezione speciale nell'esercizio di doveri tal fiata rigorosi che loro sono imposti. Siffatta protezione è tanto più strettamente indispensabile nei paesi liberi e costituzionali, ove la libertà della stampa, il diritto di discussione e

di petizione, la facoltà di censurare gli atti degli agenti governativi aprono la via ad ogni cittadino d'evocare a severa disamina gli atti dei pubblici funzionari. Quelli di essi sopratutto che esercitano funzioni politiche, sono bersaglio ai più violenti attacchi: e ad essi specialmente la legge doveva accordar forza e garanzie sufficienti per ottenere rispettato il principio di autorità, e per proteggerli contro gli effetti d'ingiuste censure.

A tale intento sono indettate le disposizioni che passiamo a riferire.

§ 1. L'articolo 8 della Legge 23 ottobre 1859 dispone che i Governatori, Vice-governatori, gli Intendenti (Prefetti e Sotto-prefetti) e coloro che ne fanno le veci non possano esser chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato. — L'articolo 103 successivo dichiara tali disposizioni applicabili anche ai Sindaci (1).

La prima parte del surriferito articolo non ha d'uopo di lucidazione, risultando assai chiaramente che i funzionarii ivi detti non possono essere astretti a render conto di fatti relativi alle loro funzioni ad altra Autorità, fosse pur quella giudiziaria, salvo che ai loro superiori gerarchici, e che in conseguenza resta vietato ai giudici di tradurre innanzi a sè in giudizio per questo titolo uno di tali funzionarii.

Riguardo alla seconda parte varie questioni si presentano, alcuna delle quali già avendo avuto una risoluzione dalla patria giurisprudenza, potrà formar oggetto dei seguenti §§.

§ 2. Dal principio che i funzionarii suddetti non godono della garanzia portata dai surriferiti articoli salvo che per atti relativi alle loro funzioni, conseguita che l'autorizzazione vuole soltanto richiedersi quando il fatto imputato fu commesso dall'accusato nell'esercizio delle funzioni della dignità di cui è rivestito (Cass. 26 novembre 1853 ric. Aime) (2). Ne segue altresì che tale garanzia non è un privilegio accordato alla persona; ma, annessa alle funzioni dell'agente, essa appartiene pur anche a quelli che dalla

(1) Analoghi disposti già erano portati dall'art. 91 della Legge 7 ottobre 1848, salvochè quivi si parlava soltanto dei Sindaci e di coloro che ne fanno le veci.

(2) BETTINI, vol. V, p. 1ª, pag. 807.

legge sono chiamati a tenerne le veci in caso d'assenza od impedimento del titolare: epperò ne può godere quello fra gli Assessori o Consiglieri municipali che compie le funzioni di Sindaco (Cass. 18 dicembre 1852).

Altra conseguenza di siffatto principio è che la garanzia si applica tanto agli agenti governativi in attività di servizio, quanto a quelli di essi che hanno cessato dalle loro funzioni, purchè, ben inteso, si tratti di procedimento diretto contro atti commessi mentre erano nell'esercizio delle funzioni stesse; poichè non è tanto il funzionario come la funzione che si vuol garantire (3). Questa massima riceveva la sua applicazione in un Decreto del Governatore della provincia d'Alessandria 6 giugno 1860, col quale si dichiarava non potersi procedere giudizialmente senza l'autorizzazione del Re contro un Sindaco che aveva cessato dalle sue funzioni, per un atto da lui commesso mentre copriva tal carica (4).

§ 3. La nostra Legge avendo chiaramente specificati quali fra i pubblici funzionarii non possano essere sottoposti a procedimento senza l'autorizzazione regia, non può essere presso di noi oggetto d'investigazione la estensibilità di essa ad altre persone. Bensì una questione gravissima si presenta sul punto di vedere se al Sindaco competa tal garanzia sì quando agisce come funzionario governativo, come allorchè non opera che qual amministratore del Comune. Analizzando le varie funzioni che compie questo magistrato, è ovvio lo scorgere come le medesime si possano distinguere in quattro categorie: egli di fatto può essere considerato quale uffiziale di polizia giudiziaria, o quale capo amministratore del Comune, o come uffiziale del Governo: od infine come autorità incaricata di prendere le misure urgenti di sicurezza ed igiene pubblica di cui all'art. 104 della Legge comunale.

Come uffiziale di polizia giudiziaria, essendo disciplinariamente soggetto all'autorità del Procuratore generale, chiaro è che a questo solo debbono esser rivolti i reclami che in causa di tali funzioni volessero muoversi contro il Sindaco, ed a questo solo spetta il provvedere a norma degli art. 37 e 38 del Codice di procedura penale. — *V. Polizia giudiziaria.*

Quale capo dell'amministrazione comunale, giusta l'attuale orga-

---

(3) V. Cormenin, *Questions de droit administratif*, tit. 3, cap. 34, n° v.

(4) *Rivista amministrativa del Regno* 1861, pag. 162.

namento dei Comuni, il Sindaco non avendo altre attribuzioni proprie e distinte se non quelle enumerate nell'art. 99 della L. C., e queste essendo limitate piuttosto ad una nominale rappresentanza del Comune anzichè all'esecuzione d'atti che possano direttamente colpire i cittadini; ovvio si presenta il riflesso che il Sindaco quale amministratore del Comune ben di rado potrà essere contabilizzato in proprio per atti compiuti in simile qualità, e quasi oziosa per conseguenza è la questione di vedere se come amministratore del Comune egli possa essere tratto in giudizio senza autorizzazione Sovrana. E per vero, astrazion fatta dalle limitate attribuzioni ch'egli compie di sua autorità, ogni altro suo atto riflettente l'amministrazione comunale o fu deliberato di conserva colla Giunta municipale o col Consiglio comunale, o veramente non si riferisce che alla materiale esecuzione di atti collegialmente deliberati da quei corpi cui, meglio che al solo Sindaco, ne spetta tutta la responsabilità. Ora è fuori di questione che ai Consigli ed alle Giunte municipali non ragguarda punto la prerogativa sancita cogli art. 8 e 105 della L. C.; sarebbe quindi assurdo che si potesse conservare al Sindaco un privilegio, mentre non ne godono gli altri coamministratori del Comune per atti deliberati insieme, e circa i quali un Sindaco, che ne dee curar l'esecuzione, potè talvolta essere dissidente e aver votato colla minoranza.

Resta adunque che debba intendersi concessa la garanzia soltanto quando il Sindaco agisce come uffiziale del Governo. È appunto in siffatta qualità ch'egli trovasi più esposto alle ire dei partiti ed ai pericoli di un processo; egli è allora quasi sempre l'immediato e più visibile esecutore degli ordini dei Prefetti e Sotto-prefetti; conveniva perciò farlo godere delle garanzie che a questi appartengono.

Tale è del resto l'interpretazione costantemente data a questa disposizione sia in Francia che presso di noi. Citeremo in proposito i termini d'una sentenza del Tribunale di Saluzzo, confermata da altra del 5 dicembre 1856 della Corte d'Appello di Torino, nella quale veniva fatta rilevare la distinzione che nella soggetta materia dee ritenersi fra gli atti che il Sindaco compie quale ufficiale governativo e quei che eseguisce come capo dell'Amministrazione comunale:

Attesochè in ordine alla prima di dette questioni è d'uopo distinguere l'azione propria ed individuale del Sindaco o di chi ne fa le veci dall'azione mista e collegiale che esercita solidariamente ed indistintamente

cogli altri membri di un qualsiasi Consiglio municipale, le funzioni che disimpegna quale agente del Governo, da quelle che gerisce come capo di un'Amministrazione e per gli affari materiati della medesima;

Che posta a base questa distinzione che è chiaramente segnata dalla lettera e dallo spirito della legge e dalla necessità di separare il potere amministrativo dal potere giudiziario, egli è chiaro come la garanzia accordata dal citato art 91 riguardando ristrettivamente il Sindaco e Vicesindaci nelle loro azioni individuali e quali agenti del Governo, cessi alloraquando, come nel concreto, agiscono nella qualità di semplici Consiglieri delegati del Comune: e per vero sarebbe assurdo, nè puossi tampoco supporre che la legge abbia voluto permettere che un privilegio venga accordato al Sindaco e niegato al Consiglio per un fatto in cui questi non si distingue da alcun altro membro;

Che le avanti premesse considerazioni ed il silenzio assoluto della legge per riguardo ai Consigli comunali ben dimostrano parimenti che ad essi non è applicabile l'anzidetta disposizione di legge (5).

Finalmente resta a vedersi se il Sindaco possa esser evocato avanti i Tribunali per gli atti o provvedimenti da lui eseguiti od ordinati in forza dell'art. 104 della L. C.

Trattandosi di atto amministrativo compiuto in forza del potere discrezionale che gli accorda la legge, può dirsi che in massima generale egli non è tenuto a renderne conto fuorchè ai suoi superiori immediati, e che in conseguenza nessuna opposizione di privati può essere accolta dai Tribunali sì ordinarii che amministrativi a questo proposito, giusta la massima sancita dal Consiglio di Stato in sentenza 30 dicembre 1861 (6). — *V. Atto amministrativo.*

Potendo peraltro avvenire che gli atti del Sindaco, il quale agisce in forza dei poteri con quell'articolo accordati, vengano ad arrecare ad un privato un danno non assolutamente richiesto dall'interesse pubblico, ovvero siano in diretta opposizione colle garanzie costituzionali; parci che in tali casi non possa esser diniegato ai privati il ricorso ai Tribunali, non pel raddrizzamento dell'atto illegale od arbitrario (il che appartiene all'Autorità superiore amministrativa), ma sibbene per l'indennizzo dei danni ingiustamente recati. Ora vuolsi sapere se in tali aggiunti il Sindaco possa invocare la garanzia accordatagli dalla legge. L'affermativa non ci par dubbia. Infatti, siccome ci occorse di notare parlando della polizia municipale, i

(5) *Rivista amministrativa* 1856, pag. 891. — V. ivi le assennate considerazioni che alla citata sentenza faceva il chiarissimo avvocato Desiderato Chiaves.

(6) *Rivista ammin.* 1862, pag. 138.

provvedimenti cui accenna l'art. 101 della L. C. sono attribuiti all'autorità del Sindaco non solamente perchè capo-amministratore del Comune, ma ancora perchè egli è agente del Governo: le materie per vero che formano oggetto di simili provvedimenti non interessano solamente la polizia municipale (la cui direzione spetta più propriamente alla Giunta), ma benanco toccano gli interessi della sicurezza generale, e non possono perciò esser moderate se non dall'agente che nei singoli Comuni rappresenta l'Autorità governativa, cioè dal Sindaco. Ciò posto, egli è palese che la garanzia che accompagna il Sindaco ne' suoi atti di funzionario governativo, dee pure assicurarlo riguardo agli atti di cui è discorso.

Del resto una ragione d'alta convenienza ne persuade a detta opinione. Non mai è tanto necessario (diremo col sig. Foucart) di circondare l'Autorità di una protezione speciale, come quando essa è chiamata a procedere o a far eseguire quelle misure di polizia locale che di loro natura sollevano un gran numero di malcontenti e di animosità: se il Sindaco potesse essere liberamente tradotto davanti ai Tribunali da tutti coloro, di cui venisse a turbare le abitudini e gli interessi, la polizia municipale sarebbe ovunque paralizzata, e diverrebbe impossibile (7).

§ 4. La garanzia che copre gli agenti politici del Governo per fatti consumati nell'esercizio delle loro funzioni si estende dessa ai procedimenti civili come ai penali? L'azione civile ha forse d'uopo d'essere autorizzata come quella penale? Su questo punto la giurisprudenza francese è stata discorde, e si riscontrano giudicati che risolvono la questione ora in un senso ora in un altro (8). Presso di noi è massima costante che la disposizione degli art. 8 e 105 riguarda non solo i procedimenti penali, ma benanche le procedure civili: in questo senso sono concepiti un Decreto 6 giugno 1860 della Prefettura di Alessandria e un Parere del Consiglio di Stato del 14 dicembre 1860 (9). Nell'ultimo de' quali è detto:

Che siccome, a termini della prima parte di quell'articolo, non possono quei funzionari essere chiamati fuori di giudizio a render conto di verun atto emesso nell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore Auto-

---

(7) Addizioni al trattato *Du pouvoir municipal* del sig. Henrion de Pansey, Parigi 1840, pag. 79.

(8) V. CORMENIN, *Questions etc.*, tit. 3, cap. 34, § v, n° 3°; — MAGNITOT et DELAMARRE, *Dictionnaire de droit public et administratif*, v° Mises en jugement, secl. III.

(9) *Rivista ammin.* 1861, pag. 162 e 279.

rità amministrativa, così per corrispondenza vuolsi ritenere che a termini della seconda parte non possono essere tratti in giudizio per alcun atto di tale esercizio senza l'assenso di chi è capo dell'amministrazione, vale a dire senza l'autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato

Che conseguentemente la parola *procedimento* in quell'articolo adoperata vuol essere presa nel suo generale significato che si riferisca a qualsivoglia giudizio tanto civile che penale;

Che invero, ove quel vocabolo si volesse interpretare così strettamente che la prescrizione dell'articolo si avesse solo ad applicare ai giudizi penali, ne conseguirebbe che per quel fatto stesso, per cui si credesse di dover impedire che l'Amministrazione venisse inquietata con un giudizio penale, potrebbe contro il voto manifesto della legge, a pretesto dei danni, venire egualmente molestata con un giudizio civile.

§ 5. Tutto ciò che si attiene alla istituzione ed alla forma dei giudizi dovendosi per sua autorità ritenere di pertinenza del Ministero di Grazia e Giustizia, ne segue che, allorquando si tratta di sottoporre a procedimento penale o civile uffiziali amministrativi, spetta, anche secondo la pratica invalsa, a quel Dicastero di promuovere la voluta Reale autorizzazione (Cons di Stato, cit. Parere 14 dicembre 1860).

§ 6. In virtù del disposto dell'art. 133 n° 7 della L. C., le deliberazioni comunali concernenti le azioni da intentarsi e le liti da sostenersi dovendo essere approvate dalla Deputazione provinciale, si eccitò il dubbio se tale approvazione fosse pur necessaria nei casi in cui venga chiesta la Regia autorizzazione per procedere contro pubblici funzionarii a termini dell'art. 8. Su ciò si decise che siffatta approvazione prescritta in modo generale e senza eccezione di sorta non può venir pretermessa anche qualora si dimandi l'autorizzazione per procedere contro tali funzionari, avvegnachè quest'ultima tende unicamente a mantenere agli amministratori la loro libertà d'azione, mentre mira l'altra a tutelare l'interesse dei Comuni, ed ha quindi un carattere essenzialmente diverso dalla prima; ma che tuttavia siccome ove l'autorizzazione Sovrana fosse diniegata, sarebbe superfluo ed anzi poco conveniente che la pratica fosse tuttavia sottoposta alle deliberazioni dell'Autorità provinciale, così sembra più logico ed opportuno che l'autorizzazione Sovrana preceda quella della Deputazione provinciale.

Ove peraltro questa avesse preceduto, non perciò dovrà dirsi contraria alla legge e circoscriversi; giacchè nè la legge contiene in proposito alcuna disposizione proibitiva, nè vi potrebbe mai essere alcun conflitto fra le due Autorità chiamate a dare il

loro consenso, perchè ove l'autorizzazione venisse negata, rimarrebbe anche senza effetto quella concessa dalla Deputazione provinciale (Cons. di Stato, pareri 14 dicembre 1860 e 14 marzo 1863) (10).

PROCESSIONI. — § 1. Le processioni religiose sono esclusivamente regolate dalle leggi della Chiesa (1). Con tutto ciò non potrebbe rifiutarsi, per nostro avviso, all'Autorità politica il diritto di proibire o di circoscrivere l'itinerario d'una processione fuori chiesa, quando può esserne interessato l'ordine e la sicurezza pubblica. Di fatto, se nell'interno di un tempio esclusivamente consacrato all'esercizio del culto non potrebbe contestarsi all'Autorità ecclesiastica di regolarvi l'ordine essa sola, lo stesso non può dirsi quando il culto oltrepassa i limiti del luogo che gli è consacrato, e si esercita nella via pubblica; in allora esso si trova a contatto con altri interessi, che hanno diritto egualmente di giovarsi delle pubbliche vie; e debbono in conseguenza i diritti rispettivi degli uni e degli altri venir regolati, e non possono esserlo che dalla Autorità cui spetta di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Certamente in questa bisogna l'Autorità civile deve osservare le convenienze richieste per serbare il buon accordo colla Potestà religiosa, e procurare di non immischiarsi in affari chiesastici per quanto è possibile: ma ove la conciliazione dei reciproci interessi non fosse ottenibile, essa è in diritto, lo ripetiamo, di prendere in proposito gli opportuni provvedimenti d'ordine e di sicurezza. Questo principio venne presso di noi sanzionato dalla pratica, e si possono citare esempi (come in occasione dell'invasione del choleramorbo nel 1854), in cui vennero dall'Autorità politica assolutamente proibite le processioni: ed in Francia pure esistono decisioni di supremi Magistrati, per cui fu riconosciuta all'Autorità municipale la facoltà di proibire o variare il corso delle processioni per motivi d'ordine pubblico (2).

---

(10) *Rivista ammin.* 1861, pag. 279; 1863, pag. 315.

(1) Riguardo alle discipline canoniche che regolano le processioni della Chiesa cattolica, V. il Canestri, *Giurisprudenza canonica e civile dei Parrochi*, tit. III, cap III.

(2) V. specialmente una Regia Ordinanza del 1° marzo 1842 sul ricorso del Parroco e del Procuratore fiscale del Tribunale di polizia di Dijon; e Sentenza della Corte di cassazione 25 luglio 1835 sul ricorso del Procuratore fiscale del Tribunale di polizia di Pont-Sainte-Maxence; non meno che i commenti che vi fa il sig. De Champagny nel suo *Traité de police municipale*, tom. II, n.° XXI.

§ 2. L'Autorità civile del resto deve di massima limitarsi a proteggere l'esercizio del culto, vegliando che le processioni permesse non vengano turbate od impedite, e procedendo contro gli autori dei reati previsti negli art. 185 e seguenti del Codice penale. — *V. Culti.*

Ma essa non può prendere alcun provvedimento estraneo al fine di mantenere l'ordine pubblico: tale sarebbe l'ordine di tappezzare le facciate delle case nelle vie per cui deve passare una processione: un così fatto provvedimento sarebbe illegale. Così decise la Corte di Cassazione francese in sentenza 26 novembre 1819 (3).

§ 3. Riguardo all'intervento della Guardia nazionale alle processioni religiose, *V. Guardia nazionale*, note 45 e 47 (pag. 1457 e seg. del I Volume).

§ 4. I cerimoniali e le precedenze dovute alle Autorità locali, quando queste intervengono a processioni, sono determinate dal Regolamento 4 giugno 1816. — *V. Cerimoniali e precedenze.*

PROCESSI VERBALI. — Il processo verbale è una manifestazione scritta ed autentica dei fatti occorsi nella deliberazione, e contiene i punti principali della discussione e della votazione.

§ 1. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali sono stesi dal rispettivo Segretario, e firmati dal Presidente, dal Membro anziano fra i presenti e dal Segretario stesso (Art. 211 e 213 L. C.).

Quelli delle deliberazioni delle Amministrazioni di beneficenza, quando non sia altrimenti stabilito nei loro Statuti particolari, debbono essere sottoscritti da tutti i Membri intervenuti all'adunanza ed autenticati dal Segretario, a diligenza del quale saranno inserti in apposito registro con rubrica, e depositati nell'archivio dell'Opera pia (Art. 4 Regol. 27 novembre 1862).

§ 2. I processi verbali delle deliberazioni debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta (1). Essi sono letti all'adunanza, e dalla medesima approvati (Cit. art. 211 L. C.).

Qui occorre ricordare l'avvertenza fatta dagli articoli 125 e seg.

---

(3) Henrion de Pansey, *Du pouvoir municipal*, lib. II, cap. VI.

(1) Nel nostro Formolario (Parte I, Sez. I) sono proposti vari modelli di processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali.

dell'Istruzione 1° aprile 1838, che cioè i Sindaci e Consiglieri debbano rigorosamente astenersi d'apporre la loro firma a verbali che fossero distesi per anticipazione dai Segretari fuori dell' adunanza medesima, nella quale vien trattato l'affare posto in deliberazione; e che non è permesso di portare i verbali nelle case dei Consiglieri per la loro sottoscrizione.

Nulla osta per contro che la lettura e la sottoscrizione del verbale abbia luogo nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono, mentre la legge non ha punto determinato il tempo della lettura (Decis. minist. 1859) (2).

§ 3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni (Art. 212 L. C.). — Ma se non addusse alcun motivo e si limitò a votare, di nulla si può far cenno nel verbale, in cui si attesta soltanto l'operato precedente o concomitante la votazione (Decis. minist. 22 maggio 1850) (3).

§ 4. I processi verbali (*ordinati*), tanto nella narrativa o proposizione quanto nella dispositiva ossia nella deliberazione, debbono essere estesi in modo ben chiaro e circostanziato, specificando con esattezza e precisione l'oggetto sul quale si delibera, che dovrà sempre, per quanto sarà possibile, essere distinto e separato per ogni atto.

Che se avvenisse di dover trattare talvolta di più affari nella stessa adunanza, si dovrà estendere per ciascuno di essi un verbale separato; a meno che si tratti di oggetti di lieve entità e che abbiano analogia tra loro, nel qual caso dovrà badarsi a non confondere nell'estensione del verbale la proposizione e la deliberazione d' un oggetto con quello di un altro, ma che si tengano distinte di maniera che alla proposizione del primo sussegua l'immediata sua risoluzione, e così successivamente rispetto a quegli altri su cui si deliberi.

Per altro nei verbali relativi alla nomina d'un individuo, il quale debba far parte o dipendere dall'Amministrazione, non dee trattarsi mai d'altro affare (Art. 130 e 131 Istruz. 1° aprile 1838).

§ 5. Tutti i processi verbali debbono portare in margine il numero d'ordine, il nome della Comunità, l'oggetto della deliberazione, la data e l'elenco delle carte poste a corredo (Art. 133 cit. Istruz.).

---

(2) *Rivista ammin.* 1859, pag. 844. (3) Ivi 1860, pag. 381.

§ 6. Tutti i processi verbali delle deliberazioni debbono venire pubblicati in conformità dell'art. 87 della L. C., e vi si unisce poscia dichiarazione esprimente se sianvi o non seguite eccezioni ed opposizioni. Questa dichiarazione dev' essere inserta nel corpo stesso del certificato di pubblicazione da estendersi appiè del verbale, e vi si fa risultare se fino a quel momento siansi o no presentate opposizioni. Per tal guisa i Comuni non faranno la spesa della carta bollata che si richiederebbe, qualora la fede di non seguita opposizione non fosse estesa appiè del verbale (Art. 134 e 135 cit. Istruz.). — *V.* l'art. 32 della Legge sul Bollo 21 aprile 1862.

§ 7. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, sono a cura dei Sindaci trasmessi, per gli effetti di cui agli articoli 126 e seg. della L. C., al Sotto-prefetto del circondario negli otto giorni dalla loro data: e questi fa constare della trasmessione mediante ricevuta inviata immediatamente all'Amministrazione comunale (Art. 125 L. C.).

Quelli delle deliberazioni dei Consigli provinciali sono trasmessi al Ministero dell'Interno per gli effetti previsti dagli articoli 181 e 182 della Legge stessa. — *V. Approvazione, Autorizzazione.*

§ 8. Quanto ai processi verbali delle deliberazioni comunitative che per prescrizione di legge sono soggetti alla registrazione (*insinuazione*), il termine di trenta giorni per la relativa denunzia non decorre che dal giorno in cui sia pervenuta all' ufficiale obbligato alla denunzia la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione delle deliberazioni stesse, ove questa sia richiesta (Art. 27 L. 21 aprile 1862). Siffatta disposizione è fondata su che gli atti di simil sorta non possono secondo le leggi amministrative ravvisarsi perfetti sino a che non sono stati approvati, e che qualora dovessero venire denunciati e registrati entro il termine di trenta giorni dalla data del loro rogito, i Comuni sarebbero più volte esposti ad una spesa inutile, poichè accade sovente che le deliberazioni in tali atti contenute non vengano approvate (Ordinanza camerale 3 settembre 1820). — *V. Registro* (*Tassa di*).

§ 9. A termini dell'art. 25 n° 21 della Legge sul Bollo 21 aprile 1862 le deliberazioni ed i registri delle Amministrazioni comunali e degli altri Corpi morali e le loro copie od estratti potendo distendersi in carta libera (eccettuate le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati), ne segue che, a differenza di quanto praticavasi sotto

la precedente legislazione, possono ora i relativi verbali essere scritti gli uni dopo gli altri senza interruzione negli appositi registri, mancando ora lo scopo fiscale della legge che sottoponeva a bollo tali atti; ritenuta per altro l'eccezione per gli ordinati ossia verbali di deliberazioni che contengono contratti, i cui originali e copie debbono essere redatti su carta bollata da una lira a senso dell'art. 23 n° 14 della citata Legge.

Ma se la redazione separata e distinta dei verbali per ciascuna deliberazione od adunanza non è più strettamente richiesta dalla legge fiscale; sarà sempre nondimeno regola di buona amministrazione il distendere e tenere in foglio separato i verbali relativi ai singoli affari, perchè in tal modo si facilita la collocazione a repertorio e la ricerca negli archivi.

§ 10. Riguardo ai processi verbali, per cui dai funzionari ed agenti di polizia giudiziaria si accertano le contravvenzioni e i delitti, e se ne denunziano gli autori all'Autorità giudiziaria, veggasi quanto ne è detto in *Polizia giudiziaria* e negli articoli ivi in fine richiamati.

PROCURATORE GENERALE DI S. M. — Presso la cessata R. Camera dei Conti, magistrato supremo del contenzioso amministrativo, era istituito un Procuratore generale di S. M. incaricato di sostenere le funzioni del Pubblico Ministero. Tale uffizio venne soppresso in forza della Legge (3705) 30 ottobre 1859, ed in seguito alla creazione della Corte dei Conti fatta con altra Legge (3706) della stessa data.

Essendosi per altro successivamente riordinata con Legge 14 agosto 1862 la Corte dei Conti del Regno d'Italia, venne ripristinata la carica di Procuratore generale per rappresentare presso essa Corte il pubblico Ministero. — *V. Corte dei Conti* nel nostro SUPPLEMENTO.

PROCURATORE REGIO. — Le funzioni del Ministero Pubblico presso i cessati Consigli d'Intendenza, tribunali ordinarii del contenzioso amministrativo, erano sostenute da un funzionario che aveva titolo di Procuratore regio. Questa magistratura venne abolita per effetto della Legge comunale provinciale 23 ottobre 1859, la quale all'art. 6 dichiarò che d'allor innanzi le funzioni del Pubblico Ministero presso i Consigli di Governo (di Prefettura) verrebbero esercitate da un membro di essi Consigli da designarsi dal Governatore (Prefetto).

PROCURATORI. — *Procuratore*, nel senso lato della parola, è chiunque agisce in nome altrui a seguito di mandato avutone. Sonvi procuratori per affari stragiudiziali (*ad negotia*) e per affari giuridici (*ad lites*), generali o speciali, secondochè riguardano tutti gli affari del mandante, o soltanto alcuni determinati.

In senso specifico, *procuratore* o *causidico* è colui che esercita la professione di patrocinare in giudizio le cause altrui, avendo i requisiti legali.

§ 1. L'esercizio della professione di procuratore è libero ed illimitato, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti, essendosi per effetto della Legge 3 marzo 1857 abolite le piazze privilegiate di procuratore.

Le discipline per l'esercizio della professione di procuratore presso le Corti d'appello e presso i Tribunali di circondario furono stabilite colla Legge 17 aprile 1859 e dal relativo Regolamento 14 settembre successivo. Le funzioni di procuratore sono determinate dalle leggi sulla procedura; e per legge è fissata la tassa dei loro onorarii (V. la tariffa giudiziaria in materia civile approvata con R. D. 19 marzo 1855).

A termini di essa legge, l'uffizio di procuratore è incompatibile con qualunque impiego dell'Ordine giudiziario, con qualsiasi pubblico impiego non gratuito, amministrativo o militare, coll'esercizio del notariato, dell'avvocatura e della professione di commerciante, di agente di cambio o sensale, colla qualità di ministro d'un culto (Art. 3).

Le condizioni richieste per l'esercizio della professione di procuratore, i loro doveri e diritti speciali, e le pene cui vanno soggetti in caso di trasgressione, sono stabilite nei capi 2°, 5° e 7° di quella Legge.

Coloro che senza avere la qualità legittima di procuratore siano convinti di aver atteso alla postulazione, sono puniti per la prima volta con multa non minore di L. 200 e non maggiore di L. 500, ed in caso di recidiva ad una multa non minore di L. 500 e non maggiore di L. 1000, oltre al rifacimento dei danni verso le parti lese, e all'essere dichiarati inabili ad esser ammessi all'ufficio di procuratore (Art. 60 cit. Legge).

Sono puniti come rei di postulazione illecita coloro che, non essendo nè avvocati patrocinanti, nè procuratori o loro sostituiti, nè notai esercenti, s'intromettano abitualmente nelle cause vertenti

avanti i Giudici di mandamento, senz'esserne da questi autorizzati (Art. 63 ivi).

§ 2. I procuratori esercenti debbono pagare la tassa di patenti fissata dalla Tabella annessa al R. Decreto 9 luglio 1859.

§ 3. Il ministero di causidico è strettamente richiesto a legittimazione di giudizio per le cause vertenti avanti i Tribunali ordinari; ed è per loro mezzo che debbonsi praticare tutti gli incumbenti giuridici tanto nell'interesse dell'attore che del convenuto; a cominciare dall'atto di citazione (V. gli art. 53, 143, 144 e 147 del Cod. di proc. civ.). Quindi, sebbene il Sindaco rappresenti il Comune in giudizio (Art. 99 L. C.), tuttavia trattandosi di causa di competenza dei Tribunali ordinarii, dev' essere egli stesso rappresentato da un causidico munito di mandato alle liti.

Avanti i Tribunali di commercio non occorre il ministero di causidico; le parti compariscono personalmente o per mezzo di procuratore munito di speciale mandato, conferito anche con scritto privato e disteso appiè dell'originale o della copia dell'atto di citazione (Art. 504 Cod. proc. civ.).

Dinanzi ai Giudici di mandamento le parti compariscono parimenti o personalmente, o per mezzo di persona munita di procura generale o speciale: peraltro sì il Giudice come i Tribunali di commercio possono non ammettere il procuratore non munito di procura generale *ad negotia*, che non sia avvocato o procuratore o sostituito procuratore o notaio legalmente esercente, marito, ascendente, fratello, zio, nipote od affine negli stessi gradi colla parte che vuol farsi rappresentare (Art. cit. e 77 ivi).

Nei giudizi del contenzioso amministrativo non è necessaria la legittimazione di giudizio: quindi le parti possono comparire o personalmente, o per mezzo di procuratore munito di mandato speciale o generale alle liti (Art. 14 L. 30 ottobre 1859). — *V. Contenzioso amministrativo.*

Nelle cause per contravvenzioni la comparizione dell' imputato può aver luogo personalmente o per mezzo di procuratore speciale: nel giudizio d'appello per cause contravvenzionali se l'imputato non comparisce in persona, deve farsi rappresentare da un causidico munito di procura speciale. Nelle cause per delitti l'imputato può farsi rappresentare da procuratore, salvo che si tratti di delitti che importino soltanto pena pecuniaria, nel qual caso può comparire per mezzo di causidico munito di procura speciale, a menochè il

decreto di citazione non abbia ordinato la sua comparizione in persona. Questa è sempre richiesta trattandosi di crimini (Art. 258 Cod. proc. pen.).

La parte civile nelle cause contravvenzionali può comparire all' udienza in persona a mezzo di procuratore speciale; nelle cause per delitti o per crimini dee farsi rappresentare da un causidico munito di procura speciale (1) (Art. 264 cit. Cod.).

Avanti i Consigli di disciplina della Guardia nazionale i militi incolpati compariscono in persona o per procuratore (Art. 104 L. 4 marzo 1848). Non è però necessario che il mandato di cui deve essere munito il procuratore che comparisce pel milite imputato, sia spedito per atto autentico; sono anzi ammessibili le procure spedite *per semplice lettera:* di fatto la legge, per rendere men gravoso il peso imposto con essa ai cittadini, volle che nei giudizi dei Consigli di disciplina ogni cosa si facesse senza costo di spesa, e dichiarò perciò esenti da bollo tutti gli atti fatti davanti ai medesimi (Cass. 19 novembre 1859, ric. Berruti). — *V. Procure e mandati.* — *Agenti ed impiegati comunali.*

PROCURATORI DEL RE. — I Procuratori del Re presso i Tribunali di circondario sono incaricati: 1° di promuovere e proseguire le azioni speciali derivanti da crimini o delitti colle norme prescritte dalla legge; 2° di vegliare e richiedere che siano osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le cause; 3° di fare eseguire le ordinanze delle Corti, dei Tribunali e dei Giudici istruttori nella formazione dei processi; 4° d'informare il Procuratore generale di tutti i crimini e delitti commessi nel distretto del Tribunale (Art. 41 Cod. proc. pen.).

A loro spetta di fare le opportune istanze al Giudice istruttore od anche procedere direttamente quando loro pervengano denunzie, querele, verbali, rapporti o notizie di reati che interessino il suo ministero. — *V.* gli art. 42 a 44 del detto Codice.

Nei casi di flagrante reato che importi pena del carcere o maggiore, come anche qualora si tratti di reato commesso nell'interno d' una casa e il capo della famiglia richiegga il Procuratore del

(1) I Causidici, de'quali è cenno negli articoli suddetti, debbono essere esercenti presso il Tribunale o la Corte, avanti cui pende il giudizio.

Re per accertarlo, può esso immediatamente recarsi sul luogo, ed ivi procedere a tutte le operazioni e a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le traccie del reato, e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siansi trovate presenti al fatto o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà attribuite al Giudice istruttore.

In tali casi può egli ordinare l'arresto delle persone contro le quali concorrano gravi indizi, ovvero tentativo o grave sospetto di fuga, o la persona denunciata sia fra quelle che la legge considera come oziosi, vagabondi, mendicanti o persone sospette (Art. 45, 47 e 49 cit. Cod.).

Alla compilazione degli atti a cui procede il Procuratore del Re deve intervenire il suo segretario o quello del Tribunale; ed in mancanza od impedimento di questi, un uffiziale di pubblica sicurezza, o un notaio, o un candidato notaio, o un consigliere comunale, o due testimoni. Qualora i testimoni non si potessero rinvenire senza ritardo, si potrà procedere dal Procuratore del Re anche senza di essi, facendone menzione nel verbale (Art. 51 cit. Cod.).

Se, giunto sul luogo del reato, il Procuratore del Re trova che gli atti a cui si deve procedere furono già iniziati da uffiziali subalterni di polizia giudiziaria, egli può riassumerli e proseguirli, o commetterne a quelli la continuazione. Può altresì commetterne loro la esecuzione quand'anche non avessero prima del suo arrivo proceduto ad alcun atto (Art. 52 cit. Cod.). — *V.* pure *Polizia giudiziaria.*

PROCURATORI FISCALI. — Presso i Giudici di polizia è stabilito un Procuratore fiscale, coadiuvato da un sostituito, coll'incarico d'esercitarvi le funzioni del Pubblico Ministero.

I Procuratori fiscali sono nominati dal Governo, e scelti fra gli Uditori giudiziari; i loro sostituiti, fra i laureati in legge e fra i candidati notai o procuratori non esercenti (Art. 150 e 151 L. (3781) 13 novembre 1859).

Presso i Giudici di mandamento non v'hanno Procuratori fiscali, ma ne tengono luogo i funzionari accennati nell'art. 149 della succitata Legge. — *V. Ministero pubblico*, § 1.

Le attribuzioni del Procuratore fiscale consistono nel promuovere e proseguire, secondo le norme indicate dal Codice di procedura penale, le azioni penali di cognizione dei Giudici di polizia (Art. 55

Cod. proc. pen.). Nel disimpegno di tali mansioni ritengansi del resto le avvertenze fatte al § 3 di *Ministero pubblico*.

I Procuratori fiscali e i loro sostituiti non godono di assegnamento fisso, ma loro sono attribuiti i diritti fissati dalla Tariffa giudiziaria penale approvata con R. Decreto 26 aprile 1848, di cui i due terzi spettano al Procuratore fiscale e l'altro terzo al sostituito (Art. 2 R. D. 7 ottobre 1848).

Le relazioni di codesti ufficiali coi rispettivi Municipii sono regolate dalle norme stabilite con speciale R. Decreto (Art. 4 R. D. 12 luglio 1854). — *V. Tribunali di polizia.*

PROCURATORI GENERALI. — Il Procuratore generale presso ciascuna Corte d'appello, indipendentemente dalle funzioni che gli sono attribuite dalla legge per ciò che concerne l'esercizio dell'azione penale, veglia nel distretto della sua giurisdizione al mantenimento dell'ordine in tutti i Tribunali (Art. 36 Cod. proc. pen.).

Gli uffiziali di polizia giudiziaria sono sottoposti alla di lui sorveglianza: quando riconosca in essi qualche mancanza o negligenza, deve renderneli avvertiti. Questo avvertimento è da lui notato in apposito registro. In caso di recidiva ne riferisce al Ministro Guardasigilli (Art. 37 e 38 ivi). — *V. Polizia giudiziaria.*

Il Procuratore generale riceve le denunzie e le querele che gli vengono indirizzate direttamente dalla Corte o da un funzionario pubblico: può ricever quelle di qualsiasi altra persona. Ne tiene registro, che trasmette al Procuratore del Re (Art. 39 ivi).

PROCURE E MANDATI. — § 1. Il mandato o la procura è un atto, con cui una persona attribuisce ad un'altra la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome. Il contratto non è perfetto se non coll'accettazione del mandatario, la quale può esser tacita e risultare dall'esecuzione che questi vi ha dato (Art. 2018 Cod. civ.).

Il mandato è gratuito quando non vi sia patto in contrario (Art. 2019 ivi).

Il mandato o è speciale e per un affare o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante (Art. 2020 ivi).

Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione: quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti di dominio, il mandato dev'essere espresso (Art. 2021 ivi).

Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti del suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri (Art. 2022 ivi).

Il mandante può, quando vuole, rivocare la procura e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli lo scritto di procura: e d'altra parte il mandatario può rinunziare al mandato notificando al mandante la sua rinuncia (Art. 2037 e 2040 ivi).

Tali sono i principali canoni stabiliti su questa materia dal Codice civile albertino, il quale se ne occupa nel titolo XVII, lib. III.

§ 2. A termini dell'art. 1412 del ripetuto Codice, le procure *ad lites*, le generali *ad negotia*, ed anche le speciali, quando queste abbiano per oggetto l'alienazione od obbligazione di un immobile od altro contratto od atto fatto o da farsi per atto pubblico, debbono pur esse farsi per atto pubblico.

Il successivo articolo 1424 dichiara peraltro esenti dall'insinuazione, sebbene facciansi per atto pubblico, le procure *ad lites* e quelle speciali per un contratto od altro atto ancorchè soggetto all'insinuazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni dei Consigli di Comunità o di altri Corpi, od anche a quelle dei Consigli di famiglia. Tali procure debbono nondimeno venir annesse all'originale minuta dell'atto pubblico che in dipendenza delle medesime venga stipulato.

§ 3. A senso di un Ordinato camerale 11 settembre 1843, le procure speciali *in brevetto*, esenti dall'insinuazione giusta il prescritto del succitato articolo, debbono annoverarsi fra gli atti pubblici, e riceversi conseguentemente dai notai con tutte le formalità tanto intrinseche quanto estrinseche cui vanno soggetti gli atti pubblici a termini dei regolamenti in vigore e sotto le pene dai medesimi inflitte.

§ 4. Riguardo al medesimo articolo 1424 si era dubitato se le procure speciali che il Codice civile permette di fare in forma di semplici testimoniali esenti dall'insinuazione, siano soltanto quelle che hanno per oggetto la stipulazione d'un solo contratto specificato nel mandato, ovvero anche quelle che diano facoltà di trattare più affari e stipulare contratti diversi. A ciò si rispose con Circolare della cessata Azienda generale di Finanze 19 dicembre 1838 che le procure speciali, aventi per oggetto la stipulazione d'atti soggetti all'insinuazione, debbono esser fatte per pubblico istrumento e venire insinuate, salvo che siano relative ad un solo atto, al quale possano annettersi per originale.

§ 5. L'articolo 1413 dichiara soggetti all'insinuazione gli atti delle Comunità od altri Corpi contenenti deputazioni ad assumere in nome loro qualche obbligazione, o per istipulare contratti o spedire quietanze o fare altri atti soggetti all'insinuazione. Riguardo all' interpretazione di questa disposizione che è una conseguenza di quella contenuta nell'art. 215 della L. C., già avemmo da intrattenerci altrove. — *V. Delegazione di funzioni.* — *Insinuazione* § 2.

PROFESSIONI. — *V. Arti e mestieri.*

PROFESSORI DELLE SCUOLE SECONDARIE. — § 1. Tanto nei Ginnasi quanto ne' Licei vi sono due ordini di professori, i *Titolari* cioè ed i *Reggenti*, fra i quali sono ripartiti senza distinzione di ordine gli insegnamenti principali che vi sono istituiti. Nei Ginnasi vi sono cinque professori, tre dei quali possono avere la qualità di titolari: nei Licei vi sono sette professori, a quattro dei quali può essere conferita la predetta qualità di titolari. A compire il numero dei professori assegnato a ciascuno di questi stabilimenti, e per tener luogo all' occasione dei titolari che vi possono essere nominati, sono chiamati professori reggenti (Art. 202, 203 L. (3725) 13 novembre 1859) (1).

Gli insegnamenti dell' aritmetica, geografia e storia sono divisi senza distinzione d'ordine fra i professori, e possono anche in parte esser affidati, secondo i casi, ad istitutori od incaricati particolari, ai quali può darsi il grado di professore titolare o reggente (Art. 204 ivi).

§ 2. Ne' Licei e Ginnasi Regii i professori titolari sono nomi-

(1) In questa esposizione seguiamo senz'altro il testo della succitata Legge 19 novembre 1859, le cui disposizioni sono applicate, si può dire, a tutte le provincie italiane: di fatto, oltrecchè fu estesa con speciali Decreti alle provincie delle Marche, dell' Umbria e della Sicilia, venne pure riprodotta quasi letteralmente in questa parte nella Legge 10 febbraio 1861 e nel relativo Decreto 10 aprile successivo per l'istruzione secondaria classica nelle provincie napoletane, e nel Decreto 31 ottobre 1860 pei licei dell'Emilia. Nella sola Toscana vigono tuttora speciali provvedimenti.

Per quanto riguarda il numero e gli stipendi dei professori ne' licei e nei ginnasi della Sicilia si consulti il Decreto prodittatoriale 27 ottobre 1860.

Tutti gli accennati provvedimenti trovansi raccolti nel *Codice dell'Istruzione secondaria* da noi pubblicato (Torino, tip. Sebastiano Franco e Figli, 1861-62).

nati dal Re fra le persone previo concorso dichiarate eleggibili a tale uffizio.

Gli insegnanti degli altri Istituti comunali o provinciali o di particolare fondazione sono nominati dalle rispettive Rappresentanze amministratrici dei fondi che servono a mantenerli, fra le persone dichiarate eleggibili a tale ufûzio. La nomina deve riportare l'approvazione del R. Provveditore, sentito il Consiglio provinciale per le scuole (Art. 205 cit. L.; — art. 2 R. D. 25 agosto 1861).

Non possono venir ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà a cui si riferisce la materia dell'insegnamento cui si vuole provvedere, ovvero sieno in possesso d'altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della capacità loro circa le materie del concorso. Il Ministro può però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie (Art. 206 cit. L.).

Il concorso ha luogo giusta le disposizioni dei successivi art. 207, 208 e 209 della Legge e del Regolamento approvato con R. Decreto 18 agosto 1860.

In eccezione alla regola del concorso, il Re può chiamare a professori ne' Licei gli uomini che per opere scritte o per buone prove nell'insegnamento siano venuti in concetto di grande perizia nelle materie che loro sarebbero affidate: come anche provvedere alla vacanza d'una cattedra in un Liceo, trasferendovi un professore addetto a simile cattedra in altro di tali istituti (Art. 210 e seg. ivi).

§ 3. I professori reggenti pei Licei e pei Ginnasi Regii sono nominati dal Ministro; pei comunali dai Municipii, e per quelli di fondazione privata dalle loro rispettive Amministrazioni, con approvazione in ambi i casi del R. Provveditore. Essi debbono scegliersi fra le persone che hanno qualità per essere nominati professori titolari senza concorso, ed in difetto di questi fra quelle che a norma di questa Legge possono essere dichiarate ammessibili al concorso. Questi professori sono nominati per un tempo determinato che non può eccedere i tre anni; ma possono, osservate sempre le stesse norme, essere riconfermati allo spirare del termine per cui furono eletti (Art. 213 ivi).

Gli istitutori ed incaricati di cui all'art. 204 (V. sopra, § 1) sono nominati annualmente, riconfermati ed approvati dalle Autorità a cui compete la nomina dei reggenti (Art. 214 ivi).

§ 4. Gli stipendii dei professori titolari sono regolati in conformità delle Tabelle F e G annesse alla suddetta Legge. Questi stipendii si accrescono d'un decimo per ogni sei anni di servizio effettivo a cominciare dal giorno in cui la Legge che analizziamo venne posta in vigore, salve le eccezioni stabilite negli art. 72 e 74 della Legge stessa. Gli stipendii dei reggenti sono regolati in conformità delle stesse Tabelle, ma non hanno l'accrescimento preaccennato.

Ecco il riassunto delle due suddette Tabelle:

STIPENDII DEI PROFESSORI.	1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe
Professori titolari dei Licei . . . . annue Lire	2200	2000	1800
Professori reggenti dei Licei . . . . »	1760	1600	1440
Professori titolari dei Ginnasii (per le due classi superiori) »	2000	1800	1600
Professori titolari dei Ginnasii (per le tre classi inferiori) . »	1800	1600	1400
Professori reggenti dei Ginnasii (per le classi superiori) . »	1600	1440	1280
Professori reggenti dei Ginnasii (per le tre classi inferiori) »	1440	1280	1120
Incaricati per gli insegnamenti speciali . . . . . . »	1120	980	840

Oltre al diritto alla pensione di riposo che i professori titolari ed i reggenti conservano a norma delle vigenti leggi, sono applicate per le pensioni delle loro vedove e dei loro orfani le norme stabilite per gli altri impiegati civili dello Stato. — *V. Pensioni di riposo.*

§ 5. I titolari de' Ginnasi o de' Licei, non meno che i reggenti, pel tempo che questi ultimi debbono durare in uffizio, non possono essere sospesi nè rimossi dai loro uffizi se non se per gravi ed accertate irregolarità nella condotta, e per le cause che possono dar luogo alla sospensione od alla rinnovazione dei membri dei Corpi accademici (2), e senza essersi sentito il parere del Consiglio

(2) Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimossione di un professore, sono: l'avere, per atti contrarii all'onore, incorso la perdita della pubblica considerazione; l'avere coll'insegnamento o cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'avere infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle Autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti (Art. 106 cit. L.).

superiore per la pubblica istruzione, emesso dopo aver esaminati i mezzi di difesa che abbia potuto proporre verbalmente o per iscritto l'accusato (Art. 246 cit. L.).

Ogniqualvolta per alcuna delle cause precitate un professore diventasse occasione di scandalo o di disordine, il Ministro può pronunziare provvisoriamente la sospensione del medesimo, sotto riserva di attendere il parere suddetto prima di proporre al Re una decisione definitiva. In caso d'urgenza, i Provveditori per gli stabilimenti che sono nelle loro provincie, i Municipii pei rispettivi loro Ginnasi, ed in difetto di questi o di quelli, i Direttori dei Ginnasi od i Presidi dei Licei, hanno facoltà d'interdire l'accesso degli stabilimenti cui sovrintendono ai professori od ai reggenti che se ne fossero comunque resi indegni, salvo a riferirne immediatamente al Ministro (Art. 247 cit. L.).

I professori titolari de' Ginnasi e de' Licei, che a cagione di malattia o di età non fossero più in istato di riprendere o di continuare utilmente le loro funzioni, possono essere collocati a riposo, sentito il Consiglio superiore; e qualora contino oltre a dieci anni di servizio, avranno il titolo di emeriti, e godranno di tutti gli onori e diritti inerenti a questo titolo (Art. 109, 248 cit. L.).

§ 6. I doveri ed obblighi dei professori delle scuole classiche sono enumerati nel Regolamento 22 settembre 1860 per le scuole secondarie. — *V. Scuole secondarie.* — La ripetuta Legge dichiara che i professori de' Ginnasi possono esser obbligati a dare fino a venti ore di lezioni la settimana; quelli de' Licei fino a quindici ore: nel caso in cui si chieda loro un maggior numero d'ore, si fa luogo ad un' indennità (Art. 259).

§ 7. Per quanto riguarda i professori delle scuole secondarie tecniche, la Legge 13 novembre 1859 dispone che la parte principale dell'insegnamento in esse scuole dev'esser data da quattro professori, due dei quali possono essere titolari (Art. 287).

Il numero dei professori titolari e reggenti cui debbono affidarsi i principali insegnamenti in ciascuno degli Istituti tecnici, è determinato in ragione di quello delle sezioni che, secondo i luoghi, sia opportuno stabilire in tali Istituti (Art. 288). — *V. Istituti tecnici*, § 3.

Gli insegnamenti che non siano commessi a professori titolari o reggenti, vengono affidati ad istitutori od incaricati (Art. 289).

§ 8. I professori titolari per le scuole tecniche sono nominati,

previo concorso, secondo le norme stabilite per le nomine dei professori titolari dei Ginnasi; le nomine dei professori titolari per gli Istituti tecnici si fanno parimenti previo concorso, secondo le norme stabilite pei Licei; ed infine le nomine dei professori reggenti e degli incaricati per le dette due specie di stabilimenti si fanno pure secondo quanto è prescritto per le nomine di queste categorie in ordine ai Ginnasi ed ai Licei (Art. 290). — *V.* sopra, §§ 2 e 3.

§ 9. Gli stipendii dei professori titolari e dei reggenti delle Scuole e degli Istituti tecnici, come pure i diritti alla pensione, sono regolati in base a quelli che sono assegnati ai professori dei Ginnasi e dei Licei (V. sup. § 4). Le indennità da assegnarsi eventualmente agli incaricati sono regolate in ragione del numero delle lezioni che sono chiamati a dare (Art. 291).

§ 10. Tutte le disposizioni del tit. III della Legge da noi riferite nei §§ precedenti, relative ai professori che sono o possono essere addetti in qualità di titolari o di reggenti ai Ginnasi ed ai Licei, sono applicabili a quelli delle Scuole e degli Istituti tecnici (Art. 292).

§ 11. L'insegnamento delle scuole tecniche può in via eccezionale per alcuna parte, previa approvazione del Ministro, essere affidato dai Municipii, mediante indennità, ai professori de' Ginnasi, de' Licei e degli Istituti tecnici; e nello stesso modo il Ministro può affidare ai professori delle Facoltà universitarie, de' Licei, de' Ginnasi e delle Scuole tecniche alcune parti dell'insegnamento negli Istituti tecnici (Art. 293). — *V. Istituti tecnici.* — *Scuole tecniche.*

§ 12. I doveri e gli obblighi dei professori delle scuole secondarie tecniche sono enumerati nel Regolamento 19 settembre 1860 per le Scuole ed Istituti tecnici. — *V.* ivi.

§ 13. La cittadinanza è una condizione, senza la quale non si può esser ammessi ad insegnare in nessuno degli stabilimenti pubblici d'istruzione secondaria, nè esser posto a capo di alcun analogo stabilimento privato, nessuna eccezione fatta per le Corporazioni religiose. Il Ministro non pertanto può dispensare da questa condizione le persone che dichiarino di voler fissare il loro domicilio nello Stato, semprechè realmente lo fissino nel termine di tre mesi, scorsi i quali, decadono dal permesso ottenuto. Simile dispensa può darsi dal Ministro a chi per altri titoli meritasse che si faccia a suo riguardo tale eccezione (Art. 255 cit. L.).

§ 14. Non possono esser ammessi ai concorsi alle cattedre, nè

comecchessia chiamati od autorizzati ad insegnare, e debbono in ogni caso cessare immediatamente dall'insegnamento coloro che siano stati condannati a pene criminali, a meno che non sia intervenuta o non intervenga in loro favore un'amnistia, la quale non può invocarsi a pro dei condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, benchè non vada congiunta a questa pena nè l'interdizione nè la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi. Lo stato di fallimento dichiarato doloso produce la stessa incapacità delle pene precitate (Art. 167 e 256 cit. L.).

PROPRIETA' LETTERARIA ED ARTISTICA. — Le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi (Art. 440 Cod. civ.).

È desiderata tuttora una legge generale, che regoli in tutto il Regno questa importantissima materia. Le uniche norme vigenti in proposito sono le poche disposizioni contenute nelle RR. PP. 28 febbraio 1826, le disposizioni penali portate dal Codice penale e le convenzioni internazionali.

§ 1. L'art. 18 di dette RR. PP. dichiarava che agli autori di libri e di disegni, che si pubblicassero nei RR. Stati sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti veglianti in materia di stampe, fosse riservato il diritto esclusivo della stampa e della vendita di loro opere per anni quindici, sì veramente che in esse dichiarassero di volersene valere, e che prima della pubblicazione deponessero un esemplare presso il Ministero dell'Interno ed uno in ciascuna delle biblioteche dell'Università di Torino, della R. Accademia delle Scienze e dei RR. Archivi di Corte.

La dichiarazione ed il deposito che a senso della suddetta disposizione dovevano eseguirsi al Ministero dell'Interno da coloro che intendessero di valersi del diritto d'autore, a termini di R. Decreto 3 febbraio 1861 deve attualmente farsi presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

§ 2. Il Codice penale punisce con multa estensibile a lire 500, oltre al risarcimento dei danni e la confiscazione degli oggetti contraffatti e degli strumenti che hanno servito alla frode, chiunque contraffaccia un marchio od altro segno autorizzato ed apposto sopra opere d'ingegno, collo scopo di farle apparire come provenienti dalle persone di cui si è contraffatto il marchio o segno; come pure chiunque introduca dall'estero, o venda o riproduca scritti,

composizioni musicali, disegni, pitture od altra produzione stampata od incisa, contro le leggi ed i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori, loro conceduta dal Governo del Re (Art. 394 e 395). Nei casi suddetti il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente ad indennizzare le persone danneggiate (Art. 396 ivi).

§ 3. Speciali convenzioni vennero stipulate dal nostro Governo colle estere Potenze per la reciproca garanzia della proprietà letteraria ed artistica: citeremo quella conchiusa coll'Austria il 26 giugno 1840; quelle colla Francia del 28 agosto 1843, del 22 aprile 1846, del 5 novembre 1850; quella col Belgio del 24 novembre 1859; quella colla Spagna del 9 febbraio 1860; e quella colla Gran Brettagna del 30 novembre 1860.

§ 4. Tutte le disposizioni e convenzioni di cui nei precedenti §§, sono attualmente comuni a tutte le provincie italiane in forza di particolari Decreti.

Nelle provincie napoletane, in cui prima del plebiscito non esistevano convenzioni internazionali sulla proprietà letteraria, epperò la contraffazione delle opere pubblicatesi in altre provincie dello Stato si praticava su larga scala, il Governo di quella Luogotenenza generale si affrettò ad estendervi le leggi in proposito vigenti nelle antiche provincie dello Stato, prefiggendo con suo Decreto 17 febbraio 1861 un termine perentorio per la vendita di libri prima stampati, quale termine venne dippoi prorogato col R. Decreto 2 ottobre 1861 e colla Legge 26 gennaio 1862: coi quali provvedimenti e con altro R. Decreto 21 aprile 1862 vennero pure date varie altre importanti norme per reprimere d'ora in poi la contraffazione.

PROPRIETA' PUBBLICHE. — *V. Beni comunali.*

PROPRIETARI. — § 1. La legge assoggetta i proprietari l'uno verso l'altro a diverse obbligazioni, indipendentemente da qualunque convenzione. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale e dai bandi ed altri regolamenti campestri. Le altre riguardano i muri ed i fossi comuni, i casi in cui si faccia luogo alla ragione d'appoggio, il prospetto nel fondo del vicino, lo stillicidio ed il diritto di passaggio e di acquedotto (Art. 566, 567 Cod. civ.). Queste ultime sono regolate dalle disposizioni contenute nelle cinque sezioni del cap. 2°, titolo 4, lib. II del citato Codice.

§ 2. Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva l'eccezione prescritta nell'art. 616 e relativo all'obbligo di dar passaggio al vicino che non possegga veruna uscita sulla pubblica via, per la coltivazione del di lui fondo (Art. 562 cit. Cod.). Trattandosi peraltro di terreni soggetti alla reciprocità dei pascoli il proprietario che voglia chiudere il suo fondo, deve assoggettarsi a quanto vien prescritto nel successivo art. 563. — *V. Comunione de' pascoli.*

§ 3. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire i termini di confine delle loro contigue proprietà: lo stabilimento dei termini si fa a spese comuni (Art. 561 cit. Cod.).

§ 4. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse averne acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione (Art. 555 cit. Cod.).

Tuttavia il proprietario di una sorgente non può deviarne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di un Comune, villaggio o borgata l'acqua che è loro necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere un'indennizzazione, la quale viene determinata dal Tribunale a giudizio di periti (Art. 557 cit. Cod.).

Veggansi inoltre i successivi art. 558, 559 e 560 dello stesso Codice.

§ 5. I proprietari di case nel recinto di un Comune sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti municipali per tutto ciò che riguarda la costruzione, manutenzione e polizia di esse case; e sono responsabili in proprio delle infrazioni ai regolamenti di polizia locale che in esse si commettessero anche per parte di terzi, quando si tratti di fatti od omissioni che la legge od i regolamenti pongono a carico loro. — *V. Polizia municipale.* — *Edilizia.* — *Costruzioni*, ecc.

§ 6. I proprietari non possono venire espropriati de' loro fondi se non per causa di pubblica utilità, e colle forme prescritte dalle leggi sulla espropriazione forzata. — *V. Espropriazione per causa d'utilità pubblica.* — *V.* pure *Fabbricati (Imposta).* — *Case.* — *Grandine.* — *Gelo.* — *Indennità.* — *Incendi*, ecc.

PROSCIUGAMENTO DI TERRENI. — Le paludi e gli stagni, mentre nuocono alla salubrità dell'aria per le pestilenziali esalazioni che si elevano dalle loro acque, privano l'agricoltura di porzioni di terreno sovente estesissime. Sotto questo doppio rispetto

importa assaissimo all'interesse pubblico che se ne operi il prosciugamento; e non sarà mai soverchio l'impulso che si volesse dare ad intraprese i cui risultati presentano vantaggi sì evidenti.

Pur troppo in Italia quasi tutto rimane a farsi in questa materia, perchè, a non citare le troppo famose paludi Pontine, le maremme toscane, le valli di Comacchio, del Ferrarese e del Veronese, ed i vasti stagni della Sardegna, chi non sa che ogni provincia quasi del Regno conta numerosi paduli, stagni e laghi che aspettano tuttora di essere convertiti in fertili pianure?... Il difetto di buone leggi, la mancanza di capitali, il frazionamento politico dell'Italia e l'inerzia dei cessati Governi, più che l'assenza di buona volontà, furono le cause per cui fu ritardata cotanto quest'opera di civiltà, che ne' secoli avvenire ridonerà all'agricoltura parecchie migliaia di ettari di terreno.

Frattanto, mentre che a tempi meno torbidi i Poteri dello Stato sanzioneranno una legge compiuta e generale sulle bonifiche di terreni paludosi (1), l'attuale nostra legislazione presenta di già parecchie provvide disposizioni per agevolare e compiere quest'opera in ristrette proporzioni, essendosi appunto nella Legge 20 novembre 1859, il cui testo venne da noi riferito in *Acque pubbliche* (Vol. I, pag. 32), e che mirano principalmente a facilitare le più modeste ma non meno utili operazioni di fognatura tubulare ossia *drenaggio*.

Ma sia che si tratti d'intraprese di grande entità, sia che si voglia ridonare alla produzione o prosciugare brevi estensioni di terreno, interessa ai Comuni di farsi iniziatori e promotori de' relativi consorzi ed associazioni, perchè mentre avranno procurato ai loro amministrati un maggior benessere ed ai loro paesi maggiore salubrità, il registro ossia l'estimo dei beni censibili ed imponibili aumentandosi a sua volta, aprirà loro una più copiosa sorgente di rendite.

Riguardo ai vari sistemi adottabili pel prosciugamento de' terreni paludosi o melmosi, lasciamo ai tecnici il farne l'esposizione.

---

(1) In tornata 18 novembre 1862 il ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio (Pepoli) presentava alla Camera dei Deputati un progetto di legge sulle bonifiche, sulle irrigazioni e sulla fognatura; il quale però (come era da aspettarsi) non potè in allora venir discusso.

PROSTITUTE — PROSTITUZIONE — POSTRIBOLI. — La prostituzione è una delle piaghe del corpo sociale che ogni onesto vorrebbe veder scomparire, perchè ciascuno riconosce ch'essa nuoce ad un tempo alla società, alla famiglia ed all'individuo. Tuttavia in fatto l'abolizione della prostituzione è impossibile: dieci secoli (dice uno scrittore) hanno provato ch'essa era una necessità risultante dall'organizzazione sociale, e che gli sforzi meglio concertati, le leggi più severe non sono che un debol argine all'irrompere delle passioni umane: epperò tutto ciò che può fare l'amministrazione, è di raffrenare la prostituzione in guisa che nuoca il meno possibile, di creare ostacoli alle passioni disordinate, di esercitare una sorveglianza attiva e costante, di additare a tutti l'abisso, lasciando solamente ai più malvagi e più viziati la facoltà di colmarlo (1).

La prostituzione adunque, che la legge non potrebbe permettere trattandosi di atto eminentemente immorale, è da essa tollerata in fatto, quando in se stessa non costituisca un reato previsto dal Codice penale. — *V. Libertinaggio.*

Ma dovendosi pur regolare questo male necessario, nell'interesse di tutta la società, affinchè non ne derivino mali maggiori, il Legislatore ha lasciato onninamente al Potere esecutivo di regolamentare siffatta materia, e di sorvegliare nell'interesse pubblico tal servizio per mezzo degli agenti politici di questo.

A un tale scopo la Legge sulla pubblica sicurezza del 13 novembre 1859 si limita a dichiarare che le Autorità di pubblica sicurezza promuoveranno l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione; e che, nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico ed in quello della pubblica salute, il Governo potrà fare regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio (Art. 119).

In esecuzione pertanto di tale disposto e dell'art. 63 del Regolamento approvato con R. Decreto 8 gennaio 1860, emanò speciale Regolamento ministeriale in data 15 febbraio 1860, con cui viene regolata la prostituzione sia nei postriboli tollerati, come quella praticata in abitazioni particolari. Ad utilità de' Funzionari politici locali si esibisce qui il testo di siffatto Regolamento:

---

(1) MAGNITOT et DELAMARRE, *Dictionnaire de droit public et administratif*, v° Prostitution.

SEZIONE I. — *Dell'Ufficio sanitario.*

Art. 1. Nei capi-luogo di provincia e di circondario sarà sotto la dipendenza dell'Ufficio di pubblica sicurezza stabilito un Ufficio sanitario. — Lo stesso Ufficio sarà stabilito, presso l'Autorità di pubblica sicurezza, in quelle altre località, nelle quali sarà ravvisato opportuno. — Lo scopo di quest'Ufficio è la sorveglianza delle prostituite.

Art. 2. All'Ufficio sanitario nelle città di Torino, Genova e Milano è preposto un Delegato di pubblica sicurezza come Direttore. Egli esercita anche le funzioni di contabile, ed ha incarico di agire contro le meretrici, le mezzane ed i tenenti-postribolo per ogni infrazione al presente Regolamento.

Art. 3. All'Ufficio sanitario sono addette nel numero voluto pel buon andamento del servizio Guardie di pubblica sicurezza, scelte fra le più distinte per attività, per regolare condotta e per onestà.

Art. 4. Le Guardie addette all'Ufficio sanitario debbono esercitare un'attiva e continua sorveglianza sui postriboli, sulle meretrici isolate ossia in abitazione particolare, sulle mezzane, e sulla prostituzione clandestina, obbedire a tutti gli ordini che, per l'esatto andamento del servizio, loro vengono dati dal Direttore dell'Ufficio sanitario, e fargli relazione d'ogni loro operato.

Art. 5. Le Guardie, che per negligenza o connivenza colle meretrici mancassero al loro dovere, saranno punite cogli arresti in caserma o nella sala di disciplina secondo la gravità delle mancanze, in conformità del Regolamento approvato con Decreto Reale del 16 gennaio 1860; e saranno sempre richiamate al servizio ordinario. — Che se sotto qualunque titolo ricevessero danari o regali dai tenenti-postribolo, dalle prostituite o da chi per esse, saranno punite a termini dell'art. 10 della Legge 13 novembre 1859 colla destituzione.

Art. 6. Alle Guardie addette all'Ufficio sanitario, le quali per zelo nel servizio e per esemplare condotta se ne rendano meritevoli, saranno assegnate gratificazioni.

SEZIONE II. — *Del servizio sanitario.*

Art. 7. In Torino, Genova e Milano il servizio sanitario è diretto da un Ispettore. — L'Ispettore sanitario di Torino ha titolo d'Ispettore Capo, e veglia all'eseguimento dei provvedimenti igienici atti ad impedire in tutto lo Stato la diffusione delle malattie veneree. Egli propone l'istituzione degli Uffici sanitari nelle città in cui li crede utili, dà il suo avviso al Ministero nella scelta dei medici da assegnarsi ai medesimi, e d'accordo cogli altri Ispettori farà ogni cura affinchè la salute pubblica sia tutelata nel miglior modo possibile.

Art. 8. L'Ispettore Capo può essere specialmente incaricato della direzione del servizio sanitario nelle provincie che il Ministero crederà bene di affidare alla sua particolare sorveglianza.

Art. 9. Gli Ispettori sono eziandio incaricati del servizio del sifilicomio delle donne, od almeno ne hanno la direzione sanitaria.

Art. 10. Gli Ispettori presentano ogni anno al Ministero una relazione intorno ai risultati ottenuti dai provvedimenti igienici prescritti da questo Regolamento.

Art. 11. Sono addetti a cadun Ufficio sanitario medici incaricati della visita delle prostituite nel numero necessario, affinchè tutte le meretrici inscritte vi siano regolarmente e diligentemente visitate. — Eglino sono in diretta relazione coll'Ispettore per tutto quanto concerne il servizio sanitario delle meretrici. — Può anche essere nominato un medico aggiunto o supplente nelle città in cui l'Ispettore Capo lo crede necessario.

Art. 12. I medici incaricati della visita sanitaria delle meretrici potranno, nel caso di legittimo impedimento, surrogarsi fra loro od anche farsi surrogare da un altro medico, previo però sempre il consenso dell'Ispettore sanitario. — Negli uffici poi, ai quali è addetto un medico aggiunto, questi surroga gli ordinari.

Art. 13. Eglino devono intervenire una volta per ogni settimana alla visita nel sifilicomio.

Art. 14. I medici visitatori non possono avere in cura meretrici affette da sifilide o da altra malattia, nè percepire compensi dalle medesime o da chi per esse. — Eglino debbono adoperare la massima diligenza, esattezza e delicatezza nel disimpegno delle loro incumbenze per evitare ogni danno alla sanità pubblica.

Art. 15. I medici visitatori si asterranno dall'aver in cura i tenenti-postribolo e le persone di servizio che vi siano addette.

Art. 16. Gli Ispettori, i medici visitatori e gli aggiunti addetti agli Uffici sanitari sono nominati dal Ministero-Interni per tre anni, e possono essere confermati. — Essi sono ripartiti in classi, ed avranno ragione all'onorario fissato nell'annessa Tabella, secondo la classe cui appartengono.

Sezione III. — *Delle meretrici.*

Art. 17. Sono considerate meretrici le donne che esercitano notoriamente la prostituzione, e sono divise in due categorie: — 1° le meretrici che abitano nei postriboli tollerati; — 2° le meretrici isolate, quelle cioè che hanno abitazione particolare. — L'autorizzazione ad una meretrice di rimanere in abitazione particolare sarà concessa dal Questore o dall'Autorità di pubblica sicurezza con molto riserbo, e sempre previo il consenso del proprietario della casa.

Art. 18. Tutte le prostituite devono essere inscritte all'Ufficio sanitario.

Art. 19. L'inscrizione di una donna fra le meretrici può farsi dipendentemente a sua domanda, ovvero d'ufficio. — L'inscrizione d'ufficio dev'essere fatta quando sia notorio o resti comprovato che la donna s'abbandona alla prostituzione.

Art. 20. Le prostituite non inscritte saranno chiamate all'Ufficio sanitario, e non ottemperando, dietro autorizzazione del Questore o dell'Autorità di pubblica sicurezza, vi saranno tradotte per esservi registrate.

Art. 21. Per ogni inscrizione d'ufficio sarà redatto un verbale, in cui sono indicati i motivi ben circostanziati, i quali indussero l'Ufficio ad

inscriverla fra le meretrici. — Vi sarà pure fatta espressa menzione che furono notificate alla donna le prescrizioni di questo Regolamento che la concernono.

Art. 22. Nel registro d'inscrizione sarà indicato il nome, il cognome, l'età, la patria della donna, se nubile, maritata, o vedova, i connotati, il nome e cognome dei genitori, la provenienza, la professione e l'abitazione. — Tale registro dovrà essere tenuto colla massima diligenza, e sarà conforme al modulo n° 1.

Art. 23. All'epoca dell'iscrizione deve la donna subire tosto la visita sanitaria.

Art. 24. Il passaporto colla fede di nascita e le altre carte relative allo stato civile dell'inscritta sono tenute in deposito presso l'Ufficio, e diligentemente custodite. — Se la donna non abbia carte regolari, si procurerà per mezzo d'informazioni d'accertarne l'identità.

Art. 25. Se nell'interrogatorio deferto alla donna nell'atto della sua inscrizione si riconosca aver essa intrapreso il meretricio senza aver calcolato la gravità della risoluzione, o non di sua libera volontà, o che desideri d'abbandonarlo, ne sarà immediatamente avvertita la di lei famiglia — Qualora non possa rientrare in famiglia, e desideri essere ricoverata in qualche ritiro di ravvedute, l'Ufficio procurerà di agevolarlene i mezzi, provvedendo in modo che, se ella ne uscirà prima d'un anno, non isfugga la sorveglianza dell'Ufficio sanitario.

Art. 26. Ogni meretrice nell'atto della sua inscrizione riceve un libretto contenente gli articoli di questo Regolamento che la concernono, le sue generalità ed i suoi connotati. — Nel libretto saranno notate le visite sanitarie subìte, sarà indicato il postribolo cui la donna è addetta, e, se isolata, il luogo di sua abitazione. I libretti saranno stampati a cura del Ministero dell'Interno su modulo uniforme.

Art. 27. È assolutamente vietato alle meretrici di rimettere ad altre il libretto. — Esse dovranno sempre ritenerlo presso di sè, e presentarlo ad ogni domanda che loro venisse fatta dagli Agenti di pubblica sicurezza. Se lo smarrissero, dovranno tosto provvedersene un altro, sul quale si annoterà essere spedito per *duplicato*.

Art. 28. Ogni meretrice, sia che dimori in un postribolo od in abitazione particolare, se vuole cangiare d'alloggio, deve prima chiederne l'autorizzazione al Questore od all'Autorità di pubblica sicurezza per mezzo dell'Ufficio, il quale emette il suo avviso sulla domanda. — L'autorizzazione dell'abitazione particolare alle meretrici dimoranti nelle case di tolleranza sarà solamente concessa per motivi di famiglia o di salute.

Art. 29. La meretrice non può cangiare il luogo di sua residenza, nè assentarsene per più di tre giorni senza averne ottenuto l'assenso del Direttore dell'Ufficio sanitario. — Nel caso di cambiamento di luogo di residenza, dovrà l'Ufficio tosto farne avvertito quello, se esiste, del luogo ove si reca la donna, trasmettendone le generalità ed i connotati.

Art. 30. Quando una meretrice sarà ricoverata in un ospedale civile per malattia accidentale, essa od il tenente-postribolo, cui è addetta, dovrà in-

formarne l'Ufficio sanitario. — L'uscita dall'ospedale sarà parimente notificata allo stesso Ufficio, e la meretrice in questo caso dovrà subire una visita straordinaria. — Durante la dimora della donna nell'ospedale il libretto sarà custodito all'Ufficio.

Art. 31. L'arresto di meretrici o di tenenti-postribolo, ordinato dall'Autorità di pubblica sicurezza, sarà tosto notificato all'Ufficio sanitario. — In tale caso le meretrici arrestate dovranno essere sottoposte ad una visita straordinaria.

Art. 32. È assolutamente vietato alle meretrici: — 1° di abitare presso un venditore di bevande spiritose, vino, birra e simili; — 2° d'uscire vestite in modo poco decente od in istato di ubbriachezza; — 3° d'affacciarsi alle finestre o di stazionare sulle porte anche della propria abitazione; — 4° di fermarsi o frequentare le vie principali, le piazze o le pubbliche passeggiate; — 5° di commettere atti indecenti noi luoghi pubblici, e di tenervi discorsi osceni; — 6° di seguire i passeggeri per le vie o di adescarli con parole o segni; — 7° di rimanere fuori di casa senza giusta causa dopo le ore otto di sera dal mese di ottobre al marzo inclusivamente, e dopo le ore dieci negli altri mesi; — 8° di girovagare nelle vie, specialmente in quelle adiacenti alla loro abitazione, sopratutto nelle ore vespertine; — 9° è vietata alle meretrici la frequenza ai teatri, e saranno punite quelle che vi si presentassero in modo indecente.

Art. 33. Quando una prostituta inscritta recasi ad abitare presso un privato, ella non è perciò esonerata dall'obbligo della visita, a meno che questi faccia constare all'Ufficio i proprii mezzi di sussistenza, si renda risponsabile della condotta della donna per il tempo che rimarrà nella sua abitazione, dichiari che non è per darsi alla prostituzione, e si obblighi di dare avviso all'Ufficio quando ella ne esca.

Art. 34. Quando una meretrice desidera di essere dispensata dalla visita sanitaria, deve presentare la sua domanda all'Ufficio, indicando il nuovo domicilio che intende scegliere, i mezzi di sussistenza, o l'occupazione sufficiente per procurarseli.

Art. 35. La donna, che chiede essere dispensata dalla visita ordinaria, perchè intende desistere dal prostituirsi, deve ancora essere assoggettata ad una visita nell'Ufficio sanitario per ogni settimana durante tre mesi, in ora destinata unicamente alla visita delle donne che stanno per esserne dispensate.

Art. 36. La cancellazione viene fatta dopo quest'intervallo di tempo, se la condotta della donna è sempre stata regolare, vale a dire se non risulta che abbia continuato a prostituirsi.

Art. 37. La donna, la quale, dopo d'essere stata dispensata dalla visita sanitaria dietro la malleveria d'un privato, riprenderà il meretricio senza farsi inscrivere di bel nuovo, sarà considerata come data alla prostituzione clandestina, e come tale inscritta d'ufficio e punita giusta le gravità del caso.

Art. 38. La prostituita sarà dispensata dalla visita se, giustificando essere passata a matrimonio, dichiara desistere dal meretricio.

Art. 39. La meretrice, che sei mesi dopo la sua inscrizione presenterà

all'Ufficio un certificato nominativo comprovante d'aver depositato una somma alla cassa di risparmio, avrà un premio in danaro corrispondente ad un vigesimo della somma totale versata, semprechè in tale periodo di tempo non abbia ritirato alcuna somma deposta anteriormente. Se poi la donna avrà ritirata qualche somma dalla cassa di risparmio, non saranno più calcolate per la concorrenza al premio che le somme versate otto mesi dopo.

SEZIONE IV. — *Dei postriboli.*

Art. 40. Sono tollerate due categorie di postriboli, cioè: — 1° quelli in cui le meretrici hanno domicilio fisso; — 2° quelli in cui le meretrici isolate si recano per motivo di prostituzione.

Art. 41. Le due categorie sono suddivise in tre classi: — appartengono alla prima classe i lupanari, a cui si ha accesso pagando lire cinque o somma maggiore; — alla seconda, se il prezzo è fra le due e le cinque lire; — alla terza, se il prezzo è inferiore alle lire due.

Art. 42. L'autorizzazione di aprire un postribolo è concessa dall'Autorità di pubblica sicurezza. — Essa è personale ed essenzialmente temporaria e revocabile, e non sarà concessa a coloro che hanno subito condanne per furto od altro reato contro le persone o le proprietà. — Nella domanda debbono essere indicati la via, la casa in cui intendesi aprire il postribolo, ed il numero dei membri a tal uso destinati, la categoria alla quale deve appartenere, ed il prezzo fissato. — Deve unirsi il consenso del proprietario della casa, o di qualunque altro vi abbia diritto. — Il postulante deve sottomettersi alle prescrizioni di questo Regolamento, come pure a tutti quei provvedimenti che saranno col tempo giudicati necessari.

Art. 43. Non è mai permesso allo stesso individuo di avere simultaneamente due o più postriboli di diversa categoria, nè di tenerli per interposta persona.

Art. 44. L'Autorità non acconsentirà mai che si stabiliscano postriboli nelle vie frequentate della città, nè in vicinanza di case di educazione, di pubblici stabilimenti, e di edifizi destinati al culto.

Art. 45. I tenenti-postribolo sono in obbligo di provvedere a che vi regni la massima nettezza possibile, e di procurarsi tutti gli oggetti che saranno in via igienica prescritti dai medici. — Le finestre dei postriboli debbono essere provviste di vetri appannati nell'inverno, e di persiane fisse e chiuse nell'estate sino all'altezza di due metri misurati dal suolo interno della camera.

Art. 46. I tenenti-postribolo hanno obbligo di provvedere che tutte le meretrici addette alla loro casa si trovino presenti nel giorno e nell'ora fissati per la visita sanitaria.

Art. 47. La provocazione ed il lenocinio per parte dei tenenti-postribolo e di mezzani o mezzane saranno puniti a termini del Codice penale.

Art. 48. I tenenti-postribolo non potranno per qualsiasi causa opporsi alle visite degli Agenti di pubblica sicurezza sia di giorno che di notte, quando saranno credute necessarie nell'interesse della pubblica sicurezza.

Art. 49. I tenenti-postribolo non debbono ammettere nella loro casa alcuna meretrice senza prima averne fatta la dichiarazione all'Ufficio sanitario. — Il numero delle prostituite in ciascun lupanare viene determinato dall'Ufficio sanitario.

Art. 50. I tenenti-postribolo delle due categorie sono obbligati di consegnare all'Ufficio sanitario il nome, il cognome, l'età e la patria delle persone che tengono al loro servizio. — Quando l'Ufficio lo creda necessario, le inservienti in età minore di anni quaranta, e la concessionaria del postribolo, se non maritata, o viveute separata dal marito, possono essere sottoposte alla visita. — Nell'uno e nell'altro caso la visita sanitaria è sempre gratuita.

Art. 51. Nei postriboli d'ogni categoria sarà, a cura di chi ne è il tenente, tenuto un registro afogliato e visato dall'Ufficio sanitario, in cui si inscriveranno in una facciata per ogni meretrice il nome, il cognome, l'età, la patria, il luogo dell'ultima dimora, la data della di lei entrata ed uscita dal postribolo, come pure il nuovo domicilio che avrà dichiarato scegliere all'uscita. Questo registro dev'essere conforme al modulo n° 2.

Art. 52. Quando una meretrice vuol abbandonare il postribolo o ne viene congedata da chi lo tiene, questi deve presentarla all'Ufficio sanitario per le occorrenti annotazioni sul registro d'inscrizione e sul libretto della prostituita.

Art. 53. Ogni meretrice trovata in un postribolo di qualsiasi categoria senza il prescritto libretto, e senza che sia stata fatta la dichiarazione di cui all'art. 49, sarà considerata come data clandestinamente alla prostituzione. — Il tenente-postribolo in questo caso sarà punito colla sospensione o revoca della permissione.

Art. 54. Saranno a totale carico dei tenenti-postribolo di prima categoria: — 1° il mantenimento delle meretrici e gli oggetti tutti d'abbigliamento di casa e di passeggio, la quota della loro visita sanitaria, le spese in caso di malattia non venerea curata nel postribolo; — 2° le vesti, la biancheria e tutto quanto occorre per la nettezza delle medesime, anche durante la loro dimora nel sifilicomio.

Art. 55. Quando una meretrice viene accettata in un postribolo, chi lo tiene deve immediatamente procedere all'inventario delle vesti e degli altri oggetti appartenenti alla donna, i quali saranno descritti in un registro apposito che egli è obbligato di avere. — Quando il tenente-postribolo ha pagato qualche somma per conto della meretrice, deve tosto farne la dichiarazione all'Ufficio presentando la relativa quitanza.

Art. 56. Durante il soggiorno d'una meretrice nel postribolo, ella non è obbligata di servirsi degli oggetti di sua spettanza; questi debbono essere custoditi dal tenente-postribolo, e le saranno rimessi all'epoca della sua uscita in un con tutti quelli che avrà acquistato col proprio danaro, e che sono stati aggiunti nell'inventario. I registri contenenti l'inventario degli oggetti di spettanza delle prostituite saranno verificati e vidimati dall'Ufficio sanitario. — I tenenti-postribolo non debbono sotto alcun pretesto somministrare danaro a mutuo alle meretrici abitanti presso di loro, nè fare alcun acquisto per conto delle medesime.

Art. 57. Il provento del meretricio sarà devoluto, nei postriboli di 1ª categoria, per tre quarti al tenente-postribolo e per un quarto alla meretrice; — Nei postriboli di 2ª categoria per due terzi alla prostituita e per un terzo al tenente-postribolo. — Il riparto dell'introito sarà effettuato ogni quindici giorni. — Le meretrici, che avranno debiti da scontare stati riconosciuti dall'Ufficio sanitario, lascieranno la metà della loro quota in sconto dei medesimi. — Il deconto sarà portato in apposito registro, di cui l'Ufficio farà la ricognizione ogniqualvolta lo crederà necessario.

Art. 58. È assolutamente proibito ai tenenti-postribolo di sottoporre le meretrici ad alcuna multa per mancanze commesse, e di maltrattarle.

Art. 59. È parimente proibito ai tenenti-postribolo d'ammettere nelle loro case donne che non abbiano ancora compinta l'età di sedici anni. — In caso di trasgressione sarà loro ritirato il permesso.

Art. 60. Se qualche prostituita dimostra intenzione d'abbandonare il meretricio, il tenente-postribolo deve tosto avvertirne il Direttore dell'Ufficio sanitario, dal quale sarà incoraggiata ad attuare l'ideata risoluzione. — L'essere la prostituita in debito col tenente-postribolo non sarà in tal caso ostacolo alla sua uscita dalla casa di tolleranza.

Art. 61. In Torino, Milano e Genova i tenenti-postribolo d'ogni categoria debbono pagare all'Ufficio, oltre la quota delle visite sanitarie alle meretrici dimoranti nel loro lupanare, una somma annua stabilita come segue:

Pei postriboli	di 1ª	categoria	e della 1ª	classe . .	L. 400
Id.	di 1ª	id.	e della 2ª	id. . .	» 200
Id.	di 1ª	id.	e della 3ª	id. . .	» 100
Id.	di 2ª	id.	e della 1ª	id. . .	» 200
Id.	di 2ª	id.	e della 2ª	id. . .	» 100
Id.	di 2ª	id.	e della 3ª	id. . .	» 60

I pagamenti per le visite sanitarie saranno fatti ogni quindici giorni, e quelli per le quote fisse suenunciate ogni tre mesi per anticipazione. — Nelle altre città la tassa potrà essere ridotta di un terzo.

Art. 62. I tenenti-postribolo d'ogni categoria debbono sempre tenere affisso in un sito visibile l'estratto degli articoli di questo Regolamento relativi ai lupanari, in cui sarà pure indicata a grossi caratteri la classe a cui il postribolo appartiene. — È loro proibito di variare il prezzo fissato senza averne prima fatta la dichiarazione all'Ufficio sanitario.

Art. 63. Ogni controversia insorta fra le meretrici ed i tenenti-postribolo, o le mezzane, quando non sia di competenza dei Tribunali, sarà notificata all'Ufficio sanitario per gli occorrenti provvedimenti di conciliazione.

Art. 64. L'Ufficio di Questura o di Pubblica Sicurezza ordinerà la chiusura immediata dei postriboli clandestini, ossia aperti senza autorizzazione, e saranno inscritte fra le prostituite le donne che vi fossero trovate per esercire il meretricio.

Art. 65. Nei lupanari d'ambedue le categorie sono proibiti i giuochi di qualunque sorta, e la somministrazione di cibo o bevande di qualsiasi qualità.

Art. 66. Qualunque oggetto dimenticato nei postriboli deve subito venir consegnato all'Ufficio sanitario.

Art. 67. I postriboli debbono essere chiusi nelle ore determinate dall'Ufficio sanitario dipendentemente agli ordini in proposito dell'Ufficio di Questura o di Pubblica Sicurezza.

Art. 68. I tenenti-postribolo non debbono assentarsi dal luogo di loro residenza senza averne ottenuta la permissione dal Direttore dell'Ufficio sanitario.

SEZIONE V. — *Delle visite sanitarie.*

Art. 69. Presso ogni Ufficio sanitario una camera è destinata alla visita delle meretrici.

Art. 70. La camera destinata per la visita sanitaria è aperta tutti i giorni, eccettuata la domenica, nelle ore che saranno stabilite.

Art. 71. Tutte le meretrici inscritte sono assoggettate a due visite sanitarie ogni settimana, ossia ogni tre giorni. Le visite saranno regolarmente annotate nel registro esistente presso l'Ufficio, il quale sarà conforme al modulo n° 3.

Art. 72. La visita sanitaria delle prostituite verrà fatta colla massima diligenza e con tutti i mezzi che nello stato attuale della scienza sono riconosciuti utili a rendere più certa la diagnosi delle malattie veneree.

Art. 73. Le meretrici appartenenti ai postriboli di prima categoria sono visitate a domicilio. — Quelle che appartengono ai postriboli di seconda categoria, sono visitate o nel postribolo o nell'Ufficio sanitario come verrà stabilito di concerto dal Direttore e dall'Ispettore.

Art. 74. Le meretrici isolate sono visitate nella camera a ciò destinata presso l'Ufficio sanitario. — È però loro facoltativo di essere visitate a domicilio, se corrispondano all'Ufficio la quota di quattro visite anticipate in ragione di L. 1. 50 caduna.

Art. 75. In Torino, Milano e Genova la visita nella camera annessa all'Ufficio è fatta simultaneamente da due medici visitatori. — Nelle città principali e nei capi-luoghi di provincia e di circondario, in cui il numero delle meretrici isolate da visitarsi nell'Ufficio è considerevole, esso viene diviso in tre elenchi in modo che ogni giorno ne sia visitata la terza parte. — L'Ufficio deve provvedere tutto quanto è necessario, affinchè la visita vi possa venir eseguita colla maggior esattezza possibile.

Art. 76. La visita delle prostituite nei postriboli e delle isolate che vogliono essere visitate nella loro abitazione, viene ripartita fra i medici visitatori in guisa che tutte le meretrici siano sempre nelle visite successive esaminate da ciascun medico. Quindi il numero totale viene diviso in tre elenchi nominativi, i quali sono successivamente trasmessi ai medici visitatori, e cangiati in ogni visita.

Art. 77. La meretrice domiciliata in postribolo o isolata, che non si troverà in casa nel giorno e nelle ore stabilite per la visita, deve nello stesso giorno presentarsi all'Ufficio per essere visitata.

Art. 78. La meretrice, che manca alla visita sanitaria senza averne dato

avviso all'Ufficio, sarà arrestata e presentata per essere visitata. — In caso di recidiva, come quando cercasse di porre ostacoli ad un esame minuto ed esatto, qual dev'essere quello praticato dal medico visitatore, potrà essere sottoposta a misure di coercizione secondo la gravità dei casi.

Art. 79. Se la meretrice isolata, durante tre mesi consecutivi, si sarà presentata esattamente alla visita nell'Ufficio sanitario nei giorni prescritti, ed avrà soddisfatto regolarmente alla quota fissata per la visita, le sarà restituita l'intiera somma da lei pagata nel terzo mese.

Art. 80. La meretrice isolata, trattenuta in letto da malattia accidentale, è visitata a domicilio, e la visita è gratuita. — Quella poi, che viene riconosciuta affetta da sifilide, si farà tosto ricoverare nel sifilicomio.

Art. 81. Saranno fatte visite straordinarie ogniqualvolta saranno credute necessarie. — Le visite straordinarie non dispensano le meretrici dalle ordinarie. — Per le visite straordinarie sia nei postriboli che nell'Ufficio non è dovuta alcuna tassa.

Art. 82. I medici dopo ogni visita sì ordinaria che straordinaria delle meretrici debbono inscrivere nel libretto di queste e nel registro dell'Ufficio il giorno delle visite, lo stato sanitario della donna, e le osservazioni che crederanno del caso. — Le visite fatte alle meretrici nei postriboli devono eziandio essere inscritte nel registro di cui all'art. 51 del presente Regolamento. — Tutte queste dichiarazioni saranno sottoscritte dal medico visitatore.

Art. 83. Ogni meretrice, riconosciuta affetta da sifilide primitiva o costituzionale o da altra malattia contagiosa, sarà immediatamente inviata al sifilicomio con attestato medico indicante la natura e la sede della malattia. — Quella che presenterà qualche sintomo dubbio d'infezione sifilitica, sarà parimenti ricoverata nel sifilicomio, ove rimarrà in osservazione finchè siasi riconosciuto se ella sia o non infetta.

Art. 84. La meretrice, la quale, visitata nell'Ufficio sanitario, viene riconosciuta infetta, è tosto fatta ricoverare nel sifilicomio a cura dell'Ufficio. — Ogni trasferimento delle prostituite dall'Ufficio al sifilicomio e viceversa dovrà il più possibile venir effettuato in vettura. — La meretrice domiciliata in un postribolo e dichiarata infetta dal medico visitatore deve, nel più breve intervallo di tempo possibile, venir accompagnata al sifilicomio a cura e sotto la responsabilità del tenente-postribolo, il quale deve intanto impedire che abbia ancora rapporti sessuali. — In caso di trasgressione a quanto sopra potrà anche al tenente-postribolo essere revocato il permesso. — Le donne dichiarate infette saranno inscritte in apposito registro, indicante le loro generalità, l'abitazione, la natura della malattia, il nome del sanitario che ha proceduto alla visita, e tutte le altre osservazioni di cui nel modulo n° 4.

Art. 85. Qualora nella località, in cui ebbe luogo la visita, non esista un sifilicomio, ovvero questo sia insufficiente a contenere tutte le meretrici infette, queste saranno custodite in luogo di sicurezza per essere accompagnate all'ospedale celtico più vicino e capace, scegliendo pel trasferimento quelle che presentano forme di sifilide gravi e richiedenti una cura lunga e regolare.

Art. 86. La meretrice, la quale, dichiarata infetta, a vece di presentarsi all'Ufficio per essere inviata al sifilicomio, si assenta, deve tosto venir arrestata e tradotta a forza al sifilicomio, ed all'uscita sarà punita cogli arresti da cinque a quindici giorni.

Art. 87. Durante il soggiorno di una meretrice nel sifilicomio, il libretto dev'essere depositato presso l'Ufficio sanitario. Quando è risanata, deve presentarsi all'Ufficio per consegnare il biglietto d'uscita, e dichiarare il luogo del suo domicilio.

Art. 88. Quando una meretrice incinta avrà oltrepassato il settimo mese di gravidanza, se viene riconosciuta sana, dev'essere inviata all'ospizio della Maternità; se infetta, è ricoverata nel sifilicomio sino a guarigione, e quindi trasferita al detto ospizio. — La meretrice, che ha mezzi di sussistenza, può ricoverarsi presso una levatrice approvata, previo però sempre l'assenso dell'Ufficio.

Art. 89. Le meretrici ed i tenenti-postribolo debbono obbedire agli ordini dei medici per tutte le prescrizioni igieniche che da questi saranno loro fatte.

SEZIONE VI. — *Disposizioni diverse.*

Art. 90. Nelle città principali l'Ufficio sanitario deve trasmettere alle Autorità di pubblica sicurezza delle Sezioni una nota indicante il nome, cognome, l'età, la patria delle meretrici abitanti nella loro rispettiva Sezione, ed in ogni settimana le variazioni di domicilio delle medesime.

Art. 91. I registri, che devono avere i tenenti-postribolo di cui all'art. 51, e gli stampati indicati nell'art. 62, saranno provvisti dall'Ufficio sanitario contro pagamento del prezzo di stampa.

Art. 92. I libretti di cui devono essere munite le meretrici saranno pagati dalle medesime al momento della spedizione come infra, cioè: — per le meretrici addette ai postriboli, lire 2; — per quelle a domicilio particolare di 1ª classe, secondo la distinzione stabilita dall'art. 41, lire 2; — per quelle a domicilio particolare di 2ª classe, lire 1; di 3ª classe, centesimi 60. — I libretti saranno annualmente rinnovati.

Art. 93. Per la visita sanitaria eseguita alle meretrici dimoranti in abitazione particolare e fatta a domicilio è fissata la quota di . . . . . . L. 1. 50

Per quella nei postriboli di 1ª categoria . . . . » 1. »

Per quella nell'Ufficio sanitario alle meretrici isolate di 1ª classe, come sovra . . . . » 1. »
nei giorni di lunedì e giovedì.

Di 2ª classe . . . . » 0. 50
nei giorni di martedì e venerdì. — Di 3ª classe, *gratis*; nei giorni di mercoledì e sabbato. — In quest'ultima classe non sono comprese che le indigenti.

Art. 94. Le quote tutte imposte alle meretrici ed ai tenenti-postribolo debbono venir sborsate al Direttore dell'Ufficio sanitario, e sono destinate a sopperire alle spese necessarie per la sorveglianza della prostituzione.

Art. 95. Il Direttore dell'Ufficio sanitario, oltre i registri indicati ai nu-

meri 22, 71 e 84, deve pure tenerne uno per la registrazione dei permessi dei tenenti-postribolo, in cui vengono indicati il nome e la data della concessione, la quota da pagarsi annuale, e quella pagata trimestralmente. — Questo registro sarà conforme al modulo n° 5.

Art. 96. La contabilità verrà ogni trimestre a diligenza del Direttore desunta dal registro n° 3 e da quello n° 5 dei moduli, e portata in apposito quadro, dal quale risulterà il totale delle visite esatte ed il numero dei libretti distribuiti. — Tale quadro sarà conforme al modulo n° 6.

Art. 97. Le spese fatte dall'Ufficio durante il trimestre per sorveglianza ed altre diverse saranno descritte in un registro, e classificate per categoria nel modo prescritto dal modulo n° 7.

Art. 98. Per la contabilità si osserveranno le norme che saranno determinate del Ministero-Interni; ed il rendiconto generale sarà compilato giusta il modulo n° 8.

PROVINCIE. — La Provincia è la primaria e più importante divisione del territorio dello Stato, ed è ad un tempo un ente morale dotato di propria amministrazione e rappresentanza; essa comprende sotto di sè uno o più Circondarii. Il numero attuale delle Provincie del Regno italiano è di cinquantanove.

In Toscana, fino a che colà non venga estesa la Legge 23 ottobre 1859, la provincia ritiene il nome di *Compartimento.*

In ogni Provincia vi è un Prefetto che vi rappresenta il Potere esecutivo, ed un Consiglio di Prefettura.

§ 1. L'Amministrazione provinciale è retta dalla Legge 23 ottobre 1859, e vi sono specialmente relativi i titoli III e IV.

Giusta essa Legge, la Provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl'interessi (Art. 145).

L'Amministrazione d'ogni Provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale. Il Prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge (Art. 146). — *V. Prefetti.*

Sono sottoposti all'Amministrazione provinciale: 1° i beni e le attività patrimoniali della Provincia e de' suoi Circondarii; 2° le istituzioni o gli stabilimenti pubblici, ordinati a pro della Provincia o de' suoi Circondari; 3° i fondi e sussidii lasciati a disposizione delle Provincie dalle leggi speciali; 4° gli interessi dei diocesani, quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa (Art. 147).

Sono inoltre sottoposti alla tutela delle Autorità provinciali i Co-

muni e le istituzioni di beneficenza per gli atti e nei modi previsti dalla legge. — *V. Approvazione, Autorizzazione. — Deputazione provinciale. — Prefetti, Prefetture.*

§ 2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli provinciali, e la elezione dei loro membri sono determinate dal cap. 2° tit. III di essa Legge. — *V. Consigli provinciali.*

La Deputazione provinciale è composta ed esercita le sue attribuzioni nei modi previsti dal successivo capo 3°. — *V. Deputazione provinciale.*

L'ingerenza governativa nell'Amministrazione provinciale riguarda gli atti enumerati nel capo 4° ivi. — *V. Comuni.*

Finalmente sono comuni all'Amministrazione provinciale le disposizioni contenute nel citato tit. IV, e che furono da noi riferite in *Comuni.*

§ 3. La ripetuta Legge 23 ottobre 1859 poneva a carico dello Stato le spese obbligatorie già poste per leggi o per regolamenti a carico delle Divisioni e Provincie. Ma conviene osservare che questa disposizione non ha vigore che riguardo alle Provincie subalpine e lombarde, perchè nelle altre, essendo parsa tale disposizione troppo lesiva delle libertà provinciali, venne con ispeciali Decreti dichiarata non vigente, continuando ivi le spese provinciali ad essere a carico delle rispettive Provincie secondo le leggi anteriori.

Del resto nel nuovo progetto di modificazioni a quella Legge che ora è sottoposta alle discussioni del Parlamento, non solo si vuole ridonare alle Amministrazioni provinciali la facoltà di discutere e deliberare le spese tutte che riguardano i rispettivi loro corpi, ma, allargata di molto la loro sfera d'azione, intendesi accollar loro l'ingerenza e le spese relative all'istruzione secondaria ed a varii rami di pubblico servizio che attualmente sono regolati e retribuiti dallo Stato.

Siccome peraltro questa essenziale riforma non sarà probabilmente portata a compimento prima che noi ci siamo sbrigati di questa nostra compilazione, così ci riserbiamo di riprodurre all'uopo il testo della Legge emendata nel SUPPLEMENTO.

PROVVEDITORI AGLI STUDI. — § 1. Per sopravvegliare alla pubblica istruzione secondaria classica e tecnica nelle Provincie, e per rappresentarvi l'Autorità centrale, è stabilito e siede in ogni

capoluogo di provincia un R. Provveditore agli studi (Art. 30 L. (3725) 13 ottobre 1859) (1).

I RR. Provveditori sono nominati dal Re fra le persone che per dottrina, per autorità morale e per uffizi esercitati nella pubblica istruzione sono risultati più idonei a tale carica. Essi sono di tre classi, ed oltre allo stipendio fissato dalla Tabella (A) annessa alla suddetta Legge, hanno diritto ad un'indennità per le spese d'ufficio e ad un rimborso per le spese di visita (2). Essi hanno addetto al loro uffizio un Segretario, retribuito pure dal Governo a norma della Tabella predetta; ed oltre a questo impiegato, negli uffizi dei Provveditori di prima classe vi sarà eziandio un Applicato (Art. 32 cit. L.).

§ 2. Le attribuzioni dei RR. Provveditori sono designate nell'accennata Legge: essi rappresentano il Ministro nella rispettiva provincia, ne fanno eseguire gli ordini e vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti gli istituti sottoposti alla loro autorità; pronunciano, salvo ricorso alle Autorità superiori, sui ricorsi che loro s'inoltrassero contro le decisioni dei capi di tali istituti: promuovono presso il Ministero le ricompense per gli insegnanti ed ufficiali scolastici; gli ammoniscono in caso di negligenza, ed in casi di mancanze o colpe gravi ne riferiscono al Ministero; corrispondono colle altre Autorità scolastiche e colle provinciali e comunali per tutto ciò che si attiene alle loro competenze; visitano personalmente le scuole e gli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza (Art. 34 a 38 ivi). — Il R. Provveditore è membro del Consiglio provinciale per le scuole (Art. 39).

§ 3. Oltre queste attribuzioni loro proprie, i RR. Provveditori adempiono quelle altre loro delegate coi RR. DD. 13 giugno e 4

(1) I Provveditori sono dovunque è in vigore, per la parte amministrativa provinciale, la Legge 13 novembre 1859, vale a dire in tutte le provincie del Regno, meno la Toscana ed il Napoletano.

Nella Sicilia però, comunque pubblicata, della Legge fu in questa parte modificata dal Decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, il quale all'art. 5 stabilisce che le funzioni del Provveditore son disimpegnate da un Ispettore degli studi secondari, tecnici ed elementari.

Nelle provincie napoletane le attribuzioni del Provveditore sono disimpegnate da un Consiglio provinciale scolastico, ordinato con R. Decreto 26 ottobre 1862, N° 905, e presieduto dal Prefetto *pro tempore* della provincia. È *all'immediazione* del Prefetto un Ispettore, che, per non offendere le leggi napoletane, si è chiamato di circondario, ma è di fatto provinciale.

Lo stesso ordinamento presso a poco è in vigore nella Toscana, in virtù del R. Decreto 26 marzo 1863.

(2) V. i RR. Decreti 3 marzo 1861 e 23 maggio successivo.

agosto 1861, c dal Decreto ministeriale 25 stesso mese; il primo dei quali attribuisce ad essi facoltà di nominare le giunte per l'esame di licenza ne' ginnasi regii o pareggiati ai regii. L'ultimo citato Decreto ministeriale poi dispone quanto segue:

Art. 1. È data facoltà ai Regi Provveditori agli studi di proporre la nomina degli istruttori per gli esercizi militari e ginnastici, dei macchinisti e custodi dei gabinetti di fisica, dei bidelli e degli inservienti.

Art. 2. Potranno approvare le nomine fatte dall'Autorità competente negli istituti non governativi, per le quali sia necessaria l'approvazione ministeriale.

Art. 3. Spetta loro l'approvazione degli orari delle scuole, dei regolamenti di disciplina compilati dal Consiglio dei professori, dei temi per gli esami di licenza, e dei libri scelti dai professori per testo dei loro corsi.

Art. 4. Trasmetteranno al Ministro i rendimenti di conti per le riscossioni delle tasse scolastiche e per la ripartizione delle tasse degli esami, dopo averli riveduti ed averne curata l'esattezza.

Art. 5. Avranno facoltà, udito il Consiglio provinciale per le scuole, di dispensare dalle tasse scolastiche secondo i regolamenti.

Art. 6. Potranno, in caso di bisogno, anticipare di quindici giorni gli esami, rendendone conto al Ministero.

Art. 7. Rivedranno i conti annuali ed i bilanci dei convitti nazionali, trasmettendoli al Ministero per l'approvazione.

Art. 8. Approvano la proposizione delle nomine degli istitutori, dell'economo e dei maestri elementari interni, fatte dal Consiglio del convitto.

Art. 9. Potranno concedere permessi ai loro dipendenti anche per un mese, provvedendo alle supplenze.

§ 4. Le norme per l'esercizio delle funzioni di R. Provveditore agli studi furono stabilite dal Regolamento approvato con R. Decreto 25 dicembre 1859. E sono queste:

Art. 61. Il Regio Provveditore agli studi rappresenta nella rispettiva provincia il Governo del Re in tutto ciò che si riferisce all'istruzione secondaria classica e tecnica, pubblica e privata, ed anche all'istruzione universitaria là dove non vi sia un'Autorità accademica. — Prima d'entrare in uffizio, egli debbe prestare giuramento nelle mani del Governatore (*Prefetto*) della provincia, o di quell'altra Podestà che verrà all'atto di nomina indicata.

Art. 62. Dipendono pertanto direttamente da lui i presidi de'licei e degli istituti tecnici, i direttori de'ginnasi e delle scuole tecniche, i rettori dei convitti, e tutti gli altri funzionari addetti all'istruzione secondaria classica ed alla tecnica nella provincia. — Sono pur soggette alla sua vigilanza le scuole universitarie, ove queste non abbiano una speciale Autorità, e tutti gl'istituti privati d'istruzione secondaria classica e tecnica.

Art. 63. Il Regio Provveditore veglia perchè nelle scuole e negl'istituti sopradetti siano esattamente osservate le leggi e le discipline vigenti, e cura

l'esecuzione degli ordini e delle risoluzioni ad essi relative, richiedendo, quando occorra, il concorso o del Consiglio provinciale per le scuole, o della competente Autorità amministrativa.

Art. 64. Egli esercita la sua vigilanza sugli istituti e sulle scuole che da lui dipendono per mezzo di frequenti ispezioni, e tenendosi in continuo rapporto colle persone che ne hanno la direzione. — La sua vigilanza sugli istituti e sulle scuole private, come pure sugli stabilimenti esclusivamente destinati a preparar giovani alla carriera sacerdotale, si limita a riconoscere se in essi nulla succeda di contrario all'igiene, alla morale, alle istituzioni dello Stato, ed al programma, secondo il quale furono aperti.

Art. 65. Egli corrisponde direttamente col Ministro della pubblica istruzione per tutti gli affari da trattarsi coll'Autorità centrale; ed è necessario intermediario fra i suoi dipendenti ed il Ministero, salvo i casi di urgenza o di reclamo contro lo sue determinazioni. — Nella sua corrispondenza avvertirà di fare su ciascun oggetto una lettera ed un rapporto a parte. — Sopra ogni pratica darà il suo parere e le informazioni, secondo le quali l'Autorità superiore possa decidere con piena cognizione di causa.

Art. 66. Riceve le rappresentanze dei funzionari da lui dipendenti, come pure degli studenti; e, secondo i casi, dà intorno ad esse gli opportuni provvedimenti, o le trasmette alle Autorità competenti. — Riceve pure le domande per ammessione straordinaria ad esami e per restituzione in tempo all'ammessione ai corsi, e le sottopone col suo avviso al Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 67. Quando nelle sue ispezioni gli risulti di qualche infrazione delle discipline vigenti, darà o promoverà i necessari provvedimenti, informandone all'uopo l'Autorità superiore.

Art. 68. Egli vidima i certificati di *licenza* a que' giovani che hanno superato il relativo esame ne' licei o negl'istituti tecnici. — Rilascia pure gli attestati di frequenza nelle scuole universitarie soggette alla sua sorveglianza.

Art. 69. Ha facoltà di concedere ai funzionari da lui dipendenti un congedo, purchè non oltrepassi dieci giorni, e di provvedere alla loro supplenza. — Tien nota delle assenze e delle supplenze dei predetti funzionari, secondo gli stati mensili che debbono essergli diretti dalle persone preposte rispettivamente alla direzione degli istituti pubblici.

Art. 70. Al fine d'ogni anno scolastico raccoglie le relazioni dei professori e dei direttori degli stabilimenti pubblici a lui soggetti, come pure quelle dei capi delle scuole e degl'istituti privati co' relativi dati statistici, e le accompagna con un suo rapporto generale al Ministero, chiedendo per la parte designata dall'art. 44 della Legge 13 novembre 1859 l'avviso del Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 71. Venendo a sua cognizione qualche abuso non previsto dalle leggi e dai regolamenti, o non colpito da sanzione penale, promoverà sollecitamente dal Consiglio provinciale predetto o dal Ministro, secondo l'urgenza e la gravità dei casi, le opportune provvidenze.

Art. 72. In caso di visita delle scuole e degli istituti da lui dipendenti

fatta per parte d'uno degli Ispettori addetti al Ministero o di altra persona da questo delegata, egli presterà la sua assistenza ed il suo concorso, facendo all'uopo eseguire i provvedimenti che il predetto Ispettore o Delegato reputasse necessarii.

Art. 73. Oltre all'adempimento di tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge organica 13 novembre 1859 e dal presente Regolamento, il Regio Provveditore ha facoltà di proporre per propria iniziativa al Ministro tutti que' provvedimenti che reputa convenienti pei rami di studi a cui egli è preposto.

Art. 74. Nei circondarii, dov'esso non risiede, il Regio Provveditore è rappresentato dall'Ispettore del rispettivo circondario per quelle incumbenze che gli affiderà nei rami d'istruzione soggetta alla sua vigilanza, ed a norma del presente Regolamento.

Art. 75. Nei casi, in cui per ragione d'uffizio o per altra causa il Regio Provveditore sia assente dal capoluogo di provincia, salva disposizione contraria del Ministro o dello stesso Provveditore, ha la firma il Segretario di quest'ultimo per la spedizione degli affari che gli sono da esso delegati.

Art. 76. Detto Segretario ha la responsabilità della spedizione delle pratiche, della tenuta dei registri, e della custodia delle carte. — Egli non può rilasciare alcuna carta d'uffizio, se non dietro assenso del Regio Provveditore, del quale deve esattamente eseguire le istruzioni e gli ordini.

Art. 77. Avrà cura di tenere un protocollo generale delle pratiche dell'Uffizio. — Per le cose confidenziali sarà tenuto un registro particolare. — Ogni pratica porterà il suo numero d'ordine.

PUBBLICAZIONI. — Le pubblicazioni si fanno o d'ordine delle Autorità costituite, o dai privati coll'autorizzazione di questa quando tale formalità è prescritta.

Riguardo alla pubblicazione delle leggi, dei decreti, ordini, manifesti emanati dal Governo o da' suoi funzionari, *V. Affissi. — Atti del Governo. — Leggi.*

Le deliberazioni tutte dei Consigli comunali debbono sempre essere pubblicate per copia all'albo pretorio del Comune nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data (Art. 87 L. cit.). — *V. Deliberazioni*, § 4.

Questa massima veniva praticata prima dell'attual Legge comunale, come si rileva dalla Circolare ministeriale 13 maggio 1850; e l'Istruzione pei Comuni 1° aprile 1838 portava che « le deliberazioni che interessano la generalità degli abitanti, e quelle specialmente che contengono proposizioni di spese, debbono essere pubblicate secondo le solennità prescritte, dopo di che si trasmettono all'Intendente (*Sotto-prefetto*) con dichiarazione esprimente se sianvi

o non seguite delle eccezioni od opposizioni (Art. 134) ». Questa dichiarazione (a termini del successivo art. 135) dev'essere inserta nel corpo stesso del certificato di pubblicazione da estendersi appiè della deliberazione, e vi si fa risultare se fino a quel momento siansi presentate o non delle opposizioni.

Il certificato di pubblicazione è esteso ed autenticato dal Segretario comunale, cui incumbe l'obbligo di tale operazione (1).

Gli atti del Consiglio provinciale sono pubblicati colle stampe (Art. 187 L. C.).

PUBBLICI. — *Pubblico* nell'antico linguaggio amministrativo significava *Comune* o *Municipio*, considerato come ente di ragione. È celebre il Regolamento de' Pubblici del 6 giugno 1775 edito dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III per le provincie piemontesi.

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE COMUNALI. — « Non si può a meno di riconoscere per principio generale (scrivono i Commentatori della Legge 23 ottobre 1859) che la pubblicità delle discussioni e delle deliberazioni dei Consigli comunali sia, come in tutte le altre materie, una vera ed importante guarentigia, per la ragione in ispecie che mercè di essa pubblicità ognuno può facilmente accertarsi da se stesso se tutti i mandatarii del popolo adempiano con dovere, intelligenza ed energia agli ufficii del proprio mandato. — Egli è infatti questo un controllo immediato e permanente, che non può a meno di esercitare in massima un'influenza salutarissima sugli amministratori, e far sì che i medesimi procurino con tutto l'impegno di compiere sia unitamente che individualmente le attribuzioni loro affidate dagli elettori comunali. — Ma non bisogna dissimulare però essere anche in codesta questione delle difficoltà molte da superare, avuto riguardo a che, per l'imperfezione dei mezzi umani, passi una differenza grandissima tra la ricognizione in astratto di un principio come quello di cui si ragiona e la pratica di lui attuazione. — Non bisogna dissimulare cioè che tutti pur troppo non hanno ancora al dì d'oggi il pieno coraggio della propria opinione, e che vani riguardi invece o d'interesse personale o di amor proprio o di mal fondato timore sono d'ostacolo alla libera

(1) V. il Modulo del certificato di pubblicazione nel nostro FORMOLARIO, Parte I, Sez. I, N° 21.

discussione di cui si parla, ed all'aperta manifestazione dei proprii convincimenti, da cui niuno dovrebbe mai dipartirsi (1) ».

Per queste ed altre serie considerazioni, sotto l'impero della Legge comunale del 1848, la quale in proposito nulla disponeva, sia il Governo ed il Consiglio di Stato (*V.* Circol. Min. Interni 13 maggio 1850), sia alcuni autorevoli scrittori di cose amministrative, scorgendo i gravi inconvenienti che ne potevano derivare dall'applicazione di un principio in se stesso giusto e logico, avevano opinato non doversi perintanto permettere la pubblicità delle sedute comunali (2).

Il Legislatore del 1859 credette invece potersi conciliare la teorìa colla pratica, non determinando assolutamente in regola generale la pubblicità delle sedute, e nemmeno vietandola, bensì *permettendola* con alcune cautele; prescrivendo cioè ch'essa non possa aver luogo, salvo a seguito di regolare deliberazione presa dai rispettivi Consigli comunali a maggioranza assoluta di voti, e col concorso in ogni caso di almeno la metà dei membri componenti il Consiglio; e che questa pubblicità non possa mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

---

(1) Boggio e Caucino, *Commentario della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 23 ottobre 1859*, all'art. 85.

(2) In quanto alla questione *teorica* (scrive l'Accame) sulla convenienza della pubblicità delle sedute dei Consigli, non vi ha dubbio che il sistema della pubblicità è per se stesso da preferirsi, purchè sia possibile *impedire* gli inconvenienti a cui la pubblicità può far luogo, o almeno attenuarli per modo che il danno a temersi non possa star a fronte del vantaggio probabile. Se voi mi supponete un popolo educato e civile, amministratori illuminati, cittadini animati dall'interesse generale, non aggirati da fazioni, da spirito d'intrigo, da interessi individuali che si nascondono sovente sotto le sante parole di *Patria* e di *Libertà;* io consento che la pubblicità debba essere ovunque, e quindi anche nelle sedute dei Consigli comunali. Se invece non si verificano in tutto od in parte queste condizioni, io dico che la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali (che non è condizione essenziale del regime costituzionale, come lo è la pubblicità delle sedute parlamentari) o non debbe ammettersi affatto; o debbe ammettersi da una legge che determini ad un tempo le cautele ed i mezzi atti a prevenire i danni e gli inconvenienti che possono nascere dall'applicazione intempestiva di un principio giusto in se stesso. La questione pertanto non può vertere sul principio della pubblicità, ma sulla *convenienza* e sul *modo di applicazione* del principio: è di *fatto* e non di *diritto*. E anche quando non sia conveniente di ammettere il pubblico alle sedute dei Consigli, debbe rispettarsi il principio in genere della pubblicità, prescrivendo la pubblicazione di certi atti più importanti dei Consigli, onde i mandanti possano vedere, come ne hanno il diritto, in qual modo i loro mandatarii disimpegnino il mandato (*Del diritto comunale*, N° 202, in nota).

Ecco il testuale tenore dell'art. 87 della L. C.: « Le sedute del Consiglio comunale saranno pubblicate quando la maggioranza del Consiglio lo decida. — La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questione di persone ».

Il seguente art. 86 poi stabilisce che, trattandosi di deliberare su tale oggetto, anche nel caso di seconda convocazione del Consiglio, questo non potrà deliberare validamente se non v'interviene la metà dei membri che lo compongono.

Diversamente da quanto è stabilito per le sedute del Consiglio comunale, la Legge stessa ha prescritto che le sedute del Consiglio provinciale siano pubbliche, eccetto quando si tratti di questioni di persone (Art. 186 L. cit.). — *V. Comuni* (Vol. I, pag. 161).

PUDORE (Oltraggio al). — Chiunque offenda l'altrui pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, è punito col carcere estensibile a sei mesi: se l'oltraggio al pudore è seguito in privato, e vi sia querela della parte offesa, il colpevole è punito col carcere estensibile a tre mesi. In ambo i casi è aggiunta una multa estensibile a lire 200 (Art. 420 Cod. pen.).

La prostituzione o copulazione di due individui in una pubblica strada, anche di nottetempo, è un oltraggio pubblico al pudore (Cass. franc. 26 marzo 1813).

Il semplice oltraggio al pudore in luogo privato, previsto nel succitato art. 420 del Codice penale, non costituisce il reato di attentato ai costumi in senso dell'art. 23 della L. C.; nè esclude il condannato che ha scontata la pena per tale reato, dall'esercizio dei diritti elettorali e dalla eleggibilità (Corte di Genova, sent. 30 novembre 1863).

QUERELA — § 1. Ogni persona, che si pretenda offesa o danneggiata da un reato, può portarne querela avanti l'Autorità, alla quale può farsene la denunzia (Art. 104 Cod. proc. pen.). — *V. Denuncia.* — *Polizia giudiziaria.*

Possono anche portar querela il marito per la moglie, l'ascendente pei discendenti minori sottoposti alla sua podestà, ed il tutore per chi è soggetto alla sua tutela (Art. 105 ivi).

§ 2. Il querelato può opporre una contro-querela alla querela che lo riguarda: ma se si tratta di crimini od anche di delitti per cui siasi rilasciato mandato di cattura, l'imputato non può contro-

querelarsi se non si costituisce in carcere o non ha ottenuto la libertà provvisoria (Art. 166 ivi).

§ 3. Le disposizioni del suddetto Codice, relative al modo di formulare e presentare le denuncie, sono comuni alle querele e contro-querele (Art. 108 ivi). — *V. Denuncia.*

§ 4. La persona che presenta una querela dev' essere interrogata dall'Ufficiale che riceve questa, se essa intenda o non di costituirsi parte civile, del che si fa menzione nel relativo verbale: avvertendo peraltro che non possono costituirsi parte civile le persone che non hanno la libera amministrazione dei loro beni, se non ne sono autorizzate nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili (Art. 109 ivi).

§ 5. Nei reati in cui l'azione penale non può esercitarsi senza istanza della parte, può questa desistere dalla sua querela. L'Ufficiale che la riceve dee avvertire la parte offesa del diritto che le compete di desistere. La desistenza si fa nelle stesse forme della querela ed avanti gli stessi Uffiziali autorizzati a riceverla. La desistenza può aver luogo in qualunque stato di causa ed anche allo aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio, od eziandio nel giudizio d'appello. Essa arresta l'azione penale, coll'obbligo, in chi desiste, di pagare le spese occorse (Art. 116 e 117 ivi).

Chi ha desistito da una querela non può più rinnovarla, e perde il diritto di esercitare l'azione civile quando nell' atto della desistenza non ne abbia fatta espressa riserva. Se i reati d'azione privata sono stati commessi da più individui, la desistenza fatta in favore d'uno di essi giova anche agli altri (Art. 118 e 119 ivi).

§ 6. Riguardo al modo con cui i funzionari di polizia giudiziaria debbono ricevere le querele e trasmetterle all'Autorità competente, veggasi l'Istruzione del Ministero di Grazia e Giustizia 16 agosto 1852, da noi riferita in *Polizia giudiziaria.*

QUESTIONE PREGIUDICIALE. — È così chiamata ogni questione, la quale in un giudizio od in un'assemblea dev'essere decisa avanti di un'altra sul cui giudizio può influire, e la di cui decisione per questo motivo è sospesa fin alla decisione della questione pregiudiziale. È quindi massima delle assemblee deliberanti (Parlamenti, Consigli provinciali e comunali, ecc.) che la proposta della questione pregiudiziale debba avere la priorità, e che su di essa debba anzitutto discutere e votare l'assemblea.

Le eccezioni di proprietà od alla proprietà inerenti proposte in un giudizio di contenzioso amministrativo od in un giudizio penale, sono questioni pregiudiziali, per cui il Giudice procedente debbe soprassedere, rimettendo la cognizione del merito di esse al Tribunale competente, con prefissione di termine alle parti per far fede delle loro diligenze. Deciso il punto costituente oggetto della questione pregiudiziale, la causa ritorna al primo giudice per la decisione della questione d'amministrazione contenziosa e del giudizio penale (Art. 9 e 10 L. 30 ottobre 1859; — art. 31 Cod. proc. pen.).

QUESTUA. — Sebbene l'accattonaggio sia di regola generale proibito, ed il Codice penale lo punisca quando venga esercitato da persone valide al lavoro, tuttavia per antica consuetudine, ricevuta in tutti i paesi cattolici, sono tollerate le questue solite praticarsi dagli Ordini religiosi mendicanti, quelle che si fanno nelle chiese o sulla porta di esse per provvedere al culto religioso, o per sovvenire pii istituti, pei carcerati, pei poveri della parrocchia, ecc.

Riguardo alla questua degli Ordini mendicanti ed a quella che si fa in alcuni luoghi dai così detti *romiti* di cappelle campestri, esistono due antichi RR. Biglietti, che non riscontrandosi abrogati esplicitamente da alcuna legge posteriore, vogliono considerarsi come tuttora in vigore. Essendo assai rari questi due documenti, noi li riprodurremo qui nel loro tenor testuale.

Il primo di essi, che porta la data del 25 luglio 1729, è così espresso:

Magnifici, fedeli ed amati nostri. Abbiamo perinteso che alcune Comunità religiose faccino negozio della questuazione, con darla eziandio in affittamento a persone che non sono della loro religione, vestendoli però con qualche abito adattato a questo fine

E siccome non si deve permettere che essa si faccia da altri che da religiosi effettivi, ai quali viene dal loro istituto concessa la questuazione, così vogliamo che trovandosi alcuno questuando che non sia effettivamente religioso in uno degli Ordini mendicanti, a' quali ciò è come sovra permesso, venghi questo arrestato, ed il contante così raccolto rimesso all'ospedale della Carità del rispettivo luogo a benefizio dei veri poveri, con intimarli che in caso di recidiva saranno, come è mente Nostra che siano, castigati come vagabondi.

Ci è pure stato rappresentato che nei luoghi limitrofi s'introduchino a questuare non solo religiosi forestieri per i loro conventi, ma anche altri particolari per le chiese et eziandio cappelle campestri situate in alieno

dominio; e rispetto ad essi dovrassi osservare la medesima regola di torle il contante per far l'uso suddetto, intimando a' religiosi, che se vi ritornano, a tal fine si prenderanno a loro riguardo altre più rigorose risoluzioni, e rispetto a' particolari, che saranno riputati vagabondi, come infatti vogliamo che siano castigati come tali.

E siccome conviene altresì avvertire che i religiosi mendicanti non oltrepassino nella questuazione i limiti del territorio degli altri, è mente Nostra che anche ciò onninamente s'impedisca.

Darete sempre nella conformità suddetta i vostri ordini ai Prefetti, incaricando questi di darli a' Giudici del loro dipartimento, e di stare tutti attenti che venghino pontualmente eseguiti.....

Il secondo di detti RR. Biglietti emanato il 4 settembre stesso anno a spiegazione e complemento del precedente, è di questo tenore:

Magnifici, fedeli ed amati nostri. Intorno ai dubbii eccitativi da alcuni Prefetti in dipendenza del disposto del nostro Regio Viglietto del 25 dell'ora scorso luglio riguardante gli abusi della questuazione, prendiamo a dirvi rispetto al primo, che l'ordine che prescrive si levi il danaro a'falsi questuanti, vuole anche si tolgano le vettovaglie o altro dai medesimi raccolto.

In ordine al secondo che riguarda i romiti delle cappelle campestri, non dovendo questi essere considerati fra i mendicanti approvati, anche per rispetto ad essi si deve osservare la medesima regola stabilita contro quelli, ai quali resta proibita la questuazione.

Circa poi al terzo dubbio intorno alla restrizione della questuazione nel territorio della residenza d'ogni convento, Ci riserviamo di farvi pervenire più precise le nostre intenzioni, ed intanto darete ordine che non s'innovi su questo cosa alcuna....

QUESTORI. — QUESTURE. — Per l'amministrazione della pubblica sicurezza, nelle città capi-luogo di provincia, di popolazione maggiore di sessanta mila abitanti, sono stabiliti uffizi di questura.

Il Questore esercita la propria giurisdizione nel circondario della sua residenza, sotto l'immediata dipendenza del Prefetto della provincia. Esso è coadiuvato da Ispettori di Sezione. I Questori ed Ispettori di Sezione debbono preferibilmente essere laureati in legge (Art. 2 L. (3720) 13 novembre 1859).

Presso gli uffizi di questura sono pure addetti Delegati ed Applicati di pubblica sicurezza (Art. 3 ivi).

È ufficio dei Questori il dare a tempo opportuno il conveniente indirizzo sia per quanto riguarda al servizio politico, sia per ciò che concerne l'ordine pubblico propriamente detto, e la sicurezza

delle persone e delle proprietà: essi devono porre altresì ogni cura a conoscere lo spirito pubblico, i bisogni e i desiderii delle popolazioni. Ma essi debbono, tuttavolta che ne scorgano il bisogno, procacciarsi dal Prefetto le occorrenti istruzioni (Art. 1 e 2 Istruz. minist. 20 febbraio 1860).

I Questori e gli Ispettori godono degli assegnamenti fissati dalla tabella n° 1, annessa alla detta Legge 13 novembre 1859.

Compete loro inoltre un'indennità d'alloggio nella somma fissata dal R. Decreto 30 giugno 1860, ed un'indennità per spese d'ufficio, la quale per gli Ispettori fu fissata col R. Decreto 10 luglio 1864, restando a carico dei fondi assegnati alle rispettive Prefetture, a termini del R. Decreto 6 giugno 1863, le spese d'uffizio per gli uffizi di questura che ne dipendono.

I Questori nelle funzioni pubbliche fanno uso della sciarpa tricolore, com'è prescritto dal R. Decreto 18 luglio 1851. — *V. Distintivi.*

V. pure *Uffiziali ed Agenti di sicurezza pubblica.*

QUIETE PUBBLICA. — Nelle ore di notte (1) è proibito di turbare la pubblica quiete con rumori, clamori, canti, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi (Art. 121 L. 13 novembre 1859).

Nei casi di contravvenzione alla prima parte del suddetto articolo, i perturbatori debbono esser invitati a desistere, e solo in caso di colpevole insistenza possono essere arrestati. L'Autorità di sicurezza pubblica cui sieno consegnati, redige apposito verbale dell'infrazione, e può quindi, secondo i casi, anche provvedere che sieno rimessi in libertà (Art. 64 Regol. 8 gennaio 1860). In caso diverso li rimette all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene di polizia.

Contro coloro che disturbano la quiete pubblica nelle ore di notte coll'esercizio di professioni, arti e mestieri rumorosi o incomodi non si potrà dall'Autorità di pubblica sicurezza agire, salvo che dipendentemente a doglianze de' vicini interessati e disturbati (Art. 65 cit. Regol.).

---

(1) Quali sieno queste ore lo indica la consuetudine; e generalmente questo spazio di tempo si computa dalle ore 11 pomeridiane sino all'alba. — LOGGERO, *Repertorio del funzionario di polizia*, v° Quiete pubblica.

Con ciò non vuolsi credere, a nostro avviso, che l'Autorità di pubblica sicurezza abbia diritto di punire i contravventori, o quanto meno impedir loro di esercitare tali professioni per l'avvenire; ma che unico suo scopo sia quello di accertare e denunziare la contravvenzione al Tribunale di polizia per la sua repressione.

Ma ad evitare ogni arbitrio sarebbe cosa opportuna che le Giunte municipali, giovandosi della facoltà di cui nell'art. 77 della suddetta Legge, dichiarassero quali fra le varie professioni non possano venir esercitate di nottetempo nel concentrico del Comune.

RABBINI. — In ciascuna università israelitica il rabbino, o chi ne fa le veci, deve tenere i registri per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte degli individui che professano il culto israelitico nei modi prefissi dai regolamenti sullo stato civile (Art. 40 Regol. ann. a RR. PP. 20 giugno 1839). — *V. Stato civile.*

Ai rabbini israelitici sono comuni le disposizioni portate dalle leggi riguardo ai ministri del culto. — *V. Abuso in materia ecclesiastica.* — *Culti.* — *Ebrei.* — *Ecclesiastici.* — *Elezioni amministrative.* — *Elezioni politiche.* — *Leva militare.* — *Guardia nazionale* ecc.

V. pure *Università israelitiche.*

RADIAZIONE DALLE LISTE. — *V. Consigli e Consiglieri comunali.* — *Elezioni amministrative.* — *Elezioni politiche.* — *Guardia nazionale.* — *Leva militare.*

RAGGIRI ELETTORALI. — Le elezioni se non sono libere, schiette, spontanee, non possono ritenersi come l'espressione dell'opinione degli elettori. L'esperienza tuttavia dimostra come poche elezioni, specialmente le politiche, vadano immuni dai brogli e dalle mene che i vari partiti e l'ambizione dei candidati tentano operare per farle riuscire, non già a seconda della vera opinione pubblica, ma giusta i privati loro intenti. Ed a questi turpi maneggi vediamo talvolta partecipare non solo gli antesignani delle varie parti politichê, ma gli stessi agenti e funzionari del Governo per favorire i candidati ministeriali.

Ondecchè il Potere legislativo si preoccupò seriamente di siffatti inconvenienti (connaturali del resto col regime rappresentativo); e mentre sanzionò severe pene nel Codice penale contro coloro che con violenze o frodi cercano carpire i voti degli elettori o re-

cano impedimento alla libera elezione, siccome venne da noi esposto sotto *Diritti politici (Attentato all'esercizio dei)*; la Camera dei Deputati ebbe parecchie volte ad ordinare inchieste su tali fatti e ad annullare le elezioni che fossero seguite sotto l'influenza di raggiri o di pressioni, sanzionando varie massime di giurisprudenza parlamentare, di cui va lodato il salutare rigore.

Essa ha deciso che, se vengono denunziate sollecitazioni presso elettori, distribuzioni di schede in cui siasi scritto il nome del candidato, promesse ed altri simili fatti che ledono l'inviolabile libertà del voto, debbasi, prima di approvare l'elezione, verificare la portata di tali brogli col mezzo d'un'inchiesta.

Essa ritenne che l'uso dei mezzi spirituali per parte del Clero onde influire sull'animo degli elettori, senza distinzione se il sacerdote fosse o non nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce una violenza, una coazione morale, la quale, accertata per mezzo d'un'inchiesta, vizia radicalmente l'elezione, dappoichè rimane paralizzata quella piena ed intiera libertà degli elettori, che è indispensabile a renderne il voto l'espressione franca e sincera della loro opinione politica.

E così del pari l'influenza esercitata dagli agenti del Governo per assicurare l'esito delle candidature ministeriali, vincolando la libertà delle elezioni, snaturando la sincerità del regime costituzionale, vizia l'elezione stessa: quindi sempre quando il Governo abbia fatto uso di mezzi coattivi onde procacciare i suffragi degli elettori a favore d'un suo candidato per mezzo dei Prefetti, Giudici, Esattori, Sindaci, Carabinieri ecc., deve farsi egualmente luogo ad una inchiesta, affine di constatare se la pressione, se i fatti ed i mezzi usati dall'Autorità governativa, abbiano potuto ledere la libertà dell'elezione (1).

RAGGUAGLIO DEI PESI E MISURE. — *V. Pesi e misure.*

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI. — *V. Teatri.*

RASPOLLAMENTO — RASTRELLAMENTO — SPIGOLAMENTO. — Il raspollamento o racimolatura consiste nel raccorre i racimo-

---

(1) BELLONO, *Manuale pratico per gli Elettori* (Torino 1859). — V. ivi a pag. 106 e segg. varie altre massime in proposito adottate dalla nostra Camera elettiva.

letti d'uva scampati dalle mani del vendemmiatore; il rastrellamento è l'andar buscando col rastrello i fuscellini di fieno che restano nelle praterie, dopochè l'agricoltore ne ha ritirato il ricolto; lo spigolamento è la stessa operazione riguardo alle spiche delle biade che rimasero dimenticate sul campo dopo la mietitura.

Generalmente parlando, il possessore del fondo, come può disporre del raccolto principale, così è anche esclusivo padrone dei minuti residui di questo, e può impedire che altri venga a raccoglierli. Epperò il Codice penale punisce con pene di polizia coloro che senza la dovuta permissione spigolano, rastrellano o raspollano nei campi altrui non ancora spogliati affatto della raccolta (Art. 687 n° 3°).

Tuttavia in alcune località suolsi per antiche consuetudini tollerare che la povera gente si abbandoni a queste operazioni nei campi altrui; ed anzi in qualche Comune è questo un diritto d'uso legittimamente acquistato a favore della popolazione.

In tali casi spetta all'Autorità comunale il sancire nei propri regolamenti di polizia rurale le opportune norme per regolare codeste operazioni, e per evitare gli abusi e le devastazioni dei fondi, come appunto prescriveva la Legge comunale del 7 ottobre 1848 (art. 161 n° 3°).

RASSEGNE DEI SOLDATI IN CONGEDO ILLIMITATO. — *V. Leva militare* (pag. 176 di questo Volume).

RASTRELLAMENTO. — *V. Raspollamento, ecc.*

REATO. — § 1. Qualunque violazione della legge penale è un reato (1) (Art. 1 Cod. pen.).

Il reato che la legge punisce con pene criminali è un *crimine* (*V.*); il reato che la legge punisce con pene correzionali è un *de-*

---

(1) « La parola *reato* nel suo generico significato esprime qualunque violazione, qualunque mancamento alla legge penale, qualunque azione od omissione d'azione da cui risulti un attentato diretto alla sicurezza delle persone o delle proprietà; insomma una violazione di diritti o una violazione di doveri.

« Ne segue da tale definizione, che noi ci costituiamo rei: 1° per *commissione*, cioè commettendo un'azione formalmente proibita dalla legge: quasi tutti i reati hanno tale carattere; 2° per *omissione*, cioè omettendo di fare ciò che la legge ordina: come per esempio si vede in ispecie nelle contravvenzioni a leggi di polizia imperative » (LOGGERO *Repertorio del funzionario di polizia*, v° Reato).

litto (V.); il reato che la legge punisce con pene di polizia è una *contravvenzione (V.)*; (Art. 2 ivi).

§ 2. Nessun reato può punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge, prima che fosse commesso. Se la pena che era imposta dalla legge al tempo del commesso reato e quella stabilita dalla legge posteriore siano diverse fra di loro. è sempre applicata la pena più mite; e se la nuova legge cancella dalla classe dei reati un'azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna (Art. 3).

§ 3. Il reato dicesi *consumato* quando ha ottenuto il suo pieno effetto, ed è allora che si fa luogo alla sua repressione penale. Tuttavia la legge punisce benanco qualunque tentativo di reato che sia stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa o non mancò di produrre il suo effetto che per conseguenze fortuite o indipendenti dalla volontà del suo autore (Art. 96). Il tentativo si considera come reato *mancato*, quando il colpevole giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte, onde mandarlo ad effetto (Art. 97). Il tentativo si considera come reato *tentato*, se gli atti di esecuzione siano di tale natura, che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato (Art. 98).

§ 4. Nel reato si considerano gli *agenti principali* ed i *complici*. Sono agenti principali: 1° coloro che hanno dato mandato per commettere un reato; 2° coloro i quali con doni, con promesse, con minaccie, con abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli abbiano indotto taluno a commetterlo; 3° coloro che concorrono immediatamente coll'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso in cui si eseguisce prestano aiuto efficace a commetterlo. Sono complici: 1° coloro che istigano o danno le istruzioni o le direzioni per commettere un reato; 2° coloro che abbiano procurato le armi, gli istrumenti o qualunque altro mezzo che abbia servito all'esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne; 3° coloro che, senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, abbiano scientemente aiutato od assistito l'autore o gli autori del reato nei fatti che lo hanno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo hanno consumato.

Gli agenti principali soggiacciono alla stessa pena incorsa dagli autori del reato. I complici sono puniti come gli autori del reato

quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa non sarebbe stato commesso: negli altri casi la pena dei complici è diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze (Art. 102, 103, 104).

§ 5. Il reato e le pene si estinguono: 1° colla morte del reo; 2° coll'espiazione della pena; 3° cogli indulti o con ispeciale grazia sovrana; 4° colla prescrizione nei casi determinati dalla legge (*V. Prescrizione*) (Art. 131 cit. Cod.).

I successivi articoli 132 a 152 specificano i modi coi quali si estinguono i reati in tutti i suindicati casi.

Queste sono le più elementari nozioni che occorrono conoscersi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, cui incombe l'obbligo di ricercare e constatare i reati commessi nel loro distretto. — *V. Polizia giudiziaria*, ed anche *Delitto*.

RECESSO. — Il recesso o desistenza è l'atto, per cui si dichiara di rinunziare al proseguimento d'un'azione giuridica civile o penale.

§ 1. Il recesso da una lite può esser fatto in qualunque stato della causa, finchè la sentenza non è pronunciata. Nei casi in cui l'attore è un tutore od altro amministratore di cose altrui, egli per recedere dalla lite ha bisogno di quelle stesse autorizzazioni che gli sono necessarie per intentare una lite o per rinunziare al diritto che cade in contesa (Art. 468 Cod. proc. civ.). Quindi è che i Comuni e le Opere pie hanno duopo a quest'effetto dell'autorizzazione della Deputazione provinciale, a senso dell'art. 131 n° 7 L. C., e dell'art. 15 n° 4 della Legge 3 agosto 1862. — *V. Azioni giudiziarie*, § 9. — *Transazioni*.

Il recesso dalla lite, l'accettazione e la revoca del medesimo debbono farsi ed accettarsi con cedola, mediante speciale mandato: lo stesso atto deve contenere la notificazione del deposito del mandato già eseguito nella Segreteria (Art. 469 cit. Cod.).

Il recesso accettato non pregiudica l'azione, ma rimette le cose nello stato in cui erano prima del giudizio; esso importa l'obbligo nel recedente di pagare tutte le spese della lite, da liquidarsi e pagarsi nei modi fissati dalla legge per le sentenze (Art. 471 ivi).

La cessata R. Camera dei Conti aveva deciso che, onde il recesso da un'istanza sia efficace, bisogna che sia proposto senza riserva; fatto da un Sindaco subordinatamente all'approvazione del Consiglio comunale, l'altra parte può non accettarlo ed instare per la

definizione della causa (Sent. 1° febbraio 1853, Comune di Pietrabruna C. Guasco) (1).

§ 2. Nei reati ne' quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza della Parte, può questa desistere dalla sua querela. L'Uffiziale che ha ricevuto questa, dee avvertire la Parte offesa del diritto che le compete di desistere (Art. 116 Cod. proc. pen.). — Riguardo alle forme ed agli effetti della desistenza dalla querela *V. Querela.*

RECIDIVA. — È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commette altro crimine o delitto (Art. 118 Cod. pen.).

In materia contravvenzionale vi ha recidiva sempre quando, dopo una sentenza di condanna ad una pena di polizia, il condannato ha, nell'intervallo d'un anno dalla data della sentenza, commesso un'altra contravvenzione nel distretto dello stesso circondario (Art. 688 2° alin. cit. Cod.) (1).

La prescrizione decorsa, o la grazia sovrana accordata, o la desistenza della parte offesa nei reati d'azione privata non cancellano il reato commesso in modo da togliere la circostanza della recidiva per un nuovo reato commesso. Ciò risulta dal disposto degli articoli 125, 128 e 130 del citato Codice penale.

Le pene pei recidivi sono indicate negli articoli 120-124 e nell'alinea 1° dell'art. 688 dello stesso Codice; il qual ultimo articolo

(1) Bettini, *Giurisprudenza ecc.* (vol. v p. 3 pag. 55).

(1) Vi ha recidiva anche quando i due fatti costituenti contravvenzione sono di natura diversa: così giudicato dalla Corte di cassazione francese con arresto 26 aprile 1822 contro un individuo condannato la prima volta come panattiere che vendeva al dissotto del peso, la seconda come locandiere in contravvenzione per avere mal tenuto il suo registro.

All'incontro vi sono certi fatti d'indole permanente proibiti dalla legge o dal regolamento, la cui ripetuta constatazione per processo verbale degli agenti non potrebbe costituire recidiva. Tali sarebbero, ad esempio, la costruzione od il ristauro di fabbricati od altre opere senza il permesso dell'Autorità municipale, l'occupazione o l'avanzamento sul suolo pubblico ecc. ecc. Riguardo ai quali fatti la giurisprudenza della nostra Corte di cassazione è costante nel ritenere che la permanenza o la continuazione loro dopo una sentenza definitiva, che abbia pronunciato una pena di polizia contro i contravventori, non possa renderli recidivi a seguito di un'altra contravvenzione loro intentata per lo stesso oggetto, se non risulta di un ordine speciale dell'Autorità comunale che gli abbia diffidati a distruggere o rimuovere le opere entro dato termine, e questo termine sia trascorso, senza che essi v'abbiano ottemperato.

prescrive che il recidivo sarà condannato al doppio della pena, in cui sia incorso per la nuova contravvenzione.

Del resto lo stesso Codice eccettua espressamente dalle precedenti disposizioni i casi di recidiva che sono dalla legge specialmente preveduti (Art. 127).

Fra questi casi speciali occorre avvertire quello previsto dall'art. 625 n° 3° relativamente ai furti campestri, in caso di recidiva dei quali, qualunque sia il valore dell'oggetto derubato, il colpevole soggiace alla pena del carcere non minore di tre mesi, ed alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

La recidiva per le contravvenzioni alla Legge di sicurezza pubblica è punita col carcere in quelle graduazioni che saranno indicate dalla gravità del fatto e dalle circostanze concomitanti (Art. 140 L. 13 novembre 1859).

I militi della Guardia nazionale recidivi per infrazioni dei loro doveri sono puniti a termini degli articoli 79 e 82 della Legge 4 marzo 1848. — *V. Guardia nazionale.*

Riguardo all'applicazione di questo articolo 79 fu deciso che la recidività imputata ad un milite è una circostanza aggravante; onde, se il nuovo reato per cui è chiamato davanti al Consiglio di disciplina importa la pena della prigione, può la stessa estendersi a tre giorni; ma quando al nuovo reato, da per sè solo considerato, non può applicarsi che la pena dell'ammonizione, non si potrebbe, ancorchè siavi recidività, passare alla pena della prigione (Cass. 25 febb. 1854) (2).

Non vi può essere recidività nel senso del precitato articolo se non quando il milite ha sofferto una condanna, la quale abbia acquistata l'autorità della cosa giudicata, e sia perciò divenuta irrevocabile: e tale non sarebbe ove venisse annullata dalla Corte di cassazione (Cass. 26 ottobre 1850, 21 settembre 1857, 6 settembre 1859), o se fosse ancora sotto il giudizio della stessa Corte (Cass. 27 marzo 1851) (3).

La dichiarazione di recidività fatta nella sentenza e non menzionata nell'atto d'accusa, non rende nulla la medesima, se la pena inflitta poteva pronunciarsi anche senza la circostanza della recidività (Cass. 24 maggio 1854) (4).

---

(2) Bellono, *Codice della Guardia nazionale*, all'art. 79 n° 8.

(3) Ivi n° 9.

(4) Ivi n° 11.

Quantunque la regolarità delle forme richiegga che nella cedola di citazione, in un colle mancanze per cui il milite viene chiamato davanti al Consiglio di disciplina, sia pure indicata la circostanza aggravante della recidività, affinchè l'incolpato trovisi in grado di premunirsi di tutti quei mezzi di difesa che possono riuscirgli vantaggiosi; tuttavia l'omessa menzione di questa circostanza nella cedola suddetta non può per se sola importare la nullità della citazione. In ogni caso riesce sufficiente che gliene venga espressamente dato carico anche nel corso del dibattimento, purchè ciò segua sempre in tempo, sicchè l'incolpato possa fare le sue difese anche su di questo oggetto. In tal caso però deesi all'udienza dar lettura della sentenza che forma il titolo dell'ascrittagli recidività (Cass. 21 febbraio 1852) (5).

RECLUTAMENTO. — *V. Leva militare. — Leva marittima.*

REDDITI COMUNALI. — I redditi coi quali i Comuni fanno fronte alle loro passività, sono composti dalle entrate ordinarie o straordinarie dei loro beni patrimoniali, o dal frutto de'loro capitali impiegati, dalle diverse tasse locali che la legge loro permette, come i dazi d'entrata o di consumo, i diritti di peso e di misura pubblica dei cereali e del vino, i diritti di bancheria e d'occupazione di suolo pubblico, le tasse sulle bestie da tiro, da sella e da soma e sui cani, e quelle altre autorizzate dall'art. 230 della L. C.; infine dalle sovrimposte alle contribuzioni dirette ed alla tassa governativa e dazio di consumo.

Non possono peraltro i Comuni procacciarsi rendite dalle suddette imposte locali e sovrimposte, se non nel solo caso d'insufficienza delle rendite loro patrimoniali (Art. 113 L. C.).

Riguardo a tutte queste rendite *V. Beni comunali. — Dazi comunali. — Bancheria. — Peso pubblico. — Piazza (Diritti di). — Cani. — Cotizzi. — Comandate. — Focolare (Tassa). — Imposte locali. — Sovrimposte. — Tassa governativa e dazio di consumo.*

§ 2. Tutte le rendite comunali di qualsiasi natura debbono venire iscritte nell'annuo bilancio del Comune, nei modi determinati dalle relative istruzioni. — *V. Bilancio comunale.*

Quelle non comprese in bilancio, e che si verificassero dentro

(5) Ivi nº 12.

l'anno, debbono dalla Giunta municipale esser denunziate al Sottoprefetto, come dispone l'art. 116 della L. C., ed essere comprese in un ruolo suppletivo, che è reso esecutorio dal predetto (Art. 243 Istruz. 1° aprile 1838). — *V. Esattori* § 11.

§ 3. L'esazione delle rendite comunitative compete all'Esattore delle contribuzioni dirette, od a quell'altro Agente che giusta le leggi locali ne abbia speciale incarico: egli le riscuote secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli, coi privilegi fiscali determinati dalle leggi (1), e giusta le norme di contabilità in proposito stabilite e di cui ci siamo occupati altrove. — *V. ivi*.

Il conto delle entrate comunali è reso ogni anno dall'Esattore al Consiglio comunale, che lo rivede; ed è quindi approvato dal Consiglio di Prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti. — *V. Conti comunali*.

REGISTRI. — § 1. Molti e diversi sono i registri di cui debbono esser munite le Amministrazioni comunali pel regolare disimpegno sia degli affari del Comune, sia delle incumbenze loro affidate nell'interesse generale dello Stato. Non gli enumereremo tutti, poichè ciò sarebbe impossibile, stante la varietà dei rami di servizio che tuttora si riscontra nelle Amministrazioni municipali dell'Italia.

Accenneremo tuttavia quelli di cui è prescritto l'uso ai Segretari comunali dall'Istruzione pei Comuni del 1° aprile 1838, osservando però che alcuni di essi sarebbero attualmente affatto inutili, stante la mutata legislazione, e che a tale elenco per contro conviene ora aggiungere parecchi altri resi necessarii da posteriori provvedimenti; de' quali del resto si è fatto da noi, a suo luogo, apposito cenno con rimando al FORMOLARIO, dove appunto si troveranno analoghi modelli dei principali fra essi registri.

Ecco i termini della citata Istruzione:

Art. 142. Pel retto andamento dei loro doveri in quanto concerne al

(1) Quantunque la riscossione dei redditi comunali si operi in via amministrativa dall'Esattore coi privilegi dei R. tributi, tuttavia se a riguardo d'un credito di un Comune sia intervenuta una sentenza, non si può procedere agli atti esecutivi che previa ingiunzione e mediante l'opportuno mandato per gli atti esecutivi nelle forme ordinarie. Conseguentemente dove dirsi nulla la staggina cui siasi proceduto dall'Esattore in via amministrativa, e debbonsi riporre a loro luogo gli oggetti esportati dalla casa del debitore. Così la cessata R. Camera dei conti in sent. 15 novembre 1851, Aschero e Ghiglione C. Comune di Prelà (BETTINI, vol. IV, p. 3ª, pag. 128).

servizio, dovranno i Segretari comunali tenere i seguenti registri debitamente cartolati, afogliati e rubricati, i quali sono in sostanza quelli che assolutamente richiede il loro impiego, e sono in parte composti dalla semplice riunione ed afogliazione delle carte che si dovettero scrivere nel decorso dell'anno, cosicchè nella tenuta dei suddetti registri non assumono propriamente i Segretari un peso cui non fossero già obbligati prima d'ora

Art. 113. Essi registri sono i seguenti, cioè:

I. Registri relativi al cadastro ed alle mutazioni correnti di proprietà secondo l'antico metodo, o giusta quello adottato in dipendenza della perequazione del Governo francese.

II. Registro degli ordinati e deliberazioni consolari.

III. Degli atti d'affittamento dei beni e delle rendite comunali, e dei deliberamenti delle opere pubbliche fatti per legittimo ordinato, epperciò esenti dall'insinuazione, semprecchè in tali atti non siasi stipulata l'ipoteca a pro del Comune.

IV. Degli atti di qualunque specie soggetti all'insinuazione.

V. Delle copie degli ordinati (*verbali*) per oggetti diversi attergate dal giudiciale decreto (*visto*) dell'Intendente (*Sotto-prefetto*).

VI. Dei giuramenti prestati dagli Amministratori e dagli stipendiati e salariati comunali.

VII. Delle copie di lettere scritte all'Uffizio d'Intendenza (*Prefettura* o *Sotto-Prefettura*), portante un numero d'ordine progressivo.

VIII. Delle lettere ricevute dal medesimo Uffizio, che debbano essere annualmente cucite, afogliate e rubricate.

IX. Delle lettere scritte alle altre Autorità ed ai particolari per oggetti diversi.

X. Delle lettere ricevute dalle stesse Autorità e persone diverse.

XI. Delle Circolari dell'Uffizio d'Intendenza.

XII. Dell'inventario dell'archivio comunale e suoi supplementi.

XIII. Delle scritture estratte dagli archivi con le prescritte indicazioni.

XIV. Degli inventari appositi o separati dei mobili, effetti e volumi delle leggi esistenti negli uffizi ed archivi della Giudicatura ed Insinuazione coi loro supplementi, pei soli capo-luoghi di mandamento e di tappa.

XV. Degli atti del Governo, cuciti e separati per cadun anno.

XVI. Dei causati o bilanci annuali, raccolti per volumi decennali, afogliati e rubricati.

XVII. Dei conti consuntivi, ossia esattoriali, e loro riepiloghi, anche raccolti e cuciti come sopra.

XVIII. Libro mastro delle spese comunali annuali.

XIX. Registro dei mandati soddisfatti ed altri documenti relativi tanto al caricamento, che allo scaricamento dei conti esattoriali, diviso per esercizi.

XX. Matrici dei ruoli e stati di ripartimento delle contribuzioni prediale, personale e mobiliare (*od oltre imposte ora vigenti*).

XXI. Registro de'forestieri che si sono recati ad abitare nel territorio.

XXII. Quello delle persone estere che venissero a morire nel Comune.

XXIII. Ruolo di coloro che sono tenuti a somministrare l'alloggio alle truppe, e di coloro che possono all'uopo somministrare i mezzi di trasporto alle stesse.

XXIV. Registro dei consegnamenti di primogenitura e fidecommissi.

XXV. Dei cavalli e muli esistenti nel territorio, per desumere l'annuale consegna da farsene all'Uffizio dell'Intendenza.

XXVI. Delle mercuriali delle granaglie per le Comunità, nelle quali ha luogo un mercato.

XXVII. Delle verificazioni mensuali di cassa degli Esattori per li soli capo-luoghi di mandamento e di circolo di percezione.

XXVIII. Delle domande e delle permissioni per dissodamenti, tagli di boschi, pascoli e simili, dipendenti dal Regolamento forestale.

XXIX. Delle indennità riscosse per contravvenzioni al detto Regolamento.

XXX. Delle consegne dei boschi comunali, e loro divisione in prese.

XXXI. Delle buonificazioni per la tempesta, innondazioni, incendi e simili.

XXXII. Dei ruoli di ripartimento delle comandate e matrici relative, in volumi decennali.

XXXIII. Dei conti annuali di esse comandate cogli analoghi registri e giornali degli assistenti, raccolti egualmente in volumi decennali.

XXXIV. Registro delle mensuali perlustrazioni delle strade.

XXXV. Delle contravvenzioni tanto per opere stradali, che in materia d'acque, ponti, strade, bandi campestri e politici.

XXXVI. Registro degli estratti e certificati di cadastro, spediti a debito agli Agenti demaniali.

XXXVII. Delle liti vertenti.

Tutti questi registri dovranno avere sulla coperta esteriore il numero corrispondente a quello di sopra annotato.

Oltre questi registri da tenersi nelle Segreterie comunali, debbono i Sindaci averne uno particolare di tutte le lettere e di tutti gli indirizzi da loro spediti, dipendentemente dalle proprie incumbenze, ed un altro di tutti i recapiti che ricevono (Istruz. 23 aprile 1816). I registri poi delle lettere riflettenti la sicurezza pubblica debbono dai Sindaci, che esercitano funzioni politiche, esser tenuti a parte e sotto chiave, nè essere comunicati a chicchessia senza espresso ordine dell'Autorità superiore (Istruz. 31 dicembre 1817).

§ 2. I registri occorrenti per l'Amministrazione de' pii Istituti sono determinati dai regolamenti interni di servizio di ciascun Istituto, ed il loro numero e specie varia a seconda dell'importanza e dello scopo d'ognuna di tali istituzioni. Genericamente sono indispensabili a tutti: 1° il registro degli inventari; 2° quello dei processi verbali delle deliberazioni del Corpo direttivo; 3° quello degli annui bilanci preventivi; 4° quello dei conti consuntivi; 5° il

libro mastro delle spese; 6° quello dei mandati di pagamento; 7° il libro-giornale delle entrate e spese; 8° il registro dei contratti e documenti interessanti il patrimonio dell'Opera, e gli altri necessari per la gestione economica, per le statistiche e pel personale.

§ 3. I registri occorrenti per gli uffizi locali di sicurezza pubblica, ed il modo col quale debbono esser tenuti, furono determinati coll'Istruzione ministeriale 20 febbraio 1860. — *V. Sicurezza pubblica.*

§ 4. I registri di nascita, battesimo, matrimonio e morte vogliono mantenersi dagli uffiziali dello stato civile nel modo prescritto dal Regolamento annesso alle RR. PP. 20 giugno 1837. Tali registri sono provveduti a cura del Governo, ed a spese dei Comuni. — *V. Stato civile.*

§ 5. L'articolo 24 della vigente Legge sulla tassa di Bollo 21 aprile 1862 determina quali registri debbano essere soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario; ed il successivo articolo 25 indica quali ne vadano esenti. — *V. Bollo (Carta da)* nel nostro SUPPLEMENTO.

REGISTRO DELLO STATO CIVILE. — *V. Stato civile.*

REGISTRO (Tassa di). — « Le tasse di registro appartengono a quella varia e numerosa famiglia d'imposte, che sotto diverse forme e sotto diversi nomi colpiscono gli atti della vita civile..... Il sistema di percezione che forma la nota caratteristica delle tasse di registro, ha per fondamento la formalità della registrazione. È in occasione dell'adempimento di questa formalità che esse si riscuotono dagli agenti del Demanio sugli atti o sui trasferimenti che vi sono soggetti; ed è di qui che siffatte imposte traggono il nome di tasse di registro. — La formalità della registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni soggette alla imposta sui pubblici registri. Questa formalità non ha però solamente uno scopo fiscale: essa ha anche uno scopo civile, perchè serve ad assicurare l'esistenza degli atti, e a conferire loro data certa » (1).

L'istituzione delle tasse di registro non è nuova in Italia; chè anzi eravi da lungo tempo stabilita, soprattutto dopo che vi fu

(1) *Trattato delle tasse di registro* degli avv. prof. FABIO ACCAME e NICOLA MAGIONCALDA (Genova 1862), parte 1ª, cap. 1° nⁱ 1, 3 e 4.

trapiantata sotto la dominazione francese la Legge del 22 frimaio, anno VII, colle altre successive: cessata questa dominazione, essa subì in ogni Stato modificazioni, e prese nomi ed ebbe regole diverse. Nell'antico Regno sardo eransi dopo quell'epoca ripristinate le tasse d'*insinuazione*, *successione* ed *emolumento giudiziario*, che furono poscia riordinate colla Legge 9 settembre 1854; mentre nelle altre provincie d'Italia tali tasse conservavano quasi dovunque il nome francese di *registro*, *registrazione* od *archiviazione*.

La convenienza di ridurre ad uniformità in tutto il Regno tale varietà di legislazioni, e di rendere più proficua all'erario nazionale questa fonte di rendite pubbliche, diè luogo all'emanazione della Legge 21 aprile 1862, che, basandosi sulla citata Legge francese, ridusse ad unità di sistema la percezione di queste tasse in tutto lo Stato. Siccome per altro l'unificazione della legislazione civile vigente tuttora nelle varie provincie non potè ancora essere intrapresa; così detta Legge, nulla innovando alle formalità stabilite dalle relative leggi civili riguardo alla legittimità delle contrattazioni, ebbe uno scopo ed un'indole puramente finanziaria, siccome già da noi si è avvertito parlando dell'*Insinuazione (V.)*.

§ 1. Non v'ha quasi atto un po' importante della vita civile, che non venga ad esser colpito da una delle tasse stabilite nella Legge del Registro; ed i Comuni, le Provincie, gli Istituti di beneficenza, i quali per le esigenze delle rispettive Amministrazioni debbono spesso addivenire alla stipulazione di atti e contratti, risentono più che altri gli effetti di questa Legge. Ondechè i loro Amministratori dovendo conoscerne ed averne ognora presenti le disposizioni, anche per gli speciali obblighi che loro sono dalla medesima imposti, crediamo necessario esibirne qui il testo nella sua integrità, corredandolo di alcune note per far loro conoscere le decisioni emanate dall'Autorità superiore, relative specialmente agli atti ch'essi debbono compiere o presenziare (2); e faremo seguire al testo della Legge un estratto di quello del R. Decreto 4 maggio 1862 esecutivo di essa, nelle parti che possano interessare i predetti funzionarii.

(2) Queste decisioni furono desunte dalla *Rivista amministrativa* 1862, 1863 e 1864 passim, e dal Giornale *Le Massime del Registro* (vol. 1863 e 1864) pubblicato dal cav. PEROTTI (Torino, tipog. Seb. Franco e figli).

§ 2. LEGGE (585) 21 APRILE 1862 SULLA TASSA DI REGISTRO.

TITOLO I. Delle tasse di Registro, e delle norme generali per la loro applicazione.

Art. 1. Gli atti civili, giudiziali e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per causa di morte sono soggetti alle imposte denominate *tasse di Registro*, a termini della presente Legge. — Il pagamento di queste tasse, quando la legge non disponga altrimenti, precede la registrazione, cioè l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprietà in pubblici registri.

Art. 2. Le tasse di Registro sono fisse o proporzionali, secondo la natura degli atti e dei trasferimenti.

Art. 3. La tassa fissa si applica agli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che non contengono nè obbligazione, nè liberazione, nè condanna, nè collocazione di somme o valori, nè trasmissioni di proprietà, di usufrutto, di uso o godimento di beni mobili od immobili. — L'articolo 94 della presente Legge indica gli atti soggetti a tassa fissa, e la tassa per ciascun atto.

Art. 4 La tassa proporzionale si applica in genere a tutti gli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che contengono obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni di somme o valori, e qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso o godimento di beni mobili o immobili, o di qualsiasi altro diritto reale, sia tra vivi, sia per causa di morte. — La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'articolo 95. — Quando un atto è per sua natura soggetto a tassa proporzionale, e non è esplicitamente indicato nell'articolo 95, la quota della tassa si determina prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile.

Art. 5. Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni immobili esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono.

Art. 6. I valori soggetti a tassa proporzionale si stimeranno di 20 in 20 lire. — Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere. Se la somma imponibile è soggetta a tassa minore di una lira, sarà pagata una lira intera.

Art. 7. La tassa è applicata secondo la intrinseca natura degli atti e dei contratti, e non secondo la loro forma apparente.

Art. 8. Se un contratto comprende patti che sieno in parte a titolo gratuito ed in parte a titolo oneroso, sarà considerato, quanto all'applicazione della tassa, come se fossero due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso e l'altro a titolo gratuito.

Art. 9. Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto che comprende mobili ed immobili, sarà soggetto alla tassa di Registro stabilita per le trasmissioni degli immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili. — Nel dubbio gli oggetti si presumono immobili, salva alla parte la prova legale in contrario. — Queste disposizioni si applicano anche

alle cessioni e vendite di ragioni ereditarie. — Nel caso che i mobili, considerati dalla legge civile come immobili per destinazione, vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile, a cui que'mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili. — Nei passaggi di beni, a cui danno occasione i conguagli di quote tra condividenti, e le cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale che si proverà essere nella comunione o nell'asse ereditario.

Art. 10. I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquisitore i frutti o le materie che possono essere estratte da un fondo, e l'immobile medesimo prima che quei frutti o quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degli immobili. — La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo, comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.

Art. 11. Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come formante un atto distinto. — Un atto che comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di Registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

Art. 12. Se in un atto sono inseriti altri atti non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora quelle dovute per gli atti inseriti. — È pure dovuta la tassa per le convenzioni enunciate nell'atto presentato alla registrazione, e risultanti da contratti anteriori non stati registrati, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta colla disposizione dell'atto in cui sono enunciate. — Non è dovuta la tassa se la convenzione enunciata o inserita fosse già stata estinta, o si estinguesse coll'atto che contiene l'enunciazione o l'inserzione; eccetto il caso in cui la convenzione citata o inserita fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempite. — Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della denunzia e della registrazione, anche quando le disposizioni in esso comprese siano state ripetute in parte, o tutte ripetute in un atto fatto nel Regno. Per la parte di questo secondo atto, in cui quelle disposizioni furono ripetute senza alcuna modificazione, è dovuta la sola tassa fissa.

Art. 13. Il pagamento della tassa proporzionale pei contratti di cui la esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando uno di quei contratti si eseguisce prima che la condizione si avveri.

Art. 14. Non è dovuta tassa proporzionale per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ov-

vero per mezzo di atto autentico stipulato entro le ventiquattr'ore dopo del contratto che si risolve. — Qualunque patto o convenzione che esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, è soggetta a tassa, quantunque sia connessa colla risoluzione medesima.

Art. 15. Per sottoporre a tassa di Registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprietà o di usufrutto, basterà, in mancanza di prove dirette, che il nome del nuovo possessore sia inscritto nel ruolo dell'imposta prediale, o sia stata da esso pagata per conto proprio alcuna rata di tale imposta, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere il suo diritto di proprietà o di usufrutto. — Il godimento di un immobile a titolo di affitto, conduzione o d'anticresi, sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere, ovvero col pagamento delle contribuzioni imposte ai conduttori, inquilini e temporanei detentori. Sarà però in tutti i casi riservata la prova contraria.

Art. 16. Non è dovuta tassa di Registro per estratti e copie degli atti già registrati.

TITOLO II. — Del modo di determinare i valori per l'applicazione della tassa proporzionale.

Capo I. — Basi della valutazione.

Art. 17. Il valore del godimento, dell'usufrutto e della proprietà dei beni mobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

1° *Per gli affittamenti e per le locazioni* - dall'annuo prezzo espresso nell'atto, e dagli altri pesi imposti al conduttore.

2° *Per i crediti a termine, per la loro cessione, o per il loro trasferimento, e per oltre simili obbligazioni* - dall'ammontare del credito, e non dal prezzo correspettivo. — Si eccettuano le traslazioni di crediti, fatte per asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo correspettivo dell'aggiudicazione o del deliberamento.

3° *Per le quietanze e per qualunque atto di liberazione* - dal totale delle somme da cui viene liberato il debitore. — Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'atto ne indichi lo ammontare, sia che ne accenni in via generica la liberazione. — In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinerà in ragione del tempo stabilito dalla legge per la loro prescrizione, ovvero in ragione del tempo scorso dalla data della obbligazione, quando questo è minore del termine della prescrizione. — Nei casi di concordato dipendente da fallimento, il diritto di quietanza si percepirà sulla somma cui è ridotto il debito per effetto del concordato medesimo.

4° *Pei cottimi e contratti d'appalto* - dal prezzo espresso, o dalla valutazione che sarà fatta degli oggetti che ne formano il correspettivo.

5° *Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi correspettivi e somministrazioni entro un limite massimo e minimo* - dalla misura media fra il limite massimo ed il minimo.

6° *Per le vendite ed altre trasmissioni a titolo oneroso* - dal prezzo e dalla somma capitale corrispondente ai pesi che possono aumentare il prezzo stesso.

7° *Per le costituzioni di rendite e di censi perpetui o vitalizi, ovvero di pensioni parimente a titolo oneroso* - dal capitale espresso nell'atto costitutivo.

8° *Per le cessioni od i trasferimenti delle dette rendite, dei censi o delle pensioni, e per la loro estinzione, o per il loro riscatto* - dal capitale espresso nel contratto costitutivo, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione, pel trasferimento o per l'estinzione.— Salva l'eccezione per le vendite all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di quest'articolo.

9° *Per le rendite e pensioni costituite senza espressione di capitale per la loro cessione od estinzione* - da un capitale formato di venti volte la rendita perpetua, o di dieci volte la rendita vitalizia o la pensione, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione o per l'estinzione, salva anche in questo caso l'eccezione per la vendita all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di quest'articolo.— Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione tra quelle costituite sulla testa di un solo, e quelle costituite sulla testa di più individui. — Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nello stesso modo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni. — In caso che il valore dichiarato sia stimato inesatto, si avrà per base la media del prezzo annuale dei prodotti suddetti, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta; o quando non sia indicato un luogo determinato, s'avrà per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato; e non essendovi mercato in tali luoghi, sarà formata sulle mercuriali del mercato più vicino. — La media sopra indicata sarà formata per cura dall'Amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi de' sette anni precedenti a quello della stipulazione del contratto, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo il quinto dell'ammontare complessivo delle restanti medie.

10° *Per le trasmissioni tra vivi a titolo gratuito, e per quelle che hanno luogo in causa di morte* - dalla dichiarazione che ne fanno le parti, salvo per l'applicazione delle tasse alle trasmissioni tra vivi il disposto dell'articolo 8. — Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventario in forma autentica il valore della *mobilia* compresa nell'eredità, questa *mobilia* sarà stimata in ragione del 3 p. % del valore totale dei beni immobili, mobili, e dei denari dell'eredità, salva la prova in contrario. — Non sono imputate nella *mobilia* presunta le gemme, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi relativi, le armi, i grani, i vini, i fieni ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma la materia di un commercio, od altra negoziazione. — Non si comprendono neppure fra la *mobilia* le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie, od altre simili collezioni. — Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di borsa, e le rendite sul debito pubblico non possono nelle dichiarazioni essere valutate in somma minore del corso legale risultante dall'ultimo listino della borsa anteriore

alla trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della borsa, o cessarono d'esserlo, dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione. — I crediti litigiosi o di dubbia esigibilità compresi nell'asse ereditario saranno soggetti alla tassa, salva la ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, entro due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce, a meno che l'erede od il legatario non preferisca di farne l'abbandono al fisco, per cui basterà analoga dichiarazione estesa nell'atto di denunzia e la consegna dei relativi titoli o documenti. — Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purchè i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta, o da scritture private che abbiano acquistata data certa anteriormente all'apertura della successione, o per effetto dell'apertura della successione medesima. Se questi documenti saranno stati stipulati dopo la pubblicazione della presente Legge, e non siano registrati, dovranno registrarsi contemporaneamente alla denunzia col pagamento della tassa e delle pene pecuniarie incorse. — Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti in originale od in copia autentica, e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui e dai creditori, o loro aventi causa, e vista per legalizzazione delle firme da un Notaio, o dal Giudice, o Sindaco locale, colla quale dicharazione si attesti che il debito sussisteva ancora tutto od in parte al tempo dell'apertura della successione. — Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese, senza che sieno esportati, ne sia fatta copia autentica, e ad ammettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni. — Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i soscrittori della medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento di una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale nei casi da esso previsti. — Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti commerciali, quando l'esistenza dei medesimi sia giustificata colla produzione dei libri di commercio, tenuti nelle forme stabilite dalle leggi commerciali.

11° *Per l'usufrutto od uso trasmesso a titolo gratuito* - dalla metà dell'intiero valore della cosa, se l'usufrutto è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni. — Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata.

12° *Per gli atti e per le sentenze che contengono condanna, collocazione o trasmissione* - dalle somme che vi sono indicate in capitali ed interessi, o dall'ammontare delle obbligazioni che vi si contengono, applicando le norme generali di valutazione poste nel presente articolo.

Art. 18. Il valore del godimento, dell'uso, dell'usufrutto e della proprietà degli immobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

1° *Per i contratti di affittamento o locazione, per le sublocazioni, cessioni o surrogazioni di affitti, per i contratti di colonie parziarie e mezzerie* - dall'annuo prezzo espresso nel contratto, aggiungendovi gli altri pesi assunti dal conduttore a vantaggio del locatore, esclusi però quelli che sono assunti per la coltivazione, manutenzione e miglioramento del fondo. — Se è stabilito che il fitto sia pagato in natura, ossia in generi o derrate, ne sarà determinato il valore colle norme prescritte nel numero 9 dell'articolo precedente. — Colle stesse norme nelle mezzerie o colonie parziarie saranno valutati i frutti per la parte che ne spetta a chi dà il fondo in mezzeria o colonia parziaria, previa dichiarazione della presunta loro specie e quantità; e la tassa sarà pagata su questa parte soltanto.

2° *Per le locazioni a vita senza distinzione, se fatte sopra una o più teste* - dal capitale corrispondente a dieci volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola, osservando sempre, per le prestazioni in natura e per la distinzione dei pesi da aggiungersi, le norme precedentemente prescritte.

3° *Per gli affitti a tempo illimitato e per le costituzioni d'enfiteusi* - da un capitale formato di venti volte l'annua prestazione, o di venti volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una sola volta. — Le cose in natura si valutano nel modo sopra stabilito. Non si terranno a calcolo i pesi assunti per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo, come al numero 1° del presente articolo.

4° *Per la cessione a titolo d'anticresi* - dalla somma del debito per cui lo stabile si cede in anticresi.

5° *Per le permute* - dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo d'affitto in corso quando vi esiste locazione, od in mancanza della medesima moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto dei beni, il tutto senza detrazione dei pesi. — Dall'annuo fitto reale o presunto si dedurrà tuttavia l'ammontare annuo delle contribuzioni dirette, e l'annua spesa delle riparazioni. — Le contribuzioni saranno ragguagliate alla media di quelle state imposte nel triennio precedente, e le riparazioni saranno tassativamente calcolate per gli opifici al 30 per cento della loro annua rendita locativa, pei fabbricati al 15 per cento della stessa rendita, e pei beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 4 per cento della rendita locativa dei beni a cui i fabbricati inservono. — Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dalla rendita locativa reale quando essi fossero stati accollati al conduttore. — Per lo contrario si dedurrà dall'annuo fitto reale anche l'annuo canone dovuto per l'irrigazione dello stabile o per l'esercizio dell'opificio, quando questo annuo canone fosse pattuito a carico del locatore.

6° *Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni, e per tutti gli altri atti civili e giudiziari che apportano traslazione di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso* - dal prezzo espresso, aggiungendovi il valore in capitale di tutti i pesi corrispettivi, ovvero da una stima fatta da periti nei casi contemplati da questa Legge. — Se il prezzo consistesse in un'annua

rendita, questa verrà calcolata a norma del n° 9 dell'articolo 17. — Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva d'usufrutto, se la riserva è fatta per un tempo indeterminato o non minore d'anni dieci, verrà l'usufrutto calcolato alla metà del valore dell'intiera proprietà. Se l'usufrutto è limitato a tempo minore d'anni dieci, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata. — Il valore della nuda proprietà si riterrà eguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra. — Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto od alla riunione di questo alla proprietà in qualunque modo effettuata. — Per accertare il valore si applicherà il disposto dell'articolo 19, salve in ogni caso le disposizioni del successivo articolo. 20.

7° *Per le trasmissioni di proprietà a titolo gratuito tanto fra i vivi, che per causa di morte* - dal valore dei beni che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione, od in mancanza della medesima, moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al n° 5. — Per le trasmissioni di proprietà per causa di morte avrà luogo altresì la detrazione dei debiti e pesi a norma del n° 10 del precedente articolo 17. — Le stesse regole di valutazione e di detrazione si osserveranno pei trasferimenti della nuda proprietà a titolo gratuito.

8° *Per la trasmissione del solo usufrutto sia fra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte* - dal decuplo dell'annuo valore locativo dei beni, da determinarsi giusta i precedenti numeri 5 e 7. — Qualora per altro il titolo del trasferimento gratuito limitasse l'usufrutto ad un tempo minore di dieci anni, l'usufrutto sarà valutato moltiplicando l'annuo valore locativo dei beni per il numero d'anni della durata dell'usufrutto. — Se l'usufruttuario, dopo aver pagata la tassa proporzionale per l'usufrutto, acquisterà anche la nuda proprietà, dovrà pagare la tassa sulla sola differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto determinato come sopra. — Il diritto d'uso e di abitazione sarà valutato colle norme stabilite per l'usufrutto.

9° *Per l'alienazione, cessione o consolidazione, e per qualsiasi trasferimento del dominio diretto, anche a titolo lucrativo* - dall'annuo canone o dall'annua prestazione moltiplicati venti volte, coll'aggiunta di un laudemio, ovvero dal correspettivo che fosse pattuito nel contratto quando fosse più elevato.

Il valore dell'utile dominio, se trasferito a titolo oneroso, si desumerà dal correspettivo pattuito; se trasferito a titolo lucrativo o per mezzo di permuta, si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratti venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione ed un laudemio. — Nel caso in cui per legge sia ammesso lo svincolo mediante un minore laudemio, si osserverà il disposto della medesima.

10°. *Per le sentenze che pronunciano sulla proprietà senza ordinare alcuno dei trasferimenti di cui nel n° 6* - dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione; od in mancanza della medesima, moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al n.° 5.

Se le sentenze pronunciano nei limiti sovraespressi sull'usufrutto od uso a tempo illimitato o maggiore di 10 anni - dal decuplo del prezzo annuo dell'affitto da determinarsi come sopra. — Qualora l'usufrutto od uso fosse limitato a tempo non eccedente dieci anni, sarà valutato moltiplicando lo stesso annuo prezzo d'affitto pel numero di anni della durata dell'usufrutto o dell'uso. — Negli altri casi saranno applicate le norme di valutazione stabilite dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 di questo articolo, secondo la natura dei diritti in controversia.

Art. 19. Se l'atto o la sentenza sottoposti a registrazione non esprimono il valore sul quale deve pagarsi la tassa proporzionale, o gli elementi dai quali quel valore deve desumersi, le parti od una di esse, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla denuncia, dovranno supplire con una dichiarazione da essi sottoscritta. — In caso di rifiuto, il ricevitore del Registro emetterà una valutazione, secondo la quale si esigerà la tassa proporzionale, salvo alle parti di chiedere la stima, giusta le norme stabilite nel capo seguente. — Coloro, ai quali incumbeva la dichiarazione, incorreranno solidalmente nella sopratassa del quinto.

Capo II. — **Delle stime.**

Art. 20. Se il prezzo enunciato o dichiarato nell'atto translativo di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso si crede inferiore al valore che aveva l'immobile al tempo dell'alienazione, l'Amministrazione potrà chiederne una stima, purchè ne faccia la domanda entro due anni dal giorno in cui fu registrato il contratto. — Vi sarà egualmente luogo a richiedere la stima rispetto alla rendita degli immobili trasmessi in proprietà, usufrutto od uso a titolo gratuito o di permuta, quando la valutazione si reputi inferiore al vero, ancorchè fatta col sussidio di atti preesistenti.— Le parti sono ammesse a domandare la stima contro la valutazione fatta d'ufficio, ma non mai contro la propria dichiarazione. — La parte instante dovrà nella domanda di perizia dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti a tassa.

Art. 21. La domanda della stima sarà fatta al Giudice di mandamento o Pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà indicato il perito, altrimenti si terrà come non avvenuta. — La parte contro la quale è dimandata la perizia, dovrà essa pure indicare il proprio perito entro il termine di dieci giorni dalla intimazione fattagli della domanda di perizia. Scorso questo termine, il perito sarà nominato d'ufficio dal Giudice. — La stima sarà ordinata entro quindici giorni da quello della dimanda. — I periti, in caso di disparere, chiameranno un terzo perito. Se non possono accordarsi nella scelta, vi provvederà il Giudice. — La relazione della stima sarà presentata e giurata davanti al Giudice entro due mesi, a computarsi dalla notificazione che sarà stata fatta ai periti della ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo la elezione del terzo perito, salva al Giudice la facoltà di accordare una unica proroga di un mese, qualora vi esistessero giustificati motivi. — Quando un perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine, potrà farsi instanza

per la nomina di un altro che lo surroghi, e saranno in tal caso altresì applicabili i termini sovra stabiliti. — In questo caso il perito o i periti surrogati, oltrecchè non avranno verun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi alle operazioni cui avessero dato principio o che si trovassero in corso di esecuzione, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 22. Quando i beni, alla cui stima debbasi procedere, sono situati in territorii sottoposti a diverse giurisdizioni, l'instanza sarà rivolta al Giudice del luogo ove è situata la maggior parte dei beni. — Questo Giudice ordinerà la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei periti eletti e notificati dalle parti come nell'articolo. 21. Occorrendo la nomina di periti d'ufficio, il Giudice eleggerà persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi più vicini. — I periti presenteranno le loro relazioni, e le giureranno innanzi al Giudice del luogo ove sono situati i beni, ovvero a quello che ha ordinato la perizia. — Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questa Legge.

Art. 23. Accertato il valore cadente in contestazione, si farà luogo a supplemento od a restituzione di tassa. — Le spese di perizia saranno sopportate dalle parti in ragione delle differenze tra il valore accertato come sopra, e quelli da essi rispettivamente dichiarati prima della perizia medesima.

Art. 24. Quando il valore espresso nell'atto o dichiarato sia inferiore al valore accertato mediante la perizia d'oltre un quinto, si pagherà una sopratassa eguale alla metà della tassa dovuta sulla differenza di detti valori.

Art. 25. Prima che la perizia sia ultimata, si potrà stabilire, di concerto fra l'Amministrazione ed il contribuente, il valore degli oggetti sottoposti a tassa.

TITOLO III. — Della denunzia.

Art. 26. Per gli effetti di questa Legge la *denunzia* consiste nella presentazione per originale o per copia dell'atto scritto, o nella dichiarazione dell'atto verbale o del trasferimento soggetto alla tassa del Registro, e nella produzione degli atti che debbono corredare la detta presentazione o dichiarazione.

Capo I. — Da chi e dentro qual termine debba farsi la denunzia.

Art. 27. La denunzia degli atti soggetti alla registrazione deve farsi entro *trenta giorni* dalla loro data:

1° Dai Notai, per tutti gli atti celebrati col loro ministero;

2° Dai Segretari, Cancellieri od altri Funzionari od Uffiziali dell'ordine giudiziario per le sentenze definitive, e per le convenzioni giudiziali divenute irrevocabili, ed aventi per effetto trasferimenti di cose o diritti, o ricognizioni di diritti valutabili, non che per gli atti giudiziari che sono da essi ricevuti o assunti, quando sono sottoposti a tassa fissa o proporzionale, secondo gli articoli 94 e 95, salvo le esenzioni determinate dall'articolo 96;

3° Dai Segretari delle Amministrazioni o dai loro Delegati (compresi fra questi i Ricevitori od Esattori camerali, provinciali o comunali), e dagli stabilimenti pubblici per tutti gli atti fatti da loro o col loro intervento, i quali portino trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento, aggiudicazione, deliberamento od appalto di ogni natura, e le relative cauzioni (3). — Riguardo a quegli atti che a norma delle leggi e dei regolamenti vanno soggetti alla superiore approvazione, il termine per la denunzia non decorrerà che dal giorno in cui sarà pervenuta all'Ufficiale obbligato alla denunzia la notizia del provvedimento o decreto di approvazione (4). — Per gl'inventari il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura.

Art. 28. Gli atti per iscrittura privata, dove questa forma è ammessa dalla legge civile, contenenti trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni immobili situati nello Stato, od imposizione sui medesimi di servitù, ipoteche, od altri pesi, affittamenti, subaffitti, loro cessione o surrogazione, o d'anticresi, devono denunziarsi e registrarsi entro tre mesi dalla loro data. — Quando questi contratti non risultassero da convenzione scritta, e la loro efficacia sia ammessa dalla legge civile, il termine di tre mesi per la denunzia decorrerà dal giorno della loro esecuzione. — Per gli atti della medesima specie fatti all'estero, qualunque sia la loro forma, il termine per la denunzia sarà di sei mesi dalla loro data se fatti in Europa, o di mesi diciotto se fuori d'Europa. — Per i testamenti, tale termine è quello stabilito dall'articolo 31, ed è computabile dalla morte del testatore. — Sono compresi tra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai Regii

---

(3) Il verbale contenente il deliberamento ad appalto è soggetto a registrazione entro termine fisso, giusta questi articoli. Ma le perizie, avvisi d'asta, polizze d'offerte, capitolati, relazioni di notificazione e di pubblicazione da inserirsi nei contratti d'appalto, siccome atti preparatorii, non sono soggetti a registrazione, perchè o dichiarati espressamente esenti dall'art. 96, o non compresi negli articoli 27 e 28, nè contemplati negli articoli 94 e 95 per una tassa fissa o proporzionale (Nota minist. 29 luglio 1862).

Le scritture per somministrazioni dietro avvenuto appalto, ricevute dai Segretari od Economi degli ospedali, sono comprese nella disposizione di quest'articolo; e quindi debbono presentarsi alla registrazione entro il termine ivi fissato, col pagamento della tassa stabilita dall'art. 95 n° 15 della Legge (Nota minist. 16 luglio 1862).

(4) I ricevitori del Registro non possono tuttavia rifiutarsi di aderire all'istanza diretta ad ottenere la registrazione d'un atto soggetto all'approvazione superiore prima che questa sia emanata: in tal caso debbono tali atti registrarsi col contemporaneo pagamento delle tasse fisse o proporzionali cui sono sottoposti (Nota minist. 6 ottobre 1862).

Il *visto* che i Prefetti e Sotto-prefetti devono apporre a certi atti e deliberazioni dei Comuni, giusta il disposto dell'art. 125 e segg. della L. C., essendo di natura ben diversa dall'approvazione superiore, come dal titolo 2°, cap. 7 della medesima, e la Legge sulla tassa di registro avendo contemplato soltanto il caso dell'approvazione superiore e non quello del *visto* superiore agli atti soggetti alla registrazione, ne segue che in questo secondo caso non sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell'art. 14 del R. Decreto 4 maggio 1862 (Nota minist. 15 novembre 1862).

Consoli, per cui è obbligatoria la denunzia entro il termine rispettivamente stabilito di sei mesi o di mesi diciotto, quando ne deriva alcuna delle trasmissioni od obbligazioni accennate in quest'articolo relativamente ad immobili situati nello Stato. Vi sono pure comprese le sentenze proferite dai Tribunali esteri che abbiano i medesimi effetti, eccettochè si dimostri che nello Stato da cui provengono le sentenze proferite nel Regno vadano esenti da tasse simili a quelle per la cui applicazione viene prescritta la denunzia. — Le parti contraenti, e, quanto alle sentenze, le parti interessate sono responsabili solidariamente per la denunzia di cui è parola nel presente articolo. — I testamenti in forma privata, pei quali, dove questa forma è ammessa, si devolve in tutto od in parte la eredità, quando non sono depositati presso un Notaio od un'Autorità giudiziaria, un Uffizio od Archivio pubblico, dovranno prodursi per la tassa, per originale o per copia autentica da un Notaio, dalle persone ed entro il termine che sono indicati dall'articolo 31 per la denunzia dell'eredità. — La verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto tanto pubblico che privato, o l'esecuzione di essa prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati entro i termini da questo articolo stabiliti, decorribili o dal giorno della verificatasi condizione, o da quello dell'esecuzione del contratto (5).

Art. 29. Non vi è obbligo di denunzia per tutti gli atti che non sono indicati nei precedenti articoli 27 e 28. — Quegli atti però che senza essere indicati nei suddetti articoli 27 e 28 sono compresi negli articoli 94 e 95, debbono essere registrati prima che se ne faccia uso in atto pubblico o in giudizio, o dinanzi qualsiasi Autorità od Ufficio governativo, provinciale o comunale (6). — Se una scrittura privata od un atto estero

---

(5) Il termine per la denuncia degli atti delle Amministrazioni contenenti aggiudicazioni od appalti a ribasso di prezzi decorre soltanto dal giorno in cui il deliberamento diviene definitivo, per l'argomento dedotto dall'art. 95 n° 15 della Legge che stabilisce l'applicazione della tassa sul prezzo definitivo (Nota minist. 15 agosto 1862).

(6) Le copie degli atti dello stato civile non essendo comprese negli articoli 94 e 95 della Legge, sono perciò esenti da registrazione anche quando se ne voglia far alcuno degli usi sovra indicati (Nota minist. 30 giugno 1862).

Ne sono pure esenti per lo stesso motivo gli estratti di catasto (Nota minist. 30 giugno 1862).

Così del pari le dichiarazioni di variazione di domicilio fatte alle Autorità comunali (Nota minist. 14 agosto 1862)

La presentazione del mandato di pagamento al cassiere del Comune o della Provincia o di un Corpo amministrativo per conseguirne il pagamento, non è che l'adempimento di una formalità richiesta dall'ordinamento interno particolare ad ogni Amministrazione che rilasci mandati. Siffatta presentazione, che effettivamente non tende che a completare il fatto della spedizione del mandato, non può confondersi coll'uso contemplato nel presente articolo, e non dee quindi dar luogo a registrazione nè a tassa di registro (Nota minist. 14 giugno 1862).

I verbali di conciliazione in conseguenza di contravvenzioni ai regolamenti dei Comuni sono soggetti soltanto alla registrazione prima di farne alcuno degli usi previsti nel presente articolo, non trovandosi contemplati nell'art. 27 n° 3° della Legge (Nota minist. 14 agosto 1862).

Le capitolazioni cogli stipendiati o salariati dei Comuni stipulate per de-

non ancora registrato e soggetto per sua natura alla registrazione prima di farne uso, è enunciato in un atto pubblico, col quale abbia una connessione essenziale e diretta, questa enunciazione sarà considerata come un uso fattone per l'effetto della registrazione. — Le disposizioni di questo articolo devono applicarsi anche alle sentenze dei Regii Consoli e dei Tribunali esteri, pei casi in cui non sono compresi nell'articolo 28, e ritenuta per le sentenze dei Tribunali esteri l'eccezione ivi accennata.

Art. 30. Qualora occorresse di fare uso nel senso del precedente articolo degli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta gli articoli 27 e 28, questi atti dovranno essere prima registrati, sebbene non fossero peranco trascorsi i termini stabiliti per la registrazione. — Qualora occorresse di fare uso in giudicio per casi d'urgenza d'atti non soggetti alla registrazione entro un termine fisso, e non registrati, il Giudice potrà tuttavia dare gli opportuni provvedimenti, ma gli atti dovranno essere registrati nel termine non maggiore di giorni otto, od in quello minore che venisse dal Giudice prefisso. — In difetto di registrazione entro detto termine, sarà applicabile la pena di cui all'articolo 53.

Art. 31. Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i donatari o legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari. — L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intero asse ereditario. — La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine:

Di *mesi quattro* dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato;

Di *mesi sei*, se è morto in altre parti d'Europa;

Di *mesi diciotto*, se è morto fuori d'Europa.

In caso di assenza, il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto. — In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione di una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso. — La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni, i cui beni fossero stati posti sotto sequestro. — Agli eredi o legatari che dichiareranno di non assumere tale qualità salvo col beneficio dell'inventario, ed adempiranno alle obbligazioni dalla legge in tal caso prescritte, il termine per presentare la denunzia non decorrerà, salvo dalla scadenza di quello per deliberare sull'accettazione o ripudiazione dell'eredità.

Art. 32. Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denunzia non sono compresi il giorno della data dell'atto e quello dell'apertura della successione o del preso possesso dei beni dell'assente. — Non si compu-

---

terminare i loro doveri ed i relativi compensi, riferendosi alle obbligazioni per servizio personale contemplati dall'art. 95 n° 9, sono soggetti alla registrazione allora solo che se ne voglia far uso nel senso della Legge ed a norma del presente articolo (Nota minist. 19 luglio 1862).

terà nemmeno l'ultimo giorno del termine se festivo. — L'ultimo giorno utile per la denunzia si compie coll'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio del Registro.

CAPO II. — Delle forme della denunzia, e degli atti che le si uniscono.

Art 33. Gli atti civili in forma pubblica o privata, quelli giudiziali, non che le sentenze definitive in materia civile, e quelle pziandio in materia penale, allorchè vi è parte civile, si registrano sugli originali o sulle copie, in conformità delle disposizioni contenute nella presente Legge. — Al modo medesimo si registrano gli atti delle Autorità e dei Corpi amministrati, concernenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto, uso o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti di ogni natura, e le relative cauzioni.— I Notai ed i Segretari o Delegati delle Amministrazioni, non che i Funzionari ed Uffiziali dell'ordine giudiziario per gli atti del rispettivo loro ministero, che sono soggetti alla registrazione entro il termine stabilito dall'art. 27, dovranno presentare al Ricevitore una copia autentica dell'atto medesimo (7). — Questa copia, che rimarrà nell'ufficio del Ricevitore, dovrà contenere l'approvazione del Funzionario che l'avrà autenticata di tutte le cancellature, abrasioni, lacune od intervalli, interlineamenti, postille, addizioni od altre alterazioni. — I Ricevitori dovranno riunire in registri per ordine di data le copie loro rimesse, e custodirle per gli usi ed effetti dalla legge determinati. — La copia, di cui nel presente articolo, sarà rilasciata ed autenticata senza spesa.

Art. 34. Per i testamenti celebrati o depositati presso i Notai, gli Archivi o le Autorità giudiziarie, i quali debbonsi denunziare nel termine stabilito dall'art. 27 numeri 1 e 2, dovrà prodursi la copia del testamento o dell'atto di deposito. — Quando il testamento segreto sarà aperto, dovrà trasmettersene copia unitamente all'atto di apertura all'ufficio del Registro nel termine di cui all'art. 27, decorrendo dal giorno dell'apertura.

Art. 35. Non occorrerà di presentare la copia delle sentenze o dei decreti che non importano aggiudicazione o deliberamento di beni stabili o di mobili, e così pure di tutti gli atti dei quali è permesso il rilascio alle parti in brevetto od in originale, purchè questi atti non sieno di loro natura soggetti alla tassa proporzionale.

---

(7) Per la formalità della denunzia degli atti delle Amministrazioni non sottoposti alla registrazione in termine fisso, è sempre obbligatoria la presentazione di una copia autentica dei medesimi, salvo che si preferisca di lasciare l'originale all'uffizio. La copia però potrà essere autenticata dal Segretario o Delegato dell'Amministrazione, se questo ha ricevuto od anche semplicemente firmato l'atto in tale sua qualità (Nota minist. 28 giugno 1862). Quando nell'originale di un contratto d'appalto d'opere o di provviste dei Comuni coi privati siano inserite perizie, capitolati od altri documenti, devono questi ritenersi come parte integrante del contratto stesso, e quindi le copie che si presentano all'uffizio del Registro devono comprendere tanto l'atto principale, quanto tutte indistintamente le avvenute inserzioni (Nota minist. 23 luglio 1862).

Art. 36. Per gli atti stipulati all'estero si dovrà presentare una copia autentica destinata a rimanere presso l'ufficio del Registro, se le parti non preferiscano di lasciarvi l'originale, o la copia venuta dall'estero. — Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana o francese, non verrà registrato, se non vi sarà unita una versione italiana fatta da un traduttore giurato, od in mancanza od impedimento di traduttori giurati nel Circondario, nel quale ha sede l'ufficio, potrà essere deputato un traduttore dal Presidente del tribunale del Circondario medesimo. — Presso l'ufficio del Registro deve rimanere l'originale della versione, o una copia autentica della medesima. — Delle scritture private da registrarsi a norma dell'art. 33 dovrà presentarsi copia autenticata da un Notaio. Potranno però le parti lasciare all'ufficio predetto l'originale invece della copia.

Art. 37. La denunzia dei contratti non redatti in iscrittura, e che debbono denunziarsi a termine dell'art. 28, si eseguisce mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dalla parte denunziante. — Sarà pure denunziata, mediante dichiarazione scritta, la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto, o l'esecuzione data al contratto medesimo, prima che la condizione siasi verificata.

Art. 38. A corredo della denunzia di un trasferimento per causa di morte, dovrà prodursi una particolareggiata dichiarazione, firmata da chi fa la denunzia degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione, contenente le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione e l'importanza. — A quest'oggetto sarà distribuito dall'Amministrazione un modulo. — Pei crediti ereditari di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi, i nomi dei debitori, e le somme dovute tanto in capitale, quanto in interessi. — Riguardo alla mobilia si applicherà la disposizione dell'art. 17 n° 10. — Alla denunzia per successione testamentaria, dovrà pure unirsi una copia autentica del testamento (o del codicillo), e tale copia dovrà conservarsi dall'ufficio del Registro in conformità del disposto dell'art. 33. — La denunzia irregolare si considererà come non eseguita. — Si considera tale, quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazione della tassa. — Se non è corredata dai documenti, di cui all'art. 17 n° 10, non si farà luogo alla deduzione in esso indicata. — Venendo presentata una denunzia irregolare o non corredata dai prescritti documenti, il Ricevitore ne indicherà le irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denunzia. — Qualora chi presenta la consegna o la successiva rettifica non ne riconosca l'irregolarità, e faccia istanza perchè sia accettata, il Ricevitore ne spedirà ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per irregolare denunzia.

CAPO III. — **Presso quali Uffizi debbasi fare la denunzia.**

Art. 39. I Notai dèbbono fare la denunzia degli atti da loro ricevuti all'uffizio del Registro instituito nel Distretto della rispettiva residenza. — I Segretari, Cancellieri, Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario, i Se-

gretari e Delegati delle pubbliche Amministrazioni e dei Corpi amministrati, che devono assoggettare alla registrazione gli atti civili, ne faranno la denunzia agli uffizi del Registro del Distretto, in cui esercitano le loro funzioni. — Le scritture private, la cui denunzia non sia obbligatoria entro un prescritto termine, potranno essere denunziate a qualunque uffizio del Registro indistintamente. — Gli atti fatti in paese estero, non soggetti alla denunzia entro un termine fisso, potranno denunziarsi all'uffizio del Registro del capoluogo di qualunque Circondario. — Quelli poi di tali atti, la cui denunzia è obbligatoria entro un termine fisso, come pure i contratti non ridotti in iscritto e che sono indicati nel precedente articolo 28, saranno denunziati all' uffizio del Registro del capoluogo del Circondario ove sono situati gli immobili, a cui tali atti si riferiscono, se sono stipulati all'estero; se sono fatti nello Stato, ma con scritture private o verbalmente, saranno registrati all'Uffizio del Registro del Distretto, dove sono situati gli immobili. — Se gl'immobili sono situati nel territorio di più Circondari o di più Distretti, la denunzia si farà presso l'uffizio, nel cui Circondario o Distretto giace la maggior parte di essi immobili. — La verificazione della condizione apposta ad un contratto, e l'esecuzione di un contratto condizionale prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata all'uffizio del Registro presso il quale fu registrato il contratto stesso.

Art. 40. Le trasmissioni di proprietà, di usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'uffizio del Registro nel cui Distretto è compreso il luogo, nel quale si è aperta la successione. Se il defunto non avea domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrrà all'ufficio del Registro, nel cui Circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nella eredità.

TITOLO IV. — Del pagamento delle tasse, e dell'azione personale e reale per la loro riscossione.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Art. 41. Per tutti i contratti ed atti tra vivi che non contengono trasmissioni a causa di morte, il pagamento della tassa corrispondente alla denunzia ed il rilascio della relativa quietanza si devono eseguire contemporaneamente alla denunzia fatta al competente uffizio del Registro. — La mancanza del pagamento porta l'effetto che la denunzia, benchè materialmente fatta, si considera come non avvenuta, ed hanno perciò luogo le conseguenze legali della denunzia mancante. — Per i trasferimenti per causa di morte, il pagamento della tassa ed il contemporaneo rilascio della quietanza dovranno eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza del termine fissato coll'art. 31 per la denunzia dell'eredità. — Per i supplementi di tassa che l'Amministrazione ritenesse dovuti, si procederà giusta il titolo VIII.

Art. 42. L'obbligazione personale di pagare le tasse del Registro si determina come segue:

1° Per le tasse degli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che importano ob-

bligazione, liberazione, trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni mobili o immobili, sono obbligate solidalmente verso l'Amministrazione dello Stato tutte le parti contraenti;

2° Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti sottoposti a condizione sospensiva, sono solidalmente obbligate le parti contraenti, non che tutti gli interessati, a cui profitta la verificazione della condizione o l'esecuzione del contratto;

3° La tassa per le sentenze è dovuta dalle parti in causa, in proporzione della loro condanna nelle spese della lite. Ciascuno dei consorti di lite è solidalmente obbligato pel pagamento dell'intera tassa o della intera quota di tassa dovuta dalla parte che essi rappresentano nel giudizio. Però la parte che domanda la spedizione di copia della sentenza, deve anticipare la tassa o quota di tassa che per la sentenza medesima fosse dovuta dall'altra parte, salvo il regresso;

4° Le tasse per trasferimento di beni per causa di morte sono dovute dagli eredi, donatari o legatari, in proporzione dei beni loro trasferiti. I coeredi però saranno obbligati solidalmente per tutte le tasse liquidate sull'eredità, salvo il regresso.

Art. 43. Salva l'azione spettante all'Amministrazione verso le persone indicate nel precedente articolo 42, il pagamento delle tasse deve esser fatto agli uffici del Registro:

1° Dai Notai, per gli atti da essi ricevuti;

2° Dai Segretari, Cancellieri, Funzionari ed altri Ufficiali dell'ordine giudiziario, per le sentenze e generalmente per gli atti del loro ministero soggetti alla registrazione, salvo il disposto del successivo articolo 55;

3° Dai Segretari e Delegati delle Amministrazioni pubbliche e degli altri Corpi amministrati, per gli atti tutti del loro ministero similmente soggetti alla registrazione;

4° Dalle parti, per le convenzioni giudiziarie divenute irrevocabili, importanti trasferimenti di cose o di diritti, o ricognizioni di diritti valutabili, per le scritture private e per le convenzioni verbali, per gli atti stipulati all'estero che le parti stesse dovessero far registrare, e per le sentenze dei Regii Consoli e dei Tribunali esteri indicati negli articoli 28 e 29;

5° Dagli eredi, legatari, donatari, loro tutori o curatori, amministratori ed esecutori testamentari, per i testamenti non contemplati dal precedente articolo 31, e per gli altri atti di liberalità per causa di morte.

Però l'azione per conseguire i supplementi di tasse, dopo seguita la registrazione, non si può sperimentare contro i pubblici Funzionari indicati ai numeri 1, 2 e 3 di questo articolo.

Art. 44. La quietanza delle tasse pagate per la registrazione deve indicare l'ufficio che la emette, la natura dell'atto, e per esteso la data della registrazione, il foglio ed il numero del registro, e l'importo delle tasse riscosse. — Allorchè l'atto conterrà più disposizioni soggette ognuna ad una tassa particolare, il Ricevitore le indicherà sommariamente nella quietanza, e vi esprimerà distintamente la quota di ciascuna tassa riscossa, sotto pena del pagamento di lire 5 per ciascuna omissione. — Se la registra-

zione è eseguita sull'originale dell'atto, e questo viene restituito all'esibitore, la quietanza sarà dal Ricevitore scritta sull'originale medesimo. — In ogni altro caso la quietanza sarà distesa sopra foglio separato; e trattandosi di atti contemplati nell'art. 27, il Funzionario che li avrà sottoposti alla registrazione, dovrà riportare in margine od a piedi dell'originale dell'atto il tenore della quietanza rilasciata dal Ricevitore sotto pena di franchi 5.

Art. 45. Gli Ufiziali pubblici, i quali, a termini di questa Legge, avranno fatto lo sborso della tassa di Registro per conto delle parti, s'intenderanno subentrati in tutte le ragioni dell'Amministrazione, e potranno ottenere un mandato, un'ingiunzione od altro ordine di pagamento esecutorio dopo 24 ore dall'intimazione del Giudice di mandamento o Pretore del luogo in cui essi hanno residenza per conseguirne il rimborso, a qualunque somma rilevi. — Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, oppure dovute in somma minore. — Il debitore potrà far valere il suo riclamo contro l'Amministrazione del Registro, facendo constare del seguito rimborso.

Art. 46. Lo Stato avrà privilegio non soggetto ad iscrizione per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi danno luogo, con preferenza ad ogni altro creditore. — L'azione si estingue nel termine di cinque anni, o in quel termine più breve concesso dalla presente Legge all'Amministrazione per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento. — L'azione non può pregiudicare ai diritti reali d'ogni genere acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori della cosa pei supplementi di tassa.

CAPO II. — **Disposizioni speciali.**

Art. 47. L'erede beneficiario pagherà la tassa coi fondi ereditari.

Art. 48. I Corpi amministrati, cui è necessaria un'autorizzazione per la accettazione dell'eredità o dei legati, sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia, secondo il disposto dell'art. 31; ma non sono tenuti al pagamento delle tasse, se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione. Frattanto l'Amministrazione potrà conseguire dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni, o sui legati che non si deferiscono al Corpo amministrato. — Trascorsi due anni dalla data dell'apertura della successione senza che l'autorizzazione sia accordata, la tassa dovuta dal Corpo morale diventerà esigibile, salva ragione a rimborso nel caso che l'autorizzazione sia rifiutata, e che il rimborso sia dimandato entro due anni dalla data del rifiuto. — In questo caso però l'Amministrazione avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia dimanda entro due anni dalla data dell'effettuato rimborso.

Art. 49. Salve le disposizioni contenute nell'ultimo alinea del n° 7 dell'articolo 18, il valore del legato si detrae dalla massa imponibile a ca-

rico degli eredi, e la tassa sul legato vien sempre liquidata a debito del legatario senza pregiudicare la solidarietà dell'erede di rimpetto all'Amministrazione.

TITOLO V. — Delle pene per le denunzie ritardate od incomplete, per il ritardato pagamento delle tasse, e per le scritture di controdichiarazioni.

Art. 50. I Notai che non avranno fatto registrare i loro atti nel tempo prescritto pagheranno in proprio per ogni contravvenzione la pena di lire 10, se si tratta di un atto soggetto alla tassa fissa, od una somma eguale al quarto della tassa, se si tratta di un atto soggetto a tassa proporzionale. — In quest'ultimo caso però la pena non potrà essere minore di lire 10.

Art. 51. I Segretari, Cancellieri ed altri Funzionari od Ufficiali dell'ordine giudiziario, che avranno trascurato di assoggettare alla registrazione nel tempo stabilito le sentenze e gli atti tutti che essi devono denunziare per la tassa, pagheranno in proprio per ogni contravvenzione la pena corrispondente al quarto della tassa dovuta su tali atti e sentenze.

Art. 52. Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili ai Segretari ed altri Delegati delle Amministrazioni pubbliche e dei Corpi amministrati per ognuno degli atti che nel tempo prescritto non abbiano presentato alla registrazione cui erano obbligati. — Il disposto dei tre precedenti articoli, in quanto riflettono le pene e le maggiori tasse, non sarà applicabile quando il ritardo della denunzia provenga da impedimento di forza maggiore, debitamente giustificato, purchè si eseguisca tale formalità entro il termine di giorni dieci successivi alla cessazione dell'impedimento. — Sarà riservata ai Notai ed altri Funzionari nominati in detti tre articoli la ragione verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando loro non siano stati somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di Registro.

Art. 53. Gli atti per iscrittura privata, quelli stipulati in paese estero, ed i contratti verbali enunciati nell'art. 28, che non saranno stati registrati nel tempo prescritto, verranno assoggettati, oltre alla tassa normale, anche ad una metà della tassa medesima, ritenuto per altro che tale sopratassa non potrà essere minore di lire 10. — La stessa disposizione ha luogo pei testamenti in forma privata non denunziati entro il termine prescritto dall'art. 28, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive, di cui all'articolo 13.

Art. 54. Gli eredi, donatari e legatari che non avranno fatte entro i termini prescritti le dichiarazioni dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno, a titolo di pena pecuniaria, il quarto di più della tassa che sarà dovuta per la mutazione. — Il ritardo, oltre il termine prescritto al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie darà luogo altresì all'applicazione di una nuova pena pecuniaria, eguale al decimo dell'ammontare della tassa. — La pena per le omissioni nelle dichiarazioni sarà di una

somma eguale al quarto della tassa dovuta per gli oggetti omessi. — La stessa pena sarà applicata per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall'articolo 24. — Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria se, prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplirà con una seconda dichiarazione. — I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omissione della dichiarazione, qualora il termine di questa sia scaduto dopo la loro nomina, salvo per le altre sovratasse la responsabilità loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune.

Art. 55. Alle disposizioni dell'articolo 51 viene fatta eccezione per le sentenze ed altri atti giudiziali che non siano di aggiudicazione e di deliberamento, quando le parti non avranno consegnato nelle mani de'Segretari, Cancellieri od altri Funzionari od Ufficiali che hanno ricevuto od assunto tali atti, il montare delle tasse nel termine prescritto per la registrazione. — In questo caso la riscossione della tassa sarà promossa dai Ricevitori del Registro contro le parti, che, in pena della mancata consegna, pagheranno altresì una sopratassa eguale al quarto della tassa. — I Segretari, Cancellieri e gli altri Funzionari ed Ufficiali suddetti dovranno trasmettere al Ricevitore del Registro, entro i dieci giorni successivi allo spirare del termine, gli estratti da essi certificati degli atti e delle sentenze, le cui tasse non saranno loro state rimesse dalle parti, sotto la pena di lire 10 in proprio, nel caso di ritardo, per ciascun atto, e di essere inoltre tenuti al pagamento della tassa e della sopratassa, salvo per queste il regresso.

Art. 56. Coloro che abbiano emesso o siano complici per far emettere una dichiarazione per iscrittura privata, colla quale si faccia constare della stipulazione di un prezzo maggiore a quello espresso in un atto pubblico o privato, o in una convenzione verbale già registrata, incorreranno solidalmente nella pena del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo maggiore.

Art. 57. Tutte le pene pecuniarie stabilite dalla presente Legge per la ritardata registrazione e pel ritardato pagamento, eccettuate quelle che sono poste a carico dei Funzionari od Ufficiali pubblici, saranno ridotte al decimo della tassa normale, qualora le parti facciano registrare l'atto od il trasferimento, od eseguiscano il pagamento nei giorni dieci successivi all'intimazione dell'ingiunzione di cui all'articolo 88, unitamente alle spese della medesima. — Non potranno però godere di tale beneficio coloro che avranno ritardata la denunzia degli atti soggetti alla registrazione in un termine fisso, oltre tre mesi successivi alla scadenza del medesimo. — Sarà però sempre dovuto, per il ritardo della registrazione degli atti, il minimo della pena stabilito nei diversi casi previsti dalla presente Legge.

TITOLO VI. — Degli obblighi speciali dei Notai, dei Funzionari ed Ufficiali pubblici, delle Parti e dei Ricevitori.

CAPO I. — **Obblighi per le spedizioni, inserzioni, citazioni degli atti, e per le menzioni di registrazione.**

Art. 58. I Notai, i Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario, quelli delle pubbliche Amministrazioni e loro delegati non potranno, salvo il disposto dell'articolo 63, rilasciare nè per originale nè per copia verun atto soggetto alla registrazione, nè fare verun atto in conseguenza del medesimo, se esso non è stato prima registrato, sotto la pena di lire 10 per ogni contravvenzione. — Sono eccettuati gli atti di protesto cambiario, dei quali si potrà far uso o spedire copia anche prima della registrazione, purchè questa sia eseguita entro il termine stabilito dall'articolo 27. — Trattandosi di un atto, per la cui registrazione non sia ancora trascorso il termine utile, il Funzionario che lo ha ricevuto lo potrà enunciare in altro atto posteriore, purchè dichiari nell'atto stesso che insieme al medesimo farà anche registrare l'atto enunciato. — In nessun caso la registrazione del secondo atto potrà essere richiesta prima di quella dell'atto enunciato. — Ogni contravvenzione a queste disposizioni è punita colla stessa pena pecuniaria di lire 10.

Art. 59. I Notai, Segretari, Cancellieri o altri pubblici Funzionari non potranno inserire nelle loro minute, nè ricevere in deposito atti privati, o stipulati in paese estero, i quali siano soggetti alla registrazione entro un termine fisso, o prima che ne sia fatto uso, a norma degli articoli 28 e 29; nè potranno rilasciare copia o estratti degli atti medesimi, se questi non siano stati prima registrati. I contravventori incorreranno nella pena di lire 10, e saranno altresì tenuti al pagamento della tassa di registrazione, salvo per questa il regresso.

Art. 60. Ove in un atto notarile si facesse una stipulazione in virtù ed in dipendenza di una scrittura privata o di un atto estero non registrati, ma soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta l'art. 28, o prima di farne uso, a norma dell'art. 29, la scrittura privata o l'atto estero dovranno essere sottoposti alla registrazione unitamente all'atto notarile; ed il Funzionario che lo avrà celebrato o ricevuto, sarà obbligato personalmente al pagamento non solo dalle tasse di registrazione dovute per la scrittura privata o per l'atto estero, ma ancora delle pene pecuniarie, nelle quali già si fosse incorso per tale atto o scrittura, salvo il regresso. — La stessa disposizione sarà applicabile al caso di enunciazione di atti esteri e di scritture private, nel senso dell'articolo 12. — Se il Funzionario non presenta alla registrazione la scrittura privata o l'atto estero, unitamente all'atto da esso celebrato o ricevuto, incorrerà inoltre in proprio nella pena pecuniaria di lire 500.

Art. 61. È proibito, sotto la pena di lire 10, a ciascun Notaio o Segretario di ricevere in formale deposito alcun atto soggetto alla registrazione, senza farne constare con atto apposito.

Art. 62. In tutte le copie ed in tutti gli estratti degli atti pubblici civili e giudiziali soggetti a registrazione, sarà fatta menzione della quietanza della tassa mediante indicazione dell'ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine, e della somma pagata. — Eguale menzione sarà eseguita negli originali degli atti pubblici civili e giudiziali od estragiudiziali, che si faranno in virtù di atti per iscrittura privata, o stipulati all'estero, e che sono soggetti alla registrazione. — Nel caso di citazione in un atto pubblico di altro atto o documento soggetto alla registrazione, sarà obbligo del Notaio o del Funzionario che riceve l'atto di indicarvi eziandio la data della registrazione dell'atto o documento citato, la tassa pagata, il numero d'ordine e l'ufficio ove si è fatta la registrazione; e queste indicazioni si potranno anche scrivere in margine od in calce dell'originale o della copia dell'atto stesso, nel qual caso dovranno essere firmate dal Notaio o dal Funzionario. — Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'articolo sarà punita colla pena di lire 5. — Non sarà considerata contravvenzione la citazione di atti senza le soprascritte indicazioni, quando il termine per la loro registrazione non sia ancora trascorso, o se contemporaneamente a questa si giustificherà che l'atto citato fu registrato.

Art. 63. I Giudici e gli Arbitri, prima di pronunciare alcuna sentenza, ed i Funzionari delle pubbliche Amministrazioni e dei Corpi amministrati, prima di prendere alcuna deliberazione a favore dei privati sopra atti non registrati che sono a loro sottoposti, dovranno ordinare ai rispettivi Segretari di farne la denuncia agli uffici di Registro, colla trasmissione di una copia, da essi autenticata, dell'atto non registrato. — I Segretari che non adempissero a tale denuncia, saranno personalmente risponsabili delle tasse dovute sopra tali atti. — Ferme le penalità stabilite dall'articolo 59 a carico dei Segretari, Cancellieri e pubblici Funzionari che avranno ricevuto gli atti non registrati, le parti che li avranno prodotti saranno soggette al pagamento della tassa dovuta, ed altresì alle pene stabilite dall'articolo 53 della presente Legge.

Art. 64. Ogniqualvolta sarà pronunciata una condanna, o sarà presa una deliberazione sopra un atto registrato, nella sentenza o nella deliberazione si enuncierà l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'ufficio ove esso è stato eseguito. — Tale enunciazione potrà scriversi in margine od in calce, come è disposto nell'articolo 62. — In caso di omissione, il Ricevitore esigerà la tassa se l'atto non è stato registrato nel suo ufficio, salva la restituzione nel termine prescritto se in seguito sarà giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunciata la sentenza o presa la deliberazione.

Capo II. — Repertorio degli atti soggetti a tassa.

Art. 65. I Notai, i Segretari, i Cancellieri e gli altri Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario autorizzati a ricevere atti soggetti alla tassa del Registro entro un termine fisso, non che i Segretari e Delegati delle

pubbliche Amministrazioni e degli altri Corpi amministrati, terranno uno speciale repertorio a colonna, sul quale iscriveranno giorno per giorno, senza spazio in bianco nè interlineamento e per ordine di numeri:

1° I Notai, *tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in brevetto od in originale;*

2° I Segretari, Cancellieri ed altri Funzionari ed Ufficiali dell' ordine giudiziario, *tutti gli atti del rispettivo ministero, le sentenze e le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, che a tenore di questa Legge debbono essere registrate entro un termine fisso a norma dell'articolo 27*;

3° I Segretari e Delegati delle pubbliche Amministrazioni e degli altri Corpi amministrati (8), *tutti gli atti delle rispettive Amministrazioni*, *che*

---

(8) Con Circolare del Ministero di Finanze del 18 maggio 1863 si è dichiarato quali siano i Segretari e Funzionari amministrativi che, a norma di quest' articolo, sono in obbligo di tenere il repertorio ivi prescritto.

Eccone i passaggi più essenziali:

« Egli è evidente che l' obbligazione derivante dall'art. 67 della Legge si collega e si completa con quella stabilita dal n° 3 del precedente art. 27, e che il criterio esatto per determinare l'applicazione di tale obbligazione deve desumersi dal combinato disposto dei due articoli sopracitati.

« Ora il primo di essi trattando degli atti amministrativi, che insieme a quelli notariali e giudiziari debbono essere denunziati entro il termine di trenta giorni, impone l'obbligo della denunzia ai Segretari delle Amministrazioni e dei pubblici stabilimenti per tutti gli atti ivi designati *fatti da loro* o *col loro intervento*; all'art. 65 riferendosi per la natura degli atti che debbono essere iscritti al repertorio al precedente art. 27, viene in sostanza a determinare che l'obbligo di tenere il repertorio medesimo va congiunto ed è inseparabile con quello della denunzia stabilito dallo stesso art. 27.

« Posto ciò, comparisce indubitato che, se un Segretario o Delegato di una pubblica Amministrazione o di un Corpo amministrato abbia per la natura speciale dell'ufficio che esercita, per le leggi o per le disposizioni che regolano l' Amministrazione a cui è addetto, la facoltà di ricevere atti, pei quali sia prescritta la registrazione entro il termine di trenta giorni, o debba nella di lui qualità di Segretario intervenire ad una stipulazione interessante l'Amministrazione da lui servita, deve considerarsi obbligato non solo a denunziare l' atto da lui ricevuto o fatto col di lui intervento, ma a tenere ancora il repertorio nelle forme e sotto le condizioni stabilite dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della Legge.

« Se all'incontro mancano in tutto od in parte le accennate condizioni, se i Corpi morali, le Congregazioni di carità, le Opere o fabbricerie, ed altri stabilimenti o non hanno un Segretario o Delegato permanente, o, anche avendolo, non è questi autorizzato per i loro regolamenti e per le leggi e le consuetudini del luogo a ricevere atti della specie indicata dal n° 3 dell'art. 27, e non interviene nella suddetta di lui qualità alle stipulazioni della stessa natura che si fanno nell' interesse dell' amministrazione, in tal caso vengono pure a mancare assolutamente i termini di applicabilità della ricordata disposizione, e sarebbe errore manifesto se volesse considerarsi obbligato uno di questi Segretari o Delegati, o il Corpo morale o stabilimento al quale appartiene, a tenere il repertorio ed a presentarlo nelle epoche determinate dalla Legge all'Uffizio del Registro ».

L' obbligo della tenuta del repertorio è imposto ai Segretari e Delegati come funzionari delle rispettive Amministrazioni; epperciò non havvi dubbio che il Segretario di più Amministrazioni distinte debba tenere per ciascuna di queste uno speciale repertorio (Nota minist. 5 agosto 1862).

debbono egualmente essere registrati entro un termine fisso giusta l' articolo 27 (9).

Per ogni atto non inscritto a repertorio, o non inscritto per ordine di data, o riportato per interlinee, s'incorrerà nella pena di lire 5, fermo l'obbligo di completare il repertorio per gli atti omessi entro il termine da prefiggersi dalla Amministrazione del Registro, sotto pena della sospensione dall'esercizio.

Art. 66. Ciascun articolo del repertorio conterrà: — 1° il numero progressivo; — 2° la data dell'atto; — 3° la sua natura; — 4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio; — 5° la indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore, allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, l'uso od il godimento dei beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili, l'indicazione del relativo prezzo o valore; — 6° la nota della seguita registrazione.

Art. 67. I fogli dei repertorii saranno numerati e segnati, quelli dei Notai e dei Segretari, Cancellieri od altri Funzionari ed Ufficiali presso le Giudicature, *dal Giudice della loro residenza*; quelli dei Segretari, Cancellieri od altri Funzionari ed Ufficiali presso le Corti ed i Tribunali, *dal Presidente della Corte o del Tribunale;* e quelli dei Segretari o Delegati delle pubbliche Amministrazioni e degli altri Corpi amministrati, *dal Capo rispettivo di esse Amministrazioni o Corpi.*

Art. 68. I Notai, Segretari, Cancellieri, Funzionari, Ufficiali e Delegati menzionati nel precedente articolo 65, presenteranno ogni trimestre i loro repertorii al Ricevitore del Registro nel loro Distretto, che vi apporrà il *visto*, enunciando in esso il numero degli atti inscritti (10). — Questa presentazione avrà luogo nei primi dieci giorni di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun anno, sotto pena di lire 10 per ogni dieci giorni di ritardo (11).

---

(9) Gli atti d'appalto per provviste e costruzioni fatti dai Comuni coi privati dovendo presentarsi alla registrazione entro termine fisso a norma del n° 3 dell'art. 27, non havvi dubbio che i medesimi devono essere inscritti nel repertorio del Segretario comunale che gli ha ricevuti (Nota minist. 23 luglio 1862).

I mandati di pagamento rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni sono esenti dall'obbligo della registrazione entro termine fisso, e non possono conseguentemente ritenersi compresi fra gli atti pei quali è prescritta l'iscrizione sul repertorio (Nota minist. 9 agosto 1862).

(10) Pel combinato disposto di questo col precedente art. 39 si desume che la presentazione trimestrale dei repertorii pel visto del Ricevitore deve effettuarsi all'uffizio, nel distretto del quale sono esercitate le funzioni da cui deriva l'obbligo della tenuta degli stessi repertorii; e quindi per determinare a qual uffizio il Segretario di più Amministrazioni debba effettuare l'accennata presentazione, si deve avere esclusivamente riguardo alla sede di ciascuna delle Amministrazioni, presso le quali esercita le particolari sue funzioni, e così indipendentemente dalla sua residenza personale (Nota minist. 5 agosto 1862).

(11) Per la retta intelligenza della presente disposizione si avvertono gli Uffiziali del Registro, che deve ritenersi incorsa la mentovata pena solamente quando il ritardo oltrepassa i dieci giorni immediatamente successivi alla prima decade del mese, nel quale debbe esser fatta la presenta-

CAPO III. — **Ispezioni e ricerche eseguibili dagli Ufficiali del Registro.**

Art. 69. Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo, tutti i pubblici Funzionari ivi indicati saranno tenuti di comunicare ad ogni richiesta i loro repertorii ai Ricevitori del Registro ed agli altri Impiegati dell'amministrazione all'uopo destinati, che si presenteranno ad essi per verificarli; e ciò sotto la pena di lire 100 in caso di rifiuto, e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero. — In questo caso, il Ricevitore o l'Impiegato dell'amministrazione del Registro richiederà l'assistenza del Giudice o del Sindaco o Gonfaloniere locale, o di chi ne fa le veci, per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

Art. 70. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni, e tutti gli altri incaricati degli archivi e depositi di documenti pubblici, saranno tenuti di comunicare, senza che siano esportati, ad ogni richiesta, i loro registri e minute di atti ai Ricevitori od Impiegati del Registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'Amministrazione, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del Ricevitore od altro Impiegato assistito come è detto nell'articolo 69. — Queste disposizioni si estendono anche ai Notai ed ai Segretari, Cancellieri, Funzionari ed Ufficiali indicati nell'articolo 65, per gli atti dei quali essi sono depositari. — Sono eccettuati i testamenti e le altre disposizioni per causa di morte, finchè sono viventi i testatori. — Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi; e le visite a quest'effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare, per parte dei Ricevitori ed Impiegati del Registro, più di ore quattro per ciascun giorno.

Art. 71. Le persone ed i Funzionari tutti indicati all'articolo 70 dovranno rilasciare in forma autentica e gratuitamente, dietro richiesta per iscritto del Ricevitore del Registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

CAPO IV. — **Disposizioni diverse.**

Art. 72. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile trasmetteranno nei primi quindici giorni d'ogni trimestre ai Ricevitori del Registro del Distretto, sopra apposito modulo fornito dall'Amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre

---

zione, ossia quando il repertorio viene presentato dopo il giorno 20 di detto mese, imperocchè allora soltanto si verifica il ritardo di dieci giorni richiesto dalla Legge per l'esazione della pena pecuniaria. Dall'applicazione di tale principio deriva che la prima pena di lire 10 è dovuta al giorno 21 del mese, la seconda pena al giorno 31, e così successivamente (Circol. Minist. Finanze 26 luglio 1862, n° 13).

precedente. — I contravventori a questa disposizione incorreranno nella pena pecuniaria di lire 25 per le non fatte trasmissioni, e di lire 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.

Art. 73. Il Ricevitore del Registro non potrà, sotto verun pretesto e benchè vi sia luogo alla stima, differire la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse verranno pagate secondo la liquidazione fatta da esso. — Non potrà neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria ritenendone gli atti e le produzioni. Tuttavia, se in essi si trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale, e che contenesse schiarimenti che potessero giovare alla scoperta di tasse dovute, il Ricevitore o l'Impiegato del Registro avrà facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa dal Funzionario che l'avrà presentato. — In caso di rifiuto, il Ricevitore potrà ritenere l'atto per ventiquattr'ore solamente onde procurarsene a sue spese una copia collazionata in forma autentica, salvo a ripeterne il rimborso se vi è luogo. — Questa disposizione è applicabile anche agli atti per scrittura privata o stipulati all'estero, che saranno presentati all'Ufficio del Registro.

Art. 74. I Ricevitori del Registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri se non dietro autorizzazione del Giudice locale, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse. — Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dalle vigenti leggi.

Art. 75. Nessuna Autorità pubblica, nè l'Amministrazione del Registro, nè i Ricevitori da essa dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questa Legge o delle pene incorse, nè sospendere o farne sospendere la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

TITOLO VII. — Dei diritti acquisiti, e delle prescrizioni.

Art. 76 La tassa di Registro stata regolarmente percetta in conformità di questa Legge non potrà essere restituita, qualunque sieno gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi da essa previsti.

Art. 77. Non ha luogo restituzione di tasse nel caso di risoluzione, rescissione o riforma di contratto, anche per effetto di condizione risolutiva che si trovasse in essi apposta. — Parimente non si fa luogo alla restituzione di tasse percette sugli atti, dei quali per qualunque causa sia pronunciata in giudizio la nullità o la rescissione.

Art. 78. Dalle disposizioni degli articoli 76 e 77 si eccettuano: — 1° gli atti di aggiudicazione o di deliberamento, la nullità dei quali sia stata giudizialmente o dall'Autorità competente pronunciata per difetto di formalità estrinseche; — 2° gli atti e contratti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio e passata in giudicato, per vizio radicale indultivo della nullità dell'atto sino dalla sua origine; — 3° le successioni e le donazioni in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la

evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime; — 4° i contratti di matrimonio e le stipulazioni necessariamente connesse col medesimo, allorchè con un atto pubblico posteriore venisse risoluto il contratto matrimoniale, o venisse in modo legale e incontrovertibile provata la impossibilità della celebrazione del matrimonio. — Nei premessi casi è ammessa la restituzione della tassa pagata, qualora ne sia proposta la domanda entro il termine di due anni dalla data del provvedimento o della sentenza che pronuncia la nullità dell'atto o la evizione, o dalla data della risoluzione del contratto matrimoniale.

Art. 79. Vi ha prescrizione per la domanda della tassa: — 1° *Dopo due anni* dal giorno della registrazione, se si tratta di tassa non riscossa sopra una disposizione particolare di un atto, ovvero di un supplimento per una percezione insufficiente, o di domanda diretta a far correggere col mezzo della stima una inesatta dichiarazione di valore. — Parimente le parti non saranno ammesse che dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate; — 2° *Dopo cinque anni* dal giorno della seguita registrazione, qualora si tratti di omissione di beni nelle denunzie di successione; — 3° *Dopo cinque anni* dalla presentazione della prima o successiva denunzia pel pagamento delle tasse dovute sulle successioni denunziate; — 4° *Dopo dieci anni* dal giorno dell'apertura della successione per le successioni non denunziate. — Per le successioni aperte all'estero tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'uffizio al quale doveasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della successione.

Art. 80. Per la domanda della tassa proporzionale sugli atti vincolati a condizioni sospensive, o del supplemento di essa, la prescrizione si compie nel biennio a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione accennata dall'articolo 28, ultimo alinea.

Art. 81. Trascorso il termine di trent'anni, sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute pegli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso senza il previo pagamento delle relative tasse, e senza la corrispondente registrazione.

Art. 82. La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale. — Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Art. 83. Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto dalla domanda giudiziale, fatta e notificata prima dello spirare dei termini; e ciò sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la perizia. — La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso d'un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente Legge, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento.

Art. 84. La domanda fatta dal contribuente sia per rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa ad instanza di supplemento, e

prima che questo abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti. — Tale domanda dovrà essere presentata all'uffizio del Registro in cui fu operata la riacossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'uffizio stesso comprovante la data della fatta presentazione.

Art. 85. La data degli atti per scritture private non potrà essere opposta all'Amministrazione del Registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa per la morte di una delle parti, od altrimenti, a termini della legge civile.

TITOLO VIII. — Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

Art. 86. La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale, è riservata all'Amministrazione del Registro.

Art. 87. La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente Legge spetta all'Autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del Registro che ha liquidata la tassa o pena pecuniaria controversa. — Davanti ai Giudici e Tribunali di circondario si procederà sommariamente.

Art. 88. Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse di Registro e delle pene pecuniarie stabilite dalla presente Legge è l'*ingiunzione*. — L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio del Registro di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal Giudice di mandamento, o Pretore, nella cui giurisdizione risiede l'ufficio del Registro che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, od al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenti. L'intimazione è fatta per mezzo d'Usciere, il quale ne stenderà relazione sulla ingiunzione originale. — Per l'intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dall'ordinaria procedura civile per le citazioni.

Art. 89. L'ingiunzione è eseguibile trenta giorni dopo la sua intimazione. — Contro l'ingiunzione il debitore può provvedersi avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria mediante istanza di opposizione, da notificarsi all'ufficio del Registro che emise l'ingiunzione. — L'istanza d'opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie: si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'istanza d'opposizione sia notificata all'ufficio del Registro prima della scadenza dei trenta giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo, o sia nello stesso termine presentata all'Autorità giudiziaria nelle provincie nelle quali le notificazioni si fanno giudizialmente.

Art. 90. Per le cause alle quali dà luogo l'esecuzione delle presente Legge, la parte soccombente non sarà obbligata a rimborsare altre spese all'infuori della carta bollata e delle competenze per le intimazioni, nè sarà dovuta alcuna tassa di Registro per le sentenze.

Art. 91. Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o instanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie, che si riconosceranno dovute dall'ufficio di Registro, quando l'atto di opposizione non sia corredato dalla quietanza del relativo pagamento. — Questa disposizione non è applicabile al caso d'opposizione promossa nel termine stabilito dall'articolo 89 contro la domanda di supplemento.

Art. 92. Dopo l'introduzione della causa avanti il Tribunale, è interdetta la cognizione e la decisione della medesima a qualunque altra Autorità.

TITOLO IX. — Tariffa delle tasse.

Art. 93. Le tasse da percepirsi per la registrazione degli atti e delle mutazioni sono stabilite dai seguenti articoli 94 e 95.

Art. 94. Tasse fisse:

§ 1. — *Atti soggetti alla tassa fissa di una lira.*

1° I contratti per l'insegnamento d'arti e mestieri, anche nel caso che contengano obbligo di somme o valori mobiliari, o quietanze dipendenti esclusivamente da essi contratti;

2° Le cauzioni dei giovani sottoposti alla leva per ottenere passaporto all'estero;

3° I verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i monti di pietà o presso le casse di risparmio (12);

4° Le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate per ogni creditore collocato;

5° Gli atti di riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale, quanto se ha luogo con atto separato.

La tassa è dovuta per ciascun figlio legittimato o riconosciuto;

6° E generalmente tutti gli atti notariali non altrimenti nominati nel presente articolo e non soggetti a tassa proporzionale, non che tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali pure non altrimenti contemplati per una tassa fissa o proporzionale, quando formino titolo di un contratto, o fondino un'obbligazione qualsiasi, e debbano registrarsi a norma degli articoli 28 e 29. — Questa tassa è pure applicabile agli atti che, sebbene

(12) Questa disposizione dichiarando soggetti alla tassa d'una lira i verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà o presso le Casse di risparmio, ne emerge evidentemente che una sola tassa è dovuta per ciascun verbale, qualunque sia il numero degli articoli aggiudicati e compresi nel verbale stesso (Nota minist. 20 luglio 1862).

esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'articolo 96, fossero presentati volontariamente per essere registrati.

§ 2. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire due.*

7° Le sentenze definitive dei Giudici di mandamento o Pretori in materia civile, e quelle anche in materia penale, allorchè vi è parte civile, quando non contengano disposizioni soggette a tassa proporzionale, o quando la tassa proporzionale dovuta non ascenda in complesso a due lire. — Soggiacciono pure a questa tassa le dichiarazioni giudiciali delle parti divenute irrevocabili, indicate nell'articolo 27, quando hanno luogo nelle cause vertenti presso i Giudici di mandamento o Pretori, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non ammonta a lire due.

8° Le cauzioni o malleverie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico;

9° Le rinuncie all'ipoteca legale competente ai predetti stabilimenti sui beni dei loro contabili;

10° I consensi per cancellatura o restrizione delle ipoteche inscritte sui beni o sulle cedole del Debito pubblico a favore degli stessi pii Istituti relativamente alle malleverie indicate al n° 8;

11° Le astensioni, ripudiazioni e rinuncie a successioni, legati o comunioni di beni, quando esse saranno pure e semplici, e siano fatte per atto giudiziale o stragiudiziale.

È dovuta una tassa per ciascun rinunciante, e per ciascuna successione o legato che si ripudia;

12° Le accettazioni delle cessioni o delle delegazioni di crediti a termine fatte per atto separato, allorchè la tassa proporzionale è stata pagata per la cessione o delegazione; e quelle che si fanno nei medesimi atti di cessione o di delegazione di crediti parimente a termine, quando non diano luogo a tassa proporzionalo;

13° Le acquiescenze od adesioni pure e semplici, quando non siano fatte in giudizio;

14° Gli atti rinnovati per causa di nullità o per altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o loro valore;

15° Gli atti di discarico parimente puro e semplice, non aventi il carattere di quietanza; le liberazioni stragiudiziali parimente pure e semplici dietro resa di conto per tutela, curatela od altre amministrazioni qualunque;

16° Le consegne o tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che si provino esistenti nell'asse ereditario;

17° I depositi d'atti o documenti presso i Notai e negli archivi pubblici, compresi i depositi o le presentazioni degli atti d'ultima volontà;

18° I depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici Ufficiali, quando non producono liberazione dei deponenti, ed il discarico che ne danno i deponenti ed i loro eredi, quando sono ad essi restituiti gli oggetti depositati;

19° Gli atti di *protesto cambiario*;

20° Gl'inventari notarili e giudiziali degli stabili, mobili, titoli e carte. *È dovuta una tassa per ciascuna giornata. Ogni giornata incominciata si ritiene compiuta*;

21° Vendita di rendite sul Debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il cui prezzo sia soddisfatto con denaro contante nell'atto stesso dall'acquisitore, quando la traslazione ha luogo per atto notariale o per scrittura privata separata;

22° Le concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento, i cui contratti siano giustificati in forma autentica.

§ 3. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire quattro.*

23° Le aggiudicazioni od i deliberamenti per nuovo incanto a rischio del primo aggiudicatario o deliberatario, allorchè il prezzo non è superiore a quello della precedente aggiudicazione o del precedente deliberamento, se questi furono sottoposti alla tassa dovuta;

24° Le procure e i mandati senza correspettivo, od essendovi correspettivo, quando la relativa tassa proporzionale non raggiunge le lire quattro. Le revoche o le rinuncie dei mandati. — Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o rivocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce. — Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, rivocanti o rinuncianti, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro. — Quando la procura od il mandato è irrevocabile, od involve la dispensa del rendimento dei conti, si rende applicabile la tassa proporzionale stabilita rispettivamente dai §§ 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 95, secondo la natura del contratto a cui si riferisce l'esercizio del mandato. — Quando il mandato importa retribuzione a favore del mandatario, sarà applicabile la tassa proporzionale del § 2 dell'articolo 95 sul capitale della retribuzione stabilita in somma determinata; o se stabilita in somme annue, su quello in ragione del tempo per cui il mandato deve durare. Se questo tempo eccede i dieci anni, o non fu determinato, si applicherà la tassa proporzionale del § 4 dell'articolo 95 sul decuplo dell'annua retribuzione;

25° Le ratifiche pure e semplici d'atti già stati sottoposti a tassa;

26° Le rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro le ventiquattr'ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono;

27° I compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori che diano luogo a tassa proporzionale;

28° Le rinnovazioni di titoli, le ricognizioni di rendite, i cui contratti siano giustificati in forma autentica;

29° Il riscatto eseguito in tempo utile dal venditore quando l'acquisitore era ancora debitore dell'intiero prezzo dell'alienazione fattagli colla riserva del riscatto;

30° Gli atti di cauzione o di *sottomissione* imposti dalla legge generale civile o commerciale per l'esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato nei limiti determinati dalla legge stessa; quelli ancora ri-

chiesti dalle leggi speciali o dai regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci;

31° Le costituzioni o le surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atti già stati sottoposti a tassa;

32° Il consenso puro e semplice per cancellazione, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, e rinuncia al diritto od all'anteriorità d'ipoteca.

Sarà però dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma iscritta, quando non sia giustificata l'estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa di Registro, o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussiste tuttora. — Non sarà percetta la tassa proporzionale qualora si tratti d'iscrizioni prese per crediti condizionali od eventuali, per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento;

33° La rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistato;

34° Il sequestro convenzionale e gratuito di beni mobili od immobili;

35° Gli atti, l'esecuzione dei quali dipenda da una condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti;

36° Le unioni ed i concorsi stragiudiziali dei creditori, non che i concordati definitivi tra di essi e il debitore fallito o l'amministratore.

Se importano obbligo di somma determinata dai cointeressati verso uno o più d'essi, o di altri incaricati di agire per l'unione o pel concorso, sarà percetta una tassa particolare come per le obbligazioni. — Nei concordati però tra il fallito o l'amministratore ed i creditori, non soggiace a tassa proporzionale l'obbligazione del fallito o di chi per esso verso i creditori, a qualunque somma l'obbligazione si estenda;

37° Vendita ed altri atti tra vivi, che involvono trasmissione di proprietà o di usufrutto d'immobili situati all'estero.

§ 4. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire sei.*

38° Le donazioni non accettate.

La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione, o quando venga a risultare che l'accettazione di fatto abbia avuto luogo;

39° Le transazioni semplicemente tacitative di pretese reciproche stipulate tanto per terminare, quanto per prevenire una lite. — Qualora contengano una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti alle parti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto od uso, costituzioni o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme o valori, od altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa inoltre dovuta secondo la natura dei contratti medesimi;

40° I contratti di matrimonio che non contengono altre disposizioni fuorchè la dichiarazione degli sposi di quanto apportano nella comunione, o si costituiscono essi medesimi in dote senza alcuna vantaggiosa reciproca stipulazione.

Nei contratti di matrimonio la confessione espressa dallo sposo di avere ricevuta la dote costituitasi dalla sposa, non soggiace a tassa particolare. — Se vi ha costituzione o donazione fatta agli sposi dai loro ascendenti, collaterali, o da altre

persone, le tasse in questo caso saranno applicate secondo la natura dei beni costituiti o donati. e giusta le quotità fissate dai §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo seguente.

La tassa fissa di cui nel presente paragrafo è anche applicabile alle costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri della persona nel cui interesse sono fatte;

41° Le divisioni di beni mobili ed immobili fra comproprietari per qualunquesiasi titolo, purchè sia giustificato il diritto di comproprietà.

Se vi ha conguaglio o maggiore assegno, la tassa sul valore delle cose che ne formano l'oggetto sarà percetta nella misura rispettivamente determinata dai §§ 2, 4 e 5 dell'articolo seguente. — Non si esigerà tuttavia la tassa proporzionale quando ad un condividente siano assegnati beni stabili e ad un altro condividente mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune. Trattandosi di divisione d'eredità, questa disposizione è applicabile soltanto nel caso che i mobili, i crediti e i denari siano stati denunciati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione;

42° Le divisioni tra i coaffittuari, coimpresari o coappaltatori contemplati nel contratto d'affitto o d'appalto, per le quali ciascuno di essi ottenga la giusta porzione che gli compete giusta il contratto medesimo.

In caso di maggior assegno, è applicabile su questo la tassa proporzionale stabilita pel contratto d'affitto o d'appalto, di cui segue la divisione;

43° Gli atti di società o di scioglimento della medesima, non che quelli che ne dichiarano la continuazione o ne modificano le basi.

Se i soci, oltre danaro, conferiscono altri oggetti nella società, sarà dovuta la tassa proporzionale stabilita per la cessione degli oggetti medesimi;

44° Gli atti d'ultima volontà, le loro revoche o ritiramenti.

La registrazione dell'atto di apertura di testamenti sigillati non dà luogo all'applicazione di tassa distinta oltre quella stabilita pel testamento;

45° Gli atti di liberalità che contengono disposizioni unicamente subordinate all'eventualità della morte; e le stipulazioni di eguale natura che sono fatte per contratto di matrimonio fra i futuri sposi o da altre persone, esclusi i lucri dotali.

La tassa per tali disposizioni nei contratti di matrimonio sarà percetta oltre quella del contratto;

46° Le cessioni volontarie dei beni per essere venduti dall'unione o dal concorso dei creditori;

47° Le sentenze definitive proferite in grado di appello dai Tribunali di circondario o di commercio, non che le decisioni degli arbitri quando non diano luogo a tassa proporzionale, o quando questa non arrivi in complesso a lire sei.

Soggiacciono pure a questa tassa le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili indicate nell'articolo 27 n° 2, quando hanno luogo nelle cause trattate in grado d'appello presso i Tribunali di circondario o di commercio, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non raggiunga le lire sei.

48° Le concessioni di precario o di servitù senza correspettivo, o quando non siano valutabili, ovvero quando la tassa proporzionale non raggiunga le lire sei.

§ 5. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire dieci.*

49° La dichiarazione o nomina pura e semplice della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, od è stata riservata nell'atto dell'acquisto o del contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta per atto pubblico entro il giorno successivo a quello dell'acquisto o contratto (13) — Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto o contratto, non è dovuta veruna tassa;

50° Gli atti di semplice emancipazione, e quelli d'abilitazione dei minori d'età.

La tassa è dovuta per ciascun emancipato od abilitato;

51° Le sentenze definitive dei Tribunali di circondario e di commercio, pronunciate in prima instanza, e contenenti interdizioni, nomine di consulenti giudiziari, dichiarazioni di nullità radicali, di contratti e convenzioni, od altre disposizioni definitive in materia civile o commerciale, quando tali disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale, o questa non raggiunga in complesso le lire dieci. — La stessa disposizione è applicabile alle sentenze in materia penale, quando vi è parte civile. — Soggiacciono alla stessa tassa fissa applicabile con le norme sovra espresse le sentenze definitive dei Consigli di Prefettura in materia contenzioso-amministrativa. — La tassa medesima è pure, e colle stesse norme, applicabile alle convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili accennate nell'articolo 27, qualunque sia il grado di giurisdizione della causa nella quale le convenzioni hanno luogo, salve le disposizioni dei numeri 7 e 48 di questo articolo, e del n° 19, § 3 dell'articolo 96.

§ 6. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire venti.*

52° Le sentenze definitive delle Corti d'appello in materia civile e commerciale, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in materia contenziosa, quando le relative disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale, o quando questa non raggiunga in complesso le lire venti.

§ 7. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire quaranta.*

53° Le decisioni definitive della Corte di cassazione.

§ 8. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire cento.*

54° Gli atti di adozione.

---

(13) Nella pratica applicazione delle disposizioni degli articoli 94 n° 49, e 95 n.i 16 e 28 devesi ritenere dovuta la tassa fissa stabilita dal n° 49 dell'art. 94 sulla dichiarazione di mandato o di comando fatta entro il termine di tre giorni successivi all'atto d'appalto o d'impresa, oppure all'atto d'acquisto o di deliberamento di beni immobili; e dovuta la tassa proporzionale soltanto se la dichiarazione avviene dopo detto termine (Nota minist. 30 giugno 1862).

§ 1. — *Tassa proporzionale di centesimi venticinque per ogni cento lire.*

Art. 95. Tasse proporzionali:

1° Le convenzioni per pascolo ed alimento d'animali a tempo determinato.

La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni, per cui deve durare la convenzione;

2° Le soccide di bestiami.

La tassa è riscossa sul prezzo espresso nell'atto, od in mancanza di prezzo, secondo la dichiarazione che si farà del valore del bestiame;

3° I contratti d'affitto o di locazione di beni stabili e mobili, quelli di colonia parziaria o mezzeria, e le concessioni di diritti d'acqua, quando la durata di tali contratti o concessioni sia limitata (14); le sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o diritti d'acqua pure a tempo limitato (15).

La tassa si applica al prezzo accumulato in ragione del tempo in cui deve durare la locazione, concessione o mezzeria: se si tratta di sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o diritti d'acqua, la tassa si limita al prezzo accumulato in ragione del tempo che rimane a decorrere;

4° Le convenzioni pel mantenimento di persone, quando la durata del mantenimento è limitata.

La tassa è dovuta sul prezzo accumulato in ragione del tempo per cui la convenzione deve durare; ma, se la durata è illimitata, si renderà applicabile la tassa segnata al successivo num. 17, § 4;

5° Le quietanze (16), escluse quelle del prezzo o del corrispettivo che si paga nello stesso atto; i rimborsi, le affrancazioni di rendite e prestazioni di qualunque natura, escluse le enfiteotiche; i riscatti esercitati per atti pubblici in virtù di leggi o di patto di ricupero dal venditore o dai suoi eredi entro il termine stabilito dalla legge, o stipulati nell'atto primitivo di vendita, ovvero in quello stato prorogato giudizialmente; i ri-

(14) I contratti d'affitto di stabili a tempo limitato, ancorchè fatti per atto d' aggiudicazione all' asta pubblica, sono soggetti alla sola tassa di cui in questo § (Nota minist. 5 luglio 1862).

(15) I dazi comunali costituendo per natura propria altrettanti oggetti di reddito, la concessione del loro godimento mediante un determinato corrispettivo viene a costituire gli essenziali elementi del contratto di locazione da cui appunto prende norma nei rapporti civili.

Non incontrandosi nella Legge una disposizione che contempli esplicitamente gli appalti dei suddetti dazi, ed in questo silenzio dovendo la tassa di registro esser determinata prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile (art. 4 della Legge), gli atti in discorso devono perciò essere considerati come locazioni di beni mobili, atteso il carattere mobiliare di così fatti beni incorporei, epperciò soggiacere alla tassa di cui all'art. 95 n° 3 della Legge, da percepirsi sul corrispettivo accumulato per tutta la durata dell'appalto (Nota minist. 31 dicembre 1862).

(16) Le quietanze di somme pagate dall' economato degli ospedali sono soggette a registrazione allora soltanto che se ne voglia fare alcuno degli usi indicati dall'art. 29; nel qual caso è applicabile alle medesime la tassa qui stabilita (Nota minist. 16 luglio 1862).

scatti che in identiche circostanze seguissero per iscrittura privata, dove questa forma è ammessa, purchè questa sia presentata all'ufficio del Registro avanti lo spirare di essi termini; e qualunque altro atto o scrittura di liberazione di somme o di altri valori mobiliari (17). — Soggiacciono alla stessa tassa le compensazioni del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra.

La tassa si esigerà sull'ammontare di uno dei debiti estinti.

§ 2. — *Tassa proporzionale di centesimi cinquanta per ogni cento lire.*

6° Le convenzioni ed i concordati fra i creditori ed il loro debitore prima della dichiarazione di fallimento.

La tassa si applica alla somma che il debitore si obbliga di soddisfare;

7° Le cauzioni di somme o valori prestato da una o più persone cumulativamente per una terza persona, le guarentie per mobili, e le promesse d'indennità pure per una terza persona.

La tassa sarà percetta indipendentemente da quella dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, la guarentia o l'indennità si riferiscono, ma senza poterla eccedere. — La tassa delle cauzioni per le locazioni di beni immobili sarà limitata alla metà di quella dovuta sulle locazioni medesime;

8° Le obbligazioni di cambio marittimo o pel ritorno dal viaggio;

9° Le promesse di pagare, le ricognizioni di debito dietro approvazioni di conti; gli ordini, viglietti o mandati di pagamento; le cessioni e delegazioni di crediti a termine; le delegazioni di prezzo stipulate in un contratto per soddisfare crediti a termine verso di un terzo, qualora siano accettate; le accettazioni delle delegazioni in atto separato, qualora non ne sia stata pagata la tassa proporzionale sull'atto contenente la delegazione; le ricognizioni di debito, e quelle di deposito di somme presso i particolari; ed in genere tutti gli altri atti e scritti che contengono obbligo di somme senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il prezzo di una trasmissione di mobili o di immobili non registrata o non stata altrimenti sottoposta a tassa (18). — Questa stessa tassa è applicabile alle rescissioni

(17) L'assegno d'una somma che un pio stabilimento è obbligato di fare in occasione di matrimonio alle ragazze in esso ricoverate, non può ritenersi come un atto di liberalità o donazione, ma costituisce il soddisfacimento di un obbligo dai proprii regolamenti imposto al pio Istituto; epperciò si ritiene che gli atti relativi siano soggetti al semplice diritto di liberazione di somme fissato dal presente numero ed articolo (Nota minist. 2 settembre 1862).

(18) Un prestito che faccia un Comune mediante l'emissione di titoli o cartelle, senza che si renda necessario per ciò un atto pubblico, non è soggetto a tassa di registro. Ove per altro occorresse in seguito di far uso in senso dell'art. 29 dell'atto costitutivo del prestito, si dovrà richiederne la registrazione col pagamento della tassa stabilita dal presente numero ed articolo. La produzione del progetto per l'approvazione governativa non costituisce però l'uso contemplato in detto art. 29, nè il Comune vuol essere considerato rispetto all'affare come uffizio, sibbene come parte (Nota minist. 26 febbraio 1863).

Le deliberazioni dei Comuni contenenti liquidazione di parcelle di spese o ricognizione di debito dietro liquidazione di conti, non sono soggette a registrazione entro termine fisso, ma allora soltanto che se ne voglia fare uno degli usi indicati dall'art. 29 della Legge (Nota minist. 26 giugno 1862).

delle promesse di vendita od ai recessi dalle medesime, quando la promessa essendo stata fatta con caparra stabilita come pena di recesso, viene la caparra restituita o perduta.

La tassa si applica all'importo della somma restituita o perduta.

Soggiacciono a questa tassa anche le obbligazioni di prestare un servizio personale, e quelle per surrogazione nel servizio militare; e la tassa si applica alla mercede, al salario od al corrispettivo pattuito e cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio;

10° I conguagli ed i maggiori assegnamenti nelle divisioni di crediti;

11° Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo in linea retta, cioè tra ascendenti e discendenti, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte. — Soggiacciono alla stessa tassa gli assegni che seguono tra ascendenti e discendenti a contemplazione di matrimonio. — Sono considerati come discendenti dell'adottante i figli adottivi. — Sono però esenti dal pagamento della tassa le successioni in linea ascendentale e discendentale, il cui valore, depurato dai debiti e pesi nel modo prescritto dal n° 10 dell'art. 17, non ecceda in complesso lire 500. — Queste successioni dovranno tuttavia essere notificate nei termini e modi stabiliti dalla presente Legge; in difetto cessa il benefizio dell'esenzione, e conseguentemente divengono applicabili a norma dei casi le pene stabilite dall'art. 54.

§ 3. — *Tassa proporzionale di una lira per ogni cento.*

12° Le sentenze definitive così contraddittorie, come contumaciali, proferite in qualunque grado di giurisdizione, dalle Corti, Consigli, Tribunali o Giudici di mandamento o Pretori in materia civile, commerciale od altra materia contenziosa qualsiasi, non che le sentenze degli Arbitri rese esecutorie, e quelle proferite dalle Corti, dai Tribunali o dai Giudici in materia penale allorchè vi è parte civile, quando tali sentenze contengono condanna per somme od oggetti di valore determinato o valutabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori. — Alle sentenze definitive sono parificate le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, quando si riferiscono a cose valutabili a norma dell'art. 27.

In nessun caso, e per nessuna di queste sentenze, la tassa proporzionale potrà essere minore della tassa fissa stabilita rispettivamente col precedente articolo per le sentenze delle Corti, dei Consigli, dei Tribunali, dei Giudici e degli Arbitri. — Quando la tassa proporzionale sarà stata pagata per una sentenza proferita in contumacia, la percezione della tassa sulla sentenza che potrà sopravvenire in contraddittorio delle parti avrà luogo solamente sul supplemento di condanna. Lo stesso sarà per le sentenze proferite in grado di appello, e per quelle esecutive. — Se non vi è supplemento di condanna, la sentenza sarà registrata colla sola tassa fissa, che sarà sempre la minor tassa da riscuotersi. — La tassa proporzionale sulle sentenze è dovuta, sebbene il provvedimento giudiziale che ne forma l'oggetto trovisi concepito nei termini d'una

semplice declaratoria di diritto relativa a cosa valutabile che ne induca l'acquisto o la dismessione, e quand'anche non siasi fatta nella causa veruna contestazione ed osservazione, eccettuato però il caso contemplato dall'art. 94, § 1, num. 4, ed eccettuate pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore in quanto i rispettivi crediti non abbiano individualmente formato oggetto di contestazione. — Le decisioni della Corte di cassazione vanno esenti dalla tassa proporzionale;

13° Abbandono di merci e d'oggetti assicurati.

La tassa è percetta sul valore dell'oggetto abbandonato;

14° Gli atti e contratti d'assicurazione.

La tassa è dovuta sul valore del premio, ossia sul montare del prezzo pattuito per l'assicurazione;

15° Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, approvvigionamenti o somministranze, il cui prezzo debba essere corrisposto dalle Amministrazioni o dagli stabilimenti pubblici, salve per le Amministrazioni governative le esenzioni segnate al § 2 dell'art. 96. — Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e per ogni altro oggetto mobile e valutabile, quando non conterranno nè vendita nè promessa di rilascio di mercanzia, derrate od altri oggetti mobili (19).

La tassa è dovuta sul prezzo definitivo e accumulato, in ragione del tempo della durata dell'appalto od impresa, salvo il disposto del numero 5 dell'art. 17 nei casi ivi previsti;

16° Le dichiarazioni del mandato, ossia la nomina della persona, per cui il dichiarante si è reso deliberatario di un appalto o di un'impresa della natura di quelle indicate al numero precedente, quando la dichiarazione non è pura e semplice, o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto d'appalto o d'impresa, oppure quando la facoltà di farla non è stata riservata nell'atto medesimo.

§ 4. — *Tassa proporzionale di lire 2 per ogni cento lire.*

17° Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni, e qualunque altro atto sia civile, sia giudiziale o stragiudiziale, traslativo di proprietà o d'usufrutto a titolo oneroso di mobili, di raccolte dell'anno e frutti pendenti, di taglio di boschi cedui od alberi di alto fusto, non che del diritto di escavare o prendere materie da terreni o miniere

(19) L'art. 97 della Legge dichiara che nulla è colla medesima innovato alla formalità dell'insinuazione, per cui devono intendersi pienamente conservate le esenzioni da tale formalità ammesse dalla legge civile in favore di certi atti e contratti. Ciò però non toglie che al riguardo dei medesimi abbiano effetto le disposizioni speciali contenute nella Legge, esclusivamente finanziaria, sul Registro; e quindi niun dubbio che i contratti per costruzioni, riparazioni o manutenzioni nell'interesse dei Comuni, espressamente contemplati dal n° 15 dell'art. 95, debbano soggiacere alla registrazione nel termine stabilito dall'art 27, e col pagamento delle tasse corrispondenti (Nota minist. 30 giugno 1862).

per un tempo non eccedente i trent'anni. — Le aggiudicazioni di beni mobili fatte per nuovo incanto a rischio del primo deliberatario, e quelle che seguono per nuovo incanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo, sono soggette alla stessa tassa, la quale sarà limitata alla parte del prezzo che eccede quello della precedente aggiudicazione, qualora quell'aggiudicazione sia già stata sottoposta a tassa. — Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita di mobili, se esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo: così pure la rescissione della promessa o il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvo i casi contemplati dall'art. 14;

18° Le costituzioni di rendite perpetue o vitalizie, e di pensioni a titolo oneroso, e gli affitti di beni mobili fatti per un tempo illimitato;

19° Le permute di beni immobili per loro natura situati nello Stato.

La tassa sarà percetta sul valore dei beni ceduti da una parte, quando essa uguagli il valore dei beni ceduti dall'altra parte, e non vi sia alcun conguaglio o maggior valore. In caso di conguaglio o di maggior valore la tassa sarà corrisposta in ragione del 2 per 0/0 sui valori immobiliari che si uguagliano, e sarà dovuta la tassa stabilita per la vendita d'immobili sul conguaglio o sul maggior valore;

20° Le dichiarazioni di mandato, ossia la nomina della persona per cui si fece un acquisto per via di deliberamento e di compra-vendita di mobili, quando la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice, o non è seguita entro il giorno successivo all'atto di deliberamento o di compra-vendita, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione di mandato non deriva dalla legge, ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di compra-vendita;

21° Le concessioni d'immobili a titolo d'anticresi;

22° Le porzioni di mobili indivisi acquistate per licitazione;

23° I conguagli od i pareggiamenti nelle divisioni dei beni mobili;

24° Le indennità pronunciate tanto in materia civile, quanto in quella penale, quando vi è parte civile;

25° Le donazioni tra vivi che hanno luogo fra gli sposi nei contratti di matrimonio ed a contemplazione del medesimo, altre donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo tra coniugi, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità a causa di morte.

§ 5. — *Tassa proporzionale di lire 4 per ogni cento lire.*

26° Le aggiudicazioni, deliberamenti e rivendite, cessioni, retrocessioni, e qualunque altro atto civile giudiziale e stragiudiziale translativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni immobili o considerati tali. — I deliberamenti per nuovi incanti a rischio del primo deliberatario di beni della stessa natura, e quelli che hanno luogo per reincanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo, sono soggetti alla stessa tassa, la quale sarà limitata all'eccedenza del prezzo del precedente deliberamento,

se per questo fu già corrisposta la tassa dovuta. — Sono sottoposte alla tassa medesima le cessioni di diritto di riscatto fatte a titolo oneroso, le concessioni di diritti di acque, e quelle di escavare o prendere materie dai terreni per un tempo eccedente i trent'anni o per un tempo illimitato, non che le concessioni di precario e servitù riguardanti cose immobili, quando vi sia correspettivo. — Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita d'immobili, purchè fatta nelle forme dalla legge richieste per la sua efficacia, se esiste consenso delle parti sulla cosa o sul prezzo: così pure la rescissione della promessa od il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvi i casi contemplati dall'articolo 14;

27° Gli affitti di immobili a rendite perpetue, quelli a vita, o la cui durata sia illimitata, le costituzioni d'enfiteusi, e le concessioni di diritti di superficie;

28° La dichiarazione di mandato, ossia la nomina della persona per cui si è fatto un acquisto per via di deliberamento o di contratto di compra-vendita di beni immobili, se la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice, o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto di deliberamento o d'acquisto, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione non emana dalla legge, ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di acquisto;

29° Le porzioni di beni immobili indivisi acquistate per licitazione;

30° I conguagli od i maggiori valori o maggiori assegni negli atti di permuta o di divisione di beni immobili;

31° I riscatti di beni immobili esercitati dopo trascorsi i termini stabiliti dalla legge o convenuti nel primitivo contratto di vendita contenente la riserva del riscatto, ovvero trascorsi i termini stati prorogati giudizialmente. — Soggiacciono alla tassa medesima i riscatti anche esercitati entro i termini suddetti, ma non dal venditore o da' suoi eredi, e quelli eziandio che si eseguiscono dietro riserva espressa in atto di permuta.

§ 6. — *Tassa proporzionale di lire .5 per ogni cento lire.*

32° Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni stabili o mobili che hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, sia che le medesime si operino per successione *ob intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte;

33° Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, quando hanno luogo in favore degl'istituti che hanno per iscopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, di educarli, istruirli, e di avviarli in qualche professione, arte o mestiere.

§ 7. — *Tosso proporzionale di lire 7 per ogni cento lire.*

34° Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, indicate al precedente num. 32°, § 6, quando hanno luogo tra cugini germani, ossiano figli di fratelli o sorelle.

§ 8. — *Tassa proporzionale di lire 9 per ogni cento lire.*

35° Le donazioni e trasmissioni indicate al precedente numero 32°, § 6, quando hanno luogo tra altri parenti e collaterali sino al duodecimo grado inclusivamente.

§ 9. — *Tassa proporzionale di lire 10 per ogni cento lire.*

36°. Le medesime donazioni e trasmissioni indicate al num. 32°, § 6 di questo articolo, quando seguono tra altri parenti, o tra gli affini, o tra non congiunti, ovvero in favore di stabilimenti e di istituti diversi da quelli indicati al precedente num. 33°, § 6.

TITOLO X. — Degli atti che devono essere registrati a debito o gratuitamente, e di quelli che sono esenti dalla registrazione.

Art. 96. — § 1. — *Atti da registrarsi a debito.*

Le sentenze definitive e le convenzioni delle parti divenute irrevocabili nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

Emanata la sentenza, la parte non ammessa al benefizio dei poveri pagherà, entro il termine stabilito dall'articolo 27, le tasse della sentenza stessa in proporzione della sua condanna nelle spese. — Il povero pagherà le stesse tasse nella medesima proporzione, qualora colla sentenza od altrimenti venga a conseguire un valore eccedente il quadruplo delle tasse di bollo e di registro dovute per gli atti fatti nel suo interesse. — Richiedendosi dalla parte non ammessa al beneficio la spedizione di copia della sentenza, tanto prima quanto dopo la scadenza del termine utile per la registrazione, la sentenza sarà registrata col solo pagamento della quota di tassa e sopratassa cadente a carico delle parti non ammesse alla gratuita clientela.

§ 2. — *Atti da registrarsi gratuitamente.*

Gli atti e contratti contenenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti d'ogni natura e le relativo cauzioni, qualunque sia la loro forma, allorchè vengono stipulati nell'interesse dello Stato. — Non godono l'esenzione dal pagamento della tassa le stipulazioni contenute negli stessi atti e contratti, qualora fossero estranee all'interesse dello Stato, e concernessero altre Amministrazioni o privati. — Quando l'interesse dello Stato è comune con altre Amministrazioni o con privati, l'esenzione si limita alla quota di tassa corrispondente all'interesse dello Stato (20). — Le stesse disposizioni sono applicabili alle sentenze per le quote di tassa che sarebbero a carico dello Stato.

---

(20) L'esenzione dalla tassa di registro accordata agli atti stipulati nell'interesse dello Stato si estende ai contratti di vendita e di affittamento dei beni demaniali ed a tutti quelli per appalto d'opere pubbliche nazionali e di somministranze, anche quando le spese sono dichiarato a carico del deliberatario (Nota min. 5 luglio 1862).

§ 3. — *Atti esenti dalla registrazione*

1° Gli atti delle Amministrazioni dello Stato non compresi nel paragrafo precedente;

2° I titoli del Debito pubblico dello Stato, le cedole, vaglia (o *coupons*) e le quietanze degl'interessi, non che i libretti delle casse di risparmio. — Questa esenzione però non toglie l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti, nei quali i titoli del Debito pubblico dello Stato, non che i libretti delle casse di risparmio possono considerarsi come denaro contante, o servono di correspettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali, quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti. — La stessa esenzione non si estende neppure al valore dei mentovati titoli di credito quando si trasferiscono gratuitamente per atto tra vivi o per causa di morte;

3° I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato, le loro girate e quietanze;

4° Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura pei bisogni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni; le quietanze di dette imposte, e quelle per rimborso di altre prestazioni fatte nell'interesse pubblico; le ricevute dei Funzionari ed Impiegati stipendiati o pensionati dallo Stato medesimo pei loro trattamenti, per rimborso di spese, per indennità o per anticipazioni; le ricevute dei compensi ai testimoni ed ai periti nella procedura penale; le quietanze infine sul pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

5° I conti della gestione dei Contabili, Esattori od Appaltatori incaricati dell'esazione delle pubbliche imposte, nell'interesse dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, ed i relativi documenti diretti a giustificarli;

6° I conti che devono prodursi dai gestori od amministratori allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, ai pubblici stabilimenti od altre instituzioni sottoposte alla speciale sorveglianza delle pubbliche Autorità, non che gli atti relativi.

Le esenzioni contemplate da questo e dal precedente n° 5 sono limitate alla reddizione dei conti ed all'uso che le Amministrazioni nel proprio interesse possono fare degli atti e documenti sotto essi numeri indicati;

7° Gli atti richiesti dalle Autorità o dai pubblici Funzionari esclusivamente per fini d'ufficio, o nell'interesse del pubblico servizio, compresi i libretti delle persone di servizio, quand'anche contengano esposizione di somme o valori, e gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazioni fatte nell'interesse dello Stato, purchè questi ultimi non siano contemplati all'articolo 27;

8° Le offerte fatte all'asta pubblica (21);

9° Le quietanze sopra elemosine o collette a sollievo dei poveri;

---

(21) V. la nota all'art. 27, n° 3.

10° Gli atti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole, ed ogni altro documento richiesto dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione, purchè dai medesimi risulti lo scopo cui sono diretti;

11° I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori, curatori ed amministratori giudiziali in forza del mandato loro affidato;

12° Le cambiali ed i biglietti commerciali all'ordine, gli ordini in derrate, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni fatte sui medesimi;

13° Gli atti tutti in materia penale e disciplinare, e quelli in materia di pubblica sicurezza (22).

Le esenzioni di cui in questo numero e nei precedenti 4, 7, 8, 10 e 11, sono limitate all'uso dei documenti rispettivamente indicato;

14° Le procure pure e semplici alle liti, e quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio qualunque sia la loro forma, e quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorchè soggetti alla registrazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, e del marito a favore della moglie per quegli atti nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

15° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

16° La legittimazione o riconoscimento de' figli naturali delle persone ammesse al beneficio dei poveri;

17° L'adozione quando tanto l'adottante che l'adottato siano ammessi al beneficio dei poveri;

18° Gli atti tutti ed i provvedimenti della procedura, non che le sentenze provvisionali, preparatorie, interlocutorie ed altre non contenenti disposizioni definitive in materia civile, commerciale o di giurisdizione sì contenziosa che volontaria, in quanto non siano contemplate specificamente per una tassa dalla presente Legge;

19° Tutte le sentenze anche definitive, ed i provvedimenti emanati in materia di pubbliche contribuzioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, allorchè la causa verte direttamente tra l'Amministrazione o suoi delegati od appaltatori ed il contribuente;

20° Le conciliazioni che seguono avanti i Giudici di mandamento o Pretori per pretese e contestazioni non eccedenti le lire 100;

21° Le locazioni e conduzioni di beni stabili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale della durata non minore di un anno, qualora l'annuo fitto, compresi tutti i pesi, non ecceda le annue lire 100; quelle della durata minore di un anno, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi (23).

---

(22) Quivi si dichiarano esenti dalla registrazione tutti gli atti in materia penale e disciplinare, fra i quali si trovano compresi anche gli atti e sentenze dei Consigli di disciplina della Guardia nazionale (Nota minist. 5 luglio 1862).

(23) Le locazioni e gli appalti al-

Le locazioni di terreni fatte ai loro immediati lavoratori, ove non eccedano le annue lire 200.

La esenzione cessa qualora si faccia uso nel senso di questa Legge del contratto scritto o della convenzione verbale di locazione o conduzione. Cessa pure la esenzione anche pel tempo decorso rispetto alle locazioni di una durata minore di un anno, quando per espressa o per tacita riconduzione, la durata dell' affitto raggiunga un anno intero o lo ecceda, ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire 100. — In tal caso il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui ha principio la riconduzione.

TITOLO XI. — **Disposizioni transitorie.**

Art. 97. Nulla è innovato colla presente Legge alla formalità dell'insinuazione od archiviazione degli atti e contratti in quelle Provincie dello Stato nelle quali, a norma delle relative leggi civili, essa si trova in vigore. — Gli uffici di Registro funzioneranno in dette Provincie anche come uffici d'Insinuazione colle norme relative vigenti in ciascuna Provincia. — Per altro, le copie che devono prodursi per l'insinuazione, terranno luogo delle copie che secondo la presente Legge devono essere rimesse a corredo della denunzia. — In quelle Provincie nelle quali il deposito degli atti notariali deve farsi entro un tempo determinato in apposito archivio, i testamenti saranno per ora denunziati senza la produzione della copia. — Riguardo agli atti esteri, continuerà l'obbligo d'insinuare l'originale o la copia venuta dall'estero, e di consegnare all'ufficio d' Insinuazione la versione dell'atto, ove questo non sia compilato in lingua italiana o francese.

Art. 98. Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell'attivazione della presente Legge, pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti, purchè abbiano data certa, sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alle tasse stabilite da questa stessa Legge. — Per gli atti e contratti stipulati per le sentenze pronunziate e gli atti giudiziali compiuti prima della promulgazione della presente Legge, pei quali non si fossero adempiuti gli obblighi stabiliti dalle leggi anteriori, si prescinderà dall'applicazione della sopratassa, dell'aumento d'imposta, o di qualsiasi altra conseguenza penale, purchè essi atti e contratti vengano denunziati, insinuati, registrati o regolarizzati presso il competente ufficio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della Legge medesima. — Le sopratasse già incorse alla pubblicazione di questa Legge saranno condonate qualora le tasse principali

l'asta pubblica di cose o di opere nell'interesse dei Comuni o delle Amministrazioni, sebbene il prezzo non ecceda le lire 100, non sono compresi nell'eccezione accordata nella presente disposizione, la quale riguarda esclusivamente le locazioni o conduzioni di beni stabili fatte per scrittura privata o per contratto verbale. — Se le locazioni e gli appalti di cui è caso, avvengono per lotti, la tassa deve applicarsi e liquidarsi sul prezzo o valore di ciascun lotto separatamente e come contratti distinti (Nota minist. 12 luglio 1862).

vengano soddisfatte entro i trenta giorni sovra stabiliti. — Saranno pure condonati gli interessi per tutte le tasse dipendenti dalle sopra indicate leggi, e tuttora inesatte, sia per la mora dei debitori, sia per concesse dilazioni, qualora il pagamento della tassa principale sia eseguito entro i trenta giorni dalla pubblicazione della presente Legge. — Per gli atti e contratti stipulati nel tempo intermedio tra la pubblicazione e l'attivazione della presente Legge dovranno applicarsi tutte le disposizioni delle relative leggi anteriormente in vigore.

Art. 99. Dal giorno dell'attivazione di questa Legge è abolita la tassa proporzionale o graduale sulle trascrizioni ipotecarie degli atti o contratti portanti mutazioni di proprietà immobili. — Nei casi però di trascrizione ipotecaria di atti e contratti anteriori all'attuazione della presente Legge, per i quali non si fosse pagata la tassa da essa stabilita, continuerà ad esigersi la tassa di trascrizione determinata dalle leggi rispettivamente vigenti nelle Provincie in cui la trascrizione ha luogo.

Art. 100. Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati e donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto dell'eredità, della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attivazione della presente Legge. — Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero della presente Legge, sarà applicata la Legge medesima, eccetto il caso che, pel trasferimento condizionato, si provi il già seguito pagamento delle tasse a norma della legge anteriore.

Art. 101. Tutte le sentenze emanate dopo l'attivazione di questa Legge saranno assoggettate alle tasse dalla medesima stabilite. — Nelle Provincie di Lombardia però si applicherà la legge vigente nel giorno dell'*inrotulazione* degli atti a sentenza, o della chiusura del processo verbale. — Nelle Provincie medesime la disposizione dell'art. 94, num. 4, § 1, sarà applicata anche alle sentenze di *liquidità* pronunziate in dipendenza dei giudizi d'insinuazione nei concorsi dei creditori, fino a che vi rimanga in vigore l'attuale Regolamento sul processo civile. Fino a detta epoca la sentenza di classificazione dei creditori verrà assoggettata nelle dette Provincie alla tassa unica di lire 10. — Le sentenze definitive nei Tribunali di terza instanza di Milano, quando non importino diritto proporzionale, andranno soggette alla tassa fissa di lire 20. — Non sarà dovuto diritto proporzionale, salvo sul supplemento di condanna, qualora siasi già pagata la tassa proporzionale sulle sentenze recate in appello avanti la terza istanza. — Sarà però dovuta la tassa di lire 20 quando il diritto proporzionale non raggiunga in complesso tale somma.

Art. 102. Le locazioni o conduzioni verbali di stabili convenute prima dell'attivazione della presente Legge, qualunque sia la loro durata, saranno regolate dalle leggi anteriori soltanto durante l'anno locativo in corso. — Per gli anni successivi s'intenderanno convenute sotto l'impero di questa Legge, a meno che si provi essere già stata soddisfatta la tassa stabilita dalla legge anteriore.

Art. 103. Nelle Provincie nelle quali non si fa luogo a possessi provvisionali dei beni degli assenti, le relative disposizioni stabilite dalla presente Legge saranno applicabili dopo proferta la sentenza di dichiarazione di morte.

Art. 104. Non saranno ammesse domande di restituzione di tasse esatte a norma delle leggi anteriori, qualora fossero trascorsi i termini per tali domande stabiliti dalle leggi medesime, o qualora le domande che fossero state presentate avessero già compiuto l'ordinario corso stabilito dalle precedenti leggi per la loro decisione. — Le prescrizioni portate dalla presente Legge si applicheranno anche alle tasse dipendenti dalle leggi, nelle quali non fossero stabilite prescrizioni speciali, ma i rispettivi termini decorreranno dall'attivazione di questa Legge.

Art. 105. È autorizzato il Governo del Re a provvedere con Decreti Reali per le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione della presente Legge nelle diverse Provincie dello Stato, e per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono tuttora in vigore.

Art. 106. La presente Legge andrà in vigore in tutte le parti del Regno il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli atti del Governo, e da tal giorno s'intendono abrogate le leggi concernenti le tasse contemplate o surrogate dalla presente. — Però non sono abolite colla presente le leggi e le prescrizioni che regolano nelle varie Provincie le imposte sulle iscrizioni dei diritti reali nei registri delle ipoteche. — Inoltre, sino a che non si sarà provveduto alla riforma dei banchi governativi in Napoli ed in Sicilia, rimarranno fermi i regolamenti speciali relativi alle fedi di credito e polizze notate-fedi originali dei banchi suddetti; ma saranno soggetti alla tassa di Registro nel termine stabilito dall'articolo 28 i contratti che si fanno mediante girate delle fedi di credito riguardanti trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni immobili o imposizione sui medesimi di servitù o di altri pesi.

§ 3. In esecuzione di detta Legge emanò un R. Decreto (n° 595) in data 4 maggio 1862, dal quale ricaviamo le disposizioni seguenti:

TITOLO 1. — Disposizioni permanenti.

Art. 1. Gli uffizi destinati alla esecuzione della Legge 21 aprile 1862 sulle tasse di Registro saranno denominati *Uffizi di Registro*, e i preposti a questi uffizi saranno chiamati *Ricevitori del Registro*. — In quei luoghi nei quali sia richiesto dalla moltiplicità degli affari, saranno instituiti due o più uffizi, che riceveranno la loro denominazione secondo la natura degli atti e dei trasferimenti della cui registrazione saranno incaricati. — Con speciali Nostri Decreti saranno determinati i distretti degli uffizi di Registro e le loro sedi (24).

---

(24) V. il R. Decreto (612) 13 maggio 1862, col quale furono date disposizioni transitorie circa l'organizzazione degli Uffizi incaricati dell'esazione delle tasse di Registro, ed il R. Decreto (760) 17 luglio 1862, col quale fu provveduto alla definitiva organizzazione e circoscrizione delle Direzioni demaniali e degli Uffizi incaricati dell'esazione delle tasse in tutte le provincie dello Stato.

Art. 2. Gli uffizi di Registro dovranno rimanere aperti per sette ore in ciascun giorno. — L'orario sarà stabilito sulla proposta del Ricevitore dalla Direzione provinciale in modo che corrisponda alle consuetudini locali ed ai bisogni del pubblico servizio. L'orario sarà affisso alla porta d'ingresso dell'uffizio.

Art. 4. Gli uffizi del Registro non potranno ritardare la registrazione di un atto ed il rilascio definitivo della quietanza oltre il termine di ventiquattr'ore dalla presentazione dell'atto: però l'atto sarà sempre registrato sotto la data della sua presentazione.

Art. 5. Presso ogni uffizio sarà tenuto un libro a madre e figlia, destinato all'annotamento delle denunzie di quegli atti che non potessero essere registrati immediatamente. — Da questo libro sarà staccata una ricevuta da consegnarsi alla parte denunziante in prova della fatta denunzia degli atti presentati e delle somme depositate pel pagamento della tassa. — La ricevuta potrà esprimere tanto distintamente quanto in complesso le somme e gli atti consegnati, ma non potrà comprendere atti e somme di più denunzianti. — La ricevuta di deposito dovrà essere restituita all'uffizio di Registro che l'ha rilasciata, quando sarà consegnata alla parte denunziante la quietanza definitiva.

Art. 6. Ove la denunzia di un'eredità fosse fatta col mezzo di un procuratore, dovrà unirsi alla denunzia una procura speciale rilasciata dall'erede. La procura sarà conservata presso l'uffizio di Registro unitamente alla denunzia.

Art. 7. I supplementi di denunzia di eredità, ammessi dall'articolo 54 della Legge per correggere le omissioni o la insufficienza di una denunzia precedente, dovranno farsi nelle stesse forme stabilite per la denunzia.

Art. 8 Per poter denunziare un'eredità entro il termine maggiore accordato dall'ultimo alinea dell'articolo 31 della Legge, l'erede o il legatario dovrà provare in modo legale di avere assunto la qualità di erede o di legatario col benefizio dell'inventario, e di avere adempite le obbligazioni dalla legge in tal caso prescritte.

Art. 9. I titoli dei debiti o le loro copie che, a norma dell'articolo 17 numero 10 della Legge, devono essere prodotti per la deduzione delle passività che gravano l'asse ereditario, saranno restituiti alle parti, e sarà trattenuta presso l'uffizio di Registro la sola dichiarazione dei creditori sulla sussistenza dei debiti al tempo dell'aperta successione.

Art 10. Nei casi in cui il valore dei beni immobili dovesse essere determinato dal prezzo di affitto in corso, le parti saranno tenute di giustificarne l'ammontare mediante la produzione dell'originale o di una copia autentica del relativo contratto. Se il contratto fosse stato stipulato verbalmente, dovrà prodursi una dichiarazione dell'affittuario che comprovi il contratto d'affitto, la sua durata e il prezzo con tutti gli accessorii. — La produzione del contratto scritto o della dichiarazione sul contratto verbale non sarà necessaria quando, in seguito all'eseguita registrazione, già esistesse presso l'uffizio di Registro la copia dell'atto o la denunzia del contratto verbale. In questo caso basterà dare le indicazioni necessarie per rintracciare l'atto o la denunzia.

Art. 11. Per ottenere la deduzione dell' ammontare delle contribuzioni dirette, accennata dall'articolo 18 della Legge per le valutazioni dei beni immobili, sarà necessario provare la media delle contribuzioni dell'ultimo triennio colla produzione o delle ricevute delle imposte pagate, o di una dichiarazione dell'Esattore o dell'ufficio destinato a formare i ruoli delle contribozioni.

Art. 12. Ove un atto fosse stato celebrato o ricevuto da due o più notai, basterà una sola denunzia; ma l'Amministrazione del Registro avrà l'azione solidale verso ciascun notaio per la denunzia dell'atto e per il pagamento della tassa, quand' anche un solo notaio fosse depositario dell'atto e ne conservasse la minuta.

Art. 13. S'intenderanno per atti in brevetto o in originale, accennati dall'articolo 35 della Legge, quegli atti che si possono rilasciare in originale dai notai o dai funzionari autorizzati a ricevere o celebrare atti notarili. — Per la registrazione di qnesti atti dovrà essere prodotto l'originale che sarà restituito a chi lo avrà presentato dopo che vi sarà stata apposta la nota della seguita registrazione. — I notai o funzionari però saranno autorizzati a presentare in luogo dell'originale una copia autentica di questi atti, da conservarsi presso l'uffizio del Registro, nel qual caso la nota di registrazione sarà data sopra foglio separato.

Art. 14. Ogniqualvolta l' Autorità competente approverà un atto o un contratto soggetto a registrazione, dovrà o direttamente o col mezzo dell'uffizio dipendente notificare entro otto giorni la emessa approvazione alla Direzione del Registro da cui dipende l'uffizio competente, per la registrazione dell'atto. — La notificazione dell'approvazione dovrà indicare le parti contraenti, il notaio o il funzionario rogante, la data dell'atto, la cosa o il valore cui il contratto si riferisce, e il giorno in cui fu data od ordinata la comunicazione dell'approvazione alla parte interessata. — Alla denunzia dell'atto o contratto approvato dovrà poi unirsi, per cura del notaio o funzionario che lo avrà ricevuto, l' originale o la copia autentica del decreto di approvazione o della lettera con cui fu partecipata l'approvazione.

Art. 15. Ove un contratto sottoposto alla superiore approvazione fosse eseguito dalle parti contraenti prima di essere stato approvato, le parti saranno tenute a denunziare l'atto e a pagare la relativa tassa nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge pei contratti vincolati a condizione sospensiva ed eseguiti prima che la condizione siasi verificata. — In tale caso il notaio o il pubblico funzionario che ha ricevuto o celebrato l'atto non potrà, sotto le pene stabilite dalla Legge, rilasciarne copia oltre quella spedita per l'approvazione superiore, se prima non gli risulterà essersi pagata la tassa di Registro. — Sarà obbligatoria la denunzia accennata dal presente articolo anche pei donatari che accetteranno di fatto una donazione soggetta a tassa, quand'anche non siasi redatto per l'accettazione apposito documento.

Art. 20. A norma degli articoli 43 e 55 della Legge, i segretari, cancellieri ed altri funzionari ed uffiziali dell'Ordine giudiziario sono sempre tenuti ad eseguire, contemporaneamente alle denunzie, il pagamento delle

tasse dovute per gli atti giudiziali che importino aggiudicazione o deliberamento, salvo l'obbligo delle parti di depositare l'ammontare della tassa prima di promuovere od ottenere l'aggiudicazione o il deliberamento.

Art. 28. I notai, i funzionari e gli uffiziali dell'Ordine giudiziario e i segretari o delegati delle Amministrazioni pubbliche e de'pubblici stabilimenti dovranno accompagnare gli atti che devono denunziare con un elenco, sul quale sarà sommariamente e distintamente descritto ciascun atto che sarà denunziato, e l'ammontare delle somme trasmesse.

Art. 29. La denunzia alla quale, in forza dell'articolo 63 della Legge, saranno tenuti gli arbitri o i segretari dei Giudici, dei funzionari delle pubbliche Amministrazioni o dei Corpi amministrati, sarà fatta all'uffizio del Registro del distretto ove ha il denunziante la sua residenza in quanto agli atti privati, e a quello del distretto ove ha residenza il notaio o il funzionario pubblico in quanto agli atti ricevuti o celebrati da un notaio o da un pubblico funzionario. — Eseguita la registrazione ed esatta la tassa, l'uffizio del Registro dovrà darne partecipazione al funzionario o all'arbitro che ha fatta ed ordinata la denunzia; e il funzionario o l'arbitro sarà obbligato a trascrivere o far trascrivere, nelle forme e sotto le comminatorie stabilite dall'articolo 44 della Legge, la nota della registrazione sull'atto che esistesse nel proprio ufizio.

Art. 32. I notai, segretari, cancellieri e gli altri funzionari e uffiziali dell'Ordine giudiziario, o i segretari o delegati delle pubbliche Amministrazioni e dei Corpi amministrati saranno tenuti a conservare le quietanze delle tasse pagate, per gli atti da essi denunziati per la registrazione, e di presentarle ai funzionari che fossero destinati dall'Amministrazione ad eseguire le verificazioni degli uffizi del Registro. Questa presentazione sarà fatta nell'uffizio del Registro nel quale il funzionario eseguirà le verifiche prescritte dai regolamenti in vigore.

Art. 33. La nota della seguita registrazione e del pagamento della tassa apposta sull'atto originale o sulla copia da restituirsi alla parte dovrà contenere, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 44 della Legge, anche la firma del Ricevitore che la emette. — Se la nota e la quietanza fosse data con foglio separato, dovrà essere rilasciata sopra apposito modulo che sarà stabilito dall'Amministrazione.

Art 34. Le copie dei contratti, delle scritture, delle sentenze, delle convenzioni giudiziali, e di tutti gli atti che si devono o che si possono presentare agli uffizi del Registro, per gli effetti della Legge sul Registro, dovranno avere l'altezza, la larghezza e i margini stabiliti dalla Legge sul bollo per la carta bollata ordinaria. Saranno inoltre scritte con inchiostro nero di buona qualità, sopra carta consistente, e con caratteri intelligibili; e dovranno, secondo i casi, contenere l'approvazione prescritta dall'articolo 33 della Legge.

Art. 35. Non sarà considerato come repertorio, nel senso degli articoli 65, 66 e 67 della Legge, quel repertorio che sarà mancante delle formalità o delle indicazioni prescritte.

Art. 37. Gli atti e contratti soggetti all'approvazione superiore saranno

senza distinzione riportati a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione, e colle indicazioni stabilite per gli altri atti, apponendo però nella colonna destinata a ricevere la relazione della registrazione la nota seguente: *soggetto ad approvazione.*

Art. 38. Il completamento del repertorio ordinato per la omessa inscrizione di qualche atto soggetto a registrazione dovrà eseguirsi portando a data corrente l'atto omesso, con richiamo al luogo del repertorio in cui l'atto avrebbe dovuto essere inscritto.

Art. 39. Per gli effetti della Legge di Registro, sotto la denominazione di *Circondario* s'intenderà il circondario giudiziale e non l'amministrativo.

Art. 40. La conformità all'originale della copia degli atti accennati dall'articolo 73 della Legge dovrà essere certificata gratuitamente, a richiesta del Ricevitore del Registro, anche dal Giudice o dal Sindaco locale.

Art 42. Ove nel territorio assegnato ai funzionari, o ai parrochi, o altri aventi obbligo della tenuta dei registri dello stato civile non fosse accaduto alcun caso di morte entro un trimestre, gli stessi funzionari, parrochi, ecc., dovranno, entro il termine stabilito dall'articolo 72 della Legge, notificare per iscritto al Ricevitore del Registro del distretto la mancanza di casi di morte verificatasi nel trimestre.

Art. 43. I Sindaci o Gonfalonieri e i capi degli uffizi di annona, o coloro che ne fanno le veci, saranno obbligati a trasmettere, nei primi dieci giorni di ciascun mese, all'uffizio di Registro del proprio distretto le mercuriali dei prezzi delle derrate del mese precedente.

Art. 44. Le pubbliche amministrazioni e gli uffizi del catasto o censo ed ogni altro uffizio governativo, provinciale e comunale, non potranno ricevere in deposito alcun atto soggetto alla registrazione entro un termine fisso, o prima che se ne faccia uso, nè prendere all'appoggio del medesimo veruna deliberazione, nè agire in altro modo, se prima l'atto stesso non sia stato registrato; il tutto secondo le norme e sotto le pene stabilite dagli articoli 29, 59 e 63 della Legge.

Art. 45. È proibito ai Ricevitori del Registro, sotto pena della destituzione, di permettere l'ispezione o di dare estratti o copie a privati delle copie presentate per la denuncia di atti notarili o giudiziali, a meno che non intervenisse un'autorizzazione speciale dell'Autorità giudiziaria. — È pure proibito, sotto la stessa pena, di palesare a chicchessia prima della morte del testatore le disposizioni non solo, ma anche l'esistenza o l'inesistenza di un atto di ultima volontà stato denunziato.

Art. 46. Sono i Ricevitori del Registro autorizzati a rilasciare alle parti contraenti o agli aventi causa da esse gli estratti e le copie delle scritture private e degli atti esteri esistenti presso i loro uffizi. — Essi sono egualmente autorizzati a rimettere, dietro richiesta delle parti contraenti e dei loro aventi causa, copia delle note di registrazione di qualunque contratto sì pubblico che privato. — Questi estratti e copie saranno pure rilasciati ad altre persone, che non siano le parti contraenti o loro aventi causa, previa autorizzazione del Giudice locale.

Art. 47. Per la ricerca e per gli estratti delle registrazioni accennate

dall'articolo 74 della Legge, e per le ricerche o per le edizioni di estratti o di copie degli atti indicati dai due precedenti articoli, potranno i Ricevitori del Registro esigere i seguenti diritti:

1° Per la ricerca di una registrazione o di un atto registrato; - se la ricerca si riferisce a un atto indicato con data precisa, centesimi 50; - se non si indica la precisa data dell'atto, ma soltanto l'anno entro il quale fu registrato, lire 1; - se si indicano più anni ai quali debba estendersi la ricerca dell'atto, lire 1 per il primo anno e centesimi 50 per ciascun anno successivo cui si riferisca la fatta ricerca;

2° Per ogni estratto di registrazione, oltre il diritto di ricerca, centesimi 50, compreso il diritto di copia o scritturato; se però il diritto di copia o scritturato portasse un diritto maggiore, si potrà invece esigere il diritto di copia;

3° Per ogni estratto di un atto o di una scrittura, lire 1, compreso il diritto di copia; se però il diritto di copia portasse un diritto maggiore di lire 1, si potrà invece esigere questo diritto;

4° Per ogni copia di un atto o di una scrittura, oltre il diritto di ricerca, centesimi 60 per ogni carta di due facciate.

Ogni estratto e ogni copia dovrà scriversi sopra carta bollata, e il numero delle sillabe compreso in ciascuna pagina non potrà essere minore di venti sillabe per ogni linea. — Per l'applicazione della presente tariffa, s'intende per un atto registrato da cui si estrae la copia o l'estratto il documento intero o il contratto complessivo sottoposto alla registrazione, sebbene vi siano riuniti più patti o più stipulazioni. — La esazione di diritti non espressamente compresi in questo articolo per le ricerche di atti, o per la emissione di estratti o copie, darà luogo all'applicazione di rigorose misure disciplinari, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale. — Per le ricerche e per le edizioni di estratti o copie di atti stati deposti, insinuati o registrati sotto l'impero delle leggi anteriori alla nuova Legge di Registro si esigeranno i diritti stabiliti dalle leggi o regolamenti anteriori.

TITOLO II. — Disposizioni transitorie.

Capo I. — Disposizioni transitorie comuni a tutte le Provincie.

Art. 49. Sotto il nome di Ricevitori o di Delegati delle pubbliche Amministrazioni, indicati dal numero 3 dell'articolo 27 della Legge, si intenderanno anche tutti quei funzionari o agenti che nelle diverse Provincie del Regno sono incaricati dei procedimenti per la esazione delle pubbliche imposte.

Art. 51. Fra le persone obbligate, a norma dell'articolo 72 della Legge sul Registro, a trasmettere ai Ricevitori del Registro gli stati delle morti, sono compresi anche i parrochi o altri che nelle varie Provincie del Regno sono incaricati dei registri dello stato civile.

Art. 52. Sino a che non venga diversamente provveduto, saranno dagli uffizi incaricati dell'esecuzione della Legge sul Registro e dagli uffizi del

censo o del catasto rispettivamente osservate le disposizioni vigenti nelle diverse Provincie circa la comunicazione dagli uni agli altri uffizi delle note o schiarimenti sui passaggi dei beni immobili, o sulle volture o mutazioni di quote d'estimo.

Art. 53. Infino a che non siano unificate le leggi sul notariato, il notaio potrà rifiutarsi ad assumere o celebrare qualsiasi atto fra vivi, ove, dietro sua richiesta, le parti non depositassero nelle sue mani una somma corrispondente alla tassa dovuta sull'atto medesimo.

Art. 69. Infino a che non siano organizzati in modo uniforme gli uffizi incaricati della esecuzione della Legge sul Registro, gli attuali uffizi che applicarono nelle diverse Provincie del Regno le tasse surrogate dalla Legge nuova funzioneranno provvisoriamente quali uffizi di Registro, secondo le norme e colle facoltà stabilite dalla nuova Legge, e i loro capi saranno denominati *Ricevitori del Registro*. — Le Direzioni demaniali e gli altri uffizi provinciali che nelle diverse Provincie del Regno disimpegnano attualmente il servizio direttivo nella materia delle tasse surrogate colla nuova Legge, eserciteranno sino a nuova disposizione le attribuzioni conferite alle Direzioni per l'esecuzione della Legge di Registro.

Capo II. — Disposizioni transitorie speciali per le Provincie nelle quali è in vigore il sistema dell'insinuazione.

Art. 70. È proibito all'uffizio del Registro di insinuare un atto qualsiasi, qualora a norma della legge civile non ne fosse competente, sebbene a termini della Legge sul Registro avesse facoltà di sottoporlo a registrazione.

Art. 71. Qualora oltre la registrazione sia richiesta anche la insinuazione di un atto privato, dovrà presentarsi all'uffizio del Registro per esservi conservato l'originale dell'atto da insinuarsi.

Art. 72. Ove una scrittura privata fosse già stata registrata in un uffizio di Registro col pagamento della tassa dovuta, potrà essere ammessa anche alla insinuazione senza il pagamento di nuova tassa presso l'uffizio competente per quest'ultima formalità, purchè sia presentato l'atto originale a norma dell'articolo precedente, e venga somministrata la prova della già seguita registrazione in altro uffizio.

Art. 73. Saranno ammessi alla semplice registrazione gli atti privati che vi fossero soggetti entro un termine fisso o prima che se ne faccia uno degli usi indicati dalla Legge, sebbene per detti atti privati fosse obbligatoria la forma di atto pubblico, a norma del Codice civile albertino.

Art 74. Quando un atto fosse sottoposto alla formalità della insinuazione, il Ricevitore dovrà annotarlo, tanto sul registro sul quale sarà iscritto l'atto, quanto sulla quietanza da rilasciarsi alla parte, che l'atto fu insinuato.

Art. 75. Gli atti privati anteriori all'attuazione della nuova Legge, che verranno registrati o insinuati dopo, dovranno soggiacere alla tassa di Registro stabilita dalla Legge nuova; ma nella tassa che sarà liquidata, sarà imputato l'ammontare del bollo proporzionale stato applicato all'atto, senza distinzione se l'atto avrà o no la data certa.

Capo III. — Per la Lombardia.

Art. 76. Sino a che non sarà attuato in Lombardia il nuovo ordinamento giudiziario, le obbligazioni imposte dalla Legge sul Registro ai segretari, cancellieri ed altri funzionari dell'Ordine giudiziario saranno nei Tribunali di prima, seconda e terza istanza eseguite dai rispettivi Direttori degli uffizi d'ordine o da coloro che ne fanno le veci. — Presso le preture urbane e foresi saranno eseguite dal rispettivo aggiunto, o da chi ne fa le veci; e nel caso di più aggiunti, dall'aggiunto anziano. — Le obbligazioni imposte dalla Legge agli uscieri od altri uffiziali addetti all'Ordine giudiziario, saranno adempiute dai cursori.

Capo IV. — Per le Provincie parmensi.

Art. 86. Dal giorno dell'attuazione della nuova Legge di Registro cesserà l'obbligo degli uffizi di Registro di trasmettere agli archivi pubblici le copie degli atti che saranno presentati per la registrazione a norma della Legge nuova. Dette copie saranno conservate presso gli uffizi del Registro secondo il disposto dall'articolo 33 della Legge.

Art. 87. Oltre le copie degli atti che si devono produrre ai Ricevitori del Registro, a termini della nuova Legge, saranno tenuti a presentare, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, al pubblico archivio del distretto ove esercitano le rispettive loro funzioni: . . . . .

3° *I segretari dell'Ordine amministrativo*, la nota di tutti gli atti e contratti da essi ricevuti o stipulati col loro intervento, i quali portino trasmissione di proprietà, usufrutto, uso, godimento, aggiudicazione, appalto d'ogni natura, e le relative cauzioni. Questa nota dovrà contenere la data dell'atto, l'autorità o il funzionario davanti al quale l'atto fu stipulato, il cognome, nome e domicilio delle parti contraenti, la natura dell'atto, e la cosa convenuta.

Art. 89. I notai e funzionari accennati dai due precedenti articoli che trascurassero di presentare nelle forme e nei termini prescritti la nota indicata, ovvero che omettessero di comprendervi qualche atto che avesse dovuto esservi riportato, incorreranno nella pena di lire 5 per ciascuna ommissione o contravvenzione. Ove il ritardo frapposto oltrepassasse 10 giorni, la pena sarà di lire 5 per ogni 10 giorni di ritardo.

Capo V. — Per le Provincie modenesi.

Art. 95. I notai delle Provincie modenesi, oltre alla copia da presentarsi al Ricevitore del Registro per gli effetti della Legge sul Registro, saranno tenuti a trasmettere all'archivio pubblico da cui dipendono una copia degli atti da essi rogati nella forma e nei modi stabiliti dal Regolamento sul notariato 15 settembre 1815. — Il termine per la presentazione della suddetta copia all'archivio decorrerà dalla scadenza del termine stabilito dalla nuova Legge di Registro per la denuncia dell'atto.

Capo VI. — **Per le Romagne, per le Marche e per l'Umbria.**

Art. 98. Dal giorno dell'attivazione della nuova Legge cesserà l'obbligo che incombeva agli uffizi del Registro e dell'insinuazione di trasmettere agli Uffizi d'archivio, dopo due anni dalla seguita registrazione, le copie degli atti che verranno presentati per essere registrati o insinuati a termini della nuova Legge. — Le copie poi di quegli atti che furono presentati per la registrazione o per la insinuazione a norma della legge anteriore dovranno essere trasmessi al competente Uffizio d'archivio dopo due anni dalla seguita registrazione o insinuazione. — Saranno tuttavia conservati presso gli uffizi del Registro gli originali o le copie delle scritture private e degli atti esteri, e le rubriche o gli indici dei volumi che fossero stati compilati relativamente alle copie degli atti che dovessero trasmettersi dopo due anni all'archivio a norma di quest'articolo.

Capo VII. — **Per le Provincie della Toscana.**

Art. 102. Rimangono ferme nelle Provincie toscane le disposizioni attualmente in vigore circa gli archivi notarili ; e quindi i notai continueranno a presentare ai detti archivi nelle epoche, e dietro le norme stabilite dalla legge 11 febbraio 1815, gli originali degli atti da essi celebrati. — Dal giorno però dell'attivazione della nuova Legge di Registro cesserà l'obbligo di trasmettere all'archivio gli originali degli atti privati bilaterali.

Capo VIII. — **Per le Provincie napolitane.**

Art. 106. Nelle Provincie napolitane continuerà ad eseguirsi l'obbligo del doppio originale degli atti notarili prescritto dal Decreto prodittatoriale 19 ottobre 1860. — La trasmissione però dell'originale dell'atto o della copia del testamento e della copia del repertorio alla Camera notarile sarà fatta per cura del notaio senza l'intervento dell'uffizio di Registro. — Sarà inoltre tenuto il notaio di trascrivere sull'originale dell'atto o sulla copia del testamento da trasmettersi all'archivio la nota della seguita registrazione.

§ 4. Con Legge (762) 14 agosto 1862 furono estese a tutte le tasse di Registro stabilite dalla Legge 21 aprile 1862 le disposizioni delle Leggi (3482 e 3487) 5 e 9 luglio 1859 e (362) 5 dicembre 1861 sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovraimposta di guerra.

REGOLAMENTI. — Viene con questo nome indicato il complesso delle norme obbligatorie emanate dall'Autorità competente, e riflettenti un ramo speciale di pubblico servizio o l'organamento interno d'un uffizio o stabilimento, o dirette all'applicazione ed esecuzione di una legge.

I Regolamenti di amministrazione pubblica approvati dal Potere esecutivo e debitamente pubblicati obbligano tutti i cittadini, fin-

tantochè non ne è constatata la loro incostituzionalità od illegalità. I tribunali, giusta l'opinione più probabile de' pubblicisti, non possono però conoscere della legalità dei regolamenti di pubblica amministrazione, se non in quanto riflette la forma estrinseca di esse ed in *via puramente incidentale*, ossia unicamente in occasione ed in riguardo alla fattispecie giuridica che cade sotto il loro giudizio: e in conseguenza la loro decisione non forma norma obbligatoria pei casi non contestati.

I regolamenti approvati dal potere esecutivo vengono emanati e pubblicati negli stessi modi prescritti per le leggi e pei R. decreti. — *V. Atti del Governo.* — *Affissi.* — *Decreti.* — *Leggi.*

REGOLAMENTI MUNICIPALI. — *V. Dazi comunali.* — *Edilizia.* — *Imposte locali.* — *Polizia municipale.*

RELATORE PRESSO IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELLA GUARDIA NAZIONALE. — § 1. Presso ogni Consiglio di disciplina di battaglione o di legione vi è un Relatore incaricato d'esercitarvi le funzioni di pubblico Ministero, il quale ha grado di capitano o di luogotenente; e nelle città dove sonvi più legioni, vi è pure un Relatore aggiunto, di grado inferiore a quello del Relatore. Quando poi la milizia d'un Comune non forma che una o più compagnie non riunite in battaglione, le funzioni di Relatore del Consiglio di disciplina sono esercitate da un uffiziale o sott'uffiziale (1) (Art. 91 e 92 R. E. 4 marzo 1848).

Il Sotto-prefetto del circondario sceglie l'ufficiale ed i sott'ufficiali Relatori sovra liste di tre candidati designati dal capo di legione, o, non essendovi legione, dal maggiore, e nei Comuni dove non è battaglione, dal capitano più anziano.

I Relatori e Relatori aggiunti sono nominati per cinque anni, e possono rieleggersi.

(1) Non è necessario nei Comuni la cui milizia non è ordinata in battaglione, di conferire al Relatore il grado d'uffiziale, ove già non se ne trovi investito; mentre a termini dell'articolo 92 basta quello di sott'uffiziale, altrimenti si toglierebbe quella graduale differenza che naturalmente si richiede tra una milizia ordinata in battaglione ed un'altra composta di semplici compagnie (Decis. minist. 18 febbraio 1850).

E per contro nulla osta, a termini del citato articolo, che l'uffizio di Relatore vi possa essere esercitato da chi è rivestito del grado di capitano, dichiarando esso soltanto doversi le relative funzioni esercitare da un uffiziale o sott'uffiziale (Cass. 17 agosto 1850).

Il Prefetto della provincia può, sul rapporto dei Sindaci e dei capi di corpo, rivocarli: si procede in tal caso immediatamente alla surrogazione nella forma di nomina sovrindicata (Art. 93 ivi).

§ 2. La succitata Legge non dichiarando espressamente se i Relatori presso i Consigli di disciplina della Guardia nazionale possano essere nominati fra coloro che non sono rivestiti del grado annesso a tale carica, sorse questione se l'Autorità governativa fosse in facoltà di far cadere la nomina su tali individui, conferendo loro siffatto grado.

Tale questione già erasi suscitata in Francia fin dal 1831, dove quella Legge era pure, come la nostra, silenziosa al riguardo; e sottoposta al giudizio della Corte di cassazione, veniva da essa con sua decisione del 10 novembre di quell'anno risolta in senso affermativo. Nè dissimile fu la risoluzione datavi qui fra noi sia dal Ministero dell'Interno con sue Circolari 1° luglio 1848 e 19 maggio 1849, sia dalla suprema nostra Corte di cassazione con decisioni 23 marzo 1849 ric. Fontana, 23 marzo 1849 ric. Albertoni, 10 novembre 1849 ric. Gianotti, e 4 dicembre 1857 ric. Viola.

Considerò la suprema Corte che: « La disposizione dell'articolo 91 costitutivo dei due impieghi di Relatore e Segretario presso i Consigli di disciplina di battaglione o di legione, non porta già che debbano essere esercitati esclusivamente ad ogni altro milite, quello di Relatore da un capitano o luogotenente, e quello di Segretario da un luogotenente o sottotenente, i quali siano stati rivestiti di tali gradi per elezione dei militi; ma lascia piena latitudine di eleggerli fra i militi graduati o non. Nè a diversa conclusione può condurre l'espressione *che abbia grado,* posciachè dalla medesima fassi palese che il legislatore volle fosse il grado annesso all'impiego, ed in tal guisa venissero essi rimunerati col distintivo d'onore degli ufficiali, siccome il decoro della Guardia nazionale e giustizia richiedevano; mentre siffatti uffizi necessitando in chi li cuopre condizioni di speciale abilità, distinta dall'attitudine voluta pel comando delle compagnie, e dovendo esercitarsi nei centri di maggiore popolazione, ove il servizio della Guardia nazionale e quello de' suoi uffiziali è continuo, era perciò indispensabile che fosse lasciata ampia facoltà di sceglierli fra i militi tutti, graduati o non, i più abili ad esercitare tale ufficio ».

Epperò, non essendo necessario che le terne che verranno presentate alle Autorità governative, a termini dell'articolo 93, com-

pongansi d'individui già insigniti del rispettivo grado menzionato nell'articolo 91, esse Autorità potranno, ove lo credano opportuno, scegliere persone non fregiate del grado predetto, colla riserva d'impetrare dal Re la collazione del grado corrispondente, durante quanto i rispettivi uffizi. Giova però avvertire che in tal caso deve l'Autorità predetta, prima della nomina, riferirne al Ministero dell'Interno (Circol. minist. 1° luglio 1848 e 19 maggio 1849) (2).

§ 3. Al Relatore s'appartiene sostenere l'azione pubblica davanti i Consigli di disciplina; epperò egli dee fare le opportune richieste per la convocazione dei medesimi (art. 102 cit. R. E.), e per la citazione degli imputati (art. 100 ivi); egli deve intervenire alle sedute del Consiglio, riassumervi la causa, e dare le sue conclusioni (art. 107 ivi); a lui spetta il diritto di ricorrere in cassazione nell'interesse del pubblico Ministero contro le sentenze del Consiglio, e di dare esecuzione alle medesime. — *V. Consiglio di disciplina della Guardia nazionale.*

RELAZIONI DI PUBBLICAZIONE. — *V. Pubblicazioni.*

RELIGIONE. — *V. Culti.* — *Feste e funzioni religiose.*

RENDICONTO ANNUALE. — *V. Conti comunali.* — *Revisori dei conti comunali.*

RENDITE DEL DEBITO PUBBLICO. — *V. Debito pubblico.* — *Acquisti di stabili ecc.* — *Alienazione di beni.*

RENITENTI. — § 1. L'inscritto designato per far parte del contingente di leva militare o marittima, che senza legittimo motivo non si presenta all'assento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

I renitenti alla leva di mare e coloro che in qualsiasi modo cooperano al reato di renitenza, sono puniti a norma degli articoli 133 e 135 della Legge 28 luglio 1861. — *V. Leva marittima.*

Il modo di procedere contro i renitenti alla leva militare, e le pene comminate contro di essi e contro coloro che nascondono scien-

(2) Bellono, *Codice della Guardia nazionale*, pag. 145, 148 (Torino 1860).

temente od ammettono al loro servizio un renitente o ne cooperano alla fuga, si determinano dagli articoli 174 a 178 della Legge sulla leva del 20 marzo 1854. Occorre avvertire alla modificazione introdotta nell'alinea dell'ultimo citato articolo dalla Legge 24 agosto 1862, per cui si dichiara che, se il delinquente che favorì il reato di renitenza è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile fino a lire 2,000.

I §§ 922 a 938 del Regolamento 31 marzo 1855 si occupano dei doveri dei Sindaci, Carabinieri Reali, ed Agenti di pubblica sicurezza riguardo ai renitenti alla leva militare. Tutte le anzidette disposizioni trovansi testualmente da noi riferite sotto *Leva militare*, a pag. 178-180 di questo Volume.

§ 2. Con Legge (1393) 8 agosto 1863 fu devoluta ai Tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva di terra, ed ai Consigli di guerra marittimi la giurisdizione per simili reati riguardo alla leva di mare. Vennero del pari assoggettati alla giurisdizione di tali Tribunali e Consigli tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'art. 178 della Legge 20 marzo 1854, e nell'art. 135 della Legge 28 luglio 1861. Questa Legge avrà effetto per due anni a contare dal giorno in cui entrò in esecuzione.

§ 3. I renitenti al servizio ordinario della Guardia nazionale incorrono nelle pene portate dai RR. Decreti 16 settembre 1848 e 3 maggio 1859. La renitenza a prestar servizio nei Corpi distaccati o nella Guardia nazionale mobile è punita colle pene portate dall'art. 46 del Regio Editto 4 marzo 1848, e con quelle relative a simili reati commessi dai militari delle truppe regolari. — *V. Guardia nazionale. — Guardia nazionale mobile.*

REQUISIZIONE. — S'intende con questo nome ogni richiesta passata da Autorità legittima agli agenti di forza pubblica per l'arresto d'inquisiti o malfattori, e per l'esecuzione di sentenze o di mandati di giustizia.

§ 1. Le requisizioni fatte dall'Autorità giudiziaria e dagli ufficiali fiscali sono concepite in termini imperativi, e precedute dalla formola: *Comandiamo ed ordiniamo.* Quelle passate dai Sindaci e dai funzionari politici per un servizio d'ordine e di sicurezza debbono esser redatte nella forma prescritta dalle relative istruzioni.— *V. Forza armata.*

§ 2. Per tutelare l'esecuzione delle sentenze criminali e pel mantenimento dell'ordine in tali occasioni, il Pubblico Ministero, per richiedere l'assistenza della forza pubblica, può rivolgersi direttamente al Comandante militare del luogo, senza uopo di fare opportuna richiesta all'Autorità politica locale: ciò risulta dalla disposizione contenuta nell'articolo 586 del Codice di procedura penale. Che se può esser utile che l'Autorità politica sia informata dell'uso che si fa della forza pubblica in seguito ad ordini dell'Autorità giudiziaria, si può facilmente conseguire tale scopo prescrivendo per via d'istruzioni ai Comandanti militari che, nei casi di richiesta di detta Autorità, nell'ottemperarvi ne facciano intesi i rispettivi capi politici (Cons. di Stato, parere 1° luglio 1850 — Decis. minist. conf.) (1).

§ 3. Possono essere requisiti per lavori, servizi o soccorsi i semplici cittadini nei casi contemplati dal n° 8° dell'articolo 685 del Codice penale, in occasione cioè di tumulti, naufragi, inondazioni, incendi od altre calamità, tuttavolta che il loro concorso possa essere ravvisato utile o necessario. Il modo di fare tali requisizioni non essendo prefinito dalla Legge, vuol essere quello che, giusta le circostanze, si presenta più spedito ed efficace: basta, in caso d'urgenza, un semplice manifesto, una grida, un avviso scritto a domicilio, od anche un semplice ordine verbale.

REQUISIZIONI MILITARI. — *V. Alloggi e somministranze militari.*

RESIDENZA. — È il luogo dove il funzionario esercita il suo impiego, ed è ancora il soggiorno che vi fa il funzionario stesso: differisce perciò dalla semplice *dimora* od *abitazione*, come eziandio dal *domicilio*. — *V. Domicilio.*

L'obbligo della residenza è generalmente annesso a tutti gli uffizi pubblici retribuiti.

RESISTENZA ALLA FORZA PUBBLICA. — *V. Ribellione.*

RETTILINEAMENTO (delle vie. — dei fiumi e torrenti). — *V. Edilizia.* — *Acque pubbliche.*

(1) *Rivista amministrativa* 1851, p. 254.

REVISIONE (Comitato di). — *V. Comitato di revisione della Guardia nazionale.*

REVISIONE (Consiglio di). — *V. Consiglio di revisione della Guardia nazionale.*

REVISIONE TEATRALE. — *V. Teatri.*

REVISORI DEI CONTI COMUNALI. — Sono i Consiglieri comunali estranei alla Giunta municipale, eletti a rivedere gli annuali conti esattoriali ed a farne relazione in pieno Consiglio.

Essi sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione d'autunno d'ogni anno, e fanno il loro rapporto nella successiva sessione di primavera (Art. 81 e 82 L. C.).

Il Consiglio di Stato dichiarò nulla la nomina dei Revisori fatta e proclamata da un Consiglio comunale in seduta pubblica, sebbene la votazione fosse stata segreta. Ecco le considerazioni in proposito emesse in suo parere 4 ottobre 1862:

Considerando che gli articoli 85 e 199 della Legge comunale sono evidentemente dettati dal pensiero di assicurare la più ampia indipendenza di voto ai Consiglieri comunali;

Che in molti casi lo scopo della Legge non sarebbe pienamente raggiunto, se la votazione ed il suo risultato seguissero e si proclamassero in adunanze pubbliche, ancorchè la votazione fosse segreta;

Che ogniqualvolta si tratti di nomine a funzioni od altro, sono sempre in questione persone, ancorchè non si discuta sulle medesime, e che per ciò lo stretto significato delle parole è conforme allo spirito della legge... (1).

RIABILITAZIONE. — È l'atto con cui si cancellano gli effetti dell'interdizione legale procedente da una condanna.

§ 1. Ogni condannato ad una pena criminale importante l'interdizione di cui negli articoli 19, 25, 39 del Codice penale, che abbia scontato la sua pena, o che abbia ottenuto decreto d'indulto, di commutazione o di condono per grazia, come pure il condannato alla sola interdizione dai pubblici uffizi, può essere riabilitato (Art. 813 Cod. proc. pen.). — *V. Interdizione dai pubblici uffizi.*

La riabilitazione fa cessare per l'avvenire nella persona del condannato tutte le incapacità risultanti dalla condanna, ad eccezione

(1) *Rivista amministrativa,* 1862, pag. 864.

dell'interdizione dall'esercizio dei diritti politici di cui nel primo alinea dell'art. 19 del Codice penale, salva la disposizione dell'art. 826 del Codice di procedura penale infra riferita (Art. 815 cit. Cod.).

§ 2. Lo stesso Codice stabilisce le norme a seguirsi per impetrare la riabilitazione. Vi è detto che nessun condannato sarà ammesso a domandare la sua riabilitazione, se non avrà per lo spazio di cinque anni dimorato nei Regi Stati, e tenuto per i due ultimi anni almeno il suo domicilio in uno stesso Comune; che il condannato dovrà unire alla sua domanda gli attestati di buona condotta delle Amministrazioni dei Comuni, nel cui territorio egli ebbe la sua dimora o residenza durante il tempo che ha preceduto la sua domanda; e che nel caso di cangiamento di domicilio o di residenza, gli attestati di buona condotta non potranno esser rilasciati che nell'istante in cui egli abbandonasse un Comune per trasferirsi in un altro; infine che questi attestati dovranno essere approvati dai Giudici di mandamento de' luoghi in cui avrà dimorato o risieduto, non che del rispettivo Procuratore del Re (Art. 816).

La domanda di riabilitazione, gli attestati sovra menzionati, e la copia della sentenza di condanna sono rimessi alla Segreteria della Corte, nel cui distretto risiede il condannato, per esser consegnati al Presidente della sezione d'accusa cui spetta dare il suo parere motivato per l'impetrazione del Sovrano decreto di riabilitazione, previi gli incumbenti e nei modi prefissi dagli art. 817 a 823 del ripetuto Codice.

§ 3. La riabilitazione produce il suo effetto dal giorno in cui la Corte che pronunciò la sentenza di condanna, avrà data lettura in pubblica udienza del relativo decreto (Art. 825 cit. Cod.).

§ 4. Finalmente lo stesso Codice dichiara che tutte le suddette sue disposizioni riflettenti la riabilitazione sono egualmente applicabili al caso che il ricorrente sia stato condannato ad una pena portante per ispeciale disposizione di legge la esclusione del condannato dall'esercizio dei diritti politici d'elettorato e d'eleggibilità nei Comizi per le amministrazioni comunali. In questi casi la domanda di riabilitazione dev'essere presentata alla Corte d'appello (Sezione d'accusa), nel cui distretto risiede il condannato, quand'anche la condanna sia stata pronunciata da un Tribunale di circondario (Art. 826).

Riguardo agli effetti della riabilitazione d' un condannato a pene criminali o correzionali in rapporto all' esercizio dei diritti elettorali e di eleggibilità, veggansi le considerazioni da noi svolte in *Elezioni amministrative*, §§ 34 e seg.

RIBELLIONE. — § 1. Il Codice penale qualifica reato di ribellione: 1° qualunque attacco e qualunque resistenza con violenze o vie di fatto contro la forza pubblica, — contro gli uscieri o servienti di giustizia, le guardie campestri o forestali, gli incaricati dell'esazione delle tasse e delle contribuzioni, o coloro che portano per essi gli atti esecutivi, — contro gli uffiziali ed agenti addetti al servizio dei telegrafi e delle strade ferrate nominati ed approvati dal Governo, — contro i preposti delle dogane o gabelle, — contro i sequestratori, gli uffiziali od agenti della polizia giudiziaria od amministrativa, — quando agiscono per l'esecuzione delle leggi, degli ordini dell'Autorità pubblica, dei mandati di giustizia e delle sentenze; — 2° ogni violenza o via di fatto usata per isciogliere l'unione d'un corpo legittimamente deliberante, — o per impedire l'esecuzione d' una legge, di una decisione o di una sentenza, o di qualunque ordine d' una podestà legittima, — o per ottenere una determinazione od un provvedimento qualunque dalla legittima Autorità, — o per sottrarsi dall'adempimento di un dovere imposto dalla medesima (Art. 247 Cod. pen.).

§ 2. È pure punita come ribellione qualunque riunione la quale, senza avere commesso violenze o vie di fatto, fosse diretta col suo contegno ad incutere timore onde impedire l'esecuzione degli atti od ordini dell' Autorità governativa, giudiziaria od amministrativa di cui nel precedente § (Art. 253 ivi).

§ 3. Finalmente la Legge punisce come riunioni di ribelli quelle che, formate con armi o senza, fossero accompagnate da violenze o da minaccie contro un pubblico uffiziale dell' ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti di giustizia o di pubblica sicurezza, o la forza pubblica, 1° dagli operai o giornalieri nei pubblici opifizi o manifatture; 2° dalle persone ammesse nei pubblici ospizi; 3° dai detenuti imputati o condannati per reati, o dai detenuti per qualsivoglia altra causa (Art. 255 ivi).

§ 4. La legge, nel graduare la pena della ribellione, solo considera il fatto in se stesso colle circostanze che lo accompagnano, cioè il numero delle persone riunite che commettono la ribellione,

e la circostanza dell' essere o non la riunione armata; e non fa alcuna distinzione tra il caso in cui la ribellione sia stata precedentemente concertata, e quello in cui sia sorta all' improvviso. Il reato di ribellione nasce dal fatto stesso dell' attacco o della resistenza, nè a costituirlo richiedesi la premeditazione e molto meno un precedente concerto, potendo esso venir commesso da una sola persona (Cass. 27 febbraio 1852, 28 maggio e 1° giugno 1853, 28 giugno 1854) (1).

Quanto alla graduazione delle pene pel reato di ribellione giusta il criterio suesposto, veggansi gli articoli 248 e segg. del Codice penale. Esse pene non sono mai minori del carcere, e possono estendersi ai lavori forzati a tempo; ed i capi di una ribellione o quelli che l' abbiano provocata possono essere condannati a rimanere, dopo scontata la pena, sotto la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (Art. 256 ivi).

§ 5. La forza pubblica può senza necessità di speciale mandato procedere all' arresto di persone sorprese in atto di consumare il reato. La resistenza allora costituisce reato di ribellione (Cass. 15 febbraio 1854) (2).

§ 6. Per costituire il reato di resistenza alla forza pubblica non è indispensabile che l' agente rivestisse la divisa, quando è certo che l'imputato conosceva in modo non dubbio la qualità dello stesso, e sapeva di resistere ad agenti della forza pubblica nell' esercizio delle loro funzioni (Cass. 6 luglio 1863) (3).

§ 7. La Guardia nazionale è bensì *forza pubblica*, ma non *militare*, dipendendo dall'Autorità civile; solo diviene militare quando è chiamata a far un servizio di tal genere: quindi il delitto di ribellione commesso da un soldato contro la stessa nell' ordinario suo stato, è di competenza dei tribunali civili e non dei militari (Cass. 21 luglio 1853) (4).

§ 8. Le disposizioni della Legge di sicurezza pubblica dirette solo a prescrivere agli agenti della forza pubblica le forme e le misure per reprimere gli assembramenti tumultuosi, non impediscono che venga applicato il Codice penale militare quando si tratti di reato più grave di rivolta (Cass. 27 agosto 1853) (5).

(1) Bettini, vol. iv, p. 1ª, pag. 181; vol. v, p. 1ª, pag. 544; vol. vi, p. 1ª, pag. 555.

(2) Ivi, vol. vi, p. 1ª, pag. 134.

(3) Ivi, vol. v, p. 1ª, pag. 660.

(4) Ivi, pag. 709.

(5) Ivi, pag. 758.

§ 9. Se una folla di popolo con bastoni, forche e ronche stringe i preposti delle dogane che assistiti dall'Autorità giudiziaria o comunale fanno perquisizioni per trovare merci di contrabbando, e con ischiamazzi o con sassate li costringe a desistere, sicchè si ritirino e abbandonino la merce sequestrata, e questa venga dispersa, havvi reato di ribellione, non iscusabile con dire che chiedevasi ai preposti mostrassero ordine di così agire, niun ordine speciale essendo perciò necessario (Cass. 28 settembre 1855).

Così fu pure deciso che sono colpevoli di reato di ribellione coloro che con minaccie e vie di fatto tentano d'impedire che i preposti delle dogane trasportino alla loro caserma merci sospette di contrabbando per verificare se sieno tali. L'avero questi opponenti desistito dalle violenze suddette al sopraggiungere del Giudice e dei Carabinieri non li esime da pena (Cass. 25 ottobre 1855) (6).

§ 10. Il fatto d'individui che con violenza si oppongono all'esecuzione di una deliberazione d'un Consiglio comunale cui procede il Sindaco, è reato di ribellione (Corte di Genova, sent. 31 luglio 1852, c. Casagrande, Gattorna ed altri).

Eccone i motivi:

Attesochè al Sindaco, senza dubbio, negli affari concernenti gli interessi del Comune s'appartiene il diritto, anzi il dovere di mettere ad esecuzione quanto dal Consiglio o dall'Autorità superiore venga deliberato od ordinato, e non è lecito mai ai particolari uomini di opporsi col fatto, colla forza e colla violenza all'esecuzione medesima, quand'anche possano essere nella ragionevole credenza che o nella forma o nella sostanza viziati ed illegali sieno gli atti che si vogliono mettere ad esecuzione, e fassi pertanto reo di ribellione alla giustizia chiunque commetta fatti di violenza al Sindaco nell'esercizio dell'autorità che la Legge gli conferisce (7).

RICCHEZZA MOBILE (Tassa sui redditi della). — La legge fondamentale del Regno dichiara che tutti i cittadini debbano indistintamente contribuire, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato (Art. 25 Statuto fond.). Una legge per conseguenza che chiami a questo contributo non solo le proprietà stabili, ma eziandio tutte quelle che per qualunque titolo possono ravvisarsi come mobiliari, non può a meno di ritenersi eminentemente giusta ed

---

(6) Ivi, vol. VII, p. 1ª, p. 735, 736.

(7) Ivi, vol. IV, p. 2ª, pag. 751. — *Riv. amministrativa* 1852, pag. 916.

equa, siccome quella che, facendo gravitare egualmente su tutti i cittadini i carichi dello Stato, ripara ad una grave ingiustizia, e, mentre diminuisce a ciascuno la sua porzione di tributo, fa a tutti pagare il compenso della protezione sociale. Ma se non può da alcuno rivocarsi in dubbio il principio che anche la ricchezza mobiliare debba concorrere a sostenere i pubblici carichi, la sua applicazione presenta d'altra parte difficoltà gravissime, ed è suscettiva delle più svariate modalità; di tal guisa che non havvi forse due nazioni in Europa dove si riscontri in proposito un sistema conforme; e mentre qui si colpisce i segni apparenti della ricchezza, là, mediante determinati criterii, si cerca tassare l' effettiva entrata dei cittadini; altrove è un' unica e principale imposta sui redditi, altrove la è soltanto suppletiva, od esistono moltiplici tasse sugli affari, sui commerci e sulle professioni; in certi paesi infine, disperandosi di poter riuscire ad un sistema alquanto giusto e razionale, si abbandonò del tutto l'idea d' aggravare i redditi mobiliari, o si limitò la tassa alle rendite di più facile accertamento.

In Italia più che altrove manifestavasi pur testè questo screzio di legislazione; e qui i cessati Governi avevano sempre proceduto si può dire a sbalzi e quasi a tentoni; e nelle stesse antiche provincie l'ardito genio del conte di Cavour erasi arrestato davanti alle pratiche difficoltà di un' imposta unica sulle rendite mobiliari, e, checchè altri ne dica, egli non seppe dotare il suo paese che delle più assurde ed inique leggi d'imposta (1).

---

(1) Il sig. cav. avv. BELLONO nelle pregiate sue *Annotazioni alla Legge 14 luglio* 1864 così riassume lo stato della legislazione anteriore nelle varie provincie d'Italia:

« Nelle provincie del Regno Italiano esisteva già un'imposta quasi conforme; però sotto diversi nomi e sotto diverse forme ed in misure disuguali, ad eccezione delle provincie meridionali e delle romane, ove non erano conosciute che le tasse sugli stipendi e sulle pensioni.

« Nelle antiche provincie, le quali erano (in questa parte massime) le più aggravate, esistevano tasse personali e mobiliari, tasse sulle patenti e sulle vetture. — Nella Lombardia, oltre la tassa sulle patenti, eravi eziandio una tassa in generale sulla rendita. — Nell' ex-ducato di Parma vigevano tasse sulle patenti, e la personale. — Nelle provincie modenesi erano in vigore tasse sui capitali fruttiferi e sopra quelli posti in commercio, sul bestiame e sulle risaie, intese quelle due ultime a colpire l' industria, non la rendita del terreno. — In Toscana era in osservanza una tassa detta di famiglia, che ha una certa rassomiglianza con quella sanzionata dalla Legge presente. — E finalmente nelle provincie ex-pontificie venne pubblicata or già son molti anni una tassa sulle patenti, che per le difficoltà incontrate nella sua attuazione non ebbe seguito » (*Avvertenza*, pag. 6, Torino 1864, 2.ª ediz.).

Costituito il Regno italiano, non potevasi senza rischio di politiche conturbazioni render comune alle nuove provincie la legislazione relativa già vigente nelle subalpine; ed il Governo si apprestò a proporre una radicale riforma, presentando al Parlamento in sullo scorcio del 1862 un progetto di legge, che nel suo concetto, se non ne' suoi particolari, s'avvicinava di molto all'imposta sulle rendite mobiliari vigente nella Gran Bretagna.

Questo progetto, che fu argomento di profondi studi e di splendide discussioni in entrambi i rami del Parlamento, e che venne poscia notabilmente mutato ed emendato, fu lo schema su cui si modellò la Legge del 14 luglio 1864. Ma sebbene (diremo con un chiaro scrittore) le seguite discussioni e soprattutto gli studi fatti da uomini, il cui voto per l'elevatezza della mente, per i loro sentimenti e per la pratica degli affari, è autorevole, potessero persuadere che questa Legge, se non ottima e perfetta, fosse per dare almeno buoni risultati; tuttavia essa fu oggetto di severe critiche, e molti non senza un certo fondamento dubitano che le ineguaglianze che questa crea, la rendano disuguale ed ingiusta, e che le difficoltà che presenta la sua attuazione, non essendo le complicate e molteplici sue disposizioni alla portata dell'intelligenza forse di coloro che debbono applicarla, la rendano di più arbitraria e vessatoria (2).

Indipendentemente per altro dalle ben giuste censure di cui può esser oggetto questa Legge, convien dire che non vuolsi tenere conto di quelle che naturalmente solleva la novità del sistema, e che certo dopo qualche tempo cesseranno tostochè le popolazioni l'avranno compreso e vi saranno assuefatte; mentre che per altra parte l'efficacia provvisoria della medesima lascia sperare che fra qualche anno il Parlamento sarà chiamato ad emendarne le parti che l'esperienza dimostrasse bisognevoli di riforma.

Noi non entreremo nell'esame di questa Legge, che ci trarrebbe lungi dal nostro assunto, e che d'altronde non è suscettiva d'essere analizzata in brevi termini, limitandoci a riferirne, per comodo de' nostri lettori, il testuale tenore, facendola seguire dal Regolamento esecutivo, e da quelle altre provvidenze ad essa relative che furono sinora emanate (3).

---

(2) BELLONO, Op. cit. p. 5.

(3) Era nostro intendimento di accompagnare il testo della Legge con alcune note spiegative de' singoli articoli, ricavate dalle discussioni seguite in Parlamento: ma poichè l'e-

§ 1. LEGGE (1830) 14 LUGLIO 1864 PER L'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

Capo I. — Basi dell'imposta sulla ricchezza mobile, e modo di ripartirla.

Art. 1. È stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dal 1° gennaio 1864 colle norme seguenti:

Art. 2. La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per Decreto Reale (4) direttamente fra le provincie (5) secondo i seguenti criteri:

a) Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria, urbana e rurale;

b) Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal Regio Decreto 10 maggio 1863;

c) Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle Casse dello Stato, e dei dividendi delle Società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale;

d) Per un decimo in ragione degl'introiti doganali e dei diritti marittimi dell'anno 1863 riscossi nella provincia;

e) Per un decimo in ragione degl'introiti postali e telegrafici dell'anno 1863;

f) Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo dell'anno 1863;

g) Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperti all'esercizio a tutto il 31 dicembre 1863, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali.

Ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema d'imposta fondiaria urbana, e la somma risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesse provincie coi criteri summenzionati, eccettuato però il primo, al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria urbana in luogo dell'imposta fondiaria rurale e urbana.

Art. 3. Il contingente provinciale sarà ripartito fra Comuni che hanno una popolazione di 6,000 abitanti o più, e consorzi obbligatori di più Comuni. — Questi consorzi saranno fatti per Decreto Reale (6), e uditi i Consigli

---

gregio Autore sovra citato ci ha preceduto colla pubblicazione de' suoi ottimi commenti, e d'altronde c'incalza l'urgenza di dar termine al presente nostro lavoro, rimettiamo le Autorità locali, cui occorressero più ampie dilucidazioni, a quanto ne scrisse quel nostro collega.

(4) Colla Legge (1832) 20 luglio 1864 si è nell'art. 2 determinato che il contingente fissato dal presente articolo venisse ridotto a metà con applicazione al secondo semestre di detto anno 1864.

(5) V. il riparto fra le varie provincie del Regno pel secondo semestre 1864, approvato con R. D. (1883) 14 agosto 1864, nella Tabella da noi riferita dopo la presente Legge.

(6) Con R. Decreto (1895) 14 agosto 1864 fu approvata una Tabella contenente 1540 consorzi comunali in applicazione di quest'articolo. Alla quale Tabella furono per altro apportate alcune parziali modificazioni con posteriori provvedimenti.

provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior Comune tanti Comuni dello stesso mandamento inferiori di popolazione a 6,000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti. — Il contingente provinciale sarà ripartito fra i Comuni e i consorzi come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente. — Questo riparto, preparato dalle Autorità finanziarie, viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo anche avuto riguardo alle condizioni locali. Se l'Autorità finanziaria non consente nella riforma, il Prefetto decide.

Art. 4. I Consigli dei Comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro sessione successiva al riparto, possono portare, sì uniti che separati, i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale o del Prefetto al Ministro, il quale, dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. I reclami de'Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le somme dei contingenti comunali e consorziali, e ad operare i relativi conguagli o compensi.

Art. 5. Ogni individuo o ente morale, sì dello Stato che straniero, è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato.

Art. 6. Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato:

a) I redditi iscritti agli uffici ipotecari nel Regno o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel Regno;

b) Gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei Comuni, dei pubblici stabilimenti, e delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;

c) I redditi di un benefizio ecclesiastico pagati come sopra da una delle casse indicate nella lettera precedente;

d) I redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel Regno;

e) E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

Art. 7. Sono esenti dalla imposta:

1° Gli Agenti diplomatici delle nazioni estere;

2° Gli Agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono, e salve le speciali convenzioni consolari;

3° I militari, in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari;

4° I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine godute separatamente dal reddito del capo di famiglia;

5° Tutti coloro che, a giudizio ed attestato dell'Autorità comunale, siano dichiarati indigenti.

Art. 8. L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti, che essi percepiscono ogni anno, sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera. — Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manufattrice o mercantile, materiale o intellettuale. — Ne saranno soltanto eccettuati:

1° I redditi procedenti dai beni stabili che si trovano soggetti alla contribnzione fondiaria o prediale;

2° I redditi che per disposizione della presente Legge siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

3° I redditi delle società di mutuo soccorso;

4° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei Membri della Famiglia Reale.

Art. 9. I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in qnanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo.

Art. 10. L'imposta sui redditi è dovuta per regola nel Comune o consorzio ove l'individuo ha la sua principale abitazione, o l'ente morale la sua sede. — Il cittadino che dimora all'estero, per regola deve l'imposta in quel Comune o consorzio nel quale aveva la sua principale abitazione. — Lo straniero è tenuto a pagare l'imposta là dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto, o dove sta la cassa obbligata al pagamento, o dov'è tassato il suo debitore per proprio conto. — In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da società commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali, e da chi esercita un'industria, è dovuta là dove la società commerciale, industriale e di assicurazione tiene la sua sede, dove lo stabilimento è collocato, e dove l'industria si esercita.

CAPO II. — Dichiarazione e valutazione dei redditi.

Art. 11. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione de' suoi redditi non fondiari al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto secondo la Legge nei termini e nelle forme che saranno prescritti. — Pei minori e per gl'incapaci la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate cbe convivono coi loro mariti e che hanno redditi proprii e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi. — Nei casi nei quali l'imposta debba pagarsi in Comune diverso da quello dove il contribuente ba la principale abitazione, questo dovrà ripetere la dicbiarazione anche nel Comune medesimo per quei redditi che ivi sono soggetti all'imposta. — Se una società o uno stabilimento banno più sedi, in questo caso è dovuta una dichiarazione cumulativa nella sede primaria, e sono dovute altrettante dichiarazioni che a quella si riferiscano nelle altre sedi. — Sarà poi determinato in via di regolamento se e come, eccettuato

il caso delle società anonime contemplate nell'art. 2, il reddito generale delle dette società e stabilimenti debba tra le singole sedi essere ripartito.

Art. 12. Le dichiarazioni contemplate nel precedente articolo devono specificatamente distinguere:

a) I redditi procedenti da crediti ipotecari o chirografari o da altri titoli d'indole permanente;

b) Quelli di durata vitalizia o temporanea, ma non dipendenti dall'opera dell'uomo;

c) Quelli procedenti da una professione, da un impiego o da una industria personale;

d) Quelli procedenti da industrie miste di capitale e da commerci.

Art. 13. I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i debiti vitalizi, ed in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che risulti dai relativi titoli e senza veruna detrazione.

Art. 14. I redditi incerti e variabili, come quelli provenienti dall'esercizio di un'industria, si calcoleranno secondo la media dei tre ultimi anni precedenti, oppure, se l'esercizio non contasse tre anni, su quel più breve periodo di tempo ch'esso esercizio avrà durato.

Art. 15. Per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili. — Non potranno far parte di tali spese:

1° L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno proprii dell'esercente, o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'articolo 32;

2° Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre;

3° La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

Art. 16. Nel reddito delle società anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le società d'assicurazione mutua od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci, e quelle portate in aumento del capitale e del fondo di riserva ed ammortizzazione od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.

Art. 17. Le società in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarietà degli individui che le compongono, e salvo per ciascun di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possedano a parte dell'interesse sociale.

Art. 18. Saranno compresi nel reddito, e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio o qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette, e non ricadano nelle eccezioni previste all'art. 8 della presente Legge.

Art. 19. Il contribuente, che nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento del medesimo, o lo abbia dichiarato in

somma inferiore al vero, incorrerà in una multa eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato.— I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i proprii debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi.

Capo III. — **Determinazione e riscossione dell'imposta.**

Art. 20. La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni che secondo la Legge vanno soggetti all'imposta, e la lista degli esenti per indigenza. — L'agente finanziario, avendo presenti queste liste, trasmette al contribuente la scheda invitandolo a farvi la dichiarazione dei proprii redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto. — Inoltre sarà affisso nei Comuni un manifesto, nel quale s'invita chiunque abbia redditi mobili, o non abbia ricevuto la scheda, a presentarsi all'uffizio dell'agente finanziario, o per ritirarla e farvi in iscritto la dichiarazione, o per fare la dichiarazione orale. — Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente finanziario o non si presenta al medesimo, questi fa d'uffizio la proposta dei redditi del contribuente. — L'agente finanziario compila quindi gli elenchi, e li trasmette colle schede e col suo parere alla Commissione di cui è parola nel seguente articolo. — Prima che la Commissione abbia terminati i suoi lavori di rettifica, di cui all'articolo 22, sono ammesse le dichiarazioni tardive; similmente l'agente finanziario è autorizzato a riempiere d'ufficio le schede pei contribuenti che prima non gli erano noti, dandone loro soltanto un avviso. Nei due casi testè notati il contribuente sarà, per ammenda, sottoposto al pagamento del quarto della tassa.

Art. 21. Vi sarà in ogni Comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le somme dei redditi e dell'imposta dovuta dai contribuenti del Comune o consorzio. — Essa sarà composta di cinque membri dei Comuni o consorzi la cui popolazione non superi le 12,000 anime, e di sette nei Comuni maggiori. — Il presidente, compreso in questo numero, sarà nominato dal Prefetto o dal Sotto-prefetto; i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale. — I Consigli comunali di ciascuno de' Comuni uniti in consorzio eleggeranno i componenti della Rappresentanza consorziale in numero rispettivamente proporzionale alle loro popolazioni. — Nei Comuni più popolosi e nei consorzi composti di oltre cinque comuni il numero dei membri della Commissione potrà essere aumentato per decreto ministeriale. — Potrà inoltre la Commissione suddividersi in Sotto-commissioni, e far concorrere alla pratica esecuzione de' suoi lavori quei cittadini che essa reputi adatti a tale opera.

Art. 22. La Commissione esamina e, se ne sia il caso, rettifica gli elenchi, poi ne fa deposito negli uffizi del Comune o dei Comuni, pubblicandone avviso per norma dei contribuenti, i quali avranno diritto di esaminarli,

e d'indirizzare alla Commissione le loro osservazioni in iscritto. Queste osservazioni potranno essere distese in carta libera.

Art. 23. La Commissione, per ben accertare l'equità de'suoi giudizi, potrà:

1° Richiedere da pubblici ufficiali un estratto dei documenti che le possono abbisognare;

2° Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove;

3° Accedere ne' locali destinati all'esercizio d'industrie e commerci;

4° Chiamare nel suo seno per essere consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni;

5° Ispezionare i registri delle società anonime o in accomandita per azioni;

6° Farsi presentare i titoli di cui si parla all'art. 13;

7° Tener conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti.

Art. 24. La Commissione, tenendo conto di tutti gli elementi ottenuti, procederà a deliberare sulla somma di reddito effettivo che debba essere attribuita ai singoli contribuenti, sia che abbiano fatto la loro dichiarazione, sia che l'abbiano ommessa. La Commissione delibera inoltre sulla traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile colle seguenti regole: — I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale. — I redditi temporari misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale. — I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senz'aggiunta di capitali (redditi professionali e stipendi), e quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo nè il capitale (vitalizi, pensioni), vengono valutati e censiti riducendoli ai cinque ottavi.

Art. 25. Contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale, e registrate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffizi del Comune o Comuni, pubblicandone avviso, e concedendo facoltà d'ispezione ai contribuenti, sarà ammesso l'appello tanto nell'interesse dei contribuenti, quanto nell'interesse del fisco, presso una Commissione provinciale, composta di cinque membri, dei quali due saranno nominati dal Consiglio provinciale, due dalla Camera di commercio, ed il quinto, presidente, sarà nominato dal Prefetto.

Art. 26. La mancanza d'appello nel termine di giorni venti, e il giudizio della Commissione provinciale sugli appelli prodottisi, renderanno definitive le somme di reddito imponibile, che in conseguenza saranno comunicate alla Commissione comunale o consorziale.

Art. 27. Saranno per altro riservate le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 500.

Art. 28. Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sarà tassato in ragione di lire 2. — Questa tassa sarà ridotta della metà ogniqualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quotità risultasse inferiore del 4 per cento. — L'ammontare di questa im-

posizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250. — Nondimeno la quotità normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa per regolare progressione, in modo che, partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire, giunga alla somma che secondo la quotità normale sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire.

Art. 29. La differenza tra l'imposta che i redditi imponibili dalle lire 250 alle lire 500 avrebbero pagato secondo la quotità normale, e l'imposta ad essi applicata giusta il precedente articolo, viene distribuita sui redditi superiori alle lire 500.

Art. 30. In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto del capitale, o di qualunque altro reddito proveniente da ricchezza mobile che si è voluto imporre.

Art. 31. All'effetto delle disposizioni degli articoli precedenti sarà formato in ogni Comune o consorzio di Comuni un catasto della rendita di ogni cittadino secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal Ministro delle Finanze. — Il catasto servirà alla ripartizione del contingente comunale o consorziale fra i contribuenti del Comune o del consorzio.

Art. 32. I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato. — Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente. — Ove queste condizioni non abbiano luogo, i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro Comune o consorzio, salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori.

Art. 33. È ammesso il ricorso presso l'Amministrazione dei tributi diretti per gli errori materiali che fossero occorsi sia nella formazione della matricola, sia in quella dei ruoli in confronto con la matricola. — Questi ricorsi devono essere prodotti nel termine che sarà prescritto. Scaduto questo termine, non sono più ammessibili. — Simili ricorsi non sospendono l'esazione dell'imposta, ma danno diritto al rimborso.

Art. 34. In aumento al principale dell'imposta sui redditi non fondiari, i Comuni e le Provincie potranno stabilire centesimi addizionali nei limiti e colle regole prescritte nella Legge comunale e provinciale. — Sono esenti dai centesimi addizionali le quote fisse d'imposta sui redditi inferiori a lire 250 annue imponibili. — Sarà stabilita sopra ogni specie di quote dell'imposta ed in aumento sia del principale, sia dei centesimi addizionali, un'addizionale del 4 per cento per le spese di distribuzione e riscossione dell'imposta.

Art. 35. I risultati dei dati statistici, che a norma degli articoli 2 e 3

della presente Legge sono assunti come criteri pel riparto del contingente d'imposta fra le provincie e pel subriparto, proposti dall'Autorità finanziaria fra i Comuni o consorzi, saranno fatti di pubblica ragione distintamente per provincie, Comuni o consorzi contemporaneamente alla pubblicazione del riparto e del subriparto anzidetti.

Art. 36. Il Governo del Re ha facoltà di regolare per Decreto Reale quanto occorre per l'esecuzione della presente Legge. — Esso ha più specialmento facoltà: — Di determinare il modo di comporre i consorzi nei casi in cui le condizioni prescritte dall'articolo 3 non si possano adempiere in fatto; purchè in questi casi non sia divisa la popolazione d'un medesimo comune, e non siano uniti tra loro Comuni che non appartengono allo stesso mandamento. — Di determinare in qual modo i Consigli comunali procedano alla elezione delle Rappresentanze consorziali, in qual forma si costituiscano le Commissioni comunali e consorziali, e chi sia obbligato a farne parte o a presentarsi alle medesime se chiamato. — Di fissare i termini e i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi, in quanto non siano stabiliti dalla presente Legge. — Di ordinare come si supplisca alle mancanze degli agenti della finanza e delle Commissioni (7). — Di stabilire le garanzie per la constatazioue dei redditi, le ammende ed altre conseguenze della violazione della Legge e del Regolamento, i tempi dei pagamenti, le remissioni parziali per causa di cessazione dei redditi nel corso dell'anno. — Di statuire che, per dare la prova imposta nel capoverso dell'articolo 19, basterà che il possessore indichi nell'atto di esperimento de'suoi diritti l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione. — Di provvedere perchè le mutazioni avvenute durante l'anno 1864 nelle persone e nei redditi dei contribuenti, vengano registrate nel catasto di cui all'articolo 31.

Art. 37. La presente Legge avrà effetto dal 1° gennaio 1864. — Da quel giorno medesimo sono abrogate: le tasse personale, mobiliare, sulle vetture pubbliche e private, sulle patenti, sulla vendita di bevande o derrate non soggette al dritto di vendita al minuto, l'uno per cento di sovratassa sugli stipendi, e la tassa sulle pensioni nelle antiche provincie ed in qualunque altro luogo si paghino; — la tassa sulla rendita ed il contributo

(7) Un R. Decreto (1887) del 14 agosto 1864 determinò che le operazioni che dalla Legge e dal Regolamento per la tassa sui redditi della ricchezza mobile sono affidate agli *Agenti delle tasse*, vengano esercitate: *a*) da impiegati appositamente istituiti col titolo di *Agenti speciali delle tasse* nelle città e per le circoscrizioni indicate nell'ivi annessa Tabella *A*; *b*) dai verificatori distrettuali conservati nelle provincie continentali degli ex-Stati sardi per i mandamenti compresi nella circoscrizione dell'uffizio del Registro di loro residenza, tranne per Torino e Genova; *c*) negli altri luoghi, dai ricevitori del Registro, ciascuno pei mandamenti compresi nelle proprie circoscrizioni, salvo i casi nei quali sia diversamente disposto con Decreto ministeriale; e dove sono più ricevitori del Registro, il Ministro delle Finanze determinerà a quali di essi sia affidato questo servizio; *d*) da quegli altri impiegati delle finanze che fossero designati dal Ministro per determinate circoscrizioni.

arti e commercio in Lombardia; — la tassa proporzionale sul prodotto delle miniere stabilita dalla Legge 20 novembre 1859 per le antiche provincie e la Lombardia; — la tassa sulle patenti e la personale nelle provincie parmensi: — le tasse sui capitali fruttiferi, sui capitali posti in commercio, la personale, quella sulla denunzia del bestiame e quella sulle risaie nelle provincie modenesi; — la tassa di esercizio sopra tutte le arti, mestieri e commercio di qualunque sorta imposta nelle provincie ex-pontificie coll'editto 14 ottobre 1850; — la tassa di famiglia in Toscana; — la tassa del 10 per cento sugli stipendi, pensioni e assegnamenti nelle provincie napoletane; — le tasse dirette personali e mobiliari che in alcune provincie del Regno si percepiscono dai Comuni o dalle provincie, salvo il disposto dall'articolo 34.

§ 2. Con R. D. (1883) 14 agosto 1864 fu approvato il seguente:

REPARTO *fra le 59 provincie del Regno del contingente d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, eseguito in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 2 della Legge del 14 luglio 1864, e ridotto della metà a seconda dell'art. 2 dalla Legge del dì 20 successivo.*

Numero progressivo	Provincie	Contingenti		Numero progressivo	Provincie	Contingenti	
		Lire	C.			Liro	C.
					Riporto.......	6,750,740	82
1	Abruzzo Citeriore .	132,361	19	31	Macerata	99,337	50
2	Id. Ultra 1° ..	96,773	17	32	Massa e Carrara ...	60,398	09
3	Id. Ultra 2° ..	121,157	78	33	Messina	230,975	03
4	Alessandria.......	446,305	30	34	Milano	903,098	10
5	Ancona.	268,135	62	35	Modena	168,531	16
6	Arezzo	95,172	49	36	Molise...........	118,882	90
7	Ascoli	83,346	41	37	Napoli	1,120,111	21
8	Basilicata........	193,231	38	38	Noto	125,158	09
9	Benevento	88,511	18	39	Novara...........	387,007	21
10	Bergamo	200,613	35	40	Palermo	418,253	34
11	Bologna	342,619	86	41	Parma...........	176,602	94
12	Brescia...........	317,923	78	42	Pavia	287,672	90
13	Cagliari..........	208,038	13	43	Pesaro e Urbino ..	100,999	98
14	Calabria Citeriore .	151,937	32	44	Piacenza	146,020	92
15	Id. Ultra 1ª ..	117,989	04	45	Pisa..............	149,082	38
16	Id. Ultra 2ª ..	158,528	65	46	Porto Maurizio	78,677	78
17	Caltanisetta	90,767	75	47	Principato Citeriore	231,944	25
18	Capitanata	179,584	29	48	Id. Ulteriore	143,469	60
19	Catania..	206,149	74	49	Ravenna.	140,952	71
20	Como	204,809	59	50	Reggio	128,986	50
21	Cremona	247,188	19	51	Sassari	115,729	92
22	Cuneo...........	310,613	87	52	Siena	149,279	13
23	Ferrara..........	150,058	56	53	Sondrio	45,899	45
24	Firenze..........	590,920	68	54	Terra di Bari	294,463	11
25	Forlì	142,347	71	55	Id. di Lavoro ...	369,569	19
26	Genova...........	901,385	»	56	Id. di Otranto...	232,267	01
27	Girgenti.........	160,135	30	57	Torino	1,495,754	16
28	Grosseto.........	62,989	72	58	Trapani	94,137	68
29	Livorno	287,411	68	59	Umbria.	235,986	99
30	Lucca...........	133,734	09				
	Da riportarsi ...	6,750,740	82		Totale........	15,000,000	»

§ 3. Ecco ora il testo del

REGOLAMENTO APPROVATO CON R. DECRETO (1884) 14 AGOSTO 1864.

TITOLO I.

Capitolo I. — Determinazione dei contingenti comunali.

Art. 1. In esecuzione dell'articolo 3 della Legge 14 luglio 1864 sui redditi della ricchezza mobile, i direttori provinciali delle tasse, tenendo a calcolo i dati loro trasmessi dal Ministero delle Finanze, prepareranno il progetto di subreparto del contingente dell'imposta suddetta, pel secondo semestre 1864, fra i Comuni e consorzi delle rispettive provincie. — Essi trasmetteranno prima del 15 ottobre il progetto di subreparto al Prefetto, col corredo di tutti i dati che avranno servito a compilarlo.

Art. 2. I Consigli provinciali saranno convocati pel 17 ottobre per esaminare il progetto di reparto, e nominare i commissari di cui all'art. 72. — Qualora, per difetto di numero, occorra una seconda convocazione, questa verrà fatta pel 24 ottobre; e non riunendosi neppure in questa il numero dei consiglieri voluto dalla Legge, la Deputazione provinciale adempirà d'urgenza all'ufficio del Consiglio, a norma dell'art. 172 della Legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859.

Art. 3. Nelle provincie toscane le Prefetture procederanno coi Consigli compartimentali analogamente a quanto vien disposto nel presente Regolamento per i Consigli provinciali delle altre parti del Regno, conformandosi alle leggi e decreti relativi, tuttora vigenti nelle medesime.

Art. 4. L'esame del reparto dovrà essere compiuto in due settimane, e il Prefetto farà conoscere immediatamente al Direttore delle tasse le variazioni introdotte dal Consiglio, coi motivi e documenti opportuni. — Il Direttore, ugualmente nel termine di due settimane, dovrà presentare le sue osservazioni, e il Prefetto decidere intorno alle medesime dentro la 1ª metà di dicembre.

Art. 5. Il decreto del Prefetto, per cui si fissa il reparto del contingente provinciale fra i Comuni e i consorzi, verrà a sua cura pubblicato il 15 dicembre in tutti i Comuni della provincia. — Un conveniente numero di esemplari ne sarà inoltre trasmesso al Direttore delle tasse, che li spedirà ai propri agenti, nonchè al Ministero, aggiungendo per quest'ultimo gli elementi del reparto e le osservazioni che giudicherà opportune.

Art. 6. Non più tardi del 31 dicembre, per cura della Direzione generale delle tasse, si pubblicherà nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per provincie, comuni e consorzi, il reparto e subreparto dell'imposta unitamente ai risultati dei dati statistici, di che agli articoli 2 e 3 della Legge.

Art. 7. I Consigli comunali, che nella prima loro sessione successiva al reparto intendono ricorrere al Ministro delle Finanze contro il reparto stesso, trasmetteranno i loro reclami al Direttore provinciale delle tasse, che li farà tosto pervenire al Ministro colle sue osservazioni.

CAPITOLO II. — **Rappresentanze consorziali.**

Art. 8. Pel dì 11 settembre il Prefetto, e per sua delegazione il Sottoprefetto, convocherà i Consigli di quei comuni che furono riuniti in consorzio, perchè provvedano alla elezione dei rappresentanti comunali nel consorzio di cui fanno parte. — Occorrendo, per difetto di numero, una seconda convocazione, questa verrà fatta pel 18 settembre.

Art. 9. Ciascun Consiglio comunale eleggerà, a schede segrete ed a maggioranza relativa, un rappresentante corsorziale per ogni 500 abitanti o frazione di 500 abitanti. — Il Sindaco (o Gonfaloniere) parteciperà immediatamente al Prefetto o Sottoprefetto i nomi degli eletti (8).

CAPITOLO III. — **Commissioni di sindacato e reparto.**

Art. 10. Il Prefetto o Sottoprefetto convocherà pel 25 settembre le Rappresentanze consorziali e i Consigli dei Comuni non riuniti in consorzio perchè procedano alla nomina della Commissione di sindacato, di cui all'articolo 21 della Legge. Occorrendo, per difetto di numero, una seconda convocazione, questa avrà luogo il 2 ottobre.

Art. 11. Le Rappresentanze consorziali eleggeranno nella prima seduta, ed a scrutinio segreto, un presidente e un segretario; potranno tenere le loro adunanze nella sala del Consiglio del Comune, e seguiranno le norme assegnate ai Consigli comunali.

Art. 12. Ogni Consiglio comunale o Rappresentanza consorziale eleggerà a maggioranza relativa sei o quattro membri della detta Commissione, secondochè la popolazione del Comune o consorzio superi o no i 12 mila abitanti. — Si eleggeranno inoltre altrettanti supplenti, che, in assenza di qualche commissario effettivo, possano dal presidente della Commissione essere chiamati a farne le veci.

Art. 13. Il Sindaco, o il Presidente della Rappresentanza consorziale invierà senza indugio il processo verbale delle sedute tenute per queste elezioni al Prefetto o Sotto-prefetto, il quale completerà la Commissione nominandone il presidente, notificherà agli eletti la loro nomina, e ne farà pubblicare i nomi. — Qualora il presidente nominato dal Prefetto fosse uno dei commissari già eletti, subentrerà a far parte della Commissione il primo nominato dei commissari supplenti.

Art. 14. Il Consiglio d'un Comune popoloso, o una Rappresentanza di un consorzio di più di 5 Comuni, potrà chiedere nella sua prima seduta che sia aumentato il numero dei membri della Commissione. Il Prefetto ne riferirà tosto al Ministro delle Finanze. Qualora il Ministro accolga la domanda di cui trattasi, o che alcuno degli eletti abbia ricusato il suo ufficio, si convocheranno per le nuove nomine i Consigli comunali o le Rappresentanze consorziali al 30 ottobre o al 6 novembre.

---

(8) Al presente art. 9 fu aggiunto con R. Decreto (1936) 7 settembre 1861 il seguente paragrafo: « In nessun caso il numero dei rappresentanti di un Comune nel consorzio può eccedere quello dei Consiglieri attribuito al Comune stesso dalla Legge sull'amministrazione comunale ».

Art. 15. Sarà in facoltà della Commissione dividersi in Sottocommissioni, associandosi altri cittadini che reputi atti all'ufficio. — Le Sottocommissioni dovranno essere composte di non meno di tre membri, fra i quali un commissario, o effettivo o supplente, che sosterrà l'ufficio di presidente. — Esse avranno le stesse facoltà e doveri della Commissione relativamente all'incarico loro affidato. — Le deliberazioni delle Commissioni o Sottocommissioni, per essere valide, dovranno essere prese a maggioranza di presenti, che non saranno mai meno di tre, e verranno notate sopra un registro da rimanere presso il rispettivo presidente fino al termine dell'ufficio.

Art. 16. Al presidente della Commissione spetta l'invitare a far parte delle Sottocommissioni, e la responsabilità del carteggio officiale.

Art. 17. Non sono eleggibili a membri delle Commissioni o Sottocommissioni i Prefetti o Sottoprefetti, gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali finanziarii addetti al servizio di quest'imposta, i membri della Magistratura giudiziaria, i militari di terra e di mare, le guardie doganali e di polizia. — Possono non accettare l'incarico i membri del Parlamento, coloro che non hanno la loro principale abitazione nel Comune o consorzio, le persone afflitte da permanente infermità corporale, e coloro che hanno raggiunta l'età di 65 anni. — Gli altri che rifiutassero di accettare quest'ufficio, pagheranno un'ammenda o una multa di 25, 50 o 100 lire, secondochè la popolazione del Comune in cui risiedono sarà al di sotto di 500 o di 10,000 abitanti, o eccederà questo numero. — Niuno potrà essere obbligato a far parte di più d'una delle Commissioni o Sottocommissioni da nominarsi per l'applicazione di questa tassa.

Art. 18. Saranno considerati come rifiutanti l'incarico, e quindi sottoposti alla detta ammenda o multa, coloro che non avessero risposto alla lettera di notificazione della loro nomina, o che non fossero intervenuti ad alcuna delle prime tre sedute della Commissione o Sottocommissione. — I commissari effettivi o supplenti e i sottocommissari che, senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervenissero alle adunanze ed impedissero colla loro assenza di poter deliberare per difetto di numero, pagheranno per ogni volta un'ammenda di lire 2, 5 o 10, a seconda della popolazione del Comune, distinta come all'articolo 17.

Art. 19. Spetterà al presidente della Commissione notificare i rifiuti o le assenze degli eletti a far parte delle Commissioni o Sottocommissioni al Sindaco del Comune cui essi eletti appartengono, il quale provvederà all'applicazione e alla riscossione delle ammende a pro del Comune, nei modi praticati, in caso d'infrazione, ai regolamenti municipali.

Art. 20. Spetterà al Comune provvedere alla residenza delle Commissioni e Sottocommissioni, ai commessi e serventi che potessero loro abbisognare, e ad ogni oggetto necessario pel servizio, salva la ripartizione della spesa fra i Comuni del consorzio, in proporzione del rispettivo valore della imposta, e salvo il rimborso di cui all'articolo 96.

TITOLO II.

CAPITOLO I. — Liste de' contribuenti all'imposta mobiliare.

Art. 21. La Giunta (o il Magistrato) comunale, prima del 15 ottobre, preparerà la lista dei presunti contribuenti alla tassa, residenti nel Comune il 1° luglio 1864 (modello *A*), la lista dei contribuenti non residenti nel Comune, ma che vi hanno redditi (modello *B*), e la lista degl' indigenti (modello *C*) (9).

Art. 22. La lista *A* comprenderà tutti i maggiorenni, nazionali o stranieri, residenti nel Comune, che non siano dichiarati indigenti; i minorenni, gl'incapaci, le donne nubili o maritate; i figli ed altri membri della famiglia che, convivendo col capo della medesima, hanno o si presume che abbiano redditi in proprio; gli enti morali e le società di qualunque specie. — Sarà data in appendice la lista di coloro di cui fosse dubbia l'abitazione principale, aggiungendovi l'indicazione dell'altro Comune ove hanno pure domicilio.

Art. 23. Si potrà omettere la indicazione degli uffiziali di terra o di mare, qualunque sia il loro grado, che appartengono alle milizie attive, degli agenti diplomatici esteri, e delle società di mutuo soccorso. — Invece non si ometteranno gli agenti consolari, ai quali spetterà dimostrare, occorrendo, che ai termini dell'articolo 7 della Legge sono esenti da questa tassa.

Art. 24. S'indicheranno colle parole *Tassa minima*, poste di fronte al nome nella colonna delle osservazioni, tutti coloro che la Giunta creda possedere un reddito annuo imponibile minore di lire 250 (*a*).

Art. 25. La lista *B* comprenderà tutti gli individui, nazionali o stranieri, e tutte le società ugualmente nazionali o straniere, che hanno la principale

(*a*) Lire 250 di reddito imponibile corrispondono a un reddito effettivo — 1.° di lire 400, se trattasi di redditi dipendenti soltanto dall'opera dell'uomo senza intervento di capitale, come sono i redditi professionali e gli stipendi, o di redditi in cui non concorra nè l'opera dell'uomo nè il capitale, come nei vitalizi e nelle pensioni; — 2.° di lire 333,33, se si tratta di redditi nei quali concorra l'opera dell'uomo e il capitale, come nelle industrie e nei commerci; — 3.° di lire 250, se si tratta di redditi perpetui o provenienti da capitali dati a mutuo, od altrimenti redimibili.

(9) Gli impiegati governativi che furono traslocati posteriormente al 1° luglio 1864, debbono presentare le loro denunzie all'Uffizio delle tasse del luogo dove si trovano, indicando però nella scheda il luogo ove dimoravano al 1° di luglio; e l'Agente delle tasse deve poi trasmettere tali denunzie agli uffizi delle tasse ai quali appartengono i Comuni in cui gli impiegati risiedevano al 1° luglio, per esservi imposti.

Coloro i quali presero residenza o domicilio in un Comune dopo il 1° luglio 1864, devono esser compresi nella lista del Comune in cui risiedevano al 1° luglio stesso.

Riguardo agli uffiziali dell'armata di terra e di mare sono stabiliti speciali provvedimenti dall'art. 30 di questo Regolamento (Circol. Min. Finanze 12 novembre 1864).

abitazione o sede in altro Comune del Regno o fuori del Regno, ma che si suppone godere redditi che abbiano origine nel Comune, per crediti, stipendi, assegnamenti, benefizi, partecipazione di utili ecc.

Art. 26. Le liste verranno inviate all'Agente delle tasse; e quando questi il 15 ottobre non le abbia ricevute, le farà tosto compilare a spese del Comune, valendosi degli elementi che già fossero raccolti.

Capitolo II. — **Esame delle liste, e invio delle schede per le dichiarazioni.**

Art. 27. L'Agente delle tasse riscontrerà le liste dei contribuenti coi ruoli del censimento della popolazione, della guardia nazionale, de' contribuenti ad altre imposte, colle liste elettorali, ecc., per completarle occorrendo; ed avrà facoltà di esaminare nei vari uffizi tutti i registri e carte necessarie per l'adempimento di questa attribuzione.

Art. 28. Alla fine di ottobre l'Agente delle tasse farà pervenire a ciascun contribuente per mezzo dei serventi comunali la scheda (modello *D*) per la dichiarazione dei redditi. — Pei contribuenti domiciliati in altri Comuni, o dimoranti all'estero, la scheda sarà inviata a domicilio dei loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci, i quali dovranno fare la dichiarazione per conto dei loro consoci, mandatari, clienti o principali. — Della spedizione delle schede l'Agente delle tasse terrà registro sul modello *E*, e parimente della loro consegna terrà registro il messo comunale sul modello *F*.

Art. 29. L'Agente delle tasse quando trova un contribuente contrassegnato sulla lista *A* colle parole *Tassa minima*, e non ha alcuna ragione per attribuirgli un reddito imponibile superiore alle lire 250, si asterrà dal mandargli la scheda.

Art. 30. Per gli uffiziali appartenenti alle milizie attive di terra e di mare si procederà come segue: I relativi Ministeri invieranno alla Direzione generale delle tasse una nota indicante i Comuni in cui risiedevano al 1° gennaio i Comandi dei reggimenti, battaglioni o corpi delle varie armi, il numero degli uffiziali corrispondenti alla composizione normale dei medesimi, ed il valore complessivo dei loro stipendi ed emolumenti annui. — La Direzione generale delle tasse invierà alle Direzioni provinciali gli estratti delle note che le riguardano, ed esse chiederanno il 15 settembre ai Comandi dei reggimenti, battaglioni o corpi residenti nella loro provincia un elenco dei nomi degli uffiziali addetti a ciascuno, e dei relativi stipendi ed emolumenti annui. — I Direttori delle tasse, cui questi elenchi dovranno esser trasmessi prima del 15 ottobre, invieranno ai Comandi dei vari corpi le schede pei singoli uffiziali, unitamente ai relativi elenchi. — I Comandi militari faranno pervenire a ciascun uffiziale la sua scheda, anche quando nell'intervallo fosse passato in un altro corpo, e quindi le raccoglieranno e rimanderanno prima del 15 novembre alla Direzione provinciale delle tasse, unendovi l'elenco, dal quale erano state già accompagnate. — La Direzione delle tasse, ricevute queste dichiarazioni, le invierà immediatamente all'Agente del Comune, ove risiede il battaglione

o corpo cui quelle si riferiscono. — Insieme alle dichiarazioni saranno inviate all'Agente delle tasse gli estratti delle note degli stipendi ed emolumenti goduti da ciascuno degli individui, cui le schede si riferiscono.

CAPITOLO III. — **Dichiarazione de' redditi.**

Art. 31. Dal 30 ottobre al 15 novembre ogni Sindaco farà pubblicare la notificazione inviatagli dal Direttore delle tasse (modello *G*), per invitare i contribuenti che non riceverono scheda, a fare la loro dichiarazione. — Un esemplare di essa verrà pure affisso alla porta degli uffici degli Agenti delle tasse.

Art. 32. Ricevuta la scheda, il contribuente dovrà riempirla facendovi a suo luogo tutte le dichiarazioni volute dalla Legge; e quindi, non più tardi del 15 novembre (10), la rinvierà all'Agente delle tasse, o per la posta (*francando*) (11) o per altro mezzo più opportuno. — Ognuno potrà, per maggior cautela, consegnare la scheda colla sua dichiarazione direttamente all'Agente delle tasse che l'avrà spedita, od a chi per esso, specialmente quando vi siano uniti dei documenti da restituirsi; e avrà diritto di ottenerne una ricevuta (modello *H*), purchè la richieda.

Art. 33. Il contribuente che non sapesse scrivere, potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, dichiarando di farlo alla presenza dell'interessato e di sua commissione; oppure potrà fare la sua dichiarazione orale, che sarà dall'Agente delle tasse o da un suo supplente riportata sopra una scheda, e per esso firmata alla presenza del dichiarante medesimo. — Pei minorenni e pei sottoposti ed incapaci la dichiarazione di cui trattasi, si farà dai tutori e rappresentanti legittimi; e per le donne maritate, che convivono col marito e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione sarà fatta per loro conto dal marito.

CAPITOLO IV. — **Redditi individuali e sociali. — Deduzioni. Contribuenti dimoranti fuori del Regno. — Denunzie false.**

Art. 34. Nella dichiarazione si dovrà indicare il reddito lordo, certo o presunto, che si riscuote annualmente in nome proprio o della moglie o de' figli o di altri membri della famiglia, comprendendovi, oltre ai redditi certi ed in somma definita, anche quelli presunti o variabili od eventuali, derivanti dall'esercizio di qualunquesiasi professione, arte, industria o commercio, e da qualunque occupazione materiale od intellettuale. — Fra i redditi si dovranno computare non solo i proventi in danaro, ma ancora tutti quelli che si fruiscono in natura, come viveri, alloggio, ecc.: di questi proventi s'indicherà la specie, quantità e valore presunto.

---

(10) Il termine stabilito al giorno 15 novembre da quest'articolo pel rinvio delle dichiarazioni dei redditi de' contribuenti all'Agente delle tasse venne con R. Decreto (1991) 13 novembre 1864 prorogato a tutto il 30 dello stesso mese.

(11) Con R. Decreto (2001) 16 novembre 1864 fu concessa la franchigia postale per le schede riempite dal contribuente e rinviate all'Agente delle tasse; quindi nel presente articolo, alla parola *francando*, che ivi trovasi fra parentesi, debbono sostituirsi le parole *con franchigia*.

Art. 35. In ogni scheda dovranno specificarsi distintamente:

a) I redditi procedenti da crediti ipotecarii o chirografari, o da altri titoli d'indole permanente, come scritte di cambio, mutui, titoli di debito pubblico, ed ogni specie di crediti per capitali redimibili o irredimibili;

b) I redditi, alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio;

c) I redditi dovuti unicamente all'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte, e la prestazione d'un servizio pubblico o privato; e quelli, alla produzione dei quali non concorre attualmente nè l'opera dell'uomo nè i capitali, come le rendite vitalizie e le pensioni.

Art. 36. La dichiarazione dei redditi provenienti da capitali dati a mutuo od in altro modo impiegati, con o senza ipoteca, dei redditi vitalizi, degli stipendi e salari, e generalmente di qualunquesiasi reddito in somma definita, dovrà esprimere esattamente il loro annuo valore reale senz'alcuna detrazione. — La dichiarazione poi dei redditi incerti e variabili, come sono i lucri provenienti da una professione, arte o industria, dovrà esprimere la media dei redditi dei tre anni precedenti; e se l'esercizio della professione, arte od industria non contasse tre anni, o non fosse rimasto per quel tempo in condizioni analoghe, il reddito si desumerà da quel minor periodo di tempo che esso avrà durato, o che sarà rimasto in condizioni analoghe a quelle del 1864.

Art. 37. Non si tasseranno nè occorrerà dichiarare le indennità per spese d'uffizio o per trasferimenti, assegnate ai pubblici ufficiali, come pure i foraggi dei militari. — Saranno invece tassate, e dovranno perciò dichiararsi le spese di rappresentanza.

Art. 38. Dai redditi industriali potranno essere defalcate le spese di produzione e di conservazione, o *manutenzione*, come il consumo delle materie gregge e degli strumenti, il restauro dei locali e delle macchine, gli stipendi e indennità degl'impiegati e degli operai, la pigione dei magazzini, laboratorii, opifizi e banchi, le commissioni di vendita, ecc. Le spese di restauro o rinnovazione degli edifizi e delle macchine non saranno peraltro detratte per quella parte che va in aumento dei medesimi o della potenza delle macchine. — Per quelle di dette spese che fossero incerte e variabili, la dichiarazione relativa dovrà ugualmente corrispondere ad una media, secondo le regole indicate nell'articolo 36 pei redditi. — Parimente non potranno considerarsi tra le spese da defalcarsi i frutti di capitali impiegati nell'esercizio dell'industria relativa, sieno propri o tolti ad imprestito, salvo quanto è preveduto per questi ultimi dall'articolo seguente. Nè il compenso per l'opera prestata dal contribuente stesso o dalla moglie o dai figli, al mantenimento dei quali sia obbligato per legge; nè la spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia. — Le spese di cui trattasi in questo articolo, si detrarranno soltanto dai redditi industriali cui si riferiscono, e non da altri.

Art. 39. I contribuenti potranno inoltre dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, dei loro redditi procedenti da ricchezza mobile; ed il loro importare verrà detratto dal reddito, per la produzione, conservazione o

incremento del quale il debito annuo fu contratto, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e sia bene accertata la persona dei creditori e il loro domicilio nello Stato. — Non si ammetteranno, o rimarranno senza effetto, le dichiarazioni di debiti ipotecarii, fatti da chi non potesse giustificare convenientemente che quelli hanno proprio e speciale rapporto con la ricchezza mobile da lui posseduta.

Art. 40. Il proprietario di beni stabili non è obbligato a dichiararne il reddito, quando siano sottoposti all'imposta fondiaria, urbana o rurale. — Le persone estranee alla proprietà del fondo, come fittaiuoli, mezzaiuoli ecc., dovranno invece dichiarare i redditi che traggono dai beni stabili loro affidati, essendo questi redditi sottoposti alla tassa. — In caso di enfiteusi perpetua, non sono considerati come estranei alla proprietà del suolo nè il dominio diretto nè l'utilista. — I proprietari di fondi che non hanno redditi imponibili provenienti da ricchezza mobile, o li hanno inferiori a lire 250, lo dichiareranno nella scheda, alla colonna intitolata *Osservazioni*. In ogni caso essi saranno soggetti al *minimum* della tassa di cui all'articolo 28 della Legge.

Art. 41. Quando il contribuente partecipi a dividendi o ad altri redditi analoghi provenienti da società, e sovra questi già paghi l'imposta la società stessa, nel dichiararli egli farà menzione di questa circostanza, non dovendo lo stesso reddito essere assoggettato più d'una volta alla imposta.

Art. 42. Le società di ogni titolo o specie saranno tenute a pagare la imposta proporzionatamente ai redditi che producono col loro capitale o colla loro opera, in qualunque modo impieghino, e qualunque sia il destino a cui rivolgano i valori prodotti. — Coerentemente ogni società costituita senza scopo industriale non dovrà pagare l'imposta, se si limiti ad erogare le contribuzioni de' suoi membri in opere od atti filantropici, scientifici, letterari di mero consumo o diletto, od in generale in operazioni non produttive di reddito sociale: ma dovrà pagarla qualora, ed in quanto possieda o produca dei redditi, sia derivanti dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine, e in qualunque forma, e con qualunque destino. — Tuttavia in nessun caso potranno essere tassati i redditi appartenenti a società di mutuo soccorso.

Art. 43. Dovranno computarsi nella rendita delle società anonime od in accomandita per azioni, comprese le società di assicurazioni mutue od a premio fisso, tutte le somme ripartite fra i soci sotto qualsiasi titolo, quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva, od impiegate altrimenti anche in estinzione dei debiti, e la somma degli interessi o frutti decorsi a favore dei possessori di obbligazioni che dalle società medesime fossero state emesse, salvo sempre il diritto di rivalersi della tassa relativa verso i singoli portatori.

Art. 44. Le società in nome collettivo, ossia le ditte collettive di commercio e d'industria, sono considerate come un solo contribuente, ferma restando per il pagamento la solidarietà dei soci. — Le medesime dovranno indicare nella dichiarazione (alla colonna *Osservazioni*) il nome e domicilio dei soci, e la loro quota di compartecipazione agli utili.

Art. 45. Ogni contribuente dovrà fare la dichiarazione complessiva dei suoi redditi non fondiari, e pagare l'imposta in quel Comune nel quale avrà la sua principale abitazione. — Gli uffiziali appartenenti alla milizia attiva di terra e di mare, si considereranno avere la loro principale abitazione nel Comune ove risiedeva il 1° di gennaio 1864 il Comando del reggimento, battaglione o corpo di cui fanno parte. — I contribuenti che abitano fuori del Regno, debbono per mezzo dei loro rappresentanti fare la dichiarazione e pagare l'imposta nel Comune nel quale avevano il loro ultimo domicilio, o dove è prodotto il loro reddito.

Art. 46. Oltre alla dichiarazione complessiva fatta nel luogo dove ha la sua principale abitazione o la sua sede, l'individuo o società che possieda in più Comuni del Regno stabilimenti d'industria o commercio, o qualsivoglia traffico, dovrà fare le seguenti dichiarazioni: — Se si tratta di stabilimenti che possano considerarsi come indipendenti, perchè, qualunque sia la loro natura, producono redditi separati e distinti, dichiarerà nel rispettivo Comune il reddito di ognuno di essi, ed ivi sarà pagata la tassa corrispondente. — Se si tratta di stabilimenti connessi fra loro e formanti unica impresa ed unico reddito, dovrà di regola dichiarare questo reddito complessivo nel Comune ove è lo stabilimento considerato come principale, ed ivi sarà dovuta la totalità dell'imposta, limitandosi a dichiarare negli altri Comuni la semplice esistenza degli stabilimenti secondarii e la loro connessione col principale. Nondimeno in quest'ultimo caso il contribuente potrà attribuire, secondo una sua prudenziale estimazione, a ciascuno stabilimento una quota del reddito complessivo, onde farvi proporzionatamente gravitare la rispettiva quota d'imposta.

Art. 47. Contro la dichiarazione d'un reddito complessivo ed indivisibile fatta dal contribuente, l'Agente delle tasse o la Commissione comunale o consorziale avrà facoltà di provare che ad alcuno degli stabilimenti debba attribuirsi una parte dell'imposta totale, perchè produttivo di reddito separato e distinto. Potranno parimente provare l'inesattezza della ripartizione prudenzialmente proposta dal contribuente, chiedendo che sia in altro modo eseguita. E ciò indipendentemente dalle contestazioni e decisioni che possono aver luogo intorno alla cifra complessiva del reddito e dell'imposta. — In ambi i casi il nuovo riparto dell'imposta potrà essere fissato d'accordo fra le Commissioni interessate; ma, qualora non possano accordarsi, ne giudicherà la Commissione provinciale d'appello se si tratti di comuni di una stessa provincia, o la Commissione centrale di cui all'articolo 77 se si tratti di Comuni appartenenti a provincie diverse; ed il contribuente sarà ammesso a porgere gli schiarimenti che occorrano, ma dovrà sempre uniformarsi alla ripartizione che in uno dei due modi anzidetti verrà definitivamente fissata.

Art. 48. Il contribuente, abbia o non abbia ricevuto la scheda, se non farà dichiarazione del suo reddito, sarà considerato come avente dichiarato un reddito imponibile inferiore a lire 250, e non verrà multato se il suo reddito non è giudicato superiore a questo *minimum*.

Art. 49. S'intenderà avere scientemente nascosto un elemento del proprio

reddito od averlo dichiarato in somma inferiore al vero, e quindi sarà sottoposto alla multa di che all'articolo 19 della Legge, chi, non avendo fatto dichiarazione, fu riconosciuto avere un reddito imponibile superiore a lire 250, e quegli, il reddito complessivo del quale venne riconosciuto superiore al dichiarato, e che o tacque una sorgente di reddito, o dichiarò in somma inferiore al vero un reddito in somma definita, o anche un reddito variabile, che nel triennio o periodo per cui fu computato poteva agevolmente valutarsi. — Quando per altro, nei casi di spese di produzioni da dedursi o di proventi goduti in natura da computarsi a stima, riesca poco agevole la determinazione del reddito netto, ovvero quando le Commissioni abbiano dovuto arguirlo solamente dal fitto della abitazione o da altro criterio non certo, non si presumerà falsità nella dichiarazione, se la differenza fra questa e il giudizio della Commissione non ecceda la proporzione di un terzo.

Capitolo V. — **Compilazione e spedizione delle tabelle de' redditi. — Dichiarazioni mancanti, inesatte o tardive. — Tabelle supplementari.**

Art. 50. Dal 15 novembre al 15 gennaio (12) il contribuente che era obbligato a fare la dichiarazione, e non avesse ancora adempiuto a quest'obbligo, potrà farla tardivamente, incorrendo bensì, per il solo ritardo, nell'ammeuda o multa uguale al quarto della tassa. — Nel medesimo tempo e sotto la medesima ammenda o multa, l'Agente delle tasse potrà sempre fare d'ufficio la proposta dei redditi per quei contribuenti reputati possedere un reddito superiore alle lire 250, ai quali fu già inviata la scheda, e che non fecero alcuna dichiarazione; come pure la farà per quegli altri che prima non gli fossero stati noti, e ai quali la scheda non fu quindi inviata, mandando a questi ultimi un avviso secondo il modello *L.*

Art. 51. L'Agente delle tasse, raccolte, ordinate ed esaminate le schede rinviategli, che saranno state da lui di mano in mano notate sul registro *E*, procede alla formazione in doppio originale della tabella dei redditi secondo il modello *I.* — In questa indicherà le somme dichiarate nelle schede, o, se le creda inesatte, scriverà i redditi effettivi presunti, secondo le correzioni e rettificazioni da lui già notate a suo luogo sulla scheda medesima. — Indicherà pure nella colonna delle *Osservazioni*, di fronte al nome del rispettivo contribuente, le ammende o multe nelle quali questi fosse incorso per violazione degli articoli 49 e 50, e vi distinguerà, semplicemente colla parola *Minima* i contribuenti che, non avendo fatta dichiarazione, si considerarono avere un reddito imponibile minore di lire 250. — Viceversa, distinguerà colla parola *D'ufficio* quei contribuenti che, non avendo fatta la dichiarazione, egli reputasse avere un reddito imponibile superiore alla detta somma, e per i quali in conseguenza, a tenore del 4° paragrafo dell'articolo 20 della Legge, avrà egli dovuto supplire facendo

(12) Il termine stabilito da questo articolo per le dichiarazioni tardive soggette ad ammenda o multa, venne con R. Decreto (1991) 13 novembre 1864 portato dal 15 al 30 gennaio del 1865.

sul modello *D* la proposta relativa. — Dei due esemplari della tabella uno si terrà in ufficio, e l'altro si manderà, avanti il 1° gennaio, al presidente della Commissione comunale o consorziale unitamente alle relative schede.

Art. 52. L'Agente delle tasse registrerà pure in tabelle, secondo il modello *K*, le dichiarazioni di redditi fatte nel distretto a lui affidato, sui quali si deve pagare l'imposta in altri Comuni o consorzi, e le manderà senza indugio ai relativi Agenti delle tasse. Queste tabelle serviranno specialmente per la indicazione dei redditi che si vengono a conoscere per le dichiarazioni delle annualità passive, ammesse o non ammesse in deduzione dei redditi dichiarati.

Art 53. Le schede riempite d'ufficio dall'Agente delle tasse possono, ove occorra, venire rettificate, entro il predetto termine, ad istanza del contribuente. — Le dichiarazioni tardive o le schede riempite d'ufficio e non giustamente rettificate dal contribuente, saranno trattate, in quanto all'applicabilità delle ammende o multe, secondo le regole stabilite negli articoli 48, 49 e 50.

Art. 54. L'Agente delle tasse, che non avrà dato le tabelle di cui agli articoli precedenti avanti il gennaio, sarà sottoposto per ciascun giorno di ritardo ad un'ammenda non minore di lire 2, nè maggiore di lire 6. — Però avanti il 1° febbraio 1865 potrà presentare tabelle supplementari per le dichiarazioni tardive, o per quei contribuenti di cui solo tardi gli fosse giunta notizia.

TITOLO III.

Capitolo I. — **Sindacato delle denunzie; Obblighi dei dicasteri e uffici pubblici e privati; Facoltà dei commissarii; Correzioni discrezionali; Votazione.**

Art. 55. La Commissione comunale o consorziale, ricevute le tabelle dei redditi colle relative schede e documenti, metterà subito mano a confrontarle colla copia autentica delle liste che furono compilate e spedite all'Agente delle tasse dalle Giunte comunali.

Art 56 Quindi esaminerà e giudicherà i redditi di ciascun contribuente e le deduzioni, alle quali, a tenore degli articoli 38 e 39, egli potesse aver diritto; e si varrà a tale effetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della Legge. — L'Agente delle tasse avrà diritto d'intervenire alle sedute delle Commissioni e Sotto-commissioni, ma senza dar voto.

Art. 57. I capi degli uffizi governativi provinciali o comunali, e i rappresentanti dei corpi morali, dovranno dare agli Agenti delle tasse e alle Commissioni gli estratti dei documenti che potessero chiedere per l'adempimento del loro incarico. — A tale effetto i suddetti capi d'ufficio dovranno porsi in grado di poter indicare senza indugio gli stipendi, pensioni, assegnamenti e indennità d'ogni maniera, che i loro dipendenti ricevono dalle casse del Governo, delle provincie, dei Comuni e dei corpi morali.

Parimente le Direzioni del debito pubblico dovranno poter dare prontamente contezza dei certificati nominativi e dei vincolati, i Ricevitori del registro e i Conservatori d'ipoteche dei redditi provenienti da contratti registrati o da crediti ipotecari, gli Agenti del tesoro delle cauzioni depositate nelle casse pubbliche ecc.

Art. 58. I contribuenti o altri individui, che la Commissione chiamasse innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni, dovranno essere avvertiti per lettera (modello *M*), da trasmettersi per mezzo del servente comunale, del luogo, giorno ed ora in cui saranno uditi.

Art. 59. La Commissione, o le persone dalla medesima delegate, nello accedere nei locali destinati all'esercizio di industrie o commerci per visitarli e prendere le informazioni occorrenti, o nel presentarsi ad una società anonima o in accomandita per azioni affine di esaminarne i registri, dovrà esser munita d'una dichiarazione del Sindaco, la quale attesti la qualità delle persone e lo scopo della loro visita, a termini dell'articolo 23 della Legge.

Art. 60. La Commissione, nello invitare il contribuente a presentare i titoli di cui nell'art. 13 della Legge, indicherà nella sua lettera se chiegga uno o più titoli speciali, o tutti i titoli dei redditi contemplati in detto articolo, e fisserà il tempo entro il quale questi dovranno essere presentati.

Art. 61. Quando la Commissione non abbia criteri positivi, potrà desumere il reddito totale del contribuente anche dal valore locativo della sua abitazione, e, detraendone la rendita soggetta all'imposta fondiaria, giungere a quella imputabile a ricchezza mobile. — Il contribuente potrà in questo caso essere invitato a dichiarare il valore locativo suddetto e le sue rendite soggette all'imposta fondiaria.

Art. 62. Colla scorta degli elementi così raccolti e delle cognizioni particolari dei membri delle Commissioni e Sotto-commissioni, queste procederanno al giudizio del reddito di ricchezza mobile di ciascun contribuente; e procederanno per liste, se i giudizi sono conformi alle dichiarazioni dei contribuenti, o sono rettificazioni fondate su documenti non contestati in seno della Commissione o Sotto-commissione. — Quando invece si tratti di giudizi contestati, o fondati sopra una estimazione discrezionale dei membri della Commissione o Sotto-commissione, si voterà partitamente per ciascun caso.

Art. 63. Il contribuente che, senza legittima e giustificata ragione, non corrispondesse dentro il tempo assegnatogli all'intimazione di presentarsi in persona o per mezzo del suo mandatario alla Commissione o Sotto-commissione, pagherà un'ammenda o una multa da 5 a 500 lire. — Ad eguale ammenda o multa sarà soggetto chi non presenterà nel tempo prescritto i titoli di cui all'articolo 60, e chi negherà ad alcuno dei membri della Commissione, o ad altra persona da lei delegata, l'accesso ne' suoi fondachi, opifizi, magazzini, ecc., come pure la società anonima od in accomandita che negherà di esibire i suoi libri d'amministrazione. — L'applicazione dell'ammenda o multa sarà fatta, sul processo verbale della Commissione e ad istanza dell'Agente delle tasse, dalle Autorità chiamate dalla legge a pronunziare su materie contravvenzionali.

CAPITOLO II. — **Pubblicazione dei ruoli coi redditi dei contribuenti. — Traduzione del reddito reale in reddito imponibile. — Pubblicazione dei ruoli coi redditi reali e imponibili.**

Art. 64. La Commissione comunale o consorziale dovrà aver compiuti i suoi giudizi prima del 15 febbraio, e deporrà nell'ufficio del Comune ove essa siede una tabella autenticata dal suo presidente (modello *I*), la quale conterrà la somma dei redditi di ciascun contribuente, che essa avrà determinata. — Nei consorzi di Comuni fra loro distanti se ne deporrà una copia in ciascuno di essi. — Ogni contribuente avrà diritto di esaminare queste tabelle, e di rivolgere al presidente della Commissione le proprie osservazioni (in carta libera) sopra la determinazione del reddito suo o d'altri.

Art. 65. La tabella dei redditi rimarrà a disposizione del pubblico negli uffici comunali dal 15 al 28 febbraio, in quelle ore che saranno indicate in una notificazione (modello *N*), da tenersi affissa in vari punti del Comune o Comuni durante tutto il tempo suddetto.

Art. 66. Trascorso questo tempo, la Commissione, prese in accurato esame tutte le osservazioni e comunicazioni che le saranno pervenute, fisserà definitivamente i redditi per ricchezza mobile di ciascun contribuente, e passerà a determinare il suo reddito imponibile colle norme indicate dall'articolo 24 della Legge.

Art. 67. Tradotto il reddito reale in reddito imponibile, e notato questo tanto sulle schede che sulla tabella del modello *O*, una copia di quest'ultima, firmata dal presidente della Commissione, verrà depositata nell'uffizio o uffizi comunali, e quivi rimarrà a disposizione degl'interessati dal 1° al 15 aprile, nelle ore indicate da altra notificazione (modello *P*), da affiggersi per detto tempo nei luoghi consueti.

CAPITOLO III. — **Appelli.**

Art. 68. I reclami cui desse luogo la pubblicazione della tabella *O*, dovranno essere stesi in carta bollata da 50 centesimi, e spediti prima del 20 aprile alla Commissione provinciale o centrale d'appello, di cui nei seguenti articoli 72 e 77, pel canale della Commissione comunale o consorziale rispettiva. — In conseguenza dovranno essere consegnati o fatti consegnare dentro il termine suddetto all'ufficio di residenza della Commissione comunale o consorziale suddetta, che avrà l'obbligo di rilasciarne ricevuta, secondo l'annesso modello *Q*, sottoscritta da uno dei suoi membri effettivi o supplenti.

Art. 69. L'Agente delle tasse, dentro il termine stesso, dovrà reclamare, nell'interesse della pubblica finanza contro i giudizi della Commissione comunale o consorziale, che reputasse avere abbassato notevolmente al dissotto del vero i redditi di tutti o di determinate categorie di contribuenti.

Art. 70. La Commissione comunale o consorziale avrà l'obbligo di spedire senza indugio alla Commissione provinciale o centrale d'appello i

reclami di cui trattasi coi loro allegati; e qualora reputasse utile sottoporre all'una o all'altra, secondo i casi, qualche osservazione o documento sopra alcuno di essi, dovrà farlo entro il termine perentorio di otto giorni, a contare da quello in cui il reclamo venne presentato al suo ufficio.

Art. 71. La mancanza di reclamo, dentro il termine fissato dall'articolo 68. renderà definitiva la somma del reddito imponibile acceso sulla tabella *O*, per ciascun contribuente.

Art. 72. Il Consiglio provinciale, nella tornata di cui all'articolo 2, oltre ai due membri della Commissione provinciale di appello, voluti dall'articolo 25 della Legge, nominerà due supplenti pel caso d'assenza od impedimento di alcuno dei commissari effettivi. — Le Camere di commercio saranno nello stesso tempo convocate per la nomina di due commissari effettivi e di due supplenti per ciascuna provincia compresa nella loro giurisdizione: esse daranno tosto notizia delle relative nomine ai Prefetti, che procederanno quindi alla nomina del presidente. — Qualora le Camere di commercio mancassero di adempire a questa prerogativa, vi supplirà d'ufficio il Prefetto. — Agli eletti nelle Commissioni provinciali d'appello si applicano le disposizioni degli articoli 17 a 19; e le relative ammende o multe, riscosse d'ordine del Prefetto, anderanno a benefizio della provincia.

Art. 73. Le Commissioni provinciali terranno le loro sedute alla prefettura, e spetterà al Prefetto di assegnar loro i commessi e i serventi di cui potessero abbisognare. — Esse pure potranno, in caso di necessità, suddividersi in Sotto-commissioni.

Art. 74. Le Commissioni d'appello, per invito del loro presidente, si riuniranno il 15 aprile. Procederanno senza alcun ritardo all'esame dei reclami che loro verranno indirizzati, e dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta da uno dei commissari effettivi o supplenti delegati dal presidente, pronunzieranno il loro giudizio definitivo, mandandone a partito la proposta, che si riguarderà approvata quando ottenga la pluralità dei voti. — Per la validità del giudizio occorre la presenza almeno di tre membri della Commissione, effettivi o supplenti.

Art. 75. Le Commissioni provinciali avranno tutte le facoltà d'indagine di cui si possono valere le Commissioni comunali; e potranno, pei casi di visita od ispezione, delegare persone di loro fiducia. — La dichiarazione di che all'articolo 59, sarà loro rilasciata dal Prefetto. — Il Direttore provinciale delle tasse ha facoltà di assistere alle sedute della Commissione provinciale, senza voto deliberativo.

Art. 76. Il tenore della decisione sarà dal presidente della Commissione d'appello comunicato al reclamante e quando debba conseguentemente variarsi la somma dei redditi o di alcune delle specie di reddito già fissate da una Commissione comunale o consorziale, verrà contemporaneamente comunicato anche a questa, non più tardi del 15 maggio, per le disposizioni opportune.

Art. 77. Nei casi di conflitto fra più Comuni o consorzi, di cui all'articolo 47, o qualora il contribuente trovasse gli stessi redditi compresi

nelle tabelle di due o più Comuni o consorzi, se questi appartenessero a provincie diverse, si dovrà fare appello e giudicare da una Commissione centrale, composta di cinque membri e quattro supplenti, nominati dal Ministro delle Finanze.

Capitolo IV. — **Modo di determinare la tangente dell'imposta. — Ruoli dei contribuenti colla tangente respettiva. — Spedizione delle cartelle di pagamento. — Restituzioni e conguagli eventuali.**

Art. 78. La tabella dei redditi imponibili, divenuta definitiva, verrà trasmessa senza il minimo indugio dal presidente della Commissione comunale o consorziale all'Agente delle tasse, unitamente alle schede, alle tabelle dei redditi effettivi ed imponibili (*I* e *O*), ed a tutti i documenti relativi che si trovassero presso la Commissione medesima.

Art. 79. L'Agente delle tasse procederà subito, sulla scorta della tabella *O*, a determinare la tangente dell'imposta, dividendo primieramente i contribuenti in tre classi: la prima di coloro che hanno un reddito complessivo imponibile al disotto di lire 250 annue — la seconda di quelli aventi un reddito imponibile fra le lire 250 e le 500 — la terza di tutti gli altri.

Art. 80. Toglierà quindi dal doppio del contingente comunale (*a*) o consorziale tante volte due lire quanti sono i contribuenti della prima classe, e vedrà se il contingente residuo sia superiore o inferiore del 4 per 100 alla somma dei redditi imponibili dei contribuenti della seconda e terza classe. — Nel primo caso l'imposta spettante ai contribuenti della prima classe sarebbe di lire 2; nel secondo caso, di lire 1.

Art. 81. Detratta dal doppio del contingente totale l'imposta complessiva dovuta dai contribuenti della prima classe, si trova l'imposta che spetterebbe al reddito imponibile di lire 500, se si distribuisse egualmente il residuo sovra tutti i redditi della seconda e terza classe. — Però, se questo residuo supera il 10 per 100 del reddito effettivo totale dei contribuenti di seconda e terza classe, esso sarà ridotto in guisa da non eccedere questa misura. — I contribuenti della seconda classe sono quindi tassati secondo una scala crescente di lira in lira, che, partendo dalla imposta assegnata ai contribuenti di prima classe, giunge alla somma come sopra calcolata per un reddito imponibile di lire 500.

Art. 82. Detratta quindi dal doppio del contingente totale l'imposta cadente sulle prime due classi, si ripartisce il residuo proporzionalmente

(*a*) Questo raddoppiamento non è che uno spediente cui conviene ricorrere, in conseguenza della Legge del 20 luglio prossimo passato, affine di ottenere la vera quota centesimale della imposta *per un semestre* da applicarsi a redditi dichiarati *per un anno*, e di potere al tempo stesso osservare agevolmente e con esattezza le altre condizioni richieste dalla Legge del 14 luglio precedente sul riparto individuale dell'imposta medesima. Dividendo da ultimo per metà i prodotti ottenuti (com'è ordinato dal seguente articolo 83), si ha la tangente vera per i contribuenti d'ogni classe.

ai redditi dei contribuenti della terza classe (*a*). — Avverandosi il caso previsto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, si ridurrà pure il detto residuo in guisa che non ecceda il 10 per 100 del reddito effettivo totale dei contribuenti della terza classe.

Art. 83. Le tasse che resulteranno dovute da ciascun contribuente in seguito delle suddette operazioni, essendo state calcolate sul doppio contingente semestrale (ossia sul contingente d'un anno), dovranno portarsi sul ruolo *R*, cui si riferisce il seguente articolo, solamente per la loro metà, in ordine all'articolo 2 della Legge 20 luglio 1864.

Art. 84. Terminate le operazioni precedenti, l'Agente delle tasse compilerà prima del 15 giugno il ruolo (modello *R*) dei contribuenti del Comune o Comuni compresi nel suo distretto, colla indicazione della rata d'imposta dovuta da ciascun contribuente, aggiungendovi, pei soli contribuenti di seconda e terza classe, i centesimi addizionali per le spese comunali e provinciali, nella misura che gli sarà stata prescritta dalla propria direzione, e quindi, per tutte le classi, la sovrimposta del 4 per cento per le spese di distribuzione o riscossione, da computarsi tanto sull'imposta principale che sull'addizionale (13).

(*a*) *Esempio:* — Suppongasi che la rendita imponibile del comune *A*

sia di . . . . L.	10,213,200
e che il suo contingente d'imposta mobiliare pel secondo semestre 1864 sia di lire 130,187 50; raddoppiandolo, avremo . . . . »	260,375
Suppongasi che i contribuenti della 1.ª classe siano n.° 8,400 per una rendita di . . . . »	103,500
Id. che i contribuenti della 2.ª classe siano n.° 4,900 per una rendita di . . . . »	1,987,500
Id. della 3.ª classe siano n.° 1,700 per una rendita di . . »	8,122,200
Rendita imponibile del Comune . . . . . L.	10,213,200
Diffalco dal contingente comunale raddoppiato, che è . . . . . . »	260,375
la somma della tassa fissa (L. 2) da applicarsi agli 8,400 contribuenti di 1.ª classe . . . . »	16,800
Differenza . . . . L.	243,575

Cerco il rapporto fra questa differenza e la rendita imponibile, che, diminuita di quella appartenente alla prima classe dei contribuenti, si residua a L. 10,109,700; e trovo essere di L. 2. 4093 p. 0/0.

Tasso perciò di L. 1 (e non più di L. 2) i contribuenti della 1.a classe; e diffalcata la somma di queste tasse (L. 8,400) dalle L. 260,375 di contingente, restano L. 251,975.

Torno a cercare il rapporto tra queste L. 251,975 e la somma delle rendite imponibili possedute dai contribuenti di 2.a e 3.a classe, che è di L. 10,109,700, e la

(13) A tenore del R. Decreto (2002) 13 novembre 1864, le disposizioni degli articoli 84, 86 e 87 del presente Regolamento si applicano anche alla metà delle somme che i Comuni e le Provincie avevano imposto sui ruoli delle tasse locali abolite dal paragrafo ultimo dell'articolo 37 della Legge 14 luglio 1864, n° 1830.

Art. 85. Tutti i ruoli verranno quindi spediti dentro la prima metà del mese suddetto, insieme alla relativa tabella O, al Direttore provinciale, che, riconosciutili regolari, li renderà esecutorii con suo decreto, e li trasmetterà dentro cinque giorni agl'incaricati della riscossione dell'imposta fondiaria. — Questi dovranno spedire prima del 30 giugno ai contribuenti le cartelle di pagamento, ed a' termini dell'articolo 7 della Legge del 14 luglio

quota centesimale risulta di L. 2.49240. In conseguenza la tassa normale dovuta da chi possedesse un reddito imponibile di L. 500, sarebbe di L. 12. 46.

I contribuenti della 2.a classe dovendosi per altro tassare secondo una scala progressiva di lira in lira di tassa, sicchè partendosi dalla lira pagata dai contribuenti della 1.a classe, per le prime 250 lire, solamente il contribuente che ha un reddito imponibile di L. 500 paghi la quota normale di L. 12. 46, dividerò per L. 11. 46 la differenza che è fra le 250 e le 500 lire; e il quoziente che sarà di L. 21. 8150, aggiunto successivamente alle prime L. 250, determinerà la graduazione della tassa sui redditi intermedi.

Quindi i contribuenti di 2.a classe pagheranno.

Per una rendita di L. 250				Tassa	L.	1
Da L.	250	a L.	272	id.	»	2
Da »	272	a »	294	id.	»	3
Da »	294	a »	315	id.	»	4
Da »	315	a »	337	id.	»	5
Da »	337	a »	359	id.	»	6
Da »	359	a »	381	id.	»	7
Da »	381	a »	403	id.	»	8
Da »	403	a »	425	id.	»	9
Da »	425	a »	446	id.	»	10
Da »	446	a »	468	id.	»	11
Da »	468	a »	490	id.	»	12
Da »	490	a »	500	id.	»	12 46

Dal qual esempio si deduce: 1.° che la progressione della rendita conviene sempre farla per intieri, trascurando la frazione quando non passa i 50 centesimi, e computandola per un intero quando li passa; 2.° che se nella quota normale centesimale dovuta per le L. 500 di rendita trovasi una frazione di lira, la progressione della rendita risulterà da ultimo naturalmente aumentata d'un grado, che corrisponderà proporzionalmente a quella frazione.

Ciò fatto, devesi diffalcare la somma delle quote individuali, assegnate a questa seconda classe di contribuenti, dal resto del contingente che si ottenne dopo il primo riparto, che fu di . . . . L. 251,975

e ratizzare la somma di contingente che resta fra i contribuenti della terza classe.

Nel caso presente, supponiamo che le quote assegnate a questa seconda classe sommino a . . . . » 44,200

cioè, n.° 4850 contribuenti ciascuno
a L. 405 di rendita, L. 1,964,250, pagherebbero L. 43,650
e n.° 50 contribuenti, ciascuno
a L. 465 di rendita, » 23,250, pagherebbero » 550

N.° 4900 contrib. Rendita L. 1,987,500, Tassa L. 44,200

Il contingente residuo a carico dei contribuenti di 3.a classe sarebbe di L. 207,775

Per ratizzarlo, si divideranno le L. 207,775 per il valore complessivo della loro rendita imponibile, cioè per L. 8,122,200; e si troverà che la quota centesimale dovuta da ciascuno di questi contribuenti di 3.a classe sarebbe di L. 2. 56.

Ciò fatto, dividendo per metà, in ordine al seguente articolo 83, la quota che

1864 sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, le riscuoteranno senza indugio colle stesse norme con cui riscuotono l'imposta fondiaria.

Art. 86. All'effetto del precedente articolo 84, il Prefetto farà conoscere al Direttore delle tasse prima del 31 dicembre prossimo la metà delle somme che la Provincia e ciascun Comune avevano sovrimposto pel 1864 alle imposte precedenti sulla ricchezza mobile, e che vennero soppresse coll'articolo 37 della Legge.

Art. 87. Sarà cancellata la metà del debito che fosse stato acceso contro esattori, camarlinghi, appaltatori, ecc., dipendentemente dai ruoli emessi nel corrente anno pel pagamento delle tasse di cui all'articolo 37 della Legge, e delle relative sovrimposte comunali provinciali, o spese di riscossione; e sarà invece acceso il debito contenuto nel ruolo di cui all'articolo precedente. — Essi dovranno restituire o compensare ai contribuenti ciò che avessero riscosso oltre alla metà delle tasse di cui all'articolo 37 della Legge, che erano state fissate pel 1864.

Art. 88. Saranno pure restituite o compensate le sovratasse che si fossero ritenute dal 1° luglio in poi sugli stipendi, pensioni ed assegnamenti, e che fossero abolite dall'articolo 37 della Legge.

Art. 89. A cura dei Sindaci, che verranno di ciò opportunamente avvertiti dalla Direzione provinciale rispettiva, dovrà notificarsi al pubblico anche gli effetti voluti dal seguente articolo 93, da riportarsi testualmente, che il ruolo per l'esazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1° semestre 1864 trovasi visibile presso il rispettivo Esattore.

TITOLO IV.

CAPITOLO UNICO. — Libro del catasto della ricchezza mobile.

Art. 90. L'Agente delle tasse, appena spediti i ruoli alla Direzione provinciale, porrà mano al libro del catasto della ricchezza mobile, secondo il modello *S*, giusta le particolari istruzioni che gli verranno date. — I contribuenti della 1ª classe non figureranno in questo libro che pel loro numero totale e per la somma complessiva presunta dei loro redditi effettivi. — Il libro del catasto sarà accompagnato da un repertorio alfabetico di tutti gl'individui che vi si trovano registrati.

Art. 91. Si farà inoltre un sunto del detto libro, secondo il modello *T*, dal quale si rilevi: 1° il numero dei contribuenti di ciascuna delle cinque grandi categorie, nelle quali compariscono divisi nel libro del catasto; 2° la qualità e somma dei redditi di ciascuna categoria; 3° la somma delle

sarebbe toccata a ciascun contribuente in conseguenza delle suddette operazioni, avremo per la classe 1.a . . . . L. 4,200. »
Id. 2.a . . . . » 22,100. »
Id. 3 a . . . . » 103,887. 50

osma troveremo che in tutte debbono pagare . . . . L. 130,187. 50
somma che corrisponde appunto al vero contingente semestrale, che di sopra abbiam supposto dovuto da questo Comune.

detrazioni da farvisi; 4° i redditi imponibili di ciascuna categoria distinti nei loro tre gradi, colla indicazione del numero delle poste che ne costituiscono le somme rispettive.

Art. 92. Questi sunti saranno spediti dentro il settembre 1865 alla Direzione provinciale, che gli riunirà in un prospetto (modello *U*), di cui invierà copia nella prima metà di ottobre al Ministero delle Finanze, unitamente ai sunti parziali di ciascun Comune o consorzio.

TITOLO V.

CAPITOLO UNICO. — **Disposizioni generali.**

Art. 93. Per gli errori materiali occorsi nella formazione del ruolo *R*, si potrà reclamare presso le Direzioni provinciali delle tasse nel termine d'un mese dalla pubblicazione dell'avviso di che nel precedente articolo 89; e dalle medesime verrà dato prontamente sfogo al reclamo. Trascorsa detta scadenza, i reclami non saranno accettati. — In nessun caso i reclami sospendono il pagamento dell'imposta; ma quando siano riconosciuti giusti, la Direzione disporrà perchè il contribuente sia rimborsato del più pagato.

Art. 94. Le direzioni provinciali delle tasse terranno conto per ciascun Comune o consorzio delle somme che si venissero a perdere sul contingente ad essi assegnato, sia per l'osservanza dell'articolo 30 della Legge, che per morte del contribuente senza eredi solventi, o per qualsiasi altra causa, e ne riferiranno al Ministro delle Finanze, onde in seguito se ne possa tener conto a carico della Provincia, del Comune o del consorzio.

Art. 95. Tutto il carteggio che dovrà scambiarsi fra i pubblici Uffiziali dell'ordine politico e amministrativo, regio, provinciale o comunale, nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, potrà circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'Ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta o il contrassegno a bollo somministrato dalla Direzione generale delle poste, o, in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 96. I quattro centesimi per lira aggiunti all'imposta principale e alle sovrimposte comunali e provinciali per compenso delle spese di distribuzione e riscossione, a tenore dell'articolo 34 della Legge, spetteranno per un quarto al Governo in conto delle spese di distribuzione, per un quarto ai Comuni per il medesimo titolo, e per la metà al Governo o ai Comuni che sosterranno le spese di riscossione.

§ 4. Per la retta applicazione della Legge e del Regolamento surriferiti emanarono varie Circolari governative, cioè Circolare del Ministero di Finanze in data 24 settembre 1864, colla quale si danno norme pel subriparto dei contingenti provinciali d'imposta

fra i Consorzi ed i Comuni isolati; altra del 3 ottobre successivo, relativa al caso in cui manchi un qualche criterio riguardo al subriparto dei contingenti stessi; altra dell'8 ottobre stesso, nella quale si precisa quali fra le diverse indennità di rappresentanza competenti agli uffiziali del Corpo dei Reali Carabinieri debbano essere comprese tra le vere rendite da tassarsi a senso dell'art. 37 del Regolamento; altra del 1° novembre successivo, indicante il modo di compilare le schede; altra del 4 stesso mese, relativa al modo di dichiarare i redditi; altra del 12 stesso, dove si danno disposizioni relative ai contribuenti che cambiarono domicilio dopo il 1° luglio 1864, e della quale si è dato un sunto nella nota 9ª (14).

RICHIESTE DI FORZA ARMATA. — *V. Forza armata. — Requisizioni.*

RICOGNIZIONE (Consiglio di). — *V. Consiglio di ricognizione della Guardia nazionale.*

RICORSI AL RE. — § 1. L'articolo 137 della L. C. porta che « contro le decisioni della Deputazione provinciale è sempre aperta ai Comuni la via del ricorso al Re, il quale provvederà, previo parere del Consiglio di Stato. Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Governatore (*Prefetto*) contro le decisioni predette ». E l'articolo 218 della stessa Legge dichiara che « ove un Consiglio (comunale o provinciale) creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'Autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà, previo parere del Consiglio di Stato ».

In correlazione a tali disposti, la Legge 30 ottobre 1859 costitutiva del Consiglio di Stato reca che, oltre alle materie alle quali è provveduto per leggi speciali, dovrà essere necessariamente inteso il parere del Consiglio di Stato sui richiami che si facciano al Re contro la legittimità di provvedimenti governativi di carattere amministrativo, pei quali siano già esaurite, o non si possano proporre in via gerarchica, le domande di riparazione (Art. 15, n° 4).

Dal complesso di tali disposizioni risulta che il diritto di ricorso è concesso ai Comuni non solo contro le decisioni pronunciate dalle

(14) Tutte queste Circolari sono riferite testualmente nella più volte da noi citata opera dell'avv. Bellono.

Deputazioni provinciali, ma benanco contro quelle delle Autorità governative che intacchino le competenze dei Corpi locali; – che tali ricorsi debbono essere esaminati dal Consiglio di Stato prima dell'emanazione del relativo R. Decreto; – e che infine non possa farsi luogo ad essi, se non dopochè siansi proposte ed esaurite inutilmente presso le Autorità governative locali le domande di reclamo.

§ 2. Si dubitò se, giusta il surriferito articolo 137, i Comuni potessero richiamarsi al Re non solo contro le decisioni emanate dalle Deputazioni provinciali per gli atti soggetti alla sua approvazione a termini dei precedenti articoli d'essa Legge, ma anche contro quelle altre ch'esse Deputazioni rendono in materie riflettenti l'amministrazione comunale: ed il Ministero dichiarò che tale articolo non riguarda esclusivamente le decisioni sulle deliberazioni soggette ad approvazione, ma costituisce una disposizione riflettente l'ingerenza del Governo in tutto quanto ha tratto all'amministrazione comunale, e così anche alle operazioni sulla formazione del Corpo municipale e sulle deliberazioni concernenti le elezioni (Decis. minist. 29 dicembre 1860) (1).

§ 3. Fecesi più volte questione presso il nostro Consiglio di Stato se fossero ricevibili i ricorsi al Re dei privati, diretti ad impugnare le decisioni delle Deputazioni provinciali: e il Consiglio ritenne ognora che, in base all'articolo 137 surriferito, trattandosi di atti di tutela, non appartiene ad un privato interessato il diritto d'impugnarle nelle vie amministrative e di domandarne in tal modo l'annullamento, perchè regolarmente i Comuni soli ed i Prefetti sono in diritto d'elevare reclami contro gli atti di tal natura a termini di detto articolo (Pareri del 10 ottobre 1863 e 27 maggio 1864) (2). Ed in altro parere del 19 gennaio 1861 dichiarò « che detto articolo di legge non accorda alcun diritto ai privati di ricorrere per un Sovrano provvedimento contro le decisioni delle Deputazioni provinciali; – che questa disposizione di legge è diretta a tutela soltanto del pubblico interesse che possa essere pregiudicato dalle decisioni delle Deputazioni provinciali, chiamando l'Autorità suprema amministrativa del Re a provvedere sui reclami esclusivamente o dei Comuni o dei Governatori » (3).

(1) *Rivista amministrativa* 1861, pag. 716.

(2) Ivi 1863, p. 898, e 1864, p. 588.

(3) Ivi 1862, pag. 170.

Se peraltro la giurisprudenza del Consiglio di Stato non ammette i ricorsi dei privati in senso del ripetuto articolo 137 della L. C., con ciò non vuolsi credere che, indipendentemente da tale articolo, sia preclusa ai privati la facoltà di *reclamare alle superiori Autorità ed in ultimo grado al Re* contro i provvedimenti delle Autorità inferiori amministrative, *sempre quando li credano lesivi dei proprii interessi:* epperò lo stesso Consiglio di Stato in suo parere 24 gennaio 1864 ammise implicitamente questa massima, dichiarando che il ricorso d'un privato contro una deliberazione presa dall'Autorità competente non è ricevibile *se non nel caso in cui fosse leso qualche diritto del ricorrente* (4); come già in termini più espliciti la consacrava in altro parere del 4 maggio 1861, dove sono da notarsi le considerazioni seguenti:

Il Consiglio, ecc. — Ha osservato anzitutto che, se la facoltà di ricorrere al Re accordata dall'articolo 137 della Legge comunale contro le decisioni delle Deputazioni provinciali concerne soltanto i Comuni od i Governatori, perchè essi soli trovansi dalle letterali espressioni dell'articolo stesso contemplati, da ciò non deve trarsi la conseguenza essere preclusa la via ai richiami dei privati contro le decisioni sovraccennate;

Che a meno di una precisa contraria disposizione di legge, è nella natura dell'ordinamento amministrativo che indipendentemente dal precitato articolo 137 spetti tanto ai Corpi morali che ai privati il diritto di *riclamare alle superiori Autorità ed in ultimo grado al Re* contro i provvedimenti delle Autorità inferiori amministrative, nel cui novero sono comprese le Deputazioni provinciali, sempre quando li credano lesivi de' proprii interessi;

Che questi principii, sanciti da varie leggi, furono riconosciuti in molti pareri del Consiglio di Stato. . . . (5).

§ 4. Non si può ammettere che semplici privati, i quali eccepiscono non già d'un diritto personale, sibbene d'un diritto appartenente all'aggregazione di abitanti di cui fanno parte, abbiano veste e qualità per ricorrere e reclamarsi in nome del Comune (Cons. di Stato, par. 22 ottobre 1852) (6).

§ 5. I richiami che un Municipio accenni al Prefetto di voler fare al Governo del Re contro un suo decreto, non tolgono a questo la facoltà di darvi intanto esecuzione, se non gli consta della presentazione di regolare ricorso per parte del Municipio, a senso dell'articolo 218 della L. C. (Cons. di Stato, par. 3 luglio 1858) (7).

(4) *Rivista amm.* 1864, pag. 292.
(5) Ivi 1861, pag. 498.
(6) Ivi 1852, pag. 839.
(7) Ivi 1858, pag. 518.

§ 6. Fu proposto al Consiglio di Stato il quesito se, per rigettare un ricorso presentato al Re contro la deliberazione d'un Consiglio provinciale, non soggetto per espressa disposizione di legge ad alcuna revisione, occorresse un Decreto Reale, ovvero se bastasse una disposizione ministeriale; ed il Consiglio in data del 28 febbraio 1864 emise il seguente parere, che venne dal Ministero adottato:

Considerando che la Legge provinciale, la quale ha escluso ogni revisione della deliberazione in discorso, non dispone che, in caso di ricorso al Re, il Re debba dichiararsi incompetente con Decreto Reale;

Che la Legge sul Consiglio di Stato all'articolo 15, § 4, prescrive l'emanazione di un Decreto Reale, previo parere del Consiglio medesimo, soltanto nel caso che si tratti di provvedimenti governativi della specie nello stesso paragrafo accennata, e che nel caso presente la deliberazione attribuita al Consiglio provinciale di pronunciare inappellabilmente sulla validità delle elezioni dei suoi componenti non ha nè direttamente nè indirettamente alcun carattere di provvedimento governativo;

È di parere — Che non occorra l'emanazione di alcun Decreto Reale sul ricorso di cui è parola, e che il Ministero possa dichiarare ai ricorrenti ostare la legge ad ogni esame della loro istanza (8).

RICOSTRUZIONE DI CASE. — *V. Costruzioni.* — *Edilizia.*

RICOVERI DI MENDICITA'. — *V. Mendicità (Ricoveri di).*

RICUSAZIONE. — È il diritto che ha ogni cittadino evocato avanti un Tribunale di chiedere che un Giudice di questo s'astenga dal giudicare sovra una causa, ed il dovere del Giudice stesso di astenersi quando egli si trovi in uno dei casi di ricusazione previsti dalla legge. Garanzia codesta introdotta ed intesa ad assicurare la piena autorità del giudicio, ed a rimuovere ogni sospetto di parzialità.

§ 1. I motivi di ricusazione in materia penale sono gli stessi previsti nelle leggi di procedura civile; ed il modo di procedere nei casi di ricusazione sono prefissi nel titolo v, lib. III del Codice di procedura penale (1). La ricusazione può essere proposta dal

(8) *Rivista amm.* 1864, pag. 311.

(1) A termini dell'art. 442 del Codice di procedura civile, il Giudice può essere ricusato; 1° se abbia interesse diretto o indiretto nella contestazione; 2° se sia parente od affine, sino al quarto grado inclusivamente, d'una delle parti; 3° se la moglie di lui sia affine, sino al quarto grado inclusivamente, d'una delle parti; o se lo

Pubblico Ministero, dall'imputato od accusato presente in giudizio, e dalla Parte civile. Ogni Giudice che conosca di trovarsi nel caso di poter essere ricusato, deve dichiararlo (Art. 730 e 732 cit. Cod.).

§ 2. Nei giudizi dei Consigli di disciplina della Guardia nazionale, se l'incolpato dà ricusa ad alcuno dei giudici, il Consiglio statuisce. Se la ricusa è ammessa, il presidente chiama nelle forme indicate dalla legge organica i giudici supplenti necessarii a compiere il Consiglio (Art. 107 R. E. 4 marzo 1848).

Le disposizioni del diritto comune in ordine alla ricusazione dei giudici in materia penale sono applicabili anche ai giudizi davanti ai Consigli di disciplina della Guardia nazionale (Cass. 19 giugno 1852).

Per altro i membri del Consiglio di disciplina, per un'eccezione al diritto comune, conservano, anche se ricusati dall'incolpato, la loro qualità di giudici fintantochè la ricusazione non è ammessa, ed hanno così carattere per statuire sulla ricusazione contro essi proposta (Cass. franc. 10 settembre 1831, 26 gennaio 1833, 20 gennaio 1837; — Decis. minist. 18 maggio 1835).

Non ostante il silenzio della legge, devesi credere che il Relatore, come Pubblico Ministero, possa proporre tutte quelle ricusa-

---

stesso vincolo esista fra lui e la moglie d'una di esse; morta la moglie, la causa di ricusazione sussiste se vi ha prole superstite, o se si tratta di suocero, genero o cognato; 4° se una quistione identica in diritto debba decidersi in altra lite già istituita e pendente nell'interesse di lui, della moglie, congiunti od affini in linea retta; 5° se una delle persone mentovate al n° 4° sia creditrice o debitrice d'altro dei litiganti, o abbia lite vertente avanti un Tribunale dove il litigante segga come Giudice; 6° se nel precedente quinquennio sia vertito processo criminale o correzionale fra una delle persone mentovate al n° 4° e un litigante o il suo coniuge, parenti od affini in linea retta; 7° se tra le persone mentovate al n° 4° ed una delle parti verta lite civile, oppure se abbia vertito e non sia stata definita sei mesi almeno prima della ricusazione; 8° se sia tutore, curatore, protutore, consulente giudiziario o di tutela, agente, erede presuntivo, donatario, padrone, commensale abituale d' una delle parti; se sia amministratore gerente di società, direzione, unione, stabilimento che abbia interesse nella causa; se una delle parti sia erede presuntiva di lui; 9° se abbia consultato o in altro modo qualunque prestato il suo patrocinio nella causa; se abbia fatto somministranze per le spese; se ne abbia conosciuto come Giudice di prima istanza o come arbitro; se abbia deposto in essa como testimonio; 10° se la causa è patrocinata come avvocato o procuratore da un suo parente od affine in linea retta o in linea collaterale sino al terzo grado inclusivamente; 11° se vi sia inimicizia grave fra lui e altro dei litiganti, o se egli abbia, dopo introdotta la causa, o nel semestre precedente alla ricusazione, ingiuriata, insultata, minacciata una delle parti.

A senso del successivo articolo 445, i Tribunali possono anche accordare il diritto d' astensione ai giudici e ufficiali del Pubblico Ministero per ragioni di convenienza che non siano dalla legge annoverate fra i motivi di ricusazione.

V. del resto tutto il titolo XVIII, lib. IV di quel Codice.

zioni che, giusta le leggi generali, renderebbero illegittima la partecipazione al giudizio di taluno dei giudici, e che potrebbero produrre la nullità della sentenza (2).

RIELEZIONE. — *V. Consigli e Consiglieri comunali.* — *Elezioni amministrative.* — *Elezioni politiche.* — *Guardia nazionale.* — *Ufficiali della Guardia nazionale.*

RIFIUTO DI SERVIZIO. — § 1. Il Codice penale punisce col carcere da uno a tre mesi ogni agente della forza pubblica che ricusasse d' aderire alle richieste che gli fossero legalmente fatte dall'Autorità giudiziaria od amministrativa (Art. 305).

§ 2. I testimoni citati per deporre avanti l'Autorità, o i Giurati chiamati a prestare il loro uffizio nelle Corti d'assisie, i quali per esimersi dal comparire o dall'assumere il loro incarico abbiano allegata una scusa riconosciuta falsa, sono puniti col carcere estensibile a due mesi; salve per la non comparizione dei testimoni le disposizioni degli art. 278 e segg. del Codice di procedura penale, e quanto ai Giurati le disposizioni degli art. 81 e segg. della Legge sull'ordinamento giudiziario (Art. 306 ivi). — *V. Giurati.* — *Testimoni.*

§ 3. Chiunque esercita pubblicamente un'arte od una professione, e, legittimamente chiamato, ricusa senza giusta causa di presentarsi e dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, è punito con multa estensibile a lire 100, e può anche essere sospeso dall'esercizio della propria arte o professione (Art. 307 ivi).

V. anche *Medici e Chirurghi.*

RIGAGNOLI. — Nei luoghi dove scorrono per le pubbliche vie rigagnoli scoperti, i regolamenti di polizia municipale debbono provvedere al loro libero corso e nettezza, vietando d' arrestare o divertire il corso dell'acqua senza permesso dell'Autorità municipale, o di riporvi paglia, foglie od altro a macerare. Debbono eziandio proibire di versarvi acque immonde o provenienti da tintorie e concierie, di gettarvi animali morti od altre materie che ne pos-

---

(2) BELLONO, *Codice della Guardia nazionale*, note all'art. 107 del Regio Editto 4 marzo 1848. — V. ivi parecchie altre decisioni su questa materia.

sano corromper l'acqua, comminando contro i contravventori le pene di polizia.

RIGATTIERI. — V. *Ferravecchi.*

RIMEDI. — V. *Droghe, Droghieri.* — *Empirici e Segretisti.* — *Farmacie, Farmacisti.* — *Medicinali.* — *Sanità pubblica.* — *Visite sanitarie.*

RIMOZIONE. — V. *Destituzione.*

RIPARAZIONE DI CHIESE. — V. *Chiese e case parrocchiali.*

RISAIE. — La coltivazione del riso è più estesa in Italia di quello che sia in qualunque altra parte d'Europa, sebben poi non vi risalga ad un'alta antichità. Andò soggetta a varie vicende di protezione e di proibizione, senza che però, generalmente parlando, abbia mai cessato d'allargarvisi dall'epoca della sua introduzione fino ai giorni nostri. Su tale coltivazione furono emessi pareri diversissimi sotto ogni riguardo, ed i dotti non vanno ancora concordi nell'apprezzare la sua influenza sulla pubblica salute, essendovi taluni che la giudicano innocua, mentre altri la stimano perniciosissima. I ricchi prodotti, che ottengonsi col riso in terreni acconci, eccitano i proprietari dei medesimi a coltivarlo; ed oggi nessuno più dubita che la ricchezza di varie delle nostre provincie debba ripetersi da tale coltura. Sonvi in ultimo numerosi ed estesi luoghi in Italia, che rimarrebbero incolti ed improduttivi ove non si seminassero a riso (1).

Da ciò risulta la grave difficoltà che presenta la compilazione d'una legge sulla risicoltura, la quale deve soddisfare a tanti interessi diversi, tenendo pur conto di tante diverse opinioni. E se qui si volesse tracciare la storia delle leggi che servirono e servono tuttora a regolare la coltivazione del riso in Italia, nonchè

(1) Relazione del Ministro d'agricoltura, industria e commercio sul progetto di Legge per la risicoltura, presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 9 giugno 1862 (*Atti della Camera dei Deputati* 1862, nº 893, pag. 3474). — « All'estero il riso italiano è conosciuto col nome di riso di Piemonte, e forse meglio si dovrebbe chiamare riso della valle di Po; è molto stimato per il suo buon gusto, ma fino a questi ultimi tempi era mal brillato, e molti grani trovavansi rotti, ciò che faceva preferire il riso della Carolina che si brilla in Belgio con macchine perfezionate » *Ivi.*

nelle altre contrade d'Europa, si vedrebbe il legislatore andare sempre tentoni, ora proibendo assolutamente, ora limitando a certe provincie, a certi luoghi questa coltura, obbligando i proprietarii a numerose formalità per ottenerne il permesso, senza mai raggiungere, almeno fra noi, il suo intento; poichè leggi e regolamenti rimanevano lettera morta rispetto ai coltivatori che trovavano il loro interesse a trasgredirle, onde ad ogni momento nuove grida e nuovi decreti richiamavano, senza miglior esito, all'osservanza di regolamenti anteriori caduti in dissuetudine poco tempo dopo la promulgazione loro (2).

(2) Ecco un cenno sulla legislazione italiana intorno le risaie, che riassumiamo dalla succitata Relaz. ministeriale:

Dal 1603 al 1851 numerosi editti e regolamenti si successero gli uni agli altri in Piemonte su tale materia. Contenevano alternativamente permessi e proibizioni, a brevi intervalli di tempo. In varii editti limitavasi la risicoltura a certe località, le quali con nuovi editti venivano poscia o più ampiamente o più ristrettamente classificate (Vedine l'enumerazione nel *Dizionario di diritto amministrativo*, v. Risaie).

La Legge del 1851 regola ora la risicoltura in Piemonte; fu dichiarata provvisoria, perchè anche essa fatta collo scopo di assicurare l'eseguimento delle leggi precedenti, mettendo a regola le numerose infrazioni cui andavano soggette. Per passare dal provvisorio al definitivo, fu nominata una Commissione incaricata di preparare uno schema di legge su tale materia. Questa presentò il suo progetto addì 28 novembre 1853 al Ministero; ma non fu presentato al Parlamento, onde rimane soltanto come documento da consultarsi.

Nelle provincie lombarde la risicoltura è tuttora regolata dal Decreto del Regno d'Italia del 3 febbraio 1809, modificato poscia con altro Decreto dell'11 marzo 1812. Anche questi Decreti dicevansi provvisorii, in aspettativa di un Codice rurale che mai non venne pubblicato.

Il Decreto del 1809 ordina che niuno possa convertire terreni in risaie senza una permissione del Prefetto del dipartimento dove sono situati i beni. Stabilisce quindi che tal permissione non potrà mai accordarsi, rispetto alle distanze, che a 8m. metri dalla capitale, 5m. metri dai Comuni di 1.a classe e piazze forti, 2m. metri dai Comuni di 2.a classe, e 500 metri da quelli di 3.a classe. Del resto in Lombardia la risicoltura non vi è ristretta a determinati territorii.

Nel Parmigiano la risicoltura trovasi governata dal Decreto 21 febbraio 1856 e dal Rescritto del 3 maggio 1858. La coltivazione del riso vi è soggetta ad autorizzazione ministeriale per qualsiasi durata: la distanza è fissata a tre chilometri dalle città e ville reali, e a un chilometro e mezzo dalle borgate. Il Rescritto del 3 maggio 1858 accorda però di far risaie anche per terreni che non si trovino alla prescritta distanza dalle borgate, purchè non si abbiano opposizioni. I terreni vi erano dapprima distinti in tre classi; ma questa divisione essendo troppo elastica, ne sorsero parecchi lagni; ondecchè con risoluzione Sovrana del 1858 si limitò la coltura del riso ai soli terreni paludosi che non si prestano alla coltura di nessun altro cereale. Ma questa misura assoluta ebbe anch'essa poca osservanza.

Nelle provincie modenesi la risicoltura è regolata principalmente dai Decreti ducali del 29 dicembre 1815, del 25 febbraio 1818, del 7 dicembre 1853 e dal Rescritto sovrano del 9 novembre 1852. La risicoltura è vietata nelle provincie oltre l'Apennino e per le altre parti del Ducato è sottomessa ad una licenza del Governatore, la quale può essere rivocata. Le

Questo stato di cose che dura tuttodì in Italia, dove ogni provincia risicola ha, si può dire, la sua legislazione eccezionale, basata su criterii arbitrarii e più o meno falsi, fa desiderare che il paese venga una buona volta dotato di una legge generale ed uniforme, la quale recando una radicale riforma, e facendo sparire le viete traccie di privilegio e di favoritismo tra luogo e luogo (che pur costituiscono il carattere predominante degli attuali regolamenti), dichiari arditamente che la coltura del riso è permessa in tutte le provincie del Regno, sotto l'osservanza di quelle norme, condizioni e cautele che nell'interesse della pubblica igiene ed economia venissero preventivamente fissate.

Ed è veramente a rammaricare che il già citato progetto di legge presentato dal ministro Pepoli nel 1862 non abbia, per causa delle esigenze della politica, potuto ottenere gli onori della discussione, perchè appunto ci parve informato ai suesposti principii, ed atto in massima a portare i più benefici risultati alla nostra povera agricoltura (3). Facciamo voti che, ritornati tempi più tranquilli

distanze variano, secondo i luoghi, da 7 ad 1 chilometro. La coltivazione del riso vi è soggetta ad una tassa di lire 3 per ogni *biolca* (ettari 0,292), che va a profitto dello Stato.

Nella Toscana trovasi la risicoltura praticata ne'due compartimenti di Lucca e Pistoia, e le disposizioni che la regolano sono la Legge del 5 aprile 1842, il Regolamento del 1° settembre 1849, e quello del 29 febbraio 1860. Da questi regolamenti risulta che la risicoltura non puossi praticare senza preventivo permesso governativo, il quale dev'essere sempre considerato come provvisorio; è altresì necessario provare che si dispone di acque correnti e pure a sufficienza per il terreno che vuolsi ridurre a risaia.

Nelle provincie ex-pontificie varie sono le provvidenze che regolano questa coltivazione; e quantunque coll'Editto dell'11 maggio 1847 si accenni ad una legge generale per tutto lo Stato romano, questa non venne mai emanata; le varie disposizioni si fondano tutte però generalmente sulla notificazione Frosini del 16 agosto 1816, nella quale furono introdotte alcune modificazioni colla notificazione del 20 dicembre 1857. Questa legislazione è così varia e minuziosa, che riescirebbe impossibile il darne qui un cenno abbastanza esatto: del resto solite proibizioni, restrizioni, eccezioni e privilegi.

Nelle provincie napoletane e siciliane la risicoltura è ora ridotta a minime proporzioni e vi è praticata nelle sole provincie di Molise, d'Abruzzo o di Calabria Citeriore. La Legge che la regola è quella del 1° gennaio 1820; essa impone il permesso governativo e la distanza di due miglia sia dai Comuni, sia dalle strade consolari, la quale per altro può esser diminuita. Il 7 marzo dello stesso anno 1820 si promulgava un Decreto per reprimere l'abusiva coltura dei risi in Sicilia: vi si dispone unicamente che la distanza delle risaie, da qualunque popolazione sia collettata o no; debba essere almeno di tre miglia (5 1/2 chil.).

(3) « Dopo tuttociò che fu di sopra esposto (concludeva la Relazione ministeriale), sembra evidente che la coltura del riso è troppo importante in Italia per esservi proibita; che ben regolata riesce assai meno nociva delle paludi; e che in molti luoghi può sola

per la patria nostra, questo grave argomento venga riassunto in considerazione dai nostri legislatori, e che una legge indettata ai più liberali principii economici ed alle considerazioni del pubblico benessere non lasci più oltre in sofferenza tanti legittimi interessi.

Intanto, nelle condizioni attuali della legislazione sulle risaie, ci parrebbe opera superflua e quasi per noi impossibile l'esporre i numerosissimi provvedimenti che regolano questa materia nelle varie provincie italiane; e, contenti al breve cenno datone in nota, ri-

---

fornire i mezzi di fare scomparire queste ultime; che, infine, se i territorii risicoli appaiono meno salubri di certi altri coltivati a secco, ciò proviene dalla loro posizione bassa e dall'umidità naturale del suolo, che produceva gli stessi effetti, se non peggiori, prima che vi si introducesse la coltura del riso».

Riguardo poi agli inconvenienti che possono derivare alla salute pubblica dal libero stabilimento delle risaie *artifiziali* od *alterne*, giova qui soggiungere ch'essi in gran parte saranno eliminati quando si applichi alle suddette e si dichiari obbligatorio l'uso del drenaggio, che con metodi speciali alle risaie va ora estendendosi nelle provincie subalpine.

Gioverà al proposito osservare che il periodo della sommersione delle risaie dura senz'interruzione dalla germinazione fino alla maturità del riso, cioè circa cinque mesi, da aprile ad agosto, e non si toglie l'acqua alla risaia che qualche giorno prima della mietitura. Ora, in questo periodo l'acqua nelle risaie artificiali non essendo mai stagnante, ma anzi discorrendo con moto più o meno lento da un piano (od aiuola) ad un altro meno elevato finchè viene a versarsi in un canale scaricatore; non è in tal tempo che l'acqua delle risaie possa essere cagione d'insalubrità. La malsania non sovraggiunge che al tempo della maturanza del riso, e il *miasma paludoso* non si svolge che nelle poche settimane che seguono la mietitura, appunto perchè il suolo in tale stagione non potendo asciugare che lentamente ed imperfettamente, dà luogo alla decomposizione di molte materie organiche esposte all'aria, e ad una evaporazione insistente e grave che sottrae gran copia di calorico ed è causa delle febbri intermittenti.

Col sistema del drenaggio, inventato dall'ingegnere S. Bizot ed applicato dall'ingegnere Gauthier, il suolo è completamente asciutto in pochi giorni, ed appena finita la mietitura, si può preparare il terreno per le successive colture: in allora tutte le materie organiche rimaste sul campo vengono sotterrate dalle lavorazioni, ed i prodotti della decomposizione loro sono assorbiti dalla terra; ed anche nei casi in cui i lavori siano eseguiti assai tempo dopo la mietitura, il campo rimane trasformato in una secca inoffensiva, che non può in verun modo viziar l'aria; l'eliminazione d'altronde dell'acqua soverchiante facendosi per dissotto e in modo rapidissimo, non si fa più luogo a quella potente evaporazione che raffredda il paese e cagiona le nebbie e l'umidità atmosferica. Le cagioni di malsania sono dunque intieramente rimosse.

Si è voluto qui far cenno di questa importantissima applicazione del drenaggio, che venne con ottimi risultati inaugurata dal compianto conte di Cavour nelle sue terre di Leri e da lui calorosamente promossa, perchè ci lusinghiamo che sarà forse questa la soluzione dell'arduo problema igienico delle risaie.

Il mentovato ingegnere Gauthier ha descritto il metodo speciale del drenaggio applicato alle risaie in varii articoli inseriti nel vol. IV dell'*Economia rurale*, giornale dell'Associazione agraria (pag. 37, 63 e 175).

feriamo soltanto il testo della Legge del 27 marzo 1851 vigente nelle provincie subalpine, nelle quali la coltivazione del riso ha un'importanza di gran lunga maggiore che in qualsiasi altra regione d'Italia. Questa Legge conserva le basi delle precedenti, che sono: 1° limitare la coltivazione del riso a certe provincie o territorii; 2° proibirla nei terreni che circondano gli abitati, i perimetri essendo più o meno estesi in rapporto alla loro popolazione; 3° esigere la licenza governativa per la creazione di nuove risaie anche nei territorii o perimetri ove possono esser permesse. Eccone il tenore:

LEGGE (1157) 27 MARZO 1851 SULLE RISAIE.

Art. 1. Le risaie introdotte dopo il mille ottocento quarantanove nei territori in cui è proibita la coltivazione del riso, dovranno fin dall'anno corrente ridursi ad altra coltura, od abolirsi. — Dovranno parimenti ridursi ad altra coltura, od abolirsi le risaie che nei territorii in cui si può permettere la coltivazione a riso, furono dopo il mille ottocento quarantanove stabilite nel perimetro delle distanze dagli abitati entro il quale sono proibite.

Art. 2. Tutti i proprietarii di risaie stabilite prima del mille ottocento cinquanta nei territorii, in cui la coltura del riso non è permessa, dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge farne consegna al Sindaco del Comune in cui le risaie medesime sono situate. — Dovranno fare uguale consegna tutti i proprietarii di risaie che, nei territorii in cui l'anzidetta coltura si può permettere, sono state prima del mille ottocento cinquanta introdotte nel perimetro delle distanze dagli abitati tuttora proibito. — Tali consegne potranno essere estese in carta libera, e dovranno contenere l'indicazione della quantità di risaie come sovra possedute, della regione in cui sono poste, del numero di mappa, ove esista; e dovranno essere sottoscritte dai proprietari delle stesse risaie, o dai legittimi loro rappresentanti.

Art. 3. Trascorso il termine dei quindici giorni fissati dall'articolo precedente, il Sindaco sottoporrà senza ritardo, ed anche in tornata straordinaria, le consegne che avrà ricevute al Consiglio comunale, il quale delibererà sull'esattezza delle medesime, ed indicherà inoltre nella stessa deliberazione, ove ne sia il caso, quelle risaie che in contravvenzione al prescritto dal precedente articolo non fossero state consegnate, notando il nome, cognome e domicilio del proprietario di esse. — Non più tardi di otto giorni successivi al succitato termine sarà fatto pubblicare, a diligenza dello stesso Sindaco, in due giorni di mercato o di festa, od anche alternativamente, oppure in cinque giorni consecutivi, lo stato delle consegne, in un colla relativa deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 4. Coloro che per pubblica salute avranno opposizioni a muovere

contro qualsivoglia delle risaie comprese nell'articolo secondo, le presenteranno in iscritto con le relative giustificazioni, ed entro i dieci giorni dal termine della pubblicazione delle consegne, al Sindaco del Comune, all'Intendente della provincia *(Sotto-prefetto)*, od all'Intendente generale della divisione amministrativa *(Prefetto)*, in cui sono poste le risaie medesime.

Art. 5. Fra due giorni successivi al termine fissato dall' articolo precedente, il Sindaco dovrà trasmettere all' Intendente generale lo stato delle consegne, la deliberazione del Consiglio comunale, e la relazione delle seguitene pubblicazioni, non che le opposizioni che gli fossero state sporte. — Nello stesso termine l'Intendente trasmetterà pure all'Intendente generale della divisione le opposizioni che avesse direttamente ricevute.

Art. 6. L'Intendente generale farà immediatamente diffidare, per mezzo dei Sindaci, i proprietarii delle risaie contro le quali vi saranno opposizioni, acciò essi possano nel termine di cinque giorni trasmettere le loro osservazioni. Nei quindici giorni successivi ai cinque ora detti, l'Intendente generale prendendo in considerazione le opposizioni pervenutegli, e le osservazioni dei proprietarii, o di coloro che li rappresentano, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario, e poscia quello del Consiglio d'Intendenza, statuirà definitivamente se le risaie che incontrarono opposizioni abbiano a tollerarsi sino alla promulgazione di una legge generale sulle risaie, o per quest'anno solamente, oppure se per valevoli motivi di salute pubblica debbano fin d'ora convertirsi in altra coltura, salva l' eccezione di cui al numero secondo dell'articolo ottavo.

Art. 7. I proprietarii delle risaie, contemplati nell'articolo primo, e di quelle di cui l'Intendente generale avrà ordinata la soppressione in esecuzione dell'articolo sesto, dovranno fare le opere necessarie per dar libero corso alle acque che vi avessero condotte per introdurvi la coltura del riso.

Art. 8. S' intenderanno provvisoriamente tollerate sino alla promulgazione dell'anzidetta legge:

1° Le risaie, le quali situate giusta l'articolo secondo ne' territorii o nei perimetri in cui sono proibite, non hanno formato oggetto di riconosciuta valida opposizione.

2° Quelle che ne' territorii e ne' perimetri succitati fossero state precedentemente dal Governo autorizzate.

3° Le risaie che nei territorii in cui si possono permettere, vennero, senza previa autorizzazione, introdotte nei perimetri non proibiti.

Art. 9. Le risaie che, in contravvenzione al disposto dell'articolo secondo, non fossero state consegnate, ovvero si fossero conservate contrariamente al prescritto dall'articolo primo, o non ostante la soppressione pronunziata in conformità dell'articolo sesto, verranno nel più breve termine, e senza altro fatte distruggere a diligenza dell'Intendente generale ed a spese dei contravventori. — Ove fossero tralasciate le opere necessarie per dar corso alle acque in conformità del disposto dall' articolo settimo, l'Intendente generale le farà similmente eseguire d'ufficio ed a spese del contravventore.

Art. 10. Contemporaneamente alla promulgazione della presente Legge, il Governo del Re farà pubblicare nei singoli Comuni delle provincie in cui

si coltiva il riso, uno stato indicativo dei territorii e dei perimetri, entro i quali la risicoltura, previo permesso, è stata circoscritta dalle leggi e dai regolamenti anteriori alla presente.

Art. 11. Nei territorii e perimetri non proibiti sarà lecito introdurre la coltura del riso per la vicenda anche in terreni nei quali il riso non fu mai coltivato, purchè ciò si faccia dal proprietario in sostituzione di eguale quantità di terreno di risaie vecchie, le quali sieno da lui contemporaneamente soppresse, e mediante preventiva consegna all'Intendente della provincia, coll'indicazione della quantità e posizione della nuova risaia e di quella da sopprimersi.

Art. 12. Le licenze per la formazione di nuove risaie, nei territorii e perimetri in cui tale coltivazione si può permettere, potranno concedersi dall'Intendente generale della Divisione amministrativa, in cui le risaie medesime sarebbero situate.

Art. 13. La domanda di licenza per la formazione di nuove risaie, di cui nel precedente articolo, sarà rimessa al Sindaco del Comune in cui sarebbero poste, ed a diligenza del Sindaco medesimo sarà fatta pubblicare non più tardi di otto giorni successivi alla data della rimessione a lui fatta, in due giorni consecutivi di mercato o di festa, od anche alternativamente, oppure in cinque giorni consecutivi. — Il processo pel conseguimento di tali licenze seguirà i modi ed i termini stabiliti per le consegne negli articoli quarto, quinto e sesto della presente Legge. — Sono pure applicabili al caso di formazione di nuove risaie senza la previa licenza, di cui nell'articolo duodecimo, le disposizioni dell'articolo nono.

Art. 14. La pena comminata dall'articolo quarto del Regio Editto del tre agosto millesettecentonovantadue è ridotta ad una multa estensibile a lire cento per ettara, applicabile interamente al fisco. — Nulla del resto è innovato sovra le disposizioni delle precedenti leggi e regolamenti nella parte in cui non siasi altrimenti provveduto colla presente.

RISPARMIO (Casse di). — *V. Casse di risparmio.*

RISPONSABILI (Persone). — § 1. La legge dichiara che ciascuno è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone, delle quali debb' essere garante, o colle cose che ha in propria custodia.

Il padre, l'avo o la madre sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori con essi abitanti, ne' casi in cui rispettivamente hanno la cura e la direzione dei medesimi.

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell' esercizio delle funzioni, nelle quali vennero da essi impiegatì.

I precettori e gli artigiani, pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo, in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta risponsabilità non ha luogo allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili (Art. 1502 Cod. civ.).

La Corte di cassazione, con sentenza 22 giugno 1852, ha deciso che sotto nome di domestici e commessi, per l'effetto della risponsabilità, di cui nel surriferito articolo, debbono intendersi quelli che prestano abitualmente l'opera loro ad una data persona dalla quale dipendono, mediante salario: tale non sarebbe un mulattiere impiegato al trasporto di materiali, e pagato in ragione dei carichi (1).

Il proprietario d'un animale o quegli che se ne serve, pel tempo in cui ne usa, è risponsabile per il danno cagionato da esso, sia che si trovi sotto la sua custodia, ovvero siasi smarrito o sia fuggito (Art. 1503 cit. Cod.).

Il proprietario d'un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuto in conseguenza di mancanza di riparazione, o per un vizio nella sua costruzione (Art. 1504 cit. Cod.).

§ 2. Gioverà qui di nuovo ricordare quanto viene avvertito nel nº XVII delle Istruzioni ministeriali 31 dicembre 1850 relativamente alle contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale; che cioè, riguardo a tali contravvenzioni, la risponsabilità civile non può estendersi al pagamento delle ammende cui venissero condannati i contravventori, ma soltanto al rifacimento dei danni ed al pagamento delle spese del procedimento, quando si tratti di sentenza di condanna proferta in contraddittorio od in contumacia. — *V. Polizia municipale.*

§ 3. Le persone civilmente risponsabili per crimini, delitti o contravvenzioni sono citate ad intervenire nel procedimento sulla richiesta del Pubblico Ministero o della parte civile, secondo che l'uno o l'altra v'abbia interesse: nelle cause per contravvenzioni di polizia la citazione può anche farsi dopo quella dell'imputato, ma prima dell'udienza (Art. 534 e seg. Cod. proc. pen.). Se la parte civilmente risponsabile non comparisce, è giudicata in contumacia (Art. 545 ivi). Comparendo all'udienza, essa propone i suoi mezzi di difesa nei modi determinati per gl'imputati (Art. 539 ivi). Tutti

(1) BETTINI, vol. IV, p. 1ª, pag. 558.

i benefizi della legge competenti agli imputati od accusati relativamente alla difesa, sono comuni alle persone civilmente risponsabili per tutto ciò che riguarda il loro interesse civile (Art. 541 ivi). Esse possono appellare pel solo loro interesse civile dalle sentenze dei Tribunali e dei Giudici di mandamento in tutti quei casi nei quali una tale facoltà è conceduta all'imputato (Art. 544 ivi).

Del resto, ogni altra disposizione relativa ai giudizi d' appello, e alle forme e ai termini prescritti per l'opposizione alle sentenze pronunciate contro gl'imputati, è applicabile alle persone civilmente risponsabili (Art. 545 e seg. cit. Cod.).

RISPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI. — § 1. Non v'ha dubbio che i principii regolatori della risponsabilità civile e penale stabiliti dalla legge rispetto a tutti i cittadini, non possono a meno di essere applicabili eziandio agli Amministratori della cosa pubblica, e specialmente dei Corpi municipali e caritativi, quando pel fatto dell'esercizio delle loro funzioni e per colpa loro o de' loro dipendenti risulti ad alcuno un danno apprezzabile. Di fatto, se così non fosse, troppo ovvia s'aprirebbe la via ai più eccessivi arbitrii; ed uffiziali chiamati dall'elezione ad amministrare il patrimonio pubblico, non trattenuti che dal debole freno d'una rivocazione, potrebbero impunemente abbandonarsi a qualsiasi malversazione o dilapidamento.

Non vuolsi con ciò dire che le norme prescritte dalle leggi civili o penali riguardo alla responsabilità degli atti de' cittadini, possano con rigore applicarsi a tutti gli atti compiuti dai pubblici amministratori. Quando infatti essi agiscono nella sfera delle loro attribuzioni, possono tuttavia o per imperizia o per imprevidenza commettere certi atti pregiudicievoli a' terzi, senza che peraltro possano per essi incorrere altra risponsabilità che quella puramente *morale*, la quale per sua natura sfugge a qualsiasi apprezzamento giuridico. Di cotali atti è unico giudice l'Autorità superiore amministrativa, ed a suo difetto, è l'opinione pubblica che fa giustizia. Voler rendere contabili gli Amministratori degli *errori* da loro commessi, equivarrebbe al render impossibile il governo della cosa pubblica. Essi invece non potrebbero sfuggire alla *legale* responsabilità dei loro atti, quando si verificasse in essi il *dolo* o la *colpa*. Ma quando dovrassi dire intervenuto l'uno o l'altro di questi elementi? Qui sta la difficoltà: conciossiachè le esigenze della pubblica

amministrazione non possano misurarsi alla stessa stregua delle transazioni private; e quel che può riguardarsi come reato od atto nocivo nel privato cittadino, può essere atto di legittima difesa o necessaria tutela per parte dei depositarii della potestà pubblica. Diremo dunque col Consiglio di Stato, che non si potrebbe *a priori* e per tutti i casi assegnare una regola certa e precisa per pronunciare la risponsabilità degli Amministratori, dovendo ciò dipendere dall'esame dei singoli casi e dalla valutazione delle circostanze, per riconoscere se vi sia colpa, ed in qual grado, degli Amministratori (Parere 7 gennaio 1864) (1).

§ 2. Ciò che per altro non può contestarsi, si è che il pubblico Amministratore trovasi sempre in colpa tuttavolta che nell'esercizio delle sue funzioni e nell'adempimento di certi fatti egli non si è attenuto alle forme per essi esplicitamente prescritte dalla legge, od ha ecceduto le proprie attribuzioni. In questi casi non v'ha dubbio, che se da' suoi atti deriva qualche pregiudizio alla cosa pubblica od ai privati, egli è tenuto a risarcirlo. L'unica specie che in questa materia formi oggetto di particolare e preciso disposto di legge, è quella prevista dall'art. 143 della L. C. e dall'art. 48 del Regolamento caritativo 27 novembre 1862, relativi alla personale risponsabilità in cui incorrono gli Amministratori dei Comuni e de' pii Istituti che intraprendono o sostengono lite quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini di legge. — *V. Azioni giudiziarie.*

§ 3. Ma sebbene la legge siasi limitata a definire questo caso, tuttavia (come ben disse il Consiglio di Stato nel succitato parere) tale responsabilità deve intendersi estesa a tutti gli atti che si facciano in violazione della legge, come quello ivi accennato, giusta le norme generali che regolano questa materia.

Riscontriamo un'applicazione di tale principio in una sentenza pronunciata dalla Corte di Chambéry il 24 marzo 1851 nella causa Chappaz C. Thonin ed altri, dove venne dichiarato che l'Amministratore, il quale contratta a nome del Corpo amministrato senza autorizzazione, resta personalmente obbligato. Trattavasi d'un Sindaco, d'un Segretario e d'un Consigliere comunale, che a nome e nell'interesse del Comune avevano ordinato lavori pubblici senza

(1) *Rivista amministrativa* 1864, pag. 198.

previa autorizzazione. La Corte li dichiarò tenuti personalmente verso l'intrapreditore al pagamento dei lavori eseguiti. Eccone le considerazioni principali:

Atteso che è constante in lite che Chappaz ha eseguito i lavori di cui si tratta;

Che l'intrapresa ne è stata data in forma d'aggiudicazione nella sala consolare del Comune a mezzo del sig. Thonin segretario, ed in presenza dei due altri convenuti, l'uno Sindaco e l'altro Consigliere dello stesso Comune, e che questi incanti erano intervenuti a seguito di affissi e capitolati preparati dal detto sig. Thonin, che ha assunto inoltre la direzione e sorveglianza dei lavori;

Che già per ottenerne il pagamento, Chappaz si è rivolto all'Intendenza generale *(Prefettura)* d'Annecy, che l'ha rinviato ad agire altrove, sì e come egli avviserebbe;

Atteso che dal complesso delle circostanze relative a questa aggiudicazione risulta che Chappaz è stato effettivamente fondato a credere che i convenuti agissero in nome e nell'interesse del Comune; e che quindi, a difetto in essi di aver giustificato che il pagamento dei lavori di cui si tratta erano a carico del Comune, essi debbono essere tenuti personalmente ad indennizzarlo in ragione dell'esecuzione di detti lavori, indennità che non è altro, nella specie, che il pagamento del prezzo; . . .

Atteso, d'altra parte, che l'art. 2030 del Codice civile è senza relazione alla specie, la quale non presenta il caso d'un mandatario che abbia oltrepassato i poteri, di cui avesse dato preventivamente sufficiente cognizione;...

Per questi motivi, senz'arrestarsi alle più ampie conclusioni dei convenuti, li condanna ecc. (2).

§ 4. Riguardo alla risponsabilità in cui possano incorrere gli Amministratori comunali per atti da essi compiuti e che la legge considera delittuosi, non puossi dubitare che, ammesso il dolo, essi non possano sottrarsi alla comminata repressione penale ed alla relativa indennizzazione verso le parti lese, perchè non vuolsi accordare che sia lecito commettere impunemente un reato per tutelare gli interessi dell'Amministrazione, e che i pubblici Amministratori abusino del potere di cui sono investiti; e perchè d'altronde la legge penale comune riguarda tutti i cittadini, e non fa alcuna distinzione fra i semplici privati e coloro che sono investiti d'un pubblico mandato (3).

---

(2) Bettini, vol. III, p. 2ª, pag. 451.

(3) Occorre appena d'osservare che, trattandosi di sottoporre a giudizio penale alcuni dei funzionari godenti delle garanzie portate dagli art. 8 e 105 della L. C., è necessaria la preventiva autorizzazione contemplata in detti articoli. — V. *Procedimenti contro pubblici funzionari.*

Già sotto il vocabolo *Ingiuria* noi abbiam avuto occasione di trattare questa questione, ed abbiam citata una sentenza della R. Corte di Nizza dell'11 dicembre 1858, colla quale appunto si dichiarava che un Consigliere comunale, il quale per mal animo e senza necessità proferisse ingiurie contro un cittadino, non poteva sfuggire alla penale risponsabilità di quest'atto. Ora ci piace veder confermata in modo ineluttabile questa massima dalla suprema Corte di cassazione con sentenza in data 20 ottobre 1863, i cui motivi, che qui riferiamo, gioveranno assai bene a definire questa teoria:

Attesochè la risponsabilità penale è di diritto comune a carico degli autori o complici di un fatto punibile, salve le eccezioni espressamente consacrate dalla legge;

Che l'articolo 583 del Codice penale contiene una legge comune generale che obbliga tutti i cittadini dello Stato, e non fa alcuna distinzione fra i semplici particolari e quei che sono investiti di un pubblico mandato;

Che nè nella Legge sull'amministrazione comunale del 23 ottobre 1859, nè in verun'altra si riscontrano disposizioni speciali che sottraggano i Consiglieri municipali alle sanzioni penali della legge comune, e così pure a quella del citato articolo 583 del Codice penale, se trasmodino nell'esercizio del diritto della parola, e trascorrano nel seno del Consiglio a discorsi ingiuriosi e lesivi dell'onore di taluno de' suoi membri;

Che i termini ond'è concepito l'articolo 212 della Legge 23 ottobre 1859, specialmente invocato dalla denunciata sentenza, fanno palese come — *dal diritto che ha ogni Consigliere comunale di far constare nel verbale del proprio voto e dei motivi del medesimo* — niun plausibile argomento possa ricavarsi a sostegno dell'impunibilità del Consigliere pei detti ingiuriosi pronunciati nell'esprimere il suo voto e i motivi, e nel farne risultare dal verbale dell'adunanza;

Attesochè, se in forza dell'articolo 51 dello Statuto del Regno i Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle loro opinioni e dei voti emessi nelle assemblee, questa immunità eccezionale onde si vollero proteggere i membri delle Camere legislative in vista dell'importanza della loro missione, non può estendersi al di là de' suoi limiti, e certamente poi non può applicarsi ai Consiglieri municipali, ai quali, come si è osservato, la legge non ha creduto di concedere in verun caso il privilegio dell'irresponsabilità;

Che del resto, la repressione delle parole ingiuriose proferite nelle adunanze del Consiglio municipale non può sotto alcun rapporto essere considerata come una lesione all'indipendenza del Potere amministrativo, ed alla libertà delle discussioni legali, che, al dire della sentenza impugnata, costituiscono un diritto insito nelle vigenti istituzioni politico-amministrative; imperocchè quella indipendenza e quella libertà non sono incompatibili, e deggionsi anzi conciliare col rispetto dovuto all'onore e alla considerazione delle persone, nè possono escludere la repressione degli atti e delle parole che ne costituiscono l'abuso e non l'uso legittimo;

Attesochè la Corte d'appello di Milano .... pronunciò che il fatto querelato dal Banfi non cadeva sotto la sanzione dell'articolo 583 del Codice penale, adducendone per motivo che per la lettera e per lo spirito dell'articolo 212 della Legge 23 ottobre 1859 il Londonio, quale Consigliere comunale, non ne era risponsabile;

Che per le premesse considerazioni quella Corte ha fatto un'erronea interpretazione ed applicazione del detto articolo 212 della surriferita Legge, violando così l'articolo 583 del Codice penale;

Per tali motivi — Cassa, nell'interesse della legge, ecc. (4).

§ 5. Nel succitato luogo (§ 4) si è pure da noi accennato, come neanco nel caso che le imputazioni ingiuriose si contenessero in un processo verbale di una deliberazione presa collettivamente da un Consiglio comunale, non possano andar immuni da penale risponsabilità que' Consiglieri che vi presero parte, quando ciò consti dal loro voto o dalla loro sottoscrizione apposta al verbale; ed invocammo a sostegno di tale opinione una sentenza della Corte di Torino del 5 dicembre 1856. Attualmente a tale sentenza conviene aggiungere un'altra della Corte d'appello di Genova 12 luglio 1861, pronunciata in identico senso a conferma di quella emessa dal Tribunale correzionale di Sanremo il 29 aprile precedente nella causa dei Consiglieri comunali di Castellaro C. Gio. Batt. Ricolfi (5); sicchè su questo punto la giurisprudenza dei nostri magistrati può dirsi stabilita.

§ 6. L'unico caso in cui i funzionari od amministratori possono declinare la propria risponsabilità per fatti che la legge qualifica reati, è quello previsto dall'art. 231 del Cod. pen.; quando cioè si provi da essi d'aver agito per ordine dei superiori in oggetti di competenza di questi, e pei quali oggetti era ai medesimi dovuta obbedienza; perchè allora la risponsabilità cade sui superiori stessi, che pei primi han dato l'ordine.

Su questo proposito la Corte d'appello di Casale ha deciso che l'inferiore, che ottempera agli ordini del superiore, resta esonerato dalla risponsabilità, attesa la presunzione che siano giusti, ove però l'incompetenza o l'iniquità degli stessi non siano così manifeste da non ammettere ragionevolmente due interpretazioni diverse (Sent. 28 luglio 1849) (6).

---

(4) *Rivista amministrativa* 1864, pag. 38.

(5) Ivi 1861, pag. 780.

(6) Bettini, vol. I, p. 1ª, pag. 32.

RISPONSABILITA' DEI COMUNI. — § 1. I Comuni, quali enti di ragione, non possono commettere nè delitti nè quasi-delitti: quindi senza dubbio essi sfuggono alla risponsabilità civile da essi derivante; ma gli agenti e preposti loro possono rendersi colpevoli nell'esercizio delle loro funzioni; ed i Comuni preponenti ne sono risponsabili a termini dell'articolo 1503, 2° alinea del Codice civile.

§ 2. Ma a trattare una questione più grave ci chiama l'intestazione del presente articolo; hassi, cioè, a vedere se i Comuni possano tenersi risponsabili dei danni e guasti cagionati a terzi in occasione di sommosse o di assembramenti. È noto abbastanza come in Francia esista una legge speciale su questa materia: presso di noi non venne mai emanata una legge di tal natura; ma una disposizione incidentemente inserita nell'art. 134 n° 18 della Legge comunale 7 ottobre 1848, aveva dato occasione agli scrittori di cose amministrative ed ai patrii magistrati d'esaminare se, allo stato della nostra legislazione, potesse in massima ammettersi tale risponsabilità. L'analoga Legge del 1859 non avendo riprodotto tale disposizione nel corrispondente articolo 111, parrà a prima giunta cosa affatto oziosa l'intrattenersi attualmente di tale controversia. Tuttavia, ove si rifletta che fin d'allora ebbesi a riconoscere che colla citata disposizione, relativa unicamente alla contabilità comunale, non erasi stabilito in principio alcun obbligo nuovo e speciale pei Comuni in fatto di risponsabilità civile, e che quindi coloro i quali opinavano che i Comuni potessero esser tenuti risponsali dei danni suddetti, in difetto di legge speciale, facevano dimanare siffatta risponsabilità dal disposto degli articoli 1500 e segg. del Codice civile; apparisce come tale questione non abbia cessato di ritenere anche oggidì la sua pratica importanza, dappoichè la si fa risalire ai principii generali regolatori della risponsabilità civile; e merita quindi che venga da noi specialmente esaminata.

Veggasi dapprima quanto ne scrive l'Accame (1): « I delitti individuali (dic' egli) non possono compromettere la responsabilità dei Comuni. Tale è la regola, che non ha bisogno di dimostrazione. — Ciò non ostante in Francia si fece a questa tesi generale una importante eccezione colla Legge 10 vendemmiajo,

(1) *Del Diritto comunale*, n' 117, 118 e 119.

anno IV. — In essa, fra le altre cose, si resero responsabili i Comuni pei delitti commessi a forza aperta e per violenza sul loro territorio da assembramenti armati o non armati, sia verso delle persone, sia verso delle proprietà private o nazionali (2). — Il Toullier (3) chiama questa una *legge barbara*, e la qualifica un *odioso effetto dello spirito di partito.* — Ma possenti ragioni di alta politica e di rigorosa giustizia giustificano il principio della responsabilità comunale. — Le amministrazioni municipali possono colla loro inerzia lasciarsi disarmare dall'anarchia, talvolta anche rendersi complici dei più spaventevoli disordini. Egli è quindi necessario che il comune interesse le sproni e le sforzi ad esercitare l'autorità che è la condizione essenziale della vita sociale. D'altra parte, la viltà e l'egoismo che trattengono i cittadini in tempi tumultuosi, sono veri delitti che il legislatore di un'antica repubblica puniva colla pena di morte, e che le leggi moderne possono almeno punire con pene pecuniarie: il debito del Comune diviene così quello degli abitanti. Importa che ognuno sia convinto che non può sottrarre i colpevoli alla vendetta della giustizia senza compromettere i suoi proprii interessi. L'associazione comunale è quasi un contratto sinallagmatico; i proprietarii e gli abitanti sono sottoposti a tutti gli oneri della comunione, la quale per sua parte s'incarica di difendere gli averi e le persone. Se essa manca a questo sacro dovere di difesa e di protezione, essa è in colpa, e la sua responsabilità non è che un corollario ineluttabile della regola di ragione scritta nell'art. 1500 del Codice civile. — In conseguenza i rimproveri di Toullier sono giusti in quanto ad alcune disposizioni della Legge 10 vendemmiaio, anno IV, esorbitanti dal diritto comune, e che spingono ad una ingiusta esagerazione la responsabilità comunale: non possono approvarsi in quanto combattono il principio generale di questa responsabilità. — In niuna parte del nostro diritto amministrativo si rinviene (o almeno non mi fu dato di rinvenire) una leggo analoga a quella del 10 vendemmiaio, anno IV, la quale determini i casi e stabilisca i limiti della responsabilità comunale. Ma nell'articolo 134, alin. 18 della Legge sui Comuni, particolareggiando le spese obbligatorie pei Comuni, si pongono fra queste le spese pel *risarcimento dei guasti*

(2) Vedi Trolley, tom. IV, n° 1949 e seg.; V. Foucart, tom. III, n° 1694 e seg.

(3) Tom. II, n° 258.

e danni cagionati in caso di sommosse o di assembramenti. Dal che si può inferire che il legislatore non ha veduto necessario in questi casi di stabilire un principio speciale pei Comuni, mentre la loro responsabilità può ravvisarsi come una conseguenza delle regole generali di diritto, per cui ognuno risponde della colpa anche *in omittendo* dei suoi preposti. — E però allorquando le Amministrazioni comunali, oltre di non aver suscitato nè favorito, hanno preso tutte le misure che erano in loro potere per prevenire ed impedire le sommosse e gli assembramenti, i Comuni non possono essere risponsabili dei danni e guasti, non verificandosi colpa alcuna dei loro preposti (4) ».

Tale è la teoria esposta dal chiaro professore genovese, cui peraltro, malgrado l'autorità del nome, non potremmo pienamente acconsentire, opinando noi che, in difetto d'una legge speciale, le disposizioni generali del diritto comune in fatto di responsabilità civile non si possano applicare ed estendere al punto di trovare in esse stabilita un'obbligazione nascente da un quasi-delitto, imposta ad un intiero Comune pel fatto d'una parte de' suoi abitanti; e che ove pure volessero ravvisarsi cotali disposizioni applicabili alla specie di cui si tratta, si presentano tali difficoltà nella pratica applicazione ai singoli casi, che o inutile affatto riuscirebbe il principio della responsabilità, o degenererebbe nella più incomportabile ed arbitraria iniquità a danno dei Comuni.

Di fatto, primieramente gli articoli 1500 e seguenti del Codice civile regolano i rapporti individuali tra cittadino e cittadino; le sue disposizioni sono esplicitamente ristrette ai casi ed alle persone ivi contemplate, e si tratta in esse di obbligazioni nascenti da quasi-delitto non estensibile oltre ai casi ivi prefiniti; nè i Comuni possono, neppur per lontana analogia, considerarsi come i padroni o committenti dei loro amministrati, pel fatto de' quali debbono essi rispondere: non trattasi quindi in tali articoli di codesta responsabilità, che leggi speciali straniere stabiliscono e come mezzo di riparazione o risarcimento in favore d'individui danneggiati, e come mezzo di governo, e come misura politica e di alta polizia. Questa

(4) Vedi in questo senso Corte d'Agens 30 novembre 1830. — Cass. 6 aprile 1836, 15 maggio 1836, 15 maggio 1841. — Corte di Bordeaux 22 agosto 1839. — Sentenza del Magistrato d'appello di Genova in causa Turali contro la città di Genova 3 febbraio 1851. — In senso contrario, Corte di Rennes 18 gennaio 1834.

risponsabilità, in una parola, poggiando su principii politici e su considerazioni di diritto pubblico interno, deve necessariamente essere stabilita e regolata da espresse disposizioni di legge, sia per la parte che concerne i diritti dei danneggiati, sia per quella che riguarda le obbligazioni dei Comuni: nè potrebbe per conseguenza dedursi per analogia da disposizioni che regolano meramente il diritto privato. Tale è del resto la concorde giurisprudenza dei supremi magistrati di Francia, del Belgio e della stessa nostra Corte di cassazione, come si rileverà dal tenore della sentenza e dalle precedenti conclusioni dell'uffizio dell'Avvocato generale presso essa Corte, che più sotto riportiamo.

In secondo luogo diciamo che, ove pure si volesse dalle disposizioni della legge civile indurre la responsabilità di cui si tratta, nella pratica applicazione del principio, codesta responsabilità o si ridurrebbe ad un'inutile parvenza, ovvero avrebbe per effetto di rendere contabili i Comuni di fatti cui possono essere del tutto estranei. E per vero, a termini dell'ultimo alinea dell'art. 1502 del Cod. civ., la responsabilità civile potendo essere esclusa quando le persone risponsabili provino di non avere potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto rispondere, ovvia ai Comuni si presenterebbe ognora tale eccezione, giacchè la polizia generale essendo esclusivamente esercitata dall'Autorità governativa, ed avendo questa sola la disponibilità e la direzione della forza armata per reprimere sommosse od assembramenti, gli è chiaro che l'Autorità comunale troverebbesi mai sempre impotente ad impedire cotali fatti; e se il Governo, che in ogni Comune ha il proprio rappresentante incaricato di sorvegliare le macchinazioni dei facinorosi, e di reprimerle benanco colla forza, non trovossi in grado di sventare i disegni d'una sommossa, di resistere alla ribellione, o di quetare colla forza armata le tumultuose turbe, come mai un Comune, che non ha codesta missione, che forse non dispone che di pochi servienti municipali, potrà essere contabilizzato di fatti consumati talvolta da persone straniere al luogo, e di cui esso è forse la prima vittima?

Aggiungasi che, giusta la giurisprudenza francese, tale responsabilità al postutto non potrebbe ammettersi che in uno stato normale di cose, e quando tutti i poteri sono in attività; giacchè, trattandosi di saccheggi o guasti prodotti durante una guerra civile od una sollevazione generale, per cui ogni Autorità legittima tro-

vasi esautorata, sarebbe assurdo il volerne chiamare risponsabile un potere che più non esisteva. Ma in tempi normali è pur sempre il Governo ed i suoi agenti locali che debbono (e il possono facilmente) impedire i fatti che turbano la sicurezza pubblica, e che sono causa di danno ai privati, non mai l'Autorità municipale: e se negligenza, imprevidenza o colpa ne fu, e danni ne risultarono, sul Governo (o sui suoi agenti), non sul Comune debbesene far cadere la responsabilità; salvo che vogliasi a questo far portare la pena degli errori o dell'impotenza del Governo, il che sarebbe iniquità incomportabile.

Noteremo infine che mancherebbe ogni criterio esatto ai magistrati per stabilire il grado di responsabilità ed i casi in cui si può incorrere: perchè nè son bene definibili le parole *assembramento* e *sommossa*, nè delineati i doveri eccezionali imposti ai Comuni in tali frangenti, nè trovasi determinato se debbasi risarcire il danno cagionato da persone estranee al Comune, oppure quello unicamente inferto dai cittadini di esso; se debbasi tener risponsale il Comune dove seguirono i tumulti, oppure anche quello dove ebbero principio d'esecuzione; se infine debbano imporsi le relative indennizzazioni sui soli *abitanti* del Comune, oppure su tutti i contribuenti (anche altrove domiciliati) del Comune; e come infine debba ripartirsi questo carico fra i cittadini.

Conchiuderemo adunque che le difficoltà pratiche ed il pericolo d'arbitrii che presenterebbe l'applicazione del principio della responsabilità dei Comuni non regolato da legge speciale, lo fanno assolutamente respingere come incostituzionale ed iniquo; e che d'altra parte il qualificativo di *legge barbara* dato da Toullier alla Legge francese del 10 vendemmiaio anno IV, non ci sembra per nulla esagerato: e se avventuratamente la nostra legislazione presenta in ciò una lacuna, egli è desiderabile che i nostri magistrati e pubblicisti non si studino di colmarla colla naturalizzazione di dottrine improntate alle leggi straniere, le quali avrebbero per effetto di risuscitare fra noi i demagogici furori de' rivoluzionari francesi, o l'efferata tirannia dei proconsoli austriaci.

§ 3. Resta ora a vedersi quale sia la giurisprudenza nei nostri magistrati in tema di risponsabilità civile dei Comuni. Una sola fattispecie (per quanto ci consta) venne fin qui proposta alla decisione dell'Autorità giudiziaria: ma dessa fu abbastanza importante per dar luogo, in ciascun grado di giurisdizione, allo svolgimento di

ogni considerazione giuridica che su tal tema possa farsi. Noi ne seguiremo perciò tutte le fasi, per dare ai nostri lettori un criterio netto dello stato attuale della questione.

Il negoziante Turati azionava la civica amministrazione di Genova per essere dalla medesima indennizzato dei danni cagionatigli colla violenta esportazione da un suo magazzino di n° 314 balle di cotone, ed impiego delle medesime nelle barricate erette in quella città in occasione della sommossa manifestatasi negli ultimi giorni di marzo e primi d'aprile dell'anno 1849. Respinto nelle sue istanze dal Tribunale di prima cognizione di quella città con sentenza 28 aprile 1849, egli si provvedeva in appello presso la R. Corte di Genova. Questa, nella sua sentenza 5 febbraio 1851, dichiarando che ai Comuni sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 1500 e 1501 del Codice civile, per cui è imposto a qualsiasi persona di risarcire il danno avvenuto per sua colpa, negligenza od imprudenza, prendeva ad esaminare tutti gli atti compiuti dal Municipio di Genova nella circostanza suaccennata, e concludeva che, dappoichè a questo non poteva attribuirsi colpa o negligenza di sorta nel reprimere gli atti tumultuosi lamentati dal Turati, non potesse a quest'ultimo competere ragione alcuna per essere indennizzato dei sofferti danni dal Municipio stesso, confermando così e mandando eseguire la sentenza dei primi giudici. Come si scorge, la Corte di Genova ammise la teoria, contro la quale già sopra ci siamo pronunciati, e che venne in seguito respinta dalla Corte di cassazione. Tuttavolta non sarà inutile che qui si dia da noi il testo di questa sentenza, la quale, astrazion fatta dal principio su cui si basa, porge ampio lume per rischiarire tutti gli amminicoli che si attengono alla presente questione.

Eccone i termini:

Attesochè l'articolo 134 del R. D. 7 ottobre 1848, statuendo nel numero 18 obbligatorie pei Comuni le spese dovute pel risarcimento dei danni e guasti cagionati in caso di sommosse o di assembramenti, non avrebbe stabilito un principio nuovo ed eccezionale, ma richiamate in riguardo ai Comuni le disposizioni contenute negli articoli 1500 e 1501 del Codice civile, dai quali è imposto a qualsivoglia *persona* l'obbligo di risarcire il danno avvenuto per sua colpa, negligenza od imprudenza; ed in vero, in detto articolo 134 si dichiara che le spese ivi indicate non sono obbligatorie pei Comuni che nella conformità prescritta dalle leggi; riferendosi dunque l'articolo alla legge preesistente, egli è chiaro che nulla innovò nei casi ivi contemplati. Quindi è che non avendo l'articolo 134

menomamente derogato a quanto si contiene negli accennati articoli del Codice civile, non esisterebbe in materia di risarcimento di danni una norma pei Comuni diversa da quella per qualunque particolare uomo, e per conseguenza non potrebbero essere costretti ad indennità di sorta, ove la sommossa od assembramento che cagionava il danno non fosse avvenuto per loro colpa, negligenza od imprudenza. Per lo che, sebbene sia costante agli atti della causa che le balle cotone di spettanza del negoziante Turati siano state danneggiate per effetto della malaugurata rivolta accaduta in questa città di Genova negli ultimi di marzo e primi di aprile del 1849, essendosene i rivoltosi serviti per fare barricate, dopo di avere quelle violentemente tolte dal magazzino dove trovavansi riposte, il Turati male pretenderebbe che questo solo fatto ingenerare debba l'obbligo che invece non potrebbe aver luogo, secondo le accennate riflessioni, se non dipendentemente dalla prova che la rivolta accadesse per colpa, negligenza od imprudenza del Comune medesimo.

Attesochè una cosiffatta prova, che il Turati farebbe valere sussidiariamente a conforto di sua domanda, invano egli vorrebbe che risultasse dai proclami del Comune pubblicati negli ultimi di marzo e primi di aprile di quell'anno, non che dai fatti dedotti a capitolo, qualora si ritenga che dalla sentenza criminale di questo Magistrato d'appello appare che l'autore della rivolta fu il generale della Guardia civica unitamente a varii altri individui, i quali colla violenza sarebbersi impossessati della cosa pubblica, e che la Regia truppa stanziata in questa città dipendeva, come pure attualmente dipende, dal generale della Divisione.

Ora da questi due fatti incontrastabili egli è chiaro che non già il Municipio, ma altri furono i colpevoli della rivolta, e che esso mancava di forza, tanto per prevenirla, che per frenarla. Ond'è che la rivolta non potrebbe essere imputata a colpa di lui od a negligenza.

Nè si dica in questo stato di cose che *gli imprudenti proclami del Municipio e le illegali sue operazioni* avrebbero assecondata la sommossa. Tali proclami devono essere ponderati nel loro insieme e nel loro spirito, fra i quali non occorre quindi di esaminare per la decisione della causa se non quelli che precedettero al danno inferto alle merci dell'appellante; tali proclami, si disse, ben lungi che tendessero ad assecondare la ribellione, tendevano invece a spegnerla, avvegnachè in essi non si fa che continuamente inculcare la concordia, l'ordine e la tranquillità.

Ora, nell'impotenza di agire in cui allora il Municipio trovavasi, egli è chiaro che appigliavasi all'unico partito che rimanevagli, di acquietare gli animi con *insinuazioni morali*, le quali se talvolta sono *frammischiate a frasi che risentano delle circostanze in cui vennero scritte*, egli è chiaro non potersi imputare ad imprudenza, ma a necessità, avvegnachè senza di queste esse *morali insinuazioni* non avrebbero neppure potuto essere pubblicate.

L'avere poi il Municipio protestato contro l'armistizio, e dato delle armi a persone le quali, a termini della legge, non avrebbero avuto il diritto d'esserne munite, non possono essere considerate operazioni imprudenziali che abbiano preparato od assecondato la ribellione. Ed in vero un'eguale

protesta non venne fatta dal solo Municipio di questa città di Genova, ma da altri ancora che avrebbero seguito l'esempio della Camera dei deputati: quindi è che debbesi riguardare non come particolare imprudenza di questo Municipio, ma come un atto che si credette in quel tempo che dimostrando gli animi delle popolazioni, potesse recare dell'utile al paese contro l'invasione straniera.

L'avere poi il Sindaco in quelle circostanze invitato gli ecclesiastici ad armarsi, ed altri che pensò essere interessati alla cosa pubblica, ben lungi che tale operazione si possa ravvisare come una imprudenza, è mestieri invece che venga considerata per l'unico mezzo che rimaneva di diminuire, se non impedire totalmente i mali che sovrastavano alla città, essendo incontrastabile che non esisteva altro mezzo per frenare i facinorosi, che quello di armare coloro che sono interessati all'ordine, siccome sarebbero gli ecclesiastici.

Attesochè dalle premesse cose essendo dimostrato che il Municipio avrebbe ubbidito alla prepotenza di funesti avvenimenti, che non avrebbe nè preparati o assecondati o potuto impedire, sarebbe evidente l'inconcludenza dei fatti contenuti nei capitoli per lo scopo per cui furono dall'appellante dedotti, avvegnachè dovendosi ammettere come un fatto incontrastabile che il Municipio mancava di forza per poterne imporre a coloro che vollero mettere il disordine nella città, non se ne potrebbe imputare a colpa se ne eseguiva gli ordini per evitare mali maggiori alla cosa pubblica e privata, pagando col civico danaro molti di coloro a cui erano state distribuite delle armi, facendo abbattere l'arco di comunicazione fra la chiesa di S. Ambrogio ed il pubblico palazzo, non che quello fra la spianata dell'Acquasola e la strada dei Cappuccini, arringando il Sindaco i civici che venissero sotto le armi, erogando i danari della cassa civica a pro di coloro che avevano usurpato il potere, assumendo per essi delle obbligazioni presso il banchiere Parodi, estinte poscia colla ripristinazione della legittima Autorità, tempo in cui sarebbesi impossessato delle carte tutte e registri stati abbandonati dai rivoltosi. Siffatte circostanze, che certamente sarebbero di grave peso da qualificare la condotta del Municipio qualora avesse avuto mezzi di resistenza, riescono di niun momento alla censura ove venga esso considerato nello stato reale in cui trovavasi spogliato di forza qualunque. La quale circostanza sarebbe pure stata calcolata dal Regio Governo, in guisa che, ripristinato in questa città di Genova, non scioglieva il Corpo municipale; il che sarebbe pure argomento che la condotta non appariva imputabile d'imprudenza o trascuratezza, ma una conseguenza delle prepotenze e della necessità delle cose: le quali riflessioni dimostrerebbero pure l'inconcludenza, per la decisione della presente causa, di tutte le carte e registri dei ribelli ritirati dal Comune, dei quali l'appellante farebbe instanza gliene fosse data visione;

. . . .

Per questi motivi dichiara:

Reietti i capitoli e le maggiori instanze dell'appellante, bene giudicato dalla sentenza 28 aprile 1849 pronunciata dal Tribunale di prima cogni-

zione di Genova, e male dalla stessa appellato, e quella confermando, ha mandato e manda eseguirsi secondo sua forma e tenore. Spese ed ammenda a carico dell'appellante (5).

Contro questa sentenza ricorreva ancora il Turati in cassazione: ma la suprema Corte con sua sentenza 29 novembre 1852 rigettava il ricorso. In questo giudicato, premesso che nell'art. 134 n° 18 della Legge 7 ottobre 1848 non fosse posto in principio alcun obbligo speciale ai Comuni di risarcire i danni cagionati da sommossa, ma si contenesse solo una norma di contabilità per la formazione dei bilanci comunali, e che quanto al diritto e circa il punto di vedere se la somma bilanciata sia o non dovuta, decsi aver riguardo alle leggi speciali sulla materia; la Corte di cassazione emetteva la seguente considerazione notevolissima:

Attesochè non giova, nè potrebbe servire all'uopo il disposto degli articoli 1500 e 1501 del Codice civile; non tanto perchè il Magistrato d'appello ha già stabilito in punto di fatto che è esclusa ogni idea di colpa, di negligenza ed imprudenza a carico del Municipio di Genova, quanto perchè il Turati riconobbe egli stesso l'inapplicabilità di detti articoli, nè più li invocò nel presente giudizio (6).

Siccome la succitata sentenza di Cassazione, quantunque abbia respinto il ricorso del Turati perchè non accolse il mezzo da lui proposto per violazione dell'articolo 134 n° 18 della Legge 7 ottobre 1848, tuttavia dichiarò implicitamente l'*inapplicabilità* degli articoli 1500 e 1501 alla responsabilità di cui è questione; così sarà pregio dell'opera il riferire qualche brano delle Conclusioni precedentemente emesse dal Pubblico Ministero in detta causa, le quali svolgono ampiamente le considerazioni che servirono di base alla sentenza del supremo Magistrato. Questa esposizione gioverà inoltre a dare una succinta idea dello stato della legislazione e della giurisprudenza straniera su tale materia.

L'Ufficio dell'Avvocato generale presso la Corte di cassazione così ragionava:

L'unico addotto mezzo di cassazione consiste nell'allegata violazione dell'articolo 134 num. 18 della Legge comunale 7 ottobre 1848, e nella erronea applicazione degli articoli 1500 e 1501 del Codice civile; siccome entrambe le parti ricorrono alla legislazione e giurisprudenza francese, così credesi non verrà ravvisato inopportuno il premettere un qualche cenno in proposito.

---

(5) *Rivista ammin.* 1851, p. 838.

(6) BETTINI, vol. IV, p. 1ª, pag. 754.

A questo riguardo egli è noto come, a tenore della Legge francese 10 vendemmiaio anno IV sulla polizia interna dei Comuni, ogni Comune è civilmente responsabile dei delitti commessi a forza aperta o con violenza sul suo territorio da attruppamenti od assembramenti armati, sì contro le persone che contro le proprietà nazionali o private, egualmente che dei danni ai quali daranno luogo; e nel caso in cui gli assembramenti fossero stati formati da individui estranei al Comune sul cui territorio furono commessi li delitti, ed il Comune avesse preso tutte le misure in suo potere ad oggetto di prevenirli e di farne conoscere gli autori, esso sarà libero da ogni risponsabilità (tit. 4, art. 11 e 5).

Questa Legge tuttora considerata come vigente sì nella Francia che nel Belgio (Cass. franc. 24 aprile 1821, 5 marzo 1839; Cass. belga 30 aprile 1833, 23 aprile e 2 maggio 1835 e 22 febbraio 1845), venne dalla Corte di cassazione francese qualificata siccome eminentemente protettrice delle persone e delle proprietà (17 giugno 1817); con essa, secondo la Corte d'Orleans, il legislatore ha voluto che ogni Comune fosse protetto da'suoi abitanti; che l'interesse personale e il timore di una penalità stimolassero lo zelo di quei cittadini, i quali l'amore dell'ordine non avrebbe riunito per la difesa dei comuni interessi . . . .

. . . .

Egli è dunque in forza di una legge che nella Francia e nel Belgio si ritennero e si ritengono generalmente risponsabili i Comuni dei guasti e danni cagionati in occasione di sommosse ed assembramenti, a meno che sia provato il concorso cumulativo delle due circostanze prevedute dall'articolo 5, titolo 4 della Legge stessa, vale a dire che l'assembramento fosse composto d'individui non appartenenti al Comune, e che questo abbia fatto quant'era in poter suo ad oggetto di prevenirlo . . . . . .

Egli è pure in conformità di una tale legge che la Corte suprema di Francia pronunciava, supporre la medesima uno stato ordinario di cose e tutti i poteri in attività, una polizia, un Comune, una forza pubblica e vincoli sociali esistenti, tutte infine le guarentigie che permettono ai cittadini di agire sotto la protezione delle leggi e col soccorso della legittima Autorità; non essere quindi risponsabili i Comuni quando il saccheggio o le devastazioni siano state commesse in un momento di guerra civile, in cui i vincoli sociali fossero infranti, le leggi senza forza, i Magistrati senza autorità, ed il potere municipale paralizzato nella sua azione, in guisa che i mezzi dalla legge indicati, siccome atti a prevenire o riparare quei delitti e farne conoscere gli autori, avessero momentaneamente perduto ogni influenza (27 giugno 1822, 6 aprile e 11 maggio 1836, 4 e 15 maggio 1841).

Ed è finalmente colla scorta di questi principii che quella stessa Corte pervenne, dopo molte controversie, a stabilire e fare generalmente adottare in giurisprudenza la massima che la Legge 10 vendemmiaio anno IV è unicamente relativa alla polizia interna di ciascun Comune; ch'ella non è destinata a reprimere atti di ribellione a mano armata, aventi per iscopo di atterrare il Governo, la Carta costituzionale o la Reale autorità; che il Municipio della città di Parigi trovasi posto fuori delle ordinarie condi-

zioni costituenti la responsabilità dei Comuni; e che in ogni evento cessa una tale responsabilità quando il Comune abbia preso le misure onde poter prevenire i delitti, ancorchè non sia stabilito che gli assembramenti fossero composti d'individui estranei al Comune (Parigi 22 novembre 1834; Cass. 6 aprile 1836; Orléans 3 febbraio 1838; Rouen 22 giugno 1842; Bordeaux 19 marzo 1844, e Cass. 11 maggio 1836; Parigi 20 e 27 marzo 1838; Cass. 15 maggio 1841, 18 dicembre 1843 e 9 aprile 1844).

Siccome però in tutti quei casi ed in moltissimi altri ognora s'è pronunciato colla scorta e sul fondamento di quella Legge 10 vendemmiaio anno IV, non sarà neppure inopportuno lo accennare ancora come nella Francia stessa e nel Belgio molte sentenze delle Corti R. siano state denunciate in cassazione egualmente per pretesa violazione degli articoli 1382 e 1383 di quel Codice civile, affatto corrispondenti agli articoli 1500, 1501, ora invocati dal Turati.

Ma entrambe quelle Corti supreme hanno mai sempre deciso non essere il caso di ricorrere a quegli articoli del Codice e pretenderli violati; regolarsi da questi i rapporti individuali tra cittadino e cittadino; essere le sue disposizioni ristrette ai casi ed alle persone ivi contemplate; trattarsi in esse di obbligazione nascente da quasi delitto, non estensibile oltre ai casi ivi prefiniti; non trattarsi quindi in esse di codesta risponsabilità stabilita ad un tempo e come mezzo di riparazione o risarcimento in favore di individui danneggiati, e come mezzo di governo, e come misura politica e di alta polizia; nè potere il Codice civile avere abrogato una tale legge, della quale esso non valeva a tener luogo (Cass. Bruxelles 30 aprile 1833); serbarsi insomma in esso Codice civile alto silenzio sulla responsabilità dei Comuni, quanto ai danni da quella speciale Legge preveduti, ai quali non potrebbero essi Comuni essere tenuti dappresso i principii generali in questa materia; per conseguenza non avere potuto esso Codice implicitamente abrogare una legge speciale, l'oggetto della quale non è stato da lui preveduto (Cass. franc. 17 giugno 1817, 24 aprile 1821, 5 marzo 1836; Liegi 28 febbraio 1833; Cass. Bruxelles 22 dicembre 1832 e 22 febbraio 1845) . . . .

Ciò tutto premesso, poche osservazioni ed illazioni basteranno per l'esame sulla sussistenza o non dell'unico già indicato mezzo di cassazione attualmente proposto contro la sentenza di cui si tratta.

. . . .

(Qui il P. M. passa ad esaminare il valore giuridico della disposizione contenuta nell'art. 134 *n°* 18 *della Legge* 7 *ottobre* 1848; *ma essa, come si è sopra osservato, non essendo più stata ripetuta nell'attual Legge comunale, possiamo senz'altro passare a riferire le considerazioni emesse da quel Magistrato circa l'applicazione degli articoli* 1500 *e segg. del Codice civile alla fattispecie).*

. . . .

In secondo luogo poi, dalle stesse cose fin qui dette potrebbe altresì aversi argomento a conferma di quello che cotante volte dalle precitate Corti francesi e belgiche fu pronunciato; che cioè le generali disposizioni del diritto comune relative alla responsabilità, ed in tutte le legislazioni

egualmente riconosciute, non che quelle conformi sancite negli art. 1382 e seg. del Codice civile francese e nel 1500 e seg. del Codice patrio, non si possono estendere al punto di trovare in esse stabilita una obbligazione nascente da un quasi-delitto imposta ad un intiero Comune pel fatto di una parte de' suoi abitanti;

Infatti, a tenore dell'art. 1501, ove non trattisi di danno cagionato per fatto proprio, è necessario il concorso di una negligenza od imprudenza; ed ove trattisi di danno arrecato col fatto delle persone di cui deve essere garante, la legge (art. 1502) enumera chi siano queste persone responsabili, e stabilisce espressamente che, quanto a parecchie di esse, la responsabilità non ha luogo allorchè provino di non aver potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili.

E questa istessa dimostrazione si manifesta nella sollecitudine del legislatore nel determinare i casi di responsabilità civile, o di obbligazione nascente da quasi-delitto, onde stabilirne le condizioni: nel preliggerne i limiti, concorre anch'ella a rendere dubbia ognora più la legale applicabilità di quegli articoli del Codice civile alla attuale fattispecie.

In terzo luogo finalmente, dato eziandio che appo noi, per difetto di apposite speciali disposizioni di legge, le quali regolino questa responsabilità accennata nel n° 18 art. 134 della Legge comunale, fosse mestieri di credere che o si avesse in mira di emanare quell'apposita legge, o siasi per avventura potuto supporre che a ciò fosse bastantemente provveduto dal Codice civile; quello che potrebbe e dovrebbe sempre aversi per incontrastabile, si è che la responsabilità civile non potrebbe aver luogo se non nei casi, nei modi e nei limiti dal Codice stesso prefiniti; e che in ogni evento il Comune, anche considerato siccome corpo o persona morale e soggetto alla responsabilità, non altrimenti dovrebbe o potrebbe, giusta tutti i principii di diritto, essere ravvisato responsabile, tranne che nel caso in cui fosse provata per di lui parte una colpa, una negligenza od imprudenza, una ommessione di fare quanto fosse in poter suo affin di antivenire, di impedire quei guasti e danni . . . .

(Ritenuto quindi risultare dalla sentenza della Corte di Genova che il Municipio non poteva ravvisarsi responsabile dei danni lamentati, e che l'apprezzare ogni circostanza influente a tale responsabilità costituisce un giudizio di fatto che non può essere deferito alla censura della Corte di cassazione, il P. M. concludeva pel rigetto del ricorso) (7).

RISSE. — Le Autorità e gli agenti di pubblica sicurezza, tosto che loro pervenga notizia d'una rissa che minacci di trascendere a vie di fatto, debbono accorrere sul luogo, ed interporre la loro autorità per calmare e separare i contendenti. Questo loro dovere è tanto più importante in quanto, succedendo tali risse quasi sempre

(7) Bettini, loc. cit.

fra persone prese dal vino o poco educate, finiscono spesso con eccessi che turbano la tranquillità pubblica, e talvolta anche con ferimenti ed omicidii.

Quando i contendenti non diano ascolto all'intimazione degli agenti, questi possono usar la forza, ed anche procedere all'arresto dei colpevoli, qualora commettano oltraggi e violenze contro di essi, o nella rissa siano seguiti ferimenti od omicidii.

Gli articoli 564 e 565 del Codice penale contengono disposizioni relative al caso in cui alcuno sia ucciso o ferito in rissa, e sia ignoto l'autore dell'omicidio o della ferita.

L'articolo 548 dello stesso Codice punisce col carcere da sei mesi a due anni coloro che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco per offendere qualcuno, ancorchè non segua alcuna ferita.

RITENUTE SUGLI STIPENDI E SULLE PENSIONI. — Già con Legge 28 maggio 1852 trovavasi stabilita nelle antiche provincie del Regno una ritenuta e sovratassa graduale sugli stipendi, ed una tassa sulle pensioni degli Impiegati dello Stato: di questa imposta sugli stipendi si riscuoteva l'un per cento a titolo di sovratassa temporaria, ed il resto a titolo di ritenuta. Nelle altre provincie d'Italia i cessati Governi avevano pure quasi tutti stabilita una consimile ritenuta sugli stipendi.

La Legge per l'imposta sulla ricchezza mobile del 14 luglio 1864 avendo pure tassato gli stipendi e le pensioni degli Impiegati, all'art. 37 dichiarava che dal giorno della sua esecuzione cesserebbe di riscuotersi l'un per cento di sovratassa sugli stipendi e la tassa sulle pensioni nelle antiche provincie ed in qualunque altro luogo si pagassero, nonchè la tassa del 10 per 0[0 sugli stipendi, pensioni ed assegnamenti nelle provincie napoletane.

Ma poco stante emanò altra Legge con cui, sotto il titolo di *ritenuta*, furono gradualmente falcidiati tutti gli stipendi ed assegnamenti degli Impiegati civili e militari al servizio dello Stato, e si ripristinarono le tasse sulle pensioni pagate sul bilancio dello Stato eccedenti le lire 500. Eccone il testo:

LEGGE (2034) 18 DICEMBRE 1864.

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1865 gli stipendi ed i maggior assegnamenti fissi e personali degli Impiegati civili e militari al servizio

dello Stato, così in attività come in aspettativa o in disponibilità, sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

Da 0	a	1,200,	2	per cento;
Da 1,201	a	2,000,	3	id.
Da 2 001	a	3,000,	4	id.
Da 3,001	a	4,000,	5	id.

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille di maggiore stipendio, insino al sedici per cento. — La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento è fissata all'uno per cento.

Art. 2. La eccedenza negli stipendi e maggiori assegnamenti sopra le lire 15 000 sarà ridotta alla metà, e quindi sottoposta alla ritenuta del sedici per cento.

Art. 3. Alla ritenuta stabilita coll'art. 1 sono sottoposti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio.

Art. 4. Nei casi di prima nomina ad un qualunque impiego o grado civile o militare, sarà ritenuta nei primi sei mesi la terza parte dello stipendio e degli altri averi che competano per effetto della nomina, qualora, sia l'uno che gli altri o complessivamente, superino le mille lire annue. — Nei casi di aumento di stipendio o di altri averi, sarà ritenuta pei primi sei mesi la metà dell'aumento.

Art. 5. Sono eccettuati dalle ritenute i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, e le guardie doganali, quando siano di grado inferiore a quello di ufficiale.

Art. 6. Tutte le pensioni pagate sul bilancio dello Stato, eccedenti lire cinquecento insino a lire duemila, sono sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento. — Le pensioni superiori alle lire duemila sono sottoposte alla ritenuta del due per cento. — Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 7. Dal giorno sopraddetto cesseranno d'aver vigore le disposizioni esistenti nelle varie provincie del Regno intorno alle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Art. 8. Gli effetti della presente Legge cesseranno con tutto l'anno 1866.

Art. 9. Con regolamento approvato con Regio Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente Legge.

Il Regolamento accennato in quest'ultimo articolo venne approvato ed emanato con R. Decreto (2089) 31 dicembre 1864.

Riguardo alla ritenuta per pensioni agli impiegati municipali *V. Pensioni di riposo*, § 6.

RITROVAMENTO D'OGGETTI. — *V. Abbandono d'oggetti.*

RIUNIONE DI COMUNI. — Due Comuni o due frazioni di Comune possono riunirsi per formare un solo Comune: alcune fra-

zioni di Comune possono essere staccate dall'uno per esser aggregate ad un altro: si può ancora smembrare un Comune per ripartirlo fra diversi altri. Ma se ciò può avere dei vantaggi, v'hanno pure numerosi inconvenienti nel distruggere esistenze, abitudini, e tal fiata interessi che non sono senza importanza. È questo il motivo per cui tutte le legislazioni antiche e moderne circondano queste operazioni di formalità atte a garantire i Comuni, la cui esistenza potrebbe essere minacciata da particolari interessi.

Dapprima è prescritto che tali riunioni non possono aver luogo che per legge (Art. 74 Statuto fond.): in seguito è pur richiesto il parere tanto dei Consigli comunali, quanto dei rispettivi Consigli provinciali (Art. 84 n° 12, art. 168 n° 1 L. C.). — *V. Circoscrizioni territoriali.*

I motivi che determinano la riunione di più Comuni o frazioni di questi in un solo Comune, sono per lo più dedotti dall'utile stesso delle società comunali: il perchè la maggior parte delle volte queste mutazioni si fanno sulle istanze dei Comuni medesimi. Ma essi possono derivarsi anche dall'interesse generale dello Stato, perchè il sistema organico dell'amministrazione essendo fondato sulla base delle circoscrizioni comunali, il vizio nella circoscrizione comunale potrebbe essere d'ostacolo al buon andamento dell'amministrazione generale (1).

Interessa allo Stato che i Comuni abbiano tutti una conveniente latitudine di territorio con proporzionata popolazione, facendo sparire poco per volta i Comuni troppo esigui, perchè in tal modo, mentre si può diminuire il numero de' funzionari invigilatori, e si rende più spiccia la trasmissione ed esecuzione degli ordini governativi, scemano d'altra parte le spese d'amministrazione comunale, e crescono le risorse finanziarie dei singoli Comuni. Ma l'assorbimento dei piccoli Comuni in altri più grandi incontra quasi sempre vive resistenze per parte dei primi, che vedono a malincuore cessare la loro legale esistenza: epperò, per quanto gravi fossero le ragioni persuadenti la loro riunione, non sarebbe quasi sperabile ch'essi or si adattassero ove non vi fossero costretti per legge (2).

---

(1) Accame, *Del Diritto comunale* n° 16.

(2) Nelle dotte dissertazioni non è guari pubblicate col titolo: *Del potere centrale secondo le modificazioni proposte alla Legge del 23 ottobre 1859*, dall'egregio nostro amico il cav. Eugenio Ferrero Ponsiglione Sotto-prefetto d'Alba, leggonsi in proposito le seguenti assennate considerazioni:

« Dei nostri Comuni ve n'ha di soverchiamente piccoli e di soverchia-

Provvede pertanto molto acconciamente, a nostro avviso, il progetto di riforma all'attual Legge comunale (che tra breve sarà sanzionato dal Potere sovrano), determinando che il Governo del Re potrà decretare l'unione di più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni (art. 13 *bis*); ed attribuendo al Governo la facoltà di riunire insieme, sentito il Consiglio provinciale, i Comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e che si trovino in condizioni topografiche da render comoda la loro riunione (art. 13 *ter*) (3).

RIUNIONE DI PERSONE. — *V. Assemblee.* — *Assembramenti.* — *Circoli politici.* — *Ribellione.*

RIVENDUGLIOLI (Trecconi). — Le avvertenze fatte riguardo ai *Pizzicagnoli* (*V.*) sono sottosopra comuni ai rivenduglioli d'erbaggi, legumi, frutta, uova, butirro, ecc.

---

mente vasti; non occorre notare che si debbono lasciare incolumi i vasti, perocchè se in virtù del principio di libertà non si potrebbe contendere ad una raccolta di cittadini di creare una associazione più o meno vasta d'interessi, con maggior ragione, non sorgendo opposizioni od urto d'interessi, il Governo non dovrebbe spezzare una società comunale solo perchè la reputasse soverchiamente ampia. Lo stesso principio di libertà sarebbe valevole a vietare l'annullamento dei piccoli Comuni, i quali protesteranno di avere diritto di vivere al pari dei grandi, e che veggiamo teneri di loro autonomia a segno da rifiutare spesso fusioni che sarebbero feconde di benefizii. Ricordo il fatto di un Comune avente appena 173 abitanti, il quale, richiesto da altro attiguo di 780 di riunirsi in un solo pensiero per chiedere al Potere centrale la loro fusione e formar così una famiglia sola, si rifiutò recisamente di por mano al lodevole disegno. Quel Comune piccolo provvede alla sua amministrazione coll'imposta locale; il Comune grande non è ricco, ma ha maggiore ampiezza di territorio, ed una rendita in beni stabili di L. 1500 circa, che potrà col tempo accrescersi; il Comune piccolo avrebbe risparmiate le spese d'amministrazione ordinaria; l'altro si avvantaggiava dell'accrescimento di territorio: ma il desiderio della conservazione dell'indipendenza soverchiò quello del materiale profitto!

« Quest'esempio avrebbe molti compagni ove si lasciasse là scelta ai Comuni minori di aggregarsi o non ai maggiori: d'altra parte è palese l'utilità immensa derivante dalla soppressione dei Comuni esigui, la di cui esistenza torna pregiudicievole al pubblico ed al privato interesse. È quindi necessario il determinare per legge che i Comuni di popolazione inferiore ai 500 abitanti debbano venir aggregati ai loro vicini nel modo che con apposito Decreto sia dal Potere esecutivo reputato più conveniente ». (Torino, Unione tip.-editrice 1864, p. 72).

(3) Il testo di questa nuova Legge verrà da noi riportato nel SUPPLEMENTO alla presente opera.

I regolamenti di polizia municipale debbono inoltre obbligare codesti rivenditori a restare al posto loro assegnato, tranne quelli cui sia rilasciato uno speciale permesso di circolazione sul mercato; proibir loro d'annunziare il loro commercio con grida e schiamazzi, di chiamare o muoversi dal loro posto per invitare gli avventori al banco altrui a far incetta da essi, o di mandare altre persone a fare siffatti inviti, d'ingombrare il pubblico passaggio con banchi, tavole, casse, cesti o carrette; ed infine imporre loro obbligo di tener netti da ogni sozzura, mondiglia od altro residuo delle loro merci i siti ad essi destinati, determinando i luoghi dove debbano tali oggetti asportarsi.

Le pene contro i contravventori sono quelle di polizia.

RIVISTE DELLA GUARDIA NAZIONALE. — § 1. I regolamenti relativi alle riviste della Guardia nazionale sono decretati dal Sindaco sulla proposta del Comandante delle milizie, ed approvati dal Sotto-prefetto; e se la Guardia è ordinata per battaglioni mandamentali, tali regolamenti sono decretati dal Sotto-prefetto sulla proposta dell'ufficiale di maggior grado nel mandamento, e sul parere dei Sindaci dei Comuni (Art. 63 e seg. R. E. 4 marzo 1848). Il Prefetto può sospendere le riviste nei Comuni e nei mandamenti della sua provincia, rendendone conto immediato al Ministro dell'Interno (Art. 65 ivi). — *V. Guardia nazionale.*

§ 2. Le riviste per l'ispezione delle armi sono obbligatorie come il servizio ordinario (Cass. 5 novembre 1855), essendo questo del pari un servizio d'ordine e di sicurezza. Nel caso di rifiuto ad un tale servizio si applicano le disposizioni della Legge órganica, e non l'articolo 2 del Decreto 16 settembre 1848, come quello che riflette i soli esercizi (Cass. 20 marzo 1858).

Il milite che, mancando alle riviste suddette, venne punito con guardia fuori turno e non la eseguì, è reo d'inobbedienza e punibile giusta gli articoli 75, 78 e 79 della Legge ora detta, secondo che si tratterà d'una prima o d'una doppia mancanza (Cass. 5 maggio 1858).

§ 3. Le riviste della Guardia nazionale sono obbligatorie ed annoverate fra i servizi ordinari (Cass. 10 e 31 maggio 1851). Nell'or citata sentenza 10 maggio si osserva però che, se le mancanze alle riviste non possono riguardarsi come un rifiuto ad un servizio d'ordine e di sicurezza, quale si verificherebbe nel caso d'una

rivista avente per oggetto l'ispezione delle armi, costituerebbero bensì, nei casi in cui la rivista sia legalmente comandata, un' infrazione alle regole di servizio, prevista e punita colla ammonizione dagli articoli 75 e 78 della Legge organica (1).

RIVOLTA. — *V. Ribellione.*

ROBE VIVE (Rivenditori di). — Diconsi rivenditori di *robe vive* ossia di spezie coloro che vendono solamente al minuto, cioè non oltre a libbre cinque (circa 2 kilogr.) per volta di ciascun capo, pepe, cannella, zuccaro, garofani ed altre spezie.

Per le norme sanitarie che li riguardano *V. Droghe, Droghieri.*

ROTAIE. — Sono due od anche quattro striscie parallele di lastre in pietra, che in molti luoghi si stabiliscono nelle strade acciottolate per diminuire l'attrito ed il rumore dei carri.

Non v'ha dubbio che colà dove le vie pubbliche non sono lastricate intieramente, lo stabilimento delle rotaie è opera eminentemente utile e degna d'un ben amministrato Municipio. Ma la spesa relativa è di non lieve entità, giacchè le rotaie dovendo resistere a lungo e frequente attrito, hanno ad essere del granito più duro (che talvolta conviene importare da regioni remote), ed avere un largo spessore: inoltre la collocazione delle rotaie porta seco per inevitabile conseguenza la costruzione di canali sotterranei longitudinali smaltitori delle acque pluviali, e di canaletti trasversali per immettere in questi le acque delle grondaie. Questa maggiore spesa peraltro è in breve compensata dall'economia che ne risulta nella manutenzione del selciato.

La spesa di cui si tratta è generalmente a carico dell'Amministrazione municipale; mentre la spesa di manutenzione del selciato e dell'annuale sistemazione delle rotaie suolsi ripartire fra i proprietarii utenti o confrontanti la via pubblica. — *V. Selciati.*

ROVINE. — *V. Edilizia.* — *Materiali.* — *Monumenti.*

RUMORI NOTTURNI. — *V. Grida smodate.* — *Quiete pubblica.*

---

(1) BELLONO, *Codice della Guardia nazionale*, all'articolo 63 della Legge organica, n° 9.

SACCHEGGIO. — Il complesso di quegli atti con cui più persone insieme unite, per ispirito di vendetta o di brutale malvagità, procedono al vandalico guasto di quanto si trova in dati luoghi, con violenza verso le persone, dicesi saccheggio (1).

§ 1. Qualunque saccheggio o guasto di generi, di mercanzie o di altre cose mobili, commesso con unione o banda di persone e con aperta violenza, è punito colla reclusione non minore di anni cinque, od anche coi lavori forzati a tempo, a seconda dei casi. Coloro però che proveranno di essere stati tratti per provocazioni o sollecitazioni a prendere parte a tali violenze, saranno puniti colla reclusione estensibile agli anni cinque. Se i generi saccheggiati o distrutti sono granaglie o farine o vino, i capi, istigatori o provocatori soggiacciono alla pena dei lavori forzati a tempo (Art. 670 Cod. pen.).

§ 2. Il Codice penale militare proibisce alle Regie truppe il saccheggio, e punisce colla morte il militare che lo abbia ordinato, o che senz'ordine se ne sia reso colpevole (Art. 256).

§ 3. A costituire il reato di saccheggio di cui nel surriferito articolo del Codice penale si richiede: 1° che siavi stato saccheggio in generi in qualunque luogo commesso; 2° che quel saccheggio sia stato commesso in unione di persone, ancorchè solo fortuita ed accidentale; 3° che sia stato commesso con *aperta violenza*, coll'uso, cioè, pubblico e flagrante della violenza, che imprime il preciso carattere del saccheggio all'atto per cui si toglie la roba altrui (Cass. 30 giugno 1855, ric. Cottura, Seymand ed altri) (2).

§ 4. Se in un mercato una turba costringe con violenza i possessori di merci a venderle a prezzo minore del corrente, e ne disponga contro loro volontà, si tratta di saccheggio, non di ostacolo all'esercizio dèi proprii diritti o di monopolio. — A costituire il reato di saccheggio non è necessaria un'organizzazione di banda, nè previo concerto; basta l'appropriazione della roba altrui, l'aperta violenza e l'unione di più persone anche repentina ed accidentale allo stesso fine (Cass. 1° settembre 1855, ric. Rossi e Piovano) (3).

Riguardo alla risponsabilità dei Comuni pei danni cagionati da saccheggio — *V. Risponsabilità dei Comuni.*

SACERDOTI. — *V. Ecclesiastici.*

(1) Loogero, *Repertorio del funzionario di polizia*, v. Saccheggio.

(2) Bettini, vol. 7, p. I^a, pag. 577.

(3) Ivi, pag. 725.

SALA DI DISCIPLINA DELLA GUARDIA NAZIONALE. — Fra le pene di disciplina contemplate nell'art. 118 della Legge organica sulla Guardia nazionale 4 marzo 1848, essendo pure annoverata quella degli arresti nella sala di disciplina, dove pure ordinariamente si sconta la pena della prigione pronunciata dai Consigli di disciplina della Guardia nazionale; i Comuni debbono perciò provvedere a loro spese un locale adatto a quest'ufficio, attinente, per quanto sia possibile, al posto del corpo di guardia principale, o quartiere della Guardia nazionale.

L'Autorità municipale deve poi sanzionare apposito regolamento per mantenere il buon ordine, la disciplina e la nettezza in tali locali, e per regolarvi l'entrata, l'uscita, la custodia ed il trattamento dei militi detenuti. — *V. Arresti.* — *Guardia nazionale.*

SALE PUBBLICHE D'INCANTO. — *V. Incanto (Sale pubbliche d').*

SALI. — Il sal comune (*cloruro di sodio, sal marino, salmare, salgemma*) è tra i minerali il più utile all'uomo; di fatto, oltre all'uso generale che se ne fa nell'economia domestica, son noti i vantaggi che ne traggono l'agricoltura e l'industria. Eppure questo genere di primissima necessità costituisce ancora un monopolio del Governo, il quale se ne riserva esclusivamente la fabbricazione e la vendita!

L'articolo 1° della Legge 13 luglio 1862 dichiara che l'estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, e l'importazione e lo spaccio del sale sono riservati allo Stato; disponendosi per altro nell'articolo 2° che la fabbricazione e la vendita del sale continueranno ad essere libere nelle Isole (Sardegna, Sicilia ed altre dell'arcipelago italiano), dove presentemente non sono soggette a privativa; e che le saline del continente, dove la fabbricazione si fa dai privati, continueranno provvisoriamente ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore.

Le leggi e le disposizioni che governano la privativa governativa dei sali essendo intimamente connesse con quelle che regolano la gabella dei tabacchi, per non scindere la materia o fare inutili ripetizioni, saranno da noi riferite o riassunte nell'articolo a quest'ultima relativo. — *V. Tabacchi e sali.*

Intanto credesi opportuno riferire qui fin d'ora quanto riguarda la vendita del sale a prezzi di eccezione ad uso dell'industria, del-

l'agricoltura e della pastorizia, siccome cosa che interessa eminentemente i nostri industriali ed agricoltori, notando quanto benefiche riescano siffatte disposizioni, qualora siano applicate senza eccessive restrizioni.

La Legge (563) 21 aprile 1862 nell'art. 3 dichiara che il sale viene dato dall'Amministrazione al prezzo di lire *otto* per ogni quintale metrico alle industrie che lo impiegano come materia prima, eccettuate le fabbriche che si occupano esclusivamente della produzione della soda, alle quali dovrà esser dato a prezzo di costo; per gli usi dell'agricoltura e della pastorizia è pure concesso a lire *otto* per ogni quintale metrico; e per la salagione dei pesci è accordata la restituzione della metà del prezzo.

I sali per l'agricoltura, la pastorizia, l'industria e le arti non possono cedersi ad altri, nè adoperarsi ad uso diverso da quello, pel quale fu fatta la concessione (Art. 12 L. 13 luglio 1862).

Questi prezzi di favore furono mantenuti inalterati dalla nuova tariffa dei sali approvata con Legge 24 novembre 1864, trannechè per la salagione dei pesci il sale si rimette al prezzo ordinario contro rimborso di lire 29 per ogni quintale dopo la salagione.

In esecuzione del suddetto art. 3 della Legge 21 aprile 1862 emanò il seguente Decreto ministeriale del 26 settembre 1862, che determina le norme per la vendita dei sali a prezzi di eccezione, e che per la sua pratica importanza merita di esser riprodotto integralmente:

Art. 1. Il sale che si dà a prezzo di favore ad uso dell'agricoltura, della pastorizia, e delle fabbriche che lo adoperano come materia prima, è venduto esclusivamente nei magazzini del Governo.

Art. 2. Il prezzo dei sali per uso dell'agricoltura, della pastorizia e delle fabbriche nazionali è di L. 8 per ogni quintale metrico, oltre alla sovrimposta del decimo di guerra nelle provincie in cui è in vigore. — Pel sale esclusivamente destinato alla fabbricazione della soda, il prezzo sarà eguale al costo. Esso verrà fissato ogni triennio dal Ministro delle Finanze, e sarà reso noto al commercio con apposito manifesto. — I sali per la salagione dei pesci saranno dati mercè il pagamento integrale del prezzo del sale comune stabilito dalla tariffa. — La restituzione della metà del prezzo sarà fatta in ragione della quantità di sale che risulterà impiegata nelle salagioni dei pesci sulle norme e proporzioni stabilite nell'articolo 14.

Art. 3. Nei sali che si vendono a prezzo di eccezione dovrà mescolarsi ad ogni quintale di sale: — per la fabbricazione dei vetri, delle stoviglie

e del sapone: due chilogrammi di carbonato di soda e due chilogrammi di olio di sementi grasse, d'oleina, grasso di cavallo e simili. — Per la fabbricazione della soda, del cloruro di calce, dell'acido cloridrico ed altri prodotti chimici: due chilogrammi d'acido solforico. — Pel concime ad uso agricolo: tre chilogrammi di solfato di ferro. — Pel bestiame: tre chilogrammi di genziana in polvere. — I sali dovranno essere ridotti in grani minuti e mescersi colle sostanze aggiuntevi.

Art. 4. Il sale per uso del bestiame e della pastorizia sarà preparato per cura dell'Amministrazione nei depositi, e da questi spedito ai magazzini a misura delle richieste. — I sali per le fabbriche e le iudustrie saranno preparati nei magazzini nell'atto della vendita. — Per le fabbriche di soda, la spesa per la materia alterante la mescolanza è a carico dell'acquirente. — Le mescolanze dovranno essere accuratamente eseguite in presenza degl'impiegati addetti ai magazzini.

Art. 5. Chiunque vorrà far uso di sale per l'agricoltura o la pastorizia dovrà farne domanda per iscritto su carta bollata al magazziniere dei sali e tabacchi. — La dimanda indicherà:

a) Il nome e cognome del richiedente e suo domicilio;

b) L'industria che esercita e la sua qualità in detto esercizio;

c) La estensione di terra che coltiva, o il numero di bestiami che alleva;

d) La quantità del sale onde ha bisogno.

Se trattasi di sale ad uso industriale, le dimande dovranno essere indirizzate al Direttore delle dogane e privative per mezzo dei rispettivi Ispettori o Sotto-ispettori. — Tali dimande conterranno, oltre le indicazioni dette di sopra alle lettere *a b* e *d*, quella della qualità e quantità annuale di prodotti che si fabbricano nel proprio stabilimento. — Le dimande dovranno essere convalidate da un certificato del Sindaco che confermi le dichiarazioni del richiedente. — Quando si tratti di fabbriche di soda converrà distinguere il sale richiesto per la fabbricazione della soda da quello voluto per altri prodotti chimici.

Art. 6. Le dimande pel sale ad uso dell'agricoltura e pastorizia dovranno essere presentate di regola ogni anno nel mese di marzo. I magazzinieri faranno di tutte le dimande un quadro in doppio, corredato di tutti i documenti per sottoporlo alla approvazione del Direttore delle dogane e delle privative per mezzo dell'Ispettore o del Sotto-ispettore, che vi aggiungerà le sue osservazioni. L'approvazione del Direttore dovrà essere data, pelle dimande presentate in marzo, prima del fine di aprile. — Le dimande per sale ad uso delle altre industrie saranno presentate di regola nel corso del mese di novembre di ciascun anno. — Il Direttore, prese le opportune informazioni, formerà un quadro delle quantità da darsi, e lo trasmetterà ai magazzinieri per mezzo degl'Ispettori o Sotto-ispettori. Nel detto quadro saranno indicate a parte le quantità di sale da darsi per la fabbricazione della soda, per esigersene il solo prezzo di costo.

Art. 7. Le dichiarazioni dei salatori di pesci conterranno le stesse indicazioni che si richiedono nelle dimande pei sali ad uso delle industrie. — Tali dichiarazioni dovranno essere presentate ai magazzinieri dei sali, che

ne prenderanno nota in appositi registri un mese prima della solita stagione della salagione. — Il magazziniere farà un quadro delle dette dichiarazioni per riceverne l'approvazione del Direttore, come è detto nell'articolo precedente.

Art. 8. La vendita dei sali ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e della salagione dei pesci non potrà aver effetto in quantità minore di 25 chilogrammi, nè maggiore di dieci quintali metrici per volta.

Art. 9. Nessuno potrà presentarsi a far nuove dimande di sale alterato, se non proverà di aver esaurito quello preso precedentemente, colla presentazione della bolletta munita di apposito certificato del Sindaco del luogo, e col *visto* dell'Ispettore o Sotto-ispettore; questa bolletta sarà dai magazzinieri ritirata e contrapposta alla relativa matrice.

Art. 10. Non potrà nel corso di ciascun anno esser concessa ai proprietari di bestiame una quantità di sale che superi in complesso per ciascun capo di bestiame quella ragguagliata come in appresso:

Per ogni cavallo o giumento chilogrammi 30.
Per ogni vacca o bue . . . id. 25.
Per ogni pecora o capra . . id. 1.

Art. 11. La salagione dei pesci dovrà, per quanto sia possibile, essere eseguita in appositi locali forniti dall'Amministrazione o dagli industriali, sotto la sorveglianza degl'Impiegati a ciò delegati, e degli Ispettori o Sotto-ispettori.

Art. 12. Quando la salagione sarà stata eseguita, ed il pesce sarà pronto per mettersi in commercio, i barili, le botti od altri recipienti, prima che siano chiusi, dovranno essere verificati dal magazziniere del sale, ed ove questi manchi nel luogo, dal Ricevitore della dogana, perchè sieno determinate la qualità della salagione ed il peso lordo, e si esegua la chiusura dei recipienti alla loro presenza. — Di tutto ciò si farà constare nella bolletta che ha servito alla consegna del sale. — La verificazione sarà fatta simultaneamente per ciascun industriale.

Art. 13. Ai barili, alle botti, ed agli altri recipienti di pesce salato, dopo la verificazione, si apporrà a cura degli impiegati uno o più bolli a fuoco portanti le lettere iniziali S. N. (salagione nazionale). — Similmente ai barili e recipienti di pesci salati provenienti dall'estero o dalle isole del Regno, ove non vige la privativa del sale, sarà apposto uno o più bolli portanti le lettere iniziali S. E. (salagione estera). — I magazzinieri e le dogane del litorale marittimo saranno provveduti di questi bolli a fuoco.

Art. 14. La bolletta di vendita, munita dell'attestato della eseguita verificazione, verrà presentata al magazziniere del circondario, al quale spetta di eseguire il rimborso della metà del prezzo sul sale che risulta essersi impiegato nelle salagioni dei pesci, secondo le seguenti norme e proporzioni:

a) Sarà accordata in primo luogo la deduzione dell'8 per 100 sul peso lordo dei recipienti per tara del legname;

b) Sul peso netto che rimane sarà quindi calcolato il rimborso della metà del prezzo del sale in ragione: di chilogrammi 36 di sale per ogni

100 chilogrammi di acciughe od alici salate; — di chilogrammi 24 di sale per ogni 100 chilogrammi di tonno conciato; — di chilogrammi 6 per ogni 100 chilogrammi di pesci di mare bolliti al sale.

Art. 15. La restituzione non potrà mai eccedere la metà del prezzo del sale che risulta essersi pagato dalla corrispondente bolletta, e sarà quindi ridotto a questo limite, quando dalla liquidazione fatta sulle norme dell'articolo precedente venisse a risultare un maggiore compenso ai salatori.

Art. 16. I magazzinieri, eseguita la restituzione della metà del prezzo del sale, ritireranno regolare quitanza a piedi della bolletta stessa, facendo le necessarie annotazioni in esito sul registro. — Delle somme come sopra rimborsate si daranno credito nei loro conti, mettendo all'appoggio dei medesimi le bollette quitanzate.

Art. 17. Non è permesso a chiunque ha ottenuto il sale a prezzo di favore, di cederlo, farne commercio, depurarlo e ridurlo atto all'uso domestico, od impiegarlo ad uso diverso da quello pel quale è stato ottenuto, sotto pena delle multe comminate dalle vigenti leggi sulle privative. — Gli Agenti delle dogane e delle privative dovranno esercitare continua sorveglianza per iscoprire le contravvenzioni. Avranno diritto di farsi rendere sempre conto dell'uso fatto del sale. Le perquisizioni domiciliari, quando occorra, saranno fatte a norma delle leggi vigenti.

Art. 18. Qualunque operazione di assistenza, di peso e di bollazione da eseguirsi dagli impiegati, come pure qualunque altra formalità prescritta dal presente Regolamento, andrà esente dal pagamento di qualsiasi dritto o mercede, salvo però il caso delle indennità per esercizio di attribuzioni fuori la propria residenza fissate dalle vigenti prescrizioni.

Art. 19. La spesa pei duplicati delle bollette che fossero andate smarrite sarà a carico dei richiedenti. Questi duplicati però non potranno essere dati che dietro autorizzazione del Direttore.

Art. 20. Un estratto dei registri per la vendita verrà alla fine di ogni trimestre trasmesso alla Direzione generale delle gabelle per cura delle Direzioni doganali.

Art. 21. Anco i locati del Tavoliere di Puglia, i quali godono del beneficio del prezzo di favore pel sale occorrente al bestiame a norma della Legge 21 aprile 1862, dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente Regolamento, rimanendo abolite le formalità imposte loro, quando per le leggi sui Tavolieri godevano dell'abbuono della metà del prezzo del sale.

SALINE. — *V. Miniere. — Tabacchi e sali.*

SALNITRI. — Il salnitro costituiva una volta oggetto di privativa governativa, e nessuno poteva raccogliere, manipolare o smerciare tale prodotto se non per conto ed incarico del Governo; ma essendosi riconosciuto che per la sua crescente abbondanza e per le diverse condizioni del commercio e dell'industria non era più necessaria tale privativa, il Re Carlo Alberto con Editto del 26

ottobre 1839 determinò di abolirla, mantenendo peraltro il divieto dello smercio di quel sale che, estratto dalle materie nitrose, è impiegato in vari usi speciali sotto il nome di *sale marino*, per impedire ogni danno che ne potesse provenire alla salute pubblica dall'uso di questo sale nocivo, introdotto nell'economia domestica.

Ecco le disposizioni del detto R. Editto:

Art. 1. A partire dal 1° gennaio 1840 sarà libera a chiunque nei nostri Stati la raccolta e depurazione del salnitro natio, la fabbricazione di quello artifiziale, il commercio nell'interno, e la esportazione all'estero dell'uno e dell'altro. Sarà pur libera l'importazione dei salnitri esteri, mediante il pagamento dei dritti di dogana, che verranno stabiliti.

Art. 2. Cesserà in pari tempo ogni privilegio dei salnitrari o raccoglitori dei salnitri, e conseguentemente l'obbligo ai medesimi di provvedere i salnitri alle nostre Aziende, e non sarà più lecito, per ricercare e raccogliere le materie nitrose, d'introdursi nelle proprietà altrui senza il consenso del proprietario.

Art. 3. Continuerà tuttavia ad essere proibito a' privati lo smercio del così detto *sale marino* prodotto dalla depurazione delle materie nitrose, e ciò sotto pena della confisca del sale stesso, oltre una multa estensibile dalle L. 50 alle 300, applicabili solidariamente al venditore ed al compratore. Bensì tale qualità di sale continuerà ad essere consegnata all'Azienda generale di gabelle, e per essa agli uffizi che verranno dalla medesima designati, dai quali ne verrà pagato ai consegnanti il prezzo a norma delle tariffe che verranno stabilite.

Abroghiamo l'Editto del 25 maggio 1816 nella parte relativa alla gabella dei salnitri, e le Regie Patenti del 31 ottobre 1817, e deroghiamo ad ogni altro provvedimento contrario al presente . . . .

Quest'ultima disposizione venne ripetuta nell'articolo 7 del Regolamento sulla privativa dei sali e tabacchi, approvato con R. Decreto 9 novembre 1862, dove è detto che i sali, che i salnitrai ricavano dalla depurazione dei nitri, debbono essere consegnati all'Amministrazione delle Gabelle mercè il pagamento del prezzo corrispondente alla qualità del genere, e che sarà determinato dal Ministro delle Finanze; che però se il sale consegnato fosse di tale qualità da non essere atto alla vendita nei magazzini della finanza, sarà pesato e reso inservibile alla presenza di un impiegato delle Gabelle. La mancanza di tale consegna costituisce una delle contravvenzioni punite dagli articoli 17 e 19 della Legge 13 luglio 1862.

Il prezzo del sale proveniente dalla depurazione del nitro fu nella Tariffa approvata con Legge 24 novembre 1864 stabilito in lire 6 per ogni quintale metrico.

SALSAMENTARI. — V. *Pizzicagnoli.*

SALTIMBANCHI.—Questi esercenti, nel cui novero comprendiamo i cerretani, i giuocolieri, gli acrobatici, i ballerini da corda, i saltatori, i cantanti e suonatori ambulanti, i cantastorie ecc., meritano una speciale sorveglianza per parte dell'Autorità politica. Epperò la Legge di pubblica sicurezza esige che i medesimi per intraprendere tali mestieri debbano annualmente farsi iscrivere in apposito registro presso l'Autorità politica locale, riportandone analogo certificato (Art. 43 L. 13 novembre 1859). In questi certificati sono espresse le condizioni alle quali è conceduto il *visto*, e le cui infrazioni possono dar luogo alla revoca del certificato stesso secondo l'articolo 47 della Legge suddetta (Art. 35 Regol. 8 gennaio 1860). Tali certificati sono conformi al Modulo 7 annesso al detto Regolamento (1). Ivi sono stabilite le condizioni speciali per l'esercizio del mestiere di saltimbanco, suonatore e cantante ambulante. Esse sono le seguenti:

1° Non esercitare nei giorni festivi nelle ore stabilite pei divini uffizi, ed in ogni giorno prima delle ore sette del mattino, e dopo le ore dieci di sera; 2° Non introdursi negli esercizi di caffè, osterie e simili, o nei cortili delle case contro la volontà dei proprietarii; 3° Non esercire sotto le case, nelle quali siano avvisati giacervi persone inferme; 4° Non commettere o dar luogo a disordini; 5° Non cantare canzoni che non abbiano il visto di un Prefetto o Sotto-prefetto o del Questore.

A queste condizioni parci sarebbe conveniente che si aggiungessero ancora le seguenti, cioè: 1° Che i suddetti esercenti non possano soffermarsi più di mezz'ora nella stessa località per esercirvi il loro mestiere; ingombrare la via pubblica in modo che sia impedita la libera circolazione, e dar luogo a sinistri accidenti, spaventando i cavalli coi loro schiamazzi, lazzi, suoni o canti; 2° Che non si pratichino trattenimenti contrari alla religione, alla morale, alla pubblica decenza, o tali da muovere a schifo od a ribrezzo gli spettatori; 3° Infine, che diano contezza all'Autorità locale de'ragazzi e delle ragazze che conducono seco, all'appoggio di autentici documenti; e che siano responsabili in proprio d'ogni infrazione

(1) V. Formolario, Parte II, Sez. VII.

ai provvedimenti che li riguardano, commessa dai loro dipendenti od associati.

Nel certificato per l'esercizio delle professioni di saltimbanco, cantante o suonatore ambulante rilasciato ad un capo di famiglia, possono essere compresi i suoi figli, quantunque non abbiano compito l'età d'anni 18, se esercitano lo stesso mestiere del padre, ed insieme con esso (Art. 36 cit. Regol.).

Quanto agli acrobatici che danno spettacolo di sè nei teatri od altre sale pubbliche, o separatamente od aggregati ad una compagnia equestre, debbono essi riportare apposita licenza dall'Autorità locale di sicurezza pubblica, a tenore dell'art. 65 della mentovata Legge 13 novembre 1859, e sottoporsi a quelle condizioni che l'Autorità stessa credesse loro prescrivere nell'interesse della pubblica moralità, fra cui quella di eliminare quei giuochi, il cui esercizio racchiudesse un pericolo evidente per la loro vita (2).

SALVAMENTO DI PERSONE. — V. *Medaglie.*

SANITA' PUBBLICA. — La conservazione della pubblica sanità è uno degli oggetti più interessanti della pubblica amministrazione; e la scienza d'accordo colla legislazione suggerisce un sistema di mezzi atti ad allontanare tutte quelle cause che direttamente od indirettamente possono compromettere la pubblica igiene. Egli è quindi della più alta importanza che gli Amministratori dello Stato, delle provincie e dei Comuni non solo conoscano perfettamente le norme che in fatto di polizia sanitaria sono prescritte dai vigenti regolamenti e ne curino l'esatta osservanza, ma che le divulghino e le rendano popolari tra i loro amministrati, sia colla diffusione di buoni scritti e trattatelli d'igiene, sia col farle insegnare nelle scuole elementari, sia col promuovere coll'esempio e coi consigli la pratica osservanza della nettezza nelle persone e nelle abitazioni, e delle norme più ovvie per conservare la salute dei corpi. Poichè non vale farsi illusione: la sanità pubblica non può dai magistrati tutelarsi se i cittadini non cominciano essi stessi a curare la loro igiene privata; la storia delle epidemie e dei contagi è là per farne chiara testimonianza. In ciò adunque le Amministrazioni locali hanno

(2) Loggero, *Repertorio del funzionario di polizia*, v° Acrobatici.

un gran còmpito da adempiere: còmpito tanto più difficile in quanto trattasi di combattere e svellere gradatamente, ma radicalmente, una folla di pregiudizi e di inveterate abitudini, che pur troppo dominano ancora in molte delle nostre provincie, dove il prete tiene sovente luogo del medico.

L'Italia non manca certamente di provvedimenti su questa interessante materia; chè anzi la loro moltiplicità nelle varie provincie degli ex-Stati è tale da far desiderare prossima l'emanazione del già tante volte promesso *Codice sanitario,* che li riassuma e gli uniformi per tutto il Regno. Ma dacchè, per quanto ci fu possibile, procurammo di trattarne in ispeciali articoli di questo Dizionario qui in fine indicati; così, tralasciando di ripetere cose altrove dette, ci limitiamo a riferire in questo luogo il testo integrale della Legge (3793) 20 novembre 1859, sulle cui basi trovasi oramai organato in tutto il Regno il servizio della polizia sanitaria (1), facendovi precedere il seguente brano della Relazione ministeriale al Re, dove se ne spiegano i motivi e lo spirito che la indetta:

Sire! fra le cause onde sono sotto l'aspetto sanitario tanto migliori ai tempi nostri da quello non furono per lo passato le condizioni dei popoli civili, vuolsi annoverare in primo luogo la vigilanza dei governi sulle cagioni instanti o remote delle infermità da cui sono più minacciate le popolazioni, e sulle arti, professioni ed esercizii che in qualunque modo possono interessare la pubblica sanità.

Egli è invero in tale vigilanza che si devono principalmente ravvisare le cause alla migliorata complessione, alla robustezza, alla venustà delle forme ed alla longevità, per cui le generazioni presenti di tanto prevalgono fisicamente in tutta Europa su quelle da cui discendono, come vi si devono cercare le ragioni, per cui sono o scomparsi o sommamente ammansati i morbi che, infierendo quasi periodicamente ora sugli uomini, ora sugli animali, decimavano, deturpavano, immiserivano in tempi non ancora molto lontani dai nostri i popoli che per difetto di simigliante vigilanza rimanevano impotenti a schermirsene.

I risultamenti delle nostre statistiche comparati con quelli delle altre nazioni ci fanno felicemente fede dell'eccellenza delle nostre leggi sanitarie a questo riguardo, come ne fanno fede dello studio, col quale gli uomini che erano incaricati di eseguirlo si sdebitavano del loro mandato.

In presenza di tali fatti non può sorgere dubbio, o Sire, sulla conve-

---

(1) Il nuovo testo di questa Legge pubblicato con Legge 20 marzo 1865 è sostanzialmente identico a quello che qui riferiamo. Per non turbare l'economia del presente lavoro, rileghiamo i nuovi provvedimenti pubblicati da quest'ultima Legge nel SUPPL., che farà seguito al presente volume.

nienza di introdurre queste provvide leggi nelle novelle provincie, e di continuare a tener mano con ogni cura ad esse in tutto il Regno. Senonchè le riforme compite negli ordini amministrativi richiedono si ponga la vigilanza sanitaria in armonia con esse, e si affidi quindi al governo di ciascuna provincia una parte principale delle attribuzioni dinanzi esercitate dal Governo centrale.

Eppertanto viene sottomessa alla sanzione di V. M. la proposta che, mantenendo un Consiglio di sanità intorno al Ministero dell'Interno, uno ne instituisce egualmente intorno a ciascuno dei Governatori (*Prefetti*) delle provincie, e subordinatamente un simile ne stabilisce pure intorno a ciascun Intendente (*Sotto-prefetto*) di circondario, affinchè l'azione governativa nell'esecuzione delle leggi sanitarie si trovi in ogni parte dello Stato più pronta, più illuminata, più efficace.

Le attribuzioni di questi Consigli si allargano quanto è esteso il loro oggetto; ma esse sono essenzialmente consultive; le ragioni della libertà e quelle della responsabilità non consentono che, qualunque sia la loro importanza scientifica e morale, tali Consigli assumano il carattere di un potere se non nei casi espressamente previsti dalle leggi, nei quali la loro autorità potrà essere invocata a tutela degli interessi e dei diritti degli esercenti le arti e professioni sottomesse alla sopravveglianza sanitaria, ed eccettuati questi casi, la loro autorità non si spiega se non se sopra richiesta della potestà governativa.

Il Ministro riferente propone altresì di estendere, modificandola nelle parti in cui si scosta dalla medesima, ai nuovi territorii la Legge del 14 giugno 1859 sull'ordinamento del servizio delle vaccinazioni, e di chiamare quindi a sedere nei Consigli di sanità, con voto deliberativo, per la parte che concerne il servizio cui sono preposti, i conservatori, i vice-conservatori ed i commissarii del vaccino. Nei Consigli sanitarii di provincia e di circondario i vice-conservatori ed i commissarii accennati eserciteranno oltrecciò permanentemente le funzioni di segretarii.

La presenza continua di questi cultori dell'arte salutare presso l'Autorità politica servirà a conservare le tradizioni del Consiglio, ed a stringere meglio intorno ai rappresentanti del Governo il servizio sanitario.

A compimento poi della Legge sull'ordinamento comunale e di quella che concerne la pubblica sicurezza, si determinano le attribuzioni sanitarie dei Sindaci che a questo rispetto sono chiamati ad esercitare una sì propizia influenza sulle condizioni igieniche e morali delle aggregazioni comunali . . . .

Ecco ora il testo della

LEGGE (3793) 20 NOVEMBRE 1859 SULL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO.

Dell'Amministrazione sanitaria.

Art. 1. La tutela della sanità pubblica è affidata al Ministro dell'Interno, e sotto la sua dipendenza ai Governatori (*Prefetti*), agli Intendenti (*Sotto-prefetti*) ed ai Sindaci. — Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il Ministro

è assistito da un Consiglio superiore di sanità; i Governatori da Consigli sanitari provinciali, e gl'Intendenti da Consigli sanitari di circondario. — Il Ministro, i Governatori e gl'Intendenti possono nominare commissioni, ispettori o delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

Art. 2. Nulla è innovato rispetto alle competenze attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai Ministri della Guerra e della Marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare, dei porti e delle spiagge, od alle provenienze marittime.

Dei Consigli di sanità.

Art. 3. Il Consiglio superiore di sanità sarà composto: d'un Presidente; del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino; di sei consiglieri ordinari; di sei consiglieri straordinari; il conservatore del vaccino stabilito nella Capitale ne sarà membro e relatore nato per tutto ciò che riflette il vaiuolo ed il vaccino. — Uno dei membri ordinari verrà annualmente designato dal Ministro dell'Interno per esercitare le funzioni di Vice-presidente. — Quando il Ministro interviene alle sedute del Consiglio ne assume la presidenza.

Art. 4. Dei consiglieri ordinari tre sono eletti fra i professori attuali od emeriti, o fra i dottori di medicina o chirurgia; uno tra i farmacisti, e gli altri fra le persone esperte nelle materie giuridiche od amministrative.

Art. 5. I consiglieri straordinari saranno scelti nelle stesse categorie di cui all'articolo precedente, e sarà sempre fra essi un professore di veterinaria.

Art. 6. In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di sanità presieduto dal Governatore, e composto: d'un vice-presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale del circondario, di consiglieri ordinari e straordinari.

Art. 7. Nelle provincie di Genova, Milano e Torino il numero dei consiglieri sarà di sei ordinari e quattro straordinari; nelle altre di cinque ordinari e tre straordinari.

Art. 8. Nei capiluogo di circondario vi sarà un Consiglio di sanità presieduto dall'Intendente, e composto del Procuratore del Re presso il Tribunale ove esista, in difetto, del Giudice di mandamento, di tre consiglieri ordinari e di due straordinari.

Art. 9. Due dottori in medicina o chirurgia, ed un farmacista saranno sempre nel novero dei membri ordinari dei Consigli di sanità provinciali e di circondario. — Sarà poi chiamato a farne parte un veterinario patentato, il quale nei luoghi ove esiste una scuola di veterinaria verrà scelto fra i professori della medesima. — Ne faranno inoltre parte nella provincia di Cagliari il conservatore, e nelle altre provincie i vice-conservatori del vaccino che vi avranno le attribuzioni assegnate al conservatore dall'art. 3.

Art. 10. Nel circondario dei capiluogo di provincia le funzioni attribuite ai Consigli sanitari di circondario saranno esercitate dal Consiglio provinciale di sanità.

Art. 11. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati dal Re. — I vice-presidenti ed i membri dei Consigli sanitari di circondario saranno nominati dal Ministro dell'Interno, sentito il Governatore della provincia.

Art. 12. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri eletti dei Consigli sanitari provinciali e di circondario, stanno in ufficio per un triennio e sono sempre rieleggibili. — Tanto gli ordinari che gli straordinari si rinnovano separatamente per terzo. — La scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità. — Ove il rinnovellamento per terzo non possa avere luogo, il numero eccedente scadrà alla fine del triennio. — Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 13. Al Consiglio superiore di sanità è addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia, il quale avrà posto fra gli impiegati del Ministero dell'Interno, e non avrà voto nel Consiglio. — Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai vice-conservatori, e dai commissari del vaccino, i quali non avranno voto nelle materie estranee a quelle di cui all'art. 3.

Art. 14. Il Ministro dell'Interno, i Governatori e gli Intendenti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voce consultiva, o per somministrare notizie, quelle persone che a seconda dei casi credessero opportuno di sentire.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitari in generale.

Art. 15. I Consigli sanitari vegliano alla conservazione della sanità pubblica, all'osservanza delle leggi e regolamenti relativi, e propongono all'autorità superiore gli opportuni provvedimenti. — Vegliano parimenti sull'esercizio della veterinaria e sulle epizoozie.

Art. 16. La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gli istituti pubblici d'educazione e gli stabilimenti sanitari non dipendenti dal Consiglio sanitario militare, nè dal Consiglio di sanità marittima. — Uno o più dei membri dei Consigli saranno dal Ministro, dai Governatori, o dagli Intendenti rispettivamente in ogni anno delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in quest'articolo.

Art. 17. Sono inoltre sottoposti alla sorveglianza dei Consigli sanitari le professioni, industrie ed esercizi di: — medico o medico-chirurgo; — chirurgo od esercente parte della chirurgia; — levatrice, veterinario, farmacista, droghiere, liquorista, confettiere, erbolaio, fabbricante di prodotti chimici, fabbricante d'acque e fanghi minerali, fabbricante di birra, d'acque gazose, e d'altre bevande artificiali.

Art. 18. I Consigli sorveglieranno più specialmente gli esercenti stipendiati dai Comuni e dagli istituti di beneficenza, od in altra guisa addetti ai servizi caritativi.

Art. 19. Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad

alimenti o rimedio, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli ne riferiranno all'Autorità superiore, e si procederà alla visita delle merci sospette, delle officine, negozi, o magazzeni in cui si contengono, coll'assistenza di quello fra i loro membri, che verrà delegato a termini dell'art. 16.

Art. 20. I Consigli danno pareri in ordine alla costruzione e trasporto dei cimiteri, sugli stabilimenti insalubri; sulla tassazione delle note controverse per provviste farmaceutiche, od onorari per servizi sanitari quando ne siano richiesti dai Tribunali, e nella sfera della rispettiva competenza su tutto ciò che interessa la pubblica sanità.

Art. 21. I Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto colle Commissioni e Giunte di statistica generale.

Attribuzioni dei Consigli sanitari di circondario.

Art. 22. I Consigli sanitari di circondario rassegnano al Governatore della provincia le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario nel circondario rispettivo.

Art. 23. Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti professioni sanitarie nel circondario. — Un esemplare di questo quadro sarà affisso in tutte le farmacie dei Comuni sottoposti alla loro ispezione.

Art. 24. Appartiene ai Consigli di circondario di tassare sulla richiesta degli interessati le note di provviste farmaceutiche, od onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici, o veterinari. — Questa estimazione, quanto alle note farmaceutiche, sarà fatta secondo le tariffe vigenti, e quanto alle altre i Consigli si atterranno alle consuetudini locali, ed alle norme direttive che verranno loro impartite dall'Autorità superiore. — I segretari dei Consigli potranno riscuotere per conto proprio sul montare delle somme parcellate un dritto di lire due per cento.

Attribuzioni dei Consigli provinciali di sanità.

Art. 25. I Consigli provinciali di sanità oltre alle attribuzioni che eserciteranno come Consigli di circondario statuiranno in via amministrativa sovra i ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli di circondario sulla estimazione e tassazione delle note di cui nell'articolo precedente, salvo sempre il ricorso ai Tribunali.

Art. 26. Quando ne siano richiesti dal Governatore pronuncieranno contro gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza le pene disciplinari nei limiti e nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Delle attribuzioni del Consiglio superiore.

Art. 27. Il Consiglio superiore di sanità rivedrà almeno ogni dieci anni la farmacopea, ed ogni tre anni le tariffe farmaceutiche, e proporrà le opportune modificazioni, pelle quali sarà all'uopo statuito con Decreto Reale.

Art. 28. Pronuncierà sui richiami contro le decisioni del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

Delle attribuzioni dei Sindaci.

Art. 29. I Sindaci vegliano nel proprio Comune all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.

Art. 30. La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

1° Agli alimenti ed alle bevande poste in commercio corrotte od alterate, od in condizioni tali da renderle nocive;

2° Alla rimozione degli oggetti che siano cagione d'insalubrità.

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'ufficio al fine di rimuovere le cause d'insalubrità al vicinato.

Disposizione finale.

Art. 31. Le norme per l'esecuzione della presente Legge saranno determinate da regolamenti approvati con Decreto Reale, ferme intanto le discipline vigenti. — È derogato alle leggi anteriori pell'amministrazione sanitaria in quanto sieno contrarie alla presente, che sarà esecutoria al primo gennaio 1860.

Riguardo alle materie che formano oggetto delle leggi sanitarie, veggansi i nostri articoli:

Aceto (Fabbricanti e venditori d') — Acque e fanghi minerali e termali — Alterazione di sostanze alimentari — Aria — Birra, birrarie — Cadaveri — Carni — Cholera-morbo — Cimiteri — Commestibili — Confettieri — Consigli sanitari — Dissodamenti — Distillatori — Droghe, droghieri — Empirici e segretisti — Epidemia — Epizoozia — Esalazioni insalubri — Esumazione — Farine — Farmacie, farmacisti — Filature di bozzoli — Flebotomi — Idrofobia — Immondizie — Inumazioni — Latrine, cessi — Levatrici — Macelli — Maiali — Marcite — Medici e chirurghi — Medicinali — Morte apparente — Morva — Opifizi ed usine — Ospedali — Pellagra — Pozzi neri — Prostitute, prostituzione — Risaie — Sepolture — Stabilimenti incomodi, insalubri, pericolosi — Vaccino — Veleni, venefizio — Veterinari — Visite farmaceutiche e sanitarie — Votacessi.

SCALDATOI. — L'istituzione di pubblici scaldatoi per ricoverarvi durante la stagione invernale gli indigenti nelle ore diurne ottenne qualche anno fa molto favore qual opera eminentemente filantropica, e se ne magnificò il pietoso ritrovato. Ma ben tosto le difficoltà di vario genere che si affacciarono, e gli inconvenienti cui naturalmente dava luogo l'agglomerazione d'ogni fatta di pezzenti

ed accattoni, fecero dubitare della vera utilità di tali stabilimenti, provando ancora una volta che quando la carità pubblica, tuttochè informata a nobili sentimenti, non è ordinata e conforme alle pratiche sociali esigenze, è molte volte più un male che un bene. In Torino, dove se ne fece l'esperimento per qualche anno, si finì per abbandonare questo genere di beneficenza, appunto per gli inconvenienti che si verificarono.

Il signor De-Gérando toccando di questa istituzione, già ne aveva dimostrata la poca effettuabilità: « si è pensato in alcune città (egli scrive) di aprire durante l'inverno scaldatoi comuni, dove gli indigenti si riunissero lungo il giorno; se ne riscalda così un gran numero con poca spesa. Questa combinazione tuttavia non può esser utile che a una data classe d'individui, a quelli che possono senza inconveniente passare la giornata fuori casa, a quelli che non hanno occupazione vincolata; esso offre pochi vantaggi pei membri di una famiglia, quando essa tutta non ne può profittare e conserva un focolare domestico. Lo stabilimento di scaldatoi comuni esige molte cure per mantenervi la nettezza, per rinnovarvi l'aria. Importa non ammettervi che indigenti di una riconosciuta moralità. La difficoltà di adempiere a questa condizione ha fatto più d'una volta andare a monte i tentativi fatti per offrire ai poveri questo genere di assistenza » (1). E lo stesso signor De Cormenin, che consiglia lo stabilimento di scaldatoi comuni per la vecchiaia, dichiara nettamente che gli scaldatoi *pubblici* non hanno potuto riuscire in alcun luogo. Gli uomini di un'età matura (dice esso) vi maltrattano i vecchi, li canzonano, gli ingiuriano, li battono e gli scacciano. Gli è un ricettacolo di vagabondi, di gente malfamata, di persone pregiudicate, di ubbriaconi, d'oziosi. Vi si fa rumore, è duopo che il commissario di polizia, e qualche volta la forza intervenga per ristabilirvi il buon ordine (2).

SCALE. — I regolamenti di polizia municipale ed edilizia debbono prescrivere le opportune norme per la solidità della costruzione delle scale delle case, vietando assolutamente che le medesime siano praticate sulle fronti esterne delle case stesse, e siano costrutte in legno.

(1) De Gérando, *De la bienfaisance publique*, IIIe partie, liv. 2e, chap. 2e § 3.

(2) De Cormenin, *Entretiens de village*: nº XII, *Des chauffoirs temporaires*.

La polizia municipale deve pure vegliare alla nettezza e salubrità delle scale e loro anditi e pianerottoli nelle case dove può avere libero accesso il pubblico, curando che le medesime siano a tempo debito imbianchite e spazzate a spesa e cura dei rispettivi proprietari; siano convenientemente illuminate durante il giorno da apposite finestre o lucernari, e di nottetempo con fanali; e che nella stagione invernale s'impedisca lo spandimento d'acqua e la conseguente formazione di diacciuoli, che sono sì pericolosi.

Lungo le scale deve essere assolutamente vietato l'accattonaggio.

SCAMBIO DI NUMERO. — V. gli articoli 103 e seguenti della Legge sulla leva militare 20 marzo 1854, ed i relativi disposti del Regolamento approvato con R. D. 31 marzo 1855, riferiti in *Leva militare* (pag. 163 e seg. di questo volume).

SCAVI DI TERRA. — Senza speciale permesso dell'Autorità municipale non dev'essere lecito a chicchessia di fare scavi sul suolo pubblico. Gli scavi debbono sempre assicurarsi coi necessari puntelli; e nella formazione tanto dei medesimi, quanto dei pozzi, ponti e simili, si devono usare le maggiori cautele ed attenzioni possibili, circondando altresì di tavolati e di ripari opportuni, ed illuminando con sufficiente lume durante la notte i siti di pubblico passaggio dov'esistono scavi, onde evitare sinistri accidenti.

Si rammenta il disposto dell'art. 685, n° 1 del Codice penale col quale si dichiarano in contravvenzione coloro che avendo fatti scavi nei luoghi pubblici o nelle pubbliche strade, trascurano di mettere i necessari ripari e lume durante la notte, e ciò quand'anche i luoghi o le strade siano illuminate nel modo ordinario.

SCIARPA TRICOLORE. — *V. Distintivi.*

SCIMMIE. — *V. Animali.*

SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI PROVINCIALI, COMUNALI E CARITATIVI. — § 1. Per gravi motivi d'ordine pubblico il Re può disciogliere i Consigli provinciali e comunali, provvedendo però per una nuova elezione entro il termine non maggiore di tre mesi (Art. 222 L. C.).

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, il Prefetto ed

il Consiglio di prefettura esercitano le attribuzioni dalla legge affidate alla Deputazione provinciale per l'amministrazione della provincia e per la tutela dei Comuni (Art. 188 ivi).

In caso di scioglimento del Consiglio comunale l'amministrazione del Comune viene provvisoriamente affidata a un Delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale: esso esercita le attribuzioni della Giunta municipale, e presiede l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni (Art. 144 ivi) — *V. Delegato R. straordinario.*

§ 2. Anche le Amministrazioni di beneficenza possono essere disciolte per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato: ciò si verifica quando un'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'opera affidatale, o non compia alle obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'opera.

Col Decreto di sospensione e di scioglimento è provveduto alla temporanea amministrazione e, quando ne sia il caso, alla ricostituzione della medesima, a termini di legge (Art. 21 L. 3 agosto 1862).

§ 3. In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale, spetta al Prefetto in Consiglio di prefettura di esercitare le funzioni attribuite dall'alinea dell'articol 155 della Legge 23 ottobre 1859 alle Deputazioni provinciali; cioè di verificare la regolarità delle operazioni delle elezioni dei Consiglieri provinciali, di statuire sugli insorti richiami, di far lo spoglio dei voti, di proclamare a Consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e di notificare il risultato della votazione agli eletti (Consiglio di Stato, parere 31 luglio 1863) (1).

§ 4. Il rimedio della sospensione o dello scioglimento delle Amministrazioni caritative essendo un mezzo estremo, conviene farvi precedere l'impiego degli altri dalla Legge indicati, fra cui quello dell'invio di Delegati o Commissari straordinari, mettendo il rimborso della relativa spesa a carico degli Amministratori, ove sia constatato che i medesimi trovinsi in colpa; avvertendo ancora di limitare l'invio di Delegati o Commissari ai soli casi di riluttanza all'adempimento di obblighi imposti dalla legge, e quando ve ne sia una vera necessità (Cons. di Stato, parere 1° dicembre 1863) (2).

(1) *Rivista amm.* 1863, pag. 782. (2) Ivi, 1864, pag. 183.

SCRITTI. — *V. Affissi* — *Stampati.*

SCUDERIE E STALLE. — I regolamenti di polizia municipale debbono vietare l'accumulamento del letame proveniente dalle stalle e scuderie situate nell'interno dell'abitato, salvo venga rinchiuso in apposite fosse costrutte in muratura e munite di saldo coperchio. Dev'essere poi espressamente proibito di depositare detto letame, anche momentaneamente, sulle pubbliche vie; come di trasportarlo fuori dell'abitato nelle ore più calde della giornata.

Le scuderie e le stalle poste nell'abitato debbono essere oggetto di assidua vigilanza per parte degli agenti della polizia municipale; perchè le emanazioni, che ne esalano, possono essere causa d'insalubrità.

SCUOLE ELEMENTARI. — La direzione immediata delle scuole in cui è data l'istruzione elementare viene esercitata dai rispettivi Municipii a norma delle leggi e dei regolamenti, e sempre subordinatamente alla vigilanza della potestà scolastica governativa. Questa ingerenza è ben legittima, dal momento che la legge impone ai Comuni l'obbligo di sopperire a tutte loro spese al servizio dell'istruzione elementare, ed allo stabilimento e mantenimento delle relative scuole, e che d'altra parte tali scuole debbono essere gratuite.

Il cómpito che la legge affida alle Autorità municipali riguardo all'istruzione primaria è uno dei più ardui e gravi; poichè dal modo con cui viene adempiuto dipendono i destini di tutta una generazione, e si segna una via di progresso o di regresso nell'avvenire della nazionale società. Il numero e l'equa distribuzione delle scuole nei vari quartieri e borgate di un Comune; la buona scelta dei locali; la vigilanza continua sulla scolaresca e sugli insegnanti; la giudiziosa elezione dei maestri e delle maestre; ed infine il mantenimento dell'ordine, della disciplina, della moralità e della nettezza nelle scuole comunali, sono altrettanti oggetti che richiedono per parte delle Autorità municipali la più attenta osservazione.

Già, occupandoci dell'istruzione pubblica in generale e parlando dei maestri comunali, abbiamo dato un cenno abbastanza diffuso e preciso sul sistema onde presso di noi trovasi ordinata l'istruzione primaria giusta la Legge 13 novembre 1859. — *V. Istruzione pubblica*, § 5. — *Maestri e maestre comunali.*

Ora pertanto qui altro non ci resta che riprodurre il Regolamento sull'istruzione elementare approvato con R. Decreto 15 settembre 1860, nelle cui elaborate e minute disposizioni troveranno gli Amministratori municipali quanto loro occorre conoscere riguardo a questo importantissimo oggetto delle loro sollecitudini (1).

Ecco il testo di detto Regolamento, accompagnato da alcune nostre note che lo spiegano e lo completano:

REGOLAMENTO

PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE APPPROVATO CON R. DECRETO (N. 4336) 15 SETTEMBRE 1860

(Tit. V. della Legge 13 novembre 1859).

Capo I. — **Oggetto ed obbligo dell'insegnamento.**

Art. 1. Per la trattazione delle materie proprie dell'istruzione elementare si seguiranno i programmi annessi al presente Regolamento. — Dove è il corso compiuto di quattro classi, sono fissati i programmi *A, B, C, D*. — Dove la prima classe è divisa in due sezioni, il programma *A* si compirà in due anni. — Dove non è che una scuola elementare retta da nn solo maestro, gli allievi saranno divisi in tre schiere, e si insegneranno le materie contenute nei programmi *E* ed *F*. — Nei luoghi dove sono stabilite la prima e la seconda classe con due Maestri, e vi manchi la terza, il Maestro della seconda dividerà la propria classe in due schiere: all'una insegnerà le materie contenute nel programma *B*; all'altra, formata di alunni che hanno già sostenuto l'esame di quella classe, insegnerà la grammatica e l'aritmetica a norma del programma *F*.

Art. 2. Le parti del catechismo che dovranno studiarsi in ciascuna classe saranno determinate, secondo le varie diocesi del Regno, dal Consiglio provinciale sopra le scuole, avutane la proposta del R. Ispettore, il quale consulterà a questo fine gli Ispettori di circondario e i Direttori spirituali dei ginnasi e delle scuole tecniche della provincia. Tale distribuzione dovrà esser fatta di guisa, che in due o tre anni i fanciulli abbiano agio di studiare e imparare bene le parti più importanti della dottrina cristiana. — Sono dispensati dallo stndio delle materie religiose, accen-

(1) Ci atteniamo al testo del Regolamento suddetto, perchè esso venne esteso e si applica in quasi tutte le provincie italiane, mentre negli Stati napoletani l'analogo Regolamento 12 gennaio 1861 ne è una quasi letterale riproduzione. Nella sola Toscana manca tuttora un Regolamento speciale sull'istruzione elementare, e vi provvedono le poche disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Governo toscano 10 marzo 1860, le quali sostanzialmente sono conformi all'analoga legislazione piemontese.

nate nei programmi delle classi elementari, i fanciulli che non professano il culto cattolico (2).

Art. 3. Nelle scuole femminili s'insegneranno ogni giorno, per un tempo non minore di un'ora e non maggiore di due, i lavori di maglia e di cucito reputati necessari ad una ben ordinata famiglia, esclusi per altro i lavori di semplice ornamento.

Art. 4. La divisione della prima classe in due sezioni non è obbligatoria, salvo quando il numero degli alunni sia maggiore di settanta, ovvero la scuola sia unica, e ne abbia più di cento.

Art. 5. Nessuno può essere ascritto alle scuole elementari inferiori in qualità di allievo, se non ha compiuto sei anni di età, o se ha oltrepassato gli anni dodici. — Tuttavia nelle scuole rurali, quando il luogo lo consenta, possono, coll'approvazione del Comune, essere ricevuti allievi di più che dodici anni, purchè non oltrepassino i quindici. — Dopo gli esami della metà dell'anno possono in queste scuole ammettersi fanciulli di cinque anni e mezzo, semprechè v'abbiano posti, e gli alunni nella totalità non siano più di cinquanta. — Alle scuole elementari superiori possono essere sempre ammessi fanciulli che superano gli anni dodici, ma non superano i sedici.

Art. 6. Per l'ammissione alla prima classe i fanciulli dovranno presentare la fede di nascita ed il certificato del vaiuolo naturale o inoculato

---

(2) Il principio di tolleranza dei culti acattolici proclamato nell'art. 1° dello Statuto fondamentale del Regno non può innalzarsi fino al punto di creare a spese del pubblico l'insegnamento speciale pei dissidenti, nè a stipendiare i loro maestri di religione. E la legge avendo ammessi gli acattolici a frequentare le pubbliche scuole dentro e fuori delle Università, e avendo dichiarato che nulla sarebbe innovato quanto alle loro scuole (RR. PP. 17 febbraio e R. Decreto 29 marzo 1848), ha sufficientemente provveduto alle esigenze dell'istruzione di tali cittadini ed alla libertà del loro culto; quindi sarebbe meno legale e conveniente l'istituire una scuola speciale pei Protestanti a spese del pubblico in un Comune provvisto di pubbliche scuole, alle quali concorrono promiscuamente cattolici ed acattolici (Decisione minist. 30 maggio 1851).

Riguardo all'insegnamento religioso che si dà nelle scuole dei culti dissidenti, nulla essendosi innovato al fin qui in uso, debbono seguirsi le vigenti norme (Art. 374 L. 13 novembre 1859).

Quanto ai Valdesi, il R. Editto 20 giugno 1730 stabiliva ch'essi potessero eleggere maestri di scuola della religione loro, purchè non ammettessero alle loro scuole alcun giovane cattolico, sotto pena di 25 scudi d'oro per ognuno di questi che ammettessero, e del bando in caso di recidiva; si determinava inoltre che le dette scuole fossero tenute nei quartieri dei rispettivi luoghi, dove vi dimorasse minor quantità di cattolici. Un altro Editto del 6 aprile 1642, le cui disposizioni non si riscontrano abrogate o modificate posteriormente, recava che il mantenimento delle scuole dei Valdesi fosse un carico da sopportarsi solamente dai religionari, e che però i registri dei cattolici non potessero esser quotati per simile causa.

Il Governo concede al Collegio valdese di Torre-Luserna il sussidio annuo di lire 2,500.

Nulla dispongono le nostre leggi, quanto alle scuole stabilite in seno alle Università israelitiche dello Stato; in conseguenza esse son rette secondo le discipline, usi e consuetudini vigenti in ciascuna Università.

col vaccino. — Di questi documenti si prenderà nota sul registro delle inscrizioni. — Per l'ammissione alle altre classi gli aspiranti provenienti da scuole pubbliche dovranno presentare il certificato di promozione dalla classe precedente a quella cui aspirano, oppure dovranno sostenere l'esame di promozione. — I fanciulli, che furono istruiti in privato, dovranno presentare la fede di nascita ed il certificato del sofferto vaiuolo, e sottostare all'esame di promozione per la classe cui aspirano.

Art. 7. Nelle scuole urbane le ammissioni alla prima classe e le promozioni da una classe ad un'altra avranno luogo solamente in principio dell'anno. — Nelle scuole rurali l'accettazione degli allievi nella prima classe, le promozioni alla seconda sezione della prima classe, dove questa sia divisa, e le promozioni dalla prima alla seconda classe avranno luogo due volte nell'anno, cioè nel riaprirsi delle scuole e dopo gli esami semestrali. — Nelle scuole, sieno urbane, sieno rurali, dovranno riceversi nel corso dell'anno nelle classi, per le quali si riconoscono idonei, i fanciulli che per cambiamento di domicilio o per altra legittima cagione provengono da altre scuole pubbliche o da privato insegnamento.

Art. 8. Le scuole elementari si aprono il 15 di ottobre di ciascun anno, e si chiudono il 15 di agosto (3).

Art. 9. Dal 15 al 25 ottobre e dal 5 al 15 agosto sono stabiliti gli esami per le promozioni. I medesimi si danno anche nella metà dell'anno alle classi accennate nel 1° paragrafo dell'articolo 7.

Art. 10. Le scuole delle borgate che non istanno aperte tutto l'anno, cominciano e terminano nel tempo da stabilirsi dal Consiglio provinciale sopra le scuole, avuto riguardo alle speciali condizioni de' luoghi. Ma in ogni caso la loro durata non può essere minore di quattro mesi.

Art. 11. Si fa vacanza nei giorni delle feste ecclesiastiche di precetto, delle feste civili, ed in generale un giorno per settimana, come verrà determinato in particolare calendario da pubblicarsi ogni anno per cura dell'Ispettore generale delle scuole primarie.

Art. 12. Le lezioni, l'una delle quali sarà data prima e l'altra dopo il mezzodì, dureranno nella totalità almeno cinque ore ogni giorno. La unione

---

(3) Sebbene il Regolamento stabilisca in massima generale che l'apertura delle scuole debba farsi il 15 ottobre e la chiusura il 15 agosto, e che le lezioni nelle ore mattutine debbano durare due ore e mezzo ed altrettanto nelle ore pomeridiane, tuttavia a tale massima sono da farsi particolari eccezioni pei Comuni rurali e pei paesi di montagna, ove ne' tempi dei lavori agricoli i contadini sogliono valersi dell'opera dei ragazzi. Essendo del massimo interesse che i fanciulli prendano per tempo abito ed amore al lavoro, senza che per ciò abbiano a cessare dallo intervenire alla scuola e a privarsi della necessaria istruzione, dev'essere precipua cura dei Consigli scolastici provinciali l'esaminare accuratamente le condizioni di ciascun Comune della provincia affidata alle loro cure, e di stabilire d'accordo coi rispettivi Consigli comunali le cose in modo che l'apertura e la chiusura delle scuole e l'orario di esse siano abbreviati, anticipati o posticipati a seconda delle diverse circostanze locali, ed in modo che si possa sempre avvicendare il lavoro coll'istruzione, l'intervento alla scuola coi servizi della campagna (Circol. Min. Istruz. pubbl. 15 settembre 1862).

di due lezioni in una sola si potrà fare dall'Autorità comunitativa; nel qual caso la durata dell'insegnamento cotidiano si potrà ridurre ad ore quattro e mezzo. Attenendosi a tale orario il Sindaco dovrà darne notizia all'Ispettore. — A cominciare dal 1° luglio il Comune può restringere lo insegnamento ad una sola lezione antimeridiana, purchè questa non duri meno di tre ore e mezzo. L'Ispettore sarà pure avvisato dal Sindaco di cosiffatto provvedimento. — Spetta al Comune fissare le ore in cui debbono aver principio e termine le lezioni a seconda delle diverse stagioni.

Art. 13. L'istruzione elementare è gratuita in tutti i Comuni, quindi non possono stabilirsi tasse o altre spese a carico degli alunni (4).

Art. 14. Per determinare la natura e l'estensione dell'obbligo che hanno i Comuni di provvedere all'istruzione elementare, si avrà riguardo alle loro rendite, alle spese obbligatorie, all'imposta comunitativa e a tutte le altre condizioni economiche del luogo (5). — Le scuole fondate da particolari corporazioni, da associazioni private o da privati individui a benefizio del pubblico, saranno tenute in conto ed a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, semprechè siano mantenute in conformità delle leggi (6).

Art. 15. La direzione immediata delle scuole in cui vien data l'istruzione elementare appartiene ai rispettivi Municipii, i quali la esercitano a norma delle leggi e dei regolamenti, e sempre subordinatamente alla vigilanza della potestà scolastica governativa.

Art. 16. I Municipii a tal uopo possono instituire Soprintendenti o Commissioni di ispezione.

Art. 17. L'elezione di questi Soprintendenti o Commissarii dovrà farsi

(4) Lo spirito della nostra legislazione, nel prescrivere che l'istruzione elementare debba essere gratuita, essendo quello di renderne partecipe il maggior numero possibile, si agirebbe direttamente contro questo scopo qualora fosse lecito ai Comuni di escluderne i fanciulli sul pretesto che non abbiano origine o domicilio in quel luogo, o non vi paghino le imposte, essendo molte e varie le cause per cui le famiglie trovansi costrette a prender dimora nei Comuni ove non abbiano avuto origine, ed ove non convenga neppur loro di stabilire il loro domicilio legale. Epperciò di massima i Comuni non possono escludere dalle loro scuole elementari i giovani in essi dimoranti, tuttochè non ne siano oriundi, nè abbiano ivi il loro domicilio legale (Cons. di Stato, parere 27 febbraio 1858. — Decis. minist. conf. 3 marzo successivo).

(5) In massima generale le spese poste dalle leggi a carico dei Municipii s'intendono obbligatorie nei limiti delle condizioni economiche ed in ragione dei mezzi con cui il Comune può alle medesime sopperire. Per accertare lo stato finanziario di un Comune non havvi indizio più sicuro di quello che viene somministrato dal paragone dell'imposta regia colla sovraimposta comunale; quando questa ultima non solo pareggia, ma supera quasi del doppio l'imposta regia, pare consentaneo allo spirito della legge il non esigere dai Municipii quello che riesco loro quasi impossibile di dare (Cons. di Stato, par. 16 marzo 1861).

(6) I Municipii non sono altrimonti tenuti a stanziare le spese obbligatorie nei loro bilanci, se non in quanto occorra per provvedere ai servizi che ne sono l'oggetto; ed ove un lascito speciale od Opera pia provveda ad una scuola obbligatoria, il Comune non è più tenuto ad alcuna spesa al riguardo (Cons. di Stato, par. 23 dicembre 1861).

dai Municipii nella prima quindicina di ottobre. — Qualora i Municipii nel mese di ottobre non usino di questa facoltà, il Consiglio provinciale sulla proposta del R. Ispettore farà *ex officio* la nomina de' Soprintendenti municipali. — Ogni anno essi dovranno essere surrogati o confermati. L'elezione o la conferma dovrà tosto essere notificata dal Sindaco all' Ispettore del circondario. — I Soprintendenti ed i Commissari durano in ufficio sino a che siano effettualmente surrogati. — Possono essere scelti tra i Consiglieri comunitativi, o fuori del Consiglio tra le persone che si conoscano più idonee.

Art. 18. Appartiene ai Soprintendenti municipali curare, che le ammissioni si facciano a norma della legge e dei regolamenti, visitare frequentemente le scuole, assistere agli esami, vegliare l'osservanza dell' orario dalla parte dei maestri e degli alunni, badare all' igiene e al mantenimento della disciplina. — Rappresentano nelle funzioni scolastiche l' Autorità comunitativa quando il Sindaco non è presente. — In caso di dubbio nella interpretazione dei regolamenti e in tutte le materie didattiche essi non possono deliberare alcun provvedimento, ma debbono chiedere schiarimento o direzione all' Ispettore del circondario, col quale corrispondono direttamente.

Art. 19. Possono i Municipii coll'assenso del Consiglio provinciale sopra le scuole affidare la direzione della parte didattica a persone giudicate idonee a tale ufficio; queste per altro eserciteranno il carico loro subordinatamente alla podestà scolastica governativa.

Art. 20. Il Consiglio provinciale sopra le scuole potrà nominare speciali soprintendenti i quali rappresentino l'Ispettore del circondario nelle scuole mantenute da corporazioni o da associazioni private o pubbliche.—Questi eserciteranno anche negli asili d'infanzia e negli altri stabilimenti d'istruzione elementare del distretto a cui sono preposti la vigilanza che la legge attribuisce all'Autorità locale scolastica.

Art. 21. Per le scuole femminili saranno da ogni Comune nominate alcune Ispettrici per invigilare e dirigere i lavori donneschi, e per mantenervi ferma, d'accordo coi soprintendenti municipali, la buona disciplina. — Ove i Comuni non adempiano quest'obbligo nel mese di ottobre, l'Ispettore del circondario potrà fare la nomina ex ufficio.

Art. 22. Le scuole maschili e le femminili, che ogni Comune è obbligato d'instituire, debbono essere per numero e per ampiezza proporzionate al numero dei fanciulli e delle fanciulle tra i sei e i dodici anni viventi nel Comune, e tenersi aperte tutto l'anno scolastico, eccettuati i Comuni aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti.

Art 23. Una scuola maschile ed un' altra femminile debbono tenersi aperte a spese del Municipio nelle borgate (frazioni di Comuni) che avendo una popolazione maggiore di 500 abitanti, dimorano discosto dalla sede principale almeno tre chilometri, oppure, sebbene situate a minore distanza, non possono a cagione di altro impedimento profittare della scuola comunitativa. — La durata di queste scuole e di quelle che appartengono a Comuni con popolazione minore di 500 abitanti sarà almeno di quattro mesi.

Art. 24. Se le borgate hanno una popolazione maggiore di 800 abitanti, e si trovano nelle condizioni accennate nel precedente articolo, le loro scuole dovranno stare aperte tutto l'anno scolastico al paro delle comunitative.

Art. 25. Dove sono parecchie quelle borgate in cui lo stabilimento di scuole è obbligatorio e le rendite del Comune non bastano, si potrà permettere che un solo insegnante faccia scuola nel mattino ai maschi, e nelle ore pomeridiane alle femmine. — Tali scuole saranno, dove si possa, affidate a Maestre.

Art. 26. Potrà un Comune essere obbligato a concorrere nelle spese di una scuola aperta sul territorio di un Comune confinante, quando per ragione delle distanze o delle vie disagiate quella sia di maggior comodo ai proprii abitanti. In questo caso il concorso dovrà essere proporzionato al numero della popolazione che si giova della scuola.

Art. 27. Sulla relazione del R. Ispettore, il Consiglio provinciale sopra le scuole esaminerà le domande dei Comuni, i quali a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non essendo in grado d'instituire scuole regolari, chiedono di formare accordi coi Comuni confinanti, a fine di godere in tutto, o solo in parte delle scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi maestri. — Il parere del Consiglio provinciale sarà dal R. Ispettore trasmesso al Ministro cui spetta dare intorno di ciò gli opportuni provvedimenti.

Art. 28. La Deputazione provinciale potrà impostare ex ufficio nei bilanci comunitativi la spesa dell'istruzione delle borgate dichiarata obbligatoria dal Consiglio provinciale sopra le scuole (7). — Le controversie che insorgessero sulla instituzione delle scuole nelle borgate saranno decise dal Consiglio provinciale sopra le scuole, il quale darà il suo giudizio dopo prese le necessarie informazioni per mezzo dell'Ispettore del circondario, e uditi gli interessati.

Art. 29. Le scuole elementari maschili del grado superiore dovranno stabilirsi: — 1° Nei Comuni dove sono aperte scuole mezzane classiche, o scuole tecniche, o scuole normali maschili regie, o a queste parificate; — 2° Nei Comuni che hanno oltre a 4000 abitanti di popolazione unita, non computandovi le borgate. — Non si annoverano nella popolazione della sede principale gli abitanti dei casali lontani da essa più di due chilometri.

Art. 30. Le scuole femminili del grado superiore dovranno stabilirsi: — 1° Nei luoghi dove sono aperte scuole mezzane classiche, o scuole tecniche,

(7) Tanto in questo, come in ogni altro analogo caso è d'uopo che le provvidenze *ex officio* si facciano dopo un atto deliberativo del Consiglio comunale, e non si potrebbe procedere diversamente senza contraddire ai principii fondamentali della Legge comunale del 23 ottobre 1859 ed alla disposizione esplicita dell'art. 135 di essa, nel quale si prescrive che alla Deputazione provinciale spetti, *udito il Consiglio comunale*, fare d'ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie (Cons. di Stato, parere 8 agosto 1861).

o scuole normali femminili regie, o a queste parificate. In tale ultimo caso è solo obbligatoria la istituzione della terza classe; — 2° Nei Comuni, che hanno oltre a 4000 abitanti, nel modo espresso per le scuole maschili.

Art. 31. I Comuni, che solo in considerazione del numero degli abitanti debbono istituire scuole del grado superiore sì maschili, e sì femminili, potranno, ove siano scarsi di rendite, essere autorizzati dal Consiglio provinciale ad affidare la terza e la quarta classe ad un solo insegnante. — Questa facoltà per altro non sarà conceduta, se il numero degli allievi delle due classi superiori sia nella totalità maggiore di 40. In tal caso le classi dovranno esser divise con un maestro per ciascuna.

Art. 32. Se, non ostante l'unione delle due classi, l'obbligo della istruzione superiore tornasse ancora troppo grave al Comune, potrà essere conceduta la facoltà di affidare la terza e la quarta classe a maestri, a cui è già affidata una parte dell'insegnamento nelle scuole inferiori, purchè siano approvati per l'istruzione superiore. In questo caso dovrà il Comune provvedere un coadiutore ai maestri nell'insegnamento inferiore, sotto la loro malleveria e direzione.

Art. 33. Non dovendo una scuola avere ad un tempo più di 70 allievi, quando questo numero venga oltrepassato per lo spazio almeno di un mese nel corso dell'anno, il Municipio sarà tenuto ad aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, oppure a dividere la prima in sale distinte e per ordine di classi. — Dovrà attenersi al primo mezzo quando la popolazione sia troppo disseminata sul territorio comunitativo, ovvero le strade che conducono alla scuola principale siano assai disagiate. — Quando l'insegnamento della classe prima è affidato ad un sotto-maestro, al maestro tocca la direzione e la responsabilità della scuola.

Art. 34. Sarà tollerato che gli allievi delle scuole, composte di una sola classe, eccedano il numero di 70, se ciò accade in un sol mese nel corso dell'anno, ed il Comune non sia in istato di aprire un'altra scuola, o di provvedere un sotto-maestro. In qualunque caso il numero degli allievi non potrà mai oltrepassare quello di cento.

Art. 35. Alla fine d'ogni semestre, cioè nella settimana prima di Pasqua o in quella che sarà segnata dal calendario scolastico, e dal 5 al 15 agosto, vi sarà in ogni scuola comunitativa un esame pubblico verbale, in cui gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe. — Possono assistere a questi esami i componenti la Giunta municipale ed i parenti degli allievi.

Art. 36. All'esame di religione, cioè di catechismo e di storia sacra, interverrà, oltre al soprintendente municipale, il parroco del luogo, in cui la scuola ha sede, od il sacerdote che sarà da lui delegato. — Il tempo ed il luogo dell'esame di religione saranno stabiliti dal Sindaco e dal soprintendente municipale, d'accordo col parroco. — Non intervenendo il parroco per qualsiasi impedimento all'esame, questo sarà dato dal maestro della classe. — Tale esame nelle scuole composte di più classi potrà darsi un mese prima del tempo assegnato per gli esami sulle altre materie.

Art. 37. Nelle scuole inferiori il voto dell'esame di religione sarà com-

putato, per la promozione, coi voti dati sulle altre materie. — Nelle scuole superiori il voto dell' esame di religione sarà tenuto a parte, e l' allievo non sarà giudicato degno di promozione, quando non abbia conseguito i sei decimi dei punti nelle altre materie. — Questo esame non potrà ripetersi prima di un'altra sessione di esami.

Art. 38. Gli allievi appartenenti a culto non cattolico sono dispensati dall'esame di religione.

Art. 39. Nelle scuole femminili, un mese prima della chiusura del corso, le Ispettrici, di cui all'art. 21, esamineranno i lavori di maglia o di cucito eseguiti dalle allieve di ogni classe, e daranno sui medesimi il loro giudizio coll'assistenza del soprintendente municipale, e della maestra della classe.

Art. 40. Oltre gli esami verbali avranno luogo in ogni classe i seguenti esami per iscritto:— Per la promozione alla sezione superiore della 1ª classe: Saggio di buona scrittura - Scrittura fatta sotto dettatura di alcune parole composte di sillabe semplici - Esercizi di addizione e di sottrazione da 1 a 20. — Per la promozione alla 2ª classe: Saggio di buona scrittura - Scrittura sotto dettatura di una breve prosa - Brevi risposte ad alcune interrogazioni dettate intorno a materie che gli allievi abbiano imparate a memoria - Esercizi di addizione e di sottrazione da 1 a 100. — Per la promozione alla 3ª classe: Saggio di buona scrittura - Composizione di un racconto o di una lettera secondo una traccia ben definita - Esercizio di coniugazione oppure di analisi di una proposizione - Soluzione di uno o due problemi di aritmetica coll'uso delle operazioni insegnate nella 2ª classe. — Per la promozione alla 4ª classe: Saggio di buona scrittura - Composizione di un racconto, o di una lettera, o di una descrizione di cui sarà indicato l'argomento e se ne detterà una traccia - Analisi di un breve periodo - Soluzione di uno o due problemi di aritmetica coll'uso delle operazioni insegnate nella 3ª classe. — Per l'esame finale della 4ª classe: Saggio di buona scrittura - Composizione di un racconto, di una lettera, o di una descrizione secondo una breve traccia dettata; oppure voltamento di una poesia in forma prosastica - Analisi di un periodo di tre o quattro proposizioni - Soluzione di uno o due problemi di aritmetica e sistema metrico coll'uso delle operazioni insegnate nella 4ª classe.

Art. 41. I temi degli esami per iscritto, quando non siano inviati dall'Ispettore, saranno proposti dal maestro della classe; la dettatura per altro dei temi e l'assistenza degli alunni nel tempo degli esami per iscritto si farà dal maestro della classe immediatamente superiore, o se questo manchi, da quel maestro che sarà designato dal soprintendente. Dove non vi ha che una sola scuola, il solo maestro darà gli esami, ai quali potranno sempre assistere il soprintendente municipale ed i componenti la Giunta.

Art. 42. Nei luoghi in cui v'ha più classi del medesimo grado, il soprintendente municipale può prescrivere che i temi degli esami finali e quelli della metà dell'anno siano uniformi. — A tal fine i maestri d'accordo proporranno i temi: in caso di dissenso ciascun maestro proporrà tre temi per ogni materia, ed il soprintendente farà la scelta di quelli che gli par-

ranno più convenienti. — Dove coll'assenso del Consiglio provinciale fu nominato nn Direttore per la parte didattica, a lui può affidarsi l'incarico di proporre i temi degli esami per iscritto.

Art. 43. Gli esami per iscritto non avranno luogo nei giorni di sabato nelle scuole frequentate da giovani appartenenti al culto israelitico.

Art. 44. Nelle classi inferiori alla correzione delle composizioni ed agli esami orali avranno parte il Maestro della classe ed il Maestro che dovrà accogliere nell'anno successivo gli allievi esaminati.

Art. 45. Nelle classi superiori avranno parte agli esami per iscritto e verbali il Maestro della classe e due altri Maestri a cui sia affidato l'insegnamento dello stesso grado, e, in mancanza di questi, due Maestri delle classi inferiori da designarsi dal soprintendente municipale.

Art. 46. Gli esami verbali nelle classi inferiori dnreranno venti minuti; nelle classi superiori mezz'ora.

Art. 47. Negli esami per iscritto ogni esaminatore disporrà di dieci voti o punti, di dieci punti eziandio per gli esami orali, e di altri dieci per far ragione dello studio e del portamento di ogni allievo nel corso dell'anno, secondo risulterà dal registro della scuola. — Nelle classi inferiori per la votazione complessiva si terrà anche conto dell'esame di religione, di cni all'art. 37.

Art. 48. L'allievo che sommandosi i punti dati dai Maestri negli esami per iscritto e verbali, e per lo studio e la condotta dell'anno avrà conseguito i sei decimi, sarà dichiarato *idoneo;* eccetto cbe trattandosi di classi superiori, debba ancora ripetere l'esame, di cni all'art. 37. — Per esprimere il voto d'idoneità la frazione si ridurrà in trentesimi.

Art. 49. Agli allievi cbe hanno ottenuto l'idoneità sarà dal Comune lasciato gratuitamente il certificato di promozione firmato dal Maestro della classe e dal Sindaco o dal soprintendente municipale, conforme al modnlo n° 1 (8). — Questo certificato servirà agli allievi di titolo per essere ammessi alla classe elementare immediatamente superiore in qualunque scuola pubblica.

Art. 50. Nei primi dieci giorni dopo la riapertura delle scuole avranno luogo, nella medesima forma degli esami annuali, gli esami di promozione per i giovani cbe chiedono di essere ammessi a qualunque classe, provenienti da scnole pubbliche senza attestato di promozione, o da insegnamento privato. — Per l'ammissione agli esami di promozione gli aspiranti non sono tenuti a dar prova di aver fatto un corso regolare di studi, purchè siano nelle condizioni volute dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 51. I registri degli esami saranno conservati negli archivi del Comune: e se ne desumeranno gli attestati autentici di promozione ogni volta che se ne faccia domanda.

Art. 52. Tutte le operazioni attinenti agli esami saranno ordinate e

---

(8) V. FORMOLARIO, Parte I, Sez. III.

dirette dal soprintendente municipale, salvo che intervenga un Ufficiale scolastico del Governo.

Art. 53. Dopo le promozioni annuali per cura delle Amministrazioni comunitative che hanno assegnamenti appropriati a ciò nei loro bilanci, si distribuiscono libri di premio o attestazioni di merito agli allievi che sarannosi segnalati per istudio, per diligenza e per costumatezza. — Queste funzioni da farsi in pubblico e coll'intervento delle Autorità locali, saranno dirette dal soprintendente municipale e presiedute dal Sindaco, salvo che intervenga un Ufficiale della podestà scolastica governativa (9).

Art. 54. I padri, o coloro che ne fanno le veci, hanno l'obbligo di procacciare ai loro figliuoli e figliuole, nello spazio che corre dai sei ai dodici anni d'età, l'istruzione almeno, che vien data nella prima e nella seconda classe delle scuole elementari. — Essi debbono farli istruire nelle scuole pubbliche o nelle scuole private, oppure nella loro casa.

Art. 55. I Sindaci di ogni Comune in principio del mese di ottobre annunzieranno con espresso avviso il riaprimento delle scuole elementari, ricordando ai parenti l'obbligo imposto dalla legge di procacciare l'istruzione elementare ai figliuoli che hanno compiuto l'anno sesto di età, e non hanno oltrepassato il dodicesimo, e le pene comminate ai trasgressori.

Art. 56. Venendosi a conoscere che alcuno avendo agio di mandare i suoi figli alle scuole pubbliche trascuri di farlo e non adoperi altro mezzo per istruirli, il Sindaco lo chiamerà a sè per fargli conveniente esortazione, e qualora persista nella sua negligenza, quegli farà istanza presso il Giudice del Mandamento, affinchè sia punito per atto di contravvenzione, giusta le disposizioni contenute nel capo IV del libro terzo del Codice penale (10).

---

(9) I libri di premio sono provveduti dal Municipio e scelti nel Catalogo approvato dal Consiglio superiore (Art. 201 Regol. 23 luglio 1822; art. 127 Reg. 12 dicembre 1851).

(10) Cioè colle pene di polizia, di cui negli art. 35 e 50 dello stesso Codice.

Confrontando la disposizione del presente articolo (scrivevamo in altra nostra opera) con quella dell'art. 326 della legge organica, nasce spontaneo il dubbio, se le penalità suddette potessero comminarsi da un semplice regolamento approvato per Decreto regio. Quella legge infatti dice che i contravventori al disposto dell'art. 326 « saranno puniti a norma delle *leggi penali* dello Stato »; ora queste parole vogliono indicare evidentemente ch'essa legge intendeva riferirsi od al Codice delle pene, ovvero ad una legge speciale che si fosse occupata di tali penalità, non ad un semplice *regolamento* sull'istruzione, del quale non avrebbe mancato il legislatore di far menzione, se ad esso avesse voluto deferire l'importante attribuzione di caratterizzare il reato per contravvenzione all'obbligo scolastico e di precisar la pena corrispondente; perocchè è assioma di diritto pubblico costituzionale, che il decretar pene come lo stabilire imposte non possa altrimenti esser fatto che per legge o per delegazione sua. In materia poi sì grave, quale è quella della risoluzione pratica di un problema sì variamente dibattuto dai pubblicisti, pare che, se alcuna sanzione penale dovesse confortare l'autorità del precetto, sarebbe pure stato bene che fosse scaturita dalla maestà del potere legislativo, anzichè dalla sola potestà esecutiva, la quale è chiamata ad eseguire, non a far la legge.

Art. 57. Le stesse disposizioni sono anche applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno comechessia sotto la loro dipendenza fanciulli in età da frequentare la scuola pubblica, e i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinariamente nel Comune.

CAPO II. - **Idoneità, elezione e doveri dei Maestri.**

Art. 58. Le patenti d'idoneità tanto pel primo grado, quanto per amendue i gradi dell'istruzione elementare, si ottengono, o sostenendo l'esame prescritto dal capo XVIII del Regolamento approvato con R. Decreto 24 giugno 1860, o presentando titoli di capacità che sieno giudicati equipollenti dal Ministro della istruzione pubblica, dopo il parere favorevole del Consiglio superiore. — V. *Scuole normali.*

Art. 59. Per essere eletto Maestro in una scuola pubblica, il candidato debbe aver conseguito le patenti d'idoneità in uno dei modi sopraindicati, ed esibire l'attestato di moralità secondo l'articolo 330 della Legge 13 novembre 1859.

Art. 60. Il R. Ispettore, in mancanza di Maestri patentati, potrà autorizzare all'insegnamento nelle scuole dei Comuni con una popolazione minore di 500 abitanti, dove lo stipendio sia inferiore al minimo stabilito dalla legge, e nelle scuole delle borgate che non sono aperte tutto l'anno, persone non provvedute di patenti, quando abbiano già insegnato con profitto per un anno come coadiutori in una scuola pubblica, o per più anni in iscuole private, ovvero abbiano ottenuto la licenza in un liceo od in un istituto tecnico. — Fuori di questi casi chi aspira a tale insegnamento dovrà sostenere un esame secondo le norme descritte nel capo XX del Regolamento 24 giugno 1860. — V. *ivi.*

Art. 61. La facoltà data dal R. Ispettore a termini dell'articolo precedente sarà valevole per un anno, ed unicamente per la scuola designata; potrà tuttavia riconfermarsi d'anno in anno, finchè durano le stesse condizioni. — Al R. Ispettore dovrà presentarsi sempre l'attestato di moralità voluto dalla legge.

Art. 62. In troppa scarsità di Maestri patentati, potranno i Municipi per le scuole elementari maschili del grado inferiore proporre delle Maestre; con questo però che lo stipendio loro assegnato sia il medesimo ordinato dalla legge pei Maestri. — Le scuole pubbliche e le comunitative in difetto di Maestri patentati, possono dal Consiglio provinciale sopra le scuole, sulla proposta del R. Ispettore, affidarsi in modo provvisionale a persone prive di patenti, le quali abbiano già dato non dubbie prove di loro abilità. — La facoltà suddetta si concederà più volentieri a coloro che sono proposti a Maestri per istituti di beneficenza o per case di correzione. — Tale

---

Del resto (astrazione fatta dalla questione di diritto costituzionale) la disposizione del presente articolo troverebbe il suo legale appoggio nell'articolo 691 del Codice penale; nè quindi, a nostro avviso, potrebbero i Tribunali legittimamente rifiutarsi dal farne l'applicazione negli occorrenti casi. — V. *Codice dell'Istruzione secondaria*, ecc., pag. 383.

facoltà ha forza pel solo anno scolastico, e durando le medesime circostanze dovrà dal Consiglio provinciale essere espressamente rinnovata.

Art. 63. Coloro che avendo l'età stabilita dall'art. 331 della Legge 13 novembre 1859 desiderano d'insegnare sotto la direzione di un Maestro approvato, debbono sostenere l'esame di cui al capo xx del già citato Regolamento 24 giugno 1860.

Art. 64. Le nomine dei Maestri comunitativi fatte in conformità della legge debbono essere approvate dal Consiglio provinciale sopra le scuole. — Quelle dei Maestri dipendenti da associazioni o da istituti di istruzione o di beneficenza debbono dalle rispettive Direzioni essere notificate all'Ispettore del circondario.

Art. 65. I Maestri comunitativi sono eletti o pei titoli d'idoneità che possono presentare, o per esame di concorso fatto dare dal Municipio (nella forma che stabilirà) sopra le principali materie contenute nei programmi delle scuole normali.

Art. 66. I Maestri normali, o quelli che secondo l'art. 372 della Legge 13 novembre 1859 sono loro pareggiati, dovranno a uguale merito essere preferiti agli altri Maestri.

Art. 67. L'elezione e la conferma dei Maestri comunitativi dovrà per cura dei Sindaci essere notificata all'Ispettore del circondario mediante doppia copia autentica dell'atto di nomina o di conferma, insieme coi titoli d'idoneità e di moralità. — Le convenzioni dei Comuni coi Maestri sono pure soggette all'approvazione del Consiglio provinciale sopra le scuole. — Possono dichiararsi di niun valore le nomine o le convenzioni che non furono in questa conformità approvate.

Art. 68. Gli Ispettori di circondario trasmettono al R. Ispettore col loro parere le copie degli atti che si riferiscono alla nomina dei Maestri comunitativi o delle convenzioni correlative; il R. Ispettore ne informa il Consiglio provinciale, che riconosce se la nomina o la convenzione sia stata fatta in conformità della legge.

Art. 69. Ove il Consiglio giudichi non essersi osservate le essenziali formalità della legge, l'atto di nomina o di convenzione, insieme colla deliberazione del Consiglio, sarà dal R. Ispettore indirizzato all'Intendente (*Sotto-prefetto*) del circondario per i provvedimenti ufficiali, o, secondo il caso, perchè s'inviti il Comune a rinnovare la sua deliberazione.

Art. 70. Le nomine e le convenzioni non saranno approvate sempreché non sia proposto un Maestro fornito dei titoli legali per l'insegnamento, o lo stipendio fissato non sia nella somma voluta dal decreto di classificazione delle scuole, o al Maestro siano imposti obblighi incompatibili coi doveri della scuola, e in generale quando non siansi osservate le leggi ed i regolamenti.

Art. 71. Il Consiglio può anche negare l'approvazione ai Maestri per incapacità dimostrata e per vita sregolata. — L'incapacità deve risultare da relazione scritta dall'Ispettore del circondario dopo due visite almeno da lui fatte alla scuola. — La vita sregolata da fatti pubblicamente noti.

Art. 72. Dalle decisioni del Consiglio provinciale i Comuni ed i Maestri possono appellarsi al Ministro della Istruzione pubblica.

Art. 73. I provvedimenti del Consiglio provinciale per cura del R. Ispettore saranno notificati ai Comuni mediante un decreto steso a piè di una delle copie sopraccennate di ciascun atto consigliare. Se ne farà quindi la trasmissione per mano dell'Intendente del circondario. — Una copia dello stesso decreto ritratta dall'altra copia dell'atto consigliare sarà inviata all'Ispettore del circondario, al quale appartiene d'invigilare la esecuzione dei fatti provvedimenti.

Art. 74. Il Maestro la cui elezione o conferma fu approvata rimarrà in carica per tutto il tempo fissato nell'atto di nomina. Quando il tempo non sia menzionato nè limitato, l'elezione si intenderà fatta per un triennio, a cominciare dall'anno scolastico in cui l'eletto entra in ufficio.

Art. 75. Quando la durata della convenzione col Maestro è maggiore di un anno, la disdetta debbe notificarsi sei mesi prima del termine stabilito; altrimenti l'elezione s'intende riconfermata per tutto il tempo prima convenuto. — Se la convenzione reca solo la durata di un anno, si debbe disdire prima del mese di luglio.

Art. 76. Nella computazione degli anni per la nomina e pel licenziamento dei Maestri, non facendosi menzione di altro periodo di tempo, si intenderà sempre il periodo dell'anno scolastico.

Art. 77. Queste disposizioni riguardano tanto i Comuni quanto i Maestri rispetto agli obblighi che reciprocamente si sono imposti nell'atto della nomina o della convenzione.

Art. 78. I Maestri non possono essere licenziati durante il tempo stabilito dalla legge, ovvero da speciale convenzione, senza gravi motivi; dei quali è solo giudice competente il Consiglio provinciale sopra le scuole.

Art. 79. I motivi, per cui il Consiglio può approvare il licenziamento dato ad un Maestro prima del tempo, sono: la negligenza abituale nell'esercizio dei doveri scolastici, la trasgressione degli obblighi da lui assunti innanzi al Comune, e la vita sregolata.

Art. 80. Il Comune è tenuto a specificare le cause del licenziamento in apposito processo verbale. — Il Consiglio provinciale prima di dare giudizio prenderà le necessarie informazioni, ed ammetterà l'imputato ad esporre le sue ragioni in iscritto o verbalmente.

Art. 81. Possono i Municipi, compiuto il tempo prescritto dalla legge o da speciale convenzione, surrogare i loro Maestri; ma in questo caso debbono rendere testimonianza per iscritto del buon servigio da quelli prestato, oppure dichiarare le ragioni, per cui giudicano conveniente di non confermarli. — Il Maestro che si terrà gravato di questa dichiarazione potrà ricorrere al Consiglio provinciale, che richiederà dal Comune una ritrattazione a favore del Maestro, quando riconosca insussistenti i motivi addotti.

Art. 82. I Municipi dovranno fare le nomine dei Maestri elementari, e trasmetterne gli atti all'Ispettore del circondario almeno un mese prima che incominci l'anno scolastico.

Art. 83. Qualora essi non abbiano fatto le nomine, oppure gli atti non siano stati trasmessi all'Ispettore del circondario prima del 15 settembre, il Consiglio provinciale sopra le scuole vi provvederà *ex officio*.

Art. 84. Ricusando un Comune di riconoscere o stipendiare un Maestro ufficialmente nominato, l'Ispettore si volgerà all'Intendente per i provvedimenti da farsi in via amministrativa.

Art. 85. Il Maestro prima di cominciare l'anno scolastico dee presentarsi al Sindaco ed al soprintendente municipale per ricevere in consegna i registri scolastici, che il Comune è tenuto a fornire, e per avere norme e indirizzi.

Art. 86. Egli non può mancare alla scuola senza legittima causa: quando non possa recarvisi dovrà renderne avvisato il soprintendente municipale od il Sindaco; altrimenti la mancanza gli sarà imputata a colpa (11).

Art. 87. Non può senza speciale permesso della Autorità municipale cambiare i giorni di vacanza o le ore delle lezioni. — Deve sempre giungere nella scuola all'ora stabilita per l'ingresso degli alunni, e rimanervi finchè tutti non ne siano usciti.

Art. 88. Il Maestro non può, qualunque sia il suo stipendio, fare ripetizioni ai propri allievi, nè avere parte ad esami di giovani che egli abbia ammaestrato privatamente.

Art. 89. Nell'insegnamento delle materie proprie della sua classe deve adoperare i libri consentiti dall'Autorità scolastica, dichiarandone il testo secondo le norme ricevute nelle scuole normali e magistrali, o le istruzioni date dal Ministero.

Art. 90. Per avere consigli e indirizzi nelle cose didattiche si volgerà all'Ispettore del circondario. — Per tutto che si riferisce al progresso morale, alla disciplina ed al materiale delle scuole, farà capo al soprintendente municipale od al Sindaco.

Art. 91. Almeno tre volte nella settimana assegnerà agli alunni un lavoro scritto per casa, ed ogni giorno una lezione da studiarsi a memoria. — Ogni mese farà eseguire un saggio scritto od un esperimento orale nella scuola.

Art. 92. Terrà nel debito ordine i registri secondo i moduli approvati; nel registro mensuale noterà le assenze, ed una volta per settimana, con numeri progressivi dall'1 al 10, i punti di merito di ciascun allievo. Al termine di ogni mese farà la ricapitolazione col numero medio dei voti delle quattro settimane, e la trascriverà sul registro annuale insieme col numero delle assenze e col numero relativo del posto da ciascun allievo meritato nell'esame mensuale. — Se l'allievo ha abbandonato la scuola, il Maestro ne segnerà il giorno ed il motivo. — Nel valutare i punti di merito terrà conto dei lavori in iscritto e delle lezioni studiate.

---

(11) Il Maestro non può assentarsi dalla scuola senza il permesso della Giunta municipale (Art. 55 Regol. 21 agosto 1853). — In caso d'assenza od impedimento del maestro, ne fa le veci il sostituito, se vi è; in difetto, una persona scelta appositamente dalla Giunta municipale. Se l'assenza è motivata da interessi particolari del Maestro ed estranei al suo uffizio, spetterà a lui il compensare il sostituito, in ragione dell'assenza e dello stipendio; in caso diverso il compenso è a carico del Municipio (Art. 56 ivi).

Art. 93. Curerà che gli alunni siano puliti nelle vesti e nella persona, e forniti degli oggetti necessari allo studio: dove le sue ammonizioni rimangano senza effetto, ne renderà avvertiti i parenti; e quando non appaia emendazione, ne riferirà al soprintendente municipale od al Sindaco per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 94. Il Maestro deve tratto tratto informare i parenti dei portamenti e dello studio dei loro figli, specialmente se siano mancati alla scuola, od abbiano meritato qualche grave castigo.

Art. 95. Nel termine di dieci giorni dopo la chiusura delle scuole ciascun Maestro presenterà al Sindaco, per mezzo del soprintendente municipale, i registri scolastici posti in ordine e da lui firmati, ed una relazione particolareggiata del suo insegnamento; dirà quale sia stata la frequenza degli alunni nel corso dell'anno, quale la loro diligenza, e quanto il loro profitto; se egli abbia nulla intralasciato del suo programma, ed in caso affermativo ne spiegherà le ragioni. — Spedirà una copia della sua relazione all'Ispettore del circondario.

Art. 96. Negli ultimi giorni di scuola il Maestro assegnerà ai propri allievi un lavoro in iscritto per le vacanze autunnali, ed alcuni esercizi di memoria attinenti alle cose insegnate nell'anno. — Nel cominciare del nuovo anno scolastico i lavori fatti e le lezioni studiate durante le vacanze si noteranno nel registro annuale come titoli di merito a favore dell'alunno.

Art. 97. I mezzi, che il Maestro può usare per mantenere la disciplina fra i suoi alunni, sono i seguenti: — 1° Ammonizioni; — 2° Obbligo di ripetere lavori eseguiti male o lezioni male imparate; — 3° Note di demerito sui registri scolastici; — 4° Allontanamento dello scolare dai compagni; — 5° Licenziamento temporaneo dalla scuola con avviso ai parenti; — 6° Sospensione dalla scuola per un tempo determinato, non maggiore di otto giorni, con partecipazione ai parenti; — 7° Esclusione dalla scuola.

Art. 98. Sono vietate: le parole ingiuriose, le percosse, i segni d'ignominia, le pene corporali, come il costringere a star ginocchioni o colle braccia aperte, ecc., i *pensi*, quando non siano la semplice ripetizione di un lavoro mal fatto.

Art. 99. Le punizioni, di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 o 5, possono infliggersi dal Maestro, dal soprintendente municipale e dal Sindaco. — Solo il soprintendente municipale può ad istanza del Maestro infliggere le pene della sospensione e della esclusione dalla scuola. Per l'esclusione, il Sindaco deve significare il suo espresso consentimento.

Art. 100. L'applicazione delle pene si farà proporzionatamente alla gravità dei mancamenti. L'esclusione dalla scuola verrà solo pronunziata per atti gravi di scostumatezza o d'insubordinazione, per molte assenze ripetute e non giustificate, e per abituale negligenza non emendata con minori castighi.

Art. 101. Quando il Consiglio provinciale sopra le scuole è chiamato a pronunziare intorno a mancamenti imputati a Maestri, secondo il disposto dell'art. 334 della Legge 13 novembre 1859, si osserveranno le norme descritte nell'art. 54 del Regolamento approvato col R. Decreto 23 dicembre

1859. — Nei casi in cui il Consiglio pronunci la pena della deposizione o della interdizione scolastica, dovrà il R. Ispettore darne pronto avviso al Ministero.

Art. 102. In tali casi l'incolpato ha diritto di appellarsi al Ministro dalle deliberazioni del Consiglio provinciale, ma ciò deve fare entro otto giorni dall'avutane partecipazione. — Se l'incolpato non si richiama al Ministro, o se il ricorso fu rifiutato, il R. Ispettore non più tardi di un mese notificherà la deliberazione del Consiglio provinciale ai Regi Ispettori di tutte le provincie del Regno.

CAPO III. — **Stipendi e sussidi.**

Art. 103. Per determinare gli stipendi da assegnarsi ai Maestri ed alle Maestre, le scuole elementari sono divise in due categorie, urbane e rurali.

Art. 104. Le scuole urbane sono istituite nelle Città, oppure nei Comuni che hanno scuole mezzane classiche o scuole tecniche, o che pel numero degli abitanti debbono mantenere scuole elementari superiori.

Art. 105. Potranno annoverarsi tra le urbane le scuole istituite nei Comuni non aventi titolo di Città, con una popolazione unita di 3,000 abitanti almeno, semprechè la media dell'imposta comunitativa dell'ultimo decennio non sia maggiore di dieci centesimi per lira dell'imposta regia. — Similmente potranno annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un Comune, con titolo di Città, fossero stabilite in borgate divise e lontane dalla sede principale della popolazione.

Art. 106. Tutte le altre scuole sono rurali, eccetto quelle poste in Comuni od in borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, o che quantunque stabilite in borgate aventi maggiore popolazione, stanno solamente aperte una porzione dell'anno. — Tali scuole non sono classificate.

Art. 107. Le scuole dichiarate urbane sono divise in tre classi; similmente le scuole dichiarate rurali.

Art. 108. Nella prima classe delle urbane sono le scuole stabilite nelle città, la cui popolazione ecceda i 40,000 abitanti; nella seconda quelle stabilite nelle città o nei Comuni di cui all'art. 104, aventi una popolazione maggiore di 15,000 abitanti; tutte le altre appartengono alla terza classe.

Art. 109. Tra le rurali saranno della 1ª classe le scuole non annoverate fra le urbane stabilite nei Comuni che sono capoluogo di mandamento, od hanno una popolazione maggiore di 3,000 abitanti; della 2ª le scuole dei Comuni che hanno una popolazione unita o dispersa maggiore di 2,000 abitanti; tutte le altre scuole, salvo il disposto dell'art. 106, saranno poste nella 3ª classe. — Si collocheranno nella 3ª classe le scuole delle borgate distanti dalla sede principale della popolazione.

Art. 110. Le scuole dei Comuni che, secondo la somma media dell'ultimo decennio, pagano una sovrimposta maggiore della imposta principale, saranno collocate nella classe immediatamente inferiore a quella cui apparterrebbero se si considerasse solo il numero degli abitanti. — Le scuole dei Comuni, che secondo la somma media dell'ultimo decennio pagano

una sovrimposta comunitativa minore di dieci centesimi per ogni lira di imposta principale, si ascriveranno alla classe immediatamente superiore a quella, a cui apparterrebbero, tenuto conto solamente del numero degli abitanti, purchè i detti Comuni abbiano rendite proprie bastevoli per il mantenimento delle loro scuole. — In tali due casi per altro non si farà mai passaggio da una categoria ad un'altra.

Art. 111. Le scuole dichiarate urbane in virtù dell'art. 339 della Legge saranno di 3ª classe, e quelle dichiarate rurali in virtù dello stesso articolo saranno collocate in quella classe, a cui furono ascritte le scuole urbane stabilite nella sede principale.

Art. 112. Il numero degli abitanti si desumerà dalle tavole dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 113. Le proposte per la classificazione delle scuole accennata dall'articolo 341 della Legge saranno fatte dagli Ispettori dei circondari al R. Ispettore, e da questo al Governatore della provincia.

Art. 114. Sulla domanda degli Ispettori dei circondari gli uffici amministrativi daranno intorno al censimento e ai bilanci dei Comuni tutte le notizie statistiche e finanziarie che sono richieste per la classificazione delle scuole.

Art. 115. Le proposte del R. Ispettore corredate del parere del Consiglio provinciale sopra le scuole, a cui dovranno prima essere rassegnate, saranno trasmesse al Governatore, il quale, sentiti i Municipi ed avuto il parere degli Intendenti, determinerà con suo Decreto la classificazione delle scuole della provincia.

Art. 116. Se contro alle proposte di classificazione vengano dai Municipi fatte osservazioni, il Governatore prima di accoglierle sentirà nuovamente il parere del Consiglio provinciale sopra le scuole.

Art. 117. Nel classificare le scuole si collocheranno, ad istanza dei rispettivi Municipi, nell'ultima classe delle rurali, quelle che sono aperte tutto l'anno scolastico, e appartengono ai Comuni od alle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti; e ciò a fine di provvedere alla pensione dei Maestri, a norma degli articoli 342 e 343 della Legge.

Art. 118. Ogni anno la classificazione delle scuole potrà essere modificata sulla richiesta dei Municipi o dei Consigli provinciali sopra le scuole, purchè si osservino le norme anzi descritte: le richieste per altro delle Amministrazioni comunali non avranno corso, se non si presentino almeno tre mesi prima del nuovo anno scolastico.

Art. 119. Le mutazioni, che nella forma voluta dalla legge si facessero alla classificazione delle scuole, non potranno modificare le speciali convenzioni che fossero già stipulate tra i Comuni ed i Maestri; salvo che questo caso sia espressamente avvertito nelle convenzioni medesime.

Art. 120. Gli stipendi da impostarsi nei bilanci comunitativi a favore dei Maestri delle scuole così classificate non saranno inferiori al minimo stabilito dalla tabella I annessa alla Legge, quand'anche i Maestri acconsentissero volontariamente ad una diminuzione.

Art. 121. Potrà esser fissato uno stipendio inferiore al minimo: 1° per

i Maestri di quei Comuni che sono nelle condizioni accennate all'art. 320 della Legge; 2° per i Maestri dei Comuni o delle borgate, che hanno una popolazione inferiore a 500 abitanti; 3° per i Maestri di quelle scuole, che non restano aperte se non una parte dell'anno scolastico.

Art. 122. Spetta ai Municipi, salvo l'approvazione del Consiglio provinciale sopra le scuole e dell'Autorità amministrativa, assegnare ai Maestri, de' quali ai numeri 2 e 3 dell' articolo precedente, lo stipendio che sia proporzionato alle loro fatiche, ed alle rendite dei Comuni.

Art. 123. Nel giudicare la possibilità dei Comuni a provvedere alle scuole, si terrà conto dei sussidi che il Governo e la provincia avranno loro assegnati.

Art. 124. Nel caso che qualche Comune non imposti nel suo bilancio tutta la somma richiesta per lo stipendio dei Maestri, il Consiglio provinciale sopra le scuole farà le opportune istanze presso il Governatore, affinchè la Deputazione provinciale vi provveda *ex officio*.

Art. 125. Il Maestro, che riceve il minimo dello stipendio, non incontra altri obblighi che quelli imposti dalla legge e dai regolamenti. — Gli obblighi alieni dalla scuola debbono essere compensati a parte, salvochè il Maestro si assoggetti a quelli volontariamente. — Si considera come obbligo scolastico l'incarico di assistere gli alunni nei di delle feste di precetto ecclesiastico nel tempo delle funzioni parrocchiali: il quale obbligo per altro dovrà espressamente essere imposto nell'atto di nomina o nella convenzione.

Art. 126. Negli atti di nomina o di capitolazione dovranno esser indicate tutte le obbligazioni che si vogliono imporre al Maestro, aliene dai doveri scolastici.

Art. 127. I mandati di pagamento degli stipendi saranno spediti per cura dei Sindaci in rate mensuali scadute, salvo che il Maestro dichiari nell'atto della sua capitolazione di preferire i pagamenti a trimestri (12).

Art. 128. I Sindaci non potranno spedire i mandati di pagamento, se la nomina o la conferma del Maestro non è stata approvata dal Consiglio provinciale sopra le scuole, ed il Maestro non presenta la sua patente munita della approvazione per l'esercizio scolastico dell'anno corrente. — L'adempimento di queste due condizioni dovrà risultare dal mandato del primo mese, senza di che l'Esattore non farà il pagamento.

Art. 129. I Maestri di quei Comuni, che li considerano come impiegati permanenti senza limitazione di tempo, ricevono lo stipendio sino al giorno in cui cessano di avere tale qualità.

Art. 130. Gli stipendi de'Maestri, quantunque assegnati in compenso dell'opera ch'essi prestano nei dieci mesi costituenti l'anno scolastico, sono tuttavia pagati in dodici rate mensuali, semprechè non sia disposto altramente da speciali convenzioni. — Ugual norma servirà per determinare i

(12) V. *Agenti ed impiegati comunali — Maestri e Maestre comunali — Mandati di pagamento.*

diritti degli eredi de'Maestri, salvo il caso in cui questi fossero da particolare obbligo astretti a proseguire l'ufficio loro, anche nei due mesi di vacanza.

Art. 131. Chi per propria volontà e senza legittima causa abbandona la scuola nel corso dell'anno, ovvero è sospeso, o deposto, o interdetto dal Consiglio provinciale, ha solo diritto al suo stipendio sino al giorno, in cui ha esercitato l'ufficio suo.

Art. 132. Quando un Maestro per cagione di malattia o di altra legittima causa indipendente dalla sua volontà è obbligato a cessare dall'insegnamento, spetta al Municipio farlo surrogare, ed assegnare al surrogante una congrua retribuzione.

Art. 133. Se il Maestro ha tralasciato di fare scuola per più di sei mesi interrotti o continuati nel corso dell'anno, e se nell'anno successivo, in cui secondo la convenzione dovrebbe ancora fare scuola, non è in grado di prestare servigio, egli non ha più diritto di rimanere in ufficio, nè di ricevere lo stipendio, ed il Comnne può provvedervi altramente. — Se, ritornato alla cattedra, egli ricade malato e non attende alla scuola per più di tre mesi, non può ripetere altro che la metà del suo stipendio annuale, ed il Comune ha facoltà di procedere ad altra nomina. — Queste norme dovranno solo osservarsi, quando nell'atto di nomina o nella convenzione non siasi stipulato altrimenti.

Art. 134. Non potendo i Comuni sottostare a tutti i pesi imposti loro dalla legge, i Consigli comunitativi potranno ricorrere al Governo per un sussidio. — Alla deliberazione che si trasmetterà dal Sindaco all'Ispettore del circondario, e da questo al R. Ispettore, sarà unito nno specchio autentico delle entrate e delle spese ordinarie e straordinarie, coll'indicazione della sovrimposta che il Comune dee pagare. — Nella stessa conformità dovrà farsi la domanda per i sussidi, che saranno stanziati dal Consiglio provinciale amministrativo. — Queste domande di sussidio debbono esser fatte nella tornata di primavera, e in ogni caso prima del mese di luglio, altrimenti non saranno più avute in considerazione.

Art. 135. La proposta per la ripartizione dei sussidi governativi assegnati alla provincia sarà fatta al Ministro dal Consiglio provinciale sopra le scnole, a tenore della relazione del R. Ispettore, e udito il parere degli Ispettori dei circondari. Questi sussidi saranno, ognora che si possa, deputati a stipendiare gli insegnanti. — I sussidi conceduti dal Consiglio provinciale amministrativo saranno conferiti dal Consiglio provinciale sopra le scuole, e serviranno principalmente alle spese occorrenti per istabilire le scuole e mantenere ogni materiale.

Art. 136. I Comuni debbono provvedere alle spese del materiale per lo stabilimento e la conservazione della sede principale, ed anche di quelle delle borgate.

Art. 137. Le scuole debbono essere salubri, con molta luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo, e adatte per ampiezza al numero degli allievi obbligati dalla legge a frequentarle.

Art. 138. Le scuole delle fanciulle debbono essere per ispazio interposto

divise da quelle dei fanciulli; quando ciò non sia possibile, gl'ingressi delle due scuole debbono essere distinti.

Art. 139. Dove si fa una sola lezione giornaliera continuata, dovrà essere una grande sala od una tettoia attigua per la ricreazione di mezz'ora almeno da concedersi agli alunni; e di più, dove sia possibile, un cortile fornito dei principali attrezzi occorrenti agli esercizi ginnastici.

Art. 140. Ogni scuola dovrà, senz'altro, esser fornita dei seguenti oggetti: — 1° Banchi da studio con sedili in numero sufficiente per tutti gli allievi; — 2° Tavola con cassetto a chiave e seggiola pel Maestro; — 3° Armadio chiuso con chiave per riporre libri, scritti, ecc.; — 4° Stufa pel riscaldamento della stanza. — Il Comune è tenuto a somministrare le legna da ardere per la stagione invernale; è quindi abolito l'uso di costringere gli allievi a provvedere le legna, od a pagare per ciò una tassa; — 5° Calamaio pel Maestro e calamai infissi per gli allievi. — Il Comune che ricusa di fornire l'inchiostro gratuitamente agli alunni può richiedere dalle famiglie loro il danaro a ciò necessario; — 6° Un quadro rappresentante le unità fondamentali e le misure effettive del sistema metrico decimale; — 7° Un crocifisso; — 8° Un ritratto del Re.

Art. 141. Oltre di questi oggetti la prima classe dovrà avere: — 1° I cartelloni per l'insegnamento della lettura, conformi al sillabario di cui si servono gli alunni; — 2° Il pallottoliere.

Art. 142. Le classi superiori dovranno avere: — 1° Un globo terrestre; — 2° Carte per l'insegnamento della geografia, specialmente il Mappamondo e le carte rappresentanti l'Europa e l'Italia; — 3° Tavole rappresentanti oggetti che spettano ai primi elementi delle scienze naturali; — 4° Modelli in rilievo dei principali solidi geometrici.

Art. 143. Il Comune dovrà a sue spese provvedere alla custodia, alla decenza ed alla pulitezza della scuola.

Art. 144. Ogni classe dovrà anche a spese del Comune essere fornita dei registri annuali e mensuali, conformi ai moduli 2 e 3 uniti al presente Regolamento (13).

Art. 145. Dove sono scuole di grado superiore maschile, il Comune deve darsi cura dell'istruzione militare degli alunni almeno nei giorni di vacanza. Deputerà a tal fine un abile istruttore, e provvederà le armi necessarie per gli alunni che sono atti a maneggiarle.

Art. 146. Mancando una scuola di alcune delle condizioni sopraccennate o degli arredi convenienti, l'Ispettore del circondario inviterà il Comune a provvedervi, e quando l'invito rimanga in tutto o in parte inefficace, farà istanza presso l'Intendente per un provvedimento ufficiale.

Art. 147. Ogni controversia intorno alla convenienza del casamento scolastico sarà giudicata dal Consiglio provinciale sopra le scuole.

Capo IV. — Delle scuole private.

Art. 148. L'ispezione delle scuole private elementari non si estende

(13) V. Formolario, Parte I, Sez. III.

all'insegnamento se non in quanto si riferisce alla moralità, alla sanità, alle instituzioni fondamentali dello Stato ed all'ordine pubblico.

Art. 149. Coloro che hanno i requisiti voluti dalla legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica, hanno facoltà di tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, purchè presentino i titoli comprovanti la loro capacità legale e la loro moralità.

Art. 150. La cittadinanza è una condizione, senza la quale non si può aprire una scuola privata, nè fanno eccezione i membri delle corporazioni religiose.

Art. 151. Chi ha la cittadinanza e la richiesta moralità e manca di patente può tenere un istituto privato comprendente più classi elementari con annessovi un convitto. — Le persone per altro addette all'insegnamento debbono avere i titoli di capacità richiesti dalla legge.

Art. 152. La licenza ottenuta nei licei e negli istituti tecnici scuserà il titolo di capacità per l'insegnamento privato. — L'esame finale di promozione felicemente superato nei corsi classici o speciali che corrispondono ai licei od agli istituti tecnici decretati dalla Legge 13 novembre 1859, sarà pure considerato come titolo di capacità pel privato insegnamento. — Il Consiglio provinciale potrà approvare per l'insegnamento femminile privato quelle persone che hanno dato in qualche modo prova non dubbia della loro abilità.

Art. 153. Chi desidera di aprire una scuola privata farà conoscere con una dichiarazione per iscritto la sua intenzione al R. Ispettore della provincia per mezzo dell'Ispettore del circondario. — A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune ed il luogo dove si vuole aprire la scuola, saranno annessi i titoli comprovanti la capacità legale e la moralità degli insegnanti proposti.

Art. 154. Quando trattisi dell'istituzione di un convitto, oltre di questi documenti dovranno pure presentarsi: — 1° La mappa o la descrizione del luogo in cui si vuole istituire il convitto; — 2° Un'attestazione medica, dalla quale risulti il luogo essere conveniente, a rispetto della salubrità; — 3° Il regolamento interno del convitto; — 4° Il programma degli studi, il quale sarà pubblicato.

Art. 155. Il R. Ispettore dovrà accertarsi della convenienza del casamento e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere informazioni sulla moralità della persona che fa la dichiarazione.

Art. 156. Se entro otto giorni dalla fatta dichiarazione, quando è il caso di una scuola privata, ed entro un mese quando è il caso di un convitto, non interviene per parte del R. Ispettore un'opposizione motivata e officialmente notificata al dichiarante, la scuola od il convitto potranno essere aperti, e finchè si mantengano nelle medesime condizioni non potranno essere chiusi se non per cause gravi e da porre in pericolo la conservazione dell'ordine morale o la tutela dei principii che governano l'ordine pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

Art. 157. Se la scuola od il convitto non saranno aperti entro sei mesi dal giorno della fatta dichiarazione, questa sarà considerata come non avvenuta.

Art. 158. Chi tiene uno di così fatti stabilimenti, ed intende di continuarlo, deve ogni anno ciò dichiarare entro il mese di ottobre all'ufficio del R. Ispettore.

Art. 159. I motivi dell'opposizione all'apertura di uno di questi stabilimenti potranno esser sottomessi al giudicio del Consiglio provinciale sopra le scuole.

Art. 160. Il R. Ispettore e per esso l'Ispettore del circondario conoscendo, che alcuno insegna privatamente o continua la scuola senza avere adempiuto le condizioni dianzi accennate, lo ammonisce a cessare, ed in caso di disobbedienza, fa istanza al Procuratore del Re presso il Tribunale del circondario pel procedimento e per l'applicazione della multa di cui nelle RR. PP. dell'8 giugno 1826 e del 13 gennaio 1846 (14).

Art. 161. Le scuole e gl'istituti privati possono per gravi motivi, concernenti la moralità, la sanità, le istituzioni fondamentali dello Stato e l'ordine pubblico, essere chiusi dal Ministro, dopo un regolare processo fatto dal Consiglio provinciale sopra le scuole, e avuto il parere del Consiglio superiore d'istruzione pubblica.

Art. 162. Nei casi urgenti il R. Ispettore, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far chiudere a tempo tali scuole ed istituti, e potrà promuoverne la chiusura per mezzo dell'Autorità politica, quando l'insegnante privato nol voglia.

Art. 163. Nelle scuole private l'uso dei libri di testo consentiti dal Governo non è obbligatorio, ma l'Autorità scolastica ha il diritto di vietare l'uso di quelli che fossero giudicati nocivi.

---

(14) L'art. 255 delle RR. PP. 8 giugno 1826 dichiara che:

« Non è permesso a chicchessia, eccettuati i Parroci nella rispettiva parrocchia, di tenere alcuna scuola privata per l'insegnamento della lettura, scrittura, dei principii di lingua italiana ed aritmetica, senza esservi autorizzato nella città di Torino dal Magistrato della Riforma, e nelle provincie e dai rispettivi Riformatori, eccetto il caso in cui l'insegnamento abbia luogo per i soli membri di una famiglia.

« S'intenderà privata la scuola, semprecchè il Maestro non sia stipendiato dall'Amministrazione locale per l'insegnamento.

« I contravventori al disposto del presente articolo soggiaceranno per la prima volta alla multa di 150 lire, e sussidiariamente alla pena del carcere per tre mesi, le quali multa e pena saranno duplicate in caso di recidiva. Trattandosi di scuola fatta da soggetti non cattolici a fanciulli di famiglie cattoliche, la quale scuola resta sempre proibita, il contravventore soggiacerà alla pena di sei mesi di carcere, ed un anno in caso di recidiva ».

L'art. 29 delle RR. PP. 13 gennaio 1846 ordina che:

« Le persone, le quali, in contravvenzione alle disposizioni di cui nei precedenti articoli, eserciteranno l'ufficio d'istitutrice o di maestra o di coadiutrice alle medesime senza averne ottenuta la prescritta permissione, soggiaceranno, giusta le nostre Patenti del 29 aprile 1834, per la prima volta, alla multa di L. 50, la quale, in caso di recidiva, verrà duplicata, e ciò oltre al chiudimento del convitto o della scuola, che in tali casi potrà sempre essere ordinato.

« Incorreranno nelle stesse multe le persone che, dopo di essere state autorizzate per un tempo determinato, terranno convitti o scuole di fanciulle oltre quel tempo senza nuova permissione, ovvero non si uniformeranno alle condizioni che nella permissione fossero loro state imposte. »

Art. 164. I fanciulli che avranno fatto gli studi loro in tutto o in parte nella casa paterna od in iscuole private, saranno ammessi agli esami di promozione nelle scuole pubbliche colla semplice dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci.

Art. 165. I Comuni, i privati e le private associazioni possono aprire scuole elementari per gli adulti, o corsi speciali per gli artieri, purchè ne rendano consapevole l'Ispettore del circondario. — Gli insegnanti in queste scuole sono dispensati dal produrre titoli d'idoneità.

Art. 166. Le scuole degli adulti sono soggette, come quelle dei fanciulli, alla vigilanza delle Autorità scolastiche: in caso di disordini possono esser chiuse nel modo indicato agli articoli 160, 161 e 162.

Art. 167. Sono dispensate dal presentare i titoli d'idoneità le persone che insegnano gratuitamente nelle scuole festive ai fanciulli poveri, o privatamente a fanciulli minori di sei anni, od in pubblici asili d'infanzia così gratuitamente come per mercede, purchè prima ne facciano consapevole l'Ispettore del circondario. — Per aprire un asilo d'infanzia è necessario presentare all'Ispettore una fede medica che certifichi la salubrità del luogo.

Art. 168. Coloro che presentemente sono riconosciuti quali Maestri nelle scuole pubbliche, od insegnano per facoltà conceduta dalla podestà scolastica in iscuole private, saranno riputati possedere i requisiti legali per continuare l'insegnamento, purchè adempiano a quelle particolari condizioni che verranno imposte con Reale Decreto per la conferma del loro diritto.

PROGRAMMI

PER LE SCUOLE ELEMENTARI

annessi al sovrariferito Regolamento 15 settembre 1860.

A. — 1ª Classe. — Sezione inferiore.

Religione - Lezioni del Catechismo intorno ai principali misteri della fede, date oralmente dal Maestro.

Lingua italiana - Esercizi graduati di sillabazione - Spiegazione dei vocaboli letti - Formazione di lettere, di sillabe e di parole per imitazione - Scrittura di parole dettate per via di sillabe semplici.

Aritmetica - Numerazione, addizione e sottrazione mentale fino a 20 - Conoscenza e formazione delle cifre arabiche.

1ª Classe. — Sezione superiore.

Religione - Lezioni del Catechismo intorno ai principali misteri della fede - Brevissimi racconti di Storia Sacra corrispondenti alle accennate lezioni del Catechismo.

Lingua italiana - Esercizi graduati di sillabazione e di lettura corrente nel libro di testo - Spiegazione dei vocaboli e delle proposizioni in essa

contenute - Scrittura per imitazione - Esercizi progressivi sotto dettatura - Regole pratiche d'ortografia.

Aritmetica - Esercizi di calcolo mentale nelle quattro prime operazioni - Esercizi in iscritto intorno alla numerazione, addizione e sottrazione sino a 100

Esercizi di memoria.

B. — 2ª Classe.

Religione - Catechismo della Diocesi - Storia Sacra dalla creazione del mondo fino alla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù di Egitto, narrata per sommi capi, e cenni intorno ai fatti del Nuovo Testamento in relazione con le lezioni del Catechismo.

Lettura - Spedita ed a senso, nel libro di testo - Spiegazione del concetto in essa contenuto.

Lingua italiana - Continuazione degli esercizi di scrittura sotto dettatura - Più ampia dichiarazione delle regole di ortografia - Esercizi graduati di calligrafia.

Cognizione della proposizione e de' suoi elementi - Parti del discorso - Coniugazione dei verbi ausiliari e dei verbi regolari, e di alcuni irregolari di uso più comune - Esercizi di analisi grammaticale - Brevi e facili componimenti per imitazione.

Aritmetica - Continuazione degli esercizi di calcolo mentale - Numerazione, addizione, sottrazione e moltiplicazione dei numeri intieri e decimali - Divisione dei numeri intieri nei quali il divisore non ecceda due cifre - Nomenclatura delle misure effettive secondo il sistema metrico.

Esercizi di memoria.

C. — 3ª Classe.

Religione - Catechismo della Diocesi - Storia Sacra dalla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d'Egitto sino alla divisione del regno di Giuda, narrata per sommi capi - Fatti del Nuovo Testamento in relazione con le lezioni del Catechismo.

Lettura - Spiegazione del libro di testo - Breve esposizione dei doveri dell'uomo - Nomenclatura appartenente alla geografia fisica.

Lingua italiana - Ripetizione delle parti di grammatica studiate nella seconda classe - Coniugazione dei verbi irregolari e dei verbi difettivi - Regole e principali eccezioni nell'uso delle parti del discorso - Esercizi correlativi di analisi grammaticale a voce ed in iscritto - Analisi del periodo.

Esercizi graduati di composizione con l'aiuto di una traccia - Brevi racconti - Facili descrizioni - Lettere famigliari con ispeciale riguardo all'ortografia.

Esercizi progressivi di calligrafia.

Aritmetica - Ripetizione delle operazioni insegnate nella seconda classe - Insegnamento compiuto della divisione dei numeri intieri e decimali - Conversione delle frazioni ordinarie in decimali - Nozioni geometriche necessarie per l'apprendimento del sistema metrico decimale, e breve esposizione del medesimo.

Esercizi di memoria.

D. — 4ª Classe.

Religione - Catechismo della Diocesi - Storia Sacra dalla divisione del regno di Giuda sino alla venuta del Redentore - Esposizione ordinata dei principali fatti del Nuovo Testamento.

Lettura - Spiegazione del libro di testo - Doveri dell'uomo e doveri del cittadino sovratutto in relazione con lo Statuto fondamentale del Regno - Fatti più notevoli della Storia nazionale - Nozioni elementari di scienze fisiche e naturali applicabili agli usi ordinarii della vita - Ripetizione della nomenclatura geografica - Divisione del globo - Stati principali dell'Europa e loro metropoli - Breve descrizione dell'Italia.

Lingua italiana - Ripetizione della grammatica - Compiuta esposizione delle regole grammaticali e delle loro eccezioni - Esercizi pratici correlativi - Costruzione regolare ed irregolare - Figure grammaticali - Norme intorno ai principali generi di componimento - Racconti morali e storici ritratti specialmente dalla Storia patria - Descrizioni - Favole - Lettere, ed altre scritture di più comune uso.

Esercizi progressivi di calligrafia.

Aritmetica - Ripetizione delle operazioni insegnate nelle classi precedenti - Cenno sulle proporzioni - Loro proprietà fondamentali - Regola del tre semplice - Modo di tenere i libri dell'azienda domestica.

Ripetizione del sistema metrico e delle nozioni geometriche relative al medesimo - Misura delle aree - Disegno delle principali figure geometriche.

Esercizi di memoria.

Scuola elementare unica divisa in tre sezioni.

E. — 1ª e 2ª Sezione.

Religione - Lezioni del Catechismo intorno ai misteri principali della fede ed ai Sacramenti - Brevi racconti di Storia Sacra corrispondenti alle lezioni del Catechismo.

Lingua italiana - Sillabazione - Lettura corrente nel libro di testo - Spiegazione delle cose lette.

Esercizi di scrittura, copiando sotto dettatura per sillabe.

Aritmetica - Numerazione, addizione e sottrazioni orali e scritte sino a 100.

Esercizi di memoria.

F. — 3ª Sezione.

Religione - Catechismo della Diocesi - Brevi racconti in ordine cronologico dell'Antico e del Nuovo Testamento.

Lettura - Spiegazione del libro di testo - Doveri dell'uomo e doveri del cittadino in relazione collo Statuto fondamentale del Regno.

Lingua italiana - Esercizi di scrittura sotto dettazione - Studio della prima parte della grammatica - Racconti, lettere ed altre scritture semplici e di uso pratico, aiutate da una traccia.

Aritmetica - Le quattro prime operazioni sui numeri intieri e decimali - Breve esposizione del sistema metrico decimale.

Esercizi di memoria.

SCUOLE NORMALI E MAGISTRALI. — Le odierne scuole normali e magistrali italiane ripetono la loro origine dalle *scuole di metodo*, stabilite con tanto plauso in Piemonte colle RR. PP. del 1° agosto 1845. Frutto dello studio e dell'esperienza d'uomini colti ed insigni, fra cui il Ferrante Aporti, il Vincenzo Troya e l'Amedeo Peyron, ben si può dire che ad esse scuole è dovuto e da esse data il progresso immenso fatto dall'istruzione elementare in Piemonte. Avevano queste per iscopo principale d'istruire nelle nuove discipline pedagogiche i maestri già in esercizio, ma aprivano ad un tempo l'adito a conseguire le patenti di maestro a tutti coloro i quali, dato saggio in un esame di ammessione di conoscere le materie necessarie a sapersi da un maestro, mostrassero di poter riuscire buoni insegnanti mediante un corso ed un esame pedagogico (1).

Alle scuole di metodo succedettero le scuole magistrali annuali ordinate dal Regolamento 21 agosto 1853, poscia le normali fondate dalla Legge 20 giugno e ordinate dal Regolamento 5 settembre 1858. Questo ordinamento venne conservato con alcune modificazioni dalla Legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, come si rileva dalle disposizioni contenute nel cap. v titolo v della medesima, delle quali venne da noi dato un sunto in *Istruzione pubblica*, § 6.

Un Regolamento approvato con R. D. 24 giugno 1860 pubblicato nelle provincie lombardo-piemontesi, ed esteso poscia a quelle dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche dava le norme esecutive per l'istituzione delle scuole normali. Ma essendosi queste rapidamente estese anche nelle provincie napolitane, siciliane e toscane in forza di locali governative provvidenze, si sentì l'urgenza di uniformare in tutte le provincie del Regno le norme ed i programmi relativi alle scuole normali e magistrali ed agli esami di patente dei maestri e delle maestre delle scuole primarie, e con R. Decreto 9 novembre 1861 furono approvati un nuovo Regolamento e nuovi Programmi per tali scuole ed esami, dichiarandosi abrogate tutte le disposizioni contrarie.

L'ingerenza che su tali scuole possono avere le Autorità municipali, sia per la loro partecipazione al Consiglio direttivo, sia per la facoltà che i Comuni hanno di annettere alle scuole normali

(1) *Codice dell'Istruzione secondaria*, ecc., pag. 470.

governative convitti per gli allievi e le allieve di esse scuole, e di fondare a loro spese scuole normali e magistrali sul tipo di quelle governative, cui possono essere pareggiate, dimostra l'utilità di porgere qui riprodotto il detto Regolamento, facendolo seguire dalle norme relative alla istituzione dei convitti per le scuole normali, contenute nel già citato Regolamento 24 giugno 1860.

§ 1. REGOLAMENTO APPROVATO CON R. DECRETO (315) 9 NOVEMBRE 1861.

CAPO I. — Delle scuole normali e magistrali.

Art. 1. L'insegnamento delle scuole normali governative è gratuito, e comprende: 1° la religione e la morale; 2° la pedagogia; 3° la lingua italiana e le regole del comporre; 4° la geografia e la storia nazionale; 5° l'aritmetica e le nozioni elementari di geometria; 6° i principii di scienze fisiche e naturali, e le norme elementari d'igiene; 7° la calligrafia; 8° il disegno lineare; 9° il canto corale. — Nelle scuole normali per le Allieve-Maestre è aggiunto l'insegnamento de' lavori proprii al sesso femminile; in quelle per gli Allievi-Maestri si aggiungeranno gli esercizi ginnastici e militari. — Nelle une e nelle altre poi avranno luogo frequenti esercitazioni pratiche in classi elementari.

Art. 2. Il corso delle scuole normali è triennale, e l'insegnamento è compartito in guisa che nei due primi anni prepari gli Allievi e le Allieve alla patente di Maestro del grado inferiore, e in tutti i tre anni a quella di Maestro del grado superiore.

Art. 3. A ciascuna delle scuole normali sono addetti tre Professori titolari, fra cui sono distribuite le parti principali dell'insegnamento. — Le altre materie sono affidate ad incaricati. — Nelle scuole normali femminili v'ha inoltre una Maestra assistente incaricata d'invigilare le classi, sotto gli ordini del Direttore, e d'insegnare i lavori donneschi. — I Professori titolari sono di tre classi con le seguenti retribuzioni:

1ª classe	L. 2200
2ª id.	» 1800
3ª id.	» 1500

G'incaricati possono avere una retribuzione dalle L. 300 alle 800. — Le Maestre assistenti delle scuole normali femminili hanno un annuo assegno dalle L. 800 alle 1000.

Art. 4. Uno dei Professori titolari avrà per Decreto Reale l'ufficio di Direttore della scuola, e per tale qualità gli sarà assegnato un maggiore stipendio di L. 500.

Art. 5. Ciascuno degl'Insegnanti, allo aprirsi dell'anno scolastico, detta il programma didattico che intende svolgere nel suo corso in correlazione co' programmi d'esame. — Riuniti sotto la presidenza del Direttore, tutti gl'Insegnanti esaminano ed approvano i programmi didattici della scuola, e si accordano per l'orario della scuola correlativamente alla Tabella unita

al presente Regolamento, per gli esami di passaggio da classe a classe, e per quanto si attiene agl'insegnamenti.

Art. 6. Ad ogni scuola normale soprintende, per tutto ciò che concerne l'andamento economico, disciplinare e morale di essa, un Consiglio direttivo, composto dell'Ispettore delle scuole primarie, del Sindaco del Comune o di chi ne fa le veci, del Direttore della scuola, di due persone elette ad ogni triennio dal Consiglio provinciale sopra le scuole.

Art. 7. Tale Consiglio direttivo, oltre all'invigilare all'esatta osservanza della legge e dei regolamenti, ha cura speciale: 1° di promuovere dal Comune o dalla Provincia quanto possa occorrere al buon andamento della scuola (2); 2° di deliberare così sugl'incoraggiamenti e sui premii da conferirsi agli Allievi più meritevoli d'encomio, come sulle pene disciplinari maggiori da infliggersi a chi fra essi mancasse ai proprii doveri; 3° di tenere il Consiglio provinciale sopra le scuole ragguagliato sull'andamento della scuola; 4° di vegliare particolarmente il convitto che sia annesso alla medesima.

Art. 8. Per ogni scuola normale femminile si procaccerà inoltre di formare un Comitato d'Ispettrici, le quali per turno vogliano prestare materna assistenza alle classi.

Art. 9. La Provincia od il Comune dov'è situata la scuola faranno in modo di annettervi un convitto, in cui raccogliere a vita comune gli Allievi o le Allieve di essa. — Il Consiglio provinciale sopra le scuole sarà chiamato a dare la sua approvazione all'istituzione di tale convitto, dopo aver riconosciuto la salubrità e la opportunità del casamento, e la convenienza delle condizioni e delle regole interne. — All'amministrazione economica del convitto provvederà il Comune o la Provincia che lo ha istituito: la direzione morale e disciplinare spetterà al Consiglio direttivo della scuola.

Art. 10. Per l'ammissione alle scuole normali si richiede: 1° l'età di sedici anni compiuti per gli Alunni, e di quindici anni per le Alunne; 2° un attestato del Consiglio delegato del Comune o dei Comuni in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiari di distinta moralità, degno di dedicarsi all'insegnamento; 3° un attestato di un medico, che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento; 4° l'aver superato l'esame d'ammissione.

Art. 11. Gli esami d'ammissione saranno dati ogni anno nella seconda metà d'ottobre in ciascuna provincia, per cura del rispettivo Consiglio provinciale sopra le scuole, da una Giunta di tre membri; e verseranno in una composizione scritta, ed in una prova orale di mezz'ora sulle prime regole della grammatica, sulle prime operazioni dell'aritmetica pratica, sul catechismo e sulla storia sacra.

(2) Una Decisione ministeriale, emanata dietro analogo Parere del Consiglio di Stato in data 21 febbraio 1862, dichiarò in base dell'art. 363 della Legge 13 novembre 1859, che per le scuole normali governative non incumbe al Governo altra spesa fuori quella degli stipendi dei Professori, restando sempre a carico del Municipio, dov'è stabilita la scuola, ogni e qualunque spesa relativa ai locali ed agli arredi di questa.

Art. 12. I sussidi governativi, che saranno per una somma non minore di L. 250 in ragione di uno per ogni venticinquemila abitanti, verranno conferiti per via di esami di concorso dati in ogni provincia per cura del rispettivo Consiglio provinciale sopra le scuole. — Gli esami di concorso saranno gli stessi che quelli d'ammissione. L'idoneità però richiesta in essi vorrà essere almeno di $^7/_{10}$. A parità di merito saranno preferiti i più bisognosi; al qual uopo gli aspiranti dovranno produrre lo stato della loro famiglia.

Art. 13. L'anno scolastico dura dieci mesi, cioè dal 15 ottobre al 14 agosto. — Nella seconda metà di ottobre e nella prima quindicina di agosto si danno gli esami.

Art. 14. In principio dell'anno scolastico è consegnata dal Direttore a ciascun Allievo la carta d'ammissione, nella quale essi debbono al finir d'ogni bimestre poter mostrare la firma di ciascun Insegnante, come prova del loro frequentare la scuola e dell'esatto adempimento degli obblighi loro.

Art. 15. I premii degli Alunni e delle Alunne, che si comportano lodevolmente, consisteranno nelle note onorevoli scritte sul registro quotidiano della scuola e del convitto, ed in menzioni onorevoli che mensilmente potrà il Consiglio direttivo deliberare.

Art. 16. I gradi delle pene disciplinari da applicarsi quando trasgrediscano qualche prescrizione sono: 1° avvertimento privato del Direttore; 2° avvertimento del Consiglio direttivo; 3° avvertimento in presenza della scuola ordinato dall'istesso Consiglio; 4° privazione del sussidio, se trattasi d'un Allievo o d'una Allieva che ne goda, od esclusione dalla scuola da pronunciarsi pure dallo stesso Consiglio.

Art. 17. Oltre alla vacanza autunnale, potrà essere concesso agli Alunni ed alle Alunne di recarsi appresso le loro famiglie nelle ferie pasquali, che durano dalla domenica delle Palme fino a tutto il lunedì dopo Pasqua.

Art. 18. È in facoltà delle Provincie, dei Comuni e di altri Corpi morali d'istituire con mezzi proprii scuole normali o del solo grado inferiore, o d'ambo i gradi. — Quando tali scuole sieno ordinate colle stesse norme di quelle governative, potranno, a giudizio del Consiglio provinciale delle scuole, essere dichiarate pareggiate.

Art. 19. È pure in facoltà dei predetti Corpi morali d'istituire scuole magistrali, dirette a formare Maestri e Maestre elementari, in cui s'insegnino appena le materie che sono obbligatorie per gli esami di patente.

Capo II. — **Degli esami di patente per gli Aspiranti Maestri e le Aspiranti Maestre delle scuole elementari.**

Art. 20. Gli esami per ottenere il diploma d'idoneità ad insegnare nelle scuole elementari sì del grado inferiore come del grado superiore dovranno sostenersi sui programmi annessi al presente e firmati d'ordine Nostro dal Ministro della pubblica istruzione. — Salva la facoltà che ha il Ministro di aprire sessioni straordinarie di detti esami là dove ne occorra il bisogno, le sessioni ordinarie avranno luogo ogni anno entro il mese di agosto in que' luoghi dov'è istituita una scuola normale governativa o pareggiata, od

una scuola magistrale. — L'apertura di tali esami sarà determinata con decreto del rispettivo Consiglio provinciale delle scuole.

Art. 21. Sarà ogni volta nominata dall'istesso Consiglio una Commissione composta di quattro esaminatori e di un Presidente. — Farà parte della Commissione esaminatrice uno dei Professori della scuola normale del rispettivo distretto.

Art. 22. Le materie obbligatorie per gli esami sì verbali come in iscritto degli aspiranti al grado di Maestri inferiori sono: 1° catechismo e storia sacra; 2° lingua italiana; 3° aritmetica e nozioni sul sistema metrico-decimale; 4° pedagogia; 5° calligrafia; — e per gli esami degli aspiranti al grado di Maestro superiore sono obbligatorie le seguenti materie: 1° religione; 2° regole del comporre e cenni di storia letteraria; 3° aritmetica e contabilità; 4° nozioni elementari di geometria; 5° nozioni elementari di scienze fisiche; 6° storia nazionale e geografia; 7° pedagogia; 8° calligrafia. — Per le aspiranti Maestre tanto dell'uno quanto dell'altro grado sarà pure obbligatoria la prova sui lavori donneschi. — Le altre materie indicate nei programmi sono facoltative.

Art. 23. Coloro che avranno superato gli esami in tutte le materie, obbligatorie e facoltative, riporteranno il diploma di *Maestro normale*; gli altri otterranno la patente di *Maestro elementare*.

Art. 24. I Maestri e le Maestre normali saranno preferiti nelle scuole urbane di prima e seconda classe; potranno inoltre aspirare agli uffici di cui dispone il Governo ne' suoi istituti d'insegnamento e nelle amministrazioni da lui dipendenti. — A parità di merito fra essi saranno in detti uffizi preferiti quelli che uscirono da una scuola normale governativa o pareggiata.

Art. 25. Gli aspiranti alla semplice patente di Maestro elementare, quando, oltre alle materie obbligatorie, superino l'esame anche sopra alcune facoltative, potranno esigere che se ne faccia menzione sul diploma: il che sarà per loro un titolo di maggior merito nei concorsi. — Avranno lo stesso diritto tutti gli aspiranti che facciano buona prova nel canto, e riguardo ai Maestri anche nella ginnastica.

Art. 26. Potranno presentarsi agli esami tutti gli aspiranti, dovunque e comunque abbiano compiuti i loro studi.

Art. 27. Gli aspiranti agli esami di Maestro di grado inferiore dovranno aver compiuta l'età di 18 anni, e quelli pel grado superiore di anni 19. — Le aspiranti agli esami di Maestra di grado inferiore dovranno aver compiuta l'età di anni 17, e quelle pel grado superiore di anni 18. — Occorrendo però che ad alcuno degli aspiranti mancasse qualche mese al compimento dell'età prescritta, il Consiglio provinciale per le scuole è autorizzato, qualora lo stimi meritevole, ad accordargliene la dispensa, purchè non ecceda i mesi 6.

Art. 28. Per l'ammissione agli esami gli Alunni delle scuole normali e delle scuole magistrali pubbliche approvate presenteranno la carta d'ammissione debitamente firmata, come prova dell'ottenuta promozione. — Gli aspiranti alla patente di grado inferiore che vogliono essere considerati

come provenienti da una scuola normale, dovranno provare di aver ottenuto la promozione del 2° anno di corso; quelli cho aspirano alla patente di grado superiore, debbono provare di aver ottenuto la promozione dopo il terzo anno.

Art. 29. Gli aspiranti presenteranno: 1° la fede di nascita; 2° l'attestato di moralità per l'ultimo triennio.

Art. 30. La domanda per l'ammissione deve indirizzarsi all'Ispettore del capoluogo del circondario dove sono aperti gli esami almeno otto giorni prima che comincino.

Art. 31. L'esame verbale si darà in due sessioni, in ciascuna delle quali tratterannosi le materie che il Presidente della Commissione avrà anteriormente determinate. — Sarà cura dello stesso Presidente di distribuire fra gli esaminatori le materie in modo che sia esattamente eseguito il disposto dal precedente art. 22.

Art. 32. I candidati Allievi di scuole normali o di scuole magistrali pubbliche approvate, i quali sieno stati dichiarati regolarmente promossi negli esami di corso, saranno in ciascuna sessione interrogati da ogni esaminatore per 10 minuti; gli altri candidati per 20.

Art. 33. I temi per gli esami in iscritto saranno proposti e trasmessi suggellati direttamente dall'Ispettore provinciale al Presidente della Commissione esaminatrice, il quale non dovrà aprirli che nell'atto della dettatura in presenza dei candidati e dell'esaminatore assistente.

Art. 34. La correzione degli scritti si farà in comune dalla Commissione. — Tutti gli esaminatori daranno su ciascuno di essi il loro voto.

Art. 35. Chi non ottiene almeno i $^{6}/_{10}$ nello scrutinio generale sugli esami scritti, resta escluso dagli esami verbali.

Art. 36. Gli esaminatori voteranno separatamente, valutando i gradi o punti del merito da uno a dieci su ciascuna materia.

Art. 37. Per la promozione il candidato dovrà riportare almeno i $^{6}/_{10}$ in ciascuno esperimento, fatta la media proporzione de' voti conseguiti nell'esame verbale ed in quello per iscritto.

Art. 38. Chi non ha ottenuto i $^{6}/_{10}$ in uno o due esperimenti, purchè abbia fatto buona prova nella composizione, può presentarsi dopo tre mesi ad un nuovo esame sulle materie nelle quali fu giudicato insufficiente. — La ripetizione di questo esame verserà sui lavori in iscritto e sui saggi orali. — In tal caso saranno sempre quattro gli esaminatori, qualunque sia il numero degli sperimenti che il candidato deve rinnovare; e la durata dell'esame su ciascuna materia sarà quale fu stabilita più sopra.

Art. 39. Se in questo esame il candidato non raggiunge l'idoneità, oppure non si presenta entro un anno, dovrà ripetere l'intiero esame.

Art. 40. L'esito della votazione non è definitivo, sinchè il Consiglio provinciale per le scuole non abbia riconosciuto regolari le operazioni degli esami.

Art. 41. Le patenti di Maestro normale saranno rilasciate, a nome del Consiglio provinciale per le scuole, dal Presidente di esso; e quelle di Maestro elementare saranno rilasciate dal R. Ispettore provinciale.

Art. 42. Le patenti ai Maestri che non avranno compiuto il corso in una scuola normale, non saranno rilasciate che dopo un anno di tirocinio da farsi in una scuola pubblica approvata con autorizzazione dell'Ispettore del circondario. — L'Ispettore del circondario non potrà negare questa autorizzazione senz'addurne le ragioni all'Ispettore provinciale, al quale spetta di giudicarne la validità.

Art. 43. L'attestazione del tirocinio compiuto lodevolmente dovrà essere rilasciata dall'Ispettore del circondario. — Il tirocinio fatto prima dell'esame non è riconosciuto valido, eccetto il caso che il Consiglio provinciale per le scuole creda per dispensa di convalidarlo.

Art. 44. Le patenti d'idoneità non saranno spedite alle Maestre, le quali non siensi mostrate abili nei lavori di maglia e di cucito dinanzi a due Ispettrici designate dall'Ispettore del circondario.

Art. 45. Gli aspiranti agli esami per le patenti d'idoneità nel grado inferiore e nel superiore debbono pagare all'ufficio dell'Ispettore lire 9, le quali verranno ripartite nel modo seguente: al Presidente della Commissione esaminatrice lire 2, a ciascuno dei quattro esaminatori lire 1 50, al Segretario dell'Ispettore od a chi è assunto a farne le veci lire 1. — Questa somma dovrà pagarsi nuovamente da chi ripete in tutto od in parte gli esami. — Sarà restituita la metà della somma suddetta a chi, non avendo ottenuto i sei decimi nel saggio scritto, non è stato ammesso all'orale.

Art. 46. Le patenti d'idoneità ai Maestri ed alle Maestre saranno spedite gratuitamente.

§ 2. In conformità dell'art. 9 del surriferito Regolamento, il precedente del 24 giugno 1860 recava sui convitti delle scuole normali le seguenti disposizioni che debbono ritenersi come tuttora vigenti, e che sono utili a conoscersi:

CAPO XVII. — **Dei convitti.**

Art. 126. La domanda per l'apertura di un convitto da annettersi ad una scuola normale dovrà essere presentata, per mezzo dell'autorità scolastica locale, al Consiglio provinciale sopra le scuole, siccome è prescritto per gli altri convitti d'istruzione e d'educazione. — Alla domanda sarà unito il regolamento interno, il programma delle condizioni, secondo le quali intendesi aprire il convitto, l'elenco e l'indicazione dei titoli delle persone proposte per la direzione e l'amministrazione di esso, ed infine la pianta del casamento.

Art. 127. Il Consiglio provinciale sopra le scuole esamina la domanda, quindi la trasmette al Ministero colle avvertenze che crede opportune, così in ordine alle persone proposte, come in ordine alla parte materiale.

Art. 128. Le persone proposte per la direzione ed amministrazione del convitto saranno approvate con le regole stesse che moderano gli altri convitti d'istruzione e di educazione. — Le discipline, poi, secondo le quali dovranno ordinarsi ed amministrarsi i convitti annessi alle scuole

normali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre, vorranno essere conformate alle norme generali infrascritte.

Art. 129. Dovendosi in questi istituti usare la massima parsimonia, la retta o pensione mensuale non potrà mai oltrepassare le L. 30.

Art. 130. Si potranno obbligare gli allievi, ai quali è assegnato un sussidio, ad entrare nel convitto annesso alla scuola normale, ognorachè il sussidio annuo torni uguale alla pensione richiesta per l'ammissione degli altri convittori. — Quando il numero degli aspiranti sia superiore a quello, di cui può essere capace il convitto, i sussidiati godranno della preferenza. — In ogni caso però tutti i convittori avranno uguale trattamento.

Art. 131. All'amministrazione economica del convitto provvede la Provincia od il Comune che l'ha instituito, nel modo che crederà più conveniente; la direzione morale spetterà al Consiglio direttivo della scuola normale, a cui però, oltre le persone indicate dall'art. 10, verrà aggiunto un Delegato speciale della Provincia o del Comune.

Art. 132. Perciò, il Direttore del convitto di aspiranti maestri, che potrà essere lo stesso Direttore della scuola normale, e la Direttrice del convitto di aspiranti maestre, che potrà essere la stessa maestra assistente della scuola normale, riceveranno istruzioni e ordini dal Municipio o dai rappresentanti della Provincia per quanto spetta all'amministrazione economica e alla parte materiale, e dal Consiglio direttivo della scuola per quanto concerne la parte educativa e disciplinale. — In ogni caso la vigilanza diretta e continua di questo Consiglio sul convitto viene esercitata per mezzo del Direttore della scuola. — Quante volte lo stimi opportuno, lo stesso Consiglio può chiamare alle sue adunanze il Direttore o la Direttrice del convitto.

Art. 133. Gli obblighi principali del Direttore o della Direttrice del convitto sono di vigilare con ogni diligenza: — *a*) All'esatta osservanza dei regolamenti; — *b*) Al perfezionamento morale degli alunni o delle alunne; — *c*) All'applicazione loro allo studio; — *d*) A far loro acquistare gli abiti delle persone gentili, ed ammaestrarli nelle regole pratiche del buon governo della famiglia; — *e*) A moderare le spese ed a curare la masserizia, quando non sia altrimenti disposto dall'amministrazione provinciale o comunitativa.

Art. 134. Quando al Direttore del convitto fosse pure commesso il maneggio economico giornaliero, o quando il numero dei convittori fosse maggiore di quaranta, vorrà esser cura del Municipio o della Provincia di dare allo stesso Direttore un coadiutore, il quale lo rappresenterà in caso di impedimento o d'assenza, e adempierà quegl'incarichi che dal medesimo gli verranno affidati — Uguale provvedimento dovrà usarsi pei convitti femminili rispetto alla Direttrice.

Art. 135. Il Direttore del convitto esercita la sua vigilanza sugli alunni direttamente e per mezzo di *anziani* scelti fra gli alunni stessi nel modo infra scritto. — E similmente, la Direttrice d'un convitto femminile invigila o direttamente o per mezzo di *assistenti* scelte fra le alunne.

Art. 136. L'uno e l'altra tengono un registro quotidiano, in cui notano

i portamenti degli alunni o delle alunne. — In ogni domenica un estratto di quelle note è letto in presenza di tutti gli alunni o di tutte le alunne.

Art. 137. Come gli alunni debbono a vicenda tenere i libri dei conti del convitto e adempiere alcuni servigi domestici, il Direttore designerà in ogni settimana gl'individui a ciò deputati, guardando sì all'utile del convitto e sì all'equa ripartizione delle incumbenze. — La Direttrice di un convitto femminile designerà pure ogni settimana un certo numero di alunne per tenere i libri de' conti, per attendere alla cucina e al bucato, ed in generale per tutti quei servigi che sono richiesti dal vantaggio della comunità e dal bisogno d'impratichire le alunne stesse in quanto può conferire al buon governo della casa.

Art. 138. Gli alunni e le alunne devono avere continuamente in pensiero che fine dell'istituto nel quale vivono è che vi si educhino siffattamente da meritare poi il nobilissimo ufficio di educare altrui. — Ciò debbe essere altresì contemplato nello adempimento dei doveri: — *a*) Di religione; — *b*) Di studio; — *c*) Di buon cittadino; — *d*) Di buona creanza. — Nell'esercizio di tutti questi doveri è quindi da richiedere non solo lo zelo e la costanza di chi vuole adempierli per sè, ma sì pure le altre doti che sono acconcie a formare il buon educatore, il quale dovrà un dì farli imparare e praticare ad altri.

Art. 139. Nei convitti maschili gli alunni sono ripartiti in sezioni, ciascuna delle quali componesi di un numero non maggiore di venti. — A capo di ciascuna sezione è preposto un *anziano* scelto tra gli alunni del corso superiore, e il quale dura in ufficio per un mese. — La scelta è fatta dal Consiglio direttivo sulla proposta del Direttore del convitto tra gli alunni egregi per istudio e per qualità morali.

Art. 140. Nei convitti femminili le alunne sono ripartite in sezioni, le quali si compongono di un numero non maggiore di quindici. — A capo di ciascuna sezione è preposta un'*assistente* scelta tra le alunne del corso superiore, e la quale dura in ufficio per un mese. — La scelta è fatta dal Consiglio direttivo sulla proposta della Direttrice fra le alunne egregie per istudio e per qualità morali.

Art. 141. Ufficio degli *anziani* e delle *assistenti* deve essere di esercitare verso i proprii compagni e le proprie compagne quell'autorità che deriva dalla stima e dalla fiducia reciproca, e per la quale siano esattamente osservate tutte le discipline prescritte. — Gli uni e le altre pertanto assistono continuamente alla sezione affidata alle loro cure, dalle ore di scuola in fuori. — Gli *anziani* hanno inoltre obbligo d'accompagnare la loro sezione nelle passeggiate. — Le alunne dei convitti femminili invece, nelle uscite in comune, debbono essere accompagnate sempre dalla Direttrice o dalla sua coadiutrice.

Art. 142. L'aver esercitato lodevolmente l'ufficio di *anziano* o di *assistente* costituisce un titolo di merito che, a giudizio del Consiglio direttivo, può essere inscritto sulla carta d'ammissione.

Art. 143. I premii degli alunni e delle alunne, che si comportano lodevolmente nel convitto, debbono consistere solo nelle note onorevoli scritte nel registro quotidiano e settimanale, di cui all'art. 137.

Art. 144. I gradi delle pene disciplinali da applicarsi loro, quando trasgrediscono qualche prescrizione, sono: — 1° Avvertimento dato dal Direttore o dalla Direttrice del convitto privatamente o davanti la sezione; — 2° Avvertimento dato dal Professore e Direttore della scuola nelle due forme suddette; — 3° Avvertimento dato dal Consiglio direttivo; — 4° Esclusione dal convitto, da pronunciarsi dallo stesso Consiglio direttivo.

Art. 145. Oltre alla vacanza autunnale, potrà esser concesso agli alunni od alle alunne di recarsi appresso le loro famiglie nelle ferie pasquali, che durano dalla domenica delle Palme fino a tutto il lunedì dopo Pasqua.

Art. 146. Nell'ordinamento interno di ogni convitto, oltre alle norme particolari richieste per l'esatta applicazione delle discipline qui registrate, sarà determinato l'orario secondo le varie stagioni, e verranno stabilite le regole da osservarsi per le visite dei parenti agli alunni od alle alunne, per le uscite dal convitto, per la ricreazione, e per quanto si attiene agli altri atti importanti della vita interiore dell'istituto.

Art. 147. Si procurerà nei convitti femminili che vi sia un oratorio interno. — Nei convitti mancanti dell'oratorio, gli alunni adempiranno i doveri religiosi nella chiesa parrocchiale.

SCUOLE SECONDARIE MUNICIPALI. — § 1. I Municipii che non sono compresi nella categoria di quelli, in cui sono eretti i ginnasi regii, hanno facoltà di istituire scuole, in cui si dia od in tutto od in parte l'insegnamento ginnasiale. Ma non possono usare di tale facoltà se non dopo di aver fatto constare al Ministro della pubblica istruzione di essersi conformati alla legge per ciò che concerne le scuole primarie, che sono in debito di istituire e mantenere in piena attività (Art. 240 L. 13 novembre 1859).

Possono egualmente i Municipii, dove esiste un ginnasio, aprire un istituto, in cui sia dato l'insegnamento dei licei. Ma non possono usare di questo potere se non dopo di aver fatto constare al suddetto Ministro di avere, a termini del capo II titolo V della detta Legge, istituite le loro scuole tecniche (Art. 241 cit. L.).

Gli stabilimenti istituiti in coerenza dei due articoli precedenti sono sottoposti all'ispezione dei RR. Provveditori. Per l'elezione delle persone da preporsi alla direzione e all'insegnamento nei medesimi, si seguono le norme stabilite dall'art. 213 (Art. 242 ivi). — *V. Ginnasi. — Licei. — Professori delle scuole secondarie.*

Gli studi fatti negli istituti comunali d'istruzione secondaria sono pareggiati agli studi fatti nei RR. ginnasi e licei, ed aprono l'adito non solo agli esami d'ammissione e di licenza in tutti questi stabilimenti, ma altresì agli esami d'ammessione nelle facoltà universitarie, semprechè nei predetti stabilimenti vengano osservate le norme prescritte per gli istituti regii corrispondenti (Art. 243 ivi).

§ 2. Del resto, essendoci ampiamente occupati di tutto ciò che riflette le scuole secondarie classiche sotto le rubriche dianzi citate, attualmente non ci resta, a complemento di questa materia, che di riprodurre qui il Regolamento 22 settembre 1860 sulla istruzione secondaria classica, l'applicazione del quale occorre quotidianamente, accompagnandolo da alcune nostre note spiegative.

REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE SECONDARIE APPROVATO CON R. DECRETO (N. 4311) 22 SETTEMBRE 1860

Titolo primo.

Art. 1. Le scuole mezzane o secondarie si aprono il 15 ottobre, e si chiudono il 15 agosto (1).

Art. 2. L'insegnamento del ginnasio è dato da cinque professori e da un incaricato, che v'insegnano le lingue greca, latina, italiana, la storia e geografia, l'aritmetica. — Il professore della prima classe, quando i suoi scolari sono promossi alla seconda, passa ad insegnare in questa, e il professore di seconda passa nella prima. — L'insegnamento religioso è commesso al direttore spirituale, che lo dispensa alle cinque classi insieme adunate nell'oratorio. — Gli esercizi militari e ginnastici vi sono insegnati da istitutori speciali (2). — Potrà aggiungersi l'insegnamento della lingua francese e del disegno, che sarà facoltativo e alle spese dei giovani che ne profitteranno.

Art. 3. L'insegnamento del liceo ha sette professori:

Professore di letteratura greca e latina;
» letteratura italiana;
» storia e geografia;
» filosofia;
» matematica;
» fisica e chimica;
» storia naturale.

---

(1) Per le feste e vacanze si deve osservare il Calendario scolastico.

A termini dell'art. 91 del Regolamento 12 dicembre 1851 è giorno di vacanza quello in cui cade la festa del Patrono principale della città o terra, in cui sono istituite le scuole. È altresì giorno di vacanza quello della fiera principale; e, quando la fiera dura più giorni, è soltanto di vacanza quello in cui è più numeroso il concorso. Se la festa o la fiera cade in giorno di mercoledì, dee farsi scuola il giovedì, quantunque sul Calendario fosse notato giorno di vacanza; se cade al venerdì od al sabbato, la vacanza si fa al mercoledì, invece del giovedì.

In quelle città o terre capoluoghi di mandamento, nelle quali è mercato il mercoledì, il R. Provveditore può permettere che si faccia vacanza in tal giorno, invece del giovedì (Art. 93 cit. Regol.).

(2) Gli esercizi ginnastici e militari resi obbligatorii dall'art. 72 del presente Regolamento, facendo parte integrante del pubblico insegnamento, i Municipii debbono provvedere le armi ed attrezzi opportuni, a tenor della Legge 13 novembre 1859, che dichiara a carico dei Comuni la spesa del materiale non scientifico.

L'istruzione religiosa appartiene al direttore spirituale. — V'insegna gli esercizi militari un istitutore. — Vi si potranno dare lezioni di lingue moderne e di disegno facoltative ed alle spese dei giovani i quali ne profitteranno.

Art. 4. L'insegnamento in tutte le scuole governative e nelle pareggiate si darà secondo i nuovi programmi di esame.

Art. 5. Il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento nella settimana appare nei seguenti specchi:

Specchio delle ore assegnate all'insegnamento nel ginnasio.

Classe	Greco	Latino	Italiano	Storia e geografia	Aritmetica	Religione	Ginnastica esercizi militari	Ore delle lezioni la settimana
1ª e 2ª	0	8	7	4	1	1	4	25
3ª	2	9	6	2	1	1	4	25
4ª e 5ª	4	6	4	3	3	1	2 (1)	23

(1) Nel giovedì passeggiate militari delle due classi unite.

Specchio delle ore assegnate all'insegnamento nel liceo.

Anno	Italiano	Latino	Greco	Storia	Filosofia	Matematica	Fisica	Storia naturale	Totale delle ore settimanali per gli scolari
1.°	5	3	2	4	»	8	»	»	22
2.°	4	2	2	4	4	»	6	»	22
3.°	3	2	2	3	4	3	3	5	25
Ore settimanali per ciascun Professore.									
»	12	13		11	8	11	9	5	»

Il Consiglio dei professori determinerà la durata di ciascuna lezione e l'ordine nel quale si avranno a dare, avvertendo che le lezioni di letteratura non durino meno d'un'ora e mezzo, nè più di due ore. — Nel giovedì passeggiate militari per i due primi anni; passeggiate col professore di storia naturale pel 3° anno.

Art. 6. Le veci dei professori in caso di malattia o di altro impedimento sono nei licei tenute da' colleghi o da persone sufficienti, anche estranee all'istituto, designate dal Preside. — Nei ginnasi di prima classe dal Vice-direttore. — Negli altri ginnasi dal Direttore; ma se gli impedimenti dei professori durano oltre una settimana, le veci loro saranno tenute da' colleghi o da persone capaci, anche estranee all'istituto, designate dal Direttore.

TITOLO SECONDO. — **Degli esami** (3).

Art. 7. Gli esami nei ginnasi e nei licei regii o pareggiati ai regii sono: — 1° Di ammissione alla prima classe del ginnasio o del liceo. — 2° Di promozione dall'una classe all'altra. — 3° Di licenza alla fine dell'ultimo anno dell'insegnamento del ginnasio o del liceo.

Art. 8. L'esame di ammissione si fa al principio dell'insegnamento, gli altri due alla fine. — Nullameno, chi non si potè presentare ai due ultimi nel tempo determinato, o non fece buona prova, si presenterà agli esami di promozione e di licenza, che si aprono per ciò straordinariamente al principiare dell'anno accademico successivo. — Chi non potè presentarsi agli esami di ammissione, o di promozione, o di licenza in verun tempo assegnato, potrà essere ammesso ad un esame straordinario dalle Autorità reggenti l'istituto nel quale domanda di entrare, semprechè giustifichi le cagioni del ritardo per mezzo di carte autentiche, però entro il primo mese di ciascun semestre (4).

Art. 9. L'aspirante rimesso in tempo utile dovrà pagare la tassa d'esame e la sopratassa secondo l'art. 224 della Legge, e lo specchio H; ancora dovrà sostenere dopo la promozione un esame di supplemento sulle materie che già furono insegnate.

Art. 10. Gli esami di supplemento sono sempre gratuiti. Gli esami che si ripetono sono gratuiti quando si fanno nel medesimo istituto.

Art. 11. I giorni degli esami sono determinati dall'Autorità superiore per tutti gli istituti pubblici. — Il Provveditore otto giorni prima dell'aper-

(3) Riguardo agli esami di licenza liceale veggansi le disposizioni date con Circolare del Ministero dell'Istruzione pubblica delli 8 luglio 1861.

(4) L'anno scolastico, non essendo nelle scuole secondarie diviso in due *semestri*, come nelle universitarie, sembrerebbe doversi intendere limitato al primo mese dell'anno, ossia fino al 15 novembre, il tempo utile per la straordinaria ammessione all'esame. Ma questa interpretazione contraddirebbe all'ultimo alinea dell'art. 68 del presente Regolamento, secondo il quale il Consiglio provinciale può ammettere alla iscrizione dopo il mese di novembre. Pare quindi che le Autorità reggenti l'istituto possano ammettere sino a tutto novembre, e il Consiglio provinciale anche dopo novembre.

tura degli esami trasmetterà ai Sindaci, Presidi e Direttori della sua provincia la nota de' giorni e delle condizioni degli esami, la quale sarà affissa ne' luoghi pubblici.

Art. 12. La dimanda dell'essere ammesso agli esami sarà indirizzata per iscritto al Direttore od al Preside.

Art. 13. Per gli esami d'ammissione, essa dovrà: — 1° Indicare il nome, cognome e la patria del padre, il nome dell'alunno, il luogo di sua abitazione, il nome, cognome e qualità dell'ospite quando l'alunno non conviva colla propria famiglia; — 2° Essere corredata: — A) dell'attestato di nascita debitamente autenticato; — B) dell'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; — C) della quietanza di pagamento fatto all'Insinuatore della tassa prescritta dalla Legge (tab. II) per l'esame d'ammissione o di licenza (5). — Rispetto agli esami di promozione, se l'alunno appartiene ad alcun istituto governativo o pareggiato, basterà che la domanda sia corredata della carta di ammissione; se invece l'alunno proviene da altri istituti, o da scuola privata o paterna, saranno uniti alla domanda gli attestati A e B. — Per l'esame di licenza, il candidato proveniente da istituto governativo o pareggiato, porgerà una domanda corredata solo della carta di ammissione e dell'attestato C. — Se l'alunno esce da scuola privata o paterna e chiede di essere iscritto nella pubblica del liceo, invece della carta d'ammissione, presenterà l'attestato di aver superato l'esame finale fatto a norma dell'art. 223 della Legge 13 novembre 1859.

Art. 14. Niuno può venire iscritto in una delle classi del ginnasio o del liceo che non abbia superato l'esame di ammissione; se già non provenga da istituto pubblico dello stesso ordine, ed ivi abbia ottenuto la promozione (art. 221).

Art. 15. L'alunno estraneo all'istituto dove fa l'esame, quando non sia riconosciuto sufficiente alla classe a cui aspira, sarà iscritto in quella classe inferiore, della quale senza altro esame si terrà capace.

---

(5) Relativamente al modo di pagamento delle tasse degli esami d'ammessione e di licenza nelle scuole secondarie, il R. Decreto (52) 5 giugno 1861 stabilisce quanto segue:

Art. 1. La tassa ordinaria stabilita per gli esami d'ammessione e di licenza nei ginnasi, nei licei e negli istituti tecnici dalla tabella H, annessa alla Legge 13 novembre 1859, n° 3725, sarà pagata a mani dei rispettivi Direttori o Presidi, dai quali sarà per un terzo, spettante al R. Erario, versata nelle casse dei Ricevitori demaniali, e per due terzi ripartita in eguali porzioni fra i componenti la Giunta esaminatrice. — La sovratassa di cui all'art. 228 della citata Legge sarà pagata nel modo ora indicato, e distribuita per intiero fra gli esaminatori.

Art. 2. Per gli esami indicati nel precedente articolo, i quali avranno luogo in istituti pareggiati ai governativi, al mantenimento dei quali non concorra lo Stato, la quota, che in virtù dello stesso articolo sarebbe dovuta all'Erario, sarà versata nelle casse del Corpo morale che provvede alle spese di ciascun istituto.

Art. 3. All'atto di ricevere l'importare delle tasse predette, i Presidi e i Direttori degli stabilimenti preaccennati dovranno rilasciare a chi le paga una quitanza staccata da un registro a madre e figlia. — Le matrici di tali quitanze saranno unite cogli altri documenti al conto semestrale che gli stessi Presidi e Direttori sono obbligati a rendere due volte l'anno al Ministero della Istruzione pubblica sulle riscossioni fatte e sulla distribuzione eseguita delle tasse medesime.

Art. 16. Innanzi all'apertura degli esami, al fine dell'anno, si farà un primo scrutinio sullo studio e su i costumi di ciascun alunno. In questo scrutinio si terrà conto della *porzione media* dei voti mensuali; come dell'ingegno e della diligenza e delle prove di ravvedimento che l'alunno per avventura avesse dato in buona parte dell'anno. Votano tutti gli insegnanti della classe, e il Direttore o il Preside dell'istituto. — L'alunno che ottenne meno di cinque decimi de' voti sarà rimesso a provarsi all'esame del principio dell'anno.

Giunte esaminatrici.

Art. 17. Faranno parte della Giunta per l'esame di ammissione alla prima classe del ginnasio, a vicenda, tutti gl'insegnanti dell'istituto.

Art. 18. La Giunta per l'esame di licenza del ginnasio è nominata annualmente dal Provveditore; si compone di quattro persone scelte fra gl'insegnanti del ginnasio, e ne è Presidente il Direttore (6).

Art. 19. La Giunta per l'esame di licenza del liceo è nominata dal Ministro: si compone di cinque persone; ne è Presidente il Preside del liceo.

Art. 20. Le Giunte per gli esami di promozione da una classe all'altra nei ginnasi e nei licei, si compongono dei professori di quegli insegnamenti che formano il soggetto dell'esame degli alunni. — Nei ginnasi le compongono il professore della classe che si presenta all'esame, il professore della classe superiore, e l'incaricato dell'insegnamento dell'aritmetica. — Sono presiedute dai Capi degli istituti correspettivi.

Art. 21. Sarà surrogato ad uno dei membri delle Giunte per gli esami di ammissione e di promozione un estraneo, insegnante privato, o altrimenti riconosciuto capace, quando si abbiano ad esaminare alunni uscenti da scuola privata o paterna. — Egli godrà delle stesse prerogative e degli stessi diritti che il professore pubblico.

Art. 22. I Direttori dei ginnasi, i Presidi dei licei, il Provveditore agli studi rendono conto dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti sopra gli esami, governano l'opera delle Giunte, vegliano che non si contravvenga alla giustizia ed alla urbanità.

Art. 23. Tengono nota dei Professori che intervennero agli esami di ammissione e di licenza, per fare il riparto delle indennità secondo le norme che verranno stabilite.

Esami per iscritto.

Art. 24. I temi per gli esami di licenza sono mandati dal Ministero; per gli altri esami si estrarranno a sorte da una serie di temi preparati dagli insegnanti.

(6) Quest'articolo venne abrogato con R. Decreto (78) 13 giugno 1861, il quale stabilisce che la Giunta per l'esame di licenza in ogni ginnasio regio o pareggiato ai regii è nominata annualmente dal R. Provveditore, e deve comporsi del Direttore del ginnasio che presiederà e di tre persone, le quali o per insegnamenti od in altro modo abbiano date prove di capacità. — Veggasi relativamente a tale modificazione la Circolare del Ministero della pubblica Istruzione del 13 luglio successivo.

Art. 25. I temi saranno dal Preside o dal Direttore consegnati nella sala di esame al professore assistente, che li dissuggella alla presenza della classe, e li detta. — È proibito al professore di farvi sopra commenti o dichiarazioni. — L'originale del dettato potrà sempre essere consultato dagli esaminandi.

Art. 26. Sono concesse quattro ore ai candidati per fare il lor còmpito: essi in questo tempo non potranno mai essere lasciati soli, nè parlare a voce sommessa gli uni cogli altri, nè consultare altri libri che i vocabolari. — Se sieno troppi in una sala, si potranno distribuire in due.

Art. 27. Dettato il tema, niun candidato sarà più ammesso a fare l'esame: niun candidato può rivolere il componimento consegnato, e deve tosto allontanarsi dall'istituto.

Art. 28. I componimenti porteranno la nota del nome e cognome dell'alunno, della scuola donde viene, se pubblica, privata o paterna, della classe a cui aspira. — Il professore assistente vi appone la sua firma, e registra l'ora in cui il componimento gli fu consegnato.

Art. 29. Negli esami di licenza de' ginnasi e de' licei, i componimenti così annotati saranno messi entro una cassetta, di cui il Direttore o il Preside custodisce la chiave.

Art. 30. Le Giunte leggeranno e giudicheranno gli scritti degli esaminati nelle sale e nelle ore determinate dai Presidenti.

Art. 31. Il giudizio si esprime con numeri dall'uno al dieci, che sono voti o punti corrispondenti al grado del merito. — Le promozioni e le riprovazioni si fanno per giudizio, non sul tutto insieme dell'esame, ma sopra ciascuna materia. — A dichiarare l'idoneità si richiedono i sei decimi dei voti.

Art. 32. Non sarà escluso dalla promozione l'alunno che in uno de' suoi scritti ottenne cinque decimi dei voti, purchè nell'esame orale sulla stessa materia e nel primo scrutinio abbia ottenuto i nove decimi. — Gode dello stesso favore l'alunno che ottenne solo cinque decimi nell'esame orale, se riportò nell'esame per iscritto e nel primo scrutinio i nove decimi. — Chi nell'esame per iscritto non ottiene i quattro decimi non sarà ammesso all'orale sulla materia medesima. — Chi nel primo scrutinio ottenne solo i cinque decimi, potrà dalla Giunta esaminatrice essere escluso da ogni altro esperimento orale, e rimandato ad altra sessione di esami.

Art. 33. I voti degli esami per iscritto ed orali saranno notati sopra un registro firmato da tutti i componenti la Giunta.

Esami orali.

Art. 34. Nell'esame d'ammissione al ginnasio e al liceo si esamineranno ad un tempo tanti alunni quanti sono i membri della Giunta; nel ginnasio, per ciascun esaminatore l'esame dura dieci minuti, e quindici nel liceo.

Art. 35. L'esame di promozione dall'una classe all'altra nel ginnasio dura dieci minuti per ciascun esaminatore, e quindici nel liceo.

Art. 36. L'esame di licenza del ginnasio e del liceo si dà ad un alunno per volta ed in pubblico; dura 15 minuti per esaminatore.

Art. 37. Il voto si esprime come è detto all'art. 31. — Per l'idoneità sono richiesti i sei decimi; le promozioni e le riprovazioni si fanno come all'articolo sunnominato. — Ogni voto è registrato; e il registro si firma da tutti i componenti la Giunta.

Specificazione delle prove per iscritto
negli esami di ammissione, di promozione e di licenza.

Art. 38. Alle prove per iscritto si assegnano tante tornate quanti sono i temi. — Ad ogni tornata sono concesse quattro ore.

Art. 39. Le prove per iscritto sono le seguenti in ciascuna classe:

Per l'ammissione alla 1ª classe del ginnasio

1° Analisi grammaticale di un giusto periodo; 2° Composizione italiana col sussidio d'una traccia dettata; 3° Quesito d'aritmetica.

Alla 2ª classe

1° Versione dal volgare in latino; 2° Versione dal latino in volgare; 3° Composizione italiana.

Alla 3ª classe

1° Versione dal volgare in latino; 2° Versione dal latino in volgare; 3° Composizione italiana.

Alla 4ª classe

1° Versione dal volgare in latino; 2° Versione dal latino in volgare; 3° Composizione italiana; 4° Esercizi di declinazione e coniugazione dei nomi e verbi greci; 5° Saggio di versificazione latina.

Alla classe 5ª e per l'esame di licenza ginnasiale

1° Versione dal volgare in latino; 2° Versione dal latino in volgare; 3° Composizione italiana; 4° Composizione latina; 5° Versione dal greco; 6° Quesiti di aritmetica; 7° Saggio di versificazione italiana.

Per l'ammissione alla 1ª classe del liceo.

Composizione italiana - Composizione latina - Versione dal greco in volgare - Quesiti di aritmetica - Quesiti di storia.

Alla 2ª classe

Composizione italiana - Composizione latina - Versione dal greco in volgare - Quesiti di matematica - Quesiti di storia.

Alla 3ª classe

Composizione italiana - Composizione latina - Versione dal greco in volgare - Dissertazione e quesiti sulla filosofia - Quesiti di storia - Quesiti di fisica. — Per l'esame della licenza del liceo si richiedono le stesse prove come al numero precedente, oltre alcuni quesiti di storia naturale e di matematica.

TITOLO TERZO. — **Presidi e Direttori. - Consiglio collegiale, Insegnanti.**

Art. 40. I Presidi e i Direttori governano i licei e i ginnasi, e ne sono i capi immediati, rimanendo tuttavia subordinati al Provveditore.

Art. 41. Sono mallevadori dell'andamento generale dell'istituto, provveggono all'osservanza delle leggi e dei regolamenti scolastici, sono assistiti dal Consiglio degli insegnanti in ordine alla direzione degli studi e della disciplina.

Art. 42. Nei ginnasi di prima classe il Vice-direttore, in quelli di seconda e terza classe il Direttore, assiste all'ingresso e all'uscita degli allievi e vigila la disciplina esterna dell'istituto.

Art. 43. I Presidi e i Direttori visitano spesso le scuole, ed intervengono di tempo in tempo alle lezioni dei professori per assicurare l'osservanza dei regolamenti e delle discipline scolastiche, e rendersi informati circa l'istruzione degli allievi e la condizione dell'insegnamento.

Art. 44. Rispetto all'insegnamento, avvertono in ispecie come sia connesso nelle sue parti, e come progressivo, cercano d'accordare i metodi seguiti dai professori colle norme delle istruzioni ministeriali e coi principii fermati nella discussione dei programmi.

Art. 45. Leggono nelle scuole gli specchi degli esami e della buona o cattiva condotta degli scolari, togliendone occasione d'accenderli all'emulazione e all'adempimento d'ogni dovere.

Art. 46. Mandano al Provveditore ogni trimestre il registro delle assenze dei professori, e una succinta relazione di quello che operarono pel governo dell'istituto. — Nelle emergenze gravi riferiscono immediatamente.

Art. 47. Mandano ogni mese al Ministero l'elenco degl'insegnanti, il quale deve servire alla spedizione de' mandati per gli stipendi. — Alla fine dell'anno mandano al Ministero per mezzo del Provveditore una relazione generale, riassumendo le relazioni parziali dei professori, aggiungendovi gli stati degli esami di promozione e di licenza, e rispondendo specialmente sui punti seguenti: — 1° Quale fu il grado d'istruzione di ciascuna classe, ricavato dalla porzione media dei voti degli esami finali; — 2° Quale la condotta e la disciplina degli allievi; — 3° Quale la condizione materiale dell'istituto; — 4° Quali i desideri degl'insegnanti, e i bisogni delle scuole.

Art. 48. Debbono mantenersi in corrispondenza coi parenti degli alunni o colle persone che ne fanno le veci; perciò fissano durante il tempo delle lezioni un'ora in ciascun giorno per accogliere la loro visita. — Li ragguagliano delle mancanze gravi commesse dagli alunni, e li avvisano immediatamente delle assenze non giustificate. — In principio del mese preparano una nota su lo studio, il profitto ed i costumi de' convittori di convitto pubblico, da consegnarsi al Rettore.

Art. 49. Tengono un registro per la iscrizione degli alunni agli esami d'ammissione, di promozione e di licenza. — Tale registro debb'essere conforme al modulo stabilito.

Art. 50. Nell'assenza d'alcun Professore, o quando legittimamente è impedito di recarsi alla scuola, provveggono a farlo supplire.

Art. 51. Vegliano la conservazione del mobile e degli utensili scolastici. Mancando gli oggetti necessarii alla scuola, o bisognando ristaurarne le stanze, fanno i debiti uffici presso le Autorità cui spetta provvedere.

Art. 52. Gli arredi della cappella sono raccomandati al Direttore spirituale. — Il professore di fisica ha l'incarico di custodire il gabinetto di fisica, e di vegliare la conservazione delle macchine e degli apparecchi. — Ha lo stesso ufficio il professore di storia naturale rispetto all'orto botanico e alle collezioni della sua scienza. — È lo stesso hanno gl'istitutori degli esercizi ginnastici e militari rispetto alle armi ed agli arnesi del loro insegnamento. — Dov'è un professore di disegno, toccherà a lui altresì di vegliare la conservazione degli esemplari e dei modelli.

Art. 53. I Presidi e i Direttori presiedono alle adunanze del Consiglio degli insegnanti, e tengono appresso di sè il registro delle deliberazioni.

Art. 54. Nella prima convocazione del Consiglio si elegge un Vice-presidente tra i professori titolari, un Segretario tra i professori reggenti. — Un altro professore sarà eletto Bibliotecario.

Art. 55. V'ha ogni mese una convocazione per discutere le questioni circa gli studi e la disciplina.

Art. 56. In principio dell'anno il Consiglio discute e coordina insieme i programmi d'insegnamento presentati dai professori.

Art. 57. In fine dell'anno il Consiglio si raduna per udire la lettura delle relazioni compilate dai professori sull'andamento e risultamento delle scuole, e per raccogliere quelle osservazioni onde si abbiano a vantaggiare gli studi.

Art. 58. I Presidi e i Direttori hanno facoltà di convocare straordinariamente gli insegnanti, quando lo richiede la gravità delle questioni di disciplina e d'insegnamento, o si hanno a far loro conoscere le istruzioni governative.

Art. 59. Tutti gli insegnanti troverannosi presenti all'apertura annuale delle scuole, nè potranno abbandonarle prima del termine degli esami cui debbono assistere.

Art. 60. Consegnano al Preside o al Direttore, prima d'entrare in ufficio, il loro programma particolareggiato.

Art. 61. Alla fine dell'anno trasmettono allo stesso una relazione sull'andamento della loro scuola e sui risultamenti ottenuti.

Art. 62. Devono attenersi nelle loro lezioni ai programmi d'esame ed alle istruzioni inviate dal Governo, servirsi dei trattati che il Ministero consiglia o permette. — Non pertanto hanno facoltà di chiedere al Ministero l'ammissione o permissione d'altro libro oltre gli accennati.

Art. 63. Ogni professore assiste all'ingresso degli alunni in iscuola, nota le loro assenze, e quanto giudica opportuno in un registro particolare che giornalmente sarà rassegnato al Direttore od al Preside, e piglia nome di giornale della scuola.

Art. 64. Consegna similmente ogni mese al Preside o al Direttore uno specchio sull'andamento della scuola.

Art. 65. L'istruttore degli esercizi militari avrà cura di eccitare l'emu-

lazione degli alunni col proporre a capi di squadra i migliori pel contegno e per l'abilità.

Art. 66. Esso e l'istruttore di ginnastica riferiranno al Direttore od al Preside le assenze non giustificate, le mancanze di disciplina, gl'inconvenienti avvenuti durante il loro insegnamento; al solo Direttore od al solo Preside spetta di provvedervi.

Art. 67. Le domande di congedo temporaneo degli uffiziali dell'istituto debbono indirizzarsi al Provveditore per mezzo del Preside o del Direttore (7).

TITOLO QUARTO. — **Doveri degli alunni.**

Art. 68. Nella prima settimana che precede all'apertura delle scuole, gli alunni acccompagnati dai genitori, o da chi ne fa le veci, presentano al Preside od al Direttore dell'istituto la domanda d'iscrizione (Art. 12-13 del regolamento). — Trascorso il tre novembre, non si concede iscrizione, se il ritardo non è giustificato da legittime cagioni. — Oltre il mese di novembre solo il Consiglio provinciale sopra le scuole conosce delle cagioni della tardanza e può concedere l'iscrizione.

Art. 69. L'alunno, che durante l'anno scolastico cangia d'istituto, deve riportare dal Direttore o dal Preside la carta d'ammessione.

Art. 70. Gli alunni devono assistere alle funzioni religiose, se non hanno ottenuto regolare dispensa dal Preside o dal Direttore sopra domanda del padre dell'alunno, o di chi legalmente lo rappresenta (8).

Art. 71. Riportano ogni bimestre tutte le firme sulla carta d'ammissione.

---

(7) Alle surriferite disposizioni concernenti gli insegnanti, aggiungansi quelle degli art. 86 e seg. del Regolamento 12 dicembre 1851, per cui non è loro permesso l'*esercizio scolastico*, ossia la ripetizione agli allievi, e non possono ricevere da essi alcuna somma a titolo di regalo o di retribuzione.

Questo divieto trovasi confermato da una Circolare ministeriale 8 novembre 1861.

Insieme con questo abuso vorremmo che fosse avvertito e punito un altro ben più grave, per cui molti professori delle scuole secondarie si permettono di fare essi stessi, o per mezzo dei bidelli, mercimonio de'libri scolastici, usando della loro influenza morale sugli allievi per obbligarli a comprare da essi i libri di testo, che si cangiano poi sì sovente con grave danno delle famiglie e della stessa istruzione. Questo scandaloso abuso è oramai sì palese e generale, che è universalmente invocato dalle competenti Autorità scolastiche e municipali un severo provvedimento che vi ponga fine.

(8) Nella congregazione ogni scolaro occupa il posto destinatogli, prestando obbedienza ai Direttori spirituali e ai professori e stando col dovuto raccoglimento (Art. 97 Regol. 12 dicembre 1851).

I genitori, o quelli che ne fanno le veci, sono incaricati di vegliare, affinchè gli studenti adempiano i doveri religiosi, massime per quello che riguarda la frequenza dei sacramenti; e debb'essere loro cura di tenere nel dovuto conto gli avvisi che ricevono dai Direttori spirituali a questo riguardo (Ivi).

Ove uno studente per grave irriverenza od altre mancanze fosse licenziato dalla cappella, il Direttore o Preside lo sospende dalla scuola e ne avverte i genitori (Art. 31 ivi).

La congregazione ha luogo nelle domeniche e nelle altre feste segnate nel calendario, e comincierà alla prima domenica dopo l'apertura delle scuole (Art. 139 Regol 23 luglio 1822).

Art. 72. Debbono intervenire tutti alle lezioni di ginnastica e di esercizi militari, salvo quelli che il Direttore dispensasse per avviso del medico o per altre cagioni legittime.

Art. 73. Nel quarto d'ora d'ingresso che precede al cominciamento delle lezioni, gli alunni si troveranno tutti nell'istituto, e si ordineranno militarmente sotto il comando dei loro capi di squadra. — Trascorso quel tempo, niuno potrà più entrare in iscuola senza il permesso del Direttore o del Preside.

Art. 74. Le assenze debbono giustificarsi con dichiarazioni dei parenti o di chi ne fa le veci, nè può l'alunno dopo un'assenza rientrare nella scuola senza il permesso del Preside o del Direttore. — Le assenze colpevoli saranno dal Preside o dal Direttore notificate ai genitori, e punite a norma del regolamento.

Art. 75. Saranno imposte le seguenti punizioni alle mancanze verso i doveri scolastici, e verso la disciplina: — 1° Ripetizione delle lezioni male studiate; — 2° Divieto di partecipare agli esercizi militari; — 3° Ammonizione privata o in presenza dei compagni fatta dal Preside o dal Direttore; — 4° Note di negligenza o di mala condotta sul giornale della scuola; — 5° Avviso per iscritto ai genitori, o a chi ne fa le veci; — 6° Separazione dell'alunno dai compagni o licenziamento dalla lezione; — 7° Sottrazione di giorni sulla carta d'ammissione o rifiuto di sottoscrizione; — 8° Divieto temporario dalle lezioni o dagli esami di promozione e di licenza; — 9° Espulsione dall'istituto (9). — Le pene dei paragrafi 8 e 9 saranno pronunciate dal Consiglio degl'insegnanti (10).

Art. 76. A promuovere efficacemente l'amore e l'adempimento del bene i professori registreranno nel giornale della scuola ogni singolare eccellenza raggiunta dall'alunno in qualunque parte de' suoi doveri, la indicheranno alla Direzione che secondo il caso potrà ragguagliarne i genitori o chi ne fa le veci, e spedirne attestati, e proclamare nella scuola o alle squadre unite il nome dell'alunno segnalato. — Alla fine del corso il Consiglio degli insegnanti assegnerà premi consistenti in libri od altri oggetti d'istruzione.

Art. 77. I premi saranno di tre gradi: — Premio di 1° grado ossia di eccellenza; — Premio di 2° grado; — Premio di 3° grado. — Si potranno aggiungere alcune menzioni onorevoli.

Art. 78. I premi debbono essere dati al valore provato in tutte e singole parti dell'insegnamento. — Tuttavia i premi di 2° e 3° grado nei licei potranno ottenersi anche pel merito dimostrato in ciascuna materia sepa-

---

(9) I professori debbono trattare gli scolari con dolcezza e dovendo venir a castighi, lo faranno con moderazione ed useranno solamente quelli che sono permessi dalle leggi o dai regolamenti (Art. 81 Regol. 12 dicembre 1851).

Lo scolaro licenziato per causa di pertinace disubbidienza o per grave mancanza di rispetto, non può essere riammesso se non previa scusa, e dopo aver subito quelle punizioni che gli siano state inflitte dal Consiglio collegiale (Art. 100 ivi).

(10) V. l'art. 229 della Legge organica 13 novembre 1859.

ratamente o scientifica o letteraria. — L'alunno che non ha buona condotta, o non riporta gli otto decimi de' voti in tutte e singole materie dell'esame, sarà sempre escluso dal premio.

Art. 79. Alla fine dell'anno i professori manderanno al Direttore la lista dei giovani che giudicano degni di premio, dinotandone il grado. — Il Consiglio degli insegnanti, veduta la porzione media dei punti o voti riportati in ciascun mese e il risultamento degli esami, designerà in ultimo i giovani da premiarsi. — Il premio ottenuto si noterà sempre nel dorso della carta d'ammissione coll'indicazione della classe.

Art. 80. La distribuzione de' premi si farà in modo solenne alla fine o in principio dell'anno scolastico. — Comincierà con un discorso dettato e letto da alcuno dei professori a vicenda, e si chiuderà con una concisa relazione del Direttore o del Preside (11). — Dove è unito o vicino un ginnasio, un liceo, od un istituto tecnico, od una scuola tecnica, si potrà fare una sola funzione o distribuzione di premi.

Art. 81. Le Autorità scolastiche compiranno i necessari uffici presso i Comuni, perchè provveggano alle spese e a quanto occorre per queste solennità (12).

Art. 82. La carta d'ammissione è l'unico titolo per provare gli studi fatti nelle scuole pubbliche. — È formata secondo il modulo prescritto, e sarà conceduta dal Preside del liceo o dal Direttore del ginnasio a tutti i giovani regolarmente ammessi all'istituto, i quali presenteranno la quietanza della prima rata delle tasse scolastiche (13). — L'alunno che entro il mese di novembre non si munisce della carta d'ammissione non potrà essere accolto se non come uditore (14).

---

(11) Questo dee venire comunicato al Preside o Direttore qualche giorno prima d'esser letto in pubblico; quindi per mezzo del Provveditore ne è trasmessa copia al Ministero, il quale ne porta col mezzo dell'Ispettore generale un giudizio da iscriversi in apposito registro (Art. 61 Regol. 12 dicembre 1851; - art. 19 Regol. 23 dicembre 1859).

V. del resto le avvertenze date in proposito con Circolare del Ministro della pubblica Istruzione del 14 luglio 1858.

(12) I libri di premio sono provveduti dalle comunali Amministrazioni, e scelti nel catalogo approvato dal Consiglio superiore (Art. 201 Regol. 23 luglio 1822; - art. 127 Regol. 12 dicembre 1851).

Questa norma fu dichiarata applicabile anche ai ginnasi e licei della Lombardia con Circolare ministeriale 29 maggio 1861.

Quanto alla qualità e numero dei premii, giova avvertire che agli oggetti indicati nell'art. 76 si possono aggiungere o sostituire medaglie od altri segni d'onore che si preferissero, e che, oltre alle prescrizioni dell'articolo 78 (le quali non vogliono essere trascurate), debbesi, nell'assegnare i premii, procedere con tale riguardo, che la facilità o copia nulla tolga all'efficacia e al valore dei medesimi; al vero merito essi debbono solo assegnarsi, ancorchè ne dovesse perciò andar priva o averne pochissime qualche classe, in cui non si fossero riconosciuti giovani abbastanza meritevoli (Cit. Circolare).

(13) La provvista della carta d'ammissione è a carico del Comune. Se questo ricusa di sopperire alla spesa, si possono riscuotere 25 centesimi da ciascuno studente (Art. 123 Regol. 12 dicembre 1851).

(14) Sono *uditori* quelli che frequentano una o più scuole al solo scopo d'udirne le lezioni e senz'animo

Art. 83. Ogni bimestre sarà sottoscritta quella carta dai professori della classe. — Il Preside o il Direttore la firma ogni semestre e tutti quei bimestri nei quali si saranno sottratti alcuni giorni all'alunno. — Dieci giorni dopo spirato il bimestre, le carte d'ammissione saranno restituite agli alunni.

Art. 84. L'alunno che non riportò in ciascun bimestre tutte le firme, o cui fu sottratto un numero di giorni eguali a due mesi, incorrerà nelle pene disciplinari dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 229 della Legge.

Art 85. Terminati gli esami, la carta d'ammissione si restituirà allo alunno annotata della riuscita del primo scrutinio e dell'esame finale, firmata ed autenticata.

Art. 86. La tassa della iscrizione annua ai corsi degli studi si pagherà all'Insinuatore; si può pagare in due rate, la prima sino al 15 novembre, la seconda a tutto il mese di giugno (15). — Le quietanze di pagamenti si mandano entro il medesimo tempo al Preside o al Direttore che le trascrive nel registro dell'istituto a canto al nome di ciascun alunno, e alla fine dell'anno ne manda una copia al Provveditore.

Art. 87. Potranno essere dispensati dal pagamento delle tasse di esame e d'iscrizione gli alunni disagiati della fortuna. — Questo favore può concedersi agli alunni delle scuole pubbliche, singolari per ingegno, diligenza e costumi, di anno in anno dal solo Ministro, e proponente il Consiglio provinciale sopra le scuole (16).

---

di assoggettarsi ad un esame al fine del corso, nè d'ottenere alcun certificato (Art. 2 R. Decreto 15 luglio 1859).

È da avvertire che in quanto concerne gli uditori, il Professore non ha obbligo nè d'interrogarli nella scuola, nè di assegnar loro o rivedere i compiti; sebbene essi debbano stare soggetti alle discipline vigenti, le quali hanno per iscopo d'assicurare il buon ordine dell' istituto (Circol. minist. 6 maggio 1861).

Ma i molti e gravi inconvenienti cui dava luogo nei licei e ginnasi a danno dell'insegnamento e della disciplina, l'ammessione degli uditori, ebbero a consigliare al Ministero di stabilire che, rivocato quanto per rispetto a tale ammissione si fosse anteriormente disposto, non si ammettessero più per lo avanti nelle classi dei licei e de'ginnasi altri uditori fuorchè quelli cui accennano l'art. 224 della Legge 13 novembre 1859 e l'art. 82 del presente Regolamento (Circol. minist. 8 ottobre 1862).

(15) Nei R. ginnasi al cui mantenimento concorrono i Municipii, la tassa d'iscrizione per le due prime classi è devoluta al Comune, e si paga all'Esattore mandamentale; nelle scuole comunali si paga all'Esattore delle rendite comunali (Art. 106 Regol. 12 decembre 1851). — V. pure le Istruzioni del Ministero di Finanze 12 settembre 1861 per la riscossione dei diritti e delle tasse pel pubblico insegnamento, riferite nel *Codice dell'istruzione secondaria, ecc.* Appendice 1ª, pag. 297.

(16) Nelle scuole comunali la dispensa si concede dal Municipio sulla proposizione del Consiglio dei professori (Art. 110 Regol. 12 dicembre 1851).

Non si dispensa dal pagamento del minervale lo studente che fu condannato a ripetere l'anno di corso (Art. 113 ivi).

Pagano il minervale per intiero gli studenti di filosofia, anche nel caso che frequentino una sola parte del corso. Pagano pure intiero il minervale gli scolari ammessi alle scuole prima del mese di marzo. Quelli, che abbandonano le scuole prima che cominci il quarto bimestre, pagano soltanto la prima rata (Art. 114 ivi).

Art. 88. Debbono tali dispense richiedersi un mese prima del termine del pagamento. — Le domande si dirigono al Provveditore corredate di un certificato del Sindaco provante il ristretto avere della famiglia, e di un attestato del Preside o Direttore, donde risulti avere il giovane ottenuto qualche premio, o almeno una menzione.

SCUOLE SERALI E DOMENICALI. — I benefizi dell'istruzione primaria, la quale mercè le sollecitudini del Governo, dei Comuni e dei privati progredisce e si diffonde sì rapidamente in tutte le provincie del nostro paese, sono e saranno raccolti essenzialmente dalla giovane generazione che ora vien su; ma pur troppo le statistiche ci rivelano la numerosa cifra degli analfabeti che esistono tuttora in Italia, e che furono nella loro adolescenza privati de' vantaggi dell'istruzione elementare per mancanza di scuole e per colpa dei cessati Governi. Eppure molti di codesti popolani che vivono nella più crassa ignoranza di qualsiasi rudimento letterario, sarebbero pur ora adatti a ricevere le primissime nozioni della lettura, della scrittura e del far conti, se si pensasse a far loro codesta carità dell'istruzione.

Questo concetto fu fecondato in molti luoghi coll'istituzione di scuole primarie *domenicali* o *serali* per gli adulti, considerate quale complemento delle scuole elementari, e destinate ad erudire nei primi elementi gli artieri e popolani nei giorni e nelle ore che loro lascia liberi il lavoro. E quest'esempio meriterebbe di essere imitato ovunque. « In molti paesi (scrive lo Scavia) sono aperte scuole serali per gli adulti, e quivi coloro che sentono il peso e il danno dell'ignoranza, imparano a leggere, a scrivere, a far conti; e si studiano di rimediare, come possono meglio, al difetto di ogni istruzione. Ora ciò, che si fa in alcuni Comuni, potrebbe farsi in tutti gli altri, e specialmente in quelli dove l'istruzione primaria fu finora più negletta e pochi sono che sappiano leggere e scrivere. Nessun Municipio rifiuterà mai di istituire una scuola serale o festiva, quando buon numero di padri di famiglia e di artigiani mostrino desiderio di istruirsi » (1).

(1) Il Municipio di Torino (soggiunge lo stesso scrittore) ha istituito da parecchi anni 28 di coteste scuole, le quali nella stagione invernale sono frequentate da due mila e più persone. E quando nell'anniversaria ricorrenza delle feste dello Statuto si distribuiscono con grande solennità alcuni premi a' più virtuosi d'ogni scuola, non vi è cuore che non si senta commosso all'udire il nome di un portinaio o d'un facchino segnalati fra i più

Il Governo fu mai sempre prodigo di ogni eccitamento per favorire l'istituzione di codeste scuole. L'articolo 165 del Regolamento per l'istruzione elementare del 15 settembre 1860 dichiara che i Comuni, i privati e le private associazioni possono aprire scuole elementari per gli adulti e corsi speciali per gli artieri, purchè ne rendano consapevole l'Ispettore del circondario; gli insegnanti in queste scuole sono dispensati dal produrre titoli d'idoneità; ne sono pure dispensati a termini del successivo articolo 167 le persone che insegnano gratuitamente nelle scuole festive ai fanciulli poveri, rendendone però consapevole il detto Ispettore. Le scuole degli adulti sono soggette come quelle dei fanciulli alla vigilanza delle Autorità scolastiche, ed in caso di disordini possono essere chiuse nel modo indicato dal succitato Regolamento (Art. 166 ivi).

Premi e sussidi furono pure accordati ai più sollcciti e zelanti fondatori di cotali scuole, come si rileva da Circolare del Ministero di pubblica istruzione in data 15 settembre 1862. Tali premi consistono in una somma proporzionata alle spese fatte, che si paga a titolo di sussidio e per concorso del Governo nelle spese di prima instituzione.

Sebbene le scuole elementari per gli adulti e i corsi speciali per gli artieri debbansi attualmente considerare come affatto libere sia pe' metodi d'insegnamento, sia riguardo alle discipline scolastiche; tuttavia, essendo opportuno di porgere alcune norme atte a favorire e a diffondere sempre più lo stabilimento di tali eccellenti istituzioni, crediamo far cosa utile col riprodurre qui le *Istruzioni provvisorie per le scuole primarie* per gli adulti, del 3 marzo 1849, approvate dal Ministero della pubblica istruzione, le quali, nelle

---

meritevoli, o al vedere il figlio ed il padre, allievi della medesima classe, chiamati insieme a ricevere ugual segno d'onore. Un tuono d'applausi saluta d'ordinario questi esempi di virtù ne' figliuoli del popolo (SCAVIA, *Il libro del popolo*, pag. 100. Torino, Seb. Franco e Figli, 1860).

Grandissimo è il numero delle scuole domenicali in Inghilterra; per sopperire alle spese, si formano sottoscrizioni di un soldo al giorno, e questo tributo, così lieve per chi lo paga, forma somme abbastanza notabili per potere stipendiare valenti professori. Là dove mancano questi, suppliscono il Sindaco, il medico, il ministro del villaggio ed altre caritative e dotte persone, che volontariamente e gratuitamente si fanno apostoli del popolare insegnamento. — La Germania, la Francia ed anche l'Italia vanno imitando il bellissimo concetto; ma facciam voti perchè più attivamente si volgano a questo scopo gli sforzi degli ottimi nel nostro paese (BOCCARDO, *Dizionario della economia politica e del commercio*, vol. II, v° Domenicali scuole).

parti non immutate da provvedimenti posteriori, possono giovare di guida ai Comuni, alle associazioni ed ai privati che intendano stabilire scuole domenicali o serali per gli adulti.

Istruzioni provvisorie 3 marzo 1849.

Art. 1. Le scuole primarie per gli adulti hanno per iscopo di continuare, di sviluppare e di applicare l'istruzione ricevuta dai fanciulli, o di supplire al difetto di essa.

Art. 2. Esse sono *feriali* o *domenicali*, *diurne* o *serali*, secondo i giorni e le ore in cui sono aperte. Sono inoltre *elementari* o *superiori*. — Le elementari sono quelle in cui s'insegna la dottrina cristiana e la storia sacra; — la lettura e scrittura; — i principii della lingua italiana; — l'aritmetica ed il sistema legale dei pesi e delle misure. — Le scuole primarie superiori sono quelle in cui s'insegnano, oltre la religione, alcune delle seguenti materie, cioè: — la grammatica italiana; — le nozioni di dritto costituzionale adatte all'intelligenza comune; — le nozioni del codice civile in ciò che riguarda le locazioni, i contratti che si fanno sui mercati, le disposizioni sui confini dei campi, sulle rive dei fiumi, sul modo di fare le scritture private, ecc.; — le nozioni di geografia e di storia patria, i principii di economia domestica e rurale; — i principii d'igiene pubblica e privata; — l'aritmetica applicata all'industria ed al commercio, la tenuta dei libri e dei registri; — i principii della geometria applicata all'agricoltura, alle arti ed ai mestieri; — il disegno lineare colle medesime applicazioni; — il canto fermo; — i principii di scienze naturali. — Il Direttore della scuola sceglierà fra queste od altre materie d'istruzione popolare quelle che crederà più appropriate ai luoghi ed ai tempi.

Art. 3. I Comuni od i privati, i corpi morali o le società che intendono di aprire scuole primarie per gli adulti, ne domanderanno facoltà al Consiglio provinciale d'istruzione elementare (*all'Ispettore del circondario*), il quale pronunzierà sulla domanda quando si tratti d'insegnamento puramente elementare, e riferirà al Consiglio generale quando si tratti d'insegnamento superiore. — A tal uopo i ricorrenti faranno constare: — 1° Dell'assenso delle Autorità comunali quando la scuola sia fondata da privati; — 2° Del locale in cui si vogliono stabilire, di qual numero di alunni sia questo capace, di quali arredi sia già provveduto, o quali intenda provvedere; — 3° Qual sia la durata annuale della scuola, in quali mesi, giorni ed ore si daranno le lezioni; — Le scuole *domenicali* non potranno aver luogo durante le funzioni parrocchiali; — 4° Quali materie si vogliono insegnare, quante lezioni si daranno al giorno e come saranno distribuite; — 5° Quali persone siano incaricate dell'insegnamento, se siano patentate per l'insegnamento prescelto. — Quando queste nol fossero, e la loro professione non desse luogo a supporre che siano idonee potranno venir sottoposte ad un esame privato da darsi nelle forme che, secondo i casi, verranno determinate dal Consiglio generale d'istruzione elemen-

tare. — 6° A qual persona si affidi la direzione della scuola; — 7° Qual sacerdote d'accordo col parroco del luogo darà l'istruzione religiosa; — Quali norme disciplinari si vogliano seguire; — 9° Come si possa sopperire alle spese ed a qual somma ascendano approssimativamente.

Art. 4. Le persone incaricate dell'insegnamento primario superiore comunicheranno al Consiglio provinciale per l'istruzione primaria il programma del loro insegnamento, nel quale indicheranno la materia che intendono trattare, l'ordine che vogliono seguire, ed i limiti a cui si vogliono ridurre, e se intendano valersi d'un testo, a quali essi darebbero la preferenza. — Questi programmi verranno trasmessi insieme alla domanda di autorizzazione dal Direttore della scuola.

Art. 5. Il Consiglio provinciale darà il suo giudizio su tutte le indicazioni precedenti trasmesse dai Maestri, e ne darà relazione al Consiglio generale.

Art. 6. Il Sindaco sarà avvertito dal Regio Provveditore dell'istituzione di queste scuole, e gli sarà data copia dell'istruzione. Apparterrà al Provveditore accertarsi che le società istituite a questo fine abbiano ottenuto la debita autorizzazione, e che i Comuni o le opere di beneficenza abbiano adempito alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti di pubblica amministrazione.

Art. 7. Non potranno essere ammessi a queste scuole: — 1° Le persone d'ambi i sessi simultaneamente; — 2° I giovani minori d'anni tredici. — L'ammessione degli allievi alla scuola spetterà al Direttore, il quale osserverà in questo, come in tutto, le norme della carità, e potrà in qualche caso, ove lo creda necessario e conveniente, ammettere alcuni di età minore della sovraccennata.

Art. 8. Gli ammessi verranno inscritti in apposito registro tenuto dal Direttore della scuola, il quale noterà il nome e cognome dell'allievo, il nome del padre, la patria, l'età, la professione, se abbia frequentato le scuole elementari, e per quanti anni, a quali lezioni, oltre a quelle di istruzione religiosa, se è cattolico, intenda di assistere.

Art. 9. Gli ammessi verranno, per quanto è possibile, divisi in classi ed in sezioni di classi secondo la loro età, e le cognizioni precedentemente acquistate.

Art. 10. Il Direttore della scuola terrà pure un altro registro delle assenze e degl'incoraggiamenti, del risultato degli esami, a cui si fossero presentati gli allievi, del certificato che ne avessero ottenuto, e dei premi che ne avessero riportato. A tal uopo prima che la scuola venga chiusa, si inviteranno gli alunni a presentarsi all'esame, e si aprirà un registro di quelli che vi aspirano.

Art. 11. L'Ispettore provinciale delle scuole elementari sarà incaricato di visitare queste scuole, e di farne apposita relazione al Consiglio provinciale da trasmettersi insieme colle altre al Consiglio generale.

Art. 12. Le scuole primarie per gli adulti sono gratuite, ma in quei comuni nei quali per speciali circostanze non potessero venire attivate senza l'aiuto di una tenue retribuzione per parte degli alunni, si permetterà che questa venga imposta nei limiti e colle condizioni meno gravose.

Della convenienza e dell'entità di tali retribuzioni sarà giudice il Consiglio provinciale.

Art. 13. Per qualunque ragione venisse sospesa una scuola primaria per gli adulti in un Comune, il Direttore della scuola ne darà avviso al Provveditore, il quale ne riferirà al Consiglio provinciale.

Art. 14. Le scuole per gli adulti attualmente aperte sono obbligate a procurarsi, dentro tre mesi dalla data della presente Istruzione, l'approvazione necessaria.

SCUOLE TECNICHE. — § 1. L'istruzione tecnica del primo grado è data in stabilimenti speciali, detti *Scuole tecniche* (Art. 279 L. 13 novembre 1859) (1).

Le spese di queste scuole sono a carico dei Comuni in cui vengono istituite (2); lo Stato però concorre a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese che importano gli stipendi e le indennità da attribuirsi agli insegnanti applicati a questi stabilimenti. Questo concorso però non ha luogo se non in quanto i Municipii cui concerne abbiano aperte le loro scuole primarie inferiori e superiori a termini di legge (Art. 280 e seg. cit. L.).

§ 2. Le scuole tecniche sono stabilite nel capoluogo di ciascuna provincia. Ove però il Municipio di esso capoluogo non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato può essere accordato a quello fra i Comuni più considerevoli della provincia stessa, il quale avendo adempito alle condizioni suespresse per ciò che concerne i suoi stabilimenti d'istruzione primaria, si obblighi di mantenere, a norma della legge, la scuola tecnica a vantaggio della provincia (Art. 279 e 282 ivi).

§ 3. Le scuole tecniche sono classificate come i ginnasi. (*V. Ginnasi*). Queste scuole debbono mantenersi separate dai licei e dai ginnasi. In ogni caso la loro direzione immediata non può mai essere affidata alla stessa persona che dirige i suddetti istituti (Art. 285 e seg. ivi).

§ 4. Riguardo alla nomina dei professori delle scuole tecniche, ai loro stipendi, prerogative e doveri *V. Professori delle scuole secondarie* ed il Regolamento infra riferito.

§ 5. Per essere ammessi come alunni nelle scuole tecniche conviene dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che

(1) V. la nota 2ª ad *Istituti tecnici*.

(2) I Municipii versano nelle casse del Governo la metà degli stipendi, i quali sono pagati ai titolari direttamente dal Governo. — V. l'art. 4 del Regolamento infra riferito.

si acquista nelle scuole primarie del grado superiore, compresa la quarta classe elementare. Per essere ammessi allo stesso titolo in una delle sezioni degli istituti tecnici conviene dar saggio di possedere l'istruzione che si acquista nelle scuole tecniche (Art. 295 ivi).

Non pertanto gli adolescenti e gli adulti, che chiedessero la facoltà di frequentare alcuno dei corsi che sono dati in questi stabilimenti, possono esservi ammessi a titolo d'uditori (Art. 296 ivi).

Le norme da seguirsi nei diversi esami, le condizioni di ammissione per gli uditori; l'ordine delle esercitazioni e la disciplina delle scuole sono determinate dal Regolamento.

§ 6. L'istruzione tecnica inferiore è gratuita (Art. 298 ivi).

§ 7. Per le pene disciplinari e per la loro applicazione si osserva quanto è prescritto in ordine ai ginnasi ed ai licei (Art. 299 ivi). — *V. Ginnasi.* — *Licei.*

§ 8. La direzione immediata di ogni scuola tecnica è affidata ad un direttore scelto, nominato e stipendiato come i direttori ginnasiali (Art. 301 e seg. ivi).

Le funzioni di direttore non sono incompatibili con quelle dell'insegnamento nell'istituto cui sono preposti, purchè esso abbia la qualità di professore titolare, o concorrano in esso i requisiti per potervi essere chiamato in qualità di professore reggente (Art. 303 ivi).

§ 9. È in facoltà dei Comuni, dove non v'hanno scuole tecniche governative, di aprire a proprie spese stabilimenti, in cui sia dato in tutto od in parte l'insegnamento tecnico del primo grado. Essi però non possono usare di questa facoltà, se non in quanto abbiano soddisfatto agli obblighi che la legge loro impone relativamente allo stabilimento delle scuole primarie (Art. 304 ivi).

Tali stabilimenti sono sottoposti, riserbato l'ordine delle Autorità da cui dipendono, allo stesso regime, cui sono sottoposti i ginnasi (Art. 306 ivi).

§ 10. Del resto, per tutto ciò che in ordine agli stabilimenti tecnici concerne: — le cause, per cui le persone che vi sono addette all'insegnamento, alla direzione o ad altri impieghi incorrono nella sospensione o nella perdita del loro uffizio; — l'istituzione delle Commissioni, dinanzi alle quali devono aver luogo gli esami ed il conferimento dei relativi certificati, la durata dell'anno scolastico, ed i giorni di vacanza; — gli istituti e stabilimenti, di cui agli art. 244 e seg. della Legge, nei quali si dà in tutto od in parte

l'istruzione tecnica; — l'insegnamento privato e le guarentigie che vi si riferiscono; — si osserva quanto è prescritto nel titolo III della Legge organica 13 novembre 1859 (Art. 307 ivi). — *V. Scuole secondarie.*

§ 11. A complemento delle disposizioni surriferite, vuolsi ora esibire il testo del Regolamento portante le norme comuni per gli istituti tecnici e per le scuole tecniche, giusta anche le riserve da noi prese trattando degli *Istituti tecnici* (V. ivi, in fine).

REGOLAMENTO PER LE SCUOLE E GLI ISTITUTI TECNICI
approvato con R. D. (4315) 19 settembre 1860.

TITOLO I.

Capo I. — **Delle scuole tecniche governative.**

Art. 1. Sono considerate governative le scuole tecniche, al mantenimento delle quali il Governo concorre, com'è accennato negli articoli 280 e 282 della Legge 13 novembre 1859. — Esse sono ordinate in tre classi a forma dell'art. 195 della Legge stessa; e però gl'Insegnanti di tali scuole, quanto al soldo ed alla pensione, saranno pareggiati agl'Insegnanti nei ginnasi della classe corrispondente. — Dei due professori titolari, de' quali all'art. 287, l'uno apparterrà alla categoria dei professori delle classi superiori dei ginnasi, l'altro a quella delle inferiori; altrettanto si farà dei due Reggenti.

Art. 2. Spetta al Consiglio provinciale sopra le scuole l'accertare se il Municipio del capoluogo della provincia si assuma la spesa di queste scuole per la parte che gl'incumbe, ed abbia adempiuto il disposto degli articoli 281 e 321 della Legge.

Art. 3. Nel caso previsto dall'art. 282 lo stesso Consiglio farà gli opportuni uffici, acciò sia designato il Comune della provincia, che deve sottentrare al capoluogo nell'adempimento di tali obblighi, mediante il concorso, di cui all'art. 280, e ne farà la proposta al Ministero.

Art. 4. La parte di spesa addossatasi dai Comuni per gli stipendi dei Direttori ed Insegnanti delle scuole tecniche sarà consegnata annualmente alle casse del regio erario secondo le norme stabilite dal Ministero di Finanze.

Art. 5. L'insegnamento della lingua italiana, storia e geografia nel 2° e 3° anno del corso, unitamente alle nozioni sui doveri e sui diritti dei cittadini; quello dell'aritmetica, algebra e geometria; quello della lingua francese e quello del disegno sono affidati a quattro professori, dei quali all'art. 287 della Legge.

Art. 6. La lingua italiana, storia e geografia nel 1° anno; gli elementi di storia naturale e fisico-chimica; la computisteria e la calligrafia saranno insegnate da Istitutori od Incaricati.

Art. 7. L'insegnamento di ciascuna materia sarà dato a seconda del nuovo programma d'esame; e quanto al numero e alla durata delle lezioni si terrà per norma lo specchio A.

Art. 8. Nei giorni di giovedì si compiranno esercitazioni di disegno, oltre le lezioni prescritte, in quei luoghi, ne' quali dalla Direzione della scuola sarà giudicato opportuno un maggiore svolgimento di questa parte di studi.

Art. 9. Le predette esercitazioni nel disegno, come pure le lezioni di lingue moderne, o quegli altri insegnamenti di perfezionamento o di pratiche applicazioni che i Municipii credessero istituire nelle scuole tecniche saranno considerati come insegnamenti liberi: ond'è che non saranno computati nel corso ordinario, e la spesa sarà tutta a carico dei predetti Municipii o degli alunni.

Art. 10. Gl'insegnamenti, di cui all'articolo precedente, comunque non obbligatori, saranno tuttavia sottoposti all'autorità e vigilanza della Direzione, e gli alunni soggetti alle norme disciplinali in uso per gli studi d'obbligo.

Capo II. — *Istituti tecnici governativi.*

Art. 11. Sono considerati governativi gl'istituti tecnici mantenuti col concorso del Governo accennato nell'art. 284 della Legge 13 novembre 1859. — Essi sono disposti in classi a norma dell'art. 200 di detta Legge. — E perciò gl'Insegnanti nei medesimi avranno, quanto al soldo ed alla pensione di riposo, lo stesso trattamento degl'Insegnanti nei licei della classe corrispondente.

Art. 12. Spetta al Consiglio provinciale sopra le scuole di promuovere presso le Rappresentanze comunali e provinciali le deliberazioni occorrenti alla fondazione di tali istituti o delle loro sezioni, conforme al disposto dall'art. 284 della Legge.

Art. 13. Negli istituti tecnici l'insegnamento è ripartito in quattro sezioni, denominate — 1° Amministrativo-commerciale; — 2° Agronomica; — 3° Chimica; — 4° Fisico-matematica.

Art. 14. Nelle tre prime sezioni il corso è biennale; nella fisico-matematica, di tre anni. — È peraltro in facoltà delle provincie e dei Comuni d'aggiungere a ciascuna sezione quelle scuole pratiche, o di perfezionamento, che stimassero meglio confacenti alle condizioni locali. — Tali scuole pratiche o di perfezionamento saranno per ora considerate come libere, e poste a intero carico dei Comuni, delle provincie o degli alunni. Saranno tuttavia soggette all'autorità della Presidenza dell'Istituto, e gli alunni sottomessi alle stesse regole disciplinali degli allievi degli altri corsi.

Art. 15. A seconda dei bisogni locali l'Istituto tecnico può essere completo, o restringersi ad una o più sezioni. — Nell'Istituto completo, l'insegnamento è dato da 10 Professori, da 3 Istitutori od Incaricati; e di più, vi sono addetti 4 Assistenti. — Dove difetta alcuna delle quattro sezioni, il numero dei professori, Incaricati od Istitutori e degli Assistenti sarà proporzionato al numero delle sezioni e alla qualità degli insegnamenti occorrenti.

Art. 16. Le materie d'insegnamento in ciascuna sezione colla ripartizione settimanale delle lezioni sono descritte nella tabella B annessa a questo Regolamento.

Art. 17. L'insegnamento sarà dato in ciascuna classe e sezione secondo i programmi d'esame.

Art. 18. Per le dimostrazioni e gli esperimenti scientifici saranno istituiti laboratorii e gabinetti annessi alle scuole di fisica, di chimica tecnologica, di chimica generale e di storia naturale. — Vi sarà altresì una sala a posta per le scuole di disegno fornita di convenienti esemplari, rilievi, mappe e strumenti.

Art. 19. A ciascuno dei laboratorii o gabinetti sarà addetto un Assistente, da rimunerarsi con un'indennità non minore di quella dalla legge conceduta ai macchinisti dei licei. — Questi Assistenti saranno scelti, quando si possa, fra gli allievi migliori dell'Istituto. — Essi sono proposti dal professore del corso col consenso del Preside dell'Istituto. — La dotazione necessaria pei laboratorii o gabinetti, come pure l'indennità per gli Assistenti, stanno a carico delle provincie.

Art. 20. Quando l'Istituto non sia completo e trovisi nello stesso edificio destinato ad una scuola tecnica, potranno unirsi nella medesima persona gli uffizi del Preside e del Direttore. — In tale caso però chi unisce questi due uffizi, non percepirà che un solo stipendio.

TITOLO II.

CAPO I. — Disposizioni comuni alle scuole tecniche ed agli istituti tecnici.

Art. 21. Le scuole tecniche e gli istituti tecnici si aprono il 16 ottobre e si chiudono con tutto il 15 agosto.

Art. 22. L'insegnamento religioso è dato dal Direttore spirituale nei giorni di domenica: nelle scuole tecniche, alle 3 classi riunite, e negli istituti tecnici alle varie classi e sezioni unite nell'oratorio della scuola o dell'istituto.

Art. 23. Vi saranno anche settimanalmente, tanto nelle scuole tecniche, come negli istituti, e nei giorni feriati non festivi, esercizi ginnastici e militari diretti da Istitutori speciali.

Art. 24. Gli arredi dell'oratorio, le armi ed altri oggetti occorrenti per gli esercizi ginnastici e militari, come facienti parte del materiale non scientifico, sono a carico dei Comuni.

Art. 25. Tutti gli oggetti invece di studio, come macchine, apparecchi, strumenti, modelli, le collezioni di disegni, ecc., necessari a fornire i laboratorii, i gabinetti e le sale da disegno, formano il materiale scientifico e sono a carico, per le scuole tecniche, dei Comuni, per gli istituti tecnici, delle provincie. — Faranno parte del materiale scientifico i libri dei quali sia riconosciuta la necessità dal Consiglio scolastico.

Art. 26. Al Direttore spirituale sono raccomandati gli arredi dell'oratorio. — Agl'Istitutori degli esercizi ginnastici e militari spetta la custodia delle armi e degli arnesi che occorrono.

Art. 27. La custodia dei laboratorii e dei gabinetti di fisica, di chimica tecnologica, di chimica generale e di storia naturale, le collezioni di disegni, la conservazione delle macchine, degli apparecchi, strumenti ed altri oggetti formanti il materiale scientifico, sono affidati ai rispettivi Professori aiutati dai loro Assistenti.

CAPO II. — **Consiglio sopra la scuola o sopra l'istituto.**

Art. 28. In ogni scuola tecnica, come in ogni istituto tecnico, è un Consiglio denominato della scuola o dell'istituto. — Gli presiede il Direttore o il Preside, ed è composto di tutti gl'Insegnanti.

Art. 29. Nella prima tornata il Consiglio elegge fra i suoi un Vicepresidente, che dovrà essere un professore titolare, indi il Bibliotecario ed il Segretario, i quali potranno anche essere professori reggenti od incaricati.

Art. 30. Nella stessa tornata, se è possibile, ed in ogni caso nei primi giorni dell'apertura delle scuole, il Consiglio discuterà intorno all'orario, ossia allo spartimento giornaliero delle lezioni settimanali che dee dare ciascun professore, ed emetterà il suo avviso a pluralità di voti. — Tale orario, fermato all'ultimo dal Direttore o dal Preside, sarà affisso alla porta e nell'interno dello stabilimento. — Il Consiglio prende quindi immediatamente gli opportuni accordi per il buon andamento dell'insegnamento a norma dei programmi d'esame, sopratutto per evitare le ripetizioni delle stesse materie in scuole diverse, e procacciare un'equa distribuzione dei còmpiti scolastici.

Art. 31. Il Consiglio regolarmente si raduna una volta il mese, salvo le convocazioni straordinarie che nell'interesse degli studi o per comunicazioni importanti fossero indette dalla Direzione o dalla Presidenza. Nelle tornate ordinarie esso discute le questioni relative agli studi ed alla disciplina.

Art. 32. Compete al Consiglio della scuola o dell'istituto: — di risolvere i casi dubbi spettanti all'ammissione di qualche alunno alla scuola od agli esami; — di infliggere o confermare le pene disciplinali indicate ai numeri 2° e 3° dell'art. 229 della Legge 13 novembre; — di assegnare i giorni e le ore per gli esami che terrannosi durante l'anno in ciascuna classe; — di esaminare le relazioni finali di ciascun Insegnante sull'andamento e sull'esito delle scuole; — di dare il suo avviso sopra ogni domanda di eccezioni alle norme generali de' regolamenti; — di proporre i miglioramenti che si credessero necessari nell'interesse degli studi; — di proporre le spese per il materiale scientifico o non scientifico dell'istituto o della scuola.

Art. 33. Le deliberazioni sono prese a pluralità di voti fra i componenti il Consiglio.

Art. 34. Il registro delle deliberazioni del Consiglio resta nelle mani del Preside o del Direttore.

CAPO III. — **Presidi e Direttori.**

Art. 35. I Presidi e Direttori governano gli istituti tecnici e le scuole tecniche, e ne sono i capi immediati, rimanendo tuttavia sotto la dipendenza dei Regii Provveditori.

Art. 36. Sono mallevadori del buon andamento dello stabilimento, e provvedono coll'assistenza del Consiglio all'osservanza delle leggi e dei regolamenti scolastici; governano, subordinatamente al R. Provveditore, l'opera delle Giunte esaminatrici.

Art. 37. I Presidi tengono nota degl'Insegnanti, che intervengono agli esami d'ammissione e di licenza, per fare la ripartizione delle indennità che saranno determinate con provvedimento speciale.

Art. 38. I Presidi ed i Direttori assistono di persona, o delegano un membro del Consiglio a vicenda perchè badi all'ingresso ed all'uscita degli alunni, e vegliano la disciplina interna della scuola o dell'istituto.

Art. 39. Visitano spesso le scuole ed intervengono di tempo in tempo alle lezioni dei professori per accertarsi dell'osservanza dei regolamenti e delle discipline scolastiche, e informarsi bene intorno l'istruzione degli allievi e la condizione dell'insegnamento.

Art. 40. Rispetto all'insegnamento avvertono in ispecie come sia connesso fra le sue parti, e come progressivo; cercano di concordare i metodi seguiti dai professori coi programmi d'esame, colle norme indicate dalle istruzioni ministeriali, e coi principii stabiliti dal Consiglio degl'Insegnanti secondo l'art. 31.

Art. 41. Leggono nelle scuole gli specchi degli esami e del buono o cattivo portamento degli scolari, traendone occasione di accenderli ad emulazione e all'adempimento del dovere.

Art. 42. Applicano in via d'urgenza, e d'accordo col professore rispettivo, le pene disciplinali più gravi, salva l'approvazione del Consiglio.

Art. 43. Mandano regolarmente al Ministero gli elenchi degli Insegnanti pel pagamento degli stipendi, a norma delle regole vigenti per i conti dello Stato.

Art. 44. Affine di essere pronti a dare tutti gli schiarimenti di cui fossero richiesti, tengono registro degli Impiegati nella scuola o nell'istituto, coll'indicazione della natura e data dei titoli d'idoneità e di nomina, come altresì degli uffizi già occupati, e di loro durata.

Art. 45. I Presidi e i Direttori tengono pure registro di tutti gli allievi dello stabilimento, coll'indicazione della data e dell'esito degli esami di ammissione, di promozione, semestrali, mensuali, ecc.

Art. 46. Il Preside poi dell'istituto tiene registro degli studenti che hanno pagato le tasse d'iscrizione e degli esami, e di coloro che ne fossero dispensati, colla indicazione delle date, in cui ebbe luogo il pagamento o la dispensa.

Art. 47. Nell'assenza dei professori, il Preside e il Direttore provvedono a farli supplire, dandone avviso al R. Provveditore.

Art. 48. Vegliano superiormente la conservazione del mobile e d'ogni arredo scolastico. — Mancando gli oggetti necessari alla scuola, o l'edifizio abbisognando di ristauri, fanno i debiti uffici presso le Autorità, cui spetta di proporre o di provvedere.

Art. 49. Debbono mantenersi in corrispondenza coi parenti degli alunni, o colle persone che ne fanno le veci; perciò ad accogliere le loro visite sarà fissata un'ora al giorno, durante il tempo delle lezioni. — Le rag-

guagliano delle mancanze gravi commesse dagli alunni, e delle assenze non giustificate. — In principio del mese preparano una nota sullo studio, il profitto ed i portamenti dei convittori, da consegnarsi al Rettore, dove sia convitto pubblico.

Art. 50. Alla fine dell'anno mandano al Ministero col mezzo del Provveditore una relazione generale ritratta dalle relazioni parziali dei professori, aggiugnendovi le liste nominative degli esami di promozione e di licenza, e rispondendo partitamente ai punti seguenti: — 1° Quale fu il grado di istruzione di ciascuna classe, ricavandolo dal numero medio dei voti dell'esame semestrale e finale; — 2° Quale il portamento e la disciplina degli allievi; — 3° Quale la condizione materiale della scuola o dell'istituto; — 4° Quali i desiderii degli insegnanti circa sè e circa l'insegnamento; — 5° Quale l'esito della coordinazione data alle varie parti di esso in relazione coi vigenti programmi.

Art. 51. Per qualsiasi relazione che lo stabilimento possa avere coll'autorità centrale, il Preside o Direttore ne riferisce al Regio Provveditore. — Nei casi gravi ed urgenti può tuttavia rivolgersi direttamente al Ministero, dandone però avviso nello stesso tempo al R. Provveditore.

CAPO IV. — Insegnanti - Nomina dei Professori titolari - Reggenti - Incaricati od Istitutori.

Art. 52. La nomina dei professori titolari nelle scuole tecniche e negli istituti tecnici governativi è fatta dal Re a norma degli art. 205, 210, 211 e 290 della Legge 13 novembre 1859. — Quella dei professori reggenti, degli incaricati od istitutori, è fatta a norma degli art. 213, 214 dal Ministero sulla proposta dell'Ispettore generale per gli studi tecnici ed elementari. — Tuttavia, sempre quando trattasi di nomine dirette, il Governo terrà conto delle proposte che gli verranno fatte dai rispettivi Municipii per le scuole tecniche, e dalle Rappresentanze provinciali per gli istituti tecnici. — Allorquando poi si proceda per concorso, potrà assistere all'opera della Commissione a ciò eletta un delegato del Municipio ove trattisi di nomina in una scuola tecnica, ed uno della provincia, ove trattisi di nomina in un istituto tecnico.

Art. 53. Il concorso ai posti vacanti di professori titolari nelle scuole tecniche o negli istituti tecnici è di due specie: 1° Per titoli; 2° Per esami. — Il concorso per esami ha luogo solamente in quel caso, in cui nel concorso per titoli non siasi riconosciuto alcuno eleggibile.

Art. 54. Per ciò che concerne la pubblicazione del concorso, le domande d'ammissione al medesimo, la nomina delle Giunte esaminatrici, le norme relative sì al concorso per titoli e sì al concorso per esami, il giudizio da pronunciarsi dalle Giunte medesime, e la scelta da farsi dopo tale giudizio, si osserveranno le disposizioni che sono prescritte pei ginnasii e pei licei (3).

---

(3) V. il Regolamento pel concorso alle cattedre vacanti nei licei, nei ginnasi, nelle scuole ed istituti tecnici, approvato con R. D. (2043) 30 novembre 1864.

Art. 55. Nell'intervallo tra l'avvenuta vacanza d'un posto di professore titolare, la pubblicazione e l'eseguimento del concorso e la nomina del successore, sarà provveduto col mezzo di professori reggenti o d'incaricati, i quali, ove abbiano le condizioni richieste dalla Legge, potranno concorrere non diversamente dagli altri.

Art. 56. Le domande d'ammissione ai posti vacanti di professori reggenti devono presentarsi al Ministero.

Art. 57. Ciascuna domanda deve spiegare se il richiedente aspiri ad un determinato posto, oppure ad un posto qualunque di una determinata categoria d'insegnamento. — Deve altresì essere accompagnata dagli stessi documenti che si richiedono per gli aspiranti al concorso ai posti dei professori titolari.

Art. 58. Sono preferiti nella collazione dei posti d'istitutore od incaricato gli aspiranti che per opere fatte di pubblica ragione, per essere muniti di regolari titoli d'idoneità, o per prove date nell'insegnamento, potrebbero aspirare ai posti di professori titolari o reggenti.

Art. 59. Hanno pure titoli di preferenza: — 1° Gli insegnanti che hanno già dato prove di perizia nell'insegnamento delle stesse materie o di materie affini in una categoria di scuole inferiori a quelle cui aspirano; — 2° Gli assistenti dei laboratorii e dei gabinetti degli istituti tecnici; — 3° Gli istitutori nei convitti nazionali.

Art. 60. Le nomine ai posti di istitutori speciali di esercizi ginnastici e militari sono fatte dal Regio Provveditore sulla proposta del Municipio.

Art. 61. Tutti gli insegnanti nelle scuole tecniche o negli istituti tecnici devono essere nel loro uffizio prima del 16 ottobre, nè potranno abbandonarlo prima del termine degli esami, ne'quali devono aver parte.

Art. 62. Sono in obbligo d'intervenire alle tornate ordinarie e straordinarie del Consiglio, cui sono invitati dal Direttore o dal Preside.

Art. 63. Gli insegnanti delle scuole tecniche e degl' istituti tecnici devono assistere all'ingresso degli alunni nella propria scuola, attenersi nelle loro lezioni ai programmi di esame, alle norme stabilite dal Governo, ed a quelle convenute col Consiglio della scuola o dell'istituto, servirsi dei trattati consentiti o consigliati dal Ministro.

Art. 64. I professori hanno un registro particolare dove notano i risultamenti degli esercizi scolastici, i buoni o cattivi portamenti degli alunni, le loro assenze, e tutto che giudicano opportuno a comporre gli specchi dello stato della scuola, che al finir di ogni mese consegnano al Direttore od al Preside.

Art. 65. Alla fine dell'anno fanno al medesimo una relazione sull'andamento della loro scuola e sui risultamenti ottenuti.

Art. 66. Le domande di congedo temporaneo degli uffiziali dell'uno o dell'altro stabilimento debbono essere addirizzate al R. Provveditore per mezzo del rispettivo capo. — L'insegnante legittimamente impedito di recarsi alla scuola ne dà subito avviso e, se può, in iscritto, al Preside od al Direttore, perchè altri lo supplisca.

Art. 67. Gli istitutori d'esercizi militari e di ginnastica avranno cura di

accendere emulazione fra gli alunni col proporre a capi di squadra i migliori per costumi e per abilità.

Art. 68. Riferiranno eziandio al Direttore o al Preside le assenze non giustificate, le mancanze di disciplina, gl'inconvenienti avvenuti durante il loro insegnamento, ed a lui solo spetta il provvedervi.

CAPO V. — **Allievi.**

Art. 69. I giovani che aspirano agli esami di ammissione nelle scuole tecniche o negli istituti tecnici; quelli provenienti da scuole private, i quali, comunque preparati, aspirano a tali esami; quelli che non furono promossi all'esame finale o che non lo sostennero per legittime cause, devono presentare al Direttore od al Preside la domanda d'iscrizione firmata dai genitori o tutori nei giorni precedenti l'apertura delle classi, che saranno a ciò fissati e notificati con pubblico avviso, o ad ogni modo non più tardi del 20 ottobre. — Per gli allievi regolarmente promossi da una classe all'altra, e che non devono sostenere alcun esame di ammissione, il tempo utile per la iscrizione è prorogato sino al 3 novembre.

Art. 70. Durante il mese di novembre il Consiglio della scuola o dell'istituto può tuttavia, sopra favorevole proposta del Preside o Direttore, concedere le sovradette iscrizioni a quelli che per cause riconosciute vere e sufficienti dallo stesso Consiglio, fossero stati impediti di ubbidire alle prescrizioni sovracitate.

Art. 71. Dopo quel mese, solo il Consiglio provinciale sopra le scuole può concedere la iscrizione per circostanze straordinarie.

Art. 72. I giovani restituiti in tempo utile a iscriversi, oltre gli altri obblighi, devono dar prove ai professori delle classi di esser in grado di profittare del loro insegnamento, mediante un saggio sulle materie già spiegate dopo l'apertura delle scuole.

Art. 73. Il giovane che durante l'anno cangia di scuola deve presentare la carta d'ammissione, ed una fede di buoni costumi del Direttore o Preside dello stabilimento, da cui è uscito.

Art. 74. Gli alunni devono intervenire alle funzioni religiose, eccettuati i casi contemplati dall'art. 222 della Legge.

Art. 75. Essi debbono parimente intervenire tutti alle lezioni di ginnastica e di esercizi militari, salvo quegli alunni che il Capo dello stabilimento dispensi per avviso del medico o per altre cagioni legittime.

Art. 76. Nel quarto d'ora d'ingresso che precede il cominciamento delle lezioni si troveranno tutti nell'istituto o nella scuola, e si ordineranno militarmente sotto il comando dei loro capi di squadra. — Trascorso quel tempo, niuno potrà più entrare in iscuola senza il permesso del Preside o del Direttore.

Art. 77. Le assenze debbono giustificarsi con dichiarazioni dei parenti o di chi ne fa le veci, nè può l'alunno dopo un'assenza rientrare nella scuola senza il permesso del Preside o del Direttore. — Le assenze non giustificate saranno dal Preside o dal Direttore notificate ai genitori e punite a norma dei regolamenti.

Art. 78. Gli alunni delle scuole tecniche non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa per le iscrizioni o per gli esami d'ammissione o di licenza.

Art. 79. Gli alunni degli istituti tecnici pagano la tassa della iscrizione annua in due rate al R. Insinuatore, la 1ª sino al 15 novembre, la 2ª a tutto il mese di giugno. — Le quietanze di pagamento si mandano entro il medesimo tempo al Preside, il quale le trascrive in ispeciale registro accanto al nome di ciascun allievo, e ne manda una nota al R. Provveditore.

Art. 80. Il Consiglio provinciale sopra le scuole potrà dispensare dal pagamento delle tasse di esame e d'iscrizione gli alunni dello istituto disagiati di fortuna, e singolari per ingegno, diligenza e costumi, d'anno in anno, sopra la proposta del Preside.

Art. 81. Le domande di tali agevolezze devono presentarsi al R. Provveditore un mese prima dell'esame o delle citate scadenze.

Art. 82. A promuovere efficacemente l'amore e l'adempimento del bene, i professori registreranno nel giornale della scuola ogni singolare eccellenza raggiunta dall'alunno in qualunque parte dei suoi doveri: la indicheranno al Superiore che secondo il caso potrà ragguagliarne i genitori o chi ne fa le veci, e spedirne attestati, e proclamare nella scuola o alle squadre unite il nome dell'alunno segnalato. — Alla fine del corso il Consiglio degli insegnanti assegnerà premi consistenti in libri e simili oggetti istruttivi (4).

Art. 83. I premi saranno di 3 gradi: — Premio di 1° grado, ossia di eccellenza; — Premio di 2° grado; — Premio di 3° grado. — Si potranno aggiungere alcune menzioni onorevoli.

Art. 84. I premi debbono essere dati al valore provato in tutte e singole le parti dell'insegnamento. — Tuttavia i premi di 2° e 3° grado negli istituti tecnici potranno ottenersi anche pel merito dimostrato in ciascuna materia separatamente, o scientifica o letteraria. — L'alunno che non ha buon portamento e non riporta gli $^8/_{10}$ di voti in tutte e singole le materie dell'esame, sarà sempre escluso dal premio.

Art. 85. Alla fine dell'anno i Professori daranno al Direttore od al Preside la lista dei giovani che giudicano degni di premio, dinotandone il grado. — Il Consiglio degli Insegnanti, veduto il numero medio dei punti o voti riportati per mese ed il risultamento degli esami, fermerà da ultimo la lista dei giovani da premiarsi. — Il premio ottenuto si noterà sempre nel dorso della carta d'ammissione colla indicazione della classe.

Art. 86. La distribuzione dei premi si farà in modo solenne alla fine od in principio dell'anno scolastico. — La funzione comincierà con un discorso dettato e letto da uno dei Professori a vicenda e si chiuderà con una succinta relazione del Direttore o del Preside. — Dove sia unito o vicino altro istituto scolastico, si potrà fare una sola funzione o distribuzione di premi.

---

(4) V. la nota all'art. 81 del Regolamento 22 settembre 1860, in *Scuole secondarie.*

Art. 87 Le Autorità scolastiche compiranno i necessari uffici presso i Comuni, acciò provveggano alle spese ed a quanto occorre per questa solennità.

Art. 88. Oltre il Municipio, che interviene di diritto, saranno invitate alla funzione le principali Autorità e Dignità del luogo.

Art. 89. Le punizioni da infliggersi ai giovani che mancano ai doveri od alle discipline scolastiche sono gradatamente le seguenti: — 1° Ripetizione delle composizioni mal fatte e delle lezioni mal studiate; — 2° Ammonizione privata od in presenza dei compagni, fatta dal Preside o dal Direttore; — 3° Note di negligenza o di mali portamenti sul giornale della scuola; — 4° Avviso per iscritto ai genitori o a chi ne fa le veci; — 5° Separazione dell'alunno dai compagni o licenziamento dalla lezione; — 6° Sottrazione di giorni sulla carta d'ammissione o rifiuto di sottoscrizione; — 7° Divieto temporario dell'assistere alle lezioni o incontrare gli esami di promozione e di licenza; — 8° Espulsione dall'istituto. — Le pene dei paragrafi 7° ed 8° saranno pronunciate dal Consiglio per la scuola o per l'istituto.

Capo VI. — Degli esami.

Art. 90. Gli esami nelle scuole tecniche o negli istituti tecnici sono: — 1° Di ammissione alla prima classe della scuola tecnica o dell'istituto tecnico; — 2° Di promozione dall'una classe all'altra; — 3° Di licenza alla fine dell'ultimo anno dell'insegnamento della scuola tecnica o dell'istituto tecnico.

Art. 91. L'esame di ammissione si fa al principio dell'insegnamento, gli altri due alla fine. — Nullameno, chi non si potè presentare a questi ultimi esami nel tempo determinato, o non fece buona prova, si presenterà ai medesimi per ciò ripetuti in principio dell'anno scolastico successivo. — Chi non potè presentarsi agli esami di ammissione o di promozione o di licenza in veruno dei tempi assegnati, potrà essere ammesso ad un esame straordinario dalle Autorità reggenti l'istituto, nel quale domanda di entrare, semprechè giustifichi le cagioni del ritardo per mezzo di certificati autentici, entro il primo mese di ciascun simestre.

Art. 92. L'aspirante rimesso in tempo utile in un istituto dovrà pagare la tassa d'esame e la sopratassa, secondo l'art. 228 della Legge e lo specchio H; ancora dovrà sostenere dopo la promozione un esame di supplemento sulle materie che già furono insegnate.

Art. 93. Gli esami di supplemento sono sempre gratuiti. Gli esami che si ripetono sono gratuiti quando si fanno nel medesimo istituto.

Art. 94. I giorni degli esami sono determinati dall'Autorità superiore per tutti gli istituti pubblici. — Il Provveditore, otto giorni prima della apertura degli esami, trasmetterà ai Sindari, Presidi e Direttori della sua provincia la nota dei giorni e delle condizioni degli esami, la quale sarà affissa nei luoghi pubblici.

Art. 95. La domanda per gli esami d'ammissione nelle scuole tecniche o negli istituti tecnici debbe esser fatta in iscritto, e: — 1° Indicare il

nome, cognome e la patria del padre, il nome dell'alunno, il luogo di sua abitazione, il nome, cognome, qualità dell'ospite quando l'alunno non conviva colla propria famiglia; — 2° Essere corredata: — A) dell'attestato di nascita debitamente autenticato; — B) dell'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; — C) della quietanza di pagamento per gli allievi dell'istituto tecnico fatto all'Insinuatore della tassa prescritta dalla legge (tab. H) per l'esame d'ammissione o di licenza (5). — Per gli esami di promozione e di licenza, basterà che gli alunni provenienti da un istituto governativo o pareggiato porgano la domanda corredata della carta d'ammissione regolarmente annotata; e quando occorra, della quietanza di pagamento della tassa prescritta. — Gli alunni che escono da altro istituto, da scuola privata o paterna, presenteranno la loro domanda cogli attestati A e B, salvo il caso d'iscrizione ad una sezione dell'istituto tecnico, in cui dovranno in quella vece porgere l'attestato di aver superato l'esame di licenza, di cui all'art. 223 della Legge 13 novembre 1859. Sempre quando la Legge lo prescriva, essi dovranno pure porgere la quietanza sopracitata.

Art. 96. Niuno può venire iscritto in una delle classi della scuola tecnica o dell'istituto, che non abbia superato l'esame di ammissione, se già non provenga da istituto pubblico dello stesso ordine, ed ivi abbia ottenuto la promozione (Art. 221).

Art. 97. L'alunno estraneo all'istituto dove fa l'esame, quando non sia riconosciuto sufficiente alla classe a cui aspira, sarà iscritto in quella classe inferiore, della quale, senz'altro esame, si terrà capace.

Art. 98. Innanzi all'apertura degli esami al fine dell'anno si farà un primo scrutinio sullo studio e sui costumi di ciascun alunno. — In questo scrutinio si terrà conto della *porzione media* dei voti mensuali; come dell'ingegno e della diligenza, e delle prove di ravvedimento che l'alunno per avventura avesse dato in buona parte dell'anno. Votano tutti gli Insegnanti della classe ed il Direttore o il Preside dell'istituto. — L'alunno che ottiene meno dei cinque decimi dei voti sarà rimesso a provarsi allo esame del principio dell'anno.

Giunte esaminatrici.

Art. 99. Faranno parte della Giunta per l'esame d'ammissione alla prima classe della scuola tecnica a vicenda tutti gli Insegnanti dell'istituto. — La Giunta per l'esame di licenza della scuola tecnica è nominata annualmente dal Provveditore. Si compone di quattro persone scelte fra gli Insegnanti della scuola tecnica, e ne è presidente il Direttore.

Art. 100. La Giunta per l'esame di licenza dell'istituto tecnico è nominata dal Ministro: si compone di cinque persone; ne è presidente il Preside dell'istituto tecnico.

Art. 101. Le Giunte per gli esami di promozione da una classe all'altra nelle scuole tecniche e negli istituti tecnici si compongono dei professori

(5) V. la nota all'art. 13 del Regolamento 22 settembre 1860, in *Scuole secondarie*.

di quegli insegnamenti che formano il soggetto dell'esame degli alunni. — Hanno a presidenti i Capi de' rispettivi stabilimenti.

Art. 102. Sarà surrogato ad uno dei membri delle Giunte per gli esami di ammissione e di promozione un estraneo, insegnante privato o altrimenti riconosciuto capace, quando si abbiano ad esaminare alunni uscenti da scuola privata o paterna. — Egli godrà delle stesse prerogative e degli stessi diritti che il professore pubblico.

Art. 103. I Direttori delle scuole tecniche ed i Presidi degli istituti tecnici primamente, ed il Provveditore agli studi rendono conto dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti sopra gli esami; governano l'opera delle Giunte; vegliano che non si contravvenga alla giustizia ed alla urbanità.

Art 104. I temi per gli esami di licenza sono mandati dal Ministero. Per gli altri esami si estrarranno a sorte da una serie di temi preparati dal Consiglio degl'Insegnanti.

Art. 105. I temi saranno dal Preside o dal Direttore consegnati nella sala di esame al professore assistente, che li dissuggella alla presenza della classe e li detta. — È proibito al professore di farvi sopra commenti o dichiarazioni. — L'originale del dettato potrà sempre essere consultato dagli esaminandi.

Art. 106. Sono concesse quattro ore al candidato per fare il suo còmpito; in questo tempo i giovani non potranno mai essere lasciati soli, nè parlare a voce sommessa gli uni cogli altri, nè consultare altri libri che i vocabolari. — Se siano troppi in una sala, si potranno distribuire in due.

Art. 107. Dettato il tema, niun candidato sarà più ammesso a fare l'esame: niun candidato può rivolere il componimento consegnato, e deve tosto allontanarsi dalla sala dell'esame.

Art. 108. I componimenti porteranno la nota del nome e cognome dell'alunno, della scuola donde viene, se pubblica, privata o paterna, della classe a cui aspira. — Il professore assistente vi appone la sua firma, e registra l'ora in cui il componimento gli fu consegnato.

Art. 109. Negli esami di licenza delle scuole tecniche e degl'istituti tecnici i componimenti così annotati saranno messi entro una cassetta, di cui il Direttore o il Preside custodisce la chiave.

Art. 110. Le Giunte esamineranno le composizioni scritte nelle sale e nelle ore determinate dai Presidi o Direttori.

Art. 111. Il giudizio si esprime con numeri dall'uno al dieci, che sono voti o punti rispondenti al grado del merito. — Le promozioni e le riprovazioni si fanno per giudizio non sul tutto insieme dell'esame, ma sopra ciascuna materia. — A dichiarare l'idoneità si richiedono i sei decimi dei voti.

Art. 112. Non sarà escluso dalla promozione l'alunno che in uno dei suoi scritti ottenne cinque decimi dei voti, purchè nell'esame orale (se vi è ammesso) sulla stessa materia e nel primo scrutinio abbia ottenuto i nove decimi. — Gode dello stesso favore l'alunno che ottenne solo cinque decimi nell'esame orale, se riportò nell'esame per iscritto e nel primo scrutinio i nove decimi. — Chi nell'esame per iscritto non ottiene i $^{5}/_{10}$

non sarà ammesso all'orale sulla materia medesima. — Chi nel primo scrutinio ottenne solo $^{5}/_{10}$ potrà dalla Giunta esaminatrice essere escluso da ogni altro esperimento orale, e rimandato ad altra sessione d'esami.

Esami orali.

Art. 113. Nell'esame d'ammissione alle scuole e istituti tecnici si esamineranno ad un tempo tanti alunni quanti sono i membri della Giunta: nelle scuole tecniche l'esame per ciascuno esaminatore dura 10 minuti e 15 negl'istituti.

Art. 114. L'esame di promozione dall'una classe all'altra nelle scuole tecniche dura 10 minuti per ciascun esaminatore: nello istituto tecnico dura 15 minuti.

Art. 115. L'esame di licenza della scuola tecnica e dell'istituto tecnico versa in tutti gli insegnamenti del corso: si dà ad un alunno per volta e in pubblico: dura 15 minuti per ciascun esaminatore.

Art. 116. Il voto si esprime come è detto all'art. 111. — Per l'idoneità sono richiesti i $^{6}/_{10}$. — Le promozioni e le riprovazioni si fanno come all'articolo sunnominato. — Ogni voto è registrato; e il registro si firma da tutti i membri della Giunta.

Esami mensuali.

Art. 117. Nella scuola tecnica al finire d'ogni mese, nei giorni fissati dal Consiglio dei professori, si farà l'esame mensuale con due sorta di prove: l'una per iscritto, l'altra orale. — Le composizioni saranno notate dal professore della classe, che le consegnerà al Direttore della scuola tecnica, il quale annunzierà poi in ogni classe i risultamenti del detto esame.

Specificazione delle prove per iscritto negli esami d'ammissione, di promozione e di licenza.

Art. 118. Alle prove per iscritto si assegnano tante tornate quanti sono i temi. — Ad ogni tornata sono concedute quattro ore.

Art. 119. Le prove per iscritto sono le seguenti in ciascuna classe: — Per l'ammissione alla prima classe della scuola tecnica: — 1° Analisi grammaticale d'un giusto periodo; — 2° Composizione italiana col sussidio di una traccia dettata; — 3° Quesito d'aritmetica intorno alle prime operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie.

Alla 2ª classe: — 1° Composizione italiana; — 2° Tema di storia e geografia limitato al programma della 1ª classe; — 3° Quesito d'aritmetica secondo il programma del 1° anno; — 4° Saggio di calligrafia, e di disegno lineare.

Alla 3ª classe: — 1° Composizione italiana; — 2° Versione dal francese in italiano; — 3° Tema di aritmetica, di algebra e di geometria; — 4° Saggio di disegno.

Per l'esame di licenza della scuola tecnica o di ammissione alla 1ª classe dell'istituto tecnico: — 1° Composizione italiana; — 2° Versione dall'ita-

liano in francese; — 3° Tema di aritmetica, di algebra e di geometria; — 4° Tema di computisteria; — 5° Tema sulle nozioni intorno ai diritti e ai doveri del cittadino; — 6° Tema sulle nozioni di scienze naturali; — 7° Saggio di disegno.

Alla 2ª classe di ciascuna sezione dell'istituto tecnico: un tema comune — 1° Di composizione italiana; — 2° Di storia e geografia. — Seguirà un tema diverso per ciascuna delle materie particolari insegnate nell'anno in ogni sezione.

Alla 3ª classe della sezione fisico-matematica: — 1° Tema di composizione italiana; — 2° Tema di storia e geografia; — 3° Versione dall'italiano in inglese o in tedesco; — 4° Tema d'algebra applicata alle sezioni coniche principali; — 5° Tema di geometria descrittiva; — 6° Tema di chimica docimastica; — 7° Saggio di disegno delle macchine.

Per l'esame di licenza da ciascuna sezione dell'istituto tecnico: un tema comune — 1° Di composizione italiana; — 2° Di storia e geografia; — Seguirà un tema appropriato ad ogni materia particolare insegnata in tutto il corso di ciascuna sezione.

Capo VII. — Diritti e abilitazioni che acquistano gli alunni.

Art. 120. I giovani, che hanno compiuto il corso delle scuole tecniche o di una sezione in alcun istituto tecnico, riceveranno un attestato di licenza, nel quale saranno indicate le materie dell'esame e il grado di istruzione dimostrato in ciascuna di esse.

Art. 121. L'attestato di licenza dalle scuole tecniche abilita all'esame di ammissione negli istituti tecnici. — Dà inoltre ragione a' giovani, che abbandonano gli studi, di presentarsi agli esami di quelle professioni a cui basta quel grado di dottrina.

Art. 122. L'attestato di licenza da una sezione qualunque degli istituti tecnici apre la via agli uffizi ed alle professioni, le quali, secondo le leggi veglianti, non richiedono studi maggiori. — Quello però della sezione fisico matematica abilita il giovane ad essere ammesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in qualunque università del Regno, sotto le condizioni stabilite dai regolamenti per le scuole universitarie.

Capo VIII. — Degli uditori, loro obblighi e diritti.

Art. 123. Ad ogni scuola tecnica e ad ogni istituto tecnico pubblico sono ammessi come uditori quei giovani che non volendo seguire tutti i corsi di una classe, nè conseguire gli effetti che la legge ed i regolamenti in vigore attribuiscono a chi li abbia regolarmente compiuti, desiderano non pertanto di istruirsi in alcuno degli ammaestramenti che formano parte dei programmi.

Art. 124. Coloro che desiderano di frequentare qualche corso come uditori, debbono presentare la domanda d'iscrizione in tempo utile al Direttore od al Preside dello stabilimento. — In tale domanda dovranno dichiarare di assoggettarsi a tutte le vigenti discipline per quanto riguarda l'entrata e la permanenza nelle scuole e l'uscita dalle medesime, come

altresì a tutte le altre concernenti la conservazione del buon ordine nello stabilimento.

Art. 125. Essi devono pur dichiarare in tale domanda se intendano, o no, di sostenere in fin d'anno un esame sui corsi che desiderano di frequentare. — Nel primo caso, ei sono in obbligo d'esercitare tutti i doveri imposti agli alunni ordinari; nel secondo caso, ei ne sono dispensati. — Agli uditori è assegnato nella scuola un posto separato dagli altri studenti.

Art. 126. Gli uditori, che alla fine dell'anno sostengono con buon esito un esame sovra una o più materie d'insegnamento, riceveranno dal Preside o dal Direttore un attestato, in cui saranno specificate le materie dell'esame, e i voti su ciascuna di esse ottenuti. — Tali esami saranno dagli uditori sostenuti in comune cogli alunni ordinari nei giorni e nelle ore a quelli fissate e dinanzi alle stesse Commissioni esaminatrici. Pagheranno poi per gli esami negli istituti tecnici le tasse prescritte agli alunni ordinari.

Art. 127. Pagheranno ancora come gli stessi alunni il diritto d'iscrizione.

TITOLO III.

Scuole tecniche ed Istituti tecnici comunitativi, provinciali o di altro corpo morale.

Art. 128. Oltre agli stabilimenti governativi, i Comuni, le Provincie ed ogni altro Corpo morale hanno facoltà d'aprire, con approvazione del Governo, scuole tecniche ed istituti tecnici.

Art. 129. Le suddette scuole e istituti possono essere liberi, o pareggiati ai governativi.

Art. 130. Gli studi fatti nei secondi e gli attestati quivi ottenuti hanno lo stesso effetto legale di quelli riportati negli stabilimenti governativi.

Art. 131. Le spese del loro mantenimento sono a carico dei Corpi morali che li hanno aperti. Potranno tuttavia ottenere un sussidio dal Governo alle condizioni stabilite dalla Legge 16 maggio 1858 (6).

---

(6) Cioè:

« Art. 3. Il sussidio pel corso primario delle scuole speciali (*tecniche*) non potrà essere maggiore dei due quinti della spesa da determinarsi per Decreto Reale per gli stipendi del personale destinato alla direzione ed allo insegnamento; e pel corso secondario non potrà essere maggiore del quarto della spesa stessa.

« Art. 4. Il sussidio sarà di preferenza concesso per istituire o per mantenere il corso speciale primario. — Non sarà concesso sussidio pel corso speciale secondario se il primario non si trova pienamente attuato, e se il numero degli allievi iscritti per ciascheduna sezione del secondario non giunga almeno a quindici.

« Art. 5. Nella concorrenza tra più Provincie e Municipii, il sussidio si darà di preferenza a quelle località che trovansi più lontane dai siti ove già esistono corsi speciali, e si avrà riguardo alla condizione finanziaria dei Corpi morali che dimandano il sussidio, come pure ai bisogni delle popolazioni.

« Art. 6. Il Municipio o la Provincia deve assumere l'obbligo d'accomodare le scuole di convenienti locali e d'ogni suppellettile ed oggetto necessario. — Dove si tratti di stabilire il corso speciale secondario, dovrà provvedere le macchine necessarie agli insegnamenti della meccanica, della fisica e della chimica, e ciò che occorre per l'insegnamento della storia naturale e della geografia ».

Art. 132. Il servizio prestato dagli insegnanti e dagli altri ufficiali in questi stabilimenti è computato per le pensioni di riposo, non altrimenti che si computa agli insegnanti nelle scuole classiche corrispondenti.

Art. 133. Le nomine di detti insegnanti e degli altri ufficiali sono fatte dalle Amministrazioni che mantengono gli stabilimenti, a norma degli articoli 205 e 213 della Legge 13 novembre 1859.

Art. 134. Il numero degli insegnanti nelle scuole tecniche e negli istituti pareggiati dovrà essere uguale a quello ordinato per gli stabilimenti governativi, e tenuto conto del numero delle lezioni. — Tuttavia, dove sono corsi universitari, licei, ginnasi od istituti tecnici a carico del Governo o di Corpi morali, potranno gli insegnanti di quelli essere incaricati di alcune parti d'insegnamento nelle scuole tecniche, come pure gli insegnanti nei corsi universitari, licei, ginnasi o nelle scuole tecniche potranno aver commissione di qualche parte di insegnamento negli istituti tecnici.

Art. 135. Le Amministrazioni che intendono di valersi delle facoltà espresse nei precedenti articoli, dovranno, due mesi prima dell'apertura delle scuole, farne domanda al R. Provveditore, accompagnandola: — 1° D'una pianta dell'edilizio colla indicazione dell'uso di ciascun ripartimento; — 2° D'un elenco delle persone alle quali si vuole commettere una data parte d'insegnamento, col titolo loro d'idoneità, e, quando insegnino regolarmente in altra scuola, con la data e qualità della nomina a quell'ufficio; — 3° Della ripartizione generale delle lezioni, sì che appaia non diminuito il numero settimanale delle lezioni dovuto a ciascuna materia, e di potersi conciliare negli insegnanti i nuovi cogli antichi esercizi; — 4° Delle ragioni, per le quali l'Amministrazione è obbligata a profittare di tale eccezione; — 5° Delle somme impostate in bilancio per le spese del nuovo stabilimento e delle indennità assegnate a ciascun insegnante per l'incarico straordinario; — 6° D'una dichiarazione degli insegnanti stessi i quali si offrano di assumere tale straordinario incarico alle condizioni loro stabilite, e risultino sufficienti a poter sostenere il doppio ufficio senza danno loro e degli studi.

Art. 136. Il R. Provveditore, ricevute tali carte, farà eseguire pel bene della sanità un'ispezione all'edifizio, e sentito sul merito della domanda e dell'ispezione il Consiglio sopra le scuole, trasmetterà, colla massima sollecitudine, al Ministero le carte suddette e le deliberazioni del Consiglio colle notizie più esatte che avrà potuto raccogliere.

Art. 137 Le indennità, di cui all'art. 135, n° 5, non sono computate per gl'insegnanti governativi nella liquidazione della pensione di riposo.

Art. 138. I Direttori o Presidi e gl'insegnanti degli stabilimenti pareggiati ai governativi soggiacciono come questi agli stessi obblighi ed alle stesse discipline.

Art. 139. Sono stabilimenti liberi quelli fondati dai Comuni o da altri Corpi morali, i quali comprendono appena alcuni insegnamenti parziali e non già tutti i designati e prescritti per gli stabilimenti governativi o i pareggiati ad essi. È però sempre in facoltà loro di aggiungere quegli insegnamenti completivi che gli interessi locali fossero per richiedere.

Art. 140. Ma non potranno valersi di tale facoltà per istituire insegnamenti parziali, spettanti alle scuole tecniche, se non avranno adempiuto il disposto degli articoli 281 e 321 della Legge 13 novembre 1859; nè per istituire insegnamenti parziali spettanti ad istituti tecnici se, oltre ad aver soddisfat.o al disposto dei suddetti articoli, non avranno stabilito scuole tecniche almeno per ciò che risponde ai detti insegnamenti parziali.

Art. 141. Siffatti stabilimenti saranno ugualmente soggetti all'ispezione ed alla vigilanza governativa.

Art 142. Gli attestati degli esami di questi stabilimenti non avranno altro effetto legale, salvo quello di dichiarare gli studi fatti.

Art. 143. Le spese di questi stabilimenti liberi ed incompleti sono a intero carico delle Amministrazioni che li mantengono.

TITOLO IV.

Scuole private.

Art. 144. Le persone che intendono aprire scuole private d'insegnamento corrispondenti alle scuole tecniche od agli istituti tecnici dovranno accompagnare la dichiarazione da farsi al R. Provveditore a norma dell'art. 247 della Legge 13 novembre 1859 dei seguenti recapiti: — 1° Di un documento che attesti nel richiedente le qualità volute dalla legge; — 2° D'una pianta dell'edifizio col ripartimento de' siti e con la descrizione degli usi loro; — 3° D'un elenco delle persone da impiegarsi in quelle scuole, coi titoli di capacità degli insegnanti; — 4° Dei programmi di insegnamento, che si svolgeranno nelle scuole stesse.

Art. 145. Ricevuti tali documenti, il R. Provveditore fa procedere alla ispezione dell edifizio, a fine di riconoscere se abbia le condizioni imposte dal citato art. 247 della legge, e si procura ad un tempo le necessarie notizie sulla moralità del richiedente e delle persone conviventi con lui.

Art. 146 Ove non abbia alcun motivo di opposizione, il R. Provveditore ne darà avviso al richiedente.

Art. 147. Qualora invece il R. Provveditore abbia qualche osservazione da fare sulla idoneità e moralità degl'insegnanti, sulla convenienza od insalubrità dell'edifizio, o sopra altro sconcio, parteciperà al richiedente la sua opposizione ed i motivi di essa in un termine di tempo non maggiore di due mesi. — Ove i motivi d'opposizione siano tali ch'egli creda non doverli palesare al richiedente, li riferirà al Consiglio provinciale sopra le scuole, di cui seguirà il parere.

Art. 148. Le scuole private sono sottoposte alla vigilanza ed all'ispezione delle competenti Autorità scolastiche.

Art. 149. Gli studi fatti nelle scuole private non sono convalidati se non vincendo i prescritti esami negli stabilimenti governativi o nei pareggiati a quelli.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 150. Agli attuali collegi regi o ginnasi regi che, a richiesta dei Consigli comunitativi o provinciali, fossero convertiti in scuole tecniche od istituti tecnici, sarà conservato il sussidio governativo che è loro conceduto presentemente. — Simili istituti conserveranno il carattere di governativi.

Art. 151. Gli allievi usciti dalla scuola reale superiore di Milano, e dalla sezione industriale del corso speciale mezzano o secondario negli antichi Stati, godranno fin d'ora per l'ammissione agli alti studi matematici i vantaggi assicurati coll'articolo 122 del presente Regolamento agli allievi della sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico.

Art 152. Durante il quinquennio indicato dall'art. 313 della Legge 13 novembre 1859, là dove non sono ancora ordinate scuole tecniche a norma di questo Regolamento, potranno continuare a sussistere i corsi speciali e le scuole reali, e gl'insegnamenti in esse impartiti avranno gli stessi effetti legali che per lo passato.

Specchio A.

Numero settimanale e durata delle lezioni per ciascuna materia nelle scuole tecniche.

	N. delle lez. per ogni settimana	N. delle ore per ogni settimana
Anno primo		
Lingua italiana, geografia e storia	5	10
Aritmetica	5	5
Calligrafia	5	5
Disegno d'ornato	5	5
Anno secondo		
Lingua italiana, storia e geografia	4	6
Geometria piana e solida	4	5
Disegno lineare e d'ornato	2	$2^1/_2$
Lingua francese	5	10
Anno terzo		
Lingua italiana, storia e geografia, e nozioni sui doveri e diritti dei cittadini	3	$4^1/_2$
Algebra e nozioni di meccanica	5	5
Lingua francese	3	3
Contabilità	3	$4^1/_2$
Disegno d'architettura	3	3
Nozioni di scienze naturali e di fisico-chimica	4	4

Specchio B.

Numero settimanale e durata delle lezioni per ciascuna materia negli istituti tecnici.

SEZIONE COMMERCIALE AMMINISTRATIVA.

Anno primo

	N. delle lez. per ogni settimana	N. delle ore per ogni settimana
Lettere italiane, storia e geografia	4	6
Economia politica e storia dei commerci e delle industrie	5	$7\,^1/_2$
Lingua inglese od altra lingua viva	5	5
Computisteria	3	$4\,^1/_2$
Disegno	3	$4\,^1/_2$

Ore N.° 27 $^1/_2$ per settimana.

Anno secondo

	N. delle lez. per ogni settimana	N. delle ore per ogni settimana
Lettere italiane, storia e geografia	4	6
Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale	5	$7\,^1/_2$
Computisteria (1.° semestre)	3	3
Lingua inglese od altra viva	5	5
Nozioni sulle materie prime (2.° semestre)	1	$1\,^1/_2$
Disegno (1.° semestre lez. 2, nel 2.° lez. 5.)	2 o 5	$5\,^1/_4$ in media nell'anno

Ore 26 per settimana in media.

SEZIONE CHIMICA.

Anno primo

	N. delle lez. per ogni settimana	N. delle ore per ogni settimana
Lettere italiane, storia e geografia	4	6
Fisica	4	6
Chimica generale ed agricola	5	$7\,^1/_2$
Nozioni sulle materie prime (2.° semestre)	1	$1\,^1/_2$
Disegno (1.° semestre lez. 1, nel 2.° lez. 4)	1 o 4	$3\,^3/_4$

Ore 24 per settimana in media

Anno secondo

	N. delle lez. per ogni settimana	N. delle ore per ogni settimana
Lettere italiane, storia e geografia	4	6
Chimica tecnica	4	8
Mineralogia e geologia (1.° semestre)	5	5
Disegno	2	3

Ore 19 $^1/_2$ per settimana in media.

SEZIONE AGRONOMICA.	N.° delle lez. per ogni settimana	N. delle ore per ogni settimana
Anno primo		
Lettere italiane, storia e geografia	4	6
Chimica generale ed agricola	5	$7\,^{1}/_{2}$
Fisica	4	6
Storia naturale	5	5
Disegno	2	3
Ore 27 $^{1}/_{2}$ per settimana.		
Anno secondo		
Lettere italiane, storia e geografia	4	6
Agronomia	5	$7^{1}/_{2}$
Elementi di agrimensura (1.° semestre)	3	3
Computisteria agraria (2.° semestre)	3	3
Disegno (1.° semestre lez. 3, 2.° semestre lez. 6)	3 o 6	$6^{3}/_{4}$ in media nell'anno
Ore 23 $^{1}/_{4}$ per settimana in media.		
SEZIONE FISICO-MATEMATICA.		
Anno primo		
Lettere italiane, storia e geografia	4	6
Fisica	4	6
Matematica	4	4
Disegno	6	9
Ore 25 per settimana.		
Anno secondo		
Lettere italiane, storia e geografia	4	6
Matematica	4	4
Lingua inglese od altra viva	5	5
Chimica generale inorganica (1.° semestre)	5	$7^{1}/_{2}$
Disegno (1.° semestre lez. 2; 2.° semestre lez. 6)	2 o 6	6 in media nell'anno
Ore 24 $^{3}/_{4}$ per settimana in media.		
Anno terzo		
Meccanica	3	$4^{1}/_{2}$
Lingua inglese od altra viva	5	5
Mineralogia e geologia (1.° semestre)	5	5
Disegno di macchine dato dal professore di meccanica	2	3
Disegno	5	$7^{1}/_{2}$
Ore 22 $^{1}/_{2}$ per settimana in media.		

§ 12. Nelle provincie napoletane, dove non esiste legge alcuna sull'istruzione tecnica, le relative scuole non possono essere governative, ma soltanto municipali o private; e le uniche norme per lo stabilimento di esse essendo contenute nella Circolare del Ministero della pubblica istruzione in data 23 gennaio 1862, riesce perciò questo documento importantissimo pei Comuni, ed indispensabile ad aversi sott'occhio; epperò crediamo bene di riprodurne qui il tenore:

Da parte dei signori Delegati per la pubblica istruzione nelle provincie napoletane vengono inoltrate proposte. o domandate direttive per la istituzione di scuole tecniche. Non essendo queste scuole nelle suddette provincie regolate da legge alcuna, lo scrivente Ministero crede opportuno di segnare in questa nota alcune massime e principii, che possano servire di norma uniforme ai signori Delegati nell'esercizio delle attribuzioni loro, anche per lo stabilimento di esse scuole, sia che le medesime sieno dal loro zelo promosse, sia che spontaneamente vengano deliberate dai Municipii.

La notata assenza di legge che ordini e regoli le scuole suddette, impedisce che se ne stabiliscano delle governative, ossia a carico dello Stato. Le dette scuole pertanto non possono che dipendere dalla volontà e dalle deliberazioni dei Consigli comunali, ed essere ordinate come scuole tecniche comunali. Lo scrivente Ministero però non rifiuta ad esse ogni aiuto; e per quelle che fossero riconosciute veramente utili e ben ordinate, volentieri accorderà sotto forma di sussidio al Comune delle somme, che però non potranno eccedere la metà dell'importo degli stipendii del personale insegnante per quelle scuole tecniche che fossero stabilite nel capoluogo della provincia, o di due quinti di detto importo per quelle che si aprissero in altri Comuni. — L'ordinamento delle scuole, appunto perchè non havvi ancora legge che le regoli, avrebbe ad esser lasciato libero ai Municipii che le istituissero. Ma sarà cura degnissima dei Delegati straordinarii il consigliare le Giunte municipali a non scostarsi da quanto nell'argomento prescrivono la Legge 13 novembre 1859 ed il Regolamento 19 settembre 1860 in quelle provincie dove sono in vigore, onde possa ottenersi una desiderabile uniformità nelle scuole delle varie provincie italiane. Di questo modo d'ordinare le scuole tecniche si terrà molto conto nel determinare se si avrà, o no, ad aiutarne lo stabilimento e la manutenzione con sussidii a carico dello Stato. — Quando fosse deliberato dalla Giunta municipale d'aprire una scuola tecnica, dovrà considerarsi se per la coltura della popolazione, e per altri istituti scolastici già esistenti, possa nutrirsi lusinga d'avere scolari abbastanza preparati per tutti i corsi. In caso diverso, e ciò avverrà il più spesso, converrà iniziare la scuola aprendone soltanto il primo corso, salvo a venir in seguito completandola, aggiungendovi nel prossimo venturo anno scolastico il secondo, e nell'anno successivo il terzo. — Non dovrà in nessun caso concedersi licenza

d'aprire scuole tecniche in quelle città o Comuni, che non abbiano già in tutto soddisfatto a quanto la legge prescrive per le scuole elementari maschili e femminili del grado inferiore e del grado superiore. Per questa condizione non avrà assolutamente a concedersi eccezione o facilitazione alcuna. — Per quanto sia desiderabile che le città ed i Comuni, preparate a vantaggio della popolazione loro tutte le scuole elementari, offrano alle classi popolari, mediante le scuole tecniche, quell'istruzione che è la più confacente a chi deve dedicarsi ai lavori dell'industria, del commercio e della coltivazione delle terre, pure sarà prudente per ora di non aprirne in troppo gran numero, ma di limitarne la istituzione in quei soli luoghi che, o per frequenza di abitanti, o per le abitudini loro, abbiano maggior bisogno di scuole del genere delle tecniche. In caso diverso sarebbe difficile trovare un numero sufficiente di buoni maestri, senza dei quali la scuola perderebbe del suo credito in faccia alla popolazione, sarebbe di poca o nessuna utilità, e non corrisponderebbe ai sacrifizi che il Comune avesse a fare per mantenerla.

Seguendo questi principii, i signori Delegati vorranno per quelle scuole, per le quali già vi fu qualche trattazione, ravviare le pratiche per l'ordinamento loro, in conformità dei principii medesimi; e così per queste, come per altre scuole che venissero in seguito deliberate, farne poi oggetto di relazione particolareggiata a questo Ministero, avvertendo di non cumulare in una stessa relazione più argomenti, ma riferendo separatamente per ciascuna scuola.

SEDIZIONE. — *V. Sommosse.* — *Assembramenti.*

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. — *V. Adunanze comunali.* — *Pubblicità delle adunanze comunali.*

SEGRETARI COMUNALI. — Ben acconciamente altri disse che i Segretari sono il pernio dell'amministrazione comunale, e che l'avere un buon Segretario è il primo bisogno di qualunque Comune, la condizione indeclinabile della sua prosperità. Di fatto, chi non sa come in questo funzionario si riassuma tutta la parte esecutiva delle molteplici attribuzioni ed incumbenze che nell'interesse locale e generale dello Stato debbono compiere i Comuni; e come, specialmente nei piccoli Comuni, esso sia ben sovente l'unica guida dei Consigli comunali, ed il solo interprete della legge e dei regolamenti; ed in tutti i Municipii poi il fedele custode delle tradizioni e pratiche amministrative locali, in questo incessante avvicendarsi d'uomini nuovi che l'elezione popolare porta in seno dei Consigli comunali?

Una buona scelta del Segretario comunale è dunque la precipua guarentigia per avere una buona amministrazione degli affari locali; e già l'Istruzione 1° aprile 1838 reputava di rilevante importanza il rammentare ai Consigli delle Comunità « la specialissima cura con che debbono essi all'occorrenza della nuova elezione dei loro Segretari farsi uno studio di non proporre a simili impieghi se non soggetti meritevoli per ogni titolo della pubblica confidenza, non dando retta alle sollecitazioni ed alle istanze che sogliono quasi sempre adoperarsi per ottenere il favore dei loro voti a pro d'individui che per poca abilità, ed anche non di rado per cattive tendenze, vengono poscia a chiarirsi indegni di coprir tale ufficio » (Art. 16).

Queste avvertenze sono tanto più da aver presenti ora che la vigente Legge comunale del 1859 nello scopo di allargare la libertà dei Comuni ha lasciato in piena balìa dei Consigli comunali la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei Segretari comunali, senz'alcuna ingerenza dell'Autorità superiore (Art. 84 n' 1 e 2). La condizione precaria e meschina nella quale questa Legge ha lasciato tali impiegati, ed i lagni continui e generali che ne sorsero ovunque fra questa benemerita classe di funzionari, fanno desiderare che si provveda una volta ai loro interessi in modo equo e conciliabile colla libertà dei Comuni, e che in analogia di quanto prescrivevano saggiamente leggi anteriori in queste ed in altre provincie d'Italia, si stabiliscano guarentigie per la nomina e licenziamento dei Segretari comunali, non lasciando l'Autorità superiore affatto estranea a quanto riflette la loro sorte (1).

---

(1) Vigendo in Piemonte il Regolamento de' Pubblici del 6 giugno 1775, i Segretari comunali venivano eletti dal Consiglio comunale ordinario con approvazione dell'Intendente, e non potevano più essere rimossi che per giuste cause dal medesimo verificate, ancorchè fosse già scaduto il termine della capitolazione (Tit. III § 1). Non potevano poi eleggersi per Segretari, se non notai di conosciuta probità, che non avessero lite o contabilità col Pubblico, o verso gli spedali e congregazioni di carità o altre opere pubbliche in tutto o parte amministrate dal Consiglio o membri di esso come tali; nè fossero congiunti col Sindaco e Consiglieri o con aventi lite, o contabilità col Comune in primo o secondo grado di consanguinità o primo di affinità, giusta il còmputo canonico; era prescritto inoltre che avessero un bel carattere e fossero versati nell'aritmetica (§ 2 ivi).

La Legge poi del 7 ottobre 1848 recava che per la nomina ad impieghi fatta dal Consiglio comunale appartenesse all'Intendente generale d'assicurarsi che concorressero nel nominato i requisiti prescritti dalla legge; e che in caso contrario, ed ogniqualvolta l'interesse del servizio lo esiges-

§ 1. **Nomine. — Capitolazioni. — Congedi.** — La Legge dichiara che ogni Comune deve avere un Segretario (Art. 11 L. C.); nulla vieta però che, laddove la moltiplicità degli affari sia per richiederlo, si possa aggiungere al Segretario un collaboratore od uno o più sostituiti a spese del medesimo o del pubblico; ma siccome il Segretario è il solo cancelliere officiale del Comune riconosciuto dalla legge; così egli solo resta risponsale d'ogni incumbenza che debbasi disimpegnare nella Segreteria comunale da questi agenti *facoltativi*.

§ 2. I Consigli comunali possono addivenire, sì nella sessione di primavera come in quella d'autunno, alla nomina, sospensione e licenziamento del loro Segretari, salve le disposizioni delle leggi in vigore; e possono fare coi medesimi capitolazioni per un quinquennio, fissandone gli stipendi (Art. 84 ni 1 e 2 L. C.).

Le deliberazioni relative debbono esser prese, non occorre dirlo, coll'osservanza delle disposizioni sancite dagli articoli 85, 86, 199, 200 e 209 di detta Legge, e senza l'intervento del Segretario, cui riguardano. Se poi si tratti di fare col medesimo capitolazioni per un termine maggiore di un triennio, occorre ancora che le relative deliberazioni siano approvate dalla Deputazione provinciale a termini dell'art. 133 n° 6 di essa Legge, come quelle che portano spese vincolanti il bilancio per più di tre esercizi (2).

La nomina dei Segretari può dunque farsi o per semplice atto consigliare o mediante capitolazione, la quale può essere o per

se, potesse l'Intendente generale sospendere o rimuovere gli impiegati comunali, non ostante le convenzioni stipulate (Art. 124).

Anche in Lombardia la carica di Segretario comunale era circondata da speciali garanzie, essendosi statuito colle Sovrane Risoluzioni 10 gennaio 1821 e 20 giugno 1825, che gli impiegati di quei Comuni, che avessero ufficio proprio, dovessero essere considerati come stabili al pari degli impiegati governativi, non potessero essere rimossi o licenziati salvo per causa di subita condanna penale od in via disciplinare per grave mancanza, e agli impiegati municipali stessi, alle loro vedove od orfani fossero applicabili i regolamenti di pensione in vigore per gli impiegati dello Stato.

La Legge del 1859 cancellò d'un tratto di penna tutte queste disposizioni, che tendevano a tutelare in pari tempo gli interessi dei Comuni e quelli dei loro impiegati.

Scorgiamo ora come il nuovo testo di questa Legge pubblicato il 20 marzo 1865 lasci luogo a sperare che si provvederà tantosto anche a questo riguardo, essendosi ivi accennato (art. 87) che la nomina del Segretario non potrà aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con Regolamento approvato con Decreto reale. — Daremo il testo di questo Regolamento nel SUPPLEMENTO al presente lavoro.

(2) V. in conforme senso la *Rivista amministrativa* 1865, p. 325.

termine fisso (purchè non eccedente il quinquennio), od a tempo indeterminato. Dal modo diverso, con cui la nomina venne fatta, dipendono gli effetti civili relativi alla licenza, come si vedrà nei seguenti §§.

La legge non avendo del resto determinati i requisiti speciali per coprire l'ufficio di Segretario comunale, i Comuni sono liberi di nominarli o per libera scelta o per concorso fra quelle persone che credano più meritevoli e capaci, e riguardo alle quali non esista d'altronde alcuna incompatibilità od impedimento portati da altre leggi (3). Nelle antiche provincie (eccettuata la Liguria) era prescritta pei Segretari la qualità notarile, ma questa però non è più attualmente di assoluta necessità, come altrove si accennò. — *V. Notai*. Peraltro è tuttora vigente l'incompatibilità dell'ufficio di Segretario comunale nelle città eccedenti li dieci mila abitanti coll'esercizio effettivo del notariato, portata dal R Editto 23 luglio 1822, siccome risulta da una Decisione ministeriale. — V. *ivi*, nota 2ª.

Questa incompatibilità fra l'ufficio di Segretario e quello di Notaio esiste parimenti nelle provincie napolitane in forza del R. Decreto 12 settembre 1853, vigente in quelle provincie (Cons. di Stato, par. 15 luglio 1863) (4).

L'ufficio di Segretario è pure incompatibile coll'impiego di Esattore delle rendite comunali (Art. 4 Istruz. minist. 1° aprile 1826).

§ 3. Fra la carica di Amministratore o Consigliere comunale e l'ufficio di Segretario v'è incompatibilità nel senso che venendo nominato a tale ufficio uno di essi amministratori, la sua accettazione importa decadenza dalla qualità di Consigliere, a senso dell'articolo 195 della Legge comunale.

In conseguenza di tale principio, colla seguente Decisione ministeriale del 28 giugno 1857, fu dichiarato che è valida e legale la nomina di un Sindaco a Segretario comunale, quantunque egli non siasi dismesso dalla prima delle accennate due qualità:

Il proposto quesito trova il suo scioglimento nel disposto dell'art. 71 della Legge comunale 7 ottobre 1848 (*Art.* 195 *L. C.* 1859). In detto articolo infatti è stabilito in modo preciso che la qualità di Consigliere si

(3) Così, la legge non fissando alcuna condizione d'età per la validità della nomina dei Segretari comunali, non è più necessario per poter essere nominati, ch'essi abbiano raggiunto l'età d'anni 25, come prescrivevano le leggi napoletane (Cons. di Stato, parere 31 gennaio 1862). — V. *Rivista amminist.* 1862 pag. 286.

(4) *Rivista amm.* 1863, p. 787.

perde verificandosi alcuno degli impedimenti contemplati negli articoli 17 e 64 della stessa Legge (*Art.* 22, 23, 24, *L.* 1859). Da siffatta disposizione chiaro emerge non essere necessaria una preventiva rinunzia, perchè possa un Consigliere comunale, e per conseguenza un Sindaco essere chiamato dal voto de' suoi colleghi ad un impiego comunale con stipendio, salvo all'Intendente generale (*Deputazione provinciale*), qualora l'impiego sia accettato, di pronunziare contro il Consigliere la perdita di tale qualità. Ciò posto, questo Ministero non esita a dichiarare nel caso proposto, che ogniqualvolta non abbia il Sindaco preso parte alla deliberazione, colla quale fu nominato Segretario dello stesso Comune, e non sia questa altrimenti viziata, debba sortire il pieno suo effetto (5).

§ 4. Non si riscontra nelle vigenti leggi disposizione alcuna che vieti ad un Segretario di prestare contemporaneamente l'opera sua a varie Comunità, che anzi è pratica invalsa presso di noi, che più Comuni rurali si giovino dell'opera di un medesimo Segretario, cui si assegna per conseguenza da ciascuno di essi uno stipendio più esiguo. Ma se si guadagna dal lato dell'economia, ci si rimette sovente per quanto spetta al disbrigo degli affari, perchè un uomo che dedica l'opera sua a vari Comuni sovente distanti fra loro parecchi chilometri, per quanto zelante ed operoso esso sia, non potrà mai sbrigare colla voluta diligenza le numerose pratiche ed incumbenze che ora sono addossate ai Comuni, ed i Consigli comunali dovranno aspettare il beneplacito del Segretario per tenere le loro sedute, per averne successivamente l'assistenza.

Dove dunque è possibile, si aumenti lo stipendio del Segretario e gli si proibisca di servire altri Comuni; altrimenti, si faccia di combinare le cose in modo, che il servizio di ciascun Comune non ne abbia a scapitare (6).

§ 5. I Consigli comunali avendo dalla legge la facoltà, come di nominare, così di licenziare i propri impiegati, egli è chiaro che essi possono dare il congedo al proprio Segretario ogniqualvolta lo credano di loro interesse, semprechè non vi osti una convenzione. Questo principio venne ripetutamente sanzionato dalla nostra giu-

(5) *Rivista amm.* 1857, p. 708.

(6) Il Regolamento de' Pubblici del 6 giugno 1775 permetteva al Segretario di una Comunità di servirne altre in tale qualità nella stessa provincia; quando si trovassero in vicinanza compatibile, nè vi avesse lite o interesse fra di loro; e la qualità degli affari dell'una comportasse la contemporanea applicazione a quelli di un'altra. Non era però ammesso all'esercizio d'altra Segreteria fuori della provincia, se oltre il concorso delle anzidette circostanze, non avesse presentato la permissione dell'Intendente da cui dipendeva la Comunità, verso la quale si era dapprima obbligato (§ 4, tit. III).

risprudenza amministrativa, e specialmente dalle sentenze della cessata R. Camera dei Conti del 21 febbraio 1854 e del 29 marzo 1858 (7); quest'ultima sentenza anzi dichiarò che quando un Comune stima di licenziare un suo impiegato, qualunque siano le cause onde sia stato mosso a tale risoluzione, non può essere astretto da esso impiegato ad intavolare circa il merito delle medesime una giudiziale discussione. Di fatto la *licenza* di un impiegato non vuolsi confondere colla sua *rimozione*, la quale implica sempre una nota di biasimo, e non può essere decretata che dall'Autorità superiore in via gerarchica, mentre invece la *licenza* è un fatto intieramente dipendente dal contratto di locazione d'opere regolato dalla legge civile, e che si scambia reciprocamente da ambe le parti contraenti quando il contratto non si ravvisa più di convenienza dell'una o dell'altra, senza che quella che congeda sia tenuta a spiegare i motivi di sua convenienza, i quali d'altronde possono essere affatto estranei alla persona del congedato.

§ 6. Quindi ancora, sebbene esista una convenzione col Segretario del Comune e creda il Consiglio di licenziarlo, vige lo stesso principio, che il Comune non è tenuto a dichiararne i motivi. Nè (come dichiarò il Consiglio di Stato) la realtà od insussistenza dei motivi di congedo può avere alcuna influenza sulla validità del medesimo, per modo che il Consiglio comunale non ha d'uopo di addurli nella sua deliberazione a giustificazione del suo operato (Cons. di Stato, par. 23 novembre 1861) (8).

Se però il Consiglio comunale, stante le incessanti opposizioni del licenziato, abbia poi creduto di addurre gli anzidetti motivi, è certo che ove non abbia in ciò ecceduto i limiti di una legittima difesa, nè tampoco usate espressioni propriamente lesive dell'onore, non può indi nascere azione a risarcimento di danni in favore di lui (Cit. par.).

§ 7. Un dubbio già si era elevato nelle antiche provincie, vigendo ivi la Legge del 7 ottobre 1848 riguardo all'applicabilità del principio enunciato nei precedenti §§: trattavasi di vedere se i Segretari comunali nominati con capitolazione sotto l'impero del Regolamento dei Pubblici del 6 giugno 1775 potessero anche, senza giustificazione di motivi, venir licenziati dai Consigli comunali: il

(7) BETTINI, vol. VI, p. 2ª, p. 66 — *Rivista amm.* 1858, p. 259.

(8) *Rivista amm.* 1862, p. 39.

dubbio era fondato sulla disposizione di detto Regolamento da noi sopra accennata nella nota 1ª, e sull'art. 284 della suddetta Legge comunale. E già fin d'allora il Consiglio di Stato aveva avuto occasione di pronunciarsi. Dopo l'emanazione della Legge comunale del 1859, il dubbio poteva sussistere ancora, essendovisi sostanzialmente ripetute le disposizioni della Legge anteriore; ed inoltre veniva pure sollevato riguardo a quei Segretari comunali della Lombardia che, nominati anteriormente, godevano d'una specie d'inamovibilità in forza delle leggi austriache. Interpellata nuovamente la sezione consultiva del Consiglio di Stato, ebbe questo autorevole corpo a confermare la massima già emessa riguardo agli antichi Segretari delle antiche provincie, riconoscendo cioè che sì gli uni come gli altri non potevano venir licenziati, anche mediante congrua indennità, senza motivi superiormente giustificati.

Questa giurisprudenza tuttavia, che pareva oramai pacifica e costante, venne posteriormente impugnata nel seno stesso del Consiglio di Stato, la cui sezione contenziosa avendo dovuto occuparsi di tale questione in occasione di due giudizi, si pronunciò in senso diametralmente contrario, decidendo che agli antichi Segretari non competesse in forza delle precedenti leggi alcun diritto ad essere mantenuti perpetuamente al loro posto. Successivamente, il Ministero a far cessare questa divergenza di giudicati, provocò dallo stesso Consiglio a *sezioni riunite* un altro parere, in base del quale con Circolare 20 giugno 1862 dichiarò non ostare che i Consigli comunali licenzino i predetti impiegati, salvo a questi il diritto di far valere le loro ragioni a termini delle precedenti leggi davanti ai tribunali competenti.

Con ciò questa questione trovasi ora perentoriamente decisa.

Trattandosi peraltro di cosa che interessa a sì alto grado vecchi impiegati delle comunali Amministrazioni, crediamo utile porre sott'occhio de' nostri lettori il tenore di queste opposte decisioni, onde essi si facciano un criterio esatto delle ragioni che militano per l'una e l'altra sentenza.

Nel parere emesso li 24 febbraio 1855 il Consiglio di Stato premetteva le seguenti riflessioni:

Considerato sul primo quesito che, a termini del § 1 tit. 3 del R. Editto 6 giugno 1775, i Segretari delle Comunità regolarmente eletti con approvazione dell'Intendente non potevano più essere rimossi, tranne per giuste cause dal medesimo verificate, ancorchè fosse già scaduto il termine della capitolazione;

Che pertanto era facoltativo ed al Comune ed al Segretario di M... di stipulare una capitolazione indefinita sotto le condizioni imposte dalla legge, e con quelle maggiori ravvisate di reciproco interesse;

Che in quella tra essi fatta il 21 febbraio 1841, avendo creduto d'inserire la clausola portata dalla legge, per cui, sebbene il contratto fosse limitato ad un triennio, doveva intendersi progressivo a difetto di avviso per causa legittima tale riconosciuta dall'Intendente, vuol essere osservata come un patto convenzionale, da cui non si possa recedere senza il mutuo consenso, nonostante la sopravvenienza d'una nuova legge;

Che la volontà delle parti di ridurre in convenzione speciale il disposto dalla legge del tempo, risulta non solo dalla circostanza che fu espressamente introdotta nel contratto, e fu trasformata in fatto apposito, ma sì ancora dalla maggiore estensione datasi colle parole: *ed altre peculiari circostanze*;

Che la Legge 7 ottobre 1848, sebbene abbia riordinato su nuove basi l'amministrazione comunale, e date ai Consigli più ampie facoltà, non poteva esonerare i medesimi dall'osservanza de' patti stipulati e dall'obbligo di rispettare i diritti acquisiti;

Che a togliere ogni qualsiasi dubbio in proposito sancì espressamente nell'art. 284 (*Art.* 233 *L. C.* 1859) esser vietata ogni innovazione ai contratti in corso;

Che conseguentemente deve star ferma ed avere pieno effetto la convenzione di cui è caso, per modo da indurre il diritto nel Segretario comunale N.N. di continuare nell'esercizio delle sue funzioni, nonostante la scadenza del triennio, e sino a tanto che non si verifichi legittima causa di congedo, tale dichiarata dall'Intendente;

Ritenuto, sul secondo quesito, che tanto a fronte dei premessi riflessi, quanto del disposto dal n° 3 dell'articolo 116 della citata Legge 7 ottobre 1848, non può il Consiglio comunale licenziare il Segretario quando vi osti un'apposita convenzione;

Che ove tale ostacolo non volesse dirsi assoluto, ma implicativo unicamente dell'obbligo di corrispondere un'indennità, non avrebbe la Legge omesso di dichiararlo;

È di parere che, a difetto di legittima causa o del concorso di altre peculiari circostanze a riconoscersi dall'Intendente della provincia, non possa riguardarsi efficace la licenza data al Segretario dal Consiglio comunale di M...; che nemmeno possa farsi luogo al congedo del medesimo, anche col pagamento di competente indennità (9).

Riguardo ai Segretari comunali della Lombardia, nominati anteriormente alla Legge del 1859, lo stesso Consiglio di Stato in parere 11 luglio 1860 dichiarava quanto segue:

Considerato che il n° 2, art. 86 della Legge 23 ottobre 1859 attribuisce

(9) *Rivista amm.* 1855, p. 281.

bensì ai Consigli comunali la facoltà di *licenziare* gli stipendiati tutti del Comune, ma vuole che siano *salve le disposizioni delle leggi in vigore*;

Che da questa locuzione appare evidentemente l'intenzione del Legislatore di rispettare i diritti acquisiti in forza di tali leggi;

Che la nota del Governatore di...... dimostra come colla detta Sovrana Risoluzione 1° gennaio 1821 e con quella del 20 giugno 1825, siasi statuito che gli impiegati di quei Comuni che hanno uffizii proprii, dovessero essere considerati come stabili al pari degli impiegati governativi, non potessero essere rimossi o licenziati salvo per causa di subita condanna penale, od in via disciplinare per grave mancanza, e agli impiegati municipali stessi, alle loro vedove ed orfani fossero applicabili i regolamenti di pensione in vigore per gli impiegati dello Stato, per il che venivano pur anche assoggettati alla ritenuta sullo stipendio;

Considerando che l'art. 84 della Legge 23 ottobre 1859 è assolutamente analogo all'art. 116 della precedente Legge comunale 7 ottobre 1848;

Che questo Consiglio nel suo parere delli 24 febbraio 1855 riconobbe come a fronte della Legge 7 ottobre l'obbligo di rispettare li diritti acquisiti non avesse solo per effetto d'attribuire al Segretario comonale il diritto ad una competente indennità, ma quello di non essere licenziato;

Che nulla nella nuova Legge si rinverrebbe, per cui si debba adottare un diverso principio;

È di parere: — Che li Segretari ed altri impiegati dei Comuni di Lombardia aventi uffizio proprio, nominati anteriormente alla Legge 23 ottobre 1859, a norma della Risoluzione Sovrana 10 gennaio 1821, non possano essere licenziati, salvo nei casi sopra riferiti (10).

Contrariamente a tali massime, la sezione contenziosa del Consiglio di Stato in sentenza 29 novembre 1861 nella causa Bergamaschi C. Comune di Codogno, ref. Magni, ritenne, siccome abbiamo detto, che « la clausola, con cui all'art. 84 n° 2 della Legge 23 ottobre 1859 si dichiaravano *salve le disposizioni delle leggi in vigore*, non potesse interpretarsi nel limitativo senso che abbia tenuta ferma ne' suoi effetti la Sovrana Risoluzione 10 gennaio 1821, vigente in Lombardia, per cui si parificarono, in quanto alla stabilità, i Segretari comunali agli impiegati regii, mentre che con tale interpretazione (a suo credere) andrebbe sovvertito il principio del libero esercizio nei Comuni del diritto circa la nomina dei propri impiegati, e la legge rimarrebbe inefficace con pregiudizio dell'amministrazione comunale; — che poi l'intenzione del legislatore di abrogare tutte indistintamente le antecedenti disposizioni che non fossero conciliabili colla attuale riforma comunale, appaia manifesta dal-

(10) *Rivista amm.* 1860, p. 601.

l'art. 245 della Legge 23 ottobre 1859, per cui nella incompatibilità d'una diversa interpretazione è forza convenire che la suaccennata clausola debba intendersi ristretta a quanto riguarda gli acquisiti diritti di pensione od altro trattamento normale; — e che, verificandosi il caso di riforma amministrativa, un Comune, anche secondo la legge austriaca, è nel suo pieno diritto di provvedere al disimpegno delle incumbenze di Segretario comunale come più gli conviene nell'interesse del pubblico servizio, salvo al precedente Segretario di esperire le sue ragioni di riposo a norma di legge, ed in conseguenza sarebbero infondate le domande d'indennità che si proponessero per parte di quest'ultimo».

Conformi considerazioni inducevano lo stesso supremo tribunale del contenzioso amministrativo a giudicare in pari senso in altra sentenza del 30 marzo 1863 nella causa Bcolchi C. Comune di Pizzighettone, ref. Magni (11).

Ecco ora il tenore della Circolare del Ministero dell'Interno in data 20 giugno 1862, già sopra accennata:

È nato il dubbio, se a mente dell'art. 84 alinea 2° della Legge 23 ottobre 1859, n° 3702, possano i Consigli comunali procedere al licenziamento dei loro impiegati, ancorchè nominati prima della promulgazione della Legge medesima, e se questo diritto spetti ai Consigli comunali anche in quelle provincie, dove le preesistenti leggi ne ammettono il licenziamento soltanto in certi determinati casi, e prescrivevano inoltre che le relative deliberazioni dei Comuni non potessero sortire il loro effetto senza una speciale approvazione dell'Autorità governativa.

Questo Ministero conformemente al parere 11 corrente, emesso dal Consiglio di Stato a sezioni riunite, ha determinato che le leggi *attualmente in vigore*, le quali sole debbono servir di norma per giudicare della legalità delle deliberazioni, di cui si tratta, non ostano a che i Consigli comunali licenziino i predetti impiegati, e che quanto ai diritti che possano a questi competere a tenore delle preesistenti leggi, debbano essi far valere le loro ragioni davanti i Tribunali competenti.

Il sottoscritto partecipa tale determinazione ai signori Prefetti, con preghiera di renderne informati i signori Sotto-prefetti, acciò serva loro di norma nell'esaminare per l'effetto prescritto dall'art. 126 della precitata Legge le deliberazioni dei Consigli comunali relative al licenziamento dei loro impiegati.

§ 8. Sempre quando esistano regolari capitolazioni col Segretario ed altri impiegati del Comune, e le Amministrazioni comunali per

(11) *Rivista amm.* 1862, p. 41; 1863, p. 410.

ragioni di propria convenienza non intendano più di eseguirle, la giurisprudenza amministrativa stabilisce che i Municipii ne debbano intanto soddisfare le obbligazioni, corrispondendo all'impiegato licenziato lo stipendio che con esso era stato stipulato, per tutto il tempo in cui dovrebbe ancora essere durativa la seguita convenzione; e che questo corrispettivo tien luogo d'ogni altra indennità, sia perchè elimina qualsiasi danno che per la privazione dell'impiego il titolare ne possa soffrire, sia anche perchè percevendo egli l'intiero stipendio senza più ritenere alcun obbligo di occuparsi nell'ufficio municipale, come appunto gli incumberebbe se fosse stato conservato nel suo impiego, egli ha tempo e mezzi per ricercare altrove altra conveniente occupazione (R. Cam. de' Conti, sent. 18 settembre 1858) (12).

§ 9. Diverso sarebbe il caso in cui un Segretario comunale dovesse anzi tempo venir licenziato per inadempimento de' suoi doveri; in questo caso è chiaro che non solo non competerebbe al Segretario diritto alcuno ad indennità o continuazione di stipendio, ma avverandosi la condizione risolutiva, potrebbe il Comune stesso proporre giudizialmente domanda dei danni ed interessi per lo inadempimento del contratto. Gli estremi per fare luogo alla risoluzione del contratto in tali aggiunti basano sui principii di diritto sanzionati dall'art. 1275 del Codice civile sardo; che cioè: 1° La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali nel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione; 2° In questo caso il contratto non è sciolto di pien diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento della convenzione, quando ciò sia possibile, o di domandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi; 3° La risoluzione della convenzione deve domandarsi giudizialmente, e può essere conceduta al convenuto una dilazione a norma delle circostanze.

Quindi segue che spetta al Comune il giustificare giudizialmente che il Segretario non abbia soddisfatto alle sue obbligazioni, e, poichè il contratto non si risolve di pien diritto, lo stabilire che il Segretario stesso si sia rifiutato d'eseguirle (Cit. sent.).

§ 10. In applicazione del surricordato principio venne deciso che un Segretario comunale, il quale ottiene ed accetta un impiego

(12) *Rivista amm.* 1859, p. 30.

governativo senza la previa convenuta diffida, viola il contratto, essendosi posto nell'impossibilità di adempierne gli obblighi; epperò il Comune è assistito in diritto nel richiedere la risoluzione immediata del contratto stesso a termini del succitato art. 1275 del Codice civile (Cons. di Prefett. Novara, sent. 27 agosto 1863) (13).

§ 11. Ma quali saranno i casi in cui debba dirsi che un Segretario non abbia adempiuto agli obblighi del suo contratto, e possa quindi venir licenziato prima della scadenza della sua capitolazione? Questo apprezzamento dipende dalle speciali clausole inserite nella capitolazione, e dalle disposizioni dei regolamenti locali e generali rispetto ai doveri dei Segretari comunali; ed è abbandonato naturalmente al criterio dei Tribunali competenti. In massima generale può dirsi che semplici irregolarità e negligenze commesse dal Segretario nell'esercizio delle sue funzioni non sono estremi tali da far luogo alla risoluzione del contratto; e d'altronde a coercire i Segretari poco diligenti l'Autorità superiore ha le facoltà indicate nell'art. 138 della L. C.

Così venne dichiarato che una non lodevole calligrafia e frequenti mende ortografiche unite anche a qualche meno acconcia frase o formola di redazione, non sono cagioni sufficienti da legittimare una licenza anzi tempo del Segretario comunale, massime quando a tali inconvenienti ponga rimedio un sostituito debitamente autorizzato a norma di legge (Cons. di Stato, sent. 7 dicembre 1863) (14).

§ 12. La stessa sentenza ha pur deciso che non sono ammessibili capitoli di prova testimoniale, tendenti a dimostrare l'incapacità di un Segretario comunale, sia perchè l'odiosità della materia non debb'essere leggermente abbandonata al giudizio o fallace o appassionato dei testi, sia perchè potendo un tal genere di prova essere combattuto dalla prova contraria che a termini di legge può la parte controdedurre, ne risulterebbe una complicazione di digressioni personali senza influenza al merito della causa.

§ 13. Quando le capitolazioni sono fatte a tempo indeterminato e si è stipulato uno stipendio annuale, siccome non può presumersi che le parti abbiano voluto vincolarsi perpetuamente, così la giu-

(13) *Rivista amm.* 1863, p. 885.

(14) *Rivista amm.* 1864, p. 26. — Nulla è più disdicente (così la citata sentenza) e più nocivo ai veri interessi delle Amministrazioni comunali, quanto il disconoscere e porre in nessun cale sotto frivoli pretesti, a danno dei terzi, le convenzioni legalmente formate dalle Amministrazioni precedenti.

risprudenza amministrativa ritiene che le medesime debbansi intendere continuative d'anno in anno, salvo previo diffidamento dato in tempo utile per la sua risoluzione.

Quale poi sia l'epoca, in cui tale diffidamento debba venir dato per essere efficace, risulta appunto dalla durata stessa della convenzione; la quale considerandosi continuativa d'anno in anno, il congedo deve perciò esser dato al principio per la fine dell'anno convenzionale; e così, ad esempio, il primo luglio d'un anno per il primo luglio dell'anno successivo. Come si scorge, non è ammessa in questa materia la regola vigente per le altre specie di locazioni, per cui in mancanza di una convenzione scritta si osserva pel diffidamento il termine stabilito dalle consuetudini locali (che generalmente è di tre mesi), nè potrebbe per conseguenza applicarsi per analogia alle capitolazioni coi Segretari comunali il disposto dell'art. 1766 del Codice civile; mentre che si è considerato che tal fatta di contratti implica tutta l'opera dell'uomo, richiede speciali requisiti di capacità, ed interessa gli affari del Comune in modo che con un improvviso e troppo breve diffidamento non deve esser lecito turbare i legittimi interessi dell'una e dell'altra parte, e deve lasciarsi perciò un termine congruo e sufficiente per provvedersi, quale è quello di un anno.

Se quindi il congedo non fu dato in termine utile, il Segretario ha diritto di esser conservato nel suo posto coi vantaggi ed assegnamenti stipulati per un altro anno convenzionale, salvo che il Comune, credendo di maggior sua convenienza di valersi dell'opera di altro Segretario, si disponga a continuare frattanto al Segretario congedato, a titolo d'indennità, e per eguale spazio di tempo, lo stipendio e gli altri diritti con lui stipulati, come s'è detto al § 8 (V. Sent. R. Cam. dei Conti 16 gennaio 1850; — Decr. Gov. di Cuneo 23 giugno 1860; — Sent. Cons. di Prefett. Alessandria 21 luglio 1862) (15).

La dianzi citata sentenza della R. Camera dei Conti del 16 gennaio 1850 nella causa della città d'Alba C. Sansoldo, avendo fissato il punto di giurisprudenza su questa specie, sarà pregio dell'opera presentarne ai nostri lettori i principali motivi:

. . . . Considerato che la capitolazione del 30 giugno 1846 ha tutti i caratteri di una vera convenzione come da privato a privato, e che la

(15) *Rivista amm.* 1850, pag. 673; — 1860, p. 609; — 1862 p. 572.

tutela esercitata a nome della legge dall' Intendente nell'interesse della città non può cambiarne la natura e trasmutarla in atto governativo;

. . . .

Che per l'ufficio di Segretario affidato al Sansoldo non essendosi stabilito alcun termine di durazione, non ne segue però che il medesimo fosse perpetuo, non potendosi mai presumere che la città abbia voluto rinunziare all'arbitrio di proporre il congedo, quando la di lui opera fosse per divenire meno utile o meno gradita, nè che il Sansoldo stesso abbia potuto o voluto vincolare irrevocabilmente la propria libertà, perchè l'uno e l'altro supposto sarebbero contrari alla retta ragione ed agli interessi dell'ordine;

Che perciò, in mancanza del termine stabilito nella convenzione, conviene ricorrere alle presunzioni che dai patti della medesima possono emergere;

Che tra questi scorgendosi pattuita la corrispondenza di uno stipendio annuale, si dee ritenere che l'efficacia della convenzione si rinnovasse per tacito consenso d'anno in anno, e che quindi potesse parimente risolversi a piacimento d'una delle parti, previo l'opportuno preventivo diffidamento;

Che circa all'epoca in cui tale diffidamento dovesse essere dato per essere efficace, non v'ha miglior criterio che quello che può desumersi dal fatto già notato, dell'essere cioè la convenzione continuativa d'anno in anno, e dalla considerazione che trattasi qui non di un mandato semplice, che occupi parzialmente e per un certo e determinato oggetto l'industria del mandatario, ma che è questione della collazione di un ufficio che richiede tutta l'opera dell'uomo, e per cui vi vogliono speciali requisiti; onde ricerca l'interesse d'ambedue le parti, che non possa l'una di esse con una licenza improvvisa porre l'altra in imbarazzo, ma debba lasciarle spazio sufficiente per rinvenire il Comune un abile Segretario, il congedato il mezzo di provvedere al proprio interesse; dalle quali considerazioni si induce la conseguenza che nella fattispecie il congedo dovesse essere dato al principio per la fine dell'anno convenzionale, e così il primo luglio di un anno pel primo luglio dell'anno successivo;

Che la Legge del 7 ottobre 1848, al numero 3 dell'art. 116 ha bensì dato ai Comuni la facoltà di licenziare i loro impiegati, ma ha eccettuato espressamente il caso in cui vi osti una convenzione, nel qual caso è forza rispettare i diritti acquistati;

Che perciò essendovi tra la città d'Alba e Sansoldo una convenzione, la città era tenuta a conformarvisi, e non poteva, come ha fatto colla deliberazione del 9 maggio, senza consenso del Sansoldo, nè variarne le attribuzioni, nè diminuirne lo stipendio;

Che molto meno non poteva, come ha fatto colla deliberazione dell'11 dello stesso mese, rimuovere il Sansoldo dall'ufficio di Segretario, poichè la rimozione è pena che s'infligge non ostante ogni convenzione, eppereiò fu parimente riservata dall'art. 124 della succitata Legge, non all'arbitrio di una parte, ma alla giustizia dell'Intendente generale;

Che quindi nulla si deve dire la deliberazione del Comune d'Alba dell'11 maggio 1849 per eccesso di potere, e nulla altresì perchè presa

improvvisamente, senza che si fosse soddisfatto alla disposizione dell'articolo 239 (*Art. 200 L. 1859*); . . . . . .

Considerato peraltro che colla deliberazione del 9 maggio essendosi licenziati tutti gli impiegati della segreteria d'Alba, risulta sufficientemente dell'intenzione di quel Municipio di non ritenere al suo servizio il Sansoldo, salvo colle nuove condizioni ivi accennate, e che egli non ha accettate;

Che se tale licenza non poteva essere efficace pel 1° luglio 1849, nulla vieta che lo sia pel 1° luglio 1850, non essendo la medesima nulla, ma solamente irregolare ed intempestiva.

Per questi motivi, reietto le maggiori istanze *ecc.* . . . . e senza aver riguardo alla deliberazione comunale d'Alba dell'11 precedente maggio, dichiara valida la licenza data dal Comune d'Alba al notaio Sansoldo colla deliberazione del 9 stesso mese, ma non efficace per l'effettiva surrogazione del Sansoldo fino al 30 giugno 1850; — tenuta perciò la Città a corrispondere al medesimo fino a tal epoca lo stipendio ed i vantaggi di cui nella capitolazione del 30 giugno 1846; — tenuto dall'altro canto il Sansoldo a riassumere alla prima richiesta del Sindaco d'Alba l'ufficio di Segretario e ad adempierne con fedeltà e diligenza tutte le incumbenze.

§ 14. La decorrenza del termine di congedo, in mancanza di anno convenzionale, incomincia a decorrere dal giorno in cui è stata notificata al Segretario la deliberazione comunale relativa, senza tener conto della data della di lui nomina (R. Cam. de' Conti, sent. 21 febbraio 1854) (16). In ogni caso non si tiene nemmeno conto della data dell'autorizzazione superiore, ove tale deliberazione vi fosse soggetta (Cons. di Stato, par. 24 febbraio 1855) (17).

§ 15. La legge non prescrive pel diffidamento alcuna forma speciale. Quindi all'efficacia della licenza data da un Consiglio comunale al Segretario, non è per nulla necessaria un'intimazione per atto d'usciere, ma basta che al licenziato ne sia data in qualsiasi modo partecipazione (R. Cam. de' Conti, cit. sent. 21 febbraio 1854; — Cons. di Stato, sent. 23 novembre 1861) (18).

§ 16. La tacita riconduzione ammessa dal Codice civile in ordine alla locazione delle case e dei fondi rustici, nè pel testo delle disposizioni delle quali è segnalata in esso Codice, nè per analogia è applicabile al caso in cui un Segretario comunale pretendesse per tal titolo continuare nell'impiego (Cons. di Stato, cit. par. 23 novembre 1861). Sembra quindi che quando la capitolazione fatta a tempo determinato è scaduta e non siasi altrimenti disposto in

(16) Bettini, vol. vi, p. 2ª, p. 66.
(17) *Rivista amm.* 1855, p. 281.
(18) Ivi, 1862, p. 39.

essa con qualche clausola speciale riguardo al diffidamento pel congedo, non abbia il Segretario diritto di essere mantenuto nel suo posto col pretesto che non sia stato diffidato in tempo, poichè la capitolazione scaduta è tale come se neppure esistesse, ed in questo caso è ben certo che il Consiglio comunale può dichiarare in entrambe le sue sessioni l'immediata decadenza dall'impiego del suo Segretario, senz'uopo di precedente diffida (V. la già citata sent. della R. Cam. dei Conti 21 febbraio 1854, ed il parere del Consiglio di Stato 6 ottobre 1864) (19).

§ 17. Trattandosi di licenziare un Segretario comunale dal suo impiego, è necessario, siccome fu dichiarato nella sentenza che abbiamo riferita nel § 13, che sia osservato il disposto dell'art. 200 della L. C., che prescrive il preventivo deposito nella sala delle adunanze d'ogni proposta 24 ore prima che venga discussa.

Peraltro la stessa R. Camera coll' altra sua sentenza più volte citata del 21 febbraio 1854 dichiarò che, ove il Consiglio comunale abbia a deliberare su cosa che riguarda il Segretario, può il Sindaco, ove ciò creda prudenziale, darne avviso personale ai Consiglieri, invece di depositare nella sala delle adunanze la proposta a farsi a termini del suddetto articolo; potendosi tale deposito anche fare per equipollente.

§ 18. — **Doveri, attribuzioni**. — I doveri e le attribuzioni dei Segretari comunali consistono generalmente nello attendere personalmente e sopravvegliare a tutti i lavori che nell'interesse del Comune e dello Stato devono compiersi negli uffizi comunali, e nel disimpegnare tutta la parte manuale ed esecutiva delle incumbenze che la legge affida ai Comuni ed alle Amministrazioni e Consigli che li rappresentano. Quantunque però siffatti doveri siano di loro natura inerenti alla carica di Segretario, è regola di prudenza e di buona amministrazione il dichiararli ed enumerarli tutti precisamente nelle relative capitolazioni, dove si debbono pure indicare gli obblighi speciali che ciascun Comune crede di addossare al suo Segretario (20).

In difetto di più recenti norme regolamentari, sarà utile avere presenti le seguenti avvertenze, che sui doveri dei Segretari comu-

(19) *Rivista amm.* 1864, p. 863.

(20) V. in proposito un Modello di capitolazione cogli impiegati comunali nel nostro FORMOLARIO, Parte I, Sezione I, al N° 47.

nali sono portate dall' Istruzione pei Comuni del 1° aprile 1838:

Doveri dei Segretari.

Art. 89. Dal Segretario, come persona che riceve uno stipendio dal Comune, e che deve perciò dedicare tutta l'opera sua al servizio del pubblico, l'Amministrazione è in diritto di esigere in modo ancora più assoluto una costante e diligente attenzione nell'adempimento de' suoi doveri.

Art. 90. Importa perciò che i Segretari comunali abbiano un sentimento preciso di questa loro condizione, essendo da desiderarsi ch'eglino corrispondano alle intenzioni del Governo, ed all' espettazione del Comune a cui servono, con la maggior attività e con il massimo zelo e disinteressamento nell'esercizio delle proprie funzioni. . . . .

Art. 92. Perchè poi sia loro tolto ogni pretesto d'ignoranza per quanto concerne al servizio cui sono tenuti, la presente Istruzione additerà ad essi distintamente i doveri inerenti al loro impiego, affinchè possano sempre averli presenti.

Art. 93. È obbligo assoluto dei Segretari comunali di disimpegnare tutti i lavori che dagli Uffizi superiori vengono affidati ai Corpi consolari, e di uniformarsi alle leggi, ai regolamenti ed alle istruzioni in vigore.

Art. 94. Custodiranno scrupolosamente tutte le carte che interessano il pubblico, tenendole ordinate nel modo prescritto, senza permettere che ne sia fatto in veruna maniera, e sotto qualsivoglia pretesto, distratto, abusivo impiego, o momentanea esportazione (21).

Art. 95. Serviranno il Consiglio nelle sue deliberazioni, rogandone gli atti con fedeltà ed in presenza del Consiglio medesimo.

Art. 96. Dovranno mantenere con il Sindaco, i membri del Consiglio e gli aventi interessi colle Amministrazioni il contegno decente e manieroso, che si conviene ad uno stipendiato dal Pubblico cui è destinato di servire, ed a persona bene educata.

Art. 97. Porranno sotto gli occhi del Sindaco le materie che devono essere trattate nelle congreghe consolari; interverranno alle adunanze al giorno ed all' ora assegnati, presentando tutti i documenti relativi alle materie che sono in discussione; proporranno gli avvisi ed i consigli che crederanno di maggior vantaggio al Pubblico, e del resto si asterranno da qualsivoglia diretta od indiretta influenza, compilando esattamente gli atti si e come sono deliberati dalla maggioranza del Consiglio.

Art. 98. Dovranno senza ritardo informare l'Intendente d'ogni accidente di qualche importanza, che succedesse nel Comune, come pure dei casi

---

(21) V. l'art. 221 Legge comunale. — Per potere addossare ai Segretari comunali una qualsiasi responsabilità in ordine alla restituzione delle carte già commesse alla loro custodia, è necessario che al momento di detta restituzione il Comune verifichi in loro contraddittorio se le carte stesse presentino alcuna lacuna. Col fatto della consegna delle carte al Municipio, il Segretario comunale resta esonerato da ogni responsabilità, nella quale invece subentra l'Amministrazione comunale (Cons. di Stato, sent. 14 gennaio 1861, nella *Rivista amm.* 1861, pag. 143).

d'incendio, d'innondazione, di grandine e simili, sempre quando i Sindaci differissero a ciò fare.

Art. 99. Non devono i Segretarî assentarsi fuori del circolo delle rispettive segreterie senza averne riportato il preventivo permesso dell' Intendente (*ora del rispettivo Sindaco*).

Art. 100. I Segretari, i quali non hanno la residenza nel Comune che servono, o che si trovano addetti al servizio di più Comuni, sono nell'obbligo preciso di fissare, di concerto colle rispettive Amministrazioni, uno o più giorni d'ogni settimana per dare evasione agli affari che loro competono, con farne risultare all'uffizio dell'Intendenza per l'opportuna sua norma.

Art. 101. I Segretari e Catastrari sono tenuti di lavorare nelle rispettive sale comunali, d'onde non possono esportare veruna carta, e tanto meno il bollo del Comune, tranne il caso di qualche preponderante ragione che essi devono esporre alle Amministrazioni cui si spetta, e quindi per via d'ordinato al detto uffizio d'Intendenza per li suoi provvedimenti. . . . . .

Art. 108. Delle carte e provvidenze emanate dall'Intendente nell'interesse de' particolari per casi inerenti al Comune, non potranno i Segretari mai rimettere gli originali ai detti individui, ma dovranno limitarsi a darne loro copia, sempre quando il rilascio della medesima sia acconsentito dalle discipline in vigore, e quando ciò sia regolare (*V. l'art.* 87 *alin. L. C.* 1859).

Art. 109. Debbono i Segretari occuparsi per tempo della estensione dei ruoli o quinternetti delle annuali contribuzioni d'ogni genere col riempirne la parte descrittiva, cioè col descrivere il nome, cognome, la residenza de' contribuenti ed il rispettivo allibramento, salvo a notare le quote dei debitori, tosto che si farà loro conoscere il contingente de' contributi.

Art. 110. Avvertiranno ch' egli è dovere posto sotto la loro personale risponsabilità quello di far procedere alla pubblicazione delle leggi, atti di amministrazione, ruoli e decreti, i quali richiedono tale formalità, seguendo in ciò puntualmente . . . . . le invitazioni e comandi, che loro pervenissero dall'Autorità competente, inerentemente eziandio a quanto prescrivono gli articoli 9 e 10 del Codice civile. — *V. Affissi.* — *Atti del Governo.* — *Leggi.* — *Pubblicazioni.*

Art. 111. Cureranno a tempo debito la restituzione dagli Esattori e successivo deposito negli archivi dei quinternetti, di cui parla l'art. 108 dell'Istruzione della R. Segreteria di Finanze in data del 1° aprile 1826, rassegnando nel prescritto termine all'Ufficio d'Intendenza la copia dell'analogo verbale.

La suddetta Istruzione determina ancora i diversi registri che i Segretari debbono tenere pel retto adempimento dei loro doveri (Art. 112 e seg.). — *V. Registri.* — E dichiara che nel caso di ritardo per parte loro nella spedizione de' lavori periodici soggiaceranno, senz'altro avviso od eccitamento, alle spese dei commissari ed espressi che l'Autorità superiore invierà a tutto loro carico (Art. 115). Questa disposizione trovasi riprodotta nell'art 138 della vigente L. C.

§ 19. Stipendi, pensioni, diritti di segreteria, spese ed indennità d'uffizio, trasferte e vacazioni. — Generalmente il correspettivo che si attribuisce dai Comuni ai loro Segretari consta di due parti: cioè, di uno stipendio fisso annuale, e dell'assegno dei diritti tariffarii per la spedizione d'atti dipendenti dal loro ministero.

Gli stipendi sono loro fissati nella relativa deliberazione di nomina o stabiliti nelle rispettive capitolazioni, e debbono essere proporzionati all'importanza del Comune, all'abilità del Segretario ed al numero ed entità degli affari trattati nell'uffizio comunale.

Lo stipendio fisso dei Segretari cessa allo scadere delle loro capitolazioni, e quando essi vengano comechessia licenziati o sospesi dal loro impiego, salve le eccezioni di cui ci siamo occupati nei precedenti §§. Nulla vieta però che i Comuni, coll'approvazione superiore, possano rimunerare i lunghi ed onorati servizi di un loro vecchio Segretario, coll'assegnargli un annuo corrispettivo a titolo di pensione di riposo. — *V. Pensioni di riposo* § 6.

I diritti eventuali di segreteria consistono in certe tasse, che i Segretari comunali sono autorizzati ad esigere per atti da essi compiuti nell'interesse del Comune e per la spedizione di copie ai privati degli atti del Comune medesimo.

Tali diritti sono fissati da apposite tariffe approvate dall'Autorità sovrana. Queste tariffe non sono uniformi nelle varie provincie di Italia. Nell'ex-Regno sardo si osservano tuttora la tariffa pei diritti dei Segretari approvata con R. Biglietto 29 dicembre 1829, la tariffa dei diritti dovuti ai Catastari stabilita con altro R. Viglietto del 1° gennaio 1830, ed in alcuni casi la tariffa notarile annessa al R. Editto 23 luglio 1822. Ma questa materia troppo importante pei Segretari comunali viene da noi esposta in apposito articolo. — *V. Tariffe dei Segretari e Catastari comunali.*

§ 20. Suolsi in alcuni Comuni corrispondere ancora al Segretario una somma fissa a titolo d'abbuonamento per le spese d'uffizio, comprendendosi in queste la carta bollata, quella ordinaria, l'inchiostro, penne, stampati, legna, lume, ecc.

Riguardo a questi assegni l'Istruzione 1° aprile 1838 contiene le seguenti avvertenze:

Art. 264. Senza riprovare un simile metodo, che può essere vantaggioso là dove è da credersi che i Segretari non ne abusino, e soprattutto là dove era come notorio l'abusivo consumo che facevano i Segretari, special-

mento sull'articolo della carta che loro provvedeva il Comune, giova non pertanto avvertire che l'abbuonamento presenta d'ordinario il pericolo di esporre il Comune a dover pagare assai più di quanto esigerebbero le provviste da farsi alla segreteria, ed a privare talvolta il Pubblico della spedizione di quelle carte, soprattutto se vogliano essere estese in fogli bollati, che il Segretario può trascurare ad inscienza dell'Amministrazione. Ad ogni modo non è presumibile che l'abbuonamento procuri alcun che di guadagno al Comune, essendo i Segretari solleciti nel far risultare di ogni menoma somma che dovessero spedire oltre a quella pattuita nell'abbuonamento per elevar la pretesa d'esserne risarciti, mentre occultano poi d'altra parte il lucro che fanno con danno manifesto del servizio, in quanto che sogliono per lo meno evitare le spese della legna e del lume.

Art. 265. Conviene pertanto che le Amministrazioni comunali vadano molto accorte e guardinghe nell'aderire alle proposte d'abbuonamento, che loro fossero fatte dai Segretari.

Art. 266. Che se per dimostrare come l'abbuonamento può essere utile, si venisse notando che i Segretari non abbuonati sogliono talora permettersi od allegare una copiosa consumazione di carta bollata, si risponderà che a ciò si può rimediare col prescrivere che non si debba d'ora in poi far uso di carta bollata per servizio di una Comunità, senza che la medesima contenga a stampa sulla prima sua facciata la seguente semplice intestazione, cioè: *N° d'ordine.... — Provincia di.... — Comune di....*

Metodo questo che il Ministero farà porre in osservanza dagli Intendenti di ciascuna provincia, i quali tenendo provveduti i Comuni della necessaria carta bollata con detta intestazione in istampa, avranno per tal guisa nelle loro mani un facile mezzo di riconoscere l'uso che si è fatto della carta provvista.

§ 21. Dovendo il Segretario trasferirsi e soggiornare fuori della propria residenza per l'esecuzione od assistenza di atti del suo ministero, od in dipendenza d'ordini ricevuti dall'Autorità superiore, od in seguito a speciale deputazione delle Giunte o dei Consigli comunali, gli competono le indennità di trasferta e di soggiorno, che sono determinate dai regolamenti. — V. in proposito gli articoli 294 a 303 della suddetta Istruzione 1° aprile 1838, e la Circolare del Ministero dell'Interno 5 settembre 1840 in *Trasferte e vacazioni*.

SEGRETARI DI GOVERNO E D'INTENDENZA. — *V. Segretari di Prefettura e di Sotto-prefettura.*

SEGRETARI DI PREFETTURA E DI SOTTO-PREFETTURA. — § 1. Con Legge (790) del 24 agosto 1862 fu disposto che provvisoriamente, e sino a che le nuove Leggi di ordinamento ammini-

strativo del Regno fossero approvate e poste in vigore, potesse il Governo del Re con Regi Decreti deliberati in Consiglio dei Ministri, parificare in tutte le provincie del Regno e sulla base delle Leggi 6 e 16 novembre 1859, i gradi, le classi e gli stipendi del personale di segreteria presso gli uffizi di Prefettura e Sotto-prefettura.

In dipendenza di essa Legge, con R. Decreto (810) 7 successivo settembre, venne fissata la composizione del personale di dette segreterie in conformità della tabella A ivi annessa, determinandovisi che in ogni Prefettura vi debba essere un Segretario-capo ed un competente numero di Segretari, Sotto-segretari ed Applicati; ed in ogni Sotto-prefettura un Segretario ed un proporzionato numero di Sotto-segretari ed Applicati (Art. 1).

I gradi, le classi e gli stipendi del personale suddetto furono determinati nella misura fissata dalla ivi annessa tabella B. Giusta questa tabella, i Segretari-capi sono distinti in tre classi, i Segretari e Sotto-segretari in due classi, e gli Applicati sono di tre classi (Art. 2).

Coll'art. 3 del detto Decreto si dichiararono cessati i sussidi, le gratificazioni e simili maggiori assegnamenti sotto qualunque titolo fin allora corrisposti in alcune provincie del Regno agli impiegati suddetti; e coll'art. 4 si resero applicabili agli stipendi dei medesimi le vigenti leggi per la ritenuta e sovratassa graduale degli impiegati. — *V. Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.*

Finalmente, coll'art. 5 si estesero e resero applicabili a tutte le provincie del Regno le norme stabilite in esecuzione delle Leggi precitate del 6 e 16 novembre 1859 per quanto spetta alle nomine, promozioni, congedi, aspettative e per quanto riguarda la disciplina degli impiegati suddetti, finchè non sia altrimenti provveduto.

Con successivo R. Decreto (811) 14 stesso mese vennero stabilite le norme riguardo alla sorte degli impiegati di quelle segreterie, che pel fatto del nuovo organamento riconosciuti in eccedenza del bisogno, venissero a rimanere privi d'impiego, o a conseguire un soldo inferiore a quello fin allora goduto.

§ 2. Inerentemente al disposto dell'art. 9 della Legge 23 ottobre 1859, quella del 16 novembre successivo dispone che una parte del personale di segreteria sia dal Prefetto in ogni anno specialmente applicata al Consiglio provinciale, alla Deputazione provinciale ed all'uffizio di Questura della pubblica sicurezza (Art. 5).

§ 3. La stessa Legge dichiara che i Segretari-capi degli uffizi di Prefettura ed i Segretari di Sotto-prefettura sono risponsabili del servizio di segreteria e di ogni cosa a questa affidata (Art. 4) (1).

§ 4. Gli Applicati agli uffizi di Prefettura e di Sotto-prefettura non possono aspirare al posto di Sotto-segretario se non dopo aver superato un esame d'idoneità, il quale comprenda il rogito degli atti soggetti all'insinuazione, nei modi e tempi prescritti dalle vigenti istruzioni (Art. 5 ivi).

§ 5. I Segretari e Sotto-segretari degli uffizi di Prefettura e Sotto-prefettura sono autorizzati a ricevere gli atti amministrativi dipendenti dal loro uffizio, ancorchè soggetti all'insinuazione (Art. 6 ivi).

Questa disposizione dimostra chiaramente come il legislatore abbia inteso di dare ai suddetti funzionari la qualità di pubblici ufficiali idonei a ricevere un atto pubblico, indipendentemente dalla qualità notarile di cui possano o non essere insigniti, eliminando così molte dubbiezze che sotto la precedente legislazione spesso si elevarono in proposito. Sta dunque fermo che attualmente i Segretari di Prefettura e di Sotto-prefettura, per la qualità stessa dell'ufficio che coprono, sono abilitati a ricevere e dare pubblica fede a tutti gli atti amministrativi dipendenti dalle loro funzioni, senz'uopo di preventivo esame o di qualità notarile, e senza esser tenuti per conseguenza alla prestazione della malleveria prescritta pei notai.

Ciò risulta ancora dalla seguente Decisione ministeriale comunicata alla Prefettura di Napoli con Nota 16 gennaio 1863, che per la sua importanza merita di essere riprodotta:

Il quesito proposto da codesta Prefettura con sua nota del 5 corrente n° 2538 fu già sollevato da vari uffici di Lombardia, quando fu colà primamente applicata la Legge del 16 novembre 1859 n° 3723, che ordinò sopra nuove basi le Prefetture e Sotto-prefetture, e sin d'allora venne da questo Ministero risolto negativamente.

Una risoluzione non punto diversa darà oggidì, sebbene la predetta Legge non sia stata peranco pubblicata nelle provincie meridionali; imperocchè le Istruzioni per l'esecuzione del Regolamento annesso al Regio Decreto 3 novembre 1861, n° 303, sulla contabilità generale dello Stato

(1) Il Segretario-capo, prevalendosi del personale di segreteria, e retribuendone la maggiore straordinaria cooperazione secondo gli usi, deve far eseguire tutte le scritturazioni relative agli affari trattati dai Consigli di Prefettura, ed ai contratti che si stipulano negli uffizi medesimi; e ad ogni modo tocca a lui di procurare che non insorgano fondati riclami nel disbrigo degli affari (Cons. di Stato, par. 21 agosto 1858 — *Riv. amm.* 1858, p. 594).

riproducono sotto altra forma le sanzioni della Legge del 21 aprile 1862 n° 585, sulla tassa di Registro, che pur vige in codeste provincie, la quale conferma pienamente il tenore di quelle Istruzioni.

Vuolsi infatti considerare che l'articolo 76 delle dette Istruzioni ripete l'articolo 6 della Legge 16 novembre 1859, giusta il quale i Segretari e Sotto-segretari di Prefettura e Sotto-prefettura sono autorizzati a ricevere gli atti amministrativi dipendenti dal loro ufficio, ancorchè soggetti all'insinuazione o registrazione; se non che, così parlando, nè la Legge del 1859, nè le Istruzioni del 1861 si riferiscono ad *atti notarili*, nè suppongono, come appunto si legge nelle Regie Patenti del 14 ottobre, ed annesse Istruzioni del 14 dicembre 1836 per le antiche provincie, che tali debbono essere tutti gli atti da stipularsi nelle Prefetture o Sotto-prefetture. Al contrario la Legge del 1859 e le Istruzioni del 3 novembre 1861 si attennero in ciò alla disposizione nuova delle leggi civili, per cui tanto nel Codice sardo (articolo 1411), come in quello delle provincie napolitane e siciliane (articolo 1271), non v'hanno atti notarili, ma bensì ed unicamente atti pubblici o titoli autentici, i quali possono essere rogati da un notaio, quanto da qualunque altro pubblico *uffiziale* debitamente autorizzato ad attribuire loro la pubblica fede; nè diversamente si espresse la Legge del 21 aprile 1862, poichè ancor essa non riconosce atti notarili, ma bensì atti civili in forma pubblica o privata, e fra gli atti in forma pubblica soggetti a registrazione annovera tanto quelli ricevuti da notai, come gli atti rogati da segretari o delegati delle Amministrazioni (Art. 33).

Ora da ciò tutto consegue chiaramente che il Segretario di Prefettura o Sotto-prefettura non ha punto mestieri, per ricevere gli atti contrattuali che si stipulino dinanzi all'uffizio cui appartiene, d'aver subito un esame e di essere riconosciuto idoneo alla celebrazione degli atti di competenza notarile: questa idoneità esiste in lui pel fatto stesso della sua nomina a Segretario.

Vero è che l'art. 5° della Legge 16 novembre 1859 prescrive dover gli applicati che aspirano al posto di Segretario superare un esame apposito, il quale comprenderà il rogito degli atti d'insinuazione; ma da questa disposizione mal si trarrebbe un argomento contrario alla precedente risoluzione, imperocchè essa non esclude, per la generalità dei termini in cui è concepito il successivo art. 6°, la nomina cioè di Segretari e Sotto-segretari indipendentemente dall'esperimento di quell'esame, e quindi sta sempre che i Segretari e Sotto-segretari hanno, per questo solo grado che coprono, facoltà di ricevere atti pubblici dipendenti dal loro ufficio.

Le cose ora dette mostrano egualmente che il Segretario non ha d'uopo di prestare cauzione per poter procedere al rogito, cauzione che deesi invece somministrare dal notaio prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni. Basterebbe per verità osservare al riguardo che nè la Legge del 16 novembre 1859 nè le Istruzioni del 3 novembre 1861 impongono al Segretario o Sotto-segretario di Prefettura quest'obbligo, quantunque e nelle antiche Provincie e nella Lombardia e in ogni altra parte del Regno, ove

fu promulgata la detta Legge colle annesse tariffe, il Segretario sia pure responsabile verso il Tesoro dei diritti che riscuote in dipendenza di tali tariffe. Ma hannovi altre considerazioni che giustificano, per riguardo al Segretario, il difetto d'una cauzione. Di vero, l'atto che il Segretario riceve è presenziato dal capo del suo ufficio, oltrecciò la massima parte di simili atti od è esente da registrazione o vi soggiace gratuitamente. Laonde, e per il controllo a cui la stipulazione medesima è sottoposta, e per l'inesistenza d'una tassa o fissa o proporzionale di registro vengono a mancare i principali motivi, in cui si fonda l'obbligo per i notai d'una cauzione. Arrogi che l'intervento di un notaio fra parti meramente private essendo obbligatorio e la stipulazione venendo da lui formulata, ragion vuole che il medesimo debba essere responsabile a loro riguardo delle conseguenze del suo operato, laddove l'intervento del Segretario nell'interesse dell'Amministrazione centrale o provinciale è in certo modo voluto dall'Amministrazione medesima, ed oltrecciò il Segretario non è propriamente autore ma estensore semplicemente materiale dell'atto. La quale diversa posizione d'un notaio e d'un Segretario delegato della pubblica Amministrazione fa manifesto come men ragionevole sarebbe l'imporre a questi ultimi una cauzione, e come non sia lecito dedurre tale obbligo da che il notaio, altro pubblico ufficiale, vi è tenuto.

Concludendo pertanto, il Ministero conferma il precedente suo pronunziato, e nuovamente dichiara il Segretario di Prefettura o Sotto-prefettura, per la qualità stessa dell'ufficio che copre, abilitato a ricevere e dare pubblica fede a tutti gli atti amministrativi dipendenti dalle sue funzioni, senza preventivo esame nè prestazione alcuna di malleveria (2).

§ 6. La ripetuta Legge 16 novembre 1859 reca che per le scritture ed atti amministrativi e per le copie dei medesimi, fatti nelle segreterie di Prefettura e Sotto-prefettura sono dovuti i diritti stabiliti nella tariffa A annessa a detta Legge (Art. 7 ivi). Tale tariffa venne estesa e resa applicabile a tutte le provincie del Regno con R. Decreto (1466) 30 agosto 1863. Essa è da noi riportata in *Tariffe dei Segretari di Prefettura e di Sotto-prefettura*.

§ 7. Il dieci per cento di detti diritti è prelevato a favore degli impiegati di segreteria; la metà di questo prelevamento è attribuita al Segretario-capo o Segretario, e l'altra metà è divisa in parti eguali fra gli altri impiegati dell'ufficio. Il rimanente è devoluto all'erario nazionale (Art. 8 cit. L.).

Per la riscossione dei diritti medesimi si deve tenere in ogni

---

(2) *Rivista amm.* 1863, pag. 651. — Colla surriferita Decisione deve intendersi rivocata quella emessa dallo stesso Ministero in febbraio 1860, per cui si dichiaravano obbligati i Segretari suddetti a prestare la malleveria prescritta pei notai (*Riv. amm.* 1860, pag. 192).

segreteria un registro nel modo ivi prescritto, e vidimato in ogni mezzo foglio dal Prefetto o Sotto-prefetto (Art. 9 ivi).

Nessun diritto, qualunque ne sia l'ammontare, può essere percepito senza essere contemporaneamente annotato nel suddetto registro e senza che ne sia pure contemporaneamente spedita quitanza firmata dal percipiente e staccata dal registro stesso. I diritti percepiti debbono essere annotati in calce o nel margine dell'atto o della copia, accennando in tutte lettere la somma esatta, il numero d'ordine e la data della quitanza spedita. L'annotazione dev'essere firmata dal percipiente (Art. 10 ivi).

Al fine d'ogni mese i Segretari, prelevato il dieci per cento e fattone il riparto come sopra, versano il rimanente dei diritti esatti nella tesoreria (Art. 11 ivi).

Le norme e le formalità da osservarsi per la riscossione e pei versamenti dei diritti summenzionati sono determinate dal Regolamento approvato con R. Decreto (4342) 6 ottobre 1860.

A proposito della riscossione dei diritti di segreteria, vuolsi qui ricordare le avvertenze date con Circolare del Ministero dell'Interno 13 marzo 1860, colla quale si osserva che tutti indistintamente i diritti che per gli atti amministrativi e per quelli del contenzioso sono riscossi nelle segreterie di Prefettura o Sotto-prefettura debbano senza distinzione essere devoluti per nove decimi all'erario nazionale giusta il disposto dell'art. 8 della Legge 16 novembre 1859; e che questa disposizione riguarda perciò eziandio i diritti sugli atti per vendita di taglio di boschi comunali, che a senso dell'art. 124 della L. C. può il Sotto-prefetto far eseguire nel suo ufficio, e ciò quand'anche per tali atti si osservi la tariffa dei Segretari comunali.

§ 8. Sotto l'impero della cessata Legge comunale del 1848 si era deciso che la carica di Consigliere comunale non era incompatibile, nella stessa provincia, coll'impiego di Segretario d'Intendenza, non essendo tale esclusione espressamente scritta nella Legge (Cons. di Stato, par. 25 ottobre 1852) (3). Altrimenti dovrebbe ora pronunciarsi in dipendenza dell'art. 22 dell'attuale L. C., che dichiara ineleggibili a Consiglieri comunali i funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e *gli Impiegati dei loro uffizi*.

(3) *Rivista amm.* 1852, pag. 843.

§ 9. Le funzioni di Segretario di Prefettura e Sotto-prefettura sono incompatibili coll'esercizio privato del notariato (Art. 1 e 4 R. Editto 23 luglio 1822).

SEGRETARI ED IMPIEGATI DELLE OPERE PIE. — § 1. Benchè la Legge organica sulle Opere pie esplicitamente non prescriva ad esse l'obbligo di avere un Segretario, tuttavia l'organamento delle Amministrazioni di beneficenza e la disposizione sancita nell'art. 4 alin. del Regolamento 27 novembre 1862, implicano la necessità che ogni Opera pia dotata di amministrazione propria abbia un Segretario; di fatto, ivi si accenna come i verbali delle deliberazioni delle Amministrazioni debbano essere autenticati dal Segretario, a diligenza del quale saranno inserti in apposito registro con rubrica, e depositati nell'archivio dell'Opera pia; nè d'altronde si potrebbe capire come un'Amministrazione caritativa potrebbe funzionare senza la cooperazione di un Segretario che dia passo alle molteplici incumbenze della parte esecutiva della gestione ed attenda alla materiale scritturazione dei registri, dei verbali, ecc.

La legge dunque col suo silenzio altro non ha inteso che di lasciare in ciò ampia libertà ai Corpi caritativi per quanto riguarda sì la nomina, il licenziamento, come gli stipendi e gli speciali doveri dei Segretari, non riservando all'Autorità superiore che il diritto di esaminare ed approvare i regolamenti d'amministrazione, in cui naturalmente debbono trovar luogo le norme relative all'ufficio di Segretario di ciascun'Opera. Queste norme possono variare a seconda delle esigenze di ogni Istituto: in generale si può dire che i Segretari sono incaricati della custodia degli archivi e del loro regolare ordinamento, nonchè di tutte le scritturazioni occorrenti, e specialmente della compilazione degli annuali bilanci, dei ruoli ed altri lavori periodici, e della redazione dei processi verbali delle deliberazioni dei Corpi caritativi, alle cui adunanze essi intervengono.

Le funzioni, del resto, di Segretario di un' Opera pia debbono essere, per quanto e dove è possibile, gratuite, onde non distrarre dal patrimonio dei poveri parte di rendite, che potrebbe venire utilmente impiegata a loro benefizio, anzichè essere rivolta a mantenere un impiegato di segreteria di cui si possa far di meno; ed è lodevole l'uso di molti Istituti, ne' quali l'ufficio di Segretario viene assunto gratuitamente da uno fra i loro Amministratori.

§ 2. L'art. 68 del succitato Regolamento 27 novembre 1862

nelle sue *Disposizioni transitorie* dichiara che gli attuali impiegati sì amministrativi che contabili delle Opere pie conserveranno i loro posti sino a che le rispettive Amministrazioni abbiano altrimenti provveduto, salvi in ogni caso i diritti ai medesimi competenti per disposizione di contratto o di speciale regolamento (1).

La conservazione degli impiegati nel loro posto è naturalmente subordinata alle decisioni delle Amministrazioni interessate. Ed infatti non si è mai contestato, nemmeno a senso della Legge del 1859, il diritto alle Congregazioni di carità, indipendentemente da autorizzazione od approvazione qualsiasi, di licenziare quegli impiegati che più non credessero conveniente di conservare in funzioni (2).

§ 3. Qualunque sia il cambiamento che succeda in una pia Amministrazione, sia cioè questa surrogata o soppressa, l'Amministrazione che vi subentra deve rispettare la posizione legittimamente acquistata dagli impiegati della Amministrazione cessante; può licenziarli se più non li crede necessari o adatti, ma salve quelle indennità o pensione che di diritto (Decis. minist. 18 aprile 1863).

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELLA GUARDIA NAZIONALE. — § 1. Ogni Consiglio di disciplina di battaglione o di legione ha un Segretario col grado di luogotenente o sottotenente; e nelle città dove sono più legioni, ogni Consiglio di disciplina ha pure un Segretario aggiunto del grado inferiore a quello del Segretario. Quando poi la milizia di un Comune non forma che una o più compagnie non riunite in battaglione, le funzioni di Segretario sono esercitate da un sott'uffiziale (Art. 91 e seg. R. E. 4 marzo 1848).

Il Sotto-prefetto sceglie l'ufficiale o sott'ufficiale Segretario del Consiglio di disciplina sovra liste di tre candidati designati dal

(1) In materia di diritti che agli impiegati delle Amministrazioni di beneficenza sono conservati dalla presente disposizione a senso della nuova Legge, perchè già ne fruivano secondo le leggi preesistenti, crediamo poter ricordare quanto riflette la Toscana, la Lombardia e gli ex-Ducati di Parma e Modena:

Toscana; — V'hanno Istituti pii, nei quali i direttori ed altri impiegati sono di nomina governativa, ammessi a pensione e pagati a carico del bilancio dello Stato;

Lombardia e Modenese; — Si tien conto dei servizi prestati a corpi morali nel caso in cui l'impiegato sia di poi passato al servizio dello Stato;

Parmense; — Le leggi parmensi conferiscono diritto alla pensione anche per servigi prestati esclusivamente a corpi morali, i quali hanno amministrazione separata dallo Stato, salvo ad esserne questo rimborsato corrispondentemente da' corpi morali medesimi (SCAGLIA, *Manuale per le Amministrazioni di beneficenza*, pag. 260.

(2) Op. cit. pag. 259.

capo di legione o, non essendovi legione, dal maggiore, e nei Comuni dove non è battaglione, dal capitano più anziano.

I Segretari e i Segretari aggiunti sono nominati per cinque anni e possono rieleggersi.

Il Prefetto della provincia può, sul rapporto dei Sindaci e dei capi di corpo, rivocarli: si procede in tal caso immediatamente alla surrogazione nella forma di nomina sovraindicata (Art. 93 ivi).

§ 2. Non è necessario che i Segretari del Consiglio di disciplina siano scelti fra coloro che già siano rivestiti del grado annesso a tale carica; può quindi l'Autorità governativa far cadere la nomina su altri militi, colla riserva di impetrare dal Re la collazione del richiesto grado, durante quanto i rispettivi uffizi. — *V. Relatore presso il Consiglio di disciplina della Guardia nazionale*, § 2.

§ 3. Alle funzioni di Segretario del Consiglio di disciplina non vi può aspirare chi non fa o non può far parte della Guardia nazionale, dovendo esse considerarsi come servizio della Guardia nazionale stessa (Cass. 27 dicembre 1850). La sentenza perciò del Consiglio di disciplina cui sia intervenuto come Segretario un Vice-sindaco, quantunque il medesimo fosse già scaduto da tale carica, e ne esercitasse solo interinalmente le funzioni, è nulla (Cass. 21 aprile 1852).

§ 4. Il Segretario titolare od aggiunto che trovasi assente od impedito può, per applicazione dei principii regolatori dei procedimenti penali, essere dal Consiglio di disciplina surrogato da altro membro dello stesso Consiglio. Però tale surrogazione momentanea non può farsi che nel caso d'urgenza, onde non frapporre ostacoli al pronto corso della giustizia: e tale circostanza devesi far risultare nella stessa sentenza (Cass. 28 settembre 1849).

§ 5. Le attribuzioni del Segretario di disciplina sono determinate dalla Legge 4 marzo 1848 e specialmente nell'art. 107. — *V. Consiglio di disciplina della Guardia nazionale. — Guardia nazionale.*

§ 6. Vuolsi rammentare la disposizione dell'art. 2 del R. Decreto 11 luglio 1853, a tenor della quale i Segretari dei Consigli di disciplina sono in obbligo di trasmettere al Sindaco del proprio Comune entro dieci giorni copia autentica d'ogni sentenza proferta dal rispettivo Consiglio e portante pena pecuniaria, all'effetto che se ne operi la riscossione a favore dell'erario municipale. — *V. Consiglio di disciplina* § 12.

SEGRETISTI. — *V. Empirici.*

SELCIATI. — § 1. Mentre le RR. PP. 3 marzo 1838 (art. 1), in ciò d'accordo colla Legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche (art. 50) pongono la costruzione, il ristauro ed il mantenimento delle strade comunali a carico dei rispettivi Comuni, i quali vi provvedono coi fondi delle loro rendite, dichiarano in pari tempo che in ordine ai selciati continueranno ad osservarsi gli usi e le consuetudini locali (Art. 6).

Questi usi e consuetudini non sono uniformi ovunque. In alcuni luoghi la costruzione e conservazione del selciato è lasciata alla cura dei possessori di case confrontanti la via pubblica, i quali vi provvedono a loro spese mediante l'opera di loro agenti; in altri luoghi questa bisogna è compiuta direttamente a cura del rispettivo Municipio, salvo rimborso della relativa spesa da coloro cui incomberebbe tale obbligo; finalmente, altrove suolsi stanziare ogni anno nel bilancio comunale una somma corrispondente alla presunta complessiva spesa per l'annua manutenzione del selciato in tutto l'abitato, e tal somma viene poi ripartita ed esatta per ruoli speciali, in ragione del rispettivo interesse, fra tutti coloro che altrimenti avrebbero dovuto provvedere direttamente alla manutenzione del selciato; con questa somma poi il Municipio fa eseguire o ad economia o per mezzo di speciale appaltatore tutte le occorrenti opere di selciatura.

Quest'ultimo sistema, che trova la sua sanzione nell'art. 230 della L. C., presenta sugli altri una speciale preferenza, dappoichè semplifica di molto le operazioni di perizie e deconti, elimina molti reclami ed ingiustizie, ed ha il vantaggio di rendere i lavori di selciatura uniformi, spediti e ben eseguiti, mentre toglie ai cittadini la noia di codesta incumbenza. Perciò ogni Comune di qualche considerazione dovrebbe preferibilmente attenersi ad un tale sistema.

§ 2. Le norme per costruzione e manutenzione dei selciati, e gli obblighi relativi dei privati in ordine a tale oggetto, non meno che la competenza per le relative spese giusta gli usi e le consuetudini, debbono venir definiti nei regolamenti di polizia urbana od in ispeciali provvedimenti deliberati dai Consigli comunali ed approvati in conformità dell'art. 132 della L. C.

§ 3. Quando la somma, che s'intende ripartire per ruoli speciali a carico di coloro che sono soggetti alla manutenzione del selciato, non fu compresa nelle categorie dell'annuo bilancio comunale, la esazione non può esserne esecutoria, se questo ramo d'entrata non

fu denunciato al Sotto prefetto, e questi non vi ha apposto il suo *visto* oppure non sono trascorsi i termini legali, siccome prescrive l'art. 146 della L. C. Del resto non essendo questa propriamente un'*imposta diretta*, ma sibbene una tassa locale stabilita in compenso di un onere personale, la relativa esazione ne compete non all'Esattore delle contribuzioni dirette ma sibbene al Tesoriere particolare del Municipio, dove questo trovisi stabilito. Quest'è sottosopra il senso di un parere del Consiglio di Stato in data 11 dicembre 1858 che trova la sua applicazione anche giusta le disposizioni della vigente L. C. (1).

§ 4. Colla Legge d'imposta sui fabbricati non resta abolito l'obbligo che incumbe ai proprietari di casa in certi Comuni di mantenere il selciato della pubblica via lungo la fronte dei rispettivi edifizi. Quest'obbligo non costituisce una servitù od un'imposta propriamente detta, ma è piuttosto un peso imposto in ragione de' vantaggi che i proprietari risentono dalla vicinanza della via pubblica (R. Cam. de' Conti, sent. 1° febbraio 1853).

Questa sentenza si appoggiava ai seguenti motivi:

Considerato che, sebbene l'obbligo stabilito e riconosciuto da regolamenti di polizia urbana nei proprietari di case confrontanti le pubbliche vie di mantenere il selciato lungo la fronte di esse non costituisca propriamente una vera servitù, ma piuttosto una soggezione od un peso che vi si può assomigliare nel senso del disposto coll'art. 565 del Codice civile, laddove contempla le riparazioni delle strade: questo peso però non costituisce un'imposta non solo nei luoghi ove, come nella città di Saluzzo, i proprietari sono tenuti a provvedervi in natura, locchè esclude ogni carattere d'imposta, ma neppure in quelle città ove per maggior speditezza e regolarità della cosa si adottò il sistema, per cui anche li selciati cadenti a carico dei proprietari si fanno eseguire dai Municipii, ripartendone la spesa fra quelli;

Diffatti, l'obbligo di mantenere il selciato nelle vie pubbliche per la fronte delle rispettive case trae la sua origine dai vantaggi speciali che i proprietari confrontanti risentono dalla vicinanza di una via pubblica che diviene più comoda e frequentata mantenendovi il selciato, il quale attribuisce poi anche il diritto di vederlo mantenuto dagli altri proprietari; onde si opera per questa spesa una specie d'associazione, per cui alcuni Municipii adottarono il sistema di formare un ruolo speciale;

Questo contributo però, sia in natura, sia in danaro, diversifica essenzialmente dall'imposta, tanto per la sua destinazione affatto speciale, che per gli atti che la stabiliscono, e nulla ha di comune colla medesima, se

(1) *Rivista amm.* 1859, pag. 52.

non il modo di riscossione che si pratica là dove invalse il sistema di convertirlo in danaro per riscuoterlo come le imposte municipali (2).

§ 5. La manutenzione del selciato delle traverse delle strade nazionali nei luoghi abitati è a carico dei rispettivi Comuni. lo Stato non corrispondendo loro che un'indennità annua corrispondente alla spesa di manutenzione di un tratto di strada nazionale di uguale lunghezza fuori dell'abitato: il che è quanto dire che l'opera di selciatura essendo cosa di speciale comodo del Comune, il Governo non indennizza quest'ultimo della maggiore spesa che tal opera richiede (Arg. dall'art. 32 L. 20 novembre 1859, nº 3754.). Però allorquando per una traversa è ordinata la rinnovazione totale del selciato per dare al medesimo una forma più comoda e regolare, lo Stato concorre a sostenere parte della spesa in quella proporzione che viene fissata dal Governo secondo le circostanze (3).

V. anche *Lastricati*.

SELVAGGINA. — *V. Caccia.*

SELVE. — *V. Boschi e foreste.* — *Boschi comunali.*

SEMINARI VESCOVILI. — § 1. Scuole o convitti istituiti per ammaestrare i giovani, che si dedicano alla carriera ecclesiastica, nelle scienze e pratiche religiose e nel ministero del culto. Questi istituti dipendono esclusivamente dagli Ordinari diocesani, e l'Autorità civile non esercita alcuna ingerenza nella loro amministrazione. In alcuni luoghi presso questi istituti sono stabiliti i così detti *piccoli seminari*, ne' quali vien dato l'insegnamento secondario od anche il primario ai giovani laici: per l'apertura ed il mantenimento di tali stabilimenti debbono osservarsi le prescrizioni portate dalla Legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione (Tit. III, cap. 8 e tit. V, cap. 4).

L'art. 9 della Legge 22 giugno 1857, che venne esteso alle provincie delle Marche e dell'Umbria con R. Decreto (4604) 20 gennaio 1861, dichiara che « gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili o in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsi-

(2) Bettini, vol. V, p. 3ª, pag. 54. (Allegato F alla Legge 20 marzo 1865)

(3) V. ora gli articoli 41 e 42 della nuova Legge sulle opere pubbliche nel Supplemento al presente lavoro.

voglia denominazione, i quali non siano esclusivamente pei giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e d'istruzione, non avranno valore per l'ammessione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione. In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa ».

§ 2. La manutenzione e riparazione dei seminari diocesani sono a carico delle Diocesi, ossia delle città e terre comprese nella Diocesi, cui tali seminari appartengono; ma queste non sono tenute di concorrere a sopperire a tali spese, se non quando risulti non essere sufficienti a supplirvi nè i redditi destinati a tale oggetto, nè quelli dei beni degli stessi seminari, secondo l'uso finora praticato. In quest' ultimo caso le spese vengono sopportate per due terzi dalla città ove esistono i seminari, e per l'altro terzo dalle terre della Diocesi (RR. PP. 6 gennaio 1824). — *V. Chiese e case parrocchiali.*

SEMPLICISTI. — *V. Erbolai.*

SENATO DEL REGNO. — *V. Petizioni. — Statuto fondamentale.*

SENATORE. — Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato, cui solo spetta di giudicare dei reati imputati ai suoi membri (Art. 37 Stat. fond. 4 marzo 1848).

I Senatori non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati in Parlamento (Art. 51 ivi).

SENSALI. — *V. Mediatori.*

SENTENZE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA DELLA GUARDIA NAZIONALE. — Le norme per la prolazione, notificazione ed esecuzione delle sentenze dei Consigli di disciplina della Guardia nazionale furono impartite con Circolare ministeriale 24 febbraio 1851, da noi riferita in *Consigli di disciplina della Guardia nazionale,* § 10. Qui aggiungeremo qualche speciale avvertenza su questo argomento.

§ 1. Le sentenze dei Consigli di disciplina si proferiscono in contraddittorio od in contumacia dell'imputato. L'opposizione alle sen-

tenze contumaciali dev' esser fatta entro il termine di tre giorni dalla significazione delle medesime, mediante anche la sola dichiarazione applè della significazione. Se l'opponente non comparisce alla seduta fissata pel giudizio in opposizione, la sentenza contumaciale resta definitiva (Art. 105 R. E. 4 marzo 1848).

Chi non si rende opponente ad una sentenza contumaciale, trascorso il termine suddetto, non ha più diritto di ricorrere in cassazione contro di essa (Cass. di Napoli, 9 gennaio 1863).

Le sentenze debbono essere lette e pronunciate in pubblica udienza (Cass. 2 settembre 1850).

§ 2. Quanto alla notificazione delle sentenze, avuto riguardo alla natura del giudizio ed alla qualità delle pene che s' infliggono, sembra che, nel silenzio della Legge organica, si debbano applicare le analoghe norme portate dal Codice di procedura penale. Quindi se la sentenza è stata pronunciata in presenza dell' accusato o del suo procuratore speciale, tale prolazione tien luogo di notificazione; diversamente, la sentenza dev'essere intimata all' imputato nel modo stabilito per le citazioni. Dee egualmente il condannato, se è presente, essere avvertito dal Presidente della facoltà che gli compete di ricorrere in cassazione e del termine per questo stabilito, con fare menzione di tale avvertimento nel verbale d'udienza, oppure nella sentenza stessa (Decis. minist. 7 febbraio 1850).

§ 3. I mandati d'esecuzione di sentenza dei Consigli di disciplina sono spediti a forma di quelli dei Giudici di mandamento (Art. 108 R. E. 4 marzo 1848).

Questa disposizione evidentemente non è relativa che alla sola forma dell'esecuzione della sentenza, epperò non potrebbe estendersi alla sostanza dell'esecuzione stessa. Quindi non potrebbero intendersi deferite ai Consigli di disciplina le attribuzioni che hanno in ciò i Giudici di mandamento, ma sembra che dell'esecuzione delle sentenze da essi proferite debbansene incaricare specialmente i Relatori che vi sostengono le parti di pubblico ministero, in analogia di quanto si pratica presso gli altri tribunali collegiali ordinari. — V. la citata Circol. 24 febbraio 1851.

§ 4. Non è lecito a nessuna Autorità e nemmeno al Consiglio di disciplina che pronunciò la sentenza, come neppure al Relatore del Consiglio stesso, sebbene incaricato dell' esecuzione della sentenza, di modificarla in qualsiasi modo nella sua esecuzione (Decis. minist. 20 luglio 1856). — *V. Arresti*, § 4.

§ 5. L'esecuzione di sentenze proferite contro persone che all'epoca del giudizio o dopo la prolazione della sentenza cessarono di far parte della Guardia nazionale, non può essere sospesa, ma dee anzi mandarsi ad effetto (Decis. minist. 15 gennaio 1852).

§ 6. In ordine all'arresto dei condannati dal Consiglio di disciplina ed ai riguardi che in simili circostanze son dovuti ai medesimi, come pure circa al modo di eseguire le sentenze portanti condanna posta all'ordine del giorno, *V. Ammonizione*. — *Arresti*.

Le sentenze contumaciali portanti condanna all'ammonizione semplice si eseguiscono nella stessa guisa che si pratica nei giudizi penali comuni. — *V. Ammonizione*, § 1. — Giova però avvertire che onde si possa dar esecuzione alla sentenza, è d'uopo che sia trascorso il termine utile sia per l'opposizione, sia pel ricorso in cassazione: che anzi, prima di provvedere all'esecuzione della sentenza, sarebbe conveniente di prefiggere al condannato un altro congruo termine, entro cui potesse egli stesso sottomettersi alla condanna, col presentarsi volontariamente al Consiglio di disciplina per subire l'ammonizione (1).

§ 7 Riguardo ai ricorsi in cassazione contro le sentenze dei Consigli di disciplina della Guardia nazionale — *V. Corte di cassazione*, § 6.

SEPOLCRI. — *V. Cimiteri*. — *Esumazione*. — *Inumazione*. — *Iscrizioni lapidarie*. — *Sepolture*.

SEPOLTURE. — La parola *sepoltura* indica tanto il luogo in cui si seppellisce, quanto l'atto istesso del seppellire: *seppellire* poi presenta l'idea complessa della cerimonia religiosa o civile dell'accompagnamento dei cadaveri alla chiesa od al luogo dell'ultimo riposo, e del sotterramento ossia inumazione dei cadaveri stessi. Questo diverso significato vuolsi tenere presente nella risoluzione delle complicate questioni e de' frequenti conflitti che in questa materia si eccitano: questioni e conflitti che, come si vedrà da quanto qui verrà detto, hanno appunto la loro precipua origine dalla confusione ingenerata dal molteplice senso di questo vocabolo. Noi procacciamo qui di tener distinte le speciali norme regolatrici di questa materia sotto i differenti rispetti ne' quali può essere considerata, studiandoci

(1) Bellono, *Codice della Guardia nazionale*, 4ª ediz. torinese, pag. 189.

inoltre di sceverare ben chiaramente quanto s' attiene al principio religioso da quanto è di esclusiva pertinenza della società civile.

§ 1. Le sepolture dei cadaveri, giusta l'odierna pratica generale di tutte le nazioni civili ed in conformità delle leggi che ci reggono, debbono, di massima, aver luogo per tutti indistintamente nei pubblici cimiteri. Questo principio, che venne consecrato nelle antiche provincie colle RR. PP. 25 novembre 1777, col R. Viglietto 13 marzo 1832, colle RR. PP. 12 marzo 1822 e 26 maggio 1832, e dal R. Decreto 17 aprile 1848 (*V. Cimiteri*), e con analoghe provvidenze in altre provincie d'Italia, trova la sua giustificazione nelle ragioni di pubblica sanità e di civile uguaglianza, per cui non potrebbero più tollerarsi le tumulazioni privilegiate nelle chiese od in luoghi privati.

Tuttavia la legge rispettando i diritti acquisiti, ed ammettendo la convenienza di certe eccezioni a favore di determinate persone, permette in alcuni rari casi il seppellimento dei cadaveri fuori dei pubblici cimiteri.

Giusta le leggi civili e canoniche, godono di tale privilegio: 1° I Sovrani e Principi della Casa Reale e del Sangue, i quali hanno il loro tumulo particolare nei sotterranei della R. Basilica di Soperga presso Torino; 2° I Cardinali, gli Arcivescovi e Vescovi, che hanno diritto di essere sepolti nella chiesa cattedrale od in quella del loro titolo; 3° I Canonici delle chiese cattedrali o collegiate, i monaci regolari e le monache, i quali vengono seppelliti nelle chiese cui sono addetti o nei luoghi approvati dall'Ordinario diocesano; 4° I feudatari dei luoghi, e i particolari patroni e fondatori di chiese parrocchiali situate fuori del concentrico dell'abitato, ai quali è permesso di eleggere sepoltura per sè o per altri della famiglia ne' luoghi dei feudi e dove sono situate le chiese patronali (1).

Queste tumulazioni fuori dei cimiteri comuni non possono essere fatte senza l'autorizzazione del Prefetto della rispettiva provincia, a senso del combinato disposto dall'art. 3 del già citato R. Decreto 17 aprile 1848 e dell'art. 14 di altro R. Decreto (251) 9 ottobre

---

(1) L'eccezione alla proibizione di seppellire nelle chiese è applicabile ai patroni e fondatori di chiese *anche non parrocchiali* (Cons. di Stato, par. 16 aprile 1851).

Lo stesso Consiglio ivi dichiarò che il Governo non può permettere la sepoltura nelle chiese e cappelle alle persone non contemplate nella legge, anche contro pagamento od applicazione di una somma qualunque in opere di beneficenza (*Riv. amm.* 1852, p. 844).

1861. Ed inoltre debbesi nelle tumulazioni nelle chiese osservare il disposto delle leggi canoniche, giusta le quali i cadaveri debbonsi ivi seppellire sotto terra e non entro ai muri al dissopra, ed a distanza di tre cubiti almeno (circa centim. 50) dalla predella dell'altare; osservando altresì ogni prescrizione dell'Autorità ecclesiastica riguardo ai cenotafi, monumenti, iscrizioni da apporsi ai sepolcri (2).

Fra le eccezioni alla proibizione di seppellire nelle chiese vuolsi qui accennare quella del R. Decreto del 5 settembre 1861, per cui nonostante il disposto della Legge granducale del 17 settembre 1854 e del Decreto del cessato Governo della Toscana del 13 settembre 1859, è concesso di tumulare, sopra speciale autorizzazione del Governo, nel tempio di santa Croce in Firenze coloro che cogli scritti o coll'opera si resero in vita altamente benemeriti della patria.

§ 2. Le leggi che prescrivono la inumazione di tutti indistintamente i cadaveri nei pubblici cimiteri sono indettate, come si disse, a ragione di pubblica salute, non meno che a motivo d'ordine pubblico e di alta convenienza, i quali vogliono che le spoglie dei trapassati siano senza troppo indugio tumulate e poste quindi sotto la pubblica salvaguardia: epperciò, sebbene il cimitero sia luogo di sua natura religioso, esse ne hanno fatto un'istituzione affatto dipendente dal Comune, e come tale, non potevano stabilire differenze fra i vari culti professati dai cittadini allo scopo di limitare il generale principio suesposto, quello cioè che tutte le inumazioni debbano aver luogo nei cimiteri comuni. Considerazioni però di sociale convenienza consigliano che, per quanto è possibile, si tengano separate le sepolture dei cittadini che professarono diverso culto, onde evitare ogni occasione di collisioni e conflitti. A conciliare perciò queste diverse esigenze, il Ministero dell'Interno colla seguente Circolare del 31 marzo 1861 reputò d'ordinare che là dove non esista apposito cimitero per gli acattolici, venga nel cimitero comune destinata una parte dell'area alla sepoltura dei medesimi, separandola dalla rimanente con fossa, muro o siepe, salvo alla Autorità ecclesiastica di premettere i riti soliti a praticarsi in tali contingenze. Questa distinzione, fondata unicamente sulla differenza

---

(2) V. Canestri, *Giurisprudenza canonica e civile dei parrochi*; opera utile a consultarsi in questa materia, specialmente nel Titolo xi, *Delle sepolture*.

dei culti professati dalla popolazione non può però essere ammessa per i defunti che appartennero allo stesso culto, e che per ragioni canoniche furono privati della sepoltura ecclesiastica, come per esempio, pei suicidi, pei giustiziati, per gli impenitenti, ecc.

Ecco i termini della succitata Circolare:

Le leggi che regolano lo stabilimento, la destinazione ed il trasporto dei cimiteri e le inumazioni dei cadaveri anche fuori della località ove avvenne la morte, informate al generale principio di abolire nell'interesse della pubblica igiene qualunque privilegio, meno poche e ben definite eccezioni, non potevano di conseguenza rinvenire nelle differenze dei varii culti professati dai diversi regnicoli una causa od un titolo sufficiente alla limitazione del generale principio sanzionato nelle disposizioni medesime, quello cioè, che tutte le inumazioni debbano indistintamente aver luogo nei cimiteri comuni.

Considerazioni d'un ordine affatto estraneo ai principii della salute pubblica e direttamente collegate colle differenze dei riti e delle credenze religiose professate dalle popolazioni consigliano però la convenienza di ammettere dentro i limiti dello stesso ed unico recinto (ove già non ne esista uno apposito) una separazione di luogo a favore degli acattolici, nell'unico scopo di prevenire per quanto è possibile quelle opposizioni e quelle rimostranze che non mancarono di suscitare, benchè in casi rarissimi ed eccezionali, le inumazioni promiscue, e che trovano il principale loro fondamento e la più naturale esplicazione in inveterate abitudini.

Ciò posto, lo scrivente avvisà opportuno di richiamare l'attenzione dei signori Governatori, Intendenti-generali ed Intendenti sull'argomento, onde con sicure norme ed uniformi direzioni possano all'evenienza dei casi attenersi a quelle prescrizioni che siano più consentanee agli esposti principii.

Ritenuta quindi la massima generale, che le inumazioni tutte debbano aver luogo nei recinti dei cimiteri comuni, verrà in questi (ove già non esistano località all'uopo) destinata una parte dell'area da distinguersi dalla rimanente con fosso, muro o siepe, a norma dei casi e dell'importanza edilizia del luogo, pei seppellimenti degli acattolici, salvo alla podestà ecclesiastica di premettere i riti e le formalità solite praticarsi dalla medesima in tali contingenze.

Egualmente una parte separata dal cimitero comune dovrà essere destinata all'inumazione dei bambini nati da genitori cattolici e morti prima del rito battesimale.

Ma ogni classificazione fra i defunti che appartennero allo stesso culto, come p. es. pei suicidi, pei giustiziati e simili, non dev'essere ammessa, giacchè la separazione di sepoltura entro il recinto comune è fondata unicamente sulla differenza dei culti professati dalla popolazione.

E qui giova avvertire che se i principii diversi di culto professati dai vari popoli appresero a tutte le nazioni più colte, sì antiche che moderne, il rispetto e la pietà verso gli estinti, non per questo debbonsi conside-

rare i cimiteri dal lato solamente religioso, ma eziandio come istituzioni eminentemente civili, e quindi sarà sempre giusto e conveniente che i medesimi siano opportunatamente regolati e diretti dalle civili Autorità.

§ 3. Le salme dei trapassati prima di essere deposte nel luogo dell'ultimo riposo, sogliono ricevere gli onori della pompa funebre, i quali sono regolati dai riti propri del culto cui essi appartennero. Tutto ciò per conseguenza che spetta alla levata del cadavere dalla casa del defunto, all'ordine e direzione del convoglio funebre, alla precedenza e numero delle persone del corteggio, alle esequie ed ai diritti e tasse di sepoltura, è di esclusiva competenza dell'Autorità ecclesiastica; nè l'Autorità civile ha diritto d'immischiarsene se non per quanto riflette il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e l'osservanza delle leggi sulle inumazioni. — *V. Cadaveri.* — *Feretri.* — *Inumazione.*

§ 4. Ma può il parroco per motivi legittimi rifiutarsi di dar sepoltura colle solite pompe ed impedire l'interramento nel cimitero del Comune alla salma di uno scomunicato, di un impenitente, di coloro insomma cui, a tenore dei sacri canoni, è vietata la sepoltura ecclesiastica? Ed in caso di rifiuto, da chi e come può venirvi astretto, e quali sono in questi casi i diritti e doveri dell'Autorità locale?

Queste questioni si sono sollevate assai di frequente presso di noi dopo il 1848 in occasione di opposizioni insorte per parte di qualche parroco; e sventuratamente, cadute esse in preda del giornalismo, vennero discusse colla superficialità e collo spirito di partito che sono proprii della stampa periodica. Fu citato e ricopiato dagli uni dopo gli altri il famoso articolo 19 del Decreto imperiale 23 pratile anno XII, e senza conoscere le gravi difficoltà cui diede luogo in Francia l'applicazione di esso, senza sapere che il medesimo fu colà intaccato perfino d'incostituzionalità, e senza badare alla differenza di legislazione, se ne invocò l'esecuzione tuttavolta che occorse uno di questi spiacevoli conflitti. — « Allorchè (così il citato art. 19) un ministro di un culto sotto qualsiasi pretesto si permetterà di rifiutare il suo ministero per l'inumazione di un corpo, l'Autorità civile, sia d'ufficio, sia sulla richiesta della famiglia, designerà un altro ministro dello stesso culto per compiere queste funzioni; in ogni caso, l'Autorità civile è incaricata di far portare, presentare, deporre ed inumare il corpo ». — Questa disposizione parve a tutti i pubblicisti assennati tanto esorbitante e contraria ai principii costituzionali, che

il Governo francese stesso con successive disposizioni procurò di darvi quell'interpretazione che meno ripugnasse alle leggi fondamentali ed alla distinzione ed indipendenza reciproca delle due potestà che queste leggi hanno stabilito, dichiarando cioè che in caso di rifiuto di sepoltura ecclesiastica, l'Autorità civile ha nessun diritto di forzare le porte della chiesa e tanto meno di delegare altro ministro del culto per la sepoltura, ma dee limitarsi a provvedere che il cadavere sia trasportato al cimitero coi riguardi dovuti alle famiglie (V. Circolare del Ministro dell'Interno 16 giugno 1847) (3).

---

(3) Alcuni hanno preteso (scrive il De Cormenin), che se non si può costringere i preti a dire le estreme preci e ad accompagnare i cadaveri, i Sindaci possano quanto meno, in caso di rifiuto, far aprire le porte delle chiese per introdurvi i corpi dei defunti e presiedere essi stessi al canto delle preci, a luogo e vece dei curati. Noi siamo troppo amici della ragione e della libertà (soggiunge egli), per non condannare la stoltezza di simile violenza. Se il Sindaco-prete si mette a cantare, può dunque cantare ogni sorta di canti sopra ogni sorta d'arie (*Questions de droit administratif*, tit. III, cap. I, nº XIV in nota).

Il professore Foucart nelle sue *Addizioni* all'Henrion de Pansey (*Du pouvoir municipal*) parlando dell'interpretazione che ha ricevuto in Francia il succitato Decreto, così si esprime:

Le Décret du 23 prairial an XII a reçu pendant longtemps une interprétation tout-à-fait contraire au principe de la liberté des cultes, consacré par l'article 5 de la Charte. On a cru y voir le droit pour l'autorité de forcer les portes de l'église et de contraindre ses ministres à procéder à des cérémonies religieuses que les lois ecclésiastiques leur feraient un devoir de refuser. Aujourd'hui tous les bons esprits s'accordent pour condamner cette interprétation empreinte de l'esprit étroit qui a présidé aux querelles religieuses du dernier siècle. L'autorité elle-même a plusieurs fois, depuis 1830, donné des instructions dans ce sens à ses agents; nous citerons à ce sujet le passage d'une circulaire de M. Aubernon, préfet de Seine-et-Oise, parce qu'elle contient les véritables principes, et que d'ailleurs elle est revêtue de l'approbation de M. le ministre de la justice et des cultes, dont elle cite textuellement l'opinion.

« L'article 19 du Décret impérial du 23 prairial an XII a introduit ici une confusion fâcheuse dans les esprits. Cet article, dicté par un pouvoir qui, dans plusieurs circonstances, a cherché à faire fléchir devant lui nos libertés, donnait aux maires, contrairement aux lois du Concordat, la faculté de *commettre* un autre ministre du culte pour remplir les fonctions du ministre refusant, et de faire porter, *présenter*, déposer et inhumer le corps. Sous un régime de liberté, un décret doit fléchir à son tour devant les lois et la Charte constitutionnelle que je vous ai rappelées; et l'article 19, comme je l'avais pensé et comme l'a confirmé M. le ministre des cultes dans sa lettre du 28 juin, « *ne saurait recevoir ni interprétation ni exécution contraires aux lois fondamentales et à la distinction et l'indépendance réciproque des deux puissances que ces lois ont établies* ».

« S'il en était autrement, si l'Autorité civile voulait encore mettre cet article en pratique, elle empiéterait arbitrairement sur l'autorité ecclésiastique, dépouillerait le prêtre de la liberté d'action dont il doit jouir dans l'exercice de ses fonctions spirituelles, et opprimerait la religion au lieu de la soutenir.

« On retrouve le même arbitraire,

Devesi pertanto, a nostro avviso, rintracciare la soluzione delle proposte questioni, non in un disposto di legge straniera, la cui legalità venne perfino contestata colà ove doveva applicarsi, ma piuttosto nell'essenza stessa e nel carattere di codesto atto supremo di pietà verso gli estinti, distinguendo accuratamente quanto v'ha in esso di religioso da ciò che è d'indole puramente profana. Quando non esistevano i cimiteri, e i cadaveri erano trasportati alla chiesa parrocchiale od altra per esservi seppelliti, la funzione religiosa dell'accompagnamento del cadavere alla chiesa e la sua tumulazione in quel luogo sacro costituivano una cosa sola e continuativa, quindi ovvio era l'arguire che a coloro cui la Chiesa negava gli onori delle pompe funebri e delle esequie, avesse pure il diritto di rifiutare la sepoltura, ossia la tumulazione in luogo consecrato. Ma dopo l'istituzione dei cimiteri fuori dell'abitato, la cerimonia religiosa finisce in chiesa coll'esequie fatte al trapassato, ed i doveri religiosi del parroco hanno termine col rito liturgico, nè più il trasporto all'ultima dimora suol farsi processionalmente (4). Finito

---

si l'on considère cette situation sous le rapport seul de l'individu décédé. Ainsi, quand un homme a vécu toute sa vie hors des lois de l'Eglise; lorsque, dans ses divers actes, il n'a voulu se soumettre à aucune des épreuves, à aucun des sacrements que le culte catholique comporte; lorsqu'enfin, dans ses derniers moments, il refuse même d'exprimer les regrets et le repentir que l'Eglise demande pour lui rouvrir son sein, il y a de l'inconséquence autant que de l'intolérance à demander de gré ou de force au prêtre les prières et la sépulture chrétiennes; à la violence qu'on fait à la conscience du prêtre, on ajoute la violence à la conscience du défunt ».

(4) Ciò tanto è vero che, come scrive il Canestri, il Parroco non può essere obbligato ad accompagnare i cadaveri, finite le esequie, fino al cimitero, sebbene si leggano nel rituale le preci da recitarsi nell'accompagnamento del cadavere al luogo della sepoltura. Perchè, oltre che non evvi l'uso che, non ostante quelle preci, si accompagni il cadavere e siano esse anche prescritte qualora non si trasporti, la loro brevità è una prova che non si debbano accompagnare molto lontano: i doveri del Parroco verso il cadavere finiscono col rito liturgico e con quelle parole *Anima ejus*, dopo le quali si licenzia dal cadavere e finisce l'obbligo di tenere i lumi accesi. D'altronde il Senato (Corte di Piemonte) nella sentenza 13 settembre 1779 ed in altra 24 ottobre 1778, dichiarò la città di Chieri e la Comunità di Sommariva del Bosco tenute alla maggiore spesa del trasporto dei cadaveri al nuovo cimitero; e quanto all'accompagnamento del Parroco, nelle conclusioni dell'Avvocato generale che precedettero quest'ultima sentenza si notò che il Parroco in questa parte debbe osservare i riti della Chiesa e attenersi ai comandi del superiore ecclesiastico: non è più dunque un trasporto che debba farsi processionalmente (Op.cit. tit. XI, cap. VI). Se dunque il Parroco non è obbligato ad accompagnare processionalmente il cadavere al cimitero, se il trasporto se ne opera a carico del Comune, prova evidente è questa che il Parroco stesso, finite le esequie, non ha più alcuna ingerenza per ciò che riguarda la tumulazione dei cadaveri nel cimitero.

pertanto il rito lustrale, la Chiesa ha compiuto l'obbligo suo riguardo al fedele defunto; e da quel momento la sua spoglia mortale, confidata agli agenti del Comune, e depositata da questi nella camera mortuaria, non aspetta più che l'adempimento di quei doveri che l'Autorità sociale è in debito di compiere verso i resti di qualsiasi creatura umana, vale a dire il trasporto al pubblico cimitero e la sua composizione nella tomba.

Ciò stante, la prima questione che ci siamo proposta vuole essere distinta in due punti: ed al primo punto, se cioè l'Autorità ecclesiastica possa per motivi legittimi rifiutare gli onori dei funerali religiosi, rispondiamo francamente che sì. Di fatto, la pompa funebre essendo per invalsa consuetudine essenzialmente religiosa, sta alla Chiesa il giudicare se per avventura l'estinto siasi reso indegno di quelle solenni e pubbliche preci, di quelle espiazioni ch'essa può sola pronunciare (5). Volere che altri sia giudice di tale opportunità, pretendere insomma di forzare la mano all'Autorità religiosa costringendola a benedire il cadavere di chi le fu, in vita, notorlamente infesto e reluttante, è tale assurdità che non può venire in mente se non a coloro pei quali la Chiesa non è che un'istituzione umana destinata a servire agli arbitrii della politica ed all'orgoglio degli uomini (6). — « Sarebbe egli difficile (scrive Monsignor D'Affre) di giustificare l'attuale disciplina della Chiesa circa i rifiuti di sepoltura? Che cosa dice la Chiesa? Ch'essa non tratterà come *cattolico* colui che non lo fu mai, che non lo era al momento della sua morte, che aveva abiurato la fede colla professione di un errore condannato, o con atti contro leggi costanti, e la cui violazione equivale ad una apostasia. Questa apostasia è dessa sufficiente? No; conviene che essa sia notoria, che non possa essere resa dubbia da alcuna circostanza attenuante: *ita ut* (dice Benedetto XIV) *nulla tergiversa-*

---

(5) Il diritto canonico interdice espressamente la sepoltura ecclesiastica, fra le altre, alle seguenti persone: 1° ai non battezzati; 2° agli eretici e loro fautori; 3° ai scismatici manifesti; 4° agli interdetti nominativamente; 5° agli scomunicati denunziati; 6° ai suicidi; 7° ai morti in duello: 8° ai peccatori pubblici e manifesti quando la loro empietà è notoria e muoiano impenitenti (FERRARIS, *Bibliotheca* v° Sepultura). Giova però notare che attualmente la Chiesa ha amesso molto del suo rigore, specialmente riguardo ai suicidi.

(6) Nous pensons, nous, que l'administration des sacrements et des dernières prières est un fait purement spirituel. Si vous ne croyez pas, ne demandez pas à l'Eglise ce qu'elle n' accorde qu' aux croyants. Si vous avez la foi, soumettez-vous à ceux qui gouvernent la foi (DE CORMENIN, loc. cit.).

tione celari possit. Questa notorietà basterà essa? Non ancora; bisogna che essa esista al momento della morte, e che prima di quest'istante supremo non vi sia stato alcun segno di pentimento. Se alcuna di queste condizioni manca, il sacerdote accorda il suo ministero ai morenti e non rifiuta ai defunti pubbliche e solenni preci » (7).

Del resto, se l'Autorità ecclesiastica nega gli onori dei funerali alla salma di qualche individuo morto fuori del grembo della Chiesa, nulla vieta che, come cittadino benemerito od illustre, egli riceva dopo la sua morte gli onori della sepoltura civile; che anzi è un sacro e pio debito l'accompagnare alla sua ultima dimora il funebre convoglio che vi conduce le spoglie mortali di chi per le sue opinioni religiose non potè avere le pompe della sepoltura ecclesiastica; e noi vorremmo imitato l'esempio già pòrto da vari Municipii e privati cittadini, di concorrere colla loro presenza e col loro danaro alla sepoltura di tali persone, non per isfogo di rancori religiosi, ma per soddisfazione di un vero obbligo di pietà verso gli estinti, più degni talvolta di commiserazione che di condanna.

Riguardo al secondo punto, se cioè possa legittimamente impedire l'Autorità ecclesiastica che i cadaveri di coloro che furono colpiti dalle sue censure siano inumati nel cimitero comune, rispondiamo con eguale franchezza: no. E per vero, siccome abbiamo sopra avvertito, dal momento che il parroco ha pronunciato l'ultima prece sulla bara dell'estinto, la sua missione è compiuta: e da quello istante il cadavere ne viene rimesso sotto la vigilanza dell'Autorità cui è affidata la polizia delle inumazioni, vale a dire dell'Autorità comunale. E posto che le tumulazioni attualmente non seguano più nelle chiese, luogo esclusivamente sacro e sottoposto alla vigilanza dell'Autorità ecclesiastica, ragion vuole che i cadaveri siano sepolti in luogo sicuro e riparato dalle profanazioni. Questo luogo è il cimitero, la cui manutenzione è posta a carico de' Comuni e sotto la vigilanza delle loro Amministrazioni. Ora il rifiuto di un parroco a lasciare seppellire un cadavere nel cimitero comune condurrebbe necessariamente ad una di queste due inammessibili conseguenze, che o i cadaveri degli scomunicati dovrebbero essere sepolti alla aperta campagna, o che il Comune dovrebbe stabilire vari cimiteri a beneplacito dell'Autorità ecclesiastica: ma ciò per una parte ri-

(7) D'Affre, *Traité de l'administration temporelle des paroisses* (Paris, 1845, pag. 563).

pugna alle norme di quel rispetto che devesi agli estinti ed a quelle di pubblica igiene, d'altra parte importerebbe un obbligo, cui i Comuni non sono tenuti. Ben è vero che sotto il rapporto religioso il cimitero è anche luogo sacro perchè fu benedetto con speciali riti: ma questo carattere non può essere loro tolto dalle inumazioni che ivi si facciano di persone comecchessia morte fuori della Chiesa cattolica, dappoichè tutte le religioni riguardano come sacro il luogo dell'ultimo riposo; e se alla Chiesa cattolica fu concessa la benedizione rituale de' cimiteri, ciò fu perchè essa stessa introdusse tale consuetudine che nulla ha di ripugnante, ed anzi è consona colla destinazione che loro diede l'Autorità civile, ma che non può in guisa alcuna attribuirle una giurisdizione speciale su questi luoghi.

Con questo resta risolta anche la questione subordinata che ci eravamo proposta in principio di questo paragrafo, circa i doveri e diritti dell'Autorità locale in caso di rifiuto della potestà ecclesiastica di dar sepoltura a qualche cittadino, e di lasciarlo inumare nel cimitero.

Riguardo al primo punto già ci siamo spiegati nel senso che la Autorità civile non potendo menomamemente ingerirsi nel giudicare se competano gli onori funebri ecclesiastici a qualche cittadino, non può del pari costringere il Parroco od altro sacerdote a concederli, ove questi vi si rifiuti; riguardo al secondo, diciamo che a sua volta l'Autorità ecclesiastica non solo non può impedire che un cadavere qualunque venga sepolto nel cimitero comune, ma che anzi essa, compiuti i riti dei funerali o trascorso il tempo, entro cui avrebbe dovuto far luogo all'accompagnamento funebre alla chiesa ed alle esequie, più non debba ingerirsi in ciò che spetta alla tumulazione dei cadaveri nei cimiteri comuni, mentre ciò è di spettanza dell'Autorità comunale; alla quale s'appartiene perciò in qualunque caso far luogo all'interramento de' cadaveri, nonostante qualsiasi opposizione o resistenza del parroco o di altri, e senza pregiudizio dell'azione penale in cui fosse questi incorso per violazione delle leggi sulle inumazioni, del che dovrebbesi all'evenienza far constare dal Sindaco con apposito verbale da rassegnarsi all'Autorità giudiziaria (8).

§ 5. Avendo nel precedente paragrafo posto come principio incon-

(8) V. in senso conforme alle opinioni per noi qui sviluppate un articolo nella *Rivista amm.* 1856, pag. 1 e segg.

cusso che l'Autorità ecclesiastica possa rifiutare il proprio concorso alla sepoltura di persone colpite dalle censure canoniche, abbiamo però soggiunto che vi debbano concorrere *legittimi motivi*, intendendo con ciò dire che le cause di rifiuto siano d'un ordine puramente spirituale: ma che dire quando il rifiuto sia *indebito*, originato cioè da cause indipendenti dalla religione, e accompagnato da circostanze di tal natura da turbare la coscienza pubblica o la pace delle famiglie? Potrà egli, il parroco, incorrere in penale rimprovero?

In Francia è ammesso l'appello come d'abuso contro il sacerdote che nega, senza giuste cause, le preci funebri (V. Ordinanze del 13 giugno 1827 (Gallais); 16 marzo 1828 (Camps); 11 gennaio (Bogard); 19 marzo (Ardouzel); 28 ottobre 1829 (Bon); 2 e 28 marzo 1831 (Casaulong), nonchè quella del 31 dicembre 1838 nel famoso processo pel rifiuto del vescovo di Clermont di autorizzare la sepoltura del conte di Montlosier). Il signor De Cormenin si dichiara peraltro personalmente contrario a questa giurisprudenza ch'egli crede contraria alla libertà dei culti, alla filosofia ed ai progressi dell'attuale civiltà (9).

Non ci consta che appo noi siasi fin ora usato questo supremo rimedio dell'appello come d'abuso contro ecclesiastici che avessero diniègato le preci funebri, sebbene allo stato della nostra legislazione non debbansi ritenere interdetti tali giudizi. — V. *Abuso in materia ecclesiastica*. — D'altronde il Codice penale (art. 268) punisce tale indebito rifiuto con pene ordinarie, rimettendo i colpevoli alla giustizia delle Corti d'Assisie (art. 9 Cod. proc. pen.). Quando perciò il rifiuto del parroco risultasse veramente *indebito* e tale da turbare la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, egli non potrebbe quanto meno sottrarsi alle pene comminate da detto articolo del Codice penale. — V. *ivi*.

SEQUESTRI. — Il sequestro può considerarsi: o come un atto civile della specie del *deposito* (distinguendosi in tal caso in *convenzionale* e *giudiziario*); — o come garanzia di un credito o qual mezzo d'esecuzione di un'ordinanza giudiziale; — o come un atto di polizia giudiziaria; — o finalmente come un reato.

Come atto civile, esso viene regolato dalle disposizioni del Codice

(9) De Cormenin, Op. et loc. cit.

civile sotto il titolo *Del deposito* e *del sequestro*; ma a noi non ispetta di occuparcene.

Nel secondo senso, i relativi giuridici effetti ne sono regolati dalle disposizioni del Codice di procedura civile là dove si tratta dei pignoramenti e dei sequestri: ma per quanto riguarda il nostro assunto, dobbiamo qui soltanto occuparci dei sequestri amministrativi sulle casse pubbliche per somme dovute a chi ha interesse colle pubbliche Amministrazioni.

Questi sequestri sono regolati da norme speciali, e non sono loro applicabili le norme della legge comune se non in quanto quelle vi si riferiscano esplicitamente.

§ 1. Gli atti di sequestro contro creditori di somme dovute dallo Stato sono regolati dal cap. 8, tit. VIII del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 13 dicembre 1863.

A termini degli art. 36 e 45 della Legge (1731) 14 aprile 1864, gli stipendi degli impiegati civili, le loro pensioni di riposo o gli arretrati di queste non possono sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge; nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare del soldo di attività o di quiescenza.

Identiche disposizioni sono stabilite riguardo alle pensioni militari e loro arretrati dall'art. 40 della Legge 27 giugno 1850.

§ 2. In ordine ai sequestri richiesti dai creditori di appaltatori di opere pubbliche sul prezzo d'appalto, la Legge 20 novembre 1859 n° 3754, in base alle disposizioni già contenute nelle RR. PP. 4 gennaio 1845, ha i seguenti articoli:

Art. 311. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo d'appalto durante l'esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. — Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

Art. 312. Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa, da cui dipende l'impresa.

Art. 313. Quando a termini dell'articolo 311 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibil-

mente accordati ai creditori per indennizzazioni, per mercedi di lavoro e per somministranze di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.

Art. 314. Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per l'esecuzione delle opere, rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del Codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo d'appalto a loro favore (1).

Art. 315. L'Autorità che avrà ordinato un sequestro, sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolte dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

§ 3. Circa ai sequestri di mandati sulle casse pubbliche per crediti verso i Comuni od i loro impiegati, l'art. 247 dell'Istruzione 1° aprile 1838 ricordava come non si potesse rilasciarne veruno relativamente ai fondi ed entrate comunali, ove non fosse pronunciato dall'Intendente della provincia, esclusivamente a qualunque altra Autorità, come altresì che non si potesse far luogo a sequestri in dipendenza di questioni tra privati sulle paghe degli stipendiati o salariati per qualunque impiego comunale, nè sugli averi dei creditori verso le Comunità, se non in quanto fossero resi esecutorii dall'Intendente e vi precedesse condanna od ordinanza per parte del tribunale competente, serbata per riguardo alle somme dovute per stipendi e salari la massima adottata dalla R. Camera dei Conti di non ritenere più del terzo delle somme stesse.

In aggiunta poi alla suddetta disposizione, con Circolare del Ministero dell'Interno 6 settembre 1839 si prescriveva che gli impiegati comunali non avessero ad essere passibili di sequestro sui loro stipendi, paghe od assegnamenti quando non fossero provveduti di maggior salario di lire 400, a meno che si trattasse di debitori per alimenti, indumenti, o fitti di casa; e che l'impiegato comunale potesse essere passibile di sequestro ne' suoi salari per un terzo di essi, coll'avvertenza che rimanessero sempre immuni lire 400.

Successivamente colle RR. PP. 31 dicembre 1842 (art. 35), e poscia col R. Editto 29 ottobre 1847 (art. 40 n° 2°) l'autorità di or-

(1) V. in applicazione di questo e del precedente art. 311 la sentenza della Corte di cassazione subalpina 11 maggio 1864, nella *Rivista amm.* 1864, pag. 738.

dinare i sequestri e le inibizioni di pagamento sulle casse provinciali e comunali fu deferita ai Consigli d' Intendenza.

Emanate nel 1859 le nuove Leggi sul contenzioso amministrativo, (n° 3705 e 3708, 30 ottobre di quell'anno), nelle quali più non fu inserita la suddetta disposizione, si dubitò se ai Consigli di prefettura spettasse tuttavia tale facoltà, e con Decisione ministeriale 4 marzo 1860 si dichiarò che quelle leggi avendo di molto ristretta la sfera del contenzioso amministrativo, non si potrebbe supporre che col loro silenzio al riguardo abbiano inteso continuare ad una giurisdizione straordinaria quale è quella dei Consigli di prefettura cotale competenza e che dovesse quindi ritenersi, a seconda della nota regola di diritto, che fosse nell'intenzione del legislatore di lasciare questa competenza al contenzioso ordinario (2). Spetta dunque ora ai Tribunali ordinari il rilasciare sequestri sulle casse comunali e provinciali; ed in mancanza di una disposizione espressa di legge che ne fissi la misura, sta pure ad essi lo stabilire a seconda dei casi qual sia il limite, entro il quale debbansi fare le ritenzioni di somme a soddisfacimento dei creditori sugli stipendi ed assegnamenti degli impiegati provinciali e comunali.

§ 4. Quale mezzo d'esecuzione di sentenze voglionsi qui accennare i sequestri dei beni degli imputati di reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, che, a termini dell'art. 182 del Codice penale, l'Autorità giudiziaria ha facoltà di ordinare all'effetto di operarne la vendita a soddisfacimento delle multe ed indennizzazioni non pagate a tempo debito, ed a cui, in conformità del precedente art. 181, fossero essi stati condannati.

§ 5. Il sequestro illegale ed arbitrario di persone, fatto cioè senz'ordine delle Autorità competenti e fuori dei casi nei quali la legge autorizza l'arresto dei delinquenti, costituisce un reato che la legge punisce colla pena del carcere, la quale, secondo le varie circostanze definite dal Codice penale, può estendersi alla reclusione ed ai lavori forzati a tempo (V. gli art. 199, 200, 201, 202, 203 e 204 del Cod. pen.).

Le Autorità giudiziarie e gli Uffiziali di polizia giudiziaria, sull'avviso ricevuto o sulla notizia in altro modo acquistata di un atto arbitrario della natura di quelli preveduti dai succitati articoli, debbono trasferirsi immantinenti sul luogo e far rimettere in libertà

(2) *Rivista amm.* 1860, pag. 194.

la persona detenuta o sequestrata, o, se viene allegato qualche motivo legale di detenzione, farla tradurre sull'istante davanti al Giudice competente, stendendo verbale d'ogni cosa. Le Autorità giudiziarie possono per l'esecuzione di tali atti farsi assistere dalla forza necessaria; e chiunque sia richiesto è tenuto di prestar loro mano forte (Art. 803 e seg. Cod. proc. pen.).

§ 6. Quale atto di polizia giudiziaria il sequestro ha per oggetto di conservare le prove del reato e di constatare l'identità de' corpi influenti al medesimo. Esso consiste nel porre sotto sicura custodia gli oggetti stessi per poi rassegnarli all'Autorità inquirente. Di regola quest' operazione spetta al Giudice incaricato dell' istruzione, ma in caso d'urgenza le stesse facoltà hanno pure gli altri Uffiziali di polizia giudiziaria a senso degli art. 63 e seg. del Codice di procedura penale. Gli stessi agenti inferiori della forza pubblica hanno mandato di tener dietro agli oggetti del reato od a quelli che hanno servito a commetterlo, e di porli sotto sequestro (Art. 59 cit. Cod.).

Le norme e formalità da seguirsi nell'operare i sequestri sono accennate negli art. 121, 124, 144 a 149 dello stesso Codice.

Riguardo alla custodia, restituzione e vendita degli oggetti furtivi o posti sotto sequestro, *V.* ivi tutto il titolo VII, lib. II.

§ 7. Speciali procedure riguardo ai sequestri in materia di polizia giudiziaria sono stabilite dalle leggi e regolamenti in rapporto ad alcuni oggetti di pubblica amministrazione. Per quanto riguarda il nostro assunto, ne facciamo parola a suo luogo. — *V.* specialmente le rubriche: *Alterazioni di sostanze alimentari*. — *Cani*. — *Contrabbando*. — *Boschi e foreste*. — *Bestiame*. — *Epizoozie*. — *Furti di campagna*. — *Giuochi proibiti*. — *Poste (RR.)*. — *Stampa*. — *Pesi e misure*. — *Tabacchi e sali*. — *Perquisizioni*.

SERENATE. — Nei luoghi aperti al pubblico non possono aver luogo serenate e simili concerti senza il preventivo permesso dell'Autorità politica locale (Art. 50 Regol. 8 gennaio 1860). Non debbono permettersi nelle ore inoltrate della notte serenate troppo clamorose, perchè sarebbe questa un' infrazione del disposto dall'art. 121 della Legge di pubblica sicurezza.

I contravventori sono puniti con pene di polizia.

SERRAGLIERI. — *V. Magnani*.

SERVIENTI DI COMUNITA'. — *V. Agenti ed impiegati comunali. — Guardie campestri. — Guardie dei boschi comunali. — Guardie municipali. — Messi mandamentali. — Pedoni postali. — Poste (RR.)*

SERVITORI. — *V. Famigli e domestici. — Libretti. — Operai e persone di servizio.*

SERVITORI DI PIAZZA. — *V. Ambulanti (Negozi e Professioni).*

SERVITU' LEGALI. — La servitù è un peso imposto sovra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario (Art. 548 Cod. civ.). Il fondo su cui è imposta la servitù si dice fondo serviente; dominante, quello a cui vantaggio la servitù è stabilita; queste qualificazioni non inducono peraltro alcun diritto di preminenza di un fondo sopra l'altro (Art. 549 ivi).

La servitù deriva dalla situazione dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge o dalle convenzioni fra i proprietari (Art. 550 ivi).

Le servitù derivanti dalla situazione dei luoghi e quelle stabilite pel fatto dell'uomo, restano onninamente nella sfera del diritto privato. Le servitù legali invece hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata (Art. 564 ivi).

Le servitù stabilite per utilità pubblica hanno per oggetto il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi navigabili o atti a trasporto, la costruzione o riparazione delle strade ed altre opere pubbliche. Tutto ciò che concerne a questa specie di servitù viene determinato da leggi o da regolamenti particolari. — *V.* specialmente i nostri articoli *Acque pubbliche. — Flottazione di legnami. — Strade.*

La legge assoggetta i proprietari l'uno verso l'altro a diverse obbligazioni indipendentemente da qualunque convenzione. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale e dai bandi ed altri regolamenti campestri. — *V. Polizia municipale.* — Le altre riguardano i muri ed i fossi comuni, i casi in cui si faccia luogo alla ragione d'appoggio, il prospetto sul fondo del vicino, lo stillicidio, ed il diritto di passaggio e d'acquedotto.

Tutte queste materie sono regolate giusta le norme contenute nelle sezioni I, II, III, IV e V del capo 2, tit. 4, lib. 2 del Codice civile albertino.

Le vie pubbliche sono gravate di una servitù a favore dei proprietari fronteggianti: quindi, se il Comune abbassi o cangi il livello

di una strada, deve un'indennità ai medesimi pel danno (Corte di Genova, sent. 22 giugno 1850) (1).

SERVITU' MILITARI. — Le proprietà fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione e quelle che circondano gli stabilimenti militari nei quali si confeziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco od altra materia esplosiva, sono soggette a servitù militare nei limiti e modi determinati dalla Legge (3748) 19 ottobre 1859 e dal relativo Regolamento approvato con R. Decreto (406) 22 dicembre 1861. Esibiamo qui un' analisi delle disposizioni di questi due provvedimenti in quanto sono necessarie a conoscersi dalle Autorità locali.

§ 1. All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati l'estensione soggetta alla servitù si divide, ove d'uopo, in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime (Art. 2 cit. L.).

Nell'estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi o elevazioni di terreno, senza previa partecipazione all'Autorità militare, la quale può sottoporne l'esecuzione alle condizioni ravvisate necessarie nell'interesse della difesa militare. È pure proibito di tener deposito di qualunque siasi oggetto, salvo temporariamente nei luoghi da indicarsi dalla Direzione del Genio militare; possono però essere liberamente depositate materie che servono di concime, purchè i cumuli non oltrepassino l'altezza di metri 1,20. È pure vietata ogni operazione topografica senza l' autorizzazione del Ministero della guerra, la quale non può essere ricusata per le operazioni relative alla misurazione delle proprietà (Art. 6 ivi).

Nella terza zona è proibita inoltre ogni costruzione in muratura, eccetto quella di semplici tettoie con pilastri e muri sottili, purchè l'altezza dal suolo al comignolo non oltrepassi i metri 7 (Art. 7 ivi).

Nella seconda zona è parimenti proibita ogni costruzione in muratura; è solo permesso di costrurre in legno e terra, senza l'uso di pietre, mattoni, calce, malta, salvo per l' intonaco delle pareti, e colle condizioni di demolire e sgombrare il materiale alla prima richiesta dell'Autorità militare, sempre quando sia ciò riconosciuto necessario nell' interesse della difesa (Art. 8 ivi).

---

(1) Bettini, vol. II, p. 2ª, p. 656.

Nella prima zona non si può erigere costruzione di sorta, ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi morte, le quali si possono stabilire liberamente colla condizione di sgombero sovra accennata (Art. 9 ivi).

Le ricostruzioni totali o parziali e i consolidamenti di fabbricati o costruzioni esistenti in qualsiasi zona, sono sottoposte alla stessa proibizione delle costruzioni nuove; si permettono peraltro le riparazioni per semplice manutenzione dei medesimi fabbricati, purchè non se ne alterino le forme e dimensioni, e che i materiali da impiegarsi siano della stessa natura di quelli precedentemente in opera, e conchè se ne dia previa partecipazione alla Direzione del Genio (Art. 10 ivi).

§ 2. In eccezione ai surriferiti disposti il Ministro di guerra per motivi speciali, e sotto quelle condizioni che ravvisi opportune nell'interesse della difesa, può: 1° permettere nella prima e seconda zona la costruzione di molini ed altri stabilimenti industriali, di muri di sostegno e di altre opere utili, che si riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare; 2° autorizzare nella seconda e terza zona le costruzioni di varia natura e la ricostruzione, ampliazione e mutazione di forma dei fabbricati già esistenti. Tali concessioni sono sempre subordinate all'obbligo di distruggere le opere eseguite, di sgombrare il luogo dai materiali, e di rimettere le cose in pristino, quando ciò nell'interesse della difesa venga riconosciuto necessario, senza diritto ad alcuna indennità (Art. 14 e 15 ivi).

Le concessioni suddette sono ridotte in atto pubblico da stipularsi nell'ufficio della Prefettura o Sotto-prefettura del circondario dove trovasi la piazza (Art. 22 cit. Regol.).

§ 3. Il numero e la larghezza delle zone e le servitù relative da applicarsi alle singole località entro i limiti stabiliti dalla Legge, sono determinati con R. Decreto da inserirsi negli atti del Governo. Nella stessa conformità vengono imposte, modificate od estinte le servitù, quando abbia luogo la costruzione di nuove opere che importino tali servitù, oppure si estendano, si riducano o si sopprimano opere già esistenti (Art. 16 e 17 cit. L.).

Copia autentica di esso R. Decreto in un coll'annesso piano viene dal Ministero della guerra trasmesso alle Autorità militari locali, da cui è notificato all'Ingegnere civile del circondario ed al Sindaco o Sindaci dei Comuni su cui si estendono le dette zone, e per mezzo di essi ai singoli proprietari interessati (Art. 7 cit. Regol.).

§ 4. Alla distanza minore di metri 50 dai muri che cingono gli stabilimenti pubblici destinati al confezionamento, alla manipolazione od alla custodia delle polveri da fuoco o di altre materie soggette ad esplosione, sono proibiti i magazzini o depositi di legna, foraggi od altre materie combustibili, le fucine ed ogni altro stabilimento provvisto di focolare, con o senza fumaiuolo. Alla distanza minore di metri 25 è inoltre vietato di erigere costruzione di sorta, ad eccezione dei muri di cinta, di stabilire tubi per la condotta del gaz-luce, chiusure in legno o siepi morte, nonchè di fare piantamenti d'alberi d'alto fusto (Art. 18 cit. L.).

§ 5. La limitazione delle zone, stabilita con Decreto Reale, è fatta dal Direttore del Genio militare o da un suo delegato, coll'intervento dell'Ingegnere civile della provincia e del Sindaco locale e in contraddittorio dei proprietari interessati, i quali a tal fine saranno avvertiti almeno otto giorni prima per pubblici avvisi del giorno ed'ora delle operazioni (Art. 29 cit. L.). Questi avvisi si danno per mezzo di pubblicazione all'Albo di ciascun Comune (Art. 8 cit. Regol.).

Di tali limitazioni si fa risultare con apposito verbale per ciascun Comune, da sottoscriversi dalle persone intervenute, facendosi in esso constare delle rispettive proprietà e di tutte le circostanze locali che possono interessare le servitù militari. Un tipo di delimitazione è annesso a ciascun verbale, di cui fa parte integrante. Le spese di tali incumbenti sono a totale carico del Governo (Art. 21 cit. L.).

Saranno i proprietari all'occorrenza tenuti a dichiarare l'origine delle costruzioni e le condizioni, mediante le quali si lasciarono eseguire, e ciò senza pregiudizio del diritto del Governo di contraddire siffatte dichiarazioni e di esigere le giustificazioni con titoli e prove giudiziarie. Tali dichiarazioni sono inserte nello stesso verbale (Art. 22 ivi).

Tanto le dichiarazioni colle carte giustificative a corredo, quanto i richiami e titoli loro annessi, debbono essere presentati e depositati presso il Segretario del Comune, firmati dal dichiarante o chi per esso, ed autenticati colla firma del Sindaco e col bollo del Municipio, quindi rimessi all'ufficio della Sotto-direzione del Genio militare per l'ulteriore loro corso. Il Segretario del Comune deve, sulla richiesta delle parti, spedire ricevuta di tale presentazione (Art. 12 cit. Regol.).

Non comparendo alcuni, od anche tutti gli interessati, si dee procedere nullameno alle operazioni anzidette ed alla compilazione del verbale (Art. 23 cit. L.).

Terminate le operazioni, le proprietà comprese nelle zone stabilite s'intendono immediatamente soggette alle servitù fissate dalla Legge, salve le rettificazioni a farsi in seguito alla risoluzione dei reclami (Art. 24 ivi).

I verbali suddetti rimangono depositati durante tre mesi nelle sale dei rispettivi Comuni onde gli interessati possano averne visione e porgere i reclami che credessero del caso. Dev'essere pubblicato in ciascun Comune apposito avviso del fatto deposito (Art 25 ivi).

Spirati i tre mesi suddetti, se non vi sono reclami, il Ministero della guerra ordina con apposito decreto il piantamento definitivo dei termini; diversamente, il piantamento vien ordinato dopo la definitiva risoluzione di quelli. Il piantamento ha luogo coll' intervento del Sindaco locale Gli interessati saranno invitati, mediante pubblici avvisi, ad assistervi (Art. 27 ivi).

Una copia del verbale è rimessa al Comune per essere conservata ne' suoi archivi (Art. 28 ivi).

§ 6. Il capo III della Legge si occupa delle contravvenzioni, le quali sono accertate con processo verbale dagli impiegati del Genio militare o dell'Artiglieria, a ciò specialmente delegati dal Ministero, e che abbiano prestato giuramento innanzi al Tribunale del circondario (Art. 29 ivi).

Ogniqualvolta per l'accertamento di una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gli impiegati suddetti ne riferiscono immediatamente alla Direzione del Genio, la quale richiede il Giudice di mandamento od il Sindaco o l' Ufficiale di pubblica sicurezza d'accompagnare alla visita l'impiegato riferente per procedere al detto accertamento Il verbale, sottoscritto pure dall' Autorità interveniente, vien rimesso alla Direzione del Genio per gli ulteriori incumbenti (Art. 30 cit. L.).

Il processo verbale, scritto dall'impiegato che lo stende, viene asseverato con giuramento entro due giorni dalla sua data avanti il Giudice di mandamento ed il Sindaco del Comune in cui fu commessa la contravvenzione, i quali, nel caso in cui il verbale non sia scritto per intiero dagl'impiegati che lo presentano, debbono nell' atto di asseverazione indicare il motivo di tale circostanza, e far constare che venne letto ai medesimi (Art. 32).

§ 7. Accenneremo per ultimo il disposto degli art. 11 e 19 della Legge, per cui vien prescritto che occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle zone in siti che all' epoca della promulgazione della Legge non erano soggetti a servitù militari, oppure di sopprimere costruzioni, chiusure, piantamenti d'alberi, depositi di materie combustibili od altri esistenti all'epoca suddetta entro i limiti fissati dall'art. 18 (*V. sup.* § 4), i rispettivi proprietari hanno diritto ad un' indennità da regolarsi in base dell'art. 92 del Regolamento approvato con RR. PP. 11 luglio 1837. — *V. Espropriazione per causa d'utilità pubblica*, nota 11ª.

SERVIZIO DELLA GUARDIA NAZIONALE. — Il servizio della Guardia nazionale consiste: 1° in servizio ordinario nell'interno del Comune; 2° in servizio di distaccamento fuori del territorio del Comune; 3° in servizio di corpi distaccati per secondare l'esercito nella difesa dello Stato (Art. 3 R. E. 4 marzo 1848). Quest'ultimo servizio si compie dalla Guardia nazionale *mobile*.

Il servizio ordinario è d'*ordine*, il quale comprende le guardie, le ronde d' ispezione, l'intervento obbligatorio a certe funzioni: di *disciplina ed istruzione*, come quello degli esercizi, delle riviste e del tiro a segno: ovvero infine di *sicurezza*, che comprende le pattuglie, le operazioni di polizia in concorso o sussidio degli agenti di sicurezza pubblica e della forza armata, e le chiamate straordinarie in casi d'incendi, tumulti, risse, ecc.

Come debbano prestarsi tutti questi servizi, quali persone vi siano obbligate, e quali le norme per la approvazione dei relativi regolamenti, è accennato in parecchi luoghi di questo Manuale, e specialmente sotto le rubriche: *Guardia nazionale — Guardia nazionale mobile — Forza armata — Esercizio militare della Guardia nazionale — Parate della Guardia nazionale — Riviste della Guardia nazionale — Tiro a segno.*

Qui pertanto non ci resta che di riferire il R. Decreto 26 gennaio 1865, relativo alle norme di servizio ed ai rapporti fra la Guardia nazionale e le Autorità militari, quando quella si trova a prestare servizio insieme colla truppa regolare. La mancanza di precise ed uniformi norme regolatrici di questi rapporti era non infrequente causa di gravi inconvenienti e di spiacevoli conflitti fra i due ordini di cittadini armati, egualmente chiamati a difendere la sicurezza interna ed esterna dello Stato; ed era quindi desiderato un provvedimento governativo che compiesse questa lacuna.

REGIO DECRETO (N° 2142) 26 GENNAIO 1865.

TITOLO I.

Concorso della Guardia nazionale nel servizio di piazza.

Art. 1. La Guardia nazionale, quantunque per suo istituto affatto indipendente dall'Autorità militare, può tuttavia in determinate circostanze essere richiesta a prestare il suo concorso nel servizio di piazza.

Art. 2. Avvenendo in una città o guarnigione, che per la partenza o per la diminuzione dell'ordinario presidio militare il servizio di piazza si trovi scoperto a malgrado delle diligenze usate per ridurlo nei più angusti confini, spetta al Comandante della piazza o del circondario farne rapporto al Comandante generale di Divisione, invocando il sussidio della Guardia nazionale. — In regola generale, i Comandanti militari non potranno inoltrare simile domanda se non quando i soldati, pel disimpegno del loro servizio, non possano più avere due notti consecutive libere.

Art. 3. Il Generale di Divisione, riconosciuto il reale bisogno, si rivolge al Prefetto della Provincia, facendo appello al concorso della Guardia nazionale.

Art. 4. La forza di Guardia nazionale che venga, in seguito ai presi concerti, posta a disposizione dell'Autorità militare pel servizio di piazza, dipende, *per ciò che riflette simile servizio*, dal Comando militare di piazza, che ne ha la risponsabilità. Da esso Comando riceve le consegne, a lui trasmette i rapporti ed a lui si rivolge per ogni occorrenza. — Ai posti che la Guardia nazionale occupa in tal modo, saranno accordate le competenze di casermaggio per cura dell'Autorità militare.

Art. 5. Il servizio che fa la Guardia nazionale per proprio conto ed all'infuori del servizio di piazza, le guardie ai proprii quartieri e le guardie di onore sue particolari, come al Parlamento, al Municipio e simili, sono pienamente indipendenti dall'Autorità militare.

Art. 6. Ogniqualvolta la Guardia nazionale concorre al servizio di piazza, le si debbe far conoscere la parola d'ordine per la truppa; e le pattuglie e ronde che essa fa hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti che le pattuglie e ronde militari. — Il loro numero e forza sarà stabilito dal Comando di piazza.

Art. 7. Alla Guardia nazionale si dovranno di preferenza assegnare i posti che hanno per iscopo la tutela della sicurezza pubblica, le guardie alle casse, tesorerie e stabilimenti pubblici; verranno in seguito le guardie alle prigioni, e per ultimo quelle ai magazzini e stabilimenti militari. — Non si dovrà però mai impiegare la Guardia nazionale per custodia delle caserme, le quali in assenza di truppa dovranno rimanere chiuse.

Art. 8. Le guardie d'onore miste, cioè fornite contemporaneamente dalla Guardia nazionale e dalla truppa, costituiscono un servizio distinto e separato, sebbene nel medesimo sito e pel medesimo scopo. La Guardia nazionale deve schierarsi a destra e la truppa a sinistra; le sentinelle possono essere doppie o semplici, possono essere rilevate ad ore differenti,

e debbono esser poste e mutate ciascuna dal proprio caporale. Le consegne saranno date in modo separato alla Guardia nazionale ed alla truppa dalla persona o per ordine della persona od Autorità, all'abitazione della quale sono preposte. — Saranno presi gli opportuni concerti fra i due Comandanti di Guardia nazionale e truppa per la conveniente regolarità del servizio.

Art. 9. La Guardia nazionale può prendere le armi per esercizi, parate ecc., senza verun obbligo d'informarne il Comando di piazza, eccezione fatta per le piazze forti, in cui per cura del Sindaco deve esserne dato preavviso all'Autorità militare (Art. 63 della Legge 4 marzo 1848).

Art. 10. La Guardia nazionale ha diritto eguale a quello della truppa di fare le proprie esercitazioni sulla piazza d'armi. Il Sindaco però dovrà darne preventivo avviso alll'Autorità militare locale, e prendere colla medesima gli opportuni concerti per evitare gl'ingombri e confusioni.

TITOLO II.

Servizio misto per tutela dell'ordine pubblico.

Art. 11. Nel caso d'incendi ed ogni altra circostanza di tutela dell'ordine pubblico, in cui concorrono contemporaneamente Guardia nazionale e truppe, i Comandanti superiori d'ambedue le forze ricevono ciascuno direttamente per conto proprio le istruzioni dall'Autorità competente. Le forze sono collocate nei luoghi che vengono assegnati, senza distinzione di precedenza, somministrando il numero e la forza dei drappelli e sentinelle che vengono richiesti. Spetta ai rispettivi Comandanti il designare questi drappelli e sentinelle, dando le opportune istruzioni per compiere l'intento voluto, e prendendo quei mutui concerti che la natura dei casi richiede.

Art. 12. Quando si tratti di *repressione di tumulti*, l'Autorità politica si vale anzitutto delle forze di sicurezza pubblica e della Guardia nazionale. — Nel caso che la loro opera riesca inefficace e l'Autorità politica sia obbligata a far intervenire la truppa per agire, l'Autorità militare concentra in sè il comando superiore di tutte le forze.

Art. 13. Avvenendo che la Guardia nazionale presti il concorso per scorte di materiali da guerra, polveri, prigionieri, ecc., non che nel caso di perlustrazioni militari o colonne mobili miste di truppa e Guardia nazionale contro briganti, malviventi e simili, l'Autorità superiore militare, che dirige e presenzia tali operazioni, avrà il comando diretto sia della Guardia nazionale, sia della truppa.

Art. 14. Per radunare la Guardia nazionale nei presidii militari, dessa Guardia nazionale non può far uso d'altro segnale che dell'*assemblea*, e reciprocamente la truppa dovrà servirsi della stessa batteria e suono, qualora fosse accantonata o sparsa nell'abitato. — La *generala* è riservata solo per circostanze urgenti e straordinarie, e non può essere battuta nè dalla Guardia nazionale nè dalla truppa senza autorizzazione dell'Autorità politica locale, previi concerti colla Autorità militare, all'eccezione delle piazze forti, dove l'autorizzazione di battere la *generala* deve all'evenienza darsi dall'Autorità militare.

TITOLO III.

Parate, riviste, scorte d'onore, onori funebri ecc.

Art. 15. Nelle parate e riviste fatte contemporaneamente dalla truppa e dalla Guardia nazionale, i Comandanti prenderanno i rispettivi accordi per mezzo del Prefetto o dall'Autorità politica. Se trattasi di festa civile, spetta all'Autorità militare assumere presso l'Autorità politica i convenienti concerti; se invece trattasi di festa militare, spetta all'Autorità politica assumere presso il Comando militare i concerti stessi. — Nei casi dubbii apparterrà all'Autorità militare il prendere l'iniziativa dei concerti presso l'Autorità politica.

Art. 16. In caso di parata la Guardia nazionale ha sempre la precedenza stabilita dall'art. 62 della Legge 4 marzo 1848. — Se l'ordine di parata sia in linea semplice di schieramento, la Guardia nazionale sarà alla destra della truppa. — Se l'ordine sarà di doppio schieramento, ossia formando spalliera, fra mezzo alla quale dovrà passare la persona e suo seguito, la Guardia nazionale sarà collocata a destra, e la truppa a sinistra (ritenendosi per destra quella parte a cui troverassi il braccio destro del Principe o della persona a cui si rendono gli onori, allorchè passa la prima volta in quella via da ambe le parti costeggiata dalle schiere).

Art. 17. A tenore dell'art. 62 della Legge sulla Milizia comunale trattandosi di *feste* o *cerimonie civili* a cui concorrano Guardie nazionali e truppe quando le une e le altre siano riunite nello stesso sito, il Comando superiore d'ambi i Corpi appartiene a quello degli ufficiali che è più elevato in grado o più anziano, presa per base d'anzianità, per quanto riflette la Guardia nazionale, il giorno della seguita ricognizione, ed avvertendo che ogni elezione novella distrugge onninamente gli effetti dell'elezione precedente.

Art. 18. Le attribuzioni di comando conferite dall'articolo precedente si limitano al solo tempo in cui dura la parata o rivista. Ove dopo la rivista abbia luogo lo sfilamento, il Comandante superiore si pone a capo della colonna, sia della Guardia nazionale che della truppa.

Art. 19. Nei casi in cui si debba sfilare in parata davanti alle Autorità civili e militari, le Autorità civili prenderanno posto alla parte destra della colonna per presenziare lo sfilamento della Guardia nazionale ed assistere quindi a quello della truppa; e l'Autorità militare prenderà posto alla sinistra per assistere allo sfilamento della Guardia nazionale e per presenziare quindi a quello della truppa. — Durante lo sfilamento, la musica ed i tamburi della Guardia nazionale si collocheranno alla sinistra dell'Autorità militare, e reciprocamente la musica ed i tamburi della truppa si collocheranno a suo tempo alla sinistra dell'Autorità politica.

SERVIZIO MILITARE. — *V. Leva militare.*

SEZIONE DI COMUNE. — *V. Borgate. — Frazioni di Comune.*

SICUREZZA PUBBLICA. — § 1. L'amministrazione di pubblica sicurezza è affidata al Ministro dell'Interno, e sotto l'immediata sua dipendenza viene esercitata per ordine gerarchico dai Prefetti, dai Sotto-prefetti, dai Questori, dagli Ispettori, dai Delegati ed Applicati di pubblica sicurezza, ed, occorrendo, anche dai Sindaci (Art. 1 L. (3720) 13 novembre 1859).

Nelle città capoluoghi di provincia di popolazione maggiore di 60m. abitanti sono stabiliti uffizi di questura. Il Questore esercita la propria giurisdizione nel circondario di sua residenza; esso è coadiuvato da Ispettori di sezione (Art. 2 cit. L.). — *V. Questori. — Ispettori di pubblica sicurezza.*

Presso gli uffizi di Prefettura e Sotto-prefettura e di Questura vi sono Delegati ed Applicati di pubblica sicurezza. Nei mandamenti havvi un Delegato di pubblica sicurezza; possono però più mandamenti essere uniti sotto la giurisdizione di un solo Delegato (Art. 3 ivi). — *V. Delegati di pubblica sicurezza.*

Nei Comuni ove non vi sia Delegato, nei soli casi d'urgenza, e quando non possa provvedere il Delegato mandamentale, alla pubblica sicurezza provvede il Sindaco o chi ne fa le veci (Art. 4 ivi).

§ 2. L'esecuzione delle disposizioni di pubblica sicurezza è commessa specialmente ai Carabinieri Reali ed agli Uffiziali di pubblica sicurezza; essa è pure commessa alle Guardie di pubblica sicurezza, alle Guardie municipali, campestri e forestali ed ai cantonieri, che perciò rivestono anche qualità di Agenti di pubblica sicurezza (Articolo 133 ivi).

Quando poi siano insufficienti o non disponibili i Reali Carabinieri e le Guardie di pubblica sicurezza, può esser richiesto il concorso della Milizia nazionale e della Truppa regolare (Art. 137 ivi).— *V. Forza armata.* — *V.* anche *Guardie di sicurezza pubblica. — Guardie municipali. — Guardie campestri. — Cantonieri — Forza pubblica (Agenti della).*

§ 3. La nomina di tutti gli Uffiziali di pubblica sicurezza è fatta per Decreto Reale a proposta del Ministro dell'Interno; quella degli Agenti di pubblica sicurezza spetta al Prefetto (Art. 5 ivi).

§ 4. L'ordinamento degli Uffizi di pubblica sicurezza e i diversi rapporti fra loro e col Ministero sono determinati da apposite Istruzioni ministeriali, colle quali sono pure stabilite le norme di protocollazione, non che determinati i registri che debbono essere attivati su moduli uniformi (Art. 1 Regol. 8 gennaio 1860). — V. in pro-

posito le Istruzioni ministeriali pel servizio di pubblica sicurezza, emanate in data 20 febbraio 1860.

§ 5. Le attribuzioni e i doveri degli Uffiziali ed Agenti di pubblica sicurezza sono determinati dal capo II, titolo I della succitata Legge. — *V. Uffiziali ed Agenti di sicurezza pubblica.*

Le paghe e gli stipendi degli Uffiziali ed agenti suddetti sono determinati dal titolo III, capo unico della stessa Legge, e dalle tabelle ivi annesse.

Riguardo agli assegni per indennità d'alloggio e d'ufficio ai diversi uffizi di sicurezza pubblica, veggansi il Regio Decreto (4148) 30 giugno 1860, ed altro R. Decreto (1825) 10 luglio 1864.

La composizione e la forza numerica del corpo delle Guardie di sicurezza pubblica vennero determinate coi RR. Decreti 11 marzo 1860, n° 4008, 4 agosto 1861, n° 165, e 29 settembre 1861, n° 258.

Il Regolamento disciplinare pel servizio delle Guardie stesse venne approvato con R. Decreto (3967) 16 gennaio 1860.

§ 6. Le disposizioni della Legge di sicurezza pubblica riguardano le seguenti materie:

1° Esercizio degli alberghi, trattorie, caffè, sale di giuoco, pensioni e locande (Art. 14-27).

2° Libretti e consegna degli operai e forestieri (Art. 28-42).

3° Professioni e negozi ambulanti (Art. 43-51).

4° Venditori di stampati, scritti, incisioni e simili (Art. 52-61).

5° Commercio di libri e stampe (Art. 62-64).

6° Spettacoli e trattenimenti pubblici (Art. 65-67).

7° Viandanti e passaporti per l'interno (Art. 68-73).

8° Inumazioni e professioni insalubri, pericolose ed incomode (Art. 74-77).

9° Assembramenti (Art. 78-81).

10° Oziosi e vagabondi (Art. 82-91).

11° Ladri di campagna e pascolo abusivo (Art. 92-100).

12° Mendicanti (Art. 101-104).

13° Altre persone sospette (Art. 105-109).

14° Condannati alla speciale sorveglianza della polizia (Articoli 110-116).

15° Materie diverse, ossia: — nomi da apporsi ai venturini; — prostituzione e case di tolleranza; — polizia dei bagni pubblici; — rumori notturni; — trasporto di masserizie di nottetempo; — chiusura delle porte delle case nelle ore di notte; — circolazione

d'animali pericolosi; — vasi di fiori, animali incomodi ed altri oggetti tenuti sulle finestre e sui balconi; — polizia dell'arte tipografica e litografica; — licenze per porto d'armi (Art. 117-130).

Di questi vari oggetti riflettenti la sicurezza pubblica ci siamo, occorrendo, occupati specialmente nel corso di questo lavoro, e si rimanda perciò il lettore ai relativi articoli.

§ 7. Le contravvenzioni alla suddetta Legge, per le quali non è espressamente stabilita una pena, sono punite con pene di polizia; ed in caso di recidiva, col carcere in quelle graduazioni che sono indicate dalla gravità del fatto e dalle circostanze concomitanti (Art. 140 ivi) (1).

SIEPI. — § 1. Ogni siepe dividente fondi è riputata comune, eccettuato il caso in cui un solo fondo sia cinto o vi sia termine di confine, titolo o possesso sufficiente in contrario. Gli alberi situati nella siepe comune sono di ragione comune come la siepe, e ciascuno dei proprietari può chiedere che siano abbattuti (Art. 589 e seg. Cod. civ.).

§ 2. Il Codice penale punisce col carcere e con multa la distruzione delle siepi altrui (Art. 672, n° 3), e con pene di polizia lo scavalcamento delle siepi per passare nel fondo altrui (Art. 687, n° 2).

§ 3. I regolamenti di polizia municipale, da ricordarsi al pubblico con appositi manifesti del Sindaco a' debiti tempi, debbono ingiungere ai proprietari di chiudere i vani delle siepi, di rimondarle e sbrancarle, e di snidarvi i bruchi in primavera; e l'Autorità comunale deve vegliare a che i proprietari confrontanti le strade comunali o le vie nei villaggi lascino tra le siepi la distanza prescritta da' regolamenti.

SIGILLO COMUNALE. — Sebbene per l'autenticità degli atti comunali basti la firma del Segretario, tuttavia, allo scopo di evitare facili alterazioni o falsificazioni di certificati ed altri atti spediti dai Comuni, è necessario che siano improntati del sigillo o bollo comu-

---

(1) Stante che al momento che scriviamo già trovasi in vigore il nuovo testo della Legge di pubblica sicurezza (Allegato B della Legge 20 marzo 1865), così abbiamo creduto bene di limitarci a questo rapido cenno sull'ordinamento della pubblica sicurezza, riserbandoci a pubblicare nel SUPPLEMENTO detto nuovo testo, il quale peraltro non ha variato gran fatto le precedenti disposizioni.

nale. La forma e l'impronta di tale sigillo non trovansi determinate da alcuna legge o regolamento; peraltro, inseguendo il modello già prescritto con Circolare della R. Segreteria di Stato Interni del 16 settembre 1820 (1) e la pratica costantemente seguita, suolsi foggiarlo a disco con contorno, nel cui mezzo è inciso lo stemma del Municipio, oppure lo scudo di Savoia, colla leggenda all'intorno: *Municipio* (o *Comune di....*).

Il sigillo comunale dee costantemente restare nella Segreteria, da cui non deesi per qualsiasi pretesto esportare; ed il Sindaco e il Segretario sono rispettivamente risponsabili dell'uso che se ne faccia (V. l'art. 101 dell'Istruzione 1° aprile 1838).

SINDACI. — Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed uffiziale del Governo (Art. 94 L. C.).

Dopo quanto fu detto e ripetuto da scrittori patrii e stranieri sull'importanza dell'ufficio di Sindaco, reputiamo inutile estenderci a colorire un quadro più o meno brillante sulla nobile missione che è affidata a questo funzionario nel Comune cui sta a capo, e sui doveri ed attributi che vi sono inerenti (1*). Obbligati ad una rigorosa brevità, ci limitiamo qui a passare in rassegna le disposizioni governative riflettenti la carica di Sindaco.

§ 1. La nomina del Sindaco è fatta dal Re, ed è scelto fra i Consiglieri comunali. Esso dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di Consigliere (Art. 95 L. C.).

La qualità di Sindaco essendo dunque inseparabile da quella di Consigliere, ne avviene perciò che se si perde questa, anche per brevissimo tempo, non si può a meno d'incorrere di pien diritto

---

(1) Per disposizione della R. Segreteria di Stato Interni, contenuta in Circolare 16 settembre 1820, i Comuni sono stati provvisti di un nuovo sigillo da custodirsi nella casa comunale, del quale i Sindaci devono far uso accanto alla loro firma in tutti gli atti e scritture per cui è richiesta. E benchè non sia vietato ai Comuni di potersi, volendo, servire eziandio di quel bollo o sigillo, onde già fossero per avventura provvisti, ciò non esclude tuttavia l'obbligazione di sempre far uso dell'altro (PIOLA, *Manuale del Sindaco*, vol. 2, pag. 263).

(1*) Nella *Rivista amministrativa del Regno* contengonsi parecchi pregevoli articoli su questo argomento. — V. specialmente l'articolo *I Sindaci rurali*, tratto dall'opuscolo del signor De Cormenin, *Les devoirs d'un maire de village* (1854 p. 665 e segg.); un altro intitolato: *Sindaci - loro doveri verso il Governo* (ivi p. 809 e segg.), e finalmente: *Dei rapporti del Sindaco col Parroco* (1855 pag. 3; 1856 pag. 1).

V. pure le nostre note agli art. 94 e segg. della Legge 23 ottobre 1859 in *Comuni*.

nella perdita dell'altra. Quindi segue che i Sindaci estratti a sorte, e poscia rieletti come Consiglieri, hanno duopo di una nuova nomina per rimanere nell'esercizio del sindacato, qualunque sia la serie cui appartengono. Nulla osta però, che, in forza dell'art. 192 L. C., proseguano a disimpegnarne le funzioni finchè siasi provveduto ad una nuova nomina. Questo principio è eziandio applicabile ai Sindaci estratti e non rieletti, colla sola differenza che questi ultimi debbono cessare dalle loro funzioni appena saranno entrati in carica i Consiglieri nuovamente eletti, il che ha luogo nella prima adunanza *ordinaria*, vale a dire alla tornata autunnale (Decis. minist. 14 agosto 1851) (2).

Allorquando il Sindaco è confermato, è pur necessario che venga adunato il Consiglio comunale per sentire lettura del decreto di sua conferma, e che se ne estenda verbale da trasmettersi eziandio per copia al Sotto-prefetto, senza che sia d'uopo richiedere dal confermato un nuovo giuramento, continuando egli ad esser vincolato dal primo (Art. 37 Istruz. 1° aprile 1838).

La Legge comunale disponendo nell'art. 190 che i Consiglieri durano in funzione cinque anni, non fa alcuna eccezione pei Sindaci al fine di attribuire loro una durata eccezionale, mentre tengono la carica di Sindaco; essi devono quindi scadere al termine del loro quinquennio, sebbene coprano tal carica; nè potrebbe applicarsi al caso l'art. 232 della stessa Legge, poichè il privilegio ivi accordato ai Sindaci si riferisce unicamente al caso in cui la scadenza da Consigliere sia determinata da estrazione a sorte (Consiglio di Stato, par. 4 luglio 1864) (3).

§ 2. Riguardo alla disposizione contenuta nell'ora citato art. 232 della Legge comunale, conforme all'art. 282 della Legge 7 ottobre 1848, dove si dispone, che nei due primi anni l'estrazione di cui all'art. 190 non si estenderà alla persona del Sindaco, venne mosso il dubbio se essa si riferisse a tutti i casi in cui si trattasse di Amministrazione nuova formatasi anche in seguito a scioglimento del Consiglio comunale, ovvero se dovesse intendersi limitata alla prima comunale Amministrazione costituita dopo l'emanazione della Legge organica sui Municipii. Questa questione eccitatasi sotto l'impero della suddetta L. C. 1848 veniva sciolta nel senso che il disposto

(2) *Riv. amm.* 1851, pag. 670.

(3) *Riv. amm.* 1864, pag. 747.

dell'art. 282 di quella Legge dovesse intendersi applicabile soltanto alla prima Amministrazione eletta dopo l'attivazione di quella Legge (Consiglio di Stato, par. 22 luglio 1854; — Decis. minist. conf. 25 detto) (4).

Rinnovatosi il dubbio dopo l'emanazione della Legge del 1859, il Consiglio di Stato in due suoi pareri 12 settembre e 14 dicembre 1864, rinvenendo sulla sua giurisprudenza, pronunciò avviso che i *primi due anni*, secondo il menzionato art. 232, nei quali è accordato al Sindaco il privilegio di non essere estratto a sorte, debbano intendersi quelli successivi a *qualunque* elezione generale, e così, sia a seguito della prima costituzione del Consiglio, sia a seguito di avvenuto scioglimento (5).

Il Consiglio di Stato nell'ultimo citato parere emetteva le seguenti considerazioni:

Considerato che l'art. 232 della Legge 23 ottobre 1859 dispone: « nei primi due anni l'estrazione di cui all'art. 190 non si estenderà alla persona del Sindaco »;

Che il significato delle parole: *nei primi due anni*, non altrimenti puossi desumere se non dal combinato disposto dei due articoli 232 e 190;

Che il primo di essi nel riferirsi all'altro ne richiamò il tenore in modo compendioso, ma esplicito;

Che la locuzione: *nei primi due anni di cui all'art. 190*, se più concisa, equivale però all'altra: *nei primi due fra i quattro anni nei quali dopo la elezione generale la scadenza è determinata dalla sorte, non potendo esserlo dall'anzianità, il Sindaco non sarà sottoposto a sorteggio;*

Che il legislatore avendo accordata l'esenzione dal sorteggio al Sindaco nei primi due anni successivi ad elezione generale, se non si può estendere il favore indistintamente ai primi due anni di sindacato, nemmanco può limitarsi al primo biennio successivo all'emanazione della Legge;

Che per interpretare l'art. 232 della Legge 23 ottobre 1859 non si può invocare il tenore e l'interpretazione fatta degli articoli 281 e 282 della Legge 7 ottobre 1848;

Che questa in un capo di disposizioni esclusivamente transitorie, mentre coll'art. 281 determinò la scadenza dei Sindaci compresi nelle diverse serie coll'anno 1849, 1850 e 1851 rispettivamente, avendo coll'art. 282 sancito che *nei primi due anni* l'estrazione non si estendeva alla persona del Sindaco, la locuzione ed il nesso dei due articoli indusse di necessità nell'avviso che il legislatore accennasse agli anni 1849 e 1850;

Che cosiffatta interpretazione, conforme al testo letterale della Legge, avendo chiarito una lacuna pei casi di elezione generale non immediata-

(4) *Riv. amm.* 1854, pag. 733. (5) *Riv. amm.* 1864, p. 853; 1865, p. 302.

mente posteriore all'attuazione della Legge, quando pure vi era egual ragione di statuire, suggerì di supplirvi completando la Legge del 23 ottobre 1859 con disposizioni *finali* oltre alle transitorie;

Che fra le disposizioni finali riesce evidente essersi voluti comprendere e l'art. 232 e l'art. 224, poichè altrimenti nei casi di scioglimento dei Consigli si sarebbero trovate le cose in condizione perfettamente identica a quella in cui erano alla promulgazione della Legge, senza avere i medesimi od altri mezzi di provvedere;

È d'avviso alla maggioranza, determinata dal voto del presidente, di nove voti contro nove, che *i primi due anni*, di cui all'art. 232 della Legge 23 ottobre 1859, siano quelli successivi a qualunque elezione generale.

La minoranza pensava invece che l'art. 232 si applicasse alle sole elezioni generali da farsi nei due anni successivi alla promulgazione della Legge, perchè il capitolo racchiudente quell'articolo, sebbene porti il titolo di *disposizioni finali e transitorie*, le ha tutte, a senso della minoranza, di natura *essenzialmente transitoria* (6).

§ 3. Le funzioni di Sindaco sono incompatibili colla qualità di funzionario dell'ordine giudiziario o di ufficiale addetto al medesimo (Art. 9 L. (3781) 13 novembre 1859); coll'impiego di esattore dei regi tributi (Art. 4 Istruz. 1° aprile 1826); col servizio della Guardia Nazionale, avendo i Sindaci il diritto di richiedere la forza pubblica (Art. 11 R. E. 4 marzo 1848; — Cass. 6 ottobre 1848, 23 novembre 1849, 5 e 20 aprile 1850); finalmente, non possono continuare nella qualità di Sindaco e ne decadono coloro, riguardo ai quali si verifichino alcuni degli impedimenti di cui agli articoli 22, 23 e 24 della Legge comunale, essendo tale qualità inseparabile da quella di Consigliere (Arg. art. 195 e 95 L. C.). Quindi, se un Sindaco venga nominato Segretario comunale, la nomina è valida e legale, ma cessa di pien diritto dalle sue funzioni di Sindaco, quantunque egli non siasi dismesso (Decis. minist. 28 giugno 1857). — *V. Segretari comunali* § 3.

(6) L'art. 240 della nuova L. C. 20 marzo 1865 tolse finalmente ogni dubbiezza su questo punto, dichiarando che i *primi due anni* debbono intendersi quelli successivi alla *elezione generale dello Stato:* colle quali parole resta circoscritto il mentovato privilegio dei Sindaci al *solo caso* in cui dovesse procedersi nello Stato ad un radicale rinnovamento dei Consigli comunali, non già quando si tratti di elezione generale del Consiglio di alcuni Comuni, in seguito a precedente scioglimento, o per altre cause. Così, la succitata Legge non avendo ordinate le elezioni generali che per la sola Toscana (art. 238), ivi soltanto può finora applicarsi il disposto del succitato art. 240, in seguito a tali *elezioni generali* colà testè fatte.

Con ciò il legislatore ha confermato implicitamente la giurisprudenza dell'antico Consiglio di Stato subalpino; di cui è a rammaricare si vadan distruggendo poco a poco le sapienti tradizioni.

In forza dell'art. 28 del R. Decreto 26 novembre 1850 gli impiegati delle Regie Poste non possono accettare altri impieghi sia dal Governo sia dai Comuni, salvo il caso di speciale sovrana autorizzazione; qualora pertanto fra i candidati proposti alla carica di Sindaco sianvi impiegati dell'Amministrazione delle Poste, deve il Prefetto farne espressa menzione nella relativa proposta, affinchè il Ministero possa promuovere l'opportuna autorizzazione, contemporaneamente alla nomina a Sindaco, prcvii gli opportuni concerti col dicastero, da cui dipende l'Amministrazione delle Poste (Circol. Minist. Interni 22 giugno 1855).

Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più Comuni (Art. 96 L. C.).

§ 4. Il Sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti al Prefetto o ad un suo delegato (Art. 97 cit. L.). — *V. Giuramento.*

§ 5. I distintivi dei Sindaci sono determinati da un Regolamento approvato dal Re (Art. 98 ivi). — V. R. Decreto 18 luglio 1851 in *Distintivi.*

Riguardo alle prerogative, onorificenze e precedenze competenti ai Sindaci nelle pubbliche funzioni e nelle solennità religiose, *V. Cerimoniali — Onorificenze — Festa nazionale.*

§ 6. La rimozione dei Sindaci è riservata al Re Essi possono essere sospesi dal Prefetto, che deve immediatamente riferirne al Ministero dell'Interno per gli ordini del Re (Art. 104 L. C.).

Siccome ci è occorso altrove di osservare, la rimozione o la sospensione toglie solamente in modo definitivo o provvisorio la qualità di Sindaco, non quella di Consigliere comunale.

§ 7. Al Sindaco compete la garanzia amministrativa di cui godono gli altri funzionarii politici riguardo agli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, in forza dell'art. 8 della L. C. (Art. 105 ivi). In quali casi e per quali atti spetti ad essi tal garanzia, *V. Procedimenti contro pubblici funzionari.*

§ 8. Le funzioni di Sindaco sono gratuite; tuttavia può essere stanziato nel bilancio comunale un annuo compenso per spese di rappresentanza (Art. 197 L. C.) — *V. Spese di rappresentanza.*

Il Sindaco ha pure diritto d'essere rimborsato delle spese forzose sostenute in causa delle sue funzioni ed in servizio del Comune o dello Stato. Tali sono le trasferte e vacazioni fuori del Comune. — *V. Trasferte e vacazioni.*

§ 9. Le attribuzioni che la Legge affida ai Sindaci sono diverse, giusta che il medesimo si considera come capo dell'Amministrazione comunale o quale uffiziale del Governo. Nel concetto della Legge 23 ottobre 1859 il Sindaco, siccome si ebbe occasione di avvertire in altro luogo, non è che un mero esecutore delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale, in cui risiede tutta la pienezza del potere municipale; quindi le mansioni del Sindaco qual capo-amministratore riduconsi in sostanza a poche incumbenze d'ordine interno, a sorvegliare, cioè, a dirigere ed a distribuire gli affari del Comune. L'unica attribuzione importante ch'esso esercita in proprio è quella di rappresentare il Comune in giudizio. — V. l'art 99 di detta Legge in *Comuni* (7).

Quale uffiziale del Governo, il Sindaco esercita le attribuzioni definite dall'art. 100 della stessa Legge (*V. ivi*); queste attribuzioni, altre appartengonó al Sindaco considerato come funzionario politico ed altre gli spettano quale uffiziale di polizia giudiziaria.

Inoltre il Sindaco, a termini dell'art. 101, esercita in certi casi attribuzioni che si attengono egualmente alla sua qualità di capo dell'Amministrazione comunale, epperò dirigente la polizia municipale, e di funzionario governativo: queste sono di fare i provvedimenti contingibili ed emergenti di sicurezza ed igiene pubblica. — *V. Polizia municipale.*

§ 10. Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, il Sindaco può delegare le sue funzioni di Ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni, dove per la lontananza del capoluogo, o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei Consiglieri comunali, ed in difetto, ad altro fra gli elettori in quelle residenti (Articolo 102 L. C.).

§ 11. In caso d'assenza o d'impedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'Assessore anziano, ed in mancanza degli Assessori, il Consigliere anziano (Art. 103 ivi).

§ 12. Le attribuzioni, che la Legge dà ai Sindaci, impongono loro doveri e carichi molteplici, ch'essi debbono disimpegnare con

(7) Quest'organizzazione, che fa del Sindaco un mero *agente* del Comune, e che attribuisce il potere esecutivo municipale ad un corpo collegiale, qual è la Giunta, e che venne da noi in altro luogo censurata, siccome quella che disconosce i più elementari principii d'amministrazione, venne colla nuova Legge 20 marzo 1865 notabilmente riformata in meglio, restituendosi al Sindaco attribuzioni che naturalmente competono al Capo d'ogni Amministrazione pubblica. (V. il capo 5º, tit. II di quella Legge nel SUPPL.).

quell'interessamento e zelo che si richiede dall'ufficio tutto paterno ch'essi coprono. Questi doveri riflettono, si può dire, ogni ramo di amministrazione, a cui sono tenuti di cooperare i Comuni: a volerne perciò far qui una sommaria enumerazione, oltrecchè s'arrischierebbe di non renderla abbastanza esatta e comprensiva, farebbesi opera di soverchio prolissa e praticamente poco utile, dappoichè di questi doveri ed attribuzioni appunto ci occupiamo in ogni singolo articolo di questo Manuale, ed a ciascuno di essi potranno i Sindaci locali ricorrere per conoscere quanto nei singoli casi loro spetta di fare (8).

Del resto, sull'uffizio di Sindaco, considerato come Amministratore del Comune e come funzionario politico, esistono parecchie Istruzioni governative, come quella del 23 aprile 1816, del 31 dicembre 1817 e del 1° aprile 1838 (Art. 28-80), le quali in qualche caso possono tuttora consultarsi, ma che noi omettiamo di riprodurre, stante che in molte parti non essendo esse più in armonia colla vigente legislazione, potrebbero facilmente indurre in errore qualche persona meno esperta nel nostro diritto amministrativo.

SISTEMA METRICO-DECIMALE. — *V. Pesi e misure.*

SITI PUBBLICI. — *V. Luoghi pubblici. — Piazze pubbliche. — Vie pubbliche.*

SOCCORSI A DOMICILIO. — *V. Congregazioni di carità. — Elemosine.*

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO. — Le società di mutuo soccorso hanno per scopo principale di sopperire mediante una quota fissa, prelevata sui proventi professionali degli associati, ai bisogni di ciascuno di essi in caso di sciopro, malattia od incapacità al lavoro. Oltre al primario scopo della reciproca assistenza, possono eziandio prefiggersi tali società altri utilissimi intenti, quali quelli di assicurare ai singoli membri i mezzi d'istruzione ed educazione,

(8) L'INDICE ALFABETICO-ANALITICO che viene in fine del presente volume esibisce, alla parola *Sindaci* un quadro riassuntivo d'ogni loro attribuzione, di cui si è trattato nel corso dell'opera, e porge un modo facile di operarne la ricerca.

non meno che di provvedere loro i generi più necessari alla vita, assistenza in caso di malattia, piccole pensioni per la vecchiaia, decenti funerali ai soci deceduti, ecc.

La creazione delle società di mutuo soccorso è una delle più feconde applicazioni del grande principio d'associazione, e costituisce, in un colle casse di risparmio, il solo efficace rimedio alla piaga sociale del pauperismo. Applicata poi specialmente alla classe operaia, la è questa un'istituzione che (se rattenuta nel suo vero scopo) è destinata, ben più che ad alleviarne i fisici infortunii, a rialzarne la morale dignità ed a redimerla da' suoi vizi e da' suoi errori (1).

Presso di noi (parliamo specialmente delle provincie piemontesi e lombarde), ad esempio delle più civili nazioni, e sotto la benefica influenza del governo liberale, non tardarono a moltiplicarsi queste varie associazioni. Professionisti, artisti, insegnanti, impiegati, artigiani, quasi tutti sono ascritti ad una società speciale di mutuo soccorso: e la mirabile regolarità, con cui in generale procede l'amministrazione delle società operaie, è pari al contegno pieno di buon senso, con cui la grande maggioranza degli associati sempre respinse dalla sfera d'azione di esse qualunque tendenza verso la politica od altre mire estranee al loro vero istituto: la beneficenza mutua.

Le società di mutuo soccorso fra operai, essendo dirette a scopo di beneficenza per la classe meno agiata (2), costituiscono vere Opere pie nel senso della legge, e la trattazione degli affari che le riguardano spetta al Ministero dell'Interno, salva però ad esse la applicazione dell'art. 3 della Legge 3 agosto 1862, finchè sussistono a mezzo di temporanee oblazioni di privati e non ottennero l'erezione in corpo morale (Cons. di Stato par. 7 novembre 1862). — *V. Opere pie.*

(1) « Nulla di più bello (scrive il Boccardo) e di più lodevole che questo sistema, che permette all'operaio di contare sul proprio risparmio e sulla fratellanza de'suoi colleghi, anzichè sull'elemosina che avvilisce ed umilia; e quando le quote siano calcolate in modo da mettere la società in grado di adempiere le sue promesse; quando una rigorosa economia presieda alla loro amministrazione; quando un certo numero di persone benefiche e ricche vengano, nella qualità di *soci onorari*, ad ingrossare il fondo col quale esse operano, l'istituzione diventa, senza meno, la più sublime applicazione delle dottrine evangeliche e della pratica filosofia. » (*Dizion. dell'economia politica e del commercio*, vol. IV, pag. 417, v° Società di mutuo soccorso).

(2) L'articolo 2 del Regolamento 27 novembre 1862 annovera fra le Opere pie le istituzioni volte a procurare alle classi povere i mezzi di sostentarsi in caso d'interruzione di lavoro o in quello d'infermità.

Non si accorda di massima l'erezione in corpo morale, secondo il suggerimento dato più volte dal Consiglio di Stato, se non quando l'istituto presenta sufficienti elementi di vita da poter lasciare fiducia di permanenza, quando cioè abbia consolidato un asse patrimoniale valevole a costituire un ente fornito di mezzi assicuranti la sua futura esistenza (3).

V. anche su queste società la rubrica seguente.

SOCIETA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI (Tasse sulle). — Le operazioni di assicurazione ed i capitali delle società anonime ed in accomandita per azioni, sì nazionali che estere, sono sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi prefiniti dalla Legge (588) 21 aprile 1862, e dal Regolamento approvato con R. Decreto (598) 4 maggio successivo.

Le disposizioni della suddetta Legge non sono applicabili alle società di mera beneficenza ed a quelle di mutuo soccorso fra gli esercenti professioni, arti e mestieri (Art. 37 ivi).

SOLDATI IN CONGEDO ILLIMITATO. — *V. Leva militare*, § 5, Appendice (pag. 185 del presente volume).

SOMMERSI. — SOMMERSIONE. — § 1. Nei Comuni dove discorrono fiumi o torrenti, dev'essere cura dell'Autorità muncipale di prendere i provvedimenti opportuni ad impedire gli annegamenti, ed a prestare soccorso ai sommersi. A questo fine sarà utile che si pongano presso la corrente appositi segnali ben visibili per indicare i vortici ed altri siti pericolosi, e che un barcaiuolo stia sempre in vedetta sovra un battello portante una banderuola, espressamente incaricato di avvertire i nuotatori dei siti profondi, e che in fine, nei regolamenti pei barcaiuoli, s'imponga pur loro questo incarico e l'obbligo di portarsi immediatamente al soccorso dei sommersi o di coloro che si trovassero in evidente pericolo d'annegarsi. Alle persone poi che per le prime accorressero al salvamento dei sommersi o altrimenti vi procacciassero, potrebbero assegnarsi ricompense in danaro; ed in caso che vi avessero evidentemente esposto la loro vita, corre obbligo all'Autorità locale di farne ap-

(3) Scaglia, *Manuale per le Amministrazioni di beneficenza*, pag. 169.

posita relazione e proposta al R. Governo per essere decorati della medaglia al valor civile. — *V. Medaglie.*

Venendo alcuno tratto dall'acqua in istato che non fosse ancora perduta ogni speranza di richiamarlo alla vita, quand'anche fosse in apparente stato di morte, deve subito, per quanto sia possibile, esser tratto alle sponde e quindi trasportato senza scosse nella *Casa di soccorso pei sommersi*, od in difetto, in qualche locanda o casa particolare; e coricato in letto caldo, si farà ben asciugare, mentre si andrà pel sanitario specialmente incaricato di queste cure. La suddetta casa o camera di soccorso, mantenuta a cura del Municipio in prossimità del fiume, dovrà essere provvista di focolare, di letto con coltri di lana e delle altre indispensabili suppellettili, non meno che dell'apposita cassetta sanitaria racchiudente gli strumenti chirurgici ed i rimedi di più pronto uso in tali cure.

Riguardo alle prime cure da prestarsi ai sommersi appena tratti dall'acqua, veggansi le istruzioni in *Asfissiati.*

§ 2. La sommersione volontaria di bastimenti od altre navi, porti, barche, molini o battelli è punita dal Codice penale colle pene della reclusione, de' lavori forzati o della morte, a seconda che gli oggetti sommersi appartenevano o non al colpevole, o che ne sia derivata la morte o ferite più o meno gravi di qualche persona: ovvero se tal crimine sia stato commesso in riunione di persone o con ribellione alla forza armata. — V. gli articoli 658, 660 e 661 di detto Codice.

SOMMINISTRANZE MILITARI. — § 1. Con Legge (142) 4 agosto 1861 vennero applicate a tutte le provincie del Regno, per avervi vigore fino al 1° luglio 1862, le R. Patenti del 9 agosto 1836 (n' 153 e 154, antica serie) coi Regolamenti annessi alle medesime, nonchè i R. Decreti 27 gennaio 1851 (n° 1204) e 24 dicembre 1860 (n° 4526), relativi alle somministrazioni da farsi dai Comuni alle truppe.

Questa Legge venne poscia con altra (723) 27 luglio 1862 prorogata fino al 1° gennaio 1863, e finalmente con R. Decreto (convertito poi in legge) del 28 dicembre 1862 fu dichiarato che provvisoriamente, e finchè sia approvata e posta in vigore una legge definitiva sopra questa materia, continueranno ad osservarsi in proposito le disposizioni di detta Legge 4 agosto 1861.

§ 2. In questa stessa Legge si contengono le seguenti modificazioni alle precedenti provvidenze, cioè:

La retribuzione giornaliera per la fornitura dell'alloggio agli uffiziali è aumentata in tutto il Regno d'un terzo sulla misura stabilita dalla tariffa del Regolamento annesso alle RR. PP. 9 agosto 1836 (n° 153). Inoltre l'aumento del terzo, che in calce a quella tariffa è stabilito a favore delle città capoluoghi di Divisione, deve calcolarsi nella somma complessiva della tariffa sopra riformata, ed è accordata alle città capoluoghi di Divisione e Sotto-divisione territoriali militari. La retribuzione per la somministranza dei mezzi di trasporto è pure aumentata di un quarto sulla misura stabilita dalla tariffa contenuta nella tabella annessa al R. Decreto 27 gennaio 1851 (Art. 2).

Nel passaggio dei monti, per la cui salita occorrono bestie di rinforzo pel traino dei carri od altri veicoli, le Comunità che li provvederanno avranno ragione all'aumento del 20 p. 0|0 sui prezzi stabiliti dalla relativa tariffa. L'esistenza della salita e la necessità delle bestie di rinforzo viene comprovata per mezzo di certificato dell'ufficio di Prefettura o Sotto-prefettura, da unirsi alla contabilità del Comune che ha provveduto i mezzi di trasporto (Art. 3).

§ 3. Le disposizioni degli anzidetti Regolamenti del 1836 e del R. Decreto del 1851, concernenti specialmente i Comuni, vennero da noi analizzate sotto *Alloggi e somministranze militari.* — Resta ora soltanto a far conoscere il testo del R. Decreto 24 dicembre 1860. Esso è del tenore seguente:

Art. 1. Le Amministrazioni municipali dei Comuni in cui siano stanziati di presidio Corpi di R. Esercito, alloraquando gli uffiziali incontrino difficoltà nel procurarsi gli alloggi di cui debbono provvedersi a loro spese, saranno tenute, sulla semplice richiesta del Comandante del Corpo, di procurare a tutta loro cura gli alloggi mobigliati necessarii, mediante un equo corrispettivo di locazione da pagarsi da cadun uffiziale.

Art. 2. Il corrispettivo verrà stabilito convenzionalmente a mediazione di chi verrà delegato dal Municipio.

Art. 3. Qualora in alcuno dei Comuni in cui occorra di tenere stanziato un Corpo del R. Esercito, i possessori di case non consentissero a dare volontariamente gli alloggi necessari in locazione ad uso degli uffiziali, il Corpo potrà venire dichiarato posto in condizione di accantonamento o di distaccamento, e gli alloggi dovranno venire somministrati a tenore delle disposizioni per tali casi sancite nolle leggi e nei regolamenti in vigore rispettivamente nelle provincie dello Stato.

§ 4. Vari Comuni del Regno, male interpretando le disposizioni contenute nelle R. Patenti e nel relativo Regolamento 9 agosto 1836, hanno stimato, in difetto di appositi locali, di far alloggiare i Reali

Carabinieri di passaggio per servizio di pubblica sicurezza, nelle locande, e di chiedere quindi il rimborso della spesa, anche nel caso in cui la permanenza sia stata di soli tre giorni.

I Reali Carabinieri *in marcia*, siano essi in corpo o isolati, a termini dell'art. 153 del Regolamento dell'Arma, approvato con Regio Editto 16 ottobre 1822, hanno diritto all'*alloggio militare* quando nei luoghi per dove passano non vi sia stazione o sia impossibile di ivi alloggiare, e siffatti alloggi, come per ogni altro Corpo militare, devono somministrarsi a cura dei Comuni e nei modi prescritti dalle succitate R. Patenti del 1836, cioè o in appositi locali di pertinenza dei Comuni medesimi, o in mancanza di essi, presso gli abitanti, e gratuitamente per i primi tre giorni (§§ 141, 142, 143), salvo ad essere indennizzati gli uni e gli altri delle somministrazioni d'alloggio ed altro, ove la permanenza debba prolungarsi oltre i tre giorni (§ 160 e seg.).

Stante ciò, egli è chiaro che i Comuni, i quali non possono dar l'alloggio in locali loro propri, debbono provvederne i militari di passaggio presso gli abitanti, e che se stimano di liberare i medesimi da questa prestazione, somministrando l'alloggio in locanda, allora non hanno diritto alcuno a compenso di spesa, che nel solo caso che gli individui o corpi debbano prolungare la loro dimora al di là di tre giorni (Circol. Min. Interni 5 febbraio 1863).

§ 5. Occorrendo l'invio di distaccamenti di truppe in qualche Comune nell'interesse dell'ordine pubblico o per reprimervi disordini e sedizioni, vuolsi ritenere che compete a questi corpi militari distaccati il soprassoldo di marcia in conformità degli articoli 73 e 78 del Regolamento approvato con RR. PP. 9 agosto 1836, e che alla relativa spesa, come pure a quella d'alloggio militare deve farsi fronte dal Ministero dell'Interno, senza pregiudizio dei diritti che a termini di legge competono al Governo di ripetere dai colpevoli condannati pei fatti, che resero necessari quei provvedimenti, le spese, di cui è caso (Cons. di Stato, par. 12 giugno 1850) (1).

La truppa dev'essere in simili casi alloggiata in modo che rimanga tutta riunita, e non dev'essere disseminata in vari alloggiamenti presso i particolari a piccoli drappelli, perchè potrebbe trovarsi compromessa, nè sarebbe in grado di agire colla voluta energia

(1) *Rivista amministrativa* 1851, pag. 288.

quando se ne presentasse il bisogno (Circol. Min. Interni 27 ottobre 1853).

E qualora il Comuno, nel quale fu mandata la truppa, non avesse la possibilità di alloggiare la medesima secondo le norme prèscritte dal Regolamento militare 9 agosto 1836, in tal caso la truppa suddetta sarà alloggiata sul piede d'accantonamento con pagliariccio collocato sul pavimento, ed il Comune avrà soltanto l'obbligo di somministrare il locale necessario, la paglia, la legna e l'olio spettanti ad essa truppa, salvo poi, ben inteso, il diritto al Comune medesimo di ripetere dall'Amministrazione militare il corrispettivo di tali somministranze, il quale sarà tosto pagato dal Comandante lo stesso distaccamento prima di restituirsi al Corpo, mediante le formalità prescritte dal citato Regolamento per questo ramo di servizio (Circol. Min. Interni 1 luglio 1854).

La stessa Circolare mette in avvertenza i Sindaci d'astenersi dal far pagare ai drappelli in distaccamento somma veruna, nè a titolo di soprassoldo, nè d'altro oggetto, come pure di non somministrare loro cosa che non sia prescritta dal Regolamento succitato per ciò che riflette l'alloggio sul piede d'accantonamento, mentre, in caso contrario, qualunque spesa o somministranza, ch'essi faranno in più del dovuto, sarà lasciata a loro carico.

SOMMOSSE. — Sommossa o sedizione è quel complesso d'atti, per cui il popolo o persone istigate da un partito sovversivo si levano tumultuosamente, e per lo più con armi, contro i poteri dello Stato per cangiare o distruggere la forma del Governo o per altri fini indicati negli art. 156 e 157 del Codice penale (1).

Dopo seguita l'intimazione formale dell'Autorità civile o militare, coloro che continuano a far parte della riunione sediziosa ed oppongono resistenza o sono armati, vengono puniti a norma dell'art. 164 del Codice stesso e secondo la distinzione ivi stabilita, ancorchè non fossero arrestati nel luogo stesso della sedizione; e se hanno continuato a far parte della riunione sediziosa senza opporre resistenza e senza essere armati, sono puniti colle pene enunciate nell'art. 166 (2) — *V. Assembramento.*

(1) Loggero, *Repertorio del funzionario di polizia*, v° Sedizione.

(2) Quando la riunione non abbia vero carattere di sommossa o di ri-

Sono esenti da pena coloro, che avendo fatto parte della riunione sediziosa, non vi abbiano cooperato e si siano ritirati alla prima intimazione loro fatta (Cit. art.). Tuttavia debbono esser puniti pei reati che avessero particolarmente commessi (Art. 167).

Gli autori dei reati commessi, durante il corso e per occasione di una sedizione, sono puniti colle pene stabilite per ciascun reato, giusta le norme prescritte nel libro I, tit. II, capo V, sezione I, *Dei rei di più reati* (Art. 168).

Riguardo alla risponsabilità dei Comuni in caso di tumulti e sommosse, *V. Risponsabilità dei Comuni.*

SORDI-MUTI. — Sordo-muto è colui che fin dalla natività o dall'infanzia essendo privo dell'udito, è perciò anche privo della loquela.

Se il sordo-muto è scemo d'intelletto, è ragguagliato per ogni effetto civile e penale ad un imbecille, e l'Autorità deve prendere a suo riguardo i provvedimenti prescritti riguardo a cotesta classe d'infelici. — *V. Mentecatti.*

L'imputabilità penale del sordo-muto è regolata dagli articoli 92, 93, 94 e 95 del Codice penale, giusta il grado di discernimento che si presume in esso.

Occorrendo ad un Uffiziale di polizia giudiziaria di dover esaminare un sordo-muto, egli deve governarsi in conformità delle disposizioni contenute negli art. 92 e 93 del Codice di procedura penale; giovandosi cioè di un interprete, se il sordo-muto non sa scrivere, o facendogli le domande ed ottenendo le risposte per iscritto, qualora egli sappia scrivere.

Vari istituti sono aperti nello Stato dalla pietà dei cittadini per dar ricovero e porgere un'adatta istruzione ed educazione a questi sventurati, fra cui si rivela tal fiata qualche eletta intelligenza. Non citeremo qui che quello di Genova (il più famoso in Italia) fondato dall'immortale P. Ottavio Assarotti nel 1801, e quello di Torino istituito nel 1834 dal sacerdote Francesco [illegible] promette lieto avvenire. Al mantenimento di siffatti istituti concor-

---

bellione, la semplice disobbedienza alle intimazioni fatte a norma dell'art. 81 della Legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859 è punita, giusta l'art. 144 di essa Legge, con pene di polizia, se opposta alla seconda intimazione, e col carcere da tre a sei mesi, se alla terza (V. ora gli art. 29 e 114 della nuova Legge di sicurezza pubblica nel SUPPLEMENTO).

rono Governo, Provincie, Municipii e privati, con largizioni e posti gratuiti: il nobile e generoso esempio trovi frequenti imitatori!

SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA POLIZIA. — Essa consiste nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi all'Autorità che gli viene indicata, e render conto di sè nei modi stabiliti dalla Legge di pubblica sicurezza.

In caso di disobbedienza, il trasgressore è arrestato, e la pena è convertita in quella del carcere per un tempo che può estendersi sino a quello stabilito per la sorveglianza, con che non ecceda il termine di anni due; fermo stando però, se vi è luogo, il tempo restante della sorveglianza (Art. 44 Cod. pen.).

I casi, in cui può essere pronunciata questa pena, sono definiti dal Codice penale. Sono però sempre assoggettati alla sorveglianza speciale della polizia: i condannati per reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato; — i condannati ai lavori forzati od alla reclusione per grassazioni, estorsioni, rapine o furti; — i condannati a pena criminale o correzionale pei reati preveduti negli articoli 426, 428, 429, 430, *Dell'associazione dei malfattori* (Art. 45 ivi).

La sorveglianza speciale della polizia nelle condanne a pene criminali non può essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci; nelle condanne a pene correzionali non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, salvi i casi speciali dalla legge determinati (Art. 46 ivi).

La sorveglianza speciale della polizia si esercita nei modi prescritti dalle seguenti disposizioni della Legge di sicurezza pubblica 13 novembre 1859 (1):

Art. 110. Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'Autorità locale rivolgerne la domanda all'Autorità politica del circondario, adducendone i motivi, e designando il luogo in cui brama trasferirsi. — Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 85, 89, 90, 91.

Art. 111. Il condannato a sorveglianza per recarsi all'autorizzata sua residenza dovrà munirsi di foglio di via dall'Autorità politica del luogo di dove parte, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all'Autorità politica della nuova residenza.

Art. 112. Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, per tutto

(1) Identiche sono le relative disposizioni contenute nel tit. II, cap. I, sez. XI della nuova Legge di sicurezza pubblica (V. SUPPLEMENTO).

il tempo che dura la condanna, deve sempre avere *presso di sè* la carta di permanenza che gli sarà rilasciata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modulo che sarà determinato (2).

Art. 113. Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni: — 1° Di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa Autorità per farla vidimare; — 2° Di rendere ostensiva la detta carta ai carabinieri ed a qualunque uffiziale od agente di pubblica sicurezza a semplice loro richiesta; — 3° Di obbedire alle prescrizioni dell'Autorità di pubblica sicurezza di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, e di non frequentare determinate persone, od altre simili norme.

Art. 114. Le prescrizioni di cui al n° 3 dell'articolo precedente potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Art. 115. L'Autorità locale di pubblica sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto, e vi noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa, e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte. — Nel caso di procedimento, un estratto autentico di tale registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Art. 116. L'Autorità locale di pubblica sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

SOSPENSIONE. — La sospensione di chi esercita pubblici uffizi o funzioni può essere riguardata come una pena (principale od accessoria) inflitta dall'Autorità giudiziaria, o come un provvedimento puramente amministrativo.

§ 1. Come pena, il Codice penale annovera *la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi; — la sospensione da una carica od impiego determinato; — la sospensione da una determinata professione, negoziazione od arte.*

La sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi consiste nella esclusione per un certo tempo del condannato dall'esercizio dei diritti

(2) Questo modulo va annesso alle Istruzioni ministeriali 20 febb. 1860. Nella carta di permanenza l'Autorità che la rilascia, tenuto conto della natura del reato dal quale derivò la condanna, della maggiore o minore gravità del condannato e di tutte le altre circostanze che lo riguardino, stabilirà le speciali prescrizioni cui debba egli andar sottoposto a norma dell'articolo 113 della Legge, e fisserà i giorni in cui il condannato abbia a far atto di presenza, valendosi anche, secondo la condotta che egli tenga, della facoltà attribuita dall'art. 116 della stessa Legge (Art. 28 cit. Istruz.).

politici e di qualunque funzione, impiego od ufficio pubblico (Art. 31 cit. Cod.) (1).

Oltre i casi determinati dalla legge, questa sospensione può essere aggiunta alla pena del carcere, semprechè si tratti di delitti commessi con abuso d'impiego; e la durata della sospensione comincia dal giorno in cui il condannato abbia scontata la pena del carcere (Art. 33 ivi).

La sospensione da una carica od impiego determinato consiste nel vietare per un certo tempo al condannato l'esercizio di quella carica od impiego pel tempo non minore di un mese, nè maggiore di un anno.

La sospensione da una determinata professione, negoziazione od arte consiste nel vietare al condannato l'esercizio di quella professione, negoziazione od arte, pel tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi (Art. 41 ivi).

Oltre i casi determinati dalla legge, l'una e l'altra sospensione di cui nell'ora detto articolo, può aggiungersi, secondo i casi, alle pene correzionali inflitte per delitti commessi con abuso dell'esercizio d'una carica, di un impiego, d'una professione, d'una negoziazione o di un'arte (Art. 42 ivi).

In caso di contravvenzione alla sospensione, il condannato è punito col carcere estensibile a mesi sei, ferma stando la durata della sospensione (Art. 32 e 42 ivi).

§ 2. Come provvedimento amministrativo, la sospensione di pubblici funzionari è pronunciata dall'Autorità cui è dalla legge riservata tale facoltà.

I Sindaci sono sospesi dal Prefetto della provincia, che debbono però tosto riferirne al Ministero per gli ordini del Re (Art. 104 L. C.) (2).

Gli impiegati e stipendiati comunali possono essere sospesi dal Consiglio comunale (3); i salariati dal Comune, dalla Giunta municipale (Art. 84 n. 2°, e 90 n. 3° L. C.).

---

(1) Questa pena non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di tre anni; e la durata si divide nei seguenti gradi: 1° da tre a sei mesi inclusivamente; 2° da sei mesi ad un anno; 3° da un anno a due; 4° da due anni a tre (Art. 59 cit. Cod.).

Pei reati d'attentato all'esercizio dei diritti politici, i colpevoli sono privati dell'esercizio dei diritti elettorali pel tempo determinato dall'art. 193 dello stesso Codice. — V. *Diritti politici (Attentato all'esercizio dei).*

(2) V. la nota al citato articolo in *Comuni*. Le osservazioni ivi fatte si adattano anche al caso di semplice sospensione del Sindaco.

(3) La facoltà di sospendere un im-

I Corpi di Guardia nazionale nei casi e modi previsti dalla legge possono incorrere nella sospensione da decretarsi dal Re, e provvisoriamente anche dal Prefetto della provincia (Art. 5 R. E. 4 marzo 1848) — *V. Guardia nazionale.*

Ogni ufficiale della stessa Guardia nazionale può, sul parere del Sindaco e del Sotto-prefetto, venir sospeso dalle sue funzioni per due mesi, con decisione motivata dal Prefetto presa in Consiglio di prefettura, ed inteso l'ufficiale nelle sue osservazioni (Art. 52) — *V. ivi*, ed anche *Demissione*, § 9.

§ 3. La legge non ha previsto, nè doveva prevedere i motivi, per cui l'Autorità superiore avesse a pronunziare la sospensione in via amministrativa, appunto perchè trattandosi di un provvedimento amministrativo e disciplinare, deve lasciarsene l'apprezzamento della convenienza al potere discrezionale dell'Autorità investita di tale diritto. In generale per altro si può dire, che tutte le cause che darebbero luogo in definitiva alla rimozione, la pendenza di un giudizio correzionale o criminale intentato contro il funzionario, la costui abituale negligenza nell'adempiere ai propri doveri, le indiscrezioni commesse circa affari d'ufficio, il contegno poco rispettoso verso i superiori, o tracotante verso i dipendenti od il pubblico, ed infine una condotta privata non corrispondente alla dignità del grado od impiego che egli occupa, ed al decoro dell'ufficio cui appartiene, sono altrettanti motivi, a nostro avviso, che all'evenienza de' casi possono provocare la sospensione dell' impiegato od ufficiale pubblico, in attesa che siasi pronunciato sulla sua rimozione, ove d'uopo.

SOSPETTI. — *V. Persone sospette.*

SOTTERRAMENTO di cadaveri. — *V. Inumazione — Cadaveri;* — **di animali.** — *V. Epizoozia.*

piegato comunale per parte del Consiglio vuol essere intesa nell' unico caso in cui non esista una capitolazione formale coll' impiegato stesso; ovvero che il Comune nell'atto di capitolazione siasi riservato il diritto di sospensione pei motivi e nei casi ivi stabiliti; perchè diversamente non si potrebbe capire come una parte contraente possa a suo beneplacito sospendere l'esecuzione del contratto che è legge comune ad ambo i contraenti — Se al Comune più non garba la presenza di un suo impiegato vincolato con capitolazione, egli può *licenziarlo*, ma non può *sospenderlo*, come non può *rimuoverlo*.

SOTTO-PREFETTI. — § 1. Ad ogni circondario amministrativo è preposto un Regio funzionario, che, chiamato dapprima Intendente, ora si distingue col nome di Sotto-prefetto, a norma del R. Decreto 9 ottobre 1861. Al Sotto-prefetto spetta compiere sotto la direzione del Prefetto della provincia le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguire gli ordini del Prefetto e provvedere nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo (Art. 7 L. C.).

Nel circondario ov'è il capoluogo di provincia, le attribuzioni del Sotto-prefetto sono concentrate nel Prefetto (Art. 2 cit. R. D. 9 ottobre 1861).

Nell'attuale ordinamento amministrativo il Sotto-prefetto, ad eccezione di poche attribuzioni proprie, si residua ad essere l'organo di trasmissione e d'esecuzione delle pratiche amministrative tra le Autorità provinciali ed i Corpi ed enti locali. Questo funzionario peraltro è un ingegno, si può dire, indispensabile nel meccanismo amministrativo, perchè senza di lui sarebbe pressochè impossibile che il Prefetto potesse dirigere e sorvegliare tutti gl'interessi che si agitano in una provincia alquanto vasta, e provvedere puranco ai casi d'urgenza dal capoluogo di provincia, lontano sovente dal luogo ove tali casi occorrono. Del resto un Sotto-prefetto, tal quale la legge lo ha fatto, se è un impiegato intelligente, operoso e fermo, egli può fare gran bene al suo circondario: pigliando egli l'iniziativa d'ogni utile proposta; può, coi dati ufficiali ch'egli possiede, dimostrarne l'attuabilità ed appoggiarla presso il Governo; visitando i Comuni del suo circondario, esercita un controllo sugli uffizi comunali, prende cognizione dei desiderii e de' bisogni delle popolazioni, s'informa di persona del modo con cui vengono eseguite le leggi, dà all'uopo direzioni e spiegazioni su di esse, e prende nota degli abusi da reprimersi; nel luogo poi di sua residenza, colla condotta sua cortese e dignitosa, coi modi concilianti, coll'esattezza e assiduità al lavoro procaccia amore e rispetto al Governo che rappresenta, concordia tra cittadini, fiducia nella protezione sociale.

§ 2. Le attribuzioni, che la legge dà ai Sotto-prefetti su materie speciali, variano nelle diverse provincie appartenenti già ai cessati Governi, e per le considerazioni già esposte riguardo ai Prefetti, ci asteniamo dal riferirle; qui solo accenneremo quelle che sono contenute nella Legge comunale.

Al Sotto-prefetto debbono essere trasmesse dai Comuni le liste

originali degli elettori amministrativi, con tutti i documenti e colla copia dei ruoli delle contribuzioni dirette: egli ne dà ricevuta alla Giunta municipale (art. 30); — a queste liste esso può proporre d'ufficio al Prefetto quelle rettificazioni che crede necessarie (art. 31); — al Sotto-prefetto debbe pure essere indirizzato il processo verbale delle elezioni comunali fra tre giorni dalla sua data (art. 71); — egli può intervenire ai Consigli comunali anche per mezzo di delegato, senza avervi però voce deliberativa (art. 78); — esso rende esecutoria la nota delle spese fatte dal Comune in dipendenza d'ordini rilasciati dal Sindaco a termini dell'art. 101 (ivi); — al Sotto-prefetto vogliono essere trasmessi per copia gli inventari dei Comuni e le successive aggiunte e modificazioni (art. 106); — a lui sono denunciate dalla Giunta tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificassero entro l'anno, ed a lui s'aspetta di renderle riscuotibili mediante il suo *visto* (art. 116); — egli può far seguire gli incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nel suo uffizio nei modi previsti dall'art. 124; — tutti i processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, meno quelle di mera esecuzione, nonchè i ruoli delle entrate comunali sono dai Sindaci trasmessi entro otto giorni dalla data al Sotto-prefetto, che ne dà immediatamente ricevuta; e trattandosi di oggetto, pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, egli esamina se la deliberazione è regolare nella forma e se non è contraria alla legge, ed in caso affermativo la rimanda al Comune munita di un semplice *visto*; diversamente, può sospenderne l'esecuzione con decreto motivato, che dev'essere immediatamente notificato all'Amministrazione comunale e trasmesso al Prefetto per gli effetti dell'art. 131 (articoli 125, 126, 127 e 128); — finalmente, il Sotto-prefetto può verificare la regolarità del servizio degli Uffizi comunali, inviandovi all'uopo un commissario per la spedizione degli affari in ritardo (art. 138).

Tutte queste attribuzioni che abbiamo appena qui accennate furono partitamente da noi esaminate in parechi articoli del presente lavoro.

§ 3. Gli stipendi dei Sotto-prefetti e le indennità d'alloggio loro competenti furono uniformemente stabiliti dall'art. 7 del già citato R. Decreto 9 ottobre 1861. — *V. Prefetti*, § 1. — Gli assegni per le spese d'ufficio delle Sotto-prefetture furono stabiliti col R. Decreto (1330) 6 giugno 1863. — *V. ivi* § 2.

L'ordinamento degli uffizi e delle segreterie di Sotto-prefettura venne stabilito dalla Legge 16 novembre 1859, a termini della quale ogni uffizio di circondario è composto di un Sotto-prefetto, di un Segretario, di un Sotto-segretario, e di un competente numero d'applicati. — *V. Segretari di Prefettura e Sotto-prefettura.*

§ 4. I Sotto-prefetti godono della garanzia stabilita dall'art. 8 della Legge 23 ottobre 1859. — *V. Procedimenti contro pubblici funzionari.*

SOVRIMPOSTE. — Abbiamo altrove accennato, come per far fronte alle spese comunali e provinciali in caso d'insufficienza di rendite proprie dei Comuni e delle Provincie, gli art. 113, 114 e 166 della Legge 23 ottobre 1859 autorizzino le rispettive loro Amministrazioni a sopperirvi mediante sovrimposte alle contribuzioni dirette (*V. Centesimi addizionali — Imposte locali*); si è pure ivi accennato che tali sovrimposte si ripartivano proporzionalmente sull'imposta prediale, su quella dei fabbricati, sulla tassa di patenti e sull'imposta personale-mobiliare.

Qui ora conviene ricordare che queste due ultime tasse, insieme colle analoghe vigenti nelle altre provincie italiane, essendo state abolite dall'art. 37 della Legge (1830) 14 luglio 1864, le sovrimposte locali su dette tasse vennero surrogate da quelle autorizzate dall'art. 34 di essa Legge e da riscuotersi sulla tassa dei redditi di ricchezza mobile; ivi si stabilisce che in aumento al principale dell'imposta sui redditi non fondiari i Comuni e le Provincie potranno stabilire centesimi addizionali nei limiti e colle regole prescritte nella Legge comunale e provinciale, dichiarandosi unicamente esenti dai centesimi addizionali le quote fisse d'imposta sui redditi inferiori a lire 250 annue imponibili. Questa disposizione fu confermata dall'art. 8 della successiva Legge (2276) 11 maggio 1865, ad eccezione che si determinò andare esenti dai centesimi addizionali gli stipendi soltanto degli Uffiziali dal grado di maggiore in giù in servizio attivo militare.

Il Consiglio di Stato in suo parere 3 dicembre 1862 ha dichiarato che la Legge comunale cogli art. 113 e 114 attribuisce soltanto ai Comuni il diritto di stabilire sovrimposte alle contribuzioni dirette, ma non quella di modificare per i suoi bisogni il riparto delle contribuzioni medesime, e di escludere le une per colpire le altre; e che perciò la deliberazione di un Consiglio comu-

nale, portante una nuova maniera di ripartizione della sovrimposta tra le diverse contribuzioni dirette, è nulla di pien diritto perchè contraria alla legge (1).

SPARO D'ARMI DA FUOCO. — Lo sparo d'armi da fuoco, come archibugi, pistole od altri strumenti simili, fatto per giuoco nelle città, borghi e villaggi, dalle finestre, dalle loggie, dai balconi o dai terrazzi, ovvero nelle piazze e nelle vie, costituisce una contravvenzione punibile con pene di polizia (Art. 685 n. 3 Cod. pen.).

Come si scorge da questa disposizione, a costituire la suddetta contravvenzione debbono concorrere gli estremi: 1° che lo sparo sia fatto *per giuoco;* 2° che sia fatto in luogo pubblico, o da un sito prospiciente un luogo pubblico.

In molte località, non solo di campagna, ma di città considerevoli per popolazione, suolsi, in occasione di sposalizi e di altre feste pubbliche o private, celebrarne la ricorrenza con spari di fucili e di pistole. Quest'uso, che rivela uno stato di civiltà non troppo progredito, è causa sovente di funesti accidenti, sempre di disturbo; esso dev'essere perciò, per quanto è possibile, proscritto; o quanto meno, solo permesso volta a volta dall'Autorità politica locale, nei luoghi dove non possa essere di pericolo per la sicurezza e quiete pubblica.

I contravventori agli ordini di detta Autorità possono essere denunciati al Giudice di polizia in base al succitato articolo del Codice penale, od all'art. 67 della Legge 13 novembre 1859 sulla sicurezza pubblica.

SPAZZACAMINI. — Sono quei ragazzi, i quali in alcune città dell'Italia settentrionale attendono a spazzare i camini, nettandoli dalla fuligine. Essi per lo più sono destinati a questo mestiere in tenera età dai loro genitori, i quali, mercè tenue retribuzione, li confidano alla custodia di un capo spazzacamino: e questi, resosi per tal modo impresaro della loro opera, li nutre, li alloggia e li veste, ritenendosi il tenue guadagno avuto dalla spazzatura e dalla vendita della fuligine.

Molto si è declamato contro la natura di questo contratto, che

(1) *Rivista amministrativa* 1863, pag. 187.

qualche umanitario non esitò a chiamare la *tratta de'Bianchi;* ma se in ciò v'ha un fondo di vero, vi è però un po' di esagerazione. Si abusa infatti talvolta da alcuni capi-squadra delle forze di questi giovanetti, si fa loro stentare od arrischiare la vita; ma queste sono rare eccezioni, perchè in generale codesti Valdostani o Savoiardi sono conosciuti per rozza ma buona gente; d'altra parte la vita e la salute de'proprii allievi è per essi il capitale della loro speculazione, ed è loro interesse di non sciuparlo. Riguardo poi al contratto in sè stesso, esso in sostanza non differisce da quelli che soglionsi stipulare in ogni genere d'industria riguardo all'accettazione degli apprendizzi; il capo-mastro cioè li riceve presso di sè, ammaestrandoli nell'arte propria e profittando de'proventi dell'opera loro infino a che siano giunti ad età adatta a lavorare per proprio conto.

Ma gli inconvenienti che presenta quest'industria dipendono essenzialmente, a nostro avviso, dalla mancanza assoluta di provvedimenti che la regolino. E fa invero meraviglia come frammezzo a tanti inutili regolamenti sui mestieri e sulle arti non esista pur un articolo nella Legge di sicurezza pubblica diretto a tutelare questa interessante classe di poveri fanciulli, che, abbandonati a mani mercenarie ed esposti di continuo a mille pericoli e maltrattamenti, non hanno pur mezzo alcuno di sollevare un reclamo, d'invocare la protezione sociale!

In difetto di generali regolamenti sarebbe pur bene che l'Autorità locale, politica o municipale, fissasse alcune norme per l'esercizio di questo mestiere. Si potrebbe prescrivere: 1° l'età minima, da cui sarebbe permesso di far lo spazzacamino; 2° le ore della giornata, in cui sarebbe lecito esercitare questo mestiere; 3° il divieto di annunciarsi per le vie con acute e prolungate grida, o d'introdursi, non chiamati, su per le scale e nei cortili delle case, assegnando a ciascuna squadra o sezione di squadra un sito nei vari quartieri della città, dov'essi siano facilmente reperibili dai richiedenti; 4° una sottomissione dei padroni o capi-squadra passata avanti all'Autorità, di consegnare ogni settimana o quindicina la nota degli spazzacamini da loro dipendenti, e di sottostare a qualunque danno da essi cagionato; 5° i diversi lavori od operazioni, cui, giusta la diversa età, sono adatti gli spazzacamini; 6° gli obblighi loro in caso d'incendio di camini e le ricompense relative; 7° finalmente, la tariffa dei prezzi da esigersi dai privati per la spazzatura dei camini.

Si potrebbero poi comminare le pene di polizia ai contravventori ed ai padroni che si rendessero colpevoli del reato previsto dall'art. 514 del Codice penale, o che altrimenti facessero stentare la vita ai giovani loro confidati.

SPAZZATURA. — La nettezza dei luoghi pubblici e privati essendo uno dei mezzi più sicuri per conservare la purezza dell'aria e di assicurare l'igiene pubblica, ed il primo indizio ad un tempo di una buona amministrazione, l'Autorità comunale dee prendere gli opportuni provvedimenti sia nei regolamenti di polizia municipale, sia anche con particolari manifesti per regolare la spazzatura delle vie e piazze pubbliche, non meno che dei cortili e delle scale delle case private, dove il pubblico ha libera entrata o passaggio.

Generalmente la spazzatura delle vie e piazze pubbliche è fatta da un corpo di spazzini dipendenti dal Municipio o dall'appaltatore della spazzatura: mentre l'asportazione dalle case private delle mondiglie si opera da particolari intraprenditori debitamente autorizzati dall'Ufficio municipale. Tuttavia i regolamenti possono prescrivere a tutti i tenenti botteghe ed inquilini del piano terreno delle case prospicienti la via pubblica, ed in difetto, ai proprietari di casa, di mantenere costantemente pulito e spazzato il tratto di strada confrontante i membri da essi occupati sino al centro della medesima, o fino a quella distanza che si ravvisi più comoda per la successiva asportazione delle mondiglie; possono del pari ordinare che i rivenditori con banco sparsi nella città o stabiliti in sui mercati tengano sempre netto da ogni mondiglia il suolo che occupano, riponendo in adatti cesti i residui ed i gettami del loro commercio, per essere consegnati agli spazzini municipali.

I contravventori ai regolamenti sulla spazzatura sono passibili di pene di polizia. Il Codice penale dichiara pure cadere in contravvenzione coloro che innanzi ai loro edifizi ammassano, gettano od espongono cose nocevoli per effetto di esalazioni insalubri (Art. 685 n. 4°).

La Corte di cassazione francese ebbe a decidere che l'obbligo di spazzare imposto al proprietario spetta, in difetto di questo, all'affittavolo generale. Quindi questo non può essere assolto sotto pretesto ch'egli non abita la casa, o che la cura della spazzatura è a carico di uno dei locatari (Sent. 10 agosto 1833).

Potrebbe dubitarsi se i regolamenti di polizia municipale possano

estendere la loro azione al punto di regolare la spazzatura dei cortili e delle scale delle case che si tengono ordinariamente chiuse, e dove il pubblico non è ammesso. Peraltro tale questione non ha alcuna pratica importanza dal momento che il Sindaco, occorrendone il bisogno, ha in ciò le più estese facoltà dall'art. 101 della Legge comunale e dall'art. 30 della Legge sanitaria 20 novembre 1859; quivi è detto che quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci potranno dare gli ordini opportuni, e all'uopo farli eseguire d'ufficio, al fine di rimuovere le cause d'insalubrità al vicinato.

SPAZZINI. — Sono gli agenti incaricati di spazzare ed asportare le mondiglie dall'abitato; essi sono o privati o municipali. Gli spazzini privati sono coloro che s'incaricano di raccogliere nelle case private le cotidiane mondiglie per asportarle fuori di città e venderle per proprio conto. Riguardo ad essi, i regolamenti municipali debbono prescrivere l'obbligo di munirsi d'una preventiva autorizzazione, passando all'uopo un atto di sottomissione di uniformarsi nel servizio dello spazzamento alle regole e prescrizioni da indicarsi in detto atto. Fra codeste prescrizioni, vuolsi inserire quella di tenere le loro carrette ben connesse, onde evitare la dispersione delle materie caricatevi e di non lasciare giammai in siti di pubblico passaggio i proprii carri e cesti, salvo che per il tempo strettamente necessario a caricare le spazzature; fissando loro le ore, entro le quali debb'essere compiuto il loro lavoro, ed obbligandoli d'esportare le spazzature per le strade più corte e meno frequentate.

Riguardo agli spazzini municipali, essi hanno incarico, sotto la dipendenza dell'ufficio di polizia municipale o dello speciale appaltatore, di spazzare le vie della città, di caricare le mondiglie, le sozzure e il fango e di trasportarlo nei siti a ciò destinati.

Sia che questo servizio si faccia ad economia, sia che si faccia per appalto, il Comune debbe formare apposito regolamento in cui vengano definiti i requisiti per essere ammessi nel Corpo degli spazzini, i loro obblighi e doveri, la loro disciplina e le penalità in caso di trasgressione (1).

Gli spazzini non dipendenti da speciale appaltatore sono nominati e licenziati dalla Giunta municipale.

(1) V. il Modulo di Regolamento nel nostro FORMOLARIO, Parte I, Sez. II.

SPEDALI. — *V. Ospedali.*

SPESE COMUNALI. — § 1. Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative (Art. 110 L. C.). Le spese obbligatorie sono quelle comprese nei 13 numeri dell'art. 111 di essa Legge, ed in generale tutte quelle poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative, o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale rese esecutorie.

Tutte le altre spese sono facoltative (Art. 112 ivi). Queste variano a seconda dei bisogni, delle risorse, della posizione dei Comuni, e dei gusti e delle consuetudini dei loro abitanti: sarebbe perciò pressochè impossibile il farne l'enumerazione. Esse, come tutte le altre spese, si dividono in ordinarie e straordinarie, a seconda che ricorrono tutti gli anni, ovvero soltanto in casi eccezionali.

L'ampia libertà che la legge ha dato ai Comuni fa sì che non vi sia limite alcuno alla facoltà loro di spendere, salvo che l'oggetto della spesa sia contrario alla legge e salva l'approvazione della Deputazione provinciale per le spese che vincolano i bilanci per più di tre esercizi (Art. 133 n. 6° L. C.); e possono essi stanziare spese facoltative anche nel caso che restino fondi appena sufficienti per coprire le spese obbligatorie.

§ 2. Tutte le spese comunali di qualsiasi categoria e natura debbono venire iscritte nel bilancio comunale (passivo), giusta le norme in proposito emanate. — *V. Bilancio comunale.*

Il pagamento delle spese stesse si fa dall'Esattore dei tributi, o dal Tesoriere del Comune, ove esiste, sulla presentazione di mandati spediti dalla Giunta, e sino a concorrenza del fondo stanziato in bilancio, rendendone poi annualmente conto al Consiglio comunale (Art. 115, 119 L. C.).

§ 3. Quando il Consiglio comunale non stanzi in bilancio le spese obbligatorie, spetta alla Deputazione provinciale, udito lo stesso Consiglio, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni a ciò necessarie; ad esso spetta pure di provvedere quando la Giunta non ispedisca i mandati per somme esigibili (Art. 135 e seg. ivi).

§ 4. Il succitato art. 135 dispone espressamente che trattandosi di stanziare d'ufficio una spesa obbligatoria, il Consiglio comunale debba esserne previamente interpellato: quindi il Consiglio di Stato costantemente dichiarò che la Deputazione provinciale non può iscri-

vere d'ufficio in bilancio una spesa che essa crede obbligatoria, se non si sia prima udito il Consiglio comunale nelle sue osservazioni. — V. fra i molti, i pareri di quel Consiglio 12 dicembre 1863 e 16 giugno 1864 (1).

§ 5. La Deputazione provinciale non ha la facoltà di rendere obbligatoria certa determinata spesa, ma bensì d'ordinare l'allocazione in bilancio delle spese che la legge ha fatte obbligatorie, e di spedire, occorrendo, i mandati d'ufficio per l'esecuzione d'esse (Cons. di Stato, par. 28 maggio 1863) (2).

§ 6. Nel sistema della vigente Legge comunale, non spetta ai Prefetti di annullare una deliberazione comunale pel motivo che l'Autorità comunale abbia rifiutato la spedizione di un mandato o l'allocazione d'una spesa in bilancio; ma deve a questo provvedere, ove ne sia il caso, la Deputazione provinciale, in conformità dei succitati articoli 135 e 136 (Cons. di Stato, par. 21 maggio 1863) (3).

§ 7. La facoltà concessa dalla legge alla Deputazione provinciale di fare d'ufficio gli stanziamenti necessarii per le spese obbligatorie non implica la facoltà di depennare altri stanziamenti fatti dal Consiglio comunale, ma importa solo il diritto di eccitare il Consiglio stesso a deliberare se per far fronte alle allocazioni d'ufficio, intenda depennare altri stanziamenti, o provvedere i fondi occorrenti con altri dei mezzi indicati nell'art. 113 della Legge comunale, salvo a provvedere a termini del seguente art. 114 (Cons. di Stato, par. 26 settembre 1862) (4).

§ 8. In difetto di preventiva allocazione in bilancio di spese obbligatorie, non è regolare la spedizione di mandati fatta d'ufficio dalla Deputazione provinciale; e se si tratta di debito litigioso, la Deputazione dee limitarsi a farne l'allocazione in bilancio per tenersi la somma in serbo fino all'esito della lite. Per costituire una spesa attuale ed obbligatoria è necessario che il debito sia esigibile (Cons. di Stato, par. 14 aprile e 16 giugno 1864) (5).

§ 9. La Deputazione provinciale non può sopprimere una spesa stanziata in un bilancio comunale per provvedere al pareggio dello stesso bilancio, dovendosi a ciò provvedere a termini dell'art. 114 della Legge comunale (Cons. di Stato, par. 22 ottobre 1864) (6).

---

(1) *Riv. amm.* 1864, p. 181 e 595.
(2) *Ivi*, 1863, pag. 626.
(3) *Ivi*, 1863, pag. 630.
(4) *Riv. amm.* 1862, pag. 865.
(5) *Ivi*, 1864, p. 386; 1865 p. 46.
(6) *Ivi*, 1864, pag. 871.

§ 10. Eccede i suoi poteri la Deputazione provinciale che modifica gli articoli d'un bilancio comunale, introducendovi economie non consentite dal Consiglio comunale (Cons. di Stato, par. 12 ottobre 1864) (7).

§ 11. Non è lecito alla Deputazione provinciale, senz'aver prima invitato il Comune a provvedere ai mezzi di far fronte ad una spesa per pagamento di debiti non contestati, e salvo il caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione d'alcuna delle imposte di cui nell'art. 113 della Legge comunale, di supplire d'ufficio alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette (Cons. di Stato, par. 22 ottobre 1864) (8).

SPESE DI CULTO. — *V. Culti.*

SPESE DI GIUSTIZIA. — § 1. Sotto il nome di spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia sono comprese: 1° le indennità che possono accordarsi ai testimoni, gli onorari e le vacazioni dei medici e chirurghi, delle levatrici, dei flebotomi, periti ed interpreti, come pure le spese pel viaggio e soggiorno delle medesime persone, a cui desse luogo l'istruzione del procedimento; 2° l'indennità concessa agli uffiziali di giustizia nei casi di trasferta per procedere a qualche atto d'istruzione; 3° i diritti fissati pei procuratori fiscali e pei segretari; 4° i salari degli uscieri: 5° le spese di custodia, di sigilli, di animali ed altri oggetti sequestrati; 6° le spese per dissotterramento di cadaveri, o per altre operazioni ordinate dall'Autorità giudiziaria ed aventi per iscopo la ricerca, la prova e la punizione dei crimini, delitti e contravvenzioni; 7° le spese fatte per la difesa dell'imputato od accusato; 8° le spese di stampa e di esecuzione delle sentenze (Art. 1 Regolamento annesso al Sovrano Decreto 26 aprile 1848).

§ 2. Le spese mentovate nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'ora riferito articolo sono anticipate dal R. Erario nei casi previsti dagli articoli 547 capoverso, 548 alinea, e 550 capoverso del vigente Codice di procedura penale (Art. 2 cit. Regol.) (1).

---

(7) *Riv. amm.* 1865, pag. 42.
(8) *Ivi*, 1865, pag. 141.
(1) A mente del succitato art. 547 del Codice di procedura penale, le spese di procedura pei reati di azione pubblica sono anticipate dall'Erario dello Stato; e se vi è Parte civile in causa, essa è tenuta di anticipare quelle spese che si fanno a sua istanza e nel solo di lei interesse. Tanto l'E-

Sono a carico del R. Erario senza diritto di ripetizione: 1° le spese d'esecuzione menzionate nel n. 8 dell'art. 1°, allorquando riguardano condanne a pene corporali (2); 2° le spese di stampa ivi enunciate (3).

Tutte le altre spese menzionate nel surriferito art. 1 sono ripetibili contro i condannati (Art. 3 cit. Regol.).

§ 3. Non sono comprese fra le spese di giustizia penale: 1° le spese di sepoltura dei condannati, quelle di trasporto, esposizione, custodia, e sepoltura di persone morte trovate sulla pubblica via od in qualunque altro luogo; le quali spese sono a carico dei Comuni, semprequando le famiglie dei defunti non abbiano reclamato i cadaveri, e salvo sempre il regresso di essi Comuni contro gli eredi; 2° le spese di traslocamento degli imputati od accusati; quelle del porto di lettere e di pacchi per l'istruzione delle cause, del trasporto degli atti di procedimento e degli oggetti che possono servire all'accusa od alla difesa, e finalmente le spese di estradizione degli imputati, accusati o condannati; queste spese sono sopportate nella via economica, siccome quelle che riguardano il servizio della polizia generale (Art. 4 cit. Regol.).

§ 4. L'anticipazione delle spese per l'istruzione dei procedimenti criminali, correzionali e di polizia nei casi in cui è a carico del R. Erario si effettua dai ricevitori od agenti demaniali, sulla semplice tassa od ordinanza del giudice competente (Art. 112 cit. Regol.; — art. 2 R. D. 6 maggio 1862).

---

rario, quanto la Parte civile hanno diritto di ripetere le dette spese dai condannati e dalle persone civilmente risponsabili del reato.

Giusta l'art. 548, nelle cause per reati di azione privata, le spese per gli atti da farsi ad istanza della persona offesa o danneggiata che si è costituita Parte civile, sono da essa anticipate, salvo ricorso contro i condannati e le persone civilmente risponsabili. — Se nelle stesse cause la parte privata non si costituisce Parte civile, le spese sono anticipate dall'Erario, salvo ricorso, terminato il giudizio, contro la parte privata nel caso di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, oppure di assoluzione dell'imputato, o contro questo nel caso che sia condannato.

Finalmente l'art. 550 dispone che ogniqualvolta vi sia Parte civile in causa, essa dovrà depositare nella Segreteria la somma presunta necessaria per le spese menzionate nell'art. 548, salvo che essa giustifichi la sua indigenza nelle forme prescritte dai regolamenti; nel qual caso le spese sono anticipate dall'Erario.

(2) V. il conforme art. 552 del Codice di procedura penale.

(3) I Comuni non sono tenuti ad alcuna spesa per l'esecuzione di sentenze capitali, riguardo a cui dee esclusivamente provvedere l'Autorità giudiziaria. L'Autorità municipale non ha in ciò altra ingerenza che di contribuire al mantenimento del buon ordine, pei pericoli che il medesimo può correre in siffatte occasioni di straordinario concorso di popolo (Decis. minist. 31 dicembre 1850).

V. del resto il titolo III di esso Regolamento, relativo al pagamento, alla liquidazione ed al ricupero delle spese di giustizia, non meno che gli articoli 8 e 9 della infra riferita Legge 26 gennaio 1865.

§ 5. La tariffa delle spese di giustizia penale forma oggetto del ripetuto Regolamento 26 aprile 1848, modificato dalla Legge 17 dicembre 1854.

§ 6. Colla Legge 12 giugno 1853 essendosi attribuito ai Comuni l'intiero prodotto delle pene pecuniarie inflitte dai Consigli di disciplina della Guardia nazionale e quelle pronunciate per contravvenzioni ai regolamenti municipali, fu loro del pari addossato il carico d'anticipare le spese occorrenti per l'istruttoria dei relativi procedimenti penali. Quest'obbligo fu conservato ai Comuni ed esteso alle Provincie relativamente ai procedimenti, a seguito dei quali vengono a lucrare le inflitte pene pecuniarie, dalla recente Legge (2134) 26 gennaio 1865, che qui sotto si riproduce.

Sostituiti per tal guisa i Comuni e le Provincie al R. Erario per quanto spetta all'anticipazione e riscossione delle spese di giustizia relative ai suddetti procedimenti, le norme che si sono esposte nei precedenti §§ debbono ritenersi applicabili quando si tratti di fare alcuna di tali anticipazioni (4), tranne che, invece dell'agente demaniale, ne opera l'anticipazione il contabile del Comune o il tesoriere della Provincia; il quale dee ritenere l'ordinanza di cui nell'art. 112 del R. D. 26 aprile 1848, debitamente quitanzata, qual fondo di cassa, promuovendo poscia la regolarizzazione della fatta anticipazione per mezzo di apposito mandato sui fondi dell'amministrazione interessata (Art. 28 e seg. Istruz. minist. 25 settembre 1854).

V. del resto la detta Istruzione e le altre disposizioni da noi ri-

---

(4) Perciò, non essendosi imposto colla Legge 12 giugno 1853 ai Comuni alcun onere maggiore di quello che precedentemente avessero le Regie Finanze in forza del Regolamento 26 aprile 1848, ne segue che sono essi bensì in obbligo di anticipare le spese, di cui nell'art. 2° di detto Regolamento (*V.* sopra § 2), di procurare la riscossione de' diritti spettanti ai Segretari giudiziari e farne loro il pagamento, ma non sono in verun modo tenuti, come non lo era l'Amministrazione delle finanze, a pagare co' propri fondi tali diritti per procedimenti relativi a contravvenzioni ai regolamenti di polizia locale, tuttavolta che trattisi di condannati insolvibili o di imputati assolti senza costo di spesa, poichè fra le spese che debbono essere anticipate a termini del detto art. 2 non trovansi annoverati i diritti pei Procuratori fiscali e pei Segretari, di cui al n° 3° del precedente articolo 1° (Decis. minist. 10 marzo 1856).

ferite in *Multe e pene pecuniarie*, che sono tuttora attendibili, stantechè la nuova Legge 26 gennaio 1865 non ha, circa le spese di giustizia ora dette, modificato la precedente del 12 giugno 1853.

§ 7. La detta nuova Legge circa il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale essendo emanata dopo che già era uscito dalla stampa il suddetto nostro articolo, ed innovando essa parecchie disposizioni su questa materia che ha intimo nesso colle spese di giustizia, crediamo utile porgerne qui il testo:

LEGGE (2134) 26 GENNAIO 1865.

Art. 1. Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni o transazioni legittimamente approvate appartiene all'Erario nazionale, sempre che si tratti di contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti d'interesse nazionale. — Fino a che non sarà unificato il sistema del notariato in tutta Italia, rimarranno in vigore nelle provincie meridionali le disposizioni della Legge del 23 novembre 1819, e del Decreto dell'11 aprile 1829 sulla compartecipazione delle Camere notariali al prodotto delle multe inflitte ai notai.

Art. 2. Alle provincie apparterrà il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse d'una provincia o d'un consorzio di più provincie. — Apparterrà ai Municipii il prodotto delle pene pecuniarie e delle correlative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti comunali o nello interesse d'un consorzio di più Comuni, e quello altresì delle ammende inflitte dai Consigli di disciplina della Guardia nazionale. — È a carico rispettivo delle provincie e dei Municipii l'anticipazione delle spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti penali.

Art. 3. Gli agenti governativi, scopritori d'una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'Erario nazionale, nei termini dell'articolo 1, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima. — Sono però esclusi dal partecipare al prodotto delle multe gli agenti governativi direttamente incaricati dell'applicazione delle leggi a cui si fosse contravvenuto, o della relativa sorveglianza, sempre quando non siano agenti della forza pubblica o di basso servizio (5). — Sarà libero ai Comuni e alle provincie di stabilire nei rispettivi loro regolamenti, a favore degli

(5) Fra gli agenti della forza pubblica ammessi dalla Legge alla partecipazione delle pene pecuniarie, debbono annoverarsi i Carabinieri Reali, le Guardie di pubblica sicurezza, le Guardie doganali, forestali e telegrafiche, delle strade ferrate, i Cantonieri, le Guardie municipali e campestri, e simili agenti stipendiati dai Comuni, od anche dai privati, purchè debitamente autorizzati. — Fra gli agenti di basso servizio debbono ritenersi compresi i pesatori, bollatori, custodi, e gli inservienti che prestano servizio nelle diverse amministrazioni governative (Art. 36 Istruz. Min. Finanze 12 aprile 1865).

agenti proprii o di quelli dei cointeressati agli introiti dell'amministrazione comunale o provinciale, quell'aliquota che stimeranno conveniente.

Art. 4. Nulla è innovato circa al riparto e la riscossione delle pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulle gabelle, sui dazii, sul marchio dell'oro e dell'argento ed in ordine ai consorzi d'acque.

Art. 5. La riscossione delle pene pecuniarie e delle speso di giustizia e delle oblazioni appartenenti all'Erario nazionale è affidata agli agenti delle Finanze.

Art. 6. Ai Tesorieri provinciali e comunali è commessa la riscossione delle pene pecuniarie, ammende ed oblazioni nell'interesse dei Comuni o delle provincie nei termini dell'art. 2.

Art. 7. Gli agenti della riscossione dei tributi diretti ed i tesorieri, camerlenghi od esattori comunali provvederanno alla riscossione delle sovratasse in materia di contribuzioni dirette.

Art. 8. Alla riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in conseguenza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze. — Alle pene pecuniarie poi, spese di giustizia ed altre oblazioni legittime, per cui non sia intervenuta sentenza di condanna, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro (6).

Art. 9. Per le sovratasse in materia fondiaria dovuto in virtù di giudicati sono applicabili le regole della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze. — Le dette sovratasse, non portate da sentenza, sono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto riguarda i ruoli, i corrispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione; il tutto nei termini delle leggi vigenti.

Art. 10. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute all'Erario nazionale sarà, allorquando l'obbligazione si troverà estinta, eseguita sull'istanza dell'interessato, previa autorizzazione in forma amministrativa del

---

(6) V. il libro VI del vigente Codice di procedura civile 20 novembre 1859; e gli articoli 88 e segg. della Legge 21 aprile 1862, n° 585, riferita in *Registro (Tassa di)*.

L'art. 23 della citata Istruzione ministeriale 12 aprile 1865 reca in proposito le seguenti norme senza dubbio pure attendibili dai contabili comunali e provinciali:

Qualora le pene pecuniarie e le spese di giustizia sieno dovute in conseguenza di giudicati, e non ne venga eseguito il pagamento entro il termine di *dieci* giorni assegnato nell'avviso, il Ricevitore farà notificare alle parti debitrici, che gli risultassero solvibili, la copia della sentenza spedita in forma esecutiva assieme alla nota delle spese relative. Se entro il termine di *quindici giorni* non venissero soddisfatte le somme dovute, il Ricevitore farà procedere agli atti esecutivi nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi della procedura civile per l'esecuzione delle sentenze.

Si procederà nello stesso modo, quando si tratti della riscossione delle sole spese di giustizia; ma in questo caso si farà notificare alle parti debitrici soltanto la nota delle spese medesime resa esecutoria a termini dell'art. 125 del succitato R. Decreto 26 aprile 1848.

Direttore del demanio e delle tasse, e previo parere del Procuratore del Re presso il tribunale del circondario ove risiede lo stesso Direttore.

Art. 11. Sono abrogate le disposizioni delle leggi e regolamenti contrari alla presente.

SPESE DI RAPPRESENTANZA. — § 1. L'art. 197 della Legge comunale nel dichiarare che le funzioni d'amministratore comunale sono gratuite, soggiunge che potrà tuttavia essere stanziato in bilancio a favore del Sindaco un annuo compenso per ispese di rappresentanza.

Quest'assegno al Sindaco riveste in molti Comuni la natura di spesa pressochè necessaria, perchè importa al buon andamento dell'amministrazione che il primo magistrato municipale possa, esso mediante, attendere colla voluta sollecitudine alla cosa pubblica, anche con qualche sacrifizio de' suoi interessi privati, e d'altra parte sia in posizione di far onore al Comune che rappresenta.

Il Sindaco peraltro non dee perdere di vista che questo assegnamento non è uno stipendio, e che quindi è in obbligo d'impiegarne l'ammontare in modo corrispondente alla sua destinazione, rendendosi persuaso che il pubblico sa assai bene fargli i conti su quanto egli spende a vantaggio e decoro del Comune, e che non mancherebbe, occorrendo, di censurare la sua grettezza.

Trattandosi poi di assegno che s'imposta in bilancio d'anno in anno, e di spesa facoltativa, il Consiglio comunale è sempre libero di depennarlo, diminuirlo od accrescerlo.

§ 2. Prendendo norma da quanto si pratica riguardo agli impiegati governativi, pei quali esiste parità di ragione, si è d'avviso che nel caso di vacanza della carica di Sindaco d'un Comune, le spese di rappresentanza a tale carica annesse debbano proporzionatamente spettare al consigliere che è chiamato dalla legge a sostenerne temporaneamente le veci. Spetta però al Consiglio comunale di deliberare e provvedere in proposito, salvo agli interessati di far valere le ragioni che credessero loro competere in via contenziosa (Decis. minist. 5 agosto 1850) (1).

§ 3. La deliberazione d'un Consiglio comunale relativa all'assegno di rappresentanza da accordarsi al Sindaco, anzichè riguardare la persona e le convenienze di chi esercita la carica di Sin-

(1) *Riv. amm.* 1850, pag. 510.

daco, riguarda le convenienze del Comune rappresentato: epperò non trattandosi di deliberazione concernente persone, sarebbe essa irregolare, e potrebbe venire annullata dal Prefetto, qualora fosse stata presa a suffragi segreti contro il disposto del capoverso dell'art. 199 della L. C. (Cons. di Stato, par. 8 agosto 1861) (2).

§ 4. Il R. Decreto (n. 250) 9 ottobre 1861 attribuiva ai Prefetti di provincia gli assegni di rappresentanza stabiliti nella tabella ivi annessa e da noi riprodotta in *Prefetti, Prefetture*. Attualmente in seguito alle deliberate riduzioni sul bilancio dello Stato, a tenore di R. Decreto del 31 dicembre 1864 l'annua indennità di rappresentanza non è più accordata che ai Prefetti delle provincie di Napoli (L. 60,000), Torino (L. 40,000), Palermo (L. 30,000), Milano (L. 25,000), Genova (L. 20,000) e Firenze (L. 10,000).

Un'annua somma di L. 65,000 è posta a disposizione del Ministro dell'Interno pel rimborso ai Prefetti ai quali non è accordata indennità di rappresentanza, di quelle spese alle quali potrebbero essere obbligati in qualche circostanza per necessità e decoro del loro ufficio.

Dal 1° gennaio 1866 il Ministero dell'Interno avrà disponibile la somma di L. 300,000 da ripartirsi per Decreto reale a titolo d'indennità di rappresentanza ai Prefetti delle provincie (Legge 11 maggio 1865).

SPESE DI TRASFERTA. — *V. Trasferte e vacazioni.*

SPESE MANDAMENTALI. — § 1. Le spese, cui debbono concorrere tutti i Comuni componenti un mandamento, sono le seguenti: 1° pel primo stabilimento delle Giudicature di mandamento e pel mobilio ed annua pigione dei locali delle medesime (Art. 229 L. (3781) 13 novembre 1859); 2° pel locale e mobilio delle case mandamentali di deposito, di cui nell'art. 36 del Codice penale e pel mantenimento dei detenuti che vi scontano la pena degli arresti (Sovrana Determinazione 15 maggio 1845) (1); 3° pel fitto del locale e pel

(2) *Riv. amm.* 1862, pag. 171.

(1) Si dubitò se, per essere stata ommessa nella Legge 23 ottobre 1859 questa spesa fra quelle dichiarate obbligatorie, dovesse tuttavia ancora considerarsi come tale, in forza delle citate Sovrane Determinazioni; e il Consiglio di Stato in suo parere 11 aprile 1861 rispose che senza dubbio cotale spesa è ancora obbligatoria, giacchè fu sempre ammesso che le decisioni date dal Re in Consiglio di conferenza,

mobilio necessari per l'uffizio ed archivio d'insinuazione della rispettiva tappa e per la legatura dei volumi d'atti e registri dell'ufficio stesso (RR. CC. 1770, lib. v, tit. 22, cap. 5; — art. 273 Istruz. 1° aprile 1838); 4° per l'acquisto della misura metrica per la leva militare, e pel pagamento dei diritti di verificazione periodica di essa misura (Circol. Min. Interni 13 giugno 1854); 5° le spese della Guardia nazionale, nei luoghi dove essa trovasi ordinata per battaglioni mandamentali (Art. 71 R. E. 4 marzo 1848).

A queste spese mandamentali convien aggiungere quella che in qualche mandamento si paga pel salario degli Uscieri o Messi di Giudicatura, a senso dell'art. 2 della Legge 9 aprile 1855; ma questa spesa è meramente facoltativa.

Su tutte queste spese, *V.* i nostri articoli: *Giudici e Giudicature di mandamento. — Case mandamentali di deposito. — Insinuazione (Uffizi ed archivi di). — Pesi e misure. — Misura metrica per la leva militare. — Locali a carico dei Comuni. — Spese per la Guardia Nazionale. — Messi mandamentali.*

§ 2. Riguardo al pagamento e riparto di queste spese tra i Comuni componenti il mandamento, l'Istruzione 1° aprile 1838 dava le seguenti norme:

Le spese mandamentali che occorrono pagarsi annualmente per la pigione dei locali delle Giudicature, per quella degli Uffizi d'insinuazione, e pei salari del Messo del mandamento, e quelle che di quando in quando possono accadere per la legatura dei volumi degli atti e registri degli Uffizi d'insinuazione, per la provvista dei mobili degli stessi Uffizi e per quelli della Giudicatura, debbono essere effettuate dietro gli ordini dell'Intendente (Sotto-Prefetto) e per le cure dell'Amministrazione comunale del capoluogo di mandamento, o del luogo dov'è stabilita l'Insinuazione della rispettiva tappa, secondo le forme prescritte per le altre spese comunali, e ripartirsi, cioè, le prime per un terzo a carico del capoluogo, e per gli altri due terzi sovra tutti i Comuni del mandamento; e

---

prima della pubblicazione dello Statuto, avevano carattere obbligatorio come legge amministrativa pei Comuni e per le Provincie; e che perciò, sebbene di questa categoria di spese non si faccia espressamente menzione in alcuno dei numeri dell'art. 111 L. C., ricade essa però sotto il generale disposto dell'ultimo alinea di esso articolo, e non può a meno in conseguenza di avere un carattere obbligatorio colà dove furono partecipate cotali Sovrane Determinazioni (*Rivista amm.* 1861, pag. 594).

le seconde fra tutti i Comuni della tappa in proporzione del rispettivo registro, senza distinzione alcuna (Art. 273).

Queste norme si osservano tuttora, e sono pure applicabili alle spese delle case mandamentali di deposito; ritengasi per altro che il riparto delle spese pei locali delle Giudicature debbono attualmente, a senso della Legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, ripartirsi fra i Comuni del mandamento in ragione delle rispettive popolazioni.

Riguardo alle spese mandamentali per la Guardia nazionale le norme suddette non sono applicabili; e la quota afferente a ciascun Comune è stabilita discrezionalmente dal Prefetto della provincia, sentiti i Consigli comunali, — *V. Spese per la Guardia nazionale.*

§ 3. Si è chiesto se pel riparto delle spese mandamentali, di cui nell'art. 273 dell'Istruzione 1° aprile 1838, debbasi prendere per base il principale della contribuzione prediale soltanto, oppure l'ammontare totale di tutte le contribuzioni dirette; e il Ministero ritenne in proposito che le accennate spese debbano essere ripartite su tutte le imposte dirette. Infatti, oltrecchè un tal sistema è più conforme allo spirito della succitata Istruzione, egli è poi fuor di dubbio che le spese mandamentali, di cui è caso, non possono altrimenti considerarsi che come vere spese comunali fatte nell'interesse di tutti; e siccome, giusta il prescritto delle vigenti leggi, le sovrimposte, a cui devono ricorrere i Comuni, devono essere ripartite proporzionalmente sull'imposta prediale non solo, ma benanco su tutte le altre imposte dirette; così devono pure ripartirsi le spese di cui si tratta, non essendovi ragione per cui debbasi per esse adottare un diverso sistema di riparto (Decis. minist. 14 agosto 1857) (2).

§ 4. Per la contabilità delle spese mandamentali vogliansi osservare le norme date dall'Istruzione ministeriale 15 marzo 1860 sui bilanci comunali; deve cioè il Comune capoluogo di mandamento iscrivere nell'attivo (categ. 3ª) del suo bilancio le quote di concorso degli altri Comuni in tali spese, e far figurare egualmente nella corrispondente categoria, titolo 1° del passivo, la stessa somma oltre la propria quota.

Ciò vuolsi intendere delle spese ordinarie; perchè riguardo a quelle straordinarie o di primo impianto, le somme relative deb-

(2) *Riv. amm.* 1857, pag. 816.

bono figurare nella categoria 3ª del titolo 2º del passivo. — *V. Bilancio comunale.*

SPESE PER LA GUARDIA NAZIONALE — § 1. Le spese per la Guardia nazionale sono quelle annoverate nell'art. 71 della Legge organica 4 marzo 1848 (V. questa Legge in *Guardia nazionale*, § 2); esse si dividono in ordinarie e straordinarie; e sono votate, regolate e sorvegliate nella guisa medesima che tutte le altre spese del Comune (Art. 69 cit. Legge).

§ 2. Le dette spese sono dalla Legge comunale dichiarate obbligatorie pei Comuni (Art. 111, nº 11º); epperò ove il Consiglio comunale non le abbia stanziate in bilancio o si rifiuti di allogarle, l'Autorità tutoria può portarvele d'ufficio a senso dell'art. 135 di detta Legge: ma ciò debbe intendersi delle spese ordinarie, perchè le medesime essendo sempre indispensabili, si debbono considerare rigorosamente obbligatorie. Ben diversamente deve dirsi delle spese straordinarie, giacchè esse non hanno, come le prime, quel carattere d'indispensabilità; e d'altra parte spettando ai Consigli comunali il giudicare della necessità di cotali spese, sarebbe contrario alla legge l'obbligare i Comuni a provvedervi, quando la necessità è negata dai loro amministratori (1).

§ 3. L'ultimo alinea del succitato art. 71 dispone che quando saranno creati battaglioni mandamentali, la ripartizione della quota dovuta da ciascun Comune per le spese del battaglione, diverse da quelle delle compagnie, sarà fatta dal Prefetto in Consiglio di Prefettura, dopo aver preso il parere dei Consigli comunali; ma non v'è indicato su quali basi o criterii il Prefetto debba procedere a siffatto riparto. Epperò il Consiglio di Stato in varii suoi pareri sempre opinò che il Prefetto non dovesse intendersi vincolato da veruna base nel ripartire queste spese; ma che peraltro in via di direzione si potesse suggerire in modo dimostrativo, non tassativo, di tener conto nel determinare la quota, insieme colle altre circostanze che si ravvisassero importanti, singolarmente del tributo prediale e della popolazione (Pareri 30 luglio e 14 agosto 1851, 10 giugno 1853 e 20 giugno 1855).

Recentemente ancora lo stesso Consiglio di Stato dichiarò che le

---

(1) Così una Decisione del Ministero dell'Interno di Francia 15 marzo 1837, riferita dal BELLONO, *Codice della Guardia nazionale*, pag. 114.

norme date coll'anzidetto parere 30 luglio 1851 debbono servire di direzione, in difetto di disposizione speciale di legge, nell'operare il riparto delle spese di cui si tratta, spiegando più chiaramente che i criterii attendibili in proposito possono essere la popolazione, il numero dei militi in servizio ordinario, il contingente del tributo prediale, le rendite e sorgenti di ricchezza, e le condizioni economiche di cadun Comune (Cons. di Stato, par. 2 novembre 1864) (2).

Potendo per conseguenza riuscir utile l'aver sott'occhi il tenore del ripetuto parere 30 luglio 1851, ne riproduciamo qui il testo:

La Legge sulla milizia nazionale nel determinare le regole d'amministrazione della milizia nazionale, pose per generale principio, che le spese della medesima saranno votate, regolate e sorvegliate nella guisa istessa di tutte le altre spese del Comune, ed in modo d'eccezione decretò nell'ultimo alinea dell'art. 71 che esistendo battaglioni mandamentali, la ripartizione della quota dovuta da ciascun Comune per le spese del battaglione, diverse da quelle delle compagnie, sarà fatta dall'Intendente generale in Consiglio d'Intendenza, dopo di aver preso il parere dei Consigli comunali.

Questa disposizione esaminata tanto in se stessa, quanto correlativamente alle altre, presenta sulle prime una lacuna nella legge, non essendovi determinate le basi, sulle quali l'Intendente generale, sentiti i voti ivi indicati, debba formare il suo giudizio ed appoggiarvi il decreto; ma una attenta disamina fa conoscere come abbia appunto voluto lasciare al prudente arbitrio di lui di pronunziare a seconda del complesso delle diverse circostanze, circondando però le parti interessate delle maggiori garanzie, coll'esigere che fossero sentite e col richiedere l'intervento del Consiglio d'Intendenza.

Cosiffatto arbitrio era indispensabile per riuscire ad un giusto proporzionale riparto, dacchè nessuno dei metodi in vigore per la ripartizione delle spese dei mandamenti o di simili aggregati non avrebbe prodotto il risultato che si aveva in mira di ottenere.

Il riparto delle spese giudiziarie di un mandamento pone a carico del capoluogo un terzo delle medesime, e gli altri due terzi gravitano sui Comuni in ragione di popolazione e delle contribuzioni dirette; quelle d'insinuazione sono proporzionate soltanto alla contribuzione diretta, che paga ogni Comune componente la tappa, e quelle infine del delegato di pubblica sicurezza stanno a peso dei Comuni in proporzione delle rispettive entrate risultanti dal bilancio dell'anno corrente.

Queste differenze, se giustamente furono stabilite, od in vista del maggior vantaggio che ne proviene al capoluogo del mandamento, od in vista della natura del servizio cui sono destinate, è evidente che non potevano

(2) *Riv. amm.* 1865, pag. 37.

accomodarsi alle spese dei battaglioni mandamentali della milizia nazionale. Sarebbe stato ingiusto d'imporre specialmente il capoluogo affatto estraneo al battaglione, quando è formato dall'aggregazione di militi d'altri Comuni, e perchè, essendovi compreso, ne ritrae unicamente quel vantaggio che ne risentono gli altri. Nemmeno sarebbe ststo conveniente di determinare il riparto in proporzione delle imposte dirette, mentre un Comune di più esteso territorio, oppure in condizioni meno favorevoli di confronto alle risorse commerciali d'un altro, avrebbe pagato una somma maggiore per un egual benefizio. Forse poteva presentarsi come modo più acconcio al riparto la misura delle entrate qualunquesiansi di ciascun Comune; ma il silenzio del legislatore in tal parte dimostra non averle giudicate norma sicura ed indeclinabile per attribuire al riparto quella giusta proporzione ch'egli si proponeva, e, ciò stante, posto il principio del riparto, lasciò che l'Intendente generale in Consiglio d'Intendenza lo determinasse, facendosi carico di tutte le osservazioni dei Comuni interesssti, tenendo a calcolo il maggior o minor numero e della popolazione e del rispettivo contingente dei militi d'ogni Comune, riguardando alla somma di contribuzione ed alle diverse sorgenti di ricchezza, e raccogliendo insomma tutti gli elementi che possano concorrere a rendere giusto ed equo l'arbitraggio dalla legge commessogli.

Ove si fosse voluta prescrivere una norma fissa ed uniforme, si sarebbe reso superfluo l'obbligo di sentire il voto dei Consigli interessati, stantechè qualunque loro osservazione non avrebbe autorizzato l'Intendente generale a recederne, e la necessità di quello esclude per diretta conseguenza, che si possano determinare i limiti, nei quali egli debba tenersi per operare il riparto a lui demandato.

Contro tale sentimento non si potrebbe invocare l'interpretazione datasi alla legge francese negli anni addietro, conforme alla nostra in tal parte, sia perchè non sia riconosciuto consentaneo allo spirito di quella il riparto in proporzione soltanto delle contribuzioni dirette, cui la nuova Legge del 13 giugno 1851 aggiunse l'elemento della popolazione, sia perchè in Francia le contribuzioni dirette rappresentavano approssimativamente tutte le fortune, quando presso di noi si restringevano quasi alla sola imposta prediale.

Il Consiglio è pertanto d'avviso non essere l'Intendente generale vincolato da veruna base nell'operare il riparto di cui nell'art. 71 della Legge 4 marzo 1848, potersi però in via di direzione suggerire agli Intendenti generali in modo dimostrativo, non tassativo, di tener conto nel determinare le quote, assieme alle altre circostanze che ravvisassero importanti, singolarmente del tributo prediale e della popolazione (3).

§ 4. Le spese che possono occorrere per riguardo ai Comitati di revisione devono essere a carico del Comune (Decis. minist. 29

(3) *Riv. amm.* 1851, pag. 849.

luglio 1850, 10 luglio 1851 e 3 novembre 1859) — *V. Comitato di revisione.*

Debbono pure essere anticipate dal Comune le spese relative all'istruttoria dei procedimenti davanti ai Consigli di disciplina della Guardia nazionale in conformità della Legge 26 gennaio 1865. — *V. Spese di giustizia.*

§ 5. Del resto, riguardo alla contabilità ed amministrazione delle spese per la Guardia nazionale, *V. Consiglio d'amministrazione della Guardia nazionale.*

SPESE PROVINCIALI. — Giusta il sistema della Legge 23 ottobre 1859 (art. 241), le spese obbligatorie già poste per leggi o regolamenti a carico delle Divisioni amministrative (Provincie) e delle Provincie (Circondari) essendo passate a carico dello Stato, le spese provinciali riflettono unicamente i varii servizi relativi al patrimonio della Provincia, considerato come ente morale, e de'suoi circondari, non meno che alle passività patrimoniali non ancora liquidate, di cui agli art. 235 e seg. di essa Legge.

Ritengasi peraltro che la disposizione dell'art. 241 della Legge suddetta non fu mai posta in osservanza che nelle provincie sardo-lombarde e dell'Emilia, poichè nelle provincie delle Marche e dell'Umbria ne rimase sempre sospesa l'applicazione in forza dei Decreti di quei R. Commissarii straordinarii 24 e 30 settembre 1860, del R. Decreto 11 agosto 1861 e della Legge 28 dicembre 1862; e nelle provincie napoletane il Decreto del Luogotenente generale del Re 2 gennaio 1861, che estendeva a quelle provincie la Legge 23 ottobre 1859, nell'art. 2 dichiarava soppresso il detto art. 241.

Del resto, la nuova Legge comunale provinciale del 20 marzo 1865, attualmente in vigore, avendo radicalmente immutato in questa parte l'ordinamento stabilito colla cessata Legge del 1859, è inutile che ci soffermiamo maggiormente ad analizzare le relative disposizioni di quest'ultima (1).

SPESE SPECIALI. — La Legge del 23 ottobre 1859 non avendo riprodotto l'art. 138 della Legge 7 ottobre 1848, intese abolire le spese speciali poste a carico esclusivo delle borgate e delle frazioni

(1) V. specialmente gli art. 174, 243 e seguenti di essa nuova Legge nel SUPPLEMENTO.

di Comune. Tuttavia sotto il nome di spese speciali possono comprendersi varie altre spese che fanno parte del bilancio comunale, ma che non riguardano generalmente tutto il Comune; tali sono quelle per gli Istituti e Stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Comune, la cui contabilità a termini dell'art. 117 L. C. fa parte del bilancio comunale; quelle pei lavori stradali da eseguirsi con comandate, e per altre opere da eseguirsi col prodotto di ruoli speciali, a senso dell'art. 230 L. C.; le spese speciali d'irrigazione del territorio; quelle per riparazioni e manutenzione delle chiese e case parrocchiali e dei cimiteri, il cui obbligo incumbe ai rispettivi parrocchiani, in conformità delle vigenti leggi e regolamenti; e finalmente quelle per la manutenzione dei selciati delle vie pubbliche, ecc.

Tutte queste occorrenti spese debbono venire iscritte nella categoria x della Parte 2ª (Passivo) del bilancio comunale, tit. I, o II, giusta che si tratta di spesa ordinaria o straordinaria. — *V. Bilancio comunale.*

SPETTACOLI. — Denominazione generica di que' trattenimenti che non fanno propriamente parte dell'arte drammatica, ma servono soltanto per ricreare la vista degli astanti. Tali solo gli spettacoli di acrobatismo, gli esercizi equestri, i giuochi di prestigio, i gabinetti ottici e meccanici, le accademie di magnetismo, di scherma, di lotta, ecc. Questi spettacoli, se aperti al pubblico, soggiacciono alle formalità del permesso da rilasciarsi dall'Autorità politica (1). — *V. Divertimenti pubblici.*

SPEZIALI - SPEZIERIE. — *V. Farmacie. - Farmacisti.*

SPIAGGIE. — *V. Porti e spiaggie.*

SPIGOLAMENTO. — *V. Raspollamento. - Rastrellamento*, ecc.

SPORTI. — § 1. I regolamenti municipali d'ornato pubblico debbono determinare la distanza che dal filo del nudo muro e dal livello del suolo negli edifizi prospicienti la via pubblica debbono

(1) LOGGERO, *Repertorio del funzionario di polizia*, vº Spettacoli.

avere gli sporti dei balconi, terrazzi, finestre, cornicioni, zoccoli e basamenti, cancelli, sedili, gradini, paracarri, tettucci, gronde e grondaie, inferriate, telai di riverbero, invetriate ed impannate, persiane; non meno che delle bacheche, vetrine, insegne, iscrizioni, quadri, bracci di lanterne delle botteghe e di ogni altra qualsiasi decorazione fissa o mobile; e stabilire inoltre quali di esse sporgenze vogliansi assolutamente vietate in certi luoghi, e quali, per cui sia necessario uno speciale permesso dell'Autorità municipale (1).

§ 2. Se esiste un regolamento municipale debitamente approvato dall'Autorità competente, il quale vieti certe finestre sporgenti sulle piazze e strade, ed autorizzi la comunale Amministrazione a distruggerle, tale distruzione non può considerarsi come un attentato alla proprietà, ma piuttosto come una espropriazione per causa di pubblica utilità (Corte di Nizza 5 febbraio 1856) — V. su questa massima le nostre osservazioni in *Edilizia* (nota 11*).

SPROPRIAZIONE. — *V. Espropriazione.*

STABILIMENTI DI BENEFICENZA. — *V. Opere pie.*

STABILIMENTI PRIVATI DI EDUCAZIONE E D'ISTRUZIONE.— § 1. Ogni cittadino che abbia l'età di venticinque anni compiti ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, può aprire al pubblico uno stabilimento d'istruzione secondaria, con o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni: — 1° che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti dalla legge per aspirare ad insegnare in una scuola secondaria pubblica, o titoli equipollenti; — 2° che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma, in cui sarà annunziata al pubblico l'apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate più di due materie di insegnamento; dovendo inoltre essere annunziate con eguale pubblicità le modificazioni che potessero essere in progresso recate al sovrindicato programma; — 3° che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle Autorità cui è commessa l'ispezione ordinaria delle

(1) V. il Modulo di Regolamento edilizio esibito nel nostro FORMOLARIO, Parte I, Sez. II.

scuole secondarie, come altresì alle persone cui il Ministro desse una delegazione a questo fine (Art. 246 L. (3725) 13 novembre 1859).

Il cittadino che voglia usare di questa facoltà dee far conoscere con una dichiarazione per iscritto la sua intenzione al Provveditore della rispettiva provincia. A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune ed il locale dove lo stabilimento si vuol aprire, debbono annettersi il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti, coi titoli di cui sono muniti. Il Provveditore dee accertarsi col mezzo dell'Autorità municipale della salubrità del locale e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie sulla moralità del richiedente e delle persone secolui conviventi. Se entro due mesi dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del Provveditore un'opposizione motivata, officialmente notificata al dichiarante, lo stabilimento potrà essere aperto, e finchè si mantiene nelle condizioni sovra accennate, non potrà esser chiuso se non per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell' ordine morale e la tutela dei principii che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato, e la salute degli allievi. Se però lo stabilimento non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui può esserlo, la dichiarazione precitata sarà considerata come non avvenuta (Art. 247 ivi).

Gli stabilimenti che venissero aperti senza l'adempimento delle suddette norme saranno senz'altro chiusi; e coloro che li avessero aperti sono passibili d'una multa estensibile dalle lire 100 alle 500, ed in caso di recidiva potrà essere aggiunto il carcere non eccedente i tre mesi (Art. 254 ivi).

I motivi dell'opposizione all'apertura d'uno dei suddetti stabilimenti possono essere sottoposti, sull'istanza del dichiarante, al giudizio del Consiglio provinciale per le scuole, cui spetta pure sempre giudicare delle cause che possono rendere necessaria la chiusura di questi stabilimenti, che non può essere pronunciata che per decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore (Art. 248 ivi).

Nei casi d'urgenza il Provveditore, riservate le guarentigie suespresse, può far procedere alla chiusura temporaria di tali stabilimenti (Art. 249 ivi).

§ 2. L'istruzione secondaria che si dà nell'interno delle famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia ed ai figli dei congiunti della medesima, come pure quella che più padri di famiglia associati a quest'intento fanno

dare ai proprii figli sotto l'effettiva loro vigilanza e sotto la loro comune responsabilità, sono prosciolte da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato (Art. 251 e seg. ivi).

Ai giovani che abbiano fatto come sopra in tutto od in parte i loro studi sotto la vigilanza paterna, come anche negli stabilimenti di cui all'art. 245 della Legge (gli istituti cioè aventi carattere di corpo morale od affidati a corpi morali, cui non corre obbligo di dare, ma nei quali si dà effettivamente l'istruzione secondaria del primo e secondo grado), è aperto l'adito agli esami d'ammessione o di licenza negli stabilimenti analoghi d'istruzione pubblica secondaria e agli esami d'ammessione negli stabilimenti di pubblica istruzione superiore, pagando per altro per questi esami una tassa doppia di quella che sono chiamati a pagare coloro che hanno fatto i loro studi negli stabilimenti pubblici o negli istituti a questi pareggiati (Art. 253 ivi).

Le cause per cui, a tenore dell'art. 167 della Legge, s'incorre nella incapacità legale d'essere ammessi ai concorsi, d'insegnare o di essere comecchessia impiegati negli stabilimenti universitari, producono lo stesso effetto per ciò che tocca i concorsi, l'insegnamento e gli impieghi negli stabilimenti d'istruzione sì pubblici che privati (Art. 256 ivi). — *V. Professori delle scuole secondarie*, § 14.

§ 3. Gli stabilimenti privati d'istruzione tecnica sono regolati a norma delle surriferite disposizioni relative a quelli d'istruzione secondaria (Art. 307 cit. L.). — V. del resto il titolo IV del Regolamento 19 settembre 1860, riferito in *Scuole tecniche*.

§ 4. Riguardo agli istituti privati d'istruzione elementare, tra i quali vogliensi pure classificare le scuole ed i pensionati privati per fanciulle, l'anzidetta Legge dispone che i cittadini, in cui concorrono i requisiti voluti dalla Legge stessa per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre all'Ispettore provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza ottenuta nei licei e negli istituti tecnici tien luogo di titolo di capacità (Art. 355).

Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, sono dispensate dal far constare la loro idoneità. — V. ancora il capo IV del Regolamento 15 settembre 1860, riferito in *Scuole elementari*.

STABILIMENTI INCOMODI, INSALUBRI E PERICOLOSI. — Parecchie manifatture possono essere causa di gravi malattie o di pericolosi accidenti o di grande disturbo per gli abitanti dei luoghi nei quali si esercitano. Una legge generale dovrebbe perciò determinare la distanza alla quale debbano essere collocati fuori dall'abitato gli stabilimenti riconosciuti essenzialmente incomodi, insalubri o pericolosi, tenuto conto del maggior o minore danno e pericolo che può produrre il loro esercizio e mediante una distinta classificazione di tutte queste industrie, basata sulle più rette nozioni delle scienze fisiche (1). Il nostro Governo si preoccupò da molto tempo di questa interessante esigenza, e sul suo invito, la R. Accademia delle Scienze di Torino fin dal 1832 compilava un catalogo delle arti e manifatture insalubri, pericolose ed incomode: e posteriormente, nel 1851, il Consiglio superiore di sanità, aderendo ad un nuovo invito del Ministero, pubblicava un altro elenco di simili stabilimenti da servir di base ad una nuova legge. Per altro il Governo non stimò bene di presentare su questa materia un provvedimento generale ed uniforme per tutto lo Stato, e promulgando la Legge 13 novembre 1859 sulla sicurezza pubblica, determinò nell'art. 77 che la Deputazione provinciale, a richiesta della Giunta municipale o di persona interessata, debba dichiarare quali manifatture, fabbriche e depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi; e che questa dichiarazione, approvata per Decreto reale, sulla proposizione del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, avrà per effetto d'impedire in quel Comune l'impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche o depositi (2).

(1) In Francia provvede in questa materia il Decreto imperiale 15 ottobre 1810: premesso che qualunque manifattura od officina esalante odore insalubre ed anche soltanto incomodo non possa essere stabilita che coll'autorizzazione dell'Amministrazione, questi stabilimenti furono divisi in tre classi: quelli della prima classe non possono istituirsi se non per decreto reso in Consiglio di Stato; quelli della seconda non possono stabilirsi che per decreto del Prefetto, salvo ricorso al Consiglio di Stato; quelli della terza possono essere approvati dal Sotto-prefetto; e se insorgono contestazioni, queste sono giudicate dal Consiglio di prefettura. È inoltre sancito in detta Legge che per gli stabilimenti di seconda classe l'autorizzazione non ne possa essere concessa dal Prefetto, se il richiedente non ne ha sporta dimanda al Sotto-prefetto, che dovrà comunicarla al Sindaco del Comune dove si vuol formare lo stabilimento, e questo magistrato debbe procedere ad informazione *de commodo et incommodo*.

(2) È conforme l'articolo 88 della

Lasciata così alla iniziativa delle Autorità locali la cura di far dichiarare e di determinare quali stabilimenti debbano considerarsi come insalubri, incomodi o pericolosi, è di tutta necessità che esse abbiano sott'occhio un elenco di questi stabilimenti, onde poter fare all'evenienza con piena cognizione di càusa le relative proposte e dichiarazioni, evitando giusti reclami degli esercenti contro un'arbitraria classificazione. E noi non potremmo meglio soddisfare a questo intento che coll'esibire loro l'elenco già sovra menzionato, compilato nel 1851 dal Consiglio superiore di sanità, siccome quello che, emanato da Corpo sì autorevole, può giovare di sicura norma in proposito. Avvertiremo intanto che gli stabilimenti vi sono classificati in tre categorie, a seconda del loro maggiore o minore pericolo od incomodo; e che gli stabilimenti della 1ª classe vanno allontanati dalle abitazioni; quelli della 2ª classe, se non vanno allontanati assolutamente dall'abitato, è d'uopo però sorvegliarne attentamente le operazioni, indicando nei relativi permessi le località, le operazioni e le precauzioni che si crederanno di stabilire a norma delle vigenti leggi (*V. Opifizi ed usine*); quelli della 3ª classe possono tollerarsi tra gli abitati, sotto la sorveglianza delle Autorità locali.

Elenco degli Stabilimenti incomodi, insalubri e pericolosi.

Acciaio (Fabbrica dell') cl. 2.

Acetato di piombo e di rame cl. 2.

Acido acetico concentrato cl. 3. - Acido arsenioso cl. 1. - Acido cloridrico o idroclorico cl. 1. - Acido muriatico ossigenato. (V. Cloro). Acido nitrico cl. 1. - Acido pirolignico se non si bruciano i gaz cl. 1; se si bruciano i gaz cl. 2. - Combinazioni di detto acido col ferro, col piombo ecc. cl. 2. - Acido solforico cl. 1. - Acido solforoso cl. 1. - Acido tartarico cl. 3.

Acqua di raggia cl. 1. - Acqua saponacea (Estrazione dell') cl. 2.

Alcali caustico in dissoluzione cl. 3.

Allume, allumina (Solfato di) cl. 2.

Ammazzatoi per la estrazione di prodotti animali cl. 1.

Amido (Fabbrica dell') cl. 2.

Ammoniaca liquida (Fabbricazione coi sali ammoniacali) cl. 2.

Anatomia (Laboratorio d') cl. 2.

---

nuova Legge di sicurezza pubblica 20 marzo 1865, salvo che l'approvazione della dichiarazione della Deputazione provinciale è data dal Prefetto della provincia con suo decreto, contro il quale è però aperto il ricorso in via gerarchica (V. SUPPLEMENTO).

Ardesie artificiali (Fabbrica di) cl. 2.
Argento (Raffineria dell') cl. 2.
Arseniali (Preparati) cl. 1.
Azzurro di Berlino quando non si bruciano i gaz cl. 1; quando si bruciano cl. 2.
Balena (Lavori colle barbe di) cl. 3.
Battiloro cl. 3.
Battitura di lana, borra, cotone, tappeti, pelli d'animali cl. 3.
Bianco di Spagna o carbonato di calce in pane cl. 1.
Bitumi, loro fusione, ecc. cl. 2.
Birra (Fabbrica di) cl. 3.
Borace artificiale (Fabbrica e raffinamento) cl. 3.
Borato di soda cl. 3.
Bottoni di metallo e d'osso (Fabbrica di) cl. 3.
Budellame fresco (Fabbricazione delle trippe) cl. 3. — Fabbrica di corde da minugia cl. 1.
Calce (Forni da) cl. 2. — (Magazzini da) cl. 3.
Calcinazione delle ossa, se si bruciano i gaz cl. 2; se non si bruciano i gaz cl. 1.
Calderaio cl. 3.
Canapa (Macerazione, battitura e pettinatura) cl. 2.
Candele di bianco di balena, di sevo, steariche cl. 2.
Canfora (Raffineria della) cl. 2.
Caout-chout (Fabbrica di oggetti e tessuti impermeabili col) cl. 2.
Cappelli (Fabbrica col *segrétage*) cl. 2; (senza) cl. 3.
Capsule fulminanti cl. 1.
Caratteri da stampa (Fonderia di) cl. 2.
Carbonato di piombo cl. 2, - di potassa impuro cl. 2, - di soda impuro e depurato cl. 2.
Carbone animale, se non si bruciano i gaz cl. 1; se si bruciano i gaz cl. 2.
Carbone di terra (Houille) (Depurazione e fabbricazione del cocke) cl. 1.
Carbone vegetale all'aria libera cl. 3; in vasi chiusi se si bruciano i gaz cl. 2; in vasi chiusi se non si abbruciano i gaz cl. 1.
Carni (Deposito di) per l'industria cl. 1; dove si preparano e si salano cl. 3.
Carta pesta (Fabbrica d'oggetti di) cl. 2.
Carte colorate o dipinte (Fabbrica di) cl. 3.
Cartiere cl. 2.
Catrame (Fabbricazione e depurazione del) cl. 1.
Cavamacchie cl. 3.
Cementi bituminosi (Fabbricazione di) cl. 2.
Cenci (Magazzini di) cl. 2.
Ceneri azzurre ed altri preparati di rame cl. 2. - Ceneri clavellate (Allume di feccia) se si bruciano i gaz cl. 2; senza bruciarne i gaz cl. 1. - Ceneri degli orefici trattate col mercurio o col piombo cl. 2; lavatura delle medesime cl. 3. - Ceneri di piombo (Riduzione delle) cl. 2.

Cera, fusione e depurazione cl. 3.
Cianuri. — Azzurro di Prussia ed altri bruciando i gaz cl. 2; non bruciandoli cl. 1.
Cloro (Fabbricazione del) cl. 1. - Cloruri o cloriti od ipocloriti alcalini, e cloruri alcalini liquidi cl. 1. - Cloruro di sodio (Raffinamento del) cl. 3.
Cocke (Depurazione del carbone nei fornelli) cl. 1.
Colla di pelli d'animali, di pesci cl. 2. - Colla forte cl. 1.
Combustione delle piante marine (Stabilimenti permanenti) cl. 2.
Concierie di pelli cl. 2.
Concimi (Fabbricazione dei) cl. 1.
Cotone (Fabbriche o filature e stamperie di) cl. 2.
Cornee (Lavori con sostanze) cl. 3.
Cremore di tartaro cl. 3.
Cuoi freschi cl. 2; secchi cl. 3; verniciati cl. 1.
Cromato di piombo e di potassa cl. 2.
Dorature su metalli e legno cl. 2.
Fabbroferraio cl. 3.
Fecola di patate (Fabbricazione della) cl. 3.
Ferro (Fabbrica di vasi ecc.) cl. 2. — Fonderie con forni reali cl. 1.
Filande per la seta se oltrepassano le 10 caldaie cl. 2.
Filatoi di cotone, lino, canape e lana cl. 2.
Fonderia di metalli cl. 2.
Formaggio (Deposito di) cl. 3.
Fornace da mattoni ecc. permanente cl. 2; non permanente cl. 3.
Forno pel quarzo o selce per gli smalti cl. 3; pel gesso cl. 2; per la robbia (*garance*) cl. 2; per il pane cl. 3; da stoviglie cl. 2.
Fosforici (Fabbrica di zolfanelli) cl. 1. - Fosforo (Fabbrica di) cl. 2.
Fucina da maniscalchi ecc. cl. 3; con meccanismo cl. 2.
Fulminato d'argento, di mercurio, materie fulminanti cl. 1.
Fuochi d'artifizio (Fabbrica di) cl. 1.
Galloni o tessuti d'oro o d'argento (Abbruciamento di) cl. 2.
Gaz idrogeno carbonato (Gaz illuminante) cl. 1.
Grasso d'ossa e fusione del grasso in grande cl. 2.
Idroclorato d'ammoniaca, se si brucia il fumo cl. 2; se non si bruciano i gaz cl. 1. - Idroclorato di soda cl. 1; di stagno cl. 2.
Imbianchimento della tela con cloruri alcalini ecc., cl. 2; della lana e seta col gaz acido solforoso cl. 1.
Immondezzaio cl. 2.
Inchiostro da scrivere cl. 3; da stampa cl. 2.
Indaco (Fabbricazione dell') cl. 2.
Laboratorio chimico cl. 3.
Lacche diverse cl. 2.
Laminatori di metalli cl. 3.
Lana (Fabbriche di, tessuti di) cl. 3.
Latta (Fabbrica della) cl. 3.
Lavatura e spurgo della lana nell'acqua corrente cl. 2.

Lardo (Stabilimento per affumicare il) cl. 2.
Legni dorati (Abbruciamento di) cl. 3.
Lino (Macerazione del) cl. 2.
Liquori distillati cl. 2. - Liquori alcoolici per infusione cl. 3.
Macelli nei luoghi d'oltre 5000 abitanti cl. 2; in altri luoghi cl. 3.
Macchine e meccaniche (Fabbrica di) cl. 2.
Magona o fabbrica di ferro fuso, cl. 1.
Maiolica (Fabbricazione della) cl. 2.
Marocchino (Fabbricazione del) cl. 2.
Mastici bituminosi per ardesie o pietre artificiali cl. 2.
Materie animali, deposito, cl. 1; distillazione, se non si bruciano i gaz cl. 1; se si bruciano i gaz cl. 2. — Materie vegetali, gran deposito cl. 1.
Materie diverse infiammabili (Fabbricazione di) cl. 1.
Materassaio (Stabilimento da) cl. 3.
Mulini da grano cl. 3; pel gesso, calce, selce, corteccie cl. 2.
Nero d'avorio, di fumo, d'ossa, se non si bruciano i gaz cl. 1; se si bruciano i gaz cl. 2.
Nitrato di potassa (Fabbricazione e raffineria di) cl. 2.
Olii essenziali di terebintina, di lavanda ecc., cl. 1.
Olio animale pei conciatori, se non si bruciano i gaz cl. 1; se si bruciano i gaz cl. 2. - Depurazione dell'olio coll'acido solforoso, distillazione dell'olio di spica, cottura dell'olio di lino e noco cl. 2; fabbricazione dell'olio di pesce cl. 1.
Oricello (Fabbricazione dell') cl. 2.
Oro, raffinamento coll'acido solforico senza condensazione cl. 1; colla coppellazione cl. 2.
Ottone (Fabbricazione dell') cl. 2.
Ossa (Magazzeno d') cl. 2.
Ossido di piombo cl. 1. - Ossido di zinco cl. 2.
Palle e pallini per la caccia cl. 2.
Pelli camosciate, concie in alluda, sovatti ecc., cl. 2.
Pergamene (Fabbrica di) cl. 2.
Pesci (Magazzeno di) cl. 3.
Piombo (Fusione e laminatura del) cl. 2.
Pipe per fumare (Fabbrica di) di sostanza terrea cl. 2.
Polvere da caccia, fabbrica e magazzino cl. 1; vendita cl. 2.
Polveruzza o ingrasso secco cl. 1; disinfettata cl. 3.
Prodotti chimici cl. 1.
Rame, fusione e lamellazione cl. 1; separazione dalle roccie coll'acido nitrico cl. 2. - (Disargentazione del) cl. 2. - Solfato di rame cl. 1.
Resine (Lavoro in grande) cl. 1.
Salame, prosciutto e carni salate (Magazzeno da) cl. 3.
Sangue (Deposito ed essiccamento) cl. 1.
Sapone (Fabbrica del) cl. 2.
Sciloppo di fecola di patate (Estrazione del) cl. 3.

Sevo (Liquefazione), sevo bruno, d'ossa cl. 2.
Setà (Torcitura in grande) cl. 3.
Setole di porco preparate colla fermentazione cl. 2.
Schisto bituminoso (Carbonizzazione dello) cl. 1.
Smalto (Fabbrica dello) cl. 1.
Solfato di zinco coll'acido solforico cl. 2.
Solfuri metallici (Torrefazione dei) cl. 1.
Specchi (Stagnatura degli) cl. 3.
Spugne (Lavatura ed essiccamento) cl. 3.
Stagno (Fabbricazione di fogli di) cl. 2, di utensili cl. 3.
Stampa su tessuti in genere cl. 2.
Stoviglie (Fabbrica e verniciatura di) cl. 2.
Tabacco (Manifattura del) e combustione delle sue coste cl. 2.
Tela cerata o verniciata (Fabbrica della) cl. 1.
Terebintina (Estrazione in grande della) cl. 1.
Tintorie in generale cl. 2.
Torba, carbonizzazione in vasi aperti cl. 1; in vasi chiusi cl. 2.
Tritossido di ferro in vasi aperti cl. 1; in vasi chiusi cl. 2.
Urati (Fabbricazione di) cl. 1.
Vernici (Fabbrica di) cl. 2.
Vetture (Fabbrica di) cl. 3.
Zinco (Fabbrica del bianco di), fusione e laminatura cl. 2.
Zolfo (Estrazione e raffineria dello) cl. 1.
Zuccaro (Estrazione e raffineria dello), fabbricazione dello zuccaro di barbabietole cl. 2.

STABILIMENTI PUBBLICI. — *V. Luoghi pubblici.*

STADERE. — *V. Bilancie e stadere.*

STAGNAIUOLI. — *V. Ambulanti (Negozi e Professioni). — Orefici.*

STALLONI (Cavalli). — Allo scopo di migliorare le razze cavalline indigene a vantaggio del commercio, dell'agricoltura e del servizio militare, i nostri Sovrani da gran tempo si preoccuparono di fondare mandrie normali e depositi provinciali di cavalli-stalloni, di assegnar premii e dare incoraggiamenti ai produttori dei migliori cavalli da razza, e di stabilir norme relative alla polizia di questo importantissimo oggetto. Già anticamente nelle provincie avite esisteva la R. Mandria di Chivasso, a cui poscia furono surrogate quelle della Venaria Reale e d'Annecy (in Savoia), e col R. Viglietto 3 novembre 1818 susseguito da Manifesto di S. E. il Grande Scudiere del 28 febbraio 1819 si davano le occorrenti disposizioni

per le monte delle cavalle in essi stabilimenti; e per procacciare ai proprietari delle medesime il comodo delle monte a maggior vicinanza del loro domicilio, i due depositi venivano ripartiti in varie stazioni, assegnando a ciascuna un competente numero di stalloni.

Successivamente con altro R. Viglietto 18 dicembre 1832 i depositi dei cavalli-stalloni essendosi posti sotto la diretta dipendenza del Ministero di guerra e marina, si diedero pure varie disposizioni riflettenti le monte delle cavalle, le quali si dichiararono, come per lo passato, affatto gratuite, determinandovisi inoltre quanto segue:

Art. 10. *Qualità delle cavalle da presentarsi alla monta dai particolari.* — Le cavalle da presentarsi alla monta dai particolari nelle provincie dovranno avere almeno 35 oncie (metri 1 50 circa) di taglia, buona struttura non troppo affilata, testa piuttosto leggera, sane di visceri ed occhi. — Si osserveranno scrupolosamente queste regole sì nella taglia che nella struttura e nella specie dello stallone, onde così evitare l'inconveniente di perpetuarne i difetti, che ognora vanno aumentando di generazione in generazione.

Art. 11. *Incoraggiamento agli allevatori di cavalli.* — Oltre al dare le monte *gratis*, onde incoraggiare i proprietarii a cooperare alla moltiplicazione di quest'importante specie d'animali, presentando un maggior numero di cavalle alla monta, si farà ogni anno una distribuzione di premi a coloro che presenteranno i più belli cavalli estratti dai regi stalloni, da seguire detta distribuzione ne' capiluoghi di quelle provincie più centrifiche in ragione de' paesi ove l'abbondanza de' fieni e pascoli rende la coltivazione de' cavalli più proficua e facile, ad un qual fine S. M. ha determinato che venga stanziata nel bilancio del Ministero di guerra e marina una somma di lire 20,000. — Il *minimum* di detti premi sarà di lire 150, ed il *maximum* di lire 300. — Il modo di ripartizione di suddetti premi per la progressione dal *minimum* al *maximum* verrà regolato dall'Ispettore della R. Scuola d'Equitazione ed indicato nel Regolamento particolare per il servizio delle monte (1).

Art. 12. Per facilitare ai particolari allevatori lo smercio de' puledri si farà ogni anno l'acquisto di quelli giudicati servibili pei Corpi di cavalleria, dell'età di 4 ai 5 anni; fissando per base che li medesimi verranno pagati L. 25 in più del prezzo stato convenuto per le rispettive Arme nel contratto d'impresa per la rimonta di quell'anno, ovvero dell'anno antecedente.

---

(1) V. in proposito il Manifesto del Ministro primo Segretario di guerra e marina 20 febbraio 1833, inserto nel volume 1° della *Raccolta degli atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna* (Torino, Stamperia Reale, 1833).

Art. 14. *Epoca delle monte.* — A vece che gli stalloni venivano pel passato mandati nelle stazioni al 1° di aprile e rientrati al deposito al 1° luglio, saranno per lo avvenire mandati fuori detti stalloni alla metà di marzo, e rientrati alla metà di giugno (2).

Abolita la Mandria della Venaria Reale, e passata quella di Annecy alla Francia, l'unico deposito di cavalli-stalloni negli antichi Stati di terraferma è ora quello di Fossano, che comprende dodici stazioni (3).

Analogamente a quanto era stabilito per le antiche provincie, con R. Decreto 19 novembre 1859, venne stabilito un deposito di 60 cavalli-stalloni anche nelle provincie della Lombardia (4). Questo deposito ha la sua sede in Crema, e consta di otto stazioni.

Con altro R. Decreto 24 novembre 1860 vennero del pari istituiti altri sei depositi (di 60 cavalli-stalloni ciascuna); cioè: due nell'Emilia, tre nella Toscana, ed uno nell'isola di Sardegna (5).

Finalmente, con R. Decreto (683) 6 maggio 1862, furono istituiti quattro altri depositi, cioè: tre nelle Provincie napoletane ed uno nell'isola di Sicilia.

Tutti i depositi di cavalli-stalloni ora esistenti nei RR. Stati, nonchè quelli che potessero col tempo stabilirsi, dipendono da una *Direzione generale dei Depositi cavalli-stalloni* istituita con R. Decreto 11 agosto 1860 (6).

I depositi suddetti, a termini dei citati provvedimenti e del R. Decreto (682) 6 maggio 1862, constano di 60 cavalli-stalloni ciascuno. Tuttavia, coll'art. 2 di esso R. Decreto si diede facoltà al Ministro della Guerra, allorchè per circostanze di servizio e di località, o per ragioni di economia, lo ravvisi utile: 1° di sospendere l'installamento di un deposito, distribuendo per altro gli stalloni a quello destinati fra gli altri depositi nel modo più van-

(2) Il R. Biglietto 18 dicembre 1832, di cui abbiamo riferito un estratto, non si ritrova negli *Atti del Governo*, ma fu inserito nella *Raccolta di R. Determinazioni, Regolamenti, ecc. relativi all'amministrazione ed al servizio militare di terra e di mare* (anno 1832 pag. 368 — Torino. tip. G. Fodratti); come pure nella *Nuova raccolta delle leggi, regolamenti e disposizioni relative all'armata di terra e di mare* (vol. 1° pag. 99. — Torino, tip. E. Dalmazzo 1860).

(3) Cioè: Voghera, Sartirana, Pieve del Cairo, Garlasco, Vigevano, Novara, Mortara, Alessandria, Casale, Vercelli, Carmagnola, Fossano. Il servizio delle monte vi era fatto nel 1860 da un numero complessivo di 43 cavalli-stalloni (*V.* Nota minist. 8 marzo 1860).

(4) Questo Decreto venne inserito nel *Giornale militare* 1859, p. 776.

(5) *Giornale militare* 1860, p. 1249.

(6) *Ivi*, 1860 pag. 899.

taggioso al servizio; 2° di suddividere uno o più depositi in due parti ciascuno, e di stabilirne le frazioni in località diverse.

I dodici depositi cavalli-stalloni come sopra stabiliti, con R. Decreto (2099) 28 dicembre 1864 furono ridotti a soli dieci aventi in totale 600 cavalli da ripartirsi a seconda delle varie località; e le stazioni di monta fu determinato non dovessero eccedere il numero di 120 (Art. 4).

I depositi cavalli-stalloni, a mente del R. Decreto (1726) 31 marzo 1864, dovevano passare dal 1° gennaio 1865 sotto la dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, trattandosi di materia di sua attribuzione, a senso dei RR. Decreti 21 dicembre 1850 e 5 luglio 1860; ma col già citato R. Decreto 28 dicembre 1864 questo passaggio fu protratto sino al 1° gennaio 1866.

Riguardo alla polizia dei cavalli ed asini stalloni posseduti dai privati, all'oggetto di evitare le frodi e d'impedire il degradamento delle razze, si diedero le seguenti disposizioni con RR. PP. 18 maggio 1826, rese note con Manifesto del R. Senato di Torino 7 giugno successivo, e che crediamo senza dubbio pur oggi attendibili:

Art. 1. Nissuno potrà ritenere uno stallone destinato alla monta delle cavalle, senza averne prima ottenuto la permissione per iscritto dall'Intendente della provincia, *(Sotto-prefetto)*, il quale non la darà, se non in seguito alla presentazione di un certificato del Guarda-stallone, nel distretto del quale trovasi la provincia: esso certificato dovrà far fede, che lo stallone non ha verun difetto trasmessibile, e che invece riunisce tutte quelle qualità che sono necessarie per produrre cavalli di bella e buona razza. — Tanto la permissione succennata che il detto certificato saranno spediti gratuitamente, e dovranno essere rinnovati in cadun anno prima della monta. Ogni contravvenzione a questo articolo sarà punita colla multa di lire venti, estensibile secondo i casi fino a lire sessanta.

Art. 2. Qualora venga a cognizione del Guarda-stallone, che trovisi nel suo distretto uno stallone affetto da qualche vizio ereditario, ovvero che sia di cattiva struttura, o di brutte forme, egli sarà tenuto di farne tosto relazione all'Intendente della provincia, cui spetterà di ordinare al proprietario, o possessore di quello stallone di farlo estrarre nel termine che stimerà di prescrivergli. — Lo stesso si praticherà verso gli stalloni-asini che li cozzoni di cavalli potrebbero condurre alle fiere, ai mercati, nelle cascine, od altri luoghi per ingannare li proprietari delle giumente. — Nel caso poi, che il proprietario, o possessore non abbia adempiuto all'ordine dato in proposito dall'Intendente, egli soggiacerà ad una multa estensibile a lire cento, e se non ostante un tal ordine, quello stallone avesse dato la monta ad una giumenta, sarà il medesimo confiscato oltre il pagamento di detta multa.

Art. 3. Qualunque proprietario, o possessore di un puledro al di là di diciotto mesi qualora non sia stato castrato, sarà punito colla multa menzionata all'art. 1, ove lo lasci andare a' pubblici pascoli.

Art. 4. Spetterà agli Avvocati Fiscali (*Procuratori del Re*) il promuovere dinanzi ai Tribunali di prefettura (*di circondario*) il procedimento contro i contravventori, ogni qualvolta consterà della contravvenzione per mezzo di un verbale di un Guarda-stallone, o d'un Carabiniere Reale, o d'un Preposto delle Dogane, il quale debitamente ratificato nello spazio di 48 ore dal Giudice di mandamento, o suo Luogotenente, od anche dal Sindaco del luogo, farà fede sempre che non siano in pronto prove contrarie; in mancanza poi del processo verbale dovrà procedersi sulle informazioni sommarie, che avrà assunto il Giudice di mandamento.

STAMPA. — La libertà della stampa, che è necessaria guarentigia delle istituzioni d'ogni ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precipuo istrumento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio vaglia ad assicurarne i salutari effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dall'essere propizio allorchè degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento d'idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni, così la correzione degli eccessi deve essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria. Mosso da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale dichiarato che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive (Art. 28), il magnanimo Re Carlo Alberto, con Editto del 26 marzo 1848, si faceva a stabilire le regole, colle quali si avesse da tenere ne'suoi Stati l'esercizio di quella libertà.

Questa Legge venne man mano estesa a tutte le provincie che entrarono dopo il 1859 a far parte del Regno d'Italia, e stante la sua importanza o per le attribuzioni che circa la stampa possono avere i Sindaci quali uffiziali di polizia giudiziaria, crediamo opportuno di qui riferirla, colle modificazioni apportatevi dalle Leggi 26 febbraio 1852 e 20 giugno 1858, e dal Codice di procedura penale per quanto riguarda l'intervento dei Giurati nei giudizi di stampa, avvertendo che venne fatto a suo luogo il raffronto degli articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale del 1859, coi corrispondenti articoli dei Codici penale e di procedura criminale vigenti all'epoca della promulgazione della Legge, in essa citati; si e come venne ordinato colla Legge (3791) 20 novembre 1859.

LEGGE SULLA STAMPA 26 MARZO 1848.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi è libera; quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa, con che si osservino le norme seguenti.

Art. 2. Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, l'officina e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore. — La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.

Art. 3. Ogni stampato che non abbia le indicazioni di cui nell'articolo precedente, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con una multa da lire 100 a 300.

Art. 4. Le azioni penali stabilite dal presente Editto, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, secondo contro l'editore, se l'uno o l'altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.

Art. 5. L'azione esercitata contro l'autore e l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti ch'egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato complice.

Art. 6. Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio d'ogni specie di officina di stampa.

Art. 7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella provincia dove risiede un Magistrato (*Corte*) d'appello, all'ufficio dell'Avvocato fiscale generale, (*Procuratore generale*), se nelle altre all'Ufficio dell'Avvocato fiscale (*Procuratore del Re*) presso il Tribunale di prefettura (*di circondorio*); ciò tutto salvo il disposto dal presente Editto circa le pubblicazioni periodiche. — La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con multa estensibile a lire 300.

Art. 8. Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nell'art. 1 dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli Archivi di Corte, (*ora del Regno*) ed una alla Biblioteca dell'Università nel cui circondario è seguita la pubblicazione. — Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nell'eseguire la consegna sopraddetta, sarà punito coll'ammenda di lire 50. — Il tutto senza pregiudicio di quanto è stabilito dalle leggi relative all'acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria.

Art. 9. Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a termini del presente Editto, saranno puniti

con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

Art. 10. È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli, come dei Giudici di diritto. — È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati, a meno che se ne sia ottenuto dai rispettivi Corpi la facoltà. — È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai Magistrati o Tribunali, che abbiano avuto luogo a porte chiuse. — La trasgressione del prescritto di quest' articolo sarà punita con multa di lire 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 11. Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti d'istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti od ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Art. 12. Qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al pubblico Ministero: e in quanto ai periodici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall'art. 52.

CAPO II.

Della provocazione pubblica a commettere reati.

Art. 13. Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1, tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano o distribuiscano, o si pongano in vendita o si espongano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo che tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un crimine, un delitto od una contravvenzione, sarà punito, se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2,000; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500; se di contravvenzione, cogli arresti, giuntavi l'ammonizione secondo i casi, e con multa estensibile a lire 100.

Art. 14. La provocazione per altro a commettere uno dei crimini di cui negli articoli 183 e 184 del Codice penale (*articoli 153, 154 Cod. pen. 1859*) sarà punita col carcere per anni due e con multa di lire 4000.

Art. 15. Sarà punito colle stesse pene l'impiego di qualunque dei mezzi indicati dall'art. 1 per impugnare formalmente la inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono, l'autorità costituzionale del Re e delle Camere.

CAPO III.

Dei reati contro la Religione dello Stato, gli altri Culti ed il buon costume.

Art. 16. Chiunque con uno dei mezzi indicati all'art. 1 di questo Editto commetta uno dei crimini contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice

penale (*art. 185 alin. cit. Cod.*), sarà punito, secondo i casi, cogli arresti o col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a L. 2.000.

Art. 17. Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di questo Editto, sarà punito col carcere non maggiore di un anno, e con pene di polizia secondo le circostanze. — Nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a L. 1,000.

Art. 18. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'art. 1 deridesse od oltraggiasse alcuna delle Religioni o Culti permessi nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei e con una multa estensibile a L. 500.

CAPO IV.

Offese pubbliche contro la persona del Re.

Art. 19. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 si sarà reso colpevole di offesa verso la Sacra Persona del Re o Reale Famiglia, o Principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni, e con multa non minore di L 1,000 e non maggiore di L. 3,000, avuto riguardo alla Persona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato.

Art. 20. Chiunque farà risalire alla Sacra Persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, sarà punito col carcere da un mese ad un anno, e con una multa di L. 100 a 1,000.

CAPO V.

Offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei Deputati, i Sovrani ed i Capi dei Governi esteri, ed i Membri del Corpo diplomatico.

Art. 21. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di questo Editto oltraggi il Senato o la Camera dei Deputati, sarà punito colle pene di cui nell'art. 19.

Art. 22. Saranno puniti colle stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 a qualunque altra forma di Governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.

Art. 23. Saranno puniti colle stesse pene coloro che divulgassero segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo.

Art. 24. Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali, e contro l'ordinamento della famiglia, sarà punita colle pene di cui all'art. 17 (1).

---

(1) A termini della Legge (2876) 20 giugno 1858, l'apologia dell'assassinio politico per mezzo della stampa o di alcun altro dei mezzi indicati nel-

Art. 25. Le offese contro i Sovrani o i Capi dei Governi stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire 100 a 1,000.

Art. 26. Le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati, od altri Agenti diplomatici delle Potenze estere, accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite colle pene pronunciate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

CAPO VI.

Delle diffamazioni, ingiurie pubbliche, e dei libelli famosi.

Art 27. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 del presente Editto si renderà colpevole del reato contemplato nell'art. 617 del Codice penale (*art. 571 Cod. pen. 1859*), sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da L. 200 a 2,000.

Art. 28. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nel detto art. 1 si renderà colpevole di uno dei reati di cui negli articoli 616, 618 e 620 del Codice penale (*articoli 570, 572, 573 cit. Cod.*), sarà punito, se si tratterà di diffamazione, col carcere estensibile a sei mesi e con multa da L. 100 a 1,000; o se si tratterà d'ingiurie, cogli arresti o col carcere estensibile a mesi tre e con multa estensibile a L. 500.

Art. 29. Nei casi di offesa contro i depositari o gli agenti dell'autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati. — Questa prova libera l'accusato di offesa da ogni pena, salvo da quelle per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

CAPO VII.

Disposizioni speciali.

Art. 30. Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei Deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime.

Art. 31. Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei Deputati.

Art. 32. Non darà luogo all'azione la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali. — Il Magistrato o Tribunale, pronunciando nel merito, potrà ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni.

Art. 33. In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni previste da questo Editto, le multe saranno accresciute della metà.

---

l'art. 1° della presente Legge è punita a termini del surriferito articolo, escluse sempre le pene di polizia, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo (Art. 2).

Art. 34. Il carcere, nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo stesso Editto, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni.

CAPO VIII.

Delle pubblicazioni periodiche.

Art. 35. Qualunque suddito del Re, il quale sia maggiore d'età, e goda del libero esercizio dei diritti civili, qualunque società anonima o in commandita, qualunque corpo morale legalmente costituito nei Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dei seguenti articoli.

Art. 36. Chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico dovrà presentare alla Segreteria di Stato per gli affari interni, prima della pubblicazione, una dichiarazione in iscritto, corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti: — 1° Del concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente; — 2° La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo; — 3° Il nome e la dimora del gerente risponsabile (2).

Art. 37. Ogni giornale dovrà avere un gerente risponsabile.

Art. 38. Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovra prescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell'interno, a diligenza del gerente o dei suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi nei quali è altrimenti provveduto da questo Editto. — In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a L. 300. — Salvo riguardo alla vedova od ai successori del gerente o proprietario quanto viene stabilito dall'articolo seguente.

Art. 39. Mancando o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore risponsale all'Avvocato Fiscale Generale nelle residenze dei Magistrati d'appello; nei capi-luoghi di provincia agli Avvocati Fiscali; negli altri luoghi ai Giudici di mandamento, il qual redattore faccia le veci di gerente. — Tale provvisoria incumbenza non potrà protrarsi al di là di due mesi. — Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

Art. 40. Chiunque, senza aver adempito al prescritto dell'art. 36, o dopo la pronunciata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da L. 100 a 500.

Art. 41. Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri

(2) Questa disposizione è anche applicabile alla stampa e pubblicazione di giornali col metodo litografico o zincografico (Par. Avv. fiscale gen. di Torino 6 luglio 1856; — Decis. minist. conf.).

esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa. — La trasgressione di questo articolo sarà punita con multa estensibile a L. 300.

Art. 42. Al momento della pubblicazione del giornale, il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale o dell'Avvocato Fiscale, o del Giudice di mandamento, secondo la distinzione stabilita nell'art. 39. — Quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico. — La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a L. 500.

Art. 43. I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L'inserzione della risposta dev'essere intiera e gratuita. — Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale o pubblicazione. — Trattandosi di giornali che non ricevono annunzi, sarà corrisposto per l'eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunzi nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiciali. — Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte verrà punito con una multa non minore di L. 100, e non maggiore di L. 1,000.

Art. 44. Rimarrà, non ostante questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al Ministero pubblico o ai terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.

Art. 45. Ogni gerente sarà obbligato d'inserire in capo al suo giornale o scritto periodico qualsiasi titolo ufficiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'interesse del Governo che gli venisse mandato da un'autorità legalmente costituita. — L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta. — L'inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell'art. 43. — Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a L. 500.

Art. 46. In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.

Art. 47. Tutte le disposizioni penali portate da questo capo sono applicabili ai gerenti dei giornali, e agli autori che avranno sottoscritto gli articoli in essi giornali inseriti. — La condanna pronunciata contro l'autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.

Art. 48. In caso di recidività per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere, secondo le circostanze, accresciute sino al doppio.

Art. 49. I gerenti saranno tenuti a pubblicare non più tardi di due giorni, dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per fatti previsti da questo Editto. — In difetto, saranno puniti con una multa da L. 100 a 500.

Art. 50. L'azione per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui agli articoli 43 e 45, sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell'interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

CAPO IX.

Dei disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorta.

Art. 51. Ogni oggetto contemplato nell'art. 1, che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffizi indicati nell'art. 7 ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

Art. 52. L'Avvocato Fiscale Generale, l'Avvocato Fiscale o il Giudice di mandamento, potranno rispettivamente, nell'intervallo sovra espresso, far procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle disposizioni del presente Editto; nel quale caso, entro il termine di 24 ore, si dovrà da loro promuovere l'opportuno procedimento.

Art. 53. Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal Magistrato o Tribunale contrari al disposto del presente Editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi.

CAPO X.

Della competenza, della composizione del Magistrato, e del procedimento.

Art. 54. La cognizione dei reati previsti dagli articoli 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, e della provocazione ad alcuno di essi, è attribuita esclusivamente al Magistrato d'appello, coll'aggiunta dei giudici del fatto (3).

Art. 55. La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze e colle forme stabilite dalle leggi ordinarie.

Art. 56. L'azione penale per i reati contemplati in questo Editto sarà esercitata d'uffizio colle avvertenze seguenti: — Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei Deputati, l'azione penale non sarà esercitata se non precede l'autorizzazione del Corpo, contro cui fosse diretta l'offesa.—

---

(3) A senso dell'art. 9 del Codice di procedura penale ora vigente, è di competenza delle Corti di Assisie coll'intervento dei Giurati la cognizione dei reati di stampa preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della Legge che riferiamo. Come si vede, trovasi ora compreso nella competenza delle Corti d'Assisie l'art. 16, ed escluso invece l'art. 25. Quest'ultimo contempla i reati contro i Sovrani o i Capi dei Governi stranieri, riguardo ai quali già provvedeva la Legge 26 febbraio 1852. — *V.* la nota seguente.

Nel caso di offesa contro i Sovrani od i Capi dei Governi esteri, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta per parte dei Sovrani o dei Capi degli stessi Governi (4). — Nei casi di offesa contro i Magistrati, Tribunali o altri Corpi costituiti, l'azione penale non verrà esercitata che dopo deliberazione presa dai Corpi medesimi in adunanza generale. — Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualche modo dell'autorità pubblica, o contro gli inviati ed agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Re od il Governo, o contro privati, l'azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sporta dalla persona che si reputa offesa.

Art. 57. Il pubblico Ministero nelle sue instanze, quando esercita l'azione penale d'uffizio, o il querelante nella sua querela, sono tenuti di specificare le provocazioni, gl'insulti, offese, oltraggi, fatti diffamatorii o ingiurie che danno luogo all'instanza o querela, sotto pena di nullità.

Art. 58. Immediatamente dopo l'istanza o querela, l'istruttore potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo.

Art. 59. L'ordine di sequestro ed il relativo verbale saranno notificati, entro lo spazio di 24 ore, alla persona, contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo.

Art. 60. Il procedimento, ritenuto l'ordine delle competenze, di cui agli articoli 54 e 55, avrà luogo nelle forme prescritte dal Codice di procedura criminale, colle modificazioni di cui infra.

Art. 61. Quando il reato di stampa non si presenti come complicità di un crimine, il Magistrato o Tribunale dovrà, sulla domanda dell'imputato, e sentito il pubblico Ministero, concedere all'inquisito la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza, in conformità degli articoli 190, 192 e seguenti del Codice di procedura criminale, sino al 204 inclusivamente (*articoli 200, 204 e seguenti sino al 217 del Cod. di proc. pen. 1859*).

Art. 62. Il pubblico Ministero potrà far citare direttamente gl'inquisiti a comparire nel termine di tre giorni davanti al Magistrato o Tribunale quando anche si fosse precedentemente eseguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi. — In questo caso però la citazione non potrà essere intimata che dopo la notificazione all'inquisito del verbale di sequestro.

(I seguenti art. 63-77 riguardano alla forma del verdetto da pronunciarsi dai Giurati nei giudizi di stampa, e dei dibattimenti relativi avanti le Corti d'assisie; essi qui si omettono, essendo ora surrogati dagli articoli 472-475 del Codice di procedura penale da noi riferiti in GIURATI § 4).

(4) La Legge 26 febbraio 1852 portò al presente disposto la seguente modificazione:
Per esercitare l'azione penale pei reati previsti dall'art. 25 dell'Editto 26 marzo 1848, non meno che per qualunque procedimento relativo, basterà al Pubblico Ministero di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'art. 56 di detto Editto, senza essere tenuto di esibirla. È abrogato in quanto a cotali reati il disposto dell'art. 54 del medesimo Editto, e sarà agli stessi applicabile il prescritto dell'art. 55.

CAPO XI.

Dei giudici del fatto.

(Circa all'elezione e formazione delle liste dei Giurati ed alla composizione definitiva del Giurì provvede ora la Legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario negli art. 53-88. — V. GIURATI § 3).

Disposizioni transitorie.

Art. 91 . . . .
Deroghiamo a qualunque disposizione contraria al prescritto del presente Editto.

Per quanto riguarda alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa — *V. Tipografi.*

STATISTICA. — La statistica nella sua più larga significazione comprende l'esposizione regolarmente ordinata dei fatti osservati in un paese. Ma considerata nel suo scopo speciale, essa è unicamente destinata a presentare l'esposizione regolarmente ordinata dei fatti, che manifestano la condizione fisica, morale, economica e civile d'una nazione, in quanto questi fatti possono venire espressi e valutati con quantità determinate (1).

L'utilità delle statistiche, siano esse *generali* o *speciali*, non può essere contestata da alcuno, quando alla loro formazione presieda un saggio ed illuminato criterio, quando siano affidate a funzionari pratici e zelanti, e quando sovratutto esse non possano essere sospettate d'essere strumento di partiti politici o di sistemi preconcetti. La piena cognizione dello stato del paese è necessaria al Governo per regolare le cose pubbliche nel modo che è richiesto dall'opportunità dei tempi e dei luoghi; è necessaria agli studiosi delle scienze sociali per non ragionare a caso e per illustrare le dottrine colla luce dell'esperienza; è necessaria alle buone e caritative persone che si adoperano ad aiutare le miserie degli infelici, ac-

(1) ROMAGNOSI, *Questioni sull'ordinamento delle statistiche*, quest. I. — Oltre il citato Autore, possono consultarsi su questa materia la *Filosofia della Statistica* del Melchior Gioia, gli *Elementi di statistica* del Moreau de Jonnès, il *Dizionario di economia politica* del Boccardo, v° Statistica, ed il *Dizionario di diritto amministrativo*, h. v. A questi libri diffusissimi rimettiamo il lettore cui occorrano maggiori nozioni, giacchè non è nostro istituto intrattenerci di teorie scientifiche.

ciocchè i loro soccorsi riescano non pure a sollievo d'alcune persone, ma a rimedio di quelle cause che trarrebbero alla miseria, all'avvilimento, alla corruzione una parte dell'umana famiglia.

Nei secoli barbari, o vicini alla barbarie, le informazioni statistiche non erano dimandate che per accrescere le pubbliche gravezze. Ma tosto che furono conosciuti i principii della buona amministrazione, si ravvisò quanto fossero necessarie a tutte le parti d'un savio Governo. Da questo pensiero furono indettate, per tacere d'altre provvidenze più antiche, le istruzioni mandate agli Intendenti dall'Uffizio delle R. Finanze del Governo piemontese nel 1744 e 1775. Ma le informazioni statistiche che in allora e posteriormente si ordinavano, o riguardavano unicamente il censimento della popolazione, ovvero riflettevano speciali oggetti, su cui aveva a provvedere il Governo; e tali informazioni poi si raccoglievano e spedivano al Governo da suoi agenti locali senza alcuna norma uniforme e prestabilita, e finivano quasi sempre per essere sepolte e dimenticate in qualche archivio polveroso de'generali dicasteri. Non fu che nel 1837 che la statistica cominciò a formare un ramo regolare di pubblico servizio e ad essere coordinata in modo abbastanza consono coi dettami della scienza, colla creazione nel precedente anno ordinata dal Re Carlo Alberto della Commissione superiore permanente e delle Giunte provinciali di statistica. Queste Commissioni presero parte attiva ai vari censimenti del 1838, 1848 e 1858; ma è a rammaricare che i loro lavori siansi limitati a tale straordinaria incumbenza; poichè nel frattempo le Giunte provinciali di statistica non diedero quasi segno di vita, ed oramai quasi s'ignorava dai più se realmente ancora esistessero.

Eppure la è questa un'istituzione, di cui un ben ordinato e liberale Governo non può fare a meno; poichè, posta la cotidiana necessità di valersi de' diversi dati statistici, la cura di raccoglierli e coordinarli non dee lasciarsi a mani inesperte, od a chi assorto in più urgenti cure di pubblica amministrazione, non può attendere colla voluta solerzia alle pazienti elucubrazioni della statistica. Epperò, appena ricostituito il Ministero di agricoltura, industria e commercio, emanava per iniziativa di questo un R. Decreto del 9 ottobre 1861, col quale veniva istituita presso quel Ministero una Divisione di statistica generale, il cui capo ne dirigesse i lavori in tutto il Regno sotto gli ordini del Ministro, con una Giunta consultiva di statistica; in ogni Segreteria di Prefettura s'istituiva un

Ufficio permanente di statistica con speciali impiegati; ed in fine veniva creata in ogni Comune una Giunta di statistica nominata dal Consiglio comunale.

Con successivo Decreto del 3 luglio 1862 venivano apportate alcune modificazioni all'ora detto Decreto del 1861, fra le quali quella, per cui il Sindaco locale è stabilito presidente della Giunta comunale di statistica; e demandate le funzioni degli uffizi provinciali di statistica agli uffizi di Prefettura sotto la direzione del Prefetto, s'istituiva in ogni capoluogo di provincia una Giunta provinciale di statistica, gratuita, presieduta dal Prefetto e composta di cinque membri eletti dal Consiglio provinciale, colle attribuzioni ivi dette.

Il testo dei due succitati Decreti è esibito nei seguenti §§.

§ 1. — R. DECRETO (291) 9 OTTOBRE 1861

Art. 1. È instituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una Divisione di statistica generale, il cui Capo ne dirigerà i lavori per tutto il Regno sotto gli ordini del Ministro. — Il Direttore-capo di Divisione firmerà gli atti e le corrispondenze ordinarie della Divisione di statistica generale.

Art. 2. In ogni Segreteria di Governo provinciale, Intendenza generale o Prefettura vi sarà un Ufficio permanente di statistica, al quale i Governatori, Intendenti generali o Prefetti applicheranno gl'impiegati più idonei del personale delle rispettive Segreterie, ponendo a capo di esso un Segretario o Commesso di prima classe (2). — Gli Uffici, compreso il Capo, saranno composti di cinque impiegati nelle provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo ulteriore 2°, Alessandria, Basilicata, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Calabria citeriore, Calabria ulteriore 1°, Calabria ulteriore 2°, Capitanata, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Molise, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Principato citeriore, Principato ulteriore, Sassari, Terra di Lavoro, Terra di Otranto, Torino, Terra di Bari, Umbria; e di tre impiegati nelle provincie di Ancona, Abruzzo ulteriore 1°, Arezzo, Ascoli, Benevento, Caltanisetta, Ferrara, Forlì, Girgenti, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa e Carrara, Noto, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Porto-Maurizio, Ravenna, Reggio (Modena), Siena, Sondrio, Trapani.

Art. 3. Nel mese di ottobre di ciascun anno il nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio assegnerà agli Uffici provinciali una indennità pei lavori sostenuti, che sarà ripartita fra gli impiegati a giudizio del Governatore, Intendente generale o Prefetto.

Art. 4. È aperto un volontariato di statistica presso ogni Ufficio pro-

(2) *V.* gli art. 4 e 6 dell'infra riferito R. D. 3 luglio 1862.

vinciale. — Il volontariato si comporrà per esame e a concorso di sei volontari nelle provincie il cui Ufficio è composto di cinque impiegati, e di quattro volontari presso gli Uffici che hanno tre impiegati. — Il volontariato conferisce diritto alla preferenza nelle ricorrenze di lavori statistici, pei quali si richiede un personale temporaneo rimunerato.

Art. 5. È instituita in ogni Comune una Giunta di statistica i cui membri saranno eletti dal Consiglio comunale, ed in mancanza di elezione saranno nominati dal Governatore della provincia. — La elezione può essere fatta dalla Giunta municipale in caso di urgenza dichiarata dal Governatore.

Art. 6. Le Giunte comunali si comporranno: — di nove individui nelle città di 60,000 o più abitanti; — di sette in quelle di 18 a 60,000 abitanti; di cinque nei Comuni di 6 a 18,000 abitanti; di tre nei Comuni la cui popolazione è minore di 6,000 abitanti. — Il presidente della Giunta sarà in ogni caso nominato fra i componenti dal Governatore della provincia (3).

Art. 7. Potrà il Governatore, Intendente generale o Prefetto nelle Comunità minori di 3,000 abitanti, nelle quali manchi il personale idoneo, sospendere la formazione della Giunta, o discioglierla e deferirne l'autorità alla Giunta del capoluogo di mandamento.

Art. 8. La Divisione di statistica generale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dovrà: — 1° Preparare e proporre le norme generali, regolamenti, istruzioni e modelli per tutte le operazioni di statistica che non dipendono dai servizi speciali di altri Ministeri; — 2° Rispondere ai dubbi che sorgono nel corso delle operazioni, mantenere il retto senso e la costante uniformità delle regole; — 3° Raccogliere i lavori provinciali e locali, esaminarli, discuterli, procurare le necessarie correzioni, e quindi eseguire gli spogli e compilare i quadri generali per tutto lo Stato; — 4° Vegliare alla correzione e nitidezza di tutte le pubblicazioni statistiche; — 5° Raccogliere tutte le pubblicazioni degli altri Ministeri, porle a ragguaglio coi risultati direttamente ottenuti, e così venire all'ultima sintesi conclusiva intorno alle condizioni dello Stato; — 6° Porgere in fine d'ogni anno al Ministro una relazione generale dei lavori dell'anno, dei risultamenti avuti delle principali pubblicazioni officiali nazionali ed estere, e dei progressi della scienza, che sarà distribuita alle Camere.

Art. 9. Una Giunta consultiva di statistica composta di un Presidente e di otto Consiglieri (4) di regia nomina: — 1° Darà il suo parere necessario sui lavori, di cui ai numeri 1° e 6° dell'art. precedente; — 2° Esaminerà prima di pubblicarsi tutti i lavori compiuti per cura del Ministero; — 3° Potrà discutere e deliberare sovra i disegni di operazioni statistiche di qualunque natura che le fossero proposti da alcuno de' suoi membri, e comunicarli al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; — 4° Studierà le riforme ed aggiunte da farsi alle statistiche speciali incumbenti agli altri Ministeri, onde mantenere l'unità di concetto in tutte le operazioni, e porle in rap-

(3) Il presidente della Giunta comunale di statistica è ora il Sindaco. — V. art. 2 cit. R. D.

(4) Il numero dei Consiglieri di regia nomina fu con R. Decreto 16 marzo 1862 portato a *dieci*.

porto coi lavori di statistica generale; — 5° Emetterà avviso sulle questioni e sulle opere che saranno dal Ministero sottoposte al suo giudizio.

Art. 10. Gli Uffici provinciali sono specialmente incaricati di trasmettere agli Uffici comunali gli ordini e gli impulsi della Direzione centrale, risolvere prontamente i dubbi che sorgessero nel corso delle operazioni, riferendone immediatamente alla centrale, raccogliere ed esaminare i lavori comunali, procurarne le necessarie correzioni, eseguirne gli spogli e compilare i quadri provinciali per Circondari e Comuni.

Art. 11. I lavori comunali sono come per legge a carico dell'Ufficio municipale. — La Giunta locale di statistica li dirige e sorveglia. — Alla Giunta appartiene, come a Giurì di statistica, lo assegnare il posto che compete a ciascun fattore fra le categorie diverse dei quadri, e concretare in tal modo, secondo la notorietà locale e la coscienza, le unità che debbono comporre ogni ordine numerico.

Art. 12. Gli Uffici centrali di statistica di Napoli, Palermo, Firenze, Modena, Parma sono disciolti. — Gl'impiegati d'essi Uffici saranno a cura e per disposizione del nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio distribuiti nelle segreterie di Prefettura e di Governo provinciale o compartimentale, o chiamati a far parte della Divisione di statistica generale, o posti in disponibilità. — Finchè non si sarà provveduto come sopra per ciascuno di essi impiegati, continueranno a considerarsi come personalmente applicati a lavori in corso nei disciolti Uffici.

§ 2. — R. DECRETO (707) 3 LUGLIO 1862.

Art. 1. Il Sindaco d'ogni Comune, giusta la Legge 20 febbraio 1862, coadiuverà al censimento della popolazione, ed alla tenuta dei registri dello stato civile, ed al compimento in genere di quegli atti che gli sono dalla legge delegati, in conformità ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 100 della Legge comunale 23 ottobre 1859.

Art. 2. Il Sindaco è presidente della Giunta comunale di statistica; provvede al servizio, e può delegare la presidenza ad uno dei componenti la Giunta comunale. Le funzioni di segretario della Giunta sono affidate al Segretario del Comune. — In quei Comuni in cui, di conformità all'art. 6 del R. Decreto 9 ottobre 1861, fosse già stato nominato dal Prefetto il presidente della Giunta, questi conserverà la presidenza onoraria, trasmettendo la presidenza effettiva al Sindaco del Comune

Art. 3. È instituita in ogni capoluogo di provincia una Giunta provinciale di statistica, gratuita, di cinque membri, eletti dal Consiglio provinciale. Essi durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno e sono rieleggibili. — Dopo l'elezione generale, l'uscita di ciascun membro, pei primi quattro anni, è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità. — È presidente della Giunta provinciale il Prefetto, il quale può farsi rappresentare da uno dei Consiglieri di prefettura.

Art. 4. La Giunta provinciale sorveglia, rivede e cura la correzione dei lavori della Giunta statistica comunitativa, ne fa lo spoglio, e adempie

alla compilazione delle tavole riassuntive della provincia. Essa raccoglie inoltre direttamente, ogniqualvolta ne ha richiesta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, quelle notizie statistiche i cui elementi debbansi ricercare non nello stretto ambito comunale, ma nel più vasto circuito della provincia. — La parte esecutiva del servizio presso la Giunta provinciale, perchè riesca efficace, è diretta dal Prefetto e coadiuvata dall'Ufficio di Prefettura. — I lavori di cancelleria saranno di regola compiti da impiegati della Prefettura a ciò delegati dal Prefetto, salvo il caso di lavoro straordinario, per cui si potranno assumere impiegati temporanei.

Art. 5. Medaglie d'onore di tre classi saranno accordate ogni anno a queglino fra i membri delle Giunte sia comunali, sia provinciali, che nel corso di tre anni almeno abbiano prestato efficace concorso ai lavori della statistica.

Art. 6. Le Prefetture sono specialmente incaricate di trasmettere alle Giunte comunali e provinciali di statistica gli ordini e gli impulsi della Direzione centrale, risolvere prontamente i dubbi, che sorgessero nel corso delle operazioni, riferendone immediatamente alla centrale, riscontrare e correggere alla lor volta i risultamenti ottenuti sia dalle Giunte comunali, sia dalle provinciali. Nè perciò s'intendono esonerate dall'obbligo, che loro incumbe del pari, di fornire direttamente gli schiarimenti, le aggiunte e le notizie, che loro fossero richieste dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. In questi diversi uffici le Prefetture possono richiedere il concorso degli agenti forestali e del catasto, degli Esattori delle imposte, dei maestri delle scuole elementari, dei pubblici uffiziali in genere, e giovarsi anche del consiglio e dell'opera dei membri delle Camere di Commercio, delle Società agrarie e dei Corpi scientifici.

§ 3. Parte essenzialissima della statistica è il censimento della popolazione. Già si è per noi a suo luogo accennato che per Regio Decreto 8 settembre 1861, convalidato poi colla Legge 20 febbraio 1862, si ordinò un nuovo censimento generale e contemporaneo in tutte le provincie del Regno d'Italia della popolazione di fatto nella notte del 31 dicembre 1861 al 1° gennaio 1862. (V. *Censimento della popolazione. — Popolazione*).

Sulla base di questo censimento, corretto e completato in ciascun Comune secondo le variazioni avvenute nello stato delle persone o in quello della popolazione fino al 1° gennaio 1865, con R. Decreto 31 dicembre 1864 si credette di prescrivere la formazione e conservazione in ogni Comune di un registro di popolazione, dove debbano essere annotati volta a volta, a cominciare dal 1° gennaio 1865, tutti i cambiamenti, che avverranno nello Stato, delle persone, delle famiglie e della popolazione, per nascite, per morti, per matrimoni e per cangiamenti di residenza.

Questo provvedimento (circa il quale ci permettiamo dubitare

possa avere gli utili risultati che se ne promettono coloro che lo promossero), non meno che il Regolamento che vi fa seguito, non avendo potuto essere inseriti in luogo più adatto di questo Manuale, sono qui da noi riferiti a comodo delle Amministrazioni comunali:

R. DECRETO (2105) 31 DICEMBRE 1864 SUL REGISTRO DI POPOLAZIONE

Art. 1. In ogni Comune del Regno vi sarà un registro di popolazione conforme al modello che va unito al presente decreto (5).

Art. 2. La formazione e conservazione del registro di popolazione sarà tra le attribuzioni dei Sindaci o Gonfalonieri, assistiti dalle Giunte comunali, e dalle Giunte locali di statistica.

Art. 3. Il censimento della popolazione del 31 dicembre 1861, corretto e completato in ciascun Comune secondo le variazioni avvenute nello stato delle persone od in quello della popolazione fino al 1° gennaio 1865, e tenuto conto delle sole persone aventi in esso domicilio legale o residenza stabile, servirà di base al registro di popolazione.

Art. 4. Tutti i cambiamenti che dal 1° gennaio 1865 in poi avverranno nello Stato, delle persone, delle famiglie e della popolazione, per nascite, per morti, per matrimoni e per cangiamenti di residenza, dovranno essere annotati nel registro di popolazione.

Art. 5. Epperò, chiunque voglia trasferire l'abituale sua residenza dal Comune dove si trova iscritto in altro Comune, dovrà farne dichiarazione tanto al Sindaco del Comune che abbandona, quanto al Sindaco del Comune in cui va a stabilirsi.

Art. 6. Per l'iscrizione dei forestieri i quali venissero a stabilirsi in un Comune del Regno, come per le notificazioni d'alloggio, saranno osservate le vigenti disposizioni locali che riguardassero le notificazioni da farsi all'Ufficio delle Anagrafi per mutazioni di domicilio, o per traslocazioni d'abitazione entro il territorio d'una stessa Comunità.

Art. 7. Uno speciale regolamento, firmato d'ordine nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, darà le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del registro di popolazione, e determinerà i modi per la regolare denunzia dei cambiamenti di residenza.

Art. 8. I Sindaci, d'accordo colle rispettive Giunte comunali, provvederanno, in coerenza alle facoltà loro attribuite dalla Legge 23 ottobre 1859, all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto e nel relativo Regolamento. — I Sindaci avranno facoltà di assoggettare i contravventori alle pene di polizia nei limiti portati dalle vigenti leggi penali.

Art. 9. Le contravvenzioni saranno accertate a termini delle disposizioni veglianti in materia di polizia municipale.

---

(5) *V.* Formolario, Parte II, Sezione I.

REGOLAMENTO

SULLA FORMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE.

TITOLO I.

Della formazione del registro di popolazione.

Art. 1. Il registro di popolazione, ordinato col R. Decreto 31 dicembre 1864, nº 2105, dovrà essere compiuto in ciascun Comune dentro il primo semestre del 1865.

Art. 2. Appena ricevuto il presente Regolamento, dovranno le Amministrazioni municipali procedere tosto, sotto la direzione del Sindaco e coll'assistenza delle Giunte comunale e di statistica, alla formazione del registro di popolazione secondo le norme qui sotto indicate.

Art. 3. Il registro di popolazione di un Comune si comporrà di tanti fogli quanto sono le famiglie che hanno domicilio o residenza stabile in esso.

Art. 4. Per famiglia s'intenderà il complesso degli individui che convivono insieme ed hanno un medesimo domicilio, qualunque ne sia il numero e i vincoli di parentela o di convivenza.

Art. 5. I fogli di famiglia si disporranno nel registro per vie, vicoli o piazze, e seguendo l'ordine della numerazione delle case o isolati. — Per le vie si terrà l'ordine alfabetico.

Art. 6. Ogni foglio di famiglia, oltre la indicazione del luogo (città, terra, castello, borgata, casale o casa sparsa), il numero della casa e il nome della strada, vicolo o piazza, conterrà tutti gli individui della famiglia colle qualificazioni e indicazioni corrispondenti a ciascuna colonna del modello del registro di popolazione che è annesso al R. Decreto 31 dicembre 1864, nº 2105.

Art. 7. Nella compilazione dei fogli di famiglia si classificheranno le persone che le compongono nell'ordine seguente: — Il capo di famiglia (maschio o femmina che sia); — Il coniuge; — I figli per ordine di età; — I parenti per ordine di prossimità; — Gli estranei; — I domestici e gli operai a dimora, quand'anche le famiglie a cui questi appartengono abitassero un diverso Comune.

Art. 8. Gli assenti temporariamente dalle famiglie dovranno essere inscritti essi pure nel foglio della rispettiva famiglia al posto che loro compete secondo l'ordine indicato all'articolo precedente.

Art. 9. Le persone che in virtù del Codice civile hanno domicilio in un Comune diverso da quello della loro residenza abituale, o che risiedono alternativamente in due Comuni, dovranno essere iscritti nel registro dell'uno e dell'altro Comune.

Art. 10. I militari non saranno compresi nel registro di popolazione del Comune in cui si trovano per ragione di servizio, ma sì in quello della loro ultima residenza, prima che fossero arruolati nell'esercito.

Art. 11. Gli uffiziali delle truppe sedentarie dovranno invece considerarsi come aventi residenza stabile nel Comune in cui esercitano le loro funzioni, ed essere conseguentemente iscritti nel registro di popolazione del Comune medesimo.

Art. 12. I mentecatti, i vecchi ricoverati, i mendici, i carcerati, saranno esclusi dal registro del Comune in cui si trova l'ospizio, il ricovero o la carcere ove sono raccolti, e dovranno invece iscriversi in quello del Comune di loro ultima residenza.

Art. 13. I trovatelli collocati a balia non figureranno nel registro del Comune in cui risiede la famiglia della nutrice, ma in quello ov'è l'ospizio a cui essi appartengono.

Art. 14. Gli alunni dei collegi e degli istituti pubblici e privati d'educazione e gli studenti delle università rimarranno iscritti nel registro del Comune di residenza delle rispettive famiglie.

Art. 15. Della popolazione avventizia e mutabile, della quale è menzione nei precedenti articoli 10, 12, 13 e 14, e di cui giova pure tener conto per le occorrenze dell'Amministrazione locale, si compilerà un registro supplementare.

Art. 16. Il registro di popolazione sarà accompagnato da un indice alfabetico contenente il cognome e nome di ciascun abitante del Comune, col richiamo al volume, fascicolo e foglio di famiglia del registro di popolazione.

Art. 17. Un solo indice basterà per tutto il Comune. Nelle grandi città, quando si credesse più comodo, lo si potrà suddividere per quartieri, sestieri o sezioni.

Art. 18. Alla fine d'ogni lettera si lascierà in bianco un sufficiente numero di fogli per le successive iscrizioni. — L'ordine alfabetico non è di rigore che per la lettera iniziale dei cognomi.

Art. 19. I Comuni che avessero un movimento di popolazione molto numeroso, potranno tenere un indice sopra schede volanti, che sarà facile mantenere sempre in rigoroso ordine alfabetico.

Art. 20. I cognomi a cui sia preposto *Da*, *De*, *Del*, *La*, ecc., si dovranno iscrivere nell'indice alfabetico sotto la lettera iniziale del cognome, posponendo ad esso la particella aggiunta, p. e., *De-Filippi* si scriverà *Filippi* (*De*).

Art. 21. Coi criteri stabiliti negli articoli precedenti dovranno le Amministrazioni comunali procedere prima d'ogni altra cosa all'accertamento dello stato effettivo di tutte le famiglie domiciliate o residenti stabilmente nel Comune.

Art. 22. A questo fine potranno, o valersi delle schede del censimento del 31 dicembre 1861, corrette e completate secondo le variazioni avvenute sino al 1° del 1865, o procurarsi direttamente dai capi di famiglia tutte le notizie necessarie per la compilazione dei fogli di famiglia.

Art. 23. L'adozione dell'uno o dell'altro metodo è lasciata al savio criterio delle Giunte comunali e di statistica, dopo che avranno esaminato lo stato in cui si trovano i documenti censuari conservati nell'archivio comunale.

TITOLO II.

Dell'annotazione dei movimenti nel registro di popolazione.

Art. 24. I movimenti della popolazione e i cambiamenti nello stato delle persone e delle famiglie provengono dalle nascite, dalle morti, dai matrimoni, dalla scomposizione e formazione di famiglie, e dai cambiamenti di domicilio o di residenza. — Di tutti questi movimenti e cambiamenti si deve tener esatto conto nel registro di popolazione.

Art. 25. Le dichiarazioni di cambiamento di residenza prescritte all'articolo 5 del R. Decreto 31 dicembre 1864, n° 2105, a tutti coloro che intendono di trasferire la propria residenza da un Comune ad un altro o all'estero, dovranno farsi al rispettivo ufficio comunale dal capo di famiglia per sè e per tutte le persone che convivono con lui, compresi i domestici e gli operai a dimora.

Art. 26. Non sarà considerato come cambiamento di residenza il soggiorno che alcuni fanno, durante una parte dell'anno, fuori del Comune di loro abituale residenza.

Art. 27. L'Ufficio comunale rilascerà a coloro che fsnno la dichiarazione di partenza un *Certificato di cambiamento di residenza*, firmato dal Sindaco o da chi ne fa debitamente le veci, conforme al modello *A* annesso al presente Regolamento (6).

Art. 28. Di ogni *Certificato di cambiamento di residenza* rilasciato, l'Ufficio comunale darà immediato avviso con *Notificazione*, simile al modello *B*, al Comune in cui il capo di famiglia avrà dichiarato di voler trasferire la propria residenza, notando frsttanto nelle colonne 17 e 18 del foglio di famiglia, il luogo della nuova residenza e la data della dichiarazione, e notando nella colonna 21 *Osservazioni* se il dichiarante intenda conservare l'anfico domicilio.

Art. 29. La esibizione del *Certificato di cambiamento di residenza* (modello *A*) dovrà farsi dal capo di famiglia all'Ufficio comunale entro un mese dal giorno in cui si è stabilito nella nuova residenza.

Art. 30. Nessuna iscrizione potrà farsi nel registro di popolazione d'un Comune se non dietro la esibizione del *Certificato*, di cui all'articolo precedente.

Art. 31. Per la iscrizione dei forestieri che vengono a stabilirsi nel Regno potrà servire la esibizione del passaporto o di altro documento che ne certifichi la personalità.

Art. 32. I regnicoli, aventi residenza abituale all'estero, che rientrassero

(6) I Moduli annessi al presente Regolamento sono riprodotti nel nostro FORMOLARIO, Parte II, Sez. I.

nel Regno prendendo stanza in un Comune diverso da quello in cui sono iscritti, dovranno procurarsi da questo il *Certificato di cambiamento di residenza* per esibirlo all'Ufficio comunale del luogo in cui fissano la nuova dimora.

Art. 33. Tutti i certificati di cambiamento di residenza presentati nell'anno saranno conservati nell'archivio comunale per servire di riscontro nelle revisioni trimestrali ed annue del registro di popolazione.

Art. 34. Ogni nuova iscrizione nel registro di popolazione d'un Comune dovrà, entro 15 giorni, essere notificata dal Sindaco al Comune dell'ultima residenza della nuova famiglia iscritta, affinchè quell'Amministrazione possa cancellarla dal proprio registro. — Si adempirà alla detta notificazione mediante l'invio dell'*Attestato di eseguita iscrizione*, simile al modello *C*.

Art. 35. Le prescrizioni dell'articolo precedente si osserveranno anche per il caso in cui una famiglia andasse a stabilirsi in un Comune diverso da quello in cui aveva dichiarato di voler fissare la propria residenza.

Art. 36. Nessuna famiglia o persona potrà essere cancellata dal registro di popolazione se non all'atto in cui perviene all'ufficio comunale l'*Attestato di eseguita iscrizione* (modello *C*), salvo se si tratti di famiglie o persone che dichiarino di voler espatriare, nel qual caso si dovranno cancellare all'atto stesso della dichiarazione.

Art. 37. Se dopo scorsi tre mesi dalla ricevuta *Notificazione di cambiamento di residenza* (modello *B*) non fosse stato esibito all'Uffizio comunale il corrispondente *certificato* (modello *A*), se ne dovrà tosto render informato il Comune da cui proviene la *Notificazione* mediante la retrocessione di questa e colla *Dichiarazione di non eseguita iscrizione* posta in fine di essa.

Art. 38. Così pure se dopo tre mesi da che l'Ufficio comunale ha rilasciato un *Certificato di cambiamento di residenza* (modello *A*), esso non riceve il corrispondente *Attestato di eseguita iscrizione* (modello *C*), dovrà richiedere al Comune a cui spetta o l'invio del detto *Attestato* o la retrocessione della *Notificazione di cambiamento di residenza* colla *dichiarazione*, di cui all'articolo precedente.

Art. 39. Pei cambiamenti che provengono da nascite, da morti, da matrimoni, da scomposizione o da formazione di famiglie, gli Uffizi comunali ne ricaveranno le notizie occorrenti, per le annotazioni da farsi nei fogli di famiglia del registro di popolazione, o dai registri comunali dello Stato civile, o dagli estratti dei registri parrocchiali di cui i Comuni ricevono mensuale comunicazione dai Parroci per la compilazione degli stati del movimento della popolazione, o dalle dichiarazioni dei proprietarii e subaffittuari delle case.

Art. 40. A questa parte porranno più speciale attenzione i Comuni delle provincie toscane, i quali prima d'inviare ai Cancellieri ministri del censo gli estratti mensuali dei registri parrocchiali per le nascite, per le morti e pei matrimoni, avranno cura di trarne i dati necessari per fare le annotazioni richieste nel registro di popolazione.

Art. 41. Dei nati e dei morti appartenenti a famiglie non aventi domicilio nè residenza stabile nel Comune, e che perciò non sono comprese nel registro di popolazione, non si dovrà tener conto che al solo effetto

di dare sollecita comunicazione dell'atto di nascita o di morte al Comune in cui ha residenza la famiglia del nato o del defunto.

Art. 42. Nell'annotare sui fogli di famiglia del registro le morti, oltre al segnare nella colonna 19 di fronte al defunto la data della morte, converrà ancora, se questi era coniugato, fare il conseguente cambiamento anche nello stato civile dell'altro coniuge, sostituendo cioè nelle relative colonne la indicazione *vedovo* o *vedova* a quella di *coniugato* o *coniugata*. — Corrispondenti variazioni converrà fare nelle colonne dello stato civile delle persone, ogni volta che un *celibe* od un *vedovo* passano allo stato coniugale.

Art. 43. Quando, in caso di matrimonio, i due coniugi rimangono nella famiglia a cui uno di essi apparteneva di già, in questo caso converrà iscrivere l'altro coniuge nel foglio di famiglia di quest'ultimo con numero successivo a quello degli altri suoi membri, procedendo in pari tempo a cancellarlo dal foglio della famiglia da cui si è staccato.

Art. 44. Anche i neonati s'iscriveranno con numero successivo dopo gli altri componenti la famiglia.

Art. 45. Se una famiglia cambia d'abitazione nello stesso Comune, non sarà necessario di farne la trascrizione in altra pagina. Basterà soltanto di cambiare nella intestazione del foglio di famiglia il numero della casa e il nome della via o piazza.

Art. 46. Quando una famiglia esce dal Comune, e che il foglio in cui essa era iscritta contiene ancora lo spazio sufficiente per una nuova iscrizione, in questo caso vi si potrà iscrivere la famiglia che viene ad abitare la stessa casa, avendo cura di tirare fra le due famiglie una grossa linea con inchiostro.

Art. 47. Se nel foglio di una famiglia non vi fosse più spazio per nuove persone, la iscrizione di esse verrà continuata alla prima pagina in bianco del registro, ponendo in fine della pagina scritta: *Vedi il seguito al foglio N.....* ed in testa alla pagina nuova *Vedi il principio al foglio N.....*

Art. 48. Tanto la compilazione primitiva quanto le successive annotazioni del registro di popolazione dovranno essere fatte in carattere intelligibile, che non lasci luogo ad equivoci, ed evitando ogni sorta di cancellature.

Art. 49. Il Sindaco e la Giunta comunale dovranno ogni tre mesi verificare se tutti i *Certificati di cambiamento di residenza* rilasciati da oltre tre mesi, siano stati riscontrati coll'*Attestato di eseguita iscrizione*, e se le famiglie di cui si ebbe la *Notificazione di cambiamento di residenza* si presentarono tutte per la iscrizione nel registro del Comune.

Art. 50. Se l'una o l'altra delle accennate pratiche, dietro la verificazione fatta, risultasse incompleta, nel primo caso si dovrà tosto, a norma dell'art. 38, richiedere la trasmissione dell'*Attestato*, e nel secondo retrocedere a norma dell'altro art. 37 la *Notificazione di cambiamento di residenza* colla dichiarazione finale.

Art. 51. In questa stessa occasione il Sindaco dovrà ordinare le opportune indagini per conoscere se qualche persona o famiglia abbia, senza

farne dichiarazione, abbandonato il Comune con intenzione di stabilirsi altrove. Qualora si verificasse questo caso dovrà cancellarsi dal registro la persona o famiglia, prendendo nota nella colonna delle *Osservazioni* dei risultati dell'inchiesta fatta per constatare il fatto.

Art. 52. Così pure si dovrà ricercare se taluna famiglia fosse venuta a risiedere nel Comune senza farne la notificazione voluta all'Uffizio comunale, onde assoggettare i contravventori al disposto dell'art. 8 del R. Decreto 31 dicembre 1864.

TITOLO III.

Revisione del registro di popolazione.

Art. 53. Nei primi 15 giorni di ogni anno il Sindaco adunerà la Giunta comunale per procedere di concerto colla Giunta di statistica ad una rigorosa revisione del registro di popolazione, e degli atti concernenti i cambiamenti di domicilio e di residenza.

Art. 54. La revisione avrà per oggetto:

a) Di constatare se tutte le famiglie o persone a cui fu rilasciato il *Certificato di cambiamento di residenza* nel corso dell'anno, e di cui siasi ricevuto dai Comuni di nuova residenza l'*Attestato della eseguita iscrizione*, sieno state debitamente cancellate dal registro di popolazione;

b) Di verificare se le famiglie o persone che esibirono il *Certificato di cambiamento di residenza* sieno tutte iscritte nel registro, se la iscrizione sia fatta secondo le norme stabilite, e se della eseguita iscrizione siasi data comunicazione al Comune da cui sono partite, a sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

c) Di riscontrare se il registro di popolazione sia tenuto al giorno nelle annotazioni dei cambiamenti che dipendono dalle nascite, dalle morti e dai matrimoni, non che dalla scomposizione, riunione e formazione di nuove famiglie;

d) Di esaminare se i caratteri siano intelligibili; precise le annotazioni e ben conservato il registro medesimo;

e) Di porgere infine all'incaricato della compilazione e conservazione del registro tutte quelle avvertenze e suggerimenti che, dalla fatta revisione, risultassero necessari per il miglior andamento di questo importante ramo del servizio comunale.

Art. 55. Dei risultati della revisione annuale se ne dovrà stendere processo verbale da firmarsi dal Sindaco e dai componenti le due Giunte, comunale e di statistica. — Copia autentica del detto processo verbale sarà inviata dal Sindaco al Prefetto della provincia.

TITOLO IV.

Della sorveglianza governativa dei registri di popolazione.

Art. 56. I Prefetti, tanto direttamente quanto per mezzo dei Sotto-prefetti, invigileranno affinchè le disposizioni contenute nel R. Decreto 31 dicembre

1864 e nel presente Regolamento siano esattamente adempite in tutti i Comuni della provincia.

Art. 57. A questo fine ogni qualvolta i Prefetti e Sotto-prefetti avranno occasione di recarsi per ragioni di pubblico servizio nei Comuni, non tralascieranno di fare personalmente la ispezione del registro di popolazione, di dare le istruzioni che apparissero necessarie, e di raccomandarne alle Autorità municipali la regolare tenuta.

Art. 58. Una relazione sull'andamento di questo ramo del servizio municipale colla indicazione dei Comuni che lo adempirono con maggiore regolarità ed esattezza, dovrà farsi annualmente dalle Autorità provinciali al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 59. Straordinarie revisioni dei registri di popolazione saranno ordinate, ove occorra, ed in quella forma che si stimerà più idonea, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 60. Per quei Comuni che già avessero regolari Uffizi di Anagrafe nulla è innovato. Solamente i detti Uffizi per essere in grado di soddisfare verso i privati e verso le altre Amministrazioni municipali, alle pratiche volute dal presente Regolamento, dovranno recare nei proprii registri le modificazioni necessarie perchè le annotazioni dei medesimi riscontrino con quelle che verranno introdotte, col 1° gennaio 1865, in tutti i Comuni del Regno.

Art. 61. Nelle località di una popolazione di oltre 6000 abitanti, le Amministrazioni comunali sono invitate a tenere un registro sussidiario per la iscrizione delle persone di servizio e degli operai. — In questo caso basterà di iscrivere per una sola volta alla fine di ogni anno nel registro generale di popolazione gli ultimi cambiamenti che saranno avvenuti nel personale suddetto.

Art. 62. Il registro ausiliario, oltre tutte le indicazioni del registro generale di popolazione, avrà apposite colonne per annotarvi le dimore successive del domestico e dell'operaio, coll'indicazione del cognome e nome del padrone di casa o di bottega.

Art. 63. Per avere un continuo riscontro della esatta notificazione dei cambiamenti prescritti dal più volte rammentato R. Decreto 31 dicembre 1864, le Autorità comunitative potranno, secondo le pratiche comunemente in uso presso le maggiori Comunità del Regno, richiedere che tutti i proprietari, loro procuratori e subaffittuari delle case, debbano dichiarare all'Ufficio comunale le famiglie o persone che le abbandonano e quelle che vi subentrano.

STATO CIVILE. — Sotto il nome di *stato civile* s'intende quella condizione per la quale l'uomo è capace di diritti e di doveri in società, ossia lo insieme delle qualità che determinano la posizione

assoluta o relativa di ciascun individuo nel civile consorzio e nella famiglia, verso cui queste qualità gli impongono certi doveri e gli attribuiscono certi diritti. Gli *atti dello stato civile* sono quelli che hanno per oggetto di constatare la esistenza di questo stato.

Lo stato civile, vale a dire, il modo legale d'esistenza di ciascun uomo nella famiglia e nella società, si fonda sopra tre grandi avvenimenti. Questi avvenimenti che segnalano il passaggio dell'uomo sulla terra e che formano perciò la base del suo stato civile, sono: la nascita, il matrimonio, la morte. La legge deve constatare con premura e scrupolo detti avvenimenti, onde fissare in modo certo l'esistenza e l'epoca dei diritti acquistati, delle obbligazioni contratte o trasmesse. Tale è lo scopo degli atti dello stato civile (1).

§ 1. « Sembrerà forse cosa poco credibile agli stranieri (scriveva il dotto ed illustre Relatore al Senato del Regno sul progetto del 1° libro del nuovo Codice civile italiano), ma pure è il vero che in una gran parte d'Italia lo Stato non possiede ancora oggidì i registri della società civile, quei registri da cui soltanto può conoscere quali siano i suoi figli, e trovasi, come nel medio evo, costretto a domandarne contezza ai ministri della società religiosa, che ne sono gli esclusivi possessori nel doppio interesse della società religiosa e civile (2). Si udì spesso e vivamente in Piemonte il grido che eccitava il Governo a instituire tali registri e a far cessare la sua intollerabile soggezione ad altra podestà in una parte tanto essenziale del civile reggimento. Ma il grido è rimasto finora inesaudito per diverse cause cui l'obbliare oramai più giova che il riandare (3). Uno dei principali beneficii del Codice civile sarà

(1) Boggio, *Relazioni tra i Parroci ed i Sindaci* (*Riv. amm.* 1857, p. 3).

(2) I registri dello stato civile erano e sono finqui tenuti in Italia dai Parroci locali incaricati delle funzioni di uffiziali dello stato civile, giusta speciali leggi, regolamenti e concordati colla Santa Sede; nelle sole provincie del cessato Regno delle Due-Sicilie e dei Ducati di Parma e Modena, ed ultimamente anche in quelle dell'Umbria, i registri suddetti dovevansi tenere dai capi dei rispettivi Comuni, quali ufficiali dello stato civile, conformemente alle disposizioni dei vari Codici civili colà vigenti.

(3) Già fin dal 1848 la Legge comunale 7 ottobre di quell'anno all'articolo 75, n°. 6°, dava incumbenza ai Sindaci di tenere i registri dello stato civile per tutte le nascite, matrimoni e morti, qualunque fosse il culto delle persone; e recava che un particolare regolamento da approvarsi dal Re avrebbe determinato il modo delle necessarie denunzie e le formalità per serbare in regola tali registri, senza pregiudizio della prova esclusiva dei libri parrocchiali quanto al battesimo, alla celebrazione del matrimonio in faccia alla Chiesa, ed alla morte dei rispettivi parrocchiani sotto i rap-

certamente quello di fare il Regno d'Italia signore una volta delle tavole di registrazione dello stato civile degli Italiani » (4).

Siccome per altro il nuovo Codice civile italiano non andrà in osservanza che dal 1° gennaio del prossimo anno 1866, così ci è giuocoforza, per rimanere fedeli al nostro istituto, di esporre la legislazione finora vigente sullo stato civile, specialmente nelle antiche provincie del Regno (5).

§ 2. Il Codice civile albertino nel titolo II, libro I reca le seguenti norme sul modo di accertare lo stato civile delle persone:

Art. 60. Lo stato civile delle persone sarà accertato con un atto, che ad ogni nascita, matrimonio e morte dovrà distendersi in registri a ciò destinati. — Il modo in cui tali registri debbono essere tenuti è determinato con apposito Regolamento approvato con Regie Patenti.

Art. 61 Gli atti anzidetti estesi nel modo stabilito fanno l'istessa fede che gli atti pubblici.

Art. 62. Qualunque alterazione di detti registri ed atti, e qualunque trasgressione colpevole delle disposizioni contenute nel Regolamento darà luogo avanti i Tribunali competenti all'azione dei danni ed interessi contro i rei, oltre a quanto è stabilito dalle leggi penali (*V. infra* § 5).

Art. 63. In mancanza de' registri, oppure in caso di omissione o mancanza d'un atto ne' medesimi, potrà farsi la prova tanto per documenti e principalmente con scritture provenienti da' genitori defunti, quanto per testimoni, salvo ciò che è disposto sulla ricerca della paternità e della maternità nel titolo *Della paternità e della figliazione.* — Se la mancanza od omissione è accaduta per dolo del richiedente, non sarà questi ammesso alla prova autorizzata dal presente articolo.

Art. 64. Per ciò che riguarda agli atti di nascita, di matrimonio e di morte seguiti in paese straniero si osserverà il disposto dall'art. 1418.— Quanto però ai matrimoni contratti dai sudditi in paese straniero dovrà constare essere quelli seguiti secondo le leggi della Chiesa cattolica, salvo che si tratti di non cattolici.

Art. 65. I Senati (*Corti d'appello*) sono particolarmente incaricati di vegliare sopra l'accertamento dello stato civile.

---

porti ecclesiastici, e senza derogare ai diritti dei parroci rispetto alle fedi di tali atti.

Le successive Leggi comunali del 1859 e del 1865 incaricano pure i Sindaci di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi. Ma codeste disposizioni rimasero fin qui senza efficacia, ed il Regolamento sullo stato civile, malgrado replicati tentativi, restò un puro desiderio fintanto che non emanò il nuovo Codice civile italiano.

(4) Relazione del Senatore Vigliani al Senato del Regno, 26 giugno 1864, sul progetto del 1° libro del Codice civile, pag. 95.

(5) Il testo delle disposizioni del nuovo Codice civile italiano relative agli atti dello stato civile sarà da noi riprodotto nel SUPPLEMENTO.

§ 3. Il Regolamento di cui al riferito art. 60 del Codice civile, emanò con RR PP. 20 giugno 1837; e quantunque il suo vigore sia oramai di breve durata, tuttavia, stante la sua importanza e la sua efficacia circa gli atti celebrati nei tempi trascorsi, le cui conseguenze possono protrarsi in epoche avvenire, ed anche perchè essendoci ad esso riferiti parecchie volte nel corso di questa compilazione, non vuolsi lasciare incompleta la trattazione di sì grave materia; crediamo necessario dar qui l'integrale testo di tale provvedimento.

REGOLAMENTO

PER LA TENUTA DE' REGISTRI DESTINATI AD ACCERTARE LO STATO CIVILE, approvato con RR. PP. 20 giugno 1837.

—⁂—

CAPO I.

Dei registri tenuti dai Parroci.

Art. 1. I registri parrocchiali di nascita, battesimo, matrimonio e morte debbono essere tenuti in modo uniforme in tutti i dominii continentali di Sua Maestà. A quest'effetto i Parroci si serviranno dei registri che loro saranno rimessi dai rispettivi Ordinari diocesani, cui il Reale Governo li farà a tal uopo giungere, stampati in carta libera a spese dei Comuni. Siffatti registri saranno vidimati dagli Ordinari medesimi, o dalla loro curia ecclesiastica, e dai Prefetti (*Presidenti*) dei tribunali, o da chi ne fa le veci, ed in essi i Parroci inscriveranno in doppio registro originale le nascite, i matrimoni ed i decessi, riempiendo a penna i vacui dei relativi esemplari.

Art. 2. Gli atti saranno inscritti sul doppio registro senza interruzione e senza alcuno spazio; vi si esprimerà non in cifre numeriche, ma con lettere l'anno, il mese, il giorno e l'ora dei rispettivi atti di nascita, matrimonio e decesso; altrettanto si praticherà se occorra di notare qualunque altra data nel corpo degli atti suddetti.

Art. 3. Ciascun atto sarà sottoscritto dalle parti o dai dichiaranti, non che dai testimoni nei casi in cui sono necessari, e dal Parroco o da chi ne fa le veci. Se taluno non sapesse o non potesse scrivere, si farà ciò risultare da apposita dichiarazione.

Art. 4. Nel riempiere a penna i vani non si faranno abbreviazioni, si eviteranno, per quanto si può, le cancellazioni e le postille; ed in caso di necessità le prime si faranno in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le seconde si porteranno non in margine, ma a piedi dell'atto, ed avanti le sottoscrizioni, dopo le quali non sarà lecito aggiungerne altre.

Art. 5. Negli atti succennati non si potrà inserire alcuna cosa sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre ciò che si è prescritto.

Art. 6. I testimoni che sarà necessario adoperare pei medesimi atti saranno, per quanto è possibile, scelti fra maschi e maggiori di età.

Art. 7. In fine d'ogni anno i registri, come sopra formati, saranno chiusi e sottoscritti dal Parroco rispettivo; dentro il mese il Parroco trasmetterà uno dei due registri originali, ed insieme una copia di essi all'Ordinario diocesano, il quale, conservata la copia nella sua cancelleria, invierà, entro il mese successivo, l'originale al Prefetto della provincia (*Presidente del tribunale*). Il Parroco dovrà nella copia attestare di averla collazionata, e di essere conforme all'originale.

Art. 8. Qualunque persona sarà in circostanza di richiedere alcun estratto di questi registri, dovrà indirizzarsi al Parroco che glielo spedirà in carta libera, secondo la modula contenuta negli esemplari in istampa.

Art. 9. Non sarà lecito di procedere a rettificazione di alcuno degli atti di nascita, matrimonio e morte, senza che sia presentata la sentenza del tribunale ecclesiastico o civile, secondo che le rettificazioni riguarderanno materia di rispettiva loro competenza, colla quale sentenza venga la rettificazione ordinata in contraddittorio degli interessati; tale sentenza non potrà in alcun caso nuocere a quelli che non furono nè chiamati nè sentiti.

Art. 10. Le sentenze di rettificazione, di cui dovranno presentarsi al Parroco due copie autentiche, verranno da esso unite a ciascun doppio del registro corrente ed in fine di esso. Il Parroco farà, in margine dell'articolo rettificato, menzione della sentenza, coll'indicazione del registro nel quale verrà inserita, senza cancellare nè variare in alcuna parte l'articolo del medesimo. Qualora il doppio del registro che contiene l'articolo da rettificare già si fosse trasmesso al Prefetto, eguale annotazione ed inserzione farà egli eseguire in detto registro della sentenza pronunziata dal tribunale si civile che ecclesiastico.

Art. 11. Si uniranno pure dal Parroco al registro corrente le fedi autentiche trasmessegli dal Reale Governo in prova della morte di persone domiciliate nella di lui parrocchia, o della nascita dei loro figli, avvenute entrambe all'estero, all'armata od a bordo di qualche bastimento. Similmente si unirà copia di dette fedi al fine del doppio del registro, da rimettersi, come si è già indicato, e tanto sull'uno che sugli altri degli stessi registri si farà menzione delle fedi sopra espresse colla data del giorno in cui il Parroco le avrà ricevute.

Art. 12. Negli atti di nascita si noteranno il giorno, l'ora ed il luogo della nascita e del battesimo, il sesso del neonato, i nomi che gli saranno stati imposti, i nomi, i cognomi, la professione, ed il domicilio del padre e della madre, del padrino e della madrina.

Art. 13. Il padre, se intervenga al battesimo, o chi in suo nome si presenterà al Parroco, dovrà indicare la nascita. In mancanza di ambidue sarà indicata da quella persona, da cui il Parroco sarà stato richiesto dell'amministrazione del battesimo.

Art. 14. Quando non sarà conosciuto il padre in dipendenza di legittimo matrimonio, se non vi sarà espressa dichiarazione del medesimo, non si potrà mai inserire, riguardo alla paternità, la dichiarazione altrui, nemmeno quella della madre. In ciò per altro che riguarda i matrimoni segreti, detti di *coscienza*, e la nascita della prole da essi proveniente, non s'intendono punto innovate le regole vigenti; potrà bensì il Vescovo, quando giudicherà non essere più necessario che tali matrimoni siano segreti, ordinare l'inserzione dei loro atti e delle rispettive nascite nei registri parrocchiali.

Art. 15. Se la nascita seguirà negli ospedali, ospizi, carceri, o altre case di ricovero o di detenzione, il Parroco, nella di cui parrocchia si trovano siffatti stabilimenti, riceverà la dichiarazione che gli verrà fatta a diligenza del rettore o preposto dei medesimi.

Art. 16. Il Parroco cui venga presentato un neonato esposto, quando non gli consti essere stato già battezzato nelle forme prescritte dalla Chiesa, deve far risultare negli atti del battesimo il nome che gli sarà imposto, con relazione al processo verbale che dovrà essersi fatto dal Sindaco, e la di cui copia dovrà unirsi ai registri. L'esecuzione però di questi ed altri simili atti non deve mai impedire la sollecita amministrazione del battesimo, nel caso in cui il neonato si trovasse in pericolo di morte.

Art. 17. Presentandosi dal padre o dalla madre al Parroco del loro domicilio l'estratto debitamente legalizzato dell'atto di nascita di un loro figlio accidentalmente nato e battezzato in altra parrocchia, si trascriverà da esso nei suoi registri sotto la data del giorno, nel quale il suddetto estratto gli sarà presentato, e si farà menzione sul registro, o in principio od in margine dell'atto, della persona che lo avrà presentato e del giorno della presentazione.

Art. 18. Negli atti di matrimonio si esprimerà: — 1° i nomi, cognomi, l'età, il luogo di nascita ed il domicilio degli sposi; — 2° se siano figli di famiglia maggiori o minori; — 3° i nomi, cognomi ed il domicilio del padre e della madre; — 4° il consenso dei padri e delle madri, o di quelli che saranno in loro luogo, ove ne consti al Parroco; — 5° se abbiano preceduto le pubblicazioni secondo le leggi ecclesiastiche, o se siano state dispensate in tutto od in parte; — 6° se vi sia intervenuta qualche altra pubblica dispensa canonica pel foro esterno; — 7° i nomi, cognomi, l'età ed i domicilii dei testimoni, alla di cui presenza si sarà celebrato il matrimonio.

Art. 19. Se il matrimonio avesse a celebrarsi fuori della parrocchia dello sposo e della sposa in dipendenza di legittima delegazione, il Parroco, nella di cui parrocchia seguirà tal matrimonio, lo descriverà nel suo registro esprimendo da chi sarà stata fatta la delegazione, e dentro otto giorni dalla celebrazione del matrimonio ne spedirà l'estratto a spese delle parti al Parroco del loro domicilio, il quale lo descriverà nei suoi registri nel modo indicato nell'art. 17, nulla però innovandosi delle regole vigenti, come si avvertì all'art. 11, in quanto ai matrimoni detti di *coscienza*.

Art. 20. Venendo presentata al Parroco, da persone che si stabiliscano nella sua parrocchia, la fede debitamente legalizzata del loro matrimonio seguito all'estero giusta i riti della Santa Chiesa, dovrà lo stesso Parroco inserirla in fine del registro corrente, uniformandosi a quanto si è prescritto nell'art. 11.

Art. 21. Non si darà sepoltura che dopo scorse almeno ventiquattr'ore dalla morte; e dopo quarant'otto se la medesima sia accaduta improvvisamente per causa interna; avuto riguardo in ogni caso ai regolamenti di polizia, e specialmente a quelli che vietano di seppellire coloro, i quali si sospetta essere periti di morte violenta, se non dopo che il giudice avrà eseguiti gli atti che gl'incumbono.

Art. 22. L'atto di morte esprimerà il nome, cognome, l'età, la professione, ed il domicilio del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite, se la persona mancata ai vivi era congiunta in matrimonio; o del coniuge predefunto, se era vedova; e per quanto si potrà sapere, i nomi, cognomi, professione, ed il domicilio del padre e della madre del defunto suddetto, il luogo della sua nascita, e finalmente se la morte sia stata preceduta dall'amministrazione dei SS. Sacramenti, non che il giorno ed il luogo della sepoltura.

Art. 23. Si esprimerà eziandio nell'atto il giorno, l'ora ed il luogo del decesso, dietro dichiarazione che ne sarà fatta al Parroco da due testimoni che verranno pure indicati nell'atto.

Art. 24. I decessi che seguiranno negli spedali, carceri ed altri luoghi di

ricovero o di detenzione saranno notati nei registri dal Parroco, nella di cui parrocchia trovansi tali stabilimenti, sulla dichiarazione che gli verrà fatta a diligenza dei rettori o preposti dei medesimi. Nel caso di morte violenta, o di morte occorsa nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione della sentenza di morte, non si farà nei registri menzione alcuna di tali circostanze.

Art. 25. Quanto ai decessi che sieguono nelle case religiose, i rispettivi superiori di esse terranno i registri nella stessa forma prescritta pei Parroci, e ne faranno la remissione ingiunta all'art. 7.

Art. 26. Nel caso in cui un neonato per difetto di battesimo, od un adulto cattolico non potesse godere della sepoltura ecclesiastica, il Parroco del luogo ne stenderà l'atto, con tutte le indicazioni prescritte negli articoli 22 e 23, in un registro distinto dagli altri e non stampato, sulla dichiarazione che gli verrà fatta dal capo di casa, o, in mancanza di lui, da uno della famiglia, ed, in difetto di questo, dai vicini di abitazione. Lo stesso si osserverà nella morte di una persona non cattolica in una città o comunità, in cui l'esercizio della sua religione non fosse tollerato.

Art. 27. Qualora occorra una nascita in una delle famiglie contemplate nell'ultimo periodo dell'articolo precedente, sulla dichiarazione che dovrà farsi dal padre, od, in mancanza di lui, dal capo o da altro individuo della casa, ed, in difetto di questo, dai vicini, il Parroco del luogo della nascita n'estenderà l'atto sul registro accennato nell'articolo suddetto con tutte le indicazioni prescritte nell'art. 12, ad eccezione di quelle relative al battesimo. — Il Parroco dovrà rimettere all'Ordinario diocesano in un col doppio e colla copia degli altri registri anche due copie da lui certificate conformi all'originale di questo registro particolare per gli atti di nascita e morte che avesse estesi nell'anno a mente del presente articolo e del precedente; una delle quali copie sarà parimente dall'Ordinario trasmessa al Prefetto.

CAPO II.

Degli atti di nascita, matrimonio e morte non compresi nei registri tenuti dai Parroci.

Art. 28. Nascendo qualche fanciullo nei corpi dell'esercito in ispedizione militare, sia entro che fuori dei Regii Stati, l'atto di nascita verrà esteso nel modo e dalla persona che sarà ordinato nei regolamenti militari, e conterrà, per quanto sia possibile, le indicazioni prescritte dagli articoli 12, 13, 14 del capo I, e sarà sottoscritto dal dichiarante, se sa scrivere, e dall'estensore.

Art. 29. Gli atti di morte dei militari ed altre persone addette ad un corpo militare, od al seguito di esso in ispedizione come sovra, sia entro, sia fuori dei Regii Stati, saranno parimente estesi dalla persona incaricata dei registri nel regolamento militare, sulla dichiarazione dell'uffiziale di sanità che avrà proceduto alla ricognizione del cadavere, o di quell'altro uffiziale che, secondo le circostanze, fosse delegato a tale oggetto, e sulla deposizione altresì dei testimoni che attesteranno la morte, e, se è possibile, l'identità dell'individuo. — Conterranno, per quanto si potrà, tali atti le indicazioni prescritte dagli articoli 22 e 23 del capo I, e saranno sottoscritti da chi estenderà l'atto, non meno che dal dichiarante e dai testimoni, e si farà menzione degli illetterati.

Art. 30. Copia di ciascuno degli atti di nascita e di morte, di cui nei due precedenti articoli, sarà trasmessa dal Comandante del corpo alla Regia Segre-

teria di Guerra, la quale la farà pervenire in due esemplari al Parroco per l'inserzione prescritta nell'art. 11.

Art. 31. Contraendosi matrimonio da militari avanti il cappellano del loro corpo, ove vi sia autorizzato, il cappellano ne stenderà l'atto in conformità dell'art. 18 del capo I, e ne trasmetterà per mezzo del Comandante del corpo copia da lui autenticata alla Regia Segreteria di Guerra, dalla quale saranno spediti due esemplari, come sovra, al Parroco del domicilio dell'uno o dell'altro degli sposi per l'inserzione nei registri a termini dell'articolo 19 del capo I.

Art. 32. Nascendo qualche fanciullo a bordo di un bastimento, sarà cura dell'uffiziale comandante il legno, e del capitano o patrone di far adempiere ai doveri di religione, e si formerà quindi l'atto di nascita entro le ventiquattro ore alla presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimoni presi tra gli uffiziali del bastimento, ed, in mancanza di questi, tra le persone dell'equipaggio. — L'atto verrà esteso, su' bastimenti della Regia Marina, dal Commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di commercio dal capitano o patrone, o da chi verrà da lui commesso, e si osserveranno nell'estenderlo le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 del capo I; sarà inoltre l'atto sottoscritto dal padre, qualora sia presente, e dai testimoni, e, se sono illetterati, se ne farà menzione; esso verrà pure sottoscritto dall'estensore. L'atto sarà conservato fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatto menzione di esso sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Art. 33. Accadendo la morte di un individuo a bordo di un bastimento nazionale, se ne stenderà pure l'atto entro le ventiquattr'ore, cioè sui bastimenti della Regia Marina dal Commissario di marina, o da chi ne fa le veci; e sui bastimenti di commercio dal capitano o patrone, o da chi verrà da lui commesso, alla presenza, in tutti i casi, di due testimoni presi fra gli uffiziali del bastimento, ed, in loro mancanza, fra le persone dell'equipaggio. — L'atto verrà steso secondo il disposto degli articoli 22 e 23 del capo I, o sottoscritto dai testimoni che potranno scrivere e dall'estensore; e sarà tale atto conservato, e ne sarà fatta menzione nello stesso modo che vien prescritto nell'articolo precedente.

Art. 34. Nel primo porto ove approderà il bastimento tanto per prender fondo, quanto per qualunque altra causa, fuori quella di disarmamento, il Commissario di marina, o chi ne fa le veci, il capitano o patrone, i quali avranno formati atti di nascita o di morte a mente dei due articoli precedenti, saranno tenuti di depositare copia autentica di ciascuno di essi, se in un porto dello Stato all'autorità marittima locale, e se in un porto straniero al Regio Agente consolare. — L'autorità locale che avrà ricevuta detta copia dentro il territorio dello Stato, la trasmetterà al Consiglio superiore di ammiragliato, dal quale sarà conservata nei suoi archivi, e ne saranno trasmessi due esemplari, se per gli atti di nascita al Parroco del domicilio del padre, ove questi sia conosciuto, od a quello del domicilio della madre; se per gli atti di morte, al Parroco del domicilio del defunto, per l'inserzione prescritta all'art. 11 del capo I. — Seguendo la rimessione della copia ad un Regio Agente consolare, questi la conserverà nei suoi archivi, e ne trasmetterà due esemplari alla Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri, per essere indiritti al Parroco, come sovra.

Art. 35. Arrivando il bastimento in un porto di disarmamento, l'atto di nascita o di morte sarà depositato presso l'autorità marittima, e questa ne trasmetterà un esemplare al Consiglio superiore di ammiragliato, il quale lo riterrà

nei suoi archivi, e ne farà pervenire altri due esemplari al Parroco, qualora non gli fossero ancora stati trasmessi a termini dell'articolo precedente.

Art. 36. Gli atti di nascita e di morte dei regii sudditi occorse all'estero potranno essere formati dai Regii Agenti consolari che dovranno estenderli sovra un registro a ciò specialmente destinato, in presenza di due testimoni, per quanto possibile, regii sudditi. — Si osserveranno per gli atti di nascita le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, e, per gli atti di morte, quelle degli articoli 22 e 23 del capo I.

Art. 37. All'estero, nei luoghi ove esistono pubblici stabilimenti dei registri di nascita e di morte, l'estratto di simili atti riflettenti i regii sudditi potrà essere presentato al Regio Agente consolare, affinchè ne estenda sul detto registro il verbale di presentazione in cui trascriverà l'estratto suddetto. — Il verbale sarà esteso in presenza di due testimoni come sovra, i quali sottoscriveranno con chi presentò l'estratto, e se sono illetterati, se ne farà menzione. Il Regio Agente consolare unirà al suo registro l'estratto originale, e sottoscriverà parimente il verbale.

Art. 38. Due copie autentiche di ciascuno degli atti di nascita o di morte, di cui nell'art. 36, o del verbale, di cui nel precedente art. 37, saranno, nei tre mesi successivi alla formazione dei medesimi, trasmessi dal Regio Agente consolare alla Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri, che farà pervenire gli atti di nascita, o verbale relativo al Parroco del domicilio del neonato, e se quello sarà ignoto, al Parroco del domicilio della madre, e quelli di morte al Parroco del domicilio del defunto.

Art. 39. Nei Comuni, in cui un culto non cattolico è tollerato, il ministro di tal culto terrà parimente i registri in doppio, e stampati, che gli verranno somministrati alla diligenza degli Intendenti per iscrivervi gli atti di nascita, di matrimonio e di morte dei non cattolici del rispettivo circondario. — Il ministro si uniformerà per gli atti di nascita a quanto è stabilito negli articoli 12, 13 e 14 del capo I, e per gli atti di morte al disposto degli articoli 22 e 23 dello stesso capo, e riguardo agli atti di matrimonio avvertirà di iscrivervi, oltre le indicazioni prescritte nei quattro primi numeri, e nel settimo dell'art. 18, tutte quelle altre che comproveranno la celebrazione del matrimonio secondo i riti del loro culto, i regolamenti e gli usi che li riguardano. — In fine di ciascun anno, i detti registri saranno chiusi dal ministro, e verrà da lui il doppio trasmesso al Prefetto della provincia nel mese di gennaio successivo.

Art. 40. In ciascuna università israelitica, il rabbino, o chi ne fa le veci, dovrà pure tenere i registri per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte degli individui che professano il culto israelitico. — Ciascun atto di nascita, di matrimonio o di morte conterrà le istesse indicazioni prescritte all'articolo precedente, eccettuate quelle che si riferiscono al battesimo.

Art. 41. I registri verranno chiusi in fine dell'anno dal detto rabbino, o da chi ne fa le veci, ed il doppio ne sarà da lui consegnato al Prefetto della provincia nel mese di gennaio successivo.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 42. Nelle ventiquattr'ore della nascita di un individuo, questa sarà dichiarata dal padre, se esiste nel luogo, ed ove questi non sia presente, o non possa o non voglia far la dichiarazione, sarà cura del capo di casa o del

direttore dello stabilimento, in cui seguì la nascita, di far seguire la voluta dichiarazione.

Art. 43. Chiunque avrà trovato un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna al Sindaco del Comune, od a chi ne fa le veci, colle vesti ed altri effetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui sarà stato ritrovato. — Il Sindaco, o chi ne fa le veci, ne estenderà un circostanziato verbale, nel quale sarà pure enunciata l'età apparente ed il sesso del fanciullo, con quelle altre indicazioni che avrà potuto scoprire; e farà presentare il fanciullo al Parroco pel battesimo e per l'atto di nascita, trasmettendogli due copie del verbale per la formazione di tale atto.

Art. 44. Occorrendo la nascita o la morte di un individuo in una caserma nei Regii Stati in tempo di pace, sarà cura del Comandante del corpo o del distaccamento di far seguire le opportune dichiarazioni, trasmettendo le indicazioni necessarie a tal uopo.

Art. 45. Nelle ventiquattr'ore della morte di un individuo, il capo di casa, od il direttore dello spedale, del carcere, o di quell'altro stabilimento pubblico, o di casa religiosa di donne, in cui è occorsa la morte, dovrà farne seguire l'opportuna dichiarazione.

Art. 46. In caso di morte violenta di un individuo, il segretario del giudice che avrà proceduto alla ricognizione del cadavere, ed in caso di esecuzione a morte, il segretario che avrà esteso il verbale di esecuzione, dovrà trasmettere le indicazioni opportune per la redazione dell'atto di morte.

Art. 47. L'obbligo imposto ai capi di casa dagli articoli 42 e 45 per la dichiarazione di nascita e di morte, si estende ai vicini d'abitazione nei casi particolari contemplati negli articoli 26 e 27 del capo I.

Art. 48. I regii sudditi che avranno contratto matrimonio all'estero dovranno nei tre mesi dal loro ritorno presentare due copie autentiche dell'atto di celebrazione del medesimo per essere inserite nei registri a termini dell'art. 20 del capo I.

Art. 49. Le disposizioni date negli articoli 11 e 20 per l'inserzione nei registri parrocchiali delle fedi trasmesse dal Governo e di quelle dei matrimoni seguiti all'estero, sono comuni ai registri contemplati negli articoli 39 e 40.

Art. 50. Il Prefetto, allorchè avrà ricevuto il doppio registro degli atti di nascita, matrimonio e morte, ne farà la verificazione, ed ove riconoscesse che alcuno di essi non fosse tenuto nella forma prescritta, ne riferirà all'Avvocato Generale, al quale farà pure conoscere se alcuno di detti registri non gli fosse stato trasmesso. — L'Avvocato Generale prenderà gli opportuni concerti e le convenienti misure per far cessare e prevenire gli abusi.

Art. 51. Il Prefetto farà deporre i doppi registri negli archivi dell'insinuazione della città, nella quale siede il Tribunale di prefettura, nel cui distretto è compresa ciascuna parrocchia o comunità per esservi custoditi. — Di tali registri non potrà prendersi visione che negli archivi suddetti, e non ne verranno mai estratti, salvo per ordine dei magistrati supremi.

Art. 52. L'istanza per la rettificazione degli atti di nascita, matrimonio o morte formati da altri che dai Parroci, sarà portata al Tribunale di prefettura del luogo in cui l'atto venne formato, ovvero si trova deposto. Riguardo agli atti formati dai Parroci, l'istanza sarà portata avanti il Senato (*Corte d'appello*), semprechè si tratti di materie di competenza dell'autorità civile.

Art. 53. Si procederà sommariamente su tali istanze in contraddittorio degli interessati, od essi debitamente chiamati, sentito il Pubblico Ministero. — Le sentenze dei Tribunali di prefettura saranno sempre soggette ad appello.

Art. 54. Le annotazioni che in dipendenza delle sentenze di rettificazione occorresse di fare sui registri depositi all'Insinuazione, saranno fatte dall'Insinuatore sulla richiesta dell'Avvocato Generale o dell'Avvocato fiscale presso il Tribunale di prefettura, nella cui giurisdizione esiste la tappa d'insinuazione, e senza nè cancellare nè variare in alcuna parte l'articolo del registro.

Art. 55. Gli Insinuatori non potranno spedire verun estratto di detti registri senza un decreto del Prefetto, che non l'accorderà se non gli risulti dell'impossibilità d'averlo dall'altro originale. Tale estratto sarà spedito appiè del decreto medesimo.

Art. 56. Gli estratti dei registri spediti in carta libera saranno soggetti al bollo prima di essere prodotti in giudicio, od annessi ad un atto autentico.

§ 4. Con Regio Decreto 8 marzo 1855 fu approvato il Regolamento a cui accennano gli art. 28 e seg. del surriferito Regolamento, sugli atti relativi allo stato civile e sui testamenti dei militari componenti l'Esercito in tempo di guerra ed in campagna, sia entro che fuori dei Regi Stati, nonchè delle persone impiegate, addette od al seguito dello stesso Esercito. L'articolo 26 di questo Regolamento prescrive che, trasmessi dalle Autorità militari gli elenchi degli atti di decesso di militari in campagna al Ministero di guerra, sarà cura del medesimo di partecipare per mezzo dei Sindaci la morte di cadun individuo ai rispettivi parenti, salvo il disposto dell'art. 190 del Regolamento 21 luglio 1840.

§ 5. Le violazioni delle leggi e regolamenti sulla tenuta dei libri o registri dello stato civile, commesse dalle persone che sono legittimamente incaricate della medesima, sono punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500; salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave. Le dette pene del carcere e della multa possono anche essere inflitte separatamente (Art. 520 Cod. pen.).

Coloro che dalle leggi o regolamenti sullo stato civile sono obbligati a fare dichiarazioni di nascita o di matrimonio o di morte, ovvero a notificare o trasmettere le fatte dichiarazioni, sia alle persone indicate nell'articolo precedente, sia ad altra pubblica Autorità, qualora omettano di fare tali dichiarazioni, notificazioni o trasmissioni, sono puniti col carcere per un tempo non maggiore di tre mesi, o con multa non maggiore di lire 250 (Art. 521 cit. Cod.).

§ 6. La provvista e distribuzione dei registri in bianco dello stato civile è fatta a cura del Governo ed a spese dei Comuni, in senso dell'art. 1° del riferito Regolamento 20 giugno 1837. Questa spesa è ripartita fra le diverse provincie in ragione di popolazione, e quindi la relativa quota suddivisa sulla stessa base

dall'Uffizio di Prefettura fra tutti i Comuni della provincia, i quali versano il rispettivo contingente a mani del Tesoriere provinciale, che, giusta la Circolare 29 maggio 1840 dell'Ispezione generale del R. Erario, è autorizzato a riceverlo come fondo somministrato a disposizione della Tesoreria provinciale di Torino.

Detta spesa vuol essere annualmente inscritta alla categoria 2ª, titolo 1°, parte 2ª (*Passivo*) del bilancio comunale.

STATO D'ASSEDIO. — *V. Piazze di guerra.*

STATUE. — *V. Monumenti.*

STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO. — È la legge fondamentale che sanziona le garanzie costituzionali, e che per conseguenza definisce le prerogative del Sovrano, segna i limiti e la distinzione fra i tre Poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, crea un Governo responsabile allato alla Sovranità inviolabile, stabilisce e consacra i diritti e i doveri dei cittadini, determina l'organamento dei grandi Corpi dello Stato, e contiene in germe tutte le istituzioni nazionali. Lo Statuto fondamentale è, in una parola, il patto perpetuo ed indissolubile tra il principio monarchico e la sovranità popolare, ed è come il vangelo politico di una nazione. Lo Statuto è dunque immutabile e superiore a tutti i Poteri dello Stato; anche a quello del Re o a qualsiasi altro che l'abbia sanzionato; e nei paesi dove non è deferta ad una Costituente o ad altro Corpo politico la potestà di rivedere o modificare la Carta costituzionale, questa non può immutarsi od abrogarsi che colla violenza; cioè, o con un *colpo di Stato* o colla *rivoluzione*.

L'Italia nel suo politico risorgimento del 1848 otteneva dalla saggezza o dalla paura de' Principi, che in allora la governavano, libertà costituzionali sancite in distinti Statuti politici. Quello del reame di Napoli fu promulgato pel primo il 10 febbraio 1848; quello del Granducato di Toscana fu sanzionato il 15 stesso mese, e fu seguito da quello del Regno di Sardegna del 4 marzo, e da quello del Sovrano Pontefice del 14 stesso mese ed anno. La Sicilia, scosso il giogo borbonico, sanzionò per mezzo del suo Parlamento generale uno Statuto fondamentale in data 10 luglio 1848; e persino il microscopico principato di Monaco ebbe il suo Statuto costituzionale, che porta la data del 12 febbraio 1848,

Non è qui luogo di rintracciare gli avvenimenti per cui tutti questi Statuti, ad eccezione del piemontese, furono poco dopo tolti di mezzo dalla reazione sorvenuta in seguito ai malaugurati disastri politici e guerreschi degli anni 1848 e 1849; basti il rammentare come lo Statuto piemontese sanzionato dal magnanimo Re Carlo Alberto, fu da esso di nuovo salvato sui campi di Novara colla generosa sua abdicazione al trono avito, e che mantenuto fermo dalla lealtà del figliuol suo Vittorio Emanuele II e per savviezza della gente subalpina, superò felicemente fra mille pericoli la laboriosa crisi del successivo decennio, e potè infine essere acclamato come lo Statuto di tutta la patria italiana, rivendicata questa quasi in tutto a libertà negli anni 1859-60.

Il testo di questo Codice politico dell'Italia è troppo importante ad aversi ognora presente; e deve senza dubbio trovar luogo in qualsiasi opera relativa al diritto amministrativo: eccone impertanto il tenore:

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore, fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, di obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le puro Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Reli-

gione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. Il Re può far grazia, e commutar le pene.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni, e discioglierе quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni vent'uno.

Art. 13. Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. — Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro risponsabile. — Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. — Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. Il Re, salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. Il Reggente, prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. — Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. La libertà individuale è guarentita. — Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. — Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. — Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è guarentito. — Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. — Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato.

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2° Il Presidente della Camera dei Deputati;

3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;

4° I Ministri di Stato;

5° I Ministri Segretarii di Stato;

6° Gli Ambasciatori;

7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;

8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera (*Corte*) dei Conti;

9° I Primi Presidenti dei Magistrati (*Corti*) d'appello;

10. L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procurator Generale, dopo cinque anni di funzioni;

11. I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;

12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;

13. Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali (*Procuratori generali*) presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;

14. Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. — Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15. I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;

16. I membri dei Consigli di Divisione (*Consigli provinciali*), dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17. Gli Intendenti Generali (*Prefetti*), dopo sette anni di funzioni;

18. I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19. I membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20. Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la patria;

21. Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione de'loro beni, o della loro industria.

Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

Art 35. Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. — Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. — In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37 Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne'suoi archivii.

Della Camera dei Deputati.

Art 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti. — Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. — Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle

loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche. — Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. — Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. — Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri e dei Commissarii del Governo.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei proprii membri.

Art. 61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno il modo, secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. — È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri.

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri. — Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. I Ministri sono risponsabili. — Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell'Ordine Giudiziario.

Art. 68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti, souo conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. — Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni generali.

Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie, sono regolate dalla legge.

Art. 75. La leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale (1).

Art. 78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione. — Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

---

(1) Due solenni documenti emanati dalla libera volontà del magnanimo fondatore della Monarchia costituzionale contengono in termini positivi l'abrogazione della surriferita disposizione. Nel Proclama del 23 marzo 1848 il Re Carlo Alberto esprimevasi nei termini seguenti: — « Per dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unità italiana, vogliamo che le nostre truppe, entrando nel territorio di Lombardia e della Venezia, portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana ». — E nel Decreto datato da Volta il giorno 15 successivo aprile, prescriveva il Re la seguente disposizione: — « Le nostre navi da guerra e le navi della nostra marineria mercantile inalbereranno, qual bandiera nazionale, la bandiera tricolore italiana (*verde, bianco* e *rosso*), con lo *Scudo di Savoia* al centro. Lo scudo sarà sormontato da una corona per le navi da guerra ». (*Dizion. di diritto ammin.* vol. v, pag. 791).

Aggiungasi il R. Decreto 28 aprile 1848, col quale fu pure prescritta la bandiera tricolore per la Guardia nazionale.

Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 82 Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato. — Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

STEMMI MUNICIPALI. — Sul modo col quale debbonsi impetrare e fare le concessioni di stemmi araldici ai Municipii, e sulla forma che essi debbono avere, emanava nel 1852 dal cessato Ufficio del Procuratore generale di S. M. presso la R. Camera dei Conti un eruditissimo parere; dal quale si desumono le seguenti preziose nozioni, siccome quelle che possono tuttora giovare di utile norma a quei Comuni che si trovino in circostanza di stabilire o riformare un loro stemma.

§ 1. Si premette che i Comuni essendo stati, per finzione di legge, pareggiati in molte condizioni sociali ai singoli individui, si ritenne pure applicabile ai Comuni il divieto generalmente fatto a chicchessia di usare di stemmi, ove, in difetto d'immemoriale possesso, non fossero muniti di speciale concessione dell'Autorità sovrana. Così, i Reali di Savoia fecero a non pochi Municipii concessioni di stemmi, delle quali una delle più antiche è quella del Duca Emanuele Filiberto al Comune di Trinità con Patenti 15 aprile 1561, e l'ultima, per quanto consti, emanò a favore della città di Chiavari per RR. PP. 18 marzo 1834. Sta dunque costante che l'autorizzazione d'innalzare uno stemma gentilizio vuol essere ai Municipii concessa con apposito sovrano rescritto.

In quanto alla forma ed alle condizioni, sotto alle quali abbia a farsi luogo alle istanze relative, si osservava dal sig. Procuratore generale, che per lo addietro le concessioni di stemmi si sono sempre fatte dai nostri Sovrani in forma di Lettere Patenti estese su pergamena, in mezzo delle quali vedevasi miniata la figura, che veniva inoltre descritta nel contesto delle medesime Lettere in termini dell'arte. In consimile foggia si procede tuttora nel Belgio, paese il cui ordinamento non si scosta gran fatto da quello con cui reggonsi ora queste nostre contrade, e nel quale dopo un Decreto del 6 febbraio 1837, relativo ai sigilli ed alle armi dei Comuni, frequentissime sono anche ai giorni nostri le Lettere Patenti tanto di conferma che di concessione di stemmi a Municipii, come si può vedere nel *Bulletin officiel* in cui vengono stampati in disteso i relativi rescritti. Opinava poi che le condizioni da imporsi siano due: cioè, il pagamento di una finanza e l'obbligo di far trascrivere le Patenti nei registri del Magistrato della Camera dei Conti. Quanto alla prima, è dichiarato esplicitamente dal § 15, capo II, tit. I della Tariffa approvata con R. Editto 7 novembre 1770, che le concessioni ivi enunciate, fra cui quelle *d'armi gentilizie*, debbano sempre farsi con finanza, o con espressa remissione di essa; e non essendovi anche attualmente alcuna ragione di dover recedere da tale massima, suggeriva il sullodato funzionario che la concessione di stemmi ai Municipii dovesse essere alligata al pagamento di una tassa proporzionata alla più o meno prospera condizione finanziaria del Comune ricorrente, e determinata di concerto tra i due Ministeri dell'Interno e delle Finanze. Quanto all'altra condizione, sebbene siansi coll'art. 82 dello Statuto abolite le interinazioni e registrazioni dei supremi Magistrati, si riconobbe tuttavia, con Dispaccio ministeriale 18 maggio 1848, la convenienza di mandar tuttora trascrivere nei registri camerali le nobilitazioni, ad esempio di quanto si pratica nel Belgio, ove consimili concessioni vengono registrate presso il Consiglio araldico; e le stesse considerazioni essendo applicabili alle concessioni di stemmi, anche di queste sembrava opportuno che si ordinasse la trascrizione nei registri summentovati in cui trovansi tutte le altre concessioni di questo genere fin qui emanate (1).

---

(1) Attualmente tali concessioni fatte per R. Decreto debbono senz'alcun dubbio essere vidimate e registrate dalla R. Corte dei Conti succeduta alla

Infine si rammentava che secondo le norme costantemente osservate in siffatte materie, onde si possa far luogo a domande di concessioni di stemmi, ricercasi il concorso di due estremi: che, cioè, la figura non sia identica con qualche arme di cui altri già trovisi legittimamente in possesso, e che sia conforme alle regole dell'araldica. Questo ci conduce a parlare della forma che debbono avere gli stemmi municipali, giusta il consulto che analizziamo.

§ 2. Ecco in quali termini l'Uffizio del Procuratore generale di S. M. faceva la sua esposizione storico-critica sulla pratica per lo addietro seguita e sulle regole araldiche, che debbonsi tuttora ritenere vigenti riguardo agli stemmi di cui possono essere insigniti i Municipii:

Gli scudi delle armi dei Municipii e dei Corpi morali non vedevansi anticamente coronati, ma solo adorni di fogliami, e, come dicevasi, cartocci, perchè le corone si adoperavano esclusivamente da coloro che avevano titolo di dignità feudale, ed ai Corpi morali non poteva poi convenire l'elmo che ponevasi da tutti gli altri sullo scudo. Il solo scudo perciò veniva dipinto nelle concessioni di stemmi ai Comuni, come ne fanno fede alcune Patenti originali che tuttora si conservano, fra altre quelle già ricordate del Comune di Trinità. Ma dopochè qualche Sovrano cominciò a permettere ai Comuni l'uso di corone (come fecero i Re di Spagna, concedendo alla città di Madrid la facoltà di decorare il proprio stemma della corona reale), e dopochè in queste nostre contrade, per sovvenire alle strettezze dell'erario, anche i Corpi morali vennero ammessi ad acquistar feudi nobili, quelli fra i Comuni che divennero possessori di feudi o di porzioni di essi, presero ad usare sui proprii stemmi le corone corrispondenti al titolo onorifico annesso al feudo, od alle porzioni di feudo di cui erano stati investiti.

E per questo motivo lo stemma della città di Torino, che nei registri dei consegnamenti fatti in seguito all'Editto 4 dicembre 1613 era dipinto ornato al difuori solo con due grandi rami di alloro, dopochè colle Patenti 14 aprile 1619 la città fu investita del feudo di Grugliasco in titolo comitale, venne, nel registro dei consegnamenti fatti in conformità dell'ordine del 23 maggio 1687, miniato cogli ornamenti e corona dovuti alla detta città.

Furonvi anzi perfino casi in cui si fece esplicitamente facoltà a qualche Comune di servirsi delle insegne d'un determinato titolo di nobiltà, e si può citare, ad esempio, il Comune di Contes che nell'ottenere, in

---

soppressa R. Camera dei Conti del Regno sardo; disponendosi all'art. 13 della Legge organica 14 agosto 1862, che tutti i Decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, debbano essere presentati alla Corte perchè vi apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione.

forza di Patenti 31 marzo 1700, la giurisdizione del proprio territorio, ottenne eziandio la facoltà d'usare delle insegne comitali. Ne derivò quindi che sul finire dello scorso secolo non pochi Municipii degli antichi Stati di terraferma si trovarono legittimamente in possesso di porre corone sugli scudi dei loro stemmi.

Abolito nelle nostre contrade al tempo dell'invasione straniera tuttociò che riferivasi a titoli di nobiltà ed a stemmi, ed uniti poscia questi Stati all'Impero francese, cessò l'uso, per parte dei Comuni, di stemmi particolari, e punto più non adoperavasi alcuna insegna, ovvero in alcuni casi, sovra monumenti, ed in capo a pubblicazioni s'appose dapprima la figura della Libertà, distintivo dei governi repubblicani che si succedettero, poi lo stemma del novello impero.

In seguito l'Imperatore Napoleone, poichè ebbe creata una nuova nobiltà e permesso l'uso di titoli onorifici e di stemmi, con un Decreto del 17 maggio 1809 prescrisse che nissun Comune o Corpo morale potesse usare d'armi senza averne ottenuta speciale concessione, e dividendo i Comuni in tre categorie, fissò per ciascuna i distintivi che non occorre qui descrivere, bastando indicare che, oltre a marche particolari nell'interno dello scudo, si assegnarono per sormontarlo, ai Comuni di prima classe (*Bonnes villes*) una corona murale, foggiata, cioè, come la parte superiore d'una torre con sette merli d'oro; a quelli di seconda, una corona consimile, di soli cinque merli d'argento; a tutti gli altri un canestro d'argento con spighe di grano, emblema quest'ultimo, per dirlo di passaggio, affatto nuovo e straordinario in araldica.

Uniformandosi a siffatto Decreto, non pochi Municipii ricorsero ed ottennero concessioni di stemmi, conservando o modificando le insegne già adoperate, e quanto alle nostre contrade, si possono menzionare le città di Genova, di Savona, di Vercelli e d'Asti, che ottennero concessioni di speciali stemmi non molto dissimili, negli scudi, da quelli prima usati, ma colle corone e coi distintivi rispettivamente di prima e di seconda classe.

Sfasciatosi, pochi anni dopo, l'Impero francese, nello stesso modo che cessò affatto presso di noi l'uso dei titoli di nobiltà imperiale, ripigliandosi le antiche qualificazioni di nobiltà da chi vi aveva diritto, i Municipii ripigliarono del pari gli stemmi di prima. Se non che, sia per non essersi ricostituito l'ufficio del blasonatore, nè essersi dato carico a chicchessia d'invigilare su queste materie, sia, e principalmente perchè a ben più rilevanti cure doveva in quei tempi rivolgersi l'attenzione del Governo, non pochi amministratori di Comuni, per quella vanità che è troppo frequente negli uomini, e che si estende anche al decoro dei corpi a cui altri appartenga, nessuno volendo che il proprio paese sembrasse da meno degli altri, oltre al modificare in più d'un caso l'interno degli scudi, fecero innalzare sulle armi municipali corone diverse, marchionali, principesche, secondo il loro capriccio, e ne nacque una somma confusione, a tal che, nella consegna di stemmi comunali fattasi in seguito alla Circolare di cotesto Ministero degli Interni del 21 ottobre 1840 (divisione seconda), quando

si eccettuino le principali città, che si rimasero, come la Capitale, contente all'uso della corona comitale, le altre presentarono le lor armi sormontate da corone d'ogni genere all'antica, murali, da figlio di Francia, ossia Principe francese, e le città di Bobbio e di Pieve perfino da una corona chiusa alla reale. E varii Comuni, anche di menoma importanza, assunsero di proprio arbitrio armi e corone, come fece quello di Vestignè, di poco più di mille abitanti nella provincia d'Ivrea, che non avendo mai usato stemma, fece innalzare sul palazzo comunale, costrutto circa il 1846, un'arme a suo capriccio con corona comitale.

Da ultimo largitosi dal magnanimo Carlo Alberto lo Statuto fondamentale del Regno e pubblicatasi coerentemente a questo la Legge del 7 ottobre 1848, con cui si mutò essenzialmente l'amministrazione dei Comuni, il Consiglio delegato della Capitale giudicando, nel gennaio del 1849, meno conveniente che nelle pubblicazioni municipali si continuasse dalla città ad usare i titoli di contessa di Grugliasco e signora di Beinasco, volle altresì che si smettesse l'uso della corona comitale, assunta da ben due secoli, cioè dopo la infeudazione di Grugliasco, e fece formare un disegno di corona murale foggiata come quelle prescritte dal Decreto imperiale del 1809.

Consultata allora in proposito una persona versata in queste materie, consigliò di ridurre a più regolare forma la figura progettata, fece disegnare tre corone alquanto tra loro diverse quantunque tutte murali, da potersi attribuire alle tre classi di Comuni indicate nell'art. 6 della Legge del 1848; e nell'opinare che Torino potesse assumere la corona di prima classe (sul che non poteva cader dubbio) fece per altro sentire come fosse, a suo credere, necessario che si ricorresse all'autorità Sovrana per ottenere l'approvazione della corona. Tuttavia il Consiglio credette di potersene dispensare, ed adottò senz'altro, in conformità del progetto come sovra riformato, la corona murale di prima classe, che da ben tre anni, con tolleranza del governo, è adoperata in capo delle pubblicazioni municipali e sulle assise dei Corpi ed individui al soldo della città. E dappoi, sull'esempio della Capitale, alcuni altri Comuni dei Regi Stati fecero sormontare i loro stemmi di corone consimili, benchè la maggior parte continui tutt'ora ad usare o quelle a cui già avevano diritto, o le altre capricciosamente usurpate dopo il 1814.

Premessi questi cenni su quanto venne praticato per l'addietro in fatto di corone sulle armi municipali, lo scrivente osserva che, se non vi ha dubbio le armi ed insegne dovere, come qualunque emblema, indicare, per quanto sia possibile, la qualità di chi ne usa, è assai opportuno che gli stemmi dei Corpi morali siano, nel loro estrinseco, e per quanto è conciliabile colla pratica e colle norme dell'arte, diversi da quelli dei privati, cosicchè possano, se incisi in sigilli od apposti su pubblici monumenti, discernersi a primo colpo d'occhio dalle armi *gentilizie* propriamente dette. Non si può inoltre contestare che, siccome fra i privati vi hanno gradi e differenze che nissuna vicenda potrà mai giungere a cancellare e togliere di mezzo, così non tutti indistintamente i Municipii potrebbero andare ad

una medesima stregua, diversa essendone l'importanza e la popolazione, per modo che, siccome a buon diritto la legge distinse in tre classi i Comuni, del pari sia conveniente che ciascuna classe abbia un particolare distintivo.

Al doppio scopo di distinguere le insegne dei Comuni da quelle dei privati, e di diversificare fra loro i Municipii secondo le classi in cui furono dalla Legge scompartiti, corrispondono appunto le corone murali, adoperate in altri paesi e che già, come si accennò, vengono usate fra noi da qualche Comune (quantunque poco regolarmente, perchè giusta le vigenti norme, a tal uso avrebbe dovuto precedere l'approvazione dell'autorità Sovrana). E crede lo scrivente che, in difetto d'un generale provvedimento in proposito e di norme dirette ad ottenere l'uniformità e la regolarità necessarie in tale materia, si possa, quanto meno in parziali concessioni, venir sanzionando l'uso di queste corone sugli stemmi municipali.....

Chi scrive s'induce poi ancora in questo avviso pella considerazione che, in sostanza, il concedere ora ad un Corpo morale un'arme corrispondente ad un titolo di nobiltà feudale, equivarrebbe al decorarlo del titolo stesso, il che oltre all'essere poco razionale, riuscirebbe di certo non più consentaneo all'indole dei tempi.

Infine, per ciò che concerne gli altri ornamenti dello stemma proposto, è da ritenersi che le figure, da cui assai sovente sono attorniate le armi, e si chiamano *tenenti*, se umane, ancorchè allegoriche, e *sostegni* se animali o figure mostruose, potendo assumersi e mutarsi a talento di chi ha diritto all'uso dell'arme, non furono mai considerate farne parte essenziale, epperciò non si contemplano per lo più specificamente nelle concessioni. Soltanto, in fatto, non venne permesso ai privati l'uso dei tenenti e dei sostegni adoperati dai loro Sovrani, regola che, osservata rigorosamente in Francia ed in Germania, andò fra noi soggetta a qualche eccezione, essendosi da più d'una famiglia nobile usati attorno al proprio scudo i leoni stessi che da secoli si vedono sostenere le armi di Savoia.....

Quanto alle bandiere poi vuolsi osservare che, in generale, è distintivo dei Sovrani e dei Generali d'esercito lo adornarne lo scudo, e che questa facoltà venne talora estesa a privati ed anche a Comuni per special privilegio, il più sovente in memoria di assedi; per qual motivo, di tre assedi, cioè, coraggiosamente sostenuti, fu decorata di bandiere l'arme della città di Cuneo, a cui fu conceduto inoltre di innestare lo stemma dei Reali di Savoia nello scudo delle antiche sue armi, avute già, per quanto credesi, per privilegio dei re di Napoli e d'Ungheria.

Ma del resto non consta che siansi mai attorniati di bandiere gli stemmi municipali, solo sapendosi che, negli scorsi secoli, allorquando la Polonia reggevasi a monarchia elettiva, ogni città alzava dietro lo scudo, non però accanto ad esso, una bandiera, per lo più coll'insegna stessa che vedevasi nello scudo del Municipio, talora con l'arme dello Stato...(2).

---

(2) *Rivista amministrativa* 1852, pag. 757 e segg.

STIPENDI — STIPENDIATI COMUNALI. — *V. Agenti ed impiegati comunali.* — *Consigli e consiglieri comunali.* — *Giunta municipale.* — *Mandati di pagamento.* — *Sequestri.*

STOVIGLIE (Fabbriche di) *V. Opifizii ed usine.* — *Stabilimenti incomodi, insalubri e pericolosi.*

STRADE. — Ciò che le vene e le arterie sono nel corpo degli animali, sono le strade nel corpo delle nazioni. Senza strade la vita sociale non può esistere, e l'attività dell'uomo non può estendersi al di là degli stretti confini in cui la natura l'ha fatto nascere, e l'agricoltura, il commercio, l'industria del paese il più favorito dal cielo non sono elementi di alcuna ricchezza. Le strade sono dunque il primo bisogno di qualunque nazione, il veicolo più possente della civiltà e della prosperità della medesima. E basta dare uno sguardo allo stato economico delle varie provincie italiane per accorgersi della differenza di civilizzazione e di ricchezza fra quelle che sono dotate di frequenti vie di comunicazioni e quelle che tuttora ne difettano o scarseggiano.

Le comunicazioni per via di terra furono fino a questi ultimi tempi le *strade ordinarie:* ora la locomozione è immensamente agevolata dall'invenzione delle *ferrovie* percorse dalle locomotive a vapore. Ma queste nuove vie non potranno giammai e per la difficoltà dei luoghi e per l'entità della spesa sostituirsi compiutamente alle strade ordinarie, le quali d'altronde sono le arterie essenziali per recare alimento alle vie ferrate.

Ondechè la legislazione ed il retto governo delle strade ordinarie non hanno perduto la loro importanza, ed una nazione civile e bene amministrata dee farne oggetto delle sue più assidue cure, sia per regolarne la loro diramazione, classificazione e costruzione, sia pel loro mantenimento in buono stato, sia per la polizia del carreggio pubblico.

Accenneremo brevemente nei seguenti §§ lo stato della legislazione stradale presso di noi (1).

---

(1) La Legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche che nel titolo II tratta delle strade ordinarie, essendo stata estesa a tutte le provincie italiane con parecchie essenziali modificazioni dalla Legge 20 marzo 1865, ci limitiamo a dar qui un cenno sommario delle sue disposizioni, riserbandoci a dare nel SUPPLEMENTO il testo de' nuovi disposti legislativi.

§ 1. La più generale divisione delle strade ordinarie è quella, per cui esse si distinguono in *pubbliche* o *private*. Strade pubbliche sono quelle che sono stabilite sul suolo pubblico; private, quelle la cui proprietà spetta ai privati.

Le strade pubbliche sono *nazionali*, *provinciali*, *comunali* e *vicinali*.

§ 2. **Strade nazionali**. — Sono strade nazionali quelle attualmente classificate come tali; quelle cioè che dalla capitale dello Stato vanno direttamente all'estero, quelle destinate al commercio marittimo od all'estero, e generalmente quelle che interessano lo Stato rispetto alle relazioni militari (Art. 2 Regol. 1°, approv. con RR. PP. 29 maggio 1817). La classificazione di altre strade fra le nazionali e la cancellazione da tale novero di alcune fra le classificate hanno luogo con leggi speciali. Nel caso di esclusione di una strada dal novero delle nazionali essa passa nella classe delle comunali. — Il Governo pubblica l'elenco delle strade nazionali (Art. 10 L. 20 novembre 1859).

Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato; formano parte in questa proprietà i fossi laterali, le contro-banchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiale, le case di ricovero e quelle per abitazione dei cantonieri erette dallo Stato (Art. 15 cit. L.).

Le dimensioni e le forme da assegnarsi alle strade nazionali ed opere relative sono determinate nei singoli progetti di costruzione e sistemazione in base di un Regolamento speciale approvato per Decreto Reale (Art. 16 ivi).

Tutti i lavori da farsi per costruzione, adattamento e manutenzione delle strade nazionali debbono risultare da un progetto compilato secondo le norme prescritte nel titolo VI della Legge che analizziamo (Art. 17 ivi) (2).

---

(2) Cioè: « Art. 282. I lavori in generale si eseguiscono in base di progetti compilati secondo le norme e discipline già in vigore, e di quelle altre che potranno essere fissate da appositi regolamenti per assicurare la regolarità dei progetti medesimi e l'esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia. — Essi progetti saranno approvati dal Ministero previo il voto del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. — Sono eccettuati quei casi speciali nei quali per motivi di urgenza l'amministrazione può ordinare l'esecuzione di opere senza un preventivo progetto regolare, sotto le norme prescritte dalla legge di contabilità generale per tutelare l'interesse dello Stato.

« Art. 283. Ogni progetto sarà corredato da un capitolato d'appalto, che

I porti o ponti natanti o chiatte, ed i ponti galleggianti di barche che servono alla continuazione di qualsivoglia classe di strade nello attraversare i fiumi e torrenti, ovunque ad uso pubblico o privato ne sia autorizzato lo stabilimento e l'esercizio, debbono essere collocati nei siti e nei modi più convenienti per conciliare insieme la comodità, facilità e sicurezza del tragitto di detti fiumi e torrenti colla brevità, comodo e sicurezza delle vie di accesso, osservando le prescrizioni e cautele che saranno ordinate dal Governo, al quale dovrassi pure ricorrere nei casi di bisogno, di variazione di posizione per ottenere il relativo permesso (Art. 18 ivi).

Le norme per l'eseguimento dei lavori relativi alla costruzione, adattamento e manutenzione delle strade nazionali e delle opere dipendenti dovevano, giusta la citata Legge, venire determinate con apposito Regolamento ministeriale (art. 21); ma questo non essendo emanato, continuano ad osservarsi le norme vigenti nelle diverse provincie.

Le strade nazionali e tutti gli edifizi lungo le medesime per passaggio di corsi d'acqua naturali si costruiscono, si adattano, si conservano a spese dello Stato (Art. 23 ivi).

Pei lavori contemplati nel precedente articolo non devesi in modo alcuno, sia direttamente, sia indirettamente, recare speciale aggravio nè alle località traversate, nè a chi transita sulla strada. Sono quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stato o delle Provincie lungo le strade nazionali, ad eccezione di quelli per il varco di fiumi e torrenti sopra chiatte o ponti natanti (Art. 25 ivi). — *V. Pedaggi.*

I ponti ed altri edifizi attualmente esistenti sopra canali manufatti, che attraversano le strade nazionali, sono mantenuti dai proprietari o utenti dei rispettivi canali, salvo ogni titolo o legittimo possesso in contrario (Art. 26 ivi).

---

descriva esattamente il lavoro da eseguirsi, e determini gli obblighi speciali che si impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali comprese nella presente legge. — Il capitolato deve essere redatto in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli hanno servito di base.

« Art. 284. Nei capitolati d'appalto sarà dichiarato se le espropriazioni staranno a carico diretto dell'Amministrazione, o se saranno accollate all'appaltatore. — Gli atti di cessione e di quitanza si fanno secondo le norme stabilite dalla legge sulle espropriazioni ».

Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi d'acqua, è obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, e per ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada. Queste opere si costrurranno secondo le norme da prescriversi dall'Amministrazione, e sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico provinciale. Se nella costruzione o sistemazione d'una strada deve traversarsi un corso d'acqua preesistente, l'Amministrazione, che fa eseguire i lavori, deve provvedere alla conservazione del canale ed alla costruzione e manutenzione dei ponti ed altre opere di cui sovra (Art. 27 ivi).

I ponti ed edifizi attualmente esistenti sui canali manufatti pel passaggio d'una strada, se sono formati in legno, dovranno nel caso di loro ricostruzione venire rifatti in muratura od in struttura mista come sopra, non meno che la successiva manutenzione. Se i detti ponti trovansi costrutti in cotto od in pietra, la spesa del trasporto e della ricostruzione spetta allo Stato, e la successiva manutenzione rimane a carico dei proprietari, possessori od utenti suddetti (Art. 28 ivi).

La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora questi servano unicamente a difendere o sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si divide in ragione d'interesse, quando l'opera abbia scopo promiscuo; ed il riparto della spesa decretato dal Prefetto della provincia è esecutorio, salva l'azione di rimborso da esperirsi nella via giuridica (Art. 29 ivi).

§ 3. Circa la polizia delle strade nazionali la citata Legge 20 novembre nella sezione 1 del capo 4, titolo II, contiene le seguenti disposizioni:

Art. 41. Nessuno può senza mandato o licenza dell'Amministrazione fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, nè alterarne la forma od invaderne il suolo. — È proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, non che ai piantamenti che appartengono alla strada stessa.

Art. 42. È vietato à chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di canape o lino.

Art. 43. Per le diramazioni delle strade comunali e private dalle nazio-

nali, non che per l'accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali, i Comuni od i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sul fosso senza alterare il piano viabile, e secondo le norme da prescriversi dall'Autorità competente.

Art. 44. È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre per essi le acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti e le regolari concessioni.

Art. 45. I proprietari o gli utenti di canali manufatti esistenti lateralmente, od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Art. 46. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano viabile (3).

Art. 47. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un contrafosso.

Art. 48. È vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali.

Art. 49. È parimente vietato di fare scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione, sotto le norme da prescriversi dall'Autorità competente.

Art. 50. Non è lecito di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote. È pure vietato l'uso delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratorii, e salvo pure l'uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaccio o neve.

Art. 51. Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venire ingombrato, nè di giorno nè di notte, salve temporarie occupazioni per esercizio di commercio od altro uso a comodo pubblico, dietro il permesso dell'Autorità competente.

Art. 52. Pei fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli abitati si osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio: — *a)* Per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri; — *b)* Per le case ed altre fabbriche non che per i muri di cinta 3 metri.

Art. 53. Pei tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifizi che interessano la sicurezza o la salubrità pubblica, la distanza sarà fissata caso per caso dalla competente Autorità.

Art. 54. Pei canali, pei fossi e per qualunque escavazione venga praticata nei terreni laterali, la distanza sarà uguale almeno alla loro profondità,

---

(3) Se lo spurgo dei fossi laterali alle strade nazionali debba essere a carico dei proprietari dei beni confrontanti delle strade, oppure dello Stato, V. Decisione ministeriale 14 luglio 1860 e Dispaccio 4 settembre 1861, riferiti in *Fossi*.

partendo dal ciglio esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato. — Una tale distanza non potrà essere mai minore di 3 metri, quantunque l'escavazione del terreno fosse meno profonda.

Art. 55. È vietato ai proprietari di piantar alberi e siepi lateralmente alla strada a distanze minori delle seguenti: — *a)* Per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada; — *b)* Per le siepi, tenute all'altezza non maggiore d'un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato. — In ogni caso la distanza non sarà mai minore di 1 metro misurato dal ciglio; — *c)* Per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di 3 metri misurati dal ciglio.

Art. 56. Per i piantamenti presso le Città o Comuni, ad uso di pubblico passeggio, le distanze saranno stabilite in base di piani approvati dall'Autorità competente.

Art. 57. I piantamenti dei terreni a bosco saranno tenuti alla distanza di 100 metri dal ciglio della strada.

Art. 58. Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale, o sulla scarpa del rilevato. — I muri di cinta non che i canali e i piantamenti d'alberi, siepi e boschi saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (1).

Art. 59. Le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti a fianco delle strade sono tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma giungendo a maturità o deperimento, non potranno venir surrogati fuorchè alle distanze sovra stabilite.

Art. 60. Per i boschi laterali alle strade di montagna è riservata all'Amministrazione superiore la facoltà di impedirne lo sradicamento in tutti i casi ove potesse essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanche e dalle frane.

Art. 61. I proprietarii sono obbligati a far tagliare i rami delle piante, i quali si estendono al di là del ciglio stradale. — Sono altresì obbligati

---

(1) Intorno ai caratteri per cui una strada debba considerarsi piuttosto di pianura che di montagna il Consiglio superiore dei Lavori pubblici in suo parere 28 gennaio 1862 stabiliva i seguenti criterii, cioè:

Che una strada abbia a ritenersi nella condizione di *strada di pianura* ogniqualvolta, *condotta un'orizzontale traversalmente ai lembi della strada, la distanza fra il prolungamento di essa e la superficie del terreno naturale si mantenga prossimamente la stessa per un'estensione di cinquanta metri almeno dall'uno e dall'altro lato della stessa;*

Che ove la predetta regolarità non si avveri, la strada abbia a ritenersi nella condizione di *strada di montagna;*

Che raramente una strada potrà dirsi *tutta* di pianura o *tutta* di montagna, ma dovrà considerarsi quando nell'una quando nell'altra condizione, a seconda che nei diversi suoi punti si avvererà o non il criterio prementovato (*Riv. ammin.* 1862, pag. 153).

a tenere regolate le siepi vive, in modo che non invadano nè danneggino la strada.

Art. 62. I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica. — In occasione di riparazioni o ricostruzioni saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante la notte i necessari lumi con quelle avvertenze che saranno dall'Amministrazione prescritte.

Art. 63. Per via di regolamento approvato con Decreto Reale saranno stabilite le norme sul roteggio necessarie per guarentire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio.

Art. 64. Il conducente che per imprudenza o negligenza avrà col suo veicolo danneggiata la strada o le opere dipendenti sarà tenuto a riparare il danno.

Art. 65. Ognuno è risponsabile civilmente per le infrazioni commesse dai propri dipendenti contro le precedenti disposizioni per la polizia stradale e contro le discipline del regolamento relativo.

§ 4. **Strade provinciali.** — Sono provinciali le strade che servono alla più diretta comunicazione fra il capoluogo di una provincia e quello delle provincie limitrofe e dei circondari in cui essa è divisa, e quelle che collegano i capiluoghi di provincia o di circondario coi vicini porti marittimi più importanti, e quelle infine che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia o della maggior parte di essa, purchè facciano capo a ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un capoluogo di un circondario della stessa o di altra provincia.

La Legge del 20 novembre 1859 non parla delle strade provinciali, perchè la Legge comunale-provinciale del 1859 avendo coll'articolo 241 addossato allo Stato le spese obbligatorie già poste per legge o per regolamento a carico delle Divisioni e Provincie, con altra Legge del 23 ottobre 1859 la classe delle strade provinciali venne soppressa e queste annoverate fra le nazionali, ad eccezione di quelle nelle quali, non concorrendo i caratteri di strada nazionale, sarebbero passate nel novero delle strade comunali, determinandovisi che per la manutenzione, sistemazione o compimento di quest'ultime strade potessero essere istituiti consorzi obbligatorii, secondo le norme vigenti nella materia.

Siccome per altro l'articolo succitato 241 non ebbe effetto che nelle provincie sardo-lombarde (*V. Spese provinciali*); così mentre coll'articolo 5 della Legge 23 agosto 1863 si estendeva a tutte le provincie del Regno la suddetta Legge 20 novembre 1859, col Regio

Decreto 21 ottobre successivo si dichiaravano non estensibili alle provincie dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, di Toscana ed alle provincie napoletane e siciliane le disposizioni del capo primo, titolo II, relativo alla classificazione delle strade, non meno che l'articolo 24, capo 3, titolo II di essa Legge. Di guisa che in quelle provincie le strade provinciali continuarono a governarsi a norma delle leggi ivi vigenti, come era pure stabilito nelle antiche provincie del Regno sotto l'impero delle RR. PP. 29 maggio 1817.

Attualmente la nuova edizione della ripetuta Legge 20 novembre 1859, fatta colla Legge 20 marzo 1865, ha ripristinato la classe delle strade provinciali, addossandone il carico e la spesa alle singole provincie cui riguardano.

§ 5. **Strade comunali**. — Sono comunali le strade già classificate come tali e quelle attualmente mantenute a spese dei Comuni, quantunque finora non siano state formalmente classificate. Le strade comunali sono poste sotto l'alta sopravveglianza del Ministero dei lavori pubblici (Art. 11 cit. L. 20 novembre 1859).

È obbligatoria la classificazione fra le strade comunali di quelle necessarie per mettere in comunicazione il capoluogo di un Comune con quello del circondario amministrativo e con quello dei Comuni contigui, come pure colle chiese parrocchiali e coi cimiteri del territorio. Non sono considerati come contigui i Comuni posti in valli separate fra loro da un'alta catena di colli o di montagne (Art. 12 cit. L.)

Ciascun Comune pubblica l'elenco delle strade comunali. Ogni aggiunta o soppressione da farsi nel novero delle strade comunali deve aver luogo per deliberazione dell'Amministrazione comunale, da approvarsi dall'Autorità provinciale secondo le norme stabilite dalla Legge d'amministrazione provinciale e comunale (Art. 13 ivi).

Il suolo delle strade comunali appartiene ai Comuni, e fanno parte di questa proprietà i fossi laterali, le contro-banchine, le scarpe ed ogni opera d'arte, come è detto per le strade nazionali (Art. 15 ivi).

Per quanto riguarda la dimensione e le forme delle strade comunali, ed i lavori per costruzione, adattamento e manutenzione delle medesime, come pure per lo stabilimento di porti o ponti galleggianti sulle acque che le attraversano, si osservano le norme stabilite per le strade nazionali (V. sopra § 2).

I progetti e le perizie di lavori di strade comunali sono appro-

vati dall'Autorità provinciale competente a tenore della Legge provinciale-comunale, la quale Autorità può richiedere il preavviso dell'Ufficio tecnico provinciale, e nel caso d'insorti dubbii o contestazioni, illuminarsi col parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I lavori suddetti si eseguiscono colle formalità e norme che reggono l'amministrazione comunale (Art. 19 ivi).

È obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade comunali (Art. 20 ivi; — art. 111, n° 7 L. C.).

La suddetta Legge determinava che con apposito Regolamento si sarebbe stabilito il modo col quale debbono essere costrutte e conservate le strade comunali nell'interesse della pubblica viabilità (Art. 21). Questo Regolamento non essendo però emanato, continuano ad osservarsi i Regolamenti già in vigore, e fra gli altri il già citato Regolamento 1° annesso alle Regie Patenti 29 maggio 1817, le RR. PP. 3 marzo 1838 e le relative Istruzioni ministeriali 26 ottobre 1839, che contengono molte eccellenti disposizioni.

Alla costruzione, adattamento e manutenzione delle strade comunali provvedono i rispettivi Comuni od isolatamente o per mezzo di consorzio con altri Comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado di interesse d'ognuno (Art. 30 cit. L.).

Le spese per le suddette opere d'ogni genere sono sostenute colle rendite dei Comuni medesimi o colle imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge. Quando però trattisi di apertura di nuove strade o di opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei Comuni, è fatta facoltà al Governo di concedere l'istituzione di pedaggi che mettano i Comuni medesimi in grado di sostenerla (Art. 31 ivi). — *V. Pedaggi.*

L'adattamento e la manutenzione delle traverse delle strade nazionali nei luoghi abitati sono a carico dei rispettivi Comuni, sotto la sorveglianza degli Uffizi tecnici provinciali. Rispetto alla manutenzione, lo Stato corrisponde loro una indennità annua pari alla spesa di manutenzione d'un tronco di strada nazionale d'uguale lunghezza fuori dell'abitato; la indennità però non può eccedere la relativa spesa risultante dall'appalto di manutenzione della traversa, esclusa ogni opera di lusso o di speciale comodo del Comune (Art. 32 ivi). Allorquando poi per una traversa è ordinata la rinuovaziove totale del selciato per dare al medesimo

una forma più comoda e regolare, lo Stato concorre a sostenere parte della spesa in quella proporzione che viene fissata dal Governo secondo le circostanze (Art. 33 ivi).

Se per la costruzione, adattamento e manutenzione d'una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio, di cui all'articolo 30, è promossa da quel Comune che crederà aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa. Deve il detto Comune dimostrare la convenienza dell'opera e l'opportunità del consorzio, proponendo le basi e le quote di concorso (Art. 34 ivi).

Il progetto di consorzio coi documenti relativi viene dallo stesso Comune trasmesso all'Autorità provinciale, la quale dopo fattane comunicazione agli altri Comuni interessati, se non vi sono opposizioni, approva definitivamente il consorzio nelle forme volute dal Regolamento (Art. 35 ivi).

In caso di rifiuto a far parte del consorzio o di dissenso sulle opere da eseguirsi o sulla quota del contributo, il Prefetto, sentito il parere dell'Ufficio tecnico provinciale, statuisce dietro il voto del Consiglio di Prefettura (Art. 36 ivi). Contro il decreto del Prefetto è riservato il ricorso al Re, il quale provvede definitivamente sulla relazione del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato (Art. 37 ivi).

Ordinato e reso esecutorio il consorzio, l'assemblea generale costituita dai delegati dei Comuni interessati provvede all'eseguimento delle opere col mezzo di una Deputazione o Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal Regolamento (Articolo 38 ivi).

§ 6. Sulla polizia per le strade comunali la citata Legge ha le seguenti disposizioni:

Art. 66. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 61 e 65, sono applicabili alle strade comunali.

Art. 67. È vietato di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo di ragione comunale. — I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada, oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste.

Art. 68. I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della ragione comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dei tetti non venga diretto fuori del suolo stradale.

Art. 69. In ordine al roteggio saranno anche per le strade comunali

stabilite nel regolamento citato al precedente art. 63 le discipline convenienti nell'interesse pubblico.

§ 7. **Strade private**. — Sono private le strade di cui uno o più possidenti hanno la proprietà o l'uso, e che servono a particolare loro comodo. Quando sono gravate di servitù a favore del pubblico diconsi anche *vicinali*, e sono soggette alla vigilanza comunale. Il Comune ne pubblica l'elenco (Art. 14 cit. L.)

Le strade private gravate di servitù pubblica sono mantenute in modo che servano comodamente all'uso cui sono destinate (Articolo 22 ivi).

La riparazione e conservazione delle strade private gravate di servitù pubblica sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o non contigue alle strade stesse, semprechè non vi sia un diritto od una consuetudine in contrario. Sono pure tenuti a contribuire per la riparazione e manutenzione di queste strade coloro che ne fanno uso per le loro speciali industrie anche temporarie (Art. 39 ivi).

In caso di trascurata manutenzione, sul ricorso di uno o più utenti, il Sindaco, coll'approvazione del Sotto-prefetto, fatta accertare la necessità dell'opera e la spesa relativa, ingiunge agli interessati di compiere i lavori necessari entro un termine prefisso, trascorso il quale senza effetto, provvede d'ufficio secondo le norme che regolano l'amministrazione comunale (Art. 40 ivi).

La Legge dispone che nessuno può mettere ingombro o fare opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle strade private gravate di servitù pubblica, o ne alteri la forma; senza incorrere nell'obbligo del rifacimento dei danni o del ripristinamento del suolo nello stato primitivo (Art. 70 ivi).

§ 8. Le contravvenzioni alle Leggi ed ai Regolamenti stradali sono punite con pene di polizia e con multe, che possono estendersi fino a lire 500, oltre il sequestro, ove occorra, degli oggetti colti in contravvenzione ed il risarcimento dei danni alle parti lese, a termini della Legge comunale (Art. 369, 371 ivi).

I verbali di accertamento delle contravvenzioni redatti nelle forme volute dalla legge possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli dei Comuni e dai Carabinieri reali (Art. 372 ivi).

Sulla polizia del carreggio pubblico sulle strade V. *Carrettieri, carri.* — *Vetture pubbliche.*

§ 9. **Giurisprudenza.** — Alle sovra riferite disposizioni legislative sulle strade, crediamo opportuno far seguire alcune massime di giurisprudenza sancite da' magistrati patrii e stranieri, le quali trovandosi in armonia colla vigente legislazione, possono rischiarire le molte questioni che tuttodì occorrono in questa materia.

I. È strada pubblica, giusta l'articolo 593 del Codice civile albertino, quella che fu stabilita sul suolo pubblico, comincia e finisce in pubblico luogo, o che fu sempre tenuta e praticata per pubblica *ab immemorabili*. Non può riguardarsi pubblica solo perchè sia stata dalle parti detta *consortile*, e neppure per tale può aversi, se non mette in luogo pubblico, ma si perda invece nei fondi dei contigui proprietarii, e sia d' uso e proprietà privata di pochi proprietarii contermini o fronteggianti. Queste occorrenze possono provarsi per testi (Corte di Genova, sentenza 18 marzo 1853) (5).

II. Il principio di diritto ora detto, per cui allorquando una strada ha capo e fine in altre strade pubbliche, essa pure si presume pubblica, non può nè deve accogliersi, nel caso in cui esistano titoli e documenti che somministrano una presunzione contraria. — Le RR. PP. 29 maggio 1817 non assegnando alcun termine di rigore al proprietario per far valere le sue ragioni contro la classificazione di una strada privata fra le strade comunali fatta dal Consiglio comunale, non sono d'ostacolo all'esercizio dell'azione in correzione, prima che se ne abbia, per effetto della prescrizione, perduto il diritto. — Nè contro questa azione giova opporre le Istruzioni ministeriali del 26 ottobre 1839, qualora il Comune non ne abbia curato la pubblicazione prima dei fatti compiuti (Cass. sent. 2 febbraio 1859) (6).

III. Il principio, in virtù del quale sono annoverate fra le strade pubbliche quelle che hanno cominciamento ed esito in un luogo pubblico, e che qualora si verifichi un siffatto requisito, non sia mestieri di provare l'uso pubblico immemoriale, sebbene non risulti che il suolo sia di privata spettanza, può avere la sua applicazione per rispetto alle strade, che partendo dalle strade maestre conducano ai diversi luoghi e borghi ond'è composto il paese, e che sotto d'ogni aspetto hanno l'apparenza di vere strade pubbliche; non procede egualmente in quanto a quelle che non ne presentano

(5) Bettini, vol. v, p. 2a, pag. 323. — *Rivista ammin.* 1854, pag. 350.
(6) *Rivista ammin.* 1859, pag. 831.

quasi veruna forma, e che, sia per la loro posizione, sia per ogni altro riguardo, possono renderne dubbiosa la pubblicità, perchè se le prime hanno con sè la presunzione dall'essere pubbliche, effetto della quale è di esonerare il pubblico dalla prova dell'uso immemoriale, quanto le altre, stando in contrario la presunzione, è necessario che concorrano più gravi ed urgenti prove (Corte di Genova, sent. 12 giugno 1836) (7).

IV. Sotto il nome di via pubblica nel senso dell'articolo 620 del Codice albertino, possono anche comprendersi quelle strade, che sebbene di privata proprietà, sono però gravate di servitù a favore del pubblico. E questa servitù non dipende soltanto dalla dichiarazione fattane nello stato di classificazione seguito in via amministrativa, ma ben anche dalla natura della strada, ossia dalle comunicazioni ed usi a cui è destinata, e da altre analoghe circostanze, che nel caso di contestazione spetta ai Tribunali di apprezzare e giudicare (Corte di Torino, sent. 13 aprile 1859) (8).

V. Non può considerarsi pubblica una strada per solo motivo che sia praticata per recare il SS. Viatico agli infermi, per le consuete benedizioni nei tempi pasquali, per recarsi alla chiesa in occasione di matrimonii o battesimi (R. Senato di Piemonte, sent. 29 aprile 1833). — Ed il R. Senato di Genova in sentenza 10 gennaio 1821 decideva pure che l'esercizio dei diritti e doveri di un parroco, pel quale è necessario un passaggio, non possono essere argomento dell'esistenza d'una via pubblica.

VI. La pubblicità d'una strada destinata a servire di comunicazione fra due Comuni, benchè non classificata fra le comunali o vicinali, può essere stabilita col mezzo della prescrizione trentennaria; non essendo possibile di sottoporre queste strade alle regole di semplice servitù di passaggio, le quali non possono a termini dell'art. 649 del Codice civile albertino (651 Cod. civ. franc.) acquistarsi, salvo mediante un titolo; ed una servitù non è che un passaggio imposto sopra una proprietà per l'uso e proprietà d'un'altra, mentre che una strada pubblica è stabilita per la comunicazione fra vari luoghi abitati e nell'interesse degli abitanti (Corte di Cass. franc., sent. 14 febbraio 1842).

VII. La prova della pubblicità d'una strada a traverso d'una

(7) *Dizionario di diritto ammin.*, vol. v, pag. 824.
(8) *Rivista ammin.* 1859, pag. 907.

proprietà privata deve essere piena; cosicchè ove dalle prove offerte possa apparire soltanto della esistenza di altra servitù meno gravosa al fondo privato, questa dovrà presumersi, non quella (R. Sen. di Genova, sent. 10 gennaio 1821).

VIII. Compete ad ognuno del popolo il diritto di godere delle cose che sono di ragione pubblica, di difendere e rivendicare giuridicamente quest'uso quando gli venga impedito, e di stabilire conseguentemente la prova della pubblicità della strada della quale gli è impedito l'uso, e che quel diritto che individualmente gli spetta, è comune ad ogni altro del popolo; provare cioè che non havvi memoria della sua fondazione, e che comincia e finisce sul suolo di pubblica spettanza (R. Senato di Genova, sentenza 12 luglio 1829).

IX. Essendo le strade comunali vere strade pubbliche di fatto e di diritto, pare che possa spettare ad uno degli abitanti del Comune, di agire nell'interesse generale degli abitanti medesimi, perchè generale ne è l'uso; fu però dichiarato che l'azione per pretenderne l'uso non può essere esercitata da alcuno degli abitanti *jure singuli*, ma spetta unicamente all'Amministrazione municipale debitamente autorizzata (Corte di Cass. franc., sent. 23 febbraio 1825).

Qualora poi gli abitanti di un Comune *ut singuli* domandino l'uso di una strada gravata di servitù a favore del pubblico, la loro istanza è ammessibile, ancorchè nel corso della causa abbiano qualificata vicinale (*comunale*) la strada, del cui uso si tratta, se questa azione *ut singuli* fu proposta dopo che non tale fu dall'Autorità amministrativa dichiarata, alla quale spetta di decidere se una *strada litigiosa* sia pubblica o privata, essendo in questo caso la quistione relativa alla natura o qualità della strada (Corte di Cass. franc., sent. 26 febbraio 1837).

X. Un individuo che ha interesse a che verun ostacolo non sia opposto all'uso di una strada pubblica, ha qualità per agire onde averne il libero godimento, ancorchè il Comune non addivenga in proposito ad alcuna deliberazione (Corte di Metz, 28 termidoro anno XIII; Corte di Agen, 30 marzo 1824 e 15 dicembre 1836; Corte di Nimes, 23 marzo 1829. — V. però in senso contrario Corte di Cass., 23 febbraio 1825 e 11 luglio 1826).

XI. Acciò possano rendersi obbligatorie le spese della costruzione e manutenzione di nuove strade comunali nel senso della

legge comunale, è necessario ne preceda la classificazione fra le strade comunali, e se esse debbono attraversare il territorio di più Comuni, deve pur precedere la formazione del consorzio fra i Comuni interessati (Par. del Cons. di Stato, e R. D. 13 ottobre 1853) (9).

XII. Non è ammessibile come obbligatorio, giusta le disposizioni della Legge 20 novembre 1859, un consorzio fra Comuni e privati, per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali, salvo ai Comuni stessi la facoltà di profittare, ove ne sia il caso, del disposto dagli articoli 230 della L. C. 23 ottobre 1859, e 31 della legge succitata per distribuire le spese stradali in un modo meno oneroso ai contribuenti per le spese generali comunali (Cons. di Stato, parere 12 novembre 1861) (10).

XIII. Il non avere una Comunità per un lungo tratto di tempo fatto riparare una strada pubblica; il non essere questa stata compresa negli elenchi delle strade comunali; queste ed altre simili circostanze non possono far cessare nella stessa Comunità la proprietà della strada medesima, se è giustificato che da tempo immemorabile fu quella da chiunque del popolo liberamente praticata e se venne descritta come strada pubblica nei libri del catasto (R. Senato di Casale, sent. 11 giugno 1839).

XIV. La scarpa d'un muro lungo una strada comunale ancorchè serva di sostegno e di conservazione della strada medesima, non forma punto un *accessorio* talmente indispensabile che debba essere considerata qual proprietà comunale in mancanza di titolo autentico: costituisce al più una presunzione la quale può essere da altra presunzione distrutta (Corte di Bourges, sent. 1° aprile 1840).

XV. La sentenza che ammette un Comune a provare che un sito è riconosciuto e costantemente praticato come strada comunale, deve soltanto essere intesa in questo senso che il Comune è autorizzato a fondare il suo diritto di proprietà: cotal decisione non costituisce una usurpazione di potere dell'Autorità giudiziaria sull'amministrativa, alla quale unicamente spetta di fissare la classificazione di una strada (Corte di Cassaz. franc., 18 aprile 1838).

XVI. Un Comune non può sopprimere una strada vicinale o comunale qualora la medesima sia necessaria per la coltivazione dei fondi laterali, ai cui proprietari spetta il diritto di conservarsi il

---

(9) *Rivista ammin.* 1854, pag. 50. (10) Ivi 1861, pag. 821.

passaggio che prima praticavano per l'oggetto medesimo; nè sarebbe ammessibile l'eccezione che possono essi introdursi sulla strada pubblica, transitando gli uni sui fondi degli altri, perchè il diritto di passaggio spetta a ciascun fondo esistente sul laterale della strada (Camera Regia di Grenoble, 6 giugno 1838).

XVII. Il principio che le strade comunali sono mantenute e conservate a spese del Comune non si applica che a quelle strade state dichiarate tali dall'Autorità amministrativa; il diritto di aprirsi un passaggio sulle proprietà laterali di una strada impraticabile può essere soltanto praticato nel caso che la strada sia stata legalmente dichiarata comunale e trovisi questa impraticabile (Corte di Cassaz. franc., 11 agosto 1835 e 17 febbraio 1841. — *V.* pure la decisione del R. Sen. di Piemonte 29 aprile 1683 in causa Corrado C. Asti).

XVIII. I Tribunali non possono sospendere di pronunziare riguardo ad una contravvenzione commessa sopra una strada comunale classificata come tale dall'Autorità ammininistrativa, solo perchè un'istanza siasi promossa circa la proprietà del sito in cui fu commessa la contravvenzione. L'effetto della classificazione essendo di attribuire definitivamente alla strada il suolo compreso ne'suoi limiti, il contravventore, fosse pur anco il proprietario del sito, potrebbe unicamente pretendere un'indennità, ma giammai sottrarsi alle conseguenze di commesse contravvenzioni (Corte di Cassaz. franc., 4 agosto 1836).

XIX. La semplice indicazione a catasto di una strada per *pubblica* non è bastante a farla comprendere nella classe delle comunali: non escludendo tali qualificazioni di *strada pubblica* che la medesima servisse e serva al pubblico comecchè gravata di servitù pubblica (Sen. di Piemonte, sent. 23 giugno 1841).

La stessa sentenza ha pure deciso che il solo accollamento della strada al registro di una Comunità non fa sì che la manutenzione della medesima sia a peso della stessa Comunità, qualora soprattutto risulti che da un tempo immemorabile siffatta manutenzione siasi operata per parte degli uomini di un altro Comune.

XX. Le strade pubbliche, le piazze e le vie esistenti in una città o borgo qualunque destinate ad uso e comodo di tutti i suoi abitanti, qualora vengano dal pubblico ad essere abbandonate e dagli ufficiali preposti alle cose sue intieramente trasandate, e da loro considerate come cose private, ella è massima costante nel

fôro potere allora l'uomo privato acquistarne il dominio per mezzo della prescrizione (Sen. di Genova, sent. 31 maggio 1843).

XXI. Stabilito nelle forme legali che una strada è classificata comunale, la di cui proprietà è pretesa da un individuo che oppone ostacoli al passaggio, il Giudice civile commette un eccesso di potere qualora proibisca all'Amministrazione comunale, a cui appartiene la strada, di nulla praticare che possa impedire il libero esercizio del preteso diritto di passaggio; conseguenza di siffatta proibizione sarebbe l'annullamento del Decreto dell'Autorità amministrativa alla quale spetta il diritto della classificazione delle strade comunali (Corte di Douai, sent. 24 luglio 1838).

XXII. Il privato, che ha eseguito lavori di necessaria ed urgente riparazione ad una strada comunale, ha diritto ad essere soddisfatto dal Comune; giacchè il Comune stesso cui incumbe l'obbligo di mantenere le proprie strade venendo a godere del benefizio di detti lavori, non si potrebbe non ravvisare confòrme a giustizia ch'esso debba soddisfarne la corrispondente mercede al privato che gli eseguì, giacchè in caso diverso accrescerebbe il proprio patrimonio pregiudicando quello di quest'ultimo (Tribunale di 1.a cogniz. di Genova, sent. 31 gennaio 1853) (11).

XXIII. Se però un privato si facesse lecito di fare opere, anche necessarie, attorno ad una strada comunale, le quali pregiudicassero al pubblico ed ai privati, possono in tal caso, tanto il Comune intiero, quanto i singoli privati cui quell'opera recò nocumento, chiederne dall'Autorità giudiziaria la riduzione, invocando l'interdetto *ne quid in loco publico vel itinere fiat*. E qualora le stesse opere siano state riconosciute con Decreto dell'Autorità amministrativa, la giudiziaria non rimane più competente a giudicare sui richiami dipendenti dalle opere medesime (Sen. di Piemonte, sent. 7 luglio 1838).

XXIV. La spesa di costruzione d'un ponte faciente parte di una strada deve dividersi tra i proprietarii, possessori ed utenti del canale sul quale esiste, in proporzione della proprietà e dell'utile rispettivo. — Non può invocarsi come titolo in contrario l'avere già la Città o Comune cui spetta la strada costrutto e mantenuto il ponte: il non avere alcuno mai concorso alla spesa non è ragione

(11) *Rivista ammin.* 1854, pag. 597.

per andarne esente. — Perchè possa invocarsi la massima che i possessori d'un libero corso d'acqua non siano tenuti alla ricostruzione del ponte, bisogna che consti indubbiamente dell'anteriore libera proprietà. — Fatto ed accettato dai comproprietari e dagli utenti il riparto ed eseguite le opere, non può più essere impugnato (Reg. Cam. Conti, sent. 18 marzo 1850) (12).

XXV. In conferma della massima ora riferita venne deciso recentemente che le spese per la riparazione e la manutenzione di ponti-canali od acquedotti, che attraversano strade comunali che esistevano anteriormente alla Legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche, sono a carico, non dei Comuni, ma dei proprietari, possessori ed utenti dei rispettivi canali. — Non può negare d'essere utente d'un canale colui che citò il Comune in giudizio per essere reintegrato e mantenuto nel possesso di far decorrere pel suddetto canale le acque che scolano dai suoi fondi. — È in facoltà del Comune di agire contro il solo principale interessato onde ottenerlo condannato a mantenere, ed occorrendo, ristabilire in istato sicuro ed innocuo alla strada comunale un acquedotto o canale scaricatore di acque, salvo al medesimo il diritto di regresso verso gli altri interessati (Consiglio Prefettura di Torino, sent. 28 marzo 1864) (13).

XXVI. Le riparazioni del lembo della strada comunale che serve di sponda ad un fosso sono a carico del Comune e non dei proprietari di questo, quando i danni non provengano dalle acque in esso discorrenti, ma dal fatto degli abitanti del Comune (Cons. Intend. di Cuneo, sent. 23 gennaio 1851; — R. Cam. Conti, sent. 20 gennaio 1852) (14).

XXVII. Il proprietario che costruendo un muro di chiusura ha usurpato sopra una strada comunale, fatta previamente verificare dall'Autorità municipale la larghezza della strada, deve essere dichiarato possessore di buona fede e non può essere condannato a sopprimere le sue costruzioni. — L'Amministrazione non può, di propria sua privata autorità, abbattere il muro, nemmeno indirettamente, addossandovi ghiaia od altro in quantità eccessiva. — Se ha cagionato la rovina del muro dev'essere condannata ai danni, senza pregiudizio del suo diritto di ottenere il ritiramento del muro

(12) Bettini, vol. II, p. 3ª, pag. 38.
(13) *Rivista ammin.* 1864, pag. 460.
(14) Bettini, vol. IV, p. 3ª, pag. 6.

ove ne sia il caso (Corte di Ciamberì, sent. 23 giugno 1864; — Corte di Cassaz., sent. 19 dicembre 1855) (15).

XXVIII. Senza la prova di un abuso o di illecito degradazioni non può un privato tenersi responsabile del danno naturalmente cagionato a strade comunali aperte al pubblico col trasporto di materiali coi proprii carri per quanto questo trasporto possa considerarsi straordinario (R. Camera Conti, sent. 1° ottobre 1855) (16).

XXIX. Le strade tanto comunali quanto private gravate di servitù a favore del pubblico, sono poste sotto l'immediata vigilanza delle comunali Amministrazioni. Se si rendono meno atte al servizio pubblico, o il bisogno e l'utilità degli amministrati il richieda, è diritto e dovere di dette Amministrazioni di promuovere nelle vie amministrative quelle opere di sistemazione, di ristauri ed ampliazione che il pubblico servizio esige, anche ove d'uopo col mezzo della espropriazione forzata (Corte di Torino, sent. 26 agosto 1856) (17).

Per le espropriazioni suddette relative alle strade private gravate di servitù pubblica sono applicabili le analoghe norme prescritte riguardo alle strade comunali. — *V.* Decisione ministeriale 11 marzo 1854 (18), ed *Espropriazione per causa d'utilità pubblica.*

XXX. Anche un privato, se interessato, può impugnare una deliberazione comunale colla quale una strada sia stata classificata tra le vicinali gravate di servitù pubblica piuttosto che tra le comunali. — Ma le opposizioni a detta classificazione debbono proporsi, a pena d'inammessibilità, nel termine di un mese, od almeno prima che il Prefetto statuisca definitivamente sulla stessa (Arg. dal § 1° art. 7 RR. PP. 31 dicembre 1842, comb. coll' art. 2 Regol. 1° 29 maggio 1817). — Può però passarsi ad un nuovo esame sulla convenienza della classificazione, ma nelle vie amministrative; nella via contenziosa solo quando l'Amministrazione comunale non faccia caso dei reclami. — Finchè non è distribuito e pubblicato il Decreto di approvazione del riparto delle spese fatte per una strada vicinale, se ne può sempre discutere la regolarità (R. Cam. dei Conti, sent. 7 maggio 1852) (19).

XXXI. Se per nuova classificazione di strade, una già comunale sia dichiarata privata col peso di servitù a favore del pub-

---

(15) Bettini, vol. vi, p. 2ª, pag. 542; vol. vii, p. 1ª, pag. 793.

(16) Ivi, vol. vii, p. 3ª, pag. 103.

(17) Ivi, vol. viii, p. 2ª, pag. 858.

(18) *Rivista ammin.* 1854, pag. 363.

(19) Ivi, vol. iv, p. 3ª, pag. 75.

blico, la proprietà della stessa passa di diritto nei proprietari confrontanti, coi relativi pesi (Corte di Cass., sent. 12 marzo 1856) (20).

XXXII. Spetta solo ai Tribunali civili decidere ogni contestazione avente per oggetto di statuire se una strada è o non gravata di servitù a favore del pubblico. — Sono strade gravate di tal servitù o vicinali quelle, che traversando proprietà private, mettono a casolari separati dal capoluogo, ad altre vie pubbliche, a chiese o a pubblici stabilimenti. — Anche i sentieri accessibili soltanto a pedoni possono essere vicinali. — Tale servitù si acquista colla prescrizione di trenta anni, senza che possa opporsi difetto delle condizioni richieste per la prescrizione delle servitù ordinarie di passaggio. — Queste vie possono essere soppresse se sono abusive, ma non sono tali quando servono ad evitare un lungo giro, e sono state pubblicamente possedute e mantenute dal Comune (Corte di Ciamberì, sent. 25 aprile 1856) (21).

XXXIII. I possessori dei beni laterali ad una strada privata gravata di servitù a favore del pubblico non possono in nessun caso esimersi dal concorrere nelle spese concernenti alla medesima; non essendo però constatata legalmente tale attinenza, devesi anzitutto ordinare una perizia per accertarla (Cons. di Stato, sent. 20 gennaio 1862) (22).

XXXIV. Non è necessario il contraddittorio dell'Amministrazione comunale, affinchè gli utenti d'una strada privata gravata di servitù a favore del pubblico possano chieder giuridicamente la manutenzione in possesso dell'uso della strada medesima. È questo un diritto che loro spetta, *jure proprio* (Corte di Cass., sentenza 26 gennaio 1857) (23).

XXXV. Le Amministrazioni comunali hanno il diritto ed il dovere di promuovere nelle vie amministrative quelle opere che sono giudicate necessarie, secondo può richiederlo il pubblico servizio, sì per ristauri, che per ampliazioni delle vie, anche solo gravate di servitù a favore del pubblico, valendosi, ove d'uopo, del mezzo dell'espropriazione dei siti necessarii, a tenore dell'art. 4 delle RR. PP. 6 aprile 1839. — Insorgendo questioni dipendenti da dette espropriazioni, qualora riguardino soltanto il diritto e la

(20) *Rivista ammin.* 1854, vol. VIII, p. 1ª, pag. 294.
(21) BETTINI, vol. VIII, p. 2ª, pag. 503.
(22) *Rivista ammin.* 1862, pag. 141.
(23) Ivi 1858, pag. 177.

necessità delle medesime, sono di competenza dell'Amministrazione (Corte di Torino, sent. 26 agosto 1856) (24).

XXXVI. Giusta gli articoli 78 e 81 delle Istruzioni annesse al R. Brevetto 26 ottobre 1839, debbono concorrere in proporzione alla spesa di riattamento d'una strada privata gravata di servitù a favore del pubblico tutti i beni laterali, siano o non *attaccati* al resto del podere. — Nell'espressione di *beni laterali alla strada* non devono comprendersi quelli i quali siano divisi dalla strada da un altro terreno qualunque. — Affine di riconoscere se un proprietario viciniore d'una strada privata gravata di servitù a favore del pubblico debba, come utente della stessa, giusta l'articolo 81 succitato, concorrere alle spese di manutenzione o di riattamento, è ammessibile il capitolo di prova testimoniale concernente l'uso o meno di detta strada per parte del proprietario (Consiglio di Stato, sent. 23 gennaio 1863) (25).

XXXVII. È nelle attribuzioni dei Giudici ordinari il decidere se una strada non classificata fra le comunali debba essere mantenuta in quella larghezza che aveva secondo gli antichi Regolamenti, qualora la questione verta tra due individui. — Diversamente sarebbe, qualora la strada medesima fosse stata dichiarata comunale dall'Autorità amministrativa (Corte di Cass. franc., sentenza 10 agosto 1840).

XXXVIII. Per qualificare una strada privata come soggetta a servitù pubblica, non basta che per tale sia tenuta e riguardata da alcuni particolari solamente, ma vi si richiede il concorso generale della popolazione della borgata, comunità o città a cui la medesima inserve (R. Sen. di Piemonte, sent. 6 luglio 1838).

XXXIX. La collaudazione od approvazione di opere per strade vicinali ratifica ed attribuisce all'appaltatore il diritto al soddisfacimento del prezzo, nè più possono elevarsi eccezioni sulla bontà delle opere. — L'intraprenditore ha azione diretta contro il Comune, questo ha regresso contro gli abitanti (R. Cam. de' Conti, sent. 20 maggio 1851) (26).

STRADE FERRATE. — *V. Ferrovie.*

---

(24) *Rivista ammin.* 1857, pag. 121.
(25) Ivi 1863, pag. 163.
(26) Bettini, vol. III, p. 3ª, pag. 81.

STRANIERI. — *V. Forestieri.*

STRETTA CUSTODIA. — La *stretta custodia* consiste nel sottoporre il condannato ai lavori forzati a vita, che commette un nuovo crimine o delitto, ad un severo rinchiudimento nel luogo stesso della pena ed alle misure di repressione determinate dai regolamenti da emanare per Reale Decreto (Art. 121 e 80 Cod. pen.). La stretta custodia si applica in conformità degli articoli 119 e 120 dello stesso Codice.

STUPRO. — Commette stupro violento colui che togliendo i mezzi di difesa, od ispirando gravi timori a persona di altro sesso, abusa della medesima. Questo reato è punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, secondo la minore o maggiore gravità delle circostanze (Art. 489 Cod. pen.).

Lo stupro si considera sempre violento: 1° quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni; 2° quando la persona, di cui si abusa, trovisi per malattia, per alterazione di mente o per altra causa accidentale, fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata (Art. 490 cit. Cod.) (1).

La pena dello stupro violento è dei lavori forzati per anni dieci se il colpevole è della classe di coloro i quali hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, o se egli è istitutore o domestico salariato della medesima o della sua famiglia, o se il colpevole qualunque siasi ebbe aiuto per commettere il reato da una o più persone (Art. 491 ivi).

Se il reato di stupro violento è stato commesso sulla persona di una pubblica meretrice, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi (Art. 499).

Fuori del caso di ratto o di stupro violento, chiunque sotto promessa di matrimonio non adempito seduce e disonora una giovane minore degli anni diciotto, è punito, semprechè vi abbia querela, col carcere estensibile a tre mesi e con multa (Art. 500 ivi).

— *V.* pure *Libertinaggio.*

---

(1) Sui sintomi generali e locali che rivelano lo stupro violento, e sulle questioni di medicina legale cui può dar luogo questo reato, *V.* LOGGERO, *Repertorio del funzionario di polizia*, v° Stupro; non meno che il celebre trattato di medicina legale dell'Orfila.

SUCCESSIONE (Tassa di). — *V. Registro (Tassa di).* — *Opere pie*, § 7.

SUICIDIO. — L'uccisione volontaria di se medesimo non è più attualmente considerata come un delitto, ma sì veramente come la più funesta aberrazione dello spirito umano. L'uomo è così da natura inclinato alla conservazione di se medesimo, che ripugna il solo pensiero che uno di sana mente attenti alla sua vita. Quindi sebbene la religione e la morale condannino il suicidio, perchè niuno ha il diritto di sceverarsi dal numero dei viventi, tuttavia sì la Chiesa come la potestà civile hanno abolite le ridicole ed assurde pene contro i suicidi, inducendo per essi una pietosa presunzione che nell'atto di togliersi l'esistenza sia loro venuto meno il ben dell'intelletto (1).

L'unico pensiero che debba in questo rispetto avere l'Autorità è di scemare (per quanto sia possibile) il numero dei suicidi e di prestar soccorso a coloro che siano ancora in caso di salvarsi, sorvegliandoli in modo che più non ripetano il colpo fatale (2).

SUOLO PUBBLICO. — *V. Piazza (Diritti di).* — *Piazze pubbliche.* — *Vicoli.* — *Vie pubbliche.*

SUONATORI AMBULANTI. — § 1. I suonatori e cantanti ambulanti non possono esercitare il loro mestiere senza assoggettarsi alle formalità prescritte per regola generale a tutti i professionisti ambulanti. — *V. Ambulanti (Negozi e professioni)* — ed alle norme speciali che sono loro prefisse dall'Autorità politica. — *V. Saltimbanchi.*

Le canzoni poi da essi cantate e smerciate debbono essere con-

---

(1) L'art. 585 del Codice penale sardo, saviamente tralasciato nel Codice penale italiano del 1859, recava che chiunque volontariamente si desse la morte, fosse considerato dalla legge come vile ed incorso nella privazione dei diritti civili, ed in conseguenza le disposizioni di ultima volontà che avesse fatte, fossero nulle e di niun affetto; fosse inoltre il medesimo privato degli onori funebri di qualunque sorta; e che il colpevole di tentativo di suicidio, quando l'effetto ne fosse mancato non per spontaneo suo pentimento, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà, fosse condotto in luogo di sicura custodia, e tenuto sotto rigorosa ispezione da uno a tre anni.

(2) LOGOERO, *Repertorio* ecc. v° Suicidio.

formi alle leggi sulla stampa, e l'Autorità politica deve senz'altro sequestrare quelle di esse che offendessero la pubblica morale o decenza o che fossero contrarie alle istituzioni dello Stato. — *V. Stampa.*

§ 2. Una Circolare del Ministero dell'Interno 21 agosto 1861 raccomanda la massima sorveglianza all'Autorità amministrativa sui cantanti e suonatori ambulanti, che intendono recarsi all'estero, prescrivendo che si adoperi molta cautela nel rilascio dei relativi passaporti. Eccone i termini:

Frequenti si presentano i casi in cui suonatori e cantanti ambulanti appartenenti a questi regii Stati vengono, come vagabondi o mendicanti, respinti dagli Stati finitimi, ed in ispecie dalla Francia, col mezzo della forza, oppure debbono dai regii agenti all'estero essere provvisti di soccorso fino alla frontiera per rimpatriare.

Questi fatti dimostrando come per parte delle regie Autorità si usi troppa agevolezza nel rilascio dei passaporti a detta classe di persone la quale, sotto colore di esercitare un mestiere, si dà al vagabondaggio ed alla questua, il Ministero dell'Interno prega i signori Governatori, Intendenti generali, Prefetti, Intendenti, Questori e Sotto-prefetti, che vogliano tener modo acciò, nel rilascio dei passaporti per l'estero alle persone di cui si tratta, si proceda con tutta la necessaria riservatezza e cautela, rifiutandolo assolutamente a tutti coloro che, per abilità nell'arte loro, non possano essere considerati come veri artisti, oppure se non dotati di sufficiente abilità, non trovinsi nell'assoluta impossibilità di procacciarsi la sussistenza col lavoro, in guisa che resti, per quanto è possibile, preclusa la via agli oziosi e vagabondi di recarsi, sotto colore di esercitare il mestiere di snonatore o cantante ambulante, a girovagare fuori dello Stato.

V. ancora *Emigrati.* — *Passaporti.*

SUORE DI CARITA'. — Sotto questo nome sono conosciute parecchie congregazioni religiose di donne, che per loro istituto si dedicano al sollievo degli infelici, all'assistenza degli ammalati negli ospedali, al servizio delle carceri e delle case di pena ed all'istruzione ed educazione dei poveri: sonvi le Suore di carità, propriamente dette, fondate da quel gran filantropo che fu S. Vincenzo de' Paoli; altre istituite da Giovanna Antide Thouret in Besançon, chiamate comunemente *Suore grigie*; quelle di S. Giuseppe (*Joséphines*); quelle dette della *Provvidenza*, ed infine le *Figlie della piccola casa della divina Provvidenza sotto gli auspicii di S. Vincenzo*

de Paoli fondate da altro insigne benefattore dell'umanità, il canonico Cottolengo (1).

Non occorre accennare quanto torni vantaggioso agli interessi dei pii istituti il giovarsi dell'opera delle benemerite Suore di carità, a preferenza di altre persone secolari salariate, perchè se non fosse la considerazione che i più insigni ospizii ed ospedali, molti cospicui Comuni ed il Governo stesso affidarono con loro piena soddisfazione il servizio casalingo, ospitaliero, od educativo a tali congregazioni, basterebbe pur quella che nei corpi, ed in modo

---

(1) Non tornerà sgradita, pensiamo, ai nostri lettori la breve notizia che qui crediamo di riprodurre da una Circolare del Ministero dell'Interno del 28 agosto 1833, circa tutte queste famiglie religiose e sul loro speciale istituto, onde le Amministrazioni comunali e caritative, che vogliano giovarsi della opera di alcuna di esse, abbiano una idea delle regole che le governano.

SUORE DI CARITÀ
fondate da S. VINCENZO DE'PAOLI.

« Quando l'umanità non avesse altr'obbligo alla maravigliosa pietà di S. Vincenzo de'Paoli da quello in fuori di ravvisare in esso il fondatore delle Suore di Carità, ciò pur basterebbe a mantenerne viva e venerata la memoria presso ogni maniera di persone. Questa sublime instituzione ebbe luogo nel 1633, ed è tanto il bene che operarono, e che continuano ad operare le Suore di Carità, che le loro case si moltiplicarono prodigiosamente a tale che nella sola Francia ne sono oltre a trecento, e più di centocinquanta fuori di Francia. Verso l'anno 1781 furono introdotte in Piemonte . . . .

« Le Suore di Carità fondate da S. Vincenzo de'Paoli fanno voti annuali, che rinnovano il 25 di marzo. Nessuna opera di carità è estranea al loro istituto, ma sono in modo speciale eccellenti nel servire gl'infermi, e nell'ammaestrare le fanciulle. Elleno sono pratiche del preparare decozioni e medicinali semplici, e delle più comuni operazioni che s'appartengono alla flebotomia . . . .

« Le Suore di Carità fondate da San Vincenzo de'Paoli non possono essere, secondo le loro regole, introdotte in verun istituto se non sono almeno in numero di tre; e se vi sono provvedute di vitto, si corrispondono loro cento lire all'anno colle quali provvedono al loro vestiario, alle biancherie ecc. Quando non sono mantenute di vitto convien pagare 400 lire annue per ciascuna Suora: ben inteso che così nell'uno come nell'altro caso debbono essere provvedute di abitazione.

SUORE DI CARITA
sotto la protezione di
SAN FRANCESCO DE' PAOLI.

« Questa congregazione è stata fondata in Besançon da suor Giovanna Antide Thouret, che ne otteneva dalla Santa Sede l'approvazione il 14 dicembre 1819, quando l'istituto, di cui la prima casa è stata aperta addì 11 aprile del 1799, erasi già propagato in Francia e nel regno di Napoli. Riconoscono queste Suore per loro fondatore, padre, modello, e special protettore S. Vincenzo de'Paoli; ma si distinguono dalle altre comunità, conosciute presso a poco sotto la medesima denominazione, chiamandosi il loro istituto *Congregazione delle sorelle di Carità di Besançon*. Ancora dall'abito che portano sono dette *suore bigie*.

« Come le Suore di Carità fondate da S. Vincenzo de'Paoli, fanno voti annuali che rinnovellano il 25 di marzo, accudiscono alla cura degl'infermi negli spedali, ed all' educazione delle fanciulle della classe popolare e povera. Si occupano eziandio dell'ammaestramento delle fanciulle di civil condizione. La loro carità è instancabile, e quantunque il loro istituto abbia fresca origine si è il medesimo maravigliosa-

speciale nei corpi religiosi, v'ha stabilità, regolarità di principii ed unità d'andamento, cose tutte impossibili a trovarsi ed a mantenersi fra persone, che non siano collegate insieme coi vincoli di regole costanti ed uniformi; mentre i corpi religiosi porgono ancora questa essenziale utilità che un individuo può essere agevolmente surrogato da un altro secondo l'esigenza delle circostanze, e ciò, senza che ne torni disdoro nè al corpo nè ai membri del medesimo, locchè non può succedere quando si tratti di persone secolari, nelle quali si è perciò frequentemente costretti di tollerare inconvenienti ed abusi:

---

mente allargato, effetto questo dei segnalati vantaggi che queste Suore arrecano all'umanità.

« A questo istituto apparteneva la celebre Suor MARTA BIGET, quella vera eroina di carità, che per lo zelo ardentissimo con cui soccorreva ai prigionieri, agl'infermi ed ai feriti d'ogni nazione in sul finire del 1813, nel 1814 e nel 1815, è stata applaudita, ammirata e riverita da tutti i potentati di Europa . . . .

« Le regole per le quali sono governate consentono che due sole Suore sieno chiamate a prestar loro opera così negli spedali, come per ammaestrare le povere fanciulle. Deggiono essere provvedute di abitazione, e se sono mantenute di vitto si pagano 120 lire all'anno per ciascuna Suora, colle quali fanno le spese di vestiario. Ove poi non sia loro somministrato il vitto, si conviene colla superiora dell'annuo compenso da assegnarsi ad un tal fine alle Suore, il quale compenso è sempre modico assai, essendo la loro maniera di vivere per ogni verso frugalissima.

SUORE DI S. GIUSEPPE.

Le Suore di S. Giuseppe fanno voti semplici e perpetui di povertà, di castità e di obbedienza. L'educazione delle fanciulle della classe popolare e povera, quella eziandio delle zitelle di civil condizione, e l'assistenza degl'infermi sono cose a cui attendono per proprio istituto, e vi attendono in modo che le loro caritatevoli fatiche producono ottimi frutti, e sono perciò molto commendate . . . .

«Le Suore di S.Giuseppe non puonno recarsi a prestar loro opera in numero minore di due e vogliono, come le Suore di Carità fondato da S. Vincenzo de' Paoli, essere provvedute di abitazione, di cento lire annue pel vestiario di ciascuna Suora, e se non sono mantenute di vitto, ricevono una pensione di 400 lire all'anno per ciascuna.

SUORE DELLA PROVVIDENZA.

« L'istituto delle Suore della Provvidenza è stato fondato nel 1762 dal pio sacerdote, missionario apostolico, Moye, il quale era allora vicario della parrocchia di S. Vittorio a Metz, ed è indiritto principalmente a formare buone maestre capaci d'istruire, e di educare le fanciulle della classe popolare e povera. Queste maestre sono poscia mandate in tutti i luoghi dove sono richieste di loro opera, e specialmente nei paesi più poveri nei quali il bisogno d'istruzione è sempre maggiore.

« Ma oltre all'accudire all'ammaestramento delle fanciulle le Suore della Provvidenza nelle sere d'inverno, e nei giorni di festa di tutto l'anno sogliono dare eziandio lezioni alle adulte che bramano d'imparare a leggere, a scrivere ed a conteggiare, e sono sempre pronte ad intraprendere qualsivoglia altra opera di carità cristiana.

« Il loro insegnamento si aggira su tutto ciò che può contribuire a preparare ed allevare delle buone donne casalinghe, bastevolmente istrutte secondo le contingenze dei luoghi e delle persone, ed atte a saper guidare la primaria educazione della prole, se sono destinate a divenir madri di famiglia . . . .

« Elleno consentono ad andare anche sole in un paese, e sono per questo rispetto appropriatissime all'am-

infine, non guidate dallo stimolo dello interesse, ma spinte unicamente da un sentimento religioso a prestare la pietosa loro opera, e facendo vita comune, le Suore di carità, mentre presentano un vantaggio dal lato dell'economia della spesa del personale, sono più che altri adatte a prodigare quella affettuosa assistenza, quei morali conforti che invano si richiederebbero a chi presta l'opera sua per la pura mercede.

Gli avversari delle Suore di carità sogliono imputare alle medesime di volersi impadronire della direzione dell'Opera in cui prestano servizio, di essere caparbie, insofferenti di qualsiasi ammonizione,

---

maestramento delle fanciulle ne'piccoli paesi . . . .

« Per avere una o più di queste Suore conviene procurare che sieno provvedute di una discretissima abitazione, in cui sia una camera capace di contenere le fanciulle che debbono frequentare la scuola. Insegnano senza pretendere per ciò verun salario fisso, e si contentano di ricevere pel loro sostentamento oblazioni volontarie e spontanee in roba od in danaro: e poco loro basta, essendo per ogni verso semplicissima la maniera del loro vivere e del loro vestire.

« Al tutto si può asserire che la spesa che si richiede pel mantenimento di una Suora della Provvidenza non eccede 360 lire all'anno.

Figlie della piccola Casa della Divina Provvidenza sotto gli auspizi di S. VINCENZO DE' PAOLI.

« Il 27 agosto dell'anno 1833 il Re ha firmato un provvedimento pel quale è riconosciuta l'esistenza legale di una pia istituzione sorta non ha guari in Torino per le cure del canonico D. Giuseppe Cottolengo col titolo di *Piccola Casa della Divina Provvidenza sotto gli auspizi di* S. VINCENZO DE' PAOLI;

. . . In questa casa che non ha rendite ed è in tutto e per tutto sostenuta dalla carità, si svolsero i primi germi di una congregazione di figlie, che vi attendono alla cura degli infermi, all'educazione di povere fanciulle sottratte ai pericoli che corrono nel mondo, ed alla direzione di una sala d'asilo e di ricovero per l'infanzia . . . .

« Elleno sono in sostanza governate per quelle regole medesime che il loro protettore S. Vincenzo de'Paoli assegnò alle Suore di Carità da esso instituite, e sono già in numero sufficiente da poter incominciare a soddisfare al desiderio di chi intendesse valersi di loro opera.

« Sia che ad esse si affidi l'ammaestramento delle fanciulle della classe popolare e povera, sia che sieno incaricate del servizio di uno spedale d'infermi, sia che sieno chiamate ad entrambi questi uffizi, le figlie della piccola Casa della Divina Provvidenza non vogliono essere aiutate in questo bisogno da persone estranee al loro istituto, e sono preste a sopportare di per sè qualsivoglia fatica, per grave ed increscevole che sia.

« Ovunque sieno, conservano sempre intiera dipendenza dalla loro casa originaria di Torino, ed a questa casa conviene che si rivolga chi desidera giovarsi delle loro fatiche: ben inteso che non si può fare richiesta di meno di due figlie.

« Non pretendono che al loro vitto e vestito sia provveduto con assegnamento fisso, e siccome si qualificano per serve dei poveri, vivono vita frugalissima e sanno adattarsi alle facoltà dei paesi, o dei pii istituti in cui sono chiamate: in una parola, loro basta di avere abitazione, ed il pretto necessario a campare la vita; per le quali cose si fanno all'uopo gli opportuni convegni col superiore della piccola Casa della Divina Provvidenza in Torino...

e talfiata di non usare verso i ricoverati quei benigni riguardi che la carità impone. Tutto ciò può esser vero; ma non proverebbe già contro l'istituzione in se stessa, sibbene contro gli abusi inseparabili da qualsiasi istituzione umana, che non sia soggetta ad un rigoroso controllo, e contro gli amministratori o direttori che non sanno eseguirlo. La forte molla dello spirito di corpo, la disciplina monastica, la esatta conoscenza ch'esse hanno di ogni minuta pratica del masserizio e delle cose dell' Opera, bisogna convenirne, danno alle Suore un ascendente, che non è sempre facile rattenere ne' suoi giusti confini; a cui se si aggiunga un fare insinuante, qualche vezzo femminino che talvolta mal si cela sotto un velo, la fiducia stessa ch'esse sanno conciliarsi col loro zelo ed abnegazione; sarà cosa non troppo rara che un direttore un po' accondiscendente si lasci pigliar la mano e nascano quindi deplorevoli abusi. Ma, lo ripetiamo, questi inconvenienti derivano per lo più dal difetto di opportuna sorveglianza, e se un'amministrazione solerte, operosa e ferma rattenga ne' giusti suoi limiti il ministero delle Suore, e vigili il loro servizio, egli è indubitato che esse possono essere utilissime sotto ogni rispetto alle pie case, cui sono addette.

La legittima confidenza che le Suore di carità ispirano alle classi bisognose, il loro disinteresse e generosità attraggono la povera gente a loro dimandare rimedi da esse manipolati nelle officine private degli stabilimenti, cui sono addette. Ma se una benigna tolleranza le autorizza a largire gratuitamente ai poveri medicinali semplici; non così dee permettersi che esse facciano spaccio, anche gratuito, di medicinali composti, la cui manipolazione richiede speciali cognizioni farmaceutiche. Quindi il R. Decreto 10 aprile 1848 prescrive che le farmacie tenute da corporazioni religiose, in cui si smerciano medicinali ad uso del pubblico, sono soggette a tutte le leggi e regolamenti vigenti in ordine alle altre farmacie, intendendosi rivocati tutti i privilegi contrari; ed una Circolare del Ministero dell' Interno 21 settembre 1853 stabiliva che quelle di esse Suore che si trovassero in allora alla direzione di qualche pubblica farmacia, o che vi venissero per l'avvenire destinate, fossero obbligate a dar saggio della relativa loro idoneità, ovvero si sottomettessero a preporre alla direzione delle loro officine farmacisti regolarmente autorizzati, determinando che ove le Suore preferissero subire gli esami, dovessero, per essere ammesse ai medesimi, far risultare di avere atteso per un intiero quinquennio alla pratica

farmaceutica; e che gli esami da subirsi fossero due, cioè l'uno teorico e l'altro pratico; quali, in ordine alle materie che devono formarne oggetto, sono prescritti dai veglianti regolamenti per il conseguimento delle patenti di idoneità all'esercizio farmaceutico nello Stato.

SURROGAZIONE MILITARE. — § 1. Ogni cittadino, che sia chiamato a prestare servizio militare dalle leggi sul reclutamento, può venirne esonerato nei casi e sotto le condizioni prescritte dalla Legge sulla leva militare: 1° collo scambio di numero; 2° colla liberazione; 3° colla surrogazione ordinaria o di fratello; 4° colla surrogazione per iscambio di categoria.

§ 2. Collo scambio di numero, ciascuno dei due iscritti sulla stessa lista d'estrazione corre la sorte del numero acquistato collo scambio e cessa in entrambi ogni diritto che potessero avere all'esenzione od alla dispensa; cosichè se il numero maggiore fosse eccedente quello dei chiamati a prestar servizio nella 1ª categoria per ciascun mandamento, colui che lo ha scambiato contro il minore estratto dall'altro deve far parte di tale contingente, ed esime quest'ultimo dal marciare: ma se questi fosse in diritto alla esenzione od alla dispensa, perderebbe tale diritto, ove anche il numero maggiore fosse posteriormente compreso per completare la 1ª categoria del contingente. — *V.* gli articoli 103 e seg. della Legge 20 marzo 1854 in *Leva militare* (pag. 163 e seg. del presente volume).

§ 3. La liberazione si ottiene mediante pagamento nelle casse regie per parte dell'iscritto d'una somma stabilita per Decreto Reale da darsi in premio a quello fra i militari *affidati* abilitato ad assumere il servizio che l'iscritto medesimo dovrebbe prestare. Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli iscritti designati che possono essere ammessi alla liberazione. — *V.* gli articoli 109 e seg. della citata Legge, *ivi*, pag. 164 e seg.

§ 4. La surrogazione consiste nel presentare all'autorità competente un uomo nel quale concorrano tutte le condizioni richieste dalla legge, onde assuma a luogo e vece dell'iscritto il servizio che questi dovrebbe prestare. Il surrogante è in tal caso responsabile del fatto del surrogato per tutti gli effetti previsti dalla Legge sulla leva militare.

La surrogazione dicesi di fratello, quando un fratello è sostituito

ad un altro. — Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria. — *V.* gli art. 130 e seg. della citata Legge, *ivi*, pag. 169 e seg.

§ 5. È pure ammessa la surrogazione per iscambio di categoria fra due militari dello stesso circondario, l'uno dei quali si trovi sotto le armi per appartenere alla 1ª categoria e l'altro alla 2ª del contingente. Il militare di 2ª categoria subentra nella ferma assunta dal surrogato, ed il militare surrogante trasferto nella 2ª categoria assume l'obbligo di rappresentare il suo surrogato e di correrne la sorte. — *V.* gli articoli 146 e seg. della citata Legge, *ivi*, pag. 173.

SUSSIDII PER GRANDINE, INCENDI, ecc. — *V. Grandine — Incendi.*

SUSSIDII PER LE SCUOLE ELEMENTARI E NORMALI. — § 1. *Scuole elementari.* — La Legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione dispone che lo Stato verrà con annuali stanziamenti in sussidio dei Comuni, che per l'angustia delle loro entrate, o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non siano in grado di sottostare alle spese che questa legge pone a loro carico per l'istruzione elementare (Art. 345); e che qualora le Provincie stanziino sussidii per lo stesso effetto, questi siano preferibilmente applicati alle spese occorrenti pel primo stabilimento delle scuole e pel mantenimento del relativo materiale; mentre quelli dello Stato contribuiranno alle spese per lo stipendio degli insegnanti; e che in ogni caso questi sussidii non debbano venir concessi che con speciale destinazione a profitto di luoghi e di scuole determinati (Art. 346).

Per ottenere questi sussidii i Consigli comunali debbono ricorrere al Governo con apposita deliberazione. A questa deliberazione che si trasmetterà dal Sindaco all'Ispettore del circondario e da questo Regio Ispettore, sarà unito uno specchio autentico delle entrate e delle spese ordinarie e straordinarie, con l'indicazione della sovraimposta che il Comune deve pagare. Nella stessa conformità deve farsi la dimanda per i sussidii che siano stanziati dal Consiglio provinciale amministrativo. Queste domande di sussidio debbono essere fatte nella tornata di primavera, e in ogni caso prima del mese di luglio, altrimenti non saranno più avute in considerazione (Art. 134 Regol. 15 settembre 1860).

La proposta per la ripartizione pei sussidii governativi assegnati

alla provincia è fatta al Ministro dal Consiglio provinciale sopra le scuole, a tenore della relazione del Regio Ispettore, e udito il parere degli Ispettori de' circondari. Questi sussidii sono, ognora che si possa, destinati a stipendiare gli insegnanti. I sussidii conceduti dal Consiglio provinciale amministrativo sono conferiti dal Consiglio provinciale sopra le scuole, e servono principalmente alle spese occorrenti per istabilire le scuole e mantenere ogni materiale (Art. 135 cit. Regol.).

Lo stesso Consiglio provinciale sopra le scuole fa annualmente, sulla proposta del Regio Ispettore, il riparto delle quote di sussidio accordate pei Comuni e pei maestri più bisognosi, sui fondi stanziati sul bilancio dello Stato, e su quelli che venissero a tal uopo assegnati dalla provincia (Art. 53 Regol. 25 dicembre 1859).

Nel ripartire le somme che lo Stato assegna a titolo di sussidio ai maestri ed alle scuole elementari, vogliońsi ritenere le seguenti norme impartite con Circolare del Ministero della pubblica istruzione del 1° maggio 1862, cioè:

Quanto ai Comuni, dovranno preferirsi: 1° quelli i quali nè coi redditi propri nè con imposizioni locali possono provvedere al totale mantenimento delle due prescritte scuole elementari, l'una maschile e l'altra femminile; 2° quelli che per qualche straordinaria fortuita calamità fossero nell'impossibilità di provvedere alle predette scuole; 3° quelli che trovandosi divisi in Borgate assai popolose ed a notevole distanza l'una dall'altra, non potessero per deficienza di mezzi mantenere quel sufficiente numero di scuole che è necessario per somministrare l'istruzione elementare all'intiera popolazione; 4° quelli che risulteranno più zelanti ed attivi nel promuovere l'istruzione elementare d'ambi i sessi, e che giustificheranno d'aver bisogno di un sussidio per proseguire nella lodevole opera loro, ed anche per provvista d'arredi o per riparazione dei locali.

Rispetto ai maestri gioverà aver presente che il fine a cui mira la concessione ad essi di sussidii non è soltanto di sollevarli dalle angustie in cui possono trovarsi, ma sibbene d'incoraggiare quelli fra essi che fecero prova di maggior zelo e capacità, e che si resero benemeriti della istruzione popolare, dando opera alle scuole serali e festive per gli adulti.

L'Autorità scolastica facendo ragione a sì fatti meriti nella distribuzione dei sussidii avrà cura di favorire e di promuovere ad un tempo le scuole anzidette tanto necessarie all'educazione ed alla moralità del popolo.

§ 2. Anche per le scuole normali dello Stato si stanzia annualmente sul bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica una determinata somma per ripartirla, in proporzione della popolazione di caduna provincia, in annui sussidii ad alunni e ad alunne delle medesime. Tali sussidii non possono essere minori di lire 250 annue

caduno, ed il loro numero è ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 25 mila abitanti. Essi sono conferiti per cura del Consiglio provinciale per le scuole agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso (che sono gli stessi che quelli d'ammissione, coll'idoneità però almeno di 7|10), ed a pari merito ai più bisognosi; al qual uopo gli aspiranti dovranno produrre lo stato della loro famiglia (Art. 365 e seg. L. 13 novembre 1859; — art. 12 Regol. 9 novembre 1861).

Gli alunni e le alunne provveduti di sussidio possono essere riuniti in un Convitto comunale o provinciale (Art. 367 cit. L.).

Incorrono nella perdita del sussidio gli alunni che manchino gravemente nella condotta morale, o che si rendano colpevoli di reiterata inosservanza delle discipline scolastiche, come pure quelli che per loro negligenza non subissero l'esame in fine dell'anno scolastico, o fossero rimandati due volte nello stesso esame (Art. 368 ivi). — *V.* pure riguardo alla collazione di questi sussidii, tutto il capo 9 del Regolamento 24 giugno 1860.

SUSSIDIO AI GENITORI DI XII PROLE. — Già si è accennato a suo luogo come per Legge 25 maggio 1852 sia stato abolito nelle antiche provincie ogni sussidio che le leggi anteriori accordavano ai genitori di dodici figli viventi. — V. *Dodicesima prole (Sussidio ai genitori di).*

Le stesse ragioni di ben intesa economia sociale, che in Piemonte consigliarono l'emanazione della suddetta Legge, persuasero pure ad estenderne gli effetti alle altre provincie dove i cessati Governi accordavano pure immunità dai tributi o pensioni vitalizie ai genitori oberati di dodici figli.

La Legge (785) 21 agosto 1862 reca quanto segue:

Art. 1. A partire da un anno dopo la promulgazione della presente Legge non verranno più accordate le immunità dai tributi erariali o comunali, nè le pensioni vitalizie, che per leggi e disposizioni dei cessati Governi concedonsi oggi ancora in alcune provincie dello Stato ai genitori di dodici figli viventi.

Art. 2. È abrogata qualunque legge o disposizione contraria alla presente.

SUSSIDIO PROVINCIALE. — Molte opere di pubblica utilità che potrebbero intraprendere i Comuni e le Provincie, difficilmente si manderebbero ad effetto, se questi corpi non avessero la fiducia che l'Erario nazionale vi concorresse per qualche somma.

Epperciò già fin dal 1842 colle RR. PP. 31 dicembre di quell'anno veniva statuito che una competente somma venisse annualmente stanziata nel bilancio dell'Azienda economica dell'Interno per essere distribuita in sussidio alle Provincie maggiormente gravate di spese straordinarie, a cui in difetto non potrebbero facilmente sopperire (Art. 4).

E colla Legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche venne del pari determinato che nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici sia stanziata annualmente una somma destinata a sussidiare i Comuni ed i consorzi per l'esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico; e che la ripartizione di questa somma da approvarsi per Decreto reale, sia fatta dal Ministero dei Lavori pubblici a beneficio di quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate da essa Legge, e che sono definitivamente ordinate, o già in corso di esecuzione, invigilando detto Ministero al giusto impiego dei sussidii accordati (Art. 281) (1).

Quanto alla scelta delle opere a proporsi per la concessione di sussidii voglionsi dai Prefetti ritenere le seguenti norme, cioè: 1° non potersi assolutamente assegnare sussidii pei lavori di manutenzione di opere già fatte, dovendo a ciò pensare esclusivamente coloro che nelle opere stesse hanno interesse; 2° che non saranno mai prese in considerazione proposizioni a favore di opere, l'esecuzione delle quali sia ancora lontana, o per mancanza di progetto già debitamente approvato, o per assoluta mancanza o notevole insufficienza di mezzi, per non ancora seguìta costituzione di consorzii, o per altra ragione qualsiasi; 3° essere pur di massima il non accordare sussidii al pagamento di debiti contratti per tale o tal altra opera, a meno che si avessero argomenti tali da consigliare una deroga. Volendosi appoggiare domanda di tal fatta, dovrà fra le altre cose indicarsi a favore di chi esistono i debiti, se dessi portino interesse a pro del creditore, ecc., ecc. (Circol. Min. Lav. pubb. 2 ottobre 1855).

SUSSISTENZE MILITARI. — Chiunque o individualmente o come membro di una compagnia sia incaricato di provviste, di appalti

(1) Identica disposizione è scritta nell'art. 321 della nuova Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865.
La somma stanziata nell'ultimo bilancio dello Stato, approvato con Legge 25 luglio 1864, per sussidii ad opere stradali comunali e consortili ascende ad un milione.

o di amministrazioni per conto delle armate di terra o di mare, e senza esservi stato costretto da forza maggiore, abbia fatto mancare il servizio di cui è incaricato, è punito colla reclusione o col carcere secondo le circostanze (Art. 398 Cod. pen.).

Quantunque il servizio non sia mancato, se fu ritardato dolosamente, o se vi fu frode nella natura, qualità e quantità dei lavori, della mano d'opera, o delle cose somministrate, i colpevoli sono puniti col carcere (Art. 399 ivi).

Gli uffiziali pubblici od altri agenti incaricati o stipendiati dal Governo del Re, che avranno prestato aiuto ai colpevoli di cui sopra, sono puniti colle pene suddette, oltre alla sospensione dagli uffizi pubblici (Art. 400 ivi).

Nei diversi casi sopra determinati il procedimento contro i rei non può aver luogo che sull'istanza delle rispettive Autorità superiori (Art. 401 ivi). — *V.* ancora l'art. 175 del Codice penale militare.

TABACCHI E SALI. — La fabbricazione dei tabacchi, la estrazione del sale dalle acque del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, e la importazione e lo spaccio dei tabacchi e del sale sono riservati allo Stato, e ne costituiscono perciò una delle più lucrose sue privative.

Conseguenza di tale privativa è che la coltivazione del tabacco non può effettuarsi nel Regno, se non in quei luoghi e con quelle garanzie che, stabilite per legge, valgono a tutelare gli interessi dello Stato contro le frodi ed i contrabbandi. La legge vigente in un coi relativi regolamenti ha per altro arrecato in questa materia molte utili e liberali riforme.

§ 1. La privativa dei tabacchi e sali trovasi ora regolata dalla Legge 13 luglio 1862, colle modificazioni apportatevi dalla Legge 15 giugno 1865, dal Regolamento esecutivo di pari data e da altri speciali provvedimenti. Della prima, attesa la sua importanza, daremo qui di seguito il testo integrale; degli altri porgeremo analisi ed estratti riflettenti i punti che più possono interessare alla maggior parte de' nostri lettori.

Ecco dapprima il testo della nuova edizione ufficiale approvata con R. Decreto (2397) 15 giugno 1865 e che contiene le aggiunte e modificazioni sancite da mentovata Legge (2396) dello stesso giorno:

LEGGE (710) 13 LUGLIO 1862, SULLA PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

TITOLO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. La fabbricazione dei tabacchi, la estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, e la importazione e lo spaccio dei tabacchi e del sale sono riservati allo Stato.

Art. 2. L'esercizio della privativa dei sali e tabacchi è esteso all'Isola di Capraia.

Art. 3. La fabbricazione e la vendita del sale continueranno ad essere libere nelle altre Isole, dove presentemente non sono soggette a privativa. — Le saline del continente, dove la fabbricazione si fa dai privati, continueranno provvisoriamente ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore.

Art. 4. È stabilita intorno a tutte le saline una zona di vigilanza per la estensione di dieci chilometri a partire dalla loro cinta.

Coltivazione di tabacco.

Art. 5. Il Ministro di Finanze ha, per un quinquennio e per le località dove la coltivazione del tabacco fu fin qui permessa, facoltà conformemente alle leggi vigenti di determinare ogni anno i siti opportuni alla coltivazione ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del Governo e per l'esportazione all'estero; stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinati per l'approvvigionamento delle fabbriche. — La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco permessa ai privati sarà sopportata da questi in proporzione della superficie dei terreni destinati a tale uso. — Non potrà estendersi la coltivazione del tabacco nelle località, nelle quali non esiste attualmente, se non per legge, salva tuttavia al Ministro la facoltà di fare esperimenti in proposito.

Approdo ed ancoraggio di bastimenti carichi di sale e di tabacchi.

Art. 6. I bastimenti che abbiano tutto il loro carico, od una parte di esso di sali o di tabacchi non potranno, tranne nei porti indicati nei regolamenti, approdare, ancorare, prendere terra, o mettersi in comunicazione colla spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore. — Non è considerata parte del carico la piccola provvista del bordo. — Con Decreto Reale saranno determinati i porti dove sia permesso l'approdo dei bastimenti con tabacchi destinati al deposito o alla esportazione.

Prescrizioni circa il carico, scarico, ancoraggio e partenza dei bastimenti.

Art. 7. Le disposizioni contenute nella legge doganale per lo sbarco, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle merci saranno osservate anche pei sali e tabacchi, salvo le seguenti modificazioni: 1° il manifesto dovrà essere presentato entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di ap-

prodo per forza maggiore nei porti dove non è permesso lo sbarco; 2° la provvista di bordo sarà posta sotto suggello e chiusa in un luogo sicuro del bastimento, o depositata nei magazzini della dogana per essere verificata e ricaricata sul bastimento il giorno della sua partenza; 3° i tabacchi per essere trasportati da un porto all'altro del Regno, dovranno essere contenuti in colli chiusi con bollo a piombo.

TITOLO II. — **Della circolazione.**

Trasporto dei sali dai luoghi ove non è la privativa.

Art. 8. I sali non possono essere trasportati dai luoghi del Regno ove non è la privativa, in altri ove la privativa è in vigore, senza il permesso del Ministero delle Finanze.

Esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Art. 9. È permessa l'esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti d'una portata non minore di 50 tonnellate. — È permessa ancora sopra bastimenti d'una portata minore, quando si dia cauzione pel prezzo di vendita secondo le tariffe. — La cauzione sarà sciolta previo certificato del Console italiano, che attesti lo sbarco del sale nel porto a cui era destinato.

Cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.

Art. 10. Il trasporto dei sali in cabotaggio nelle due Isole di Sicilia e di Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione secondo le vigenti leggi doganali.

Trasporto e deposito di tabacchi esteri.

Art. 11. La circolazione interna dei tabacchi provenienti dall'estero è soggetta a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti.— Questa bolletta sarà valida: 1° per un mese dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi in quantità non maggiore di cinque ettogrammi; — 2° per sei mesi dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi in quantità maggiore. — Questa disposizione è estesa anche al deposito dei tabacchi esteri.

Transito di tabacchi e di sali.

Art. 12. Il transito dei sali e tabacchi nel territorio dello Stato è permesso colle condizioni e cautele che saranno stabilite con speciale Regolamento.

Trasporto e deposito di sali.

Art. 13. Sono vincolati a bolletta i sali che si trasportano e si custodiscono entro la zona di vigilanza intorno alle saline e quella doganale lungo il lido del mare in quantità eccedente i cinque chilogrammi, non che i sali trasportati e depositati in quantità maggiore di cinquanta chilogrammi fuori della zona suddetta.

Trasporto e deposito dei tabacchi nazionali.

Art. 14. Allo stesso vincolo della bolletta sono soggetti il trasporto ed il deposito dei tabacchi nazionali in quantità superiore a due chilogrammi nelle zone doganali di terra e lungo il lido del mare e delle città franche, ed in quantità superiore a dieci chilogrammi, al di quà delle zone doganali, sia di terra che di mare.

Bollette di circolazione e di deposito pei sali e tabacchi.

Art. 15. Nessuno potrà ottenere la bolletta di circolazione e di deposito prescritta dai precedenti articoli, se non comprovi di avere acquistati i generi di privativa dai venditori o rivenditori autorizzati dall'Amministrazione.

Validità della bolletta di circolazione.

Art. 16. La bolletta di circolazione sarà valida per arrivare al luogo di destinazione nel tempo e per lo stradale che vi sarà indicato. — La validità delle bollette di deposito per i sali non potrà mai eccedere la durata di quattro mesi. Quella pei tabacchi nazionali potrà essere a tempo indeterminato. — Le altre norme speciali e le precauzioni da stabilirsi per il rilascio gratuito delle bollette, saranno fissate con Regolamento approvato con Decreto Reale.

Depositi di sale nelle zone della Sicilia.

Art. 17. Nelle zone doganali stabilite in conformità dell'articolo 2 del Regolamento 11 settembre 1862, lungo le provincie di Siracusa, Catania, Messina, e le Isole che fanno parte di questa ultima provincia, è vietato il tenere depositi di sale. — Il divieto non si estende all'abitato principale della città, la cui popolazione agglomerata arriva a 10,000 abitanti. — Volendosi negli altri Comuni tenere depositi di sale, occorrerà un permesso del Direttore delle Gabelle della provincia, il quale, ove creda di accordarlo, stabilirà le cautele necessarie ad impedire che se ne faccia contrabbando per le provincie continentali del Regno. — Le quantità di sale che si tengono da mercanti al minuto, non sono considerate come deposito, quando non superino lo spaccio misurato sui bisogni locali di un semestre.

TITOLO III. — Della vendita.

Prezzi di vendita.

Art. 18. Il prezzo al quale il Governo vende i sali e tabacchi ai rivenditori, quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai consumatori, ed il prezzo del sale che vende il Governo per uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti è stabilito per legge.

Sali venduti a prezzo di eccezione.

Art. 19. I sali per l'agricoltura, la pastorizia, l'industria e le arti non

possono cedersi ad altri, nè adoperarsi ad uso diverso di quello pel quale fu fatta la concessione.

Magazzini di vendita e rivenditori.

Art. 20. La vendita dei sali e dei tabacchi deve essere fatta in appositi magazzini ai rivenditori autorizzati dal Governo, e dai rivenditori al pubblico. — I magazzini sono instituiti per Decreto Reale, ed i rivenditori sono nominati dall'Amministrazione secondo le norme che verranno stabilite. — È vietato ai magazzini di vendere sali e tabacchi al pubblico, tranne nei casi determinati dal Ministero delle finanze.

Doveri dei rivenditori.

Art. 21. I rivenditori sono obbligati: — 1° di attenersi per la vendita al prezzo ed alle condizioni stabilite nelle tariffe in vigore; — 2° di tenere esposto, nel luogo dove vendono, un esemplare della tariffa; — 3° di vendere i generi come si ricevono dai magazzini, senza alterarli e senza mescolarne le qualità; — 4° di provvedersi ai magazzini loro assegnati, e di avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consumazione.

TITOLO IV. — **Perquisizioni.**

Art. 22. In caso di indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali e tabacchi, si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno, coll'intervento dell'Autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa, d'un Ufficiale di pubblica sicurezza, o di uno degli Amministratori comunali del luogo.

TITOLO V. — **Delle contravvenzioni e delle pene.**

Enumerazione delle pene.

Art. 23. I contravventori alla presente Legge possono essere puniti: — 1° colla pena del carcere da otto giorni a sei mesi; — 2° colla perdita dei generi che formano materia della contravvenzione, degli utensili destinati alla fabbricazione clandestina, dei veicoli, cavalli, barche, ed altri mezzi di trasporto impiegati per commettere la contravvenzione; — 3° col pagamento d'una multa proporzionata alla quantità dei generi; — 4° col pagamento d'una multa non minore di lire 51, e non maggiore di lire 1,000; — 5° colla destituzione dei rivenditori autorizzati.

Pene del contrabbando.

Art. 24. Il contrabbandiere sarà punito colla perdita dei generi presi in contrabbando, e dei veicoli, cavalli, barche, ed altri mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione, ed inoltre con una multa fissa di lire 51, e con una multa proporzionata alla quantità del genere nella seguente misura: — 1° per il tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per ogni chilogramma, e per quello lavorato da lire 20 a lire 60 pure per ogni chilogramma; — 2° pei sigari di Avana o di qualità somigliante da lire 20

a lire 60 per ogni chilogramma; — 3° per il sale da lire 2 a lire 6 per ogni chilogramma. — Le frazioni di chilogramma saranno calcolate per chilogramma intero.

Pene d'arresto per alcuni casi di contrabbando.

Art. 25. Saranno puniti col carcere da otto giorni a sei mesi, oltre alle pene stabilite nell'articolo precedente: — 1° coloro che avranno commesso il contrabbando a mano armata, od in riunione di più di tre persone quantunque non armate, ove però al fatto non sieno applicabili le disposizioni degli articoli 247 e 254 del Codice penale; — 2° coloro che lo avranno commesso per mezzo di contraffazioni di marche d'ufficio o etichette, e di falsificazioni alle quali non sieno applicabili le disposizioni dell'articolo 363 del Codice penale suddetto; — 3° coloro che avranno commesso il contrabbando per mezzo di corruzione di pubblici Agenti, ove al fatto non sieno applicabili le disposizioni dell'articolo 225 del Codice suddetto. — In ogni caso all'Agente pubblico convinto di corruzione sarà inflitta la pena del carcere non minore di tre mesi, oltre alle pene comminate dall'articolo 218 del summentovato Codice.

Pene per le società e pegli assicuratori di contrabbando.

Art. 26. A coloro che saranno stati convinti di avere appartenuto a società instituite per il contrabbando, o di averne fatto parte sì per prestazione d'opera e sì per somministrazioni di capitali a coloro che eseguiscono il contrabbando per conto di dette società, ed a coloro che faranno atti d'assicurazioni di contrabbando saranno inflitte le pene comminate dagli articoli 428 e 430 del Codice penale, colla diminuzione di uno o due gradi a seconda dei casi.

Casi di contrabbando.

Art. 27. Oltre i casi indicati dal Regolamento doganale, sono considerati di contrabbando: — 1° i sali introdotti da luoghi stranieri, o da quelli dove non esiste privativa; — 2° i sali trasportati in cabotaggio lungo le coste della Sicilia o della Sardegna senza bolletta di cauzione; — 3° i sali esportati per l'estero dalla Sicilia o dalla Sardegna sopra bastimenti d'una portata minore di 50 tonnellate senza bolletta di cauzione; — 4° i sali trasportati dalle dette Isole nel continente italiano senza il permesso del Ministro delle finanze; — 5° le foglie di tabacco ed i tabacchi lavorati d'origine estera conservati o trasportati senza bolletta di pagamento; — 6° i tabacchi nazionali ed i sali conservati o trasportati senza la prescritta bolletta di deposito o di circolazione; — 7° i tabacchi lavorati di qualità diversa dalla dichiarata, che importi dazio maggiore; — 8° le foglie di tabacco nazionale che si tentasse di esportare all'estero senza i debiti permessi.

Contravvenzioni assimilate al contrabbando.

Art. 28. Sono ritenuti come colpevoli di contrabbando: — 1° quelli che producono, fabbricano o preparano sale o tabacco senza avere adempiute

le condizioni prescritte dalla Legge e dai Regolamenti. In questi casi i contravventori, oltre alla pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione; — 2° quelli che in contravvenzione al divieto di cui all'articolo 19 della presente Legge vendono, cedono o acquistano sali dati dalla Finanza a prezzo di eccezione. — In questi casi la multa è la metà di quella determinata nei precedenti articoli 23 e 24.

Contravvenzioni per depositi di sali nella Sicilia.

Art. 29. I contravventori al divieto del deposito del sale nelle zone doganali stabilite lungo le provincie di Siracusa, Catania e Messina, e le Isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e coloro che avendo ottenuto permesso per deposito di sale, contravvengono alle norme prescritte loro nel permesso, saranno soggetti alle multe inflitte coll'art. 24, i primi per tutta la quantità tenuta in deposito, i secondi per quella quantità la cui uscita uon può essere giustificata.

Pene pei recidivi, corrieri, esercenti e simili.

Art. 30. La recidiva nel contrabbando è punita con doppia multa.

Art. 31. Le pene comminate dall'art. 25 saranno raddoppiate per il contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, e pel contrabbando e per le contravvenzioni parificate al contrabbando, che si commettono da corrieri, da impresari e conduttori di vetture pubbliche, di alberghi, di osterie, di caffè e di altri simili luoghi pubblici, da agenti delle strade ferrate e da rivenditori autorizzati. — Nel contrabbando e nelle contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono nei locali pubblici, gli impresari e conduttori suddetti saranno responsabili delle multe incorse pel fatto dei loro dipendenti o commessi.

Pene pei complici nel contrabbando.

Art. 32. I complici nel contrabbando saranno puniti con una multa da lire 51 a lire 1,000, eccettuati i casi preveduti dagli articoli 25, 26 e 31 nei quali sarà ad essi inflitta la pena comminata pegli autori od agenti principali del contrabbando, colla diminuzione di un grado.

Multe per le differenze
rispetto al manifesto de' carichi di tabacco.

Art. 33. Sui bastimenti carichi di tabacco trovandosi alcuna differenza in più o in meno nel numero dei colli in confronto del manifesto, il capitano pagherà una multa di lire 5 per chilogramma se trattasi di tabacco in foglia, e di lire 10 se trattasi di tabacco lavorato. — Il peso dei colli mancanti sarà calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico. — In questo caso non è tenuto conto della provvista di bordo.

Multa per differenza rispetto a dichiarazioni per tabacco.

Art. 34. La multa determinata nell'articolo precedente è anche appli-

cata quando si verifica una differenza di peso con quella notata nella dichiarazione, e che oltrepassi il cinque per cento.

Multa per differenza di sale in confronto del manifesto o della dichiarazione.

Art. 35. Sarà pagata una multa di centesimi cinquanta per ogni chilogramma di sale per le mancanze verificate nei bastimenti carichi, o nelle dogane d'immissione quando oltrepassino il calo nella polizza di carico secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Multa per differenze riguardo alle disposizioni di transito.

Art. 36. Per le differenze di quantità e di qualità dei sali e dei tabacchi in transito, verificate all'uscita secondo le norme stabilite dal Regolamento, saranno pagate le multe indicate nel precedente articolo 24.

Multa per illecita coltivazione di tabacco.

Art. 37. Per la seminagione di tabacco fatta senza licenza sarà pagata una multa di lire 50; quando sia eseguito il trapiantamento sarà pagata una multa di lire 2 per ogni pianta. — Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza licenza, oltre lo sradicamento e la perdita delle medesime.

Multa per l'adulterazione o mescolanza di generi.

Art. 38. I rivenditori ed i conduttori o appaltatori di trasporto che adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualità, sono puniti con una multa non minore di lire 100, nè maggiore di lire 200, oltre la rifazione del danno cui possono essere tenuti gli appaltatori.

Multe per contravvenzioni, e provvedimenti disciplinari.

Art. 39. Sarà pagata una multa non minore di lire 20, e non maggiore di lire 100: — 1° da chi vendesse sali o tabacchi senza licenza del Governo, e da chi ne comperasse da persone non autorizzate a vendere; — 2° dai rivenditori che si provvedessero altrove che al magazzino loro assegnato, e si trovassero sprovvisti di quantità sufficiente al consumo secondo i regolamenti, o che trascurassero di tenere esposto l'esemplare della tariffa secondo l'articolo 21.

Pene speciali pei rivenditori.

Art. 40. Sarà ritirata la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando o di frode nel peso e nel prezzo dei generi venduti, o che fossero reiteratamente incorsi in contravvenzioni disciplinari, salve le maggiori pene in cui secondo le leggi sieno incorsi per la natura della frode usata.

Commutazione delle pene.

Art. 41. Le disposizioni dell'articolo 67 del Codice penale sono estese alle multe comminate colla presente Legge.

Art. 42. Agli articoli del Codice penale citati in questa Legge s'intenderanno per la Toscana sostituiti gli articoli del Codice penale toscano che contemplano gli stessi reati.

TITOLO VI. — **Disposizioni diverse.**

Art. 43. Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni risguardanti i sali e tabacchi, salve le seguenti eccezioni: — 1° si procederà all'arresto personale del contravventore estero quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa; — 2° i mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa quando non sieno soggetti alla perdita; — 3° i contravventori ed i generi presi in contrabbando ed i mezzi di trasporto sequestrati saranno condotti al più vicino magazzino delle privative, o al più vicino Ufficio doganale per la formazione del processo verbale; — 4° nella ripartizione delle multe, la parte che è attribuita al Ricevitore doganale sarà data al magazziniere delle privative quando sia stato da lui compilato il processo verbale; — 5° dove non vi sono Guardie doganali l'ufficio di queste rispetto al contrabbando è affidato agli Agenti della forza pubblica.

Ripartizione del valore dei generi di contrabbando.

Art. 44. Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sarà attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, secondo il prezzo che sarà determinato dal Ministro di finanze.

Eccezione per la Sicilia.

Art. 45. Le disposizioni relative alla privativa dei tabacchi, non che quelle degli articoli 4 e 13 relative alle zone intorno alle saline, non sono applicabili alla Sicilia finchè non sarà provveduto con legge speciale.

Istruzioni disciplinari.

Art. 46. Con Decreto Reale saranno approvate le istruzioni per l'esecuzione della presente Legge.

§ 2. Il Regolamento per l'esecuzione della riferita Legge, approvato con R. Decreto (2398) 15 giugno 1865, reca nel titolo I le seguenti disposizioni sulla estrazione e preparazione del sale:

Sorgenti o miniere salifere.

Art. 1. Discoprendosi sorgenti d'acqua salsa o miniere salifere in qualche terreno, il proprietario, il conduttore del fondo, o chi lo rappresenta ne daranno pronto avviso al Direttore delle Gabelle, indicando il luogo della sorgente o della miniera. — È vietato il cavar fossi o pozzi che raggiungano gli strati saliferi. — Le guardie e gli agenti doganali e della forza pubblica dovranno denunciare all'Ispettore o Sotto-ispettore delle Gabelle gli abusi che venissero a loro conoscenza. — I Direttori delle Gabelle

potranno far otturare le sorgenti, i fossi, i pozzi d'acqua salsa, o rendere impossibile l'uso di questi, e l'accesso delle miniere, nel modo che crederanno più conveniente ad assicurare l'interesse della pubblica Amministrazione. — La spesa sarà a carico di chi fece scavi abusivi, od ommise la denuncia prescritta.

Permessi e cautele per lavori in riva al mare.

Art. 2. È vietato di stabilire stagni o fosse sulla riva del mare senza il permesso del Direttore delle Gabelle, il quale determinerà le cautele da usarsi per impedire la fabbricazione del sale, e ne invigilerà l'adempimento. — I permessi per le opere suddette che si concedono dai Ministri dei Lavori pubblici e della Marina, saranno dati col precedente avviso del Direttore delle Gabelle.

Sali cavati dai nitri.

Art. 3. I sali, che i salnitrai ricavano dalla depurazione dei nitri, dovranno essere consegnati all'Amministrazione delle Gabelle mercè il pagamento del prezzo corrispondente alla qualità del genere, e che sarà determinato dal Ministro delle Finanze. — Ove il detto sale fosse inservibile verrà distrutto alla presenza d'un Impiegato delle Gabelle. — La mancanza di tale consegna sarà considerata come produzione illegale del sale.

Manipolazione del sale.

Art. 4. È vietata la macinazione, trasformazione, adulterazione, ed ogni altra manipolazione del sale per farne oggetto di vendita.

Sale adoperato nella congelazione dei sorbetti.

Art. 5. I caffettieri possono dalle acque madri della congelazione dei sorbetti ricavare novellamente il sale mediante semplice evaporazione. — Nelle città lontane da ogni sorgente o deposito di acqua salsa, e quando le condizioni della località e la quantità di sale da estrarsi il rendano conveniente, potrà il Ministro delle Finanze permettere che questa evaporazione sia fatta in un comune laboratorio. — Nel Decreto di permissione verranno fissate tutte le condizioni e la durata della permissione. Ogni spesa speciale e generale di sorveglianza e controllo sarà a carico del concessionario. Il sale così ottenuto non potrà essere oggetto di affinazione od ulteriore elaborazione, e non potrà essere dato ad altri che ai singoli caffettieri i quali somministrarono le acque madri. — Sarà considerato come produttore illegale del sale, chi estraesse il sale da acque madri di altri caffettieri senza la predetta permissione, od il permissionario che non adempisse alle condizioni della sua permissione.

§ 3. Il titolo II di detto Regolamento reca le norme relative alla coltivazione del tabacco; la coltivazione del tabacco è autorizzata nelle sole provincie di Benevento, del Principato Citeriore, di Terra d'Otranto, nel mandamento di Ponte-Corvo, nelle Marche, nel-

l'Umbria e nella Sardegna, dove e come sarà ogni anno determinato dal Ministro delle finanze, e notificato con Manifesti delle Direzioni delle Gabelle. Il Ministro può per altro concedere facoltà di fare sperimenti di coltivazione anche in altri territori (Art. 6 ivi).

§ 4. Il titolo III del Regolamento 15 giugno 1865 tratta dell'importazione, e così dell'approdo di bastimenti con carico di sale o tabacco (capo 1), dello sbarco (capo 2), e dell'importazione e sdoganamento di tabacchi per uso personale (capo 3); il titolo IV, tratta del transito; il titolo V, del deposito e della riesportazione; il titolo VI, dell'esportazione; il titolo VII, della circolazione, deposito e cabotaggio; il titolo VIII, del deposito di sale nella Sicilia; il titolo IX è relativo ai magazzini ed alle rivendite dei generi di privativa. Occorre che delle disposizioni riflettenti le *rivendite* ossiano *gabellotti*, siccome di cosa che interessa più specialmente le Autorità locali ed il pubblico, diasi qui il seguente estratto:

Art. 96. I rivenditori sono incaricati della vendita al pubblico dei tabacchi e dei sali ordinarii, come pure dei sali, a prezzo di eccezione, quando ne abbiano ricevuto speciale autorizzazione ministeriale. Per la vendita dei sigari esteri saranno autorizzati uno o due rivenditori nei luoghi di una popolazione agglomerata maggiore di cinque mila abitanti. — Sarà permessa la vendita di tabacchi esteri anche in qualche Comune, la cui popolazione sia minore di cinque mila abitanti, allorchè il concorso dei viaggiatori ne renda necessario lo spaccio.

Art. 97. La istituzione e la soppressione delle rivendite ordinarie sarà decretata dal Direttore generale delle Gabelle.

Art. 98. In ogni Comune o borgata di almeno cinquecento abitanti vi sarà una rivendita di generi di privativa. — Nelle città e nei centri più popolati ve ne sarà un numero proporzionato ai bisogni della popolazione, in ragione approssimativa di una rivendita per ogni duemila abitanti. — Nei Comuni dove il numero delle rivendite superi la suddetta proporzione, le vacanze che avvenissero non saranno riempite se non quando per la importanza del loro prodotto possano appaltarsi. — Potrà farsi eccezione per quei Comuni dove il traffico giornaliero apporti un consumo maggiore di quello che darebbe la popolazione residente.

Art. 99. Le rivendite saranno situate nei quartieri più popolati, e i rivenditori non cambieranno località senza una speciale autorizzazione del Direttore delle Gabelle.

Art. 100. Le rivendite saranno sempre conferite per appalto se il reddito lordo superi le lire mille annuali; ma potranno darsi per concessione se il loro reddito sia minore.

Art. 102. È proibito ad uno stesso individuo od a persone della medesima famiglia che convivano insieme di prendere in appalto più d'una rivendita nello stesso circondario. — Chi contravvenisse a questo divieto,

perderà il deposito fatto a garanzia dell'appalto, e l'Amministrazione procederà ad un nuovo incanto.

Art. 103. Sono conservate, durante la vita del concessionario, le attuali concessioni di rivendita, e si procederà agli appalti di mano in mano che avverranno le vacanze.

Art. 104. Le rivendite per concessione si danno ad un solo individuo, e sotto la sua responsabilità personale. Non si conferiranno mai a chi fosse in pubblico servizio attivo, a persona di cattiva condotta, a chi abbia avuto condanna per reati criminali contemplati dalle vigenti leggi penali, o condanne anco correzionali per reati di lucro, o per contravvenzioni di finanza punite colle pene del contrabbando. — Il concessionario non potrà mai avere più di una rivendita.

Art. 105. Le rivendite per concessione, qualunque sia l'Autorità che le conferisca, si danno preferibilmente: — 1° a chi abbia prestato servizio militare o civile allo Stato, e non goda pensione, o l'assegno sia tanto tenue da non bastare a sostenere sè e la famiglia; — 2° alle vedove ed orfane od orfani di chi servì nei corpi armati dello Stato e degli impiegati civili, se sono privi di mezzi di sussistenza o incapaci a provvedersi il sostentamento; — 3° alle vedove, orfani o orfane dei rivenditori. — Solo mancando richiedenti delle suddette categorie si concederanno ad altri individui. — Si passerà da una categoria all'altra, se nella precedente non vi saranno aspiranti idonei.

Art. 106. Le rivendite, la cui rendita lorda non oltrepassa lire mille e non è minore di lire cinquecento, saranno conferite dal Ministro. — Quelle invece, la cui rendita lorda non oltrepassa le lire cinquecento, saranno concedute dal Direttore compartimentale delle Gabelle sulla proposta del relativo Consiglio comunale. Ogni semestre il Direttore trasmetterà al Ministero un elenco delle concessioni fatte.

Art. 107. Se in un Comune rimanesse vacante l'unica rivendita, il Sindaco ne avvertirà l'Ispettore o Sotto-ispettore, il quale, d'accordo col magazziniere e col Sindaco, provvederà perchè sia momentaneamente sopperito ai bisogni della popolazione.

Art. 108. I rivenditori, oltre agli obblighi prescritti dall'art. 21 della legge sulla privativa, sono tenuti strettamente: — 1° ad attendere personalmente alla rivendita, salvo il caso in cui per provata impossibilità avessero ottenuto dal Direttore compartimentale delle Gabelle di farsi rappresentare da un commesso; — 2° a non mai cedere ad altra persona la rivendita sotto qualunque patto o pretesto. — Chi infrange questi obblighi, perde la rivendita. — Le vedove e figlie che ottenessero una rivendita potranno farsi rappresentare legalmente da un commesso, mediante consenso del Direttore compartimentale delle Gabelle.

Art. 110. È vietato di inumidire, profumare, o conciare in qualunque modo il tabacco. — Il rivenditore che trasgredisce a questi divieti, oltre all'applicazione delle pene comminate dalla legge sulla privativa, potrà essere destituito. È pure vietato di levare il tabacco e riporlo in vasi, di scegliere o macinare il sale, e di scegliere i sigari per venderli separa-

tamente. Per l'infrazione di questa disposizione, il rivenditore sarà per la prima volta sospeso dall'esercizio per un tempo determinato, ed in caso di recidiva, potrà essere destituito (1).

Art. 111. La provvista di cui i rivenditori devono essere forniti sarà calcolata almeno sulla vendita di otto giorni. — I Direttori delle Gabelle potranno imporre provviste maggiori nei Comuni che hanno col magazzino difficili comunicazioni o spesso interrotte. — Il rivenditore che rimanesse di frequente sprovveduto dei generi occorrenti alla popolazione potrà essere privato della rivendita dall'Autorità che lo ha nominato.

Art. 114. I pesi per la vendita dei sali e tabacchi saranno conservati in buona condizione e di frequente campionati, anche indipendentemente dalle verificazioni periodiche e straordinarie dei verificatori dei pesi e delle misure, e dei capi del servizio gabellario.

Art. 117. Le rivendite dei generi di privativa si terranno costantemente aperte anche nei giorni festivi e nelle ore stabilite dalle consuetudini locali.

Art. 118. Fuori del locale destinato alla rivendita sarà esposta la leggenda — *Sali e Tabacchi.* — Nei Comuni ove fossero parecchie rivendite, saranno queste segnate con un numero d'ordine.

§ 5. Il titolo X del ripetuto Regolamento reca disposizioni circa la vendita dei sali a prezzi d'eccezione ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e delle industrie: queste disposizioni sono sostanzialmente quelle stesse portate dal Decreto ministeriale 26 settembre 1862, da noi riferito in *Sali* (*V.*). Il titolo XI relativo alle *Perquisizioni* contiene le seguenti prescrizioni:

Art. 141. La richiesta per l'assistenza delle Autorità giudiziarie o politiche alle perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi si farà per iscritto, e vi s'indicherà lo scopo della visita, il domicilio o il luogo dove s'intende di eseguirla. — Nei casi d'urgenza basta la richiesta verbale, tranne se la perquisizione dovesse farsi da guardie doganali travestite.

Art. 142. Le perquisizioni e le visite ai locali delle rivendite possono farsi, senza il concorso d'altre Autorità, dagli agenti della finanza. — Perciò i locali dai rivenditori tenuti per deposito si considerano come parte dei locali delle rivendite.

§ 6. Finalmente i titoli XII, XIII e XIV riflettono le *Contravvenzioni*, *Disposizioni generali* e *Disposizioni transitorie.*

---

(1) Per Decreto ministeriale 1° settembre 1863 fu determinato che il sale raffinato tanto in pani che in polvere sarà venduto al pubblico per mezzo di rivenditori delle privative in pacchi o scatole suggellati del peso netto di uno o due chilogrammi, e che la vendita di esso sale tanto in pani che in scatole dovrà esser fatta nell'integrale sua condizione, restando quindi vietato ai rivenditori di spezzare i pani o di aprire le scatole per farne la vendita in dettaglio sotto le pene previste da questo art. 110.

§ 7. Le vigenti tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi e sali son stabilite dalle tabelle *A* e *B* della Legge (2006) 24 novembre 1864, la quale per provvedere agli urgenti bisogni dell'erario nazionale, ha aumentato di molto il prezzo di questi generi di privativa. Queste tariffe andarono in vigore col giorno 12 successivo dicembre, in forza dei RR. Decreti (2011) 24 novembre e (2022) 4 dicembre stesso anno.

TARIFFA DEI SEGRETARI E CATASTARI COMUNALI. — § 1. La tariffa dei diritti dovuti ai Segretari e Catastari dei Comuni delle antiche provincie per gli atti e spedizione di carte relative al servizio comunale o censuario venne approvata con R. Brevetto del 29 dicembre 1829, ed è ora tenuta per norma in quasi tutte le altre provincie di nuovo acquisto (1).

Eccone il testo:

Tariffa *dei dritti dovuti dai particolari ai Segretari ed ai Catastari delle Città o Comunità per gli atti, o la spedizione delle carte infra designate.*

Tiletti per affittamento di case, edifizi, o fondi appartenenti ai Comuni (*a*):

Per la vendita dei tagli di bosco;
Per appalto di lavori, o di somministranze dà farsi alle Comunità;
Per quello dei dazi od altri appalti;
Per concessioni di qualunque natura;

Per l'originale minuta	L.	»	40
Per caduna copia.	»	»	30

Incanti, non compresi quelli di deliberamento:

Per ogni atto d'incanto, compreso il verbale relativo agli oggetti sovra descritti, si esigerà	»	1	50
Per le copie si esigeranno per cadun foglio di due pagine di 24 linee di sedici sillabe ciascuna .	»	»	60

Deliberamenti. Per ogni atto relativo agli oggetti descritti qui sopra si esigerà, cioè (*b*):

Se l'oggetto, per cui ha luogo il deliberamento, ascende sino alle lire cento.	»	2	»
Sino alle cinquecento	»	3	»

---

(1) Avvertasi che la tabella 3ª annessa al nuovo Regolamento comunale del 9 giugno 1865 non è che la riproduzione sotto altra forma della tariffa riferita nel testo; salvo che vi si è dichiarato che continueranno ad osservarsi nelle diverse provincie le tariffe degli atti in materia censuaria e catastale. — *V.* Supplemento.

Sino alle due mila . . . . . . L. 5 »
Sino alle dieci mila . . . . . . » 10 »
E se per somma eccedente le dieci mila . » 20 »

Per le copie degli atti di deliberamento, si esigerà come qui sovra per cadun foglio di due pagine di 24 linee di 16 sillabe caduna . . . . . . » » 60

Per le copie delle inserzioni, quando sono richieste dalle parti, si esigerà per cadun foglio come sovra » » 40

In verun caso il diritto di copia, sia dell'atto, che delle inserzioni, non potrà eccedere il doppio del diritto d'emolumento dell'atto stesso.

Sottomissioni, anche con obbligo di pagamento in favore dei Comuni.

Si esigerà per l'originale minuto. . . . . » » 60
Se con presentazione di sicurtà . . . . . » 1 20
Se con sicurtà, ed approbatori . . . . . » 1 50
Per le copie, si esigerà per cadun foglio come sovra » » 60

Copie di scritture estratte dagli archivi comunali, si esigerà per cadun foglio come sovra . . . . » » 60

Formazione di nuove colonne di possessori al Cadastro, si esigerà per caduna . . . . » 2 »

Trasporti di beni al Cadastro, per ogni articolo d'annotazione, quando questa avrà luogo sulla presentazione dell'opportuno titolo in forma, si esigerà, se li numeri non eccedono li dieci . . . . » » 60

Se maggiore è la quantità dei numeri, si esigerà per ogni numero eccedente li dieci . . . . » » 05

Senza che si possa per altro esigere per caduna annotazione più di . . . . » 3 »

Estratti o certificati di cadastro per uso particolare, si esigerà, cioè (*c*):

L'indicazione del totale estimo, od allibramento posseduto dal richiedente. . . . . . . » » 20

Se contiene i numeri di mappa, la consistenza, e l'allibramento speciale di questi, e che li numeri non eccedano li dieci . . . . » » 50

Se maggiore è la quantità dei numeri, si esigerà per cadun numero eccedente li dieci . . . . » » 03

Con ciò per altro che non si possa riscuotere, qualunque sia la quantità dei numeri, più di . . . » 3 »

Procure ai Comuni (*d*). . . . . » » »

Certificati di buona condotta per viaggiare; certificati di moralità (*d*) . . . . » » »

Legalizzazioni di firme che potessero occorrere (*d*) » » »

Stati di famiglia degl'inscritti, ed ogni altro atto relativo alla leva militare (*d*) . . . . » » »

N. B. Il pagamento dei surriferiti diritti ha luogo indipendentemente dalla carta bollata e diritto d'insinuazione da rimborsarsi ai Segretari, ed esclude la percezione di qualsivoglia altro diritto, anche per gli atti notarili compresi in questo Elenco.

Per gli atti non compresi nella presente, si uniformeranno i Segretari alle vigenti tariffe.

La presente rimarrà depositata nelle Segreterie civiche e comunali, ed un esemplare di essa dovrà tenersi affisso nelle camere inservienti d'uffizio ai Segretari ed ai Cadastrari.

(a) Quando per ordine dell'Intendente (*Sotto-prefetto*) la copia dei tiletti sarà fatta in istampa, non sarà dovuto alcun dritto al Segretario.

(b) Qualunque sia la somma a cui ascende il deliberamento al di là delle lire dieci mila, non si potrà eccedere il dritto di lire 20.

Qualora in un solo contratto vi fossero più intervenienti o più disposizioni, non si potrà percevere che il diritto di un solo contratto, pagabile da ciascuno degli intervenienti in proporzione del di lui interesse.

(c) Se gli estratti o li certificati di Cadastro sono addomandati per essere uniti a ricorsi tendenti ad ottenere sgravio di contribuzioni a termini dell'Istruzione del primo d'aprile 1826, non è dovuto per essi alcun diritto.

(d) Non è dovuto alcun diritto.

§ 2. In quanto concerne ai diritti ed emolumenti che sono attribuiti ai Catastari e Segretari comunali, sia per la formazione di nuove colonne di possessori, sia pel trasporto di beni a catasto, sia finalmente pel rilascio degli estratti o certificati catastali, l'Istruzione 1° aprile 1838 poneva in avvertenza i suddetti impiegati dover essi puntualmente attenersi alla Tariffa surriferita senza permettersi mai la menoma riscossione che non sia stabilita e permessa dalla medesima, con obbligo espresso di dover sempre annotare e certificare colla propria loro firma appiè delle carte da loro spedite il preciso ammontare dei diritti riscossi (Art. 104).

Rispetto poi alla detta Tariffa la stessa Istruzione osservava, che all'occasione della formazione di una nuova colonna, l'emolumento di lire 2, che per essa è fissato, non esclude che si perceva contemporaneamente il diritto proporzionale pel trasporto dei beni a catasto, spettanti allo stesso individuo, per cui la nuova colonna è formata, ben inteso però nel preciso ammontare che la Tariffa determina secondo il numero degli occorrenti articoli di annotazione, pei quali, in ogni caso, mai non si deve percevere un emolumento che in totale ecceda le lire tre (Art. 105).

§ 3. Oltre ai diritti portati dalla surriferita Tariffa, competono ai Segretari comunali investiti della qualità notarile, quando ricevono atti dipendenti da tale qualità non compresi in detta Tariffa, ed in difetto di speciali convenzioni col Comune, i diritti fissati ai Notai dalla Tariffa annessa al R. Editto 23 luglio 1822. — *V. Notai*, § 4.

Credesi quindi opportuno dar qui un estratto di quella Tariffa per quegli atti, la cui stipulazione può occorrere nel servizio delle Amministrazioni comunali:

Tariffa *dei diritti dovuti ai Notai.*

Art. 1. Per ciascun contratto d'alienazione, donazione, cessione (2), dazione in paga, enfiteusi, rinuncie, permute, censo, deliberamento, commendita, società, affittamento, ed altri simili, compresa la scritturazione della minuta fino alla somma di. . . . . L. 100 L. 3 »
Fino a . . . . » 300 » 4 50
Fino a . . . . » 500 » 6 »
Fino a . . . . » 1000 » 9 50
Fino a . . . . » 2000 » 12 »
Fino a . . . . » 5000 » 18 »
Fino a . . . . » 10,000 » 24 »
Fino a . . . . » 25,000 » 36 »
Fino a . . . . » 50,000 » 48 »
Ed oltre non si potrà eccedere . . » » » 60 »

Art. 2. Per le divisioni e transazioni il diritto sarà regolato nella proporzione dell'articolo precedente, avuto riguardo alla somma, o valore degli effetti ed oggetti cadenti in tali atti; quand' anche fossero in un contratto più intervenienti, o più disposizioni, non si potrà esigere, che il diritto di un solo contratto pagabile da ciascuno degli intervenienti in proporzione del di lui interesse.

Art. 7. Per cadun incanto, non compreso quello del deliberamento, L. 6.
Per gli altri atti sopra oggetti di valore incerto. L. 9 »
Art. 8. Per le procure generali . . . » 9 »
Speciali, cioè fino a . . . . . L. 500 » 3 »
Fino a . . . . » 1000 » 4 »
Fino a . . . . » 10,000 » 6 50
Oltre le . . . . » 10,000 » 9 »

Se vi ha nella procura più committenti aventi uno stesso interesse, e l'atto riflette lo stesso oggetto, ed un sol mandatario, il Notaio non percepirà che un sol dritto tra tutti sopra la somma accumulata.

Se si tratterà di oggetti, o di procuratori diversi, avrà tanti dritti quanti sono i mandanti, ed in ragione delle somme a ciascun di loro tangenti.

Per le procure *ad lites* colle istesse distinzioni nel caso di più committenti, lire 1 e 50 centesimi.

Per i certificati di vita, testimoniali, ed altri atti non ritenuti in minuta, lire 1.

---

(2) Pei verbali di trattativa amichevole e di cessione di terreni occupati per opere di pubblica utilità, giusta la legge d'espropriazione forzata, debbesi appticare la tariffa notarile annessa al R. Editto 23 luglio 1822, come quella che contempla all'art. 1 gli atti di cessione di proprietà (Decis. minist. 27 agosto 1855).

Art. 11. Per ciascuna ratifica de' contratti enunciati agli articoli 1, 2, 3 e 4, e per gli instrumenti di vendita di stabili subastati, se si tratta di oggetti d'un valore inferiore di lire 1000, il diritto del Notaio sarà di lire 3, se di un maggior valore, ma inferiore a lire 3000, lire 6.

Se di un valore superiore, il Notaio riscuoterà la metà del diritto fissato pel contratto principale.

Art. 12. I vacati de' Notai per gl'inventari, ed atti simili saranno regolati per ogni sei ore a lire 9, mediante le quali non potranno esigere verun altro dritto per la formazione degli anzidetti atti.

Se vi sarà trasferta di un miglio o più, percepiranno inoltre per le spese di cibaria, o vettura, che non gli fossero somministrate in natura, per cadun giorno lire 6.

Li Notai esprimeranno sempre in fine d'ogni atto, e prima di sottoscriversi, il tempo impiegato, in ragione del quale soltanto potranno riscuotere i dritti di vacazione.

Art. 13. Per caduna copia degli atti e contratti, il Notaio potrà percevere il dritto di centesimi 60 per foglio di due pagine di 24 linee di sedici sillabe ciascuna.

Per la copia poi delle inserzioni non potrà percepire che centesimi 40 il foglio come sovra.

In verun caso il dritto di copia sia dell'atto, che delle inserzioni non potrà eccedere il doppio del dritto d'emolumento dell'atto stesso.

Art. 14. Li Notai non potranno percepire dritti per le copie degli atti, e titoli, che devono rimettere all'Insinuazione.

Nullameno se si tratta d'atti per cui non hanno altro emolumento che i dritti di vacazione fissati dall'articolo 12, i Notai potranno percevere per la copia all'Insinuazione, che sarà di trenta linee ogni pagina, per ciascun foglio centesimi 50.

Art. 15. Per l'autentica delle copie degli atti rogati da altri, il Notaio potrà percepire lire 1 per caduna copia, oltre il diritto stabilito per la scrittura, sia per quelle da rimettersi alle parti, sia per quella da rimettersi all'Insinuazione.

Art. 16. I dritti fissati cogli articoli precedenti saranno applicabili alle copie degli atti ricevuti prima della pubblicazione del presente Regolamento.

Art. 17. Tutti i dritti sopra stabiliti saranno aumentati d'un quarto per i Notai di Torino e Genova, e di un quinto per quei della seconda e terza categoria della tabella seconda annessa al Regio Editto.

TARIFFA DEI SEGRETARI DI PREFETTURA E DI SOTTO-PREFETTURA. — § 1. I Segretari e Sotto-segretari degli uffizi di Prefettura e Sotto-prefettura sono autorizzati a riscuotere per gli atti del loro uffizio due sorta di diritti: cioè quelli per gli atti amministrativi dipendenti dalle loro funzioni contemplati nella tariffa *A* annessa alla Legge 16 novembre 1859, e quelli per gli atti

seguiti nelle segreterie dei Tribunali del contenzioso amministrativo, e specificati nella tariffa *B* annessa alla stessa Legge. Le dette tariffe determinano pure i diritti competenti agli Uscieri delle Prefetture e Sotto-prefetture per gli atti sì amministrativi che contenziosi. Il riparto e la riscossione di questi diritti si effettuano a norma degli art. 8 e segg. della citata Legge. — *Segretari di Prefettura e di Sotto-prefettura.*

Della tariffa *B* non occorre che qui ci occupiamo, perchè la Legge 20 marzo 1865 avendo aboliti i Tribunali speciali del contenzioso amministrativo, i Segretari di Prefettura non sono più nel caso di redigere alcun atto relativo a detto contenzioso e di percepirne i relativi diritti.

La tariffa *A*, che con R. Decreto (1466) 30 agosto 1863 venne estesa a tutte le provincie del Regno in un colle relative disposizioni della citata Legge 16 novembre 1859 e Regolamenti dipendenti per la riscossione dei diritti dovuti agli uffici delle Prefetture e Sotto-prefetture ed agli Uscieri presso i medesimi stabiliti, è del seguente tenore :

Tariffa *dei diritti dovuti alle Segreterie degli Uffizi di Governo e delle Intendenze ed agli Uscieri presso i medesimi stabiliti.*

Art. 1. Per gli avvisi d'asta ossia tiletti per vendita od affittamento all'asta pubblica di stabili o mobili, per appalto di lavori pubblici o di somministranze, per affittamento di pedaggi ed altri simili, e per concessioni di qualunque natura si esigerà per ciascun avviso e per ogni foglio di due facciate di 25 linee di venti sillabe caduna . . . . L. » 40

Se i tiletti si faranno stampare, sarà solamente dovuto il diritto per lo scritto originale, oltre il rimborso delle spese di stampa ed un diritto di autenticazione per ciascuna copia, di . . . . L. » 10

Il numero di tiletti da pubblicarsi sarà per ciascun atto determinato dal Capo dell'Ufficio.

Art. 2. Per gli atti di deliberamento di vendite, appalti, concessioni, affittamenti o transazioni si esigerà

sino alle	L.	100	L. 3	»
alle	»	300	» 4	50
alle	»	500	» 6	»
alle	»	1,000	» 9	50
alle	»	2,000	» 12	»
alle	»	5,000	» 18	»
alle	»	10,000	» 24	»
alle	»	25,000	» 36	»
alle	»	40,000	» 48	»
ed oltre non si potrà eccedere le			» 60	»

Art. 3. Per le dichiarazioni di aumento o diminuzione del decimo o del vigesimo si esigerà, compresa la scritturazione della minuta . . L. 3 »

Art. 4. Se in seguito ad aumento o diminuzione si farà un nuovo deliberamento, non sarà più dovuto alcun diritto proporzionale, ma si esigerà soltanto per ciascun deliberamento un diritto fisso uguale a quello d'incanto.

Art. 5. Per le dichiarazioni di comando fatte entro i tre giorni successivi al deliberamento si esigerà la somma di . . . . L. 3 »

Nulla è dovuto per la dichiarazione di comando fatta nell'atto stesso di deliberamento.

Art. 6. Per la riduzione in istromento dei deliberamenti si riscuoterà

fino alle L. 1,000 . . . . . L. 3 »
alle » 3,000 . . . . . » 6 »

Per ogni maggior somma non si potrà eccedere la metà dell'emolumento fissato pel deliberamento.

Art. 7. Per gli atti di costituzione delle malleverie dei contabili e per il ricevimento delle fideiussioni sarà corrisposto un diritto eguale ai due terzi del diritto proporzionale fissato nell'articolo 2.

Art. 8. Per gli atti di concessione di qualunque natura, senza formalità di incanti, sono dovuti gli stessi diritti stabiliti pei deliberamenti.

Art. 9. Per gli atti di consenso a cancellazione d'ipoteche, alla riduzione, alla surrogazione ed al trasporto delle medesime, quando tale consenso sia prestato con atto speciale separato, si esigerà:

sino alle L. 500 . . . . . L. 3 »
alle » 1,000 . . . . . » 4 »
alle » 10,000 . . . . . » 6 50
e per ogni maggior somma o per un valore incerto » 9 »

Pel consenso prestato nell'atto stesso riguardo ad una sola obbligazione o debito, ancorchè da più persone od a favore di più obbligati, sarà dovuto un solo diritto fra tutti. — Se invece l'atto di consenso si riferirà alla cancellazione, riduzione, surrogazione o trasporto di più iscrizioni ipotecarie per debiti od obbligazioni distinte, saranno dovuti tanti diritti quante saranno le iscrizioni.

Art. 10. Per le note d'iscrizione ipotecaria fatte in dipendenza dei contratti stipulati nelle Segreterie degli Uffizi di Governo e delle Intendenze, si esigerà per caduna . . . . L. 1 »

Art. 11. Per i verbali di attestazioni giurate relative alle avarie di sale nei trasporti marittimi sarà dovuto il diritto di . . . . . . L. 2 »

Art. 12. Per la spedizione dei certificati sarà dovuto il diritto di centesimi 50 oltre quello di ricerca, se ne sarà il caso, a termini dell'articolo 14 della presente.

Art. 13. Per le copie, tanto degli atti soggetti all'insinuazione quanto delle altre scritture e documenti qualunque, comprese le inserzioni, si esigerà per cadun foglio di due facciate di 25 linee, di 20 sillabe caduna, L. » 60. — Per la copia destinata all'insinuazione nulla è dovuto rispetto agli atti pei quali è stabilito un diritto di rogito.

Art. 14. Per le ricerche negli archivi è dovuto, se non converrà impiegare più di un'ora . . . . L. 1 »
Se più di un'ora . . . . » 2 »
Il diritto di ricerca non potrà mai eccedere quest'ultima tassa, qualunque sia il tempo impiegato. — Inoltre non sarà mai dovuto alcun diritto per la ricerca di scritture che abbiano meno di tre anni di data.

Art. 15. Nessun diritto sarà esatto per le ricerche fatte, per gli atti stipulati e per le copie spedite nell'interesse dello Stato, quando gli emolumenti per la natura del contratto dovrebbero essere intieramente a suo carico.

Art. 16. Nei casi in cui, per la natura dei contratti o per speciale disposizione o patto, le spese dovranno essere a carico comune delle parti contraenti, non si esigerà la porzione dei diritti che ricadrebbero a carico dello Stato, e si riscuoterà soltanto quella dovuta dagli altri contraenti.

Art. 17. Per il rogito degli atti di cessione di terreni occupati in via d'espropriazione per utilità pubblica, e pei verbali di vendita del suolo di strade abbandonate non sarà dovuto alcun diritto.

Art. 18. Per gli atti di cauzione dei giovani soggetti alla leva, a termini del § 124 del Regolamento 31 marzo 1855, non saranno dovuti che i diritti di copia.

Art. 19. Per tutti gli atti soggetti all'insinuazione, non contemplati specificamente nella presente tariffa, saranno dovuti i diritti stabiliti nell'articolo 2 della medesima.

Art. 20. Gli Uscieri percepiranno a loro beneficio il diritto di L. 2 per ogni atto d'incanto.

§ 2. La già citata Legge 16 novembre 1859 stabilendo in genere, che per le scritture ed atti amministrativi contemplati nella relativa tariffa e *per le copie* dei medesimi saranno dovuti i diritti in essa determinati, e che l'ammontare di tali diritti rimarrà *devoluto all'Erario nazionale*, salvo per la quota del decimo, da ripartirsi a favore degli Impiegati di segreteria (art. 7 e 8); non vi può essere dubbio, a fronte di sì esplicita disposizione, che gli Impiegati di segreteria non potrebbero attribuirsi esclusivamente il prodotto dei diritti di copia come tutti gli altri diritti per le scritture originali (Decis. minist. 4 febbraio 1860) (1).

§ 3. La stessa Legge non avendo dichiarato quale sia il diritto fisso per gli atti d'incanto da eseguirsi a senso dell'art. 4 dell'annessa tariffa pel caso in cui *in seguito ad aumento o diminuzione si farà un nuovo deliberamento*, vuolsi ritenere conservato lo stesso diritto che nell'identico caso era stabilito dalla tariffa del 31 di–

---

(1) *Rivista ammin.* 1860, pag. 191.

cembre 1842, non senza però avvertire che allo stato della vigente legislazione più non regge la differenza di trattamento che precedentemente si accordava a pro dei Comuni e degli altri stabilimenti accennati nella tariffa medesima (Decis. minist. 9 febbraio 1860) (2).

§ 4. Non possono i Segretari di Prefettura riscuotere un diritto per le copie dei regii Decreti di nomina e per quelle degli atti di giuramento da trasmettersi al Ministero per la spedizione dei mandati di stipendio, e devono perciò le Segreterie limitarsi a chiedere il rimborso della spesa della carta da bollo impiegata in dette copie (Cit. Decis.).

§ 5. In mancanza di un'esplicita disposizione di legge non potrebbe il Segretario di Prefettura attribuirsi esclusivamente il prodotto dei diritti *per gli atti di vendita di taglio di boschi comunali*. Su tale prodotto come su quello degli altri atti indistintamente sono devoluti all'Erario nazionale i nove decimi, riserbato solamente il rimanente decimo a favore degl'Impiegati di segreteria. Il seguire un diverso sistema per gli atti in questione sarebbe un contraddire al principio dominante della Legge 16 novembre 1859, che fu quello di incamerare tutti i diritti di segreteria, accordando invece agli Impiegati di essa un assegnamento più largo ad un tempo e meno precario. L'unica avvertenza da farsi a riguardo di tali diritti di vendita è quella che, a termini dell'ultimo alinea dell'art. 124 della Legge 23 ottobre 1859, il Segretario di Prefettura non può esigere per sè medesimo un diritto diverso da quello attribuito dalla tariffa al Segretario comunale, e ciò per l'evidente considerazione, che non debbe tornare a scapito del Comune l'esercizio di una facoltà, che nell'interesse di esso venne dalla legge lasciata al Sotto-prefetto per l'evenienza di contratti della succitata natura (Cit. Decis.). — V. pure in proposito la Circolare del Ministero dell'Interno 13 marzo 1860, di cui si è dato un sunto in *Segretari di Prefettura*, § 7.

TAROCCHI. — *V. Carte e tarocchi* — e nel Supplemento, h. v.

---

(2) *Rivista ammin.* 1860, pag. 193.
N.B. La tariffa del 1842 portava il diritto di L. 6 per ciascuno dei due primi incanti, allorchè precedessero tre incanti al deliberamento, comprese le pubblicazioni e solite grida; pel terzo incanto non era dovuto alcun diritto, come nemmeno quando si procedesse ad un incanto solo.

TASSA GOVERNATIVA E DAZIO DI CONSUMO. — Nel maggior numero dei Comuni del Regno era in vigore un sistema d'imposta sulle bevande e sulle derrate inservienti all'alimento e ad altri usi quotidiani della vita: queste imposte erano generalmente comprese sotto il nome di dazi di consumo. Ma se in tutte le provincie d'Italia era conosciuta e praticata codesta tassa indiretta, ognuno dei vari cessati Stati italiani riteneva in proposito una legislazione affatto diversa, e vari erano i sistemi coi quali veniva essa riscossa. In talune provincie il provento di tali tasse andava per intiero a vantaggio dei Comuni; in altre era ripartito tra i Comuni e lo Stato, facendosene anche il riparto in vario modo (1).

L'urgenza di introdurre anche in questo ramo di pubblica finanza la desiderata uniformità, l'inesorabile necessità di colmare l'ingente deficienza del bilancio nazionale, non meno che la convenienza di porre un termine alle ingiustizie e vessazioni che nelle antiche provincie del Regno aveva introdotto l'imposta ivi conosciuta sotto il nome di *Canone gabellario*, della quale ci occorse discorrere altrove (*V. Gabellario* (*Canone*), fecero affrettare la presentazione e la discussione in Parlamento di una nuova legge sul dazio di consumo, sulle traccie della legislazione analoga già vigente nelle provincie lombarde ed emiliane.

Per effetto di questa Legge, la quale venne approvata dal Re li 3 luglio 1864, lo Stato impone a proprio vantaggio una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni, e sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose secondo le stabilite tariffe; mentre lascia facoltà ai Comuni di imporre su tali derrate una tassa addizionale a quella governativa entro i limiti d'un *maximum* prestabilito, ed inoltre un dazio di consumo sulle materie indicate nell'art. 113, n. 1, della L. C., come pure permette ai Comuni chiusi di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati nella Legge.

---

(1) Vedi la Relazione ministeriale sul progetto di Legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro delle Finanze (Sella) nella tornata del 7 giugno 1862 sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo, dove si danno minuti ragguagli sulle precedenti legislazioni (*Atti della Camera dei deputati* 1862, n. 721, p. 2787 e segg.)

Eccone il testo:

§ 1°. LEGGE (1827) 3 LUGLIO 1864.

Art. 1. È imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni secondo la tariffa *A* annessa alla presente Legge.

Art. 2. — È del pari imposta a pro dello Stato una tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, secondo la tariffa *B* annessa alla presente Legge. — Ai diritti doganali per l'introduzione dall'estero di questi prodotti sarà aggiunta una sopratassa eguale alla tassa riscossa all'interno. — Nell'esportazione dei prodotti di cui parla il presente articolo sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno fissate per Decreto Reale.

Art. 3. Per l'applicazione della tariffa *A* i Comuni sono divisi in cinque classi, e per la riscossione dei dazi in essa determinati si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti.

Art. 4. Sono Comuni: — di 1ª classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 60,000 abitanti; — di 2ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 40,001 a 60,000 abitanti; — di 3ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 40,000 abitanti; — di 4ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 8,001 a 20,000 abitanti; — di 5ª classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8,001 abitanti. — Di questa divisione si farà constare per Decreto Reale (2).

Art. 5. I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi. — Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sarà dichiarato aperto con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. — I Comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o sieno capoluogo di circondario, o ne facciano dimanda, od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione. — Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai Comuni aperti (3).

---

(2) In esecuzione della disposizione contenuta nell'ultimo alinea di quest'articolo emanò R. Decreto in data 30 luglio 1864, col quale furono approvate le ivi unite tabelle A, B e C. La tabella A stabilisce la classe cui appartengono i Comuni per l'applicazione della tariffa sui dazi di consumo governativi (i Comuni non nominati nella tabella sono di quinta classe); la tabella B indica i Comuni delle quattro prime classi che sono dichiarati aperti per la riscossione dei dazi suddetti; la tabella C indica i Comuni di 5ª classe che sono dichiarati chiusi. Le continue modificazioni, a cui può andar soggetta codesta classificazione, ci persuadono ad ometterla.

(3) L'esistenza materiale d'una cinta non è richiesta per dichiarare che il Comune è chiuso, ma il solo fatto bensì, che la popolazione agglomerata superi 8m. abitanti, basta a senso della Legge per far sì che il Comune abbiasi a dichiarare chiuso, fatta unicamente riserva di quei casi di suprema eccezione, in cui tale dichiarazione conducesse a manifesta ingiustizia. Egli è infatti evidente che si possono circoscrivere i Comuni non mu-

Art. 6. Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi alla introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario del Comune. — Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporaria di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi. — Per le bestie bovine macellate introdotte nei Comuni chiusi, purchè siano intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione nei termini e modi determinati dal Regolamento.

Art. 7. Se nel Comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo de' loro prodotti sarà riscosso mediante una equivalente tassa sulla loro fabbricazione. In questa tassa sarà tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel Comune nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal Regolamento. — È permesso di tenere in *deposito* in locali separati dalla fabbrica i prodotti suddetti per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del Comune.

Art. 8. Pei Comuni aperti e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori: sulla macellazione delle carni, e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni. — Per gli effetti della presente Legge non è vendita al minuto quella di quantità maggiore di 25 litri di vino e di aceto, di 10 litri di acquavite, alcool e liquori. — È però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiori delle suindicate, quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.

Art. 9. Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un Comune, macellate in un altro, dà diritto alla restituzione della tassa precedentemente pagata; nessuna restituzione ha luogo per una quantità minore di metà della bestia.

Art. 10. La riscossione delle tasse indicate agli articoli 1 e 2 sarà fatta in seguito di dichiarazione del contribuente e mediante l'applicazione delle tariffe alle materie imponibili. — La riscossione dei dazi di consumo pei Comuni aperti e quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra ed acque gassose dovunque si eserciti, che dell'alcool, acquavite e liquori esercitata nei Comuni chiusi (art. 7), potrà farsi per convenzione di abbuonamento fra il contribuente e gli Agenti dello Stato. — Verrà rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta, ossia *bolletta*, che sarà il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento.

Art. 11. Per la tassa, per le multe e per le spese l'Erario ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti.

---

niti di mura entro una linea daziaria convenzionale da demarcarsi con appositi segnali, come con ottimo risultato si ebbe già ad esperimentare in alcune provincie dello Stato; come si usa tuttora in altri paesi ove esiste questo genere d'imposta (Circol. Min. Finanze 6 marzo 1864). — *V.* art. 11 del Regolamento.

Art. 12. L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione o da inesatta applicazione della tariffa si prescrive tanto per l'Amministrazione, quanto pel contribuente nel termine di due anni. Scorso questo termine, l'Amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione. — I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode.

Art. 13. È data facoltà ai Consigli comunali di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa. — I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale di natura analoga ai generi su indicati. — Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare e per quell'uso effettivamente consumati. — Ai Comuni chiusi è fatta pur facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge. — Un Decreto Reale fisserà il *maximum* della tariffa pei dazi di consumo e della tassa addizionale a quella governativa che i Comuni possono imporsi (4).

Art. 14. Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni, per la decisione delle relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe, come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato.

Art. 15. Le tasse a pro dello Stato imposte dalla presente Legge sono riscosse per mezzo di Agenti del Governo, equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni. — La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi e degli addizionali nei Comuni aperti si farà anche per mezzo di detti Agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi.

Art. 16. È concesso ai Comuni chiusi ed aperti di riscuotere, per mezzo di Agenti proprii, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarentito sarà divisa in parti eguali fra il Governo ed i Comuni. — Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo ed i Comuni possono fare degli appalti.

Art. 17. La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per abbonamento coi Comuni i quali ne facciano domanda ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col Regolamento. In questo caso sarà lecito ai Comuni stessi di variare le tariffe nei limiti dell'art. 13 e d'accordo coll'Autorità finanziaria, provvedendo però sempre a ciò che la somma dovuta allo Stato

(4) V. più sotto al § 2 il relativo R. Decreto 10 luglio 1864.

sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa, sopra gli oggetti dalla presente Legge riservati al Governo. — Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente Legge, per uva, mosto o vino immesso in un Comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove, avrà diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del Regolamento di cui è parola nell'art. 19. — Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo, i Comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro Agenti sono equiparate, per gli effetti della presente Legge, a quelle degli Agenti governativi (5).

Art. 18. Quando nell'amministrazione del dazio di consumo il Governo succeda al Comune, o viceversa, avrà luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio con quelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento.

Art. 19. Un Regolamento da approvarsi con Regio Decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente Legge, e più specialmente: — 1° per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica e per ogni formalità da adempiersi all'introduzione degli stessi nei Comuni chiusi; — 2° pel deposito, transito o restituzione di tassa nell'esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei Comuni chiusi; — 3° per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei Comuni aperti; — 4° per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche soggette a tassa, e per la circolazione dei loro prodotti; — 5° per i modi di abbonamento e di appalto; — 6° per le condizioni del trapasso degl'impiegati e locali dal Governo al Comune e viceversa.

Art. 20. Sarà punito con multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo, chi in frode della Legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai Regolamenti che saranno prescritti; o notifichi quantità e qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

Art. 21. Ogni contravvenzione agli altri obblighi della Legge ed alle discipline del relativo Regolamento sarà punita con multa da 5 a 150 lire.

Art. 22. Gli Agenti dell'Amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione. — Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimento, o

(5) Un Municipio, abbenchè abbuonato, non può imporre sulle carni e sul vino in misura superiore ai due quinti della tassa governativa, poichè in forza del presente articolo la facoltà di variare la tariffa deve contenersi sempre nel limite del *maximum* fissato dal Governo in esecuzione delle disposizioni del precedente art. 13, salvo il disposto dell'art. 3 del R. Decreto 10 luglio 1864, n° 1842, quando il Comune si trovasse nelle circostanze ivi indicate (Provv. minist. 26 settembre 1864).

se la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere venduti all'incanto coll'intervento dell'Autorità competente. — Il proprietario però potrà sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa.

Art. 23. I locali di fabbrica delle merci indicate all'art. 2, dovunque situati, quelli di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza. — Gli Agenti dell'Amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi le necessarie verificazioni. — In tempo di notte o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell'Autorità giudiziaria; in mancanza di questa, coll'assistenza del Sindaco o di un suo delegato. — Collo stesso intervento si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati quando si tratti di contravvenzioni flagranti.

Art. 24. L'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione.

Art. 25. Gli articoli 80 e seguenti sino al 91 inclusivo del Regolamento doganale, approvato provvisoriamente con Legge del 21 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla presente Legge, intendendosi all'uopo sostituite le Autorità ed Agenti daziari alle Autorità ed Agenti doganali.

Disposizioni transitorie.

Art. 26. La presente Legge entrerà in vigore un mese dopo la sua promulgazione (6).

Art. 27. Dal giorno dell'attuazione della presente Legge cesseranno di aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione nelle antiche Provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle Provincie parmensi, tutti i dazi di consumo di provento erariale che sono ora esistenti nelle varie Provincie dello Stato sulle bevande e sulle carni. Però dovranno essere pagati i debiti arretrati pei titoli sopraddetti. — I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sono conservati in quanto non eccedano i limiti fissati nell'articolo 13, e verranno riscossi colle norme della presente Legge e del relativo Regolamento. — È data facoltà al Governo di permettere che le tasse sulle bevande e sulle carni, e i dazi di consumo comunali si conservino a tutto l'anno 1866 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'art. 13, nei Comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite.

Art. 28. Passano a benefizio dei Comuni i dazi ora riscossi a profitto dell'erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente Legge, e sui quali è data dall'art. 13 facoltà ai Comuni d'imporre il dazio. Ove il dazio di provento governativo ora colpisce gli stessi oggetti con tariffa superiore a quella annessa alla presente Legge, le eccedenze passe-

---

(6) Coll'art. 4 della Legge 20 luglio 1864 fu dichiarato che la presente Legge avrebbe avuto esecuzione col 1° settembre 1864.

ranno a benefizio dei Comuni. — La riscossione di questi dazi sarà fatta colle tariffe ora vigenti, finchè i Comuni non abbiano provveduto con nuova tariffa entro i limiti di cui nell'art. 13. — Passa nello stesso modo alla città di Napoli e suoi casali la privativa della neve.

Art. 29. Tutte le Leggi e Decreti in quanto sono contrari alla presente Legge sono abrogati. — Saranno pure abrogati i Regolamenti particolari per l'applicazione dei dazi comunali in quanto fossero contrari al Regolamento generale di cui è detto nell'art. 19.

Tariffa **A** — Dazi di consumo (Articoli 1, 3, 4 e 5).

		COMUNI — CLASSE				
		1.a	2.a	3.a	4.a	5.a
BEVANDE.		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Vino ed aceto in fusti	L'ettolitro	5 »	4 »	3 50	3 »	2 50
» » in bottiglie	L'una	0 10	0 08	0 07	0 06	0 05
Mosto (nei soli Comuni chiusi)	L'ettolitro	4 »	3 20	2 80	2 40	2 »
Uva in quantità maggiore di 5 chilog. (nei soli Comuni chiusi)	Il quintale	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25
Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac	L'ettolitro	12 »	9 60	8 40	7 20	6 »
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, e liquori	Id.	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie.	L'una	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
CARNI.						
Buoi e manzi	Per capo	30 »	24 »	21 »	18 »	15 »
Vacche e tori	Id.	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Vitelli sopra l'anno	Id.	14 »	11 20	9 80	8 40	7 »
» sotto l'anno	Id.	9 »	7 20	6 30	5 40	4 50
Maiali (nei soli Comuni chiusi)	Id.	8 »	6 40	5 60	4 80	4 »
» piccoli da latte (idem)	Id.	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25
Agnelli, capretti, pecore e capre (id.)	Id.	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
Carne macellata fresca nei Comuni chiusi e carne macellata fresca bovina nei luoghi di vendita dei Comuni aperti	Il quintale	10 »	8 »	7 »	6 »	5 »
Carne macellata fresca porcina (nei Comuni chiusi)	Id.	8 »	6 40	5 60	4 80	4 »
Carne salata (idem)	Id.	15 »	12 »	10 50	9 »	7 50

La tassa sulle bestie bovine e sui maiali si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca, diminuita del 20 per cento, in quei Comuni che ne faranno richiesta, e che provvederanno i pesi occorrenti.

Tariffa **B** — Tassa di fabbricazione (Art. 2).

Birra	L'ettolitro	L. 5 »
Acque gassose	Id.	» 3 »

§ 2. Il *maximum* della tariffa pei dazi di consumo e della tassa addizionale che i Comuni possono imporre, venne determinato dal seguente R. Decreto (1842) 10 luglio 1864:

Art. 1. I dazi di consumo addizionali e quelli che i Comuni chiusi possono imporre per loro conto sulla minuta vendita degli oggetti colpiti da tassa dello Stato devono limitarsi entro due quinti dei dazi governativi. — I dazi comunali sugli altri generi non possono sorpassare il decimo del loro valore medio quinquennale; sulla neve lire dieci al quintale; sui coloniali e sul ferro, come materiale da costruzione, il dieci per cento dei diritti doganali d'importazione, esclusa la sovr'imposta di guerra.

Art. 2. È permesso ai Comuni di conservare fino a tutto l'anno 1866 sui generi non colpiti da tassa governativa i dazi di consumo vigenti alla pubblicazione del presente Decreto, quand'anche sieno superiori al limite fissato dall'articolo precedente. — Sono eccettuati i coloniali ed i ferri che non potranno imporsi oltre la misura stabilita dall'art. 1.

Art. 3. I Comuni che hanno sul consumo delle carni e delle bevande, e snlla fabbricazione della birra, degli alcool e delle acque gazose dazi in misura superiore al complesso della tassa governativa e dell'addizionale, possono fino a tutto l'anno 1866 riscuotere per proprio conto la differenza fra l'imposta governativa e gli attuali dazi.

§ 3. In esecuzione della Legge sul dazio governativo di consumo venne approvato con altro R. Decreto (1839) 10 luglio 1864 il seguente Regolamento:

TITOLO I. — Disposizioni generali.

Dazi governativi.

Art. 1. I dazi di consumo per conto dello Stato si riscuotono: — 1° Nei comuni dichiarati chiusi, alla introduzione nei medesimi del vino, dello aceto, del mosto, dell'uva, dell'alcool, della acquavite e dei liquori, delle bestie da macello e delle carni macellate fresche, salate, affumicate o comunque preparate, e sulla fabbricazione dell'alcool, acquavite e liquori; — 2° In quelli aperti, sulla vendita al minuto del vino, dell'aceto, dell'alcool, acquavite e liquori, sulla macellazione degli animali e sulla vendita delle carni secondo la tariffa; — 3° Negli uni e negli altri sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose.

Dazi comunali.

Art. 2. I dazi addizionali, e quelli che i Comuni chiusi possono imporre per loro conto sulla minuta vendita degli oggetti colpiti da tassa dello Stato, devono limitarsi entro due quinti dei dazi governativi. — I dazi comunali sugli altri generi non sorpasseranno il decimo del loro valore medio quinquennale; sulla neve lire dieci al quintale; sui coloniali e sul ferro, come materiale da costruzione, il 10 per 100 dei diritti doganali d'importazione, esclusa la sovrimposta di guerra. — La misura dei dazi deve

essere sempre eguale, qualunquo sia la provenienza dei generi, e devono tenersi esenti quelli che s'impiegano come materie prime nella fabbricazione della birra e dell'alcool. — I dazi comunali di consumo sui cereali si riscuotono: — 1° Nei comuni chiusi all'introduzione nei medesimi delle farine, del pane, delle paste, ovvero alla introduzione dei cereali nei mulini entro l'ambito daziario; — 2° In quelli aperti all'introduzione delle farine nei locali in cui si fabbricano, o si vendono il pane e le paste.

Metodi di riscossione.

Art. 3. I dazi di consumo sì governativi che comunali si riscuotono sempre a norma della Legge e del presente Regolamento. — Le frazioni minori della metà di un litro e chilogramma non sono calcolate: le frazioni che giungono alla metà o la eccedono sono portate all'intero. — La frazione minore di un centesimo è rilasciata a favore del contribuente. — Le bottiglie di minor capacità del litro contenenti liquidi, si considerano come quelle del litro: quelle superiori al litro per due bottiglie: e così progressivamente di litro in litro. La stessa norma si osserva per le damigiane e gli orci.

Uffici daziari.

Art. 4. Uffici daziari sono stabiliti così all'ingresso che nell'interno dei Comuni chiusi. — Nei Comuni aperti sono stabiliti secondo l'importanza della consumazione, in quel numero ed in quei luoghi che si stimeranno più opportuni.

Dichiarazioni e visite.

Art. 5. Ogni operazione per la verificazione dei generi o locali di vendita, o delle fabbriche, ovvero per la liquidazione del dazio deve essere preceduta da una dichiarazione del proprietario o del fabbricatore o del loro rappresentante. — Nelle verifiche dei generi, e nelle visite ed ispezioni dei locali, i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione, o le spese occorrenti.

Bolletta.

Art. 6. La bolletta data in prova del pagamento del dazio o dello adempimento di altri obblighi vale pel tempo in essa stabilito, e deve presentarsi ad ogni richiesta degli agenti daziari.

Reclami contro gli impiegati, appaltatori ed autorità daziarie.

Art. 7. Contro le decisioni pronunziate in materia di dazio di cousumo compete il ricorso in sede amministrativa:

a) Ai *contribuenti*, contro l'operato degli agenti od appaltatori governativi, alla direzione compartimentale delle gabelle; contro l'operato degli agenti od appaltatori comunali, alle Giunte municipali;

b) Ai *contribuenti*, ai *Comuni*, agli *appaltatori*, contro le decisioni delle direzioni compartimentali, delle Giunte municipali e dei Prefetti al Mini-

stero delle Finanze. — Il tempo utile per presentare tali ricorsi non può oltrepassare 14 giorni a contare dalla data della intimazione della querelata disposizione o decisione.

Forza maggiore e fortuiti eventi.

Art. 8. L'inosservanza delle prescrizioni daziarie per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. — La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico degli interessati nelle forme stabilite dalle leggi.

Concorso reciproco delle autorità pubbliche e degli agenti daziari.

Art. 9. Le autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione della Legge e del presente Regolamento. — Gli agenti daziari nell'esercizio delle loro attribuzioni vegliano sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti d'igiene pubblica per ciò che concerne i generi soggetti a dazio.

Istruzioni disciplinari.

Art. 10. Saranno approvate dal Ministero delle finanze le istruzioni disciplinari per l'applicazione del presente Regolamento. — Esse avranno efficacia pei contribuenti e diverranno inoltre obbligatorie: — 1° Per gli agenti del governo nella riscossione dei dazi di consumo così di conto dello Stato che comunale; — 2° Pei Comuni e per gli appaltatori; — *a*) In quello che riguarda i rapporti tra essi e l'amministrazione dello Stato; — *b*) In tutto ciò che si riferisce ai rapporti fra l'amministrazione ed i gestori dei dazi; — *c*) In tutto quello che fosse stabilito a guarentire i contribuenti di fronte al gestore del dazio. — I Comuni e gli appaltatori potranno omettere le misure stabilite esclusivamente a tutelare gli interessi del ramo che amministrano. — I Comuni pei propri dazi avranno facoltà di stabilire quelle istruzioni che meglio credessero, facendole osservare anco dai loro appaltatori, purchè queste non sieno in opposizione alla Legge ed al presente Regolamento, o non impongano vincoli maggiori di quelli stabiliti per l'amministrazione dello Stato.

TITOLO II. — Comuni chiusi.

Capo I. — Introduzione dei generi soggetti a dazio.

Linea daziaria.

Art. 11. La linea daziaria è formata dalle mura, dai fossati, dai bastioni da cui è chiuso un Comune o parte di esso, ovvero dai limiti amministrativamente fissati. — Nei Comuni che toccano il mare, fiumi, laghi e canali, la linea daziaria è da questo lato formata dalla riva.

Entrata dei bastimenti nei porti.

Art. 12. Il capitano o padrone di legni fra 24 ore dalla entrata nei porti dei Comuni chiusi deve presentare all'ufficio daziario il manifesto del

carico, indicando sommariamente la *qualità* e *quantità* dei generi che si trovano a bordo, la loro destinazione ed il numero degli uomini di equipaggio. — Ogni sbarco di generi soggetti a dazio di consumo deve essere pria notificato all'ufficio, e quelli da trasportarsi altrove possono rimanere sul bastimento sotto l'osservanza delle cautele che saranno stimate opportune. — È esente da dazio la consumazione dei generi o derrate fatta dall'equipaggio a bordo dei legni in misura proporzionata a' suoi veri bisogni ed al suo soggiorno nel porto.

Passaggio della linea daziaria.

Art. 13. I generi soggetti a dazio possono introdursi nel Comune chiuso soltanto dopo il sorgere, e prima del tramonto del sole per quelle vie o barriere, presso le quali sia istituito un ufficio daziario a cui debbono essere presentati. — Se l'ufficio è nell'interno del Comune, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti locali. — Le operazioni daziarie debbono compiersi di giorno, e durante l'orario che secondo le circostanze e la stagione sarà stabilito dall'autorità daziaria. — A queste disposizioni può essere fatta eccezione dal Ministero delle Finanze.

Dichiarazione dei generi.

Art. 14. Chiunque entri in un Comune chiuso deve rispondere alla domanda degli agenti daziari se abbia o non abbia generi soggetti a dazio, ed avendone deve farne dichiarazione verbale almeno della qualità. — Sono dispensati dalla dichiarazione i generi il cui dazio è minore di 5 centesimi, essendone esentati.

Verificazione dei generi.

Art. 15. Fatta la dichiarazione, si procede dagli agenti daziari alla visita ed alla verificazione della qualità e quantità dei generi, ed alle annotazioni nei registri d'ufficio. — Il piccolo bagaglio dei viaggiatori può essere visitato quando vi siano fondati sospetti di frode.

Tare di peso.

Art. 16. I dazi di consumo si riscuotono sulla quantità reale dei generi che ne sono colpiti. — Pei generi presentati in recipienti o involti sarà dedotta dal peso lordo la tara. — Quando contemporaneamente si riscuotono diritti doganali e dazi di consumo, la deduzione a titolo di tara, fatta per quelli, vale anche per questi. — Negli altri casi si farà quella deduzione che sarà stabilita per ciascun Comune sulla media del peso dei recipienti o involti nei diversi luoghi adoperati pel trasporto dei generi soggetti a dazio.

Pagamento dei dazi.

Art. 17. Dopo la verificazione dei generi l'ufficio daziario procede alla liquidazione ed esazione delle tasse per essi dovute. — Nei Comuni chiusi

nei quali trovasi una dogana e la riscossione dei dazi di consumo è fatta dal governo, i dazi per i generi provenienti dall'estero o spediti in cabotaggio, destinati alla consumazione locale sono riscossi dalla dogana medesima. Se invece i dazi sono riscossi dal Comune o ceduti in appalto, la dogana non rilascia i generi che dietro assenso dell'ufficio daziario.

Bolletta di pagamento.

Art. 18. Riscosso il dazio pei generi da introdursi, è consegnata ai contribuenti la bolletta di pagamento, mercè la quale essi devono condurre ed accompagnare i generi fino al luogo di destinazione. — La bolletta di pagamento deve contenere le seguenti indicazioni: — *a*) L'ufficio che la rilascia; — *b*) La data e l'ora dell'emissione; — *c*) Il cognome e nome del conducente; — *d*) La quantità e qualità dei generi daziati; — *e*) La somma pagata; — *f*) Il termine entro il quale è valida. — Sorgendo divergenza fra il contribuente e l'ufficio intorno all'applicazione del dazio, non si permette l'introduzione del genere nel Comune se non sia pagato o depositato quello indicato dall'ufficio.

Marchio degli animali bovini.

Art. 19. Gli animali bovini debbono all'atto del daziato essere bollati nel modo che sarà determinato dalle istruzioni.

Introduzione d'animali da macello.

Art. 20. Per le bestie da macello possono designarsi dalle autorità locali di concerto coll'amministrazione del dazio uno speciale ufficio e determinate strade per l'introduzione nel Comune. — In tal caso ne è vietato l'ingresso per altre vie.

Introduzioni di bestie bovine macellate.

Art. 21. Il pagamento del dazio d'introduzione in un Comune chiuso per animali bovini altrove macellati dà diritto al rimborso della tassa già soddisfatta, a carico del Comune ove avvenne la macellazione, quando si avverano le seguenti condizioni: — *a*) Che nella dichiarazione e nella bolletta per la tassa di macellazione sia indicato il Comune chiuso cui sono destinati; — *b*) Che gli animali siano interi, non spogliati della pelle ed introdotti entro tre giorni nel dichiarato Comune chiuso; — *c*) Che sieno bollati ed accompagnati dalla bolletta. — Su di questa l'ufficio daziario dà corrispondente attestazione, dietro la quale si restituisce la tassa di macellazione da chi l'ha riscossa.

CAPO II. — Del transito.

Modi di transito.

Art. 22. Nei Comuni chiusi che difettano di comode strade di circonvallazione, è permesso il transito di generi soggetti a tassa sotto scorta di agenti daziari, ovvero sotto cauzione.

Dichiarazione di transito.

Art. 23. Per ottenere il permesso di transitare con generi colpiti da tassa in un Comune chiuso deve dichiararsi all'ufficio d'ingresso la qualità e quantità dei generi da transitare, come voglia farsi il transito, e l'ufficio donde se ne farà l'uscita.

Bolletta di transito.

Art. 24. L'ufficio, fatte le verificazioni necessarie, dà al conducente una bolletta di transito, nella quale, oltre le indicazioni volute dall'art. 18, deve determinarsi: — *a*) L'ufficio, presso il quale dovrà il genere uscire dal Comune; — *b*) Le vie da percorrersi; — *c*) Il termine, entro il quale dovrà uscire; — *d*) Il modo di transito, se sotto scorta o con cauzione.

Attestato d'uscita.

Art. 25. Giunti i generi all'ufficio designato ed accertatane l'identità e l'uscita, ne viene rilasciato l'attestato sulla bolletta di transito. — Se il transito fu fatto sotto cauzione, viene dato *certificato di scarico*, all'appoggio del quale si ottiene la liberazione degli obblighi assunti.

Transito di merci con bolletta di cauzione doganale.

Art. 26. Le merci estere soggette a dazio di consumo accompagnate da bolletta di cauzione doganale possono transitare sotto scorta pei Comuni chiusi dietro la sola presentazione agli uffici daziari d'ingresso e d'uscita di tali documenti, sui quali si appongono le necessarie attestazioni. — Se l'amministrazione non potesse disporre del personale necessario per la scorta, e la bolletta originaria di cauzione doganale non si estendesse anco a guarentire nell'interesse del dazio di consumo, si deve prestar cauzione per quest'ultimo.

Capo III. — **Del Deposito.**

Specie di depositi.

Art. 27. I generi soggetti a dazio sono di regola ammessi al deposito nei Comuni chiusi o sotto la diretta custodia dell'ufficio daziario, o in magazzini da esso dati in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'autorità daziaria. — Sono esclusi dal deposito gli animali, le carni fresche e gli altri generi che saranno indicati con speciali disposizioni del Ministero (7).

---

(7) Un Comune non ha diritto di ricusare il beneficio del deposito pel vino mosto, essendochè tale beneficio è concesso in generale per tutte le derrate annoverate in quest'articolo colle sole eccezioni ivi mentovate (Provv. minist. 8 ottobre 1864).

Depositi doganali.

Art. 28. Dove trovansi dogane con deposito e la riscossione sia fatta dal governo, i generi soggetti a dazio di consumo non esclusi dal deposito possono essere custoditi nei magazzini doganali col pagamento della tassa di magazzinaggio, e quando vi sia spazio disponibile.

Tariffe pei magazzini daziari.

Art. 29. Se i generi sono tenuti in deposito sotto diretta custodia dell'ufficio daziario, o in magazzini da esso dati in affitto, il Ministero determina i diritti di magazzinaggio, o il canone di fitto. — Se la riscossione dei dazi è fatta per mezzo di appaltatori, spetta a costoro provvedere i magazzini che potranno occorrere mercè tariffe le quali non possono eccedere due terzi dei diritti di magazzinaggio doganale, e che a proposta dell'appaltatore debbono essere approvate dal Direttore delle gabelle del compartimento.

Entrata dei generi in deposito.

Art. 30. La domanda pel deposito dei generi deve essere presentata all'ufficio daziario con dichiarazione scritta, nella quale si indica: — *a*) Il cognome, nome e domicilio del deponente o del suo rappresentante; — *b*) I generi da depositare, la loro qualità e quantità (volume, peso lordo e netto), il valore, e per l'alcool ed acquavite anche il grado di forza; — *c*) I numeri e le marche dei colli in cui fossero rinchiusi; — *d*) Se si depositano sotto diretta custodia d'ufficio, o in magazzini privati, e quali, specificando la località in cui trovansi. — Per i generi da depositarsi in magazzini di proprietà privata e per quelli dati in affitto, posti fuori del locale dell'ufficio, deve essere data cauzione pel dazio.

Trasporto dei generi nel deposito.

Art. 31. Il trasporto dei generi dall'ufficio d'ingresso ai depositi vien fatto sotto scorta colle regole stabilite pel transito. — I generi esteri soggetti a dazio di consumo e pei quali siensi osservate le prescrizioni doganali, si introducono in deposito osservandosi le stesse regole stabilite pel transito di tali generi. — Prima che i generi sieno messi nei magazzini se ne verifica la qualità e quantità, annotandole nei registri daziari.

Durata del deposito.

Art. 32. I generi sotto diretta custodia dell'ufficio daziario possono di regola rimanere in deposito sei mesi, non computando i giorni del mese in corso. — Se la riscossione è fatta dal governo, o da un suo appaltatore, può accordarsi la proroga fino ad altri 6 mesi dalla Direzione delle gabelle del compartimento, o dallo appaltatore. — Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Generi abbandonati nel deposito.

Art. 33. Decorso il tempo pel quale è concesso il deposito dei generi

nei magazzini di ufficio senza che siasi ottenuta la proroga, si ritengono come abbandonati e possono essere venduti a pubblico incanto a cura dell'amministrazione nei modi prescritti dai regolamenti. — L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate deve essere fatta coll'intervento dell'autorità giudiziaria. — La somma incassata, dedotti i diritti daziari di magazzinaggio e le spese, è consegnata ai proprietari, ovvero depositata nelle pubbliche casse nel modo che sarà determinato dal Ministero delle Finanze. — Fino a che non ne sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali i generi sono destinati possono ricuperarli, previo il pagamento dei diritti daziari o delle tasse di deposito.

Depositi sotto diretta custodia dell'amministrazione daziaria.

Art. 34. Il proprietario può vigilare sui generi depositati nei magazzini sotto diretta custodia dell'ufficio, e colla permissione del capo ha facoltà di aprire i colli ed estrarre campioni alla presenza di agenti daziari.

Avarie e casi di forza maggiore.

Art. 35. L'ufficio non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali dei generi depositati, nè dei casi di forza maggiore, tra cui è da annoverarsi il furto senza colpa o negligenza degli impiegati addetti al deposito.

Ricevuta dei generi sotto diretta custodia.

Art. 36. Al proprietario dei generi posti sotto diretta custodia dell'ufficio daziario è data una ricevuta in cui è annotata ogni estrazione di generi, dovendo essere restituita all'ufficio quando tutti sono estratti dai magazzini. — In caso di smarrimento della ricevuta i generi possono essere restituiti previa cauzione.

Deposito nei magazzini dati in affitto o privati.

Art. 37. Pei generi introdotti nei magazzini dati in affitto o nei privati è invece data *una licenza di deposito* in cui sono riportate tutte le indicazioni della dichiarazione oltre la data dell'immissione. — In questi magazzini il proprietario ha facoltà di custodire i generi come meglio crede senza ingerenza dell'ufficio daziario. — La proprietà dei generi per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese è presunta di pieno diritto nel possessore del magazzino fino a che non sieno usciti dal deposito. — I magazzini privati sono di regola chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimane presso l'ufficio daziario. — Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione dell'ufficio e l'intervento di agenti daziari. — Un deponente che personalmente o per mezzo di suoi agenti rompesse tale divieto, non può godere per un anno del deposito in magazzini di proprietà privata. — Eccezioni a queste disposizioni per alcune specie di prodotti e massime pel vino possono essere accordate dal Direttore compartimentale delle gabelle se la riscossione dei dazi è fatta dal governo, ovvero da un appaltatore.

Vigilanza nei magazzini dati in affitto.

Art. 38. L'ufficio daziario esercita continua vigilanza nei magazzini dati in affitto, e nei privati fa verificazioni ordinarie ogni anno, e può farne altre improvvise e straordinarie quando lo crede opportuno.

Uscita dei generi dai depositi.

Art. 39. Se il proprietario vuole estrarre generi dal deposito deve farne una dichiarazione specificata nelle forme prescritte all'articolo 30, indicando la loro nuova destinazione. — Se i generi sono immessi in consumo ne sarà pagato il dazio. — Se vogliono riesportarsi dal Comune, l'ufficio daziario ne fa la verifica e ne vigila l'uscita fuori dalla linea daziaria nei modi stabiliti pel transito. — Riguardo ai vini non si ammettono a scarico del deposito in magazzini privati le partite di vini guasti, annacquati o adulterati, nè quelli che non corrispondono agli introdotti in deposito, sia per caratteri generali, sia pel grado di forza alcoolica che non dovrà mai essere inferiore a gradi 6 dell'alcoolometro centesimale. — Come pure non si ammettono a scarico l'alcool e l'acquavite i cui gradi non corrispondano ai riconosciuti esistere all'atto dell'ammissione in deposito.

Cali di tolleranza.

Art. 40. Pei depositi privati nella liquidazione annuale si bonifica a titolo di calo naturale il 5 per 0|0 sulla quantità dei generi depositati, in quanto però le deficienze realmente sussistano.

Depositi militari.

Art. 41. L'amministrazione militare che instituisce nei Comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurli nei magazzini propri senza prestar cauzione pagando il dazio dovuto pei generi consumati nel Comune ad ogni trimestre sotto l'osservanza di quelle particolari discipline che saranno adottate dal Ministero delle Finanze di concerto con quello della Guerra. — Da simili eccezionali concessioni sono esclusi i fornitori militari. — Queste discipline sono valevoli anche pel caso che i dazi siano riscossi dai Comuni o appaltatori.

CAPO IV. — **Della restituzione del dazio.**

Casi di restituzione.

Art. 42. Il dazio pagato per l'introduzione di generi in Comuni chiusi non viene restituito neppure quando vengano riesportati. — Una eccezione è tuttavia accordata pel vino in quei Comuni che non abbiano assunto la riscossione dei dazi governativi in via d'abbuonamento, e purchè il vino contenga più del 6 per 0|0 d'alcool a 100°.

Prescrizioni per la restituzione del dazio.

Art. 43. La restituzione del dazio è vincolata alla osservanza delle se-

guenti prescrizioni. — All'atto dell'introduzione deve presentarsi all'ufficio daziario designato una dichiarazione scritta, nella quale si indica: — a) Il cognome e nome del dichiarante; — b) La quantità di uva, di mosto o di vino che s'introduce; — c) La riserva di riesportare in tutto o in parte il vino introdotto o ricavato dalle uve o dal mosto nella proporzione corrispondente, dichiarandone nell'uno o nell'altro caso la quantità; — d) Il tempo, entro il quale deve seguire la riesportazione dal Comune, che non può essere maggiore di un anno; — e) Il luogo dove s'intende deporre il genere introdotto. — Queste indicazioni sono riportate nella bolletta di pagamento.

Registro pei generi da riesportarsi.

Art. 44. Uno speciale registro secondo le norme stabilite nelle Istruzioni disciplinari è tenuto dal contribuente per l'uva, mosto o vino introdotti con riserva di riesportazione nei Comuni chiusi non abbonati.

Restituzione del dazio.

Art. 45. Per ottenere la restituzione del dazio del vino che vuolsi riesportare, deve presentarsi all'ufficio daziario un'apposita dichiarazione che ne indichi la quantità, e la bolletta data per la introduzione. — Se non emergono eccezioni ed il vino abbia una forza alcoolica superiore di 6 gradi centesimali, e la quantità corrisponda a quella non ancora smaltita, dopo seguita la riesportazione è restituito il corrispondente dazio, facendone discarico a tergo della stessa bolletta d'introduzione. — Scaduto il termine accordato per la riesportazione, non vi è diritto a restituzione di dazio. — Non si accorda restituzione per quantità minore di 5 ettolitri.

CAPO V. — **Introduzioni temporarie.**

Introduzioni temporarie.

Art. 46. È permesso introdurre temporariamente nei Comuni chiusi animali bovini, ovini e porcini per allevamento, per pascolo, per lavoro, e anche per venderli a fiere o mercati e farli risortire senza pagamento di dazio, osservando le prescrizioni che saranno stabilite nella Istruzione per ciò che concerne la cauzione, l'introduzione, la circolazione, la notifica degli animali nati, il termine e l'accertamento dell'uscita. — Potrà del pari sotto l'osservanza di opportune cautele e prescrizioni permettersi quelle altre introduzioni temporarie che per le condizioni economiche o topografiche locali fossero riputate necessarie.

TITOLO III. — Comuni aperti.

CAPO I. — **Imposizioni.**

Oggetti di dazio.

Art. 47. Nei Comuni aperti sono sottoposti al pagamento del dazio per conto dello Stato: — 1° La vendita al minuto del vino, dell'aceto, dell'alcool,

dell'acquavite e dei liquori, da chiunque si faccia; 2° — La vendita all'ingrosso degli indicati generi fatta nei locali addetti allo spaccio al minuto; — 3° La macellazione delle bestie bovine, e la vendita delle loro carni. — Nelle porzioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario, in cui si possono pur comprendere i porti di mare, si riscuotono le tasse nella misura stabilita dalla tariffa secondo la classe cui il Comune appartiene.

Capo II. — Dichiarazione e verificazione degli esercizi (macelli e locali di vendita al minuto).

Obbligo della dichiarazione.

Art. 48. Chiunque voglia intraprendere nei Comuni aperti la vendita al minuto di generi soggetti a dazio o lo spaccio di carni, od istituire un macello di animali colpiti da tassa, deve presentarne la dichiarazione scritta almeno trenta giorni prima all'ufficio daziario.

Contenuto della dichiarazione.

Art. 49. La dichiarazione deve contenere: — 1° Il cognome e nome di colui che vuole esercitare la vendita al minuto o la macellazione; — 2° La specie della vendita o del macello; — 3° Il Comune, la via, ed il numero della casa ove vuolsi attivare la vendita o il macello; — 4° La descrizione dei locali che vi saranno destinati e di quelli coi quali sono in comunicazione, colla dichiarazione di sottoporsi alle condizioni imposte pei locali ove si fa la vendita o macello, ed all'obbligo di ridurveli se non si trovino in tali condizioni; — 5° Gli attrezzi, utensili e recipienti da adoperarsi, e per ciascuno di questi ultimi anche la capacità; — 6° Il giorno dell'apertura dell'esercizio. — La stessa dichiarazione deve essere presentata ogniqualvolta lo esercizio vien trasferito da un locale in un altro, aggiungendo in questo caso l'indicazione dell'esercizio che va a chiudersi. — I venditori avventizi di generi soggetti a dazio nei mercati, prima di occupare il posto pel loro spaccio, debbono fare la medesima dichiarazione omettendo le indicazioni di cui ai numeri 4 e 5. Tale dichiarazione deve essere fatta anche per le rivendite sui legni galleggianti nei porti di mare di cui all'ultimo alinea dell'articolo 47. — In prova dell'adempimento di questo obbligo l'ufficio dà corrispondente attestazione.

Condizioni pei locali di vendita e di macello.

Art. 50. I locali di vendita e di macello non possono avere comunicazioni interne con altri edifici e case di abitazione, ed ove ne abbiano, gli esercenti sono obbligati a chiuderle. — Debbono avere le porte d'ingresso sulle strade pubbliche, ed ove ne abbiano in altri siti, debbono essere parimente chiuse. — Le stanze aggregate ai locali di vendita con interna comunicazione sono considerate come continuazione dei locali stessi. — Questi debbono essere esaminati dagli agenti daziari, che attestano in apposito processo verbale lo stato in cui si trovano. — Nello stesso processo verbale si descrivono le opere bisognevoli per ridurli nelle prescritte condizioni, e si assegna il termine entro cui l'esercente

deve eseguirle a sue spese. — Trascorso questo termine senza reclamo, l'amministrazione daziaria sospende la vendita e ne ritira il permesso. — Dopo eseguita la verificazione, volendosi fare delle variazioni nel locale, negli attrezzi, utensili, ecc., o volendosi chiudere l'esercizio, ovvero cessare o sospendere la vendita di qualcuno dei generi tassati, deve presentarsene dichiarazione scritta almeno otto giorni prima

Capo III. — Del pagamento del dazio.

Dichiarazione.

Art. 51. Prima d'introdurre nello esercizio generi o animali da macello soggetti a dazio si deve dichiarare all'ufficio daziario: — 1° Il cognome e nome dell'esercente; — 2° La qualità e quantità dei generi da introdursi, ovvero la qualità ed il numero delle bestie; — 3° L'esercizio, il giorno e l'ora in cui seguirà l'introduzione, e relativamente alle bestie per le quali si vuole far riserva di destinarne le carni in tutto o in parte alla introduzione in altri esercizi, o in altri Comuni, deve pure indicarsi la quantità per la quale si fa tale riserva. — La stessa dichiarazione devono presentare i venditori avventizi di generi soggetti a dazio sulle fiere, sui mercati e simili, prima di cominciarne lo spaccio. — Questa dichiarazione dei venditori sulle fiere o nelle barche tiene pure luogo di quella prescritta dall'art. 48. — I particolari dichiarano la macellazione degli animali bovini pria di eseguirla.

Bolletta di pagamento ed introduzione dei generi negli esercizi.

Art. 52. Presentata la dichiarazione, l'ufficio procede alla liquidazione delle tasse, e fattane la riscossione, dà al dichiarante la bolletta di pagamento, in cui sono riportate la data e l'ora della emissione, tutte le indicazioni della dichiarazione e la somma pagata. — Nessuna introduzione può farsi nello esercizio di generi o animali soggetti a dazio, senza che sieno accompagnati dalla bolletta. — Le bollette devono essere conservate fino a che esiste il genere.

Introduzione di carni fresche bovine da altri Comuni od esercizi.

Art. 53. Quando gli animali o le carni da introdursi nei locali di vendita in quantità non minore di mezza bestia portino i bolli prescritti e vi sieno immessi entro tre giorni, il pagamento del dazio dà diritto al rimborso della tassa di macellazione già soddisfatta a favore dello esercente nel Comune istesso ove l'ha pagata, ovvero a carico dell'altro Comune nel quale avvenne la macellazione. — L'ufficio daziario procede allora giusta l'ultimo alinea dell'articolo 21.

Bollo per gli animali bovini.

Art. 54. Le bestie bovine prima della macellazione debbono essere bollate dagli agenti daziari nei modi stabiliti dalla Istruzione. — Il Ministero delle Finanze potrà ordinare che sieno bollate anche le carni.

CAPO IV. — **Discipline speciali per gli esercizi.**

Insegna degli esercizi.

Art. 55. In ogni esercizio deve tenersi affissa sulla porta d'ingresso la indicazione della specie della vendita o di macello che vi vien fatta.

Registro dello esercizio.

Art. 56. Dove la riscossione è fatta dal governo o da un suo appaltatore, il Ministero delle finanze può disporre che dagli esercenti sieno tenuti speciali registri, ed inoltre prescrivere quelle discipline che reputerà necessarie onde impedire l'introduzione negli esercizi di generi in frode del dazio o di liquidi ne' recipienti, rimanendo a carico dell'esercente le occorrenti spese.

Ricognizione degli agenti daziari.

Art. 57. Gli agenti daziari possono esaminare i generi dichiarati al momento della introduzione negli esercizi ed eseguire verificazioni saltuarie per constatare se i generi esistenti, tenuto conto dello smercio avvenuto, corrispondano con quelli pei quali secondo le bollette è stato pagato il dazio. — Essi ritirano le bollette relative ai generi già smerciati, e ne fanno annotazione sui registri.

Divieto di tener acqua nelle cantine.

Art. 58. È vietato ai rivenditori di vino al minuto di tenere nelle cantine vasi con acqua, pozzi od altri serbatoi d'acqua, e qualora ne esistano, debbono chiuderli.

Particolari venditori di vino.

Art. 59. A favore dei venditori al minuto di vino prodotto dall'uva dei propri fondi, il Ministero delle Finanze può emettere speciali provvedimenti.

Abbonamenti.

Art. 60. Gli esercenti, o le singole classi di esercenti, possono abbonarsi pel pagamento dei dazi mediante canone annuo. — L'abbonamento vale soltanto per quella determinata specie di generi smerciati nel locale convenuto, e nei termini stabiliti nel relativo contratto. — Per le bestie macellate in un esercizio abbonato non vi ha luogo a restituzione di tassa, quantunque introdotte in altro Comune od esercizio.

Dovere degli esercenti abbonati.

Art. 61. L'esercente abbonato è dispensato dall'obbligo della riduzione dei locali, delle dichiarazioni preventive alla introduzione dei generi nell'esercizio, nel quale può farvi ogni variazione. — Deve bensì tenervi affissa sulla porta d'ingresso l'indicazione e presentare ad ogni richiesta il relativo contratto.

TITOLO IV. — Tasse di fabbricazione.

Capo I. — Fabbriche di birra.

Dichiarazione della industria.

Art. 62. Chiunque voglia intraprendere la fabbricazione della birra deve almeno 20 giorni prima presentarne la dichiarazione nella quale sia indicato: — 1° Cognome e nome del fabbricatore e di chi lo rappresenta in caso d'assenza; — 2° Comune, via e numero della casa in cui sarà attivata la fabbrica; — 3° Locali di cui si compone, uso cui ciascuno è destinato e comunicazioni coll'esterno o con altri edifici, obbligandosi a ridurli nelle condizioni prescritte; — 4° Tini per la bagnatura dei grani; — 5° Mulino in cui si tritura il grano; — 6° Tini per la tallitura, caldaie, rinfrescatoi, tini o botti per la fermentazione, botti ed altri recipienti in cui si tiene la birra atta a consumazione; — 7° Marca particolare pel contrassegno delle botti e recipienti in cui si tiene e si smercia la birra. — Per ogni specie dei recipienti annoverati sotto i numeri 4 e 6 si indicherà il numero e per ciascuno la capacità. — Questa dichiarazione si presenta in doppio originale all'ufficio daziario, il quale ne rilascia la corrispondente attestazione.

Condizioni pei locali delle fabbriche.

Art. 63. I locali delle fabbriche di birra sono soggetti alle disposizioni dell'art. 50 intorno alle condizioni, esami degli agenti daziari, redazione del processo verbale, ricorso contro le opere prescritte, variazioni che possono introdursi nei locali, negli attrezzi ed utensili, e cessazione dell'industria. Debbono inoltre avere sulla porta d'ingresso l'indicazione dell'industria che vi si esercita. — Nel processo verbale, col concorso del fabbricatore o suo rappresentante è descritto il metodo adottato per la produzione e si riportano i numeri coi quali ogni locale, apparato o recipiente è distinto, indicando anche per questi ultimi la capacità rilevata.

Condizioni delle caldaie.

Art. 64. Le caldaie non possono avere una capacità minore di 5 ettolitri, nè essere artificialmente ingrandite. — Esse debbono essere murate nei fornelli che sono suggellati dagli agenti daziari. — I recipienti per la preparazione delle materie prime debbono trovarsi sempre in corrispondenza colle caldaie od apparati per la fabbricazione della birra, e così pure cogli altri utensili e vasi per la fermentazione e conservazione del prodotto.

Elementi di tassazione.

Art. 65. Il dazio per la fabbricazione della birra si riscuote sulla quantità del prodotto desunta dalla capacità della caldaia colla deduzione del 20 per 0[0 per la birra comune, e dalla capacità della tina di fermentazione colla deduzione del 5 per 0[0 per la birra ed altre simili bevande fabbricate col metodo d'infusione.

Dichiarazione di produzione.

Art. 66. Per ogni produzione si deve almeno 24 ore prima presentare all'ufficio daziario la prescritta dichiarazione, nella quale per la birra comune s'indica: — 1° Cognome e nome del fabbricatore; — 2° Qualità e quantità delle materie da impiegarsi; — 3° Numero e capacità della caldaia o caldaie da adoperarsi; — 4° Quantità del prodotto che si otterrà in corrispondenza alla capacità della caldaia; — 5° Numero delle cotte che si faranno; — 6° Giorno ed ora in cui si accenderà il fuoco sotto la caldaia; — 7° Giorno ed ora in cui ogni cotta sarà terminata ed il liquido trasportato sul rinfrescatoio; — 8° Numero e capacità del rinfrescatoio; — 9° Numero e capacità dei recipienti da adoperarsi per la fermentazione; — 10° Giorno in cui la fermentazione sarà compiuta; — 11° Numero e capacità dei recipienti in cui sarà trasportata la birra; — 12° Locale in cui questi si trovano. — Per la produzione col metodo di infusione si fa la stessa dichiarazione, aggiungendo al n° 2 la quantità d'acqua da impiegarsi, indicando al n° 4 la quantità del prodotto che si otterrà in corrispondenza alla capacità della tina di fermentazione, omettendo le indicazioni dei numeri 3, 5, 6, 7 e 8, dichiarando invece il giorno e l'ora in cui si verserà l'acqua sulle materie impiegate, e il numero delle operazioni che si faranno. — Queste dichiarazioni devono essere scritte senza correzioni, cancellature o alterazioni; mancando alcuni degli accennati requisiti, vengono respinte.

Pagamento del dazio.

Art. 67. L'ufficio liquida ed esige il dazio dando corrispondente bolletta.

Principio, esecuzione e variazioni della produzione.

Art. 68. Non si può principiare la fabbricazione della birra, nè levare il suggello al fornello per accendere il fuoco sotto la caldaia od immettervi il vapore senza avere in fabbrica la bolletta e prima dell'ora in questa indicata. — La produzione devesi compiere secondo la dichiarazione, succedendosi le operazioni nel tempo e col mezzo degli apparati e recipienti per ciascuna indicati. Qualora la produzione continui più di tre giorni, si può aumentare il prodotto presentando prima una nuova dichiarazione nella quale, se viene variato l'ordine delle operazioni o si fa uso d'altri apparati, si riassumono anche le indicazioni della precedente sulle operazioni già compiute per modo che si trovi in corrispondenza colla intera produzione. Sulla nuova dichiarazione l'ufficio liquida ed esige il dazio ulteriormente dovuto. — Ottenendosi una quantità di prodotto maggiore della dichiarata, per le differenze che non superano il 5 per 0|0, non vi ha luogo a contravvenzione e si paga solamente il dazio. — Col permesso dell'ufficio daziario si può senza pagamento di dazio fare un semplice versamento d'*acqua fredda* sugli avanzi delle cotte di birra. — Durante la produzione non si può esportare dalla fabbrica che birra già fermentata ed atta alla consumazione. — Terminato l'uso della caldaia secondo la dichiarazione, gli agenti daziari ne suggellano il fornello o il robinetto.

Casi di restituzione del dazio.

Art. 69. Può essere restituito il dazio pagato per una produzione di birra, quando si provi che nel corso delle operazioni andò a male, ed il prodotto è riuscito assolutamente inservibile, dandone subito avviso all'ufficio daziario.

Registri di fabbricazione.

Art. 70. I fabbricatori di birra tengono registri speciali per annotarvi giornalmente l'acquisto e l'impiego delle materie per la produzione, i prodotti che fabbricano e quelli che spacciano. Le qualità e quantità sì delle materie che dei prodotti esistenti in fabbrica devono trovarsi sempre in corrispondenza colle annotazioni dei registri.

Sovratassa per la birra estera.

Art. 71. Così se i dazi di consumo sono riscossi dal governo, come se ne è ceduta la percezione ai Comuni o ad appaltatori, lo Stato esige sempre ad esclusivo suo vantaggio per mezzo degli agenti doganali la sopratassa sulla birra importata dall'estero.

Restituzione del dazio per la birra esportata.

Art. 72. La restituzione del dazio per la birra che si riesporta all'estero si ottiene sotto le seguenti condizioni:

a) Nella produzione: — 1° Deve indicarsi nella dichiarazione (art. 66) la qualità e quantità della birra che si vuol esportare; — 2° La quantità dichiarata per l'esportazione deve riporsi in appositi locali e recipienti precedentemente designati e notificati all'ufficio daziario; — 3° La birra deve conservarsi in apposito magazzino chiuso a due differenti chiavi, l'una delle quali rimane presso l'ufficio daziario; 4° Deve tenersi in apposito registro del movimento di entrata ed uscita dal magazzino per la birra destinata alla esportazione.

b) Nella esportazione: — 1° Deve dichiararsi la quantità, che non può essere minore di 5 ettolitri, la dogana donde vuolsi esportare e il termine in cui ne sarà fatta l'esportazione; — 2° La birra dev'essere riposta in botti, le quali, fatte le debite verificazioni, sono dall'ufficio daziario suggellate e trasportate alla dogana di frontiera con apposita bolletta, seguendo le regole pel trasporto da una dogana all'altra; — 3° La dogana, verificata l'incolumità dei suggelli, la qualità e quantità della birra, rilascia l'attestazione di uscita. — Constatato l'adempimento di tali condizioni, e presentata l'attestazione d'uscita della birra, la Direzione delle gabelle del compartimento in cui trovasi la fabbrica dispone la restituzione del dazio, se la riscossione è fatta dal governo o da suo appaltatore.

Abbonamenti.

Art. 73. Colle regole prescritte dagli articoli 60 e 61 possono i fabbricatori di birra di un Comune, insieme o individualmente, abbonarsi pel

pagamento dei dazi mediante canone annuo. Bensì è loro vietato durante l'abbonamento di apportare alcuna variazione per aumentare o dare maggiore sviluppo ai mezzi di produzione, senza farne preventiva dichiarazione alla Direzione compartimentale delle gabelle, la quale, secondo i casi, vincola il permesso all'aumento del canone da convenirsi. — L'abbonato non ha diritto a restituzione di dazio per la birra che spedisce all'estero.

Capo II. — Fabbriche di acque gassose.

Dichiarazione dell'industria e condizioni dei locali ed apparati.

Art. 74. Le disposizioni degli articoli 62, 63 e 64 intorno alla notifica della industria della birra, condizioni e verifiche dei locali della fabbrica, condizioni degli apparati e corrispondenza dei recipienti, sono applicabili alla industria delle acque gassose colle seguenti modificazioni: — 1° Nella dichiarazione per la fabbrica, invece di quanto è prescritto ai numeri 4, 5 e 6, devono indicarsi: — *a*) I recipienti in cui si tengono le materie prime, loro numero e capacità; — *b*) Gli apparati per la produzione, loro numero, e per ciascuno la descrizione e forza produttiva per ogni operazione o per ogni giorno di lavoro; — *c*) Numero delle bottiglie per ciascuna specie; — 2° Gli apparati per la saturazione gassosa dei liquidi non possono avere una forza produttiva minore di 34 litri (50 bottiglie) per ogni ora; — 3° Eseguita la verificazione dei locali e degli apparati, gli agenti daziari suggellano i robinetti dei tubi pei quali il gas si comunica ai liquidi da saturarsi. — Sono dispensati dall'obbligo della dichiarazione i farmacisti che preparano acque gassose ad esclusivo uso della loro professione.

Elementi di tassazione.

Art. 75. Per le acque gassose il dazio si riscuote sulla loro quantità desunta dalla forza produttiva degli apparati per ogni giorno di lavoro.

Discipline per la produzione.

Art. 76. Le regole e norme prescritte in riguardo alla dichiarazione, (art. 66) al principio, all'esecuzione e variazioni della produzione (68), al pagamento (67) ed a' casi di restituzione dei dazi (69), ai registri di fabbrica (70) ed alla sovratassa sulla birra estera (71) sono applicabili alla industria delle acque gassose con le seguenti modificazioni: — 1° Nella dichiarazione della produzione si deve indicare: — *a*) La qualità e quantità delle materie prime che trovasi avere il fabbricatore; — *b*) La qualità e quantità di quelle da impiegarsi in ogni giorno di lavoro; — *c*) Il tempo della lavorazione ossia l'ora in cui principia e quella in cui finisce; — *d*) Il giorno e l'ora in cui le materie impiegate si versano nel vaso generatore del gas e l'ora in cui si comincia ogni operazione secondo la stabilita durata; — *e*) La qualità e quantità del liquido che verrà saturato di gas in ogni operazione od in ogni ora, indicando il numero delle bottiglie da riempirsi; — *f*) Il corrispondente prodotto in ettolitri complessivamente per

ogni giorno; — 2° Non si possono versare le materie da impiegarsi nel vaso generatore del gaz senza avere in fabbrica la bolletta, nè prima dell'ora in questa indicata; — 3° Volendosi variare metodo di produzione o impiegare materie diverse, si dovrà prima presentare una nuova dichiarazione;— 4° Non si possono tenere in fabbrica materie prime diverse delle dichiarate;—5° All'ora indicata nella dichiarazione per il termine della operazione, o appena ottenuta la dichiarata quantità di prodotto, si debbono aprire i robinetti dei tubi pei quali si comunica il gaz e scaricare del tutto il recipiente di condensazione;—6° I liquidi saturi di gaz vanno riposti in bottiglie e si annota volta per volta nei registri qualunque spedizione se ne faccia, accompagnandola con una polizza staccata da apposito libro parafato dall'ufficio daziario qualora sia per più di 30 bottiglie; — 7° Finalmente le sovratasse sulle acque gassose importate dall'estero si esigono computandone per altrettanti ettolitri i quintali su cui si riscuotono i diritti doganali.

Restituzione del dazio per le acque gassose esportate, ed abbonamenti delle fabbriche.

Art. 77. Per ottenere la restituzione del dazio pagato per le acque gassose che si esportano all'estero devono adempirsi le condizioni prescritte dall'art. 72 per la birra esportata all'estero, con che però le acque gassose in bottiglie siano riposte in ceste o casse da suggellarsi dall'ufficio daziario. — Possono i fabbricatori delle acque gassose abbonarsi insieme o individualmente pel pagamento dei dazi colle regole dettate dall'art. 73 pei fabbricatori di birra.

Capo III. — **Fabbriche di acquavite, alcool e liquori nei Comuni chiusi.**

Dichiarazione dell'industria, condizione dei locali e degli apparati.

Art. 78. La dichiarazione dell'industria per la produzione dell'alcool, acquavite e liquori, le condizioni dei locali della fabbrica, degli apparati e corrispondenza dei recipienti e la loro verificazione, sono regolate dalle prescrizioni degli articoli 62, 63 e 64 intorno alla fabbricazione della birra. — Però invece degli oggetti contemplati al n° 6 della dichiarazione relativa a quella industria si devono notificare per le fabbriche di cui ora è parola i tini per la macerazione e per la fermentazione, i vasi pel raffreddamento delle materie, per la preparazione del lievito ed altri utensili dello stabilimento, non che gli apparati distillatorii dando la descrizione di ciascuno di questi. — Sono dispensati dall'obbligo della dichiarazione i chimici e farmacisti per apparati distillatorii di capacità inferiore a 20 litri, adoperati esclusivamente per la preparazione di prodotti farmaceutici.

Elementi di tassazione.

Art. 79. Per l'alcool e l'acquavite il dazio si riscuote sulla quantità e sul grado di forza del prodotto secondo la tariffa, che dovrà essere desunto dalla qualità e quantità delle materie prime, dalla capacità e forza

degli apparati distillatorii da adoperarsi e dal tempo in cui verranno usati. — Per l'alcool e l'acquavite rettificate o raffinate, e pei liquori preparati con appositi apparati, il dazio è dovuto sul prodotto ottenuto con deduzione della tassa già pagata sul liquido rettificato, raffinato o trasformato. — Non si fa luogo a restituzione di tassa se il prodotto ottenuto è minore in quantità del liquido spiritoso adoperato e non acquista forza maggiore di 59°. — Per l'alcool e l'acquavite prodotti dal vino, dalla birra ed altri liquidi che hanno già pagato il dazio governativo, non è riscossa alcuna tassa per la distillazione, dovendo però gli intraprenditori uniformarsi alle regole prescritte per la produzione.

Dichiarazione per ogni produzione.

Art. 80. Per ogni produzione si deve almeno 24 ore prima presentare all'ufficio daziario la prescritta dichiarazione, nella quale s'indica:—1° Cognome e nome del fabbricatore;—2° La qualità e quantità delle materie da impiegarsi;—3° Il giorno in cui la fermentazione di tali materie sarà compiuta;—4° Il numero e la capacità dei vasi di fermentazione dai quali saranno levate le materie da distillarsi; — 5° La quantità delle materie fermentate che si impiegheranno in ogni distillazione; — 6° Il numero e la completa capacità degli apparati distillatorii che si adopereranno; — 7° Il giorno e l'ora in cui le materie fermentate o spiritose passeranno nell'apparato distillatorio e si darà principio alla operazione accendendo il fuoco od immettendo il vapore nello alambicco;—8° La quantità ed il grado alcoolico del prodotto che si ricaverà dalla prima operazione, giusta la stabilita durata della distillazione;—9° Il numero e la capacità dei recipienti nei quali sarà raccolto il prodotto alcoolico; — 10° Quanti ettolitri di questo prodotto sieno destinati a passare in deposito o ad essere esportati tosto dal Comune, e quanti per la consumazione e vendita nel luogo chiuso e pei quali deve pagarsi la tassa. — Non ricavandosi dagli apparati distillatorii immediatamente l'acquavite e dovendo il liquido leggermente alcoolico (flemma) passar di nuovo all'alambicco, si aggiunge nella suddetta notifica: — *a*) Il giorno e l'ora in cui il flemma passa in nuova distillazione; — *b*) Il numero e la capacità dell'apparato in cui segue questa operazione; — *c*) Il nnmero e la capacità dei recipienti nei quali è raccolto il liquido; — *d*) La quantità ed il grado di forza del nuovo prodotto tassabile. — Queste dichiarazioni devono essere scritte senza correzioni, cancellature od alterazioni; mancando alcuni di tali requisiti, vengono respinte.

Pagamento del dazio, operazioni della produzione, registri di fabbrica ed abbonamenti.

Art. 81. Il pagamento del dazio, il principio, esecuzione e variazione nella distillazione dell'alcool ed acquavite, i registri di fabbricazione e gli abbonamenti individuali o complessivi sono regolati colle norme prescritte dagli articoli 67, 68 e 70 riferibili alla industria della birra, con che però nel principio della produzione, oltre non potersi accendere il fuoco

sotto l'alambicco od immettervi il vapore, non si possano nemmeno versare le materie fermentate od alcooliche negli apparati distillatorii senza avere in fabbrica la bolletta, e prima dell'ora in questa stabilita.

Cautele per l'assicurazione del prodotto.

Art. 82. Tutti i recipienti, apparati e tubi conduttori delle materie e dei prodotti debbono essere collocati in modo visibile, tranne dei serbatoi delle misture preparate. — Quelli in cui si raccolgono i prodotti della distillazione sono costrutti a doppia parete, della forma e con quei requisiti che saranno determinati dal ministero delle Finanze. — I liquidi alcoolici deggiono entrare e sortire dall'apparato distillatorio e dal refrigerante per metter capo soltanto nel prescritto serbatoio dei prodotti. — Sono dispensati da questi obblighi gli opifici che producono meno di 30 litri di acquavite al giorno, o che rettificano alcool sottoposto all'imposta maggiore.

Verificazione, deposito ed esportazione del prodotto.

Art. 83. Compiute le operazioni, e verificata l'esattezza della quantità e del grado di forza dell'acquavite e dell'alcool ottenuti in confronto della bolletta di pagamento, si permette l'estrazione del prodotto dal serbatoio chiuso. — Quello da esportarsi è scortato al deposito o fuori il Comune a norma delle regole prescritte pel deposito e pel transito. — Il prodotto destinato pel *deposito* od *esportazione* e che vuolsi raffinare entro lo stabilimento, può esservi temporariamente trattenuto presentandosi la dichiarazione della nuova operazione da intraprendere e contro garanzia pel pagamento della tassa, obbligandosi di consegnarlo al deposito od esportarlo fra 8 giorni a contare dalla seguita verificazione.

TITOLO V. — Particolari disposizioni di vigilanza.

Zona di sorveglianza e linea daziaria dei Comuni chiusi.

Art. 84. Intorno alla linea daziaria dei Comuni chiusi, e fino alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta secondo che lo esigono le condizioni locali. — Entro questa zona è vietato, senza il permesso dell'autorità governativa di accordo colle Direzioni delle gabelle e colle Giunte municipali, lo erigere fabbricati, fare piantagioni, rialzamenti e simili opere che favoriscano le frodi, o ne rendano difficile la sorveglianza. — È vietato del pari il deporvi od ammassarvi generi senza il permesso dell'autorità daziaria, ad eccezione dei prodotti del suolo. — Nelle mura, bastioni, caseggiati ed altro che formano la linea daziaria è vietato il fare aperture, lo scavare acquedotti che passino sotto la linea stessa, il danneggiare o smuovere le barriere o i segnali, l'appoggiarvi qualsisia oggetto che ne faciliti la scalata o il salirvi, e l'introdursi nei fossati, o depositarvi o trasportarvi generi senza permesso degli agenti daziari.

Depositi di generi soggetti a dazio nei Comuni aperti.

Art. 85. Nei Comuni aperti non si possono dagli esercenti o pei loro

conto tenere generi od animali soggetti a dazio in locali distanti meno di 500 metri in linea retta dell'esercizio (macello o spaccio) senza averne prima pagata la tassa od ottenuto il permesso dall'ufficio daziario. A questi oggetti e locali sono applicate le disposizioni del precedente Titolo III.

Locali soggetti a sorveglianza nei Comuni chiusi e negli aperti.

Art. 86. Sono compresi nei locali soggetti a particolare vigilanza: — *a*) Nei Comuni chiusi: — I locali addetti al deposito di generi soggetti a dazio, o in cui si tengono animali o generi introdotti temporariamente, o vino daziato colla riserva di riesportarlo con restituzione del dazio. — *b*) Nei Comuni aperti: — 1° I locali in cui si tengono generi od animali soggetti a dazio; — 2° Le ghiacciaie a qualunque distanza in cui si conservano le carni bovine;—3° L'abitazione degli esercenti, quando sia in comunicazione immediata coll'esercizio, ovvero, se essendone divisa, vi si conservino generi soggetti a dazio. — *c*) Negli uni e negli altri: — 1° Le fabbriche di prodotti colpiti da tassa ed i locali ove si conservano le materie da impiegarsi nella produzione o in cui se ne fa la preparazione; — 2° Quelli ove si tengono gli apparati o si conservano i prodotti; — 3° L'abitazione del produttore, se è in immediata comunicazione colla fabbrica, ovvero, se essendone divisa, vi si conservino generi o materie soggetti a dazio od a sorveglianza.

Doveri e attribuzioni degli agenti daziari.

Art. 87. Gli agenti daziari devono vigilare e sequestrare i generi, animali e carni che in frode del dazio, o senza osservare le prescritte discipline s'introducono o si tenta d'introdurre, o si mettono in circolazione nei Comuni chiusi; si smaltiscono o si tenta di smaltire nei Comuni aperti, e così pure le bevande ed i prodotti alcoolici per cui non è stata pagata la tassa di fabbricazione. — Quando siavi indizio di defraudazione fanno trasportare i detti oggetti al prossimo ufficio daziario o Giudicatura di mandamento, perchè venga proceduto a norma di legge. — Essi fanno verbalmente la richiesta per l'intervento dell'autorità giudiziaria o di quella di pubblica sicurezza, del Sindaco o suo delegato alle verificazioni da farsi in tempo di notte o quando i locali sono chiusi.

TITOLO VI. — Delle contravvenzioni.

Casi di frode.

Art. 88. Sono considerati in frode: — 1° Nei Comuni chiusi: — I generi, animali e carni soggetti a dazio: — *a*) Depositati, od ammassati nella zona di sorveglianza, o introdotti e depositati entro i fossati della linea daziaria senza il prescritto permesso; — *b*) Introdotti entro la linea daziaria senza averne fatta la prescritta dichiarazione e pagato il dazio corrispondente, o rinvenuti in modo da far presumere il proposito di sottrarli al pagamento del dazio, ovvero discaricati pria di giungere all'ufficio daziario, ove questo non sia stabilito all'ingresso, od infine dichiarati in

quantità e qualità differenti dalle reali; — c) Introdotti per transito, deposito o temporariamente, e sottratti, o sostituiti, o di cui non sia provata la uscita, o deviati dal cammino, o discaricati entro il Comune pria di uscirne o di giungere al deposito; — d) Gli animali introdotti per deposito temporariamente, rinvenuti circolanti o tenuti senza essere bollati o mancanti della prescritta bolletta o infine macellati fuori dei locali stabiliti; — e) I cereali e le farine introdotti od estratti dai molini senza averne pagato il dazio; — 2° Nei Comuni aperti: — a) I generi e le carni introdotti nei locali d'esercizio, ovvero venduti al minuto senza che ne sia pagato il dazio; — b) Gli animali tassati introdotti in locali di esercizio, ovvero macellati senza averne pagato il dazio o pria di esser bollati o in locali non notificati; — c) I generi, animali e carni soggetti a dazio tenuti in distanza minore di 500 metri dall'esercizio senza averne pagato il dazio, o ottenuto il permesso, e gli animali non bollati. — 3° Riguardo alle tasse di fabbricazione: — a) I prodotti ottenuti senza essersi fatta la dichiarazione e pagata la tassa; — b) I prodotti fabbricati in quantità maggiore, e per l'alcool e l'acquavite anche a gradi di forza maggiore della dichiarata oltre i limiti di tolleranza; — c) I prodotti pei quali si sia iniziata e compiuta la fabbricazione senza che la bolletta sia nel locale o prima dell'ora in essa stabilita, ovvero prolungando la operazione oltre il tempo dichiarato, o adoperandovi caldaie od apparati non notificati; — d) I prodotti che in qualsiasi altro modo si sottraggono o si tenta di sottrarre al pagamento del dazio; — 4° Ed in generale qualunque azione od ommissione evidentemente diretta a defraudare il dazio dovuto.

Casi di contravvenzione.

Art. 89. Sono considerate come contravvenzioni tutte le azioni od ommissioni colle quali si trasgredisce alle disposizioni della Legge e del presente Regolamento, e tutte le frodi di cui non puossi stabilire e precisare la quantità dei generi coi quali furono commesse.

Pene per gli autori, assicuratori e complici delle contravvenzioni.

Art. 90. Le pene stabilite negli articoli 20 e 21 della Legge sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni. — Nei casi di frode o attentati di frode si applicano agli assicuratori le pene comminate pegli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da L. 10 a 500.

Garanzia dei proprietari e conduttori.

Art. 91. Nei casi di connivenza i proprietari e conduttori dei generi sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti, e così pure i capitani di bastimenti pel loro equipaggio.

Pene pei recidivi, corrieri ed altri.

Art. 92. I limiti della pena saranno raddoppiati per le frodi in caso di recidiva entro tre anni o se commesse da corrieri, proprietari o conduttori di vetture pubbliche o delle strade ferrate.

Pene commulative del carcere.

Art. 93. Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto o in carcere da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Pene pei reati cumulate alle multe.

Art. 94. Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli 20 e 21 di detta Legge.

Competenza dell'autorità giudiziaria per le multe.

Art. 95. Le multe per contravvenzioni daziarie sono applicate dal giudice ordinario competente secondo le leggi vigenti.

Competenza dell'amministrazione daziaria.

Art. 96. Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'amministrazione daziaria. — Dove la riscossione dei dazi di consumo è fatta dal governo o ceduta in appalto, se il massimo non supera lire duemila, deciderà il Direttore delle gabelle del compartimento. Se supera le L. 2,000, il Direttore suddetto deciderà secondo il parere del Consiglio di prefettura della provincia, nella quale si è contravvenuto alla legge. — Se il Direttore è di avviso contrario o se la multa supera le L. 4,000 è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze. — Potrà il Ministero delle Finanze delegare ad altri impiegati da lui dipendenti la facoltà di decidere, sotto le suddette condizioni, se il massimo non supera L. 300. — Dove invece la riscossione è fatta dal Comune, la decisione amministrativa verrà pronunciata, senza che sia dato di eccedere il massimo della pena e sotto l'osservanza della Legge e del presente Regolamento, senza limite di somma dall'autorità municipale. — Verificandosi associazioni di frodatori o frode assicurata, la decisione deve essere rimessa al giudice ordinario.

Procedura per le contravvenzioni connesse con reati.

Art. 97. Se la contravvenzione daziaria è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Arresto dei contravventori.

Art. 98. Gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia ac-

compagnata da alcun reato punito dalla legge con pena corporale, o nel caso di frode il contravventore sia estero e non dia cauzione.

Trasporto, restituzione o vendita delle merci sorprese in contravvenzione.

Art. 99. Gli agenti debbono condurre i contravventori e i generi sorpresi all'ufficio gabellario o alla giudicatura mandamentale più vicina per la compilazione del processo verbale. — Il proprietario ed il conduttore può chiedere la restituzione dei generi depositando una somma eguale al loro valore. — Non saranno consegnati i generi quando sia necessario ritenerli per la istruzione del processo e quando non basti a questo scopo il prelevamento d'un campione. — Se i generi sono soggetti a deperimento o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio può venderli all'incanto col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Processo verbale e suo contenuto.

Art. 100. L'ufficio ove furono portati i generi e condotti i contravventori deve compilare immediatamente il processo verbale. — Nel processo si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore dei generi in contravvenzione, gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione e la dichiarazione dei contravventori. — Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. — Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale. — Il contravventore ha il diritto di averne copia. — Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Ripartizione delle multe.

Art. 101. Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa delle guardie daziarie, e l'altro terzo sarà ripartito fra il capo dell'ufficio nel quale si è fatto il processo verbale e colui che avrà avuto la direzione degli scopritori della contravvenzione. — Quando lo scopritore fosse uno solo, ovvero non vi fosse un dirigente, allora quest'ultimo terzo spetta per intiero al summenzionato capo d'ufficio.

TITOLO VII. — Dazi e addizionali a favore dei Comuni.

Tariffe.

Art. 102. Le tariffe per i dazi e le addizionali a favore dei Municipi nei limiti stabiliti dallo articolo 2 sono deliberate dai Consigli comunali e rese esecutive dai Prefetti.

Riscossioni dei dazi sulla vendita al minuto nei Comuni chiusi.

Art. 103. I dazi che i Consigli municipali dei Comuni chiusi non possono imporre sulla minuta vendita dei generi soggetti a tassa per conto dello Stato, sono riscossi colle norme stabilite nel presente Regolamento per i dazi di consumo nei Comuni aperti, e colle norme più speciali che senza offendere il presente Regolamento saranno dai Municipi deliberate.

TITOLO VIII. — Riscossione dei dazi spettanti allo Stato ed ai Comuni a mezzo di agenti governativi.

Amministrazione dei dazi.

Art. 104. Dove la riscossione dei dazi di consumo spettanti allo Stato ed ai Comuni è assunta dal governo, l'amministrazione viene affidata alla direzione delle gabelle. — Vegliano anche i Municipi perchè non si commettano frodi od abusi, e possono richiedere opportuni provvedimenti.

Organici degli uffici e del personale.

Art. 105. Con decreto reale saranno approvati gli organici per gli uffici di percezione e per gli agenti di vigilanza fissandone il personale, gli stipendi, gli assegni per le spese, le attribuzioni e le discipline. — Le prescrizioni disciplinari del titolo XI del Regolamento approvato con Reale Decreto 30 ottobre 1862 per gli impiegati delle dogane sono applicabili per analogia a quelli del dazio consumo.

Passaggio degli uffici ed impiegati comunali allo Stato.

Art. 106. Qualora i Municipi riscuotano i dazi di consumo e vengano questi assunti dal governo od appaltati, devono gli uffici, mobili, attrezzi e simili, se la nuova amministrazione li giudicherà servibili e necessari, esserle ceduti dopo inventario ed estimazione del loro valore nello stato in cui si trovano; pei fabbricati sarà stabilito il fitto da attribuirvisi. — Tanto il valore delle cose mobili quanto i fitti saranno determinati a mezzo di due periti scelti l'uno dall'amministrazione delle gabelle, l'altro dalla comunale, ed in caso di discrepanza, da un terzo eletto di comune accordo, e dove questo mancasse, dal tribunale di circondario. — Del pari passano a carico del governo, nel solo caso che questo assuma i dazi in amministrazione economica, gli impiegati ed altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunale secondo gli organici regolamenti approvati ed attuati, conservando il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio senza lor colpa, la pensione che secondo le vigenti disposizioni può loro spettare. — Se un funzionario od un impiegato comunale venisse nominato ad un posto avente in pianta uno stipendio minore di quello che, esclusi gli emolumenti onerosi, percepiva dal Comune, ne riceverà la differenza a titolo di assegno personale. — Quegli impiegati comunali che non fossero dal governo accettati o per ragione della precedente loro condotta, o per inattitudine fisica od intel-

lettuale, qualora non abbiano diritto a pensione, conseguiranno l'assegno di disponibilità fissato dalle leggi per gli impiegati dello Stato, e tale assegno sarà per intiero a carico del governo. — Dal giorno in cui gli impiegati sono assunti dal governo diventano impiegati governativi, ed essi, le loro vedove e figli sono trattati anche per ciò che concerne la pensione come gli impiegati dello Stato. — La pensione sarà ripartita a carico del Comune e dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che il Comune e lo Stato abbia corrisposto all'impiegato.

Spese per riparazioni alle mura e barriere.

Art. 107. Nei Comuni chiusi ove il dazio non fosse in amministrazione del Comune, le spese occorrenti per le riparazioni alle mura, porte, barriere, canali e simili che il governo credesse di far intraprendere per guarentire l'esazione del dazio, saranno sopportate per metà dal governo e per metà dal Comune, all'infuori delle mura militarmente fortificate, per le quali l'autorità militare sostiene le spese bisognevoli.

Contabilità degli introiti comunali.

Art. 108. Gli introiti dei dazi di consumo debbono annotarsi nei registri di percezione, distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del Comune. — Gli uffici di riscossione versano ogni 10 giorni nella cassa comunale *tre quarte parti* degli introiti di spettanza del Comune e il rimanente nella tesoreria dello Stato. — Per ogni Comune è tenuto presso la Direzione delle gabelle del compartimento un registro, il quale dimostri: — 1° Gli introiti che si sono fatti, colla distinta delle somme spettanti allo Stato e di quelle del Comune; — 2° Tutte le spese di amministrazione, riscossione, vigilanza, rimborsi e simili; — 3° Le somme versate, colla distinta di quelle nella cassa comunale e delle altre nella tesoreria dello Stato; — 4° Le quote di provento e di spesa spettanti al governo e quelle del Comune; — 5° Le restanze di credito o di debito del Comune. — Alla fine di ogni anno, riassumendo gli elementi presentati da questo registro, viene formulato un conto generale in doppio originale di introito ed esito, il quale dimostri le differenze di credito o debito del Comune. — Un esemplare di questo conto è trasmesso al municipio, il quale può richiedere ogni ulteriore schiarimento o notizia, e deve nella sessione di primavera del consiglio comunale accettarlo o respingerlo. — Se le conclusioni del conto sono accettate dal Municipio, le differenze che esso presenta vengono pareggiate col far versare dall' ufficio di spettanza comunale, che corrisponde alla somma di cui il municipio fosse risultato debitore per spese, o versando nella cassa comunale la somma di cui fosse invece risultato creditore. — Ove il Municipio non accetti la conclusione del conto, può ricorrere al Ministero delle Finanze che ne decide.

Riconsegna degli uffici al Comune.

Art. 109. Cessando il governo dalla riscossione per essere i suoi dazi o dati in appalto od assunti dal Comune, riconsegna a questo nei modi

stabiliti per la consegna i locali presi in affitto, e gli altri oggetti ricevuti, calcolando nelle spese da dividersi col Comune gli importi che dovesse rifondere per depreziamento di tali effetti, e ripartendo con esso nelle medesime proporzioni il maggior valore che nella riconsegna fosse a questi attribuito.

TITOLO IX. — Riscossione dei dazi governativi assunta dai Comuni.

Amministrazione comunale dei dazi governativi.

Art. 110. I Comuni possono assumere la riscossione dei dazi di consumo di conto dello Stato o per abbonamento, o assicurando un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti e partecipando a metà dell'eccedenza. — In quest'ultimo caso il governo esercita la sua vigilanza sull'amministrazione del dazio a mezzo delle Direzioni compartimentali delle gabelle, e può richiedere od emettere tutti i provvedimenti riputati bisognevoli allo sviluppo maggiore dei dazi. Se la legge del dazio di consumo o la tariffa subissero essenziali modificazioni, potrà il governo e potranno reciprocamente i Comuni chiedere la rescissione del contratto, purchè la disdetta sia data sei mesi prima dell'attuazione della legge che modificasse l'attuale. Non vi sarà luogo ad indennizzi.

Passaggio degli uffici ed impiegati governativi ai Comuni.

Art. 111. Qualora il Governo riscuota i dazi di consumo e questi vengano assunti dal Comune gli può cedere gli uffici, mobili, attrezzi e simili che servono a tal uso nei modi stabiliti dall'art. 106. — I funzionari, gli impiegati e salariati governativi addetti alla riscossione dei dazi di consumo passano parimente al Comune a norma delle regole prescritte pel passaggio degli impiegati dal Comune al governo. — Non avranno però essi, le loro vedove e figli a ricevere una pensione inferiore a quella che loro avrebbe corrisposto lo Stato, se gli impiegati fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio.

Amministrazione comunale.

Art. 112. I Comuni che riscuotono i dazi di consumo di conto dello Stato sono liberi durante il contratto di provvedere alla propria amministrazione a norma della Legge e del presente Regolamento. — Tutte le facoltà in questo riservate alle Direzioni compartimentali delle gabelle ed al Ministero delle Finanze, sono attribuite alle Giunte municipali. — Se la riscossione dei dazi è fatta per abbonamento, i Comuni possono, nei limiti dell'art. 13 della Legge, variare la tariffa. — Però siffatta tariffa non può essere resa esecutoria dal Prefetto, se non sia provato che il canone pattuito sarà prelevato innanzi tutto con tassa sopra gli oggetti riservati allo Stato.

Cessione dei contratti coi Comuni ad appaltatori.

Art. 113 Qualora il governo cedesse i contratti già stipulati con i Comuni per la riscossione dei dazi di consumo ad appaltatori, questi subentrano nei diritti del governo, dovendo i contratti stessi essere integralmente

mantenuti e rispettati. — I Comuni verseranno alla scadenza nella cassa dell'appaltatore le somme dovute allo Stato.

Pagamento del canone.

Art. 114. Qualunque sia il modo con cui il Comune ha assunto le riscossioni dei dazi governativi, il convenuto canone dev' essere pagato in dodici rate mensili scadenti il dì 25 d'ogni mese nella tesoreria. — Le somme percepite nella riscossione dei dazi di consumo debbono essere anzitutto impiegate nel pagamento del canone il quale deve annoverarsi fra le spese obbligatorie del Comune, e può essere dal governo preteso alle pattuite epoche coi modi e privilegi stabiliti per gli altri tributi. — Speciali condizioni possono essere determinate nel contratto che si stipulerà fra l'amministrazione delle gabelle e la comunale.

Spese di riparazione alle mura e barriere.

Art. 115. I Comuni che assumono la riscossione dei dazi governativi per abbonamento sostengono del proprio le spese occorrenti per riparazioni alle mura, porte, barriere, canali e simili che stimassero di farvi eseguire per garanzia del dazio. — Quelli che assicurano un minimo col dividendo della eccedenza avranno diritto ad imputarle fra quelle da dedursi per stabilire l'eccedenza medesima.

Contabilità dei dazi.

Art. 116. Se la riscossione dei dazi dello Stato è assunta dal Comune colla assicurazione del minimo, gli introiti debbono annotarsi nei registri di percezione, distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del Comune. — Inoltre presso l'amministrazione comunale si tiene un conto annuale degli introiti daziari egualmente distinti e di tutte le spese. Riassumendone in fine d'anno i risultamenti si stabilisce: — 1° a quanto ascendano i prodotti dei dazi governativi; — 2° a quanto quelli comunali; — 3° quale sia l'ammontare delle spese; — 4° quale proporzione corra fra le spese ed il complesso dei proventi pei dazi tanto governativi che comunali; — 5° il corrispondente importo di spesa da detrarsi dagli introiti pei dazi governativi; — 6° se e quale eccedenza d'introiti presenti il residuo netto a fronte del minimo garantito; — 7° corrispondente credito del governo. — Detto conto è trasmesso entro gennaio del nuovo anno alla Direzione delle gabelle del compartimento, alla quale sono pure comunicati tutti gli schiarimenti, notizie e documenti che fosse per richiedere.— Accettandosi dalla Direzione il conto del Comune, questo deve entro un mese pagare nella tesoreria suddetta la quota di eccedenza dovuta allo Stato. — Non potendo venire ad accordo la Direzione delle gabelle ed il Comune sull'ammontare dell'eccedenza, delibererà il Ministero delle Finanze, ed il Comune dovrà entro un mese pagare l'importo che gli venisse addebitato.

Riconsegna degli uffici al Governo.

Art. 117. Cessando il Comune dalla riscossione dei dazi, riconsegna al

governo i locali presi in affitto nei modi stabiliti per la consegna (art. 109), e così anche gli altri effetti ricevuti, rifondendosi reciprocamente l'amministrazione delle gabelle e quella comunale delle differenze fra il valore di stima della consegna e quello della riconsegna.

TITOLO X. — Riscossione dei dazi di consumo governativi mediante appalti.

Diritti ed obblighi degli appaltatori.

Art. 118. Dove la riscossione dei dazi di consumo governativi è ceduta ad appaltatori, subentrano questi nei diritti e negli obblighi della regia amministrazione verso i contribuenti. — I capitoli d'onere stabiliscono le condizioni generali del contratto e le pene convenzionali cui non adempiendovi vanno soggetti gli appaltatori. — Nel contratto sarà determinato il numero e le condizioni per gli impiegati governativi che deve assumere lo appaltatore. — Con particolari disposizioni saranno stabiliti i diritti e gli obblighi degli impiegati governativi assunti dall'appaltatore.

Uffici e registri di percezione.

Art. 119. L'appaltatore deve istituire uffici di percezione almeno nei luoghi principali designati dalla Direzione delle gabelle del compartimento ed a mezzo di questa renderli noti al pubblico. — Per la riscossione saranno adoperati registri bollettari secondo i modelli prescritti dall'Istruzione.

Bolli usati dagli appaltatori.

Art. 120. L'appaltatore è tenuto a depositare presso la Direzione copia autentica dell'impronta dei bolli che vuole adoperare nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Agenti degli appaltatori.

Art. 121. Gli agenti degli appaltatori sono equiparati nell'esercizio delle loro funzioni agli agenti governativi. — Il loro nome dev'essere pubblicato nell'albo dei Comuni nei quali abbiano ad esercitare le loro funzioni prima che le assumano, e debbono essere muniti di una patente rilasciata dal Direttore delle gabelle del compartimento colla vidimazione del Prefetto della provincia.

Riscossione delle addizionali e dazi comunali.

Art. 122. L'appaltatore dei dazi di conto dello Stato può accordarsi col Comune per assumere anche la riscossione delle tasse addizionali e dazi a questo spettanti.

TITOLO XI. — Disposizioni transitorie.

Dazi attuali.

Art. 123. I Comuni sono autorizzati a riscuotere: — a) Col permesso del governo e fino a tutto l'anno 1866 le tasse addizionali sulle bevande e

sulle carni ed i propri dazi di consumo secondo le attuali tariffe o nella misura consentita dal governo, quantunque superiori al limite stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento; — *b*) Secondo le attuali tariffe sino a che non provvedano con nuove tarifle entro i suddetti limiti; — 1°. I dazi ora esatti dallo Stato sui generi non colpiti dalla nuova legge e sui quali è concesso ai Comuni d'imporre tassa di consumo. — 2°. Le differenze in più fra i dazi ora riscossi dallo Stato sugli oggetti allo stesso riservati e quelli stabiliti dalla nuova legge.

Regolamenti comunali.

Art. 124. Dal giorno della attuazione della nuova legge cessano d'aver vigore i particolari regolamenti comunali sui dazi di consumo che saranno ovunque riscossi colle norme stabilite dalle leggi e da questo Regolamento. — Cessano anco tutte le disposizioni, che fossero in opposizione ai principii della nuova legge e regolamento nei casi da questi non preveduti.

Uffici ed impieghi esistenti.

Art. 125. Pel passaggio degli uffici ed impiegati attualmente in servizio dal governo ai Comuni e viceversa, saranno seguite le norme stabilite negli articoli 106 e 111.

Cautele di vigilanza.

Art. 126. All'attuazione della nuova legge le Prefetture di concerto colle Direzioni compartimentali e colle Giunte municipali, possono coi compensi dalle leggi generali accordati per le opere di utilità pubblica ordinare che nei Comuni chiusi siano atterrati i fabbricati e piantagioni, tolti i rialzamenti e simili opere che si trovassero esistenti entro la zona esterna di sorveglianza e favoriscano le frodi; possono inoltre fare eseguire nelle mura, bastioni e fossati della linea daziaria tutte le opere indispensabili alla cautela del dazio e che impediscano l'introduzione furtiva di generi soggetti a tassa, come la chiusura nelle aperture, l'apporre inferriate ai canali ed acquedotti senza deviarne il corso e simili. — In caso di discrepanza di avviso, deciderà il Ministero delle Finanze, se la riscossione dei dazi sarà tenuta dal governo, ed ove la fosse dal Comune vi provvederà quest'ultimo, statuendo il Prefetto della provincia sui ricorsi eventuali.

Generi soggetti a dazio esistenti nei Comuni aperti.

Art. 127. I venditori di generi soggetti a dazio nei Comuni aperti, nel giorno in cui entra in vigore la nuova legge, debbono presentare all'ufficio daziario una dichiarazione conforme a quella prescritta dall'art. 49, nella quale sarà inoltre indicata la qualità e quantità dei generi che si trovano esistenti nei locali di esercizio o magazzini nel detto giorno, e colla distinta di quelli sui quali fosse stato pagato il dazio ora riscosso per conto dello Stato. — Gli agenti daziari verificano tali generi e in apposito verbale ne descrivono la qualità e quantità di essi colla distinta di quelli pei quali

si deve pagare il dazio; liquidano questo o le differenze dovute, e indicano la scadenza del pagamento che dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla verificazione. — Pel maggior dazio pagato non vi è luogo a restituzione.

Bevande colpite da tassa.

Art. 128. I produttori di bevande colpite da tassa di fabbricazione il giorno in cui entrerà in vigore la nuova legge debbono presentare all'ufficio daziario una dichiarazione conforme a quella prescritta negli articoli 62, 74 e 78, nella quale saranno inoltre indicati i prodotti e le materie prime esistenti nei locali delle fabbriche nel giorno suddetto. — Gli agenti daziari ne fanno la verifica e in apposito verbale descrivono la quantità e qualità dei prodotti e materie prime esistenti. — Fino allo smaltimento di questi prodotti non vi sarà luogo a restituzione di dazio nel caso di esportazione all'estero, di cui agli articoli 72 e 77.

Cautele nei locali di fabbrica ed apparati.

Art. 129. I produttori di birra, acque gassose, di alcool, acquavite e liquori dovranno fra tre mesi dall'attuazione della legge ridurre i locali di fabbrica e gli apparati di produzione secondo le condizioni prescritte dagli articoli 64, 74, 78 e 82.

Uffici ed agenti provvisori del governo.

Art. 130. Dove la riscossione dei dazi viene assunta dal governo, potrà fino all'attuazione dell'organico il Ministro delle Finanze istituire provvisoriamente uffici di percezione e agenti di vigilanza, fissandone il personale, gli stipendi, gli assegni per le spese, le attribuzioni, e delegandone con provvisione ministeriale gli individui, ai quali sono pure applicabili le misure disciplinari di cui all'art. 105.

§ 4. Al riferito Regolamento fanno seguito le Istruzioni disciplinari per l'applicazione del medesimo, approvate con Decreto ministeriale della stessa data, e corredate di molti modelli relativi, ma stante la loro mole e lunghezza non ci è possibile di riferirle, quantunque importantissime ed indispensabili a conoscersi dai funzionari comunali (8).

§ 5. Con R. Decreto 28 agosto 1864 venne determinato che nei Comuni chiusi ove il dazio di consumo era in allora riscosso economicamente dal Governo per conto proprio o nello interesse dei Comuni, gli Impiegati ed altri Agenti addetti esclusivamente

(8) Queste Istruzioni coi relativi modelli formanti un bel volume di oltre 400 pagine vennero stampate e sono vendibili presso la Reale Stamperia di Torino. — Nel nostro Formolario (Parte II, Sez. X) riproduciamo i più importanti de' suddetti moduli.

a tal ramo, che non passassero in servizio dei Comuni, dovessero prestare temporaneamente l'opera loro alla Società che ha assunto l'appalto generale dei dazi di consumo secondo la nuova Legge, pel tempo di durata di tale contratto (Art. 1). — *V.* del resto tale Decreto nella Raccolta delle Leggi, n. 1902.

TASSE ANNONARIE. — Diconsi tasse annonarie, *mete* o *calmieri* quelle tariffe che in molti Comuni si stabilivano e tuttora in alcuni luoghi si prescrivono per la vendita dei commestibili e di altri generi di prima necessità, affinchè i venditori non possano oltrepassare i prezzi in esse fissati.

Quanto si è detto relativamente alla tassa del pane (V. *Panatterie, Pane, Panificazione*), debbesi con tanto maggior ragione ripetere rispetto a tutte le tasse annonarie in genere: che, cioè, invece di produrre tutti quei vantaggi a favore del pubblico che loro da alcuni voglionsi attribuire, producono invece l'effetto diametralmente opposto, e che invece di produrre sui mercati l'abbondanza e buona qualità delle derrate, hanno per necessaria conseguenza di farne scomparire l'importazione, di diminuirne la produzione, di deteriorarne la qualità, di alzarne i prezzi; e che perciò, se sono inutili quando havvi esuberanza d'offerte, sono poi perniciose quando s'avveri una deficienza nei generi sui quali sono imposte. È questo un teorema di pubblica economia oramai tanto noto e chiaramente dimostrato da valenti scrittori non meno che dalla pratica esperienza, che crederemmo opera gettata il ritornare su questo argomento. Abbiamo del resto nell'articolo avanti citato riferita una Circolare del conte di Cavour del 19 ottobre 1850, dove trovasi riepilogato quanto si può dire su questo punto, ed abbiamo ivi pure accennato come fin dal 1833 (Circol. Min. Interni 15 febbraio) il Governo piemontese si preoccupasse di far cessare gradatamente la tassa del pane, che è la sola fra tutte le mete annonarie che possa fino ad un certo punto giustificarsi ed attuarsi con qualche miglior probabilità di esattezza, e come peraltro l'art. 160 della Legge comunale del 1848 dichiarasse potersi tuttavia applicare le tasse sui commestibili e sui combustibili nei luoghi dove ne sia ancora riconosciuta la necessità.

Soggiungeremo ora soltanto che, quest'ultima disposizione essendo stata ripetuta nell'art. 67 del nuovo Regolamento comunale delli 8 giugno 1865, le norme direttive emanate sotto l'impero

della precedente legislazione trovano pure la loro applicazione sotto l'attuale vigente legge. Epperò, per la pratica applicazione del suddetto disposto occorre rammentare ai Consigli comunali le avvertenze date nel n° XIII dell'Istruzione ministeriale del 31 dicembre 1850 (*V. Polizia municipale*, § 6) e quanto per noi ne è detto in *Panatterie*, § 3 e segg.

Non è d'uopo del resto avvertire che, affinchè le disposizioni e le tariffe deliberate e pubblicate dall'Autorità comunale possano avere forza obbligatoria, è mestieri esse siano già in massima comprese nei Regolamenti di polizia municipale od in speciali provvedimenti del Consiglio comunale, e che tali regolamenti e provvisioni siano rivestiti della sanzione dall'Autorità competente, la quale, a termini dell'art. 132 della L. C. 1859, si dava dal Re, previo voto del Consiglio di Stato, ed attualmente dalla Deputazione provinciale, a senso dell'art. 138 della vigente Legge del 1865.

Questa è la costante giurisprudenza della Corte di cassazione subalpina, come si rileva specialmente da sue decisioni 5 febbraio 1855, ric. Floris, 7 luglio 1855 e 21 gennaio 1856, ric. Dellachà, 23 agosto 1856, ric. Devoto, e 12 dicembre 1856 ric. Ferrando (1).

TASSE COMUNALI — *V. Imposte locali — Dazi comunali — Tassa governativa e dazio di consumo.*

TEATRI. — Fra gli oggetti (scrive il signor Vivien), sui quali l'Amministrazione è chiamata a spiegare la sua sorveglianza, pochi ve n'ha che siano sì degni d'attenzione come i teatri: essi insegnano come la scuola, e parlano come la tribuna: essi s' indirizzano ad un tempo all' intelligenza, all'anima ed ai sensi: essi riuniscono una folla numerosa che inebbriano co'piaceri dello spirito, colla magia della musica, colle illusioni della pittura: essi interessano l'arte letteraria colle produzioni che ispirano e vivificano, l'industria colle intraprese che alimentano, la politica coi sentimenti che fanno nascere o che sviluppano. E mentre la folla accorre a cercarvi la dissipazione, essi offrono un argomento di gravi meditazioni al legislatore, all'amministratore e all' uomo di Stato (1).

(1) Bettini, vol. VII, parte 1a, p. 116, 617; vol. VIII, p. 1a, pag. 100, 803.

(1) Vivien, *Études administratives*, tom. II, pag. 363 (Parigi, 1852).

Sia dunque come fattore di civiltà e di progresso, sia come ritrovo e passatempo d'ogni classe sociale, il teatro non può essere un oggetto indifferente alle sollecitudini del pubblico potere; e considerato sotto questo duplice rispetto, il governo di uno Stato deve promuoverne la nobile sua missione, mentre d'altra parte deve allontanare ogni causa che possa turbare l'esercizio di questa palestra di utili e ricreanti insegnamenti.

Non s'appartiene al nostro assunto l'esaminare il complesso di quei mezzi, coi quali un Governo può e deve procacciare l'incremento dell'arte drammatica. Basti l'accennare che fra questi si comprende pure l'istituzione di premii agli autori delle migliori produzioni drammatiche, come con lodevole intendimento già faceva il Governo sardo, stabiliendo tre premii annuali per questo scopo coi R. Decreti 29 maggio 1853 e 27 luglio 1854, estendendone poi le disposizioni a tutti i teatri di Torino con altro Decreto del 6 settembre 1864.

Per quanto spetta al nostro istituto, dobbiamo qui limitarci a trattare della polizia dei teatri, la quale abbraccia: 1° le norme per l'apertura di nuovi teatri; 2° quelle pel mantenimento dell'ordine pubblico nelle sale di spettacolo; 3° quelle per la revisione preventiva delle opere teatrali, che si voglia rappresentare pubblicamente.

§ 1. Riguardo all'apertura di nuovi teatri pubblici finora si osservavano le norme portate dall'art. 11 delle RR. PP. 30 ottobre 1821, richiamate in osservanza dal Manifesto del R. Governo di Torino, dove all'art. 91 è detto che non sarà permesso di aprire alcun teatro o luogo pubblico per darvi rappresentazioni o spettacoli senza la preventiva permissione dell'Autorità politica competente, che non l'accorderà che dopo fatta verificare la solidità del locale; e che la permissione potrà rivocarsi dall'Autorità stessa sempre quando sopravvenissero gravi motivi (2).

§ 2. Circa al mantenimento dell'ordine pubblico nei teatri, la Legge 13 novembre 1850 sulla sicurezza pubblica prescriveva:

Art. 65. Chiunque voglia esercitare in un Comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità, persone, animali, gabinetti ottici* o

(2) Ora a ciò provvede l'art. 34 del Regolamento 18 maggio 1865 sulla sicurezza pubblica. — *V.* Supplemento.

qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralità e dell'ordine pubblico.

A complemento delle suddette disposizioni, il Regolamento 8 gennaio 1860 prescrive quanto segue:

Art. 50. In esecuzione dell'alinea dell'art. 65 della Legge, si osserveranno intanto le disposizioni seguenti: — *a*) Nei teatri ed altri luoghi aperti al pubblico non potranno aver luogo rappresentazioni, accademie, serenate, feste da ballo con paga o di solo invito, od altro qualsiasi spettacolo, senza il preventivo permesso dell'Autorità politica locale. — La stessa Autorità potrà determinare le cautele ad osservarsi in consimili casi nell'interesse dell'ordine pubblico. — *b*) Nessuna produzione teatrale, opera, dramma, tragedia, commedia, farsa, azione mimica, prosa o poesia e simili, potrà essere rappresentata o declamata, se non è stata approvata dall'ufficio centrale di revisione teatrale. — *c*) L'Autorità politica potrà però anche vietare la rappresentazione di produzioni approvate dalla revisione teatrale, se qualche circostanza locale la renda inopportuna, o se possa dar luogo a disordini gravi.

Art. 51. L'Autorità politica interviene nei teatri ed in ogni pubblico ritrovo. — Alla medesima dovrà perciò essere assegnato un palco, ed in difetto, un luogo riservato e distinto.

Art. 52. In caso di gravi disordini o tumulti, l'Autorità potrà sospendere o far cessare le rappresentazioni, o far sgombrare il teatro; e se il disordine procede da colpa dell'impresario per inadempimento delle sue promesse, per modo che si scorga ingannato il pubblico, potrà anche provvedere per la restituzione, secondo le circostanze, del prezzo d'entrata.

Art. 53. Con apposito regolamento, da rimanere costantemente affisso nei teatri in luoghi più esposti alla vista degli accorrenti, saranno dall'Autorità politica e dalle Direzioni teatrali dettate le prescrizioni necessarie a mantenervi l'ordine pubblico, colla comminatoria delle pene secondo la facoltà attribuita dall'art. 125 della Legge (3).

§ 3. A senso di R. Decreto 8 maggio 1849 l'ingresso gratuito nei teatri ed altri spettacoli è ristretto: 1° in favore degli uffiziali dell'Amministrazione di pubblica sicurezza nel raggio in cui estendono la loro azione; 2° degli agenti della forza pubblica espressamente comandati di servizio; 3° dei membri, revisori ed impiegati addetti alla direzione dei teatri, ristrettivamente a quei teatri su cui si estende il loro ufficio. Gli altri privilegi tutti d'ingresso gratuito sono soppressi.

(3) Il citato nuovo Regolamento sulla pubblica sicurezza nel ripetere pressochè identiche norme, ve ne ha aggiunte parecchie altre importanti. — V. gli articoli 32 a 41 di esso nel SUPPLEMENTO.

§ 4. Ad evitare i pericoli d'incendio, i teatri debbono essere provvisti di recipienti d'acqua e di una tromba idraulica cogli occorrenti utensili, ed i proprietari dei teatri debbono usare tutte le precauzioni suggerite dal Comandante dei pompieri (di cui un distaccamento deve sempre trovarsi presente nelle sere di spettacolo), onde prevenire ogni occasione d'incendio in occasione delle rappresentazioni.

§ 5. Attinente alla polizia de' teatri è la censura ossia revisione preventiva dei componimenti che vogliونsi esporre sulla scena. La censura sotto forme e nomi differenti è tanto antica quanto il teatro, perchè bentosto l'Autorità governativa si accorse che il lasciar libera da ogni controllo l'azione drammatica era un volgere a danno delle popolazioni un'istituzione che dee essere la vera scuola dei costumi; epperò le nazioni più cólte, più incivilite, più libere, accanto alla libertà della stampa, mantennero ognora la censura teatrale, e nella stessa Francia, dove più volte fu soppressa, venne altrettante volte ristabilita (4).

Presso di noi veniva pure stabilito sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno un apposito Ufficio di Revisione teatrale, dal quale venivano esaminate tutte le produzioni drammatiche da rappresentarsi nei teatri dello Stato e dal quale si pronunciava sull'approvazione, divieto o modificazione loro, inviandosi di volta in volta alle Autorità locali politiche gli elenchi delle produzioni vietate o permesse. Quest'Ufficio centrale di Revisione ha perduto però molto della sua importanza, dopochè con R. Decreto 14 gennaio 1864 venne demandata ai Prefetti provinciali la facoltà di permettere la rappresentazione di qualsivoglia produzione teatrale nei limiti delle rispettive provincie. Con questo Decreto fu per altro riservato al Ministero dell'Interno di pronunciare definitivamente su tale materia, quando vi sia ricorso dalle decisioni dei Prefetti; ed è imposto a questi l'obbligo di trasmettere alla fine d'ogni trimestre allo stesso Ministero distinti elenchi delle produzioni teatrali proibite e delle permesse con modificazioni o senza (5).

§ 6. Con Circolare 1° gennaio 1852 sonosi date alle Autorità provinciali acconcie norme per la revisione teatrale, onde questa

(4) Vivien, Op. cit., vol. II, pag. 399 e segg.

(5) Già prima d'allora era stata delegata ai Capi delle provincie la facoltà di permettere o di vietare le *prose* o *poesie di circostanza* da declamarsi nei teatri ed altri luoghi pubblici (Circolare Min. Interni 25 novembre 1860).

procedesse su conformi basi in tutto il Regno. Ora che la revisione si effettua direttamente dai Prefetti, tali norme sono tanto più essenziali a tenersi presenti, onde evitare troppa diversità di decisioni; e stante la loro importanza crediamo bene di qui riferirle:

Istruzioni per la revisione dei teatri.

Perchè i teatri del regno di S. M. possano levarsi al grado di una civile istituzione, la quale a un tempo si concilii colle nostre guarentigie politiche e colle esigenze della moralità e dell'ordine pubblico, si crede conveniente di stabilire le seguenti basi per la revisione teatrale.

§ 1° — *Religione.*

Le produzioni che trattano temi nei quali abbia parte la religione e che pongono in iscena personaggi religiosi, in generale non sono vietate, purchè: 1° Nulla vi sia in odio alla religione dominante e al suo culto, e neppure in odio alle altre religioni tollerate nel regno; 2° Non si pongano sulla scena le cerimonie delle liturgie; 3° Quando il tema esigesse qualche segno religioso si abbia riguardo che non venga profanato dal carattere del personaggio che se ne fregia; 4° Nulla sia nei personaggi religiosi, che possa ingenerare odio o disprezzo alla religione, o almeno dal contesto del componimento medesimo emerga chiaro il rispetto e la venerazione dell'autore per quanto v'ha di più sacro e di rispettabile; 5° Il costume religioso venga indicato, ma non con esattezza riprodotto secondo le foggie dei varii ordini sanzionate attualmente dalla Chiesa.

§ 2° — *Morale.*

Le produzioni teatrali, che ora godono di un maggior credito, sono generalmente informate da un pernicioso scetticismo intorno al principio della domestica autorità, o da una male intesa ammirazione per tutti gli atti delle passioni più sfrenate quando sieno fornite di certo prestigio fantastico o quando tendano ad accarezzare piuttosto che a correggere i pregiudizi del popolo e le false convenienze sociali. Quindi le nostre scene rigurgitano di drammi che fanno l'apologia de' duelli, del suicidio, dello adulterio, e che in genere mostrano l'uomo soggetto alle proprie passioni come ad una specie di fatalismo. Il volere ora tutto ad un tratto sbandire dalle nostre scene tali spettacoli sarebbe opera difficilissima, perchè mentre sotto il regime dei governi assoluti eccessivo era il rigore delle censure teatrali per tutto ciò che anche indirettamente avesse offesi gli abusi sociali e politici d'allora, si lasciava poi correre tutto ciò che tendeva ad ammollire i costumi e a distrarre gli animi dagli interessi politici. Una saggia revisione teatrale d'un Governo che voglia far allignare l'amore alle politiche guarentigie col sentimento della moralità pubblica e privata deve eliminare a poco a poco le produzioni che più offendono un tal sentimento, o che a dirittura fanno l'apologia d'un vizio, o di un delitto, massime quando fosse una produzione nuova per le nostre scene,

onde far atto di questo omaggio alla pubblica morale in un paese, che pel primo in Italia seppe mantenere le politiche guarentigie, lasciando del resto correre le più note, perchè a proibirle (ora che sono forse presso a perdere della loro voga) non se ne avrebbe nessun utile risultamento, tranne quello delle vane ed incomode dicerie.

Sotto l'aspetto della moralità non sono da permettersi quelle produzioni colle quali si volesse inspirare avversione ed odio fra le diverse classi dei cittadini; quelle produzioni che contenessero personali allusioni esplicite od anche implicite, qualora nel toccare qualche fatto di pubblica notorietà si agevolasse la conoscenza della persona che si volle offendere; quelle produzioni finalmente che, quantunque rette da un concetto morale, mettessero in vista o cose offensive al pudore, o soverchiamente atroci o cinicamente scellerate, o che offendessero l'umana dignità.

§ 3° — *Politica.*

Quelle produzioni che fossero ideate collo scopo diretto di mettere in odio la monarchia costituzionale sono proibite; come pure sono proibite le frasi e i discorsi che potessero offendere il Governo e le sue istituzioni, o che solo accennassero alla persona inviolabile del Re e della sua famiglia.

Così è proibita ogni parola, ogni allusione che offendesse i Capi dei Governi esteri.

Sarà poi in facoltà del Governo di far sospendere le produzioni o di far sopprimere le scene o i discorsi, il cui tema avesse grande analogia a qualche transitoria e grave contingenza in cui si trovasse il paese.

§ 4° — *Norme generali.*

Gran parte delle norme suesposte per regolare saggiamente la censura teatrale vanno più intese nel loro spirito che alla lettera; essendo difficilissimo l'indicare fin dove precisamente una produzione possa recare offesa al senso religioso, morale e politico di un pubblico, il quale negli spettacoli deve trovare quel diletto, che non è scompagnato dall'utile, quel diletto che è, come a dire, l'espressione ultima della civile educazione di un popolo. In fatto, se bene si studiasse la storia del teatro di una nazione, si avrebbe in esso un criterio delle varie fasi della sua civiltà. Quindi alla pubblica autorità d'un Governo liberale, che deve essere eminentemente educatore, corre obbligo di vegliare perchè il teatro agevoli co'suoi mezzi la via a correggere i costumi e ad un tempo sia eccitamento e risultato di civiltà. Per ciò la revisione teatrale non deve essere nè grettamente vessatrice, nè avventatamente rilassata, e deve vegliare di non correre agli opposti eccessi dell'assolutismo e della licenza. Le ragioni supreme del bello sono intimamente collegate con quelle del vero e del buono, e come un soverchio rigore priverebbe il teatro di eccellenti produzioni, così una malintesa libertà, collo sciogliere gli scrittori da ogni debito di convenienza morale, profanerebbe d'ogni bruttura questo arringo della poesia e dell'arte, come ne abbiam visto già qualche esempio. Onde

un celebre scrittore d'oltremonti saggiamente ebbe a dire che le censure teatrali non tanto impedirono che i capi d'opera si mostrassero sulla scena, quanto la licenza impedì invece che se ne creassero.

Per la qual cosa, ad osservare quella temperanza e saggezza, che della revisione teatrale di un libero Governo deve fare piuttosto un'Autorità tutrice ed educatrice, che non un ufficio di polizia, gioverà il tener ferme le seguenti norme come un criterio all'applicazione di quelle che si sono indicate pei casi speciali.

In caso di dubbio sulla convenienza o no di permettere un dramma, quando cioè dopo una pacata discussione non sieno ben chiari i motivi di vietarne la recita o di sopprimerne le parti che sembrerebbero censurabili, la decisione dev'essere in favore della rappresentazione, giacchè ordinariamente chi ha per debito la censura propende per la severità, e d'altra parte sotto un regime liberale l'Autorità deve propendere per la libertà.

La severità della revisione dev'essere nei temi religiosi più che in altri, perchè più dannose sono le conseguenze sociali delle offese al principio religioso di un popolo.

Il principio morale più che il principio politico dev'essere tutelato dalla Revisione teatrale, perchè quello è la base di questo, a meno che il componimento non sia affatto in odio alla monarchia costituzionale; un Governo sinceramente liberale acquista maggior fiducia nel mostrare che sopra basi troppo sicure egli è fondato per temere qualche aspirazione radicale d'un dramma.

Molta deve essere la severità della Revisione teatrale intorno ai motti osceni, per quanto sieno velati, giacchè d'ordinario gli attori gli commentano col tono e coll'azione, e d'altra parte con poco il pudore si offende, e non è mai soverchia l'importanza che si dà alla tutela di questa virtù in un pubblico spettacolo, in cui ogni età e ogni sesso deve poter trovare, se non sempre una lezione di morale, sempre almeno un diletto senza pericolo.

Nei teatri popolari rigorosa deve essere la Revisione per quegli spettacoli che pongono sott'occhio gli assassinii o le esecuzioni capitali, di cui si fa grandissimo abuso, promovendo simpatie pel delitto, togliendo il ribrezzo alle punizioni, eccitando la compassione pei rei e l'odio per la Magistratura. La storia è sì ricca di fatti grandiosi di valore e di patriottismo, che può dar materia ad azioni spettacolose senza trarle dai dibattimenti delle Corti criminali e dalle tradizioni dei masnadieri. Siccome qualche autore e in generale i direttori delle Compagnie fanno dell'arte drammatica unicamente un traffico, così vanno raccogliendo le frasi di cui i partiti della giornata si sono impadroniti per ricambiarsi le loro ingiurie, e di esse si servono per variare i titoli delle vecchie produzioni nei manifesti, ne falsano e ne travisano la tendenza a servigio dei partiti e quà e là ne spargono pel dramma, onde eccitare clamorosi applausi.

A questo mal vezzo deve la Revisione teatrale porre un freno, perchè il teatro non divenga un pugilato di partiti, e le produzioni le quali fu-

rono già ideate con un carattere non sieno travisate (con offesa della proprietà letteraria) a disdoro dell'arte e a danno del pubblico buon senso.
In generale la Revisione deve anch'essa contribuire a rialzare la letteratura e l'arte drammatica alla sua vera dignità e, com'è uscita dalle pastoie del dispotismo, provvedere perchè non sia offesa dalla grettezza degli speculatori, dall'ignoranza degli inetti, che non rispettano nè se stessi nè il pubblico, e dalla malizia degl'intriganti che vorrebbero fare complice il teatro delle loro mene e delle loro cospirazioni contro l'ordine pubblico.

In ultimo luogo ricorderemo alle Autorità politiche incaricate della revisione teatrale quanto già si avvertiva in Circolare ministeriale 25 settembre 1858 e nell'art. 22 dell'Istruzione 20 febbraio 1860, che cioè converrà provvedere che gli annunzi di rappresentazioni indichino esattamente il titolo della produzione tale quale fu approvato dalla Revisione teatrale, senza aggiunte o commenti; e così pure che non si debba tollerare l'affissione di cartelloni con dipinti, mercè i quali si tenti sorprendere la pubblica buona fede, rappresentando, per attirare il pubblico in teatro, situazioni esagerate, che poi non hanno luogo nello spettacolo.

TELEGRAFI. — § 1. Lo stabilimento e l'esercizio delle linee telegrafiche è riservato al Governo, salve le convenzioni speciali da questo stipulate colle Società concessionarie delle strade-ferrate (Art. 1 L. 23 giugno 1853). Epperò chiunque in contravvenzione a tale disposto, trasmetta segnali con macchine telegrafiche od usi altre combinazioni per simile trasmissione ed a qualsiasi distanza, è punito con multa o col carcere estensibile ad un anno, ed anche cumulativamente secondo le circostanze; ed il Governo potrà intanto fare provvisoriamente le disposizioni necessarie per impedire la trasmissione dei segnali (Art. 2 cit. L.).

I guasti arrecati alle linee telegrafiche sono puniti a norma degli art. 3, 4 e 5 di detta Legge: attualmente però vi provvede l'articolo 667 del Codice penale, del seguente tenore:

Art. 667. Chiunque avrà volontariamente arrecato guasto o deterioramento ai fili, macchine od apparecchi telegrafici, o cagionato la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrotto o compromesso il servizio dei telegrafi, sarà punito col carcere estensibile ad un anno o colla multa, od anche con queste pene unite, secondo le circostanze. — Quando però il reato abbia per iscopo d'impedire la trasmissione di notizie od ordini, sia nell'interesse del Governo, che in quello dei privati, la pena sarà del carcere non minore di un anno, e potrà inoltre appli-

carsi la multa. — Se i guasti, deterioramenti e ogni altro danno contemplati in questo articolo sono avvenuti per sola imprudenza o negligenza, il colpevole soggiacerà a pene di polizia.

Qualunque violenza, minaccia od altra via di fatto, ingiuria od oltraggio agli uffiziali ed agenti incaricati dello stabilimento o servizio delle linee telegrafiche nell'esercizio delle loro funzioni od a causa di esse, si puniscono a termini delle sez. 1ª e 2ª del cap. 3°, tit. 3°, lib. 2° del vigente Codice penale (Art. 6 cit. L.).

I reati commessi dagli uffiziali ed agenti suddetti sono puniti colle pene stabilite dal Codice penale pei reati commessi dagli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, a norma del capo 2°, tit. 3°, lib. 2° di esso (Art. 7 ivi).

§ 2. Gli agenti di polizia giudiziaria, gli uffiziali ed agenti addetti al servizio dei telegrafi e delle strade ferrate, nominati od approvati dal Governo, sono in obbligo di vegliare all'osservanza delle disposizioni dell'anzidetta Legge, e far risultare delle infrazioni con processo verbale; gli agenti delle Società private, benchè approvati dal Governo, non possono verbalizzare se non per le infrazioni commesse sulla linea, alla quale sono applicati (Art. 9 ivi). I verbali estesi da uffiziali nominati dal Re sono esenti dall'asseverazione; gli altri devono essere asseverati entro i tre giorni successivi al reato avanti il Giudice del mandamento in cui sarà stato commesso, o della residenza del verbalizzante. I verbali fanno fede sino a prova contraria pei fatti punibili con pene non maggiori delle correzionali (Art. 10 e seg. ivi).

§ 3. La corrispondenza telegrafica nell'interno dello Stato è retta dal Regolamento approvato con R. Decreto 17 aprile 1859, colle modificazioni apportatevi da altro R. Decreto 28 gennaio 1864.

A termini dell'articolo 4 di detto Regolamento, i dispacci telegrafici si distinguono in *interni* ed *internazionali* od *esteri*. Tutti poi i dispacci, siano interni od esteri, sono classificati nell'ordine seguente: 1° *dispacci di Stato*, vale a dire, quelli emanati dalle Autorità civili e militari, dichiarati come tali dal Ministero per oggetti relativi al loro ufficio; 2° *dispacci di servizio*, esclusivamente destinati al servizio dei telegrafi all'interno ed all'estero, o relativi a misure d'urgenza o ad accidenti sulle ferrovie; 3° finalmente, i *dispacci privati*.

I dispacci di Stato debbono portare il bollo ed il suggello dell'ufficio mittente; possono essere scritti in cifre arabiche od in

caratteri alfabetici, facili ad essere riprodotti cogli apparati in uso. Gli uffici telegrafici non possono farvi alcun sindacato, nè rifiutarsi alla loro trasmissione e comunicazione (Art. 5 cit. Reg.).

I dispacci di Stato sono quelli da noi accennati al § 5 di *Franchigia postale e telegrafica*; ed andavano perciò esenti da tassa, cioè si spedivano in franchigia. Attualmente però, in seguito a R. Decreto 30 ottobre 1862, la franchigia telegrafica è limitata ai dispacci spediti dal Re e dalle persone della R. Famiglia, ed a quelli che si trasmettono per affari d'ufficio dai Ministri, Segretari di Stato e dal Ministro della Casa del Re; i dispacci de' funzionari governativi specialmente indicati dai Ministeri dai quali dipendono, nei limiti della facoltà ad essi conferita, sono ricevuti a credito e considerati come di Stato, quanto alla spedizione; però il loro importo dev'essere mensilmente soddisfatto da' funzionari che gli abbiano spediti, in base alle vigenti tariffe.

Sono esenti da tassa i dispacci risguardanti il servizio delle linee telegrafiche e quelli che si mandano sulle linee delle ferrovie esercitate per conto dello Stato dai funzionari ammessi a godere della franchigia per il servizio delle strade medesime (Art. 3 cit. R. D.).

§ 4. Qualunque privato ha diritto di far trasmettere dispacci, purchè faccia constare l'identità sua personale: perciò chi non è conosciuto dagli impiegati, deve presentare il passaporto, lettere od altre carte tali che provino l'esser suo, o far attestare da un ufficio governativo la verità della firma sul dispaccio (Art. 7 cit. Reg.).

La tassazione e la tariffa dei dispacci per l'interno sono stabilite dal mentovato Regolamento. Il R. Decreto 28 gennaio 1864 vi ha per altro apportato le seguenti modificazioni:

Art. 2. È stabilito che un dispaccio semplice si componga di 20 parole.

Art. 3. La tassa di un dispaccio semplice entro i confini del Regno è fissata in italiane lire una e centesimi venti per una distanza non maggiore di cento chilometri, ed a lire due e centesimi quaranta per ogni altra distanza.

Art. 4. Pei dispacci di più di venti parole la tassa aumenterà della metà per ogni decina o frazione di decina di parole.

§ 5. Riguardo ai dispacci oltre ai confini dello Stato, la relativa tassa ne è regolata dalle speciali convenzioni internazionali. Colla Francia fu intesa una dichiarazione in data del 24 giugno 1864, per cui effetto la tassa di un dispaccio di 20 parole è uniformemente fissata a quattro franchi per tutte le corrispondenze

scambiate tra la Francia (compresa la Corsica) e l'Italia (comprese le isole di Sardegna e di Sicilia), qualunque sia la provenienza o la destinazione. Per ciascuna serie di 10 parole o frazione di serie eccedente il dispaccio semplice, è riscossa una tassa eguale alla metà del prezzo del dispaccio semplice. Colla Svizzera fu pure il 6 luglio dello stesso anno conchiusa un'altra convenzione, per cui la tassa telegrafica venne fissata a lire tre per ogni dispaccio semplice, nel modo convenuto col suddetto trattato colla Francia.

TENDE. — Per la collocazione di tende nell'esteriore delle case verso le strade pubbliche è necessaria la preventiva permissione dell'Autorità municipale. Questa permissione è però sempre rivocabile nei casi di feste o di altre cause pubbliche.

Le tende debbono poi essere di tali dimensioni e collocate in modo, che non ingombrino il passaggio o per la loro troppa sporgenza o prossimità al suolo; esse debbono inoltre essere pulite ed amovibili.

TENEBRE. — Qualche volta al rimaritarsi di vedovi, specialmente se ambi gli sposi erano tali, e se di più erano vecchi, soleva il basso popolo radunarsi la sera sotto le loro finestre a far per ischerno e ludibrio il più gran frastuono e rumore possibile, non senza urli e fischi. Ciò si chiamava *suonar le tenebre* (1).

(1) Chi amasse leggerne una descrizione la più completa la troverà nel libro di Giovanni Ruffini, che ha per titolo: *Lorenzo Benoni*. - Molto antica dev'essere codesta consuetudine, giacchè sin dal principio del secolo XV (al dir del Cibrario) erasi in molti luoghi istituita la così detta *Abbazia degli Stolti* coll'incarico di regolarla e di darle, per così dire, veste legale, onde non trascendesse a disordini. Ecco come ne parla il sullodato storiografo: « Era questa (degli Stolti) una gaia compagnia instituita nella prima metà del secolo XV, e dal duca Lodovico (d'Acaia) approvata e privilegiata, la quale aveva l'incarico di regolare le feste pubbliche... Essa avea poi privilegio di far pagare alle novelle spose il diritto di barriera, recandosi in bell'arnese l'*abate* co'suoi *monaci* lungo il cammino che la novella sposa dovea percorrere, e vietando festivamente alla medesima il passo, finchè non avesse pagata la moneta determinata dalla consuetudine. — Grave era siffatta consuetudine per i binubi, i quali, onde ricomperarsi da quella musica discorde di paiuoli, molle, pentole e padelle che disturbava la prima sera delle nozze (*) doveano un desinare a tutti i monaci ed un quarto di grosso all'*abbazia* per ciascun fiorino del valsente della dote. — Questo privilegio ed un altro di cui parleremo, erano certamente stati conceduti e a Torino ed in tutte le grosse terre all'*abbazia*, a fine di cominciare a metter regola ed ordine in ciò che prima operavasi per incomposta violenza di moto popolare » (CIBRARIO, *Storia di Torino*, vol. II, pag. 466, Torino, 1846).

(*) Chiamata in varii Statuti *Zabramaritum*, salita ai dì nostri all'onore di significazione politica. CHARIVARI.

Questa antichissima usanza era pure ricevuta in Francia col nome di *charivari*; ed anzi in alcune provincie, come nella Borgogna, essa non costituiva un'ingiuria; ma altre provincie la ripudiavano, specialmente quella di Lorena. Un arresto del Parlamento di Nancy del 17 gennaio 1715 proibì i *charivari*, sotto pena di repressioni straordinarie contro i colpevoli e della risponsabilità dei padri, delle madri e dei padroni dei fanciulli o domestici che sarebbero presi in contravvenzione.

Presso di noi non esistono provvedimenti speciali in proposito, sebbene in alcune parti d'Italia non siano abbandonate tali sciocche e poco decenti dimostrazioni.

La Corte di Genova ha però deciso che sono *pubbliche ingiurie gravissime* le così dette *tenebre* od *alloi* che sono suonate qualche volta dalla plebe in occasione di seconde nozze; e che quindi sono legalmente arrestati coloro che sono colti in flagrante reato (Sent. 20 giugno 1856, Sciaccaluga ed altri) (2).

Come si scorge, la Corte di Genova applicò al caso l'art. 7 della Legge 5 luglio 1854, la quale portava per le ingiurie pubbliche la pena del carcere estensibile ad un mese. Ora, secondo il corrispondente art. 572, 1° alinea del vigente Codice penale, tal reato non essendo punito che cogli arresti e con multa, non potrebbesi per tal titolo procedere all'arresto dei contravventori: ma, a parer nostro, sarebbe più applicabile l'art. 121 della Legge 13 novembre 1859 sulla sicurezza pubblica, combinato coll'art. 64 del relativo Regolamento 8 gennaio 1860, riguardando tali clamorose dimostrazioni come una turbazione della quiete notturna, e non v'ha dubbio che in tal caso l'arresto dei perturbatori côlti in flagrante sarebbe pienamente legale, e potrebbero poscia i medesimi essere puniti con pene di polizia.

TERRENI COMUNALI. — § 1. Le delimitazioni di beni e terreni comunali deliberate dai Consigli comunali debbono essere approvate dalla Deputazione provinciale, a termini dell'art. 133 della L. C. — Ogni controversia relativa è giudicata dai Tribunali ordinarii. — *V. Delimitazioni.*

§ 2. Non sono però soggette all'approvazione della Deputazione provinciale quelle deliberazioni che tendono a rivendicare beni co-

(2) Bettini, vol. viii, p. 2ª, pag. 736.

munali usurpati, anche nel caso che l'eseguimento di esse possa per avventura involgere il Comune in una lite; e qualora un Consiglio comunale si fosse arrogata autorità e giurisdizione che non gli competevano decretando rivendicazioni in forme tali da costituirsi esso stesso giudice inappellabile delle questioni che si fossero sollevate: l'attribuzione di annullare le relative deliberazioni per violazione di legge spetta non alla Deputazione, ma all'Autorità governativa provinciale (Consiglio di Stato, parere 12 dicembre 1863) (1).

§ 3. Non è neppure necessaria l'approvazione dell'Autorità tutoria per quelle deliberazioni per cui il Consiglio comunale fa risultare della cessione o traslazione della proprietà nel dominio comunale di un terreno dal proprietario volontariamente abbandonato per sottrarsi al pagamento del relativo tributo, in conformità del disposto dal § 7, tit. VIII del Regolamento dei pubblici 6 giugno 1775 (antiche provincie), poichè l'acquisto fatto dal Comune del terreno abbandonato operandosi per imperio della legge e di pien diritto, indipendentemente dal volere o consenso degli Amministratori, ai quali è unicamente demandato l'incarico di constatare il fatto, riesce evidente non essere necessaria autorizzazione di sorta (Decis. minist. 2 giugno 1853) (2).

§ 4. L'alienazione di un terreno comunale, mediante la costituzione di rendite fondiarie in parti eguali a favore di un determinato numero di registranti locali da estrarsi a sorte, non è ammessibile in faccia alla Legge comunale, la quale prescrive che tutte le alienazioni di beni comunali debbano farsi all'asta pubblica, salve alcune eccezioni che non sono applicabili al caso: e ciò tanto più qualora da detto acquisto vengano esclusi i registranti forensi; giacchè i possidenti nel Comune e domiciliati altrove, come non sono per niente dalla suddetta Legge dispensati dai pesi a cui sottostanno i possidenti locali, così non sono dalla medesima esclusi dai vantaggi di cui questi fruiscono, nè perciò dal godimento in natura dei beni comunali (Decis. minist. 17 marzo 1853) (3).

§ 5. La prova, anche orale, della comproprietà e del compossesso antico, ascendente a tempo immemoriale, di terreni comu-

(1) *Rivista ammin.* 1864, pag. 50.

(2) *Raccolta di Leggi, Decreti ecc.*, vol. XXII, serie V (Torino, Speirani e Torione, 1858) pag. 237.

(3) *Rivista ammin.* 1853, p. 474.

nali, dedotta da un Comune per combattere la pretesa di esclusiva proprietà affacciata da altro Comune, è ammessibile. — Nè osta che i detti terreni siano inscritti a catasto come proprietà di quest'ultimo (Corte di Genova, sent. 13 maggio 1848). Ecco la specie che diede luogo a tale decisione: Il Comune di Verezzi lamentando di essere disturbato nella proprietà e possesso di due spiaggie dagli uomini del Comune di Borgio, chiedeva una provvidenza che sanzionasse il suo asserto diritto. L'altro Comune instava per provare con testi « che le due spiaggie erano sempre state considerate comuni: che gli abitanti di Borgio da oltre cento anni e da tempo immemoriale vi praticavano atti di possesso ». — Il Comune attore sosteneva inammessibile tal prova, perchè diceva inefficace a provare la proprietà, giacchè essendo quelle terre accolonnate ad esso lui, il catasto dovesse tenere luogo di titolo, ed inefficace a provare anche una servitù, perchè discontinua, da non potersi stabilire per testi.

Decisione. — Il Magistrato, ecc.

Attesochè il catasto non può considerarsi qual titolo costituente proprietà...

Attesochè li due capitoli... appariscono influenti e pertinenti, perchè tendono a provare il condominio...

Ammette ecc. (4).

§ 6. Essendo questione se il terreno, su cui alcuno ha inoltrato la propria fabbrica, sia proprio di lui o del Comune, non si possono ammettere capitoli tendenti a provare che il primo vi possedeva alcuni alberi, quando questo indizio di proprietà è eliminato da altre presunzioni più gravi. — Se però chi costrusse, il fece in buona fede, può pure provare di averlo fatto a scienza e pazienza degli Amministratori del Comune per profittare della disposizione dell'art. 463 del Codice civile albertino, salvo a questo il regresso di ragione contro quelli (Corte di Torino, sent. 11 novembre 1850) (5).

§ 7. Dall'essersi messi in comune certi frutti e redditi di terreni tra due Comunità, non si può argomentare, anzi resta esclusa la confusione della proprietà, la quale d'altronde non si suppone. — Si può provare che certi siti fan parte del territorio di un Comune per mezzo di testi (Corte di Nizza, sent. 27 giugno 1855) (6).

---

(4) Bettini, vol. I, p. 2ª, pag. 219.
(5) Ivi, vol. II, p. 2ª, pag. 708.
(6) Ivi, vol. VII, p. 2ª, pag. 1021.

§ 8. Se due Comuni godettero promiscuamente di beni ad uso di pascolo e boschivi, e congiuntamente ne tutelarono la conservazione, ciò s'intende essere stato fatto a titolo di comproprietà. — Dal trovarsi i beni secondo la mappa catastale nei limiti territoriali di un solo dei Comuni, non sorge la conseguenza che l'altro Comune ne usi a titolo di servitù (Corte di Casale, sent. 6 dicembre 1855) (7).

§ 9. Quando due Comuni si contendono il dominio di un terreno limitrofo, anche il Comune convenuto in giudizio dee dare la prova della sua proprietà. — Essendo i titoli da ambe le parti prodotti di dubbia risultanza, e non emergendo il possesso esclusivo a benefizio di alcuno, deve dichiararsi il sito conteso di proprietà comune ed indivisa, se dagli atti si riconosce un possesso promiscuo, e se la vicinanza dei due Comuni, i reciproci bisogni, e le questioni diverse volte insorte fra gli abitanti dei medesimi fanno presumere che sia sempre stato tale. — In tali circostanze è inutile attendere l'esito di una visita locale e l'esame dei testimoni, perchè si può prevedere che ciascuna parte produrrebbe testi interessati (Corte di Genova, sent. 30 luglio 1856) (8).

V. anche *Beni comunali* — *Circoscrizioni territoriali* — *Territorio comunale.*

TERRENI (OCCUPAZIONE DI) — *V. Espropriazione* — *Indennità.*

TERRITORIO COMUNALE. — § 1. Chiamasi territorio comunale tutto quel tratto di paese che è sottoposto alla giurisdizione ed autorità dell'Amministrazione municipale di ciascun Comune nei limiti della circoscrizione amministrativa fissata per legge.

Ma questa, nel determinare le circoscrizioni dei Comuni, non si ferma a descriverne minutamente i confini, ma si restringe a designarli pel loro capoluogo, rimettendosi ai confini già segnati di fatto. Questi confini risultano dalle mappe e libri catastali, od in loro difetto dal possesso legittimo e dalla consuetudine.

Quindi si verifica la *delimitazione di territorio* ogni qualvolta, in difetto di un limite preciso che la legge non ha posto, e che la natura delle cose non consente, l'Amministrazione risolve d'ufficio l'incertezza, fissando i confini incerti senza punto intaccare la

(7) Bettini, vol. viii, p. 2ª, pag. 1021. (8) Ivi, vol. viii, p. 2ª, pag. 845.

personalità giuridica dei Comuni in nessuno degli elementi formali, da cui questa personalità giuridica dipende. Onde è che per la semplice *delimitazione* non si richiede l'intervento del potere esecutivo (1). — *V. Circoscrizioni territoriali.*

§ 2. Il territorio dei Comuni, delle loro frazioni o borgate segue rispettivamente la sorte di questi, aggregandosi, smembrandosi o confondendosi con altri territorii, giusta che si tratta di riunione, separazione od annessione di Comuni o frazioni ad altri Comuni. — *V. Borgate — Comuni — Frazioni di Comune — Riunione di Comuni.*

§ 3. L'ampiezza più o meno considerevole del territorio è oggetto di seria importanza per la vita dei Comuni, perchè è appunto su di esso che basa il *registro collettabile*, ossia il complesso de' predii che possono essere gravati di tributo e concorrere perciò a sostenere in tutto od in parte le finanze del Comune; epperò deve essere attenta cura delle Autorità comunali d'invigilare non solo che per effetto di usurpazioni di vicini, ma benanco in conseguenza di deviazioni o corrosioni di fiumi, il territorio del loro Comune venga falcidiato, appunto come raccomandava l'Istruzione del 1° aprile 1838, dove è detto che i Sindaci veglieranno in concorso cogli altri Amministratori per la conservazione del territorio, praticando a questo riguardo tutte le avvertenze prescritte dal titolo VIII del Regolamento del 1775 (Art. 39). Questo Regolamento per ciò che riguarda la materia censuaria e catastale è ancora in vigore finchè non sia attuato il nuovo catasto stabile.

§ 4. La presunzione che possono spettare ad un Comune tutte le parti del suo territorio che non si trovino acquistate dai privati, cessa riguardo a quei beni che sono passati in possesso di privati, e che si trovano allibrati in catasto a particolari individui (Corte di Casale, sent. 8 febbraio 1851) (2).

TESORERIE PROVINCIALI. — Per il ricevimento delle entrate e per il pagamento delle spese dello Stato sono stabiliti in ogni capoluogo di provincia contabili col nome di Tesorieri. Essi hanno anche il maneggio dei fondi provinciali in quelle provincie ove questo servizio non sia affidato a cassieri particolari; ed eseguiscono inoltre i servizi speciali di cui vengono incaricati.

---

(1) Accame, *Del diritto comunale*, n. 20. (2) Bettini, vol. III, p. 2ª, pag. 207.

I Prefetti nella loro qualità di rappresentanti governativi hanno l'alta sorveglianza della tesoreria della rispettiva provincia.

L'assunzione in funzione di un Tesoriere ha effetto mediante la ricognizione di cassa e di tutte le contabilità tenute dal Tesoriere cessante. A siffatta operazione interviene il Prefetto o un suo delegato per quelle tesorerie che hanno il maneggio dei fondi provinciali. I Prefetti hanno pure facoltà di far procedere dagli uffiziali del Tesoro a verificazioni straordinarie nelle tesorerie delle rispettive provincie, e ad esse intervengono o personalmente o per mezzo di un loro delegato. — *V.* del resto, più ampiamente il titolo v del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro, approvato con R. Decreto 13 dicembre 1863.

Il conto del Tesoriere provinciale, per quanto riguarda la gestione dei fondi della provincia, è approvato dal Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei Conti (Art. 184 L. 23 ottobre 1859). — *V. Conti provinciali.*

TESORIERE CIVICO. — I Comuni, le cui spese obbligatorie eccedono le lire 60/m., possono nominarsi un Tesoriere particocolare, il quale rimane estraneo all'esazione delle contribuzioni dirette. Quest'uffiziale ha le stesse facoltà ed è soggetto alle stesse discipline degli Esattori dello Stato (Art. 84 e 115 L. C.).

La nomina ed il licenziamento dei tesorieri particolari, non meno che la fissazione dell'ammontare del loro stipendio ed aggio sulle riscossioni e della malleveria da prestarsi, spettano al Consiglio comunale. — *V. Esattori.* — *Agenti ed impiegati comunali.*

TESORIERI DELLE OPERE PIE. — § 1. Le Opere pie che possedono rendite fisse debbono avere un Tesoriere; uno stesso Tesoriere peraltro può servire simultaneamente diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo. Gli Esattori delle contribuzioni possono essere Tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro distretto. I Tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive Amministrazioni (Art. 11 L. 3 agosto 1862). — *V.* quest'articolo e le relative note in *Opere pie.*

§ 2. Sotto l'impero della Legge 20 novembre 1859 sulle Opere pie già era stato deciso che le deliberazioni di nomina dei Tesorieri dei pii istituti non andassero soggette all'approvazione della

Deputazione provinciale (Cons. di Stato, par. 3 giugno 1862) (1). Tuttavia il Ministero, dopo l'emanazione della Legge 3 agosto 1862, aveva creduto che vi dovessero tali deliberazioni essere sottoposte, perchè la nomina dei Tesorieri e di tutti i contabili in genere delle Opere pie essendo subordinata all'obbligazione da parte di essi di prestare una idonea cauzione, e questa implicando in conseguenza il patrimonio dell' Opera pia, a senso del combinato disposto degli art. 11 e 15 della Legge non può aver effetto senza che vi segua l'approvazione della Deputazione provinciale (Decis. minist. 23 febbraio 1863) (2).

Posteriormente il Consiglio di Stato avendo dovuto nuovamente occuparsi di tale questione, ritenne ancora che la nomina degli Impiegati delle Opere pie, anche contabili, essendo un atto di ordinaria amministrazione, le relative deliberazioni non dovessero andar soggette ad alcuna approvazione per parte della Deputazione provinciale (Cons. di Stato, pareri 25 aprile 1863 e 11 gennaio 1864) (3).

Nell'ultimo citato parere dal Ministero adottato, il Consiglio considerava:

Che la nomina degli impiegati anche contabili è un atto di ordinaria amministrazione;

Che non solo non è disposizione alcuna nella legge suddetta, che prescriva limiti o riserve per simili atti delle pie Amministrazioni, ma non se ne può neanche trarre argomento dallo spirito della legge medesima, poichè la tutela imposta alle Opere pie concerne soltanto quelle deliberazioni, che hanno diretta influenza sulla conservazione del loro patrimonio;

Che all'appoggio di una contraria opinione nessuna ragione si accenna, salvo quella che il diritto illimitato di tali nomine lasciato alle Amministrazioni potrebbe produrre qualche inconveniente, ragione che pure si ammette, ma che evidentemente non basta per contraddire alla lettera ed allo spirito della legge, o supplire, se vuolsi, ad una lacuna della medesima;

Che, del resto, come già si è avvertito, non mancano alla Autorità amministrativa i mezzi per mantenere le pie Amministrazioni nell'osservanza della legge e dei regolamenti, li quali vogliono che la gestione dei contabili sia guarentita con *idonea* cauzione, e non si lascino mai nelle loro mani i fondi eccedenti il montare di essa.

§ 3. Uno dei cardini della buona gestione delle Opere pie consiste nella separazione della qualità di amministratore da quella

(1) *Rivista ammin.* 1863, pag. 636.
(2) SCAGLIA, *Manuale per le Amministrazioni di beneficenza*, p. 53.
(3) *Rivista ammin.* 1864, pag. 204.

di Tesoriere, non potendo conciliarsi i doveri di contabile del danaro e della sua versione coi diritti di ordinargli i pagamenti, addebitarlo del danaro riscosso e da riscuotersi, e sindacarne gli atti. Questo cumulo o confusione di qualità si concepisce ed è dalla legge ammesso soltanto nel caso di un fondatore di un istituto, il quale ritenendone personalmente l'amministrazione, ritiene così eziandio essenzialmente il diritto di proprietà o disponibilità dei beni conferiti all'Opera pia, e di cui questa non verrebbe in sostanza ad avere il pieno e reale dominio se non dopo la morte del fondatore (Cons. di Stato, par. 16 gennaio 1865; — R. D. conf.) (4).

§ 4. Si fece questione, vigendo la Legge del 1859, se potessero coesistere nella stessa amministrazione due parenti di cui uno fosse presidente o membro e l'altro tesoriere di un' Opera pia. Deferito il punto all'esame del Consiglio di Stato, esso con parere del 28 settembre 1861 dichiarò che le incompatibilità non si presumono, ma debbono essere specificamente stabilite dalla legge: che nel concreto caso la incompatibilità sarebbe esclusa dall' art. 11 del Regolamento 18 agosto 1860 (che è conforme all'art. 7 della vigente Legge), il quale ordina agli amministratori di astenersi dal prender parte alle deliberazioni, allorchè riguardano contabilità dei loro congiunti od affini fino al quarto grado. Non è però men vero che ragioni di convenienza e di delicatezza ad un tempo vogliono che gli amministratori vadano cauti nel portare simili nomine sui loro congiunti (5).

Avvertasi del resto che nelle antiche provincie questa incompatibilità esisteva quando era in vigore il Regolamento 21 dicembre 1850, come pure nelle provincie napoletane, come dichiarava una Circolare ministeriale 18 luglio 1855, e sarebbe stato desiderabile si fosse conservata nella nuova Legge.

§ 5. Riguardo alle malleverie da prestarsi dai Tesorieri delle Opere pie, ed alle regole della loro gestione, *V.* gli art. 30 a 36 del Regolamento 27 novembre 1862, non che le relative note in *Opere pie.*

§ 6. Per quanto spetta alla resa dei conti di essi Tesorieri, *V.* pure gli art. 20 a 26, *ivi.* — Qui solo ripeteremo che dall' attual Legge caritativa non è più richiesta l' approvazione di essi

(4) Scaglia, op. cit., pag. 52. (5) Ivi, pag. 198.

conti per parte del Consiglio di prefettura, come lo era a senso dell'art. 15 della Legge 20 novembre 1859.– *V.* nota 69ª in *Opere pie*.

TESORO. — La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè vi sia stato scoperto pel solo effetto del caso, appartiene per metà a quello che lo ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo (Art. 685 Cod. civ.).

TESTAMENTI. — Nei luoghi in cui fossero interrotte tutte le comunicazioni a cagione di peste o di altra malattia contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto da un Notaio, o dal Giudice, o dal Parroco, o dal Sindaco, o da chi fa le veci dei medesimi, in presenza di due testimoni.

Il testamento è sempre sottoscritto da chi lo riceve. È inoltre sottoscritto o sottosegnato dal testatore e dai testimoni, se le circostanze lo permettono: è tuttavia valido anche senza le sottoscrizioni o segni di questi, purchè si faccia in tale caso menzione espressa della causa, per cui il testatore ed i testimoni non hanno sottoscritto o sottosegnato.

Possono servire per testimoni a tali testamenti persone dell'uno e dell'altro sesso, purchè sane di mente, e maggiori di anni sedici.

Ove il testatore muoia prima che le comunicazioni siano ristabilite, o prima di sei mesi, il testamento viene depositato, tostochè sia possibile, nell'Archivio d'Insinuazione (Ufficio di registro) del luogo ove è stato ricevuto.

Le disposizioni sovra accennate hanno luogo a favore tanto di quelli che sono colpiti dalla malattia, quanto di coloro che si trovano nei luoghi infetti, comunque non sieno attualmente ammalati.

Tali testamenti divengono nulli sei mesi dopo che le comunicazioni sono state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questo si è trasferito in un luogo in cui non sono interrotte (Art. 778, 779, 780, 781 Cod. civ.).

TESTIMONI (Indennità ai). — § 1. Ai testimoni chiamati a deporre in giudizio sono dovute le indennità fissate dalla Legge 17 dicembre 1854 modificata nella prima parte dell'art. 3 dalla Legge 6 aprile 1858.

Quando un testimonio chiamato a deporre sia trattenuto in viag-

gio da forza maggiore, gli è corrisposta una indennità di lire 1 50 per ogni giornata; ma in questo caso dovrà ottenere dal Giudice di mandamento o dal Sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio (Art. 4 cit. L. 17 dicembre 1854).

§ 2. Sebbene non vi possano essere spese processuali nei giudizi davanti ai Consigli di disciplina della Guardia nazionale, tuttavia il R. Decreto 11 luglio 1853 ne eccettua le indennità ai testimoni cui occorresse di far trasferire fuori del proprio Comune. Nel silenzio della legge vi sono applicabili le regole e norme stabilite dalle leggi generali, secondo cui quell'indennità è regolata in ragione della distanza percorsa; e l'Esattore del rispettivo Comune è tenuto ad anticiparla, sui fondi erariali, al testimonio sulla tassazione fattane dal Presidente nella cedola di citazione, salvo il diritto di ripeterla dall'imputato in caso di condanna. I Consigli di disciplina debbono al riguardo avvertire, sempre quando avvenga questo caso, di condannare l'imputato nelle spese di trasferta dei testimoni, onde all'appoggio della sentenza di condanna il Regio Erario possa ripetere dal condannato le spese relative anticipate (Art. 5 cit. R. D.; — Circol. Min. Interni 1° settembre 1851). — *V. Consiglio di disciplina.*

V. anche *Rifiuto di servizio.*

TETTOIE (Loggie) PUBBLICHE. — Dicesi *tettoia* od *alla* (1), e meglio *loggia* un edifizio appositamente costrutto dal Municipio pel mercato delle derrate annonarie. La vendita sotto queste tettoie può essere allegata al pagamento di una tassa o di una pigione, ed è regolata dalle norme di polizia relative ai mercati ed alla pubblica nettezza, sotto l'immediata sorveglianza degli agenti municipali.

La costruzione di pubbliche loggie per tutti od alcuni speciali mercati è cosa vantaggiosissima, sia pel pubblico, il quale trova riunito in apposito locale tutto quanto s'attiene all'alimentazione, e che ha libera circolazione nelle vie e piazze, perchè tolto così l'ingombro dei venditori ambulanti: sia ai venditori stessi, perchè

(1) La voce *alla*, che ha il suo equivalente in *halle* francese ed *ala* piemontese, è adoperata da M. Giovanni Villani, sebbene il Fanfani la dica troppo francese (*Vocabolario della lingua italiana*, Firenze 1855).

si trovano di tal modo al riparo dalle intemperie, al sicuro da ogni latrocinio delle loro merci, protetti dagli agenti municipali, e, mediante una tenue retribuzione, accomodati in locale ampio e conveniente pel loro commercio.

La spesa poi, considerevole alcuna volta, per la costruzione di una loggia, è abbondantemente ricompensata dall' annuo provento che può dar questa alla finanza municipale.

TINTORIE. — Debbono queste industrie annoverarsi tra gli stabilimenti incomodi ed insalubri per le nocive esalazioni degli ingredienti adoperati e pel denso fumo dei loro fornelli, e per lo insudiciamento delle acque, dei terreni e delle pareti. Vogliono perciò essere allontanati dall'abitato, o quanto meno tollerarsi colle debite precauzioni. — *V. Stabilimenti incomodi, insalubri e pericolosi.*

Devesi proibire l'uso in alcuni luoghi tollerato di stendere le pezzuole tinte attraverso le vie per farle asciugare.

TIPOGRAFI. — § 1. La Legge 26 marzo 1848, nel proclamare la libertà della stampa, dichiarò che nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio d'ogni specie d'officina di stampa (Art. 6).

In conseguenza di ciò continuarono ad osservarsi riguardo allo stabilimento ed esercizio di officine tipografiche le RR. PP. 4 agosto 1829, fino a che colla Legge 13 novembre 1859 sulla sicurezza pubblica vennero determinate altre norme più consone cogli attuali politici ordinamenti, ed ai progressi di quest'arte.

§ 2. La detta Legge dispone che niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili, senza permesso del Prefetto della provincia. Tali esercizi saranno sempre proibiti in camere private, od in altri siti chiusi al pubblico (Art. 128). Il permesso non può accordarsi se non alle persone probe ed oneste che hanno compiuto il corso speciale (tecnico) ovvero quello classico sino alla seconda rettorica (corso ginnasiale) inclusivamente, e che abbiano atteso al tirocinio dell'arte almeno per un triennio (Art. 129) (1).

Il Regolamento 8 gennaio 1860 soggiunge che le permissioni

(1) Chi apre o dirige una stamperia senza autorizzazione, chi si rende prestanome per tal fatto illecito, è reo o correo dello stesso reato (Cass. 18 marzo 1856, Ferrando, Reviglio e Savoiardo, ric.).

accordate dal succitato art. 128 saranno solo valide per una determinata località, e qualora l'esercente intenda trasportare la sua officina in località diverse, dovrà ottenere una nuova permissione (Art. 66).

§ 3. I tipografi e litografi nell'esercizio dell' arte loro debbono del resto uniformarsi alla legge sulla stampa; e specialmente a quanto prescrive il capo I della citata Legge 26 marzo 1848. — *V. Stampa.*

§ 4. I tipografi, che sono pure editori o librai, debbono osservare le disposizioni degli art. 62, 63, 64 della Legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859 per quanto riguarda il commercio di libri e stampe. — *Librai, Libri.*

Debbono parimenti eseguire le dichiarazioni e depositi prescritti onde godere della proprietà letteraria delle opere da loro stampate. — *V. Proprietà letteraria ed artistica* (2).

§ 5. Le fabbriche dell'inchiostro da stampa sono annoverate fra gli stabilimenti pericolosi essendo tale inchiostro composto di materie grasse che prestano facile esca agli incendi: esse vogliono perciò essere allontanate dal concentrico dell'abitato. Similmente i regolamenti municipali debbono vietare ai tipografi di tenere considerevoli depositi d'inchiostro da stampa nelle loro officine, conservandolo solamente nelle cantine o sotterranei, e sempre discosto dalle carte.

V. pure *Affissi* — *Bollo,* ecc.

TIRO A SEGNO. — Fu già nei secoli scorsi assai diffuso nelle varie parti dello Stato l'esercizio del tiro a segno o al bersaglio, che i Reali di Savoia fin dal 1668 chiamavano *nobile ed antico e tanto vantaggioso al mantenimento dello Stato,* e che vennero fino ai nostri tempi favoreggiando colle molte autorizzazioni di locali stabilimenti (1).

Ma questo gradito e guerresco passatempo dei nostri maggiori cominciava a mettersi in dimenticanza specialmente pel sinistro influsso dell'assolutismo che lo aveva giustamente in sospetto, quando le vicende politiche e la guerra dell'indipendenza nazionale ne rilevarono tutta la pratica importanza e lo richiamarono in onore.

---

(2) *V.* nel SUPPLEMENTO la nuova Legge sulla proprietà letteraria.

(1) *V. Raccolta delle leggi antiche* del BORELLI, p. 836-39, e del DUBOIN, vol. XV, pag. 801 e segg.

Un R. Decreto del 1° aprile 1861, inteso a riordinare l'istituzione dei tiri a segno in tutti i Comuni, dava modo a privati cittadini di costituirsi in società del tiro nazionale che sussidiata coi danari dello Stato in forza di Legge del 4 agosto 1861, trovavasi bentosto in circostanza di aprire ogni anno nelle più cospicue città del Regno un gran tiro nazionale, in cui a lato d'ogni ordine di milizie e di cittadini vedemmo pure gareggiare i fieri imberciatori della vicina Elvezia.

Intanto un altro R. Decreto dell'11 agosto dello stesso anno ricostituiva l'organismo delle locali società del tiro, in fino a che un ultimo Decreto dell'11 ottobre 1863, abrogando i due antecedenti, fissava definitivamente le basi per la costituzione di esse società. Ecco senz'altro i termini di questo Decreto:

Art. 1. È autorizzata la costituzione di Società per promuovere l'attivazione di tiri al segno. Esse sono provinciali, mandamentali o comunali, secondochè si assumono l'incarico di dare periodicamente tiri di gara col concorso delle Guardie nazionali della provincia o del mandamento, non che delle Società ivi regolarmente istituite, oppure circoscrivono la loro azione entro i limiti del Comune. Sono private quelle che hanno per iscopo la sola istruzione dei soci; anche queste possono formare tiri di gara.

Art. 2. Porteranno tutte il titolo di *Società del tiro a segno*, e potranno essere iniziate tanto dalle rappresentanze provinciali e comunali, quanto dai privati.

Art. 3. Ogni cittadino non compreso nelle esclusioni previste dall'articolo 13 della Legge 4 marzo 1848 sulla Guardia nazionale può essere ammesso a far parte della Società del tiro a segno, con che abbia raggiunto l'età d'anni ventuno, e dimori almeno una parte dell'anno nella provincia, nel mandamento, o Comune rispettivi. — Possono anche essere ammessi, sulla loro richiesta, i giovani in età d'anni diciotto al ventunesimo, semprechè giustifichino inoltre d'aver ottenuto il consenso del padre, della madre, del tutore, o del curatore.

Art. 4. Ogni Società ha una Direzione composta d'un Presidente e di quel numero di membri che verrà determinato nello statuto di cui all'articolo 8.

Art. 5. Le Direzioni delle Società provinciali, mandamentali e comunali sono presiedute dal Comandante della Guardia nazionale della propria sede, se vi esiste un Comando superiore, una Legione od un Battaglione; in difetto, da altro Ufficiale della Guardia nazionale designato dall'Autorità politica della provincia.

Art. 6. Gli altri membri delle stesse Direzioni, come pure quelli delle Direzioni delle Società private ed i Presidenti di queste ultime, sono nominati dai soci nel loro seno a maggioranza assoluta di voti ed a schede segrete. — Può essere nominato nello stesso modo un Segretario anche fuori del novero dei soci.

Art. 7. Per la validità della riunione dei soci si richiede la presenza della metà dei soci stessi; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 8. Appena nominata la Direzione, essa deve compilare lo statuto definitivo della Società, e sottoporlo alle deliberazioni dei soci. Deve pure formare il proprio regolamento interno. — Tanto lo statuto che il regolamento vogliono essere approvati per mezzo di Decreto Reale.

Art. 9. La Direzione di ciascuna Società avrà la sua sede nel capoluogo della provincia, del mandamento, o del Comune rispettivo.

Art. 10. I tiri periodici di gara delle Società provinciali e mandamentali si possono attuare in qualunque Comune della propria circoscrizione, il quale ne faccia domanda, si obblighi di sostenerne in tutto od in parte le spese nel caso d'insufficienza dei mezzi della Società, e provi di avere un locale acconcio. — Quando gli stessi tiri avranno luogo in Comune che non sia quello della sede della Direzione, questa potrà delegare le proprie attribuzioni a persone di sua confidenza, le quali si rechino sul sito al fine di dirigere le occorrenti disposizioni.

Art. 11. Prima di aprire tiri di gara è necessario di ottenere il permesso del Prefetto, alla cui approvazione devesi eziandio sottoporre il programma relativo. Un esemplare di questo sarà spedito al Ministero dell'Interno a diligenza della Direzione della Società.

Art. 12. In ogni tiro di gara, tranne i privati, la metà dei bersagli e dei premi sarà assegnata alle armi d'ordinanza italiana.

Art. 13. Per l'ammissione ai tiri di gara si esigono le condizioni prescritte pei soci dall'art. 3.

Art. 14. In nessun tiro di gara dato dalle Società provinciali, mandamentali, comunali o private saranno ammesse rappresentanze di Società o Guardie nazionali non comprese nella rispettiva circoscrizione territoriale.

Art. 15. La Direzione cura lo sviluppo della Società, ne amministra i fondi, fissa il prezzo dei tiri, i giorni e le ore del servizio, e conferisce i premi, il tutto in conformità dei propri statuti.

Art. 16. La Direzione mantiene l'ordine nei tiri e pronunzia sulle contestazioni che insorgessero. — Dalle decisioni della Direzione è lecito appellarsi al giudizio della Direzione di un'altra Società debitamente approvata, e scelta di comune accordo tra le parti interessate. — Qualora però nel recinto del tiro nascessero contese con minaccie di disordini, saranno tutti obbligati ad osservare le disposizioni date provvisoriamente dall'Autorità municipale ivi presente, in difetto dal membro più provetto della Direzione, ed in mancanza di lui, dal socio maggiore di età che non abbia parte nella questione.

Art. 17. Potranno essere sussidiate dal Governo le Società legalmente costituite, le quali accorderanno l'uso del loro locale alla Guardia nazionale, e specialmente quelle che destineranno inoltre bersagli liberi a tutti i cittadini in alcune ore dei giorni festivi per esercitarsi con armi d'ordinanza, mediante il solo pagamento delle munizioni.

Art. 18. I sussidi governativi saranno accordati unicamente per premi, per l'acquisto d'armi e munizioni, e per sopperire ad altre spese d'ordinaria manutenzione dei tiri.

Art. 19. Il Governo concederà alle Società che ne facciano richiesta le munizioni da guerra al prezzo di fabbrica.

Art. 20. Il Governo procurerà di fornire alle Società che ne facciano domanda, e ne assumano il carico corrispondente, persona capace di conservare le armi, dirigerne ed insegnarne l'uso pratico, scegliendola fra i soldati dell'Esercito benemeriti e divenuti inabili al servizio militare.

Art. 21. Le Società sono indipendenti tra loro: nessuna ingerenza di comando possono avere le une sulle altre.

Art. 22. È vietato alle Società di occuparsi di oggetti estranei all'istituzione del tiro a segno.

Art. 23. Tutte le Società del tiro a segno esistenti nello Stato devono riprodurre i loro statuti e regolamenti, ed ottenerne la conferma entro il volgente anno 1863, introducendovi all'uopo le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni sancite col presente Decreto.

Art. 24. È abrogato il R. Decreto 1° aprile 1861, n° 4698, non che il Decreto ministeriale 11 agosto stesso anno, col quale venivano stabilite norme obbligatorie per gli statuti delle Società del tiro a segno.

TITOLI. — I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi (Art. 79 Stat. fond.). Niuno può ricevere titoli da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re (Art. 80 ivi).

Chiunque si arroghi titoli di dignità che non gli siano stati legittimamente conferiti, è punito col carcere non minore di un mese ed estensibile ad un anno e con multa da 100 a 500 lire; in caso di recidiva, sempre col carcere non minore di mesi tre (Art. 290 Cod. pen.).

Lo stesso Codice punisce pure col carcere chiunque si dà false qualità in un passaporto, oppure concorre come testimonio a far rilasciare un passaporto di questo genere (Art. 354).

TOMBE. — *V. Cimiteri. — Iscrizioni lapidarie.*

TOMBOLE E LOTTERIE. — § 1. Con Legge (1483) 27 settembre 1863 fu confermata la proibizione d'ogni specie di lotteria pubblica, salve le eccezioni stabilite dall'Autorità governativa, e mantenuto provvisoriamente il giuoco del lotto a favore dello Stato. — *V. Lotterie.*

§ 2. Con Decreto (1484) dello stesso giorno furono date le disposizioni in esecuzione della suddetta Legge. Giusta il medesimo:

Alla proibizione generale delle pubbliche lotterie stabilita dall'articolo 1 della detta Legge è fatta eccezione per le lotterie promosse e dirette da Corpi morali legalmente costituiti, o da Società i cui Statuti siano approvati dal Governo, purchè i premi consistano in oggetti mobili, escluso il danaro, cedole o biglietti ad esso equivalenti, e purchè il prodotto sia destinato esclusivamente ad opera di beneficenza o ad incoraggiamento di belle arti (Art. 1).

Sono pure eccettuate le tombole, le quali però andranno soggette alla tassa del 20 p. °/₀ sul prodotto della vendita delle cartelle (Art. 2).

Le lotterie e le tombole suddette non possono mai eseguirsi senza precedente autorizzazione del Prefetto della provincia (Art. 3).

Quando un Comune, per intraprendere qualche lavoro di evidente utilità pubblica, volesse aggiungere premi in forma di lotteria ad un prestito da contrarre al fine predetto, potrà esservi autorizzato con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato (Art. 4).

3. Con altro R. Decreto (2400) 29 giugno 1865 venne approvato un Regolamento per le lotterie non proibite e per le tombole, in esecuzione delle disposizioni portate dal surriferito R. Decreto 27 settembre 1863.

Eccone il testo:

TITOLO I. — Delle lotterie non proibite.

Art. 1. Le domande per autorizzazione di lotterie di oggetti mobili, aventi per iscopo opere di pubblica beneficenza, o l'incoraggiamento delle belle arti, contemplate dall'art. 1 del R. Decreto 27 settembre 1863, n° 1484, dovranno estendersi in doppio su carta bollata, e rivolgersi alla locale Prefettura o Sotto-prefettura, unendovi parimente in doppio esemplare: — *a*) Il piano della lotteria, indicante la qualità, la quantità ed il valore dei singoli oggetti destinati per ciascun premio; la quantità ed il prezzo dei biglietti da distribuirsi; il luogo in cui rimarranno esposti gli oggetti; il luogo, modo ed epoca fissati per l'estrazione e per la rimessione dei premi ai vincitori; — *b*) Il modello del registro a matrice dal quale saranno i biglietti staccati.

Art. 2. Il Decreto di autorizzazione sarà esteso appiè della domanda; dovrà determinare il luogo, il giorno e l'ora dell'estrazione; designare le persone che dovranno assistervi sotto la presidenza dell'Autorità locale, ed oltre l'osservanza delle disposizioni portate dal presente Regolamento, prescrivere quelle altre condizioni che fossero consigliate da speciali circostanze.

Art. 3. Prima di incominciare la vendita dei biglietti, il registro, o registri a matrice dovranno essere contrassegnati e numerati in ciascun fo-

glio di due pagine dal Prefetto o Sotto-prefetto, o dall'Impiegato che da essi venisse a tal uopo delegato. — Il numero del primo ed ultimo foglio sarà scritto in tutte lettere. Nell'ultima pagina di ciascun registro sarà apposta la dichiarazione seguente: Il presente Registro, N° . . . . si compone di N° . . . . (in tutte lettere) biglietti, dal progressivo numero . . . . al numero . . . .

Il Prefetto (o Sotto-prefetto).

I biglietti dovranno essere numerati progressivamente e muniti ciascuno di un bollo della Prefettura o Sotto-prefettura, o della firma di un Uffiziale delle medesime a ciò delegato, e saranno inoltre controsegnati dal concessionario.

Art. 4. L'estrazione della lotteria dovrà essere annunziata al pubblico, mediante notificazione, per cura dello stesso concessionario. — L'avviso dovrà far cenno della riportata autorizzazione, contenere il piano della lotteria e le speciali condizioni, alle quali fosse stata subordinata la concessione.

Art. 5. Scorsi tre mesi dalla data dell'estrazione senza che siano stati esibiti i biglietti vincitori, i premi andranno a beneficio del Corpo morale, a cui favore fu autorizzata la lotteria per essere erogati allo speciale scopo per cui venne fatta la concessione.

Art. 6. I promotori della lotteria dovranno far constare all'Uffizio della Prefettura o Sotto-prefettura che l'intiero prodotto della vendita dei biglietti sia stato erogato nel fine proposto, e che ad esclusivo benefizio di esso siano stati destinati i biglietti rimasti invenduti ed i premi non ritirati in tempo dai vincitori.

Art. 7. La Prefettura o Sotto-prefettura darà avviso della rilasciata autorizzazione delle lotterie alla Direzione del Lotto, nel cui compartimento dovranno le medesime eseguirsi, trasmettendole una copia del Decreto di autorizzazione e dei relativi documenti.

TITOLO II. — Delle Tombole.

Art. 8. Le domande per tombole saranno parimente rivolte alla locale Prefettura o Sotto-prefettura nelle forme stabilite dall'art. 1, unendovi il piano della tombola colla enumerazione dei premi e colla indicazione del prezzo di ciascuna cartella. — Quando la tombola facesse parte di un pubblico spettacolo con entrata a pagamento, in tal caso il prezzo delle cartelle verrà stabilito dal Prefetto o Sotto-prefetto, fatta ragione della entità dei premi e della parte principale o secondaria che la tombola rappresenta nel pubblico divertimento.

Art. 9. Non sarà considerato come tombola se non se quel giuoco che si fa con cartelle portanti una data quantità di numeri dall'uno al novanta, e nel quale vince la cartella in cui nell'estrarsi i numeri siasi verificata prima la stabilita combinazione. — Qualsiasi altra forma di giuoco cui si volesse dare il nome di tombola, cade nella proibizione generale delle lotterie.

Art. 10. L'autorizzazione delle tombole non sarà conceduta se non quando il prodotto netto della medesima debba essere erogato in uno

scopo di beneficenza ed incoraggiamento delle arti e delle industrie, e quando l'imprenditore abbia dato una idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla concessione sia nell'interesse del pubblico che in quello della finanza. — Tale autorizzazione verrà emessa in conformità del precedente art. 2, e porterà le condizioni di cui in appresso, oltre quella della pubblicazione prescritta dall'art. 4.

Art. 11. Le cartelle dovranno essere staccate da registri a madre e figlia (Mod.° A), ognuno dei qnali conterrà una grande e determinata quantità di cartelle. — Detti registri segnati con numero progressive saranno dall'Uffizio di Prefettura o di Sotto-prefettura numerati e controsegnati in ciascun foglio e quindi trasmessi unitamente ad una copia del piano della tombola, e del relativo Decreto di autorizzazione alla Direzione compartimentale del Lotto per essere muniti in ogni cartella di un apposito bollo, dopo di che verranno rimessi al concessionario contro ricevuta.

Art. 12. Il concessionario della tombola dovrà, almeno un' ora prima di quella fissata per l'estrazione, consegnare i registri delle cartelle al funzionario che presiede alla esecuzione della tombola, e questi, dopo essersi assicurato della effettiva riconsegna di tutti i registri stati controllati dalla Prefettura o Sotto-prefettura, e bollati dalla Direzione del Lotto, li rimetterà al Delegato di quest'ultima, il quale alla presenza ed in concorso del funzionario predetto constaterà la quantità delle cartelle vendute, e liquiderà la tassa dovuta allo Stato. — Di tali operazioni verrà compilato processo verbale (Mod.° B), in quattro originali, dei quali due saranno ritirati dal funzionario suddetto per ritenerne uno presso di sè e trasmettere l'altro allo Uffizio di Prefettura o di Sotto-prefettura; il terzo verrà consegnato al concessionario della tombola, ed il quarto sarà dal Delegato della Direzione del Lotto alla medesima trasmesso.

Art. 13. Compiuta l'estraziono, il Delegato della Direzione del Lotto ritirerà i registri delle cartelle tanto vendute che invendute, e li trasmetterà alla Direzione stessa.

Art. 14. Entro tre giorni da quello della estrazione della tombola il concessionario dovrà versare l'importo della tassa risultante dal processo verbale predetto nella Tesoreria della provincia o del circondario in conto proventi della Direzione generale delle Tasse e del Demanio - ramo Lotto.

Art. 15. La quietanza di versamento verrà dal concessionario rimessa alla Direzione compartimentale del Lotto, la quale, accertata l'esattezza della liquidazione, e promossi, all'uopo, gli opportuni provvedimenti, la trasmetterà alla Prefettura o Sotto-prefettura con analoga dichiarazione. — All'appoggio di tali titoli, e dopo che il concessionario avrà inoltre giustificato di avere soddisfatto i premi stabiliti, ed erogato il prodotto netto della tombola nel proposto scopo, il Prefetto o Sotto-prefetto ordinerà lo svincolo della prestata cauzione.

TITOLO III. — Disposizioni comuni alle lotterie ed alle tombole.

Art. 16. Non verrà conceduta l'autorizzazione per due lotterie o due tombole contemporanee nello stesso Comune.

Art. 17. Quando motivi di ordine pubblico lo richiedessero, il Prefetto o Sotto-prefetto potrà rivocare o modificare la già data autorizzazione sì per le lotterie che per le tombole.

Art. 18. Dell'eseguita estrazione sì delle lotterie che delle tombole si farà constare con processo verbale, firmato dalle persone che avranno assistito a termini del decreto di autorizzazione.— Un esemplare di detto processo verbale sarà tosto trasmesso alla Prefettura o Sotto-prefettura dall'Autorità locale, cui incumberà altresì render conto della regolarità dell'operato.

Art. 19. Le spese tutte che potranno occorrere per l'eseguimento delle prescrizioni del presente Regolamento sono dichiarate a carico dei concessionari delle lotterie e delle tombole.

Art. 20. L'inosservanza di alcuna fra le imposte condizioni renderà nulla l'impartita autorizzazione, sì per le lotterie come per le tombole, dovendosi in tal caso ritenere come contravvenzioni all'art. 1 della Legge sul Lotto 27 settembre 1863, n° 1483, e punibili quindi a senso degli articoli 32 e seguenti del Regio Decreto 5 novembre successivo, n° 1534.

Disposizioni transitorie.

Art. 21. Le disposizioni del presente Regolamento non sono applicabili alle lotterie ed alle tombole precedentemente autorizzate, se non se per le formalità di esecuzione in quanto le medesime possano conciliarsi colle condizioni della riportata autorizzazione.

V. del resto il nostro articolo *Lotterie.*

TORBA - TORBIERE. — § 1. Le coltivazioni di torba appartengono alla seconda classe delle coltivazioni di sostanze minerali (Art. 13 L. (3755) 20 novembre 1859).

Le torbiere non possono coltivarsi che dal proprietario del terreno o col di lui consenso (Art. 130 cit. L.).

§ 2. Colui che vuole intraprendere tale coltivazione è tenuto di farne anzitutto la dichiarazione al Sotto-prefetto del circondario, indicandovi il suo nome e cognome e il suo domicilio che dovrà sempre essere stabilito nel circondario, il sito dov'è posta la torbiera, la natura e disposizione di essa ed il metodo di coltivazione che intende adottare; e ciò sotto pena al contravventore di un'ammenda da L. 5 a L. 50 (Art. 131 e 132 ivi).

Il Sotto-prefetto, preso il parere dell'Ingegnere delle miniere, prescriverà le condizioni alle quali ogni coltivazione di torbiere dovrà, secondo i casi e le circostanze locali, essere assoggettata nell'interesse della sicurezza e della salubrità pubblica. Queste condizioni sono notificate al coltivatore per mezzo del Sindaco del Comune, il quale avrà incarico di curarne l'osservanza (Art. 133 ivi).

I proprietari, coltivatori od i loro aventi diritto, i quali non si conformassero alle condizioni imposte dal Sotto-prefetto per la coltivazione delle torbiere, potranno essere ingiunti a desistere dalla coltivazione. Contro tale decreto di sospensione vi è ricorso al Ministro dei Lavori pubblici, il quale provvede, sentito il Consiglio delle miniere (Art. 134).

Allorquando la vicinanza di diverse torbiere rendesse necessaria qualche opera nell'interesse della sicurezza e della salubrità pubblica, si applicheranno le disposizioni degli art. 75, 76, 77 della Legge (Art. 135).

I lavori che si riconoscessero necessari per lo scolo delle acque sono annoverati fra quelli, per cui si può far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica (Art. 136).

§ 3. Con sentenza 3 gennaio 1844 del già Consiglio d'Intendenza di Novara, confermata in appello dal cessato Magistrato della R. Camera dei Conti, fu dichiarato che le concessioni di torbiere non rivestono la natura di vendita o di affittamento di beni comunali, ma quella di un contratto speciale retto in tutto dalle disposizioni della Legge sulle miniere; epperò non si richiedono per esse le formalità degli incanti prescritte dalla Legge comunale (1).

TORCHI DA OLIO. — *V. Bannalità.*

TORNATE COMUNALI. — *V. Adunanze comunali.*

TORRENTI. — *V. Acque pubbliche. - Alluvione.*

TRANSAZIONI. — La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere (Art. 2083 Cod. civ.). Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti cadenti nella transazione. I Comuni, dispone il seguente articolo del citato Codice, e gli stabilimenti pubblici non possono transigere, se non conformandosi rispettivamente a quanto è prescritto dall'art. 436.

---

(1) *Dizionario di diritto amministrativo*, vol. v, pag. 1173 e seg. — MANTELLI, *Giurisprudenza del Codice civile.*

Può anche consultarsi l'opuscolo del prof. avv. ALBINI: *Delle condizioni per acquistare il diritto di coltivare le torbiere nei fondi dei Comuni.* (Vigevano 1841, tip. Vitali e Comp.).

Quest'ultimo articolo dichiara poi che i beni dei Comuni e delle Opere pie non possono essere amministrati ed alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie, cioè in conformità delle Leggi comunale e caritativa.

Secondo pertanto la Legge comunale debbonsi intendere soggette alla preventiva autorizzazione della Deputazione provinciale quelle transazioni de' Comuni, che possono equipararsi alle alienazioni di stabili o che importino costituzioni di servitù, o diminuzioni qualsiansi di diritti reali, ovvero ancora che implichino alcuni atti o contratti che a senso della Legge non possono effettuarsi senza l'approvazione dell'Autorità tutoria (Art. 133 L. C.; — Consiglio di Stato, par. 23 giugno 1863) (1).

Per tutte le altre transazioni invece riflettenti altri oggetti, le relative deliberazioni non vanno soggette ad alcuna approvazione, non incumbendo al riguardo altro obbligo che di presentarle alla vidimazione del Sotto-prefetto per gli effetti previsti dagli art. 125 e seg. della Legge comunale.

Qualunque poi sia lo scopo della transazione, sia cioè, che si tratti di troncare, ovvero semplicemente di prevenire una lite, vuolsi ritenere il criterio discretivo suddetto (Circol. Min. Interni 14 ottobre 1850).

§ 2. Nè altrimenti deve dirsi riguardo alle transazioni stipulate nell'interesse dei pii Istituti, dappoichè l'art. 15 della Legge 3 agosto 1862 assoggetta alla approvazione della Deputazione provinciale tutti gli atti che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio o che impegnano le Opere pie ad iniziar liti; e non potendosi d'altra parte dubitare che sotto tali generiche espressioni si comprendono tutti quei contratti, come le transazioni, per cui si rinunzia ad un diritto reale od all'esercizio dell'azione relativa.— *V.* nota 26ª in *Opere pie.*

§ 3. Piuttosto può dubitarsi se sia soggetta ad approvazione, in senso della Legge 5 giugno 1850 relativa agli acquisti dei Corpi morali, una transazione fatta da un' Opera pia sopra diritti ereditari. La risoluzione di questa questione è affermativa o negativa, secondochè si tratta di accrescere o non il patrimonio dell'Istituto con le condizioni della transazione. Se poi questo fu già autorizzato

---

(1) *Rivista amm.* 1863, pag. 629. — *V.* pure ACCAME, *Del diritto comunale*, n. 108.

in genere ad accettare il lascito; benchè per controversie non se ne potesse determinare l'ammontare, allora l'autorizzazione accordata in termini generici implica altresì l'autorizzazione della transazione, sia questa favorevole o non all'aumento del patrimonio dell'Istituto (Decis. minist. 26 aprile 1862) (2).

§ 4. Dopo il compimento di tutte le formalità prescritte, le transazioni che riguardano i Comuni sono paragonate a quelle fatte tra privati, per tutto ciò che è relativo ai loro effetti, alla loro interpretazione ed all'estensione delle clausole che contengono; per conseguenza fu deciso che l'approvazione superiore di una transazione tra un Comune ed un privato non impedisce i Tribunali di pronunciare sulla validità di questa transazione, indipendentemente dalla menzionata approvazione (3).

§ 5. In tema di transazione sopra oggetti reali, nè le Amministrazioni comunali, nè il Sotto-prefetto hanno od avranno la capacità ed il potere di darvi forza efficace ed obbligatoria. senza l'intervento di altre Autorità, e senza l'esame accurato della loro utilità e convenienza. Una transazione quindi intesa fra due Municipii per delimitazione di territori comunali senza la sanzione della suddetta superiore Autorità non può ravvisarsi che una pratica incompiuta, come un progetto di delimitazione incapace ad obbligare le parti a compierla ed eseguirla. Devesi invece ritenere come valida, legale ed obbligatoria quell' altra transazione e delimitazione di beni comunali che sia stata eseguita sotto il Governo francese colla debita sanzione intervenuta per Decreto del Prefetto del dipartimento (Cons. di Stato, sent. 6 agosto 1861) (4).

§ 6. Una transazione su questioni insorte riguardo ad un affittamento fatto per atto pubblico non è efficace se non interviene (ove sia necessaria) la superiore autorizzazione, e se non è ridotta in atto autentico; l'art. 1414 del Codice civile, che parla di transazione su di una lite, fatta per ordinanza di consenso, non istabilisce un' eccezione alla necessità dell'atto pubblico, ma dà solo il mezzo di obbligare il renitente a questa indispensabile solennità (R. Camera Conti, sent. 6 luglio 1850) (5).

---

(2) Scaglia, *Manuale per le Amministrazioni di beneficenza*, p. 75.

(3) De Cormenin, *Quest.*, tom. I, pag. 375; Dalloz, n.i 667 e 669; *Dizionario di diritto amministrativo*, v° Comuni, n. 89.

(4) *Rivista amm.* 1861, pag. 699.

(5) Bettini, vol. II, p. 3a, pag. 81.

§ 7. Riguardo alle *transazioni per contravvenzioni* — *V. Oblazioni per contravvenzioni.* – *Conciliazione.*

TRANSITO. – *V. Dazi comunali.* – *Tassa governativa e dazio di consumo.*

TRASFERTE E VACAZIONI. — § 1. **Sindaci, Consiglieri e Segretari comunali.** — Sebbene le funzioni di Amministratore comunale siano e debbano essere gratuite, tuttavia l'uso e la legge danno diritto al rimborso per le spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi (art. 197); e fra queste debbono senza dubbio annoverarsi quelle per viaggi e soggiorno fuori del Comune per affari riflettenti gli interessi dello Stato o dei Comuni.

Siccome per altro queste indennità di trasferta e vacazione possono facilmente dar luogo a molti abusi, e che al riguardo variavano di molto le consuetudini de' varii paesi, perciò l'Istruzione 1° aprile 1838 aveva creduto conveniente di assegnar varie norme in proposito negli articoli 294 e segg.

Ivi è detto che le trasferte sono ordinarie e straordinarie: ordinarie sono quelle per assistere all'estrazione della Leva militare nel capoluogo del mandamento od ai Consigli di leva nel capoluogo del circondario; straordinarie quelle in dipendenza degli ordini dell'Autorità competente, od in seguito a speciale deputazione dei Consigli comunali debitamente autorizzata (Art. 297). E vi si dichiara inoltre: 1° che non si fa luogo a risarcimento o vacato per quelle trasferte cui fossero obbligati gli Amministratori e Segretari per recarsi presso gli Uffizi superiori, ond'essere redarguiti per comprovati mancamenti nell'esercizio dei loro doveri; 2° che il Segretario investito di due o più segreterie nello stesso circondario non può conseguire che un solo vacato od indennità di trasferta, divisibile in equa proporzione fra i diversi Comuni che deve contemporaneamente rappresentare in quella sua vacazione; 3° che per gli impiegati subalterni, agenti o messi dei Comuni, il diritto di trasferta che loro fosse dovuto, dev'essere volta per volta approvato dal Consiglio, non essendo a costoro applicabile lo stabilimento come sovra prescritto (Art. 303).

Tutte le spese di trasferta e di vacazione sono a carico del bilancio comunale (1).

---

(1) In Lombardia è lo Stato che fa fronte alle spese di trasferta dei Sin-

Del resto, le altre disposizioni dell'Istruzione 1° aprile 1838 furono riepilogate o modificate dalla seguente Circolare del Ministero dell'Interno 3 settembre 1840, che può tuttora servire di utile norma:

Sebbene per lo adempimento dei doveri inerenti alle funzioni municipali non sia propriamente dovuta alcuna retribuzione od indennità agli Amministratori de' Comuni, giacchè si tratta in sostanza d'un servizio che, reso al proprio paese, non deve far luogo a mercede per colui che lo presta, cionullameno essendosi in alcune località, e segnatamente in quelle di montagne, introdotto l'uso di corrispondere una qualche somma a titolo di trasferta e di vacazione agli Amministratori ed ai Segretari comunali, allorchè, obbligati per servizio del pubblico a recarsi fuori del territorio ed a pernottarvi, ne fanno espressa domanda, si è dovuto perciò nella Istruzione emanata il 1° di aprile 1838 comprendere a questo riguardo una serie di disposizioni intese a regolare su basi uniformi questo articolo di spesa comunitativa, onde far cessare la disparità che passava tra paese e paese nel modo e nella misura di provvedervi.

Non s'intese per altro fin d'allora se non se di tracciare a questo proposito una semplice base normale. Di fatto l'annotazione che si fece susseguire appiè dell'art. 301 della suddetta Istruzione rileva per se stessa che le somme indicate per le trasferte e le vacazioni negli articoli precedenti non possono considerarsi qual misura tassativa ed assoluta, essendosi per tal modo preveduto il caso, come poi venne anche segnato nella Circolare di questo Ministero, del 30 marzo p. p., che avrebbe potuto richiedere una qualche modificazione alle norme come sovra tracciate.

Ora avutosi l'accertamento non solo della possibilità, ma della convenevolezza di far luogo ad una simile modificazione, in quanto che la somma assegnata a titolo di vacato dal detto art. 301 risultò suscettiva d'essere diminuita, mentre quella eziandio fissata per le trasferte permette pure d'essere d'alquanto minorata; aggiuntasi a ciò la considerazione del bisogno di rendere più particolarizzata e corrispondente ai vari occorrenti casi l'applicazione della modificata misura; perciò in presenza di questi diversi motivi si è divisato di stabilire, con autorizzazione di S. M., quanto segue, cioè:

1° Servate le norme indicate dall'Istruzione del 1° aprile 1838 in quello che spetta al modo di computare le distanze da percorrersi (2), l'indennità di trasferta pel cammino da farsi, la quale non dovrà mai concedersi che

---

daci e Segretari comunali per le operazioni della Leva militare, mediante i fondi così detti del *dominio* (Consiglio di Stato, par. 11 aprile 1861). — Per altro delle spese incontrate dai rappresentanti del Comune in dipendenza di deliberazioni del Consiglio comunale spetta a questo il curarne il rimborso (Cons. di Stato, par. 14 marzo 1863).— *V. Rivista amm.* 1861, pag. 361; 1863, pag. 316.

(2) L'indennità di trasferta per l'andata e pel ritorno, ogni cosa compresa, viene pagata in ragione delle distanze percorse, misurandosi quelle distanze o per miglia (chilometro) o per ore di cammino, secondo che richiede la località rispettiva delle comunicazioni. Cinque ore di cammino corrispondono ad un tratto di strada di dieci miglia di Piemonte (chilometri 25 circa, ossia miglia d'Italia di 60 al grado,

nel caso in cui se ne faccia espressa domanda, rimane fissata in centesimi 50 per cadun miglio di strada percorsa.

2° Questa indennità si corrisponde in ragione delle miglia percorse, ma l'ammontare complessivo di essa, qualunque sia d'altronde il numero di queste, non potrà mai eccedere per cadun giorno la somma di L. 7,50.

3° Qualora la persona che si trova in cammino facesse ritorno alla propria casa nel giorno stesso, si dovrà nel calcolo dell'indennità computare separatamente tanto le miglia dell'andata, quanto quelle del ritorno, coll'avvertenza, per altro, che nel caso in cui il numero loro oltrepassi quello di 15, l'indennità di trasferta non si potrà corrispondere in somma superiore di L. 7,50.

4° Se la persona che si trova in cammino ritornerà a casa il giorno dopo, e così dopo aver pernottato fuori, essa al suo ritorno avrà bensì diritto all'indennità fissata sulla base degli articoli 1° e 2° antecedenti, ma non già ad alcun vacato.

5° Il vacato da pagarsi a colui che deve soffermarsi il giorno intiero fuori del territorio, pernottandovi, non potrà eccedere L. 5 per cadnn giorno di fermata.

6° Esso però non sarà mai dovuto cumulativamente coll'indennità di trasferta, che arrivasse già alla somma di L. 7,50; cosicchè quell'Amministratore o quel Segretario comunalo, che avrà consunto una porzione del giorno in cammino, ed avrà per queslo suo viaggio diritto a conseguire l'indennità dei 50 centesimi per miglio di strada, non potrà pretendere per quel giorno stesso alcuna indennità di vacato, ancorchè abbia dovuto pernottare nel luogo di sua venuta.

7° Nel caso per altro in cui l'indennità di trasferta dovuta in ragione delle miglia percorse non arrivi che a L. 2,50, si corrisponderà inoltre il vacato di L. 5; ma se tale indennità di trasferta superasse le dette L. 2,50 senza per altro arrivare a L. 7,50 cumulativamente col vacato di L. 5, si corrisponderà allora in aggiunta quel tanto che manca per compiere le dette L. 7,50.

8° Ad oggetto poi di ginstificare la necessità, nella quale si è trovato l'Amministratore od il Segretario di soffermarsi l'intiero giorno e di per-

---

n° 12 1|2); e avvertendo che la distanza da misurarsi per miglia dev'essere calcolata in ragione della via più diretta che dal luogo di partenza mette a quella dell'arrivo, e che la distanza da calcolarsi per ore di cammino vuole stabilirsi in ragione del tempo che si impiega notoriamente dagli abitanti nel far quella strada. Su questa proporzione verranno, ben inteso, regolate le indennità di trasferta anche per le distanze al di sotto dei dieci miglia (Art. 298 e seg., cit. Istruz.).

Per ottenere la desiderata uniformità nella liquidazione di qneste spese, sarebbe cosa opportuna che in ciascun circondario si formasse (come in alcuni già si è fatto) una tabella polimetrica (sul sistema metrico-decimale) delle distanze di ciascun Comune dal capoluogo di circondario e da quello di mandamento; siccome prescriveva l'articolo 300 della citata Istruzione, che ne dava il modello; come pure suggeriva la Circolare dell'Azienda generale dell'Interno, 27 luglio 1849, per altri intenti. — *V. Distanze*, § 6.

Nel nostro FORMOLARIO, Parte II, Sez. II, ne diamo il Modulo.

nottare fuori del territorio, è stabilito che dovranno l'uno e l'altro farne constare colla produzione d'un certificato che, al capo-luogo della provincia (*circondario*), deve rilasciarsi dall'Intendente (*Sotto-prefetto*), ed al capoluogo del mandamento, da chi presiede il Consiglio di leva, se la trasferta ha luogo per questo.

9° I detti certificati dovranno poi sempre unirsi a corredo delle parcelle, che dopo la loro verificazione per parte delle Amministrazioni comunali serviranno al rilascio dei mandati di pagamento, ed in questa maniera i signori Intendenti (*Sotto-prefetti*) potranno anche assicurarsi del regolare adempimento di questa disposizione quando loro avverrà d'occuparsi della ammessione de' conti esattoriali.

Accennate così a V. S. Ill.ma le restrizioni, a cui si è stimato opportuno di assoggettare la quotità dei risarcimenti da corrispondersi per le dette trasferte e vacati, è pur sempre necessario che io le venga osservando, d'accordo coll'Istruzione del 1° aprile, che se per le cause di sopra indicate si è dovuto stabilire una fissa misura alle indennità da pagarsi pel surriferito doppio oggetto di servizio, questo non toglie che inerentemente sempre al principio, il quale virtualmente determina che debb'essere gratuito il servizio stesso, mai non si trascuri di limitare la concessione delle indennità a coloro solo che ne porgeranno la formale domanda, onde procurare così per ogni maniera ai Comuni il benefizio di poter risparmiare una mercede, a cui le persone disinteressate e mosse da generose disposizioni a pro del loro paese non dureranno certamente fatica a rinunziare.

§ 2. **Ufficiali di Sicurezza pubblica**. — Le indennità di trasferta e di soggiorno degli Ufficiali di Sicurezza pubblica, loro dovute quando essi debbono trasferirsi fuori della loro residenza per affari di servizio, sono regolate dalle disposizioni date con Circolari del Ministero dell'Interno 11 dicembre 1860 e 18 aprile 1864, nelle quali trovasi riassunto quanto già anteriormente erasi in proposito prescritto.

§ 3. **Impiegati e Funzionari in missione**. — Gli Impiegati in missione del Ministero delle Finanze, dell'Interno, di Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Amministrazioni dai medesimi dipendenti, quelli del Ministero dei Lavori pubblici, del Ministero di Grazia e Giustizia, nonchè i Membri dell'Ordine giudiziario, ne' soli casi di missione per affari amministrativi, percepiscono un compenso per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza, regolati dalle disposizioni dei R. Decreti 14 settembre 1862, n° 840, e 25 agosto 1863, n° 1446.

§ 4. **Ufficiali di giustizia**. — Tutti gli Ufficiali di giustizia, compresi gli Avvocati fiscali militari ed i Segretari, nei casi in cui,

a termini del Codice di procedura penale, è necessaria la loro trasferta, ricevono le indennità fissate dagli art. 11 e 12 della Legge 17 dicembre 1854.

§ 5. **Membri delle Corti d'Assisie, e Giurati.** — I Consiglieri d'appello, i Procuratori generali e loro Sostituiti, deputati ad intervenire alle Assisie fuori della residenza della Corte d'appello, ed i Giurati, che si trasferiscono alla distanza di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, hanno diritto all'indennità fissata dalla Legge sull'ordinamento giudiziario. - *V. Ordine giudiziario. - Giurati.*

§ 6. **Periti e testimoni.** — Le indennità dovute ai testimoni e periti per trasferta fuori della loro residenza, in materia penale, sono fissate dalle Leggi 17 dicembre 1854 e 6 aprile 1858.

TRASPORTI. — Il servizio dei trasporti riguarda vari oggetti, e, per quanto riguarda il nostro assunto, ne facciamo argomento dei seguenti §§:

§ 1. **Trasporto d'indigenti.** — I mezzi di trasporto degli indigenti, nei casi previsti dai regolamenti, sono somministrati dai Comuni posti lungo lo stradale che si deve percorrere, contro rimborso, da liquidarsi dal Prefetto della provincia. — Sono relativi a quest'oggetto il Regolamento approvato con R. Decreto (4152) 24 giugno 1860, il R. Decreto (251) 9 ottobre 1861 e le Circolari ministeriali 4 febbraio e 12 marzo 1862, da noi riferiti in *Indennità di via (V.)*. — *V.* pure più sotto il § 11.

§ 2. **Trasporto d'infermi e maniaci poveri.** — *V.*, riguardo a quest'oggetto, *Infermi — Maniaci poveri* — ed anche *Indennità di via.*

§ 3. **Trasporto di Guardie di Sicurezza pubblica e di Carabinieri Reali.** — Sono a ciò relativi i R. Decreti (4147 e 4152) del 24 giugno 1860, di cui in *Indennità di via,* § 5.

§ 4. **Trasporto di Guardiani carcerari.** — A questo riguardo una Circolare del Ministero dell'Interno in data 20 maggio 1863 reca quanto segue:

Agli agenti di custodia, a stretto rigor di termini, non compete che la indennità di via nei soli casi preveduti dall'art. 64 del Regolamento approvato col Regio Decreto 27 gennaio 1861, ed a viaggio compiuto. Avvenendo però, non di rado, che eglino non abbiano del proprio di che sopperire alle spese del viaggio, possono loro fornirsi gratuitamente i mezzi di trasporto (con o senza indennità, siccome agli indigenti), esten-

sivi ancora alle famiglie rispettive. Se non che tale gratuita somministrazione essendo tutta eccezionale, e tenendo appunto luogo della indennità dal Regolamento preveduta, non può farsi che sovra apposita e speciale autorizzazione del Ministero, il quale, dappoichè ordina il tramutamento di un guardiano e ne conosce i motivi, conosce benanco se sia il caso di applicare il disposto dell'art. 64 precitato.

Rimane perciò quindinnanzi assolutamente vietata la somministrazione di cui si tratta, ove non siasi prima dal Ministero autorizzata, di maniera che si farà ricadere sul funzionario che contravvenga a tale divieto l'arbitraria ed indebita spesa. A tal uopo il funzionario, che abbia a rilasciare il foglio di via ad un guardiano pel gratuito trasporto, dovrà richiamare nel foglio di via medesimo, con le debite indicazioni di data e d'altro, il corrispondente dispaccio della ministeriale autorizzazione, senza di che la spesa non verrà ammessa a pagamento, siccome non giustificata.

Giova poi dichiarare, in appendice alla Circolare 9 marzo dapprincipio citata, che le spese per cosiffatti gratuiti trasporti devono essere anticipate dai Comuni, siccome si usa pei ditenuti ed indigenti, salva la eguale rivaluta.

Che se trattisi delle indennità da pagarsi direttamente all'agente di custodia, a viaggio compiuto, la domanda deve essere presentata a questo Ministero corredata di apposita tabella in cui si indichi il cognome e nome del guardiano, l'ordine ministeriale di tramutamento, il luogo di partenza e di destinazione, la distanza percorsa in chilometri di via ordinaria e di strada ferrata, l'ammontare della indennità dovuta a termini del precitato art. 64.

§ 5. **Trasporto di corpi di reato.** — Anche le spese a ciò relative sono anticipate e pagate dai Comuni contro rimborso dal R. Erario (R. Decreto 26 aprile 1848). — *V. Corpi di delitto.*

§ 6. **Trasporto di ditenuti.** — Le Amministrazioni comunali anticipano egualmente la spesa occorrente pei trasporti di tutti i ditenuti, sì civili che militari e tanto condannati che inquisiti od arrestati per misura di sicurezza pubblica, contro rimborso per parte delle R. Finanze.

Il Regolamento approvato con R. Decreto 26 aprile 1848 prescrive in proposito quanto segue:

Art. 98. Gli imputati od accusati saranno condotti a piedi dai Carabinieri Reali in conformità dei regolamenti che risguardano questi ultimi. — Tuttavia, se circostanze straordinarie richiederanno un diverso modo di trasporto, potrà questo eseguirsi in quella guisa che sarà indicata dagli uffiziali di giustizia con richieste motivate. — Le richieste saranno unite o per originale, o per copia autenticata dagli uffiziali che daranno l'ordine, a ciascuna nota di spese da presentarsi da quelli che avranno eseguito il trasporto.

Art. 99. Allorquando il modo straordinario di trasporto sarà ordinato d'uffizio, o richiesto dall'imputato od accusato a motivo dell'impossibilità

in cui egli si trovasse di fare, o di proseguire a piedi il viaggio, si dovrà comprovare questa impossibilità per mezzo del certificato di un medico o di un chirurgo. — Il certificato sarà menzionato nella richiesta e vi resterà annesso.

Art. 100. Le richieste per la somministrazione dei mezzi di trasporto saranno indirizzate al Sindaco, che vi provvederà coi mezzi ordinari, ed ai prezzi più moderati.

Art. 101. Gli imputati od accusati potranno sempre farsi trasportare in vettura a proprie spese, sottomettendosi alle cautele che secondo i casi verranno prescritte.

Art. 104. Gli alimenti e gli altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati, durante il trasporto, loro saranno somministrati nelle carceri o case di detenzione dai Comuni che si trovano lungo il cammino.— Questa spesa si confonderà colla massa delle spese ordinarie delle prigioni. —Nei Comuni, dove non esistono prigioni, i Sindaci provvederanno perchè si faccia la somministrazione degli alimenti e delle altre cose necessarie, ed il rimborso ne sarà fatto, come sopra si è detto per riguardo alle altre spese di trasporto.

Per giustificare poi l'ammontare di tali spese, e per ottenerne il rimborso, le Autorità comunali debbono attenersi alle norme fissate con Circolare della cessata Azienda economica dell'Interno in data 15 gennaio 1827, la quale dispone:

Dovranno perciò i Sindaci formare alla fine del trimestre (o del semestre, allorchè la spesa è stata di poca entità) uno stato dei trasporti somministrati, ed unirvi:

1° Le richieste fatte dai Comandanti le stazioni dei Carabinieri Reali, le quali indicheranno il nome e cognome dei ditenuti, il luogo di provenienza e della destinazione, e la data della sentenza, se sono condannati; e se si tratta di militari, anche il numero di matricola, ed il Corpo a cui appartengono.

2° Le fedi dell'assoluta incapacità dei detenuti di poter viaggiare a piedi, spedite dai medici o chirurghi delle carceri, e da quelli degli Ospedali od altre opere pie locali.

3° L'ordine dato dal Sindaco al conducente di provvedere i mezzi di trasporto, e dei quali ne dovrà essere indicata la qualità, munita quindi della contenta, ossia ricevuta delle persone incaricate di accompagnare i detenuti, acciò risulti che la condotta venne eseguita a dovere.

4° Il mandato di pagamento spedito dal Sindaco sui fondi della Comunità, e la quitanza del conducente.

All'oggetto che queste disposizioni possano essere più facilmente osservate, sarebbe opportuno che le Amministrazioni comunali, dove occorrono dei frequenti trasporti, fossero provviste di un certo numero in istampa sia degli stati trimestrali, che delle richieste conformi ai modelli che qui uniti mi pregio di trasmetterle, nei quali ho indicato tutte le giustificazioni necessarie.

Per procurare poi che le spese vengano fatte colla dovuta economia, ora massime che tutti i trasporti trovandosi riuniti assieme ascenderanno ad una somma di maggior entità, sarà più conveniente che le Amministrazioni comunali stabiliscano, dove non esistono ancora e dove i trasporti sono più frequenti, degli appalti o delle particolari convenzioni coi conducenti del luogo, per le diverse qualità dei trasporti che potranno occorrere, e sarà cura di V. S. Ill.^{ma} di esaminare che i prezzi non siano eccedenti quelli soliti corrispondersi in comune commercio, e di ridurli, se occorrerà, prima di approvare lo stato di siffatte spese.

Riguardo ai particolari appalti o convenzioni tra i Comuni ed i conducenti, la già citata Circolare ministeriale 20 maggio 1863 fa le seguenti avvertenze, che le Autorità comunali debbono avere presenti:

Dall'esame delle contabilità per trasporti di detenuti e corpi di reati durante il primo trimestre di quest'anno, si rileva che parecchi Comuni hanno applicato il disposto dall'art. 23 dei capitoli generali di appalto 25 p. p. agosto, là dove fissa a 15 chilometri la minima distanza da portarsi in conto. Sopra ciò la istruzione contenuta nel paragrafo 6, lettera *E* della Circolare 19 dicembre 1862, non va interpretata nel puro senso letterale, e quindi indipendentemente dalle rimanenti istruzioni, ma sibbene giusta lo spirito di economia che da tutta quanta la Circolare si manifesta. Il vantaggio, che può accordarsi ad un appaltatore pel servizio di un'intera Provincia, non lo si può ad un Comune pel solo suo particolare servizio. Nel caso dell'appaltatore, la moltiplicità delle traduzioni e la varietà delle distanze partoriscono vicendevoli compensi; nel caso dei Comuni avviene tutto l'opposto. Oltre a ciò l'appaltatore presta l'opera sua a condizioni prestabilite ed immutabili, i Comuni provvedono al servizio in via economica e secondo le variabili condizioni di tempo e di luogo. Gli è quindi dichiarare che i Comuni devono sibbene valersi della tabella delle distanze negli anzicitati capitoli d'appalto prescritta, da che essa, compilata siccom'è dall'ufficio tecnico governativo, debbe servire di norma per tutto e per tutti, ma hanno da fare il còmputo dei prezzi sulle distanze effettivamente percorse.

Nel caso soltanto delle particolari convenzioni, di cui al paragrafo 9 della Circolare 19 dicembre, potrebbero i Comuni, a fine di ottenere migliori prezzi, approfittare del disposto dell'art. 23 sovra mentovato, ma tali convenzioni dovranno pur sempre, innanzi di essere esecutorie, venir comunicate al Ministero, che vi è direttamente interessato.

Così mentre da un lato si procura per quanto è possibile di far armonizzare insieme il servizio per appalto e quello per economia, non si lede dall'altro l'interesse nè dello Stato nè dei Comuni, rimborsandosi dal primo ai secondi le spese che realmente e giustamente furono sostenute.

Giova poi ricordare ai signori Prefetti e Sotto-prefetti di curare, per riguardo ai prezzi dei trasporti ed alla compilazione dei conti, che i Comuni si uniformino alle istruzioni contenute nel paragrafo 6, lettere *C* ed *F*.

Del resto avvertiremo che il trasporto dei ditenuti, che ora si effettua quasi sempre colle vetture cellulari delle ferrovie, ha semplificato assai questo servizio ed ha reso meno frequente l'occasione di requisire le Autorità comunali per siffatte traslazioni (1).

§ 7. **Trasporti di militari in marcia.** — Questo servizio, in quanto spetta ai Comuni, è regolato in conformità dei Regolamenti approvati con RR. PP. 9 agosto 1836, di cui ci siamo occupati altrove. — *V. Alloggi e somministranze militari* — *Somministranze militari*.

§ 8. **Trasporto gratuito dei Membri del Parlamento e di pubblici Funzionari.** — Sono ammessi al trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato e sui battelli a vapore del Lago Maggiore: *a*) i Senatori e Deputati; *b*) gli Impiegati ed Agenti delle Amministrazioni ferroviarie dello Stato, quando viaggiano pel servizio delle ferrovie; *c*) gli Impiegati ed Agenti delle altre Amministrazioni di ferrovie sì nazionali che estere pei rapporti di servizio colle ferrovie dello Stato, purchè esista reciprocità di trattamento; *d*) gli Agenti doganali in uniforme, che, muniti di speciale delegazione, accompagnano le merci sulle ferrovie e sui battelli. — Il R. Decreto 26 dicembre 1861 fissa le norme e condizioni per godere di tale franchigia.

§ 9. **Trasporto di cadaveri.** — Spetta al Prefetto della provincia di autorizzare i trasporti di cadaveri anche fuori della sua giurisdizione. — *V. Cadaveri.* — *Inumazione.*

§ 10. **Trasporto di legnami a galla.** — *V. Flottazione di legnami.*

§ 11. Già con Circolare del 10 maggio 1861 il Ministero dell'Interno avvertiva i Prefetti che le spese varie dei trasporti, le quali s'incontrano per conto del Governo, non potendosi soddisfare tutte coi fondi stanziati su di un solo capitolo del bilancio, ma dovendosi ripartire su varii, coordinatamente al genere da cui trovansi originate, era necessario che, ogniqualvolta si presentasse il bisogno di spedire richieste per un tale oggetto, dovessero queste venire distinte in quattro classi categoriche, cioè:

L'una pei trasporti dei ditenuti, dei condannati e sotto processo sia nelle carceri di pena che giudiziarie e mandamentali, e pei trasporti dei corpi di reato e della forza pubblica che gli accompagna.

---

(1) *V.* i moduli relativi a questo servizio nel nostro Formolario, Part. II, Sez. II.

L'altra pei trasporti degli Uffiziali di pubblica sicurezza comandati in servizio fuori della propria residenza (Circol. 11 dicembre 1860, n° 83).

La terza pel trasporto dei Carabinieri Reali e delle Guardie di pubblica sicurezza in servizio speciale governativo (R. Decreto 24 giugno 1860, n° 4147).

E la quarta pel trasporto degli indigenti ed altri individui contemplati nel Regolamento approvato con R. Decreto 24 giugno 1860, n° 4152.

Risultando trasandate queste avvertenze, se ne inculcava nuovamente l'osservanza con altra Circolare 9 marzo 1863, nella quale si soggiungeva che a questo riguardo sarebbe utile aggiungere una quinta categoria, in cui si comprendessero le spese di trasporto anche dei guardiani carcerari, essendochè le medesime sono parimente come le altre imputabili ad un distinto capitolo del bilancio.

TRASPORTO A CATASTO. — *V. Catasto, Catastari, — Mutazioni di proprietà.*

TRATTORIE. — *V. Alberghi, Trattorie, Osterie,* ecc.

TRAVESTIMENTO. — I mendicanti, gli oziosi, i vagabondi od altre persone sospette, le quali fossero trovate in qualunque maniera travestite, sono per questo solo fatto punite col carcere da sei mesi a tre anni (Art. 448 Cod. pen.) — *V. Persone sospette.*

V. anche *Maschere.*

TRIBUNALI. — *V. Contenzioso amministrativo. — Competenza. — Corti d'appello. — Corti d'assisie. — Corte di cassazione. — Corte (R.) dei Conti. — Consiglio di Stato. — Consiglio di Governo* (ora di Prefettura). — *Consiglio di disciplina. — Giudici e Giudicature di mandamento. — Ministero pubblico. — Ordine giudiziario. — Circoscrizione giudiziaria. — Tribunali di polizia.*

TRIBUNALI DI POLIZIA. — Nelle città designate dalla Legge sull'ordinamento giudiziario è stabilito un Tribunale di polizia avente giurisdizione su tutto il territorio, ed incaricato di giudicare delle contravvenzioni ai regolamenti generali e locali che la legge punisce con pene di polizia e che altrimenti sarebbero di competenza dei

Giudici di mandamento, a senso dell'art. 11 del Codice di procedura penale (1).

Il Tribunale è composto del Giudice di polizia coadiuvato da uno o più Vice-giudici, del Procuratore fiscale che vi esercita le attribuzioni di pubblico ministero (*V. Procuratore fiscale*) e del Segretario con uno o più sostituiti. Al Tribunale sono addetti due o più uscieri.

Le spese necessarie pel primo stabilimento di questo Tribunale e quelle dei mobili e dell'annua pigione dei locali sono a carico della città dove è stabilito (Art. 229 L. (3781) 13 novembre 1859).

I Tribunali di polizia esercitano le loro funzioni in materia contravvenzionale a norma del titolo I, libro II del Codice di procedura penale. Essi inoltre esercitano in materia penale le attribuzioni che spetterebbero ai Giudici di mandamento, come ad esempio quella di pronunciare l'*ammonizione* contro i sospetti d'ozio e vagabondaggio, di furti di campagna o di pascolo abusivo, e contro le persone che la legge qualifica come sospette, sì e come viene prescritto dalla Legge di sicurezza pubblica.

TRIBUTO PREDIALE o **FONDIARIO**. — Questo tributo s'impone sulle terre e sui fabbricati ed altre proprietà stabili di qualunque natura ed a chiunque appartenenti, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. Presso di noi peraltro il tributo prediale colpisce soltanto le proprietà rustiche propriamente dette, mentre le proprietà urbane ossiano i fabbricati imponibili sono gravati di altra imposta speciale conosciuta sotto il nome d'*Imposta sui fabbricati*, regolata dapprima nelle antiche provincie dalla Legge 31 marzo 1851, ed

(1) Già con R. D. 7 ottobre 1848 erasi stabilito in Torino un Tribunale di polizia, in cui sedeva come giudice ciascuno dei giudici mandamentali delle diverse sezioni della città e territorio per turno mensile e secondo l'ordine della loro anzianità. Le spese di stabilimento e quelle d'ufficio di tale Tribunale si dichiaravano a carico dell'erario civico.

Con successivo R. Decreto 12 luglio 1854 nelle città di Torino e di Genova veniva istituito un Giudice permanente e titolare di polizia, avente per le materie contravvenzionali di polizia esclusiva giurisdizione su tutto il rispettivo territorio di dette città, con grado e stipendio uguali a quelli degli altri Giudici di mandamento delle città stesse, i cui Municipii dovevano inoltre corrispondere al medesimo, a titolo d'indennità, l'annua somma di lire mille.

La vigente Legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859 ha istituito o confermato il Tribunale di polizia nelle città di Torino, Milano (esclusi i Corpi Santi), Genova, Cagliari e Sassari; però in queste due ultime città le funzioni di giudice di polizia continuano ad esercitarsi per turno dai due giudici di mandamento, che vi hanno sede.

ora estesa ed applicata a tutto il Regno colla Legge (2136) 26 gennaio 1865.

Già prima d'ora in tutti i cessati Stati italiani sotto diversi nomi e con vario sistema vigevano molteplici tasse sui beni-fondi, ed anzi in alcune provincie erano queste la principale, per non dire unica sorgente delle pubbliche rendite.

Importava certamente di uniformare in tutto il Regno questo essenzialissimo ramo della nazionale finanza; ma essendo questo fra tutti argomento pieno di difficoltà e di contrasti, nè l'urgenza di provvedere immediatamente ai bisogni del tesoro soffrendo ulteriore indugio, si venne a tal temperamento per cui, senza eliminare d'un tratto le varie legislazioni italiane al riguardo, si pareggiasse il contributo di tutte le provincie in modo da potere, su uniformi basi, ottenere ancora un complessivo aumento alla rendita che questa imposta già gettava secondo i vari sistemi e leggi allora in vigore.

Questo fu il concetto che indettò la famosa legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria: concetto quanto giusto in se stesso ed inappuntabile, tanto poi iniquo e falsato nella pratica sua applicazione.

L'emanazione di questa legge ci dispensa dall'addentrarci nell'esposizione delle varie leggi preesistenti, le quali d'altronde cesseranno di aver vigore, tosto che venga attuato l'imminente sistema uniforme di riscossione di questa e delle altre imposte in tutto il Regno.

In questo momento di transizione pertanto non ci resta che di esporre i provvedimenti emanati sul detto conguaglio, molti dei quali hanno un interesse presentaneo ed attuale.

§ 1. Ecco dapprima il testo della

LEGGE (1831) 14 LUGLIO 1864.

Art. 1. Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta prediale è fissato in 110 milioni, escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione. — Il contingente di 110 milioni è così ripartito tra i diversi compartimenti catastali del Regno:

1° Piemonte	L. 20,079,106
2° Lombardia	» 17,717,478
3° Parma e Piacenza . . .	» 2,508,719
4° Ex-Ducato di Modena .	» 3,491,696
5° Toscana	» 8,270,598
6° Ex-Pontificio	» 11,570,675
7° Provincie napoletane . .	» 38,530 353
8° Isola di Sicilia	» 10,184,586
9° Sardegna	» 2,646,789
Totale	L. 110,000,000

Però negli anni 1864, 1865 e 1866 la ripartizione sarà fatta tra i singoli compartimenti nelle seguenti proporzioni:

1° Piemonte	L.	18,679,876
2° Lombardia	»	19,110,295
3° Parma e Piacenza	»	2,776,087
4° Ex-Ducato di Modena	»	3,437,114
5° Toscana	»	7,820,040
6° Ex-Pontificio	»	12,027,271
7° Provincie napoletane	»	33,895,334
8° Isola di Sicilia	»	9,625,833
9° Sardegna	»	2,628,150
Totale	L.	110,000,000 (1).

Art. 2. I contingenti designati nell'articolo precedente verranno applicati in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore pei compartimenti 3°, 5°, 7°, 8° e 9°. — Pei compartimenti 2° e 6° i contingenti verranno applicati secondo i quadri *A* e *B* annessi alla presente Legge. — Pel compartimento 4° il Ministro delle Finanze applicherà il subriparto del contingente, tenuto conto della condizione e trattamento dei diversi estimi, e sentiti i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato. Gli aumenti d'imposta in conseguenza del subriparto non potranno oltrepassare in nessun caso il 50 p. %.

Art. 3. La imposta principale sui fabbricati urbani in Piemonte e nella Lombardia di vecchio censo è stabilita nella misura di 12 ½ per cento delle rendite imponibili, determinate a norma della Legge del 31 marzo 1851, vigente nelle antiche Provincie. — Il totale aumento d'imposta, che è portato dalla presente Legge sui terreni del compartimento numero 1, sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali sui Comuni o Consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile in ragione delle loro quote attuali. — Però nei Comuni o Consorzi di censo lombardo il contingente sarà limitato in guisa che il totale sull'imposta principale non ecceda 14 centesimi per ogni scuto dell'estimo comunale o consorziale. La eccedenza d'imposta non distribuita per la precedente limitazione sarà compensata all'Erario coi proventi dei beni non censiti del compartimento n. 1. — Questa disposizione avrà effetto negli anni 1864 e 1865.

Art. 4. Per il 1864 il contingente del Comune o Consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la quale sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio o dell'ultima rotazione, se questa eccede il triennio. — La rendita netta sarà determinata nei modi prescritti da speciale regolamento e colle norme indicate agli articoli 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 35 e 36 della Legge d'imposta sulla ricchezza mobile dalle Commissioni comunali o consorziali ivi fis-

(1) Con Legge (1832) 20 luglio 1864 fu dichiarato che i contingenti del principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre, designati dall'ultimo capoverso dell'art. 1° della Legge, quanto all'anno 1864, sarebbero applicati soltanto pel 2° semestre colla metà del rispettivo importo.

sate sulle proposte degli agenti della finanza assistiti da periti delegati dal Ministro delle Finanze. — Per il 1865 l'aumento d'imposta sarà distribuito in contingenti provinciali in proporzione della rendita netta che fu determinata in ciascuna Provincia nell'anno precedente. — I Consigli provinciali, sulla proposta degli agenti della finanza, e con le norme stabilite da Decreto Reale, ripartiranno il contingente provinciale tra i Comuni o Consorzi della Provincia. L'aumento d'imposta così ripartito in nuovi contingenti comunali o consorziali si distribuirà in ragione della rendita netta dei contribuenti determinata nell'anno precedente, salvo quelle rettifiche che, ad istanza degli interessati e degli agenti della finanza, fossero ammesse dalle Commissioni. — Nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno, l'intiero contingente d'imposta sarà esatto in proporzione delle quote attuali (2).

Art. 5. Per il 1866 il Ministro delle Finanze, sulla base delle predette operazioni, e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al compartimento n. 1.

Art. 6. In pendenza della prossima Legge provinciale, che dovrà provvedere in modo uniforme circa i pubblici servizi da porsi egualmente a carico di tutte le Provincie, la somma di sette milioni, ora gravitante sul tributo fondiario delle Provincie piemontesi, sarde, lombarde, parmigiane e modenesi per rimborso allo Stato delle spese già provinciali, sarà sovrimposta in ragione dei nuovi contingenti alle medesime assegnati. — Le Provincie toscane ed ex-pontificie continueranno intanto a provvedere direttamente alle proprie spese provinciali. — Le Provincie napoletane e siciliane conserveranno pure, in via provvisoria, il sistema ora vigente di pagare le spese provinciali in parte direttamente, ed in parte mediante rimborso allo Stato di L. 2,463,234 per le Provincie napolitane, e di L. 768,813 per le Provincie siciliane.

Art. 7. Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, nei compartimenti segnati coi numeri 2, 4 e 5 dell'art. 1 si continuerà la riscossione a carico diretto dei contribuenti; negli altri compartimenti, distinti coi numeri 1, 3, 6, 7, 8 e 9, lo Stato si rimborserà delle spese d'esazione mediante l'addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale; e continueranno nel resto ad aver vigore nelle varie parti del Regno le norme attuali per la riscossione dell'imposta fondiaria, che saranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette.

Art. 8. Il decimo di guerra sarà applicato al contingente principale stabilito nell'art. 1, ma non agli addizionali prescritti dagli articoli 6 e 7.

Art. 9. Mediante l'attuazione della presente Legge cesseranno di aver effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello

---

(2) V. infra al § 3 il Regolamento 25 maggio 1865.

Stato nei vari compartimenti catastali e che si descrivono nell'annesso quadro C (3).

Art. 10. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili: — 1° I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato; — 2° I cimiteri e le loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati; — 3° I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze; — 4° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi; — 5° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito. — Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sui contingenti compartimentali o della Provincia.

Art. 11. Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili, sin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza. — L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono. — Essi però non pagheranno per gli anni 1864, 1865 e 1866 che due terzi dell'imposta medesima.

Art. 12. Ai Comuni o Consorzi del compartimento numero 1, i quali non pagano imposta sui terreni, si applicherà nel 1864 un contingente in ragione di una lira per individuo, secondo la popolazione risultante dal R. Decreto 10 maggio 1863, n. 1268. Questo contingente andrà in beneficio dell'Erario, a norma dell'art. 3. — I beni non censiti dello stesso compartimento, dei quali parla l'art. 1 della Legge 1 gennaio 1857, numero 1, compresi entro a Comuni censiti, pagheranno un'imposta analoga a quella che è stabilita per i beni dello stesso Comune o Consorzio. — Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti il Ministro delle Finanze farà i provvedimenti necessari per istabilire sopra di essi un'imposta analoga a quella del rispettivo Comune o del territorio confinante. — Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, ferma per il compartimento n. 1 la parte che fosse dovuta in compenso all'Erario, a norma dell'art. 3. — Per i fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie Provincie del Regno fino alla generale perequazione censuaria.

Art. 13. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'Erario nell'anno successivo in aggravio dei contingenti rispettivi stabiliti dalla presente Legge per le Provincie, pei com-

(3) I diversi titoli d'imposta fondiaria per conto dello Stato fin qui vigenti e descritti nel quadro *C* annesso alla Legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria continueranno a rimanere in vigore fino al 1° luglio 1864 (Art. 3. cit. Leg. 20 luglio 1864).

partimenti o per le categorie dei beni. — Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale. — Le rendite ulteriormente dichiarate dei fabbricati urbani del Piemonte e di quelli compresi nel territorio del vecchio censo di Lombardia si tasseranno con una aliquota d'imposta eguale a quella stabilita nella presente Legge. — Le variazioni d'imposta dipendenti da rendite accresciute o diminuite saranno tenute a calcolo nella determinazione dei contingenti annuali d'imposta.

Art. 14. La presente Legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866 e 1867. Dentro il mese di febbraio 1867 al più tardi il Ministro delle Finanze presenterà al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le Provincie del Regno.

Quadro **A**

LOMBARDIA

1864, 1865, 1866.

Fabbricati di vecchio censo	L.	2,396,788
Terreni di vecchio censo	»	11,567,915
Terreni e fabbricati di nuovo censo	»	5,145,592
	L.	19,110,295

1867.

Fabbricati di vecchio censo	L.	2,396,788
Terreni di vecchio censo	»	10,603,902
Terreni e fabbricati di nuovo censo	»	4,716,788
	L.	17,717,478

Quadro **B**

1864, 1865, 1866.

ROMAGNE	Terreni	4,644,128	L.	5,691,462
	Fabbricati	1,047,334		
MARCHE e UMBRIA	Terreni	5,431,346	L.	6,252,909
	Fabbricati	821,563		
			L.	11,944,371
BENEVENTO			»	68,537
PONTECORVO			»	14,363
			L.	12,027,271

1867.

ROMAGNE	Terreni	4,466,601	L.	5,473,898
	Fabbricati	1,007,297		
MARCHE e UMBRIA	Terreni	5,223,719	L.	6,013,877
	Fabbricati	790,158		
			L.	11,487,775
BENEVENTO, terreni e fabbricati			»	68,537
PONTECORVO, terreni e fabbricati			»	14,363
			L.	11,570,675

Quadro C

TITOLI D'IMPOSTA FONDIARIA

vigenti nei diversi compartimenti catastali che sono trasformati e surrogati dalla presente Legge.

Piemonte.

1° Imposta principale sui terreni e sui fabbricati;
2° 1/2 Centesimo di sussidio pei Comuni soggetti al tributo;
3° 1/2 Centesimo sui Comuni della riviera d'Orta e di Valsesia;
4° Centesimi 1 1/2 per ispese di catasto;
5° Centesimi 23 addizionali per ispese fisse e variabili.

Lombardia.

1° Contribuzione prediale e addizionale;
2° Imposta sulla rendita dei fabbricati di vecchio censo;
3° Rifusione d'imposte arretrate.

Parma.

1° Contribuzione prediale e principale;
2° Centesimi 2 per lira per rimborsi, moderazioni e condonazioni.

Modena.

1° Contribuzione prediale e principale coll'aumento portato dal Decreto del Dittatore del 4 gennaio 1860;
2° Esigenza d'imposta per aumento d'estimo;
3° Sovrimposte speciali per lavori idraulici, ecc.

Toscana.

1° Tassa prediale.
2° Reimposizione per quote rimborsate al comune di Bagno;
3° Spese per la vaccinazione e per riscontro dei pesi e misure;
4° Spese per ristauri ai fabbricati, pigioni e mobili per gli impiegati;
5° Spese militari, arruolamento e casermaggio;
6° Spese per la formazione del nuovo catasto;
7° Indennità a carico dei Comuni per la guerra di Napoli.

Provincie Romane.

1° Principale;
2° Decimo per le strade nazionali;
3° Ventesimo pel nuovo catasto;
4° Un centesimo già destinato per la riedificazione della Basilica Ostiense;
5° Sovrimposte speciali per lavori idraulici, ecc.

Napoli.

1° Tributo prediale principale;
2° Decimo pel debito pubblico;
3° Ruoli suppletivi per disgravi nel 1865;
4° Reimposizione per compensare il Tesoro di sgravi accordati nel 1863.

Sicilia.

1° Tributo prediale principale;
2° Ruoli suppletivi per disgravi nel 1865;
3° Reimposizione per compensare il Tesoro di sgravi accordati nel 1863.

Sardegna.

1° Contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati;
2° 1/2 Centesimo di sussidio.

§ 2. Per l'esecuzione della riferita Legge furono con R. Decreto 13 novembre 1864 date norme sulla tenuta degli stati e matricole dei contribuenti dell'imposta fondiaria. All'art. 4 è disposto che i Segretari comunali e Catastari che nelle antiche provincie del Regno sono conservatori dei catasti ed hanno l'obbligo di registrare negli appositi libri le mutazioni di proprietà, prima che il mese di settembre d'ogni anno sia valicato, debbano comunicare ai Verificatori distrettuali uno stato delle mutazioni succedute nel corso dell'anno nelle colonne dei contribuenti, per introdursi dai Verificatori anzidetti nelle matricole dei ruoli i debiti cambiamenti. Tale stato sarà esaminato e vidimato dalla Giunta comunale. Nell'art. 5 poi è detto che i ruoli fondiari annuali ed i loro frontespizi saranno in tutte le provincie del Regno simili al modulo che sarà stabilito dal Ministro delle finanze.

§ 3. In esecuzione dell'art. 4 della surriferita Legge 14 luglio 1864, relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria fra le antiche provincie dello Stato, eccettuata la Sardegna, per R. Decreto 25 maggio 1865 venne approvato il seguente Regolamento, che merita tutta l'attenzione delle Autorità comunali:

REGOLAMENTO

per l'esecuzione, nel Compartimento catastale di Piemonte e Liguria, dell'articolo 4° della Legge 14 luglio 1864, n° 1831, sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

CAPO I. — Liste dei contribuenti.

Art. 1. Nel primo compartimento catastale indicato all'art. 1 della Legge 14 luglio 1864, numero 1831, cioè nelle Provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Portomaurizio, Torino, nei Circondari di Bobbio, Mortara e Voghera, e nei Mandamenti di Cava e Sannazzaro della Provincia di Pavia, la Giunta d'ogni Comune, appena pubblicato il presente Regolamento, formerà, secondo il modulo *A*, una lista degli individui tenuti, in forza della predetta Legge, a contribuire alla tassa fondiaria nel corrente anno 1865, comprendendovi quanti possiedano, nel territorio del rispettivo Comune, beni stabili non urbani, di tutte le specie che saranno indicate qui appresso all'art. 8.

Art. 2. La lista suddetta sarà formata in due esemplari, uno dei quali, non più tardi del 15 luglio, verrà trasmesso all'Agente delle tasse del distretto nel quale è posto il Comune; e l'altro sarà mandato al presidente della Commissione di sindacato, instituita per la esecuzione della Legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Art. 3. L'Agente delle tasse, appena ricevuta la lista dei contribuenti, la riscontrerà o farà riscontrare coi libri del catasto e coi ruoli esistenti della fondiaria, e la compierà aggiungendovi i nomi di quei contribuenti che non figurassero nei libri catastali e nei ruoli. — A tal uopo avrà facoltà di esaminare, nei vari uffizi, tutti i registri e le carte che crederà necessari. — Uguali riscontri e correzioni si faranno dalla Commissione di sindacato sull'esemplare ad essa spedito.

Art. 4. Se nel termine di sopra prescritto l'Agente delle tasse non abbia ricevuto la lista, la farà tosto compilare a spese del Comune, valendosi degli elementi che già abbia raccolti, e ne spedirà un esemplare alla Commissione di sindacato.

CAPO II. — Invio delle schede per le dichiarazioni.

Art. 5. Sulla base dell'anzidetta lista, l'Agente delle tasse, prima del 31 luglio, spedirà al Sindaco le schede (Modulo *B*) per la dichiarazione delle rendite, affinchè il Sindaco, per mezzo del serviente comunale, le dirami a ciascun contribuente, od a chi per esso è obbligato a fare la dichiarazione, come sarà detto all'art. 9. — Per i contribuenti domiciliati o residenti in altro Comune od all'estero, la scheda sarà inviata al domicilio o residenza dei loro legali rappresentanti, agenti o procuratori, domiciliati o residenti nel Comune; e mancando questi, o non essendo conosciuti, la scheda sarà inviata ai coloni od affittaiuoli dei fondi stessi.

— Quando i coloni od affittaiuoli fossero parecchi, la scheda sarà inviata al principale fra essi. — I servienti comunali faranno constare della rimessione delle schede, mediante annotazione da farsi sull'elenco (Modulo *C*) che loro sarà rimesso dal Sindaco contemporaneamente alle stesse schede.

Art. 6. Il Sindaco pubblicherà il giorno 31 luglio nei luoghi più frequentati del Comune una notificazione (Modulo *D*), colla quale inviterà tutti i contribuenti che non ricevettero la scheda, a ritirarla dall'Uffizio comunale o dall'Agente delle tasse, per farvi la dichiarazione della rispettiva rendita. — Un esemplare della notificazione verrà pure affissa alla porta degli Uffizi degli Agenti delle tasse.

CAPO III. — Dichiarazione dei beni e delle rendite.

Art. 7. Ricevuta o ritirata la scheda, il contribuente, o chi per lui, sarà tenuto di riempirla colle norme indicate agli articoli seguenti.

Art. 8. Quanto alla specie dei beni, sono soggetti ad essere dichiarati: — 1° I terreni culti od inculti, in quanto siano produttivi di rendita in danaro, o derrate, od utilità qualsivogliano; — 2° Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acque, in quanto tali acque producano al possessore una rendita separata da quella dei suoi terreni e per quella parte della loro rendita che non sia compenetrata con quella di opifizi, pei quali si paghi l'imposta stabilita sui fabbricati; — 3° Le saline, le cave, le torbiere, le miniere, i laghi e stagni da pesca per la parte della rendita che rappresenti la proprietà indipendentemente da quella su cui cade la imposta della ricchezza mobile. — Nella suddetta dichiarazione dovranno essere compresi anche quei fondi che, prima della Legge 14 luglio 1864, n. 1831, erano esenti dall'imposta, e quelli che in forza di quella Legge devono essere censiti, benchè non lo siano ancora. — Sono però esenti dall'imposta e dalla dichiarazione: — 1° I cimiteri e le loro dipendenze; — 2° I terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze; — 3° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi; — 4° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito. — Non sono compresi fra gli esenti i terreni occupati dalle strade ferrate.

Art. 9. Quanto ai contribuenti sono obbligati alla dichiarazione: — *a*) I proprietari, sia direttamente, sia per mezzo dei loro agenti, procuratori o rappresentanti legali per la rendita di beni stabili non urbani di loro dominio o godimento, quando anche questo fosse di indole precaria, come nel caso di possesso sotto patto di riscatto ed il pagamento delle imposte fosse per convenzione a carico del primitivo proprietario; — *b*) Gli utilisti o livellari, per i beni enfiteutici; — *c*) Gli usufruttuari e gli usuari, per i beni di cui hanno l'usufrutto o l'uso; — *d*) Il comproprietario incaricato della amministrazione dei beni indivisi o in difetto di speciale amministratore tutti i comproprietari in solido; — *e*) Il marito per i beni

dotali di cui abbia l'amministrazione ed il godimento; — *f*) Il padre per i beni dei figli soggetti alla sua podestà o dei figli minori emancipati; — *g*) I tutori per i beni dei minori e degli interdetti sottoposti alla loro tutela; — *h*) I curatori, consulenti giudiziari ed amministratori per i beni dei minori abilitati o degli emancipati che non possono essere assistiti dal padre; degli assenti, delle eredità giacenti, delle persone inabilitate ed in genere per tutti quei beni che siano affidati alla loro cura od amministrazione; — *i*) I beneficiati, economi ed amministratori per i beni degli Enti e dei Corpi morali religiosi; — *j*) Gli amministratori, ed i rappresentanti legali delle Società, Corporazioni ed Enti morali; quali i Comuni, le Provincie, gli Stabilimenti di pubblica utilità, i Consorzi e simili per i beni da loro amministrati o custoditi.

Art. 10. Ciascun contribuente farà una separata dichiarazione per ciascun Comune in cui possieda dei beni soggetti all'obbligo della dichiarazione, a termini dell'articolo 8.

Art. 11. La dichiarazione dovrà farsi per corpi di terre appartenenti al medesimo possessore e dovrà contenere la superficie, la situazione, la specie di coltura, il sistema colonico sotto cui siano tenuti, e la rendita, il tutto conformemente al Modulo *B*. — Quando più corpi di terre costituiscono un fondo, cascina o podere sia esso affittato o tenuto ad economia, a mezzadria o a colonia, la rendita può essere dichiarata in complesso per ciascun fondo, cascina o podere. — Però quando un fondo o podere sia in parte affittato ed in parte tenuto ad economia, mezzadria o colonia, si dovranno fare parziali dichiarazioni come se fossero fondi o poderi distinti.

Art. 12. La dichiarazione delle rendite sarà fatta al lordo; e si iscriveranno a parte nella scheda le spese di cui si domanda la deduzione.

Art. 13. La rendita dei beni dati in affitto sarà determinata dall'ammontare medio del fitto nell'ultimo triennio, sotto deduzione delle spese ordinarie di manutenzione e dei fitti d'acqua che siano a carico del proprietario.

Art. 14. Per i beni tenuti ad economia, mezzadria o colonia parziaria, la loro rendita netta sarà determinata dalla somma dei prodotti ottenutine nell'ultimo triennio o nell'ultimo periodo di rotazione agraria, valutandoli ai prezzi medii dell'ultimo triennio, e sottraendone le spese ordinarie di coltivazione e manutenzione. — Laddove i terreni siano irrigati con acque d'affitto sarà pure dedotto il relativo canone o il valore di quella parte di prodotti in natura che si corrispondesse al proprietario delle acque. — Nelle spese di coltivazione vanno comprese le rimunerazioni date in danaro, derrate od altro, in quantità determinate od in compartecipazione, a coloni, mezzadri o lavoranti, i cui redditi siano colpiti dalla tassa sulla ricchezza mobile. — Non sarà computata, tra le spese ordinarie di coltivazione e di manutenzione, e non sarà quindi detratta quella parte di spesa, che ha per oggetto d'accrescere la rendita normale dello stabile. — Nel caso di fondi tenuti ad economia e coltivati personalmente dal loro proprietario o da membri della sua famiglia, non si potrà dedurre

il compenso per l'opera loro, se non in tal misura che rimanga imponibile una rendita eguale al fitto presunto del fondo.

Art. 15. In ogni caso nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari o censuari, salvo al contribuente il diritto di ritenzione o rivalsa che legalmente o convenzionalmente possa competergli verso terze persone. — Parimente non sarà detratta alcuna imposta o sovrimposta fondiaria.

Art. 16. Il dichiarante dovrà unire alla sua dichiarazione le scritte di affitto, di mezzadria o di colonia parziaria se ne esistono, o una copia di esse in carta libera firmata dal proprietario e dall'affittuario, mezzadro e colono, e qualora manchino, darà a propria firma un sunto dei patti verbalmente convenuti.

Art. 17. Quante volte il possessore di rendite provenienti da beni stabili non urbani, sia al medesimo tempo possessore di redditi provenienti da fabbricati o da ricchezza mobile, sarà tenuto di dichiarare separatamente questa specie di redditi, determinandone lo ammontare secondo le leggi e regolamenti speciali a ciascuno. — Nondimeno, se si tratta di unica proprietà ed impresa, nella quale le varie specie di reddito non sieno separate e distinte, il dichiarante attribuirà, secondo una sua prudenziale estimazione, a ciascuna specie una quota del reddito complessivo, riportandola nella rispettiva dichiarazione con la espressa avvertenza di averla prudenzialmente valutata e separata dal reddito complessivo. — Contro la dichiarazione d'un reddito così ripartito, l'Agente delle tasse, la Giunta comunale o Rappresentanza consorziale, avranno facoltà di provare presso la Commissione di sindacato che l'uno o l'altro reddito essendo separato o distinto, debba essere determinato con le regole ordinarie, anzichè per calcolo di ripartizione prudenziale. — Potranno parimente provare l'inesattezza della ripartizione proposta dal contribuente, chiedendo che sia in altro modo eseguita, e ciò indipendentemente dalle contestazioni e decisioni che possano aver luogo intorno alla cifra complessiva del reddito. — In ambi i casi, qualora la Commissione di sindacato non creda di consentire alla proposta del contribuente, egli potrà appellare alla Commissione provinciale, della quale è parola agli articoli 39 e seguenti, cui si unirà per questa specie di giudizi la Giunta provinciale d'appello per i fabbricati, sotto la presidenza comune del Prefetto. — Il contribuente sarà ammesso a porgere gli schiarimenti che occorrano, ma dovrà sempre uniformarsi alla ripartizione che da essa verrà definitivamente fissata.

Art. 18. Quante volte il medesimo stabile si trovi a far parte del territorio di più Comuni, il contribuente per adempiere all'obbligo della dichiarazione nel modo che è detto all'art. 10, ne ripartirà prudenzialmente la rendita, presentando altrettante dichiarazioni, quanti sono i Comuni interessati, e facendone espressa avvertenza in ciascuna. — Contro un tal riparto si potrà del pari reclamare come all'articolo precedente, e la questione sarà portata presso la Commissione e la Giunta provinciale di appello insieme riunite, se si tratti di Comuni o Consorzi posti in una stessa Provincia, o presso la Commissione centrale istituita per l'imposta della

ricchezza mobile, se si tratti di Comuni appartenenti a Provincie diverse. Il contribuente potrà far valere le sue ragioni, ma dovrà uniformarsi alla ripartizione che da esse verrà definitivamente fissata.

Art. 19. Rispetto ai possessori, le dichiarazioni dovranno contenere il cognome, nome, paternità e domicilio del possessore, il titolo del possesso, cioè se di proprietà, enfiteusi, usufrutto od uso. — Nel caso d'enfiteusi, usufrutto od uso, dovranno contenere anche il nome del proprietario o direttario. — Trattandosi di benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici o cappellanie, si indicherà tanto il titolo del benefizio o della cappellania, quanto il cognome e nome del beneficiato, cappellano, economo od amministratore. — Nelle dichiarazioni fatte dai padri, mariti, tutori, curatori ed amministratori, questi indicheranno anche i loro cognomi e nomi. — Il comproprietario incaricato dell'amministrazione indicherà del pari il nome e cognome dei singoli comproprietari. — Gli agenti, i procuratori e i rappresentanti, nelle dichiarazioni che facessero, a tenore dell'articolo 9, indicheranno pure il nome, cognome, domicilio o residenza dei loro clienti o mandanti. — Delle Società, degli Istituti pubblici e degli altri Enti o Corpi morali, si indicherà esattamente la denominazione e la sede.

Art. 20. Le dichiarazioni si potranno anche eseguire da procuratori generali o speciali dei dichiaranti, presentando in originale od in copia l'atto pubblico o privato che può consistere anche in una semplice lettera, da cui risulti la procura, il mandato o l'incarico. — Questo documento resterà annesso alla scheda, e nel caso che la dichiarazione sia fatta in varii Comuni, il deposito fattone in uno basterà anche per gli altri mediante un richiamo nella scheda.

Art. 21. Il dichiarante che non sapesse scrivere, potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, dichiarando di farlo alla presenza dell'interessato e di sua commissione. — Potrà anche fare la sua dichiarazione orale all'Agente delle tasse, al Sindaco o ad un loro supplente o delegato, dai quali verrà riportata sopra una scheda, e firmata alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 22. La dichiarazione, non più tardi del 31 agosto, dovrà rimettersi all'Agente delle tasse ovvero al Sindaco del Comune (4). — Il rinvio fatto per la posta godrà della franchigia. — Quando la scheda sia consegnata o fatta consegnare direttamente all'Agente delle tasse o al Sindaco od a chi per loro, il dichiarante avrà diritto di ottenere una ricevuta (Modulo *E*) staccata da un registro a matrice. — Delle schede consegnate o rimesse al Sindaco, questi non più tardi del 1° settembre (5) farà spedizione all'Agente accompagnandole con un elenco in due esemplari (Modulo *F*), uno dei quali sarà dall'Agente firmato e restituito al Sindaco e resterà poi nell'Ufficio comunale a prova dell'eseguita dichiarazione.

---

(4) Il suddetto termine venne prorogato a tutto il 15 settembre successivo (Art. 1. R. D. 25 agosto 1865).

(5) I termini suddetti prefissi ai Sindaci furono protratti a tutto il 16 settembre stesso (Art. 2 cit. R. D.)

Art. 23. Il contribuente, che avendo ricevuto la scheda non faccia la sua dichiarazione entro il termine stabilito nell'articolo precedente, s'intenderà aver dichiarato che non possieda rendita alcuna soggetta all'imposta di cui si tratta.

Art. 24. L'Agente delle tasse fa d'ufficio la proposta delle rendite per quei contribuenti, ai quali fu inviata la scheda e che non fecero dichiarazione, come pure la fa per quegli altri ai quali, non essendogli prima stati noti, non fosse stata inviata la scheda e spedisce agli uni ed agli altri un avviso secondo il modulo *G*.

Art. 25. Dal 1° settembre al 20 ottobre il contribuente che non avesse fatta la dichiarazione nel termine fissato dall'articolo 22, potrà farla tardivamente presso l'Agente dellé tasse, e potrà del pari confermare la dichiarazione per lui fatta d'ufficio dall'Agente delle tasse, o chiedere che venga rettificata.

CAPO IV. — Compilazione delle tabelle delle rendite.

Art. 26. L'Agente delle tasse procederà alle seguenti operazioni: — 1° Raccoglie ed ordina le schede inviategli e le annota in apposito registro (Modulo *H*); — 2° Rettifica sulle schede stesse le rendite che ravvisasse inesatte; — 3° Forma in doppio originale la tabella delle rendite (Modulo *I*), inscrivendo nelle colonne a ciò destinate le rendite dichiarate dal contribuente o d'ufficio per mancanza di dichiarazione del contribuente, e quelle che l'Agente abbia rettificate, avendole riconosciute inesatte.

Art. 27. L'Agente delle tasse sarà assistito per gli schiarimenti e le indicazioni che gli potessero occorrere al compimento delle suaccennate operazioni da un perito, che sarà nominato dal Direttore delle tasse, il quale ne proporrà al Ministero la retribuzione. — L'Agente delle tasse per lo adempimento di siffatti incarichi potrà richiedere da tutti gli uffizi pubblici, governativi, provinciali e comunali, non che dai rappresentanti dei corpi morali, tutte le indicazioni, gli estratti e documenti che gli possano occorrere.

Art. 28. Dei due esemplari della tabella *I* uno sarà tenuto in ufficio dall'Agente delle tasse e l'altro sarà da lui mandato prima del 25 settembre al Presidente della Commissione di sindacato unitamente alle relative schede (6).

Art. 29. Non più tardi del 31 ottobre l'Agente delle tasse riassumerà dopo averle esaminate, come all'articolo 26, in una tabella suppletiva (Modulo *I*) le dichiarazioni tardive e vi comprenderà pure le rettificazioni alle dichiarazioni fatte che avrà creduto di ammettere e che non avesse potuto comprendere nella prima spedizione della tabella, di cui è cenno all'art. 28. — Anche delle tabelle suppletive terrà un esemplare presso di sè e l'altro manderà al Presidente della Commissione, come è stabilito nel suddetto articolo 28.

---

(6) Il termine, di cui in quest'articolo, venne prolungato a tutto il 10 ottobre successivo (Art. 4 cit. R. Decreto).

CAPO V. — Sindacato delle dichiarazioni. — Correzione e pubblicazioni delle tabelle.

Art. 30. Per il 25 settembre la Commissione comunale o consorziale deve aver rivedute e, dove occorra, completate le liste che furono compilate ed a lei trasmesse dalle Giunte comunali o dall'Agente delle tasse; e quindi, appena ricevute dall'Agente stesso le tabelle delle rendite colle schede e coi documenti relativi, metterà subito mano a confrontarle colle liste anzidette, e riconoscendo che nelle tabelle manchino nomi di contribuenti, ve li scriverà di proprio ufficio, riportandovi poscia le rendite dalle schede che essa avrà pure d'ufficio compilate. — Se la Commissione inscrive d'ufficio nuovi contribuenti, ne darà ai medesimi avviso, siccome è prescritto all'Agente delle tasse dall'articolo 24 (Modulo *G*).

Art. 31. La Commissione, per l'esame e giudizio delle rendite, si varrà delle disposizioni dell'articolo 23 della Legge 14 luglio 1864, n. 1830. — Inerentemente al n. 4 di quell'articolo potrà chiamare presso di sè, a dare giustificazioni delle rendite dichiarate dal proprietario ed a fornire indicazioni, tanto l'affittuario che il colono del fondo, e potrà istituire prove contro la veridicità delle scritture private d'affitto e contro il sunto dei patti somministrato dal dichiarante a norma dell'articolo 16 del presente Regolamento. — L'Agente delle tasse e il perito che lo assiste, avranno diritto di prender parte alle sedute delle Commissioni e Sottocommissioni, però non vi avranno voto deliberativo. — La Commissione di sindacato potrà farsi assistere anch'essa da un perito, la cui retribuzione andrà a carico del Comune o dei Comuni riuniti in consorzio, proporzionalmente alle loro rendite accertate.

Art. 32. I Capi degli uffici pubblici ed i rappresentanti dei corpi morali daranno anche alle Commissioni di sindacato le notizie ed i documenti che potessero chiedere per l'adempimento del loro incarico.

Art. 33. I contribuenti e le altre persone che la Commissione chiamasse innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni, riceveranno per mezzo del serviente comunale l'avviso (Modulo *K*) del luogo, giorno ed ora in cui saranno uditi.

Art. 34. Le Commissioni o le persone dalle medesime delegate potranno accedere sui fondi, visitarli e prendere le informazioni occorrenti. — Nel procedere alla visita dovranno essere munite di una dichiarazione del Sindaco locale che attesti la qualità delle persone e lo scopo della visita (Modulo *L*).

Art. 35. Le Commissioni e Sotto-commissioni procederanno al giudizio intorno alla rendita fondiaria di ciascun contribuente ed alle deduzioni, che a termini degli articoli 13 e 14 si ammettono per determinare la rendita netta, su cui deve commisurarsi l'imposta. — Questo giudizio sarà istituito tanto sulle cognizioni particolari dei Commissari e Sotto-commissari, quanto sui documenti e su tutti quegli altri mezzi d'informazione che siano possibili ed opportuni a procurarsi per accertare la veridicità degli elementi tutti contenuti nella dichiarazione del contribuente e per

giudicare delle proposte fatte dall'Agente delle tasse. — Qualora si creda essere il caso di riforme, se ne indicheranno i punti ed i motivi. — Nello emettere i giudizi si potrà votare per liste, se si tratti di confermare le dichiarazioni dei contribuenti o di rettificazioni fondate su documenti non contestati; si voterà partitamente per ciascun caso, se si tratti di documenti contestati o di estimazione prudenziale.

Art. 36. La Commissione di sindacato dovrà aver compiuto i suoi giudizi prima del 19 novembre, e deporrà nell'ufficio del Comune, ove essa siede, la tabella *I* autenticata dal suo Presidente, la quale nell'apposita colonna porterà la somma della rendita di ciascun contribuente che la Commissione avrà determinata. — Quando il consorzio sia composto di Comuni fra loro distanti, la Commissione potrà, se lo crede conveniente, deporre in altri Comuni la copia delle relative tabelle. — Ogni contribuente avrà diritto di esaminare queste tabelle e di rivolgere al Presidente della Commissione le proprie osservazioni in carta libera, sopra la determinazione della rendita sua, sia in modo assoluto, sia in modo comparativo.

Art. 37. La tabella delle rendite rimarrà a disposizione del pubblico negli uffici comunali dal 19 al 24 novembre, in quelle ore che saranno indicate in una notificazione (Modulo *M*) da tenersi affissa in vari punti del Comune, o Comuni, durante tutto il tempo suddetto. — Anche le schede e i loro documenti potranno essere consultati. — I Presidenti delle Commissioni consorziali daranno notizia del fatto deposito ai Sindaci di tutti i Comuni del consorzio, acciocchè questi facciano pubblicare la suddetta notificazione.

Art. 38. Trascorso questo tempo, la Commissione, prese in accurato esame tutte le osservazioni e comunicazioni che le saranno pervenute, fisserà definitivamente le rendite di ciascun contribuente. — Le tabelle, ancorchè non fossero state fatte osservazioni o comunicazioni, o queste non avessero dato luogo ad alcuna rettificazione, saranno di nuovo depositate come sopra dal 17 al 22 dicembre, e ne sarà dato avviso al pubblico come è detto all'articolo precedente (Modulo *N*). — Scaduto tale termine, la Commissione invierà le tabelle all'Agente delle tasse.

CAPO VI. — Appelli e determinazione definitiva delle rendite.

Art. 39. I reclami, cui desse luogo la pubblicazione di cui all'articolo precedente, dovranno essere stesi su carta bollata da centesimi 50, e dovranno essere consegnati, o fatti consegnare, prima del 7 gennaio 1866 alla Commissione di sindacato od alla segreteria comunale, le quali dovranno rilasciarne ricevuta staccata da un registro a matrice (Modulo *O*).

Art. 40. Il Sindaco, di mano in mano che li riceve, spedirà i reclami coi documenti annessivi, e colle osservazioni che stimerà opportune, alla Commissione di sindacato, accompagnandoli con un elenco in due originali (Modulo *P*), uno dei quali sarà dal Presidente della Commissione firmato e restituito al Sindaco.

Art. 41. Il Presidente della Commissione di sindacato dovrà, a sua volta, trasmettere i reclami suddetti, in un colle relative schede e documenti

annessi, alla Commissione provinciale già istituita per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, vi unirà pure le osservazioni che credesse del caso, ma tutto ciò nel termine perentorio di otto giorni da quello in cui ricevette il reclamo. — Il Presidente della Commissione di sindacato trasmetterà poscia tutte le schede e documenti, che gli son rimasti, all'Agente delle tasse.

Art. 42. L'Agente delle tasse dovrà reclamare, nell'interesse pubblico, contro i giudizi della Commissione comunale o consorziale, che reputasse aver lasciato o abbassato notevolmente al dissotto del vero le rendite dei contribuenti.

Art. 43. La mancanza di reclamo, nel termine fissato dall'art. 39, rende definitiva la somma della rendita fissata nella tabella *I*, pubblicata il 17 dicembre.

Art. 44. Le Commissioni d'appello avranno tutte le facoltà d'indagine di cui si possono valere gli agenti delle tasse, e le Commissioni di sindacato, ai termini degli articoli 31 e 32; e nei casi di necessaria visita ed ispezione, delegheranno persona di loro fiducia, a cui la dichiarazione (modulo *L*), prescritta dall'art. 34, sarà rilasciata dal Prefetto. — Quando la Commissione d'appello creda utile di farsi assistere da un perito, ne farà la scelta, fissandone la retribuzione, che sarà a carico della Provincia. — Fra le persone che le Commissioni d'appello possono chiamare a dare schiarimenti, informazioni e notizie sono pure gli agenti delle tasse o i rispettivi periti.

Art. 45. Le Commissioni d'appello procederanno, senza alcun ritardo, all'esame dei reclami che loro vennero spediti dalla Commissione di sindacato; e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta da uno dei commissari effettivi o supplenti, delegato dal Presidente, pronuncieranno giudizio definitivo, mandandone a partito la proposta, che si riguarderà approvata quando ottenga la pluralità dei voti. — Per la validità del giudizio occorre la presenza di almeno tre commissari effettivi o supplenti.

Art. 46. La Commissione provinciale, esauriti i reclami, come all'art. 45, porta nell'apposita colonna della scheda la rendita definitiva del contribuente.

Art. 47. La Commissione provinciale prima del 15 febbraio 1866 avrà compiute le operazioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 48. Il Presidente della Commissione provinciale, prima della scadenza del termine suddetto, farà conoscere al reclamante il tenore della decisione pronunciata, e trasmetterà all'agente delle tasse un sunto della decisione stessa e le schede coi relativi documenti. — Trasmetterà poi i verbali, coi documenti di corredo, alla Direzione delle tasse, presso cui saranno conservati.

Art. 49. L'agente delle tasse, appena ricevute le decisioni e le schede suddette, farà sulle schede e sulle tabelle le occorrenti annotazioni.

CAPO VII. — Multe.

Art. 50. Il contribuente che, ai termini dell'art. 25, avesse fatto tardivamente la sua dichiarazione; quello per cui, non avendo ricevuta la scheda,

sia stata fatta dichiarazione d'ufficio, ai termini dell'articolo 24; e quello che, avendo ricevuta la scheda, ed essendosi fatta per lui una dichiarazione d'ufficio, l'abbia confermata o n'abbia chiesta la riforma, ai termini dell'art. 25; incorreranno soltanto in un'ammenda o multa eguale al quarto della tassa cui vadano soggetti.

Art. 51. Il contribuente che, non essendosi fatta per lui alcuna dichiarazione d'ufficio dall'agente delle tasse, abbia lasciato trascorrere il termine stabilito nell'art. 25 senza fare la sua dichiarazione; e quello che non siasi curato di confermare la dichiarazione d'ufficio o domandarne la rettificazione, com'è detto nel medesimo articolo; incorreranno in una multa o ammenda eguale al doppio della tassa.

Art. 52. Il contribuente che, nel fare, nel confermare o nel volere rettificata la dichiarazione, risulterà d'avere scientemente nascosto un elemento della propria rendita, o di averla dichiarata in una somma inferiore al vero, incorrerà in una multa o ammenda eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra la rendita dichiarata e l'accertata. — Per i beni tenuti ad economia, a mezzadria o a colonia parziaria non si presumerà falsità nella dichiarazione, se la differenza tra la rendita dichiarata e l'accertata non ecceda la proporzione d'un ottavo.

Art. 53. Il contribuente e l'affittuario che, senza legittima e giustificata ragione, in seguito all'avviso ricevuto a termini dell'art. 33, non si presentassero in persona, o per mezzo di loro legittimo mandatario ai termini dell'art. 20, alle Commissioni o Sotto-commissioni, pagheranno un'ammenda o multa da 5 a 500 lire. — Ad eguale ammenda o multa sarà soggetto chi negherà, contro il disposto dell'art. 31, ad alcuno dei membri della Commissione, o ad altra persona da lei delegata, l'accesso o la visita nei suoi fondi, e ciò senza pregiudizio della facoltà a questi serbata di richiedere l'assistenza dell'autorità locale per l'esecuzione del loro mandato. — L'applicazione delle ammende o multe stabilite nel presente articolo sarà fatta, sul processo verbale della Commissione ed all'istanza dell'agente delle tasse, dalle Autorità competenti, a tenore delle vigenti leggi.

CAPO VIII. Formazione dei ruoli esecutivi. Sovrimposte. — Riscossione. — Ricorsi.

Art. 54. Il Direttore delle tasse e del demanio, non più tardi del 31 dicembre, deve aver comunicato agli agenti delle tasse un prospetto (Modulo *Q*) trasmessogli dal Ministero per ciascun Comune o consorzio, dal quale risulti: — *a*) Il contingente annuale di ciascun Comune o consorzio, come riuscì pei terreni già soggetti all'imposta per l'applicazione degli articoli 1 e 3 della Legge 14 luglio 1864, n° 1831, dopo averlo accresciuto del decimo di guerra; — *b*) La quota-parte dei sette milioni di spese già provinciali spettante a ciascun Comune o consorzio, di cui all'art. 6 della Legge predetta, e le quali per tutto l'anno 1865, a termini della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865, restano a carico del bilancio dello Stato; — *c*) La quota-parte di reimposizione.

Art. 55. Gli agenti delle tasse, dividendo il contingente provinciale (*a*)

di ciascun Comune o consorzio per l'ammontare delle rendite dei beni del Comune o consorzio già soggetti all'imposta fondiaria prima del 14 luglio 1864, troveranno l'aliquota d'imposta spettante in media ai beni del Comune o consorzio. — Applicando poi detta aliquota alle rendite dei beni predetti già soggetti all'imposta fondiaria, troveranno l'imposta principale loro spettante.

Art. 56. L'agente applicherà l'aliquota d'imposta, di cui all'articolo precedente, anche alle rendite dei beni non censiti del Comune o consorzio ed ai due terzi delle rendite dei beni censiti, ma che prima della Legge 14 luglio 1864, n° 1831, erano esenti dall'imposta fondiaria; e troverà l'imposta principale spettante agli uni ed agli altri. — L'agente spedirà quindi, prima del 28 febbraio 1866, la tabella (modulo *Q bis*), ove saranno state registrate le imposte risultanti da questo e dal precedente articolo al Direttore delle tasse.

Art. 57. Il Prefetto, prima del 31 dicembre, deve avere comunicato al Direttore delle tasse l'ammontare della sovrimposta provinciale e delle singole sovrimposte comunali. — Il Direttore delle tasse distribuirà quindi l'ammontare di dette sovrimposte, in ragione dell'ammontare dell'imposta sui terreni determinata come agli articoli 55 e 56 dell'imposta sui fabbricati, e dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile soggetti a sovratassa. — Egli determinerà quindi i centesimi addizionali provinciali e comunali, spettanti all'imposta erariale principale sui terreni, e li invierà all'agente delle tasse non più tardi del 15 marzo 1866. — Parimenti egli troverà ed invierà i centesimi addizionali spettanti al rimborso delle spese provinciali cui al § *b*) dell'art. 54, ed i centesimi addizionali spettanti alla reimposizione, di cui al § *c*) dello stesso articolo.

Art. 58. L'agente delle tasse procederà quindi alla compilazione dei ruoli che saranno formati separatamente per Comuni, e secondo il modulo *R*, scrivendo alle apposite colonne il cognome e nome, la paternità, il domicilio del contribuente e la sua rendita imponibile. Quindi applicherà l'aliquota della tassa principale, di cui all'art. 55, alle rendite dei terreni di ciascun contribuente, computate come è detto negli articoli 55 e 56, e troverà l'imposta principale a ciascuno spettante. — All'imposta principale di ciascun contribuente si aggiungerà poscia l'ammontare dei centesimi addizionali: — 1° Per il rimborso delle spese provinciali; — 2° Per la reimposizione; — 3° Per le sovrimposte provinciali e comunali. — Sulla somma complessiva delle imposte e sovrimposte predette si applicherà il 3 per cento per le spese di riscossione.

Art. 59. Così compiti i ruoli, l'agente v'inscriverà le ammende o multe, in cui i contribuenti fossero incorsi ai termini degli articoli 50, 51 e 52, dopo averle liquidate in base alle risultanze delle schede e delle rendite come furono definitivamente fissate. — Le ammende o multe, di cui all'articolo 53, saranno applicate e riscosse separatamente.

Art. 60. La tabella delle rendite e i ruoli saranno, non più tardi del 15 aprile 1866, trasmessi al Direttore delle tasse e del demanio, il quale, riconosciuti regolari i ruoli stessi, li passerà al Prefetto, perchè sieno resi ese-

cutorii, e li invierà quindi, non più tardi del 30 aprile 1866, agli agenti della riscossione.

Art. 61. Appena ricevuti i ruoli, l'agente della riscossione darà avviso, nelle forme solite ai contribuenti, del giorno in cui avrà principio la riscossione; e li avviserà pure che, dal 1° al 15 maggio, potranno esaminare i ruoli nel suo ufficio, nel quale saranno a tal fine depositati nelle ore che saranno indicate (modulo *S*).

Art. 62. Per gli errori materiali che fossero occorsi nella compilazione dei ruoli si potrà, nel corso di un mese, reclamare al Direttore delle tasse, il quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà, ove occorra, i dovuti rimborsi. Questi reclami non sospendono, in niun caso, l'esazione della tassa, salvi i rimborsi suddetti.

Art. 63. Contro il risultato dei ruoli e contro le ammende o multe inflitte è ammesso il reclamo in via giudiziaria, entro il termine di mesi sei dalla data della pubblicazione dei ruoli, purchè il reclamo sia accompagnato dal certificato di pagamento. — Il reclamo non sospende il pagamento delle successive rate che scadessero prima della decisione. — Non sono però ammessibili in via giudiziaria i reclami contro le determinazioni della rendita imponibile che, a termini dell'art. 26 della Legge 14 luglio 1864, n° 1830, esteso all'imposta fondiaria, in virtù dell'art. 4 della Legge 14 luglio 1864, n° 1831, siano definitive.

Art. 64. Venendo il reclamo deciso in senso favorevole, si fa luogo alla rettificazione della rendita, dopo che la sentenza sia passata in giudicato. — Per cura del reclamante sarà presentata copia autentica della decisione all'agente delle tasse, il quale farà l'occorrente annotazione sulla scheda e sulla tabella, conservando la copia suddetta a documento dell'eseguita annotazione. — La rettificazione darà luogo al rimborso della somma riscossa oltre il dovuto. — Ogni tre mesi l'agente comunicherà al Direttore delle tasse le rettificazioni che avesse dovuto introdurre nelle tabelle delle rendite, in seguito a decisione dell'autorità giudiziaria.

Art. 65. Sarà tenuto conto ai contribuenti delle somme pagate conformemente ai ruoli preesistenti, come anche saranno compensate le somme che qualche contribuente avesse per avventura pagate in eccedenza all'aliquota d'imposta erariale, e delle sovrimposte provinciale e comunale, resultanti dall'applicazione del contingente alle rendite fondiarie dichiarate ed accertate.

CAPO IX. Disposizioni generali.

Art. 66. Alle spese necessarie per l'esecuzione di quanto sopra, si provvederà dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli agenti finanziari, dalle Commissioni provinciali, o dalle Commissioni comunali o consorziali.

Art. 67. Tutto il carteggio che dovrà cambiarsi fra i pubblici uffiziali dell'ordine politico e amministrativo, regio, provinciale o comunale, e fra le Commissioni comunali, consorziali, provinciali e gli uffizi pubblici, nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui beni stabili non urbani, in

conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, potrà circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta o il contrassegno a bollo somministrato dalla Direzione generale delle poste, o in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 68. Dagli stati appositi che saranno trasmessi dai Direttori delle tasse, il Ministro delle finanze desumerà il totale ammontare delle imposte principali pagate nel 1865 sopra i beni non censiti, e lo paragonerà colla perdita sostenuta dalla finanza per l'applicazione dell'ultimo alinea dell'art. 3 della Legge 14 luglio 1864, n° 1831. — Quando l'ammontare dell'imposta sui beni non censiti oltrepassi detta perdita, la differenza sarà abbuonata al compartimento n° 1, mediante deduzione dal relativo contingente pel 1866. — In egual modo si troverà l'ammontare dell'imposta totale spettante ai beni che fino al 14 luglio 1864 erano censiti, ma esenti, e questo andrà in aumento del contingente del compartimento n° 1 pel 1866.

Art. 69. Nulla è innovato ai regolamenti vigenti riguardo alla conservazione dei catasti attuali ed alla tenuta in evidenza delle mutazioni che accadano nella proprietà fondiaria.

Art. 70. Per il riparto e la distribuzione dell'imposta fondiaria negli anni 1866 e 1867 sarà provveduto con apposite disposizioni.

§ 4. Come è ben noto, colla Legge (2006) 24 novembre 1864 per provvedere alle debiture dello Stato scadenti sullo scorcio di quell'anno, il Ministro delle finanze fu autorizzato a prendere vari provvedimenti d'urgenza, e quello fra gli altri di operare l'incasso anticipato del tributo prediale per l'anno 1865, essendosi a tal uopo stabilito uno sconto del 6 p. °/₀ sulle somme pagate a saldo od a conto nel termine del 15 dicembre 1864, ed un aumento pure del 6 °/₀ sui pagamenti fatti posteriormente a tal epoca, ed essendosi autorizzati i Comuni e le Provincie a fare essi stessi tale anticipazione in luogo e vece dei contribuenti, col far loro godere sulle somme anticipate lo sconto suddetto del 6 p. °/₀ ed inoltre il 6 °/₀ d'aumento di cui sopra.

Queste disposizioni formarono oggetto del Regolamento approvato con R. Decreto (2011) 24 novembre 1864, di cui però attualmente sarebbe inutile dare il testo.

TROMBE DA INCENDI. — *V. Pompieri.*

TROVATELLI. — Sotto questo nome si comprendono quei disgraziati fanciulli che la miseria ed il vizio abbandonarono od esposero sulla pubblica strada o nella ruota d'un Ospizio, e che vengono allevati e mantenuti dalla carità pubblica in appositi Istituti.

Senza addentrarci a discutere il gravissimo problema economico-sociale della convenienza di mantenere officialmente aperti codesti Asili colle loro ruote o *curli*, perchè questo tema, già d'altronde maestrevolmente trattato da illustri pubblicisti, non può essere toccato acconciamente colla brevità che ci siamo imposta (1), il nostro assunto ci chiama a constatare che in tutta Italia è in vigore il sistema degli Ospizi de' trovatelli o proietti, e che, per una strana anomalia, è questo il solo ramo di pubblica beneficenza che presso di noi manchi di quella spontaneità ed individuità che formano il carattere distintivo ed il vanto della nostra legislazione caritativa, sebbene codesta ingerenza governativa, più o meno diretta, codesta applicazione della *carità legale* abbia recato anche fra noi gli acerbi suoi frutti; poichè gli Ospizi de' trovatelli sussidiati o mantenuti dallo Stato, dalle Provincie o dai Comuni, invece di incominciare a chiudere le loro porte, le aprono ogni dì ad un numero sempre crescente di nuovi ricoverati.

§ 1. La Legge ed il Regolamento sulle Opere pie annoverano gli Ospizi degli esposti e dei figli abbandonati fra i pii Istituti che sono soggetti alle sue disposizioni. Tuttavia essi restano ancora sottoposti a quelle norme speciali che la loro natura richiede, e che non vennero abrogate dalla legge generale.

In Piemonte le RR. PP. del 15 ottobre 1822 determinarono le basi generali del servizio degli Ospizi de' trovatelli. Giusta le medesime, la spesa necessaria per questi Ospizi, detratti i redditi delle Opere pie a ciò specialmente destinati ed i soccorsi che possono da altri Istituti di beneficenza fornirsi, è in parte a carico dell'Erario nazionale che vi concorre per un'annua somma fissa, e pel resto a carico delle Provincie; l'amministrazione di questi fondi è sotto la diretta vigilanza delle Autorità locali governative.

Ecco del resto il testo di dette RR. PP. 15 ottobre 1822.

Art. 1. A cominciare dal 1° di gennaio 1823, la spesa per il mantenimento degli esposti, detratti i redditi degli Ospizi a ciò specialmente destinati, e che continueranno ad esservi applicati, ed i soccorsi che potranno fornire le altre Opere pie, senza pregiudizio del principale loro instituto, sarà in parte a carico del nostro Erario, ed in parte a carico delle provincie.

(1) Veggasi l'esposizione storico-critica che sugli Ospizi de' trovatelli fa il BOCCARDO nel suo *Dizionario della economia politica e del commercio*, v° Esposti (vol. II, pag. 156 e segg.).

Art. 2. Assegniamo sul bilancio dell'Azienda economica dell'Interno l'annua somma di lire quattrocento venticinque mila, per essere convertita nel mantenimento dei fanciulli esposti.

Art. 3. Dalla somma stabilita all'articolo precedente saranno prelevate lire venticinquemila, le quali rimarranno a disposizione dell'Azienda, per essere impiegate nelle spese accidentali di questo ramo di amministrazione, previa l'approvazione del Consiglio di finanza e l'autorizzazione del nostro primo Segretario di Stato per gli affari interni. — Le rimanenti lire quattrocentomila saranno ripartite fra tutte le provincie de' nostri Stati di terraferma, in proporzione del numero dei loro esposti, esclusa quella di Genova, per la quale è già altrimenti provvisto.

Art. 4. Lo stato di distribuzione dei sussidii verrà fissato ogni cinque anni dall'Azienda, coll'approvazione del nostro primo Segretario di Stato per gli affari interni, sul numero degli esposti, che risulteranno esistenti alla fine di ogni quinquennio. — Per il primo quinquennio, si prenderà per base il numero degli esposti esistenti alla fine dell'anno 1821.

Art. 5. Le Congregazioni di carità negli antichi Stati di terraferma, e le Commissioni degli Ospizi nel ducato di Genova, si riuniranno ogni anno nel mese di luglio coll'intervento dell'Intendente (*Sotto-prefetto*), e visto lo stato che verrà alle medesime presentato dall'Amministrazione particolare degli esposti, avuto riguardo al sussidio del regio Erario già stabilito, ed ai redditi degli Ospizi particolarmente destinati a quest'uso, stabiliranno la somma di concorso, che potranno somministrare le Opere pie della Provincia, senza pregiudizio del principale loro istituto. — Questa determinazione verrà dall'Intendente trasmessa all'Azienda economica dell'Interno, la quale con suo parere l'accompagnerà alla Segreteria di Stato per gli affari interni, per la nostra approvazione.

Art. 6. Venendo questa approvata, o modificata, la somma mancante formerà un articolo del bilancio passivo della Provincia, ed ove più provincie concorrano ad un medesimo Ospizio, sarà fra esse divisa in ragione del principale delle loro imposte dirette.

Art. 7. In ogni Provincia non aggregata ad un'altra vi sarà per lo meno un'Amministrazione particolare degli Ospizi degli esposti. — Ove non esista attualmente, ne disimpegneranno le incumbenze le Congregazioni di carità degli Ospedali degli infermi delle città capiluoghi delle provincie.

Art. 8. Per l'effetto del mantenimento dei fanciulli esposti, si riterranno per aggregate alla Provincia di Savoia propria quella dell'Alta Savoia e della Moriana; alla Provincia del Genevese quella di Carouge; alla Provincia del Ciablese quella di Faussigni; alla Provincia di Novara quelle di Pallanza, Ossola e Valsesia; ed alla provincia d'Oneglia quella di San Remo.

Art. 9. Gli Intendenti avranno nelle provincie la superiore ispezione sull'amministrazione de' fondi destinati a questa spesa; corrisponderanno a quest'effetto colle Amministrazioni particolari degli Ospizi, colle Congregazioni di carità, colle Comunità e coll'Azienda economica dell'Interno per tutto ciò che sarà relativo agli esposti.

Art. 10. I sussidii a carico del regio Erario verranno di trimestre in

trimestre corrisposti agli Ospizi, mediante mandati dell'Azienda economica dell'Interno; quelli a carico delle provincie con mandati dei rispettivi Intendenti. — Sarà cura degli Intendenti medesimi, che vengano puntualmente corrisposte alle Amministrazioni particolsri degli Ospizi le rendite particolarmente applicate a questo uso, ed i sussidii delle Opere pie, che saranno determinati nel modo stabilito dall'articolo 5.

Art. 11. Venendosi a ritrovare un fanciullo esposto in qualche Comune o territorio, il Sindaco o Vice-sindaco, assistito dal Segretario della Comunità, ne farà stendere processo verbale, in cui saranno riferite tutte le circostanze del ritrovamento, con indicazione de' segni, o scritti che esistessero sul fanciullo. — Sempre quando la stagione, il tempo e le circostanze lo permetteranno senza verun rischio, le Comunità dovranno d'ora in poi dirigere i loro esposti ad uno degli Ospizi della Provincia, ed in mancanza a quello della Provincia, a cui sono per quest'effetto aggregate, come all'articolo 8, trasmettendo nel medesimo tempo all'Amministrazione dell'Ospizio una copia dell'anzidetto processo verbale, ed indicando il nome, che sarà stato dato al trovatello. — Ove le stesse Comunità siano in uso di provvedere di nutrice gli esposti, potranno continuare a praticarlo; ma dovranno darne immediatamente avviso all' Amministrazione dell' Ospizio, al quale avrebbero dovuto essere dirette, inviandole copia dell'atto predetto, e segnando il nome del fanciullo, non che quello della nutrice, e domicilio di questa, acciò, previa annotazione nel registro, venga corrisposta alla nutrice stessa la mercede solita accordarsi, la quale però non potrà essere pagata, se non snlla presentazione di un certificato del Sindaco, o di chi ne farà le veci, comprovante l'esistenza in vita del fanciullo.

Art. 12. Gli Ospizi che si troveranno attualmente ad avere esposti non appartenenti alla Provincia, od alle provincie che vi sono aggregate, potranno, quando nulla osti, dirigerli all'Ospizio di quella d'onde provengono, ed ove ciò non sia per particolari circostanze possibile o conveniente, avranno diritto ad esigere per essi nn'indennità, secondo le basi stabilite dall'articolo 17.

Art. 13. Le Amministrazioni degli Ospizi dovranno, non più tardi del mese di luglio di cadun anno, formare il bilancio della spesa, che potrà presuntivamente occorrere nell'anno successivo per il mantenimento degli esposti, e rimetterlo agl'Intendenti, i quali lo trasmetteranno colle loro osservazioni all'Azienda economica dell'Interno, dalla quale verranno sottoposte all'approvazione del nostro primo Segretario di Stato per gli affari interni, e da questo comunicate al nostro primo Segretario di Finanze, da cui si daranno gli ordini opportuni, perchè nei bilanci provinciali venga compresa la somma, che cadrà a carico delle provincie.

Art. 14. Nel mese di marzo di cadun anno le Amministrazioni degli Ospizi daranno agli Intendenti il conto generale della loro gestione nel corso dell'anno precedente, e questi, dopo la più scrupolosa disamina, lo trasmetterauno all'Azienda predetta, da cui, quando sia riconosciuto in ogni sua parte regolare, verrà sottoposto all'spprovazione del nostro primo Segretario di Stato per gli affari interni.

Art. 15. Nel termine di un mese, dopo che saranno in vigore le presenti, le Amministrazioni degli esposti dovranno trasmettere, col mezzo dell'Intendente della Provincia, all'Azienda dell'Interno uno stato ben circostanziato del debito arretrato verso le nutrici; gli Intendenti, nell'accompagnarlo, proporranno il modo di provvedere per la sua estinzione.

Art. 16. Tanto gli Intendenti, quanto le Amministrazioni degli esposti, dovranno uniformarsi, in tutto ciò che concerne il sistema d'amministrazione e di contabilità de' medesimi, alle direzioni che verranno loro diramate dall'Azienda economica, secondo le istruzioni che saranno alla medesima compartite dalla nostra Segreteria di Stato per gli affari interni.

Art. 17. La mercede solita corrispondersi dagli Ospizi alle nutrici per il mantenimento de' fanciulli esposti cesserà di pien diritto quando questi saranno giunti al duodecimo anno della loro età, a qual epoca si accorda a favore di questi, ove occorra, lire 50 pel definitivo collocamento. — Oltre i pannilini co' loro accessorii, ed il vestiario, che saranno somministrati dagli Ospizi delle provincie, il *maximum* della mercede mensuale alle nutrici è fissato come segue:

Dall'età di nascita del fanciullo sino al 1° anno compito . L. 6
Dal 2° al 5° anno compito . . . . » 5
Dal 6° al 7° anno compito . . . . » 4
Dall'8° al 12° anno compito . . . . » 2 50
Riceveranno inoltre le nutrici, a titolo di gratificazione, alla fine del 2° anno . . . . » 15
Del 7° anno . . . . » 10
Del 12° anno . . . . » 25

Colla riduzione però alla metà, qualora le nutrici non abbiano preso l'infante in età minore d'un anno. — Le gratificazioni verranno pagate mediante una dichiarazione del Sindaco, o Vice-sindaco, e dal Parroco dove trovasi la nutrice, comprovante che il fanciullo venne tenuto e conservato a dovere.

Art. 18. Sarà continuato all'Ospizio della Maternità di Torino l'annuo sussidio attualmente in corso di lire quarantatremila, che verrà particolarmente impiegato nel mantenimento delle donne partorienti. — Per il rimanente verrà provveduto come per tutti gli altri, colla sola differenza, che la somma mancante, la quale dovrebbe rimanere a carico della Provincia, verrà per un terzo corrisposta dalla nostra Città di Torino, la quale la farà versare nella Cassa provinciale.

Art. 19. Nulla viene innovato al sistema d'amministrazione in vigore per l'Ospizio degli esposti di Genova e per l'Opera di Maternità di Torino.

Art. 20. Li membri componenti le Congregazioni di carità, e le Commissioni degli Ospizi sono dichiarati tutori nati de' fanciulli esposti. — Lo sono parimenti li membri componenti la Direzione dell'Opera di Maternità di Torino.

Art. 21. Subito dopo la pubblicazione delle presenti le Congregazioni di Carità, e le Commissioni degli Ospizi, e la Direzione dell'Opera di Maternità di Torino faranno procedere ad un'esatta verificazione de' fanciulli

esposti, onde far cancellare dai registri quelli che abusivamente vi fossero stati iscritti come tali.

§ 2. Erasi dubitato se dopo l'emanazione delle nuove leggi sulle Opere pie potesse ravvisarsi ancora in vigore la disposizione dell'art. 5 delle citate RR. PP. per quanto spetta al concorso obbligatorio delle Opere pie della provincia a pro del rispettivo Ospizio degli esposti. Con Circolare del Ministero dell'Interno 19 gennaio 1863 fu dichiarato doversi intendere in pieno vigore per le antiche provincie del Regno, in quanto che non furono punto abrogate le RR. PP. suddette relativamente al concorso che le Opere pie debbono prestare nella spesa pel mantenimento dei trovatelli. Questo contributo si disse doversi proporre dalla Deputazione provinciale per ogni Opera pia, adottando la proporzionale già in uso presso molte provincie del *due per cento* sulla rendita ordinaria lorda.

Nel dare queste disposizioni il Ministero dell'Interno, a senso di avviso altre volte emesso dal Consiglio di Stato, faceva notare che questo contributo, per sua natura speciale, non può recare pregiudizio alle Opere pie, sia perchè il soccorso agli esposti è atto di beneficenza non contrario allo scopo ed alla mente dei fondatori degli altri Istituti, sia perchè giova ad alleviare indirettamente il carico che essi altrimenti verrebbero a sentire dall'abbandono in cui fossero lasciati quegli infelici, meritevoli preferibilmente ad altri di aiuto per la condizione misera in cui si trovano senza loro colpa (2).

§ 3. Giusta i convenuti accordi col Governo francese, essendosi determinato che i figli nati fuori matrimonio da madri regnicole residenti in Francia e dalle stesse depositati negli Ospizi dei trovatelli di quell'Impero avessero ad essere rimpatriati, previo diligente accertamento della loro nazionalità per cura degli Agenti consolari, e indirizzati all'Autorità politica delle provincie finitime alla rispettiva frontiera francese, ond'essere dalle stesse Autorità immediatamente avviati agli Ospizi degli esposti di quel circondario, a carico de' quali, dai titoli che accompagnano i bambini, risulti dover ricadere le spese di loro mantenimento; con Circolare del Ministero dell'Interno 24 maggio 1856 fu determinato che allorquando detti bambini, per qualche accidente, non potessero essere

---

(2) SCAGLIA, *Manuale delle Amministrazioni di beneficenza*, pag. 138.

tosto avviati alla loro destinazione, i Prefetti potessero ordinarne il ricovero in modo temporario nell'Ospizio esistente nel capoluogo della provincia, facendone però inteso per mezzo del rispettivo Sotto-prefetto le Amministrazioni degli Ospizi a cui propriamente appartengono, coll'applicare perciò, per analogia alla fatti-specie, il disposto dell'art. 12 delle riferite RR. PP. del 1822; che per conseguenza, competendo ai detti Ospizi il diritto ad una corrispondente indennità secondo le basi stabilite dall'art. 17 delle suddette Patenti, i Prefetti dovessero, all'evenienza del caso, trasmettere le relative note trimestrali corredate di tutti i necessari documenti ai rispettivi Sotto-prefetti, onde provvedere a che dalle Amministrazioni dei singoli Ospizi degli esposti si corrisponda il dovuto rimborso di cotale indennità a favore dell'Ospizio che supplisce od ha supplito alle spese di baliatico del fanciullo naturale non appartenente al proprio circondario. Con questa determinazione venne eliminata una questione, di cui già aveva dovuto occuparsi l'Autorità giudiziaria, e circa la quale in conforme senso erasi governata la suprema Corte di cassazione in sua sentenza 19 luglio 1856 nella causa dell'Intendente di Annecy contro l'Intendenza di Ciamberì (3).

§ 4. Gli Ospizi de' trovatelli essendo sussidiati dallo Stato, i loro bilanci e conti, a termini dell'art. 19 della Legge 3 agosto 1862, debbono essere approvati dal Ministro dell'Interno. Di fronte poi alla letterale e precisa disposizione dell'art. 55 del Regolamento 27 novembre 1862, debbono tuttora sottoporsi alla deliberazione della Deputazione provinciale questi bilanci e conti, ed hanno in sostanza a farsi precedere dall'esaurimento degli incumbenti portati dagli art. 10 e seguenti sino ed inclusivamente al 20 del Regolamento, prima di essere presentati all'approvazione del Ministro dell'Interno. Dovranno poi, per la giustificazione dei bilanci stessi, servir di guida le Istruzioni ministeriali degli scorsi anni, tranne che toccherebbe ai Prefetti procurarsi d'ufficio i documenti occorrenti quando la Deputazione provinciale, per la maggior libertà lasciata alle Amministrazioni nelle forme dei bilanci, si astenesse, non ostante la deliberazione richiesta dall'art. 55 del Regolamento, dal sorvegliare la materiale esecuzione di formalità che si mantengono più nell'interesse dello Stato che delle Opere tutelate (Circolare ministeriale 18 febbraio 1863) (4).

---

(3) Bettini, vol. viii, p. 1ª, p. 775. (4) Scaglia, op. cit., pag. 83.

Del resto, i moduli dei bilanci e conti per l'amministrazione degli Ospizi dei trovatelli sono compilati ed inviati loro annualmente con apposite istruzioni ed avvertenze, e possono al riguardo consultarsi le Circolari del Ministero dell'Interno 7 marzo 1827, 25 febbraio 1828, 10 marzo 1840, 28 febbraio, 4 e 13 luglio 1844, 11 marzo 1854, 17 marzo e 27 luglio 1855 e 1° giugno 1856. Accenneremo qui soltanto come in esecuzione della anzidetta Circolare 18 febbraio 1863, sia necessario che le Amministrazioni predette si attengano esattamente alla prescrizione della succitata Circolare 11 marzo 1854 per quanto riguarda ai documenti di cui vuol essere corredato il conto annuale; questi documenti sono: 1° nota descrittiva dei residui attivi e passivi degli esercizi preceduti; 2° stato indicativo delle nutrici provvisorie e della spesa per esse sostenuta; 3° altro nominativo degli esposti e delle nutrici fisse a cui sono affidati, coll'importo della spesa corrispondente; 4° altro simile degli impiegati e salariati a carico dell'Ospizio, collo stipendio ad ognuno assegnato e pagato, e coll'aggiunta delle paghe fisse alle nutrici sedentarie, e del deconto di pannilini e vestiario; 5° altro delle spese diverse dell'Ospizio non comprese nelle anzidette categorie; 6° e per fine, copia dell'ordinato dell'Amministrazione in cui verranno inserte tutte le maggiori spiegazioni e giustificazioni delle spese e delle differenze risultanti tra il conto ed il bilancio.

§ 5. È massima di diritto comune, e come tale confermata dall'art. 962 del Codice civile albertino, che le successioni lasciate da coloro i quali muoiono *ab intestato* senza eredi legittimi, sono *ipso iure* devolute al R. Fisco, ossia al Demanio dello Stato. Penetrato per altro il Re Carlo Alberto della necessità in cui versano gli Ospizi dei trovatelli, ed interpretando le intenzioni di quegli infelici di cedere a benefizio dei pii Istituti, da cui furono allevati, le poche sostanze che hanno potuto lasciare morendo, con sue Lettere Patenti del 16 aprile 1839, derogando al diritto comune, prescrisse quanto segue:

Art. 1. Morendo *ab intestato*, senza eredi legittimi, alcuno che, qual figlio di parenti sconosciuti, sia stato ricoverato in un pubblico Stabilimento destinato a soccorrere ed allevare i trovatelli, e siavi stato mantenuto per più d'un anno, cediamo a quel pubblico Stabilimento li diritti appartenenti alle Nostre Finanze sulla successione vacante.

Art. 2. Il pio Istituto surrogato nei diritti del Fisco potrà tosto, e senza duopo d'altro provvedimento, disporre delle ragioni cedutegli; ma prima di assumerne il possesso dovrà uniformarsi al disposto degli articoli 33 e 34 dell'Editto Nostro del 24 dicembre 1836.

Per accettare tali lasciti debbono attualmente i pii Istituti ottenere l'autorizzazione prescritta dalla Legge 5 giugno 1850 e dall'art. 15 della Legge 3 agosto 1862, uniformandosi inoltre alle disposizioni degli art. 45 e seg. del Regolamento caritativo 27 novembre 1862. — *V. Accettazione di legati e donazioni. — Opere pie.*

Queste RR. PP. furono pubblicate e rese esecutorie insieme col Codice civile albertino anche nelle provincie delle Romagne con R. Decreto (4448) 26 novembre 1860.

Per l'esecuzione delle anziriferite RR. PP. vennero con Circolare 16 settembre 1840 date le seguenti norme, in gran parte tuttora applicabili:

Art. 1. Pervenendo a notizia d'un Insinuatore che nel distretto della sua tappa sia mancato ai vivi *ab intestato* e senza eredi legittimi alcuno nato da parenti sconosciuti, ove il Giudice locale non abbia già proceduto al verbale d'annotazione e di assicurazione degli effetti caduti nell'eredità, egli raccoglie colla massima circospezione intorno all'eredità stessa le più accurate informazioni, ne riferisce quindi al Direttore del Circolo; ed oltre l'estratto della fede di decesso trasmette al medesimo una nota dimostrativa della consistenza dell'eredità e delle passività di cui si crede essere questa gravata.

Art. 2. Nel caso che risulti all'Insinuatore essersi diggià proceduto dal Giudice locale all'annotazione ed assicurazione degli effetti caduti nell'eredità, egli si limita a darne immediato annunzio al Direttore del Circolo, indicandogli sommariamente la natura e la consistenza degli effetti lasciati dal defunto, e gli oneri ai quali ponno andar soggetti.

Art. 3. Le obbligazioni imposte all'Insinuatore co'precedenti articoli 1 e 2 saranno egualmente da esso eseguite anche nei casi in cui gli constasse che un pio Instituto, invocando le disposizioni dell'articolo 1 delle Regie Patenti 16 aprile 1839, avesse diggià ottenuto l'annuenza governativa per raccogliere l'eredità giacente, ovvero si disponesse a promuoverla, od altrimenti pretendesse a quella medesima eredità.

In questi casi però l'Insinuatore, cogli elementi suaccennati, dovrà procurarsi ed unire quelle maggiori nozioni per riconoscere se il pio Instituto pretendente giustifichi del concorso degli estremi voluti dalla Legge, ossia dell'identità della persona del defunto, e suo ricovero e mantenimento nell'Ospizio, che vuol raccogliere la successione.

Art. 4. Ricevute tali informazioni, il Direttore, a cui constasse essere il defunto stato ricoverato in un pubblico Stabilimento destinato a soccorrere ed allevare i trovatelli, ed ivi mantenuto per più d'un anno, presi gli opportuni concerti col sig. Avvocato Fiscale della Provincia per la momentanea assicurazione ed annotazione degli effetti caduti nell'eredità vacante, qualora già non siansi praticati, comunica tali informazioni allo Stabilimento a cui sarebbe essa devoluta, e lo invita a premunirsi dell'approvazione governativa, voluta dall'art. 33 del R. Editto 24 dicembre 1836.

Art. 5. Constando al Direttore, che pel canale della Regia Segreteria di Stato (Interni) il pio Instituto è stato autorizzato ad accettare l'eredità, e che dall'Intendente della Provincia sia emanato il Decreto, col quale si manda di procedere agl'incombenti necessari per andar al possesso dell'eredità medesima, deve sollecitare lo Stabilimento a presentargli cotesti docnmenti, ed egli li trasmetterà tosto all'Azienda colle motivate sue osservazioni, ond'essere successivamente, e quando nulla osti, autorizzato ad eseguire la dismissione dell'eredità, col mezzo di semplice verbale, all'Instituto concessionario, nella conformità prescritta dall'art. 492 della citata Istruzione generale 30 settembre 1838.

Art. 6. Una copia di detto verbale è dal Direttore trasmessa all'Azienda, e delle successioni della fattispecie viene presa nota sul sommario dubbioso, onde possasi in ogni tempo aver contezza del motivo per cui il Regio Fisco non ne è al possesso.

Art. 7. Qualora poi risultasse al Direttore non avere l'Instituto ragione a pretendere alla successione vacante, ovvero il medesimo non riputasse conveniente al suo interesse di adirvi, come eziandio nel caso, in cui l'approvazione preventiva per raccoglierla non gli fosse stata concessa, egli ne riferirà all'Azienda, a cui comunica li documenti accennati all'art. 1 della presente per le occorrenti ulteriori disposizioni, uniformandosi nel resto, e nella specialità del caso, al prescritto dagli articoli 486, 487 e 488 della predetta Istruzione generale concernente alle successioni vacanti, le quali, a termini di diritto, sono devolute al Demanio dello Stato.

§ 6. Riguardo alle disposizioni legislative riflettenti la polizia e lo stato civile dei fanciulli esposti, rimandiamo a quanto ne abbiam detto in *Fanciulli esposti.* — Qui aggiungeremo soltanto le disposizioni date in proposito dal recente R. Decreto (2602) 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile:

Art. 58. Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l'Ufficiale dello stato civile impone ai medesimi un nome ed un cognome. evitando che siano ridicoli o tali da lasciar sospettare l'origine.

Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall'imporre cognomi come nomi, o nomi di città come cognomi.

Art. 59. Trattandosi di bambini trovati o nati da genitori, i quali debbono portarsi ad un pubblico Ospizio, l'Ufficiale dello stato civile indica nell'atto l'Ospizio cui sono mandati, e rimette alla persona di ciò incaricata una copia della dichiarazione di nascita, perchè sia consegnata al Direttore dello Stabilimento insieme col bambino e cogli altri oggetti e contrassegni ritrovati presso il medesimo. Il Direttore dello Stabilimento fa iscrivere almeno sommariamente l'atto nei registri dello Stabilimento.

TRUFFA. — § 1. Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando raggiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immagi-

nario, o per far nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, e con qualsiasi altro artifizio o maneggio doloso, atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si sia fatto consegnare o rilasciare danaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quitanze, o liberazioni che non gli spettino, ed avrà con alcuno di questi mezzi carpito la totalità o parte degli altrui beni, sarà, come reo di truffa, punito col carcere e con multa estensibile a L. 2,000, salve sempre le pene maggiori se vi è reato di falso (Art. 626 Cod. pen.).

Infinite sono le combinazioni per cui può aver luogo una truffa: spetta alla giustizia punitiva il determinare quando un fatto debba considerarsi come tale; ritengasi però che tre sono gli estremi necessarii a stabilire tale reato: l'impiego cioè di mezzi fraudolenti; la rimessione di valori ottenuti con questi mezzi; e lo stórno o la dissipazione di questi valori, che rendono consumata la truffa (Cass. sent. 23 giugno 1856, ric. Milone).

§ 2. La condanna per reato di truffa, siccome quello che intacca essenzialmente e senza scusa il carattere e la moralità di una persona, è causa perentoria di esclusione dai diritti elettorali amministrativi e politici, dall'eligibilità a Deputato al Parlamento, a Consigliere comunale o provinciale, a Giurato (Art. 23 e 155 L. C.; — art. 104 L. E. 17 dicembre 1860; — art. 56 L. 13 novembre 1859), ed in generale a qualsiasi funzione pubblica o fiduciaria; che anzi i condannati per truffa non possono nemmeno far parte della Guardia nazionale e sono esclusi perfino dal servizio militare e non possono per alcun titolo far parte dell'Esercito (Art. 13 R. E. 4 marzo 1848; — art. 2 L. 20 marzo 1854).

TRUPPE (RR.). — *V. Alloggi e somministranze militari — Disertori — Leva militare — Somministranze militari — Militari*, ecc.

TUMULAZIONI. — *V. Inumazioni — Cadaveri — Cimiteri — Sepolture.*

TUMULTO. — *V. Assemblee — Assembramenti — Ribellione — Sommosse.*

TUTELA. — § 1. Occorrendo di provvedere alla tutela di figli naturali la cui figliazione non sia conosciuta o dichiarata, il Giu-

dice di mandamento, chiamati due fra i Consiglieri comunali, procede alla nomina di un tutore e dà i provvedimenti relativi alla tutela (Art. 276 Cod. civ.).

§ 2. I fanciulli ammessi negli ospizi a qualsivoglia titolo e sotto qualunque denominazione, quando non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono sotto la tutela dell'Amministrazione di tali stabilimenti, la quale, ove le circostanze lo esigano, designa uno degli Amministratori per esercitare le funzioni di tutore; gli altri membri dell'Amministrazione formano il Consiglio di tutela, senza che nelle loro deliberazioni sia necessario l'intervento del Giudice (Art. 277 cit. Cod.) (1).

UBBRIACHEZZA. — § 1. L'ubbriachezza od ebrietà non è più considerata come un delitto; ma essa è la via diretta al reato: i tre quarti delle risse, dei disordini, dei ferimenti sono commessi in istato di ebrietà. Questa circostanza dovrebbe persuadere i Sindaci e funzionari politici della necessità di vegliare rigorosamente all'osservanza dei regolamenti sugli esercizi pubblici.

§ 2. L'ubbriachezza quando sia piena e contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito ubbriacarsi costituisce, secondo il diritto penale comune, una circostanza attenuante (Art. 95 Cod. pen.).

§ 3. « Essendo l'Amministrazione di pubblica sicurezza (scrive il sig. Loggero) investita dei poteri straordinari a conservar l'ordine e a tutelar la sicurezza delle persone, niun dubbio, che rinvenendosi per la via un ubbriaco, il quale molesti i cittadini o li minacci, oppure sia egli stesso in pericolo di cadere riportando lesioni, o sia già caduto, si possono prendere tutte le misure opportune per tutelar la sicurezza dei cittadini e la persona dell'ubbriaco stesso, che può esser custodito finchè ritorni all'uso della ragione. In quanto ai militari ubbriachi, è miglior partito confidarli alle cure di qualche commilitone, o basso uffiziale che li conduca alla caserma.

« L'ubbriaco non va abbandonato nella camera di custodia, ma si deve cercar di soccorrerlo affinchè rinvenga, facendogli poi pagare le spese fatte, compresa quella della visita del medico in caso

---

(1) Analoghe disposizioni sono stabilite dagli art. 261 e 262 del nuovo Codice civile italiano.

di cospicua congestione cerebrale. Del resto esso deve essere spogliato delle vesti che comprimono il petto ed il collo. Il primo grado di ubbriachezza cessa con qualche tazza di caffè ed una pozione composta d'un bicchiere di acqua con 10 o 12 goccie di ammoniaca liquida. Se avvi nausea, si promuove il vomito con acqua tiepida e col titillare le fauci, la sete si estingue con acqua acidulata. Al secondo grado la dose dell'ammoniaca può ascendere fino a 40 goccie, ma se la congestione cerebrale è cospicua, si deve invocare il consiglio del medico (1) ».

In caso di ebrietà con asfissia, *V.* l'Istruzione da noi data in *Asfissiati.*

UFFICIALI DEI CARABINIERI REALI. — Gli Ufficiali e Bassi-ufficiali dei Carabinieri Reali sono annoverati fra gli uffiziali di polizia giudiziaria dall'art. 57 del Codice di procedura penale. — *V. Polizia giudiziaria.*

Per quanto riguarda le prerogative, attributi, doveri e funzioni degli stessi Ufficiali in rapporto al Corpo cui appartengono, *V. Carabinieri Reali.*

UFFICIALI DELLO STATO CIVILE. — Già la Legge comunale del 1859 (art. 100, n° 2°), come anche la vigente (art. 103, n° 2°), incaricava il Sindaco, quale ufficiale del Governo, di tenere i registri dello stato civile, a norma delle leggi. Però già abbiamo notato altrove che questa disposizione in molte parti d'Italia e specialmente là dove erano in vigore le RR. PP. 20 giugno 1837, non poteva avere la sua esecuzione, dappoichè colà i registri dello stato civile erano tenuti dall'Autorità ecclesiastica. — *V. Stato civile.*

Attualmente il nuovo Codice civile italiano, che andrà in osservanza al 1° gennaio del prossimo anno 1866, restituisce questa incumbenza alle Autorità civili; ed il R. Decreto (2602) 15 novembre 1865 dichiara formalmente che il Sindaco o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile, con facoltà a lui di delegare in tutto od in parte tali funzioni ad un Assessore e ad un Consigliere comunale od al Segretario del Comune.

Riserbandoci a dare il testo di questo importante provvedimento nel

---

(1) LOGGERO, *Repertorio del funzionario di polizia*, v° Ebrietà.

Supplemento alla presente Opera, crediamo indispensabile frattanto dare fin d'ora un estratto delle disposizioni contenute nel titolo I:

Degli Ufficiali dello stato civile e delle loro attribuzioni.

Art. 1. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile. — Egli può delegare le funzioni stesse ad un Assessore o ad un Consigliere comunale. — Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il Segretario comunale. — La delegazione deve essere approvata dal Procuratore del Re.

Art. 2. L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale, e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione, quando non si tratta del Segretario comunale o di colui che fa le veci del Sindaco, nei quartieri delle città, nelle borgate o frazioni di un Comune. — Il Procuratore del Re appone a ciascun originale la sua approvazione. — Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del Tribunale, e l'altro negli archivi comunali per essere conservati tra gli atti dello stato civile.

Art. 3. Quando le grandi città siano divise in quartieri, quando un Comune di terraferma comprenda un'isola, ovvero quando una borgata o frazione di Comune non possa per ostacoli naturali avere facili comunicazioni col capo luogo, o concorrano circostanze gravi, possono instituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di Comune, altri uffici di stato civile, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia. — Gli uffizi di stato civile di uno stesso Comune vengono distinti con numero progressivo. — Le delegazioni in questi casi debbono essere fatte alla persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di Comune fa le veci del Sindaco, od anche alla persona di un elettore, osservate le formalità stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 4. La delegazione non ispoglia il Sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile: egli o chi ne fa le veci può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza od impedimento del delegato.

Art. 5. La delegazione dura finchè non sia rivocata con altro atto del Sindaco, o finchè non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta dal delegato al Sindaco della sua rinunzia. — L'atto di rivocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e il Sindaco ne spedisce copia autentica al Procuratore del Re, per essere depositata nella Cancelleria del Tribunale.

Art. 6. L'ufficiale dello stato civile è incaricato: 1° di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile; 2° di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si riferisca; 3° di rilasciare gli estratti ed i certificati negativi che concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero Stato.

Art. 7. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali esso o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, intervengono come dichiaranti.

Art. 10. Adempiono alle funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge: — I regii agenti diplomatici e consolari, e gli ufficiali che ne fanno le veci; — I commissari di marina sui bastimenti della Regia Marina, ed i capitani o patroni sui bastimenti di privata proprietà, o coloro che ne fanno le veci; — Gli impiegati specialmente designati dai regolamenti militari.

Art. 13. Gli ufficiali dello stato civile si debbono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal Ministero di grazia e giustizia. — Essi sono sotto l'immediata e diretta vigilanza dei Procuratori del Re, e debbono corrispondere coi medesimi per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

UFFICIALI DELLA GUARDIA NAZIONALE. — « Nulla havvi (scrive il Bellono) che meglio giovi al regolare ordinamento, alla disciplina della Guardia nazionale, che una buona scelta di graduati. Essi, onde possano avere quel prestigio, quella forza morale necessaria per comandare e per esigere dai militi spontanea e facile obbedienza, debbono godere la stima e la fiducia dei loro subordinati (1) ». Epperò, per quanto è conciliabile colle esigenze di questo servizio, la legge affida l'elezione dei graduati della Guardia nazionale al libero voto dei militi.

§ 1. Per procedere alla nomina dei graduati, in ciascun Comune i militi chiamati a formare una compagnia o suddivisione di compagnia, si adunano senz'armi e senza divisa, in presenza del Presidente del Consiglio di ricognizione, assistito dai due membri più attempati del Consiglio medesimo (Art. 41 R. E. 4 marzo 1848).

A questo effetto il Sindaco stabilisce con apposito manifesto il giorno, l'ora ed il luogo in cui si dovranno radunare i militi: la pubblicazione di questo manifesto deve precedere di tre giorni almeno quello fissato per l'adunanza e si farà cenno in esso delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 27 febbraio 1859 (Art. 2 Regol. 6 marzo 1859) (2).

Nessuna elezione di graduati nella Guardia nazionale è valida, se non interviene ad essa la metà almeno dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia. Qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero

(1) Bellono, *Codice della Guardia nazionale*, pag. 226, 4ª ediz. torinese.

(2) La Legge non prescrive, per la validità delle elezioni della Guardia nazionale, che debba precedere l'avviso a domicilio dei militi, che vi debbono concorrere; può quindi in massima bastare la convocazione fatta per pubblici proclami, quando in tal modo possono essere i militi sufficientemente accertati delle medesime (Bellono, op. cit., pag. 83).

di militi, se ne convocherà una seconda entro otto giorni successivi (Art. 1 L. 27 febbraio 1859).

Una mezz'ora dopo aperta la seduta, il Presidente del Consiglio di ricognizione procede all'appello di tutti i militi per compagnia, e se la metà almeno di essi risponde alla chiamata, dà principio allo squittinio; se per contro il numero loro è inferiore a quello prescritto dalla legge, scioglie la seduta e fissa una seconda adunanza, la quale non potrà aver luogo prima di tre giorni, nè essere protratta oltre gli otto (Art. 3 cit. Regol. 6 marzo 1859).

Se l'adunanza fosse legale in sul principio, ma il numero prescritto di militi venisse a mancare in progresso, appena constatato questo fatto, l'adunanza sarà sciolta, e redatto processo verbale delle elezioni validamente fatte, si fisserà una nuova riunione per procedere alle altre (Art. 4 cit. Regol.).

Il giorno e ora determinati per la seconda adunanza sono portati a conoscenza del pubblico con nuovo manifesto del Sindaco, con avvertenza agli elettori che non intervenendo essi in numero legale, la nomina ai gradi competerà all'Autorità governativa (Articolo 5 ivi).

L'elezione degli ufficiali ha luogo per ciascun grado successivamente, cominciando dal più alto, a squittinio individuale e segreto, alla maggioranza assoluta di voti. Lo spoglio della votazione è fatto dal Presidente, assistito da due membri almeno del Consiglio di ricognizione, i quali fanno l'ufficio di squittinatori (Art. 42 R. E. 4 marzo 1848).

Nelle Città e nei Comuni che hanno più di una compagnia, ciascuna di esse è chiamata separatamente e l'una dopo l'altra per procedere alle sue elezioni (Art. 43 ivi).

Terminato lo spoglio, il Presidente pubblica le elezioni: di questa operazione si fa risultare per apposito verbale che vien sottoscritto dal Presidente e dai membri assistenti. Il Segretario comunale potrà essere chiamato per la redazione del medesimo (Circol. minist. 21 marzo 1848).

Se anche nella seconda adunanza, per mancanza del numero legale, non si può far luogo a valida elezione, la Legge 27 febbraio 1859 vuole che la nomina degli ufficiali sia devoluta al Sotto-prefetto; quella dei sotto-uffiziali al Comandante superiore ove esiste, ed in difetto al rispettivo Capo-legione, maggiore o capitano, secondo che la milizia è formata per legioni, per battaglioni o per compagnie;

i caporali sono in tal caso nominati dal maggiore del battaglione o dal capitano della compagnia, se questa non è riunita ad un battaglione (Art. 1).

In esecuzione di tale disposizione il Regolamento prescrive che qualora dall'appello nominale fatto in conformità dell'art. 3, venga a risultare che i militi non si trovano presenti in numero legale, oppure avvenendo che l'adunanza legale in sul principio più nol sia per le successive votazioni, il Presidente scioglie la seduta, non prima però che l'ufficio dirigente abbia steso processo verbale delle seguite operazioni: questo verbale sarà nel termine di due giorni trasmesso al Sotto-prefetto per cura del Sindaco (Art. 6 cit. Regol.). Non più tardi di giorni dieci da quello, in cui siagli pervenuto il verbale suddetto, il Sotto-prefetto procede alla nomina degli uffiziali a lui devoluta: egual termine a computarsi dal giorno, in cui avranno ricevuto l'avviso dal Sotto-prefetto, è assegnato agli uffiziali comandanti dei corpi per procedere alle nomine loro affidate dalla legge (Art. 7 ivi).

§ 2. Sia poi che la nomina dei graduati abbia luogo per elezione dei militi, sia che essa si faccia dall'Autorità governativa o dai Comandanti dei corpi, è massima che debba cadere esclusivamente su coloro che già fanno parte rispettivamente della compagnia (Decis. minist. 19 marzo 1856; — Circol. minist. 29 aprile 1861; — Cons. di Stato, par. 26 ottobre 1861).

§ 3. Nella legge non vi è alcuna disposizione che costringa i graduati ad accettare l'ufficio conferito loro, od accettatolo, a rimanervi. Essi possono perciò accettare o non il contrassegno che ricevono dal voto dei militi o dalla nomina del Governo, ed anche dopo di averlo accettato, rinunciarvi (Circ. minist. 30 maggio 1850). Lo stesso si dica della nomina degli uffiziali fatta dal Sotto-prefetto, a mente della Legge 27 febbraio 1859: essa non è obbligatoria pei candidati prescelti, giusta la nota massima: *beneficia in invitis non conferuntur*. Il grado costituisce una distinzione onorevole per chi ne è insignito, sebbene per altra parte gli arrechi il peso della responsabilità cui va incontro. Se quindi il candidato prescelto dal Sotto-prefetto declina il mandato conferitogli, il Sotto-prefetto deve portare la sua scelta sopra altro individuo a cui possa tornare accetta tale distinzione (Decis. minist. 27 aprile 1859).

§ 4. Sebbene il graduato nominato dal Sotto-prefetto o dal Capo del corpo non accetti il grado conferitogli, non si deve tuttavia

procedere a nuova convocazione dei militi, ma spetta ai suddetti di fare una nuova scelta, giacchè dal momento che il milite non accetta il grado attribuitogli non vi è elezione, e non può dirsi che abbiano essi esperito del diritto loro attribuito dalla legge. In altri termini, la convocazione di militi alle elezioni deve aver luogo quando si tratta di surrogare un graduato già in esercizio delle funzioni annesse al grado, ma non nel caso di rifiuto di accettare il grado stesso, quando questo è stato conferito dal Sotto-prefetto (Cons. di Stato, par. 25 aprile 1859; — Decis. minist. 14 luglio 1859).

§ 5. Mancando il maggiore di un battaglione mandamentale, la nomina dei sotto-ufficiali e caporali da farsi d'ufficio, è devoluta, ove non si tratti di elezioni generali, al capitano più anziano; se poi si tratta di elezioni generali, non potendo i capitani eletti assumere l'esercizio delle loro funzioni se non dopo la loro ricognizione, non può in tal caso esservi alcuno che come più anziano abbia diritto, in mancanza del maggiore, di subentrare nell'esercizio delle prerogative che gli competono, epperciò la nomina debbe farsi dai rispettivi capitani per ciascuna compagnia, ritenendosi in tal caso la Guardia nazionale costituita per compagnia (Dec. minist. 8 aprile 1859).

§ 6. Il capo-legione, il maggiore ed il porta-bandiera sono scelti dal Re sopra una rosa disposta per ordine alfabetico, formata per ciascuno di essi gradi, e nel modo prescritto dagli art. 44 e 47 della Legge 4 marzo 1848 — *V. Guardia nazionale.*

Anche per la validità delle rose, di cui nei succitati articoli, è necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione; mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa è formata dal Sotto-prefetto (Art. 2 L. 27 febbraio 1859).

Le adunanze per la formazione delle rose suddette per la nomina dei maggiori, dei porta-bandiera e dei capi-legione, sono presiedute dal Sindaco, assistito da due membri del Consiglio di ricognizione; e se il battaglione o la legione è mandamentale, il Sindaco ed i membri assistenti sono designati dal Sotto-prefetto (R. D. 19 giugno 1864).

A senso di risoluzioni governative fu dichiarato che gli uffiziali dello Stato-maggiore, il porta-bandiera, il relatore ed il segretario del Consiglio di disciplina e loro aggiunti non possono prender parte alla formazione delle rose suddette, perchè i veri e propriamente

detti uffiziali sono quelli che esercitano un comando e non quelli che hanno un semplice ufficio, per ragion del quale sono rivestiti di un grado e così pareggiati agli uffiziali (Decis. minist. 3 agosto 1848, e 13 agosto 1853).

Gli stessi uffiziali, caporali e militi disegnati per la formazione delle rose per le nomine del maggiore e del porta-bandiera, possono eziandio concorrere alla formazione di quella del capo-legione senza bisogno d'una nuova delegazione; i termini espliciti dell'art. 47 non lasciano dubbio al riguardo (Decis. minist. 13 agosto 1853).

§ 7. L'art. 45 della Legge organica dispone che i richiami per inosservanza delle forme prescritte per l'elezione degli ufficiali e sotto-ufficiali sono portati davanti il Comitato di revisione che giudica senza appello. Fu deciso che quest'articolo non si applica ai riclami intorno alla formazione delle rose di cui agli art. 44 e 47. — *V.* Decis. minist. 11 luglio 1853 in *Guardia nazionale*, n° 37°.

§ 8. I capitani aiutanti-maggiori, gli aiutanti-maggiori in 2°; i capitani d'armamento, i chirurghi-maggiori ed i chirurghi in 2° sono nominati dal Re; l'ufficiale pagatore è nominato dal Comandante superiore, ove esiste, o in difetto, dal Prefetto, sulla proposta del capo-legione: le funzioni di capitano d'armamento e di ufficiale pagatore sono esercitate, nei battaglioni isolati, da ufficiali destinati dal maggiore (Art. 48 cit. L. 1848).

I relatori e segretari del Consiglio di disciplina sono nominati dal Sotto-prefetto sovra una terna di tre candidati designati dal capo-legione, od in difetto, dal maggiore o capitano più anziano (Articolo 93 cit. Legge).

§ 9. Gli ufficiali tutti indistintamente della Guardia nazionale mobile sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro della Guerra: i sotto-ufficiali e caporali sono nominati dai rispettivi comandanti dei battaglioni. — *V.* l'art. 19 della Legge 4 agosto 1861, in *Guardia nazionale mobile.*

§ 10. Nessun uffiziale della Guardia nazionale può assumere le funzioni del suo grado, se non è previamente *riconosciuto* dal rispettivo corpo, e se non ha prestato giuramento di fedeltà. — *V.* l'art. 50 della Legge organica in *Guardia nazionale.*

§ 11. Gli uffiziali d'ogni grado, eletti in conformità della legge, quando al termine di due mesi non siano di tutto punto armati, forniti e vestiti secondo la divisa, sono considerati come dimissionari, ed è senza indugio proceduto alla loro surrogazione (Art. 46

L. 1848). Questo termine è perentorio e non può essere prorogato (Decis. minist. 5 ottobre 1848). Riguardo alle divise ed ai distintivi degli uffiziali della Guardia nazionale, *V. Divise. — Distintivi.*

§ 12. Gli uffiziali, sotto-uffiziali e caporali sono eletti per cinque anni, ma possono venire rieletti (Art. 51 L. 1848). Ognuno di essi ha dunque il diritto di rimanere in carica per un intiero quinquennio dalla data della propria elezione o nomina, qualunque essa sia; epperò, non ostante il disposto dall'art. 80 della Legge organica, non si può far luogo se non ad elezioni parziali alla quinquennale scadenza delle nomine individuali, non ammettendosi le elezioni generali se non in determinati Comuni ed a seguito di scioglimento decretato a termini di legge (Circol. minist. 9 ottobre 1852 e 3 gennaio 1853). — *V. Guardia nazionale,* nota 41*.

Anche gli ufficiali annoverati nell'art. 48 durano indistintamente in carica per un intiero quinquennio (Circ. minist. 11 agosto 1853) — *V. ivi.*

Gli uffiziali e graduati della Guardia nazionale, quando vengano rieletti o rinominati, non conservano la loro anzianità continuativa: questa comincia soltanto dal giorno della loro rielezione o nuova nomina (Cons. di Stato, par. 1° luglio 1861).

§ 13. Riguardo alla facoltà di sospendere dalle loro funzioni gli uffiziali della Guardia nazionale, portata dall'art. 52 della Legge organica, *V. Sospensione* ed anche *Guardia nazionale.*

§ 14. Nessun uffiziale, che sia in esercizio d'impiego attivo nello esercito o nell'armata, può venire nominato uffiziale, o Comandante superiore delle milizie comunali in servizio ordinario (Art. 67 L. 4 marzo 1848). Questo disposto non si applica agli uffiziali della Guardia nazionale mobile. — *V.* l'art. 19 della Legge 4 agosto 1861, in *Guardia nazionale mobile.*

§ 15. Le pene da applicarsi agli uffiziali della Guardia nazionale sedentaria in caso d'infrazione alla disciplina od agli ordini di servizio, sono annoverate negli art. 75, 76, 77 e 78 della Legge organica; e quelle relative alle infrazioni commesse dagli uffiziali dei corpi distaccati per un servizio d'ordine o sicurezza pubblica sono definite negli articoli 118, 119 e 120 della stessa Legge — *V.* questi articoli colle relative note in *Guardia nazionale.*

Riguardo agli uffiziali della Guardia nazionale mobile, essi sono pel soldo, per le indennità, per le prestazioni in natura, per le pensioni per causa di ferite, mutilazioni o infermità contratte in ser-

vizio, per le onorificenze o ricompense, per la disciplina e per le pene equiparati in tutto a quelli della truppa di linea, ogniqualvolta siano chiamati sotto le armi (Art. 22 L. 4 agosto 1861) — *V. Guardia nazionale mobile.*

UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. — Sono quelli annoverati nell'art. 57 del Codice di procedura penale. Essi esercitano le loro attribuzioni in conformità delle disposizioni ivi stabilite. — *V. Polizia giudiziaria.*

UFFICIALI ED AGENTI DI SICUREZZA PUBBLICA. — § 1. Sono ufficiali di pubblica sicurezza tutti i funzionari cui è specialmente affidata la direzione e la sorveglianza sulla pubblica sicurezza, come: i Questori, gli Ispettori, i Delegati ed Applicati. Sono agenti di pubblica sicurezza tutti quelli cui è demandata l'esecuzione coattiva delle leggi e regolamenti di polizia; ne sono specialmente incaricati i Carabinieri Reali e le Guardie di pubblica sicurezza, ma possono anche rivestire la qualità di agenti di pubblica sicurezza le Guardie municipali, campestri e forestali, i Cantonieri ed ogni altro agente giurato della forza pubblica.

La nomina di tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza è fatta per Decreto Reale, a proposta del Ministro dell'Interno; quella degli agenti, dal Prefetto (Art. 5 L. 13 novembre 1859).

§ 2. Il personale dei funzionari per l'amministrazione della sicurezza pubblica in tutto il Regno è costituito per numero, grado, classe e stipendi, in base al ruolo organico approvato con R. Decreto (2487) 24 agosto 1865. — *V.* anche *Delegati di S. P. — Ispettori di S. P. — Questori — Guardie di pubblica sicurezza.*

§ 3. — Le attribuzioni e i doveri degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono tracciati nel capo 2°, tit. I dell'anzidetta Legge, e compresi nei seguenti articoli:

CAPO II. — *Attribuzioni e doveri degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.*

Art. 6. Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento del pubblico ordine; e specialmente a prevenire i reati, ed a far opera per sovvenire a pubblici e privati infortunii, e per comporre pubblici e privati dissidii, uniformandosi a tal uopo alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini dell'Autorità competente.

Art. 7. È dovere degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di con-

segnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale, tutto quanto ebbero a compiere, ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art 8. Dinanzi al pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; e gli ordini e le intimazioni devono farsi in nome della legge.

Art. 9. Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

Art. 10. L'accettazione d'una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i suoi doveri, o l'ommissione volontaria di essi danno luogo alla destituzione, salve sempre le relative azioni penali.

Art. 11. La negligenza nell'adempimento dei propri doveri può dar luogo alla sospensione dell'ufficiale e dell'agente di pubblica sicurezza, e se fosse grave, anche alla di lui destituzione.

Art. 12. La sospensione può essere pronunciata dal Governatore (*Prefetto*) per giorni cinque. — Per un termine maggiore sarà necessaria la conferma del Ministro dell'Interno. La sospensione non potrà mai eccedere il termine di mesi tre.

Art. 13. I Governatori, gli Intendenti (*Prefetti e Sotto-Prefetti*), ed i Questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'Autorità preposta alla provincia, ed a quella locale, possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati, per mezzo di qualsiasi ufficiale ed agente di pubblica sicurezza (1).

§ 4. Gli ufficiali ed agenti di S. P. sono dal Codice di procedura penale annoverati fra gli ufficiali di polizia giudiziaria (Art. 57). In tale qualità, gli agenti di sicurezza pubblica debbono ricercare ed accertare le contravvenzioni di azione pubblica, ed accertare quelle di azione privata che siano state denunciate dalla parte offesa o danneggiata (Art. 58 cit. Cod.). Gli ufficiali suddetti stenderanno verbale nel quale enuncieranno la natura del fatto colle sue circostanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo, le prove o gl'indizi a carico de'presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi, e le loro risposte. — Terranno dietro agli oggetti del reato od a quelli che hanno servito a commetterlo, e li porranno sotto sequestro. Nondimeno è loro vietato, anche in caso di perquisizioni, d'introdursi nelle case, officine e fabbricati, corti adiacenti o recinti senz'essere accompagnati da un ufficiale superiore di polizia giudiziaria. I verbali saranno sottoscritti dagli ufficiali

(1) La nuova Legge 20 marzo 1865 sulla sicurezza pubblica col Regolamento relativo ha modificato ed ampliato in qualche parte le riferite disposizioni. — *V.* questi provvedimenti nel SUPPLEMENTO.

che gli avranno distesi e dalle persone intervenute nell'atto (Art. 59 cit. Cod.). — Gli ufficiali suddetti arresteranno e tradurranno avanti il Giudice qualunque individuo che essi avranno sorpreso in flagrante reato o che sarà denunziato per clamore pubblico, allorchè il reato importi la pena del carcere o più grave (*V. Delitto*). Potranno richiedere l'aiuto della forza pubblica dal Sindaco del luogo o da chi ne fa le veci, il quale non potrà ricusarla (Art. 60 ivi). — Entro due giorni al più tardi, a contare da quello in cui si sarà accertato il reato, i verbali e gli oggetti sequestrati saranno rispettivamente trasmessi al Giudice di mandamento od al Procuratore del Re del circondario, secondo che si tratti di contravvenzione o di delitto (Art. 61 ivi). — *V.* del resto *Polizia giudiziaria.*

UFFICIALI PUBBLICI. — *V.* le rubriche citate sotto *Funzionari pubblici.*

UFFICIALI SANITARI. — *V. Medici e chirurghi — Condotte mediche — Flebotomi — Levatrici — Veterinari — Rifiuto di funzioni.*

UFFIZI DI AGENZIA, ecc. — § 1. Non è lecito di stabilire Uffizi pubblici di agenzia, di corrispondenza o di copisteria senza averne fatta la dichiarazione in iscritto, ed ottenuto l'assenso dall'Autorità politica del circondario. Pel rifiuto di detto assenso vi è appello al Prefetto (Art. 49 L. 13 novembre 1859).

L'istanza per l'assenso di cui sopra dev'essere corredata dei documenti comprovanti la moralità e l'onesta condotta del richiedente (Art. 50 ivi). Le infrazioni a tali disposti sono punite con pene di polizia, a senso dell'art. 140 della stessa Legge.

§ 2. In esecuzione delle surriferite prescrizioni il Regolamento 8 gennaio 1860 reca le seguenti norme (1):

Art. 38. Chi vorrà stabilire alcuno degli uffizi designati dall'art. 49, nel fare all'Autorità del circondario la relativa dichiarazione accompagnata dai documenti richiesti dall'art. 50, dovrà designare specificatamente gli oggetti o rami nei quali intende estendere le proprie operazioni, il locale destinato al suo stabilimento, e la tariffa degli onorari o mercedi.

---

(1) Analoghe alle riportate sono quelle che si leggono nell'articolo 64 della nuova Legge di Sicurezza pubblica e negli articoli 73-77 del relativo Regolamento 18 maggio 1865. — *V.* SUPPLEMENTO.

Art. 39. Chi avrà ottenuto l'assenso all'impianto d'uno dei sopra indicati uffizi dovrà tenere apposito registro, vidimato ad ogni mezzo foglio dall'Autorità rispettivamente indicata dall'art. 14, 2° e 3° alinea del presente. — In questo registro dovranno essere notati il prenome, nome, qualità e residenza dei committenti, la natura ed il giorno dell'avuta commissione od incarico, i depositi ricevuti, la mercede pattuita, esatta, o dovuta, nonchè l'esito dell'operazione. — Dovrà pure esservi colonna apposita, nella quale possano i committenti scrivere i reclami che credessero fare.

Art. 40. I titolari di questi uffizi sono tenuti ad esibire tal registro alle Autorità sulla loro richiesta.

Art. 41. Nei loro uffizi dovrà poi costantemente rimanere, a vista degli accorrenti, affissa una tabella indicante la natura delle commissioni od incarichi che vi si disimpegnano, non che l'onorario o mercede che si esige. — Sarà in essa tabella fatta espressa menzione della facoltà riservata ai committenti d'inscrivere i reclami nel registro.

Art. 42. Qualora, venendo ricusato l'assenso per l'impianto di tali uffizi, il richiedente reclamasse al Governatore (*Prefetto*) in conformità dell'alinea dell'art. 49 della Legge, si osserveranno le norme segnate dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 43. L'assenso ottenuto sarà valevole per un anno.

UFFIZI PUBBLICI (Interdizione dagli). — *V. Interdizione dai pubblici uffizi.*

UFFIZIO COMUNALE. — § 1. Ogni Comune deve avere un ufficio ed un archivio comunale: le relative spese ne sono obbligatorie (Art. 111 n° 1 L. C.). — *V. Casa comunale.*

§ 2. La Legge comunale del 1859, nell'intento di provvedere ai Comuni di Lombardia non aventi ufficio proprio, prescriveva che i Comuni sprovvisti d'ufficio ed archivio dovessero provvisoriamente lasciare le carte loro presso i funzionari (Commissarii distrettuali) che ne avevano in allora la custodia, nè potessero ritirarle senza prima aver giustificato al Sotto-prefetto di essersi procurati locali adatti alla conservazione delle medesime (Art. 227).

§ 3. Si propose il quesito, se i Comuni possano trasferire l'ufficio comunale fuori del loro territorio; il Consiglio di Stato ebbe a rispondere negativamente, senza che peraltro ciò debba estendersi sino al punto di obbligare a conformarvisi quei Comuni, i quali, per un preesistente provvedimento, si trovassero a tale riguardo in uno stato eccezionale (Cons. di Stato, par. 26 ottobre 1861) (1).

(1) *Riv. amm.*, 1862, pag. 401.

Eccone le ragioni addotte:

Considerato che sebbene la Legge 23 ottobre 1859 non prescriva espressamente all'art. 111 che l'uffizio comunale debba essere nella circoscrizione territoriale del Comune, tuttavia e dalla natura di quello stabilimento e dallo spirito della legge si desume che l'ufficio comunale, rappresentando il domicilio legale del Comune ed essendo quasi il segno esteriore visibile del medesimo, non può compirsi fuori di esso Comune;

Che nello stato della legislazione vigente non potrebbe il Governo accordare ai Comuni la facoltà di trasportare il loro uffizio comunale da un luogo ad un altro, come già ebbe ad osservare questo Consiglio, senza toccare indirettamente alla questione della circoscrizione comunale, la quale si collega con quella del capoluogo del Comune.

UFFIZIO ELETTORALE. — *V. Consigli e Consiglieri comunali — Elezioni amministrative — Elezioni politiche.*

UNIFORMI. — *V. Distintivi — Divise.*

UNIVERSITA' D'ARTI E MESTIERI. — Abbiamo accennato in altro luogo come tutte le Università, Unioni e Corporazioni d'arti e mestieri siano state abolite nelle antiche provincie colle RR. PP. 14 agosto 1844. — *V. Arti e mestieri — Corporazioni d'arti e mestieri.* — Qui occorre aggiungere che siffatta provvida abolizione fu estesa a tutte le provincie del Regno d'Italia, nelle quali più o meno esistevano tuttora corporazioni privilegiate d'operai, colla Legge (1797) 29 maggio 1864. Siccome all'attuazione di questa Legge possono eziandio avere ingerenza le Autorità municipali, così crediamo utile presentarne loro il testo, unitamente a quello del Regolamento esecutivo, approvato con R. Decreto (2005) 20 novembre 1864.

§ 1. LEGGE (1797) 29 MAGGIO 1864.

Art. 1. Al termine del 1864 tutte le università, compagnie, unioni, gremi, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali privilegiate di operai d'ogni sorta esistenti nel Regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione sono abolite, e cesseranno di essere in vigore i regolamenti, statuti, ordinanze e disposizioni che le riguardano.

Art. 2. Gli averi delle corporazioni o associazioni abolite, detratti i pesi, si devolveranno ai termini dei rispettivi statuti o regolamenti, in mancanza dei quali si dovrà procedere secondo le regole del diritto comune.

Art. 3. Per quanto concerne il lavoro nei porti, ponti e calate, potranno i Municipii, sentite le Camere di commercio, sottoporre alla sanzione Reale regolamenti di sicurezza pubblica e di disciplina e condizioni

di età e di moralità, senza limitazione del numero degli esercenti, senza divieto ai capitani di valersi dell'opera dei loro equipaggi esistenti a bordo. — Una tariffa approvata dal Governo potrà fissare il massimo della mercede.

Art. 4. Il servizio dei facchini nelle dogane e nei porti franchi è parimente soggetto ai regolamenti, tanto per ciò che riguarda la sicurezza pubblica e la disciplina, quanto per ciò che concerne i requisiti di ammessione alle dogane o ai porti franchi; i quali regolamenti saranno proposti dalle Camere di commercio ed approvati dal Governo. — Similmente una tariffa potrà fissare il massimo della loro mercede.

Art. 5. Coloro che sono ammessi al lavoro nelle dogane, nei porti franchi od in altro luogo, in cui abbiano vigore i regolamenti, saranno obbligati sia alle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti, o che verranno fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidii che finora prestavansi dalle rispettive corporazioni abolite in favore delle vedove, degli orfani e degli impotenti al lavoro.

Art. 6. Nel caso in cui si renda frattanto necessario di supplire al pagamento di questi sussidii, sarà provveduto, in via di anticipazione, con un fondo fornito in egual parte dallo Stato, dai Municipii e dalle Camere di commercio dei luoghi, dove tali corporazioni esistono.

Art. 7. Per le contravvenzioni ai regolamenti potrà comminarsi una ammenda da L. 2 a 50, o la pena degli arresti da uno a cinque giorni. — Nel caso di recidiva potrà comminarsi la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine da quindici giorni a tre mesi.

Art. 8. Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite non sono tenuti a giustificare le condizioni che fossero stabilite dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione.

Art. 9. Il residuo debito verso la regia Azienda dei prestiti di Firenze, nascente dal prestito di quattrocento mila lire toscane, contratto colla medesima nel 1847 dal cessato Governo toscano per indennità accordata alle abolite compagnie dei facchini bergamaschi, passerà a carico dello Stato. La somma per ciò occorrente sarà iscritta sul bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1864.

Art. 10. Con Decreto Reale saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente Legge.

§ 2. REGOLAMENTO (2005) 20 NOVEMBRE 1864.

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1865 sarà libero il lavoro per cui le abolite Corporazioni possedevano privilegio.

Art. 2. Nei Comuni ove esistono Corporazioni privilegiate, dovranno i Municipii, prima del 20 dicembre 1864, deliberare se intendano sottoporre all'approvazione del Governo speciali regolamenti relativi al lavoro nei porti, ponti e calate. In caso affermativo dovranno sentire in proposito le Camere di commercio e d'arti.

Art. 3. In tutti quei luoghi dove il servizio di facchinaggio di dogana di porto-franco trovasi attualmente affidato a Corporazioni privilegiate, le

Camere di commercio e d'arti saranno in obbligo di proporre, prima del 20 dicembre 1864, consimili regolamenti per quanto riguarda il servizio nei suddetti luoghi, coordinandoli al regolamento generale per il servizio del facchinaggio di dogana, approvato sopra proposta del Ministro delle Finanze.

Art. 4. Gli attuali Capi delle Corporazioni privilegiate dovranno nella prima quindicina del mese di gennaio 1865 presentare ai Municipii locali un esatto elenco dei componenti le soppresse Corporazioni ed un particolareggiato inventario sì dell'attivo che del passivo di esse. — Dovranno eziandio presentare uno specchio delle persone che al 31 dicembre 1864 ricevevano dalla Corporazione pensioni, sussidii o stipendi per qualsivoglia causa.

Art. 5. I Capi e gli Amministratori delle Corporazioni abolite che si troveranno in ufficio al 31 dicembre 1864 non potranno essere rinnovati, e conserveranno le loro attribuzioni, per quanto riguarda l'amministrazione economica e la tutela degli interessi delle Corporazioni, sino a che ogni pendenza non sia condotta a termine, ed in ogni caso non più tardi del 30 giugno 1865, alla quale epoca le carte tutte e i fondi saranno consegnati ai Municipii locali.

Art. 6. Qualora le persone ammesse al lavoro nei luoghi ove prima esercitavano il loro privilegio le abolite Corporazioni non potessero immediatamente, a cominciare dal 1° gennaio 1865, far fronte al pagamento dei sussidii dovuti dalle stesse Corporazioni in favore delle vedove, degli orfani e degli impotenti al lavoro, i Municipii saranno chiamati ad anticipare le somme necessarie, salvo ad ottenerne il rimborso dallo Stato e dalle Camere di commercio e d'arti, per la parte posta a carico dello Stato e della Camera.

Art. 7. Nel caso che i Municipii non potessero soddisfare interamente all'obbligo loro fatto dal precedente articolo, dovranno in tempo utile domandare al Governo gli opportuni provvedimenti.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI. — *V. Istruzione pubblica*, § 2, dell'Istruzione superiore.

UNIVERSITA' ISRAELITICHE. — Le Università israelitiche costituiscono altrettanti corpi morali autonomi ed aventi per oggetto di provvedere all'esercizio del culto ed all'istruzione religiosa. L'ordinamento di queste Università amministrate da apposito Consiglio è stabilito da Legge organica del 4 luglio 1857 e dal Regolamento dello stesso giorno, basati in massima parte sulle disposizioni che regolano l'Amministrazione comunale.

Da che le Università israelitiche costituiscono altrettanti corpi morali, consegue che esse non possono acquistar beni stabili od accettare lasciti e donazioni senza uniformarsi al disposto della Legge 5 giugno 1850. — *V. Accettazione di legati e donazioni.*

La pratica relativa all'autorizzazione prescritta da tal Legge è di competenza del Ministero dell'Interno, perchè a questo spetta la giurisdizione sulle Università israelitiche (Decis. minist. 26 giugno 1860) (1).

Ecco del resto il tenore della summentovata Legge 4 luglio 1857:

Art. 1. Le Università israelitiche costituiscono altrettanti corpi morali nel senso e per gli effetti di cui nell'art. 25 del Codice civile, autonomi ed aventi per oggetto di provvedere all'esercizio del culto ed alla istruzione religiosa.

Art. 2. Ciascuna Università comprende tutte le famiglie ed individui appartenenti al culto israelitico domiciliati da oltre un anno nel Comune, nel quale trovasi eretta. — La circoscrizione delle Università può anche estendersi oltre lo accennato limite, conchè per altro a spese delle medesime ed a cura delle rispettive Amministrazioni sia provveduto, col mezzo, ove d'uopo, di succursali stabilimenti a che tutti i membri di esse possano partecipare ai riti del culto ed alla istruzione religiosa. — Le famiglie israelitiche poste in un Comune che non abbia Università o succursale, apparterranno alla Università o succursale più vicina.

Art. 3. Sono riconosciute come legalmente erette le Università attualmente esistenti, abolita ogni distinzione tra maggiori o minori.

Art. 4. La creazione di nuove Università dovrà aver luogo per Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, sulla instanza che ne venga fatta in forma autentica dalla maggioranza degli Israeliti elettori, domiciliati da oltre un anno nel Comune o nei Comuni ai quali debbe estendersi la Università erigenda.

Art. 5. Nella stessa forma sarà provveduto alla fusione di parecchie Università ed alle modificazioni che si ravvisassero opportune nelle rispettive loro circoscrizioni. — L'istanza per la soppressione di una Università dovrà essere fatta da due terzi almeno degli elettori che la compongono.

Art. 6. Ogni Università è retta da un Consiglio di Amministrazione eletto dai membri della medesima, maschi, contribuenti, maggiori di età, e che sappiano leggere e scrivere.

Art. 7. Sono eleggibili tutti gli elettori imposti per lire venti almeno per le spese del culto israelitico, come altresì quelli imposti per somma minore, i quali sieno rivestiti della qualità di Rabbino, od abbiano conseguiti i gradi universitari. — Per la eleggibilità non sarà richiesto il *minimum* di contribuzione sovraccennato, semprequando non esista nella Università un numero di elettori aventi tale requisito, triplo di quello dei membri componenti il Consiglio. — I Rabbini esercenti, gli stipendiati della Università, e coloro che hanno il maneggio dei fondi della medesima non sono eleggibili.

(1) *Rivista amministrativa* 1860, pag. 528.

Art. 8. Le liste elettorali sono annualmente formate dai Consigli di Amministrazione, pubblicate e decretate dall'Intendente della Provincia.

Art. 9. Il Consiglio d'Amministrazione è composto di tre membri nelle Università che non contengono 300 anime, di sei in quelle maggiori di 300, e di nove in quelle che oltrepassano le ottocento.

Art. 10. Non possono essere contemporaneamente membri dello stesso Consiglio gli ascendenti e i discendenti ed i collaterali di primo grado. — Se la elezione porta nel Consiglio alcuni di siffatti congiunti, il membro nuovamente eletto viene escluso da quello che è in ufficio, quello che ottenne minor numero di voti da quello che ne ebbe un numero maggiore, il più giovane dal più provetto.

Art. 11. L'ufficio di membro dei consigli d'Amministrazione è gratuito.

Art. 12. I Consiglieri durano in ufficio tre anni. — Nei primi due anni peraltro successivi ad una elezione generale si procederà alla parziale rinnovazione del Consiglio, comunque prima della scadenza del triennio. — I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

Art. 13. Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di due nei Consigli composti di tre membri; di quattro in quelli composti di sei membri; e di cinque in quelli composti di nove. — Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti. — In caso di parità di voti prepondera il voto del Presidente, purchè i deliberanti non siano in numero minore di tre.

Art. 14. I Consigli di Amministrazione rappresentano le rispettive Università, ne esercitano i diritti e le azioni, e ne amministrano gli interessi economici. — Eleggono e revocano, tranne i Rabbini, i funzionari necessari al culto, all'istruzione religiosa, ed all'amministrazione, e ne fissano gli stipendi. — Invigilano le istituzioni di beneficenza e di altra natura, fondate ad esclusivo beneficio delle Università, e le amministrano quando non siano provviste di speciali amministratori: il tutto sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali.

Art. 15. L'assemblea generale dei contribuenti di ciascuna Università provvede alla nomina ed alla revoca dei Rabbini, ed alla determinazione dei patti che ne regolino le capitolazioni.

Art. 16. Appartiene al Ministro dell'Interno la facoltà di sciogliere i Consigli di Amministrazione nei casi in cui tale provvedimento sia necessariamente richiesto dallo interesse delle Università o da motivi di ordine pubblico. — In caso di scioglimento si dovrà procedere a nuove elezioni nel termine di due mesi. — Durante la mancanza del Consiglio la spedizione degli affari urgenti sarà devoluta ad un amministratore interinale a ciò delegato dal Ministro fra i maggiori contribuenti della Università.

Art. 17. L'attivo delle Università si compone delle sue rendite patrimoniali e del montare del complessivo contributo da imporsi ai membri della medesima all'oggetto e nella misura necessaria per pareggiarne le spese. — Il passivo comprende i carichi patrimoniali e le spese occorrenti pel culto, per l'istruzione religiosa, e per l'amministrazione.

Art. 18. È considerato come contribuente, ed obbligato così a concor-

rere al pagamento delle spese della Università a cui appartiene per ragione di domicilio, ogni membro della medesima esercente un commercio, una industria, od una professione, o proprietario di immobili, di capitali, o di altri valori fruttiferi, o provvisto d'impiego pubblico stipendiato, o di pensione, e che si trovi inscritto sui ruoli della tassa personale e mobiliare. — In caso di traslocazione di domicilio anche all'estero, il contribuente continuerà a pagare la tassa assegnatagli a favore della Università di cui cessa di far parte per l'anno in corso ed anche per il seguente, quando già ne siano stati approvati i ruoli di riparto. — Durante tal termine, per altro, sarà esente dal contribuire nelle spese della nuova Università, sita nello Stato, nella cui circoscrizione abbia traslocato il proprio domicilio.

Art. 19. Il riparto della tassa fra i contribuenti è fatto dal Consiglio di Amministrazione sulla base della totalità del patrimonio di ciascuno di essi, ed ovunque il patrimonio stesso si trovi collocato, salvo quella parte che fosse posseduta in altro Stato, ed ivi colpita da una tassa israelitica. — Nel calcolo del patrimonio si terrà conto dei proventi del commercio, dell'industria, della professione, o dell'impiego stipendiato, o della pensione del contribuente. — Nel determinare le quote di contributo si terrà conto altresì delle speciali condizioni famigliari del contribuente, anche dipendentemente dalle disposizioni dell'ultimo alinea dell'art. 2.

Art. 20. I bilanci presuntivi e consuntivi delle Università, ed i ruoli di riparto della tassa, dopo aver formato oggetto di deliberazione dei Consigli di Amministrazione, saranno pubblicati, onde i contribuenti possano presentare le loro osservazioni ed i loro richiami.

Art. 21. Sui richiami dei contribuenti, i quali si reputino indebitamente gravati nel riparto, e le cui istanze non siano state accolte dal Consiglio di Amministrazione, provvederà definitivamente una Commissione composta di tre arbitri nominati, uno dal Consiglio stesso, un altro dal contribuente che reclama, ed il terzo di comune accordo, ed in caso di dissenso, dall'Intendente della Provincia.

Art. 22. La quota di tassa a carico dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di contestazione, la nomina dell'arbitro ad esso attribuita avranno luogo senza l'intervento del Consigliere interessato.

Art. 23. I bilanci presuntivi e consuntivi sono approvati, ed i ruoli definitivi di riparto sono resi esecutorii con Decreto dell'Intendente provinciale. — Se però il terzo dei contribuenti presenterà reclami contro gli stanziamenti del bilancio presuntivo, il bilancio sarà trasmesso coi documenti e coi riclami al Ministero dell'Interno, il quale statuirà, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 24. La riscossione delle tasse e delle altre entrate delle Università è promossa colle forme stabilite per la riscossione delle rendite comunali.

Art. 25. La cognizione delle controversie concernenti il pagamento delle quote di tassa, salvo quanto è prescritto pei casi di gravame nell'art. 21, appartiene ai Giudici del contenzioso amministrativo.

Art. 26. Le Università israelitiche non possono muovere o sostenere liti senza il previo assenso del Consiglio d'Intendenza generale.

Art. 27. Oltre alle passività patrimoniali, ed alle spese relative al culto, all'istruzione religiosa, ed all'amministrazione delle singole Università, potranno dai Consigli venir stanziati nei bilanci delle medesime assegnamenti a sussidio delle Università prive di sufficienti mezzi, e le spese occorrenti per oggetti di comune interesse, pei quali sieno stati stabiliti ed autorizzati appositi consorzi. — Per la legittimità dello stanziamento degli accennati sussidi sarà necessaria la maggioranza di due terzi dei voti. — Gli atti costitutivi degli accennati consorzi ed i relativi statuti saranno sottoposti all'approvazione del Ministro dell'Interno.

Art. 28. Nei casi in cui la circoscrizione di una Università si estendesse in diverse Provincie, le attribuzioni affidate dalla presente Legge agli Intendenti provinciali si intenderanno devolute all'Intendente della Provincia, alla quale appartiene il maggior numero dei contribuenti.

Art. 29. Alle maggiori norme da osservarsi relativamente alle operazioni elettorali, alla rinnovazione ed al modo di funzionare dei Consigli di Amministrazione, alla contabilità delle Università, al riparto della tassa, ai modi e termini delle pubblicazioni, sarà provveduto con apposito generale regolamento redatto su basi analoghe a quelle vigenti per le Amministrazioni comunali e da emanare per Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. — Da tale Decreto verranno prescritte le occorrenti disposizioni transitorie.

Art. 30. Tutte le leggi od altri provvedimenti relativi alle Amministrazioni delle Università israelitiche sono abrogati.

URGENZA (Deliberazioni d'). — *V. Giunta municipale*, § 9 — ed anche *Deliberazioni*.

URINATOI. — *V. Pisciatoi.*

USCIERI. — § 1. **Uscieri giudiziari.** — La Legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario porta che ogni Corte, Tribunale e Giudicatura avrà un numero d'uscieri proporzionato alle esigenze del servizio (Art. 206). Gli uscieri, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono somministrare idonea malleveria in rendite sul debito pubblico (Art. 207). Per poter essere nominato usciere è necessario: 1° aver l'età di anni 21 compiti; 2° aver dato saggio di capacità nel modo prescritto dai regolamenti (1) (Art. 208). Gli uscieri debbono dimorare ove siedono i Tribunali cui sono addetti, nè possono allontanarsene senza speciale permesso,

(1) V. il R. Decreto 2 gennaio 1856.

salvo per causa di servizio, sotto pena di sospensione (Art. 209). Nei casi d'impedimento o mancanza degli uscieri presso i diversi magistrati, possono i rispettivi Presidenti od i Giudici di mandamento valersi dell'opera di altri uscieri e commettere loro gli atti occorrenti. Nei casi d'urgenza e nell'impossibilità di avere altro usciere, i Giudici di mandamento possono pure commettere l'atto occorrente ad un serviente comunale (Art. 212).

I Giudici di mandamento possono, coll'annuenza del Procuratore del Re, autorizzare i servienti delle Comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili fuori del capoluogo di mandamento le citazioni verbali o per biglietto contemplate nel Codice di procedura civile. I servienti così autorizzati, prima di assumere tali funzioni, prestano il giuramento prescritto per gli uscieri (Art. 213).

I successivi articoli determinano i doveri degli uscieri e le pene comminate contro di essi in caso di trasgressione.

A termini dell'art. 2 del R. Decreto 9 aprile 1855 *è in facoltà* dei Comuni componenti il mandamento di corrispondere ai medesimi una retribuzione annua in quella proporzione che, secondo i casi, sia per determinarsi dal Consiglio provinciale. Per effetto di tale disposizione, la spesa di cui si tratta cessò di essere obbligatoria pei Comuni, contrariamente a quanto era stato avvisato dal Consiglio di Stato in suo parere 23 marzo 1851, in base all'art. 12 del R. Editto 27 ottobre 1815 (2). — *V. Messi mandamentali.*

§ 2. **Uscieri di Prefettura e Sotto-prefettura.** — Agli Uffizi di Prefettura e di Sotto-prefettura sono addetti uscieri, commessi ed inservienti nominati dal Re (Art. 2 R. D. (3804) 23 dicembre 1859). I loro assegnamenti e le norme disciplinari che li riguardano sono stabilite dal suddetto R. Decreto e da quello del 28 dicembre 1862.

Agli uscieri che prestano il loro servizio per gli atti d'incanto e di deliberamento che seguono negli Uffizi di Prefettura e di Sotto-prefettura sono dovuti i diritti stabiliti nella tariffa *A* annessa alla Legge 16 novembre 1859, n° 3723. — *V. Tariffa dei Segretari di Prefettura.*

USINE. — *V. Opifizi ed Usine* — ed anche *Molini.* — *Acque pubbliche.*

---

(2) *Rivista amministrativa* 1851, pag. 539.

USO (Diritti d'). — Il diritto d'uso, in tesi generale, è la facoltà d'usare e di servirsi della cosa altrui. Questo diritto, come tutti gli altri riguardanti la proprietà, è retto dalle disposizioni del Codice civile (*V.* il capo II, tit. III, libro II del Codice albertino). Ma il Codice stesso dichiara che l'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari (Art. 547 cit. Cod.); quindi noi intendiamo qui per *diritti d'uso* il godimento acquistato ai Comuni ed ai privati di certi diritti nei boschi particolari dello Stato o dei Comuni.

Questi diritti, il cui abuso del resto è sì fatale all'agricoltura ed alle foreste, hanno la loro origine, la maggior parte almeno, in concessioni affatto gratuite e quasi non mai in contratti onerosi. L'estensione poi dei diritti d'uso ed il modo di applicarli sono determinati dai titoli di concessione, dalle leggi e dai regolamenti, dalle consuetudini e dal diritto comune; essi pigliano ancora radice dal possesso e dalla esecuzione di fatti. Bisogna riportarsi al titolo di concessione per sapere se si tratti di un diritto d'uso propriamente detto o di una semplice servitù.

In Italia i diritti d'uso specialmente sui beni comunali sono largamente esercitati dagli abitanti, ed in molti luoghi anzi, come nell'isola di Sardegna ed in molte provincie del cessato reame delle Due Sicilie, il godimento in natura del prodotto dei beni demaniali e comunali costituisce il sistema più generale e costante. È a sperare che poco per volta le popolazioni e le autorità che le amministrano si faranno persuase dei gravi inconvenienti che presenta l'esercizio disordinato di questi diritti e che noi abbiamo rilevati in più luoghi di questa nostra compilazione (*V.* specialmente *Beni comunali*); ma frattanto la legge non ha voluto rompere in modo assoluto colle inveterate consuetudini e coi pregiudizi locali, e la Legge comunale nell'art. 107 autorizza i Consigli comunali ad ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto de' suoi beni, colla condizione però di formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, alligandolo al pagamento di un corrrispettivo.

La grande varietà di usi e consuetudini tuttora vigenti in proposito nelle diverse provincie d'Italia non ci permette di scendere ad una specifica trattazione di questo argomento, e riserbandoci di darne, occorrendo, qualche cenno riguardo ad alcune provincie nell'Appendice, ci limitiamo qui a dare qualche nozione generale sulla

dottrina adottata, specialmente in Francia, circa i diritti d'uso (1).

§ 1. L'esercizio dei diritti d'uso nei boschi e nelle foreste tanto dello Stato che dei privati conferisce agli usuarii due specie di diritti distinti, cioè: quello di far pascolare bestiami, e quello di prendere i legnami destinati sia a far fuoco, sia alle costruzioni occorrenti per uso proprio. I diritti d'uso si dividono ancora in grandi e piccoli usi. I grandi usi sono il *focaggio (affouage)*, che è il diritto di prendere in un bosco le legna necessarie per far fuoco; il *legnatico (marronage)* o il diritto di farsi dare legnami per la costruzione e la riparazione di fabbricati; il *pascolo (pâturage, pacage)* che è il diritto di far pascolare il bestiame; il *ghiandatico (panage, glandée)*, che consiste nella facoltà di condurre i maiali in una selva per nutrirsi di ghiande e di faggiuole. I piccoli usi consistono semplicemente nel diritto di raccogliere foglie verdi o secche, ghiande, còccole e faggiuole, erba, erica, ginestre, luppoli, ramaglie ed arbusti e legno morticino.

§ 2. Il diritto d'uso deve egli essere classificato tra le servitù discontinue di cui parla l'art. 638 del Codice civile, e conformemente all'art. 649 dello stesso Codice, può esso soltanto stabilirsi con un titolo, o per contro può esso acquistarsi con la prescrizione? È questa una questione che ha lungamente divisi gli autori ed i magistrati francesi. Merlin, Fournel, Favard, Toullier hanno considerato i diritti d'uso come una servitù discontinua ed in conseguenza hanno creduto che non si potessero acquistare neanche con un possesso immemoriale; la Corte di cassazione in una sentenza del 6 marzo 1817 aveva sanzionato questa dottrina. Tuttavia pare che il principio contrario finì per prevalere; il sig. Proudhon (*dell'Usufrutto*, n.[i] 3087 e 3548) ha dimostrato che i diritti d'uso erano una semplice percezione di frutti, e che perciò potevano acquistarsi colla prescrizione. Questi principii furono affermati da un giudicato della Corte di cassazione del 19 agosto 1829, che modificando la sua primitiva giurisprudenza, decise che i diritti d'uso nei boschi essendo retti da leggi speciali, non si potevano loro applicare le regole prescritte per le servitù discontinue.

---

(1) *V.* tuttavia lo schema di Regolamento per l'esercizio dei diritti d'uso nei boschi e beni comunali, da noi esibito nel FORMOLARIO (Parte I, Sezione I, Mod. nº 88).

§ 3. Il diritto d'uso è un diritto inerente alla proprietà, e si estende indivisibilmente su ciascuna delle sue parti. Da questo principio scaturiscono parecchie conseguenze importanti.

Se dunque una proprietà soggetta a diritti d'uso viene ad essere divisa fra parecchi, ciascuno resta condebitore solidario dell'uso.— Così ancora se il proprietario eseguisce dissodamenti di estensione tale che non resti più in natura che la quantità necessaria per sopperire alla consumazione degli usuari, questi hanno il diritto di esigere tutto il prodotto della parte conservata.

§ 4. L'indole e l'estensione del diritto d'uso non possono apprezzarsi che in base al titolo costitutivo ed al possesso che ne è stato la conseguenza; ma qualunque essi siano, gli usuari di regola non debbono e non possono usare dei loro diritti che da buoni padri di famiglia (Arg. art. 539 Cod. civ.) — Così i diritti d'uso che un tribunale dichiarasse essere di una natura tutta particolare e sortire, in ragione della loro estensione, dal diritto comune in materia d'uso, non potrebbero tuttavia autorizzare coloro, a cui questi diritti appartengono, a usarne diversamente che se fossero stati dichiarati semplici usuari, perchè il diritto d'uso è distinto dalla proprietà, e l'estensione più o meno grande che gli fosse data non potrebbe imprimergliene il carattere o gli attributi (Cass. francese 18 ottobre 1824).

§ 5. Giammai il diritto d'uso, per quanto esteso sia, non può essere un modo di acquistare la proprietà sulla quale si esercita, e su questo punto la giurisprudenza ha costantemente giudicato, che ciascuno degli aventi diritto a un diritto d'uso appartenente ad una Comunità d'abitanti non può, più che la Comunità stessa, acquistare colla prescrizione la proprietà del fondo sul quale si esercita il diritto d'uso, perchè il possesso, come quello della Comunità presa in generale, deve riputarsi precario (Cass. francese, 25 marzo 1833). Anzi un uso immemoriale non autorizza nè legittima l'infrazione a una legge positiva in vigore.

§ 6. I diritti d'uso, come abbiamo già avvertito, sono limitati dai titoli che li costituiscono, e per tutti i casi non previsti, soggetti alle regole ed ai principii generali.

§ 7. Possono essere attribuiti danni-interessi per diritti non esercitati, quando l'esercizio di questi diritti è stato impedito pel fatto del proprietario, che per esempio avesse messo a coltura il fondo soggetto all'uso (Cass. franc., 25 luglio 1831).

§ 8. Gli usuari, a meno di disposizione diversa dei loro titoli costitutivi, non sono mai tenuti al pagamento del tributo fondiario, nemmeno parzialmente. Questo principio, lungamente contrastato, è stato poi sanzionato con una sentenza della Cassazione francese, del 23 febbraio 1835, che ha deciso, che i Comuni usuari non erano tenuti di concorrere al tributo fondiario dei beni soggetti ai diritti d'uso.

§ 9. I diritti d'uso sono incedibili ed intrasmessibili in modo assoluto, di guisa che la proibizione di vendere i legnami, che ne provengono, si applica non solo alle vendite fatte dai Comuni, ma ancora a quelle fatte da privato a privato (Cass. francese, 13 ottobre 1809).

§ 10. L'uso essendo inerente alla proprietà, la facoltà di concedere diritti d'uso appartiene essenzialmente al proprietario, e ciascuno è libero di gravare le sue proprietà private di diritti d'uso, qualunque essi siano. Tuttavia in tutti i boschi soggetti al regime forestale, boschi dello Stato, boschi dei Comuni, ecc., non può esser fatta alcuna concessione di diritti d'uso, salvo a coloro che già ne avessero acquistato il diritto — *V. Boschi e foreste*, e specialmente il capo 7°, tit. I del Regolamento 1° dicembre 1833.

USUFRUTTO. — L'usufrutto lasciato ai Comuni, a stabilimenti, a corporazioni approvate dal Governo, o destinato per soccorso ai poveri o per altri oggetti di pubblica beneficenza non dura oltre trent'anni, quando un termine più lungo non sia stabilito nell'atto, in cui si costituisce l'usufrutto. In questo caso però la durazione dell'usufrutto non può mai eccedere i sessant'anni (Art. 530 Cod. civ.) (1).

A somiglianza di quanto in proposito stabiliva il diritto romano (Leg. 21 Dig. *quib. mod. ususfr. amitt.*) deesi dire che quando il corpo o stabilimento, a vantaggio del quale l'usufrutto fu costituito, venga ad essere distrutto o soppresso, anche lo stesso usufrutto si estingua, salvochè una legge speciale disponesse altrimenti, attribuendo i beni di questo stabilimento ad un altro della stessa specie o d'una natura differente, ciò che può esser giusto in dati casi. La riunione però di un Comune ad un altro non opera l'estinzione dell'usufrutto, e gli abitanti del Comune o della frazione ne con-

(1) *V.* il conforme articolo 518 del nuovo Codice italiano, e l'articolo 619 del Codice civile francese.

serverebbero per loro soli il godimento, salvo si disponga altrimenti dall'Autorità sovrana (2).

USURA. — Questa parola, che nel linguaggio volgare ha un significato odioso, nella terminologia legale non significa che il frutto, ossia il così detto *interesse* del danaro dato a presto.

Non appartiene a noi il discutere la nota e grave questione religioso-economica della libertà dell'usura: dobbiamo bensì accennare come tale questione siasi sciolta presso di noi, giusta il concetto liberale delle odierne scienze economiche. La Legge 5 giugno 1857, pubblicata nelle antiche provincie ed estesa poi a quelle delle Romagne, dell'Umbria e delle Marche con R. Decreto 4 aprile 1861, contiene le seguenti disposizioni:

Art. 1. L'interesse è legale o convenzionale. — L'interesse legale rimane determinato nel 5 p. 0/0 in materia civile, e nel 6 p. 0/0 in materia commerciale, e s'applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. — L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti. — Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto sotto pena di nullità.

Art. 2. Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiciale domanda, o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita. — Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini. — L'interesse convenzionale o legale sugli interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intera, salvo però riguardo alle Casse di risparmio, quando fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro regolamenti.

Art. 3. Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire, non ostante patto contrario, le somme portanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di pieno diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta.

Art. 4. Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscano la restituzione per via di annualità, che contengano gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale. — Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di debito contratto dallo Stato, dai Comuni o da altri Corpi morali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi.

---

(2) PONCINI, *Commenti sul Codice civile*, Torino, 1840, 3ª ediz., vol. II, pag. 241.

Art. 5. È abrogato l'art. 517 del Codice penale, e qualunque altra disposizione legislativa contraria alla presente Legge (1).

Benchè per effetto di questa legge restino abolite le sanzioni penali contro le immoderate usure; tuttavia convien ritenere la disposizione dell'art. 629 del vigente Codice penale, per cui vien punito col carcere da tre mesi a due anni e con multa estensibile a L. 500 chiunque, abusando dei bisogni, della inesperienza o delle passioni di un minore, gli abbia fatto sottoscrivere la confessione di un debito, una quietanza od altra obbligazione a suo pregiudizio, per somministrazione di danaro, di cose mobili o di oggetti di commercio, qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti.

USURPAZIONE DI BENI COMUNALI. — I Comuni che non rivendicassero a tempo i beni stati loro usurpati, potrebbero trovarsi nel caso di perderli col mezzo della prescrizione, la quale può decorrere a favore dei terzi che si fossero per moltissimo tempo mantenuti nel pacifico possesso dei beni suddetti, perchè, come abbiamo osservato a luogo, pei beni patrimoniali i Comuni sono soggetti a prescrizione come qualunque altro individuo. — *V. Prescrizione.*

Le rispettive Amministrazioni debbono perciò praticare le opportune diligenze, affinchè i beni usurpati al Comune gli siano dai possessori o buonamente o per vie legali restituiti, notando però che se il possesso fosse già alquanto antico od il titolo un po' dubbio, sarà sempre preferibile una discreta transazione ad una lite d'incerto esito.

§ 1. Per la rivendicazione dei beni comunali usurpati, l'Istruzione 1° aprile 1838 recava le seguenti norme, anche oggidì attendibili:

Art. 206. Nei Comuni dove si può credere che siansi usurpati beni comunali, dovranno gli Amministratori, anche a tenore di quanto prescrive il Regolamento del 1775, §§ 17 e 18, cap. II, tit. V, praticare le seguenti operazioni:

1° Proporre con tutta sollecitudine all'Uffizio d'Intendenza li necessari mezzi onde giungere alla rivendicazione de' suddetti beni, commettendone la ricognizione ad un perito anche estraneo al Comune, la di cui opera non dovrà però mai, per quanto possibile, pattuirsi *a prorata* di vacazioni, ma sibbene a ragione d'un tanto per cento sul valore netto dei beni che

(1) L'articolo qui citato è del Codice penale sardo del 1839; in quello del 1859 più non fu ripetuta tale disposizione.

saranno in ultima analisi ricuperati a pro del Comune, avvertenza questa che si chiarì necessaria in molti luoghi, per evitare gli effetti della indiscretezza de' periti stati prescelti a cosiffatte operazioni, per cui il valore de' beni rivendicati non fu molte volte bastevole a compensare le spese de' periti, i quali d'altronde, come si è non di rado riconosciuto, presentano il risultato delle loro operazioni in un modo così imperfetto ed irregolare da non permettere d'intentare i voluti incumbenti per le proposte ricuperazioni.

2° Provvedere pel collocamento de' termini divisorii in contraddittorio dei proprietari confinanti, mercè regolari verbali di delimitazioni.

3° Formare poco per volta a misura delle facoltà del Comune il libro figurato, ossia cabreo d'essi beni.

4° Queste discipline sono di rigorosa osservanza, e grave sarebbe la risponsabilità che peserebbe sugli Amministratori comunali che le trascurassero, ed in ispecie sui Segretari, i quali non ne promuovessero l'eseguimento.

§ 2. Avviene frequentemente che i terreni usurpati siano di una superficie di pochissima importanza; in questa circostanza non potendosi trar partito diversamente dei terreni suddetti, è conveniente il lasciarli ai proprietari confrontanti, cedendoli ai medesimi, previi però tutti quegli incumbenti che le leggi ed i regolamenti richiedono per le alienazioni (Circol. Min. Interni 8 aprile 1839).

§ 3. Fra i mezzi che si usano in alcuni luoghi, onde trar partito dei beni comunali incolti, è quello di tollerare l'usurpazione dei terreni comunali coll'intendimento di rivendicarli quando siano stati ridotti a coltura; ma la citata Circolare 8 aprile 1839, quantunque riconosca che un tale spediente possa talora sembrare vantaggioso, lo riprova tuttavia come indegno di un'Amministrazione che senta la propria dignità, poichè dissimulare un atto, per se stesso abusivo, per poscia approfittarne, è un sotterfugio che non può essere tollerato.

§ 4. Quando un Comune trova conveniente l'alienazione de' tratti di beni comunali usurpati, è giusto che essa facciasi pel prezzo corrispondente al valore che i beni avevano al tempo della seguita occupazione, non già a quello che hanno attualmente, perchè l'aumento sopraggiunto al valore dei medesimi dopo che furono occupati è l'effetto dell'industria de' possessori e delle spese per essi fatte onde ridurli a coltura, e non deve perciò ridondare a vantaggio del Comune; questi possessori però non potrebbero, giusta i più ovvii principii di diritto, essere dispensati dall'obbligo di corrispondere al Comune l'interesse di detto prezzo dal dì dell'occu-

pazione dei beni e l'ammontare delle contribuzioni dal Comune stesso pagate per tali beni (1).

UTENTI PESI E MISURE (Stato degli). — *V. Pesi e misure.*

UVA. — § 1. L'uva, quale prodotto da cui si estrae il vino ed altri liquidi alcoolici, è soggetta (però nei soli Comuni chiusi) alla tassa governativa ed al dazio comunale di consumo, quando sia introdotta in quantità maggiore di 5 chilogrammi. — *V. Tassa governativa e dazio di consumo.*

§ 2. L'Autorità municipale stabilisce i luoghi dei mercati pubblici delle uve, i quali sono soggetti alla sua sorveglianza, acciocchè non si vendano uve guaste o dannose alla salute pubblica; e forma, occorrendo, la mercuriale de' prezzi correnti. – *V. Vino. – Vendemmie.*

VACAZIONI. — *V. Trasferte e vacazioni.*

VACCINO. — Era già un segnalato benefizio per il genere umano (scriveva un distinto magistrato piemontese) l'inoculazione ossia l'atto di dare il vaiuolo a chi non l'aveva, per risparmiargli l'inevitabile pericolo e le funeste conseguenze di questa malattia venuta naturalmente; ma allontanarla da noi totalmente era una specie di prodigio che doveva operare la vaccina. La vaccina, dagli Inglesi conosciuta sotto il nome di *cowpox*, è una malattia propria delle vacche. Ella si presenta in forma di vaiuolo sulle poppe e sui capezzoli delle suddette, ed innestata all'uomo, lo preserva senza inconvenienti dal terribile e micidiale vaiuolo. Siamo debitori di una sì utile e portentosa scoperta alle profonde osservazioni del dottore inglese Edoardo Jenner, che colla pubblicazione de' suoi studi la promosse e la generalizzò (1*). Una tale felice sco-

(1) *Dizionario di diritto amministrativo*, vol. 1, pag. 418, v° Beni comunali.

(1*) Il dottor Edoardo Jenner, celebre medico inglese, nato nel 1749 a Berkeley (Glocester), morto nel 1823, è annoverato fra i benefattori dell'umanità per avere scoperta e propagata la vaccina. Egli aveva fatta la sua scoperta fin dal 1776 a Berkeley, dove esercitava la sua arte, ma non la rese pubblica che nel 1796 dopo averla confermata con 20 anni d'osservazioni e di ricerche. Combattuta dapprima da pregiudizi, come tutte le idee novelle, essa fu bentosto apprezzata come lo meritava, e si sparse rapidamente in Inghilterra, in Francia e su tutto il continente. Il Parlamento inglese per riconoscere il servizio che Jenner aveva

perta, siccome tutte le altre proficue all'uomo, ebbe i suoi detrattori. Quanti ostacoli non si ebbero a vincere! L'ignoranza e l'interesse fecero ogni sforzo per opporsi alla sua propagazione: ma la verità trionfò. Il metodo d'inoculazione del *virus* vaccino fu accolto con trasporto in tutte le parti del mondo, e la fortuna non cessa, dovunque è posto in uso, di sorridere alla sua benefica influenza (2).

Anche in Italia il vaccino non tardò ad essere studiato ed applicato dai Governi dell'epoca, e senza parlare dell'Istituto vaccinico fondato in Napoli nel 1802, ricordiamo come i nostri Sovrani dell'ora regnante Dinastia, fin dal 1819 con RR. PP. e con R. Brevetto portante Regolamento, del 1° luglio, e con successivi provvedimenti organizzassero compiutamente il servizio delle vaccinazioni nelle provincie di terraferma, mentre con R. Editto 8 febbraio 1828 lo estendevano parimente all'isola di Sardegna.

Questo organamento, mantenuto in vigore fino al 1859, fu in quell'anno rivocato a nuova disamina, sia per porlo in armonia colla Legge sanitaria in allora pubblicata, sia per estenderlo alle provincie lombarde, allora annesse al Regno. Questa riforma si effettuò colle Leggi del 14 giugno, n° 3448 e 20 novembre, n° 3792 di quell'anno: le quali Leggi, unitamente al Regolamento esecutivo approvato con R. Decreto (3819) 18 dicembre 1859, vennero successivamente estese alle provincie delle Marche e dell'Umbria coi Decreti dei già Commissari generali in quelle provincie delli 12 e 19 dicembre 1860, ed alle provincie dell'Emilia colla Legge (249) 9 ottobre 1861 (3).

---

reso all'umanità pubblicando un segreto che avrebbe potuto essergli così lucrativo, gli decretò una ricompensa nazionale di 20 mila lire sterline, cioè di 500 mila franchi. Il libro che Jenner pubblicò sul vaccino nel 1798 è intitolato: *Inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae (cowpox)*. (BOUILLET, *Dictionn. d'histoire et géographie*, v° Jenner).

Accenneremo inoltre che l'introduzione del vaccino in Piemonte è dovuta all'illustre medico Michele Buniva, che pur egli ebbe a lottare contro i pregiudizi dei suoi compaesani, a cui però le madri riconoscenti eressero un pietoso monumento nel camposanto torinese.

(2) *Manuale teorico-pratico del Sindaco di Comunità* (Alessandria, 1830), opera del conte A. Piola, Intendente generale ed ex-consigliere di Stato di S. M. il Re di Sardegna.

(3) Nelle provincie napoletane continua ad essere in vigore sul servizio vaccinico il Decreto del Luogotenente gen. di S. M. del 16 febbraio 1861, il quale del resto poco si scosta da quanto è statuito in proposito nelle altre parti del Regno (*V.* questo Decreto negli *Atti governativi per le provincie continentali dell'Italia meridionale*, raccolti dall'avv. G. D'ETTORE, Napoli, stamp. del Fibrino, 1861, pag. 215).

Prima di passare all'esposizione di questi provvedimenti, non sarà affatto inutile il rammentare ai funzionari, cui principalmente è indirizzato questo lavoro, che non è da credersi, che, dappoichè il Governo e gli uomini colti e dabbene hanno procacciato con ogni mezzo di ordinare compiutamente questo servizio, di collocarlo quasi sulla soglia d'ogni famiglia, di diffonderne la conoscenza ed i vantaggi, non è da credersi, diciamo, che la gran massa della popolazione, che forma il volgo nelle città e nelle campagne, si mostri affatto persuasa di codesto benefizio. Dopo sessanta e più anni ch'ei fu largito all'umanità, non è raro incontrare sciocche opposizioni e declamazioni contro di esso tra la gente ignorante e sentire ripetere che il vaccino, se non è dannoso, è perfettamente inutile.

A sradicare tali pregiudizi, ad illuminare la povera plebe sui veri suoi interessi sono in special modo chiamati quei funzionari, che in ragione dei loro carichi sono con essa più a contatto. Il Sindaco, il Pretore, il Parroco, il Maestro elementare, il Medico condotto e le Commissioni municipali di sanità sono più che altri in circostanza di adempiere questa benefica missione; e quando specialmente si aprono le sale per la periodica vaccinazione prescritta dalla Legge, è in allora che loro spetta di persuadere i padri e le madri a presentare i loro figli all'inoculazione, e di farne loro toccare con mano i benefici effetti.

« I signori Parroci e Sindaci (soggiungeremo colle parole del sullodato scrittore) gareggino con fermezza e sollecitudine in eccitare con solidi e fondati ragionamenti li genitori ad abbandonare gli antichi volgari pregiudizi, con persuaderli ad adottare il salutare sistema della vaccinazione per la loro prole. Concorrano con tutta l'attività e zelo all'eseguimento delle benefiche viste del Governo, convincendo i padri e le madri dell'utilità del vaccino, onde liberare i loro figliuoli dal pestilenziale arabo vaiuolo, che col metodo costante del vaccino deve definitivamente annichilarsi. Abbiano essi ognora presente che vaccinando il vaiuolo, si prepara il bene, la prosperità e la bellezza delle future generazioni (4) ».

§ 1. Ecco il testo della citata Legge 14 giugno 1859, colle modificazioni, in nota, arrecatevi dalla Legge 20 novembre 1859:

(4) Cit. *Manuale del Sindaco*, v. II, pag. 319.

LEGGE (3448) 14 GIUGNO 1859.

Art. 1. La direzione generale delle vaccinazioni è affidata al Ministro dell'Interno e, sotto la sua dipendenza, agli Intendenti provinciali. — Nell'esercizio di queste attribuzioni il Ministro e gli Intendenti sono rispettivamente assistiti dai Consigli superiore e provinciali di sanità (5).

Art. 2. Sono stabiliti due Conservatori del vaccino, uno per le provincie di terraferma e l'altro per quelle della Sardegna, i quali sono specialmente incaricati di provvedere per mezzo di Commissarii onde il *pus* vaccinico non manchi in veruna provincia. — Il Conservatore nella provincia di sua residenza farà anche le veci di Commissario del vaccino, e quello stabilito in Torino sarà membro e relatore nato del Consiglio superiore di sanità per tutto ciò che riflette il vaiuolo ed il vaccino. — Presso ciascuno dei due Conservatori è stabilito un Vice-conservatore (6).

Art. 3. In ogni capoluogo di provincia è instituito un Commissario delle vaccinazioni con incarico speciale di provvedere per mezzo dei Vaccinatori onde il *pus* vaccinico non manchi in verun Comune della Provincia. — Egli sorveglia ad un tempo e dirige il servizio dei Vaccinatori, ed è Membro e Relatore nato del Consiglio sanitario provinciale per tutto quanto riguarda al vaiuolo ed al vaccino. Presso il Consiglio della provincia di Torino quest'ufficio è sostenuto dal Vice-conservatore. — L'Intendente, sulla proposta del Commissario e sentito il Consiglio di sanità, designerà un uffiziale sanitario per coadiuvarlo e supplirlo in caso di assenza o d'impedimento.

Art. 4. Sono vaccinatori d'ufficio i medici, i chirurghi ed i flebotomi stipendiati dai Municipii e dagli Istituti di beneficenza.

Art. 5. Nei Comuni in cui non sianvi nè medici, nè chirurghi, nè flebotomi stipendiati verranno nominati dal Ministro dell'Interno vaccinatori speciali, sulla proposta de' Municipii interessati e sentiti il Consiglio provinciale ed il Consiglio superiore di sanità. — Nei distretti loro assegnati essi avranno i doveri e le attribuzioni dei vaccinatori d'ufficio (7).

Art. 6. I Conservatori e Vice-conservatori, i Commissarii e coloro che sono designati per farne le veci, i vaccinatori d'ufficio ed i vaccinatori speciali eseguiranno gratuitamente l'innesto vaccinico su tutti gl'individui che si presenteranno alla pubblica vaccinazione, che avrà luogo almeno

---

(5) La direzione generale delle vaccinazioni attribuita al Ministero dell'Interno da quest'articolo, è sotto la sua dipendenza esercitata dai Prefetti, Sotto-prefetti, assistiti rispettivamente dai Consigli di sanità provinciali e di circondario (Art. 3 Legge (3792) 20 novembre 1859).

(6) Oltre ai due Vice-conservatori, di cui in quest'articolo, ne sarà stabilito uno negli altri capiluogo di provincia, e nei capiluogo di circondario vi sarà il Commissario di cui all'art. 3. —I Vice-conservatori disimpegneranno le funzioni di Commissario del vaccino nel circondario dove risiedono (Art. 4 cit. Legge).

(7) I vaccinatori speciali contemplati in quest'articolo sono eletti dai Prefetti delle provincie sulla proposta dei Consigli sanitari di circondario, e sentito il Consiglio di sanità delle provincie (Art. 5 ivi).

due volte in ciascun anno. Essi opereranno pure gratuitamente tutte le vaccinazioni occorrenti negli Ospizi degli esposti e di maternità e negli altri Istituti di carità e di beneficenza.

Art. 7. Nei primi quindici giorni successivi ad ogni semestre i vaccinatori d'ufficio, e i vaccinatori speciali dovranno sottoporre alla vidimazione dei Sindaci dei rispettivi Municipii i registri semestrali delle vaccinazioni da essi operate e dei vaiuolosi da essi curati nel corso del semestre, consegnandone un doppio che i Sindaci trasmetteranno all'Intendente della provincia. — I Conservatori ed i Commissarii consegneranno pure semestralmente all'Intendente della rispettiva provincia i registri delle vaccinazioni da essi eseguite e dei vaiuolosi curati (8).

Art. 8. Nello stesso periodo di tempo accennato nel precedente articolo ogni altro Ufficiale sanitario dovrà egualmente consegnare al Sindaco locale la nota degli innesti vaccinici da lui operati e dei casi di vaiuolo che gli fosse avvenuto di curare nel semestre antecedente.

Art. 9. I vaccinatori d'ufficio ed i vaccinatori speciali e gli altri uffiziali sanitari che contravvenissero alle disposizioni comprese nei due precedenti articoli saranno puniti in via disciplinare coll'ammonizione o colla sospensione, secondo la gravità dei casi.

Art. 10. Agli indigenti, i cui figliuoli servono da vacciniferi, sarà corrisposta una retribuzione di due lire per cadun giorno.

Art. 11. Nessuno potrà essere ammesso alle pubbliche scuole nè agli esami dati dall'Autorità pubblica, nè ricevuto in un Collegio od altro stabilimento d'educazione o di istruzione dipendente o sussidiato o autorizzato dal Governo, se non sarà munito di certificato comprovante che ha sofferto il vaiuolo o che è stato vaccinato con buon successo.

Art. 12. La nomina dei Conservatori e Vice-conservatori del vaccino ha luogo per Decreto Reale, sulla proposta del Ministro dell'Interno. Quella dei Commissarii è fatta dal Ministro sovra una terna di candidati proposta dal Consiglio sanitario della rispettiva provincia, e sentito il Consiglio superiore di sanità (9).

Art. 13. Gli stipendi dei Consrevatori e Vice-conservatori e dei Commissarii saranno regolati in conformità della tavola annessa alla presente Legge, e saranno insieme colle spese generali del servizio vaccinico sopportati dal bilancio del Ministero dell'Interno (10).

(8) Le relazioni da farsi alle Autorità superiori a termini della surriferita Legge sono trasmesse dai Consigli di sanità provinciali e di circondario, dai Conservatori, Vice-conservatori e Commissari del vaccino, nella sfera delle rispettive competenze, ai Prefetti o Sotto-prefetti (Art. 8 ivi).

(9) I Vice-conservatori sono nominati dal Ministro dell'Interno sopra una terna di candidati proposta dai Consigli di sanità provinciali e sentito il Consiglio superiore. — I Commissari sono nominati dal Prefetto sopra simile terna proposta dai Consigli sanitari di circondario, sentito il Consiglio di sanità provinciale (Articolo 6 ivi).

(10) Alla tavola di cui in questo articolo è sostituita quella annessa alla citata Legge 20 novembre 1859 (Art. 7 ivi).

Art. 14. Il locale occorrente per le pubbliche e gratuite vaccinazioni sarà provvisto per cura ed a spese dei rispettivi Municipii. — I vaccinatori d'ufficio ed i vaccinatori speciali sono retribuiti a carico dei Comuni interessati, ed i Consigli comunali deliberano l'ammontare della retribuzione da assegnarsi loro sulla base del numero delle vaccinazioni operate. — Questa retribuzione e quella che giusta l'articolo 10 viene corrisposta ai vacciniferi, non che le altre spese accidentali occorrenti nei singoli Comuni, relative alle vaccinazioni, sono annoverati fra le spese obbligatorie a carico dei bilanci comunali.

Art. 15. Al fine d'ogni quinquennio i Consigli provinciali di sanità trasmetteranno al Ministero dell'Interno la nota dei vaccinatori più benemeriti e degli altri ufiziali sanitarii i quali avranno acquistato in tale periodo di tempo distinte benemerenze per numero di vaccinazioni operate con efficacia e per altri servizi relativi al vaccino (11). — Il Ministro dell'Interno promuoverà quindi, sentito il Consiglio superiore di sanità, a favore dei più degni di premio la distribuzione di medaglie, le quali saranno in numero non maggiore di quindici in oro e di quaranta in argento, e di cui si determinerà la forma e la dimensione nel Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente Legge (12). — I Conservatori, i Vice-conservatori ed i Commissarii non potranno partecipare a questo distintivo.

Art. 16. La presente Legge sarà esecutoria a partire dal 1° ottobre 1859, e rimangono da essa abrogate le disposizioni contenute nelle Regie Patenti del 1° luglio 1819, nel Regio Editto e nel Pregone Viceregio per la Sardegna, in data rispettivamente dell'8 febbraio 1828 e 23 marzo 1836, nel Regio Brevetto 31 ottobre 1844, nel Regio Editto 30 ottobre 1847, nei Regii Decreti 12 maggio e 24 luglio 1848, e nella Legge 12 maggio 1851, in tutto quanto possono essere contrarie a quelle comprese nella presente Legge.

TABELLA DEGLI STIPENDI

(Art. 7 Legge (3792) 20 novembre 1859).

1	Conservatore in Torino, col carico delle spese d'ufficio,	L.	2,200
1	id. in Cagliari . . . . id.	»	1,600
3	Viceconservatori a L. 800. . . . id.	»	2,400
14	id. a L. 700. . . . id.	»	9,800
25	Commissarii di circondario a L. 600 id.	»	15,000
28	id. a L. 500 id.	»	14.000
	Spese generali del servizio vaccinico	»	6,000
	Totale	L.	51.000

(11) V. qui sopra nota 8ª.

(12) Il numero delle medaglie qui stabilito può essere aumentato sino a 30 per quelle in oro, e ad 80 per quelle in argento (Art. 5 R. D. (253) 9 ottobre 1851).

§ 2. In esecuzione della surriferita Legge, emanava il 30 ottobre 1859 un Regolamento che, in seguito alla successiva pubblicazione della Legge 20 novembre 1859 suddetta, era poi abrogato e sostituito dal seguente:

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO VACCINICO
approvato con R. Decreto (3819) 18 dicembre 1859.

Art. 1. Ai Governatori ed Intendenti, e sotto la loro direzione, ai Sindaci d'ogni Comune spetta in ispecial modo di invigilare per la esatta esecuzione delle leggi sulla vaccinazione.

Art. 2. A tale effetto sarà cura dei Governatori e degli Intendenti, assistiti dai rispettivi Consigli sanitari provinciali e di circondario, che i Vice-conservatori, i Commissarii delle vaccinazioni e i singoli vaccinatori adempiano diligentemente ai loro doveri, a norma delle Leggi 14 giugno e 20 novembre 1859 e del presente Regolamento.

Art. 3. Di concerto coi Consigli sanitari, gli Intendenti proporranno ai Governatori e questi al Ministero dell'Interno quelle disposizioni che l'esperienza fosse per dimostrare maggiormente convenienti a promuovere e favorire la efficace propagazione del vaccino.

Art. 4. Il Conservatore del vaccino per le provincie di terraferma ed il Conservatore per quelle della Sardegna dovranno provvedere che il *pus* vaccinico non sia mai per mancare in veruna provincia; epperò, sia che ne venga loro fatta domanda dai Vice-conservatori del vaccino, sia che altrimenti loro risulti che in alcune località se ne difetta, dovranno prontamente trasmetterne sufficiente quantità agli stessi Vice-conservatori.

Art. 5. I Vice-conservatori di Torino e di Cagliari rappresenteranno il Capo d'ufficio in tutte le incumbenze relative al servizio vaccinico in caso di sua assenza o di impedimento, e saranno inoltre tenuti a cooperare nei limiti delle loro funzioni che egli sia sempre provvisto di *pus* vaccinico per l'effetto di cui al precedente articolo.

Art. 6. I Vice-conservatori del vaccino sono in obbligo di provvedere che il *pus* vaccinico non difetti mai in alcun circondario della propria provincia. A tal fine avranno cura di tenerne sempre presso di loro della migliore qualità e quanto basti per essere in grado di distribuirne a tutti i Commissarii delle vaccinazioni che ne abbisognino. — Eguale dovere incumbe agli stessi Commissarii rispetto ai Comuni compresi nel proprio circondario.

Art. 7. Coerentemente al disposto degli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento, i Vice-conservatori ed i Commissarii delle vaccinazioni dovranno tenere vivo il vaccinico umore da braccio a braccio mediante non interrotte vaccinazioni, coll'avvertenza di scegliere a tal fine sani e robusti individui.

Art. 8. I Vice-conservatori del vaccino dovranno adoperarsi con tutto lo zelo ed attività, affinchè non venga menomamente trascurata la vaccinazione nella rispettiva provincia, provvedendo che i Commissarii delle

vaccinazioni efficacemente invigilino che i vaccinatori d'ufficio e quelli speciali abbiano ad effettuarla gratuitamente nei Comuni e nei Distretti ad essi assegnati alle epoche e nei modi prescritti.

Art. 9. I Conservatori, i Vice-conservatori ed i Commissarii delle vaccinazioni nella rispettiva loro qualità di membri e relatori nati del Consiglio superiore di sanità e dei Consigli sanitari provinciali e di circondario dovranno adoperare a conoscere bene addentro tutto quanto avviene del vaiuolo e del vaccino nelle località di loro esercizio per venire in grado di sottoporre al giudicio degli stessi Consigli le osservazioni e le proposte che loro incumbe di fare per il progresso, la maggiore diffusione e l'immanchevole efficacia delle vaccinazioni.

Art. 10. I Vice-conservatori ed i Commissarii delle vaccinazioni, nel designare al Governatore della provincia o all'Intendente del circondario l'uffiziale sanitario per loro coadiutore e supplente, avvertiranno di far cadere la scelta sopra sanitari che già abbiano dimostrata la loro attitudine, segnatamente a bene conoscere e distinguere i caratteri e i sintomi del vaiuolo e vaccino, il modo di innestarlo e quello di raccogliere e conservare il *pus* vaccinico.

Art. 11. In caso che alcuno dei Vice-conservatori e dei Commissarii del vaccino, non ostante la loro diligenza nel conservare vivo l'umore vaccinico, non se ne trovino bastantemente provvisti, i primi ne faranno domanda al Conservatore a norma del precedente articolo 4, ed i secondi al Vice-conservatore della rispettiva provincia. — I vaccinatori d'ufficio e gli speciali, non che gli altri esercenti l'arte salutare, per avere lo stesso *pus* vaccinico si rivolgeranno al Commissario del proprio circondario, siccome quello che trovasi in esso specialmente incaricato di raccoglierlo, di conservarlo e di farne la spedizione.

Art. 12. Nel termine di un mese dalla promulgazione del presente Regolamento gli Intendenti procederanno, sentito il Consiglio di sanità del rispettivo circondario, alla designazione dei distretti vaccinici rispetto a quei Comuni nei quali non sianvi ufficiali sanitarii stipendiati dagli stessi Comuni o dagli Istituti di beneficenza. — Nell'avvertire a tale effetto alle varie circostanze di località, determineranno l'ammontare della retribuzione da corrispondersi ai vaccinatori speciali dai singoli Comuni compresi in cadun distretto, tenuto per base il numero della rispettiva loro popolazione, delle fatte operazioni vacciniche e delle difficoltà superate per recarsi sul luogo ad operare.

Art. 13. Compiuta la designazione di così fatti distretti ed eseguito il riparto dell'anzidetta retribuzione a carico di cadun Comune, gli Intendenti ne comunicheranno il progetto ai Consigli comunali interessati per le analoghe loro deliberazioni, che dovranno emettere nel termine di venti giorni successivi all'avutane comunicazione. Nelle stesse deliberazioni dovranno eziandio proporre l'esercente l'arte salutare che concerteranno fra loro doversi prescegliere per tale ufficio, tenuto possibilmente calcolo delle avvertenze di cui è cenno nell'articolo 10 del presente Regolamento. — La composizione di tali distretti e la nomina dei vaccinatori speciali

verranno rassegnate all'approvazione del Governatore della rispettiva provincia, al quale spetta pure di statuire, sentito il Consiglio sanitario provinciale, in caso di non avvenute deliberazioni o di dissenso fra gli stessi Consigli comunali, ovvero fra uno di essi, e le proposte degli Intendenti, salvo appello al Ministro dell'Interno, che pronunzierà definitivamente, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 14. Nei principali Comuni di maggior popolazione si potranno formare altrettanti distretti per la vaccinazione quanti saranno i quartieri o le sezioni in cui sono divisi. — In tal caso per ciascun distretto la Giunta municipale, sulla proposta del Commissario del vaccino, designerà un vaccinatore scelto fra quelli additati all'articolo 4 della Legge del 14 giugno scorso.

Art. 15. Indipendentemente dai doveri imposti a tutti i vaccinatori dall'art. 6 della Legge 14 giugno ultimo scorso, tanto quelli d'ufficio come gli speciali, dovranno eseguire gli ordini e le istruzioni che loro verranno dati dall'Intendente e dal Vice-conservatore e Commissario della propria provincia o circondario per quanto riguarda la vaccinazione ed il vaiuolo; quello fra essi che fosse per contravvenirvi sarà denunciato al Governatore per gli opportuni provvedimenti. — Così pure quando alcuno di essi non volesse intraprendere o trascurasse la vaccinazione, incorrerà nella perdita della retribuzione assegnatagli a termini del disposto dall'articolo 14 di detta Legge, salvo quelle maggiori punizioni che in via disciplinare si giudicassero necessarie.

Art. 16. Due volte all'anno, in primavera ed in autunno, si effettuerà in ogni Comune dello Stato la vaccinazione generale gratuita. — A tale effetto i Sindaci, in seguito ad invito del Commissario delle vaccinazioni del rispettivo circondario, dovranno annunziare con loro manifesto, da pubblicarsi nei modi e luoghi soliti, i giorni in cui avranno luogo siffatte vaccinazioni, procurando di designare per tale oggetto preferibilmente giorni festivi.

Art. 17. Simili vaccinazioni gratuite saranno effettuate nei locali a tal uopo destinati per cura ed a spese dei rispettivi Municipii, i quali procureranno che siano situati nelle località maggiormente centrali e che trovinsi di facile accesso e bene esposti in ordine alla luce ed alla ventilazione. — Negli stessi locali e nei primi nove giorni dopo l'innesto ciascun vaccinatore dovrà visitare una volta almeno tutti gli individui da lui vaccinati per accertarsi del buon esito dell'operazione, ovvero nuovamente eseguirla per coloro nei quali l'innesto non avesse avuto effetto o fosse comparso il vaiuolo vaccino spurio.

Art. 18. In quei Comuni in cui per difficoltà di rinvenire vacciniferi non fosse possibile di altrimenti intraprendere la vaccinazione che col mezzo del vaccino conservato in tubi, i vaccinatori d'ufficio e gli speciali dovranno vaccinare previamente due o tre individui nell'intento di maggiormente assicurarsi del buon esito di tale vaccino, e non dovranno quindi dare principio alla vaccinazione generale se non quando avranno ottenuto dal praticato innesto vere pustole vacciniche.

Art. 19. Nello scopo che i Vice-conservatori ed i Commissarii delle vaccinazioni possano tener vivo il vaccino da braccio a braccio e provvederlo ai vaccinatori d'ufficio e speciali, le Amministrazioni degli ospizi, orfanotrofi ed altri istituti di carità e di beneficenza dovranno permettere che gli uni e gli altri possano in ogni tempo introdursi liberamente negli stessi pii stabilimenti all'effetto di ivi vaccinare tutti quei ricoverati che abbisognano di tale innesto.

Art. 20. Quando fra i vaccinati con il miglior successo, di cui all'articolo precedente, se ne trovino alcuni di costituzione maggiormente sana e robusta, le predette Amministrazioni dovranno acconsentire, sulla domanda del Commissario vaccinatore, che siano da lui chiamati nel locale delle pubbliche vaccinazioni gratuite all'effetto di servire di vacciniferi, mediante tutte le necessarie cautele nell'interesse della loro salute.

Art. 21. Per regola generale, nessun esposto verrà consegnato alle nutrici e portato fuori degli ospizi dei trovatelli se non sarà stato vaccinato, ove l'indugio non possa tollerarsi per la stagione o lo stato di sua salute. Quando per questi motivi non si possa vaccinare, in tal caso le nutrici dovranno provare, non più tardi del sesto mese dacchè avranno l'esposto a balia, di averlo fatto vaccinare con successo, a meno di giustificata impossibilità per ragione di salute, in difetto le Amministrazioni dei detti ospizi dovranno sospendere di corrisponder loro la pattuita mercede.

Art. 22. All'effetto di adempiere al prescritto dall'articolo 7 della Legge del 14 giugno ultimo scorso, tanto i Vice-conservatori ed i Commissari del vaccino come i vaccinatori d'ufficio ed i vaccinatori speciali dovranno tenere esatta nota, in apposito registro, delle vaccinazioni da essi effettuate, ed annoteranno in tale registro: — 1° il cognome, il nome, l'età, il sesso ed il luogo di nascita e di domicilio del vaccinato; — 2° il cognome e nome dei genitori; — 3° l'epoca ed il risultato conseguito da ciascuna vaccinazione; — 4° i fenomeni e le vicende più interessanti riconosciuti durante il corso della vaccinazione, riferibili ai vaccinati. — Le stesse annotazioni devono essere praticate in distinto registro in ordine ai casi di vaiuolo, di vaiuoloide e varicella, dagli anzidetti vaccinatori ufficiali curati durante il tempo accennato nel suddetto articolo 7.

Art. 23. I certificati che dovranno essere gratuitamente rilasciati a favore degli individui sottoposti alla vaccinazione con buon successo, saranno esattamente desunti dai registri additati nel precedente articolo e sottoscritti dal vaccinatore che avrà operato l'innesto. — Non saranno tuttavia spediti tali certificati a coloro che, dopo di essere stati vaccinati nei locali delle vaccinazioni gratuite, non vi si saranno presentati di nuovo, almeno una volta, nel corso dei nove giorni successivi per far riconoscere l'esito dell'innesto. — La stessa cosa verrà osservata rispetto alle vaccinazioni che fossero operate a domicilio. Coloro che presentano i vaccinandi devono essere in ispecial modo avvertiti di queste disposizioni; e del dato avvertimento deve risultare dal registro e dalla sottoscrizione o segnatura del presentante.

Art. 24. Gli stampati per i suddetti registri e certificati saranno in mo-

duli uniformi dal Ministero dell'Interno trasmessi ai Viceconservatori e da questi diramati ai Commissarii delle vaccinazioni onde dal loro canto si distribuiscano ai singoli vaccinatori d'ufficio e vaccinatori speciali.

Art. 25. La nota di cui all'articolo 8 della Legge predetta ed i certificati degli innesti vaccinici praticati con successo da ogni altro ufficiale sanitario, come pure la nota dei casi di vaiuolo, vaiuoloide e varicella da essi curati, dovranno contenere le stesse indicazioni conformi in ogni parte ai registri e certificati che il Ministero dell'Interno provvede ai vaccinatori ufficiali.

Art. 26. Quando i vaccinatori d'ufficio e quelli speciali, non che gli altri ufficiali sanitarii contravvenissero al disposto dai precedenti articoli 22, 23 e 25, gli Intendenti, sentito il Consiglio sanitario del rispettivo circondario, ne informeranno il Governatore della propria provincia per l'applicazione delle penalità comminate dall'articolo 9 della Legge del 14 giugno scorso.

Art. 27. Sarà dovere dei Sindaci di ogni Comune, non sì tosto loro perverranno i registri semestrali dei vaccinatori d'ufficio e di quelli speciali, non che le note pure semestrali che loro consegneranno gli altri ufficiali sanitarii del proprio Comune in ordine alle vaccinazioni operate ed ai vaiuolosi curati, di trasmettere gli uni e le altre, senza frapporre indugio, all'Intendente del proprio circondario — Questi registri e note saranno dall'Intendente rimessi al Commissario del vaccino e questi, aggiuntovi il proprio registro delle vaccinazioni e dei casi di vaiuolo curati, presenterà al Consiglio sanitario il particolarizzato suo rapporto statistico delle vaccinazioni eseguite e dei casi di vaiuolo, vaiuoloide e varicella avvenuti nel circondario durante l'antecedente semestre, corredandolo delle sue osservazioni rispetto ai risultati ottenuti ed ai miglioramenti da introdursi nel servizio vaccinico. — Gli stessi rapporti verranno quindi trasmessi semestralmente, colle relative deliberazioni dei Consigli sanitari di circondario e di provincia, al Conservatore di Torino, rispetto alle provincie di terraferma, ed al Conservatore della Sardegna, in ordine a quelle comprese nell'Isola, i quali li rassegneranno con sollecitudine, accompagnati dal loro generale e motivato rapporto, al Ministero dell'Interno per quei provvedimenti che si riconosceranno del caso, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 28. Per conseguire il pagamento della retribuzione di due lire in ragione di cadun giorno a favore degli individui indigenti che servono da vacciniferi, le loro famiglie dovranno presentare al Sindaco del loro Comune il relativo certificato rilasciato dal Vaccinatore ufficiale e da lui sottoscritto, secondo il modulo che il Ministero dell'Interno farà distribuire ai vaccinatori d'ufficio e vaccinatori speciali secondo le norme prescritte dall'antecedente articolo 24.

Art. 29. I vaccinatori non ufficiali dovranno dichiarare sotto la propria risponsabilità, nei certificati di vaccinazione che siano richiesti di spedire per gli effetti dell'art. 11 del Legge sul vaccino, di aver verificato il buon successo dell'innesto da essi operato, come trovasi prescritto anche ri-

guardo alla nota che debbono presentare al Sindaco dal combinato disposto degli articoli 22 e 25 di questo Regolamento (13).

Art. 30. A compimento del disposto dall'art. 11 della Legge del 14 giugno p. p., sarà in facoltà dei Commissarii del vaccino, non che dei vaccinatori d'ufficio e speciali, di chiedere visione dei certificati nello stesso articolo accennati, rivolgendosi a tal fine ai Provveditori agli studi od a chi presiede e dirige gli stabilimenti di educazione e di istruzione dipendenti o sussidiati od autorizzati dal Governo. — Potranno inoltre gli stessi vaccinatori ufficiali visitare anche i giovani ammessi negli anzidetti stabilimenti, all'effetto di riconoscere se essi siano stati effettivamente e con successo vaccinati o quanto meno che abbiano sofferto il vaiuolo naturale.

Art. 31. Quando occorrano spese pel servizio vaccinico, gli Intendenti dovranno avvertire se esse riguardino l'interesse generale dello Stato, ovvero se siano di beneficio affatto locale, mentre nel primo caso trasmetteranno le relative note corredate dai voluti titoli al Ministero dell'Interno pel corrispondente loro pagamento, e nel secondo caso provvederanno a che vengano rimborsate dai Municipii interessati. — A norma del prescritto dall'articolo 14 della citata Legge, nessun Comune potrà rifiutarsi dal pagamento di così fatte spese, non che della retribuzione dovuta ai vacciniferi indigenti, di cui è cenno all'articolo 10 di detta Legge ed all'articolo 28 del presente Regolamento.

Art. 32. Così pure nessun Consiglio comunale potrà ricusare il compenso assegnato ai vaccinatori speciali a seconda del precedente articolo 12, nè potrà astenersi dal deliberare rispetto alla retribuzione da corrispondersi ai vaccinatori d'ufficio sulla base corrispondente al numero della popolazione e delle vaccinazioni da essi effettuate in cadun semestre, tenuto calcolo dell'onorario che essi già godono sul bilancio comunale ovvero su quelli degli Istituti di beneficenza compresi nello stesso Comune. In caso di dissenso circa l'ammontare di questa retribuzione tra i vaccinatori ufficiali ed i Municipii, statuirà l'Intendente, sentito l'avviso del Consiglio di sanità di circondario. — Il numero delle vaccinazioni gratuite operate tanto dai vaccinatori d'ufficio come dai vaccinatori speciali verrà desunto, a cura dei Sindaci comunali, dai registri semestrali che gli stessi vaccinatori debbono sottoporre alla loro vidimazione.

Art. 33. Rimane assolutamente proibita l'inoculazione del vaiuolo umano.

Art. 34. Manifestandosi il vaiuolo umano o la vaiuoloide e varicella in qualche Comune, sarà dovere del medico o chirurgo chiamato a curarli di farne immediatamente consapevole il Sindaco locale ed il vaccinatore officiale onde essi abbiano tosto ad informarne l'Intendente ed il Commissario del vaccino del rispettivo circondario. — Si dovrà indicare nello stesso avviso l'età delle persone affette, se furono vaccinate e con qual esito, e se ebbero già altra volta a sostenere il vaiuolo. — Frattanto il vaccinatore locale prenderà prontamente i necessarii concerti col Sindaco

---

(13) Il testo di quest'articolo è quello portato dal R. D. (1314) 6 giugno 1863.

all'effetto di procedere anche ad una generale vaccinazione e di adottare quelle misure igieniche che saranno possibilmente eseguibili nelle case private e con maggiore rigore nei pubblici stabilimenti, in ordine segnatamente all'isolamento degli individui ammalati.

Art. 35. Quando alcuno voglia assoggettarsi alla rivaccinazione, i vaccinatori ufficiali sono tenuti ad effettuarla gratuitamente nelle epoche stabilite per le vaccinazioni e nei locali a tal nopo destinati.

Art. 36. I cadaveri delle persone morte di vaiuolo umano verranno trasportati 24 ore dopo la morte direttamente dalla propria abitazione al pubblico cimitero, senza accompagnamento di altre persone, tranne quelle necessarie per il loro trasporto. — I Sindaci ed i Parroci locali saranno responsabili dell'esatto adempimento di questa disposizione.

Art. 37. Le medaglie accennate all'articolo 15 della Legge del 14 dello scorso giugno, che alla fine d'ogni quinquennio saranno distribuite ai più benemeriti propagatori del vaccino, rappresenteranno da una parte l'effigie di S. M. il Re, e dall'altra avranno la seguente iscrizione circondata da una corona d'olivo e di quercia: — A. N. N. (*cognome e nome*) VACCINATORE — La dimensione delle stesse medaglie sarà di millimetri trentasei.

§ 3. Abbiamo sopra accennato come le leggi sarde sul servizio vaccinico siano state estese alle provincie delle Marche e dell'Umbria con appositi Decreti dei R. Commissari straordinari in quelle provincie; per provvedere a tale servizio, con R. Decreto 4 aprile 1861 fu approvata una tabella, la quale stabilì il numero dei Vice-conservatori e Commissari del vaccino in quelle provincie, e ne determinò l'annuo stipendio. Giusta essa tabella vi è un Vice-conservatore per l'Umbria, col carico delle spese d'ufficio, a L. 700; e 5 Commissari a L. 500 collo stesso carico; e nelle Marche 4 Vice-conservatori a L. 700, 2 Commissari a L. 600, ed 1 Commissario a L. 500 col carico per tutti come sopra.

§ 4. In seguito al disposto dal n° 6° dell'articolo unico della Legge (249) 9 ottobre 1861, per cui si estesero le Leggi e Regolamenti sul vaccino alle provincie dell'Emilia, con R. Decreto (253) della stessa data venne creato un Conservatore del vaccino in Bologna, con giurisdizione sulle provincie dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche, collo stipendio di L. 2000, comprese le spese d'ufficio, ed approvata una tabella, per cui furono istituiti: 4 Vice-conservatori, in Bologna, Modena, Parma e Reggio collo stipendio di L. 800 caduno; 5 Conservatori, in Ferrara, Forlì, Ravenna, Piacenza e Massa a L. 700 caduno; 9 Commissarii a L. 600 caduno; e 7 Commissari a L. 500 caduno, col carico a tutti delle spese d'ufficio.

VAGABONDI. — *V. Oziosi e vagabondi.*

VAGLIA POSTALI. — *V. Poste (Regie).*

VAIUOLO. — *V. Vaccino — Pecore — Epidemia — Epizoozia.*

VALDESI. — Poco distanti dalla città di Pinerolo, verso il confine di Francia, e nella parte più occidentale del Piemonte giacciono le valli di Luserna, San Martino, Perosa ed altre, dove cacciata, affranta e perseguitata dall'intolleranza religiosa venne a ricoverarsi una popolazione che fin dalla metà del secolo XII si era separata dalla Chiesa cattolica. Gl'individui appartenenti a questa popolazione vengono distinti col nome di *Valdesi*, nome ch'essi traggono, secondo la maggior parte degli storici, dal lionese Valdo, il quale dicesi sia stato il loro autore, sebbene questi religionari pretendano di essere d'assai anteriori ai tempi di Valdo (1). Del resto, fin dall'anno 1220 si trova menzione dei Valdesi come stabilitisi nelle valli del Piemonte, e sempre vi si mantennero sino ai tempi presenti.

Sono quasi innumerevoli i Regolamenti riflettenti i Valdesi e l'esercizio della loro religione, emanati ora per confermare i loro privilegi, ora per richiamare a nuovo rigore i principii d'intolleranza religiosa vigenti nei passati secoli (2).

I Valdesi sono attualmente compresi fra i culti tollerati mentovati nell'art. 1° dello Statuto fondamentale del Regno; ma nei rapporti civili e politici in nulla più differiscono dagli altri cittadini: colle RR. Patenti 17 febbraio 1848 si dichiaravano ammessi i Valdesi a godere di tutti i diritti civili e politici dei regi sudditi, a frequentare le scuole dentro e fuori delle università ed a conseguire i gradi academici, nulla innovando del resto quanto all'esercizio del loro culto ed alle scuole da essi dirette; mentre che con successivo Decreto 19 giugno di quell'anno si proclamava che la differenza di culto non formerebbe oramai eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammessibilità alle cariche civili e militari.

(1) V. la storia dei Valdesi pubblicata nel 1838 da Monsignor Charvaz, ora arcivescovo di Genova.

(2) Se ne può vedere l'enumerazione nel *Dizionario di diritto amministrativo* nell'elaboratissimo articoio *Acattolici*, dovuto alla facile penna del compianto sig. avv. Vigna.

Similmente riguardo alle Opere pie ed alle Congregazioni di carità dei Comuni valdesi la vigente Legge caritativa non ha più riprodotte le disposizioni eccezionali a loro riguardo sancite nel Regolamento 21 dicembre 1850 ed in precedenti provvidenze; sicchè anche in ciò i pii Istituti valdesi sono stati sottoposti alla legge comune, ben inteso peraltro che gli speciali istituti fondati ad esclusivo vantaggio dei religionari, come l'infermeria di Pomaretto e l'ospedale di Torre-Luserna, continuano ad amministrarsi giusta i propri statuti.

Il Codice civile italiano, che andrà in osservanza col 1° gennaio 1866, farà poi scomparire gli ultimi limiti che ancora separano i cittadini della religione cattolica da quelli della setta valdese quanto agli atti dello stato civile e specialmente riguardo all'atto del matrimonio.

Riguardo agli atti e registri dello stato civile provvedeva l'art. 39 del Regolamento annesso alle RR. PP. 20 giugno 1857, il quale incaricava della tenuta di essi il ministro del culto, ossia il Pastore di ciascuna chiesa. — *V. Stato civile.*

Quanto alla celebrazione degli sponsali e del matrimonio fra Valdesi, l'art. 150 del Codice civile albertino si riferiva agli usi e regolamenti che li riguardano, dichiarando però che quanto agli sponsali ed agli effetti che ne dipendono, si osserverebbero inoltre le relative disposizioni di esso Codice, per quanto applicabili. Quantunque perciò questa legislazione vada bentosto a cessare, non tornerà sgradito ai nostri lettori, almeno come curiosità storico-legislativa, il seguente cenno circa gli speciali regolamenti ed usi vigenti fra i Valdesi in fatto di sponsali e di matrimonio (3).

§ I. — *Impedimenti e dispense matrimoniali. — Sponsali.*

Il sinodo dei Valdesi proibisce il matrimonio ai maschi prima degli anni 17, ed alle femmine prima dei 15. — Le promesse di matrimonio debbono farsi dagli sposi in presenza o dell'anziano del quartiere o di uno dei loro anziani rispettivi, se essi appartengono a quartieri differenti, o del pastore della loro chiesa, o di uno dei loro pastori rispettivi, se appartengono a chiese differenti, ed in mancanza degli anziani o dei pastori, come sovra nominati, in presenza di qualunque altro anziano della chiesa, dalla quale dipendono. — Se gli sposi sono minori di età, essi debbono

(3) Questi cenni sono desunti dal succitato *Dizionario di diritto amministrativo*, pag. 53 e seg., 56 e seg.

essere assistiti nelle loro promesse dai loro parenti o dai loro tutori. — Le promesse di matrimonio debbono essere sottoscritte da una delle persone sovra designate, in presenza di coloro, avanti ai quali le medesime si fanno; se gli sposi sono minori, le promesse debbono pure essere sottoscritte dai loro parenti o dai tutori. — Le sottoscrizioni degli anziani o dei parenti, delle quali abbiamo parlato, debbono essere autenticate dal pastore, se le promesse di matrimonio debbono essere pubblicate in una chiesa differente da quella alla quale essi appartengono. — Nessuno può pretendere di diritto la restituzione dei regali fatti in testimonianza di una promessa di matrimonio; e le arre donate in occasione di sponsali non possono costituire un'opposizione a contrarre un altro matrimonio. — Similmente il sinodo del 1833, al § 191, proibiva il matrimonio tra cognati e cognate, tra zii e nipoti e viceversa, non che tra persone poste in grado più prossimo di parentela. Essendo limitata a queste persone la proibizione di congiungersi in matrimonio, ne veniva di conseguenza che si poteva celebrare matrimonio tra cugini germani..... Colle Regie Lettere Patenti 20 giugno 1835. si stabilì che non si potesse celebrare alcun matrimonio tra cugini germani valdesi, senza prima aver ottenuta la dispensa da S. M. da chiedersi per mezzo della Regia Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno, richiamando per tal modo in vigore le antiche pratiche, come risulta dalle Regie Patenti 18 maggio 1792. — I matrimonii tra cattolici e protestanti succedono raramente fra di noi, pure qualche volta hanno luogo; quando si tratta di un matrimonio da celebrarsi tra cattolici e protestanti siccome la disparità del culto è un impedimento canonico, così la parte cattolica deve ricorrere al Sommo Pontefice, onde ottenere la necessaria dispensa; generalmente il Governo non si è mai opposto a queste dispense, lasciando alla S. Sede ed all'autorità ecclesiastica il giudizio della convenienza ed opportunità loro nei singoli casi in cui vengono implorate.

§ II. — *Celebrazione del matrimonio.*

Nessun pastore potrà celebrare un matrimonio se non si sono fatte le pubblicazioni per due domeniche consecutive, sul finire del servizio divino e prima della benedizione, nel tempio del Comune in cui sono domiciliati gli sposi. — Se gli sposi sono domiciliati in due Comuni differenti, le pubblicazioni debbono essere fatte nelle due chiese rispettive, e nel modo sovra indicato. — È proibito di fare le pubblicazioni nelle domeniche di comunione. — Il moderatore è autorizzato ad accordare l'abbreviamento del tempo, ed anche la dispensa delle pubblicazioni, ma solamente nei casi straordinari. — Nessun pastore può benedire un matrimonio tra persone estranee alla parrocchia, se gli sposi non fanno risultare con una dichiarazione del pastore della loro chiesa, che le pubblicazioni si sono fatte senza alcuna opposizione, secondo le regole stabilite; e che essi non si trovano congiunti fra di loro in tal grado di parentela, per cui il matrimonio sarebbe proibito. — Nessun matrimonio può essere celebrato fuori dei templi e prima del mercoledì che segue l'ultima pubblicazione. — Gli sposi non possono differire la celebrazione del matrimonio

più di tre mesi, incominciando dal giorno dell'ultima pubblicazione; spirato questo termine, se essi vogliono ottenere la celebrazione del loro matrimonio debbono fare delle altre pubblicazioni. — Le opposizioni ad un matrimonio debbono essere notificate in iscritto al pastore della chiesa in cui si sono fatte le pubblicazioni, ed esse saranno nulle se vengono notificate due giorni dopo le pubblicazioni. — Il pastore, al quale vengono notificate le opposizioni, giudica della loro validità, sentito il concistorio oppure ne riferisce alla Tavola. — Non possono celebrarsi matrimoni tra persone estranee alle Valli, fuorchè gli sposi facciano risultare con documenti debitamente legalizzati, che essi appartengono alla religione riformata, che i loro parenti o quelli che li surrogano (se gli sposi sono ancora in minore età) consentono alla celebrazione del matrimonio, e che essi stessi non hanno alcun impedimento, per cui siano proibiti di congiungersi in matrimonio.

A termini dell'art. 4 dell'Editto 2 luglio 1618 era proibito ai Valdesi di far seppellire i loro morti nel cimitero dei Cattolici ed era loro concessa la facoltà di averne un altro fuori delle terre e discosto dalle strade publiche, purchè non fosse cinto in modo alcuno. — Attualmente provvede la Circolare 31 marzo 1861, già da noi riferita. — *V. Sepolture* § 2.

L'Editto 25 giugno 1620 permette ai Valdesi di lavorare nei giorni di feste comandate dalla Chiesa cattolica, ma solamente nelle case ed a porta chiusa. Oltrecciò l'Editto 20 giugno 1730 permette ai Valdesi che possano fare quelle opere pubbliche che vengono tempo per tempo permesse ai Cattolici ed alle ore medesime che a questi si assegnano, con che però uno dei Valdesi per tutti gli altri ne dimandi la licenza al Giudice, od in suo difetto, al Sindaco o ad un Consigliere cattolico, ove ve ne sia. — Riguardo all'osservanza delle feste, *V. Feste e funzioni religiose.*

V. del resto riguardo ai Valdesi, quanto ne abbiamo detto in *Leva militare.* — *Pastori protestanti.* — *Culti.* — *Scuole elementari.*

VALORE CIVILE (Medaglie al). — *V. Medaglie.*

VASI DA FIORI. — Deplorabili sono talvolta gli accidenti cagionati dalla caduta di vasi da fiori dai balconi e dalle finestre delle case nelle pubbliche vie. Perciò le Autorità municipali debbono attentamente vegliare alla rigorosa esecuzione dell'art. 127 della Legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859 che proibisce di tenere sulle finestre, balconi ed altri luoghi di pubblico passaggio vasi di fiori od altri oggetti se non sono efficacemente assicurati.

Esse debbono del pari sorvegliare a che coll'innaffiamento di detti vasi l'acqua non sgoccioli nelle vie, imbrattando i passeggieri, colla comminatoria della pena portata dall'art. 686 n° 1° del Cod. pen.

VASI DI RAME. — Siccome la combinazione del rame cogli acidi forma un veleno potentissimo, le Autorità municipali e sanitarie debbono accuratamente vegliare ed accertarsi, mediante anche frequenti visite, se coloro che per la loro professione, come i lattaiuoli, i venditori di vivande, i tavernai, i confettieri, i distillatori, i farmacisti ecc., debbono usare vasi di rame per la manipolazione o custodia di sostanze ingeribili, li tengano bene stagnati ed in condizione idonea all'uso cui sono destinati, verbalizzando i contravventori. — *V. Visite sanitarie.*

VELENI. — § 1. Innumerevoli quasi sono le sostanze ed i composti che sono dotati di qualità venefiche, e l'uomo è ad ogni ora esposto a compromettere la sua salute od anche la sua vita pel funesto influsso d'oggetti che lo circondano o che egli ingerisce. Pur troppo la nequizia umana si arma talfiata di codesti agenti distruttori per fini delittuosi, ma bisogna ben dirlo, anche ad onore della presente civiltà, che la maggior parte dei casi di venefizio avvengono per pura imprudenza od ignoranza; e sovente per incuria delle Autorità cui spetta d'invigilare sulla salute e sicurezza pubblica. È su questo ultimo punto che giova richiamare specialmente l'attenzione dei funzionari locali.

Senza parlare della vigilanza che debbe esercitarsi sulle officine dove si elaborano veleni ad uso farmaceutico od industriale e sugli stabilimenti incomodi, insalubri e pericolosi, accenneremo specialmente ai pericoli che presentano:

1° I zolfanelli fosforici preparati col fosforo nero, il cui uso è divenuto così generale: il fosforo *nero* è potente veleno, mentre quello detto *amorfo* o *rosso* è affatto innocuo.

2° I funghi di parecchie specie, più o meno velenosi, che talvolta si recano e si vendono sui pubblici mercati, senza che l'Autorità di polizia municipale si occupi menomamente di farli esaminare e gettar via: la conoscenza perfetta delle specie di questo vegetale non è delle cose più facili, tanto più che molte specie innocue diventano nocive se si conservano qualche tempo esposte all'aria. Raccomandasi su tale proposito alle Autorità comunali

l'acquisto di tavole ben disegnate e colorite delle due categorie di funghi buoni e nocivi, e di tenerle esposte in luogo dove possano costantemente essere esaminate dal pubblico per propria norma.

3° Molti di quei rimedi segreti che si spacciano da impostori di ogni genere non solo nelle campagne, ma perfino nelle più colte città. Questi pretesi rimedi vogliono essere volta a volta sottoposti ad analisi dalle Commissioni sanitarie locali, e qualora siano trovati venefici, l'Autorità locale non dee esitare a denunziare gli spacciatori al Tribunale, procedendo benanco, ove d'uopo, al loro arresto.

4° Quegli specifici altamente stimolanti che vengono somministrati da compiacenti mammane o da altre persone ad infelici giovinette per far scomparire la prova del loro fallo; la stessa segala cornuta, presa a dosi eccedenti, annovera frequenti vittime. — Su ciò badi specialmente il medico locale: ei potrà facilmente rintracciare l'officina donde sono usciti tali preparati.

5° Alcuni preparati, velenosi anche per l'uomo, che si spacciano sulle piazze per la distruzione degli insetti molesti, come pure la *carta moschicida* di alcune specie, la *pasta* pei topi, il *boccone* pei cani ecc. ecc. Si raccomandi a chi ne usa, la massima prudenza, specialmente a riguardo dei ragazzi.

6° Certi preparati chimici per le arti e specialmente per quella ora sì diffusa della fotografia, come ad esempio il nitrato d'argento ed i varii cianuri, che sono veleni potentissimi, e vogliono essere adoperati coi massimi riguardi e soltanto da persone pratiche dell'arte.

7° Anche certe carte tinte ad uso di tappezzerie delle camere, le quali contengono alcuni colori che possono essere velenosi (come l'orpimento, il minio, la biacca, il verde di Schécle), massime se si abitino camere tappezzate o intonacate di fresco.

8° I confetti o liquori coloriti o profumati con sostanze velenose. È questo un oggetto che richiede la maggior vigilanza possibile dell'Autorità locale, tanto più che si tratta di preservare, più che altri, gli inconsci fanciulletti, che sono e furono sempre i più intrepidi consumatori di zuccherini. — Noi ne abbiamo trattato ampiamente in *Confettieri*.

9° Finalmente le morsicature di certi animali, come della vipera, della tarantola, e del cane arrabbiato. Riguardo alle prime non occorre far parola, salvo per dire che il rimedio più pronto da adoperarsi è qualche po' d'ammoniaca liquida usata internamente ed

esternamente ; ma quanto all'idrofobia del cane o d'altri animali è della più assoluta necessità che l'Autorità municipale vegli assiduamente, prendendo quelle misure che abbiamo altrove indicate. — *V. Idrofobia.* — *Cani.*

10° Riguardo all'avvelenamento per gas acido carbonico, *V.* quanto ne è detto in *Asfissiati* ed *Aria.*

§ 2. La fabbricazione, ritenzione e vendita illecita di sostanze velenose è punita dal Codice penale con gravi pene. Esso dispone:

Art. 406. È vietato a chiunque di ritenere materie venefiche, salvo a coloro ai quali sono necessarie per l'esercizio della loro professione o mestiere, ed a termini dei regolamenti. — I trasgressori sono puniti con multa estensibile a lire trecento, ed eziandio col carcere, secondo le circostanze dei casi.

Art. 411. Coloro ai quali è permessa la ritenzione e la vendita delle materie venefiche e pericolose sovraccennate, e coloro che per la loro professione sono obbligati a valersene, dovranno ritenerle sotto la propria risponsabilità in luogo a parte, chiuse a chiave da custodirsi presso di loro. — In caso di trasgressione soggiaceranno alle pene di cui nell'articolo 406.

Art. 412. Se per l'inosservanza delle disposizioni accennate negli articoli 406, 407, 409, 410 e 411 ne avvenga un veneficio, chi le avrà trasgredite incorrerà nella pena della reclusione o del carcere secondo le circostanze.

Art. 413. Chiunque per oggetto di traffico, senza essere autorizzato, fabbrica e somministra ad altri materie venefiche, oppure soltanto le acquista ed in qualunque modo ne fa smercio, sarà punito colla pena della reclusione. — La sola fabbricazione dei veleni senza la debita facoltà, quand'anche non sia accompagnata da vendita, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

Art. 418. Se per le trasgressioni delle disposizioni accennate negli articoli 413, 414, 416 e 417, segua la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette, salve le pene maggiori quando si provasse nel colpevole una diretta volontà di nuocere.

V. le altre disposizioni di esso Codice in *Droghe, Droghieri.* — *Farmacie, Farmacisti.*

§ 3. Potendo avvenire casi di avvelenamenti in Comuni dove manchi o sia assente il medico condotto, di modo che sia necessario apprestare i primi soccorsi sanitari senza la sua assistenza, crediamo di porgere qui alcune Istruzioni generali onde chiunque possa all'uopo soccorrere senza ritardo il sofferente, desumendole da un

encomiato trattatello d'igiene di un distinto nostro sanitario (1). Se non sia peranco conosciuta la natura del veleno trangugiato, si osserveranno le regole generali date qui sotto: se poi si conosce la sostanza che è stata causa dell'avvelenamento, si consulterà la tavola sinottica che vi fa seguito, dove sono indicati i veleni più comuni, i sintomi che presentano ed i contravveleni e metodi di cura più usuali (2).

Regole generali
pei casi d'avvelenamenti prodotti da sostanze non conosciute.

Quando dai sintomi che presenta un individuo vi fosse anche sola probabilità di avvelenamento e non si potesse conoscere la natura del veleno onde applicarvi il contravveleno di cui si tratterà nella susseguente tavola, oppure si conoscesse la natura del veleno ingoiato, e non si potesse avere il contravveleno, si somministrerà dell'acqua tiepida onde moderare l'azione del veleno e destar il vomito, onde riescire cosl ad espellere il veleno medesimo. Si applicheranno quindi sul ventre dei pannilini imbevuti di decotto di malva tiepido, si somministreranno bevande mucilaginose; in mancanza di queste gioverà l'acqua zuccherata e la stessa acqua fredda; potrebbe inoltre collocarsi il disgraziato in un bagno tiepido. Intanto si sarà mandato subito per un medico, al quale si spetta ordinare salassi o provvedere altrimenti secondo le circostanze.

Quando però la persona dell'arte o mancasse, o per una causa qualsiasi tardasse a giungere, si potrebbero applicare dodici o quindici sanguisughe sul punto più dolente del ventre. — Si rammenti sovratutto che il malato deve essere tenuto a dieta rigorosa, non gli si amministrino minestre, tanto meno poi alimenti solidi, vini o liquori spiritosi: non convengono che pochi brodi e solo quando si saranno dissipati interamente i crampi, le convulsioni, ecc.

Questo nel caso che si debba assistere un individuo, il quale abbia ingoiato il veleno da poco tempo. Ma può accadere che sia già trascorso qualche giorno dall' accidente: allora, benchè il malato sembri non molto sofferente, tuttavia non si deve abbandonare alla natura, nè tentare rimedi i quali potrebbero essere dannosi, ma si ricorra al medico onde procuri di combattere l'infiammazione e rimediare agli altri guasti prodotti dall'inghiottito veleno.

---

(1) Dal *Trattato popolare d'igiene privata e pubblica* del dott. Giuseppe Rizzetti, ora Ispettore sanitario del Municipio di Torino. Quest' opera venne in principal modo premiata al concorso *Strada*, e fu raccomandata dal Ministero dell' Interno ai Comuni dello Stato, in seguito a voto favorevole del Consiglio superiore di sanità.

(2) L'Autore sullodato dichiara di essersi tenuto alla classificazione dei veleni data dal celebre prof. Orfila, siccome quella che se non è la più scientifica, è però più adatta all'intelligenza comune.

TAVOLA SINOTTIC

VELENI	SINTOMI CHE PRESENTANO
1ª Classe. — **Veleni corrosivi.**	
1° *Preparazioni mercuriali.* 1. Sublimato corrosivo. 2. Precipitato rosso, ecc.	Cagionano dolori violenti allo st maco, tremore, freddo, ed in poco temp la morte.
2° *Preparazioni arsenicali.* 1. Arsenico bianco od acido arsenioso. 2. Arsenico giallo od orpimento o solfuro giallo d'arsenico. 3. Arsenico rosso, realgar o solfuro rosso d'arsenico.	Paralisi, convulsioni, dolori atroci ventre, nausee, vomito.
3° *Preparazioni d'antimonio.* 1. Tartaro emetico. 2. Butirro d'antimonio. 3. Muriato d'antimonio. 4. Vetro d'antimonio.	Vomito abbondante, diarrea, ansiet agitazione, emorragie, convulsioni, ir fiammazioni dello stomaco e budell cancrena e la morte.
4° *Preparazioni di rame.* 1. Solfato di rame e copparosa bianca. 2. Sovr'acetato di rame o vert de gris. 3. Nitrato di rame, ecc.	Difficoltà di respiro, senso di strir gimento al petto, tosse secca, coliche la morte.
5° *Preparazioni di stagno.*	Sapore metallico, nausea, diarrea, p ralisi.
6° *Preparazioni di zinco.*	Vomito.
7° *Preparazioni d'argento* (nitrato) o pietra infernale.	Escare nella bocca.
8° *Preparazioni di bismuto.*	Ansietà, vomito, diarrea, coliche, ve tigini.
9° *Acidi concentrati.* 1. Acido solforico od olio di vetriolo. 2. Acido nitrico od acqua forte. 3. Acido muriatico o spirito di sal fumante. 4. Acido fosforico.	Alterazioni della bocca e della gol infiammazioni e la morte.
10° *Alcali caustici.* 1. Potassa caustica. 2. Soda ed ammoniaca caustica.	Vomito ed infiammazione dello sto maco.

CONTRAVVELENI E TRATTAMENTO

i procuri il vomito con abbondanti bevande mucilaginose, decotto di malva o di , quindi bianchi d'uova sciolti nell'acqua, latte, acqua di gomma e glutine o farina 'acqua.

i cciti il vomito, come fu sovraccennato, ovvero con barbe di penne colle quali itilla il fondo della bocca; fu quindi preconizzato come contravveleno l'idrato di ssido di ferro gelatinoso da 6 a 18 grammi (2 a 6 ottavi), anche sino a un chi-mma, poco per volta, quindi clisteri emollienti, fomentazioni e sanguisughe sul tre.

cqua in grande quantità: se non si manifesta il vomito, si procuri di destarlo mezzi sovra indicati; gioverà quindi un'infusione di corteccia di quercia o di , di galla o di china, od una forte infusione di the col latte. Quando continuasse ato il vomito, si amministrino 5 centigrammi (1 grano) di estratto d'oppio gom-o.

atte e bevande mucilaginose, clisteri di bianco d'uovo. Il zucchero è pure consi-to come un contravveleno; quindi si faccia mangiare gran quantità di zucchero, cia bere dell'acqua molto zuccherata, si procuri eziandio il vomito.

atte, fomentazioni e clisteri emollienti.

evande in copia per facilitare il vomito; latte e clisteri emollienti.

mucilaginosi, il latte con acqua, ed un cucchiaio di acqua salata ogni cinque ti.

atte, bevande dolci mucilaginose, sanguisughe, fomentazioni, clisteri.

ecciti il vomito, quindi abbondanti bibite d'acqua di cui ogni litro contenga esa della magnesia 25 grammi (un'oncia); gioverà pure l'acqua di sapone.

eto ed altri acidi vegetali diluiti nell'acqua.

(*Segue* TAVOLA SINOTT

VELENI	SINTOMI CHE PRESENTANO
11° *Terre alcaline.* *Barite e calce.*	Nausea, vomito, coliche, diarrea.
12° *Fosforo.*	Infiammazione del ventricolo ed testini.
13° *Vetro e smalto.*	Dolori allo stomaco e convulsioni
14° *Cantaridi.*	Bruciore alla gola, convulsioni.
2ª Classe — **Veleni astringenti.**	
1° *Preparati di piombo.*	Coliche atroci, vomito, ventre ritra
1. Acetato di piombo. 2. Ossido rosso di piombo o litargirio. 3. Carbonato di piombo o biacca.	
2° *Iodio.*	Vomito.
3ª Classe — **Veleni acri.**	
Brionia, coloquintide, gumma-gutta, euforbio, sabina, rhus, aconito, narciso, gratiola, scilla, crotontiglio, nitro, cloro, acido solforoso, leandro.	Irritazioni ed infiammazioni delle p per le quali passano, e la morte.
4ª Classe — **Veleni narcotici.**	
Acido prussico, lauro-ceraso, oppio (laudano), giusquiamo, solano, lattuca virosa, azoto, timelea.	Stupore, peso al capo, sonno, v gini, delirio, convulsioni, paralis morte.
5ª Classe — **Veleni narcotico-acri.**	
Belladonna, tabacco, stramonio, digitale, cicuta, noce vomica, canfora, funghi, alcool, eteri, gaz acido carbonico, segala cornuta, loglio.	Azione sul cervello, perdita delle coltà intellettuali, asfissia e morte.

6ª Classe — **Veleni settici.** (Gaz idr

i veleni e contravveleni).

CONTRAVVELENI E TRATTAMENTO

Contro la barite, soluzione di sal-canale nell'acqua: si favorisca eziandio il vomito.

Contro la calce gli stessi rimedi adoperati per la potassa e soda (Vedi sopra).

Emetico da 10 a 15 centigrammi (2 a 3 grani) per eccitare il vomito, acqua contenente in sospensione magnesia, o meglio ipoclorito di magnesia, non olii o corpi grassi.

Si trangugino alimenti per avvilnppare il vetro; così la mollica di pane, cavoli, ecc., poi si faccia vomitare, quindi latte, bagni e clisteri.

Si promuova il vomito, emulsione di latte di mandorle, sciroppo di papavero, non si usi l'olio che sarebbe dannoso.

Abbondanti bevande, di cui ogni litro contenga 12 grammi (mezz'oncia) di sal canale.

Bevande gommose, clisteri emollienti, bagni, salassi.

Devesi favorire il vomito con bevande mucilaginose tiepide, non conviene l'emetico. In seguito si usi lo stesso trattamento che abbiam prescritto per l'arsenico (Vedi n. 2, classe 1ª).

Si favorisca prima il vomito anche coll'emetico e col solfato di zinco. Contravveleni sono: 1.° l'aceto e gli acidi vegetali in specie contro l'oppio, oppure il caffè, l'essenza di terebintina, canfora, bevande emollienti, clisteri di sapone, di sal marino, frizioni, bagni tiepidi, salasso al collo, vescicanti alla nuca e gambe, nna soluzione di cloro nell'acqua, in specie contro l'acido prussico. Contro l'oppio poi prendi 75 grammi di caffè in polvere, 4 ettog. e mezzo d'aceto, 150 grammi di zuccaro poco per volta. Contro l'acido prussico aspersione d'acqua fredda.

Si favorisca il vomito: se passò già qualche tempo si somministrino 37 grammi (1 oncia e mezza) di sal-canale, s'impongano clisteri purgativi, quindi salasso al collo, aceto dilungato con molt'acqua per bevanda, in seguito acqua gommata, decotti emollienti, sanguisughe sul ventre. Negli avvelenamenti prodotti dai funghi, dopo che saranno stati rigettati gioveranno le bevande acidule (aceto nell'acqua) e la stessa acqua salata, ovvero l'ammoniaca liquida nell'acqua.

forato, ed animali velenosi).

VENDEMMIE. —La Legge comunale 7 ottobre 1848, sanzionando un uso già ammesso nei bandi campestri di molti Comuni, dichiarava che, indipendentemente dalle disposizioni dei regolamenti di polizia municipale, competesse al Consiglio delegato (Giunta municipale) la facoltà di fissare, dove fosse ancora necessario, l'epoca delle vendemmie nei terreni non chiusi ed appartenenti ad un solo proprietario ed anche a più, quando fossero d'accordo, e che le determinazioni sue fossero notificate al pubblico con manifesto del Sindaco (Art. 162); e che il Sindaco potesse concedere licenze di vendemmie anticipate, quando circostanze speciali fossero per esigerlo (Art. 163).

Questi regolamenti che in Francia sono conosciuti sotto il nome di *bandi di vendemmie*, e che colà si consideravano in altri tempi come un diritto feudale, hanno per oggetto d'impedire (scrivono i signori De Magnitot et Delamarre) che le uve non siano staccate prima della loro maturità e ne risultino malattie o vini di cattiva qualità. Se questo diritto non esistesse, come esiste in tutti i paesi viticoli, il pubblico vantaggio sembrerebbe doverlo introdurre. Esso ha sopratutto per iscopo d'impedire il furto o l'asportazione delle uve. Diffatti, se si permettesse nei paesi viticoli a ciascun proprietario di vendemmiare in qualunque tempo, occorrerebbe una sorveglianza quasi impossibile, affinchè i vendemmiatori di un particolare non portassero via l'uva di un altro, i cui beni non sono sovente separati che da un termine. Coi bandi di vendemmie per contro vi ha una sorveglianza attiva e reciproca (1).

Pare che questo sistema in Francia non sia mal accolto, poichè è tuttora in vigore; e quantunque possa esso riguardarsi come una limitazione al diritto di proprietà, tuttavia coloro stessi che avrebbero avuto principalmente a lagnarsene, cioè i proprietari, sono queglino stessi che più volentieri vi si assoggettano, ben persuasi che gli splendidi risultati che nel commercio mondiale ottengono i vini francesi, in gran parte sono dovuti a questa momentanea restrizione dei loro diritti (2).

---

(1) *Dictionnaire de droit public et administratif*, v° Vendange.

(2) Ecco la pratica seguita in Francia per fissare l'epoca delle vendemmie e per tutelare intanto il raccolto: I Sindaci nominano a questo scopo quattro notabili viticoltori, o un più gran numero se è necessario, i quali si recano nelle vigne per giudicare della maturità dell'uva. È su questo

In Italia per contro e specialmente in Piemonte, dal 1848 in poi, si elevarono gravi reclami contro questi provvedimenti, e molti Comuni si credettero in dovere di non farvi più luogo nei loro regolamenti rurali, pensando che la fosse questa una violazione delle guarentigie sanzionate dallo Statuto. Soprattutto poi quando la Legge comunale suddetta venne abrogata e sostituita da quella del 1859, si pretese da alcuni che non potessero più ritenersi in vigore provvedimenti di tal fatta, dappoichè in essa Legge più non se ne faceva parola.

Se fosse lecito emettere su questo punto il privato nostro sentimento, diremmo che ci sembra incontestabile l'efficacia di tali regolamenti, qualora siano rivestiti della sanzione Sovrana, a termini delle precedenti leggi: poichè trattandosi di disposizioni di polizia rurale che senza dubbio rientrano nella competenza dell'Autorità municipale a senso dell'art. 84 nº 10 della Legge 23 ottobre 1859, esse conservano la loro forza finchè non sono abrogate; che se poi, in mancanza o silenzio di tali regolamenti, il Sindaco crede opportuno di prendere in proposito provvedimenti onde tutelare la sicurezza e la salubrità dei prodotti, egli agisce allora in forza dell'articolo 101 della suddetta Legge 23 ottobre 1859 e sono del pari esecutorii fintanto che sui reclami degl'interessati, l'Autorità amministrativa superiore non gli abbia rivocati: si tratterebbe in una parola di quei provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica, sull'opportunità dei quali è giudice esso solo, sotto il controllo dell'Autorità amministrativa suddetta.

Del resto la Corte di cassazione di Milano sembra avere sostanzialmente accolto tali massime in sua sentenza 12 marzo 1863, ricorso Motti, dove così ragionava:

Attesochè la vigente Legge sull'ordinamento provinciale e comunale del 23 ottobre 1859, regolando le diverse attribuzioni del Governo e delle

---

rapporto che i Sindaci fissano con un manifesto il giorno d'apertura delle vendemmie.

È usanza che all'epoca della maturazione dell'uva, guardie campestri ausiliarie veglino alla conservazione delle vigne fino all'apertura delle vendemmie. In questo caso, i Sindaci fissano il numero di queste guardie e designano gli individui destinati ad esercitare questa sorveglianza straordinaria. Essi spediscono al Sotto-prefetto i nomi di questi individui abbastanza presto onde possano ricevere la loro commissione in tempo utile. Le guardie ausiliarie hanno le stesse attribuzioni che le guardie campestri tanto che dura la loro missione; i loro verbali si fanno nella stessa forma ed hanno lo stesso carattere (Bovard, *Manuel des Maires*, vol. 2, pag. 427).

Autorità municipali, prescrive nell'art. 101 che appartiene al Sindaco *di fare i provvedimenti contingibili ed emergenti di sicurezza e d'igiene pubblica* sulle materie e colle norme da stabilirsi con Decreto reale di cui all'art. 132, e di fare eseguire gli ordini relativi; e nell'art. 139 combinato coll'art. 125 della Legge sulla pubblica sicurezza sancisce le pene da applicarsi ai contravventori ai regolamenti vigenti e ai provvedimenti dati dai Governatori, Intendenti e Sindaci;

Che, non essendo per anco stato emanato quel Regio Decreto che a senso del detto art. 132 discenda a determinare le materie e a stabilire le norme dei regolamenti risguardanti la polizia locale, è giuocoforza il ritenere che abbia intanto a formar soggetto dei regolamenti e dei provvedimenti delle Autorità locali tutto quanto si comprende sotto quella denominazione, e così pure la vendemmia, che dai Codici di altre nazioni e dalla stessa ora abrogata Legge sull'amministrazione comunale del 1848 è annoverata tra gli oggetti di polizia municipale, dacchè è fuori di dubbio che la vendemmia intempestiva può esercitare un'influenza per riguardo alla salubrità del prodotto, alla sicurezza pubblica e ad una buona amministrazione;

Atteso, ciò posto, che se per la mancanza del preindicato Regio Decreto devo aversi per inefficace il regolamento deliberato dal Consiglio municipale di Dongo, comunque munito dell'approvazione prefettizia, tale per altro non è a considerarsi il manifesto, regolarmente pubblicato del Sindaco di quel Comune, che proibiva la vendemmia prima del giorno 25 settembre 1863, perchè rivestendo tutti i caratteri di un provvedimento d'urgenza dato da un funzionario investito dal citato art. 101 dell'autorità di emanarlo, diveniva perciò obbligatorio per tutti i proprietari e possessori di terreni nel territorio di quel Comune;

Che il riferimento all'art. 132 menzionato nell'antecedente art. 101 di detta Legge non concerne altrimenti la necessità dell'approvazione regia pei provvedimenti dei Sindaci, ma la designazione specifica delle materie costituenti il soggetto dei provvedimenti medesimi e le norme per la relativa emanazione, che, come si è già avvertito, non furono mai fino ad ora pubblicate; locchè si deduce non solo dallo stesso tenore letterale dell'art. 132, che parla solamente di regolamenti come bisognevoli dell'approvazione sovrana per la loro efficacia, ma eziandio dalla riflessione che i provvedimenti del Sindaco, avendo per oggetto emergenze urgenti, secondo le espressioni dell'art. 101, riuscirebbero il più delle volte illusorii quando si dovesse aspettare la sanzione reale;

Attesochè sono insite nella natura dei provvedimenti in materia di polizia locale le restrizioni che con esse si arrecano al modo di esercitare i diritti inerenti alla libertà e alla proprietà individuale, pel gran principio basato sulla necessità della convivenza sociale, in virtù del quale l'interesse generale deve esigere qualche sacrificio dei diritti dei singoli cittadini; al quale principio si ravvisa informato il disposto dall'art. 364 dello stesso Codice civile generale austriaco, il quale porta una modificazione al libero esercizio dei diritti di proprietà proclamato dagli antece-

denti articoli dal ricorrente invocati, là dove prescrive che un tal esercizio ha luogo in quanto non siano oltrepassati i confini dalle leggi stabiliti per conservare e per promuovere il pubblico bene;

Attesochè non è dato all'Autorità giudiziaria l'entrare a discutere se veramente nei provvedimenti dei Sindaci si verifichi l'esigenza dell'interesse generale e l'opportunità o l'urgenza della loro emanazione; giudizio questo che è riservato all'Autorità amministrativa; ma riconosciuta la legalità del provvedimento per essere stato emesso da un funzionario competente e debitamente pubblicato, è unico suo ufficio il sanzionarne l'osservanza, applicando le pene dalla legge stabilite alle relative contravvenzioni;

Che a buon diritto pertanto la denunciata sentenza del Giudice del mandamento di Dongo, astenendosi da qualunque ispezione estranea alle sue incumbenze, riconobbe, in virtù dell'art. 101 della ripetuta Legge, la facoltà nel Sindaco di quel Comune di emettere l'accennato provvedimento, di cui lo stesso ricorrente venne ad ammettere la forza obbligatoria quando si diresse al Municipio di Dongo per ottenere il non accordatogli permesso di vendemmiare prima del tempo prefisso; e la stessa sentenza applicò quindi al contravventore le pene sancite dalla Legge 23 ottobre 1859, senza che valga a viziarla la circostanza di contenere la medesima anche la citazione dell'art. 125 della Legge di pubblica sicurezza, che contempla materie estranee a quella a cui provvide il manifesto del Sindaco, per essere fondata sopra altre disposizioni di legge proprie della materia, e rettamente intese ed applicate; — Rigetta, ecc...

VENDITE AGLI INCANTI. — *V. Appalti.* — *Incanti* (*Sale pubbliche d'*). — *Incanti.* — *Deliberamenti.*

VENDITE DI BENI. — *V. Appalti.* — *Boschi e foreste.* — *Boschi comunali.* — *Alienazione di beni.* — *Beni comunali.* — *Beni delle Opere pie*, ecc.

VENDITORI AMBULANTI. — *V. Ambulanti* (*Negozi e professioni*).

VENEFIZIO. — È qualificato *venefizio* l'omicidio volontario quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate o somministrate. Sono riputate materie venefiche non solo quelle che sono tali di sua natura, e così atte a portare prontamente la morte, ma anche le altre, naturali od artefatte, che per la loro maligna qualità alterando insensibilmente la salute, conducono pure alla morte (Art. 524 Cod. pen.).

I colpevoli di venefizio sono puniti colla morte (Art. 531 cit. Cod.).

V. pure l'art. 553 relativo alla somministrazione di sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute.

V. Veleni.

VERBALI. — *V. Processi verbali.*

VERIFICATORI DEI PESI E MISURE. — *V. Pesi e misure*, e specialmente il § 3.

VERIFICAZIONI DI CASSA. — § 1. **Casse esattoriali** — Le verificazioni delle casse degli Esattori mandamentali sono ordinarie, ossia periodiche, e straordinarie.

L'art. 6 del R. Decreto 15 febbraio 1852 stabilisce che i Sindaci dei Comuni di residenza di un Esattore debbano trasmettere nei primi cinque giorni d'ogni mese ai rispettivi Direttori delle tasse copia autentica del processo verbale della relativa ricognizione di cassa seguita il primo giorno del mese stesso, siccome già prescriveva l'Istruzione sui tributi del 1° aprile 1826. Peraltro nelle città e comunità dove risiede un Verificatore delle contribuzioni, tale mensile ricognizione deve operarsi dal Verificatore medesimo col sussidio, all'occorrenza, del Segretario comunale.

È facoltativo ai Direttori di far eseguire le verificazioni mensili dagli Ispettori, in quei luoghi che ravvisassero del caso (Cit. art.). Epperò in quei luoghi in cui non risiede un Verificatore, il Sindaco non deve procedere alla verificazione, salvo che non riceva l'annunzio della delegazione di un Agente delle contribuzioni o questo non giunga per tempo nel Comune il mattino del primo giorno del mese (Art. 26 Istruz. minist. 29 marzo 1852).

Il Sindaco può assistere alle verificazioni mensili che si operano dagli Ispettori o Verificatori o farsi rappresentare dal Vice-sindaco (Assessore) od altro membro del Consiglio comunale (Cit. art. R. Decreto 1852).

Le verificazioni straordinarie si operano direttamente dagli Agenti dei tributi, a norma dell'anzidetto R. Decreto della citata Istruzione e di altra speciale del 22 febbraio 1862. Essendo ciò estraneo al nostro assunto, non dobbiamo occuparcene.

Riguardo alle verificazioni periodiche, cui debbano procedere i Sindaci, la già citata Istruzione ministeriale 1° aprile 1826 prescrive le seguenti norme, tuttora applicabili, salvochè la compe-

tenza degli Intendenti (Sotto-prefetti) su questa materia è ora attribuita ai Direttori delle tasse, cui debbonsi trasmettere i verbali di verificazione ed ogni altra richiesta od osservazione.

Art. 82. Il Sindaco del capoluogo del mandamento o circolo di riscossione, ed in sua mancanza il Vice-sindaco, assistito dal Segretario di Comunità, verifica ed arresta nel primo giorno d'ogni mese tutti li conti dell'Esattoria, ed estende un verbale della ricognizione di cassa dimostrativo delle esazioni e dei pagamenti fatti nel decorso del mese antecedente e del fondo restante in cassa nel giorno della ricognizione (Modulo n° 5) (1); questo fondo deve sempre essere presentato e numerato, e nel verbale si descrivono le monete che lo compongono.

Art. 83. Nel caso che l'Esattore non presenti la totalità del fondo che deve esistere a sue mani, se ne fa menzione espressa nel verbale, da compilarsi sempre in triplice minuta, una delle quali rimarrà presso l'Esattore, l'altra sarà depositata negli archivi comunali, e la terza verrà senz'indugio trasmessa all'Ufficio d'Intendenza. — I verbali di verificazione saranno sottoscritti dal Sindaco o Vice-sindaco, dal Segretario o dall'Esattore.

Art. 84. Occorrendone il bisogno, devono pure i Sindaci dei Comuni componenti il mandamento o distretto di riscossione fare instanza presso l'Intendente, acciocchè si proceda a quelle impreviste verificazioni che essi giudicassero opportune; ed in tal caso sono obbligati a somministrare tutte le indicazioni necessarie ad assicurare l'esito dell'operazione, alla quale è anche in loro facoltà di assistere.

Art. 86. Finchè rimarranno aperti due esercizi, cioè quando li tributi e rendite di un'annata non sono intieramente riscossi, abbenchè siensi già intraprese le esazioni ed i pagamenti relativi all'anno successivo, si dovranno nei verbali di verificazione e nella predetta tabella generale presentare tutte le risultanze dei due esercizi.

Art. 87. Quanto alle riscossioni comunitative questa distinzione continuerà solamente ad esistere sino a che siasi reso il conto esattoriale dell'anno precedente, epoca in cui chiudendosi con tal operazione il relativo giornale di cadun pubblico, si riporta in quello dell'anno in corso il fondo d'avanzo stabilito dall'ordinanza dell'Intendente, od il credito dell'Esattore nella parte dei pagamenti. — Riguardo poi alle contribuzioni dirette, siccome all'epoca in cui si rendono i conti esattoriali sono ordinariamente saldati in tesoreria i tributi regii e provinciali, perciò li pochi residui che possono esservi da riscuotere a tal epoca, e che formano un credito dell'Esattore, figureranno distintamente, dopo il danaro contante, nei verbali di verificazione. — La medesima indicazione avrà luogo per le rimanenze da esigere sui redditi comunali dopo chiuso il conto.

---

(1) Il modulo qui accennato è da noi riprodotto nel FORMOLARIO, Parte II, Sez. X.

Art. 88. I Sindaci, cui spetta l'obbligo delle verificazioni mensili, non mancheranno di accertarsi della verità di tale arretrato, e gli Intendenti avranno cura di farsi render conto dei motivi di ritardo nelle menzionate riscossioni per farli cessare.

Relativamente a tali verificazioni di cassa, l'Istruzione pei Comuni 1° aprile 1838 rammemorava ai Sindaci questo loro dovere tanto essenziale ed importante, che non viene per l'ordinario da tutti regolarmente e nelle volute forme eseguito, con abbandonare non di rado la formazione dei verbali all'Esattore stesso, senza punto esaminare le carte di caricamento e scaricamento, e tanto meno riconoscere il fondo di cassa. Siffatta trascuranza (soggiunge essa) potrebbe gravemente compromettere i Sindaci in caso di riconosciuta deficienza od altra irregolarità, ed è perciò della massima importanza che in esse verificazioni si usi la più scrupolosa ed imparziale attenzione (Art. 74).

§ 2. — **Casse dei Tesorieri dei pii Istituti.** — La Legge caritativa 3 agosto 1862 reca che i Prefetti e Sotto-prefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie (Art. 22); ed il Regolamento 27 novembre 1862 soggiunge che i Tesorieri dovranno in tal caso rappresentare al delegato alla verificazione, sulla semplice visione delle credenziali di cui il medesimo sia munito, il fondo di cassa, e comunicargli tutti i registri e le carte di contabilità. A queste verificazioni, l'Amministrazione dell'Opera pia, venendone richiesta, deve assistere nella persona di un proprio delegato, che sottoscriverà pure il verbale di verificazione (Art. 36) (2).

Il cennato Regolamento non fa alcun cenno delle verificazioni che le Amministrazioni di beneficenza debbono ordinare ed eseguire secondo le buone discipline amministrative in via ordinaria o straordinaria nelle casse e nei registri dei loro contabili. Il capo v del Regolamento 18 agosto 1860 contenendo buone norme al riguardo, è utile che si tengano presenti dalle Amministrazioni caritative pei casi in cui non provvedano all'uopo gli speciali loro statuti o le anteriori discipline.

---

(2) Per effetto del diritto di tutela spettante alle Deputazioni provinciali sulle Opere pie ed indipendentemente da una specifica disposizione di legge, compete anche ad esse il diritto di ordinare una verifica di cassa e di richiederne l'esecuzione al Prefetto od al Sotto-prefetto (*V.* SCAGLIA, *Manuale delle Amministrazioni di beneficenza*, pag. 89).

Esse sono le seguenti:

Art. 93. Si farà constare del risultato di ogni verificazione di cassa per mezzo di processo verbale in doppia spedizione, sottoscritto nell'atto medesimo della verificazione dal Tesoriere, dal Delegato e dal Segretario assunto, che di regola sarà quello dell'Opera pia. — Una copia del verbale sarà trasmessa all'Intendente (*Sotto-prefetto*) del circondario.

Art. 94. Nelle verificazioni di cassa si dovranno osservare le seguenti norme: — 1° Verificare il fondo esistente nella cassa corrente ed in quella di deposito, specificando nel verbale la quantità in numerario od in altri valori. — 2° Verificare i giornali d'entrata e delle spese, e quello delle quitanze a *madre e figlia*, e rivederne le addizioni che vi avrà già operato il Tesoriere, riportandone quindi il totale nel verbale, ove si farà il parallelo del caricamento collo scaricamento, onde accertare se il fondo corrisponda a quello ritrovato in cassa. — 3° Tener conto delle riscossioni e dei pagamenti in dipendenza degli atti compulsivi di cui si verificherà il registro, non che di ogni altra contabilità speciale di cui il Tesoriere si trovasse in questa sua qualità incaricato, avvertendo però che consti distintamente del fondo su caduna di esse avanzato. — 4° Accertare che le emarginazioni fatte sui ruoli concordino con tutte le partite consegnate nel giornale delle riscossioni e nel registro a *madre e figlia* delle quitanze. — 5° Confrontare i mandati pagati col giornale delle spese, e verificare tutti gli altri documenti di discarico che venissero prodotti dal Tesoriere, ed accertarsi specialmente della regolarità delle quitanze.

Art. 95. Qualora dalla verificazione risultasse d'infedeltà o d'inesattezza per parte del Tesoriere, o di grave irregolarità nella tenuta dei registri, se ne farà constare nel verbale, e ne sarà tosto informata l'Amministrazione, che dovrà provvedere.

Art. 96. Ove diverse Opere pie abbiano un solo Tesoriere, dovranno i Delegati delle rispettive Amministrazioni procedere contemporaneamente alle verificazioni ordinarie e straordinarie, facendone constare nei loro verbali, che saranno compilati distintamente per ogni Istituto. — Potranno per altro eseguirsi verificazioni separate nell'interesse speciale di ogni Opera pia quando l'Amministrazione le reputi necessarie.

Art. 97. Le stesse norme si osserveranno quando si tratti di un Esattore dei regii tributi che riunisce la qualità di Tesoriere di uno o più Istituti. — Dovranno però prendersi gli opportuni concerti coi funzionari incaricati della verificazione della cassa dell'Esattore nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei Comuni, affinchè vi si proceda contemporaneamente. — Potranno anche le Amministrazioni delle Opere pie delegare i funzionari predetti, quand'anche non ne siano membri, a compiere le verificazioni anche nell'interesse delle Opere pie stesse. In questo caso dovrà parimente formarsi un verbale di verificazione per ogni Opera pia, distinto da quello in cui il funzionario predetto proceda per proprio ufficio.

Art. 98. Nel verbale di verificazione di cassa sia ordinaria o straordinaria che avesse luogo nell'intervallo in cui trovansi aperti due esercizi

finanziari, si dovrà far risultare distintamente del caricamento e scaricamento, e del fondo di cassa a caduno di essi appartenente.

Art. 99. In tutti indistintamente i verbali di verificazione si farà ugualmente risultare delle carte contabili che concorressero a rappresentare il fondo di cassa, e si riconoscerà se sono ammessibili.

VERMICELLAI. — Le norme e prescrizioni relative all'esercizio dell'arte di panattiere sono sottosopra applicabili all'arte del vermicellaio: ci riferiamo perciò a quanto ne abbiamo detto. — *V. Panatterie, Pane, Panificazione.*

Qui occorre avvertire che l'Autorità municipale debbe assicurarsi che i medesimi, per colorare i loro pastumi, non adoperino sostanze nocive, come sarebbero il giallo di cromo, l'orpimento ed il giallo di Napoli. Sono colori innocui il zafferano, la grana di Avignone, quella di Persia, e la curcuma: la qual ultima si è ora introdotta generalmente per colorire in giallo le paste, essendo molto più economica del zafferano orientale.

VESCOVATI — VESCOVI — Il Vescovo è il dignitario ecclesiastico che esercita sul territorio della sua diocesi la giurisdizione spirituale annessa all'episcopato.

§ 1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato sono compresi nelle categorie, fra cui possono essere scelti i Senatori del Regno (Art. 33 Statuto fond.).

Essi non sono eleggibili a Deputati al Parlamento nazionale (Art. 98 Legge 17 dicembre 1860); nè a Consiglieri provinciali o comunali (Art. 22 L. C.).

§ 2. La Corte d'appello di Casale, in sentenza 24 maggio 1862, ha consecrato i seguenti principii:

In tempo di sede vacante il Vicario capitolare raccoglie in sè tutta la potestà di giurisdizione che compete al Vescovo pel buon governo della diocesi, e che è indispensabile a proteggere e difendere tutti i legittimi interessi della medesima. — Uno dei principali doveri del Vescovo essendo quello di provvedere e sorvegliare alla predicazione, ne viene di conseguenza, che ogni qual volta un terzo trovisi obbligato di provvedere all'onorario di un predicatore, spettar pur deve al Vescovo stesso il diritto e la veste legittima per costringere in giudizio l'obbligato al soddisfacimento della prestazione. — Il diritto ed il dovere della predicazione appartengono al Vescovo in riguardo di qualsiasi chiesa della diocesi,

e tanto più in riguardo alla chiesa cattedrale, abbia questa o non il proprio Rettore o Parroco. — L'art. 433 del Codice civile non esclude che una chiesa cattedrale ad un tempo e parrocchiale abbia nella sua prima qualità interessi, beni e diritti distinti affatto da quelli che le appartengono nella qualità di parrocchiale; e che in conseguenza, come per tutti gli interessi della parrocchia ha veste legittima per agire in giudizio civile il Parroco, così la stessa facoltà almeno sia pure data al Vescovo pei diritti o beni attinenti alla qualità di chiesa cattedrale (1).

§ 3. A termini dell'art. 28 dello Statuto del Regno tutte le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non possono essere stampati senza preventivo permesso del Vescovo. Questa disposizione riguarda anche i libri di tal natura introdotti dall'estero, salvo che siano destinati ad uso dei protestanti, tollerati nello Stato (Parere dell'Avv. gen. di Torino 21 agosto 1849) (2).

§ 4. Spetta ai Vescovi il richiamare gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica per esimerli dall'obbligo della leva militare. — *V.* art. 95 e 98 della Legge 20 marzo 1854, e §§ 495-515 del Regolamento 31 marzo 1855 in *Leva militare*.

§ 5. I Vescovi sono pienamente liberi di eseguire le visite pastorali nel circuito delle rispettive diocesi senza obbligo di richiedere il preventivo beneplacito del Governo, cui però di solito se ne dà da essi avviso in via officiosa. In queste visite i Comuni, generalmente parlando, non sono da alcuna legge tenuti a fornire somministranze al Vescovo e al suo seguito, salvo in alcune località dove ciò è portato da consuetudini o da speciali prammatiche. — *V. Visite pastorali.*

§ 6. Del resto sono comuni ai Vescovi le disposizioni di legge relative agli ecclesiastici in generale. — *V.* quanto ne abbiamo detto in *Ecclesiastici*.

§ 7. La riparazione e manutenzione delle chiese cattedrali, degli episcopii e dei seminari diocesani, a tenore delle RR. PP. 6 gennaio 1824, in difetto di apposite rendite come ivi, sono a carico della diocesi, ossia delle città e terre in essa comprese; e le spese a ciò relative sono sopportate generalmente per due terzi dalle

---

(1) Questa sentenza è riferita nella *Rivista ammin.* 1862, pag. 497.

(2) *Rivista ammin.* 1850, pag. 135.

città ove risiede il Vescovo ed esistono seminari, e per l'altro terzo dalle terre della diocesi. — *V. Chiese e case parrocchiali.*

Le dette RR. PP. 6 gennaio 1824 furono pure estese all'isola di Sardegna colla Legge 23 marzo 1853, che assegnò al clero di quell'isola annui assegni e sussidi in compenso delle ivi abolite decime ecclesiastiche (3).

§ 8. I vescovati, ossia le prebende o *mense* vescovili sono soggetti alla tassa così detta di *mano-morta*, ricostituita dalla Legge 21 aprile 1862; nè da essa vanno esenti i palazzi vescovili (Circolare minist. 10 dicembre 1851). — *V. Mano-morta (Stabilimenti di).*

Le stesse mense sono pure sottoposte alla quota d'annuo concorso a favore della Cassa ecclesiastica nei modi e proporzioni fissate dall'art. 25 della Legge 31 maggio 1855. — *V. Cassa ecclesiastica.*

Ed infine, mentre gli episcopii più non sono esenti dal tributo prediale, a senso della Legge 14 luglio 1864 sul conguaglio fondiario, sono pure soggetti alla tassa sui fabbricati, perchè non possono propriamente riguardarsi come edifizi destinati al culto, di cui è cenno nell'art. 4 della Legge 31 marzo 1851 e nell'art. 2 della Legge 26 gennaio 1865.

VETERINARI. — § 1. L'esercizio dell'arte veterinaria è sottoposto alla sorveglianza de' Consigli sanitari (Art. 17 L. (3793) 20 novembre 1859) (1).

§ 2. Coloro che dopo l'approvazione negli esami ottenuta in una R. Scuola veterinaria hanno riportato le patenti per l'esercizio di tal arte, possono esercitarla in tutta l'estensione del Regno (Art. 105 Reg. ann. RR. PP. 16 marzo 1839).

§ 3. Non è permesso il cumulativo esercizio della veterinaria e della flebotomia anche a coloro che avessero ottenuto l'approvazione

---

(3) A senso di questa Legge, quando i Diocesani debbono soggiacere alle spese per la conservazione delle chiese cattedrali, degli episcopii e dei fabbricati inservienti ai seminari nelle diocesi di Cagliari e Sassari, queste sono ripartite per due terzi sopra le dette città e per un terzo sui Comuni componenti la Diocesi. Nelle Diocesi di Nuoro, Iglesias, Ogliastra, Bisarcio, Ales, Oristano, Alghero, Bosa, Ampurias e Tempio, per un terzo sopra le città o Comuni dove è situata la chiesa, l'episcopio o il seminario, e per due terzi sugli altri Comuni delle rispettive Diocesi (Art. 8 ivi).

(1) *V.* ora la conforme Legge 20 marzo 1865, Alleg. C, ed il Regolamento 8 successivo giugno sulla sanità pubblica nel SUPPLEMENTO.

per l'esercizio delle due professioni. I contravventori incorrono nella multa di lire 50 per ogni contravvenzione e sussidiariamente nella pena del carcere per un mese, ed in caso di recidiva sono puniti coll'interdizione dall'esercizio di ambedue le professioni (Art. 106 ivi).

§ 4. I veterinari approvati sono prescelti per periti d'ufficio dai Tribunali e saranno preferiti dai Sindaci ai veterinari non approvati in caso di epizoozia o di qualunque altro servizio pubblico (Art. 107 ivi).

§ 5. Nei paesi in cui vi è un veterinario approvato, non possono successivamente stabilirsi altri veterinari non approvati, salvo il caso in cui, con atto consolare della città o terra, certificato vero dal giusdicente, sia comprovata l'insufficienza del solo veterinario approvato (Art. 108 ivi).

§ 6. Molti Comuni bene amministrati hanno ai loro stipendi un veterinario incaricato non solo di curare i bestiami de' contadini poveri e dei braccianti, ma eziandio di visitare le bestie e le carni che s'introducono in città pel cotidiano consumo, nell'interesse della pubblica igiene, di vegliare affinchè non si propaghino nel Comune le epizoozie, e di eseguire le incumbenze che in tali aggiunti sono demandate alle Autorità comunali. Sarebbe desiderabile che tutti i Comuni seguissero tal pratica lodevole e che s' introducessero ovunque le condotte veterinarie, concertandosi anche più Comuni per istabilire una sola e comune condotta per tutti.

Un regolamento speciale dovrebbe stabilire gli obblighi, doveri e attribuzioni del perito-veterinario municipale, comprendendovi, ben inteso, le disposizioni che sono portate dalle leggi generali riguardo agli obblighi dei veterinari nei casi di epizoozie (2). — *V. Epizoozia.*

V. anche *Condotte mediche.*

§ 7. Il Regolamento per le R. Scuole superiori di medicina veterinaria fu approvato con R. Decreto (4465) 8 dicembre 1860. Queste scuole sono collocate fra le universitarie, e perciò governate dal Ministero della pubblica Istruzione (3). L'insegnamento medico-veterinario è teorico e pratico: si compie in quattro anni. Per

---

(2) Diamo nel nostro FORMOLARIO, (Parte I, Sez. III) un modulo di questo Regolamento.

(3) Però l'esercizio pratico della veterinaria è sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — *V. Ministeri.*

essere ammesso al corso di Veterinaria ogni aspirante dee essere munito: 1° della fede di nascita, da cui risulti aver egli l'età di 16 anni compiuti; 2° di un'attestazione di buona condotta, fattagli dal Sindaco del Comune, in cui ha il suo domicilio, autenticata dal Sotto-prefetto del circondario; 3° di una dichiarazione autenticata, comprovante che ha superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che ha sofferto il vaiuolo naturale (Art. 75 cit. Regol.).

VETRAIE. — *V. Opifizi ed usine.*

VETRINE. — *V. Sporti.*

VETTURALE. — § 1. Il vetturale è garante della perdita degli oggetti da trasportare, ad eccezione dei casi di forza maggiore, come pure delle avarie, fuori di quelle dipendenti da vizio inerente alla cosa o da forza maggiore (Art. 111 Cod. di comm.) — *V.* pure i successivi articoli, le cui disposizioni sono comuni ai padroni di barche ed agli impresari di diligenze e di vetture pubbliche (Art. 116 cit. Cod.).

§ 2. La legge punisce con gravi pene i vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti, ed ogni altra persona incaricata del trasporto di vini, di spiriti o liquori od altre mercanzie ad essi affidate, qualora nel trasportarle ne abbiano alterata la natura col mescolarvi sostanze nocive (Art. 417 e seg. Cod. pen.), oppure le abbiano comecchessia alterate (Art. 632 ivi).

V. del resto *Carrettieri*, *Carri*. — *Cavalli*. — *Circolazione*. — *Vetture pubbliche*.

VETTURE CITTADINE. — *V. Cittadine (Vetture)*. — *Vetture pubbliche*. — *Cavalli*.

VETTURE PRIVATE E PUBBLICHE (Tassa sulle). — La Legge 1° maggio 1853 sottoponeva, nelle antiche provincie, i possessori e concessionari di vetture sì pubbliche che private, tanto per uso proprio che per oggetto di speculazione o per servizio altrui, al pagamento di una tassa nella conformità da essa stabilita.

Questa imposta essendo stata abrogata dall'art. 37 della Legge 14 luglio 1864 sull'imposta della ricchezza mobile, non è il caso che ce ne occupiamo ulteriormente.

VETTURE PUBBLICHE. — Questo servizio, ancora molto importante per alcuni punti dello Stato dove non giungono le ferrovie, è oggidì molto trasandato per incuria di coloro che sono chiamati ad eseguire i relativi regolamenti; e sono continui, generali i lagni che si elevano dal pubblico contro gli abusi dei concessionari e dei conduttori, i quali, lasciati liberi dalle Autorità di agire a loro capriccio, naturalmente soddisfano alla loro tendenza di lucrar molto spendendo poco, e non badano ai reclami de' viaggiatori. Le Autorità politiche e municipali, cui è dato speciale incarico di vegliare questo servizio e di denunziare le contravvenzioni, dovrebbero ben persuadersi che il tempo e la moneta sprecati in tragitti e viaggi sono già pur troppo una sottrazione alla ricchezza pubblica, e che è loro stretto dovere di far eseguire puntualmente le leggi sul roteggio pubblico onde questa diminuzione di valori sia la menoma possibile.

§ 1. Alla polizia del servizio delle vetture pubbliche provvedono nelle antiche provincie due distinti provvedimenti: cioè le RR. PP. 21 luglio 1835 e quelle del 21 luglio 1846.

Siccome per altro queste provvidenze non furono estese alle altre provincie italiane, così, nell'urgenza di provvedere a tale importante oggetto in tutto il Regno con una certa uniformità, il Ministero dell'Interno con sua Circolare del 30 agosto 1860 prescrisse provvisoriamente le seguenti generali norme, basate essenzialmente sulle predette leggi sarde:

È riservata al Ministero dell'Interno la facoltà di rilasciare l'autorizzazione per istabilire vetture pubbliche destinate a percorrere certi determinati stradali, a giorni ed ore fissi, pel trasporto di persone e merci.

Dovranno quindi coloro, che intendono stabilire alcuno dei servizi ora accennati, far pervenire al dicastero Interni apposita domanda su carta da bollo, corredata d'un piano di servizio in due esemplari, pure su carta da bollo, contenenti le indicazioni seguenti: 1° I due punti principali di partenza e di arrivo, lo stradale che si dovrà percorrere, e la distanza in chilometri tra l'uno e l'altro punto; 2° Le stazioni in cui dovrà effettuarsi il cambio dei cavalli, accennando anche se s'impiegheranno o non cavalli di posta; 3° Il numero dei cavalli che saranno attaccati a ciascuna vettura; 4° La capacità delle vetture, cioè il numero dei posti che contengono; 5° L'orario delle partenze così dall'uno che dall'altro dei due punti estremi, ed il *maximum* del tempo che s'impiegherà in ogni corsa, accennando inoltre se le corse avranno luogo una o più volte, e quante in ogni giorno o settimana; 6° Il prezzo dei posti, quello pel trasporto delle merci in ragione di valore e di peso.

Dovrà inoltre essere annesso alla domanda un verbale su carta da bollo, da cui risulti che il richiedente fece avanti l'Autorità politica del circondario, in cui tiene il suo principale stabilimento, sottomissione di uniformarsi alle vigenti leggi, in materia di tasse, poste, dogane e simili, ed alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza pubblica tuttora in vigore, e che siano date con apposito manifesto dalle Autorità politiche provinciali e di circondario, a pena, in caso d'infrazione, della sospensione od anche della revoca della concessione.

Le sovra enunciate disposizioni saranno pure applicabili alle vetture *omnibus* ed altre consimili, destinate a fare un servizio regolare anche nell'interno della città.

Invece le vetture cittadine e quelle altre vetture che sogliensi tenere a disposizione del pubblico, e che non sono propriamente destinate ad eseguire regolarmente un servizio periodico da uno o più ad altro o più punti determinati, potranno essere stabilite previo permesso dell'Autorità politica del circondario. Allo scopo poi d'introdurre anche a riguardo delle vetture ora dette la necessaria uniformità, si dovranno osservare le norme qui sotto indicate.

Chi intende tenere consimili vetture, dovrà dichiarare nel ricorso, da presentarsi per tale oggetto su carta bollata all'Autorità politica del circondario in cui risiede, il suo nome, prenome e domicilio ed il luogo dello stabilimento delle vetture; il numero delle vetture di cui intende far uso, e la loro specie, se cioè a due o a quattro ruote. La natura del servizio cui le destina; la persona da cui saranno condotte, se cioè da esso dichiarante, o da individuo a suo servizio, oppure da coloro che le prenderanno a nolo.

L'Autorità, riconoscendo regolare la domanda e non esservi ostacoli all'accoglimento della medesima, rilascerà al dichiarante, previa sottomissione da lui fatta, in conformità di quanto si è sovra indicato, la permissione. Questa permissione sarà personale, avrà la durata d'un anno, e potrà essere rivocata anche prima della sua scadenza, in caso di gravi infrazioni, per parte del concessionario, alle leggi e regolamenti.

Il Ministero ravvisa quindi conveniente determinare che per parte delle Autorità politiche di provincia sia pubblicato in ogni circondario apposito manifesto portante le discipline da osservarsi nell'esercizio dei servizi di vetture pubbliche di qualunque specie, con la sanzione, per le singole contravvenzioni, delle pene di polizia, a mente dell'art. 125 della Legge di sicurezza pubblica 13 novembre 1859.

Per norma dei signori Governatori (*Prefetti*) e per uniformità delle prescrizioni, il Ministero stima pure conveniente di qui inserire un diviso del manifesto che potrà essere pubblicato, ed unisce inoltre il modulo, giusta il quale converrà che siano redatti i verbali di visita delle vetture pubbliche.

Il Ministero qui pure traccia, per norma delle Autorità di circondario, un sunto delle principali disposizioni che ravvisa utile siano inserte nel regolamento che loro occorre di pubblicare per i servizi di vetture cittadine, e prega infine i signori Governatori di voler far diramare alle

Autorità politiche dei circondari della rispettiva provincia la presente Circolare (1).

§ 2. Nelle provincie del già Regno di Sardegna sono in vigore, come si è detto, le RR. PP. del 1835 e 1846: in queste ultime si compendiano le principali disposizioni già date colle prime; ma siccome queste furono pure mantenute in vigore in ciò a cui non fu successivamente disposto in modo diverso, così debbono del pari tenersi presenti dai funzionari incaricati di questa polizia, e noi ne faremo sommario cenno in nota alle RR. PP. e relativo Regolamento del 21 luglio 1846, che passiamo ad esporre:

RR. PP. 21 LUGLIO 1846 SULLE VETTURE PUBBLICHE.

TITOLO I. — Distinzione dei servizi delle Vetture ad uso pubblico.

Art. 1. Le vetture destinate all'uso pubblico pel trasporto delle persone e mercanzie sono distinte nelle tre categorie qui appresso specificate.

Art. 2. La prima categoria comprende:

1. Le vetture pubbliche propriamente dette, definite dall'art. 2 del Regolamento approvato colle nostre Patenti del 21 luglio 1835 (2).

2. I carri o carrettoni a servizio accelerato, condotti in posta, od altrimenti con cambio di cavalli, contemplati nell'art. 11 del Regolamento suddetto (3), i quali potranno essere autorizzati ad avere un così detto *coupé* per trasportare due viaggiatori oltre il conduttore.

Art. 3. Alla seconda categoria appartengono:

1. Le vetture così dette *omnibus*, cioè quelle destinate esclusivamente al trasporto in comune delle persone, e che fanno il servizio nell'interno delle città.

2. Le vetture *omnibus* che fanno il servizio tra una città ed i paesi circonvicini, le quali però non potranno percorrere una distanza maggiore di quindici chilometri.

Art. 4. La terza categoria comprende:

1. Le vetture da nolo solite a percorrere in modo regolare determinati stradali, sebbene a giorni ed ore variabili; e quelle altre vetture da nolo che hanno un servizio determinato regolarmente stabilito.

2. Le vetture da nolo di qualunque specie a due od a quattro ruote che partono d'occasione o a volontà, sotto qualsiasi denominazione esse ven-

---

(1) I due moduli qui accennati sono riportati nel nostro Formolario, nella Parte II, Sez. VII.

(2) Sono considerate come vetture pubbliche quelle tutte che partono a giorni, ad ore e per destinazioni determinate, siano desse o no condotte in posta (Cit. art. 2).

(3) Cioè i carrettoni destinati unicamente al trasporto di mercanzie, condotti in posta e partenti a giorni fissi e per destinazione determinata (Cit. art. 11).

gano, e sia che facciano il servizio nell'interno delle città, ovvero sugli stradali.

TITOLO II. — Dello stabilimento dei servizi delle vetture ad uso pubblico.

Art. 5. La permissione per stabilire servizi di vetture della prima o della seconda categoria indicate nei precedenti articoli 2 e 3 sarà rilasciata dalla nostra Segreteria di Stato per gli affari di Guerra e Marina incaricata dell'amministrazione generale della polizia generale colle nostre Patenti del 5 agosto 1844 (*dal Ministero dell'Interno*). — La domanda sarà diretta all'Ispettore generale della polizia presso la stessa regia Segreteria di Stato (*al detto Ministero*).

Art. 6. Per tenere vetture della terza categoria di cui nell'art. 4 si dovrà ottenere una speciale permissione dell'Autorità di polizia della provincia (*della Prefettura*) ove trovasi il principale stabilimento.

Art. 7. Qualunque servizio di vetture della prima, o della seconda, o della terza categoria, stabilito senza la permissione suddetta sarà soppresso, e la relativa contravvenzione sarà inoltre punita con una multa da L. 100 a 500 per le vetture della prima e seconda categoria, e da L. 51 a 100 per quelle della terza categoria.

Art. 8. Le concessioni per servizi di vetture della prima e della seconda categoria non saranno accordate che a persone risponsabili in proprio, o per mezzo di un terzo che passi avanti un Ufficiale di polizia (*di sicurezza pubblica*) a ciò delegato atto di cauzione per il concessionario. — In questo atto si dovrà rispondere civilmente delle conseguenze tutte dipendenti dall'esercizio delle vetture suddette nell'interesse del Governo e dei privati, come anche nell'interesse dei conduttori od altri agenti, ogni volta che i concessionari esigono da essi un deposito od altra cautela a tutela della loro gestione. — Detto atto dovrà essere rogato da un notaio e sarà soggetto al diritto fisso stabilito dall'art. 51 della tariffa annessa al Manifesto camerale del 1° aprile 1816.

Art. 9. Niun servizio di vetture ad uso pubblico potrà essere esercitato da altri fuori di coloro che ne sono personalmente titolari. Sarà nulla ogni cessione dell'esercizio senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità concedente. — Gli eredi del titolare se intendono di continuare il servizio, dovranno nel termine di giorni quindici dalla data della morte del loro autore provvedersi avanti l'Autorità suddetta onde ottenere l'occorrente permissione.

Art. 10. La sospensione ed anche la revoca della concessione potrà dalla predetta regia Segreteria di Stato essere pronunciata o direttamente o sulla proposizione delle rispettive Autorità di polizia ogni qual volta nello interesse pubblico lo ravviserà conveniente, come anche nel caso di trasgressione per parte dei concessionari alle obbligazioni che loro sono imposte.

TITOLO III — Della retribuzione imposta sui servizi di vetture ad uso pubblico (4).

Art. 11. I concessionari dei servizi di vetture della prima categoria, di cui nell'art. 2, pagheranno al Governo una finanza annua ragguagliata al due per cento sul prodotto brutto presunto delle vetture. — Per ottenere tale prodotto si avrà riguardo alle varie distanze pelle quali nelle tariffe delle rispettive concessioni si saranno stabilite diversità di prezzi pel trasporto tanto delle persone che delle merci. — La media di tali prezzi costituirà il prodotto soggetto a tassa come sovra.

Art. 12. Il disposto dell'articolo precedente sarà applicabile ai concessionari delle vetture della prima categoria attualmente in servizio, salvo che nel termine di venti giorni dalla pubblicazione delle presenti dichiarino di voler per tutto il termine dell'ottenuta concessione continuare il pagamento della somma fissa, nella quale fosse stata convertita la retribuzione del decimo, a mente dell'art. 68 del Regolamento annesso alle R. Patenti del 21 luglio 1835 (5).

Art. 13. Per lo stabilimento di vetture *omnibus*, il servizio delle quali sia limitato al concentrico di una città, e non richieda l'impiego di più di quattro vetture, sarà dovuto il diritto fisso annuo di L. 200. — Si pagheranno altre L. 50 per ogni vettura di più messa in corso.

Art. 14. Quando il servizio delle vetture *omnibus* si eseguisce da una città ai paesi circonvicini, si pagherà il diritto fisso annuo di L. 100 per ogni vettura in corso che non contenga più di dieci posti e non faccia più di sei corse al giorno tra andata e ritorno. — Il diritto sarà di L. 150 se il numero dei posti o delle corse è maggiore.

Art. 15. Per le vetture da nolo contemplate nel n° 1 dell'art. 4 si pagherà la finanza di L. 20 qualora la loro destinazione non ecceda la distanza di quindici chilometri. — La stessa sarà aumentata della metà quando eccede la suddetta distanza.

Art. 16. I servizi di vetture ad uso pubblico s'intenderanno in attività

---

(4) Le disposizioni del presente titolo erano state abrogate dall'art. 26 della Legge 1 maggio 1853, le cui prescrizioni, colle modificazioni introdottevi da altra Legge 20 settembre 1857, dovevano invece osservarsi relativamente alla tassa sulle vetture pubbliche. Ma le tasse sulle vetture pubbliche e private, portate da detta Legge essendo state a loro volta abrogate e sostituite da quella sui redditi di ricchezza mobile, a termini dell'art. 37 della Legge 14 luglio 1864; può dubitarsi se possano ancora attualmente applicarsi le disposizioni delle suddette Leggi 1853 e 1857, ovvero debbansi intendere richiamate in vigore quelle della Legge che esponiamo: nè per quanto ci consta intervenne finora alcun provvedimento sovrano che abbia definito il punto.

(5) Ivi è detto che i proprietari od impresari di vetture pubbliche potranno, sempreché ciò loro aggrada, essere ammessi a convertire questa retribuzione nel pagamento di un'annua somma fissa, equiparata alla decima parte del prodotto *brutto* che darebbero i trasporti, tolta per base la metà del carico, col quale ogni vettura è autorizzata a partire.

venti giorni dopo la ottenuta permissione, salvo che sia stato fissato un termine più lungo.

Art. 17. L'obbligo dei concessionari di pagare la retribuzione loro rispettivamente imposta decorrerà dal giorno in cui il servizio s'intenderà posto in attività.

Art. 18. La finanza sarà esigibile per trimestri anticipati, e sarà dovuto un trimestre intiero qualunque sia l'epoca in cui segue, o la variazione o la cessazione del servizio

Art. 19. I concessionari dei servizi soggetti a retribuzione dovranno nei venti giorni successivi all'ottenuta concessione farne la dichiarazione all'Amministrazione demaniale indicando tutte le particolarità dei rispettivi servizi. — Quando otterranno dall'Autorità concedente di far qualche variazione nei servizi relativamente sia alla tariffa dei prezzi, sia al numero dei posti delle vetture in corso, sia alle partenze od alle destinazioni, ne dovranno somministrare la giustificazione nello stesso periodo di tempo all'Amministrazione suddetta.

Art. 20. Sarà in facoltà dell'Amministrazione demaniale di far apporre ad ogni vettura affetta ad un servizio soggetto a retribuzione un suo bollo particolare nel modo e forma che crederà conveniente.

Art. 21. I concessionarii che metteranno in corso vetture senza aver fatto all'Amministrazione demaniale le dichiarazioni di cui nel precedente articolo 19, o che le avranno fatte inesatte, o senza essere munite del bollo che fosse dalla medesima prescritto, incorreranno nella ammenda di L. 10 a 20. — In caso che avessero variate o trasportato arbitrariamente il bollo suddetto, essi incorreranno nella multa da L. 100 a 500.

Art. 22. Qualora i concessionarii abbiano lasciato trascorrere un trimestre senza fare il pagamento delle retribuzioni da essi dovute, la concessione potrà a seconda dei casi essere sospesa, ovvero anche rivocata dall'Autorità concedente, in conformità dell'art. 10.

TITOLO IV. — Disposizioni diverse.

Art. 23. I servizi delle vetture pubbliche e quelli dei carri e carrettoni contemplati nell'art. 2 delle presenti continueranno ad essere soggetti alle disposizioni del Regolamento annesso alle Patenti del 21 luglio 1835, salvo in ciò che si è colle presenti diversamente provveduto (6).

Art. 24. Le norme concernenti il servizio delle vetture-omnibus, e quello

---

(6) Le disposizioni qui accennate delle RR. PP. 21 luglio 1835 sono quelle contenute nel titolo II, *Dello stabilimento delle vetture pubbliche*, nel titolo III, *Della costruzione delle vetture pubbliche*, nel titolo IV, *Del carico delle vetture pubbliche e dei cavalli che vi si debbono attaccare*, nel titolo V, *Ordinamenti concernenti il servizio delle vetture pubbliche* e nel titolo VI, *Del cambio dei cavalli, dei conduttori e dei postiglioni*. Siccome per altro il servizio con vetture pubbliche della 1ª categoria, di cui nelle anzidette Patenti, è attualmente poco praticato, essendosi sostituito quello degli omnibus e delle vetture da nolo non meno che delle ferrovie, così crediamo dover prescindere dall'esposizione delle norme ad esso relative.

delle vetture da nolo, sono stabilite nel Regolamento apposito alle presenti annesso.

Art. 25. Le vetture pubblicbe, sempre quando la Commissione stabilita dall'art. 5 del citato Regolamento del 1835 il giudichi conveniente, potranno avere sull'imperiale un sedile destinato a due viaggiatori oltre al conduttore. — Questo sedile non potrà essere protetto che da un coperchio flessibile, e non si potrà riporre in esso verun pacco.

Art. 26. I servizi di vetture pubbliche, quando colla loro destinazione dal punto di partenza a quello dell'arrivo non sortano dalla stessa provincia (*circondario*), potranno essere dispensati dall'obbligo del Registro e delle Consegne prescritto dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 47 del Regolamento suddetto del 1835.

Art. 27. Il *maximum* della distanza da percorrersi da una vettura pubblica senza che succeda il cambio dei cavalli non potrà eccedere i ventiquattro chilometri.

Art. 28. È proibito ai concessionarii delle vetture pubbliche di mettere in corso le loro vetture senza che oltre il postiglione che guida i cavalli, siavi anche il conduttore prescritto dall'articolo 65 del Regolamento del 21 luglio 1835, come è loro proibito di impiegare conduttori non muniti della regolare approvazione (7). — Le contravvenzioni al presente articolo saranno punite con una multa dalle L. 51 alle 100.

Art 29. L'indennità a favore dei mastri di posta, della quale i vigenti Regolamenti impongono il pagamento ai vetturali esteri che viaggiano nei nostri Stati, dovrà, sotto le pene nei medesimi comminate, essere corrisposta pelle vetture pubbliche stabilite all'estero quand'anche non succeda cambio di cavalli per istrada.

Art. 30. Un anno dopo la pubblicazione delle presenti i concessionarii delle vetture pubbliche non potranno più farne eseguire il carico e lo scarico, o lasciarle altrimenti stanziare nelle contrade ove trovansi stabilite le partenze e gli arrivi, sotto pena d'una multa di L. 51 a 100.

Art. 31. I concessionarii delle vetture-omnibus o di altre vetture sotto qualsiasi denominazione, il di cui servizio richiegga di stanziare sulle piazze e contrade, dovranno per ciò effettuare procurarsi la speciale permissione della rispettiva civica Amministrazione.

Art. 32. Le contravvenzioni potranno essere denunciate da chiunque nelle forme consuete. — Ne hanno però speciale incarico: — I Commissarii di polizia (*Delegati ed Applicati di pubblica sicurezza*); — I Sindaci dei Comuni; — Gli officiali del fisco (*della regia Procura*); — Gli impiegati dei ponti e strade; — Gli ufficiali delle Regie poste; — Gli

(7) Il detto art. 65 prescrive che i conduttori delle vetture pubbliche dovranno, in conformità del Regolamento approvato delle RR. PP. 23 gennaio 1829 e sotto le pene ivi comminate, essere provveduti di un libretto spedito sovra un certificato di buoni costumi e di abilità nel condurre; che essi dovranno avere almeno l'età di 25 anni compiuti e che sarà necessario che la loro nomina sia approvata dal Ministero dell'Interno.

impiegati e preposti delle dogane e delle gabelle; — Gli impiegati presso i ponti a bilico, e tutti indistintamente gli agenti di polizia e della forza pubblica.

Art. 33. Per l'accertamento delle contravvenzioni alle presenti ed all'annessovi Regolamento, e per l'applicazione delle pene ivi stabilite, si osserveranno le regole di processura e di competenza vigenti relativamente alle vetture pubbliche. — Il sistema delle oblazioni stabilito colle Patenti del 23 maggio 1837 sarà pure applicabile alle contravvenzioni punibili con pena pecuniaria colla sussidiaria degli arresti, purchè i contravventori non siano recidivi (8).

Art. 34. Il prodotto delle multe o delle ammende e delle oblazioni apparterrà per una metà agli agenti che avranno accertata la contravvenzione, e per l'altra metà alla Congregazione di carità del luogo della contravvenzione.

Art. 35. I concessionarii saranno solidariamente tenuti pel fatto dei loro agenti, commessi e conduttori, sia per le pene pecuniarie da questi incorse, sia pei danni cagionati ai terzi, come pure per gli oggetti di cui sarà stato loro commesso il trasporto, salvo il caso di forza maggiore debitamente comprovata.

Art. 36. Deroghiamo ad ogni Legge e Regolamento vigente in quanto è contrario alle presenti ed all'annesso Regolamento.

REGOLAMENTO PEL SERVIZIO DELLE VETTURE-OMNIBUS E DELLE VETTURE DA NOLO.

CAPO I. — Della costruzione e ricognizione delle vetture-omnibus.

Art. 1. Le condizioni di costruzione che devono riunire le vetture-omnibus sono stabilite nel quadro al presente Regolamento annesso.

Art. 2. Le modificazioni, che l'esperienza farà riconoscere convenienti di adottare nelle condizioni della costruzione delle vetture-omnibus, saranno determinate dal Dicastero incaricato della Amministrazione della polizia generale (*dal Ministero dell'Interno*) con apposito suo Manifesto.

Art. 3. Sei mesi dopo la pubblicazione del presente Regolamento niuna vettura-omnibus *nuova* sarà approvata nè ammessa alla circolazione se non è costrutta secondo le condizioni di cui nel precedente articolo 1.

---

(8) A termini di dette RR. PP., le contravvenzioni portanti una multa semplice colla sussidiaria del carcere possono venire transatte mediante il pagamento di una somma a titolo d'oblazione, purchè i contravventori non siano recidivi (art. 8); l'oblazione si fa alla segreteria del Giudice o del Tribunale, avanti cui verte la processura che resta, mediante l'oblazione, sospesa (art. 9); il segretario trasmette l'oblazione all'Autorità del circondario e ne dà copia all'oblatore, se la richiede (art. 10); l'accettazione dell'oblazione per le contravvenzioni punite con multa non maggiore di lire 50, si fa dall'Autorità di circondario sotto la direzione del Ministero dell'Interno; per le altre contravvenzioni l'oblazione si accetta dal Ministero predetto, previo però nell'uno e nell'altro caso il visto del Procuratore del Re, il quale deve esprimere se l'oblazione sia a termini di legge ammessibile (art. 11).

— Le vetture attualmente in corso dovranno nel termine di cinque anni successivi alla pubblicazione suddetta essere uniformate alle stesse condizioni.

Art. 4. Le vetture-omnibus non potranno essere messe in corso senza che siano state visitate e munite del contrassegno, come resta prescritto negli articoli seguenti.

Art. 5. Le visite delle vetture-omnibus si eseguiranno dai periti delegati dal Dicastero concedente, e coll'intervento di un Commissario di polizia (*Delegato di pubblica sicurezza*) (9).

Art. 6. Nella visita delle vetture-omnibus si riconoscerà se riuniscono le condizioni prescritte, e si determinerà altresì il numero delle persone che in ciascuna vettura potranno essere ammesse.

Art. 7. Ad ogni vettura-omnibus stata visitata e riconoscinta ammessibile alla circolazione si farà apporre per cura dell'Autorità di polizia un apposito contrassegno. — Il contrassegno porterà l'indicazione del numero delle persone che sarà stato come sovra determinato. — Sarà esso collocato in modo apparente nell'interno della vettura e verrà ripetuto all'esterno.

Art. 8. Le vetture dovranno altresì essere segnate con un numero progressivo per ogni stabilimento.

Art. 9. La forma e la dimensione dei contrassegni e dei numeri saranno determinati dall'Autorità della polizia.

Art. 10. Ogni anno all'epoca che verrà determinata ed anche fuori di detta epoca, ogni qualvolta l'Autorità di polizia lo riputerà conveniente, le vetture-omnibus, come pure i cavalli ed arnesi destinati al servizio delle medesime, dovranno essere sottoposti alla visita di cui nel precedente articolo 5.

Art. 11. È proibita ogni cancellazione o cambiamento qualunque tanto del contrassegno quanto del numero senza la preventiva approvazione dell'Autorità di polizia.

Art. 12. Sarà interdetto il corso delle vetture che all'occasione delle visite suddette non saranno riconosciute in lodevole stato di servizio. — A quest'effetto sarà cancellato il numero dalle vetture, e ne sarà tolto il contrassegno, che rimarrà in custodia presso l'ufficio di polizia. — Sarà egualmente interdetto l'uso di cavalli affetti da malattia od altrimenti inservibili, non che quello degli arnesi ridotti in cattivo stato.

Art. 13. Le spese occorrenti per l'adempimento delle formalità stabilite dagli articoli precedenti e dall'articolo 16 saranno a carico dei rispettivi concessionari.

---

(9) A senso di Circolare della cessata Azienda G. dell'Interno 5 ottobre 1846 le visite delle vetture-*omnibus* dovevano essere dirette dagli Ingegneri del Genio civile ed eseguite da periti nell'arte, scelti dagli Ingegneri stessi. Spettava a questi ultimi di redigere il verbale di visita, e siccome l'art. 13 del Regolamento stabilisce che le spese di dette visite siano a carico dei rispettivi concessionari, ne conseguita che i suddetti Ingegneri hanno diritto di conseguire una competente retribuzione sia per la trasferta, sia per la redazione dei processi verbali (Circolare Az. Interni 27 marzo 1847).

CAPO II. — Della costruzione delle vetture da nolo.

Art. 14. Le vetture da nolo indistintamente dovranno essere costrutte con solidità, e riunire le condizioni necessarie per la sicurezza delle persone.

Art. 15. Le vetture da nolo a quattro ruote non potranno d'or innanzi trasportare più di otto persone compreso il conducente, e quelle a due ruote non più di tre persone.

Art. 16. Le vetture da nolo solite a percorrere in modo regolare determinati stradali, e quelle altre di cui al n° 1 dell'art. 4 delle Regie Patenti, prima di essere messe in corso dovranno essere sottoposte alla visita da eseguirsi nel modo indicato nel precedente articolo 5. — Il termine di due mesi dopo la pubblicazione del presente Regolamento è stabilito per sottoporre queste vetture alla visita suddetta.

CAPO III. — Dell'esercizio delle vetture-omnibus.

Art. 17. Il brevetto di concessione di ciascun servizio di vetture-omnibus determinerà la linea o le linee che potranno percorrere ; i prezzi dei posti; le ore, il numero e la durata delle corse; il numero delle vetture affette a ciascuna linea ; i punti di stazione, di fermata, e di corrispondenza sia sulla stessa linea, sia colle linee di altri servizi di vetture-omnibus. — Nissuna ampliazione o variazione potrà farsi alle norme e condizioni stabilite dalla rispettiva concessione relativamente agli oggetti predetti, senza che l'esercente ne abbia ottenuta la preventiva autorizzazione dal Dicastero concedente.

Art. 18. Sui lati esteriori di ciascuna vettura-omnibus dovranno a diligenza dei concessionari mantenersi costantemente descritte in disteso e con caratteri maiuscoli romani le linee che saranno espresse nella concessione.

Art. 19. I concessionarii dei servizi di vetture-omnibus non potranno concertarsi in qualsiasi maniera coi concessionarii di servizi di vetture di altre categorie autorizzati a percorrere distanze al di là di quindici chilometri all'oggetto di stabilire corrispondenze tra i servizi rispettivi.

Art. 20. Il servizio che sarà stato interrotto per fatto o colpa del concessionario non potrà essere ripreso che in virtù di una nuova concessione.

CAPO IV. — Dell'esercizio delle vetture da nolo.

Art. 21. Il termine di due mesi dalla data della pubblicazione del presente è concesso a coloro che tengono vetture da nolo per provvedersi della prescritta permissione.

Art. 22. Nel ricorso da presentarsi all'Autorità di polizia della provincia per ottenere la permissione di tenere vetture da nolo, dovrà il richiedente dichiarare: 1° Il suo nome, cognome, patria, domicilio ed il luogo dello stabilimento delle vetture. — 2° Il numero e la specie delle vetture di cui intende far uso. — 3° La natura del servizio. — 4° Il modo in cui le vetture saranno condotte, se cioè dall'esercente medesimo, da persone al suo servizio, oppure da coloro che le prenderanno a nolo.

Art. 23. L'Autorità di polizia riconoscendo ammessibile la domanda rilascierà un *Bollettone* di permissione nel quale saranno indicati il nome, il cognome, la patria, i connotati del richiedente, il suo domicilio, il luogo dello stabilimento, il numero e la specie delle vetture e la natura del servizio.— Per la spesa del *Bollettone* che dovrà essere rinnovato annualmente, sarà dal richiedente rimborsata una lira all'Amministrazione della polizia.

Art. 24. Oltre agli obblighi imposti dall'art. 9 delle Regie Patenti , i concessionarii delle vetture da nolo che vorranno desistere dal servizio o cambiare il loro domicilio, od il luogo dello stabilimento, dovranno farne la dichiarazione tre giorni prima all'Autorità di polizia locale.

CAPO V. — Delle persone addette alla condotta delle vetture-omnibus e delle vetture da nolo.

Art. 25. I concessionarii delle vetture-omnibus e delle vetture da nolo non potranno servirsi rispettivamente che di conduttori, di cocchieri o di vetturini che abbiano compita l'età d'anni 18, che siano muniti del libretto prescritto dal Regolamento annesso alle Regie Patenti del 23 gennaio 1829, e di una licenza speciale di condurre rilasciata dall'Autorità di polizia della provincia (10).

Art. 26. Le licenze saranno rilasciate a richiesta dei rispettivi concessionarii, i quali dovranno ritirarle dall'Ufficio di polizia nel termine di tre giorni dopo che un individuo è entrato al loro servizio.

Art. 27. La licenza suddetta non sarà rilasciata che a coloro i quali giustificheranno dell'abilità nel condurre, della loro moralità, ed avranno il libretto in regola.

Art. 28. La licenza di condurre indicherà: — il nome e cognome dell'individuo, — i suoi connotati, — il luogo di nascita e di domicilio,— la sua qualità, cioè se di conduttore, o di cocchiere, o di vetturino. — Il rilascio della licenza si farà mediante il rimborso all'Amministrazione della polizia di centesimi 50.

Art. 29. Il libretto del conduttore, cocchiere o vetturino rimarrà in deposito presso il concessionario, e non gli verrà da questo restituito quando cesserà di essere al suo servizio, se non mediante la contemporanea rimessione della licenza di condurre. — La licenza sarà in tal caso nel termine di tre giorni trasmessa dal concessionario all'Ufficio di polizia.

Art. 30. I conduttori, cocchieri e vetturini devono essere portatori della licenza suddetta ogniqualvolta sono in condotta delle vetture. — La licenza deve rendersi ostensiva a semplice richiesta degl'impiegati ed agenti incaricati di vegliare all'esecuzione del presente.

Art. 31. L'obbligo di ottenere la licenza di condurre e di averla presso di sè è comune a quei concessionarii ossia esercenti che conducono personalmente le loro vetture. — In tal caso dovranno pure avere l'età di anni 18 compiti.

(10) Il libretto qui accennato è quello ora prescritto dall'art. 48 della Legge di sicurezza pubblica 20 marzo 1865.

Art. 32. L'Autorità di polizia potrà ogniqualvolta lo richiederà l'interesse pubblico rivocare la licenza di condurre da essa rilasciata.

CAPO VI. — Discipline relative al servizio ed alla condotta delle vetture-omnibus e delle vetture da nolo.

SEZIONE I. — *Disposizioni comuni alle vetture-omnibus ed alle vetture da nolo.*

Art. 33. È proibito di ammettere persone nelle vetture in maggior numero di quello per ciascuna di esse determinato.

Art. 34. È proibito di gareggiare di velocità sulle strade con altre vetture, o di spingere i cavalli al galoppo. — Nelle città ed in tutti i luoghi abitati le vetture devono essere condotte al piccolo trotto, ed al passo nei luoghi di fiere e mercati, o dovunque siavi concorso di persone, nel risvolto delle contrade, sui ponti, in tutte le discese rapide, come pure transitando avanti le barriere, o le porte delle città.

Art. 35. Le vetture dovranno essere prontamente dirette verso il lato destro della strada al passaggio ed all'approssimarsi di altre vetture, lasciando libera almeno la metà della strada. — Coloro che maliziosamente recheranno impedimento al libero passaggio delle vetture sulle strade, saranno puniti del *maximum* della pena prescritta dall'articolo 53 del presente.

Art. 36. È proibito di stanziare senza necessità colle vetture sulla strada pubblica od altrimenti ingombrarla.

Art. 37. Ai conducenti, cocchieri e vetturini è proibito di abbandonare le guide dei cavalli, di allontanarsi da questi, o di collocarsi in altro posto fuori del sedile ad essi destinato. — Sono egualmente in contravvenzione coloro dei suddetti che fossero colti addormentati sulla vettura od in istato di ubbriachezza.

Art. 38. Durante la notte dovranno tenersi accesi i fanali delle vetture.

Art. 39. I concessionarii, o le persone addette al loro servizio in condotta delle vetture, sono in obbligo di prestare assistenza ai viaggiatori e di riferire qualunque accidente o fatto delittuoso avvenuto durante la corsa od il viaggio all'ufficiale di polizia del primo paese che incontreranno, ovvero ai Carabinieri Reali.

Art. 40. I concessionarii o le persone addette al loro servizio dovranno al fine d'ogni corsa visitare diligentemente l'interno delle vetture, e trovandosi qualche oggetto dimenticato o lasciato dai viaggiatori, se non potranno farne ad essi la rimessione, dovranno eseguirne la consegna entro le ventiquattro ore all'Ufficio di polizia, sotto pena di essere considerati come ritentori dolosi di roba altrui.

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali per le vetture-omnibus.*

Art. 41. Ciascuna vettura-omnibus pel servizio interno delle città oltre il cocchiere che guida i cavalli, deve avere un conduttore che si tenga costantemente allo sportello.

Art. 42. L'obbligo di cui al precedente art. 41 è comune alle vetture-omnibus che fanno il servizio da una città ai paesi circonvicini quando sono autorizzate a trasportare più di dieci persone.

Art. 43. I conduttori ed i cocchieri delle vetture-omnibus quando sono in servizio devono essere decentemente vestiti, ed è loro proibito di levarsi l'abito, e di fumare.

Art. 44. I conduttori delle vetture-omnibus devono mantenere il buon ordine nelle vetture ad essi affidate. — È loro speciale obbligo di osservare le prescrizioni seguenti: — 1° Vegliare a che i passeggieri si collochino nella vettura in maniera da non riescire di disagio agli altri. — 2° Impedire che entri nella vettura un numero di persone maggiore di quello che è fissato nel contrassegno. — 3° Ogni volta che il numero delle persone è al completo darne il segnale al pubblico alzando la banderuola a ciò destinata. — 4° Non lasciar salire nella vettura individui in istato di ubbriachezza, o vestiti in maniera sucida od incomoda ai passeggieri, nè lasciare che in essa si fumi. — 5° Non ammettere nella vettura pacchi od altri oggetti che pel loro volume, natura od odore possano incomodare i passeggieri, nè ammettervi cani od altre bestie. — 6° Far fermare le vetture alla prima richiesta dei passeggieri. — 7° Non dare il segnale al cocchiere di partire che quando i viaggiatori che discendono hanno lasciato lo sgabello della vettura, e quelli ch'entrano si sieno seduti. — 8° Dar appoggio ai passeggieri e specialmente alle donne ed ai fanciulli nel salire e nel discendere. — 9° Prima di arrivare ad un punto di corrispondenza prevenirne i passeggieri, e facendo loro conoscere le diverse destinazioni delle corrispondenze. — 10° Non lasciare che si fermi alcuno sullo sgabello della vettura.

Art. 45. I tempi di fermata delle vetture per prendere e depositare i passeggieri devono dai conduttori e cocchieri essere regolati in modo da non imbarazzare la via pubblica, e non interrompere la circolazione delle altre vetture.

Art. 46. Le vetture durante le rispettive loro corse non si potranno fermare che il tempo necessario per far salire e discendere i viaggiatori.

Art. 47. In caso di affluenza di passeggieri ad una stazione si rilascerà a ciascheduno secondo la data del suo arrivo una contromarca portante un numero d'ordine progressivo che sarà da consegnarsi al conduttore nel salire in vettura.

Art. 48. Sull'imperiale delle vetture-omnibus non si potrà riporre che il solo bagaglio dei viaggiatori, cioè le valigie, i sacchi ed i piccoli involti che loro appartengono, e purchè il peso del carico non ecceda 10 chilogrammi per cadun viaggiatore (11).

Art. 49. Ad ogni vettura-omnibus dovranno essere attaccati due cavalli almeno, e bene accoppiati di statura.

---

(11) Il disposto di quest'articolo è abrogato per quanto riguarda le vetture-*omnibus* nell'interno delle città (Art. 1 R. Decreto 19 maggio 1864) — V. la seguente nota.

CAPO VII. — Disposizioni generali.

Art. 50. Le disposizioni contenute negli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 sono comuni — 1° A coloro che prendendo in affitto a giorni od a ore vetture da nolo a quattro od a due ruote le conducono essi stessi, o le fanno condurre da persone di loro confidenza. — 2° Ai cocchieri di carrozze ed a conducenti di vetture, e di ogni altro mezzo per il trasporto delle persone, tanto a quattro che a due ruote ad uso privato.

Art. 51. Sono pure applicabili ai carrettieri, cavallanti, mulattieri, bovari e conducenti tutti di carri, carrette, barrocci e simili le disposizioni dei precitati articoli 34, 35, 36 e 37. — I medesimi allorquando transitano nelle città, nei paesi, od altri luoghi abitati in condotta delle loro bestie, devono tenerle costantemente per la briglia o per la collana, ed è loro assolutamente proibito di stare seduti sui veicoli sieno vuoti o carichi.

Art. 52. Le sole carrozze di piazza così dette *fiacres* che nella città di Torino e di Genova stanziano sulle piazze pubbliche, e non escono dall'interno della città, e dal suo territorio, continueranno a dipendere per quanto concerne la permissione dell'esercizio, e l'ispezione sul loro servizio, dall'ufficio del Vicariato in Torino, e dall'Ufficio degli Edili in Genova (*dall'Autorità municipale*).

CAPO VIII. -- Dispoaizioni penali.

Art. 53. Ogni contravvenzione al disposto degli articoli 4, 10, 11, 19, 20, 25, 41 e 42 sarà punita cogli arresti in via principale da uno a cinque giorni, e coll'ammenda dalle L. 15 alle 50 e sussidiariamente colla pena degli arresti da cinque a quindici giorni.

Art. 54. Le contravvenzioni agli articoli 15, 16, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 saranno punite coll'ammenda da L. 15 a 50 e sussidiariamente cogli arresti da cinque a quindici giorni.

Art. 55. In caso di recidiva si applicherà il *maximum* delle pene principali o sussidiarie specificate negli articoli antecedenti.

Art. 56. Un esemplare del presente Regolamento starà di continuo affisso per cura dei concessionarii nel sito più visibile del loro stabilimento tanto nel luogo della partenza come in quello dell'arrivo, sotto la pena dell'ammenda non minore di L. 10.

QUADRO *che stabilisce le condizioni e le dimensioni, mediante le quali dovranno essere costrutte le vetture-omnibus.*

Art. 1. Le vetture-omnibus, qualunque sia la loro forma, non potranno contenere in complesso più di sedici posti per i viaggiatori. — Quelle per l'interno delle città saranno sempre composte di una sola cassa. — Quelle

per l'esterno delle città potranno avere oltre di una cassa un così detto *coupé* sul davanti (12).

Art. 2. Le vetture-omnibus indistintamente riuniranno le condizioni seguenti:

1	SPAZI TRA LE RUOTE E LUNGHEZZA DELLE SALE	Lo spazio *(voie des roues)* tra i cerchi delle ruote di dietro misurato sul suolo ed al di dentro non potrà esser minore di 1 metro, 55 cent., e lo spazio tra le ruote davanti, misurato nello stesso modo, non potrà esser minore di 1 metro, 45 centimetri. La lunghezza totale delle sale, qualunque sia la loro forma, non potrà oltrepassare 2 m., 10 c.
2	AGIO DELLE RUOTE	Le ruote del davanti dovranno avere sempre l'agio necessario per girare liberamente sotto la cassa.
3	DISTANZA tra LA CASSA E LE RUOTE	Le ruote non potranno mai approssimare la cassa più di 10 centimetri.
4	MOLLE	Le vetture saranno sospese su molle d'acciaio e tali da rendere alle medesime la necessaria dolcezza.
5	BASSO FONDO DELLA CASSA	Le tavole del fondo della cassa dovranno sempre essere perfettamente connesse e disposte in maniera da preservare i viaggiatori dagl'inconvenienti del fango e dell'umidità.

(12) È abrogata, qnanto alle vetture *omnibus* nell'interno delle città, la disposizione del presente articolo relativa alle dimensioni e condizioni, giusta le quali debbano essere costrutte le vetture *omnibus* e alla limitazione al numero di 16 dei posti per i viaggiatori. Invece li suddetti *omnibus*, il cui servizio sia limitato al concentrico di una città, possono contenere fino a 24 posti per viaggiatori, e 10 di essi possono essere collocati sull'imperiale della vettura (Art. 2 e 3 R. Decreto 19 maggio 1864).

6	BANCHETTE	La profondità delle banchette sguernite dei loro cuscini non sarà maggiore di 40 cent. a partire dal fondo della cassa, nè minore di 35 c.
7	ALTEZZA DELLE VETTURE	L'altezza della vettura misurata sul terreno al punto più elevato dell'imperiale, qualunque sia la forma della cassa, non potrà essere maggiore di 2 metri, 80 centimetri.
8	VENTILATORI	Venendo stabiliti ventilatori saranno disposti in modo da impedirne la corrente diretta sopra i viaggiatori, come pure la infiltrazione delle acque pluviali.
9	GUERNITURE	L'interno della vettura dovrà essere guernito di pelle o di un tessuto di buona qualità. I cuscini dovranno essere ricoperti nella stessa maniera e bene imbottiti.
10	STALLI	Sulle banchette dell'interno della vettura si dovranno stabilire altrettanti stalli per ciascuna persona, quante sono le persone che la medesima è destinata a contenere. I bracciuoli degli stalli dovranno essere di forma ritondata, ed avranno un'altezza di 25 c. almeno, misurata sul davanti della banchetta sguernita del suo cuscino.
11	FASCIA RESISTENTE	Una fascia di cuoio o di tessuto resistente verrà stabilita sul mezzo dell'imperiale nell'interno della cassa della vettura, nel senso longitudinale, per facilitare il dislocamento dei viaggiatori.

12	SEDILE del COCCHIERE	Il sedile del cocchiere sarà guernito di bracciuoli aventi almeno l'altezza di 25 centimetri.
13	SGABELLO	L'entrata delle vetture sarà sempre provvista di uno sgabello fisso, ad uno o due gradini, secondo la maggiore o minore sua distanza dal suolo al limitare della portiera.
14	FANALI	Ciascuna vettura sarà guernita all'esterno di due fanali al davauti e disposti in maniera da illuminare l'interno. Un terzo fanale sarà collocato al di dietro della vettura sopra uno dei fianchi dell'entrata.
15	VETTURE SCOPERTE	Quando le vetture a vece dell'imperiale nella stagione estiva fossero coperte con una tenda, dovrà questa essere di stoffa solida e sempre pulita.

Art. 3. Le dimensioni della cassa delle vetture contenente sedici posti saranno regolate nella maniera seguente:

		MINIMUM		MAXIMUM	
		Metri	Cent.i	Metri	Cent.i
1	Altezza della cassa misurata al di dentro dal basso fondo sino all'imperiale	1	70	»	»
2	Altezza della cassa misurata al di dentro dal basso fondo all'altezza delle banchette sguernite dei cuscini	»	»	0	35
3	Lunghezza della cassa misurata al di dentro dal fondo sino al davanti all'altezza e sul margine della banchetta	3	52	»	»
4	Spazio riservato a ciascun viaggiatore.	0	44	»	»
5	Larghezza della cassa misurata al di dentro all'altezza delle banchette sguernite di cuscini	1	35	»	»
6	Larghezza della cassa misurata all'esterno all'altezza della cintura.	»	»	1	65
7	Lunghezza della cassa misurata all'esterno all'altezza della cintura, compresovi il *Pan coupé* che non dovrà mai eccedere i 15 centimetri.	»	»	3	70

Art. 4. Le dimensioni della cassa delle vetture destinata a contenere un numero minore di sedice persone saranno tenute nella proporzione di quelle stabilite nel precedente articolo.

VIALI PUBBLICI. — *V. Passeggiate pubbliche.* — *Alberi.* — *Bruchi (Distruzione dei).*

VIAGGIATORI. - VIANDANTI. — La sorveglianza dei viaggiatori d'ogni classe è uno dei doveri del funzionario politico, ma tale sorveglianza non deve estendersi ad una odiosa inquisizione, nè ad un' incomoda protezione. — *V. Forestieri.*

Chiunque transita da un circondario ad un altro dello Stato deve, sulla richiesta degli uffiziali od agenti di sicurezza pubblica e dei Carabinieri reali, dar contezza di sè o mediante la testimonianza di persona dabbene e responsale, o mediante presentazione di passaporto per l'interno, rilasciato dal Sindaco del Comune ove è domiciliato (Art. 68 L. 13 novembre 1859). — *V. Certificati di buona condotta.*

Tiene luogo di passaporto per giustificare l'identità della persona il permesso del porto d'armi o di caccia, il libretto di operaio o persona di servizio vidimato dall'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di partenza, e generalmente qualunque documento che giustifichi abbastanza l'identità della persona (Art. 70 ivi). Sono parimente valevoli per recarsi a determinata destinazione i congedi, i biglietti di licenza, e fogli di via rilasciati dall'Autorità militare o politica (Art. 71 ivi).

Chiunque sia trovato fuori del circondario nel quale è domiciliato, senza che possa dare contezza di sè in alcuno dei modi suddetti, viene presentato all'Autorità locale di sicurezza pubblica, la quale può farlo munire di foglio di via obbligatorio per ripatriare, oppure, secondo le circostanze, farlo anche tradurre per mezzo della forza (Art. 72 ivi).

Sebbene pei viaggiatori che vengono dall'estero non sia rigorosamente prescritto ch'essi siano muniti di regolare passaporto, tuttavia le Autorità politiche hanno diritto di accertarsi, ove occorra, dell'identità delle loro persone coll'esibizione del medesimo o degli altri recapiti suddetti. — *V. Forestieri — Passaporti.*

Gli albergatori e locandieri sono in diritto di richiedere ai viaggiatori che alloggiano nei loro alberghi le rispettive generalità,

onde iscriverle sul registro che essi sono in obbligo di tenere a senso dell'art. 20 della suddetta Legge. — *V. Alberghi*, ecc.

I viandanti, che durante il viaggio cadessero ammalati e non potessero venire altrimenti soccorsi, debbono essere, sulla richiesta dell'Autorità politica locale, ricoverati nello spedale pubblico, che non potrà rifiutarsi a ritirarli. — *V. Infermi.*

Riguardo a coloro che viaggiano per esercitare un mestiere ambulante — *V. Ambulanti* (*Negozi e Professioni*).

VICE-CURATI. — Sono quegli ecclesiastici che coadiuvano il Parroco nel ministero degli uffizi parrocchiali, in seguito a delegazione avutane.

Essi hanno diritto in alcuni Comuni alla così detta *congrua*, la quale loro viene pagata nei modi indicati dall'art. 248 dell'Istruzione 1° aprile 1838. — *V. Congrua ai Parroci.*

I Vice-curati o Vice-parroci non possono, a termine dell'art. 22 della Legge comunale, essere eletti Consiglieri comunali, perchè *fanno le veci* del Parroco. Abbiamo però osservato a suo luogo che ciò deve intendersi dei Vice-curati propriamente detti, di quelli cioè che hanno tale qualità in forza di speciale delegazione, non dei semplici coadiutori, ossia di quegli ecclesiastici che coadiuvano il Parroco in alcuni soltanto de'suoi uffici parrocchiali. — *V. Consigli e Consiglieri comunali* § 5, nota 6ª. — Ora, in appoggio di tale massima, occorre citare una sentenza della Corte di Casale del 21 ottobre 1863, nella causa del sacerdote Orta contro la Deputazione provinciale d'Alessandria (1).

Un Parroco membro nato di una pia amministrazione, in caso d'assenza o d'impedimento, può farsi legittimamente surrogare da uno de'suoi Vice-curati (Decis. minist. 2 dicembre 1854) (2).

VICE-GOVERNATORI. — *V. Governatori e Vice-governatori.*

VICE-SINDACO. — La Legge comunale del 7 ottobre 1848, come già le anteriori Leggi, stabiliva a lato del Sindaco i Vice-sindaci per prestargli assistenza nell'esercizio delle sue attribuzioni e per supplirlo in caso d'assenza od impedimento (*V.* gli art. 83 e seg. di quella Legge).

---

(1) *V. Rivista amm.* 1864, pag. 35. (2) Ivi 1854, pag. 861.

La Legge comunale del 1859 abolì tale ufficio, demandandone le attribuzioni agli Assessori o Consiglieri comunali indicati negli articoli 99, n° 3, 102 e 103. Epperò ogni qualvolta in precedenti provvedimenti si accenna a funzioni da esercitarsi dal *Vice-sindaco*, deve intendersi dover ora esse esercitarsi da quello dei suddetti ufficiali municipali che fan le veci del Sindaco, giusta gli anzidetti articoli.

VICOLI. — Il vicolo che è chiuso, dee riguardarsi come proprietà privata: quello che è aperto, quantunque possa appartenere a privati, è considerato come porzione della via pubblica; gli abitanti sono da quel momento soggetti alle stesse obbligazioni che quelli delle vie, per ciò che concerne l'illuminazione, il deposito di materiali, la spazzatura, ecc. Se fosse aperto di giorno e chiuso di notte, e così libero alla circolazione, egli sarebbe ancora assimilato alle vie, quand'anche fosse una proprietà privata (Cass. franc. 2 giugno 1837).

Ecco i principali motivi di questa importante Decisione:

Attesochè per assolvere i coniugi De Guernelle, il tribunale di polizia di Versailles male si fondò su ciò che questo vicolo o *viamozza* (*impasse* ou *cul-de-sac*) è chiuso al pubblico durante la notte con una porta che resta aperta di giorno;

Che poco importa che questo passaggio sia o non sia una proprietà privata, ma occorre solamente considerare il suo uso e la sua destinazione per sapere se esso debba essere compreso nelle misure prescritte dall'Autorità municipale, relative alla nettezza ed alla spazzatura delle vie e dei passaggi;

Attesochè è stabilito dal giudicato impugnato che questo vicolo è libero alla circolazione pubblica durante il giorno; che serve di comunicazione ad un certo numero di abitanti di giorno e di notte; che perciò interessa alla salubrità pubblica come alla comodità del passaggio ed alla libera circolazione degli abitanti, che esso non sia esente dall'obbligo imposto ai proprietari di far spazzare davanti le loro case.... (1).

VIDIMAZIONE. — La vidimazione, detta anche *visto* o *vista* o *visa*, è la formalità alla quale certi atti enunciati nella legge sono sottoposti o per garantirne l'identicità o per accertarne la data nell'interesse dell'ordine pubblico od anche semplicemente individuale,

---

(1) CHAMPAGNY, *Traité de la police municipale*, tom. 2, pag. 490.

e consiste nella dichiarazione che fa l'Autorità competente di esserle stato rassegnato l'atto, di averne presa cognizione e di averlo munito del *visto*, della sottoscrizione, della data, e del sigillo dell'uffizio. Differisce perciò essenzialmente dall'*Autenticazione* e dalla *Legalizzazione* (*V.*).

Molti sono gli atti o documenti amministrativi che debbono essere sottoposti alla vidimazione: fra i più importanti accenneremo: *le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Amministrazioni di beneficenza*; — *i registri dello stato civile*; — *i passaporti*, — *e le citazioni in materia penale.*

La vidimazione delle deliberazioni comunali ha luogo per parte del Sotto-prefetto nei casi enunciati negli articoli 128 e 129 della L. C. — *V. Approvazione*, *Autorizzazione* — *Deliberazioni.*

La vidimazione delle deliberazioni dei Consigli caritativi è richiesta per tutti gli atti contemplati nell'art. 15 della Legge 3 agosto 1862, e risulta dal *visto* del Presidente della Deputazione provinciale (Art. 16 cit. L.). Ogni altra deliberazione è esente dal visto, anche del Sotto-prefetto. — *V. Opere pie*, specialmente la nota 28ª.

I registri dello stato civile sono ogni anno vidimati dal Presidente del tribunale del rispettivo circondario sulla trasmissione che gliene è fatta dal Sindaco all'epoca stabilita (Art. 16 R. D. 15 novembre 1865).

Riguardo ai passaporti per l'estero, la vidimazione, a termini del R. Decreto 13 novembre 1857, non è più richiesta per quelli dei nazionali, e quanto a quelli degli stranieri si fa una sola volta all'anno, mediante pagamento di una tassa fissa uniforme di L. 3 o dagli Agenti di S. M. all'estero, o dalle R. Autorità alle frontiere; i nazionali poi sono assolutamente dispensati, rimpatriando, dalla vidimazione del passaporto. — *V.* meglio *Passaporti.*

I mandati di comparizione, le cedole di citazione degli imputati sono notificati nei modi previsti dall'art. 189 del Codice di procedura penale; se l'usciere non abbia trovato l'imputato, deve presentare la sua relazione al Giudice od al Sindaco del luogo, il quale deve apporvi il suo *visto* (Art. 190 ivi).

Lo stesso si deve dire dei mandati di cattura; non riuscendo l'arresto, chi è incaricato dell'esecuzione del mandato formerà verbale d'inutile ricerca e lo farà visare dal Giudice o dal Sindaco locale (Art. 192 ivi).

Riguardo alla citazione dei testimoni, la legge prescrive che se

l'usciere non può consegnare la cedola nè al testimonio, nè ad alcuno de' suoi congiunti o domestici o vicini, egli la consegnerà al Sindaco del Comune od a chi ne fa le veci, il quale apporrà il *visto* all'originale (Art. 164 cit. Cod.).

Quanto alla vidimazione delle citazioni in materia civile, *V. Citazioni*.

VIE PUBBLICHE. — § 1. Tutto quanto s'attiene alla sicurezza, libertà e salubrità delle vie pubbliche di un Comune è di competenza della Amministrazione municipale. Epperò ad essa spetta di determinare nei suoi regolamenti edilizi e di polizia municipale debitamente approvati od anche con appositi manifesti le norme opportune per le costruzioni o riparazioni d'edifizi prospicienti la via pubblica, per lo sgombramento delle immondezze, delle nevi, per l'innaffiamento delle medesime, per la sistemazione dei canali di spurgo lungo di esse, stabilendo in quali casi, ed in qual misura queste operazioni e le relative spese debbano essere a carico dei possessori o degli inquilini di case o botteghe; per la costruzione e conservazione dei selciati, lastricati, rotaie, marciapiedi, fossi, canali di scolo, gronde, grondaie c stillicidii su di esse, fissando la competenza per quest'ultime spese; per la libera e sicura circolazione dei veicoli e dei passeggicri e per impedire gli ingombri del suolo pubblico ed i sinistri che possono dcrivare da apposizione di oggetti lungo le case. Non occorre che su ciò ci fermiamo maggiormente, discorrendone specificamente in varii articoli di questo MANUALE.

§ 2. Le vie pubbliche nell'interno dell'abitato appartengono a quella categoria di beni comunali, che, siccome si è altrove avvertito, non sono suscettivi di proprietà privata, perchè, quantunque la manutenzione ne sia a carico de' suoi abitanti, come quelle che loro sono più specialmente utili, tuttavia il diritto di usarne e goderne è ugualmente comune anche a qualunque estraneo; epperò il terreno sul quale sono situate quelle vie, *finchè ritengono tale destinazione*, forma una frazione del dominio pubblico municipale collocato fuori di commercio e quindi bene diverso da quei beni comunali che più propriamente diconsi *patrimoniali* (Corte di Cagliari, sentenza 22 agosto 1857) (1) — *V. Beni comunali*. — *Piazze pubbliche*.

(1) *Rivista ammin.* 1858, pag. 434.

§ 3. Le vie pubbliche perciò, finchè conservano tale destinazione, sono imprescrittibili. — *V. ivi* e *Prescrizione*.

Onde segue che l'occupazione di un tratto di strada pubblica per parte di un privato non è efficace per istabilire un atto di possesso a di lui favore in modo da escludere il pubblico uso in favore del Comune. Questa massima, già da noi altrove accennata, fu stabilita in termini incontrovertibili da sentenza della Corte di Genova in data 6 settembre 1850 nella causa di quel Municipio C. Gambaro, e le cui considerazioni meritano di essere qui riferite:

Attesochè è massima non controversa che le piazze e strade pubbliche siano imprescrittibili, sino a che sono destinate all'uso dei singoli individui, come membri dello Stato o del Comune, sia perchè siffatta destinazione le toglie dal novero delle cose, che sono in commercio, sia perchè il godimento di alcuni individui conserva e mantiene il comune possesso per tutti gli altri;

Attesochè non vi ha dubbio che l'antica strada o piazza di S. Domenico sia tuttora destinata al pubblico uso e passaggio, e si rende manifesto come ne formi continuazione e parte il sito triangolare ora in contesa, se si ritiene che resta incluso nell'area di detta piazza delimitata dal circostante caseggiato, e che non si nega che servisse e serva al pubblico commeato, come il rimanente della piazza medesima;

Attesochè ad acquistare la proprietà di un tratto di piazza o strada pubblica, niente rileva che taluno dei proprietarii limitrofi abbia segnato il suddetto tratto con un contorno di ciottoli bianchi, che i conduttori delle di lui botteghe vi depositassero mobili, legni ed altri materiali; e che sia tale occupazione contraria ai Regolamenti che proibiscono l'occupazione e gli ingombri dei siti pubblici, imperocchè il contorno di ciottoli, come il deposito di alcuni materiali non esclude il pubblico uso e passaggio a favore del Comune. D'altronde nessuno può cangiare a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso, e si presume anzi che posseda a nome del Comune chi con questo titolo ha cominciato a possedere. Gli ingombri poi dei materiali non impediti dal Comune al proprietario confinante si ascrivono alla di lui tolleranza, e sono incapaci a servire di fondamento, sia al possesso, sia alla prescrizione; per la qual cosa si rende inutile l'indagare da qual tempo possano avere cominciato;

Attesochè il suddetto contorno di ciottoli e il deposito di materiali non potrebbero riguardarsi siccome atti e segni conservatori di un preesistente diritto di proprietà, appunto perchè non esiste alcun titolo, che dimostri essere di privata proprietà il sito triangolare in controversia, ed a cui i suddetti atti e segni possano essere riferiti (2).

Il principio suesposto sta vero, siccome abbiam detto, finchè le

(2) *Rivista ammin.* 1854, pag. 521.

strade pubbliche conservano tale destinazione, cioè il loro carattere di pubblicità, poichè non può dubitarsi che quando esse hanno perduto tale qualità, o per abbandono o per radiazione delle medesime dal novero delle vie pubbliche, esse rientrino nel novero delle cose suscettibili di privata proprietà e che possano anche acquistarsi dai privati per prescrizione o per altro titolo, siccome venne costantemente deciso dai tribunali (Corte di Genova, sentenza 31 maggio 1843, e 16 luglio 1852). — *V. Piazze pubbliche.* — *Strade.*

§ 4. Sebbene poi le pubbliche vie non possano giammai essere possedute a titolo di dominio privato, non vanno tuttavia immuni da ogni obbligazione o servitù, che anzi per indole stessa della loro destinazione, che è di dare accesso e lume agli edifizi fronteggianti, esse sono sottoposte ad una vera servitù verso i privati che debbono approfittarsene; epperò qualora per variazione di suolo o di opere intraprese dal Municipio venga ad essere permanentemente eliminata questa servitù di passaggio, i privati, cui competeva, hanno diritto ad un equo risarcimento.

Ecco i motivi su cui poggia questa massima sancita dalla Corte di Genova in sua sentenza 22 giugno 1850 nella causa d'appello di quella città C. il Conservatorio delle figlie di S. Giuseppe:

Attesochè, generalmente parlando, per quanto le pubbliche vie siano di lor natura destinate al passaggio delle persone, delle bestie da tiro, da soma ed al trasporto delle mercanzie, e non possano quindi da uomini particolari essere giammai tenute al titolo di dominio sovr'esse, non vanno però immuni da ogni qualunque obbligazione, o servitù che si voglia dire a pro dei fondi circostanti, siccome manifesti ne veggiamo gli esempi nella seconda parte dell'art. 611, e negli articoli 615, 616 e 620 del Codice civile, tutti registrati in esso sotto la rubrica delle servitù stabilite dalla Legge;

Attesochè anzi, scopo precipuo essendo delle vie esistenti nel recinto di una città, o villaggio qualsivoglia, e loro indole sostanziale e perenne di stare a comodo di chiunque, cittadino o forestiero che sia, a cui importi di vacare in esso recinto alle proprie faccende domestiche o mercantili, allo adempimento dei propri doveri, alle pratiche di sua religione e ad altri bisogni e consuetudini sociali, ne deriva di necessità la conseguenza, che debbano le vie indispensabilmente sopportare la servitù dell'accesso, tanto alle case dei singoli privati, quanto alle chiese e agli altri pubblici edifizii per modo tale che una cosiffatta servitù costituisca una porzione così essenziale dell'edifizio contiguo, da non poterne essere separata mai se non per causa di pubblica utilità;

Attesochè, se all'Autorità municipale non può essere contrastata la facoltà di mutare il livello delle pubbliche vie, semprechè il maggior co-

modo od il bisogno universale il richiegga, al proprietario contiguo, il quale, secondo l'antico livello, avesse per lo dianzi adottato e le botteghe, e la porta d'ingresso, e le varie altre aperture della sua casa, non potrebbe nè anco essere negato il diritto ad una conveniente e giusta indennità, poichè la servitù anzidetta non è già una servitù di pura tolleranza, che per a tempo soltanto gli competa, e gli sia subordinata in mutamenti che all'Autorità municipale piacesse, per quanto ragionevolmente, di stanziare da poi, ma si è invece un diritto stabile e duraturo, siccome tale in se stesso vuol essere il livello di una via qualunque, si è questo un diritto talmente positivo e legittimo, che la sopravvenuta prossimanza di un fondo al confine di una pubblica via gli fa perder talvolta una vera servitù, che avesse da prima acquistata sopra il fondo del vicino, e gli toglie per fino il vantaggio d'invocare la prescrizione a sostegno della servitù medesima (Codice civile, art. 620);

Attesochè, l'appellata sentenza altro non avendo fatto nella sua parte giudicativa, salvo che ammettere le figlie di S. Giuseppe a conseguire una congrua indennità, senza prescrivere che abbia ad estendersi eziandio alla spesa da farsi per l'abbassamento interno del suolo, e senza determinarne per ora in nessuna maniera l'estensione, controversie tutte concernenti ai singoli capi dell'indennità medesima rimangono tuttavia in piena balìa del giudice, ond'essere soltanto allora poi definite, quando si avrà negli atti a questo scopo il giudiciale referto delle persone dell'arte da entrambe le parti con piena cognizione dibattuto (3).

---

(3) Commentando questo giudicato, la Direzione della *Rivista amministrativa* emetteva le seguenti assennate osservazioni:

« La riferita sentenza poggia sovra notissimi principii di diritto; a quelli nella stessa sentenza espressi altri se ne possono addurre: e primieramente osserviamo coi dotti giureconsulti, compilatori della *Gazzetta dei Tribunali*, che: « i proprietari, fabbricando « nei limiti loro assegnati, ed usando « le loro porte nelle pubbliche vie, « contraggono tacitamente colla pub« blica Amministrazione, la quale « rimane obbligata a rispettare il di« ritto che hanno di usare della strada; « senza ciò potrebbe impunemente il « Municipio depreziare e rendere in« servibile qualsiasi ricco ed elegante « edifizio ».

« Vedendo noi consecrato questo stesso principio dalla dottrina del giureconsulto nella Legge 2, § 10 e 12 Dig. *ne quid in loc. publico*, da Voet (*In Pandect.*, lib. XLIII, tit. 8, n° 1°), da Cepolla (*De servitutibus*, cap. LXXXV, n° 38 e 79) ed anche da Zachariæ (*Cours de droit civil*, liv. 1, part. 2, § 249), dobbiamo giudicare erronea l'opinione di Pardessus, nella quale assente Duranton, i quali negano l'azione del danno, pel motivo che le cose cadenti nel pubblico dominio municipale, come sono le strade, non sono suscettibili di essere gravate di alcun peso a favore dei privati; e come sia tale opinione erronea pure lo dimostra Toullier (*Droit civ. franc.*, lib. 2, tit. 4, n. 473 e seg.), la cui dottrina non ammette seria contestazione, siccome, oltre le varie decisioni dei Magistrati, che pure venivano accennate dal lodato Zachariæ (1, c. in nota), veniva pure confermata dal Magistrato d'appello di Genova, con sentenza 15 aprile 1850, Calsamilia relatore.

« Puossi ora domandare come debba essere, nel caso concreto, fissata l'indennità a favore di colui, a cui, per effetto di un'opera pubblica praticata

Abbiamo però altrove osservato che, onde ad un privato possa competere indennizzazione per danni occasionati dall'intrapresa di opere di pubblica utilità da una pubblica Amministrazione, è necessario che tali danni siano *diretti* e *permanenti*, e tali da potersi equiparare ad una espropriazione per causa pubblica; perchè se si trattasse di danni d'indole transitoria, ovvero non dipendenti assolutamente dal fatto degli intrapresi lavori, la giurisprudenza patria e straniera è costante nel ritenere che per essi non possa competere alcuna indennità, ed altrove abbia riferita una sentenza della stessa Corte di Genova 29 luglio 1853, dove in chiari termini è stabilito tal principio. — *V. Indennità.*

Riguardo alle vie pubbliche *V.* pure *Luoghi pubblici. — Piazze pubbliche. — Selciati. — Strade. — Edilizia.*

VIGNETI. — *V. Vendemmie. — Polizia municipale. — Guardie campestri. — Furti di campagna.*

VINI. — Il vino è una bevanda salubre e corroborante, purchè non sia guasto, adulterato o falsificato, e sia bevuto moderatamente.

Nei paesi della nostra latitudine l'uso del vino è generale a tutte le classi della popolazione, e degenera anzi in abuso fra le infime di essa. Il grande consumo quindi che se ne fa, combinato col prezzo abbastanza elevato che continuano ad avere i vini, sia perchè non tutte le regioni sono atte a questa coltivazione, sia in causa della persistente malattia delle uve, che desolò per tanti anni i nostri vigneti, è una delle precipue cause per cui in questa derrata si commettono tante adulterazioni e sofisticazioni.

Egli è su questo argomento che conviene richiamare in modo speciale l'attenzione delle Autorità locali, sia per scoprire le frodi che si commettessero dai fabbricanti, negozianti, locandieri e simili venditori di vino, col denunciarne gli autori all'Autorità giudi-

---

in una via pubblica, trovasi privato o gravemente impedito nel necessario esercizio della servitù attiva che teneva sulla via medesima. — Che una indennità siagli dovuta, è canone certissimo di diritto civile consecrato specialmente dall'art. 616 del patrio Codice. — La misura poi del danno dipende più dal fatto che dal diritto; giova però l'osservare che nel calcolo del danno deve pure aversi riguardo al comodo di cui viene, per fatto altrui, privato, ed al conseguente minor valore del fondo; formali sono i termini della Legge 2, § 10 e 11 Dig. *Ne quid in loco publ.* ». (*Rivista amministrativa* 1851, pag. 525).

ziaria, e col sequestrare i liquidi alterati e corrotti, come ne hanno incarico tutti gli agenti di polizia giudiziaria e specialmente i Sindaci, in forza della Legge sanitaria e della comunale; sia per impedire che vini nocivi vengano introdotti e smerciati in città, formando appositi regolamenti sul mercato del vino, stabilendo appositi agenti sanitari alle porte o barriere per esaminare le qualità del vino che s'introduce, e determinando altre cautele relative.

§ 1. Il Codice penale punisce colle pene portate dagli articoli 416 e seg. e 612 l'alterazione, anche con sostanze non nocive, di vini e simili liquidi; e l'art. 685, n. 9 dello stesso Codice, dichiara cadere in contravvenzione coloro che vendono bevande alterate, guaste e corrotte, quantunque non atte a produrre l'effetto di quelle di cui nei succitati articoli 416 e 417. — *V. Alterazione di sostanze alimentari — Vetturali.*

§ 2. Per esercitare un'attiva ed illuminata sorveglianza su questo ramo tanto importante di pubblica igiene, è necessario conoscere tutte le alterazioni cui possano andar soggetti i vini, e quindi riuscire dannosi o pericolosi alla salute. Giusta il nostro istituto, daremo perciò anche qui alcune brevi istruzioni per conoscere i vini alterati, desumendole da autorevoli scrittori d'igiene.

I vini possono essere nocivi alla salute: 1° per alterazione spontanea, per effetto di cattiva fabbricazione o conservazione; 2° per fraudolenta adulterazione, cioè mischiando ai vini naturali sostanze eterogenee, per rilevarne il sapore od il colore; 3° per falsificazione, cioè formando un liquido non col mosto d'uva, ma con sostanze estranee, il quale però abbia apparenza di vino naturale. Discorreremo partitamente di tutte queste sofisticazioni.

I. *Alterazioni spontanee del vino.*

Il vino mal fabbricato può alterarsi fermentando una seconda volta; generalmente si opera allora la fermentazione acida, ed il vino allora piglia il gusto dell'aceto: ciò che di tratto si rivela al suo sapore. Questo vino, sebbene generalmente non nocivo, devesi peraltro allontanare dai pubblici mercati, pei disordini gastrici che potrebbe produrre; d'altronde con qualche onesta manipolazione si può convertire in buon aceto, che è sempre vendibile.

Al vino acido si assomiglia il vino che ha preso di punta, o, come dicono i Toscani, che ha preso lo spunto, o che sa di botte: questo vino sta per inacetire, ed ha pure un sapore ingrato. Generalmente gli enocultori rimediano facilmente a questo vizio con metodi conosciuti: ma ad ogni modo è sempre bene consigliare di non venderlo sui pubblici mercati.

Il vino stato mal fabbricato, o che non contiene gli elementi necessari ad una buona fermentazione, o che è mal conservato, subisce, specialmente nella state e nel successivo autunno, una nuova anormale fermentazione, che lo fa passare allo stato putrido, e diviene, come si dice, *incerconito* (*arvers*, in dialetto piemontese). Su questo vino è necessario richiamare tutta la vigilanza degli agenti sanitari, perchè, mentre è dotato quasi sempre di un'efficacia funestissima sull'economia animale, molte volte col suo sapore piccante e frizzante, col suo colore abbastanza limpido, inganna il consumatore. Ma un attento perito ben presto s'accorgerà del suo stato d'alterazione. Il vino cercone al suo ultimo stadio di corruzione diventa torbido, violaceo, con odore acre, con una spuma bianca e persistente, con sapore forte e bruciante.

Il vino inceronito si suole da ingordi negozianti far passare sopra grappoli d'uva che è in fermentazione, onde ridonargli gli elementi di cui manca e rimetterlo in commercio: questo vino così risanato (*arcuplà*, piem.) non cessa alcuna volta di produrre gravi sconcerti alla salute: ma coloro che lo comprano possono facilmente conoscere questa alterazione, anche senza ricorrere all'alcoometro, dal colore cupo del vino e dalla spuma che rimane aderente al bicchiere in cui è versato.

II. — *Adulterazioni fraudolenti.*

1° Si aggiunge al vino dell'acqua, dello zuccaro o dell'alcool; sono frodi non molto nocive alla salute, ma sono pur sempre frodi.

L'alcoometro gioverà per conoscere le proporzioni dell'alcool contenuto nel vino.

Fuold propose un mezzo semplice per conoscere se nel vino havvi dell'acqua: si faccia svaporare il vino sospetto a bagnomaria, se il residuo che è dal 20 all'80 per 1,000 rimane sotto il 20, è segno che nel vino havvi dell'acqua.

Si può conoscere che nel vino havvi dello zuccaro, introducendo una piccola fiala piena di vino in un vaso d'acqua; se il vino contiene dello zuccaro, questo essendo più pesante, rimane in fondo della fiala, mentre il vino, perchè più leggiero, cede il posto all'acqua entro cui è collocata essa boccetta.

Franck, per conoscere se nel vino havvi dello zuccaro, propone di riempiere una boccetta del vino sospetto e di capovolgerla in un vaso d'acqua; se il vino contiene zuccaro, avendo un peso specifico maggiore, discende e passa nel vaso, mentre l'acqua va ad occupare il posto tenuto dal vino nella boccetta.

Se al vino fu aggiunto dell'alcool per dargli maggior forza, si conosce assaggiandolo, oppure versando su bragie accese il liquido, il quale si accenderà e manderà un odore di alcool.

2° Alcuni negozianti aggiungono al vino, divenuto un po'acido, dell'acetato di piombo, per renderlo dolce, oppure del rame per dargli del vigore, lenti e terribili veleni che cagionano coliche, diarree, e più tardi anche la morte! Si conosce questa frode, prendendo della calce e dello zolfo 3

grammi (un ottavo) caduno: si facciano scaldare a secco insieme in un recipiente, quindi si aggiunga altro ottavo di cremor di tartaro; si sciolga il tutto in 75 grammi (3 oncie) d'acqua, si faccia bollire, si aggiungano alcune goccie di acido cloridrico; questo liquido, versato nei vini contenenti acetato di piombo o di rame, darà un precipitato di color nero; oppure immergendo nel vino sospetto una lamina di ferro pulita, se il vino contiene del rame, questa si coprirà di macchie del rame.

3° Per dare al vino un sapor dolce si associa eziandio il litargirio, egualmente pernicioso. Per conoscere quest'adulterazione, si scolori il vino, facendolo passare sopra il carbone polverizzato, quindi si versi nel medesimo dell'idrogeno solforato; darà un precipitato giallo. Un mezzo più semplice è quello di versare qualche goccia di fegato di zolfo in un bicchiere di vino sospetto; se havvi del litargirio si vedrà precipitare una materia nera.

4° Si aggiunge talvolta della calce per torre al vino l'acidità; si metta il vino a bollire in un recipiente, sino a completa evaporazione; si troverà la calce al fondo del vaso.

5° Se havvi della soda o della potassa, che si mescolano eziandio per togliere al vino l'acidità, si conoscerà al sapore salato, ed a vece di estinguere la sete, vale ad aumentarla; aggiungendo poi al vino sospetto dell'alcool, e facendolo riscaldare, prenderà un color giallo rossastro. Oppure si svapori il vino a secco, si riscaldi il residuo coll'acido solforico: si svilupperà dell'acido acetico, il cui odore svelerà la frode.

6° Si adultera ancora il vino coll'allume, il quale cagiona infiammazioni allo stomaco; si conoscerà al sapore astringente; per accertarsi meglio si tolga al vino il colore, come si è sopra indicato, quindi si versi dell'ammoniaca; si avrà un precipitato bianco.

7° Il vino piccolo (*vinello o posca*) si suole colorare con indaco, con bacche d'ebbia, colla philotacea, col campeccio, col legno del Brasile, ecc., si conoscerà dal suo color carico. Peggio è se il vino si colora, siccome si suole pur troppo fra noi, colle bacche del *solanum nigrum* (*erba morella*) e del sambuco, che hanno un'azione stupefaciente. Si dia perciò la preferenza ai vini poco coloriti.

8° Se fu associato del miele, svaporando il vino, si avrà un residuo del sapore del miele medesimo.

III. — *Falsificazioni.*

Non paghi i negozianti di far passare il vino cattivo per ottimo, fabbricano spesso dei liquidi che non hanno del vino che il colore. Una decozione di qualche legno coll'aggiunta di zuccaro ed alcool si riconoscerà facilmente alla vista, al gusto, ed anche coi mezzi già indicati precedentemente.

In questi ultimi anni, atteso il caro prezzo dei vini naturali, si fabbricarono vini senza uva d'ogni genere. Questa fabbricazione, se fatta con sostanze innocue, non può essere interdetta, come neppure lo smercio dei liquidi ricavatine, purchè tuttavia sia dichiarata al pubblico la vera loro natura, perchè altrimenti ciò costituirebbe un reato di falso.

L'abuso del vino produce l'ebrietà, molte penose malattie, qualche volta l'asfissia e la morte. — *V. Ubbriachezza.*

§ 2. Il vino è uno dei principali prodotti su cui viene imposta la tassa governativa e dazio comunale di consumo sulle basi stabilite dalla Legge 3 luglio 1864. — *V. Tassa governativa e dazio di consumo.*

§ 3. Gli spacci o rivendite di vino al minuto sono, per quanto riguarda la sicurezza pubblica, soggetti alle stesse norme stabilite per gli *Alberghi, Osterie*, ecc. (*V.*). Le Autorità comunali, il cui voto è richiesto per l'apertura di simili stabilimenti, debbono andare bene ponderate nello emettere il loro avviso, perchè il soverchio numero e la poca risponsabilità di coloro che gli esercitano, sono la causa precipua di molti disordini e delitti.

VIOLENZE. — Ogni uffiziale pubblico, agente od impiegato del Governo, che nell'esercizio delle sue funzioni abbia usato od ordinato violenze contro le persone, è punito colla pena stabilita pel reato, accresciuta di uno o due gradi (Art. 236 Cod. pen.). — *V. Abuso d'autorità.*

Riguardo alle violenze usate verso i depositari dell'Autorità pubblica o gli agenti della forza pubblica, *V.* gli art. 247 e segg., 257 e segg. dello stesso Codice, in *Forza pubblica (Agenti della).* — *Oltraggio.* — *Ribellione*, ecc.

VIPERE. — *V. Veleni.*

VISITE DELLE CARCERI. — *V. Carceri.* — *Visite farmaceutiche e sanitarie.*

VISITE DOMICILIARI. — *V. Perquisizioni.* — *Domicilio (Inviolabilità del).*

VISITE FARMACEUTICHE E SANITARIE. — § 1. La Legge sulla polizia sanitaria 20 novembre 1859 nel dichiarare all'art. 16, che la vigilanza dei Consigli sanitari si estende sopra gli spedali, i luoghi di detenzione, gli istituti pubblici d'educazione e gli stabilimenti sanitari non dipendenti dal Consiglio sanitario militare, e dal Consiglio di sanità marittima, soggiunge che uno o più membri dei Consigli saranno dal Ministro, dai Prefetti o dai Sotto-prefetti

rispettivamente in ogni anno delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in quell'articolo (1).

Queste visite già si praticavano quando era in vigore il Regio Decreto 24 luglio 1848, e per tale effetto gli Ispettori dovevano uniformarsi alle norme direttive compilate e riunite dal Consiglio superiore di sanità nella circostanziata Istruzione in data 14 giugno 1849. Quest'Istruzione, in difetto di più recenti norme per l'applicazione della nuova Legge sanitaria, potrà riuscire di utile guida ai membri dei Consigli sanitari che sono chiamati a tali visite, e vuolsi perciò riferire qui per sunto, tanto più che essa non trovasi riprodotta nelle Raccolte ufficiali (2).

I. Ospedali. — Esponendo primieramente i principii d'igiene propria degli ospedali, faceva il Consiglio osservare che i medesimi riguardano: 1° I locali e le sale per infermerie; — 2° Il vitto e le bevande; — 3° Gli utensili e tutti gli oggetti che servono all'assistenza e cura dei malati.

Rapporto al primo oggetto, dicesi che gli ispettori devono notare: — Se le sale delle diverse infermerie abbiano, o no, una sufficiente ampiezza, proporzionata cioè al numero dei letti che in essa vi si trovano collocati, e per ciaschedun letto vi sia almeno 12 metri cubi d'aria; se le medesime sieno ben collocate, alte o basse di soffitto, bene o male illuminate, con libero passaggio o no da un letto all'altro; e se da un letto all'altro vi sia la distanza di un metro almeno, e ve ne siano 3 di distanza da una fila all'altra; — Se vi abbia nettezza in ogni parte della sala, se non siano umide le pareti od il pavimento, se non si senta alcun ingrato o infetto odore, o quel tanfo insopportabile che è effetto di aria corrotta, non rinnovata, e se all'occorrenza si facciano suffumigi disinfettanti; — Se vi siano ad ogni infermeria *ventilatori* in numero sufficiente, e come collocati, se cioè rasenti al suolo oppure nell'alto della parete, ed in ogni caso se si faccia la dovuta rinnovazione dell'aria; — Se vi siano le necessarie *stufe* o *caloriferi* per riscaldare le sale lungo l'inverno; se siano in numero sufficiente, di quale materia composte, e se opportunamente collocate; — Se le latrine e *sedie comode* siano opportunamente situate rispetto alla sala, e se la pulitezza od il ritiramento delle medesime si facciano sollecitamente dagli infermieri, onde non si sprigioni nell'infermeria alcun fetido odore, e se, per pulire la sala, non usino spandere sul pavimento tale quantità d'acqua, che generi troppo umidore; — Se vi siano sale apposite per raccogliervi le *malattie contagiose*, e siano ben situate pel perfetto isolamento dei malati e dei servienti, come esse

(1) Il citato articolo è conforme all'art. 16 della nuova Legge 20 marzo 1865, allegato C, salvo che l'ispezione è limitata ai casi di necessità.

(2) Questo sunto analitico è in parte tolto dal *Dizionario di diritto amministrativo.*

sieno tenute e servite; se le lingerie che se ne esportano siano disinfettate; — Se vi siano sale particolarmente destinate per le *malattie sifilitiche* e come tenute rispetto all'igiene ed al servizio; — Come siano tenute le sale destinate particolarmente per le malattie dei *bambini*; — Se vi abbia un apposito luogo per ospitarvi le *gravide* e le *partorienti*, e come si trovi rispetto all'igiene; — Se vi siano infermerie per la cura delle *malattie croniche*, e come tenute; — Se vi siano sale speciali per le *operazioni* chirurgiche; — Se sianvi camere di accettazione, e specialmente appositi locali, in cui gli aspiranti ad essere ricoverati possano visitarsi separatamente; — Se sianvi locali per temporario deposito dei *maniaci*, e se a ciò appropriati; — Se la camera *mortuaria* si trovi o no opportunamente situata, lontana cioè dalle infermerie, e così pure la sala destinata agli *esercizi anatomici*, quando questi si pratichino o per dovere d'istituto o per comodo d'istruzione; — Se vi siano *musei* o raccolte di *pezzi anatomici*, o di *pezzi anatomico-patologici* per uso delle scuole e per istruzione (Art. 9-24).

Riguardo al *vitto* ed alle *bevande*, devono su questo particolare i delegati innanzi tutto osservare: 1° Il regolamento delle diverse diete vigenti in ciascun ospedale, ed assicurarsi se il medesimo venga regolarmente messo in esecuzione da chi ha l'obbligo di farlo eseguire, ed a seconda della mediche prescrizioni; — 2° Guardare se conformemente al regolamento abbia luogo la giornaliera distribuzione degli alimenti, e se questa si faccia contemporaneamente per tutte le infermerie, oppure successivamente, e se non vi abbia alcun inconveniente, massime qualora fossevi una soverchia perdita di tempo dalle prime alle ultime distribuzioni; — 3° Esaminare se non vi abbia abuso o mancanza rispetto alla quantità degli alimenti prescritta dal medico, sì in più che in meno; se la loro qualità e la preparazione sieno pure come il medico le ha ordinate (lo stesso dicasi delle *bevande*, sì per la quantità che per la qualità); — 4° Sottomettere a speciale disamina l'*acqua* di cui si fa uso nello spedale, ed all'uopo si procurerà che ne sia fatta l'analisi, la qual norma sarà applicabile per tutti gli stabilimenti (Art. 25, 26, 27 e 28).

E per quanto concerne gli utensili ed *oggetti* che servono all'*assistenza* e cura dei malati, devono gli ispettori osservare: — Se i vasi od i recipienti di rame, dei quali si fa uso nei varii bisogni della cucina per far cuocere, preparare, trasportare, conservare alimenti e bevande, siano stagnati ed ordinatamente puliti; — Se i recipienti delle vivande da distribuirsi nelle infermerie sieno coperchiati o no; se si trasportino a braccia, oppure si tirino qua e là per le diverse infermerie su qualche carretto o con altro meccanismo; se vi abbiano inconvenienti su questo particolare; — Se le *stoviglie*, di cui usano i malati per prendere cibo o bevanda, sieno pulite; se di terra, di legno o di metallo, e quale; — Se le *lettiere* sieno fatte di ferro o di legno e se non siano infestate da insetti; — Se i letti sieno puliti e convenienti; se i *pagliaricci* contengano buona paglia o foglie; se le *lingerie* sieno pulite e frequentemente cambiate; e se ve ne sia un sufficiente corredo; — Se i malati sieno tenuti mondi, puliti di lingerie, e soccorsi con quell'esterna cura, della quale tanto abbisognano, special-

mente quando sono impotenti a curare da sè la propria persona; — Se a ciascun letto vi abbia il posto conveniente per collocare i rispettivi rimedii degli infermi, non che i vasi o recipienti per raccogliere ogni specie di escrezione; — Se l'ospedale sia provveduto delle suppellettili necessarie alle ordinarie medicature; — Se le ampolle, alberelle, vasi ed altri utensili, destinati a portare o a contenere i diversi medicamenti, siano adattati a quest'uopo; — Se sopra i recipienti e sulle carte che contengono i medicamenti, sì ad uso interno che ad uso esterno, sianvi le relative etichette, colle opportune indicazioni per l'uso del rimedio; — Se l'*armamentario chirurgico* di proprietà dell'ospedale (quando vi sia), e così pure l'*armamentario anatomico* siano ben tenuti, provvisti della occorrente quantità di oggetti, e pronti ad ogni bisogno dell'arte; — E se l'ospedale abbia una farmacia di sua proprietà, se sia soltanto privata o serva anche al pubblico, e chi ne sia il direttore (Art. 25-40).

Riguardo all'*assistenza* e alla cura che vi ricevono i malati, hanno gli ispettori ad esaminare: 1° Se l'*orario delle visite giornaliere* e *mediche* e *chirurgiche*, prescritto dal regolamento dello spedale, venga esattamente osservato per parte dei medici e chirurghi ordinari e degli assistenti; se dalla poca osservanza di un tale orario derivino inconvenienti più o meno gravi, e quali; — 2° Quale sia il numero medio che ognuno degli ordinari curanti è obbligato di visitare quotidianamente, ed in quanto tempo, quanti letti vi siano stabiliti e quanti comunemente occupati; — 3° Se le prescrizioni fatte sì dai medici che dai chirurghi siano sollecitamente e puntualmente eseguite, sì dal farmacista che dagli altri cui spetta, e se a tal uopo abbiavi persona destinata a sorvegliare, chi sia e come eserciti l'importante incarico; — 4° Se il *personale medico* e *chirurgico* sia proporzionato per numero al servizio dello spedale, tanto dal lato degli ordinari, quanto da quello degli assistenti ed allievi, e se il *personale degli infermieri* sia sufficiente al servizio delle varie sale; — 5° Se abbiavi, o no, una direzione od una ispezione medica interna dell'ospedale, che vegli alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni che riguardano la cura medica e chirurgica degli ammalati; e per tali motivi sono tenuti gli ispettori di fare un elenco esatto di tutto il personale sanitario, che all'atto della loro visita si trova addetto a ciascun ospedale, notando la qualità delle funzioni e del servizio ad ognuno affidato; — 6° Devono parimente assicurarsi se in essi ciascuno degli ufficiali di sanità sia esatto nell'adempimento delle incumbenze tanto ordinarie quanto straordinarie del suo uffizio ed invigilare se i medesimi, e specialmente quelli che hanno la direzione delle sale, sieno esatti osservatori di tutte le misure igieniche sopramentovate, con annotare se sia curato lo isolamento od almeno la separazione delle malattie contagiose, e se si tengano pure separate quelle che, quantunque non attaccaticcie, hanno tuttavia tale natura e presentano tai fenomeni da non comportare la comunione colle altre; — 7° Osservare se gli *infermieri* addetti all'assistenza dei malati siano per numero, per età, per vigore di salute, per attitudine capaci di sostenere il servizio al quale sono applicati, e se i medici e chirurghi, da cui

dipendono, abbiano su questo particolare a muovere qualche lagnanza; — 8° Se avvenga che passino fra i *convalescenti* individui tuttavia malati e questi si rimandino troppo presto dall'ospedale, oppure si ritengsno altri che potevano essere prima dimessi perchè guariti; — 9° Verificare se si procuri che nelle tabelle appese ai letti e nel libro di visita giornaliera venga scritto il titolo delle varie malattie e siano notate le singole prescrizioni farmaceutiche e flebotomiche fatte dai curanti; — 10. Se i medici ed i chirurghi ordinari delle diverse sale si occupino nel raccogliere elementi d'una *statistica medica*, per poter sovra essi stabilire il movimento giornaliero delle malattie non solo in quanto al loro incremento o decremento, ma anche rispetto alla prevalenza delle une sulle altre, assicurandosi quali siano le malattie generalmente predominanti nell'ospedale, e più nell'una che nell'altra sala, e se ciò possa dipendere da cause amovibili; — 11. Osservare se si facciano ricerche necroscopiche su coloro che l'arte non potè salvare, od almeno su quelli che ebbero a soccombere per gravi e speciali malattie, se siano conservati i pezzi patologici più interessanti e se questo modo d'istruzione venga diretto nei singoli casi dai medici di cura, o lasciato all'arbitrio dei soli assistenti o prsticanti; — 12. Vedere infine se in alcuni singolari casi di malattie, i medici e chirurghi ordinari usino di chiamare intorno a sè i giovani assistenti o prsticanti e tengasi conto del corso delle medesime, raccogliendone la storia, e se anche fuori di questi speciali casi i medici e chirurghi tengano nota delle loro cure e facciano rendiconti, tanto per la loro propria istruzione, quanto pel vantaggio dell'arte (Art. 41-58).

II. Manicomii. — Indicate le indagini che debbono praticarsi negli ospedali in *genere*, si occupa l'Istruzione a dare le necessarie norme per le visite ad *ospedali speciali*, tra i quali vengono in primo luogo indicati i Manicomii, riguardo ai quali viene ordinato prima di tutto ai delegsti di vedere: — Qual sia il regolamento interno; se per la parte sanitaria vi si possa introdurre qualche miglioramento; se detto regolamento sia in ogni sua parte eseguito; quale sia il personale ssnitsrio addetto alla direzione ed alla cura dei ricoverati; — Fare quindi attenzione all'ubicazione dello stabilimento, vedere se sia conveniente sotto il rapporto igienico; se sia ad uno o più piani, se fornito di ampii cortili interni, di viali, di gisrdini destinati al passeggio ed alla ricreszione dei mentecatti; e se nel Manicomio esistano locali distinti ed appropriati per il Direttore od Ispettore capo del medesimo, per le infermerie, per i bagni, per i mentecatti tranquilli, per i mentecatti furiosi, per i sucidi.

Devono inoltre i delegati esaminare se il vitto giornaliero sia dato in quella quantità e qualità che prescrive il regolamento; se la distribuzione si faccia con ordine, e se non occorra che il trattamento usato ai pensionari venga a danneggiare gli altri ricoverati; — Se tengasi conto del numero dei *mentecatti* che si trovano nel Manicomio; di quelli che sono *convalescenti* e che furono guariti; indicando anche se i medici di cura usino tenere statistiche relative al movimento annuo dello stabilimento; — Guardare quali mezzi di cautela e di sicurezza vengano praticati nel

Manicomio per contenere i furiosi; se si usino ancora le catene o le cinghie di cuoio alle mani ed ai piedi, oppure il solo corpetto di forza, e come sieno collocati e disposti i letti nei quali sono tenuti fermi; — Osservare se i *convalescenti* siano dagli altri segregati, e non abbiano più comunicazione alcuna con quelli che non hanno migliorato; se i mentecatti tranquilli siano occupati, e come; — Riconoscere se si faccia a dovere l'esperimento di esplorazione prescritto dai regolamenti per accertare la manìa dei nuovi entrati, e se si osservino le cautele stabilite per l'uscita (Art. 59-66).

III. Sifilicomii. — Tra gli ospedali speciali comprendonsi i sifilicomii od ospizi celtici, riguardo ai quali devono parimente gli Ispettori rivolgere le loro indagini sull'ubicazione e sulle condizioni *igieniche* locali, come è stato stabilito per gli ospedali in genere, e vedere quale sia il regolamento sanitario dello stabilimento, e come eseguito; — Vedere inoltre se vi siano persone destinate a far le unzioni mercuriali e se usino le precauzioni opportune; — Di procurare che si tenga in dovuto conto la temperatura delle sale, la disposizione dei luoghi destinati ai bagni, ed il modo con cui in generale sono serviti gli ammalati; — Annotare infine se unita allo stabilimento esista una clinica delle malattie sifilitiche, se questa non dia luogo a speciali osservazioni, e se in nissuna parte del servizio siavi qualche disordine a riparare (Art. 67-70).

Passa quindi l'Istruzione a trattare degli stabilimenti pubblici non militari, i quali vennero divisi in due categorie, cioè in stabilimenti di carità e di beneficenza pei poveri dell'uno e dell'altro sesso di qualunque età, ed in stabilimenti pubblici di educazione, arti e mestieri.

Nella prima classe, cioè tra gli stabilimenti di carità e di beneficenza, sono qui contemplati i seguenti: 1° *Ospizi di maternità*, o ricoveri per le gravide e partorienti; — 2° Ospizi o ricoveri pei trovatelli od esposti; — 3° Ospizi o ricoveri, od Istituti sanitari per l'infanzia; — 4° Asili e scuole infantili; — 5° Case di educazione pei poverelli; — 6° Ricoveri per fanciulli e giovani discoli; — 7° Ricoveri di *mendicità* o *depositi* od *alberghi dei poveri;* — 8° Ospizi, o case di lavoro; — 9° Istituti, o ricoveri degli *incurabili*; — 10. Istituti, o ricoveri pei *sordo-muti*; — 11. Istituti, o ricoveri pei *ciechi;* — 12. Asili pella *vecchiaia* (Art. 71 e 72).

IV. Ospizi di maternità. — Ritengasi perciò che ufficio dei visitatori degli Ospizi di *maternità* è di osservare: — Se si faccia distinzione tra le ricoverate gravide *legittime*, e le *illegittime*, se siano separate le une dalle altre; se vi sia qualche regolamento, che prescriva le norme tanto della loro ammessione, quanto dell'uscita dall'Ospizio quand'esse abbiano partorito; — Se siano in distinte sale le *gravide*, le *partorienti*, e le *puerpere;* — Di notare la *ubicazione*, l'*ampiezza* ed *elevatezza* delle dette sale; indicando ciò che può essere contrario all'igiene; — Verificare se all'Ospizio sia annessa una *scuola pratica di ostetricia* tanto per gli *allievi* quanto per le *levatrici*, con quale regolamento si tenga, e se siavi qualche miglioramento da suggerire; — Se vi siano *infermerie* apposite per accogliere le ammalate di malattie

anteriori o posteriori al parto, e come sieno tenute; — Indicare da chi ed in qual modo si presti il servizio nelle sale ostetriche, e nelle infermerie; — Se il *vitto* che si dà alle *gravide* ed alle *nutrici* sia sufficiente per quantità, e di conveniente qualità, e se sia loro permesso di uscire dalle sale entro cui stanno ordinariamente; — Notare le pratiche per l'ordinario adottate nell'Ospizio, tanto pel parto semplice quanto pel parto non naturale, e quali sieno le persone assistenti e le operanti, nell'uno e nell'altro caso; — Indicare se la prole neonata venga consegnata a nutrice, oppure si obblighi la madre stessa a nutrirla col proprio latte, e se nel caso che venga allattata nell'Ospizio, il numero delle nutrici sia sufficiente all'uopo, se si usi in alcune circostanze di altri mezzi di allattamento; se veglisi ad impedire la diffusione della lue per via delle nutrici, o se v'abbiano sotto a questo rapporto disordini da riparare; — Tener conto del movimento annuo dei parti che succedono nell'Ospizio, indicando il numero dei bene e dei male riusciti; — Infine osservare se nei registri si tenga memoria dei parti dei *feti mostruosi*, se si conservino i pezzi patologici, le viziate pelvi, gli uteri mal conformati, e gli altri prodotti morbosi (Art. 73-83).

V. Ospizi di trovatelli. — Tengono dietro agli Ospizi di maternità gli ospizi o ricoveri pei *trovatelli esposti*, riguardo ai quali devono gli ispettori esaminare: — Se le pratiche in uso nell'Ospizio per raccogliere, curare e nutrire gli *esposti* non offrano inconvenienti; — Se il numero delle nutrici residenti nella casa sia sufficiente all'uopo per poter allattare tutti i bambini che si allevano nella casa medesima, se si usi qualche mezzo di allattamento artificiale, e si abbia cura d'impedire che per mezzo delle nutrici si propaghi la lue nei poppanti; — Vedere se le *camere* destinate al baliatico siano pulite, comode, spaziose, se le lingerie, le culle e tutto ciò che riguarda la cura, e l'allevamento dei bambini sia tenuto e disposto secondo i dettami d'una savia igiene; — Se per insufficienza di nutrimento o di cura, oppure per effetto di cattive condizioni igieniche locali, i bambini che si allevano nell'Ospizio siano malaticci, e se, rimovendo le dette cause estrinseche, si possa sperare una migliore riuscita nel loro allevamento; — Se per negligenza, o per poca cura che abbiasi dei bambini, questi contraggano *ernie* scrotali od inguinali, od altre malattie; ed in tal caso additare le misure più efficaci per rimediarvi; — Se la *vaccinazione* venga regolarmente e costantemente praticata nell'Ospizio, e con quale successo, e se il *vaiuolo* appaia talvolta sotto la vera, o sotto la falsa sua forma; — Esaminare il modo, con cui si veglia sui *trovatelli dati a domicilio*, e sul modo con cui essi sono tenuti; indagare se i visitatori di tali esposti adempiano esattamente il loro dovere; — Conoscere infine il *movimento statistico* annuo dei bambini raccolti nell'Ospizio, e la cifra della detta *mortalità*, notando tutte quelle circostanze, le quali potessero influire sull'aumento della mortalità stessa (Art. 84-91).

VI. Istituti sanitari per l'infanzia. — Riguardo agli *Istituti sanitari per l'infanzia*, oltre l'esame sullo stato delle sale e dei dormitoi, e se il tutto sia tenuto secondo le regole igieniche come sopra prescritte

pegli ospedali, devesi osservare se le *malattie comunicabili* nella primiera età sieno accolte, e medicate in sale a parte, isolate affatto onde impedire il contatto; — Se il *vitto giornaliero* e per quantità e qualità sia sufficiente, e distribuito a tempo secondo il regolamento proprio dell'Istituto, e le prescrizioni dei curanti; — Se in generale la fisica costituzione dei fanciulli ospitati nel ricovero sia lodevole, e non essendo tale, se possa esserne causa qualche difetto nel governo dei medesimi; — Notare inoltre lo stato del personale medico, chirurgico e farmaceutico incaricato di dirigere la cura, e prestare servizio all'Istituto, indicando se usi di fare osservazioni statistiche, e di confronto, per vedere il movimento annuo delle malattie curate, ed i risultati ottenuti; — Se congiunta allo stabilimento vi abbia qualche clinica istruzione per le malattie dei fanciulli, e se vi ha luogo a qualche osservazione; — Infine se vi sia qualche malattia predominante sulle altre lungo l'anno, e quale possa essere la causa di una tale prevalenza (Art. 92-98).

VII. Asili infantili. — Passando alla parte che riguarda gli Asili e *scuole* infantili, deve essere cura degli ispettori di esaminare i locali, in cui vengono accolti i fanciulli tanto per l'istruzione, quanto pel *vitto e ricreazione* loro, e ciò nello scopo di vedere se sotto il rapporto igienico sieno tenuti convenientemente; — Vedere se gli utensili inservienti al vitto siano adattati e puliti, e se i fanciulli stessi sieno mondi della persona, e diretti con quei riguardi che dal lato sanitario richiede la loro tenera età; — Assicurarsi, se sia osservato il divieto di accogliervi fanciulli non vaccinati, od affetti da malattie croniche, schifose od attaccaticcie; — Conoscere se vi sia un regolare servizio medico sì per l'ispeziono dei fanciulli, che per la direzione della parte igienica; — Se il numero dei fanciulli adunati in ciascuna scuola non sia soverchio, e ciò essendo, quali inconvenienti ne risultino; se troppa sia la occupazione mentale in cui si tengono, o troppo a lungo rimangano inerti e seduti; se vengano imposte punizioni tali da pregiudicarne la salute; — Inoltre, se gli alimenti accordati nella giornata dall'Istituto e loro procurati altrimenti sieno di buona qualità, ed in quantità sufficiente; se vi siano alcuni letti per coricare nella giornata quei fanciulli, che avessero qualche incomodo transitorio di salute (Art. 99-103).

VIII. Orfanotrofi. — Quanto alle *case di educazione pei poverelli* e degli *orfanotrofi*, devono gli ispettori assicurarsi presso la Direzione della casa se, e quale regolamento interno esista nella medesima, e se un tale regolamento venga osservato per quanto interessa la parte sanitaria; — Se le sale destinate alla refezione, al riposo, al trattenimento ed all'occupazione degli educandi sieno ampie sufficientemente, ben ventilate, illuminate, abbastanza riscaldate, pulite ed asciutte, se gli utensili per la preparazione e distribuzione degli alimenti e delle bevande, le lingerie personali, e da letto, ed i letti medesimi sieno quali si richieggono per la pulitezza delle persone, e per l'igiene del luogo; — Se vi sieno infermerie, e come dirette, ed in caso che non vi siano, se i malati vengano trasportati a qualche ospedale, e con quale mezzo; — Se gli ammessi sieno stati vaccinati, od abbiano avuto il *vaiuolo* naturale, e se per questa parte vengano osservati i rego-

lamenti in vigore; — Se i ricoverati sieno puliti, e se i *malaticci*, o gli affetti da morbi di natura lenta sieno segregati dagli altri; — Se siano occupati in lavori di qualche utilità dentro o fuori della casa, e se le ore di occupazione e di lavoro non sieno soverchie a danno del loro progressivo sviluppo fisico ed intellettuale; — Se il *vitto giornaliero* accordato ad ogni individuo sia sufficiente per quantità, ed adattato per qualità; come sia distribuito; — Se il moto e l'esercizio del corpo entrino come elemento di sviluppo fisico nel regolamento igienico dell'Istituto; — Se predomini qualche malattia epidemica, contagiosa od altra, quale, e come si possa provvedervi; facendo anche speciale attenzione alla mortalità nella casa, e qualora sia considerevole, si noterà quali se ne credano le cause (Articoli 104-113).

IX. Case di custodia. — Per ciò che riguarda i ricoveri per *fanciulli* e *giovani* discoli, incumbe ai visitatori di esaminare primieramente il regolamento interno del ricovero per la parte igienica, ed annotare se gli si possa recare qualche miglioramento; — Se le sale per la refezione, pel lavoro, per la ricreazione, pel riposo, ed i siti destinati per la punizione degli insubordinati, siano, quanto alla *salubrità, situazione, ampiezza, polizia e ventilazione*, sì e come indicossi già per gli altri stabilimenti; — Se vi sia difetto nella *quantità, qualità e distribuzione* del *vitto* e delle *vivande*, se sia accordato ai ricoverati un sufficiente esercizio corporale; quali ne siano le ordinarie occupazioni; se occorra qualche proposta per favorire lo sviluppo fisico dei medesimi; — Se le punizioni sieno tali che possa derivarne danno alla salute; — Quanto al servizio medico-chirurgico, alle infermerie, ed alla mortalità devono attenersi alle istruzioni già espresse pegli altri stabilimenti (Art. 114-119).

X. Ricoveri di mendicità. — Riguardo ai *ricoveri di mendicità*, rammenta l'Istruzione, che una delle principali osservazioni sarà di esaminare se le sale destinate ad uso di dormitorio sieno sufficienti al numero delle persone e dei letti; e se per l'adunamento di troppa gente nelle medesime possano risultare pericoli per la salute dei ricoverati; — Se vi abbia separazione tra i *fanciulli* e i *vegliardi*, fra i *validi* e gli *invalidi*, e se le cure igieniche dovute agli uni ed agli altri si prestino regolarmente; se le malattie di natura epidemica o contagiosa siano isolate; se nell'Ospizio predomini qualche malattia, la quale possa essere attribuita a difetto di cura igienica, o ad altre cause particolari allo stabilimento stesso; — Di riconoscere se vi siano sale per i *ciechi* e per gli *incurabili* e per altre classi di malati; come siano dirette e servite; — Se i ricoverati ancora abili al lavoro siano occupati convenientemente, e se i lavori non siano troppo gravosi, avuto riguardo alle circostanze particolari degli individui, ed al tempo che s'impiega in essi; — Esaminare il modo con cui è disimpegnato il servizio medico-chirurgico-farmaceutico, con notare se la mortalità annua, avuto riguardo al numero dei ricoverati, sia straordinaria, ed in tal caso procurare di conoscerne la cagione (Art. 120-128).

XI. Ospizi e case di lavoro. — Nella parte relativa agli *ospizi o case di lavoro* mandasi ai delegati di esaminare specialmente se il lavoro

sia adattato e proporzionato all'età, al sesso, alla costituzione fisica dei singoli individui; quante ore si passino nel lavoro; se quelli stiano a lungo seduti, od altrimenti in posizione che sia cagione di qualche fisico malessere, e quando le materie che i lavoratori dovranno maneggiare siano di tal natura da richiedere speciali precauzioni nel corso del lavoro, osservare se tali precauzioni siano usate; — Qualora siano adoperate sostanze venefiche, qualunque ne sia la forma, riconoscere se siano bastevolmente custodite sotto la direzione di persone intelligenti e se lo stabilimento abbia un apposito registro per l'indicazione della provenienza, e della distribuzione e del consumo di tali sostanze: — Se si usino sufficienti cautele nel maneggio delle macchine e degli apparati chimici; — Se lo stabilimento sia cagione d'incomodo o danno ai vicini, se si possa porvi riparo; se vi sia contravvenzione alle discipline vigenti sugli stabilimenti insalubri (Art. 130-134).

XII. Ricoveri degli incurabili. — *Pei ricoveri degli incurabili* basta che si proceda come nell'ispezione degli ospedali in generale, notando però se vi abbia separazione fra le *malattie incurabili* in ragione della loro specialità, e dell'età dei ricoverati; nel caso contrario, se ne risultino inconvenienti (Art. 135-136).

XIII. Istituti pei sordo-muti. — Riguardo agli *Istituti pei sordo-muti*, e *ricoveri pei ciechi*, le avvertenze e le regole tracciate per la visita degli istituti precedenti servono di norma riguardo all'ispezione sanitaria su quelli de' ciechi e dei sordo-muti; osservande quanto a questi, se l'arte salutare si occupi della cura di quegli individui che non sono giudicati insanabili, e con quali successi; e riguardo ai *ciechi*, se i ricoverati siano bastevolmente assistiti, e se si tenti qualche cura onde loro ridonare la vista (Art. 137-140).

XIV. Asili per la vecchiaia. — Quanto agli *asili per la vecchiaia* devono gli ispettori esaminare se l'interno dell'ospizio, le sale, le infermerie, i cortili, i giardini offrano quei comodi, e quella salubrità che si richieggono per la salute dei ricoverati, avuto riguardo alla loro età; — Notare se i vecchi impotenti od infermi siano separati dagli altri, e se ricevano la necessaria assistenza; — Guardare se i letti, le vestimenta, il vitto, le bevande ed il rimanente del regime siano adattati all'età degli ospitati.

E quanto all'esame dello stato sanitario devono ritenersi le avvertenze già indicate per gli altri istituti (Art. 141-144).

Gli stabilimenti di educazione, arti e mestieri, tra i quali sono compresi i *collegi*, e le altre *case di educazione*, — *le scuole di ginnastica, di nuoto*, e simili esercizi; — gli *stabilimenti ortopedici*, — le *manifatture* tenute per conto di pubbliche Amministrazioni, e tutti gli *stabilimenti pubblici in generale*, sui quali il Governo esercita una ispezione sanitaria, formano pure oggetto delle segnenti istruzioni.

XV. Collegi e case d'educazione. — Quanto ai *collegi ed altre case di educazione*, investigare le condizioni igieniche, tanto relative al luogo, quanto alle persone, per cui la salute degli alunni ne sia il meglio possibile guarentita; — Sotto il rapporto sanitario osservare la qualità e quantità

degli alimenti giornalmente distribuiti; la condizione delle sale e dei dormitoi; la destinazione delle ore pel vitto, per la ricreazione, per lo studio, pel sonno; — Quali siano i modi di ricreazione; se vi si intromettano esercizi di ginnastica, e se siano gli allievi sufficientemente sorvegliati nell'interesse sanitario sì di giorno che di notte; — Se vengano ammessi solamente individui di sana costituzione, che risultino essere stati vaccinati con successo, od avere sofferto il vaiuolo; — E se i malati siano curati in infermeria, e come assistiti.

XVI. Scuole di ginnastica e di nuoto. — Riguardo alle *scuole di ginnastica*, di *nuoto* e simili, l'ufficio dei visitatori è limitato ad osservare se il regolamento dell'Istituto nulla lasci a desiderare dal lato sanitario; se gli esercizi si facciano in locali adattati colla dovute precauzioni e regole igieniche; e se gli apparecchi e le macchine, che servono agli esercizi adattati alle persone, non possano recare loro nocumento; se vi siano gli opportuni mezzi di soccorso pel caso di accidenti (Art. 145-152).

XVII. Stabilimenti ortopedici. — Quanto agli *stabilimenti ortopedici*, sono soggetto di esame e di investigazione *i locali destinati alla cura ortopedica*; — *il vitto, ed il genere di esercizi muscolari pei ricoverati*; — *le macchine, gli apparati*, i letti *e gli altri mezzi che si adoperano*; — Sul *vitto* e sui *locali* sono a ritenersi le norme già per altri istituti indicate: quanto agli *apparati*, alle *macchine*, ed agli altri mezzi ortopedici osservare se siano nelle condizioni richieste dalle circostanze degli individui posti in cura, notare le specialità delle infermità curate, ed i risultati ottenuti; e se la cura sia esclusivamente meccanica o mista, cioè coadiuvata da un trattamento terapeutico interno, o da operazioni cruente di chirurgia (Art. 152-155).

Per ciò che riguarda il servizio medico, chirurgico e farmaceutico, i visitatori devono parimente attenersi alle regole già indicate per gli altri stabilimenti sanitari.

XVIII. Fabbriche e manifatture. — Quanto alle *manifatture dipendenti da pubbliche Amministrazioni*, *fabbriche dei tabacchi*, ecc., ufficio è dei visitatori, oltre le condizioni igieniche della località, di esaminare lo stato fisico delle persone applicate alla fabbrica; le malattie, a cui vanno soggette; le cause principali di esse; i mezzi di evitarle; — Avvertire se nelle diverse operazioni sia sufficientemente guarentita la salute delle persone che vi attendono; se i magazzini per la fermentazione delle foglie siano abbastanza separati dai laboratoi; se la concia del tabacco sia fatta in modo da non poter recare nocumento ai consumatori; — Ed è egualmente loro cura di esaminare se per la durata delle ore di lavoro, o per la posizione del corpo, o per altre cagioni gli operai, ed in ispecie le donne, non abbiano a soffrire in salute (Art. 157-159).

XIX. Carceri giudiziarie. — Formano finalmente oggetto dell'Istruzione: — 1. Le *carceri giudiziarie* destinate alle persone sotto processo; — 2. Le *carceri dei condannati* e gli *altri luoghi ove si scontano le condanne*.

Le carceri giudiziarie hanno due classi di *detenuti*, cioè quelli che sono nei *secreti*, e gli altri *ammessi a colloquio*. Devono perciò i visitatori inda-

gare le condizioni igieniche locali sì per gli uni che per gli altri; — Osservare in ispecie se i *secreti*, per la loro ubicazione, o difetto della loro ampiezza, ventilazione, illuminazione, o di luce, possano alterare la salute dei carcerati; — Come siano collocate e tenute le *latrine;* se si usino e si tengano purgate le *portatili;* se dalle une, o dalle altre non derivino cause d'insalubrità; se la conveniente nettezza si osservi nelle camere, nelle sale, e negli altri siti del carcere; e se le camere dei *ditenuti* siano provviste dei necessari e distinti recipienti per l'acqua da bere e da lavarsi.

Inoltre è obbligo dei visitatori di vedere lo stato delle infermerie, e se gli ammalati siano bene assistiti pel servizio medico-chirurgico-farmaceutico; — Di notare se i carcerati siano addetti a qualche lavoro, od esercizio corporeo; se vi siano cortili, od altri siti da ammettere i *ditenuti* all'aria aperta; se nelle sale e nei dormitoi non siano agglomerati con danno della loro salute; e di fare osservazione alla qualità ed alla quantità del vitto e delle bevande comunque loro somministrate, al modo con cui sono vestiti, ai letti, ai tavolati, ai paglioricci, ed a tutto ciò che riguarda la individuale igiene.

Devono parimente notare se le pene disciplinari, che s'infliggono, possano per sè essere causa di qualche fisico malore; informarsi pure se vi siano nel carcere casi di scorbuto, di tifo o di altre malattie contagiose od epidemiche, e come in tale occorrenza si provveda; ed infine tener conto di tutto ciò che può influire sullo stato sanitario dei ditenuti, ed a questo oggetto si metteranno in pratica le norme tracciate per i pubblici stabilimenti (Art. 161-170).

XX. Carceri di pena. — Riguardo alle *carceri dei condannati ed altri luoghi di reclusione*, quanto si è detto antecedentemente, serve di guida ai visitatori delle carceri dei condannati e degli altri luoghi di reclusione, in cui si terrà inoltre nota della relativa *mortalità*, e delle cause che la rendessero eccessiva.

Per quel che riguarda i condannati ai *lavori forzati*, s'investigherà particolarmente se il genere di lavoro, per la sua natura, o per la sua durata, possa essere di nocumento alla salute dei medesimi (Art. 171-172).

§ 2. La già citata Legge sanitaria reca nell'art. 19 che i Consigli sanitari avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimenti e rimedio, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, essi ne riferiranno all'Autorità superiore e si procederà alla visita delle merci sospette, delle officine, negozi o magazzeni in cui si contengono, coll'assistenza di quello fra i loro membri, che verrà delegato a termini dell'articolo 16 (*V.* sup. § 1).

Con questa disposizione restano abolite le visite periodiche e regolari che a termini dei RR. DD. 24 luglio 1848 e 28 luglio 1849 dovevano effettuarsi alle farmacie, botteghe dei fondachieri, riven-

ditori di spezie, confettieri, liquoristi, acquavitai, alle fabbriche di birra, d'acque gazose, di aceto, e di acque e fanghi minerali, colle norme ivi prescritte. È veramente a rammaricare che siasi eliminata tal cautela nell'interesse della sanità pubblica: essa era certamente un po' dispendiosa e fastidiosa per gli esercenti; ma essendo obbligatoria e generale, non vestiva carattere d'odiosità o di parzialità, come saranno per certo giudicate le visite *eccezionali* che ora si faranno.

Ad ogni modo saranno sempre utili a consultarsi, per eseguire codeste visite, le disposizioni *tecniche* del suddetto R. Decreto 28 luglio 1849. Noi ne abbiamo già dato un sunto in diversi articoli di quest'opera. — *V. Droghe, droghieri.* — *Farmacie, farmacisti.* — *Confettieri.* — *Liquoristi.* — *Aceto* (*Fabbricanti d'*). — *Acque e fanghi minerali e termali.* — *Birra*, ecc.

VISITE PASTORALI. — § 1. Le visite pastorali delle diocesi sono prescritte dai sacri canoni e specialmente dal Concilio di Trento in ogni anno od al più tardi ogni biennio, per il bene della Chiesa e delle anime. Nel capo III, sess. XXIV, *De reform.*, vi è detto: « I Patriarchi, i Primati, i Metropolitani ed i Vescovi non ommettano visitare la propria diocesi per se medesimi, o, se saranno legittimamente impediti, pel loro Vicario generale o Visitatore; se ogni anno non potranno visitarla tutta per la sua vastità, visitino almeno la sua maggior parte, sicchè tutto nel biennio si termini da essi o dai loro visitatori ». — Successivamente si raccomànda ai Vescovi di non gravare alcuno con spese inutili; di non ricevere nè essi nè alcuno dei loro veruna cosa a titolo di procura per la loro visita, ancora di testamenti ad usi pii e con altro qualunque nome, nè regalo, nè danaro qualsiasi, anche offerto in qualunque modo, oltre a ciò che è dovuto per diritto dai lasciti pii, non ostante qualunque consuetudine, anche immemoriale, *eccettuate però le cose appartenenti al vitto*, che dovranno somministrarsi al visitatore *frugalmente e moderatamente* secondo i bisogni del tempo e non più. — Che resti però *ad arbitrio* di quei che sono visitati se vorranno piuttosto pagar ciò che erano soliti a pagare, tassato certo danaro, o piuttosto somministrare le dette cose appartenenti al vitto, salvo ancora il diritto contratto dalle antiche convenzioni coi monasteri od altri luoghi pii o provincie, ove è consuetudine che i visitatori nè ricevano cose, nè vittuario, nè danaro, nè qualunque altra cosa, ma facciano tutto *gratis*.

Successivamente, in base al Concordato inteso tra la Santa Sede e la Corte di Savoia, il sommo Pontefice Benedetto XIV nella sua Istruzione del 6 gennaio 1742 stabiliva: « Acciò poi sia libero l'esercizio dell'autorità e della giurisdizione ecclesiastica a pro dei Vescovi pel governo del gregge alla loro cura commesso, dovranno essi godere ogni piena libertà di visitare la diocesi, e finita la visita, di convocare il sinodo senz'obbligo o dovere, di potere, senza prendere veruna licenza, pubblicare editti, di poter pure, senza veruna licenza, venire *ad limina*, potendo esser sicura la Maestà del Re che nè verun Vescovo, nè veruna persona ecclesiastica partirà dai suoi Stati, si allontanerà dal suo dominio senza qualche ossequio verso di lui ».

Dai riferiti testi si arguisce: 1° che gli Ordinari diocesani non hanno verun obbligo di chiedere il Regio gradimento prima di intraprendere la visita delle loro diocesi, che anzi essi sono in piena libertà di effettuarla senza dover prendere alcuna licenza, sebbene sia uso che sogliano essi preventivamente entrare in comunicazioni per lo più officiose col Governo; 2° che le somministranze da farsi dai visitati e per loro, dai Comuni e dalle provincie, siano limitate alla pura *vittovaglia*; che quanto alla misura e modo di tali prestazioni, debbasi stare unicamente alle introdotte consuetudini, non esistendo veruna Legge che regoli questa materia, e che infine in tale proposito non debba farsi alcuna innovazione al finquì praticato.

La *Rivista amministrativa del Regno* su questo argomento discorrendo, emetteva le seguenti considerazioni: « — Sebbene non siavi di legalmente stabilito riguardo alle procurazioni pretese dai Vescovi in occasione della visita delle rispettive parrocchie delle loro diocesi; tuttavia, ossiachè si considerasse non essere cosa conveniente nè giusta, che simili visite di utilità pubblica ricadessero unicamente a carico o degli stessi Vescovi esclusivamente, o dei parroci, ossiachè le popolazioni vi si prestassero volontariamente per dare ai loro pastori una dimostrazione di particolare affetto e venerazione, già fino da tempi assai remoti si andò praticando di tollerare che nella maggior parte dei luoghi visitati, contribuissero senza tratto di successiva conseguenza allo sconto delle necessarie spese gli stessi Comuni, come riscontrasi in proposito da una Lettera circolare di S. M. del 16 giugno 1728, diretta agl' Intendenti, *circa il modo che deve tenersi per le spese da farsi in occasione delle visite pastorali de' Vescovi*, la di cui copia conservasi negli archivi di Corte.

« Non si può adunque annuire al desiderio di un Vescovo, il quale avrebbe per iscopo di far imporre una considerevole somma fissa a carico di ciaschedun Comune, mentre non essendo i medesimi per disposizione di veruna legge o di altro relativo provvedimento obbligati a corrispondere l'ammontare di tutte o parte delle spese di simili visite pastorali, non altrimenti vi potrebbero essere tenuti, che in forza di qualche antico uso o consuetudine, che si fosse legittimamente introdotta e stabilita in proposito, e per quella rata che fosse stata solita a corrispondersi per l'addietro dai singoli Comuni.

« Infatti, essendosi altra volta eccitato il dubbio, se per le suddette visite pastorali avessero i Comuni a soccombere, come per lo passato, alle spese consuete, che si richieggono pel soggiorno dei Vescovi nei luoghi delle rispettive loro diocesi, S. M. si è degnata di dichiarare, con suo Viglietto del 16 di maggio 1742, che non avesse presentemente a farsi novità su tale proposito, e che si avesse perciò ad osservare il solito praticato, colla speciale avvertenza, che non si eccedesse mai la spesa consueta.

« Le contestazioni che si elevassero tra il Vescovo e la Comunità per tale pagamento secondo il solito praticato, debbonsi definire dai Tribunali supremi (1) ».

§ 2. Nè diversamente da quanto praticasi negli Stati continentali, trovasi in questa materia stabilito nell'isola di Sardegna, sia riguardo alla libera facoltà che vi hanno i Vescovi di far le visite pastorali, sia in quanto alle somministranze cui siano tenuti a fare i Municipii in occasione di tali visite, sebbene colà sia in vigore un'altra Istruzione pontificia, quella cioè di Clemente XIV del 21 settembre 1769.

Ciò risulta dal seguente parere del Consiglio di Stato del 24 ottobre 1851:

Sentito il consigliere relatore, e previa lettura di tutti i documenti relativi, ha ridotto a due punti le sue discussioni e deliberazioni intorno alle visite pastorali dei vescovi nell'isola di Sardegna che formano l'oggetto del dispaccio del Ministero degli affari ecclesiastici in data del 6 del corrente mese.

Il primo riguarda le somministranze alle quali possono essere tenuti i Comuni verso il vescovo ed il suo seguito; l'altro se sia facoltativo ai

---

(1) *Rivista ammin.* 1851, pag. 377.

vescovi d'intraprendere a loro libito le visite suddette a carico dei Comuni, ovvero debbano renderne consapevole il Ministero per ottenerne il gradimento. — Non eravi uopo di lunga discussione per stabilire in massima ciò che può essere ai vescovi dovuto per parte dei Comuni in occasione delle visite pastorali. — A ciò fu provveduto abbastanza per la Sardegna colle savie disposizioni della Istruzione di Clemente XIV, emanate con lettere pontificie del 21 settembre 1769 (inserte nel tit. 1, Ord. 5 Edit. e Preg.), che furono pubblicate per avervi forza di legge. — Questi provvedimenti che riguardano in generale tutti i visitandi, cioè i Comuni e le provincie delle diocesi, se la visita è parrocchiale o diocesana, il clero, se si tratta di visita di capitoli non esenti, di collegiate od altri simili stabilimenti ecclesiastici, i conventi religiosi, ove trattisi di monasteri, possono in poche parole compendiarsi.

I visitatori non ponno esigere che il puro vitto moderato e frugale *pro temporis necessitate* per le visite che devono praticare fuori dei luoghi di loro residenza anche temporaria, salvo l'elezione per parte dei visitati di dare le consuete vittovaglie in ispecie od in danaro a giusta tassa ridotto, non ostante qualunque abuso o corruttela fosse invalsa in contrario, e salva altresì la totale immunità da ogni spesa per quei luoghi e provincie in cui fosse in vigore la consuetudine di non somministrare nè il vitto, nè il prezzo, nè alcun'altra cosa. — Colla stessa Istruzione furono risoluti varii dubbi eccitatisi sull'oggetto, in modo sufficiente a togliere ogni pretesto od appicco a nuovi abusi. — Si hanno dunque le più certe norme per la Sardegna, e perciò non si è creduta necessaria per ora alcuna riforma, tanto meno sul riflesso che uguale è l'osservanza nelle diocesi e parrocchie del continente, ove tutto è regolato a tenore delle diverse consuetudini locali, e le cose hanno finora proceduto con lodevole contegno, parsimonia e decoro per parte dei vescovi in generale.

Sul secondo punto la sezione ha considerato: — Che le visite pastorali delle diocesi sono prescritte dai sacri canoni e specialmente dal Concilio tridentino in ogni anno, ed al più tardi ogni biennio, per il bene della Chiesa e delle anime; — Che questo è un dovere essenzialmente inerente al loro sacro ministero, attesa la cura e vigilanza che devono usare sui bisogni spirituali dei popoli e sulla condotta dei parrochi ed altri sacerdoti o chierici onde correggerne gli abusi, serbare intatta la fede e la morale, mantenere la decenza nelle chiese, nell'esercizio del culto e nei divini uffizi, ed impedire la rilassatezza anche in materia d'ecclesiastica disciplina; — Che è ben giusto che il Governo vegli, affinchè sotto il velame di cura spirituale non s'introducano abusi ed esorbitanze contrarie alle leggi ed alla sovranità dello Stato, e non si trascendano i limiti fissati da Cristo istesso fra le due podestà, ma deve altresì, come protettore della religione dello Stato, rimuovere ogni ostacolo al libero esercizio del sacro ministero dell'episcopato e del clero; — Che sebbene l'intervento preventivo del Governo, limitato a dare le disposizioni per l'accompagnamento dei vescovi allorchè si dispongono alle visite pastorali, e per obbligare i Comuni ai dovuti sussidii a seconda delle con-

suetudini, e negli stretti limiti fissati dal Concilio tridentino e dalla suddetta Istruzione, non si possa riguardare come un ostacolo alle visite suddette od una ingerenza del potere civile nelle cose spirituali; tuttavia l'imporre ai vescovi l'obbligo di una preventiva partecipazione al Ministero potrebbe essere sinistramente interpretato e tenuto come un attentato alla libertà della Chiesa e dell'episcopato in tutto ciò che concerne ai doveri meramente spirituali; — Che neanco negli Stati continentali hanno i vescovi l'obbligo di chiedere il Regio gradimento prima d'intraprendere la visita della diocesi, essendo anzi stato dichiarato dalla Istruzione di Benedetto XIV al num. 1, che siano essi in piena facoltà d'effettuarla senza dover prendere alcuna licenza, sebbene i prelati sogliano prima entrare in comunicazioni per le più officiose col Ministero; — Che l'istesso erano soliti praticare i vescovi della Sardegna, mercè degli uffici che a tale uopo facevano presso i viceré; e che dopo la cessazione del viceregato possono direttamente fare presso il Ministero come quei del continente; — Che finalmente sarebbe improvvido consiglio nelle presenti circostanze dei tempi l'innovare cosa alcuna sul proposito con generali misure, massime non essendovi in ciò a lamentare nè nel continente nè nella Sardegna rimarchevoli abusi, ai quali per altro si può porgere riparo all'evenienza dei casi con provvedimenti individuali.

Per questi motivi è stato d'avviso all'unanimità che nulla si debba innovare riguardo alle visite pastorali, sia sotto il rispetto del preventivo gradimento ed anche pura partecipazione da darsene al Governo, sia sotto il rispetto dei consueti sussidi da praticarsi dai Comuni o dell'accompagnamento di sicurezza e di onore, sia riguardo al tempo, modo e scopo delle visite, ma debba osservarsi in tutto la consuetudine a norma della sovra citata Istruzione di Clemente XIV.

VISTO. — *V. Vidimazione. — Legalizzazione.*

VITELLI IMMATURI. — *V. Carni.*

VIVANDE. — *V. Alterazione di sostanze alimentari. — Carne. — Commestibili. — Farine. — Pane. — Alberghi,* ecc.

VIVERI. — Il servizio ordinario dei viveri e delle sussistenze per l'esercito è regolato da leggi e regolamenti speciali all'Amministrazione militare, i quali non hanno alcuna relazione coi doveri dell'Autorità municipale.

Potendo però in tempi straordinari di guerra o di passaggio di truppe essere requisito il Comune per somministranze di viveri, foraggi, ecc., le relative norme per le provviste ed indennità sono contemplate nel Regolamento 9 agosto 1836. — *V. Alloggi e somministranze militari. — Somministranze militari.*

V. anche *Sussistenze militari.*

VIZI REDIBITORII. — Chiamansi vizi redibitorii quei difetti occulti di una cosa o di un animale domestico, tali da renderli inservibili o pericolosi al compratore, e che perciò possono dare un giusto motivo di resiliazione del contratto o di restituzione del prezzo, perchè se il compratore all'atto della vendita gli avesse conosciuti, o non avrebbe fatto la compra od avrebbe offerto minor prezzo.

La teoria delle azioni redibitorie rientra nel puro diritto civile; ma i suoi effetti pratici hanno una grande importanza pei contratti che si stipulano sui mercati e sulle fiere in fatto d'animali ad uso dell'agricoltura, ed i Sindaci locali sono molte volte chiamati ad interporre la loro autorità o a dar il loro parere nelle frequenti controversie che ne nascono. Sventuratamente il Codice civile si limita in questa materia a dare poche norme, lasciando agli usi e consuetudini locali, ossia alla *giurisprudenza* dei veterinari e maniscalchi il determinare i casi ed i vizi, per cui si faccia luogo all'azione redibitoria. Sarebbe però desiderabile ed urgente che la Legge li definisse essa stessa autorevolmente, e che a somiglianza di quanto è prescritto dal Codice austriaco, o meglio, come si è fatto in Francia colla Legge 20 maggio 1838, emanasse pure presso di noi la Legge accennata nell'art. 1505 del nuovo Codice civile italiano, perchè di tal modo si taglierebbe corto a molte questioni, nelle quali ha quasi sempre il sopravvento la frode e la mala fede.

Ad ogni modo a norma di cui può interessare, riferiamo qui le disposizioni relative contenute nel citato Codice italiano (1), facendole seguire da quelle del Codice austriaco tuttora in vigore nelle provincie lombarde, e dalla citata Legge francese 20 maggio 1838.

Ecco dapprima le disposizioni del Codice civile italiano:

Della garantia pei vizi o difetti occulti della cosa venduta.

Art. 1498. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizi o difetti occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che ne diminuiscono l'uso in modo che se il compratore li avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata o avrebbe offerto un prezzo minore.

Art. 1499. Il venditore non è obbligato pe' vizi apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

Art. 1500. È obbligato pei vizi occulti quantunque non gli fossero noti,

(1) Dappoichè questo Codice racchiude in proposito norme quasi identiche a quelle degli articoli 1648 a 1656 del Codice civile sardo, crediamo dover dare a quello la preferenza, sebbene non entri in vigore che nel prossimo gennaio 1866. — V. pure l'art. 104 del nuovo Codice di commercio.

eccetto che avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garantia.

Art. 1501. Il compratore nei casi indicati negli articoli 1498 e 1500 ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi restituire quella parte di prezzo, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 1502. Se il venditore conosceva i vizi della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, al risarcimento dei danni verso il compratore.

Art. 1503. Se il venditore ignorava i vizi della cosa, non è tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare il compratore delle spese fatte per causa della vendita.

Art. 1504. Se la cosa che era difettosa è perita in conseguenza de' suoi difetti, il perimento sta a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo ed alle altre indennità indicate nei due articoli precedenti. — È però a carico del compratore il perimento derivante da caso fortuito.

Art. 1505. L'azione redibitoria, che proviene dai vizi della cosa, deve proporsi dal compratore, se si tratta d'immobili, entro un anno dalla consegna. — Se si tratta di animali, deve proporsi fra i quaranta giorni, e se d'altri effetti mobili, fra tre mesi dalla consegna, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini. — L'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali.

Art. 1506. L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

Il Codice civile universale austriaco dispone quanto segue:

§ 924. Se un animale si ammala o muore entro 24 ore dopo essere stato consegnato, si presume che già prima della consegna fosse ammalato.

§ 925. Ha luogo la stessa presunzione se si scuopre: — 1° Entro otto giorni nei porci la lebbra, nelle pecore il vaiuolo o la scabbia; oppure entro due mesi in quest'ultime il verme nel polmone e fegato; — 2° Entro trenta giorni negli animali bovini, dopo la consegna la malattia glandulare; — 3° Nei cavalli e giumenti entro quindici giorni dopo la consegna la glandula sospetta o il cimurro, la bolsaggine; oppure entro trenta giorni il capostorno, il mal del verme, il restio, la gotta serena o la luna.

§ 926. Questa presunzione di diritto (§§ 924 e 925) giova a quello cui fu consegnato l'animale allora soltanto che avvisi tosto del difetto scoperto chi gli ha consegnato l'animale o chi si è fatto garante; ovvero se questi è assente, quando lo denunci al giudice del luogo, od ai periti dell'arte e ne faccia seguire l'ispezione.

§ 927. Chi ha ricevuto l'animale e trascura questa cautela, deve provare che l'animale era già difettoso prima della conclusione del contratto. Resta però sempre salvo, anche a chi l'ha consegnato, di provare che il difetto, di cui si tratta, gli sia sopraggiunto dopo la consegna.

Ecco infine la traduzione della:

LEGGE FRANCESE SUI VIZI REDIBITORII 20 MAGGIO 1838.

Art. 1. Sono riputati vizi redibitorii e daranno soli adito all'azione risultante dall'art. 1641 del Codice civile (*art. 1498 Cod. italiano*) nelle vendite o baratti di animali domestici infra denominati, senza distinzione delle località, dove le vendite o i baratti avranno avuto luogo, le seguenti malattie o difetti, cioè:

Pel cavallo, l'asino, o il mulo. — La flussione periodica degli occhi, l'epilessia o il mal caduco, la morva, il farcino, le malattie inveterate di petto, o vecchie scalmane, l'immobilità, la bolsaggine, la luna (*cornage*) cronica, il ticchio senza logoramento dei denti, le ernie inguinali intermittenti, il zoppicamento intermittente per causa di vecchio male.

Per la specie bovina. — La ftisia polmonare, l'epilessia o mal caduco, e dopo il parto presso il venditore, le conseguenze della non fatta consegna il riversamento della vagina o dell'utero.

Per la specie ovina. — Il clavello (*fuoco di S. Antonio*): questa malattia riconosciuta presso un solo animale indurrà la redibizione di tutto il gregge. La redibizione non avrà luogo se non quando tutto il gregge porti la marca del venditore. — Il sangue di milza (*sang de rate*); questa malattia non porta la redibizione del gregge, se non in quanto che, nel termine della garanzia, la perdita constatata raggiungerà almeno 1/15 degli animali comprati. In quest'ultimo caso, la redibizione non avrà parimenti luogo, salvo che il gregge porti la marca del venditore.

Art. 2. L'azione in riduzione del prezzo, autorizzata dall'art. 1644 del Codice civile (*art. 1501 Cod. italiano*), non potrà essere esercitata nelle vendite o cambi d'animali enunciati nell'articolo precedente.

Art. 3. Il termine per intentare l'azione redibitoria sarà, non compreso il giorno fissato per la consegna, di trenta giorni pel caso di flussione periodica degli occhi e d'epilessia o mal caduco, di nove giorni per tutti gli altri casi.

Art. 4. Se la consegna dell'animale è stata effettuata o se è stato condotto nei termini suddetti fuori del luogo di domicilio del venditore, i termini saranno accresciuti di un giorno per ogni cinque miriametri di distanza dal domicilio del venditore al luogo dove l'animale si trova.

Art. 5. In tutti i casi, il compratore, a pena di perenzione d'istanza, sarà tenuto di provocare nei termini dell'art. 3 la nomina d'esperti incaricati di redigere processo verbale; l'istanza sarà presentata al Giudice di pace del luogo, in cui si troverà l'animale. Questo Giudice nominerà immediatamente, secondo l'esigenza dei casi, uno o due periti, che dovranno operare nel più breve termine.

Art. 6. L'istanza sarà dispensata dal preliminare di conciliazione, e la causa istrutta e giudicata sommariamente.

Art. 7. Se durante i termini fissati dall'art. 3 l'animale viene a perire,, il venditore non sarà tenuto alla garanzia, a meno che il compratore provi

che la perdita dell'animale proviene da una delle malattie specificate nell'articolo 1.

Art. 8. Il venditore sarà dispensato dalla garanzia risultante dalla morva o dal farcino, per il cavallo, l'asino ed il mulo, e dal clavello per la specie ovina, se provi che l'animale, dopo la consegna, è stato messo in contatto con animali infetti da queste malattie.

VOTA-CESSI. — Non v'ha dubbio spettare alla polizia municipale il dar norma sulla espurgazione dei pozzi neri e il regolare conseguentemente l'esercizio della ributtante, ma utilissima professione di vota-cessi, essendo essa incaricata di prendere tutte le misure che assicurano la salubrità e sicurezza del proprio Comune.

Con ciò non vuolsi dire che spetti all'Autorità municipale l'assicurare il monopolio di questa industria, la quale, come ogni altra, deve essere libera; ma deesi soltanto intendere che la detta Autorità con regolamenti debitamente approvati è in diritto e dovere di fissare le condizioni per lo spurgo delle materie fecali, prescrivendo da chi vi si dedica opportune garanzie, ed imponendo ai proprietari di case l'obbligo di servirsi di tali concessionari e di osservare nello spurgo le norme a ciò da essa stabilite.

Varii sono i metodi fin qui adoperati per tale effetto. In alcuni luoghi si usa di immettere le materie fecali in appositi canali sotterranei che le smaltiscono direttamente fuori dell'abitato, per lo più in qualche fiume o nel mare; un secondo consiste nel raccogliere dette materie in fosse cieche ossiano pozzi neri, da cui poscia si estraggono a braccia d'uomo e si asportano in botti. Con questi metodi, diremmo, primitivi, almeno come sono usati oggidì da noi, non si adempie che assai imperfettamente allo scopo igienico, ed anche a quello economico, il quale è di trarre un valore da queste materie essenzialmente fertilizzanti. Il metodo dei canali sotterranei, oltre all'ingente spesa che per essi è necessaria, oltre all'incomodo ed ai danni che ne provano gli abitanti tuttavolta che occorre procedere alla loro riparazione o nettamento, presenta il grave inconveniente delle filtrazioni e delle emanazioni di acque e gaz deleterii nelle cantine e negli acquedotti delle acque potabili, di pestifere esalazioni se i canali smaltitori hanno capo nelle campagne: di corrompere delle grandi masse d'acqua, se si scaricano nei fiumi o nel mare, e di produrre riempimenti ed elevazioni di suolo nei porti di mare delle grandi città, senza contare che tutte queste materie vanno di tal modo quasi sempre irreparabilmente perdute con danno dell'agricoltura.

Il sistema poi dei pozzi neri fissi combinato coll'esportazione ordinaria nelle botti ha molto maggiori inconvenienti dal lato dell'igiene pubblica. I rigurgiti e le esalazioni delle fosse troppo piene, le lunghe operazioni di spurgo coi secchii, per cui v'è tempo ad ammorbare tutto il vicinato, il disturbo inevitabile della quiete notturna, il passaggio delle botti per le vie, i pericoli infine d'asfissia che minacciano continuamente i vota-cessi e i loro operai, sono circostanze più che sufficienti per dimostrare che anche questo sistema non è guari commendevole.

A questi sistemi ora si sono sostituiti due altri, che se bene applicati, riescono perfettamente inodori e toglieranno tutti i deplorati inconvenienti. Vogliamo dire del sistema chiamato *atmosferico*, inventato dal sig. Chapussot; e di quello detto delle *fosse mobili*.

Il sistema Chapussot consiste in un carro che reca una botte di ferro a pareti grosse e resistenti alla pressione di circa sette atmosfere, della capacità perfino di due tonnellate. In questa botte si pratica il vuoto pneumatico, si spinge fin al fondo del pozzo nero, per conveniente apertura, un gran tubo di ferro, e accostatavi la botte, si fa congiungere l'estremità superiore del tubo e col mezzo di altri tubi di ferro o di altra materia, coll'apertura della botte medesima. Si apre allora la comunicazione fra l'interno della botte vuota ed il cavo dei tubi; la pressione dell'aria sulle materie del pozzo spinge queste con tanta violenza per lungo i tubi, che in men di un minuto il contenuto del pozzo passa nell'interno della botte, seco traendo talvolta perfino i ciottoli. Si tolgono i tubi dal pozzo, si lavano, si depongono in una cassa, si chiude la piccola apertura del pozzo nero, e l'operazione è compiuta. Le botti vanno a scaricarsi in un'ampia cisterna posta fuori della città, donde si estrae poi la materia per distribuirla a compratori. Il sistema Chapussot è ora generalmente attuato nella città di Torino ed in varie altre d'Italia.

L'altro dei detti sistemi, quello a *fosse mobili*, consiste nell'adattamento alla bocca inferiore delle canne di latrina, di appositi recipienti in metallo placcato di pozzolana, ermeticamente chiusi, di conveniente capacità, i quali poi si esportano e si sostituiscono con altri consimili, tosto che sono colmi. Questo sistema è certamente molto semplice e facile, ma richiede una attenta sorveglianza, onde impedire soverchio agglomeramento di materie, che in tal caso possono facilmente rigurgitare dalle latrine dei piani terreni.

Qualunque poi siano i sistemi che vengano preferibilmente adottati in ciascun Comune, l'Amministrazione municipale deve prendere, come si è detto, le opportune misure di polizia, o nel Regolamento comunale d'igiene o con speciali regolamenti, per regolare questo servizio. Siffatti provvedimenti variano certamente a seconda delle esigenze e delle varie località e dei varii sistemi di spurgo ivi in uso, e non se ne potrebbero in conseguenza qui prevedere le varie disposizioni (1).

In generale essi debbono prescrivere: 1° le condizioni e garanzie per il permesso d'esercizio della professione di vota-cessi; 2° le forme e qualità delle botti, trombe aspiranti, fosse mobili ed altri attrezzi per lo spurgo; 3° l'orario per la curatura, variabile secondo i diversi sistemi più o meno inodori; 4° le materie disinfettanti da impiegarsi; 5° gli obblighi dei privati, quanto alla curatura dei pozzi neri delle loro case; 6° le norme per la formazione di nuovi pozzi neri; 7° i luoghi di deposito fuori città delle materie estratte; 8° infine, le norme d'igiene e sicurezza per le operazioni di spurgo; e le pene per le contravvenzioni ai suddetti regolamenti.

Riguardo alle regole per tutelare la sicurezza e la sanità degli operai che debbono lavorare attorno alle fosse cieche, crediamo opportuno di consigliare le seguenti, suggerite da competente scrittore (2):

1° L'operazione di cui si tratta vuol essere eseguita in una notte serena; mal converrebbe se l'atmosfera fosse umida. — 2° In ogni caso, aperta la fossa, prima di accingersi al lavoro, si accendano sull'orlo della medesima grandi fuochi. — 3° Si smuovano con una pertica ben bene le materie, e prima di scendervi, l'individuo destinato si assicuri col mezzo di un lume introdotto nella fossa che l'aria è respirabile; in questo caso il lume non si spegne; se il lume invece si spegnesse, allora conviene attendere alcune ore finchè l'aria esterna sia penetrata nella fossa. — 4° Il dottore Gosse consiglia di tener applicata sul naso e sulla bocca una spugna imbevuta d'acqua vegeto-minerale. — 5° Intrapreso il lavoro, si faccia in modo che sull'orlo del pozzo non vi rimanga sempre lo stesso individuo, ma si alterni fra i vari lavoranti quel posto. — 6° I mezzi più semplici di disinfezione, meno dispendiosi e di più facile applicazione consistono nello spargere attorno all'orifizio della latrina cloruro di calce,

---

(1) Esibiremo tuttavia nel FORMOLARIO, Parte I, Sez. II, il Regolamento adottato dalla Città di Torino.

(2) Il più volte citato dott. RIZZETTI Ispettore-capo del servizio sanitario della Città di Torino; autore del pregiato *Trattato d'igiene pubblica e privata*.

perossido di ferro, carbone animale (detto volgarmente nero d'avorio), quali sostanze hanno la proprietà di assorbire questi gaz. Essendo cotali mezzi troppo costosi, vi si può sostituire la calce, il gesso, il carbone vegetale o meglio ancora la polvere di torba. Venne pure proposto come efficace il solfato di ferro con polvere di carbone. Fu eziandio proposto come disinfettante l'etere solforico, facendone cadere qualche goccia nei luoghi infetti. Se i proprietari hanno viscere d'umanità, tentino questi esperimenti: chè la spesa verrà largamente compensata dalla dolce soddisfazione di avere giovato al nostro simile.

VOTAZIONE. — In ogni assemblea o corpo deliberante è la maggioranza dei membri che decide sull'ammessione o sul rigetto delle proposte che sono sottoposte alle sue deliberazioni: questo giudizio si concretizza e si conchiude colla votazione, ossia col suffragio che ciascun deliberante ha diritto di emettere. La Legge stabilisce le forme, colle quali debbono aver luogo le votazioni.

La votazione può essere *pubblica* o *segreta*, secondo che il votante fa o non conoscere il suo suffragio. La votazione pubblica ha luogo: o per *alzata e seduta*, o per *appello nominale*. Si fa per *alzata e seduta*, quando il presidente dell'assemblea invita tutti coloro che intendono appoggiare od approvare la proposta ad *alzarsi in piedi*, ritenendosi come non approvanti coloro che restano seduti; questo sistema è generalmente adottato per le votazioni di minore importanza e per gli incidenti. L'*appello nominale* consiste nella successiva chiamata di tutti i nomi dei membri presenti, i quali a loro volta rispondono *sì* o *no*, giusta che intendono approvare o rigettare la proposta. L'ufficio di presidenza coll'assistenza del segretario constata ed autentica questa operazione. La votazione per appello nominale ha luogo nelle questioni di massima e più importanti. — *V. Appello nominale.*

La votazione segreta può del pari seguire in due modi; o per *isquittinio di lista* o per *suffragi separati*. Lo squittinio di lista è adoperato specialmente per le elezioni cumulative, e consiste nello scrivere su di una scheda segreta tanti nomi o tanti voti, quanti sono i candidati o le proposte fatte. Queste schede, ripiegate, si ripongono poscia in un'urna collocata sul tavolo della presidenza, si numerano, e poscia, estratte e lette in presenza dell'assemblea, se ne fa lo spoglio, e coloro che ottennero così la maggioranza prescritta dalla legge, sono proclamati dal presidente. La votazione per ischede o suffragi separati, si opera scrivendo su di una scheda segreta il proprio voto circa una sola e distinta proposta: le

schede, ripiegate, s'imbussolano, si estraggono, si leggono e si spogliano come sopra: questo è il solito metodo per votare circa le deliberazioni concernenti nomine o persone. Quelli dei membri intervenuti, i quali credano doversi astenere dal prender parte alla votazione, debbono preventivamente dichiararlo, quand'anche il loro voto non possa essere influente sull'esito della votazione; e ciò per evitare possibili equivoci o nullità.

§ 1. A termini dell'art. 199 della Legge, i Consigli comunali e provinciali (e le rispettive Giunte o Deputazioni) debbono votare ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta. — Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti. Questa disposizione in ambedue le sue parti è di tutto rigore, siccome ebbe parecchie volte ad opinare il Consiglio di Stato; quindi la sua inosservanza è un vizio essenziale di forma portante di pien diritto la nullità della deliberazione, secondo il disposto dell'art. 214 della Legge. Anzi, il detto Consiglio di Stato ha dichiarato che, trattandosi di votazione che la Legge vuole segreta, non cesserebbe di essere nulla la relativa deliberazione, quando anche fosse stata presa *ad unanimità di voti*, appunto perchè il segreto dei suffragi è richiesto dalla Legge per assicurare la libertà e sincerità del voto, e non può in alcun modo arguirsi, da detta unanimità, che identico sarebbe stato il risultato se la votazione avesse avuto luogo a suffragi segreti (Consiglio di Stato, par. 10 dicembre 1862) (1).

§ 2. La votazione segreta è senza dubbio richiesta quando si tratta di nomine d'impiegati e stipendiati comunali e provinciali, dovendosi in atto di tanta importanza escludere ogni pericolo d'influenza ed assicurare nel miglior modo la piena libertà del voto (Consiglio di Stato, parere 12 luglio 1862) (2).

§ 3. Nulla vieta però, nè è contrario alla Legge, che si addivenga a tante votazioni separate, quanti sono i candidati, benchè paia più regolare che si voti in una sola volta sulla proposta complessiva di tutti i candidati; purchè, ben inteso, l'esito della votazione non venga proclamato se non dopo tutte le votazioni (Consiglio di Stato, par. 9 settembre 1861) (3).

§ 4. Devesi peraltro, riguardo alle deliberazioni comunali concernenti i propri stipendiati, distinguere quelle che riguardano unica-

(1) *Rivista amm.* 1863, pag. 280.
(2) *Rivista amm.* 1862, pag. 710.
(3) *Rivista amm.* 1862, pag. 63.

mente la fissazione in massima del numero e qualità degli impiegati stessi, da quelle che o sono relative alla nomina di determinato individuo a certo impiego, ovvero se si debba conservare un impiego attualmente occupato da un individuo; riguardo alle prime, siccome non tendono che a stabilire un principio generale d'amministrazione al tutto indipendente dalle persone che possono coprire dati impieghi, non v'ha dubbio che possano e debbano prendersi a suffragi palesi, essendo questa la norma generale per tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali; riguardo alle seconde invece è chiaro che debbesi procedere a suffragi segreti, perchè o trattasi di nomina diretta, o trattasi di conservare o sopprimere un impiego che è attualmente coperto. La questione, anche di massima, si risolve nel suo effetto pratico in una questione personale a colui del cui impiego si tratta. Tale è lo spirito di un parere del Consiglio di Stato del 18 settembre 1861, che ci pare risolvere perentoriamente le frequenti questioni che su tal punto si elevano in seno ai Consigli (4):

§ 5. Del resto, le parole *concernenti persone* dovendosi interpretare nel loro senso naturale, è forza inferirne che la votazione segreta deve aver luogo per tutte le deliberazioni, il cui soggetto sono direttamente le persone, e si tratti di un'apprezziazione morale della loro qualità e condizione. Giova qui riportare le considerazioni in proposito svolte dal Consiglio di Stato in suo parere 22 luglio 1863 (5).

Considerato che l'art. 199 della Legge 23 ottobre 1859 nello stabilire per regola generale che i Consigli votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta, sancisce poi in via d'eccezione che le sole deliberazioni concernenti persone « si prendono a suffragi segreti »;

Che le parole *concernenti persone* dovendosi interpretare nel loro senso naturale, è forza inferirne che tutte le deliberazioni aventi per soggetto le condizioni delle persone, tanto nei rapporti civili come economici, od in riguardo alla loro capacità debbano essere prese a voti segreti;

Che questo metodo di votazione non può certamente applicarsi a tutte le deliberazioni nelle quali siano interessate persone, ma sibbene a tutte quelle soltanto che riflettano gli aggiunti della persona e che danno luogo ad una apprezzazione morale, non già alla ricognizione di un diritto cui debbasi procedere in base alle leggi e con norme certe e determinate;

Che ove la locuzione adoperata dalla Legge è chiara e precisa non si può ricorrere alla presunta intenzione del legislatore per restringere la

---

(4) *Rivista amm.* 1862, pag. 64. (5) *Rivista amm.* 1863, pag. 790.

portata della sua disposizione ed inferirne che egli abbia voluto accennare con essa esclusivamente alle deliberazioni, portanti *nomine* di persone, quando letteralmente vi ha comprese tutte, senza distinzione, le deliberazioni *concernenti* persone;

Che cosiffatta limitazione dell'eccezione scritta nella Legge del 1859 non potrebbe dedursi dal testo dell'art. 66 della Legge belga, per ciò appunto che questa sancì espressamente con dire: *excepté lors qu' il s'agit de la présentation de candidats, nomination aux emplois, révocations ou suspensions*, mentre questa volle invece si prendessero a voti segreti le deliberazioni in genere *concernenti persone*;

Che per quanto validi siano gli argomenti ai quali poggerebbe una interpretazione più ristretta, vuolsi intanto applicare la Legge quale sta scritta, salvo beninteso a verificare nei singoli casi se siavi luogo all'applicazione di essa;

Che in ordine alla fattispecie egli è costante che il Consiglio comunale di Sondrio avendo ricusato di deliberare complessivamente sulla proposta della Giunta ed avendo determinato di deliberare individuo per individuo se dovesse ammettersi alla partecipazione dei sussidi ed in quale misura, è forza ammettere che la deliberazione si aggirava sulla condizione di caduno di essi, ed era quindi *concernente a persona*;

È d'avviso alla maggiorità di dieci voti contro sette, che sia il caso di rivocare il decreto del Prefetto di Sondrio del 21 novembre 1862, per cui annullò la deliberazione di quel Consiglio comunale del 10 stesso mese, colla quale procedendo per votazione segreta, individuo per individuo, accordò sussidi in misura diversa agli uni e ne denegò la concessione agli altri tra quelli compresi in un elenco preparato dalla Giunta municipale.

§ 6. La Legge prescrivendo la votazione segreta nei casi previsti dall'alinea dell'art. 199, non ha stabilito in qual modo debbano emettersi i suffragi; quindi nel silenzio della Legge debbonsi ritenere idonei tutti quei mezzi che soddisfacciano regolarmente al voto della Legge medesima. Epperò venne risolto che non si ravviserebbe contraria alla Legge la votazione per *palle* o *calici*, non potendosi d'altronde arguire che la Legge abbia voluto unicamente ammettere la votazione con ischede per ciò solo che prescrisse questo metodo per l'elezione dei Consiglieri. Sostanzialmente poi il risultato della votazione colle palle non è diverso da quello colle schede, equivalendo la palla affermativa alla iscrizione, e la negativa alla non iscrizione; ciò che può opporsi a questo sistema è la maggiore complicazione o piuttosto la necessità di maggior numero di votazioni, il che però non è argomento di nullità (Cons. di Stato, par. 18 luglio 1862) (6).

---

(6) *Rivista amm.* 1862, pag. 709.

§ 7. Non è parimenti dalla Legge stabilito il metodo di votazione quando si tratti di procedere a nomine; e soltanto l'art. 193 stabilisce come a parità di voti s' intende eletto il maggiore d'età, e per regola generale è disposto che si richiede la maggioranza assoluta (Art. 210 L. C.). L'uso generale ha però introdotta la votazione detta di ballottaggio ed a maggioranza relativa fra due candidati che abbiano riportato un egual numero di voti; ed è pure fondata sulla consuetudine la pratica di far precedere due votazioni libere prima di addivenire alla votazione di ballottaggio ristretta a due soli concorrenti con voti pari. Ma però venne deciso che non vi sarebbe sufficiente motivo per annullare una deliberazione, perchè si sia proceduto ad una sola votazione e siasi decisa senz'altro la precedenza tra due eletti a parità di voti, a termini dell'art. 193, e così in ragione d'età (Cons. di Stato, par. 30 luglio 1863) (7).

§ 8. Terminate le votazioni, il Presidente, coll'assistenza di due Consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. S'intende adottata la proposta, se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti (Art. 210 Legge comunale).

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo (Art. 212 ivi). Si fece a proposito di tale disposizione la questione, se chi non spiegò i motivi della sua opinione durante la discussione, possa chiedere, dopo compiuta la votazione, che se ne faccia risultare nel verbale; e fu giustamente osservato come il processo verbale non potendo contenere e constatare nè più nè meno di quanto seguì nella discussione, votazione e proclamazione del risultato della proposta; così, se nella discussione e nell'atto della votazione il Consigliere non ha espresso i motivi dell'opinione favorevole o contraria che da lui s'intese abbracciare, non può più farsene oggetto del verbale, in cui si attesta soltanto l'operato precedente o concomitante la votazione. In una parola, il verbale altro non è che la manifestazione scritta ed autentica dei fatti occorsi nella deliberazione; chiusa questa, non è più lecito aggiungere alcuna cosa (Decis. minist. 22 maggio 1850) (8).

§ 9. Riguardo alle votazioni delle deliberazioni delle Amministrazioni di beneficenza, la Legge ed il Regolamento sulle Opere

---

(7) *Rivista amm.* 1863, pag. 776. (8) *Rivista amm.* 1850, pag. 381.

pie sono silenziosi e se ne rimettono alle disposizioni contenute nei loro regolamenti d'amministrazione; non v'ha dubbio però che per analogia sia utile applicare in ciò le disposizioni e norme suddette relative ai Consigli provinciali e comunali. — *V. Opere pie.*

§ 10. La forma di votazione per le elezioni politiche è definita dagli articoli 69 e segg., 84 e segg., 91 e segg. della Legge 17 dicembre 1860. — *V. Elezioni politiche.*

Quella per le elezioni amministrative è determinata dagli articoli 49 e segg., 58 e segg., 68 e segg. della Legge 23 ottobre 1859. — *V. Comuni. – Elezioni amministrative.*

Quella dei graduati della Guardia nazionale è stabilita dagli articoli 41 e segg. della Legge 4 marzo 1848 e dalla Legge 27 febbraio 1859. — *V. Guardia nazionale. – Ufficiali della Guardia nazionale.*

ZATTERE. — *V. Flottazione di legnami.*

ZECCHE (RR.). — *V. Monete. — Medaglie.*

ZINGARI. — Tra coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità, e che il Codice penale meritamente qualifica di vagabondi (Art. 436, n. 3°), voglionsi annoverare gli Zingari, strana popolazione nomade che s'aggira nei villaggi e nelle campagne, e viene sovente imputata di furti, incendi e rapine (1).

Su di essi debbono in ispecial modo vegliare le Autorità politiche locali, non tanto per impedir loro di dir la buona ventura ai creduli contadini, quanto perchè non commettano reati nei paesi che percorrono. — *V. Oziosi e vagabondi.*

ZOLFANELLI (Fiammiferi vulcanici). — L'invenzione de'zolfanelli fosforici, o fiammiferi vulcanici che si voglian dire, debbe

(1) Gli Zingari sono chiamati in Francia *Bohémiens*, in Inghilterra *Egiziani*, in Isvezia e Danimarca *Tartari*, in Ispagna *Gitanos*, in Allemagna *Zigeunes*, in Turchia, come da noi, *Zingani* o *Zingari*. Essi stessi si chiamano *Faraoni*. Non si conosce del resto la vera origine di questa popolazione eccezionale che si trova in molti paesi e che non ha patria.

Essi hanno una specie di gergo che parlano tra loro. Non si sa bene qual religione professino, la loro morale è molto rilassata, ed il latrocinio è molto comune fra codesti vagabondi.

annoverarsi fra le più utili alla economia domestica di cui possa vantarsi il corrente secolo, ma portò essa pure i suoi inconvenienti. La grande diffusione che il basso prezzo di questo prodotto ne ha recato fra tutte le classi sociali è frequente causa d'incendi e di avvelenamenti, e le fabbriche stesse in cui si prepara debbono annoverarsi fra gli stabilimenti più pericolosi, insalubri ed incomodi.

La causa degli avvelenamenti coi zolfanelli debbe attribuirsi al fosforo comune, che entra in gran parte nella loro preparazione. Ad evitare questo inconveniente si è cercato di preparare i fiammiferi col fosforo rosso, detto *amorfo*, o con altre materie meno pericolose: ma finora questa modificazione non fu coronata da felice risultato.

Altro grave inconveniente di questa scoperta è di aver fatto nascere l'industria dei venditori ambulanti di zolfanelli: altra specie di avvelenamento, che diremmo *morale*, della società. Essa è abbracciata da tutti coloro che nelle grandi città vogliono mascherare con ciò la loro oziosità od il talento di mendicare. Vi si dedica inoltre una numerosa turba di bambini e di ragazzette che andando in giro colla loro cesta di zolfanelli, cominciano ad abituarsi alla vita scioperata e vagabonda, e s'erudiscono troppo precocemente alla trista scuola della corruzione. Eppure questi bimbi non possono farla da venditori ambulanti, perchè vi osta l'art. 44 della Legge di sicurezza pubblica: o quanto meno dovrebbero essere provveduti dell'apposito certificato rilasciato dall'Autorità politica, previo accertamento ch'essi non possono altrimenti provvedere al loro vitto.

Ne piace pertanto, nel chiudere questo nostro lavoro, di richiamare per ultimo l'attenzione del potere sociale sovra una classe infelice, cui, se non si darà assetto, prepara un non lieto avvenire al nostro paese; il quale per redimersi dal suo diuturno servaggio, per eguagliare le più colte e prospere nazioni, ha d'uopo di una democrazia onesta, intelligente, operosa, non d'una plebaglia corrotta, ignorante, infingarda!

ZUCCHERINI — *V. Confettieri.*

INDICE

DEGLI ARTICOLI CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME.

FINE DEL SECONDO VOLUME

(addì 1° dicembre 1865).

ERRATA		CORRIGE

Volume primo.

Pag. — linea		
44 — 11	*Salvaguardia*	(Tolgasi)
100 — 14 (note)	art. 149	art. 49
123 — 8	19 luglio	29 luglio
384 — 19	18 settembre 1838 . . .	18 settembre 1858
736 — 3-4 (note)	art. 134, N° 7 L. C. . .	Art. 111, N° 11 L. C.
857 — ult.	Connsega	Consegna
895 — 7 (note)	in via d'assenza	in via d'urgenza
1029 — 1	R. D. 18 luglio 1861 . .	R. D. 18 luglio 1851
1030 — 16	Art. 6	Art. 65
1040 — 2	7 ottobre 1859 . . : .	23 ottobre 1859
1144 — 11	G.	Gli
1274 — 12	1837	1847
1351 — 26	sul	nel
1456 — 19 (note)	veramente	meramente
1529 (1a colonna)	*dopo* Boschi e foreste . .	*mettasi* Boschi comunali pag. 331

Volume secondo.

18 — 3 (note)	*della Istruzione* . . .	*Della instituzione*
46 — 35	sono comandate . . .	non sono comandate
ivi — ivi	suo ufficio e	suo ufficio o
294 — 2	ventinove	ventisei
379 — 15	12 giugno 1863. . . .	12 giugno 1853
402 — 8	L. (3743).	L. (3754)
468 — 17	Nel caso in cui. . . .	§ 4. Nel caso in cui
474 — ult. (note)	connivenza	convivenza
598 — 2	39 settembre 1838 . . .	30 settembre 1838
665 — 20	*Mondiglie*	(Si tolga)
ivi — 29	*Veicoli*	*Vicoli*
695 — 11	*Pompe*	— *V. Pompe*
842 — 24	6 luglio 1863	6 luglio 1853